



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 37/13

di iniziativa del Consigliere L. DE FRANCESCO, E. SANTOIANNI, G. CRINÒ, A. BRUTTO, D. GIANNETTA, G. BEVILACQUA, A. DE CAPRIO, V. PITARO recante:
"Disciplina delle attività escursionistiche e istituzione della rete escursionistica e dei sentieri della Calabria";

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	5/2/2026
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	5/2/2026
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	24/02/2026
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	2, Commissione Autoriforma, 5
NUMERO ARTICOLI	

Testo del Provvedimento

proposta di legge n 37 /XIII pag. 4

Normativa comunitaria

REGOLAMENTO (UE) 2023/2831 DELLA COMMISSIONE del 13 dicembre 2023 pag. 18

REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2013 pag. 30

REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014 DELLA COMMISSIONE del 17 giugno 2014 pag. 38

TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA pag. 116

Normativa nazionale

Codice dei contratti pubblici pag. 491

dlgs 23 giugno 2011 n 118 pag. 1315

legge 26 gennaio 1963 n.91 pag. 3361

legge n 241 del 1990 pag. 3369

Normativa regionale

legge Calabria n 12 del 2023 pag. 3424

Documentazione citata

protocollo d' intesa tra il ministero del turismo e il cai pag. 3433

Normativa comparata

legge abruzzo pag. 3439

legge Emilia romagna pag. 3438

legge Liguria pag. 3444

legge Lombardia pag. 3463

legge Marche pag. 3470

legge Puglia pag. 3469

legge toscana

pag. 3474

legge sicilia

pag. 3473



Consiglio regionale della Calabria

**Proposta di legge recante:
“Disciplina delle attività escursionistiche e istituzione della rete
escursionistica e dei sentieri della Calabria”.**

Proposta di legge recante: “Disciplina delle attività escursionistiche e istituzione della rete escursionistica e dei sentieri della Calabria”

RELAZIONE DESCRITTIVA

La presente proposta di legge ha lo scopo di colmare un vuoto legislativo che caratterizza la Calabria dovuto alla mancanza di una specifica normativa in tema di attività escursionistiche.

La pratica dell'attività escursionistica è un fenomeno che si è sviluppato negli ultimi anni e si caratterizza per una nuova visione di turismo ovvero lento e sostenibile che ormai vede i sentieri di tutta la nazione percorsi da turisti di ogni provenienza.

L'Assemblea regionale ha, peraltro, recentemente approvato la legge 15 marzo 2023, n. 12, recante *“Disposizioni per la realizzazione, il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei Cammini di Calabria”*, che dovrà essere ora attuata. Tuttavia, si tratta di una legge che riguarda quelle attività a carattere storico, religioso e culturale che si realizzano sotto forma di un itinerario percorribile a piedi o con altre forme di mobilità dolce e sostenibile, senza l'ausilio di mezzi a motore, utilizzando anche tratte di percorso asfaltate e strutture ricettive facilmente accessibili.

Si ritiene opportuno, pertanto, disciplinare anche le modalità di fruizione di sentieri, mulattiere ed altre tipologie di “tragitti”, a prescindere che facciano parte di un cammino.

Secondo i dati del Club Alpino Italiano, sono presenti in Calabria oltre 2.000 chilometri di sentieri, e fra di essi vale la pena ricordare il percorso realizzato proprio dal CAI intitolato: “Sentiero Italia CAI” (SICAI), che percorrendo, in quasi 8000 chilometri, tutto il territorio nazionale (da Santa Teresa di Gallura a Trieste), attraversa la Calabria in 32 tappe, toccando luoghi di grande bellezza, spesso sconosciuti al turismo di massa. Partendo da Reggio Calabria il SICAI, in oltre 700 chilometri, raggiunge Morano Calabro, in una lunga camminata che attraversa l'Aspromonte, il Parco Regionale delle Serre, la Sila, il Pollino, in un ambiente montuoso molto interessante, con cime e crinali panoramici, stupende faggete e una flora ricca e varia.

La proposta di legge in oggetto prevede che la disciplina delle attività escursionistiche avvenga, sostanzialmente, attraverso l'istituzione della Rete escursionistica della Calabria (RECAL) e del relativo catasto, nel quale saranno registrate tutte le informazioni relative a ciascun sentiero o mulattiera.

La creazione di una rete escursionistica si è realizzata sul piano legislativo sin dal 1992 in Umbria e poi si è sviluppata negli anni successivi anche in Toscana (1998), Basilicata (2000), Puglia (2003), Liguria

(2009), Marche e Piemonte (2010), Emilia-Romagna (2013), Abruzzo (2016), Lombardia e Sardegna (2017) e Campania (2020); nel Lazio è presente una Rete dei Cammini (2017) che ricomprende sommariamente anche i sentieri, mentre in Molise si prevede un catalogo dei sentieri (2003).

Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta e le Province Autonome di Trento e di Bolzano hanno invece fatto riferimento non alla creazione di una rete escursionistica, ma alla predisposizione di un "elenco delle strutture alpine" (sentieri, ferrate, rifugi, bivacchi).

La Calabria e la Sicilia non hanno una specifica legge regionale sulla rete escursionistica, ma hanno tuttavia recentemente regolamentato i Cammini (per la Calabria la legge n. 12/2023; per la Sicilia la legge n. 7/2022).

Un attore fondamentale per la realizzazione della RECAL e del relativo catasto va individuato nel Gruppo Regionale del Club Alpino Italiano, considerando peraltro che, in attuazione a quanto previsto dal Protocollo d'intesa tra il Ministero del Turismo e il Club Alpino Italiano sottoscritto il 17 giugno 2021, il CAI sta realizzando il Catasto Nazionale dei sentieri (INFOMONT), la cui parte relativa alla nostra regione potrebbe essere utilizzata direttamente dal Catasto della RECAL, previa specifica convenzione tra la Regione Calabria e il CAI nazionale.

Al riguardo si ricorda che la legge statale 26 gennaio 1963, n. 91, (Riordinamento del Club alpino italiano), all'articolo 2 stabilisce che il CAI *"provvede, a favore sia dei propri soci sia di altri, nell'ambito delle facoltà previste dallo statuto, e con le modalità ivi stabilite al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione di sentieri, opere alpine e attrezzature alpinistiche"* (comma 1, lettera b).

La presente proposta di legge è strutturata in 12 articoli: dopo aver specificato l'oggetto, le finalità e aver definito il concetto di escursionismo (articoli 1 e 2), l'articolo 3 istituisce la Rete escursionistica della Calabria (RECAL) e l'articolo 4 il relativo catasto. L'articolo 5 riguarda la viabilità di uso privato, mentre l'articolo 6 definisce i criteri per la segnaletica da utilizzare. L'articolo 7 rinvia ad un regolamento da emanare entro 180 giorni con cui definire alcuni aspetti specifici. Viene inoltre istituita la Consulta della RECAL, quale strumento di supporto consultivo all'amministrazione regionale (articolo 8). L'articolo 9 concerne il Piano triennale degli interventi per la RECAL, mentre all'articolo 10 sono definite le modalità di fruizione della RECAL e i relativi divieti, con l'indicazione, all'articolo 11, delle conseguenti sanzioni amministrative la cui applicazione determinerà nuove entrate per la Regione. Infine, l'articolo 12 riguarda la norma finanziaria sulla copertura degli oneri.

Relazione finanziaria

Dalla presente legge derivano nuovi o maggiori oneri solo per la istituzione e gestione del Catasto RECAL e per la segnaletica dei sentieri, in quanto tutte le altre attività previste sono finanziate con fondi nazionali e comunitari coerenti e nei limiti di dette risorse.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo della legge: “**Disciplina delle attività escursionistiche ed istituzione della Rete Escursionistica della Calabria.**”.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere temporale A o P	Importo
Art. 1	Norma ordinamentale che modifica determina le finalità della legge di cui si propone l’attivazione.	//	//	0,00 €
Art. 2	Norma ordinamentale che definisce l’escursionismo.	//	//	0,00 €
Art. 3	Norma ordinamentale che istituisce la rete dei sentieri e la rete escursionistica.	//	//	0,00 €
Art. 4	Norma ordinamentale che istituisce il catasto della RECAL	//	//	0,00 €
Art. 5	Norma ordinamentale che disciplina la viabilità nella RECAL	//	//	0,00 €
Art. 6	Norma ordinamentale che disciplina la segnaletica da utilizzare nella RECAL	//	//	0,00 €
Art. 7	Norma ordinamentale che prevede l’approvazione di un regolamento	//	//	0,00 €
Art. 8	Norma ordinamentale che prevede la consulta per la RECAL	//	//	0,00 €
Art. 9	Norma ordinamentale che disciplina il Piano Triennale degli interventi			
Art. 10	Norma ordinamentale che disciplina le modalità di fruizione della RECAL e i divieti	//	//	0,00 €
Art. 11	Norma ordinamentale che stabilisce le sanzioni amministrative da applicare in caso di violazioni della prevista disciplina	//	//	0,00 €
Art. 12	Contiene la norma finanziaria. La spesa di costituzione e impianto del catasto della RECAL, sulla base di altre analoghe banche dati costituite per simili attività è stata stimata in euro 20.000,00, somma una tantum che si ritiene sufficiente per l’avvio, tenuto anche conto che in fase di prima applicazione, come previsto dall’art. 4, comma 3, ci si avvale del catasto del CAI. Per gli	//	//	50.000,00 €

	anni successivi la spesa sarà di molto contenuta dovendo solo implementare e aggiornare la banca dati. Anche la spesa per la segnaletica sarà contenuta tenuto conto che la gestione e manutenzione ricade sui gestori dei sentieri. In ogni caso la copertura sarà assicurata utilizzando il principio del tetto di spesa.			
Art. 13	Disciplina l'entrata in vigore	//	//	0,00

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari:

La spesa di costituzione e impianto del catasto della RECAL, sulla base di altre analoghe banche dati costituite per simili attività è stata stimata in euro 20.000,00, somma una tantum che si ritiene sufficiente per l'avvio, tenuto anche conto che in fase di prima applicazione, come previsto dall'art. 4, comma 3, ci si avvale del catasto del CAI. Per gli anni successivi la spesa sarà di molto contenuta dovendo solo implementare e aggiornare la banca dati. Anche la spesa per la segnaletica sarà contenuta tenuto conto che la gestione e manutenzione ricade sui gestori dei sentieri. In ogni caso la copertura sarà assicurata utilizzando il principio del tetto di spesa.

Tab. 2 – Copertura finanziaria:

Missione/Programma/ Capitolo	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028	Totale
Missione 20, Programma U.20.03 - Spese in conto corrente	50.000,00 €	//	//	50.000,00 €
Totale				50.000,00 €

Proposta di legge recante: “Disciplina delle attività escursionistiche e istituzione della rete escursionistica e dei sentieri della Calabria”

Capo I

Norme generali

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Calabria, nell’ambito delle azioni tese alla conoscenza e valorizzazione del proprio patrimonio ambientale, delle tradizioni locali e dei caratteri culturali e storici del paesaggio, favorisce lo sviluppo dell’attività escursionistica quale mezzo per realizzare un rapporto equilibrato con l’ambiente e favorire uno sviluppo turistico sostenibile.
2. La Regione Calabria promuove, a tale fine, il recupero della viabilità storica, la realizzazione della rete escursionistica nonché la realizzazione delle infrastrutture correlate.
3. La Regione Calabria riconosce la rete escursionistica e dei sentieri quale patrimonio culturale, paesaggistico e territoriale della regione e ne prevede il recupero e la valorizzazione ai fini sociali, storici, economici, turistici e culturali.
4. Una rete escursionistica soggetta a una efficace attività di manutenzione della segnaletica e dei percorsi che ne fanno parte, ha lo scopo di permetterne la fruizione quanto più possibile in sicurezza, fermo restando i rischi connessi alla frequentazione di ambienti montani.

Art. 2

(Definizione di escursionismo)

1. Ai fini della presente legge per escursionismo si intende l’attività turistica, ricreativa e sportiva che, al di fuori dei centri urbani, si realizza nella visita o nella esplorazione degli ambienti naturali, anche antropizzati, del patrimonio storico-culturale, paesaggistico, architettonico e religioso del territorio, senza l’ausilio di mezzi a motore.

Art. 3

(Rete escursionistica e dei sentieri della Calabria)

1. È istituita la rete escursionistica e dei sentieri della Calabria, di seguito denominata RECAL, costituita dall’insieme di strade carrarecce, mulattiere, tratturi, sentieri, piste e tratti di viabilità minore extraurbana che, ubicati fuori dei centri urbani e inseriti nel catasto di cui all’articolo 4, consentono l’attività escursionistica.

2. La RECAL si articola in percorsi di interesse:

- a) comunale, nei casi di percorrenze limitate all'ambito territoriale di ogni singolo comune;
- b) sovracomunale, nei casi di percorrenza con attraversamento di più territori appartenenti a comuni diversi, o di itinerari di lunga percorrenza.

3. La RECAL è considerata risorsa essenziale del territorio ed è inserita nel Sistema informativo territoriale e Osservatorio delle trasformazioni urbane (SITO) della Calabria di cui all'articolo 8 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 (Norme per la tutela, gestione e uso del territorio. Legge urbanistica della Calabria).

4. Per ciascuna porzione di RECAL gli enti territorialmente competenti:

- a) provvedono, nel limite delle risorse disponibili all'interno del proprio bilancio, ovvero utilizzando i fondi comunitari, nazionali e regionali disponibili, alla manutenzione e al recupero dei percorsi, anche attraverso convenzioni e collaborazioni con il Club alpino italiano (CAI) nel rispetto delle disposizioni vigenti;
- b) possono avvalersi, per l'esecuzione di interventi di manutenzione, anche di soggetti, di enti o di associazioni del territorio che svolgono attività attinenti alle finalità della presente legge, nel rispetto del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*);
- c) raccolgono informazioni utili all'aggiornamento del catasto e inviano alla Regione le proposte di variazione dei percorsi corredate dalla descrizione degli stessi.

5. I percorsi ricompresi nella RECAL sono considerati di interesse pubblico.

Art. 4

(Catasto della RECAL)

1. È istituito presso il dipartimento competente in materia di ambiente e territorio il catasto della RECAL, articolato in sezioni provinciali e disciplinato con deliberazione della Giunta regionale, quale strumento di archiviazione, classificazione e descrizione dei percorsi. Nel catasto sono inseriti, su proposta degli enti territorialmente competenti e previo parere della Consulta di cui all'articolo 8, i percorsi che abbiano almeno una delle seguenti caratteristiche:

- a) siano compresi nelle riserve naturali e nelle zone di particolare interesse ambientale;
- b) siano compresi nelle zone di particolare interesse naturalistico, storico-culturale, paesaggistico, architettonico e religioso del territorio;
- c) siano identificati come complementari e funzionali alla transitabilità dei percorsi di cui alle lettere a) e b);
- d) siano identificati come funzionali alla realizzazione del sistema a rete della viabilità escursionistica della Calabria.

2. La catalogazione dei percorsi riporta gli elementi utili alla fruizione e al transito degli stessi, rendendo conto del soggetto gestore, di eventuali tratti privati, di divieti o limitazioni insistenti su di essi o su parte di essi.

3. In sede di prima applicazione, previa apposita convenzione, il catasto della RECAL utilizza il database del CAI previsto dal catasto nazionale dei sentieri (INFOMONT), ai sensi del Protocollo d'intesa tra il Ministero del turismo e il Club alpino italiano sottoscritto il 17 giugno 2021.

4. Gli enti territorialmente competenti possono proporre l'inserimento nel catasto di tratti di percorso di proprietà privata assoggettati a servitù di uso pubblico oppure oggetto di specifici accordi con i proprietari. La Regione favorisce il raggiungimento di accordi fra enti territorialmente competenti e i proprietari per tratti di percorsi di particolare interesse, attraverso le modalità di cui all'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

5. Il catasto della RECAL è depositato presso il dipartimento competente in materia di ambiente e territorio ed è aggiornato previo parere della Consulta di cui all'articolo 8. Tutti i dati inseriti nel catasto sono di pubblico dominio, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, mediante pubblicazione dei soli dati pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità di cui alla presente legge.

Art. 5

(Viabilità di uso privato)

1. Nei tratti di viabilità di uso privato inseriti nel catasto della RECAL, esclusi quelli ricadenti all'interno dei Parchi nazionali o delle aree regionali protette, è consentito l'accesso e il transito ai soli fini escursionistici. È consentito, inoltre, l'accesso per gli interventi di manutenzione e apposizione della segnaletica da parte dei soggetti preposti.

2. L'accesso e il transito sono consentiti ai soli escursionisti non motorizzati entro i limiti di cui all'articolo 10.

Art. 6

(Segnaletica)

1. La tipologia della segnaletica relativa alla rete viaria inserita nel catasto della RECAL è quella adottata dal CAI, riconosciuta come segnaletica escursionistica in ambito nazionale ed internazionale.

2. I percorsi che fanno parte della RECAL devono essere segnalati e mantenuti dai soggetti che li hanno assunti in gestione.

3. Ai fini della pianificazione, realizzazione e manutenzione della segnaletica, la Regione Calabria si avvale dei relativi manuali tecnici e documenti di indirizzo del CAI.

Capo II

Realizzazione e manutenzione della rete escursionistica e dei sentieri della Calabria

Art. 7

(Regolamento attuativo)

1. La Giunta regionale, sentita la Consulta di cui all'articolo 8, previo parere della Commissione consiliare competente per materia, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva il regolamento per l'attuazione degli interventi sulla RECAL.

2. Il regolamento stabilisce:

- a) le caratteristiche delle tabelle segnaletiche da apporre in presenza di particolari attrazioni naturalistiche, paesaggistiche, storico-culturali, architettoniche e religiose allo scopo di segnalare la specificità dell'itinerario;
- b) le modalità di catalogazione dei percorsi e le informazioni minime che devono essere riportate;
- c) le caratteristiche di sicurezza necessarie per consentire le tipologie di fruizione degli itinerari;
- d) i criteri e le prescrizioni per la progettazione e la realizzazione di nuovi itinerari escursionistici rientranti nella RECAL;
- e) le modalità relative alla tenuta, aggiornamento e pubblicità del catasto di cui all'articolo 4;
- f) i criteri generali di manutenzione dei percorsi della RECAL.

3. Per i territori di pertinenza dei Parchi nazionali o delle aree regionali protette, il regolamento di cui al comma 2 è conforme ai rispettivi piani e regolamenti dei Parchi e delle aree regionali protette, nonché alle misure di salvaguardia eventualmente dettate dai provvedimenti istitutivi.

Art. 8

(Consulta per la RECAL)

1. È istituita dalla Giunta regionale, senza oneri a carico del bilancio, la consulta per la RECAL, di seguito denominata solo consulta, quale organismo con funzioni consultive e propositive di cui la stessa Giunta regionale si avvale per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1. La consulta, in particolare:

- a) esprime pareri in merito all'iscrizione dei percorsi nel catasto di cui all'articolo 4 e al piano triennale di cui all'articolo 9;
- b) propone iniziative per la valorizzazione della RECAL.

2. La Consulta resta in carica per la durata della legislatura ed è composta da:

- a) l'assessore regionale all'ambiente o suo delegato, che la presiede;
- b) un rappresentante del CAI, Gruppo regionale Calabria;
- c) un rappresentante di Federparchi;

- d) un rappresentante del Servizio geologico, sismico e dei suoli della Regione Calabria;
- e) un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) della Calabria.

3. La composizione della consulta può essere eventualmente integrata con altri componenti, con delibera della Giunta regionale, anche su proposta della stessa Consulta.

4. La partecipazione ai lavori della Consulta è a titolo gratuito. È escluso a favore dei componenti ogni tipo di rimborso spese comunque denominato.

Art. 9

(Piano triennale degli interventi)

1. Il Consiglio regionale approva il piano triennale degli interventi sulla RECAL. Il piano è proposto al Consiglio regionale dalla Giunta regionale, che lo redige, sentita la consulta e previa acquisizione delle proposte provenienti dai comuni, dagli enti parco e delle aree regionali protette territorialmente competenti e per i territori di pertinenza.

2. Il Piano contiene azioni finalizzate a:

- a) realizzare e promuovere, anche attraverso il sostegno agli enti e alle associazioni più rappresentative operanti nel settore dell'escursionismo, attività divulgative e informative, nonché l'organizzazione di eventi di rilievo regionale, nazionale e internazionale, finalizzati a promuovere la frequentazione dei percorsi escursionistici inseriti nella rete regionale;
- b) favorire forme di turismo sostenibile e promuovere l'immagine dei territori su cui insistono gli itinerari per creare nuove opportunità socio-economiche delle aree più periferiche regionali, in coerenza con gli obiettivi di conservazione degli ambienti naturali;
- c) coinvolgere le comunità locali in una offerta integrata di servizi di accoglienza e animazione, che le renda soggetti attivi e primi beneficiari dello sviluppo turistico connesso alla RECAL;
- d) preservare e recuperare il patrimonio storico-culturale dei centri storici e dei borghi rurali, quali luoghi privilegiati destinati a ospitare le strutture recettive e di servizio della RECAL;
- e) sostenere lo sviluppo della pratica sportiva all'aria aperta quale attività di prevenzione e contrasto alle patologie legate alla sedentarietà e agli scorretti stili di vita;
- f) favorire l'intermodalità del trasporto ecologico incentivando la nascita di percorsi turistici integranti la mobilità pedonale, ciclistica, elettrica o ippica;
- g) garantire la fruibilità e la sicurezza dei percorsi escursionistici inseriti nella RECAL anche attraverso programmi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

3. Il Piano è attivato anche mediante la pubblicazione di bandi annuali che stabiliscono la modalità di erogazione dei contributi e che dovranno prevedere almeno un intervento inerente alle misure previste dal comma 2.

4. Per i territori di pertinenza dei parchi nazionali o delle aree regionali protette, il piano è conforme ai rispettivi piani e regolamenti dei parchi o delle aree regionali protette, nonché alle misure di salvaguardia

dettate dai provvedimenti istitutivi. A tal fine, gli interventi non sono realizzabili senza il nulla osta dell'ente parco competente.

5. Per le finalità di cui al presente articolo saranno utilizzate le risorse nazionali e comunitarie disponibili e compatibili e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato la Regione può finanziare progetti e riconoscere contributi ai soggetti pubblici e privati, per finanziare iniziative sul territorio per la conoscenza, promozione e valorizzazione dei sentieri di cui alla presente legge, individuando negli atti di programmazione le risorse da utilizzare.

6. I contributi di cui al comma 5 sono concessi nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento UE n. 2023/2831/UE del 13 dicembre 2023 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» ovvero del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 di esenzione, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, nonché di ogni altra norma vigente in materia.

Art. 10

(Modalità di fruizione della RECAL e divieti)

1. La fruizione della RECAL è consentita, in linea generale e salvo specifiche limitazioni, a piedi, in bicicletta, a cavallo e con mezzi non motorizzati, e comporta da parte dei fruitori l'adozione di livelli di cautela consoni al transito su sentieri, mulattiere e strade a fondo naturale. I percorsi escursionistici compresi nella RECAL non possono essere destinati alla pratica del “downhill”, né possono rientrare nelle aree destinate a “bike park”.

2. Il divieto di circolazione dei veicoli a motore non trova applicazione sui percorsi inseriti nella RECAL, relativamente ai mezzi impiegati per lavori agricoli e forestali, di manutenzione, di vigilanza e antincendio, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria.

3. Il divieto di cui al comma 2 non trova applicazione per le esclusive esigenze di trasporto di persone con disabilità sui percorsi accessibili con mezzi motorizzati di dimensioni modeste.

4. Il divieto di cui al comma 2 non trova applicazione nei confronti dei proprietari o dei titolari di diritti reali su immobili situati nel territorio servito dal percorso, limitatamente al tratto più breve necessario per raggiungere tali immobili.

5. Nel rispetto della normativa vigente statale e regionale in materia di tutela del paesaggio, di beni ambientali e naturali e dei regolamenti di fruizione delle aree naturali protette, sulla RECAL è vietato:

- a) danneggiare, alterare o impedire il libero accesso ai percorsi inseriti nella RECAL, sovrapporre a essi altre infrastrutture, o eseguire qualsiasi altra azione tesa ad ostacolare l'uso

escursionistico;

- b) danneggiare o asportare la segnaletica e i cartelli illustrativi, le attrezzature delle aree di sosta e gli elementi di arredo in genere;
- c) segnalare i percorsi escursionistici in maniera difforme da quanto previsto nel regolamento di cui all'articolo 7;
- d) ogni intervento non autorizzato sui percorsi escursionistici;
- e) arrecare disturbo al bestiame e alla fauna selvatica, danneggiare colture e attrezzature, raccogliere i prodotti agricoli, abbandonare rifiuti di qualunque natura.

6. Per i territori ricompresi nel perimetro dei parchi nazionali e delle aree regionali protette, le modalità per la fruizione della RECAL e i divieti devono essere compatibili con i piani e i regolamenti dei rispettivi parchi e delle aree regionali protette, nonché con le misure di salvaguardia eventualmente dettate dai relativi provvedimenti istitutivi.

7. Chiunque intraprende un percorso della RECAL lo fa sotto la propria responsabilità, usando la necessaria diligenza, rispettando la segnaletica, non danneggiando le strutture di pertinenza e l'ambiente circostante. L'esercizio dell'attività di controllo e manutenzione dei tracciati non escludono i rischi connessi alla frequentazione dell'ambiente montano.

Capo III

Norme finali

Art. 11

(Sanzioni amministrative)

1. Le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge, compresa l'applicazione delle relative sanzioni amministrative, sono delegate ai comuni e agli enti parco e delle aree regionali protette territorialmente competenti e per i territori di loro pertinenza e che ne introitano i relativi proventi. Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo la Regione può inoltre stipulare accordi, senza oneri a carico del bilancio regionale, con l'Arma dei Carabinieri - Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare.

2. Salvo che la condotta non costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 1.000,00 chiunque:

- a) faccia uso di segnaletica difforme da quella definita dall'articolo 6;
- b) danneggi, alteri o manometta la segnaletica di cui all'articolo 6;
- c) danneggi o alteri intenzionalmente tratti della RECAL e le opere realizzate per la percorribilità e la sosta.

3. È soggetto alla sanzione pecuniaria da euro 500,00 a euro 2.500,00 chiunque chiuda tratti della RECAL. In caso di reiterazione della condotta la sanzione è raddoppiata.

4. Chiunque commetta le violazioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo è soggetto alla sanzione accessoria del ripristino e della risistemazione ambientale, fatta salva la facoltà degli enti territorialmente competenti sui tratti interessati di provvedere d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del trasgressore.

5. Per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo, per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative.

Art. 12

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 4 e 6, determinati per l'esercizio finanziario 2026 in euro 50.000,00 si provvede con le risorse disponibili con prelievo dalla missione 20 programma 03 (U.20.03) spese di parte corrente, dello stato di previsione del bilancio 2026/2028, che presenta la necessaria disponibilità e viene ridotto del medesimo importo allocando la corrispondente spesa ad un capitolo di nuova istituzione nel bilancio regionale.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 9, si provvede con le risorse statali e comunitarie disponibili senza aggravii sulle risorse proprie del bilancio regionale.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni ai documenti contabili di cui agli articoli 39 e 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 *(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.)*.

4. Per gli anni 2027 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale con il criterio del tetto di spesa.

Art. 13

(Entrata in vigore)

1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

F.to De Francesco Luciana

F.to Santoianni Elisabetta

F.to Crinò Pietro Giacomo

F.to Brutto Angelo

F.to Giannetta Domenico

F.to Bevilacqua Giampaolo

F.to De Caprio Antonio
F.to Pitaro Vito



2023/2831

15.12.2023

REGOLAMENTO (UE) 2023/2831 DELLA COMMISSIONE**del 13 dicembre 2023****relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis»****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 4,

visto il regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

previa consultazione del comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

considerando quanto segue:

- (1) I finanziamenti statali che soddisfano i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea costituiscono aiuti di Stato e sono soggetti a notifica alla Commissione a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Tuttavia, secondo il disposto dell'articolo 109 del trattato, il Consiglio può stabilire le categorie di aiuti che sono dispensate dall'obbligo di notifica. In conformità dell'articolo 108, paragrafo 4, del trattato, la Commissione può adottare regolamenti concernenti queste categorie di aiuti di Stato. Nel regolamento (UE) 2015/1588, il Consiglio ha deciso, a norma dell'articolo 109 del trattato, che potevano rientrare in una di queste categorie gli aiuti «de minimis» (ossia gli aiuti concessi alla stessa impresa nell'arco di uno specifico periodo di tempo che non superano un importo prestabilito). Su tale base si ritiene che gli aiuti «de minimis» non soddisfino tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e non siano pertanto soggetti alla procedura di notifica.
- (2) La Commissione ha chiarito in numerose decisioni la nozione di aiuto ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato. La Commissione ha inoltre espresso la propria politica in merito ai massimali «de minimis» al di sotto dei quali l'articolo 107, paragrafo 1, del trattato è considerato inapplicabile, prima nella comunicazione relativa agli aiuti de minimis ⁽²⁾ e quindi nei regolamenti (CE) n. 69/2001 ⁽³⁾, (CE) n. 1998/2006 ⁽⁴⁾ e (UE) n. 1407/2013 ⁽⁵⁾ della Commissione. Il presente regolamento sostituisce il regolamento (UE) n. 1407/2013 alla sua scadenza.
- (3) Alla luce dell'esperienza acquisita nell'applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013, è opportuno aumentare a 300 000 EUR il massimale per gli aiuti «de minimis» che un'unica impresa può ricevere nell'arco di tre anni da uno Stato membro. Questo massimale tiene conto dell'inflazione osservata dall'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1407/2013 e degli sviluppi che si prevedono durante il periodo di validità del presente regolamento. Questo massimale è necessario per far sì che le misure di cui al presente regolamento siano considerate tali da non incidere sugli scambi tra gli Stati membri e da non falsare o minacciare di falsare la concorrenza.
- (4) Ai fini delle norme in materia di concorrenza previste nel trattato, per impresa si intende qualsiasi entità, che si tratti di una persona fisica o giuridica, che eserciti un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento ⁽⁶⁾. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha chiarito che «un soggetto che, titolare di partecipazioni di controllo in una società, eserciti effettivamente tale controllo partecipando direttamente o

⁽¹⁾ GU L 248 del 24.9.2015, pag. 1.

⁽²⁾ Comunicazione della Commissione relativa agli aiuti de minimis (GU C 68 del 6.3.1996, pag. 9).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis») (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 30).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis») (GU L 379 del 28.12.2006, pag. 5).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 1).

⁽⁶⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 10 gennaio 2006, ministero dell'Economia e delle Finanze contro Cassa di Risparmio di Firenze e altri, C-222/04, ECLI:EU:C:2006:8, punto 107.

indirettamente alla gestione di essa, deve essere considerato partecipe dell'attività economica» svolta dall'impresa. Pertanto, anche tale soggetto deve essere considerato un'impresa ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato ⁽⁷⁾. La Corte di giustizia ha stabilito che tutte le entità controllate (giuridicamente o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate un'impresa unica ⁽⁸⁾.

- (5) Per garantire la certezza del diritto e al fine di ridurre l'onere amministrativo, è opportuno che il presente regolamento preveda un elenco chiaro ed esauriente di criteri per stabilire quando due o più imprese nello stesso Stato membro debbano essere considerate un'impresa unica. La Commissione ha selezionato criteri adeguati ai fini del presente regolamento tra i criteri consolidati utilizzati per definire le «imprese collegate» nel quadro della definizione delle piccole e medie imprese (PMI) di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione ⁽⁹⁾ e all'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione ⁽¹⁰⁾. Dato l'ambito di applicazione del presente regolamento, i criteri dovrebbero essere applicabili sia alle PMI che alle grandi imprese e dovrebbero garantire che un gruppo di imprese collegate sia considerato un'unica impresa ai fini dell'applicazione della norma «de minimis». Tuttavia le imprese che non hanno relazioni tra di loro eccetto il loro legame diretto con lo stesso o gli stessi organismi pubblici non dovrebbero essere considerate imprese collegate. Si dovrebbe pertanto tenere conto della situazione specifica delle imprese controllate dallo stesso o dagli stessi organismi pubblici, in cui le imprese possono avere un potere decisionale indipendente.
- (6) Il presente regolamento non si applica ai settori della produzione primaria, segnatamente di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, in considerazione delle norme specifiche vigenti in tali settori e del rischio che, per aiuti d'importo inferiore al massimale stabilito nel presente regolamento, possano comunque ricorrere le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.
- (7) In considerazione delle similarità tra la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti non agricoli, il presente regolamento dovrebbe applicarsi alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti agricoli, se sono soddisfatte determinate condizioni. Le attività agricole necessarie per preparare un prodotto alla prima vendita (ad esempio, la raccolta, il taglio e la trebbiatura dei cereali oppure l'imballaggio delle uova) o la prima vendita a rivenditori o a imprese di trasformazione non dovrebbero essere considerate trasformazione o commercializzazione e pertanto il presente regolamento non dovrebbe applicarsi a tali attività.
- (8) Allo stesso modo, in considerazione della natura delle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e delle analogie tra tali attività e altre attività di trasformazione e commercializzazione, tale regolamento dovrebbe applicarsi alle imprese attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, purché siano soddisfatte determinate condizioni. Né le attività in azienda o a bordo necessarie per preparare un animale o una pianta per la prima vendita, compresi il taglio, la sfilettatura o il congelamento, né la prima vendita a rivenditori o a imprese di trasformazione dovrebbero essere considerate trasformazione o commercializzazione e pertanto il presente regolamento non dovrebbe applicarsi a tali attività.
- (9) La Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che, una volta che l'Unione ha istituito un'organizzazione comune di mercato in un dato settore dell'agricoltura, gli Stati membri sono tenuti ad astenersi dall'adottare qualsiasi provvedimento che deroghi o rechi pregiudizio a siffatta organizzazione ⁽¹¹⁾. Per questo motivo, il presente regolamento non dovrebbe applicarsi agli aiuti per importi fissati in base al prezzo o al quantitativo di prodotti acquistati o commercializzati nel settore agricolo né agli aiuti connessi all'obbligo di condivisione dell'aiuto con i produttori agricoli primari. Tali principi si applicano anche al settore della pesca e dell'acquacoltura.

⁽⁷⁾ Ibidem, punti 112 e 113.

⁽⁸⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 13 giugno 2002, *Paesi Bassi/Commissione*, C-382/99, ECLI:EU:C:2002:363.

⁽⁹⁾ Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

⁽¹⁰⁾ Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

⁽¹¹⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 12 dicembre 2002, *Francia/Commissione*, C-456/00, ECLI:EU:C:2002:753, punto 31.

- (10) Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi agli aiuti alle esportazioni né agli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a beni importati. In particolare, esso non dovrebbe applicarsi agli aiuti che finanziano la costituzione e la gestione di una rete di distribuzione in altri Stati membri o paesi terzi. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che il regolamento n. 1998/2006 «non esclude qualsiasi aiuto che potrebbe incidere sulle esportazioni, ma soltanto quelli che hanno lo scopo diretto, in qualsiasi forma, di sostenere le vendite in un altro Stato» e che «un aiuto agli investimenti, a condizione che esso non sia, in una forma o nell'altra, determinato nel suo principio e nel suo importo dal quantitativo di prodotti esportati, non rientra tra gli «aiuti ad attività connesse all'esportazione», ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1998/2006 e quindi non rientra nell'ambito d'applicazione di tale disposizione, sebbene gli investimenti in tal modo sostenuti consentano lo sviluppo di prodotti destinati all'esportazione» ⁽¹²⁾. Non costituiscono di norma aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali né quelli relativi a studi o servizi di consulenza necessari per lanciare nuovi prodotti o prodotti già esistenti su un nuovo mercato in un altro Stato membro o in un paese terzo.
- (11) Il periodo di tre anni da prendere in considerazione ai fini del presente regolamento dovrebbe essere valutato su base mobile. Per ogni nuova concessione di aiuti «de minimis», si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi nei tre anni precedenti.
- (12) Se un'impresa è attiva in settori esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento e opera anche in altri settori o svolge altre attività, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a tali altri settori o attività, se lo Stato membro interessato garantisce, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la separazione contabile, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficiano di aiuti «de minimis». Occorre applicare lo stesso principio alle imprese che operano in settori ai quali si applicano massimali «de minimis» ridotti. Se un'impresa non può garantire che le attività esercitate in settori ai quali si applicano i massimali «de minimis» ridotti ricevano solo aiuti «de minimis» che non superano tali massimali, a tutte le attività dell'impresa interessata dovrebbero applicarsi i massimali più bassi.
- (13) Devono essere stabilite norme per evitare che si possano eludere le intensità massime di aiuto previste nei pertinenti regolamenti o decisioni della Commissione. È inoltre opportuno stabilire norme chiare in materia di cumulo.
- (14) Il presente regolamento non esclude la possibilità che una misura possa non essere considerata un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato per motivi diversi da quelli in esso indicati, ad esempio perché la misura è conforme al principio dell'operatore in un'economia di mercato o non comporta un trasferimento di risorse statali. In particolare, i finanziamenti dell'Unione gestiti a livello centrale dalla Commissione che non sono controllati direttamente o indirettamente dagli Stati membri non costituiscono aiuti di Stato e, pertanto, non sono presi in considerazione per stabilire se il massimale stabilito in questo regolamento è rispettato.
- (15) Il presente regolamento non contempla tutte le situazioni in cui è possibile che una misura non incida sugli scambi tra Stati membri e non falsi o minacci di falsare la concorrenza. Nelle situazioni in cui un beneficiario fornisce beni o presta servizi in una zona limitata (ad esempio, in una regione insulare o ultraperiferica) di uno Stato membro, è poco probabile che il beneficiario attragga clienti da altri Stati membri, per cui è impossibile prevedere che la misura abbia un'incidenza più che marginale sulle condizioni di investimento o di stabilimento transfrontaliero. Le misure di questo tipo dovrebbero essere valutate caso per caso.
- (16) A fini di trasparenza, di parità di trattamento e di controllo efficace, il presente regolamento dovrebbe applicarsi solo agli aiuti «de minimis» per i quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante, senza che sia necessario effettuare una valutazione dei rischi («aiuti de minimis trasparenti»). Ciò vale, ad esempio, per le sovvenzioni, i contributi in conto interessi e le esenzioni fiscali limitate o altri strumenti che prevedano un limite in grado di garantire che il massimale pertinente non sia superato. L'introduzione di un limite significa che, finché non si conosce l'importo preciso dell'aiuto, lo Stato membro deve supporre che l'aiuto sia pari al limite per la misura, per evitare che l'insieme delle misure di aiuto superi il massimale fissato nel presente regolamento e per applicare le norme sul cumulo.

⁽¹²⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 28 febbraio 2018, *ZPT AD/Narodno sabranie na Republika Bulgaria e altri*, C-518/16, ECLI:EU:C:2018:126, punti 55 e 56.

- (17) A fini di trasparenza, di parità di trattamento e di corretta applicazione del massimale «de minimis», tutti gli Stati membri dovrebbero applicare lo stesso metodo di calcolo per calcolare l'importo complessivo degli aiuti concessi. Per facilitare il calcolo, gli aiuti non costituiti da sovvenzioni dirette in denaro dovrebbero essere convertiti in equivalente sovvenzione lordo. Per calcolare l'equivalente sovvenzione lordo di tipi di aiuto trasparenti diversi dalle sovvenzioni o dagli aiuti erogabili in più quote occorre applicare i tassi di interesse praticati sul mercato al momento della concessione di tali aiuti. Per agevolare un'applicazione uniforme, trasparente e semplificata delle norme in materia di aiuti di Stato, è opportuno che i tassi di mercato applicabili ai fini del presente regolamento corrispondano ai tassi di riferimento fissati conformemente alla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione ⁽¹³⁾.
- (18) Gli aiuti concessi sotto forma di prestiti, compresi gli aiuti «de minimis» per il finanziamento del rischio concessi sotto forma di prestiti, dovrebbero essere considerati aiuti «de minimis» trasparenti se l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base dei tassi d'interesse praticati sul mercato al momento della concessione dell'aiuto. Per semplificare il trattamento di piccoli prestiti di breve durata, è necessario stabilire norme chiare, di facile applicazione e che tengano conto sia dell'importo che della durata del prestito. Per i prestiti assistiti da una garanzia pari ad almeno il 50 % del prestito e non superiori a 1 500 000 EUR e un periodo di cinque anni o a 750 000 EUR e un periodo di dieci anni, si può ritenere che il relativo equivalente sovvenzione lordo non superi il massimale «de minimis». Ciò si basa sull'esperienza della Commissione e tiene conto dell'inflazione osservata dall'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1407/2013 e dell'andamento dell'inflazione previsto durante il periodo di applicazione del presente regolamento. Risultando difficoltoso determinare l'equivalente sovvenzione lordo degli aiuti concessi a imprese che potrebbero non essere in grado di rimborsare il prestito (ad esempio perché sono oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una tale procedura su richiesta dei loro creditori), è opportuno che detta regola non si applichi a tali imprese.
- (19) Gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale non dovrebbero essere considerati aiuti «de minimis» trasparenti a meno che l'importo totale dell'apporto pubblico non superi il massimale «de minimis». Gli aiuti concessi sotto forma di misure per il finanziamento del rischio, quali investimenti in equity o quasi-equity ai sensi degli orientamenti sul finanziamento del rischio ⁽¹⁴⁾, non dovrebbero essere considerati aiuti «de minimis» trasparenti, ad eccezione del caso in cui la misura in questione preveda apporti di capitale non superiori al massimale «de minimis».
- (20) Gli aiuti concessi sotto forma di garanzie, compresi gli aiuti «de minimis» per il finanziamento del rischio sotto forma di garanzie, dovrebbero essere considerati aiuti trasparenti se l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato in base ai premi «esenti» di cui alla comunicazione della Commissione sul tipo di imprese interessate ⁽¹⁵⁾. È opportuno che il presente regolamento stabilisca norme chiare, che tengano conto sia dell'importo del prestito sotteso che della durata della garanzia. Fissare norme chiare dovrebbe semplificare il trattamento delle garanzie di breve durata che assistono prestiti relativamente modesti fino a un massimo dell'80 %, in cui le perdite sono sostenute proporzionalmente e nello stesso modo dal prestatore e dal garante e i recuperi netti provenienti dalla soddisfazione dei crediti con le coperture fornite dal mutuatario riducono proporzionalmente le perdite sostenute dal prestatore e dal garante. Tali norme non dovrebbero applicarsi a garanzie su operazioni sottese che non costituiscono prestito, come le garanzie sulle operazioni in equity. In base all'esperienza della Commissione e tenuto conto dell'inflazione osservata dall'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1407/2013 e dell'andamento dell'inflazione previsto durante il periodo di validità del presente regolamento, si dovrebbe considerare che la garanzia abbia un equivalente sovvenzione lordo non superiore al massimale «de minimis» se: i) la garanzia non supera l'80 % del prestito sotteso; ii) l'importo garantito non supera 2 250 000 EUR; e iii) la durata della garanzia non supera 5 anni. Lo stesso vale se: i) la garanzia non supera l'80 % del prestito sotteso, ii) l'importo garantito non supera 1 125 000 EUR; e iii) la durata della garanzia non supera 10 anni.
- (21) Inoltre, gli Stati membri possono ricorrere a un metodo di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo delle garanzie che è stato notificato alla Commissione a norma di un regolamento in vigore all'epoca nel settore degli aiuti di Stato e che è stato approvato dalla Commissione come conforme alla comunicazione sulle garanzie ⁽¹⁶⁾ o a comunicazioni successive. Gli Stati membri vi ricorrono soltanto se il metodo approvato riguarda esplicitamente il tipo di garanzie e il tipo di operazioni sottese in questione nel contesto dell'applicazione del presente regolamento.

⁽¹³⁾ Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6).

⁽¹⁴⁾ Comunicazione della Commissione, «Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio» (GU C 508 del 16.12.2021, pag. 1).

⁽¹⁵⁾ Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (GU C 155 del 20.6.2008, pag. 10).

⁽¹⁶⁾ Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie, (GU C 155 del 20.6.2008, pag. 10).

- (22) Nel caso in cui gli aiuti «de minimis» siano attuati tramite intermediari finanziari, gli Stati membri dovrebbero assicurarsi che questi non ricevano alcun aiuto di Stato. Tale obiettivo può essere raggiunto, ad esempio, i) chiedendo agli intermediari finanziari che fruiscono di una garanzia dello Stato di pagare un premio conforme al mercato o ii) di trasferire integralmente qualsiasi vantaggio ai beneficiari finali, o iii) facendo rispettare il massimale «de minimis» e le altre condizioni del presente regolamento al livello degli intermediari. Per semplificare il trattamento degli intermediari finanziari che attuano regimi di aiuti «de minimis», nei casi in cui gli Stati membri si avvalgano dell'opzione iii), è opportuno che il presente regolamento preveda norme chiare, che siano di facile applicazione e tengano conto dell'importo complessivo dei prestiti che comportano aiuti «de minimis» emessi dall'intermediario finanziario nell'arco di tre anni. In base all'esperienza acquisita, la Commissione ritiene che gli intermediari finanziari che concedono prestiti garantiti e che utilizzano un meccanismo volto a trasferire i vantaggi ai beneficiari finali ricevano un equivalente sovvenzione lordo che non supera il massimale «de minimis» se l'importo totale del portafoglio dei prestiti «de minimis» garantiti è inferiore a 10 milioni di EUR o se l'importo totale del portafoglio dei prestiti «de minimis» garantiti è inferiore a 40 milioni di EUR ed è composto da prestiti «de minimis» individuali di importo inferiore a 100 000 EUR, a condizione che il regime «de minimis» sia disponibile, a parità di condizioni, a tutti gli intermediari finanziari che operano nello Stato membro interessato.
- (23) Previa notifica da parte di uno Stato membro, la Commissione dovrebbe esaminare se una misura che non consiste in una sovvenzione, un prestito, una garanzia, un conferimento di capitale, una misura per il finanziamento del rischio sotto forma di investimento in equity o quasi-equity, esenzioni fiscali limitate o altri strumenti che prevedano un limite comporti un equivalente sovvenzione lordo non superiore al massimale «de minimis» e possa pertanto rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento.
- (24) La Commissione ha il dovere di garantire che le norme in materia di aiuti di Stato siano rispettate e che siano conformi al principio di leale cooperazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea. Gli Stati membri dovrebbero agevolare l'adempimento di tale compito istituendo gli strumenti necessari per garantire che l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi a un'unica impresa in virtù della norma «de minimis» non superi il massimale complessivo ammissibile. Gli Stati membri dovrebbero verificare che gli aiuti concessi non superino il massimale stabilito dal presente regolamento e che siano applicate le norme sul cumulo. Per adempiere a tale obbligo, entro il 1° gennaio 2026 gli Stati membri dovrebbero fornire informazioni complete sugli aiuti «de minimis» concessi inserendole in un registro centrale a livello nazionale o dell'Unione e verificare che ogni nuova concessione di aiuti non superi il massimale pertinente. Il registro centrale contribuirà a ridurre gli oneri amministrativi per le imprese. Le imprese non saranno più tenute, a norma del presente regolamento, a tenere traccia di eventuali altri aiuti «de minimis» ricevuti e a dichiararli, una volta che il registro centrale contenga dati relativi a un periodo di 3 anni. Ai fini del presente regolamento, il controllo del rispetto del massimale stabilito dal presente regolamento si basa, in linea di principio, sulle informazioni contenute nel registro centrale.
- (25) Ciascuno Stato membro può istituire un registro centrale nazionale. I registri centrali nazionali esistenti che soddisfano i requisiti stabiliti dal presente regolamento possono continuare ad essere utilizzati. La Commissione istituirà un registro centrale a livello dell'Unione che potrà essere utilizzato dagli Stati membri dal 1° gennaio 2026.
- (26) Considerando che gli oneri amministrativi e gli ostacoli normativi costituiscono un problema per la maggior parte delle PMI e che la Commissione si prefigge di ridurre del 25 % gli oneri derivanti dagli obblighi di comunicazione ⁽¹⁷⁾, tutti i registri centrali dovrebbero essere istituiti in modo da ridurre gli oneri amministrativi. Le buone pratiche amministrative, come quelle stabilite nel regolamento sullo sportello digitale unico ⁽¹⁸⁾, possono essere utilizzate come riferimento per l'istituzione e il funzionamento del registro centrale a livello dell'Unione e dei registri centrali nazionali.
- (27) Le norme di trasparenza mirano ad assicurare un migliore rispetto delle norme, una maggiore responsabilità, una valutazione tra pari e, in ultima analisi, una maggiore efficacia della spesa pubblica. La pubblicazione, in un registro centrale, del nome del beneficiario dell'aiuto risponde al legittimo interesse di garantire trasparenza fornendo al

⁽¹⁷⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Pacchetto di aiuti per le PMI» [COM(2023) 535 final].

⁽¹⁸⁾ Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 1).

pubblico informazioni in merito all'utilizzo dei fondi degli Stati membri. Non ostacola indebitamente l'esercizio del diritto dei beneficiari alla protezione dei loro dati personali, purché la pubblicazione nel registro centrale dei dati personali sia conforme alle norme dell'Unione in materia di protezione dei dati ⁽¹⁹⁾. Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di servirsi di pseudonimi per alcune voci specifiche ove necessario per conformarsi alle norme dell'Unione in materia di protezione dei dati.

- (28) Il presente regolamento dovrebbe stabilire una serie di condizioni in base alle quali qualsiasi misura che rientri nell'ambito di applicazione del presente regolamento non sia ritenuta tale da incidere sugli scambi tra Stati membri o falsare o minacciare di falsare la concorrenza. Per questo motivo il presente regolamento dovrebbe applicarsi anche agli aiuti concessi prima della sua entrata in vigore, se risultano soddisfatte tutte le condizioni ivi stabilite. Analogamente, anche gli aiuti che soddisfano i criteri del regolamento (UE) n. 1407/2013 concessi tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2023 dovrebbero essere considerati esenti dall'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.
- (29) Alla luce della frequenza con la quale occorre generalmente procedere alla revisione della politica in materia di aiuti di Stato, è opportuno limitare il periodo di applicazione del presente regolamento.
- (30) Nel caso in cui il periodo di applicazione del presente regolamento giunga a scadenza senza essere prorogato, gli Stati membri dovrebbero disporre di un periodo di adeguamento di sei mesi per gli aiuti «de minimis» contemplati dal regolamento stesso.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione dei seguenti aiuti:
 - a) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
 - b) aiuti concessi alle imprese attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti acquistati o immessi sul mercato;
 - c) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
 - d) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli in uno dei seguenti casi:
 - i) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
 - ii) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
 - e) aiuti concessi a favore di attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
 - f) aiuti subordinati all'uso di prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli di importazione.
2. Se un'impresa operante in uno dei settori di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c) o d), opera anche in uno o più degli altri settori che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento o svolge altre attività che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, il regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o

⁽¹⁹⁾ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1); Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

attività a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, ricorrendo a mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la separazione contabile, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento non beneficino degli aiuti «de minimis» concessi a norma di detto regolamento.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
 - a) «prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁰⁾;
 - b) «produzione agricola primaria»: la produzione di prodotti del suolo e dell'allevamento, di cui all'allegato I del trattato, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti;
 - c) «trasformazione di un prodotto agricolo»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
 - d) «commercializzazione di un prodotto agricolo»: detenzione o esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, offrire a fini di vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo;
 - e) «prodotti della pesca e dell'acquacoltura»: i prodotti di cui all'articolo 5, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1379/2013;
 - f) «produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura»: l'intera serie di operazioni connesse alla pesca, all'allevamento o alla coltivazione di organismi acquatici, nonché le attività svolte in azienda o a bordo, necessarie per preparare un animale o una pianta alla prima vendita, compresi il taglio, la sfilettatura o il congelamento e la prima vendita a rivenditori o trasformatori;
 - g) «trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura»: l'intera serie di operazioni, comprese la movimentazione, il trattamento e la lavorazione, effettuate dopo lo sbarco o durante la raccolta nel caso dell'acquacoltura, che danno luogo a un prodotto trasformato, nonché la sua distribuzione;
 - h) «intermediario finanziario»: qualsiasi istituzione finanziaria, a prescindere dalla sua forma e dal suo assetto proprietario, che opera a scopo di lucro; le banche o gli istituti di promozione pubblici non rientrano in tale definizione se agiscono in qualità di amministrazioni erogatrici e non vi sono sovvenzioni incrociate delle attività intraprese a proprio rischio e per proprio conto.
2. «impresa unica»: ai fini del presente regolamento, tutte le imprese fra le quali intercorre almeno una delle relazioni seguenti:
 - a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
 - b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
 - c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

⁽²⁰⁾ Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1j).

- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Articolo 3

Aiuti «de minimis»

1. Le misure di aiuto che soddisfano le condizioni di cui al presente regolamento sono considerate misure che non soddisfano tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e pertanto non sono soggette all'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.
2. L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non supera 300 000 EUR nell'arco di tre anni.
3. Gli aiuti «de minimis» sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti «de minimis» all'impresa.
4. Il massimale di cui al paragrafo 2 si applica a prescindere dalla forma dell'aiuto «de minimis» o dall'obiettivo perseguito e a prescindere dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall'Unione.
5. Ai fini del massimale di cui al paragrafo 2, gli aiuti sono espressi in termini di sovvenzione diretta in denaro. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione, l'importo dell'aiuto corrisponde all'equivalente sovvenzione lordo.
6. Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso d'interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione al momento della concessione dell'aiuto.
7. Qualora la concessione di nuovi aiuti «de minimis» comporti il superamento del massimale di cui al paragrafo 2, i nuovi aiuti non beneficiano del presente regolamento.
8. In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti «de minimis» a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superano il massimale di cui al paragrafo 2, occorre tener conto di tutti gli aiuti «de minimis» precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti «de minimis» concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi.
9. In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti «de minimis» concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti «de minimis». Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto «de minimis» è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.

Articolo 4

Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo

1. Il presente regolamento si applica solo agli aiuti riguardo ai quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare una valutazione dei rischi («aiuti trasparenti»).
2. Gli aiuti concessi sotto forma di sovvenzioni o di contributi in conto interessi sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti.

3. Gli aiuti concessi sotto forma di prestiti sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti se:
- a) il beneficiario non è né oggetto di procedura concorsuale per insolvenza né soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Per le grandi imprese, il beneficiario si trova in una situazione comparabile a un rating del credito pari almeno a «B-», e uno dei due seguenti valori:
 - b) il prestito è assistito da una garanzia pari ad almeno il 50 % dell'importo preso in prestito e ammonta a 1 500 000 EUR su un periodo di cinque anni oppure a 750 000 EUR su un periodo di dieci anni; se un prestito è inferiore a tali importi o è concesso per un periodo inferiore rispettivamente a cinque o dieci anni, l'equivalente sovvenzione lordo di tale prestito viene calcolato in proporzione al massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento; o
 - c) l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base del tasso di riferimento applicabile al momento della concessione.
4. Gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti solo se l'importo totale dell'apporto pubblico non supera il massimale di cui all'articolo 3, paragrafo 2.
5. Gli aiuti concessi sotto forma di misure per il finanziamento del rischio, quali investimenti in equity o quasi-equity, sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti solo se il capitale fornito a un'impresa unica non supera il massimale «de minimis» di cui all'articolo 3, paragrafo 2.
6. Gli aiuti concessi sotto forma di garanzie sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti se:
- a) il beneficiario non è né oggetto di procedura concorsuale per insolvenza né soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Per le grandi imprese, il beneficiario si trova in una situazione comparabile a un rating del credito pari almeno a «B-», e uno dei due seguenti valori:
 - b) la garanzia non supera in alcun momento l'80 % del prestito sotteso, le perdite sono sostenute proporzionalmente e nello stesso modo dal prestatore e dal garante, i recuperi netti provenienti dalla soddisfazione dei crediti con le coperture fornite dal mutuatario riducono proporzionalmente le perdite sostenute dal prestatore e dal garante e l'importo garantito è di 2 250 000 EUR con una durata della garanzia di cinque anni o l'importo garantito è di 1 125 000 EUR con una durata della garanzia di dieci anni; se l'importo garantito è inferiore a tali importi o la garanzia è concessa per un periodo inferiore rispettivamente a cinque o dieci anni, l'equivalente sovvenzione lordo di tale garanzia viene calcolato in proporzione al massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2; o
 - c) l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato in base ai premi «esenti» di cui in una comunicazione della Commissione; o
 - d) prima dell'attuazione dell'aiuto,
 - i) il metodo di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo relativo alla garanzia è stato notificato alla Commissione a norma di un regolamento da questa adottato nel settore degli aiuti di Stato in vigore in quel momento e approvato dalla Commissione come conforme alla comunicazione sulle garanzie o a comunicazioni successive; e
 - ii) tale metodo si riferisce esplicitamente al tipo di garanzia e al tipo di operazioni sottese in questione nel contesto dell'applicazione del presente regolamento.
7. Gli aiuti conservati da un intermediario finanziario che attua uno o più regimi di aiuti «de minimis» che siano disponibili a parità di condizioni a tutti gli intermediari finanziari che operano nello Stato membro interessato sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti se:
- a) l'intermediario finanziario trasferisce ai beneficiari il vantaggio ricevuto attraverso le garanzie statali fornendo ai beneficiari prestiti senior con tassi di interesse o requisiti di garanzia inferiori e ciascuna garanzia non supera l'80 % del prestito sotteso; e
 - b) i prestiti «de minimis» garantiti sono concessi a beneficiari che si trovano in una situazione comparabile ad un rating di credito di almeno «B-» e l'importo totale di tali prestiti è:
 - i) inferiore a 10 milioni di EUR oppure
 - ii) inferiore a 40 milioni di EUR e ciascun prestito «de minimis» individuale garantito non supera i 100 000 EUR.

Se un intermediario finanziario detiene un importo inferiore a 10 milioni di EUR di prestiti «de minimis», a norma della lettera b), punto i), o a 40 milioni di EUR, a norma della lettera b), punto ii), l'equivalente sovvenzione lordo attribuibile a ciascun importo viene calcolato in proporzione al massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento.

8. Gli aiuti concessi sotto forma di altri strumenti sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti se lo strumento prevede un limite finalizzato a far sì che non sia superato il massimale di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento.

Articolo 5

Cumulo

1. Gli aiuti «de minimis» concessi a norma del presente regolamento possono essere cumulati con aiuti «de minimis» concessi a norma del regolamento (UE) n. 2023/2832 della Commissione ⁽²¹⁾.

2. Gli aiuti «de minimis» concessi a norma del presente regolamento possono essere cumulati con aiuti «de minimis» concessi a norma del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione ⁽²²⁾ e del regolamento (UE) n. 717/2014 ⁽²³⁾ della Commissione a concorrenza del massimale previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, di tale regolamento.

3. Gli aiuti «de minimis» concessi a norma del presente regolamento non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio qualora tale cumulo superi le intensità o gli importi di aiuto più elevati stabiliti, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento di esenzione per categoria o in una decisione della Commissione. Gli aiuti «de minimis» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.

Articolo 6

Monitoraggio e comunicazione

1. Gli Stati membri provvedono affinché, a partire dal 1° gennaio 2026, le informazioni sugli aiuti «de minimis» concessi siano inserite in un registro centrale a livello nazionale o dell'Unione. Le informazioni inserite nel registro centrale comprendono l'identificazione del beneficiario, l'importo dell'aiuto, la data di concessione, l'autorità che concede l'aiuto, lo strumento di aiuto e il settore interessato sulla base della classificazione statistica delle attività economiche nell'Unione («classificazione NACE»). Il registro centrale è istituito in modo da consentire un facile accesso del pubblico alle informazioni, garantendo nel contempo il rispetto delle norme dell'Unione in materia di protezione dei dati, anche mediante l'utilizzo di pseudonimi per alcune voci specifiche, se necessario.

2. Gli Stati membri inseriscono le informazioni di cui al paragrafo 1 nel registro centrale sugli aiuti «de minimis» concessi da qualsiasi autorità dello Stato membro interessato entro 20 giorni lavorativi dalla concessione dell'aiuto. Tali informazioni sugli aiuti «de minimis» ricevuti dagli intermediari finanziari che attuano regimi di aiuti «de minimis» sono registrate entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di cui al paragrafo 5. Gli Stati membri adottano le misure appropriate per garantire l'esattezza dei dati contenuti nel registro centrale.

3. Gli Stati membri conservano le informazioni registrate relative agli aiuti «de minimis» per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di concessione degli aiuti.

4. Uno Stato membro eroga nuovi aiuti «de minimis» a norma del presente regolamento soltanto dopo aver verificato che i nuovi aiuti «de minimis» non portino l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi all'impresa interessata a un livello superiore al massimale di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento e che siano rispettate le condizioni di cui al presente regolamento.

⁽²¹⁾ Regolamento (UE) n. 2023/2832 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale – (GU L 2023/2832, 15.12.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2832/oj>).

⁽²²⁾ Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 9).

⁽²³⁾ Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura (GU L 190 del 28.6.2014, pag. 45).

GU L del 15.12.2023

IT

5. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, gli intermediari finanziari che attuano regimi di aiuti «de minimis» comunicano allo Stato membro a cadenza trimestrale l'importo totale degli aiuti «de minimis» da essi ricevuti su base trimestrale entro dieci giorni dalla fine di un determinato trimestre. La data di concessione è l'ultimo giorno di un trimestre.

6. Gli Stati membri che utilizzano un registro centrale a livello nazionale presentano alla Commissione, entro il 30 giugno di ogni anno, i dati aggregati sugli aiuti «de minimis» concessi l'anno precedente. I dati aggregati contengono il numero di beneficiari, l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi e l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi per settore, utilizzando la «classificazione NACE». La prima trasmissione di dati riguarda gli aiuti «de minimis» concessi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026. Gli Stati membri possono comunicare alla Commissione le informazioni relative a periodi precedenti per i quali siano disponibili i dati aggregati.

7. Su richiesta scritta della Commissione lo Stato membro interessato trasmette, entro 20 giorni lavorativi o un termine più lungo specificato nella richiesta, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per accertare che siano state rispettate le condizioni del presente regolamento, con particolare riferimento all'importo complessivo degli aiuti «de minimis» ricevuti dalle singole imprese a norma del presente regolamento e di altri regolamenti «de minimis».

Articolo 7

Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi anteriormente alla sua entrata in vigore purché soddisfino tutte le condizioni di cui al presente regolamento.

2. Gli aiuti «de minimis» individuali concessi tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2023 e conformi alle condizioni del regolamento (UE) n. 1407/2013 sono considerati aiuti che non soddisfano tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e sono pertanto esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

3. Alla fine del periodo di applicazione del presente regolamento, è possibile concedere legittimamente per un ulteriore periodo di sei mesi gli aiuti «de minimis» che soddisfano le condizioni del regolamento stesso.

4. In attesa che il registro centrale sia istituito e copra un periodo di tre anni, quando intende concedere a un'impresa aiuti «de minimis» a norma del presente regolamento, lo Stato membro informa detta impresa in forma scritta o elettronica comunicandole l'importo dell'aiuto, espresso come equivalente sovvenzione lordo, il servizio di interesse economico generale per il quale viene concesso e il suo carattere «de minimis», facendo direttamente riferimento al presente regolamento. Se un aiuto «de minimis» è concesso a più imprese a norma del presente regolamento nell'ambito di un regime e importi diversi di aiuti individuali sono concessi a tali imprese nel quadro del regime, lo Stato membro interessato può scegliere di adempiere a quest'obbligo segnalando alle imprese un importo che corrisponda all'importo massimo di aiuto che è possibile concedere nel quadro del regime. In tali casi, la somma fissa è usata per determinare se il massimale di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento è rispettato. Prima di concedere l'aiuto, lo Stato membro richiede inoltre una dichiarazione all'impresa interessata, in forma scritta o elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto «de minimis» ricevuto a norma del presente regolamento o di altri regolamenti «de minimis» per ogni periodo di tre anni.

Articolo 8

Entrata in vigore e periodo di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2024.

Esso si applica fino al 31 dicembre 2030.

ITGU L del 15.12.2023

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

► B**REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013 DELLA COMMISSIONE****del 18 dicembre 2013****relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis»****(Testo rilevante ai fini del SEE)****(GU L 352 del 24.12.2013, pag. 1)**Modificato da:

Gazzetta ufficiale

	n.	pag.	data
► <u>M1</u> Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020	L 215	3	7.7.2020

**REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013 DELLA COMMISSIONE****del 18 dicembre 2013****relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»****(Testo rilevante ai fini del SEE)***Articolo 1***Campo di applicazione**

1. Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione dei seguenti aiuti:

- a) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio ⁽¹⁾;
- b) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- c) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
 - i) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,
 - ii) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- d) aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- e) aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

2. Se un'impresa operante nei settori di cui alle lettere a), b) o c) del paragrafo 1 opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, il regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento non beneficiano degli aiuti «de minimis» concessi a norma di detto regolamento.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22).

▼B*Articolo 2***Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- a) *«prodotti agricoli»*: i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal regolamento (CE) n. 104/2000;
- b) *«trasformazione di un prodotto agricolo»*: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
- c) *«commercializzazione di un prodotto agricolo»*: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita. La vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo;

2. Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

*Articolo 3***Aiuti «de minimis»**

1. Le misure di aiuto che soddisfano le condizioni di cui al presente regolamento sono considerate misure che non rispettano tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e pertanto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

2. L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non può superare 200 000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari.

▼B

L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non può superare 100 000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari. Gli aiuti «de minimis» non possono essere utilizzati per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada.

3. Se un'impresa che effettua trasporto di merci su strada per conto terzi esercita anche altre attività soggette al massimale di 200 000 EUR, all'impresa si applica tale massimale, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che l'attività di trasporto di merci su strada non tragga un vantaggio superiore a 100 000 EUR e che non si utilizzino aiuti «de minimis» per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada.

4. Gli aiuti «de minimis» sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti «de minimis» all'impresa.

5. I massimali di cui al paragrafo 2 si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto «de minimis» o dall'obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall'Unione. Il periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato.

6. Ai fini dei massimali di cui al paragrafo 2, gli aiuti sono espressi in termini di sovvenzione diretta in denaro. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altri oneri. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l'importo dell'aiuto corrisponde all'equivalente sovvenzione lordo.

Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso d'interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione al momento della concessione dell'aiuto.

7. Qualora la concessione di nuovi aiuti «de minimis» comporti il superamento dei massimali pertinenti di cui al paragrafo 2, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del presente regolamento.

8. In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti «de minimis» a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti «de minimis» precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti «de minimis» concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi.

9. In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti «de minimis» concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti «de minimis». Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto «de minimis» è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.

▼B*Articolo 4***Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo**

1. Il presente regolamento si applica solo agli aiuti riguardo ai quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare una valutazione dei rischi («aiuti trasparenti»).
2. Gli aiuti concessi sotto forma di sovvenzioni o di contributi in conto interessi sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti.
3. Gli aiuti concessi sotto forma di prestiti sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti se:
 - a) il beneficiario non è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Nel caso di grandi imprese, il beneficiario si trova in una situazione comparabile a un rating del credito pari almeno a B-; e
 - b) il prestito è assistito da una garanzia pari ad almeno il 50 % dell'importo preso in prestito e ammonta a 1 000 000 EUR (o 500 000 EUR per le imprese che effettuano trasporto di merci su strada) su un periodo di cinque anni oppure a 500 000 EUR (o 250 000 EUR per le imprese che effettuano trasporto di merci su strada) su un periodo di dieci anni; se un prestito è inferiore a tali importi e/o è concesso per un periodo inferiore rispettivamente a cinque o dieci anni, l'equivalente sovvenzione lordo di tale prestito viene calcolato in proporzione al massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2; oppure
 - c) l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base del tasso di riferimento applicabile al momento della concessione.
4. Gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti solo se l'importo totale dell'apporto pubblico non supera il massimale «de minimis».
5. Gli aiuti concessi sotto forma di misure per il finanziamento del rischio, quali investimenti in equity o quasi-equity, sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti solo se il capitale fornito a un'impresa unica non supera il massimale «de minimis».
6. Gli aiuti concessi sotto forma di garanzie sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti se:
 - a) il beneficiario non è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Nel caso di grandi imprese, il beneficiario si trova in una situazione comparabile a un rating del credito pari almeno a B-; e
 - b) la garanzia non eccede l'80 % del prestito sotteso e ha un importo garantito di 1 500 000 EUR (o 750 000 EUR per le imprese che effettuano trasporto di merci su strada) e una durata di cinque anni o un importo garantito di 750 000 EUR (o 375 000 EUR per le imprese che effettuano trasporto di merci su strada) e una durata

▼B

di dieci anni; se l'importo garantito è inferiore a tali importi e/o la garanzia è concessa per un periodo inferiore rispettivamente a cinque o dieci anni, l'equivalente sovvenzione lordo di tale garanzia viene calcolato in proporzione al massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2; oppure

c) l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato in base ai premi «esenti» di cui in una comunicazione della Commissione; oppure

d) prima dell'attuazione dell'aiuto,

i) il metodo di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo relativo alla garanzia è stato notificato alla Commissione a norma di un regolamento da questa adottato nel settore degli aiuti di Stato in vigore in quel momento e accolto dalla Commissione come conforme alla comunicazione sulle garanzie o a comunicazioni successive, e

ii) tale metodo si riferisce esplicitamente al tipo di garanzia e al tipo di operazioni sottese in questione nel contesto dell'applicazione del presente regolamento.

7. Gli aiuti concessi sotto forma di altri strumenti sono considerati trasparenti se lo strumento prevede un limite volto a garantire che non sia superato il massimale pertinente.

Articolo 5

Cumulo

1. Gli aiuti «de minimis» concessi a norma del presente regolamento possono essere cumulati con gli aiuti «de minimis» concessi a norma del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione ⁽¹⁾ a concorrenza del massimale previsto in tale regolamento. Essi possono essere cumulati con aiuti «de minimis» concessi a norma di altri regolamenti «de minimis» a condizione che non superino il massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento.

2. Gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti «de minimis» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti d'importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (GU L 114 del 26.4.2012, pag. 8).

*Articolo 6***Controllo**

1. Qualora si intenda concedere un aiuto «de minimis» a un'impresa a norma del presente regolamento, lo Stato membro informa per iscritto detta impresa circa l'importo potenziale dell'aiuto, espresso come equivalente sovvenzione lordo, e circa il suo carattere «de minimis», facendo esplicito riferimento al presente regolamento e citandone il titolo e il riferimento di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Se un aiuto «de minimis» è concesso a norma del presente regolamento a diverse imprese nell'ambito di un regime e le imprese in questione ricevono aiuti individuali d'importo diverso nel quadro del regime, lo Stato membro interessato può adempiere al proprio obbligo comunicando alle imprese una somma fissa corrispondente all'importo massimo di aiuto che è possibile concedere nel quadro del regime. In tal caso, questa somma fissa è usata per determinare se è stato raggiunto il massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2. Prima di concedere l'aiuto, lo Stato membro richiede inoltre una dichiarazione all'impresa interessata, in forma scritta o elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto «de minimis» ricevuto a norma del presente regolamento o di altri regolamenti «de minimis» durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso.

2. Se uno Stato membro ha istituito un registro centrale degli aiuti «de minimis» contenente informazioni complete su tutti gli aiuti «de minimis» concessi da tutte le autorità dello Stato membro, il paragrafo 1 cessa di applicarsi dal momento in cui il registro centrale copre un periodo di tre esercizi finanziari.

3. Uno Stato membro eroga nuovi aiuti «de minimis» a norma del presente regolamento soltanto dopo aver accertato che essi non facciano salire l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi all'impresa interessata a un livello superiore al massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e che siano rispettate le condizioni di cui al presente regolamento.

4. Gli Stati membri registrano e riuniscono tutte le informazioni riguardanti l'applicazione del presente regolamento. Si tratta di tutte le informazioni necessarie per dimostrare che le condizioni del presente regolamento sono state soddisfatte. I dati riguardanti gli aiuti «de minimis» individuali sono conservati per dieci esercizi finanziari dalla data di concessione dell'aiuto. I dati riguardanti i regimi di aiuti «de minimis» sono conservati per dieci esercizi finanziari dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto individuale a norma del regime in questione.

5. Su richiesta scritta, lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione, entro venti giorni lavorativi ovvero entro un termine più lungo specificato nella richiesta, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per accertare che siano state rispettate le condizioni del presente regolamento, con particolare riferimento all'importo complessivo degli aiuti «de minimis» ricevuti dalle singole imprese a norma del presente regolamento e di altri regolamenti «de minimis».

▼B*Articolo 7***Disposizioni transitorie**

1. Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi prima dell'entrata in vigore dello stesso purché l'aiuto sia conforme a tutte le condizioni di cui al presente regolamento. Gli aiuti non rispondenti a dette condizioni sono sottoposti alla valutazione della Commissione conformemente agli orientamenti e alle comunicazioni applicabili.
2. Si ritiene che per gli aiuti «de minimis» individuali concessi tra il 2 febbraio 2001 e il 30 giugno 2007, che soddisfano le condizioni del regolamento (CE) n. 69/2001, non ricorrano tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e che essi siano pertanto esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.
3. Si ritiene che per gli aiuti «de minimis» individuali concessi tra il 1° gennaio 2007 e il 30 giugno 2014, che soddisfano le condizioni del regolamento (CE) n. 1998/2006, non ricorrano tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e che essi siano pertanto esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.
4. Alla fine del periodo di applicazione del presente regolamento, questo continuerà ad applicarsi per un ulteriore periodo di sei mesi a tutti i regimi di aiuti «de minimis» che soddisfano le condizioni in esso stipulate.

*Articolo 8***Entrata in vigore e periodo di applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.

▼M1

Esso si applica fino al 31 dicembre 2023.

▼B

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014 DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 2014

che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b),

sentito il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

considerando quanto segue:

- (1) I finanziamenti statali che soddisfano i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato costituiscono aiuti di Stato e sono soggetti a notifica alla Commissione a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Tuttavia, secondo il disposto dell'articolo 109 del trattato, il Consiglio può stabilire le categorie di aiuti che sono esentate dall'obbligo di notifica. In conformità dell'articolo 108, paragrafo 4, del trattato, la Commissione può adottare regolamenti concernenti queste categorie di aiuti di Stato. Il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio autorizza la Commissione a dichiarare, ai sensi dell'articolo 109 del trattato, che, a determinate condizioni, le seguenti categorie possono essere esentate dall'obbligo di notifica: gli aiuti a favore delle piccole e medie imprese (PMI), gli aiuti alla ricerca e sviluppo, gli aiuti per la tutela dell'ambiente, gli aiuti all'occupazione e alla formazione e gli aiuti conformi alla carta approvata dalla Commissione per ciascuno Stato membro per l'erogazione degli aiuti a finalità regionale. Su questa base la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione ⁽²⁾. Il regolamento (CE) n. 800/2008, originariamente applicabile fino al 31 dicembre 2013, è stato prorogato dal regolamento (UE) n. 1224/2013 della Commissione, del 29 novembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 800/2008 per quanto riguarda il periodo di applicazione ⁽³⁾ e la sua scadenza è prevista al 30 giugno 2014. Il 22 luglio 2013 il regolamento (CE) n. 994/98 è stato modificato dal regolamento (UE) n. 733/2013 del Consiglio, del 22 luglio 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 994/98 sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali ⁽⁴⁾ onde conferire alla Commissione il potere di estendere l'esenzione per categoria a nuove categorie di aiuto per le quali è possibile definire chiare condizioni di compatibilità. Le nuove categorie di aiuti che beneficiano dell'esenzione per categoria includono: gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali, gli aiuti a carattere sociale per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote, gli aiuti per le infrastrutture a banda larga, gli

⁽¹⁾ GUL 142 del 14.5.1998, pag. 1.⁽²⁾ GUL 214 del 9.8.2008, pag. 3.⁽³⁾ GUL 320 del 30.11.2013, pag. 22.⁽⁴⁾ GUL 204 del 31.7.2013, pag. 11.

aiuti a favore dell'innovazione, gli aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio e gli aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali. Dopo aver acquisito una sufficiente esperienza che consenta di elaborare criteri operativi di esenzione atti a garantire la compatibilità ex ante di altre categorie di aiuti, la Commissione intende rivedere l'ambito di applicazione del presente regolamento al fine di includere taluni tipi di aiuti che rientrano in tali settori. In particolare la Commissione prevede di definire i criteri applicabili alle infrastrutture portuali e aeroportuali entro dicembre 2015.

- (2) Con la comunicazione sulla modernizzazione degli aiuti di Stato dell'UE ⁽¹⁾, la Commissione ha dato l'avvio a una più vasta riforma del quadro normativo in materia di aiuti di Stato. La modernizzazione persegue tre obiettivi principali: i) conseguire una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva in un mercato interno competitivo, contribuendo agli sforzi degli Stati membri per un uso più efficiente delle finanze pubbliche; ii) concentrare il controllo ex ante delle misure di aiuto da parte della Commissione sui casi che hanno il maggiore impatto sul mercato interno, rafforzando la cooperazione tra gli Stati membri in materia di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato; e iii) semplificare le norme e garantire decisioni più rapide, meglio informate e più solide, basate su motivazioni economiche chiare, un approccio comune e obblighi precisi. La revisione del regolamento (CE) n. 800/2008 costituisce un elemento centrale della strategia di modernizzazione degli aiuti di Stato.
- (3) Il presente regolamento dovrebbe consentire una migliore definizione delle priorità delle attività di applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato e una maggiore semplificazione e dovrebbe promuovere una maggiore trasparenza, una valutazione e un controllo effettivi del rispetto delle norme sugli aiuti di Stato a livello nazionale e dell'Unione, nel rispetto delle competenze istituzionali della Commissione e degli Stati membri. Conformemente al principio di proporzionalità, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi.
- (4) L'esperienza acquisita con l'applicazione del regolamento (CE) n. 800/2008 ha consentito alla Commissione di definire meglio le condizioni alle quali talune categorie di aiuti possono essere considerate compatibili con il mercato interno e di ampliare il campo di applicazione delle esenzioni per categoria; allo stesso tempo ha evidenziato la necessità di rafforzare la trasparenza, controllare ed effettuare un'adeguata valutazione dei regimi molto grandi, tenendo conto dei loro effetti sulla concorrenza nel mercato interno.
- (5) Conviene definire le condizioni generali per l'applicazione del presente regolamento sulla base di un insieme di principi comuni atti a garantire che l'aiuto persegua obiettivi di interesse comune, abbia un chiaro effetto di incentivazione, sia opportuno e proporzionato, sia concesso in piena trasparenza e sottoposto a un meccanismo di controllo e a una periodica valutazione e non alteri le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.
- (6) Gli aiuti che soddisfano tutte le condizioni sia generali che specifiche previste dal presente regolamento per le diverse categorie di aiuti dovrebbero essere esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.
- (7) Gli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato non contemplati dal presente regolamento rimangono soggetti all'obbligo di notifica enunciato all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Il presente regolamento non osta a che gli Stati membri possano notificare aiuti i cui obiettivi corrispondono a quelli perseguiti dal regolamento.
- (8) Alla luce del maggior impatto potenziale sugli scambi e sulla concorrenza che presentano i grandi regimi, i regimi la cui dotazione annuale media di aiuti di Stato supera una soglia calcolata in base a un valore assoluto dovrebbero in linea di principio essere soggetti alla valutazione relativa agli aiuti di Stato. Tale valutazione dovrebbe verificare la realizzazione delle ipotesi e delle condizioni sulle quali poggia la compatibilità del regime, nonché l'efficacia della misura di aiuto alla luce dei suoi obiettivi generali e specifici e dovrebbe fornire indicazioni circa l'incidenza della misura sulla concorrenza e sugli scambi. Al fine di garantire parità di trattamento, la valutazione sugli aiuti di Stato dovrebbe essere effettuata sulla base di un piano di valutazione approvato dalla Commissione. Sebbene tale piano dovrebbe di norma essere elaborato al momento della concessione del regime e approvato in tempo per la sua entrata in vigore, ciò non è sempre possibile in tutti i casi. Pertanto, per non ritardare l'entrata in vigore di tali regimi, il presente regolamento si applicherà loro per un periodo massimo di sei mesi. La Commissione può decidere di prolungare tale durata dopo l'approvazione del piano di valutazione. A tal fine, il piano di valutazione dovrebbe essere notificato alla Commissione entro 20 giorni lavorativi dall'entrata in vigore del regime. La Commissione può anche in via eccezionale decidere che, viste le specificità del caso, una valutazione non è necessaria. Gli Stati membri dovrebbero far pervenire alla Commissione le informazioni necessarie per poter effettuare l'esame del piano di valutazione e chiedere informazioni supplementari senza indebiti ritardi per consentire agli Stati membri di completare gli elementi mancanti affinché la Commissione possa adottare una decisione. Tenuto conto della novità di questo processo, la Commissione presenterà, in un documento separato,

⁽¹⁾ COM(2012) 209 dell'8.5.2012.

indicazioni dettagliate sulla procedura applicabile nel periodo di 6 mesi per l'approvazione del piano di valutazione e fornirà i relativi modelli con i quali dovranno essere presentati i piani di valutazione. Le modifiche dei regimi oggetto di valutazione, diverse dalle modifiche che non possono incidere sulla compatibilità del regime di aiuti a norma del presente regolamento o che non possono incidere sostanzialmente sul contenuto del piano di valutazione approvato, dovrebbero essere valutate tenendo conto dell'esito della valutazione e dovrebbero essere escluse dal campo di applicazione del presente regolamento. Le modifiche di carattere puramente formale o amministrativo o le modifiche attuate nel quadro delle misure cofinanziate dall'UE non dovrebbero, in linea di principio, essere considerate tali da incidere sostanzialmente sul contenuto del piano di valutazione approvato.

- (9) È opportuno che il presente regolamento non si applichi agli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a prodotti importati o agli aiuti ad attività connesse all'esportazione. In particolare, non dovrebbe applicarsi agli aiuti che finanziano la creazione e la gestione di una rete di distribuzione in altri paesi. In linea di principio, non costituiscono aiuti ad attività connesse all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali, né quelli relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti o di prodotti già esistenti su un nuovo mercato in un altro Stato membro o in un paese terzo.
- (10) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi in linea di principio alla maggior parte dei settori dell'economia. Tuttavia, in alcuni settori, come il settore della pesca e dell'acquacoltura e il settore della produzione primaria di prodotti agricoli, il campo di applicazione dovrebbe essere limitato in considerazione delle norme specifiche vigenti in questi settori.
- (11) È opportuno applicare il presente regolamento alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti agricoli, purché siano soddisfatte alcune condizioni. Ai fini del presente regolamento, è opportuno che non siano considerate attività di trasformazione o commercializzazione né le attività di preparazione del prodotto per la prima vendita svolte nell'azienda agricola, né la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, né qualsiasi attività che prepara il prodotto per una prima vendita.
- (12) Il presente regolamento non si dovrebbe applicare agli aiuti volti ad agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive, di cui alla decisione del Consiglio, del 10 dicembre 2010, sugli aiuti di Stato per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive ⁽¹⁾. Il presente regolamento dovrebbe applicarsi ad altri tipi di aiuti nel settore del carbone, fatta eccezione per gli aiuti a finalità regionale.
- (13) La Commissione dovrebbe garantire che gli aiuti autorizzati non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse generale. Pertanto, è opportuno escludere dal campo di applicazione del presente regolamento gli aiuti a favore di un beneficiario destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali.
- (14) Al fine di evitarne l'elusione, è opportuno escludere dal campo di applicazione del presente regolamento gli aiuti concessi alle imprese in difficoltà, poiché tali aiuti dovrebbero essere valutati alla luce degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, del 1° ottobre 2004 ⁽²⁾, prorogati dalla comunicazione della Commissione relativa alla proroga dell'applicazione degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, del 1° ottobre 2004 ⁽³⁾ o da orientamenti successivi. Fanno eccezione i regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali. Per motivi di certezza del diritto, è opportuno stabilire criteri chiari che non richiedano una valutazione approfondita della situazione di un'impresa per determinare se si tratta di un'impresa in difficoltà ai fini del presente regolamento.
- (15) L'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato dipende fortemente dalla cooperazione degli Stati membri. Pertanto, è opportuno che questi prendano tutte le misure necessarie per garantire il rispetto del presente regolamento, anche per quanto riguarda gli aiuti individuali concessi nel quadro di regimi soggetti ad esenzione per categoria.
- (16) Considerato il rischio elevato di alterazione delle condizioni degli scambi che gli aiuti di importo elevato presentano sia individualmente che cumulativamente, occorre che essi siano valutati dalla Commissione alla loro notifica. Per ogni categoria di aiuto che rientra nell'ambito del presente regolamento è pertanto opportuno fissare una

⁽¹⁾ GU L 336 del 21.12.2010, pag. 24.

⁽²⁾ GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2.

⁽³⁾ GU C 296 del 2.10.2012, pag. 3.

soglia a un livello che tenga conto della categoria di aiuto in questione e del suo probabile effetto sulle condizioni degli scambi. Gli aiuti di importo superiore a tali soglie dovrebbero rimanere soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Occorre evitare che le soglie di cui al presente regolamento siano eluse mediante il frazionamento artificiale dei regimi di aiuto o dei progetti di aiuto, ad esempio in più regimi o progetti con caratteristiche, obiettivi o beneficiari simili.

- (17) A fini di trasparenza, di parità di trattamento e di controllo efficace, è opportuno che il presente regolamento si applichi solo agli aiuti per i quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante, senza che sia necessario effettuare una valutazione dei rischi («aiuti trasparenti»). Per taluni specifici strumenti di aiuto, quali i prestiti, le garanzie, le misure fiscali, le misure per il finanziamento del rischio e, in particolare, gli anticipi rimborsabili, occorre che il presente regolamento definisca le condizioni alle quali tali strumenti possono essere considerati trasparenti. Non è opportuno considerare aiuti trasparenti i conferimenti di capitale, ferme restando le condizioni specifiche riguardanti gli aiuti al finanziamento del rischio e all'avviamento. Gli aiuti concessi sotto forma di garanzie dovrebbero essere considerati aiuti trasparenti se l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato in base ai premi «esenti» previsti per i rispettivi tipi di impresa. Per quanto riguarda le piccole e medie imprese (PMI), la comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie ⁽¹⁾ precisa i livelli di premi annuali al di sopra dei quali si ritiene che una garanzia dello Stato non costituisca aiuto.
- (18) Per garantire che gli aiuti siano necessari e costituiscano un incentivo all'ulteriore sviluppo di attività o progetti, conviene che il presente regolamento non si applichi agli aiuti a favore di attività che il beneficiario avvierebbe in ogni caso anche in mancanza di aiuti. Gli aiuti dovrebbero essere esentati dalla notifica a norma del presente regolamento solo se i lavori relativi al progetto o all'attività sovvenzionati iniziano dopo che il beneficiario ha presentato domanda scritta di aiuto.
- (19) Qualora un aiuto ad hoc contemplato dal presente regolamento sia concesso a beneficio di una grande impresa, è opportuno che lo Stato membro verifichi che, oltre a soddisfare le condizioni relative all'effetto di incentivazione che si applicano alle PMI, il beneficiario abbia analizzato, in un documento interno, la fattibilità del progetto o dell'attività sovvenzionati in presenza o in assenza dell'aiuto. Lo Stato membro dovrebbe verificare che tale documento interno confermi un aumento sostanziale della portata del progetto o dell'attività, un aumento sostanziale dell'importo totale speso dal beneficiario per il progetto o l'attività sovvenzionati o una riduzione sostanziale dei tempi per il completamento del progetto o dell'attività interessati. È opportuno ritenere che gli aiuti a finalità regionale abbiano un effetto di incentivazione se il progetto di investimento non sarebbe stato realizzato nella regione assistita interessata in assenza di aiuti.
- (20) Per i regimi di aiuti automatici sotto forma di agevolazioni fiscali è opportuno continuare a prevedere una condizione specifica per quanto riguarda l'effetto di incentivazione, in quanto questo tipo di aiuti è concesso secondo procedure diverse da quelle applicate alle altre categorie di aiuti. I regimi in questione dovrebbero essere stati adottati prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività sovvenzionati. Questa condizione non si applica tuttavia nel caso di regimi fiscali subentrati a regimi precedenti, purché l'attività fosse già coperta dai regimi fiscali precedenti sotto forma di agevolazioni fiscali. Per la valutazione dell'effetto di incentivazione di tali regimi, il momento cruciale è quello in cui la misura fiscale è stata stabilita per la prima volta nel regime originario, al quale poi è subentrato il regime successivo.
- (21) Per gli aiuti a finalità regionale al funzionamento, gli aiuti a finalità regionale per lo sviluppo urbano, gli aiuti per l'accesso delle PMI ai finanziamenti, gli aiuti all'assunzione di lavoratori svantaggiati, gli aiuti all'occupazione di lavoratori con disabilità e gli aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori con disabilità, gli aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali, gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali, gli aiuti a carattere sociale per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote e gli aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio, il requisito relativo all'esistenza di un effetto di incentivazione non si applica o dovrebbe essere considerato soddisfatto purché siano soddisfatte le condizioni specifiche previste dal presente regolamento per tali categorie di aiuti.
- (22) Per garantire che gli aiuti siano proporzionati e limitati all'importo necessario, occorre che, nella misura del possibile, gli importi massimi di aiuto siano definiti in termini di intensità di aiuto rispetto a una serie di costi ammissibili. Qualora non si riesca a fissare le intensità massime di aiuto, a causa dell'impossibilità di individuare i costi ammissibili o della necessità di introdurre strumenti più semplici per aiuti di importo ridotto, conviene fissare importi massimi di aiuto in termini nominali al fine di garantire la proporzionalità delle misure di aiuto. Sulla base dell'esperienza acquisita dalla Commissione, è opportuno che le intensità di aiuto e gli importi massimi di aiuto siano fissati a un livello che consenta di ridurre quanto più possibile le distorsioni della concorrenza nel settore sovvenzionato pur affrontando adeguatamente un fallimento del mercato o un problema di coesione. Per quanto concerne gli aiuti a finalità regionale agli investimenti, l'intensità di aiuto dovrebbe rispettare le intensità di aiuto ammissibili nel quadro delle carte degli aiuti a finalità regionale.

⁽¹⁾ GU C 155 del 20.6.2008, pag. 10.

- (23) Per il calcolo dell'intensità di aiuto devono essere compresi solo i costi ammissibili. Il regolamento non esenta gli aiuti che superano la relativa intensità di aiuto in quanto sono stati inclusi costi non ammissibili. Per individuare i costi ammissibili occorrono prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate. Tutte le cifre utilizzate dovrebbero essere intese al lordo di qualsiasi imposta o altri oneri. Gli aiuti erogabili in più quote dovrebbero essere attualizzati al loro valore al momento della concessione. Anche i costi ammissibili dovrebbero essere attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione e del calcolo dell'importo dell'aiuto nel caso di aiuti diversi dalle sovvenzioni dovrebbe essere rispettivamente il tasso di attualizzazione e il tasso di riferimento applicabili al momento della concessione, come stabilito nella comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione ⁽¹⁾. Se gli aiuti vengono concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, le rate di aiuto dovrebbero essere attualizzate in base ai tassi di attualizzazione applicabili nei vari momenti in cui l'agevolazione fiscale diventa effettiva. Occorre incoraggiare il ricorso agli aiuti sotto forma di anticipi rimborsabili, in quanto questi strumenti di condivisione del rischio consentono di rafforzare l'effetto di incentivazione dell'aiuto. È quindi opportuno stabilire che, qualora gli aiuti siano concessi sotto forma di anticipi rimborsabili, le intensità di aiuto applicabili previste nel presente regolamento possono essere aumentate, tranne nel caso degli aiuti a finalità regionale che possono essere esentati solo se conformi alle carte approvate.
- (24) Nel caso di agevolazioni fiscali su imposte dovute in futuro, il tasso di attualizzazione applicabile e l'importo esatto delle rate di aiuto potrebbero non essere noti in anticipo. In tal caso, è opportuno che gli Stati membri definiscano anticipatamente un massimale per il valore attualizzato dell'aiuto che rispetti l'intensità di aiuto applicabile. Successivamente, una volta noto l'importo della rata di aiuto a una determinata data, l'attualizzazione può effettuarsi sulla base del tasso di attualizzazione applicabile in quel momento. Dall'importo totale del massimale (importo limitato) occorre dedurre il valore attualizzato di ogni rata di aiuto.
- (25) Per verificare il rispetto delle soglie di notifica e delle intensità massime di aiuto stabilite dal presente regolamento, occorre tenere conto dell'importo totale delle misure di aiuto di Stato concesse all'attività o al progetto sovvenzionati. È inoltre opportuno che il presente regolamento precisi le circostanze in cui è possibile il cumulo tra diverse categorie di aiuti. Gli aiuti esentati dal presente regolamento possono essere cumulati con altri aiuti compatibili esentati a norma di altri regolamenti o autorizzati dalla Commissione, purché riguardino diversi costi ammissibili individuabili. Qualora diverse fonti di aiuto riguardino gli stessi costi ammissibili individuabili, in tutto o in parte coincidenti, il cumulo dovrebbe essere consentito fino all'intensità o all'importo di aiuto più elevati applicabili agli aiuti in questione in base al presente regolamento. È inoltre opportuno che il presente regolamento introduca norme specifiche per il cumulo tra misure di aiuto con e senza costi ammissibili individuabili, per il cumulo con aiuti «de minimis» e per il cumulo con gli aiuti a favore dei lavoratori con disabilità. Spesso gli aiuti «de minimis» non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili. In tal caso, dovrebbe essere possibile cumulare liberamente l'aiuto «de minimis» con gli aiuti di Stato esentati ai sensi del presente regolamento. Se, tuttavia, gli aiuti «de minimis» e gli aiuti di Stato esentati ai sensi del presente regolamento sono concessi per gli stessi costi ammissibili individuabili, il cumulo dovrebbe essere consentito solo fino all'intensità massima di aiuto di cui al capo III.
- (26) I finanziamenti dell'Unione gestiti a livello centralizzato dalle istituzioni, dalle agenzie, dalle imprese comuni o da altri organismi dell'Unione che non sono direttamente o indirettamente controllati dagli Stati membri non costituiscono aiuti di Stato. Qualora tali finanziamenti dell'Unione siano combinati con aiuti di Stato, solo questi ultimi andrebbero presi in considerazione per la verifica del rispetto delle soglie di notifica e delle intensità massime di aiuto, a condizione che l'importo totale del finanziamento pubblico concesso in relazione agli stessi costi ammissibili non superi il tasso di finanziamento più favorevole stabilito nella normativa applicabile del diritto dell'Unione.
- (27) Poiché gli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sono, in linea di principio, vietati, è importante che tutte le parti abbiano la possibilità di verificare se un aiuto è concesso in conformità delle norme applicabili. La trasparenza degli aiuti di Stato è, quindi, essenziale per la corretta applicazione delle norme del trattato e favorisce un migliore rispetto delle norme, una maggiore responsabilità, una valutazione tra pari e, in ultima analisi, una maggiore efficienza della spesa pubblica. In un obiettivo di trasparenza, occorre richiedere agli Stati membri di istituire siti web esaustivi sugli aiuti di Stato, a livello regionale o nazionale, contenenti informazioni sintetiche relative a ciascuna misura di aiuto esentata a norma del presente regolamento. Tale obbligo dovrebbe costituire una condizione affinché l'aiuto individuale sia considerato compatibile con il mercato interno. In base alle normali prassi sulla pubblicazione delle informazioni di cui alla direttiva 2013/37/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che modifica la direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico ⁽²⁾, occorre utilizzare un formato standard che consenta di ricercare, scaricare e

⁽¹⁾ GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6.

⁽²⁾ GUL 175 del 27.6.2013, pag. 1.

pubblicare agevolmente le informazioni su Internet. Il sito web della Commissione dovrebbe contenere i collegamenti ai siti web sugli aiuti di Stato di tutti gli Stati membri. In conformità dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 994/98, modificato dal regolamento (UE) n. 733/2013, è opportuno pubblicare sul sito web della Commissione informazioni sintetiche relative a ciascuna misura di aiuto esentata a norma del presente regolamento.

- (28) Per garantire un controllo efficace delle misure di aiuto conformemente al regolamento (CE) n. 994/98, modificato dal regolamento (UE) n. 733/2013, è opportuno prevedere che gli Stati membri siano tenuti a riferire per quanto riguarda le misure di aiuto esentate a norma del presente regolamento e in merito all'applicazione dello stesso. È opportuno inoltre stabilire norme relative ai dati che gli Stati membri devono tenere in merito agli aiuti esentati in virtù del presente regolamento, in conformità del termine di prescrizione di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE ⁽¹⁾.
- (29) Per rafforzare l'efficacia delle condizioni di compatibilità di cui al presente regolamento, è opportuno che la Commissione, in caso di inosservanza delle stesse, possa revocare il beneficio dell'esenzione per categoria per misure di aiuto future. Qualora l'inosservanza del presente regolamento riguardi solo un insieme limitato di misure o talune autorità, la Commissione dovrebbe poter limitare la revoca del beneficio dell'esenzione per categoria a determinati tipi di aiuti, ad alcuni beneficiari o alle misure di aiuto adottate da talune autorità. Tale revoca mirata dovrebbe fornire un rimedio proporzionato direttamente connesso ai casi rilevati di inosservanza del presente regolamento. Qualora non soddisfino le condizioni di compatibilità di cui ai capi I e III, gli aiuti concessi non sono coperti dal presente regolamento e costituiscono, pertanto, aiuti illegali che la Commissione valuterà nel quadro della pertinente procedura stabilita nel regolamento (CE) n. 659/1999. In caso di mancato rispetto dei requisiti di cui al capo II, la revoca del beneficio dell'esenzione per categoria per misure di aiuto future non incide sul fatto che le misure passate conformi al presente regolamento hanno beneficiato dell'esenzione per categoria.
- (30) Per evitare differenze che potrebbero causare distorsioni della concorrenza e onde facilitare il coordinamento tra diverse iniziative nazionali e dell'Unione relative alle PMI, nonché per motivi di trasparenza amministrativa e di certezza del diritto, è necessario che la definizione di PMI utilizzata ai fini del presente regolamento si basi sulla definizione di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese ⁽²⁾.
- (31) Gli aiuti a finalità regionale, essendo volti a colmare gli svantaggi delle regioni sfavorite, promuovono la coesione economica, sociale e territoriale degli Stati membri e dell'Unione nel suo complesso. L'obiettivo di tali aiuti è incoraggiare lo sviluppo delle regioni più sfavorite, tramite incentivi agli investimenti e la creazione di posti di lavoro in un contesto sostenibile. Nelle zone che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato, si possono concedere aiuti a finalità regionale volti a promuovere la creazione di un nuovo stabilimento, l'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, la diversificazione della produzione di uno stabilimento o un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente. Poiché, rispetto alle PMI, le grandi imprese tendono ad essere meno esposte agli svantaggi regionali quando investono in una zona che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, gli aiuti a finalità regionale a favore delle grandi imprese dovrebbero essere esentati dall'obbligo di notifica solo per investimenti iniziali a favore di nuove attività economiche in tali zone.
- (32) Se un regime di aiuti a finalità regionale è destinato a un numero limitato di settori dell'economia, l'obiettivo e i probabili effetti del regime possono essere settoriali piuttosto che orizzontali. Pertanto i regimi settoriali non possono essere esentati dall'obbligo di notifica. Tuttavia, all'atto della notifica, la Commissione può valutarne i possibili effetti positivi nel quadro degli orientamenti, delle discipline o delle decisioni applicabili. Ciò vale, in particolare, per i regimi di aiuti a favore di attività economiche nel settore del carbone, della costruzione navale e dei trasporti. Si ritiene inoltre che, viste le particolari caratteristiche dei settori dell'acciaio e delle fibre sintetiche, gli effetti positivi in termini di coesione non possano prevalere sugli effetti negativi degli aiuti a finalità regionale; non si possono pertanto concedere aiuti a finalità regionale in questi settori. Infine, considerato che i settori del turismo e della banda larga svolgono un ruolo importante nelle economie nazionali e, in generale, esercitano un effetto particolarmente positivo sullo sviluppo regionale, è opportuno che i regimi di aiuti a finalità regionale a favore delle attività turistiche e della banda larga siano esentati dall'obbligo di notifica. Anche la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli sono strettamente connesse alle economie locali e regionali e dovrebbero beneficiare dell'esenzione per categoria.

⁽¹⁾ GUL 83 del 27.3.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GUL 124 del 20.5.2003, pag. 36.

26.6.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 187/7

- (33) La produzione e la distribuzione di energia e le infrastrutture energetiche sono soggette a norme settoriali della legislazione sul mercato interno, che si ritrovano nei criteri atti a garantire la compatibilità degli aiuti concessi in questi settori con il mercato interno e la loro coerenza con la politica ambientale ed energetica dell'UE. Gli aiuti a finalità regionale concessi a norma della sezione 1 del presente regolamento perseguono obiettivi di sviluppo economico e di coesione e sono quindi soggetti a condizioni di compatibilità molto diverse. Le disposizioni del presente regolamento sugli aiuti a finalità regionale non dovrebbero quindi applicarsi alle misure che riguardano la produzione e la distribuzione di energia e le infrastrutture energetiche.
- (34) Gli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme dell'Unione o di innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di tali norme, gli investimenti per l'adeguamento anticipato a future norme dell'Unione, gli investimenti in misure di efficienza energetica, compresi i progetti per l'efficienza energetica degli immobili, gli investimenti per il risanamento di siti contaminati e per gli studi ambientali non influenzano direttamente il funzionamento dei mercati dell'energia. Al tempo stesso, tali investimenti possono contribuire a conseguire sia gli obiettivi di politica regionale sia gli obiettivi in materia di energia e ambiente dell'Unione europea. In tal caso, a seconda dell'obiettivo principale perseguito dalla misura in questione, si possono applicare sia le disposizioni del presente regolamento relative agli aiuti a finalità regionale che quelle relative agli aiuti per la tutela dell'ambiente.
- (35) Per evitare di favorire gli investimenti in capitale rispetto agli investimenti nei costi del lavoro, è necessario che gli aiuti a finalità regionale agli investimenti siano misurabili sulla base sia dei costi di investimento che dei costi salariali relativi ai posti di lavoro creati direttamente da un progetto d'investimento.
- (36) È opportuno che gli aiuti a finalità regionale agli investimenti non siano esentati dall'obbligo di notifica nel caso in cui siano concessi a un beneficiario che, nei due anni precedenti la domanda di aiuti a finalità regionale agli investimenti, abbia chiuso la stessa o un'analoga attività nello Spazio economico europeo o che, al momento della domanda di aiuti, abbia concretamente in programma di cessare l'attività nella zona interessata entro due anni dal completamento dell'investimento iniziale oggetto dell'aiuto nella zona interessata.
- (37) La Commissione ha acquisito sufficiente esperienza nell'applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato agli aiuti a finalità regionale al funzionamento volti a compensare i costi aggiuntivi di trasporto di merci prodotte nelle regioni ultraperiferiche o in zone scarsamente popolate e di merci ivi ulteriormente trasformate nonché i sovraccosti di produzione e di esercizio (diversi dai costi aggiuntivi di trasporto) sostenuti dai beneficiari stabiliti nelle regioni ultraperiferiche. Poiché esiste un rischio di sovracompensazione dei costi di trasporto derivante dal sostegno aggiuntivo dei programmi POSEI nel settore agricolo e non potendo escludere che alcuni prodotti agricoli siano prodotti in una zona alternativa, il settore agricolo dovrebbe essere escluso dagli aiuti a finalità regionale al funzionamento volti a compensare i costi aggiuntivi di trasporto di merci prodotte nelle regioni ultraperiferiche o in zone scarsamente popolate a norma del presente regolamento. Gli aiuti a finalità regionale al funzionamento che compensano i sovraccosti nelle regioni ultraperiferiche, diversi dai costi aggiuntivi di trasporto, dovrebbero essere considerati compatibili con il mercato interno ed essere esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato solo a condizione che il loro livello sia limitato al 15 % del valore aggiunto lordo generato annualmente dal beneficiario nella regione ultraperiferica interessata, o al 25 % del costo annuo del lavoro sostenuto dal beneficiario nella stessa regione, oppure al 10 % del fatturato annuo del beneficiario sempre nella stessa regione. Se l'aiuto non supera l'importo risultante da uno di tali metodi alternativi per determinare i sovraccosti di esercizio (diversi dai costi di trasporto), si può considerare giustificato in termini di contributo allo sviluppo regionale e proporzionato agli svantaggi di cui soffrono le imprese nelle regioni ultraperiferiche.
- (38) Gli aiuti per lo sviluppo urbano, affrontando l'elevata concentrazione di problemi di natura economica, ambientale e sociale delle aree urbane situate nelle zone assistite individuate in una carta degli aiuti a finalità regionale, contribuiscono alla coesione economica, sociale e territoriale degli Stati membri e dell'Unione nel suo complesso. I fallimenti del mercato cui gli aiuti per lo sviluppo urbano devono rimediare sono connessi alle condizioni di finanziamento per lo sviluppo urbano, alla mancanza di un approccio integrato per lo sviluppo urbano, a una carenza di finanziamenti che ha reso necessaria una maggiore mobilitazione delle limitate risorse pubbliche e all'esigenza di un'impostazione più commerciale per la riabilitazione delle zone urbane. È quindi opportuno che gli aiuti per lo sviluppo urbano volti a sostenere lo sviluppo di strategie partecipative, integrate e sostenibili per affrontare i problemi supplementari individuati nelle zone assistite fruiscono di un'esenzione per categoria.
- (39) È opportuno che gli investimenti corrispondenti alle priorità della strategia Europa 2020 ⁽¹⁾ in materia di tecnologie verdi e passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio che vengono realizzati nelle zone assistite individuate nella relativa carta degli aiuti a finalità regionale siano ammessi a ricevere importi più elevati di aiuto tramite maggiorazioni regionali.

⁽¹⁾ Doc. EUCO 13/10 REV 1.

- (40) Le PMI svolgono un ruolo determinante per la creazione di posti di lavoro e costituiscono, più in generale, un fattore di stabilità sociale e di sviluppo economico. Tuttavia, il loro sviluppo può essere ostacolato da fallimenti del mercato che provocano loro gli svantaggi tipici descritti di seguito. Le PMI hanno spesso difficoltà di accesso al capitale o ai prestiti, a causa della riluttanza di taluni mercati finanziari ad assumere rischi e delle garanzie limitate che tali imprese possono offrire. Inoltre, la limitatezza delle risorse di cui dispongono può ridurre il loro accesso all'informazione, in particolare per quanto riguarda le nuove tecnologie e i potenziali mercati. Per favorire lo sviluppo delle attività economiche delle piccole e medie imprese, è pertanto necessario che il presente regolamento esoneri alcune categorie di aiuti quando gli aiuti sono concessi a favore delle PMI. Fra le categorie contemplate dovrebbero rientrare, in particolare, gli aiuti agli investimenti a favore delle PMI e gli aiuti per la partecipazione di PMI a fiere.
- (41) Le PMI che partecipano ai progetti di cooperazione territoriale europea (CTE) di cui al regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea ⁽¹⁾ spesso incontrano difficoltà a finanziare i costi aggiuntivi derivanti dalla cooperazione tra partner situati in diverse regioni e in diversi Stati membri o paesi terzi. Data l'importanza della CTE per la politica di coesione volta a fornire un quadro per l'attuazione di azioni comuni e scambi a livello di politiche fra soggetti nazionali, regionali e locali di diversi Stati membri o paesi terzi, è auspicabile che il presente regolamento affronti alcune difficoltà incontrate dai progetti CTE al fine di agevolarne la conformità alle norme sugli aiuti di Stato. In materia di cooperazione territoriale europea, il presente regolamento dovrebbe affrontare le questioni specifiche riguardanti l'intensità degli aiuti a finalità regionale applicabile ai progetti CTE, i costi di cooperazione delle PMI connessi ai progetti CTE e gli obblighi di pubblicazione e informazione e di comunicazione e conservazione dei dati a fini di controllo.
- (42) Alla luce delle differenze esistenti tra le PMI e dei loro svantaggi specifici, si possono fissare diverse intensità di base e diverse maggiorazioni.
- (43) Sulla base dell'esperienza maturata nell'applicazione degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese ⁽²⁾ esistono, nell'Unione, alcuni fallimenti specifici del mercato del capitale di rischio che riguardano determinati tipi di investimenti in diverse fasi dello sviluppo delle imprese. Tali fallimenti del mercato derivano da una corrispondenza imperfetta tra la domanda e l'offerta di capitale di rischio. Di conseguenza, il livello di capitale di rischio fornito sul mercato può rivelarsi troppo esiguo e le imprese non ottengono i finanziamenti, benché dotate di un modello aziendale valido e di prospettive di crescita. La principale ragione del fallimento dei mercati del capitale di rischio, che incide in particolare sull'accesso delle PMI al capitale e può giustificare l'intervento pubblico, risiede nell'imperfezione e nell'asimmetria dell'informazione. Ciò non solo incide sull'erogazione di capitale di rischio ma ostacola altresì l'accesso al finanziamento del debito per talune PMI. Pertanto, a determinate condizioni, è opportuno esentare dall'obbligo di notifica le misure per il finanziamento del rischio che cercano di attrarre capitali privati per finanziare il rischio di PMI non quotate caratterizzate da un deficit di finanziamento e che garantiscono decisioni d'investimento orientate al profitto e una gestione commerciale degli intermediari finanziari.
- (44) A talune condizioni, occorre esentare dall'obbligo di notifica anche gli aiuti all'avviamento per le piccole imprese, gli aiuti alle piattaforme alternative di negoziazione specializzate in PMI e gli aiuti per i costi di esplorazione delle PMI.
- (45) Gli aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione possono contribuire alla crescita economica sostenibile, rafforzare la competitività e promuovere l'occupazione. L'esperienza maturata nell'applicazione del regolamento (CE) n. 800/2008 e della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo e innovazione ⁽³⁾ dimostra che i fallimenti del mercato possono impedire che il mercato raggiunga il volume di produzione ottimale e provocare inefficienze connesse a esternalità, a ricadute in termini di beni pubblici/conoscenza, a un'informazione imperfetta e asimmetrica e a problemi di coordinamento e di messa in rete.
- (46) Le PMI possono incontrare difficoltà ad accedere a nuovi sviluppi tecnologici, al trasferimento di conoscenze o a personale altamente qualificato. Gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo, gli aiuti per gli studi di fattibilità e gli aiuti all'innovazione a favore delle PMI, compresi gli aiuti per finanziare i costi connessi ai diritti di proprietà industriale possono ovviare a tali problemi ed è pertanto opportuno che, a determinate condizioni, siano esenti dall'obbligo di notifica.

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 259.

⁽²⁾ GU C 194 del 18.8.2006, pag. 2.

⁽³⁾ GU C 323 del 30.12.2006, pag. 1.

- (47) Per quanto riguarda gli aiuti alla ricerca e sviluppo, la parte sovvenzionata del progetto di ricerca dovrebbe rientrare pienamente nelle categorie della ricerca fondamentale, della ricerca industriale o dello sviluppo sperimentale. Se un progetto prevede attività diverse, è opportuno precisare per ciascuna di esse se rientra in una delle categorie summenzionate oppure in nessuna di esse. La classificazione non deve necessariamente seguire un ordine cronologico, ossia ripercorrere le varie fasi dalla ricerca fondamentale ad attività più prossime al mercato. Un'attività realizzata in una fase inoltrata del progetto può quindi essere classificata come ricerca industriale. Analogamente, un'attività realizzata in una fase iniziale può rientrare nella categoria dello sviluppo sperimentale. La parte sovvenzionata del progetto può altresì comprendere studi di fattibilità preliminari ad attività di ricerca.
- (48) Per aprire nuovi orizzonti alla ricerca e all'innovazione, diventano sempre più necessarie infrastrutture di ricerca di alta qualità in quanto attraggono ricercatori da tutto il mondo e sono essenziali per sostenere le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione e per le principali tecnologie abilitanti. Le infrastrutture pubbliche di ricerca dovrebbero continuare a collaborare con la ricerca industriale. Occorre garantire l'accesso a infrastrutture di ricerca a finanziamento pubblico secondo modalità e condizioni di mercato trasparenti e non discriminatorie. Se tali condizioni non sono rispettate, la misura di aiuto non dovrebbe essere esentata dall'obbligo di notifica. Una determinata infrastruttura di ricerca può essere detenuta, gestita e utilizzata da più soggetti e può essere utilizzata in modo cooperativo da enti pubblici e da imprese.
- (49) Le infrastrutture di ricerca possono servire per attività economiche e non economiche. Per evitare che alcune attività economiche possano beneficiare di aiuti di Stato tramite il finanziamento pubblico di attività non economiche, bisognerebbe poter facilmente distinguere i costi e il finanziamento delle due tipologie di attività. Se un'infrastruttura è utilizzata per attività sia economiche che non economiche, il finanziamento con risorse statali dei costi connessi alle attività non economiche non costituisce aiuto di Stato. I finanziamenti pubblici sono soggetti alle norme in materia di aiuti di Stato solo nella misura in cui coprono i costi connessi ad attività economiche. Solo questi ultimi dovrebbero essere presi in considerazione al fine di assicurare il rispetto delle soglie di notifica e delle intensità massime di aiuto. Se utilizzata quasi esclusivamente per attività non economiche, il finanziamento dell'infrastruttura può essere interamente escluso dalle norme in materia di aiuti di Stato a condizione che l'utilizzo economico rimanga puramente accessorio, ossia un'attività direttamente collegata al funzionamento dell'infrastruttura o ad esso necessaria oppure intrinsecamente legata al suo principale uso per attività non economiche e di portata limitata. Questa condizione si può ritenere soddisfatta se le tali attività economiche necessitano degli stessi fattori produttivi (quali materiali, attrezzature, manodopera, capitale fisso) delle attività non economiche e se la capacità assegnata ogni anno all'attività economica non supera il 20 % della capacità annua complessiva dell'infrastruttura di ricerca.
- (50) Gli aiuti ai poli di innovazione sono destinati ad affrontare le inefficienze del mercato dovute a problemi di coordinamento che ostacolano lo sviluppo di tali poli o limitano le interazioni e gli scambi di conoscenze al loro interno. Gli aiuti di Stato possono sostenere gli investimenti in infrastrutture aperte e comuni per i poli di innovazione o sostenere il funzionamento dei poli, così da migliorare la collaborazione, la creazione di reti e l'apprendimento. Gli aiuti al funzionamento a favore dei poli di innovazione dovrebbero, tuttavia, essere concessi solo su base temporanea per un periodo limitato non superiore a 10 anni. Il rapporto tra l'importo complessivo degli aiuti concessi rispetto al totale dei costi ammissibili non dovrebbe superare il 50 % durante il periodo in cui è concesso l'aiuto.
- (51) L'innovazione dei processi e dell'organizzazione può risentire di fallimenti del mercato, sotto forma di informazione imperfetta e di externalità positive, che dovrebbero essere oggetto di misure specifiche. Gli aiuti per questo tipo d'innovazione sono importanti soprattutto per le PMI, poiché queste sono soggette a vincoli che possono ridurre la capacità di migliorare i metodi di produzione o di distribuzione o di rafforzare significativamente le pratiche commerciali, l'organizzazione del luogo di lavoro e le relazioni esterne. Al fine di stimolare le grandi imprese a collaborare con le PMI nelle attività d'innovazione dei processi e dell'organizzazione, è opportuno che anche le misure di aiuto che finanziano i costi sostenuti dalle grandi imprese per tali attività beneficino, a determinate condizioni, del regolamento di esenzione per categoria.
- (52) La promozione della formazione e dell'assunzione/occupazione dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità rappresenta un obiettivo fondamentale delle politiche socioeconomiche dell'Unione e degli Stati membri.
- (53) La formazione induce solitamente externalità positive per la società nel suo complesso, in quanto aumenta la riserva di lavoratori qualificati alla quale altre imprese possono attingere, migliora la competitività dell'industria dell'Unione e svolge un ruolo importante nella strategia dell'Unione a favore dell'occupazione. Gli aiuti per la promozione della formazione dovrebbero quindi, a determinate condizioni, essere esentati dall'obbligo di notifica. Tenuto conto degli svantaggi particolari che le PMI si trovano ad affrontare e dei costi relativi più elevati che esse devono sostenere per investire nella formazione, occorre aumentare, nel caso delle PMI, le intensità degli aiuti esentati in virtù del presente regolamento. Le intensità degli aiuti esentati dal presente regolamento dovrebbero essere incrementate anche se la formazione è destinata a lavoratori svantaggiati o a lavoratori con disabilità. Le caratteristiche della formazione nel settore dei trasporti marittimi giustificano un'impostazione specifica per tale settore.

- (54) Alcune categorie di lavoratori svantaggiati e di lavoratori con disabilità incontrano ancora notevoli difficoltà per accedere al mercato del lavoro e per rimanervi. Per questo motivo, le autorità pubbliche possono adottare misure volte ad incentivare le imprese ad aumentare il livello occupazionale di queste categorie di lavoratori, in particolare dei giovani. Poiché i costi del lavoro rientrano nei normali costi di esercizio di un'impresa, gli aiuti all'occupazione in favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità dovrebbero avere un effetto positivo sui livelli di occupazione di tali categorie di lavoratori e non dovrebbero limitarsi a permettere alle imprese di ridurre costi che dovrebbero altrimenti sostenere. È pertanto opportuno che tali aiuti siano esentati dall'obbligo di notifica, se verosimilmente aiutano queste categorie di lavoratori ad accedere o a riaccedere al mercato del lavoro e a rimanervi. Come esposto nella comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Strategia europea sulla disabilità 2010-2020: un rinnovato impegno per un'Europa senza barriere» ⁽¹⁾, i principali elementi della strategia dell'UE sulla disabilità riuniscono iniziative antidiscriminazione, per le pari opportunità e di inclusione attiva e rispecchiano la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità che è stata sottoscritta dall'UE e dalla maggioranza degli Stati membri. Il presente regolamento fa riferimento agli aiuti a favore di lavoratori con disabilità ai sensi dell'articolo 1 della convenzione.
- (55) Come precisato nella comunicazione della Commissione, «Europa 2020 — Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» ⁽²⁾, la crescita sostenibile per un'economia efficiente dal punto di vista delle risorse, più verde e più competitiva è una delle componenti principali dell'obiettivo di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva della strategia Europa 2020. Lo sviluppo sostenibile dipende, tra le altre cose, da un livello elevato di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente. I fallimenti del mercato che si verificano nel settore della tutela dell'ambiente fanno sì che, in normali condizioni di mercato, le imprese non abbiano sempre un incentivo a ridurre l'inquinamento che provocano, giacché una tale riduzione potrebbe aumentare i loro costi senza procurare benefici. Se le imprese non sono obbligate a internalizzare i costi dell'inquinamento, questi si ripercuotono sulla collettività.
- (56) L'introduzione di norme ambientali obbligatorie può risolvere tale fallimento del mercato. Mediante investimenti che vanno oltre le norme obbligatorie dell'Unione si può conseguire un livello più elevato di tutela ambientale. Pertanto, al fine di incentivare le imprese a migliorare il livello di tutela ambientale al di là delle norme obbligatorie dell'Unione europea, è opportuno che gli aiuti di Stato in questo settore siano oggetto di un'esenzione per categoria. Per non dissuadere gli Stati membri dal fissare norme nazionali vincolanti più rigorose delle corrispondenti norme dell'Unione, tali aiuti di Stato dovrebbero essere esentati indipendentemente dall'esistenza di norme nazionali obbligatorie più rigorose di quelle dell'Unione.
- (57) In linea di principio, gli investimenti che permettono alle imprese di adeguarsi a norme dell'Unione già adottate ma non ancora in vigore non possono beneficiare di aiuti. Tuttavia, gli aiuti di Stato che incentivano le imprese ad adattarsi anticipatamente a norme future dell'Unione non ancora in vigore e non applicabili retroattivamente possono indurre le imprese a migliorare il loro comportamento ambientale. Gli aiuti alle imprese per adeguarsi a norme future dell'Unione possono far sì che si raggiunga più rapidamente un elevato livello di tutela dell'ambiente e pertanto dovrebbero essere esentati.
- (58) Fra gli obiettivi della strategia Europa 2020, l'UE si è prefissata di conseguire un miglioramento dell'efficienza energetica del 20 % entro il 2020 e, in particolare, ha adottato la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE ⁽³⁾, la quale stabilisce un quadro comune per promuovere l'efficienza energetica all'interno dell'Unione con l'obiettivo generale di ridurre di almeno il 20 % il consumo di energia primaria dell'Unione. Al fine di agevolare il conseguimento di detti obiettivi, è opportuno che le misure a favore dell'efficienza energetica, della cogenerazione ad alto rendimento, nonché del teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti sotto il profilo energetico ottengano un'esenzione per categoria.
- (59) Le misure per l'aumento dell'efficienza energetica degli immobili corrispondono alle priorità della strategia Europa 2020 in materia di passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio. A causa della mancanza di un approccio integrato per l'efficienza energetica degli immobili, tali investimenti risentono spesso di una carenza di investimenti che rendono necessaria una maggiore mobilitazione delle limitate risorse pubbliche. Pertanto gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di sostenere investimenti in misure di efficienza energetica degli immobili

⁽¹⁾ COM(2010) 636 del 15.11.2010.

⁽²⁾ COM(2010) 2020 del 3.3.2010.

⁽³⁾ GUL 315 del 14.11.2012, pag. 1.

attraverso aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette ai proprietari degli immobili o ai locatari, in linea con le disposizioni generali sulle misure di efficienza energetica, ma anche sotto forma di prestiti e garanzie per il tramite di intermediari finanziari scelti secondo un meccanismo di selezione trasparente a norma delle disposizioni specifiche dei progetti per l'efficienza energetica degli immobili.

- (60) Per conseguire gli obiettivi dell'Unione in termini di energia rinnovabile di cui alla direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE ⁽¹⁾ e nella misura in cui occorra un sostegno aggiuntivo oltre a un quadro normativo quale il sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'Unione di cui alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio ⁽²⁾, gli aiuti agli investimenti che promuovono la produzione di energia da fonti rinnovabili dovrebbero beneficiare dell'esenzione per categoria.
- (61) È auspicabile che anche gli aiuti al funzionamento a favore di impianti su scala ridotta che producono energia rinnovabile beneficino, a condizioni ben definite, di un'esenzione per categoria, vista la limitata distorsione degli scambi e della concorrenza. Gli aiuti al funzionamento a favore di impianti su più grande scala dovrebbero beneficiare dell'esenzione per categoria se le distorsioni della concorrenza sono limitate. Tali aiuti a favore di tecnologie nuove e innovative possono essere oggetto di un'esenzione per categoria se vengono concessi sulla base di una procedura di gara competitiva aperta ad almeno una di queste tecnologie, mediante un meccanismo che espone i produttori di energia rinnovabile ai prezzi di mercato. Gli aiuti complessivi concessi su questa base non possono essere concessi per più del 5 % della nuova capacità pianificata di energia elettrica da fonti rinnovabili. Gli aiuti concessi mediante procedure di gara aperte a tutte le tecnologie di energia rinnovabile dovrebbero essere interamente coperti dall'esenzione per categoria. In linea di principio, al fine di limitare gli effetti distorsivi complessivi, i regimi di aiuto al funzionamento dovrebbero essere aperti ad altri paesi del SEE e alle parti contraenti della Comunità dell'energia. Si esortano gli Stati membri a mettere a punto un meccanismo di cooperazione prima di concedere un sostegno transfrontaliero, poiché altrimenti la produzione in impianti di altri paesi non verrà conteggiata ai fini del conseguimento dei loro obiettivi nazionali di energie rinnovabili. Tenuto conto di tali difficoltà, gli Stati membri dovrebbero disporre di un periodo di tempo sufficiente per poter elaborare regimi di sostegno adeguati aperti ad altri paesi. Pertanto, tale apertura non è una condizione per l'esenzione dall'obbligo di notifica, nella misura in cui non è richiesta dal trattato.
- (62) Gli aiuti per la produzione di energia idroelettrica possono avere un duplice impatto: da un lato, un impatto positivo in termini di emissioni ridotte di gas a effetto serra e, dall'altro, un probabile impatto negativo sui sistemi idrici e sulla biodiversità. È pertanto opportuno che, nel concedere aiuti per l'energia idroelettrica, gli Stati membri si conformino alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque ⁽³⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 7, che definisce i criteri per l'ammissibilità di nuove modifiche relative ai corpi idrici.
- (63) Gli aiuti dovrebbero essere concessi unicamente a forme sostenibili di energie rinnovabili. È opportuno che gli aiuti per i biocarburanti siano oggetto del presente regolamento solo nella misura in cui sono concessi per biocarburanti sostenibili conformemente alla direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Tuttavia, gli aiuti a favore dei biocarburanti prodotti da colture alimentari dovrebbero essere esclusi dall'esenzione a norma del presente regolamento al fine di incentivare il passaggio alla produzione di forme più avanzate di biocarburanti. Gli aiuti ai biocarburanti soggetti a un obbligo di fornitura o di miscelazione dovrebbero essere esclusi dall'esenzione per categoria in quanto tale obbligo legale può costituire un incentivo sufficiente per gli investimenti in questi tipi di energia rinnovabile.
- (64) Gli aiuti sotto forma di sgravi fiscali a norma della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità ⁽⁴⁾ finalizzati a promuovere la tutela dell'ambiente, di cui al presente regolamento, possono contribuire indirettamente alla protezione ambientale. Tuttavia le imposte ambientali dovrebbero rispecchiare il costo sociale delle emissioni mentre gli sgravi fiscali possono incidere negativamente su questo obiettivo. Sembra pertanto opportuno limitare la durata di questi ultimi al periodo di applicazione del presente regolamento. Al termine di tale periodo, è necessario che gli Stati membri riconsiderino l'adeguatezza degli sgravi fiscali in questione. Al fine di ridurre al minimo le distorsioni della concorrenza, l'aiuto dovrebbe essere concesso secondo modalità identiche per tutti i concorrenti che si ritrovano in una situazione di fatto simile. Per salvaguardare al meglio il segnale di prezzo che l'imposta ambientale cerca di fornire alle imprese, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di definire il regime di sgravio fiscale in base a un meccanismo di esborso basato su un importo di compensazione fisso annuo (rimborso fiscale).

⁽¹⁾ GUL 140 del 5.6.2009, pag. 16.

⁽²⁾ GUL 275 del 25.10.2003, pag. 32.

⁽³⁾ GUL 327 del 22.12.2000, pag. 1.

⁽⁴⁾ GUL 283 del 31.10.2003, pag. 51.

- (65) Alla luce del principio «chi inquina paga», i costi delle misure di lotta contro l'inquinamento devono essere sostenuti dall'inquinatore. Gli aiuti per il risanamento di siti contaminati sono giustificati quando non è possibile individuare il responsabile della contaminazione in base al diritto applicabile. Tuttavia, è opportuno applicare le condizioni sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, quali definite nella direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale ⁽¹⁾, modificata dalla direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE ⁽²⁾ e dalla direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾. Pertanto, a determinate condizioni, questo tipo di aiuti dovrebbe essere oggetto dell'esenzione per categoria al fine di agevolare la correzione di un danno ambientale esistente.
- (66) In linea con la gerarchia dei rifiuti stabilita dalla direttiva quadro sui rifiuti dell'Unione europea, il settimo programma di azione in materia di ambiente annovera il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti fra le priorità principali della politica ambientale dell'Unione europea. Gli aiuti di Stato a favore di queste attività possono contribuire alla tutela dell'ambiente purché sia soddisfatto l'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (direttiva quadro sui rifiuti) ⁽⁴⁾. Inoltre, tali aiuti non dovrebbero indirettamente esentare gli inquinatori dagli oneri che dovrebbero incombere loro in forza della normativa dell'Unione o da oneri che andrebbero considerati come normali costi di un'impresa. Di conseguenza, gli aiuti a favore di tali attività dovrebbero essere oggetto di un'esenzione per categoria solo se riguardano rifiuti di altre imprese e se i materiali trattati sarebbero altrimenti eliminati o trattati secondo un approccio meno rispettoso dell'ambiente.
- (67) Un'infrastruttura energetica moderna è fondamentale per realizzare un mercato dell'energia integrato e per permettere all'Unione di raggiungere i propri obiettivi energetici e climatici. In particolare, la creazione e l'ammodernamento di infrastrutture nelle regioni assistite contribuiscono alla coesione economica, sociale e territoriale degli Stati membri e dell'Unione nel suo complesso, promuovendo gli investimenti e la creazione di posti di lavoro e il funzionamento dei mercati dell'energia nelle zone più svantaggiate. Al fine di limitare gli eventuali effetti distorsivi di tali aiuti, dovrebbero ottenere l'esenzione per categoria solo gli aiuti alle infrastrutture oggetto della legislazione sul mercato interno dell'energia e ad essa conformi.
- (68) Gli studi ambientali possono contribuire ad individuare gli investimenti necessari per raggiungere un livello più elevato di tutela dell'ambiente. È pertanto opportuno che gli aiuti di Stato a favore della realizzazione di studi ambientali volti a sostenere gli investimenti a tutela dell'ambiente contemplati dal presente regolamento siano oggetto di un'esenzione per categoria. In quanto obbligatori per le grandi imprese, gli audit energetici non possono beneficiare di aiuti di Stato.
- (69) A norma dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato sono compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali. Per motivi di certezza del diritto, è necessario definire il tipo di eventi che possono costituire una calamità naturale esentati in virtù del presente regolamento. Ai fini del presente regolamento, è necessario considerare eventi calamitosi di origine naturale i terremoti, le frane, le inondazioni, in particolare le inondazioni provocate da straripamenti di fiumi o laghi, le valanghe, le trombe d'aria, gli uragani, le eruzioni vulcaniche e gli incendi boschivi di origine naturale. I danni causati da condizioni meteorologiche avverse quali gelo, grandine, ghiaccio, pioggia o siccità non dovrebbero essere considerati una calamità naturale ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato. Per garantire che gli aiuti concessi per ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali rientrino di fatto nell'esenzione, è opportuno che il presente regolamento fissi condizioni conformi alla prassi consueta e il cui rispetto assicuri che i regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali possano beneficiare dell'esenzione per categoria. Tali condizioni dovrebbero in particolare riguardare il riconoscimento formale da parte delle autorità competenti degli Stati membri della natura di calamità naturale dell'evento e il nesso causale diretto tra la calamità naturale e i danni subiti dall'impresa beneficiaria, che può essere un'impresa in difficoltà, e devono far sì che siano evitate sovracompenzazioni. La compensazione non dovrebbe superare quanto necessario per consentire al beneficiario di ripristinare la situazione in cui si trovava prima della calamità.

⁽¹⁾ GUL 143 del 30.4.2004, pag. 56.

⁽²⁾ GUL 102 dell'11.4.2006, pag. 15.

⁽³⁾ GUL 140 del 5.6.2009, pag. 114.

⁽⁴⁾ GUL 312 del 22.11.2008, pag. 3.

- (70) Nel settore del trasporto aereo e marittimo di passeggeri, gli aiuti hanno carattere sociale quando rispondono alla necessità di garantire collegamenti regolari ai residenti delle regioni remote, riducendo determinati costi dei titoli di trasporto che questi devono sostenere. Ciò può valere per le regioni ultraperiferiche, per Malta, Cipro, Ceuta e Melilla, per altre isole facenti parte del territorio di uno Stato membro e per le zone scarsamente popolate. Se una regione remota è collegata allo Spazio economico europeo da vari collegamenti di trasporto, compresi collegamenti indiretti, è auspicabile che gli aiuti possano essere concessi per tutti i collegamenti e per i trasporti effettuati da tutti i vettori che vi operano. Gli aiuti devono essere concessi senza discriminazioni determinate dall'identità del vettore o dal tipo di servizio e possono comprendere anche servizi di linea, charter e a basso costo.
- (71) La connettività a banda larga è d'importanza strategica per conseguire l'obiettivo di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva della strategia Europa 2020 e per promuovere l'innovazione e la coesione sociale e territoriale ⁽¹⁾. Gli aiuti agli investimenti a favore delle infrastrutture a banda larga mirano a promuovere lo sviluppo di tali infrastrutture e delle relative opere di ingegneria civile nelle zone in cui non esistono infrastrutture analoghe, né è probabile che siano realizzate dagli operatori di mercato in un prossimo futuro. Alla luce dell'esperienza della Commissione, questo tipo di aiuti agli investimenti, se rispetta determinate condizioni, non dà luogo a indebite distorsioni degli scambi e della concorrenza. Dette condizioni dovrebbero perseguire in particolare l'obiettivo di limitare le distorsioni della concorrenza subordinando gli aiuti a un processo di selezione genuinamente competitivo e tecnologicamente neutro e assicurando l'accesso all'ingrosso alle reti sovvenzionate, tenendo conto degli aiuti ricevuti da parte dell'operatore di rete. Sebbene, a determinate condizioni, la disaggregazione virtuale possa essere considerata equivalente alla disaggregazione fisica, finché non sarà acquisita una maggiore esperienza in materia occorre valutare caso per caso se un particolare prodotto non fisico o virtuale di accesso all'ingrosso possa essere considerato equivalente alla disaggregazione della rete locale in fibra ottica o di rame. Per questo motivo, e fino a quando tale esperienza acquisita con i casi di aiuti di Stato individuali o con l'applicazione del quadro regolamentare ex ante non potrà essere presa in considerazione ai fini di una revisione futura, è opportuno esigere che la disaggregazione sia fisica per beneficiare dell'esenzione per categoria a titolo del presente regolamento. Se l'evoluzione futura dei costi e delle entrate è incerta e si verifica una forte asimmetria in termini di informazione, gli Stati membri possono altresì adottare modelli di finanziamento che presentino elementi di controllo e meccanismi di recupero per assicurare un'equa condivisione di entrate non previste. Per evitare oneri eccessivi per i piccoli progetti di dimensione locale è opportuno utilizzare detti modelli solo per progetti che superano una soglia minima.
- (72) Nel settore della cultura e della conservazione del patrimonio, determinate misure adottate dagli Stati membri possono non costituire aiuti di Stato in quanto non soddisfano tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, per esempio perché l'attività svolta non è economica o non incide sugli scambi tra Stati membri. Se tali misure rientrano nell'ambito dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, le istituzioni e i progetti culturali non danno generalmente luogo a una distorsione significativa della concorrenza e la prassi ha dimostrato che aiuti del genere hanno effetti limitati sugli scambi. L'articolo 167 del trattato riconosce l'importanza che la promozione della cultura riveste per l'Unione europea e i suoi Stati membri e sancisce che l'Unione dovrebbe tener conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge a norma di altre disposizioni dei trattati, in particolare ai fini di rispettare e promuovere la diversità delle sue culture. Poiché il patrimonio naturale occupa un posto rilevante nel patrimonio artistico e culturale, ai sensi del presente regolamento la conservazione del patrimonio comprende anche il patrimonio naturale connesso a quello culturale o formalmente riconosciuto dalle autorità pubbliche competenti di uno Stato membro. Le norme in materia di aiuti di Stato dovrebbero riconoscere le specificità della cultura e delle attività economiche ad essa collegate, tenendo presente la duplice natura della cultura quale bene economico che offre notevoli opportunità per creare ricchezza e occupazione, da un lato, e veicolo di identità, valori e contenuti che rispecchiano e forgianno le nostre società, dall'altro. È opportuno stilare un elenco di obiettivi e di attività culturali ammissibili e specificare i costi ammissibili. Sia gli aiuti agli investimenti che gli aiuti al funzionamento inferiori a determinate soglie dovrebbero essere esentati dall'obbligo di notifica, a condizione che sia esclusa ogni sovracompensazione. In generale, non dovrebbero essere oggetto del regolamento le attività che, pur presentando un aspetto culturale, hanno un carattere prevalentemente commerciale a causa di un maggiore rischio di distorsione della concorrenza, come la stampa e i periodici (cartacei o elettronici). Inoltre, l'elenco di obiettivi e di attività culturali ammissibili non comprende attività commerciali, quali la moda, il design o i videogiochi.
- (73) Le opere audiovisive svolgono un ruolo essenziale nel formare le identità europee e riflettono le diverse tradizioni degli Stati membri e delle regioni. Mentre tra i film realizzati al di fuori dell'Unione vi è una forte concorrenza, la circolazione dei film europei al di fuori del loro paese di origine è limitata a causa della frammentazione in mercati nazionali o regionali. Il settore è caratterizzato da elevati costi di investimento, dalla percezione di scarsa redditività a causa di un pubblico ristretto e dalle difficoltà di generare finanziamenti privati aggiuntivi. A causa di questi fattori, la Commissione ha messo a punto criteri specifici per valutare la necessità, la proporzionalità e l'adequazione degli aiuti a favore di attività quali la sceneggiatura, lo sviluppo, la produzione, la distribuzione e la promozione di opere audiovisive. La comunicazione della Commissione relativa agli aiuti di Stato a favore delle

⁽¹⁾ COM(2010) 245 del 19.5.2010.

opere cinematografiche e di altre opere audiovisive ⁽¹⁾ ha stabilito nuovi criteri che dovrebbero trovare riscontro nelle norme sull'esenzione per categoria dei regimi di aiuti a favore delle opere audiovisive. Produzioni transfrontaliere e coproduzioni che hanno maggiori probabilità di essere distribuite in diversi Stati membri giustificano intensità di aiuto più elevate.

- (74) Gli aiuti agli investimenti per le infrastrutture sportive, nella misura in cui costituiscono aiuti di Stato, dovrebbero beneficiare dell'esenzione per categoria purché soddisfino le condizioni di cui al presente regolamento. Nel settore dello sport varie misure adottate dagli Stati membri possono non costituire aiuti di Stato in quanto il beneficiario non svolge un'attività economica o perché le misure non incidono sugli scambi tra Stati membri. Questo potrebbe essere, in determinate circostanze, il caso delle misure di aiuto che hanno un carattere puramente locale o relative ad attività sportive amatoriali. L'articolo 165 del trattato riconosce l'importanza di promuovere aspetti inerenti allo sport in Europa, tenendo conto della specificità dello sport, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale ed educativa. Dovrebbero beneficiare dell'esenzione per categoria anche gli aiuti alle infrastrutture che, avendo più di uno scopo ricreativo, sono multifunzionali. Gli aiuti alle infrastrutture turistiche multifunzionali, quali parchi di divertimento e strutture alberghiere, possono tuttavia fruire dell'esenzione solo se fanno parte di un regime di aiuti a finalità regionale destinato ad attività turistiche in una zona assistita e hanno un impatto decisamente positivo sullo sviluppo regionale. Le condizioni di compatibilità relative agli aiuti per le infrastrutture sportive o per le infrastrutture multifunzionali dovrebbero assicurare, in particolare, un accesso aperto e non discriminatorio alle infrastrutture e un equo processo di assegnazione di concessioni ad un terzo, conformemente alle pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione e alla giurisprudenza dell'Unione, per la costruzione, l'ammodernamento e/o la gestione dell'infrastruttura. Se club sportivi professionali sono utenti delle infrastrutture sportive, le relative condizioni tariffarie per l'uso dell'infrastruttura dovrebbero essere pubbliche per garantire la trasparenza e la parità di trattamento degli utenti. Dovrebbe essere esclusa qualsiasi sovracompenso-
- (75) Come sottolineato dalle conclusioni del Consiglio europeo del 17 giugno 2010 di sostegno alla strategia Europa 2020 ⁽²⁾, gli sforzi dovrebbero mirare ad affrontare le principali strozzature che ostacolano la crescita a livello di UE, comprese quelle connesse al funzionamento del mercato interno e alle infrastrutture. La disponibilità di infrastrutture a livello locale costituisce un presupposto importante per migliorare il clima per le imprese e i consumatori e per ammodernare e sviluppare la base industriale al fine di garantire il pieno funzionamento del mercato interno, come indicato nella raccomandazione del Consiglio sugli orientamenti di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione ⁽³⁾, che fa parte degli orientamenti integrati della strategia Europa 2020. Se messe a disposizione degli interessati su base aperta, trasparente e non discriminatoria, tali infrastrutture consentono di creare un ambiente favorevole agli investimenti privati e alla crescita, contribuendo quindi positivamente a obiettivi di interesse comune, in particolare le priorità e gli obiettivi della strategia Europa 2020 ⁽⁴⁾, senza aumentare i rischi di distorsione. Alcune misure adottate dagli Stati membri riguardo alle infrastrutture locali non costituiscono aiuti in quanto non soddisfano tutti i criteri dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, ad esempio perché il beneficiario non svolge un'attività economica, perché non vi sono effetti sugli scambi tra Stati membri o perché la misura costituisce una compensazione per un servizio di interesse economico generale che risponde a tutti i criteri della giurisprudenza sul caso Altmark ⁽⁵⁾. Tuttavia, se il finanziamento di queste infrastrutture locali costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, tali aiuti dovrebbero essere esentati dall'obbligo di notifica solo quando si tratta di importi modesti.
- (76) Poiché gli aiuti per altri tipi di infrastrutture possono essere soggetti a criteri specifici e ben delineati atti a garantire la loro compatibilità con il mercato interno, le disposizioni del presente regolamento relative agli aiuti a favore delle infrastrutture locali non dovrebbero applicarsi agli aiuti a favore dei seguenti tipi di infrastrutture: infrastrutture di ricerca, poli di innovazione, teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti sotto il profilo energetico, infrastrutture energetiche, riciclaggio e riutilizzo dei rifiuti, infrastrutture a banda larga, cultura e conservazione del patrimonio, infrastrutture sportive e ricreative multifunzionali e infrastrutture portuali e aeroportuali.
- (77) Alla luce dell'esperienza della Commissione in questo ambito, è auspicabile sottoporre a periodica revisione la politica in materia di aiuti di Stato. Occorre pertanto limitare il periodo di applicazione del presente regolamento. È opportuno definire delle disposizioni transitorie, comprese norme applicabili ai regimi di aiuto esentati, al termine del periodo di applicazione del presente regolamento. Tali norme dovrebbero consentire agli Stati membri di adeguarsi all'eventuale futuro regime. Il periodo transitorio non dovrebbe applicarsi tuttavia ai regimi di aiuti a finalità regionale, compresi i regimi di aiuti a finalità regionale per lo sviluppo urbano, la cui esenzione deve scadere alla data di scadenza delle carte approvate degli aiuti a finalità regionale, e a taluni regimi di aiuti al finanziamento del rischio,

⁽¹⁾ GU C 332 del 15.11.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Doc. EUCO 13/10 REV 1.

⁽³⁾ GU L 191 del 23.7.2010, pag. 28.

⁽⁴⁾ COM(2010) 2020 del 3.3.2010.

⁽⁵⁾ Sentenza della Corte di giustizia, del 24 luglio 2003, nella causa C-280/00, Altmark Trans GmbH e Regierungspräsidium Magdeburg/Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, in presenza di Oberbundesanwalt beim Bundesverwaltungsgericht (Raccolta 2003, pag. - I-7747).

26.6.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 187/15

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

INDICE

CAPO I	Disposizioni comuni	15
CAPO II	Controllo	36
CAPO III	Disposizioni specifiche per le diverse categorie di aiuti	37
Sezione 1 —	Aiuti a finalità regionale	37
Sezione 2 —	Aiuti alle PMI	41
Sezione 3 —	Aiuti per l'accesso delle PMI ai finanziamenti	43
Sezione 4 —	Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione	47
Sezione 5 —	Aiuti alla formazione	51
Sezione 6 —	Aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità	52
Sezione 7 —	Aiuti per la tutela dell'ambiente	53
Sezione 8 —	Aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali	62
Sezione 9 —	Aiuti a carattere sociale per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote	63
Sezione 10 —	Aiuti per le infrastrutture a banda larga	63
Sezione 11 —	Aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio	64
Sezione 12 —	Aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali	67
Sezione 13 —	Aiuti per le infrastrutture locali	68
CAPO IV	Disposizioni finali	68

CAPO I

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 1

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle seguenti categorie di aiuti:
 - a) aiuti a finalità regionale;
 - b) aiuti alle PMI sotto forma di aiuti agli investimenti, aiuti al funzionamento e accesso delle PMI ai finanziamenti;
 - c) aiuti per la tutela dell'ambiente;
 - d) aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione;
 - e) aiuti alla formazione;
 - f) aiuti all'assunzione e all'occupazione di lavoratori svantaggiati e di lavoratori con disabilità;
 - g) aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali;

- h) aiuti a carattere sociale per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote;
- i) aiuti per le infrastrutture a banda larga;
- j) aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio;
- k) aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali; e
- l) aiuti per le infrastrutture locali.

2. Il presente regolamento non si applica:

- a) ai regimi di cui alle sezioni 1 (ad eccezione dell'articolo 15), 2, 3, 4, 7 (ad eccezione dell'articolo 44) e 10 del capo III del presente regolamento, se la dotazione annuale media di aiuti di Stato supera 150 milioni di EUR, a decorrere da sei mesi dalla loro entrata in vigore. La Commissione può decidere che il presente regolamento continua ad applicarsi per un periodo più lungo a ciascuno di questi regimi di aiuto dopo aver esaminato il relativo piano di valutazione trasmesso dallo Stato membro alla Commissione entro 20 giorni lavorativi a decorrere dall'entrata in vigore del regime in questione;
- b) a eventuali modifiche dei regimi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), diverse dalle modifiche che non possono incidere sulla compatibilità del regime di aiuti a norma del presente regolamento o che non possono incidere sostanzialmente sul contenuto del piano di valutazione approvato;
- c) agli aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione;
- d) agli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

3. Il presente regolamento non si applica:

- a) agli aiuti concessi nel settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinati dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio ⁽¹⁾, ad eccezione degli aiuti alla formazione, degli aiuti per l'accesso delle PMI ai finanziamenti, degli aiuti a ricerca, sviluppo e innovazione a favore delle PMI e degli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità;
- b) agli aiuti concessi nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, ad eccezione della compensazione per i sovraccosti diversi dai costi di trasporto nelle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettera b), agli aiuti alle PMI per servizi di consulenza, agli aiuti al finanziamento del rischio, agli aiuti alla ricerca e sviluppo, agli aiuti all'innovazione a favore delle PMI, agli aiuti per la tutela dell'ambiente e agli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità;
- c) agli aiuti concessi nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, nei casi seguenti:
 - i) quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
 - ii) quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- d) agli aiuti per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive, di cui alla decisione 2010/787/UE del Consiglio;
- e) alle categorie di aiuti a finalità regionale escluse all'articolo 13.

Se un'impresa operante nei settori esclusi di cui alle lettere a), b) o c) del primo comma opera anche in settori che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, il regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività, a condizione che gli Stati membri garantiscano, tramite mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficiano degli aiuti concessi a norma del presente regolamento.

⁽¹⁾ GUL 354 del 28.12.2013, pag. 1.

4. Il presente regolamento non si applica:
- a) ai regimi di aiuti che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali;
 - b) agli aiuti ad hoc a favore delle imprese descritte alla lettera a);
 - c) agli aiuti alle imprese in difficoltà, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali.
5. Il presente regolamento non si applica alle misure di aiuto di Stato che di per sé, o a causa delle condizioni cui sono subordinate o per il metodo di finanziamento previsto, comportano una violazione indissociabile del diritto dell'Unione europea, in particolare:
- a) le misure di aiuto in cui la concessione dell'aiuto è subordinata all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato. È tuttavia ammessa la condizione di avere una sede o una filiale nello Stato membro che concede l'aiuto al momento del pagamento dell'aiuto;
 - b) le misure di aiuto in cui la concessione dell'aiuto è subordinata all'obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali;
 - c) le misure di aiuto che limitano la possibilità per i beneficiari di sfruttare in altri Stati membri i risultati ottenuti dalla ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 1) «aiuto»: qualsiasi misura che risponda a tutti i criteri stabiliti all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato;
- 2) «piccole e medie imprese» o «PMI»: imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I;
- 3) «lavoratore con disabilità»:
 - a) chiunque sia riconosciuto come lavoratore con disabilità a norma dell'ordinamento nazionale; o
 - b) chiunque presenti durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che, in combinazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione all'ambiente di lavoro su base di uguaglianza con gli altri lavoratori;
- 4) «lavoratore svantaggiato»: chiunque soddisfi una delle seguenti condizioni:
 - a) non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
 - b) avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni;
 - c) non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
 - d) aver superato i 50 anni di età;
 - e) essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;
 - f) essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
 - g) appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile;
- 5) «trasporto»: trasporto di passeggeri per via aerea, marittima, stradale, ferroviaria o per vie navigabili interne o trasporto di merci per conto terzi;

- 6) «costi di trasporto»: costi di trasporto per conto terzi effettivamente sostenuti dai beneficiari, per viaggio, comprendenti:
- a) costi di nolo, di movimentazione e di stoccaggio temporaneo, nella misura in cui sono connessi al viaggio;
 - b) costi di assicurazione del carico;
 - c) imposte, dazi e prelievi applicabili al carico e, eventualmente, alla portata lorda al punto di origine e al punto di destinazione;
 - d) i costi dei controlli di sicurezza e le maggiorazioni legate all'aumento del costo del carburante;
- 7) «regioni remote»: le regioni ultraperiferiche, Malta, Cipro, Ceuta e Melilla, le isole facenti parte del territorio di uno Stato membro e le zone scarsamente popolate;
- 8) «commercializzazione di prodotti agricoli»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, esclusa la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o imprese di trasformazione e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se avviene in locali separati riservati a tale scopo;
- 9) «produzione primaria di prodotti agricoli»: la produzione di prodotti del suolo e dell'allevamento, di cui all'allegato I del trattato, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti;
- 10) «trasformazione di prodotti agricoli»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
- 11) «prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013;
- 12) «regioni ultraperiferiche»: regioni di cui all'articolo 349 del trattato. A norma della decisione 2010/718/UE del Consiglio europeo, dal 1° gennaio 2012 Saint-Barthélemy ha cessato di essere una regione ultraperiferica. A norma della decisione 2012/419/UE del Consiglio europeo, dal 1° gennaio 2014 Mayotte è diventata una regione ultraperiferica;
- 13) «carbone»: carboni di alta, media e bassa qualità di classe «A» e «B» ai sensi della classificazione stabilita dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite nel sistema internazionale di codificazione dei carboni e precisata nella decisione del Consiglio, del 10 dicembre 2010, sugli aiuti di Stato per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive ⁽¹⁾;
- 14) «aiuti individuali»:
- i) aiuti ad hoc; e
 - ii) gli aiuti concessi a singoli beneficiari nel quadro di un regime di aiuti;
- 15) «regime di aiuti»: qualsiasi atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere concessi aiuti individuali a favore di imprese definite in maniera generale e astratta nell'atto stesso così come qualsiasi atto in base al quale un aiuto non legato a un progetto specifico può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e/o per un ammontare indefinito;
- 16) «piano di valutazione»: un documento contenente almeno i seguenti elementi minimi: gli obiettivi del regime di aiuti da valutare, le questioni oggetto della valutazione, gli indicatori di risultato, la metodologia prevista per svolgere la valutazione, gli obblighi di raccolta dei dati, il calendario proposto per la valutazione, compresa la data di presentazione della relazione finale, la descrizione dell'organismo indipendente che svolge la valutazione o i criteri utilizzati per selezionarlo nonché le modalità previste per assicurare la pubblicità della valutazione;
- 17) «aiuti ad hoc»: aiuti non concessi nell'ambito di un regime di aiuti;

⁽¹⁾ GUL 336 del 21.12.2010, pag. 24.

- 18) «impresa in difficoltà»: un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:
- a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE ⁽¹⁾ e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
 - b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
 - c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
 - d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
 - e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
 - 1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e
 - 2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;
- 19) «obblighi di spesa a livello territoriale»: obblighi imposti ai beneficiari dall'autorità che concede l'aiuto di spendere un importo minimo e/o svolgere un livello minimo di attività di produzione in un determinato territorio;
- 20) «importo di aiuto corretto»: importo massimo di aiuto consentito per un grande progetto di investimento, calcolato secondo la seguente formula:
- $$\text{importo massimo di aiuto} = R \times (A + 0,50 \times B + 0 \times C)$$
- dove: R è l'intensità massima di aiuto applicabile nella zona interessata stabilita in una carta degli aiuti a finalità regionale in vigore alla data in cui è concesso l'aiuto, esclusa l'intensità di aiuto maggiorata per le PMI; A sono i primi 50 milioni di EUR di costi ammissibili, B è la parte di costi ammissibili compresa tra 50 milioni di EUR e 100 milioni di EUR e C è la parte di costi ammissibili superiore a 100 milioni di EUR;
- 21) «anticipo rimborsabile»: prestito a favore di un progetto versato in una o più rate le cui condizioni di rimborso dipendono dall'esito del progetto;
- 22) «equivalente sovvenzione lordo»: importo dell'aiuto se fosse stato erogato al beneficiario sotto forma di sovvenzione, al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;
- 23) «avvio dei lavori»: la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per «avvio dei lavori» si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito;
- 24) «grandi imprese»: imprese che non soddisfano i criteri di cui all'allegato I;

⁽¹⁾ Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio.

- 25) «regimi fiscali subentrati a regimi precedenti»: regimi sotto forma di agevolazioni fiscali che rappresentano una versione modificata di regimi fiscali preesistenti dello stesso tipo e che li sostituiscono;
- 26) «intensità di aiuto»: importo lordo dell'aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri;
- 27) «zone assistite»: zone designate in una carta degli aiuti a finalità regionale relativa al periodo 1.7.2014 — 31.12.2020, in applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato;
- 28) «data di concessione degli aiuti»: data in cui al beneficiario è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti;
- 29) «attivi materiali»: attivi consistenti in terreni, immobili e impianti, macchinari e attrezzature;
- 30) «attivi immateriali»: attivi diversi da attivi materiali o finanziari che consistono in diritti di brevetto, licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale;
- 31) «costi salariali»: importo totale effettivamente pagabile dal beneficiario dell'aiuto in relazione ai posti di lavoro interessati, comprendente la retribuzione lorda prima delle imposte e i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e i contributi assistenziali per figli e familiari durante un periodo di tempo definito;
- 32) «aumento netto del numero di dipendenti»: aumento netto del numero di dipendenti dello stabilimento in questione rispetto alla media relativa ad un periodo di riferimento; i posti di lavoro soppressi in tale periodo devono essere dedotti e il numero di lavoratori occupati a tempo pieno, a tempo parziale o stagionalmente va calcolato considerando le frazioni di unità di lavoro-anno;
- 33) «infrastruttura dedicata»: infrastruttura costruita per imprese individuabili ex ante e adeguata alle loro esigenze;
- 34) «intermediario finanziario»: qualsiasi istituzione finanziaria, a prescindere dalla sua forma e dal suo assetto proprietario, compresi fondi di fondi, fondi di investimento di private equity, fondi di investimento pubblici, banche, istituti di microfinanza e società di garanzia;
- 35) «viaggio»: trasporto delle merci dal loro punto di origine al loro punto di destinazione, comprese eventuali sezioni o fasi intermedie all'interno o all'esterno dello Stato membro interessato, effettuato utilizzando uno o più mezzi di trasporto;
- 36) «congruo tasso di rendimento finanziario»: tasso previsto di rendimento finanziario equivalente a un tasso di attualizzazione corretto per il rischio che rifletta il livello di rischio di un progetto e la natura e il livello di capitale che l'investitore privato prevede di investire;
- 37) «finanziamento totale»: importo complessivo dell'investimento effettuato in un'impresa o progetto ammissibili ai sensi della sezione 3 o degli articoli 16 o 39 del presente regolamento, ad esclusione degli investimenti interamente privati forniti alle condizioni di mercato e che esulano dalla pertinente misura di aiuto di Stato;
- 38) «procedura di gara competitiva»: una procedura di gara non discriminatoria che prevede la partecipazione di un numero sufficiente di imprese e a seguito della quale gli aiuti sono concessi sulla base dell'offerta iniziale presentata dall'offerente o di un prezzo di equilibrio. Inoltre, il bilancio o il volume stabiliti nella procedura di gara costituiscono un vincolo imprescindibile, di modo che gli aiuti non possano essere concessi a tutti i partecipanti;
- 39) «risultato operativo»: la differenza tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso della durata dell'investimento, qualora tale differenza sia positiva. I costi di esercizio comprendono i costi del personale, dei materiali, dei servizi appaltati, delle comunicazioni, dell'energia, della manutenzione, di affitto, di amministrazione, ma escludono, ai fini del presente regolamento, i costi di ammortamento e di finanziamento se questi sono stati inclusi negli aiuti agli investimenti;

Definizioni relative agli aiuti di Stato a finalità regionale

- 40) le definizioni relative agli aiuti alle infrastrutture a banda larga (sezione 10) si applicano alle pertinenti disposizioni in materia di aiuti di Stato a finalità regionale;
- 41) «aiuti a finalità regionale agli investimenti»: aiuti a finalità regionale concessi per un investimento iniziale o per un investimento iniziale a favore di una nuova attività economica;

26.6.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 187/21

- 42) «aiuti a finalità regionale al funzionamento»: aiuti destinati a ridurre le spese correnti di un'impresa non legate a un investimento iniziale. Tali spese includono i costi del personale, dei materiali, dei servizi appaltati, delle comunicazioni, dell'energia, della manutenzione, di affitto, di amministrazione ecc., ma non i costi di ammortamento e di finanziamento se questi sono stati inclusi nei costi ammissibili al momento della concessione degli aiuti agli investimenti;
- 43) «settore siderurgico»: tutte le attività connesse alla produzione di almeno uno dei seguenti prodotti:
- a) ghisa grezza e ferro-leghe:
ghisa per la produzione dell'acciaio, ghisa per fonderia e altre ghise grezze, ghisa manganesifera e ferro-manganese carburato, escluse altre ferro-leghe;
 - b) prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale:
acciaio liquido colato o meno in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura di prodotti semilavorati: blumi, billette e bramme; bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, ad eccezione della produzione di acciaio liquido per colatura per fonderie di piccole e medie dimensioni;
 - c) prodotti finiti a caldo di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale:
rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti da 80 mm e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm e piatti inferiori a 150 mm, vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi), lamiere laminate a caldo (rivestite o meno), piastre e lamiere di spessore di 3 mm e più, larghi piatti di 150 mm e più, ad eccezione di fili e prodotti fabbricati con fili metallici, barre lucide e ghisa;
 - d) prodotti finiti a freddo:
banda stagnata, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo, lamiere magnetiche, nastro destinato alla produzione di banda stagnata, lamiere laminate a freddo, in rotoli e in fogli;
 - e) tubi:
tutti i tubi senza saldatura e i tubi saldati in acciaio di un diametro superiore a 406,4 mm;
- 44) «settore delle fibre sintetiche»:
- a) l'estrusione/testurizzazione di tutti i tipi generici di fibre e filati poliesteri, poliammidici, acrilici o polipropilenici, a prescindere dal loro impiego finale; o
 - b) la polimerizzazione (compresa la policondensazione) laddove questa sia integrata con l'estrusione sotto il profilo dei macchinari utilizzati; o
 - c) qualsiasi processo ausiliario, connesso all'installazione contemporanea di capacità di estrusione/testurizzazione da parte del potenziale beneficiario o di un'altra società del gruppo cui esso appartiene, il quale nell'ambito della specifica attività economica in questione risulti di norma integrato a tali capacità sotto il profilo dei macchinari utilizzati;
- 45) «settore dei trasporti»: trasporto di passeggeri per via aerea, marittima, stradale, ferroviaria e per vie navigabili interne o trasporto di merci per conto terzi; più in particolare, il «settore dei trasporti» comprende le seguenti attività ai sensi della NACE Rev. 2:
- a) NACE 49: Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte, escluse le attività NACE 49.32 Trasporto con taxi, 49.42 Servizi di trasloco e 49.5 Trasporto mediante condotte;
 - b) NACE 50: Trasporti marittimi e per vie d'acqua;
 - c) NACE 51: Trasporto aereo, esclusa NACE 51.22 Trasporto spaziale;
- 46) «regime destinato a un numero limitato di settori specifici di attività economica»: regime che interessa le attività che rientrano nel campo di applicazione di meno di cinque classi (codice numerico a quattro cifre) della classificazione statistica NACE Rev. 2;
- 47) «attività turistica»: le seguenti attività ai sensi della NACE Rev. 2:
- a) NACE 55: servizi di alloggio;
 - b) NACE 56: attività di servizi di ristorazione;

- c) NACE 79: attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività correlate;
 - d) NACE 90: attività creative, artistiche e d'intrattenimento;
 - e) NACE 91: attività di biblioteche, archivi, musei e altre attività culturali;
 - f) NACE 93: attività sportive, di intrattenimento e di divertimento;
- 48) «zone scarsamente popolate»: le zone riconosciute in quanto tali dalla Commissione nelle singole decisioni sulle carte degli aiuti a finalità regionale per il periodo 1.7.2014 — 31.12.2020;
- 49) «investimento iniziale»:
- a) un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente o a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
 - b) l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore che non ha relazioni con il venditore. Non rientra nella definizione la semplice acquisizione di quote di un'impresa;
- 50) «attività uguali o simili»: attività che rientrano nella stessa classe (codice numerico a quattro cifre) della classificazione statistica delle attività economiche NACE Rev. 2 di cui al regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici ⁽¹⁾;
- 51) «investimento iniziale a favore di una nuova attività economica»:
- a) un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento o alla diversificazione delle attività di uno stabilimento, a condizione che le nuove attività non siano uguali o simili a quelle svolte precedentemente nello stabilimento;
 - b) l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore non ha relazioni con il venditore, a condizione che le nuove attività che verranno svolte utilizzando gli attivi acquisiti non siano uguali o simili a quelle svolte nello stabilimento prima dell'acquisizione;
- 52) «grande progetto di investimento»: investimento iniziale con costi ammissibili superiori a 50 milioni di EUR calcolati sulla base dei prezzi e dei tassi di cambio alla data in cui è concesso l'aiuto;
- 53) «punto di destinazione»: luogo dove le merci vengono scaricate;
- 54) «punto di origine»: luogo dove le merci vengono caricate per il trasporto;
- 55) «zone ammissibili agli aiuti al funzionamento»: le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del trattato o le zone scarsamente popolate, di cui alla carta degli aiuti a finalità regionale approvata per lo Stato membro in questione per il periodo 1.7.2014 — 31.12.2020;
- 56) «mezzo di trasporto»: le seguenti modalità di trasporto: ferroviario, stradale, per vie navigabili interne, marittimo, aereo e intermodale;
- 57) «fondo per lo sviluppo urbano»: veicolo di investimento specializzato istituito al fine di investire in progetti di sviluppo urbano nel quadro di una misura di aiuti per lo sviluppo urbano. Tali fondi sono gestiti dai gestori dei fondi per lo sviluppo urbano;
- 58) «gestore dei fondi per lo sviluppo urbano»: società di gestione professionale con personalità giuridica che seleziona ed effettua investimenti in progetti di sviluppo urbano ammissibili;

⁽¹⁾ GUL 393 del 30.12.2006, pag. 1.

- 59) «progetto di sviluppo urbano»: progetto di investimento che ha le potenzialità per sostenere l'attuazione degli interventi previsti da un approccio integrato in materia di sviluppo urbano sostenibile e per contribuire al conseguimento degli obiettivi in esso definiti, inclusi i progetti con un tasso di rendimento interno che può non essere sufficiente ad attrarre finanziamenti su una base prettamente commerciale. Un progetto di sviluppo urbano può essere organizzato come finanziamento distinto in seno alle strutture giuridiche dell'investitore privato beneficiario o come un'entità giuridica distinta, ad esempio, una società veicolo;
- 60) «strategia integrata per lo sviluppo urbano sostenibile»: strategia ufficialmente proposta e certificata da un'autorità locale o un organismo pubblico competenti, definita per una specifica zona geografica urbana e un periodo determinato, che elenchi le azioni integrate volte ad affrontare le sfide economiche, ambientali, climatiche, demografiche e sociali che gravano sulle zone urbane;
- 61) «contributo in natura»: contributo sotto forma di terreni o immobili laddove tali terreni e immobili facciano parte del progetto di sviluppo urbano;

Definizioni relative agli aiuti a favore delle PMI

- 62) «posti di lavoro direttamente creati da un progetto d'investimento»: posti di lavoro relativi all'attività oggetto dell'investimento, compresi i posti di lavoro creati in seguito all'aumento del tasso di utilizzo delle capacità imputabile all'investimento;
- 63) «cooperazione tra le varie organizzazioni»: lo sviluppo di strategie commerciali o di strutture di gestione comuni, la prestazione di servizi comuni o di servizi che agevolano la cooperazione, lo svolgimento di attività coordinate, quali la ricerca e il marketing, il sostegno alle reti e ai raggruppamenti di imprese, il miglioramento dell'accessibilità e della comunicazione, l'utilizzo di strumenti comuni per incoraggiare l'imprenditorialità e gli scambi con le PMI;
- 64) «servizi di consulenza in materia di cooperazione»: consulenza, assistenza e formazione volte a favorire lo scambio di conoscenze ed esperienze e a migliorare la cooperazione;
- 65) «servizi di sostegno in materia di cooperazione»: la fornitura di locali ad uso ufficio, siti web, banche dati, biblioteche, ricerche di mercato, manuali, documenti di lavoro e modelli di documenti;

Definizioni relative agli aiuti per l'accesso delle PMI ai finanziamenti

- 66) «investimento in quasi-equity»: un tipo di finanziamento che si colloca tra equity e debito e ha un rischio più elevato del debito di primo rango (senior) e un rischio inferiore rispetto al capitale primario (common equity), il cui rendimento per colui che lo detiene si basa principalmente sui profitti o sulle perdite dell'impresa destinataria e non è garantito in caso di cattivo andamento dell'impresa. Gli investimenti in quasi-equity possono essere strutturati come debito, non garantito e subordinato, compreso il debito mezzanino, e, in alcuni casi, convertibile in equity, o come capitale privilegiato (preferred equity);
- 67) «garanzia»: nel contesto delle sezioni 1, 3 e 7 del regolamento, impegno scritto ad assumersi la responsabilità per la totalità o una parte delle operazioni di un terzo consistenti in nuovi prestiti, quali strumenti di debito o di leasing, nonché strumenti di quasi-equity;
- 68) «tasso di garanzia»: percentuale di copertura delle perdite da parte di un investitore pubblico per ogni singola operazione ammissibile nel quadro della pertinente misura di aiuto di Stato;
- 69) «uscita»: la liquidazione di partecipazioni da parte di un intermediario finanziario o investitore, compresi il «trade sale» (vendita commerciale), il «write-off» (liquidazione), il rimborso di azioni/prestiti, la vendita a un altro intermediario finanziario o a un altro investitore, la vendita ad un'istituzione finanziaria e la vendita mediante offerta pubblica, comprese le offerte pubbliche iniziali (IPO);
- 70) «dotazione finanziaria»: investimento pubblico rimborsabile a favore di un intermediario finanziario al fine di realizzare un investimento nel quadro di una misura per il finanziamento del rischio, laddove tutti i proventi siano restituiti all'investitore pubblico;
- 71.) «investimento per il finanziamento del rischio»: investimenti in equity e quasi-equity, prestiti, compresi i leasing, le garanzie o una combinazione di questi strumenti, a favore di imprese ammissibili al fine di realizzare nuovi investimenti;
- 72) «investitore privato indipendente»: investitore privato che non è azionista dell'impresa ammissibile in cui investe, compresi i «business angels» e le istituzioni finanziarie, a prescindere dall'assetto proprietario, a condizione che sostenga interamente il rischio relativo al proprio investimento. Al momento della costituzione di una nuova società, gli investitori privati, compresi i fondatori, sono considerati indipendenti dalla stessa;

- 73) «persona fisica»: ai fini degli articoli 21 e 23, qualsiasi persona diversa da un'entità giuridica che non sia un'impresa ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato;
- 74) «investimento in equity»: il conferimento di capitale a un'impresa, investito direttamente o indirettamente in contropartita della proprietà di una quota corrispondente quella stessa impresa;
- 75) «prima vendita commerciale»: la prima vendita effettuata da una società su un mercato di prodotti o di servizi, eccezion fatta per le vendite limitate volte a sondare il mercato;
- 76) «PMI non quotata»: una PMI non quotata nel listino ufficiale di una borsa valori, fatta eccezione per le piattaforme alternative di negoziazione;
- 77) «investimento ulteriore (di follow-on)»: investimento supplementare per finanziare il rischio di una società, realizzato in seguito a una o più serie di investimenti per il finanziamento del rischio;
- 78) «capitale di sostituzione»: l'acquisto di quote esistenti in una società da un investitore o un azionista precedente;
- 79) «entità delegata»: la Banca europea per gli investimenti e il Fondo europeo per gli investimenti, un'istituzione finanziaria internazionale in cui uno Stato membro detiene una partecipazione o un'istituzione finanziaria stabilita in uno Stato membro che persegua obiettivi di interesse pubblico sotto il controllo di un'autorità pubblica, un ente di diritto pubblico o un ente di diritto privato con un mandato di servizio pubblico: l'entità delegata può essere selezionata o nominata direttamente in conformità delle disposizioni della direttiva 2004/18/CE relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi ⁽¹⁾ o di disposizioni successive che sostituiscono in tutto o in parte tale direttiva;
- 80) «impresa innovativa»: un'impresa
- a) che possa dimostrare, attraverso una valutazione eseguita da un esperto esterno, che in un futuro prevedibile svilupperà prodotti, servizi o processi nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte nel settore interessato e che comportano un rischio di insuccesso tecnologico o industriale, o
- b) i cui costi di ricerca e sviluppo rappresentano almeno il 10 % del totale dei costi di esercizio in almeno uno dei tre anni precedenti la concessione dell'aiuto oppure, nel caso di una start-up senza dati finanziari precedenti, nella revisione contabile dell'esercizio finanziario in corso, come certificato da un revisore dei conti esterno;
- 81) «piattaforma alternativa di negoziazione»: sistema multilaterale di negoziazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 15, della direttiva 2004/39/CE, nel quale la maggioranza degli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione sono emessi da PMI;
- 82) «prestito»: accordo ai sensi del quale il mutuante è tenuto a mettere a disposizione del mutuatario una somma convenuta di denaro per un periodo di tempo concordato e in forza del quale il mutuatario è tenuto a ripagare tale importo entro il periodo concordato. Può essere un prestito o un altro strumento di finanziamento, tra cui il leasing, che offra al mutuante una componente predominante di rendimento minimo. Il rifinanziamento dei prestiti esistenti non è un prestito ammissibile;

Definizioni relative agli aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione

- 83) «organismo di ricerca e diffusione della conoscenza»: un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati;
- 84) «ricerca fondamentale»: lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti;

⁽¹⁾ GUL 134 del 30.4.2004, pag. 114.

- 85) «ricerca industriale»: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;
- 86) «sviluppo sperimentale»: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi.

Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida.

Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;

- 87) «studio di fattibilità»: la valutazione e l'analisi del potenziale di un progetto, finalizzate a sostenere il processo decisionale individuando in modo obiettivo e razionale i suoi punti di forza e di debolezza, le opportunità e i rischi, nonché a individuare le risorse necessarie per l'attuazione del progetto e, in ultima analisi, le sue prospettive di successo;
- 88) «spese di personale»: le spese relative a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui essi sono impiegati nel progetto o attività interessati;
- 89) «alle normali condizioni di mercato»: una situazione in cui le condizioni relative all'operazione tra i contraenti non differiscono da quelle che sarebbero applicate tra imprese indipendenti e non contengono alcun elemento di collusione. Il principio delle normali condizioni di mercato si considera soddisfatto se l'operazione si svolge nel quadro di una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria;
- 90) «collaborazione effettiva»: la collaborazione tra almeno due parti indipendenti finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale le parti definiscono di comune accordo la portata del progetto di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati. Una o più parti possono sostenere per intero i costi del progetto e quindi sollevare le altre parti dai relativi rischi finanziari. La ricerca contrattuale e la prestazione di servizi di ricerca non sono considerate forme di collaborazione;
- 91) «infrastruttura di ricerca»: gli impianti, le risorse e i relativi servizi utilizzati dalla comunità scientifica per compiere ricerche nei rispettivi settori; sono compresi gli impianti o i complessi di strumenti scientifici, le risorse basate sulla conoscenza quali collezioni, archivi o informazioni scientifiche strutturate e le infrastrutture basate sulle tecnologie abilitanti dell'informazione e della comunicazione, quali le reti di tipo GRID, il materiale informatico, il software e gli strumenti di comunicazione e ogni altro mezzo necessario per condurre la ricerca. Tali infrastrutture possono essere ubicate in un unico sito o «distribuite» (una rete organizzata di risorse) in conformità dell'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC) ⁽¹⁾;
- 92) «poli di innovazione»: strutture o raggruppamenti organizzati di parti indipendenti (quali start-up innovative, piccole, medie e grandi imprese, organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, organizzazioni senza scopo di lucro e altri pertinenti operatori economici) volti a incentivare le attività innovative mediante la promozione, la condivisione di strutture e lo scambio di conoscenze e competenze e contribuendo efficacemente al trasferimento di conoscenze, alla creazione di reti, alla diffusione di informazioni e alla collaborazione tra imprese e altri organismi che costituiscono il polo;
- 93) «personale altamente qualificato»: membri del personale con un diploma di istruzione terziaria e con un'esperienza professionale pertinente di almeno 5 anni, che può comprendere anche una formazione di dottorato;

⁽¹⁾ GUL 206 dell'8.8.2009, pag. 1.

- 94) «servizi di consulenza in materia di innovazione»: consulenza, assistenza e formazione in materia di trasferimento delle conoscenze, acquisizione, protezione e sfruttamento di attivi immateriali e di utilizzo delle norme e dei regolamenti in cui sono contemplati;
- 95) «servizi di sostegno all'innovazione»: la fornitura di locali ad uso ufficio, banche dati, biblioteche, ricerche di mercato, laboratori, sistemi di etichettatura della qualità, test e certificazione al fine di sviluppare prodotti, processi o servizi più efficienti;
- 96) «innovazione dell'organizzazione»: l'applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne di un'impresa esclusi i cambiamenti che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nell'impresa, i cambiamenti nella strategia di gestione, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione dell'utilizzo di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;
- 97) «innovazione di processo»: l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software), esclusi i cambiamenti o i miglioramenti minori, l'aumento delle capacità di produzione o di servizio ottenuto con l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;
- 98) «distacco»: impiego temporaneo, da parte di un beneficiario, di personale avente diritto di ritornare presso il precedente datore di lavoro;

Definizioni relative agli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità

- 99) «lavoratore molto svantaggiato»: chiunque rientri in una delle seguenti categorie:
- a) lavoratore privo da almeno 24 mesi di impiego regolarmente retribuito; o
 - b) lavoratore privo da almeno 12 mesi di impiego regolarmente retribuito che appartiene a una delle categorie di cui alle lettere da b) a g) della definizione di «lavoratore svantaggiato»;
- 100) «posto di lavoro protetto»: posto di lavoro in un'impresa nella quale almeno il 30 % dei lavoratori sia costituito da lavoratori con disabilità;

Definizioni relative agli aiuti per la tutela dell'ambiente

- 101) «tutela dell'ambiente» o «tutela ambientale»: qualsiasi azione volta a porre rimedio o a prevenire un danno all'ambiente fisico o alle risorse naturali causato dalle attività di un beneficiario, a ridurre il rischio di un tale danno o a promuovere un uso più razionale delle risorse naturali, ivi inclusi le misure di risparmio energetico e l'impiego di fonti di energia rinnovabili;
- 102) «norma dell'Unione»:
- a) una norma dell'Unione vincolante che determini i livelli che le singole imprese devono raggiungere in termini di tutela ambientale; o
 - b) l'obbligo previsto dalla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ di applicare le migliori tecniche disponibili (Best Available Techniques, BAT) e di garantire che i livelli di emissione degli inquinanti non siano più elevati rispetto a quanto lo sarebbero applicando le BAT; laddove i livelli di emissione associati alle BAT sono stati definiti in atti di esecuzione adottati a norma della direttiva 2010/75/UE, tali livelli sono applicabili ai fini del presente regolamento; laddove tali livelli sono espressi sotto forma di intervallo, è applicabile il primo valore limite raggiunto della BAT;
- 103) «efficienza energetica»: la quantità di energia risparmiata determinata mediante una misurazione e/o una stima del consumo prima e dopo l'attuazione di una misura volta al miglioramento dell'efficienza energetica, assicurando nel contempo la normalizzazione delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico;
- 104) «progetto per l'efficienza energetica»: un progetto di investimento che aumenta l'efficienza energetica di un immobile;

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2008, pag. 8.

26.6.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 187/27

- 105) «fondo per l'efficienza energetica»: veicolo di investimento specializzato istituito al fine di investire nei progetti volti a migliorare l'efficienza energetica degli immobili sia nel settore residenziale che non. Tali fondi sono gestiti da un gestore del fondo per l'efficienza energetica;
- 106) «gestore dei fondi per l'efficienza energetica»: società di gestione professionale con personalità giuridica che seleziona ed effettua investimenti in progetti ammissibili per l'efficienza energetica;
- 107) «cogenerazione ad alto rendimento»: cogenerazione conforme alla definizione di cogenerazione ad alto rendimento di cui all'articolo 2, punto 34, della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE ⁽¹⁾;
- 108) «cogenerazione» o produzione combinata di energia elettrica e di calore: la produzione simultanea, nell'ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica e/o meccanica;
- 109) «energia da fonti rinnovabili»: energia prodotta in impianti che si avvalgono esclusivamente di fonti di energia rinnovabili, nonché la percentuale, in termini di potere calorifico, di energia ottenuta da fonti rinnovabili negli impianti ibridi che utilizzano anche fonti energetiche tradizionali. In questa definizione rientra l'energia elettrica da fonti rinnovabili utilizzata per riempire i sistemi di stoccaggio, ma non l'energia elettrica prodotta da detti sistemi;
- 110) «fonti di energia rinnovabili»: le seguenti fonti energetiche rinnovabili non fossili: energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, energia derivata da biomassa, da gas di discarica, da gas residui dai processi di depurazione e da biogas;
- 111) «biocarburante»: carburante liquido o gassoso per i trasporti ricavato dalla biomassa;
- 112) «biocarburante sostenibile»: biocarburante conforme ai criteri di sostenibilità di cui all'articolo 17 della direttiva 2009/28/CE;
- 113) «biocarburanti prodotti da colture alimentari»: biocarburanti prodotti da coltivazioni basate sui cereali e altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose, quali definite nella proposta della Commissione di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili ⁽²⁾;
- 114) «tecnologie nuove e innovative»: tecnologie nuove e non comprovate rispetto allo stato dell'arte nel relativo settore, che comportano un rischio di insuccesso tecnologico o industriale e non consistono in un'ottimizzazione o un potenziamento di una tecnologia esistente;
- 115) «responsabilità in materia di bilanciamento»: la responsabilità, gravante su un operatore di mercato o sul suo rappresentante scelto (responsabile del bilanciamento), inerente alle differenze tra la produzione, il consumo e le operazioni di mercato nel corso di un dato periodo di compensazione degli sbilanciamenti;
- 116) «responsabilità standard in materia di bilanciamento»: responsabilità di bilanciamento non discriminatorio tra le tecnologie dalla quale nessun produttore deve essere esonerato;
- 117) «biomassa»: la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, nonché i biogas e la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;
- 118) «costi totali livellati della produzione di energia»: calcolo del costo della generazione di energia elettrica al punto di connessione a una rete di carico o elettrica. Comprende il capitale iniziale, il tasso di attualizzazione e i costi di funzionamento continuo, di combustibile e di manutenzione;
- 119) «imposta ambientale»: qualsiasi imposta con una specifica base imponibile che abbia manifesti effetti negativi sull'ambiente o che sia intesa a gravare su determinate attività o determinati beni e servizi in modo tale che il prezzo dei medesimi possa includere i costi ambientali e/o in modo tale che i produttori e i consumatori si orientino verso attività più rispettose dell'ambiente;

⁽¹⁾ GUL 315 del 14.11.2012, pag. 1.

⁽²⁾ COM(2012) 595 del 17.10.2012.

- 120) «livello minimo di imposizione dell'Unione»: il livello minimo di imposizione fiscale previsto dalla legislazione dell'Unione; per quanto riguarda i prodotti energetici e l'energia elettrica, per livello minimo di imposizione dell'Unione si intende il livello minimo di imposizione di cui all'allegato I della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità ⁽¹⁾;
- 121) «sito contaminato»: sito ove sia confermata la presenza, imputabile ad attività umane, di sostanze pericolose in quantità tale da rappresentare un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente, tenuto conto dell'uso attuale dei terreni o del loro uso futuro approvato;
- 122) «principio chi inquina paga»: principio in base al quale i costi delle misure di lotta contro l'inquinamento devono essere sostenuti dall'inquinatore;
- 123) «inquinamento»: i danni provocati da un inquinatore che degrada direttamente o indirettamente l'ambiente o che crea le condizioni che portano a tale degrado dell'ambiente fisico o delle risorse naturali;
- 124) «teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti sotto il profilo energetico»: un sistema di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficiente secondo la definizione di cui all'articolo 2, punti 41 e 42, della direttiva 2012/27/UE. In questa definizione rientrano gli impianti di produzione per il teleriscaldamento e il teleraffreddamento e la rete (comprese le rispettive strutture) necessari per distribuire il riscaldamento/raffreddamento dalle unità di produzione ai locali dell'utente;
- 125) «inquinatore»: chiunque degradi direttamente o indirettamente l'ambiente o crei le condizioni che portano al suo degrado;
- 126) «riutilizzo»: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
- 127) «preparazione per il riutilizzo»: le operazioni di controllo, pulizia o riparazione/recupero attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
- 128) «riciclaggio»: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- 129) «stato dell'arte»: un processo in cui il riutilizzo di un rifiuto nella produzione di un prodotto finale è prassi corrente ai fini della redditività economica. Ove possibile, il concetto di «stato dell'arte» va interpretato dal punto di vista della tecnologia e del mercato interno dell'Unione;
- 130) «infrastruttura energetica»: qualsiasi attrezzatura fisica o impianto ubicato all'interno dell'Unione o che collega l'Unione a uno o più paesi terzi e che rientra nelle seguenti categorie:
- a) relativamente all'energia elettrica:
- i) infrastruttura per la trasmissione, definita all'articolo 2, punto 3, della direttiva 2009/72/CE, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica ⁽²⁾;
- ii) infrastruttura per la distribuzione, definita all'articolo 2, punto 5, dalla direttiva 2009/72/CE;
- iii) impianti di stoccaggio di energia elettrica, definiti come impianti utilizzati per immagazzinare energia elettrica in maniera permanente o temporanea in un'infrastruttura o in siti geologici in superficie o sotterranei, a condizione che siano collegati direttamente a linee di trasmissione ad alta tensione destinate a una tensione pari o superiore a 110 kV;
- iv) qualsiasi attrezzatura o installazione essenziale per i sistemi di cui ai punti da i) a iii) per operare in maniera sicura ed efficace, compresi i sistemi di protezione, monitoraggio e controllo a tutti i livelli di tensione e le sottostazioni; e

⁽¹⁾ GUL 283 del 31.10.2003, pag. 51.

⁽²⁾ GUL 211 del 14.8.2009, pag. 55.

- v) reti intelligenti, definite come qualsiasi attrezzatura, linea, cavo o installazione, a livello di trasmissione e distribuzione a bassa e media tensione, destinati alla comunicazione digitale bidirezionale, in tempo reale o quasi reale, al controllo e alla gestione interattivi e intelligenti della produzione, trasmissione, distribuzione e del consumo di energia elettrica all'interno di una rete elettrica in vista dello sviluppo di una rete che integri in maniera efficace il comportamento e le azioni di tutti gli utenti collegati a essa (produttori, consumatori e produttori-consumatori) al fine di garantire un sistema elettrico efficiente dal lato economico e sostenibile, che limiti le perdite e offra un livello elevato di qualità e di sicurezza dell'approvvigionamento e della protezione;
- b) relativamente al gas:
- i) condotte di trasmissione e distribuzione per il trasporto del gas naturale e del biogas facenti parte di una rete, escluse le condotte ad alta pressione utilizzate a monte per la distribuzione del gas naturale;
- ii) impianti di stoccaggio sotterranei collegati alle condotte di gas ad alta pressione di cui al punto i);
- iii) impianti di ricevimento, stoccaggio e rigassificazione o decompressione per il gas naturale liquefatto («GNL») o il gas naturale compresso («GNC»); e
- iv) qualsiasi apparecchiatura o installazione essenziale affinché il sistema funzioni in maniera sicura, protetta ed efficiente o per installare la capacità bidirezionale, comprese le stazioni di compressione;
- c) relativamente al petrolio:
- i) oleodotti utilizzati per trasportare il petrolio grezzo;
- ii) stazioni di pompaggio e impianti di stoccaggio necessari per il funzionamento degli oleodotti per petrolio grezzo; e
- iii) qualsiasi apparecchiatura o installazione essenziale affinché il sistema in questione funzioni in maniera corretta, sicura ed efficiente, compresi i sistemi di protezione, monitoraggio e controllo e i dispositivi di inversione dei flussi;
- d) relativamente al CO₂: rete di condotte, comprese le connesse stazioni di compressione, per il trasporto di CO₂ verso i luoghi di stoccaggio, con l'obiettivo di iniettare il CO₂ in formazioni geologiche sotterranee idonee ai fini di uno stoccaggio permanente;
- 131) «legislazione sul mercato interno dell'energia»: legislazione comprendente la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale ⁽¹⁾, il regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia ⁽²⁾, il regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica ⁽³⁾ e il regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale ⁽⁴⁾, o le disposizioni successive che sostituiscono in tutto o in parte tali atti;

Definizioni relative agli aiuti a carattere sociale per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote

- 132) «residenza abituale»: luogo in cui una persona fisica dimora almeno 185 giorni all'anno per interessi personali e professionali; nel caso di una persona i cui legami professionali siano situati in un luogo diverso da quello dei suoi legami personali e che dimori in due o più Stati membri, il luogo di residenza abituale è considerato il luogo dei suoi legami personali, purché la persona vi ritorni regolarmente; se una persona effettua un soggiorno in uno Stato membro per l'esecuzione di una missione di durata determinata, il luogo dei suoi legami personali continua ad essere considerato luogo di residenza, indipendentemente dal fatto che vi ritorni nel corso di detta attività; la frequenza di corsi universitari o scolastici in un altro Stato membro non costituisce trasferimento della residenza abituale; in alternativa, «residenza abituale» assume il significato attribuito nella legislazione nazionale degli Stati membri;

Definizioni relative agli aiuti per le infrastrutture a banda larga

- 133) «banda larga di base», «reti a banda larga di base»: reti con funzionalità di base ospitate da piattaforme tecnologiche quali le soluzioni ADSL (fino a reti ADSL2 +), le reti via cavo non-enhanced (ad esempio DOCSIS 2.0), le reti mobili di terza generazione (UMTS) e i sistemi satellitari;

⁽¹⁾ GUL 211 del 14.8.2009, pag. 94.

⁽²⁾ GUL 211 del 14.8.2009, pag. 1.

⁽³⁾ GUL 211 del 14.8.2009, pag. 15.

⁽⁴⁾ GUL 211 del 14.8.2009, pag. 36.

- 134) «opere di ingegneria civile relative alla banda larga»: le opere di ingegneria civile che sono necessarie per sviluppare una rete a banda larga, quali le opere di scavo in una strada per la posa di cavidotti (a banda larga);
- 135) «cavidotto»: conduttura o tubazione sotterranea utilizzata per alloggiare i cavi (in fibra ottica, di rame o coassiali) di una rete a banda larga;
- 136) «disaggregazione fisica»: disaggregazione che permette l'accesso alla linea di accesso dell'utente finale e consente ai sistemi di trasmissione dei concorrenti di trasmettere direttamente attraverso tale linea;
- 137) «infrastruttura passiva a banda larga»: rete a banda larga senza alcuna componente attiva. Comprende generalmente infrastrutture di ingegneria civile, cavidotti, fibra spenta e centraline stradali;
- 138) «reti di accesso di nuova generazione (NGA)»: reti avanzate che devono presentare almeno le seguenti caratteristiche: a) fornire servizi in modo affidabile a una velocità molto elevata per abbonato attraverso una rete di backhauling in fibra ottica (o di tecnologia equivalente) sufficientemente vicino ai locali dell'utente per garantire una effettiva trasmissione ultraveloce; b) sostenere una serie di servizi digitali avanzati, compresi servizi convergenti esclusivamente basati sull'IP; e c) avere una velocità di upload considerevolmente maggiore (rispetto alle reti a banda larga di base). Nell'attuale fase di mercato e sviluppo tecnologico, le reti NGA sono le seguenti: a) le reti di accesso in fibra ottica (FTTx); b) le reti cablate avanzate potenziate; c) alcune reti di accesso senza fili avanzate in grado di garantire un'affidabile trasmissione ad alta velocità per abbonato;
- 139) «accesso all'ingrosso»: accesso che consente a un operatore di utilizzare le strutture di un altro operatore. Il più ampio accesso possibile da fornire sulla rete interessata comprende, in base agli attuali sviluppi tecnologici, almeno i prodotti di accesso indicati qui di seguito. Per le reti FTTH/FTTB: accesso ai cavidotti, accesso alla fibra spenta, accesso disaggregato alla rete locale e accesso bitstream. Per le reti cablate: accesso ai cavidotti e accesso bitstream. Per le reti FTTC: accesso ai cavidotti, accesso disaggregato alle sottoreti e accesso bitstream. Per l'infrastruttura di rete passiva: accesso ai cavidotti, accesso alla fibra spenta e/o accesso disaggregato alla rete locale. Per le reti a banda larga ADSL: accesso disaggregato alla rete locale, accesso bitstream. Per le reti mobili o senza fili: bitstream, condivisione di antenne e accesso alle reti di backhauling. Per le piattaforme satellitari: accesso bitstream;

Definizioni relative agli aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio

- 140) «opere audiovisive difficili»: opere individuate come tali dagli Stati membri sulla base di criteri predefiniti all'atto di istituire regimi o concedere aiuti, che possono comprendere film la cui unica versione originale è nella lingua ufficiale di uno Stato membro che abbia un territorio, una popolazione o un'area linguistica limitati, nonché cortometraggi, film opera prima e opera seconda di un regista, documentari o film low cost o altre opere difficili dal punto di vista commerciale;
- 141) «elenco del comitato per l'assistenza allo sviluppo (DAC) dell'OCSE»: tutti i paesi e i territori ammissibili a ricevere aiuti pubblici allo sviluppo e compresi nell'elenco compilato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE);
- 142) «utile ragionevole»: utile che viene tipicamente ottenuto nel settore interessato. In ogni caso, viene considerato un utile ragionevole un tasso di rendimento del capitale non superiore al tasso swap pertinente maggiorato di un premio di 100 punti di base;

Definizioni relative agli aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali

- 143) «sport professionistico»: la pratica di un'attività sportiva sotto forma di lavoro subordinato o prestazione di servizio retribuita, indipendentemente dal fatto che sia stato o meno concluso un contratto di lavoro formale tra lo sportivo professionista e la relativa organizzazione sportiva, qualora l'indennità superi il costo di partecipazione e costituisca una parte significativa del reddito dello sportivo. Ai fini del presente regolamento le spese di viaggio e di soggiorno per la partecipazione all'evento sportivo non sono considerate come un'indennità.

Articolo 3

Condizioni per l'esenzione

I regimi di aiuti, gli aiuti individuali concessi nell'ambito di regimi di aiuti e gli aiuti ad hoc sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafi 2 e 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino tutte le condizioni di cui al capo I, nonché le condizioni specifiche per la pertinente categoria di aiuto di cui al capo III del presente regolamento.

Articolo 4

Soglie di notifica

1. Il presente regolamento non si applica agli aiuti che superano le seguenti soglie:
 - a) aiuti a finalità regionale agli investimenti: l'«importo di aiuto corretto», calcolato secondo il meccanismo di cui all'articolo 2, punto 20, per un investimento con costi ammissibili pari a 100 milioni di EUR;
 - b) aiuti a finalità regionale per lo sviluppo urbano: 20 milioni di EUR come previsto all'articolo 16, paragrafo 3;
 - c) aiuti agli investimenti a favore delle PMI: 7,5 milioni di EUR per impresa e per progetto di investimento;
 - d) aiuti alle PMI per servizi di consulenza: 2 milioni di EUR per impresa e per progetto;
 - e) aiuti alle PMI per la partecipazione alle fiere: 2 milioni di EUR per impresa e per anno;
 - f) aiuti alle PMI per i costi di cooperazione connessi alla partecipazione a progetti di cooperazione territoriale europea: 2 milioni di EUR per impresa e per progetto;
 - g) aiuti al finanziamento del rischio: 15 milioni di EUR per impresa ammissibile, come previsto all'articolo 21, paragrafo 9;
 - h) aiuti alle imprese in fase di avviamento: gli importi per impresa di cui all'articolo 22, paragrafi 3, 4 e 5;
 - i) aiuti alla ricerca e sviluppo:
 - i) se il progetto è prevalentemente un progetto di ricerca fondamentale: 40 milioni di EUR per impresa e per progetto; tale condizione è soddisfatta quando più della metà dei costi ammissibili del progetto riguarda attività che rientrano nella categoria della ricerca fondamentale;
 - ii) se il progetto è prevalentemente un progetto di ricerca industriale: 20 milioni di EUR per impresa e per progetto; tale condizione è soddisfatta quando più della metà dei costi ammissibili del progetto riguarda attività che rientrano nella categoria della ricerca industriale o nelle categorie della ricerca industriale e della ricerca fondamentale combinate;
 - iii) se il progetto è prevalentemente un progetto di sviluppo sperimentale: 15 milioni di EUR per impresa e per progetto; tale condizione è soddisfatta quando più della metà dei costi ammissibili del progetto riguarda attività che rientrano nella categoria dello sviluppo sperimentale;
 - iv) se il progetto è un progetto Eureka o è attuato da un'impresa comune istituita in base agli articoli 185 o 187 del trattato, gli importi di cui ai punti i), ii) e iii) sono raddoppiati;
 - v) se gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo sono concessi sotto forma di anticipi rimborsabili che, in assenza di una metodologia accettata per il calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo, sono espressi come percentuale dei costi ammissibili e la misura prevede che in caso di esito positivo del progetto, definito sulla base di un'ipotesi ragionevole e prudente, gli anticipi saranno rimborsati con un tasso di interesse almeno uguale al tasso di attualizzazione applicabile al momento della concessione, gli importi di cui ai punti da i) a iv) sono maggiorati del 50 %;
 - vi) aiuti per studi di fattibilità preliminari ad attività di ricerca: 7,5 milioni di EUR per studio;
 - j) aiuti agli investimenti per le infrastrutture di ricerca: 20 milioni di EUR per infrastruttura;
 - k) aiuti ai poli di innovazione: 7,5 milioni di EUR per polo;
 - l) aiuti all'innovazione a favore delle PMI: 5 milioni di EUR per impresa e per progetto;
 - m) aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione: 7,5 milioni di EUR per impresa e per progetto;
 - n) aiuti alla formazione: 2 milioni di EUR per progetto di formazione;
 - o) aiuti all'assunzione di lavoratori svantaggiati: 5 milioni di EUR per impresa e per anno;
 - p) aiuti all'occupazione di lavoratori con disabilità sotto forma di integrazioni salariali: 10 milioni di EUR per impresa e per anno;
 - q) aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori con disabilità: 10 milioni di EUR per impresa e per anno;

- r) aiuti intesi a compensare i costi dell'assistenza fornita ai lavoratori svantaggiati: 5 milioni di EUR per impresa e per anno;
 - s) aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente, esclusi gli aiuti agli investimenti per il risanamento di siti contaminati e gli aiuti per la parte dell'impianto di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti sotto il profilo energetico relativa alla rete di distribuzione: 15 milioni di EUR per impresa e per progetto di investimento;
 - t) aiuti agli investimenti a favore di progetti per l'efficienza energetica: 10 milioni di EUR come previsto all'articolo 39, paragrafo 5;
 - u) aiuti agli investimenti per il risanamento di siti contaminati: 20 milioni di EUR per impresa e per progetto di investimento;
 - v) aiuti al funzionamento per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e aiuti al funzionamento per la promozione di energia da fonti rinnovabili in impianti su scala ridotta: 15 milioni di EUR per impresa e per progetto. Se l'aiuto è concesso in base a una procedura di gara competitiva a norma dell'articolo 42: 150 milioni di EUR l'anno, tenendo conto della dotazione cumulata di tutti i regimi di cui all'articolo 42;
 - w) aiuti agli investimenti per la rete di distribuzione del teleriscaldamento e del teleraffreddamento: 20 milioni di EUR per impresa e per progetto di investimento;
 - x) aiuti agli investimenti per le infrastrutture energetiche: 50 milioni di EUR per impresa e per progetto di investimento;
 - y) aiuti per le infrastrutture a banda larga: 70 milioni di EUR di costi totali per progetto;
 - z) aiuti agli investimenti per la cultura e la conservazione del patrimonio: 100 milioni di EUR per progetto; aiuti al funzionamento per la cultura e la conservazione del patrimonio: 50 milioni di EUR per impresa e per anno;
 - (aa) regimi di aiuti a favore delle opere audiovisive: 50 milioni di EUR per regime e per anno;
 - (bb) aiuti agli investimenti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture multifunzionali: 15 milioni di EUR o i costi totali superiori a 50 milioni di EUR per progetto; aiuti al funzionamento per le infrastrutture sportive: 2 milioni di EUR per infrastruttura e per anno; e
 - (cc) aiuti agli investimenti per le infrastrutture locali: 10 milioni di EUR o i costi totali superiori a 20 milioni di EUR per la stessa infrastruttura.
2. Occorre evitare che le soglie elencate o menzionate al paragrafo 1 non siano eluse mediante il frazionamento artificiale dei regimi di aiuti o dei progetti di aiuto.

Articolo 5

Trasparenza degli aiuti

1. Il presente regolamento si applica solo agli aiuti riguardo ai quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare una valutazione dei rischi («aiuti trasparenti»).
2. Sono considerate trasparenti le seguenti categorie di aiuti:
 - a) gli aiuti concessi sotto forma di sovvenzioni e di contributi in conto interessi;
 - b) gli aiuti concessi sotto forma di prestiti, il cui equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base del tasso di riferimento prevalente al momento della concessione;
 - c) gli aiuti concessi sotto forma di garanzie:
 - i) se l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato in base ai premi «esenti» di cui in una comunicazione della Commissione;
 - ii) se prima dell'attuazione della misura, il metodo di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo relativo alla garanzia è stato approvato in base alla comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie ⁽¹⁾ o a comunicazioni successive, previa notifica alla Commissione a norma di un regolamento da questa adottato nel settore degli aiuti di Stato e in vigore in quel momento; tale metodo deve riferirsi esplicitamente al tipo di garanzia e al tipo di operazioni sottese in questione nel contesto dell'applicazione del presente regolamento;
 - d) gli aiuti sotto forma di agevolazioni fiscali, qualora la misura stabilisca un massimale per garantire che la soglia applicabile non venga superata;

⁽¹⁾ GU C 155 del 20.6.2008, pag. 10.

- e) gli aiuti a finalità regionale per lo sviluppo urbano, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 16;
- f) gli aiuti concessi sotto forma di misure per il finanziamento del rischio, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 21;
- g) gli aiuti alle imprese in fase di avviamento, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 22;
- h) gli aiuti a progetti per l'efficienza energetica, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 39;
- i) gli aiuti sotto forma di premi che si aggiungono al prezzo di mercato se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 42;
- j) gli aiuti sotto forma di anticipi rimborsabili, se l'importo totale nominale dell'anticipo rimborsabile non supera le soglie applicabili nel quadro del presente regolamento o se, prima dell'attuazione della misura, la metodologia di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo dell'anticipo rimborsabile è stata accettata previa notifica alla Commissione.

Articolo 6

Effetto di incentivazione

1. Il presente regolamento si applica unicamente agli aiuti che hanno un effetto di incentivazione.
2. Si ritiene che gli aiuti abbiano un effetto di incentivazione se, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario ha presentato domanda scritta di aiuto allo Stato membro interessato. La domanda di aiuto contiene almeno le seguenti informazioni:
 - a) nome e dimensioni dell'impresa;
 - b) descrizione del progetto, comprese le date di inizio e fine;
 - c) ubicazione del progetto;
 - d) elenco dei costi del progetto;
 - e) tipologia dell'aiuto (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro) e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.
3. Si ritiene che gli aiuti ad hoc concessi alle grandi imprese abbiano un effetto di incentivazione se, oltre a garantire che sia soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 2, lo Stato membro ha verificato, prima di concedere l'aiuto in questione, che la documentazione preparata dal beneficiario attesta che l'aiuto consentirà di raggiungere uno o più dei seguenti risultati:
 - a) nel caso degli aiuti a finalità regionale agli investimenti: in mancanza dell'aiuto, la realizzazione del progetto non sarebbe avvenuta nella zona interessata o non sarebbe stata sufficientemente redditizia per il beneficiario nella stessa zona;
 - b) in tutti gli altri casi:
 - un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, della portata del progetto/dell'attività,
 - un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, dell'importo totale speso dal beneficiario per il progetto/l'attività,
 - una riduzione significativa dei tempi per il completamento del progetto/dell'attività interessati.
4. In deroga ai paragrafi 2 e 3, si considera che le misure sotto forma di agevolazioni fiscali abbiano un effetto di incentivazione se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
 - a) la misura introduce un diritto di beneficiare di aiuti in base a criteri oggettivi e senza ulteriore esercizio di poteri discrezionali da parte dello Stato membro; e
 - b) la misura è stata adottata ed è entrata in vigore prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività sovvenzionati, tranne nel caso dei regimi fiscali subentrati a regimi precedenti se l'attività era già coperta dai regimi precedenti sotto forma di agevolazioni fiscali.
5. In deroga ai paragrafi 2, 3 e 4, per le seguenti categorie di aiuto non è richiesto o si presume un effetto di incentivazione:
 - a) aiuti a finalità regionale al funzionamento, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 15;
 - b) aiuti per l'accesso delle PMI ai finanziamenti, se sono soddisfatte le pertinenti condizioni di cui agli articoli 21 e 22;

- c) aiuti per l'assunzione dei lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali e aiuti all'occupazione di lavoratori con disabilità sotto forma di integrazioni salariali, se sono soddisfatte le pertinenti condizioni stabilite rispettivamente agli articoli 32 e 33;
- d) aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori con disabilità, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 34;
- e) aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali a norma della direttiva 2003/96/CE, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 44;
- f) aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 50;
- g) aiuti a carattere sociale per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 51;
- h) aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 53.

Articolo 7

Intensità di aiuto e costi ammissibili

1. Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. I costi ammissibili sono accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate.
2. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta, l'importo dell'aiuto corrisponde all'equivalente sovvenzione lordo.
3. Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. I costi ammissibili sono attualizzati al loro valore al momento della concessione dell'aiuto. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione al momento della concessione dell'aiuto.
4. Quando un aiuto è concesso sotto forma di agevolazione fiscale, l'attualizzazione delle rate di aiuto è effettuata in base ai tassi di attualizzazione applicabili alle date in cui l'agevolazione fiscale diventa effettiva.
5. Quando un aiuto è concesso sotto forma di anticipi rimborsabili che, in assenza di una metodologia accettata per il calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo, sono espressi come percentuale dei costi ammissibili e la misura prevede che, in caso di esito positivo del progetto definito sulla base di un'ipotesi ragionevole e prudente, gli anticipi saranno rimborsati con un tasso di interesse almeno uguale al tasso di attualizzazione applicabile al momento della concessione, le intensità massime di aiuto di cui al capo III possono essere maggiorate di 10 punti percentuali.
6. Se si concedono aiuti a finalità regionale sotto forma di anticipi rimborsabili, le intensità massime di aiuto fissate in una carta degli aiuti a finalità regionale in vigore al momento della concessione dell'aiuto non possono essere aumentate.

Articolo 8

Cumulo

1. Per verificare il rispetto delle soglie di notifica di cui all'articolo 4 e delle intensità massime di aiuto di cui al capo III, si tiene conto dell'importo totale degli aiuti di Stato a favore dell'attività, del progetto o dell'impresa sovvenzionati.
2. Qualora i finanziamenti dell'Unione gestiti a livello centralizzato dalle istituzioni, dalle agenzie, dalle imprese comuni o da altri organismi dell'Unione che non sono direttamente o indirettamente controllati dagli Stati membri siano combinati con aiuti di Stato, solo questi ultimi sono da considerare per la verifica del rispetto delle soglie di notifica e delle intensità massime di aiuto o degli importi massimi di aiuto, a condizione che l'importo totale del finanziamento pubblico concesso in relazione agli stessi costi ammissibili non superi il tasso di finanziamento più favorevole stabilito nella normativa applicabile del diritto dell'Unione.
3. Gli aiuti con costi ammissibili individuabili esentati ai sensi del presente regolamento possono essere cumulati:
 - a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili,

- b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili — in tutto o in parte coincidenti — unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al presente regolamento.
4. Gli aiuti senza costi ammissibili individuabili esentati ai sensi degli articoli 21, 22 e 23 del presente regolamento possono essere cumulati con qualsiasi altra misura di aiuto di Stato con costi ammissibili individuabili. Gli aiuti senza costi ammissibili individuabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato senza costi ammissibili individuabili fino alla soglia massima pertinente di finanziamento totale fissata per le specifiche circostanze di ogni caso dal presente regolamento o da un altro regolamento di esenzione per categoria o da una decisione adottata dalla Commissione.
5. Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del presente regolamento non possono essere cumulati con aiuti «de minimis» relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti al capo III del presente regolamento.
6. In deroga al paragrafo 3, lettera b), gli aiuti a favore dei lavoratori con disabilità, di cui agli articoli 33 e 34, possono essere cumulati con altri aiuti esentati in virtù del presente regolamento relativamente agli stessi costi ammissibili oltre la soglia massima applicabile prevista dal presente regolamento, purché tale cumulo non si traduca in un'intensità di aiuto superiore al 100 % dei costi pertinenti in qualsiasi periodo in cui i lavoratori in questione siano stati impiegati.

Articolo 9

Pubblicazione e informazione

1. Lo Stato membro interessato garantisce la pubblicazione in un sito web esaustivo a livello regionale o nazionale delle seguenti informazioni sugli aiuti di Stato:

- a) le informazioni sintetiche di cui all'articolo 11 nel formato standardizzato di cui all'allegato II o di un link che dia accesso a tali informazioni;
- b) il testo integrale di ciascuna misura di aiuto di cui all'articolo 11 o di un link che dia accesso a tale testo;
- c) le informazioni di cui all'allegato III su ciascun aiuto individuale superiore a 500 000 EUR.

Per quanto riguarda gli aiuti concessi a progetti di cooperazione territoriale europea, le informazioni di cui al presente paragrafo sono pubblicate sul sito web dello Stato membro in cui ha sede l'autorità di gestione interessata, definita all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. In alternativa, gli Stati membri partecipanti possono decidere di fornire le informazioni relative alle misure di aiuto all'interno del loro territorio nei rispettivi siti web.

2. Per i regimi sotto forma di agevolazioni fiscali e per i regimi previsti dagli articoli 16 e 21 ⁽¹⁾, le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo sono considerate soddisfatte se gli Stati membri pubblicano le informazioni richieste per gli importi degli aiuti individuali in base ai seguenti intervalli (in milioni di EUR):

0,5-1;

1-2;

2-5;

5-10;

10-30; e

uguale o superiore a 30.

3. Per i regimi di cui all'articolo 51, l'obbligo di pubblicazione di cui al presente articolo non si applica ai consumatori finali.

4. Le informazioni menzionate al paragrafo 1, lettera c), sono organizzate e accessibili in un formato standardizzato, descritto all'allegato III, e permettono funzioni di ricerca e scaricamento efficaci. Le informazioni menzionate al paragrafo 1 sono pubblicate entro 6 mesi dalla data di concessione dell'aiuto o, per gli aiuti concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, entro un anno dalla data prevista per la presentazione della dichiarazione fiscale, e sono disponibili per un periodo di almeno 10 anni dalla data in cui l'aiuto è stato concesso.

⁽¹⁾ Per i regimi di cui agli articoli 16 e 21, possono essere esonerate dall'obbligo di pubblicare informazioni su ciascun aiuto individuale superiore a 500 000 EUR le PMI che non hanno effettuato alcuna vendita commerciale su alcun mercato.

5. La Commissione pubblica sul suo sito web:
 - a) i link ai siti web sugli aiuti di Stato di cui al paragrafo 1;
 - b) le informazioni sintetiche di cui all'articolo 11.
6. Gli Stati membri si conformano alle disposizioni del presente articolo entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

CAPO II

CONTROLLO

Articolo 10

Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria

Se uno Stato membro concede aiuti presumibilmente esentati dall'obbligo di notifica a norma del presente regolamento senza adempiere alle condizioni previste nei capi da I a III, la Commissione, dopo avere permesso allo Stato membro di esprimersi, può adottare una decisione che stabilisce che la totalità o una parte delle future misure di aiuto adottate dallo Stato membro interessato, le quali altrimenti soddisferebbero le condizioni del presente regolamento, dovranno esserle notificate ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Le misure da notificare possono essere limitate a quelle adottate a favore di determinati tipi di aiuto o di alcuni beneficiari o alle misure di aiuto adottate da talune autorità dello Stato membro interessato.

Articolo 11

Relazioni

Gli Stati membri o, nel caso degli aiuti concessi a progetti di cooperazione territoriale europea, lo Stato membro in cui ha sede l'autorità di gestione, definita all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, trasmettono alla Commissione:

- a) attraverso il sistema di notifica elettronica della Commissione, le informazioni sintetiche su ciascuna misura di aiuto esentata a norma del presente regolamento nel formato standardizzato di cui all'allegato II, insieme a un link che dia accesso al testo integrale della misura di aiuto, comprese le sue modifiche, entro venti giorni lavorativi dalla sua entrata in vigore;
- b) una relazione annuale, di cui al regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE ⁽¹⁾ modificato, in formato elettronico, sull'applicazione del presente regolamento, contenente le informazioni indicate nel regolamento di esecuzione, relativamente all'intero anno o alla porzione di anno in cui il presente regolamento si applica.

Articolo 12

Controllo

Per consentire alla Commissione di controllare gli aiuti esentati dall'obbligo di notifica ai sensi del presente regolamento, gli Stati membri o, nel caso di aiuti concessi a progetti di cooperazione territoriale europea, lo Stato membro in cui ha sede l'autorità di gestione, conservano registri dettagliati contenenti le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto di tutte le condizioni di cui al presente regolamento. I registri vengono conservati per dieci anni dalla data in cui è stato concesso l'aiuto ad hoc o l'ultimo aiuto a norma del regime. Lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione, entro venti giorni lavorativi oppure entro un periodo più lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni e i documenti giustificativi che la Commissione ritiene necessari per controllare l'applicazione del presente regolamento.

⁽¹⁾ GUL 140 del 30.4.2004, pag. 1.

CAPO III

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI

SEZIONE 1

Aiuti a finalità regionale

Sottosezione A

Aiuti a finalità regionale agli investimenti e al funzionamento*Articolo 13***Campo d'applicazione degli aiuti a finalità regionale**

La presente sezione non si applica:

- a) agli aiuti a favore di attività nei settori siderurgico, del carbone, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, nonché della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche;
- b) agli aiuti a finalità regionale sotto forma di regimi destinati a un numero limitato di settori specifici di attività economica; i regimi che riguardano le attività turistiche, le infrastrutture a banda larga o la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli non sono considerati destinati a settori specifici di attività economica;
- c) agli aiuti a finalità regionale sotto forma di regimi che compensano i costi di trasporto delle merci prodotte nelle regioni ultraperiferiche o nelle zone scarsamente popolate, concessi a favore:
 - i) di attività di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti elencati nell'allegato I del trattato;
 - ii) di attività classificate nel regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici ⁽¹⁾ di cui nelle diverse sezioni della classificazione statistica delle attività economiche NACE Rev. 2, quali agricoltura, silvicoltura e pesca (sezione A), estrazione e scavo di minerali (sezione B) e fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (sezione D);
 - iii) del trasporto di merci mediante condutture;
- d) agli aiuti individuali a finalità regionale agli investimenti a favore di un beneficiario che, nei due anni precedenti la domanda di aiuti a finalità regionale agli investimenti, abbia chiuso la stessa o un'analoga attività nello spazio economico europeo o che, al momento della domanda di aiuti, abbia concretamente in programma di cessare l'attività entro due anni dal completamento dell'investimento iniziale oggetto dell'aiuto nella zona interessata;
- e) agli aiuti a finalità regionale al funzionamento concessi alle imprese le cui attività principali figurano tra quelle definite alla sezione K, «Attività finanziarie e assicurative», della NACE Rev. 2, o alle imprese che esercitano attività intra-gruppo e le cui attività principali rientrano nelle classi 70.10, «Attività di sedi centrali», o 70.22, «Altre attività di consulenza amministrativo-gestionale», della NACE Rev. 2.

*Articolo 14***Aiuti a finalità regionale agli investimenti**

1. Le misure di aiuto a finalità regionale agli investimenti sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentate dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. Gli aiuti vengono concessi nelle zone assistite.

⁽¹⁾ GUL 393 del 30.12.2006, pag. 1.

3. Nelle zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato, gli aiuti possono essere concessi per un investimento iniziale, a prescindere dalle dimensioni del beneficiario. Nelle zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, gli aiuti possono essere concessi a PMI per qualsiasi forma di investimento iniziale. Gli aiuti alle grandi imprese possono essere concessi solo per un investimento iniziale a favore di una nuova attività economica nella zona interessata.

4. Sono ammissibili i seguenti costi:

- a) i costi per gli investimenti materiali e immateriali;
- b) i costi salariali stimati relativi ai posti di lavoro creati per effetto di un investimento iniziale, calcolati su un periodo di due anni; o
- c) una combinazione dei costi di cui alle lettere a) e b), purché l'importo cumulato non superi l'importo più elevato fra i due.

5. Una volta completato, l'investimento è mantenuto nella zona beneficiaria per almeno cinque anni o per almeno tre anni nel caso delle PMI. Ciò non osta alla sostituzione di impianti o attrezzature obsoleti o guasti entro tale periodo, a condizione che l'attività economica venga mantenuta nella regione interessata per il pertinente periodo minimo.

6. Tranne per le PMI o per l'acquisizione di uno stabilimento, gli attivi acquisiti devono essere nuovi. I costi relativi alla locazione di attivi materiali possono essere presi in considerazione solo nelle seguenti condizioni:

- a) per i terreni e gli immobili, la locazione deve proseguire per almeno cinque anni dopo la data prevista di completamento del progetto di investimento nel caso delle grandi imprese o per tre anni nel caso delle PMI;
- b) per gli impianti o i macchinari, il contratto di locazione deve essere stipulato sotto forma di leasing finanziario e prevedere l'obbligo per il beneficiario degli aiuti di acquisire l'attivo alla sua scadenza.

Nel caso dell'acquisizione di attivi di uno stabilimento ai sensi dell'articolo 2, punto 49, vanno presi in considerazione esclusivamente i costi di acquisto di attivi da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente. La transazione avviene a condizioni di mercato. Se è già stato concesso un aiuto per l'acquisizione di attivi prima di tale acquisto, i costi di detti attivi devono essere dedotti dai costi ammissibili relativi all'acquisizione dello stabilimento. Se un membro della famiglia del proprietario originario, o un dipendente, rileva una piccola impresa, non si applica la condizione che prevede che gli attivi vengano acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente. L'acquisizione di quote non viene considerata un investimento iniziale.

7. Per quanto riguarda gli aiuti concessi per un cambiamento fondamentale del processo di produzione, i costi ammissibili devono superare l'ammortamento degli attivi relativi all'attività da modernizzare durante i tre esercizi finanziari precedenti. Per gli aiuti concessi a favore della diversificazione di uno stabilimento esistente, i costi ammissibili devono superare almeno del 200 % il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, registrato nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori.

8. Gli attivi immateriali sono ammissibili per il calcolo dei costi di investimento se soddisfano le seguenti condizioni:

- a) sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti;
- b) sono ammortizzabili;
- c) sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente; e
- d) figurano all'attivo dell'impresa beneficiaria dell'aiuto e restano associati al progetto per cui è concesso l'aiuto per almeno cinque anni o tre anni nel caso di PMI.

Per le grandi imprese, i costi degli attivi immateriali sono ammissibili non oltre il 50 % dei costi totali d'investimento ammissibili per l'investimento iniziale.

9. Quando i costi ammissibili sono calcolati facendo riferimento ai costi salariali stimati come indicato al paragrafo 4, lettera b), si applicano le seguenti condizioni:

- a) il progetto di investimento determina un incremento netto del numero di dipendenti impiegati in un dato stabilimento rispetto alla media dei 12 mesi precedenti, il che significa che ogni posto soppresso è detratto dal numero apparente di posti di lavoro creati nel corso dello stesso periodo;
- b) ciascun posto di lavoro è occupato entro tre anni dal completamento dei lavori; e
- c) ciascun posto di lavoro creato attraverso l'investimento è mantenuto nella zona interessata per un periodo di almeno cinque anni dalla data in cui è stato occupato per la prima volta o di tre anni nel caso delle PMI.

10. Gli aiuti a finalità regionale per lo sviluppo delle reti a banda larga soddisfano le seguenti condizioni:

- a) gli aiuti sono concessi solo nelle zone in cui non esistono reti della stessa categoria (reti di base a banda larga o NGA), né è probabile che siano sviluppate a condizioni commerciali nei tre anni successivi alla decisione di concessione dell'aiuto; e
- b) l'operatore della rete sovvenzionata deve offrire un accesso attivo e passivo all'ingrosso, a condizioni eque e non discriminatorie, compresa la disaggregazione fisica in caso di reti NGA; e
- c) gli aiuti sono assegnati in base a una procedura di selezione competitiva.

11. Gli aiuti a finalità regionale a favore delle infrastrutture di ricerca sono concessi solo se sono subordinati all'offerta di un accesso trasparente e non discriminatorio all'infrastruttura sovvenzionata.

12. L'intensità di aiuto in equivalente sovvenzione lordo non supera l'intensità massima di aiuto stabilita nella carta degli aiuti a finalità regionale in vigore al momento in cui l'aiuto è concesso nella zona interessata. Se l'intensità di aiuto è calcolata sulla base del paragrafo 4, lettera c), l'intensità massima di aiuto non supera l'importo più favorevole che risulta dall'applicazione di tale intensità sulla base dei costi di investimento o dei costi salariali. Per i grandi progetti di investimento, l'importo dell'aiuto non supera l'importo di aiuto corretto calcolato conformemente al meccanismo di cui all'articolo 2, punto 20.

13. Gli investimenti iniziali avviati dallo stesso beneficiario (a livello di gruppo) entro un periodo di tre anni dalla data di avvio dei lavori relativi a un altro investimento sovvenzionato nella stessa regione di livello 3 della nomenclatura delle unità territoriali statistiche sono considerati parte di un unico progetto di investimento. Se tale progetto d'investimento unico è un grande progetto di investimento, l'importo totale di aiuto che riceve non supera l'importo di aiuto corretto per i grandi progetti di investimento.

14. Il beneficiario dell'aiuto deve apportare un contributo finanziario pari almeno al 25 % dei costi ammissibili, o attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico. Nelle regioni ultraperiferiche un investimento effettuato da una PMI può ricevere un aiuto con un'intensità massima superiore al 75 % e, in tal caso, la parte rimanente viene fornita mediante una partecipazione finanziaria del beneficiario dell'aiuto.

15. Per un investimento iniziale connesso a progetti di cooperazione territoriale europea oggetto del regolamento (UE) n. 1299/2013, l'intensità di aiuto che si applica alla zona in cui è realizzato l'investimento iniziale si applica anche a tutti i beneficiari che partecipano al progetto. Se l'investimento iniziale interessa due o più zone assistite, l'intensità massima di aiuto è quella applicabile nella zona assistita in cui è sostenuto l'importo più elevato dei costi ammissibili. Nelle zone assistite ammissibili agli aiuti a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, la presente disposizione si applica alle grandi imprese solo se l'investimento iniziale riguarda una nuova attività economica.

Articolo 15

Aiuti a finalità regionale al funzionamento

1. I regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche e nelle zone scarsamente popolate, designate dagli Stati membri nelle loro carte degli aiuti a finalità regionale approvate dalla Commissione conformemente al punto 161 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 ⁽¹⁾, sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. I regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento compensano:

- a) i costi aggiuntivi del trasporto di merci prodotte nelle zone ammissibili agli aiuti al funzionamento e i costi aggiuntivi del trasporto di merci ulteriormente trasformate in queste zone alle condizioni seguenti:
 - i) i beneficiari svolgono le loro attività di produzione in tali zone;
 - ii) gli aiuti sono oggettivamente quantificabili ex ante sulla base di una somma fissa o del rapporto tonnellate/chilometri o di qualsiasi altra unità pertinente;
 - iii) questi costi aggiuntivi di trasporto sono calcolati sulla base del viaggio delle merci all'interno dei confini nazionali dello Stato membro interessato utilizzando il mezzo di trasporto che comporti il minor costo possibile per il beneficiario; solo per le regioni ultraperiferiche, i costi aggiuntivi di trasporto di merci ulteriormente trasformate in queste zone possono comprendere i costi di trasporto delle merci da qualsiasi luogo di produzione verso tali zone;

⁽¹⁾ GU C 209 del 23.7.2013, pag. 1.

- b) i sovraccosti di esercizio diversi dai costi di trasporto, sostenuti nelle regioni ultraperiferiche come conseguenza diretta di uno o più degli svantaggi permanenti di cui all'articolo 349 del trattato alle seguenti condizioni:
- i) i beneficiari svolgono le loro attività di produzione in una regione ultraperiferica;
 - ii) l'importo di aiuto annuale per beneficiario nel quadro di tutti i regimi di aiuto al funzionamento non supera:
 - il 15 % del valore aggiunto lordo generato annualmente dal beneficiario nella regione ultraperiferica interessata;
 - il 25 % del costo annuo del lavoro sostenuto dal beneficiario nella regione ultraperiferica interessata;
 - il 10 % del fatturato annuo realizzato dal beneficiario nella regione ultraperiferica interessata.
3. L'intensità di aiuto non supera il 100 % dei costi aggiuntivi ammissibili definiti nel presente articolo.

Sottosezione B

Aiuti per lo sviluppo urbano

Articolo 16

Aiuti a finalità regionale per lo sviluppo urbano

1. Gli aiuti a finalità regionale per lo sviluppo urbano sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. I progetti di sviluppo urbano soddisfano i seguenti criteri:
 - a) sono attuati mediante fondi per lo sviluppo urbano in zone assistite;
 - b) sono cofinanziati dai fondi strutturali e d'investimento dell'UE;
 - c) sostengono l'attuazione di una strategia integrata per lo sviluppo urbano sostenibile.
3. L'investimento totale in un progetto di sviluppo urbano nel quadro di misure di aiuto per lo sviluppo urbano non supera 20 milioni di EUR.
4. Sono ammissibili i costi complessivi del progetto di sviluppo urbano nella misura in cui sono conformi agli articoli 65 e 37 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
5. Gli aiuti concessi da un fondo per lo sviluppo urbano a progetti di sviluppo urbano ammissibili possono assumere la forma di investimenti in equity e in quasi-equity, prestiti, garanzie o una combinazione di queste forme.
6. Gli aiuti per lo sviluppo urbano mobilitano investimenti aggiuntivi da parte di investitori privati a livello dei fondi per lo sviluppo urbano o dei progetti di sviluppo urbano, in modo da raggiungere, in totale, almeno il 30 % del finanziamento complessivo erogato a un progetto di sviluppo urbano.
7. Per l'attuazione di un progetto di sviluppo urbano gli investitori pubblici e privati possono fornire contributi in denaro o in natura o una combinazione di entrambi. I contributi in natura sono considerati al valore di mercato, certificato da un esperto qualificato e indipendente o da un organismo debitamente autorizzato.
8. Le misure per lo sviluppo urbano soddisfano le seguenti condizioni:
 - a) i gestori del fondo per lo sviluppo urbano sono selezionati tramite una gara aperta, trasparente e non discriminatoria, conforme alla pertinente normativa nazionale e dell'Unione. In particolare i gestori del fondo per lo sviluppo urbano non devono essere discriminati sulla base del luogo di stabilimento o di costituzione in un determinato Stato membro. I gestori del fondo per lo sviluppo urbano possono essere tenuti a rispettare criteri predefiniti obiettivamente giustificati dalla natura degli investimenti;

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GUL 347 del 20.12.2013, pag. 320).

- b) gli investitori privati indipendenti sono selezionati tramite una gara aperta, trasparente e non discriminatoria, conforme alla pertinente normativa nazionale e dell'Unione, che miri a stabilire adeguati meccanismi di ripartizione dei rischi e dei benefici i quali, per gli investimenti diversi dalle garanzie, privilegino la ripartizione asimmetrica degli utili rispetto alla protezione dai rischi. Se gli investitori privati non sono selezionati in tal modo, il congruo tasso di rendimento finanziario che viene loro offerto è stabilito da un esperto indipendente selezionato mediante una gara aperta, trasparente e non discriminatoria;
- c) in caso di ripartizione asimmetrica delle perdite tra investitori pubblici e privati, la prima perdita sostenuta dall'investitore pubblico è limitata al 25 % dell'importo totale dell'investimento;
- d) in caso di garanzie a favore degli investitori privati in progetti di sviluppo urbano, il tasso di garanzia è limitato all'80 % e le perdite totali coperte da uno Stato membro sono limitate al 25 % del relativo portafoglio garantito;
- e) gli investitori sono autorizzati a essere rappresentati negli organi direttivi del fondo per lo sviluppo urbano, quali il consiglio di sorveglianza o il comitato consultivo;
- f) il fondo per lo sviluppo urbano è istituito a norma della legislazione applicabile. Lo Stato membro prevede una procedura di due diligence onde assicurare una strategia di investimento sana sotto il profilo commerciale ai fini dell'attuazione della misura di aiuto per lo sviluppo urbano.
9. I fondi per lo sviluppo urbano sono gestiti secondo una logica commerciale e garantiscono decisioni di finanziamento orientate al profitto. Si ritiene che questo sia il caso se i gestori del fondo per lo sviluppo urbano soddisfano le seguenti condizioni:
- a) sono tenuti per legge o contratto ad agire in buona fede e con la diligenza di un gestore professionale e ad evitare i conflitti di interesse; vengono applicate le migliori prassi e la vigilanza regolamentare;
- b) la loro remunerazione è conforme alle prassi di mercato. Questa condizione è considerata soddisfatta quando un gestore è selezionato mediante una gara aperta, trasparente e non discriminatoria basata su criteri oggettivi connessi all'esperienza, alle competenze e alla capacità operativa e finanziaria;
- c) ricevono una remunerazione in base ai risultati o condividono parte dei rischi dell'investimento partecipando ad esso con risorse proprie, in modo da garantire che i loro interessi siano permanentemente in linea con gli interessi degli investitori pubblici;
- d) definiscono la strategia, i criteri e la tempistica prevista per gli investimenti in progetti di sviluppo urbano, fissandone ex ante la redditività finanziaria e l'impatto previsto sullo sviluppo urbano;
- e) ciascun investimento in equity e in quasi-equity prevede una strategia di uscita chiara e realistica.
10. Se un fondo per lo sviluppo urbano fornisce prestiti o garanzie a progetti di sviluppo urbano, deve soddisfare le seguenti condizioni:
- a) nel caso di prestiti, il calcolo dell'investimento massimo ai sensi del paragrafo 3 tiene conto dell'importo nominale del prestito;
- b) nel caso di garanzie, il calcolo dell'investimento massimo ai sensi del paragrafo 3 tiene conto dell'importo nominale del relativo prestito.
11. Lo Stato membro può affidare l'attuazione della misura di aiuto per lo sviluppo urbano a un'entità delegata.

SEZIONE 2

Aiuti alle PMI

Articolo 17

Aiuti agli investimenti a favore delle PMI

1. Gli aiuti agli investimenti a favore delle PMI che operano all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. I costi ammissibili corrispondono a uno dei seguenti costi o a entrambi:
 - a) i costi degli investimenti materiali e immateriali;
 - b) i costi salariali stimati relativi ai posti di lavoro direttamente creati dal progetto di investimento, calcolati su un periodo di due anni.
3. Per essere considerati costi ammissibili ai sensi del presente articolo, gli investimenti devono consistere:
 - a) in un investimento in attivi materiali e/o immateriali per installare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente; o
 - b) nell'acquisizione di attivi di uno stabilimento, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
 - lo stabilimento è stato chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato,
 - gli attivi vengono acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente,
 - l'operazione avviene a condizioni di mercato.

Se un membro della famiglia del proprietario originario, o un dipendente, rileva una piccola impresa, non si applica la condizione che prevede che gli attivi vengano acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente. La semplice acquisizione di quote di un'impresa non è considerata un investimento.

4. Gli attivi immateriali soddisfano tutte le seguenti condizioni:
 - a) sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti;
 - b) sono considerati ammortizzabili;
 - c) sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente;
 - d) figurano nell'attivo di bilancio dell'impresa per almeno tre anni.
5. I posti di lavoro direttamente creati da un progetto d'investimento soddisfano le seguenti condizioni:
 - a) sono creati entro tre anni dal completamento dell'investimento;
 - b) producono un aumento netto del numero di dipendenti dello stabilimento interessato rispetto alla media dei dodici mesi precedenti;
 - c) sono mantenuti per un periodo minimo di tre anni a partire dalla data in cui sono stati occupati per la prima volta.
6. L'intensità di aiuto non supera:
 - a) il 20 % dei costi ammissibili nel caso delle piccole imprese;
 - b) il 10 % dei costi ammissibili nel caso delle medie imprese.

Articolo 18

Aiuti alle PMI per servizi di consulenza

1. Gli aiuti alle PMI per servizi di consulenza sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. L'intensità di aiuto non supera il 50 % dei costi ammissibili.
3. I costi ammissibili corrispondono ai costi dei servizi di consulenza prestati da consulenti esterni.
4. I servizi in questione non sono continuativi o periodici ed esulano dai costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità.

*Articolo 19***Aiuti alle PMI per la partecipazione alle fiere**

1. Gli aiuti alle PMI per la partecipazione alle fiere sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. I costi ammissibili corrispondono ai costi sostenuti per la locazione, l'installazione e la gestione dello stand in occasione della partecipazione di un'impresa ad una determinata fiera o mostra.
3. L'intensità di aiuto non supera il 50 % dei costi ammissibili.

*Articolo 20***Aiuti per i costi di cooperazione sostenuti dalle PMI che partecipano a progetti di cooperazione territoriale europea**

1. Gli aiuti per i costi di cooperazione sostenuti dalle PMI che partecipano ai progetti di cooperazione territoriale europea previsti dal regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. Sono ammissibili i seguenti costi:
 - a) costi della cooperazione tra le varie organizzazioni, comprese le spese di personale e le spese relative agli uffici nella misura in cui sono connesse al progetto di cooperazione;
 - b) costi dei servizi di consulenza e di sostegno in materia di cooperazione e prestati da fornitori di servizi e consulenti esterni;
 - c) spese di viaggio, costi dell'attrezzatura e spese per investimenti direttamente collegati al progetto, ammortamento degli strumenti e dell'attrezzatura direttamente utilizzati per il progetto.
3. I servizi di cui al paragrafo 2, lettera b), non sono continuativi o periodici ed esulano dai costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità.
4. L'intensità di aiuto non supera il 50 % dei costi ammissibili.

*SEZIONE 3****Aiuti per l'accesso delle PMI ai finanziamenti****Articolo 21***Aiuti al finanziamento del rischio**

1. I regimi di aiuti al finanziamento del rischio a favore delle PMI sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. A livello degli intermediari finanziari, gli aiuti al finanziamento del rischio a favore di investitori privati indipendenti possono assumere una delle seguenti forme:
 - a) investimenti in equity o quasi-equity o dotazione finanziaria per investire, direttamente o indirettamente, nel finanziamento del rischio a favore di imprese ammissibili;
 - b) prestiti per investire, direttamente o indirettamente, nel finanziamento del rischio a favore di imprese ammissibili;
 - c) garanzie per coprire le perdite derivanti da investimenti, diretti o indiretti, per il finanziamento del rischio a favore di imprese ammissibili.

3. A livello degli investitori privati indipendenti, gli aiuti al finanziamento del rischio possono assumere una delle forme di cui al paragrafo 2 o la forma di incentivi fiscali agli investitori privati che sono persone fisiche che finanziano, direttamente o indirettamente, i rischi delle imprese ammissibili.
4. A livello delle imprese ammissibili, gli aiuti al finanziamento del rischio possono assumere la forma di investimenti in equity e in quasi-equity, prestiti, garanzie o una combinazione di queste forme.
5. Sono ammissibili le imprese che al momento dell'investimento iniziale per il finanziamento del rischio sono PMI non quotate e soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:
- a) non hanno operato in alcun mercato;
 - b) operano in un mercato qualsiasi da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale;
 - c) necessitano di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che, sulla base di un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l'ingresso su un nuovo mercato geografico, è superiore al 50 % del loro fatturato medio annuo negli ultimi cinque anni.
6. Gli aiuti al finanziamento del rischio possono inoltre coprire investimenti ulteriori nelle imprese ammissibili, anche dopo il periodo di sette anni di cui al paragrafo 5, lettera b), se sono soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:
- a) non è superato l'importo totale del finanziamento del rischio di cui al paragrafo 9;
 - b) la possibilità di investimenti ulteriori era prevista nel piano aziendale iniziale;
 - c) l'impresa oggetto di investimenti ulteriori non è diventata collegata, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, dell'allegato I, di un'altra impresa diversa dall'intermediario finanziario o dall'investitore privato indipendente che finanzia il rischio a titolo della misura, a meno che la nuova impresa risultante soddisfi le condizioni della definizione di PMI.
7. Per investimenti in equity o in quasi-equity nelle imprese ammissibili, una misura per il finanziamento del rischio può fornire sostegno per il capitale di sostituzione solo in combinazione con un apporto di capitale nuovo pari almeno al 50 % di ciascun investimento nelle imprese ammissibili.
8. Per gli investimenti in equity o in quasi-equity di cui al paragrafo 2, lettera a), non più del 30 % dell'aggregato dei conferimenti di capitale e del capitale impegnato non richiamato dell'intermediario finanziario può essere utilizzato a fini di gestione della liquidità.
9. L'importo totale del finanziamento del rischio di cui al paragrafo 4 non supera 15 milioni di EUR per impresa ammissibile a titolo di qualsiasi misura per il finanziamento del rischio.
10. Per le misure per il finanziamento del rischio che prevedono investimenti in equity e in quasi-equity o prestiti a favore delle imprese ammissibili, la misura per il finanziamento del rischio mobilita finanziamenti aggiuntivi da parte di investitori privati indipendenti a livello degli intermediari finanziari o delle imprese ammissibili, in modo da conseguire un tasso aggregato di partecipazione privata pari almeno alle seguenti soglie:
- a) il 10 % del finanziamento del rischio concesso alle imprese ammissibili che non hanno ancora effettuato la prima vendita commerciale sul mercato;
 - b) il 40 % del finanziamento del rischio concesso alle imprese ammissibili di cui al paragrafo 5, lettera b);
 - c) il 60 % del finanziamento del rischio per investimenti concesso alle imprese ammissibili di cui al paragrafo 5, lettera c), e per investimenti ulteriori in imprese ammissibili dopo il periodo di sette anni di cui al paragrafo 5, lettera b).
11. Qualora una misura sia attuata tramite un intermediario finanziario e destinata a imprese ammissibili nelle diverse fasi di sviluppo come previsto al paragrafo 10 e non preveda la partecipazione del capitale privato a livello delle imprese ammissibili, l'intermediario finanziario consegue un tasso di partecipazione privata che rappresenta almeno la media ponderata basata sul volume dei singoli investimenti del relativo portafoglio e che risulta applicando loro i tassi di partecipazione minima previsti al paragrafo 10.
12. Una misura per il finanziamento del rischio non opera discriminazioni tra gli intermediari finanziari sulla base del luogo di stabilimento o di costituzione in un determinato Stato membro. Gli intermediari finanziari possono essere tenuti a rispettare criteri predefiniti obiettivamente giustificati dalla natura degli investimenti.

13. Una misura per il finanziamento del rischio soddisfa le seguenti condizioni:
- a) è attuata tramite uno o più intermediari finanziari, ad eccezione degli incentivi fiscali a favore degli investitori privati per gli investimenti diretti in imprese ammissibili;
 - b) gli intermediari finanziari, gli investitori o i gestori del fondo sono selezionati tramite una gara aperta, trasparente e non discriminatoria, conforme alla pertinente normativa nazionale e dell'Unione, che miri a stabilire adeguati meccanismi di ripartizione dei rischi e dei benefici i quali, per gli investimenti diversi dalle garanzie, privilegino la ripartizione asimmetrica degli utili rispetto alla protezione dai rischi;
 - c) in caso di ripartizione asimmetrica delle perdite tra investitori pubblici e privati, la prima perdita sostenuta dall'investitore pubblico è limitata al 25 % dell'importo totale dell'investimento;
 - d) nel caso di garanzie di cui al paragrafo 2, lettera c), il tasso di garanzia è limitato all'80 % e le perdite totali coperte da uno Stato membro sono limitate a un 25 % massimo del relativo portafoglio garantito. Solo le garanzie che coprono le perdite previste del relativo portafoglio garantito possono essere concesse a titolo gratuito. Se la garanzia copre anche le perdite impreviste, l'intermediario finanziario paga, per la parte della garanzia che copre le perdite impreviste, un premio conforme al mercato.
14. Le misure per il finanziamento del rischio garantiscono che le decisioni di finanziamento siano orientate al profitto. Si ritiene che questo sia il caso se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
- a) gli intermediari finanziari sono stabiliti a norma della legislazione applicabile;
 - b) lo Stato membro o l'entità incaricata dell'attuazione della misura prevedono una procedura di due diligence onde assicurare una strategia di investimento sana sotto il profilo commerciale ai fini dell'attuazione della misura per il finanziamento del rischio, ivi compresa un'adeguata politica di diversificazione del rischio allo scopo di conseguire redditività economica ed efficienza in termini di dimensioni e di portata territoriale del relativo portafoglio di investimenti;
 - c) il finanziamento del rischio concesso alle imprese ammissibili è basato su un piano aziendale sostenibile che contenga informazioni dettagliate sui prodotti, sull'andamento delle vendite e dei profitti e definisca ex ante la redditività finanziaria;
 - d) ciascun investimento in equity e in quasi-equity prevede una strategia di uscita chiara e realistica.
15. Gli intermediari finanziari sono gestiti secondo una logica commerciale. Questa condizione si ritiene soddisfatta se l'intermediario finanziario e, a seconda del tipo di misura per il finanziamento del rischio, il gestore del fondo, soddisfano le seguenti condizioni:
- a) sono tenuti per legge o contratto ad agire in buona fede e con la diligenza di un gestore professionale e ad evitare i conflitti di interesse; vengono applicate le migliori prassi e la vigilanza regolamentare;
 - b) la loro remunerazione è conforme alle prassi di mercato. Questa condizione è considerata soddisfatta se il gestore o l'intermediario finanziario sono selezionati mediante una gara aperta, trasparente e non discriminatoria basata su criteri oggettivi connessi all'esperienza, alle competenze e alla capacità operativa e finanziaria;
 - c) ricevono una remunerazione in base ai risultati o condividono parte dei rischi dell'investimento partecipando ad esso con risorse proprie, in modo da garantire che i loro interessi siano permanentemente in linea con gli interessi dell'investitore pubblico;
 - d) definiscono la strategia, i criteri e la tempistica prevista per gli investimenti;
 - e) gli investitori sono autorizzati a essere rappresentati negli organi direttivi del fondo di investimento, quali il consiglio di sorveglianza o il comitato consultivo.
16. Una misura per il finanziamento del rischio che prevede garanzie o prestiti a favore delle imprese ammissibili soddisfa le seguenti condizioni:
- a) in conseguenza della misura, l'intermediario finanziario realizza investimenti che non sarebbero stati eseguiti o che sarebbero stati eseguiti in maniera differente o limitata in assenza di aiuto. L'intermediario finanziario è in grado di dimostrare l'esistenza di un meccanismo volto a garantire che tutti i vantaggi siano trasferiti, nella misura più ampia possibile, ai beneficiari finali, sotto forma di maggiori volumi di finanziamento, maggiore rischiosità dei portafogli, minori requisiti in materia di garanzie, premi di garanzia o tassi d'interesse inferiori;

- b) nel caso di prestiti, il calcolo dell'investimento massimo ai sensi del paragrafo 9 tiene conto dell'importo nominale del prestito;
 - c) nel caso di garanzie, il calcolo dell'investimento massimo ai sensi del paragrafo 9 tiene conto dell'importo nominale del relativo prestito. La garanzia non supera l'80 % del relativo prestito.
17. Uno Stato membro può affidare l'attuazione di una misura per il finanziamento del rischio a un'entità delegata.
18. Gli aiuti al finanziamento del rischio a favore delle PMI che non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 5 sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le seguenti condizioni:
- a) a livello delle PMI, gli aiuti soddisfano le condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013; e
 - b) sono rispettate tutte le condizioni di cui al presente articolo, eccetto quelle di cui ai paragrafi 5, 6, 9, 10 e 11; e
 - c) per le misure per il finanziamento del rischio che prevedono investimenti in equity e in quasi-equity o prestiti a favore delle imprese ammissibili, la misura mobilita finanziamenti aggiuntivi da parte di investitori privati indipendenti a livello degli intermediari finanziari o delle PMI, in modo da conseguire un tasso aggregato di partecipazione privata pari ad almeno il 60 % del finanziamento del rischio concesso alle PMI.

Articolo 22

Aiuti alle imprese in fase di avviamento

1. I regimi di aiuti all'avviamento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. Le imprese ammissibili sono le piccole imprese non quotate fino a cinque anni dalla loro iscrizione al registro delle imprese che non hanno ancora distribuito utili e che non sono state costituite a seguito di fusione. Per le imprese ammissibili non soggette all'obbligo di iscrizione al registro delle imprese, il periodo di ammissibilità di cinque anni può essere considerato a partire dal momento in cui l'impresa avvia la sua attività economica o è soggetta a imposta per tale attività.
3. Gli aiuti all'avviamento sono erogati sotto forma di:
 - a) prestiti con tassi di interesse non conformi alle condizioni di mercato, con una durata di dieci anni e un importo nominale massimo di 1 milione di EUR, o di 1,5 milioni di EUR per le imprese stabilite nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, o di 2 milioni di EUR per le imprese stabilite nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato. Per i prestiti di durata compresa fra cinque e dieci anni, gli importi massimi possono essere adeguati moltiplicando i precedenti importi per il rapporto tra dieci anni e la durata effettiva del prestito. Per i prestiti di durata inferiore a cinque anni, l'importo massimo è lo stesso dei prestiti di durata quinquennale;
 - b) garanzie con premi non conformi alle condizioni di mercato, con una durata di dieci anni e un importo massimo garantito di 1,5 milioni di EUR, o di 2,25 milioni di EUR per le imprese stabilite nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, o di 3 milioni di EUR per le imprese stabilite nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato. Per le garanzie di durata compresa fra cinque e dieci anni, gli importi massimi garantiti possono essere adeguati moltiplicando i precedenti importi per il rapporto tra dieci anni e la durata effettiva della garanzia. Per le garanzie di durata inferiore a cinque anni, l'importo massimo garantito è lo stesso delle garanzie di durata quinquennale. La garanzia non supera l'80 % del relativo prestito;
 - c) sovvenzioni, compresi investimenti in equity o quasi-equity, riduzione dei tassi di interesse e dei premi di garanzia fino ad un massimo di 0,4 milioni di EUR in equivalente sovvenzione lordo, o di 0,6 milioni di EUR per le imprese stabilite nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, o di 0,8 milioni di EUR per le imprese stabilite nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato.
4. Un beneficiario può ricevere sostegno attraverso una combinazione degli strumenti di aiuto di cui al paragrafo 3, a condizione che la percentuale dell'importo concesso mediante uno strumento di aiuto, calcolata sulla base dell'importo massimo di aiuto ammesso per tale strumento, sia presa in considerazione per determinare la percentuale residua dell'importo massimo di aiuto ammessa per gli altri strumenti che fanno parte della combinazione.
5. Gli importi massimi di cui al paragrafo 3 possono essere raddoppiati per le piccole imprese innovative.

*Articolo 23***Aiuti alle piattaforme alternative di negoziazione specializzate nelle PMI**

1. Gli aiuti alle piattaforme alternative di negoziazione specializzate nelle PMI sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. Se il gestore della piattaforma è una piccola impresa, la misura di aiuto può assumere la forma di aiuto all'avviamento per il gestore della piattaforma, nel qual caso si applicano le condizioni di cui all'articolo 22.

Per investitori privati indipendenti che sono persone fisiche la misura di aiuto può assumere la forma di incentivi fiscali rispetto agli investimenti per il finanziamento del rischio realizzati attraverso una piattaforma alternativa di negoziazione nelle imprese ammissibili alle condizioni di cui all'articolo 21.

*Articolo 24***Aiuti ai costi di esplorazione**

1. Gli aiuti ai costi di esplorazione sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. I costi ammissibili sono i costi sostenuti per la verifica iniziale e le procedure formali di due diligence svolte dai gestori degli intermediari finanziari o dagli investitori allo scopo di individuare le imprese ammissibili ai sensi degli articoli 21 e 22.
3. L'intensità di aiuto non supera il 50 % dei costi ammissibili.

*SEZIONE 4****Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione****Articolo 25***Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo**

1. Gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. La parte sovvenzionata del progetto di ricerca e sviluppo deve essere integralmente compresa in una o più delle seguenti categorie di ricerca:
 - a) ricerca fondamentale;
 - b) ricerca industriale;
 - c) sviluppo sperimentale;
 - d) studi di fattibilità.
3. I costi ammissibili per i progetti di ricerca e sviluppo sono imputati a una specifica categoria di ricerca e sviluppo e rientrano nelle seguenti categorie:
 - a) spese di personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto;
 - b) costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati;

- c) costi relativi agli immobili e ai terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Per quanto riguarda gli immobili, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute;
 - d) costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;
 - e) spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.
4. I costi ammissibili per gli studi di fattibilità corrispondono ai costi dello studio.
5. L'intensità di aiuto per ciascun beneficiario non supera:
- a) il 100 % dei costi ammissibili per la ricerca fondamentale;
 - b) il 50 % dei costi ammissibili per la ricerca industriale;
 - c) il 25 % dei costi ammissibili per lo sviluppo sperimentale;
 - d) il 50 % dei costi ammissibili per gli studi di fattibilità.
6. L'intensità di aiuto per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale può essere aumentata fino a un'intensità massima dell'80 % dei costi ammissibili come segue:
- a) di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese;
 - b) di 15 punti percentuali se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
 - i) il progetto:
 - prevede la collaborazione effettiva tra imprese di cui almeno una è una PMI o viene realizzato in almeno due Stati membri, o in uno Stato membro e in una parte contraente dell'accordo SEE, e non prevede che una singola impresa sostenga da sola più del 70 % dei costi ammissibili, o
 - prevede la collaborazione effettiva tra un'impresa e uno o più organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, nell'ambito della quale tali organismi sostengono almeno il 10 % dei costi ammissibili e hanno il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca;
 - ii) i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito.
7. Le intensità di aiuto per gli studi di fattibilità possono essere aumentate di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese.

Articolo 26

Aiuti agli investimenti per le infrastrutture di ricerca

1. Gli aiuti alla creazione o all'ammodernamento delle infrastrutture di ricerca che svolgono attività economiche sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. Se un'infrastruttura di ricerca svolge attività sia economiche che non economiche, i finanziamenti, i costi e le entrate di ciascun tipo di attività sono contabilizzati separatamente sulla base di principi contabili applicati con coerenza e obiettivamente giustificabili.
3. Il prezzo applicato per la gestione o l'uso dell'infrastruttura corrisponde a un prezzo di mercato.
4. L'accesso all'infrastruttura è aperto a più utenti e concesso in modo trasparente e non discriminatorio. Le imprese che hanno finanziato almeno il 10 % dei costi di investimento dell'infrastruttura possono godere di un accesso preferenziale a condizioni più favorevoli. Al fine di evitare una sovracompensazione, è necessario che tale accesso sia proporzionale al contributo dell'impresa ai costi di investimento e che tali condizioni siano rese pubbliche.

5. I costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti materiali e immateriali.
6. L'intensità di aiuto non supera il 50 % dei costi ammissibili.
7. Se un'infrastruttura di ricerca riceve finanziamenti pubblici per attività sia economiche che non economiche, gli Stati membri istituiscono un meccanismo di monitoraggio e di recupero al fine di garantire che l'intensità di aiuto applicabile non venga superata in conseguenza di un aumento della proporzione di attività economiche rispetto alla situazione prevista alla data di concessione degli aiuti.

Articolo 27

Aiuti ai poli di innovazione

1. Gli aiuti ai poli d'innovazione sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. Gli aiuti ai poli di innovazione sono concessi esclusivamente al soggetto giuridico che gestisce il polo di innovazione (organizzazione del polo).
3. L'accesso a locali, impianti e attività del polo è aperto a più utenti e concesso in modo trasparente e non discriminatorio. Le imprese che hanno finanziato almeno il 10 % dei costi di investimento del polo di innovazione possono godere di un accesso preferenziale a condizioni più favorevoli. Al fine di evitare una sovracompensazione, è necessario che tale accesso sia proporzionale al contributo dell'impresa ai costi di investimento e che tali condizioni siano rese pubbliche.
4. I canoni pagati per l'utilizzo degli impianti e per la partecipazione alle attività del polo corrispondono al prezzo di mercato o ne riflettono i relativi costi.
5. Per la creazione o l'ammodernamento dei poli di innovazione possono essere concessi aiuti agli investimenti. I costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti materiali e immateriali.
6. L'intensità di aiuto degli aiuti agli investimenti a favore dei poli di innovazione non supera il 50 % dei costi ammissibili. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 15 punti percentuali per i poli di innovazione situati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato e di 5 punti percentuali per i poli di innovazione situati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato.
7. Per la gestione dei poli di innovazione possono essere concessi aiuti al funzionamento di durata non superiore a dieci anni.
8. I costi ammissibili degli aiuti al funzionamento per i poli di innovazione sono le spese di personale e le spese amministrative (comprese le spese generali) riguardanti:
 - a) l'animazione del polo al fine di agevolare la collaborazione, la condivisione di informazioni e la fornitura o messa a disposizione di servizi specializzati e personalizzati di sostegno alle imprese;
 - b) l'attività di marketing del polo volta a promuovere la partecipazione di nuove imprese o organismi e ad aumentare la visibilità del polo;
 - c) la gestione delle infrastrutture del polo; l'organizzazione di programmi di formazione, seminari e conferenze per facilitare la condivisione delle conoscenze, il lavoro in rete e la cooperazione transnazionale.
9. L'intensità di aiuto degli aiuti al funzionamento non supera il 50 % del totale dei costi ammissibili durante il periodo in cui sono concessi gli aiuti.

Articolo 28

Aiuti all'innovazione a favore delle PMI

1. Gli aiuti all'innovazione a favore delle PMI sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. Sono ammissibili i seguenti costi:
 - a) i costi per l'ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi immateriali;
 - b) i costi di messa a disposizione di personale altamente qualificato da parte di un organismo di ricerca e diffusione della conoscenza o di una grande impresa che svolga attività di ricerca, sviluppo e innovazione in una funzione di nuova creazione nell'ambito dell'impresa beneficiaria e non sostituisca altro personale;
 - c) i costi per i servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione.
3. L'intensità di aiuto non supera il 50 % dei costi ammissibili.
4. Nel caso particolare degli aiuti per i servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione, l'intensità di aiuto può essere aumentata fino al 100 % dei costi ammissibili, a condizione che l'importo totale degli aiuti per tali servizi non superi 200 000 EUR per beneficiario su un periodo di tre anni.

Articolo 29

Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione

1. Gli aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. Gli aiuti alle grandi imprese sono compatibili soltanto se tali imprese collaborano effettivamente con le PMI nell'ambito dell'attività sovvenzionata e se le PMI coinvolte sostengono almeno il 30 % del totale dei costi ammissibili.
3. Sono ammissibili i seguenti costi:
 - a) le spese di personale;
 - b) i costi relativi a strumentazione, attrezzature, immobili e terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto;
 - c) i costi della ricerca contrattuale, delle competenze e dei brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato;
 - d) le spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.
4. L'intensità di aiuto non supera il 15 % dei costi ammissibili per le grandi imprese e il 50 % dei costi ammissibili per le PMI.

Articolo 30

Aiuti alla ricerca e sviluppo nei settori della pesca e dell'acquacoltura

1. Gli aiuti alla ricerca e allo sviluppo nei settori della pesca e dell'acquacoltura sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. Il progetto sovvenzionato è di interesse per tutte le imprese di un particolare settore o sottosettore interessato.
3. Prima della data di avvio del progetto sovvenzionato, le seguenti informazioni sono pubblicate su Internet:
 - a) la conferma dell'attuazione del progetto;
 - b) gli obiettivi del progetto;

- c) la data di pubblicazione approssimativa dei risultati attesi e l'indirizzo del sito web su cui sono pubblicati;
 - d) un riferimento al fatto che i risultati del progetto saranno disponibili gratuitamente per tutte le imprese attive nel particolare settore o sottosettore interessato.
4. I risultati del progetto sovvenzionato sono messi a disposizione su Internet dalla data di fine del progetto o dalla data in cui le eventuali informazioni su tali risultati sono fornite ai membri di un particolare organismo, a seconda di cosa avvenga prima. I risultati restano a disposizione su Internet per un periodo di almeno cinque anni dalla data di fine del progetto sovvenzionato.
5. Gli aiuti sono concessi direttamente all'organismo di ricerca e diffusione della conoscenza e non è prevista la concessione diretta di aiuti non connessi alla ricerca a favore di un'impresa di produzione, trasformazione o commercializzazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura.
6. I costi ammissibili sono quelli previsti all'articolo 25, paragrafo 3.
7. L'intensità di aiuto non supera il 100 % dei costi ammissibili.

SEZIONE 5

Aiuti alla formazione

Articolo 31

Aiuti alla formazione

1. Gli aiuti alla formazione sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. Non sono concessi aiuti per le formazioni organizzate dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione.
3. Sono ammissibili i seguenti costi:
- a) le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
 - b) i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;
 - c) i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
 - d) le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.
4. L'intensità di aiuto non supera il 50 % dei costi ammissibili. Può tuttavia essere aumentata fino a un'intensità massima del 70 % dei costi ammissibili come segue:
- a) di 10 punti percentuali se la formazione è destinata a lavoratori con disabilità o a lavoratori svantaggiati;
 - b) di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese e di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese.
5. Se l'aiuto è concesso nel settore dei trasporti marittimi, l'intensità può essere aumentata fino al 100 % dei costi ammissibili, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
- a) i partecipanti alla formazione non sono membri attivi dell'equipaggio, ma sono soprannumerari;
 - b) la formazione viene impartita a bordo di navi immatricolate nei registri dell'Unione.

SEZIONE 6

Aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità*Articolo 32***Aiuti all'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali**

1. I regimi di aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. I costi ammissibili corrispondono ai costi salariali durante un periodo massimo di 12 mesi successivi all'assunzione di un lavoratore svantaggiato. Nel caso in cui il lavoratore interessato sia un lavoratore molto svantaggiato, i costi ammissibili corrispondono ai costi salariali su un periodo massimo di 24 mesi successivi all'assunzione.
3. Nei casi in cui l'assunzione non rappresenti un aumento netto del numero di dipendenti dell'impresa interessata rispetto alla media dei dodici mesi precedenti, il posto o i posti occupati sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale.
4. Fatto salvo il caso di licenziamento per giusta causa, ai lavoratori svantaggiati è garantita la continuità dell'impiego per un periodo minimo compatibile con la legislazione nazionale o con contratti collettivi in materia di contratti di lavoro.
5. Qualora il periodo d'occupazione sia più breve di 12 mesi, o di 24 mesi nel caso di un lavoratore molto svantaggiato, l'aiuto sarà proporzionalmente ridotto di conseguenza.
6. L'intensità di aiuto non supera il 50 % dei costi ammissibili.

*Articolo 33***Aiuti all'occupazione di lavoratori con disabilità sotto forma di integrazioni salariali**

1. Gli aiuti all'occupazione di lavoratori con disabilità sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. I costi ammissibili corrispondono ai costi salariali relativi al periodo in cui il lavoratore con disabilità è impiegato.
3. Nei casi in cui l'assunzione non rappresenti un aumento netto del numero di dipendenti dell'impresa interessata rispetto alla media dei dodici mesi precedenti, il posto o i posti occupati sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale.
4. Fatto salvo il caso di licenziamento per giusta causa, ai lavoratori con disabilità è garantita la continuità dell'impiego per un periodo minimo compatibile con la legislazione nazionale o con contratti collettivi in materia di contratti di lavoro che sono giuridicamente vincolanti per l'impresa.
5. L'intensità di aiuto non supera il 75 % dei costi ammissibili.

*Articolo 34***Aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori con disabilità**

1. Gli aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori con disabilità sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

26.6.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 187/53

2. Sono ammissibili i seguenti costi:
 - a) i costi per l'adeguamento dei locali;
 - b) i costi relativi al tempo di lavoro dedicato dal personale esclusivamente all'assistenza dei lavoratori con disabilità e i costi di formazione del personale per assistere i lavoratori con disabilità;
 - c) i costi relativi all'adeguamento o all'acquisto di attrezzature o all'acquisto e alla validazione di software ad uso dei lavoratori con disabilità, ivi compresi gli ausili tecnologici adattati o di assistenza, che eccedono i costi che il beneficiario avrebbe sostenuto se avesse impiegato lavoratori senza disabilità;
 - d) i costi direttamente connessi al trasporto dei lavoratori con disabilità sul luogo di lavoro e per attività correlate al lavoro;
 - e) i costi salariali relativi alle ore impiegate da un lavoratore con disabilità per la riabilitazione;
 - f) nei casi in cui il beneficiario è un datore di lavoro che offre lavoro protetto, i costi connessi alla costruzione, all'installazione o all'ammodernamento delle unità di produzione dell'impresa interessata e qualsiasi costo amministrativo e di trasporto purché direttamente derivante dall'occupazione dei lavoratori con disabilità.
3. L'intensità di aiuto non supera il 100 % dei costi ammissibili.

Articolo 35

Aiuti intesi a compensare i costi dell'assistenza fornita ai lavoratori svantaggiati

1. Gli aiuti intesi a compensare i costi dell'assistenza fornita ai lavoratori svantaggiati sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. I costi ammissibili corrispondono:
 - a) ai costi relativi al tempo di lavoro dedicato dal personale esclusivamente all'assistenza dei lavoratori svantaggiati durante un periodo massimo di 12 mesi successivi all'assunzione di un lavoratore svantaggiato o su un periodo massimo di 24 mesi successivi all'assunzione di un lavoratore molto svantaggiato;
 - b) ai costi di formazione del personale per assistere i lavoratori svantaggiati.
3. L'assistenza fornita consiste di misure volte a sostenere l'autonomia del lavoratore svantaggiato e il suo adattamento all'ambiente di lavoro, ad assisterlo nelle pratiche di assistenza sociale e amministrative, ad agevolare la comunicazione con il datore di lavoro e la gestione dei conflitti.
4. L'intensità di aiuto non supera il 50 % dei costi ammissibili.

SEZIONE 7

Aiuti per la tutela dell'ambiente

Articolo 36

Aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme dell'Unione in materia di tutela ambientale o di innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di tali norme

1. Gli aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme dell'Unione o di innalzare il livello di tutela dell'ambiente in assenza di tali norme sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. Gli investimenti soddisfano una delle seguenti condizioni:
 - a) consentono al beneficiario di innalzare il livello di tutela dell'ambiente risultante dalle sue attività andando oltre le norme applicabili dell'Unione, indipendentemente dall'esistenza di norme nazionali obbligatorie più rigorose rispetto a quelle dell'Unione;

- b) consentono al beneficiario di innalzare il livello di tutela dell'ambiente risultante dalle sue attività in assenza di norme dell'Unione europea.
3. Non sono concessi aiuti agli investimenti effettuati per permettere alle imprese di adeguarsi a norme dell'Unione già adottate ma non ancora in vigore.
4. In deroga al paragrafo 3, possono essere concessi aiuti per:
- a) l'acquisto di nuovi veicoli per il trasporto stradale, ferroviario, marittimo e per vie navigabili interne che rispettano le norme dell'Unione adottate, a condizione che i veicoli siano stati acquistati prima della data di entrata in vigore di queste norme e che esse, una volta diventate obbligatorie, non si applichino ai veicoli già acquistati prima di tale data;
- b) interventi di adattamento di veicoli già circolanti per il trasporto stradale, ferroviario, marittimo e per vie navigabili interne, a condizione che le norme dell'Unione non fossero già in vigore alla data di entrata in funzione dei veicoli e che esse, una volta divenute obbligatorie, non si applichino retroattivamente ai veicoli in questione.
5. I costi ammissibili corrispondono ai costi di investimento supplementari necessari per andare oltre le norme dell'Unione o per innalzare il livello di tutela dell'ambiente in assenza di tali norme. Tali costi sono determinati come segue:
- a) se il costo dell'investimento per la tutela dell'ambiente è individuabile come investimento distinto all'interno del costo complessivo dell'investimento, il costo ammissibile corrisponde al costo connesso alla tutela dell'ambiente;
- b) in tutti gli altri casi, il costo dell'investimento per la tutela ambientale è individuato in riferimento a un investimento analogo meno rispettoso dell'ambiente che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza l'aiuto. La differenza tra i costi di entrambi gli investimenti corrisponde al costo connesso alla tutela dell'ambiente e costituisce il costo ammissibile.

Non sono ammissibili i costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di tutela dell'ambiente.

6. L'intensità di aiuto non supera il 40 % dei costi ammissibili.
7. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese e di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese.
8. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 15 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato e di 5 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

Articolo 37

Aiuti agli investimenti per l'adeguamento anticipato a future norme dell'Unione

1. Gli aiuti che incoraggiano le imprese a rispettare nuove norme dell'Unione che innalzano il livello di tutela dell'ambiente e non sono ancora in vigore sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. Le norme dell'Unione sono state adottate e gli investimenti sono stati ultimati almeno un anno prima della data di entrata in vigore delle norme pertinenti.
3. I costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti supplementari necessari per andare oltre le norme vigenti dell'Unione. Tali costi sono determinati come segue:
- a) se il costo dell'investimento per la tutela dell'ambiente è individuabile come investimento distinto all'interno del costo complessivo dell'investimento, il costo ammissibile corrisponde al costo connesso alla tutela dell'ambiente;
- b) in tutti gli altri casi, il costo dell'investimento per la tutela ambientale è individuato in riferimento a un investimento analogo meno rispettoso dell'ambiente che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza l'aiuto. La differenza tra i costi di entrambi gli investimenti corrisponde al costo connesso alla tutela dell'ambiente e costituisce il costo ammissibile.

Non sono ammissibili i costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di tutela dell'ambiente.

4. L'intensità di aiuto non supera:
- a) il 20 % dei costi ammissibili per le piccole imprese, il 15 % dei costi ammissibili per le medie imprese e il 10 % dei costi ammissibili per le grandi imprese se l'investimento è effettuato e ultimato più di tre anni prima della data di entrata in vigore della nuova norma dell'Unione;
 - b) il 15 % dei costi ammissibili per le piccole imprese, il 10 % dei costi ammissibili per le medie imprese e il 5 % dei costi ammissibili per le grandi imprese se l'investimento è effettuato e ultimato fra uno e tre anni prima della data di entrata in vigore della nuova norma dell'Unione.
5. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 15 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato e di 5 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

Articolo 38

Aiuti agli investimenti a favore di misure di efficienza energetica

1. Gli aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di ottenere una maggiore efficienza energetica sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. A norma del presente articolo, non sono concessi aiuti per miglioramenti che le imprese attuano per conformarsi a norme dell'Unione già adottate, anche se non ancora in vigore.
3. I costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti supplementari necessari per conseguire il livello più elevato di efficienza energetica. Tali costi sono determinati come segue:
- a) se il costo dell'investimento per l'efficienza energetica è individuabile come investimento distinto all'interno del costo complessivo dell'investimento, il costo ammissibile corrisponde al costo connesso all'efficienza energetica;
 - b) in tutti gli altri casi, il costo dell'investimento per l'efficienza energetica è individuato in riferimento a un investimento analogo che consente una minore efficienza energetica che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza l'aiuto. La differenza tra i costi di entrambi gli investimenti corrisponde al costo connesso alla maggiore efficienza energetica e costituisce il costo ammissibile.

Non sono ammissibili i costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica.

4. L'intensità di aiuto non supera il 30 % dei costi ammissibili.
5. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese.
6. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 15 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato e di 5 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

Articolo 39

Aiuti agli investimenti a favore di progetti per l'efficienza energetica degli immobili

1. Gli aiuti agli investimenti per progetti di efficienza energetica degli immobili sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. Sono ammissibili agli aiuti a norma del presente articolo i progetti per l'efficienza energetica riguardanti gli immobili.
3. I costi ammissibili corrispondono ai costi complessivi del progetto di efficienza energetica.
4. Gli aiuti possono essere concessi sotto forma di una dotazione, di equity, di una garanzia o di un prestito a favore di un fondo per l'efficienza energetica o di un altro intermediario finanziario, che li trasferiscono integralmente ai proprietari degli immobili o ai locatari.

5. Gli aiuti concessi dal fondo per l'efficienza energetica o da un altro intermediario finanziario a favore di progetti ammissibili per l'efficienza energetica possono assumere la forma di prestiti o di garanzie. Il valore nominale del prestito o l'importo garantito non superano 10 milioni di EUR per progetto a livello dei beneficiari finali. La garanzia non supera l'80 % del relativo prestito.

6. Il rimborso da parte dei proprietari degli immobili al fondo per l'efficienza energetica o a un altro intermediario finanziario non è inferiore al valore nominale del prestito.

7. Gli aiuti per l'efficienza energetica mobilitano investimenti aggiuntivi da parte di investitori privati in modo da raggiungere almeno il 30 % del finanziamento totale erogato a un progetto per l'efficienza energetica. Se l'aiuto è fornito da un fondo per l'efficienza energetica, gli investimenti privati possono essere mobilitati a livello del fondo per l'efficienza energetica e/o a livello dei progetti per l'efficienza energetica, in modo da raggiungere, in totale, almeno il 30 % del finanziamento complessivo erogato a un progetto per l'efficienza energetica.

8. Per fornire aiuti per l'efficienza energetica, gli Stati membri possono istituire fondi per l'efficienza energetica e/o possono avvalersi di intermediari finanziari. Devono pertanto essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) i gestori dell'intermediario finanziario e i gestori del fondo per l'efficienza energetica sono selezionati tramite una gara aperta, trasparente e non discriminatoria, conforme alla pertinente normativa nazionale e dell'Unione. In particolare occorre evitare una discriminazione in base al luogo di stabilimento o di costituzione in un determinato Stato membro. Gli intermediari finanziari e i gestori del fondo per l'efficienza energetica possono essere tenuti a rispettare criteri predefiniti obiettivamente giustificati dalla natura degli investimenti;
- b) gli investitori privati indipendenti sono selezionati tramite una gara aperta, trasparente e non discriminatoria, conforme alla pertinente normativa nazionale e dell'Unione, che miri a stabilire adeguati meccanismi di ripartizione dei rischi e dei benefici i quali, per gli investimenti diversi dalla garanzia, privilegino la ripartizione asimmetrica degli utili rispetto alla protezione dai rischi. Se gli investitori privati non sono selezionati in tal modo, il congruo tasso di rendimento finanziario che viene loro offerto è stabilito da un esperto indipendente selezionato mediante una gara aperta, trasparente e non discriminatoria;
- c) in caso di ripartizione asimmetrica delle perdite tra investitori pubblici e privati, la prima perdita sostenuta dall'investitore pubblico è limitata al 25 % dell'importo totale dell'investimento;
- d) nel caso di garanzie, il tasso di garanzia è limitato all'80 % e le perdite totali coperte da uno Stato membro sono limitate al 25 % del relativo portafoglio garantito. Solo le garanzie che coprono le perdite previste del relativo portafoglio garantito possono essere concesse a titolo gratuito. Se la garanzia copre anche le perdite impreviste, l'intermediario finanziario paga, per la parte della garanzia che copre le perdite impreviste, un premio conforme al mercato;
- e) gli investitori sono autorizzati a essere rappresentati negli organi direttivi del fondo per l'efficienza energetica o dell'intermediario finanziario, quali il consiglio di sorveglianza o il comitato consultivo;
- f) il fondo per l'efficienza energetica o l'intermediario finanziario sono istituiti a norma della legislazione applicabile e lo Stato membro prevede una procedura di due diligence onde assicurare una strategia di investimento sana sotto il profilo commerciale ai fini dell'attuazione della misura di aiuto per l'efficienza energetica.

9. Gli intermediari finanziari, compresi i fondi per l'efficienza energetica, sono gestiti secondo una logica commerciale e garantiscono decisioni di finanziamento orientate al profitto. Questa condizione si considera rispettata se l'intermediario finanziario e, se del caso, i gestori del fondo per l'efficienza energetica soddisfano le seguenti condizioni:

- a) sono tenuti per legge o contratto ad agire in buona fede e con la diligenza di un gestore professionale e ad evitare i conflitti di interesse; vengono applicate le migliori prassi e la vigilanza regolamentare;
- b) la loro remunerazione si conforma alle prassi di mercato. Questa condizione è considerata soddisfatta quando il gestore è selezionato mediante una gara aperta, trasparente e non discriminatoria sulla base di criteri oggettivi collegati all'esperienza, alle competenze e alla capacità operativa e finanziaria;
- c) ricevono una remunerazione in base ai risultati o condividono parte dei rischi dell'investimento partecipando ad esso con risorse proprie, in modo da garantire che i loro interessi siano permanentemente in linea con gli interessi dell'investitore pubblico;
- d) definiscono la strategia, i criteri e la tempistica prevista per gli investimenti in progetti per l'efficienza energetica, fissandone ex ante la redditività finanziaria e l'impatto previsto sull'efficienza energetica;
- e) esiste una strategia di uscita chiara e realistica per i fondi pubblici investiti nel fondo per l'efficienza energetica o concessi all'intermediario finanziario, in modo tale da consentire al mercato di finanziare progetti per l'efficienza energetica quando è pronto a farlo.

10. I miglioramenti dell'efficienza energetica effettuati per garantire che il beneficiario si conformi a norme dell'Unione già adottate non sono esentati dall'obbligo di notifica ai sensi del presente articolo.

Articolo 40

Aiuti agli investimenti a favore della cogenerazione ad alto rendimento

1. Gli aiuti agli investimenti a favore della cogenerazione ad alto rendimento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. Gli aiuti agli investimenti sono concessi solamente a capacità installate o ammodernate di recente.
3. La nuova unità di cogenerazione permette di ottenere un risparmio complessivo di energia primaria rispetto alla produzione separata di calore e di energia elettrica come previsto dalla direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE ⁽¹⁾. Il miglioramento di un'unità di cogenerazione esistente o la conversione di un impianto di produzione di energia esistente in un'unità di cogenerazione consentono di ottenere un risparmio di energia primaria rispetto alla situazione di partenza.
4. I costi ammissibili corrispondono ai costi supplementari di investimento relativi all'attrezzatura necessaria per consentire all'impianto di funzionare come unità di cogenerazione ad alto rendimento, rispetto agli impianti convenzionali di energia elettrica o riscaldamento della stessa capacità, o ai costi supplementari di investimento per consentire all'impianto di cogenerazione che già raggiunge la soglia di alto rendimento di migliorare il proprio livello di efficienza.
5. L'intensità di aiuto non supera il 45 % dei costi ammissibili. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese.
6. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 15 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato e di 5 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

Articolo 41

Aiuti agli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili

1. Gli aiuti agli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. Gli aiuti agli investimenti per la produzione di biocarburanti sono esentati dall'obbligo di notifica solo nella misura in cui gli investimenti sovvenzionati sono utilizzati esclusivamente per la produzione di biocarburanti sostenibili diversi da quelli prodotti da colture alimentari. Tuttavia, gli aiuti agli investimenti per la conversione di impianti esistenti di biocarburanti prodotti da colture alimentari in impianti di biocarburanti avanzati sono esentati a norma del presente articolo, purché la produzione di colture alimentari sia ridotta proporzionalmente alla nuova capacità.
3. Non sono concessi aiuti ai biocarburanti soggetti a un obbligo di fornitura o di miscelazione.
4. L'aiuto non è concesso per le centrali idroelettriche che non sono conformi alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo.
5. Gli aiuti agli investimenti sono concessi solamente a nuovi impianti. Gli aiuti non sono concessi o erogati dopo l'entrata in attività dell'impianto e sono indipendenti dalla produzione.
6. I costi ammissibili sono i costi degli investimenti supplementari necessari per promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili. Tali costi sono determinati come segue:
 - a) se il costo dell'investimento per la produzione di energia da fonti rinnovabili è individuabile come investimento distinto all'interno del costo complessivo dell'investimento, ad esempio come una componente aggiuntiva facilmente riconoscibile di un impianto preesistente, il costo ammissibile corrisponde al costo connesso all'energia rinnovabile;

⁽¹⁾ GUL 315 del 14.11.2012, pag. 1.

- b) se il costo dell'investimento per la produzione di energia da fonti rinnovabili è individuabile in riferimento a un investimento analogo meno rispettoso dell'ambiente che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza l'aiuto, questa differenza tra i costi di entrambi gli investimenti corrisponde al costo connesso all'energia rinnovabile e costituisce il costo ammissibile;
- c) nel caso di alcuni impianti su scala ridotta per i quali non è individuabile un investimento meno rispettoso dell'ambiente in quanto non esistono impianti di dimensioni analoghe, i costi di investimento totali per conseguire un livello più elevato di tutela dell'ambiente costituiscono i costi ammissibili.

Non sono ammissibili i costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di tutela dell'ambiente.

7. L'intensità di aiuto non supera:

- a) il 45 % dei costi ammissibili se questi sono calcolati in base al paragrafo 6, lettere a) o b);
- b) il 30 % dei costi ammissibili se questi sono calcolati in base al paragrafo 6, lettera c).

8. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese.

9. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 15 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato e di 5 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

10. L'intensità dell'aiuto può raggiungere il 100 % dei costi ammissibili se gli aiuti sono concessi tramite una procedura di gara competitiva, basata su criteri chiari, trasparenti e non discriminatori. Detta procedura di gara, non discriminatoria, è aperta alla partecipazione di tutte le imprese interessate. Il bilancio relativo alla procedura di gara costituisce un vincolo imprescindibile, nel senso che gli aiuti non potranno essere concessi a tutti i partecipanti e sono concessi sulla base di un'offerta iniziale presentata dal concorrente, il che esclude quindi ulteriori trattative.

Articolo 42

Aiuti al funzionamento volti a promuovere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

1. Gli aiuti al funzionamento volti a promuovere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. Gli aiuti sono concessi nell'ambito di una procedura di gara competitiva basata su criteri chiari, trasparenti e non discriminatori, la quale è aperta a tutti i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili su base non discriminatoria.

3. La procedura di gara può essere limitata a specifiche tecnologie nei casi in cui una procedura aperta a tutti i produttori avrebbe un esito non ottimale cui non è possibile ovviare in sede di messa a punto della procedura, alla luce in particolare dei seguenti aspetti:

- i) il potenziale a più lungo termine di una data tecnologia nuova e innovativa; o
- ii) la necessità di diversificazione; o
- iii) i vincoli di rete e la stabilità della rete; o
- iv) i costi (di integrazione) del sistema; o
- v) la necessità di limitare distorsioni sui mercati delle materie prime dovute al sostegno della biomassa.

Gli Stati membri effettuano una valutazione dettagliata sull'applicabilità di queste condizioni e riferiscono alla Commissione secondo le modalità descritte all'articolo 11, lettera a).

4. Gli aiuti sono concessi a favore di tecnologie nuove e innovative per le energie rinnovabili tramite una procedura di gara competitiva aperta ad almeno una di queste tecnologie, sulla base di criteri chiari, trasparenti e non discriminatori. Tali aiuti non sono concessi per più del 5 % del totale annuo della nuova capacità pianificata di energia elettrica da fonti rinnovabili.

5. Gli aiuti sono concessi sotto forma di premio che si aggiunge al prezzo di mercato al quale i produttori vendono la propria energia elettrica direttamente sul mercato.

6. I beneficiari dell'aiuto sono soggetti a responsabilità standard in materia di bilanciamento. I beneficiari possono trasferire le responsabilità di bilanciamento ad altre imprese, quali gli aggregatori.
7. Non vengono concessi aiuti quando i prezzi sono negativi.
8. Gli aiuti possono essere concessi senza la procedura di gara competitiva di cui al paragrafo 2 agli impianti con una capacità installata di produzione di energia elettrica da tutte le fonti rinnovabili inferiore a 1 MW, fatta eccezione per l'energia eolica, per la quale si possono concedere aiuti senza tale procedura di gara di cui al paragrafo 2 a impianti con una capacità installata inferiore a 6 MW o a impianti con meno di 6 unità di produzione. Fatto salvo il paragrafo 9, quando gli aiuti sono concessi senza una procedura di gara competitiva, si applicano le condizioni di cui ai paragrafi 5, 6 e 7. Inoltre, quando gli aiuti sono concessi senza una procedura di gara competitiva, si applicano le condizioni di cui all'articolo 43, paragrafi 5, 6 e 7.
9. Le condizioni di cui ai paragrafi 5, 6 e 7 non si applicano agli aiuti al funzionamento concessi ad impianti con una capacità elettrica installata inferiore a 500 kW per la produzione di energia elettrica da tutte le fonti rinnovabili fatta eccezione per l'energia eolica, per la quale tali condizioni non si applicano agli aiuti al funzionamento concessi ad impianti con una capacità elettrica installata inferiore a 3 MW o a impianti con meno di 3 unità di produzione.
10. Ai fini del calcolo delle capacità massime di cui ai paragrafi 8 e 9, gli impianti con un punto di connessione comune alla rete elettrica sono considerati un unico impianto.
11. Gli aiuti sono concessi solo fino al completo ammortamento dell'impianto di generazione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili in conformità dei principi contabili generalmente accettati. Qualsiasi aiuto agli investimenti precedentemente ricevuto deve essere dedotto dall'aiuto al funzionamento.

Articolo 43

Aiuti al funzionamento volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili in impianti su scala ridotta

1. Gli aiuti al funzionamento volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili in impianti su scala ridotta sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. Gli aiuti sono concessi solo agli impianti con una capacità installata inferiore a 500 kW per la produzione di energia da tutte le fonti rinnovabili fatta eccezione per l'energia eolica, per la quale gli aiuti sono concessi ad impianti con una capacità installata inferiore a 3 MW o con meno di 3 unità di produzione, e per i biocarburanti, per i quali gli aiuti sono concessi a impianti con una capacità installata inferiore a 50 000 tonnellate/anno. Ai fini del calcolo di tali capacità massime, gli impianti su scala ridotta con un punto di connessione comune alla rete elettrica sono considerati un unico impianto.
3. Gli aiuti sono concessi solo agli impianti che producono biocarburanti sostenibili diversi da quelli prodotti da colture alimentari. Tuttavia, gli aiuti al funzionamento a favore di impianti che producono biocarburanti prodotti da colture alimentari che sono entrati in attività prima del 31 dicembre 2013 e non sono ancora completamente ammortizzati sono esentati a norma del presente articolo, ma in ogni caso non oltre il 2020.
4. Non sono concessi aiuti ai biocarburanti soggetti a un obbligo di fornitura o di miscelazione.
5. L'importo dell'aiuto per unità di energia non supera la differenza tra i costi totali livellati della produzione di energia dalla fonte rinnovabile in questione e il prezzo di mercato della forma di energia interessata. I costi livellati sono aggiornati regolarmente, almeno a cadenza annuale.
6. Il tasso di rendimento massimo utilizzato nel calcolo del costo livellato non supera il tasso swap pertinente maggiorato di un premio di 100 punti base. Il tasso swap pertinente è il tasso swap della valuta in cui è concesso l'aiuto per una durata che corrisponde al periodo di ammortamento degli impianti finanziati.
7. Gli aiuti sono concessi solo fino al completo ammortamento dell'impianto in conformità dei principi contabili generalmente accettati. Qualsiasi aiuto agli investimenti concesso a un impianto è dedotto dall'aiuto al funzionamento.

Articolo 44

Aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali in conformità della direttiva 2003/96/CE

1. I regimi di aiuti concessi sotto forma di sgravi da imposte ambientali che soddisfano le condizioni di cui alla direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità ⁽¹⁾ sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. I beneficiari degli sgravi fiscali sono selezionati sulla base di criteri trasparenti e oggettivi e versano almeno il rispettivo livello minimo di imposizione previsto dalla direttiva 2003/96/CE.
3. I regimi di aiuti concessi sotto forma di sgravi fiscali si basano su una riduzione dell'aliquota d'imposta ambientale applicabile o sul pagamento di un importo di compensazione fisso o su una combinazione di questi meccanismi.
4. Non sono concessi aiuti ai biocarburanti soggetti a un obbligo di fornitura o di miscelazione.

Articolo 45

Aiuti agli investimenti per il risanamento di siti contaminati

1. Gli aiuti agli investimenti a favore delle imprese che rimediano ai danni ambientali mediante il risanamento di siti contaminati sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. L'investimento comporta la riparazione del danno ambientale, compreso il danno alla qualità del suolo o delle acque di superficie o delle falde freatiche.
3. Se è individuata la persona giuridica o fisica responsabile del danno ambientale in base al diritto applicabile in ciascuno Stato membro, fatte salve le norme dell'Unione in tale settore — in particolare la direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale ⁽²⁾, modificata dalla direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive ⁽³⁾, la direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ e la direttiva 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE ⁽⁵⁾ — tale persona deve finanziare il risanamento sulla base del principio «chi inquina paga» senza fruire di alcun aiuto di Stato. Se non è possibile individuare il responsabile in base al diritto applicabile o imputargli i costi, la persona responsabile dell'intervento di risanamento o decontaminazione può beneficiare di aiuti di Stato.
4. I costi ammissibili corrispondono ai costi sostenuti per i lavori di risanamento, meno l'aumento di valore del terreno. Nel caso del risanamento di siti contaminati, si considerano investimenti ammissibili tutte le spese sostenute dall'impresa per il risanamento del sito, a prescindere dal fatto che, sotto il profilo contabile, le si possa iscrivere o meno all'attivo del bilancio.
5. Le valutazioni dell'incremento di valore del terreno a seguito del risanamento sono effettuate da un esperto indipendente.
6. L'intensità di aiuto non supera il 100 % dei costi ammissibili.

⁽¹⁾ GUL 283 del 31.10.2003, pag. 51.

⁽²⁾ GUL 143 del 30.4.2004, pag. 56.

⁽³⁾ GUL 102 dell'11.4.2006, pag. 1.

⁽⁴⁾ GUL 140 del 5.6.2009, pag. 114.

⁽⁵⁾ GUL 178 del 28.6.2013, pag. 66.

*Articolo 46***Aiuti agli investimenti per teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti sotto il profilo energetico**

1. Gli aiuti agli investimenti per installare sistemi di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti sotto il profilo energetico sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni stabilite dal presente articolo e dal capo I.
2. I costi ammissibili per l'impianto di produzione corrispondono ai costi supplementari sostenuti per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di una o più unità di produzione di energia per realizzare un sistema di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficiente sotto il profilo energetico rispetto a un impianto di produzione tradizionale. L'investimento è parte integrante del sistema di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficiente sotto il profilo energetico.
3. L'intensità di aiuto per l'impianto di produzione non supera il 45 % dei costi ammissibili. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese.
4. L'intensità di aiuto per l'impianto di produzione può essere aumentata di 15 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato e di 5 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato.
5. I costi ammissibili per la rete di distribuzione sono i costi di investimento.
6. L'importo dell'aiuto per la rete di distribuzione non supera la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo. Il risultato operativo viene dedotto dai costi ammissibili ex ante o mediante un meccanismo di recupero.

*Articolo 47***Aiuti agli investimenti per il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti**

1. Gli aiuti agli investimenti per il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. Gli aiuti agli investimenti sono concessi per il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti prodotti da altre imprese.
3. I materiali riciclati o riutilizzati sarebbero altrimenti eliminati o trattati secondo un approccio meno rispettoso dell'ambiente. Gli aiuti alle operazioni di recupero dei rifiuti diverse dal riciclaggio non sono oggetto di un'esenzione per categoria a norma del presente articolo.
4. Gli aiuti non esentano indirettamente gli inquinatori dagli oneri che incomberebbero loro in forza della normativa dell'Unione o da oneri che andrebbero considerati come normali costi di un'impresa.
5. Gli investimenti non si limitano ad accrescere la domanda di materiali da riciclare senza potenziare la raccolta dei medesimi.
6. Gli investimenti vanno al di là dello «stato dell'arte».
7. I costi ammissibili corrispondono ai costi d'investimento supplementari necessari per realizzare un investimento che conduca ad attività di riciclaggio o riutilizzo rispetto a un processo tradizionale di attività di riutilizzo e di riciclaggio di analoga capacità che verrebbe realizzato in assenza di aiuti.
8. L'intensità di aiuto non supera il 35 % dei costi ammissibili. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese.
9. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 15 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato e di 5 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

10. Non sono esclusi dall'obbligo di notifica ai sensi del presente articolo gli aiuti agli investimenti relativi al riciclaggio e al riutilizzo dei rifiuti propri del beneficiario.

Articolo 48

Aiuti agli investimenti per le infrastrutture energetiche

1. Gli aiuti agli investimenti per la creazione o l'ammodernamento delle infrastrutture energetiche sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. Gli aiuti sono concessi per le infrastrutture energetiche situate in zone assistite.
3. Le infrastrutture energetiche sono interamente soggette a una regolamentazione in materia tariffaria e di accesso conformemente alla legislazione sul mercato interno dell'energia.
4. I costi ammissibili sono i costi di investimento.
5. L'importo dell'aiuto non supera la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento. Il risultato operativo viene dedotto dai costi ammissibili ex ante o mediante un meccanismo di recupero.
6. Gli aiuti agli investimenti destinati a progetti di stoccaggio dell'energia elettrica e del gas e alle infrastrutture petrolifere non sono esenti dall'obbligo di notifica ai sensi del presente articolo.

Articolo 49

Aiuti per gli studi ambientali

1. Gli aiuti agli studi, compresi gli audit energetici, direttamente connessi agli investimenti di cui alla presente sezione, sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. I costi ammissibili corrispondono ai costi degli studi di cui al paragrafo 1.
3. L'intensità di aiuto non supera il 50 % dei costi ammissibili.
4. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 20 punti percentuali per gli studi realizzati per conto di piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli studi realizzati per conto di medie imprese.
5. Non sono concessi aiuti alle grandi imprese per gli audit energetici effettuati ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2012/27/UE, tranne nel caso in cui l'audit energetico è effettuato in aggiunta all'audit energetico obbligatorio previsto da tale direttiva.

SEZIONE 8

Aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali

Articolo 50

Regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali

1. I regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da terremoti, valanghe, frane, inondazioni, trombe d'aria, uragani, eruzioni vulcaniche e incendi boschivi di origine naturale sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. Gli aiuti sono concessi alle seguenti condizioni:
 - a) le autorità pubbliche competenti di uno Stato membro hanno riconosciuto formalmente il carattere di calamità naturale dell'evento; e

- b) esiste un nesso causale diretto tra i danni provocati dalla calamità naturale e il danno subito dall'impresa.
3. I regimi di aiuti connessi a una determinata calamità naturale sono adottati nei tre anni successivi alla data in cui si è verificato l'evento. Gli aiuti relativi a tali regimi sono concessi entro quattro anni dal verificarsi dell'evento.
4. I costi ammissibili sono i costi dei danni subiti come conseguenza diretta della calamità naturale, valutati da un esperto indipendente riconosciuto dall'autorità nazionale competente o da un'impresa di assicurazione. Tra i danni possono figurare i danni materiali ad attivi (ad esempio immobili, attrezzature, macchinari, scorte) e la perdita di reddito dovuta alla sospensione totale o parziale dell'attività per un periodo massimo di sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento. Il calcolo dei danni materiali è basato sui costi di riparazione o sul valore economico che gli attivi colpiti avevano prima della calamità. Tale calcolo non supera i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito della calamità, ossia la differenza tra il valore degli attivi immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi della calamità. La perdita di reddito è calcolata sulla base dei dati finanziari dell'impresa colpita (utile al lordo di interessi, imposte e tasse (EBIT), costi di ammortamento e costi del lavoro unicamente connessi allo stabilimento colpito dalla calamità naturale) confrontando i dati finanziari dei sei mesi successivi al verificarsi dell'evento con la media dei tre anni scelti tra i cinque anni precedenti il verificarsi della calamità (escludendo il migliore e il peggiore risultato finanziario) e calcolata per lo stesso semestre dell'anno. Il danno viene calcolato individualmente per ciascun beneficiario.
5. L'aiuto e tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell'ambito di polizze assicurative, non superano il 100 % dei costi ammissibili.

SEZIONE 9

Aiuti a carattere sociale per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote

Articolo 51

Aiuti a carattere sociale per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote

1. Gli aiuti per il trasporto aereo e marittimo di passeggeri sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera a), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. L'intero aiuto va a beneficio degli utenti finali che hanno la residenza abituale in regioni remote.
3. Gli aiuti sono concessi per il trasporto di passeggeri su una rotta che collega un aeroporto o porto in una regione remota con un altro aeroporto o porto all'interno dello Spazio economico europeo.
4. Gli aiuti sono accordati senza discriminazioni determinate dall'identità del vettore o dal tipo di servizio e senza limitazione della precisa rotta da o verso la regione remota.
5. I costi ammissibili corrispondono al prezzo di un biglietto di andata e ritorno, da o per la regione remota, comprensivo di tutte le tasse e spese fatturate dal vettore all'utente.
6. L'intensità di aiuto non supera il 100 % dei costi ammissibili.

SEZIONE 10

Aiuti per le infrastrutture a banda larga

Articolo 52

Aiuti per le infrastrutture a banda larga

1. Gli aiuti agli investimenti per lo sviluppo di reti di infrastrutture a banda larga sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. Sono ammissibili i seguenti costi:
 - a) costi di investimento per lo sviluppo di infrastrutture passive a banda larga;
 - b) costi di investimento per le opere di ingegneria civile relative alla banda larga;
 - c) costi di investimento per lo sviluppo di reti di base a banda larga; e
 - d) costi di investimento per lo sviluppo di reti di accesso di nuova generazione (NGA).
3. Gli investimenti sono effettuati in zone in cui non esistono infrastrutture della stessa categoria (reti di base a banda larga o reti NGA), né è probabile che siano sviluppate a condizioni commerciali nei tre anni successivi al momento della pubblicazione della misura di aiuto pianificata, condizione verificata peraltro attraverso una consultazione pubblica aperta.
4. Gli aiuti sono concessi sulla base di una procedura di selezione competitiva, aperta, trasparente e non discriminatoria, rispettando il principio della neutralità tecnologica.
5. L'operatore della rete offre un accesso attivo e passivo all'ingrosso, a norma dell'articolo 2, punto 139 del presente regolamento, che sia il più ampio possibile a condizioni eque e non discriminatorie, compresa la disaggregazione fisica in caso di reti NGA. Tali diritti di accesso all'ingrosso sono concessi per almeno sette anni e il diritto di accesso a cavidotti o tralicci non è limitato nel tempo. Nel caso di aiuti alla costruzione di cavidotti, questi devono essere sufficientemente larghi da alloggiare varie reti via cavo e diverse topologie di rete.
6. Il prezzo di accesso all'ingrosso si basa sui principi di tariffazione fissati dall'autorità nazionale di regolamentazione e sui parametri in uso in altre zone comparabili e più competitive dello Stato membro o dell'Unione, tenendo conto degli aiuti ricevuti da parte dell'operatore della rete. L'autorità nazionale di regolamentazione è consultata in merito alle condizioni di accesso (compresi i prezzi) e in caso di controversia fra soggetti interessati all'accesso e l'operatore dell'infrastruttura sovvenzionata.
7. Gli Stati membri istituiscono un meccanismo di monitoraggio e di recupero se l'importo dell'aiuto concesso al progetto è superiore a 10 milioni di EUR.

SEZIONE 11

Aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio

Articolo 53

Aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio

1. Gli aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. Gli aiuti sono concessi per i seguenti obiettivi e attività culturali:
 - a) musei, archivi, biblioteche, centri o spazi culturali e artistici, teatri, teatri lirici, sale da concerto, altre organizzazioni del settore dello spettacolo dal vivo, cineteche e altre analoghe infrastrutture, organizzazioni e istituzioni culturali e artistiche;
 - b) il patrimonio materiale comprendente il patrimonio culturale mobile e immobile e siti archeologici, monumenti, siti ed edifici storici; il patrimonio naturale collegato direttamente al patrimonio culturale o riconosciuto formalmente come patrimonio naturale o culturale dalle autorità pubbliche competenti di uno Stato membro;
 - c) il patrimonio immateriale in tutte le sue forme, compresi i costumi e l'artigianato del folclore tradizionale;
 - d) eventi artistici o culturali, spettacoli, festival, mostre e altre attività culturali analoghe;
 - e) attività di educazione culturale e artistica e sensibilizzazione sull'importanza della tutela e promozione della diversità delle espressioni culturali tramite programmi educativi e di sensibilizzazione del pubblico, compreso mediante l'uso delle nuove tecnologie;
 - f) scrittura, editing, produzione, distribuzione, digitalizzazione e pubblicazione di musica e opere letterarie, comprese le traduzioni.

3. Gli aiuti possono assumere la forma di:
 - a) aiuti agli investimenti, compresi gli aiuti per la creazione o l'ammodernamento delle infrastrutture culturali;
 - b) aiuti al funzionamento.
4. Per gli aiuti agli investimenti, i costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti materiali e immateriali, tra cui:
 - a) i costi per la costruzione, l'ammodernamento, l'acquisizione, la conservazione o il miglioramento di infrastrutture se annualmente sono utilizzate a fini culturali per almeno l'80 % del tempo o della loro capacità;
 - b) i costi di acquisizione, incluso il leasing, il trasferimento del possesso o la ricollocazione fisica del patrimonio culturale;
 - c) i costi necessari per la tutela, la conservazione, il restauro e la riqualificazione del patrimonio culturale materiale e immateriale, compresi i costi aggiuntivi per lo stoccaggio in condizioni appropriate, gli attrezzi speciali, i materiali e i costi relativi a documentazione, ricerca, digitalizzazione e pubblicazione;
 - d) i costi sostenuti per rendere il patrimonio culturale meglio accessibile al pubblico, compresi i costi per la digitalizzazione e altre nuove tecnologie, i costi per migliorare l'accessibilità delle persone con esigenze particolari (in particolare, rampe e sollevatori per le persone disabili, indicazioni in braille e esposizioni interattive nei musei) e per la promozione della diversità culturale per quanto riguarda presentazioni, programmi e visitatori;
 - e) i costi relativi a progetti e attività culturali, alla cooperazione, ai programmi di scambio e alle borse di studio, compresi i costi per le procedure di selezione, per la promozione e i costi direttamente imputabili al progetto.
5. Per gli aiuti al funzionamento, sono ammissibili i seguenti costi:
 - a) i costi delle istituzioni culturali o dei siti del patrimonio collegati alle attività permanenti o periodiche — comprese mostre, spettacoli, eventi e attività culturali analoghe — che insorgono nel normale svolgimento dell'attività;
 - b) i costi delle attività di educazione culturale e artistica e di sensibilizzazione sull'importanza della tutela e promozione della diversità delle espressioni culturali tramite programmi educativi e di sensibilizzazione del pubblico, compreso mediante l'uso delle nuove tecnologie;
 - c) i costi per migliorare l'accesso del pubblico ai siti e alle attività delle istituzioni culturali e del patrimonio, compresi i costi di digitalizzazione e di utilizzo delle nuove tecnologie, nonché i costi di miglioramento dell'accessibilità per le persone con disabilità;
 - d) i costi operativi collegati direttamente al progetto o all'attività culturale, quali la locazione o l'affitto di immobili e centri culturali, le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto o all'attività culturale, le strutture architettoniche utilizzate per mostre e messe in scena, i prestiti, la locazione e l'ammortamento di strumenti, software e attrezzature, i costi per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale, i costi di promozione e i costi direttamente imputabili al progetto o all'attività; i costi di ammortamento e di finanziamento sono ammissibili solo se non sono stati inclusi negli aiuti agli investimenti;
 - e) le spese relative al personale impiegato nell'istituzione culturale o nel sito del patrimonio o per un progetto;
 - f) i costi dei servizi di consulenza e di sostegno forniti da consulenti esterni e da fornitori di servizi, direttamente imputabili al progetto.
6. Per gli aiuti agli investimenti, gli aiuti non superano la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento stesso. Il risultato operativo viene dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero. Il gestore dell'infrastruttura può mantenere un utile ragionevole nel periodo rilevante.
7. Per gli aiuti al funzionamento, l'importo dell'aiuto non supera quanto necessario per coprire le perdite di esercizio e un utile ragionevole nel periodo in questione. Ciò è garantito ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero.
8. Per gli aiuti che non superano 1 milione di EUR, l'importo massimo dell'aiuto può essere fissato, in alternativa al metodo di cui ai paragrafi 6 e 7, all'80 % dei costi ammissibili.
9. Per la pubblicazione di musica e opere letterarie, definite al paragrafo 2, lettera f), l'importo massimo degli aiuti non supera né la differenza tra i costi ammissibili e le entrate attualizzate del progetto né il 70 % dei costi ammissibili. Le entrate sono dedotte dai costi ammissibili ex ante o mediante un meccanismo di recupero. I costi ammissibili corrispondono ai costi per la pubblicazione di musica e opere letterarie, compresi i diritti d'autore, le spese di traduzione, redazione e altri costi editoriali (rilettura, correzione e revisione), i costi di impaginazione e di prestampa e i costi di stampa e di pubblicazione elettronica.

10. La stampa e i periodici, sia cartacei che elettronici, non sono ammissibili agli aiuti a norma del presente articolo.

Articolo 54

Regimi di aiuti a favore delle opere audiovisive

1. I regimi di aiuti per la sceneggiatura, lo sviluppo, la produzione, la distribuzione e la promozione di opere audiovisive sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. Gli aiuti sostengono un prodotto culturale. Al fine di evitare errori palesi nella classificazione di un prodotto come prodotto culturale, ciascuno Stato membro stabilisce procedure efficaci, quali la selezione delle proposte da parte di una o più persone incaricate o la verifica rispetto a un elenco predefinito di criteri culturali.

3. Gli aiuti possono assumere la forma di:

- a) aiuti alla produzione di opere audiovisive;
- b) aiuti alla preproduzione; e
- c) aiuti alla distribuzione.

4. Se uno Stato membro subordina l'aiuto a obblighi di spesa a livello territoriale, i regimi di aiuti alla produzione di opere audiovisive possono:

- a) imporre che fino al 160 % dell'aiuto concesso a favore della produzione di una determinata opera audiovisiva sia speso sul territorio dello Stato membro che ha concesso l'aiuto; o
- b) calcolare l'importo dell'aiuto concesso alla produzione di una determinata opera audiovisiva in termini di percentuale delle spese relative alle attività di produzione effettuate nello Stato membro che corrisponde l'aiuto, generalmente in caso di regimi di aiuti sotto forma di incentivi fiscali.

In entrambi i casi, se uno Stato membro impone ai progetti che intendono beneficiare degli aiuti un livello minimo di attività di produzione da effettuare sul proprio territorio, questo livello non supera il 50 % del bilancio totale di produzione. Inoltre, il massimo della spesa soggetta a obblighi di spesa a livello territoriale non supera in alcun caso l'80 % del bilancio totale di produzione.

5. Sono ammissibili i seguenti costi:

- a) per gli aiuti alla produzione: i costi complessivi relativi alla produzione di opere audiovisive, compresi i costi per migliorare l'accessibilità delle persone con disabilità;
- b) per gli aiuti alla preproduzione: i costi relativi alla sceneggiatura e allo sviluppo di opere audiovisive;
- c) per gli aiuti alla distribuzione: i costi relativi alla distribuzione e alla promozione di opere audiovisive.

6. L'intensità di aiuto per la produzione di opere audiovisive non supera il 50 % dei costi ammissibili.

7. L'intensità di aiuto può essere aumentata come segue:

- a) al 60 % dei costi ammissibili per le produzioni transfrontaliere, finanziate da più di uno Stato membro e a cui partecipano produttori di più di uno Stato membro;
- b) al 100 % dei costi ammissibili per le opere audiovisive difficili e le coproduzioni cui partecipano paesi dell'elenco del comitato per l'assistenza allo sviluppo (DAC) dell'OCSE.

8. L'intensità di aiuto per la preproduzione non supera il 100 % dei costi ammissibili. Se la sceneggiatura o il progetto portano alla realizzazione di un'opera audiovisiva come un film, i costi della preproduzione sono integrati nel bilancio totale e presi in considerazione nel calcolo dell'intensità di aiuto. L'intensità di aiuto per la distribuzione è uguale a quella per la produzione.

26.6.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 187/67

9. Gli aiuti non sono riservati ad attività specifiche della produzione o a singole parti della catena di valore della produzione. Le infrastrutture degli studi cinematografici non sono ammissibili agli aiuti a norma del presente articolo.

10. Gli aiuti non sono riservati esclusivamente ai cittadini dello Stato membro che li concede e i beneficiari non sono tenuti ad essere imprese costituite a norma del diritto commerciale nazionale.

SEZIONE 12

Aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali

Articolo 55

Aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali

1. Gli aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. L'uso dell'infrastruttura sportiva non è riservato a un unico sportivo professionista. Il tempo di utilizzo da parte di altri sportivi, professionisti o non, rappresenta annualmente almeno il 20 % del tempo complessivo. Se l'infrastruttura è utilizzata contemporaneamente da vari utenti, sono calcolate le frazioni corrispondenti di tempo di utilizzo.

3. Le infrastrutture ricreative multifunzionali sono strutture ricreative con carattere multifunzionale che offrono, in particolare, servizi culturali e ricreativi, fatta eccezione per i parchi di divertimento e gli alberghi.

4. L'accesso alle infrastrutture sportive e alle infrastrutture ricreative multifunzionali è aperto a più utenti e concesso in modo trasparente e non discriminatorio. Le imprese che hanno finanziato almeno il 30 % dei costi di investimento dell'infrastruttura possono godere di un accesso preferenziale a condizioni più favorevoli, purché tali condizioni siano rese pubbliche.

5. Se club sportivi professionali sono utenti delle infrastrutture sportive, gli Stati membri assicurano la pubblicazione delle relative condizioni tariffarie.

6. Qualsiasi concessione, o altro atto di conferimento, a favore di un terzo per la costruzione, l'ammodernamento e/o la gestione dell'infrastruttura sportiva o dell'infrastruttura ricreativa multifunzionale è assegnata in maniera aperta, trasparente e non discriminatoria e nel dovuto rispetto delle norme applicabili in materia di appalti.

7. Gli aiuti possono assumere la forma di:

a) aiuti agli investimenti, compresi gli aiuti per la creazione o l'ammodernamento delle infrastrutture sportive e delle infrastrutture ricreative multifunzionali;

b) aiuti al funzionamento per le infrastrutture sportive.

8. Per gli aiuti agli investimenti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali, i costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti materiali e immateriali.

9. Per gli aiuti al funzionamento a favore delle infrastrutture sportive, i costi ammissibili corrispondono ai costi per la prestazione dei servizi da parte dell'infrastruttura; tali costi di esercizio comprendono i costi del personale, dei materiali, dei servizi appaltati, delle comunicazioni, dell'energia, della manutenzione, di affitto, di amministrazione ecc., ma escludono i costi di ammortamento e di finanziamento se questi sono stati inclusi negli aiuti agli investimenti.

10. Per gli aiuti agli investimenti a favore delle infrastrutture sportive e delle infrastrutture ricreative multifunzionali, l'importo dell'aiuto non supera la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento. Il risultato operativo viene dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero.

11. Per gli aiuti al funzionamento a favore delle infrastrutture sportive, l'importo dell'aiuto non supera le perdite di esercizio nel periodo in questione. Ciò è garantito ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero.

12. Per gli aiuti che non superano 1 milione di EUR, l'importo massimo dell'aiuto può essere fissato, in alternativa al metodo di cui ai paragrafi 10 e 11, all'80 % dei costi ammissibili.

SEZIONE 13

Aiuti per le infrastrutture locali*Articolo 56***Aiuti agli investimenti per le infrastrutture locali**

1. Il finanziamento per la creazione o l'ammodernamento di infrastrutture locali volte a migliorare, a livello locale, il clima per le imprese e i consumatori e ad ammodernare e sviluppare la base industriale è compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato ed è esente dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, purché soddisfi le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. Il presente articolo non si applica agli aiuti a favore delle infrastrutture disciplinate da altre sezioni del capo III, fatta eccezione per la sezione 1 — Aiuti a finalità regionale. Il presente articolo non si applica neppure alle infrastrutture portuali e aeroportuali.
3. Le infrastrutture sono messe a disposizione degli interessati su base aperta, trasparente e non discriminatoria. Il prezzo applicato per l'uso o la vendita dell'infrastruttura corrisponde a un prezzo di mercato.
4. Qualsiasi concessione o altro atto di conferimento a favore di un terzo per la gestione dell'infrastruttura sono assegnati in maniera aperta, trasparente e non discriminatoria e nel dovuto rispetto delle norme applicabili in materia di appalti.
5. I costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti materiali e immateriali.
6. L'importo dell'aiuto non supera la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento. Il risultato operativo viene dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero.
7. Le infrastrutture dedicate non sono esentate a norma del presente articolo.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI*Articolo 57***Abrogazione**

Il regolamento (CE) n. 800/2008 è abrogato.

*Articolo 58***Disposizioni transitorie**

1. Il presente regolamento si applica agli aiuti individuali concessi prima della sua entrata in vigore qualora detti aiuti soddisfino tutte le condizioni di cui al presente regolamento, ad eccezione dell'articolo 9.
2. Gli aiuti non esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato in applicazione del presente regolamento o di altri regolamenti adottati a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98 precedentemente in vigore sono valutati dalla Commissione sulla base delle discipline, degli orientamenti e delle comunicazioni applicabili.

3. Gli aiuti individuali concessi prima del 1° gennaio 2015 in virtù di regolamenti adottati a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98 in vigore al momento della concessione dell'aiuto sono compatibili con il mercato interno e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, ad eccezione degli aiuti a finalità regionale. I regimi di aiuti a favore del capitale di rischio per le PMI istituiti prima del 1° luglio 2014 e esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, in virtù del regolamento (CE) n. 800/2008, continuano a beneficiare dell'esenzione e restano compatibili con il mercato interno fino alla scadenza dell'accordo di finanziamento, purché il finanziamento pubblico nel fondo di investimento di private equity sovvenzionato sia stato impegnato, sulla base di tale accordo, prima del 1° gennaio 2015 e le altre condizioni per l'esenzione rimangano soddisfatte.

4. Al termine del periodo di validità del presente regolamento, i regimi di aiuti esentati a norma del presente regolamento continuano a beneficiare dell'esenzione durante un periodo transitorio di sei mesi, ad eccezione dei regimi di aiuti a finalità regionale. L'esenzione dei regimi di aiuti a finalità regionale scade alla data di scadenza delle carte degli aiuti a finalità regionale approvate. L'esenzione degli aiuti al finanziamento del rischio di cui all'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), scade al termine del periodo previsto nell'accordo di finanziamento, purché il finanziamento pubblico nel fondo di investimento di private equity sovvenzionato sia stato impegnato, sulla base di tale accordo, entro sei mesi dal termine del periodo di validità del presente regolamento e tutte le altre condizioni per l'esenzione rimangano soddisfatte.

Articolo 59

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2014.

Il presente regolamento si applica fino al 31 dicembre 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2014

Per la Commissione

Joaquin ALMUNIA

Vicepresidente

ALLEGATO I

Definizione di PMI*Articolo 1***Impresa**

Si considera impresa qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica.

*Articolo 2***Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese**

1. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.
2. All'interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
3. All'interno della categoria delle PMI, si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.

*Articolo 3***Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari**

1. Si definisce «impresa autonoma» qualsiasi impresa non classificata come impresa associata ai sensi del paragrafo 2 oppure come impresa collegata ai sensi del paragrafo 3.
2. Si definiscono «imprese associate» tutte le imprese non classificate come imprese collegate ai sensi del paragrafo 3 e tra le quali esiste la relazione seguente: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate ai sensi del paragrafo 3, almeno il 25 % del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).

Un'impresa può tuttavia essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25 % dalle categorie di investitori elencate qui di seguito, a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati ai sensi del paragrafo 3 con l'impresa in questione:

- a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate («business angels»), a condizione che il totale investito dai suddetti «business angels» in una stessa impresa non superi 1 250 000 EUR;
 - b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro;
 - c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
 - d) autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5 000 abitanti.
3. Si definiscono «imprese collegate» le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:
 - a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
 - b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Sussiste una presunzione *juris tantum* che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di cui al paragrafo 2, secondo comma, non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma per il tramite di una o più altre imprese, o degli investitori di cui al paragrafo 2, sono anch'esse considerate imprese collegate.

Le imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch'esse considerate imprese collegate, a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato rilevante o su mercati contigui.

Si considera «mercato contiguo» il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato rilevante.

4. Salvo nei casi contemplati al paragrafo 2, secondo comma, un'impresa non può essere considerata una PMI se almeno il 25 % del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente.

5. Le imprese possono dichiarare il loro status di impresa autonoma, associata o collegata, nonché i dati relativi alle soglie di cui all'articolo 2. Tale dichiarazione può essere resa anche se la dispersione del capitale non permette l'individuazione esatta dei suoi detentori, dato che l'impresa può dichiarare in buona fede di supporre legittimamente di non essere detenuta al 25 %, o oltre, da una o più imprese collegate fra loro. La dichiarazione non pregiudica i controlli o le verifiche previsti dalle normative nazionali o dell'Unione.

Articolo 4

Dati utilizzati per il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari e periodo di riferimento

1. I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l'ultimo esercizio contabile chiuso e calcolati su base annua. Tali dati sono presi in considerazione a partire dalla data di chiusura dei conti. L'importo del fatturato è calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di altre imposte indirette.
2. Se, alla data di chiusura dei conti, un'impresa constata di aver superato su base annua le soglie degli effettivi o le soglie finanziarie di cui all'articolo 2, o di essere scesa al di sotto di tali soglie, essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo scostamento avviene per due esercizi consecutivi.
3. Se si tratta di un'impresa di nuova costituzione i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso.

Articolo 5

Effettivi

Gli effettivi corrispondono al numero di unità lavorative/anno (ULA), ovvero al numero di persone che, durante tutto l'esercizio in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di essa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato durante tutto l'esercizio oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA. Gli effettivi sono composti:

- a) dai dipendenti dell'impresa;
- b) dalle persone che lavorano per l'impresa, ne sono dipendenti e, per la legislazione nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti dell'impresa;

- c) dai proprietari gestori;
- d) dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti.

Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o dei congedi parentali non è contabilizzata.

Articolo 6

Determinazione dei dati dell'impresa

1. Per le imprese autonome, i dati, compresi quelli relativi al numero degli effettivi, vengono determinati esclusivamente in base ai conti dell'impresa stessa.
2. Per le imprese associate o collegate, i dati, compresi quelli relativi al calcolo degli effettivi, sono determinati sulla base dei conti e di altri dati dell'impresa oppure, se disponibili, sulla base dei conti consolidati dell'impresa o di conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento.

Ai dati di cui al primo comma si aggregano i dati delle eventuali imprese associate dell'impresa in questione, situate immediatamente a monte o a valle di quest'ultima. L'aggregazione è effettuata in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (la più elevata fra le due). Per le partecipazioni incrociate, si applica la percentuale più elevata.

Ai dati di cui al primo e al secondo comma si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle eventuali imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa in questione che non siano già stati ripresi nei conti tramite consolidamento.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, i dati delle imprese associate dell'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle imprese collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati contabili non siano già stati ripresi tramite consolidamento.

Sempre ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, i dati delle imprese collegate all'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. Ad essi, vengono aggregati, in modo proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati in proporzione almeno equivalente alla percentuale definita al paragrafo 2, secondo comma.

4. Se dai conti consolidati non risultano dati relativi agli effettivi di una determinata impresa, il calcolo di tali dati si effettua aggregando in modo proporzionale i dati relativi alle imprese cui essa è associata e aggiungendo quelli relativi alle imprese con le quali essa è collegata.

ALLEGATO II

Informazioni relative agli aiuti di Stato esenti a norma delle condizioni previste dal presente regolamento

PARTE I

(da presentare mediante l'applicazione informatica della Commissione in conformità all'articolo 11)

Riferimento dell'aiuto	(da completare a cura della Commissione)	
Stato membro		
Numero di riferimento dello Stato membro		
Regione	Denominazione della regione (NUTS ⁽¹⁾)	Status dell'aiuto a finalità regionale ⁽²⁾
Autorità che concede l'aiuto	Denominazione	
	Indirizzo postale	
	Indirizzo internet	
Titolo della misura di aiuto		
Base giuridica nazionale (riferimento alla pertinente pubblicazione nazionale ufficiale)		
Link al testo integrale della misura di aiuto		
Tipo di misura	☐ Regime	Denominazione del beneficiario e del gruppo ⁽³⁾ cui appartiene
	☐ Aiuto ad hoc	
Modifica di un regime di aiuti o di un aiuto ad hoc esistenti		Commission aid reference
	☐ Proroga	
	☐ Modifica	
Durata ⁽⁴⁾	☐ Regime	dal gg/mm/aaaa al gg/mm/aaaa
Data di concessione ⁽⁵⁾	☐ Aiuto ad hoc	gg/mm/aaaa
Settori economici interessati	☐ Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti	
	☐ Limitato a settori specifici — Specificare a livello di gruppo NACE ⁽⁶⁾	

Tipo di beneficiario	☐ PMI		
	☐ Grande impresa		
Dotazione	Importo totale annuo della dotazione prevista del regime ⁽⁷⁾	Valuta nazionale (importo intero)	
	Importo totale dell'aiuto ad hoc concesso all'impresa ⁽⁸⁾	Valuta nazionale (importo intero)	
	☐ Per le garanzie ⁽⁹⁾	Valuta nazionale (importo intero)	
Strumento di aiuto	☐ Sovvenzione/Contributo in conto interessi		
	☐ Prestito/Anticipo rimborsabile		
	☐ Garanzia (se del caso con un riferimento alla decisione della Commissione ⁽¹⁰⁾)		
	☐ Agevolazione fiscale o esenzione fiscale		
	☐ Misura per il finanziamento del rischio		
	☐ Altro (specificare) Precisare a quale categoria potrebbe corrispondere meglio dal punto di vista dei suoi effetti/della sua funzione : ☐ Sovvenzione ☐ Prestito ☐ Garanzia ☐ Agevolazione fiscale ☐ Misura per il finanziamento del rischio		
☐ Se cofinanziato da fondi UE	Denominazione del fondo UE:	Importo del finanziamento (per fondo UE)	Valuta nazionale (importo intero)

⁽¹⁾ NUTS — Nomenclatura delle unità territoriali statistiche. Generalmente, la regione è specificata a livello 2.

⁽²⁾ Articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE (status «A»); articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE (status «C»); zone non assistite, ossia zone non ammissibili agli aiuti a finalità regionale (status «N»).

⁽³⁾ Ai sensi delle norme in materia di concorrenza previste nel trattato e ai fini del presente regolamento, per impresa si intende qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento. La Corte di giustizia ha stabilito che le entità controllate (giuridicamente o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un'unica impresa.

⁽⁴⁾ Periodo durante il quale l'autorità che concede l'aiuto può impegnarsi a concedere l'aiuto.

⁽⁵⁾ Stabilita in conformità all'articolo 2, punto 27, del regolamento.

⁽⁶⁾ NACE Rev. 2 — Classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea. Generalmente, il settore è specificato a livello di gruppo.

⁽⁷⁾ Per un regime di aiuti: indicare l'importo annuo totale della dotazione prevista del regime o la riduzione stimata del gettito fiscale annuo per tutti gli strumenti di aiuto contemplati dal regime.

⁽⁸⁾ Per un aiuto ad hoc: indicare l'importo complessivo dell'aiuto/della riduzione del gettito fiscale.

⁽⁹⁾ Per le garanzie: indicare l'importo (massimo) dei prestiti garantiti.

⁽¹⁰⁾ Se del caso, fare riferimento alla decisione della Commissione che approva la metodologia utilizzata ai fini del calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo, in conformità all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), del regolamento.

26.6.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 187/75

PARTE II

(da presentare mediante l'applicazione informatica della Commissione in conformità all'articolo 11)

Indicare la disposizione del regolamento generale di esenzione per categoria a norma della quale viene data attuazione alla misura di aiuto

Obiettivo principale — Obiettivi generali (elenco)	Obiettivi (elenco)	Intensità massima di aiuto in % o importo massimo annuo dell'aiuto in valuta nazionale (importo intero)	Maggiorazione PMI in %	
Aiuti a finalità regionale — Aiuti agli investimenti ⁽¹⁾ (art. 14)	☐ Regime	 %	 %	
	☐ Aiuti ad hoc	 %	 %	
Aiuti a finalità regionale — Aiuti al funzionamento (art. 15)	☐ Costi di trasporto di merci nelle zone ammissibili [art. 15, par. 2, lettera a)]	 %	 %	
	☐ Sovraccosti nelle regioni ultraperiferiche [art. 15, par. 2, lettera b)]	 %	 %	
☐ Aiuti a finalità regionale per lo sviluppo urbano (art. 16)		 valuta nazionale	 %	
☐ Aiuti alle PMI [artt. 17-18-19-20]		 %	 %	
Aiuti alle PMI — Accesso delle PMI ai finanziamenti (artt. 21-22)	☐ Aiuti al finanziamento del rischio (art. 21)	 valuta nazionale	 %	
	☐ Aiuti alle imprese in fase di avviamento (art. 22)	 valuta nazionale	 %	
☐ Aiuti alle PMI — Aiuti alle piattaforme alternative di negoziazione specializzate nelle PMI (art. 23)		 %; se la misura consiste in aiuti alle imprese in fase di avviamento: valuta nazionale	 %	
☐ Aiuti alle PMI — Aiuti ai costi di esplorazione (art. 24)		 %	 %	
Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (artt. 25-30)	Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo (art. 25)	☐ Ricerca fondamentale [art. 25, par. 2, lettera a)]	 %	 %
		☐ Ricerca industriale [art. 25, par. 2, lettera b)]	 %	 %
		☐ Sviluppo sperimentale [art. 25, par. 2, lettera c)]	 %	 %
		☐ Studi di fattibilità [art. 25, par. 2, lettera d)]	 %	 %
	☐ Aiuti agli investimenti per le infrastrutture di ricerca (art. 26)		 %	 %
	☐ Aiuti ai poli d'innovazione (art. 27)		 %	 %
	☐ Aiuti all'innovazione a favore delle PMI (art. 28)		 %	 %

L 187/76

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

26.6.2014

Obiettivo principale —Obiettivi generali (elenco)	Obiettivi (elenco)	Intensità massima di aiuto in % o importo massimo annuo dell'aiuto in valuta nazionale (importo intero))	Maggiorazioni e PMI in %
	☐ Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione (art. 29)	 %	 %
	☐ Aiuti alla ricerca e sviluppo nei settori della pesca e dell'acquacoltura (art. 30)	 %	 %
☐ Aiuti alla formazione (art. 31)		 %	 %
Aiuti a favore di lavoratori svantaggiati e di lavoratori con disabilità (artt. 32-35)	☐ Aiuti all'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali (art. 32)	 %	 %
	☐ Aiuti all'occupazione di lavoratori con disabilità sotto forma di integrazioni salariali (art. 33)	 %	 %
	☐ Aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori con disabilità (art. 34)	 %	 %
	☐ Aiuti intesi a compensare i costi dell'assistenza fornita ai lavoratori svantaggiati (art. 35)	 %	 %
Aiuti per la tutela dell'ambiente (artt. 36-49)	☐ Aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme dell'Unione in materia di tutela ambientale o di innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di tali norme (art. 36)	 %	 %
	☐ Aiuti agli investimenti per l'adeguamento anticipato a future norme dell'Unione (art. 37)	 %	 %
	☐ Aiuti agli investimenti a favore di misure di efficienza energetica (art. 38)	 %	 %
	☐ Aiuti agli investimenti a favore di progetti per l'efficienza energetica degli immobili (art. 39)	 valuta nazionale	 %
	☐ Aiuti agli investimenti a favore della cogenerazione ad alto rendimento (art. 40)	 %	 %
	☐ Aiuti agli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 41)	 %	 %
	☐ Aiuti al funzionamento volti a promuovere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (art. 42)	 %	 %
	☐ Aiuti al funzionamento volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili in impianti su scala ridotta (art. 43)	 %	 %
	☐ Aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali in conformità alla direttiva 2003/96/CE (art. 44)	 %	 %
	☐ Aiuti agli investimenti per il risanamento di siti contaminati (art. 45)	 %	 %
	☐ Aiuti agli investimenti per teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti sotto il profilo energetico (art. 46)	 %	 %
	☐ Aiuti agli investimenti per il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti (art. 47)	 %	 %
	☐ Aiuti agli investimenti per le infrastrutture energetiche (art. 48)	 %	 %
	☐ Aiuti per gli studi ambientali (art. 49)	 %	 %

26.6.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 187/77

Obiettivo principale —Obiettivi generali (elenco)	Obiettivi (elenco)	Intensità massima di aiuto in % o importo massimo annuo dell'aiuto in valuta nazionale (importo intero))	Maggiorazioni e PMI in %
☐ Regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali (art. 50)	Intensità massima di aiuto	 %	 %
	Tipo di calamità naturale	☐ terremoto ☐ valanga ☐ frana ☐ inondazione ☐ tromba d'aria ☐ uragano ☐ eruzione vulcanica ☐ incendio boschivo	
	Data in cui si è verificato l'evento calamitoso	dal gg/mm/aaaa al gg/mm/aaaa	
☐ Aiuti a carattere sociale per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote (art. 51)		 %	 %
☐ Aiuti per le infrastrutture a banda larga (art. 52)		 valuta nazionale	 %
☐ Aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio (art. 53)		 %	 %
☐ Regimi di aiuti a favore delle opere audiovisive (art. 54)			
		 %	 %
☐ Aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali (art. 55)		 %	 %
☐ Aiuti agli investimenti per le infrastrutture locali (art. 56)		 %	 %
⁽¹⁾ In caso di aiuti ad hoc a finalità regionale che integrano aiuti concessi a norma di uno o più regimi di aiuti, indicare sia l'intensità dell'aiuto concesso a norma del regime che l'intensità dell'aiuto ad hoc.			

ALLEGATO III

Disposizioni in materia di pubblicazione delle informazioni a norma dell'articolo 9, paragrafo 1

Gli Stati membri organizzano i loro siti web esaustivi sugli aiuti di Stato sui quali pubblicare le informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, in modo da consentire un accesso agevole alle informazioni. Le informazioni sono pubblicate in formato foglio di calcolo che consente di ricercare ed estrarre i dati e di pubblicarli agevolmente su Internet, ad esempio in formato CSV o XML. L'accesso al sito web è consentito a tutti gli interessati senza restrizioni o obbligo di registrazione.

Le informazioni sugli aiuti individuali da pubblicare a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c) sono le seguenti:

- denominazione del beneficiario,
- identificativo del beneficiario,
- tipo di impresa (PMI/grande impresa) al momento della concessione,
- regione in cui è ubicato il beneficiario, a livello NUTS II ⁽¹⁾,
- settore di attività a livello di gruppo NACE ⁽²⁾,
- elemento di aiuto, espresso come importo intero in valuta nazionale ⁽³⁾,
- strumento di aiuto ⁽⁴⁾ [sovvenzione/contributo in conto interessi, prestito/anticipo rimborsabile/sovvenzione rimborsabile, garanzia, agevolazione fiscale o esenzione fiscale, finanziamento del rischio, altro (specificare)],
- data di concessione,
- obiettivo dell'aiuto,
- autorità che concede l'aiuto,
- per i regimi di cui agli articoli 16 e 21, nome dell'entità delegata e nomi degli intermediari finanziari selezionati,
- numero di riferimento della misura di aiuto ⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ NUTS — Nomenclatura delle unità territoriali statistiche. Generalmente, la regione è specificata a livello 2.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee (GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1), modificato dal regolamento (CEE) n. 761/93 della Commissione (GU L 83 del 3.4.1993, pag. 1; rettifica nella GU L 159 dell'11.7.1995, pag. 31).

⁽³⁾ L'equivalente sovvenzione lordo o, per i regimi di aiuti al finanziamento del rischio, l'importo dell'investimento. Per gli aiuti al funzionamento, si può indicare l'importo di aiuto annuale per beneficiario. Per i regimi fiscali e i regimi ai sensi dell'articolo 16 (aiuti a finalità regionale per lo sviluppo urbano) e dell'articolo 21 (aiuti al finanziamento del rischio), questo importo può essere comunicato secondo gli intervalli di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del presente regolamento.

⁽⁴⁾ Se l'aiuto viene concesso tramite più strumenti d'aiuto, l'importo dell'aiuto deve essere precisato per ogni strumento.

⁽⁵⁾ Fornito dalla Commissione nel quadro del sistema di notifica di cui all'articolo 11 del presente regolamento.

TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA

TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA



Senato della Repubblica



TRATTATO
SULL'UNIONE EUROPEA

TRATTATO
SUL FUNZIONAMENTO
DELL'UNIONE EUROPEA



Senato della Repubblica

I testi del Trattato sull'Unione europea
e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
sono tratti dal portale: EUR-lex. L'accesso al diritto dell'Unione europea
© Unione europea, <http://eur-lex.europa.eu/>, 1998-2017

In copertina: *Emiciclo del Parlamento europeo di Strasburgo*
by David Iliff [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

In IV di copertina, la citazione è tratta da
Immanuel Kant, *Critica della ragion pratica*
introduzione di Sergio Landucci, traduzione di Francesco Capra. Roma, Bari, 2001, p. 353

Gli aspetti grafici ed editoriali sono stati curati
dall'Ufficio delle informazioni parlamentari,
dell'archivio e delle pubblicazioni del Senato

Le pubblicazioni del Senato sono disponibili
gratuitamente online in formato elettronico
www.senato.it/pubblicazioni
La versione su supporto materiale è disponibile
presso il Centro di *In-Form@zione* - Libreria multimediale
Via della Maddalena 27, 00186 Roma
e può essere richiesta per posta elettronica
libreria@senato.it

© Senato della Repubblica 2017

SOMMARIO

PRESENTAZIONE	XI

NOTA INTRODUTTIVA	XIII

TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA (VERSIONE CONSOLIDATA)

PREAMBOLO	3
TITOLO I DISPOSIZIONI COMUNI	5
TITOLO II DISPOSIZIONI RELATIVE AI PRINCIPI DEMOCRATICI	8
TITOLO III DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ISTITUZIONI	10
TITOLO IV DISPOSIZIONI SULLE COOPERAZIONI RAFFORZATE	14
TITOLO V DISPOSIZIONI GENERALI SULL'AZIONE ESTERNA DELL'UNIONE E DISPOSIZIONI SPECIFICHE SULLA POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE	15
CAPO 1 Disposizioni generali sull'azione esterna dell'Unione	15
CAPO 2 Disposizioni specifiche sulla politica estera e di sicurezza comune ..	17
SEZIONE 1 Disposizioni comuni	17
SEZIONE 2 Disposizioni sulla politica di sicurezza e di difesa comune	24
TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI	27

TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA (VERSIONE CONSOLIDATA)

PREAMBOLO	33
PARTE I - PRINCIPI	34
TITOLO I CATEGORIE E SETTORI DI COMPETENZA DELL'UNIONE	34
TITOLO II DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE GENERALE	36
PARTE II - NON DISCRIMINAZIONE E CITTADINANZA DELL'UNIONE	38
PARTE III - POLITICHE E AZIONI INTERNE DELL'UNIONE	41
TITOLO I MERCATO INTERNO	41
TITOLO II LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI	42
CAPO 1 Unione doganale	42
CAPO 2 Cooperazione doganale	43
CAPO 3 Divieto delle restrizioni quantitative tra gli Stati membri	43
TITOLO III AGRICOLTURA E PESCA	44
TITOLO IV LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE, DEI SERVIZI E DEI CAPITALI	47

CAPO 1	I lavoratori	47
CAPO 2	Il diritto di stabilimento	48
CAPO 3	I servizi	51
CAPO 4	Capitali e pagamenti	52
TITOLO V	SPAZIO DI LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA	54
CAPO 1	Disposizioni generali	54
CAPO 2	Politiche relative ai controlli alle frontiere, all'asilo e all'immigrazione	56
CAPO 3	Cooperazione giudiziaria in materia civile	58
CAPO 4	Cooperazione giudiziaria in materia penale	59
CAPO 5	Cooperazione di polizia	62
TITOLO VI	TRASPORTI	64
TITOLO VII	NORME COMUNI SULLA CONCORRENZA, SULLA FISCALITÀ E SUL RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI	66
CAPO 1	Regole di concorrenza	66
SEZIONE 1	Regole applicabili alle imprese	66
SEZIONE 2	Aiuti concessi dagli Stati	69
CAPO 2	Disposizioni fiscali	71
CAPO 3	Ravvicinamento delle legislazioni	71
TITOLO VIII	POLITICA ECONOMICA E MONETARIA	74
CAPO 1	Politica economica	74
CAPO 2	Politica monetaria	78
CAPO 3	Disposizioni istituzionali	81
CAPO 4	Disposizioni specifiche agli Stati membri la cui moneta è l'euro	82
CAPO 5	Disposizioni transitorie	83
TITOLO IX	OCCUPAZIONE	87
TITOLO X	POLITICA SOCIALE	89
TITOLO XI	IL FONDO SOCIALE EUROPEO	93
TITOLO XII	ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE, GIOVENTÙ E SPORT	94
TITOLO XIII	CULTURA	95
TITOLO XIV	SANITÀ PUBBLICA	96
TITOLO XV	PROTEZIONE DEI CONSUMATORI	97
TITOLO XVI	RETI TRANSEUROPEE	98
TITOLO XVII	INDUSTRIA	99
TITOLO XVIII	COESIONE ECONOMICA, SOCIALE E TERRITORIALE	99
TITOLO XIX	RICERCA E SVILUPPO TECNOLOGICO E SPAZIO	101
TITOLO XX	AMBIENTE	104
TITOLO XXI	ENERGIA	106
TITOLO XXII	TURISMO	106

TITOLO XXIII	PROTEZIONE CIVILE	107
TITOLO XXIV	COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA	107
PARTE IV - ASSOCIAZIONE DEI PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE		108
PARTE V - AZIONE ESTERNA DELL'UNIONE		110
TITOLO I	DISPOSIZIONI GENERALI SULL'AZIONE ESTERNA DELL'UNIONE	110
TITOLO II	POLITICA COMMERCIALE COMUNE	110
TITOLO III	COOPERAZIONE CON I PAESI TERZI E AIUTO UMANITARIO	111
CAPO 1	Cooperazione allo sviluppo	111
CAPO 2	Cooperazione economica, finanziaria e tecnica con i paesi terzi	112
CAPO 3	Aiuto umanitario	113
TITOLO IV	MISURE RESTRITTIVE	114
TITOLO V	ACCORDI INTERNAZIONALI	114
TITOLO VI	RELAZIONI DELL'UNIONE CON LE ORGANIZZAZIONI INTER- NAZIONALI E I PAESI TERZI E DELEGAZIONI DELL'UNIONE	117
TITOLO VII	CLAUSOLA DI SOLIDARIETÀ	117
PARTE VI - DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI E FINANZIARIE		118
TITOLO I	DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI	118
CAPO 1	Le istituzioni	118
SEZIONE 1	Il Parlamento europeo	118
SEZIONE 2	Il Consiglio europeo	121
SEZIONE 3	Il Consiglio	122
SEZIONE 4	La Commissione	124
SEZIONE 5	La Corte di giustizia dell'Unione europea	126
SEZIONE 6	La Banca centrale europea	134
SEZIONE 7	La Corte dei conti	135
CAPO 2	Atti giuridici dell'Unione, procedure di adozione e altre disposizioni	138
SEZIONE 1	Atti giuridici dell'Unione	138
SEZIONE 2	Procedure di adozione degli atti e altre disposizioni	139
CAPO 3	Gli organi consultivi dell'Unione	142
SEZIONE 1	Il Comitato economico e sociale	143
SEZIONE 2	Il Comitato delle regioni	144
CAPO 4	La Banca europea per gli investimenti	145
TITOLO II	DISPOSIZIONI FINANZIARIE	146
CAPO 1	Risorse proprie dell'Unione	146
CAPO 2	Quadro finanziario pluriennale	147
CAPO 3	Bilancio annuale dell'Unione	147
CAPO 4	Esecuzione del bilancio e scarico	150
CAPO 5	Disposizioni comuni	151
CAPO 6	Lotta contro la frode	152

TITOLO III	COOPERAZIONI RAFFORZATE	153

PARTE VII - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI		156

PROTOCOLLI

Protocollo (N. 1)	sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea	165
Protocollo (N. 2)	sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità	168
Protocollo (N. 3)	sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea	171
Protocollo (N. 4)	sullo statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea	191
Protocollo (N. 5)	sullo statuto della Banca europea per gli investimenti	210
Protocollo (N. 6)	sulle sedi delle istituzioni e di determinati organi, organismi e servizi dell'Unione europea	222
Protocollo (N. 7)	sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea	223
Protocollo (N. 8)	relativo all'articolo 6, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea sull'adesione dell'Unione alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali	229
Protocollo (N. 9)	sulla decisione del Consiglio relativa all'attuazione degli articoli 16, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea e 238, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea tra il 1° novembre 2014 e il 31 marzo 2017, da un lato, e dal 1° aprile 2017, dall'altro	230
Protocollo (N. 10)	sulla cooperazione strutturata permanente istituita dall'articolo 42 del trattato sull'Unione europea	231
Protocollo (N. 11)	sull'articolo 42 del trattato sull'Unione europea	233
Protocollo (N. 12)	sulla procedura per i disavanzi eccessivi	234
Protocollo (N. 13)	sui criteri di convergenza	235
Protocollo (N. 14)	sull'Eurogruppo	237
Protocollo (N. 15)	su talune disposizioni relative al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord	238
Protocollo (N. 16)	su talune disposizioni relative alla Danimarca	240
Protocollo (N. 17)	sulla Danimarca	241
Protocollo (N. 18)	sulla Francia	242
Protocollo (N. 19)	sull' <i>acquis</i> di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea	243
Protocollo (N. 20)	sull'applicazione di alcuni aspetti dell'articolo 26 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea al Regno Unito e all'Irlanda	246
Protocollo (N. 21)	sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia	248
Protocollo (N. 22)	sulla posizione della Danimarca	251
Protocollo (N. 23)	sulle relazioni esterne degli Stati membri in materia di attraversamento delle frontiere esterne	256
Protocollo (N. 24)	sull'asilo per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea	257
Protocollo (N. 25)	sull'esercizio della competenza concorrente	259
Protocollo (N. 26)	sui servizi di interesse generale	260

Protocollo (N. 27)	sul mercato interno e sulla concorrenza	261
Protocollo (N. 28)	sulla coesione economica, sociale e territoriale	262
Protocollo (N. 29)	sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri	264
Protocollo (N. 30)	sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea alla Polonia e al Regno Unito	265
Protocollo (N. 31)	sulle importazioni nell'Unione europea di prodotti del petrolio raffinati nelle Antille olandesi	267
Protocollo (N. 32)	sull'acquisto di beni immobili in Danimarca	270
Protocollo (N. 33)	sull'articolo 157 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea	271
Protocollo (N. 34)	concernente il regime particolare applicabile alla Groenlandia	272
Protocollo (N. 35)	sull'articolo 40.3.3 della Costituzione irlandese	273
Protocollo (N. 36)	sulle disposizioni transitorie	274
Protocollo (N. 37)	relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al fondo di ricerca carbone e acciaio	280

ALLEGATI DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA

ALLEGATO I	Elenco previsto dall'articolo 38 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea	283
ALLEGATO II	Paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'Unione europea	286

DICHIARAZIONI

allegate all'atto finale della conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Lisbona firmato il 13 dicembre 2007

A.	DICHIARAZIONI RELATIVE A DISPOSIZIONI DEI TRATTATI	289
1.	Dichiarazione relativa alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea	289
2.	Dichiarazione relativa all'articolo 6, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea	289
3.	Dichiarazione relativa all'articolo 8 del trattato sull'Unione europea	289
4.	Dichiarazione sulla composizione del Parlamento europeo	289
5.	Dichiarazione sull'accordo politico del Consiglio europeo relativo al progetto di decisione sulla composizione del Parlamento europeo	289
6.	Dichiarazione relativa agli articoli 15, paragrafi 5 e 6, 17, paragrafi 6 e 7, e 18 del trattato sull'Unione europea	289
7.	Dichiarazione relativa all'articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea e all'articolo 238, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea	289
8.	Dichiarazione relativa alle misure pratiche da adottare al momento dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona per quanto concerne la presidenza del Consiglio europeo e del Consiglio "Affari esteri"	291
9.	Dichiarazione relativa all'articolo 16, paragrafo 9 del trattato sull'Unione europea, concernente la decisione del Consiglio europeo sull'esercizio della presidenza del Consiglio	292

10. Dichiarazione relativa all'articolo 17 del trattato sull'Unione europea	292
11. Dichiarazione relativa all'articolo 17, paragrafi 6 e 7 del trattato sull'Unione europea	293
12. Dichiarazione relativa all'articolo 18 del trattato sull'Unione europea	293
13. Dichiarazione relativa alla politica estera e di sicurezza comune	293
14. Dichiarazione relativa alla politica estera e di sicurezza comune	294
15. Dichiarazione relativa all'articolo 27 del trattato sull'Unione europea	294
16. Dichiarazione relativa all'articolo 55, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea	294
17. Dichiarazione relativa al primato	294
18. Dichiarazione relativa alla delimitazione delle competenze	295
19. Dichiarazione relativa all'articolo 8 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea	295
20. Dichiarazione relativa all'articolo 16 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea	296
21. Dichiarazione relativa alla protezione dei dati personali nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale e della cooperazione di polizia . .	296
22. Dichiarazione relativa agli articoli 48 e 79 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea	296
23. Dichiarazione relativa all'articolo 48, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea	296
24. Dichiarazione relativa alla personalità giuridica dell'Unione europea	296
25. Dichiarazione relativa agli articoli 75 e 215 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea	296
26. Dichiarazione relativa alla non partecipazione di uno Stato membro a una misura fondata sul titolo V della parte terza del trattato sul funzionamento dell'Unione europea	297
27. Dichiarazione relativa all'articolo 85, paragrafo 1, secondo comma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea	297
28. Dichiarazione relativa all'articolo 98 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea	297
29. Dichiarazione relativa all'articolo 107, paragrafo 2, lettera c) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea	297
30. Dichiarazione relativa all'articolo 126 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea	297
31. Dichiarazione relativa all'articolo 156 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea	298
32. Dichiarazione relativa all'articolo 168, paragrafo 4, lettera c) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea	298
33. Dichiarazione relativa all'articolo 174 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea	299
34. Dichiarazione relativa all'articolo 179 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea	299
35. Dichiarazione relativa all'articolo 194 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea	299

36. Dichiarazione relativa all'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sulla negoziazione e conclusione da parte degli Stati membri di accordi internazionali relativi allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia	299
37. Dichiarazione relativa all'articolo 222 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea	299
38. Dichiarazione relativa all'articolo 252 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea concernente il numero di avvocati generali presso la Corte di giustizia	299
39. Dichiarazione relativa all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea	300
40. Dichiarazione relativa all'articolo 329 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea	300
41. Dichiarazione relativa all'articolo 352 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea	300
42. Dichiarazione relativa all'articolo 352 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea	300
43. Dichiarazione relativa all'articolo 355, paragrafo 6 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea	300
B. DICHIARAZIONI RELATIVE A PROTOCOLLI ALLEGATI AI TRATTATI	301
44. Dichiarazione relativa all'articolo 5 del protocollo sull' <i>acquis</i> di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea	301
45. Dichiarazione relativa all'articolo 5, paragrafo 2 del protocollo sull' <i>acquis</i> di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea	301
46. Dichiarazione relativa all'articolo 5, paragrafo 3 del protocollo sull' <i>acquis</i> di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea	301
47. Dichiarazione relativa all'articolo 5, paragrafi 3, 4 e 5 del protocollo sull' <i>acquis</i> di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea	301
48. Dichiarazione relativa al protocollo sulla posizione della Danimarca	301
49. Dichiarazione concernente l'Italia	302
50. Dichiarazione relativa all'articolo 10 del protocollo sulle disposizioni transitorie	302
C. DICHIARAZIONI DEGLI STATI MEMBRI	303
51. Dichiarazione del Regno del Belgio relativa ai parlamenti nazionali	303
52. Dichiarazione del Regno del Belgio, della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica ellenica, del Regno di Spagna, della Repubblica italiana, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lituania, del Granducato di Lussemburgo, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica d'Austria, della Repubblica portoghese, della Romania, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca relativa ai simboli dell'Unione europea	303
53. Dichiarazione della Repubblica ceca sulla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea	303
54. Dichiarazione della Repubblica federale di Germania, dell'Irlanda, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica d'Austria e del Regno di Svezia ..	304

55. Dichiarazione del Regno di Spagna e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord	304
56. Dichiarazione dell'Irlanda relativa all'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia	304
57. Dichiarazione della Repubblica italiana sulla composizione del Parlamento europeo	304
58. Dichiarazione della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Ungheria e della Repubblica di Malta sull'ortografia della denominazione della moneta unica nei trattati	305
59. Dichiarazione del Regno dei Paesi Bassi relativa all'articolo 312 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea	305
60. Dichiarazione del Regno dei Paesi Bassi relativa all'articolo 355 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea	305
61. Dichiarazione della Repubblica di Polonia relativa alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea	305
62. Dichiarazione della Repubblica di Polonia relativa al protocollo sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea alla Polonia e al Regno Unito	305
63. Dichiarazione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord relativa alla definizione del termine "cittadini"	305
64. Dichiarazione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord relativa al diritto di voto per le elezioni del Parlamento europeo	306
65. Dichiarazione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord relativa all'articolo 75 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea	306

TAVOLE DI CORRISPONDENZA

Trattato sull'Unione europea	309
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea	315

CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA

337

PRESENTAZIONE

I Trattati segnano tradizionalmente la storia dei rapporti tra Stati sovrani, la loro forza giuridica deriva dal vincolo liberamente assunto da realtà istituzionali esistenti.

I Trattati sull'Unione europea ne rappresentano l'evoluzione più innovativa, perché diventano essi stessi fondativi di nuove dinamiche di relazione, rappresentano in altri termini il fattore legittimante, se non addirittura costituente, di nuovi soggetti rappresentativi.

Il significato e la portata giuridica dei Trattati sull'Unione europea sono pertanto peculiari, diventano un segno tangibile della tensione, innanzitutto culturale, tra cosmopolitismo e nazionalismo, tra universalità dei diritti e patrimoni costituzionali degli Stati, tra popolo, nazione, cittadini.

Il valore intrinseco dei Trattati sull'Unione europea è quindi costituzionale quando il perimetro di interpretazione delle singole disposizioni è segnato da principi ed ideali quali: dignità umana, libertà e uguaglianza, legalità e democrazia, diritti delle persone e delle minoranze.

L'intrinseca costituzionalità dei Trattati delinea lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia dove si fonda una Comunità coesa e solidale, nella prospettiva di pace, stabilità e prosperità.

I Trattati europei sono pertanto una fonte del diritto, più che atipica, del tutto nuova.Coglierne il vero significato e le concrete implicazioni significa da parte di ciascuno comprendere e meditare sull'identità dell'Europa intesa come Comunità; da parte dei cittadini dei singoli Stati membri ed europei considerarla come orientamento della vita pubblica; da parte delle Istituzioni e in particolare dei Parlamenti nazionali riconoscerla come monito e sfida per il proprio avvenire.

Per dirla con Pietro Costa, la specificità della cittadinanza europea è un orizzonte di vita e di pensiero, la stessa che Hans-Georg Gadamer ci ha indicato come «possibilità di comprendersi vicendevolmente».

Pietro Grasso
*Presidente
del Senato della Repubblica*

NOTA INTRODUTTIVA

La presente pubblicazione contiene le versioni consolidate del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, così come modificati dal Trattato di Lisbona, insieme ai relativi protocolli e allegati e alle dichiarazioni allegate all'atto finale della Conferenza intergovernativa che ha adottato il Trattato di Lisbona. Contiene, inoltre, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che ha un'efficacia giuridica equiparata a quella dei Trattati.

Il volume è innanzitutto uno strumento di lavoro. La specificità dell'Unione europea rispetto alla generalità delle organizzazioni internazionali risiede nel suo essere un ordinamento che riconosce come soggetti di diritto non soltanto gli Stati membri, ma anche i loro cittadini. Le disposizioni dei Trattati producono effetti direttamente nei confronti di persone fisiche e giuridiche, le quali possono agire dinanzi al proprio giudice nazionale per richiedere la tutela dei diritti e per l'adempimento degli obblighi previsti dal diritto dell'Unione. Il diritto dell'Unione europea è parte integrante dell'ordinamento giuridico dello Stato e prevale – in forza di quel trasferimento a livello europeo di competenze nazionali al quale gli Stati membri hanno volontariamente consentito con l'adesione ai Trattati – anche sulle disposizioni di diritto interno con esso contrastanti. Per questo, nelle attività di formazione e di applicazione degli atti normativi svolte a livello nazionale non è possibile prescindere dalla dimensione europea.

Il volume offre inoltre l'opportunità di conoscere e approfondire non solo l'architettura istituzionale e le procedure decisionali dell'Unione europea, ma anche – e soprattutto – i valori e le prospettive dell'Unione, i diritti dei suoi cittadini, le regole che sovrintendono ai rapporti tra l'Unione e gli Stati che ne fanno parte.

I Trattati attualmente vigenti sono il punto di approdo di un percorso articolato. L'Unione europea si fonda su un accordo sottoscritto dagli Stati membri e ratificato da parte di ciascuno di essi secondo le procedure stabilite dalle rispettive Costituzioni. L'attuale assetto dell'Unione è stabilito dal Trattato firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007 dai Governi di 27 Stati ed entrato in vigore il 1° dicembre 2009, dopo la ratifica da parte di tutti gli Stati contraenti. Il Trattato di Lisbona ha riformato i Trattati allora esistenti, ovvero il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea, con una tecnica di tipo emendativo: il Trattato sul-

L'Unione europea viene modificato, mentre il Trattato che istituisce la Comunità europea viene ridenominato Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'Unione sostituisce e succede alla Comunità europea; scompare, così, la distinzione tra “Comunità europea” e “Unione europea”.

Con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona è giunto a compimento un percorso di riforma dei Trattati avviato nel dicembre 2001 dal Consiglio europeo di Laeken, in occasione del quale fu deliberato di dare nuovo impulso al processo di integrazione europea. Il percorso era stato bruscamente interrotto dall'esito negativo delle consultazioni referendarie in Francia e Olanda, che bloccarono le ratifiche del “Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa”, sottoscritto a Roma nel 2004. I negoziati per la revisione dei Trattati ripresero nel luglio 2007 con l'obiettivo di migliorare l'efficacia e la democraticità del processo decisionale dell'Unione europea e di adeguare la struttura e il funzionamento delle istituzioni all'ingresso di altri Stati e alle nuove sfide globali, rafforzando al tempo stesso il ruolo dell'Unione sulla scena internazionale. Nel dicembre dello stesso anno fu raggiunto l'accordo su un testo che recupera molte delle innovazioni contenute nel Trattato cosiddetto costituzionale.

L'Italia è il paese depositario dei trattati costitutivi della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica del 1957, nonché di tutti i trattati successivi che li hanno modificati e integrati, compresi i trattati di adesione. Per questo, gli articoli 6 e 7 del Trattato di Lisbona specificano che il testo, redatto in unico esemplare nelle 23 lingue ufficiali dell'Unione, è “*depositato negli archivi del governo della Repubblica italiana*” e che “*gli strumenti di ratifica sono depositati presso il governo della Repubblica italiana*”.

Il Trattato sull'Unione europea (TUE) e il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) hanno identico valore giuridico. Con il **TUE**, che si compone di 55 articoli, gli Stati contraenti istituiscono l'Unione europea, alla quale attribuiscono competenze per conseguire i loro obiettivi comuni; il **TFUE** organizza, in 358 articoli, il funzionamento dell'Unione e determina i settori, la delimitazione e le modalità d'esercizio delle sue competenze.

Ai Trattati sono allegati 37 Protocolli, 2 Allegati e 65 Dichiarazioni, insieme a 2 Tavole di corrispondenza e alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. I **Protocolli** disciplinano aspetti specifici del funziona-

mento dell'Unione e hanno lo stesso valore giuridico dei Trattati. Gli **Allegati** contengono due elenchi, rispettivamente, sui prodotti agricoli che rientrano nell'ambito di applicazione della politica comune dell'agricoltura e della pesca e sui paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del TFUE. Le **Dichiarazioni** non hanno valore normativo, ma sono strumenti di interpretazione delle disposizioni alle quali sono riferite. Le **Tavole di corrispondenza** indicano le equipollenze tra le vecchie numerazioni del TUE e le rinumerazioni effettuate dal Trattato di Lisbona, così come tra le numerazioni del TCE e quelle contenute nel TFUE. La **Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea**, solennemente proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e proclamata nuovamente a Strasburgo il 12 dicembre 2007, in una versione adattata, dai Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, ha efficacia vincolante nell'ordinamento dell'Unione e ha lo stesso valore giuridico dei Trattati (art. 6 TUE).

Questi atti occupano il livello più alto nella gerarchia delle fonti del diritto dell'Unione e costituiscono – insieme ai principi generali rappresentati dai diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri (art. 6, par. 3 TUE) e ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri (art. 340 TFUE) – il **diritto primario** dell'Unione. Gli atti adottati dalle istituzioni europee compongono, invece, il **diritto derivato**, che occupa una posizione gerarchicamente subordinata rispetto ai Trattati e alle fonti ad essi equiparate.

Rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, sono i **valori sui quali si fonda l'Unione europea** (art. 2 TUE). Obiettivo dell'Unione è la promozione della pace, dei suoi valori e del benessere dei suoi popoli. A tal fine, l'Unione è chiamata a creare per i suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne; a instaurare un mercato interno; a promuovere lo sviluppo sostenibile dell'Europa; a combattere l'esclusione sociale e le discriminazioni; a promuovere la coesione economica, sociale e territoriale e la solidarietà tra gli Stati membri; a rispettare la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e a vigilare sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo; a istituire un'unione economica e monetaria (art. 3 TUE).

L'Unione europea ha **personalità giuridica** (art. 47 TUE) e dunque una soggettività autonoma nell'ambito dell'ordinamento internazionale. Può, pertanto, concludere e negoziare accordi internazionali nel rispetto delle sue competenze esterne, diventare membro di organismi internazionali e aderire alle convenzioni internazionali, come la Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Il riparto di competenze tra l'Unione europea e gli Stati membri è regolato dai principi di attribuzione, sussidiarietà e proporzionalità, oltre che di leale cooperazione (artt. 4 e 5 TUE). In base al **principio di attribuzione**, l'Unione può agire solo nell'ambito delle competenze che le sono conferite dagli Stati membri nei Trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti; qualsiasi competenza non espressamente attribuita dai Trattati appartiene agli Stati membri. Secondo il **principio di sussidiarietà**, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva l'Unione interviene soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, per la portata e gli effetti dell'azione in questione, essere meglio raggiunti a livello di Unione. In base al **principio di proporzionalità**, il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione non eccedono quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi dei Trattati.

Dal canto loro, gli Stati membri adottano ogni misura di carattere generale o particolare volta ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dai Trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni dell'Unione; facilitano l'adempimento dei compiti e si astengono da qualsiasi misura che rischi di mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi dell'Unione. L'Unione e gli Stati membri si rispettano e si assistono reciprocamente nell'adempimento dei compiti derivanti dai Trattati, conformemente al **principio di leale cooperazione**.

Le competenze dell'Unione sono classificate in tre categorie: esclusive, concorrenti e di sostegno, coordinamento e completamento (artt. 2-6 TFUE). L'Unione ha **competenza esclusiva** in materia di unione doganale; definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno; politica monetaria per gli Stati membri la cui moneta è l'euro; conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro della politica comune della pesca; politica commerciale comune, nonché per la conclusione di accordi internazionali nelle stesse materie. In questi set-

tori, solo l'Unione può legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti; gli Stati membri possono adottare autonomamente disposizioni normative solo se autorizzati dall'Unione oppure per dare attuazione agli atti dell'Unione. I principali settori nei quali l'Unione ha una **competenza concorrente** con quella degli Stati membri sono: mercato interno; politica sociale, per quanto riguarda gli aspetti definiti nel trattato; coesione economica, sociale e territoriale; agricoltura e pesca, tranne la conservazione delle risorse biologiche del mare; ambiente; protezione dei consumatori; trasporti; reti transeuropee; energia; spazio di libertà, sicurezza e giustizia; problemi comuni di sicurezza in materia di sanità pubblica. In tali ambiti, l'Unione e gli Stati membri possono legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti, ma l'esercizio delle proprie competenze da parte degli Stati membri deve avvenire nel rispetto degli atti dell'Unione. Le azioni dell'Unione nei settori della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dello spazio non impediscono agli Stati membri di esercitare le proprie competenze. Infine, relativamente a tutela e miglioramento della salute umana; industria; cultura; turismo; istruzione, formazione professionale, gioventù e sport; protezione civile e cooperazione amministrativa, l'Unione ha soltanto **competenze di sostegno, coordinamento e completamento** dell'azione degli Stati membri.

Disposizioni speciali regolano la competenza dell'Unione per definire e attuare una politica estera e di sicurezza comune, compresa la definizione progressiva di una politica di difesa comune (artt. 21-46 TUE). Il Trattato prevede anche una **clausola di flessibilità** (art. 352 TFUE), che consente all'Unione, nel rispetto di rigorose condizioni procedurali, di agire anche in mancanza di un'attribuzione specifica di competenza, laddove sia necessario per realizzare uno degli obiettivi previsti dai Trattati.

L'Unione rispetta, in tutte le sue attività, il principio dell'**uguaglianza dei cittadini**, che beneficiano di uguale attenzione da parte delle sue istituzioni, organi e organismi (art. 9 TUE). I Trattati vietano ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità (art. 18 TFUE). In forza di tale principio, cittadini degli Stati membri dell'Unione europea hanno diritto all'applicazione, nei propri confronti, delle medesime disposizioni legislative previste per i cittadini dello Stato nel quale si trovano. Il **divieto di discriminazione sulla base della nazionalità** riguarda tanto le discriminazioni dirette, che ricorrono quando la nazionalità costituisce il presupposto per l'applicazione di un trattamento giuridico differenziato, quanto

quelle indirette o dissimulate, le quali, pur prescindendo in astratto dal profilo della nazionalità ed essendo basate su altri criteri distintivi, come la residenza, nei fatti determinano uno svantaggio per i cittadini degli altri Stati membri, così producendo lo stesso effetto di una discriminazione diretta. La norma del trattamento nazionale costituisce una delle disposizioni giuridiche fondamentali dell'ordinamento dell'Unione europea ed è dotata di efficacia diretta; essa può, pertanto, essere fatta valere dai cittadini dinanzi al giudice nazionale.

Chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro gode dello **status di cittadino dell'Unione** (art. 9 TUE). La cittadinanza dell'Unione, che si aggiunge alla cittadinanza nazionale senza sostituirla, comporta l'attribuzione di alcuni **diritti**, tra i quali il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri; il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo e alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiedono, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato; il diritto di godere, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui hanno la cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato; il diritto di presentare petizioni al Parlamento europeo, di ricorrere al Mediatore europeo, di rivolgersi alle istituzioni e agli organi consultivi dell'Unione in una delle lingue dei Trattati e di ricevere una risposta nella stessa lingua (artt. 20-24 TFUE).

Ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione, che adotta le proprie decisioni nella maniera più aperta e vicina ai cittadini (art. 10 TUE). La democraticità del processo decisionale europeo è assicurata sia nelle forme proprie della **democrazia rappresentativa** sia attraverso strumenti propri della democrazia partecipativa. Sotto il primo profilo, i cittadini sono rappresentati direttamente, a livello di Unione, nel Parlamento europeo, per mezzo di elezioni a suffragio universale, e indirettamente nel Consiglio europeo e nel Consiglio, tramite i propri Governi, i quali sono a loro volta democraticamente responsabili dinanzi ai propri Parlamenti nazionali o dinanzi ai loro cittadini.

Sotto il profilo della **democrazia partecipativa**, le istituzioni europee sono tenute a offrire ai cittadini e alle associazioni rappresentative la possibilità di far conoscere e di scambiare pubblicamente le loro opinioni in tutti i settori di azione dell'Unione e a mantenere un dialogo aperto, trasparente e regolare con le associazioni rappresentative e la società civile; in par-

ticolare, la Commissione europea è chiamata a svolgere ampie consultazioni delle parti interessate al fine di assicurare la coerenza e la trasparenza delle azioni dell'Unione. I cittadini dell'Unione, in numero di almeno un milione, che abbiano la cittadinanza di un numero significativo di Stati membri, possono anche invitare la Commissione, nell'ambito delle sue attribuzioni, a presentare una proposta appropriata su materie in merito alle quali ritengono necessario un atto giuridico dell'Unione (art. 11 TUE).

Parlamento europeo, Consiglio europeo, Consiglio, Commissione europea, Corte di giustizia dell'Unione europea, Banca centrale europea e Corte dei conti sono le **istituzioni dell'Unione** (art. 13 TUE). Ciascuna di esse agisce nei limiti delle attribuzioni conferite dai Trattati, secondo le procedure, condizioni e finalità da essi previste e nel rispetto del principio di leale cooperazione. Comitato economico e sociale e Comitato delle regioni esercitano funzioni consultive.

Per esercitare le competenze dell'Unione, le istituzioni adottano regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri (art. 288 TFUE). Le **procedure per l'adozione degli atti giuridici** prevedono normalmente il coinvolgimento di più istituzioni e si distinguono essenzialmente in legislative e non legislative. I Trattati disciplinano diverse procedure legislative, che si differenziano tra loro essenzialmente per l'ampiezza dei poteri riconosciuti al Parlamento europeo; di regola, lo stesso articolo dei Trattati che stabilisce la competenza dell'Unione a intervenire in una determinata materia (cd. "base giuridica") precisa anche la procedura da seguire per l'approvazione dell'atto normativo. I poteri del Parlamento europeo – estremamente limitati nella procedura di consultazione e in quella di approvazione – sono equiparati a quelli del Consiglio nella procedura legislativa ordinaria, che consiste nell'adozione congiunta di un regolamento, di una direttiva o di una decisione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio su proposta della Commissione: la Commissione europea esercita il potere di iniziativa legislativa presentando una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio, i quali adottano l'atto normativo (art. 294 TFUE).

Anche i **Parlamenti nazionali** partecipano al processo decisionale europeo, contribuendo attivamente al buon funzionamento dell'Unione (art. 12 TUE; protocollo (n. 1) sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell'Unione europea). I Parlamenti nazionali vengono informati dalle istituzioni dell'Unione sui progetti di atti legislativi dell'Unione in conformità del protocollo sul

ruolo dei Parlamenti nazionali nell'Unione europea e sulle domande di adesione all'Unione; vigilano sul rispetto del principio di sussidiarietà secondo le procedure previste dal protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità; partecipano alla valutazione delle politiche europee in materia di spazio di libertà, sicurezza e giustizia, soprattutto in riferimento alle attività di Europol ed Eurojust, alle procedure di revisione dei Trattati e alla cooperazione interparlamentare tra Parlamenti nazionali e con il Parlamento europeo.

Il complesso sistema normativo e istituzionale dell'Unione europea trova il suo punto di equilibrio nella **tutela giurisdizionale** assicurata dalla Corte di giustizia (artt. 251-281 TFUE). La Corte è chiamata a garantire il rispetto degli obblighi previsti dai Trattati tanto da parte degli Stati membri (art. 263 TFUE), quanto da parte delle istituzioni europee (artt. 258, 260 TFUE). Al tempo stesso, ha la responsabilità esclusiva, attraverso la procedura del rinvio pregiudiziale, dell'interpretazione dei Trattati e della validità e dell'interpretazione degli atti delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione (art. 267 TFUE). Di conseguenza, in ciascuno Stato dell'Unione i giudici chiamati a dare applicazione a una disposizione europea devono fare riferimento alle decisioni assunte della Corte di giustizia.

Questa competenza, che si basa sul dialogo tra giudici nazionali e Corte di giustizia, riflette l'**unicità della costruzione europea**. L'Unione è un ordinamento all'interno del quale i diritti dei singoli, sia nei confronti delle istituzioni europee, sia nei confronti del proprio paese, vengono tutelati in modo uniforme; è uno spazio di libertà, eguaglianza e opportunità per i cittadini di tutti gli Stati membri.

Elisabetta Serafin
*Segretario Generale
 del Senato della Repubblica*

TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA (VERSIONE CONSOLIDATA)

AVVISO AL LETTORE

La presente pubblicazione contiene le versioni consolidate del trattato sull'Unione europea (TUE) e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), nonché dei loro protocolli e allegati, quali risultano a seguito delle modifiche introdotte dal trattato di Lisbona firmato il 13 dicembre 2007 a Lisbona ed entrato in vigore il 1° dicembre 2009. Essa contiene, inoltre, le dichiarazioni allegate all'atto finale della Conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Lisbona.

Inoltre, la presente pubblicazione contiene la modifica apportata dal protocollo che modifica il protocollo sulle disposizioni transitorie allegato al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, la modifica apportata dal regolamento (UE, Euratom) n. 741/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 agosto 2012, che modifica il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea e il relativo allegato I, nonché le modifiche apportate dalle decisioni 2010/718/UE e 2012/419/UE del Consiglio europeo, del 29 ottobre 2010 e dell'11 luglio 2012, che modificano rispettivamente lo status, nei confronti dell'Unione europea, dell'isola di Saint-Barthélemy e di Mayotte. Essa incorpora altresì l'aggiunta del paragrafo 3 all'articolo 136 TFUE ad opera della decisione 2011/199/UE del Consiglio europeo, del 25 marzo 2011, che modifica l'articolo 136 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativamente a un meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l'euro, in esito all'espletamento delle procedure di ratificazione degli Stati membri. La presente pubblicazione contiene parimenti le modifiche apportate dall'atto di adesione della Croazia, nonché le modifiche apportate dal regolamento (UE, Euratom) 2015/2422 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea.

La presente pubblicazione incorpora altresì le rettifiche adottate fino al marzo 2016.

La presente pubblicazione contiene infine la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea proclamata a Strasburgo il 12 dicembre 2007 da Parlamento europeo, Consiglio e Commissione (GU C 303 del 14.12.2007, pag. 1). Tale testo riprende, con i dovuti adattamenti, la Carta proclamata il 7 dicembre 2000 e la sostituisce dal 1° dicembre 2009, data di entrata in vigore del trattato di Lisbona. In virtù dell'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, del trattato sull'Unione europea, la Carta proclamata nel 2007 ha lo stesso valore giuridico dei trattati.

La presente pubblicazione rappresenta uno strumento di documentazione che non implica la responsabilità delle istituzioni dell'Unione europea.

PREAMBOLO

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI, SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA, SUA MAESTÀ IL RE DI SPAGNA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO, SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE, SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD⁽¹⁾,

DECISI a segnare una nuova tappa nel processo di integrazione europea intrapreso con l'istituzione delle Comunità europee,

ISPIRANDOSI alle eredità culturali, religiose e umanistiche dell'Europa, da cui si sono sviluppati i valori universali dei diritti inviolabili e inalienabili della persona, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza e dello Stato di diritto,

RAMMENTANDO l'importanza storica della fine della divisione del continente europeo e la necessità di creare solide basi per l'edificazione dell'Europa futura,

CONFERMANDO il proprio attaccamento ai principi della libertà, della democrazia e del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nonché dello Stato di diritto,

CONFERMANDO il proprio attaccamento ai diritti sociali fondamentali quali definiti nella Carta sociale europea firmata a Torino il 18 ottobre 1961 e nella Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 1989,

DESIDERANDO intensificare la solidarietà tra i loro popoli rispettandone la storia, la cultura e le tradizioni,

DESIDERANDO rafforzare ulteriormente il funzionamento democratico ed efficiente delle istituzioni in modo da consentire loro di adempiere in modo più efficace, in un contesto istituzionale unico, i compiti loro affidati,

DECISI a conseguire il rafforzamento e la convergenza delle proprie economie e ad istituire un'Unione economica e monetaria che comporti, in conformità delle disposizioni del presente trattato e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, una moneta unica e stabile,

DETERMINATI a promuovere il progresso economico e sociale dei loro popoli, tenendo conto del principio dello sviluppo sostenibile nel contesto della realizzazione del mercato interno e

(1) Successivamente sono divenuti membri dell'Unione europea la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Croazia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, l'Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia.

del rafforzamento della coesione e della protezione dell'ambiente, nonché ad attuare politiche volte a garantire che i progressi compiuti sulla via dell'integrazione economica si accompagnino a paralleli progressi in altri settori,

DECISI ad istituire una cittadinanza comune ai cittadini dei loro paesi,

DECISI ad attuare una politica estera e di sicurezza comune che preveda la definizione progressiva di una politica di difesa comune, che potrebbe condurre ad una difesa comune a norma delle disposizioni dell'articolo 42, rafforzando così l'identità dell'Europa e la sua indipendenza al fine di promuovere la pace, la sicurezza e il progresso in Europa e nel mondo,

DECISI ad agevolare la libera circolazione delle persone, garantendo nel contempo la sicurezza dei loro popoli, con l'istituzione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in conformità alle disposizioni del presente trattato e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

DECISI a portare avanti il processo di creazione di un'unione sempre più stretta fra i popoli dell'Europa, in cui le decisioni siano prese il più vicino possibile ai cittadini, conformemente al principio della sussidiarietà,

IN PREVISIONE degli ulteriori passi da compiere ai fini dello sviluppo dell'integrazione europea,

HANNO DECISO di istituire un'Unione europea e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:

(elenco dei plenipotenziari non riprodotto)

I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni che seguono:

TITOLO I DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 1

(ex articolo 1 del TUE) ⁽¹⁾

Con il presente trattato, le ALTE PARTI CONTRAENTI istituiscono tra loro un'UNIONE EUROPEA, in appresso denominata "Unione", alla quale gli Stati membri attribuiscono competenze per conseguire i loro obiettivi comuni.

Il presente trattato segna una nuova tappa nel processo di creazione di un'unione sempre più stretta tra i popoli dell'Europa, in cui le decisioni siano prese nel modo più trasparente possibile e il più vicino possibile ai cittadini.

L'Unione si fonda sul presente trattato e sul trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in appresso denominati "i trattati"). I due trattati hanno lo stesso valore giuridico. L'Unione sostituisce e succede alla Comunità europea.

Articolo 2

L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini.

Articolo 3

(ex articolo 2 del TUE)

1. L'Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli.
2. L'Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure appropriate per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, l'asilo, l'immigrazione, la prevenzione della criminalità e la lotta contro quest'ultima.
3. L'Unione instaura un mercato interno. Si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente. Essa promuove il progresso scientifico e tecnologico.

L'Unione combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore.

(1) Il presente rinvio è meramente indicativo. Per più ampi ragguagli si vedano le tabelle di corrispondenza tra la vecchia e la nuova numerazione dei trattati.

Essa promuove la coesione economica, sociale e territoriale, e la solidarietà tra gli Stati membri.

Essa rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo.

4. L'Unione istituisce un'unione economica e monetaria la cui moneta è l'euro.
5. Nelle relazioni con il resto del mondo l'Unione afferma e promuove i suoi valori e interessi, contribuendo alla protezione dei suoi cittadini. Contribuisce alla pace, alla sicurezza, allo sviluppo sostenibile della Terra, alla solidarietà e al rispetto reciproco tra i popoli, al commercio libero ed equo, all'eliminazione della povertà e alla tutela dei diritti umani, in particolare dei diritti del minore, e alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto internazionale, in particolare al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite.
6. L'Unione persegue i suoi obiettivi con i mezzi appropriati, in ragione delle competenze che le sono attribuite nei trattati.

Articolo 4

1. In conformità dell'articolo 5, qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nei trattati appartiene agli Stati membri.
2. L'Unione rispetta l'uguaglianza degli Stati membri davanti ai trattati e la loro identità nazionale insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, compreso il sistema delle autonomie locali e regionali. Rispetta le funzioni essenziali dello Stato, in particolare le funzioni di salvaguardia dell'integrità territoriale, di mantenimento dell'ordine pubblico e di tutela della sicurezza nazionale. In particolare, la sicurezza nazionale resta di esclusiva competenza di ciascuno Stato membro.
3. In virtù del principio di leale cooperazione, l'Unione e gli Stati membri si rispettano e si assistono reciprocamente nell'adempimento dei compiti derivanti dai trattati.

Gli Stati membri adottano ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dai trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni dell'Unione.

Gli Stati membri facilitano all'Unione l'adempimento dei suoi compiti e si astengono da qualsiasi misura che rischi di mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi dell'Unione.

Articolo 5

(ex articolo 5 del TUE)

1. La delimitazione delle competenze dell'Unione si fonda sul principio di attribuzione. L'esercizio delle competenze dell'Unione si fonda sui principi di sussidiarietà e proporzionalità.
2. In virtù del principio di attribuzione, l'Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti. Qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nei trattati appartiene agli Stati membri.
3. In virtù del principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello

regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione.

Le istituzioni dell'Unione applicano il principio di sussidiarietà conformemente al protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. I parlamenti nazionali vigilano sul rispetto del principio di sussidiarietà secondo la procedura prevista in detto protocollo.

4. In virtù del principio di proporzionalità, il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati.

Le istituzioni dell'Unione applicano il principio di proporzionalità conformemente al protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Articolo 6

(ex articolo 6 del TUE)

1. L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati.

Le disposizioni della Carta non estendono in alcun modo le competenze dell'Unione definite nei trattati.

I diritti, le libertà e i principi della Carta sono interpretati in conformità delle disposizioni generali del titolo VII della Carta che disciplinano la sua interpretazione e applicazione e tenendo in debito conto le spiegazioni cui si fa riferimento nella Carta, che indicano le fonti di tali disposizioni.

2. L'Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze dell'Unione definite nei trattati.
3. I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali.

Articolo 7

(ex articolo 7 del TUE)

1. Su proposta motivata di un terzo degli Stati membri, del Parlamento europeo o della Commissione europea, il Consiglio, deliberando alla maggioranza dei quattro quinti dei suoi membri previa approvazione del Parlamento europeo, può constatare che esiste un evidente rischio di violazione grave da parte di uno Stato membro dei valori di cui all'articolo 2. Prima di procedere a tale constatazione il Consiglio ascolta lo Stato membro in questione e può rivolgergli delle raccomandazioni, deliberando secondo la stessa procedura. Il Consiglio verifica regolarmente se i motivi che hanno condotto a tale constatazione permangono validi.
2. Il Consiglio europeo, deliberando all'unanimità su proposta di un terzo degli Stati membri o della Commissione europea e previa approvazione del Parlamento europeo, può constatare l'esistenza di una violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro

dei valori di cui all'articolo 2, dopo aver invitato tale Stato membro a presentare osservazioni.

3. Qualora sia stata effettuata la constatazione di cui al paragrafo 2, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di sospendere alcuni dei diritti derivanti allo Stato membro in questione dall'applicazione dei trattati, compresi i diritti di voto del rappresentante del governo di tale Stato membro in seno al Consiglio. Nell'agire in tal senso, il Consiglio tiene conto delle possibili conseguenze di una siffatta sospensione sui diritti e sugli obblighi delle persone fisiche e giuridiche.

Lo Stato membro in questione continua in ogni caso ad essere vincolato dagli obblighi che gli derivano dai trattati.

4. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può successivamente decidere di modificare o revocare le misure adottate a norma del paragrafo 3, per rispondere ai cambiamenti nella situazione che ha portato alla loro imposizione.
5. Le modalità di voto che, ai fini del presente articolo, si applicano al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio sono stabilite nell'articolo 354 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 8

1. L'Unione sviluppa con i paesi limitrofi relazioni privilegiate al fine di creare uno spazio di prosperità e buon vicinato fondato sui valori dell'Unione e caratterizzato da relazioni strette e pacifiche basate sulla cooperazione.
2. Ai fini del paragrafo 1, l'Unione può concludere accordi specifici con i paesi interessati. Detti accordi possono comportare diritti e obblighi reciproci, e la possibilità di condurre azioni in comune. La loro attuazione è oggetto di una concertazione periodica.

TITOLO II

DISPOSIZIONI RELATIVE AI PRINCIPI DEMOCRATICI

Articolo 9

L'Unione rispetta, in tutte le sue attività, il principio dell'uguaglianza dei cittadini, che beneficino di uguale attenzione da parte delle sue istituzioni, organi e organismi. È cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell'Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non la sostituisce.

Articolo 10

1. Il funzionamento dell'Unione si fonda sulla democrazia rappresentativa.
2. I cittadini sono direttamente rappresentati, a livello dell'Unione, nel Parlamento europeo. Gli Stati membri sono rappresentati nel Consiglio europeo dai rispettivi capi di Stato o di governo e nel Consiglio dai rispettivi governi, a loro volta democraticamente responsabili dinanzi ai loro parlamenti nazionali o dinanzi ai loro cittadini.

3. Ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione. Le decisioni sono prese nella maniera il più possibile aperta e vicina ai cittadini.
4. I partiti politici a livello europeo contribuiscono a formare una coscienza politica europea e ad esprimere la volontà dei cittadini dell'Unione.

Articolo 11

1. Le istituzioni danno ai cittadini e alle associazioni rappresentative, attraverso gli opportuni canali, la possibilità di far conoscere e di scambiare pubblicamente le loro opinioni in tutti i settori di azione dell'Unione.
2. Le istituzioni mantengono un dialogo aperto, trasparente e regolare con le associazioni rappresentative e la società civile.
3. Al fine di assicurare la coerenza e la trasparenza delle azioni dell'Unione, la Commissione europea procede ad ampie consultazioni delle parti interessate.
4. Cittadini dell'Unione, in numero di almeno un milione, che abbiano la cittadinanza di un numero significativo di Stati membri, possono prendere l'iniziativa d'invitare la Commissione europea, nell'ambito delle sue attribuzioni, a presentare una proposta appropriata su materie in merito alle quali tali cittadini ritengono necessario un atto giuridico dell'Unione ai fini dell'attuazione dei trattati.

Le procedure e le condizioni necessarie per la presentazione di una iniziativa dei cittadini sono stabilite conformemente all'articolo 24, primo comma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 12

I parlamenti nazionali contribuiscono attivamente al buon funzionamento dell'Unione:

- a) venendo informati dalle istituzioni dell'Unione e ricevendo i progetti di atti legislativi dell'Unione in conformità del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea;
- b) vigilando sul rispetto del principio di sussidiarietà secondo le procedure previste dal protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità;
- c) partecipando, nell'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, ai meccanismi di valutazione ai fini dell'attuazione delle politiche dell'Unione in tale settore, in conformità dell'articolo 70 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ed essendo associati al controllo politico di Europol e alla valutazione delle attività di Eurojust, in conformità degli articoli 88 e 85 di detto trattato;
- d) partecipando alle procedure di revisione dei trattati in conformità dell'articolo 48 del presente trattato;
- e) venendo informati delle domande di adesione all'Unione in conformità dell'articolo 49 del presente trattato;
- f) partecipando alla cooperazione interparlamentare tra parlamenti nazionali e con il Parlamento europeo in conformità del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea.

TITOLO III
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ISTITUZIONI

Articolo 13

1. L'Unione dispone di un quadro istituzionale che mira a promuoverne i valori, perseguirne gli obiettivi, servire i suoi interessi, quelli dei suoi cittadini e quelli degli Stati membri, garantire la coerenza, l'efficacia e la continuità delle sue politiche e delle sue azioni.

Le istituzioni dell'Unione sono:

- il Parlamento europeo,
 - il Consiglio europeo,
 - il Consiglio,
 - la Commissione europea (in appresso "Commissione"),
 - la Corte di giustizia dell'Unione europea,
 - la Banca centrale europea,
 - la Corte dei conti.
2. Ciascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dai trattati, secondo le procedure, condizioni e finalità da essi previste. Le istituzioni attuano tra loro una leale cooperazione.
 3. Le disposizioni relative alla Banca centrale europea e alla Corte dei conti figurano, insieme a disposizioni dettagliate sulle altre istituzioni, nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
 4. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sono assistiti da un Comitato economico e sociale e da un Comitato delle regioni, che esercitano funzioni consultive.

Articolo 14

1. Il Parlamento europeo esercita, congiuntamente al Consiglio, la funzione legislativa e la funzione di bilancio. Esercita funzioni di controllo politico e consultive alle condizioni stabilite dai trattati. Elegge il presidente della Commissione.
2. Il Parlamento europeo è composto di rappresentanti dei cittadini dell'Unione. Il loro numero non può essere superiore a settecentocinquanta, più il presidente. La rappresentanza dei cittadini è garantita in modo degressivamente proporzionale, con una soglia minima di sei membri per Stato membro. A nessuno Stato membro sono assegnati più di novantasei seggi. Il Consiglio europeo adotta all'unanimità, su iniziativa del Parlamento europeo e con l'approvazione di quest'ultimo, una decisione che stabilisce la composizione del Parlamento europeo, nel rispetto dei principi di cui al primo comma.
3. I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale diretto, libero e segreto, per un mandato di cinque anni.
4. Il Parlamento europeo elegge tra i suoi membri il presidente e l'ufficio di presidenza.

Articolo 15

1. Il Consiglio europeo dà all'Unione gli impulsi necessari al suo sviluppo e ne definisce gli orientamenti e le priorità politiche generali. Non esercita funzioni legislative.

2. Il Consiglio europeo è composto dai capi di Stato o di governo degli Stati membri, dal suo presidente e dal presidente della Commissione. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza partecipa ai lavori.
3. Il Consiglio europeo si riunisce due volte a semestre su convocazione del presidente. Se l'ordine del giorno lo richiede, i membri del Consiglio europeo possono decidere di farsi assistere ciascuno da un ministro e, per quanto riguarda il presidente della Commissione, da un membro della Commissione. Se la situazione lo richiede, il presidente convoca una riunione straordinaria del Consiglio europeo.
4. Il Consiglio europeo si pronuncia per consenso, salvo nei casi in cui i trattati dispongano diversamente.
5. Il Consiglio europeo elegge il presidente a maggioranza qualificata per un mandato di due anni e mezzo, rinnovabile una volta. In caso di impedimento o colpa grave, il Consiglio europeo può porre fine al mandato secondo la medesima procedura.
6. Il presidente del Consiglio europeo:
 - a) presiede e anima i lavori del Consiglio europeo;
 - b) assicura la preparazione e la continuità dei lavori del Consiglio europeo, in cooperazione con il presidente della Commissione e in base ai lavori del Consiglio "Affari generali";
 - c) si adopera per facilitare la coesione e il consenso in seno al Consiglio europeo;
 - d) presenta al Parlamento europeo una relazione dopo ciascuna delle riunioni del Consiglio europeo.

Il presidente del Consiglio europeo assicura, al suo livello e in tale veste, la rappresentanza esterna dell'Unione per le materie relative alla politica estera e di sicurezza comune, fatte salve le attribuzioni dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.

Il presidente del Consiglio europeo non può esercitare un mandato nazionale.

Articolo 16

1. Il Consiglio esercita, congiuntamente al Parlamento europeo, la funzione legislativa e la funzione di bilancio. Esercita funzioni di definizione delle politiche e di coordinamento alle condizioni stabilite nei trattati.
2. Il Consiglio è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro a livello ministeriale, abilitato a impegnare il governo dello Stato membro che rappresenta e ad esercitare il diritto di voto.
3. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata, salvo nei casi in cui i trattati dispongano diversamente.
4. A decorrere dal 1° novembre 2014, per maggioranza qualificata si intende almeno il 55% dei membri del Consiglio, con un minimo di quindici, rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65% della popolazione dell'Unione.

La minoranza di blocco deve comprendere almeno quattro membri del Consiglio; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta.

Le altre modalità che disciplinano il voto a maggioranza qualificata sono stabilite all'articolo 238, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

5. Le disposizioni transitorie relative alla definizione della maggioranza qualificata applicabili fino al 31 ottobre 2014 e quelle applicabili tra il 1° novembre 2014 e il 31 marzo 2017 sono stabilite dal protocollo sulle disposizioni transitorie.
6. Il Consiglio si riunisce in varie formazioni, il cui elenco è adottato conformemente all'articolo 236 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Il Consiglio "Affari generali" assicura la coerenza dei lavori delle varie formazioni del Consiglio. Esso prepara le riunioni del Consiglio europeo e ne assicura il seguito in collegamento con il presidente del Consiglio europeo e la Commissione.
Il Consiglio "Affari esteri" elabora l'azione esterna dell'Unione secondo le linee strategiche definite dal Consiglio europeo e assicura la coerenza dell'azione dell'Unione.
7. Un comitato dei rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri è responsabile della preparazione dei lavori del Consiglio.
8. Il Consiglio si riunisce in seduta pubblica quando delibera e vota su un progetto di atto legislativo. A tal fine, ciascuna sessione del Consiglio è suddivisa in due parti dedicate, rispettivamente, alle deliberazioni su atti legislativi dell'Unione e alle attività non legislative.
9. La presidenza delle formazioni del Consiglio, ad eccezione della formazione "Affari esteri", è esercitata dai rappresentanti degli Stati membri nel Consiglio secondo un sistema di rotazione paritaria, alle condizioni stabilite conformemente all'articolo 236 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 17

1. La Commissione promuove l'interesse generale dell'Unione e adotta le iniziative appropriate a tal fine. Vigila sull'applicazione dei trattati e delle misure adottate dalle istituzioni in virtù dei trattati. Vigila sull'applicazione del diritto dell'Unione sotto il controllo della Corte di giustizia dell'Unione europea. Dà esecuzione al bilancio e gestisce i programmi. Esercita funzioni di coordinamento, di esecuzione e di gestione, alle condizioni stabilite dai trattati. Assicura la rappresentanza esterna dell'Unione, fatta eccezione per la politica estera e di sicurezza comune e per gli altri casi previsti dai trattati. Avvia il processo di programmazione annuale e pluriennale dell'Unione per giungere ad accordi interistituzionali.
2. Un atto legislativo dell'Unione può essere adottato solo su proposta della Commissione, salvo che i trattati non dispongano diversamente. Gli altri atti sono adottati su proposta della Commissione se i trattati lo prevedono.
3. Il mandato della Commissione è di cinque anni.
I membri della Commissione sono scelti in base alla loro competenza generale e al loro impegno europeo e tra personalità che offrono tutte le garanzie di indipendenza.
La Commissione esercita le sue responsabilità in piena indipendenza. Fatto salvo l'articolo 18, paragrafo 2, i membri della Commissione non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo, istituzione, organo o organismo. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con le loro funzioni o con l'esecuzione dei loro compiti.
4. La Commissione nominata tra la data di entrata in vigore del trattato di Lisbona e il 31 ottobre 2014 è composta da un cittadino di ciascuno Stato membro, compreso il presidente e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, che è uno dei vicepresidenti.

5. A decorrere dal 1° novembre 2014, la Commissione è composta da un numero di membri, compreso il presidente e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, corrispondente ai due terzi del numero degli Stati membri, a meno che il Consiglio europeo, deliberando all'unanimità, non decida di modificare tale numero.

I membri della Commissione sono scelti tra i cittadini degli Stati membri in base ad un sistema di rotazione assolutamente paritaria tra gli Stati membri che consenta di riflettere la molteplicità demografica e geografica degli Stati membri. Tale sistema è stabilito all'unanimità dal Consiglio europeo conformemente all'articolo 244 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

6. Il presidente della Commissione:

- a) definisce gli orientamenti nel cui quadro la Commissione esercita i suoi compiti;
- b) decide l'organizzazione interna della Commissione per assicurare la coerenza, l'efficacia e la collegialità della sua azione;
- c) nomina i vicepresidenti, fatta eccezione per l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, tra i membri della Commissione.

Un membro della Commissione rassegna le dimissioni se il presidente glielo chiede. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza rassegna le dimissioni conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 1, se il presidente glielo chiede.

7. Tenuto conto delle elezioni del Parlamento europeo e dopo aver effettuato le consultazioni appropriate, il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata, propone al Parlamento europeo un candidato alla carica di presidente della Commissione. Tale candidato è eletto dal Parlamento europeo a maggioranza dei membri che lo compongono. Se il candidato non ottiene la maggioranza, il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata, propone entro un mese un nuovo candidato, che è eletto dal Parlamento europeo secondo la stessa procedura.

Il Consiglio, di comune accordo con il presidente eletto, adotta l'elenco delle altre personalità che propone di nominare membri della Commissione. Dette personalità sono selezionate in base alle proposte presentate dagli Stati membri, conformemente ai criteri di cui al paragrafo 3, secondo comma e al paragrafo 5, secondo comma.

Il presidente, l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e gli altri membri della Commissione sono soggetti, collettivamente, ad un voto di approvazione del Parlamento europeo. In seguito a tale approvazione la Commissione è nominata dal Consiglio europeo, che delibera a maggioranza qualificata.

8. La Commissione è responsabile collettivamente dinanzi al Parlamento europeo. Il Parlamento europeo può votare una mozione di censura della Commissione secondo le modalità di cui all'articolo 234 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Se tale mozione è adottata, i membri della Commissione si dimettono collettivamente dalle loro funzioni e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza si dimette dalle funzioni che esercita in seno alla Commissione.

Articolo 18

1. Il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata con l'accordo del presidente

della Commissione, nomina l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Il Consiglio europeo può porre fine al suo mandato mediante la medesima procedura.

2. L'alto rappresentante guida la politica estera e di sicurezza comune dell'Unione. Contribuisce con le sue proposte all'elaborazione di detta politica e la attua in qualità di mandatario del Consiglio. Egli agisce allo stesso modo per quanto riguarda la politica di sicurezza e di difesa comune.
3. L'alto rappresentante presiede il Consiglio "Affari esteri".
4. L'alto rappresentante è uno dei vicepresidenti della Commissione. Vigila sulla coerenza dell'azione esterna dell'Unione. In seno alla Commissione, è incaricato delle responsabilità che incombono a tale istituzione nel settore delle relazioni esterne e del coordinamento degli altri aspetti dell'azione esterna dell'Unione. Nell'esercizio di queste responsabilità in seno alla Commissione e limitatamente alle stesse, l'alto rappresentante è soggetto alle procedure che regolano il funzionamento della Commissione, per quanto compatibile con i paragrafi 2 e 3.

Articolo 19

1. La Corte di giustizia dell'Unione europea comprende la Corte di giustizia, il Tribunale e i tribunali specializzati. Assicura il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati.

Gli Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione.

2. La Corte di giustizia è composta da un giudice per Stato membro. È assistita da avvocati generali.

Il Tribunale è composto da almeno un giudice per Stato membro.

I giudici e gli avvocati generali della Corte di giustizia e i giudici del Tribunale sono scelti tra personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza e che soddisfino le condizioni richieste agli articoli 253 e 254 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Sono nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri per sei anni. I giudici e gli avvocati generali uscenti possono essere nuovamente nominati.

3. La Corte di giustizia dell'Unione europea si pronuncia conformemente ai trattati:
 - a) sui ricorsi presentati da uno Stato membro, da un'istituzione o da una persona fisica o giuridica;
 - b) in via pregiudiziale, su richiesta delle giurisdizioni nazionali, sull'interpretazione del diritto dell'Unione o sulla validità degli atti adottati dalle istituzioni;
 - c) negli altri casi previsti dai trattati.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI SULLE COOPERAZIONI RAFFORZATE

Articolo 20

(ex articoli da 27 A a 27 E, da 40 a 40 B e da 43 a 45 del TUE
ed ex articoli da 11 a 11 A del TCE)

1. Gli Stati membri che intendono instaurare tra loro una cooperazione rafforzata nel quadro delle competenze non esclusive dell'Unione possono far ricorso alle sue istituzioni ed esercitare tali competenze applicando le pertinenti disposizioni dei trattati, nei limiti e con le modalità previsti nel presente articolo e negli articoli da 326 a 334 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Le cooperazioni rafforzate sono intese a promuovere la realizzazione degli obiettivi dell'Unione, a proteggere i suoi interessi e a rafforzare il suo processo di integrazione. Sono aperte in qualsiasi momento a tutti gli Stati membri ai sensi dell'articolo 328 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. La decisione che autorizza una cooperazione rafforzata è adottata dal Consiglio in ultima istanza, qualora esso stabilisca che gli obiettivi ricercati da detta cooperazione non possono essere conseguiti entro un termine ragionevole dall'Unione nel suo insieme, e a condizione che vi partecipino almeno nove Stati membri. Il Consiglio delibera secondo la procedura di cui all'articolo 329 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
3. Tutti i membri del Consiglio possono partecipare alle sue deliberazioni, ma solo i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri partecipanti ad una cooperazione rafforzata prendono parte al voto. Le modalità di voto sono previste all'articolo 330 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
4. Gli atti adottati nel quadro di una cooperazione rafforzata vincolano solo gli Stati membri partecipanti. Non sono considerati un *acquis* che deve essere accettato dagli Stati candidati all'adesione all'Unione.

TITOLO V

DISPOSIZIONI GENERALI SULL'AZIONE ESTERNA DELL'UNIONE E DISPOSIZIONI SPECIFICHE SULLA POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE

CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI SULL'AZIONE ESTERNA DELL'UNIONE

Articolo 21

1. L'azione dell'Unione sulla scena internazionale si fonda sui principi che ne hanno informato la creazione, lo sviluppo e l'allargamento e che essa si prefigge di promuovere nel resto del mondo: democrazia, Stato di diritto, universalità e indivisibilità dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, rispetto della dignità umana, principi di uguaglianza e di solidarietà e rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale. L'Unione si adopera per sviluppare relazioni e istituire partenariati con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali, regionali o mondiali, che condividono i principi di cui al primo comma. Essa promuove soluzioni multilaterali ai problemi comuni, in particolare nell'ambito delle Nazioni Unite.
2. L'Unione definisce e attua politiche comuni e azioni e opera per assicurare un elevato livello di cooperazione in tutti i settori delle relazioni internazionali al fine di:

- a) salvaguardare i suoi valori, i suoi interessi fondamentali, la sua sicurezza, la sua indipendenza e la sua integrità;
 - b) consolidare e sostenere la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti dell'uomo e i principi del diritto internazionale;
 - c) preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, conformemente agli obiettivi e ai principi della Carta delle Nazioni Unite, nonché ai principi dell'Atto finale di Helsinki e agli obiettivi della Carta di Parigi, compresi quelli relativi alle frontiere esterne;
 - d) favorire lo sviluppo sostenibile dei paesi in via di sviluppo sul piano economico, sociale e ambientale, con l'obiettivo primo di eliminare la povertà;
 - e) incoraggiare l'integrazione di tutti i paesi nell'economia mondiale, anche attraverso la progressiva abolizione delle restrizioni agli scambi internazionali;
 - f) contribuire all'elaborazione di misure internazionali volte a preservare e migliorare la qualità dell'ambiente e la gestione sostenibile delle risorse naturali mondiali, al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile;
 - g) aiutare le popolazioni, i paesi e le regioni colpiti da calamità naturali o provocate dall'uomo;
 - h) promuovere un sistema internazionale basato su una cooperazione multilaterale rafforzata e il buon governo mondiale.
3. Nell'elaborazione e attuazione dell'azione esterna nei vari settori compresi nel presente titolo e nella parte quinta del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e delle altre politiche nei loro aspetti esterni, l'Unione rispetta i principi e persegue gli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2.

L'Unione assicura la coerenza tra i vari settori dell'azione esterna e tra questi e le altre politiche. Il Consiglio e la Commissione, assistiti dall'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, garantiscono tale coerenza e cooperano a questo fine.

Articolo 22

1. Il Consiglio europeo individua gli interessi e obiettivi strategici dell'Unione sulla base dei principi e degli obiettivi enunciati all'articolo 21.
- Le decisioni del Consiglio europeo sugli interessi e gli obiettivi strategici dell'Unione riguardano la politica estera e di sicurezza comune e altri settori dell'azione esterna dell'Unione. Possono riferirsi alle relazioni dell'Unione con un paese o una regione o essere improntate ad un approccio tematico. Esse fissano la rispettiva durata e i mezzi che l'Unione e gli Stati membri devono mettere a disposizione.
- Il Consiglio europeo delibera all'unanimità su raccomandazione del Consiglio adottata da quest'ultimo secondo le modalità previste per ciascun settore. Le decisioni del Consiglio europeo sono attuate secondo le procedure previste dai trattati.
2. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, per il settore della politica estera e di sicurezza comune, e la Commissione, per gli altri settori dell'azione esterna, possono presentare proposte congiunte al Consiglio.

CAPO 2

DISPOSIZIONI SPECIFICHE SULLA POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE

SEZIONE 1

DISPOSIZIONI COMUNI**Articolo 23**

L'azione dell'Unione sulla scena internazionale, ai sensi del presente capo, si fonda sui principi, persegue gli obiettivi ed è condotta in conformità delle disposizioni generali di cui al capo 1.

Articolo 24

(ex articolo 11 del TUE)

1. La competenza dell'Unione in materia di politica estera e di sicurezza comune riguarda tutti i settori della politica estera e tutte le questioni relative alla sicurezza dell'Unione, compresa la definizione progressiva di una politica di difesa comune che può condurre a una difesa comune.

La politica estera e di sicurezza comune è soggetta a norme e procedure specifiche. Essa è definita e attuata dal Consiglio europeo e dal Consiglio che deliberano all'unanimità, salvo nei casi in cui i trattati dispongano diversamente. È esclusa l'adozione di atti legislativi. La politica estera e di sicurezza comune è messa in atto dall'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e dagli Stati membri in conformità dei trattati. Il ruolo specifico del Parlamento europeo e della Commissione in questo settore è definito dai trattati. La Corte di giustizia dell'Unione europea non è competente riguardo a tali disposizioni, ad eccezione della competenza a controllare il rispetto dell'articolo 40 del presente trattato e la legittimità di talune decisioni, come previsto dall'articolo 275, secondo comma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Nel quadro dei principi e degli obiettivi dell'azione esterna, l'Unione conduce, stabilisce e attua una politica estera e di sicurezza comune fondata sullo sviluppo della reciproca solidarietà politica degli Stati membri, sull'individuazione delle questioni di interesse generale e sulla realizzazione di un livello sempre maggiore di convergenza delle azioni degli Stati membri.
3. Gli Stati membri sostengono attivamente e senza riserve la politica estera e di sicurezza dell'Unione in uno spirito di lealtà e di solidarietà reciproca e rispettano l'azione dell'Unione in questo settore.

Gli Stati membri operano congiuntamente per rafforzare e sviluppare la loro reciproca solidarietà politica. Essi si astengono da qualsiasi azione contraria agli interessi dell'Unione o tale da nuocere alla sua efficacia come elemento di coesione nelle relazioni internazionali.

Il Consiglio e l'alto rappresentante provvedono affinché detti principi siano rispettati.

Articolo 25

(ex articolo 12 del TUE)

L'Unione conduce la politica estera e di sicurezza comune:

- a) definendo gli orientamenti generali,
- b) adottando decisioni che definiscono:
 - i) le azioni che l'Unione deve intraprendere,
 - ii) le posizioni che l'Unione deve assumere,
 - iii) le modalità di attuazione delle decisioni di cui ai punti i) e ii),

e

- c) rafforzando la cooperazione sistematica tra gli Stati membri per la conduzione della loro politica.

Articolo 26

(ex articolo 13 del TUE)

1. Il Consiglio europeo individua gli interessi strategici dell'Unione, fissa gli obiettivi e definisce gli orientamenti generali della politica estera e di sicurezza comune, ivi comprese le questioni che hanno implicazioni in materia di difesa. Adotta le decisioni necessarie. Qualora lo esigano sviluppi internazionali, il presidente del Consiglio europeo convoca una riunione straordinaria dello stesso per definire le linee strategiche della politica dell'Unione dinanzi a tali sviluppi.
2. Il Consiglio elabora la politica estera e di sicurezza comune e prende le decisioni necessarie per la definizione e l'attuazione di tale politica in base agli orientamenti generali e alle linee strategiche definiti dal Consiglio europeo.
Il Consiglio e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza assicurano l'unità, la coerenza e l'efficacia dell'azione dell'Unione.
3. La politica estera e di sicurezza comune è attuata dall'alto rappresentante e dagli Stati membri, ricorrendo ai mezzi nazionali e a quelli dell'Unione.

Articolo 27

1. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, che presiede il Consiglio "Affari esteri", contribuisce con proposte all'elaborazione della politica estera e di sicurezza comune e assicura l'attuazione delle decisioni adottate dal Consiglio europeo e dal Consiglio.
2. L'alto rappresentante rappresenta l'Unione per le materie che rientrano nella politica estera e di sicurezza comune. Conduce, a nome dell'Unione, il dialogo politico con i terzi ed esprime la posizione dell'Unione nelle organizzazioni internazionali e in seno alle conferenze internazionali.
3. Nell'esecuzione delle sue funzioni, l'alto rappresentante si avvale di un servizio europeo per l'azione esterna. Il servizio lavora in collaborazione con i servizi diplomatici degli Stati membri ed è composto da funzionari dei servizi competenti del segretariato generale del Consiglio e della Commissione e da personale distaccato dai servizi diplomatici nazionali. L'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna sono fissati

da una decisione del Consiglio. Il Consiglio delibera su proposta dell'alto rappresentante, previa consultazione del Parlamento europeo e previa approvazione della Commissione.

Articolo 28

(ex articolo 14 del TUE)

1. Quando una situazione internazionale richiede un intervento operativo dell'Unione, il Consiglio adotta le decisioni necessarie. Esse definiscono gli obiettivi, la portata e i mezzi di cui l'Unione deve disporre, le condizioni di attuazione e, se necessario, la durata.

Se si produce un cambiamento di circostanze che ha una netta incidenza su una questione oggetto di una tale decisione, il Consiglio rivede i principi e gli obiettivi di detta decisione e adotta le decisioni necessarie.

2. Le decisioni di cui al paragrafo 1 vincolano gli Stati membri nelle loro prese di posizione e nella conduzione della loro azione.
3. Qualsiasi presa di posizione o azione nazionale prevista in applicazione di una decisione di cui al paragrafo 1 forma oggetto di informazione da parte dello Stato membro interessato entro termini che permettano, se necessario, una concertazione preliminare in sede di Consiglio. L'obbligo dell'informazione preliminare non è applicabile per le misure di semplice recepimento sul piano nazionale delle decisioni del Consiglio.
4. In caso di assoluta necessità connessa con l'evoluzione della situazione e in mancanza di una revisione della decisione del Consiglio di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono prendere d'urgenza le misure necessarie, tenuto conto degli obiettivi generali di detta decisione. Lo Stato membro che prende tali misure ne informa immediatamente il Consiglio.
5. In caso di difficoltà rilevanti nell'applicazione di una decisione di cui al presente articolo, uno Stato membro ne investe il Consiglio che delibera al riguardo e ricerca le soluzioni appropriate. Queste ultime non possono essere in contrasto con gli obiettivi della decisione di cui al paragrafo 1 né nuocere alla sua efficacia.

Articolo 29

(ex articolo 15 del TUE)

Il Consiglio adotta decisioni che definiscono la posizione dell'Unione su una questione particolare di natura geografica o tematica. Gli Stati membri provvedono affinché le loro politiche nazionali siano conformi alle posizioni dell'Unione.

Articolo 30

(ex articolo 22 del TUE)

1. Ogni Stato membro, l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, o l'alto rappresentante con l'appoggio della Commissione, possono sottoporre al Consiglio questioni relative alla politica estera e di sicurezza comune e possono presentare rispettivamente iniziative o proposte al Consiglio.
2. Nei casi che richiedono una decisione rapida, l'alto rappresentante convoca, d'ufficio o a richiesta di uno Stato membro, una riunione straordinaria del Consiglio, entro un termine di quarantotto ore o, in caso di emergenza, entro un termine più breve.

Articolo 31

(ex articolo 23 del TUE)

1. Le decisioni a norma del presente capo sono adottate dal Consiglio europeo e dal Consiglio che deliberano all'unanimità, salvo nei casi in cui il presente capo dispone diversamente. È esclusa l'adozione di atti legislativi.

In caso di astensione dal voto, ciascun membro del Consiglio può motivare la propria astensione con una dichiarazione formale a norma del presente comma. In tal caso esso non è obbligato ad applicare la decisione, ma accetta che essa impegni l'Unione. In uno spirito di mutua solidarietà, lo Stato membro interessato si astiene da azioni che possano contrastare o impedire l'azione dell'Unione basata su tale decisione, e gli altri Stati membri rispettano la sua posizione. Qualora i membri del Consiglio che motivano in tal modo l'astensione rappresentino almeno un terzo degli Stati membri che totalizzano almeno un terzo della popolazione dell'Unione, la decisione non è adottata.

2. In deroga alle disposizioni di cui al paragrafo 1, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata:
 - quando adotta una decisione che definisce un'azione o una posizione dell'Unione, sulla base di una decisione del Consiglio europeo relativa agli interessi e obiettivi strategici dell'Unione di cui all'articolo 22, paragrafo 1;
 - quando adotta una decisione che definisce un'azione o una posizione dell'Unione in base a una proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza presentata in seguito a una richiesta specifica rivolta a quest'ultimo dal Consiglio europeo di sua iniziativa o su iniziativa dell'alto rappresentante;
 - quando adotta decisioni relative all'attuazione di una decisione che definisce un'azione o una posizione dell'Unione;
 - quando nomina un rappresentante speciale ai sensi dell'articolo 33.

Se un membro del Consiglio dichiara che, per specificati e vitali motivi di politica nazionale, intende opporsi all'adozione di una decisione che richiede la maggioranza qualificata, non si procede alla votazione. L'alto rappresentante cerca, in stretta consultazione con lo Stato membro interessato, una soluzione accettabile per quest'ultimo. In mancanza di un risultato il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può chiedere che della questione sia investito il Consiglio europeo, in vista di una decisione all'unanimità.

3. Il Consiglio europeo può adottare all'unanimità una decisione che preveda che il Consiglio delibera a maggioranza qualificata in casi diversi da quelli contemplati al paragrafo 2.
4. I paragrafi 2 e 3 non si applicano alle decisioni che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa.
5. Per le questioni procedurali il Consiglio delibera alla maggioranza dei suoi membri.

Articolo 32

(ex articolo 16 del TUE)

Gli Stati membri si consultano in sede di Consiglio europeo e di Consiglio in merito a qualsiasi questione di politica estera e di sicurezza di interesse generale per definire un approccio comune. Prima di intraprendere qualsiasi azione sulla scena internazionale o di assumere qualsiasi impegno che possa ledere gli interessi dell'Unione, ciascuno Stato membro consulta

gli altri in sede di Consiglio europeo o di Consiglio. Gli Stati membri assicurano, mediante la convergenza delle loro azioni, che l'Unione possa affermare i suoi interessi e i suoi valori sulla scena internazionale. Gli Stati membri sono solidali tra loro.

Quando il Consiglio europeo o il Consiglio hanno definito un approccio comune dell'Unione ai sensi del primo comma, l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e i ministri degli affari esteri degli Stati membri coordinano le loro attività nell'ambito del Consiglio.

Le missioni diplomatiche degli Stati membri e le delegazioni dell'Unione nei paesi terzi e presso le organizzazioni internazionali cooperano tra di loro e contribuiscono alla formulazione e all'attuazione dell'approccio comune.

Articolo 33

(ex articolo 18 del TUE)

Il Consiglio, su proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, può nominare un rappresentante speciale con un mandato per problemi politici specifici. Il rappresentante speciale esercita il mandato sotto l'autorità dell'alto rappresentante.

Articolo 34

(ex articolo 19 del TUE)

1. Gli Stati membri coordinano la propria azione nelle organizzazioni internazionali e in occasione di conferenze internazionali. In queste sedi essi difendono le posizioni dell'Unione. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza assicura l'organizzazione di tale coordinamento.

Nelle organizzazioni internazionali e in occasione di conferenze internazionali alle quali non tutti gli Stati membri partecipano, quelli che vi partecipano difendono le posizioni dell'Unione.

2. Conformemente all'articolo 24, paragrafo 3, gli Stati membri rappresentati nelle organizzazioni internazionali o nelle conferenze internazionali alle quali non tutti gli Stati membri partecipano, tengono informati questi ultimi e l'alto rappresentante in merito ad ogni questione di interesse comune.

Gli Stati membri che sono anche membri del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite si concerteranno e terranno pienamente informati gli altri Stati membri e l'alto rappresentante. Gli Stati membri che sono membri del Consiglio di sicurezza difenderanno, nell'esercizio delle loro funzioni, le posizioni e l'interesse dell'Unione, fatte salve le responsabilità che loro incombono in forza delle disposizioni della Carta delle Nazioni Unite.

Allorché l'Unione ha definito una posizione su un tema all'ordine del giorno del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, gli Stati membri che vi partecipano chiedono che l'alto rappresentante sia invitato a presentare la posizione dell'Unione.

Articolo 35

(ex articolo 20 del TUE)

Le missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri e le delegazioni dell'Unione nei paesi terzi e nelle conferenze internazionali, nonché le loro rappresentanze presso le organizzazioni

internazionali, cooperano al fine di garantire il rispetto e l'attuazione delle decisioni che definiscono posizioni e azioni dell'Unione adottate in virtù del presente capo.

Esse intensificano la loro cooperazione procedendo a scambi di informazioni e a valutazioni comuni.

Esse contribuiscono all'attuazione del diritto di tutela dei cittadini dell'Unione nel territorio dei paesi terzi di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera c) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e delle misure adottate in applicazione dell'articolo 23 di detto trattato.

Articolo 36

(ex articolo 21 del TUE)

L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza consulta regolarmente il Parlamento europeo sui principali aspetti e sulle scelte fondamentali della politica estera e di sicurezza comune e della politica di sicurezza e di difesa comune e lo informa dell'evoluzione di tali politiche. Egli provvede affinché le opinioni del Parlamento europeo siano debitamente prese in considerazione. I rappresentanti speciali possono essere associati all'informazione del Parlamento europeo.

Il Parlamento europeo può rivolgere interrogazioni o formulare raccomandazioni al Consiglio e all'alto rappresentante. Esso procede due volte all'anno ad un dibattito sui progressi compiuti nell'attuazione della politica estera e di sicurezza comune, compresa la politica di sicurezza e di difesa comune.

Articolo 37

(ex articolo 24 del TUE)

L'Unione può concludere accordi con uno o più Stati o organizzazioni internazionali nei settori di pertinenza del presente capo.

Articolo 38

(ex articolo 25 del TUE)

Fatto salvo l'articolo 240 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, un comitato politico e di sicurezza controlla la situazione internazionale nei settori che rientrano nella politica estera e di sicurezza comune e contribuisce a definire le politiche formulando pareri per il Consiglio, a richiesta di questo, dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza o di propria iniziativa. Esso controlla altresì l'attuazione delle politiche concordate, fatte salve le competenze dell'alto rappresentante.

Nel quadro del presente capo, il comitato politico e di sicurezza esercita, sotto la responsabilità del Consiglio e dell'alto rappresentante, il controllo politico e la direzione strategica delle operazioni di gestione delle crisi previste all'articolo 43.

Ai fini di un'operazione di gestione delle crisi e per la durata della stessa, quali sono determinate dal Consiglio, quest'ultimo può autorizzare il comitato a prendere le decisioni appropriate in merito al controllo politico e alla direzione strategica dell'operazione.

Articolo 39

Conformemente all'articolo 16 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e in deroga

al paragrafo 2 di detto articolo, il Consiglio adotta una decisione che stabilisce le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale da parte degli Stati membri nell'esercizio di attività che rientrano nel campo di applicazione del presente capo, e le norme relative alla libera circolazione di tali dati. Il rispetto di tali norme è soggetto al controllo di autorità indipendenti.

Articolo 40

(ex articolo 47 del TUE)

L'attuazione della politica estera e di sicurezza comune lascia impregiudicata l'applicazione delle procedure e la rispettiva portata delle attribuzioni delle istituzioni previste dai trattati per l'esercizio delle competenze dell'Unione di cui agli articoli da 3 a 6 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

L'attuazione delle politiche previste in tali articoli lascia parimenti impregiudicata l'applicazione delle procedure e la rispettiva portata delle attribuzioni delle istituzioni previste dai trattati per l'esercizio delle competenze dell'Unione a titolo del presente capo.

Articolo 41

(ex articolo 28 del TUE)

1. Le spese amministrative che le istituzioni sostengono per l'attuazione del presente capo sono a carico del bilancio dell'Unione.
2. Le spese operative cui dà luogo l'attuazione del presente capo sono anch'esse a carico del bilancio dell'Unione, eccetto le spese derivanti da operazioni che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa, e a meno che il Consiglio, deliberando all'unanimità, decida altrimenti.

Nei casi in cui non sono a carico del bilancio dell'Unione, le spese sono a carico degli Stati membri secondo un criterio di ripartizione basato sul prodotto nazionale lordo, a meno che il Consiglio, deliberando all'unanimità, non stabilisca altrimenti. Per quanto riguarda le spese derivanti da operazioni che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa, gli Stati membri i cui rappresentanti in Consiglio hanno fatto una dichiarazione formale a norma dell'articolo 31, paragrafo 1, secondo comma, non sono obbligati a contribuire al loro finanziamento.

3. Il Consiglio adotta una decisione che stabilisce le procedure specifiche per garantire il rapido accesso agli stanziamenti del bilancio dell'Unione destinati al finanziamento urgente di iniziative nel quadro della politica estera e di sicurezza comune, in particolare ai preparativi di una missione di cui all'articolo 42, paragrafo 1 e all'articolo 43. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo.

I preparativi delle missioni di cui all'articolo 42, paragrafo 1 e all'articolo 43 che non sono a carico del bilancio dell'Unione sono finanziati mediante un fondo iniziale costituito da contributi degli Stati membri.

Il Consiglio adotta a maggioranza qualificata, su proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, le decisioni che fissano:

- a) le modalità di costituzione e finanziamento del fondo iniziale, in particolare le dotazioni finanziarie assegnategli;

b) le modalità di gestione del fondo iniziale;

c) le modalità di controllo finanziario.

Quando la missione prevista conformemente all'articolo 42, paragrafo 1 e all'articolo 43 non può essere a carico del bilancio dell'Unione, il Consiglio autorizza l'alto rappresentante a ricorrere a detto fondo. L'alto rappresentante riferisce al Consiglio sull'esecuzione di tale mandato.

SEZIONE 2

DISPOSIZIONI SULLA POLITICA DI SICUREZZA E DI DIFESA COMUNE

Articolo 42

(ex articolo 17 del TUE)

1. La politica di sicurezza e di difesa comune costituisce parte integrante della politica estera e di sicurezza comune. Essa assicura che l'Unione disponga di una capacità operativa ricorrendo a mezzi civili e militari. L'Unione può avvalersi di tali mezzi in missioni al suo esterno per garantire il mantenimento della pace, la prevenzione dei conflitti e il rafforzamento della sicurezza internazionale, conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite. L'esecuzione di tali compiti si basa sulle capacità fornite dagli Stati membri.
2. La politica di sicurezza e di difesa comune comprende la graduale definizione di una politica di difesa comune dell'Unione. Questa condurrà a una difesa comune quando il Consiglio europeo, deliberando all'unanimità, avrà così deciso. In questo caso, il Consiglio europeo raccomanda agli Stati membri di adottare una decisione in tal senso conformemente alle rispettive norme costituzionali.

La politica dell'Unione a norma della presente sezione non pregiudica il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri, rispetta gli obblighi di alcuni Stati membri, i quali ritengono che la loro difesa comune si realizzi tramite l'Organizzazione del trattato del Nord Atlantico (NATO), nell'ambito del trattato dell'Atlantico del Nord, ed è compatibile con la politica di sicurezza e di difesa comune adottata in tale contesto.

3. Gli Stati membri mettono a disposizione dell'Unione, per l'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune, capacità civili e militari per contribuire al conseguimento degli obiettivi definiti dal Consiglio. Gli Stati membri che costituiscono tra loro forze multinazionali possono mettere anche tali forze a disposizione della politica di sicurezza e di difesa comune.

Gli Stati membri s'impegnano a migliorare progressivamente le loro capacità militari. L'Agenzia nel settore dello sviluppo delle capacità di difesa, della ricerca, dell'acquisizione e degli armamenti (in appresso denominata "Agenzia europea per la difesa") individua le esigenze operative, promuove misure per rispondere a queste, contribuisce a individuare e, se del caso, mettere in atto qualsiasi misura utile a rafforzare la base industriale e tecnologica del settore della difesa, partecipa alla definizione di una politica europea delle capacità e degli armamenti, e assiste il Consiglio nella valutazione del miglioramento delle capacità militari.

4. Le decisioni relative alla politica di sicurezza e di difesa comune, comprese quelle inerenti all'avvio di una missione di cui al presente articolo, sono adottate dal Consiglio che deli-

bera all'unanimità su proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza o su iniziativa di uno Stato membro. L'alto rappresentante può proporre il ricorso sia ai mezzi nazionali sia agli strumenti dell'Unione, se del caso congiuntamente alla Commissione.

5. Il Consiglio può affidare lo svolgimento di una missione, nell'ambito dell'Unione, a un gruppo di Stati membri allo scopo di preservare i valori dell'Unione e di servirne gli interessi. Lo svolgimento di detta missione è disciplinato dall'articolo 44.
6. Gli Stati membri che rispondono a criteri più elevati in termini di capacità militari e che hanno sottoscritto impegni più vincolanti in materia ai fini delle missioni più impegnative instaurano una cooperazione strutturata permanente nell'ambito dell'Unione. Detta cooperazione è disciplinata dall'articolo 46. Essa lascia impregiudicato l'articolo 43.
7. Qualora uno Stato membro subisca un'aggressione armata nel suo territorio, gli altri Stati membri sono tenuti a prestargli aiuto e assistenza con tutti i mezzi in loro possesso, in conformità dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite. Ciò non pregiudica il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri.

Gli impegni e la cooperazione in questo settore rimangono conformi agli impegni assunti nell'ambito dell'Organizzazione del trattato del Nord-Atlantico che resta, per gli Stati che ne sono membri, il fondamento della loro difesa collettiva e l'istanza di attuazione della stessa.

Articolo 43

1. Le missioni di cui all'articolo 42, paragrafo 1, nelle quali l'Unione può ricorrere a mezzi civili e militari, comprendono le azioni congiunte in materia di disarmo, le missioni umanitarie e di soccorso, le missioni di consulenza e assistenza in materia militare, le missioni di prevenzione dei conflitti e di mantenimento della pace e le missioni di unità di combattimento per la gestione delle crisi, comprese le missioni tese al ristabilimento della pace e le operazioni di stabilizzazione al termine dei conflitti. Tutte queste missioni possono contribuire alla lotta contro il terrorismo, anche tramite il sostegno a paesi terzi per combattere il terrorismo sul loro territorio.
2. Il Consiglio adotta decisioni relative alle missioni di cui al paragrafo 1 stabilendone l'obiettivo, la portata e le modalità generali di realizzazione. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, sotto l'autorità del Consiglio e in stretto e costante contatto con il comitato politico e di sicurezza, provvede a coordinare gli aspetti civili e militari di tali missioni.

Articolo 44

1. Nel quadro delle decisioni adottate in conformità dell'articolo 43, il Consiglio può affidare la realizzazione di una missione a un gruppo di Stati membri che lo desiderano e dispongono delle capacità necessarie per tale missione. Tali Stati membri, in associazione con l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, si accordano sulla gestione della missione.
2. Gli Stati membri che partecipano alla realizzazione della missione informano periodicamente il Consiglio dell'andamento della missione, di propria iniziativa o a richiesta di un altro Stato membro. Gli Stati membri partecipanti investono immediatamente il Consiglio

della questione se la realizzazione di tale missione genera conseguenze di ampia portata o se impone una modifica dell'obiettivo, della portata o delle modalità della missione stabilite nelle decisioni di cui al paragrafo 1. In tal caso il Consiglio adotta le decisioni necessarie.

Articolo 45

1. L'Agenzia europea per la difesa, di cui all'articolo 42, paragrafo 3 e posta sotto l'autorità del Consiglio, ha il compito di:
 - a) contribuire a individuare gli obiettivi di capacità militari degli Stati membri e a valutare il rispetto degli impegni in materia di capacità assunti dagli Stati membri;
 - b) promuovere l'armonizzazione delle esigenze operative e l'adozione di metodi di acquisizione efficienti e compatibili;
 - c) proporre progetti multilaterali per il conseguimento degli obiettivi in termini di capacità militari e assicurare il coordinamento dei programmi attuati dagli Stati membri e la gestione di programmi di cooperazione specifici;
 - d) sostenere la ricerca nel settore della tecnologia della difesa, coordinare e pianificare attività di ricerca congiunte e studi per delineare le soluzioni tecniche che rispondono alle esigenze operative future;
 - e) contribuire a individuare e, se del caso, attuare qualsiasi misura utile per potenziare la base industriale e tecnologica del settore della difesa e per migliorare l'efficacia delle spese militari.
2. L'Agenzia europea per la difesa è aperta a tutti gli Stati membri che desiderano parteciparvi. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, adotta una decisione che fissa lo statuto, la sede e le modalità di funzionamento dell'Agenzia. Detta decisione tiene conto del grado di partecipazione effettiva alle attività dell'Agenzia. Nell'ambito dell'Agenzia sono costituiti gruppi specifici che riuni scono gli Stati membri impegnati in progetti congiunti. L'Agenzia svolge i suoi compiti in collegamento con la Commissione, se necessario.

Articolo 46

1. Gli Stati membri che desiderano partecipare alla cooperazione strutturata permanente di cui all'articolo 42, paragrafo 6 e che rispondono ai criteri e sottoscrivono gli impegni in materia di capacità militari specificati nel protocollo sulla cooperazione strutturata permanente notificano la loro intenzione al Consiglio e all'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.
2. Entro tre mesi dalla notifica di cui al paragrafo 1, il Consiglio adotta una decisione che istituisce la cooperazione strutturata permanente e fissa l'elenco degli Stati membri partecipanti. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata previa consultazione dell'alto rappresentante.
3. Ogni Stato membro che, in una fase successiva, desidera partecipare alla cooperazione strutturata permanente notifica la sua intenzione al Consiglio e all'alto rappresentante.

Il Consiglio adotta una decisione che conferma la partecipazione dello Stato membro interessato che risponde ai criteri e sottoscrive gli impegni di cui agli articoli 1 e 2 del protocollo sulla cooperazione strutturata permanente. Il Consiglio delibera a maggioranza

qualificata previa consultazione dell'alto rappresentante. Solo i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri partecipanti prendono parte al voto.

Per maggioranza qualificata s'intende quella definita conformemente all'articolo 238, paragrafo 3, lettera a) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

4. Se uno Stato membro partecipante non soddisfa più i criteri o non può più assolvere gli impegni di cui agli articoli 1 e 2 del protocollo sulla cooperazione strutturata permanente, il Consiglio può adottare una decisione che sospende la partecipazione di questo Stato.

Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. Solo i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri partecipanti, ad eccezione dello Stato membro in questione, prendono parte al voto.

Per maggioranza qualificata s'intende quella definita conformemente all'articolo 238, paragrafo 3, lettera a) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

5. Se uno Stato membro partecipante desidera ritirarsi dalla cooperazione strutturata permanente notifica la sua decisione al Consiglio, che prende atto del fatto che la partecipazione dello Stato membro in questione termina.
6. Le decisioni e le raccomandazioni del Consiglio prese nel quadro della cooperazione strutturata permanente, diverse da quelle previste ai paragrafi da 2 a 5, sono adottate all'unanimità. Ai fini del presente paragrafo l'unanimità è costituita dai voti dei soli rappresentanti degli Stati membri partecipanti.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 47

L'Unione ha personalità giuridica.

Articolo 48

(ex articolo 48 del TUE)

1. I trattati possono essere modificati conformemente a una procedura di revisione ordinaria. Possono inoltre essere modificati conformemente a procedure di revisione semplificate.

Procedura di revisione ordinaria

2. Il governo di qualsiasi Stato membro, il Parlamento europeo o la Commissione possono sottoporre al Consiglio progetti intesi a modificare i trattati. Tali progetti possono, tra l'altro, essere intesi ad accrescere o a ridurre le competenze attribuite all'Unione nei trattati. Tali progetti sono trasmessi dal Consiglio al Consiglio europeo e notificati ai parlamenti nazionali.
3. Qualora il Consiglio europeo, previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, adotti a maggioranza semplice una decisione favorevole all'esame delle modifiche proposte, il presidente del Consiglio europeo convoca una convenzione composta da rappresentanti dei parlamenti nazionali, dei capi di Stato o di governo degli Stati membri, del Parlamento europeo e della Commissione. In caso di modifiche istituzionali nel settore monetario, è consultata anche la Banca centrale europea. La convenzione esa-

mina i progetti di modifica e adotta per consenso una raccomandazione a una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri quale prevista al paragrafo 4.

Il Consiglio europeo può decidere a maggioranza semplice, previa approvazione del Parlamento europeo, di non convocare una convenzione qualora l'entità delle modifiche non lo giustifichi. In questo caso, il Consiglio europeo definisce il mandato per una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri.

4. Una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri è convocata dal presidente del Consiglio allo scopo di stabilire di comune accordo le modifiche da apportare ai trattati.

Le modifiche entrano in vigore dopo essere state ratificate da tutti gli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali.

5. Qualora, al termine di un periodo di due anni a decorrere dalla firma di un trattato che modifica i trattati, i quattro quinti degli Stati membri abbiano ratificato detto trattato e uno o più Stati membri abbiano incontrato difficoltà nelle procedure di ratifica, la questione è deferita al Consiglio europeo.

Procedure di revisione semplificate

6. Il governo di qualsiasi Stato membro, il Parlamento europeo o la Commissione possono sottoporre al Consiglio europeo progetti intesi a modificare in tutto o in parte le disposizioni della parte terza del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relative alle politiche e azioni interne dell'Unione.

Il Consiglio europeo può adottare una decisione che modifica in tutto o in parte le disposizioni della parte terza del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il Consiglio europeo delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo, della Commissione e, in caso di modifiche istituzionali nel settore monetario, della Banca centrale europea. Tale decisione entra in vigore solo previa approvazione degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali.

La decisione di cui al secondo comma non può estendere le competenze attribuite all'Unione nei trattati.

7. Quando il trattato sul funzionamento dell'Unione europea o il titolo V del presente trattato prevedono che il Consiglio deliberi all'unanimità in un settore o in un caso determinato, il Consiglio europeo può adottare una decisione che consenta al Consiglio di deliberare a maggioranza qualificata in detto settore o caso. Il presente comma non si applica alle decisioni che hanno implicazioni militari o che rientrano nel settore della difesa.

Quando il trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede che il Consiglio adotti atti legislativi secondo una procedura legislativa speciale, il Consiglio europeo può adottare una decisione che consenta l'adozione di tali atti secondo la procedura legislativa ordinaria.

Ogni iniziativa presa dal Consiglio europeo in base al primo o al secondo comma è trasmessa ai parlamenti nazionali. In caso di opposizione di un parlamento nazionale notificata entro sei mesi dalla data di tale trasmissione, la decisione di cui al primo o al secondo comma non è adottata. In assenza di opposizione, il Consiglio europeo può adottare detta decisione.

Per l'adozione delle decisioni di cui al primo o al secondo comma, il Consiglio europeo

delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo, che si pronuncia a maggioranza dei membri che lo compongono.

Articolo 49

(ex articolo 49 del TUE)

Ogni Stato europeo che rispetti i valori di cui all'articolo 2 e si impegni a promuoverli può domandare di diventare membro dell'Unione. Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali sono informati di tale domanda. Lo Stato richiedente trasmette la sua domanda al Consiglio, che si pronuncia all'unanimità, previa consultazione della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo, che si pronuncia a maggioranza dei membri che lo compongono. Si tiene conto dei criteri di ammissibilità convenuti dal Consiglio europeo.

Le condizioni per l'ammissione e gli adattamenti dei trattati su cui è fondata l'Unione, da essa determinati, formano l'oggetto di un accordo tra gli Stati membri e lo Stato richiedente. Tale accordo è sottoposto a ratifica da tutti gli Stati contraenti conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.

Articolo 50

1. Ogni Stato membro può decidere, conformemente alle proprie norme costituzionali, di recedere dall'Unione.
2. Lo Stato membro che decide di recedere notifica tale intenzione al Consiglio europeo. Alla luce degli orientamenti formulati dal Consiglio europeo, l'Unione negozia e conclude con tale Stato un accordo volto a definire le modalità del recesso, tenendo conto del quadro delle future relazioni con l'Unione. L'accordo è negoziato conformemente all'articolo 218, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Esso è concluso a nome dell'Unione dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata previa approvazione del Parlamento europeo.
3. I trattati cessano di essere applicabili allo Stato interessato a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica di cui al paragrafo 2, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con lo Stato membro interessato, decida all'unanimità di prorogare tale termine.
4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3, il membro del Consiglio europeo e del Consiglio che rappresenta lo Stato membro che recede non partecipa né alle deliberazioni né alle decisioni del Consiglio europeo e del Consiglio che lo riguardano.

Per maggioranza qualificata s'intende quella definita conformemente all'articolo 238, paragrafo 3, lettera b) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

5. Se lo Stato che ha receduto dall'Unione chiede di aderirvi nuovamente, tale richiesta è oggetto della procedura di cui all'articolo 49.

Articolo 51

I protocolli e gli allegati ai trattati ne costituiscono parte integrante.

Articolo 52

1. I trattati si applicano al Regno del Belgio, alla Repubblica di Bulgaria, alla Repubblica

ceca, al Regno di Danimarca, alla Repubblica federale di Germania, alla Repubblica di Estonia, all'Irlanda, alla Repubblica ellenica, al Regno di Spagna, alla Repubblica francese, alla Repubblica di Croazia, alla Repubblica italiana, alla Repubblica di Cipro, alla Repubblica di Lettonia, alla Repubblica di Lituania, al Granducato di Lussemburgo, alla Repubblica di Ungheria, alla Repubblica di Malta, al Regno dei Paesi Bassi, alla Repubblica d'Austria, alla Repubblica di Polonia, alla Repubblica portoghese, alla Romania, alla Repubblica di Slovenia, alla Repubblica slovacca, alla Repubblica di Finlandia, al Regno di Svezia e al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

2. Il campo di applicazione territoriale dei trattati è precisato all'articolo 355 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 53

(ex articolo 51 del TUE)

Il presente trattato è concluso per una durata illimitata.

Articolo 54

(ex articolo 52 del TUE)

1. Il presente trattato sarà ratificato dalle Alte parti contraenti conformemente alle loro rispettive norme costituzionali. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il governo della Repubblica italiana.
2. Il presente trattato entrerà in vigore il 1° gennaio 1993, se tutti gli strumenti di ratifica saranno stati depositati; altrimenti, il primo giorno del mese successivo all'avvenuto deposito dello strumento di ratifica da parte dello Stato firmatario che procederà per ultimo a tale formalità.

Articolo 55

(ex articolo 53 del TUE)

1. Il presente trattato, redatto in unico esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, i testi in ciascuna di queste lingue facenti ugualmente fede, è depositato negli archivi del governo della Repubblica italiana, che provvederà a trasmetterne copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli altri Stati firmatari.
2. Il presente trattato può essere parimenti tradotto in qualsiasi altra lingua determinata da uno Stato membro che, in base all'ordinamento costituzionale dello Stato in questione, sia lingua ufficiale in tutto il suo territorio o in parte di esso. Lo Stato membro interessato fornisce copia certificata conforme di tale traduzione affinché sia depositata negli archivi del Consiglio.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente trattato.

Fatto a Maastricht, addì sette febbraio millenovecentonovantadue.

(elenco dei firmatari non riprodotto)

**TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO
DELL'UNIONE EUROPEA
(VERSIONE CONSOLIDATA)**

PREAMBOLO

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, SUA ALTEZZA REALE LA GRANDUCHESSA DEL LUSSEMBURGO, SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI ⁽¹⁾,

DETERMINATI a porre le fondamenta di un'unione sempre più stretta fra i popoli europei,

DECISI ad assicurare mediante un'azione comune il progresso economico e sociale dei loro Stati, eliminando le barriere che dividono l'Europa,

ASSEGNANDO ai loro sforzi per scopo essenziale il miglioramento costante delle condizioni di vita e di occupazione dei loro popoli,

RICONOSCENDO che l'eliminazione degli ostacoli esistenti impone un'azione concertata intesa a garantire la stabilità nell'espansione, l'equilibrio negli scambi e la lealtà nella concorrenza,

SOLLECITI di rafforzare l'unità delle loro economie e di assicurarne lo sviluppo armonioso riducendo le disparità fra le differenti regioni e il ritardo di quelle meno favorite,

DESIDEROSI di contribuire, grazie a una politica commerciale comune, alla soppressione progressiva delle restrizioni agli scambi internazionali,

NELL'INTENTO di confermare la solidarietà che lega l'Europa ai paesi d'oltremare e desiderando assicurare lo sviluppo della loro prosperità conformemente ai principi dello statuto delle Nazioni Unite,

RISOLUTI a rafforzare, mediante la costituzione di questo complesso di risorse, le difese della pace e della libertà e facendo appello agli altri popoli d'Europa, animati dallo stesso ideale, perché si associno al loro sforzo,

DETERMINATI a promuovere lo sviluppo del massimo livello possibile di conoscenza nelle popolazioni attraverso un ampio accesso all'istruzione e attraverso l'aggiornamento costante,

HANNO DESIGNATO a questo effetto come plenipotenziari:

(elenco dei plenipotenziari non riprodotto)

I QUALI, dopo avere scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni che seguono.

(1) Successivamente sono divenuti membri dell'Unione europea la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica di Croazia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, l'Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord.

PARTE PRIMA

PRINCIPI

Articolo 1

1. Il presente trattato organizza il funzionamento dell'Unione e determina i settori, la delimitazione e le modalità d'esercizio delle sue competenze.
2. Il presente trattato e il trattato sull'Unione europea costituiscono i trattati su cui è fondata l'Unione. I due trattati, che hanno lo stesso valore giuridico, sono denominati «i trattati».

TITOLO I

CATEGORIE E SETTORI DI COMPETENZA DELL'UNIONE

Articolo 2

1. Quando i trattati attribuiscono all'Unione una competenza esclusiva in un determinato settore, solo l'Unione può legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti. Gli Stati membri possono farlo autonomamente solo se autorizzati dall'Unione oppure per dare attuazione agli atti dell'Unione.
2. Quando i trattati attribuiscono all'Unione una competenza concorrente con quella degli Stati membri in un determinato settore, l'Unione e gli Stati membri possono legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti in tale settore. Gli Stati membri esercitano la loro competenza nella misura in cui l'Unione non ha esercitato la propria. Gli Stati membri esercitano nuovamente la loro competenza nella misura in cui l'Unione ha deciso di cessare di esercitare la propria.
3. Gli Stati membri coordinano le loro politiche economiche e occupazionali secondo le modalità previste dal presente trattato, la definizione delle quali è di competenza dell'Unione.
4. L'Unione ha competenza, conformemente alle disposizioni del trattato sull'Unione europea, per definire e attuare una politica estera e di sicurezza comune, compresa la definizione progressiva di una politica di difesa comune.
5. In taluni settori e alle condizioni previste dai trattati, l'Unione ha competenza per svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri, senza tuttavia sostituirsi alla loro competenza in tali settori.
Gli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione adottati in base a disposizioni dei trattati relative a tali settori non possono comportare un'armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.
6. La portata e le modalità d'esercizio delle competenze dell'Unione sono determinate dalle disposizioni dei trattati relative a ciascun settore.

Articolo 3

1. L'Unione ha competenza esclusiva nei seguenti settori:
 - a) unione doganale;
 - b) definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno;

- c) politica monetaria per gli Stati membri la cui moneta è l'euro;
 - d) conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro della politica comune della pesca;
 - e) politica commerciale comune.
2. L'Unione ha inoltre competenza esclusiva per la conclusione di accordi internazionali allorché tale conclusione è prevista in un atto legislativo dell'Unione o è necessaria per consentire di esercitare le sue competenze a livello interno o nella misura in cui può incidere su norme comuni o modificarne la portata.

Articolo 4

1. L'Unione ha competenza concorrente con quella degli Stati membri quando i trattati le attribuiscono una competenza che non rientra nei settori di cui agli articoli 3 e 6.
2. L'Unione ha una competenza concorrente con quella degli Stati membri nei principali seguenti settori:
- a) mercato interno;
 - b) politica sociale, per quanto riguarda gli aspetti definiti nel presente trattato;
 - c) coesione economica, sociale e territoriale;
 - d) agricoltura e pesca, tranne la conservazione delle risorse biologiche del mare;
 - e) ambiente;
 - f) protezione dei consumatori;
 - g) trasporti;
 - h) reti transeuropee;
 - i) energia;
 - j) spazio di libertà, sicurezza e giustizia;
 - k) problemi comuni di sicurezza in materia di sanità pubblica, per quanto riguarda gli aspetti definiti nel presente trattato.
3. Nei settori della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione ha competenza per condurre azioni, in particolare la definizione e l'attuazione di programmi, senza che l'esercizio di tale competenza possa avere per effetto di impedire agli Stati membri di esercitare la loro.
4. Nei settori della cooperazione allo sviluppo e dell'aiuto umanitario, l'Unione ha competenza per condurre azioni e una politica comune, senza che l'esercizio di tale competenza possa avere per effetto di impedire agli Stati membri di esercitare la loro.

Articolo 5

1. Gli Stati membri coordinano le loro politiche economiche nell'ambito dell'Unione. A tal fine il Consiglio adotta delle misure, in particolare gli indirizzi di massima per dette politiche. Agli Stati membri la cui moneta è l'euro si applicano disposizioni specifiche.
2. L'Unione prende misure per assicurare il coordinamento delle politiche occupazionali degli Stati membri, in particolare definendo gli orientamenti per dette politiche.
3. L'Unione può prendere iniziative per assicurare il coordinamento delle politiche sociali degli Stati membri.

Articolo 6

L'Unione ha competenza per svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri. I settori di tali azioni, nella loro finalità europea, sono i seguenti:

- a) tutela e miglioramento della salute umana;
- b) industria;
- c) cultura;
- d) turismo;
- e) istruzione, formazione professionale, gioventù e sport;
- f) protezione civile;
- g) cooperazione amministrativa.

TITOLO II

DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE GENERALE

Articolo 7

L'Unione assicura la coerenza tra le sue varie politiche e azioni, tenendo conto dell'insieme dei suoi obiettivi e conformandosi al principio di attribuzione delle competenze.

Articolo 8

(ex articolo 3, paragrafo 2, del TCE) ⁽¹⁾

Nelle sue azioni l'Unione mira ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità, tra uomini e donne.

Articolo 9

Nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione tiene conto delle esigenze connesse con la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione sociale, la lotta contro l'esclusione sociale e un elevato livello di istruzione, formazione e tutela della salute umana.

Articolo 10

Nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione mira a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.

Articolo 11

(ex articolo 6 del TCE)

Le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione

(1) Tale rinvio è meramente indicativo. Per più ampi ragguagli si vedano le tabelle di corrispondenza tra la vecchia e la nuova numerazione dei trattati.

e nell'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile.

Articolo 12

(ex articolo 153, paragrafo 2, del TCE)

Nella definizione e nell'attuazione di altre politiche o attività dell'Unione sono prese in considerazione le esigenze inerenti alla protezione dei consumatori.

Articolo 13

Nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale.

Articolo 14

(ex articolo 16 del TCE)

Fatti salvi l'articolo 4 del trattato sull'Unione europea e gli articoli 93, 106 e 107 del presente trattato, in considerazione dell'importanza dei servizi di interesse economico generale nell'ambito dei valori comuni dell'Unione, nonché del loro ruolo nella promozione della coesione sociale e territoriale, l'Unione e gli Stati membri, secondo le rispettive competenze e nell'ambito del campo di applicazione dei trattati, provvedono affinché tali servizi funzionino in base a principi e condizioni, in particolare economiche e finanziarie, che consentano loro di assolvere i propri compiti. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono tali principi e fissano tali condizioni, fatta salva la competenza degli Stati membri, nel rispetto dei trattati, di fornire, fare eseguire e finanziare tali servizi.

Articolo 15

(ex articolo 255 del TCE)

1. Al fine di promuovere il buon governo e garantire la partecipazione della società civile, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione operano nel modo più trasparente possibile.
2. Il Parlamento europeo si riunisce in seduta pubblica, così come il Consiglio allorché delibera e vota in relazione ad un progetto di atto legislativo.
3. Qualsiasi cittadino dell'Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti delle istituzioni, organi e organismi dell'Unione, a prescindere dal loro supporto, secondo i principi e alle condizioni da definire a norma del presente paragrafo.

I principi generali e le limitazioni a tutela di interessi pubblici o privati applicabili al diritto di accesso ai documenti sono stabiliti mediante regolamenti dal Parlamento europeo e dal Consiglio, che deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria.

Ciascuna istituzione, organo od organismo garantisce la trasparenza dei suoi lavori e definisce nel proprio regolamento interno disposizioni specifiche riguardanti l'accesso ai propri documenti, in conformità dei regolamenti di cui al secondo comma.

La Corte di giustizia dell'Unione europea, la Banca centrale europea e la Banca europea per gli investimenti sono soggette al presente paragrafo soltanto allorché esercitano funzioni amministrative.

Il Parlamento europeo e il Consiglio assicurano la pubblicità dei documenti relativi alle procedure legislative nel rispetto delle condizioni previste dai regolamenti di cui al secondo comma.

Articolo 16

(ex articolo 286 del TCE)

1. Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano.
2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione, nonché da parte degli Stati membri nell'esercizio di attività che rientrano nel campo di applicazione del diritto dell'Unione, e le norme relative alla libera circolazione di tali dati. Il rispetto di tali norme è soggetto al controllo di autorità indipendenti.

Le norme adottate sulla base del presente articolo fanno salve le norme specifiche di cui all'articolo 39 del trattato sull'Unione europea.

Articolo 17

1. L'Unione rispetta e non pregiudica lo status di cui le chiese e le associazioni o comunità religiose godono negli Stati membri in virtù del diritto nazionale.
2. L'Unione rispetta ugualmente lo status di cui godono, in virtù del diritto nazionale, le organizzazioni filosofiche e non confessionali.
3. Riconoscendone l'identità e il contributo specifico, l'Unione mantiene un dialogo aperto, trasparente e regolare con tali chiese e organizzazioni.

PARTE SECONDA

NON DISCRIMINAZIONE E CITTADINANZA DELL'UNIONE

Articolo 18

(ex articolo 12 del TCE)

Nel campo di applicazione dei trattati, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dagli stessi previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità.

Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire regole volte a vietare tali discriminazioni.

Articolo 19

(ex articolo 13 del TCE)

1. Fatte salve le altre disposizioni dei trattati e nell'ambito delle competenze da essi conferite all'Unione, il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa approvazione del Parlamento europeo, può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.
2. In deroga al paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono adottare i principi di base delle misure di incentivazione dell'Unione, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri, destinate ad appoggiare le azioni degli Stati membri volte a contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1.

Articolo 20

(ex articolo 17 del TCE)

1. È istituita una cittadinanza dell'Unione. È cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell'Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non la sostituisce.
2. I cittadini dell'Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti nei trattati. Essi hanno, tra l'altro:
 - a) il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;
 - b) il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo e alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiedono, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato;
 - c) il diritto di godere, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui hanno la cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato;
 - d) il diritto di presentare petizioni al Parlamento europeo, di ricorrere al Mediatore europeo, di rivolgersi alle istituzioni e agli organi consultivi dell'Unione in una delle lingue dei trattati e di ricevere una risposta nella stessa lingua.

Tali diritti sono esercitati secondo le condizioni e i limiti definiti dai trattati e dalle misure adottate in applicazione degli stessi.

Articolo 21

(ex articolo 18 del TCE)

1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e dalle disposizioni adottate in applicazione degli stessi.
2. Quando un'azione dell'Unione risulti necessaria per raggiungere questo obiettivo e salvo che i trattati non abbiano previsto poteri di azione a tal fine, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono adottare disposizioni intese a facilitare l'esercizio dei diritti di cui al paragrafo 1.

3. Agli stessi fini enunciati al paragrafo 1 e salvo che i trattati non abbiano previsto poteri di azione a tale scopo, il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale, può adottare misure relative alla sicurezza sociale o alla protezione sociale. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.

Articolo 22

(ex articolo 19 del TCE)

1. Ogni cittadino dell'Unione residente in uno Stato membro di cui non è cittadino ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. Tale diritto sarà esercitato con riserva delle modalità che il Consiglio adotta, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo; tali modalità possono comportare disposizioni derogatorie ove problemi specifici di uno Stato membro lo giustificino.
2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 223, paragrafo 1, e le disposizioni adottate in applicazione di quest'ultimo, ogni cittadino dell'Unione residente in uno Stato membro di cui non è cittadino ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. Tale diritto sarà esercitato con riserva delle modalità che il Consiglio adotta, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo; tali modalità possono comportare disposizioni derogatorie ove problemi specifici di uno Stato membro lo giustificino.

Articolo 23

(ex articolo 20 del TCE)

Ogni cittadino dell'Unione gode, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui ha la cittadinanza non è rappresentato, della tutela da parte delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie e avviano i negoziati internazionali richiesti per garantire detta tutela.

Il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo, può adottare direttive che stabiliscono le misure di coordinamento e cooperazione necessarie per facilitare tale tutela.

Articolo 24

(ex articolo 21 del TCE)

Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le disposizioni relative alle procedure e alle condizioni necessarie per la presentazione di un'iniziativa dei cittadini ai sensi dell'articolo 11 del trattato sull'Unione europea, incluso il numero minimo di Stati membri da cui i cittadini che la presentano devono provenire.

Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di petizione dinanzi al Parlamento europeo conformemente all'articolo 227.

Ogni cittadino dell'Unione può rivolgersi al Mediatore istituito conformemente all'articolo 228.

Ogni cittadino dell'Unione può scrivere alle istituzioni o agli organi di cui al presente articolo o all'articolo 13 del trattato sull'Unione europea in una delle lingue menzionate all'articolo 55, paragrafo 1, di tale trattato e ricevere una risposta nella stessa lingua.

Articolo 25

(ex articolo 22 del TCE)

La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale, ogni tre anni, in merito all'applicazione delle disposizioni della presente parte. Tale relazione tiene conto dello sviluppo dell'Unione.

Su questa base, lasciando impregiudicate le altre disposizioni dei trattati, il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa approvazione del Parlamento europeo, può adottare disposizioni intese a completare i diritti elencati all'articolo 20, paragrafo 2. Tali disposizioni entrano in vigore previa approvazione degli Stati membri, conformemente alle rispettive norme costituzionali.

PARTE TERZA

POLITICHE E AZIONI INTERNE DELL'UNIONE

TITOLO I

MERCATO INTERNO

Articolo 26

(ex articolo 14 del TCE)

1. L'Unione adotta le misure destinate all'instaurazione o al funzionamento del mercato interno, conformemente alle disposizioni pertinenti dei trattati.
2. Il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali secondo le disposizioni dei trattati.
3. Il Consiglio, su proposta della Commissione, definisce gli orientamenti e le condizioni necessari per garantire un progresso equilibrato nell'insieme dei settori considerati.

Articolo 27

(ex articolo 15 del TCE)

Nella formulazione delle proprie proposte intese a realizzare gli obiettivi dell'articolo 26, la Commissione tiene conto dell'ampiezza dello sforzo che dovrà essere sopportato, per l'instaurazione del mercato interno, da talune economie che presentano differenze di sviluppo e può proporre le disposizioni appropriate.

Se queste disposizioni assumono la forma di deroghe, esse debbono avere un carattere temporaneo ed arrecare meno perturbazioni possibili al funzionamento del mercato interno.

TITOLO II

LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

Articolo 28

(ex articolo 23 del TCE)

1. L'Unione comprende un'unione doganale che si estende al complesso degli scambi di merci e comporta il divieto, fra gli Stati membri, dei dazi doganali all'importazione e all'esportazione e di qualsiasi tassa di effetto equivalente, come pure l'adozione di una tariffa doganale comune nei loro rapporti con i paesi terzi.
2. Le disposizioni dell'articolo 30 e del capo 3 del presente titolo si applicano ai prodotti originari degli Stati membri e ai prodotti provenienti da paesi terzi che si trovano in libera pratica negli Stati membri.

Articolo 29

(ex articolo 24 del TCE)

Sono considerati in libera pratica in uno Stato membro i prodotti provenienti da paesi terzi per i quali siano state adempiute in tale Stato le formalità di importazione e riscossi i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente esigibili e che non abbiano beneficiato di un ristorno totale o parziale di tali dazi e tasse.

CAPO 1

UNIONE DOGANALE

Articolo 30

(ex articolo 25 del TCE)

I dazi doganali all'importazione o all'esportazione o le tasse di effetto equivalente sono vietati tra gli Stati membri. Tale divieto si applica anche ai dazi doganali di carattere fiscale.

Articolo 31

(ex articolo 26 del TCE)

I dazi della tariffa doganale comune sono stabiliti dal Consiglio su proposta della Commissione.

Articolo 32

(ex articolo 27 del TCE)

Nell'adempimento dei compiti che le sono affidati ai sensi del presente capo, la Commissione s'ispira:

- a) alla necessità di promuovere gli scambi commerciali fra gli Stati membri e i paesi terzi;
- b) all'evoluzione delle condizioni di concorrenza all'interno dell'Unione, nella misura in cui tale evoluzione avrà per effetto di accrescere la capacità di concorrenza delle imprese;
- c) alla necessità di approvvigionamento dell'Unione in materie prime e prodotti semilavorati,

pur vigilando a che non vengano falsate fra gli Stati membri le condizioni di concorrenza sui prodotti finiti;

- d) alla necessità di evitare gravi turbamenti nella vita economica degli Stati membri e di assicurare uno sviluppo razionale della produzione e una espansione del consumo nell'Unione.

CAPO 2

COOPERAZIONE DOGANALE

Articolo 33

(ex articolo 135 del TCE)

Nel quadro del campo di applicazione dei trattati, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano misure per rafforzare la cooperazione doganale tra gli Stati membri e tra questi ultimi e la Commissione.

CAPO 3

DIVIETO DELLE RESTRIZIONI QUANTITATIVE TRA GLI STATI MEMBRI

Articolo 34

(ex articolo 28 del TCE)

Sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'importazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente.

Articolo 35

(ex articolo 29 del TCE)

Sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'esportazione e qualsiasi misura di effetto equivalente.

Articolo 36

(ex articolo 30 del TCE)

Le disposizioni degli articoli 34 e 35 lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri.

Articolo 37

(ex articolo 31 del TCE)

1. Gli Stati membri procedono a un riordinamento dei monopoli nazionali che presentano un carattere commerciale, in modo che venga esclusa qualsiasi discriminazione fra i cittadini

degli Stati membri per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento e agli sbocchi.

Le disposizioni del presente articolo si applicano a qualsiasi organismo per mezzo del quale uno Stato membro, *de jure* o *de facto*, controlla, dirige o influenza sensibilmente, direttamente o indirettamente, le importazioni o le esportazioni fra gli Stati membri. Tali disposizioni si applicano altresì ai monopoli di Stato delegati.

2. Gli Stati membri si astengono da qualsiasi nuova misura contraria ai principi enunciati nel paragrafo 1 o tale da limitare la portata degli articoli relativi al divieto dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative fra gli Stati membri.
3. Nel caso di un monopolio a carattere commerciale che comporti una regolamentazione destinata ad agevolare lo smercio o la valorizzazione di prodotti agricoli, è opportuno assicurare, nell'applicazione delle norme del presente articolo, garanzie equivalenti per l'occupazione e il tenore di vita dei produttori interessati.

TITOLO III AGRICOLTURA E PESCA

Articolo 38

(ex articolo 32 del TCE)

1. L'Unione definisce e attua una politica comune dell'agricoltura e della pesca.
Il mercato interno comprende l'agricoltura, la pesca e il commercio dei prodotti agricoli. Per prodotti agricoli si intendono i prodotti del suolo, dell'allevamento e della pesca, come pure i prodotti di prima trasformazione che sono in diretta connessione con tali prodotti. I riferimenti alla politica agricola comune o all'agricoltura e l'uso del termine "agricolo" si intendono applicabili anche alla pesca, tenendo conto delle caratteristiche specifiche di questo settore.
2. Salvo contrarie disposizioni degli articoli da 39 a 44 inclusi, le norme previste per l'instaurazione o il funzionamento del mercato interno sono applicabili ai prodotti agricoli.
3. I prodotti cui si applicano le disposizioni degli articoli da 39 a 44 inclusi sono enumerati nell'elenco che costituisce l'allegato I.
4. Il funzionamento e lo sviluppo del mercato interno per i prodotti agricoli devono essere accompagnati dall'instaurazione di una politica agricola comune.

Articolo 39

(ex articolo 33 del TCE)

1. Le finalità della politica agricola comune sono:
 - a) incrementare la produttività dell'agricoltura, sviluppando il progresso tecnico, assicurando lo sviluppo razionale della produzione agricola come pure un impiego migliore dei fattori di produzione, in particolare della manodopera;
 - b) assicurare così un tenore di vita equo alla popolazione agricola, grazie in particolare al miglioramento del reddito individuale di coloro che lavorano nell'agricoltura;
 - c) stabilizzare i mercati;

- d) garantire la sicurezza degli approvvigionamenti;
 - e) assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori.
2. Nell'elaborazione della politica agricola comune e dei metodi speciali che questa può implicare, si dovrà considerare:
- a) il carattere particolare dell'attività agricola che deriva dalla struttura sociale dell'agricoltura e dalle disparità strutturali e naturali fra le diverse regioni agricole;
 - b) la necessità di operare gradatamente gli opportuni adattamenti;
 - c) il fatto che, negli Stati membri, l'agricoltura costituisce un settore intimamente connesso all'insieme dell'economia.

Articolo 40

(ex articolo 34 del TCE)

1. Per raggiungere gli obiettivi previsti dall'articolo 39 è creata un'organizzazione comune dei mercati agricoli.
- A seconda dei prodotti, tale organizzazione assume una delle forme qui sotto specificate:
- a) regole comuni in materia di concorrenza;
 - b) un coordinamento obbligatorio delle diverse organizzazioni nazionali del mercato;
 - c) un'organizzazione europea del mercato.
2. L'organizzazione comune in una delle forme indicate al paragrafo 1 può comprendere tutte le misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi definiti all'articolo 39, e in particolare regolamentazioni dei prezzi, sovvenzioni sia alla produzione che alla distribuzione dei diversi prodotti, sistemi per la costituzione di scorte e per il riporto, meccanismi comuni di stabilizzazione all'importazione o all'esportazione.
- Essa deve limitarsi a perseguire gli obiettivi enunciati nell'articolo 39 e deve escludere qualsiasi discriminazione fra produttori o consumatori dell'Unione.
- Un'eventuale politica comune dei prezzi deve essere basata su criteri comuni e su metodi di calcolo uniformi.
3. Per consentire all'organizzazione comune di cui al paragrafo 1 di raggiungere i suoi obiettivi, potranno essere creati uno o più fondi agricoli di orientamento e di garanzia.

Articolo 41

(ex articolo 35 del TCE)

Per consentire il raggiungimento degli obiettivi definiti dall'articolo 39 può essere in particolare previsto nell'ambito della politica agricola comune:

- a) un coordinamento efficace degli sforzi intrapresi nei settori della formazione professionale, della ricerca e della divulgazione dell'agronomia, che possono comportare progetti o istituzioni finanziate in comune;
- b) azioni comuni per lo sviluppo del consumo di determinati prodotti.

Articolo 42

(ex articolo 36 del TCE)

Le disposizioni del capo relativo alle regole di concorrenza sono applicabili alla produzione

e al commercio dei prodotti agricoli soltanto nella misura determinata dal Parlamento europeo e dal Consiglio, nel quadro delle disposizioni e conformemente alla procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, avuto riguardo agli obiettivi enunciati nell'articolo 39.

Il Consiglio, su proposta della Commissione, può autorizzare la concessione di aiuti:

- a) per la protezione delle aziende sfavorite da condizioni strutturali o naturali;
- b) nel quadro di programmi di sviluppo economico.

Articolo 43

(ex articolo 37 del TCE)

1. La Commissione presenta delle proposte in merito all'elaborazione e all'attuazione della politica agricola comune, ivi compresa la sostituzione alle organizzazioni nazionali di una delle forme di organizzazione comune previste dall'articolo 40, paragrafo 1, come pure l'attuazione delle misure specificate nel presente titolo.

Tali proposte devono tener conto dell'interdipendenza delle questioni agricole menzionate nel presente titolo.

2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, stabiliscono l'organizzazione comune dei mercati agricoli prevista all'articolo 40, paragrafo 1, e le altre disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune dell'agricoltura e della pesca.

3. Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le misure relative alla fissazione dei prezzi, dei prelievi, degli aiuti e delle limitazioni quantitative, nonché alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca.

4. L'organizzazione comune prevista dall'articolo 40, paragrafo 1, può essere sostituita alle organizzazioni nazionali del mercato, alle condizioni previste dal paragrafo 2:

- a) quando l'organizzazione comune offra agli Stati membri che si oppongono alla decisione e dispongono essi stessi di un'organizzazione nazionale per la produzione di cui trattasi garanzie equivalenti per l'occupazione ed il tenore di vita dei produttori interessati, avuto riguardo al ritmo degli adattamenti possibili e delle specializzazioni necessarie; e
- b) quando tale organizzazione assicuri agli scambi all'interno dell'Unione condizioni analoghe a quelle esistenti in un mercato nazionale.

5. Qualora un'organizzazione comune venga creata per talune materie prime senza che ancora esista un'organizzazione comune per i prodotti di trasformazione corrispondenti, le materie prime di cui trattasi, utilizzate per i prodotti di trasformazione destinati all'esportazione verso i paesi terzi, possono essere importate dall'esterno dell'Unione.

Articolo 44

(ex articolo 38 del TCE)

Quando in uno Stato membro un prodotto è disciplinato da un'organizzazione nazionale del mercato o da qualsiasi regolamentazione interna di effetto equivalente che sia pregiudizievole alla concorrenza di una produzione simile in un altro Stato membro, gli Stati membri applli-

cano al prodotto in questione in provenienza dallo Stato membro ove sussista l'organizzazione ovvero la regolamentazione suddetta una tassa di compensazione all'entrata, salvo che tale Stato non applichi una tassa di compensazione all'esportazione.

La Commissione fissa l'ammontare di tali tasse nella misura necessaria a ristabilire l'equilibrio; essa può ugualmente autorizzare il ricorso ad altre misure di cui determina le condizioni e modalità.

TITOLO IV

LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE, DEI SERVIZI E DEI CAPITALI

CAPO 1

I LAVORATORI

Articolo 45

(ex articolo 39 del TCE)

1. La libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione è assicurata.
2. Essa implica l'abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro.
3. Fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica, essa importa il diritto:
 - a) di rispondere a offerte di lavoro effettive;
 - b) di spostarsi liberamente a tal fine nel territorio degli Stati membri;
 - c) di prendere dimora in uno degli Stati membri al fine di svolgervi un'attività di lavoro, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che disciplinano l'occupazione dei lavoratori nazionali;
 - d) di rimanere, a condizioni che costituiranno l'oggetto di regolamenti stabiliti dalla Commissione, sul territorio di uno Stato membro, dopo aver occupato un impiego.
4. Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili agli impieghi nella pubblica amministrazione.

Articolo 46

(ex articolo 40 del TCE)

Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale stabiliscono, mediante direttive o regolamenti, le misure necessarie per attuare la libera circolazione dei lavoratori, quale è definita dall'articolo 45, in particolare:

- a) assicurando una stretta collaborazione tra le amministrazioni nazionali del lavoro;
- b) eliminando quelle procedure e pratiche amministrative, come anche i termini per l'accesso agli impieghi disponibili, contemplati dalla legislazione interna ovvero da accordi conclusi in precedenza tra gli Stati membri, il cui mantenimento sarebbe di ostacolo alla liberalizzazione dei movimenti dei lavoratori;

- c) abolendo tutti i termini e le altre restrizioni previste dalle legislazioni interne ovvero da accordi conclusi in precedenza tra gli Stati membri, che impongano ai lavoratori degli altri Stati membri, in ordine alla libera scelta di un lavoro, condizioni diverse da quelle stabilite per i lavoratori nazionali;
- d) istituendo meccanismi idonei a mettere in contatto le offerte e le domande di lavoro e a facilitarne l'equilibrio a condizioni che evitino di compromettere gravemente il tenore di vita e il livello dell'occupazione nelle diverse regioni e industrie.

Articolo 47

(ex articolo 41 del TCE)

Gli Stati membri favoriscono, nel quadro di un programma comune, gli scambi di giovani lavoratori.

Articolo 48

(ex articolo 42 del TCE)

Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano in materia di sicurezza sociale le misure necessarie per l'instaurazione della libera circolazione dei lavoratori, attuando in particolare un sistema che consenta di assicurare ai lavoratori migranti dipendenti e autonomi e ai loro aventi diritto:

- a) il cumulo di tutti i periodi presi in considerazione dalle varie legislazioni nazionali, sia per il sorgere e la conservazione del diritto alle prestazioni sia per il calcolo di queste;
- b) il pagamento delle prestazioni alle persone residenti nei territori degli Stati membri.

Qualora un membro del Consiglio dichiari che un progetto di atto legislativo di cui al primo comma lede aspetti importanti del suo sistema di sicurezza sociale, in particolare per quanto riguarda il campo di applicazione, i costi o la struttura finanziaria, oppure ne altera l'equilibrio finanziario, può chiedere che il Consiglio europeo sia investito della questione. In tal caso la procedura legislativa ordinaria è sospesa. Previa discussione ed entro quattro mesi da tale sospensione, il Consiglio europeo:

- a) rinvia il progetto al Consiglio, il che pone fine alla sospensione della procedura legislativa ordinaria, oppure
- b) non agisce o chiede alla Commissione di presentare una nuova proposta; in tal caso l'atto inizialmente proposto si considera non adottato.

CAPO 2

IL DIRITTO DI STABILIMENTO

Articolo 49

(ex articolo 43 del TCE)

Nel quadro delle disposizioni che seguono, le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro vengono vietate. Tale divieto si estende altresì alle restrizioni relative all'apertura di agenzie, succursali o filiali, da parte dei cittadini di uno Stato membro stabiliti sul territorio di un altro Stato membro.

La libertà di stabilimento importa l'accesso alle attività autonome e al loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese e in particolare di società ai sensi dell'articolo 54, secondo comma, alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini, fatte salve le disposizioni del capo relativo ai capitali.

Articolo 50

(ex articolo 44 del TCE)

1. Per realizzare la libertà di stabilimento in una determinata attività, il Parlamento europeo e il Consiglio deliberano mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria, previa consultazione del Comitato economico e sociale.
2. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione esercitano le funzioni loro attribuite in virtù delle disposizioni che precedono, in particolare:
 - a) trattando, in generale, con precedenza le attività per le quali la libertà di stabilimento costituisce un contributo particolarmente utile all'incremento della produzione e degli scambi;
 - b) assicurando una stretta collaborazione tra le amministrazioni nazionali competenti al fine di conoscere le situazioni particolari all'interno dell'Unione delle diverse attività interessate;
 - c) sopprimendo quelle procedure e pratiche amministrative contemplate dalla legislazione interna ovvero da accordi precedentemente conclusi tra gli Stati membri, il cui mantenimento sarebbe di ostacolo alla libertà di stabilimento;
 - d) vigilando a che i lavoratori dipendenti di uno degli Stati membri, occupati nel territorio di un altro Stato membro, possano quivi rimanere per intraprendere un'attività autonoma, quando soddisfino alle condizioni che sarebbero loro richieste se entrassero in quello Stato nel momento in cui desiderano accedere all'attività di cui trattasi;
 - e) rendendo possibile l'acquisto e lo sfruttamento di proprietà fondiari situate nel territorio di uno Stato membro da parte di un cittadino di un altro Stato membro, sempre che non siano lesi i principi stabiliti dall'articolo 39, paragrafo 2;
 - f) applicando la graduale soppressione delle restrizioni relative alla libertà di stabilimento in ogni ramo di attività considerato, da una parte alle condizioni per l'apertura di agenzie, succursali o filiali sul territorio di uno Stato membro e dall'altra alle condizioni di ammissione del personale della sede principale negli organi di gestione o di controllo di queste ultime;
 - g) coordinando, nella necessaria misura e al fine di renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 54, secondo comma per proteggere gli interessi tanto dei soci come dei terzi;
 - h) accertandosi che le condizioni di stabilimento non vengano alterate mediante aiuti concessi dagli Stati membri.

Articolo 51

(ex articolo 45 del TCE)

Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente capo, per quanto riguarda lo

Stato membro interessato, le attività che in tale Stato partecipino, sia pure occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.

Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono escludere talune attività dall'applicazione delle disposizioni del presente capo.

Articolo 52

(ex articolo 46 del TCE)

1. Le prescrizioni del presente capo e le misure adottate in virtù di queste ultime lasciano impregiudicata l'applicabilità delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che prevedano un regime particolare per i cittadini stranieri e che siano giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica.
2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono direttive per il coordinamento delle suddette disposizioni.

Articolo 53

(ex articolo 47 del TCE)

1. Al fine di agevolare l'accesso alle attività autonome e l'esercizio di queste, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono direttive intese al reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli e al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative all'accesso alle attività autonome e all'esercizio di queste.
2. Per quanto riguarda le professioni mediche, paramediche e farmaceutiche, la graduale soppressione delle restrizioni è subordinata al coordinamento delle condizioni richieste per il loro esercizio nei singoli Stati membri.

Articolo 54

(ex articolo 48 del TCE)

Le società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'Unione, sono equiparate, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo, alle persone fisiche aventi la cittadinanza degli Stati membri.

Per società si intendono le società di diritto civile o di diritto commerciale, ivi comprese le società cooperative, e le altre persone giuridiche contemplate dal diritto pubblico o privato, ad eccezione delle società che non si prefiggono scopi di lucro.

Articolo 55

(ex articolo 294 del TCE)

Fatta salva l'applicazione delle altre disposizioni dei trattati, gli Stati membri applicano la disciplina nazionale nei confronti della partecipazione finanziaria dei cittadini degli altri Stati membri al capitale delle società a mente dell'articolo 54.

CAPO 3 I SERVIZI

Articolo 56

(ex articolo 49 del TCE)

Nel quadro delle disposizioni seguenti, le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all'interno dell'Unione sono vietate nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in uno Stato membro che non sia quello del destinatario della prestazione.

Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono estendere il beneficio delle disposizioni del presente capo ai prestatori di servizi, cittadini di un paese terzo e stabiliti all'interno dell'Unione.

Articolo 57

(ex articolo 50 del TCE)

Ai sensi dei trattati, sono considerate come servizi le prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione, in quanto non siano regolate dalle disposizioni relative alla libera circolazione delle merci, dei capitali e delle persone.

I servizi comprendono in particolare:

- a) attività di carattere industriale;
- b) attività di carattere commerciale;
- c) attività artigiane;
- d) attività delle libere professioni.

Senza pregiudizio delle disposizioni del capo relativo al diritto di stabilimento, il prestatore può, per l'esecuzione della sua prestazione, esercitare, a titolo temporaneo, la sua attività nello Stato membro ove la prestazione è fornita, alle stesse condizioni imposte da tale Stato ai propri cittadini.

Articolo 58

(ex articolo 51 del TCE)

1. La libera circolazione dei servizi, in materia di trasporti, è regolata dalle disposizioni del titolo relativo ai trasporti.
2. La liberalizzazione dei servizi delle banche e delle assicurazioni che sono vincolati a movimenti di capitale deve essere attuata in armonia con la liberalizzazione della circolazione dei capitali.

Articolo 59

(ex articolo 52 del TCE)

1. Per realizzare la liberalizzazione di un determinato servizio, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, stabiliscono direttive.
2. Nelle direttive di cui al paragrafo 1 sono in generale considerati con priorità i servizi che

intervengono in modo diretto nei costi di produzione, ovvero la cui liberalizzazione contribuisce a facilitare gli scambi di merci.

Articolo 60

(ex articolo 53 del TCE)

Gli Stati membri si sforzano di procedere alla liberalizzazione dei servizi in misura superiore a quella obbligatoria in virtù delle direttive stabilite in applicazione dell'articolo 59, paragrafo 1, quando ciò sia loro consentito dalla situazione economica generale e dalla situazione del settore interessato.

La Commissione rivolge a tal fine raccomandazioni agli Stati membri interessati.

Articolo 61

(ex articolo 54 del TCE)

Fino a quando non saranno soppresse le restrizioni alla libera prestazione dei servizi, ciascuno degli Stati membri le applica senza distinzione di nazionalità o di residenza a tutti i prestatori di servizi contemplati dall'articolo 56, primo comma.

Articolo 62

(ex articolo 55 del TCE)

Le disposizioni degli articoli da 51 a 54 inclusi sono applicabili alla materia regolata dal presente capo.

CAPO 4

CAPITALI E PAGAMENTI

Articolo 63

(ex articolo 56 del TCE)

1. Nell'ambito delle disposizioni previste dal presente capo sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi.
2. Nell'ambito delle disposizioni previste dal presente capo sono vietate tutte le restrizioni sui pagamenti tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi.

Articolo 64

(ex articolo 57 del TCE)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 63 lasciano impregiudicata l'applicazione ai paesi terzi di qualunque restrizione in vigore alla data del 31 dicembre 1993 in virtù delle legislazioni nazionali o della legislazione dell'Unione per quanto concerne i movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti, che implicino investimenti diretti, inclusi gli investimenti in proprietà immobiliari, lo stabilimento, la prestazione di servizi finanziari o l'ammissione di valori mobiliari nei mercati finanziari. In conformità con le restrizioni esistenti in base alla normativa nazionale in Bulgaria, Estonia ed Ungheria, la pertinente data

è il 31 dicembre 1999. In conformità con le restrizioni esistenti in base al diritto nazionale in Croazia, la pertinente data è il 31 dicembre 2002.

2. Nell'ambito degli sforzi volti a conseguire, nella maggior misura possibile e senza pregiudicare gli altri capi dei trattati, l'obiettivo della libera circolazione di capitali tra Stati membri e paesi terzi, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure concernenti i movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti, in relazione a investimenti diretti, inclusi gli investimenti in proprietà immobiliari, lo stabilimento, la prestazione di servizi finanziari o l'ammissione di valori mobiliari nei mercati finanziari.
3. In deroga al paragrafo 2, solo il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale, all'unanimità e previa consultazione del Parlamento europeo, può adottare misure che comportino un regresso del diritto dell'Unione per quanto riguarda la liberalizzazione dei movimenti di capitali diretti in paesi terzi o provenienti da essi.

Articolo 65

(ex articolo 58 del TCE)

1. Le disposizioni dell'articolo 63 non pregiudicano il diritto degli Stati membri:
 - a) di applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria in cui si opera una distinzione tra i contribuenti che non si trovano nella medesima situazione per quanto riguarda il loro luogo di residenza o il luogo di collocamento del loro capitale;
 - b) di prendere tutte le misure necessarie per impedire le violazioni della legislazione e delle regolamentazioni nazionali, in particolare nel settore fiscale e in quello della vigilanza prudenziale sulle istituzioni finanziarie, o di stabilire procedure per la dichiarazione dei movimenti di capitali a scopo di informazione amministrativa o statistica, o di adottare misure giustificate da motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.
2. Le disposizioni del presente capo non pregiudicano l'applicabilità di restrizioni in materia di diritto di stabilimento compatibili con i trattati.
3. Le misure e le procedure di cui ai paragrafi 1 e 2 non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al libero movimento dei capitali e dei pagamenti di cui all'articolo 63.
4. In assenza di misure in applicazione dell'articolo 64, paragrafo 3, la Commissione o, in mancanza di una decisione della Commissione entro un periodo di tre mesi dalla richiesta dello Stato membro interessato, il Consiglio può adottare una decisione che conferma che le misure fiscali restrittive adottate da uno Stato membro riguardo ad uno o più paesi terzi devono essere considerate compatibili con i trattati nella misura in cui sono giustificate da uno degli obiettivi dell'Unione e compatibili con il buon funzionamento del mercato interno. Il Consiglio delibera all'unanimità su richiesta di uno Stato membro.

Articolo 66

(ex articolo 59 del TCE)

Qualora, in circostanze eccezionali, i movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti causino o minaccino di causare difficoltà gravi per il funzionamento dell'Unione eco-

nomica e monetaria, il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione della Banca centrale europea, può prendere nei confronti di paesi terzi, e se strettamente necessarie, misure di salvaguardia di durata limitata, per un periodo non superiore a sei mesi.

TITOLO V SPAZIO DI LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA

CAPO 1 DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 67

(ex articolo 61 del TCE ed ex articolo 29 del TUE)

1. L'Unione realizza uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali nonché dei diversi ordinamenti giuridici e delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri.
2. Essa garantisce che non vi siano controlli sulle persone alle frontiere interne e sviluppa una politica comune in materia di asilo, immigrazione e controllo delle frontiere esterne, fondata sulla solidarietà tra Stati membri ed equa nei confronti dei cittadini dei paesi terzi. Ai fini del presente titolo gli apolidi sono equiparati ai cittadini dei paesi terzi.
3. L'Unione si adopera per garantire un livello elevato di sicurezza attraverso misure di prevenzione e di lotta contro la criminalità, il razzismo e la xenofobia, attraverso misure di coordinamento e cooperazione tra forze di polizia e autorità giudiziarie e altre autorità competenti, nonché tramite il riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie penali e, se necessario, il ravvicinamento delle legislazioni penali.
4. L'Unione facilita l'accesso alla giustizia, in particolare attraverso il principio di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali in materia civile.

Articolo 68

Il Consiglio europeo definisce gli orientamenti strategici della programmazione legislativa e operativa nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

Articolo 69

Per quanto riguarda le proposte e le iniziative legislative presentate nel quadro dei capi 4 e 5, i parlamenti nazionali vigilano sul rispetto del principio di sussidiarietà conformemente al protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Articolo 70

Fatti salvi gli articoli 258, 259 e 260, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare misure che definiscono le modalità secondo le quali gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, procedono a una valutazione oggettiva e imparziale dell'attuazione, da parte delle autorità degli Stati membri, delle politiche dell'Unione di cui al presente titolo, in particolare al fine di favorire la piena applicazione del principio di riconoscimento reciproco. Il Par-

lamento europeo e i parlamenti nazionali sono informati dei contenuti e dei risultati di tale valutazione.

Articolo 71

(ex articolo 36 del TUE)

È istituito in seno al Consiglio un comitato permanente al fine di assicurare all'interno dell'Unione la promozione e il rafforzamento della cooperazione operativa in materia di sicurezza interna. Fatto salvo l'articolo 240, esso favorisce il coordinamento dell'azione delle autorità competenti degli Stati membri. I rappresentanti degli organi e organismi interessati dell'Unione possono essere associati ai lavori del comitato. Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali sono tenuti informati dei lavori.

Articolo 72

(ex articolo 64, paragrafo 1, del TCE ed ex articolo 33 del TUE)

Il presente titolo non osta all'esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna.

Articolo 73

Gli Stati membri hanno la facoltà di organizzare tra di loro e sotto la loro responsabilità forme di cooperazione e di coordinamento nel modo che ritengono appropriato tra i dipartimenti competenti delle rispettive amministrazioni responsabili per la salvaguardia della sicurezza nazionale.

Articolo 74

(ex articolo 66 del TCE)

Il Consiglio adotta misure al fine di assicurare la cooperazione amministrativa tra i servizi competenti degli Stati membri nei settori di cui al presente titolo e fra tali servizi e la Commissione. Esso delibera su proposta della Commissione, fatto salvo l'articolo 76, e previa consultazione del Parlamento europeo.

Articolo 75

(ex articolo 60 del TCE)

Qualora sia necessario per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 67, per quanto riguarda la prevenzione e la lotta contro il terrorismo e le attività connesse, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, definiscono un insieme di misure amministrative concernenti i movimenti di capitali e i pagamenti, quali il congelamento dei capitali, dei beni finanziari o dei proventi economici appartenenti, posseduti o detenuti da persone fisiche o giuridiche, da gruppi o da entità non statali.

Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta misure per attuare l'insieme di misure di cui al primo comma.

Gli atti di cui al presente articolo contengono le necessarie disposizioni sulle garanzie giuridiche.

Articolo 76

Gli atti di cui ai capi 4 e 5 e le misure di cui all'articolo 74 che assicurano la cooperazione amministrativa nei settori di cui a tali capi sono adottati:

- a) su proposta della Commissione, oppure
- b) su iniziativa di un quarto degli Stati membri.

CAPO 2

POLITICHE RELATIVE AI CONTROLLI ALLE FRONTIERE, ALL'ASILO E ALL'IMMIGRAZIONE

Articolo 77

(ex articolo 62 del TCE)

1. L'Unione sviluppa una politica volta a:
 - a) garantire l'assenza di qualsiasi controllo sulle persone, a prescindere dalla nazionalità, all'atto dell'attraversamento delle frontiere interne;
 - b) garantire il controllo delle persone e la sorveglianza efficace dell'attraversamento delle frontiere esterne;
 - c) instaurare progressivamente un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne.
2. Ai fini del paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure riguardanti:
 - a) la politica comune dei visti e di altri titoli di soggiorno di breve durata;
 - b) i controlli ai quali sono sottoposte le persone che attraversano le frontiere esterne;
 - c) le condizioni alle quali i cittadini dei paesi terzi possono circolare liberamente nell'Unione per un breve periodo;
 - d) qualsiasi misura necessaria per l'istituzione progressiva di un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne;
 - e) l'assenza di qualsiasi controllo sulle persone, a prescindere dalla nazionalità, all'atto dell'attraversamento delle frontiere interne.
3. Se un'azione dell'Unione risulta necessaria per facilitare l'esercizio del diritto, di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera a), e salvo che i trattati non abbiano previsto poteri di azione a tale scopo, il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale, può adottare disposizioni relative ai passaporti, alle carte d'identità, ai titoli di soggiorno o altro documento assimilato. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.
4. Il presente articolo lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri riguardo alla delimitazione geografica delle rispettive frontiere, conformemente al diritto internazionale.

Articolo 78

(ex articolo 63, punti 1 e 2, e articolo 64, paragrafo 2, del TCE)

1. L'Unione sviluppa una politica comune in materia di asilo, di protezione sussidiaria e di protezione temporanea, volta a offrire uno status appropriato a qualsiasi cittadino di un

paese terzo che necessita di protezione internazionale e a garantire il rispetto del principio di non respingimento. Detta politica deve essere conforme alla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e al protocollo del 31 gennaio 1967 relativi allo status dei rifugiati, e agli altri trattati pertinenti.

2. Ai fini del paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure relative a un sistema europeo comune di asilo che includa:
 - a) uno status uniforme in materia di asilo a favore di cittadini di paesi terzi, valido in tutta l'Unione;
 - b) uno status uniforme in materia di protezione sussidiaria per i cittadini di paesi terzi che, pur senza il beneficio dell'asilo europeo, necessitano di protezione internazionale;
 - c) un sistema comune volto alla protezione temporanea degli sfollati in caso di afflusso massiccio;
 - d) procedure comuni per l'ottenimento e la perdita dello status uniforme in materia di asilo o di protezione sussidiaria;
 - e) criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo o di protezione sussidiaria;
 - f) norme concernenti le condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo o protezione sussidiaria;
 - g) il partenariato e la cooperazione con paesi terzi per gestire i flussi di richiedenti asilo o protezione sussidiaria o temporanea.
3. Qualora uno o più Stati membri debbano affrontare una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare misure temporanee a beneficio dello Stato membro o degli Stati membri interessati. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo.

Articolo 79

(ex articolo 63, punti 3 e 4, del TCE)

1. L'Unione sviluppa una politica comune dell'immigrazione intesa ad assicurare, in ogni fase, la gestione efficace dei flussi migratori, l'equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi regolarmente soggiornanti negli Stati membri e la prevenzione e il contrasto rafforzato dell'immigrazione illegale e della tratta degli esseri umani.
2. Ai fini del paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure nei seguenti settori:
 - a) condizioni di ingresso e soggiorno e norme sul rilascio da parte degli Stati membri di visti e di titoli di soggiorno di lunga durata, compresi quelli rilasciati a scopo di ricongiungimento familiare;
 - b) definizione dei diritti dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti in uno Stato membro, comprese le condizioni che disciplinano la libertà di circolazione e di soggiorno negli altri Stati membri;

- c) immigrazione clandestina e soggiorno irregolare, compresi l'allontanamento e il rimpatrio delle persone in soggiorno irregolare;
 - d) lotta contro la tratta degli esseri umani, in particolare donne e minori.
3. L'Unione può concludere con i paesi terzi accordi ai fini della riammissione, nei paesi di origine o di provenienza, di cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o il soggiorno nel territorio di uno degli Stati membri.
 4. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire misure volte a incentivare e sostenere l'azione degli Stati membri al fine di favorire l'integrazione dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti nel loro territorio, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.
 5. Il presente articolo non incide sul diritto degli Stati membri di determinare il volume di ingresso nel loro territorio dei cittadini di paesi terzi, provenienti da paesi terzi, allo scopo di cercarvi un lavoro dipendente o autonomo.

Articolo 80

Le politiche dell'Unione di cui al presente capo e la loro attuazione sono governate dal principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano finanziario. Ogniqualvolta necessario, gli atti dell'Unione adottati in virtù del presente capo contengono misure appropriate ai fini dell'applicazione di tale principio.

CAPO 3

COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE

Articolo 81

(ex articolo 65 del TCE)

1. L'Unione sviluppa una cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali, fondata sul principio di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali. Tale cooperazione può includere l'adozione di misure intese a ravvicinare le disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.
2. Ai fini del paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano, in particolare se necessario al buon funzionamento del mercato interno, misure volte a garantire:
 - a) il riconoscimento reciproco tra gli Stati membri delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali e la loro esecuzione;
 - b) la notificazione e la comunicazione transnazionali degli atti giudiziari ed extragiudiziali;
 - c) la compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi e di giurisdizione;
 - d) la cooperazione nell'assunzione dei mezzi di prova;
 - e) un accesso effettivo alla giustizia;

- f) l'eliminazione degli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili, se necessario promuovendo la compatibilità delle norme di procedura civile applicabili negli Stati membri;
 - g) lo sviluppo di metodi alternativi per la risoluzione delle controversie;
 - h) un sostegno alla formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari.
3. In deroga al paragrafo 2, le misure relative al diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali sono stabilite dal Consiglio, che delibera secondo una procedura legislativa speciale. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.
- Il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che determina gli aspetti del diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali e che potrebbero formare oggetto di atti adottati secondo la procedura legislativa ordinaria. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.
- I parlamenti nazionali sono informati della proposta di cui al secondo comma. Se un parlamento nazionale comunica la sua opposizione entro sei mesi dalla data di tale informazione, la decisione non è adottata. In mancanza di opposizione, il Consiglio può adottare la decisione.

CAPO 4

COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE

Articolo 82

(ex articolo 31 del TUE)

1. La cooperazione giudiziaria in materia penale nell'Unione è fondata sul principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e include il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri nei settori di cui al paragrafo 2 e all'articolo 83.
- Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure intese a:
- a) definire norme e procedure per assicurare il riconoscimento in tutta l'Unione di qualsiasi tipo di sentenza e di decisione giudiziaria;
 - b) prevenire e risolvere i conflitti di giurisdizione tra gli Stati membri;
 - c) sostenere la formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari;
 - d) facilitare la cooperazione tra le autorità giudiziarie o autorità omologhe degli Stati membri in relazione all'azione penale e all'esecuzione delle decisioni.
2. Laddove necessario per facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensione transnazionale, il Parlamento europeo e il Consiglio possono stabilire norme minime deliberando mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria. Queste tengono conto delle differenze tra le tradizioni giuridiche e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri.
- Esse riguardano:
- a) l'ammissibilità reciproca delle prove tra gli Stati membri;

- b) i diritti della persona nella procedura penale;
- c) i diritti delle vittime della criminalità;
- d) altri elementi specifici della procedura penale, individuati dal Consiglio in via preliminare mediante una decisione; per adottare tale decisione il Consiglio delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo.

L'adozione delle norme minime di cui al presente paragrafo non impedisce agli Stati membri di mantenere o introdurre un livello più elevato di tutela delle persone.

3. Qualora un membro del Consiglio ritenga che un progetto di direttiva di cui al paragrafo 2 incida su aspetti fondamentali del proprio ordinamento giuridico penale, può chiedere che il Consiglio europeo sia investito della questione. In tal caso la procedura legislativa ordinaria è sospesa. Previa discussione e in caso di consenso, il Consiglio europeo, entro quattro mesi da tale sospensione, rinvia il progetto al Consiglio, ponendo fine alla sospensione della procedura legislativa ordinaria.

Entro il medesimo termine, in caso di disaccordo, e se almeno nove Stati membri desiderano instaurare una cooperazione rafforzata sulla base del progetto di direttiva in questione, essi ne informano il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione. In tal caso l'autorizzazione a procedere alla cooperazione rafforzata di cui all'articolo 20, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea e all'articolo 329, paragrafo 1 del presente trattato si considera concessa e si applicano le disposizioni sulla cooperazione rafforzata.

Articolo 83

(ex articolo 31 del TUE)

1. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale derivante dal carattere o dalle implicazioni di tali reati o da una particolare necessità di combatterli su basi comuni.

Dette sfere di criminalità sono le seguenti: terrorismo, tratta degli esseri umani e sfruttamento sessuale delle donne e dei minori, traffico illecito di stupefacenti, traffico illecito di armi, riciclaggio di denaro, corruzione, contraffazione di mezzi di pagamento, criminalità informatica e criminalità organizzata.

In funzione dell'evoluzione della criminalità, il Consiglio può adottare una decisione che individua altre sfere di criminalità che rispondono ai criteri di cui al presente paragrafo. Esso delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo.

2. Allorché il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri in materia penale si rivela indispensabile per garantire l'attuazione efficace di una politica dell'Unione in un settore che è stato oggetto di misure di armonizzazione, norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni nel settore in questione possono essere stabilite tramite direttive. Tali direttive sono adottate secondo la stessa procedura legislativa ordinaria o speciale utilizzata per l'adozione delle misure di armonizzazione in questione, fatto salvo l'articolo 76.
3. Qualora un membro del Consiglio ritenga che un progetto di direttiva di cui al paragrafo 1 o 2 incida su aspetti fondamentali del proprio ordinamento giuridico penale, può chiedere

che il Consiglio europeo sia investito della questione. In tal caso la procedura legislativa ordinaria è sospesa. Previa discussione e in caso di consenso, il Consiglio europeo, entro quattro mesi da tale sospensione, rinvia il progetto al Consiglio, ponendo fine alla sospensione della procedura legislativa ordinaria.

Entro il medesimo termine, in caso di disaccordo, e se almeno nove Stati membri desiderano instaurare una cooperazione rafforzata sulla base del progetto di direttiva in questione, essi ne informano il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione. In tal caso l'autorizzazione a procedere alla cooperazione rafforzata di cui all'articolo 20, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea e all'articolo 329, paragrafo 1 del presente trattato si considera concessa e si applicano le disposizioni sulla cooperazione rafforzata.

Articolo 84

Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire misure per incentivare e sostenere l'azione degli Stati membri nel campo della prevenzione della criminalità, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.

Articolo 85

(ex articolo 31 del TUE)

1. Eurojust ha il compito di sostenere e potenziare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità nazionali responsabili delle indagini e dell'azione penale contro la criminalità grave che interessa due o più Stati membri o che richiede un'azione penale su basi comuni, sulla scorta delle operazioni effettuate e delle informazioni fornite dalle autorità degli Stati membri e da Europol.

In questo contesto il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, determinano la struttura, il funzionamento, la sfera d'azione e i compiti di Eurojust. Tali compiti possono comprendere:

- a) l'avvio di indagini penali, nonché la proposta di avvio di azioni penali esercitate dalle autorità nazionali competenti, in particolare quelle relative a reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- b) il coordinamento di indagini ed azioni penali di cui alla lettera a);
- c) il potenziamento della cooperazione giudiziaria, anche attraverso la composizione dei conflitti di competenza e tramite una stretta cooperazione con la Rete giudiziaria europea.

Tali regolamenti fissano inoltre le modalità per associare il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali alla valutazione delle attività di Eurojust.

2. Nel contesto delle azioni penali di cui al paragrafo 1, e fatto salvo l'articolo 86, gli atti ufficiali di procedura giudiziaria sono eseguiti dai funzionari nazionali competenti.

Articolo 86

1. Per combattere i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale, può istituire una

Procura europea a partire da Eurojust. Il Consiglio delibera all'unanimità, previa approvazione del Parlamento europeo.

In mancanza di unanimità, un gruppo di almeno nove Stati membri può chiedere che il Consiglio europeo sia investito del progetto di regolamento. In tal caso la procedura in sede di Consiglio è sospesa. Previa discussione e in caso di consenso, il Consiglio europeo, entro quattro mesi da tale sospensione, rinvia il progetto al Consiglio per adozione. Entro il medesimo termine, in caso di disaccordo, e se almeno nove Stati membri desiderano instaurare una cooperazione rafforzata sulla base del progetto di regolamento in questione, essi ne informano il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione. In tal caso l'autorizzazione a procedere alla cooperazione rafforzata di cui all'articolo 20, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea e all'articolo 329, paragrafo 1 del presente trattato si considera concessa e si applicano le disposizioni sulla cooperazione rafforzata.

2. La Procura europea è competente per individuare, perseguire e rinviare a giudizio, eventualmente in collegamento con Europol, gli autori di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, quali definiti dal regolamento previsto nel paragrafo 1, e i loro complici. Essa esercita l'azione penale per tali reati dinanzi agli organi giurisdizionali competenti degli Stati membri.
3. I regolamenti di cui al paragrafo 1 stabiliscono lo statuto della Procura europea, le condizioni di esercizio delle sue funzioni, le regole procedurali applicabili alle sue attività e all'ammissibilità delle prove e le regole applicabili al controllo giurisdizionale degli atti procedurali che adotta nell'esercizio delle sue funzioni.
4. Il Consiglio europeo può adottare, contemporaneamente o successivamente, una decisione che modifica il paragrafo 1 allo scopo di estendere le attribuzioni della Procura europea alla lotta contro la criminalità grave che presenta una dimensione transnazionale, e che modifica di conseguenza il paragrafo 2 per quanto riguarda gli autori di reati gravi con ripercussioni in più Stati membri e i loro complici. Il Consiglio europeo delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo e previa consultazione della Commissione.

CAPO 5

COOPERAZIONE DI POLIZIA

Articolo 87

(ex articolo 30 del TUE)

1. L'Unione sviluppa una cooperazione di polizia che associa tutte le autorità competenti degli Stati membri, compresi i servizi di polizia, i servizi delle dogane e altri servizi incaricati dell'applicazione della legge specializzati nel settore della prevenzione o dell'individuazione dei reati e delle relative indagini.
2. Ai fini del paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire misure riguardanti:
 - a) la raccolta, l'archiviazione, il trattamento, l'analisi e lo scambio delle pertinenti informazioni;
 - b) un sostegno alla formazione del personale e la cooperazione relativa allo scambio di personale, alle attrezzature e alla ricerca in campo criminologico;

c) le tecniche investigative comuni ai fini dell'individuazione di forme gravi di criminalità organizzata.

3. Il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale, può stabilire misure riguardanti la cooperazione operativa tra le autorità di cui al presente articolo. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.

In mancanza di unanimità, un gruppo di almeno nove Stati membri può chiedere che il Consiglio europeo sia investito del progetto di misure. In tal caso la procedura in sede di Consiglio è sospesa. Previa discussione e in caso di consenso, il Consiglio europeo, entro quattro mesi da tale sospensione, rinvia il progetto al Consiglio per adozione.

Entro il medesimo termine, in caso di disaccordo, e se almeno nove Stati membri desiderano instaurare una cooperazione rafforzata sulla base del progetto di misure in questione, essi ne informano il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione. In tal caso l'autorizzazione a procedere alla cooperazione rafforzata di cui all'articolo 20, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea e all'articolo 329, paragrafo 1 del presente trattato si considera concessa e si applicano le disposizioni sulla cooperazione rafforzata.

La procedura specifica di cui al secondo e al terzo comma non si applica agli atti che costituiscono uno sviluppo dell'*acquis* di Schengen.

Articolo 88

(ex articolo 30 del TUE)

1. Europol ha il compito di sostenere e potenziare l'azione delle autorità di polizia e degli altri servizi incaricati dell'applicazione della legge degli Stati membri e la reciproca collaborazione nella prevenzione e lotta contro la criminalità grave che interessa due o più Stati membri, il terrorismo e le forme di criminalità che ledono un interesse comune oggetto di una politica dell'Unione.
2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, determinano la struttura, il funzionamento, la sfera d'azione e i compiti di Europol. Tali compiti possono comprendere:
 - a) la raccolta, l'archiviazione, il trattamento, l'analisi e lo scambio delle informazioni trasmesse, in particolare dalle autorità degli Stati membri o di paesi o organismi terzi;
 - b) il coordinamento, l'organizzazione e lo svolgimento di indagini e di azioni operative, condotte congiuntamente con le autorità competenti degli Stati membri o nel quadro di squadre investigative comuni, eventualmente in collegamento con Eurojust.

Tali regolamenti fissano inoltre le modalità di controllo delle attività di Europol da parte del Parlamento europeo, controllo cui sono associati i parlamenti nazionali.

3. Qualsiasi azione operativa di Europol deve essere condotta in collegamento e d'intesa con le autorità dello Stato membro o degli Stati membri di cui interessa il territorio. L'applicazione di misure coercitive è di competenza esclusiva delle pertinenti autorità nazionali.

Articolo 89

(ex articolo 32 del TUE)

Il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale, stabilisce le condizioni

e i limiti entro i quali le autorità competenti degli Stati membri di cui agli articoli 82 e 87 possono operare nel territorio di un altro Stato membro in collegamento e d'intesa con le autorità di quest'ultimo. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.

TITOLO VI

TRASPORTI

Articolo 90

(ex articolo 70 del TCE)

Gli obiettivi dei trattati sono perseguiti, per quanto riguarda la materia disciplinata dal presente titolo, nel quadro di una politica comune dei trasporti.

Articolo 91

(ex articolo 71 del TCE)

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 90 e tenuto conto degli aspetti peculiari dei trasporti, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, stabiliscono:
 - a) norme comuni applicabili ai trasporti internazionali in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo, o in transito sul territorio di uno o più Stati membri;
 - b) le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali in uno Stato membro;
 - c) le misure atte a migliorare la sicurezza dei trasporti;
 - d) ogni altra utile disposizione.
2. All'atto dell'adozione delle misure di cui al paragrafo 1, si tiene conto dei casi in cui la loro applicazione rischi di pregiudicare gravemente il tenore di vita e l'occupazione in talune regioni come pure l'uso delle attrezzature relative ai trasporti.

Articolo 92

(ex articolo 72 del TCE)

Fino a che non siano emanate le disposizioni di cui all'articolo 91, paragrafo 1, e salvo che il Consiglio adotti all'unanimità una misura che conceda una deroga, nessuno degli Stati membri può rendere meno favorevoli, nei loro effetti diretti o indiretti nei confronti dei vettori degli altri Stati membri rispetto ai vettori nazionali, le varie disposizioni che disciplinano la materia al 1° gennaio 1958 o, per gli Stati aderenti, alla data della loro adesione.

Articolo 93

(ex articolo 73 del TCE)

Sono compatibili con i trattati gli aiuti richiesti dalle necessità del coordinamento dei trasporti ovvero corrispondenti al rimborso di talune servitù inerenti alla nozione di pubblico servizio.

Articolo 94

(ex articolo 74 del TCE)

Qualsiasi misura in materia di prezzi e condizioni di trasporto, adottata nell'ambito dei trattati, deve tener conto della situazione economica dei vettori.

Articolo 95

(ex articolo 75 del TCE)

1. Nel traffico interno dell'Unione sono vietate le discriminazioni consistenti nell'applicazione, da parte di un vettore, di prezzi e condizioni di trasporto differenti per le stesse merci e per le stesse relazioni di traffico e fondate sul paese di origine o di destinazione dei prodotti trasportati.
2. Il paragrafo 1 non esclude che il Parlamento europeo e il Consiglio possano adottare altre misure in applicazione dell'articolo 91, paragrafo 1.
3. Il Consiglio stabilisce, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, una regolamentazione intesa a garantire l'attuazione delle disposizioni del paragrafo 1.
Esso può prendere in particolare le disposizioni necessarie a permettere alle istituzioni dell'Unione di controllare l'osservanza della norma enunciata dal paragrafo 1 e ad assicurarne l'intero beneficio agli utenti.
4. La Commissione, di sua iniziativa o a richiesta di uno Stato membro, esamina i casi di discriminazioni contemplati dal paragrafo 1 e, dopo aver consultato ogni Stato membro interessato, prende le necessarie decisioni, nel quadro della regolamentazione stabilita conformemente alle disposizioni del paragrafo 3.

Articolo 96

(ex articolo 76 del TCE)

1. È fatto divieto a uno Stato membro di imporre ai trasporti effettuati all'interno dell'Unione l'applicazione di prezzi e condizioni che importino qualsiasi elemento di sostegno o di protezione nell'interesse di una o più imprese o industrie particolari, salvo quando tale applicazione sia autorizzata dalla Commissione.
2. La Commissione, di propria iniziativa o a richiesta di uno Stato membro, esamina i prezzi e le condizioni di cui al paragrafo 1, avendo particolare riguardo, da una parte, alle esigenze di una politica economica regionale adeguata, alle necessità delle regioni sottosviluppate e ai problemi delle regioni che abbiano gravemente risentito di circostanze politiche e d'altra parte all'incidenza di tali prezzi e condizioni sulla concorrenza tra i modi di trasporto.
Dopo aver consultato tutti gli Stati membri interessati, la Commissione prende le necessarie decisioni.
3. Il divieto di cui al paragrafo 1 non colpisce le tariffe concorrenziali.

Articolo 97

(ex articolo 77 del TCE)

Le tasse o canoni che, a prescindere dai prezzi di trasporto, sono percepiti da un vettore al

passaggio delle frontiere non debbono superare un livello ragionevole, avuto riguardo alle spese reali effettivamente determinate dal passaggio stesso.

Gli Stati membri procurano di ridurre progressivamente le spese in questione.

La Commissione può rivolgere raccomandazioni agli Stati membri ai fini dell'applicazione del presente articolo.

Articolo 98

(ex articolo 78 del TCE)

Le disposizioni del presente titolo non ostano alle misure adottate nella Repubblica federale di Germania, sempre che tali misure siano necessarie a compensare gli svantaggi economici cagionati dalla divisione della Germania all'economia di talune regioni della Repubblica federale che risentono di tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che abroga il presente articolo.

Articolo 99

(ex articolo 79 del TCE)

Presso la Commissione è istituito un comitato a carattere consultivo, composto di esperti designati dai governi degli Stati membri. La Commissione lo consulta in materia di trasporti, ogni qualvolta lo ritenga utile.

Articolo 100

(ex articolo 80 del TCE)

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano ai trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili.
2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire le opportune disposizioni per la navigazione marittima e aerea. Essi deliberano previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.

TITOLO VII

NORME COMUNI SULLA CONCORRENZA, SULLA FISCALITÀ E SUL RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI

CAPO 1

REGOLE DI CONCORRENZA

SEZIONE 1

REGOLE APPLICABILI ALLE IMPRESE

Articolo 101

(ex articolo 81 del TCE)

1. Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare

il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno ed in particolare quelli consistenti nel:

- a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione;
 - b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;
 - c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;
 - d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza;
 - e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.
2. Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto.
3. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili:
- a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese,
 - a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese, e
 - a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate, che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di:
- a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi;
 - b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.

Articolo 102

(ex articolo 82 del TCE)

È incompatibile con il mercato interno e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato interno o su una parte sostanziale di questo.

Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:

- a) nell'imporre direttamente od indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non eque;
- b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori;
- c) nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza;
- d) nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.

Articolo 103

(ex articolo 83 del TCE)

1. I regolamenti e le direttive utili ai fini dell'applicazione dei principi contemplati dagli articoli 101 e 102 sono stabiliti dal Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo.
2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 hanno, in particolare, lo scopo di:
 - a) garantire l'osservanza dei divieti di cui all'articolo 101, paragrafo 1, e all'articolo 102, comminando ammende e penalità di mora;
 - b) determinare le modalità di applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, avendo riguardo alla necessità di esercitare una sorveglianza efficace e, nel contempo, semplificare, per quanto possibile, il controllo amministrativo;
 - c) precisare, eventualmente, per i vari settori economici, il campo di applicazione delle disposizioni degli articoli 101 e 102;
 - d) definire i rispettivi compiti della Commissione e della Corte di giustizia dell'Unione europea nell'applicazione delle disposizioni contemplate dal presente paragrafo;
 - e) definire i rapporti fra le legislazioni nazionali da una parte e le disposizioni della presente sezione nonché quelle adottate in applicazione del presente articolo, dall'altra.

Articolo 104

(ex articolo 84 del TCE)

Fino al momento dell'entrata in vigore delle disposizioni adottate in applicazione dell'articolo 103, le autorità degli Stati membri decidono in merito all'ammissibilità di intese e allo sfruttamento abusivo di una posizione dominante nel mercato interno, in conformità del diritto nazionale interno e delle disposizioni dell'articolo 101, in particolare del paragrafo 3, e dell'articolo 102.

Articolo 105

(ex articolo 85 del TCE)

1. Senza pregiudizio dell'articolo 104, la Commissione vigila perché siano applicati i principi fissati dagli articoli 101 e 102. Essa istruisce, a richiesta di uno Stato membro o d'ufficio e in collegamento con le autorità competenti degli Stati membri che le prestano la loro assistenza, i casi di presunta infrazione ai principi suddetti. Qualora essa constati l'esistenza di un'infrazione, propone i mezzi atti a porvi termine.
2. Qualora non sia posto termine alle infrazioni, la Commissione constata l'infrazione ai principi con una decisione motivata. Essa può pubblicare tale decisione e autorizzare gli Stati membri ad adottare le necessarie misure, di cui definisce le condizioni e modalità, per rimediare alla situazione.
3. La Commissione può adottare regolamenti concernenti le categorie di accordi per le quali il Consiglio ha adottato un regolamento o una direttiva conformemente all'articolo 103, paragrafo 2, lettera b).

Articolo 106

(ex articolo 86 del TCE)

1. Gli Stati membri non emanano né mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche e

delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle norme dei trattati, specialmente a quelle contemplate dagli articoli 18 e da 101 a 109 inclusi.

2. Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi dell'Unione.
3. La Commissione vigila sull'applicazione delle disposizioni del presente articolo rivolgendo, ove occorra, agli Stati membri, opportune direttive o decisioni.

SEZIONE 2

AIUTI CONCESSI DAGLI STATI

Articolo 107

(ex articolo 87 del TCE)

1. Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
2. Sono compatibili con il mercato interno:
 - a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;
 - b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;
 - c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che abroga la presente lettera.
3. Possono considerarsi compatibili con il mercato interno:
 - a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all'articolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale;
 - b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;
 - c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;
 - d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune;

- e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.

Articolo 108

(ex articolo 88 del TCE)

1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato interno.
2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia dell'Unione europea, in deroga agli articoli 258 e 259.

A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato interno, in deroga alle disposizioni dell'articolo 107 o ai regolamenti di cui all'articolo 109, quando circostanze eccezionali giustificano tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.

Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.

3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.
4. La Commissione può adottare regolamenti concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha stabilito, conformemente all'articolo 109, che possono essere dispensate dalla procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

Articolo 109

(ex articolo 89 del TCE)

Il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può stabilire tutti i regolamenti utili ai fini dell'applicazione degli articoli 107 e 108 e fissare in particolare le condizioni per l'applicazione dell'articolo 108, paragrafo 3, nonché le categorie di aiuti che sono dispensate da tale procedura.

CAPO 2
DISPOSIZIONI FISCALI

Articolo 110

(ex articolo 90 del TCE)

Nessuno Stato membro applica direttamente o indirettamente ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne, di qualsivoglia natura, superiori a quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti nazionali simili.

Inoltre, nessuno Stato membro applica ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne intese a proteggere indirettamente altre produzioni.

Articolo 111

(ex articolo 91 del TCE)

I prodotti esportati nel territorio di uno degli Stati membri non possono beneficiare di alcun ritorno di imposizioni interne che sia superiore alle imposizioni ad essi applicate direttamente o indirettamente.

Articolo 112

(ex articolo 92 del TCE)

Per quanto riguarda le imposizioni diverse dalle imposte sulla cifra d'affari, dalle imposte di consumo e dalle altre imposte indirette, si possono operare esoneri e rimborsi all'esportazione negli altri Stati membri e introdurre tasse di compensazione applicabili alle importazioni provenienti dagli Stati membri, soltanto qualora le misure progettate siano state preventivamente approvate per un periodo limitato dal Consiglio, su proposta della Commissione.

Articolo 113

(ex articolo 93 del TCE)

Il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, adotta le disposizioni che riguardano l'armonizzazione delle legislazioni relative alle imposte sulla cifra d'affari, alle imposte di consumo ed altre imposte indirette, nella misura in cui detta armonizzazione sia necessaria per assicurare l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno ed evitare le distorsioni di concorrenza.

CAPO 3
RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI

Articolo 114

(ex articolo 95 del TCE)

1. Salvo che i trattati non dispongano diversamente, si applicano le disposizioni seguenti per la realizzazione degli obiettivi dell'articolo 26. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adottano le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni le-

gislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno.

2. Il paragrafo 1 non si applica alle disposizioni fiscali, a quelle relative alla libera circolazione delle persone e a quelle relative ai diritti ed interessi dei lavoratori dipendenti.
3. La Commissione, nelle sue proposte di cui al paragrafo 1 in materia di sanità, sicurezza, protezione dell'ambiente e protezione dei consumatori, si basa su un livello di protezione elevato, tenuto conto, in particolare, degli eventuali nuovi sviluppi fondati su riscontri scientifici. Anche il Parlamento europeo ed il Consiglio, nell'ambito delle rispettive competenze, cercheranno di conseguire tale obiettivo.
4. Allorché, dopo l'adozione di una misura di armonizzazione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, da parte del Consiglio o da parte della Commissione, uno Stato membro ritenga necessario mantenere disposizioni nazionali giustificate da esigenze importanti di cui all'articolo 36 o relative alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, esso notifica tali disposizioni alla Commissione precisando i motivi del mantenimento delle stesse.
5. Inoltre, fatto salvo il paragrafo 4, allorché, dopo l'adozione di una misura di armonizzazione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, da parte del Consiglio o da parte della Commissione, uno Stato membro ritenga necessario introdurre disposizioni nazionali fondate su nuove prove scientifiche inerenti alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, giustificate da un problema specifico a detto Stato membro insorto dopo l'adozione della misura di armonizzazione, esso notifica le disposizioni previste alla Commissione precisando i motivi dell'introduzione delle stesse.
6. La Commissione, entro sei mesi dalle notifiche di cui ai paragrafi 4 e 5, approva o respinge le disposizioni nazionali in questione dopo aver verificato se esse costituiscano o no uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri e se rappresentino o no un ostacolo al funzionamento del mercato interno. In mancanza di decisione della Commissione entro detto periodo, le disposizioni nazionali di cui ai paragrafi 4 e 5 sono considerate approvate.
Se giustificato dalla complessità della questione e in assenza di pericolo per la salute umana, la Commissione può notificare allo Stato membro interessato che il periodo di cui al presente paragrafo può essere prolungato per un ulteriore periodo di massimo sei mesi.
7. Quando uno Stato membro è autorizzato, a norma del paragrafo 6, a mantenere o a introdurre disposizioni nazionali che derogano a una misura di armonizzazione, la Commissione esamina immediatamente l'opportunità di proporre un adeguamento di detta misura.
8. Quando uno Stato membro solleva un problema specifico di pubblica sanità in un settore che è stato precedentemente oggetto di misure di armonizzazione, esso lo sottopone alla Commissione che esamina immediatamente l'opportunità di proporre misure appropriate al Consiglio.
9. In deroga alla procedura di cui agli articoli 258 e 259, la Commissione o qualsiasi Stato membro può adire direttamente la Corte di giustizia dell'Unione europea ove ritenga che un altro Stato membro faccia un uso abusivo dei poteri contemplati dal presente articolo.

10. Le misure di armonizzazione di cui sopra comportano, nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri ad adottare, per uno o più dei motivi di carattere non economico di cui all'articolo 36, misure provvisorie soggette ad una procedura di controllo dell'Unione.

Articolo 115

(ex articolo 94 del TCE)

Fatto salvo l'articolo 114, il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, stabilisce direttive volte al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che abbiano un'incidenza diretta sull'instaurazione o sul funzionamento del mercato interno.

Articolo 116

(ex articolo 96 del TCE)

Qualora la Commissione constati che una disparità esistente nelle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri falsa le condizioni di concorrenza sul mercato interno e provoca, per tal motivo, una distorsione che deve essere eliminata, essa provvede a consultarsi con gli Stati membri interessati.

Se attraverso tale consultazione non si raggiunge un accordo che elimini la distorsione in questione, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le direttive all'uopo necessarie. Può essere adottata ogni altra opportuna misura prevista dai trattati.

Articolo 117

(ex articolo 97 del TCE)

1. Quando vi sia motivo di temere che l'emanazione o la modifica di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative provochi una distorsione ai sensi dell'articolo precedente, lo Stato membro che vuole procedervi consulta la Commissione. La Commissione, dopo aver consultato gli Stati membri, raccomanda agli Stati interessati le misure idonee ad evitare la distorsione in questione.
2. Se lo Stato che vuole emanare o modificare disposizioni nazionali non si conforma alla raccomandazione rivoltagli dalla Commissione, non si potrà richiedere agli altri Stati membri, nell'applicazione dell'articolo 116, di modificare le loro disposizioni nazionali per eliminare tale distorsione. Se lo Stato membro che ha trascurato la raccomandazione della Commissione provoca una distorsione unicamente a suo detrimento, non sono applicabili le disposizioni dell'articolo 116.

Articolo 118

Nell'ambito dell'instaurazione o del funzionamento del mercato interno, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure per la creazione di titoli europei al fine di garantire una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale nell'Unione e per l'istituzione di regimi di autorizzazione, di coordinamento

e di controllo centralizzati a livello di Unione.

Il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale, stabilisce i regimi linguistici dei titoli europei. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.

TITOLO VIII POLITICA ECONOMICA E MONETARIA

Articolo 119

(ex articolo 4 del TCE)

1. Ai fini enunciatati all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea, l'azione degli Stati membri e dell'Unione comprende, alle condizioni previste dai trattati, l'adozione di una politica economica che è fondata sullo stretto coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri, sul mercato interno e sulla definizione di obiettivi comuni, condotta conformemente al principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza.
2. Parallelamente, alle condizioni e secondo le procedure previste dai trattati, questa azione comprende una moneta unica, l'euro, nonché la definizione e la conduzione di una politica monetaria e di una politica del cambio uniche, che abbiano l'obiettivo principale di mantenere la stabilità dei prezzi e, fatto salvo questo obiettivo, di sostenere le politiche economiche generali nell'Unione conformemente al principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza.
3. Queste azioni degli Stati membri e dell'Unione implicano il rispetto dei seguenti principi direttivi: prezzi stabili, finanze pubbliche e condizioni monetarie sane nonché bilancia dei pagamenti sostenibile.

CAPO 1 POLITICA ECONOMICA

Articolo 120

(ex articolo 98 del TCE)

Gli Stati membri attuano la loro politica economica allo scopo di contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione definiti all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea e nel contesto degli indirizzi di massima di cui all'articolo 121, paragrafo 2. Gli Stati membri e l'Unione agiscono nel rispetto dei principi di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza, favorendo un'efficace allocazione delle risorse, conformemente ai principi di cui all'articolo 119.

Articolo 121

(ex articolo 99 del TCE)

1. Gli Stati membri considerano le loro politiche economiche una questione di interesse comune e le coordinano nell'ambito del Consiglio, conformemente alle disposizioni dell'articolo 120.
2. Il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, elabora un progetto di indirizzi di

massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione, e ne riferisce le risultanze al Consiglio europeo.

Il Consiglio europeo, deliberando sulla base di detta relazione del Consiglio, dibatte delle conclusioni in merito agli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione.

Sulla base di dette conclusioni, il Consiglio adotta una raccomandazione che definisce i suddetti indirizzi di massima. Il Consiglio informa il Parlamento europeo in merito a tale raccomandazione.

3. Al fine di garantire un più stretto coordinamento delle politiche economiche e una convergenza duratura dei risultati economici degli Stati membri, il Consiglio, sulla base di relazioni presentate dalla Commissione, sorveglia l'evoluzione economica in ciascuno degli Stati membri e nell'Unione, nonché la coerenza delle politiche economiche con gli indirizzi di massima di cui al paragrafo 2 e procede regolarmente ad una valutazione globale.

Ai fini di detta sorveglianza multilaterale, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni concernenti le misure di rilievo da essi adottate nell'ambito della loro politica economica, nonché tutte le altre informazioni da essi ritenute necessarie.

4. Qualora si accerti, secondo la procedura prevista al paragrafo 3, che le politiche economiche di uno Stato membro non sono coerenti con gli indirizzi di massima di cui al paragrafo 2 o rischiano di compromettere il buon funzionamento dell'unione economica e monetaria, la Commissione può rivolgere un avvertimento allo Stato membro in questione. Il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, può rivolgere allo Stato membro in questione le necessarie raccomandazioni. Il Consiglio, su proposta della Commissione, può decidere di rendere pubbliche le proprie raccomandazioni.

Nel contesto del presente paragrafo, il Consiglio delibera senza tener conto del voto del membro del Consiglio che rappresenta lo Stato membro in questione.

Per maggioranza qualificata degli altri membri del Consiglio s'intende quella definita conformemente all'articolo 238, paragrafo 3, lettera a).

5. Il presidente del Consiglio e la Commissione riferiscono al Parlamento europeo i risultati della sorveglianza multilaterale. Se il Consiglio ha reso pubbliche le proprie raccomandazioni, il presidente del Consiglio può essere invitato a comparire dinanzi alla commissione competente del Parlamento europeo.
6. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, possono adottare le modalità della procedura di sorveglianza multilaterale di cui ai paragrafi 3 e 4.

Articolo 122

(ex articolo 100 del TCE)

1. Fatta salva ogni altra procedura prevista dai trattati, il Consiglio, su proposta della Commissione, può decidere, in uno spirito di solidarietà tra Stati membri, le misure adeguate alla situazione economica, in particolare qualora sorgano gravi difficoltà nell'approvvigionamento di determinati prodotti, in particolare nel settore dell'energia.
2. Qualora uno Stato membro si trovi in difficoltà o sia seriamente minacciato da gravi difficoltà a causa di calamità naturali o di circostanze eccezionali che sfuggono al suo con-

trolo, il Consiglio, su proposta della Commissione, può concedere a determinate condizioni un'assistenza finanziaria dell'Unione allo Stato membro interessato. Il presidente del Consiglio informa il Parlamento europeo in merito alla decisione presa.

Articolo 123

(ex articolo 101 del TCE)

1. Sono vietati la concessione di scoperti di conto o qualsiasi altra forma di facilitazione creditizia, da parte della Banca centrale europea o da parte delle banche centrali degli Stati membri (in appresso denominate «banche centrali nazionali»), a istituzioni, organi od organismi dell'Unione, alle amministrazioni statali, agli enti regionali, locali o altri enti pubblici, ad altri organismi di diritto pubblico o a imprese pubbliche degli Stati membri, così come l'acquisto diretto presso di essi di titoli di debito da parte della Banca centrale europea o delle banche centrali nazionali.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano agli enti creditizi di proprietà pubblica che, nel contesto dell'offerta di liquidità da parte delle banche centrali, devono ricevere dalle banche centrali nazionali e dalla Banca centrale europea lo stesso trattamento degli enti creditizi privati.

Articolo 124

(ex articolo 102 del TCE)

È vietata qualsiasi misura, non basata su considerazioni prudenziali, che offra alle istituzioni, agli organi o agli organismi dell'Unione, alle amministrazioni statali, agli enti regionali, locali o altri enti pubblici, ad altri organismi di diritto pubblico o a imprese pubbliche degli Stati membri un accesso privilegiato alle istituzioni finanziarie.

Articolo 125

(ex articolo 103 del TCE)

1. L'Unione non risponde né si fa carico degli impegni assunti dalle amministrazioni statali, dagli enti regionali, locali, o altri enti pubblici, da altri organismi di diritto pubblico o da imprese pubbliche di qualsiasi Stato membro, fatte salve le garanzie finanziarie reciproche per la realizzazione in comune di un progetto economico specifico. Gli Stati membri non sono responsabili né subentrano agli impegni dell'amministrazione statale, degli enti regionali, locali o degli altri enti pubblici, di altri organismi di diritto pubblico o di imprese pubbliche di un altro Stato membro, fatte salve le garanzie finanziarie reciproche per la realizzazione in comune di un progetto specifico.
2. Se necessario, il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può precisare le definizioni per l'applicazione dei divieti previsti dagli articoli 123 e 124 e dal presente articolo.

Articolo 126

(ex articolo 104 del TCE)

1. Gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi.
2. La Commissione sorveglia l'evoluzione della situazione di bilancio e dell'entità del debito

pubblico negli Stati membri, al fine di individuare errori rilevanti. In particolare esamina la conformità alla disciplina di bilancio sulla base dei due criteri seguenti:

- a) se il rapporto tra il disavanzo pubblico, previsto o effettivo, e il prodotto interno lordo superi un valore di riferimento, a meno che:
 - il rapporto non sia diminuito in modo sostanziale e continuo e abbia raggiunto un livello che si avvicina al valore di riferimento,
 - oppure, in alternativa, il superamento del valore di riferimento sia solo eccezionale e temporaneo e il rapporto resti vicino al valore di riferimento;
- b) se il rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo superi un valore di riferimento, a meno che detto rapporto non si stia riducendo in misura sufficiente e non si avvicini al valore di riferimento con ritmo adeguato.

I valori di riferimento sono specificati nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato ai trattati.

3. Se uno Stato membro non rispetta i requisiti previsti da uno o entrambi i criteri menzionati, la Commissione prepara una relazione. La relazione della Commissione tiene conto anche dell'eventuale differenza tra il disavanzo pubblico e la spesa pubblica per gli investimenti e tiene conto di tutti gli altri fattori significativi, compresa la posizione economica e di bilancio a medio termine dello Stato membro.

La Commissione può inoltre preparare una relazione se ritiene che in un determinato Stato membro, malgrado i criteri siano rispettati, sussista il rischio di un disavanzo eccessivo.

4. Il comitato economico e finanziario formula un parere in merito alla relazione della Commissione.
5. La Commissione, se ritiene che in uno Stato membro esista o possa determinarsi in futuro un disavanzo eccessivo, trasmette un parere allo Stato membro interessato e ne informa il Consiglio.
6. Il Consiglio, su proposta della Commissione e considerate le osservazioni che lo Stato membro interessato ritenga di formulare, decide, dopo una valutazione globale, se esiste un disavanzo eccessivo.
7. Se, ai sensi del paragrafo 6, decide che esiste un disavanzo eccessivo, il Consiglio adotta senza indebito ritardo, su raccomandazione della Commissione, le raccomandazioni allo Stato membro in questione al fine di far cessare tale situazione entro un determinato periodo. Fatto salvo il disposto del paragrafo 8, dette raccomandazioni non sono rese pubbliche.
8. Il Consiglio, qualora determini che nel periodo prestabilito non sia stato dato seguito effettivo alle sue raccomandazioni, può rendere pubbliche dette raccomandazioni.
9. Qualora uno Stato membro persista nel disattendere le raccomandazioni del Consiglio, quest'ultimo può decidere di intimare allo Stato membro di prendere, entro un termine stabilito, le misure volte alla riduzione del disavanzo che il Consiglio ritiene necessaria per correggere la situazione.

In tal caso il Consiglio può chiedere allo Stato membro in questione di presentare relazioni secondo un calendario preciso, al fine di esaminare gli sforzi compiuti da detto Stato membro per rimediare alla situazione.

10. I diritti di esperire le azioni di cui agli articoli 258 e 259 non possono essere esercitati nel

quadro dei paragrafi da 1 a 9 del presente articolo.

11. Fintantoché uno Stato membro non ottempera ad una decisione presa in conformità del paragrafo 9, il Consiglio può decidere di applicare o, a seconda dei casi, di rafforzare una o più delle seguenti misure:
 - chiedere che lo Stato membro interessato pubblichi informazioni supplementari, che saranno specificate dal Consiglio, prima dell'emissione di obbligazioni o altri titoli,
 - invitare la Banca europea per gli investimenti a riconsiderare la sua politica di prestiti verso lo Stato membro in questione,
 - richiedere che lo Stato membro in questione costituisca un deposito infruttifero di importo adeguato presso l'Unione, fino a quando, a parere del Consiglio, il disavanzo eccessivo non sia stato corretto,
 - infliggere ammende di entità adeguata.

Il presidente del Consiglio informa il Parlamento europeo delle decisioni adottate.

12. Il Consiglio abroga alcune o tutte le decisioni o raccomandazioni di cui ai paragrafi da 6 a 9 e 11 nella misura in cui ritiene che il disavanzo eccessivo nello Stato membro in questione sia stato corretto. Se precedentemente aveva reso pubbliche le sue raccomandazioni, il Consiglio dichiara pubblicamente, non appena sia stata abrogata la decisione di cui al paragrafo 8, che non esiste più un disavanzo eccessivo nello Stato membro in questione.

13. Nell'adottare le decisioni o raccomandazioni di cui ai paragrafi 8, 9, 11 e 12, il Consiglio delibera su raccomandazione della Commissione.

Nell'adottare le misure di cui ai paragrafi da 6 a 9, 11 e 12, il Consiglio delibera senza tener conto del voto del membro del Consiglio che rappresenta lo Stato membro in questione.

Per maggioranza qualificata degli altri membri del Consiglio s'intende quella definita conformemente all'articolo 238, paragrafo 3, lettera a).

14. Ulteriori disposizioni concernenti l'attuazione della procedura descritta nel presente articolo sono precisate nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato ai trattati.

Il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo e della Banca centrale europea, adotta le opportune disposizioni che sostituiscono detto protocollo.

Fatte salve le altre disposizioni del presente paragrafo, il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, precisa le modalità e le definizioni per l'applicazione delle disposizioni di detto protocollo.

CAPO 2

POLITICA MONETARIA

Articolo 127

(ex articolo 105 del TCE)

1. L'obiettivo principale del Sistema europeo di banche centrali, in appresso denominato

“SEBC”, è il mantenimento della stabilità dei prezzi. Fatto salvo l'obiettivo della stabilità dei prezzi, il SEBC sostiene le politiche economiche generali nell'Unione al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione definiti nell'articolo 3 del trattato sull'Unione europea. Il SEBC agisce in conformità del principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza, favorendo una efficace allocazione delle risorse e rispettando i principi di cui all'articolo 119.

2. I compiti fondamentali da assolvere tramite il SEBC sono i seguenti:
 - definire e attuare la politica monetaria dell'Unione,
 - svolgere le operazioni sui cambi in linea con le disposizioni dell'articolo 219,
 - detenere e gestire le riserve ufficiali in valuta estera degli Stati membri,
 - promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento.
3. Il paragrafo 2, terzo trattino, non pregiudica la detenzione e la gestione da parte dei governi degli Stati membri di saldi operativi in valuta estera.
4. La Banca centrale europea viene consultata:
 - in merito a qualsiasi proposta di atto dell'Unione che rientri nelle sue competenze,
 - dalle autorità nazionali, sui progetti di disposizioni legislative che rientrino nelle sue competenze, ma entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio, secondo la procedura di cui all'articolo 129, paragrafo 4.

La Banca centrale europea può formulare pareri da sottoporre alle istituzioni, agli organi o agli organismi dell'Unione competenti o alle autorità nazionali su questioni che rientrano nelle sue competenze.

5. Il SEBC contribuisce ad una buona conduzione delle politiche perseguite dalle competenti autorità per quanto riguarda la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e la stabilità del sistema finanziario.
6. Il Consiglio, deliberando all'unanimità mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale, previa consultazione del Parlamento europeo e della Banca centrale europea, può affidare alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche che riguardano la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle altre istituzioni finanziarie, escluse le imprese di assicurazione.

Articolo 128

(ex articolo 106 del TCE)

1. La Banca centrale europea ha il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione di banconote in euro all'interno dell'Unione. La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali possono emettere banconote. Le banconote emesse dalla Banca centrale europea e dalle banche centrali nazionali costituiscono le uniche banconote aventi corso legale nell'Unione.
2. Gli Stati membri possono coniare monete metalliche in euro con l'approvazione della Banca centrale europea per quanto riguarda il volume del conio. Il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della Banca centrale europea, può adottare misure per armonizzare le denominazioni e le specificazioni tecniche di tutte le monete metalliche destinate alla circolazione, nella misura necessaria

per agevolare la loro circolazione nell'Unione.

Articolo 129

(ex articolo 107 del TCE)

1. Il SEBC è retto dagli organi decisionali della Banca centrale europea che sono il consiglio direttivo e il comitato esecutivo.
2. Lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in appresso denominato "statuto del SEBC e della BCE", è definito nel protocollo allegato ai trattati.
3. L'articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3, gli articoli 17 e 18, l'articolo 19, paragrafo 1, gli articoli 22, 23, 24 e 26, l'articolo 32, paragrafi 2, 3, 4 e 6, l'articolo 33, paragrafo 1, lettera a) e l'articolo 36 dello statuto del SEBC e della BCE possono essere emendati dal Parlamento europeo e dal Consiglio, che deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria. Essi deliberano o su raccomandazione della Banca centrale europea e previa consultazione della Commissione o su proposta della Commissione e previa consultazione della Banca centrale europea.
4. Il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della Banca centrale europea o deliberando su una raccomandazione della Banca centrale europea e previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, adotta le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, paragrafo 4, 19, paragrafo 2, 20, 28, paragrafo 1, 29, paragrafo 2, 30, paragrafo 4 e 34, paragrafo 3, dello statuto del SEBC e della BCE.

Articolo 130

(ex articolo 108 del TCE)

Nell'esercizio dei poteri e nell'assolvimento dei compiti e dei doveri loro attribuiti dai trattati e dallo statuto del SEBC e della BCE, né la Banca centrale europea né una banca centrale nazionale né un membro dei rispettivi organi decisionali possono sollecitare o accettare istruzioni dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell'Unione, dai governi degli Stati membri né da qualsiasi altro organismo. Le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione nonché i governi degli Stati membri si impegnano a rispettare questo principio e a non cercare di influenzare i membri degli organi decisionali della Banca centrale europea o delle banche centrali nazionali nell'assolvimento dei loro compiti.

Articolo 131

(ex articolo 109 del TCE)

Ciascuno Stato membro assicura che la propria legislazione nazionale, incluso lo statuto della banca centrale nazionale, sarà compatibile con i trattati e con lo statuto del SEBC e della BCE.

Articolo 132

(ex articolo 110 del TCE)

1. Per l'assolvimento dei compiti attribuiti al SEBC, la Banca centrale europea, in conformità delle disposizioni dei trattati e alle condizioni stabilite nello statuto del SEBC e della BCE:

- stabilisce regolamenti nella misura necessaria per assolvere i compiti definiti nell'articolo 3, paragrafo 1, primo trattino, negli articoli 19, paragrafo 1, 22 o 25, paragrafo 2 dello statuto del SEBC e della BCE e nei casi che sono previsti negli atti del Consiglio di cui all'articolo 129, paragrafo 4,
 - prende le decisioni necessarie per assolvere compiti attribuiti al SEBC in virtù dei trattati e dello statuto del SEBC e della BCE,
 - formula raccomandazioni o pareri.
2. La Banca centrale europea può decidere di pubblicare le sue decisioni, le sue raccomandazioni ed i suoi pareri.
 3. Entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio in conformità della procedura di cui all'articolo 129, paragrafo 4, la Banca centrale europea ha il potere di infliggere alle imprese ammende o penalità di mora in caso di inosservanza degli obblighi imposti dai regolamenti e dalle decisioni da essa adottati.

Articolo 133

Fatte salve le attribuzioni della Banca centrale europea, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure necessarie per l'utilizzo dell'euro come moneta unica. Tali misure sono adottate previa consultazione della Banca centrale europea.

CAPO 3

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

Articolo 134

(ex articolo 114 del TCE)

1. Per promuovere il coordinamento delle politiche degli Stati membri in tutta la misura necessaria al funzionamento del mercato interno, è istituito un comitato economico e finanziario.
2. Il comitato economico e finanziario svolge i seguenti compiti:
 - formulare pareri, sia a richiesta del Consiglio o della Commissione, sia di propria iniziativa, destinati a tali istituzioni,
 - seguire la situazione economica e finanziaria degli Stati membri e dell'Unione e riferire regolarmente in merito al Consiglio e alla Commissione, in particolare sulle relazioni finanziarie con i paesi terzi e le istituzioni internazionali,
 - fatto salvo l'articolo 240, contribuire alla preparazione dei lavori del Consiglio di cui agli articoli 66, 75, 121, paragrafi 2, 3, 4 e 6, 122, 124, 125, 126, 127, paragrafo 6, 128, paragrafo 2, 129, paragrafi 3 e 4, 138, 140, paragrafi 2 e 3, 143, 144, paragrafi 2 e 3, e 219, nonché svolgere gli altri compiti consultivi e preparatori ad esso affidati dal Consiglio,
 - esaminare, almeno una volta all'anno, la situazione riguardante i movimenti di capitali e la libertà dei pagamenti, quali risultano dall'applicazione dei trattati e dei provvedimenti presi dal Consiglio; l'esame riguarda tutti i provvedimenti riguardanti i movimenti di ca-

pitali e i pagamenti; il comitato riferisce alla Commissione e al Consiglio in merito al risultato di tale esame.

Gli Stati membri, la Commissione e la Banca centrale europea nominano ciascuno non più di due membri del comitato.

3. Il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione della Banca centrale europea e del comitato di cui al presente articolo, stabilisce disposizioni specifiche relative alla composizione del comitato economico e finanziario. Il presidente del Consiglio informa il Parlamento europeo in merito a tale decisione.
4. Oltre ai compiti di cui al paragrafo 2, se e fintantoché sussistono Stati membri con deroga di cui all'articolo 139, il comitato tiene sotto controllo la situazione monetaria e finanziaria nonché il sistema generale dei pagamenti di tali Stati membri e riferisce periodicamente in merito al Consiglio e alla Commissione.

Articolo 135

(ex articolo 115 del TCE)

Per questioni che rientrano nel campo di applicazione degli articoli 121, paragrafo 4, 126, eccettuato il paragrafo 14, 138, 140, paragrafo 1, 140, paragrafo 2, primo comma, 140, paragrafo 3, e 219, il Consiglio o uno Stato membro possono chiedere alla Commissione di fare, secondo i casi, una raccomandazione o una proposta. La Commissione esamina la richiesta e presenta senza indugio le proprie conclusioni al Consiglio.

CAPO 4

DISPOSIZIONI SPECIFICHE AGLI STATI MEMBRI LA CUI MONETA È L'EURO

Articolo 136

1. Per contribuire al buon funzionamento dell'unione economica e monetaria e in conformità delle pertinenti disposizioni dei trattati, il Consiglio adotta, secondo la procedura pertinente tra quelle di cui agli articoli 121 e 126, con l'eccezione della procedura di cui all'articolo 126, paragrafo 14, misure concernenti gli Stati membri la cui moneta è l'euro, al fine di:
 - a) rafforzare il coordinamento e la sorveglianza della disciplina di bilancio;
 - b) elaborare, per quanto li riguarda, gli orientamenti di politica economica vigilando affinché siano compatibili con quelli adottati per l'insieme dell'Unione, e garantirne la sorveglianza.
2. Solo i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri la cui moneta è l'euro prendono parte al voto sulle misure di cui al paragrafo 1.
Per maggioranza qualificata di detti membri s'intende quella definita conformemente all'articolo 238, paragrafo 3, lettera a).
3. Gli Stati membri la cui moneta è l'euro possono istituire un meccanismo di stabilità da attivare ove indispensabile per salvaguardare la stabilità della zona euro nel suo insieme. La concessione di qualsiasi assistenza finanziaria necessaria nell'ambito del meccanismo sarà soggetta a una rigorosa condizionalità.

Articolo 137

Le modalità per le riunioni tra i ministri degli Stati membri la cui moneta è l'euro sono stabilite dal protocollo sull'Eurogruppo.

Articolo 138

(ex articolo 111, paragrafo 4, del TCE)

1. Per garantire la posizione dell'euro nel sistema monetario internazionale, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta una decisione che definisce le posizioni comuni sulle questioni che rivestono un interesse particolare per l'unione economica e monetaria nell'ambito delle competenti istituzioni e conferenze finanziarie internazionali. Il Consiglio delibera previa consultazione della Banca centrale europea.
2. Il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare le misure opportune per garantire una rappresentanza unificata nell'ambito delle istituzioni e conferenze finanziarie internazionali. Il Consiglio delibera previa consultazione della Banca centrale europea.
3. Solo i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri la cui moneta è l'euro prendono parte al voto sulle misure di cui ai paragrafi 1 e 2.

Per maggioranza qualificata di detti membri s'intende quella definita conformemente all'articolo 238, paragrafo 3, lettera a).

CAPO 5**DISPOSIZIONI TRANSITORIE****Articolo 139**

1. Gli Stati membri riguardo ai quali il Consiglio non ha deciso che soddisfano alle condizioni necessarie per l'adozione dell'euro sono in appresso denominati "Stati membri con deroga".
2. Le disposizioni seguenti dei trattati non si applicano agli Stati membri con deroga:
 - a) adozione delle parti degli indirizzi di massima per le politiche economiche che riguardano la zona euro in generale (articolo 121, paragrafo 2),
 - b) mezzi vincolanti per correggere i disavanzi eccessivi (articolo 126, paragrafi 9 e 11),
 - c) obiettivi e compiti del SEBC (articolo 127, paragrafi 1, 2, 3 e 5),
 - d) emissione dell'euro (articolo 128),
 - e) atti della Banca centrale europea (articolo 132),
 - f) misure relative all'utilizzo dell'euro (articolo 133),
 - g) accordi monetari e altre misure relative alla politica del cambio (articolo 219),
 - h) designazione dei membri del comitato esecutivo della Banca centrale europea (articolo 283, paragrafo 2),
 - i) decisioni che definiscono le posizioni comuni sulle questioni che rivestono un interesse particolare per l'unione economica e monetaria nell'ambito delle competenti istituzioni e conferenze finanziarie internazionali (articolo 138, paragrafo 1),
 - j) misure per garantire una rappresentanza unificata nell'ambito delle istituzioni e conferenze finanziarie internazionali (articolo 138, paragrafo 2).

Pertanto, negli articoli di cui alle lettere da a) a j)), per «Stati membri» si intendono gli Stati membri la cui moneta è l'euro.

3. Gli Stati membri con deroga e le loro banche centrali nazionali sono esclusi dai diritti e dagli obblighi previsti nel quadro del SEBC conformemente al capo IX dello statuto del SEBC e della BCE.
4. I diritti di voto dei membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri con deroga sono sospesi al momento dell'adozione da parte del Consiglio delle misure di cui agli articoli elencati al paragrafo 2, come pure nei casi seguenti:
 - a) raccomandazioni rivolte agli Stati membri la cui moneta è l'euro nel quadro della sorveglianza multilaterale, per quanto riguarda anche i programmi di stabilità e gli avvertimenti (articolo 121, paragrafo 4);
 - b) misure relative ai disavanzi eccessivi riguardanti gli Stati membri la cui moneta è l'euro (articolo 126, paragrafi 6, 7, 8, 12 e 13).

Per maggioranza qualificata degli altri membri del Consiglio s'intende quella definita conformemente all'articolo 238, paragrafo 3, lettera a).

Articolo 140

(ex articoli 121, paragrafo 1, 122, paragrafo 2, seconda frase, e 123, paragrafo 5, del TCE)

1. Almeno una volta ogni due anni o a richiesta di uno Stato membro con deroga, la Commissione e la Banca centrale europea riferiscono al Consiglio sui progressi compiuti dagli Stati membri con deroga nell'adempimento degli obblighi relativi alla realizzazione dell'Unione economica e monetaria. Dette relazioni comprendono un esame della compatibilità tra la legislazione nazionale di ciascuno di tali Stati membri, incluso lo statuto della sua banca centrale, da un lato, e gli articoli 130 e 131 nonché lo statuto del SEBC e della BCE, dall'altro. Le relazioni devono anche esaminare la realizzazione di un alto grado di sostenibile convergenza con riferimento al rispetto dei seguenti criteri da parte di ciascuno Stato membro:
 - il raggiungimento di un alto grado di stabilità dei prezzi; questo risulterà da un tasso d'inflazione prossimo a quello dei tre Stati membri, al massimo, che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi,
 - la sostenibilità della situazione della finanza pubblica; questa risulterà dal conseguimento di una situazione di bilancio pubblico non caratterizzata da un disavanzo eccessivo secondo la definizione di cui all'articolo 126, paragrafo 6,
 - il rispetto dei margini normali di fluttuazione previsti dal meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo per almeno due anni, senza svalutazioni nei confronti dell'euro,
 - i livelli dei tassi di interesse a lungo termine che riflettano la stabilità della convergenza raggiunta dallo Stato membro con deroga e della sua partecipazione al meccanismo di cambio.

I quattro criteri esposti nel presente paragrafo e i periodi pertinenti durante i quali devono essere rispettati sono definiti ulteriormente in un protocollo allegato ai trattati. Le relazioni della Commissione e della Banca centrale europea tengono inoltre conto dei risultati dell'integrazione dei mercati, della situazione e dell'evoluzione delle partite correnti delle bi-

lance dei pagamenti, di un esame dell'evoluzione dei costi unitari del lavoro e di altri indici di prezzo.

2. Previa consultazione del Parlamento europeo e dopo dibattito in seno al Consiglio europeo, il Consiglio, su proposta della Commissione, decide quali Stati membri con deroga soddisfano alle condizioni necessarie sulla base dei criteri di cui al paragrafo 1, e abolisce le deroghe degli Stati membri in questione.

Il Consiglio delibera sulla base di una raccomandazione presentata dalla maggioranza qualificata dei membri che, in seno al Consiglio, rappresentano gli Stati membri la cui moneta è l'euro. Questi membri deliberano entro sei mesi dal ricevimento della proposta della Commissione da parte del Consiglio.

Per maggioranza qualificata di detti membri, prevista al secondo comma, s'intende quella definita conformemente all'articolo 238, paragrafo 3, lettera a).

3. Se si decide, conformemente alla procedura di cui al paragrafo 2, di abolire una deroga, il Consiglio, deliberando all'unanimità degli Stati membri la cui moneta è l'euro e dello Stato membro in questione, su proposta della Commissione e previa consultazione della Banca centrale europea, fissa irrevocabilmente il tasso al quale l'euro subentra alla moneta dello Stato membro in questione e prende le altre misure necessarie per l'introduzione dell'euro come moneta unica nello Stato membro interessato.

Articolo 141

(ex articoli 123, paragrafo 3, e 117, paragrafo 2, primi cinque trattini, del TCE)

1. Se e fintantoché vi sono Stati membri con deroga e fatto salvo l'articolo 129, paragrafo 1, il consiglio generale della Banca centrale europea di cui all'articolo 44 dello statuto del SEBC e della BCE sarà costituito in quanto terzo organo decisionale della Banca centrale europea.
2. Se e fintantoché vi sono Stati membri con deroga, la Banca centrale europea, per quanto concerne detti Stati membri:
 - rafforza la cooperazione tra le banche centrali nazionali degli Stati membri,
 - rafforza il coordinamento delle politiche monetarie degli Stati membri allo scopo di garantire la stabilità dei prezzi,
 - sorveglia il funzionamento del meccanismo di cambio,
 - procede a consultazioni su questioni che rientrano nelle competenze delle banche centrali nazionali e riguardano la stabilità degli istituti e dei mercati finanziari,
 - esercita i compiti svolti un tempo dal Fondo europeo di cooperazione monetaria, precedentemente assunti dall'Istituto monetario europeo.

Articolo 142

(ex articolo 124, paragrafo 1, del TCE)

Ogni Stato membro con deroga considera la propria politica del cambio come un problema di interesse comune. A tal fine gli Stati membri tengono conto delle esperienze acquisite grazie alla cooperazione nell'ambito del meccanismo di cambio.

Articolo 143

(ex articolo 119 del TCE)

1. In caso di difficoltà o di grave minaccia di difficoltà nella bilancia dei pagamenti di uno Stato membro con deroga, provocate sia da uno squilibrio globale della sua bilancia dei pagamenti, sia dal tipo di valuta di cui esso dispone, e capaci in particolare di compromettere il funzionamento del mercato interno o l'attuazione della politica commerciale comune, la Commissione procede senza indugio a un esame della situazione dello Stato in questione e dell'azione che questo ha intrapreso o può intraprendere conformemente alle disposizioni dei trattati, facendo appello a tutti i mezzi di cui esso dispone. La Commissione indica le misure di cui raccomanda l'adozione da parte dello Stato interessato.

Se l'azione intrapresa da uno Stato membro con deroga e le misure consigliate dalla Commissione non appaiono sufficienti ad appianare le difficoltà o minacce di difficoltà incontrate, la Commissione raccomanda al Consiglio, previa consultazione del comitato economico e finanziario, il concorso reciproco e i metodi del caso.

La Commissione tiene informato regolarmente il Consiglio della situazione e della sua evoluzione.

2. Il Consiglio accorda il concorso reciproco; stabilisce le direttive o decisioni fissandone le condizioni e modalità. Il concorso reciproco può assumere in particolare la forma di:
 - a) un'azione concordata presso altre organizzazioni internazionali, alle quali gli Stati membri con deroga possono ricorrere;
 - b) misure necessarie ad evitare deviazioni di traffico quando lo Stato membro con deroga che si trova in difficoltà mantenga o ristabilisca restrizioni quantitative nei confronti dei paesi terzi;
 - c) concessione di crediti limitati da parte di altri Stati membri, con riserva del consenso di questi.
3. Quando il concorso reciproco raccomandato dalla Commissione non sia stato accordato dal Consiglio ovvero il concorso reciproco accordato e le misure adottate risultino insufficienti, la Commissione autorizza lo Stato membro con deroga che si trova in difficoltà ad adottare delle misure di salvaguardia di cui essa definisce le condizioni e le modalità. Tale autorizzazione può essere revocata e le condizioni e modalità modificate dal Consiglio.

Articolo 144

(ex articolo 120 del TCE)

1. In caso di improvvisa crisi nella bilancia dei pagamenti e qualora non intervenga immediatamente una decisione ai sensi dell'articolo 143, paragrafo 2, uno Stato membro con deroga può adottare, a titolo conservativo, le misure di salvaguardia necessarie. Tali misure devono provocare il minor turbamento possibile nel funzionamento del mercato interno e non andare oltre la portata strettamente indispensabile a ovviare alle difficoltà improvvise manifestatesi.
2. La Commissione e gli Stati membri devono essere informati in merito a tali misure di salvaguardia al più tardi al momento della loro entrata in vigore. La Commissione può proporre al Consiglio il concorso reciproco ai termini dell'articolo 143.

3. Su raccomandazione della Commissione e previa consultazione del comitato economico e finanziario, il Consiglio può decidere che lo Stato membro interessato debba modificare, sospendere o abolire le suddette misure di salvaguardia.

TITOLO IX **OCCUPAZIONE**

Articolo 145

(ex articolo 125 del TCE)

Gli Stati membri e l'Unione, in base al presente titolo, si adoperano per sviluppare una strategia coordinata a favore dell'occupazione, e in particolare a favore della promozione di una forza lavoro competente, qualificata, adattabile e di mercati del lavoro in grado di rispondere ai mutamenti economici, al fine di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea.

Articolo 146

(ex articolo 126 del TCE)

1. Gli Stati membri, attraverso le loro politiche in materia di occupazione, contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 145 in modo coerente con gli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione adottati a norma dell'articolo 121, paragrafo 2.
2. Gli Stati membri, tenuto conto delle prassi nazionali in materia di responsabilità delle parti sociali, considerano la promozione dell'occupazione una questione di interesse comune e coordinano in sede di Consiglio le loro azioni al riguardo, in base alle disposizioni dell'articolo 148.

Articolo 147

(ex articolo 127 del TCE)

1. L'Unione contribuisce ad un elevato livello di occupazione promuovendo la cooperazione tra gli Stati membri nonché sostenendone e, se necessario, integrandone l'azione. Sono in questo contesto rispettate le competenze degli Stati membri.
2. Nella definizione e nell'attuazione delle politiche e delle attività dell'Unione si tiene conto dell'obiettivo di un livello di occupazione elevato.

Articolo 148

(ex articolo 128 del TCE)

1. In base a una relazione annuale comune del Consiglio e della Commissione, il Consiglio europeo esamina annualmente la situazione dell'occupazione nell'Unione e adotta le conclusioni del caso.
2. Sulla base delle conclusioni del Consiglio europeo, il Consiglio, su proposta della Commissione, previa consultazione del Parlamento europeo, del Comitato economico e so-

ciale, del Comitato delle regioni e del comitato per l'occupazione di cui all'articolo 150, elabora annualmente degli orientamenti di cui devono tener conto gli Stati membri nelle rispettive politiche in materia di occupazione. Tali orientamenti sono coerenti con gli indirizzi di massima adottati a norma dell'articolo 121, paragrafo 2.

3. Ciascuno Stato membro trasmette al Consiglio e alla Commissione una relazione annuale sulle principali misure adottate per l'attuazione della propria politica in materia di occupazione, alla luce degli orientamenti in materia di occupazione di cui al paragrafo 2.
4. Il Consiglio, sulla base delle relazioni di cui al paragrafo 3 e dei pareri del comitato per l'occupazione, procede annualmente ad un esame dell'attuazione delle politiche degli Stati membri in materia di occupazione alla luce degli orientamenti in materia di occupazione. Il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, può, se lo considera opportuno sulla base di detto esame, rivolgere raccomandazioni agli Stati membri.
5. Sulla base dei risultati di detto esame, il Consiglio e la Commissione trasmettono al Consiglio europeo una relazione annuale comune in merito alla situazione dell'occupazione nell'Unione e all'attuazione degli orientamenti in materia di occupazione.

Articolo 149

(ex articolo 129 del TCE)

Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, possono adottare misure di incentivazione dirette a promuovere la cooperazione tra Stati membri e a sostenere i loro interventi nel settore dell'occupazione, mediante iniziative volte a sviluppare gli scambi di informazioni e delle migliori prassi, a fornire analisi comparative e indicazioni, nonché a promuovere approcci innovativi e a valutare le esperienze realizzate, in particolare mediante il ricorso a progetti pilota.

Tali misure non comportano l'armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.

Articolo 150

(ex articolo 130 del TCE)

Il Consiglio, deliberando a maggioranza semplice, previa consultazione del Parlamento europeo, istituisce un comitato per l'occupazione a carattere consultivo, al fine di promuovere il coordinamento tra gli Stati membri per quanto riguarda le politiche in materia di occupazione e di mercato del lavoro. Il comitato è incaricato di:

- seguire la situazione dell'occupazione e le politiche in materia di occupazione negli Stati membri e nell'Unione,
- fatto salvo l'articolo 240, formulare pareri su richiesta del Consiglio o della Commissione o di propria iniziativa, e contribuire alla preparazione dei lavori del Consiglio di cui all'articolo 148.

Nell'esercizio delle sue funzioni, il comitato consulta le parti sociali.

Ogni Stato membro e la Commissione nominano due membri del comitato.

TITOLO X POLITICA SOCIALE

Articolo 151

(ex articolo 136 del TCE)

L'Unione e gli Stati membri, tenuti presenti i diritti sociali fondamentali, quali quelli definiti nella Carta sociale europea firmata a Torino il 18 ottobre 1961 e nella Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 1989, hanno come obiettivi la promozione dell'occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, che consenta la loro parificazione nel progresso, una protezione sociale adeguata, il dialogo sociale, lo sviluppo delle risorse umane atto a consentire un livello occupazionale elevato e duraturo e la lotta contro l'emarginazione.

A tal fine, l'Unione e gli Stati membri mettono in atto misure che tengono conto della diversità delle prassi nazionali, in particolare nelle relazioni contrattuali, e della necessità di mantenere la competitività dell'economia dell'Unione.

Essi ritengono che una tale evoluzione risulterà sia dal funzionamento del mercato interno, che favorirà l'armonizzarsi dei sistemi sociali, sia dalle procedure previste dai trattati e dal ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative.

Articolo 152

L'Unione riconosce e promuove il ruolo delle parti sociali al suo livello, tenendo conto della diversità dei sistemi nazionali. Essa facilita il dialogo tra tali parti, nel rispetto della loro autonomia.

Il vertice sociale trilaterale per la crescita e l'occupazione contribuisce al dialogo sociale.

Articolo 153

(ex articolo 137 del TCE)

1. Per conseguire gli obiettivi previsti all'articolo 151, l'Unione sostiene e completa l'azione degli Stati membri nei seguenti settori:
 - a) miglioramento, in particolare, dell'ambiente di lavoro, per proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori;
 - b) condizioni di lavoro;
 - c) sicurezza sociale e protezione sociale dei lavoratori;
 - d) protezione dei lavoratori in caso di risoluzione del contratto di lavoro;
 - e) informazione e consultazione dei lavoratori;
 - f) rappresentanza e difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro, compresa la cogestione, fatto salvo il paragrafo 5;
 - g) condizioni di impiego dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano legalmente nel territorio dell'Unione;
 - h) integrazione delle persone escluse dal mercato del lavoro, fatto salvo l'articolo 166;
 - i) parità tra uomini e donne per quanto riguarda le opportunità sul mercato del lavoro ed il trattamento sul lavoro;

- j) lotta contro l'esclusione sociale;
 - k) modernizzazione dei regimi di protezione sociale, fatto salvo il disposto della lettera c).
2. A tal fine il Parlamento europeo e il Consiglio:
- a) possono adottare misure destinate a incoraggiare la cooperazione tra Stati membri attraverso iniziative volte a migliorare la conoscenza, a sviluppare gli scambi di informazioni e di migliori prassi, a promuovere approcci innovativi e a valutare le esperienze fatte, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri;
 - b) possono adottare nei settori di cui al paragrafo 1, lettere da a) a i), mediante direttive, le prescrizioni minime applicabili progressivamente, tenendo conto delle condizioni e delle normative tecniche esistenti in ciascuno Stato membro. Tali direttive evitano di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese.
- Il Parlamento europeo e il Consiglio deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.
- Nei settori di cui al paragrafo 1, lettere c), d), f) e g), il Consiglio delibera secondo una procedura legislativa speciale, all'unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo e di detti Comitati.
- Il Consiglio, deliberando all'unanimità, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può decidere di rendere applicabile al paragrafo 1, lettere d), f) e g) la procedura legislativa ordinaria.
3. Uno Stato membro può affidare alle parti sociali, a loro richiesta congiunta, il compito di mettere in atto le direttive prese a norma del paragrafo 2 o, se del caso, una decisione del Consiglio adottata conformemente all'articolo 155.
- In tal caso esso si assicura che, al più tardi alla data in cui una direttiva o una decisione devono essere attuate, le parti sociali abbiano stabilito mediante accordo le necessarie disposizioni, fermo restando che lo Stato membro interessato deve adottare le misure necessarie che gli permettano di garantire in qualsiasi momento i risultati imposti da detta direttiva o detta decisione.
4. Le disposizioni adottate a norma del presente articolo:
- non compromettono la facoltà riconosciuta agli Stati membri di definire i principi fondamentali del loro sistema di sicurezza sociale e non devono incidere sensibilmente sull'equilibrio finanziario dello stesso,
 - non ostano a che uno Stato membro mantenga o stabilisca misure, compatibili con i trattati, che prevedano una maggiore protezione.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle retribuzioni, al diritto di associazione, al diritto di sciopero né al diritto di serrata.

Articolo 154

(ex articolo 138 del TCE)

1. La Commissione ha il compito di promuovere la consultazione delle parti sociali a livello

dell'Unione e prende ogni misura utile per facilitarne il dialogo provvedendo ad un sostegno equilibrato delle parti.

2. A tal fine la Commissione, prima di presentare proposte nel settore della politica sociale, consulta le parti sociali sul possibile orientamento di un'azione dell'Unione.
3. Se, dopo tale consultazione, ritiene opportuna un'azione dell'Unione, la Commissione consulta le parti sociali sul contenuto della proposta prevista. Le parti sociali trasmettono alla Commissione un parere o, se opportuno, una raccomandazione.
4. In occasione delle consultazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 le parti sociali possono informare la Commissione della loro volontà di avviare il processo previsto dall'articolo 155. La durata di tale processo non supera nove mesi, salvo proroga decisa in comune dalle parti sociali interessate e dalla Commissione.

Articolo 155

(ex articolo 139 del TCE)

1. Il dialogo fra le parti sociali a livello dell'Unione può condurre, se queste lo desiderano, a relazioni contrattuali, ivi compresi accordi.
2. Gli accordi conclusi a livello dell'Unione sono attuati secondo le procedure e le prassi proprie delle parti sociali e degli Stati membri o, nell'ambito dei settori contemplati dall'articolo 153, e a richiesta congiunta delle parti firmatarie, in base ad una decisione del Consiglio su proposta della Commissione. Il Parlamento europeo è informato.

Il Consiglio delibera all'unanimità allorché l'accordo in questione contiene una o più disposizioni relative ad uno dei settori per i quali è richiesta l'unanimità a norma dell'articolo 153, paragrafo 2.

Articolo 156

(ex articolo 140 del TCE)

Per conseguire gli obiettivi dell'articolo 151 e fatte salve le altre disposizioni dei trattati, la Commissione incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri e facilita il coordinamento della loro azione in tutti i settori della politica sociale contemplati dal presente capo, in particolare per le materie riguardanti:

- l'occupazione,
- il diritto del lavoro e le condizioni di lavoro,
- la formazione e il perfezionamento professionale,
- la sicurezza sociale,
- la protezione contro gli infortuni e le malattie professionali,
- l'igiene del lavoro;
- il diritto di associazione e la contrattazione collettiva tra datori di lavoro e lavoratori.

A tal fine la Commissione opera a stretto contatto con gli Stati membri mediante studi e pareri e organizzando consultazioni, sia per i problemi che si presentano sul piano nazionale, che per quelli che interessano le organizzazioni internazionali, in particolare mediante iniziative finalizzate alla definizione di orientamenti e indicatori, all'organizzazione di scambi di migliori pratiche e alla preparazione di elementi necessari per il controllo e la valutazione periodici.

Il Parlamento europeo è pienamente informato.

Prima di formulare i pareri previsti dal presente articolo, la Commissione consulta il Comitato economico e sociale.

Articolo 157

(ex articolo 141 del TCE)

1. Ciascuno Stato membro assicura l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore.
2. Per retribuzione si intende, a norma del presente articolo, il salario o trattamento normale di base o minimo e tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell'impiego di quest'ultimo.
La parità di retribuzione, senza discriminazione fondata sul sesso, implica:
 - a) che la retribuzione corrisposta per uno stesso lavoro pagato a cottimo sia fissata in base a una stessa unità di misura;
 - b) che la retribuzione corrisposta per un lavoro pagato a tempo sia uguale per uno stesso posto di lavoro.
3. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adottano misure che assicurino l'applicazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, ivi compreso il principio della parità delle retribuzioni per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore.
4. Allo scopo di assicurare l'effettiva e completa parità tra uomini e donne nella vita lavorativa, il principio della parità di trattamento non osta a che uno Stato membro mantenga o adotti misure che prevedano vantaggi specifici diretti a facilitare l'esercizio di un'attività professionale da parte del sesso sottorappresentato ovvero a evitare o compensare svantaggi nelle carriere professionali.

Articolo 158

(ex articolo 142 del TCE)

Gli Stati membri si adoperano a mantenere l'equivalenza esistente nei regimi di congedo retribuito.

Articolo 159

(ex articolo 143 del TCE)

La Commissione elabora una relazione annuale sugli sviluppi nella realizzazione degli obiettivi dell'articolo 151, compresa la situazione demografica nell'Unione. Essa trasmette la relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale.

Articolo 160

(ex articolo 144 del TCE)

Il Consiglio, deliberando a maggioranza semplice, previa consultazione del Parlamento europeo, istituisce un comitato per la protezione sociale a carattere consultivo, al fine di pro-

muovere la cooperazione in materia di protezione sociale tra gli Stati membri e con la Commissione. Il comitato è incaricato:

- di seguire la situazione sociale e lo sviluppo delle politiche di protezione sociale negli Stati membri e nell'Unione,
- di agevolare gli scambi di informazioni, esperienze e buone prassi tra gli Stati membri e con la Commissione,
- fatto salvo l'articolo 240, di elaborare relazioni, formulare pareri o intraprendere altre attività nei settori di sua competenza, su richiesta del Consiglio o della Commissione o di propria iniziativa.

Nell'esercizio delle sue funzioni, il comitato stabilisce contatti appropriati con le parti sociali. Ogni Stato membro e la Commissione nominano due membri del comitato.

Articolo 161

(ex articolo 145 del TCE)

La Commissione dedica, nella sua relazione annuale al Parlamento europeo, un capitolo speciale all'evoluzione della situazione sociale nell'Unione.

Il Parlamento europeo può invitare la Commissione a elaborare delle relazioni su problemi particolari concernenti la situazione sociale.

TITOLO XI

IL FONDO SOCIALE EUROPEO

Articolo 162

(ex articolo 146 del TCE)

Per migliorare le possibilità di occupazione dei lavoratori nell'ambito del mercato interno e contribuire così al miglioramento del tenore di vita, è istituito, nel quadro delle disposizioni seguenti, un Fondo sociale europeo che ha l'obiettivo di promuovere all'interno dell'Unione le possibilità di occupazione e la mobilità geografica e professionale dei lavoratori, nonché di facilitare l'adeguamento alle trasformazioni industriali e ai cambiamenti dei sistemi di produzione, in particolare attraverso la formazione e la riconversione professionale.

Articolo 163

(ex articolo 147 del TCE)

L'amministrazione del Fondo spetta alla Commissione.

In tale compito la Commissione è assistita da un comitato, presieduto da un membro della Commissione e composto di rappresentanti dei governi e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Articolo 164

(ex articolo 148 del TCE)

Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, adottano i regolamenti di applicazione relativi al Fondo sociale europeo.

TITOLO XII

ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE, GIOVENTÙ E SPORT

Articolo 165

(ex articolo 149 del TCE)

1. L'Unione contribuisce allo sviluppo di un'istruzione di qualità incentivando la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, sostenendo ed integrando la loro azione nel pieno rispetto della responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda il contenuto dell'insegnamento e l'organizzazione del sistema di istruzione, nonché delle loro diversità culturali e linguistiche.

L'Unione contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale ed educativa.

2. L'azione dell'Unione è intesa:
 - a sviluppare la dimensione europea dell'istruzione, segnatamente con l'apprendimento e la diffusione delle lingue degli Stati membri;
 - a favorire la mobilità degli studenti e degli insegnanti, promuovendo tra l'altro il riconoscimento accademico dei diplomi e dei periodi di studio;
 - a promuovere la cooperazione tra gli istituti di insegnamento;
 - a sviluppare lo scambio di informazioni e di esperienze sui problemi comuni dei sistemi di istruzione degli Stati membri;
 - a favorire lo sviluppo degli scambi di giovani e di animatori di attività socioeducative e a incoraggiare la partecipazione dei giovani alla vita democratica dell'Europa;
 - a incoraggiare lo sviluppo dell'istruzione a distanza;
 - a sviluppare la dimensione europea dello sport, promuovendo l'equità e l'apertura nelle competizioni sportive e la cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport e proteggendo l'integrità fisica e morale degli sportivi, in particolare dei più giovani tra di essi.
3. L'Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di istruzione e di sport, in particolare con il Consiglio d'Europa.
4. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti dal presente articolo:
 - il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando in conformità della procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, adottano azioni di incentivazione, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri,
 - il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta raccomandazioni.

Articolo 166

(ex articolo 150 del TCE)

1. L'Unione attua una politica di formazione professionale che rafforza ed integra le azioni degli Stati membri, nel pieno rispetto della responsabilità di questi ultimi per quanto riguarda il contenuto e l'organizzazione della formazione professionale.

2. L'azione dell'Unione è intesa:
 - a facilitare l'adeguamento alle trasformazioni industriali, in particolare attraverso la formazione e la riconversione professionale,
 - a migliorare la formazione professionale iniziale e la formazione permanente, per agevolare l'inserimento e il reinserimento professionale sul mercato del lavoro,
 - a facilitare l'accesso alla formazione professionale ed a favorire la mobilità degli istruttori e delle persone in formazione, in particolare dei giovani,
 - a stimolare la cooperazione in materia di formazione tra istituti di insegnamento o di formazione professionale e imprese,
 - a sviluppare lo scambio di informazioni e di esperienze sui problemi comuni dei sistemi di formazione degli Stati membri.
3. L'Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di formazione professionale.
4. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle Regioni, adottano le misure atte a contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui al presente articolo, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri e il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta raccomandazioni.

TITOLO XIII CULTURA

Articolo 167

(ex articolo 151 del TCE)

1. L'Unione contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune.
2. L'azione dell'Unione è intesa ad incoraggiare la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, ad appoggiare e ad integrare l'azione di questi ultimi nei seguenti settori:
 - miglioramento della conoscenza e della diffusione della cultura e della storia dei popoli europei,
 - conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale di importanza europea,
 - scambi culturali non commerciali,
 - creazione artistica e letteraria, compreso il settore audiovisivo.
3. L'Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di cultura, in particolare con il Consiglio d'Europa.
4. L'Unione tiene conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge a norma di altre disposizioni dei trattati, in particolare ai fini di rispettare e promuovere la diversità delle sue culture.
5. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti dal presente articolo:

- il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato delle regioni, adottano azioni di incentivazione, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri;
- il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta raccomandazioni.

TITOLO XIV SANITÀ PUBBLICA

Articolo 168

(ex articolo 152 del TCE)

1. Nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana.

L'azione dell'Unione, che completa le politiche nazionali, si indirizza al miglioramento della sanità pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni e all'eliminazione delle fonti di pericolo per la salute fisica e mentale. Tale azione comprende la lotta contro i grandi flagelli, favorendo la ricerca sulle loro cause, la loro propagazione e la loro prevenzione, nonché l'informazione e l'educazione in materia sanitaria, nonché la sorveglianza, l'allarme e la lotta contro gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero.

L'Unione completa l'azione degli Stati membri volta a ridurre gli effetti nocivi per la salute umana derivanti dall'uso di stupefacenti, comprese l'informazione e la prevenzione.

2. L'Unione incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri nei settori di cui al presente articolo e, ove necessario, appoggia la loro azione. In particolare incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri per migliorare la complementarietà dei loro servizi sanitari nelle regioni di frontiera.

Gli Stati membri coordinano tra loro, in collegamento con la Commissione, le rispettive politiche ed i rispettivi programmi nei settori di cui al paragrafo 1. La Commissione può prendere, in stretto contatto con gli Stati membri, ogni iniziativa utile a promuovere detto coordinamento, in particolare iniziative finalizzate alla definizione di orientamenti e indicatori, all'organizzazione di scambi delle migliori pratiche e alla preparazione di elementi necessari per il controllo e la valutazione periodici. Il Parlamento europeo è pienamente informato.

3. L'Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali competenti in materia di sanità pubblica.
4. In deroga all'articolo 2, paragrafo 5, e all'articolo 6, lettera a), e in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera k), il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi previsti dal presente articolo, adottando, per affrontare i problemi comuni di sicurezza:

- a) misure che fissino parametri elevati di qualità e sicurezza degli organi e sostanze di origine umana, del sangue e degli emoderivati; tali misure non ostano a che gli Stati membri mantengano o introducano misure protettive più rigorose;

- b) misure nei settori veterinario e fitosanitario il cui obiettivo primario sia la protezione della sanità pubblica;
 - c) misure che fissino parametri elevati di qualità e sicurezza dei medicinali e dei dispositivi di impiego medico.
5. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, possono anche adottare misure di incentivazione per proteggere e migliorare la salute umana, in particolare per lottare contro i grandi flagelli che si propagano oltre frontiera, misure concernenti la sorveglianza, l'allarme e la lotta contro gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, e misure il cui obiettivo diretto sia la protezione della sanità pubblica in relazione al tabacco e all'abuso di alcol, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.
 6. Il Consiglio, su proposta della Commissione, può altresì adottare raccomandazioni per i fini stabiliti dal presente articolo.
 7. L'azione dell'Unione rispetta le responsabilità degli Stati membri per la definizione della loro politica sanitaria e per l'organizzazione e la fornitura di servizi sanitari e di assistenza medica. Le responsabilità degli Stati membri includono la gestione dei servizi sanitari e dell'assistenza medica e l'assegnazione delle risorse loro destinate. Le misure di cui al paragrafo 4, lettera a) non pregiudicano le disposizioni nazionali sulla donazione e l'impiego medico di organi e sangue.

TITOLO XV PROTEZIONE DEI CONSUMATORI

Articolo 169

(ex articolo 153 del TCE)

1. Al fine di promuovere gli interessi dei consumatori ed assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori, l'Unione contribuisce a tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori nonché a promuovere il loro diritto all'informazione, all'educazione e all'organizzazione per la salvaguardia dei propri interessi.
2. L'Unione contribuisce al conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1 mediante:
 - a) misure adottate a norma dell'articolo 114 nel quadro della realizzazione del mercato interno;
 - b) misure di sostegno, di integrazione e di controllo della politica svolta dagli Stati membri.
3. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adottano le misure di cui al paragrafo 2, lettera b).
4. Le misure adottate a norma del paragrafo 3 non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere o di introdurre misure di protezione più rigorose. Tali misure devono essere compatibili con i trattati. Esse sono notificate alla Commissione.

TITOLO XVI RETI TRANSEUROPEE

Articolo 170

(ex articolo 154 del TCE)

1. Per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli 26 e 174 e per consentire ai cittadini dell'Unione, agli operatori economici e alle collettività regionali e locali di beneficiare pienamente dei vantaggi derivanti dall'instaurazione di uno spazio senza frontiere interne, l'Unione concorre alla costituzione e allo sviluppo di reti transeuropee nei settori delle infrastrutture dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia.
2. Nel quadro di un sistema di mercati aperti e concorrenziali, l'azione dell'Unione mira a favorire l'interconnessione e l'interoperabilità delle reti nazionali, nonché l'accesso a tali reti. Essa tiene conto in particolare della necessità di collegare alle regioni centrali dell'Unione le regioni insulari, prive di sbocchi al mare e periferiche.

Articolo 171

(ex articolo 155 del TCE)

1. Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 170, l'Unione:
 - stabilisce un insieme di orientamenti che contemplino gli obiettivi, le priorità e le linee principali delle azioni previste nel settore delle reti transeuropee; in detti orientamenti sono individuati progetti di interesse comune,
 - intraprende ogni azione che si riveli necessaria per garantire l'interoperabilità delle reti, in particolare nel campo dell'armonizzazione delle norme tecniche,
 - può appoggiare progetti di interesse comune sostenuti dagli Stati membri, individuati nell'ambito degli orientamenti di cui al primo trattino, in particolare mediante studi di fattibilità, garanzie di prestito o abbuoni di interesse; l'Unione può altresì contribuire al finanziamento negli Stati membri, mediante il Fondo di coesione istituito conformemente all'articolo 177, di progetti specifici nel settore delle infrastrutture dei trasporti.L'azione dell'Unione tiene conto della potenziale validità economica dei progetti.
2. Gli Stati membri coordinano tra loro, in collegamento con la Commissione, le politiche svolte a livello nazionale che possono avere un impatto rilevante sulla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 170. La Commissione può prendere, in stretta collaborazione con gli Stati membri, qualsiasi iniziativa utile per favorire detto coordinamento.
3. L'Unione può decidere di cooperare con i paesi terzi per promuovere progetti di interesse comune e garantire l'interoperabilità delle reti.

Articolo 172

(ex articolo 156 del TCE)

Gli orientamenti e le altre misure di cui all'articolo 171, paragrafo 1, sono adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio, che deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.

Gli orientamenti ed i progetti di interesse comune che riguardano il territorio di uno Stato membro esigono l'approvazione dello Stato membro interessato.

TITOLO XVII INDUSTRIA

Articolo 173

(ex articolo 157 del TCE)

1. L'Unione e gli Stati membri provvedono affinché siano assicurate le condizioni necessarie alla competitività dell'industria dell'Unione.
A tal fine, nell'ambito di un sistema di mercati aperti e concorrenziali, la loro azione è intesa:
 - ad accelerare l'adattamento dell'industria alle trasformazioni strutturali,
 - a promuovere un ambiente favorevole all'iniziativa ed allo sviluppo delle imprese di tutta l'Unione, segnatamente delle piccole e medie imprese,
 - a promuovere un ambiente favorevole alla cooperazione tra imprese,
 - a favorire un migliore sfruttamento del potenziale industriale delle politiche d'innovazione, di ricerca e di sviluppo tecnologico.
2. Gli Stati membri si consultano reciprocamente in collegamento con la Commissione e, per quanto è necessario, coordinano le loro azioni. La Commissione può prendere ogni iniziativa utile a promuovere detto coordinamento, in particolare iniziative finalizzate alla definizione di orientamenti e indicatori, all'organizzazione di scambi di migliori pratiche e alla preparazione di elementi necessari per il controllo e la valutazione periodici. Il Parlamento europeo è pienamente informato.
3. L'Unione contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1 attraverso politiche ed azioni da essa attuate ai sensi di altre disposizioni dei trattati. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, possono decidere misure specifiche, destinate a sostenere le azioni svolte negli Stati membri al fine di realizzare gli obiettivi di cui al paragrafo 1, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.

Il presente titolo non costituisce una base per l'introduzione da parte dell'Unione di qualsivoglia misura che possa generare distorsioni di concorrenza o che comporti disposizioni fiscali o disposizioni relative ai diritti ed interessi dei lavoratori dipendenti.

TITOLO XVIII COESIONE ECONOMICA, SOCIALE E TERRITORIALE

Articolo 174

(ex articolo 158 del TCE)

Per promuovere uno sviluppo armonioso dell'insieme dell'Unione, questa sviluppa e prosegue la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica, sociale e territoriale.

In particolare l'Unione mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite.

Tra le regioni interessate, un'attenzione particolare è rivolta alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna.

Articolo 175

(ex articolo 159 del TCE)

Gli Stati membri conducono la loro politica economica e la coordinano anche al fine di raggiungere gli obiettivi dell'articolo 174. L'elaborazione e l'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione, nonché l'attuazione del mercato interno tengono conto degli obiettivi dell'articolo 174 e concorrono alla loro realizzazione. L'Unione appoggia questa realizzazione anche con l'azione che essa svolge attraverso fondi a finalità strutturale (Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione "orientamento", Fondo sociale europeo, Fondo europeo di sviluppo regionale), la Banca europea per gli investimenti e gli altri strumenti finanziari esistenti.

La Commissione presenta ogni tre anni al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni una relazione sui progressi compiuti nella realizzazione della coesione economica, sociale e territoriale e sul modo in cui i vari strumenti previsti dal presente articolo vi hanno contribuito. Tale relazione è corredata, se del caso, di appropriate proposte.

Le azioni specifiche che si rivelassero necessarie al di fuori dei Fondi, fatte salve le misure decise nell'ambito delle altre politiche dell'Unione, possono essere adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio, che deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.

Articolo 176

(ex articolo 160 del TCE)

Il Fondo europeo di sviluppo regionale è destinato a contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali esistenti nell'Unione, partecipando allo sviluppo e all'adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo nonché alla riconversione delle regioni industriali in declino.

Articolo 177

(ex articolo 161 del TCE)

Fatto salvo l'articolo 178, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, definiscono i compiti, gli obiettivi prioritari e l'organizzazione dei fondi a finalità strutturale, elemento quest'ultimo che può comportare il raggruppamento dei Fondi. Sono inoltre definite, secondo la stessa procedura, le norme generali applicabili ai Fondi, nonché le disposizioni necessarie per garantire l'efficacia e il coordinamento dei Fondi tra loro e con gli altri strumenti finanziari esistenti.

Un Fondo di coesione è istituito secondo la stessa procedura per l'erogazione di contributi finanziari a progetti in materia di ambiente e di reti transeuropee nel settore delle infrastrutture dei trasporti.

Articolo 178

(ex articolo 162 del TCE)

I regolamenti di applicazione relativi al Fondo europeo di sviluppo regionale sono adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio, che deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.

Per quanto riguarda il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione "orientamento", ed il Fondo sociale europeo restano applicabili rispettivamente gli articoli 43 e 164.

TITOLO XIX**RICERCA E SVILUPPO TECNOLOGICO E SPAZIO****Articolo 179**

(ex articolo 163 del TCE)

1. L'Unione si propone l'obiettivo di rafforzare le sue basi scientifiche e tecnologiche con la realizzazione di uno spazio europeo della ricerca nel quale i ricercatori, le conoscenze scientifiche e le tecnologie circolino liberamente, di favorire lo sviluppo della sua competitività, inclusa quella della sua industria, e di promuovere le azioni di ricerca ritenute necessarie ai sensi di altri capi dei trattati.
2. A tal fine essa incoraggia nell'insieme dell'Unione le imprese, comprese le piccole e le medie imprese, i centri di ricerca e le università nei loro sforzi di ricerca e di sviluppo tecnologico di alta qualità; essa sostiene i loro sforzi di cooperazione, mirando soprattutto a permettere ai ricercatori di cooperare liberamente oltre le frontiere e alle imprese di sfruttare appieno le potenzialità del mercato interno grazie, in particolare, all'apertura degli appalti pubblici nazionali, alla definizione di norme comuni ed all'eliminazione degli ostacoli giuridici e fiscali a detta cooperazione.
3. Tutte le azioni dell'Unione ai sensi dei trattati, comprese le azioni dimostrative, nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico sono decise e realizzate conformemente alle disposizioni del presente titolo.

Articolo 180

(ex articolo 164 del TCE)

Nel perseguire tali obiettivi, l'Unione svolge le azioni seguenti, che integrano quelle intraprese dagli Stati membri:

- a) attuazione di programmi di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, promuovendo la cooperazione con e tra le imprese, i centri di ricerca e le università;
- b) promozione della cooperazione in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione dell'Unione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali;
- c) diffusione e valorizzazione dei risultati delle attività in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione dell'Unione;
- d) impulso alla formazione e alla mobilità dei ricercatori dell'Unione.

Articolo 181

(ex articolo 165 del TCE)

1. L'Unione e gli Stati membri coordinano la loro azione in materia di ricerca e sviluppo tecnologico per garantire la coerenza reciproca delle politiche nazionali e della politica dell'Unione.
2. La Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri, può prendere ogni iniziativa utile a promuovere il coordinamento di cui al paragrafo 1, in particolare iniziative finalizzate alla definizione di orientamenti e indicatori, all'organizzazione di scambi di migliori pratiche e alla preparazione di elementi necessari per il controllo e la valutazione periodici. Il Parlamento europeo è pienamente informato.

Articolo 182

(ex articolo 166 del TCE)

1. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adottano un programma quadro pluriennale che comprende l'insieme delle azioni dell'Unione.
Il programma quadro:
 - fissa gli obiettivi scientifici e tecnologici da realizzare mediante le azioni previste dall'articolo 180 e le relative priorità,
 - indica le grandi linee di dette azioni,
 - stabilisce l'importo globale massimo e le modalità della partecipazione finanziaria dell'Unione al programma quadro, nonché le quote rispettive di ciascuna delle azioni previste.
2. Il programma quadro viene adattato o completato in funzione dell'evoluzione della situazione.
3. Il programma quadro è attuato mediante programmi specifici sviluppati nell'ambito di ciascuna azione. Ogni programma specifico precisa le modalità di realizzazione del medesimo, ne fissa la durata e prevede i mezzi ritenuti necessari. La somma degli importi ritenuti necessari, fissati dai programmi specifici, non può superare l'importo globale massimo fissato per il programma quadro e per ciascuna azione.
4. Il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, adotta i programmi specifici.
5. A integrazione delle azioni previste dal programma quadro pluriennale, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, stabiliscono le misure necessarie all'attuazione dello spazio europeo della ricerca.

Articolo 183

(ex articolo 167 del TCE)

Per l'attuazione del programma quadro pluriennale, l'Unione:

- fissa le norme per la partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università,

– fissa le norme applicabili alla divulgazione dei risultati della ricerca.

Articolo 184

(ex articolo 168 del TCE)

Nell'attuazione del programma quadro pluriennale possono essere decisi programmi complementari cui partecipano soltanto alcuni Stati membri che ne assicurano il finanziamento, fatta salva un'eventuale partecipazione dell'Unione.

L'Unione adotta le norme applicabili ai programmi complementari, in particolare in materia di divulgazione delle conoscenze e di accesso di altri Stati membri.

Articolo 185

(ex articolo 169 del TCE)

Nell'attuazione del programma quadro pluriennale l'Unione può prevedere, d'intesa con gli Stati membri interessati, la partecipazione a programmi di ricerca e sviluppo avviati da più Stati membri, compresa la partecipazione alle strutture instaurate per l'esecuzione di detti programmi.

Articolo 186

(ex articolo 170 del TCE)

Nell'attuazione del programma quadro pluriennale l'Unione può prevedere una cooperazione in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione dell'Unione con paesi terzi o organizzazioni internazionali.

Le modalità di questa cooperazione possono formare oggetto di accordi tra l'Unione e i terzi interessati.

Articolo 187

(ex articolo 171 del TCE)

L'Unione può creare imprese comuni o qualsiasi altra struttura necessaria alla migliore esecuzione dei programmi di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione dell'Unione.

Articolo 188

(ex articolo 172 del TCE)

Il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, adotta le disposizioni di cui all'articolo 187.

Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adottano le disposizioni di cui agli articoli 183, 184 e 185. L'adozione dei programmi complementari richiede l'accordo degli Stati membri interessati.

Articolo 189

1. Per favorire il progresso tecnico e scientifico, la competitività industriale e l'attuazione delle sue politiche, l'Unione elabora una politica spaziale europea. A tal fine può promuo-

vere iniziative comuni, sostenere la ricerca e lo sviluppo tecnologico e coordinare gli sforzi necessari per l'esplorazione e l'utilizzo dello spazio.

2. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1 il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure necessarie, che possono assumere la forma di un programma spaziale europeo, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.
3. L'Unione instaura tutti i collegamenti utili con l'Agenzia spaziale europea.
4. Il presente articolo lascia impregiudicate le altre disposizioni del presente titolo.

Articolo 190

(ex articolo 173 del TCE)

All'inizio di ogni anno la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Detta relazione verte in particolare sulle attività svolte in materia di ricerca e di sviluppo tecnologico e di divulgazione dei risultati durante l'anno precedente nonché sul programma di lavoro dell'anno in corso.

TITOLO XX

AMBIENTE

Articolo 191

(ex articolo 174 del TCE)

1. La politica dell'Unione in materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi:
 - salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente,
 - protezione della salute umana,
 - utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali,
 - promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici.
2. La politica dell'Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell'Unione. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio "chi inquina paga". In tale contesto, le misure di armonizzazione rispondenti ad esigenze di protezione dell'ambiente comportano, nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri a prendere, per motivi ambientali di natura non economica, misure provvisorie soggette ad una procedura di controllo dell'Unione.
3. Nel predisporre la sua politica in materia ambientale l'Unione tiene conto:
 - dei dati scientifici e tecnici disponibili,
 - delle condizioni dell'ambiente nelle varie regioni dell'Unione,

- dei vantaggi e degli oneri che possono derivare dall'azione o dall'assenza di azione,
- dello sviluppo socioeconomico dell'Unione nel suo insieme e dello sviluppo equilibrato delle sue singole regioni.

4. Nell'ambito delle rispettive competenze, l'Unione e gli Stati membri collaborano con i paesi terzi e con le competenti organizzazioni internazionali. Le modalità della cooperazione dell'Unione possono formare oggetto di accordi tra questa ed i terzi interessati.

Il comma precedente non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi internazionali e a concludere accordi internazionali.

Articolo 192

(ex articolo 175 del TCE)

1. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, decidono in merito alle azioni che devono essere intraprese dall'Unione per realizzare gli obiettivi dell'articolo 191.

2. In deroga alla procedura decisionale di cui al paragrafo 1 e fatto salvo l'articolo 114, il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo, del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, adotta:

a) disposizioni aventi principalmente natura fiscale;

b) misure aventi incidenza:

- sull'assetto territoriale,
- sulla gestione quantitativa delle risorse idriche o aventi rapporto diretto o indiretto con la disponibilità delle stesse,
- sulla destinazione dei suoli, ad eccezione della gestione dei residui;

c) misure aventi una sensibile incidenza sulla scelta di uno Stato membro tra diverse fonti di energia e sulla struttura generale dell'approvvigionamento energetico del medesimo.

Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, può rendere applicabile la procedura legislativa ordinaria alle materie di cui al primo comma.

3. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, adottano programmi generali d'azione che fissano gli obiettivi prioritari da raggiungere.

Le misure necessarie all'attuazione di tali programmi sono adottate conformemente alle condizioni previste al paragrafo 1 o al paragrafo 2, a seconda dei casi.

4. Fatte salve talune misure adottate dall'Unione, gli Stati membri provvedono al finanziamento e all'esecuzione della politica in materia ambientale.

5. Fatto salvo il principio "chi inquina paga", qualora una misura basata sul paragrafo 1 implichi costi ritenuti sproporzionati per le pubbliche autorità di uno Stato membro, tale misura prevede disposizioni appropriate in forma di

- deroghe temporanee e/o
- sostegno finanziario del Fondo di coesione istituito in conformità dell'articolo 177.

Articolo 193

(ex articolo 176 del TCE)

I provvedimenti di protezione adottati in virtù dell'articolo 192 non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere e di prendere provvedimenti per una protezione ancora maggiore. Tali provvedimenti devono essere compatibili con i trattati. Essi sono notificati alla Commissione.

TITOLO XXI

ENERGIA

Articolo 194

1. Nel quadro dell'instaurazione o del funzionamento del mercato interno e tenendo conto dell'esigenza di preservare e migliorare l'ambiente, la politica dell'Unione nel settore dell'energia è intesa, in uno spirito di solidarietà tra Stati membri, a:
 - a) garantire il funzionamento del mercato dell'energia,
 - b) garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione,
 - c) promuovere il risparmio energetico, l'efficienza energetica e lo sviluppo di energie nuove e rinnovabili,
 - d) promuovere l'interconnessione delle reti energetiche.
2. Fatte salve le altre disposizioni dei trattati, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure necessarie per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1. Tali misure sono adottate previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.

Esse non incidono sul diritto di uno Stato membro di determinare le condizioni di utilizzo delle sue fonti energetiche, la scelta tra varie fonti energetiche e la struttura generale del suo approvvigionamento energetico, fatto salvo l'articolo 192, paragrafo 2, lettera c).
3. In deroga al paragrafo 2, il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale, all'unanimità e previa consultazione del Parlamento europeo, stabilisce le misure ivi contemplate se sono principalmente di natura fiscale.

TITOLO XXII

TURISMO

Articolo 195

1. L'Unione completa l'azione degli Stati membri nel settore del turismo, in particolare promuovendo la competitività delle imprese dell'Unione in tale settore.

A tal fine l'azione dell'Unione è intesa a:

 - a) incoraggiare la creazione di un ambiente propizio allo sviluppo delle imprese in detto settore;

- b) favorire la cooperazione tra Stati membri, in particolare attraverso lo scambio delle buone pratiche.
- 2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure specifiche destinate a completare le azioni svolte negli Stati membri al fine di realizzare gli obiettivi di cui al presente articolo, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.

TITOLO XXIII PROTEZIONE CIVILE

Articolo 196

- 1. L'Unione incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri al fine di rafforzare l'efficacia dei sistemi di prevenzione e di protezione dalle calamità naturali o provocate dall'uomo. L'azione dell'Unione è intesa a:
 - a) sostenere e completare l'azione degli Stati membri a livello nazionale, regionale e locale concernente la prevenzione dei rischi, la preparazione degli attori della protezione civile negli Stati membri e l'intervento in caso di calamità naturali o provocate dall'uomo all'interno dell'Unione;
 - b) promuovere una cooperazione operativa rapida ed efficace all'interno dell'Unione tra i servizi di protezione civile nazionali;
 - c) favorire la coerenza delle azioni intraprese a livello internazionale in materia di protezione civile.
- 2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure necessarie per contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.

TITOLO XXIV COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 197

- 1. L'attuazione effettiva del diritto dell'Unione da parte degli Stati membri, essenziale per il buon funzionamento dell'Unione, è considerata una questione di interesse comune.
- 2. L'Unione può sostenere gli sforzi degli Stati membri volti a migliorare la loro capacità amministrativa di attuare il diritto dell'Unione. Tale azione può consistere in particolare nel facilitare lo scambio di informazioni e di funzionari pubblici e nel sostenere programmi di formazione. Nessuno Stato membro è tenuto ad avvalersi di tale sostegno. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure necessarie a tal fine, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.
- 3. Il presente articolo non pregiudica l'obbligo degli Stati membri di attuare il diritto dell'Unione né le prerogative e i doveri della Commissione. Esso non pregiudica le altre disposizioni

dei trattati che prevedono la cooperazione amministrativa fra gli Stati membri e fra questi ultimi e l'Unione.

PARTE QUARTA

ASSOCIAZIONE DEI PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE

Articolo 198

(ex articolo 182 del TCE)

Gli Stati membri convengono di associare all'Unione i paesi e i territori non europei che mantengono con la Danimarca, la Francia, i Paesi Bassi e il Regno Unito delle relazioni particolari. Questi paesi e territori, qui di seguito chiamati paesi e territori, sono enumerati nell'elenco che costituisce l'allegato II.

Scopo dell'associazione è di promuovere lo sviluppo economico e sociale dei paesi e territori e l'instaurazione di strette relazioni economiche tra essi e l'Unione nel suo insieme.

Conformemente ai principi enunciati nel preambolo del presente trattato, l'associazione deve in primo luogo permettere di favorire gli interessi degli abitanti di questi paesi e territori e la loro prosperità, in modo da condurli allo sviluppo economico, sociale e culturale che essi attendono.

Articolo 199

(ex articolo 183 del TCE)

L'associazione persegue gli obiettivi seguenti:

- 1) Gli Stati membri applicano ai loro scambi commerciali con i paesi e territori il regime che si accordano tra di loro, in virtù dei trattati.
- 2) Ciascun paese o territorio applica ai suoi scambi commerciali con gli Stati membri e gli altri paesi e territori il regime che applica allo Stato europeo con il quale mantiene relazioni particolari.
- 3) Gli Stati membri contribuiscono agli investimenti richiesti dallo sviluppo progressivo di questi paesi e territori.
- 4) Per gli investimenti finanziati dall'Unione, la partecipazione alle aggiudicazioni e alle forniture è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri e ai paesi e territori.
- 5) Nelle relazioni fra gli Stati membri e i paesi e territori, il diritto di stabilimento dei cittadini e delle società è regolato conformemente alle disposizioni e mediante applicazione delle procedure previste al capo relativo al diritto di stabilimento e su una base non discriminatoria, fatte salve le disposizioni particolari prese in virtù dell'articolo 203.

Articolo 200

(ex articolo 184 del TCE)

1. Le importazioni originarie dei paesi e territori beneficiano, al loro ingresso negli Stati membri, del divieto dei dazi doganali che interviene fra gli Stati membri conformemente alle disposizioni dei trattati.

2. All'entrata in ciascun paese e territorio i dazi doganali gravanti sulle importazioni dagli Stati membri e dagli altri paesi e territori sono vietati conformemente alle disposizioni dell'articolo 30.
3. Tuttavia, i paesi e territori possono riscuotere dei dazi doganali che rispondano alle necessità del loro sviluppo e ai bisogni della loro industrializzazione o dazi di carattere fiscale che abbiano per scopo di alimentare il loro bilancio.
I dazi di cui al comma precedente non possono eccedere quelli gravanti sulle importazioni dei prodotti in provenienza dallo Stato membro con il quale ciascun paese o territorio mantiene relazioni particolari.
4. Il paragrafo 2 non è applicabile ai paesi e territori i quali, a causa degli obblighi internazionali particolari cui sono soggetti, applicano già una tariffa doganale non discriminatoria.
5. L'introduzione o la modifica di dazi che colpiscano le merci importate nei paesi e territori non deve provocare, in linea di diritto o in linea di fatto, una discriminazione diretta o indiretta tra le importazioni in provenienza dai diversi Stati membri.

Articolo 201

(ex articolo 185 del TCE)

Se il livello dei dazi applicabili alle merci in provenienza da un paese terzo alla loro entrata in un paese o territorio, avuto riguardo alle disposizioni dell'articolo 200, paragrafo 1, è tale da provocare deviazioni di traffico a detrimento di uno degli Stati membri, questo può domandare alla Commissione di proporre agli altri Stati membri le misure necessarie per porre rimedio a questa situazione.

Articolo 202

(ex articolo 186 del TCE)

Fatte salve le disposizioni che regolano la pubblica sanità, la pubblica sicurezza e l'ordine pubblico, la libertà di circolazione dei lavoratori dei paesi e territori negli Stati membri e dei lavoratori degli Stati membri nei paesi e territori è regolata da atti adottati a norma dell'articolo 203.

Articolo 203

(ex articolo 187 del TCE)

Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, stabilisce, muovendo dalle realizzazioni acquisite nell'ambito dell'associazione tra i paesi e territori e l'Unione, e basandosi sui principi iscritti nei trattati, le disposizioni relative alle modalità e alla procedura dell'associazione tra i paesi e territori e l'Unione. Allorché adotta le disposizioni in questione secondo una procedura legislativa speciale, il Consiglio delibera all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo.

Articolo 204

(ex articolo 188 del TCE)

Gli articoli da 198 a 203 si applicano alla Groenlandia fatte salve le disposizioni specifiche

per la Groenlandia che figurano nel protocollo concernente il regime particolare applicabile alla Groenlandia, allegato ai trattati.

PARTE QUINTA AZIONE ESTERNA DELL'UNIONE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI SULL'AZIONE ESTERNA DELL'UNIONE

Articolo 205

L'azione dell'Unione sulla scena internazionale, ai sensi della presente parte, si fonda sui principi, persegue gli obiettivi ed è condotta in conformità delle disposizioni generali di cui al capo 1 del titolo V del trattato sull'Unione europea.

TITOLO II POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Articolo 206

(ex articolo 131 del TCE)

L'Unione, tramite l'istituzione di un'unione doganale in conformità degli articoli da 28 a 32, contribuisce nell'interesse comune allo sviluppo armonioso del commercio mondiale, alla graduale soppressione delle restrizioni agli scambi internazionali e agli investimenti esteri diretti, e alla riduzione delle barriere doganali e di altro tipo.

Articolo 207

(ex articolo 133 del TCE)

1. La politica commerciale comune è fondata su principi uniformi, in particolare per quanto concerne le modificazioni tariffarie, la conclusione di accordi tariffari e commerciali relativi agli scambi di merci e servizi, e gli aspetti commerciali della proprietà intellettuale, gli investimenti esteri diretti, l'uniformazione delle misure di liberalizzazione, la politica di esportazione e le misure di protezione commerciale, tra cui quelle da adottarsi nei casi di dumping e di sovvenzioni. La politica commerciale comune è condotta nel quadro dei principi e obiettivi dell'azione esterna dell'Unione.
2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure che definiscono il quadro di attuazione della politica commerciale comune.
3. Qualora si debbano negoziare e concludere accordi con uno o più paesi terzi o organizzazioni internazionali, si applica l'articolo 218, fatte salve le disposizioni particolari del presente articolo.

La Commissione presenta raccomandazioni al Consiglio, che l'autorizza ad avviare i negoziati necessari. Spetta al Consiglio e alla Commissione adoperarsi affinché gli accordi negoziati siano compatibili con le politiche e norme interne dell'Unione.

Tali negoziati sono condotti dalla Commissione, in consultazione con un comitato speciale designato dal Consiglio per assisterla in questo compito e nel quadro delle direttive che il Consiglio può impartirle. La Commissione riferisce periodicamente al comitato speciale e al Parlamento europeo sui progressi dei negoziati.

4. Per la negoziazione e la conclusione degli accordi di cui al paragrafo 3, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Per la negoziazione e la conclusione di accordi nei settori degli scambi di servizi, degli aspetti commerciali della proprietà intellettuale e degli investimenti esteri diretti, il Consiglio delibera all'unanimità qualora tali accordi contengano disposizioni per le quali è richiesta l'unanimità per l'adozione di norme interne.

Il Consiglio delibera all'unanimità anche per la negoziazione e la conclusione di accordi:

- a) nel settore degli scambi di servizi culturali e audiovisivi, qualora tali accordi rischino di arrecare pregiudizio alla diversità culturale e linguistica dell'Unione;
 - b) nel settore degli scambi di servizi nell'ambito sociale, dell'istruzione e della sanità, qualora tali accordi rischino di perturbare seriamente l'organizzazione nazionale di tali servizi e di arrecare pregiudizio alla competenza degli Stati membri riguardo alla loro prestazione.
5. La negoziazione e la conclusione di accordi internazionali nel settore dei trasporti sono soggette al titolo VI della parte terza e all'articolo 218.
 6. L'esercizio delle competenze attribuite dal presente articolo nel settore della politica commerciale comune non pregiudica la ripartizione delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri e non comporta un'armonizzazione delle disposizioni legislative o regolamentari degli Stati membri, se i trattati escludono tale armonizzazione.

TITOLO III

COOPERAZIONE CON I PAESI TERZI E AIUTO UMANITARIO

CAPO 1

COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Articolo 208

(ex articolo 177 del TCE)

1. La politica dell'Unione nel settore della cooperazione allo sviluppo è condotta nel quadro dei principi e obiettivi dell'azione esterna dell'Unione. La politica di cooperazione allo sviluppo dell'Unione e quella degli Stati membri si completano e si rafforzano reciprocamente.

L'obiettivo principale della politica dell'Unione in questo settore è la riduzione e, a termine, l'eliminazione della povertà. L'Unione tiene conto degli obiettivi della cooperazione allo sviluppo nell'attuazione delle politiche che possono avere incidenze sui paesi in via di sviluppo.

2. L'Unione e gli Stati membri rispettano gli impegni e tengono conto degli obiettivi riconosciuti nel quadro delle Nazioni Unite e delle altre organizzazioni internazionali competenti.

Articolo 209

(ex articolo 179 del TCE)

1. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure necessarie per l'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo, che possono riguardare programmi pluriennali di cooperazione con paesi in via di sviluppo o programmi tematici.
2. L'Unione può concludere con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti qualsiasi accordo utile alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 21 del trattato sull'Unione europea e all'articolo 208 del presente trattato.
Il primo comma non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi internazionali e a concludere accordi.
3. La Banca europea per gli investimenti contribuisce, alle condizioni previste dal suo statuto, all'attuazione delle misure di cui al paragrafo 1.

Articolo 210

(ex articolo 180 del TCE)

1. Per favorire la complementarità e l'efficacia delle azioni, l'Unione e gli Stati membri coordinano le rispettive politiche in materia di cooperazione allo sviluppo e si concertano sui rispettivi programmi di aiuto, anche nelle organizzazioni internazionali e in occasione di conferenze internazionali. Essi possono intraprendere azioni congiunte. Gli Stati membri contribuiscono, se necessario, all'attuazione dei programmi di aiuto dell'Unione.
2. La Commissione può prendere qualsiasi iniziativa utile a promuovere il coordinamento di cui al paragrafo 1.

Articolo 211

(ex articolo 181 del TCE)

Nell'ambito delle rispettive competenze, l'Unione e gli Stati membri collaborano con i paesi terzi e con le competenti organizzazioni internazionali.

CAPO 2

COOPERAZIONE ECONOMICA, FINANZIARIA E TECNICA CON I PAESI TERZI

Articolo 212

(ex articolo 181 A del TCE)

1. Fatte salve le altre disposizioni dei trattati, in particolare quelle degli articoli da 208 a 211, l'Unione conduce azioni di cooperazione economica, finanziaria e tecnica, comprese azioni di assistenza specialmente in campo finanziario, con paesi terzi diversi dai paesi in via di sviluppo. Tali azioni sono coerenti con la politica di sviluppo dell'Unione e sono condotte nel quadro dei principi e obiettivi dell'azione esterna. Le azioni dell'Unione e degli Stati membri si completano e si rafforzano reciprocamente.
2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure necessarie per l'attuazione del paragrafo 1.

3. Nell'ambito delle rispettive competenze, l'Unione e gli Stati membri collaborano con i paesi terzi e con le competenti organizzazioni internazionali. Le modalità della cooperazione dell'Unione possono formare oggetto di accordi tra questa e i terzi interessati.

Il primo comma non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi internazionali e a concludere accordi internazionali.

Articolo 213

Allorché la situazione in un paese terzo esige un'assistenza finanziaria urgente da parte dell'Unione, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le decisioni necessarie.

CAPO 3

AIUTO UMANITARIO

Articolo 214

1. Le azioni dell'Unione nel settore dell'aiuto umanitario sono condotte nel quadro dei principi e obiettivi dell'azione esterna dell'Unione. Esse mirano a fornire, in modo puntuale, assistenza, soccorso e protezione alle popolazioni dei paesi terzi vittime di calamità naturali o provocate dall'uomo, per far fronte alle necessità umanitarie risultanti da queste diverse situazioni. Le azioni dell'Unione e degli Stati membri si completano e si rafforzano reciprocamente.
2. Le azioni di aiuto umanitario sono condotte conformemente ai principi del diritto internazionale e ai principi di imparzialità, neutralità e non discriminazione.
3. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure che definiscono il quadro di attuazione delle azioni di aiuto umanitario dell'Unione.
4. L'Unione può concludere con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti qualsiasi accordo utile alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1 e all'articolo 21 del trattato sull'Unione europea.
Il primo comma non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi internazionali e a concludere accordi.
5. È istituito un corpo volontario europeo di aiuto umanitario per inquadrare contributi comuni dei giovani europei alle azioni di aiuto umanitario dell'Unione. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, ne fissano lo statuto e le modalità di funzionamento.
6. La Commissione può prendere qualsiasi iniziativa utile a promuovere il coordinamento tra le azioni dell'Unione e quelle degli Stati membri, allo scopo di rafforzare l'efficacia e la complementarità dei dispositivi dell'Unione e dei dispositivi nazionali di aiuto umanitario.
7. L'Unione provvede affinché le sue azioni di aiuto umanitario siano coordinate e coerenti con quelle svolte da organizzazioni e organismi internazionali, specie nell'ambito del sistema delle Nazioni Unite.

TITOLO IV MISURE RESTRITTIVE

Articolo 215

(ex articolo 301 del TCE)

1. Quando una decisione adottata conformemente al capo 2 del titolo V del trattato sull'Unione europea prevede l'interruzione o la riduzione, totale o parziale, delle relazioni economiche e finanziarie con uno o più paesi terzi, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione, adotta le misure necessarie. Esso ne informa il Parlamento europeo.
2. Quando una decisione adottata conformemente al capo 2 del titolo V del trattato sull'Unione europea lo prevede, il Consiglio può adottare, secondo la procedura di cui al paragrafo 1, misure restrittive nei confronti di persone fisiche o giuridiche, di gruppi o di entità non statali.
3. Gli atti di cui al presente articolo contengono le necessarie disposizioni sulle garanzie giuridiche.

TITOLO V ACCORDI INTERNAZIONALI

Articolo 216

1. L'Unione può concludere un accordo con uno o più paesi terzi o organizzazioni internazionali qualora i trattati lo prevedano o qualora la conclusione di un accordo sia necessaria per realizzare, nell'ambito delle politiche dell'Unione, uno degli obiettivi fissati dai trattati, o sia prevista in un atto giuridico vincolante dell'Unione, oppure possa incidere su norme comuni o alterarne la portata.
2. Gli accordi conclusi dall'Unione vincolano le istituzioni dell'Unione e gli Stati membri.

Articolo 217

(ex articolo 310 del TCE)

L'Unione può concludere con uno o più paesi terzi o organizzazioni internazionali accordi che istituiscono un'associazione caratterizzata da diritti ed obblighi reciproci, da azioni in comune e da procedure particolari.

Articolo 218

(ex articolo 300 del TCE)

1. Fatte salve le disposizioni particolari dell'articolo 207, gli accordi tra l'Unione e i paesi terzi o le organizzazioni internazionali sono negoziati e conclusi secondo la procedura seguente.
2. Il Consiglio autorizza l'avvio dei negoziati, definisce le direttive di negoziato, autorizza la firma e conclude gli accordi.

3. La Commissione, o l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza quando l'accordo previsto riguarda esclusivamente o principalmente la politica estera e di sicurezza comune, presenta raccomandazioni al Consiglio, il quale adotta una decisione che autorizza l'avvio dei negoziati e designa, in funzione della materia dell'accordo previsto, il negoziatore o il capo della squadra di negoziato dell'Unione.
4. Il Consiglio può impartire direttive al negoziatore e designare un comitato speciale che deve essere consultato nella conduzione dei negoziati.
5. Il Consiglio, su proposta del negoziatore, adotta una decisione che autorizza la firma dell'accordo e, se del caso, la sua applicazione provvisoria prima dell'entrata in vigore.
6. Il Consiglio, su proposta del negoziatore, adotta una decisione relativa alla conclusione dell'accordo.

Tranne quando l'accordo riguarda esclusivamente la politica estera e di sicurezza comune, il Consiglio adotta la decisione di conclusione dell'accordo:

a) previa approvazione del Parlamento europeo nei casi seguenti:

- i) accordi di associazione;
- ii) accordo sull'adesione dell'Unione alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;
- iii) accordi che creano un quadro istituzionale specifico organizzando procedure di cooperazione;
- iv) accordi che hanno ripercussioni finanziarie considerevoli per l'Unione;
- v) accordi che riguardano settori ai quali si applica la procedura legislativa ordinaria oppure la procedura legislativa speciale qualora sia necessaria l'approvazione del Parlamento europeo.

In caso d'urgenza, il Parlamento europeo e il Consiglio possono concordare un termine per l'approvazione;

b) previa consultazione del Parlamento europeo, negli altri casi. Il Parlamento europeo formula il parere nel termine che il Consiglio può fissare in funzione dell'urgenza. In mancanza di parere entro detto termine, il Consiglio può deliberare.

7. All'atto della conclusione di un accordo, il Consiglio, in deroga ai paragrafi 5, 6 e 9, può abilitare il negoziatore ad approvare a nome dell'Unione le modifiche dell'accordo se quest'ultimo ne prevede l'adozione con una procedura semplificata o da parte di un organo istituito dall'accordo stesso. Il Consiglio corregga eventualmente questa abilitazione di condizioni specifiche.
8. Nel corso dell'intera procedura, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Tuttavia esso delibera all'unanimità quando l'accordo riguarda un settore per il quale è richiesta l'unanimità per l'adozione di un atto dell'Unione e per gli accordi di associazione e gli accordi di cui all'articolo 212 con gli Stati candidati all'adesione. Il Consiglio delibera all'unanimità anche per l'accordo sull'adesione dell'Unione alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; la decisione sulla conclusione di tale accordo entra in vigore previa approvazione degli Stati membri, conformemente alle rispettive norme costituzionali.

9. Il Consiglio, su proposta della Commissione o dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, adotta una decisione sulla sospensione dell'applicazione di un accordo e che stabilisce le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo.
10. Il Parlamento europeo è immediatamente e pienamente informato in tutte le fasi della procedura.
11. Uno Stato membro, il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione possono domandare il parere della Corte di giustizia circa la compatibilità di un accordo previsto con i trattati. In caso di parere negativo della Corte, l'accordo previsto non può entrare in vigore, salvo modifiche dello stesso o revisione dei trattati.

Articolo 219

(ex articolo 111, paragrafi da 1 a 3 e 5, del TCE)

1. In deroga all'articolo 218 il Consiglio, su raccomandazione della Banca centrale europea o su raccomandazione della Commissione e previa consultazione della Banca centrale europea, nell'intento di pervenire a un consenso compatibile con l'obiettivo della stabilità dei prezzi, può concludere accordi formali su un sistema di tassi di cambio dell'euro nei confronti delle valute di Stati terzi. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo e secondo la procedura di cui al paragrafo 3.
Il Consiglio, su raccomandazione della Banca centrale europea o su raccomandazione della Commissione e previa consultazione della Banca centrale europea, nell'intento di pervenire ad un consenso coerente con l'obiettivo della stabilità dei prezzi, può adottare, adeguare o abbandonare i tassi centrali dell'euro all'interno del sistema dei tassi di cambio. Il presidente del Consiglio informa il Parlamento europeo dell'adozione, dell'adeguamento o dell'abbandono dei tassi centrali dell'euro.
2. In mancanza di un sistema di tassi di cambio rispetto ad una o più valute di Stati terzi, come indicato al paragrafo 1, il Consiglio, su raccomandazione della Commissione e previa consultazione della Banca centrale europea, o su raccomandazione della Banca centrale europea, può formulare gli orientamenti generali di politica del cambio nei confronti di dette valute. Questi orientamenti generali non pregiudicano l'obiettivo prioritario del SEBC di mantenere la stabilità dei prezzi.
3. In deroga all'articolo 218, qualora accordi in materia di regime monetario o valutario debbano essere negoziati dall'Unione con uno o più Stati terzi o organizzazioni internazionali, il Consiglio, su raccomandazione della Commissione e previa consultazione della Banca centrale europea, decide le modalità per la negoziazione e la conclusione di detti accordi. Tali modalità devono assicurare che l'Unione esprima una posizione unica. La Commissione è associata a pieno titolo ai negoziati.
4. Senza pregiudizio della competenza dell'Unione e degli accordi dell'Unione relativi all'Unione economica e monetaria, gli Stati membri possono condurre negoziati nelle istanze internazionali e concludere accordi internazionali.

TITOLO VI
**RELAZIONI DELL'UNIONE CON LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
E I PAESI TERZI E DELEGAZIONI DELL'UNIONE**

Articolo 220

(ex articoli da 302 a 304 del TCE)

1. L'Unione attua ogni utile forma di cooperazione con gli organi delle Nazioni Unite e degli istituti specializzati delle Nazioni Unite, il Consiglio d'Europa, l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico.

L'Unione assicura inoltre i collegamenti che ritiene opportuni con altre organizzazioni internazionali.

2. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e la Commissione sono incaricati dell'attuazione del presente articolo.

Articolo 221

1. Le delegazioni dell'Unione nei paesi terzi e presso le organizzazioni internazionali assicurano la rappresentanza dell'Unione.
2. Le delegazioni dell'Unione sono poste sotto l'autorità dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Esse agiscono in stretta cooperazione con le missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri.

TITOLO VII
CLAUSOLA DI SOLIDARIETÀ

Articolo 222

1. L'Unione e gli Stati membri agiscono congiuntamente in uno spirito di solidarietà qualora uno Stato membro sia oggetto di un attacco terroristico o sia vittima di una calamità naturale o provocata dall'uomo. L'Unione mobilita tutti gli strumenti di cui dispone, inclusi i mezzi militari messi a sua disposizione dagli Stati membri, per:
 - a) prevenire la minaccia terroristica sul territorio degli Stati membri;
 - proteggere le istituzioni democratiche e la popolazione civile da un eventuale attacco terroristico;
 - prestare assistenza a uno Stato membro sul suo territorio, su richiesta delle sue autorità politiche, in caso di attacco terroristico;
 - b) prestare assistenza a uno Stato membro sul suo territorio, su richiesta delle sue autorità politiche, in caso di calamità naturale o provocata dall'uomo.
2. Se uno Stato membro subisce un attacco terroristico o è vittima di una calamità naturale o provocata dall'uomo, gli altri Stati membri, su richiesta delle sue autorità politiche, gli prestano assistenza. A tal fine gli Stati membri si coordinano in sede di Consiglio.
3. Le modalità di attuazione della presente clausola di solidarietà da parte dell'Unione sono

definite da una decisione adottata dal Consiglio, su proposta congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Quando tale decisione ha implicazioni nel settore della difesa, il Consiglio delibera conformemente all'articolo 31, paragrafo 1 del trattato sull'Unione europea. Il Parlamento europeo è informato.

Ai fini del presente paragrafo e fatto salvo l'articolo 240, il Consiglio è assistito dal comitato politico e di sicurezza, con il sostegno delle strutture sviluppate nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune, e dal comitato di cui all'articolo 71, i quali gli presentano, se del caso, pareri congiunti.

4. Per consentire all'Unione e agli Stati membri di agire in modo efficace, il Consiglio europeo valuta regolarmente le minacce cui è confrontata l'Unione.

PARTE SESTA DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI E FINANZIARIE

TITOLO I DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

CAPO 1 LE ISTITUZIONI

SEZIONE 1 IL PARLAMENTO EUROPEO

Articolo 223

(ex articolo 190, paragrafi 4 e 5, del TCE)

1. Il Parlamento europeo elabora un progetto volto a stabilire le disposizioni necessarie per permettere l'elezione dei suoi membri a suffragio universale diretto, secondo una procedura uniforme in tutti gli Stati membri o secondo principi comuni a tutti gli Stati membri.

Il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa approvazione del Parlamento europeo che si pronuncia alla maggioranza dei membri che lo compongono, stabilisce le disposizioni necessarie. Tali disposizioni entrano in vigore previa approvazione degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali.

2. Previo parere della Commissione e con l'approvazione del Consiglio, il Parlamento europeo, di sua iniziativa, deliberando mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale, stabilisce lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni dei suoi membri. Per le norme o le condizioni relative al regime fiscale dei membri o ex membri è richiesta l'unanimità in sede di Consiglio.

Articolo 224

(ex articolo 191, secondo comma, del TCE)

Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, determinano lo statuto dei partiti politici a livello europeo di cui all'articolo 10, paragrafo 4 del trattato sull'Unione europea, in particolare le norme relative al loro finanziamento.

Articolo 225

(ex articolo 192, secondo comma, del TCE)

A maggioranza dei membri che lo compongono, il Parlamento europeo può chiedere alla Commissione di presentare adeguate proposte sulle questioni per le quali reputa necessaria l'elaborazione di un atto dell'Unione ai fini dell'attuazione dei trattati. Se la Commissione non presenta una proposta, essa ne comunica le motivazioni al Parlamento europeo.

Articolo 226

(ex articolo 193 del TCE)

Nell'ambito delle sue funzioni, il Parlamento europeo, su richiesta di un quarto dei membri che lo compongono, può costituire una commissione temporanea d'inchiesta incaricata di esaminare, fatti salvi i poteri conferiti dai trattati ad altre istituzioni o ad altri organi, le denunce di infrazione o di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto dell'Unione, salvo quando i fatti di cui trattasi siano pendenti dinanzi ad una giurisdizione e fino all'espletamento della procedura giudiziaria.

La commissione temporanea d'inchiesta cessa di esistere con il deposito della sua relazione. Previa approvazione del Consiglio e della Commissione, il Parlamento europeo, di sua iniziativa, deliberando mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale, fissa le modalità per l'esercizio del diritto d'inchiesta.

Articolo 227

(ex articolo 194 del TCE)

Qualsiasi cittadino dell'Unione, nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, ha il diritto di presentare, individualmente o in associazione con altri cittadini o persone, una petizione al Parlamento europeo su una materia che rientra nel campo di attività dell'Unione e che lo (la) concerne direttamente.

Articolo 228

(ex articolo 195 del TCE)

1. Un mediatore europeo, eletto dal Parlamento europeo, è abilitato a ricevere le denunce di qualsiasi cittadino dell'Unione o di qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, e riguardanti casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'Unione, salvo la Corte di giustizia dell'Unione europea nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali. Egli istruisce tali denunce e riferisce al riguardo.

Conformemente alla sua missione, il Mediatore, di propria iniziativa o in base alle denunce che gli sono state presentate direttamente o tramite un membro del Parlamento europeo, procede alle indagini che ritiene giustificate, tranne quando i fatti in questione formino o abbiano formato oggetto di una procedura giudiziaria. Qualora il Mediatore constati un caso di cattiva amministrazione, egli ne investe l'istituzione interessata, che dispone di tre mesi per comunicargli il suo parere. Il Mediatore trasmette poi una relazione al Parlamento europeo e all'istituzione, all'organo o all'organismo interessati. La persona che ha sporto denuncia viene informata del risultato dell'indagine.

Ogni anno il Mediatore presenta una relazione al Parlamento europeo sui risultati delle sue indagini.

2. Il Mediatore è eletto dopo ogni elezione del Parlamento europeo per la durata della legislatura. Il suo mandato è rinnovabile.

Il Mediatore può essere dichiarato dimissionario dalla Corte di giustizia, su richiesta del Parlamento europeo, qualora non risponda più alle condizioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni o abbia commesso una colpa grave.

3. Il Mediatore esercita le sue funzioni in piena indipendenza. Nell'adempimento dei suoi doveri, egli non sollecita né accetta istruzioni da alcun governo, istituzione, organo o organismo. Per tutta la durata del suo mandato, il Mediatore non può esercitare alcuna altra attività professionale, remunerata o meno.
4. Previo parere della Commissione e con l'approvazione del Consiglio, il Parlamento europeo, di sua iniziativa, deliberando mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale, fissa lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore.

Articolo 229

(ex articolo 196 del TCE)

Il Parlamento europeo tiene una sessione annuale. Esso si riunisce di diritto il secondo martedì del mese di marzo.

Il Parlamento europeo può riunirsi in tornata a richiesta della maggioranza dei membri che lo compongono, del Consiglio o della Commissione.

Articolo 230

(ex articolo 197, secondo, terzo e quarto comma, del TCE)

La Commissione può assistere a tutte le sedute ed essere ascoltata a sua richiesta.

La Commissione risponde oralmente o per iscritto alle interrogazioni che le sono presentate dal Parlamento europeo o dai membri di questo.

Il Consiglio europeo e il Consiglio sono ascoltati dal Parlamento europeo, secondo le modalità previste dal regolamento interno del Consiglio europeo e da quello del Consiglio.

Articolo 231

(ex articolo 198 del TCE)

Salvo contrarie disposizioni dei trattati, il Parlamento europeo delibera a maggioranza dei suffragi espressi.

Il regolamento interno fissa il numero legale.

Articolo 232

(ex articolo 199 del TCE)

Il Parlamento europeo stabilisce il proprio regolamento interno a maggioranza dei membri che lo compongono.

Gli atti del Parlamento europeo sono pubblicati conformemente alle condizioni previste dai trattati e da detto regolamento.

Articolo 233

(ex articolo 200 del TCE)

Il Parlamento europeo, in seduta pubblica, procede all'esame della relazione generale annuale, che gli è sottoposta dalla Commissione.

Articolo 234

(ex articolo 201 del TCE)

Il Parlamento europeo, cui sia presentata una mozione di censura sull'operato della Commissione, non può pronunciarsi su tale mozione prima che siano trascorsi almeno tre giorni dal suo deposito e con scrutinio pubblico.

Se la mozione di censura è approvata a maggioranza di due terzi dei voti espressi e a maggioranza dei membri che compongono il Parlamento europeo, i membri della Commissione si dimettono collettivamente dalle loro funzioni e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza si dimette dalle funzioni che esercita in seno alla Commissione. Essi rimangono in carica e continuano a curare gli affari di ordinaria amministrazione fino alla loro sostituzione conformemente all'articolo 17 del trattato sull'Unione europea. In questo caso, il mandato dei membri della Commissione nominati per sostituirli scade alla data in cui sarebbe scaduto il mandato dei membri della Commissione costretti a dimettersi collettivamente dalle loro funzioni.

SEZIONE 2

IL CONSIGLIO EUROPEO

Articolo 235

1. In caso di votazione, ciascun membro del Consiglio europeo può ricevere delega da uno solo degli altri membri.

L'articolo 16, paragrafo 4 del trattato sull'Unione europea e l'articolo 238, paragrafo 2 del presente trattato si applicano al Consiglio europeo allorché delibera a maggioranza qualificata. Allorché il Consiglio europeo delibera mediante votazione, il presidente e il presidente della Commissione non partecipano al voto.

L'astensione di membri presenti o rappresentati non osta all'adozione delle deliberazioni del Consiglio europeo per le quali è richiesta l'unanimità.

2. Il presidente del Parlamento europeo può essere invitato per essere ascoltato dal Consiglio europeo.

3. Il Consiglio europeo delibera a maggioranza semplice in merito alle questioni procedurali e per l'adozione del suo regolamento interno.
4. Il Consiglio europeo è assistito dal segretariato generale del Consiglio.

Articolo 236

Il Consiglio europeo adotta a maggioranza qualificata:

- a) una decisione che stabilisce l'elenco delle formazioni del Consiglio, eccettuate quella "Affari generali" e quella "Affari esteri", conformemente all'articolo 16, paragrafo 6 del trattato sull'Unione europea;
- b) una decisione sulla presidenza delle formazioni del Consiglio, eccettuata quella "Affari esteri", conformemente all'articolo 16, paragrafo 9 del trattato sull'Unione europea.

SEZIONE 3 IL CONSIGLIO

Articolo 237

(ex articolo 204 del TCE)

Il Consiglio si riunisce su convocazione del suo presidente, per iniziativa di questi, di uno dei suoi membri o della Commissione.

Articolo 238

(ex articolo 205, paragrafi 1 e 2, del TCE)

1. Per le deliberazioni che richiedono la maggioranza semplice, il Consiglio delibera alla maggioranza dei membri che lo compongono.
2. In deroga all'articolo 16, paragrafo 4 del trattato sull'Unione europea, a decorrere dal 1° novembre 2014 e fatte salve le disposizioni stabilite dal protocollo sulle disposizioni transitorie, quando il Consiglio non delibera su proposta della Commissione o dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, per maggioranza qualificata si intende almeno il 72% dei membri del Consiglio rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65% della popolazione dell'Unione.
3. A decorrere dal 1° novembre 2014 e fatte salve le disposizioni stabilite dal protocollo sulle disposizioni transitorie, nei casi in cui, a norma dei trattati, non tutti i membri del Consiglio partecipano alla votazione, per maggioranza qualificata si intende quanto segue:
 - a) per maggioranza qualificata si intende almeno il 55% dei membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri partecipanti che totalizzino almeno il 65% della popolazione di tali Stati.

La minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di membri del Consiglio che rappresentano oltre il 35% della popolazione degli Stati membri partecipanti, più un altro membro; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta.
 - b) In deroga alla lettera a), quando il Consiglio non delibera su proposta della Commissione o dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

per maggioranza qualificata si intende almeno il 72% dei membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri partecipanti, che totalizzino almeno il 65% della popolazione di tali Stati.

4. Le astensioni dei membri presenti o rappresentati non ostano all'adozione delle deliberazioni del Consiglio per le quali è richiesta l'unanimità.

Articolo 239

(ex articolo 206 del TCE)

In caso di votazione, ciascun membro del Consiglio può ricevere delega da uno solo degli altri membri.

Articolo 240

(ex articolo 207 del TCE)

1. Un comitato costituito dai rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri è responsabile della preparazione dei lavori del Consiglio e dell'esecuzione dei compiti che quest'ultimo gli assegna. Il comitato può adottare decisioni di procedura nei casi previsti dal regolamento interno del Consiglio.
2. Il Consiglio è assistito dal segretariato generale, sotto la responsabilità di un segretario generale nominato dal Consiglio.
Il Consiglio decide a maggioranza semplice in merito all'organizzazione del segretariato generale.
3. Il Consiglio delibera a maggioranza semplice in merito alle questioni procedurali e per l'adozione del suo regolamento interno.

Articolo 241

(ex articolo 208 del TCE)

Il Consiglio, deliberando a maggioranza semplice, può chiedere alla Commissione di procedere a tutti gli studi che esso ritiene opportuni ai fini del raggiungimento degli obiettivi comuni e di sottoporgli tutte le proposte del caso. Se la Commissione non presenta una proposta, ne comunica le motivazioni al Consiglio.

Articolo 242

(ex articolo 209 del TCE)

Il Consiglio deliberando a maggioranza semplice, stabilisce, previa consultazione della Commissione, lo statuto dei comitati previsti dai trattati.

Articolo 243

(ex articolo 210 del TCE)

Il Consiglio fissa gli stipendi, indennità e pensioni del presidente del Consiglio europeo, del presidente della Commissione, dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, dei membri della Commissione, dei presidenti, dei membri e dei can-

cellieri della Corte di giustizia dell'Unione europea, nonché del segretario generale del Consiglio. Esso fissa altresì tutte le indennità sostitutive di retribuzione.

SEZIONE 4 LA COMMISSIONE

Articolo 244

A norma dell'articolo 17, paragrafo 5 del trattato sull'Unione europea i membri della Commissione sono scelti in base ad un sistema di rotazione stabilito all'unanimità dal Consiglio europeo secondo i principi seguenti:

- a) gli Stati membri sono trattati su un piano di assoluta parità per quanto concerne la determinazione dell'avvicendamento e del periodo di permanenza dei loro cittadini in seno alla Commissione; pertanto lo scarto tra il numero totale dei mandati detenuti da cittadini di due Stati membri non può mai essere superiore a uno;
- b) fatta salva la lettera a), ciascuna delle Commissioni successive è costituita in modo da riflettere in maniera soddisfacente la molteplicità demografica e geografica degli Stati membri.

Articolo 245

(ex articolo 213 del TCE)

I membri della Commissione si astengono da ogni atto incompatibile con il carattere delle loro funzioni. Gli Stati membri rispettano la loro indipendenza e non cercano di influenzarli nell'adempimento dei loro compiti.

I membri della Commissione non possono, per la durata delle loro funzioni, esercitare alcuna altra attività professionale, remunerata o meno. Fin dal loro insediamento, essi assumono l'impegno solenne di rispettare, per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione di queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica, ed in particolare i doveri di onestà e delicatezza per quanto riguarda l'accettare, dopo tale cessazione, determinate funzioni o vantaggi. In caso di violazione degli obblighi stessi, la Corte di giustizia, su istanza del Consiglio, che delibera a maggioranza semplice, o della Commissione, può, a seconda dei casi, pronunciare le dimissioni d'ufficio alle condizioni previste dall'articolo 247 ovvero la decadenza dal diritto a pensione dell'interessato o da altri vantaggi sostitutivi.

Articolo 246

(ex articolo 215 del TCE)

A parte i rinnovi regolari e i decessi, le funzioni dei membri della Commissione cessano individualmente per dimissioni volontarie o d'ufficio.

Il posto divenuto vacante a seguito di dimissioni volontarie o d'ufficio o di decesso è coperto, per la restante durata del mandato del membro, da un nuovo membro della stessa nazionalità, nominato dal Consiglio di comune accordo col presidente della Commissione, previa consultazione del Parlamento europeo e in conformità dei criteri di cui all'articolo 17, paragrafo 3, secondo comma del trattato sull'Unione europea.

Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta del presidente della Commissione, può decidere che tale posto divenuto vacante non deve essere coperto, in particolare se la restante durata del mandato è breve.

In caso di dimissioni volontarie, di dimissioni d'ufficio o di decesso, il presidente è sostituito per la restante durata del suo mandato. Per la sua sostituzione si applica la procedura prevista dall'articolo 17, paragrafo 7, primo comma del trattato sull'Unione europea.

In caso di dimissioni volontarie o d'ufficio o di decesso, l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza è sostituito per la restante durata del suo mandato, in conformità dell'articolo 18, paragrafo 1 del trattato sull'Unione europea.

In caso di dimissioni volontarie di tutti i membri della Commissione, questi rimangono in carica e continuano a curare gli affari di ordinaria amministrazione fino alla loro sostituzione, per la restante durata del mandato, in conformità dell'articolo 17 del trattato sull'Unione europea.

Articolo 247

(ex articolo 216 del TCE)

Qualsiasi membro della Commissione che non risponda più alle condizioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni o che abbia commesso una colpa grave può essere dichiarato dimissionario dalla Corte di giustizia, su istanza del Consiglio, che delibera a maggioranza semplice, o della Commissione.

Articolo 248

(ex articolo 217, paragrafo 2, del TCE)

Fatto salvo l'articolo 18, paragrafo 4 del trattato sull'Unione europea, le competenze che spettano alla Commissione sono strutturate e ripartite fra i membri dal presidente, in conformità dell'articolo 17, paragrafo 6 di detto trattato. Il presidente può modificare la ripartizione delle competenze nel corso del mandato. I membri della Commissione esercitano le funzioni loro attribuite dal presidente, sotto la sua autorità.

Articolo 249

(ex articoli 218, paragrafo 2, e 212 del TCE)

1. La Commissione stabilisce il proprio regolamento interno allo scopo di assicurare il proprio funzionamento e quello dei propri servizi. Essa provvede alla pubblicazione del regolamento.
2. La Commissione pubblica ogni anno, almeno un mese prima dell'apertura della sessione del Parlamento europeo, una relazione generale sull'attività dell'Unione.

Articolo 250

(ex articolo 219 del TCE)

Le deliberazioni della Commissione sono prese a maggioranza dei suoi membri.

Il regolamento interno fissa il numero legale.

SEZIONE 5
LA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

Articolo 251

(ex articolo 221 del TCE)

La Corte di giustizia si riunisce in sezioni o in grande sezione, conformemente alle regole previste a tal fine dallo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Ove ciò sia previsto dallo statuto, la Corte di giustizia può riunirsi anche in seduta plenaria.

Articolo 252

(ex articolo 222 del TCE)

La Corte di giustizia è assistita da otto avvocati generali. Ove ciò sia richiesto dalla Corte di giustizia, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può aumentare il numero degli avvocati generali.

L'avvocato generale ha l'ufficio di presentare pubblicamente, con assoluta imparzialità e in piena indipendenza, conclusioni motivate sulle cause che, conformemente allo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, richiedono il suo intervento.

Articolo 253

(ex articolo 223 del TCE)

I giudici e gli avvocati generali della Corte di giustizia, scelti tra personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza e che riuniscano le condizioni richieste per l'esercizio, nei rispettivi paesi, delle più alte funzioni giurisdizionali, ovvero che siano giureconsulti di notoria competenza, sono nominati di comune accordo per sei anni dai governi degli Stati membri, previa consultazione del comitato di cui all'articolo 255.

Ogni tre anni si procede a un rinnovo parziale dei giudici e degli avvocati generali, alle condizioni previste dallo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea.

I giudici designano tra loro, per tre anni, il presidente della Corte di giustizia. Il suo mandato è rinnovabile.

I giudici e gli avvocati generali uscenti possono essere nuovamente nominati.

La Corte di giustizia nomina il proprio cancelliere, di cui fissa lo statuto.

La Corte di giustizia stabilisce il proprio regolamento di procedura. Tale regolamento è sottoposto all'approvazione del Consiglio.

Articolo 254

(ex articolo 224 del TCE)

Il numero dei giudici del Tribunale è stabilito dallo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea. Lo statuto può prevedere che il Tribunale sia assistito da avvocati generali.

I membri del Tribunale sono scelti tra persone che offrano tutte le garanzie di indipendenza e possiedano la capacità per l'esercizio di alte funzioni giurisdizionali. Essi sono nominati di comune accordo per sei anni dai governi degli Stati membri, previa consultazione del comitato

di cui all'articolo 255. Ogni tre anni si procede a un rinnovo parziale. I membri uscenti possono essere nuovamente nominati.

I giudici designano tra loro, per tre anni, il presidente del Tribunale. Il suo mandato è rinnovabile.

Il Tribunale nomina il proprio cancelliere, di cui fissa lo statuto.

Il Tribunale stabilisce il proprio regolamento di procedura di concerto con la Corte di giustizia. Tale regolamento è sottoposto all'approvazione del Consiglio.

Salvo quanto diversamente disposto dallo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, le disposizioni dei trattati relative alla Corte di giustizia sono applicabili al Tribunale.

Articolo 255

È istituito un comitato con l'incarico di fornire un parere sull'adeguatezza dei candidati all'esercizio delle funzioni di giudice e di avvocato generale della Corte di giustizia e del Tribunale, prima che i governi degli Stati membri procedano alle nomine in conformità degli articoli 253 e 254.

Il comitato è composto da sette personalità scelte tra ex membri della Corte di giustizia e del Tribunale, membri dei massimi organi giurisdizionali nazionali e giuristi di notoria competenza, uno dei quali è proposto dal Parlamento europeo. Il Consiglio adotta una decisione che stabilisce le regole di funzionamento di detto comitato e una decisione che ne designa i membri. Esso delibera su iniziativa del presidente della Corte di giustizia.

Articolo 256

(ex articolo 225 del TCE)

1. Il Tribunale è competente a conoscere in primo grado dei ricorsi di cui agli articoli 263, 265, 268, 270 e 272, ad eccezione di quelli attribuiti a un tribunale specializzato istituito in applicazione dell'articolo 257 e di quelli che lo statuto riserva alla Corte di giustizia. Lo statuto può prevedere che il Tribunale sia competente per altre categorie di ricorsi.

Le decisioni emesse dal Tribunale ai sensi del presente paragrafo possono essere oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia per i soli motivi di diritto e alle condizioni ed entro i limiti previsti dallo statuto.

2. Il Tribunale è competente a conoscere dei ricorsi proposti contro le decisioni dei tribunali specializzati.

Le decisioni emesse dal Tribunale ai sensi del presente paragrafo possono eccezionalmente essere oggetto di riesame da parte della Corte di giustizia, alle condizioni ed entro i limiti previsti dallo statuto, ove sussistano gravi rischi che l'unità o la coerenza del diritto dell'Unione siano compromesse.

3. Il Tribunale è competente a conoscere delle questioni pregiudiziali, sottoposte ai sensi dell'articolo 267, in materie specifiche determinate dallo statuto.

Il Tribunale, ove ritenga che la causa richieda una decisione di principio che potrebbe compromettere l'unità o la coerenza del diritto dell'Unione, può rinviare la causa dinanzi alla Corte di giustizia affinché si pronunci.

Le decisioni emesse dal Tribunale su questioni pregiudiziali possono eccezionalmente

essere oggetto di riesame da parte della Corte di giustizia, alle condizioni ed entro i limiti previsti dallo statuto, ove sussistano gravi rischi che l'unità o la coerenza del diritto dell'Unione siano compromesse.

Articolo 257

(ex articolo 225 A del TCE)

Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono istituire tribunali specializzati affiancati al Tribunale, e incaricati di conoscere in primo grado di talune categorie di ricorsi proposti in materie specifiche. Il Parlamento europeo e il Consiglio deliberano mediante regolamenti su proposta della Commissione e previa consultazione della Corte di giustizia o su richiesta della Corte di giustizia e previa consultazione della Commissione.

Il regolamento sull'istituzione di un tribunale specializzato stabilisce le regole relative alla composizione di tale tribunale e precisa la portata delle competenze ad esso conferite.

Le decisioni dei tribunali specializzati possono essere oggetto di impugnazione per i soli motivi di diritto o, qualora il regolamento sull'istituzione del tribunale specializzato lo preveda, anche per motivi di fatto, dinanzi al Tribunale.

I membri dei tribunali specializzati sono scelti tra persone che offrano tutte le garanzie di indipendenza e possiedano la capacità per l'esercizio di funzioni giurisdizionali. Essi sono nominati dal Consiglio, che delibera all'unanimità.

I tribunali specializzati stabiliscono il proprio regolamento di procedura di concerto con la Corte di giustizia. Tale regolamento è sottoposto all'approvazione del Consiglio.

Salvo ove diversamente disposto dal regolamento sull'istituzione del tribunale specializzato, le disposizioni dei trattati relative alla Corte di giustizia dell'Unione europea e le disposizioni dello statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea si applicano ai tribunali specializzati. Il titolo I dello statuto e l'articolo 64 del medesimo si applicano in ogni caso ai tribunali specializzati.

Articolo 258

(ex articolo 226 del TCE)

La Commissione, quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù dei trattati, emette un parere motivato al riguardo, dopo aver posto lo Stato in condizioni di presentare le sue osservazioni.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale parere nel termine fissato dalla Commissione, questa può adire la Corte di giustizia dell'Unione europea.

Articolo 259

(ex articolo 227 del TCE)

Ciascuno degli Stati membri può adire la Corte di giustizia dell'Unione europea quando reputi che un altro Stato membro ha mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù dei trattati.

Uno Stato membro, prima di proporre contro un altro Stato membro un ricorso fondato su

una pretesa violazione degli obblighi che a quest'ultimo incombono in virtù dei trattati, deve rivolgersi alla Commissione.

La Commissione emette un parere motivato dopo che gli Stati interessati siano posti in condizione di presentare in contraddittorio le loro osservazioni scritte e orali.

Qualora la Commissione non abbia formulato il parere nel termine di tre mesi dalla domanda, la mancanza del parere non osta alla facoltà di ricorso alla Corte.

Articolo 260

(ex articolo 228 del TCE)

1. Quando la Corte di giustizia dell'Unione europea riconosca che uno Stato membro ha mancato ad uno degli obblighi ad esso incombenti in virtù dei trattati, tale Stato è tenuto a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte comporta.
2. Se ritiene che lo Stato membro in questione non abbia preso le misure che l'esecuzione della sentenza della Corte comporta, la Commissione, dopo aver posto tale Stato in condizione di presentare osservazioni, può adire la Corte. Essa precisa l'importo della somma forfettaria o della penalità, da versare da parte dello Stato membro in questione, che essa consideri adeguato alle circostanze.

La Corte, qualora riconosca che lo Stato membro in questione non si è conformato alla sentenza da essa pronunciata, può comminargli il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità.

Questa procedura lascia impregiudicate le disposizioni dell'articolo 259.

3. La Commissione, quando propone ricorso dinanzi alla Corte in virtù dell'articolo 258 reputando che lo Stato membro interessato non abbia adempiuto all'obbligo di comunicare le misure di attuazione di una direttiva adottata secondo una procedura legislativa, può, se lo ritiene opportuno, indicare l'importo della somma forfettaria o della penalità da versare da parte di tale Stato che essa consideri adeguato alle circostanze.

Se la Corte constata l'inadempimento, può comminare allo Stato membro in questione il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità entro i limiti dell'importo indicato dalla Commissione. Il pagamento è esigibile alla data fissata dalla Corte nella sentenza.

Articolo 261

(ex articolo 229 del TCE)

I regolamenti adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio e dal Consiglio in virtù delle disposizioni dei trattati possono attribuire alla Corte di giustizia dell'Unione europea una competenza giurisdizionale anche di merito per quanto riguarda le sanzioni previste nei regolamenti stessi.

Articolo 262

(ex articolo 229 A del TCE)

Fatte salve le altre disposizioni dei trattati, il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo, può adottare disposizioni intese ad attribuire alla Corte di giustizia dell'Unione europea, nella misura

da esso stabilita, la competenza a pronunciarsi su controversie connesse con l'applicazione degli atti adottati in base ai trattati che creano titoli europei di proprietà intellettuale. Tali disposizioni entrano in vigore previa approvazione degli Stati membri, conformemente alle rispettive norme costituzionali.

Articolo 263

(ex articolo 230 del TCE)

La Corte di giustizia dell'Unione europea esercita un controllo di legittimità sugli atti legislativi, sugli atti del Consiglio, della Commissione e della Banca centrale europea che non siano raccomandazioni o pareri, nonché sugli atti del Parlamento europeo e del Consiglio europeo destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi. Esercita inoltre un controllo di legittimità sugli atti degli organi o organismi dell'Unione destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi.

A tal fine, la Corte è competente a pronunciarsi sui ricorsi per incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione dei trattati o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione, ovvero per sviamento di potere, proposti da uno Stato membro, dal Parlamento europeo, dal Consiglio o dalla Commissione.

La Corte è competente, alle stesse condizioni, a pronunciarsi sui ricorsi che la Corte dei conti, la Banca centrale europea ed il Comitato delle regioni propongono per salvaguardare le proprie prerogative.

Qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre, alle condizioni previste al primo e secondo comma, un ricorso contro gli atti adottati nei suoi confronti o che la riguardano direttamente e individualmente, e contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura d'esecuzione.

Gli atti che istituiscono gli organi e organismi dell'Unione possono prevedere condizioni e modalità specifiche relative ai ricorsi proposti da persone fisiche o giuridiche contro atti di detti organi o organismi destinati a produrre effetti giuridici nei loro confronti.

I ricorsi previsti dal presente articolo devono essere proposti nel termine di due mesi a decorrere, secondo i casi, dalla pubblicazione dell'atto, dalla sua notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza.

Articolo 264

(ex articolo 231 del TCE)

Se il ricorso è fondato, la Corte di giustizia dell'Unione europea dichiara nullo e non avvenuto l'atto impugnato.

Tuttavia la Corte, ove lo reputi necessario, precisa gli effetti dell'atto annullato che devono essere considerati definitivi.

Articolo 265

(ex articolo 232 del TCE)

Qualora, in violazione dei trattati, il Parlamento europeo, il Consiglio europeo, il Consiglio, la Commissione o la Banca centrale europea si astengano dal pronunciarsi, gli Stati membri e le altre istituzioni dell'Unione possono adire la Corte di giustizia dell'Unione europea per far

constatare tale violazione. Il presente articolo si applica, alle stesse condizioni, agli organi e organismi dell'Unione che si astengano dal pronunciarsi.

Il ricorso è ricevibile soltanto quando l'istituzione, l'organo o l'organismo in causa siano stati preventivamente richiesti di agire. Se, allo scadere di un termine di due mesi da tale richiesta, l'istituzione, l'organo o l'organismo non hanno preso posizione, il ricorso può essere proposto entro un nuovo termine di due mesi.

Ogni persona fisica o giuridica può adire la Corte alle condizioni stabilite dai commi precedenti per contestare ad una istituzione, organo o organismo dell'Unione di avere omesso di emanare nei suoi confronti un atto che non sia una raccomandazione o un parere.

Articolo 266

(ex articolo 233 del TCE)

L'istituzione, l'organo o l'organismo da cui emana l'atto annullato o la cui astensione sia stata dichiarata contraria ai trattati sono tenuti a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea comporta.

Tale obbligo non pregiudica quello eventualmente risultante dall'applicazione dell'articolo 340, secondo comma.

Articolo 267

(ex articolo 234 del TCE)

La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale:

- a) sull'interpretazione dei trattati;
- b) sulla validità e l'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell'Unione.

Quando una questione del genere è sollevata dinanzi ad una giurisdizione di uno degli Stati membri, tale giurisdizione può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di pronunciarsi sulla questione.

Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale giurisdizione è tenuta a rivolgersi alla Corte.

Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale e riguardante una persona in stato di detenzione, la Corte statuisce il più rapidamente possibile.

Articolo 268

(ex articolo 235 del TCE)

La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni di cui all'articolo 340, secondo e terzo comma.

Articolo 269

La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi sulla legittimità di un atto adottato dal Consiglio europeo o dal Consiglio a norma dell'articolo 7 del trattato sull'Unione europea unicamente su domanda dello Stato membro oggetto di una constatazione del Consiglio europeo

o del Consiglio e per quanto concerne il rispetto delle sole prescrizioni di carattere procedurale previste dal suddetto articolo.

La domanda deve essere formulata entro il termine di un mese a decorrere da detta constatazione. La Corte statuisce entro il termine di un mese a decorrere dalla data della domanda.

Articolo 270

(ex articolo 236 del TCE)

La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi su qualsiasi controversia tra l'Unione e gli agenti di questa, nei limiti e alle condizioni determinati dallo statuto dei funzionari dell'Unione e dal regime applicabile agli altri agenti dell'Unione.

Articolo 271

(ex articolo 237 del TCE)

La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente, nei limiti sotto specificati, a conoscere delle controversie in materia di:

- a) esecuzione degli obblighi degli Stati membri derivanti dallo statuto della Banca europea per gli investimenti. Il consiglio di amministrazione della Banca dispone a tale riguardo dei poteri riconosciuti alla Commissione dall'articolo 258;
- b) deliberazioni del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti. Ciascuno Stato membro, la Commissione e il consiglio di amministrazione della Banca possono proporre un ricorso in materia, alle condizioni previste dall'articolo 263;
- c) deliberazioni del consiglio di amministrazione della Banca europea per gli investimenti. I ricorsi avverso tali deliberazioni possono essere proposti, alle condizioni fissate dall'articolo 263, soltanto dagli Stati membri o dalla Commissione e unicamente per violazione delle norme di cui all'articolo 19, paragrafo 2 e paragrafi da 5 a 7 inclusi, dello statuto della Banca;
- d) esecuzione, da parte delle banche centrali nazionali, degli obblighi derivanti dai trattati e dallo statuto del SEBC e della BCE. Il consiglio direttivo della Banca centrale europea dispone al riguardo, nei confronti delle banche centrali nazionali, dei poteri riconosciuti alla Commissione dall'articolo 258 nei confronti degli Stati membri. Quando la Corte riconosca che una banca centrale nazionale ha mancato ad uno degli obblighi ad essa incombenti in virtù dei trattati, essa è tenuta a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte comporta.

Articolo 272

(ex articolo 238 del TCE)

La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a giudicare in virtù di una clausola compromissoria contenuta in un contratto di diritto pubblico o di diritto privato stipulato dall'Unione o per conto di questa.

Articolo 273

(ex articolo 239 del TCE)

La Corte di giustizia è competente a conoscere di qualsiasi controversia tra Stati membri in

connessione con l'oggetto dei trattati, quando tale controversia le venga sottoposta in virtù di un compromesso.

Articolo 274

(ex articolo 240 del TCE)

Fatte salve le competenze attribuite alla Corte di giustizia dell'Unione europea dai trattati, le controversie nelle quali l'Unione sia parte non sono, per tale motivo, sottratte alla competenza delle giurisdizioni nazionali.

Articolo 275

La Corte di giustizia dell'Unione europea non è competente per quanto riguarda le disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune, né per quanto riguarda gli atti adottati in base a dette disposizioni.

Tuttavia, la Corte è competente a controllare il rispetto dell'articolo 40 del trattato sull'Unione europea e a pronunciarsi sui ricorsi, proposti secondo le condizioni di cui all'articolo 263, quarto comma del presente trattato, riguardanti il controllo della legittimità delle decisioni che prevedono misure restrittive nei confronti di persone fisiche o giuridiche adottate dal Consiglio in base al titolo V, capo 2 del trattato sull'Unione europea.

Articolo 276

Nell'esercizio delle attribuzioni relative alle disposizioni dei capi 4 e 5 della parte terza, titolo V concernenti lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, la Corte di giustizia dell'Unione europea non è competente a esaminare la validità o la proporzionalità di operazioni condotte dalla polizia o da altri servizi incaricati dell'applicazione della legge di uno Stato membro o l'esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna.

Articolo 277

(ex articolo 241 del TCE)

Nell'eventualità di una controversia che metta in causa un atto di portata generale adottato da un'istituzione, organo o organismo dell'Unione, ciascuna parte può, anche dopo lo spirare del termine previsto all'articolo 263, sesto comma, valersi dei motivi previsti all'articolo 263, secondo comma, per invocare dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea l'inapplicabilità dell'atto stesso.

Articolo 278

(ex articolo 242 del TCE)

I ricorsi proposti alla Corte di giustizia dell'Unione europea non hanno effetto sospensivo. Tuttavia, la Corte può, quando reputi che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato.

Articolo 279

(ex articolo 243 del TCE)

La Corte di giustizia dell'Unione europea, negli affari che le sono proposti, può ordinare i provvedimenti provvisori necessari.

Articolo 280

(ex articolo 244 del TCE)

Le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea hanno forza esecutiva alle condizioni fissate dall'articolo 299.

Articolo 281

(ex articolo 245 del TCE)

Lo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea è stabilito con un protocollo separato. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono modificare le disposizioni dello statuto, ad eccezione del titolo I e dell'articolo 64. Il Parlamento europeo e il Consiglio deliberano su richiesta della Corte di giustizia e previa consultazione della Commissione o su proposta della Commissione e previa consultazione della Corte di giustizia.

SEZIONE 6

LA BANCA CENTRALE EUROPEA

Articolo 282

1. La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali costituiscono il Sistema europeo di banche centrali (SEBC). La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro, che costituiscono l'Eurosistema, conducono la politica monetaria dell'Unione.
2. Il SEBC è diretto dagli organi decisionali della Banca centrale europea. L'obiettivo principale del SEBC è il mantenimento della stabilità dei prezzi. Fatto salvo tale obiettivo, esso sostiene le politiche economiche generali nell'Unione per contribuire alla realizzazione degli obiettivi di quest'ultima.
3. La Banca centrale europea ha personalità giuridica. Ha il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione dell'euro. È indipendente nell'esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue finanze. Le istituzioni, organi e organismi dell'Unione e i governi degli Stati membri rispettano tale indipendenza.
4. La Banca centrale europea adotta le misure necessarie all'assolvimento dei suoi compiti in conformità degli articoli da 127 a 133, dell'articolo 138 e delle condizioni stabilite dallo statuto del SEBC e della BCE. In conformità di questi stessi articoli, gli Stati membri la cui moneta non è l'euro e le rispettive banche centrali conservano le loro competenze nel settore monetario.
5. Nei settori che rientrano nelle sue attribuzioni, la Banca centrale europea è consultata su ogni progetto di atto dell'Unione e su ogni progetto di atto normativo a livello nazionale, e può formulare pareri.

Articolo 283

(ex articolo 112 del TCE)

1. Il consiglio direttivo della Banca centrale europea comprende i membri del comitato ese-

cutivo della Banca centrale europea nonché i governatori delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro.

2. Il comitato esecutivo comprende il presidente, il vicepresidente e quattro altri membri.

Il presidente, il vicepresidente e gli altri membri del comitato esecutivo sono nominati, tra persone di riconosciuta levatura ed esperienza professionale nel settore monetario o bancario, dal Consiglio europeo che delibera a maggioranza qualificata, su raccomandazione del Consiglio e previa consultazione del Parlamento europeo e del consiglio direttivo della Banca centrale europea.

Il loro mandato ha una durata di otto anni e non è rinnovabile.

Soltanto cittadini degli Stati membri possono essere membri del comitato esecutivo.

Articolo 284

(ex articolo 113 del TCE)

1. Il presidente del Consiglio e un membro della Commissione possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio direttivo della Banca centrale europea.

Il presidente del Consiglio può sottoporre una mozione alla delibera del consiglio direttivo della Banca centrale europea.

2. Il presidente della Banca centrale europea è invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio quando quest'ultimo discute su argomenti relativi agli obiettivi e ai compiti del SEBC.
3. La Banca centrale europea trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione nonché al Consiglio europeo, una relazione annuale sull'attività del SEBC e sulla politica monetaria dell'anno precedente e dell'anno in corso. Il presidente della Banca centrale europea presenta tale relazione al Consiglio e al Parlamento europeo, che può procedere su questa base ad un dibattito generale.

Il presidente della Banca centrale europea e gli altri membri del comitato esecutivo possono, a richiesta del Parlamento europeo o di propria iniziativa, essere ascoltati dalle commissioni competenti del Parlamento europeo.

SEZIONE 7

LA CORTE DEI CONTI

Articolo 285

(ex articolo 246 del TCE)

La Corte dei conti assicura il controllo dei conti dell'Unione.

Essa è composta da un cittadino di ciascuno Stato membro. I suoi membri esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell'interesse generale dell'Unione.

Articolo 286

(ex articolo 247 del TCE)

1. I membri della Corte dei conti sono scelti tra personalità che fanno o hanno fatto parte, nei rispettivi Stati, delle istituzioni di controllo esterno o che posseggono una qualifica spe-

cifica per tale funzione. Essi devono offrire tutte le garanzie d'indipendenza.

2. I membri della Corte dei conti sono nominati per un periodo di sei anni. Il Consiglio, previa consultazione del Parlamento europeo, adotta l'elenco dei membri, redatto conformemente alle proposte presentate da ciascuno Stato membro. Il mandato dei membri della Corte dei conti è rinnovabile.

I membri designano tra loro, per tre anni, il presidente della Corte dei conti. Il suo mandato è rinnovabile.

3. Nell'adempimento dei loro doveri, i membri della Corte dei conti non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo né da alcun organismo. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con il carattere delle loro funzioni.
4. I membri della Corte dei conti non possono, per la durata delle loro funzioni, esercitare alcun'altra attività professionale, remunerata o meno. Fin dal loro insediamento, i membri della Corte dei conti assumono l'impegno solenne di rispettare, per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione di queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica ed in particolare i doveri di onestà e delicatezza per quanto riguarda l'accettare, dopo tale cessazione, determinate funzioni o vantaggi.

5. A parte rinnovamenti regolari e i decessi, le funzioni dei membri della Corte dei conti cessano individualmente per dimissioni volontarie o per dimissioni d'ufficio dichiarate dalla Corte di giustizia conformemente alle disposizioni del paragrafo 6.

L'interessato è sostituito per la restante durata del mandato.

Salvo il caso di dimissioni d'ufficio, i membri della Corte dei conti restano in carica fino a quando non si sia provveduto alla loro sostituzione.

6. I membri della Corte dei conti possono essere destituiti dalle loro funzioni oppure essere dichiarati decaduti dal loro diritto alla pensione o da altri vantaggi sostitutivi soltanto se la Corte di giustizia constata, su richiesta della Corte dei conti, che essi non sono più in possesso dei requisiti necessari o non soddisfano più agli obblighi derivanti dalla loro carica.
7. Il Consiglio fissa le condizioni di impiego, in particolare stipendi, indennità e pensioni, del presidente e dei membri della Corte dei conti. Esso fissa altresì tutte le indennità sostitutive di retribuzione.
8. Le disposizioni del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea applicabili ai giudici della Corte di giustizia dell'Unione europea sono applicabili anche ai membri della Corte dei conti.

Articolo 287

(ex articolo 248 del TCE)

1. La Corte dei conti esamina i conti di tutte le entrate e le spese dell'Unione. Esamina dei pari i conti di tutte le entrate e le spese di ogni organo o organismo creato dall'Unione, nella misura in cui l'atto costitutivo non escluda tale esame.

La Corte dei conti presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una dichiarazione in cui attesta l'affidabilità dei conti e la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, che è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Detta dichiarazione può essere completata da valutazioni specifiche per ciascuno dei settori principali dell'attività dell'Unione.

2. La Corte dei conti controlla la legittimità e la regolarità delle entrate e delle spese ed accerta la sana gestione finanziaria. Nell'esercitare tale controllo, essa riferisce in particolare su ogni caso di irregolarità.

Il controllo delle entrate si effettua in base agli accertamenti ed ai versamenti delle entrate all'Unione.

Il controllo delle spese si effettua in base agli impegni ed ai pagamenti.

Tali controlli possono essere effettuati prima della chiusura dei conti dell'esercizio di bilancio considerato.

3. Il controllo ha luogo tanto sui documenti quanto, in caso di necessità, sul posto, presso le altre istituzioni dell'Unione, nei locali di qualsiasi organo o organismo che gestisca le entrate o le spese per conto dell'Unione e negli Stati membri, compresi i locali di persone fisiche o giuridiche che ricavano contributi a carico del bilancio. Il controllo negli Stati membri si effettua in collaborazione con le istituzioni nazionali di controllo o, se queste non hanno la necessaria competenza, con i servizi nazionali competenti. La Corte dei conti e le istituzioni nazionali di controllo degli Stati membri cooperano in uno spirito di reciproca fiducia, pur mantenendo la loro indipendenza. Tali istituzioni o servizi comunicano alla Corte dei conti se intendono partecipare al controllo.

Le altre istituzioni dell'Unione, gli organi o organismi che gestiscono le entrate o le spese per conto dell'Unione, le persone fisiche o giuridiche che ricevono contributi a carico del bilancio e le istituzioni nazionali di controllo o, se queste non hanno la necessaria competenza, i servizi nazionali competenti trasmettono alla Corte dei conti, a sua richiesta, i documenti e le informazioni necessari all'espletamento delle sue funzioni.

Per quanto riguarda l'attività della Banca europea per gli investimenti in merito alla gestione delle entrate e delle spese dell'Unione, il diritto della Corte di accedere alle informazioni in possesso della Banca è disciplinato da un accordo tra la Corte, la Banca e la Commissione. In mancanza di un accordo, la Corte ha tuttavia accesso alle informazioni necessarie al controllo delle entrate e delle spese dell'Unione gestite dalla Banca.

4. Dopo la chiusura di ciascun esercizio, la Corte dei conti stende una relazione annuale. Questa è trasmessa alle altre istituzioni dell'Unione ed è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, accompagnata dalle risposte delle istituzioni alle osservazioni della Corte dei conti.

La Corte dei conti può inoltre presentare in ogni momento le sue osservazioni su problemi particolari sotto forma, tra l'altro, di relazioni speciali e dare pareri su richiesta di una delle altre istituzioni dell'Unione.

Essa adotta le relazioni annuali, le relazioni speciali o i pareri a maggioranza dei membri che la compongono. Ha tuttavia la possibilità di istituire nel suo ambito delle sezioni per adottare talune categorie di relazioni o di pareri, alle condizioni previste nel suo regolamento interno.

Essa assiste il Parlamento europeo e il Consiglio nell'esercizio della loro funzione di controllo dell'esecuzione del bilancio.

La Corte dei conti stabilisce il proprio regolamento interno. Tale regolamento è sottoposto all'approvazione del Consiglio.

CAPO 2

ATTI GIURIDICI DELL'UNIONE, PROCEDURE DI ADOZIONE E ALTRE DISPOSIZIONI

SEZIONE 1

ATTI GIURIDICI DELL'UNIONE

Articolo 288

(ex articolo 249 del TCE)

Per esercitare le competenze dell'Unione, le istituzioni adottano regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri.

Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi.

La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi. Se designa i destinatari è obbligatoria soltanto nei confronti di questi.

Le raccomandazioni e i pareri non sono vincolanti.

Articolo 289

1. La procedura legislativa ordinaria consiste nell'adozione congiunta di un regolamento, di una direttiva o di una decisione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio su proposta della Commissione. Tale procedura è definita all'articolo 294.
2. Nei casi specifici previsti dai trattati, l'adozione di un regolamento, di una direttiva o di una decisione da parte del Parlamento europeo con la partecipazione del Consiglio o da parte di quest'ultimo con la partecipazione del Parlamento europeo costituisce una procedura legislativa speciale.
3. Gli atti giuridici adottati mediante procedura legislativa sono atti legislativi.
4. Nei casi specifici previsti dai trattati, gli atti legislativi possono essere adottati su iniziativa di un gruppo di Stati membri o del Parlamento europeo, su raccomandazione della Banca centrale europea o su richiesta della Corte di giustizia o della Banca europea per gli investimenti.

Articolo 290

1. Un atto legislativo può delegare alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell'atto legislativo.
Gli atti legislativi delimitano esplicitamente gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata della delega di potere. Gli elementi essenziali di un settore sono riservati all'atto legislativo e non possono pertanto essere oggetto di delega di potere.
2. Gli atti legislativi fissano esplicitamente le condizioni cui è soggetta la delega, che possono essere le seguenti:

- a) il Parlamento europeo o il Consiglio possono decidere di revocare la delega;
- b) l'atto delegato può entrare in vigore soltanto se, entro il termine fissato dall'atto legislativo, il Parlamento europeo o il Consiglio non sollevano obiezioni.

Ai fini delle lettere a) e b), il Parlamento europeo delibera a maggioranza dei membri che lo compongono e il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

- 3. L'aggettivo «delegato» o «delegata» è inserito nel titolo degli atti delegati.

Articolo 291

- 1. Gli Stati membri adottano tutte le misure di diritto interno necessarie per l'attuazione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione.
- 2. Allorché sono necessarie condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione, questi conferiscono competenze di esecuzione alla Commissione o, in casi specifici debitamente motivati e nelle circostanze previste agli articoli 24 e 26 del trattato sull'Unione europea, al Consiglio.
- 3. Ai fini del paragrafo 2, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono preventivamente le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.
- 4. I termini «di esecuzione» sono inseriti nel titolo degli atti di esecuzione.

Articolo 292

Il Consiglio adotta raccomandazioni. Delibera su proposta della Commissione in tutti i casi in cui i trattati prevedono che adotti atti su proposta della Commissione. Delibera all'unanimità nei settori nei quali è richiesta l'unanimità per l'adozione di un atto dell'Unione. La Commissione, e la Banca centrale europea nei casi specifici previsti dai trattati, adottano raccomandazioni.

SEZIONE 2

PROCEDURE DI ADOZIONE DEGLI ATTI E ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 293

(ex articolo 250 del TCE)

- 1. Quando, in virtù dei trattati, delibera su proposta della Commissione, il Consiglio può emendare la proposta solo deliberando all'unanimità, salvo nei casi di cui all'articolo 294, paragrafi 10 e 13, agli articoli 310, 312, 314 e all'articolo 315, secondo comma.
- 2. Fintantoché il Consiglio non ha deliberato, la Commissione può modificare la propria proposta in ogni fase delle procedure che portano all'adozione di un atto dell'Unione.

Articolo 294

(ex articolo 251 del TCE)

- 1. Quando nei trattati si fa riferimento alla procedura legislativa ordinaria per l'adozione di un atto, si applica la procedura che segue.

2. La Commissione presenta una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio.

Prima lettura

3. Il Parlamento europeo adotta la sua posizione in prima lettura e la trasmette al Consiglio.
4. Se il Consiglio approva la posizione del Parlamento europeo, l'atto in questione è adottato nella formulazione che corrisponde alla posizione del Parlamento europeo.
5. Se il Consiglio non approva la posizione del Parlamento europeo, esso adotta la sua posizione in prima lettura e la trasmette al Parlamento europeo.
6. Il Consiglio informa esaurientemente il Parlamento europeo dei motivi che l'hanno indotto ad adottare la sua posizione in prima lettura. La Commissione informa esaurientemente il Parlamento europeo della sua posizione.

Seconda lettura

7. Se, entro un termine di tre mesi da tale comunicazione, il Parlamento europeo:
 - a) approva la posizione del Consiglio in prima lettura o non si è pronunciato, l'atto in questione si considera adottato nella formulazione che corrisponde alla posizione del Consiglio;
 - b) respinge la posizione del Consiglio in prima lettura a maggioranza dei membri che lo compongono, l'atto proposto si considera non adottato;
 - c) propone emendamenti alla posizione del Consiglio in prima lettura a maggioranza dei membri che lo compongono, il testo così emendato è comunicato al Consiglio e alla Commissione che formula un parere su tali emendamenti.
8. Se, entro un termine di tre mesi dal ricevimento degli emendamenti del Parlamento europeo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata:
 - a) approva tutti gli emendamenti, l'atto in questione si considera adottato;
 - b) non approva tutti gli emendamenti, il presidente del Consiglio, d'intesa con il presidente del Parlamento europeo, convoca entro sei settimane il comitato di conciliazione.
9. Il Consiglio delibera all'unanimità sugli emendamenti rispetto ai quali la Commissione ha dato parere negativo.

Conciliazione

10. Il comitato di conciliazione, che riunisce i membri del Consiglio o i loro rappresentanti ed altrettanti membri rappresentanti il Parlamento europeo, ha il compito di giungere ad un accordo su un progetto comune a maggioranza qualificata dei membri del Consiglio o dei loro rappresentanti e a maggioranza dei membri rappresentanti il Parlamento europeo entro un termine di sei settimane dalla convocazione, basandosi sulle posizioni del Parlamento europeo e del Consiglio in seconda lettura.
11. La Commissione partecipa ai lavori del comitato di conciliazione e prende ogni iniziativa necessaria per favorire un ravvicinamento fra la posizione del Parlamento europeo e quella del Consiglio.
12. Se, entro un termine di sei settimane dalla convocazione, il comitato di conciliazione non approva un progetto comune, l'atto in questione si considera non adottato.

Terza lettura

13. Se, entro tale termine, il comitato di conciliazione approva un progetto comune, il Parlamento europeo e il Consiglio dispongono ciascuno di un termine di sei settimane a decorrere dall'approvazione per adottare l'atto in questione in base al progetto comune; il Parlamento europeo delibera a maggioranza dei voti espressi e il Consiglio a maggioranza qualificata. In mancanza di una decisione, l'atto in questione si considera non adottato.
14. I termini di tre mesi e di sei settimane di cui al presente articolo sono prorogati rispettivamente di un mese e di due settimane, al massimo, su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Disposizioni particolari

15. Quando, nei casi previsti dai trattati, un atto legislativo è soggetto alla procedura legislativa ordinaria su iniziativa di un gruppo di Stati membri, su raccomandazione della Banca centrale europea o su richiesta della Corte di giustizia, il paragrafo 2, il paragrafo 6, seconda frase e il paragrafo 9 non si applicano.

In tali casi, il Parlamento europeo e il Consiglio trasmettono alla Commissione il progetto di atto insieme alle loro posizioni in prima e seconda lettura. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono chiedere il parere della Commissione durante tutta la procedura, parere che la Commissione può altresì formulare di sua iniziativa. Se lo reputa necessario, essa può anche partecipare al comitato di conciliazione conformemente al paragrafo 11.

Articolo 295

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione procedono a reciproche consultazioni e definiscono di comune accordo le modalità della cooperazione. A tale scopo, nel rispetto dei trattati, possono concludere accordi interistituzionali che possono assumere carattere vincolante.

Articolo 296

(ex articolo 253 del TCE)

Qualora i trattati non prevedano il tipo di atto da adottare, le istituzioni lo decidono di volta in volta, nel rispetto delle procedure applicabili e del principio di proporzionalità.

Gli atti giuridici sono motivati e fanno riferimento alle proposte, iniziative, raccomandazioni, richieste o pareri previsti dai trattati.

In presenza di un progetto di atto legislativo, il Parlamento europeo e il Consiglio si astengono dall'adottare atti non previsti dalla procedura legislativa applicabile al settore interessato.

Articolo 297

(ex articolo 254 del TCE)

1. Gli atti legislativi adottati secondo la procedura legislativa ordinaria sono firmati dal presidente del Parlamento europeo e dal presidente del Consiglio.

Gli atti legislativi adottati secondo una procedura legislativa speciale sono firmati dal presidente dell'istituzione che li ha adottati.

Gli atti legislativi sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Essi entrano in vigore alla data da essi stabilita oppure, in mancanza di data, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

2. Gli atti non legislativi adottati sotto forma di regolamenti, di direttive e di decisioni, quando queste ultime non designano i destinatari, sono firmati dal presidente dell'istituzione che li ha adottati.

I regolamenti, le direttive che sono rivolte a tutti gli Stati membri e le decisioni che non designano i destinatari sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Essi entrano in vigore alla data da essi stabilita oppure, in mancanza di data, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Le altre direttive e le decisioni che designano i destinatari sono notificate ai destinatari e hanno efficacia in virtù di tale notificazione.

Articolo 298

1. Nell'assolvere i loro compiti le istituzioni, organi e organismi dell'Unione si basano su un'amministrazione europea aperta, efficace ed indipendente.
2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, fissano disposizioni a tal fine, nel rispetto dello statuto e del regime adottati sulla base dell'articolo 336.

Articolo 299

(ex articolo 256 del TCE)

Gli atti del Consiglio, della Commissione o della Banca centrale europea che comportano, a carico di persone che non siano gli Stati, un obbligo pecuniario costituiscono titolo esecutivo.

L'esecuzione forzata è regolata dalle norme di procedura civile vigenti nello Stato sul cui territorio essa viene effettuata. La formula esecutiva è apposta, con la sola verifica dell'autenticità del titolo, dall'autorità nazionale che il governo di ciascuno degli Stati membri designerà a tal fine, informandone la Commissione e la Corte di giustizia dell'Unione europea.

Assolte tali formalità a richiesta dell'interessato, quest'ultimo può ottenere l'esecuzione forzata richiedendola direttamente all'organo competente, secondo la legislazione nazionale.

L'esecuzione forzata può essere sospesa soltanto in virtù di una decisione della Corte. Tuttavia, il controllo della regolarità dei provvedimenti esecutivi è di competenza delle giurisdizioni nazionali.

CAPO 3

GLI ORGANI CONSULTIVI DELL'UNIONE

Articolo 300

1. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sono assistiti da un Comitato economico e sociale e da un Comitato delle regioni, che esercitano funzioni consultive.

2. Il Comitato economico e sociale è composto da rappresentanti delle organizzazioni di datori di lavoro, di lavoratori dipendenti e di altri attori rappresentativi della società civile, in particolare nei settori socioeconomico, civico, professionale e culturale.
3. Il Comitato delle regioni è composto da rappresentanti delle collettività regionali e locali che sono titolari di un mandato elettorale nell'ambito di una collettività regionale o locale, o politicamente responsabili dinanzi ad un'assemblea eletta.
4. I membri del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni non sono vincolati da alcun mandato imperativo. Essi esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell'interesse generale dell'Unione.
5. Le regole di cui ai paragrafi 2 e 3 relative alla natura della composizione di tali comitati sono riesaminate a intervalli regolari dal Consiglio, per tener conto dell'evoluzione economica, sociale e demografica nell'Unione. Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta delle decisioni a tal fine.

SEZIONE 1 IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Articolo 301

(ex articolo 258 del TCE)

Il numero dei membri del Comitato economico e sociale non può essere superiore a trecentocinquanta.

Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, adotta una decisione che determina la composizione del Comitato.

Il Consiglio fissa le indennità dei membri del Comitato.

Articolo 302

(ex articolo 259 del TCE)

1. I membri del Comitato sono nominati per cinque anni. Il Consiglio adotta l'elenco dei membri redatto conformemente alle proposte presentate da ciascuno Stato membro. Il mandato dei membri del Comitato è rinnovabile.
2. Il Consiglio delibera previa consultazione della Commissione. Esso può chiedere il parere delle organizzazioni europee rappresentative dei diversi settori economici e sociali e della società civile interessati dall'attività dell'Unione.

Articolo 303

(ex articolo 260 del TCE)

Il Comitato designa tra i suoi membri il presidente e l'ufficio di presidenza per una durata di due anni e mezzo.

Esso stabilisce il proprio regolamento interno.

Il Comitato è convocato dal presidente su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione. Esso può altresì riunirsi di propria iniziativa.

Articolo 304

(ex articolo 262 del TCE)

Il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione consultano il Comitato nei casi previsti dai trattati. Tali istituzioni possono consultarlo in tutti i casi in cui lo ritengano opportuno. Il Comitato, qualora lo ritenga opportuno, può formulare un parere di propria iniziativa.

Qualora lo reputino necessario, il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione fissano al Comitato, per la presentazione del suo parere, un termine che non può essere inferiore ad un mese a decorrere dalla data della comunicazione inviata a tal fine al presidente. Allo spirare del termine fissato, si può non tener conto dell'assenza di parere.

Il parere del Comitato è trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione, unitamente a un resoconto delle deliberazioni.

SEZIONE 2

IL COMITATO DELLE REGIONI

Articolo 305

(ex articolo 263, secondo, terzo e quarto comma, del TCE)

Il numero dei membri del Comitato delle regioni non può essere superiore a trecentocinquanta.

Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, adotta una decisione che determina la composizione del Comitato.

I membri del Comitato nonché un numero uguale di supplenti sono nominati per cinque anni. Il loro mandato è rinnovabile. Il Consiglio adotta l'elenco dei membri e dei supplenti redatto conformemente alle proposte presentate da ciascuno Stato membro. Alla scadenza del mandato di cui all'articolo 300, paragrafo 3 in virtù del quale sono stati proposti, il mandato dei membri del Comitato termina automaticamente e essi sono sostituiti per la restante durata di detto mandato secondo la medesima procedura. I membri del Comitato non possono essere nel contempo membri del Parlamento europeo.

Articolo 306

(ex articolo 264 del TCE)

Il Comitato delle regioni designa tra i suoi membri il presidente e l'ufficio di presidenza per la durata di due anni e mezzo.

Esso stabilisce il proprio regolamento interno.

Il Comitato è convocato dal presidente su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione. Esso può altresì riunirsi di propria iniziativa.

Articolo 307

(ex articolo 265 del TCE)

Il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione consultano il Comitato delle regioni nei casi previsti dai trattati e in tutti gli altri casi in cui una di tali istituzioni lo ritenga opportuno, in particolare nei casi concernenti la cooperazione transfrontaliera.

Qualora lo reputino necessario, il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione fissano al Comitato, per la presentazione del suo parere, un termine che non può essere inferiore a un mese a decorrere dalla data della comunicazione inviata a tal fine al presidente. Allo spirare del termine fissato, si può non tener conto dell'assenza di parere.

Quando il Comitato economico e sociale è consultato in applicazione dell'articolo 304, il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione informano il Comitato delle regioni di tale domanda di parere. Il Comitato delle regioni, qualora ritenga che sono in causa interessi regionali specifici, può formulare un parere in materia.

Il Comitato delle regioni, qualora lo ritenga utile, può formulare un parere di propria iniziativa.

Il parere del Comitato è trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione, unitamente a un resoconto delle deliberazioni.

CAPO 4

LA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI

Articolo 308

(ex articolo 266 del TCE)

La Banca europea per gli investimenti è dotata di personalità giuridica.

Sono membri della Banca europea per gli investimenti gli Stati membri.

Lo statuto della Banca europea per gli investimenti costituisce l'oggetto di un protocollo allegato ai trattati. Il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale su richiesta della Banca europea per gli investimenti e previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, o su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della Banca europea per gli investimenti, può modificare detto statuto.

Articolo 309

(ex articolo 267 del TCE)

La Banca europea per gli investimenti ha il compito di contribuire, facendo appello al mercato dei capitali ed alle proprie risorse, allo sviluppo equilibrato e senza scosse del mercato interno nell'interesse dell'Unione. A tal fine facilita, mediante la concessione di prestiti e garanzie, senza perseguire scopi di lucro, il finanziamento dei seguenti progetti in tutti i settori dell'economia:

- a) progetti contemplanti la valorizzazione delle regioni meno sviluppate;
- b) progetti contemplanti l'ammodernamento o la riconversione di imprese oppure la creazione di nuove attività indotte dall'instaurazione o dal funzionamento del mercato interno che, per la loro ampiezza o natura, non possono essere interamente assicurati dai vari mezzi di finanziamento esistenti nei singoli Stati membri;
- c) progetti di interesse comune per più Stati membri che, per la loro ampiezza o natura, non possono essere completamente assicurati dai vari mezzi di finanziamento esistenti nei singoli Stati membri.

Nello svolgimento dei suoi compiti la Banca facilita il finanziamento di programmi di investimento congiuntamente con gli interventi dei fondi strutturali e degli altri strumenti finanziari dell'Unione.

TITOLO II DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 310

(ex articolo 268 del TCE)

1. Tutte le entrate e le spese dell'Unione devono costituire oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario ed essere iscritte nel bilancio.

Il bilancio annuale dell'Unione è stabilito dal Parlamento europeo e dal Consiglio conformemente all'articolo 314.

Nel bilancio, entrate e spese devono risultare in pareggio.

2. Le spese iscritte nel bilancio sono autorizzate per la durata dell'esercizio finanziario annuale in conformità del regolamento di cui all'articolo 322.
3. L'esecuzione di spese iscritte nel bilancio richiede l'adozione preliminare di un atto giuridicamente vincolante dell'Unione che dà fondamento giuridico alla sua azione e all'esecuzione della spesa corrispondente in conformità del regolamento di cui all'articolo 322, fatte salve le eccezioni previste da quest'ultimo.
4. Per mantenere la disciplina di bilancio, l'Unione, prima di adottare atti che possono avere incidenze rilevanti sul bilancio, deve assicurare che le spese derivanti da tali atti possano essere finanziate entro i limiti delle risorse proprie dell'Unione e nel rispetto del quadro finanziario pluriennale di cui all'articolo 312.
5. Il bilancio è eseguito in conformità del principio di sana gestione finanziaria. Gli Stati membri e l'Unione cooperano affinché gli stanziamenti iscritti in bilancio siano utilizzati secondo tale principio.
6. L'Unione e gli Stati membri, conformemente all'articolo 325, combattono la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione.

CAPO 1 RISORSE PROPRIE DELL'UNIONE

Articolo 311

(ex articolo 269 del TCE)

L'Unione si dota dei mezzi necessari per conseguire i suoi obiettivi e per portare a compimento le sue politiche.

Il bilancio, fatte salve le altre entrate, è finanziato integralmente tramite risorse proprie.

Il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale, all'unanimità e previa consultazione del Parlamento europeo, adotta una decisione che stabilisce le disposizioni

relative al sistema delle risorse proprie dell'Unione. In tale contesto è possibile istituire nuove categorie di risorse proprie o sopprimere una categoria esistente. Tale decisione entra in vigore solo previa approvazione degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali.

Il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale, stabilisce le misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione nella misura in cui ciò è previsto nella decisione adottata sulla base del terzo comma. Il Consiglio delibera previa approvazione del Parlamento europeo.

CAPO 2

QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE

Articolo 312

1. Il quadro finanziario pluriennale mira ad assicurare l'ordinato andamento delle spese dell'Unione entro i limiti delle sue risorse proprie.

È stabilito per un periodo di almeno cinque anni.

Il bilancio annuale dell'Unione è stabilito nel rispetto del quadro finanziario pluriennale.

2. Il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale, adotta un regolamento che fissa il quadro finanziario pluriennale. Delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo, che si pronuncia a maggioranza dei membri che lo compongono.

Il Consiglio europeo può adottare all'unanimità una decisione che consente al Consiglio di deliberare a maggioranza qualificata quando adotta il regolamento di cui al primo comma.

3. Il quadro finanziario fissa gli importi dei massimali annui degli stanziamenti per impegni per categoria di spesa e del massimale annuo degli stanziamenti per pagamenti. Le categorie di spesa, in numero limitato, corrispondono ai grandi settori di attività dell'Unione.

Il quadro finanziario prevede ogni altra disposizione utile per il corretto svolgimento della procedura annuale di bilancio.

4. Qualora il regolamento del Consiglio che fissa un nuovo quadro finanziario non sia stato adottato alla scadenza del quadro finanziario precedente, i massimali e le altre disposizioni vigenti nell'ultimo anno coperto sono prorogati fino all'adozione di detto atto.
5. Nel corso della procedura di adozione del quadro finanziario, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione adottano ogni misura necessaria a facilitare l'adozione stessa.

CAPO 3

BILANCIO ANNUALE DELL'UNIONE

Articolo 313

(ex articolo 272, paragrafo 1, del TCE)

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre.

Articolo 314

(ex articolo 272, paragrafi da 2 a 10, del TCE)

Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale, stabiliscono il bilancio annuale dell'Unione in conformità delle disposizioni in appresso.

1. Ciascuna istituzione, ad eccezione della Banca centrale europea, elabora, anteriormente al 1° luglio, uno stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario successivo. La Commissione raggruppa tali stati di previsione in un progetto di bilancio, che può comportare previsioni divergenti.

Tale progetto comprende una previsione delle entrate e una previsione delle spese.

2. La Commissione sottopone una proposta contenente il progetto di bilancio al Parlamento europeo e al Consiglio non oltre il 1° settembre dell'anno che precede quello dell'esecuzione del bilancio.

La Commissione può modificare il progetto di bilancio nel corso della procedura, fino alla convocazione del comitato di conciliazione di cui al paragrafo 5.

3. Il Consiglio adotta la sua posizione sul progetto di bilancio e la comunica al Parlamento europeo non oltre il 1° ottobre dell'anno che precede quello dell'esecuzione del bilancio. Esso informa esaurientemente il Parlamento europeo dei motivi che l'hanno indotto a adottare tale posizione.

4. Se, entro un termine di quarantadue giorni dalla comunicazione, il Parlamento europeo:

- a) approva la posizione del Consiglio, il bilancio è adottato;

- b) non ha deliberato, il bilancio si considera adottato;

- c) adotta, alla maggioranza dei membri che lo compongono, degli emendamenti, il progetto emendato è trasmesso al Consiglio e alla Commissione. Il presidente del Parlamento europeo, d'intesa con il presidente del Consiglio, convoca senza indugio il comitato di conciliazione. Tuttavia, il comitato di conciliazione non si riunisce se, entro un termine di dieci giorni da detta trasmissione, il Consiglio comunica al Parlamento europeo che approva tutti gli emendamenti.

5. Il comitato di conciliazione, che riunisce i membri del Consiglio o i loro rappresentanti ed altrettanti membri rappresentanti il Parlamento europeo, ha il compito di giungere, basandosi sulle posizioni del Parlamento europeo e del Consiglio, a un accordo su un progetto comune a maggioranza qualificata dei membri del Consiglio o dei loro rappresentanti e a maggioranza dei membri rappresentanti il Parlamento europeo, entro un termine di ventuno giorni dalla convocazione.

La Commissione partecipa ai lavori del comitato di conciliazione e prende ogni iniziativa necessaria per favorire un ravvicinamento fra la posizione del Parlamento europeo e quella del Consiglio.

6. Se, entro il termine di ventuno giorni di cui al paragrafo 5, il comitato di conciliazione giunge a un accordo su un progetto comune, il Parlamento europeo e il Consiglio dispongono ciascuno di un termine di quattordici giorni a decorrere dalla data di tale accordo per approvare il progetto comune.

7. Se, entro il termine di quattordici giorni di cui al paragrafo 6:

- a) sia il Parlamento europeo sia il Consiglio approvano il progetto comune o non riescono a deliberare, o se una delle due istituzioni approva il progetto comune mentre l'altra

- non riesce a deliberare, il bilancio si considera definitivamente adottato in conformità del progetto comune, o
- b) sia il Parlamento europeo, deliberando alla maggioranza dei membri che lo compongono, sia il Consiglio respingono il progetto comune, o se una delle due istituzioni respinge il progetto comune mentre l'altra non riesce a deliberare, la Commissione sottopone un nuovo progetto di bilancio, o
 - c) il Parlamento europeo, deliberando alla maggioranza dei membri che lo compongono, respinge il progetto comune mentre il Consiglio lo approva, la Commissione sottopone un nuovo progetto di bilancio, o
 - d) il Parlamento europeo approva il progetto comune, mentre il Consiglio lo respinge, il Parlamento europeo può, entro quattordici giorni dalla data in cui il Consiglio lo ha respinto e deliberando a maggioranza dei membri che lo compongono e dei tre quinti dei voti espressi, decidere di confermare tutti gli emendamenti di cui al paragrafo 4, lettera c) o parte di essi. Se un emendamento del Parlamento europeo non è confermato, è mantenuta la posizione concordata in seno al comitato di conciliazione sulla linea di bilancio oggetto di tale emendamento. Il bilancio si considera definitivamente adottato su questa base.
- 8. Se, entro il termine di ventuno giorni di cui al paragrafo 5, il comitato di conciliazione non giunge a un accordo su un progetto comune, la Commissione sottopone un nuovo progetto di bilancio.
 - 9. Quando la procedura di cui al presente articolo è espletata, il presidente del Parlamento europeo constata che il bilancio è definitivamente adottato.
 - 10. Ciascuna istituzione esercita i poteri ad essa attribuiti dal presente articolo nel rispetto dei trattati e degli atti adottati a norma degli stessi, in particolare in materia di risorse proprie dell'Unione e di equilibrio delle entrate e delle spese.

Articolo 315

(ex articolo 273 del TCE)

Se, all'inizio dell'esercizio finanziario, il bilancio non è stato ancora definitivamente adottato, le spese possono essere effettuate mensilmente per capitolo, in base alle disposizioni del regolamento stabilito in esecuzione dell'articolo 322, nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti aperti nel capitolo in questione del bilancio dell'esercizio precedente, senza poter superare il dodicesimo degli stanziamenti previsti nello stesso capitolo del progetto di bilancio.

Il Consiglio, su proposta della Commissione, può autorizzare spese superiori al limite del dodicesimo, sempre che siano osservate le altre condizioni di cui al primo comma, conformemente al regolamento stabilito in esecuzione dell'articolo 322. Esso trasmette immediatamente la decisione al Parlamento europeo.

La decisione di cui al secondo comma prevede le misure necessarie in materia di risorse ai fini dell'applicazione del presente articolo, conformemente agli atti di cui all'articolo 311.

Essa entra in vigore trenta giorni dopo l'adozione se, entro tale termine, il Parlamento europeo, deliberando a maggioranza dei membri che lo compongono, non decide di ridurre dette spese.

Articolo 316

(ex articolo 271 del TCE)

Alle condizioni che saranno determinate in applicazione dell'articolo 322, i crediti, che non siano quelli relativi alle spese di personale e che alla fine dell'esercizio finanziario siano rimasti inutilizzati, potranno essere riportati all'esercizio successivo e limitatamente a questo. I crediti sono specificatamente registrati in capitoli che raggruppano le spese a seconda della loro natura o della loro destinazione e ripartiti in conformità del regolamento stabilito in esecuzione dell'articolo 322.

Le spese del Parlamento europeo, del Consiglio europeo e del Consiglio, della Commissione e della Corte di giustizia dell'Unione europea sono iscritte in parti separate del bilancio, senza pregiudizio di un regime speciale per determinate spese comuni.

CAPO 4

ESECUZIONE DEL BILANCIO E SCARICO

Articolo 317

(ex articolo 274 del TCE)

La Commissione dà esecuzione al bilancio, in cooperazione con gli Stati membri, in base alle disposizioni del regolamento stabilito in esecuzione dell'articolo 322, sotto la propria responsabilità e nei limiti dei crediti stanziati, in conformità del principio della buona gestione finanziaria. Gli Stati membri cooperano con la Commissione per garantire che gli stanziamenti siano utilizzati secondo i principi della buona gestione finanziaria.

Il regolamento prevede gli obblighi di controllo e di revisione contabile degli Stati membri nell'esecuzione del bilancio e le responsabilità che ne derivano. Esso prevede inoltre le responsabilità e le modalità particolari secondo le quali ogni istituzione partecipa all'esecuzione delle proprie spese.

All'interno del bilancio, la Commissione può procedere, nei limiti e alle condizioni fissate dal regolamento stabilito in esecuzione dell'articolo 322, a trasferimenti di crediti, sia da capitolo a capitolo, sia da suddivisione a suddivisione.

Articolo 318

(ex articolo 275 del TCE)

Ogni anno la Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio i conti dell'esercizio trascorso concernenti le operazioni del bilancio. Inoltre, essa comunica loro un bilancio finanziario che espone l'attivo e il passivo dell'Unione.

La Commissione presenta inoltre al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione delle finanze dell'Unione basata sui risultati conseguiti, in particolare rispetto alle indicazioni impartite dal Parlamento europeo e dal Consiglio a norma dell'articolo 319.

Articolo 319

(ex articolo 276 del TCE)

1. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, dà atto alla Commissione del-

l'esecuzione del bilancio. A tale scopo esso esamina, successivamente al Consiglio, i conti, il bilancio finanziario e la relazione di valutazione di cui all'articolo 318, la relazione annuale della Corte dei conti, accompagnata dalle risposte delle istituzioni controllate alle osservazioni della Corte stessa, la dichiarazione di affidabilità di cui all'articolo 287, paragrafo 1, secondo comma, nonché le pertinenti relazioni speciali della Corte.

2. Prima di dare atto alla Commissione, o per qualsiasi altro fine nel quadro dell'esercizio delle attribuzioni di quest'ultima in materia di esecuzione del bilancio, il Parlamento europeo può chiedere di ascoltare la Commissione sull'esecuzione delle spese o sul funzionamento dei sistemi di controllo finanziario. La Commissione fornisce al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo, tutte le informazioni necessarie.
3. La Commissione compie tutti i passi necessari per dar seguito alle osservazioni che accompagnano le decisioni di scarico ed alle altre osservazioni del Parlamento europeo concernenti l'esecuzione delle spese, nonché alle osservazioni annesse alle raccomandazioni di scarico adottate dal Consiglio.

La Commissione, su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio, sottopone relazioni in merito alle misure adottate sulla scorta di tali osservazioni e in particolare alle istruzioni impartite ai servizi incaricati dell'esecuzione del bilancio. Dette relazioni sono trasmesse altresì alla Corte dei conti.

CAPO 5

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 320

(ex articolo 277 del TCE)

Il quadro finanziario pluriennale e il bilancio annuale sono stabiliti in euro.

Articolo 321

(ex articolo 278 del TCE)

La Commissione, con riserva di informare le autorità competenti degli Stati membri interessati, può trasferire nella moneta di uno di questi Stati gli averi che essa detiene nella moneta di un altro Stato membro, nella misura necessaria alla loro utilizzazione per gli scopi cui sono destinati dai trattati. La Commissione evita, per quanto possibile, di procedere a tali trasferimenti quando detenga averi disponibili o realizzabili nelle monete di cui ha bisogno.

La Commissione comunica con i singoli Stati membri per il tramite dell'autorità da essi designata. Nell'esecuzione delle operazioni finanziarie essa ricorre alla banca di emissione dello Stato membro interessato oppure ad altri istituti finanziari da questo ultimo autorizzati.

Articolo 322

(ex articolo 279 del TCE)

1. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione della Corte dei conti, adottano mediante regolamenti:
 - a) le regole finanziarie che stabiliscono in particolare le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio, al rendiconto e alla verifica dei conti;

- b) le regole che organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari, in particolare degli ordinatori e dei contabili.
- 2. Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della Corte dei conti, fissa le modalità e la procedura secondo le quali le entrate di bilancio previste dal regime delle risorse proprie dell'Unione sono messe a disposizione della Commissione e determina le misure da applicare per far fronte eventualmente alle esigenze di tesoreria.

Articolo 323

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione vigilano sulla disponibilità dei mezzi finanziari necessari a consentire all'Unione di rispettare gli obblighi giuridici nei confronti dei terzi.

Articolo 324

Sono convocati regolarmente, su iniziativa della Commissione, incontri tra i presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione nell'ambito delle procedure di bilancio di cui al presente titolo. I presidenti prendono tutte le misure necessarie per favorire la concertazione e il ravvicinamento fra le posizioni delle istituzioni che presiedono, al fine di agevolare l'attuazione del presente titolo.

CAPO 6

LOTTA CONTRO LA FRODE

Articolo 325

(ex articolo 280 del TCE)

1. L'Unione e gli Stati membri combattono contro la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione stessa mediante misure adottate a norma del presente articolo, che siano dissuasive e tali da permettere una protezione efficace negli Stati membri e nelle istituzioni, organi e organismi dell'Unione.
2. Gli Stati membri adottano, per combattere contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione, le stesse misure che adottano per combattere contro la frode che lede i loro interessi finanziari.
3. Fatte salve altre disposizioni dei trattati, gli Stati membri coordinano l'azione diretta a tutelare gli interessi finanziari dell'Unione contro la frode. A tale fine essi organizzano, assieme alla Commissione, una stretta e regolare cooperazione tra le autorità competenti.
4. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, previa consultazione della Corte dei conti, adottano le misure necessarie nei settori della prevenzione e lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione, al fine di pervenire a una protezione efficace ed equivalente in tutti gli Stati membri e nelle istituzioni, organi e organismi dell'Unione.
5. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, presenta ogni anno al Parlamento

europeo e al Consiglio una relazione sulle misure adottate ai fini dell'attuazione del presente articolo.

TITOLO III COOPERAZIONI RAFFORZATE

Articolo 326

(ex articoli da 27 A a 27 E, da 40 a 40 B e da 43 a 45 del TUE
ed ex articoli 11 e 11 A del TCE)

Le cooperazioni rafforzate rispettano i trattati e il diritto dell'Unione.

Esse non possono recare pregiudizio né al mercato interno né alla coesione economica, sociale e territoriale. Non possono costituire un ostacolo né una discriminazione per gli scambi tra gli Stati membri, né possono provocare distorsioni di concorrenza tra questi ultimi.

Articolo 327

(ex articoli da 27 A a 27 E, da 40 a 40 B e da 43 a 45 del TUE
ed ex articoli 11 e 11 A del TCE)

Le cooperazioni rafforzate rispettano le competenze, i diritti e gli obblighi degli Stati membri che non vi partecipano. Questi non ne ostacolano l'attuazione da parte degli Stati membri che vi partecipano.

Articolo 328

(ex articoli da 27 A a 27 E, da 40 a 40 B e da 43 a 45 del TUE
ed ex articoli 11 e 11 A del TCE)

1. Al momento della loro instaurazione le cooperazioni rafforzate sono aperte a tutti gli Stati membri, fatto salvo il rispetto delle eventuali condizioni di partecipazione stabilite dalla decisione di autorizzazione. La partecipazione alle cooperazioni rafforzate resta inoltre possibile in qualsiasi altro momento, fatto salvo il rispetto, oltre che delle condizioni summenzionate, degli atti già adottati in tale ambito.

La Commissione e gli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata si adoperano per promuovere la partecipazione del maggior numero possibile di Stati membri.

2. La Commissione e, all'occorrenza, l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza informano periodicamente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito allo sviluppo delle cooperazioni rafforzate.

Articolo 329

(ex articoli da 27 A a 27 E, da 40 a 40 B e da 43 a 45 del TUE
ed ex articoli 11 e 11 A del TCE)

1. Gli Stati membri che desiderano instaurare tra loro una cooperazione rafforzata in uno dei settori di cui ai trattati, eccetto i settori di competenza esclusiva e la politica estera e di sicurezza comune, trasmettono una richiesta alla Commissione precisando il campo

d'applicazione e gli obiettivi perseguiti dalla cooperazione rafforzata prevista. La Commissione può presentare al Consiglio una proposta al riguardo. Qualora non presenti una proposta, la Commissione informa gli Stati membri interessati delle ragioni di tale decisione.

L'autorizzazione a procedere a una cooperazione rafforzata di cui al primo comma è concessa dal Consiglio, su proposta della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo.

2. La richiesta degli Stati membri che desiderano instaurare tra loro una cooperazione rafforzata nel quadro della politica estera e di sicurezza comune è presentata al Consiglio. Essa è trasmessa all'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, che esprime un parere sulla coerenza della cooperazione rafforzata prevista con la politica estera e di sicurezza comune dell'Unione, e alla Commissione, che esprime un parere, in particolare, sulla coerenza della cooperazione rafforzata prevista con le altre politiche dell'Unione. Essa è inoltre trasmessa per conoscenza al Parlamento europeo.

L'autorizzazione a procedere a una cooperazione rafforzata è concessa con una decisione del Consiglio, che delibera all'unanimità.

Articolo 330

(ex articoli da 27 A a 27 E, da 40 a 40 B e da 43 a 45 del TUE

ed ex articoli 11 e 11 A del TCE)

Tutti i membri del Consiglio possono partecipare alle sue deliberazioni, ma solo i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri partecipanti ad una cooperazione rafforzata prendono parte al voto.

L'unanimità è costituita unicamente dai voti dei rappresentanti degli Stati membri partecipanti.

Per maggioranza qualificata s'intende quella definita conformemente all'articolo 238, paragrafo 3.

Articolo 331

(ex articoli da 27 A a 27 E, da 40 a 40 B e da 43 a 45 del

TUE ed ex articoli 11 e 11 A del TCE)

1. Ogni Stato membro che desidera partecipare a una cooperazione rafforzata in corso in uno dei settori di cui all'articolo 329, paragrafo 1 notifica tale intenzione al Consiglio e alla Commissione.

La Commissione, entro un termine di quattro mesi dalla data di ricezione della notifica, conferma la partecipazione dello Stato membro in questione. Essa constata, se del caso, che le condizioni di partecipazione sono soddisfatte e adotta le misure transitorie necessarie per l'applicazione degli atti già adottati nel quadro della cooperazione rafforzata.

Tuttavia, se la Commissione ritiene che le condizioni di partecipazione non siano soddisfatte, indica le disposizioni da adottare per soddisfarle e fissa un termine per il riesame della richiesta. Alla scadenza di tale termine, essa riesamina la richiesta in conformità della procedura di cui al secondo comma. Se la Commissione ritiene che le condizioni di

partecipazione continuino a non essere soddisfatte, lo Stato membro in questione può sottoporre la questione al Consiglio, che si pronuncia sulla richiesta. Il Consiglio delibera conformemente all'articolo 330. Può inoltre adottare, su proposta della Commissione, le misure transitorie di cui al secondo comma.

2. Ogni Stato membro che desideri partecipare a una cooperazione rafforzata in corso nel quadro della politica estera e di sicurezza comune notifica tale intenzione al Consiglio, all'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e alla Commissione.

Il Consiglio conferma la partecipazione dello Stato membro in causa previa consultazione dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e dopo aver constatato, se del caso, che le condizioni di partecipazione sono soddisfatte. Il Consiglio, su proposta dell'alto rappresentante, può inoltre adottare le misure transitorie necessarie per l'applicazione degli atti già adottati nel quadro della cooperazione rafforzata. Tuttavia, se il Consiglio ritiene che le condizioni di partecipazione non siano soddisfatte, indica le disposizioni da adottare per soddisfarle e fissa un termine per il riesame della richiesta di partecipazione.

Ai fini del presente paragrafo, il Consiglio delibera all'unanimità e conformemente all'articolo 330.

Articolo 332

(ex articoli da 27 A a 27 E, da 40 a 40 B e da 43 a 45 del TUE
ed ex articoli 11 e 11 A del TCE)

Le spese derivanti dall'attuazione di una cooperazione rafforzata, diverse dalle spese amministrative che devono sostenere le istituzioni, sono a carico degli Stati membri partecipanti, salvo che il Consiglio, deliberando all'unanimità dei membri previa consultazione del Parlamento europeo, non disponga altrimenti.

Articolo 333

(ex articoli da 27 A a 27 E, da 40 a 40 B e da 43 a 45 del
TUE ed ex articoli 11 e 11 A del TCE)

1. Qualora una disposizione dei trattati che può essere applicata nel quadro di una cooperazione rafforzata preveda che il Consiglio deliberi all'unanimità, il Consiglio, deliberando all'unanimità conformemente alle modalità di cui all'articolo 330, può adottare una decisione che prevede che delibererà a maggioranza qualificata.
2. Qualora una disposizione dei trattati che può essere applicata nel quadro di una cooperazione rafforzata preveda che il Consiglio adotti atti secondo una procedura legislativa speciale, il Consiglio, deliberando all'unanimità conformemente alle modalità di cui all'articolo 330, può adottare una decisione che prevede che delibererà secondo la procedura legislativa ordinaria. Il Consiglio delibera previa consultazione del Parlamento europeo.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle decisioni che hanno implicazioni militari o che rientrano nel settore della difesa.

Articolo 334

(ex articoli da 27 A a 27 E, da 40 a 40 B e da 43 a 45 del
TUE ed ex articoli 11 e 11 A del TCE)

Il Consiglio e la Commissione assicurano la coerenza delle azioni intraprese nel quadro di una cooperazione rafforzata e la coerenza di dette azioni con le politiche dell'Unione, e cooperano a tale scopo.

PARTE SETTIMA
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 335

(ex articolo 282 del TCE)

In ciascuno degli Stati membri, l'Unione ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali; essa può in particolare acquistare o alienare beni immobili e mobili e stare in giudizio. A tale fine, essa è rappresentata dalla Commissione. Tuttavia, l'Unione è rappresentata da ciascuna delle istituzioni, in base alla loro autonomia amministrativa, per le questioni connesse al funzionamento della rispettiva istituzione.

Articolo 336

(ex articolo 283 del TCE)

Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione delle altre istituzioni interessate, stabiliscono lo statuto dei funzionari dell'Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione.

Articolo 337

(ex articolo 284 del TCE)

Per l'esecuzione dei compiti affidatili, la Commissione può raccogliere tutte le informazioni e procedere a tutte le necessarie verifiche, nei limiti e alle condizioni fissate dal Consiglio, che delibera a maggioranza semplice, conformemente alle disposizioni dei trattati.

Articolo 338

(ex articolo 285 del TCE)

1. Fatto salvo l'articolo 5 del protocollo dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano misure per l'elaborazione di statistiche laddove necessario per lo svolgimento delle attività dell'Unione.
2. L'elaborazione delle statistiche dell'Unione presenta i caratteri dell'imparzialità, dell'affidabilità, dell'obiettività, dell'indipendenza scientifica, dell'efficienza economica e della riservatezza statistica; essa non comporta oneri eccessivi per gli operatori economici.

Articolo 339

(ex articolo 287 del TCE)

I membri delle istituzioni dell'Unione, i membri dei comitati e parimenti i funzionari e agenti dell'Unione sono tenuti, anche dopo la cessazione dalle loro funzioni, a non divulgare le informazioni che per loro natura siano protette dal segreto professionale e in particolare quelle relative alle imprese e riguardanti i loro rapporti commerciali ovvero gli elementi dei loro costi.

Articolo 340

(ex articolo 288 del TCE)

La responsabilità contrattuale dell'Unione è regolata dalla legge applicabile al contratto in causa.

In materia di responsabilità extracontrattuale, l'Unione deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni.

In deroga al secondo comma, la Banca centrale europea deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni al diritto degli Stati membri, i danni cagionati da essa stessa o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni.

La responsabilità personale degli agenti nei confronti dell'Unione è regolata dalle disposizioni che stabiliscono il loro statuto o il regime loro applicabile.

Articolo 341

(ex articolo 289 del TCE)

La sede delle istituzioni dell'Unione è fissata d'intesa comune dai governi degli Stati membri.

Articolo 342

(ex articolo 290 del TCE)

Il regime linguistico delle istituzioni dell'Unione è fissato, senza pregiudizio delle disposizioni previste dallo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, dal Consiglio, che delibera all'unanimità mediante regolamenti.

Articolo 343

(ex articolo 291 del TCE)

L'Unione gode, sul territorio degli Stati membri, delle immunità e dei privilegi necessari all'assolvimento dei suoi compiti, alle condizioni definite dal protocollo dell'8 aprile 1965 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea. Lo stesso vale per la Banca centrale europea e per la Banca europea per gli investimenti.

Articolo 344

(ex articolo 292 del TCE)

Gli Stati membri si impegnano a non sottoporre una controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione dei trattati a un modo di composizione diverso da quelli previsti dal trattato stesso.

Articolo 345

(ex articolo 295 del TCE)

I trattati lasciano del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri.

Articolo 346

(ex articolo 296 del TCE)

1. Le disposizioni dei trattati non ostano alle norme seguenti:
 - a) nessuno Stato membro è tenuto a fornire informazioni la cui divulgazione sia dallo stesso considerata contraria agli interessi essenziali della propria sicurezza;
 - b) ogni Stato membro può adottare le misure che ritenga necessarie alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza e che si riferiscano alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico; tali misure non devono alterare le condizioni di concorrenza nel mercato interno per quanto riguarda i prodotti che non siano destinati a fini specificamente militari.
2. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può apportare modificazioni all'elenco, stabilito il 15 aprile 1958, dei prodotti cui si applicano le disposizioni del paragrafo 1, lettera b).

Articolo 347

(ex articolo 297 del TCE)

Gli Stati membri si consultano al fine di prendere di comune accordo le disposizioni necessarie ad evitare che il funzionamento del mercato interno abbia a risentire delle misure che uno Stato membro può essere indotto a prendere nell'eventualità di gravi agitazioni interne che turbino l'ordine pubblico, in caso di guerra o di grave tensione internazionale che costituisca una minaccia di guerra ovvero per far fronte agli impegni da esso assunti ai fini del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

Articolo 348

(ex articolo 298 del TCE)

Quando delle misure adottate nei casi contemplati dagli articoli 346 e 347 abbiano per effetto di alterare le condizioni di concorrenza nel mercato interno, la Commissione esamina con lo Stato interessato le condizioni alle quali tali misure possono essere rese conformi alle norme sancite dai trattati.

In deroga alla procedura di cui agli articoli 258 e 259, la Commissione o qualsiasi Stato membro può ricorrere direttamente alla Corte di giustizia, ove ritenga che un altro Stato membro faccia un uso abusivo dei poteri contemplati dagli articoli 346 e 347. La Corte di giustizia giudica a porte chiuse.

Articolo 349

(ex articolo 299, paragrafo 2, secondo, terzo e quarto comma, del TCE)

Tenuto conto della situazione socioeconomica strutturale della Guadalupa, della Guyana francese, della Martinica, di Mayotte, della Riunione, di Saint Martin, delle Azzorre, di Madera

e delle isole Canarie, aggravata dalla loro grande distanza, dall'insularità, dalla superficie ridotta, dalla topografia e dal clima difficili, dalla dipendenza economica da alcuni prodotti, fattori la cui persistenza e il cui cumulo recano grave danno al loro sviluppo, il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotta misure specifiche volte, in particolare, a stabilire le condizioni di applicazione dei trattati a tali regioni, ivi comprese politiche comuni. Allorché adotta le misure specifiche in questione secondo una procedura legislativa speciale, il Consiglio delibera altresì su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo.

Le misure di cui al primo comma riguardano in particolare politiche doganali e commerciali, politica fiscale, zone franche, politiche in materia di agricoltura e di pesca, condizioni di fornitura delle materie prime e di beni di consumo primari, aiuti di Stato e condizioni di accesso ai fondi strutturali e ai programmi orizzontali dell'Unione.

Il Consiglio adotta le misure di cui al primo comma tenendo conto delle caratteristiche e dei vincoli specifici delle regioni ultraperiferiche senza compromettere l'integrità e la coerenza dell'ordinamento giuridico dell'Unione, ivi compresi il mercato interno e le politiche comuni.

Articolo 350

(ex articolo 306 del TCE)

Le disposizioni dei trattati non ostano all'esistenza e al perfezionamento delle unioni regionali tra il Belgio e il Lussemburgo, come pure tra il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi, nella misura in cui gli obiettivi di tali unioni regionali non sono raggiunti in applicazione dei trattati.

Articolo 351

(ex articolo 307 del TCE)

Le disposizioni dei trattati non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti da convenzioni concluse, anteriormente al 1° gennaio 1958 o, per gli Stati aderenti, anteriormente alla data della loro adesione, tra uno o più Stati membri da una parte e uno o più Stati terzi dall'altra.

Nella misura in cui tali convenzioni sono incompatibili coi trattati, lo Stato o gli Stati membri interessati ricorrono a tutti i mezzi atti ad eliminare le incompatibilità constatate. Ove occorra, gli Stati membri si forniranno reciproca assistenza per raggiungere tale scopo, assumendo eventualmente una comune linea di condotta.

Nell'applicazione delle convenzioni di cui al primo comma, gli Stati membri tengono conto del fatto che i vantaggi consentiti nei trattati da ciascuno degli Stati membri costituiscono parte integrante dell'instaurazione dell'Unione e sono, per ciò stesso, indissolubilmente connessi alla creazione di istituzioni comuni, all'attribuzione di competenze a favore di queste ultime e alla concessione degli stessi vantaggi da parte di tutti gli altri Stati membri.

Articolo 352

(ex articolo 308 del TCE)

1. Se un'azione dell'Unione appare necessaria, nel quadro delle politiche definite dai trattati, per realizzare uno degli obiettivi di cui ai trattati senza che questi ultimi abbiano previsto

i poteri di azione richiesti a tal fine, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo, adotta le disposizioni appropriate. Allorché adotta le disposizioni in questione secondo una procedura legislativa speciale, il Consiglio delibera altresì all'unanimità su proposta della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo.

2. La Commissione, nel quadro della procedura di controllo del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5, paragrafo 3 del trattato sull'Unione europea, richiama l'attenzione dei parlamenti nazionali sulle proposte fondate sul presente articolo.
3. Le misure fondate sul presente articolo non possono comportare un'armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri nei casi in cui i trattati la escludono.
4. Il presente articolo non può servire di base per il conseguimento di obiettivi riguardanti la politica estera e di sicurezza comune e qualsiasi atto adottato a norma del presente articolo rispetta i limiti previsti nell'articolo 40, secondo comma, del trattato sull'Unione europea.

Articolo 353

L'articolo 48, paragrafo 7, del trattato sull'Unione europea non si applica agli articoli seguenti:

- articolo 311, terzo e quarto comma,
- articolo 312, paragrafo 2, primo comma,
- articolo 352 e
- articolo 354.

Articolo 354

(ex articolo 309 del TCE)

Ai fini dell'articolo 7 del trattato sull'Unione europea relativo alla sospensione di taluni diritti derivanti dall'appartenenza all'Unione, il membro del Consiglio europeo o del Consiglio che rappresenta lo Stato membro in questione non partecipa al voto e nel calcolo del terzo o dei quattro quinti degli Stati membri di cui ai paragrafi 1 e 2 di detto articolo non si tiene conto dello Stato membro in questione. L'astensione di membri presenti o rappresentati non osta all'adozione delle decisioni di cui al paragrafo 2 di detto articolo.

Per l'adozione delle decisioni di cui all'articolo 7, paragrafi 3 e 4 del trattato sull'Unione europea, per maggioranza qualificata s'intende quella definita conformemente all'articolo 238, paragrafo 3, lettera b) del presente trattato.

Qualora, a seguito di una decisione di sospensione dei diritti di voto adottata a norma dell'articolo 7, paragrafo 3 del trattato sull'Unione europea, il Consiglio deliberi a maggioranza qualificata sulla base di una delle disposizioni dei trattati, per maggioranza qualificata s'intende quella definita conformemente all'articolo 238, paragrafo 3, lettera b) del presente trattato o, qualora il Consiglio agisca su proposta della Commissione o dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, quella definita conformemente all'articolo 238, paragrafo 3, lettera a).

Ai fini dell'articolo 7 del trattato sull'Unione europea, il Parlamento europeo delibera alla mag-

gioranza dei due terzi dei voti espressi, che rappresenta la maggioranza dei membri che lo compongono.

Articolo 355

(ex articolo 299, paragrafo 2, primo comma, e paragrafi da 3 a 6, del TCE)

Oltre alle disposizioni dell'articolo 52 del trattato sull'Unione europea relativo al campo di applicazione territoriale dei trattati, si applicano le disposizioni seguenti:

1. Le disposizioni dei trattati si applicano alla Guadalupa, alla Guyana francese, alla Martinica, a Mayotte, alla Riunione, a Saint Martin, alle Azzorre, a Madera e alle isole Canarie, conformemente all'articolo 349.
2. I paesi e i territori d'oltremare, il cui elenco figura nell'allegato II, costituiscono l'oggetto dello speciale regime di associazione definito nella quarta parte.
I trattati non si applicano ai paesi e territori d'oltremare che mantengono relazioni particolari con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord non menzionati nell'elenco precitato.
3. Le disposizioni dei trattati si applicano ai territori europei di cui uno Stato membro assume la rappresentanza nei rapporti con l'estero.
4. Le disposizioni dei trattati si applicano alle isole Åland conformemente alle disposizioni contenute nel protocollo n. 2 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia.
5. In deroga all'articolo 52 del trattato sull'Unione europea e ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo:
 - a) i trattati non si applicano alle Faerøer;
 - b) i trattati non si applicano alle zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia a Cipro, tranne per quanto necessario ad assicurare l'attuazione del regime definito nel protocollo relativo alle zone di sovranità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro, allegato all'atto relativo alle condizioni di adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e secondo i termini di detto protocollo;
 - c) le disposizioni dei trattati sono applicabili alle isole Normanne ed all'isola di Man soltanto nella misura necessaria per assicurare l'applicazione del regime previsto per tali isole dal trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica, firmato il 22 gennaio 1972.
6. Il Consiglio europeo, su iniziativa dello Stato membro interessato, può adottare una decisione che modifica lo status, nei confronti dell'Unione, di un paese o territorio danese, francese o olandese di cui ai paragrafi 1 e 2. Il Consiglio europeo delibera all'unanimità previa consultazione della Commissione.

Articolo 356

(ex articolo 312 del TCE)

Il presente trattato è concluso per una durata illimitata.

Articolo 357

(ex articolo 313 del TCE)

Il presente trattato sarà ratificato dalle Alte parti contraenti conformemente alle loro norme costituzionali rispettive. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il governo della Repubblica italiana.

Il presente trattato entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo all'avvenuto deposito dello strumento di ratifica da parte dello Stato firmatario che procederà per ultimo a tale formalità. Tuttavia, qualora tale deposito avvenisse meno di quindici giorni prima dell'inizio del mese seguente, l'entrata in vigore del trattato sarà rinviata al primo giorno del secondo mese successivo alla data del deposito stesso.

Articolo 358

Le disposizioni dell'articolo 55 del trattato sull'Unione europea si applicano al presente trattato.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente trattato.

Fatto a Roma, il venticinque marzo millenovecentocinquantesette.

(elenco dei firmatari non riprodotto)

PROTOCOLLI

PROTOCOLLO (N. 1)

SUL RUOLO DEI PARLAMENTI NAZIONALI NELL'UNIONE EUROPEA

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

RICORDANDO che il modo in cui i parlamenti nazionali effettuano il controllo sui rispettivi governi relativamente alle attività dell'Unione europea è una questione disciplinata dall'ordinamento e dalla prassi costituzionali propri di ciascuno Stato membro,

DESIDEROSE di incoraggiare una maggiore partecipazione dei parlamenti nazionali alle attività dell'Unione europea e di potenziarne la capacità di esprimere i loro pareri su progetti di atti legislativi dell'Unione europea e su altri problemi che rivestano per loro un particolare interesse,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica:

TITOLO I

COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI AI PARLAMENTI NAZIONALI

Articolo 1

I documenti di consultazione redatti dalla Commissione (libri verdi, libri bianchi e comunicazioni) sono inviati direttamente dalla Commissione ai parlamenti nazionali all'atto della pubblicazione. La Commissione trasmette inoltre ai parlamenti nazionali il programma legislativo annuale e gli altri strumenti di programmazione legislativa o di strategia politica nello stesso momento in cui li trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 2

I progetti di atti legislativi indirizzati al Parlamento europeo e al Consiglio sono trasmessi ai parlamenti nazionali.

Ai fini del presente protocollo, per "progetto di atto legislativo" si intende la proposta della Commissione, l'iniziativa di un gruppo di Stati membri, l'iniziativa del Parlamento europeo, la richiesta della Corte di giustizia, la raccomandazione della Banca centrale europea e la richiesta della Banca europea per gli investimenti, intese all'adozione di un atto legislativo.

I progetti di atti legislativi presentati dalla Commissione sono trasmessi ai parlamenti nazionali direttamente dalla Commissione, nello stesso momento in cui sono trasmessi al Parlamento europeo e al Consiglio.

I progetti di atti legislativi presentati dal Parlamento europeo sono trasmessi ai parlamenti nazionali direttamente dal Parlamento europeo.

I progetti di atti legislativi presentati da un gruppo di Stati membri, dalla Corte di giustizia, dalla Banca centrale europea o dalla Banca europea per gli investimenti sono trasmessi ai parlamenti nazionali dal Consiglio.

Articolo 3

I parlamenti nazionali possono inviare ai presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione un parere motivato in merito alla conformità di un progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà, secondo la procedura prevista dal protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Se il progetto di atto legislativo è stato presentato da un gruppo di Stati membri, il presidente del Consiglio trasmette il parere o i pareri motivati ai governi di tali Stati membri.

Se il progetto di atto legislativo è stato presentato dalla Corte di giustizia, dalla Banca centrale europea o dalla Banca europea per gli investimenti, il presidente del Consiglio trasmette il parere o i pareri motivati all'istituzione o organo interessato.

Articolo 4

Un periodo di otto settimane intercorre tra la data in cui si mette a disposizione dei parlamenti nazionali, nelle lingue ufficiali dell'Unione, un progetto di atto legislativo e la data in cui questo è iscritto all'ordine del giorno provvisorio del Consiglio ai fini della sua adozione o dell'adozione di una posizione nel quadro di una procedura legislativa. In caso di urgenza sono ammesse eccezioni le cui motivazioni sono riportate nell'atto o nella posizione del Consiglio. Salvo in casi urgenti debitamente motivati, nel corso di queste otto settimane non può essere constatato alcun accordo riguardante il progetto di atto legislativo. Salvo nei casi urgenti debitamente motivati, tra l'iscrizione di un progetto di atto legislativo all'ordine del giorno provvisorio del Consiglio e l'adozione di una posizione devono trascorrere dieci giorni.

Articolo 5

Gli ordini del giorno e i risultati delle sessioni del Consiglio, compresi i processi verbali delle sessioni nelle quali il Consiglio delibera su progetti di atti legislativi, sono trasmessi direttamente ai parlamenti nazionali nello stesso momento in cui sono comunicati ai governi degli Stati membri.

Articolo 6

Qualora il Consiglio europeo intenda ricorrere all'articolo 48, paragrafo 7, primo o secondo comma, del trattato sull'Unione europea, i parlamenti nazionali sono informati dell'iniziativa del Consiglio europeo almeno sei mesi prima che sia adottata una decisione.

Articolo 7

La Corte dei conti trasmette a titolo informativo la relazione annuale ai parlamenti nazionali nello stesso momento in cui la trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 8

Quando il sistema parlamentare nazionale non è monocamerale, gli articoli da 1 a 7 si applicano alle camere che lo compongono.

TITOLO II

COOPERAZIONE INTERPARLAMENTARE

Articolo 9

Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali definiscono insieme l'organizzazione e la promozione di una cooperazione interparlamentare efficace e regolare in seno all'Unione.

Articolo 10

Una conferenza degli organi parlamentari specializzati per gli affari dell'Unione può sottoporre all'attenzione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione i contributi che ritiene utili. La conferenza promuove inoltre lo scambio di informazioni e buone prassi tra i parlamenti nazionali e il Parlamento europeo, e tra le loro commissioni specializzate. Può altresì organizzare conferenze interparlamentari su temi specifici, in particolare per discutere su argomenti che rientrano nella politica estera e di sicurezza comune, compresa la politica di sicurezza e di difesa comune. I contributi della conferenza non vincolano i parlamenti nazionali e non pregiudicano la loro posizione.

PROTOCOLLO (N. 2)

SULL'APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E DI PROPORZIONALITÀ

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

DESIDEROSE di garantire che le decisioni siano prese il più possibile vicino ai cittadini dell'Unione;

DETERMINATE a fissare le condizioni dell'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità sanciti nell'articolo 5 del trattato sull'Unione europea e ad istituire un sistema di controllo dell'applicazione di detti principi,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

Articolo 1

Ciascuna istituzione vigila in modo continuo sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità definiti nell'articolo 5 del trattato sull'Unione europea.

Articolo 2

Prima di proporre un atto legislativo, la Commissione effettua ampie consultazioni. Tali consultazioni devono tener conto, se del caso, della dimensione regionale e locale delle azioni previste. Nei casi di straordinaria urgenza, la Commissione non procede a dette consultazioni. Essa motiva la decisione nella proposta.

Articolo 3

Ai fini del presente protocollo, per "progetto di atto legislativo" si intende la proposta della Commissione, l'iniziativa di un gruppo di Stati membri, l'iniziativa del Parlamento europeo, la richiesta della Corte di giustizia, la raccomandazione della Banca centrale europea e la richiesta della Banca europea per gli investimenti, intese all'adozione di un atto legislativo.

Articolo 4

La Commissione trasmette i progetti di atti legislativi e i progetti modificati ai parlamenti nazionali nello stesso momento in cui li trasmette al legislatore dell'Unione.

Il Parlamento europeo trasmette i suoi progetti di atti legislativi e i progetti modificati ai parlamenti nazionali.

Il Consiglio trasmette i progetti di atti legislativi presentati da un gruppo di Stati membri, dalla Corte di giustizia, dalla Banca centrale europea o dalla Banca europea per gli investimenti, e i progetti modificati, ai parlamenti nazionali.

Non appena adottate, le risoluzioni legislative del Parlamento europeo e le posizioni del Consiglio sono da loro trasmesse ai parlamenti nazionali.

Articolo 5

I progetti di atti legislativi sono motivati con riguardo ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Ogni progetto di atto legislativo dovrebbe essere accompagnato da una scheda contenente elementi circostanziati che consentano di valutare il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Tale scheda dovrebbe fornire elementi che consentano di valutarne l'impatto finanziario e le conseguenze, quando si tratta di una direttiva, sulla regolamentazione che sarà attuata dagli Stati membri, ivi compresa, se del caso, la legislazione regionale. Le ragioni che hanno portato a concludere che un obiettivo dell'Unione può essere conseguito meglio a livello di quest'ultima sono confortate da indicatori qualitativi e, ove possibile, quantitativi. I progetti di atti legislativi tengono conto della necessità che gli oneri, siano essi finanziari o amministrativi, che ricadono sull'Unione, sui governi nazionali, sugli enti regionali o locali, sugli operatori economici e sui cittadini siano il meno gravosi possibile e commisurati all'obiettivo da conseguire.

Articolo 6

Ciascuno dei parlamenti nazionali o ciascuna camera di uno di questi parlamenti può, entro un termine di otto settimane a decorrere dalla data di trasmissione di un progetto di atto legislativo nelle lingue ufficiali dell'Unione, inviare ai presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione un parere motivato che espone le ragioni per le quali ritiene che il progetto in causa non sia conforme al principio di sussidiarietà. Spetta a ciascun parlamento nazionale o a ciascuna camera dei parlamenti nazionali consultare all'occorrenza i parlamenti regionali con poteri legislativi.

Se il progetto di atto legislativo è stato presentato da un gruppo di Stati membri, il presidente del Consiglio trasmette il parere ai governi di tali Stati membri.

Se il progetto di atto legislativo è stato presentato dalla Corte di giustizia, dalla Banca centrale europea o dalla Banca europea per gli investimenti, il presidente del Consiglio trasmette il parere all'istituzione o organo interessato.

Articolo 7

1. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione e, se del caso, il gruppo di Stati membri, la Corte di giustizia, la Banca centrale europea o la Banca europea per gli investimenti, ove il progetto di atto legislativo sia stato presentato da essi, tengono conto dei pareri motivati trasmessi dai parlamenti nazionali o da ciascuna camera di uno di tali parlamenti.

Ciascun parlamento nazionale dispone di due voti, ripartiti in funzione del sistema parlamentare nazionale. In un sistema parlamentare nazionale bicamerale, ciascuna delle due camere dispone di un voto.

2. Qualora i pareri motivati sul mancato rispetto del principio di sussidiarietà da parte di un progetto di atto legislativo rappresentino almeno un terzo dell'insieme dei voti attribuiti ai parlamenti nazionali conformemente al paragrafo 1, secondo comma, il progetto deve essere riesaminato. Tale soglia è pari a un quarto qualora si tratti di un progetto di atto legislativo presentato sulla base dell'articolo 76 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

Al termine di tale riesame, la Commissione o, se del caso, il gruppo di Stati membri, il Parlamento europeo, la Corte di giustizia, la Banca centrale europea o la Banca europea per gli investimenti, se il progetto di atto legislativo è stato presentato da essi, può decidere di mantenere il progetto, di modificarlo o di ritirarlo. Tale decisione deve essere motivata.

3. Inoltre, secondo la procedura legislativa ordinaria, qualora i pareri motivati sul mancato rispetto del principio di sussidiarietà da parte di una proposta di atto legislativo rappresentino almeno la maggioranza semplice dei voti attribuiti ai parlamenti nazionali conformemente al paragrafo 1, secondo comma, la proposta è riesaminata. Al termine di tale riesame, la Commissione può decidere di mantenere la proposta, di modificarla o di ritirarla.

Qualora scelga di mantenerla, la Commissione spiega, in un parere motivato, perché ritiene la proposta conforme al principio di sussidiarietà. Tale parere motivato e i pareri motivati dei parlamenti nazionali sono sottoposti al legislatore dell'Unione affinché ne tenga conto nella procedura:

- a) prima della conclusione della prima lettura, il legislatore (Parlamento europeo e Consiglio) esamina la compatibilità della proposta legislativa con il principio di sussidiarietà, tenendo particolarmente conto delle ragioni espresse e condivise dalla maggioranza dei parlamenti nazionali, nonché del parere motivato della Commissione;
- b) se, a maggioranza del 55 % dei membri del Consiglio o a maggioranza dei voti espressi in sede di Parlamento europeo, il legislatore ritiene che la proposta non sia compatibile con il principio di sussidiarietà, la proposta legislativa non forma oggetto di ulteriore esame.

Articolo 8

La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi sui ricorsi per violazione, mediante un atto legislativo, del principio di sussidiarietà proposti secondo le modalità previste all'articolo 263 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea da uno Stato membro, o trasmessi da quest'ultimo in conformità con il rispettivo ordinamento giuridico interno a nome del suo parlamento nazionale o di una camera di detto parlamento nazionale.

In conformità alle modalità previste dallo stesso articolo, tali ricorsi possono essere proposti anche dal Comitato delle regioni avverso atti legislativi per l'adozione dei quali il trattato sul funzionamento dell'Unione europea richiede la sua consultazione.

Articolo 9

La Commissione presenta al Consiglio europeo, al Parlamento europeo, al Consiglio e ai parlamenti nazionali una relazione annuale circa l'applicazione dell'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La relazione annuale deve anche essere inviata al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni.

PROTOCOLLO (N. 3)

SULLO STATUTO DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

DESIDERANDO definire lo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea previsto all'articolo 281 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica:

Articolo 1

La Corte di giustizia dell'Unione europea è costituita ed esercita le proprie funzioni conformemente alle disposizioni dei trattati, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (trattato CEEA) e del presente statuto.

TITOLO I

STATUTO DEI GIUDICI E DEGLI AVVOCATI GENERALI

Articolo 2

Ogni giudice, prima di assumere le proprie funzioni, deve, davanti alla Corte di giustizia riunita in seduta pubblica, prestare giuramento di esercitare tali funzioni in piena imparzialità e secondo coscienza e di nulla divulgare del segreto delle deliberazioni.

Articolo 3

I giudici godono dell'immunità di giurisdizione. Per quanto concerne gli atti da loro compiuti in veste ufficiale, comprese le loro parole e i loro scritti, essi continuano a godere dell'immunità dopo la cessazione dalle funzioni.

La Corte di giustizia, riunita in seduta plenaria, può togliere l'immunità. Quando la decisione riguarda un membro del Tribunale o di un tribunale specializzato, la Corte decide previa consultazione del tribunale di cui trattasi.

Qualora, tolta l'immunità, venga promossa un'azione penale contro un giudice, questi può essere giudicato, in ciascuno degli Stati membri, soltanto dall'organo competente a giudicare i magistrati appartenenti alla più alta giurisdizione nazionale.

Gli articoli da 11 a 14 e l'articolo 17 del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea sono applicabili ai giudici, agli avvocati generali, al cancelliere e ai relatori aggiunti della Corte di giustizia dell'Unione europea, senza pregiudizio delle disposizioni relative all'immunità di giurisdizione dei giudici che figurano nei commi precedenti.

Articolo 4

I giudici non possono esercitare alcuna funzione politica o amministrativa.

Essi non possono, salvo deroga concessa a titolo eccezionale dal Consiglio, che delibera a maggioranza semplice, esercitare alcuna attività professionale remunerata o meno.

Al momento del loro insediamento, essi assumono l'impegno solenne di rispettare, per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione da queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica, in particolare i doveri di onestà e di discrezione per quanto riguarda l'accettare, dopo tale cessazione, determinate funzioni o vantaggi.

In caso di dubbio, la Corte di giustizia decide. Quando la decisione riguarda un membro del Tribunale o di un tribunale specializzato, la Corte decide previa consultazione del tribunale di cui trattasi.

Articolo 5

A parte i rinnovi regolari e i decessi, le funzioni di giudice cessano individualmente per dimissioni.

In caso di dimissioni di un giudice, la lettera di dimissioni è indirizzata al presidente della Corte di giustizia per essere trasmessa al presidente del Consiglio. Quest'ultima notificazione importa vacanza di seggio.

Salvo i casi in cui si applica l'articolo 6, ogni giudice rimane in carica fino a quando il suo successore non assuma le proprie funzioni.

Articolo 6

I giudici possono essere rimossi dalle loro funzioni oppure essere dichiarati decaduti dal loro diritto a pensione o da altri vantaggi sostitutivi soltanto qualora, a giudizio unanime dei giudici e degli avvocati generali della Corte di giustizia, non siano più in possesso dei requisiti previsti ovvero non soddisfino più agli obblighi derivanti dalla loro carica. L'interessato non prende parte a tali deliberazioni. Quando l'interessato è un membro del Tribunale o di un tribunale specializzato, la Corte decide previa consultazione del tribunale di cui trattasi.

Il cancelliere comunica la decisione della Corte ai presidenti del Parlamento europeo e della Commissione e la notifica al presidente del Consiglio.

Quest'ultima notificazione, in caso di decisione che rimuove un giudice dalle sue funzioni, importa vacanza di seggio.

Articolo 7

I giudici le cui funzioni cessano prima dello scadere del loro mandato sono sostituiti per la restante durata del mandato stesso.

Articolo 8

Le disposizioni degli articoli da 2 a 7 sono applicabili agli avvocati generali.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA

Articolo 9

Il rinnovo parziale dei giudici, che ha luogo ogni tre anni, riguarda la metà del numero dei giudici. Se il numero di giudici è dispari, il numero di giudici da sostituire è il numero immediatamente superiore alla metà e alternativamente il numero immediatamente inferiore alla metà del numero di giudici.

Il primo comma si applica anche al rinnovo parziale degli avvocati generali, che ha luogo ogni tre anni.

Articolo 9 bis

I giudici eleggono nel loro ambito il presidente e il vicepresidente della Corte di giustizia, per una durata di tre anni. Il loro mandato è rinnovabile.

Il vicepresidente assiste il presidente in conformità delle condizioni determinate dal regolamento di procedura. Egli sostituisce il presidente in caso di impedimento di quest'ultimo o di vacanza della presidenza.

Articolo 10

Il cancelliere presta giuramento davanti alla Corte di giustizia di esercitare le proprie funzioni in piena imparzialità e secondo coscienza e di nulla divulgare del segreto delle deliberazioni.

Articolo 11

La Corte di giustizia predispone la sostituzione del cancelliere in caso di impedimento di questi.

Articolo 12

Funzionari e altri agenti sono addetti alla Corte di giustizia allo scopo di assicurarne il funzionamento. Essi dipendono dal cancelliere sotto l'autorità del presidente.

Articolo 13

Su richiesta della Corte di giustizia, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono prevedere la nomina di relatori aggiunti e definirne lo statuto. I relatori aggiunti possono essere chiamati, alle condizioni che saranno definite dal regolamento di procedura, a partecipare all'istruzione delle cause sottoposte all'esame della Corte e a collaborare con il giudice relatore.

I relatori aggiunti, scelti tra persone che offrano ogni garanzia di indipendenza e abbiano le qualificazioni giuridiche necessarie, sono nominati dal Consiglio, che delibera a maggioranza semplice. Essi prestano giuramento davanti alla Corte di esercitare le loro funzioni in piena imparzialità e secondo coscienza e di nulla divulgare del segreto delle deliberazioni.

Articolo 14

I giudici, gli avvocati generali e il cancelliere devono risiedere dove la Corte di giustizia ha la propria sede.

Articolo 15

La Corte di giustizia funziona in modo permanente. La durata delle vacanze giudiziarie è fissata dalla Corte, tenuto conto delle necessità del servizio.

Articolo 16

La Corte di giustizia istituisce nel proprio ambito sezioni composte di tre e di cinque giudici. I giudici eleggono nel loro ambito i presidenti delle sezioni. I presidenti delle sezioni di cinque giudici sono eletti per una durata di tre anni. Il loro mandato è rinnovabile una volta.

La grande sezione comprende quindici giudici. Essa è presieduta dal presidente della Corte. Fanno parte della grande sezione anche il vicepresidente della Corte e, in conformità delle condizioni determinate dal regolamento di procedura, tre presidenti delle sezioni di cinque giudici nonché altri giudici.

La Corte si riunisce in grande sezione quando lo richieda uno Stato membro o un'istituzione dell'Unione che è parte in causa.

La Corte si riunisce in seduta plenaria quando è adita ai sensi dell'articolo 228, paragrafo 2, dell'articolo 245, paragrafo 2, dell'articolo 247 o dell'articolo 286, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Inoltre, ove reputi che un giudizio pendente dinanzi ad essa rivesta un'importanza eccezionale, la Corte può decidere, sentito l'avvocato generale, di rinviare la causa alla seduta plenaria.

Articolo 17

La Corte di giustizia può deliberare validamente soltanto in numero dispari.

Le deliberazioni delle sezioni composte di tre o cinque giudici sono valide soltanto se prese da tre giudici.

Le deliberazioni della grande sezione sono valide soltanto se sono presenti undici giudici.

Le deliberazioni della Corte riunita in seduta plenaria sono valide soltanto se sono presenti diciassette giudici.

In caso di impedimento di uno dei giudici componenti una sezione, si può ricorrere a un giudice che faccia parte di un'altra sezione, alle condizioni definite dal regolamento di procedura.

Articolo 18

I giudici e gli avvocati generali non possono partecipare alla trattazione di alcuna causa nella quale essi siano in precedenza intervenuti come agenti, consulenti o avvocati di una delle parti, o sulla quale essi siano stati chiamati a pronunciarsi come membri di un tribunale, di una commissione d'inchiesta o a qualunque altro titolo.

Qualora, per un motivo particolare, un giudice o un avvocato generale reputi di non poter partecipare al giudizio o all'esame di una causa determinata, ne informa il presidente. Qualora il presidente reputi che un giudice o un avvocato generale non debba, per un motivo particolare, giudicare o concludere in una causa determinata, ne avverte l'interessato.

In caso di difficoltà nell'applicazione del presente articolo, la Corte di giustizia decide.

Una parte non può invocare la nazionalità di un giudice, né l'assenza in seno alla Corte o ad una sua sezione di un giudice della propria nazionalità, per richiedere la modificazione della composizione della Corte o di una delle sue sezioni.

TITOLO III

PROCEDURA DINANZI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA

Articolo 19

Tanto gli Stati membri quanto le istituzioni dell'Unione sono rappresentati davanti alla Corte di giustizia da un agente nominato per ciascuna causa; l'agente può essere assistito da un consulente o da un avvocato.

Allo stesso modo sono rappresentati gli Stati parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo diversi dagli Stati membri e l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) prevista da detto accordo.

Le altre parti devono essere rappresentate da un avvocato.

Solo un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un altro Stato parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo può rappresentare o assistere una parte dinanzi alla Corte.

Gli agenti, i consulenti e gli avvocati che compaiono davanti alla Corte godono dei diritti e delle garanzie necessarie per l'esercizio indipendente delle loro funzioni, alle condizioni che saranno determinate dal regolamento di procedura.

La Corte gode, nei confronti dei consulenti e degli avvocati che si presentano davanti ad essa, dei poteri normalmente riconosciuti in materia alle corti e ai tribunali, alle condizioni che saranno determinate dallo stesso regolamento.

I professori cittadini degli Stati membri la cui legislazione riconosce loro il diritto di patrocinare godono davanti alla Corte dei diritti riconosciuti agli avvocati dal presente articolo.

Articolo 20

La procedura davanti alla Corte di giustizia comprende due fasi: l'una scritta, l'altra orale.

La procedura scritta comprende la comunicazione alle parti, nonché alle istituzioni dell'Unione le cui decisioni sono in causa, delle istanze, memorie, difese e osservazioni e, eventualmente, delle repliche, nonché di ogni atto e documento a sostegno, ovvero delle loro copie certificate conformi.

Le comunicazioni sono fatte a cura del cancelliere secondo l'ordine e nei termini fissati dal regolamento di procedura.

La procedura orale comprende l'audizione da parte della Corte degli agenti, dei consulenti e degli avvocati e delle conclusioni dell'avvocato generale e, ove occorra, l'audizione dei testimoni e dei periti.

Ove ritenga che la causa non sollevi nuove questioni di diritto, la Corte può decidere, sentito l'avvocato generale, che la causa sia giudicata senza conclusioni dell'avvocato generale.

Articolo 21

La Corte di giustizia è adita mediante istanza trasmessa al cancelliere. L'istanza deve contenere l'indicazione del nome e del domicilio dell'istante e della qualità del firmatario, l'indicazione della parte o delle parti avverso le quali è proposta, l'oggetto della controversia, le conclusioni ed un'esposizione sommaria dei motivi invocati.

All'istanza deve essere allegato, ove occorra, l'atto di cui è richiesto l'annullamento ovvero, nell'ipotesi contemplata dall'articolo 265 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, un documento che certifichi la data della richiesta prevista da tale articolo. Se questi documenti non sono stati allegati all'istanza, il cancelliere invita l'interessato a produrli entro un termine ragionevole, senza che si possa eccepire decadenza qualora la regolarizzazione intervenga dopo la scadenza del termine per ricorrere.

Articolo 22

Nei casi contemplati dall'articolo 18 del trattato CEEA, la Corte di giustizia è adita mediante ricorso trasmesso al cancelliere. Il ricorso deve contenere l'indicazione del nome e del domicilio del ricorrente e della qualità del firmatario, l'indicazione della decisione avverso la quale è proposto ricorso, l'indicazione delle parti avverse, l'oggetto della causa, le conclusioni e un'esposizione sommaria dei motivi invocati.

Al ricorso deve essere allegata una copia conforme della decisione del collegio arbitrale che viene impugnata.

Se la Corte rigetta il ricorso, la decisione del collegio arbitrale diventa definitiva.

Se la Corte annulla la decisione del collegio arbitrale la procedura può essere ripresa, eventualmente, a cura di una delle parti in causa, dinanzi al collegio arbitrale. Quest'ultimo deve uniformarsi ai principi di diritto enunciati dalla Corte.

Articolo 23

Nei casi contemplati dall'articolo 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea la decisione del giudice nazionale che sospende la procedura e si rivolge alla Corte di giustizia è notificata a quest'ultima a cura di tale giudice nazionale. Tale decisione è quindi notificata a cura del cancelliere della Corte alle parti in causa, agli Stati membri e alla Commissione, nonché all'istituzione, all'organo o all'organismo dell'Unione che ha adottato l'atto di cui si contesta la validità o l'interpretazione.

Nel termine di due mesi da tale ultima notificazione, le parti, gli Stati membri, la Commissione e, quando ne sia il caso, l'istituzione, l'organo o l'organismo dell'Unione che ha adottato l'atto di cui si contesta la validità o l'interpretazione ha il diritto di presentare alla Corte memorie ovvero osservazioni scritte.

Nei casi contemplati dall'articolo 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la decisione del giudice nazionale è inoltre notificata, a cura del cancelliere della Corte, agli Stati parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo diversi dagli Stati membri nonché all'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) prevista da detto accordo, i quali, entro due mesi dalla notifica, laddove si tratti di uno dei settori di applicazione dell'accordo, possono presentare alla Corte memorie ovvero osservazioni scritte.

Quando un accordo relativo ad un determinato settore, concluso dal Consiglio e da uno o più Stati terzi, prevede che questi ultimi hanno la facoltà di presentare memorie od osservazioni scritte nel caso in cui la Corte sia stata adita da un organo giurisdizionale di uno Stato membro perché si pronunci in via pregiudiziale su una questione rientrante nell'ambito di applicazione dell'accordo, anche la decisione del giudice nazionale contenente tale questione è notificata agli Stati terzi interessati che, entro due mesi dalla notifica, possono depositare dinanzi alla Corte memorie od osservazioni scritte.

Articolo 23 bis (*)

Nel regolamento di procedura possono essere previsti un procedimento accelerato e, per i rinvii pregiudiziali relativi allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, un procedimento d'urgenza.

Tali procedimenti possono prevedere, per il deposito delle memorie o delle osservazioni scritte, un termine più breve di quello previsto all'articolo 23 e, in deroga all'articolo 20, quarto comma, la mancanza di conclusioni dell'avvocato generale.

Il procedimento d'urgenza può prevedere, inoltre, la limitazione delle parti e degli altri interessati di cui all'articolo 23 autorizzati a depositare memorie ovvero osservazioni scritte e, in casi di estrema urgenza, l'omissione della fase scritta del procedimento.

Articolo 24

La Corte di giustizia può richiedere alle parti di produrre tutti i documenti e di dare tutte le informazioni che essa reputi desiderabili. In caso di rifiuto, ne prende atto.

La Corte può parimenti richiedere agli Stati membri e alle istituzioni, agli organi o agli organismi che non siano parti in causa tutte le informazioni che ritenga necessarie ai fini del processo.

Articolo 25

In ogni momento, la Corte di giustizia può affidare una perizia a qualunque persona, ente, ufficio, commissione od organo di sua scelta.

Articolo 26

Alle condizioni che saranno determinate dal regolamento di procedura si può procedere all'audizione di testimoni.

Articolo 27

La Corte di giustizia gode, nei confronti dei testimoni non comparsi, dei poteri generalmente riconosciuti in materia alle corti e ai tribunali e può infliggere sanzioni pecuniarie, alle condizioni che saranno determinate dal regolamento di procedura.

(*) Articolo inserito con decisione 2008/79/CE, Euratom (GU L 24 del 29 gennaio 2008, pag. 42).

Articolo 28

I testimoni e i periti possono essere uditi sotto il vincolo del giuramento, secondo la formula stabilita dal regolamento di procedura ovvero secondo le modalità previste dalla legislazione nazionale del testimone o del perito.

Articolo 29

La Corte di giustizia può ordinare che un testimone o un perito sia udito dall'autorità giudiziaria del suo domicilio.

Tale ordinanza è diretta, per la sua esecuzione, all'autorità giudiziaria competente, alle condizioni stabilite dal regolamento di procedura. Gli atti derivanti dall'esecuzione della rogatoria sono rimessi alla Corte alle stesse condizioni.

La Corte sostiene le spese, con riserva di porle, quando ne sia il caso, a carico delle parti.

Articolo 30

Ogni Stato membro considera qualsiasi violazione dei giuramenti dei testimoni e dei periti alla stregua del corrispondente reato commesso davanti a un tribunale nazionale giudicante in materia civile. Su denuncia della Corte di giustizia esso procede contro gli autori di tale reato davanti al giudice nazionale competente.

Articolo 31

L'udienza è pubblica, salvo decisione contraria presa dalla Corte di giustizia, d'ufficio o su richiesta delle parti, per motivi gravi.

Articolo 32

Nel corso del dibattimento la Corte di giustizia può interrogare i periti, i testimoni e le parti stesse. Tuttavia queste ultime possono provvedere alla propria difesa orale soltanto tramite il proprio rappresentante.

Articolo 33

Di ogni udienza è redatto un verbale firmato dal presidente e dal cancelliere.

Articolo 34

Il ruolo delle udienze è fissato dal presidente.

Articolo 35

Le deliberazioni della Corte di giustizia sono e restano segrete.

Articolo 36

Le sentenze sono motivate. Esse menzionano i nomi dei giudici che hanno partecipato alla deliberazione.

Articolo 37

Le sentenze sono firmate dal presidente e dal cancelliere. Esse sono lette in pubblica udienza.

Articolo 38

La Corte di giustizia delibera sulle spese.

Articolo 39

Il presidente della Corte di giustizia può decidere secondo una procedura sommaria che deroghi, per quanto necessario, ad alcune norme contenute nel presente statuto e che sarà fissata dal regolamento di procedura, in merito alle conclusioni intese sia ad ottenere la sospensione prevista dall'articolo 278 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dall'articolo 157 del trattato CEEA, sia all'applicazione dei provvedimenti provvisori a norma dell'articolo 279 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sia alla sospensione dell'esecuzione forzata conformemente all'articolo 299, quarto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea o all'articolo 164, terzo comma, del trattato CEEA.

I poteri di cui al primo comma possono, alle condizioni determinate dal regolamento di procedura, essere esercitati dal vicepresidente della Corte di giustizia.

Il presidente e il vicepresidente, in caso di impedimento, sono sostituiti da un altro giudice alle condizioni determinate dal regolamento di procedura.

L'ordinanza pronunciata dal presidente o dal suo sostituto ha soltanto carattere provvisorio e non pregiudica in nulla la decisione della Corte sul merito.

Articolo 40

Gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione possono intervenire nelle controversie proposte alla Corte di giustizia.

Uguale diritto spetta agli organi e agli organismi dell'Unione e ad ogni altra persona se possono dimostrare di avere un interesse alla soluzione della controversia sottoposta alla Corte. Le persone fisiche o giuridiche non possono intervenire nelle cause fra Stati membri, fra istituzioni dell'Unione, o fra Stati membri da una parte e istituzioni dell'Unione dall'altra.

Salvo quanto dispone il secondo comma, gli Stati parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo diversi dagli Stati membri nonché l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) prevista da detto accordo possono intervenire nelle controversie proposte alla Corte quando queste riguardano uno dei settori di applicazione dello stesso accordo.

Le conclusioni dell'istanza d'intervento possono avere come oggetto soltanto l'adesione alle conclusioni di una delle parti.

Articolo 41

Quando la parte convenuta, regolarmente chiamata in causa, si astiene dal depositare conclusioni scritte, la sentenza viene pronunciata in sua contumacia. La sentenza può essere impugnata entro il termine di un mese a decorrere dalla sua notificazione. Salvo decisione

contraria della Corte di giustizia, l'opposizione non sospende l'esecuzione della sentenza pronunciata in contumacia.

Articolo 42

Gli Stati membri, le istituzioni, organi e organismi dell'Unione e ogni altra persona fisica o giuridica possono, nei casi e alle condizioni che saranno determinati dal regolamento di procedura, proporre opposizione di terzo contro le sentenze pronunziate senza che essi siano stati chiamati in causa, qualora tali sentenze siano pregiudizievoli ai loro diritti.

Articolo 43

In caso di difficoltà sul senso e la portata di una sentenza, spetta alla Corte di giustizia d'interpretarla, a richiesta di una parte o di un'istituzione dell'Unione che dimostri di avere a ciò interesse.

Articolo 44

La revocazione delle sentenze può essere richiesta alla Corte di giustizia solo in seguito alla scoperta di un fatto di natura tale da avere un'influenza decisiva e che, prima della pronunzia della sentenza, era ignoto alla Corte e alla parte che domanda la revocazione.

La procedura di revocazione si apre con una sentenza della Corte che constata espressamente l'esistenza di un fatto nuovo, ne riconosce i caratteri che consentono l'adito alla revocazione e dichiara per questo motivo ricevibile l'istanza.

Nessuna istanza di revocazione può essere proposta dopo la scadenza di un termine di dieci anni dalla data della sentenza.

Articolo 45

Il regolamento di procedura stabilirà termini in ragione della distanza.

Nessuna decadenza risultante dallo spirare dei termini può essere eccepita quando l'interessato provi l'esistenza di un caso fortuito o di forza maggiore.

Articolo 46

Le azioni contro l'Unione in materia di responsabilità extracontrattuale si prescrivono in cinque anni a decorrere dal momento in cui avviene il fatto che dà loro origine. La prescrizione è interrotta sia dall'istanza presentata alla Corte di giustizia, sia dalla preventiva richiesta che il danneggiato può rivolgere all'istituzione competente dell'Unione. In quest'ultimo caso l'istanza deve essere proposta nel termine di due mesi previsto dall'articolo 263 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; sono applicabili, quando ne sia il caso, le disposizioni di cui all'articolo 265, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Il presente articolo si applica anche alle azioni contro la Banca centrale europea in materia di responsabilità extracontrattuale.

TITOLO IV IL TRIBUNALE

Articolo 47

L'articolo 9, primo comma, gli articoli 9 bis, 14 e 15, l'articolo 17, primo, secondo, quarto e quinto comma, e l'articolo 18 si applicano al Tribunale e ai suoi membri.

L'articolo 3, quarto comma, e gli articoli 10, 11 e 14 si applicano, coi necessari adattamenti, al cancelliere del Tribunale.

Articolo 48

Il Tribunale è composto di:

- a) 40 giudici a decorrere dal 25 dicembre 2015;
- b) 47 giudici a decorrere dal 1° settembre 2016;
- c) due giudici per Stato membro a decorrere dal 1° settembre 2019.

Articolo 49

I membri del Tribunale possono essere chiamati ad esercitare le funzioni di avvocato generale.

L'avvocato generale ha l'ufficio di presentare pubblicamente, con assoluta imparzialità e piena indipendenza, conclusioni motivate su determinate cause sottoposte al Tribunale, per assistere quest'ultimo nell'adempimento della sua missione.

I criteri per la determinazione di dette cause, nonché le modalità di designazione degli avvocati generali sono stabiliti dal regolamento di procedura del Tribunale.

Un membro del Tribunale chiamato ad esercitare le funzioni di avvocato generale in una causa non può prendere parte alla decisione di detta causa.

Articolo 50

Il Tribunale si riunisce in sezioni, composte di tre o cinque giudici. I giudici eleggono nel loro ambito i presidenti delle sezioni. I presidenti delle sezioni di cinque giudici sono eletti per una durata di tre anni. Il loro mandato è rinnovabile una volta.

La composizione delle sezioni e l'assegnazione ad esse delle cause sono disciplinate dal regolamento di procedura. In determinati casi disciplinati dal regolamento di procedura il Tribunale può riunirsi in seduta plenaria o statuire nella persona di un giudice unico.

Il regolamento di procedura può inoltre prevedere che il Tribunale si riunisca in grande sezione nei casi e alle condizioni da esso definite.

Articolo 51

In deroga alla norma di cui all'articolo 256, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento del-

l'Unione europea, sono di competenza della Corte di giustizia i ricorsi previsti agli articoli 263 e 265 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, proposti da uno Stato membro:

- a) contro un atto o un'astensione dal pronunciarsi del Parlamento europeo o del Consiglio o di queste due istituzioni che statuiscono congiuntamente, salvo che si tratti:
 - di decisioni adottate dal Consiglio ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, terzo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
 - di atti del Consiglio in forza di un suo regolamento concernente misure di difesa commerciale ai sensi dell'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
 - di atti del Consiglio con cui quest'ultimo esercita competenze di esecuzione ai sensi dell'articolo 291, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- b) contro un atto o un'astensione dal pronunciarsi della Commissione ai sensi dell'articolo 331, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Sono altresì di competenza della Corte i ricorsi, previsti nei medesimi articoli, proposti da un'istituzione dell'Unione contro un atto o un'astensione dal pronunciarsi del Parlamento europeo, del Consiglio, di queste due istituzioni che statuiscono congiuntamente, o della Commissione, e da un'istituzione dell'Unione contro un atto o un'astensione dal pronunciarsi della Banca centrale europea.

Articolo 52

Il presidente della Corte di giustizia e il presidente del Tribunale stabiliscono di comune accordo le condizioni alle quali funzionari e altri agenti addetti alla Corte possono prestare servizio presso il Tribunale onde assicurarne il funzionamento. Taluni funzionari o altri agenti dipendono dal cancelliere del Tribunale sotto l'autorità del presidente del Tribunale.

Articolo 53

La procedura dinanzi al Tribunale è disciplinata dal titolo III.

La procedura dinanzi al Tribunale è precisata e completata, per quanto necessario, dal suo regolamento di procedura. Il regolamento di procedura può derogare all'articolo 40, quarto comma e all'articolo 41 per tener conto delle peculiarità del contenzioso nel settore della proprietà intellettuale.

In deroga all'articolo 20, quarto comma, l'avvocato generale può presentare per iscritto le sue conclusioni motivate.

Articolo 54

Se un'istanza o un altro atto processuale destinati al Tribunale sono depositati per errore presso il cancelliere della Corte di giustizia, questo li trasmette immediatamente al cancelliere del Tribunale; allo stesso modo, se un'istanza o un altro atto processuale destinati alla Corte sono depositati per errore presso il cancelliere del Tribunale, questo li trasmette immediatamente al cancelliere della Corte.

Quando il Tribunale constata d'essere incompetente a conoscere di un ricorso che rientri

nella competenza della Corte, rinvia la causa alla Corte; allo stesso modo, la Corte, quando constata che un determinato ricorso rientra nella competenza del Tribunale, rinvia la causa a quest'ultimo, che non può in tal caso declinare la propria competenza.

Quando la Corte e il Tribunale sono investiti di cause che abbiano lo stesso oggetto, sollevino lo stesso problema d'interpretazione o mettano in questione la validità dello stesso atto, il Tribunale, dopo aver ascoltato le parti, può sospendere il procedimento sino alla pronunzia della sentenza della Corte o, laddove si tratti di ricorsi presentati a norma dell'articolo 263 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, declinare la propria competenza affinché la Corte possa statuire sui ricorsi medesimi. In presenza degli stessi presupposti, la Corte può parimenti decidere di sospendere il procedimento dinanzi ad essa proposto; in tal caso prosegue il procedimento dinanzi al Tribunale.

Quando uno Stato membro e un'istituzione dell'Unione impugnano lo stesso atto, il Tribunale declina la propria competenza affinché la Corte possa statuire su tali ricorsi.

Articolo 55

Le decisioni del Tribunale che concludono il procedimento, le pronunzie che decidono parzialmente la controversia nel merito o che pongono termine ad un incidente di procedura relativo ad un'eccezione di incompetenza o di irricevibilità vengono notificate dal cancelliere del Tribunale a tutte le parti come pure a tutti gli Stati membri e alle istituzioni dell'Unione anche qualora non siano parti intervenienti nella controversia dinanzi al Tribunale.

Articolo 56

Può essere proposta impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia, entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica della decisione impugnata, contro le decisioni del Tribunale che concludono il procedimento nonché contro le pronunzie che decidono parzialmente la controversia nel merito o che pongono termine ad un incidente di procedura relativo ad un'eccezione di incompetenza o di irricevibilità.

L'impugnazione può essere proposta da qualsiasi parte che sia rimasta parzialmente o totalmente soccombente nelle sue conclusioni. Tuttavia le parti intervenienti diverse dagli Stati membri e dalle istituzioni dell'Unione possono proporre impugnazione soltanto qualora la decisione del Tribunale le concerna direttamente.

Ad eccezione delle cause relative a controversie tra l'Unione e i loro agenti, l'impugnazione può essere proposta anche dagli Stati membri o dalle istituzioni dell'Unione che non siano intervenuti nella controversia dinanzi al Tribunale. In tal caso, gli Stati membri e le istituzioni si trovano in una posizione identica a quella di Stati membri o istituzioni che siano intervenuti in primo grado.

Articolo 57

Può essere proposta impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia contro le decisioni del Tribunale che respingono un'istanza d'intervento, entro un termine di due settimane a decorrere dalla notifica della decisione di rigetto, da qualsiasi soggetto la cui istanza sia stata respinta.

Contro le decisioni adottate dal Tribunale ai sensi dell'articolo 278 o 279 o dell'articolo 299, quarto comma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, oppure ai sensi dell'articolo 157 o dell'articolo 164, terzo comma, del trattato CEEA, può essere proposta impugnazione dinanzi alla Corte dalle parti del procedimento entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica delle decisioni.

La Corte provvede conformemente alla procedura di cui all'articolo 39 sull'impugnazione proposta ai sensi del primo e secondo comma del presente articolo.

Articolo 58

L'impugnazione proposta dinanzi alla Corte di giustizia deve limitarsi ai motivi di diritto. Essa può essere fondata su motivi relativi all'incompetenza del Tribunale, a vizi della procedura dinanzi al Tribunale recanti pregiudizio agli interessi della parte ricorrente, nonché alla violazione del diritto dell'Unione da parte del Tribunale.

L'impugnazione non può avere ad oggetto unicamente l'onere e l'importo delle spese.

Articolo 59

In caso d'impugnazione proposta contro una decisione del Tribunale, il procedimento dinanzi alla Corte di giustizia consta di una fase scritta e di una fase orale. La Corte può, sentiti l'avvocato generale e le parti, statuire senza trattazione orale, alle condizioni stabilite dal regolamento di procedura.

Articolo 60

L'impugnazione non ha effetto sospensivo, salvi gli articoli 278 e 279 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea o l'articolo 157 del trattato CEEA.

In deroga all'articolo 280 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le decisioni del Tribunale che annullano un regolamento hanno effetto soltanto a decorrere dalla scadenza del termine contemplato nell'articolo 56, primo comma, del presente statuto, oppure, se entro tale termine è stata proposta impugnazione, a decorrere dal relativo rigetto, salva la facoltà delle parti di presentare alla Corte di giustizia, in forza degli articoli 278 e 279 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea o dell'articolo 157 del trattato CEEA, un'istanza volta alla sospensione dell'efficacia del regolamento annullato o all'adozione di un qualsiasi altro provvedimento provvisorio.

Articolo 61

Quando l'impugnazione è accolta, la Corte di giustizia annulla la decisione del Tribunale. In tal caso, essa può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest'ultimo.

In caso di rinvio, il Tribunale è vincolato dalla decisione emessa dalla Corte sui punti di diritto.

Quando un'impugnazione proposta da uno Stato membro o da un'istituzione dell'Unione che non sono intervenuti nel procedimento dinanzi al Tribunale è accolta, la Corte può, ove lo re-

puti necessario, precisare gli effetti della decisione annullata del Tribunale che debbono essere considerati definitivi nei confronti delle parti della controversia.

Articolo 62

Nei casi di cui all'articolo 256, paragrafi 2 e 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il primo avvocato generale, allorché ritiene che esista un grave rischio per l'unità o la coerenza del diritto dell'Unione, può proporre alla Corte di giustizia di riesaminare la decisione del Tribunale.

La proposta deve essere presentata entro un mese a decorrere dalla pronuncia della decisione del Tribunale. La Corte decide, entro un mese a decorrere dalla proposta presentata al primo avvocato generale, sull'opportunità o meno di riesaminare la decisione.

Articolo 62 bis

La Corte di giustizia decide sulle questioni oggetto di riesame secondo una procedura di urgenza in base al fascicolo trasmessole dal Tribunale.

Gli interessati di cui all'articolo 23 del presente statuto e, nei casi previsti dall'articolo 256, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le parti nel procedimento dinanzi al Tribunale hanno il diritto di depositare dinanzi alla Corte memorie od osservazioni scritte sulle questioni oggetto di riesame entro un termine stabilito a tal fine.

La Corte può decidere di aprire la fase orale prima di statuire.

Articolo 62 ter

Nei casi previsti dall'articolo 256, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, fatti salvi gli articoli 278 e 279 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la proposta di riesame e la decisione di apertura del procedimento di riesame non hanno effetto sospensivo. Qualora la Corte di giustizia constati che la decisione del Tribunale pregiudichi l'unità o la coerenza del diritto dell'Unione, essa rinvia la causa dinanzi al Tribunale che è vincolato ai punti di diritto decisi dalla Corte; la Corte può indicare gli effetti della decisione del Tribunale che devono essere considerati definitivi nei riguardi delle parti in causa. Tuttavia, se la soluzione della controversia emerge, in considerazione dell'esito del riesame, dagli accertamenti in fatto sui quali è basata la decisione del Tribunale, la Corte statuisce in via definitiva.

Nei casi previsti dall'articolo 256, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in mancanza di proposta di riesame o di decisione di apertura del procedimento di riesame, la o le soluzioni formulate dal Tribunale alle questioni sottopostegli hanno effetto alla scadenza dei termini previsti a tal fine nell'articolo 62, secondo comma. In caso di apertura di un procedimento di riesame, la o le soluzioni oggetto di riesame hanno effetto al termine di tale procedimento, a meno che la Corte decida diversamente. Se la Corte constata che la decisione del Tribunale pregiudica l'unità o la coerenza del diritto dell'Unione, la soluzione formulata dalla Corte in merito alle questioni oggetto di riesame si sostituisce a quella del Tribunale.

TITOLO IV *bis*
I TRIBUNALI SPECIALIZZATI

Articolo 62 quater

Le disposizioni relative alle competenze, alla composizione, all'organizzazione e alla procedura dei tribunali specializzati istituiti sulla base dell'articolo 257 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono riportate in allegato al presente statuto.

Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando conformemente all'articolo 257 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, possono assegnare ai tribunali specializzati giudici ad interim per supplire all'assenza di giudici che, pur non colpiti da invalidità considerata totale, non siano in condizione di partecipare alla definizione delle cause per un periodo di tempo prolungato. In tal caso, il Parlamento europeo e il Consiglio stabiliscono le condizioni alle quali i giudici ad interim sono nominati, i loro diritti e doveri, le modalità secondo le quali essi esercitano le proprie funzioni e le circostanze che pongono fine alle medesime.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 63

I regolamenti di procedura della Corte di giustizia e del Tribunale contengono tutte le disposizioni necessarie per applicare e, per quanto necessario, completare il presente statuto.

Articolo 64

Le norme relative al regime linguistico applicabile alla Corte di giustizia dell'Unione europea sono fissate da un regolamento del Consiglio che delibera all'unanimità. Tale regolamento è adottato su richiesta della Corte di giustizia previa consultazione della Commissione e del Parlamento europeo o su proposta della Commissione previa consultazione della Corte di giustizia e del Parlamento europeo.

Fino all'adozione di tali norme, le disposizioni del regolamento di procedura della Corte e del regolamento di procedura del Tribunale relative al regime linguistico restano applicabili. In deroga agli articoli 253 e 254 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ogni modifica o abrogazione di tali disposizioni richiede l'approvazione unanime del Consiglio.

ALLEGATO

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL'UNIONE EUROPEA

Articolo 1

Il Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea, in seguito denominato "Tribunale della funzione pubblica", è competente in primo grado a pronunciarsi in merito alle controversie tra l'Unione e i suoi agenti, ai sensi dell'articolo 270 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le controversie tra gli organi o tra gli organismi e il loro personale, per le quali la competenza è attribuita alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

Articolo 2

1. Il Tribunale della funzione pubblica è composto di sette giudici. Ove ciò sia richiesto dalla Corte di giustizia, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può aumentare il numero dei giudici.

I giudici sono nominati per un periodo di sei anni. I giudici uscenti possono essere nuovamente nominati.

Qualsiasi vacanza sarà coperta con la nomina di un nuovo giudice per un periodo di sei anni.

2. In aggiunta ai giudici di cui al paragrafo 1, primo comma, sono nominati giudici ad interim per sostituire i giudici che, pur non colpiti da invalidità considerata totale, non siano in condizione di partecipare alla definizione delle cause per un periodo di tempo prolungato.

Articolo 3

1. I giudici sono nominati dal Consiglio, che decide a norma dell'articolo 257, quarto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, previa consultazione del comitato previsto dal presente articolo. Nella nomina dei giudici, il Consiglio assicura una composizione equilibrata del Tribunale della funzione pubblica secondo una base geografica quanto più ampia possibile tra i cittadini degli Stati membri e per quanto concerne gli ordinamenti giuridici nazionali rappresentati.
2. Chiunque abbia la cittadinanza dell'Unione e possieda i requisiti di cui all'articolo 257, quarto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, può presentare la propria candidatura. Il Consiglio, deliberando su raccomandazione della Corte di giustizia, fissa i requisiti e le modalità per la presentazione e l'esame delle candidature.
3. È istituito un comitato composto di sette personalità scelte tra ex membri della Corte di giustizia e del Tribunale e tra giuristi di notoria competenza. La designazione dei membri del comitato e le sue norme di funzionamento sono decise dal Consiglio, che delibera su raccomandazione del presidente della Corte di giustizia.
4. Il comitato fornisce un parere sull'idoneità dei candidati all'esercizio delle funzioni di giudice del Tribunale della funzione pubblica. Il comitato integra il parere con un elenco di candidati che possiedono un'esperienza di alto livello adeguata alla funzione. Tale elenco dovrà

comprendere un numero di candidati corrispondente almeno al doppio del numero dei giudici che dovranno essere nominati dal Consiglio.

Articolo 4

1. I giudici designano tra loro, per tre anni, il presidente del Tribunale della funzione pubblica. Il suo mandato è rinnovabile.
2. Il Tribunale della funzione pubblica si riunisce in sezioni composte di tre giudici. In determinati casi disciplinati dal regolamento di procedura, esso può riunirsi in seduta plenaria, in sezioni di cinque giudici o statuire nella persona di un giudice unico.
3. Il presidente del Tribunale della funzione pubblica presiede la seduta plenaria e la sezione composta di cinque giudici. I presidenti delle sezioni di tre giudici sono designati in base alle disposizioni previste dal paragrafo 1. Se il presidente del Tribunale della funzione pubblica è assegnato ad una sezione composta di tre giudici, egli la presiede.
4. Il regolamento di procedura disciplina le competenze e il quorum della seduta plenaria, nonché la composizione delle sezioni e l'assegnazione ad esse delle cause.

Articolo 5

Gli articoli da 2 a 6, gli articoli 14, 15, l'articolo 17, primo, secondo e quinto comma, e l'articolo 18 dello statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea si applicano al Tribunale della funzione pubblica e ai suoi membri.

Il giuramento di cui all'articolo 2 dello statuto è prestato dinanzi alla Corte di giustizia e le decisioni di cui agli articoli 3, 4 e 6 sono adottate da quest'ultima, previa consultazione del Tribunale della funzione pubblica.

Articolo 6

1. Il Tribunale della funzione pubblica si avvale dei servizi della Corte di giustizia e del Tribunale. Il presidente della Corte di giustizia o, se del caso, il presidente del Tribunale, stabilisce di comune accordo con il presidente del Tribunale della funzione pubblica le condizioni alle quali funzionari e altri agenti addetti alla Corte o al Tribunale possono prestare servizio presso il Tribunale della funzione pubblica onde assicurarne il funzionamento. Taluni funzionari od altri agenti dipendono dal cancelliere del Tribunale della funzione pubblica sotto l'autorità del presidente di detto Tribunale.
2. Il Tribunale della funzione pubblica nomina il proprio cancelliere, di cui fissa lo statuto. L'articolo 3, quarto comma, e gli articoli 10, 11 e 14 dello statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea sono applicabili al cancelliere di questo Tribunale.

Articolo 7

1. La procedura dinanzi al Tribunale della funzione pubblica è disciplinata dal titolo III dello statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, ad eccezione degli articoli 22 e 23. Essa è precisata e completata, per quel che necessita, dal suo regolamento di procedura.
2. Le disposizioni relative al regime linguistico del Tribunale si applicano al Tribunale della funzione pubblica.

3. La fase scritta della procedura comprende la presentazione del ricorso e del controricorso, a meno che il Tribunale della funzione pubblica non ritenga necessario un secondo scambio di memorie scritte. In quest'ultimo caso, il Tribunale della funzione pubblica, con il consenso delle parti, può decidere di statuire senza trattazione orale.
4. In ogni fase del procedimento, compreso il deposito del ricorso, il Tribunale della funzione pubblica può esaminare le possibilità di una composizione amichevole della controversia e può adoperarsi per agevolare tale soluzione.
5. Il Tribunale della funzione pubblica statuisce sulle spese. Fatte salve disposizioni particolari del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, qualora sia stata fatta una domanda in tal senso.

Articolo 8

1. Se un'istanza o un altro atto processuale destinati al Tribunale della funzione pubblica sono depositati per errore presso il cancelliere della Corte di giustizia o del Tribunale, questo li trasmette immediatamente al cancelliere del Tribunale della funzione pubblica. Allo stesso modo, se un'istanza o un altro atto processuale destinati alla Corte o al Tribunale sono depositati per errore presso il cancelliere del Tribunale della funzione pubblica, questo li trasmette immediatamente al cancelliere della Corte o del Tribunale.
2. Quando il Tribunale della funzione pubblica constata d'essere incompetente a conoscere di un ricorso che rientri nella competenza della Corte o del Tribunale, rinvia la causa alla Corte o al Tribunale. Allo stesso modo, la Corte o il Tribunale, quando constata che un determinato ricorso rientra nella competenza del Tribunale della funzione pubblica, l'organo giurisdizionale adito rinvia la causa a quest'ultimo, che non può in tal caso declinare la propria competenza.
3. Quando il Tribunale della funzione pubblica e il Tribunale sono investiti di cause che sollevino lo stesso problema d'interpretazione o mettano in questione la validità dello stesso atto, il Tribunale della funzione pubblica, dopo aver ascoltato le parti, può sospendere il procedimento sino alla pronuncia della sentenza del Tribunale.

Quando il Tribunale della funzione pubblica e il Tribunale sono investiti di cause che abbiano il medesimo oggetto, il Tribunale della funzione pubblica declina la propria competenza affinché il Tribunale statuisca su tali cause.

Articolo 9

Può essere proposta impugnazione dinanzi al Tribunale, entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica della decisione impugnata, avverso le decisioni del Tribunale della funzione pubblica che concludono il procedimento, nonché avverso le pronunzie che decidono parzialmente la controversia nel merito o che pongono termine ad un incidente di procedura relativo ad un'eccezione di incompetenza o di irricevibilità.

L'impugnazione può essere proposta da qualsiasi parte che sia rimasta parzialmente o totalmente soccombente nelle sue conclusioni. Tuttavia le parti intervenienti diverse dagli Stati membri e dalle istituzioni dell'Unione possono proporre impugnazione soltanto qualora la decisione del Tribunale della funzione pubblica le concerna direttamente.

Articolo 10

1. Può essere proposta impugnazione dinanzi al Tribunale avverso le decisioni del Tribunale della funzione pubblica che respingono un'istanza d'intervento, entro un termine di due settimane a decorrere dalla notifica della decisione di rigetto, da qualsiasi soggetto la cui istanza sia stata respinta.
2. Avverso le decisioni adottate dal Tribunale della funzione pubblica ai sensi dell'articolo 278 o 279 o dell'articolo 299, quarto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea oppure ai sensi dell'articolo 157 o dell'articolo 164, terzo comma, del trattato CEEA, può essere proposta impugnazione dinanzi al Tribunale dalle parti del procedimento entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica delle decisioni.
3. Il presidente del Tribunale può decidere sulle impugnazioni previste ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo secondo una procedura sommaria che deroghi, per quanto necessario, ad alcune norme contenute nel presente allegato e che sarà fissata dal regolamento di procedura del Tribunale.

Articolo 11

1. L'impugnazione proposta dinanzi al Tribunale deve limitarsi ai motivi di diritto. Essa può essere fondata su motivi relativi all'incompetenza del Tribunale della funzione pubblica, a vizi della procedura dinanzi a detto Tribunale recanti pregiudizio agli interessi della parte ricorrente, nonché alla violazione del diritto dell'Unione da parte del Tribunale della funzione pubblica.
2. L'impugnazione non può avere ad oggetto unicamente l'onere e l'importo delle spese.

Articolo 12

1. L'impugnazione dinanzi al Tribunale non ha effetto sospensivo, salvi gli articoli 278 e 279 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e l'articolo 157 del trattato CEEA.
2. In caso di impugnazione proposta avverso una decisione del Tribunale della funzione pubblica, il procedimento dinanzi al Tribunale consta di una fase scritta e di una fase orale. Alle condizioni stabilite dal regolamento di procedura, il Tribunale può, sentite le parti, statuire senza trattazione orale.

Articolo 13

1. Quando l'impugnazione è accolta, il Tribunale annulla la decisione del Tribunale della funzione pubblica e statuisce sulla controversia. Rinvia la causa al Tribunale della funzione pubblica affinché sia decisa da quest'ultimo, quando la causa non è ancora matura per la decisione.
2. In caso di rinvio, il Tribunale della funzione pubblica è vincolato dalla decisione emessa dal Tribunale sui punti di diritto.

PROTOCOLLO (N. 4)

SULLO STATUTO DEL SISTEMA EUROPEO DI BANCHE CENTRALI E DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

DESIDERANDO definire lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea di cui all'articolo 129, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

CAPO I

SISTEMA EUROPEO DI BANCHE CENTRALI

Articolo 1

Sistema europeo di banche centrali

Conformemente all'articolo 282, paragrafo 1 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali nazionali costituiscono il Sistema europeo di banche centrali (SEBC). La BCE e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro costituiscono l'Eurosistema.

Il SEBC e la BCE assolvono i loro compiti ed espletano le loro attività conformemente alle disposizioni dei trattati e del presente statuto.

CAPO II

OBIETTIVI E COMPITI DEL SEBC

Articolo 2

Obiettivi

Conformemente agli articoli 127, paragrafo 1 e 282, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'obiettivo principale del SEBC è il mantenimento della stabilità dei prezzi. Fatto salvo l'obiettivo della stabilità dei prezzi, esso sostiene le politiche economiche generali dell'Unione al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione definiti nell'articolo 3 del trattato sull'Unione europea. Il SEBC agisce in conformità del principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza, favorendo un'efficace allocazione delle risorse, e rispettando i principi di cui all'articolo 119 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 3

Compiti

3.1. Conformemente all'articolo 127, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i compiti fondamentali assolti tramite il SEBC sono:

- definire e attuare la politica monetaria dell'Unione;

- svolgere le operazioni sui cambi in linea con le disposizioni dell'articolo 219 di detto trattato;
 - detenere e gestire le riserve ufficiali in valuta estera degli Stati membri;
 - promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento.
- 3.2. Conformemente all'articolo 127, paragrafo 3, di detto trattato, il terzo trattino dell'articolo 3.1 non pregiudica la detenzione e la gestione, da parte dei governi degli Stati membri, dei saldi operativi in valuta estera.
- 3.3. Conformemente all'articolo 127, paragrafo 5, di detto trattato, il SEBC contribuisce ad una buona conduzione delle politiche perseguite dalle competenti autorità per quanto riguarda la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e la stabilità del sistema finanziario.

Articolo 4

Funzioni consultive

Conformemente all'articolo 127, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

- a) la BCE viene consultata:
- in merito a qualsiasi proposta di atto dell'Unione che rientra nelle sue competenze;
 - dalle autorità nazionali, sui progetti di disposizioni legislative che rientrano nelle sue competenze, ma entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio, secondo la procedura di cui all'articolo 41;
- b) la BCE può formulare pareri da sottoporre alle istituzioni, agli organi o agli organismi dell'Unione o alle autorità nazionali su questioni che rientrano nelle sue competenze.

Articolo 5

Raccolta di informazioni statistiche

- 5.1. Al fine di assolvere i compiti del SEBC, la BCE, assistita dalle banche centrali nazionali, raccoglie le necessarie informazioni statistiche dalle competenti autorità nazionali o direttamente dagli operatori economici. A questo fine essa coopera con le istituzioni, gli organi o gli organismi dell'Unione e con le competenti autorità degli Stati membri o dei paesi terzi e con le organizzazioni internazionali.
- 5.2. Le banche centrali nazionali svolgono, per quanto possibile, i compiti di cui all'articolo 5.1.
- 5.3. La BCE contribuisce all'armonizzazione, ove necessario, delle norme e delle modalità relative alla raccolta, compilazione e distribuzione delle statistiche nelle aree di sua competenza.
- 5.4. Il Consiglio, conformemente alla procedura di cui all'articolo 41, determina le persone fisiche e giuridiche soggette agli obblighi di riferimento, il regime di riservatezza e le opportune disposizioni per assicurarne l'applicazione.

Articolo 6

Cooperazione internazionale

- 6.1. Nel campo della cooperazione internazionale concernente i compiti affidati al SEBC,

la BCE decide come il SEBC debba essere rappresentato.

- 6.2. La BCE e, con l'autorizzazione di questa, le banche centrali nazionali possono partecipare ad istituzioni monetarie internazionali.
- 6.3. Gli articoli 6.1 e 6.2 lasciano impregiudicate le disposizioni dell'articolo 138 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

CAPO III ORGANIZZAZIONE DEL SEBC

Articolo 7

Indipendenza

Conformemente all'articolo 130 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nell'esercizio dei poteri e nell'assolvimento dei compiti e dei doveri loro attribuiti dai trattati e dal presente statuto, né la BCE, né una banca centrale nazionale, né un membro dei rispettivi organi decisionali possono sollecitare o accettare istruzioni dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell'Unione, dai governi degli Stati membri né da qualsiasi altro organismo. Le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione nonché i governi degli Stati membri si impegnano a rispettare questo principio e a non cercare di influenzare i membri degli organi decisionali della BCE o delle banche centrali nazionali nell'assolvimento dei loro compiti.

Articolo 8

Principio generale

Il SEBC è governato dagli organi decisionali della BCE.

Articolo 9

La Banca centrale europea

- 9.1. La BCE che, conformemente all'articolo 282, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ha personalità giuridica, ha in ciascuno degli Stati membri la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dai rispettivi ordinamenti; essa può in particolare acquisire o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.
- 9.2. La funzione della BCE è quella di assicurare che i compiti attribuiti al SEBC ai sensi dell'articolo 127, paragrafi 2, 3 e 5, di detto trattato siano assolti o mediante le attività proprie secondo quanto disposto dal presente statuto, o attraverso le banche centrali nazionali ai sensi degli articoli 12.1 e 14.
- 9.3. Conformemente all'articolo 129, paragrafo 1, di detto trattato, gli organi decisionali della BCE sono il consiglio direttivo e il comitato esecutivo.

Articolo 10

Il consiglio direttivo

- 10.1. Conformemente all'articolo 283, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione

europea, il consiglio direttivo comprende i membri del comitato esecutivo della BCE nonché i governatori delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro.

10.2. Ogni membro del consiglio direttivo ha diritto a un voto. A decorrere dalla data in cui il numero dei membri del consiglio direttivo ecceda 21, ciascun membro del comitato esecutivo ha diritto a un voto e il numero dei governatori con diritto di voto è pari a 15. Questi ultimi diritti di voto sono attribuiti e ruotano come di seguito indicato:

- a decorrere dalla data in cui il numero dei governatori sia superiore a 15 e fino a che non sia pari a 22, i governatori stessi sono assegnati a due gruppi, secondo una graduatoria stilata sulla base della quota dello Stato membro della rispettiva banca centrale nazionale nel prodotto interno lordo aggregato ai prezzi di mercato e nel bilancio totale aggregato delle istituzioni finanziarie monetarie degli Stati membri la cui moneta è l'euro. Alle quote nel prodotto interno lordo aggregato ai prezzi di mercato e nel bilancio totale aggregato delle istituzioni finanziarie monetarie sono assegnati i pesi, rispettivamente, di 5/6 e 1/6. Il primo gruppo è composto da cinque governatori e il secondo da tutti gli altri. La frequenza del diritto di voto dei governatori del primo gruppo non può essere inferiore a quella dei governatori del secondo gruppo. Fatto salvo quanto disposto nella frase precedente, al primo gruppo sono attribuiti quattro diritti di voto e al secondo undici,
- a decorrere dalla data in cui i governatori siano in numero pari a 22, essi sono assegnati a tre gruppi secondo una graduatoria stilata in base ai criteri di cui sopra. Al primo gruppo, costituito da cinque governatori, spettano quattro diritti di voto. Al secondo, costituito dalla metà del numero totale dei governatori, con un arrotondamento di eventuali numeri frazionari fino all'intero successivo, spettano otto diritti di voto. Al terzo gruppo, costituito dai rimanenti governatori, spettano tre diritti di voto,
- all'interno di ciascun gruppo, i governatori esercitano il diritto di voto per uguali periodi di tempo,
- al calcolo delle quote nel prodotto interno lordo aggregato ai prezzi di mercato si applica l'articolo 29.2. Il bilancio totale aggregato delle istituzioni finanziarie monetarie è determinato in conformità con il quadro statistico applicabile nell'Unione al momento del calcolo,
- ogniquale volta il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato sia modificato ai sensi dell'articolo 29.3 ovvero ogniquale volta aumenti il numero dei governatori, la dimensione e/o la composizione dei gruppi sono modificate sulla base dei principi di cui sopra,
- deliberando a maggioranza dei due terzi di tutti i suoi membri, con o senza diritto di voto, il consiglio direttivo adotta tutte le misure necessarie per l'attuazione dei principi di cui sopra e può decidere di differire l'avvio del sistema di rotazione fino al momento in cui il numero dei governatori non sia superiore a 18.

Il diritto di voto deve essere esercitato personalmente. In deroga a tale norma, il regolamento interno di cui all'articolo 12.3 può prevedere che i membri del consiglio direttivo votino mediante teleconferenza. Tale regolamento prevede inoltre che un membro del consiglio direttivo impossibilitato a partecipare alle riunioni per un periodo prolungato possa designare un supplente quale membro del consiglio direttivo.

Le disposizioni dei precedenti paragrafi non hanno effetto sul diritto di voto di ciascun membro del consiglio direttivo, avente o meno diritto di voto, ai sensi degli articoli 10.3, 40.2 e 40.3.

Salvo quanto diversamente disposto dal presente statuto, il consiglio direttivo decide a maggioranza semplice dei membri aventi diritto di voto. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

Perché il consiglio direttivo possa votare, deve essere raggiunto un quorum pari ai due terzi dei membri aventi diritto di voto. Qualora il quorum non venga raggiunto, il presidente può convocare una riunione straordinaria nella quale possono essere prese decisioni senza tener conto del quorum.

- 10.3. Per qualsiasi decisione da prendere ai sensi degli articoli 28, 29, 30, 32 e 33, alle votazioni in sede di consiglio direttivo si applica una ponderazione in base alle quote del capitale sottoscritto della BCE detenute dalle banche centrali nazionali. La ponderazione dei voti dei membri del comitato esecutivo è zero. Una decisione che richiede la maggioranza qualificata si considera adottata se i voti favorevoli rappresentano almeno due terzi del capitale sottoscritto della BCE e rappresentano almeno la metà dei partecipanti al capitale. Se un governatore non può essere presente, può nominare un supplente che eserciti il suo voto ponderato.
- 10.4. Le riunioni hanno carattere di riservatezza. Il consiglio direttivo può decidere di rendere pubblico il risultato delle proprie deliberazioni.
- 10.5. Il consiglio direttivo si riunisce almeno dieci volte l'anno.

Articolo 11

Il comitato esecutivo

- 11.1. Conformemente all'articolo 283, paragrafo 2, primo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il comitato esecutivo comprende il presidente, il vicepresidente e quattro altri membri.

I membri assolvono i loro compiti a tempo pieno. Nessun membro può avere altre occupazioni, retribuite o non, a meno che il consiglio direttivo non conceda eccezionalmente una deroga.

- 11.2. Conformemente all'articolo 283, paragrafo 2, secondo comma, di detto trattato, il presidente, il vicepresidente e gli altri membri del comitato esecutivo sono nominati tra persone di riconosciuta levatura ed esperienza professionale nel settore monetario o bancario dal Consiglio europeo che delibera a maggioranza qualificata su raccomandazione del Consiglio previa consultazione del Parlamento europeo e del consiglio direttivo.

Il loro mandato ha una durata di otto anni e non è rinnovabile.

Possono essere membri del comitato esecutivo soltanto cittadini degli Stati membri.

- 11.3. Le condizioni e le modalità di impiego dei membri del comitato esecutivo, in particolare il loro trattamento economico, pensionistico e previdenziale sono oggetto di contratti posti in essere con la BCE e sono fissati dal consiglio direttivo su proposta di un comitato comprendente tre membri nominati dal consiglio direttivo e tre membri nominati dal Consiglio. I membri del comitato esecutivo non hanno diritto di voto sulle materie di cui al presente paragrafo.

- 11.4. Qualora un membro del comitato esecutivo non risponda più alle condizioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni o abbia commesso una colpa grave, può essere dichiarato dimissionario dalla Corte di giustizia su istanza del consiglio direttivo o del comitato esecutivo.
- 11.5. Ogni membro del comitato esecutivo presente ha diritto di voto e dispone a tal fine di un voto. Salvo diverse disposizioni, il comitato esecutivo delibera a maggioranza semplice dei votanti. In caso di parità, prevale il voto del presidente. Le disposizioni per le votazioni sono specificate nelle norme procedurali di cui all'articolo 12.3.
- 11.6. Il comitato esecutivo è responsabile della gestione degli affari correnti della BCE.
- 11.7. Qualsiasi vacanza in seno al comitato esecutivo sarà coperta con la nomina di un nuovo membro in conformità dell'articolo 11.2.

Articolo 12

Responsabilità degli organi decisionali

- 12.1. Il consiglio direttivo adotta gli indirizzi e prende le decisioni necessarie ad assicurare l'assolvimento dei compiti affidati al SEBC ai sensi dei trattati e del presente statuto. Il consiglio direttivo formula la politica monetaria dell'Unione ivi comprese, a seconda dei casi, le decisioni relative agli obiettivi monetari intermedi, ai tassi di interesse guida e all'offerta di riserve nel SEBC e stabilisce i necessari indirizzi per la loro attuazione. Il comitato esecutivo attua la politica monetaria secondo le decisioni e gli indirizzi stabiliti dal consiglio direttivo, impartendo le necessarie istruzioni alle banche centrali nazionali. Al comitato esecutivo possono inoltre essere delegati taluni poteri quando lo decide il consiglio direttivo.
Per quanto possibile ed opportuno, fatto salvo il disposto del presente articolo, la BCE si avvale delle banche centrali nazionali per eseguire operazioni che rientrano nei compiti del SEBC.
- 12.2. Il comitato esecutivo ha il compito di preparare le riunioni del consiglio direttivo.
- 12.3. Il consiglio direttivo adotta il regolamento interno che determina l'organizzazione interna della BCE e dei suoi organi decisionali.
- 12.4. Le funzioni consultive di cui all'articolo 4 sono esercitate dal consiglio direttivo.
- 12.5. Il consiglio direttivo adotta le decisioni di cui all'articolo 6.

Articolo 13

Il presidente

- 13.1. Il presidente o, in sua assenza, il vicepresidente presiede il consiglio direttivo e il comitato esecutivo della BCE.
- 13.2. Fatto salvo l'articolo 38, il presidente, o un suo delegato, rappresenta la BCE all'esterno.

Articolo 14

Banche centrali nazionali

- 14.1. Conformemente all'articolo 131 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ciascuno Stato membro assicura che la propria legislazione nazionale, incluso lo sta-

tuto della banca centrale nazionale, sarà compatibile con i trattati e con il presente statuto.

- 14.2. Gli statuti delle banche centrali nazionali devono prevedere in particolare che la durata del mandato del governatore della banca centrale nazionale non sia inferiore a cinque anni.

Un governatore può essere sollevato dall'incarico solo se non soddisfa più alle condizioni richieste per l'espletamento delle sue funzioni o si è reso colpevole di gravi mancanze. Una decisione in questo senso può essere portata dinanzi alla Corte di giustizia dal governatore interessato o dal consiglio direttivo, per violazione dei trattati o di qualsiasi regola di diritto relativa all'applicazione dei medesimi. Tali ricorsi devono essere proposti nel termine di due mesi, secondo i casi, dalla pubblicazione della decisione, dalla sua notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza.

- 14.3. Le banche centrali nazionali costituiscono parte integrante del SEBC e agiscono secondo gli indirizzi e le istruzioni della BCE. Il consiglio direttivo adotta le misure necessarie per assicurare l'osservanza degli indirizzi e delle istruzioni della BCE, richiedendo che gli venga fornita ogni necessaria informazione.
- 14.4. Le banche centrali nazionali possono svolgere funzioni diverse da quelle specificate nel presente statuto a meno che il consiglio direttivo decida, a maggioranza dei due terzi dei votanti, che tali funzioni interferiscono con gli obiettivi e i compiti del SEBC. Tali funzioni sono svolte sotto la piena responsabilità delle banche centrali nazionali e non sono considerate come facenti parte delle funzioni del SEBC.

Articolo 15

Obblighi di rendiconto

- 15.1. La BCE compila e pubblica rapporti sulle attività del SEBC almeno ogni tre mesi.
- 15.2. Un rendiconto finanziario consolidato del SEBC viene pubblicato ogni settimana.
- 15.3. Conformemente all'articolo 284, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la BCE trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione, nonché al Consiglio europeo, una relazione annuale sulle attività del SEBC e sulla politica monetaria dell'anno precedente e dell'anno in corso.
- 15.4. Le relazioni e i rendiconti di cui al presente articolo sono messi a disposizione dei soggetti interessati gratuitamente.

Articolo 16

Banconote

Conformemente all'articolo 128, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il consiglio direttivo ha il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione di banconote in euro all'interno dell'Unione. La BCE e le banche centrali nazionali possono emettere banconote. Le banconote emesse dalla BCE e dalle banche centrali nazionali costituiscono le uniche banconote aventi corso legale nell'Unione.

La BCE rispetta per quanto possibile la prassi esistente in materia di emissione e di progettazione di banconote.

CAPO IV

FUNZIONI MONETARIE E OPERAZIONI DEL SEBC

Articolo 17

Conti presso la BCE e le banche centrali nazionali

Al fine di svolgere le loro operazioni, la BCE e le banche centrali nazionali possono aprire conti intestati a enti creditizi, organismi pubblici e altri operatori del mercato e accettare come garanzia attività, ivi compresi i titoli scritturali.

Articolo 18

Operazioni di credito e di mercato aperto

- 18.1. Al fine di perseguire gli obiettivi del SEBC e di assolvere i propri compiti, la BCE e le banche centrali nazionali hanno la facoltà di:
- operare sui mercati finanziari comprando e vendendo a titolo definitivo (a pronti e a termine), ovvero con operazioni di pronti contro termine, prestando o ricevendo in prestito crediti e strumenti negoziabili, in euro o in altre valute, nonché metalli preziosi,
 - effettuare operazioni di credito con istituti creditizi ed altri operatori di mercato, erogando i prestiti sulla base di adeguate garanzie.
- 18.2. La BCE stabilisce principi generali per le operazioni di credito e di mercato aperto effettuate da essa stessa o dalle banche centrali nazionali, compresi quelli per la comunicazione delle condizioni alle quali esse sono disponibili a partecipare a tali operazioni.

Articolo 19

Riserve minime

- 19.1. Fatto salvo l'articolo 2, la BCE, nel perseguimento degli obiettivi della politica monetaria, ha il potere di obbligare gli enti creditizi insediati negli Stati membri a detenere riserve minime in conti presso la BCE e le banche centrali nazionali. Regolamenti relativi al calcolo e alla determinazione delle riserve obbligatorie minime possono essere emanati dal consiglio direttivo. In caso di inosservanza, la BCE ha la facoltà di imporre interessi a titolo di penalità e altre sanzioni di analogo effetto.
- 19.2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo il Consiglio, in conformità della procedura stabilita nell'articolo 41, definisce la base per le riserve minime e i rapporti massimi ammissibili tra dette riserve e la relativa base, nonché le sanzioni appropriate nei casi di inosservanza.

Articolo 20

Altri strumenti di controllo monetario

Il consiglio direttivo può decidere, a maggioranza dei due terzi dei votanti, sull'utilizzo di altri metodi operativi di controllo monetario che esso ritenga appropriato, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 2.

Se tali strumenti impongono obblighi a terzi il Consiglio ne definisce la portata secondo la procedura prevista all'articolo 41.

Articolo 21

Operazioni con enti pubblici

- 21.1. Conformemente all'articolo 123 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è vietata la concessione di scoperti di conto o qualsiasi altra forma di facilitazione creditizia da parte della BCE o da parte delle banche centrali nazionali, a istituzioni, organi o organismi dell'Unione, alle amministrazioni statali, agli enti regionali, locali o altri enti pubblici, ad altri organismi di settore pubblico o ad imprese pubbliche degli Stati membri, così come l'acquisto diretto presso di essi di titoli di debito da parte della BCE o delle banche centrali nazionali.
- 21.2. La BCE e le banche centrali nazionali possono operare come agenti finanziari per gli organismi di cui all'articolo 21.1.
- 21.3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli enti creditizi di proprietà pubblica che, nel contesto dell'offerta di riserve da parte delle banche centrali, devono ricevere dalle banche centrali nazionali e dalla BCE lo stesso trattamento degli enti creditizi privati.

Articolo 22

Sistemi di pagamento e di compensazione

La BCE e le banche centrali nazionali possono accordare facilitazioni, e la BCE può stabilire regolamenti, al fine di assicurare sistemi di compensazione e di pagamento efficienti e affidabili all'interno dell'Unione e nei rapporti con i paesi terzi.

Articolo 23

Operazioni esterne

La BCE e le banche centrali nazionali possono:

- stabilire relazioni con banche centrali e istituzioni finanziarie di paesi terzi e, se del caso, con organizzazioni internazionali;
- acquistare o vendere a pronti e a termine tutti i tipi di attività in valuta estera e metalli preziosi. Il termine attività in valuta estera include i titoli e ogni altra attività nella valuta di qualsiasi paese o in unità di conto e in qualsiasi forma essi siano detenuti;
- detenere e gestire le attività di cui al presente articolo;
- effettuare tutti i tipi di operazioni bancarie con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, ivi incluse le operazioni di credito attive e passive.

Articolo 24

Altre operazioni

In aggiunta alle operazioni derivanti dall'assolvimento dei propri compiti la BCE e le banche centrali nazionali possono effettuare operazioni per i loro scopi amministrativi e per il proprio personale.

CAPO V
VIGILANZA PRUDENZIALE

Articolo 25

Vigilanza prudenziale

- 25.1 La BCE può fornire pareri e essere consultata dal Consiglio, dalla Commissione e dalle autorità competenti degli Stati membri sul campo d'applicazione e sull'attuazione della legislazione dell'Unione relativa alla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e concernente la stabilità del sistema finanziario.
- 25.2. Conformemente ai regolamenti del Consiglio ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la BCE può svolgere compiti specifici in merito alle politiche che riguardano la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle altre istituzioni finanziarie, eccettuate le imprese di assicurazione.

CAPO VI
DISPOSIZIONI FINANZIARIE DEL SEBC

Articolo 26

Conti finanziari

- 26.1. L'esercizio finanziario della BCE e delle banche centrali nazionali ha inizio il 1° gennaio e finisce il 31 dicembre.
- 26.2. I conti annuali della BCE sono redatti dal comitato esecutivo secondo i principi stabiliti dal consiglio direttivo. I conti annuali sono approvati dal consiglio direttivo e sono in seguito pubblicati.
- 26.3. Per fini operativi e di analisi, il comitato esecutivo redige un bilancio consolidato del SEBC, comprendente le attività e le passività delle banche centrali nazionali che rientrano nell'ambito del SEBC.
- 26.4. Per l'applicazione del presente articolo, il consiglio direttivo stabilisce le disposizioni necessarie per uniformare le procedure contabili e di rendiconto riguardanti le operazioni compiute dalle banche centrali nazionali.

Articolo 27

Revisione dei conti

- 27.1. La contabilità della BCE e delle banche centrali nazionali viene verificata da revisori esterni indipendenti proposti dal consiglio direttivo ed accettati dal Consiglio. I revisori hanno pieni poteri per esaminare tutti i libri e documenti contabili della BCE e delle banche centrali nazionali e per essere pienamente informati sulle loro operazioni.
- 27.2. Le disposizioni dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea si applicano soltanto ad un esame dell'efficienza operativa della gestione della BCE.

Articolo 28

Capitale della BCE

- 28.1. Il capitale della BCE è di 5000 milioni di euro. Il capitale può essere aumentato per ammontari eventualmente determinati dal consiglio direttivo, che delibera alla maggioranza qualificata di cui all'articolo 10.3, entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio in base alla procedura di cui all'articolo 41.
- 28.2. Le banche centrali nazionali sono le sole sottoscrittrici e detentrici del capitale della BCE. La sottoscrizione del capitale avviene secondo lo schema stabilito conformemente all'articolo 29.
- 28.3. Il consiglio direttivo, deliberando alla maggioranza qualificata prevista nell'articolo 10.3, determina la misura e la forma nelle quali il capitale è versato.
- 28.4. Fatto salvo l'articolo 28.5, le quote del capitale sottoscritto della BCE appartenenti alle banche centrali nazionali non possono essere trasferite, vincolate o poste sotto sequestro.
- 28.5. Qualora lo schema di cui all'articolo 29 venga modificato, le banche centrali nazionali trasferiscono fra di loro quote di capitale nella misura necessaria ad assicurare che la distribuzione delle quote corrisponda allo schema modificato. Il consiglio direttivo determina le modalità e le condizioni di tali trasferimenti.

Articolo 29

Schema di sottoscrizione di capitale

- 29.1. Lo schema per la sottoscrizione del capitale della BCE, fissato per la prima volta nel 1998 al momento dell'istituzione del SEBC, è determinato assegnando a ciascuna banca centrale nazionale, nell'ambito di questo schema, una ponderazione uguale alla somma del:
 - 50% della quota, relativa allo Stato membro di appartenenza, della popolazione dell'Unione nel penultimo anno che precede l'istituzione del SEBC,
 - 50% della quota, relativa allo Stato membro di appartenenza, del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato dell'Unione, registrati negli ultimi cinque anni che precedono il penultimo anno prima dell'istituzione del SEBC.

Le percentuali sono arrotondate per difetto o per eccesso al più vicino multiplo di 0,0001%.
- 29.2. I dati statistici da usare per l'applicazione del presente articolo sono predisposti dalla Commissione in conformità delle norme adottate dal Consiglio secondo la procedura di cui all'articolo 41.
- 29.3. Le ponderazioni assegnate alle banche centrali nazionali saranno adattate ogni cinque anni dopo l'istituzione del SEBC in modo analogo alle disposizioni di cui all'articolo 29.1. Lo schema modificato si applica a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo.
- 29.4. Il consiglio direttivo prende tutte le altre misure necessarie per l'applicazione del presente articolo.

Articolo 30

Trasferimento alla BCE di attività di riserva in valuta

- 30.1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 28, alla BCE vengono conferite da parte delle banche centrali nazionali attività di riserva in valute diverse da valute dell'Unione, euro, posizioni di riserva sul FMI e DSP, fino ad un ammontare equivalente a 50000 milioni di euro. Il consiglio direttivo decide sulla quota che può essere richiesta dalla BCE dopo che è stata istituita e sugli ammontari che possono essere richiesti in epoche successive. La BCE ha il pieno diritto di detenere e gestire le riserve in valuta che le vengono trasferite e di utilizzarle per gli scopi indicati nel presente statuto.
- 30.2. I contributi di ogni banca centrale nazionale sono fissati in proporzione alla quota del capitale sottoscritto della BCE.
- 30.3. Ogni banca centrale nazionale ha nei confronti della BCE un credito pari al proprio contributo. Il consiglio direttivo determina la denominazione e la remunerazione di tali crediti.
- 30.4. Ulteriori richieste di attività di riserva in valuta oltre il limite previsto dall'articolo 30.1 possono essere effettuate dalla BCE conformemente all'articolo 30.2, entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio secondo la procedura di cui all'articolo 41.
- 30.5. La BCE può detenere e gestire posizioni di riserva sul FMI e DSP e provvedere alla messa in comune di tali attività.
- 30.6. Il consiglio direttivo prende tutte le altre misure necessarie per l'applicazione del presente articolo.

Articolo 31

Attività di riserva in valuta estera detenute dalle banche centrali nazionali

- 31.1. Le banche centrali nazionali possono compiere operazioni in adempimento dei loro obblighi verso organismi internazionali, conformemente all'articolo 23.
- 31.2. Tutte le altre operazioni aventi per oggetto attività di riserva in valuta che restano alle banche centrali nazionali dopo i trasferimenti di cui all'articolo 30, nonché le operazioni degli Stati membri aventi per oggetto le loro attività di riserva in valuta estera dei saldi operativi, eccedenti un limite da stabilire nel quadro dell'articolo 31.3, sono soggette all'approvazione della BCE al fine di assicurarne la coerenza con le politiche monetaria e del cambio dell'Unione.
- 31.3. Il consiglio direttivo definisce indirizzi al fine di facilitare tali operazioni.

Articolo 32

Distribuzione del reddito monetario delle banche centrali nazionali

- 32.1. Il reddito ottenuto dalle banche centrali nazionali nell'esercizio delle funzioni di politica monetaria del SEBC (qui di seguito denominato reddito monetario) viene distribuito alla fine di ciascun esercizio in conformità delle disposizioni del presente articolo.
- 32.2. L'importo del reddito monetario di ciascuna banca centrale nazionale è pari al reddito annuo che essa ottiene dagli attivi detenuti in contropartita delle banconote in circolazione e dei depositi costituiti dagli enti creditizi. Questi attivi sono accantonati dalle banche centrali nazionali in conformità degli indirizzi determinati dal consiglio direttivo.

- 32.3. Se, dopo l'introduzione dell'euro, il consiglio direttivo ritiene che le strutture del bilancio delle banche centrali nazionali non consentano l'applicazione dell'articolo 32.2, il consiglio direttivo, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere che, in deroga all'articolo 32.2, il reddito monetario sia calcolato secondo un metodo alternativo per un periodo che non superi i cinque anni.
- 32.4. L'ammontare del reddito monetario di ciascuna banca centrale nazionale viene decurtato di un importo pari a tutti gli interessi pagati da detta banca centrale sui depositi costituiti dagli enti creditizi in conformità dell'articolo 19.
- Il consiglio direttivo può decidere di indennizzare le banche centrali nazionali per le spese sostenute in occasione dell'emissione di banconote, o in casi eccezionali, per perdite specifiche relative alle operazioni di politica monetaria realizzate per conto del SEBC. L'indennizzo assume la forma che il consiglio direttivo ritiene appropriata; questi importi possono essere compensati con il reddito monetario delle banche centrali nazionali.
- 32.5. La somma dei redditi monetari delle banche centrali nazionali viene ripartita tra le stesse in proporzione alle quote versate di capitale della BCE, fatta salva qualsiasi decisione presa dal consiglio direttivo in conformità dell'articolo 33.2.
- 32.6. La compensazione e il regolamento dei saldi provenienti dalla ripartizione del reddito monetario sono effettuati dalla BCE conformemente agli indirizzi fissati dal consiglio direttivo.
- 32.7. Il consiglio direttivo adotta tutte le altre misure necessarie per l'applicazione del presente articolo.

Articolo 33

Ripartizione dei profitti e delle perdite netti della BCE

- 33.1. Il profitto netto della BCE deve essere trasferito nell'ordine seguente:
- a) un importo stabilito dal consiglio direttivo, che non può superare il 20% del profitto netto, viene trasferito al fondo di riserva generale entro un limite pari al 100% del capitale;
 - b) il rimanente profitto netto viene distribuito ai detentori di quote della BCE in proporzione alle quote sottoscritte.
- 33.2. Qualora la BCE subisca una perdita, essa viene coperta dal fondo di riserva generale della BCE, e se necessario, previa decisione del consiglio direttivo, dal reddito monetario dell'esercizio finanziario pertinente in proporzione e nei limiti degli importi ripartiti tra le banche centrali nazionali conformemente all'articolo 32.5.

CAPO VII

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 34

Atti giuridici

- 34.1. Conformemente all'articolo 132 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la BCE:
- stabilisce i regolamenti nella misura necessaria per assolvere i compiti definiti nell'articolo 3.1, primo trattino, negli articoli 19.1, 22 o 25.2 e nei casi che sono previsti negli atti del Consiglio di cui all'articolo 41;
 - prende le decisioni necessarie per assolvere i compiti attribuiti al SEBC in virtù dei trattati e del presente statuto;
 - formula raccomandazioni o pareri.
- 34.2. La BCE può decidere di pubblicare le sue decisioni, le sue raccomandazioni ed i suoi pareri.
- 34.3. Entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio in conformità della procedura di cui all'articolo 41, la BCE ha il potere di infliggere alle imprese ammende o penali di mora in caso di inosservanza degli obblighi imposti dai regolamenti e dalle decisioni da essa adottati.

Articolo 35

Controllo giudiziario e materie connesse

- 35.1. Gli atti o le omissioni della BCE sono soggetti ad esame o interpretazione da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea nei casi ed alle condizioni stabiliti dai trattati. La BCE può avviare un'azione giudiziaria nei casi ed alle condizioni stabiliti dai trattati.
- 35.2. Controversie tra, da un lato, la BCE e, dall'altro, i suoi creditori, debitori o qualsiasi altra persona sono decise dai tribunali nazionali competenti, salvo nei casi in cui la giurisdizione sia attribuita alla Corte di giustizia dell'Unione europea.
- 35.3. La BCE è soggetta al regime di responsabilità previsto dall'articolo 340 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Le banche centrali nazionali sono responsabili conformemente alle rispettive legislazioni nazionali.
- 35.4. La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a giudicare in virtù di una clausola compromissoria contenuta in un contratto di diritto privato o di diritto pubblico stipulato dalla BCE o per suo conto.
- 35.5. La decisione della BCE di portare una controversia dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea è presa dal consiglio direttivo.
- 35.6. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha giurisdizione nei casi di controversia relativi all'adempimento da parte di una banca centrale nazionale di obblighi derivanti dai trattati e dal presente statuto. La BCE, se ritiene che una banca centrale nazionale non abbia adempiuto agli obblighi derivanti dai trattati e dal presente statuto, può formulare un parere motivato sulla questione dopo aver dato alla banca centrale nazionale di cui trattasi l'opportunità di presentare osservazioni. Se la banca centrale nazionale in questione non si conforma al parere entro il termine fissato dalla BCE, quest'ultima può portare la questione dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

Articolo 36

Personale

- 36.1. Il consiglio direttivo, su proposta del comitato esecutivo, stabilisce le condizioni di impiego dei dipendenti della BCE.
- 36.2. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha giurisdizione su tutte le controversie fra la BCE e i propri dipendenti nei limiti e alle condizioni stabiliti nelle condizioni di impiego.

Articolo 37

(ex articolo 38)

Segreto professionale

- 37.1. I membri degli organi decisionali e il personale della BCE e delle banche centrali nazionali hanno il dovere, anche dopo aver cessato le proprie funzioni, di non rivelare le informazioni coperte dall'obbligo del segreto professionale.
- 37.2. Le persone che hanno accesso ai dati coperti da una normativa dell'Unione che imponga uno specifico obbligo di riservatezza sono soggette all'applicazione di tali norme.

Articolo 38

(ex articolo 39)

Poteri di firma

La BCE è giuridicamente vincolata nei confronti di terzi dal suo presidente o due membri del comitato esecutivo ovvero dalla firma di due membri del personale della BCE che siano stati debitamente autorizzati dal presidente a firmare per conto della BCE.

Articolo 39

(ex articolo 40)

Privilegi e immunità

La BCE beneficia sul territorio degli Stati membri dei privilegi e delle immunità necessari per l'assolvimento dei propri compiti, alle condizioni previste dal protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea.

CAPO VIII

MODIFICAZIONE DELLO STATUTO E LEGISLAZIONE COMPLEMENTARE

Articolo 40

(ex articolo 41)

Procedura di modificazione semplificata

- 40.1. Conformemente all'articolo 129, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, gli articoli 5.1, 5.2, 5.3, 17, 18, 19.1, 22, 23, 24, 26, 32.2, 32.3, 32.4, 32.6, 33.1, lettera a), e 36 del presente statuto possono essere modificati dal Parlamento europeo e dal Consiglio, che deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria su raccomandazione della BCE, previa consultazione della Commissione, ovvero su proposta della Commissione, previa consultazione della BCE.
- 40.2 L'articolo 10.2 può essere modificato da una decisione del Consiglio europeo, che de-

libera all'unanimità, su raccomandazione della Banca centrale europea e previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, oppure su raccomandazione della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della Banca centrale europea. Le modifiche entrano in vigore solo dopo essere state approvate dagli Stati membri conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.

- 40.3. Una raccomandazione presentata dalla BCE ai sensi del presente articolo richiede una decisione unanime da parte del consiglio direttivo.

Articolo 41

(ex articolo 42)

Legislazione complementare

Conformemente all'articolo 129, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della BCE, o su raccomandazione della BCE e previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, adotta le disposizioni di cui agli articoli 4, 5.4, 19.2, 20, 28.1, 29.2, 30.4 e 34.3 del presente statuto.

CAPO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DISPOSIZIONI VARIE PER IL SEBC

Articolo 42

(ex articolo 43)

Disposizioni generali

- 42.1. Una deroga di cui all'articolo 139 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea comporta che i seguenti articoli del presente statuto non conferiscono nessun diritto o non impongono alcun obbligo agli Stati membri interessati: 3, 6, 9.2, 12.1, 14.3, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 26.2, 27, 30, 31, 32, 33, 34 e 49.
- 42.2. Le banche centrali degli Stati membri con deroga, come specificato nell'articolo 139 di detto trattato, mantengono i loro poteri nel settore della politica monetaria in base ai rispettivi diritti nazionali.
- 42.3. Conformemente all'articolo 139 di detto trattato l'espressione "Stati membri" equivale a "Stati membri la cui moneta è l'euro" nei seguenti articoli del presente statuto: 3, 11.2 e 19.
- 42.4. L'espressione "banche centrali nazionali" equivale a "banche centrali degli Stati membri la cui moneta è l'euro" nei seguenti articoli del presente statuto: 9.2, 10.2, 10.3, 12.1, 16, 17, 18, 22, 23, 27, 30, 31, 32, 33.2 e 49.
- 42.5. Negli articoli 10.3 e 33.1 per "partecipanti al capitale" si intendono le banche centrali degli Stati membri la cui moneta è l'euro.
- 42.6. Negli articoli 10.3 e 30.2 per "capitale sottoscritto" si intende capitale della BCE sottoscritto dalle banche centrali degli Stati membri la cui moneta è l'euro.

Articolo 43

(ex articolo 44)

Compiti transitori della BCE

La BCE assume i compiti svolti un tempo dall'IME di cui all'articolo 141, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea che, a causa delle deroghe di uno o più Stati membri, devono essere ancora adempiuti dopo l'introduzione dell'euro.

La BCE fornisce pareri nella fase di preparazione dell'abrogazione delle deroghe di cui all'articolo 140 di detto trattato.

Articolo 44

(ex articolo 45)

Consiglio generale della BCE

- 44.1. Fatto salvo l'articolo 129, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il consiglio generale è costituito come terzo organo decisionale della BCE.
- 44.2. Il consiglio generale comprende il presidente e il vicepresidente della BCE e i governatori delle banche centrali nazionali. Gli altri membri del comitato esecutivo possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio generale.
- 44.3. Le responsabilità del consiglio generale sono elencate per esteso nell'articolo 46 del presente statuto.

Articolo 45

(ex articolo 46)

Regolamento interno del consiglio generale

- 45.1. Il consiglio generale è presieduto dal presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente della BCE.
- 45.2. Il presidente del Consiglio e un membro della Commissione possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio generale.
- 45.3. Il presidente prepara le riunioni del consiglio generale.
- 45.4. In deroga all'articolo 12.3, il consiglio generale adotta il proprio regolamento interno.
- 45.5. Le funzioni del segretariato del consiglio generale sono svolte dalla BCE.

Articolo 46

(ex articolo 47)

Responsabilità del consiglio generale

- 46.1. Il consiglio generale:
 - svolge i compiti previsti all'articolo 43;
 - partecipa alle funzioni consultive di cui agli articoli 4 e 25.1.
- 46.2. Il consiglio generale concorre:
 - alla raccolta di informazioni statistiche come previsto all'articolo 5;
 - alla compilazione dei rapporti e rendiconti della BCE di cui all'articolo 15;
 - alla fissazione delle norme necessarie per l'applicazione dell'articolo 26 come previsto all'articolo 26.4;

- all'adozione di tutte le ulteriori misure necessarie all'applicazione dell'articolo 29 come previsto all'articolo 29.4,
- alla fissazione delle condizioni di impiego dei dipendenti della BCE di cui all'articolo 36.

46.3. Il consiglio generale contribuisce ai necessari preparativi per fissare irrevocabilmente i tassi di cambio delle monete degli Stati membri con deroga rispetto all'euro, come previsto dall'articolo 140, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

46.4. Il consiglio generale è informato dal presidente della BCE in merito alle decisioni del consiglio direttivo.

Articolo 47

(ex articolo 48)

Disposizioni transitorie per il capitale della BCE

Conformemente all'articolo 29.1, a ciascuna banca centrale nazionale viene assegnata una ponderazione nell'ambito dello schema per la sottoscrizione del capitale della BCE. In deroga all'articolo 28.3, le banche centrali degli Stati membri con deroga non versano il capitale da loro sottoscritto a meno che il consiglio generale decida, ad una maggioranza che rappresenta almeno due terzi del capitale sottoscritto della BCE ed almeno la metà dei partecipanti al capitale, che una percentuale minima deve essere versata come contributo ai costi operativi della BCE.

Articolo 48

(ex articolo 49)

Versamento differito del capitale, delle riserve e degli accantonamenti della BCE

48.1. La banca centrale di uno Stato membro la cui deroga sia stata abrogata, versa la quota del capitale della BCE da essa sottoscritta nella stessa misura delle altre banche centrali degli Stati membri la cui moneta è l'euro e trasferisce alla BCE attività di riserva in valuta estera conformemente all'articolo 30.1. La somma da trasferire è determinata moltiplicando il valore in euro, ai tassi di cambio correnti delle attività di riserva in valuta estera già trasferite alla BCE conformemente all'articolo 30.1, per il rapporto tra il numero di quote sottoscritte dalla banca centrale nazionale in questione e il numero di quote già versate dalle altre banche centrali nazionali.

48.2. Oltre al versamento da effettuare conformemente all'articolo 48.1, la banca centrale interessata contribuisce alle riserve della BCE, agli accantonamenti equiparabili a riserve e all'importo ancora da assegnare alle riserve e agli accantonamenti corrispondente al saldo del conto profitti e perdite quale risulta al 31 dicembre dell'anno che precede l'abrogazione della deroga. La somma da versare come contributo viene fissata moltiplicando l'importo delle riserve, come sopra definito e dichiarato nel bilancio approvato della BCE, per il rapporto tra il numero di quote sottoscritte dalla banca centrale interessata e il numero di quote già versate dalle altre banche centrali.

48.3. Al momento in cui uno o più paesi diventano Stati membri e le rispettive banche centrali

diventano parte del SEBC, il capitale sottoscritto della BCE e il limite dell'importo delle attività di riserva in valuta estera che possono essere trasferite alla BCE sono aumentati automaticamente. L'aumento è determinato moltiplicando i rispettivi importi esistenti in tale momento per il rapporto, nell'ambito dello schema esteso di sottoscrizione di capitale, tra la ponderazione assegnata alle banche centrali nazionali interessate che accedono e la ponderazione assegnata alle banche centrali nazionali già membri del SEBC. La ponderazione assegnata a ciascuna banca centrale nazionale nello schema di sottoscrizione del capitale è calcolata per analogia con quanto previsto dall'articolo 29.1 e conformemente alle disposizioni dell'articolo 29.2. I periodi di riferimento da utilizzare per i dati statistici sono identici a quelli applicati per l'ultimo adeguamento quinquennale delle ponderazioni di cui all'articolo 29.3.

Articolo 49

(ex articolo 52)

Scambio di banconote in valute degli Stati membri

In seguito alla fissazione irrevocabile dei tassi di cambio, conformemente all'articolo 140, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il consiglio direttivo adotta le misure necessarie per assicurare che le banconote in valute con tassi di cambio irrevocabilmente fissati vengano cambiate dalle banche centrali nazionali al loro rispettivo valore di parità.

Articolo 50

(ex articolo 53)

Applicabilità delle disposizioni transitorie

Gli articoli da 42 a 47 si applicano se e fintantoché esistono Stati membri con deroga.

PROTOCOLLO (N. 5)
SULLO STATUTO DELLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,
DESIDERANDO stabilire lo statuto della Banca europea per gli investimenti, contemplato dall'articolo 308 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

Articolo 1

La Banca europea per gli investimenti istituita dall'articolo 308 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in seguito denominata la "Banca", è costituita ed esercita le proprie funzioni e la sua attività conformemente alle disposizioni dei trattati e del presente statuto.

Articolo 2

I compiti della Banca sono definiti dall'articolo 309 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 3

Conformemente all'articolo 308 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i membri della Banca sono gli Stati membri.

Articolo 4

1. Il capitale della Banca è di 233 247 390 000 EUR; le quote sottoscritte rispettivamente dagli Stati membri sono le seguenti:

Germania	37 578 019 000
Francia	37 578 019 000
Italia	37 578 019 000
Regno Unito	37 578 019 000
Spagna	22 546 811 500
Belgio	10 416 365 500
Paesi Bassi	10 416 365 500
Svezia	6 910 226 000
Danimarca	5 274 105 000
Austria	5 170 732 500
Polonia	4 810 160 500
Finlandia	2 970 783 000
Grecia	2 825 416 500
Portogallo	1 820 820 000
Repubblica ceca	1 774 990 500

Ungheria	1 679 222 000
Irlanda	1 318 525 000
Romania	1 217 626 000
Croazia	854 400 000
Slovacchia	604 206 500
Slovenia	560 951 500
Bulgaria	410 217 500
Lituania	351 981 000
Lussemburgo	263 707 000
Cipro	258 583 500
Lettonia	214 805 000
Estonia	165 882 000
Malta	98 429 500

Gli Stati membri sono responsabili soltanto fino a concorrenza dell'ammontare della loro quota di capitale sottoscritto e non versato.

2. L'ammissione di un nuovo membro determina un aumento del capitale sottoscritto pari al conferimento del nuovo membro.
3. Il consiglio dei governatori, deliberando all'unanimità, può decidere un aumento del capitale sottoscritto.
4. La quota di capitale sottoscritta non è cedibile, non può essere costituita in garanzia né è sequestrabile.

Articolo 5

1. Il capitale sottoscritto è versato dagli Stati membri nella misura del 5% in media degli importi fissati all'articolo 4, paragrafo 1.
2. In caso di aumento del capitale sottoscritto il consiglio dei governatori, deliberando all'unanimità, fissa la percentuale che deve essere versata e le modalità del versamento. I versamenti in numerario sono fatti esclusivamente in euro.
3. Il consiglio di amministrazione può esigere il versamento del saldo del capitale sottoscritto, sempreché tale versamento sia necessario per far fronte alle obbligazioni della Banca.
Il versamento è effettuato da ciascuno Stato membro proporzionalmente alla sua quota di capitale sottoscritto.

Articolo 6

(ex articolo 8)

La Banca è amministrata e gestita da un consiglio dei governatori, un consiglio di amministrazione e un comitato direttivo.

Articolo 7

(ex articolo 9)

1. Il consiglio dei governatori è composto dei ministri designati dagli Stati membri.
2. Il consiglio dei governatori fissa le direttive generali relative alla politica creditizia della

Banca conformemente agli obiettivi dell'Unione. Il consiglio dei governatori vigila sull'esecuzione di tali direttive.

3. Inoltre, il consiglio dei governatori:

- a) decide dell'aumento del capitale sottoscritto, conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, e all'articolo 5, paragrafo 2,
- b) ai fini dell'articolo 9, paragrafo 1, determina i principi applicabili alle operazioni di finanziamento nell'ambito dei compiti della Banca,
- c) esercita i poteri previsti dagli articoli 9 e 11 per la nomina e le dimissioni d'ufficio dei membri del consiglio di amministrazione e del comitato direttivo, come pure quelli previsti dall'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma,
- d) decide in merito alla concessione dei finanziamenti per operazioni di investimento da realizzare in tutto o in parte fuori dal territorio degli Stati membri, conformemente all'articolo 16, paragrafo 1,
- e) approva la relazione annuale redatta dal consiglio di amministrazione,
- f) approva il bilancio annuo nonché il conto profitti e perdite,
- g) esercita gli altri poteri e attribuzioni conferiti dal presente statuto,
- h) approva il regolamento interno della Banca.

4. Il consiglio dei governatori è competente a prendere, all'unanimità, nell'ambito dei trattati e del presente statuto tutte le decisioni relative alla sospensione dell'attività della Banca e alla sua eventuale liquidazione.

Articolo 8

(ex articolo 10)

Salvo contraria disposizione del presente statuto, le decisioni del consiglio dei governatori sono prese a maggioranza dei membri che lo compongono. Tale maggioranza dovrà rappresentare almeno il 50% del capitale sottoscritto.

La maggioranza qualificata richiede diciotto voti e il 68% del capitale sottoscritto.

Le astensioni di membri presenti o rappresentati non ostano all'adozione delle deliberazioni che richiedono l'unanimità.

Articolo 9

(ex articolo 11)

1. Il consiglio di amministrazione decide in merito alla concessione di finanziamenti, in particolare sotto forma di crediti e di garanzie, e alla conclusione di prestiti; fissa il saggio d'interesse per i prestiti nonché le commissioni e gli altri oneri. Sulla base di una decisione adottata a maggioranza qualificata, può delegare alcune delle sue attribuzioni al comitato direttivo. Determina le condizioni e modalità di tale delega e soprintende alla sua esecuzione.

Il consiglio di amministrazione controlla la sana amministrazione della Banca; assicura la conformità della gestione della Banca con le disposizioni dei trattati e dello statuto e con le direttive generali stabilite dal consiglio dei governatori.

Alla chiusura dell'esercizio, il consiglio di amministrazione è tenuto a sottoporre al consiglio dei governatori una relazione ed a pubblicarla dopo l'approvazione.

2. Il consiglio di amministrazione è composto di ventinove amministratori e di diciannove sostituti.

Gli amministratori sono nominati per un periodo di cinque anni dal consiglio dei governatori; un amministratore è designato da ciascuno Stato membro e un amministratore è designato dalla Commissione.

I sostituti sono nominati per un periodo di cinque anni dal consiglio dei governatori in ragione di:

- due sostituti designati dalla Repubblica federale di Germania,
- due sostituti designati dalla Repubblica francese,
- due sostituti designati dalla Repubblica italiana,
- due sostituti designati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,
- un sostituto designato di comune accordo dal Regno di Spagna e dalla Repubblica portoghese,
- un sostituto designato di comune accordo dal Regno del Belgio, dal Granducato di Lussemburgo e dal Regno dei Paesi Bassi,
- due sostituti designati di comune accordo dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica ellenica, dall'Irlanda e dalla Romania,
- due sostituti designati di comune accordo dalla Repubblica di Estonia, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Lituania, dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica di Finlandia e dal Regno di Svezia,
- quattro sostituti designati di comune accordo dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica ceca, dalla Repubblica di Croazia, dalla Repubblica di Cipro, dalla Repubblica di Ungheria, dalla Repubblica di Malta, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica di Slovenia e dalla Repubblica slovacca,
- un sostituto designato dalla Commissione.

Il consiglio di amministrazione coopta sei esperti senza diritto di voto: tre in qualità di membri e tre in qualità di sostituti.

Il mandato degli amministratori e dei sostituti è rinnovabile.

Il regolamento interno fissa le modalità di partecipazione alle sedute del consiglio di amministrazione e le disposizioni applicabili ai sostituti e agli esperti cooptati.

Il presidente, o in sua assenza uno dei vicepresidenti del comitato direttivo, presiede le sedute del consiglio d'amministrazione senza partecipare alle votazioni.

I membri del consiglio d'amministrazione sono scelti tra personalità che offrano ogni garanzia di indipendenza e di competenza; essi sono responsabili soltanto nei confronti della Banca.

3. Soltanto nel caso che un amministratore non risponda più ai requisiti necessari all'esercizio delle sue funzioni, il consiglio dei governatori, deliberando a maggioranza qualificata, potrà dichiararlo dimissionario d'ufficio.

La mancata approvazione della relazione annuale provoca le dimissioni del consiglio d'amministrazione.

4. In caso di vacanza, a seguito di decesso oppure di dimissioni volontarie, d'ufficio o collettive, si provvede alla sostituzione secondo le norme di cui al paragrafo 2. Salvo nei casi

di rinnovamento generale, i membri sono sostituiti per la restante durata del mandato.

5. Il consiglio dei governatori stabilisce la retribuzione dei membri del consiglio d'amministrazione. Esso definisce le eventuali incompatibilità con le funzioni di amministratore e di sostituto.

Articolo 10

(ex articolo 12)

1. Ogni amministratore dispone di un voto nel consiglio di amministrazione. Egli può delegare il suo voto in tutti i casi, secondo modalità che saranno stabilite dal regolamento interno della Banca.
2. Salvo disposizione contraria del presente statuto, le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza di almeno un terzo dei membri del consiglio aventi voto deliberativo che rappresentino almeno il cinquanta per cento (50%) del capitale sottoscritto. La maggioranza qualificata richiede diciotto voti e il sessantotto per cento (68%) del capitale sottoscritto. Il regolamento interno della Banca fissa il numero legale necessario per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.

Articolo 11

(ex articolo 13)

1. Il comitato direttivo è composto di un presidente e di otto vicepresidenti nominati per un periodo di sei anni dal consiglio dei governatori, su proposta del consiglio di amministrazione. Il loro mandato è rinnovabile.
Il consiglio dei governatori, deliberando all'unanimità, può modificare il numero dei membri del comitato direttivo.
2. Su proposta del consiglio d'amministrazione, che abbia deliberato a maggioranza qualificata, il consiglio dei governatori, deliberando a sua volta a maggioranza qualificata, può dichiarare dimissionari d'ufficio i membri del comitato direttivo.
3. Il comitato direttivo provvede alla gestione degli affari d'ordinaria amministrazione della Banca, sotto l'autorità del presidente e sotto il controllo del consiglio d'amministrazione. Esso prepara le decisioni del consiglio d'amministrazione, in particolare per la conclusione di prestiti e la concessione di finanziamenti, in particolare sotto forma di crediti e garanzie; assicura l'esecuzione di tali decisioni.
4. Il comitato direttivo formula a maggioranza i suoi pareri sulle proposte di conclusione di prestiti e di concessione di finanziamenti, in particolare sotto forma di crediti e garanzie.
5. Il consiglio dei governatori fissa la retribuzione dei membri del comitato direttivo e definisce le incompatibilità con le loro funzioni.
6. Il presidente o, in caso di impedimento, uno dei vicepresidenti, rappresenta la Banca in sede giudiziaria o extra giudiziaria.
7. I membri del personale della Banca sono posti sotto l'autorità del presidente. Essi sono da lui assunti e licenziati. Nella scelta del personale, si deve tener conto non solo delle attitudini personali e delle qualificazioni professionali, ma anche di una equa partecipazione dei cittadini degli Stati membri. Il regolamento interno determina l'organo competente per adottare le disposizioni applicabili al personale.

8. Il comitato direttivo e il personale della Banca sono responsabili soltanto nei confronti di quest'ultima ed esercitano le loro funzioni in piena indipendenza.

Articolo 12

(ex articolo 14)

1. Un comitato, composto di sei membri nominati dal consiglio dei governatori in ragione della loro competenza, verifica che le attività della Banca siano conformi alle migliori pratiche bancarie ed è responsabile della revisione dei conti della Banca.
2. Il comitato di cui al paragrafo 1 esamina ogni anno la regolarità delle operazioni e dei libri della Banca. A tale scopo, esso verifica che le operazioni della Banca siano state effettuate nel rispetto delle formalità e delle procedure previste dal presente statuto e dal regolamento interno.
3. Il comitato di cui al paragrafo 1 conferma che gli stati finanziari, così come qualsiasi informazione finanziaria contenuta nei conti annuali elaborati dal consiglio di amministrazione, danno un'immagine fedele della situazione della Banca, all'attivo come al passivo, come pure dei risultati delle sue operazioni e dei flussi di tesoreria per l'esercizio finanziario considerato.
4. Il regolamento interno precisa le qualifiche che devono possedere i membri del comitato di cui al paragrafo 1 e determina le condizioni e le modalità per l'esercizio delle attività del comitato stesso.

Articolo 13

(ex articolo 15)

La Banca comunica con i singoli Stati membri per il tramite dell'autorità da essi designata. Nell'esecuzione delle operazioni finanziarie essa ricorre alla banca centrale nazionale dello Stato membro interessato oppure ad altri istituti finanziari da quest'ultimo autorizzati.

Articolo 14

(ex articolo 16)

1. La Banca coopera con tutte le organizzazioni internazionali, il cui campo di attività copra settori analoghi ai suoi.
2. La Banca ricerca ogni utile contatto per cooperare con gli istituti bancari e finanziari dei paesi ai quali estende le proprie operazioni.

Articolo 15

(ex articolo 17)

A richiesta di uno Stato membro o della Commissione, ovvero d'ufficio, il consiglio dei governatori interpreta o perfeziona, alle condizioni nelle quali sono state stabilite, le direttive da esso fissate ai sensi dell'articolo 7 del presente statuto.

Articolo 16

(ex articolo 18)

1. Nell'ambito del mandato definito dall'articolo 309 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Banca concede finanziamenti, in particolare sotto forma di crediti e di garanzie,

ai suoi membri oppure a imprese private o pubbliche per investimenti da attuare nei territori degli Stati membri, sempreché non siano disponibili, a condizioni ragionevoli, mezzi provenienti da altre fonti.

Tuttavia, con decisione a maggioranza qualificata del consiglio dei governatori, su proposta del consiglio d'amministrazione, la Banca può concedere finanziamenti per investimenti da attuarsi in tutto o in parte al di fuori dei territori degli Stati membri.

2. La concessione di crediti è subordinata, per quanto possibile, al ricorso ad altri mezzi di finanziamento.
3. Quando un prestito è accordato a una impresa o ad una collettività che non sia uno Stato membro, la Banca subordina la concessione di tale credito ad una garanzia dello Stato membro sul territorio del quale sarà attuato l'investimento, oppure ad altre garanzie sufficienti o alla solidità finanziaria del debitore.

Inoltre, nell'ambito dei principi stabiliti dal consiglio dei governatori ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera b) e se la realizzazione delle operazioni previste nell'articolo 309 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea lo richiede, il consiglio di amministrazione adotta a maggioranza qualificata le condizioni e le modalità di qualsiasi finanziamento che presenti un profilo di rischio specifico e che sia pertanto considerato un'attività speciale.

4. La Banca può garantire prestiti contratti da imprese pubbliche o private ovvero da collettività per l'attuazione di operazioni previste dall'articolo 309 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
5. Il totale degli impegni derivanti dai prestiti e dalle garanzie accordati dalla Banca non deve essere superiore al 250% del capitale sottoscritto, delle riserve, degli accantonamenti non assegnati e dell'eccedenza del conto profitti e perdite. L'importo cumulativo delle voci in questione è calcolato previa deduzione di una somma pari all'importo sottoscritto, versato o no, per qualsiasi partecipazione assunta dalla Banca.

L'importo versato per partecipazioni assunte dalla Banca non deve mai essere superiore al totale della parte versata del capitale, delle riserve, degli accantonamenti non assegnati e dell'eccedenza del conto profitti e perdite.

A titolo di eccezione, le attività speciali della Banca, decise dal consiglio dei governatori e dal consiglio di amministrazione conformemente al paragrafo 3, sono oggetto di una dotazione specifica in riserve.

Il presente paragrafo si applica anche ai conti consolidati della Banca.

6. La Banca si cautele contro il rischio di cambio inserendo le clausole che riterrà idonee nei contratti relativi ai prestiti e alle garanzie.

Articolo 17

(ex articolo 19)

1. I saggi d'interesse per i prestiti accordati dalla Banca nonché le commissioni e gli altri oneri devono essere adattati alle condizioni che prevalgono sul mercato dei capitali e devono essere calcolati in modo che gli introiti che ne derivano consentano alla Banca di far fronte alle proprie obbligazioni, di coprire le proprie spese e i propri rischi e di costituire un fondo di riserva, conformemente all'articolo 22.

2. La Banca non accorda riduzioni sui saggi d'interesse. Qualora, avuto riguardo al carattere specifico dell'investimento da finanziare, risulti opportuna una riduzione del saggio di interesse, lo Stato membro interessato ovvero un'autorità terza può concedere bonifici d'interesse, nella misura in cui tale concessione sia compatibile con le norme fissate dall'articolo 107 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 18

(ex articolo 20)

Nelle operazioni di finanziamento la Banca deve osservare i seguenti principi:

1. Vigila che i suoi fondi siano impiegati nel modo più razionale nell'interesse dell'Unione. Può accordare o garantire prestiti soltanto:
 - a) quando il servizio degli interessi e dell'ammortamento sia assicurato dagli utili di gestione, nel caso di investimenti attuati da imprese appartenenti ai settori produttivi, oppure, nel caso di altri investimenti, da un impegno sottoscritto dallo Stato in cui si realizza l'investimento, o in qualsiasi altra maniera, e
 - b) quando l'esecuzione dell'investimento contribuisca all'incremento della produttività economica in generale e favorisca l'attuazione del mercato interno.
2. Non deve acquistare partecipazioni in imprese né assumere responsabilità di sorta nella loro gestione, salvo che non lo richieda la tutela dei propri diritti per garantire la riscossione dei propri crediti.

Tuttavia, nell'ambito dei principi stabiliti dal consiglio dei governatori ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera b), se la realizzazione delle operazioni previste nell'articolo 309 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea lo richiede, il consiglio di amministrazione adotta a maggioranza qualificata le condizioni e le modalità per assumere una partecipazione al capitale di un'impresa commerciale, purché ciò sia necessario per finanziare un investimento o un programma, in generale a complemento di un prestito o di una garanzia.

3. Può cedere i propri crediti sul mercato dei capitali ed esigere a tal fine dai suoi debitori l'emissione di obbligazioni o di altri titoli.
4. La Banca e gli Stati membri non debbono imporre condizioni per le quali le somme prestate debbano essere spese all'interno di un determinato Stato membro.
5. La Banca può subordinare la concessione di crediti alla organizzazione di aggiudicazioni internazionali.
6. La Banca non finanzia, né interamente né in parte, alcun investimento al quale si opponga lo Stato membro sul cui territorio l'investimento stesso deve essere messo in esecuzione.
7. In via complementare alle sue attività di credito, la Banca può assicurare servizi di assistenza tecnica, alle condizioni e secondo le modalità definite dal consiglio dei governatori, che delibera a maggioranza qualificata, e nel rispetto del presente statuto.

Articolo 19

(ex articolo 21)

1. La Banca può ricevere una domanda di finanziamento direttamente da qualsiasi impresa

o entità pubblica o privata. Ad essa ci si può rivolgere anche per il tramite della Commissione o dello Stato membro sul territorio del quale sarà attuato l'investimento.

2. Quando le domande siano inoltrate per il tramite della Commissione, vengono sottoposte al parere dello Stato membro sul territorio del quale sarà attuato l'investimento. Quando siano inoltrate per il tramite dello Stato stesso, sono sottoposte al parere della Commissione. Qualora siano presentate direttamente da un'impresa, sono sottoposte allo Stato membro interessato e alla Commissione.

Gli Stati membri interessati e la Commissione devono esprimere il loro parere nel termine massimo di due mesi. In caso di mancata risposta entro tale termine, la Banca può ritenere che l'investimento di cui trattasi non sollevi obiezioni.

3. Il consiglio d'amministrazione delibera in merito alle operazioni di finanziamento a lui sottoposte dal comitato direttivo.
4. Il comitato direttivo esamina se le operazioni di finanziamento che gli sono presentate sono conformi alle disposizioni del presente statuto, in particolare a quelle degli articoli 16 e 18. Se il comitato direttivo si pronuncia a favore del finanziamento, deve sottoporre la corrispondente proposta al consiglio d'amministrazione; può subordinare il proprio parere favorevole alle condizioni che ritenga essenziali. Qualora il comitato direttivo si pronunci contro la concessione del finanziamento, deve sottoporre al consiglio d'amministrazione i documenti pertinenti, unitamente al proprio parere.
5. In caso di parere negativo del comitato direttivo, il consiglio d'amministrazione può accordare il finanziamento in questione soltanto all'unanimità.
6. In caso di parere negativo della Commissione, il consiglio d'amministrazione può accordare il finanziamento in questione soltanto all'unanimità e l'amministratore nominato su designazione della Commissione si astiene dal partecipare alla votazione.
7. In caso di parere negativo del comitato direttivo e della Commissione, il consiglio d'amministrazione non può accordare il prestito o la garanzia in questione.
8. Qualora, ai fini della tutela dei diritti e degli interessi della Banca, sia giustificata una ristrutturazione di un'operazione di finanziamento attinente a investimenti approvati, il comitato direttivo adotta senza indugio le misure d'urgenza che ritiene necessarie, con riserva di renderne conto immediatamente al consiglio di amministrazione.

Articolo 20

(ex articolo 22)

1. La Banca contrae sui mercati dei capitali i prestiti necessari per l'adempimento dei suoi compiti.
2. La Banca può contrarre prestiti sul mercato dei capitali degli Stati membri, nel quadro delle disposizioni legali applicabili a tali mercati.

Gli organi competenti di uno Stato membro con deroga, ai sensi dell'articolo 139, paragrafo 1 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, possono opporvisi soltanto quando vi sia motivo di temere gravi perturbazioni sul mercato dei capitali di detto Stato.

Articolo 21

(ex articolo 23)

1. La Banca può impiegare, alle seguenti condizioni, le disponibilità di cui non abbia immediata necessità per far fronte alle sue obbligazioni:
 - a) può effettuare collocamenti sui mercati monetari;
 - b) fatte salve le disposizioni dell'articolo 18, paragrafo 2, può acquistare o vendere titoli;
 - c) la Banca può effettuare qualsiasi altra operazione finanziaria in connessione con le sue finalità.
2. Senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 23, la Banca non effettua, nella gestione dei suoi collocamenti, alcun arbitraggio di divise che non sia strettamente indispensabile per realizzare i suoi prestiti o per adempiere agli impegni assunti in seguito ai prestiti emessi o alle garanzie concesse dalla Banca stessa.
3. Nei settori contemplati dal presente articolo, la Banca agirà di concerto con le autorità competenti degli Stati membri o con le banche centrali nazionali.

Articolo 22

(ex articolo 24)

1. Sarà costituito progressivamente un fondo di riserva fino a concorrenza del 10% del capitale sottoscritto. Qualora la situazione degli impegni della Banca lo giustifichi, il consiglio d'amministrazione può decidere la costituzione di riserve supplementari. Fino a che tale fondo di riserva non sia stato interamente costituito, si dovrà alimentarlo mediante:
 - a) gli introiti provenienti dagli interessi maturati dei prestiti concordati dalla Banca sulle somme che gli Stati membri debbono versare ai sensi dell'articolo 5,
 - b) gli introiti provenienti dagli interessi maturati dei prestiti concordati dalla Banca sulle somme costituite dal rimborso dei prestiti di cui alla lettera a), sempreché tali introiti per interessi maturati non siano necessari a soddisfare obbligazioni e a coprire le spese della Banca.
2. Le risorse del fondo di riserva devono essere collocate in modo da essere in grado ad ogni momento di rispondere allo scopo di tali fondi.

Articolo 23

(ex articolo 25)

1. La Banca sarà sempre autorizzata a convertire in una delle monete degli Stati membri la cui moneta non sia l'euro gli averi che essa detiene per effettuare operazioni finanziarie rispondenti ai suoi scopi, così come definiti dall'articolo 309 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e avuto riguardo delle disposizioni dell'articolo 21 del presente statuto. La Banca eviterà per quanto possibile di procedere a tali conversioni qualora detenga averi disponibili o realizzabili nella moneta di cui necessita.
2. La Banca non può convertire in valute di paesi terzi gli averi che detiene nella moneta di uno degli Stati membri la cui moneta non sia l'euro, senza il consenso di quest'ultimo.
3. La Banca può disporre liberamente della parte del suo capitale versato, nonché delle valute ottenute mediante prestiti emessi su mercati terzi.

4. Gli Stati membri si impegnano a mettere a disposizione dei debitori della Banca le valute necessarie al rimborso del capitale e interessi dei prestiti accordati o garantiti da questa per investimenti da attuare sul loro territorio.

Articolo 24

(ex articolo 26)

Qualora uno Stato membro disconosca i suoi obblighi di membro derivanti dal presente statuto, e in particolare l'obbligo di versare la propria quota o di assicurare il servizio dei prestiti da lui contratti, il consiglio dei governatori, deliberante a maggioranza qualificata, può decidere di sospendere la concessione di crediti e di garanzie a tale Stato membro o ai suoi cittadini.

Tale decisione non libera lo Stato né i suoi cittadini dalle loro obbligazioni nei confronti della Banca.

Articolo 25

(ex articolo 27)

1. Qualora il consiglio dei governatori decida di sospendere l'attività della Banca, tutte le attività dovranno essere sospese senza indugio, eccezion fatta per le operazioni necessarie a garantire debitamente l'utilizzazione, la tutela e la conservazione dei beni nonché la liquidazione degli impegni.
2. In caso di liquidazione, il consiglio dei governatori nomina i liquidatori e impartisce loro istruzioni per effettuare la liquidazione. Vigila alla salvaguardia dei diritti dei membri del personale.

Articolo 26

(ex articolo 28)

1. In ognuno degli Stati membri la Banca ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta dalle legislazioni nazionali alle persone giuridiche; essa può in particolare acquistare e alienare beni mobili o immobili e stare in giudizio.
2. I beni della Banca sono esenti da tutte le requisizioni o espropri in qualsiasi forma.

Articolo 27

(ex articolo 29)

Le controversie tra la Banca, da una parte, e i suoi creditori, i suoi debitori o terzi, dall'altra, sono decise dagli organi giurisdizionali nazionali competenti, fatte salve le competenze attribuite alla Corte di giustizia dell'Unione europea. La Banca può prevedere, in un contratto, una procedura arbitrale.

La Banca deve eleggere domicilio in ognuno degli Stati membri. Tuttavia, essa può, in un contratto, procedere ad una elezione speciale di domicilio.

I beni e gli averi della Banca potranno essere sequestrati o sottoposti a esecuzione forzata soltanto con decisione giudiziaria.

Articolo 28

(ex articolo 30)

1. Il consiglio dei governatori può decidere, deliberando all'unanimità, di istituire filiali o altre entità, dotate di personalità giuridica e autonomia finanziaria.
2. Il consiglio dei governatori stabilisce con decisione unanime lo statuto degli organismi di cui al paragrafo 1. Lo statuto ne definisce in particolare obiettivi, struttura, assetto patrimoniale, assetto societario, sede, risorse finanziarie, mezzi d'intervento e modalità di controllo, nonché la relazione con gli organi della Banca.
3. La Banca ha la facoltà di partecipare alla gestione dei suddetti organismi e contribuire al loro capitale sottoscritto fino all'importo fissato dal consiglio dei governatori mediante delibera unanime.
4. Il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea si applica agli organismi di cui al paragrafo 1 nella misura in cui sono soggetti al diritto dell'Unione, ai membri dei loro organi per quanto attiene all'esecuzione dei loro compiti, e al loro personale, secondo gli stessi termini e le stesse condizioni applicabili alla Banca.
Tuttavia i dividendi, i redditi del capitale e altre forme di entrate provenienti dai suddetti organismi e dovuti ai membri che non siano l'Unione europea e la Banca restano assoggettati alle disposizioni della legislazione fiscale applicabile.
5. La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a dirimere, entro i limiti stabiliti qui di seguito, le vertenze relative a misure adottate dagli organi di un organismo soggetto al diritto dell'Unione. I ricorsi avverso tali misure possono essere intentati da un membro dell'organismo in quanto tale o dagli Stati membri, alle condizioni previste all'articolo 263 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
6. Il consiglio dei governatori può decidere, deliberando all'unanimità, di ammettere il personale degli organismi soggetti al diritto dell'Unione a regimi comuni con la Banca, secondo le rispettive procedure interne.

PROTOCOLLO (N. 6)
SULLE SEDI DELLE ISTITUZIONI E DI DETERMINATI ORGANI,
ORGANISMI E SERVIZI DELL'UNIONE EUROPEA

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI,
VISTO l'articolo 341 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e l'articolo 189 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
RICORDANDO E CONFERMANDO la decisione dell'8 aprile 1965 e fatte salve le decisioni concernenti la sede di future istituzioni, organi, organismi e servizi,
HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica:

Articolo unico

- a) Il Parlamento europeo ha sede a Strasburgo, ove si tengono 12 tornate plenarie mensili, compresa la tornata del bilancio. Le tornate plenarie aggiuntive si tengono a Bruxelles. Le commissioni del Parlamento europeo si riuniscono a Bruxelles. Il segretariato generale del Parlamento europeo e i suoi servizi restano a Lussemburgo.
- b) Il Consiglio ha sede a Bruxelles. In aprile, giugno e ottobre il Consiglio tiene le sessioni a Lussemburgo.
- c) La Commissione ha sede a Bruxelles. I servizi elencati negli articoli 7, 8 e 9 della decisione dell'8 aprile 1965 sono stabiliti a Lussemburgo.
- d) La Corte di giustizia dell'Unione europea ha sede a Lussemburgo.
- e) La Corte dei conti ha sede a Lussemburgo.
- f) Il Comitato economico e sociale ha sede a Bruxelles.
- g) Il Comitato delle regioni ha sede a Bruxelles.
- h) La Banca europea per gli investimenti ha sede a Lussemburgo.
- i) La Banca centrale europea ha sede a Francoforte.
- j) L'Ufficio europeo di polizia (Europol) ha sede all'Aia.

PROTOCOLLO (N. 7)

SUI PRIVILEGI E SULLE IMMUNITÀ DELL'UNIONE EUROPEA

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

CONSIDERANDO che, ai termini dell'articolo 343 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 191 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (CEEa), l'Unione europea e la CEEa godono sul territorio degli Stati membri delle immunità e dei privilegi necessari all'assolvimento della loro missione,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica:

CAPO I

BENI, FONDI, AVERI E OPERAZIONI DELL'UNIONE EUROPEA

Articolo 1

I locali e gli edifici dell'Unione sono inviolabili. Essi sono esenti da perquisizioni, requisizioni, confisca o espropriazione. I beni e gli averi dell'Unione non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria senza autorizzazione della Corte di giustizia.

Articolo 2

Gli archivi dell'Unione sono inviolabili.

Articolo 3

L'Unione, i suoi averi, entrate ed altri beni sono esenti da qualsiasi imposta diretta.

I governi degli Stati membri adottano, ogni qualvolta sia loro possibile, le opportune disposizioni per l'abbuono o il rimborso dell'importo dei diritti indiretti e delle tasse sulla vendita compresi nei prezzi dei beni immobili o mobili, quando l'Unione effettui, per proprio uso ufficiale, acquisti considerevoli il cui prezzo comprenda diritti e tasse di tale natura. Tuttavia l'applicazione di tali disposizioni non deve avere per effetto di falsare la concorrenza all'interno dell'Unione.

Nessuna esenzione è concessa per quanto riguarda le imposte, tasse e diritti che costituiscono mera remunerazione di servizi di utilità generale.

Articolo 4

L'Unione è esente da ogni dazio doganale, divieto e restrizione all'importazione e all'esportazione, in ordine agli oggetti destinati al proprio uso ufficiale; gli oggetti così importati non saranno ceduti a titolo oneroso o gratuito sul territorio del paese nel quale sono stati importati, salvo che ciò non avvenga a condizioni accettate al governo di tale paese.

Essa è del pari esente da ogni dazio doganale e da ogni divieto e restrizione all'importazione e all'esportazione in ordine alle proprie pubblicazioni.

CAPO II

COMUNICAZIONI E LASCIAPASSARE

Articolo 5

(ex articolo 6)

Le istituzioni dell'Unione beneficiano, nel territorio di ciascuno Stato membro, per le loro comunicazioni ufficiali e la trasmissione di tutti i loro documenti, del trattamento concesso da questo Stato alle missioni diplomatiche.

La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali delle istituzioni dell'Unione non possono essere censurate.

Articolo 6

(ex articolo 7)

I presidenti delle istituzioni dell'Unione possono rilasciare ai membri ed agli agenti di dette istituzioni lasciapassare la cui forma è stabilita dal Consiglio, che delibera a maggioranza semplice, e che sono riconosciuti dalle autorità degli Stati membri come titoli di viaggio validi. Tali lasciapassare sono rilasciati ai funzionari e agli altri agenti secondo le condizioni stabilite dallo statuto dei funzionari e dal regime applicabile agli altri agenti dell'Unione.

La Commissione può concludere accordi per far riconoscere tali lasciapassare come titoli di viaggio validi sul territorio di Stati terzi.

CAPO III

MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO

Articolo 7

(ex articolo 8)

Nessuna restrizione di ordine amministrativo o di altro genere è apportata alla libertà di movimento dei membri del Parlamento europeo che si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano.

Ai membri del Parlamento europeo sono concessi in materia di dogana e di controllo dei cambi:

- a) dal proprio governo, le stesse agevolazioni concesse agli alti funzionari che si recano all'estero in missione ufficiale temporanea,
- b) dai governi degli altri Stati membri, le stesse agevolazioni concesse ai rappresentanti di governi esteri in missione ufficiale temporanea.

Articolo 8

(ex articolo 9)

I membri del Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.

Articolo 9

(ex articolo 10)

Per la durata delle sessioni del Parlamento europeo, i membri di esso beneficiano:

- a) sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese,
- b) sul territorio di ogni altro Stato membro, dell'esenzione da ogni provvedimento di detenzione e da ogni procedimento giudiziario.

L'immunità li copre anche quando essi si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano.

L'immunità non può essere invocata nel caso di flagrante delitto e non può inoltre pregiudicare il diritto del Parlamento europeo di togliere l'immunità ad uno dei suoi membri.

CAPO IV

**RAPPRESENTANTI DEGLI STATI MEMBRI CHE PARTECIPANO AI LAVORI
DELLE ISTITUZIONI DELL'UNIONE EUROPEA**

Articolo 10

(ex articolo 11)

I rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai lavori delle istituzioni dell'Unione, nonché i loro consiglieri e periti tecnici, godono, durante l'esercizio delle loro funzioni e durante i loro viaggi a destinazione o in provenienza dal luogo della riunione, dei privilegi, delle immunità e delle agevolazioni d'uso.

Il presente articolo si applica ugualmente ai membri degli organi consultivi dell'Unione.

CAPO V

FUNZIONARI E AGENTI DELL'UNIONE EUROPEA

Articolo 11

(ex articolo 12)

Sul territorio di ciascuno Stato membro e qualunque sia la loro cittadinanza, i funzionari ed altri agenti dell'Unione:

- a) godono dell'immunità di giurisdizione per gli atti da loro compiuti in veste ufficiale, comprese le loro parole e i loro scritti, con riserva dell'applicazione delle disposizioni dei trattati relative, da un lato, alle regole delle responsabilità dei funzionari ed agenti nei confronti dell'Unione e, dall'altro, alla competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea per deliberare in merito ai litigi tra l'Unione ed i propri funzionari ed altri agenti. Continueranno a beneficiare di questa immunità dopo la cessazione delle loro funzioni;
- b) né essi né i loro coniugi e i familiari a loro carico, sono sottoposti alle disposizioni che limitano l'immigrazione e alle formalità di registrazione degli stranieri;
- c) godono, per quanto riguarda la disciplina vigente in materia valutaria o di cambio, delle agevolazioni usualmente riconosciute ai funzionari delle organizzazioni internazionali;

- d) godono del diritto di importare in franchigia la propria mobilia ed i propri effetti personali, in occasione della loro prima immissione in funzione nel paese interessato, e del diritto di riesportare in franchigia la propria mobilia e i propri effetti personali alla cessazione delle loro funzioni nel suddetto paese, fatte salve, nell'uno e nell'altro caso, le condizioni ritenute necessarie dal governo del paese in cui il diritto è esercitato;
- e) godono del diritto di importare in franchigia la propria autovettura destinata al loro uso personale, acquistata nel paese della loro ultima residenza o nel paese di cui sono cittadini alle condizioni del mercato interno di tale paese, e di riesportarla in franchigia, fatte salve, nell'uno e nell'altro caso, le condizioni ritenute necessarie dal governo del paese interessato.

Articolo 12

(ex articolo 13)

Alle condizioni e secondo la procedura stabilite dal Parlamento europeo e dal Consiglio, che deliberano mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione delle istituzioni interessate, i funzionari e gli altri agenti dell'Unione saranno soggetti, a profitto di quest'ultima, ad una imposta sugli stipendi, salari ed emolumenti dalla stessa versati.

Essi sono esenti da imposte nazionali sugli stipendi, salari ed emolumenti versati dall'Unione.

Articolo 13

(ex articolo 14)

Ai fini dell'applicazione delle imposte sul reddito e sul patrimonio, dei diritti di successione, nonché delle convenzioni concluse fra i paesi membri dell'Unione al fine di evitare le doppie imposizioni, i funzionari e altri agenti dell'Unione, i quali, in ragione esclusivamente dell'esercizio delle loro funzioni al servizio dell'Unione, stabiliscono la loro residenza sul territorio di un paese membro diverso dal paese ove avevano il domicilio fiscale al momento dell'entrata in servizio presso l'Unione, sono considerati, sia nel paese di residenza che nel paese del domicilio fiscale, come tutt'ora domiciliati in quest'ultimo paese qualora esso sia membro dell'Unione. Tale disposizione si applica ugualmente al coniuge, sempreché non eserciti una propria attività professionale, nonché ai figli ed ai minori a carico delle persone indicate nel presente articolo e in loro custodia.

I beni mobili appartenenti alle persone di cui al comma precedente e che si trovino nel territorio dello Stato di residenza sono esenti dall'imposta di successione in tale Stato; ai fini dell'applicazione di tale imposta essi sono considerati come se fossero situati nello Stato del domicilio fiscale, fatti salvi i diritti degli Stati terzi e l'eventuale applicazione delle norme delle convenzioni internazionali sulle doppie imposizioni.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo non si prendono in considerazione i domicili acquisiti soltanto a motivo dell'esercizio di funzioni al servizio di altre organizzazioni internazionali.

Articolo 14

(ex articolo 15)

Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura

legislativa ordinaria e previa consultazione delle istituzioni interessate, stabiliscono il regime di previdenza sociale applicabile ai funzionari e agli altri agenti dell'Unione.

Articolo 15

(ex articolo 16)

Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione delle altre istituzioni interessate, determinano le categorie di funzionari ed altri agenti dell'Unione cui si applicano, in tutto o in parte, le disposizioni degli articoli 11, 12, secondo comma, e 13.

I nomi, le qualifiche e gli indirizzi dei funzionari e altri agenti compresi in tali categorie sono comunicati periodicamente ai governi degli Stati membri.

CAPO VI

**PRIVILEGI E IMMUNITÀ DELLE MISSIONI DI STATI TERZI ACCREDITATE
PRESSO L'UNIONE EUROPEA**

Articolo 16

(ex articolo 17)

Lo Stato membro, sul cui territorio è situata la sede dell'Unione, riconosce alle missioni dei paesi terzi accreditate presso l'Unione le immunità e i privilegi diplomatici d'uso.

CAPO VII

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 17

(ex articolo 18)

I privilegi, le immunità e le agevolazioni sono concesse ai funzionari e agli altri agenti dell'Unione esclusivamente nell'interesse di quest'ultima.

Ciascuna istituzione dell'Unione ha l'obbligo di togliere l'immunità concessa a un funzionario o ad un altro agente ogniqualevolta essa reputi che ciò non sia contrario agli interessi dell'Unione.

Articolo 18

(ex articolo 19)

Ai fini dell'applicazione del presente protocollo, le istituzioni dell'Unione agiranno d'intesa con le autorità responsabili degli Stati membri interessati.

Articolo 19

(ex articolo 20)

Gli articoli da 11 a 14 inclusi e l'articolo 17 sono applicabili al presidente del Consiglio europeo.

Essi sono altresì applicabili ai membri della Commissione.

Articolo 20

(ex articolo 21)

Gli articoli da 11 a 14 e l'articolo 17 sono applicabili ai giudici, agli avvocati generali, ai cancellieri e ai relatori aggiunti della Corte di giustizia dell'Unione europea, senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 3 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, relative all'immunità di giurisdizione dei giudici e degli avvocati generali.

Articolo 21

(ex articolo 22)

Il presente protocollo si applica anche alla Banca europea per gli investimenti, ai membri dei suoi organi, al suo personale e ai rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai suoi lavori, senza pregiudizio delle disposizioni del protocollo sullo statuto della Banca.

La Banca europea per gli investimenti sarà, inoltre, esente da qualsiasi imposizione fiscale e parafiscale al momento degli aumenti del suo capitale, nonché dalle varie formalità che tali operazioni potranno comportare nello Stato in cui ha la propria sede. Parimenti, il suo scioglimento e la sua liquidazione non comporteranno alcuna imposizione fiscale. Infine, l'attività della Banca e dei suoi organi, svolgentesi secondo le condizioni statutarie, non darà luogo all'applicazione di tasse sulla cifra di affari.

Articolo 22

(ex articolo 23)

Il presente protocollo si applica anche alla Banca centrale europea, ai membri dei suoi organi e al suo personale, senza pregiudizio delle disposizioni del protocollo sullo statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea.

La Banca centrale europea sarà, inoltre, esente da qualsiasi forma fiscale e parafiscale al momento degli aumenti del suo capitale, nonché dalle varie formalità che tali operazioni potranno comportare nello Stato in cui ha la propria sede. L'attività della Banca e dei suoi organi, svolgentesi secondo le condizioni dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, non darà luogo all'applicazione di tasse sulla cifra d'affari.

**PROTOCOLLO (N. 8)
RELATIVO ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 2 DEL TRATTATO
SULL'UNIONE EUROPEA SULL'ADESIONE DELL'UNIONE ALLA
CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI
DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI**

LE ALTE PARTI CONTRAENTI

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

Articolo 1

L'accordo relativo all'adesione dell'Unione alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (in appresso denominata "convenzione europea"), previsto dall'articolo 6, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea deve garantire che siano preservate le caratteristiche specifiche dell'Unione e del diritto dell'Unione, in particolare per quanto riguarda:

- a) le modalità specifiche dell'eventuale partecipazione dell'Unione agli organi di controllo della convenzione europea,
- b) i meccanismi necessari per garantire che i procedimenti avviati da Stati non membri e le singole domande siano indirizzate correttamente, a seconda dei casi, agli Stati membri e/o all'Unione.

Articolo 2

L'accordo di cui all'articolo 1 deve garantire che l'adesione non incida né sulle competenze dell'Unione né sulle attribuzioni delle sue istituzioni. Deve inoltre garantire che nessuna disposizione dello stesso incida sulla situazione particolare degli Stati membri nei confronti della convenzione europea e, in particolare, riguardo ai suoi protocolli, alle misure prese dagli Stati membri in deroga alla convenzione europea ai sensi del suo articolo 15 e a riserve formulate dagli Stati membri nei confronti della convenzione europea ai sensi del suo articolo 57.

Articolo 3

Nessuna disposizione dell'accordo di cui all'articolo 1 deve avere effetti sull'articolo 344 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

**PROTOCOLLO (N. 9)
SULLA DECISIONE DEL CONSIGLIO RELATIVA ALL'ATTUAZIONE
DEGLI ARTICOLI 16, PARAGRAFO 4, DEL TRATTATO SULL'UNIONE
EUROPEA E 238, PARAGRAFO 2 DEL TRATTATO
SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA
TRA IL 1° NOVEMBRE 2014 E IL 31 MARZO 2017, DA UN LATO,
E DAL 1° APRILE 2017, DALL'ALTRO**

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

TENENDO CONTO che l'accordo sulla decisione del Consiglio relativa all'attuazione degli articoli 16, paragrafo 4 del trattato sull'Unione europea e 238, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea tra il 1° novembre 2014 e il 31 marzo 2017, da un lato, e dal 1° aprile 2017, dall'altro (in appresso denominata "la decisione"), ha rivestito un'importanza fondamentale all'atto dell'approvazione del trattato di Lisbona,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

Articolo unico

Prima che il Consiglio esamini qualsiasi progetto che miri alla modifica o all'abrogazione della decisione o di una delle sue disposizioni, ovvero alla modifica indiretta della sua portata o del suo senso mediante la modifica di un altro atto giuridico dell'Unione, il Consiglio europeo delibera preliminarmente su detto progetto per consenso in conformità dell'articolo 15, paragrafo 4 del trattato sull'Unione europea.

PROTOCOLLO (N. 10)
SULLA COOPERAZIONE STRUTTURATA PERMANENTE ISTITUITA
DALL'ARTICOLO 42 DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

VISTO l'articolo 42, paragrafo 6 e l'articolo 46 del trattato sull'Unione europea,

RAMMENTANDO che l'Unione conduce una politica estera e di sicurezza comune fondata sulla realizzazione di un livello sempre crescente di convergenza d'azione degli Stati membri;

RAMMENTANDO che la politica di sicurezza e di difesa comune costituisce parte integrante della politica estera e di sicurezza comune; che essa assicura all'Unione una capacità operativa fondata su mezzi civili e militari; che l'Unione può avvalersi di tali mezzi per le missioni di cui all'articolo 43 del trattato sull'Unione europea che si svolgono al suo esterno per garantire il mantenimento della pace, la prevenzione dei conflitti e il rafforzamento della sicurezza internazionale conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite; che l'esecuzione di tali compiti si basa sulle capacità militari fornite dagli Stati membri, conformemente al principio della "riserva unica di forze";

RAMMENTANDO che la politica di sicurezza e di difesa comune dell'Unione non pregiudica il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri;

RAMMENTANDO che la politica di sicurezza e di difesa comune dell'Unione rispetta gli obblighi derivanti dal trattato del Nord-Atlantico per gli Stati membri che ritengono che la loro difesa comune si realizzi tramite l'Organizzazione del trattato del Nord-Atlantico, che resta il fondamento della difesa collettiva dei suoi membri, ed è compatibile con la politica di sicurezza e di difesa comune adottata in tale contesto;

CONVINTE che un ruolo più forte dell'Unione in materia di sicurezza e di difesa contribuirà alla vitalità di un'Alleanza atlantica rinnovata, conformemente agli accordi "Berlin plus";

DETERMINATE ad assicurare che l'Unione sia in grado di assumere pienamente le responsabilità che le incombono nella comunità internazionale;

RICONOSCENDO che l'Organizzazione delle Nazioni Unite può chiedere l'assistenza dell'Unione per attuare d'urgenza missioni avviate ai sensi dei capi VI e VII della Carta delle Nazioni Unite;

RICONOSCENDO che il rafforzamento della politica di sicurezza e di difesa richiederà sforzi da parte degli Stati membri nel settore delle capacità;

CONSAPEVOLI che il raggiungimento di una nuova fase nello sviluppo della politica europea di sicurezza e di difesa presuppone sforzi risoluti da parte degli Stati membri che ne hanno espresso la disponibilità;

RICORDANDO che è importante che l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza sia pienamente associato ai lavori nel quadro della cooperazione strutturata permanente,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

Articolo 1

La cooperazione strutturata permanente di cui all'articolo 42, paragrafo 6 del trattato sul-

L'Unione europea è aperta a ogni Stato membro che s'impegni, dalla data dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona:

- a) a procedere più intensamente allo sviluppo delle sue capacità di difesa, attraverso lo sviluppo dei suoi contributi nazionali e la partecipazione, se del caso, a forze multinazionali, ai principali programmi europei di equipaggiamento e all'attività dell'Agenzia nel settore dello sviluppo delle capacità di difesa, della ricerca, dell'acquisizione e degli armamenti (l'Agenzia europea per la difesa), e
- b) ad essere in grado di fornire, al più tardi nel 2010, a titolo nazionale o come componente di gruppi di forze multinazionali, unità di combattimento mirate alle missioni previste, configurate sul piano tattico come gruppi tattici, con gli elementi di supporto, compresi trasporto e logistica, capaci di intraprendere missioni menzionate all'articolo 43 del trattato sull'Unione europea, entro un termine da 5 a 30 giorni, in particolare per rispondere a richieste dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, e sostenibili per un periodo iniziale di 30 giorni prorogabili fino ad almeno 120 giorni.

Articolo 2

Gli Stati membri partecipanti alla cooperazione strutturata permanente si impegnano, per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1:

- a) a cooperare, dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona, al fine di conseguire obiettivi concordati riguardanti il livello delle spese per gli investimenti in materia di equipaggiamenti per la difesa, e a riesaminare regolarmente tali obiettivi alla luce dell'ambiente di sicurezza e delle responsabilità internazionali dell'Unione;
- b) a ravvicinare, per quanto possibile, i loro strumenti di difesa, in particolare armonizzando l'identificazione dei bisogni militari, mettendo in comune e, se del caso, specializzando i loro mezzi e capacità di difesa, nonché promuovendo la cooperazione nei settori della formazione e della logistica;
- c) a prendere misure concrete per rafforzare la disponibilità, l'interoperabilità, la flessibilità e la schierabilità delle loro forze, in particolare identificando obiettivi comuni in materia di proiezione delle forze, anche eventualmente riesaminando le loro procedure decisionali nazionali;
- d) a cooperare per assicurare che essi prendano le misure necessarie per colmare, anche attraverso approcci multinazionali e senza pregiudizio degli impegni che li riguardano in seno all'Organizzazione del trattato del Nord-Atlantico, le lacune constatate nel quadro del "meccanismo di sviluppo delle capacità";
- e) a partecipare, se del caso, allo sviluppo di programmi comuni o europei di equipaggiamenti di vasta portata nel quadro dell'Agenzia europea per la difesa.

Articolo 3

L'Agenzia europea per la difesa contribuisce alla valutazione regolare dei contributi degli Stati membri partecipanti in materia di capacità, in particolare dei contributi forniti seguendo i criteri che saranno stabiliti, tra l'altro, sulla base dell'articolo 2, e riferisce in materia almeno una volta l'anno. La valutazione potrà servire di base alle raccomandazioni e alle decisioni del Consiglio adottate conformemente all'articolo 46 del trattato sull'Unione europea.

PROTOCOLLO (N. 11)
SULL'ARTICOLO 42 DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

TENENDO PRESENTE la necessità di una piena applicazione delle disposizioni dell'articolo 42, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea,

TENENDO PRESENTE che la politica dell'Unione a norma dell'articolo 42 non pregiudica il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri e rispetta gli obblighi di alcuni Stati membri i quali ritengono che la loro difesa si realizzi tramite la NATO, nell'ambito del trattato dell'Atlantico del Nord, e sia compatibile con la politica di sicurezza e di difesa comune adottata in tale contesto,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

L'Unione europea elabora, insieme con l'Unione dell'Europa occidentale, disposizioni per il miglioramento della cooperazione reciproca.

PROTOCOLLO (N. 12) SULLA PROCEDURA PER I DISAVANZI ECCESSIVI

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

DESIDERANDO precisare le modalità della procedura per i disavanzi eccessivi di cui all'articolo 126 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

Articolo 1

I valori di riferimento di cui all'articolo 126, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sono:

- il 3% per il rapporto fra il disavanzo pubblico, previsto o effettivo, e il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato,
- il 60% per il rapporto fra il debito pubblico e il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato.

Articolo 2

Nell'articolo 126 di detto trattato e nel presente protocollo:

- per pubblico, si intende la pubblica amministrazione, vale a dire l'amministrazione statale, regionale o locale e i fondi di previdenza sociale, ad esclusione delle operazioni commerciali, quali definiti nel Sistema europeo di conti economici integrati,
- per disavanzo, si intende l'indebitamento netto quale definito nel Sistema europeo di conti economici integrati,
- per investimento, si intende la formazione lorda di capitale fisso, quale definita nel Sistema europeo di conti economici integrati,
- per debito, si intende il debito lordo al valore nominale in essere alla fine dell'esercizio e consolidato tra e nei settori della pubblica amministrazione quale definita nel primo trattato.

Articolo 3

Al fine di garantire l'efficacia della procedura per i disavanzi eccessivi, i governi degli Stati membri, ai sensi della stessa, sono responsabili dei disavanzi della pubblica amministrazione come definita all'articolo 2, primo trattato, del presente protocollo. Gli Stati membri assicurano che le procedure nazionali in materia di bilancio consentano loro di rispettare gli obblighi derivanti dai trattati in questo settore. Gli Stati membri riferiscono alla Commissione, tempestivamente e regolarmente, in merito al loro disavanzo, previsto ed effettivo, nonché al livello del loro debito.

Articolo 4

I dati statistici da usare per l'applicazione del presente protocollo sono forniti dalla Commissione.

PROTOCOLLO (N. 13) SUI CRITERI DI CONVERGENZA

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

DESIDERANDO precisare i dettagli dei criteri di convergenza che devono ispirare l'Unione nel processo decisionale volto a porre termine alle deroghe degli Stati membri con deroga di cui all'articolo 140 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

Articolo 1

Il criterio relativo alla stabilità dei prezzi di cui all'articolo 140, paragrafo 1, primo trattino, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, significa che gli Stati membri hanno un andamento dei prezzi che è sostenibile ed un tasso medio d'inflazione che, osservato per un periodo di un anno anteriormente all'esame, non supera di oltre 1,5 punti percentuali quello dei tre Stati membri, al massimo, che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi. L'inflazione si misura mediante l'indice dei prezzi al consumo (IPC) calcolato su base comparabile, tenendo conto delle differenze delle definizioni nazionali.

Articolo 2

Il criterio relativo alla situazione di bilancio pubblico di cui all'articolo 140, paragrafo 1, secondo trattino, di detto trattato, significa che, al momento dell'esame, lo Stato membro non è oggetto di una decisione del Consiglio di cui all'articolo 126, paragrafo 6, di detto trattato, circa l'esistenza di un disavanzo eccessivo.

Articolo 3

Il criterio relativo alla partecipazione al meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo di cui all'articolo 140, paragrafo 1, terzo trattino, di detto trattato, significa che lo Stato membro ha rispettato i normali margini di fluttuazione stabiliti dal meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo senza gravi tensioni per almeno due anni prima dell'esame. In particolare, e, per lo stesso periodo, non deve aver svalutato di propria iniziativa il tasso di cambio centrale bilaterale della sua moneta nei confronti dell'euro.

Articolo 4

Il criterio relativo alla convergenza dei tassi d'interesse di cui all'articolo 140, paragrafo 1, quarto trattino, di detto trattato, significa che il tasso d'interesse nominale a lungo termine di uno Stato membro osservato in media nell'arco di un anno prima dell'esame non ha ecceduto di oltre 2 punti percentuali quello dei tre Stati membri, al massimo, che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi. I tassi di interesse si misurano sulla base delle obbligazioni a lungo termine emesse dallo Stato o sulla base di titoli analoghi, tenendo conto delle differenze nelle definizioni nazionali.

Articolo 5

I dati statistici da usare per l'applicazione del presente protocollo sono forniti dalla Commissione.

Articolo 6

Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, della BCE, nonché del comitato economico e finanziario, adotta le disposizioni atte a precisare i dettagli dei criteri di convergenza di cui all'articolo 140 di detto trattato, che pertanto sono destinate a sostituire il presente protocollo.

PROTOCOLLO (N. 14) SULL'EUROGRUPPO

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

DESIDEROSE di favorire le condizioni di una maggiore crescita economica nell'Unione europea e, a tale scopo, di sviluppare un coordinamento sempre più stretto delle politiche economiche della zona euro,

CONSAPEVOLI della necessità di prevedere disposizioni particolari per un dialogo rafforzato tra gli Stati membri la cui moneta è l'euro, in attesa che l'euro diventi la moneta di tutti gli Stati membri dell'Unione,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

Articolo 1

I ministri degli Stati membri la cui moneta è l'euro si riuniscono a titolo informale. Tali riunioni hanno luogo, a seconda delle necessità, per discutere questioni attinenti alle responsabilità specifiche da essi condivise in materia di moneta unica. La Commissione partecipa alle riunioni. La Banca centrale europea è invitata a prendere parte a tali riunioni, preparate dai rappresentanti dei ministri responsabili delle finanze degli Stati membri la cui moneta è l'euro e dai rappresentanti della Commissione.

Articolo 2

I ministri degli Stati membri la cui moneta è l'euro eleggono un presidente per un periodo di due anni e mezzo, a maggioranza di tali Stati membri.

PROTOCOLLO (N. 15)
SU TALUNE DISPOSIZIONI RELATIVE AL REGNO UNITO
DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

RICONOSCENDO che il Regno Unito non deve essere obbligato né deve impegnarsi ad adottare l'euro senza che il suo governo e il suo parlamento abbiano preso una decisione autonoma in questo senso,

TENENDO CONTO che il 16 ottobre 1996 e il 30 ottobre 1997 il governo del Regno Unito ha notificato al Consiglio la sua intenzione di non partecipare alla terza fase dell'unione economica e monetaria,

PRENDENDO ATTO della prassi del governo del Regno Unito di finanziare il suo fabbisogno di prestiti mediante la vendita del debito al settore privato,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

1. A meno che il Regno Unito notifichi al Consiglio che intende adottare l'euro, esso non ha nessun obbligo di farlo.
2. I punti da 3 a 8 e 10 si applicano al Regno Unito, tenuto conto della notifica trasmessa al Consiglio dal governo del Regno Unito il 16 ottobre 1996 e il 30 ottobre 1997.
3. Il Regno Unito mantiene i suoi poteri nel settore della politica monetaria conformemente alla legislazione nazionale.
4. L'articolo 119, secondo comma, l'articolo 126, paragrafi 1, 9 e 11, l'articolo 127, paragrafi da 1 a 5, l'articolo 128, gli articoli 130, 131, 132, 133, 138, l'articolo 140, paragrafo 3, l'articolo 219, l'articolo 282, paragrafo 2, tranne la prima e l'ultima frase, l'articolo 282, paragrafo 5, e l'articolo 283 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea non si applicano al Regno Unito. Lo stesso vale per l'articolo 121, paragrafo 2 del presente trattato per quanto riguarda l'adozione delle parti degli indirizzi di massima per le politiche economiche che riguardano la zona euro in generale. In queste disposizioni i riferimenti all'Unione o agli Stati membri non riguardano il Regno Unito e i riferimenti alle banche centrali nazionali non riguardano la Banca d'Inghilterra.
5. Il Regno Unito si sforza di evitare un disavanzo pubblico eccessivo.
Gli articoli 143 e 144 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea continuano ad essere applicabili al Regno Unito. Gli articoli 134, paragrafo 4, e 142 si applicano al Regno Unito come se quest'ultimo usufruisse di una deroga.
6. Il diritto di voto del Regno Unito è sospeso per quanto riguarda gli atti del Consiglio di cui agli articoli elencati al punto 4 e nei casi menzionati all'articolo 139, paragrafo 4, primo comma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. A tal fine si applica l'articolo 139, paragrafo 4, secondo comma di detto trattato.

Il Regno Unito non ha inoltre il diritto di partecipare alla nomina del presidente, del vicepresidente e degli altri membri del comitato esecutivo della BCE, conformemente all'articolo 283, paragrafo 2, secondo comma di detto trattato.

7. Gli articoli 3, 4, 6, 7, 9.2, 10.1, 10.3, 11.2, 12.1, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34 e 49 del protocollo sullo statuto del Sistema europeo delle banche centrali e della Banca centrale europea ("statuto") non si applicano al Regno Unito.

In tali articoli i riferimenti all'Unione o agli Stati membri non riguardano il Regno Unito e i riferimenti alle banche centrali nazionali o ai partecipanti al capitale non riguardano la Banca d'Inghilterra.

I riferimenti negli articoli 10.3 e 30.2 dello statuto al capitale sottoscritto della BCE non includono il capitale sottoscritto dalla Banca d'Inghilterra.

8. L'articolo 141, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e gli articoli da 43 a 47 dello statuto producono effetto, indipendentemente dal fatto che uno Stato membro usufruisca o meno di una deroga, con i seguenti emendamenti:

- a) all'articolo 43, i riferimenti ai compiti della BCE e dell'IME includono i compiti che devono ancora essere assolti dopo l'introduzione dell'euro a motivo dell'eventuale decisione del Regno Unito di non adottare l'euro;
- b) oltre ai compiti previsti dall'articolo 46, la BCE svolge anche funzioni di consulenza in merito alle decisioni del Consiglio concernenti il Regno Unito, adottate ai sensi del punto 9, lettere a) e c), del presente protocollo, e contribuisce alla preparazione delle medesime;
- c) la Banca d'Inghilterra versa la propria sottoscrizione al capitale della BCE per coprire i costi operativi sulla stessa base delle banche centrali nazionali degli Stati membri con deroga.

9. Il Regno Unito può notificare in qualsiasi momento la sua intenzione di adottare l'euro. In tal caso:

- a) il Regno Unito ha il diritto di adottare l'euro, purché soddisfi le necessarie condizioni. Il Consiglio, su richiesta del Regno Unito, decide, alle condizioni e in conformità della procedura di cui all'articolo 140, paragrafi 1 e 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, se tale paese soddisfa le condizioni necessarie;
- b) la Banca d'Inghilterra versa il capitale sottoscritto, trasferisce alla BCE attività di riserva in valuta e contribuisce alle riserve della BCE sulla stessa base della banca centrale nazionale dello Stato membro la cui deroga sia stata abolita;
- c) il Consiglio, alle condizioni e in conformità della procedura di cui all'articolo 140, paragrafo 3, di detto trattato, adotta ogni altra decisione necessaria per permettere al Regno Unito di adottare l'euro.

Se il Regno Unito adotta l'euro conformemente alle disposizioni del presente punto, i punti da 3 a 8 del presente protocollo cessano di produrre effetto.

10. In deroga alle disposizioni dell'articolo 123 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 21.1 dello statuto, il governo del Regno Unito può mantenere la linea di credito ("Ways and Means") presso la Banca d'Inghilterra fintantoché il Regno Unito non adotti l'euro.

PROTOCOLLO (N. 16)
SU TALUNE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA DANIMARCA

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

TENENDO CONTO che la costituzione danese prevede disposizioni che possono implicare il ricorso al referendum in Danimarca preliminarmente alla rinuncia danese all'esenzione,

TENENDO CONTO che il 3 novembre 1993 il governo danese ha notificato al Consiglio la sua intenzione di non partecipare alla terza fase dell'Unione economica e monetaria,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

1. La Danimarca usufruisce di un'esenzione, tenuto conto della notifica trasmessa al Consiglio dal governo danese il 3 novembre 1993. L'esenzione comporta l'applicabilità alla Danimarca di tutti gli articoli e le disposizioni dei trattati e dello statuto del SEBC e della BCE relativi ad una deroga.
2. Quanto all'abrogazione dell'esenzione, la procedura di cui all'articolo 140 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea è avviata soltanto a richiesta della Danimarca.
3. In caso di abrogazione dell'esenzione non si applicano più le disposizioni del presente protocollo.

**PROTOCOLLO (N. 17)
SULLA DANIMARCA**

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

DESIDERANDO risolvere taluni problemi particolari che interessano la Danimarca,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

Le disposizioni dell'articolo 14 del protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea lasciano impregiudicato il diritto della Banca nazionale di Danimarca di svolgere le sue attuali attività nei territori del Regno di Danimarca che non fanno parte dell'Unione.

PROTOCOLLO (N. 18)
SULLA FRANCIA

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

DESIDERANDO tener conto di un aspetto specifico concernente la Francia,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

La Francia manterrà il privilegio dell'emissione monetaria nella Nuova Caledonia, nella Polinesia francese e a Wallis e Futuna alle condizioni fissate dalla sua legislazione nazionale e avrà il diritto esclusivo di fissare la parità del franco CFP.

PROTOCOLLO (N. 19) SULL'ACQUIS DI SCHENGEN INTEGRATO NELL'AMBITO DELL'UNIONE EUROPEA

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

RILEVANDO che gli accordi relativi all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni firmati da alcuni Stati membri dell'Unione europea a Schengen il 14 giugno 1985 e il 19 giugno 1990, nonché gli accordi connessi e le norme adottate sulla base dei suddetti accordi, sono stati integrati nell'ambito dell'Unione europea dal trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997,

DESIDERANDO di preservare l'*acquis* di Schengen, sviluppato dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, e di sviluppare tale *acquis* per contribuire alla realizzazione dell'obiettivo di offrire ai cittadini dell'Unione uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, senza frontiere interne,

TENENDO CONTO della particolare posizione della Danimarca,

TENENDO CONTO del fatto che l'Irlanda e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord non partecipano a tutte le disposizioni dell'*acquis* di Schengen; che dovrebbero tuttavia essere previste disposizioni per consentire a tali Stati di accettare, in tutto o in parte, altre disposizioni di detto *acquis*,

RICONOSCENDO che, pertanto, è necessario avvalersi delle disposizioni dei trattati relative ad una cooperazione rafforzata tra alcuni Stati membri,

TENENDO CONTO della necessità di mantenere un rapporto speciale con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia, Stati entrambi vincolati dall'Unione nordica dei passaporti, unitamente agli Stati nordici membri dell'Unione europea,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

Articolo 1

Il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia sono autorizzati ad attuare tra loro una cooperazione rafforzata nei settori riguardanti le disposizioni definite dal Consiglio che costituiscono l'*acquis* di Schengen ⁽¹⁾. Tale cooperazione è realizzata nell'ambito istituzionale e giuridico dell'Unione europea e nel rispetto delle pertinenti disposizioni dei trattati.

(1) Conformemente all'atto di adesione del 9 dicembre 2011, da quella data la Croazia è diventata membro dell'Unione.

Articolo 2

L'*acquis* di Schengen si applica agli Stati membri di cui all'articolo 1, fatte salve le disposizioni dell'articolo 3 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003 e dell'articolo 4 dell'atto di adesione del 25 aprile 2005 ⁽¹⁾. Il Consiglio si sostituisce al comitato esecutivo istituito dagli accordi di Schengen.

Articolo 3

La partecipazione della Danimarca all'adozione delle misure che costituiscono uno sviluppo dell'*acquis* di Schengen, come pure l'attuazione e l'applicazione di tali misure in Danimarca, sono disciplinate dalle pertinenti disposizioni del protocollo sulla posizione della Danimarca.

Articolo 4

L'Irlanda e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord possono, in qualsiasi momento, chiedere di partecipare, in tutto o in parte, alle disposizioni dell'*acquis* di Schengen.

Il Consiglio decide in merito a tale richiesta all'unanimità dei suoi membri di cui all'articolo 1 e del rappresentante del governo dello Stato interessato.

Articolo 5

1. Le proposte e le iniziative basate sull'*acquis* di Schengen sono soggette alle pertinenti disposizioni dei trattati.

In tale contesto, laddove l'Irlanda o il Regno Unito non abbiano notificato per iscritto al Consiglio, entro un congruo periodo di tempo, che desiderano partecipare, l'autorizzazione di cui all'articolo 329 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea si considera concessa agli Stati membri di cui all'articolo 1 nonché all'Irlanda o al Regno Unito, laddove uno di essi desideri partecipare ai settori di cooperazione in questione.

2. Laddove si ritenga che l'Irlanda o il Regno Unito, a norma di una decisione di cui all'articolo 4, abbiano effettuato la notifica, tanto l'una che l'altro possono nondimeno notificare al Consiglio per iscritto, entro tre mesi, che non desiderano partecipare a detta proposta o iniziativa. In tal caso l'Irlanda o il Regno Unito non partecipano all'adozione di detta proposta o iniziativa. Da quest'ultima notifica, la procedura per l'adozione della misura basata sull'*acquis* di Schengen è sospesa fino alla conclusione della procedura di cui ai paragrafi 3 o 4 o fino al ritiro di tale notifica in qualunque momento durante tale procedura.

3. Allo Stato membro che ha effettuato la notifica di cui al paragrafo 2, le decisioni adottate dal Consiglio a norma dell'articolo 4 cessano di applicarsi dalla data di entrata in vigore della misura proposta, per quanto ritenuto necessario dal Consiglio e alle condizioni da stabilirsi in una decisione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. Tale decisione è adottata in conformità dei seguenti criteri: il Consiglio si adopera per mantenere la più ampia partecipazione possibile dello Stato membro interessato senza incidere profondamente sul funzionamento pratico delle varie parti dell'*acquis* di Schengen e rispettandone la coerenza. La Commissione presenta la proposta

(1) Questa disposizione si applica fatte salve anche le disposizioni dell'articolo 4 dell'atto di adesione del 9 dicembre 2011.

quanto prima dopo la notifica di cui al paragrafo 2. Il Consiglio, se necessario dopo la convocazione di due sessioni successive, delibera entro quattro mesi dalla proposta della Commissione.

4. Se, entro la fine del periodo di quattro mesi, il Consiglio non ha adottato la decisione, uno Stato membro può, senza indugio, chiedere che la questione sia sottoposta al Consiglio europeo. In tal caso il Consiglio europeo, nella riunione successiva, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta una decisione in conformità dei criteri di cui al paragrafo 3.
5. Se, prima della conclusione della procedura di cui ai paragrafi 3 o 4, il Consiglio o, secondo i casi, il Consiglio europeo non ha adottato la decisione, è revocata la sospensione della procedura per l'adozione della misura basata sull'*acquis* di Schengen. Se detta misura è successivamente adottata, la decisione presa dal Consiglio a norma dell'articolo 4 cessa di applicarsi, dalla data di entrata in vigore di detta misura, allo Stato membro interessato nei limiti e alle condizioni decise dalla Commissione, a meno che detto Stato membro non abbia ritirato la notifica di cui al paragrafo 2 prima dell'adozione della misura. La Commissione delibera entro la data di tale adozione. Nell'adottare la decisione, la Commissione rispetta i criteri di cui al paragrafo 3.

Articolo 6

La Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sono associati all'attuazione dell'*acquis* di Schengen e al suo ulteriore sviluppo. A tal fine vengono concordate procedure appropriate in un accordo che sarà concluso con tali Stati dal Consiglio, che delibera all'unanimità dei suoi membri di cui all'articolo 1. Tale accordo include disposizioni relative al contributo dell'Islanda e della Norvegia ad ogni conseguenza finanziaria derivante dall'attuazione del presente protocollo.

Il Consiglio, deliberando all'unanimità, conclude con l'Islanda e la Norvegia un accordo separato, al fine di stabilire i diritti e gli obblighi fra l'Irlanda e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, da un lato, e l'Islanda e la Norvegia, dall'altro, nei settori dell'*acquis* di Schengen che riguardano tali Stati.

Articolo 7

Ai fini dei negoziati relativi all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea, l'*acquis* di Schengen e le ulteriori misure adottate dalle istituzioni nell'ambito del suo campo d'applicazione sono considerati un *acquis* che deve essere accettato integralmente da tutti gli Stati candidati all'adesione.

PROTOCOLLO (N. 20)
SULL'APPLICAZIONE DI ALCUNI ASPETTI DELL'ARTICOLO 26
DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA
AL REGNO UNITO E ALL'IRLANDA

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

DESIDEROSE di risolvere talune questioni relative al Regno Unito e all'Irlanda,

CONSIDERANDO che da molti anni esistono tra il Regno Unito e l'Irlanda intese speciali in materia di libero spostamento,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

Articolo 1

Nonostante gli articoli 26 e 77 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, qualsiasi altra disposizione di tale trattato o del trattato sull'Unione europea, qualsiasi misura adottata a norma di questi trattati o qualsiasi accordo internazionale concluso dall'Unione o dall'Unione e dai suoi Stati membri con uno o più Stati terzi, il Regno Unito è autorizzato ad esercitare, alle sue frontiere con altri Stati membri, sulle persone che intendono entrare nel Regno Unito, quei controlli che ritenga necessari al fine di:

a) verificare il diritto di accesso al Regno Unito per i cittadini di Stati membri e per le persone a loro carico, che esercitano diritti conferiti loro dal diritto dell'Unione, nonché per cittadini di altri Stati cui tali diritti sono stati conferiti mediante un accordo vincolante per il Regno Unito; e

b) stabilire se concedere o meno ad altre persone il permesso di entrare nel Regno Unito.

Nessuna disposizione degli articoli 26 e 77 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea né qualsiasi altra disposizione di tale trattato o del trattato sull'Unione europea o qualsiasi misura adottata a norma degli stessi pregiudica il diritto del Regno Unito di adottare o esercitare siffatti controlli. I riferimenti al Regno Unito contenuti nel presente articolo includono i territori delle cui relazioni esterne è responsabile il Regno Unito.

Articolo 2

Il Regno Unito e l'Irlanda possono continuare a concludere intese reciproche in materia di circolazione di persone tra i loro territori ("zona di libero spostamento"), nel pieno rispetto dei diritti delle persone di cui all'articolo 1, primo comma, lettera a) del presente protocollo. In questo contesto, finché essi manterranno dette intese, le disposizioni dell'articolo 1 del presente protocollo si applicano all'Irlanda negli stessi termini e condizioni con cui saranno applicate al Regno Unito. Nessuna disposizione degli articoli 26 e 77 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, né qualsiasi altra disposizione di tale trattato o del trattato sull'Unione europea o qualsiasi misura adottata a norma degli stessi pregiudica tali intese.

Articolo 3

Gli altri Stati membri hanno la facoltà di esercitare, alle loro frontiere o in ogni punto di entrata

nel loro territorio, controlli analoghi sulle persone che intendono entrare nel loro territorio dal Regno Unito o da altri territori le cui relazioni esterne ricadono sotto la responsabilità di quest'ultimo, per gli stessi scopi indicati all'articolo 1 del presente protocollo, oppure dall'Irlanda nella misura in cui l'articolo 1 del presente protocollo si applica all'Irlanda.

Nessuna disposizione degli articoli 26 e 77 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea né qualsiasi altra disposizione di tale trattato o del trattato sull'Unione europea o qualsiasi misura adottata a norma degli stessi pregiudica il diritto degli altri Stati membri di adottare o esercitare siffatti controlli.

PROTOCOLLO (N. 21)
SULLA POSIZIONE DEL REGNO UNITO E DELL'IRLANDA
RISPETTO ALLO SPAZIO DI LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

DESIDEROSE di risolvere talune questioni relative al Regno Unito e all'Irlanda,

CONSIDERANDO il protocollo sull'applicazione di alcuni aspetti dell'articolo 26 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea al Regno Unito e all'Irlanda,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

Articolo 1

Fatto salvo l'articolo 3, il Regno Unito e l'Irlanda non partecipano all'adozione da parte del Consiglio delle misure proposte a norma della parte terza, titolo V del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Per le decisioni del Consiglio che devono essere adottate all'unanimità si richiede l'unanimità dei membri del Consiglio, ad eccezione dei rappresentanti dei governi del Regno Unito e dell'Irlanda.

Ai fini del presente articolo, per maggioranza qualificata s'intende quella definita conformemente all'articolo 238, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 2

In conseguenza dell'articolo 1 e fatti salvi gli articoli 3, 4 e 6, nessuna disposizione della parte terza, titolo V del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nessuna misura adottata a norma di detto titolo, nessuna disposizione di accordi internazionali conclusi dall'Unione a norma di detto titolo e nessuna decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea sull'interpretazione di tali disposizioni o misure è vincolante o applicabile nel Regno Unito o in Irlanda; nessuna di tali disposizioni, misure o decisioni pregiudica in alcun modo le competenze, i diritti e gli obblighi di tali Stati; e nessuna di tali disposizioni, misure o decisioni pregiudica in alcun modo l'*acquis* comunitario e dell'Unione né costituisce parte del diritto dell'Unione, quali applicabili al Regno Unito o all'Irlanda.

Articolo 3

1. Il Regno Unito o l'Irlanda possono notificare per iscritto al presidente del Consiglio, entro tre mesi dalla presentazione di una proposta o un'iniziativa al Consiglio, a norma della parte terza, titolo V del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che desiderano partecipare all'adozione ed applicazione di una delle misure proposte; una volta effettuata detta notifica tali Stati sono abilitati a partecipare.

Per le decisioni del Consiglio che devono essere adottate all'unanimità si richiede l'unanimità dei membri del Consiglio, ad eccezione del membro che non ha proceduto a tale notifica. Una misura adottata a norma del presente paragrafo è vincolante per tutti gli Stati membri che hanno preso parte alla sua adozione.

Le misure adottate in applicazione dell'articolo 70 del trattato sul funzionamento dell'

l'Unione europea prevedono le modalità di partecipazione del Regno Unito e dell'Irlanda alle valutazioni concernenti i settori contemplati dalla parte terza, titolo V di detto trattato.

Ai fini del presente articolo, per maggioranza qualificata s'intende quella definita conformemente all'articolo 238, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Se una misura di cui al paragrafo 1 non può essere adottata entro un congruo periodo di tempo con la partecipazione del Regno Unito o dell'Irlanda, essa può essere adottata dal Consiglio a norma dell'articolo 1 senza la partecipazione del Regno Unito o dell'Irlanda. In tal caso si applica l'articolo 2.

Articolo 4

Il Regno Unito o l'Irlanda, in qualsiasi momento dopo l'adozione di una misura da parte del Consiglio a norma della parte terza, titolo V del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, possono notificare al Consiglio e alla Commissione la loro intenzione di accettarla. In tal caso si applica, con gli opportuni adattamenti, la procedura di cui all'articolo 331, paragrafo 1 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 4 bis

1. Le disposizioni del presente protocollo si applicano, per il Regno Unito e l'Irlanda, anche alle misure proposte o adottate a norma della parte terza, titolo V del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per modificare una misura in vigore vincolante per tali paesi.
2. Il Consiglio tuttavia, se deliberando su proposta della Commissione decide che la non partecipazione del Regno Unito o dell'Irlanda alla versione modificata di una misura in vigore rende l'applicazione della misura stessa impraticabile per altri Stati membri o per l'Unione, può esortare il Regno Unito o l'Irlanda a effettuare una notifica a norma dell'articolo 3 o dell'articolo 4. Ai fini dell'articolo 3, dalla data della suddetta decisione del Consiglio inizia a decorrere un ulteriore periodo di due mesi.

Se, alla scadenza del termine di due mesi dalla decisione del Consiglio, il Regno Unito o l'Irlanda non hanno effettuato la notifica a norma dell'articolo 3 o dell'articolo 4, la misura in vigore non è più vincolante per essi né loro applicabile, a meno che lo Stato membro interessato non abbia effettuato una notifica a norma dell'articolo 4 prima dell'entrata in vigore della misura di modifica. Quanto precede ha effetto dalla data di entrata in vigore della misura di modifica o dalla scadenza del termine di due mesi, se posteriore.

Ai fini del presente paragrafo, il Consiglio, dopo una discussione approfondita della questione, delibera a maggioranza qualificata dei membri che rappresentano gli Stati membri che partecipano o hanno partecipato all'adozione della misura di modifica. Per maggioranza qualificata del Consiglio si intende quella definita conformemente all'articolo 238, paragrafo 3, lettera a) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può altresì decidere che il Regno Unito o l'Irlanda si facciano carico delle eventuali conseguenze finanziarie dirette, derivanti necessariamente e inevitabilmente dalla cessazione della loro partecipazione alla misura in vigore.

4. Il presente articolo fa salvo l'articolo 4.

Articolo 5

Uno Stato membro che non sia vincolato da una misura adottata a norma della parte terza, titolo V del trattato sul funzionamento dell'Unione europea non subisce alcuna conseguenza finanziaria di tale misura diversa dai costi amministrativi che ne derivano per le istituzioni, salvo che il Consiglio, deliberando all'unanimità dei membri previa consultazione del Parlamento europeo, non disponga altrimenti.

Articolo 6

Qualora, nei casi previsti nel presente protocollo, il Regno Unito o l'Irlanda siano vincolati da una misura adottata dal Consiglio a norma della parte terza, titolo V del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a tale Stato si applicano, in relazione a detta misura, le pertinenti disposizioni dei trattati.

Articolo 6 bis

Il Regno Unito o l'Irlanda non saranno vincolati da norme stabilite in base all'articolo 16 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea che riguardano il trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri nell'esercizio di attività che rientrano nel campo di applicazione dei capi 4 o 5 della parte terza, titolo V di detto trattato laddove il Regno Unito o l'Irlanda non siano vincolati da norme dell'Unione che disciplinano forme di cooperazione giudiziaria in materia penale o di cooperazione di polizia nell'ambito delle quali devono essere rispettate le disposizioni stabilite in base all'articolo 16.

Articolo 7

Gli articoli 3, 4 e 4 bis non pregiudicano il protocollo sull'*acquis* di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea.

Articolo 8

L'Irlanda può notificare per iscritto al Consiglio che non desidera più essere vincolata dai termini del presente protocollo. In tal caso si applicano all'Irlanda le normali disposizioni del trattato.

Articolo 9

Per quanto riguarda l'Irlanda, il presente protocollo non si applica all'articolo 75 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

PROTOCOLLO (N. 22) SULLA POSIZIONE DELLA DANIMARCA

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

NEL RAMMENTARE la decisione dei capi di Stato o di governo, riuniti in sede di Consiglio europeo a Edimburgo il 12 dicembre 1992, concernente taluni problemi sollevati dalla Danimarca in merito al trattato sull'Unione europea,

PRESO ATTO della posizione della Danimarca per quanto concerne la cittadinanza, l'unione economica e monetaria, la politica di difesa e il settore della giustizia e degli affari interni, quale stabilita nella decisione di Edimburgo,

CONSAPEVOLI del fatto che la continuazione ai sensi dei trattati del regime giuridico derivante dalla decisione di Edimburgo limiterà in maniera significativa la partecipazione della Danimarca in importanti settori di cooperazione dell'Unione e che per quest'ultima sarebbe del massimo interesse garantire l'integrità dell'*acquis* nel settore della libertà, sicurezza e giustizia,

DESIDEROSE pertanto di stabilire un quadro giuridico che preveda la possibilità per la Danimarca di partecipare all'adozione delle misure proposte sulla base della parte terza, titolo V del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e accogliendo favorevolmente l'intenzione della Danimarca di avvalersi di tale possibilità qualora possibile secondo le proprie norme costituzionali,

PRENDENDO ATTO che la Danimarca non impedirà agli altri Stati membri di sviluppare ulteriormente la loro cooperazione per quanto concerne misure non vincolanti per la Danimarca,

TENENDO PRESENTE l'articolo 3 del protocollo sull'*acquis* di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

PARTE I

Articolo 1

La Danimarca non partecipa all'adozione da parte del Consiglio delle misure proposte a norma della parte terza, titolo V del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Per le decisioni del Consiglio che devono essere adottate all'unanimità si richiede l'unanimità dei membri del Consiglio, ad eccezione del rappresentante del governo della Danimarca.

Ai fini del presente articolo, per maggioranza qualificata s'intende quella definita conformemente all'articolo 238, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 2

Nessuna disposizione della parte terza, titolo V del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nessuna misura adottata a norma di tale titolo, nessuna disposizione di alcun accordo internazionale concluso dall'Unione a norma di tale titolo e nessuna decisione della

Corte di giustizia dell'Unione europea sull'interpretazione di tali disposizioni o misure o di misure modificate o modificabili a norma di tale titolo è vincolante o applicabile in Danimarca; nessuna di tali disposizioni, misure o decisioni pregiudica in alcun modo le competenze, i diritti e gli obblighi della Danimarca; nessuna di tali disposizioni, misure o decisioni pregiudica in alcun modo l'*acquis* comunitario e dell'Unione né costituisce parte del diritto dell'Unione, quali applicabili alla Danimarca. In particolare, gli atti dell'Unione nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, adottati prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, che sono modificati, continuano ad essere vincolanti e applicabili alla Danimarca senza modifiche.

Articolo 2 bis

L'articolo 2 del presente protocollo si applica anche alle norme stabilite in base all'articolo 16 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea che riguardano il trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri nell'esercizio di attività che rientrano nel campo di applicazione dei capi 4 o 5 della parte terza, titolo V di detto trattato.

Articolo 3

La Danimarca non sostiene le conseguenze finanziarie delle misure di cui all'articolo 1 diverse dalle spese amministrative connesse con le istituzioni.

Articolo 4

1. La Danimarca decide, entro un periodo di sei mesi dalla misura del Consiglio su una proposta o iniziativa volta a sviluppare l'*acquis* di Schengen e prevista nella presente parte, se intende recepire tale misura nel proprio diritto interno. Se decide in tal senso, questa misura creerà un obbligo a norma del diritto internazionale tra la Danimarca e gli altri Stati membri vincolati da detta misura.
2. Se la Danimarca decidesse di non applicare una misura del Consiglio di cui al paragrafo 1, gli Stati membri vincolati da quest'ultima e la Danimarca esamineranno le misure appropriate da adottare.

PARTE II

Articolo 5

Per quanto attiene alle misure adottate dal Consiglio nell'ambito dell'articolo 26, paragrafo 1, dell'articolo 42 e degli articoli da 43 a 46 del trattato sull'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni di difesa. Pertanto la Danimarca non prende parte alla loro adozione. La Danimarca non impedirà agli altri Stati membri di sviluppare ulteriormente la loro cooperazione in questo settore. La Danimarca non ha l'obbligo di contribuire al finanziamento di spese operative connesse con tali misure, né quello di mettere a disposizione dell'Unione capacità militari.

Per gli atti del Consiglio che devono essere adottati all'unanimità si richiede l'unanimità dei membri del Consiglio, ad eccezione del rappresentante del governo danese.

Ai fini del presente articolo, per maggioranza qualificata s'intende quella definita conformemente all'articolo 238, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

PARTE III

Articolo 6

Gli articoli 1, 2 e 3 non si applicano alle misure che determinano quali siano i paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso di un visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri, né a misure relative all'instaurazione di un modello uniforme per i visti.

PARTE IV

Articolo 7

La Danimarca può in qualunque momento, secondo le proprie norme costituzionali, informare gli altri Stati membri che non intende più avvalersi, in tutto o in parte, del presente protocollo. In tal caso la Danimarca applicherà pienamente tutte le misure pertinenti in vigore a quel momento nell'ambito dell'Unione europea.

Articolo 8

1. In qualsiasi momento e fatto salvo l'articolo 7, la Danimarca può, secondo le proprie norme costituzionali, notificare agli altri Stati membri che, con effetto dal primo giorno del mese successivo alla notifica, la parte I è costituita dalle disposizioni di cui all'allegato. In tal caso gli articoli da 5 a 8 sono rinumerati di conseguenza.
2. Sei mesi dopo la data in cui prende effetto la notifica di cui al paragrafo 1, tutto l'*acquis* di Schengen e le misure adottate per sviluppare tale *acquis*, che erano fino ad allora vincolanti per la Danimarca quali obblighi di diritto internazionale, sono vincolanti per la Danimarca in quanto diritto dell'Unione.

ALLEGATO

Articolo 1

Fatto salvo l'articolo 3, la Danimarca non partecipa all'adozione da parte del Consiglio delle misure proposte a norma della parte terza, titolo V del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Per gli atti del Consiglio che devono essere adottati all'unanimità si richiede l'unanimità dei membri del Consiglio, ad eccezione del rappresentante del governo danese.

Ai fini del presente articolo, la maggioranza qualificata è definita conformemente all'articolo 238, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 2

In forza dell'articolo 1 e fatti salvi gli articoli 3, 4 e 8, nessuna disposizione della parte terza, titolo V del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nessuna misura adottata a norma

di detto titolo, nessuna disposizione di accordi internazionali conclusi dall'Unione a norma di detto titolo, nessuna decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea sull'interpretazione di tali disposizioni o misure è vincolante o applicabile in Danimarca; nessuna di tali disposizioni, misure o decisioni pregiudica in alcun modo le competenze, i diritti e gli obblighi della Danimarca; nessuna di tali disposizioni, misure o decisioni pregiudica in alcun modo l'*acquis* comunitario e dell'Unione né costituisce parte del diritto dell'Unione, quali applicabili alla Danimarca.

Articolo 3

1. La Danimarca può notificare per iscritto al presidente del Consiglio, entro tre mesi dalla presentazione di una proposta o iniziativa al Consiglio, a norma della parte terza, titolo V del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che desidera partecipare all'adozione ed applicazione della misura proposta; una volta effettuata detta notifica la Danimarca è abilitata a partecipare.
2. Se una misura di cui al paragrafo 1 non può essere adottata entro un congruo periodo di tempo con la partecipazione della Danimarca, essa può essere adottata dal Consiglio a norma dell'articolo 1 senza la partecipazione della Danimarca. In tal caso si applica l'articolo 2.

Articolo 4

La Danimarca, in qualsiasi momento dopo l'adozione di una misura a norma della parte terza, titolo V del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, può notificare al Consiglio e alla Commissione la sua intenzione di accettarla. In tal caso si applica, con gli opportuni adattamenti la procedura di cui all'articolo 331, paragrafo 1 di detto trattato.

Articolo 5

1. Le disposizioni del presente protocollo si applicano, per la Danimarca, anche alle misure proposte o adottate a norma della parte terza, titolo V del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per modificare una misura in vigore vincolante per tale paese.
2. Il Consiglio tuttavia, se deliberando su proposta della Commissione decide che la non partecipazione della Danimarca alla versione modificata di una misura in vigore rende l'applicazione della misura stessa impraticabile per altri Stati membri o per l'Unione, può esortarla a effettuare una notifica a norma dell'articolo 3 o dell'articolo 4. Ai fini dell'articolo 3, dalla data della suddetta decisione del Consiglio inizia a decorrere un ulteriore periodo di due mesi.

Se, alla scadenza del termine di due mesi dalla decisione del Consiglio, la Danimarca non ha effettuato la notifica a norma dell'articolo 3 o dell'articolo 4, la misura in vigore non è più vincolante né ad essa applicabile, a meno che essa non abbia effettuato una notifica a norma dell'articolo 4 prima dell'entrata in vigore della misura di modifica. Quanto precede ha effetto dalla data di entrata in vigore della misura di modifica o dalla scadenza del termine di due mesi, se posteriore.

Ai fini del presente paragrafo, il Consiglio, dopo una discussione approfondita della questione, delibera a maggioranza qualificata dei membri che rappresentano gli Stati membri che partecipano o hanno partecipato all'adozione della misura di modifica. Per maggio-

ranza qualificata del Consiglio si intende quella definita conformemente all'articolo 238, paragrafo 3, lettera a) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può altresì decidere che la Danimarca si faccia carico delle eventuali conseguenze finanziarie dirette, derivanti necessariamente e inevitabilmente dalla cessazione della sua partecipazione alla misura in vigore.
4. Il presente articolo fa salvo l'articolo 4.

Articolo 6

1. La notifica di cui all'articolo 4 è presentata entro sei mesi dall'adozione finale di una misura che sviluppa l'*acquis* di Schengen.
Qualora la Danimarca non presenti una notifica conformemente all'articolo 3 o 4 in relazione a una misura che sviluppa l'*acquis* di Schengen, gli Stati membri vincolati da tale misura e la Danimarca esamineranno le iniziative appropriate da intraprendere.
2. Una notifica a norma dell'articolo 3 relativa a una misura che sviluppa l'*acquis* di Schengen è irrevocabilmente considerata una notifica a norma dell'articolo 3 ai fini di qualsiasi altra proposta o iniziativa volta a sviluppare tale misura, purché tale proposta o iniziativa sviluppi l'*acquis* di Schengen.

Articolo 7

La Danimarca non sarà vincolata da norme stabilite in base all'articolo 16 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea che riguardano il trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri nell'esercizio di attività che rientrano nel campo di applicazione dei capi 4 o 5 della parte terza, titolo V di detto trattato laddove non sia vincolata da norme dell'Unione che disciplinano forme di cooperazione giudiziaria in materia penale o di cooperazione di polizia nell'ambito delle quali devono essere rispettate le disposizioni stabilite in base all'articolo 16.

Articolo 8

Qualora, nei casi previsti nella presente parte, la Danimarca sia vincolata da una misura adottata dal Consiglio a norma della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, si applicano alla Danimarca, in relazione a detta misura, le pertinenti disposizioni dei trattati.

Articolo 9

Qualora la Danimarca non sia vincolata da una misura adottata a norma della parte terza, titolo V del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, essa non subisce alcuna conseguenza finanziaria di tale misura diversa dai costi amministrativi che ne derivano per le istituzioni, a meno che il Consiglio, deliberando all'unanimità di tutti i suoi membri, previa consultazione del Parlamento europeo, decida altrimenti.

PROTOCOLLO (N. 23)
SULLE RELAZIONI ESTERNE DEGLI STATI MEMBRI IN MATERIA
DI ATTRAVERSAMENTO DELLE FRONTIERE ESTERNE

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

TENENDO CONTO dell'esigenza degli Stati membri di garantire controlli efficaci alle loro frontiere esterne, se opportuno in cooperazione con i paesi terzi,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

Le disposizioni sulle misure relative all'attraversamento delle frontiere esterne di cui all'articolo 77, paragrafo 2, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea non pregiudicano la competenza degli Stati membri a negoziare o concludere accordi con i paesi terzi, a condizione che tali accordi rispettino il diritto dell'Unione e gli altri accordi internazionali pertinenti.

PROTOCOLLO (N. 24)
SULL'ASILO PER I CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI
DELL'UNIONE EUROPEA

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

CONSIDERANDO che, in base all'articolo 6, paragrafo 1 del trattato sull'Unione europea, l'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali;

CONSIDERANDO che, in base all'articolo 6, paragrafo 3 del trattato sull'Unione europea, i diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali;

CONSIDERANDO che la Corte di giustizia dell'Unione europea è competente ad assicurare il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dell'articolo 6, paragrafi 1 e 3, del trattato sull'Unione europea da parte dell'Unione;

CONSIDERANDO che, a norma dell'articolo 49 del trattato sull'Unione europea, per diventare membri dell'Unione tutti gli Stati europei devono rispettare i valori sanciti nell'articolo 2 del trattato sull'Unione europea;

TENENDO PRESENTE che l'articolo 7 del trattato sull'Unione europea instaura un meccanismo per la sospensione di taluni diritti in caso di una violazione grave e persistente di tali valori da parte di uno Stato membro;

RAMMENTANDO che ogni cittadino di uno Stato membro, quale cittadino dell'Unione, gode di uno status e di una tutela speciali che sono garantiti dagli Stati membri a norma delle disposizioni della parte seconda del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

TENENDO PRESENTE che i trattati istituiscono uno spazio senza frontiere interne e conferiscono ad ogni cittadino dell'Unione il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;

INTENZIONATE ad evitare che l'istituto dell'asilo sia travisato per conseguire finalità diverse da quelle cui tende;

CONSIDERANDO che il presente protocollo rispetta la finalità e gli obiettivi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

Articolo unico

Gli Stati membri dell'Unione europea, dato il livello di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali da essi garantito, si considerano reciprocamente paesi d'origine sicuri a tutti i fini giuridici e pratici connessi a questioni inerenti l'asilo. Pertanto, la domanda d'asilo presentata da un cittadino di uno Stato membro può essere presa in esame o dichiarata ammissibile all'esame in un altro Stato membro unicamente nei seguenti casi:

- a) se lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino procede, dopo l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, avvalendosi dell'articolo 15 della Convenzione per la salvaguar-

dia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, all'adozione di misure che derogano, nel suo territorio, agli obblighi previsti da detta Convenzione;

- b) se è stata avviata la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea e finché il Consiglio o, se del caso, il Consiglio europeo non prende una decisione al riguardo, nei confronti dello Stato membro di cui il richiedente è cittadino;
- c) se il Consiglio ha adottato una decisione conformemente all'articolo 7, paragrafo 1 del trattato sull'Unione europea nei riguardi dello Stato membro di cui il richiedente è cittadino ovvero se il Consiglio europeo ha adottato una decisione conformemente all'articolo 7, paragrafo 2 di detto trattato riguardo allo Stato membro di cui il richiedente è cittadino;
- d) se uno Stato membro così decide unilateralmente per la domanda di un cittadino di un altro Stato membro; in tal caso il Consiglio ne è immediatamente informato; la domanda è esaminata partendo dal presupposto che sia manifestamente infondata senza che ciò pregiudichi, in alcun caso, il potere decisionale dello Stato membro.

PROTOCOLLO (N. 25)
SULL'ESERCIZIO DELLA COMPETENZA CONCORRENTE

LE ALTE PARTI CONTRAENTI

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

Articolo unico

Con riferimento all'articolo 2, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo alla competenza concorrente, quando l'Unione agisce in un determinato settore, il campo di applicazione di questo esercizio di competenza copre unicamente gli elementi disciplinati dall'atto dell'Unione in questione e non copre pertanto l'intero settore.

PROTOCOLLO (N. 26)
SUI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

DESIDERANDO sottolineare l'importanza dei servizi di interesse generale,

HANNO CONVENUTO le disposizioni interpretative seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

Articolo 1

I valori comuni dell'Unione con riguardo al settore dei servizi di interesse economico generale ai sensi dell'articolo 14 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea comprendono in particolare:

- il ruolo essenziale e l'ampio potere discrezionale delle autorità nazionali, regionali e locali di fornire, commissionare e organizzare servizi di interesse economico generale il più vicini possibile alle esigenze degli utenti;
- la diversità tra i vari servizi di interesse economico generale e le differenze delle esigenze e preferenze degli utenti che possono discendere da situazioni geografiche, sociali e culturali diverse;
- un alto livello di qualità, sicurezza e accessibilità economica, la parità di trattamento e la promozione dell'accesso universale e dei diritti dell'utente.

Articolo 2

Le disposizioni dei trattati lasciano impregiudicata la competenza degli Stati membri a fornire, a commissionare e ad organizzare servizi di interesse generale non economico.

PROTOCOLLO (N. 27)
SUL MERCATO INTERNO E SULLA CONCORRENZA

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

CONSIDERANDO che il mercato interno ai sensi dell'articolo 3 del trattato sull'Unione europea comprende un sistema che assicura che la concorrenza non sia falsata,

HANNO CONVENUTO

che a tal fine l'Unione adotta, se necessario, misure in base alle disposizioni dei trattati, ivi compreso l'articolo 352 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Il presente protocollo è allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

PROTOCOLLO (N. 28)
SULLA COESIONE ECONOMICA, SOCIALE E TERRITORIALE

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

RICORDANDO che l'articolo 3 del trattato sull'Unione europea prevede tra gli altri obiettivi quello di promuovere la coesione economica, sociale e territoriale e la solidarietà tra gli Stati membri e che tale coesione figura tra i settori di competenza concorrente dell'Unione enunciati all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

RICORDANDO che le disposizioni della parte terza, titolo XVIII, sulla coesione economica, sociale e territoriale, forniscono, nel loro insieme, la base giuridica per il consolidamento e l'ulteriore sviluppo dell'azione dell'Unione nel settore della coesione economica, sociale e territoriale, compresa la possibilità di creare un nuovo fondo,

RICORDANDO che l'articolo 177 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede l'istituzione di un Fondo di coesione,

CONSTATANDO che la BEI sta erogando prestiti considerevoli e sempre maggiori a favore delle regioni più povere,

CONSIDERANDO il desiderio di una maggiore flessibilità nelle modalità di assegnazione delle risorse provenienti dai fondi strutturali,

PRENDENDO ATTO del desiderio di modulare i livelli della partecipazione dell'Unione ai programmi e ai progetti in alcuni paesi,

PRENDENDO ATTO della proposta di prendere maggiormente in considerazione la prosperità relativa degli Stati membri nel sistema delle risorse proprie,

RIBADISCONO che la promozione della coesione economica, sociale e territoriale è di vitale importanza per il pieno sviluppo e il durevole successo dell'Unione,

RIBADISCONO la convinzione che i fondi strutturali debbano continuare a svolgere un ruolo considerevole nel conseguimento degli obiettivi dell'Unione nel settore della coesione,

RIBADISCONO la convinzione che la BEI debba continuare a dedicare la maggior parte delle sue risorse alla promozione della coesione economica, sociale e territoriale e si dichiarano disposte a riesaminare le esigenze di capitale della BEI non appena ciò sia a tal fine necessario,

CONVENGONO che il Fondo di coesione erogherà contributi finanziari dell'Unione a favore di progetti nei settori dell'ambiente e delle reti transeuropee negli Stati membri con un PNL pro capite inferiore al 90% della media dell'Unione i quali abbiano un programma volto a soddisfare le condizioni di convergenza economica di cui all'articolo 126 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

DICHIARANO l'intenzione di permettere un maggior margine di flessibilità nella concessione dei finanziamenti dei fondi strutturali per tener conto delle necessità specifiche che non siano contemplate dall'attuale regolamentazione dei fondi strutturali,

DICHIARANO di essere disposte a modulare i livelli della partecipazione dell'Unione nel contesto di programmi e progetti dei fondi strutturali, per evitare eccessivi aumenti delle spese

di bilancio negli Stati membri meno prosperi,

RICONOSCONO la necessità di un regolare controllo dei progressi compiuti nella realizzazione della coesione economica, sociale e territoriale e si dichiarano disposte ad esaminare tutte le misure all'uopo necessarie,

DICHIARANO l'intenzione di tener maggiormente conto della capacità contributiva dei singoli Stati membri nel sistema delle risorse proprie e di esaminare, per gli Stati membri meno prosperi, i mezzi di correzione degli elementi di regressività esistenti nell'attuale sistema di risorse proprie,

CONVENGONO di allegare il presente protocollo al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

PROTOCOLLO (N. 29)
SUL SISTEMA DI RADIODIFFUSIONE PUBBLICA NEGLI STATI MEMBRI

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

CONSIDERANDO che il sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri è direttamente collegato alle esigenze democratiche, sociali e culturali di ogni società, nonché all'esigenza di preservare il pluralismo dei mezzi di comunicazione,

HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni interpretative, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

Le disposizioni dei trattati non pregiudicano la competenza degli Stati membri a provvedere al finanziamento del servizio pubblico di radiodiffusione, nella misura in cui tale finanziamento sia accordato agli organismi di radiodiffusione ai fini dell'adempimento della missione di servizio pubblico conferita, definita e organizzata da ciascuno Stato membro e nella misura in cui tale finanziamento non perturbi le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune, tenendo conto nel contempo dell'adempimento della missione di servizio pubblico.

PROTOCOLLO (N. 30)
SULL'APPLICAZIONE DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI
DELL'UNIONE EUROPEA ALLA POLONIA E AL REGNO UNITO

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

CONSIDERANDO che all'articolo 6 del trattato sull'Unione europea l'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

CONSIDERANDO che l'applicazione della Carta deve essere rigorosamente conforme alle disposizioni del predetto articolo 6 e del titolo VII della Carta medesima;

CONSIDERANDO che il predetto articolo 6 esige che la Carta sia applicata e interpretata dagli organi giurisdizionali della Polonia e del Regno Unito rigorosamente in conformità con le spiegazioni di cui a detto articolo;

CONSIDERANDO che la Carta contiene sia diritti che principi;

CONSIDERANDO che la Carta contiene sia disposizioni di carattere civile e politico che disposizioni di carattere economico e sociale;

CONSIDERANDO che la Carta ribadisce i diritti, le libertà e i principi riconosciuti nell'Unione e rende detti diritti più visibili ma non crea nuovi diritti o principi;

RAMMENTANDO gli obblighi imposti alla Polonia e al Regno Unito dal trattato sull'Unione europea, dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dal diritto dell'Unione in generale;

PRENDENDO ATTO dell'auspicio della Polonia e del Regno Unito di chiarire determinati aspetti dell'applicazione della Carta;

DESIDEROSE pertanto di chiarire l'applicazione della Carta in relazione alle leggi e all'azione amministrativa della Polonia e del Regno Unito e la sua azionabilità dinanzi a un organo giurisdizionale in Polonia e nel Regno Unito;

RIAFFERMANDO che i riferimenti nel presente protocollo all'applicazione di disposizioni specifiche della Carta non pregiudicano in alcun modo l'applicazione di altre disposizioni della Carta;

RIAFFERMANDO che il presente protocollo non pregiudica l'applicazione della Carta agli altri Stati membri;

RIAFFERMANDO che il presente protocollo non pregiudica gli altri obblighi imposti alla Polonia e al Regno Unito dal trattato sull'Unione europea, dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dal diritto dell'Unione in generale,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

Articolo 1

1. La Carta non estende la competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea o di qualunque altro organo giurisdizionale della Polonia o del Regno Unito a ritenere che le leggi, i regolamenti o le disposizioni, le pratiche o l'azione amministrativa della Polonia o del

Regno Unito non siano conformi ai diritti, alle libertà e ai principi fondamentali che essa riafferma.

2. In particolare e per evitare dubbi, nulla nel titolo IV della Carta crea diritti azionabili dinanzi a un organo giurisdizionale applicabili alla Polonia o al Regno Unito, salvo nella misura in cui la Polonia o il Regno Unito abbiano previsto tali diritti nel rispettivo diritto interno.

Articolo 2

Ove una disposizione della Carta faccia riferimento a leggi e pratiche nazionali, detta disposizione si applica alla Polonia o al Regno Unito soltanto nella misura in cui i diritti o i principi ivi contenuti sono riconosciuti nel diritto o nelle pratiche della Polonia o del Regno Unito.

PROTOCOLLO (N. 31)
SULLE IMPORTAZIONI NELL'UNIONE EUROPEA DI PRODOTTI
DEL PETROLIO RAFFINATI NELLE ANTILLE OLANDESI

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

DESIDERANDO apportare precisazioni sul regime degli scambi applicabile alle importazioni nell'Unione europea di prodotti del petrolio raffinati nelle Antille olandesi,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

Articolo 1

Il presente protocollo è applicabile ai prodotti del petrolio delle voci 27.10, 27.11, 27.12, ex 27.13 (paraffina, cere di petrolio o di scisti e residui paraffinosi) e 27.14 della nomenclatura di Bruxelles importati per il consumo negli Stati membri.

Articolo 2

Gli Stati membri si impegnano ad accordare ai prodotti del petrolio raffinati nelle Antille olandesi i vantaggi tariffari derivanti dall'associazione di queste ultime all'Unione, alle condizioni previste dal presente protocollo. Queste disposizioni sono valide, qualunque siano le norme d'origine applicate dagli Stati membri.

Articolo 3

1. Qualora la Commissione, su domanda di uno Stato membro o di iniziativa propria, constati che le importazioni nell'Unione di prodotti del petrolio raffinati nelle Antille olandesi, sotto il regime previsto al precedente articolo 2, provocano effettive difficoltà sul mercato di uno o più Stati membri, essa decide che i dazi doganali applicabili a dette importazioni saranno introdotti, aumentati o reintrodotti dagli Stati membri interessati, nella misura e per il periodo necessario per far fronte a questa situazione. Le aliquote dei dazi doganali così introdotti, aumentati o reintrodotti non possono superare quelle dei dazi doganali applicabili ai paesi terzi per gli stessi prodotti.
2. Le disposizioni previste nel precedente paragrafo potranno essere applicate quando le importazioni nell'Unione di prodotti del petrolio raffinati nelle Antille olandesi raggiungono due milioni di tonnellate l'anno.
3. Le decisioni prese dalla Commissione a norma dei precedenti paragrafi, ivi comprese quelle intese a respingere la domanda di uno Stato membro, sono comunicate al Consiglio. Questo può occuparsene su richiesta di qualsiasi Stato membro e può, in qualunque momento, modificarle o annullarle.

Articolo 4

1. Se uno Stato membro ritiene che le importazioni di prodotti del petrolio raffinati nelle

Antille olandesi, effettuate direttamente o attraverso un altro Stato membro, sotto il regime previsto al precedente articolo 2, provochino effettive difficoltà sul suo mercato e che è necessaria un'azione immediata per farvi fronte, può decidere, di propria iniziativa, di applicare a queste importazioni dazi doganali le cui aliquote non possono superare quelle dei dazi doganali applicabili ai paesi terzi per gli stessi prodotti. Esso notifica questa decisione alla Commissione, che decide, entro un mese, se le misure adottate dallo Stato possano essere mantenute o se debbano essere modificate o soppresse. Le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 3, sono applicabili a questa decisione della Commissione.

2. Qualora le importazioni di prodotti del petrolio raffinati nelle Antille olandesi vengano effettuate, direttamente o attraverso un altro Stato membro, in uno o più Stati membri dell'Unione europea e superino in un anno civile i quantitativi indicati nell'allegato al presente protocollo, le misure eventualmente adottate a norma del paragrafo 1 da questo o da questi Stati membri per l'anno in corso saranno considerate legittime: la Commissione, dopo essersi assicurata che i quantitativi fissati sono stati raggiunti, prenderà atto delle misure adottate. In tal caso, gli altri Stati membri si asterranno dal ricorrere al Consiglio.

Articolo 5

Se l'Unione decide di applicare restrizioni quantitative alle importazioni di prodotti del petrolio di qualsiasi provenienza, queste potranno essere applicate anche alle importazioni di tali prodotti provenienti dalle Antille olandesi. In questo caso, sarà assicurato alle Antille olandesi un trattamento preferenziale rispetto ai paesi terzi.

Articolo 6

1. Le disposizioni previste agli articoli da 2 a 5 saranno riesaminate dal Consiglio, che delibera all'unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, in occasione dell'adozione di una definizione comune dell'origine per i prodotti del petrolio provenienti dai paesi terzi o dai paesi associati, o in occasione di decisioni prese nell'ambito di una politica commerciale comune per i prodotti in questione, o dell'instaurazione di una politica energetica comune.
2. Tuttavia, al momento di questa revisione dovranno comunque essere mantenuti per le Antille olandesi vantaggi equivalenti in forma appropriata e per un quantitativo di almeno due milioni e mezzo di tonnellate di prodotti del petrolio.
3. Gli impegni dell'Unione relativi ai vantaggi di portata equivalente di cui al paragrafo 2 del presente articolo potranno essere oggetto, in caso di bisogno, di una ripartizione per paese, tenendo conto dei quantitativi indicati nell'allegato al presente protocollo.

Articolo 7

Per l'esecuzione del presente protocollo, la Commissione è incaricata di seguire lo sviluppo delle importazioni negli Stati membri di prodotti del petrolio raffinati nelle Antille olandesi. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, che ne assicura la diffusione, tutte le informazioni utili a questo scopo, secondo le modalità amministrative che essa raccomanda.

ALLEGATO AL PROTOCOLLO

Per l'applicazione del paragrafo 2 dell'articolo 4 del protocollo sulle importazioni nell'Unione europea di prodotti del petrolio raffinati nelle Antille olandesi, le Alte Parti Contraenti hanno deciso che i 2 milioni di tonnellate di prodotti del petrolio delle Antille siano ripartiti come segue tra gli Stati membri:

Germania	625 000 tonnellate
Unione economica belgo-lussemburghese	200 000 tonnellate
Francia	75 000 tonnellate
Italia	100 000 tonnellate
Paesi Bassi	1 000 000 tonnellate

PROTOCOLLO (N. 32)
SULL'ACQUISTO DI BENI IMMOBILI IN DANIMARCA

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

DESIDERANDO risolvere taluni problemi specifici che rivestono interesse per la Danimarca,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

In deroga alle disposizioni dei trattati, la Danimarca può mantenere la sua legislazione vigente in materia di acquisto di residenze secondarie.

PROTOCOLLO (N. 33)
SULL'ARTICOLO 157 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO
DELL'UNIONE EUROPEA

LE ALTE PARTI CONTRAENTI

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 157 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le prestazioni in virtù di un regime professionale di sicurezza sociale non saranno considerate come retribuzione se e nella misura in cui esse possono essere attribuite ai periodi di occupazione precedenti il 17 maggio 1990, eccezion fatta per i lavoratori o i loro aventi diritto che, prima di detta data, abbiano intentato un'azione giudiziaria o introdotto un reclamo equivalente secondo il diritto nazionale applicabile.

**PROTOCOLLO (N. 34)
CONCERNENTE IL REGIME PARTICOLARE APPLICABILE
ALLA GROENLANDIA**

Articolo unico

1. Il trattamento all'importazione nell'Unione dei prodotti soggetti all'organizzazione comune dei mercati della pesca, originari della Groenlandia, si effettua, nell'osservanza dei meccanismi dell'organizzazione comune dei mercati, in esenzione da dazi doganali e tasse di effetto equivalente e senza restrizioni quantitative né misure di effetto equivalente se le possibilità di accesso alle zone di pesca della Groenlandia accordate all'Unione sulla base di un accordo tra l'Unione e l'autorità competente per la Groenlandia sono soddisfacenti per l'Unione.
2. Sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 43 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea tutte le misure relative al regime d'importazione dei suddetti prodotti, comprese quelle relative alla loro adozione.

PROTOCOLLO (N. 35)
SULL'ARTICOLO 40.3.3 DELLA COSTITUZIONE IRLANDESE

LE ALTE PARTI CONTRAENTI

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica:

Nessuna disposizione dei trattati, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e dei trattati o degli atti che li modificano o li integrano pregiudica l'applicazione in Irlanda dell'articolo 40.3.3 della Costituzione irlandese.

PROTOCOLLO (N. 36)
SULLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

CONSIDERANDO che, per organizzare la transizione dalle disposizioni istituzionali dei trattati applicabili prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona a quelle previste da detto trattato, è necessario prevedere disposizioni transitorie,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica:

Articolo 1

Nel presente protocollo i termini "trattati" designano il trattato sull'Unione europea, il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

TITOLO I

DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL PARLAMENTO EUROPEO

Articolo 2

1. Per il periodo della legislatura 2009-2014 restante alla data di entrata in vigore del presente articolo, e in deroga all'articolo 189, secondo comma, e all'articolo 190, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea e all'articolo 107, secondo comma, e all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, che erano in vigore al momento delle elezioni del Parlamento europeo del giugno 2009, e in deroga al numero di seggi previsti all'articolo 14, paragrafo 2, primo comma, del trattato sull'Unione europea, ai 736 seggi esistenti sono aggiunti i diciotto seggi seguenti, con conseguente aumento provvisorio del numero totale dei membri del Parlamento europeo a 754 fino alla scadenza della legislatura 2009-2014:

Bulgaria	1	Paesi Bassi	1
Spagna	4	Austria	2
Francia	2	Polonia	1
Italia	1	Slovenia	1
Lettonia	1	Svezia	2
Malta	1	Regno Unito	1

2. In deroga all'articolo 14, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, gli Stati membri interessati designano le persone che occuperanno i seggi supplementari previsti al paragrafo 1 secondo le rispettive legislazioni nazionali a condizione che tali persone siano state elette a suffragio universale diretto:

a) con elezione a suffragio universale diretto *ad hoc* nello Stato membro interessato, secondo le disposizioni applicabili per le elezioni del Parlamento europeo;

- b) con riferimento ai risultati delle elezioni del Parlamento europeo del 4-7 giugno 2009, oppure
 - c) attraverso la nomina del numero richiesto di membri da parte del parlamento nazionale dello Stato membro interessato, al proprio interno, secondo la procedura fissata da ciascuno degli Stati membri interessati.
3. In tempo utile prima delle elezioni del Parlamento europeo del 2014, il Consiglio europeo adotta, conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, secondo comma, del trattato sull'Unione europea, una decisione che stabilisce la composizione del Parlamento europeo.

TITOLO II

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA MAGGIORANZA QUALIFICATA

Articolo 3

1. Conformemente all'articolo 16, paragrafo 4 del trattato sull'Unione europea, le disposizioni di tale paragrafo e le disposizioni dell'articolo 238, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, relative alla definizione della maggioranza qualificata in seno al Consiglio europeo e al Consiglio, prendono effetto il 1° novembre 2014.
2. Nel periodo dal 1° novembre 2014 al 31 marzo 2017, quando una deliberazione deve essere adottata a maggioranza qualificata, un membro del Consiglio può chiedere che la deliberazione sia adottata in base alla maggioranza qualificata ai sensi del paragrafo 3. In tal caso si applicano i paragrafi 3 e 4.
3. Fino al 31 ottobre 2014 sono in vigore le disposizioni seguenti, fatto salvo l'articolo 235, paragrafo 1, secondo comma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Per le deliberazioni del Consiglio europeo e del Consiglio che richiedono una maggioranza qualificata, ai voti dei membri è attribuita la seguente ponderazione:

Belgio	12	Lituania	7
Bulgaria	10	Lussemburgo	4
Repubblica ceca	12	Ungheria	12
Danimarca	7	Malta	3
Germania	29	Paesi Bassi	13
Estonia	4	Austria	10
Irlanda	7	Polonia	27
Grecia	12	Portogallo	12
Spagna	27	Romania	14
Francia	29	Slovenia	4
Croazia	7	Slovacchia	7
Italia	29	Finlandia	7
Cipro	4	Svezia	10
Lettonia	4	Regno Unito	29

Le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno 260 voti che esprimano il voto fa-

vorevole della maggioranza dei membri quando, in virtù dei trattati, debbono essere adottate su proposta della Commissione. Negli altri casi le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno 260 voti che esprimano il voto favorevole di almeno due terzi dei membri. Un membro del Consiglio europeo o del Consiglio può chiedere che, allorché il Consiglio europeo o il Consiglio adottano un atto a maggioranza qualificata, si verifichi che gli Stati membri che compongono tale maggioranza qualificata rappresentino almeno il 62% della popolazione totale dell'Unione. Qualora tale condizione non sia soddisfatta, l'atto non è adottato.

4. Fino al 31 ottobre 2014, qualora, a norma dei trattati, non tutti i membri del Consiglio prendano parte alle votazioni, ossia nei casi in cui si fa riferimento alla maggioranza qualificata ai sensi dell'articolo 238, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per maggioranza qualificata si intende una proporzione dei voti ponderati, una proporzione del numero dei membri del Consiglio ed eventualmente una percentuale della popolazione degli Stati membri interessati pari a quelle previste al paragrafo 3 del presente articolo.

TITOLO III

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE FORMAZIONI DEL CONSIGLIO

Articolo 4

Fino all'entrata in vigore della decisione di cui all'articolo 16, paragrafo 6, primo comma del trattato sull'Unione europea, il Consiglio può riunirsi nelle formazioni previste al secondo e terzo comma di detto paragrafo, nonché nelle altre formazioni il cui elenco è stabilito con decisione del Consiglio "Affari generali" deliberante a maggioranza semplice.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA COMMISSIONE, INCLUSO L'ALTO RAPPRESENTANTE DELL'UNIONE PER GLI AFFARI ESTERI E LA POLITICA DI SICUREZZA

Articolo 5

I membri della Commissione in carica alla data di entrata in vigore del trattato di Lisbona rimangono in carica fino alla scadenza del loro mandato. Tuttavia, il giorno della nomina dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, giunge a termine il mandato del membro avente la stessa nazionalità dell'alto rappresentante.

TITOLO V

DISPOSIZIONI RELATIVE AL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO, ALTO RAPPRESENTANTE PER LA POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE, E AL SEGRETARIO GENERALE AGGIUNTO DEL CONSIGLIO

Articolo 6

Il mandato del segretario generale del Consiglio, alto rappresentante per la politica estera e

di sicurezza comune, e del segretario generale aggiunto del Consiglio giunge a termine alla data di entrata in vigore del trattato di Lisbona. Il Consiglio nomina il segretario generale in conformità dell'articolo 240, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI CONCERNENTI GLI ORGANI CONSULTIVI

Articolo 7

Fino all'entrata in vigore della decisione di cui all'articolo 301 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la ripartizione dei membri del Comitato economico e sociale è la seguente:

Belgio	12	Lituania	9
Bulgaria	12	Lussemburgo	6
Repubblica ceca	12	Ungheria	12
Danimarca	9	Malta	5
Germania	24	Paesi Bassi	12
Estonia	7	Austria	12
Irlanda	9	Polonia	21
Grecia	12	Portoghallo	12
Spagna	21	Romania	15
Francia	24	Slovenia	7
Croazia	9	Slovacchia	9
Italia	24	Finlandia	9
Cipro	6	Svezia	12
Lettonia	7	Regno Unito	24

Articolo 8

Fino all'entrata in vigore della decisione di cui all'articolo 305 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la ripartizione dei membri del Comitato delle regioni è la seguente:

Belgio	12	Lituania	9
Bulgaria	12	Lussemburgo	6
Repubblica ceca	12	Ungheria	12
Danimarca	9	Malta	5
Germania	24	Paesi Bassi	12
Estonia	7	Austria	12
Irlanda	9	Polonia	21
Grecia	12	Portogallo	12
Spagna	21	Romania	15
Francia	24	Slovenia	7
Croazia	9	Slovacchia	9
Italia	24	Finlandia	9
Cipro	6	Svezia	12
Lettonia	7	Regno Unito	24

TITOLO VII

**DISPOSIZIONI TRANSITORIE RELATIVE AGLI ATTI ADOTTATI IN BASE AI TITOLI V
E VI DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE
DEL TRATTATO DI LISBONA**

Articolo 9

Gli effetti giuridici degli atti delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione adottati in base al trattato sull'Unione europea prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sono mantenuti finché tali atti non saranno stati abrogati, annullati o modificati in applicazione dei trattati. Ciò vale anche per le convenzioni concluse tra Stati membri in base al trattato sull'Unione europea.

Articolo 10

1. A titolo di misura transitoria e in ordine agli atti dell'Unione nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale adottati prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, le attribuzioni delle istituzioni alla data di entrata in vigore di detto trattato sono le seguenti: le attribuzioni della Commissione ai sensi dell'articolo 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea non sono applicabili e le attribuzioni della Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi del titolo VI del trattato sull'Unione europea, nella versione vigente prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, restano invariate, anche nel caso in cui siano state accettate in forza dell'articolo 35, paragrafo 2 di detto trattato sull'Unione europea.
2. La modifica di un atto di cui al paragrafo 1 comporta che, con riguardo all'atto modificato e nei confronti degli Stati membri ai quali esso si applica, le attribuzioni delle istituzioni menzionate in detto paragrafo si applichino quali previste dai trattati.

3. In ogni caso la misura transitoria di cui al paragrafo 1 cessa di avere effetto cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona.
4. Al più tardi sei mesi prima della fine del periodo transitorio di cui al paragrafo 3 il Regno Unito può notificare al Consiglio che, riguardo agli atti di cui al paragrafo 1, non accetta le attribuzioni delle istituzioni menzionate al paragrafo 1 quali previste dai trattati. Se il Regno Unito ha effettuato la notifica, cessano di applicarsi a detto Stato tutti gli atti di cui al paragrafo 1 dalla data di fine del periodo transitorio di cui al paragrafo 3. Il presente comma non si applica nel caso degli atti modificati applicabili al Regno Unito secondo quanto indicato al paragrafo 2.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, determina gli adattamenti necessari che ne conseguono e il necessario regime transitorio. Il Regno Unito non partecipa all'adozione della decisione. Per maggioranza qualificata del Consiglio si intende quella definita conformemente all'articolo 238, paragrafo 3, lettera a) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può altresì adottare una decisione che stabilisce che il Regno Unito si fa carico delle eventuali conseguenze finanziarie dirette, derivanti necessariamente e inevitabilmente dalla cessazione della sua partecipazione agli atti suddetti.

5. Successivamente il Regno Unito può in qualsiasi momento notificare al Consiglio che desidera partecipare ad atti che, in forza del paragrafo 4, primo comma, hanno cessato di applicarsi a detto Stato. In tale occorrenza si applicano, secondo i casi, le disposizioni pertinenti del protocollo sull'*acquis* di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea o del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Le attribuzioni delle istituzioni riguardo a tali atti sono quelle previste dai trattati. Quando agiscono nell'ambito dei protocolli in questione, le istituzioni dell'Unione e il Regno Unito si adoperano per ristabilire la più ampia partecipazione possibile del Regno Unito all'*acquis* dell'Unione riguardo allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza incidere profondamente sul funzionamento pratico delle varie parti dell'*acquis* e rispettandone la coerenza.

PROTOCOLLO (N. 37)
RELATIVO ALLE CONSEGUENZE FINANZIARIE DELLA SCADENZA
DEL TRATTATO CEE E AL FONDO DI RICERCA CARBONE E ACCIAIO

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

RAMMENTANDO che tutte le attività e passività della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, esistenti al 23 luglio 2002, sono state trasferite alla Comunità europea a partire dal 24 luglio 2002;

TENENDO CONTO del desiderio di utilizzare tali fondi a fini di ricerca in settori correlati all'industria del carbone e dell'acciaio e della conseguente necessità di prevedere talune norme specifiche al riguardo,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

Articolo 1

1. Il valore netto di dette attività e passività, quali iscritte nel bilancio della CEE al 23 luglio 2002, corretto in base alle eventuali maggiorazioni o decurtamenti, conseguenti alle operazioni di liquidazione, è considerato patrimonio destinato alla ricerca in settori correlati all'industria del carbone e dell'acciaio e denominato "CEE in liquidazione". A liquidazione conclusa il patrimonio assume la denominazione di "Patrimonio del Fondo di ricerca carbone e acciaio".
2. Le entrate derivanti da detto patrimonio, denominate "Fondo di ricerca carbone e acciaio", sono utilizzate esclusivamente a fini di ricerca in settori correlati all'industria del carbone e dell'acciaio al di fuori del programma quadro di ricerca, conformemente alle disposizioni del presente protocollo e degli atti in virtù di esso adottati.

Articolo 2

Il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale e previa approvazione del Parlamento europeo, adotta tutte le disposizioni necessarie all'attuazione del presente protocollo, ivi compresi i principi essenziali.

Il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotta le misure che stabiliscono gli orientamenti finanziari pluriennali per la gestione del patrimonio del Fondo di ricerca carbone e acciaio e degli orientamenti tecnici per il programma di ricerca di detto Fondo.

Articolo 3

Salvo se altrimenti previsto dal presente protocollo e dagli atti in virtù di esso adottati, si applicano le disposizioni dei trattati.

ALLEGATI DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA

ALLEGATO I**ELENCO PREVISTO DALL'ARTICOLO 38 DEL TRATTATO
SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA**

- 1 - Numeri della nomenclatura di Bruxelles	- 2 - Denominazione dei prodotti
Capitolo 1	Animali vivi
Capitolo 2	Carni e frattaglie commestibili
Capitolo 3	Pesci, crostacei e molluschi
Capitolo 4	Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale
Capitolo 5	05.04 Budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci 05.15 Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana
Capitolo 6	Piante vive e prodotti della floricoltura
Capitolo 7	Legumi, ortaggi, piante, radici e tuberi, mangerecci
Capitolo 8	Frutta commestibile; scorze di agrumi e di meloni
Capitolo 9	Caffè, tè e spezie, escluso il matè (voce n. 09.03)
Capitolo 10	Cereali
Capitolo 11	Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; glutine; inulina
Capitolo 12	Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali e medicinali; paglie e foraggi
Capitolo 13	
ex 13.03	Pectina
Capitolo 15	15.01 Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi; grasso di volatili pressato o fuso 15.02 Sevi (della specie bovina, ovina e caprina) greggi o fusi, compresi i sevi detti "primo sugo" 15.03 Stearina solare; oleo-stearina; olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati né altrimenti preparati 15.04 Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati 15.07 Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati

- 1 - Numeri della nomenclatura di Bruxelles	- 2 - Denominazione dei prodotti
15.12	Grassi e oli animali o vegetali idrogenati anche raffinati, ma non preparati
15.13	Margarina, imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati
15.17	Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse, o delle cere animali o vegetali
Capitolo 16	Preparazioni di carni, di pesci, di crostacei e di molluschi
Capitolo 17	
17.01	Zucchero di barbabietola e di canna, allo stato solido
17.02	Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati
17.03	Melassi, anche decolorati
17.05 (*)	Zuccheri, sciroppi e melassi aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zucchero in qualsiasi proporzione
Capitolo 18	
18.01	Cacao in grani anche infranto, greggio o torrefatto
18.02	Gusci, bucce, pellicole e cascami di cacao
Capitolo 20	Preparazioni di ortaggi, di piante mangerecce, di frutti e di altre piante o parti di piante
Capitolo 22	
22.04	Mosti di uva parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole
22.05	Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con l'alcole (mistelle)
22.07	Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentateex
ex 22.08 (*)	Alcole etilico, denaturato o no, di qualsiasi gradazione, ottenuto a
ex 22.09 (*)	partire da prodotti agricoli compresi nell'allegato I, ad esclusione di acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche, preparazioni alcoliche composte (dette estratti concentrati) per la fabbricazione di bevande
22.10 (*)	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili
Capitolo 23	Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali

- 1 - Numeri della nomenclatura di Bruxelles	- 2 - Denominazione dei prodotti	
Capitolo 24	24.01	Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco
Capitolo 45	45.01	Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato
Capitolo 54	54.01	Lino greggio, macerato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati)
Capitolo 57	57.01	Canapa (<i>Cannabis sativa</i>) greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati)

(*) Posizione inserita dall'articolo 1 del regolamento n. 7 bis del Consiglio della Comunità economica europea, del 18 dicembre 1959 (GU n. 7 del 30.1.1961, pp. 71/61).

ALLEGATO II

**PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE CUI SI APPLICANO
LE DISPOSIZIONI DELLA PARTE QUARTA DEL TRATTATO
SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA**

Groenlandia

Nuova Caledonia e dipendenze

Polinesia francese

Terre australi ed antartiche francesi

Isole Wallis e Futuna

Saint Pierre e Miquelon

Saint-Barthélemy

Aruba

Antille Olandesi:

- Bonaire
- Curaçao
- Saba
- Sint Eustatius
- Sint Maarten

Anguilla

Isole Cayman

Isole Falkland

Georgia del Sud e isole Sandwich del Sud

Montserrat

Pitcairn

Sant'Elena e dipendenze

Territori dell'Antartico britannico

Territori britannici dell'Oceano indiano

Isole Turks e Caicos

Isole Vergini britanniche

Le Bermude

DICHIARAZIONI
ALLEGATE ALL'ATTO FINALE
DELLA CONFERENZA INTERGOVERNATIVA
CHE HA ADOTTATO IL TRATTATO DI LISBONA
firmato il 13 dicembre 2007

A. DICHIARAZIONI RELATIVE A DISPOSIZIONI DEI TRATTATI

1. Dichiarazione relativa alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

La Carta dei diritti fondamentali, che ha forza giuridicamente vincolante, conferma i diritti fondamentali garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri. La Carta non estende l'ambito di applicazione del diritto dell'Unione al di là delle competenze dell'Unione, né introduce competenze nuove o compiti nuovi per l'Unione, né modifica le competenze e i compiti definiti dai trattati.

2. Dichiarazione relativa all'articolo 6, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea

La conferenza conviene che l'adesione dell'Unione alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali debba realizzarsi con modalità atte a preservare le specificità dell'ordinamento giuridico dell'Unione. A tale riguardo, la conferenza prende atto dell'esistenza di un dialogo regolare fra la Corte di giustizia dell'Unione europea e la Corte europea dei diritti dell'uomo; tale dialogo potrà essere rafforzato non appena l'Unione europea avrà aderito a tale convenzione.

3. Dichiarazione relativa all'articolo 8 del trattato sull'Unione europea

L'Unione terrà conto della situazione particolare dei paesi di piccole dimensioni territoriali che intrattengono con l'Unione specifiche relazioni di prossimità.

4. Dichiarazione sulla composizione del Parlamento europeo

Il seggio supplementare al Parlamento europeo sarà attribuito all'Italia.

5. Dichiarazione sull'accordo politico del Consiglio europeo relativo al progetto di decisione sulla composizione del Parlamento europeo

Il Consiglio europeo darà il suo accordo politico in merito al progetto riveduto di decisione sulla composizione del Parlamento europeo per la legislatura 2009-2014, in base alla proposta del Parlamento europeo.

6. Dichiarazione relativa agli articoli 15, paragrafi 5 e 6, 17, paragrafi 6 e 7, e 18 del trattato sull'Unione europea

La scelta delle persone chiamate ad occupare la carica di presidente del Consiglio europeo, di presidente della Commissione e di alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza dovrà tenere debitamente conto della necessità di rispettare la diversità geografica e demografica dell'Unione e dei suoi Stati membri.

7. Dichiarazione relativa all'articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea e all'articolo 238, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

La conferenza dichiara che la decisione relativa all'attuazione dell'articolo 16, paragrafo 4,

del trattato sull'Unione europea e dell'articolo 238, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sarà adottata dal Consiglio alla data della firma del trattato di Lisbona ed entrerà in vigore il giorno dell'entrata in vigore di detto trattato. Il progetto di decisione figura qui di seguito.

**Progetto di decisione del Consiglio
relativa all'attuazione degli articoli 16, paragrafo 4 del trattato sull'Unione
europea e 238, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea tra il 1° novembre 2014 e il 31 marzo 2017, da un lato, e a
decorrere dal 1° aprile 2017, dall'altro**

II CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno adottare disposizioni tali da consentire una transizione fluida dal sistema decisionale del Consiglio a maggioranza qualificata - quale definito all'articolo 3, paragrafo 3 del protocollo sulle disposizioni transitorie, che continuerà ad applicarsi fino al 31 ottobre 2014 - al sistema di voto previsto agli articoli 16, paragrafo 4 del trattato sull'Unione europea e 238, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che si applicherà a decorrere dal 1° novembre 2014, comprese, durante un periodo transitorio fino al 31 marzo 2017, le disposizioni specifiche di cui all'articolo 3, paragrafo 2 di detto protocollo.
- (2) Si rammenta che è pratica del Consiglio compiere ogni sforzo per rafforzare la legittimità democratica delle deliberazioni prese a maggioranza qualificata,

DECIDE:

Sezione 1

Disposizioni applicabili tra il 1° novembre 2014 e il 31 marzo 2017

Articolo 1

Tra il 1° novembre 2014 e il 31 marzo 2017, se un numero di membri del Consiglio che rappresenta:

- a) almeno i tre quarti della popolazione, o
- b) almeno i tre quarti del numero degli Stati membri,
necessari per costituire una minoranza di blocco risultante dall'applicazione degli articoli 16, paragrafo 4 del trattato sull'Unione europea o 238, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, manifesta l'intenzione di opporsi all'adozione da parte del Consiglio di un atto a maggioranza qualificata, il Consiglio discute la questione.

Articolo 2

Durante le discussioni, il Consiglio fa tutto il possibile per raggiungere, entro un tempo ragionevole e senza pregiudicare i limiti di tempo obbligatori stabiliti dal diritto dell'Unione, una soluzione soddisfacente che tenga conto delle preoccupazioni manifestate dai membri del Consiglio di cui all'articolo 1.

Articolo 3

A tal fine, il presidente del Consiglio mette in atto, con l'assistenza della Commissione e nel rispetto del regolamento interno del Consiglio, qualsiasi iniziativa necessaria per facilitare la

realizzazione di una più ampia base di accordo nel Consiglio. I membri del Consiglio gli prestano la loro assistenza.

Sezione 2

Disposizioni applicabili a decorrere dal 1° aprile 2017

Articolo 4

A decorrere dal 1° aprile 2017, se un numero di membri del Consiglio che rappresenta:

- a) almeno il 55 % della popolazione, o
- b) almeno il 55 % del numero degli Stati membri,

necessari per costituire una minoranza di blocco risultante dall'applicazione degli articoli 16, paragrafo 4, primo comma del trattato sull'Unione europea o 238, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, manifesta l'intenzione di opporsi all'adozione da parte del Consiglio di un atto a maggioranza qualificata, il Consiglio discute la questione.

Articolo 5

Durante le discussioni, il Consiglio fa tutto il possibile per raggiungere, entro un tempo ragionevole e senza pregiudicare i limiti di tempo obbligatori stabiliti dal diritto dell'Unione, una soluzione soddisfacente che tenga conto delle preoccupazioni manifestate dai membri del Consiglio di cui all'articolo 4.

Articolo 6

A tal fine, il presidente del Consiglio mette in atto, con l'assistenza della Commissione e nel rispetto del regolamento interno del Consiglio, qualsiasi iniziativa necessaria per facilitare la realizzazione di una più ampia base di accordo nel Consiglio. I membri del Consiglio gli prestano la loro assistenza.

Sezione 3

Entrata in vigore

Articolo 7

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona.

8. Dichiarazione relativa alle misure pratiche da adottare al momento dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona per quanto concerne la presidenza del Consiglio europeo e del Consiglio "Affari esteri"

Qualora il trattato di Lisbona entrasse in vigore dopo il 1° gennaio 2009, la conferenza invita le autorità competenti dello Stato membro che esercita in detto periodo la presidenza semestrale del Consiglio, da un lato, e la personalità che sarà eletta presidente del Consiglio europeo e quella che sarà nominata alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, dall'altro, ad adottare, di concerto con la presidenza semestrale successiva, le misure concrete necessarie a consentire una transizione efficace degli aspetti materiali e organizzativi dell'esercizio della presidenza del Consiglio europeo e del Consiglio "Affari esteri".

**9. Dichiarazione relativa all'articolo 16, paragrafo 9 del trattato
sull'Unione europea, concernente la decisione del Consiglio europeo
sull'esercizio della presidenza del Consiglio**

La conferenza dichiara che il Consiglio dovrebbe avviare la preparazione della decisione che stabilisce le modalità di attuazione della decisione sull'esercizio della presidenza del Consiglio a partire dalla firma del trattato di Lisbona e dare la sua approvazione politica entro sei mesi. Un progetto di decisione del Consiglio europeo, che sarà adottata il giorno dell'entrata in vigore di tale trattato, figura qui di seguito.

**Progetto di decisione del Consiglio europeo sull'esercizio
della presidenza del Consiglio**

Articolo 1

1. La presidenza del Consiglio, ad eccezione della formazione "Affari esteri", è esercitata da gruppi predeterminati di tre Stati membri per un periodo di 18 mesi. Tali gruppi sono composti secondo un sistema di rotazione paritaria degli Stati membri, tenendo conto della loro diversità e degli equilibri geografici nell'Unione.
2. Ciascun membro del gruppo esercita a turno la presidenza di tutte le formazioni del Consiglio, ad eccezione della formazione "Affari esteri", per un periodo di sei mesi. Gli altri membri del gruppo assistono la presidenza in tutti i suoi compiti sulla base di un programma comune. I membri del gruppo possono decidere tra loro modalità alternative.

Articolo 2

La presidenza del comitato dei rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri è esercitata da un rappresentante dello Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio "Affari generali".

La presidenza del comitato politico e di sicurezza è esercitata da un rappresentante dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.

La presidenza degli organi preparatori delle varie formazioni del Consiglio, ad eccezione della formazione "Affari esteri", spetta al membro del gruppo che esercita la presidenza della relativa formazione, salvo decisione contraria conformemente all'articolo 4.

Articolo 3

Il Consiglio "Affari generali" assicura, in collaborazione con la Commissione, la coerenza e la continuità dei lavori delle varie formazioni del Consiglio nell'ambito di una programmazione pluriennale. Gli Stati membri che esercitano la presidenza adottano, con l'assistenza del segretariato generale del Consiglio, tutte le disposizioni utili all'organizzazione e al buon andamento dei lavori del Consiglio.

Articolo 4

Il Consiglio adotta una decisione che stabilisce le misure di applicazione della presente decisione.

10. Dichiarazione relativa all'articolo 17 del trattato sull'Unione europea

La conferenza considera che la Commissione, quando non includerà più cittadini di tutti gli

Stati membri, dovrebbe dedicare particolare attenzione alla necessità di assicurare piena trasparenza nelle relazioni con tutti gli Stati membri. Di conseguenza, la Commissione dovrebbe mantenere stretti contatti con tutti gli Stati membri, indipendentemente dal fatto che essi abbiano un loro cittadino tra i membri della Commissione e, in questo contesto, dovrebbe dedicare particolare attenzione alla necessità di scambiare informazioni e di consultarsi con tutti gli Stati membri.

La conferenza considera altresì che la Commissione dovrebbe prendere tutte le misure necessarie per assicurare che le realtà politiche, sociali ed economiche di tutti gli Stati membri, inclusi quelli che non hanno loro cittadini tra i membri della Commissione, siano pienamente prese in considerazione. Tali misure dovrebbero assicurare anche che la posizione di tali Stati membri sia tenuta in considerazione mediante l'adozione delle appropriate disposizioni organizzative.

11. Dichiarazione relativa all'articolo 17, paragrafi 6 e 7 del trattato sull'Unione europea

La conferenza ritiene che, conformemente alle disposizioni dei trattati, il Parlamento europeo e il Consiglio europeo siano congiuntamente responsabili del buono svolgimento del processo che porta all'elezione del presidente della Commissione europea. Pertanto, rappresentanti del Parlamento europeo e del Consiglio europeo procederanno, preliminarmente alla decisione del Consiglio europeo, alle consultazioni necessarie nel quadro ritenuto più appropriato. Conformemente all'articolo 17, paragrafo 7, primo comma tali consultazioni riguarderanno il profilo dei candidati alla carica di presidente della Commissione, tenendo conto delle elezioni del Parlamento europeo. Le modalità di tali consultazioni potranno essere precisate, a tempo debito, di comune accordo tra il Parlamento europeo e il Consiglio europeo.

12. Dichiarazione relativa all'articolo 18 del trattato sull'Unione europea

1. La conferenza dichiara che, durante i lavori preparatori della nomina dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza prevista alla data di entrata in vigore del trattato di Lisbona, conformemente all'articolo 18 del trattato sull'Unione europea e all'articolo 5 del protocollo sulle disposizioni transitorie, saranno presi gli opportuni contatti con il Parlamento europeo; il mandato dell'alto rappresentante decorrerà da tale data fino alla scadenza del mandato della Commissione in carica a tale data.
2. Inoltre, la conferenza ricorda che, per quanto riguarda l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, il cui mandato decorrerà dal novembre 2009 nello stesso momento e per la stessa durata della prossima Commissione, sarà nominato in conformità delle disposizioni degli articoli 17 e 18 del trattato sull'Unione europea.

13. Dichiarazione relativa alla politica estera e di sicurezza comune

La conferenza sottolinea che le disposizioni del trattato sull'Unione europea riguardanti la politica estera e di sicurezza comune, compresa la creazione della carica di alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e l'istituzione di un servizio per l'azione esterna, lasciano impregiudicate sia le competenze degli Stati membri, quali esistono attualmente, per la formulazione e la conduzione della loro politica estera sia la loro rappresentanza nazionale nei paesi terzi e nelle organizzazioni internazionali.

La conferenza ricorda altresì che le disposizioni riguardanti la politica comune in materia di sicurezza e di difesa non pregiudicano il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa degli Stati membri.

La conferenza sottolinea che l'Unione europea e i suoi Stati membri resteranno vincolati dalle disposizioni della Carta delle Nazioni Unite e, in particolare, dalla responsabilità primaria del Consiglio di sicurezza e dei suoi membri per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali.

14. Dichiarazione relativa alla politica estera e di sicurezza comune

Oltre alle norme e procedure specifiche di cui all'articolo 24, paragrafo 1 del trattato sull'Unione europea, la conferenza sottolinea che le disposizioni riguardanti la politica estera e di sicurezza comune, comprese quelle relative all'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e al servizio per l'azione esterna, non incidono sulla base giuridica, sulle responsabilità e sui poteri esistenti di ciascuno Stato membro per quanto riguarda la formulazione e la conduzione della sua politica estera, il suo servizio diplomatico nazionale, le relazioni con i paesi terzi e la partecipazione alle organizzazioni internazionali compresa l'appartenenza di uno Stato membro al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

La conferenza rileva altresì che le disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune non conferiscono alla Commissione nuovi poteri di iniziativa per le decisioni né accrescono il ruolo del Parlamento europeo.

La conferenza ricorda altresì che le disposizioni riguardanti la politica comune in materia di sicurezza e di difesa non pregiudicano il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa degli Stati membri.

15. Dichiarazione relativa all'articolo 27 del trattato sull'Unione europea

La conferenza dichiara che, non appena sarà stato firmato il trattato di Lisbona, il segretario generale del Consiglio, alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero iniziare i lavori preparatori del servizio europeo per l'azione esterna.

16. Dichiarazione relativa all'articolo 55, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea

La conferenza ritiene che la possibilità di tradurre i trattati nelle lingue di cui all'articolo 55, paragrafo 2 contribuisca a realizzare l'obiettivo di rispettare la ricchezza della diversità culturale e linguistica dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 3, quarto comma. In questo contesto la conferenza conferma l'importanza che l'Unione annette alla diversità culturale dell'Europa e la particolare attenzione che essa continuerà a prestare a queste e alle altre lingue.

La conferenza raccomanda agli Stati membri che intendono valersi della possibilità offerta dall'articolo 55, paragrafo 2 di comunicare al Consiglio, entro sei mesi dalla data della firma del trattato di Lisbona, la lingua o le lingue in cui essi saranno tradotti.

17. Dichiarazione relativa al primato

La conferenza ricorda che, per giurisprudenza costante della Corte di giustizia dell'Unione europea, i trattati e il diritto adottato dall'Unione sulla base dei trattati prevalgono sul diritto degli Stati membri alle condizioni stabilite dalla summenzionata giurisprudenza.

Inoltre, la conferenza ha deciso di allegare al presente atto finale il parere del Servizio giuridico del Consiglio sul primato, riportato nel documento 11197/07 (JUR 260):

*“Parere del Servizio giuridico del Consiglio
del 22 giugno 2007*

Dalla giurisprudenza della Corte di giustizia si evince che la preminenza del diritto comunitario è un principio fondamentale del diritto comunitario stesso. Secondo la Corte, tale principio è insito nella natura specifica della Comunità europea. All'epoca della prima sentenza di questa giurisprudenza consolidata (Costa contro ENEL, 15 luglio 1964, causa 6/64 ⁽¹⁾) non esisteva alcuna menzione di preminenza nel trattato. La situazione è a tutt'oggi immutata. Il fatto che il principio della preminenza non sarà incluso nel futuro trattato non altera in alcun modo l'esistenza del principio stesso e la giurisprudenza esistente della Corte di giustizia.”

18. Dichiarazione relativa alla delimitazione delle competenze

La conferenza sottolinea che, conformemente al sistema di ripartizione delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri previsto dal trattato sull'Unione europea e dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea, qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nei trattati appartiene agli Stati membri.

Quando i trattati attribuiscono all'Unione una competenza concorrente con quella degli Stati membri in un determinato settore, gli Stati membri esercitano la loro competenza nella misura in cui l'Unione non ha esercitato la propria o ha deciso di cessare di esercitarla. Quest'ultimo caso si verifica quando le competenti istituzioni dell'Unione decidono di abrogare un atto legislativo, in particolare per assicurare meglio il rispetto costante dei principi di sussidiarietà e proporzionalità. Il Consiglio può chiedere, su iniziativa di uno o più dei suoi membri (rappresentanti degli Stati membri) e in conformità dell'articolo 241 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alla Commissione di presentare proposte per abrogare un atto legislativo. La conferenza si compiace che la Commissione dichiari che presterà particolare attenzione a queste richieste.

Parimenti, i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di conferenza intergovernativa, conformemente alla procedura di revisione ordinaria di cui all'articolo 48, paragrafi da 2 a 5 del trattato sull'Unione europea possono decidere di modificare i trattati su cui l'Unione si fonda, anche per accrescere o ridurre le competenze attribuite all'Unione in detti trattati.

19. Dichiarazione relativa all'articolo 8 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

La conferenza conviene che, nell'ambito degli sforzi generali per eliminare le ineguaglianze tra donne e uomini, l'Unione mirerà, nelle sue varie politiche, a lottare contro tutte le forme

⁽¹⁾ “(...) discende che, scaturito da una fonte autonoma, il diritto nato dal trattato non potrebbe, in ragione appunto della sua specifica natura, trovare un limite in qualsiasi provvedimento interno senza perdere il proprio carattere comunitario e senza che ne risultasse scosso il fondamento giuridico della stessa comunità.”

di violenza domestica. Gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per prevenire e punire questi atti criminali e per sostenere e proteggere le vittime.

20. Dichiarazione relativa all'articolo 16 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

La conferenza dichiara che, ogniqualvolta le norme in materia di protezione dei dati personali da adottare in base all'articolo 16 possano avere implicazioni dirette per la sicurezza nazionale, si dovrà tenere debito conto delle caratteristiche specifiche della questione. Rammenta che la legislazione attualmente applicabile (vedasi in particolare la direttiva 95/46/CE) prevede deroghe specifiche al riguardo.

21. Dichiarazione relativa alla protezione dei dati personali nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale e della cooperazione di polizia

La conferenza riconosce che potrebbero rivelarsi necessarie, in considerazione della specificità dei settori in questione, norme specifiche sulla protezione dei dati personali e sulla libera circolazione di tali dati nei settori della cooperazione giudiziaria in materia penale e della cooperazione di polizia, in base all'articolo 16 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

22. Dichiarazione relativa agli articoli 48 e 79 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

La conferenza considera che, qualora un progetto di atto legislativo fondato sull'articolo 79, paragrafo 2 leda aspetti importanti del sistema di sicurezza sociale di uno Stato membro, in particolare per quanto riguarda il campo d'applicazione, i costi o la struttura finanziaria, oppure ne alteri l'equilibrio finanziario ai sensi dell'articolo 48, secondo comma, gli interessi di tale Stato membro debbano essere tenuti nella debita considerazione.

23. Dichiarazione relativa all'articolo 48, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

La conferenza ricorda che in tal caso, in conformità dell'articolo 15, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea il Consiglio europeo delibera per consenso.

24. Dichiarazione relativa alla personalità giuridica dell'Unione europea

La conferenza conferma che il fatto che l'Unione europea abbia personalità giuridica non autorizzerà in alcun modo l'Unione a legiferare o ad agire al di là delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei trattati.

25. Dichiarazione relativa agli articoli 75 e 215 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

La conferenza ricorda che il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali implica, in particolare, che sia prestata la dovuta attenzione alla protezione e al rispetto del diritto al giusto processo delle persone o entità interessate. A tal fine, e per garantire una revisione giudiziaria

esauriente delle decisioni che sottopongono una persona o entità a misure restrittive, tali decisioni devono essere basate su criteri chiari e distinti. I criteri dovrebbero essere adeguati alle caratteristiche specifiche di ciascuna misura restrittiva.

26. Dichiarazione relativa alla non partecipazione di uno Stato membro a una misura fondata sul titolo V della parte terza del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

La conferenza dichiara che, qualora uno Stato membro scelga di non partecipare a una misura fondata sul titolo V della parte terza del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Consiglio avrà una discussione approfondita sulle conseguenze e gli effetti possibili della non partecipazione di detto Stato membro alla misura in questione.

Inoltre, ogni Stato membro può invitare la Commissione a esaminare la situazione in base all'articolo 116 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

I capoversi precedenti lasciano impregiudicata la possibilità che uno Stato membro sottoponga la questione al Consiglio europeo.

27. Dichiarazione relativa all'articolo 85, paragrafo 1, secondo comma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

La conferenza ritiene che i regolamenti di cui all'articolo 85, paragrafo 1, secondo comma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea debbano tener conto delle norme e pratiche nazionali relative all'avvio di indagini penali.

28. Dichiarazione relativa all'articolo 98 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

La conferenza constata che le disposizioni dell'articolo 98 si applicano conformemente all'attuale prassi. I termini "misure (...) necessarie a compensare gli svantaggi economici cagionati dalla divisione della Germania all'economia di talune regioni della Repubblica federale che risentono di tale divisione" sono interpretati conformemente alla giurisprudenza esistente della Corte di giustizia dell'Unione europea.

29. Dichiarazione relativa all'articolo 107, paragrafo 2, lettera c) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

La conferenza constata che l'articolo 107, paragrafo 2, lettera c) dev'essere interpretato conformemente alla giurisprudenza esistente della Corte di giustizia dell'Unione europea riguardo all'applicabilità delle disposizioni agli aiuti concessi a talune regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della passata divisione della Germania.

30. Dichiarazione relativa all'articolo 126 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Riguardo all'articolo 126 la conferenza conferma che l'aumento del potenziale di crescita e la garanzia di posizioni di bilancio sane costituiscono i due pilastri della politica economica e di bilancio dell'Unione e degli Stati membri. Il patto di stabilità e crescita è uno strumento importante per realizzare tali obiettivi.

La conferenza ribadisce il suo impegno nei confronti delle disposizioni relative al patto di stabilità e crescita, che costituiscono il quadro entro cui si realizza il coordinamento delle politiche di bilancio degli Stati membri.

La conferenza conferma che un sistema fondato sulle regole è la migliore garanzia affinché gli impegni siano rispettati e tutti gli Stati membri ricevano pari trattamento.

In tale contesto, la conferenza ribadisce inoltre il suo impegno nei confronti degli obiettivi della strategia di Lisbona: creazione di posti di lavoro, riforme strutturali e coesione sociale.

L'Unione mira a raggiungere una crescita economica equilibrata e la stabilità dei prezzi. Le politiche economiche e di bilancio devono pertanto stabilire le corrette priorità in materia di riforme economiche, innovazione, competitività e rafforzamento degli investimenti privati e dei consumi nelle fasi di crescita economica debole. Ciò dovrebbe riflettersi negli orientamenti delle decisioni in materia di bilancio a livello nazionale e dell'Unione, in particolare mediante la ristrutturazione delle entrate e delle spese pubbliche, nel rispetto della disciplina di bilancio conformemente ai trattati e al patto di stabilità e crescita.

Le sfide economiche e finanziarie cui gli Stati membri sono confrontati sottolineano l'importanza di una politica di bilancio sana nell'arco dell'intero ciclo economico.

La conferenza conviene che gli Stati membri dovrebbero utilizzare i periodi di ripresa economica attivamente per consolidare le finanze pubbliche e migliorare le posizioni di bilancio. L'obiettivo è raggiungere gradualmente un avanzo di bilancio nei periodi di congiuntura favorevole, in modo da disporre del margine di manovra necessario per far fronte alle fasi di congiuntura negativa e contribuire così alla sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche.

Gli Stati membri attendono con interesse eventuali proposte della Commissione e ulteriori contributi degli Stati membri riguardo al rafforzamento e al chiarimento dell'attuazione del patto di stabilità e crescita. Gli Stati membri adotteranno tutte le misure necessarie al fine di aumentare il potenziale di crescita delle loro economie. Un miglior coordinamento delle politiche economiche potrebbe contribuire alla realizzazione di tale obiettivo. La presente dichiarazione non pregiudica il futuro dibattito sul patto di stabilità e crescita.

31. Dichiarazione relativa all'articolo 156 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

La conferenza conferma che le politiche descritte nell'articolo 156 sono essenzialmente di competenza degli Stati membri. Le misure di incoraggiamento e di coordinamento da adottare a livello d'Unione conformemente alle disposizioni di tale articolo hanno carattere complementare. Esse mirano a rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri e non ad armonizzare sistemi nazionali. Tali misure non incidono sulle garanzie e gli usi esistenti in ciascuno Stato membro in materia di responsabilità delle parti sociali.

La presente dichiarazione lascia impregiudicate le disposizioni dei trattati che attribuiscono competenze all'Unione, anche in materia sociale.

32. Dichiarazione relativa all'articolo 168, paragrafo 4, lettera c) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

La conferenza dichiara che le misure che saranno adottate in applicazione dell'articolo 168, paragrafo 4, lettera c) devono tener conto dei problemi comuni di sicurezza e avere come obiettivo la fissazione di norme elevate di qualità e di sicurezza, quando norme nazionali aventi un impatto sul mercato interno impedirebbero altrimenti la realizzazione di un elevato livello di protezione della salute umana.

33. Dichiarazione relativa all'articolo 174 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

La conferenza ritiene che il riferimento alle "regioni insulari" contenuto nell'articolo 174 possa includere gli Stati insulari nella loro interezza, a condizione che siano rispettati i criteri necessari.

34. Dichiarazione relativa all'articolo 179 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

La conferenza conviene che l'azione dell'Unione nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico terrà debito conto degli orientamenti e delle scelte fondamentali delle politiche in materia di ricerca degli Stati membri.

35. Dichiarazione relativa all'articolo 194 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

La conferenza ritiene che l'articolo 194 non pregiudichi il diritto degli Stati membri di adottare le disposizioni necessarie per garantire il loro approvvigionamento energetico alle condizioni previste dall'articolo 347.

36. Dichiarazione relativa all'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sulla negoziazione e conclusione da parte degli Stati membri di accordi internazionali relativi allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia

La conferenza conferma che gli Stati membri possono negoziare e concludere accordi con paesi terzi o organizzazioni internazionali nei settori contemplati dalla parte terza, titolo V, capi 3, 4 e 5, purché detti accordi siano conformi al diritto dell'Unione.

37. Dichiarazione relativa all'articolo 222 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Fatte salve le misure adottate dall'Unione per assolvere agli obblighi di solidarietà nei confronti di uno Stato membro che sia oggetto di un attacco terroristico o sia vittima di una calamità naturale o provocata dall'uomo, si intende che nessuna delle disposizioni dell'articolo 222 pregiudica il diritto di un altro Stato membro di scegliere i mezzi più appropriati per assolvere ai suoi obblighi di solidarietà nei confronti dello Stato membro in questione.

38. Dichiarazione relativa all'articolo 252 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea concernente il numero di avvocati generali presso la Corte di giustizia

La conferenza dichiara che se, in conformità dell'articolo 252, primo comma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Corte di giustizia chiederà che il numero degli avvocati generali sia aumentato di tre (ossia undici anziché otto), il Consiglio, deliberando all'unanimità, approverà tale aumento.

In tal caso, la conferenza conviene che la Polonia disporrà, come già avviene per Germania, Francia, Italia, Spagna e Regno Unito, di un avvocato generale permanente e non parteciperà più al sistema di rotazione, mentre l'attuale sistema di rotazione riguarderà cinque avvocati generali anziché tre.

39. Dichiarazione relativa all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

La conferenza prende atto dell'intenzione della Commissione di continuare a consultare gli esperti nominati dagli Stati membri nell'elaborazione dei progetti di atti delegati nel settore dei servizi finanziari, secondo la sua prassi costante.

40. Dichiarazione relativa all'articolo 329 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

La conferenza dichiara che gli Stati membri, quando formulano una richiesta per instaurare una cooperazione rafforzata, possono indicare se già in quella fase intendono valersi dell'articolo 333, che prevede l'estensione del voto a maggioranza qualificata, o della procedura legislativa ordinaria.

41. Dichiarazione relativa all'articolo 352 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

La conferenza dichiara che il riferimento, nell'articolo 352, paragrafo 1 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, agli obiettivi dell'Unione è un riferimento agli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3 del trattato sull'Unione europea e a quelli di cui all'articolo 3, paragrafo 5 di detto trattato per quanto concerne l'azione esterna ai sensi della quinta parte del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. È pertanto escluso che un'azione basata sull'articolo 352 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea persegua soltanto gli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del trattato sull'Unione europea. A questo proposito, la conferenza rileva che conformemente all'articolo 31, paragrafo 1 del trattato sull'Unione europea, non si possono adottare atti legislativi nel settore della politica estera e di sicurezza comune.

42. Dichiarazione relativa all'articolo 352 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

La conferenza sottolinea che, per giurisprudenza costante della Corte di giustizia dell'Unione europea, l'articolo 352 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, costituendo parte integrante di un ordinamento istituzionale basato sul principio dei poteri attribuiti, non può costituire il fondamento per ampliare la sfera delle competenze dell'Unione al di là dell'ambito generale risultante dal complesso delle disposizioni dei trattati, ed in particolare da quelle che definiscono i compiti e le azioni dell'Unione. Detto articolo non può essere in ogni caso utilizzato quale base per l'adozione di disposizioni che condurrebbero sostanzialmente, con riguardo alle loro conseguenze, a una modifica dei trattati che sfugga alla procedura all'uopo prevista nei trattati medesimi.

43. Dichiarazione relativa all'articolo 355, paragrafo 6 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Le Alte Parti Contraenti convengono che il Consiglio europeo, in applicazione dell'articolo 355, paragrafo 6 adotterà una decisione riguardante la modifica dello status di Mayotte rispetto all'Unione, al fine di rendere tale territorio una regione ultraperiferica ai sensi dell'articolo 355, paragrafo 1 e dell'articolo 349, quando le autorità francesi notificheranno al Consiglio europeo e alla Commissione che l'evoluzione attualmente in corso dello status interno dell'isola lo consente.

B. DICHIARAZIONI RELATIVE A PROTOCOLLI ALLEGATI AI TRATTATI

44. Dichiarazione relativa all'articolo 5 del protocollo sull'*acquis* di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea

La conferenza constata che laddove uno Stato membro abbia notificato, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2 del protocollo sull'*acquis* di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea, che non desidera partecipare ad una proposta o iniziativa, tale notifica può essere ritirata in qualsiasi momento, prima dell'adozione della misura basata sull'*acquis* di Schengen.

45. Dichiarazione relativa all'articolo 5, paragrafo 2 del protocollo sull'*acquis* di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea

La conferenza dichiara che ogniqualvolta il Regno Unito o l'Irlanda comunichi al Consiglio l'intenzione di non partecipare ad una misura basata su una parte dell'*acquis* di Schengen cui l'uno o l'altra partecipa, il Consiglio procederà ad una discussione approfondita sulle possibili implicazioni della non partecipazione dello Stato membro in questione a tale misura. La discussione in sede di Consiglio dovrà essere condotta alla luce delle indicazioni fornite dalla Commissione in merito alla relazione tra la proposta e l'*acquis* di Schengen.

46. Dichiarazione relativa all'articolo 5, paragrafo 3 del protocollo sull'*acquis* di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea

La conferenza ricorda che se il Consiglio non adotta una decisione dopo una prima discussione sul merito della questione, la Commissione può presentare una proposta modificata per un ulteriore riesame di merito da parte del Consiglio entro il termine di 4 mesi.

47. Dichiarazione relativa all'articolo 5, paragrafi 3, 4 e 5 del protocollo sull'*acquis* di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea

La conferenza rileva che le condizioni da determinare nella decisione di cui all'articolo 5, paragrafi 3, 4, o 5 del protocollo sull'*acquis* di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea possono stabilire che lo Stato membro interessato si fa carico delle eventuali conseguenze finanziarie dirette derivanti necessariamente e inevitabilmente dalla cessazione della sua partecipazione, in tutto o in parte, all'*acquis* di cui alle decisioni adottate dal Consiglio a norma dell'articolo 4 di detto protocollo.

48. Dichiarazione relativa al protocollo sulla posizione della Danimarca

La conferenza constata che, per quanto riguarda gli atti giuridici che devono essere adottati dal Consiglio che agisce in quanto tale o congiuntamente con il Parlamento europeo e che contengono disposizioni applicabili alla Danimarca al pari di disposizioni non applicabili alla Danimarca in quanto aventi una base giuridica cui si applica la parte I del protocollo sulla posizione della Danimarca, la Danimarca dichiara che non si avvarrà del suo diritto di voto per impedire l'adozione delle disposizioni che non le sono applicabili.

La conferenza constata inoltre che, in base alla dichiarazione della conferenza relativa all'articolo 222, la Danimarca dichiara che la partecipazione danese alle azioni o agli atti giuridici a norma dell'articolo 222 avverrà conformemente alle parti I e II del protocollo sulla posizione della Danimarca.

49. Dichiarazione concernente l'Italia

La conferenza prende atto del fatto che il protocollo concernente l'Italia, allegato nel 1957 al trattato che istituisce la Comunità economica europea, quale modificato in occasione dell'adozione del trattato sull'Unione europea, precisava quanto segue:

“LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

DESIDERANDO risolvere taluni problemi particolari che interessano l'Italia,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato:

GLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ

PRENDONO ATTO del fatto che il governo italiano è impegnato nell'esecuzione di un programma decennale di espansione economica che mira a sanare gli squilibri strutturali dell'economia italiana, in particolare grazie all'attrezzatura delle zone meno sviluppate nel Mezzogiorno e nelle isole e alla creazione di nuovi posti di lavoro per eliminare la disoccupazione;

RICORDANO che tale programma del governo italiano è stato preso in considerazione e approvato nei suoi principi e nei suoi obiettivi da organizzazioni di cooperazione internazionale di cui essi sono membri;

RICONOSCONO che il raggiungimento degli obiettivi del programma italiano risponde al loro interesse comune;

CONVENGONO, onde agevolare il governo italiano nell'adempimento di tale compito, di raccomandare alle istituzioni della Comunità di attuare tutti i mezzi e tutte le procedure previsti dal trattato, ricorrendo in particolare a un adeguato impiego delle risorse della Banca europea per gli investimenti e del Fondo sociale europeo;

RITENGONO che le istituzioni della Comunità debbano considerare, ai fini dell'applicazione del trattato, lo sforzo che l'economia italiana dovrà sostenere nei prossimi anni, e l'opportunità di evitare che insorgano pericolose tensioni, in particolare per quanto riguarda la bilancia dei pagamenti o il livello dell'occupazione, tensioni che potrebbero compromettere l'applicazione del trattato in Italia;

RICONOSCONO in particolare che, in caso di applicazione degli articoli 109 H e 109 I, si dovrà aver cura che le misure richieste al governo italiano salvaguardino il compimento del suo programma di espansione economica e di miglioramento del tenore di vita della popolazione”.

50. Dichiarazione relativa all'articolo 10 del protocollo sulle disposizioni transitorie

La conferenza invita il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, ad adoperarsi per adottare, nei casi opportuni e per quanto possibile entro il termine di cinque anni di cui all'articolo 10, paragrafo 3 del protocollo sulle disposizioni transitorie, atti giuridici che modifichino o sostituiscano gli atti di cui all'articolo 10, paragrafo 1 di detto protocollo.

C. DICHIARAZIONI DEGLI STATI MEMBRI

51. Dichiarazione del Regno del Belgio relativa ai parlamenti nazionali

Il Belgio precisa che, in virtù del suo diritto costituzionale, sia la Camera dei rappresentanti e il Senato del Parlamento federale sia le assemblee parlamentari delle Comunità e delle Regioni agiscono, relativamente alle competenze esercitate dall'Unione, come componenti del sistema parlamentare nazionale o camere del Parlamento nazionale.

52. Dichiarazione del Regno del Belgio, della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica ellenica, del Regno di Spagna, della Repubblica italiana, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lituania, del Granducato di Lussemburgo, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica d'Austria, della Repubblica portoghese, della Romania, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca relativa ai simboli dell'Unione europea

Il Belgio, la Bulgaria, la Germania, la Grecia, la Spagna, l'Italia, Cipro, la Lituania, il Lussemburgo, l'Ungheria, Malta, l'Austria, il Portogallo, la Romania, la Slovenia e la Repubblica slovacca dichiarano che, per essi, la bandiera rappresentante un cerchio di dodici stelle dorate su sfondo blu, l'inno tratto dall'"Inno alla gioia" della Nona sinfonia di Ludwig van Beethoven, il motto dell'Unione "Unita nella diversità", l'euro quale moneta dell'Unione europea e la giornata dell'Europa del 9 maggio continueranno ad essere i simboli della comune appartenenza dei cittadini all'Unione europea e del loro legame con la stessa.

53. Dichiarazione della Repubblica ceca sulla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

1. La Repubblica ceca rammenta che le disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea si applicano alle istituzioni e agli organi dell'Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà e della ripartizione delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri, come ribadito nella dichiarazione (n. 18) relativa alla delimitazione delle competenze. La Repubblica ceca sottolinea che tali disposizioni si applicano agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione e non quando adottano o attuano disposizioni del diritto nazionale indipendentemente dal diritto dell'Unione.
2. La Repubblica ceca pone altresì l'accento sul fatto che la Carta non estende l'ambito di applicazione del diritto dell'Unione né introduce competenze nuove per l'Unione, non riduce il campo di applicazione del diritto nazionale e non limita nessuna delle attuali competenze delle autorità nazionali in questo campo.
3. La Repubblica ceca sottolinea che, laddove la Carta riconosca i principi e i diritti fondamentali quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, tali principi e diritti sono interpretati in armonia con dette tradizioni.
4. La Repubblica ceca sottolinea inoltre che nessuna disposizione della Carta può essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali riconosciuti, nel rispettivo ambito di applicazione, dal diritto dell'Unione e dalle convenzioni internazionali delle quali l'Unione o tutti gli Stati membri sono parti, in particolare dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, e dalle costituzioni degli Stati membri.

54. Dichiarazione della Repubblica federale di Germania, dell'Irlanda, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica d'Austria e del Regno di Svezia

La Germania, l'Irlanda, l'Ungheria, l'Austria e la Svezia prendono atto che le disposizioni essenziali del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica non hanno subito modifiche sostanziali dall'entrata in vigore di tale trattato e devono essere aggiornate. Appoggiano pertanto l'idea di una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, che dovrebbe essere convocata al più presto.

55. Dichiarazione del Regno di Spagna e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

I trattati si applicano a Gibilterra come territorio europeo di cui uno Stato membro assume la rappresentanza nei rapporti con l'estero. Ciò non implica modifiche delle posizioni degli Stati membri interessati.

56. Dichiarazione dell'Irlanda relativa all'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia

L'Irlanda afferma il proprio impegno nei confronti dell'Unione in quanto spazio di libertà, sicurezza e giustizia rispettoso dei diritti fondamentali e dei diversi ordinamenti e tradizioni giuridici degli Stati membri, all'interno del quale è assicurato ai cittadini un livello elevato di sicurezza.

Pertanto, l'Irlanda esprime la ferma intenzione di esercitare il diritto, conferitole dall'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, di partecipare, per quanto possibile, all'adozione di misure a norma del titolo V della parte terza del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

In particolare, l'Irlanda parteciperà per quanto possibile alle misure nel settore della cooperazione di polizia.

L'Irlanda ricorda inoltre che, in conformità dell'articolo 8 del protocollo, essa può notificare per iscritto al Consiglio che non desidera più essere vincolata dai termini del protocollo. È intenzione dell'Irlanda riesaminare il funzionamento di queste disposizioni entro tre anni dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona.

57. Dichiarazione della Repubblica italiana sulla composizione del Parlamento Europeo

L'Italia constata che, conformemente agli articoli 10 e 14 del trattato sull'Unione europea, il Parlamento europeo è composto di rappresentanti dei cittadini dell'Unione, la cui rappresentanza è garantita in modo degressivamente proporzionale.

L'Italia constata parimenti che in base all'articolo 9 del trattato sull'Unione europea e all'articolo 20 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro.

A questo proposito l'Italia ritiene che, senza pregiudizio per la decisione relativa alla legislatura 2009-2014, qualsiasi decisione adottata dal Consiglio europeo su iniziativa del Parlamento europeo e su approvazione di quest'ultimo per stabilire la composizione del Parlamento europeo deve rispettare i principi di cui all'articolo 14, secondo paragrafo, primo comma.

58. Dichiarazione della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Ungheria e della Repubblica di Malta sull'ortografia della denominazione della moneta unica nei trattati

Senza pregiudizio dell'ortografia unificata della denominazione della moneta unica dell'Unione europea cui si fa riferimento nei trattati e che figura sulle banconote e sulle monete, la Lettonia, l'Ungheria e Malta dichiarano che l'ortografia della denominazione della moneta unica, ivi compreso nelle forme declinate, figurante nelle versioni linguistiche lettone, maltese e ungherese del testo dei trattati non ha alcun effetto sulle vigenti regole delle lingue lettone, maltese e ungherese.

59. Dichiarazione del Regno dei Paesi Bassi relativa all'articolo 312 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Il Regno dei Paesi Bassi approverà la decisione di cui all'articolo 312, paragrafo 2, secondo comma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea dopo che una revisione della decisione di cui all'articolo 311, terzo comma di detto trattato avrà fornito ai Paesi Bassi una soluzione soddisfacente per la loro posizione di contribuente netto eccessivamente negativa rispetto al bilancio dell'Unione.

60. Dichiarazione del Regno dei Paesi Bassi relativa all'articolo 355 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Il Regno dei Paesi Bassi dichiara che un'iniziativa per una decisione ai sensi dell'articolo 355, paragrafo 6, volta a modificare lo status delle Antille olandesi e/o di Aruba nei confronti dell'Unione, sarà presentata unicamente in virtù di una decisione adottata in conformità dello Statuto del Regno dei Paesi Bassi.

61. Dichiarazione della Repubblica di Polonia relativa alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

La Carta lascia impregiudicato il diritto degli Stati membri di legiferare nel settore della moralità pubblica, del diritto di famiglia nonché della protezione della dignità umana e del rispetto dell'integrità fisica e morale dell'uomo.

62. Dichiarazione della Repubblica di Polonia relativa al protocollo sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea alla Polonia e al Regno Unito

La Repubblica di Polonia dichiara che, tenuto conto della tradizione di movimento sociale di "Solidarność del suo importante contributo alla lotta per i diritti sociali e del lavoro, rispetta pienamente i diritti sociali e del lavoro stabiliti dal diritto dell'Unione europea e, in particolare, quelli ribaditi nel titolo IV della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

63. Dichiarazione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord relativa alla definizione del termine "cittadini"

Per quanto riguarda i trattati e il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, e qualsiasi atto derivante da questi trattati o da essi mantenuto in vigore, il Regno Unito reitera la dichiarazione, fatta il 31 dicembre 1982, relativa alla definizione del termine "citta-

dini", ad esclusione del riferimento ai "cittadini dei territori britannici dipendenti", che deve intendersi fatto ai "cittadini dei territori britannici d'oltremare".

**64. Dichiarazione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
relativa al diritto di voto per le elezioni del Parlamento europeo**

Il Regno Unito rileva che l'articolo 14 del trattato sull'Unione europea e altre disposizioni dei trattati non sono intesi a modificare i criteri per l'accesso al diritto di voto alle elezioni del Parlamento europeo.

**65. Dichiarazione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
relativa all'articolo 75 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea**

Il Regno Unito sostiene appieno un'azione risoluta per quanto riguarda l'adozione di sanzioni finanziarie intese a prevenire e combattere il terrorismo e le attività connesse. Pertanto, il Regno Unito dichiara che intende esercitare il diritto, previsto dall'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, di partecipare all'adozione di tutte le proposte avanzate a norma dell'articolo 75 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

TAVOLE DI CORRISPONDENZA

TAVOLE DI CORRISPONDENZA (*)

Trattato sull'Unione europea

Vecchia numerazione del trattato sull'Unione europea	Rinumerazione del trattato sull'Unione europea
TITOLO I - DISPOSIZIONI COMUNI	TITOLO I - DISPOSIZIONI COMUNI
Articolo 1	Articolo 1
	Articolo 2
Articolo 2	Articolo 3
Articolo 3 (abrogato) ⁽¹⁾	
	Articolo 4
	Articolo 5 ⁽²⁾
Articolo 4 (abrogato) ⁽³⁾	
Articolo 5 (abrogato) ⁽⁴⁾	
Articolo 6	Articolo 6
Articolo 7	Articolo 7
	Articolo 8
TITOLO II - DISPOSIZIONI CHE MODIFICANO IL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA PER CREARE LA COMUNITÀ EUROPEA	TITOLO II - DISPOSIZIONI RELATIVE AI PRINCIPI DEMOCRATICI
Articolo 8 (abrogato) ⁽⁵⁾	Articolo 9
	Articolo 10 ⁽⁶⁾

(*) Le due presenti tavole sono tratte dalle tavole di cui all'articolo 5 del trattato di Lisbona, da cui è stata tolta la colonna centrale che riportava la numerazione interinale che compariva nel trattato di Lisbona.

⁽¹⁾ Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 7 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in appresso TFUE) e dagli articoli 13, paragrafo 1, e 21, paragrafo 3, secondo comma, del trattato sull'Unione europea (in appresso trattato UE).

⁽²⁾ Sostituisce l'articolo 5 del trattato che istituisce la Comunità europea (in appresso trattato CE).

⁽³⁾ Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 15.

⁽⁴⁾ Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 13, paragrafo 2.

⁽⁵⁾ L'articolo 8 del trattato UE vigente prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona (in appresso "l'attuale trattato UE") modificava il trattato CE. Tali modifiche sono incorporate in quest'ultimo trattato e l'articolo 8 è abrogato. Il suo numero è utilizzato per inserirvi una nuova disposizione.

⁽⁶⁾ Il paragrafo 4 sostituisce nella sostanza l'articolo 191, primo comma, del trattato CE.

Vecchia numerazione del trattato sull'Unione europea	Rinumerazione del trattato sull'Unione europea
	Articolo 11
	Articolo 12
TITOLO III - DISPOSIZIONI CHE MODIFICANO IL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO	TITOLO III - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ISTITUZIONI
Articolo 9 (abrogato) ⁽⁷⁾	Articolo 13
	Articolo 14 ⁽⁸⁾
	Articolo 15 ⁽⁹⁾
	Articolo 16 ⁽¹⁰⁾
	Articolo 17 ⁽¹¹⁾
	Articolo 18
	Articolo 19 ⁽¹²⁾
TITOLO IV - DISPOSIZIONI CHE MODIFICANO IL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA	TITOLO IV - DISPOSIZIONI SULLE COOPERAZIONI RAFFORZATE
Articolo 10 (abrogato) ⁽¹³⁾ Articoli da 27 A a 27 E (sostituiti) Articoli da 40 a 40 B (sostituiti) Articoli da 43 a 45 (sostituiti)	Articolo 20 ⁽¹⁴⁾

⁽⁷⁾ L'articolo 9 dell'attuale trattato UE modificava il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio. Quest'ultimo trattato è giunto a scadenza il 23 luglio 2002. L'articolo 9 è abrogato e il suo numero è utilizzato per inserirvi un'altra disposizione.

⁽⁸⁾ — I paragrafi 1 e 2 sostituiscono, nella sostanza, l'articolo 189 del trattato CE;
— i paragrafi da 1 a 3 sostituiscono, nella sostanza, l'articolo 190, paragrafi da 1 a 3, del trattato CE;
— il paragrafo 1 sostituisce, nella sostanza, l'articolo 192, primo comma, del trattato CE;
— il paragrafo 4 sostituisce, nella sostanza, l'articolo 197, primo comma, del trattato CE.

⁽⁹⁾ Sostituisce, nella sostanza, l'articolo 4.

⁽¹⁰⁾ — Il paragrafo 1 sostituisce, nella sostanza, l'articolo 202, primo e secondo trattino, del trattato CE;
— i paragrafi 2 e 9 sostituiscono, nella sostanza, l'articolo 203 del trattato CE;
— i paragrafi 4 e 5 sostituiscono, nella sostanza, l'articolo 205, paragrafi 2 e 4, del trattato CE.

⁽¹¹⁾ — Il paragrafo 1 sostituisce, nella sostanza, l'articolo 211 del trattato CE;
— i paragrafi 3 e 7 sostituiscono, nella sostanza, l'articolo 214 del trattato CE;
— il paragrafo 6 sostituisce, nella sostanza, l'articolo 217, paragrafi 1, 3 e 4, del trattato CE.

⁽¹²⁾ — Sostituisce, nella sostanza, l'articolo 220 del trattato CE;
— il paragrafo 2, primo comma, sostituisce, nella sostanza, l'articolo 221, primo comma, del trattato CE.

⁽¹³⁾ L'articolo 10 dell'attuale trattato UE modificava il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica. Tali modifiche sono incorporate in quest'ultimo trattato e l'articolo 10 è abrogato. Il suo numero è utilizzato per inserirvi un'altra disposizione.

⁽¹⁴⁾ Sostituisce anche gli articoli 11 e 11A del trattato CE.

Vecchia numerazione del trattato sull'Unione europea	Rinumerazione del trattato sull'Unione europea
TITOLO V - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE	TITOLO V - DISPOSIZIONI GENERALI SULL'AZIONE ESTERNA DELL'UNIONE E DISPOSIZIONI SPECIFICHE SULLA PO- LITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE
	Capo 1 - Disposizioni generali sull'azione esterna dell'Unione
	Articolo 21
	Articolo 22
	Capo 2 - Disposizioni specifiche sulla poli- tica estera e di sicurezza comune
	Sezione 1 - Disposizioni comuni
	Articolo 23
Articolo 11	Articolo 24
Articolo 12	Articolo 25
Articolo 13	Articolo 26
	Articolo 27
Articolo 14	Articolo 28
Articolo 15	Articolo 29
Articolo 22 (spostato)	Articolo 30
Articolo 23 (spostato)	Articolo 31
Articolo 16	Articolo 32
Articolo 17 (spostato)	Articolo 42
Articolo 18	Articolo 33
Articolo 19	Articolo 34
Articolo 20	Articolo 35
Articolo 21	Articolo 36
Articolo 22 (spostato)	Articolo 30
Articolo 23 (spostato)	Articolo 31
Articolo 24	Articolo 37

Vecchia numerazione del trattato sull'Unione europea	Rinumerazione del trattato sull'Unione europea
Articolo 25	Articolo 38
	Articolo 39
Articolo 47 (spostato)	Articolo 40
Articolo 26 (abrogato)	
Articolo 27 (abrogato)	
Articolo 27 A (sostituito) ⁽¹⁵⁾	Articolo 20
Articolo 27 B (sostituito) ⁽¹⁵⁾	Articolo 20
Articolo 27 C (sostituito) ⁽¹⁵⁾	Articolo 20
Articolo 27 D (sostituito) ⁽¹⁵⁾	Articolo 20
Articolo 27 E (sostituito) ⁽¹⁵⁾	Articolo 20
Articolo 28	Articolo 41
	Sezione 2 - Disposizioni sulla politica di sicurezza e di difesa comune
Articolo 17 (spostato)	Articolo 42
	Articolo 43
	Articolo 44
	Articolo 45
	Articolo 46
TITOLO VI - DISPOSIZIONI SULLA COOPERAZIONE DI POLIZIA E GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE (abrogato) ⁽¹⁶⁾	
Articolo 29 (sostituito) ⁽¹⁷⁾	
Articolo 30 (sostituito) ⁽¹⁸⁾	
Articolo 31 (sostituito) ⁽¹⁹⁾	

⁽¹⁵⁾ Gli articoli da 27 A a 27 E dell'attuale trattato UE, relativi alla cooperazione rafforzata sono sostituiti anche dagli articoli da 326 a 334 del TFUE.

⁽¹⁶⁾ Le disposizioni del titolo VI dell'attuale trattato UE, relative alla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, sono sostituite dalle disposizioni dei capi 1, 4 e 5 del titolo IV (che diventa V) della parte terza del TFUE.

⁽¹⁷⁾ Sostituito dall'articolo 67 del TFUE.

⁽¹⁸⁾ Sostituito dagli articoli 87 e 88 del TFUE.

⁽¹⁹⁾ Sostituito dagli articoli 82, 83 e 85 del TFUE.

Vecchia numerazione del trattato sull'Unione europea	Rinumerazione del trattato sull'Unione europea
Articolo 32 (sostituito) ⁽²⁰⁾	
Articolo 33 (sostituito) ⁽²¹⁾	
Articolo 34 (abrogato)	
Articolo 35 (abrogato)	
Articolo 36 (sostituito) ⁽²²⁾	
Articolo 37 (abrogato)	
Articolo 38 (abrogato)	
Articolo 39 (abrogato)	
Articolo 40 (sostituito) ⁽²³⁾	Articolo 20
Articolo 40 A (sostituito) ⁽²³⁾	Articolo 20
Articolo 40 B (sostituito) ⁽²³⁾	Articolo 20
Articolo 41 (abrogato)	
Articolo 42 (abrogato)	
TITOLO VII - DISPOSIZIONI SU UNA COOPERAZIONE RAFFORZATA (sostituito) ⁽²⁴⁾	TITOLO IV - DISPOSIZIONI SULLE COOPERAZIONI RAFFORZATE
Articolo 43 (sostituito) ⁽²⁴⁾	Articolo 20
Articolo 43 A (sostituito) ⁽²⁴⁾	Articolo 20
Articolo 43 B (sostituito) ⁽²⁴⁾	Articolo 20
Articolo 44 (sostituito) ⁽²⁴⁾	Articolo 20
Articolo 44 A (sostituito) ⁽²⁴⁾	Articolo 20
Articolo 45 (sostituito) ⁽²⁴⁾	Articolo 20
TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI	TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 46 (abrogato)	
	Articolo 47

⁽²⁰⁾ Sostituito dall'articolo 89 del TFUE.

⁽²¹⁾ Sostituito dall'articolo 72 del TFUE.

⁽²²⁾ Sostituito dall'articolo 71 del TFUE.

⁽²³⁾ Gli articoli da 40 a 40 B dell'attuale trattato UE, relativi a una cooperazione rafforzata, sono anche sostituiti dagli articoli da 326 a 334 del TFUE.

⁽²⁴⁾ Gli articoli da 43 a 45 e il titolo VII dell'attuale trattato UE, relativi a una cooperazione rafforzata, sono anche sostituiti dagli articoli da 326 a 334 del TUE

Vecchia numerazione del trattato sull'Unione europea	Rinumerazione del trattato sull'Unione europea
Articolo 47 (sostituito)	Articolo 40
Articolo 48	Articolo 48
Articolo 49	Articolo 49
	Articolo 50
	Articolo 51
	Articolo 52
Articolo 50 (abrogato)	
Articolo 51	Articolo 53
Articolo 52	Articolo 54
Articolo 53	Articolo 55

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Vecchia numerazione del trattato che istituisce la Comunità europea	Rinumerazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
PARTE PRIMA - PRINCIPI	PARTE PRIMA - PRINCIPI
Articolo 1 (abrogato)	
	Articolo 1
Articolo 2 (abrogato) ⁽²⁵⁾	
	Titolo I - Categorie e settori di competenza dell'Unione
	Articolo 2
	Articolo 3
	Articolo 4
	Articolo 5
	Articolo 6
	Titolo II - Disposiz. di applicazione generale
	Articolo 7
Articolo 3, paragrafo 1 (abrogato) ⁽²⁶⁾	
Articolo 3, paragrafo 2	Articolo 8
Articolo 4 (spostato)	Articolo 119
Articolo 5 (sostituito) ⁽²⁷⁾	
	Articolo 9
	Articolo 10
Articolo 6	Articolo 11
Articolo 153, paragrafo 2 (spostato)	Articolo 12
	Articolo 13 ⁽²⁸⁾
Articolo 7 (abrogato) ⁽²⁹⁾	
Articolo 8 (abrogato) ⁽³⁰⁾	
Articolo 9 (abrogato)	

⁽²⁵⁾ Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 3 del trattato UE.

⁽²⁶⁾ Sostituito, nella sostanza, dagli articoli da 3 a 6 del TFUE.

⁽²⁷⁾ Sostituito dall'articolo 5 del trattato UE.

⁽²⁸⁾ Inserimento del dispositivo del protocollo sulla protezione e il benessere degli animali

⁽²⁹⁾ Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 13 del trattato UE.

⁽³⁰⁾ Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 13 del trattato UE e dall'articolo 282, paragrafo 1, del TFUE

Vecchia numerazione del trattato che istituisce la Comunità europea	Rinumerazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Articolo 9 (abrogato)	
Articolo 10 (abrogato) ⁽³¹⁾	
Articolo 11 (sostituito) ⁽³²⁾	articoli da 326 a 334
Articolo 11 A (sostituito) ⁽³²⁾	articoli da 326 a 334
Articolo 12 (spostato)	Articolo 18
Articolo 13 (spostato)	Articolo 19
Articolo 14 (spostato)	Articolo 26
Articolo 15 (spostato)	Articolo 27
Articolo 16	Articolo 14
Articolo 255 (spostato)	Articolo 15
Articolo 286 (sostituito)	Articolo 16
	Articolo 17
PARTE SECONDA - CITTADINANZA DELL'UNIONE	PARTE SECONDA - NON DISCRIMINAZIONE E CITTADINANZA DELL'UNIONE
Articolo 12 (spostato)	Articolo 18
Articolo 13 (spostato)	Articolo 19
Articolo 17	Articolo 20
Articolo 18	Articolo 21
Articolo 19	Articolo 22
Articolo 20	Articolo 23
Articolo 21	Articolo 24
Articolo 22	Articolo 25
PARTE TERZA - POLITICHE DELLA COMUNITÀ	PARTE TERZA - POLITICHE E AZIONI INTERNE DELL'UNIONE
	Titolo I - Mercato interno
Articolo 14 (spostato)	Articolo 26
Articolo 15 (spostato)	Articolo 27
Titolo I - Libera circolazione delle merci	Titolo II - Libera circolazione delle merci
Articolo 23	Articolo 28

⁽³¹⁾ Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 4, paragrafo 3, del trattato UE.

⁽³²⁾ Sostituito anche dall'articolo 20 del trattato UE.

Vecchia numerazione del trattato che istituisce la Comunità europea	Rinumerazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Articolo 24	Articolo 29
Capo 1 - Unione doganale	Capo 1 - Unione doganale
Articolo 25	Articolo 30
Articolo 26	Articolo 31
Articolo 27	Articolo 32
Terza parte, Titolo X, Cooperazione doganale (spostato)	Capo 2 - Cooperazione doganale
Articolo 135 (spostato)	Articolo 33
Capo 2 - Divieto delle restrizioni quantitative fra gli Stati membri	Capo 3 - Divieto delle restrizioni quantitative fra gli Stati membri
Articolo 28	Articolo 34
Articolo 29	Articolo 35
Articolo 30	Articolo 36
Articolo 31	Articolo 37
Titolo II - Agricoltura	Titolo III - Agricoltura e pesca
Articolo 32	Articolo 38
Articolo 33	Articolo 39
Articolo 34	Articolo 40
Articolo 35	Articolo 41
Articolo 36	Articolo 42
Articolo 37	Articolo 43
Articolo 38	Articolo 44
Titolo III - Libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali	Titolo IV - Libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali
Capo 1 - I lavoratori	Capo 1 - I lavoratori
Articolo 39	Articolo 45
Articolo 40	Articolo 46
Articolo 41	Articolo 47
Articolo 42	Articolo 48
Capo 2 - Il diritto di stabilimento	Capo 2 - Il diritto di stabilimento
Articolo 43	Articolo 49
Articolo 44	Articolo 50

Vecchia numerazione del trattato che istituisce la Comunità europea	Rinumerazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Articolo 45	Articolo 51
Articolo 46	Articolo 52
Articolo 47	Articolo 53
Articolo 48	Articolo 54
Articolo 294 (spostato)	Articolo 55
Capo 3 - I servizi	Capo 3 - I servizi
Articolo 49	Articolo 56
Articolo 50	Articolo 57
Articolo 51	Articolo 58
Articolo 52	Articolo 59
Articolo 53	Articolo 60
Articolo 54	Articolo 61
Articolo 55	Articolo 62
Capo 4 - Capitali e pagamenti	Capo 4 - Capitali e pagamenti
Articolo 56	Articolo 63
Articolo 57	Articolo 64
Articolo 58	Articolo 65
Articolo 59	Articolo 66
Articolo 60 (spostato)	Articolo 75
TITOLO IV - VISTI, ASILO, IMMIGRAZIONE E ALTRE POLITICHE CONNESSE CON LA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE	TITOLO V - SPAZIO DI LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA
	Capo 1 - Disposizioni generali
Articolo 61	Articolo 67 ⁽³³⁾
	Articolo 68
	Articolo 69
	Articolo 70
	Articolo 71 ⁽³⁴⁾

⁽³³⁾ Sostituisce anche l'articolo 29 dell'attuale trattato UE.

⁽³⁴⁾ Sostituisce l'articolo 36 dell'attuale trattato UE.

Vecchia numerazione del trattato che istituisce la Comunità europea	Rinumerazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Articolo 64, paragrafo 1 (sostituito)	Articolo 72 ⁽³⁵⁾
	Articolo 73
Articolo 66 (sostituito)	Articolo 74
Articolo 60 (spostato)	Articolo 75
	Articolo 76
	Capo 2 - Politiche relative ai controlli alle frontiere, all'asilo e all'immigrazione
Articolo 62	Articolo 77
Articolo 63, punti 1 e 2 e articolo 64, paragrafo 2 ⁽³⁶⁾	Articolo 78
Articolo 63, punti 3 e 4	Articolo 79
	Articolo 80
Articolo 64, paragrafo 1 (sostituito)	Articolo 72
	Capo 3 - Cooperazione giudiziaria in materia civile
Articolo 65	Articolo 81
Articolo 66 (sostituito)	Articolo 74
Articolo 67 (abrogato)	
Articolo 68 (abrogato)	
Articolo 69 (abrogato)	
	Capo 4 - Cooperazione giudiziaria in materia penale
	Articolo 82 ⁽³⁷⁾
	Articolo 83 ⁽³⁷⁾
	Articolo 84
	Articolo 85 ⁽³⁷⁾
	Articolo 86

⁽³⁵⁾ Sostituisce anche l'articolo 33 dell'attuale trattato UE.

⁽³⁶⁾ L'articolo 63, punti 1 e 2, del trattato CE è sostituito dall'articolo 78, paragrafi 1 e 2, del TFUE e l'articolo 64, paragrafo 2, è sostituito dall'articolo 78, paragrafo 3, del TFUE.

⁽³⁷⁾ Sostituisce l'articolo 31 dell'attuale trattato UE.

Vecchia numerazione del trattato che istituisce la Comunità europea	Rinumerazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
	Capo 5 - Cooperazione di polizia
	Articolo 87 ⁽³⁸⁾
	Articolo 88 ⁽³⁸⁾
	Articolo 89 ⁽³⁹⁾
Titolo V - Trasporti	Titolo VI - Trasporti
Articolo 70	Articolo 90
Articolo 71	Articolo 91
Articolo 72	Articolo 92
Articolo 73	Articolo 93
Articolo 74	Articolo 94
Articolo 75	Articolo 95
Articolo 76	Articolo 96
Articolo 77	Articolo 97
Articolo 78	Articolo 98
Articolo 79	Articolo 99
Articolo 80	Articolo 100
TITOLO VI - NORME COMUNI SULLA CONCORRENZA, SULLA FISCALITÀ E SUL RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI	TITOLO VII - NORME COMUNI SULLA CONCORRENZA, SULLA FISCALITÀ E SUL RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI
Capo 1 - Regole di concorrenza	Capo 1 - Regole di concorrenza
Sezione 1 - Regole applicabili alle imprese	Sezione 1 - Regole applicabili alle imprese
Articolo 81	Articolo 101
Articolo 82	Articolo 102
Articolo 83	Articolo 103
Articolo 84	Articolo 104
Articolo 85	Articolo 105

⁽³⁸⁾ Sostituisce l'articolo 30 dell'attuale trattato UE.

⁽³⁹⁾ Sostituisce l'articolo 32 dell'attuale trattato UE.

Vecchia numerazione del trattato che istituisce la Comunità europea	Rinumerazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Articolo 86	Articolo 106
Sezione 2 - Aiuti concessi dagli Stati	Sezione 2 - Aiuti concessi dagli Stati
Articolo 87	Articolo 107
Articolo 88	Articolo 108
Articolo 89	Articolo 109
Capo 2 - Disposizioni fiscali	Capo 2 - Disposizioni fiscali
Articolo 90	Articolo 110
Articolo 91	Articolo 111
Articolo 92	Articolo 112
Articolo 93	Articolo 113
Capo 3 - Ravvicinamento delle legislazioni	Capo 3 - Ravvicinamento delle legislazioni
Articolo 95 (spostato)	Articolo 114
Articolo 94 (spostato)	Articolo 115
Articolo 96	Articolo 116
Articolo 97	Articolo 117
	Articolo 118
TITOLO VII - POLITICA ECONOMICA E MONETARIA	TITOLO VIII - POLITICA ECONOMICA E MONETARIA
Articolo 4 (spostato)	Articolo 119
Capo 1 - Politica economica	Capo 1 - Politica economica
Articolo 98	Articolo 120
Articolo 99	Articolo 121
Articolo 100	Articolo 122
Articolo 101	Articolo 123
Articolo 102	Articolo 124
Articolo 103	Articolo 125
Articolo 104	Articolo 126
Capo 2 - Politica monetaria	Capo 2 - Politica monetaria
Articolo 105	Articolo 127
Articolo 106	Articolo 128
Articolo 107	Articolo 129
Articolo 108	Articolo 130
Articolo 109	Articolo 131
Articolo 110	Articolo 132

Vecchia numerazione del trattato che istituisce la Comunità europea	Rinumerazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Articolo 111, paragrafi da 1 a 3 e 5 (spostati)	Articolo 219
Articolo 111, paragrafo 4 (spostato)	Articolo 138
	Articolo 133
Capo 3 - Disposizioni istituzionali	Capo 3 - Disposizioni istituzionali
Articolo 112 (spostato)	Articolo 283
Articolo 113 (spostato)	Articolo 284
Articolo 114	Articolo 134
Articolo 115	Articolo 135
	Capo 4 - Disposizioni specifiche agli Stati membri la cui moneta è l'euro
	Articolo 136
	Articolo 137
Articolo 111, paragrafo 4 (spostato)	Articolo 138
Capo 4 - Disposizioni transitorie	Capo 5 - Disposizioni transitorie
Articolo 116 (abrogato)	
	Articolo 139
Articolo 117, paragrafi 1, 2, sesto trattino, e da 3 a 9 (abrogati)	
Articolo 117, paragrafo 2, primi cinque trattini (spostati)	Articolo 141, paragrafo 2
Articolo 121, paragrafo 1 (spostato) Articolo 122, paragrafo 2, seconda frase (spostato) Articolo 123, paragrafo 5 (spostato)	Articolo 140 ⁽⁴⁰⁾
Articolo 118 (abrogato)	
Articolo 123, paragrafo 3 (spostato) Articolo 117, paragrafo 2, primi cinque trattini (spostato)	Articolo 141 ⁽⁴¹⁾

⁽⁴⁰⁾ — L'articolo 140, paragrafo 1, riprende il paragrafo 1 dell'articolo 121.

— L'articolo 140, paragrafo 2, riprende la seconda frase del paragrafo 2 dell'articolo 122.

— L'articolo 140, paragrafo 3, riprende il paragrafo 5 dell'articolo 123.

⁽⁴¹⁾ — L'articolo 141, paragrafo 1, riprende il paragrafo 3 dell'articolo 123.

— L'articolo 141, paragrafo 2, riprende i primi cinque trattini del paragrafo 2 dell'articolo 117.

Vecchia numerazione del trattato che istituisce la Comunità europea	Rinumerazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Articolo 124, paragrafo 1 (spostato)	Articolo 142
Articolo 119	Articolo 143
Articolo 120	Articolo 144
Articolo 121, paragrafo 1 (spostato)	Articolo 140, paragrafo 1
Articolo 121, paragrafi da 2 a 4 (abrogati)	
Articolo 122, paragrafi 1, 2, prima frase, 3, 4, 5 e 6 (abrogati)	
Articolo 122, paragrafo 2, seconda frase (spostato)	Articolo 140, paragrafo 2, primo comma
Articolo 123, paragrafi 1, 2 e 4 (abrogati)	
Articolo 123, paragrafo 3 (spostato)	Articolo 141, paragrafo 1
Articolo 123, paragrafo 5 (spostato)	Articolo 140, paragrafo 3
Articolo 124, paragrafo 1 (spostato)	Articolo 142
Articolo 124, paragrafo 2 (abrogato)	
Titolo VIII - Occupazione	Titolo IX - Occupazione
Articolo 125	Articolo 145
Articolo 126	Articolo 146
Articolo 127	Articolo 147
Articolo 128	Articolo 148
Articolo 129	Articolo 149
Articolo 130	Articolo 150
Titolo IX - Politica commerciale comune (spostato)	Parte quinta, Titolo II, politica commerciale comune
Articolo 131 (spostato)	Articolo 206
Articolo 132 (abrogato)	
Articolo 133 (spostato)	Articolo 207
Articolo 134 (abrogato)	
Titolo X - Cooperazione doganale (spostato)	Parte terza, Titolo II, Capo 2, Cooperazione doganale

Vecchia numerazione del trattato che istituisce la Comunità europea	Rinumerazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Articolo 135 (spostato)	Articolo 33
Titolo XI - Politica sociale, istruzione, formazione professionale e gioventù	Titolo X - Politica sociale
Capo 1 - Disposizioni sociali (abrogato)	
Articolo 136	Articolo 151
	Articolo 152
Articolo 137	Articolo 153
Articolo 138	Articolo 154
Articolo 139	Articolo 155
Articolo 140	Articolo 156
Articolo 141	Articolo 157
Articolo 142	Articolo 158
Articolo 143	Articolo 159
Articolo 144	Articolo 160
Articolo 145	Articolo 161
Capo 2 - Il Fondo sociale europeo	Titolo XI - Il Fondo sociale europeo
Articolo 146	Articolo 162
Articolo 147	Articolo 163
Articolo 148	Articolo 164
Capo 3 - Istruzione, formazione professionale e gioventù	Titolo XII - Istruzione, formazione professionale, gioventù e sport
Articolo 149	Articolo 165
Articolo 150	Articolo 166
Titolo XII - Cultura	Titolo XIII - Cultura
Articolo 151	Articolo 167
Titolo XIII - Sanità pubblica	Titolo XIV - Sanità pubblica
Articolo 152	Articolo 168
Titolo XIV - Protezione dei consumatori	Titolo XV - Protezione dei consumatori

Vecchia numerazione del trattato che istituisce la Comunità europea	Rinumerazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Articolo 153, paragrafi 1, 3, 4 e 5	Articolo 169
Articolo 153, paragrafo 2 (spostato)	Articolo 12
Titolo XV - Reti transeuropee	Titolo XVI - Reti transeuropee
Articolo 154	Articolo 170
Articolo 155	Articolo 171
Articolo 156	Articolo 172
Titolo XVI - Industria	Titolo XVII - Industria
Articolo 157	Articolo 173
Titolo XVII - Coesione economica e sociale	Titolo XVIII - Coesione economica, sociale e territoriale
Articolo 158	Articolo 174
Articolo 159	Articolo 175
Articolo 160	Articolo 176
Articolo 161	Articolo 177
Articolo 162	Articolo 178
Titolo XVIII - Ricerca e sviluppo tecnologico	Titolo XIX - Ricerca e sviluppo tecnologico e spazio
Articolo 163	Articolo 179
Articolo 164	Articolo 180
Articolo 165	Articolo 181
Articolo 166	Articolo 182
Articolo 167	Articolo 183
Articolo 168	Articolo 184
Articolo 169	Articolo 185
Articolo 170	Articolo 186
Articolo 171	Articolo 187
Articolo 172	Articolo 188
	Articolo 189

Vecchia numerazione del trattato che istituisce la Comunità europea	Rinumerazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Articolo 173	Articolo 190
Titolo XIX - Ambiente	Titolo XX - Ambiente
Articolo 174	Articolo 191
Articolo 175	Articolo 192
Articolo 176	Articolo 193
	Titolo XXI - Energia
	Articolo 194
	Titolo XXII - Turismo
	Articolo 195
	Titolo XXIII - Protezione civile
	Articolo 196
	Titolo XXIV - Cooperazione amministrativa
	Articolo 197
Titolo XX - Cooperazione allo sviluppo (spostato)	Parte quinta, Titolo III, Capo 1, Cooperazione allo sviluppo
Articolo 177 (spostato)	Articolo 208
Articolo 178 (abrogato) ⁽⁴²⁾	
Articolo 179 (spostato)	Articolo 209
Articolo 180 (spostato)	Articolo 210
Articolo 181 (spostato)	Articolo 211
Titolo XXI - Cooperazione economica, finanziaria e tecnica con i paesi terzi (spo- stato)	Parte quinta, Titolo III, Capo 2, Cooperazione economica, finanziaria e tecnica con i paesi terzi
Articolo 181 A (spostato)	Articolo 212
PARTE QUARTA - ASSOCIAZIONE DEI PAESI E TERRITORI D'OLTRE MARE	PARTE QUARTA - ASSOCIAZIONE DEI PAESI E TERRITORI D'OLTRE MARE
Articolo 182	Articolo 198
Articolo 183	Articolo 199

⁽⁴²⁾ Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 208 paragrafo 1, secondo comma, seconda frase, del TFUE.

Vecchia numerazione del trattato che istituisce la Comunità europea	Rinumerazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Articolo 184	Articolo 200
Articolo 185	Articolo 201
Articolo 186	Articolo 202
Articolo 187	Articolo 203
Articolo 188	Articolo 204
	PARTE QUINTA- AZIONE ESTERNA DELL'UNIONE
	Titolo I - Disposizioni generali sull'azione esterna dell'Unione
	Articolo 205
Parte terza, Titolo IX, Politica commerciale comune (spostato)	Titolo II - Politica commerciale comune
Articolo 131 (spostato)	Articolo 206
Articolo 133 (spostato)	Articolo 207
	Titolo III - Cooperazione con i paesi terzi e aiuto umanitario
Parte terza, Titolo XX, Cooperazione allo sviluppo (spostato)	Capo 1 - Cooperazione allo sviluppo
Articolo 177 (spostato)	Articolo 208 ⁽⁴³⁾
Articolo 179 (spostato)	Articolo 209
Articolo 180 (spostato)	Articolo 210
Articolo 181 (spostato)	Articolo 211
Parte terza, Titolo XXI, Cooperazione economica, finanziaria e tecnica con i paesi terzi (spostato)	Capo 2 - Cooperazione economica, finanziaria e tecnica con i paesi terzi
Articolo 181 A (spostato)	Articolo 212
	Articolo 213
	Capo 3 - Aiuto umanitario
	Articolo 214
	Titolo IV - Misure restrittive

⁽⁴³⁾ Il paragrafo 1, secondo comma, seconda frase, sostituisce nella sostanza l'articolo 178 del trattato CE.

Vecchia numerazione del trattato che istituisce la Comunità europea	Rinumerazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Articolo 301 (spostato)	Articolo 215
	Titolo V - Accordi internazionali
	Articolo 216
Articolo 310 (spostato)	Articolo 217
Articolo 300 (sostituito)	Articolo 218
Articolo 111, paragrafi da 1 a 3 e 5 (spostati)	Articolo 219
	Titolo VI - Relazioni dell'Unione con le organizzazioni internazionali e i paesi terzi e delegazioni dell'Unione
Articoli da 302 a 304 (sostituiti)	Articolo 220
	Articolo 221
	Titolo VII - Clausola di solidarietà
	Articolo 222
PARTE QUINTA - LE ISTITUZIONI DELLA COMUNITÀ	PARTE SESTA - DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI E FINANZIARIE
Titolo I - Disposizioni istituzionali	Titolo I - Disposizioni istituzionali
Capo 1 - Le istituzioni	Capo 1 - Le istituzioni
Sezione 1 - Il Parlamento europeo	Sezione 1 - Il Parlamento europeo
Articolo 189 (abrogato) ⁽⁴⁴⁾	
Articolo 190, paragrafi da 1 a 3 (abrogati) ⁽⁴⁵⁾	
Articolo 190, paragrafi 4 e 5	Articolo 223
Articolo 191, primo comma (abrogato) ⁽⁴⁶⁾	
Articolo 191, secondo comma	Articolo 224
Articolo 192, primo comma (abrogato) ⁽⁴⁷⁾	
Articolo 192, secondo comma	Articolo 225
Articolo 193	Articolo 226

⁽⁴⁴⁾ Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 14, paragrafi 1 e 2, del trattato UE.

⁽⁴⁵⁾ Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 14, paragrafi da 1 a 3, del trattato UE.

⁽⁴⁶⁾ Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 11, paragrafo 4, del trattato UE.

⁽⁴⁷⁾ Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 14, paragrafo 1, del trattato UE.

Vecchia numerazione del trattato che istituisce la Comunità europea	Rinumerazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Articolo 194	Articolo 227
Articolo 195	Articolo 228
Articolo 196	Articolo 229
Articolo 197, primo comma (abrogato) ⁽⁴⁸⁾	
Articolo 197, secondo, terzo e quarto comma	Articolo 230
Articolo 198	Articolo 231
Articolo 199	Articolo 232
Articolo 200	Articolo 233
Articolo 201	Articolo 234
	Sezione 2 - Il Consiglio europeo
	Articolo 235
	Articolo 236
Sezione 2 - Il Consiglio	Sezione 3 - Il Consiglio
Articolo 202 (abrogato) ⁽⁴⁹⁾	
Articolo 203 (abrogato) ⁽⁵⁰⁾	
Articolo 204	Articolo 237
Articolo 205, paragrafi 2 e 4 (abrogati) ⁽⁵¹⁾	
Articolo 205, paragrafi 1 e 3	Articolo 238
Articolo 206	Articolo 239
Articolo 207	Articolo 240
Articolo 208	Articolo 241
Articolo 209	Articolo 242
Articolo 210	Articolo 243
Sezione 3 - La Commissione	Sezione 4 - La Commissione

⁽⁴⁸⁾ Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 14, paragrafo 4, del trattato UE.

⁽⁴⁹⁾ Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 16, paragrafo 1, del trattato UE e dagli articoli 290 e 291 del TFUE.

⁽⁵⁰⁾ Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 16, paragrafi 2 e 9, del trattato UE.

⁽⁵¹⁾ Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 16, paragrafi 4 e 5, del trattato UE.

Vecchia numerazione del trattato che istituisce la Comunità europea	Rinumerazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Articolo 211 (abrogato) ⁽⁵²⁾	
	Articolo 244
Articolo 212 (spostato)	Articolo 249, paragrafo 2
Articolo 213	Articolo 245
Articolo 214 (abrogato) ⁽⁵³⁾	
Articolo 215	Articolo 246
Articolo 216	Articolo 247
Articolo 217, paragrafi 1, 3 e 4 (abrogati) ⁽⁵⁴⁾	
Articolo 217, paragrafo 2	Articolo 248
Articolo 218, paragrafo 1 (abrogato) ⁽⁵⁵⁾	
Articolo 218, paragrafo 2	Articolo 249
Articolo 219	Articolo 250
Sezione 4 - La Corte di giustizia	Sezione 5 - La Corte di giustizia dell'Unione europea
Articolo 220 (abrogato) ⁽⁵⁶⁾	
Articolo 221, primo comma (abrogato) ⁽⁵⁷⁾	
Articolo 221, secondo e terzo comma	Articolo 251
Articolo 222	Articolo 252
Articolo 223	Articolo 253
Articolo 224 ⁽⁵⁸⁾	Articolo 254
	Articolo 255
Articolo 225	Articolo 256
Articolo 225 A	Articolo 257

⁽⁵²⁾ Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 17, paragrafo 1, del trattato UE.

⁽⁵³⁾ Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 17, paragrafi 3 e 7 del trattato UE.

⁽⁵⁴⁾ Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 17, paragrafo 6, del trattato UE.

⁽⁵⁵⁾ Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 295 del TFUE.

⁽⁵⁶⁾ Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 19 del trattato UE.

⁽⁵⁷⁾ Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 19, paragrafo 2, primo comma, del trattato UE.

⁽⁵⁸⁾ La prima frase del primo comma è sostituita, nella sostanza, dall'articolo 19, paragrafo 2, secondo comma, del trattato UE.

Vecchia numerazione del trattato che istituisce la Comunità europea	Rinumerazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Articolo 226	Articolo 258
Articolo 227	Articolo 259
Articolo 228	Articolo 260
Articolo 229	Articolo 261
Articolo 229 A	Articolo 262
Articolo 230	Articolo 263
Articolo 231	Articolo 264
Articolo 232	Articolo 265
Articolo 233	Articolo 266
Articolo 234	Articolo 267
Articolo 235	Articolo 268
	Articolo 269
Articolo 236	Articolo 270
Articolo 237	Articolo 271
Articolo 238	Articolo 272
Articolo 239	Articolo 273
Articolo 240	Articolo 274
	Articolo 275
	Articolo 276
Articolo 241	Articolo 277
Articolo 242	Articolo 278
Articolo 243	Articolo 279
Articolo 244	Articolo 280
Articolo 245	Articolo 281
	Sezione 6 - La Banca centrale europea
	Articolo 282
Articolo 112 (spostato)	Articolo 283

Vecchia numerazione del trattato che istituisce la Comunità europea	Rinumerazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Articolo 113 (spostato)	Articolo 284
Sezione 5 - La Corte dei conti	Sezione 7 - La Corte dei conti
Articolo 246	Articolo 285
Articolo 247	Articolo 286
Articolo 248	Articolo 287
Capo 2 - Disposizioni comuni a più istituzioni	Capo 2 - Atti giuridici dell'Unione, procedure di adozione e altre disposizioni
	Sezione 1 - Atti giuridici dell'Unione
Articolo 249	Articolo 288
	Articolo 289
	Articolo 290 ⁽⁵⁹⁾
	Articolo 291 ⁽⁵⁹⁾
	Articolo 292
	Sezione 2 - Procedure di adozione degli atti e altre disposizioni
Articolo 250	Articolo 293
Articolo 251	Articolo 294
Articolo 252 (abrogato)	
	Articolo 295
Articolo 253	Articolo 296
Articolo 254	Articolo 297
	Articolo 298
Articolo 255 (spostato)	Articolo 15
Articolo 256	Articolo 299
	Capo 3 - Gli organi consultivi dell'Unione
	Articolo 300
Capo 3 - Il Comitato economico e sociale	Sezione 1 - Il Comitato economico e sociale

⁽⁵⁹⁾ Sostituisce, nella sostanza, l'articolo 202, terzo trattino, del trattato CE.

Vecchia numerazione del trattato che istituisce la Comunità europea	Rinumerazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Articolo 257 (abrogato) ⁽⁶⁰⁾	
Articolo 258, primo, secondo e quarto comma	Articolo 301
Articolo 258, terzo comma (abrogato) ⁽⁶¹⁾	
Articolo 259	Articolo 302
Articolo 260	Articolo 303
Articolo 261 (abrogato)	
Articolo 262	Articolo 304
Capo 4 - Il Comitato delle regioni	Sezione 2 - Il Comitato delle regioni
Articolo 263, primo e quinto comma (abrogato) ⁽⁶²⁾	
Articolo 263, dal secondo al quarto comma	Articolo 305
Articolo 264	Articolo 306
Articolo 265	Articolo 307
Capo 5 - La Banca europea per gli investimenti	Capo 4 - La Banca europea per gli investimenti
Articolo 266	Articolo 308
Articolo 267	Articolo 309
Titolo II - Disposizioni finanziarie	Titolo II - Disposizioni finanziarie
Articolo 268	Articolo 310
	Capo 1 - Risorse proprie dell'Unione
Articolo 269	Articolo 311
Articolo 270 (abrogato) ⁽⁶³⁾	
	Capo 2 - Quadro finanziario pluriennale
	Articolo 312
	Capo 3 - Bilancio annuale dell'Unione

⁽⁶⁰⁾ Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 300, paragrafo 2, del TFUE.

⁽⁶¹⁾ Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 300, paragrafo 4, del TFUE.

⁽⁶²⁾ Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 300, paragrafi 3 e 4, del TFUE.

⁽⁶³⁾ Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 310, paragrafo 4, del TFUE.

Vecchia numerazione del trattato che istituisce la Comunità europea	Rinumerazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Articolo 272, paragrafo 1 (spostato)	Articolo 313
Articolo 271 (spostato)	Articolo 316
Articolo 272, paragrafo 1 (spostato)	Articolo 313
Articolo 272, paragrafi da 2 a 10	Articolo 314
Articolo 273	Articolo 315
Articolo 271 (spostato)	Articolo 316
	Capo 4 - Esecuzione del bilancio e scarico
Articolo 274	Articolo 317
Articolo 275	Articolo 318
Articolo 276	Articolo 319
	Capo 5 - Disposizioni comuni
Articolo 277	Articolo 320
Articolo 278	Articolo 321
Articolo 279	Articolo 322
	Articolo 323
	Articolo 324
	Capo 6 - Lotta contro la frode
Articolo 280	Articolo 325
	Titolo III - Cooperazioni rafforzate
Articoli 11 e 11 A (sostituiti)	Articolo 326 ⁽⁶⁴⁾
Articoli 11 e 11 A (sostituiti)	Articolo 327 ⁽⁶⁴⁾
Articoli 11 e 11 A (sostituiti)	Articolo 328 ⁽⁶⁴⁾
Articoli 11 e 11 A (sostituiti)	Articolo 329 ⁽⁶⁴⁾
Articoli 11 e 11 A (sostituiti)	Articolo 330 ⁽⁶⁴⁾
Articoli 11 e 11 A (sostituiti)	Articolo 331 ⁽⁶⁴⁾
Articoli 11 e 11 A (sostituiti)	Articolo 332 ⁽⁶⁴⁾

⁽⁶⁴⁾ Sostituisce anche gli articoli da 27 A a 27 E, da 40 a 40 B e da 43 a 45 dell'attuale trattato UE.

Vecchia numerazione del trattato che istituisce la Comunità europea	Rinumerazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Articoli 11 e 11 A (sostituiti)	Articolo 333 ⁽⁶⁴⁾
Articoli 11 e 11 A (sostituiti)	Articolo 334 ⁽⁶⁴⁾
PARTE SESTA - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	PARTE SETTIMA - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Articolo 281 (abrogato) ⁽⁶⁵⁾	
Articolo 282	Articolo 335
Articolo 283	Articolo 336
Articolo 284	Articolo 337
Articolo 285	Articolo 338
Articolo 286 (sostituito)	Articolo 16
Articolo 287	Articolo 339
Articolo 288	Articolo 340
Articolo 289	Articolo 341
Articolo 290	Articolo 342
Articolo 291	Articolo 343
Articolo 292	Articolo 344
Articolo 293 (abrogato)	
Articolo 294 (spostato)	Articolo 55
Articolo 295	Articolo 345
Articolo 296	Articolo 346
Articolo 297	Articolo 347
Articolo 298	Articolo 348
Articolo 299, paragrafo 1 (abrogato) ⁽⁶⁶⁾	
Articolo 299, paragrafo 2, secondo, terzo e quarto comma	Articolo 349
Articolo 299, paragrafo 2, primo comma, e paragrafi da 3 a 6 (spostato)	Articolo 355

⁽⁶⁴⁾ Sostituisce anche gli articoli da 27 A a 27 E, da 40 a 40 B e da 43 a 45 dell'attuale trattato UE.

⁽⁶⁵⁾ Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 47 del trattato UE.

⁽⁶⁶⁾ Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 52 del trattato UE.

Vecchia numerazione del trattato che istituisce la Comunità europea	Rinumerazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Articolo 300 (sostituito)	Articolo 218
Articolo 301 (sostituito)	Articolo 215
Articolo 302 (sostituito)	Articolo 220
Articolo 303 (sostituito)	Articolo 220
Articolo 304 (sostituito)	Articolo 220
Articolo 305 (abrogato)	
Articolo 306	Articolo 350
Articolo 307	Articolo 351
Articolo 308	Articolo 352
	Articolo 353
Articolo 309	Articolo 354
Articolo 310 (spostato)	Articolo 217
Articolo 311 (abrogato) ⁽⁶⁷⁾	
Articolo 299, paragrafo 2, primo comma, e paragrafi da 3 a 6 (spostato)	Articolo 355
Articolo 312	Articolo 356
Disposizioni finali	
Articolo 313	Articolo 357
	Articolo 358
Articolo 314 (abrogato) ⁽⁶⁸⁾	

⁽⁶⁷⁾ Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 51 del trattato UE.

⁽⁶⁸⁾ Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 55 del trattato UE.

CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione proclamano solennemente quale Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea il testo riportato in appresso.

CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA

Preambolo

I popoli d'Europa, nel creare tra loro un'unione sempre più stretta, hanno deciso di condividere un futuro di pace fondato su valori comuni.

Consapevole del suo patrimonio spirituale e morale, l'Unione si fonda sui valori indivisibili e universali della dignità umana, della libertà, dell'uguaglianza e della solidarietà; essa si basa sul principio della democrazia e sul principio dello Stato di diritto. Pone la persona al centro della sua azione istituendo la cittadinanza dell'Unione e creando uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

L'Unione contribuisce alla salvaguardia e allo sviluppo di questi valori comuni nel rispetto della diversità delle culture e delle tradizioni dei popoli d'Europa, nonché dell'identità nazionale degli Stati membri e dell'ordinamento dei loro pubblici poteri a livello nazionale, regionale e locale; essa si sforza di promuovere uno sviluppo equilibrato e sostenibile e assicura la libera circolazione delle persone, dei servizi, delle merci e dei capitali, nonché la libertà di stabilimento.

A tal fine è necessario rafforzare la tutela dei diritti fondamentali, alla luce dell'evoluzione della società, del progresso sociale e degli sviluppi scientifici e tecnologici, rendendo tali diritti più visibili in una Carta.

La presente Carta riafferma, nel rispetto delle competenze e dei compiti dell'Unione e del principio di sussidiarietà, i diritti derivanti in particolare dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi internazionali comuni agli Stati membri, dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, dalle carte sociali adottate dall'Unione e dal Consiglio d'Europa, nonché dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e da quella della Corte europea dei diritti dell'uomo. In tale contesto, la Carta sarà interpretata dai giudici dell'Unione e degli Stati membri tenendo in debito conto le spiegazioni elaborate sotto l'autorità del *praesidium* della Convenzione che ha redatto la Carta e aggiornate sotto la responsabilità del *praesidium* della Convenzione europea.

Il godimento di questi diritti fa sorgere responsabilità e doveri nei confronti degli altri come pure della comunità umana e delle generazioni future.

Pertanto, l'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi enunciati in appresso.

TITOLO I DIGNITÀ

Articolo 1 Dignità umana

La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata.

Articolo 2

Diritto alla vita

1. Ogni persona ha diritto alla vita.
2. Nessuno può essere condannato alla pena di morte, né giustiziato.

Articolo 3

Diritto all'integrità della persona

1. Ogni persona ha diritto alla propria integrità fisica e psichica.
2. Nell'ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati:
 - a) il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge;
 - b) il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la selezione delle persone;
 - c) il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro;
 - d) il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani.

Articolo 4

Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti

Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti.

Articolo 5

Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato

1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù.
2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio.
3. È proibita la tratta degli esseri umani.

TITOLO II

LIBERTÀ

Articolo 6

Diritto alla libertà e alla sicurezza

Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza.

Articolo 7

Rispetto della vita privata e della vita familiare

Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni.

Articolo 8

Protezione dei dati di carattere personale

1. Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano.

2. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni persona ha il diritto di accedere ai dati raccolti che la riguardano e di ottenerne la rettifica.
3. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità indipendente.

Articolo 9

Diritto di sposarsi e di costituire una famiglia

Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.

Articolo 10

Libertà di pensiero, di coscienza e di religione

1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione o convinzione, così come la libertà di manifestare la propria religione o la propria convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.
2. Il diritto all'obiezione di coscienza è riconosciuto secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.

Articolo 11

Libertà di espressione e d'informazione

1. Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera.
2. La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati.

Articolo 12

Libertà di riunione e di associazione

1. Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà di associazione a tutti i livelli, segnatamente in campo politico, sindacale e civico, il che implica il diritto di ogni persona di fondare sindacati insieme con altri e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.
2. I partiti politici a livello dell'Unione contribuiscono a esprimere la volontà politica dei cittadini dell'Unione.

Articolo 13

Libertà delle arti e delle scienze

Le arti e la ricerca scientifica sono libere. La libertà accademica è rispettata.

Articolo 14

Diritto all'istruzione

1. Ogni persona ha diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione professionale e continua.

2. Questo diritto comporta la facoltà di accedere gratuitamente all'istruzione obbligatoria.
3. La libertà di creare istituti di insegnamento nel rispetto dei principi democratici, così come il diritto dei genitori di provvedere all'educazione e all'istruzione dei loro figli secondo le loro convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche, sono rispettati secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.

Articolo 15

Libertà professionale e diritto di lavorare

1. Ogni persona ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta o accettata.
2. Ogni cittadino dell'Unione ha la libertà di cercare un lavoro, di lavorare, di stabilirsi o di prestare servizi in qualunque Stato membro.
3. I cittadini dei paesi terzi che sono autorizzati a lavorare nel territorio degli Stati membri hanno diritto a condizioni di lavoro equivalenti a quelle di cui godono i cittadini dell'Unione.

Articolo 16

Libertà d'impresa

È riconosciuta la libertà d'impresa, conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali.

Articolo 17

Diritto di proprietà

1. Ogni persona ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquisito legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità. Nessuna persona può essere privata della proprietà se non per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta indennità per la perdita della stessa. L'uso dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall'interesse generale.
2. La proprietà intellettuale è protetta.

Articolo 18

Diritto di asilo

Il diritto di asilo è garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e dal protocollo del 31 gennaio 1967, relativi allo status dei rifugiati, e a norma del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in appresso denominati "i trattati").

Articolo 19

Protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione

1. Le espulsioni collettive sono vietate.
2. Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti.

TITOLO III
UGUAGLIANZA

Articolo 20
Uguaglianza davanti alla legge

Tutte le persone sono uguali davanti alla legge.

Articolo 21
Non discriminazione

1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.
2. Nell'ambito d'applicazione dei trattati e fatte salve disposizioni specifiche in essi contenute, è vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità.

Articolo 22
Diversità culturale, religiosa e linguistica

L'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica.

Articolo 23
Parità tra donne e uomini

La parità tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione.

Il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato.

Articolo 24
Diritti del minore

1. I minori hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione. Questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità.
2. In tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente.
3. Il minore ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse.

Articolo 25
Diritti degli anziani

L'Unione riconosce e rispetta il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale.

Articolo 26

Inserimento delle persone con disabilità

L'Unione riconosce e rispetta il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità.

TITOLO IV SOLIDARIETÀ

Articolo 27

Diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione nell'ambito dell'impresa

Ai lavoratori o ai loro rappresentanti devono essere garantite, ai livelli appropriati, l'informazione e la consultazione in tempo utile nei casi e alle condizioni previsti dal diritto dell'Unione e dalle legislazioni e prassi nazionali.

Articolo 28

Diritto di negoziazione e di azioni collettive

I lavoratori e i datori di lavoro, o le rispettive organizzazioni, hanno, conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali, il diritto di negoziare e di concludere contratti collettivi, ai livelli appropriati, e di ricorrere, in caso di conflitti di interessi, ad azioni collettive per la difesa dei loro interessi, compreso lo sciopero.

Articolo 29

Diritto di accesso ai servizi di collocamento

Ogni persona ha il diritto di accedere a un servizio di collocamento gratuito.

Articolo 30

Tutela in caso di licenziamento ingiustificato

Ogni lavoratore ha il diritto alla tutela contro ogni licenziamento ingiustificato, conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali.

Articolo 31

Condizioni di lavoro giuste ed eque

1. Ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose.
2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite.

Articolo 32

Divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani sul luogo di lavoro

Il lavoro minorile è vietato. L'età minima per l'ammissione al lavoro non può essere inferiore all'età in cui termina la scuola dell'obbligo, fatte salve le norme più favorevoli ai giovani ed eccettuate deroghe limitate.

I giovani ammessi al lavoro devono beneficiare di condizioni di lavoro appropriate alla loro età ed essere protetti contro lo sfruttamento economico o contro ogni lavoro che possa minarne la sicurezza, la salute, lo sviluppo fisico, psichico, morale o sociale o che possa mettere a rischio la loro istruzione.

Articolo 33

Vita familiare e vita professionale

1. È garantita la protezione della famiglia sul piano giuridico, economico e sociale.
2. Al fine di poter conciliare vita familiare e vita professionale, ogni persona ha il diritto di essere tutelata contro il licenziamento per un motivo legato alla maternità e il diritto a un congedo di maternità retribuito e a un congedo parentale dopo la nascita o l'adozione di un figlio.

Articolo 34

Sicurezza sociale e assistenza sociale

1. L'Unione riconosce e rispetta il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali che assicurano protezione in casi quali la maternità, la malattia, gli infortuni sul lavoro, la dipendenza o la vecchiaia, oltre che in caso di perdita del posto di lavoro, secondo le modalità stabilite dal diritto dell'Unione e le legislazioni e prassi nazionali.
2. Ogni persona che risieda o si sposti legalmente all'interno dell'Unione ha diritto alle prestazioni di sicurezza sociale e ai benefici sociali, conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali.
3. Al fine di lottare contro l'esclusione sociale e la povertà, l'Unione riconosce e rispetta il diritto all'assistenza sociale e all'assistenza abitativa volte a garantire un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti, secondo le modalità stabilite dal diritto dell'Unione e le legislazioni e prassi nazionali.

Articolo 35

Protezione della salute

Ogni persona ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche alle condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali. Nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana.

Articolo 36

Accesso ai servizi d'interesse economico generale

Al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale dell'Unione, questa riconosce e rispetta l'accesso ai servizi d'interesse economico generale quale previsto dalle legislazioni e prassi nazionali, conformemente ai trattati.

Articolo 37

Tutela dell'ambiente

Un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere

integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile.

Articolo 38

Protezione dei consumatori

Nelle politiche dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione dei consumatori.

TITOLO V

CITTADINANZA

Articolo 39

Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo

1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.
2. I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale diretto, libero e segreto.

Articolo 40

Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali

Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.

Articolo 41

Diritto ad una buona amministrazione

1. Ogni persona ha diritto a che le questioni che la riguardano siano trattate in modo imparziale ed equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni, organi e organismi dell'Unione.
2. Tale diritto comprende in particolare:
 - a) il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio;
 - b) il diritto di ogni persona di accedere al fascicolo che la riguarda, nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto professionale e commerciale;
 - c) l'obbligo per l'amministrazione di motivare le proprie decisioni.
3. Ogni persona ha diritto al risarcimento da parte dell'Unione dei danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni, conformemente ai principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri.
4. Ogni persona può rivolgersi alle istituzioni dell'Unione in una delle lingue dei trattati e deve ricevere una risposta nella stessa lingua.

Articolo 42

Diritto d'accesso ai documenti

Ogni cittadino dell'Unione nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede

sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti delle istituzioni, organi e organismi dell'Unione, a prescindere dal loro supporto.

Articolo 43

Mediatore europeo

Ogni cittadino dell'Unione nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di sottoporre al mediatore europeo casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni, organi o organismi dell'Unione, salvo la Corte di giustizia dell'Unione europea nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali.

Articolo 44

Diritto di petizione

Ogni cittadino dell'Unione nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di presentare una petizione al Parlamento europeo.

Articolo 45

Libertà di circolazione e di soggiorno

1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
2. La libertà di circolazione e di soggiorno può essere accordata, conformemente ai trattati, ai cittadini dei paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio di uno Stato membro.

Articolo 46

Tutela diplomatica e consolare

Ogni cittadino dell'Unione gode, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui ha la cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.

TITOLO VI

GIUSTIZIA

Articolo 47

Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale

Ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo.

Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni persona ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare.

A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato, qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia.

Articolo 48

Presunzione di innocenza e diritti della difesa

1. Ogni imputato è considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata.
2. Il rispetto dei diritti della difesa è garantito ad ogni imputato.

Articolo 49

Principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene

1. Nessuno può essere condannato per un'azione o un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. Se, successivamente alla commissione del reato, la legge prevede l'applicazione di una pena più lieve, occorre applicare quest'ultima.
2. Il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una persona colpevole di un'azione o di un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali riconosciuti da tutte le nazioni.
3. Le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato.

Articolo 50

Diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato

Nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell'Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI CHE DISCIPLINANO L'INTERPRETAZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA CARTA

Articolo 51

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni, organi e organismi dell'Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà, come pure agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione. Pertanto, i suddetti soggetti rispettano i diritti, osservano i principi e ne promuovono l'applicazione secondo le rispettive competenze e nel rispetto dei limiti delle competenze conferite all'Unione nei trattati.
2. La presente Carta non estende l'ambito di applicazione del diritto dell'Unione al di là delle competenze dell'Unione, né introduce competenze nuove o compiti nuovi per l'Unione, né modifica le competenze e i compiti definiti nei trattati.

Articolo 52

Portata e interpretazione dei diritti e dei principi

1. Eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta

devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.

2. I diritti riconosciuti dalla presente Carta per i quali i trattati prevedono disposizioni si esercitano alle condizioni e nei limiti dagli stessi definiti.
3. Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non preclude che il diritto dell'Unione conceda una protezione più estesa.
4. Laddove la presente Carta riconosca i diritti fondamentali quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, tali diritti sono interpretati in armonia con dette tradizioni.
5. Le disposizioni della presente Carta che contengono dei principi possono essere attuate da atti legislativi e esecutivi adottati da istituzioni, organi e organismi dell'Unione e da atti di Stati membri allorché essi danno attuazione al diritto dell'Unione, nell'esercizio delle loro rispettive competenze. Esse possono essere invocate dinanzi a un giudice solo ai fini dell'interpretazione e del controllo di legalità di detti atti.
6. Si tiene pienamente conto delle legislazioni e prassi nazionali, come specificato nella presente Carta.
7. I giudici dell'Unione e degli Stati membri tengono nel debito conto le spiegazioni elaborate al fine di fornire orientamenti per l'interpretazione della presente Carta.

Articolo 53

Livello di protezione

Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali riconosciuti, nel rispettivo ambito di applicazione, dal diritto dell'Unione, dal diritto internazionale, dalle convenzioni internazionali delle quali l'Unione o tutti gli Stati membri sono parti, in particolare dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, e dalle costituzioni degli Stati membri.

Articolo 54

Divieto dell'abuso di diritto

Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata nel senso di comportare il diritto di esercitare un'attività o compiere un atto che miri a distruggere diritti o libertà riconosciuti nella presente Carta o a imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla presente Carta.

Il testo di cui sopra riprende, adattandola, la Carta proclamata il 7 dicembre 2000 e la sostituirà a decorrere dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona.

STAMPA:
Tipografia Print Company S.r.l.
Via T. Edison - Monterotondo Scalo (Roma)
www.printcompany.it

Due cose riempiono l'animo di ammirazione e venerazione sempre nuova e crescente, quanto più spesso e più a lungo la riflessione si occupa di esse: *il cielo stellato sopra di me, e la legge morale in me*. Queste due cose io non ho bisogno di cercarle e semplicemente supporle come se fossero avvolte nell'oscurità, o fossero nel trascendente, fuori del mio orizzonte; *io le vedo davanti a me* e le connetto immediatamente con la coscienza della mia esistenza.

(Kant)

DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2023 , n. 36

Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici. (23G00044)

Vigente al : 27-2-2026

LIBRO I

DEI PRINCIPI, DELLA DIGITALIZZAZIONE, DELLA PROGRAMMAZIONE, DELLA PROGETTAZIONE

PARTE I

DEI PRINCIPI

Titolo I

I principi generali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione;

Vista la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE;

Vista la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»;

Vista la legge 21 giugno 2022, n. 78, recante «Delega al Governo in materia di contratti pubblici»;

Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 4, della citata legge 21 giugno 2022, n. 78, il quale prevede che il Governo può avvalersi della facoltà di cui all'articolo 14, numero 2°, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054;

Vista la nota in data 28 giugno 2022 con la quale il Presidente del Consiglio dei ministri ha affidato la formulazione del progetto di decreto legislativo recante la disciplina dei contratti pubblici al Consiglio di Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 21 giugno 2022, n. 78;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato in data 4 luglio 2022, con il quale la formulazione di detto progetto è stata deferita ad una commissione speciale e ne è stata stabilita la composizione;

Visto lo schema di "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante «Delega al Governo in materia di contratti pubblici»", redatto da detta commissione speciale e trasmesso al Governo dal Consiglio di Stato in data 27 ottobre 2022 - 7 dicembre 2022;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 dicembre 2022;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso in data 26 gennaio 2023;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2023;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, per le disabilità, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della giustizia, della difesa, dell'economia e delle finanze, delle imprese e del made in Italy, dell'ambiente e della sicurezza energetica, del lavoro e delle politiche sociali, e della cultura; EMANA il seguente decreto legislativo:

Articolo 1

Principio del risultato

- 1.** Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.
- 2.** La concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti. La trasparenza è funzionale alla massima semplicità e celerità nella corretta applicazione delle regole del presente decreto, di seguito denominato «codice» e ne assicura la piena verificabilità.
- 3.** Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea.
- 4.** Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto, nonché per:

- a) valutare la responsabilità del personale che svolge funzioni amministrative o tecniche nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;
- b) attribuire gli incentivi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva.

Articolo 2

Principio della fiducia

- 1.** L'attribuzione e l'esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici.
- 2.** Il principio della fiducia favorisce e valorizza l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato.
- 3.** Nell'ambito delle attività svolte nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti, ai fini della responsabilità amministrativa costituisce colpa grave la violazione di norme di diritto e degli auto-vincoli amministrativi, nonché la palese violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza e l'omissione delle cautele, verifiche ed informazioni preventive normalmente richieste nell'attività amministrativa, in quanto esigibili nei confronti dell'agente pubblico in base alle specifiche competenze e in relazione al caso concreto. Non costituisce colpa grave la violazione o l'omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti.
- 4.** Per promuovere la fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano azioni per la copertura assicurativa dei rischi per il personale, nonché per riqualificare le stazioni appaltanti e per rafforzare e dare valore alle capacità professionali dei dipendenti, compresi i piani di formazione di cui all'articolo 15, comma 7.

Articolo 3

Principio dell'accesso al mercato

- 1.** Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono, secondo le modalità indicate dal codice, l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità.

Articolo 4

Criterio interpretativo e applicativo

- 1.** Le disposizioni del codice si interpretano e si applicano in base ai principi di cui agli articoli 1, 2 e 3.

Articolo 5

Principi di buona fede e di tutela dell'affidamento

- 1.** Nella procedura di gara le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli operatori economici si comportano reciprocamente nel rispetto dei principi di buona fede e di tutela dell'affidamento.
- 2.** Nell'ambito del procedimento di gara, anche prima dell'aggiudicazione, sussiste un affidamento dell'operatore economico sul legittimo esercizio del potere e sulla conformità del comportamento amministrativo al principio di buona fede.
- 3.** In caso di aggiudicazione annullata su ricorso di terzi o in autotutela, l'affidamento non si considera incolpevole se l'illegittimità è agevolmente rilevabile in base alla diligenza professionale richiesta ai concorrenti. Nei casi in cui non spetta l'aggiudicazione, il danno da lesione dell'affidamento è limitato

ai pregiudizi economici effettivamente subiti e provati, derivanti dall'interferenza del comportamento scorretto sulle scelte contrattuali dell'operatore economico.

4. Ai fini dell'azione di rivalsa della stazione appaltante o dell'ente concedente condannati al risarcimento del danno a favore del terzo pretermesso, resta ferma la concorrente responsabilità dell'operatore economico che ha conseguito l'aggiudicazione illegittima con un comportamento illecito.

Articolo 6

Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale. Rapporti con gli enti del Terzo settore

1. In attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sempre che gli stessi contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato. Non rientrano nel campo di applicazione del presente codice gli istituti disciplinati dal Titolo VII del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017.

Articolo 7

Principio di auto-organizzazione amministrativa

1. Le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della

disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea.

2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato.

3. L'affidamento in house di servizi di interesse economico generale di livello locale è disciplinato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201.

4. La cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni:

- a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;
- b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;
- c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;
- d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.

Articolo 8

Principio di autonomia contrattuale. Divieto di prestazioni d'opera intellettuale a titolo gratuito

1. Nel perseguire le proprie finalità istituzionali le pubbliche amministrazioni sono dotate di autonomia contrattuale e possono concludere qualsiasi contratto, anche gratuito, salvi i divieti espressamente previsti dal codice e da altre disposizioni di legge.
2. Le prestazioni d'opera intellettuale non possono essere rese dai professionisti gratuitamente, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione. Salvo i predetti casi eccezionali, la pubblica amministrazione garantisce comunque l'applicazione del principio dell'equo compenso **((secondo le modalità previste dall'articolo 41, commi 15-bis, 15-ter e 15-quater))**.
3. Le pubbliche amministrazioni possono ricevere per donazione beni o prestazioni rispondenti all'interesse pubblico senza obbligo di gara. Restano ferme le disposizioni del codice civile in materia di forma, revocazione e azione di riduzione delle donazioni.

Articolo 9

Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale

1. Se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali. Gli oneri per la rinegoziazione sono riconosciuti all'esecutore a valere sulle somme a disposizione indicate nel quadro economico dell'intervento, alle voci imprevisti e accantonamenti e, se necessario, anche utilizzando le economie da ribasso d'asta.
2. Nell'ambito delle risorse individuate al comma 1, la rinegoziazione si limita al ripristino

dell'originario equilibrio del contratto oggetto dell'affidamento, quale risultante dal bando e dal provvedimento di aggiudicazione, senza alterarne la sostanza economica.

3. Se le circostanze sopravvenute di cui al comma 1 rendono la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha diritto a una riduzione proporzionale del corrispettivo, secondo le regole dell'impossibilità parziale.

4. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono l'inserimento nel contratto di clausole di rinegoziazione, dandone pubblicità nel bando o nell'avviso di indizione della gara, specie quando il contratto risulta particolarmente esposto per la sua durata, per il contesto economico di riferimento o per altre circostanze, al rischio delle interferenze da sopravvenienze.

5. In applicazione del principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 60 e 120.

Articolo 10

Principi di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione

1. I contratti pubblici non sono affidati agli operatori economici nei confronti dei quali sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione espressamente definite dal codice.

2. Le cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 sono tassative e integrano di diritto i bandi e le lettere di invito; le clausole che prevedono cause ulteriori di esclusione sono nulle e si considerano non apposte.

3. Fermi i necessari requisiti di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono introdurre requisiti speciali, di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale, attinenti e proporzionati all'oggetto del contratto, tenendo presente l'interesse pubblico al più ampio numero di potenziali concorrenti e favorendo, purché sia compatibile con le

prestazioni da acquisire e con l'esigenza di realizzare economie di scala funzionali alla riduzione della spesa pubblica, l'accesso al mercato e la possibilità di crescita delle micro, piccole e medie imprese.

Articolo 11

Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti

1. Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

2. ((Nei documenti iniziali di gara e nella decisione di contrarre di cui all'articolo 17, comma 2 le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, in conformità al comma 1 e all'allegato I.01.))

2-bis. ((In presenza di prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie, qualora le relative attività siano differenti da quelle prevalenti oggetto dell'appalto o della concessione e si riferiscano, per una soglia pari o superiore al 30 per cento, alla medesima categoria omogenea di attività, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano altresì nei documenti di cui al comma 2 il contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicabile al personale impiegato in tali prestazioni.))

3. ((Nei casi di cui ai commi 2 e 2-bis, gli operatori economici)) possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente.

4. Nei casi di cui al comma 3, prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquisiscono la dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all'articolo 110 **((, in conformità all'allegato I.01))**.

5. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto.

6. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al primo periodo, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

Articolo 12

Rinvio esterno

1. Per quanto non espressamente previsto nel codice:

- a) alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241;
- b) alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile.

Titolo II

L'ambito di applicazione, il responsabile unico e le fasi dell'affidamento.

Articolo 13

Ambito di applicazione

- 1.** Le disposizioni del codice si applicano ai contratti di appalto e di concessione.
- 2.** Le disposizioni del codice non si applicano ai contratti esclusi, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito, anche qualora essi offrano opportunità di guadagno economico, anche indiretto.
- 3.** Le disposizioni del codice non si applicano ai contratti di società e alle operazioni straordinarie che non comportino nuovi affidamenti di lavori, servizi e forniture. Restano ferme le disposizioni del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n.

175, in materia di scelta del socio privato e di cessione di quote o di azioni.

4. Con regolamento del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), sono disciplinate, le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero, tenuto conto dei principi fondamentali del presente codice e delle procedure applicate dall'Unione europea e dalle organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte. Resta ferma l'applicazione del presente codice alle procedure di affidamento svolte in Italia.

5. L'affidamento dei contratti di cui al comma 2 che offrono opportunità di guadagno economico, anche indiretto, avviene tenendo conto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3.

6. Le definizioni del codice sono contenute nell'allegato I.1.

7. Le disposizioni del codice si applicano, altresì, all'aggiudicazione dei lavori pubblici da realizzarsi da parte di soggetti privati, titolari di permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dell'articolo 28, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero eseguono le relative opere in regime di convenzione. L'allegato I.12 individua le modalità di affidamento delle opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione.

Articolo 14

Soglie di rilevanza europea e metodi di calcolo dell'importo stimato degli appalti. Disciplina dei contratti misti

1. Per l'applicazione del codice le soglie di rilevanza europea sono:

a) euro 5.382.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;

b) euro 140.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle stazioni appaltanti che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato I alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da stazioni appaltanti operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell'allegato III alla direttiva 2014/24/UE;

c) euro 215.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da stazioni appaltanti sub-centrali; questa soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, quando gli appalti concernono prodotti non menzionati nell'allegato III alla direttiva 2014/24/UE;

d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e assimilati elencati all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE.

2. Nei settori speciali le soglie di rilevanza europea sono:

- a) euro 5.382.000 per gli appalti di lavori;
- b) euro 431.000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;
- c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i servizi sociali e assimilati elencati nell'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE.

3. Le soglie di cui al presente articolo sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

4. Il calcolo dell'importo stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), valutato dalla stazione appaltante. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando la stazione appaltante prevede premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo dell'importo stimato dell'appalto.

5. Se una stazione appaltante o un ente concedente sono composti da unità operative distinte, il calcolo dell'importo stimato di un appalto o di una concessione tiene conto dell'importo totale stimato

per tutte le singole unità operative. Se un'unità operativa distinta è responsabile in modo indipendente del proprio appalto o della propria concessione o di determinate categorie di essi, il relativo importo può essere stimato con riferimento all'importo attribuito dall'unità operativa distinta.

6. La scelta del metodo per il calcolo dell'importo stimato di un appalto o concessione non può essere fatta per evitare l'applicazione delle disposizioni del codice relative alle soglie europee. Un appalto non può essere frazionato per evitare l'applicazione delle norme del codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustificano.

7. L'importo stimato dell'appalto o concessione è quantificato al momento dell'invio dell'avviso di indizione di gara o del bando di gara o, nei casi in cui non sia prevista un'indizione di gara, al momento in cui la stazione appaltante o l'ente concedente avvia la procedura di affidamento del contratto.

8. Per gli appalti pubblici di lavori il calcolo dell'importo stimato tiene conto dell'importo dei lavori stessi nonché dell'importo complessivo stimato di tutte le forniture e servizi messi a disposizione dell'aggiudicatario dalla stazione appaltante, a condizione che siano necessari all'esecuzione dei lavori. L'importo delle forniture o dei servizi non necessari all'esecuzione di uno specifico appalto di lavori non può essere aggiunto all'importo dell'appalto di lavori in modo da sottrarre l'acquisto di tali forniture o servizi dall'applicazione delle disposizioni del codice.

9. Per i contratti relativi a lavori e servizi:

- a) quando un'opera prevista o una prestazione di servizi può dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti distinti, è computato l'importo complessivo stimato della totalità di tali lotti;
- b) quando l'importo cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni del codice si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto.

10. Per gli appalti di forniture:

- a) quando un progetto volto ad ottenere forniture omogenee può dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti distinti, nell'applicazione delle soglie di cui ai commi 1 e 2 è computato l'importo complessivo stimato della totalità di tali lotti;
- b) quando l'importo cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni del codice si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto.

11. In deroga a quanto previsto dai commi 9 e 10, le stazioni appaltanti possono aggiudicare l'appalto per singoli lotti **((con le modalità previste per gli affidamenti di cui al Libro II, Parte I))** quando l'importo stimato al netto dell'IVA del lotto sia inferiore a euro 80.000 per le forniture o i servizi, oppure a euro 1.000.000 per i lavori, purché l'importo cumulato dei lotti aggiudicati non superi il 20 per cento dell'importo complessivo di tutti i lotti in cui sono stati frazionati l'opera prevista, il progetto di acquisizione delle forniture omogenee o il progetto di prestazione servizi.

12. Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, è posto come base per il calcolo dell'importo stimato dell'appalto:

- a) l'importo reale complessivo dei contratti analoghi conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti o dell'esercizio precedente, rettificato, ove possibile, al fine di tenere conto dei cambiamenti in termini di quantità o di importo che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale;
- b) l'importo stimato complessivo dei contratti aggiudicati nel corso dei dodici mesi successivi alla prima consegna o nel corso dell'esercizio, se questo è superiore ai dodici mesi.

13. Per gli appalti pubblici di forniture aventi per oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto di prodotti, l'importo da assumere come base per il calcolo dell'importo stimato dell'appalto è il seguente:

- a) per gli appalti pubblici di durata determinata pari o inferiore a dodici mesi, l'importo stimato complessivo per la durata dell'appalto o, se la durata supera i dodici mesi, l'importo complessivo, ivi compreso l'importo stimato di quello residuo;
- b) per gli appalti pubblici di durata indeterminata o che non può essere definita, l'importo mensile moltiplicato per quarantotto.

14. Per gli appalti pubblici di servizi, l'importo da porre come base per il calcolo dell'importo stimato dell'appalto, a seconda del tipo di servizio, è il seguente:

- a) per i servizi assicurativi il premio da pagare e altre forme di remunerazione;
- b) per i servizi bancari e altri servizi finanziari gli onorari, le commissioni da pagare, gli interessi e altre forme di remunerazione;
- c) per gli appalti riguardanti la progettazione gli onorari, le commissioni da pagare e altre forme di

remunerazione;

d) per gli appalti pubblici di servizi che non fissano un prezzo complessivo:

1) in caso di appalti di durata determinata pari o inferiore a quarantotto mesi, l'importo complessivo stimato per l'intera loro durata;

2) in caso di appalti di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi, l'importo mensile moltiplicato per 48.

15. Il calcolo dell'importo stimato di un appalto misto di servizi e forniture si fonda sull'importo totale dei servizi e delle forniture, prescindendo dalle rispettive quote. Tale calcolo comprende l'importo delle operazioni di posa e di installazione.

16. Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici di acquisizione, l'importo da prendere in considerazione è l'importo massimo stimato al netto dell'IVA del complesso dei contratti previsti durante l'intera durata degli accordi quadro o del sistema dinamico di acquisizione.

17. Nel caso di partenariati per l'innovazione, l'importo da prendere in considerazione è l'importo massimo stimato, al netto dell'IVA, delle attività di ricerca e sviluppo che si svolgeranno per tutte le fasi del previsto partenariato, nonché delle forniture, dei servizi o dei lavori da mettere a punto e fornire alla fine del partenariato.

18. I contratti che hanno per oggetto due o più tipi di prestazioni sono aggiudicati secondo le disposizioni applicabili al tipo di appalto che ne costituisce l'oggetto principale. L'oggetto principale è determinato in base all'importo stimato più elevato tra quelli delle prestazioni oggetto dell'appalto. L'operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal codice per ciascuna prestazione di lavori, servizi e forniture prevista dal contratto.

19. Se le diverse parti di un contratto sono oggettivamente separabili, si applicano i commi 20 e 21. Se le diverse parti di un contratto sono oggettivamente non separabili, si applica il comma 23.

20. Nel caso di appalti che per il loro oggetto rientrano solo in parte nel campo di applicazione del codice, le stazioni appaltanti possono scegliere di aggiudicare appalti distinti o di aggiudicare un appalto unico. Se le stazioni appaltanti scelgono di aggiudicare appalti distinti, il regime giuridico

applicabile a ciascuno di tali appalti è determinato in base al suo oggetto.

21. I contratti misti che contengono elementi sia di appalti di forniture, lavori e servizi nei settori ordinari sia di concessioni sono aggiudicati in conformità alle disposizioni del codice che disciplinano gli appalti nei settori ordinari, purché l'importo stimato della parte del contratto che costituisce un appalto, calcolato secondo il presente articolo, sia pari o superiore alla soglia pertinente.

22. Nel caso di appalti il cui oggetto rientra in parte nei settori ordinari e in parte nei settori speciali, le disposizioni applicabili sono determinate dai commi seguenti, fatta salva la facoltà di cui al comma 20.

23. Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente non separabili, il regime giuridico applicabile è determinato in base all'oggetto principale del contratto in questione.

24. Nei settori speciali, nel caso di contratti aventi ad oggetto prestazioni strumentali a più attività, le stazioni appaltanti possono scegliere di aggiudicare appalti distinti per ogni attività o di aggiudicare un appalto unico. Se le stazioni appaltanti scelgono di aggiudicare appalti distinti, il regime giuridico applicabile a ciascuno di essi è determinato in base all'attività cui è strumentale. Se le stazioni appaltanti decidono di aggiudicare un appalto unico, si applicano i commi 25 e 26. La decisione di aggiudicare un unico appalto o più appalti distinti non può essere adottata allo scopo di escludere l'appalto o gli appalti dall'ambito di applicazione del codice.

25. A un appalto avente ad oggetto prestazioni strumentali all'esercizio di più attività si applicano le disposizioni relative alla principale attività cui la prestazione è destinata.

26. Nel caso di appalti aventi ad oggetto prestazioni per cui è oggettivamente impossibile stabilire a quale attività esse siano principalmente strumentali, le disposizioni applicabili sono determinate come segue:

a) l'appalto è aggiudicato secondo le disposizioni del codice che disciplinano gli appalti nei settori ordinari se una delle attività è disciplinata dalle disposizioni relative all'aggiudicazione degli appalti nei settori ordinari e l'altra dalle disposizioni relative all'aggiudicazione degli appalti nei settori speciali;

b) l'appalto è aggiudicato secondo le disposizioni del codice che disciplinano gli appalti nei settori speciali se una delle attività è disciplinata dalle disposizioni relative all'aggiudicazione degli appalti nei settori speciali e l'altra dalle disposizioni relative all'aggiudicazione delle concessioni;

c) l'appalto è aggiudicato secondo le disposizioni del codice che disciplinano gli appalti nei settori speciali se una delle attività è disciplinata dalle disposizioni relative all'aggiudicazione degli appalti nei settori speciali e l'altra non è soggetta a tali disposizioni, né a quelle relative all'aggiudicazione degli appalti nei settori ordinari o alle disposizioni relative all'aggiudicazione delle concessioni.

27. Nel caso di contratti misti che contengono elementi di appalti di forniture, lavori e servizi nei settori speciali e di concessioni, il contratto misto è aggiudicato in conformità alle disposizioni del codice che disciplinano gli appalti nei settori speciali, purché l'importo stimato della parte del contratto che costituisce un appalto disciplinato da tali disposizioni, calcolato secondo il presente articolo, sia pari o superiore alla soglia pertinente.

28. Per i contratti misti concernenti aspetti di difesa e sicurezza si applica l'articolo 137.

29. Per i contratti misti di concessione si applica l'articolo 180.

Articolo 15

Responsabile unico del progetto (RUP)

1. Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell'interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice.

2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano il RUP tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante o dell'ente concedente, preferibilmente in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che non sono pubbliche amministrazioni o enti pubblici individuano, secondo i propri ordinamenti, uno

o più soggetti cui affidare i compiti del RUP, limitatamente al rispetto delle norme del codice alla cui osservanza sono tenute. **((Resta in ogni caso ferma la possibilità per le stazioni appaltanti, in caso di accertata carenza nel proprio organico di personale in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2., di nominare il RUP tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche.))** L'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato. In caso di mancata nomina del RUP nell'atto di avvio dell'intervento pubblico, l'incarico è svolto dal responsabile dell'unità organizzativa competente per l'intervento.

3. Il nominativo del RUP è indicato nel bando o nell'avviso di indizione della gara, o, in mancanza, nell'invito a presentare un'offerta o nel provvedimento di affidamento diretto.

4. Ferma restando l'unicità del RUP, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono individuare modelli organizzativi, i quali prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP.

5. Il RUP assicura il completamento dell'intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico, svolgendo tutte le attività indicate nell'allegato I.2, o che siano comunque necessarie, ove non di competenza di altri organi. **((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209))**.

6. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono istituire una struttura di supporto al RUP, e possono destinare risorse finanziarie non superiori all'1 per cento dell'importo posto a base di gara per l'affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo.

7. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, in coerenza con il programma degli acquisti di beni e servizi e del programma dei lavori pubblici di cui all'articolo 37, adottano un piano di formazione per il personale che svolge funzioni relative alle procedure in materia di acquisiti di lavori, servizi e forniture.

8. Negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale e nelle altre formule di partenariato pubblico-privato, è vietata l'attribuzione dei compiti di RUP, responsabile dei lavori, direttore dei lavori o collaudatore allo stesso contraente generale, al soggetto aggiudicatario

dei contratti di partenariato pubblico-privato e ai soggetti a essi collegati.

9. Le centrali di committenza e le aggregazioni di stazioni appaltanti designano un RUP per le attività di propria competenza con i compiti e le funzioni determinate dalla specificità e complessità dei processi di acquisizione gestiti direttamente.

Articolo 16

Conflitto di interessi

1. Si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia **((...))** alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione.

2. In coerenza con il principio della fiducia e per preservare la funzionalità dell'azione amministrativa, la percepita minaccia all'imparzialità e indipendenza deve essere provata da chi invoca il conflitto sulla base di presupposti specifici e documentati e deve riferirsi a interessi effettivi, la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all'altro.

3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 1 ne dà comunicazione alla stazione appaltante o all'ente concedente e si astiene dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all'esecuzione.

4. Le stazioni appaltanti adottano misure adeguate per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti e delle concessioni e vigilano affinché gli adempimenti di cui al comma 3 siano rispettati.

Articolo 17

Fasi delle procedure di affidamento

1. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
2. In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.
3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti **((procedono alla pubblicazione dei documenti iniziali di gara e))** concludono le procedure di selezione nei termini indicati nell'allegato I.3. Il superamento dei termini costituisce silenzio inadempimento e rileva anche al fine della verifica del rispetto del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso. **((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209))**.
- 3-bis. ((L'allegato I.3 indica il termine massimo che deve intercorrere tra l'approvazione del progetto e la pubblicazione del bando di gara o l'invio degli inviti a offrire.))**
4. Ogni concorrente può presentare una sola offerta, che è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante e l'ente concedente, con atto motivato, possono chiedere agli offerenti il differimento del termine.
5. L'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala.
L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace.
6. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.
L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto.

- 7.** Una volta disposta l'aggiudicazione, il contratto è stipulato secondo quanto previsto dall'articolo 18.
- 8.** Fermo quanto previsto dall'articolo 50, comma 6, l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma 9.
- 9.** L'esecuzione d'urgenza è effettuata quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea.
- 10.** La pendenza di un contenzioso non può mai giustificare la sospensione della procedura o dell'aggiudicazione, salvi i poteri cautelari del giudice amministrativo e quelli di autotutela della stazione appaltante o dell'ente concedente, da esercitarsi da parte del dirigente competente.

Articolo 18

Il contratto e la sua stipulazione

- 1.** Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, **((il contratto può essere stipulato anche))** mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n.

910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. I capitoli e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.

2. Divenuta efficace l'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 17, comma 5 e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, la stipula del contratto ha luogo entro i successivi sessanta giorni anche in pendenza di contenzioso. È fatta eccezione:

- a) per le ipotesi previste dal comma 4 del presente articolo e dall'articolo 55, comma 2;
- b) nel caso di un diverso termine previsto nel bando o nell'invito a offrire;
- c) nell'ipotesi di differimento concordato con l'aggiudicatario e motivato in base all'interesse della stazione appaltante o dell'ente concedente, compatibilmente con quello generale alla sollecita esecuzione del contratto.

3. Il contratto non può essere stipulato prima di **((trentadue))** giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. Tale termine dilatorio non si applica nei casi:

- a) di procedura in cui è stata presentata o ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito, o le impugnazioni sono già state respinte con decisione definitiva;
- b) di appalti basati su un accordo quadro;
- c) di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione;
- d) di contratti di importo inferiore alle soglie europee **((...))**.

4. Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante o all'ente concedente fino alla pubblicazione del provvedimento cautelare di primo grado o del dispositivo o della sentenza di primo grado, in caso di decisione del merito all'udienza cautelare.

L'effetto sospensivo cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza pronunciarsi sulle misure cautelari con il consenso delle parti, valevole quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.

5. Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante o dell'ente concedente, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato.

All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

6. La mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

7. La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 5 e 6 costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

8. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito negativo della sua approvazione, laddove prevista, da effettuarsi entro trenta giorni dalla stipula. Decorso tale termine, il contratto si intende approvato.

9. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti hanno facoltà di stipulare contratti di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla conclusione del contratto e dalla prosecuzione o sospensione della sua esecuzione.

10. Con la tabella di cui all'allegato I.4 al codice è individuato il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso. Con la medesima tabella sono sostituite le modalità di calcolo e versamento dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in materia di contratti pubblici disciplinati dal codice. **((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209))**.

PARTE II

DELLA DIGITALIZZAZIONE DEL CICLO DI VITA DEI CONTRATTI

Articolo 19

Principi e diritti digitali

- 1.** Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti nel rispetto dei principi e delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, garantiscono l'esercizio dei diritti di cittadinanza digitale e operano secondo i principi di neutralità tecnologica, di trasparenza, nonché di protezione dei dati personali e di sicurezza informatica.
- 2.** In attuazione del principio dell'unicità dell'invio, ciascun dato è fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non può essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma è reso disponibile dal sistema informativo ricevente. Tale principio si applica ai dati relativi a programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché a tutte le procedure di affidamento e di realizzazione di contratti pubblici soggette al presente codice e a quelle da esso escluse, in tutto o in parte, ogni qualvolta siano imposti obblighi di comunicazione a una banca dati o a un sistema informativo.
- 3.** Le attività e i procedimenti amministrativi connessi al ciclo di vita dei contratti pubblici sono svolti digitalmente, secondo le previsioni del presente codice e del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, mediante le piattaforme e i servizi digitali infrastrutturali **((utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti))**; i dati e le informazioni a essi relativi sono gestiti e resi fruibili in formato aperto, secondo le previsioni del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.
- 4.** I soggetti titolari di banche dati adottano le necessarie misure organizzative e di revisione dei processi e dei regolamenti interni per abilitare automaticamente l'accesso digitale alle informazioni disponibili presso le banche dati di cui sono titolari, mediante le tecnologie di interoperabilità dei sistemi informativi secondo le previsioni e le modalità del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.
- 5.** Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, nonché gli operatori economici che partecipano alle attività e ai procedimenti di cui al comma 3, adottano misure tecniche e organizzative a presidio della sicurezza informatica e della protezione dei dati personali. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti

assicurano la formazione del personale addetto, garantendone il costante aggiornamento.

6. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la tracciabilità e la trasparenza delle attività svolte, l'accessibilità ai dati e alle informazioni, la conoscibilità dei processi decisionali automatizzati e rendono le piattaforme utilizzate accessibili nei limiti di cui all'articolo 35. I gestori delle piattaforme assicurano la conformità delle medesime alle regole tecniche di cui all'articolo 26.

7. Ove possibile e in relazione al tipo di procedura di affidamento, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti ricorrono a procedure automatizzate nella valutazione delle offerte ai sensi dell'articolo 30.

8. Le regioni e le province autonome assicurano il rispetto delle disposizioni di cui alla presente Parte e il supporto alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti.

9. Le disposizioni della presente Parte costituiscono esercizio della funzione di coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione.

Articolo 20

Principi in materia di trasparenza

1. Fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, a fini di trasparenza i dati, le informazioni e gli atti relativi ai contratti pubblici sono indicati nell'articolo 28 e sono pubblicati secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

2. Le comunicazioni e l'interscambio di dati per le finalità di conoscenza e di trasparenza avvengono nel rispetto del principio di unicità del luogo di pubblicazione e dell'invio delle informazioni.

3. Le regioni e le province autonome assicurano la trasparenza nel settore dei contratti pubblici.

Articolo 21

Ciclo di vita digitale dei contratti pubblici

- 1.** Il ciclo di vita digitale dei contratti pubblici, di norma, si articola in programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione.
- 2.** Le attività inerenti al ciclo di vita di cui al comma 1 sono gestite, nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso piattaforme e servizi digitali fra loro interoperabili, come indicati all'articolo 22.
- 3.** I soggetti che intervengono nel ciclo di vita digitale dei contratti pubblici operano secondo le disposizioni della presente Parte e procedono all'atto dell'avvio della procedura secondo le disposizioni del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 e dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Articolo 22

Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement)

- 1.** L'ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement) è costituito dalle piattaforme e dai servizi digitali infrastrutturali abilitanti la gestione del ciclo di vita dei contratti pubblici, di cui all'articolo 23 e dalle piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate dalle stazioni appaltanti di cui all'articolo 25.
- 2.** Le piattaforme e i servizi digitali di cui al comma 1 consentono, in particolare:
 - a) la redazione o l'acquisizione degli atti in formato nativo digitale;
 - b) la pubblicazione e la trasmissione dei dati e documenti alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici;
 - c) l'accesso elettronico alla documentazione di gara;

- d) la presentazione del documento di gara unico europeo in formato digitale e l'interoperabilità con il fascicolo virtuale dell'operatore economico;
- e) la presentazione delle offerte
- f) l'apertura, la gestione e la conservazione del fascicolo di gara in modalità digitale;
- g) il controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti anche in fase di esecuzione e la gestione delle garanzie.

3. Le basi di dati di interesse nazionale alimentano l'ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale, ai sensi dell'articolo 60 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Articolo 23

Banca dati nazionale dei contratti pubblici

- 1.** L'ANAC è titolare in via esclusiva della Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, abilitante l'ecosistema nazionale di e-procurement, e ne sviluppa e gestisce i servizi.
- 2.** L'ANAC individua con propri provvedimenti le sezioni in cui si articola la banca dati di cui al comma 1 e i servizi ad essa collegati.
- 3.** La Banca dati nazionale dei contratti pubblici è interoperabile con le piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti e con il portale dei soggetti aggregatori di cui al decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per la digitalizzazione di tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici, nonché con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con le basi di dati di interesse nazionale di cui all'articolo 60 del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 e con tutte le altre piattaforme e banche dati dei

soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, coinvolti nell'attività relativa al ciclo di vita dei contratti pubblici. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, coinvolti nell'attività relativa al ciclo di vita dei contratti, ove non già accreditati alla piattaforma di cui all'articolo 50-ter del predetto codice decreto legislativo n. 82 del 2005, sono tenuti ad accreditarsi alla predetta piattaforma di cui all'articolo 50-ter del decreto legislativo n. 82 del 2005, nonché alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, a sviluppare le interfacce applicative e a rendere disponibili le proprie basi dati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle linee guida dell'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) in materia di interoperabilità.

4. La Banca dati nazionale dei contratti pubblici rende disponibili mediante interoperabilità i servizi e le informazioni necessari allo svolgimento delle fasi dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici, anche ai fini del rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. La stessa Banca dati si integra con la piattaforma unica della trasparenza istituita presso l'ANAC.

5. Con proprio provvedimento l'ANAC individua le informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche di cui all'articolo 25. Gli obblighi informativi di cui al primo periodo

((riguardano anche, in funzione degli obiettivi di trasparenza di cui all'articolo 28, gli affidamenti a società)) in house di cui all'articolo 7, comma 2. Con proprio provvedimento l'ANAC individua i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui al comma 3 e all'articolo 22, garantiscono l'integrazione con i servizi abilitanti l'ecosistema di approvvigionamento digitale. L'integrazione è realizzata attraverso i servizi digitali resi disponibili da ANAC sulla piattaforma digitale nazionale dati, di cui all'articolo 50-ter del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, nel rispetto delle relative regole tecniche.

6. L'ANAC rende disponibili ai sistemi informativi regionali competenti per territorio, nonché alle pubbliche amministrazioni, le informazioni necessarie allo svolgimento dei compiti istituzionali, ai sensi degli articoli 50 e 50-ter del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.

7. Nei casi in cui si omettano informazioni o attività necessarie a garantire l'interoperabilità dei dati,

((l'ANAC o le stazioni appaltanti effettuano)) una segnalazione all'AGID per l'esercizio dei poteri sanzionatori di cui all'articolo 18-bis del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.

8. L'omissione di informazioni richieste, il rifiuto o l'omissione di attività necessarie a garantire l'interoperabilità delle banche dati coinvolte nel ciclo di vita dei contratti pubblici costituisce violazione di obblighi di transizione digitale punibili ai sensi dell'articolo 18-bis del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.

9. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi dei soggetti attuatori i dati di cui al presente articolo possono essere utilizzati nell'ambito delle procedure concernenti i finanziamenti degli investimenti pubblici come strumento di verifica dell'effettivo utilizzo delle risorse e di avanzamento procedurale nei tempi previsti dalle leggi di spesa.

Articolo 24

Fascicolo virtuale dell'operatore economico

1. Presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici opera il fascicolo virtuale dell'operatore economico che consente la verifica dell'assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 e dei requisiti di cui all'articolo 103 per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonché dei dati e dei documenti relativi ai requisiti di cui all'articolo 100 che l'operatore economico inserisce.

2. Il fascicolo virtuale dell'operatore economico è utilizzato per la partecipazione alle procedure di affidamento disciplinate dal codice. I dati e i documenti contenuti nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, sono aggiornati automaticamente mediante interoperabilità e sono utilizzati in tutte le procedure di affidamento cui l'operatore partecipa.

3. Le amministrazioni competenti al rilascio delle certificazioni o delle informazioni di cui agli articoli 94 e 95 garantiscono alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, attraverso la piattaforma di cui all'articolo 50;ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.

82 e l'accesso per interoperabilità alle proprie banche dati, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, del presente codice, la disponibilità in tempo reale delle informazioni e delle certificazioni digitali necessarie ad assicurare l'intero ciclo di vita digitale di contratti pubblici. **((Alle regole e agli obblighi di interoperabilità, previsti ai sensi dell'articolo 23, comma 3, non possono essere opposte le disposizioni che regolamentano le singole banche dati che alimentano la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.))** La violazione dell'obbligo di cui al primo periodo è punita ai sensi dell'articolo 23, comma 8. L'ANAC garantisce l'accessibilità al fascicolo virtuale dell'operatore economico alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti, agli operatori economici e agli organismi di attestazione di cui all'articolo 100, comma 4, limitatamente ai dati di rispettiva competenza. L'ANAC può predisporre elenchi aggiornati di operatori economici già accertati secondo quanto previsto dal comma 1 e le modalità per l'utilizzo degli accertamenti per procedure di affidamento diverse.

4. Per le finalità di cui al comma 1, l'ANAC individua, con proprio provvedimento, adottato d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l'AGID entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice le tipologie di dati da inserire nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, concernenti la partecipazione alle procedure di affidamento e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria la verifica attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Articolo 25

Piattaforme di approvvigionamento digitale

1. Le piattaforme di approvvigionamento digitale sono costituite dall'insieme dei servizi e dei sistemi informatici, interconnessi e interoperanti, utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti per svolgere una o più attività di cui all'articolo 21, comma 1, e per assicurare la piena digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici. A tal fine, le piattaforme di approvvigionamento digitale interagiscono con i servizi della Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 23 nonché con i servizi della piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice

dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 26. Le piattaforme di approvvigionamento digitale non possono alterare la parità di accesso degli operatori, né impedire o limitare la partecipazione alla procedura di gara degli stessi ovvero distorcere la concorrenza, né modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dai documenti di gara. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la partecipazione alla gara anche in caso di comprovato malfunzionamento, pur se temporaneo, delle piattaforme, anche eventualmente disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del malfunzionamento.

3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non dotati di una propria piattaforma di approvvigionamento digitale si avvalgono delle piattaforme messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o enti concedenti, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, da regioni o province autonome, che a loro volta possono ricorrere a un gestore del sistema che garantisce il funzionamento e la sicurezza della piattaforma.

4. È fatto divieto di porre a carico dei concorrenti o dell'aggiudicatario eventuali costi connessi alla gestione delle piattaforme.

Articolo 26

Regole tecniche

1. ((Le modalità di certificazione dei requisiti tecnici delle piattaforme di approvvigionamento digitale sulla base dei criteri di cui al comma 2, nonché la conformità di dette piattaforme a quanto disposto dall'articolo 22, comma 2, sono stabilite dall'AGID di intesa con l'ANAC, la

Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.))

2. ((Con il medesimo provvedimento di cui al comma 1, tenuto conto degli standard internazionali di settore, sono individuati i requisiti e i titoli richiesti alle piattaforme di approvvigionamento digitale al fine di dimostrare la conformità delle suddette piattaforme all'ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale, nonché della sicurezza delle informazioni.))

3. La certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale, rilasciata dall'AGID **((alle piattaforme in possesso dei requisiti e dei titoli di cui al comma 2))**, consente l'integrazione con i servizi della Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

L'ANAC cura e gestisce il registro delle piattaforme certificate.

Articolo 27

Pubblicità legale degli atti

1. La pubblicità degli atti è garantita dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, mediante la trasmissione dei dati all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea e la loro pubblicazione ai sensi degli articoli 84 e 85, secondo quanto definito dal provvedimento di cui al comma 4 del presente articolo.

2. Gli effetti giuridici degli atti oggetto di pubblicazione ai sensi del comma 1 decorrono dalla data di pubblicazione nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

3. La documentazione di gara è resa costantemente disponibile attraverso le piattaforme digitali di cui all'articolo 25 e attraverso i siti istituzionali delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti. Essa è costantemente accessibile attraverso il collegamento con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

4. L'ANAC, con proprio provvedimento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore

del codice, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, stabilisce le modalità di attuazione del presente articolo.

5. L'ANAC svolge l'attività di cui al comma 1 con le risorse finanziarie previste a legislazione vigente.

Articolo 28

Trasparenza dei contratti pubblici

1. Le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 35 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 139, sono trasmessi tempestivamente alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme digitali di cui all'articolo 25.

2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano il collegamento tra la sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale e la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Sono pubblicati nella sezione di cui al primo periodo la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, nonché i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.

3. Per la trasparenza dei contratti pubblici fanno fede i dati trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l'ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti, anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza, e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto. In particolare, sono pubblicati la struttura proponente, l'oggetto del bando, l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte, l'aggiudicatario, l'importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture e l'importo delle somme liquidate.

4. L'ANAC, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice, individua con proprio provvedimento le informazioni, i dati e le relative modalità di trasmissione per l'attuazione del

presente articolo.

Articolo 29

Regole applicabili alle comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al codice sono eseguiti, in conformità con quanto disposto dal codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tramite le piattaforme dell'ecosistema nazionale di cui all'articolo 22 del presente codice e, per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante l'utilizzo del domicilio digitale ovvero, per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 47 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.

Articolo 30

Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici

- 1.** Per migliorare l'efficienza le stazioni appaltanti e gli enti concedenti provvedono, ove possibile, ad automatizzare le proprie attività ricorrendo a soluzioni tecnologiche, ivi incluse l'intelligenza artificiale e le tecnologie di registri distribuiti, nel rispetto delle specifiche disposizioni in materia.
- 2.** Nell'acquisto o sviluppo delle soluzioni di cui al comma 1 le stazioni appaltanti e gli enti concedenti:
- a) assicurano la disponibilità del codice sorgente, della relativa documentazione, nonché di ogni altro elemento utile a comprenderne le logiche di funzionamento;
 - b) introducono negli atti di indizione delle gare clausole volte ad assicurare le prestazioni di assistenza e manutenzione necessarie alla correzione degli errori e degli effetti indesiderati derivanti dall'automazione.

3. Le decisioni assunte mediante automazione rispettano i principi di:

a) conoscibilità e comprensibilità, per cui ogni operatore economico ha diritto a conoscere l'esistenza di processi decisionali automatizzati che lo riguardino e, in tal caso, a ricevere informazioni significative sulla logica utilizzata;

b) non esclusività della decisione algoritmica, per cui comunque esiste nel processo decisionale un contributo umano capace di controllare, validare ovvero smentire la decisione automatizzata;

c) non discriminazione algoritmica, per cui il titolare mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate al fine di impedire effetti discriminatori nei confronti degli operatori economici.

4. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano ogni misura tecnica e organizzativa atta a garantire che siano rettificati i fattori che comportano inesattezze dei dati e sia minimizzato il rischio di errori, nonché a impedire effetti discriminatori nei confronti di persone fisiche sulla base della nazionalità, dell'origine etnica, delle opinioni politiche, della religione, delle convinzioni personali, dell'appartenenza sindacale, dei caratteri somatici, dello status genetico, dello stato di salute, del genere o dell'orientamento sessuale.

5. Le pubbliche amministrazioni pubblicano sul sito istituzionale, nella sezione «Amministrazione trasparente», l'elenco delle soluzioni tecnologiche di cui al comma 1 utilizzate ai fini dello svolgimento della propria attività.

Articolo 31

Anagrafe degli operatori economici partecipanti agli appalti

1. È istituita presso l'ANAC l'Anagrafe degli operatori economici a qualunque titolo coinvolti nei contratti pubblici, che si avvale del registro delle imprese.

2. L'Anagrafe censisce gli operatori economici di cui al comma 1, nonché i soggetti, le persone fisiche e i titolari di cariche ad essi riferibili.

3. Per le persone fisiche di cui al comma 2 l'Anagrafe assume valore certificativo per i ruoli e le cariche rivestiti non risultanti dal registro delle imprese.

4. I dati dell'Anagrafe sono resi disponibili a tutti i soggetti operanti nell'ambito dell'ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale, attraverso le piattaforme di cui agli articoli 23, 24 e 25, per i trattamenti e le finalità legati alla gestione del ciclo di vita dei contratti pubblici.

Articolo 32

Sistemi dinamici di acquisizione

1. Per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche, così come generalmente disponibili sul mercato, soddisfano le esigenze delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti, è possibile avvalersi di un sistema dinamico di acquisizione. Il sistema dinamico di acquisizione è un procedimento interamente elettronico ed è aperto per tutto il periodo di efficacia a qualsiasi operatore economico che soddisfi i criteri di selezione. Può essere diviso in categorie definite di prodotti, lavori o servizi sulla base delle caratteristiche dell'appalto da eseguire. Tali caratteristiche possono comprendere un riferimento al quantitativo massimo ammissibile degli appalti specifici successivi o a un'area geografica specifica in cui gli appalti saranno eseguiti.

2. Per l'aggiudicazione nell'ambito di un sistema dinamico di acquisizione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti osservano le norme previste per la procedura ristretta di cui all'articolo 72.

Tutti i candidati che soddisfano i criteri di selezione sono ammessi al sistema e il numero dei candidati ammessi non può essere limitato. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che hanno diviso il sistema in categorie di prodotti, lavori o servizi conformemente al comma 1, precisano i criteri di selezione applicabili per ciascuna categoria.

3. Nei settori ordinari, fermo restando quanto previsto dall'articolo 72, si applicano i seguenti termini:

a) il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di

trasmissione del bando di gara o, se un avviso di pre-informazione è utilizzato come mezzo di indizione di una gara, dalla data d'invio dell'invito a confermare interesse. Non sono applicabili ulteriori termini per la ricezione delle domande di partecipazione una volta che l'invito a presentare offerte per il primo appalto specifico nel sistema dinamico di acquisizione è stato inviato;

b) il termine minimo per la ricezione delle offerte è di almeno dieci giorni dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte. Si applica l'articolo 72, comma 5.

4. Nei settori speciali si applicano i seguenti termini:

a) il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è fissato in non meno di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se come mezzo di indizione di gara è usato un avviso periodico indicativo, dell'invito a confermare interesse. Non sono applicabili ulteriori termini per la ricezione delle domande di partecipazione dopo l'invio dell'invito a presentare offerte per il primo appalto specifico;

b) il termine minimo per la ricezione delle offerte è di almeno dieci giorni dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte. Si applica l'articolo 72, comma 5.

5. Tutte le comunicazioni nel quadro di un sistema dinamico di acquisizione sono effettuate esclusivamente con mezzi elettronici conformemente all'articolo 29.

6. Per aggiudicare appalti nel quadro di un sistema dinamico di acquisizione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti:

a) pubblicano un avviso di indizione di gara precisando che si tratta di un sistema dinamico di acquisizione;

b) nei documenti di gara precisano almeno la natura e la quantità stimata degli acquisti previsti, nonché tutte le informazioni necessarie riguardanti il sistema dinamico di acquisizione, comprese le modalità di funzionamento del sistema, il dispositivo elettronico utilizzato nonché le modalità e le specifiche tecniche di collegamento;

c) indicano un'eventuale divisione in categorie di prodotti, lavori o servizi e le caratteristiche che definiscono le categorie;

d) offrono accesso libero, diretto e completo ai documenti di gara a norma dell'articolo 88.

7. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano a tutti gli operatori economici, per il periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione, la possibilità di chiedere di essere ammessi al sistema alle condizioni di cui ai commi da 2 a 4. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti valutano tali domande in base ai criteri di selezione entro dieci giorni lavorativi dal loro ricevimento. Il termine può essere prorogato fino a quindici giorni lavorativi in singoli casi motivati, in particolare per la necessità di esaminare documentazione aggiuntiva o di verificare in altro modo se i criteri di selezione siano stati soddisfatti. In deroga al primo, secondo e terzo periodo, a condizione che l'invito a presentare offerte per il primo appalto specifico nel sistema dinamico di acquisizione non sia stato inviato, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono prorogare il periodo di valutazione, purché durante il periodo di valutazione prorogato non sia emesso alcun invito a presentare offerte.

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano nei documenti di gara la durata massima del periodo prorogato che intendono applicare. Le stazioni appaltanti comunicano al più presto all'operatore economico interessato se è stato ammesso o meno al sistema dinamico di acquisizione.

8. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti invitano tutti i partecipanti ammessi a presentare un'offerta per ogni specifico appalto nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione, conformemente all'articolo 89 e all'articolo 165. Se il sistema dinamico di acquisizione è stato suddiviso in categorie di prodotti, lavori o servizi, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti invitano tutti i partecipanti ammessi alla categoria che corrisponde allo specifico appalto a presentare un'offerta. Essi aggiudicano l'appalto:

a) nei settori ordinari, all'offerente che ha presentato la migliore offerta sulla base dei criteri di aggiudicazione enunciati nel bando di gara per l'istituzione del sistema dinamico di acquisizione o, se un avviso di pre-informazione è utilizzato come mezzo di indizione di una gara, nell'invito a confermare interesse;

b) nei settori speciali, all'offerente che ha presentato la migliore offerta sulla base dei criteri di aggiudicazione enunciati nel bando di gara per l'istituzione del sistema dinamico di acquisizione, nell'invito a confermare interesse, o, quando come mezzo di indizione di gara si usa un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, nell'invito a presentare un'offerta.

9. I criteri di cui al comma 8 possono, all'occorrenza, essere precisati nell'invito a presentare offerte.

10. Nei settori ordinari, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono esigere, in qualsiasi momento nel periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione, che i partecipanti ammessi innovino o aggiornino il documento di gara unico europeo di cui all'articolo 91, entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui è trasmessa tale richiesta.

11. Nei settori speciali, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che applicano i motivi di esclusione e criteri di selezione previsti dagli articoli 94, 95 e 99, possono esigere, in qualsiasi momento nel periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione, che i partecipanti ammessi innovino o aggiornino il documento di gara unico europeo di cui all'articolo 91, entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui è trasmessa tale richiesta.

12. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano nell'avviso di indizione di gara il periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione. Essi informano la Commissione europea di qualsiasi variazione di tale periodo di validità utilizzando i seguenti modelli di formulari:

- a) se il periodo di validità è modificato senza porre fine al sistema, il modello utilizzato inizialmente per l'avviso di indizione di gara per il sistema dinamico di acquisizione;
- b) se è posto termine al sistema, l'avviso di aggiudicazione di cui agli articoli 111 e 163, comma 2.

13. Non possono essere posti a carico degli operatori economici interessati o partecipanti al sistema dinamico di acquisizione i contributi di carattere amministrativo prima o nel corso del periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione.

14. Il Ministero dell'economia e delle finanze, anche avvalendosi di Consip S.p.a., può provvedere alla realizzazione e gestione di un sistema dinamico di acquisizione per conto delle stazioni appaltanti, predisponendo gli strumenti organizzativi e amministrativi, elettronici e telematici e curando l'esecuzione di tutti i servizi informatici, telematici e di consulenza necessari.

15. Gli accordi quadro di cui all'articolo 59 e le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, possono essere stipulati in sede di aggiudicazione di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione. A essi si applica il termine dilatorio di cui all'articolo 18, comma 3, se di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea.

Articolo 33

Aste elettroniche

1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono ricorrere ad aste elettroniche nelle quali sono presentati nuovi prezzi, modificati al ribasso, o nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte. A tal fine, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti strutturano l'asta come un processo elettronico per fasi successive, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte e consente di classificarle sulla base di un trattamento automatico. Gli appalti di servizi e di lavori che hanno per oggetto prestazioni intellettuali, come la progettazione di lavori, che non possono essere classificati in base ad un trattamento automatico, non sono oggetto di aste elettroniche.

2. Nelle procedure aperte, ristrette o competitive con negoziazione o nelle procedure negoziate precedute da un'indizione di gara, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono stabilire che l'aggiudicazione di un appalto sia preceduta da un'asta elettronica quando il contenuto dei documenti di gara, in particolare le specifiche tecniche, può essere fissato in maniera precisa. Alle stesse condizioni, essi possono ricorrere all'asta elettronica in occasione della riapertura del confronto competitivo fra le parti di un accordo quadro di cui all'articolo 59, comma 4, lettere b) e c), e dell'indizione di gare per appalti da aggiudicare nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 32.

3. L'asta elettronica è aggiudicata sulla base di uno dei seguenti elementi contenuti nell'offerta:

- a) esclusivamente i prezzi, quando l'appalto è aggiudicato sulla sola base del prezzo;
- b) il prezzo o i nuovi valori degli elementi dell'offerta indicati nei documenti di gara, quando l'appalto è aggiudicato sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o costo/efficacia.

4. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il ricorso a un'asta elettronica nel bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse, nonché, per i settori speciali, nell'invito a presentare offerte quando per l'indizione di gara si usa un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione. I documenti di gara comprendono almeno i seguenti elementi:

- a) gli elementi i cui valori saranno oggetto dell'asta elettronica, purché tali elementi siano quantificabili in modo da essere espressi in cifre o in percentuali;

- b) i limiti eventuali dei valori che potranno essere presentati, quali risultano dal capitolato d'oneri relativo all'oggetto dell'appalto;
- c) le informazioni che saranno messe a disposizione degli offerenti nel corso dell'asta elettronica e, se del caso, il momento in cui saranno messe a loro disposizione;
- d) le informazioni pertinenti sullo svolgimento dell'asta elettronica;
- e) le condizioni alle quali gli offerenti potranno rilanciare, in particolare gli scarti minimi eventualmente richiesti per il rilancio;
- f) le informazioni pertinenti sul dispositivo elettronico utilizzato e sulle modalità e specifiche tecniche di collegamento.

5. Prima di procedere all'asta elettronica, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti effettuano una valutazione completa delle offerte conformemente al criterio o ai criteri di aggiudicazione stabiliti e alla relativa ponderazione.

6. Nei settori ordinari, un'offerta è considerata ammissibile se è stata presentata da un offerente che non è stato escluso ai sensi degli articoli 94 e 95, che soddisfa i criteri di selezione di cui all'articolo 99 e la cui offerta è conforme alle specifiche tecniche senza essere irregolare o inaccettabile ovvero inadeguata, ai sensi dei commi 8, 9 e 10 del presente articolo.

7. Nei settori speciali, un'offerta è considerata ammissibile se è stata presentata da un offerente che non è stato escluso ai sensi dell'articolo 167, comma 1, lettera c), che soddisfa i criteri di selezione di cui al medesimo articolo 167, comma 1, lettera d), e la cui offerta è conforme alle specifiche tecniche senza essere irregolare o inaccettabile ovvero inadeguata, ai sensi dei commi 8, 9 e 10 del presente articolo.

8. Sono considerate irregolari le offerte che non rispettano i documenti di gara, che sono state ricevute in ritardo, in relazione alle quali vi sono prove di corruzione, concussione o abuso di ufficio o accordo tra operatori economici finalizzato a turbare l'asta, o che la stazione appaltante ha giudicato anormalmente basse.

9. Sono considerate inaccettabili le offerte presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria e le offerte il cui prezzo supera l'importo posto dalle stazioni appaltanti e

dagli enti concedenti a base di gara stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto.

10. Un'offerta è ritenuta inadeguata se non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed è quindi manifestamente incongruente, fatte salve le modifiche sostanziali idonee a rispondere alle esigenze della stazione appaltante o dell'ente concedente e ai requisiti specificati nei documenti di gara. Una domanda di partecipazione non è ritenuta adeguata se l'operatore economico interessato deve o può essere escluso ai sensi degli articoli 94 e 95 o dell'articolo 167, comma 1, lettera c), o non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 99.

11. Tutti gli offerenti che hanno presentato offerte ammissibili sono invitati simultaneamente, per via elettronica, a partecipare all'asta elettronica utilizzando, a decorrere dalla data e dall'ora previste, le modalità di connessione conformi alle istruzioni contenute nell'invito. L'asta elettronica può svolgersi in più fasi successive e non ha inizio prima di due giorni lavorativi successivi alla data di invio degli inviti.

12. L'invito è corredato del risultato della valutazione completa dell'offerta, effettuata conformemente alla ponderazione di cui all'articolo 108, commi 7 e 8. L'invito precisa, altresì, la formula matematica che determina, durante l'asta elettronica, le riclassificazioni automatiche in funzione dei nuovi prezzi e/o dei nuovi valori presentati. Salvo il caso in cui l'offerta economicamente più vantaggiosa sia individuata sulla base del solo prezzo, tale formula integra la ponderazione di tutti i criteri stabiliti per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa, quale indicata nel bando di gara o in altri documenti di gara. A tal fine, le eventuali forcelle devono essere precedentemente espresse con un valore determinato. Qualora siano autorizzate varianti, per ciascuna variante deve essere fornita una formula separata.

13. Nel corso di ogni fase dell'asta elettronica, le stazioni appaltanti comunicano in tempo reale a tutti gli offerenti almeno le informazioni che consentono loro di conoscere in ogni momento la rispettiva classificazione. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono, purché previsto nei documenti di gara, comunicare altre informazioni riguardanti altri prezzi o valori presentati. Possono, inoltre, rendere noto in qualsiasi momento il numero di partecipanti alla fase specifica dell'asta. In nessun

caso, possono rendere nota l'identità degli offerenti durante lo svolgimento delle fasi dell'asta elettronica.

14. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti dichiarano conclusa l'asta elettronica secondo una o più delle seguenti modalità:

- a) alla data e all'ora preventivamente indicate;
- b) quando non ricevono più nuovi prezzi o nuovi valori che rispondono alle esigenze degli scarti minimi, a condizione che abbiano preventivamente indicato il termine che rispetteranno a partire dalla ricezione dell'ultima presentazione prima di dichiarare conclusa l'asta elettronica;
- c) quando il numero di fasi dell'asta preventivamente indicato è stato raggiunto.

15. Se le stazioni appaltanti e gli enti concedenti intendono dichiarare conclusa l'asta elettronica ai sensi del comma 14, lettera c), eventualmente in combinazione con le modalità di cui alla lettera b) del medesimo comma, l'invito a partecipare all'asta indica il calendario di ogni fase dell'asta.

16. Dopo aver dichiarata conclusa l'asta elettronica, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti aggiudicano l'appalto in funzione dei suoi risultati.

Articolo 34

Cataloghi elettronici

1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono chiedere che le offerte siano presentate sotto forma di catalogo elettronico o che includano un catalogo elettronico. Le offerte presentate sotto forma di catalogo elettronico possono essere corredate di altri documenti, a completamento dell'offerta.

2. I cataloghi elettronici sono predisposti dai candidati o dagli offerenti per la partecipazione a una determinata procedura di appalto in conformità alle specifiche tecniche e al formato stabiliti dalle stazioni appaltanti.

3. Quando la presentazione delle offerte sotto forma di cataloghi elettronici è accettata o richiesta, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti:

- a) nei settori ordinari, lo indicano nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse, quando il mezzo di indizione di gara è un avviso di pre-informazione; nei settori speciali, lo indicano nel bando di gara, nell'invito a confermare interesse, o, quando il mezzo di indizione di gara è un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, nell'invito a presentare offerte o a negoziare;
- b) indicano nei documenti di gara tutte le informazioni relative al formato, al dispositivo elettronico utilizzato nonché alle modalità e alle specifiche tecniche per il catalogo.

4. Quando un accordo quadro è concluso con più operatori economici dopo la presentazione delle offerte sotto forma di cataloghi elettronici, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono prevedere che la riapertura del confronto competitivo per i contratti specifici avvenga sulla base di cataloghi aggiornati. In tal caso, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano, alternativamente, uno dei seguenti metodi:

- a) invitano gli offerenti a ripresentare i loro cataloghi elettronici, adattati alle esigenze del contratto in questione;
- b) comunicano agli offerenti che intendono avvalersi delle informazioni raccolte dai cataloghi elettronici già presentati per costituire offerte adeguate ai requisiti del contratto in questione, a condizione che il ricorso a questa possibilità sia stato previsto nei documenti di gara relativi all'accordo quadro.

5. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, in caso di riapertura del confronto competitivo per i contratti specifici in conformità al comma 4, lettera b), indicano agli offerenti la data e l'ora in cui intendono procedere alla raccolta delle informazioni necessarie per costituire offerte adattate ai requisiti del contratto specifico e danno agli offerenti la possibilità di rifiutare tale raccolta di informazioni. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti prevedono un adeguato periodo di tempo tra la notifica e l'effettiva raccolta di informazioni. Prima dell'aggiudicazione dell'appalto, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti presentano le informazioni raccolte all'offerente interessato, in modo da offrire la possibilità di contestare o confermare che l'offerta così costituita non contiene errori materiali.

6. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono aggiudicare appalti basati su un sistema dinamico di acquisizione richiedendo che le offerte per un appalto specifico siano presentate sotto forma di catalogo elettronico. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono, inoltre, aggiudicare appalti basati su un sistema dinamico di acquisizione conformemente al comma 4, lettera b), e al comma 5, a condizione che la domanda di partecipazione al sistema dinamico di acquisizione sia accompagnata da un catalogo elettronico in conformità con le specifiche tecniche e il formato stabilito dalla stazione appaltante o dall'ente concedente. Tale catalogo è completato dai candidati, qualora sia stata comunicata l'intenzione della stazione appaltante o dell'ente concedente di costituire offerte attraverso la procedura di cui al comma 4, lettera b).

Articolo 35

Accesso agli atti e riservatezza

1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano in modalità digitale l'accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme, ai sensi degli articoli 3-bis e 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 5 e 5-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

2. Fatta salva la disciplina prevista dal codice per i contratti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, l'esercizio del diritto di accesso è differito:

a) nelle procedure aperte, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;

b) nelle procedure ristrette e negoziate e nelle gare informali, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l'accesso all'elenco dei soggetti che hanno fatto

richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti o degli enti concedenti, dei nominativi dei candidati da invitare;

c) in relazione alle domande di partecipazione e agli atti, dati e informazioni relativi ai requisiti di partecipazione di cui agli articoli 94, 95 e 98 e ai verbali relativi alla fase di ammissione dei candidati e offerenti, fino all'aggiudicazione;

d) in relazione alle offerte e ai verbali relativi alla valutazione delle stesse e agli atti, dati e informazioni a questa presupposti, fino all'aggiudicazione;

e) in relazione alla verifica della anomalia dell'offerta e ai verbali riferiti alla detta fase, fino all'aggiudicazione.

3. Fino alla conclusione delle fasi o alla scadenza dei termini di cui al comma 2 gli atti, i dati e le informazioni non possono essere resi accessibili o conoscibili. Per i pubblici ufficiali o per gli incaricati di pubblico servizio la violazione della presente disposizione rileva ai fini dell'articolo 326 del codice penale.

4. Fatta salva la disciplina prevista per i contratti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, e salvo quanto disposto dal comma 5, il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione:

a) possono essere esclusi in relazione alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali **((, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico))**;

b) sono esclusi in relazione:

1) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione del codice, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;

2) alle relazioni riservate del direttore dei lavori, del direttore dell'esecuzione e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto;

3) alle piattaforme digitali e alle infrastrutture informatiche utilizzate dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, ove coperte da diritti di privativa intellettuale.

5. In relazione all'ipotesi di cui al comma 4, lettere a) e b), numero 3), è consentito l'accesso al concorrente, se indispensabile ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi giuridici rappresentati

in relazione alla procedura di gara.

5-bis. ((In sede di presentazione delle offerte, gli operatori economici trasmettono alla stazione appaltante e agli enti concedenti il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'articolo 24, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante e dell'ente concedente del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99, nonché per le altre finalità previste dal presente codice.))

Articolo 36

Norme procedurali e processuali in tema di accesso

- 1.** L'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all'aggiudicazione sono resi disponibili, attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale di cui all'articolo 25 utilizzata dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi contestualmente alla comunicazione digitale dell'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 90.
- 2.** Agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria sono resi reciprocamente disponibili, attraverso la stessa piattaforma, gli atti di cui al comma 1, nonché le offerte dagli stessi presentate.
- 3.** Nella comunicazione dell'aggiudicazione di cui al comma 1, la stazione appaltante o l'ente concedente dà anche atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte di cui ai commi 1 e 2, indicate dagli operatori ai sensi dell'articolo 35, comma 4, lettera a).
- 4.** Le decisioni di cui al comma 3 sono impugnabili ai sensi dell'articolo 116 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, con ricorso notificato e depositato entro dieci giorni dalla comunicazione digitale della aggiudicazione. Le parti intime

possono costituirsi entro dieci giorni dal perfezionamento nei propri confronti della notifica del ricorso.

5. Nel caso in cui la stazione appaltante o l'ente concedente ritenga insussistenti le ragioni di segretezza indicate dall'offerente ai sensi dell'articolo 35, comma 4, lettera a), l'ostensione delle parti dell'offerta di cui è stato richiesto l'oscuramento non è consentita prima del decorso del termine di impugnazione delle decisioni di cui al comma 4.

6. Nel caso di cui al comma 4 la stazione appaltante o l'ente concedente può inoltrare segnalazione all'ANAC la quale può irrogare una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'articolo 222, comma 9, ridotta alla metà nel caso di pagamento entro trenta giorni dalla contestazione, qualora vi siano reiterati rigetti di istanze di oscuramento.

7. Il ricorso di cui al comma 4 è fissato d'ufficio in udienza in camera di consiglio nel rispetto di termini pari alla metà di quelli di cui all'articolo 55 del codice di cui all'allegato I al decreto legislativo n. 104 del 2010 ed è deciso alla medesima udienza con sentenza in forma semplificata, da pubblicarsi entro cinque giorni dall'udienza di discussione, e la cui motivazione può consistere anche in un mero richiamo delle argomentazioni contenute negli scritti delle parti che il giudice ha inteso accogliere e fare proprie.

8. Il rito e i termini di cui ai commi 4 e 7 si applicano anche nei giudizi di impugnazione.

9. Il termine di impugnazione dell'aggiudicazione e dell'ammissione e valutazione delle offerte diverse da quella aggiudicataria decorre comunque dalla comunicazione di cui all'articolo 90.

PARTE III

DELLA PROGRAMMAZIONE

Articolo 37

Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi

1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti:

a) adottano il programma triennale dei lavori pubblici e il programma triennale degli acquisti di beni e servizi. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme della programmazione economico-finanziaria e i principi contabili;

b) approvano l'elenco annuale che indica i lavori da avviare nella prima annualità e specifica per ogni opera la fonte di finanziamento, stanziata nello stato di previsione o nel bilancio o comunque disponibile.

2. Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori, compresi quelli complessi e da realizzare tramite concessione o partenariato pubblico-privato, il cui importo si stima pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera a). I lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), sono inseriti nell'elenco triennale dopo l'approvazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali e nell'elenco annuale dopo l'approvazione del documento di indirizzo della progettazione. I lavori di manutenzione ordinaria superiori alla soglia indicata nel secondo periodo sono inseriti nell'elenco triennale anche in assenza del documento di fattibilità delle alternative progettuali. I lavori, servizi e forniture da realizzare in amministrazione diretta non sono inseriti nella programmazione.

3. Il programma triennale di acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali indicano gli acquisti di importo stimato pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b).

4. Il programma triennale e i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul sito istituzionale e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

5. Il presente articolo non si applica alla pianificazione delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza.

6. Con l'allegato I.5 sono definiti:

- a) gli schemi tipo, gli ordini di priorità degli interventi, comprensivi del completamento delle opere incompiute e dell'effettuazione dei lavori programmati e non avviati, e la specificazione delle fonti di finanziamento;
- b) le condizioni che consentono di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale;
- c) le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono delegare le attività.

7. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209)).

Articolo 38

Localizzazione e approvazione del progetto delle opere

- 1.** L'approvazione dei progetti da parte delle amministrazioni è effettuata in conformità alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e alle disposizioni statali e regionali che regolano la materia. La procedura di cui al presente articolo si applica anche alle opere di interesse pubblico, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, se concernenti la concessione e la gestione di opere pubbliche, oppure la concessione di servizi pubblici con opere da realizzare da parte del concessionario.
- 2.** La procedura di cui al presente articolo non si applica se è stata già accertata la conformità del progetto di fattibilità tecnica ed economica alla pianificazione urbanistica e alla regolamentazione edilizia:
 - a) per le opere pubbliche di interesse statale, escluse quelle destinate alla difesa militare, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti gli enti territoriali interessati;
 - b) per le opere pubbliche di interesse locale, dal comune, oppure dalla regione o dalla provincia autonoma interessata in caso di opere interessanti il territorio di almeno due comuni.

3. ((Nei casi diversi dal comma 2, l'amministrazione procedente, la stazione appaltante o l'ente concedente convoca, ai fini dell'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica nonché della localizzazione dell'opera, una conferenza di servizi semplificata ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, a cui partecipano tutte le amministrazioni interessate, ivi comprese le regioni, le province autonome, i comuni incisi dall'opera e le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, del patrimonio culturale, del paesaggio e della salute. Ai fini di cui al presente articolo, per le opere di competenza statale, il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche può agire quale amministrazione procedente, previa stipula di un accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990 con una pubblica amministrazione, quando non è tenuto all'espressione di un parere ai sensi dei commi 4 e 5.))

4. Per le opere pubbliche di interesse statale, contestualmente alla convocazione della conferenza di servizi di cui al comma 3, **((L'amministrazione procedente, la stazione appaltante))** o l'ente concedente trasmette il progetto di fattibilità tecnica ed economica al Consiglio superiore dei lavori pubblici, o al competente Provveditorato interregionale per le opere pubbliche, ai fini dell'espressione del parere, ove previsto. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica contiene sempre l'alternativa di progetto a consumo zero del suolo ai fini della rigenerazione urbana.

5. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici o il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche, se ravvisa carenze ostative al rilascio del parere favorevole, ivi comprese quelle relative agli aspetti di rigenerazione urbana, restituisce il progetto entro quindici giorni dalla sua ricezione con l'indicazione delle integrazioni o modifiche necessarie. **((L'amministrazione procedente, la stazione appaltante))** o l'ente concedente procede alle modifiche e alle integrazioni richieste entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di restituzione del progetto. Il Consiglio superiore o il Provveditorato interregionale esprime il parere entro il termine massimo di quarantacinque giorni dalla ricezione del progetto di fattibilità tecnica ed economica oppure entro il termine massimo di venti giorni dalla ricezione del progetto modificato o integrato. Decorso tali termini, il parere si intende reso in senso favorevole.

6. Decorso quindici giorni dalla trasmissione del progetto al Consiglio superiore dei lavori pubblici o al Provveditorato interregionale per le opere pubbliche o, nel caso in cui sia stato restituito a norma del

comma 5, contestualmente alla trasmissione al Consiglio o al Provveditorato del progetto modificato, **((l'amministrazione procedente, la stazione appaltante))** o l'ente concedente trasmette il progetto alle autorità competenti per i provvedimenti di cui al comma 8.

7. Nel caso di opere pubbliche di interesse locale o di interesse statale per le quali non è richiesto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici o del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche, **((l'amministrazione procedente, la stazione appaltante))** o l'ente concedente trasmette il progetto alle autorità competenti per i provvedimenti di cui al comma 8.

8. Nel corso della conferenza di servizi sono acquisiti e valutati l'assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico e della VIA valutazione di impatto ambientale, tenuto conto delle preminenti esigenze di appaltabilità dell'opera e di certezza dei tempi di realizzazione, l'esito dell'eventuale dibattito pubblico, nonché, per le opere pubbliche di interesse statale, il parere di cui ai commi 4 e 5. Le risultanze della valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico sono acquisite nel corso della conferenza dei servizi di cui al comma 3 e sono corredate, qualora non emerga la sussistenza di un interesse archeologico, delle eventuali prescrizioni relative alle attività di assistenza archeologica in corso d'opera. Qualora dalla valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico emerga l'esistenza di un interesse archeologico, il soprintendente procede ai sensi dell'allegato I.8, tenuto conto del cronoprogramma dell'opera. Gli esiti della valutazione di impatto ambientale sono comunicati dall'autorità competente alle altre amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi. Qualora si sia svolto il dibattito pubblico, è escluso il ricorso all'inchiesta pubblica o ad altra forma di consultazione del pubblico.

9. La conferenza di servizi si conclude nel termine di sessanta giorni dalla sua convocazione, prorogabile, su richiesta motivata delle amministrazioni preposte alla tutela degli interessi di cui all'articolo 14-quinquies, comma 1, della legge n. 241 del 1990, una sola volta per non più di dieci giorni. Si considera acquisito l'assenso delle amministrazioni che non si sono espresse nel termine di conclusione della conferenza di servizi, di quelle assenti o che abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza medesima.

10. La determinazione conclusiva della conferenza di servizi, da adottarsi nei cinque giorni successivi

alla scadenza del termine di cui al comma 9, approva il progetto e perfeziona ad ogni fine urbanistico ed edilizio l'intesa tra gli enti territoriali interessati anche ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensatrici. L'intesa tra gli enti interessati, in ordine alla localizzazione dell'opera, ha effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti. Essa comprende il provvedimento di valutazione di impatto ambientale, la valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico, i titoli abilitativi necessari, la dichiarazione di pubblica utilità e indifferibilità delle opere nonché il vincolo preordinato all'esproprio e consente la realizzazione di tutte le opere e attività previste nel progetto approvato. A tal fine, le comunicazioni agli interessati di cui all'articolo 14, comma 5, della legge n. 241 del 1990 tengono luogo della fase partecipativa di cui all'articolo 11 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001. Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi incompatibili con la localizzazione dell'opera.

11. Nella procedura di cui al presente articolo, le determinazioni delle amministrazioni diverse **((dall'amministrazione procedente,))**dalla stazione appaltante o dall'ente concedente e comunque coinvolte ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 3, della legge n. 241 del 1990, in qualsiasi caso di dissenso o non completo assenso, non possono limitarsi a esprimere contrarietà alla realizzazione delle opere o degli impianti, ma devono, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, indicare le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendano compatibile l'opera e possibile l'assenso, valutandone altresì i profili finanziari. Tali prescrizioni sono determinate conformemente ai principi di proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria dell'intervento risultante dal progetto originariamente presentato.

Le disposizioni di cui al primo e secondo periodo si applicano, senza deroghe, a tutte le amministrazioni comunque partecipanti alla conferenza di servizi, incluse quelle titolari delle competenze in materia urbanistica, paesaggistica, archeologica e del patrimonio culturale.

12. Le disposizioni di cui al comma 11 si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del codice, per i quali non sia ancora intervenuta la determinazione conclusiva della

conferenza di servizi.

13. Per gli appalti conseguenti al ritiro, alla revoca o all'annullamento di un precedente appalto sono validi i pareri, le autorizzazioni e le intese già acquisite, purché il RUP attesti l'assenza di variazioni nel progetto e nella regolamentazione ambientale, paesaggistica e urbanistica sulla cui base i pareri, le autorizzazioni e le intese erano stati adottati. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai casi di ritiro, revoca o annullamento del precedente appalto per vizi o circostanze inerenti ai pareri, alle autorizzazioni o alle intese.

14. Restano ferme le disposizioni speciali vigenti per determinate tipologie di opere pubbliche di interesse nazionale, comprese quelle relative agli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021.

Articolo 39

Programmazione e progettazione delle infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale

1. Le disposizioni del presente articolo disciplinano le procedure di pianificazione, programmazione e progettazione delle infrastrutture strategiche la cui realizzazione riveste carattere di urgenza e di preminente interesse nazionale ai fini della modernizzazione e dello sviluppo della Nazione.

2. Il Governo qualifica una infrastruttura come strategica e di preminente interesse nazionale con delibera del Consiglio dei ministri, in considerazione del rendimento infrastrutturale, dei costi, degli obiettivi e dei tempi di realizzazione dell'opera. La qualificazione è operata su proposta dei Ministri competenti, sentite le regioni interessate, ovvero su proposta delle regioni al Governo, sentiti i Ministri competenti.

3. L'elenco delle infrastrutture di cui al presente articolo è inserito **((nel documento di programmazione, aggiornato, di norma, con cadenza annuale, denominato "Documento di**

programmazione delle infrastrutture strategiche (DPIS"))), con l'indicazione:

- a) dei criteri di rendimento attesi in termini di sviluppo infrastrutturale, riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale, sostenibilità ambientale, garanzia della sicurezza strategica, contenimento dei costi dell'approvvigionamento energetico del Paese, adeguamento della strategia nazionale a quella della rete europea delle infrastrutture;
- b) degli esiti della valutazione delle alternative progettuali;
- c) dei costi stimati e dei relativi stanziamenti;
- d) del cronoprogramma di realizzazione.

4. Gli interventi di cui al comma 3 sono automaticamente inseriti nelle intese istituzionali di programma e negli accordi di programma quadro ai fini della individuazione delle priorità e ai fini dell'armonizzazione con le iniziative già incluse nelle intese e negli accordi stessi.

5. Per l'approvazione dei progetti relativi agli interventi di cui al comma 3 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 38. A tal fine, i termini di cui al terzo periodo del comma 5 dell'articolo 38 sono ridotti a trenta giorni e quelli di cui al comma 9, primo periodo, del medesimo articolo 38 a quarantacinque giorni e non sono prorogabili.

6. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, istituisce un comitato speciale per l'esame dei progetti relativi agli interventi di cui al presente articolo.

7. Ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 38, comma 8, il progetto di fattibilità tecnico ed economico relativo agli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, è trasmesso dalla stazione appaltante alla competente soprintendenza decorsi quindici giorni dalla trasmissione al Consiglio superiore dei lavori pubblici del progetto di fattibilità tecnico-economico medesimo. Le risultanze della valutazione di assoggettabilità preventiva dell'interesse archeologico sono acquisite nel corso della conferenza dei servizi di cui all'articolo 38, comma 3.

8. In presenza di dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 14-quinquies, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la procedura di cui ai commi 4, 5 e 6 del medesimo articolo può essere sostituita dall'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle

infrastrutture e trasporti, previa deliberazione del CIPESS, integrato dai presidenti delle regioni o delle province autonome interessate, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il predetto decreto approva il progetto di fattibilità tecnico-economica delle infrastrutture di cui al presente articolo e produce i medesimi effetti di cui all'articolo 38, comma 10.

9. Il monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per la prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa è attuato da un Comitato di coordinamento **((presieduto da un Prefetto,))** istituito presso il Ministero dell'interno, secondo procedure approvate con delibera CIPESS, su proposta del medesimo Comitato di coordinamento. Si applicano, altresì, le modalità e le procedure di monitoraggio finanziario di cui all'articolo 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

9-bis ((Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono individuate le modalità di funzionamento e la composizione del Comitato di cui al comma 9. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Ministero dell'interno 21 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 2017, n. 81.))

Articolo 40

Dibattito pubblico

1. Salvi i casi di dibattito pubblico obbligatorio indicati nell'allegato I.6, la stazione appaltante o l'ente concedente può indire il dibattito pubblico, ove ne ravvisi l'opportunità in ragione della particolare rilevanza sociale dell'intervento e del suo impatto sull'ambiente e sul territorio, garantendone in ogni caso la celerità.

2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209)).

- 3.** Il dibattito pubblico si apre con la pubblicazione sul sito istituzionale della stazione appaltante o dell'ente concedente di una relazione contenente il progetto dell'opera e l'analisi di fattibilità delle eventuali alternative progettuali.
- 4.** Le amministrazioni statali interessate alla realizzazione dell'intervento, le regioni e gli altri enti territoriali interessati dall'opera, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, che, in ragione degli scopi statutari, sono interessati dall'intervento, possono presentare osservazioni e proposte entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 3.
- 5.** Il dibattito pubblico si conclude, entro un termine compatibile con le esigenze di celerità, comunque non superiore a centoventi giorni dalla pubblicazione di cui al comma 3, con una relazione, redatta dal responsabile del dibattito pubblico e contenente una sintetica descrizione delle proposte e delle osservazioni pervenute, con l'eventuale indicazione di quelle ritenute meritevoli di accoglimento. La relazione conclusiva è pubblicata sul sito istituzionale della stazione appaltante o dell'ente concedente.
- 6.** Gli esiti del dibattito, ivi comprese eventuali proposte di variazione dell'intervento, sono valutati dalla stazione appaltante o dall'ente concedente ai fini dell'elaborazione del successivo livello di progettazione.
- 7.** Resta ferma la disciplina prevista da specifiche disposizioni di legge per il dibattito pubblico afferente agli interventi finanziati con le risorse del PNRR e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021.
- 8.** L'allegato I.6 disciplina:
- a) i casi in cui il dibattito pubblico è obbligatorio;
 - b) le modalità di partecipazione e di svolgimento del dibattito pubblico;
 - c) le modalità di individuazione e i compiti del responsabile del dibattito pubblico;
 - d) gli eventuali contenuti ulteriori della relazione iniziale e di quella conclusiva del procedimento di dibattito pubblico.

PARTE IV DELLA PROGETTAZIONE

Articolo 41

Livelli e contenuti della progettazione

1. La progettazione in materia di lavori pubblici, si articola in due livelli di successivi approfondimenti tecnici: il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto esecutivo. Essa è volta ad assicurare:

- a) il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività;
- b) la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza delle costruzioni;
- c) la rispondenza ai requisiti di qualità architettonica e tecnico-funzionale, nonché il rispetto dei tempi e dei costi previsti;
- d) il rispetto di tutti i vincoli esistenti, con particolare riguardo a quelli idrogeologici, sismici, archeologici e forestali;
- e) l'efficientamento energetico e la minimizzazione dell'impiego di risorse materiali non rinnovabili nell'intero ciclo di vita delle opere;
- f) il rispetto dei principi della sostenibilità economica, territoriale, ambientale e sociale dell'intervento, anche per contrastare il consumo del suolo, incentivando il recupero, il riuso e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e dei tessuti urbani;
- g) la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il

progressivo uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43;

h) l'accessibilità e l'adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche;

i) la compatibilità geologica e geomorfologica dell'opera.

2. L'allegato I.7 definisce i contenuti dei due livelli di progettazione e stabilisce il contenuto minimo del quadro delle necessità e del documento di indirizzo della progettazione che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono predisporre. **((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209))**.

3. L'allegato I.7 stabilisce altresì le prescrizioni per la redazione del documento di indirizzo della progettazione da parte del RUP della stazione appaltante o dell'ente concedente. L'allegato I.7 indica anche i requisiti delle prestazioni che devono essere contenuti nel progetto di fattibilità tecnico-economica. In caso di adozione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, il documento di indirizzo della progettazione contiene anche il capitolato informativo **((redatto dal coordinatore dei flussi informativi di cui all'articolo 1, comma 3, dell'allegato I.9))**.

4. ((Ai fini dell'applicazione dell' articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ai sensi della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, firmata a La Valletta il 16 gennaio 1992 e ratificata ai sensi della legge 29 aprile 2015, n. 57, per i contratti pubblici di lavori la verifica preventiva dell'interesse archeologico, si svolge con le modalità procedurali di cui all'allegato I.8.)) ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209)). Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico per le opere di loro competenza sulla base di quanto disposto dal predetto allegato.

5. La stazione appaltante o l'ente concedente, in funzione della specifica tipologia e dimensione dell'intervento, indica le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della relativa progettazione. Per gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria può essere omesso il primo livello di progettazione a condizione che il progetto esecutivo contenga

tutti gli elementi previsti per il livello omesso.

5-bis. ((In alternativa a quanto previsto dal comma 5, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad eccezione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente, sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica costituito almeno dagli elaborati di cui all'articolo 6, comma 8-bis dell'allegato I.7. L'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.))

6. Il progetto di fattibilità tecnico-economica:

a) individua, tra più soluzioni possibili, quella che esprime il rapporto migliore tra costi e benefici per la collettività in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e alle prestazioni da fornire;

b) contiene i necessari richiami all'eventuale uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni **((di cui all'articolo 43))**;

c) sviluppa, nel rispetto del quadro delle necessità, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma;

d) individua le caratteristiche dimensionali, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare, compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali;

e) consente, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa;

f) contiene tutti gli elementi necessari per il rilascio delle autorizzazioni e approvazioni prescritte;

g) contiene il piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti.

g-bis) ((nei casi di adozione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale, recepisce i requisiti informativi sviluppati per il perseguimento degli obiettivi di livello progettuale e definiti nel capitolato informativo allegato al documento di indirizzo della progettazione.))

7. Per le opere proposte in variante urbanistica di cui all'articolo 19 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, il progetto di fattibilità tecnico-economica sostituisce il progetto preliminare e quello definitivo.

8. Il progetto esecutivo, in coerenza con il progetto di fattibilità tecnico-economica:

- a) sviluppa un livello di definizione degli elementi tale da individuarne compiutamente la funzione, i requisiti, la qualità e il prezzo di elenco;
- b) è corredato del piano di manutenzione dell'opera per l'intero ciclo di vita e determina in dettaglio i lavori da realizzare, il loro costo e i loro tempi di realizzazione;
- c) **((se sono utilizzati metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, sviluppa un approfondimento del contenuto informativo in coerenza con gli obiettivi del relativo livello di progettazione rispondente a quanto specificato nel capitolato informativo;))**
- d) di regola, è redatto dallo stesso soggetto che ha predisposto il progetto di fattibilità tecnico-economica. Nel caso in cui motivate ragioni giustifichino l'affidamento disgiunto, il nuovo progettista accetta senza riserve l'attività progettuale svolta in precedenza.

8-bis. ((In caso di affidamento esterno di uno o più livelli di progettazione, i contratti di progettazione stipulati dalle stazioni appaltanti ed enti concedenti prevedono in clausole espresse le prestazioni reintegrative a cui è tenuto, a titolo transattivo, il progettista per rimediare in forma specifica ad errori od omissioni nella progettazione emerse in fase esecutiva, tali da pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione. È nullo ogni patto che escluda o limiti la responsabilità del progettista per errori o omissioni nella progettazione che pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione.))

9. In caso di affidamento esterno di entrambi i livelli di progettazione, l'avvio della progettazione esecutiva è condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti sul progetto di fattibilità tecnico-economica. In sede di verifica della coerenza tra le varie fasi della progettazione, si applica quanto previsto dall'articolo 42, comma 1.

10. Gli oneri della progettazione, delle indagini, delle ricerche e degli studi connessi, compresi quelli relativi al dibattito pubblico, nonché della direzione dei lavori, della vigilanza, dei collaudi, delle prove e dei controlli sui prodotti e materiali, della redazione dei piani di sicurezza e di coordinamento, delle prestazioni professionali e specialistiche, necessari per la redazione del progetto, gravano sulle disponibilità finanziarie della stazione appaltante o dell'ente concedente e sono inclusi nel quadro economico dell'intervento.

- 11.** Le spese strumentali, dovute anche a sopralluoghi, riguardanti le attività di predisposizione del piano generale degli interventi del sistema accentrato delle manutenzioni, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono a carico delle risorse iscritte sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, trasferite all'Agenzia del demanio.
- 12.** La progettazione di servizi e forniture è articolata in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti mediante propri dipendenti in servizio. L'allegato I.7 definisce i contenuti minimi del progetto.
- 13.** Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il **((costo medio))** del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, **((tenuto conto della dimensione o natura giuridica delle imprese,))** delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il **((costo medio))** del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più affine a quello preso in considerazione. Per i contratti relativi a lavori, il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato facendo riferimento ai prezzi correnti alla data dell'approvazione del progetto riportati nei **((prezzari aggiornati predisposti annualmente))** dalle regioni e dalle province autonome o adottati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti che, in base alla natura e all'oggetto dell'appalto, **((sono espressamente autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a non applicare quelli regionali)). ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209))**. In sede di prima applicazione del presente codice, l'allegato I.14 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nonché previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice. In mancanza di prezzari aggiornati, il costo è determinato

facendo riferimento ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.

14. Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l'importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l'ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

15. Nell'allegato I.13 sono stabilite le modalità di determinazione dei corrispettivi per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura, commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica ed esecutiva di lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione dei lavori, alla direzione di esecuzione, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, al collaudo, agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici. **((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209)).((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209)).**

15-bis. ((In attuazione degli articoli 1, comma 2, primo periodo, e 8, comma 2, secondo periodo, i corrispettivi determinati secondo le modalità dell'allegato I.13 sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara per gli affidamenti di cui all'articolo 108, comma 2, lettera b), comprensivo dei compensi, nonché delle spese e degli oneri accessori, fissi e variabili. Le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei predetti contratti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) per il 65 per cento dell'importo determinato ai sensi del primo periodo, l'elemento relativo al prezzo assume la forma di un prezzo fisso, secondo quanto previsto dall'articolo 108, comma 5;**
- b) il restante 35 per cento dell'importo da porre a base di gara può essere assoggettato a ribasso**

in sede di presentazione delle offerte. La stazione appaltante definisce il punteggio relativo all'offerta economica secondo i metodi di calcolo di cui all'articolo 2-bis dell'allegato I.13 e stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico, entro il limite del 30 per cento.))

15-ter. ((Restano ferme le disposizioni in materia di esclusione delle offerte anomale di cui all'articolo 54, comma 1, terzo periodo.))

15-quater. ((Per i contratti dei servizi di ingegneria e di architettura affidati ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), i corrispettivi determinati secondo le modalità dell'allegato I.13 possono essere ridotti in percentuale non superiore al 20 per cento.))

Articolo 42

Verifica della progettazione

- 1.** Nei contratti relativi ai lavori la stazione appaltante e l'ente concedente verificano la rispondenza del progetto alle esigenze espresse nel documento d'indirizzo e la sua conformità alla normativa vigente. La verifica ha luogo durante lo sviluppo della progettazione in relazione allo specifico livello previsto per l'appalto. In caso di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, nonché nei contratti di partenariato pubblico-privato, la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica è completata prima dell'avvio della procedura di affidamento e la verifica del progetto esecutivo redatto dall'aggiudicatario è effettuata prima dell'inizio dei lavori.
- 2.** Per accertare la coerenza del progetto nelle sue diverse fasi con il documento di indirizzo della progettazione, il RUP, se non effettua personalmente la verifica, ne segue lo sviluppo parallelamente alla progettazione, garantendo il contraddittorio tra il soggetto che esegue la verifica e il progettista. L'attività di verifica è incompatibile, per uno stesso progetto, con le attività di progettazione, di coordinamento della relativa sicurezza, di direzione dei lavori e di collaudo.
- 3.** La verifica accerta la conformità del progetto alle prescrizioni eventualmente impartite dalle

amministrazioni competenti prima dell'avvio della fase di affidamento e, se ha esito positivo, assolve a tutti gli obblighi di deposito e di autorizzazione per le costruzioni in zone sismiche, nonché di denuncia dei lavori all'ufficio del genio civile. I progetti, corredati della attestazione dell'avvenuta positiva verifica, sono depositati con modalità telematica interoperabile presso l'Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. La validazione del progetto posto a base di gara è l'atto formale che riporta gli esiti della verifica. La validazione è sottoscritta dal responsabile del relativo procedimento e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica e alle eventuali controdeduzioni del progettista. Il bando e la lettera di invito per l'affidamento dei lavori devono contenere gli estremi dell'avvenuta validazione del progetto posto a base di gara.

5. L'allegato I.7 indica i contenuti e le modalità delle attività di verifica, nonché i soggetti che vi provvedono. Gli oneri conseguenti all'accertamento della rispondenza agli elaborati progettuali sono ricompresi nelle risorse stanziare per la realizzazione delle opere.

Articolo 43

Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni

1. ((A decorrere dal 1° gennaio 2025, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti con stima del costo presunto dei lavori di importo superiore a 2 milioni di euro ovvero alla soglia dell'articolo 14, comma 1, lettera a), in caso di interventi su edifici di cui all'articolo 10, comma 1, del codice dei beni culturali, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.)) La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, a meno che essi non riguardino opere precedentemente eseguite con l'((adozione)) dei suddetti metodi e strumenti di gestione informativa digitale.

2. Anche al di fuori dei casi di cui al comma 1 e in conformità con i principi di cui all'articolo 19, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, eventualmente prevedendo nella documentazione di gara un punteggio premiale relativo alle modalità d'uso di tali metodi e strumenti. Tale facoltà è subordinata all'adozione delle misure stabilite nell'allegato I.9.

3. Gli strumenti indicati ai commi 1 e 2 utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il coinvolgimento di specifiche progettualità tra i progettisti, nonché di consentire il trasferimento dei dati tra pubbliche amministrazioni e operatori economici partecipanti alla procedura aggiudicatari o incaricati dell'esecuzione del contratto.

4. Nell'allegato I.9 sono definiti:

- a) le misure relative alla formazione del personale, agli strumenti e alla organizzazione necessaria;
- b) **((i criteri per garantire uniformità di adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni;))**
- c) **((le misure necessarie per l'attuazione dei processi di gestione informativa digitale delle costruzioni, ivi compresa la previsione dell'interoperabilità dell'anagrafe patrimoniale di ciascuna stazione appaltante o ente concedente con l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche e con i sistemi informativi istituzionali per la rendicontazione degli investimenti pubblici;))**
- d) le modalità di scambio e interoperabilità dei dati e delle informazioni;
- e) le specifiche tecniche nazionali ed internazionali applicabili;
- f) il contenuto minimo del capitolato informativo per l'**((adozione))** dei metodi e degli strumenti di gestione informativa digitale **((delle costruzioni))**.

5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209)).

Articolo 44

Appalto integrato

- 1.** Negli appalti di lavori, con la decisione di contrarre, la stazione appaltante o l'ente concedente, se qualificati, può stabilire che il contratto abbia per oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato. Tale facoltà non può essere esercitata per gli appalti di opere di manutenzione ordinaria.
- 2.** La stazione appaltante o l'ente concedente motiva la scelta di cui al comma 1 con riferimento alle esigenze tecniche, tenendo sempre conto del rischio di eventuali scostamenti di costo nella fase esecutiva rispetto a quanto contrattualmente previsto.
- 3.** Quando il contratto è affidato ai sensi del comma 1, gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, oppure avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell'offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. La qualificazione per la progettazione comprende anche l'uso di metodi e strumenti digitali per la gestione informativa mediante modellazione.
- 4.** L'offerta è valutata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. L'offerta indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori.
- 5.** L'esecuzione dei lavori può iniziare solo dopo l'approvazione, da parte della stazione appaltante, del progetto esecutivo, il cui esame è condotto ai sensi dell'articolo 42.
- 6.** Nei casi in cui l'operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla redazione del progetto, la stazione appaltante indica nei documenti di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista degli oneri relativi alla progettazione esecutiva indicati in sede di offerta, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei documenti fiscali del progettista.

Articolo 45

Incentivi alle funzioni tecniche

- 1.** Gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209.
- 2.** Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dal proprio personale specificate nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione. È fatta salva, ai fini dell'esclusione dall'obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dal proprio personale.
- 3.** L'80 per cento delle risorse di cui al comma 2, è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. I criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice.
- 4.** L'incentivo di cui al comma 3 è corrisposto dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal destinatario dell'incentivo di cui al comma 2.
L'incentivo di cui al comma 3 è corrisposto al personale con qualifica dirigenziale in deroga al regime di onnicomprensività di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alle

analoghe disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti del personale in regime di diritto pubblico. Le Amministrazioni che erogano gli incentivi al personale con qualifica dirigenziale, in sede di verifica della compatibilità dei costi di cui all'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, sono tenute a trasmettere agli organi di controllo di cui al medesimo articolo le informazioni relative all'ammontare degli importi annualmente corrisposti al predetto personale in deroga al regime di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, **((n. 165, e il numero dei beneficiari))**.

L'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale..

L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5. Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 il limite di cui al secondo periodo è aumentato del 15 per cento. Incrementa altresì le risorse di cui al comma 5 la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dal proprio personale, perché affidate a personale esterno all'amministrazione medesima oppure perché prive dell'attestazione del dirigente o del responsabile di servizio.

5. Il 20 per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 2, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato delle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente, oppure non corrisposto per le ragioni di cui al comma 4, secondo periodo, è destinato ai fini di cui ai commi 6 e 7.

6. Con le risorse di cui al comma 5 l'ente acquista beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare:

- a) la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- b) l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
- c) l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

7. Una parte delle risorse di cui al comma 5 è in ogni caso utilizzata:

- a) per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali del personale nella

realizzazione degli interventi;

b) per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;

c) per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

8. Le amministrazioni e gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare, anche su richiesta di quest'ultima, le risorse finanziarie di cui al comma 2 o parte di esse al personale di tale centrale in relazione alle funzioni tecniche svolte. Le somme così destinate non possono comunque eccedere il 25 per cento dell'incentivo di cui al comma 2.

((14))

AGGIORNAMENTO (14)

Il D.L. 21 maggio 2025, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 18 luglio 2025, n. 105, ha disposto (con l'art. 2, comma 1-bis) che "Le disposizioni dell'articolo 45 e dell'allegato I.10 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificati dagli articoli 16 e 81 del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, e dal comma 1 del presente articolo, si applicano alle funzioni tecniche svolte a decorrere dal 31 dicembre 2024, riferite a procedure affidate ai sensi del predetto codice dei contratti pubblici, anche nei procedimenti in corso alla medesima data e avviati prima dell'entrata in vigore della disposizione".

Articolo 46

Concorsi di progettazione

1. Ai concorsi di progettazione si applica la disciplina del Capo II della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 e, per i settori speciali, la disciplina del Capo II della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014.

2. Il concorso di progettazione relativo al settore dei lavori pubblici si svolge di regola in una sola fase

e ha ad oggetto progetti o piani con livello di approfondimento corrispondente al progetto di fattibilità tecnica ed economica. Con adeguata motivazione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono bandire un concorso in due fasi. Nella prima fase sono selezionate le proposte ideative. Nella seconda fase è elaborato un progetto di fattibilità tecnica ed economica delle proposte selezionate. Qualora il concorso di progettazione riguardi un intervento da affidare in concessione, la proposta ideativa contiene anche la redazione di uno studio economico finanziario per la sua costruzione e gestione.

3. Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquistano la proprietà del progetto vincitore. Il bando del concorso può prevedere che il progetto esecutivo sia affidato con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando o, nei settori speciali, senza indizione di gara al vincitore o ai vincitori del concorso di progettazione, se in possesso dei requisiti previsti dal bando. In tali casi, nel computo della soglia di rilevanza europea, è calcolato il valore complessivo dei premi e pagamenti, compreso il valore stimato al netto dell'IVA dell'appalto pubblico di servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato con la procedura di cui al comma 2.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai concorsi di idee finalizzati all'acquisizione di una proposta ideativa da remunerare con il riconoscimento di un congruo premio. A tali concorsi possono partecipare, oltre ai soggetti ammessi ai concorsi di progettazione, anche i lavoratori subordinati abilitati all'esercizio della professione e iscritti all'ordine professionale secondo l'ordinamento nazionale di appartenenza, con esclusione dei dipendenti della stazione appaltante o dell'ente concedente che bandisce il concorso. L'idea o le idee premiate sono acquisite in proprietà dalla stazione appaltante o ente concedente, previa eventuale definizione degli assetti tecnici, e possono essere poste a base di un concorso di progettazione o di un appalto di servizi di progettazione, a cui possono partecipare i premiati qualora in possesso dei relativi requisiti soggettivi.

Articolo 47

Consiglio superiore dei lavori pubblici

1. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici è il massimo organo tecnico consultivo dello Stato; opera con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è dotato di piena autonomia funzionale e organizzativa.
2. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici è presieduto dal Presidente ed è costituito dall'Assemblea generale, da quattro Sezioni, dalla Segreteria generale, dal Servizio tecnico centrale e dall'Osservatorio del collegio consultivo tecnico.
3. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, nell'ambito dei compiti attribuiti allo Stato e nel rispetto delle prerogative delle regioni, delle province autonome, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, esercita funzioni consultive ed esprime pareri obbligatori esclusivamente sui progetti di fattibilità tecnica ed economica di competenza statale, dei concessionari statali e sulle altre opere finanziate per almeno il 50 per cento dallo Stato e pareri facoltativi sui documenti di fattibilità delle alternative progettuali inseriti nei documenti pluriennali di programmazione dei ministeri competenti. I pareri di cui al primo periodo sono resi se il costo complessivo dell'opera, come derivante dal quadro economico, è superiore a 200 milioni di euro, nel caso di infrastrutture lineari, o a 50 milioni di euro, negli altri casi. I Comitati tecnici amministrativi presso i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche esprimono parere obbligatorio esclusivamente sui progetti di fattibilità tecnico-economica di opere di competenza statale, dei concessionari statali e delle altre opere finanziate per almeno il 50 per cento dallo Stato se il costo complessivo dell'opera, come derivante dal quadro economico, è superiore a 25 milioni di euro e inferiore a 200 milioni di euro, nel caso di infrastrutture lineari, oppure è superiore a 25 milioni di euro e inferiore a 50 milioni di euro, negli altri casi. Non è obbligatorio il parere sui progetti di fattibilità tecnico-economica di opere di competenza statale, dei concessionari statali e delle altre opere finanziate per almeno il 50 per cento dallo Stato se il costo complessivo dell'opera, come derivante dal quadro economico, è inferiore a 25 milioni di euro.
4. Le ulteriori competenze, l'organizzazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, le regole di funzionamento, nonché le ulteriori attribuzioni sono stabilite e disciplinate nell'allegato I.11.

((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209)).

5. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il parere entro quarantacinque giorni dalla

trasmissione del progetto. Decorso tale termine, il parere si intende reso in senso favorevole.

LIBRO II
DELL'APPALTO
PARTE I
DEI CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE EUROPEE

Articolo 48

Disciplina comune applicabile ai contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di
rilevanza europea

- 1.** L'affidamento e l'esecuzione dei contratti aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si svolgono nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II.
- 2.** Quando per uno dei contratti di cui al comma 1 la stazione appaltante accerta l'esistenza di un interesse transfrontaliero certo, segue le procedure ordinarie di cui alle Parti seguenti del presente Libro.
- 3.** Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.
- 4.** Ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si applicano, se non derogate dalla presente Parte, le disposizioni del codice.

Articolo 49

Principio di rotazione degli affidamenti

1. Gli affidamenti di cui alla presente Parte avvengono nel rispetto del principio di rotazione.
2. In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.
3. La stazione appaltante può ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico. In tale caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia, fatto salvo quanto previsto dai commi 4, 5 e 6.
4. **((In casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, previa verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.))**
5. Per i contratti affidati con le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.
6. È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.

Articolo 50

Procedure per l'affidamento

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;

d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro;

e) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14.

2. Gli elenchi e le indagini di mercato sono gestiti con le modalità previste nell'allegato II.1. Per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, le stazioni appaltanti non possono utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori. Le stazioni appaltanti pubblicano sul proprio sito istituzionale i

nominativi degli operatori consultati nell'ambito delle procedure di cui al comma 1.

2-bis. ((Le stazioni appaltanti pubblicano sul proprio sito l'avvio di una consultazione ai sensi del comma 1, lettere c), d) ed e).))

3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209)).

4. Per gli affidamenti di cui al comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso ad eccezione delle ipotesi di cui all'articolo 108, comma 2.

5. Le imprese pubbliche, per i contratti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie europee di cui all'articolo 14, rientranti nell'ambito definito dagli articoli da 146 a 152, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, se i contratti presentano un interesse transfrontaliero certo, deve essere conforme ai principi del Trattato sull'Unione europea a tutela della concorrenza. Gli altri soggetti di cui all'articolo 141, comma 1, secondo periodo, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale deve essere conforme ai predetti principi del Trattato sull'Unione europea.

6. Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

7. Per i contratti di cui alla presente Parte la stazione appaltante può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi dal RUP o dal direttore dell'esecuzione, se nominato. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

8. I bandi e gli avvisi di pre-informazione relativi ai contratti di cui alla presente Parte sono pubblicati a livello nazionale con le modalità di cui all'articolo 85, con esclusione della trasmissione del bando di gara all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea.

9. Con le stesse modalità di cui al comma 8 è pubblicato l'avviso sui risultati delle procedure di affidamento di cui al presente articolo. Nei casi di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1, tale avviso contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.

Articolo 51

Commissione giudicatrice

1. Nel caso di aggiudicazione dei contratti di cui alla presente Parte con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, alla commissione giudicatrice può partecipare il RUP, anche in qualità di presidente.

Articolo 52

Controllo sul possesso dei requisiti

1. Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno.

2. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

Articolo 53

Garanzie a corredo dell'offerta e garanzie definitive

- 1.** Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 salvo che, nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e) dello stesso comma 1 dell'articolo 50, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.
 - 2.** Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l'uno per cento dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento.
 - 3.** La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106.
 - 4.** In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti di cui alla presente Parte oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.
- 4-bis. ((Alla garanzia provvisoria e definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2.))**

Articolo 54

Esclusione automatica delle offerte anomale

- 1.** Nel caso di aggiudicazione, con il criterio del prezzo più basso, di contratti di appalto di lavori o servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea che non presentano un interesse transfrontaliero certo, le stazioni appaltanti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 110, prevedono

negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. Il primo periodo non si applica agli affidamenti di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b). In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

2. Nei casi di cui al comma 1, primo periodo, le stazioni appaltanti indicano negli atti di gara il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2, ovvero lo selezionano in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili dell'allegato II.2.

3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209)).

Articolo 55

Termini dilatori

- 1.** La stipulazione del contratto avviene entro trenta giorni dall'aggiudicazione.
- 2.** I termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea

PARTE II

DEGLI ISTITUTI E DELLE CLAUSOLE COMUNI

Articolo 56

Appalti esclusi nei settori ordinari

1. Le disposizioni del codice relative ai settori ordinari non si applicano agli appalti pubblici:

a) di servizi aggiudicati da una stazione appaltante a un ente che sia una stazione appaltante o a un'associazione di stazioni appaltanti in base a un diritto esclusivo di cui esse beneficino in virtù di disposizioni legislative o regolamentari o di disposizioni amministrative pubblicate che siano compatibili con il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

b) finalizzati a permettere alle stazioni appaltanti la messa a disposizione o la gestione di reti di telecomunicazioni o la prestazione al pubblico di uno o più servizi di comunicazioni elettroniche. Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni di «rete di comunicazioni» e «servizio di comunicazione elettronica» contenute nell'articolo 2 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

c) che le stazioni appaltanti sono tenute ad aggiudicare o ad organizzare nel rispetto di procedure diverse da quelle previste dal codice e stabilite da:

1) uno strumento giuridico che crea obblighi internazionali, quali un accordo internazionale, concluso in conformità dei trattati dell'Unione europea, tra lo Stato e uno o più Paesi terzi o relative articolazioni e riguardanti lavori, forniture o servizi destinati alla realizzazione congiunta o alla gestione congiunta di un progetto da parte dei soggetti firmatari;

2) un'organizzazione internazionale;

d) che le stazioni appaltanti aggiudicano in base a norme previste da un'organizzazione internazionale o da un'istituzione finanziaria internazionale, quando gli appalti sono interamente finanziati dalla stessa organizzazione o istituzione. Nel caso di appalti pubblici finanziati prevalentemente da un'organizzazione internazionale o da un'istituzione finanziaria internazionale, le parti si accordano sulle procedure di aggiudicazione applicabili;

e) aventi ad oggetto l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni;

f) aventi ad oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi o materiali associati ai programmi destinati ai servizi di media audiovisivi o radiofonici che sono aggiudicati da

fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici, ovvero gli appalti concernenti il tempo di trasmissione o la fornitura di programmi aggiudicati ai fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici;

g) concernenti i servizi d'arbitrato e di conciliazione;

h) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:

1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31:

1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;

1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31;

3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;

4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;

5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;

i) concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari come riportati nell'allegato I al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, servizi forniti da banche centrali e operazioni concluse con il Fondo europeo di stabilità finanziaria e il meccanismo europeo di stabilità;

l) concernenti i prestiti, a prescindere dal fatto che siano correlati all'emissione, alla vendita, all'acquisto o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;

m) concernenti i contratti di lavoro;

n) concernenti servizi di difesa civile, di protezione civile e di prevenzione contro i pericoli forniti da

organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro identificati con i codici CPV 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8; 98113100-9 e 85143000-3 ad eccezione dei servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza;

n-bis) **((concernenti gli acquisti:**

1) di munizioni forzate, ai fini dell'obbligatoria prova delle armi da fuoco, precedente alla commercializzazione di queste ultime, nonché delle correlate cabine di sparo;

2) delle attrezzature necessarie alle prove di resistenza, all'impatto di proiettili sparati con armi da fuoco, relative a serramenti e vetri blindati, elmetti, giubbotti, componenti di autoblindo, furgoni e simili;

3) di ricambi afferenti alle attrezzature di cui al numero 2);))

n-ter) **((concernenti i servizi di manutenzione afferenti alle attrezzature di cui alla lettera n-bis), numero 2);))**

o) concernenti i servizi di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia o metropolitana;

p) concernenti servizi connessi a campagne politiche, identificati con i codici CPV 79341400-0, 92111230-3 e 92111240-6, se aggiudicati da un partito politico nel contesto di una campagna elettorale per gli appalti relativi ai settori ordinari e alle concessioni;

q) aventi ad oggetto l'acquisto di prodotti agricoli e alimentari per un valore non superiore a 20.000 euro annui per ciascuna impresa, da imprese agricole singole o associate situate in comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT, ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448.

2. Le disposizioni del codice relative ai settori ordinari non si applicano anche al caso in cui un'amministrazione pubblica stipuli una convenzione con la quale un soggetto pubblico o privato si impegni alla realizzazione, a sua totale cura e spesa e previo ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni, di un'opera pubblica o di un suo lotto funzionale o di parte dell'opera prevista nell'ambito di strumenti o programmi urbanistici, fermo restando il rispetto degli articoli 94, 95 e 98.

Articolo 57

Clausole sociali dei bandi di gara, degli avvisi e degli inviti e criteri di sostenibilità energetica e ambientale

1. Per gli affidamenti dei contratti di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale e per i contratti di concessione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti inseriscono nei bandi di gara, negli avvisi e inviti, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali con le quali sono richieste, come requisiti necessari dell'offerta, misure orientate tra l'altro a:

- a) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, tenuto conto della tipologia di intervento, con particolare riferimento al settore dei beni culturali e del paesaggio;
- b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, in conformità con l'articolo 11.

2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi, definiti per specifiche categorie di appalti e concessioni, differenziati, ove tecnicamente opportuno, anche in base al valore dell'appalto o della concessione, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto dall'articolo 130. Tali criteri, in particolare quelli premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 108, commi 4 e 5. Le stazioni appaltanti valorizzano economicamente le procedure di affidamento di appalti e concessioni conformi ai criteri ambientali minimi. Nel caso di contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione

delle opere da realizzare, **((sulla base di quanto stabilito nei pertinenti criteri ambientali minimi relativi agli interventi edilizi))**.

2-bis. L'allegato II.3 prevede meccanismi e strumenti premiali per realizzare le pari opportunità generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità o persone svantaggiate.

Articolo 58

Suddivisione in lotti

- 1.** Per garantire la effettiva partecipazione delle micro, delle piccole e delle medie imprese, anche di prossimità, gli appalti sono suddivisi in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture.
- 2.** Nel bando o nell'avviso di indizione della gara le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti tenendo conto dei principi europei sulla promozione di condizioni di concorrenza paritarie per le piccole e medie imprese. Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese.
- 3.** Nel medesimo atto le stazioni appaltanti indicano i criteri di natura qualitativa o quantitativa concretamente seguiti nella suddivisione in lotti, avuto riguardo ai parametri indicati al comma 2. È in ogni caso vietato l'artificioso accorpamento dei lotti.
- 4.** La stazione appaltante può limitare il numero massimo di lotti per i quali è consentita l'aggiudicazione al medesimo concorrente per ragioni connesse alle caratteristiche della gara e all'efficienza della prestazione, oppure per ragioni inerenti al relativo mercato, anche a più concorrenti che versino in situazioni di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Al ricorrere delle medesime condizioni e ove necessario in ragione dell'elevato numero atteso di

concorrenti può essere limitato anche il numero di lotti per i quali è possibile partecipare. In ogni caso il bando o l'avviso di indizione della gara contengono l'indicazione della ragione specifica della scelta e prevedono il criterio non discriminatorio di selezione del lotto o dei lotti da aggiudicare al concorrente utilmente collocato per un numero eccedente tale limite.

5. Il bando di gara o la lettera di invito possono anche riservare alla stazione appaltante la possibilità di aggiudicare alcuni o tutti i lotti associati al medesimo offerente, indicando le modalità mediante le quali effettuare la valutazione comparativa tra le offerte sui singoli lotti e le offerte sulle associazioni di lotti.

Articolo 59

Accordi quadro

1. Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro di durata non superiore a quattro anni, salvo casi eccezionali debitamente motivati, in particolare con riferimento all'oggetto dell'accordo quadro. **((Nei casi di cui al presente comma, la decisione a contrarre di cui all'articolo 17, comma 1, indica le esigenze di programmazione sulla base di una ricognizione dei fabbisogni di ricorso al mercato per l'affidamento di lavori, servizi e forniture. Nei casi di cui al comma 4, lettera a), la decisione a contrarre indica altresì le percentuali di affidamento ai diversi operatori economici al fine di assicurare condizioni di effettiva remuneratività dei singoli contratti attuativi.))** L'accordo quadro indica il valore stimato dell'intera operazione contrattuale. In ogni caso la stazione appaltante non può ricorrere agli accordi quadro in modo da eludere l'applicazione del codice o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza. In particolare, e salvo quanto previsto dai commi 4, lettera b), e 5 ai fini dell'ottenimento di offerte migliorative, il ricorso all'accordo quadro non è ammissibile ove l'appalto consequenziale comporti modifiche sostanziali alla tipologia delle prestazioni previste nell'accordo.

2. Gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo le procedure previste dal presente

articolo, applicabili tra le stazioni appaltanti, individuate nell'indizione della procedura per la conclusione dell'accordo quadro, e gli operatori economici selezionati in esito alla stessa. Non possono in sede di appalto apportarsi modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell'accordo quadro.

3. Quando l'accordo quadro sia concluso con un solo operatore economico, gli appalti sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro stesso. La stazione appaltante può consultare per iscritto l'operatore economico chiedendogli di completare la sua offerta, se necessario.

4. L'accordo quadro concluso con più operatori economici è eseguito secondo una delle seguenti modalità:

a) secondo i termini e le condizioni dell'accordo quadro, senza riaprire il confronto competitivo, quando l'accordo quadro contenga tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, nonché le condizioni oggettive, stabilite nei documenti di gara dell'accordo quadro, per determinare quale degli operatori economici parti dell'accordo effettuerà la prestazione;

l'individuazione dell'operatore economico che effettuerà la prestazione avviene con decisione motivata in relazione alle specifiche esigenze dell'amministrazione;

b) riaprendo il confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell'accordo quadro, se l'accordo quadro non contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture;

c) sussistendo le condizioni di cui alla lettera a), in parte senza la riapertura del confronto competitivo conformemente a quanto ivi previsto e, in parte, con la riapertura del confronto competitivo conformemente a quanto previsto dalla lettera b), se questa possibilità è stata stabilita dalla stazione appaltante nei documenti di gara per l'accordo quadro. La scelta tra le due procedure avviene in base a criteri oggettivi che sono indicati nei documenti di gara per l'accordo quadro e che stabiliscono anche quali condizioni possono essere soggette alla riapertura del confronto competitivo. Le possibilità previste alla presente lettera si applicano anche a ogni lotto di un accordo quadro per il quale tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture in questione sono definiti nell'accordo quadro, indipendentemente dal fatto che siano stati stabiliti tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture in questione per altri lotti.

5. Gli eventuali confronti competitivi di cui al comma 4 si basano sulle stesse condizioni applicate

all'aggiudicazione dell'accordo quadro, se necessario precisandole, e su altre condizioni indicate nei documenti di gara per l'accordo quadro, secondo la seguente procedura:

- a) per ogni appalto da aggiudicare la stazione appaltante consulta per iscritto gli operatori economici che sono in grado di eseguire l'oggetto dell'appalto;
- b) la stazione appaltante fissa un termine sufficiente per presentare le offerte relative a ciascun appalto specifico, tenendo conto della complessità dell'oggetto dell'appalto e del tempo necessario per la trasmissione delle offerte;
- c) le offerte sono presentate per iscritto e il loro contenuto non è reso pubblico fino alla scadenza del termine previsto per la loro presentazione;
- d) la stazione appaltante aggiudica l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nei documenti di gara per l'accordo quadro.

5-bis. ((Quando in fase di stipula dei contratti attuativi dell'accordo non sia possibile preservare l'equilibrio contrattuale e non risulti possibile ripristinarlo mediante una rinegoziazione secondo oggettiva buona fede, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b), è fatta salva la facoltà dell'operatore economico o della stazione appaltante di non procedere alla stipula. Quando in fase di esecuzione dei singoli contratti attuativi dell'accordo non sia possibile preservare l'equilibrio contrattuale e non risulti possibile ripristinarlo mediante una rinegoziazione secondo oggettiva buona fede, è fatta salva la facoltà della stazione appaltante o dell'appaltatore di invocarne la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, fermo restando quanto previsto dall'articolo 122, comma 5, del codice.))

Articolo 60

Revisione prezzi

1. Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento è obbligatorio l'inserimento delle clausole di revisione prezzi **((riferite alle prestazioni oggetto del contratto))**.

2. ((Queste clausole non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell'accordo quadro; si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano:

a) una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire;

b) una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.))

2-bis. ((Per gli appalti di servizi e forniture, resta ferma la facoltà di inserire nel contratto, oltre alle clausole di cui al comma 1, meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo del contratto all'indice inflattivo convenzionalmente individuato tra le parti. In tale ipotesi, l'incremento di prezzo riconosciuto in virtù dei meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo del contratto non è considerato nel calcolo della variazione del costo del servizio o della fornitura rilevante, ai sensi del comma 2, lettera b), ai fini dell'attivazione delle clausole di revisione prezzi.))

3. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano i seguenti indici sintetici ((...)):

a) ((con riguardo ai contratti di lavori, gli indici sintetici individuati ai sensi del comma 4-quater;))

b) con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici ((, anche disaggregati,)) dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici ((, anche disaggregati,)) delle retribuzioni contrattuali orarie.

4. ((Con provvedimento adottato dal Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISTAT, sono adottati i singoli indici di costo delle lavorazioni, sulla base delle tipologie omogenee di cui alla tabella A dell'allegato II.2-bis, per la determinazione degli indici sintetici individuati ai sensi del comma 4-quater.))

4-bis. ((Gli indici di prezzo di cui al comma 3, lettera b), sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle pertinenti

disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale.))

4-ter. ((In relazione agli appalti di servizi e forniture che, in ragione dei settori di riferimento, dispongono di specifici indici di determinazione della variazione del prezzo, resta ferma la possibilità di fare riferimento ai medesimi indici anche in sostituzione di quelli previsti dal comma 3, lettera b). Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli appalti di servizi e forniture il cui prezzo è determinato sulla base di una indicizzazione.))

4-quater. ((L'allegato II.2-bis disciplina le modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi, tenuto conto della natura e del settore merceologico dell'appalto, e degli indici disponibili e ne specifica le modalità di corresponsione, anche in considerazione dell'eventuale ricorso al subappalto.))

5. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo le stazioni appaltanti utilizzano:

- a) nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento;
- b) le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;
- c) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

Articolo 61

Contratti riservati

1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e **((...))** di concessione o possono riservarne l'esecuzione a operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate, o possono riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30 per cento dei lavoratori **((...))** sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati.

2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209)).

2-bis. ((Per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14, ad eccezione dei casi di cui all'articolo 48, comma 2, tenuto conto dell'oggetto e delle caratteristiche delle prestazioni o del mercato di riferimento, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e di concessione o possono riservarne l'esecuzione a piccole e medie imprese.))

3. Il bando di gara o l'avviso di pre-informazione danno espressamente atto che si tratta di appalto o concessione riservati.

4. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209)). Si considerano soggetti con disabilità quelli di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le persone svantaggiate, quelle previste dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209)).

PARTE III
DEI SOGGETTI
Titolo I
Le stazioni appaltanti

Articolo 62

Aggregazioni e centralizzazione delle committenze

- 1. ((Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro. Possono, altresì, effettuare ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori.))**
2. Per effettuare **((le gare))** di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4. Per **((le gare))** di cui al primo periodo, l'ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti non qualificate.
- 3. L'allegato di cui al comma 2 indica i requisiti necessari per ottenere la qualificazione e disciplina ((gli incentivi, nonché)) i requisiti premianti. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209)).**
4. L'allegato di cui al comma 2 può essere integrato con la disciplina di ulteriori misure organizzative per la efficace attuazione del presente articolo, dell'articolo 63 e del relativo regime sanzionatorio, **((nonché per disciplinare il coordinamento, in capo all'ANAC, dei soggetti aggregatori e delle**

centrali di committenza)).

5. Le stazioni appaltanti qualificate, fatto salvo quanto previsto al comma 1 **((...))**, possono:

- a) effettuare, in funzione dei livelli di qualificazione posseduti, gare di importo superiore alle soglie indicate al comma 1 del presente articolo;
- b) acquisire lavori, servizi e forniture avvalendosi di una centrale di committenza qualificata;
- c) svolgere attività di committenza ausiliaria ai sensi del comma 11;
- d) procedere mediante appalto congiunto ai sensi del comma 14;
- e) procedere mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione secondo la normativa vigente dalle centrali di committenza qualificate;
- f) procedere all'effettuazione di ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza anche per importi superiori ai livelli di qualificazione posseduti, con preliminarmente preferenza per il territorio regionale di riferimento. Se il bene o il servizio non è disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della stazione appaltante, oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione appaltante può agire, previa motivazione, senza limiti territoriali;
- g) eseguono i contratti per conto delle stazioni appaltanti non qualificate nelle ipotesi di cui al comma 6, lettera g).

6. Le stazioni appaltanti non qualificate ai sensi del comma 2 dell'articolo 63, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo:

- a) procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una **((stazione appaltante o))** centrale di committenza qualificata;
- b) ricorrono per attività di committenza ausiliaria **((...))** a centrali di committenza qualificate e a stazioni appaltanti qualificate;
- c) procedono ad **((affidamenti di appalti di servizi e forniture))** di importo inferiore alla soglia europea di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 14 nonché ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente;
- d) effettuano ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza

qualificate e dai soggetti aggregatori, con preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento. Se il bene o il servizio non è disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della stazione appaltante, oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione appaltante può agire, previa motivazione, senza limiti territoriali;

e) eseguono i contratti per i quali sono qualificate per l'esecuzione;

f) eseguono i contratti affidati ai sensi **((delle lettere c) e d)))**;

g) qualora non siano qualificate per l'esecuzione, ricorrono a una stazione appaltante qualificata, a una centrale di committenza qualificata o a soggetti aggregatori; in tal caso possono provvedere alla nomina di un supporto al RUP della centrale di committenza **((affidataria))**.

6-bis. ((Le stazioni appaltanti non qualificate possono procedere all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una stazione appaltante o centrale di committenza qualificata anche per le procedure di importo inferiore alle soglie di cui al comma 1.))

7. ((In relazione ai requisiti di qualificazioni posseduti, le centrali di committenza:))

a) progettano, aggiudicano e stipulano contratti o accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti non qualificate;

b) progettano, aggiudicano e stipulano contratti o accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti qualificate;

c) progettano, aggiudicano e stipulano convenzioni e accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate e non qualificate possono aderire per l'aggiudicazione di propri appalti specifici;

d) istituiscono e gestiscono sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici di negoziazione;

e) eseguono i contratti per conto delle stazioni appaltanti non qualificate nelle ipotesi di cui al comma 6, lettera g).

8. L'allegato II.4 può essere integrato con una disciplina specifica sul funzionamento e sugli ambiti di riferimento delle centrali di committenza, in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

9. Il ricorso alla stazione appaltante qualificata o alla centrale di committenza qualificata è formalizzato mediante un accordo ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento

degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o mediante **((apposita convenzione))**. Fermi restando gli obblighi per le amministrazioni tenute all'utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione dai soggetti aggregatori, le stazioni appaltanti qualificate e le centrali di committenza qualificate possono attivare convenzioni cui possono aderire le restanti amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, indipendentemente dall'ambito territoriale di collocazione della stazione appaltante o centrale di committenza qualificata.

10. Le stazioni appaltanti non qualificate consultano sul sito istituzionale dell'ANAC l'elenco delle stazioni appaltanti qualificate e delle centrali di committenza qualificate. La domanda di svolgere la procedura di gara, rivolta dalla stazione appaltante non qualificata a una stazione appaltante qualificata o a una centrale di committenza qualificata, si intende accolta se non riceve risposta negativa nel termine di dieci giorni dalla sua ricezione. In caso di risposta negativa, la stazione appaltante non qualificata si rivolge all'ANAC, che provvede entro quindici giorni all'assegnazione d'ufficio della richiesta a una stazione appaltante qualificata o a una centrale di committenza qualificata, individuata sulla base delle fasce di qualificazione di cui all'articolo 63, comma 2. Eventuali inadempienze rispetto all'assegnazione d'ufficio di cui al terzo periodo possono essere sanzionate ai sensi dell'articolo 63, comma 11, secondo periodo.

11. Le centrali di committenza qualificate e le stazioni appaltanti qualificate per i livelli di cui all'articolo 63, comma 2, lettere b) e c) possono svolgere, in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti, attività di committenza ausiliarie in favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti senza vincolo territoriale con le modalità di cui al comma 9, primo periodo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Al di fuori dei casi di cui al primo periodo, le stazioni appaltanti possono ricorrere, per le attività di committenza ausiliarie, ad esclusione delle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera z), punto 4, dell'allegato I.1, a prestatori di servizi individuati attraverso le procedure di cui al codice.

12. La stazione appaltante, nell'ambito delle procedure di committenza, è responsabile del rispetto del codice per le attività a essa direttamente imputabili, quali:

a) l'aggiudicazione di un appalto nel quadro di un sistema dinamico di acquisizione gestito da una centrale di committenza;

b) lo svolgimento della riapertura del confronto competitivo nell'ambito di un accordo quadro concluso da una centrale di committenza;

c) ai sensi dell'articolo 59, comma 4, lettere a) e c), la determinazione di quale tra gli operatori economici parte dell'accordo quadro svolgerà un determinato compito nell'ambito di un accordo quadro concluso da una centrale di committenza.

13. Le centrali di committenza e le stazioni appaltanti che svolgono attività di committenza anche ausiliaria sono direttamente responsabili per le attività di centralizzazione della committenza svolte per conto di altre stazioni appaltanti o enti concedenti. Esse nominano un RUP, che cura i necessari raccordi con la stazione appaltante beneficiaria dell'intervento, la quale a sua volta nomina un responsabile del procedimento per le attività di propria pertinenza.

14. Due o più stazioni appaltanti possono decidere di svolgere congiuntamente, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, una o più fasi della procedura di affidamento o di esecuzione di un appalto o di un accordo quadro di lavori, servizi e forniture, purché almeno una di esse sia qualificata allo svolgimento delle fasi stesse in rapporto al valore del contratto. Le stazioni appaltanti sono responsabili in solido dell'adempimento degli obblighi derivanti dal codice. Esse nominano un unico RUP in comune tra le stesse in capo alla stazione appaltante delegata. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo

15. Se la procedura di aggiudicazione è effettuata congiuntamente solo in parte, le stazioni appaltanti interessate sono congiuntamente responsabili solo per quella parte. Ciascuna stazione appaltante è responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dal codice unicamente per quanto riguarda le parti da essa svolte a proprio nome e per proprio conto.

15. Fermi restando gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, nell'individuazione della stazione appaltante o centrale di committenza qualificata, anche ubicata in altro Stato membro dell'Unione europea, le stazioni appaltanti procedono sulla base **((del principio del risultato))**, dandone adeguata motivazione.

16. Le stazioni appaltanti possono ricorrere a una centrale di committenza ubicata in altro Stato membro dell'Unione europea per le attività di centralizzazione delle committenze svolte nella forma di acquisizione centralizzata di forniture o servizi a stazioni appaltanti oppure nella forma di aggiudicazione di appalti o conclusione di accordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti. La fornitura di attività di centralizzazione delle committenze da parte di una centrale di committenza ubicata in altro Stato membro è effettuata conformemente alle disposizioni nazionali dello Stato membro in cui è ubicata la centrale di committenza.

17. Dall'applicazione del presente articolo e dell'articolo 63 sono esclusi le imprese pubbliche e i soggetti privati titolari di diritti speciali o esclusivi quando svolgono una delle attività previste dagli articoli da 146 a 152 **((, nonché gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti privati tenuti all'osservanza delle disposizioni del codice))**. Con modifiche e integrazioni all'allegato II.4 possono essere disciplinati i criteri di qualificazione per gli enti e i soggetti di cui al primo periodo e le regole di iscrizione nell'elenco ANAC, oltre che le regole di funzionamento e gli ambiti di riferimento delle relative centrali di committenza.

18. ((Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la progettazione,)), l'affidamento e l'esecuzione di contratti di partenariato pubblico-privato possono essere svolti da soggetti qualificati per i livelli di cui all'articolo 63, comma 2, lettere b) e c).

Articolo 63

Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 62, è istituito presso l'ANAC, che ne assicura la gestione e la pubblicità, un elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in una specifica sezione, anche le centrali di committenza, ivi compresi i soggetti aggregatori. Ciascuna stazione appaltante o centrale di committenza che soddisfa i requisiti di cui all'allegato II.4 consegue la qualificazione ed è iscritta nell'elenco di cui al primo periodo.

2. La qualificazione per la progettazione **((, l'affidamento e l'esecuzione))** si articola in tre fasce di importo:

- a) qualificazione base o di primo livello, per servizi e forniture fino alla soglia di 750.000 euro e per lavori fino a 1 milione di euro;
- b) qualificazione intermedia o di secondo livello, per servizi e forniture fino a 5 milioni di euro e per lavori fino alla soglia di cui all'articolo 14;
- c) qualificazione avanzata o di terzo livello, senza limiti di importo.

3. Ogni stazione appaltante o centrale di committenza può effettuare le procedure corrispondenti al livello di qualificazione posseduto e a quelli inferiori. Per i livelli superiori si applica il comma 6 dell'articolo 62.

4. Sono iscritti di diritto nell'elenco di cui al comma 1 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, Consip S.p.a., Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., Difesa servizi S.p.A., l'Agenzia del demanio, i soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, Sport e salute S.p.a. e le Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio con competenza sul territorio del capoluogo di regione. In sede di prima applicazione le stazioni appaltanti delle unioni di comuni, costituite nelle forme previste dall'ordinamento, delle provincie e delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e delle regioni sono iscritte con riserva nell'elenco di cui all'articolo 63, comma 1, primo periodo. Eventuali ulteriori iscrizioni di diritto possono essere disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'ANAC, previa intesa in sede della Conferenza unificata.

5. La qualificazione ha ad oggetto le attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro in relazione ai seguenti ambiti e riguarda:

- a) la capacità di progettazione tecnico-amministrativa delle procedure;
- b) la capacità di affidamento e controllo dell'intera procedura;
- c) la capacità di verifica sull'esecuzione contrattuale, ivi incluso il collaudo e la messa in opera.

6. ((Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza possono essere qualificate anche solo per la

progettazione e l'affidamento di lavori oppure per la progettazione e l'affidamento di servizi e forniture o, alle condizioni indicate nell'Allegato II.4, per la sola esecuzione di lavori o di servizi e forniture.))

6-bis. ((Le stazioni appaltanti qualificate che svolgono attività di committenza per altre stazioni appaltanti e le centrali di committenza qualificate programmano la loro attività nel rispetto del principio di leale collaborazione.))

7. I requisiti di qualificazione per la progettazione e l'affidamento sono disciplinati dall'allegato II.4 e attengono:

- a) all'organizzazione della funzione di spesa e ai processi;
- b) alla consistenza, esperienza e competenza delle risorse umane, ivi incluso il sistema di reclutamento e la adeguata formazione del personale;
- c) all'esperienza maturata nell'attività di progettazione, affidamento ed esecuzione di contratti, ivi compreso l'eventuale utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa delle costruzioni.

8. ((I requisiti di qualificazione per l'esecuzione sono indicati separatamente nell'allegato II.4.))

9. Le amministrazioni la cui organizzazione prevede articolazioni, anche territoriali, verificano la sussistenza dei requisiti di cui al comma 7 in capo alle medesime strutture e ne danno comunicazione all'ANAC per la qualificazione.

10. ((In relazione al comma 7, lettera b), e alla formazione del personale propedeutico alla qualificazione per l'esecuzione, la Scuola nazionale dell'amministrazione definisce i requisiti e le modalità per l'accreditamento dei soggetti pubblici o privati, che svolgono attività formative, procedendo alla verifica, anche a campione, della sussistenza dei requisiti stessi e provvede alle conseguenti attività di accreditamento nonché alla revoca dello stesso nei casi di accertata carenza dei requisiti.))

11. In nessun caso i soggetti interessati possono comprovare il possesso dei requisiti di qualificazione ricorrendo ad artifici tali da eluderne la funzione. L'ANAC, per accertati casi di gravi violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo, può irrogare una sanzione entro il limite minimo di euro 500 euro e il limite massimo di euro 1 milione e, nei casi più gravi, disporre la sospensione della

qualificazione precedentemente ottenuta.

Costituiscono gravi violazioni le dichiarazioni dolosamente tese a dimostrare il possesso di requisiti di qualificazione non sussistenti, ivi comprese, in particolare:

- a) per le centrali di committenza, la dichiarata presenza di un'organizzazione stabile nella quale il personale continui di fatto a operare per l'amministrazione di provenienza;
- b) per le stazioni appaltanti e le centrali di committenza, la dichiarata presenza di personale addetto alla struttura organizzativa stabile, che sia di fatto impegnato in altre attività;
- c) la mancata comunicazione all'ANAC della perdita dei requisiti.

12. Se la qualificazione viene meno o è sospesa, le procedure in corso sono comunque portate a compimento.

13. L'ANAC stabilisce i requisiti e le modalità attuative del sistema di qualificazione di cui all'allegato II.4, rilasciando la qualificazione medesima. L'ANAC può stabilire ulteriori casi in cui può essere disposta la qualificazione con riserva, finalizzata a consentire alla stazione appaltante e alla centrale di committenza, anche per le attività ausiliarie, di acquisire la capacità tecnica ed organizzativa richiesta.

Articolo 64

Appalti che coinvolgono stazioni appaltanti di Stati membri diversi

1. Le stazioni appaltanti possono rivolgersi a centrali di committenza ubicate in un altro Stato membro dell'Unione europea che svolgono la propria attività in conformità alle disposizioni nazionali dello Stato membro in cui sono ubicate.

2. Amministrazioni ed enti di diversi Stati membri possono congiuntamente aggiudicare un appalto pubblico, concludere un accordo quadro o gestire un sistema dinamico di acquisizione tramite accordi che determinino:

- a) la disciplina nazionale applicabile;

b) le responsabilità delle parti;

c) le modalità di gestione della procedura e i termini di stipulazione dei contratti e di esecuzione dei lavori, delle forniture o dei servizi.

3. Se più amministrazioni di diversi Stati membri hanno istituito un soggetto congiunto comprendendo i gruppi europei di cooperazione territoriale di cui al regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006 o altri soggetti istituiti in base al diritto dell'Unione europea, stabiliscono con apposito accordo che alle relative procedure di appalto si applichino, in alternativa:

a) le disposizioni nazionali dello Stato membro nel quale il soggetto congiunto ha la sua sede sociale;

b) le disposizioni nazionali dello Stato membro in cui il soggetto congiunto esercita le sue attività.

4. In base a quanto stabilito nell'atto costitutivo del soggetto congiunto, gli accordi del presente articolo possono applicarsi per un periodo indeterminato o a una generalità di appalti, oppure essere limitati a un periodo determinato, ad alcuni tipi di appalti o ad una o più aggiudicazioni di singoli appalti.

Titolo II

Gli operatori economici

Articolo 65

Operatori economici

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all'articolo 1, lettera l), dell'allegato I.1, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

2. Rientrano nella definizione di operatori economici:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;
- c) i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- d) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro; i consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- e) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti o costituendi dai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- f) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti o costituendi tra i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- g) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- h) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

3. Le stazioni appaltanti possono imporre alle persone giuridiche di indicare, nell'offerta o nella domanda di partecipazione a procedure per l'affidamento di appalti che comportino esecuzione di

servizi o lavori nonché di forniture che comportano anche servizi o lavori di posa in opera e di installazione, il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate di fornire la prestazione e possono esigere che taluni compiti essenziali siano direttamente svolti dall'offerente.

Articolo 66

Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria nel rispetto del principio di non discriminazione fra i diversi soggetti sulla base della forma giuridica assunta:

a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa, gli archeologi professionisti, singoli e associati, e le società da essi costituite;

b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai Capi II, III e IV del Titolo V del Libro V del codice civile, oppure nella forma di società cooperativa di cui al Capo I del Titolo VI del Libro V del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;

c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai Capi V, VI e VII del Titolo V del Libro V del codice civile, oppure nella forma di società cooperative di cui al Capo I del Titolo VI del Libro V del codice civile

che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;

d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400;8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;

e) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati;

f) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a e);

g) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

2. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di cui al comma 1 i soggetti ivi indicati devono possedere i requisiti minimi stabiliti nella Parte V dell'allegato II.12. Le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali, nonché dei soggetti di cui alla lettera e) del comma 1, i cui requisiti minimi sono stabiliti nel predetto allegato.

Articolo 67

Consorzi non necessari

1. ((I requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d), e 66, comma 1, lettera g), sono disciplinati dall'allegato II.12, fermo restando che per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2,

lettera d):

a) per gli appalti di servizi e forniture, sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;

b) per gli appalti di lavori che il consorzio esegua esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;

c) per gli appalti di lavori che il consorzio esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'articolo 104.))

2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209)).

3. Per gli operatori **((di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d)))** e 66, comma 1, lettera g), i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 sono posseduti sia dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti. Le autorizzazioni e gli altri titoli abilitativi per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi del comma 3 dell'articolo 100 sono posseduti, in caso di lavori o di servizi, dal consorzio esecutore. **((9))**

4. I consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d), e 66, comma 1, lettera g), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o **((tramite le consorziate indicate))** in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), **((alle proprie consorziate))** non costituisce subappalto. **((I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) e 66, comma 1, lettera g), indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre. Quando la consorzata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.))** La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte **((delle consorziate designate))** dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97.

5. ((I consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95 e del comma 3 del presente articolo, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.))

6. Per i lavori, ai fini della qualificazione di cui all'articolo 100, nell'allegato II.12 sono stabiliti i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio stabile o ai singoli consorziati che le eseguono. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture ai consorziati sono attribuiti pro quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente.

7. ((Possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio in proprio e di tali requisiti è fornita specifica indicazione nell'attestazione di qualificazione SOA. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.))

8. Con riguardo ai consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d), ai fini del rilascio o del rinnovo dell'attestazione di qualificazione SOA, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono posseduti e comprovati dai consorzi sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate. La qualificazione è acquisita con riferimento a una determinata categoria di opere generali o specialistiche per la classifica corrispondente alla somma di quelle possedute dalle imprese consorziate. Per la qualificazione alla classifica di importo illimitato è in ogni caso necessario che almeno una tra le imprese consorziate già possieda tale qualificazione ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno una con qualificazione per classifica VII e almeno due con classifica V o superiore, ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno tre con qualificazione per classifica VI. Per la qualificazione per prestazioni di progettazione e costruzione, nonché per la fruizione dei meccanismi premiali di cui all'articolo 106, comma 8, è in ogni caso sufficiente che i corrispondenti requisiti siano posseduti da almeno una delle imprese consorziate. Qualora la somma delle classifiche delle imprese consorziate non coincida con una delle classifiche di cui all'allegato II.12, la qualificazione è acquisita nella classifica immediatamente inferiore o in quella immediatamente superiore alla somma delle classifiche possedute dalle imprese consorziate, a seconda che tale

somma si collochi rispettivamente al di sotto, ovvero al di sopra o alla pari della metà dell'intervallo tra le due classifiche. Gli atti adottati dall'ANAC restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2.

AGGIORNAMENTO (9)

Il D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, ha disposto (con l'art. 27, comma 1, lettera c)) che al comma 3, primo periodo, del presente articolo "le parole: «dal consorziato esecutore» sono sostituite dalle seguenti: «dalla consorziata esecutrice»".

Articolo 68

Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici

- 1.** È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e) e lettera f), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
- 2.** Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, in sede di offerta sono specificate le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle.
- 3.** I raggruppamenti temporanei non possono essere obbligati ad avere una forma giuridica specifica ai fini della presentazione di un'offerta o di una domanda di partecipazione.
- 4.** Le stazioni appaltanti possono:

a) imporre ai raggruppamenti di operatori economici di assumere una forma giuridica specifica dopo l'aggiudicazione del contratto, nel caso in cui tale trasformazione sia necessaria per la buona esecuzione del contratto;

b) specificare nei documenti di gara le modalità con cui i raggruppamenti di operatori economici ottemperano ai requisiti in materia di capacità economica e finanziaria o di capacità tecniche e professionali, purché ciò sia proporzionato e giustificato da motivazioni obiettive.

5. Per la costituzione del raggruppamento temporaneo gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.

6. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca, anche per giusta causa, non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento dell'impresa mandataria è ammessa la revoca del mandato collettivo speciale di cui al comma 5 al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.

7. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino all'estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.

8. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

9. L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Nell'ipotesi di cui al comma 4, lettera a), la responsabilità solidale di cui al primo periodo concorre con quella del soggetto giuridico nel quale il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario si sono trasformati. Nel caso di cui al comma 4, lettera a) e nell'ipotesi in cui i concorrenti riuniti o consorziati indicati dal consorzio come esecutori, anche in parte, dei lavori dopo l'aggiudicazione costituiscono tra

loro una società anche consortile, ai sensi del Libro V del Titolo V, Capi III e seguenti del codice civile, per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori, la responsabilità solidale di cui al primo periodo concorre con quella del soggetto giuridico nel quale il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario si sono trasformati a far data dalla notificazione dell'atto costitutivo alla stazione appaltante e, subordinatamente, alla iscrizione della società nel registro delle imprese. In tale ipotesi la società subentra, senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto e senza necessità di autorizzazione o di approvazione, nell'esecuzione totale o parziale del contratto.

10. Le stazioni appaltanti possono richiedere ai raggruppamenti di operatori economici condizioni per l'esecuzione di un appalto diverse da quelle imposte ai singoli partecipanti, purché siano proporzionate e giustificate da ragioni oggettive.

11. I raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi del comma 2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute nell'allegato II.12.

12. Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

13. Tutti i partecipanti al raggruppamento e al consorzio ordinario possiedono i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95.

14. La partecipazione alla gara dei concorrenti in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario, determina l'esclusione dei medesimi se sono integrati i presupposti di cui

all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

15. È vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione. La modifica dei consorzi e dei raggruppamenti è ammissibile nei termini indicati dall'articolo 97 e dal comma 17 del presente articolo.

16. L'inosservanza di quanto prescritto al comma 15 comporta l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, nonché l'annullamento dell'aggiudicazione o la risoluzione del contratto.

17. È ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. Il recesso è ammesso anche se il raggruppamento si riduce a un unico soggetto.

18. Le previsioni di cui al comma 17 trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) e f).

19. In caso di procedure ristrette o negoziate oppure di dialogo competitivo l'operatore economico invitato individualmente o il candidato ammesso individualmente nella procedura di dialogo competitivo può presentare offerta o trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti.

20. Il presente articolo trova applicazione, in quanto compatibile, nella partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g); queste ultime, nel caso in cui abbiano tutti i requisiti del consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d), sono ad esso equiparate ai fini della qualificazione SOA.

Articolo 69

Accordo sugli Appalti Pubblici (AAP) e altri accordi internazionali

1. Se sono contemplati dagli allegati 1, 2, 4 e 5 e dalle note generali dell'appendice 1 dell'Unione

europea dell'Accordo sugli Appalti Pubblici (AAP) e dagli altri accordi internazionali cui l'Unione è vincolata, le stazioni appaltanti applicano ai lavori, alle forniture, ai servizi e agli operatori economici dei Paesi terzi firmatari di tali accordi un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai sensi del codice.

PARTE IV

DELLE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Articolo 70

Procedure di scelta e relativi presupposti

- 1.** Per l'aggiudicazione di appalti pubblici le stazioni appaltanti utilizzano la procedura aperta, la procedura ristretta, la procedura competitiva con negoziazione, il dialogo competitivo e il partenariato per l'innovazione.
- 2.** Nei soli casi previsti dall'articolo 76 le stazioni appaltanti possono utilizzare la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara.
- 3.** Le stazioni appaltanti utilizzano la procedura competitiva con negoziazione o il dialogo competitivo:
 - a) per l'aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi in presenza di una o più delle seguenti condizioni:
 - 1) quando le esigenze della stazione appaltante perseguite con l'appalto non possono essere soddisfatte con le altre procedure;
 - 2) quando le esigenze della stazione appaltante implicano soluzioni o progetti innovativi;

3) quando l'appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria e giuridica dell'oggetto dell'appalto o a causa dei rischi a esso connessi;

4) quando le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dalla stazione appaltante con riferimento a una norma, una valutazione tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei numeri da 2) a 5) della Parte I dell'allegato II.5. **((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209))**;

b) per l'aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte inammissibili ai sensi del comma 4. In tal caso la stazione appaltante non è tenuta a pubblicare un bando di gara, se ammette alla ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli da 94 a 105 che, nella procedura aperta o ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di appalto.

4. Sono inammissibili le offerte:

- a) non conformi ai documenti di gara;
- b) ricevute oltre i termini indicati nel bando o nell'invito con cui si indice la gara;
- c) in relazione alle quali vi sono prove di corruzione o collusione;
- d) considerate anormalmente basse;
- e) presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria;
- f) il cui prezzo supera l'importo posto a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto **((, salvo che il bando non preveda espressamente tale possibilità, individuandone i limiti di operatività))**.

5. Le stazioni appaltanti possono utilizzare il partenariato per l'innovazione quando l'esigenza di sviluppare prodotti, servizi o lavori innovativi e di acquistare successivamente le forniture, i servizi o i lavori che ne risultano non può essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni già disponibili sul mercato, a condizione che le forniture, i servizi o i lavori che ne risultano corrispondano ai livelli di prestazioni e ai costi massimi concordati tra le stazioni appaltanti e i partecipanti.

6. Nelle procedure ristrette, nelle procedure competitive con negoziazione, nelle procedure di dialogo

competitivo e di partenariato per l'innovazione le stazioni appaltanti, applicando i criteri o le regole obiettive e non discriminatorie indicate nel bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse, possono limitare il numero di candidati, che soddisfano i criteri di selezione, da invitare a presentare un'offerta, a negoziare o a partecipare al dialogo, nel rispetto del principio di concorrenza e del numero minimo di candidati da invitare indicato nel bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse. In ogni caso, il numero minimo di candidati non può essere inferiore a cinque nelle procedure ristrette e a tre nelle altre procedure. La stazione appaltante non può ammettere alla stessa procedura altri operatori economici che non abbiano chiesto di partecipare o candidati che non abbiano le capacità richieste.

7. Nella procedura competitiva con negoziazione, nel dialogo competitivo e nel partenariato per l'innovazione, nel corso delle negoziazioni e durante il dialogo, le stazioni appaltanti garantiscono la parità di trattamento di tutti i partecipanti; non forniscono in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati partecipanti rispetto ad altri; conformemente all'articolo 35, non rivelano le soluzioni proposte o altre informazioni riservate comunicate da un candidato o da un offerente partecipante alle negoziazioni o al dialogo, salvo espresso consenso di quest'ultimo e in relazione alle sole informazioni specifiche espressamente indicate. Relativamente al partenariato per l'innovazione, le stazioni appaltanti definiscono nei documenti di gara il regime applicabile ai diritti di proprietà intellettuale e, in caso di partenariato con più operatori economici, non rivelano agli altri operatori economici, conformemente all'articolo 35, le soluzioni proposte o altre informazioni riservate comunicate da un operatore economico, nel quadro del partenariato, salvo espresso consenso di quest'ultimo e in relazione alle sole informazioni specifiche espressamente indicate.

Articolo 71

Procedura aperta

1. Nelle procedure aperte qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara.

2. Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara ai sensi dell'articolo 84. Le offerte sono accompagnate dalle informazioni richieste dalla stazione appaltante.

3. Le stazioni appaltanti possono fissare un termine non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di trasmissione del bando di gara ai sensi dell'articolo 84, se per ragioni di urgenza, specificamente motivate, il termine minimo stabilito dal comma 2 del presente articolo non può essere rispettato.

4. Nel caso in cui le stazioni appaltanti abbiano pubblicato un avviso di pre-informazione di cui all'articolo 81 che non sia stato usato come mezzo di indizione di una gara, il termine minimo di cui al comma 2 del presente articolo può essere ridotto a quindici giorni purché concorrano le seguenti condizioni:

a) l'avviso di pre-informazione contenga tutte le informazioni richieste per il bando di gara di cui all'allegato II.6, Parte I, lettera B, sezione B.1, sempreché queste siano disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso di pre-informazione;

b) l'avviso di pre-informazione sia stato inviato alla pubblicazione da non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di trasmissione del bando di gara.

5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209)).

Articolo 72

Procedura ristretta

1. Nelle procedure ristrette qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara contenente i dati di cui all'allegato II.6, Parte I, lettera B o C a seconda del caso, fornendo le informazioni richieste dalla stazione appaltante.

2. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di

trasmissione del bando di gara ai sensi dell'articolo 84 o, se è utilizzato l'avviso di pre-informazione come mezzo di indizione di una gara, dalla data d'invio dell'invito a confermare il proprio interesse.

3. A seguito della valutazione da parte delle stazioni appaltanti delle informazioni fornite, soltanto gli operatori economici invitati possono presentare un'offerta. Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trenta giorni dalla data dell'invito a presentare offerte.

4. Se le stazioni appaltanti hanno pubblicato l'avviso di pre-informazione non utilizzato per l'indizione di una gara, il termine minimo per la presentazione delle offerte può essere ridotto a dieci giorni purché concorrano le seguenti circostanze:

a) l'avviso di pre-informazione contenga tutte le informazioni richieste nell'allegato II.6, Parte I, lettera B, sezione B.1, purché dette informazioni siano disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso di pre-informazione;

b) l'avviso di pre-informazione sia stato trasmesso da non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di trasmissione del bando di gara.

5. Le stazioni appaltanti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), dell'allegato I.1 possono fissare il termine per la ricezione delle offerte di concerto con i candidati selezionati, purché questi ultimi dispongano di un termine identico per redigere e presentare le loro offerte. In mancanza di accordo, il termine non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito a presentare offerte.

6. Quando per motivate ragioni di urgenza è impossibile rispettare i termini minimi previsti dal presente articolo, la stazione appaltante può fissare:

a) per la ricezione delle domande di partecipazione, un termine non inferiore a quindici giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara;

b) per la ricezione delle offerte, un termine non inferiore a dieci giorni a decorrere dalla data di invio dell'invito a presentare offerte.

Articolo 73

Procedura competitiva con negoziazione

1. Nelle procedure competitive con negoziazione qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara contenente le informazioni di cui all'allegato II.6, Parte I, lettere B o C, fornendo le informazioni richieste dalla stazione appaltante.
2. Nei documenti di gara le stazioni appaltanti individuano l'oggetto dell'appalto fornendo una descrizione delle loro esigenze, illustrando le caratteristiche richieste per le forniture, i lavori o i servizi da appaltare e specificando i criteri per l'aggiudicazione dell'appalto. Esse precisano altresì quali elementi della descrizione definiscono i requisiti minimi che tutti gli offerenti devono soddisfare.
3. Le informazioni fornite consentono agli operatori economici di individuare la natura e l'ambito dell'appalto e decidere se partecipare alla procedura.
4. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di **((trenta giorni))** dalla data di trasmissione del bando di gara ai sensi dell'articolo 84 o, se è utilizzato come mezzo di indizione di una gara un avviso di pre-informazione, dalla data d'invio dell'invito a confermare il proprio interesse.
5. Il termine minimo per la ricezione delle offerte iniziali è di venticinque giorni dalla data di trasmissione dell'invito. I termini di cui al comma 4 e al presente comma sono ridotti nei casi previsti dall'articolo 72, commi 4, 5 e 6.
6. Solo gli operatori economici invitati dalla stazione appaltante, in seguito alla valutazione delle informazioni fornite, possono presentare un'offerta iniziale. Salvo quanto previsto dal comma 9, l'offerta iniziale e quelle successive, esclusa l'offerta finale, possono essere negoziate per migliorarne il contenuto, salvo che per gli aspetti relativi ai requisiti minimi e ai criteri di aggiudicazione.
7. Se previsto nel bando di gara, nell'invito a confermare l'interesse o in altro documento di gara e in applicazione del criterio di aggiudicazione ivi indicato, le procedure competitive con negoziazione possono svolgersi in fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare. La stazione appaltante informa per iscritto tutti gli offerenti le cui offerte non sono state escluse delle modifiche alle specifiche tecniche o ad altri documenti di gara diversi da quelli che stabiliscono i requisiti minimi, concedendo ad essi un tempo sufficiente per modificare e ripresentare, ove opportuno, le offerte modificate.

8. Quando le stazioni appaltanti intendono concludere le negoziazioni, esse informano gli altri offerenti e stabiliscono un termine entro il quale possono essere presentate offerte nuove o modificate. Esse verificano che le offerte finali siano conformi ai requisiti minimi prescritti dall'articolo 107, valutano le offerte finali in base ai criteri di aggiudicazione e aggiudicano l'appalto ai sensi degli articoli 105, con riguardo ai costi del ciclo vita, 108 e 110, tenuto conto dei costi del ciclo vita disciplinati dall'allegato II.8.

9. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare appalti sulla base delle offerte iniziali senza negoziazione qualora abbiano indicato, nel bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse, che si riservano tale possibilità.

Articolo 74

Dialogo competitivo

1. Nel dialogo competitivo qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare in risposta a un bando di gara, o a un avviso di indizione di gara, fornendo le informazioni richieste dalla stazione appaltante.

2. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara ai sensi dell'articolo 84.

3. Le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara o nell'avviso di indizione di gara o in un documento descrittivo allegato le esigenze che intendono perseguire, i requisiti da soddisfare, il criterio di aggiudicazione, la durata indicativa della procedura nonché eventuali premi o pagamenti per i partecipanti al dialogo.

L'appalto è aggiudicato unicamente sulla base del criterio dell'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo conformemente all'articolo 108.

4. Prima dell'avvio del dialogo le stazioni appaltanti possono organizzare una consultazione con gli

operatori economici selezionati sulla base della documentazione posta a base di gara e sulle modalità di svolgimento del dialogo. Nei trenta giorni successivi alla conclusione della consultazione i partecipanti selezionati possono recedere dal dialogo.

5. Il dialogo competitivo riguarda tutti gli aspetti dell'appalto ed è finalizzato all'individuazione e alla definizione dei mezzi più idonei a soddisfare le necessità della stazione appaltante. Ove previsto nel bando di gara o nel documento descrittivo e in applicazione del criterio di aggiudicazione ivi previsto, il dialogo competitivo può svolgersi in fasi successive per ridurre il numero di soluzioni emerse durante la fase del dialogo. Il dialogo competitivo prosegue finché la stazione appaltante non individua la soluzione o le soluzioni idonee a soddisfare le proprie esigenze.

Dichiarato concluso il dialogo e informati i partecipanti rimanenti, la stazione appaltante invita ciascuno di loro a presentare l'offerta finale sulla base della soluzione o delle soluzioni presentate e specificate nella fase del dialogo. L'offerta contiene tutti gli elementi richiesti e necessari per l'esecuzione del progetto. Le offerte presentate possono essere, su richiesta della stazione appaltante, chiarite, precisate e perfezionate. I chiarimenti, le precisazioni e il completamento delle informazioni non possono avere l'effetto di modificare gli aspetti essenziali dell'offerta o dell'appalto, compresi i requisiti e le esigenze indicati nel bando di gara, nell'avviso di indizione di gara o nel documento descrittivo, qualora le variazioni rischino di falsare la concorrenza o di avere un effetto discriminatorio.

6. Le stazioni appaltanti valutano le offerte ricevute sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel bando di gara, nell'avviso di indizione di gara o nel documento descrittivo.

7. La stazione appaltante può condurre ulteriori negoziazioni con l'operatore economico che risulta aver presentato l'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo per confermare gli impegni finanziari o altri contenuti dell'offerta attraverso il completamento delle clausole del contratto, a condizione che da ciò non consegua la modifica sostanziale di elementi fondamentali dell'offerta o dell'appalto pubblico, comprese le esigenze e i requisiti definiti nel bando di gara o nel documento descrittivo, e che non si rischi di falsare la concorrenza o creare discriminazioni.

Articolo 75

Partenariato per l'innovazione

- 1.** Nei documenti di gara la stazione appaltante identifica l'esigenza di prodotti, servizi o lavori innovativi che non può essere soddisfatta con quelli disponibili sul mercato. Indica altresì gli elementi dei prodotti, servizi o lavori innovativi identificati che definiscono i requisiti minimi che tutti gli offerenti devono soddisfare. Tali informazioni sono sufficientemente precise per permettere agli operatori economici di individuare la natura e l'ambito della soluzione richiesta e decidere se partecipare alla procedura.
- 2.** Nel partenariato per l'innovazione qualsiasi operatore economico può formulare una domanda di partecipazione in risposta a un bando di gara o a un avviso di indizione di gara, fornendo gli elementi richiesti dalla stazione appaltante.
- 3.** La stazione appaltante può decidere di instaurare il partenariato per l'innovazione con uno o più operatori economici che conducono attività di ricerca e sviluppo separate. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara ai sensi dell'articolo 84. Gli appalti sono aggiudicati unicamente sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'articolo 108.
- 4.** Nel selezionare i candidati le stazioni appaltanti applicano i criteri relativi alle capacità dei candidati nel settore della ricerca e dello sviluppo e nella messa a punto e attuazione di soluzioni innovative. Soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti in seguito alla valutazione delle informazioni richieste possono presentare progetti di ricerca e di innovazione.
- 5.** Il partenariato per l'innovazione è strutturato in fasi successive secondo la sequenza del processo di ricerca e di innovazione, che può comprendere la fabbricazione dei prodotti o la prestazione dei servizi o la realizzazione dei lavori, il cui valore stimato non deve essere sproporzionato rispetto all'investimento richiesto per il loro sviluppo. In particolare, la durata e il valore delle varie fasi riflettono il grado di innovazione della soluzione proposta e la sequenza di attività di ricerca e di innovazione necessarie per lo sviluppo di una soluzione innovativa non ancora disponibile sul mercato.

Il partenariato per l'innovazione fissa obiettivi intermedi che le parti devono raggiungere e prevede il pagamento della remunerazione mediante rate congrue. Sulla base degli obiettivi intermedi e del loro effettivo conseguimento, la stazione appaltante può decidere, dopo ogni fase, di risolvere il partenariato per l'innovazione o, nel caso di un partenariato con più operatori, di ridurre il numero degli operatori risolvendo singoli contratti, a condizione che essa abbia indicato nei documenti di gara tali possibilità e le condizioni per avvalersene.

6. L'offerta iniziale e quelle successive, esclusa l'offerta finale, possono essere negoziate per migliorarne il contenuto, salvo che per gli aspetti relativi ai requisiti minimi e ai criteri di aggiudicazione. Ove previsto nel bando di gara, nell'invito a confermare l'interesse o in altro documento di gara e in applicazione del criterio di aggiudicazione ivi previsto, le negoziazioni nel corso della procedura possono svolgersi in fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare. La stazione appaltante informa per iscritto tutti gli offerenti le cui offerte non sono state escluse delle modifiche alle specifiche tecniche o ad altri documenti di gara diversi da quelli che stabiliscono i requisiti minimi; concede agli offerenti un tempo sufficiente per modificare e ripresentare, ove opportuno, le offerte modificate.

Articolo 76

Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando

1. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara quando ricorrono i presupposti fissati dai commi seguenti, dandone motivatamente conto nel primo atto della procedura in relazione alla specifica situazione di fatto e alle caratteristiche dei mercati potenzialmente interessati e delle dinamiche che li caratterizzano, e nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. A tali fini le stazioni appaltanti tengono conto degli esiti delle consultazioni di mercato eventualmente eseguite, rivolte anche ad analizzare i mercati europei oppure, se del caso, extraeuropei.

2. Le stazioni appaltanti possono ricorrere a una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando nei seguenti casi:

a) quando non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purché sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su richiesta di quest'ultima; un'offerta non è ritenuta appropriata se non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed è, quindi, manifestamente inadeguata a rispondere alle esigenze della stazione appaltante e ai requisiti specificati nei documenti di gara, salvo modifiche sostanziali. Una domanda di partecipazione non è ritenuta appropriata se l'operatore economico interessato è escluso ai sensi degli articoli 94, 95, 96, 97 e 98 o non soddisfa i requisiti stabiliti dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 100;

b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:

1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica;

2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;

3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale;

c) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati; le circostanze invocate per giustificare l'estrema urgenza non devono essere in alcun caso imputabili alle stazioni appaltanti.

3. Le eccezioni di cui al comma 2, lettera b), numeri 2) e 3), si applicano solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto.

4. Nel caso di appalti pubblici di forniture la procedura di cui al presente articolo è inoltre consentita nei casi seguenti:

a) quando i prodotti oggetto dell'appalto siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo, salvo che si tratti di produzione in quantità volta ad accertare

la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo;

b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, quando il cambiamento di fornitore obblighi la stazione appaltante ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni;

c) per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime;

d) per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dagli organi delle procedure concorsuali.

5. La procedura prevista dal presente articolo è altresì consentita negli appalti pubblici relativi ai servizi quando l'appalto faccia seguito a un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso. In quest'ultimo caso, tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati.

6. La procedura prevista dal presente articolo può essere usata per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime stazioni appaltanti, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'articolo 70, comma 1. Il progetto a base di gara indica l'entità di eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati. La possibilità di avvalersi della procedura prevista dal presente articolo è indicata sin dall'avvio del confronto competitivo nella prima operazione e l'importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi è computato per la determinazione del valore globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'articolo 14, comma 1. Il ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto di appalto iniziale.

7. Ove possibile, le stazioni appaltanti individuano gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza, selezionando

almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. La stazione appaltante sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, ai sensi dell'articolo 108, previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione.

PARTE V DELLO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE

Titolo I

Gli atti preparatori

Articolo 77

Consultazioni preliminari di mercato

- 1.** Le stazioni appaltanti possono svolgere consultazioni di mercato per predisporre gli atti di gara, ivi compresa la scelta delle procedure di gara, e per informare gli operatori economici degli appalti da esse programmati e dei relativi requisiti richiesti.
- 2.** Per le finalità di cui al comma 1 le stazioni appaltanti possono acquisire informazioni, consulenze, relazioni e ogni altra documentazione idonea, anche di natura tecnica, da parte di esperti, operatori di mercato, autorità indipendenti o altri soggetti idonei.

Tale documentazione può essere utilizzata anche nella pianificazione e nello svolgimento della procedura di appalto, a condizione che non abbia l'effetto di falsare la concorrenza e non comporti una

violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza.

Articolo 78

Partecipazione alle consultazioni preliminari di candidati o offerenti

1. Qualora un candidato o un offerente o un'impresa collegata a un candidato o a un offerente abbia fornito la documentazione ovvero le informazioni, i dati e le notizie di cui all'articolo 77, comma 2, o abbia altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto, la stazione appaltante adotta misure adeguate per garantire la trasparenza e che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato o dell'offerente stesso.

La comunicazione agli altri candidati e offerenti di informazioni pertinenti scambiate nel corso delle consultazioni preliminari, nonché la fissazione di termini adeguati per la ricezione delle offerte costituiscono la minima misura adeguata.

2. Qualora non sia possibile garantire il rispetto del principio della parità di trattamento, la stazione appaltante invita il candidato o l'offerente interessato a fornire, entro un termine comunque non superiore a dieci giorni, ogni elemento idoneo a provare che la sua partecipazione alla preparazione e alla scelta della procedura di aggiudicazione dell'appalto non costituisce causa di alterazione della concorrenza. Se la stazione appaltante non ritiene adeguate le giustificazioni fornite, il candidato o l'offerente interessato è escluso dalla procedura.

3. Le misure adottate dalla stazione appaltante sono indicate nella relazione unica prevista dall'articolo 112.

Articolo 79

Specifiche tecniche

1. Le specifiche tecniche sono definite e disciplinate dall'allegato II.5.

Articolo 80

Etichettature

1. Le etichettature sono definite e disciplinate dall'allegato II.5.

Articolo 81

Avvisi di pre-informazione

1. Le stazioni appaltanti rendono nota entro il 31 dicembre di ogni anno l'intenzione di bandire per l'anno successivo appalti pubblicando sul proprio sito istituzionale un avviso di pre-informazione recante le informazioni di cui all'allegato II.6, Parte I, lettera B, sezione B.1. Per gli appalti di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 14, l'avviso di pre-informazione è pubblicato dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea o dalla stazione appaltante sul proprio sito istituzionale. In quest'ultimo caso le stazioni appaltanti comunicano l'avviso di pre-informazione all'ANAC che, tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, cura l'invio al suddetto Ufficio di un avviso relativo alla pubblicazione sul sito istituzionale della stazione appaltante contenente le informazioni di cui all'allegato II.6, Parte I, lettera A.
2. Per le procedure ristrette e le procedure competitive con negoziazione, le stazioni appaltanti sub-centrali possono utilizzare un avviso di pre-informazione come indizione di gara, purché l'avviso soddisfi tutte le seguenti condizioni:

a) si riferisca specificatamente alle forniture, ai lavori o ai servizi che saranno oggetto dell'appalto da aggiudicare;

b) indichi che l'appalto sarà aggiudicato mediante una procedura ristretta o una procedura competitiva con negoziazione senza ulteriore pubblicazione di un avviso di indizione di gara e inviti agli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse;

c) contenga, oltre alle informazioni di cui all'allegato II.6, Parte I, lettera B, sezione B.1, le informazioni di cui all'allegato II.6, Parte I, lettera B, sezione B.2;

d) sia stato inviato alla pubblicazione non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di invio dell'invito a confermare l'interesse di cui all'articolo 89, comma 1.

3. L'avviso di cui al comma 2 è pubblicato sul sito istituzionale della stazione appaltante quale pubblicazione supplementare a livello nazionale, a norma dell'articolo 85.

4. Il periodo coperto dall'avviso di pre-informazione non può superare il termine di dodici mesi dalla data di trasmissione dell'avviso per la pubblicazione. Tuttavia, nel caso di appalti pubblici per i servizi di cui all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, l'avviso di pre-informazione può coprire un periodo fino a ventiquattro mesi.

Articolo 82

Documenti di gara

1. Costituiscono documenti di gara, in particolare:

- a) il bando, l'avviso di gara o la lettera d'invito;
- b) il disciplinare di gara;
- c) il capitolato speciale;
- d) le condizioni contrattuali proposte.

2. In caso di contrasto o contraddittorietà tra le disposizioni contenute nei documenti di cui al comma

1 prevalgono quelle inserite nel bando o nell'avviso di gara.

Articolo 82-bis

((Accordo di collaborazione))

- 1. ((Le stazioni appaltanti possono inserire nei documenti di gara di cui all'articolo 82 lo schema di un accordo di collaborazione plurilaterale con il quale le parti coinvolte in misura significativa nella fase di esecuzione di un contratto di lavori, servizi o forniture, disciplinano le forme, le modalità e gli obiettivi della reciproca collaborazione al fine di perseguire il principio del risultato di cui all'articolo 1, mediante la definizione di meccanismi di esame contestuale degli interessi pubblici e privati coinvolti finalizzati alla prevenzione e riduzione dei rischi e alla risoluzione delle controversie che possono insorgere nell'esecuzione dell'accordo. L'accordo di collaborazione non sostituisce il contratto principale e gli altri contratti al medesimo collegati, strumentali all'esecuzione dell'appalto e non ne integra i contenuti.))**
- 2. ((Lo schema di accordo è redatto in coerenza con l'allegato II-6-bis, e definisce, in considerazione dell'oggetto del contratto principale, gli obiettivi principali e collaterali della collaborazione, nel rispetto del principio della fiducia di cui all'articolo 2, indicando, altresì, le eventuali premialità previste per la realizzazione dei medesimi obiettivi.))**
- 3. ((All'esito dell'aggiudicazione, la stazione appaltante sottopone l'accordo di collaborazione alla sottoscrizione dell'appaltatore e delle altre parti coinvolte in misura significativa, individuate ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato II-6 bis. L'accordo disciplina le modalità di adesione degli ulteriori operatori economici coinvolti nella fase dell'esecuzione in un momento successivo alla sottoscrizione del medesimo.))**
- 4. ((Al fine di monitorare gli effetti prodotti dalle disposizioni di cui al presente articolo, le stazioni appaltanti comunicano alla piattaforma del Servizio contratti pubblici di cui all'articolo 223,**

comma 10, gli accordi di collaborazione stipulati all'esito della fase di aggiudicazione. Il Servizio contratti pubblici monitora i risultati perseguiti nella fase dell'esecuzione mediante l'accordo di collaborazione e riferisce periodicamente alla Cabina di regia di cui all'articolo 221.))

Titolo II

I bandi, gli avvisi e gli inviti

Articolo 83

Bandi e avvisi: contenuti e modalità di redazione

- 1.** Tutte le procedure di scelta del contraente sono indette mediante bandi o avvisi di gara, salve le eccezioni di legge. Nei bandi o negli avvisi è indicato il codice identificativo di gara (CIG) acquisito attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.
- 2.** I bandi, gli avvisi di pre-informazione e gli avvisi relativi agli appalti aggiudicati contengono le informazioni rispettivamente indicate nell'allegato II.6. I bandi di gara indicano altresì la durata del procedimento di gara, nel rispetto dei termini massimi di cui all'articolo 17, comma 3, e i criteri ambientali minimi di cui all'articolo 57, comma 2.
- 3.** Successivamente all'adozione da parte dell'ANAC di bandi tipo, i bandi di gara sono redatti in conformità degli stessi. Le stazioni appaltanti, nella delibera a contrarre, motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando-tipo.

Articolo 84

Pubblicazione a livello europeo

1. I bandi, gli avvisi di pre-informazione e gli avvisi relativi agli appalti aggiudicati di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 14 sono redatti dalle stazioni appaltanti e trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, per il tramite della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, secondo modalità conformi all'allegato II.7. La conferma da parte di detto Ufficio della ricezione e dell'avviso della pubblicazione trasmessa, con l'indicazione della data della pubblicazione, vale come prova della pubblicazione. **((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209))**.

2. I bandi e gli avvisi sono pubblicati per esteso in lingua italiana, fatte salve le norme vigenti nella provincia autonoma di Bolzano in materia di bilinguismo; il testo pubblicato in tali lingue è l'unico facente fede. Una sintesi degli elementi importanti di ciascun avviso o bando è pubblicata, a cura dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, nelle altre lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea.

3. Le stazioni appaltanti possono inviare per la pubblicazione avvisi relativi ad appalti pubblici che non sono soggetti all'obbligo di pubblicazione da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, a condizione che essi siano trasmessi a tale ufficio secondo il modello e le modalità precisati al comma 1.

Articolo 85

Pubblicazione a livello nazionale

1. I bandi, gli avvisi di pre-informazione e quelli relativi agli appalti aggiudicati sono pubblicati, solo successivamente alla pubblicazione di cui all'articolo 84, sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC e sul sito istituzionale della stazione appaltante o dell'ente concedente. Tuttavia, la pubblicazione può comunque avere luogo qualora la pubblicazione a livello europeo non sia stata

notificata entro quarantotto ore dalla conferma della ricezione dell'avviso conformemente all'articolo 84.

2. Gli avvisi e i bandi pubblicati a livello nazionale sul sito istituzionale della stazione appaltante e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC non contengono informazioni diverse da quelle degli avvisi o bandi trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea e menzionano la data della trasmissione all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea o della pubblicazione sul sito istituzionale della stazione appaltante.

3. Gli avvisi di pre-informazione di cui all'articolo 81, comma 1, non sono pubblicati sul sito istituzionale della stazione appaltante prima della trasmissione all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea dell'avviso che ne annuncia la pubblicazione sotto tale forma. Gli avvisi indicano la data di tale trasmissione.

4. I bandi, gli avvisi di pre-informazione e quelli relativi agli appalti aggiudicati sono comunicati alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, che li pubblica successivamente al ricevimento della conferma di pubblicazione da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea o decorso il termine di cui al comma 1. Avvenuta tale pubblicazione, le stazioni appaltanti rendono accessibili i documenti di gara attraverso il collegamento ipertestuale comunicato alla Banca dati stessa, garantendone l'accesso e la disponibilità fino al completamento della procedura di gara e all'esecuzione del contratto. Gli effetti giuridici degli atti oggetto di pubblicazione decorrono dalla data di pubblicazione nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

5. Le pubblicazioni sulla banca dati ANAC e sul sito istituzionale della stazione appaltante avvengono senza oneri. La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel codice avviene esclusivamente in via digitale sul sito istituzionale della stazione appaltante.

Articolo 86

Avviso volontario per la trasparenza preventiva

1. L'avviso volontario per la trasparenza preventiva, il cui formato è stabilito dalla Commissione europea secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 3-ter, paragrafo 2, della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989 e di cui all'articolo 3-ter, paragrafo 2, della direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, contiene le seguenti informazioni:

- a) denominazione e recapito della stazione appaltante;
- b) descrizione dell'oggetto del contratto;
- c) motivazione della decisione della stazione appaltante di affidare il contratto senza pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
- d) denominazione e recapito dell'operatore economico a favore del quale è avvenuta l'aggiudicazione;
- e) se del caso, qualunque altra informazione ritenuta utile dalla stazione appaltante.

Articolo 87

Disciplinare di gara e capitolato speciale

- 1.** Il disciplinare di gara fissa le regole per lo svolgimento del procedimento di selezione delle offerte.
- 2.** Il capitolato speciale definisce i contenuti del futuro rapporto contrattuale tra l'aggiudicatario e la stazione appaltante.
- 3.** Il disciplinare di gara e il capitolato speciale indicano, per gli aspetti di rispettiva competenza, le specifiche tecniche, le etichettature, i rapporti di prova, le certificazioni e altri mezzi di prova, nonché il costo del ciclo di vita secondo quanto stabilito all'allegato II.8.

Articolo 88

Disponibilità digitale dei documenti di gara

- 1.** A decorrere dalla data di pubblicazione di un avviso o da quella di invio di un invito a confermare l'interesse, i documenti di gara sono resi disponibili in forma digitale, in modo gratuito, illimitato e diretto. L'avviso e l'invito a confermare l'interesse indicano il collegamento ipertestuale presso il quale i documenti di gara sono accessibili.
- 2.** Nei casi di impossibilità di utilizzare mezzi di comunicazione elettronica previsti dal codice l'avviso o l'invito a confermare l'interesse ne danno conto e indicano le modalità con cui i documenti sono trasmessi. In questi casi il termine per la presentazione delle offerte è prorogato di non oltre cinque giorni.
- 3.** Le ulteriori informazioni richieste sui documenti di gara sono comunicate a tutti gli offerenti oppure rese disponibili sulla piattaforma di approvvigionamento digitale e sul sito istituzionale almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte e almeno quattro giorni prima quando il termine per la ricezione delle offerte è ridotto.

Articolo 89

Inviti ai candidati

- 1.** Nelle procedure ristrette, nel dialogo competitivo, nei partenariati per l'innovazione, nelle procedure competitive con negoziazione, le stazioni appaltanti invitano simultaneamente e per iscritto, attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale, i candidati selezionati a presentare le rispettive offerte o a negoziare o, nel caso di dialogo competitivo, a partecipare al dialogo. Nel caso di indizione di gara tramite un avviso di pre-informazione, le stazioni appaltanti invitano con le stesse modalità gli operatori economici che già hanno espresso interesse a confermare nuovamente il loro interesse.

2. Gli inviti menzionano il collegamento ipertestuale al quale sono stati resi direttamente disponibili per via elettronica i documenti di gara e comprendono le informazioni indicate nell'allegato II.9. Gli inviti sono corredati dei documenti di gara se non sono stati resi disponibili ai sensi dell'articolo 88. **((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209))**.

Articolo 90

Informazione ai candidati e agli offerenti

1. Nel rispetto delle modalità previste dal codice, le stazioni appaltanti comunicano entro cinque giorni dall'adozione:

- a) la motivata decisione di non aggiudicare un appalto ovvero di non concludere un accordo quadro, o di riavviare la procedura o di non attuare un sistema dinamico di acquisizione, corredata di relativi motivi, a tutti i candidati o offerenti;
- b) l'aggiudicazione all'aggiudicatario;
- c) l'aggiudicazione e il nome dell'offerente cui è stato aggiudicato l'appalto o parti dell'accordo quadro a tutti i candidati e concorrenti che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta non siano state definitivamente escluse, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state già respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;
- d) l'esclusione ai candidati e agli offerenti esclusi, ivi compresi i motivi di esclusione o della decisione di non equivalenza o conformità dell'offerta;
- e) la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario ai soggetti di cui alla lettera c).

2. Le comunicazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), indicano la data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 18, comma 1.

3. Fermo quanto disposto dall'articolo 35, le stazioni appaltanti non divulgano le informazioni relative all'aggiudicazione degli appalti, alla conclusione di accordi quadro o all'ammissione ad un sistema

dinamico di acquisizione, di cui ai commi 1 e 2, se la loro diffusione ostacola l'applicazione della legge o è contraria all'interesse pubblico, o pregiudica i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati o dell'operatore economico selezionato, oppure possa recare pregiudizio alla leale concorrenza tra questi.

Titolo III

La documentazione dell'offerente e i termini per la presentazione delle domande e delle offerte

Articolo 91

Domande, documento di gara unico europeo, offerte

- 1.** L'operatore economico che intende partecipare ad una procedura per l'aggiudicazione di un appalto utilizza la piattaforma di approvvigionamento digitale messa a disposizione dalla stazione appaltante per compilare i seguenti atti:
 - a) la domanda di partecipazione;
 - b) il documento di gara unico europeo;
 - c) l'offerta;
 - d) ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara.
- 2.** La domanda di partecipazione contiene gli elementi di identificazione del concorrente e l'indicazione della forma giuridica con la quale si presenta in gara, l'eventuale dichiarazione della volontà di

avvalersi di impresa ausiliaria, nonché l'indicazione dei dati e dei documenti relativi ai requisiti speciali di partecipazione di cui agli articoli 100 e 103 contenuti nel fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24.

3. Con il documento di gara unico europeo, redatto in forma digitale in conformità al modello di formulario approvato con regolamento della Commissione europea, prodotto secondo il comma 1, l'operatore economico e le imprese ausiliarie dichiarano:

- a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al Titolo IV, Capo II, della presente Parte;
- b) di essere in possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 100 e, se richiesto, dei requisiti di cui all'articolo 103.

4. Il documento di gara unico europeo contiene tutte le informazioni richieste dalla stazione appaltante e, nel caso di partecipazione alla procedura di gara nella forma giuridica prevista dagli articoli 65 e 66, la dichiarazione circa la ripartizione della prestazione tra i componenti del raggruppamento o tra le imprese consorziate.

5. Le offerte tecniche ed economiche, redatte secondo le modalità di cui al comma 1, sono corredate dai documenti prescritti dal bando o dall'invito o dal capitolato di oneri. Nelle offerte l'operatore economico dichiara alla stazione appaltante il prezzo, i costi del personale e quelli aziendali per la sicurezza e le caratteristiche della prestazione, ovvero assume l'impegno ad eseguire la stessa alle condizioni indicate dalla stazione appaltante e dalla disciplina applicabile, nonché fornisce ogni altra informazione richiesta dalla stazione appaltante nei documenti di gara.

Articolo 92

Fissazione dei termini per la presentazione delle domande e delle offerte

1. Le stazioni appaltanti, fermi quelli minimi di cui agli articoli 71, 72, 73, 74, 75 e 76, fissano termini

per la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte adeguati alla complessità dell'appalto e al tempo necessario alla preparazione delle offerte, tenendo conto del tempo necessario alla visita dei luoghi, ove indispensabile alla formulazione dell'offerta, e di quello per la consultazione sul posto dei documenti di gara e dei relativi allegati.

2. I termini di cui al comma 1 sono prorogati in misura adeguata e proporzionale:

a) se un operatore economico interessato a partecipare alla procedura di aggiudicazione abbia richiesto in tempo utile informazioni supplementari significative ai fini della preparazione dell'offerta e, per qualsiasi motivo, le abbia ricevute meno di sei giorni prima del termine stabilito per la presentazione delle offerte, o, in caso di procedura accelerata ai sensi degli articoli 71, comma 3, e 72, comma 6, meno di quattro giorni prima;

b) se sono apportate modifiche significative ai documenti di gara;

c) nei casi di cui all'articolo 25, comma 2, terzo periodo. **((In tali casi, la stazione appaltante dà tempestiva pubblicità dell'avviso relativo alla proroga sul proprio sito istituzionale.)).**

3. In caso di proroga dei termini di presentazione delle offerte è consentito agli operatori economici che hanno già presentato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla.

4. Se nel corso della procedura di aggiudicazione la stazione appaltante richiede a un operatore economico un adempimento per il quale non è previsto un termine, tale termine è di dieci giorni, salvo che sia diversamente disposto dalla stessa stazione appaltante.

Titolo IV

I requisiti di partecipazione e la selezione dei partecipanti

Capo I

La commissione giudicatrice

Articolo 93

Commissione giudicatrice

- 1.** Ai fini della selezione della migliore offerta nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, è nominata una commissione giudicatrice, che, su richiesta del RUP, svolge anche attività di supporto per la verifica dell'anomalia.
- 2.** La commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. Possono essere nominati componenti supplenti.
- 3.** La commissione è presieduta e composta da dipendenti della stazione appaltante o delle amministrazioni beneficiarie dell'intervento, in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali. Della commissione giudicatrice può far parte il RUP. In mancanza di adeguate professionalità in organico, la stazione appaltante può scegliere il Presidente e i singoli componenti della commissione anche tra funzionari di altre amministrazioni e, in caso di documentata indisponibilità, tra professionisti esterni. Le nomine di cui al presente comma sono compiute secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione.
- 4.** La commissione può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. La commissione opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale per la valutazione della documentazione di gara e delle offerte dei partecipanti.
- 5.** Non possono essere nominati commissari:
 - a) coloro che nel biennio precedente all'indizione della procedura di aggiudicazione sono stati componenti di organi di indirizzo politico della stazione appaltante;

b) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale;

c) coloro che si trovano in una situazione di conflitto di interessi con uno degli operatori economici partecipanti alla procedura; costituiscono situazioni di conflitto di interessi quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

6. Salvo diversa motivata determinazione della stazione appaltante, in caso di rinnovo del procedimento di gara per effetto dell'annullamento dell'aggiudicazione o dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, tranne quando l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione.

7. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto con il criterio del minor prezzo o costo, la valutazione delle offerte è effettuata da un seggio di gara, anche monocratico, composto da personale della stazione appaltante, scelto secondo criteri di trasparenza e competenza, al quale si applicano le cause di incompatibilità di cui alle lettere b) e c) del comma 5.

Capo II

I requisiti di ordine generale

Articolo 94

Cause di esclusione automatica

1. È causa di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale oppure delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis oppure al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 452-quaterdecies del codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995;

e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminosi o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;

g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. È altresì causa di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4;bis, e 92, commi 2 e 3, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. La causa di esclusione di cui all'articolo 84, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, l'impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario ai sensi dell'articolo 34-bis del medesimo codice. In nessun caso l'aggiudicazione può subire dilazioni in ragione della pendenza del procedimento suindicato.

3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 è disposta se la sentenza o il decreto oppure la misura interdittiva ivi indicati sono stati emessi nei confronti:

- a) dell'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- b) del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- c) di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- d) dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- e) dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;
- f) dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
- g) del direttore tecnico o del socio unico;
- h) dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti.

4. Nel caso in cui il socio sia una persona giuridica l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest'ultima.

5. Sono altresì esclusi:

a) l'operatore economico destinatario della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

b) l'operatore economico che non abbia presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non abbia presentato dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo requisito;

c) in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) n. 240/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 e dal regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che non abbiano prodotto, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, oppure, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

d) l'operatore economico che sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 124 del presente codice.

L'esclusione non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'articolo 186-bis, comma 4, del regio decreto n. 267 del 1942 e all'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali;

e) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato

false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; la causa di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

f) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione.

6. È inoltre escluso l'operatore economico che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell'allegato II.10. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

7. L'esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando il reato è stato depenalizzato oppure quando è intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale, oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima.

Articolo 95

Cause di esclusione non automatica

1. La stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accerti:

a) sussistere gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in

materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;

b) che la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse di cui all'articolo 16 non diversamente risolvibile;

c) sussistere una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto che non possa essere risolta con misure meno intrusive;

d) sussistere rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara;

e) che l'offerente abbia commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati. All'articolo 98 sono indicati, in modo tassativo, i gravi illeciti professionali, nonché i mezzi adeguati a dimostrare i medesimi.

2. La stazione appaltante esclude altresì un operatore economico qualora ritenga che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle indicate nell'allegato II.10. La gravità va in ogni caso valutata anche tenendo conto del valore dell'appalto. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, oppure nel caso in cui l'operatore economico abbia compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione.

3. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 3, lettera h), dell'articolo 98, l'esclusione non è

disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando:

- a) il reato è stato depenalizzato;
- b) è intervenuta la riabilitazione;
- c) nei casi di condanna a una pena accessoria perpetua, questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;
- d) il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna;
- e) la condanna è stata revocata.

Articolo 96

Disciplina dell'esclusione

- 1.** Salvo quanto previsto dai commi 2, 3, 4, 5 e 6, le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura d'appalto, qualora risulti che questi si trovi, a causa di atti compiuti od omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95.
- 2.** L'operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui all'articolo 94, a eccezione del comma 6, e all'articolo 95, a eccezione del comma 2, non è escluso se si sono verificate le condizioni di cui al comma 6 del presente articolo e ha adempiuto agli oneri di cui ai commi 3 o 4 del presente articolo.
- 3.** Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico, contestualmente all'offerta, la comunica alla stazione appaltante e, alternativamente:
 - a) comprova di avere adottato le misure di cui al comma 6;
 - b) comprova l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta e successivamente ottempera ai sensi del comma 4.
- 4.** Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore

economico adotta e comunica le misure di cui al comma 6.

5. In nessun caso l'aggiudicazione può subire dilazioni in ragione dell'adozione delle misure di cui al comma 6.

6. Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui all'articolo 94, a eccezione del comma 6, e all'articolo 95, a eccezione del comma 2, può fornire prova del fatto che le misure da lui adottate sono sufficienti a dimostrare la sua affidabilità. Se tali misure sono ritenute sufficienti e tempestivamente adottate, esso non è escluso dalla procedura d'appalto. A tal fine, l'operatore economico dimostra di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Le misure adottate dagli operatori economici sono valutate considerando la gravità e le particolari circostanze del reato o dell'illecito, nonché la tempestività della loro assunzione. Se la stazione appaltante ritiene che le misure siano intempestive o insufficienti, ne comunica le ragioni all'operatore economico.

7. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto o di concessione non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 2, 3, 4, 5 e 6 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

8. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la condanna produce effetto escludente dalle procedure d'appalto:

a) in perpetuo, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo 317-bis, primo comma, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;

b) per un periodo pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo 317-bis, primo comma, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;

c) per un periodo pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.

9. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 8, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, l'effetto escludente che ne deriva si produce per un periodo avente durata pari alla durata della pena principale.

10. Le cause di esclusione di cui all'articolo 95 rilevano:

a) per tre anni decorrenti dalla commissione del fatto, nel caso di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a);

b) per la sola gara cui la condotta si riferisce, nei casi di cui all'articolo 95, comma 1, lettere b),

c) e d);

c) nel caso di cui all'articolo 95, comma 1, lettera e), salvo che ricorra la condotta di cui al comma 3, lettera b), dell'articolo 98, per tre anni decorrenti rispettivamente:

1) dalla data di emissione di uno degli atti di cui all'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale oppure di eventuali provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all'esercizio dell'azione penale ove la situazione escludente consista in un illecito penale rientrante tra quelli valutabili ai sensi del comma 1 dell'articolo 94 oppure ai sensi del comma 3, lettera h), dell'articolo 98;

2) dalla data del provvedimento sanzionatorio irrogato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore nel caso in cui la situazione escludente discenda da tale atto;

3) dalla commissione del fatto in tutti gli altri casi.

11. L'eventuale impugnazione di taluno dei provvedimenti suindicati non rileva ai fini della decorrenza del triennio.

12. L'operatore economico ha l'onere di comunicare immediatamente alla stazione appaltante la sussistenza di taluno dei provvedimenti menzionati ai numeri 1) e 2) della lettera c) del comma 10, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale. Se contravviene all'onere di comunicazione il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito taluno di detti provvedimenti.

13. Le cause di esclusione previste dagli articoli 94 e 95 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e

24 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

14. L'operatore economico ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale. L'omissione di tale comunicazione o la non veridicità della medesima, pur non costituendo di per sé causa di esclusione, può rilevare ai sensi del comma 4 dell'articolo 98.

15. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'ANAC che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave tenuto conto della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell'articolo 94, comma 5, lettera e), per un periodo fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Articolo 97

Cause di esclusione di partecipanti a raggruppamenti

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 96, commi 2, 3, 4, 5 e 6, il raggruppamento non è escluso qualora un suo partecipante sia interessato da una causa automatica o non automatica di esclusione o dal venir meno di un requisito di qualificazione, se si sono verificate le condizioni di cui al comma 2 e ha adempiuto ai seguenti oneri:

a) in sede di presentazione dell'offerta:

1) ha comunicato alla stazione appaltante la causa escludente verificatasi prima della presentazione dell'offerta e il venir meno, prima della presentazione dell'offerta, del requisito di qualificazione,

nonché il soggetto che ne è interessato;

2) ha comprovato le misure adottate ai sensi del comma 2 o l'impossibilità di adottarle prima di quella data;

b) ha adottato e comunicato le misure di cui al comma 2 prima dell'aggiudicazione, se la causa escludente si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta o il requisito di qualificazione è venuto meno successivamente alla presentazione dell'offerta.

2. Fermo restando l'articolo 96, se un partecipante al raggruppamento si trova in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 o non è in possesso di uno dei requisiti di cui all'articolo 100, il raggruppamento può comprovare di averlo estromesso o sostituito con altro soggetto munito dei necessari requisiti, fatta salva l'immodificabilità sostanziale dell'offerta presentata. Se tali misure sono ritenute sufficienti e tempestivamente adottate, il raggruppamento non è escluso dalla procedura d'appalto. Se la stazione appaltante ritiene che le misure siano intempestive o insufficienti, l'operatore economico è escluso con decisione motivata.

3. I commi 1 e 2 si applicano anche ai consorzi ordinari. Si applicano altresì ai consorzi fra imprese artigiane, nonché ai consorzi stabili limitatamente alle consorziate esecutrici e alle consorziate aventi i requisiti di cui i consorzi si avvalgono.

Articolo 98

Illecito professionale grave

1. L'illecito professionale grave rileva solo se compiuto dall'operatore economico offerente, salvo quanto previsto dal comma 3, lettere g) ed h).

2. L'esclusione di un operatore economico ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lettera e) è disposta e comunicata dalla stazione appaltante quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:

a) elementi sufficienti ad integrare il grave illecito professionale;

- b) idoneità del grave illecito professionale ad incidere sull'affidabilità e integrità dell'operatore;
- c) adeguati mezzi di prova di cui al comma 6.

3. L'illecito professionale si può desumere al verificarsi di almeno uno dei seguenti elementi:

- a) sanzione esecutiva irrogata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore, rilevante in relazione all'oggetto specifico dell'appalto;
- b) condotta dell'operatore economico che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio oppure che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione;
- c) condotta dell'operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale;
- d) condotta dell'operatore economico che abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori;
- e) condotta dell'operatore economico che abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, laddove la violazione non sia stata rimossa;
- f) omessa denuncia all'autorità giudiziaria da parte dell'operatore economico persona offesa dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del medesimo codice salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato per i reati di cui al primo periodo nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale ne cura la pubblicazione;
- g) contestata commissione da parte dell'operatore economico, ovvero dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94 di taluno dei reati consumati o tentati di cui al comma 1 del medesimo articolo 94;

h) contestata o accertata commissione, da parte dell'operatore economico oppure dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94, di taluno dei seguenti reati consumati:

- 1) abusivo esercizio di una professione, ai sensi dell'articolo 348 del codice penale;
- 2) bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare o ricorso abusivo al credito, di cui agli articoli 216, 217, 218 e 220 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- 3) i reati tributari ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i delitti societari di cui agli articoli 2621 e seguenti del codice civile o i delitti contro l'industria e il commercio di cui agli articoli da 513 a 517 del codice penale;
- 4) i reati urbanistici di cui all'articolo 44, comma 1, lettere b) e c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria;
- 5) i reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

4. La valutazione di gravità tiene conto del bene giuridico e dell'entità della lesione inferta dalla condotta integrante uno degli elementi di cui al comma 3 e del tempo trascorso dalla violazione, anche in relazione a modifiche intervenute nel frattempo nell'organizzazione dell'impresa.

5. Le dichiarazioni omesse o non veritiere rese nella stessa gara e diverse da quelle di cui alla lettera b) del comma 3 possono essere utilizzate a supporto della valutazione di gravità riferita agli elementi di cui al comma 3.

6. Costituiscono mezzi di prova adeguati, in relazione al comma 3:

- a) quanto alla lettera a), i provvedimenti sanzionatori esecutivi resi dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore;
- b) quanto alla lettera b), la presenza di indizi gravi, precisi e concordanti che rendano evidente il ricorrere della situazione escludente;
- c) quanto alla lettera c), l'intervenuta risoluzione per inadempimento o la condanna al risarcimento del danno o ad altre conseguenze comparabili;
- d) quanto alla lettera d), la emissione di provvedimenti giurisdizionali anche non definitivi;

e) quanto alla lettera e), l'accertamento definitivo della violazione;

f) quanto alla lettera f), gli elementi ivi indicati;

g) quanto alla lettera g), gli atti di cui all'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale, il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 429 del codice di procedura penale, o eventuali provvedimenti cautelari reali o personali emessi dal giudice penale, la sentenza di condanna non definitiva, il decreto penale di condanna non irrevocabile, la sentenza non irrevocabile di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;

h) quanto alla lettera h), la sentenza di condanna definitiva, il decreto penale di condanna irrevocabile, la condanna non definitiva, i provvedimenti cautelari reali o personali, ove emessi dal giudice penale;

7. La stazione appaltante valuta i provvedimenti sanzionatori e giurisdizionali di cui al comma 6 motivando sulla ritenuta idoneità dei medesimi a incidere sull'affidabilità e sull'integrità dell'offerente; l'eventuale impugnazione dei medesimi è considerata nell'ambito della valutazione volta a verificare la sussistenza della causa escludente.

8. Il provvedimento di esclusione deve essere motivato in relazione a tutte e tre le condizioni di cui al comma 2.

Capo III

Gli altri requisiti di partecipazione alla gara

Articolo 99

Verifica del possesso dei requisiti

1. La stazione appaltante verifica l'assenza di cause di esclusione automatiche di cui all'articolo 94 attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24, la consultazione degli altri documenti allegati dall'operatore economico, nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

2. La stazione appaltante, con le medesime modalità di cui al comma 1, verifica l'assenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 e il possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli articoli 100 e 103.

3. Agli operatori economici non possono essere richiesti documenti che comprovano il possesso dei requisiti di partecipazione o altra documentazione utile ai fini dell'aggiudicazione, se questi sono presenti nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, sono già in possesso della stazione appaltante, per effetto di una precedente aggiudicazione o conclusione di un accordo quadro, ovvero possono essere acquisiti tramite interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

3-bis. ((In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi dell'articolo 24, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, l'organo competente è autorizzato a disporre comunque l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine con le modalità di cui ai commi 1 e 2. Resta fermo

l'obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti. Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, la stazione appaltante, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.))

Articolo 100

Requisiti di ordine speciale

1. Sono requisiti di ordine speciale:

- a) l'idoneità professionale;
- b) la capacità economica e finanziaria;
- c) le capacità tecniche e professionali.

2. Le stazioni appaltanti richiedono requisiti di partecipazione proporzionati e attinenti all'oggetto dell'appalto.

3. Per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture le stazioni appaltanti richiedono l'iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali per un'attività pertinente anche se non coincidente con l'oggetto dell'appalto. All'operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia è richiesto di dichiarare ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11. **((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE**

2024, N. 209)).

4. Per le procedure di aggiudicazione di appalti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro le stazioni appaltanti richiedono che gli operatori economici siano qualificati.

L'attestazione di qualificazione è rilasciata da organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC. Il sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, articolato in rapporto alle categorie di opere ed all'importo delle stesse è disciplinato dall'allegato II.12. Le categorie di opere si distinguono in categorie di opere generali e categorie di opere specializzate. Il possesso di attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione di cui al presente articolo nonché per l'esecuzione, a qualsiasi titolo, dell'appalto. **((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209)).**

5. Per ottenere o rinnovare l'attestazione di qualificazione gli operatori economici devono:

a) essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali per un'attività, prevista dall'oggetto sociale e compresa nella categoria per la quale è richiesta l'attestazione;

b) non essere incorsi nelle cause di esclusione di cui al Capo II del presente Titolo nel triennio precedente alla data della domanda di rilascio o di rinnovo dell'attestazione di qualificazione;

c) essere in possesso di certificazioni di sistemi di qualità conformi alle norme europee e alla vigente normativa nazionale, rilasciate da soggetti accreditati.

6. L'organismo di attestazione rilascia l'attestazione di qualificazione per la categoria di opere generali o specializzate per l'esecuzione delle quali l'operatore economico risulti essere in possesso di adeguata capacità economica e finanziaria, di adeguata dotazione di attrezzature tecniche e risorse umane, e dispone la classificazione per importi in ragione della documentata pregressa esperienza professionale.

7. Fino alla emanazione del **((regolamento di cui all'articolo 226-bis, comma 1, lettera b)))**, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai quindici anni antecedenti la data di sottoscrizione

del contratto con la società organismo di attestazione (SOA) e la qualificazione ha durata di cinque anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti.

8. Con il **((regolamento di cui all'articolo 226-bis, comma 1, lettera b)))** sono in ogni caso disciplinati:

- a) la procedura per ottenere l'attestazione di qualificazione e per il suo rinnovo, prevedendo che l'operatore economico richieda la conferma dell'attestazione nel caso in cui, nel periodo di validità dell'attestazione, intervenga una modifica soggettiva;
- b) i requisiti per la dimostrazione dell'adeguata capacità economica e finanziaria e per la dimostrazione del possesso di adeguate attrezzature tecniche e di adeguato organico;
- c) le modalità di qualificazione degli operatori economici di cui all'articolo 67, comma 1, sulla base del criterio del cumulo nonché i criteri di imputazione di cui all'articolo 67, comma 6;
- d) le modalità di documentazione delle pregresse esperienze professionali, considerando anche i lavori eseguiti a favore di soggetti privati che siano comprovati da idonea documentazione;
- e) le modalità di verifica a campione compiute dagli organismi di attestazione;
- f) il periodo di durata dell'attestazione di qualificazione e i periodi intermedi di verifica del mantenimento dei requisiti;
- g) i casi di sospensione e di decadenza dall'attestazione di qualificazione già rilasciata, prevedendo sanzioni interdittive nel caso di presentazione di falsa documentazione agli organismi di attestazione.

9. Relativamente agli organismi di attestazione, con il **((regolamento di cui all'articolo 226-bis, comma 1, lettera b)))** sono in ogni caso disciplinati:

- a) i requisiti soggettivi, organizzativi, finanziari e tecnici per il conseguimento dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di qualificazione degli operatori economici nonché la procedura per ottenere l'autorizzazione;
- b) le sanzioni pecuniarie e interdittive, fino alla decadenza dell'autorizzazione, per le violazioni commesse dagli organismi di attestazione, anche alle richieste di informazioni e di atti loro rivolte dall'ANAC nell'esercizio dell'attività di vigilanza, secondo un criterio di proporzionalità e nel rispetto del contraddittorio;
- c) le modalità dell'esercizio dell'attività di vigilanza da parte dell'ANAC;

d) gli obblighi di conservazione e di pubblicazione della documentazione in capo agli organismi di attestazione;

e) gli obblighi di comunicazione all'ANAC in capo agli organismi di attestazione.

10. Con il **((regolamento di cui all'articolo 226-bis, comma 1, lettera b)))** è altresì definita la disciplina della qualificazione degli operatori economici per gli appalti di servizi e forniture. Il regolamento contiene, tra l'altro: la definizione delle tipologie per le quali è possibile una classificazione per valore, la competenza a rilasciare la relativa attestazione, la procedura e le condizioni per la relativa richiesta, il regime sanzionatorio.

11. Fino alla data di entrata in vigore del **((regolamento di cui all'articolo 226-bis, comma 1, lettera b)))**, per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture, le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità economica e finanziaria un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell'appalto, **((maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti))** a quello di indizione della procedura. In caso di procedure di aggiudicazione suddivise in pluralità di lotti, salvo diversa motivata scelta della stazione appaltante, il fatturato è richiesto per ciascun lotto. Le stazioni appaltanti possono, altresì, richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità tecnica e professionale di aver eseguito **((negli ultimi dieci anni))** dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati.

12. Salvo quanto previsto dall'articolo 102 o da leggi speciali, le stazioni appaltanti richiedono esclusivamente i requisiti di partecipazione previsti dal presente articolo.

13. Gli organismi di cui al comma 4 segnalano immediatamente all'ANAC i casi in cui gli operatori economici, ai fini della qualificazione, rendono dichiarazioni false o producono documenti non veritieri.

Articolo 101

Soccorso istruttorio

1. Salvo che al momento della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta il documento sia presente nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante assegna un termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni per:

a) integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica; la mancata presentazione della garanzia provvisoria, del contratto di avvalimento e dell'impegno a conferire mandato collettivo speciale in caso di raggruppamenti di concorrenti non ancora costituiti è sanabile mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte;

b) sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

2. L'operatore economico che non adempie alle richieste della stazione appaltante nel termine stabilito è escluso dalla procedura di gara.

3. La stazione appaltante può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine fissato dalla stazione appaltante, che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.

4. Fino al giorno fissato per la loro apertura, l'operatore economico, con le stesse modalità di presentazione della domanda di partecipazione, può richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del

termine per la loro presentazione a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale, e che resti comunque assicurato l'anonimato.

Articolo 102

Impegni dell'operatore economico

1. Nei bandi, negli avvisi e negli inviti le stazioni appaltanti, tenuto conto della prestazione oggetto del contratto, richiedono agli operatori economici di assumere i seguenti impegni:

- a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
- c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

2. Per i fini di cui al comma 1 l'operatore economico indica nell'offerta le modalità con le quali intende adempiere quegli impegni. La stazione appaltante verifica l'attendibilità degli impegni assunti con qualsiasi adeguato mezzo, anche con le modalità di cui all'articolo 110, solo nei confronti dell'offerta dell'aggiudicatario.

Articolo 103

Requisiti di partecipazione a procedure di lavori di rilevante importo

1. ((Per gli appalti di lavori di importo pari o superiore ad euro 20.658.000, oltre ai requisiti di cui all'articolo 100, la stazione appaltante può richiedere requisiti aggiuntivi:))

a) ((per verificare la capacità economico-finanziaria dell'operatore economico: in tal caso quest'ultimo fornisce i parametri economico-finanziari significativi richiesti, certificati da società di revisione ovvero da altri soggetti preposti che si affianchino alle valutazioni tecniche proprie dell'organismo di certificazione, da cui emerga in modo inequivoco l'esposizione finanziaria dell'operatore economico al momento in cui partecipa a una gara di appalto;))

b) per verificare la capacità professionale per gli appalti per i quali è richiesta la classifica illimitata; in tal caso l'operatore economico fornisce prova di aver eseguito lavori per entità e tipologia compresi nella categoria individuata come prevalente a quelli posti in appalto opportunamente certificati dalle rispettive stazioni appaltanti, tramite presentazione del certificato di esecuzione lavori; tale requisito si applica solo agli appalti di lavori di importo pari o superiore a 100 milioni di euro.

Articolo 104

Avvalimento

1. L'avvalimento è il contratto con il quale una o più imprese ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione di un operatore economico che concorre in una procedura di gara dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tutta la durata dell'appalto. Il contratto di avvalimento è concluso in forma scritta a pena di nullità con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell'operatore economico. Il contratto di avvalimento è normalmente oneroso, salvo che risponda anche a un interesse dell'impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti.

2. Qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000, o di un appalto di servizi e forniture, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all'operatore economico di ottenere l'attestazione di qualificazione richiesta.

3. Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 100, comma 3, o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all'esecuzione della prestazione oggetto dell'appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall'impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto.

4. L'operatore economico allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta, e allega, nel caso di cui al comma 2, la certificazione rilasciata dalla SOA **((...))**. L'impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla stazione appaltante:

- a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al Capo II del presente Titolo;
- b) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 100 per i servizi e le forniture;
- c) di impegnarsi verso l'operatore economico e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento.

5. L'impresa ausiliaria trasmette la propria attestazione di qualificazione nel caso di avvalimento finalizzato all'acquisizione del requisito di partecipazione a una procedura di aggiudicazione di lavori. In caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l'applicazione dell'articolo 96, comma 15, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante assegna all'operatore economico concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, per indicare un'altra impresa ausiliaria idonea, purché la sostituzione dell'impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta dell'operatore economico. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante esclude l'operatore economico.

6. La stazione appaltante verifica se l'impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti dichiarati con le

modalità di cui agli articoli 91 e 105, quest'ultimo con riguardo ai mezzi di prova e al registro online, e se sussistono cause di esclusione ai sensi del Capo II del presente Titolo. La stazione appaltante consente all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione.

7. L'operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

8. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, salvo quanto previsto dal comma 3.

9. In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante in corso d'esecuzione effettua le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il RUP accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Ha, inoltre, l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni ai sensi dell'articolo 29 e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori.

La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità.

10. L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

11. Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali, ivi comprese le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, siano direttamente svolti dall'offerente o, nel caso di un'offerta presentata da un

raggruppamento di operatori economici, da un partecipante al raggruppamento.

12. ((Nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.))

Articolo 105

Rapporti di prova, certificazioni delle qualità, mezzi di prova, registro on line dei certificati e costi del ciclo vita

1. I rapporti di prova, le certificazioni e altri mezzi di prova, nonché il costo del ciclo di vita sono disciplinati all'allegato II.8. **((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209))**.

Articolo 106

Garanzie per la partecipazione alla procedura

1. L'offerta è corredata da una garanzia provvisoria pari al 2 per cento del valore complessivo della procedura indicato nel bando o nell'invito. Per rendere l'importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto dell'affidamento e al grado di rischio a esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l'importo sino all'1 per cento oppure incrementarlo sino al 4 per cento. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di

committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del valore complessivo della procedura. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, anche se non ancora costituito, la garanzia deve coprire le obbligazioni di ciascuna impresa del raggruppamento medesimo. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione.

2. La cauzione è costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente. Si applica, quanto allo svincolo, il comma 10.

3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. **((La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014. Le piattaforme, operanti con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, sono conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1.))**

4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

- 5.** La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dell'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.
- 6.** La garanzia copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili a ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
- 7.** La garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.
- 8.** L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento per gli operatori economici ai quali sia rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 10 per cento, cumulabile con la riduzione di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3 **((ovvero mediante verifica telematica sul sito internet dell'emittente))**. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto fino ad un importo massimo del 20 per cento, cumulabile con le riduzioni di cui al primo **((, secondo e terzo))** periodo, quando l'operatore economico possieda uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'allegato II.13, nei documenti di gara iniziali che fissano anche l'importo della riduzione, entro il limite massimo predetto. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente. Per

fruire delle riduzioni di cui al presente comma l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. **((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209))**.

9. Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all'articolo 117, comma 12. Si applicano inoltre i periodi secondo e terzo dello stesso comma.

10. La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede nei loro confronti allo svincolo della garanzia di cui al comma 1. La garanzia perde comunque efficacia alla scadenza del termine di trenta giorni dall'aggiudicazione.

11. Il presente articolo non si applica agli appalti di servizi aventi ad oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e ai compiti di supporto alle attività del RUP.

Titolo V

La selezione delle offerte

Articolo 107

Principi generali in materia di selezione

1. Gli appalti sono aggiudicati sulla base di criteri stabiliti conformemente agli articoli da 108 a 110 previa verifica, in applicazione dell'articolo 91 e dell'allegato II.8, quest'ultimo con riguardo ai mezzi di prova e al registro online, della sussistenza dei seguenti presupposti:

a) l'offerta è conforme alle previsioni contenute nel bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse nonché nei documenti di gara;

b) l'offerta proviene da un offerente che non è escluso ai sensi del Capo II del Titolo IV della presente Parte e che possiede i requisiti di cui all'articolo 100 e, se del caso, dell'articolo 103.

2. La stazione appaltante può decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014.

3. Nelle procedure aperte, la stazione appaltante può disporre negli atti di gara che le offerte siano esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti. Tale facoltà può essere esercitata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Se si avvale di tale possibilità, la stazione appaltante garantisce che la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente.

Articolo 108

Criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture

1. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture e all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente a quanto previsto dall'allegato II.8, con riguardo al costo del ciclo di vita.

2. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:

a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e), dell'allegato I.1;

b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro;

c) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo;

d) gli affidamenti in caso di dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione;

e) gli affidamenti di appalto integrato;

f) i contratti relativi ai lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo;

f-bis) i contratti relativi ai servizi di trasporto nell'ambito delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione di competenza delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

3. Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui alla definizione dell'articolo 2, comma 1, lettera e), dell'allegato I.1.

4. I documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto. In particolare, l'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, di impatto economico, sociale e ambientale, connessi all'oggetto dell'appalto. La stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. Nelle attività di approvvigionamento di beni e servizi informatici, le stazioni appaltanti, incluse le centrali di committenza, nella valutazione dell'elemento qualitativo ai fini dell'individuazione del miglior rapporto qualità prezzo per l'aggiudicazione, tengono sempre in considerazione gli elementi di cybersicurezza, attribuendovi specifico e peculiare rilievo nei casi in cui il

contesto di impiego è connesso alla tutela degli interessi nazionali strategici. Nei casi di cui al quarto periodo, quando i beni e servizi informatici oggetto di appalto sono impiegati in un contesto connesso alla tutela degli interessi nazionali strategici, la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 10 per cento. Per i contratti ad alta intensità di manodopera, la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento.

Le disposizioni di cui **((al sesto periodo))** si applicano anche **((ai))** contratti relativi ai servizi di trasporto nell'ambito delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione di cui al comma 2, lettera f-bis) **((, e in tali casi))** le stazioni appaltanti, incluse le centrali di committenza, valorizzano gli elementi qualitativi dell'offerta sulla base di criteri oggettivi idonei ad attestare la disponibilità di sistemi e dispositivi per la sicurezza del trasporto, per l'accessibilità e il trasporto di persone con disabilità, nonché le competenze tecniche dei conducenti.

5. L'elemento relativo al costo, anche nei casi di cui alle disposizioni richiamate al comma 1, può assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi.

6. I criteri di aggiudicazione sono considerati connessi all'oggetto dell'appalto quando riguardino lavori, forniture o servizi da fornire sotto qualsiasi aspetto e in qualsiasi fase del loro ciclo di vita, compresi i fattori coinvolti nel processo specifico di produzione, fornitura o scambio di questi lavori, forniture o servizi o in un processo specifico per una fase successiva del loro ciclo di vita, anche se questi fattori non sono parte del loro contenuto sostanziale.

7. I documenti di gara oppure, in caso di dialogo competitivo, il bando o il documento descrittivo indicano i singoli criteri di valutazione e la relativa ponderazione, anche prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato. Per ciascun criterio di valutazione prescelto possono essere previsti sub-criteri e sub-pesi o sub-punteggi. Ai fini della tutela della libera concorrenza e della promozione del pluralismo degli operatori nel mercato, le procedure relative agli affidamenti di cui al Libro II, parte IV, possono prevedere, nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito, criteri premiali atti a favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese nella valutazione dell'offerta e a promuovere, per le prestazioni dipendenti dal principio di prossimità per la loro

efficiente gestione, l'affidamento ad operatori economici con sede operativa nell'ambito territoriale di riferimento. Negli appalti di forniture o negli appalti misti che contengano elementi di un appalto di fornitura, i bandi di gara, gli avvisi, gli inviti possono prevedere criteri premiali atti a favorire la fornitura di prodotti da costruzione che rientrano in un sistema di scambio delle emissioni per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Le disposizioni di cui al terzo e quarto periodo si applicano compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità. Al fine di promuovere la parità di genere, le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, il maggior punteggio da attribuire alle imprese per l'adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46- bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.

8. Le stazioni appaltanti, quando ritengono la ponderazione di cui al comma 7 non possibile per ragioni oggettive, indicano nel bando di gara e nel capitolato d'onori o, in caso di dialogo competitivo, nel bando o nel documento descrittivo, l'ordine decrescente di importanza dei criteri. Per attuare la ponderazione o comunque attribuire il punteggio a ciascun elemento dell'offerta, le stazioni appaltanti utilizzano metodologie che individuino con un unico parametro numerico finale l'offerta più vantaggiosa.

9. Nell'offerta economica l'operatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale.

10. Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Tale facoltà è indicata espressamente nel bando di gara o invito nelle procedure senza bando e può essere esercitata non oltre il termine di trenta giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte.

11. In caso di appalti di lavori aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del migliore rapporto qualità/prezzo, le stazioni appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l'offerta di opere o prestazioni aggiuntive rispetto a quanto previsto nel

progetto esecutivo a base d'asta.

12. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente al provvedimento di aggiudicazione, tenendo anche conto dell'eventuale inversione procedimentale, non è rilevante ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte, eventualmente stabilita nei documenti di gara, e non produce conseguenze sui procedimenti relativi agli altri lotti della medesima gara.

Articolo 109

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209))

Articolo 110

Offerte anormalmente basse

1. Le stazioni appaltanti valutano la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell'articolo 108, comma 9, appaia anormalmente bassa. Il bando o l'avviso indicano gli elementi specifici ai fini della valutazione.

2. In presenza di un'offerta che appaia anormalmente bassa le stazioni appaltanti richiedono per iscritto all'operatore economico le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti, assegnando a tal fine un termine non superiore a quindici giorni.

3. Le spiegazioni di cui al comma 2 possono riguardare i seguenti elementi:

a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;

b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente

per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;

c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.

4. Non sono ammesse giustificazioni:

a) in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;

b) in relazione **((ai costi))** di sicurezza di cui alla normativa vigente.

5. La stazione appaltante esclude l'offerta se le spiegazioni fornite non giustificano adeguatamente il livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 3, oppure se l'offerta è anormalmente bassa in quanto:

a) non rispetta gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;

b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 119;

c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 108, comma 9, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;

d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 41, comma 13.

6. Qualora accerti che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato, la stazione appaltante può escluderla unicamente per questo motivo, soltanto dopo aver consultato l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dalla stazione appaltante, che l'aiuto era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In caso di esclusione la stazione appaltante informa la Commissione europea.

Articolo 111

Avvisi relativi agli appalti aggiudicati

- 1. ((Le stazioni appaltanti che hanno sottoscritto un contratto pubblico o un accordo quadro relativo ad un bando o un avviso pubblicato ai sensi degli articoli 84 e 85 inviano un avviso secondo le modalità di pubblicazione dei medesimi articoli 84 e 85, conforme all'allegato II.6, Parte I, lettera D, relativo ai risultati della procedura di aggiudicazione, entro trenta giorni dalla sottoscrizione del contratto o dell'accordo quadro.))**
- 2.** Se la gara è stata indetta mediante un avviso di pre-informazione e se la stazione appaltante ha deciso che non aggiudicherà ulteriori appalti nel periodo coperto dall'avviso di pre-informazione, l'avviso di aggiudicazione contiene un'indicazione specifica al riguardo.
- 3.** Nel caso di accordi quadro conclusi ai sensi dell'articolo 59, le stazioni appaltanti sono esentate dall'obbligo di inviare un avviso sui risultati della procedura di aggiudicazione di ciascun appalto basato su tale accordo e raggruppano gli avvisi sui risultati della procedura d'appalto per gli appalti fondati sull'accordo quadro su base trimestrale. In tal caso, esse inviano gli avvisi raggruppati entro trenta giorni dalla fine di ogni trimestre.
- 4.** Le stazioni appaltanti inviano all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, conformemente a quanto previsto dall'articolo 84, un avviso di aggiudicazione di appalto entro trenta giorni dall'aggiudicazione di ogni appalto basata su un sistema dinamico di acquisizione. Esse possono tuttavia raggruppare gli avvisi su base trimestrale. In tal caso, inviano gli avvisi raggruppati al più tardi trenta giorni dopo la fine di ogni trimestre.
- 5.** Fermo restando quanto disposto dagli articoli 35 e 36, talune informazioni relative all'aggiudicazione dell'appalto o alla conclusione dell'accordo quadro possono non essere pubblicate qualora la loro divulgazione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di un particolare operatore economico, pubblico o privato, oppure possa arrecare pregiudizio alla concorrenza leale tra operatori economici.

Articolo 112

Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti

1. Per ogni appalto od ogni accordo quadro di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 14 e ogniqualvolta sia istituito un sistema dinamico di acquisizione, la stazione appaltante redige una relazione contenente almeno le seguenti informazioni:

a) il nome e l'indirizzo della stazione appaltante, l'oggetto e il valore dell'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione;

b) se del caso, i risultati della selezione qualitativa e della riduzione dei numeri di candidati altrimenti qualificati da invitare a partecipare o del numero di offerte e soluzioni:

1) i nomi dei candidati o degli offerenti selezionati e i motivi della selezione;

2) i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell'esclusione;

c) i motivi del rigetto delle offerte giudicate anormalmente basse;

d) il nome dell'aggiudicatario e le ragioni della scelta della sua offerta, nonché, se è nota, la parte dell'appalto o dell'accordo quadro che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi; e, se noti al momento della redazione, i nomi degli eventuali subappaltatori del contraente principale;

e) per le procedure competitive con negoziazione e i dialoghi competitivi, le circostanze di cui all'articolo 70 che giustificano l'utilizzazione di tali procedure;

f) per quanto riguarda le procedure negoziate senza pubblicazione di un bando di gara, le circostanze di cui all'articolo 76 che giustificano l'utilizzazione di tali procedure;

g) eventualmente, le ragioni per le quali l'amministrazione aggiudicatrice ha deciso di non aggiudicare un appalto, concludere un accordo quadro o istituire un sistema dinamico di acquisizione;

h) eventualmente, i conflitti di interesse individuati e le misure successivamente adottate.

2. La relazione di cui al comma 1 non è richiesta per gli appalti basati su accordi quadro conclusi con un solo operatore economico e aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro, o se l'accordo quadro contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture in questione nonché le condizioni oggettive per determinare quale degli operatori economici parti dell'accordo quadro effettuerà tale prestazione.

3. Quando l'avviso di aggiudicazione dell'appalto stilato a norma dell'articolo 111 o dell'articolo 127, comma 3, contiene le informazioni richieste al comma 1, le stazioni appaltanti possono fare riferimento a tale avviso.

4. Le stazioni appaltanti documentano lo svolgimento di tutte le procedure di aggiudicazione. Garantiscono la conservazione di una documentazione sufficiente a giustificare le decisioni adottate in tutte le fasi della procedura di appalto, quali la documentazione relativa alle comunicazioni con gli operatori economici e le deliberazioni interne, la preparazione dei documenti di gara, il dialogo o la negoziazione se previsti, la selezione e l'aggiudicazione dell'appalto. La documentazione è conservata per almeno cinque anni a partire dalla data di aggiudicazione dell'appalto, oppure, in caso di pendenza di una controversia, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.

5. La relazione o i suoi principali elementi sono comunicati alla Cabina di regia di cui all'articolo 221 per la successiva comunicazione alla Commissione europea, alle autorità, agli organismi o alle strutture competenti, quando tale relazione è richiesta.

PARTE VI DELL'ESECUZIONE

Articolo 113

Requisiti per l'esecuzione dell'appalto

1. Le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti particolari per l'esecuzione del contratto, purché siano compatibili con il diritto europeo e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione,

trasparenza, proporzionalità, innovazione e siano precisati nel bando di gara, o nell'invito in caso di procedure senza bando o nel capitolato d'onere. Dette condizioni possono attenersi, in particolare, a esigenze sociali e ambientali.

2. In sede di offerta gli operatori economici dichiarano di accettare i requisiti particolari nell'ipotesi in cui risulteranno aggiudicatari.

Articolo 114

Direzione dei lavori e dell'esecuzione dei contratti

- 1.** L'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture è diretta dal RUP, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il RUP, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché del collaudatore oppure della commissione di collaudo o del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.
- 2.** Per la direzione e il controllo dell'esecuzione dei contratti relativi a lavori le stazioni appaltanti nominano, prima dell'avvio della procedura per l'affidamento, su proposta del RUP, un direttore dei lavori che può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell'intervento, da un ufficio di direzione dei lavori, costituito da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere, ed eventualmente dalle figure previste nell'allegato I.9.
- 3.** Il direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione dei lavori, ove costituito, è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento anche mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale di cui all'allegato I.9, se previsti, per eseguire i lavori a regola d'arte e in conformità al progetto e al contratto.
- 4.** Nel caso di contratti di importo non superiore a 1 milione di euro e comunque in assenza di lavori

complessi e di rischi di interferenze, il direttore dei lavori, se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, svolge anche le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Se il direttore dei lavori non può svolgere tali funzioni, la stazione appaltante designa almeno un direttore operativo in possesso dei requisiti, individuato con le modalità previste dal codice. In tal caso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione assume la responsabilità per le funzioni ad esso assegnate dalla normativa sulla sicurezza, operando in piena autonomia.

5. L'allegato II.14 stabilisce le attività e i compiti demandati al direttore dei lavori e agli assistenti con funzioni di direttori operativi e di ispettori di cantiere e, se presenti, delle figure di cui all'allegato I.9.

((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209)).

6. Salvo che non sia diversamente previsto nel bando di gara per la progettazione, le stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche affidano l'attività di direzione dei lavori ai propri dipendenti; in mancanza, la affidano ai dipendenti di centrali di committenza o di altre amministrazioni pubbliche, previo accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 o intesa o convenzione di cui all'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Qualora le amministrazioni di cui al primo periodo non dispongano delle competenze o del personale necessario ovvero nel caso di lavori complessi o che richiedano professionalità specifiche, ovvero qualora la stazione appaltante non sia una amministrazione pubblica, l'incarico è affidato con le modalità previste dal codice.

7. Per i contratti aventi ad oggetto servizi e forniture le funzioni e i compiti del direttore dell'esecuzione sono svolti, di norma, dal RUP, che provvede, anche con l'ausilio di uno o più direttori operativi individuati dalla stazione appaltante in relazione alla complessità dell'appalto, al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto anche, qualora previsto, mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale di cui all'allegato I.9, assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.

8. L'allegato II.14 individua i contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, per cui il direttore dell'esecuzione deve essere diverso dal RUP.

9. Qualora le stazioni appaltanti non dispongano al loro interno delle competenze o del personale necessario ad espletare l'attività di direzione dell'esecuzione, si applica il comma 6.

10. Per i contratti di servizi e forniture individuati ai sensi del comma 8, la stazione appaltante, su indicazione del direttore dell'esecuzione, sentito il RUP, può nominare uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo per svolgere i compiti e coadiuvare il direttore dell'esecuzione secondo quanto previsto dall'allegato II.14.

Articolo 115

Controllo tecnico contabile e amministrativo

1. Con l'allegato II.14 sono individuate le modalità con cui il direttore dei lavori effettua l'attività di direzione, controllo e contabilità dei lavori mediante le piattaforme digitali di cui all'articolo 25, in modo da garantirne trasparenza e semplificazione.

2. L'esecutore dei lavori si uniforma alle disposizioni e agli ordini di servizio del direttore dei lavori senza poterne sospendere o ritardare il regolare sviluppo. Le riserve sono iscritte con le modalità e nei termini previsti dall'allegato II.14, a pena di decadenza dal diritto di fare valere, in qualunque tempo e modo, pretese relative ai fatti e alle contabilizzazioni risultanti dall'atto contabile.

3. Nei contratti di servizi e forniture le modalità dell'attività di direzione, controllo e contabilità demandata al RUP o al direttore dell'esecuzione, se nominato, sono individuate con il capitolato speciale o, in mancanza, con l'allegato II.14, secondo criteri di trasparenza e semplificazione e prevedono l'uso delle piattaforme digitali di cui all'articolo 25.

4. Nei contratti di cui al comma 3 il capitolato speciale contiene anche la disciplina delle contestazioni in corso di esecuzione, fatta salva l'iscrizione delle riserve secondo quanto previsto al comma 2, secondo periodo.

5. Le piattaforme digitali di cui ai commi 1 e 3 garantiscono il collegamento con la Banca dati

nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 23, per l'invio delle informazioni richieste dall'ANAC ai sensi dell'articolo 222, comma 9.

Articolo 116

Collaudo e verifica di conformità

1. I contratti sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture per certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative dei lavori e delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali.

2. Il collaudo finale o la verifica di conformità deve essere completato non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni, salvi i casi, individuati dall'allegato II.14, di particolare complessità, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Nella lettera d'incarico, in presenza di opere o servizi di limitata complessità, i tempi possono essere ridotti. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo dopo due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

4. ((Per effettuare le attività di collaudo dei lavori:))

a) **((le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che sono amministrazioni pubbliche nominano da uno a tre collaudatori scelti tra il proprio personale o tra il personale di altre amministrazioni pubbliche, con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità. I collaudatori dipendenti della stessa amministrazione appartengono a strutture funzionalmente indipendenti;))**

b) **((le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che non sono amministrazioni pubbliche nominano da uno a tre collaudatori di cui almeno uno deve essere individuato tra il personale di amministrazioni pubbliche. Tutti i collaudatori devono possedere qualificazione rapportata alla tipologia e alle caratteristiche del contratto e requisiti di moralità, competenza e professionalità)).**

4-bis. ((Tra le unità di personale della stazione appaltante o di altre amministrazioni pubbliche è individuato anche il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante, o nei casi di particolare complessità tecnica, la stazione appaltante può verificare la possibilità di nominare il collaudatore tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche formulando, anche contestualmente, apposita richiesta ad almeno tre amministrazioni, e, in caso di mancato riscontro entro il termine di trenta giorni, affidare l'incarico con le modalità previste dal codice. Il compenso spettante per l'attività di collaudo è contenuto per il personale della stessa amministrazione nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 45, mentre per il personale di altre amministrazioni pubbliche è determinato ai sensi dell'articolo 29, comma 1, dell'allegato II.14.))

4-ter. ((Il collaudatore o la commissione di collaudo, per lavori di particolare complessità, in qualsiasi momento, può decidere di avvalersi, previa adeguata motivazione, di una segreteria tecnico-amministrativa in possesso di specifiche competenze per le attività istruttorie e di supporto organizzativo. Il membro o i componenti della segreteria tecnico-amministrativa sono scelti dal collaudatore o dal presidente della commissione. Gli oneri della segreteria sono a carico del collaudatore o dei membri della commissione di collaudo e vengono liquidati con le modalità di cui all'articolo 29-bis. dell'allegato II.14.))

5. Per i contratti di servizi e forniture la verifica di conformità è effettuata dal RUP o, se nominato, dal direttore dell'esecuzione. Per servizi e forniture caratterizzati da elevato contenuto tecnologico oppure da elevata complessità o innovazione, le stazioni appaltanti **((e gli enti concedenti))** possono prevedere la nomina di uno o più verificatori della conformità diversi dal RUP o dal direttore dell'esecuzione del contratto. Per la nomina e il compenso dei verificatori si applica il comma 4.

6. Non possono essere affidati incarichi di collaudo e di verifica di conformità:

a) ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato, in attività di servizio ((...));

a-bis) **((ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello stato in quiescenza che a qualsiasi titolo siano intervenuti in fase di aggiudicazione o di esecuzione del contratto oggetto del collaudo o che abbiano altri motivi di conflitto di interesse di cui all'articolo 16;))**

b) **((ai dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione in servizio o in trattamento di quiescenza per i quali sussistono motivi di conflitto di interesse di cui all'articolo 16;))**

c) a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con gli operatori economici a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione del contratto;

d) a coloro che hanno comunque svolto o svolgono attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare;

e) a coloro che hanno partecipato alla procedura di gara.

7. Le modalità tecniche e i tempi di svolgimento del collaudo, nonché i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione, sono disciplinati dall'allegato II.14.

8. Le modalità tecniche e i tempi della verifica di conformità sono stabiliti dalla stazione appaltante nel capitolato. La cadenza delle verifiche può non coincidere con il pagamento periodico delle prestazioni in modo tale da non ostacolare il regolare pagamento in favore degli operatori economici.

9. Salvo motivate esigenze, le attività di verifica di conformità sono svolte durante l'esecuzione dei contratti a prestazioni periodiche o continuative.

10. Al termine del lavoro sono redatti:

a) per i beni del patrimonio culturale, un consuntivo scientifico predisposto dal direttore dei lavori o, nel caso di interventi su beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico, da restauratori di beni culturali ovvero, nel

caso di interventi archeologici, da archeologi qualificati, ai sensi della normativa vigente, quale ultima fase del processo della conoscenza e del restauro e quale premessa per il futuro programma di intervento sul bene; i costi per la elaborazione del consuntivo scientifico sono previsti nel quadro economico dell'intervento;

b) l'aggiornamento del piano di manutenzione e della eventuale modellazione informativa dell'opera realizzata di cui all'articolo 43 per la successiva gestione del ciclo di vita;

c) dai professionisti afferenti alle rispettive competenze, una relazione tecnico-scientifica, con l'esplicitazione dei risultati culturali e scientifici raggiunti.

11. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie inerenti alle attività di cui al presente articolo e alle attività di cui all'allegato II.14 oppure specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto di lavori, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo o di verifica di conformità, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. **((Le spese relative alle verifiche tecniche obbligatorie))** non sono soggette a ribasso. I criteri per la determinazione dei costi sono individuati dall'allegato II.15. **((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209))**.

Articolo 117

Garanzie definitive

1. Per la sottoscrizione del contratto l'appaltatore costituisce una garanzia, denominata «garanzia definitiva», a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale; tale obbligo è indicato negli atti e documenti di gara. Nel caso di procedure realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale. Nel caso di procedure aventi ad oggetto accordi quadro di cui all'articolo 59, l'importo della garanzia per tutti gli operatori economici aggiudicatari è indicato nella misura massima del 2 per cento dell'importo

dell'accordo quadro; l'importo della garanzia per i contratti attuativi può essere fissato nella documentazione di gara dell'accordo quadro in misura anche inferiore al 10 per cento del valore dei contratti stessi con l'indicazione delle modalità di calcolo della maggiorazione prevista dal comma 2.

2. Per salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10 per cento, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Se il ribasso è superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Nel caso di accordi quadro con più operatori che prevedono una riapertura del rilancio, la maggiorazione di cui al presente periodo è stabilita dalla stazione appaltante nella documentazione di gara dell'accordo quadro.

3. La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste dal comma 8. La stazione appaltante può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, per la garanzia provvisoria.

4. Negli appalti di lavori l'appaltatore può richiedere prima della stipulazione del contratto di sostituire la garanzia definitiva con l'applicazione di una ritenuta a valere sugli stati di avanzamento pari al 10 per cento degli stessi, ferme restando la garanzia fideiussoria costituita per l'erogazione dell'anticipazione e la garanzia da costituire per il pagamento della rata di saldo, ai sensi del comma 9. Per motivate ragioni di rischio dovute a particolari caratteristiche dell'appalto o a specifiche situazioni soggettive dell'esecutore dei lavori, la stazione appaltante può opporsi alla sostituzione della garanzia. Le ritenute sono svincolate dalla stazione appaltante all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre dodici mesi dopo la data di

ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

5. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Possono altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

7. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

8. La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce

inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

9. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

10. L'esecutore dei lavori costituisce e consegna alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma assicura la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

11. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'articolo 14, il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo stipula, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti

costruttivi. La polizza contiene la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorranzo consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale è non inferiore al 20 per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell'opera. L'esecutore dei lavori stipula altresì per i lavori di cui al presente comma una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

12. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal codice sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le garanzie fideiussorie prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante.

13. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

14. Per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori, o per le forniture di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati, l'esonero dalla prestazione della garanzia è possibile previa adeguata motivazione ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione ovvero delle condizioni di esecuzione.

Articolo 118

Garanzie per l'esecuzione di lavori di particolare valore

- 1.** Per gli affidamenti a contraente generale di qualunque ammontare, e, quando previsto dal bando o dall'avviso di gara, per gli appalti di ammontare superiore a 100 milioni di euro, il soggetto aggiudicatario presenta sotto forma di cauzione o di fideiussione rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, in luogo della garanzia definitiva di cui all'articolo 117, una garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, denominata "garanzia di buon adempimento" e una garanzia di conclusione dell'opera nei casi di risoluzione del contratto previsti dal codice civile e dal presente codice, denominata «garanzia per la risoluzione».
- 2.** Nel caso di affidamento dei lavori ad un nuovo soggetto, anche quest'ultimo presenta le garanzie previste al comma 1.
- 3.** La garanzia di buon adempimento è costituita con le modalità di cui all'articolo 117, commi 1 e 2, ed è pari al 5 per cento fisso dell'importo contrattuale come risultante dall'aggiudicazione senza applicazione degli incrementi per ribassi di cui all'articolo 117, comma 1; permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
- 4.** La garanzia fideiussoria "per la risoluzione" opera nei casi di risoluzione del contratto previsti dal codice civile e dal presente codice ed è di importo pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, fermo restando che, qualora l'importo in valore assoluto fosse superiore a 100 milioni di euro, essa si intende comunque limitata a 100 milioni di euro.
- 5.** La garanzia "per la risoluzione" copre, nei limiti dei danni effettivamente subiti, i costi per le procedure di riaffidamento da parte della stazione appaltante e l'eventuale maggior costo tra l'importo contrattuale risultante dall'aggiudicazione originaria dei lavori e l'importo contrattuale del riaffidamento dei lavori stessi, a cui sono sommati gli importi dei pagamenti già effettuati o da effettuare in base agli stati d'avanzamento dei lavori.

6. La garanzia "per la risoluzione" è efficace a partire dal perfezionamento del contratto e fino alla data di emissione del certificato di ultimazione dei lavori, allorché cessa automaticamente. La garanzia "per la risoluzione" cessa automaticamente anche decorsi tre mesi dalla data del riaffidamento dei lavori.

7. Le garanzie di cui al presente articolo prevedono espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile.

8. Nel caso di escussione il pagamento è effettuato entro trenta giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; la richiesta reca l'indicazione del titolo per cui la stazione appaltante richiede l'escussione.

9. Gli schemi di polizza-tipo concernenti le garanzie fideiussorie del comma 1 sono adottati con le modalità di cui all'articolo 117, comma 12. Si applicano inoltre i periodi secondo e terzo dello stesso comma.

Articolo 119

Subappalto

1. I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico

del subappaltatore. Costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall'appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3, previa adeguata motivazione nella decisione di contrarre, le stazioni appaltanti, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 104, comma 11, in ragione dell'esigenza di rafforzare, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali. Si prescinde da tale ultima valutazione quando i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n.190, oppure nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. **((I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.))** L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contrattante, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato.

2-bis. ((Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi del comma 2 è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2.))

3. Non si configurano come attività affidate in subappalto, per la loro specificità, le seguenti categorie di forniture o servizi:

- a) l'affidamento di attività secondarie, accessorie o sussidiarie a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;
- b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
- c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT, oppure ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- d) le prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono trasmessi alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

4. I soggetti affidatari dei contratti di cui al codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
- b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

5. L'affidatario trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103. La stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 23. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

6. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 11, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo del presente comma.

7. L'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto all'articolo 11. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto nel rispetto di quanto previsto dal comma 12. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 15. Per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

8. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, **((comma 6))**.

9. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 8, il RUP o il responsabile della fase dell'esecuzione, ove nominato, inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

10. L'affidatario sostituisce, previa autorizzazione della stazione appaltante, i subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro.

11. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

12. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. **((Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 2-bis, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo articolo 11, comma 2-bis, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis.))**

L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione oppure il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.

L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

13. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

14. Per contrastare il fenomeno del lavoro sommerso irregolare il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili, è verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.

15. I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere per rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, l'obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

16. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante rilascia l'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, quando ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da

parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

17. Le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali. Si prescinde da tale ultima valutazione quando i subappaltatori ulteriori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. **((Nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto sia oggetto di ulteriore subappalto si applicano a quest'ultimo le disposizioni previste dal presente articolo e da altri articoli del codice in tema di subappalto.))**

18. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili; si applicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo è consentita, in deroga all'articolo 68, comma 15, la costituzione dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.

19. È fatta salva la facoltà per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione e nel rispetto della normativa europea vigente e dei principi dell'ordinamento europeo, di disciplinare ulteriori casi di pagamento diretto dei subappaltatori.

20. Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi

alle prestazioni oggetto di appalto eseguite. **((I certificati di cui al secondo periodo possono essere utilizzati per ottenere o rinnovare l'attestazione di qualificazione soltanto da parte dei subappaltatori.))**

Articolo 120

Modifica dei contratti in corso di esecuzione

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 60 per le clausole di revisione dei prezzi, i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti, sempre che, nelle ipotesi previste dalle lettere a) e c), nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate:

a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara iniziali, che possono consistere anche in clausole di opzione; per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

b) per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo:

1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;

2) comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;

c) **((per le varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche resesi necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto delle seguenti circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante, fatti salvi gli ulteriori casi previsti nella legislazione di settore:**

1) le esigenze derivanti da nuove disposizioni legislative o regolamentari o da provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

2) gli eventi naturali straordinari e imprevedibili e i casi di forza maggiore che incidono sui beni oggetto dell'intervento;

3) i rinvenimenti, imprevisti o non prevedibili con la dovuta diligenza nella fase di progettazione;
4) le difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non prevedibili dalle parti in base alle conoscenze tecnico-scientifiche consolidate al momento della progettazione.))

d) se un nuovo contraente sostituisce l'aggiudicatario a causa di una delle seguenti circostanze:

- 1) le modifiche soggettive implicanti la sostituzione del contraente originario sono previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara;
- 2) all'aggiudicatario succede, per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti, un altro operatore economico che soddisfi gli iniziali criteri di selezione, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 124;
- 3) nel caso in cui la stazione appaltante assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori.

2. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non eludono l'applicazione del codice.

3. I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto dal comma 1, senza necessità di una nuova procedura, sempre che nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

- a) le soglie fissate all'articolo 14;
- b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture; il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori; in caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo del contratto al netto delle successive modifiche.

4. Ai fini del calcolo del prezzo di cui ai commi 1, lettere b) e c), 2 e 3, quando il contratto prevede una clausola di indicizzazione, il valore di riferimento è il prezzo aggiornato.

5. Sono sempre consentite, a prescindere dal loro valore, le modifiche non sostanziali.

6. La modifica è considerata sostanziale quando altera considerevolmente la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa. In ogni caso, fatti salvi i commi 1 e 3, una modifica è considerata sostanziale se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

- a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito di ammettere candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o di accettare un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
- b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;
- c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;
- d) un nuovo contraente sostituisce quello cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti dal comma 1, lettera d).

7. ((Non sono considerate sostanziali, fermi restando i limiti derivanti dalle somme a disposizione del quadro economico e dalle previsioni di cui alle lettere a) b) e c) del comma 6, le modifiche al progetto o le modifiche contrattuali proposte dalla stazione appaltante ovvero dall'appaltatore con le quali, nel rispetto della funzionalità dell'opera:

- a) si assicurino risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi delle lavorazioni;**
- b) si realizzino soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici, tecnici o di tempi di ultimazione dell'opera, ivi compresa la sopravvenuta possibilità di utilizzo di materiali, componenti o tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza incremento dei costi, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di parte di essa, o riduzione dei tempi di ultimazione;**
- c) gli interventi imposti dal direttore dei lavori per la soluzione di questioni tecniche emerse nell'esecuzione dei lavori che possano essere finanziati con le risorse iscritte nel quadro economico dell'opera.))**

8. Il contratto è sempre modificabile ai sensi dell'articolo 9 e nel rispetto delle clausole di rinegoziazione contenute nel contratto. Nel caso in cui queste non siano previste, la richiesta di

rinegoziazione va avanzata senza ritardo e non giustifica, di per sé, la sospensione dell'esecuzione del contratto. Il RUP provvede a formulare la proposta di un nuovo accordo entro un termine non superiore a tre mesi. Nel caso in cui non si pervenga al nuovo accordo entro un termine ragionevole, la parte svantaggiata può agire in giudizio per ottenere l'adeguamento del contratto all'equilibrio originario, salva la responsabilità per la violazione dell'obbligo di rinegoziazione.

9. Nei documenti di gara iniziali può essere stabilito che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante possa imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

10. Nel caso in cui nel bando e nei documenti di gara iniziali sia prevista un'opzione di proroga il contraente originario è tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o, se previsto nei documenti di gara, alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante.

11. In casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'appaltatore uscente qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

12. Si applicano per le cessioni di crediti le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. L'allegato II.14 disciplina le condizioni per l'opponibilità alle stazioni appaltanti.

13. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8 per il caso di rinegoziazione, le modifiche e le varianti devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante. Le modifiche progettuali consentite ai sensi del comma 7 devono essere approvate dalla

stazione appaltante su proposta del RUP, secondo quanto previsto dall'allegato II.14.

14. Un avviso della intervenuta modifica del contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), è pubblicato a cura della stazione appaltante nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'avviso contiene le informazioni di cui all'allegato II.16, ed è pubblicato conformemente all'articolo 84.

((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209)). Per i contratti di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 14 la pubblicità avviene in ambito nazionale.

15. Si osservano, in relazione alle modifiche del contratto, nonché in relazione alle varianti in corso d'opera, gli oneri di comunicazione e di trasmissione all'ANAC, a cura del RUP, individuati dall'allegato II.14. Nel caso in cui l'ANAC accerti l'illegittimità della variante in corso d'opera approvata, esercita i poteri di cui all'articolo 222. In caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione e trasmissione delle modifiche e delle varianti in corso d'opera previsti dall'allegato II.14, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 222, comma 13.

15-bis. ((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41, comma 8-bis, le stazioni appaltanti verificano in contraddittorio con il progettista e l'appaltatore errori o omissioni nella progettazione esecutiva che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione e individuano tempestivamente soluzioni di progettazione esecutiva coerenti con il principio del risultato.))

Articolo 121

Sospensione dell'esecuzione

1. Quando ricorrano circostanze speciali, che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non fossero prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando il verbale di sospensione, che è inoltrato, entro cinque giorni, al RUP.

2. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse.

3. Nelle ipotesi previste dai commi 1 e 2, per i lavori di realizzazione di opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 14, la sospensione è disposta dal RUP dopo aver acquisito il parere del collegio consultivo tecnico ove costituito. Se la sospensione è imposta da gravi ragioni di ordine tecnico, idonee ad incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti, si applica l'articolo 216, comma 4.

4. Fatta salva l'ipotesi del secondo periodo del comma 3, la sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le relative cause, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

5. Qualora la sospensione o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore a un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

6. Quando successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore prosegue le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.

Nel caso di sospensione parziale, per i lavori di realizzazione di opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 14 si applica il comma 3 del presente articolo.

7. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori, nelle ipotesi di cui ai commi 1, 2 e 6, sono iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che la contestazione riguardi, nelle sospensioni inizialmente legittime, la sola durata, nel qual caso è sufficiente l'iscrizione della stessa nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non firmi i verbali deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto

del tempo contrattuale complessivo, il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'ANAC irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 222, comma 13.

8. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide, entro trenta giorni dal suo ricevimento, il RUP, sentito il direttore dei lavori. Per i lavori diretti alla realizzazione di opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 14 è acquisito il parere del collegio consultivo tecnico, ove costituito.

9. Fatto salvo il caso di proroga previsto dal comma 8, l'esecutore ultima i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna oppure, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

10. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6, l'esecutore può chiedere, previa iscrizione, a pena di decadenza, di specifica riserva, ai sensi del comma 7, il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e secondo criteri individuati nell'allegato II.14.

11. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai contratti relativi a servizi e forniture, intendendosi riferite al direttore dell'esecuzione, se nominato, le previsioni riguardanti il direttore dei lavori. Ai contratti di appalto di forniture e servizi di importo pari o superiore a 1 milione di euro si applicano inoltre i commi 3, 6, secondo periodo, e 8, quarto periodo.

Articolo 122

Risoluzione

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 121, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto di appalto senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

- a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);
- c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Le stazioni appaltanti risolvono un contratto di appalto qualora nei confronti dell'appaltatore:

- a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro.

3. Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14. All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su

proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore.

4. Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma 3, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

5. In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti.

6. Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai commi 1, lettere c) e d), 2, 3 e 4, le somme di cui al comma 5 sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento, se la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 124, comma 2, primo periodo.

7. L'allegato II.14 disciplina le attività demandate al direttore dei lavori e all'organo di collaudo o di verifica di conformità in conseguenza della risoluzione del contratto.

8. Nei casi di risoluzione del contratto, l'appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. In alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, la stazione appaltante può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fidejussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 106, pari all'1 per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

Articolo 123

Recesso

- 1.** Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto **((all'articolo 11 dell'allegato II.14.))**
- 2.** L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo o verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.
- 3.** L'allegato II.14 disciplina il rimborso dei materiali, la facoltà di ritenzione della stazione appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero dell'appaltatore.

Articolo 124

Esecuzione o completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato

- 1.** Fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, le stazioni appaltanti interpellano progressivamente i soggetti

che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture, se tecnicamente ed economicamente possibile.

2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che il nuovo affidamento avvenga alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato.

3. Per gli appalti di lavori di realizzazione di opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 14 e di servizi e forniture di importo pari o superiore a 1 milione di euro si applica, in deroga ai commi 1 e 2, l'articolo 216, commi 2 e 3.

4. Il curatore della procedura di liquidazione giudiziale, autorizzato all'esercizio provvisorio dell'impresa, può, su autorizzazione del giudice delegato, stipulare il contratto qualora l'aggiudicazione sia intervenuta prima della dichiarazione di liquidazione giudiziale ed eseguire i contratti e gli accordi quadro già stipulati dall'impresa assoggettata alla liquidazione giudiziale. L'autorizzazione alla stipulazione del contratto deve intervenire entro il termine di cui all'articolo 18, comma 2; in mancanza il curatore è da intendersi sciolto da ogni vincolo e la stazione appaltante procede ai sensi dei commi 1 e 2.

5. Per i contratti in corso di esecuzione, alle imprese che hanno depositato la domanda di accesso al concordato preventivo, anche ai sensi dell'articolo 44, comma 1, del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, si applicano i commi 1 e 2 dell'articolo 95 dello stesso codice.

Nel caso in cui la domanda di cui al primo periodo sia stata depositata dopo l'adozione del provvedimento di aggiudicazione, la stipulazione del contratto deve essere autorizzata nel termine previsto dal comma 4, ai sensi dell'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019.

6. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione.

Articolo 125

Anticipazione, modalità e termini di pagamento del corrispettivo

1. Sul valore del contratto di appalto è calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento. Nei documenti di gara può essere previsto un incremento dell'anticipazione del prezzo fino al 30 per cento. Nel caso di appalti di lavori, l'anticipazione, calcolata sull'importo dell'intero contratto, è corrisposta all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, corrispondente alla consegna dei lavori anche nel caso di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 17, commi 8 e 9. Per i contratti di importo superiore a 500 milioni di euro, l'anticipazione di cui al primo periodo è corrisposta all'appaltatore, in deroga a quanto previsto dal terzo periodo, nel rispetto delle scadenze definite nel contratto, tenuto conto del cronoprogramma delle attività. In caso di ricorso all'appalto integrato ai sensi dell'articolo 44, l'anticipazione del prezzo è calcolata e corrisposta distintamente per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori. Tali disposizioni non si applicano ai contratti di forniture e servizi indicati nell'allegato II.14 **((, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 33, comma 1-bis, del medesimo allegato II.14 per i servizi di ingegneria e architettura))**.

Per i contratti pluriennali di servizi e forniture l'importo dell'anticipazione deve essere calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed è corrisposto entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali.

Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

2. Nei contratti di lavori i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.

3. Lo stato di avanzamento dei lavori, ricavato dal registro di contabilità, è adottato con le modalità e nei termini indicati nel contratto. A tal fine, il direttore dei lavori accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali. In mancanza, lo comunica l'esecutore dei lavori. Contestualmente all'esito positivo dell'accertamento, oppure contestualmente al ricevimento della comunicazione dell'esecutore, il direttore dei lavori adotta lo stato di avanzamento dei lavori e lo trasmette al RUP, salvo quanto previsto dal comma 4.

4. In caso di difformità tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell'esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione dello stato di avanzamento, il direttore dei lavori, a seguito di tempestivo contraddittorio con l'esecutore, archivia la comunicazione di cui al comma 3 oppure adotta lo stato di avanzamento e lo trasmette immediatamente al RUP.

5. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo sono emessi dal RUP contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento e comunque entro un termine non superiore a sette giorni. Il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento ai sensi del comma 2. L'esecutore emette fattura al momento dell'adozione del certificato di pagamento. L'ingiustificato ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento può costituire motivo di valutazione del RUP ai fini della corresponsione dell'incentivo ai sensi dell'articolo 45. L'esecutore può emettere fattura al momento dell'adozione dello stato di avanzamento dei lavori. L'emissione della fattura da parte dell'esecutore non è subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP.

6. Nei contratti di servizi e forniture con caratteristiche di periodicità o continuità, che prevedono la corresponsione di acconti sul corrispettivo, si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5.

7. All'esito positivo del collaudo negli appalti di lavori e della verifica di conformità negli appalti di

servizi e forniture, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'emissione dei relativi certificati, il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo; il pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dall'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. Si applica il comma 5, terzo e quarto periodo.

8. Resta fermo quanto previsto all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

9. In caso di ritardo nei pagamenti rispetto ai termini di cui al presente articolo o ai diversi termini stabiliti dal contratto si applicano le disposizioni degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in tema di interessi moratori.

10. Le piattaforme digitali di cui all'articolo 25, assicurano la riconducibilità delle fatture elettroniche agli acconti corrispondenti agli stati di avanzamento e a tutti i pagamenti dei singoli contratti, garantendo l'interoperabilità con i sistemi centrali di contabilità pubblica. Le predette piattaforme sono integrate con la piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, prevista dall'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Articolo 126

Penali e premi di accelerazione

1. I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali.

Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

2. Per gli appalti di lavori la stazione appaltante prevede nel bando o nell'avviso di indizione della gara che, se l'ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, sia riconosciuto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo. L'ammontare del premio è commisurato, nei limiti delle somme disponibili, indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce 'imprevisti, **((nonché nel limite del 50 per cento delle economie derivanti dai ribassi d'asta,))** ai giorni di anticipo ed in proporzione all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali, in conformità ai criteri definiti nei documenti di gara e secondo scaglioni temporali e soglie prestazionali progressive, ed è corrisposto a seguito della conclusione delle operazioni di collaudo, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte e che siano garantite le condizioni di sicurezza a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione. La stazione appaltante riconosce un premio di accelerazione determinato sulla base dei criteri indicati nel secondo periodo anche nel caso in cui il termine contrattuale sia legittimamente prorogato, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine prorogato. Il termine di cui al terzo periodo si computa dalla data originariamente prevista nel contratto.

2-bis. Le stazioni appaltanti possono prevedere nel bando o nell'avviso di indizione della gara il riconoscimento di premialità anche in caso di appalti di servizi e forniture, ove compatibile con l'oggetto dell'appalto. In tal caso, la stazione appaltante determina, nel bando o nell'avviso di indizione della gara, i criteri per il riconoscimento del premio di accelerazione e per la determinazione del relativo ammontare.

PARTE VII

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ALCUNI CONTRATTI DEI SETTORI ORDINARI

Titolo I

I servizi sociali e i servizi assimilati

Articolo 127

Norme applicabili ai servizi sociali e assimilati

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 6 del codice, per l'affidamento dei servizi sociali e degli altri servizi assimilati di cui all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, per valori pari o superiori alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1 lettera d), le stazioni appaltanti procedono alternativamente:

a) mediante bando o avviso di gara che comprende le informazioni di cui all'allegato II.6, Parte I, lettera E;

b) mediante avviso di pre-informazione, pubblicato con cadenza continuativa per periodi non superiori a ventiquattro mesi, recante le informazioni di cui allegato II.6, Parte I, lettera F, con l'avvertenza che l'aggiudicazione avverrà senza ulteriore pubblicazione di un avviso di indizione di gara.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano quando è utilizzata, in presenza dei presupposti previsti dall'articolo 76, una procedura negoziata senza pubblicazione di bando.

3. L'avvenuto affidamento del servizio è reso noto mediante la pubblicazione di avviso di aggiudicazione di cui all'allegato II.6, Parte I, lettera G. È possibile raggruppare gli avvisi su base trimestrale, nel qual caso essi sono inviati cumulativamente al più tardi trenta giorni dopo la fine di ogni trimestre.

4. I bandi e gli avvisi di gara per gli affidamenti nei settori speciali di cui all'articolo 173 contengono le

informazioni di cui all'allegato II.6, Parte III, conformemente ai modelli di formulari stabiliti dalla Commissione europea mediante atti di esecuzione.

5. Gli avvisi di cui al presente articolo sono pubblicati conformemente all'articolo 164.

Articolo 128

Servizi alla persona.

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 127, per l'affidamento dei servizi alla persona si applicano le disposizioni che seguono.

2. Ai fini della presente Parte, sono considerati servizi alla persona i seguenti servizi, come individuati dall'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014:

- a) servizi sanitari, servizi sociali e servizi connessi;
- b) servizi di prestazioni sociali;
- c) altri servizi pubblici, sociali e personali, inclusi i servizi forniti da associazioni sindacali, da organizzazioni politiche, da associazioni giovanili e altri servizi di organizzazioni associative.

3. L'affidamento deve garantire la qualità, la continuità, l'accessibilità, la disponibilità e la completezza dei servizi, tenendo conto delle esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati e promuovendo il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti.

4. In applicazione dell'articolo 37 le stazioni appaltanti approvano gli strumenti di programmazione nel rispetto della legislazione statale e regionale di settore.

5. Le finalità di cui agli articoli 62 e 63 sono perseguite anche tramite le forme di aggregazione previste dalla normativa di settore, con particolare riguardo ai distretti sociosanitari e a istituzioni analoghe.

6. Si applicano le procedure di aggiudicazione di cui agli articoli da 32 a 34, all'articolo 59 e agli articoli

da 71 a 76.

7. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 79, 80, 84, 85, 89, 94, 95, 98, 99, 100, 101 e 110, adottando il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

8. Per l'affidamento e l'esecuzione di servizi alla persona di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d), si applicano i principi e i criteri di cui al comma 3 del presente articolo.

Titolo II

Gli appalti di servizi sociali e di altri servizi nei settori ordinari

Articolo 129

Appalti riservati

1. Le stazioni appaltanti hanno facoltà, con bando predisposto a norma delle disposizioni che seguono, di riservare agli enti di cui al comma 2 il diritto di partecipare alle procedure per l'affidamento dei servizi sanitari, sociali e culturali individuati nell'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

a) gli enti riservatari devono avere come obiettivo statutario il perseguimento di una missione di

servizio pubblico legata alla prestazione dei servizi di cui al comma 1;

b) deve essere previsto un vincolo di reinvestimento dei profitti, per il conseguimento degli obiettivi statutari o, comunque, una distribuzione o redistribuzione fondata su considerazioni partecipative;

c) le strutture di gestione o proprietà degli enti devono essere basate su principi partecipativi o di azionariato dei dipendenti, ovvero richiedere la partecipazione attiva di dipendenti, utenti o soggetti interessati.

3. È esclusa la riserva a favore di enti che nei tre anni precedenti all'affidamento siano stati già aggiudicatari di un appalto o di una concessione per i servizi di cui al comma 1, disposti a norma del presente articolo.

4. La durata massima del contratto non può superare i tre anni.

Articolo 130

Servizi di ristorazione

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 127, i servizi di ristorazione indicati nell'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. La valutazione dell'offerta tecnica tiene conto, in particolare, tramite l'attribuzione di un punteggio premiale:

a) della qualità dei generi alimentari, con particolare riferimento ai prodotti biologici, tipici e tradizionali, ai prodotti a denominazione protetta, nonché ai prodotti provenienti da sistemi di filiera corta e da operatori dell'agricoltura sociale;

b) del rispetto delle disposizioni ambientali in materia di economia sostenibile (green economy), nonché dei pertinenti criteri ambientali minimi di cui all'articolo 57;

c) della qualità della formazione degli operatori.

2. Per l'affidamento e la gestione dei servizi di refezione scolastica e di fornitura di alimenti e prodotti agroalimentari agli asili nido, alle scuole dell'infanzia, alle scuole primarie, alle scuole secondarie di primo e di secondo grado e alle altre strutture pubbliche che abbiano come utenti bambini e giovani fino a diciotto anni di età, resta fermo l'obbligo di cui all'articolo 4, comma 5-quater del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

3. Le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere possono prevedere, nelle gare concernenti i relativi servizi di fornitura, nel rispetto dell'articolo 6, comma 1, della legge 18 agosto 2015, n. 141, criteri di priorità per l'inserimento di prodotti agroalimentari provenienti da operatori dell'agricoltura sociale.

4. Con decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono definite e aggiornate le linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica. Fino all'adozione di dette linee di indirizzo, le stazioni appaltanti individuano nei documenti di gara le specifiche tecniche finalizzate a garantire la qualità del servizio richiesto.

Articolo 131

Servizi sostitutivi di mensa

1. L'attività di emissione di buoni pasto ha per scopo l'erogazione del servizio sostitutivo di mensa aziendale per il tramite di esercizi convenzionati, a mezzo di buoni pasto o di altri titoli rappresentativi di servizi.

2. L'affidamento dei servizi sostitutivi di cui al presente articolo è riservato a società di capitali, con capitale versato non inferiore a 750.000 euro e costituite con tale specifico oggetto sociale, il cui bilancio deve essere corredato della relazione redatta da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice civile.

- 3.** Il possesso dei requisiti di cui al comma 2 deve essere provato mediante preventiva segnalazione certificata di inizio attività, redatta dai rappresentanti legali della società e trasmessa, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al Ministero delle imprese e del made in Italy.
- 4.** Gli operatori economici attivi nel settore dell'emissione di buoni pasto aventi sede in altri Paesi dell'Unione europea possono esercitare l'attività se a ciò autorizzati in base alle norme del Paese di appartenenza.
- 5.** L'affidamento dei servizi di cui al presente articolo avviene esclusivamente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell'offerta pertinenti, tra cui:
- a) il ribasso sul valore nominale del buono pasto;
 - b) la rete degli esercizi da convenzionare, con specifica valorizzazione, in sede di attribuzione dei punti o dei pesi, delle caratteristiche qualitative che connotano il servizio sostitutivo di mensa offerto dalla rete di esercizi selezionata;
 - c) lo sconto incondizionato verso gli esercenti, in misura non superiore al 5 per cento del valore nominale del buono pasto. Tale sconto incondizionato remunera altresì ogni eventuale servizio aggiuntivo offerto agli esercenti;
 - d) i termini di pagamento agli esercizi convenzionati;
 - e) il progetto tecnico.
- 6.** L'allegato II.17 individua gli esercizi presso cui può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa, le caratteristiche dei buoni pasto e il contenuto degli accordi stipulati tra le società di emissione dei buoni e i titolari degli esercizi convenzionabili. Nel caso di buoni pasto in forma elettronica è garantito agli esercizi convenzionati un unico terminale di pagamento. **((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209))**.
- 7.** Ai fini del possesso della rete di esercizi attraverso cui si espleta il servizio sostitutivo di mensa, eventualmente richiesto come criterio di partecipazione o di aggiudicazione, è sufficiente l'assunzione, da parte dell'operatore economico, dell'impegno all'attivazione della rete stessa entro un congruo termine dal momento dell'aggiudicazione, fissato in sede di bando. La mancata attivazione della rete

richiesta entro il termine indicato comporta la decadenza dell'aggiudicazione.

8. Le stazioni appaltanti che acquistano i buoni pasto, le società di emissione e gli esercizi convenzionati consentono, ciascuno nell'esercizio della rispettiva attività contrattuale e delle obbligazioni di propria pertinenza, la utilizzabilità del buono pasto per l'intero valore nominale.

Titolo III

I Contratti nel settore dei beni culturali

Articolo 132

Disciplina comune applicabile ai contratti nel settore dei beni culturali

- 1.** Le disposizioni del presente Titolo dettano la disciplina relativa a contratti concernenti i beni culturali tutelati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché relativi all'esecuzione di scavi archeologici, anche subacquei. Per quanto non diversamente disposto, trovano applicazione le pertinenti disposizioni del codice.
- 2.** Ai contratti concernenti i beni culturali, in considerazione della specificità del settore ai sensi dell'articolo 36 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, non si applica l'istituto dell'avvalimento, di cui all'articolo 104.

Articolo 133

Requisiti di qualificazione

1. Per i lavori di cui al presente Titolo, i requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori e dei direttori tecnici, nonché i livelli e i contenuti della progettazione e le modalità del collaudo sono individuati nell'allegato II.18. **((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209))**.

Articolo 134

Contratti gratuiti e forme speciali di partenariato

- 1.** Per tutte le attività finalizzate alla tutela e alla valorizzazione dei beni culturali, l'amministrazione può stipulare contratti gratuiti, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del codice, ferme restando le prescrizioni dell'amministrazione preposta alla loro tutela in ordine alla progettazione e all'esecuzione delle opere e delle forniture e alla direzione dei lavori e al loro collaudo.
- 2.** Per assicurare la fruizione del patrimonio culturale della nazione e favorire altresì la ricerca scientifica applicata alla sua tutela o alla sua valorizzazione, lo Stato, le regioni e gli enti territoriali possono, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, attivare forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati, dirette a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali, attraverso procedure semplificate di individuazione del partner privato analoghe o ulteriori rispetto a quelle previste dall'articolo 8.
- 3.** Resta fermo quanto previsto ai sensi dell'articolo 106, comma 2-bis, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
- 4.** L'affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a 40.000 euro, mediante dazione di danaro o accollo del debito, o altre modalità di assunzione del

pagamento dei corrispettivi dovuti, ivi compresi quelli relativi a beni culturali nonché ai contratti di sponsorizzazione finalizzati al sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura, di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, è soggetto esclusivamente alla previa pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante, per almeno trenta giorni, di apposito avviso, con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto. Trascorso il periodo di pubblicazione dell'avviso, il contratto può essere liberamente negoziato, purché nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse, fermo restando il rispetto degli articoli 66, 94, 95, 97 e 100 in ordine alla verifica dei requisiti degli esecutori e della qualificazione degli operatori economici. Nel caso in cui lo sponsor intenda realizzare i lavori, prestare i servizi o le forniture direttamente a sua cura e spese, resta ferma la necessità di verificare il possesso dei requisiti degli esecutori, nel rispetto dei principi e dei limiti europei in materia e non trovano applicazione le disposizioni nazionali e regionali in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ad eccezione di quelle sulla qualificazione dei progettisti e degli esecutori. La stazione appaltante e l'amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali impartiscono opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all'esecuzione delle opere o forniture e alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi.

Titolo IV

I servizi di ricerca e sviluppo

Articolo 135

Servizi di ricerca e sviluppo

1. Relativamente ai servizi di ricerca e sviluppo, le disposizioni del codice si applicano esclusivamente ai contratti relativi ai servizi di cui all'allegato II.19, a condizione che:

a) i risultati appartengano esclusivamente alla stazione appaltante, per essere destinati all'esercizio della propria attività;

b) la prestazione del servizio sia interamente retribuita dalla stazione appaltante.

2. Le stazioni appaltanti possono ricorrere, in applicazione dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3, agli appalti pubblici pre-commerciali, che rispettino le condizioni delle lettere a) e b) del comma 1, quando:

a) siano destinati al conseguimento di risultati non appartenenti in via esclusiva alla stazione appaltante, che li usi nell'esercizio della propria attività;

b) la prestazione del servizio non sia interamente retribuita dalla stazione appaltante;

c) l'esigenza non possa essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni già disponibili sul mercato.

3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209)).

Titolo V

I contratti nel settore della difesa e sicurezza. I contratti secretati

Articolo 136

Difesa e sicurezza

1. Le disposizioni del codice si applicano ai contratti aggiudicati nei settori della difesa e della sicurezza, ad eccezione dei contratti:

- a) che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208;
- b) ai quali non si applica neanche il decreto legislativo n. 208 del 2011, in virtù dell'articolo 6 del medesimo decreto.

2. L'applicazione del codice è in ogni caso esclusa per gli appalti pubblici e per i concorsi di progettazione, quando la tutela degli interessi essenziali di sicurezza dello Stato non possa essere garantita mediante misure idonee e volte anche a proteggere la riservatezza delle informazioni che le amministrazioni aggiudicatrici rendono disponibili in una procedura di aggiudicazione dell'appalto.

3. All'aggiudicazione di concessioni nei settori della difesa e della sicurezza, di cui al decreto legislativo n. 208 del 2011, si applica il Libro IV del codice fatta eccezione per le concessioni relative alle ipotesi alle quali non si applica neanche il decreto legislativo n. 208 del 2011 in virtù dell'articolo 6 del medesimo decreto.

4. Per i contratti di cui al presente articolo nonché per gli interventi da eseguire in Italia e all'estero per effetto di accordi internazionali, multilaterali o bilaterali, e 58anche per i lavori in economia eseguiti a mezzo delle truppe e dei reparti del Genio militare per i quali non si applicano i limiti di importo di cui all'articolo 14, si applica l'allegato II.20. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209.

4-bis. All'esecuzione dei contratti nei settori della difesa e della sicurezza non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 119, comma 2, quinto periodo. (12)

4-ter. ((Per le amministrazioni della difesa e della sicurezza)), in considerazione della struttura gerarchica dei loro organi tecnici e della specificità delle retribuzioni rispetto alle altre amministrazioni, l'incentivo alle funzioni tecniche è corrisposto anche agli ufficiali superiori e agli ufficiali generali e gradi corrispondenti che svolgono le funzioni specificate nell'allegato I.10 ovvero dal corrispondente regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori

pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

5. Per gli acquisti eseguiti all'estero dall'amministrazione della difesa, relativi a macchinari, strumenti e oggetti di precisione, che possono essere forniti, con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti, soltanto da operatori economici stranieri, possono essere concesse anticipazioni di importo non superiore ad un terzo dell'importo complessivo del prezzo contrattuale, previa costituzione di idonea garanzia.

AGGIORNAMENTO (12)

La L. 4 aprile 2025, n. 42, ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "All'articolo 136 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. In deroga all'articolo 45, comma 4, per le amministrazioni della difesa e della sicurezza, in considerazione della struttura gerarchica dei loro organi tecnici e della specificità delle retribuzioni rispetto alle altre amministrazioni, l'incentivo alle funzioni tecniche è corrisposto anche agli ufficiali superiori e agli ufficiali generali e gradi corrispondenti che svolgono le funzioni specificate nell'allegato I.10 ovvero dal corrispondente regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice»".

Articolo 137

Contratti misti concernenti aspetti di difesa e sicurezza

1. Ai contratti misti aventi per oggetto appalti o concessioni rientranti nell'ambito di applicazione del codice nonché appalti disciplinati dall'articolo 346 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o dal decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, si applicano le seguenti disposizioni.

2. Se le diverse parti di un determinato appalto o di una concessione sono oggettivamente separabili, si applicano i commi da 3 a 5. Se non sono separabili, si applica il comma 6.

3. Se le stazioni appaltanti scelgono di aggiudicare un appalto o una concessione distinti per le parti separate, il regime giuridico applicabile a ciascuno di tali contratti distinti è determinato in base alle caratteristiche della parte separata.

4. Se le stazioni appaltanti scelgono di aggiudicare un appalto unico o una concessione unica, il relativo regime giuridico si determina sulla base dei seguenti criteri:

a) se una parte dell'appalto o della concessione è disciplinata dall'articolo 346 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'appalto unico o la concessione unica possono essere aggiudicati senza applicare il codice né il decreto legislativo n. 208 del 2011, purché le rispettive aggiudicazioni siano giustificate da ragioni oggettive;

b) se una parte di un appalto o una concessione è disciplinata dal decreto legislativo n. 208 del 2011, l'appalto unico o la concessione unica possono essere aggiudicati conformemente a tale decreto, purché le rispettive aggiudicazioni siano giustificate da ragioni oggettive. Sono fatte salve le soglie e le esclusioni previste dallo stesso decreto legislativo n. 208 del 2011.

5. La decisione di aggiudicare un appalto unico o una concessione unica non può essere adottata allo scopo di escludere l'applicazione del codice o del decreto legislativo n. 208 del 2011.

6. Se le diverse parti di un appalto o di una concessione sono oggettivamente non separabili, l'appalto o la concessione possono essere aggiudicati senza applicare il codice ove includa elementi cui si applica l'articolo 346 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; altrimenti può essere aggiudicato conformemente al decreto legislativo n. 208 del 2011.

Articolo 138

Contratti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali

1. Il codice non si applica agli appalti pubblici e ai concorsi di progettazione e alle concessioni in materia di difesa o di sicurezza di cui al decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, qualora essi siano disciplinati da:

a) norme procedurali specifiche in base a un accordo o un'intesa internazionale conclusi in conformità dei trattati dell'Unione europea, tra lo Stato e uno o più Paesi terzi o relative articolazioni e riguardante lavori, forniture o servizi destinati alla realizzazione comune o alla gestione comune di un progetto;

b) norme procedurali specifiche in base a un accordo o un'intesa internazionale in relazione alla presenza di truppe di stanza e concernente imprese di uno Stato membro o di un Paese terzo;

c) norme procedurali specifiche di un'organizzazione internazionale nel caso di appalti;

d) norme procedurali specifiche di un'organizzazione internazionale che si approvvigiona per le proprie finalità o a concessioni che devono essere aggiudicate da uno Stato membro in conformità di tali norme.

2. Gli accordi o le intese di cui al comma 1, lettera a), relativi ad appalti sono comunicati alla Commissione europea.

3. Il codice non si applica agli appalti pubblici e ai concorsi di progettazione concernenti aspetti di difesa o di sicurezza che la stazione appaltante aggiudica in base a norme sugli appalti previste da un'organizzazione internazionale o da un'istituzione internazionale di finanziamento, quando gli appalti pubblici e i concorsi di progettazione in questione sono interamente finanziati da tale organizzazione o istituzione. Nel caso di appalti pubblici e concorsi di progettazione cofinanziati prevalentemente da un'organizzazione internazionale o da un'istituzione internazionale di finanziamento, le parti si accordano sulle procedure d'appalto applicabili.

Articolo 139

Contratti secretati

- 1.** Le disposizioni del codice relative alle procedure di affidamento possono essere derogate:
 - a) per i contratti al cui oggetto, atti o modalità di esecuzione è attribuita una classifica di segretezza;
 - b) per i contratti la cui esecuzione deve essere accompagnata da speciali misure di sicurezza, in conformità a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.
- 2.** Ai fini della deroga di cui al comma 1, lettera a), le stazioni appaltanti attribuiscono, con provvedimento motivato, le classifiche di segretezza ai sensi dell'articolo 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124, ovvero di altre norme vigenti, dando conto delle cause specifiche che giustificano la stipulazione di un contratto secretato, con particolare riguardo ai presupposti previsti per ciascuna classifica. Ai fini della deroga di cui al comma 1, lettera b), le stazioni appaltanti dichiarano, con provvedimento motivato, i lavori, i servizi e le forniture eseguibili con speciali misure di sicurezza individuate nel predetto provvedimento, precisando le cause che esigono tali misure.
- 3.** I contratti di cui al comma 1 sono eseguiti da operatori economici in possesso dei requisiti previsti dal codice, nonché del nulla osta di sicurezza, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 42, comma 1-bis, della legge 3 agosto 2007, n. 124.
- 4.** L'affidamento dei contratti di cui al presente articolo avviene previo esperimento di gara informale a cui sono invitati almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto del contratto e sempre che la negoziazione con più di un operatore economico sia compatibile con le esigenze di segretezza e sicurezza.
- 5.** La Corte dei conti, tramite la Sezione centrale per il controllo dei contratti secretati, esercita il controllo preventivo sui provvedimenti motivati di cui al comma 2, il controllo preventivo sulla legittimità e sulla regolarità dei contratti di cui al presente articolo, nonché il controllo sulla regolarità, correttezza ed efficacia della gestione. Dell'attività di cui al presente comma è dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Titolo VI

Le procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile

Articolo 140

Procedure in caso di somma urgenza

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, al verificarsi di eventi di danno o di pericolo imprevisti o imprevedibili idonei a determinare un concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, ovvero nella ragionevole previsione dell'imminente verificarsi degli stessi, chi fra il RUP o altro tecnico dell'amministrazione competente si reca prima sul luogo può disporre la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 500.000 euro o **((, se superiore, nel limite))** di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità **((, comunque nel limite della soglia europea))**.

Ricorrendo i medesimi presupposti, il soggetto di cui al precedente periodo può disporre l'immediata acquisizione di servizi o forniture **((, ivi compresi servizi tecnici necessari per la realizzazione di lavori di somma urgenza qualora l'amministrazione competente non disponga di adeguate professionalità,))** entro il limite di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità e, comunque, nei limiti della soglia europea. Il soggetto che dispone, ai sensi del presente comma, l'immediata esecuzione di lavori o l'immediata acquisizione di servizi o forniture redige, contemporaneamente, un verbale in cui sono indicati la descrizione della circostanza di somma urgenza, le cause che l'hanno provocata e i lavori, i servizi e le forniture da porre in essere per rimuoverla.

1-bis. ((Costituisce circostanza di somma urgenza, ai fini del presente articolo, anche il verificarsi degli eventi di cui all'articolo 7 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2

gennaio 2018, n. 1, ovvero la ragionevole previsione dell'imminente verificarsi degli stessi, che richiede l'adozione di misure indilazionabili, nei limiti dello stretto necessario.))

1-ter. ((La circostanza di somma urgenza, ai sensi dei commi 1 e 1-bis, è ritenuta persistente finchè non risultino eliminate le situazioni dannose o pericolose per la pubblica o privata incolumità derivanti dall'evento, comunque per un periodo di tempo non superiore a quindici giorni dall'insorgere dell'evento, fatto salvo il maggiore termine stabilito dall'eventuale deliberazione dello stato di emergenza di cui all'articolo 24 del codice della protezione civile, di cui al citato decreto legislativo n. 1 del 2018; in tali circostanze ed entro i medesimi limiti temporali le stazioni appaltanti possono affidare appalti pubblici di lavori, servizi e forniture con le procedure previste dal presente articolo)).

2. L'esecuzione dei lavori e l'acquisizione dei servizi e delle forniture di somma urgenza può essere affidata in forma diretta e in deroga alle procedure di cui agli articoli 37 e 41 del codice a uno o più operatori economici individuati dal RUP o da altro tecnico dell'amministrazione competente.

3. Il corrispettivo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo il RUP può ingiungere all'affidatario l'esecuzione di forniture, servizi o lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, ridotti del 20 per cento. I prezzi di cui al primo periodo, se relativi all'esecuzione di lavori, sono comunque ammessi nella contabilità e, se relativi all'acquisizione di forniture e servizi, sono allegati al verbale e sottoscritti dall'operatore economico; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

4. Il RUP o altro tecnico dell'amministrazione competente compila una perizia giustificativa delle prestazioni richieste entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione della prestazione affidata.

Qualora l'amministrazione competente sia un ente locale, la copertura della spesa è assicurata con le modalità previste dagli articoli 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. Qualora un servizio, una fornitura, un'opera o un lavoro, ordinato per motivi di somma urgenza, non ottenga l'approvazione del competente organo dell'amministrazione, la relativa esecuzione è sospesa immediatamente e si procede, previa messa in sicurezza del cantiere in caso di lavori, alla sospensione della prestazione e alla liquidazione dei corrispettivi dovuti per la parte realizzata.

6. COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 MAGGIO 2025, N. 73, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 LUGLIO 2025, N. 105.

7. Qualora si adottino le procedure di affidamento in condizioni di somma urgenza previste dal presente articolo, e vi sia l'esigenza impellente di assicurare la tempestiva esecuzione del contratto, gli affidatari dichiarano, mediante autocertificazione, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura ordinaria. La stazione appaltante controlla il possesso dei requisiti in un termine congruo, compatibile con la gestione della situazione di emergenza in atto e comunque non superiore a sessanta giorni dall'affidamento. La stazione appaltante dà conto, con adeguata motivazione, nel primo atto successivo alle verifiche effettuate, della sussistenza dei relativi presupposti; in ogni caso non è possibile procedere al pagamento, anche parziale, in assenza delle relative verifiche con esito positivo. Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei predetti requisiti, la stazione appaltante recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.

8. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 MAGGIO 2025, N. 73, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 LUGLIO 2025, N. 105)).

9. Limitatamente agli appalti pubblici di forniture e servizi di cui ai commi 3 e 6, di importo pari o superiore a 140.000 euro, per i quali non siano disponibili elenchi di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezziari ufficiali di riferimento, quando i tempi resi necessari dalla circostanza di somma urgenza non consentano il ricorso alle procedure ordinarie, gli affidatari si impegnano a fornire i servizi e le forniture

richiesti ad un prezzo provvisorio stabilito consensualmente tra le parti e ad accettare la determinazione definitiva del prezzo a seguito di apposita valutazione di congruità.

10. Sul sito istituzionale dell'ente sono pubblicati gli atti relativi agli affidamenti di cui al presente articolo, con specifica indicazione dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie. Contestualmente, e comunque in un termine congruo compatibile con la gestione della situazione di emergenza, sono trasmessi all'ANAC per i controlli di competenza, fermi restando i controlli di legittimità sugli atti previsti dalle vigenti normative.

11. COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 MAGGIO 2025, N. 73, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 LUGLIO 2025, N. 105.

12. COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 MAGGIO 2025, N. 73, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 LUGLIO 2025, N. 105.

Articolo 140-bis

(Procedure di protezione civile)

1. Ai contratti affidati nell'ambito delle emergenze di protezione civile, di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b) e c) **((, del codice della protezione civile))**, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si applicano le disposizioni dell'articolo 140 **((del presente codice))** nonché le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 46-bis del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, tenuto conto anche delle differenti tipologie di eventi emergenziali previsti al medesimo articolo 7 del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018.

2. In via eccezionale, nella misura strettamente necessaria, l'affidamento diretto può essere autorizzato anche al di sopra **((del limite di 500.000 euro di cui all'articolo 140, comma 1, primo periodo, e della soglia europea di cui al medesimo articolo 140, comma 1, secondo periodo))**, per

un arco temporale limitato, comunque non superiore a trenta giorni **((,))** e solo per singole specifiche fattispecie indilazionabili e **((nei limiti massimi di importo stabiliti nei provvedimenti di cui agli articoli 24, commi 1 e 2, e 25, comma 1, del codice della protezione civile, di cui al citato decreto legislativo n. 1 del 2018))**. **((L'affidamento diretto di cui al primo periodo non è comunque ammesso per appalti di lavori di importo pari o superiore alla soglia europea e per appalti di servizi e forniture di importo pari o superiore al triplo della soglia europea))**.

3. In occasione degli eventi per i quali è dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ferma restando la facoltà di prevedere ulteriori misure derogatorie consentite nell'ambito dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 25 del medesimo codice, gli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi possono essere affidati in deroga alle seguenti disposizioni del presente codice:

a) articolo 14, comma 12, lettera a), per consentire l'autonoma determinazione del valore stimato degli appalti per l'acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarità, da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale;

b) articolo 15, comma 2, primo periodo, relativamente alla necessaria individuazione del RUP tra i dipendenti della stazione appaltante o dell'ente concedente, per consentire alle stazioni appaltanti, ove strettamente necessario, di individuare il RUP tra soggetti idonei **((,))** anche estranei alle stazioni appaltanti medesime, purché dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici;

c) articolo 37, relativamente alla necessaria previa programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi, per consentire alle stazioni appaltanti di affidare l'appalto anche in assenza della previa programmazione del relativo intervento;

d) articolo 49, per consentire alle stazioni appaltanti la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento **((dei tempi del suo svolgimento))** alle esigenze del contesto emergenziale, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e del diritto dell'Unione europea;

e) articolo 54, per consentire l'esclusione automatica delle offerte anomale anche nei casi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, per semplificare e **((accelerare))** le relative procedure;

f) articoli 90, fermo restando il rispetto del termine massimo di cui all'articolo 55, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e 111, comma 3, limitatamente **((ai tempi))** e alle modalità delle comunicazioni ivi previste, per consentire alle stazioni appaltanti la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento **((dei suoi tempi di svolgimento))** alle esigenze del contesto emergenziale;

g) articolo 108, commi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, per consentire l'utilizzo generalizzato del criterio del minor prezzo.

4. In occasione degli eventi emergenziali di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza regionale o nazionale ai sensi dell'articolo 24 del predetto codice, ovvero nella ragionevole previsione dell'imminente verificarsi degli stessi, anche in mancanza del provvedimento di cui all'articolo 23 del predetto codice:

a) gli importi di cui all'articolo 50, comma 1, del presente codice sono raddoppiati, nei limiti delle soglie di cui all'articolo 14, per i contratti di lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a),

b) e d), del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018;

b) il termine temporale di cui all'articolo 140, comma 4, è stabilito in trenta giorni;

c) l'amministrazione competente all'affidamento e all'esecuzione del contratto è identificata nel soggetto attuatore, ove individuato, di cui all'articolo 25, comma 6, del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 140, comma 7, si applicano, altresì, qualora si adottino, limitatamente ad emergenze di protezione civile, le procedure di cui all'articolo 76, comma 2, lettera c).

LIBRO III

DELL'APPALTO NEI SETTORI SPECIALI

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 141

Ambito e norme applicabili

- 1.** Le disposizioni del presente Libro si applicano alle stazioni appaltanti o agli enti concedenti che svolgono una delle attività previste dagli articoli da 146 a 152. Le disposizioni del presente Libro si applicano, altresì, agli altri soggetti che annoverano tra le loro attività una o più tra quelle previste dagli articoli da 146 a 152 e operano in virtù di diritti speciali o esclusivi.
- 2.** Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali o esclusivi applicano le disposizioni del presente Libro solo per i contratti strumentali da un punto di vista funzionale a una delle attività previste dagli articoli da 146 a 152.
- 3.** Ai contratti di cui al presente Libro si applicano, oltre alle sue disposizioni:
 - a) il Libro I, Parte I, Titolo I, eccetto l'articolo 6;
 - b) nell'ambito del Libro I, Parte I, Titolo II, gli articoli 13, 14, 16, 17 e 18. L'articolo 15 si applica solo alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti che sono amministrazioni aggiudicatrici;
 - c) il Libro I, Parte II;
 - d) nell'ambito del Libro I, Parte IV, gli articoli 41, 42, 43, 44, 45 e 46;
 - e) nell'ambito del Libro II, Parte II, gli articoli 57, 60 e 61;
 - f) nell'ambito del Libro II, Parte III, Titolo I, l'articolo 64;
 - g) nell'ambito del Libro II, Parte III, il Titolo II;
 - g-bis) **((nell'ambito del Libro II, Parte V, Titolo IV, l'articolo 106;))**
 - h) nell'ambito del Libro II, Parte V, Titolo IV, il Capo II si applica nei limiti di cui agli articoli 167, 168 e 169;

i) **((nell'ambito del Libro II, Parte VI, gli articoli 113, 116, 117, 119, 120, commi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, 122 e 125;))**

i-bis) **((nell'ambito del Libro V, Parte I, Titolo II, gli articoli da 215 a 219.))**

3-bis. ((Per i servizi di ricerca e sviluppo trova applicazione quanto previsto dall'articolo 135.))

4. Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali o esclusivi hanno facoltà di adottare propri atti, con i quali possono in via preventiva:

- a) **((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209));**
- b) prevedere una disciplina di adattamento delle funzioni del RUP alla propria organizzazione;
- c) specificare la nozione di variante in corso d'opera in funzione delle esigenze proprie del mercato di appartenenza e delle caratteristiche di ciascun settore, nel rispetto dei principi e delle norme di diritto dell'Unione europea.

5. Le stazioni appaltanti o gli enti concedenti possono determinare le dimensioni dell'oggetto dell'appalto e dei lotti in cui eventualmente suddividerlo, senza obbligo di motivazione aggravata e tenendo conto delle esigenze del settore speciale in cui operano. Nel caso di suddivisione in lotti, le stazioni appaltanti o gli enti concedenti indicano nel bando di gara, nell'invito a confermare interesse o, quando il mezzo di indizione di gara è un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, nell'invito a presentare offerte o a negoziare, se le offerte possono essere presentate per uno, per più o per l'insieme dei lotti.

Articolo 142

Joint venture e affidamenti a imprese collegate

1. Le disposizioni del codice non si applicano, quando ricorrano le condizioni di cui al comma 3, ai contratti aggiudicati:

- a) da una joint venture, composta esclusivamente da più stazioni appaltanti o enti concedenti per

svolgere una o più delle attività di cui agli articoli da 146 a 152 e all'Allegato II alla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, a una di tali stazioni appaltanti o enti concedenti;

b) da una stazione appaltante o ente concedente alla joint venture di cui fa parte.

2. Le disposizioni del codice non si applicano, altresì, se ricorrono le condizioni di cui al comma 4, ai contratti aggiudicati:

a) da una stazione appaltante o ente concedente a un'impresa collegata;

b) da una joint venture, composta esclusivamente da più stazioni appaltanti o enti concedenti per svolgere le attività di cui agli articoli da 146 a 152, a un'impresa collegata a una di tali stazioni appaltanti o enti concedenti.

3. La non applicabilità di cui al comma 1 opera a condizione che la joint venture sia stata costituita per lo svolgimento delle attività oggetto di affidamento per un periodo di almeno tre anni e che l'atto costitutivo preveda che le stazioni appaltanti o gli enti concedenti che la compongono ne facciano parte per un periodo di pari durata.

4. La non applicabilità di cui al comma 2 opera per gli appalti e concessioni di servizi e di lavori e per gli appalti di forniture, purché almeno l'80 per cento del fatturato totale realizzato in media dall'impresa collegata nell'ultimo triennio, tenendo conto di tutti i lavori, i servizi e le forniture prestate, provenga dalle prestazioni rese alla stazione appaltante o all'ente concedente o alle altre imprese cui è collegata.

5. Se, a causa della data della costituzione o di inizio dell'attività dell'impresa collegata, il fatturato degli ultimi tre anni non è disponibile, è sufficiente che l'impresa dimostri, in base a proiezioni dell'attività, che probabilmente realizzerà il fatturato di cui al comma 4.

6. Se più imprese collegate alla stazione appaltante o all'ente concedente con il quale formano un gruppo economico forniscono gli stessi o simili servizi, forniture o lavori, le percentuali sono calcolate tenendo conto del fatturato totale derivante dalla prestazione dei servizi o dall'esecuzione dei lavori, per ciascuna di tali imprese collegate.

7. Su richiesta della Commissione europea, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti comunicano:

- a) i nomi delle imprese o delle joint venture interessate;
- b) la natura e il valore dei contratti considerati;
- c) gli elementi che la Commissione europea richiede per provare che le relazioni tra la stazione appaltante o l'ente concedente e l'impresa o la joint venture cui i contratti sono aggiudicati soddisfano i requisiti di cui al presente articolo.

Articolo 143

Attività esposte direttamente alla concorrenza

- 1.** Le disposizioni del codice non si applicano ai contratti per svolgere un'attività di cui agli articoli da 146 a 152 se l'attività è direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili. L'attività può costituire parte di un settore più ampio o essere esercitata unicamente in determinate parti del territorio nazionale.
- 2.** La valutazione dell'esposizione alla concorrenza ai fini del comma 1 è effettuata dalla Commissione europea, tenendo conto del mercato delle attività in questione e del mercato geografico di riferimento, ai sensi dei commi 3 e 4. Resta impregiudicata l'applicazione della normativa in materia di concorrenza.
- 3.** Ai fini dei commi 1 e 2, per determinare se un'attività è direttamente esposta alla concorrenza si tiene conto di criteri conformi alle disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in materia di concorrenza, tra i quali le caratteristiche dei prodotti o servizi interessati, l'esistenza di prodotti o servizi alternativi considerati sostituibili sul versante della domanda o dell'offerta, i prezzi e la presenza, effettiva o potenziale, di più fornitori dei prodotti o servizi in questione.
- 4.** Il mercato geografico di riferimento, sulla cui base viene valutata l'esposizione alla concorrenza, è costituito dal territorio dove le imprese interessate intervengono nell'offerta e nella domanda di prodotti e di servizi, e nel quale le condizioni di concorrenza sono sufficientemente omogenee. Esso

può essere distinto dai territori vicini, in particolare per condizioni di concorrenza sensibilmente diverse da quelle che prevalgono in quei territori. La valutazione tiene conto, in particolare, della natura e delle caratteristiche dei prodotti o servizi in questione, dell'esistenza di ostacoli all'entrata o di preferenze dei consumatori, nonché dell'esistenza di differenze notevoli sotto il profilo delle quote di mercato delle imprese o di differenze sostanziali a livello di prezzi.

5. Ai fini del comma 1 sono mercati liberamente accessibili quelli indicati nell'allegato III alla direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, per i quali sono stati adottati i provvedimenti attuativi. Se non è possibile presumere il libero accesso a un mercato in base al primo periodo, si deve dimostrare che l'accesso al mercato in questione è libero di fatto e di diritto.

6. Quando, sulla base delle condizioni di cui ai commi 3, 4 e 5, si ritiene che una determinata attività sia direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili, il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro competente per settore, può richiedere alla Commissione europea di stabilire che le disposizioni del codice non si applichino all'aggiudicazione di appalti o all'organizzazione di concorsi di progettazione per il perseguimento dell'attività in questione, nonché alle concessioni; la Commissione è informata di tutte le circostanze pertinenti, in particolare delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative o degli accordi in relazione al rispetto delle condizioni di cui al comma 1, nonché delle eventuali determinazioni assunte al riguardo dalle Autorità indipendenti competenti. La richiesta può riguardare attività esercitate in un settore più ampio o in determinate parti del territorio nazionale, se del caso allegando la posizione adottata dalla competente Autorità indipendente.

7. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono chiedere alla Commissione europea di stabilire l'applicabilità del comma 1 a una determinata attività. Salvo che la richiesta sia corredata da una posizione motivata e giustificata, adottata dalla Autorità indipendente competente, che illustri in modo approfondito le condizioni per l'eventuale applicabilità del comma 1, a seguito dell'informazione data dalla Commissione in ordine alla richiesta, l'Autorità di cui al comma 6 comunica alla Commissione le circostanze indicate nel predetto comma 1.

8. Le disposizioni del codice non si applicano più ai contratti di cui al comma 1 se la Commissione

europea:

a) ha adottato un atto di esecuzione che stabilisce l'applicabilità del comma 1 entro il termine previsto dall'allegato IV della direttiva 2014/25/UE;

b) non ha adottato l'atto di esecuzione entro il termine previsto dall'allegato di cui alla lettera a).

9. La richiesta presentata a norma dei commi 6 e 7 può essere modificata, con il consenso della Commissione europea, in particolare per quanto riguarda le attività o l'area geografica interessate. In tal caso, per l'adozione dell'atto di esecuzione di cui al comma 8, si applica un nuovo termine, calcolato ai sensi del paragrafo 1 dell'allegato IV della direttiva 2014/25/UE, salvo che la Commissione europea concordi un termine più breve con l'Autorità o la stazione appaltante o l'ente concedente che ha presentato la richiesta.

10. Se un'attività è già oggetto di una procedura ai sensi dei commi 6, 7 e 9 le ulteriori richieste riguardanti la stessa attività, pervenute alla Commissione europea prima della scadenza del termine previsto per la prima domanda, non sono considerate come nuove procedure e sono esaminate nel quadro della prima richiesta.

Articolo 144

Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi

1. Le disposizioni del codice non si applicano agli appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi, quando la stazione appaltante o l'ente concedente non gode di alcun diritto speciale o esclusivo per la vendita o la locazione dell'oggetto di tali appalti e quando altri enti possono liberamente venderlo o darlo in locazione alle stesse condizioni della stazione appaltante o dell'ente concedente.

2. Le stazioni appaltanti o gli enti concedenti comunicano alla Commissione europea, su richiesta, tutte le categorie di prodotti o di attività che considerano escluse in virtù del comma 1, nei termini da

essa indicati, evidenziando nella comunicazione quali informazioni hanno carattere commerciale sensibile.

3. Le disposizioni del codice non si applicano alle categorie di prodotti o attività oggetto degli appalti di cui al comma 1 considerati esclusi dalla Commissione europea con atto pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 145

Attività svolte in Paesi terzi

1. Le disposizioni del codice non si applicano ai contratti aggiudicati dalle stazioni appaltanti o dagli enti concedenti per l'esercizio delle attività di cui agli articoli da 146 a 152 in un Paese terzo, in circostanze che non comportino lo sfruttamento materiale di una rete o di un'area geografica all'interno dell'Unione europea.

2. Le stazioni appaltanti o gli enti concedenti comunicano alla Commissione europea, su richiesta, tutte le categorie di attività che considerano escluse in virtù del comma 1, nei termini da essa indicati, evidenziando nella comunicazione quali informazioni hanno carattere commerciale sensibile.

3. Le disposizioni del codice non si applicano comunque alle categorie di attività oggetto dei contratti di cui al comma 1 considerati esclusi dalla Commissione europea in elenchi pubblicati periodicamente nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 146

Gas ed energia termica

1. L'affidamento di contratti inerenti ai settori del gas e dell'energia termica è soggetto all'applicazione delle disposizioni del codice esclusivamente per le attività:

- a) di messa a disposizione o gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di gas o di energia termica;
- b) di alimentazione di tali reti con gas o energia termica, ivi compresa la generazione, la produzione e la vendita all'ingrosso o al dettaglio.

2. L'alimentazione, con gas o energia termica, di reti fisse che forniscono un servizio al pubblico, da parte di un'impresa pubblica o di un soggetto titolare di diritti speciali o esclusivi, non è considerata un'attività di cui al comma 1 se concorrono le seguenti condizioni:

- a) la produzione di gas o di energia termica è l'inevitabile risultato dell'esercizio di un'attività non prevista dal comma 1 o dagli articoli da 147 a 149;
- b) l'alimentazione della rete pubblica mira solo a sfruttare economicamente tale produzione e corrisponde, al massimo, al 20 per cento del fatturato dell'ente, considerando la media dell'ultimo triennio, comprensivo dell'anno in corso.

3. Sono esclusi dalla applicazione delle disposizioni del codice i contratti stipulati per la fornitura di energia e di combustibili destinati alla produzione di energia da stazioni appaltanti o enti concedenti che esercitano le attività di cui al comma 1.

Articolo 147

Elettricità

1. L'affidamento dei contratti inerenti al settore dell'elettricità è soggetto all'applicazione delle disposizioni del codice esclusivamente per le attività:

- a) di messa a disposizione o gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di elettricità;
- b) di alimentazione di tali reti con l'elettricità, ivi compresa la generazione, la produzione e la vendita

all'ingrosso o al dettaglio.

2. L'alimentazione, con elettricità, di reti fisse che forniscono un servizio al pubblico da parte di un'impresa pubblica o un soggetto titolare di diritti speciali o esclusivi, non è considerata un'attività di cui al comma 1 se concorrono le seguenti condizioni:

a) la produzione di elettricità avviene perché il suo consumo è necessario all'esercizio di un'attività non prevista dal comma 1 o dagli articoli 146, 148 e 149;

b) l'alimentazione della rete pubblica dipende solo dal consumo proprio dell'ente e non supera il 30 per cento della sua produzione totale, considerando la media dell'ultimo triennio, comprensivo dell'anno in corso.

2-bis. ((Sono esclusi dalla applicazione del codice i contratti stipulati per la fornitura di energia e di combustibili destinati alla produzione di energia da stazioni appaltanti o enti concedenti che esercitano le attività di cui al comma 1.))

Articolo 148

Acqua

1. L'affidamento dei contratti inerenti al settore idrico è soggetto all'applicazione delle disposizioni del codice esclusivamente per le attività:

a) di messa a disposizione o gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile;

b) di alimentazione di tali reti con acqua potabile, ivi compresa la generazione, la produzione e la vendita all'ingrosso o al dettaglio.

2. L'alimentazione, con acqua potabile, di reti fisse che forniscono un servizio al pubblico da parte di un'impresa pubblica o un soggetto titolare di diritti speciali o esclusivi non è considerata un'attività di cui al comma 1 se concorrono le seguenti condizioni:

a) la produzione di acqua potabile avviene perché il suo consumo è necessario all'esercizio di un'attività non prevista dagli articoli da 146 a 149;

b) l'alimentazione della rete pubblica dipende solo dal consumo proprio dell'ente e non supera il 30 per cento della sua produzione totale, considerando la media dell'ultimo triennio, comprensivo dell'anno in corso.

3. Si applicano le disposizioni del codice agli appalti o ai concorsi di progettazione attribuiti od organizzati da stazioni appaltanti o enti concedenti che esercitano un'attività di cui al comma 1 quando riguardino:

a) progetti di ingegneria idraulica, irrigazione o drenaggio, in cui il volume d'acqua destinato all'alimentazione con acqua potabile rappresenti più del 20 per cento del volume totale d'acqua reso disponibile da tali progetti o impianti;

b) smaltimento o trattamento delle acque reflue.

4. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del codice gli appalti per l'acquisto di acqua, se aggiudicati da stazioni appaltanti o enti concedenti che esercitino una o entrambe le attività di cui al comma 1.

5. Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del codice le concessioni aggiudicate per fornire o gestire reti fisse destinate alla fornitura di un servizio pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile oppure per alimentare tali reti con acqua potabile.

6. Sono escluse dall'applicazione del codice le concessioni che siano collegate a una delle attività del comma 5 e riguardino:

a) progetti di ingegneria idraulica, irrigazione, drenaggio, in cui il volume d'acqua destinato all'approvvigionamento di acqua potabile rappresenti più del 20 per cento del volume totale d'acqua reso disponibile da tali progetti o impianti;

b) smaltimento o trattamento delle acque reflue.

Articolo 149

Servizi di trasporto

- 1.** Le disposizioni del codice si applicano alle attività relative alla messa a disposizione o alla gestione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo del trasporto ferroviario, tranviario, filoviario, mediante autobus, sistemi automatici o cavo.
- 2.** Nei servizi di trasporto, si considera esistente una rete se il servizio è fornito secondo le prescrizioni operative stabilite dalle competenti autorità pubbliche, quali quelle relative alle tratte da servire, alla capacità di trasporto disponibile o alla frequenza del servizio.
- 3.** Le disposizioni del codice non si applicano per l'affidamento di contratti concernenti i servizi di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia o metropolitana.
- 4.** Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del codice le concessioni di servizi di trasporto aereo sulla base di una licenza di gestione a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008 e le concessioni di servizi di trasporto pubblico di passeggeri ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007.

Articolo 150

Settore dei porti e degli aeroporti

- 1.** Le disposizioni del codice si applicano alle attività relative allo sfruttamento di un'area geografica per la messa a disposizione di aeroporti, porti marittimi o interni e di altri terminali di trasporto ai vettori aerei, marittimi e fluviali.

Articolo 151

Settore dei servizi postali

1. Le disposizioni del codice si applicano alle attività relative alla prestazione di:

- a) servizi postali;
- b) altri servizi, diversi da quelli postali, quando siano prestati da un ente che fornisca anche servizi postali e a condizione che questi ultimi non riguardino attività direttamente esposte alla concorrenza su mercati liberamente accessibili, ai sensi dell'articolo 143.

2. Ai fini del codice e fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 si intende per:

- a) «invio postale»: un invio indirizzato nella forma definitiva al momento in cui è preso in consegna, indipendentemente dal suo peso, che abbia per oggetto corrispondenza, libri, cataloghi, giornali, periodici e pacchi postali contenenti merci con o senza valore commerciale;
- b) «servizi postali»: servizi consistenti in raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione di invii postali, comprensivi sia dei servizi rientranti nell'ambito di applicazione del servizio universale istituito ai sensi della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997, sia di quelli che ne sono esclusi;
- c) «altri servizi diversi dai servizi postali»: i servizi di gestione di servizi postali, precedenti l'invio e successivi all'invio, compresi i servizi di smistamento della posta, e i servizi di spedizione diversi da quelli di cui alla lettera a), quali la spedizione di invii pubblicitari, privi di indirizzo.

Articolo 152

Estrazione di gas e prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi

1. Le disposizioni del codice si applicano alle attività relative allo sfruttamento di un'area geografica, ai seguenti fini:

- a) estrazione di petrolio, estrazione o produzione di gas;
- b) prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi.

2. Rimangono escluse dall'applicazione delle disposizioni del codice le attività relative allo sfruttamento di un'area geografica, ai fini di prospezione di petrolio e di gas naturale, nonché di produzione di petrolio, in quanto attività direttamente esposte alla concorrenza su mercati liberamente accessibili.

PARTE II

DELLE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Articolo 153

Norme applicabili

- 1.** Con riferimento alle procedure di scelta del contraente, le stazioni appaltanti o gli enti concedenti nei settori speciali applicano i seguenti articoli:
- a) articolo 71, salvo che la disposizione sull'avviso di pre-informazione si intende riferita all'avviso periodico indicativo di cui all'allegato II.6, Parte II;
 - b) articolo 74, salvo che, nel dialogo competitivo indetto nell'ambito dei settori speciali, qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare in risposta a un avviso di indizione di gara ai sensi dell'articolo 155, comma 3, lettere b) e c), fornendo le informazioni richieste dalla stazione appaltante o dall'ente concedente; il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è fissato, di norma, a non meno di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se come mezzo di

indizione di gara è usato un avviso periodico indicativo, dell'invito a confermare interesse, e non può in alcun caso essere inferiore a quindici giorni;

c) articoli 70, comma 6, e 75, salvo che, nei partenariati per l'innovazione indetti nell'ambito dei settori speciali, qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara, ai sensi dell'articolo 155, comma 3, lettere b) e c), presentando le informazioni richieste dalla stazione appaltante o dall'ente concedente; il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è fissato, di norma, a non meno di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara e non può in alcun caso essere inferiore a quindici giorni;

d) articoli 77, 78, 79 e 80;

e) articolo 85, salvo che la disposizione sull'avviso di pre-informazione si intende riferita all'avviso periodico indicativo.

Articolo 154

Accordi quadro

1. Negli affidamenti di cui al presente Libro, gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati in base a regole e criteri oggettivi che possono prevedere la riapertura del confronto competitivo tra gli operatori economici partecipanti all'accordo. Le regole e i criteri sono indicati nei documenti di gara per l'accordo quadro e garantiscono parità di trattamento tra gli operatori economici parti dell'accordo. Quando è prevista la riapertura del confronto competitivo, la stazione appaltante o l'ente concedente fissa un termine sufficiente per consentire di presentare offerte relative a ciascun appalto specifico e aggiudicano ciascun appalto all'offerente che ha presentato la migliore offerta in base ai criteri di aggiudicazione stabiliti nel capitolato d'onori dell'accordo quadro. La stazione appaltante o l'ente concedente non può ricorrere agli accordi quadro per eludere l'applicazione del codice o per ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.

Articolo 155

Tipi di procedure

- 1.** Per l'aggiudicazione di appalti pubblici, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano procedure di affidamento aperte, ristrette o negoziate precedute da indizione di gara, dialoghi competitivi o partenariati per l'innovazione, in conformità alle disposizioni della presente Parte.
- 2.** Nei soli casi previsti dall'articolo 158, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono utilizzare la procedura negoziata senza pubblicazione del bando.
- 3.** La gara è indetta con una delle seguenti modalità:
 - a) un avviso periodico indicativo a norma dell'articolo 161, se il contratto è aggiudicato mediante procedura ristretta o negoziata;
 - b) un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione a norma dell'articolo 162, se il contratto è aggiudicato mediante procedura ristretta o negoziata o tramite un dialogo competitivo o un partenariato per l'innovazione;
 - c) mediante un bando di gara a norma dell'articolo 163.
- 4.** Nel caso di cui al comma 3, lettera a), gli operatori economici che hanno manifestato interesse in seguito alla pubblicazione dell'avviso periodico indicativo sono successivamente invitati a confermare il proprio interesse per iscritto, ai sensi dell'articolo 165.

Articolo 156

Procedura ristretta

- 1.** Nelle procedure ristrette qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara, fornendo le informazioni richieste dalla stazione appaltante o dall'ente concedente. Il termine minimo per la ricezione delle domande di

partecipazione è fissato di norma a non meno di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o dell'invito a confermare interesse e non può in alcun caso essere inferiore a quindici giorni.

2. Soltanto gli operatori economici invitati in tal senso dalla stazione appaltante o dall'ente concedente in seguito alla valutazione delle informazioni fornite presentano un'offerta. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura in conformità dell'articolo 70, comma 6. Il termine per la ricezione delle offerte può essere fissato di concerto tra la stazione appaltante o l'ente concedente e tutti i candidati selezionati, purché questi dispongano di un termine identico per presentare le loro offerte. In assenza di un accordo sul termine per la ricezione delle offerte, questo non è inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito a presentare offerte.

Articolo 157

Procedura negoziata con pubblicazione di un bando

1. Nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara, fornendo le informazioni richieste dalla stazione appaltante o dall'ente concedente.

2. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è fissato di norma in non meno di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se come mezzo di indizione di gara è usato un avviso periodico indicativo, dalla data dell'invito a confermare interesse e non è in alcun caso inferiore a quindici giorni.

3. Soltanto gli operatori economici invitati dalla stazione appaltante o dall'ente concedente in seguito alla valutazione delle informazioni fornite partecipano alle negoziazioni. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura secondo quanto previsto dall'articolo 169, comma 2.

4. Il termine per la ricezione delle offerte può essere fissato d'accordo tra la stazione appaltante o l'ente concedente e tutti i candidati selezionati, purché questi ultimi dispongano di un termine identico per redigere e presentare le loro offerte. In assenza di un accordo sul termine per la ricezione delle offerte, questo non è inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito a presentare offerte.

Articolo 158

Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando

1. Le stazioni appaltanti o gli enti concedenti possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara quando ricorrono i presupposti fissati dal comma 2, dandone motivatamente conto nel primo atto della procedura in relazione alla specifica situazione di fatto e alle caratteristiche dei mercati potenzialmente interessati e delle dinamiche che li caratterizzano, e nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. A tali fini si tiene conto degli esiti delle consultazioni di mercato eventualmente eseguite, rivolte anche ad analizzare i mercati europei oppure , se del caso, extraeuropei.

2. Le stazioni appaltanti o gli enti concedenti possono ricorrere a una procedura negoziata senza indizione di gara nei seguenti casi:

a) quando, in risposta a una procedura con pubblicazione di un bando, non sia pervenuta alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate; un'offerta non è ritenuta appropriata quando non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed è quindi inadeguata, salvo modifiche sostanziali, a rispondere alle esigenze della stazione appaltante o dell'ente concedente e ai requisiti specificati nei documenti di gara; una domanda di partecipazione non è ritenuta appropriata quando l'operatore economico interessato deve o può essere escluso o non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dalla stazione appaltante o dall'ente concedente a norma degli articoli 95, 96 e 169, comma 2;

b) quando un appalto è destinato solo a scopi di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo e non per rendere redditizie o recuperare spese di ricerca e di sviluppo, purché l'aggiudicazione dell'appalto non pregiudichi l'indizione di gare per appalti successivi che perseguano, segnatamente, questi scopi;

c) quando i lavori, i servizi o le forniture possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:

1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o di una rappresentazione artistica unica;

2) la concorrenza è assente per motivi tecnici. L'eccezione di cui al presente numero si applica solo quando non esistono sostituti o alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto;

3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale; l'eccezione di cui al presente numero si applica solo quando non esistono sostituti o alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto;

d) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, i termini stabiliti per le procedure aperte, per le procedure ristrette o per le procedure negoziate precedute da indizione di gara non possono essere rispettati; le circostanze invocate per giustificare l'estrema urgenza non devono essere in alcun caso imputabili alla stazione appaltante o all'ente concedente;

e) nel caso di appalti di forniture per consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi la stazione appaltante o l'ente concedente ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate;

f) per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi assegnati all'operatore al quale le stesse stazioni appaltanti o enti concedenti hanno assegnato un appalto precedente, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi a un progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'articolo 155, comma 1; il progetto a base di gara indica l'entità di eventuali lavori o servizi complementari e le

condizioni alle quali essi verranno aggiudicati; la possibilità di ricorrere a tale procedura è indicata già al momento dell'indizione della gara per il primo progetto e le stazioni appaltanti o gli enti concedenti, quando applicano l'articolo 14, tengono conto del costo complessivo stimato per i lavori o i servizi successivi;

g) per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime;

h) per gli acquisti d'opportunità, quando è possibile, in presenza di un'occasione particolarmente vantaggiosa ma di breve durata, acquistare forniture il cui prezzo è sensibilmente inferiore ai prezzi normalmente praticati sul mercato;

i) per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose presso un fornitore che cessi definitivamente l'attività commerciale o presso il liquidatore in caso di procedura di insolvenza, di un accordo con i creditori o di procedure analoghe;

l) quando l'appalto di servizi consegue a un concorso di progettazione organizzato secondo le disposizioni del codice ed è destinato, in base alle norme previste nel concorso di progettazione, a essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori di tale concorso; in tal caso, tutti i vincitori del concorso di progettazione sono invitati a partecipare alle negoziazioni.

3. Ove possibile, le stazioni appaltanti individuano gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza, selezionando almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. La stazione appaltante sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, ai sensi dell'articolo 108, previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione.

PARTE III
DEI BANDI, DEGLI AVVISI E DEGLI INVITI

Articolo 159

Disponibilità digitale dei documenti di gara

- 1.** A decorrere dalla data di pubblicazione di un avviso o da quella di invio di un invito a confermare l'interesse, i documenti di gara sono resi disponibili in forma digitale, in modo gratuito, illimitato e diretto. L'avviso e l'invito a confermare interesse indicano il collegamento ipertestuale presso il quale i documenti di gara sono accessibili.
- 2.** Quando il mezzo di indizione di una gara è un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, tale accesso è consentito il più rapidamente possibile e comunque non oltre il momento dell'invito a presentare un'offerta o a negoziare.
- 3.** Quando è impossibile l'utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronica previsti dal codice, l'avviso o l'invito a confermare interesse ne danno conto e indicano le modalità con cui i documenti sono trasmessi. In questi casi il termine per la presentazione delle offerte è prorogato di non oltre cinque giorni.
- 4.** Quando la deroga all'obbligo di utilizzare mezzi di comunicazione elettronica previsti dal codice è dovuta a esigenze di tutela della riservatezza, l'avviso o l'invito a confermare interesse o, quando il mezzo di indizione di gara è un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, i documenti di gara indicano le misure adottate per proteggere la natura riservata delle informazioni e le modalità di accesso ai documenti. In tale caso, il termine per la presentazione delle offerte è prorogato di non oltre cinque giorni, salvo che il nuovo termine sia stato fissato di concerto tra la stazione appaltante o l'ente concedente e tutti i candidati selezionati.
- 5.** Le ulteriori informazioni richieste sui documenti di gara sono comunicate a tutti gli offerenti oppure

rese disponibili sulla piattaforma di approvvigionamento digitale e sul sito istituzionale almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte e almeno quattro giorni prima quando il termine per la ricezione delle offerte è ridotto.

Articolo 160

Comunicazione delle specifiche tecniche

- 1.** Su richiesta degli operatori economici interessati all'affidamento di un appalto, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti mettono a disposizione le specifiche tecniche previste nei loro appalti di forniture, di lavori o di servizi, o le specifiche tecniche alle quali intendono riferirsi per gli appalti oggetto di avvisi periodici indicativi. Tali specifiche sono rese disponibili in forma digitale in maniera gratuita, illimitata e diretta.
- 2.** Le specifiche tecniche sono trasmesse per via diversa da quella digitale qualora non sia possibile offrire accesso gratuito, illimitato e diretto per via digitale a determinati documenti di gara oppure per tutelare la riservatezza delle informazioni che le stazioni appaltanti o gli enti concedenti trasmettono.
- 3.** Quando le specifiche tecniche sono basate su documenti ai quali gli operatori economici interessati hanno accesso gratuito, illimitato e diretto, in forma digitale, si considera sufficiente l'indicazione del riferimento a tali documenti.

Articolo 161

Pubblicità e avviso periodico indicativo

- 1.** Le stazioni appaltanti o gli enti concedenti possono rendere nota l'intenzione di programmare

appalti pubblicando un avviso periodico indicativo possibilmente entro il 31 dicembre di ogni anno.

Tali avvisi, che contengono le informazioni di cui all'allegato II.6, Parte II, Sezioni A e C, sono pubblicati dalla stazione appaltante o dall'ente concedente sul proprio sito istituzionale rendendoli accessibili tramite collegamento ipertestuale. Per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 14 si applica l'articolo 84.

2. Quando una gara è indetta per mezzo di un avviso periodico indicativo per procedure ristrette e procedure negoziate precedute da indizione di gara, l'avviso soddisfa tutte le seguenti condizioni:

- a) si riferisce specificatamente alle forniture, ai lavori o ai servizi che saranno oggetto dell'appalto da aggiudicare;
- b) indica che l'appalto è aggiudicato mediante una procedura ristretta o negoziata senza ulteriore pubblicazione di un avviso di indizione di gara e invita gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse;
- c) contiene, oltre alle informazioni di cui all'allegato II.6, Parte II, Sezione A, le informazioni di cui all'allegato II.6, Parte II, Sezione B;
- d) è stato inviato alla pubblicazione tra trentacinque giorni e dodici mesi prima della data di invio dell'invito a confermare interesse.

3. Gli avvisi di cui al comma 2 possono essere pubblicati sul sito istituzionale quale pubblicazione supplementare a livello nazionale.

Il periodo coperto dall'avviso può durare al massimo dodici mesi dalla data di trasmissione dell'avviso per la pubblicazione.

Tuttavia, nel caso di appalti pubblici per servizi sociali e altri servizi specifici di cui all'allegato II.6, l'avviso di cui all'articolo 127, comma 1, lettera b), può coprire un periodo di due anni.

Articolo 162

Avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione

- 1. ((Le stazioni))** appaltanti e gli enti concedenti possono istituire e gestire un proprio sistema di qualificazione degli operatori economici. Il sistema è reso pubblico con un avviso di cui all'allegato II.6, Parte II, Sezione H, indicando le finalità e le modalità per conoscere le disposizioni relative al funzionamento. **((Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono utilizzare il sistema di qualificazione istituito da un'altra stazione appaltante o ente concedente o da altro organismo terzo, dandone idonea comunicazione agli operatori economici interessati.))**
- 2.** Quando è indetta una gara con un avviso di cui al comma 1, gli offerenti in una procedura ristretta, o i partecipanti in una procedura negoziata, sono selezionati tra i candidati qualificati con tale sistema.
- 3.** Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano nell'avviso sull'esistenza del sistema il periodo di efficacia del sistema di qualificazione. Per gli appalti di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 14, essi informano l'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea secondo le modalità di cui all'articolo 84 di qualsiasi cambiamento di tale periodo di efficacia utilizzando i seguenti modelli di formulari:
- a) se il periodo di efficacia è modificato senza porre fine al sistema, il modello utilizzato inizialmente per gli avvisi sull'esistenza dei sistemi di qualificazione;
 - b) se è posto termine al sistema, un avviso di aggiudicazione di cui all'articolo 163.

Articolo 163

Bandi di gara e avvisi relativi agli appalti aggiudicati

- 1.** I bandi di gara possono essere utilizzati come mezzo di indizione di gara per tutte le procedure. Essi contengono le informazioni di cui alle pertinenti disposizioni dell'allegato II.6, Parte II e sono pubblicati conformemente all'articolo 164.
- 2.** Entro trenta giorni dalla conclusione di un contratto o di un accordo quadro che faccia seguito alla relativa decisione di aggiudicazione o di conclusione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti inviano

un avviso di aggiudicazione che riporta i risultati della procedura di appalto. Tale avviso contiene le informazioni di cui all'allegato II.6, Parte II, Sezione G, ed è pubblicato conformemente all'articolo 164. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 111, commi 2, 3, 4 e 5.

3. Nel caso di contratti per servizi di ricerca e sviluppo, di seguito «servizi R&S», le informazioni riguardanti la natura e la quantità dei servizi possono limitarsi:

- a) all'indicazione «servizi R&S» se il contratto è stato aggiudicato mediante procedura negoziata senza indizione di gara conformemente all'articolo 158, comma 2, lettera b);
- b) a informazioni che siano almeno tanto dettagliate quanto specificato nell'avviso utilizzato come mezzo di indizione della gara.

4. Le informazioni fornite ai sensi dell'allegato II.6, Parte II, Sezione G, e non destinate alla pubblicazione sono pubblicate solo in forma semplificata e per motivi statistici.

Articolo 164

Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi

1. I bandi e gli avvisi di cui agli articoli da 161 a 163 contengono le informazioni indicate nell'allegato II.6, Parte II, Sezioni A, B, C, D, E, F, G e H, nel formato di modelli di formulari, compresi modelli di formulari per le rettifiche, stabiliti dalla Commissione. Tali bandi e avvisi sono trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 84, in conformità all'allegato II.7.

2. I bandi e gli avvisi sono pubblicati per esteso in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea, scelta dalle stazioni appaltanti o dagli enti concedenti, e il testo è l'unico facente fede. Le stazioni appaltanti o gli enti concedenti italiani scelgono la lingua italiana, fatte salve le norme vigenti nella Provincia autonoma di Bolzano in materia di bilinguismo. Una sintesi degli elementi importanti di ciascun bando,

indicati dalle stazioni appaltanti o dagli enti concedenti nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, è pubblicata nelle altre lingue ufficiali.

3. L'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea garantisce che il testo integrale e la sintesi degli avvisi periodici indicativi di cui all'articolo 161, degli avvisi di indizione di gara che istituiscono un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 32, nonché degli avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione usati come mezzo di indizione di gara di cui all'articolo 155, comma 3, lettera b), continuino a essere pubblicati:

a) nel caso di avvisi periodici indicativi, per dodici mesi o fino al ricevimento di un avviso di aggiudicazione di cui all'articolo 163, che indichi che nei dodici mesi coperti dall'avviso di indizione di gara non sarà aggiudicato nessun altro appalto; tuttavia, nel caso di appalti per servizi sociali e altri servizi specifici di cui all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, l'avviso periodico indicativo di cui all'articolo 127, comma 1, lettera b), continua a essere pubblicato fino alla scadenza del periodo di validità indicato inizialmente o fino alla ricezione di un avviso di aggiudicazione come previsto all'articolo 163, indicante che non saranno aggiudicati ulteriori appalti nel periodo coperto dall'indizione di gara;

b) nel caso di avvisi di indizione di gara che istituiscono un sistema dinamico di acquisizione, per il periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione;

c) nel caso di avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione, per il periodo di validità.

4. Le stazioni appaltanti o gli enti concedenti possono inviare per la pubblicazione avvisi relativi ad appalti pubblici che non sono soggetti all'obbligo di pubblicazione, a condizione che essi siano trasmessi secondo il modello e le modalità precisati al comma 1.

5. Per la pubblicazione a livello nazionale si applica l'articolo 85.

Articolo 165

Inviti ai candidati

1. Nelle procedure ristrette, nei dialoghi competitivi, nei partenariati per l'innovazione, nelle procedure negoziate con indizione di gara, le stazioni appaltanti o gli enti concedenti invitano, simultaneamente, e per iscritto i candidati selezionati a presentare le rispettive offerte, a partecipare al dialogo o a negoziare. Con le stesse modalità, le stazioni appaltanti o gli enti concedenti invitano, nel caso di indizione di gara tramite un avviso periodico indicativo, gli operatori economici che già hanno espresso interesse a confermarlo.

2. Gli inviti indicano l'indirizzo digitale al quale sono stati resi direttamente disponibili i documenti di gara e le informazioni indicate di cui all'allegato II.9, Parte II. Se tali documenti non sono disponibili in modo gratuito, illimitato e diretto, per i motivi di cui all'articolo 88 e non sono disponibili con altri mezzi, gli inviti sono corredati del collegamento ipertestuale ai documenti di gara.

Articolo 166

Informazioni a coloro che hanno chiesto una qualificazione, ai candidati e agli offerenti

1. Per quanto riguarda le informazioni a coloro che hanno chiesto una qualificazione, ai candidati e agli offerenti, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 90 e ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo.

2. Le stazioni appaltanti o gli enti concedenti che istituiscono o gestiscono un sistema di qualificazione informano i richiedenti della decisione assunta entro sei mesi dalla presentazione della domanda. Se la decisione richiede più di quattro mesi, entro due mesi dalla presentazione della domanda sono comunicate le ragioni della proroga ed è indicato il nuovo termine. La stazione appaltante o l'ente concedente comunica al richiedente le ragioni della proroga del termine e indica la data entro cui interverrà la decisione.

3. I richiedenti la cui qualificazione è respinta sono informati della decisione e delle relative motivazioni immediatamente e comunque entro quindici giorni dalla data della decisione di diniego.

Le motivazioni si fondano sui criteri di qualificazione di cui all'articolo 168.

4. Le stazioni appaltanti o gli enti concedenti possono revocare la qualificazione solo per ragioni fondate sui criteri di qualificazione di cui all'articolo 168, informando per iscritto l'operatore economico delle ragioni a fondamento della stessa, almeno quindici giorni prima della data fissata per la decisione.

PARTE IV

DELLA SELEZIONE DEI PARTECIPANTI E DELLE OFFERTE

Articolo 167

Ulteriori disposizioni applicabili nella scelta del contraente

1. Per la selezione dei partecipanti e delle offerte nelle procedure di scelta del contraente nei settori speciali si applicano le seguenti disposizioni:

- a) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti che sono amministrazioni pubbliche nominano una commissione giudicatrice;
- b) sono rispettati i termini per la presentazione delle domande di partecipazione secondo quanto previsto dall'articolo 92, comma 1;
- c) salvo quanto stabilito dagli articoli 168 e 169, è accertata l'assenza delle cause di esclusione previste dagli articoli 94, 95, con riferimento agli accordi internazionali elencati nell'allegato XIV alla direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, 96, 97 e 98 ed è richiesta la documentazione prevista dall'articolo 99;
- d) salvo quanto stabilito dagli articoli 168 e 169, è richiesto il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dagli articoli 100 e 103;

- e) è consentito il soccorso istruttorio con le modalità e nei limiti previsti dall'articolo 101;
- f) è stabilito che gli operatori economici presentino la documentazione prevista dagli articoli 91 e 105;
- g) è consentito il ricorso all'avvalimento secondo quanto previsto dall'articolo 104;
- h) è verificata la conformità delle offerte e aggiudicato l'appalto secondo quanto previsto dagli articoli 107, 108 e 110.

2. Quando selezionano i partecipanti a una procedura ristretta o negoziata, a un dialogo competitivo o per un partenariato per l'innovazione, quando decidono sulla qualificazione ai sensi dell'articolo 168 o quando dispongono l'aggiornamento dei sistemi di qualificazione, le stazioni appaltanti o gli enti concedenti:

- a) non impongono condizioni amministrative, tecniche o finanziarie a taluni operatori economici senza imporle ad altri;
- b) non esigono prove o giustificativi presenti nella documentazione valida già a disposizione.

Articolo 168

Procedure di gara con sistemi di qualificazione

- 1.** Ai sensi dell'articolo 141, comma 4, lettera a), le stazioni appaltanti o gli enti concedenti possono istituire e gestire un sistema di qualificazione degli operatori economici. Gli operatori economici possono chiedere in qualsiasi momento di essere qualificati.
- 2.** Con propri atti, pubblicati sui propri siti istituzionali e, comunque, trasmessi agli operatori economici interessati che ne facciano richiesta, le stazioni appaltanti o gli enti concedenti stabiliscono norme e criteri oggettivi per il funzionamento del sistema di qualificazione, che può essere articolato in vari stadi di qualificazione, l'eventuale aggiornamento periodico dello stesso e la sua durata. Essi disciplinano i requisiti relativi alle capacità economiche e finanziarie e alle capacità tecniche e professionali necessarie all'iscrizione al sistema; i requisiti possono anche essere quelli previsti dagli

articoli 100 e 103 ed in tal caso si applicano gli articoli 91 e 105. Quando i criteri per l'iscrizione comportano il possesso di specifiche tecniche si applicano gli articoli 79, 80 e 105.

3. Le stazioni appaltanti o gli enti concedenti prevedono negli atti di cui al comma 2 che non possono essere iscritti gli operatori economici per i quali sussistano cause di esclusione ai sensi del combinato disposto degli articoli 94, 95, 96, 97, 98 e 169, e consentono in ogni caso di acquisire i requisiti di capacità richiesti per l'iscrizione secondo le modalità previste dall'articolo 104. Le norme e i criteri possono essere sempre aggiornati, dandone comunicazione agli operatori economici iscritti.

4. Gli operatori qualificati sono iscritti in un elenco, che può essere diviso in categorie in base al tipo di appalti per i quali la qualificazione è valida.

5. La stazione appaltante o l'ente concedente che istituisce e gestisce il sistema di qualificazione stabilisce i documenti, i certificati e le dichiarazioni sostitutive che devono corredare la domanda di iscrizione, e non può chiedere certificati o documenti che riproducono documenti validi già nella sua disponibilità. I documenti, i certificati e le dichiarazioni sostitutive, se redatti in una lingua diversa dall'italiano, sono accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.

6. I contratti specifici per i lavori, le forniture e i servizi contemplati dal sistema di qualificazione sono aggiudicati con procedure ristrette o procedure negoziate cui possono partecipare o presentare offerta gli operatori iscritti nel sistema di qualificazione.

Articolo 169

Procedure di gara regolamentate

1. Con propri atti, pubblicati sui propri siti istituzionali e, comunque, accessibili a tutti gli operatori economici interessati, ferme le cause di esclusione automatica di cui all'articolo 94, le imprese

pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali esclusivi possono **((, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 98,))** stabilire preventivamente quali condotte costituiscono gravi illeciti professionali agli effetti degli articoli 95, comma 1, lettera e) e 98.

2. Qualora le stazioni appaltanti o gli enti concedenti si trovino nella necessità di garantire un equilibrio adeguato tra le caratteristiche specifiche della procedura di appalto e i mezzi necessari alla sua realizzazione, nelle procedure ristrette o negoziate, nei dialoghi competitivi oppure nei partenariati per l'innovazione possono definire norme e criteri oggettivi che rispecchino tale necessità e consentano alla stazione appaltante o all'ente concedente di ridurre il numero di candidati che saranno invitati a presentare un'offerta. Il numero dei candidati prescelti tiene conto dell'esigenza di garantire una adeguata concorrenza.

Articolo 170

Offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi

1. Fatti salvi gli obblighi assunti nei confronti dei Paesi terzi, il presente articolo si applica a offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi con i quali l'Unione europea non ha concluso, in un contesto multilaterale o bilaterale, un accordo che garantisca un accesso comparabile ed effettivo delle imprese dell'Unione europea ai mercati di tali Paesi terzi.

2. Qualsiasi offerta presentata per l'aggiudicazione di un appalto di forniture **((o di un appalto misto che contenga elementi di un appalto di fornitura))** può essere respinta se la parte dei prodotti originari di Paesi terzi, ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, supera il 50 per cento del valore totale dei prodotti che compongono l'offerta.

In caso di mancato respingimento dell'offerta a norma del presente comma, la stazione appaltante o l'ente concedente motiva debitamente le ragioni della scelta e trasmette all'Autorità **((una relazione corredata della relativa documentazione)). ((La relazione di cui al secondo periodo è allegata al**

provvedimento di aggiudicazione.)) Ai fini del presente articolo, i software impiegati negli impianti delle reti di telecomunicazione sono considerati prodotti.

3. Salvo il disposto del terzo periodo del presente comma, se due o più offerte si equivalgono in base ai criteri di aggiudicazione di cui all'articolo 108, è preferita l'offerta che non può essere respinta a norma del comma 2 del presente articolo. Il valore delle offerte è considerato equivalente, ai fini del presente articolo, se la differenza di prezzo non supera il 3 per cento. Tuttavia, un'offerta non è preferita ad un'altra in virtù del presente comma, se la stazione appaltante o l'ente concedente, accettandola, è tenuto ad acquistare materiale con caratteristiche tecniche diverse da quelle del materiale già esistente, con conseguente incompatibilità o difficoltà tecniche di uso o di manutenzione o costi sproporzionati.

4. Ai fini del presente articolo, per determinare la parte dei prodotti originari dei Paesi terzi di cui al comma 2, sono esclusi i Paesi terzi ai quali, con decisione del Consiglio dell'Unione europea ai sensi del comma 1, è stato esteso il beneficio del codice.

5. In coerenza con quanto previsto dal comma 2, tra i criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 108, comma 4, può essere considerato dalla stazione appaltante, per ciascuna delle voci merceologiche che compongono l'offerta, il valore percentuale dei prodotti originari di Paesi terzi, ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, rispetto al valore totale dei prodotti che compongono l'offerta. Le stazioni appaltanti garantiscono che il criterio di cui al primo periodo sia applicato nel rispetto dei principi di non discriminazione nei rapporti con i Paesi terzi e proporzionalità.

Articolo 171

Relazioni con Paesi terzi in materia di lavori, servizi e forniture

1. Su segnalazione da parte del Ministero delle imprese e del made in Italy o del Ministero degli affari

esteri e della cooperazione internazionale, la Cabina di regia di cui all'articolo 221 informa la Commissione europea di ogni difficoltà d'ordine generale, di fatto o di diritto, incontrata dalle imprese italiane nell'ottenere l'aggiudicazione di appalti di servizi in Paesi terzi e da esse riferita con particolare riferimento all'inosservanza delle disposizioni internazionali di diritto del lavoro elencate nell'allegato XIV alla direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014.

2. Sono fatti salvi gli impegni assunti nei confronti dei Paesi terzi derivanti da accordi internazionali in materia di appalti pubblici, in particolare nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio.

Articolo 172

Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti

1. Le stazioni appaltanti o gli enti concedenti conservano le informazioni appropriate relative a ogni appalto o accordo quadro disciplinato dal codice e ogniqualvolta sia istituito un sistema dinamico di acquisizione. Tali informazioni sono sufficienti a consentire loro, in una fase successiva, di giustificare le decisioni riguardanti:

- a) la qualificazione e la selezione degli operatori economici e l'aggiudicazione degli appalti;
- b) l'utilizzazione di procedure negoziate non precedute da una gara a norma **((dell'articolo 158))**;
- c) la mancata applicazione delle disposizioni sulle tecniche e strumenti per gli appalti e strumenti digitali e aggregati e delle disposizioni sullo svolgimento delle procedure di scelta del contraente del presente codice, in virtù delle deroghe ivi previste;
- d) se del caso, le ragioni per le quali per la trasmissione in via digitale sono stati usati mezzi di comunicazione diversi dai mezzi digitali.

2. Se l'avviso di aggiudicazione dell'appalto stilato a norma dell'articolo 111 o dell'articolo 127, comma 3, contiene le informazioni richieste dal comma 1, le stazioni appaltanti o gli enti concedenti possono fare riferimento a tale avviso.

3. Le stazioni appaltanti o gli enti concedenti documentano lo svolgimento di tutte le procedure di aggiudicazione, indipendentemente dal fatto che esse siano condotte con mezzi digitali o meno. A tale scopo, garantiscono la conservazione di una documentazione sufficiente a giustificare decisioni adottate in tutte le fasi della procedura di appalto, in particolare la documentazione relativa alle comunicazioni con gli operatori economici e le deliberazioni interne, la preparazione dei documenti di gara, il dialogo o la negoziazione se previsti, la selezione e l'aggiudicazione dell'appalto. La documentazione è conservata per almeno cinque anni a partire dalla data di aggiudicazione dell'appalto, oppure, in caso di pendenza di una controversia, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.

4. Le informazioni o la documentazione o i principali elementi sono comunicati alla Cabina di regia di cui all'articolo 221, per l'eventuale successiva comunicazione alla Commissione europea o alle autorità, agli organismi o alle strutture competenti.

Articolo 173

Servizi sociali e altri servizi assimilati

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 141, comma 2, per l'aggiudicazione degli appalti di servizi sociali e di altri servizi assimilati di cui all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 nei settori speciali di cui al presente Libro si applicano gli articoli 127, 128, 129, 130 e 131, fermo restando quanto previsto dal Titolo VII del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

LIBRO IV

DEL PARTENARIATO PUBBLICOPRIVATO E DELLE CONCESSIONI

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 174

Nozione

1. Il partenariato pubblico-privato è un'operazione economica in cui ricorrono congiuntamente le seguenti caratteristiche:

- a) tra un ente concedente e uno o più operatori economici privati è instaurato un rapporto contrattuale di lungo periodo per raggiungere un risultato di interesse pubblico;
- b) la copertura dei fabbisogni finanziari connessi alla realizzazione del progetto proviene in misura significativa da risorse reperite dalla parte privata, anche in ragione del rischio operativo assunto dalla medesima;
- c) alla parte privata spetta il compito di realizzare e gestire il progetto, mentre alla parte pubblica quello di definire gli obiettivi e di verificarne l'attuazione;
- d) il rischio operativo connesso alla realizzazione dei lavori o alla gestione dei servizi è allocato in capo al soggetto privato.

2. Per ente concedente, ai sensi della lettera a) del comma 1, si intendono le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori di cui all'articolo 1 della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014.

3. Il partenariato pubblico-privato di tipo contrattuale comprende le figure della concessione, **((anche nelle forme della finanza di progetto,))** della locazione finanziaria e del contratto di disponibilità, nonché gli altri contratti stipulati dalla pubblica amministrazione con operatori economici privati che abbiano i contenuti di cui al comma 1 e siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela.

L'affidamento e l'esecuzione dei relativi contratti sono disciplinati dalle disposizioni di cui ai Titoli II, III e

IV della Parte II. Le modalità di allocazione del rischio operativo, la durata del contratto di partenariato pubblico-privato, le modalità di determinazione della soglia e i metodi di calcolo del valore stimato sono disciplinate dagli articoli 177, 178 e 179.

4. Il partenariato pubblico-privato di tipo istituzionale si realizza attraverso la creazione di un ente partecipato congiuntamente dalla parte privata e da quella pubblica ed è disciplinato dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e dalle altre norme speciali di settore.

5. I contratti di partenariato pubblico-privato possono essere stipulati solo da enti concedenti qualificati ai sensi dell'articolo 63.

Articolo 175

Programmazione, valutazione preliminare, controllo e monitoraggio

1. Le pubbliche amministrazioni adottano il programma triennale delle esigenze pubbliche idonee a essere soddisfatte attraverso forme di partenariato pubblico-privato.

2. Il ricorso al partenariato pubblico-privato è preceduto da una valutazione preliminare di convenienza e fattibilità. La valutazione si incentra sull'idoneità del progetto a essere finanziato con risorse private, sulle condizioni necessarie a ottimizzare il rapporto tra costi e benefici, sulla efficiente allocazione del rischio operativo, sulla capacità di generare soluzioni innovative, nonché sulla capacità di indebitamento dell'ente e sulla disponibilità di risorse sul bilancio pluriennale. A tal fine, la valutazione confronta la stima dei costi e dei benefici del progetto di partenariato, nell'arco dell'intera durata del rapporto, con quella del ricorso alternativo al contratto di appalto per un arco temporale equivalente.

3. ((Nei casi di progetti di interesse statale oppure di progetti finanziati con contributo a carico dello Stato, per i quali non sia già previsto che si esprima il CIPESS, gli enti concedenti interessati

a sviluppare i progetti secondo la formula del partenariato pubblico-privato, il cui ammontare dei lavori o dei servizi sia di importo pari o superiore a 50 milioni di euro, richiedono parere non vincolante ai fini della valutazione preliminare di cui al comma 2, al Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), inviando contestualmente la documentazione anche al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Il Nars, previa acquisizione delle valutazioni del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato che devono essere espresse entro 25 giorni dalla richiesta, si pronuncia entro i successivi 20 giorni. Qualora l'ente concedente intenda discostarsi dal parere reso, è tenuto a darne adeguata motivazione, dando conto delle ragioni della decisione e indicando, in particolare, la modalità di contabilizzazione adottata. Il suddetto parere deve essere chiesto prima della pubblicazione del bando di gara in caso di progetto a iniziativa pubblica ovvero prima della dichiarazione di fattibilità in caso di progetto a iniziativa privata. Il Presidente del Consiglio dei ministri, dopo la valutazione preliminare, può sottoporre lo schema di contratto ai pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato, anche per la valutazione di profili diversi da quello della convenienza.))

4. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209)).

5. L'ente concedente, sentito l'operatore economico, affida al RUP nominato ai sensi dell'articolo 15 le funzioni di responsabile unico del progetto di partenariato. Il responsabile coordina e controlla, sotto il profilo tecnico e contabile, l'esecuzione del contratto, verificando costantemente il rispetto dei livelli di qualità e quantità delle prestazioni.

6. L'ente concedente esercita il controllo sull'attività dell'operatore economico, verificando in particolare la permanenza in capo all'operatore economico del rischio operativo trasferito. L'operatore economico fornisce tutte le informazioni necessarie allo scopo, con le modalità stabilite nel contratto.

7. Il monitoraggio dei partenariati pubblici privati è affidato alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica **((DIPE))** e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che lo

esercitano tramite l'accesso al portale sul monitoraggio dei contratti di partenariato pubblico privato istituito presso la Ragioneria generale dello Stato mediante il quale gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere le informazioni sui contratti stipulati **((che prevedono la realizzazione di opere o lavori, quale condizione di efficacia))**. Gli enti concedenti sono tenuti altresì a dare evidenza dei contratti di partenariato pubblico privato stipulati mediante apposito allegato al bilancio d'esercizio con l'indicazione del codice unico di progetto (CUP) e del codice identificativo di gara (CIG), del valore complessivo del contratto, della durata, dell'importo del contributo pubblico e dell'importo dell'investimento a carico del privato.

8. Sul portale di cui al comma 7 sono pubblicati e aggiornati periodicamente le migliori prassi in materia di forme e caratteristiche tecniche di finanziamento di partenariato pubblico-privato più ricorrenti sul mercato.

9. Ai soli fini di contabilità pubblica, si applicano i contenuti delle decisioni Eurostat a cui sono tenute le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

9-bis. ((Il DIPE, di concerto con l'ANAC e con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, approva contratti-tipo in materia di partenariato pubblico-privato, con riferimento ai contratti di cui alle Parti II, III, IV e V del presente Libro.))

PARTE II

DEI CONTRATTI DI CONCESSIONE

Titolo I

L'ambito di applicazione e i principi generali

Articolo 176

Oggetto e ambito di applicazione

- 1.** La presente Parte disciplina le procedure di aggiudicazione dei contratti di concessione indette da enti concedenti e la relativa esecuzione.
- 2.** Alle concessioni di servizi economici d'interesse generale si applicano le norme della presente Parte, ferme restando le specifiche esclusioni previste dal codice. Per i profili non disciplinati si applica il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, nonché le altre norme speciali di settore.

Articolo 177

Contratto di concessione e traslazione del rischio operativo

- 1.** L'aggiudicazione di una concessione comporta il trasferimento al concessionario di un rischio operativo legato alla realizzazione dei lavori o alla gestione dei servizi e comprende un rischio dal lato della domanda o dal lato dell'offerta o da entrambi. Per rischio dal lato della domanda si intende il rischio associato alla domanda effettiva di lavori o servizi che sono oggetto del contratto. Per rischio dal lato dell'offerta si intende il rischio associato all'offerta dei lavori o servizi che sono oggetto del contratto, in particolare il rischio che la fornitura di servizi non corrisponda al livello qualitativo e quantitativo dedotto in contratto.
- 2.** Si considera che il concessionario abbia assunto il rischio operativo quando, in condizioni operative normali, non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione. La parte del rischio trasferita al concessionario deve comportare una effettiva esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per cui ogni potenziale perdita stimata subita dal concessionario non sia puramente nominale o trascurabile. Ai fini della valutazione del rischio operativo deve essere preso in considerazione il valore attuale netto dell'insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi del concessionario.

3. ((Il rischio operativo, rilevante ai fini della qualificazione dell'operazione economica come concessione, è quello che deriva da fattori esterni, non soggetti al controllo delle parti. Non rilevano i rischi connessi a cattiva gestione, a inadempimenti contrattuali dell'operatore economico o a causa di forza maggiore.))

4. I contratti remunerati dall'ente concedente senza alcun corrispettivo in denaro a titolo di prezzo si configurano come concessioni se il recupero degli investimenti effettuati e dei costi sostenuti dall'operatore dipende esclusivamente dalla domanda del servizio o del bene, oppure dalla loro fornitura. Nelle operazioni economiche comprendenti un rischio soltanto sul lato dell'offerta il contratto prevede che il corrispettivo venga erogato solo a fronte della disponibilità dell'opera, nonché un sistema di penali che riduca proporzionalmente o annulli il corrispettivo dovuto all'operatore economico nei periodi di ridotta o mancata disponibilità dell'opera, di ridotta o mancata prestazione dei servizi, oppure in caso di mancato raggiungimento dei livelli qualitativi e quantitativi della prestazione assunta dal concessionario. Le variazioni del corrispettivo devono, in ogni caso, essere in grado di incidere significativamente sul valore attuale netto dell'insieme dell'investimento, dei costi e dei ricavi.

5. L'assetto di interessi dedotto nel contratto di concessione deve garantire la conservazione dell'equilibrio economico-finanziario, intendendosi per tale la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria. L'equilibrio economico-finanziario sussiste quando i ricavi attesi del progetto sono in grado di coprire i costi operativi e i costi di investimento, di remunerare e rimborsare il capitale di debito e di remunerare il capitale di rischio.

6. Se l'operazione economica non può da sola conseguire l'equilibrio economico-finanziario, è ammesso un intervento pubblico di sostegno. L'intervento pubblico può consistere in un contributo finanziario, nella prestazione di garanzie o nella cessione in proprietà di beni immobili o di altri diritti. Non si applicano le disposizioni sulla concessione, ma quelle sugli appalti, se l'ente concedente attraverso clausole contrattuali o altri atti di regolazione settoriale sollevi l'operatore economico da qualsiasi perdita potenziale, garantendogli un ricavo minimo pari o superiore agli investimenti effettuati e ai costi che l'operatore economico deve sostenere in relazione all'esecuzione del contratto. La previsione di un indennizzo in caso di cessazione anticipata della concessione per motivi

imputabili all'ente concedente, oppure per cause di forza maggiore, non esclude che il contratto si configuri come concessione.

7. Ai soli fini di contabilità pubblica si applicano i contenuti delle decisioni Eurostat. In ogni caso, l'eventuale riconoscimento di un contributo pubblico, in misura superiore alla percentuale indicata nelle decisioni Eurostat e calcolato secondo le modalità ivi previste, non ne consente la contabilizzazione fuori bilancio.

Articolo 178

Durata della concessione

- 1.** La durata delle concessioni è limitata ed è determinata dall'ente concedente in funzione dei lavori o servizi richiesti al concessionario.
- 2.** Per le concessioni ultraquinquennali, la durata massima della concessione non supera il periodo di tempo in cui si può ragionevolmente prevedere che il concessionario recuperi gli investimenti effettuati nell'esecuzione dei lavori o dei servizi, insieme con un ritorno sul capitale investito, tenuto conto degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali specifici assunti dal concessionario per rispondere alle esigenze riguardanti, ad esempio, la qualità o il prezzo per gli utenti ovvero il perseguimento di elevati standard di sostenibilità ambientale.
- 3.** Gli investimenti presi in considerazione ai fini del calcolo comprendono sia quelli iniziali sia quelli in corso di concessione.
- 4.** La durata massima della concessione deve essere indicata nei documenti di gara, a meno che essa non sia utilizzata come criterio di aggiudicazione del contratto.
- 5.** La durata dei contratti di concessione non è prorogabile, salvo per la revisione di cui all'articolo 192, comma 1. I contratti aggiudicati senza gara di cui all'articolo 186, comma 2, non sono in nessun caso prorogabili. Al termine della concessione, per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle

procedure di selezione del concessionario, la gestione delle tratte autostradali è affidata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, in relazione alla specificità della tratta autostradale, per garantire adeguati standard di sicurezza e viabilità, valuta il modello più idoneo della gestione transitoria anche in relazione alle condizioni economiche.

Articolo 179

Soglia e metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni

- 1.** Il valore di una concessione è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, stimato dall'ente concedente, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi.
- 2.** Il valore è stimato al momento dell'invio del bando di concessione o, nei casi in cui non sia previsto detto bando, al momento in cui l'ente concedente avvia la procedura di aggiudicazione della concessione. Se il valore della concessione al momento dell'aggiudicazione è superiore al valore stimato di oltre il 20 per cento, si considera il valore della concessione al momento dell'aggiudicazione.
- 3.** Il valore stimato della concessione è calcolato secondo un metodo oggettivo specificato nei documenti di gara della concessione.

Gli enti concedenti tengono conto, se del caso, anche dei seguenti elementi:

- a) il valore di eventuali clausole di opzione;
- b) gli introiti derivanti dal pagamento, da parte degli utenti dei lavori e dei servizi, di tariffe e multe diverse da quelle riscosse per conto dell'ente concedente;
- c) i pagamenti o qualsiasi vantaggio finanziario conferito al concessionario in qualsivoglia forma dall'ente concedente o da altre amministrazioni pubbliche, incluse le compensazioni per l'assolvimento di un obbligo di servizio pubblico e le sovvenzioni pubbliche di investimento;
- d) il valore delle sovvenzioni o di qualsiasi altro vantaggio finanziario in qualsivoglia forma conferiti

da terzi per l'esecuzione della concessione;

e) le entrate derivanti dalla vendita di elementi dell'attivo facenti parte della concessione;

f) il valore dell'insieme delle forniture e dei servizi messi a disposizione del concessionario dagli enti concedenti, purché siano necessari per l'esecuzione dei lavori o la prestazione dei servizi;

g) ogni premio o pagamento ai candidati o agli offerenti.

4. La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato della concessione non può essere effettuata con l'intenzione di escludere tale concessione dall'ambito di applicazione del codice. Una concessione non può essere frazionata allo scopo di evitare che rientri nell'ambito di applicazione del codice, a meno che ragioni oggettive lo giustifichino.

5. Quando un'opera o un servizio proposti possono dar luogo all'aggiudicazione di una concessione per lotti distinti è computato il valore complessivo stimato dei lotti.

6. Quando il valore complessivo dei lotti è pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 14 la presente Parte si applica all'aggiudicazione di ciascun lotto.

Articolo 180

Contratti misti di concessione

1. Le concessioni aventi per oggetto sia lavori che servizi sono aggiudicate in conformità alle disposizioni applicabili alla prestazione che caratterizza l'oggetto principale delle concessioni stesse.

2. Nel caso di concessioni miste che consistono in parte in servizi sociali e altri servizi specifici elencati all'allegato IV alla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, l'oggetto principale è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli dei rispettivi servizi.

3. I contratti misti che contengono elementi della concessione ed elementi dell'appalto pubblico sono aggiudicati in conformità alla disciplina degli appalti.

4. Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente non separabili, il regime

giuridico applicabile è determinato in base all'oggetto principale del contratto in questione. Nel caso in cui tali contratti contengano elementi sia di una concessione di servizi sia di un contratto di forniture, l'oggetto principale è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli dei rispettivi servizi o forniture.

5. I contratti misti che contengono elementi delle concessioni di lavori e servizi, nonché elementi delle concessioni di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni, sono aggiudicati in conformità alla disciplina della presente Parte.

Articolo 181

Contratti esclusi

- 1.** I servizi non economici d'interesse generale non rientrano nell'ambito di applicazione della presente Parte.
- 2.** La presente Parte non si applica altresì alle concessioni di cui agli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014.
- 3.** All'affidamento dei contratti di concessione esclusi dall'ambito di applicazione della presente Parte si applicano i principi dettati dal Titolo I della Parte I del Libro I.

Titolo II

L'aggiudicazione delle concessioni: principi generali e garanzie procedurali

Articolo 182

Bando

1. Gli enti concedenti che intendono aggiudicare una concessione rendono nota tale intenzione per mezzo di un bando di concessione.
2. Il bando di concessione contiene le informazioni indicate nell'allegato IV.1 e, ove opportuno, ogni altra informazione ritenuta utile dall'ente concedente, anche secondo il formato dei modelli uniformi predisposti dall'Autorità di regolazione del settore. **((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209))**.
3. Gli enti concedenti:
 - a) precisano nel contratto di concessione che i beni pubblici o a destinazione pubblica eventualmente assegnati al concessionario per la gestione del servizio non possono essere utilizzati per lo svolgimento di attività economiche che non siano espressamente oggetto della procedura di affidamento;
 - b) possono prevedere che, per l'esecuzione di una quota dei servizi accessori affidati con la medesima procedura di gara, il concessionario si avvale di operatori economici terzi.
4. Il bando indica i requisiti tecnici e funzionali che definiscono le caratteristiche richieste per i lavori o i servizi oggetto della concessione.
5. I bandi e i relativi allegati, ivi compresi, a seconda dei casi, lo schema di contratto e il piano economico-finanziario, sono definiti in modo da assicurare adeguati livelli di bancabilità, intendendosi per tali la reperibilità sul mercato finanziario di risorse proporzionate ai fabbisogni, la sostenibilità di tali fonti e la congrua redditività del capitale investito. I bandi possono anche richiedere che le offerte siano corredate da manifestazioni di interesse dell'istituto finanziatore.

6. Gli enti concedenti che intendono aggiudicare una concessione per servizi sociali e altri servizi specifici elencati nell'allegato IV alla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, rendono nota l'intenzione di aggiudicare la prevista concessione mediante la pubblicazione di un avviso di pre-informazione. Tali avvisi contengono le informazioni di cui all'allegato VI alla direttiva 2014/23/UE.

7. In deroga al comma 1, agli enti concedenti non è richiesto di pubblicare un bando di concessione quando i lavori o i servizi possono essere forniti soltanto da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:

- a) l'oggetto della concessione è la creazione o l'acquisizione di un'opera d'arte o di una rappresentazione artistica unica;
- b) l'assenza di concorrenza per motivi tecnici;
- c) l'esistenza di un diritto esclusivo;
- d) la tutela dei diritti di proprietà intellettuale e di diritti esclusivi diversi da quelli definiti all'articolo 5, punto 10, della direttiva 2014/23/UE.

8. Le eccezioni di cui al comma 7, lettere b), c) e d), si applicano unicamente qualora non esistano alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non sia il risultato di una limitazione artificiosa dei parametri per l'aggiudicazione della concessione.

9. All'ente concedente non è richiesto di pubblicare un nuovo bando di concessione qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata o non sia stata depositata alcuna candidatura o alcuna candidatura appropriata in risposta a una precedente procedura di concessione, purché le condizioni iniziali del contratto di concessione non siano sostanzialmente modificate; in tal caso va presentata una relazione all'Autorità di regolazione del settore.

10. Un'offerta è ritenuta non appropriata se non presenta alcuna pertinenza con la concessione ed è quindi manifestamente inadeguata, a meno di modifiche sostanziali, a rispondere alle esigenze e ai requisiti dell'ente concedente specificati nei documenti di gara.

11. I bandi, gli avvisi di pre-informazione e gli avvisi di aggiudicazione relativi alle concessioni di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea sono redatti dagli enti concedenti e trasmessi

all'ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea con le modalità previste dall'articolo 84. Gli avvisi di aggiudicazione delle concessioni contengono le informazioni di cui all'allegato VII alla direttiva 2014/23/UE o, in relazione alle concessioni di cui al comma 6 del presente articolo, le informazioni di cui all'allegato VIII alla stessa direttiva.

12. In ordine alla pubblicazione a livello nazionale di bandi, avvisi di pre-informazione e avvisi di aggiudicazione, si applica l'articolo 85.

Articolo 183

Procedimento

1. Le concessioni sono aggiudicate sulla base dei criteri di aggiudicazione stabiliti dall'ente concedente purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) l'offerta risponde ai requisiti minimi eventualmente prescritti dall'ente concedente;
- b) l'offerente ottempera alle condizioni di partecipazione relative alle capacità tecniche e professionali e alla capacità finanziaria ed economica richieste nel bando;
- c) l'offerente non è escluso dalla partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi degli articoli 94, 95, con riferimento agli accordi internazionali elencati nell'allegato X alla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, 96, 97 e 98.

2. I requisiti minimi di cui al comma 1, lettera a), contengono le condizioni e le caratteristiche, in particolare tecniche, fisiche, funzionali e giuridiche, che ogni offerta deve soddisfare o possedere.

3. Gli enti concedenti forniscono, nel bando di concessione, una descrizione della concessione e delle condizioni di partecipazione e, nell'invito a presentare offerte o negli altri documenti di gara, una descrizione dei criteri di aggiudicazione e, se del caso, dei requisiti minimi da soddisfare.

4. L'ente concedente può limitare il numero di candidati o di offerenti a un livello adeguato, purché ciò avvenga in modo trasparente e sulla base di criteri oggettivi. Il numero di candidati o di offerenti

invitati a partecipare deve essere sufficiente a garantire un'effettiva concorrenza.

5. L'ente concedente comunica a tutti i partecipanti la descrizione della prevista organizzazione della procedura e un termine indicativo per il suo completamento. Le eventuali modifiche sono comunicate a tutti i partecipanti e, nella misura in cui riguardino elementi indicati nel bando di concessione, sono rese pubbliche per tutti gli operatori economici.

6. L'ente concedente assicura il ricorso alla digitalizzazione della procedura secondo le norme di cui al Libro I, Parte II.

L'utilizzo di supporti e modalità digitali garantisce la trasparenza della procedura e l'imputabilità degli atti.

7. L'ente concedente può condurre liberamente negoziazioni con i candidati e gli offerenti. L'oggetto della concessione, i criteri di aggiudicazione e i requisiti minimi non sono modificati nel corso delle negoziazioni. Tali negoziazioni sono condotte di regola attraverso un dialogo competitivo ai sensi dell'articolo 74.

8. L'ente concedente verifica le condizioni di partecipazione relative alle capacità tecniche e professionali e alla capacità finanziaria ed economica dei candidati o degli offerenti, sulla base di autocertificazioni o referenze che devono essere presentate come prova in base ai requisiti specificati nel bando di concessione; i requisiti sono non discriminatori e proporzionati all'oggetto della concessione. Le condizioni di partecipazione sono correlate e proporzionali alla necessità di garantire la capacità del concessionario di eseguire la concessione, tenendo conto dell'oggetto della concessione e dell'obiettivo di assicurare la concorrenza effettiva.

9. Per soddisfare le condizioni di partecipazione, ove opportuno e nel caso di una particolare concessione, l'operatore economico può affidarsi alle capacità di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei suoi rapporti con loro. Se un operatore economico vuole fare affidamento sulle capacità di altri soggetti deve dimostrare all'ente concedente che disporrà delle risorse necessarie per l'intera durata della concessione, per esempio mediante presentazione dell'impegno a tal fine di detti soggetti. Per quanto riguarda la capacità finanziaria, l'ente concedente può richiedere che l'operatore economico e i soggetti in questione siano responsabili in solido dell'esecuzione del

contratto.

10. Alle stesse condizioni, un raggruppamento di operatori economici può far valere le capacità dei partecipanti al raggruppamento o di altri soggetti.

11. Si applicano le disposizioni in materia di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101.

Articolo 184

Termini e comunicazioni

1. Nel fissare i termini per la ricezione delle domande o delle offerte, gli enti concedenti tengono conto, in particolare, della complessità della concessione e del tempo necessario per preparare le offerte o le domande, fatti salvi i termini minimi stabiliti dal presente articolo.

2. Quando le domande o le offerte possono essere presentate soltanto a seguito di una visita dei luoghi o dopo consultazione in loco dei documenti allegati ai documenti di gara, i termini per la ricezione delle domande di partecipazione alla concessione o per la ricezione delle offerte sono stabiliti in modo che tutti gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza delle informazioni necessarie per presentare le domande o le offerte e sono comunque superiori ai termini minimi stabiliti ai paragrafi 3 e 4 dell'articolo 39 della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014.

3. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione alla concessione, comprese eventualmente le offerte, è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando secondo le indicazioni degli articoli 84 e 85.

4. Se la procedura si svolge in fasi successive, il termine minimo per la ricezione delle offerte iniziali è di ventidue giorni dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte.

5. L'ente concedente comunica quanto prima, e in ogni caso entro quindici giorni, agli offerenti le decisioni prese riguardo all'aggiudicazione, in particolare il nome dell'offerente cui è stato aggiudicato

il contratto, i motivi del rigetto della domanda di partecipazione e dell'offerta, nonché i motivi per i quali ha deciso di non aggiudicare un contratto per il quale sia stato pubblicato un bando di concessione o di riavviare la procedura. Su richiesta della parte interessata, l'ente concedente comunica quanto prima, e in ogni caso entro quindici giorni dalla ricezione di una richiesta scritta, a ogni offerente che abbia presentato un'offerta ammissibile, le caratteristiche e i vantaggi relativi dell'offerta selezionata.

6. L'ente concedente può decidere di non divulgare talune informazioni di cui al comma 5 relative al contratto, qualora la loro diffusione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di operatori economici oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra questi operatori.

Articolo 185

Criteri di aggiudicazione

- 1.** Per l'aggiudicazione dei contratti di cui al presente Titolo, l'ente concedente pone a base di gara almeno un progetto di fattibilità. L'aggiudicatario provvede alla predisposizione del successivo livello progettuale. Le concessioni sono aggiudicate sulla base di criteri oggettivi, tali da assicurare una valutazione delle offerte in condizioni di concorrenza effettiva in modo da individuare un vantaggio economico complessivo per l'ente concedente.
- 2.** I criteri di aggiudicazione sono connessi all'oggetto della concessione e non attribuiscono una incondizionata libertà di scelta all'ente concedente. Essi includono, tra l'altro, criteri ambientali, sociali o relativi all'innovazione. Tali criteri sono accompagnati da requisiti che consentono di verificare efficacemente le informazioni fornite dagli offerenti. L'ente concedente verifica la conformità delle offerte ai criteri di aggiudicazione.
- 3.** L'ente concedente elenca i criteri in ordine decrescente di importanza.

4. In deroga al comma 3, l'ente concedente, se riceve un'offerta che propone una soluzione innovativa con un livello straordinario di prestazioni funzionali che non avrebbe potuto essere prevista da un ente concedente diligente, può, in via eccezionale, modificare l'ordine dei criteri di aggiudicazione per tenere conto di tale soluzione. In tal caso l'ente concedente informa tutti gli offerenti in merito alla modifica dell'ordine di importanza ed emette un nuovo invito a presentare offerte.

5. Prima di assegnare il punteggio all'offerta economica la commissione aggiudicatrice verifica l'adeguatezza e la sostenibilità del piano economico-finanziario.

6. I componenti delle commissioni di valutazione devono essere altamente qualificati e competenti. Il bando può prevedere l'oscuramento dei nomi degli operatori economici che hanno presentato l'offerta.

Articolo 186

Affidamenti dei concessionari

1. Agli appalti affidati dai concessionari che siano stazioni appaltanti si applicano le disposizioni del codice in materia di appalti.

2. I titolari di concessioni di lavori e di servizi pubblici, ad esclusione di quelli disciplinati dal Libro III, già in essere alla data di entrata in vigore del codice, di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, e non affidate conformemente al diritto dell'Unione europea vigente al momento dell'affidamento o della proroga, affidano mediante procedura ad evidenza pubblica una quota tra il 50 per cento e il 60 per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture stabilita convenzionalmente dal concedente e dal concessionario; l'ente concedente tiene conto delle dimensioni economiche e dei caratteri dell'impresa, dell'epoca di assegnazione della concessione, della sua durata residua, del suo oggetto, del suo valore economico e dell'entità degli investimenti effettuati.

L'affidamento avviene mediante procedura ad evidenza pubblica, con la previsione di clausole sociali

per la stabilità del personale impiegato e per la salvaguardia delle professionalità.

3. In caso di comprovata indivisibilità delle prestazioni di servizi dedotte in concessione, in sostituzione dell'obbligo di esternalizzazione di cui al comma 2, il concessionario corrisponde all'ente concedente un importo compreso tra il minimo del 5 per cento ed il massimo del 10 per cento degli utili previsti dal piano economico-finanziario, tenendo conto dell'epoca di assegnazione della concessione, della sua durata, del suo oggetto, del suo valore economico e dell'entità degli investimenti.

4. Le concessioni di cui ai commi 2 e 3 già in essere sono adeguate alle predette disposizioni entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del codice.

5. Le modalità di calcolo delle quote di cui comma 2, primo periodo, sono definite dall'ANAC entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice. Sull'applicazione del presente articolo vigila l'ANAC anche tenuto conto del valore delle prestazioni eseguite.

6. Per i concessionari autostradali, le quote e i criteri di determinazione di cui al comma 2 sono calcolati sulla base degli importi risultanti dai piani economici finanziari annessi agli atti convenzionali. La verifica del rispetto delle predette soglie è effettuata dal concedente con cadenza quinquennale. A tal fine, i concessionari presentano al concedente il piano complessivo dei lavori, servizi e forniture. Ove siano accertate situazioni di squilibrio rispetto alle quote obbligatorie di affidamento indicate dal comma 2, primo periodo, in sede di aggiornamento del rapporto concessorio sono adottate misure di riequilibrio a valere sui relativi piani economici finanziari. Nell'ipotesi di mancato rispetto delle quote di cui al comma 2, l'ente concedente può altresì richiedere al concessionario la presentazione di garanzie fideiussorie. Tali garanzie fideiussorie sono svincolate in sede di aggiornamento del piano economico-finanziario ove sia accertato il rispetto delle quote di cui al comma 2.

7. Le concessioni autostradali relative ad autostrade che interessano una o più regioni possono essere affidate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a società in house di altre amministrazioni pubbliche anche appositamente costituite. A tal fine il controllo analogo sulla predetta società in house può essere esercitato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti attraverso un comitato disciplinato da apposito accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che eserciti

sulla società in house i relativi poteri.

Articolo 187

Contratti di concessione di importo inferiore alla soglia europea

- 1.** Per l'affidamento dei contratti di concessione il cui valore sia inferiore alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), l'ente concedente può procedere mediante procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. Resta ferma la facoltà per l'ente concedente di affidare gli stessi contratti di concessione di importo inferiore alla soglia europea mediante le procedure di gara disciplinate dal presente Titolo.
- 2.** Ai contratti di importo inferiore alla soglia europea si applicano le norme sull'esecuzione di cui al Titolo III della presente Parte.

Titolo III

L'esecuzione delle concessioni

Articolo 188

Subappalto

1. Il ricorso al subappalto da parte del concessionario è regolato dalle corrispondenti disposizioni in materia di appalto, di cui all'articolo 119.

Articolo 189

Modifica di contratti durante il periodo di efficacia

1. Le concessioni possono essere modificate senza una nuova procedura di aggiudicazione della concessione nei casi seguenti:

a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi purché riferite agli indici sintetici di cui all'articolo 60, comma 3; tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche, nonché le condizioni alle quali possono essere impiegate; esse non apportano modifiche che altererebbero la natura generale della concessione;

b) per lavori o servizi supplementari da parte del concessionario originario che si sono resi necessari e non erano inclusi nella concessione iniziale, quando un cambiamento di concessionario:

1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici, quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperatività tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito della concessione iniziale;

2) comporti per l'ente concedente notevoli inconvenienti o una sostanziale duplicazione dei costi;

c) negli ulteriori casi in cui siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

1) la necessità di modifica è determinata da circostanze che un ente concedente diligente non ha potuto prevedere;

2) la modifica non altera la natura generale della concessione;

3) nel caso di concessioni aggiudicate dall'ente concedente allo scopo di svolgere un'attività diversa da quelle di cui all'allegato II alla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, l'eventuale aumento di valore non deve eccedere il 50 per cento del valore della concessione iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare le disposizioni della presente Parte;

d) se un nuovo concessionario sostituisce quello a cui l'ente concedente aveva inizialmente aggiudicato la concessione a causa di una delle seguenti circostanze:

1) la presenza di una clausola di revisione inequivocabile in conformità della lettera a);
2) al concessionario iniziale succeda, in via universale o parziale, a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione della direttiva 2014/23/UE;

3) nel caso in cui l'ente concedente si assuma gli obblighi del concessionario principale nei confronti dei suoi subappaltatori, ove tale possibilità sia prevista dalla legislazione nazionale;

e) se le modifiche, a prescindere dal loro valore, non sono sostanziali.

2. Le concessioni possono parimenti essere modificate senza necessità di una nuova procedura di aggiudicazione se il valore della modifica è inferiore a entrambi i valori seguenti:

- a) la soglia di cui all'articolo 8 della direttiva 2014/23/UE;
- b) il 10 per cento del valore della concessione iniziale.

3. Le modifiche di cui al comma 2 non possono alterare la natura generale della concessione. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.

4. La modifica di una concessione durante il periodo della sua validità è considerata sostanziale se la natura della concessione muta nella sua essenza rispetto a quella inizialmente conclusa. In ogni caso, una modifica è considerata sostanziale se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura iniziale di aggiudicazione della concessione, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure

avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione della concessione;

b) la modifica cambia l'equilibrio economico della concessione a favore del concessionario in modo non previsto dalla concessione iniziale;

c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione della concessione;

d) se un nuovo concessionario sostituisce quello cui l'ente concedente aveva inizialmente aggiudicato la concessione in casi diversi da quelli previsti dal comma 1, lettera d).

5. Nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), l'ente concedente pubblica un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tale avviso contiene le informazioni di cui all'allegato XI alla direttiva 2014/23/UE ed è pubblicato conformemente all'articolo 33 della stessa direttiva.

6. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere a) e b), per le concessioni aggiudicate dall'ente concedente allo scopo di svolgere un'attività diversa da quelle di cui all'allegato II alla direttiva 2014/23/UE, l'eventuale aumento di valore non deve eccedere il 50 per cento del valore della concessione iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare le disposizioni della presente Parte.

Articolo 190

Risoluzione e recesso

1. L'ente concedente può dichiarare risolta la concessione in corso di rapporto della stessa se una o più delle seguenti condizioni si verificano:

a) la concessione ha subito una modifica che avrebbe richiesto una nuova procedura di aggiudicazione della concessione;

b) il concessionario si trovava, al momento dell'aggiudicazione della concessione, in una delle situazioni che comportano l'esclusione dalla procedura di aggiudicazione della concessione;

c) la Corte di giustizia dell'Unione europea constata, in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che uno Stato membro ha violato uno degli obblighi

su lui incombenti in virtù dei trattati europei per il fatto che un ente concedente appartenente allo Stato membro in questione ha aggiudicato la concessione in oggetto senza adempiere gli obblighi previsti dai trattati europei e dalla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014.

2. La risoluzione della concessione per inadempimento dell'ente concedente o del concessionario è disciplinata dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile. Il contratto prevede per il caso di inadempimento una clausola penale di predeterminazione del danno e i criteri per il calcolo dell'indennizzo.

3. Nei casi che comporterebbero la risoluzione di una concessione per cause imputabili al concessionario, l'ente concedente comunica per iscritto al concessionario e agli enti finanziatori l'intenzione di risolvere il rapporto. Gli enti finanziatori, ivi inclusi i titolari di obbligazioni e titoli analoghi emessi dal concessionario, entro centoventi giorni dal ricevimento della comunicazione, possono indicare un operatore economico che subentri nella concessione avente caratteristiche tecniche e finanziarie corrispondenti a quelle previste nel bando di gara o negli atti in forza dei quali la concessione è stata affidata, con riguardo allo stato di avanzamento dell'oggetto della concessione alla data del subentro. L'operatore economico subentrante assicura la ripresa dell'esecuzione della concessione e l'esatto adempimento originariamente richiesto al concessionario sostituito entro il termine indicato dall'ente concedente. Il subentro dell'operatore economico ha effetto da quando l'ente concedente presta il consenso.

4. Se l'ente concedente recede dal contratto di concessione per motivi di pubblico interesse spettano al concessionario:

- a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, oppure, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario;
- b) i costi sostenuti o da sostenere in conseguenza del recesso, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;
- c) un indennizzo a titolo di mancato guadagno compreso tra il minimo del 2 per cento ed il massimo del 5 per cento degli utili previsti dal piano economico-finanziario, in base ad una valutazione che

tenga conto delle circostanze, della tipologia di investimenti programmati e delle esigenze di protezione dei crediti dei soggetti finanziatori. In ogni caso i criteri per l'individuazione dell'indennizzo devono essere esplicitati in maniera inequivocabile nell'ambito del bando di gara ed indicati nel contratto, tenuto conto della tipologia e dell'oggetto del rapporto concessorio, con particolare riferimento alla percentuale, al piano economico-finanziario e agli anni da prendere in considerazione nel calcolo.

5. Le somme dovute ai sensi del comma 4 sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del concessionario e dei titolari di titoli emessi.

6. Senza pregiudizio per il pagamento delle somme dovute, in tutti i casi di cessazione del rapporto concessorio diversi dalla risoluzione per inadempimento del concessionario questi ha il diritto di proseguire nella gestione ordinaria dell'opera, incassandone i ricavi da essa derivanti, sino all'effettivo pagamento delle suddette somme, fatti salvi gli eventuali investimenti improcrastinabili individuati dal concedente unitamente alle modalità di finanziamento e di ristoro dei correlati costi.

7. L'efficacia del recesso dalla concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte dell'ente concedente delle somme previste dal comma 4.

Articolo 191

Subentro

1. Alla scadenza del periodo di affidamento e in conseguenza del nuovo affidamento, le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali essenziali per la prosecuzione del servizio, in quanto non duplicabili a costi socialmente sostenibili, sono assegnati al nuovo gestore. Analogamente si procede in caso di cessazione anticipata.

2. Sono altresì ceduti al nuovo gestore i beni strumentali realizzati in attuazione dei piani di investimento concordati con l'ente concedente.

3. Fatte salve le discipline di settore, nel caso di durata dell'affidamento inferiore rispetto al tempo di recupero dell'ammortamento oppure di cessazione anticipata, per causa non attribuibile al concessionario, si prevede, a carico del gestore subentrante, un indennizzo pari al valore contabile non ancora ammortizzato, rivalutato attraverso pertinenti deflatori fissati dall'ISTAT e al netto di eventuali contributi pubblici direttamente riferibili agli investimenti stessi. I criteri di determinazione dell'indennizzo sono indicati nel bando o nella lettera di invito relativi alla gara indetta per il successivo affidamento a seguito della scadenza o della cessazione anticipata della gestione.

4. Restano salvi eventuali diversi accordi tra le parti stipulati prima dell'entrata in vigore del codice.

5. Il subentro per le concessioni di servizi di interesse economico generale prestati a livello locale resta disciplinato dall'articolo 23 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201.

Articolo 192

Revisione del contratto di concessione

1. Al verificarsi di eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili, ivi compreso il mutamento della normativa o della regolazione di riferimento, purché non imputabili al concessionario, che incidano in modo significativo sull'equilibrio economico-finanziario dell'operazione, il concessionario può chiedere la revisione del contratto nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della conclusione del contratto.

L'alterazione dell'equilibrio economico e finanziario dovuto a eventi diversi da quelli di cui al primo periodo e rientranti nei rischi allocati alla parte privata sono a carico della stessa.

2. In sede di revisione ai sensi del comma 1 non è consentito concordare modifiche che alterino la natura della concessione, o modifiche sostanziali che, se fossero state contenute nella procedura iniziale di aggiudicazione della concessione, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata,

oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione della concessione.

3. ((Nei casi di opere di interesse statale ovvero finanziate con contributo a carico dello Stato, per le quali non sia già prevista l'espressione del parere del CIPESS, la revisione è subordinata al previo parere non vincolante del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS). Negli altri casi, è facoltà dell'ente concedente sottoporre la revisione al previo parere del NARS. Qualora l'ente concedente intenda discostarsi dal parere reso, è tenuto a darne adeguata motivazione, dando conto delle ragioni della decisione e indicando, in particolare, la modalità di contabilizzazione adottata.))

4. In caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico-finanziario le parti possono recedere dal contratto. In tal caso, al concessionario sono rimborsati gli importi di cui all'articolo 190, comma 4, lettere a) e b), a esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.

Titolo IV

La finanza di progetto

Articolo 193

(((Procedura di affidamento).))

1. ((L'affidamento in concessione di lavori o servizi mediante finanza di progetto può avvenire su

iniziativa privata, nelle ipotesi di cui al comma 3, anche per proposte non incluse nella programmazione del partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 175, comma 1, ovvero su iniziativa dell'ente concedente, nelle ipotesi di cui al comma 16, per proposte incluse nella programmazione del partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 175, comma 1.))

2. ((Ai fini della presentazione di una proposta ai sensi comma 1, un operatore economico può presentare all'ente concedente una preliminare manifestazione di interesse, corredata dalla richiesta di informazioni e dati necessari per la predisposizione della proposta.

L'ente concedente comunica all'operatore economico la sussistenza di un interesse pubblico preliminare all'elaborazione della proposta; in tale ipotesi, i dati e le informazioni richiesti sono trasmessi all'operatore economico e sono resi disponibili a tutti gli interessati tramite pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del proprio sito istituzionale.))

3. ((Gli operatori economici possono presentare agli enti concedenti, in qualità di promotore, proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori o servizi, elaborate su iniziativa privata per la realizzazione di interventi anche non inclusi nella programmazione del partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 175, comma 1. Le proposte presentate ai sensi del primo periodo non sono soggette all'obbligo di preventiva presentazione di una manifestazione di interesse ai sensi del comma 2 e alla preventiva pubblicazione di un avviso ai sensi del comma 16. Ciascuna proposta contiene un progetto di fattibilità, redatto in coerenza con l'articolo 6-bis dell'allegato I.7., una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato, e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione e l'indicazione dei requisiti del promotore. Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno. Gli investitori istituzionali di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché i soggetti di cui all'articolo 2, numero 3), del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015 e gli altri operatori economici interessati, possono formulare le proposte di cui al primo periodo salva la necessità, nella successiva gara per l'affidamento dei lavori o dei servizi, di associarsi o consorziarsi con altri operatori economici in possesso dei

requisiti richiesti dal bando, qualora gli stessi ne siano privi. Gli investitori istituzionali e gli altri operatori economici interessati, in sede di gara, possono soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale avvalendosi, anche integralmente, delle capacità di altri soggetti. Gli investitori istituzionali e gli altri operatori economici interessati possono altresì impegnarsi a subappaltare, anche integralmente, le prestazioni oggetto del contratto di concessione a imprese in possesso dei requisiti richiesti dal bando, a condizione che il nominativo del subappaltatore sia comunicato, con il suo consenso, all'ente concedente entro la scadenza del termine per la presentazione dell'offerta.))

4. ((Previa verifica dell'interesse pubblico alla proposta e della relativa coerenza con la programmazione del partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 175, comma 1, l'ente concedente dà notizia nella sezione «Amministrazione trasparente» del proprio sito istituzionale della presentazione della proposta e provvede, altresì, ad indicare un termine, non inferiore a sessanta giorni, commisurato alla complessità del progetto, per la presentazione da parte di altri operatori economici, in qualità di proponenti, di proposte relative al medesimo intervento, redatte nel rispetto delle disposizioni del comma 3.))

5. ((Entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4, l'ente concedente, sulla base dei principi di cui al Libro I, Parte I, Titolo I, individua in forma comparativa, sulla base di criteri che tengano conto della fattibilità delle proposte e della corrispondenza dei progetti e dei relativi piani economici e finanziari ai fabbisogni dell'ente concedente, una o più proposte, presentate ai sensi del comma 3 o del comma 4, da sottoporre alla procedura di valutazione di cui al comma 6.))

6. ((L'ente concedente comunica ai soggetti interessati la proposta o le proposte individuate ai sensi del comma 5, ne dà notizia sul proprio sito istituzionale e invita, se necessario, il promotore e i proponenti ad apportare al progetto di fattibilità, al piano economico-finanziario e allo schema di convenzione le modifiche necessarie per la loro approvazione. In tale fase, l'ente concedente ha facoltà di indire una conferenza di servizi preliminare ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Se il promotore o i proponenti non apportano le modifiche e integrazioni richieste per recepire le indicazioni dell'ente concedente entro il termine dallo stesso

indicato, le proposte sono respinte con provvedimento motivato. Entro sessanta giorni, differibili fino a novanta giorni per comprovate esigenze istruttorie, l'ente concedente conclude, con provvedimento motivato, la procedura di valutazione, che, in caso di pluralità di proposte ammesse, si svolge in forma comparativa. Il provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell'ente ed è comunicato ai soggetti interessati.))

7. ((Il progetto di fattibilità selezionato ai sensi del comma 6 è integrato, se necessario in funzione dell'oggetto dell'intervento, con gli ulteriori elaborati richiesti dall'articolo 6 dell'allegato I.7 anche ai fini della relativa sottoposizione al procedimento di approvazione ai sensi dell'articolo 38. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica per i lavori o il progetto di cui all'articolo 4-bis dell'Allegato I.7 per i servizi, una volta approvati, sono inseriti tra gli strumenti di programmazione dell'ente concedente.))

8. ((All'esito dell'approvazione, il progetto di fattibilità tecnica ed economica, per gli affidamenti di lavori, ovvero il progetto di cui all'articolo 4-bis dell'Allegato I.7, per gli affidamenti di servizi, unitamente agli altri elaborati della proposta, inclusa una sintesi del piano economico finanziario, sono posti a base di gara nei tempi previsti dalla programmazione. Gli obblighi di trasparenza sono assolti ai sensi dell'articolo 28, nel rispetto delle disposizioni sulla riservatezza di cui all'articolo 35 e delle deroghe relative ai contratti secretati di cui all'articolo 139. Il criterio di aggiudicazione è l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto tra qualità e prezzo.))

9. ((La configurazione giuridica del promotore ovvero del proponente può essere modificata e integrata sino alla data di scadenza della presentazione delle offerte. Nel bando l'ente concedente dispone che il promotore ovvero il proponente può esercitare il diritto di prelazione, nei termini previsti dal comma 12.))

10. ((I concorrenti, compreso il promotore e il proponente, in possesso dei requisiti soggettivi previsti dal bando, presentano un'offerta contenente il piano economico-finanziario asseverato, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, le varianti migliorative al progetto di fattibilità tecnico economica e le eventuali modifiche allo schema di convenzione posti a base di

gara, secondo gli indicatori previsti nel bando. Le offerte sono corredate delle garanzie di cui all'articolo 106.))

11. ((L'ente concedente:

- a) prende in esame le offerte che sono pervenute nei termini indicati nel bando;**
- b) redige una graduatoria e nomina aggiudicatario il soggetto che ha presentato la migliore offerta;**
- c) pone in approvazione il successivo livello progettuale elaborato dall'aggiudicatario.))**

12. ((Se il promotore ovvero il proponente non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Se il promotore ovvero il proponente non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta, comprensive anche dei diritti sulle opere dell'ingegno. L'importo complessivo delle spese rimborsabili non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di gara. Se il promotore ovvero il proponente esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore ovvero del proponente, dell'importo delle spese documentate ed effettivamente sostenute per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al terzo periodo.))

13. ((In relazione alla specifica tipologia di lavoro o servizio, l'ente concedente può prevedere criteri di aggiudicazione premiali, volti a valorizzare l'apporto di ciascuna offerta agli obiettivi di innovazione, sviluppo e digitalizzazione.))

14. ((Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico dagli stessi perseguiti, possono aggregarsi alla presentazione di proposte di cui ai commi 3, 4 e 16, ferma restando la loro autonomia decisionale.))

15. ((Il soggetto aggiudicatario presta la garanzia di cui all'articolo 117. Dalla data di inizio

dell'esercizio del servizio da parte del concessionario è dovuta una cauzione, rinnovabile annualmente, a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'articolo 117. La mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.))

16. ((L'ente concedente può, mediante avviso pubblico, sollecitare i privati a farsi promotori di iniziative volte a realizzare in concessione, mediante finanza di progetto, interventi inclusi negli strumenti di programmazione del partenariato pubblico-privato, di cui all'articolo 175, comma 1, tramite la presentazione, entro un termine non inferiore a sessanta giorni, di proposte redatte nel rispetto delle disposizioni del comma 3. Gli operatori economici interessati a rispondere all'avviso possono richiedere all'ente concedente di fornire integrazioni documentali per una migliore formulazione delle proposte. Le eventuali integrazioni documentali predisposte dall'ente concedente sono trasmesse all'operatore economico e sono rese disponibili a tutti gli interessati tramite pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del proprio sito istituzionale.))

17. ((L'ente concedente valuta le proposte presentate ai sensi del comma 16 e pone a base di gara il progetto di fattibilità selezionato, unitamente agli altri elaborati della proposta, inclusa una sintesi del piano economico finanziario, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 5, 6, 7 e 8. La procedura di gara si svolge in conformità ai commi 10, 11, 12 e 13. Il soggetto aggiudicatario presta le garanzie di cui al comma 15.))

Articolo 194

Società di scopo

1. Per gli affidamenti superiori alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), il bando di gara per l'affidamento di una concessione nella forma della finanza di progetto prevede che l'aggiudicatario costituisca una società di scopo in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche

consortile.

Il bando di gara indica l'ammontare minimo del capitale sociale della società. In caso di concorrente costituito da più soggetti, nell'offerta è indicata, a pena di esclusione, la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto.

2. I lavori da eseguire e i servizi da prestare da parte delle società di scopo si intendono realizzati e prestati in proprio anche nel caso in cui siano affidati direttamente dalle suddette società ai propri soci, originari o subentrati, sempre che essi siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari.

3. La società di scopo, senza che ciò costituisca cessione di contratto, subentra nel rapporto di concessione senza necessità di approvazione o autorizzazione amministrativa. Essa sostituisce l'aggiudicatario in tutti i rapporti con l'ente concedente. Nel caso di versamento di un prezzo in corso d'opera da parte dell'ente concedente, i soci della società restano solidalmente responsabili con la società di scopo nei confronti dell'amministrazione per l'eventuale rimborso del contributo percepito. In alternativa, la società di scopo può fornire alla pubblica amministrazione garanzie bancarie e assicurative per la restituzione delle somme versate a titolo di prezzo in corso d'opera, liberando in tal modo i soci. Le garanzie cessano alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera. Il contratto di concessione stabilisce le modalità per l'eventuale cessione delle quote della società di scopo, fermo restando che i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla società e a garantire, nei limiti di cui sopra, il buon adempimento degli obblighi del concessionario sino alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera. L'ingresso nel capitale sociale della società di scopo e lo smobilizzo delle partecipazioni da parte di banche e altri investitori istituzionali, di cui all'articolo 193, comma 1, quarto periodo, che non abbiano concorso a formare i requisiti per la qualificazione, possono tuttavia avvenire in qualsiasi momento.

4. Il contratto di concessione disciplina altresì le modalità di sostituzione dei soci della società di scopo che, nel corso dell'esecuzione del contratto, perdano i requisiti di qualificazione.

5. Il bando-tipo per l'affidamento di un contratto ai sensi del comma 1 reca anche lo schema della convenzione da allegare agli atti di gara.

Articolo 195

Obbligazioni delle società di scopo

- 1.** Le società di scopo possono emettere obbligazioni e titoli di debito, anche in deroga ai limiti di cui agli articoli 2412 e 2483 del codice civile, purché destinati alla sottoscrizione da parte degli investitori istituzionali e dei clienti professionali indicati nell'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e nei regolamenti attuativi o delle loro controllanti e controllate ai sensi dell'articolo 1, commi 6-bis.1 e 6-bis.2 dello stesso testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998. Le obbligazioni e i titoli di debito di cui al primo periodo possono essere dematerializzati e non possono essere trasferiti a soggetti che non siano investitori istituzionali o clienti professionali. In relazione ai titoli emessi ai sensi del presente articolo non si applicano gli articoli 2413, 2414-bis, commi primo e secondo, e da 2415 a 2420 del codice civile.
- 2.** L'emissione di obbligazioni è ammessa esclusivamente per finanziare ovvero rifinanziare il debito precedentemente contratto per la realizzazione dell'infrastruttura o delle opere connesse al servizio di pubblica utilità.
- 3.** La documentazione di offerta contiene in modo chiaro ed evidente l'avvertimento circa il grado di rischio associato all'operazione.
- 4.** Il collocamento delle obbligazioni e altri titoli di debito emessi dalla società di scopo avviene nel termine massimo di diciotto mesi, ovvero in quello inferiore fissato dal contratto di concessione, decorso il quale il contratto è risolto di diritto salvo che, nel frattempo, siano state reperite altre forme di finanziamento.
- 5.** Le obbligazioni e i titoli di debito, sino all'avvio della gestione dell'infrastruttura da parte del concessionario, ovvero fino alla scadenza delle obbligazioni e dei titoli medesimi, possono essere garantiti secondo modalità disciplinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del codice. Fino all'entrata in vigore di tale decreto, si applica il decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze 7 agosto 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 210 dell'8 settembre 2012.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 si applicano anche alle società operanti nella gestione dei servizi di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, alle società titolari delle autorizzazioni alla costruzione di infrastrutture di trasporto di gas e delle concessioni di stoccaggio di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, alle società titolari delle autorizzazioni alla costruzione di infrastrutture facenti parte del Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica, alle società titolari delle autorizzazioni per la realizzazione di reti di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e alle società titolari delle licenze individuali per l'installazione e la fornitura di reti di telecomunicazioni pubbliche di cui al predetto codice delle comunicazioni elettroniche, nonché a quelle titolari delle autorizzazioni di cui all'articolo 46 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Per le finalità relative all'applicazione del presente comma il decreto di cui al comma 5 è adottato di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy.

7. Le garanzie reali, personali e di qualunque altra natura, incluse le cessioni di credito a scopo di garanzia che assistono le obbligazioni e i titoli di debito, possono essere costituite in favore dei sottoscrittori o anche di un loro rappresentante che sarà legittimato a esercitare in nome e per conto dei sottoscrittori tutti i diritti, sostanziali e processuali, relativi alle garanzie medesime.

PARTE III

DELLA LOCAZIONE FINANZIARIA

Articolo 196

Definizione e disciplina

- 1.** Per finanziare la realizzazione, l'acquisizione e il completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità gli enti concedenti possono stipulare contratti di locazione finanziaria (leasing).
- 2.** La società di locazione finanziaria acquista da un operatore economico un bene esistente o da realizzare e lo cede in godimento, per un determinato periodo di tempo, alla pubblica amministrazione a fronte del pagamento di un canone periodico fisso e comprensivo di eventuali servizi accessori.
- 3.** Se lo schema di contratto prevede il trasferimento del rischio operativo, ai sensi dell'articolo 177, si applicano, per quanto non previsto dal presente articolo, le norme sulle concessioni e sugli altri contratti di partenariato pubblico-privato. In caso contrario si applicano le disposizioni in materia di appalto pubblico di lavori.
- 4.** Per l'aggiudicazione del contratto di cui al comma 1 l'ente concedente pone a base di gara almeno un progetto di fattibilità, comprensivo del piano finanziario. L'aggiudicatario predispone i successivi livelli progettuali ed esegue l'opera.
- 5.** Se l'offerente è un raggruppamento temporaneo di imprese costituito dal soggetto finanziatore e da uno o più soggetti realizzatori, ciascuno è responsabile in relazione alla specifica obbligazione assunta nel contratto. Il soggetto finanziatore può presentare l'offerta anche singolarmente, ricorrendo in tal caso all'avvalimento del soggetto realizzatore.
- 6.** Uno o più soggetti costituenti l'associazione temporanea di imprese, in caso di apertura della liquidazione giudiziale, inadempimento o sopravvenienza di qualsiasi causa impeditiva all'adempimento dell'obbligazione, possono essere sostituiti in fase di gara o di esecuzione con altri soggetti aventi medesimi requisiti e caratteristiche. L'ente concedente può negare l'assenso solo nelle ipotesi in cui il soggetto indicato a subentrare non sia in possesso dei necessari requisiti soggettivi e oggettivi.
- 7.** L'adempimento delle obbligazioni dell'ente concedente resta in ogni caso condizionato all'esito positivo del collaudo, ovvero della verifica di conformità in ordine alla gestione funzionale dell'opera

secondo le modalità stabilite. Il soggetto aggiudicatario assicura la corretta manutenzione del bene sino al momento del riscatto.

8. L'opera oggetto di locazione finanziaria segue il regime di opera pubblica ai fini urbanistici, edilizi ed espropriativi a condizione che, nel contratto medesimo, sia stabilito che al termine del periodo di locazione il committente è obbligato al riscatto.

L'ente concedente può concedere il diritto di superficie sull'area pubblica dove realizzare l'opera.

9. L'opera può essere realizzata anche su un'area nella disponibilità dell'aggiudicatario. Si applica, anche in tal caso, il primo periodo del comma 8.

10. Il contratto prevede la facoltà di riscatto anticipato.

PARTE IV

DEL CONTRATTO DI DISPONIBILITÀ

Articolo 197

Definizione e disciplina

1. Le parti determinano il contenuto del contratto di disponibilità nei limiti imposti dalle disposizioni di cui al presente articolo, tenendo conto **((dei bandi-tipo predisposti dall'ANAC e dei contratti-tipo predisposti dal DIPE, di concerto con l'Autorità di regolazione di settore e con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.))**

2. Il corrispettivo del contratto di disponibilità si compone di un canone di disponibilità, commisurato all'effettivo periodo per il quale l'operatore economico ha garantito il godimento dell'opera, sempre

che il mancato o ridotto godimento non rientri nel rischio a carico dell'ente concedente ai sensi del comma 4.

3. Quando è convenuto il trasferimento della proprietà dell'opera all'ente concedente il corrispettivo si compone anche:

a) di un eventuale contributo in corso d'opera, non superiore al 50 per cento del costo di costruzione dell'opera;

b) di un prezzo di trasferimento, da pagare al termine del contratto, determinato in relazione al valore di mercato residuo dell'opera e tenendo conto dell'importo già versato a titolo di canone di disponibilità e di eventuale contributo in corso d'opera.

4. Se non è diversamente convenuto tra le parti e salvo quanto disposto dal comma 5, il rischio del mancato o ritardato rilascio di autorizzazioni oppure di ogni altro atto amministrativo incidente sul compimento o sulla gestione tecnica dell'opera è a carico dell'ente concedente.

5. Il rischio del mancato o ritardato rilascio di atti di approvazione o di assenso, da parte di autorità diverse dall'ente concedente, attinenti alla progettazione e alle eventuali varianti in corso d'opera è a carico dell'operatore economico.

6. Le varianti in corso d'opera sono comunicate dall'operatore economico all'ente concedente al fine di consentire a quest'ultimo di opporsi quando alterino le caratteristiche specifiche dell'opera indicate nel capitolato prestazionale.

7. Il contratto determina i modi di attribuzione alle parti degli eventuali oneri sopravvenuti, incidenti sul corrispettivo pattuito per il compimento e la gestione dell'opera, derivanti da disposizioni normative o da provvedimenti dell'autorità.

8. L'ente concedente può attribuire all'operatore economico la qualità di autorità espropriante, come definita all'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, con il potere di espropriare e di curare il relativo procedimento.

9. L'ente concedente redige, unitamente al bando o all'avviso, avvalendosi anche dei bandi-tipo e dei contratti-tipo dell'ANAC, un capitolato che indica le caratteristiche specifiche dell'opera, i criteri di

determinazione e di riduzione del corrispettivo e i modi di prestazione di garanzie e cauzioni, anche funzionali ad assicurare l'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali.

10. Il bando indica i criteri, secondo l'ordine di importanza loro attribuita, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse offerte.

11. Il contratto di disponibilità può essere sottoscritto solo dall'operatore economico in possesso dei requisiti generali di qualificazione e di partecipazione alle procedure di affidamento.

12. L'ente concedente, nei modi previsti dal contratto, ha il diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificare prima della consegna l'opera compiuta, eventualmente proponendo le necessarie modificazioni e varianti, sempre che queste non alterino caratteristiche specifiche dell'opera indicate nel capitolato prestazionale.

13. Il contratto determina i casi e i modi di modificazione del contratto, anche attraverso la riduzione del canone di disponibilità, idonei a ricondurlo a equità, anche tenendo conto della esigenza di tutelare i creditori indicati all'articolo 199.

PARTE V

ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PARTENARIATO PUBBLICOPRIVATO

Articolo 198

Altre disposizioni in materia di gara

1. Le proposte di cui all'articolo 193, comma 1, primo periodo, possono riguardare, in alternativa alla concessione, tutti i contratti di partenariato pubblico privato.

2. Gli operatori economici aggiudicatari di contratti di partenariato pubblico-privato possono sempre avvalersi, anche al di fuori della finanza di progetto, della facoltà di costituire una società di scopo ai sensi degli articoli 194 e 195.

3. Gli investitori istituzionali di cui all'articolo 193, comma 1, quarto periodo, anche al di fuori della finanza di progetto, possono partecipare alla gara, associandosi o consorziandosi con operatori economici in possesso dei requisiti per l'esecuzione dei lavori o dei servizi, qualora gli stessi ne siano privi. Gli investitori istituzionali possono soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale avvalendosi, anche integralmente, delle capacità di altri soggetti. Gli investitori istituzionali possono altresì subappaltare, anche interamente, le prestazioni oggetto del contratto di concessione a imprese in possesso dei requisiti richiesti dal bando, a condizione che il nominativo del subappaltatore venga comunicato, con il suo consenso, all'ente concedente entro la scadenza del termine per la presentazione dell'offerta.

Articolo 199

Privilegio sui crediti e ulteriori garanzie

1. I crediti dei soggetti che finanziano o rifinanziano, in qualunque forma, la realizzazione di lavori pubblici, di opere di interesse pubblico o la gestione di pubblici servizi hanno privilegio generale, ai sensi degli articoli 2745 e seguenti del codice civile, sui beni mobili, ivi inclusi i crediti, del concessionario, delle società di scopo, delle società affidatarie, a qualunque titolo, di contratti di partenariato pubblico-privato, oppure di contraenti generali.

2. Il privilegio, a pena di nullità del contratto di finanziamento, deve risultare da atto scritto. Nell'atto sono esattamente descritti i finanziatori originari dei crediti, il debitore, l'ammontare in linea capitale del finanziamento o della linea di credito, nonché gli elementi che costituiscono il finanziamento.

3. L'opponibilità ai terzi del privilegio sui beni è subordinata alla trascrizione, nel registro indicato

dall'articolo 1524, secondo comma, del codice civile, dell'atto dal quale il privilegio risulta.

Della costituzione del privilegio è dato avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Dall'avviso devono risultare gli estremi della avvenuta trascrizione.

La trascrizione e la pubblicazione sono effettuate presso i competenti uffici del luogo ove ha sede l'impresa finanziata.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1153 del codice civile, il privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto dello stesso dopo la trascrizione prevista dal comma 3 del presente articolo. Nell'ipotesi in cui non sia possibile far valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo.

5. Al fine di agevolare la bancabilità delle iniziative, tutti i crediti della società di scopo, presenti e futuri, ivi inclusi quelli verso il soggetto aggiudicatore e altre pubbliche amministrazioni, possono essere costituiti in pegno o ceduti in garanzia dalla società a banche o altri soggetti finanziatori, senza necessità di consenso del debitore ceduto, anche quando non siano ancora liquidi ed esigibili.

6. I beni sui quali la società di scopo è titolare di diritti reali possono essere ipotecati o dati in pegno solo a garanzia di prestiti contratti per finanziare o rifinanziare gli investimenti e i fabbisogni previsti dal contratto di partenariato pubblico-privato.

Articolo 200

Contratti di rendimento energetico o di prestazione energetica

1. Nel caso di contratti di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC), i ricavi di gestione dell'operatore economico sono determinati e pagati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica o di altri criteri di prestazione energetica stabiliti contrattualmente, purché

quantificabili in relazione ai consumi. La misura di miglioramento dell'efficienza energetica, calcolata secondo le norme in materia di attestazione della prestazione energetica degli immobili e delle altre infrastrutture energivore, è resa disponibile all'ente concedente a cura dell'operatore economico e deve essere verificata e monitorata durante l'intera durata del contratto, anche avvalendosi di apposite piattaforme informatiche adibite per la raccolta, l'organizzazione, la gestione, l'elaborazione, la valutazione e il monitoraggio dei consumi energetici.

Articolo 201

Partenariato sociale

1. Gli enti concedenti stabiliscono, con atto generale e tenuto conto **((dei bandi-tipo predisposti dall'ANAC e dei contratti-tipo predisposti dal DIPE, di concerto con l'Autorità di regolazione di settore e con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato))**, i criteri e le condizioni, per la conclusione di contratti di partenariato sociale aventi ad oggetto una o più delle prestazioni seguenti:

a) gestione e manutenzione di aree riservate al verde pubblico urbano e di immobili di origine rurale destinati ad attività sociali e culturali, ceduti al Comune in esecuzione di convenzioni e di strumenti urbanistici attuativi; sussiste, per la conclusione di tale contratto, il diritto di prelazione dei cittadini, aventi residenza o domicilio nei comprensori ove insistono i beni e le aree, costituenti un consorzio del comprensorio che raggiunga almeno i due terzi della proprietà della lottizzazione; i cittadini costituiti in consorzio possono beneficiare, altresì, di incentivi fiscali;

b) gestione, manutenzione e valorizzazione di piazze e strade o interventi di decoro urbano e di recupero di aree e beni immobili inutilizzati, per destinarli a fini di interesse generale, sulla base di progetti presentati da cittadini, singoli o associati che, all'uopo, beneficino di incentivi fiscali direttamente attinenti alla attività svolta dal singolo o dalla associazione, o comunque utile alla comunità territoriale di riferimento;

c) compimento di opere di interesse locale, da acquisire al patrimonio indisponibile dell'ente concedente, sulla base di progetti presentati da cittadini, singoli o associati, e a spese di questi ultimi; l'esecuzione delle opere è esente da oneri fiscali e amministrativi, salva l'imposta sul valore aggiunto.

2. Le parti determinano il contenuto dei contratti di partenariato sociale nei limiti imposti dalle disposizioni seguenti, tenendo conto **((dei bandi-tipo predisposti dall'ANAC e dei contratti-tipo predisposti dal DIPE, di concerto con l'Autorità di regolazione di settore e con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.))**.

3. Possono concludere i contratti di partenariato sociale microimprese, piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1.

4. Con l'atto generale indicato nel comma 1 sono determinati i modi di esercizio del diritto di prelazione dei cittadini costituiti in consorzi e la natura e la misura degli incentivi fiscali previsti per la conclusione dei contratti di partenariato sociale, nei limiti di quanto previsto con rinvio a leggi speciali dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Articolo 202

Cessione di immobili in cambio di opere

1. Il bando di gara, redatto anche tenendo conto dei bandi-tipo e dei contratti-tipo predisposti dall'ANAC, può prevedere: **((9))**

a) a titolo di corrispettivo, totale o parziale e sulla base del loro valore di mercato, il trasferimento all'operatore economico o, quando questi vi abbia interesse, a terzi da lui indicati, in possesso dei requisiti di partecipazione alla gara, della proprietà di beni immobili dell'ente concedente, già indicati nel programma triennale per i lavori o nell'avviso di pre-informazione per i servizi e le forniture, non più destinati al perseguimento di scopi di interesse generale;

b) il trasferimento della proprietà in un momento anteriore a quello della fine dei lavori, previa

garanzia fideiussoria pari al valore dell'immobile, da prestarsi nei modi previsti dal codice per la partecipazione alle procedure di affidamento; la fideiussione è progressivamente svincolata con le modalità previste con riferimento alla cauzione definitiva.

AGGIORNAMENTO (9)

Il D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, ha disposto (con l'art. 60, comma 1) che "All'articolo 202, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le parole: «dei bandi-tipo e dei contratti-tipo redatti dall'ANAC» sono sostituite dalle seguenti: «dei bandi-tipo predisposti dall'ANAC e dei contratti-tipo predisposti dal DIPE, di concerto con l'Autorità di regolazione di settore e con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato»".

PARTE VI

DEI SERVIZI GLOBALI

Articolo 203

Affidamento di servizi globali

1. L'affidamento di servizi globali si realizza mediante la conclusione di contratti, anche diversi da quelli disciplinati dalle disposizioni della presente Parte, con cui l'operatore economico è tenuto a perseguire un risultato amministrativo mediante le prestazioni professionali e specialistiche dedotte in obbligazione in cambio di un corrispettivo determinato in relazione al risultato ottenuto e alla

attività normalmente necessaria per ottenerlo.

2. I contratti di affidamento di servizi globali possono essere sottoscritti solo da un operatore economico in possesso della specifica qualificazione prevista dall'articolo 207, oltre che dei requisiti generali per la partecipazione alle procedure di affidamento.

3. Le parti determinano il contenuto dei contratti di affidamento dei servizi globali nei limiti imposti dalle disposizioni della presente Parte, tenendo conto dei bandi-tipo e dei contratti-tipo redatti dall'ANAC.

Articolo 204

Contraente generale

1. L'affidamento dei servizi globali al contraente generale si realizza mediante la conclusione di un contratto che obbliga l'operatore economico a compiere un'opera e a perseguire un determinato risultato amministrativo indicato nel bando e nel contratto, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio in cambio di un corrispettivo determinato in base al risultato ottenuto e alle prestazioni rese. L'affidamento al contraente generale è deciso dall'ente concedente tenendo conto della complessità e della eterogeneità delle prestazioni richieste e della esigenza di perseguire un risultato amministrativo di elevata qualità ed efficacia, e sempre che l'importo dell'affidamento non sia inferiore a 100 milioni di euro.

2. I rapporti tra soggetto aggiudicatore e contraente generale sono regolati, oltre che dal bando di gara e dal contratto, dalle disposizioni del codice sui contratti di appalto e di concessione.

3. Il contraente generale è tenuto fra l'altro:

- a) a redigere il progetto esecutivo, in conformità del progetto di fattibilità tecnico-economica redatto dal soggetto aggiudicatore, e a compiere le attività strumentali alla sua approvazione;
- b) ad assicurare il prefinanziamento, in tutto o in parte, dell'opera;

c) a comunicare costantemente al soggetto aggiudicatore le informazioni necessarie a prevenire tentativi di infiltrazione mafiosa.

4. Il contratto può prevedere che:

a) l'operatore economico abbia la qualità di autorità espropriante, come definita dall'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, con il potere di espropriare e di curare il relativo procedimento;

b) l'operatore economico individui i modi di gestione dell'opera e di selezione dei soggetti cui tale gestione può essere affidata.

5. L'ente concedente redige il progetto di fattibilità tecnico-economica e approva il progetto esecutivo e le sue varianti.

6. Il bando di gara e il contratto stabiliscono:

a) i criteri di determinazione e di riduzione del corrispettivo spettante al contraente generale in base al risultato ottenuto e alle prestazioni rese;

b) i modi e i tempi di pagamento del corrispettivo, che in ogni caso avviene dopo il collaudo per la parte relativa ai lavori realizzati con anticipazione;

c) le risorse proprie del contraente generale ai sensi del comma 14;

d) i modi di attribuzione alle parti degli eventuali oneri sopravvenuti, incidenti sul corrispettivo e derivanti da disposizioni normative o da provvedimenti di altre autorità;

e) le misure idonee a prevenire tentativi di infiltrazione e condizionamento mafiosi e i relativi costi, non sottoposti a ribasso d'asta.

7. Il rischio derivante dalle varianti del progetto richieste dall'ente concedente, o cagionate da forza maggiore o da provvedimenti di altre autorità, è a carico dell'ente concedente.

8. Il rischio derivante da varianti cagionate da omissioni, inesattezze o errori del progetto esecutivo è a carico del contraente generale.

9. Fuori dei casi previsti dai commi 7 e 8, l'operatore economico comunica le varianti del progetto all'ente concedente per consentire a quest'ultimo di opporsi quando queste alterino le caratteristiche

specifiche dell'opera, o i modi o i tempi del suo compimento, o in ogni caso modifichino il risultato amministrativo dedotto nel contratto.

10. Alle varianti del progetto non si applicano le disposizioni del codice che consentono l'uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara.

11. Il contraente generale può eseguire le prestazioni dedotte in obbligazione anche costituendo una società di scopo, a cui possono partecipare soggetti dotati di idonei requisiti di professionalità, ivi compresi gli investitori istituzionali di cui all'articolo 193, comma 1, quarto periodo, preventivamente indicati al momento della partecipazione alla gara. La società di scopo è disciplinata dall'articolo 194 oltre che dalle disposizioni seguenti.

12. Se non è diversamente stabilito nel contratto, il contraente generale o i diversi soggetti che lo compongono sono solidalmente responsabili con la società di scopo per l'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali. In alternativa, la società di scopo può fornire all'ente concedente garanzie bancarie e assicurative per la restituzione delle somme percepite in corso d'opera, liberando in tal modo i soci. Le garanzie cessano quando è emesso il certificato di collaudo dell'opera. La cessione di crediti del contraente generale e della società di scopo è regolata dalle disposizioni del codice sulla cessione di crediti da corrispettivo di appalto e concessione.

13. Il contraente generale può eseguire le prestazioni contrattuali anche affidandole a terzi, in possesso dei richiesti requisiti di qualificazione, ai quali non possono essere imposti obblighi e oneri ulteriori rispetto a quelli che gravano sul contraente generale nei rapporti con l'ente concedente. I terzi affidatari possono procedere al sub affidamento, nei modi e nei limiti previsti per gli appalti di lavori pubblici. Si applicano le norme sul subappalto.

14. Il bando e il contratto determinano la quota di valore dell'opera che deve essere realizzata con anticipazione di risorse del contraente generale. Il contraente generale o la società di scopo, per finanziare tale quota, possono emettere obbligazioni, previa autorizzazione degli organi di vigilanza, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 2412 del codice civile. L'ente concedente garantisce il pagamento delle obbligazioni emesse, nei limiti del proprio debito verso il contraente generale, nei modi stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti.

15. L'ente aggiudicatore versa il corrispettivo delle prestazioni rese e prefinanziate dal contraente generale con la emissione di un certificato di pagamento esigibile alla scadenza del prefinanziamento secondo le previsioni contrattuali. Il certificato di pagamento costituisce definitivo riconoscimento del credito del finanziatore cessionario per i soli crediti di cui al presente comma ceduti a fronte di finanziamenti senza rivalsa o con rivalsa limitata. Al cessionario non è applicabile alcuna eccezione di pagamento delle quote di prefinanziamento riconosciute, derivante dai rapporti tra debitore e creditore cedente, ivi inclusa la compensazione con crediti derivanti dall'adempimento dello stesso contratto o con qualsiasi diverso credito nei confronti del contraente generale cedente.

16. Il bando e il contratto indicano il termine finale di pagamento dei crediti riconosciuti definitivi ai sensi del comma 15, nei casi di mancato o tardivo raggiungimento del risultato dedotto in contratto.

17. Il riconoscimento definitivo del credito non opera quando le garanzie per l'esecuzione di lavori di particolare valore, come disciplinate dal codice, si sono ridotte o quando la riduzione è espressamente prevista, salvo che sia ripristinata la garanzia o eliminata la previsione di riduzione.

18. L'ente concedente, nei modi previsti dal bando o dal contratto, controlla le prestazioni del contraente generale e lo svolgimento dei lavori e verifica prima della consegna l'opera compiuta e il risultato ottenuto, eventualmente proponendo le necessarie modificazioni e varianti, sempre che queste non alterino caratteristiche specifiche dell'opera e del risultato indicate nel bando e nel progetto di fattibilità tecnico-economica. L'ente concedente nomina il direttore dei lavori e i collaudatori ed effettua il collaudo.

Articolo 205

Procedure di aggiudicazione del contraente generale

1. Il bando individua il progetto di fattibilità tecnico-economica e indica, in relazione alle caratteristiche

e alla complessità dell'opera e del risultato da perseguire, il numero minimo e massimo di concorrenti invitati, assicurando in ogni caso una effettiva concorrenza. Quando le domande di partecipazione superano il numero massimo indicato, l'ente concedente seleziona gli operatori economici da invitare, sulla base di criteri pertinenti all'oggetto del contratto, resi noti nel bando.

2. L'aggiudicazione avviene secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata, oltre che in base ai criteri ordinari di aggiudicazione degli appalti, tenendo conto in particolare:

- a) del valore tecnico ed estetico delle varianti;
- b) dell'incremento di valore del prefinanziamento, rispetto a quello indicato nel bando, offerto dal concorrente;
- c) di ogni altro elemento idoneo al miglior perseguimento del risultato amministrativo dedotto nel contratto.

3. Il bando di gara può prevedere che l'offerente dimostri:

- a) l'assenza dei motivi di esclusione indicati agli articoli 94, 95, 96, 97 e 98, ferma restando la necessità di accertare sempre il possesso dei requisiti generali da parte dell'offerente che risulti poi aggiudicatario;
- b) la disponibilità di risorse finanziarie, rivolte al prefinanziamento, proporzionate all'opera da realizzare;
- c) il possesso, da parte delle imprese affidatarie designate in sede di gara o dello stesso offerente, di requisiti professionali e finanziari idonei allo svolgimento delle prestazioni richieste.

4. Non possono concorrere alla medesima gara imprese collegate.

L'operatore che partecipa alla gara, singolarmente o facendo parte di un raggruppamento temporaneo o consorzio, non può parteciparvi quale membro di altro raggruppamento temporaneo, associazione o consorzio, anche stabile.

5. Il contraente generale in possesso della richiesta classifica di qualificazione può partecipare alla procedura di gara in associazione o consorzio con altre imprese purché queste ultime siano ammesse, per qualunque classifica, al sistema di qualificazione ovvero siano qualificabili, per qualunque

classifica. Le imprese associate o consorziate concorrono alla dimostrazione dei requisiti di cui al comma 1.

1. Gli affidamenti degli enti concedenti operanti nei settori speciali sono disciplinati, oltre che dalle disposizioni della presente Parte, dalle relative norme del Libro III.

2. Gli affidamenti degli enti concedenti diversi da quelli indicati nel comma 6 sono disciplinati, oltre che dalle disposizioni della presente Parte, dalle norme del Libro II, Parte IV.

Articolo 206

Controlli sull'esecuzione e collaudo

1. Il collaudo delle infrastrutture è effettuato nei modi e nei termini previsti dalle norme in tema di appalti di lavori.

2. Per le infrastrutture di grande rilevanza o complessità l'ente concedente può autorizzare le commissioni di collaudo ad avvalersi dei servizi di supporto e di indagine di soggetti specializzati nel settore. Gli oneri relativi sono a carico dei fondi a disposizione dell'ente concedente per la realizzazione delle predette infrastrutture con le modalità e i limiti stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del codice. L'affidatario del supporto al collaudo non può avere rapporti di collegamento con chi ha progettato, diretto, eseguito o controllato in tutto o in parte il compimento della infrastruttura.

Articolo 207

Sistema di qualificazione del contraente generale

1. Il contraente generale è una società avente per oggetto l'esercizio di una attività commerciale o una società cooperativa, o un consorzio di cooperative di produzione e lavoro previsti dalla legge 25 giugno 1909, n. 422 e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, oppure un consorzio stabile come definito dal presente codice:

- a) in possesso dei requisiti professionali, patrimoniali e finanziari di cui al comma 2;
- b) per il quale non ricorrono i motivi di esclusione di cui agli articoli 94, 95, 96, 97 e 98.

1. È istituito, con il regolamento di cui all'articolo 100, comma 4, il sistema di qualificazione del contraente generale, basato su classifiche, effettuate in base all'importo lordo delle procedure di aggiudicazione alle quali il contraente generale può partecipare. Il contraente generale non può partecipare a procedure di importo lordo superiore a quello della classifica di iscrizione, attestata con il sistema di cui al presente articolo, ma può unirsi ad altro contraente generale al fine di conseguire congiuntamente la classifica necessaria per partecipare.

2. In via transitoria, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, la qualità di contraente generale è attestata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dietro richiesta dell'interessato, con atto che conserva la sua efficacia per tre anni. Fino alla predetta data, quando il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non provvede al tempestivo rilascio dell'attestazione, il contraente generale può partecipare alla procedura di gara e concludere il contratto esibendo la precedente attestazione di cui sia in possesso, anche se scaduta.

Articolo 208

Servizi globali su beni immobili

1. L'affidamento di servizi globali con oggetto beni immobili si realizza mediante la conclusione di un contratto col quale un operatore economico si obbliga, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, a consentire all'ente concedente il miglior godimento dei beni e a perseguire un determinato risultato amministrativo indicato nel bando e nel contratto in cambio di un

corrispettivo determinato in relazione al risultato ottenuto e all'attività normalmente necessaria per ottenerlo.

2. Il bando di gara e il contratto stabiliscono:

a) i criteri di determinazione e di riduzione del corrispettivo spettante all'operatore economico in base al risultato ottenuto e alle prestazioni rese;

b) i modi e i tempi di pagamento del corrispettivo;

c) i modi di attribuzione alle parti degli eventuali oneri sopravvenuti, incidenti sul corrispettivo e derivanti da disposizioni normative o da provvedimenti di altre autorità.

3. L'aggiudicazione avviene secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tenendo conto in particolare di ogni elemento idoneo al miglior perseguimento del risultato amministrativo dedotto nel contratto.

4. Si applica l'articolo 204, commi 11, 12, 13, 14 e 18.

LIBRO V

DEL CONTENZIOSO E DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

PARTE I

DEL CONTENZIOSO

Titolo I

I ricorsi giurisdizionali

Articolo 209

Modifiche al codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104

1. Al codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 120 è sostituito dal seguente:

«Art. 120 - (Disposizioni specifiche ai giudizi di cui all'articolo 119, comma 1, lettera a)) - 1. Gli atti delle procedure di affidamento e di concessione disciplinate dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge 21 giugno 2022, n. 78, comprese le procedure di affidamento di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative a esse connesse, i quali siano relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, nonché i provvedimenti dell'Autorità nazionale anticorruzione in materia di contratti pubblici, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale competente. In tutti gli atti di parte e in tutti i provvedimenti del giudice è indicato il codice identificativo di gara (CIG); nel caso di mancata indicazione il giudice procede in ogni caso e anche d'ufficio, su segnalazione della segreteria, ai sensi dell'articolo 86, comma 1.

2. Per l'impugnazione degli atti di cui al presente articolo il ricorso, principale o incidentale, e i motivi aggiunti, anche avverso atti diversi da quelli già impugnati, sono proposti nel termine di trenta giorni. Il termine decorre, per il ricorso principale e per i motivi aggiunti, dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo 90 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge n. 78 del 2022 oppure dal momento in cui gli atti sono messi a disposizione ai sensi dell'articolo 36, commi 1 e 2, del medesimo codice. Per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara che siano autonomamente lesivi, il termine decorre dalla pubblicazione di cui agli articoli 84 e 85 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge n. 78 del 2022. Il ricorso incidentale è disciplinato dall'articolo 42.

3. Nel caso in cui sia mancata la pubblicità del bando, il ricorso è comunque proposto entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione o della determinazione di procedere all'affidamento in house al soggetto partecipato o controllato. Per la decorrenza del termine l'avviso deve contenere la motivazione dell'atto di aggiudicazione e della scelta di affidare il contratto senza

pubblicazione del bando e l'indicazione del sito dove sono visionabili gli atti e i documenti presupposti. Se sono omessi gli avvisi o le informazioni di cui al presente comma oppure se essi non sono conformi alle prescrizioni ivi indicate, il ricorso può essere proposto non oltre sei mesi dal giorno successivo alla data di stipulazione del contratto comunicata ai sensi del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge n. 78 del 2022.

4. Se la stazione appaltante o l'ente concedente è rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, il ricorso è notificato anche presso la sede dell'Amministrazione, ai soli fini della operatività della sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione del contratto.

5. Se le parti richiedono congiuntamente di limitare la decisione all'esame di un'unica questione, nonché in ogni altro caso compatibilmente con le esigenze di difesa di tutte le parti in relazione alla complessità della causa, il giudizio è di norma definito, anche in deroga al comma 1, primo periodo, dell'articolo 74, in esito all'udienza cautelare ai sensi dell'articolo 60, ove ne ricorrano i presupposti, e, in mancanza, è comunque definito con sentenza in forma semplificata a una udienza fissata d'ufficio, da tenersi entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente e nel rispetto dei termini per il deposito dei documenti e delle memorie. Della data di udienza è dato immediato avviso alle parti a cura della segreteria, a mezzo posta elettronica certificata. In caso di esigenze istruttorie o quando è necessario integrare il contraddittorio o assicurare il rispetto di termini a difesa, la definizione del merito è rinviata, con l'ordinanza che dispone gli adempimenti istruttori o l'integrazione del contraddittorio o dispone il rinvio per l'esigenza di rispetto dei termini a difesa, a una udienza da tenersi non oltre trenta giorni.

6. In caso di istanza cautelare, all'esito dell'udienza in camera di consiglio e anche in caso di rigetto dell'istanza, il giudice provvede ai necessari approfondimenti istruttori.

7. I nuovi atti attinenti alla medesima procedura di gara sono impugnati con ricorso per motivi aggiunti, senza pagamento del contributo unificato.

8. Salvo quanto previsto dal presente articolo e dagli articoli da 121 a 125, si applica l'articolo 119.

9. Anche se dalla decisione sulla domanda cautelare non derivino effetti irreversibili, il collegio può subordinare la concessione o il diniego della misura cautelare alla prestazione, anche mediante fideiussione, di una cauzione di importo commisurato al valore dell'appalto e comunque non superiore allo 0,5 per cento di tale valore. La durata della misura subordinata alla cauzione è indicata

nell'ordinanza. Resta fermo quanto stabilito dal comma 3 dell'articolo 119.

10. Nella decisione cautelare il giudice tiene conto di quanto previsto dagli articoli 121, comma 1, e 122, e delle esigenze imperative connesse a un interesse generale all'esecuzione del contratto, dandone conto nella motivazione.

11. Il giudice deposita la sentenza con la quale definisce il giudizio entro quindici giorni dall'udienza di discussione. Quando la stesura della motivazione è particolarmente complessa, il giudice pubblica il dispositivo nel termine di cui al primo periodo, indicando anche le domande eventualmente accolte e le misure per darvi attuazione, e comunque deposita la sentenza entro trenta giorni dall'udienza.

12. Le disposizioni dei commi 1, secondo periodo, 5, 6, 8, 9, 10 e 11 si applicano anche innanzi al Consiglio di Stato nel giudizio di appello proposto avverso la sentenza o avverso l'ordinanza cautelare, e nei giudizi di revocazione o opposizione di terzo. La parte può proporre appello avverso il dispositivo per ottenerne la sospensione prima della pubblicazione della sentenza.

13. Nel caso di presentazione di offerte per più lotti l'impugnazione si propone con ricorso cumulativo solo se sono dedotti identici motivi di ricorso avverso lo stesso atto.»;

b) l'articolo 121 è sostituito dal seguente:

«Art. 121 - (Inefficacia del contratto nei casi di gravi violazioni) - 1. Il giudice che annulla l'aggiudicazione o gli affidamenti senza bando di cui al comma 2 dell'articolo 120 dichiara l'inefficacia del contratto nei seguenti casi:

a) se l'aggiudicazione è avvenuta senza pubblicazione del bando o avviso con cui si indice una gara **((...))** quando tale pubblicazione è prescritta dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge n. 78 del 2022;

b) se l'aggiudicazione è avvenuta con procedura negoziata senza bando o con affidamento in economia fuori dai casi consentiti e questo abbia determinato l'omissione della pubblicità del bando o avviso con cui si indice una gara **((...))** quando tale pubblicazione è prescritta dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge n. 78 del 2022;

c) se il contratto è stato stipulato senza rispettare il termine dilatorio stabilito dall'articolo 18 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge n. 78 del 2022, qualora tale violazione abbia impedito al ricorrente di avvalersi di mezzi di ricorso prima della stipulazione del contratto e sempre che tale violazione, aggiungendosi a vizi propri dell'aggiudicazione,

abbia influito sulle possibilità del ricorrente di ottenere l'affidamento;

d) se il contratto è stato stipulato senza rispettare la sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione derivante dalla proposizione del ricorso giurisdizionale avverso l'aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 18, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge n. 78 del 2022, qualora tale violazione, aggiungendosi a vizi propri dell'aggiudicazione, abbia influito sulle possibilità del ricorrente di ottenere l'affidamento.

2. Il giudice precisa, in funzione delle deduzioni delle parti e della valutazione della gravità della condotta della stazione appaltante o dell'ente concedente e della situazione di fatto, se la declaratoria di inefficacia è limitata alle prestazioni ancora da eseguire alla data della pubblicazione del dispositivo o se essa opera in via retroattiva.

3. Il contratto resta efficace, anche in presenza delle violazioni di cui al comma 1, qualora venga accertato che il rispetto di esigenze imperative connesse a un interesse generale imponga che i suoi effetti siano mantenuti. Tra le esigenze imperative rientrano, fra l'altro, quelle imprescindibili di carattere tecnico o di altro tipo, tali da rendere evidente che i residui obblighi contrattuali possono essere rispettati solo dall'esecutore attuale. Gli interessi economici sono presi in considerazione come esigenze imperative solo quando l'inefficacia del contratto condurrebbe a conseguenze sproporzionate, avuto anche riguardo all'eventuale mancata proposizione della domanda di subentro nel contratto nei casi in cui il vizio dell'aggiudicazione non comporta l'obbligo di rinnovare la gara. Non costituiscono esigenze imperative gli interessi economici legati direttamente al contratto, che comprendono fra l'altro i costi derivanti dal ritardo nell'esecuzione del contratto stesso, dalla necessità di indire una nuova procedura di aggiudicazione, dal cambio dell'operatore economico e dagli obblighi di legge risultanti dalla dichiarazione di inefficacia.

4. A cura della segreteria, le sentenze che provvedono in applicazione del comma 3 sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei ministri -Dipartimento per le politiche europee.

5. Quando, nonostante le violazioni, il contratto è considerato efficace o l'inefficacia è temporalmente limitata, si applicano le sanzioni alternative di cui all'articolo 123.

6. La inefficacia del contratto prevista dal comma 1, lettere a) e b), non si applica quando la stazione appaltante o l'ente concedente ha seguito la seguente procedura:

a) con atto motivato anteriore all'avvio della procedura di affidamento ha dichiarato che la procedura

senza pubblicazione del bando o avviso con cui si indice una gara **((...))** è consentita dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge n. 78 del 2022;

b) rispettivamente per i contratti di rilevanza europea e per quelli sotto soglia, ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea oppure nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana un avviso volontario per la trasparenza preventiva ai sensi dell'articolo 86 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge n. 78 del 2022, in cui manifesta l'intenzione di concludere il contratto; **((9))**

c) il contratto non è stato concluso prima dello scadere di un termine di almeno dieci giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso di cui alla lettera b).»;

c) all'articolo 123, comma 1, alinea, le parole:«di cui all'articolo 121, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 121, comma 5»;

d) l'articolo 124 è sostituito dal seguente:

«Art. 124 - (Tutela in forma specifica e per equivalente) - 1.

L'accoglimento della domanda di conseguire l'aggiudicazione e di stipulare il contratto è comunque condizionato alla dichiarazione di inefficacia del contratto ai sensi degli articoli 121, comma 1, e 122. Se non dichiara l'inefficacia del contratto, il giudice dispone il risarcimento per equivalente del danno subito e provato. Il giudice conosce anche delle azioni risarcitorie e di quelle di rivalsa proposte dalla stazione appaltante nei confronti dell'operatore economico che, con un comportamento illecito, ha concorso a determinare un esito della gara illegittimo.

2. La condotta processuale della parte che, senza giustificato motivo, non ha proposto la domanda di cui al comma 1, o non si è resa disponibile a subentrare nel contratto, è valutata dal giudice ai sensi dell'articolo 1227 del codice civile.

3. Ai sensi dell'articolo 34, comma 4, il giudice individua i criteri di liquidazione del danno e assegna un termine entro il quale la parte danneggiante deve formulare una proposta risarcitoria. La mancata formulazione della proposta nel termine assegnato o la significativa differenza tra l'importo indicato nella proposta e quello liquidato nella sentenza resa sull'eventuale giudizio di ottemperanza costituiscono elementi valutativi ai fini della regolamentazione delle spese di lite in tale giudizio, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 91, primo comma, del codice di procedura civile.».

AGGIORNAMENTO (9)

Il D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, ha disposto (con l'art. 61, comma 1, lettera b)) che "All'articolo 209, comma 1, lettera b), sono apportate le seguenti modificazioni:

[...]

b) al capoverso Articolo 121, comma 6, le parole: «nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ovvero nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana», ovunque ricorrano, sono soppresse".

Titolo II

I rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale

Articolo 210

Accordo bonario per i lavori

- 1.** Per i lavori pubblici di cui al Libro II, affidati da stazioni appaltanti o enti concedenti oppure dai concessionari, qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 per cento e il 15 per cento dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6.
- 2.** Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a

quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non sono proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non sono oggetto di riserva gli aspetti progettuali che siano stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 42. Prima dell'approvazione del certificato di collaudo oppure di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il RUP attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.

3. Il direttore dei lavori dà immediata comunicazione al RUP delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.

4. Il RUP valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di importo di cui al comma 1.

5. Entro quindici giorni dalla data di comunicazione di cui al comma 3, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, il RUP può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il RUP e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il RUP e il soggetto che ha formulato le riserve, entro quindici giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti dall'allegato V.1. La proposta è formulata dall'esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro novanta giorni dalla data di comunicazione di cui al comma 3.

6. L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che è trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta è accettata dalle parti entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è

concluso ed è redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di rifiuto della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo, possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

Articolo 211

Accordo bonario per i servizi e le forniture

1. Le disposizioni dell'articolo 210 si applicano, in quanto compatibili, anche ai contratti di servizi e di fornitura continuativa o periodica di beni, quando insorgano controversie circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute.

Articolo 212

Transazione

1. Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale.

2. Ove il valore dell'importo oggetto di concessione o rinuncia sia superiore a 100.000 euro, ovvero a 200.000 euro in caso di lavori pubblici, è acquisito, qualora si tratti di amministrazioni centrali, il parere dell'Avvocatura dello Stato oppure, qualora si tratti di amministrazioni sub centrali, di un legale interno

alla struttura o, in mancanza di legale interno, del funzionario più elevato in grado competente per il contenzioso.

3. La proposta di transazione può essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal dirigente competente, sentito il RUP.

4. La transazione ha forma scritta a pena di nullità.

Articolo 213

Arbitrato

1. Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, possono essere deferite ad arbitri. L'arbitrato si applica anche alle controversie relative a contratti in cui sia parte una società a partecipazione pubblica oppure una società controllata o collegata a una società a partecipazione pubblica, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, o che comunque abbiano a oggetto opere o forniture finanziate con risorse a carico dei bilanci pubblici.

2. La stazione appaltante o l'ente concedente può direttamente indicare nel bando o nell'avviso con cui indice la gara oppure, per le procedure senza bando, nell'invito, se il contratto conterrà o meno la clausola compromissoria. In questi casi, l'aggiudicatario può rifiutare la clausola compromissoria entro venti giorni dalla conoscenza dell'aggiudicazione. In tal caso la clausola compromissoria non è inserita nel contratto. È nella facoltà delle parti di compromettere la lite in arbitrato nel corso dell'esecuzione del contratto.

3. È nulla la clausola compromissoria inserita senza autorizzazione nel bando o nell'avviso con cui è indetta la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito. La clausola è inserita previa autorizzazione motivata dell'organo di governo della amministrazione aggiudicatrice.

4. Il collegio arbitrale è composto da tre membri ed è nominato dalla Camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture di cui all'articolo 214. Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, designa l'arbitro di propria competenza. Il Presidente del collegio arbitrale è designato dalla Camera arbitrale tra i soggetti iscritti all'Albo di cui al comma 2 dell'articolo 214. Il Presidente e gli arbitri sono scelti tra soggetti di provata indipendenza ed esperienza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce.

5. La nomina degli arbitri per la risoluzione delle controversie nelle quali è parte una pubblica amministrazione avviene nel rispetto dei principi di pubblicità e di rotazione, oltre che delle disposizioni del codice.

6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 815 del codice di procedura civile, non possono essere nominati arbitri:

a) i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari in servizio, i magistrati e i giudici tributari in servizio nonché gli avvocati e procuratori dello Stato in servizio;

b) coloro che nell'ultimo anno hanno esercitato le funzioni di arbitro di parte, o nell'ultimo biennio quelle di difensore in giudizi arbitrali disciplinati dal presente articolo, salvo che l'esercizio della difesa costituisca adempimento di dovere d'ufficio del dipendente pubblico;

c) coloro che, prima del collocamento a riposo, hanno trattato ricorsi in sede civile, penale, amministrativa, contabile, militare e tributaria proposti dal soggetto che ha richiesto l'arbitrato;

d) coloro che hanno espresso parere, a qualunque titolo, nelle materie oggetto dell'arbitrato;

e) coloro che hanno predisposto il progetto o il capitolato di gara o resi i relativi pareri;

f) coloro che hanno diretto, sorvegliato o collaudato i lavori, i servizi o le forniture a cui si riferiscono le controversie;

g) coloro che hanno partecipato a qualunque titolo alla procedura per la quale è in corso l'arbitrato.

7. La nomina del collegio arbitrale effettuata in violazione delle disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 determina la nullità del lodo.

8. Per la nomina del collegio arbitrale, la domanda di arbitrato, l'atto di resistenza ed eventuali controdeduzioni sono trasmessi alla Camera arbitrale. Sono altresì trasmesse le designazioni di parte.

Contestualmente alla nomina del Presidente, la Camera arbitrale comunica alle parti la misura e le modalità del deposito da effettuarsi in acconto del corrispettivo arbitrale. Il Presidente del collegio arbitrale nomina, se necessario, il segretario, anche scegliendolo tra il personale interno all'ANAC.

9. Le parti determinano la sede del collegio arbitrale; in mancanza di indicazione della sede del collegio arbitrale ovvero di accordo fra le parti, questa deve intendersi stabilita presso la sede della Camera arbitrale.

10. Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dal presente codice. In particolare, sono ammissibili tutti i mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, con esclusione del giuramento in tutte le sue forme.

11. I termini che gli arbitri hanno fissato alle parti per le loro allegazioni e istanze istruttorie sono considerati perentori solo se vi sia una previsione in tal senso nella convenzione di arbitrato o in un atto scritto separato o nel regolamento processuale che gli arbitri stessi si sono dati.

12. Il lodo si ha per pronunciato con l'ultima sottoscrizione e diviene efficace con il suo deposito presso la Camera arbitrale.

Entro quindici giorni dalla pronuncia del lodo è corrisposta, a cura degli arbitri e a carico delle parti, una somma pari all'uno per mille del valore della relativa controversia. Detto importo è direttamente versato all'ANAC.

13. Il deposito del lodo presso la Camera arbitrale precede quello da effettuarsi presso la cancelleria del tribunale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 825 del codice di procedura civile. Il deposito del lodo presso la Camera arbitrale è effettuato, a cura del collegio arbitrale, in tanti originali quante sono le parti, oltre a uno per il fascicolo d'ufficio, oppure con modalità informatiche e telematiche determinate dall'ANAC. Su richiesta di parte il rispettivo originale è restituito, con attestazione dell'avvenuto deposito, ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 825 del codice di procedura civile.

14. Il lodo è impugnabile, oltre che per motivi di nullità, anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia. L'impugnazione è proposta nel termine di novanta giorni dalla notificazione del lodo e non è più proponibile dopo il decorso di centottanta giorni dalla data del deposito del lodo presso la Camera arbitrale.

15. Su istanza di parte la Corte d'appello può sospendere, con ordinanza, l'efficacia del lodo, se ricorrono gravi e fondati motivi.

Si applica l'articolo 351 del codice di procedura civile. Quando sospende l'efficacia del lodo, o ne conferma la sospensione disposta dal Presidente, il collegio verifica se il giudizio è in condizione di essere definito. In tal caso, fatte precisare le conclusioni, ordina la discussione orale nella stessa udienza o camera di consiglio, ovvero in una udienza da tenersi entro novanta giorni dall'ordinanza di sospensione; all'udienza pronunzia sentenza a norma dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile. Se ritiene indispensabili incombenti istruttori, il collegio provvede su di essi con la stessa ordinanza di sospensione e ne ordina l'assunzione in una udienza successiva di non oltre novanta giorni; quindi provvede ai sensi dei periodi precedenti. La disciplina relativa ai compensi degli arbitri è disposta dall'allegato V.1. **((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209))**.

Articolo 214

Camera arbitrale, albo degli arbitri ed elenco dei segretari

- 1.** Presso l'ANAC è istituita la Camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture.
- 2.** La Camera arbitrale cura la formazione e la tenuta dell'Albo degli arbitri per i contratti pubblici, redige il relativo codice deontologico e provvede agli adempimenti necessari alla costituzione e al funzionamento del collegio arbitrale.
- 3.** Sono organi della Camera arbitrale il Presidente e il consiglio arbitrale.
- 4.** Il consiglio arbitrale, composto da cinque membri, è nominato dall'ANAC fra soggetti dotati di particolare competenza nella materia dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per garantire l'indipendenza e l'autonomia dell'istituto, nonché dotati dei requisiti di onorabilità stabiliti dalla medesima Autorità. Al suo interno, l'ANAC sceglie il Presidente. L'incarico ha durata quinquennale ed è retribuito nella misura determinata dal provvedimento di nomina nei limiti delle risorse attribuite

all'Autorità stessa. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lettera l), della legge 6 novembre 2012, n. 190, durante il periodo di appartenenza, e nei successivi tre anni, i soggetti iscritti all'Albo non possono espletare incarichi professionali in favore delle parti dei giudizi arbitrali da essi decisi, ivi compreso l'incarico di arbitro di parte.

5. Per l'espletamento delle sue funzioni la Camera arbitrale si avvale di una struttura di segreteria con personale fornito dall'ANAC.

6. La Camera arbitrale cura annualmente la rilevazione dei dati emergenti dal contenzioso in materia di contratti pubblici e li trasmette all'Autorità e alla Cabina di regia di cui all'articolo 221.

7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 18, della legge 6 novembre 2012, n. 190, possono essere iscritti all'Albo degli arbitri della Camera arbitrale i soggetti appartenenti alle seguenti categorie:

- a) magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari, magistrati e giudici tributari a riposo;
- b) avvocati iscritti agli albi ordinari e speciali abilitati al patrocinio davanti alle magistrature superiori e in possesso dei requisiti per la nomina a consigliere di Cassazione;
- c) tecnici in possesso del diploma di laurea in ingegneria e architettura abilitati all'esercizio della professione da almeno dieci anni e iscritti ai relativi albi;
- d) professori universitari, anche in quiescenza, nelle materie giuridiche e tecniche e dirigenti delle pubbliche amministrazioni, con provata esperienza nella materia dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

8. Sul sito dell'ANAC sono pubblicati l'elenco degli arbitrati in corso e definiti, i dati relativi alle vicende dei medesimi, i nominativi e i compensi degli arbitri e dei periti.

9. L'iscrizione all'Albo degli arbitri e all'elenco dei periti ha validità triennale e può essere nuovamente ottenuta decorsi due anni dalla scadenza del triennio. Sono fatti salvi i casi di ricusazione di cui all'articolo 815 del codice di procedura civile.

L'ulteriore disciplina relativa all'Albo degli arbitri, all'elenco dei periti e all'elenco dei segretari è disposta dall'allegato V.1.

Articolo 215

Collegio consultivo tecnico

1. Per prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione dei contratti, ciascuna parte può chiedere la costituzione di un collegio consultivo tecnico, formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 **((in modo da garantire l'indipendenza di giudizio e valutazione)). ((Per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche, incluse quelle realizzate tramite contratti di concessione o di partenariato pubblico-privato, di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea la costituzione del collegio è obbligatoria.)) ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209)).**

2. ((Il collegio consultivo tecnico esprime pareri o adotta determinazioni eventualmente aventi valore di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del codice di procedura civile.)) Se la pronuncia assume valore di lodo contrattuale, l'attività di mediazione e conciliazione è comunque finalizzata alla scelta della migliore soluzione per la celere esecuzione dell'opera a regola d'arte.

3. L'inosservanza dei pareri o delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali.

L'osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è causa di esclusione della responsabilità per danno erariale, salva l'ipotesi di condotta dolosa.

Articolo 216

((Pareri e determinazioni obbligatorie))

1. ((Nei casi di iscrizione di riserve, di proposte di variante e in relazione ad ogni altra disputa tecnica o controversia che insorga durante l'esecuzione di un contratto di lavori di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, è obbligatoria l'acquisizione del parere o, su concorde

richiesta delle parti, di una determinazione del collegio. Se le parti convengono altresì che le determinazioni del collegio assumono natura di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del Codice di procedura civile, è preclusa l'esperibilità dell'accordo bonario per la decisione sulle riserve.))

2. ((L'acquisizione del parere è obbligatoria nei casi di risoluzione contrattuale.)) Se, per qualsiasi motivo, i lavori non possono procedere con il soggetto designato, prima di risolvere il contratto la stazione appaltante acquisisce il parere del collegio consultivo tecnico, anche in ordine alla possibilità che gravi motivi tecnici ed economici rendano preferibile la prosecuzione con il medesimo soggetto.

3. Nel parere il collegio consultivo tecnico valuta anche la possibilità di decidere:

- a) se procedere all'esecuzione in via diretta dei lavori, anche avvalendosi, nei casi consentiti dalla legge, previa convenzione, di altri enti o società pubbliche nell'ambito del quadro economico dell'opera;
- b) se interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara come risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile e alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato;
- c) se indire una nuova procedura per l'affidamento del completamento dell'opera;
- d) se proporre alle autorità governative la nomina di un commissario straordinario per lo svolgimento delle attività necessarie al completamento dell'opera ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

4. Quando la sospensione è imposta da gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti, entro quindici giorni dalla comunicazione della sospensione dei lavori oppure della causa che potrebbe determinarla, il collegio consultivo tecnico accerta l'esistenza di una causa tecnica di legittima sospensione dei lavori e indica le modalità, tra quelle di cui ai commi 2 e 3, con cui proseguire i lavori e le eventuali modifiche necessarie da apportare per la realizzazione dell'opera a regola d'arte. In tal caso la pronuncia assume l'efficacia di lodo contrattuale solo se tale possibilità non sia stata espressamente esclusa ai sensi di quanto disposto dall'articolo 217.

Articolo 217

((Determinazioni facoltative))

1. ((Quando l'acquisizione del parere o della determinazione non è obbligatoria, le determinazioni del collegio consultivo tecnico assumono natura di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del codice di procedura civile se le parti, successivamente alla nomina del Presidente e non oltre il momento dell'insediamento del collegio, non abbiano diversamente disposto. La possibilità che la pronuncia del collegio consultivo tecnico assuma natura di lodo contrattuale è esclusa nei casi in cui è richiesta una pronuncia sulla risoluzione, sulla sospensione coattiva o sulle modalità di prosecuzione dei lavori.))

2. ((Se le parti, ai sensi di quanto disposto dal comma 1, escludono che la determinazione possa valere come lodo contrattuale, la stessa, anche se facoltativa, produce comunque gli effetti di cui al comma 3 dell'articolo 215.))

3. Le determinazioni aventi natura di lodo contrattuale sono impugnabili nei casi e nei modi indicati dall'articolo 808-ter, secondo comma, del codice di procedura civile.

Articolo 218

Costituzione facoltativa del collegio consultivo tecnico

1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, tramite il RUP, possono costituire, secondo le modalità di cui all'allegato V.2, un collegio consultivo tecnico, formato da tre componenti, per risolvere problemi tecnici o giuridici di ogni natura suscettibili di insorgere anche nella fase antecedente alla esecuzione del contratto, ivi comprese le determinazioni delle caratteristiche delle opere e le altre clausole e condizioni del bando o dell'invito, nonché la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e dei criteri di selezione e di aggiudicazione.

Articolo 219

Scioglimento del collegio consultivo tecnico

1. Il collegio consultivo tecnico è sciolto al termine dell'esecuzione del contratto oppure, nelle ipotesi in cui non ne è obbligatoria la costituzione, anche in un momento anteriore su accordo delle parti.

1-bis. ((Il contratto si considera eseguito alla data della sottoscrizione dell'atto di collaudo o regolare esecuzione, salvo che non sussistano riserve o altre richieste in merito al collaudo medesimo; in quest'ultimo caso, il collegio è sciolto con l'adozione della relativa pronuncia.))

Articolo 220

Pareri di precontenzioso e legittimazione ad agire dell'ANAC

1. Su iniziativa della stazione appaltante, dell'ente concedente o di una o più delle altre parti, l'ANAC esprime parere, previo contraddittorio, su questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. L'operatore economico che abbia richiesto il parere o vi abbia aderito lo può impugnare esclusivamente per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia. La stazione appaltante o l'ente concedente che non intenda conformarsi al parere comunica, con provvedimento da adottare entro quindici giorni, le relative motivazioni alle parti interessate e all'ANAC, che può proporre il ricorso di cui al comma 3.

2. L'ANAC è legittimata ad agire in giudizio per l'impugnazione dei bandi, degli altri atti generali e dei provvedimenti relativi a contratti di rilevante impatto, emessi da qualsiasi stazione appaltante, qualora ritenga che essi violino le norme in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

3. Se ritiene che una stazione appaltante abbia adottato un provvedimento viziato da gravi violazioni del codice l'ANAC emette, entro sessanta giorni dalla notizia della violazione, un parere motivato nel

quale indica specificamente i vizi di legittimità riscontrati. Con il regolamento di cui al comma 4, l'Autorità individua un termine massimo, che decorre dall'adozione o dalla pubblicazione dell'atto contenente la violazione, entro il quale il parere può essere emesso. Il parere è trasmesso alla stazione appaltante. Se la stazione appaltante non vi si conforma entro il termine assegnato dall'ANAC, comunque non superiore a trenta giorni dalla trasmissione, l'Autorità può presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, innanzi al giudice amministrativo, ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

4. L'ANAC, con proprio regolamento, può individuare i casi o le tipologie di provvedimenti, anche relativi alla fase esecutiva, con riferimento ai quali esercita i poteri di cui ai commi precedenti.

PARTE II DELLA GOVERNANCE

Articolo 221

Indirizzo, coordinamento e monitoraggio presso la Cabina di regia.

Governance dei servizi

1. La Cabina di regia per il codice dei contratti pubblici è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. La sua composizione e le modalità di funzionamento sono disciplinate dall'allegato V.3.

PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N.

209.

2. La Cabina di regia è la sede istituzionale per il coordinamento nell'attuazione del codice, per l'analisi

delle proposte di modifica legislativa e regolamentare, per l'indirizzo delle stazioni appaltanti, per la condivisione delle informazioni e per la diffusione della conoscenza delle migliori e delle peggiori pratiche.

3. Ciascuna amministrazione coinvolta nell'applicazione del codice trae dall'azione della Cabina di regia indicazioni e spunti per la propria attività. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209.

4. La Cabina di regia ha tra l'altro il compito di:

a) effettuare una ricognizione sullo stato di attuazione del codice e sulle difficoltà riscontrate dalle stazioni appaltanti nella fase di applicazione, anche al fine di proporre eventuali soluzioni correttive e di miglioramento;

b) curare, se del caso con apposito piano di azione, la fase di attuazione del presente codice coordinando l'adozione, da parte dei soggetti competenti, di regolamenti attuativi e atti di indirizzo, nonchè in allegato al codice, anche al fine di assicurarne la tempestività e la coerenza reciproca;

c) esaminare le proposte di modifiche normative nella materia disciplinata dal codice per valutarne l'impatto sulla legislazione vigente e garantire omogeneità e certezza giuridica, supportando la competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri nel coordinamento dei vari interventi regolatori nel settore e contribuendo all'effettuazione delle analisi e verifiche di impatto dei relativi provvedimenti;

d) sovrintendere alla digitalizzazione del sistema dei contratti pubblici, fermo restando l'esercizio delle funzioni, da parte dell'ANAC, di cui all'articolo 23;

e) promuovere accordi, protocolli di intesa, convenzioni, anche con associazioni private per agevolare la bancabilità delle opere pubbliche;

f) in relazione al partenariato pubblico privato, in coordinamento con il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, promuovere la conoscenza delle nuove procedure e agevolarne l'utilizzo tra i potenziali partecipanti, ivi comprese imprese, banche e altre società finanziarie; favorire il coordinamento e lo scambio di informazioni tra le parti; individuare e

divulgare le soluzioni più appropriate a il loro ulteriore eventuali problemi applicativi e promuovere la raccolta e la diffusione dei dati che confluiscono nella banca dati sul partenariato pubblico privato ai sensi dell'articolo 175, comma 7;

f-bis) **((in relazione alle procedure di ricostruzione di rilievo nazionale, dettare indicazioni, approvare buone pratiche e promuovere la diffusione dei dati e delle informazioni nell'ambito della Conferenza dei Commissari straordinari alla ricostruzione)).**

5. La Cabina di regia segnala, sulla base delle informazioni ricevute, eventuali specifiche violazioni o problemi sistemici all'ANAC per gli interventi di competenza.

6. Ogni anno la Cabina di regia, anche avvalendosi dell'ANAC, presenta alla Commissione una relazione di controllo contenente, se del caso, informazioni sulle cause più frequenti di non corretta applicazione o di incertezza giuridica, compresi possibili problemi strutturali o ricorrenti nell'applicazione delle norme, sul livello di partecipazione delle microimprese e delle piccole e medie imprese agli appalti pubblici e sulla prevenzione, l'accertamento e l'adeguata segnalazione di casi di frode, corruzione, conflitto di interessi e altre irregolarità gravi in materia di appalti e di concessioni.

7. La Cabina di regia è la struttura nazionale di riferimento per la cooperazione con la Commissione europea per l'applicazione della normativa in materia di appalti pubblici e di concessioni e per l'adempimento degli obblighi di assistenza e cooperazione reciproca tra gli Stati membri, onde assicurare lo scambio di informazioni sull'applicazione delle norme contenute nel presente codice e sulla gestione delle relative procedure.

8. Il CIPESS elabora specifiche politiche in materia di servizi e forniture, predisponendo un piano nazionale dei servizi strategici per il Paese, ad alto contenuto di innovazione e di investimento in tecnologia, anche attraverso consultazioni periodiche degli operatori economici.

9. Il piano nazionale dei servizi deve indicare anche le modalità di attuazione delle previsioni ivi contenute, e include l'attuazione di progetti specifici, anche attraverso affidamento degli stessi a centrali di committenza.

Articolo 222

Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)

1. La vigilanza e il controllo sui contratti pubblici sono attribuiti, nei limiti di quanto stabilito dal codice, all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), che agisce anche al fine di prevenire e contrastare illegalità e corruzione.

2. L'ANAC, attraverso bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo e altri atti amministrativi generali, garantisce la promozione dell'efficienza, della qualità dell'attività delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneità dei procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche. Trasmette alle Camere, immediatamente dopo la loro adozione, gli atti di cui al primo periodo ritenuti maggiormente rilevanti in termini di impatto, per numero di operatori potenzialmente coinvolti, riconducibilità a fattispecie criminose, situazioni anomale o comunque sintomatiche di condotte illecite da parte delle stazioni appaltanti. Resta ferma l'impugnabilità delle decisioni e degli atti assunti dall'ANAC innanzi ai competenti organi di giustizia amministrativa. L'ANAC, per l'adozione dei bandi-tipo, dei capitolati-tipo, dei contratti-tipo e degli atti amministrativi generali, si dota, nei modi previsti dal proprio ordinamento, di forme e metodi di consultazione, di analisi e di verifica dell'impatto della regolazione, di adeguata pubblicità, anche sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, in modo che siano rispettati la qualità della regolazione e il divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive europee e dal codice. I bandi-tipo, i capitolati-tipo e i contratti-tipo sono, altresì, pubblicati sul sito istituzionale dell'ANAC e dallo stesso scaricabili con modalità tale da garantirne l'autenticità.

3. Nell'ambito dei poteri ad essa attribuiti, l'ANAC:

a) vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali e sui contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza, nonché sui contratti esclusi dall'ambito di applicazione del codice; nell'ambito dell'attività di vigilanza nei settori di cui alle lettere b), f), l), m) e in tutti gli altri casi previsti dal codice può irrogare per le violazioni accertate, nel rispetto dei principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e secondo il

proprio regolamento, sanzioni amministrative pecuniarie entro il limite minimo di euro 500 e il limite massimo di euro 5.000.

La sottoposizione a sanzioni pecuniarie e l'eventuale recidiva sono valutate ai fini della qualificazione delle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 63;

- b) vigila sulla corretta esecuzione dei contratti pubblici;
- c) segnala al Governo e al Parlamento, con apposito atto, fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa di settore;
- d) formula al Governo proposte in ordine a modifiche occorrenti in relazione alla normativa vigente di settore;
- e) predisporre e invia al Governo e al Parlamento la relazione annuale sull'attività svolta, prevista dall'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, evidenziando le disfunzioni riscontrate nell'esercizio delle proprie funzioni;
- f) vigila sul sistema di qualificazione degli esecutori dei contratti pubblici di lavori ed esercita i correlati poteri sanzionatori;
- g) vigila sul divieto di affidamento dei contratti attraverso procedure diverse rispetto a quelle ordinarie e opera un controllo sulla corretta applicazione della specifica disciplina derogatoria prevista per i casi di somma urgenza e di protezione civile **((di cui agli articoli 140 e 140-bis))**;
- h) per affidamenti di particolare interesse, svolge attività di vigilanza collaborativa attuata previa stipula di protocolli di intesa con le stazioni appaltanti richiedenti, finalizzata a sostenere le medesime nella predisposizione degli atti, nell'attività di gestione dell'intera procedura di gara e nella fase di esecuzione del contratto; il persistente mancato rispetto, da parte delle stazioni appaltanti firmatarie dei protocolli di intesa, delle indicazioni dell'ANAC, qualora non adeguatamente motivato, è valutato ai fini della qualificazione delle medesime stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 63;
- i) per favorire l'economicità dei contratti pubblici e la trasparenza delle condizioni di acquisto, elabora con appositi atti di indirizzo, fatte salve le normative di settore, costi standard dei lavori e prezzi di riferimento di beni e servizi, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione; si avvale a tal fine, sulla base di apposite convenzioni, del supporto dell'ISTAT e degli altri enti del Sistema statistico nazionale, secondo le condizioni di maggiore efficienza, ed eventualmente anche delle informazioni contenute nelle banche dati esistenti presso altre

amministrazioni pubbliche e altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici;

l) esercita le funzioni di cui all'articolo 63 in relazione alla qualificazione delle stazioni appaltanti;

m) esercita le funzioni di cui all'articolo 23 e contribuisce al coordinamento della digitalizzazione del sistema dei contratti pubblici da parte della Cabina di regia.

4. L'ANAC gestisce il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza.

5. Nell'ambito dello svolgimento della propria attività, l'ANAC può disporre ispezioni, anche su richiesta motivata di chiunque ne abbia interesse, avvalendosi eventualmente della collaborazione di altri organi dello Stato nonché dell'ausilio del Corpo della Guardia di finanza, che esegue le verifiche e gli accertamenti richiesti agendo con i poteri di indagine a esso attribuiti ai fini degli accertamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto e alle imposte sui redditi.

6. Qualora accerti l'esistenza di irregolarità, l'ANAC trasmette gli atti e i propri rilievi agli organi di controllo e, se le irregolarità hanno rilevanza penale, alle competenti Procure della Repubblica. Qualora accerti che dalla esecuzione dei contratti pubblici derivi pregiudizio per il pubblico erario, gli atti e i rilievi sono trasmessi anche ai soggetti interessati e alla Procura generale della Corte dei conti.

7. L'ANAC collabora con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato per la rilevazione di comportamenti aziendali meritevoli di valutazione al fine dell'attribuzione del rating di legalità delle imprese di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209.

8. Per le finalità di cui al comma 2, l'ANAC utilizza la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 23.

9. Al fine di consentire l'adempimento degli obblighi di trasmissione previsti dagli articoli 23, comma 5, e 28, comma 1, la stazione appaltante o l'ente concedente invia senza indugio i dati, secondo le indicazioni fornite dall'ANAC con proprio provvedimento.

L'inadempimento dell'obbligo è sanzionato ai sensi del comma 13. Per un periodo transitorio pari a un anno, decorrente dalla data in cui il codice acquista efficacia, il RUP non è soggetto alle sanzioni irrogabili per la violazione degli obblighi informativi previsti nei confronti della Banca nazionale dei contratti pubblici nell'ipotesi in cui, entro sessanta giorni dalla comunicazione all'amministrazione di

appartenenza, adempia a tutti gli oneri informativi con contestuale autocertificazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa all'adempimento degli stessi.

10. È istituito presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici il casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Nel casellario sono annotate, secondo le modalità individuate dall'ANAC, con proprio provvedimento, le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici con riferimento alle iscrizioni previste dall'articolo 94. L'ANAC, nel medesimo provvedimento, individua le ulteriori informazioni da iscrivere nel casellario, ivi comprese quelle per il conseguimento dell'attestazione di qualificazione di cui all'articolo 103, nonché la durata delle iscrizioni e la modalità di archiviazione delle stesse. Nel casellario l'ANAC iscrive direttamente i provvedimenti interdittivi adottati ai sensi dell'articolo 94, comma 5, lettere e) e f).

11. Presso l'ANAC opera la Camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture di cui all'articolo 214.

12. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

13. Nel rispetto dei principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, l'ANAC ha il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dalla stessa, e nei confronti degli operatori economici che non ottemperano alla richiesta della stazione appaltante o dell'ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento, entro il limite minimo di euro 500 e il limite massimo di euro 5.000. Nei confronti dei soggetti che, a fronte della richiesta di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell'ANAC, forniscono informazioni o esibiscono documenti non veritieri o che forniscono alle stazioni appaltanti o agli enti aggiudicatori o agli organismi di attestazione dati o documenti non veritieri circa il possesso dei requisiti di qualificazione, l'ANAC ha il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie entro il limite minimo di euro 500 e il limite massimo di euro 10.000, fatta salva l'eventuale sanzione penale. Con propri atti l'ANAC disciplina i procedimenti sanzionatori di sua competenza.

14. Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni di cui al presente articolo restano nella disponibilità dell'ANAC nei limiti del 50 per cento e sono utilizzabili per le proprie attività istituzionali. Le restanti somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Le sanzioni sono pubblicate nel sito istituzionale dell'ANAC specificando l'importo e i destinatari.

15. Presso l'ANAC, nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, è istituito l'elenco dei soggetti aggregatori.

16. Per garantire la consultazione immediata e suddivisa per materia degli strumenti di regolazione flessibile adottati dall'ANAC comunque denominati, l'ANAC pubblica i suddetti provvedimenti con modalità tali da rendere immediatamente accessibile alle stazioni appaltanti e agli operatori economici la disciplina applicabile a ciascun procedimento.

Articolo 223

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e struttura tecnica di missione

1. Nell'ambito delle funzioni di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove le attività tecniche e amministrative occorrenti per l'adeguata e sollecita progettazione e approvazione delle infrastrutture ed effettua, con la collaborazione delle regioni o province autonome interessate, le attività di supporto necessarie per la vigilanza, da parte dell'autorità competente, sulla realizzazione delle infrastrutture.

2. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti impronta la propria attività al principio di leale collaborazione con le regioni e le province autonome e con gli enti locali interessati e acquisisce, nei casi indicati dalla legge, la previa intesa delle regioni o province autonome interessate. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in particolare:

a) promuove e riceve le proposte delle regioni o province autonome e degli altri enti aggiudicatori;

b) promuove e propone intese quadro tra Governo e singole regioni o province autonome, al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle infrastrutture;

c) promuove la redazione dei progetti di fattibilità delle infrastrutture da parte dei soggetti aggiudicatori, anche attraverso eventuali intese o accordi procedurali tra i soggetti comunque interessati;

d) provvede, eventualmente in collaborazione con le regioni, le province autonome e gli altri enti interessati con oneri a proprio carico, alle attività di supporto al CIPESS per la vigilanza sulle attività di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e della successiva realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese di cui all'articolo 39;

e) ove necessario, collabora alle attività delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti o degli enti interessati alle attività istruttorie con azioni di indirizzo e supporto;

f) cura l'istruttoria sui **((progetti di fattibilità tecnico ed economica))**, anche ai fini della loro sottoposizione alle deliberazioni del CIPESS in caso di infrastrutture e di insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese di cui all'articolo 39, proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni per l'approvazione del progetto; per le opere di competenza dello Stato, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, o di altri organi o commissioni consultive, ove richiesto dalle norme vigenti, è acquisito sul progetto di fattibilità tecnico-economica;

g) assegna ai soggetti aggiudicatori, a carico dei fondi di cui all'articolo 39, le risorse finanziarie integrative necessarie alle attività progettuali; in caso di infrastrutture e di insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese di cui all'articolo 39, propone, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, al CIPESS l'assegnazione ai soggetti aggiudicatori, a carico dei fondi, delle risorse finanziarie integrative necessarie alla realizzazione delle infrastrutture, contestualmente all'approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e nei limiti delle risorse disponibili, dando priorità al completamento delle opere incompiute;

h) verifica l'avanzamento dei lavori anche attraverso sopralluoghi tecnico-amministrativi presso i cantieri interessati, previo accesso agli stessi; a tal fine può avvalersi, ove necessario, del Corpo della Guardia di finanza, mediante la sottoscrizione di appositi protocolli di intesa e del Servizio per l'Alta sorveglianza sulle grandi opere istituito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 15 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 54 del 5 marzo 2004.

3. Per le attività di indirizzo e pianificazione strategica, ricerca, supporto e alta consulenza, valutazione, revisione della progettazione, monitoraggio e alta sorveglianza delle infrastrutture, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può avvalersi di una struttura tecnica di missione composta da dipendenti nei limiti dell'organico approvato e dirigenti delle pubbliche amministrazioni, da tecnici individuati dalle regioni o province autonome territorialmente coinvolte, nonché, sulla base di specifici incarichi professionali o rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, da progettisti ed esperti nella gestione di lavori pubblici e privati e di procedure amministrative. La struttura tecnica di missione è istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. La struttura può, altresì, avvalersi di personale di alta specializzazione e professionalità, previa selezione, con contratti a tempo determinato di durata non superiore al quinquennio rinnovabile per una sola volta, nonché quali advisor, di università statali e non statali legalmente riconosciute, di enti di ricerca e di società specializzate nella progettazione e gestione di lavori pubblici e privati. La struttura svolge, altresì, le funzioni del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, previste dall'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228.

4. Per agevolare, sin dall'inizio della fase istruttoria, la realizzazione di infrastrutture e insediamenti prioritari, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri competenti, nonché i Presidenti delle regioni o province autonome interessate, propone al Presidente del Consiglio dei ministri la nomina di commissari straordinari, i quali seguono l'andamento delle opere e provvedono alle opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo anche attività di prevenzione dell'insorgenza dei conflitti e dei contenziosi, anche con riferimento alle esigenze delle comunità locali, nonché le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati. Nell'espletamento delle suddette attività, e nel caso di particolare complessità delle stesse, il commissario straordinario può essere affiancato da un sub-commissario, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Presidenti delle regioni o province autonome territorialmente coinvolte, con oneri a carico delle regioni o province autonome proponenti ovvero a valere sulle risorse di cui al comma 8. Per le opere non aventi carattere interregionale o internazionale, la proposta di nomina del commissario straordinario è formulata d'intesa con la regione o la provincia autonoma o l'ente territoriale interessati.

5. Gli oneri per il funzionamento della struttura tecnica di missione di cui al comma 3 trovano

copertura sui fondi di cui all'articolo 1, comma 238, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché sulle risorse assegnate annualmente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi della legge n. 144 del 1999.

6. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri competenti nonché, per le infrastrutture di competenza dei soggetti aggiudicatori regionali, i presidenti delle regioni o province autonome interessate, abilita eventualmente i commissari straordinari ad adottare, con le modalità e i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, in sostituzione dei soggetti competenti, i provvedimenti e gli atti di qualsiasi natura necessari alla sollecita progettazione, istruttoria, affidamento e realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi.

7. I commissari straordinari agiscono in autonomia e con l'obiettivo di garantire l'interesse pubblico e riferiscono al Presidente del Consiglio, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al CIPESS in ordine alle problematiche riscontrate e alle iniziative assunte e operano secondo le direttive dai medesimi impartite e con il supporto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e, ove esistenti, della struttura tecnica di missione e degli advisor, acquisendo, per il tramite degli stessi, ogni occorrente studio e parere. Nei limiti dei costi autorizzati a norma del comma 8, i commissari straordinari e i sub-commissari si avvalgono della struttura di cui al comma 3, nonché delle competenti strutture regionali e possono avvalersi del supporto e della collaborazione dei soggetti terzi.

8. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di nomina del commissario straordinario individua il compenso e i costi pertinenti alle attività da svolgere dallo stesso, nonché le modalità di corresponsione degli stessi a valere sulle risorse del quadro economico di ciascun intervento, nei limiti delle somme stanziare per tale finalità.

9. Ai commissari nominati ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per le opere di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui ai commi da 4 a 8.

10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assicura, anche attraverso la piattaforma del Servizio Contratti Pubblici, il supporto e l'assistenza necessari alle stazioni appaltanti per l'applicazione della disciplina di settore, in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito delle attività che queste esercitano ai sensi del codice.

PARTE III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE, DI COORDINAMENTO E ABROGAZIONI

Articolo 224

Disposizioni ulteriori

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 215 a 219 si applicano anche ai collegi già costituiti ed operanti alla data di entrata in vigore del codice.

2. Dalla data in cui il codice acquista efficacia al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Alle procedure per l'affidamento dei servizi di organizzazione, gestione e svolgimento delle prove dei concorsi pubblici di cui agli articoli 247 e 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano le disposizioni del Libro II, Parte I, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge 21 giugno 2022, n. 78.»;

b) l'articolo 2-bis è abrogato;

c) all'articolo 8, comma 1, alinea, le parole: "«e fino alla data del 30 giugno 2023»" sono soppresse.

3. All'articolo 107, comma 3, lettera a), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «la commissione giudicatrice, nel caso di aggiudicazione dei contratti di importo inferiore alle soglie europee con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, può essere presieduta dal responsabile unico del procedimento;».

4. L'articolo 37 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è sostituito dal seguente:

«Art. 37 - (Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) - 1.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano i dati, gli atti e le informazioni secondo quanto previsto dall'articolo 28 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge 21 giugno 2022, n. 78.

2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si intendono assolti attraverso l'invio dei medesimi dati alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l'ANAC e alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori.».

5. All'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le parole: «all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 37 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge 21 giugno 2022, n. 78».

6. All'articolo 95, comma 5, del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «purché non rivesta la qualità di mandataria e» sono soppresse.

7. Gli organi costituzionali adeguano i propri ordinamenti ai principi e criteri di cui al presente codice nell'ambito della propria autonomia organizzativa e delle prerogative ad essi costituzionalmente riconosciute.

8. Le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni contenute nei rispettivi statuti e nelle relative norme di

attuazione.

Articolo 225

Disposizioni transitorie e di coordinamento

1. Fino al 31 dicembre 2023 gli avvisi e i bandi sono pubblicati, ai fini della decorrenza degli effetti di legge, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato. Fino al 31 dicembre 2023 trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 70, 72, 73, 127, comma 2, 129, comma 4 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adottato in attuazione dell'articolo 73, comma 4 del medesimo codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016. Le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive avviene esclusivamente in via telematica e non può comportare oneri finanziari a carico della stazione appaltante. Fino al 31 dicembre 2023 continuano le pubblicazioni sulla piattaforma del Servizio contratti pubblici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'Allegato B al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Dal 1° gennaio 2024, acquistano efficacia gli articoli 27, 81, 83, 84 e 85.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, comma 4, 99, 106, comma 3, ultimo periodo, 115, comma 5, 119, comma 5, e 224, comma 6 acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024. In via transitoria, le disposizioni di cui agli articoli 21, comma 7, 29, 40, 41 comma 2-bis, , 44, 52, 53, 58, 74, 81, 85, 105, comma 7, 111, comma 2-bis, 213 commi 8, 9 e 10, 214, comma 6 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023 per lo svolgimento delle attività

relative:

- a) alla redazione o acquisizione degli atti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;
- b) alla trasmissione dei dati e documenti relativi alle procedure di cui alla lettera a);
- c) all'accesso alla documentazione di gara;
- d) alla presentazione del documento di gara unico europeo;
- e) alla presentazione delle offerte;
- f) all'apertura e la conservazione del fascicolo di gara;
- g) al controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti anche in fase di esecuzione e la gestione delle garanzie.

3. Il requisito di qualificazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) e all'articolo 6, comma 1, lettera c), dell'allegato II 4 è richiesto a decorrere dal 1° gennaio 2024.

4 In sede di prima applicazione dell'articolo 47 e fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'allegato I.11, la composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici e le competenze delle sezioni restano quelle vigenti alla data di entrata in vigore del codice, ivi compreso quanto disposto dall'articolo 45 del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108.

5. Fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 13, comma 4, continua ad applicarsi il regolamento di cui al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n. 192.

5-bis. **((Fermo restando quanto previsto dall'allegato II.18 in merito alla progettazione e direzione di lavori riguardanti i beni culturali, fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 226-bis, comma 2, lettera gg), ai soli fini di cui all'articolo 19, comma 2 del medesimo allegato II.18, la direzione dei lavori, il supporto tecnico alle attività del RUP e del dirigente competente alla formazione del programma triennale possono comprendere, in luogo di un restauratore di beni culturali qualificato ai sensi della normativa vigente, soggetti in possesso, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di una esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica di lavori pubblici e di specifiche competenze coerenti con l'intervento.))**

6. Fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 136, comma 4, continua ad applicarsi il

regolamento recante la disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2012, n. 236, in quanto compatibile con le disposizioni di cui all'allegato II.20.

7. Per le garanzie previste all'articolo 117, comma 12, nelle more dell'adozione del decreto ivi previsto, si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31.

8. In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018. (7)

9. A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui all'articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure per le quali è stato formalizzato l'incarico di progettazione alla data in cui il codice acquista efficacia. Nel caso in cui l'incarico di redazione del progetto di fattibilità tecnico economica sia stato formalizzato prima della data in cui il codice acquista efficacia, la stazione appaltante può procedere all'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica oppure sulla base di un progetto definitivo redatto ai sensi dell'articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui decreto legislativo n. 50 del 2016.

10. Per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche di cui alla disciplina prevista dall'articolo 163 e seguenti del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, già inseriti negli strumenti di programmazione approvati e per i quali la procedura di valutazione di impatto ambientale sia già stata avviata alla data di entrata in vigore del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, i relativi progetti sono approvati secondo la disciplina prevista dall'articolo 163 e seguenti del codice dei contratti

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006.

11. Le procedure per la valutazione di impatto ambientale delle grandi opere avviate alla data di entrata in vigore del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, secondo la disciplina già prevista dagli articoli 182, 183, 184 e 185 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, sono concluse in conformità alle disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca del predetto avvio. Le medesime procedure trovano applicazione anche per le varianti.

12. Le proroghe della dichiarazione di pubblica utilità e del vincolo preordinato all'esproprio in scadenza su progetti già approvati dal CIPESS in base al previgente codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, sono approvate direttamente dal soggetto aggiudicatore. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il 31 dicembre di ciascun anno rende una informativa al CIPESS in merito alle proroghe disposte nel corso dell'anno e ai termini in scadenza nell'anno successivo.

13. Gli articoli 47, comma 1, 83, comma 2, e 216, comma 14, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, si interpretano nel senso che, in via transitoria, relativamente ai consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), del medesimo codice, ai fini della partecipazione alle gare e dell'esecuzione si applica il regime di qualificazione previsto dall'articolo 36, comma 7, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006 e dagli articoli 81 e 94 del regolamento di esecuzione ed attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. L'articolo 47, comma 2-bis, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, si interpreta nel senso che, negli appalti di servizi e forniture, la sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture è valutata a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati, anche se diversi da quelli designati in gara.

14. **((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209))**.

15. Salvo quanto previsto dal comma 14, gli schemi dei regolamenti di cui agli articoli 17, comma 3, 40, comma 2, 41, commi 2 e 4, 45, comma 1, 47, comma 4, 54, comma 3, 61, comma 5, 70, comma 3, 71, comma 5, 84, comma 1, 89, comma 2, 100, comma 3, 105, comma 1, 106, comma 8, 114, comma 5, 120, comma 14, 135, comma 3, 182, comma 2 e 213, comma 15, sono trasmessi alle Camere ai

fini dell'acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari che si esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali i regolamenti possono essere comunque emanati o adottati.

16. A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, in luogo dei regolamenti e delle linee guida dell'ANAC adottati in attuazione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, laddove non diversamente previsto dal presente codice, si applicano le corrispondenti disposizioni del presente codice e dei suoi allegati.

AGGIORNAMENTO (7)

Il D.L. 2 marzo 2024, n. 19 ha disposto (con l'art. 36, comma 1) che " L'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e l'articolo 225, comma 8, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, si interpretano nel senso che alle procedure di affidamento, relative agli interventi di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, indette successivamente al 1° luglio 2023, si applicano le disposizioni derogatorie di cui agli articoli 4 e 14 dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 20 novembre 2018, fatto salvo il rispetto del principio DNSH («Do No Significant Harm») ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020".

Articolo 225-bis

(Ulteriori disposizioni transitorie)

1. Il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1, sulla certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale è adottato dall'AGID, di intesa con l'ANAC, la Presidenza del Consiglio dei

ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale e l'Agenzia per la cyber sicurezza nazionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 43 sull'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni non si applicano ai procedimenti di programmazione superiori alle soglie di cui all'articolo 14 già avviati alla data di entrata in vigore della presente disposizione per i quali è stato redatto il documento di fattibilità delle alternative progettuali ai sensi dell'articolo 2, comma 5, dell'allegato I.7.

3. Le disposizioni dell'articolo 67, nel testo vigente alla data di cui all'articolo 229, comma 2, continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure e i contratti per i quali bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione ovvero, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, siano già stati inviati gli avvisi a presentare offerte.

3-bis. ((Le disposizioni di cui all'articolo 119, comma 20, e di cui all'articolo 23 dell'allegato II.12, nel testo vigente alla data di cui all'articolo 229, comma 2, continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure e i contratti per i quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, ovvero, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla medesima data, siano già stati inviati gli avvisi a presentare offerte.))

4. Le disposizioni di cui all'articolo 193, la cui entrata in vigore coincide con la data di entrata in vigore della presente disposizione, non si applicano ai procedimenti di finanza di progetto in corso alla medesima data. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure per le quali è stata presentata da un soggetto promotore una proposta di fattibilità per la realizzazione di interventi mediante finanza di progetto ovvero l'ente concedente ha pubblicato avvisi di sollecitazione ai privati a farsi promotori di iniziative volte alla realizzazione di progetti inclusi negli strumenti di programmazione del partenariato pubblico-privato.

5. Le disposizioni di cui agli articoli da 215 a 219 e all'allegato V.2, la cui entrata in vigore coincide con la data di entrata in vigore della presente disposizione si applicano, in assenza di una espressa volontà contraria delle parti, anche ai collegi già costituiti ed operanti alla medesima data, ad eccezione di quelli relativi ai contratti di servizi e forniture già costituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Articolo 226

Abrogazioni e disposizioni finali

- 1.** Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è abrogato dal 1° luglio 2023.
- 2.** A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono:
 - a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia;
 - b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte;
 - c) per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia;
 - d) per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data.
- 3.** Fermo restando quanto previsto dall'articolo 225, sono abrogati dal 1° luglio 2023:

- a) il regio decreto 3 maggio 1923, n. 1612;
- b) l'articolo 11, comma 5, lettere d) e f), della legge 23 dicembre 1992, n. 498;
- c) il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2006, n. 204;
- d) l'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- e) il decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 giugno 2017, n. 122;
- f) il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 22 agosto 2017, n. 154;
- g) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 239 del 12 ottobre 2022.

3-bis. ((A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è abrogato l'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80.))

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 225, è abrogato dal 1° gennaio 2024 il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 20 del 25 gennaio 2017.

5. Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso.

Articolo 226-bis

(((Disposizioni di semplificazione normativa) .))

1. ((Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere abrogati e sostituiti i seguenti allegati:

a) I.3 - Termini delle procedure di appalto, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione;

b) Il.12 - Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC.))

2. ((Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, possono essere abrogati e sostituiti i seguenti allegati:

a) I.01 - Contratti collettivi, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro;

b) I.2 - Attività del RUP, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

c) I.5 - Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi.

Schemi tipo, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), d'intesa con la Conferenza unificata;

d) I.6 - Dibattito pubblico obbligatorio, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro della cultura;

e) I.7 - Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

f) I.8 - Verifica preventiva dell'interesse archeologico, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della cultura, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

g) I.9 - Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

h) I.10 - Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

i) I.11 - Disposizioni relative all'organizzazione, alle competenze, alle regole di funzionamento, nonché alle ulteriori attribuzioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici, con decreto del

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

l) l.13 - Determinazione dei parametri per la progettazione, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

m) l.14 - Criteri di formazione ed aggiornamento dei prezziari regionali, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nonché previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

n) ll.1 - Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere dell'ANAC;

o) ll.2 - Metodi di calcolo della soglia di anomalia per l'esclusione automatica delle offerte, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere dell'ANAC;

p) ll.2-bis - Modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

q) ll.3 - Clausole sociali e meccanismi premiali per realizzare le pari opportunità generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità o persone svantaggiate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità delegata per le pari opportunità e per le disabilità, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

r) ll.4 - Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC, previa intesa in sede di Conferenza unificata;

s) ll.5 - Specifiche tecniche ed etichettature, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

t) ll.6 - Informazioni in avvisi e bandi, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

u) ll.6-bis - Accordo di collaborazione, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

v) ll.7 - Caratteristiche relative alla pubblicazione, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

z) ll.8 - Rapporti di prova, certificazioni delle qualità, mezzi di prova, registro on line dei certificati

e costi del ciclo vita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

aa) II.9 - Informazioni contenute negli inviti ai candidati, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

bb) II.11 - Registri professionali o commerciali per operatori economici di altri Stati membri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per gli affari europei, ove nominato;

cc) II.13 - Certificazioni o marchi rilevanti ai fini della riduzione della garanzia, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro per gli affari europei;

dd) II.14 - Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

ee) II.16 - Informazioni a livello europeo relative alla modifica di contratti in corso di esecuzione, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per gli affari europei;

ff) II.17 - Servizi sostitutivi di mensa, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

gg) II.18 - Qualificazione dei soggetti, progettazione e collaudo nel settore dei beni culturali, con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

hh) II.19 - Servizi di ricerca e sviluppo, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy;

ii) II.20 - Appalti e procedure nei settori difesa e sicurezza, con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

ll) IV.1 - Informazioni da inserire nei bandi di concessione di cui all'articolo 182, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

mm) V.1 - Compensi degli arbitri, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio arbitrale di cui al comma 4 dell'articolo 214;

nn) V.2 - Modalità di costituzione del Collegio consultivo tecnico, con decreto del Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

oo) V.3 - Modalità di formazione della Cabina di regia, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC e la Conferenza unificata.))

3. ((L'allegato I.4 - Imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto può essere abrogato e sostituito con un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. L'allegato II.15- Criteri per la determinazione dei costi per gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche può essere abrogato e sostituito con un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici.))

4. ((Gli allegati di cui ai commi 1, 2 e 3 sostituiti ai sensi del presente articolo sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore dei rispettivi provvedimenti di cui ai medesimi commi 1, 2 e 3, che li sostituiscono integralmente, anche in qualità di allegato al codice. I medesimi provvedimenti indicano nel titolo l'articolo del presente codice che dispone la disciplina sostanziale di riferimento.))

Articolo 227

Aggiornamenti

1. Ogni intervento normativo incidente sulle disposizioni del codice e dei suoi allegati, o sulle materie dagli stessi disciplinate, è attuato mediante esplicita modifica, integrazione, deroga o sospensione delle specifiche disposizioni in essi contenute.

Articolo 228

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente codice e dei suoi allegati non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente codice e dai suoi allegati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 229

Entrata in vigore

1. Il codice entra in vigore, con i relativi allegati, il 1° aprile 2023.
2. Le disposizioni del codice, con i relativi allegati acquistano efficacia il 1° luglio 2023.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 2023

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri

Salvini, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Fitto, Ministro per gli affari

europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR

Alberti Casellati, Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa

Locatelli, Ministro per le disabilità

Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Piantedosi, Ministro dell'interno

Nordio, Ministro della giustizia

Crosetto, Ministro della difesa

Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze

Urso, Ministro delle imprese e del made in Italy

Pichetto Fratin, Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica

Calderone, Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Sangiuliano, Ministro della cultura

Visto, il Guardasigilli: Nordio

INDICE ALLEGATI

Allegato I.1

Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti.

Allegato I.2

Attività del RUP.

Allegato I.3

Termini delle procedure di appalto.

Allegato I.4

Imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto.

Allegato I.5

Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo.

Allegato I.6

Dibattito pubblico obbligatorio.

Allegato I.7

Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo.

Allegato I.8

Verifica preventiva dell'interesse archeologico.

Allegato I.9

Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni.

Allegato I.10

Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure.

Allegato I.11

Disposizioni relative all'organizzazione, alle competenze, alle regole di funzionamento, nonché alle ulteriori attribuzioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Allegato I.12

Opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione.

Allegato I 13

Determinazione dei parametri per la progettazione.

Allegato I 14

Criteri di formazione ed aggiornamento dei prezzi regionali.

Allegato II.1

Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.

Allegato II.2

Metodi di calcolo della soglia di anomalia per l'esclusione automatica delle offerte.

Allegato II.3

Soggetti con disabilità o svantaggiati cui può essere riservata la partecipazione ad appalti.

Allegato II.4

Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza.

Allegato II.5

Specifiche tecniche ed etichettature.

Allegato II.6

Informazioni in avvisi e bandi.

Allegato II.7

Caratteristiche relative alla pubblicazione.

Allegato II.8

Rapporti di prova, certificazioni delle qualità, mezzi di prova, registro on line dei certificati e costi del ciclo vita.

Allegato II.9

Informazioni contenute negli inviti ai candidati.

Allegato II.10

Violazioni gravi degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali.

Allegato II.11

Registri professionali o commerciali per operatori economici di altri Stati membri.

Allegato II.12

Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori.

Allegato II.13

Certificazioni o marchi rilevanti ai fini della riduzione della garanzia.

Allegato II.14

Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti.

Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva.

Collaudo e verifica di conformità.

Allegato II.15

Criteri per la determinazione dei costi per gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche.

Allegato II.16

Informazioni a livello europeo relative alla modifica di contratti in corso di esecuzione.

Allegato II.17

Servizi sostitutivi di mensa.

Allegato II.18

Qualificazione dei soggetti, progettazione e collaudo nel settore dei beni culturali.

Allegato II.19

Servizi di ricerca e sviluppo.

Allegato II.20

Appalti e procedure nei settori difesa e sicurezza.

Allegato IV.1

Informazioni da inserire nei bandi di concessione di cui all'articolo 182.

Allegato V.1

Compensi degli arbitri.

Allegato V.2

Modalità di costituzione del Collegio consultivo tecnico.

Allegato V.3

Modalità di formazione della Cabina di regia.

((Allegato I.01

Contratti collettivi

(Articolo 11, commi 2 e 4)))

Articolo 1

((Ambito di applicazione))

1. ((Il presente Allegato disciplina i criteri e le modalità per l'individuazione, nei bandi, negli inviti e nella decisione di contrarre di cui all'articolo 17, comma 2, del codice, del contratto collettivo nazionale e territoriale da applicare al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, nonché per la presentazione e verifica della dichiarazione di equivalenza delle tutele ai sensi dell'articolo 11, comma 4. Il presente

Allegato disciplina altresì i criteri e le modalità per l'individuazione, nei bandi, negli inviti e nella decisione di contrarre di cui all'articolo 17, comma 2, del codice, dei contratti collettivi applicabili ai sensi dell'articolo 11, comma 2-bis, nonché per la presentazione e verifica della relativa dichiarazione di equivalenza delle tutele ai sensi dell'articolo 11, comma 4.))

Articolo 2

((Identificazione del contratto collettivo applicabile))

1. ((Ai fini di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, del codice, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti individuano il contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione previa valutazione:

a) della stretta connessione dell'ambito di applicazione del contratto collettivo rispetto alle prestazioni oggetto dell'appalto o della concessione, da eseguire anche in maniera prevalente, ai sensi del comma 2;

b) del criterio della maggiore rappresentatività comparativa sul piano nazionale delle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro, ai sensi del comma 3.))

2. ((Ai fini del comma 1, lettera a), le stazioni appaltanti o gli enti concedenti:

a) identificano l'attività da eseguire mediante indicazione nei bandi, negli inviti e nella decisione di contrarre di cui all'articolo 17, comma 2, del codice del rispettivo codice ATECO, secondo la classificazione delle attività economiche adottata dall'ISTAT, eventualmente anche in raffronto con il codice per gli appalti pubblici (CPV) indicato nei medesimi bandi, inviti e decisione di contrarre;

b) individuano l'ambito di applicazione del contratto collettivo di lavoro in relazione ai sottosettori con cui sono classificati i contratti collettivi nazionali depositati nell'Archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.))

3. ((Nell'ambito dei contratti collettivi di lavoro coerenti con il requisito di cui al comma 1, lettera a),

ai fini di cui al medesimo comma 1, lettera b), le stazioni appaltanti o gli enti concedenti:

a) fanno riferimento ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati tra le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale presi a riferimento dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella redazione delle tabelle per la determinazione del costo medio del lavoro, adottate ai sensi dell'articolo 41, comma 13;

b) in assenza delle tabelle per la determinazione del costo medio del lavoro, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti richiedono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di indicare, sulla base delle informazioni disponibili, il contratto collettivo di lavoro stipulato tra le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale applicabile alle prestazioni oggetto dell'appalto o della concessione.))

4. ((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non possono imporre, a pena di esclusione, nel bando di gara o nell'invito l'applicazione di un determinato contratto collettivo quale requisito di partecipazione.))

5. ((I criteri di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano, in quanto compatibili, anche all'individuazione dei contratti collettivi di lavoro di cui all'articolo 11, comma 2-bis, del codice.))

Articolo 3

((Presunzione di equivalenza))

1. ((Ai fini della dichiarazione di cui all'articolo 11, comma 4, e della conseguente verifica, si considerano equivalenti le tutele garantite da contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro, sottoscritti congiuntamente dalle medesime organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative con organizzazioni datoriali diverse da quelle firmatarie del contratto collettivo di lavoro indicato dalla stazione appaltante, attinenti al medesimo sottosettore a condizione che ai lavoratori dell'operatore economico sia applicato il contratto collettivo di lavoro corrispondente alla

dimensione o alla natura giuridica dell'impresa.))

2. ((Per gli appalti relativi al settore dell'edilizia, si considerano equivalenti, nei limiti di quanto previsto dal comma 1, i contratti collettivi nazionali di lavoro classificati mediante codice unico alfanumerico CNEL/INPES F012, F015, F018.))

Articolo 4

(((Indicazione da parte dell'operatore economico di un diverso contratto collettivo nazionale di lavoro)))

1. ((Quando, al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 3, l'operatore economico indica nell'offerta un diverso contratto collettivo di lavoro da esso applicato, si considerano, ai fini della valutazione di equivalenza, le tutele economiche e le tutele normative.))

2. ((La valutazione di equivalenza economica dei contratti è effettuata in relazione alle componenti fisse della retribuzione globale annua, costituite dalle seguenti voci:

a) retribuzione tabellare annuale;

b) indennità di contingenza;

c) elemento distinto della retribuzione (EDR);

d) eventuali mensilità aggiuntive

e) eventuali ulteriori indennità previste.))

3. ((La valutazione di equivalenza delle tutele normative è effettuata sulla base dei seguenti parametri:

a) disciplina concernente il lavoro supplementare;

b) clausole relative al lavoro a tempo parziale;

c) disciplina del lavoro straordinario, con particolare riferimento ai limiti massimi;

d) disciplina compensativa relativa alle festività soppresse;

- e) durata del periodo di prova;**
- f) durata del periodo di preavviso;**
- g) durata del periodo di comporta in caso di malattia e infortunio;**
- h) disciplina dei casi di malattia e infortunio, con particolare riferimento al riconoscimento di eventuali integrazioni delle relative indennità;**
- i) disciplina relativa alla maternità e alle indennità previste per l'astensione obbligatoria e facoltativa dei genitori;**
- l) monte ore di permessi retribuiti;**
- m) disciplina relativa alla bilateralità;**
- n) obblighi di denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, inclusa la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, anche con riferimento alla formazione di primo ingresso e all'aggiornamento periodico;**
- o) previdenza integrativa;**
- p) sanità integrativa.))**

4. ((Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono ritenere sussistente l'equivalenza delle tutele quando il valore economico complessivo delle componenti fisse della retribuzione globale annua di cui al comma 2 risulta almeno pari a quello del contratto collettivo di lavoro indicato nel bando di gara o nell'invito e quando gli scostamenti rispetto ai parametri di cui al comma 3 sono marginali.))

5. ((Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente allegato, sono adottate le linee guida per la determinazione delle modalità di attestazione dell'equivalenza delle tutele di cui al comma 4 e per la valutazione degli scostamenti che, in ragione anche del numero di parametri interessati, possono essere considerati marginali dalle stazioni appaltanti ed enti concedenti ai sensi del medesimo comma 4.))

6. ((Per i contratti che, in ragione dei settori di riferimento, sono soggetti a specifici vincoli normativi o regolatori incidenti anche sulle tutele economiche o normative dei lavoratori, resta ferma la possibilità di fare riferimento, ai fini della determinazione dell'equivalenza, al rispetto di tali vincoli in relazione alle tutele regolate, ferma restando la verifica delle ulteriori tutele secondo

quanto previsto nel presente articolo.))

7. ((Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai casi di cui all'articolo 11, comma 2-bis.))

Articolo 5

((Verifica della dichiarazione di equivalenza)))

1. ((Per consentire alle stazioni appaltanti ed enti concedenti di verificare la congruità dell'offerta ai sensi dell'articolo 110, gli operatori economici trasmettono la dichiarazione di equivalenza di cui all'articolo 11, comma 4, in sede di presentazione dell'offerta.))

2. ((Prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione, la stazione appaltante o l'ente concedente verifica la dichiarazione di equivalenza presentata dall'operatore economico individuato.))

Allegato I.1

Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti

(Articolo 13, comma 6)

Articolo 1.

Definizioni dei soggetti

1. Nel codice si intende per:

- a) «stazione appaltante», qualsiasi soggetto, pubblico o privato, che affida contratti di appalto di lavori, servizi e forniture e che è comunque tenuto, nella scelta del contraente, al rispetto del codice;
- b) «ente concedente», qualsiasi amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore, ovvero altro soggetto pubblico o privato, che affida contratti di concessione di lavori o di servizi e che è comunque tenuto, nella scelta del contraente, al rispetto del codice;
- c) «amministrazioni centrali», Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero degli affari esteri e cooperazione internazionale, Ministero dell'interno (incluse le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo e le direzioni regionali e interregionali dei vigili del fuoco), Ministero della giustizia e uffici giudiziari (esclusi i giudici di pace), Ministero della difesa, Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero delle imprese e del made in Italy, Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero del lavoro e delle politiche sociali (incluse le sue articolazioni periferiche), Ministero della salute, Ministero dell'istruzione e merito, Ministero dell'università e della ricerca, Ministero della cultura (comprensivo delle sue articolazioni periferiche), Ministero del turismo, CONSIP S.p.A. (solo quando CONSIP agisce come centrale di committenza per le amministrazioni centrali), Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e i soggetti giuridici che sono loro succeduti;
- d) «amministrazioni sub-centrali», tutte le pubbliche amministrazioni diverse dalle amministrazioni centrali di cui alla lettera c);
- d-bis) (**«amministrazione procedente», tutte le pubbliche amministrazioni che avviano un procedimento amministrativo ai sensi dell'articolo 7 della legge del 7 agosto 1990, n. 241, e a cui compete l'adozione del provvedimento finale, ivi compresa la convocazione di una conferenza di servizi in nome proprio o, previa stipula di apposito accordo, in nome e per conto di altre pubbliche amministrazioni;»**)
- e) «organismo di diritto pubblico», qualsiasi soggetto, anche avente forma societaria:
 - 1) dotato di capacità giuridica;
 - 2) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, attraverso lo svolgimento di un'attività priva di carattere industriale o commerciale;
 - 3) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri

organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi, oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico;

f) «impresa pubblica», l'impresa sulla quale le stazioni appaltanti possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante o perché ne sono proprietarie, o perché vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù delle norme che disciplinano detta impresa. L'influenza dominante è presunta quando le stazioni appaltanti, direttamente o indirettamente, riguardo all'impresa, alternativamente o cumulativamente:

1) detengono la maggioranza del capitale sottoscritto;

2) controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall'impresa;

3) possono designare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa;

g) «soggetti titolari di diritti esclusivi o speciali», i titolari di diritti concessi dallo Stato o dagli enti locali ovvero da altre amministrazioni pubbliche attraverso atti di carattere legislativo, regolamentare o amministrativo, adeguatamente pubblicati, aventi l'effetto di riservare, rispettivamente, a uno o più operatori economici l'esercizio delle attività previste dagli articoli da 146 a 152 del codice e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri enti di esercitare tale attività. Non costituiscono diritti esclusivi o speciali i diritti concessi in virtù di un procedimento a evidenza pubblica basato su criteri oggettivi e idoneo a garantire un'adeguata trasparenza;

h) «joint venture», l'associazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti, finalizzata all'attuazione di un progetto o di una serie di progetti o di determinate intese di natura commerciale o finanziaria;

i) «centrale di committenza», una stazione appaltante o un ente concedente che fornisce attività di centralizzazione delle committenze in favore di altre stazioni appaltanti o enti concedenti e, se del caso, attività di supporto all'attività di committenza;

l) «operatore economico», qualsiasi persona o ente, anche senza scopo di lucro, che, a prescindere dalla forma giuridica e dalla natura pubblica o privata, può offrire sul mercato, in forza del diritto nazionale, prestazioni di lavori, servizi o forniture corrispondenti a quelli oggetto della procedura di evidenza pubblica;

m) «raggruppamento temporaneo», un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi,

- costituito o costituendo, anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico mediante presentazione di una unica offerta;
- n) «aggiudicatario», un operatore economico cui è affidato un appalto o una concessione;
- o) «micro, piccole e medie imprese», le imprese come definite nella raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003;
- p) «soggetti aggregatori», i soggetti di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, iscritti di diritto nell'elenco ANAC ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del codice;
- q) «amministrazioni aggiudicatrici», le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti;
- r) «enti aggiudicatori», i soggetti indicati all'articolo 7 della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014;
- s) «candidato», un operatore economico che ha sollecitato un invito o è stato invitato a partecipare a una procedura ristretta, a una procedura competitiva con negoziazione, a una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, a un dialogo competitivo o a un partenariato per l'innovazione o ad una procedura per l'aggiudicazione di una concessione;
- t) «stazione appaltante qualificata», qualsiasi soggetto, pubblico o privato qualificato ai sensi dell'allegato II.4 al codice per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 500 mila euro e per l'acquisizione di servizi e forniture d'importo pari o superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti.
- t-bis) (**«persone con disabilità»: le persone di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68;))**
- t-ter) (**«persone svantaggiate»: le persone di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381.))**

Definizioni dei contratti.

1. Nel codice si intende per:

- a) «contratti» o «contratti pubblici», i contratti, anche diversi da appalti e concessioni, conclusi da una stazione appaltante o da un ente concedente;
- b) «contratti di appalto» o «appalti pubblici», i contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più stazioni appaltanti e aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni o la prestazione di servizi;
- c) «contratti di concessione» o «concessioni», i contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto a pena di nullità in virtù dei quali una o più amministrazioni aggiudicatrici o uno o più enti aggiudicatori affidano l'esecuzione di lavori o la fornitura e la gestione di servizi a uno o più operatori economici, ove il corrispettivo consista unicamente nel diritto di gestire i lavori o i servizi oggetto dei contratti o in tale diritto accompagnato da un prezzo;
- d) «appalti di lavori complessi», gli appalti aventi a oggetto lavori caratterizzati da particolare complessità in relazione alla tipologia delle opere, all'utilizzo di materiali e componenti innovativi, alla necessità di coordinare discipline eterogenee o alla esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistiche o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali. In ogni caso sono complessi tutti quei lavori per i quali si richieda un elevato livello di conoscenza per mitigare il rischio di allungamento dei tempi contrattuali o il superamento dei costi previsti, o per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori coinvolti;
- e) «contratti ad alta intensità di manodopera», i contratti nei quali il costo della manodopera è pari o superiore al 50 per cento dell'importo complessivo dei corrispettivi;
- f) «contratti a titolo oneroso», i contratti a prestazioni corrispettive o che, comunque, prevedono direttamente reciproci vantaggi e sacrifici economici in capo a tutte le parti contraenti;
- g) «contratti a titolo gratuito», i contratti in cui l'obbligo di prestazione o i sacrifici economici direttamente previsti nel contratto gravano solo su una o alcune delle parti contraenti;
- h) «contratti attivi», i contratti che non producono spesa e da cui deriva un'entrata per la pubblica amministrazione;
- i) **(«contratto di disponibilità», il contratto con il quale un operatore economico si obbliga, verso un**

corrispettivo, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, a realizzare, riqualificare o rifunzionalizzare e a concedere in godimento all'amministrazione aggiudicatrice un'opera, destinata ad uso pubblico o di interesse pubblico. L'operatore economico garantisce il miglior godimento dell'opera, mantenendola in stato da servire all'uso convenuto ed eliminandone a proprie spese i vizi, anche sopravvenuti. Il contratto può prevedere il trasferimento della proprietà dell'opera all'amministrazione, verso il pagamento di un corrispettivo ulteriore. Per la conclusione e l'esecuzione del contratto di disponibilità l'amministrazione può fare ricorso a fondi comuni di investimento o società immobiliari e può prevedere il conferimento da parte dell'amministrazione di immobili in tali fondi o in tali società, a titolo di corrispettivo totale o parziale, tenuto conto del relativo valore di mercato, da riqualificare mediante l'utilizzo di risorse finanziarie private e da destinare ad uso pubblico o di interesse pubblico;))

l) «donazioni», i contratti con i quali, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione;

m) «contratti esclusi», i contratti previsti dalla Sezione II del Capo I del Titolo I della direttiva n. 2014/23/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, dalla Sezione 3 del Capo I del Titolo I della direttiva 2014/24/UE, dalla Sezione 2 del Capo I del Titolo I della direttiva 2014/25/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che non rientrano nel campo di applicazione del codice;

n) «accordo quadro», l'accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste;

o) «clausole sociali», disposizioni che impongono a un datore di lavoro il rispetto di determinati standard di protezione sociale e del lavoro come condizione per svolgere attività economiche in appalto o in concessione o per accedere a benefici di legge e agevolazioni finanziarie.

Definizioni delle procedure e degli strumenti.

1. Nel codice si intende per:

- a) «affidamento del contratto», l'atto o la procedura attraverso i quali il contratto è aggiudicato all'operatore economico selezionato o scelto dalla stazione appaltante o dall'ente concedente;
- b) «scritto» o «per iscritto», un insieme di parole o cifre che può essere letto, riprodotto e poi comunicato, comprese le informazioni generate, trasmesse e archiviate con mezzi elettronici e con piattaforme di e-procurement;
- c) «procedura di evidenza pubblica», la procedura selettiva tramite gara fra operatori economici che, nel rispetto del diritto dell'Unione europea e della disciplina dettata dal codice, è finalizzata, attraverso la valutazione comparativa delle offerte e la selezione del contraente, all'affidamento del contratto;
- d) «affidamento diretto», l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice;
- e) «affidamento in house», l'affidamento di un contratto di appalto o di concessione effettuato direttamente a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato definita dall'articolo 2, comma 1, lettera o), del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e alle condizioni rispettivamente indicate dall'articolo 12, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 24/2014/UE e dall'articolo 17, paragrafi 1, 2 e 3 della direttiva 23/2014/UE, nonché, per i settori speciali, dall'articolo 28, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 24/2014/UE;
- f) «procedure aperte», le procedure di affidamento in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta;
- g) «procedure ristrette», le procedure di affidamento alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, con le modalità stabilite dal codice;
- h) «procedure negoziate», le procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni del contratto;

i) «dialogo competitivo», una procedura di affidamento nella quale la stazione appaltante avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati sono invitati a presentare le offerte.

Qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare a tale procedura;

l) «concorsi di progettazione», le procedure intese a fornire alle stazioni appaltanti, nel settore dell'architettura, dell'ingegneria, del restauro e della tutela dei beni culturali e archeologici, della pianificazione urbanistica e territoriale, paesaggistica, naturalistica, geologica, del verde urbano e del paesaggio forestale agronomico, dei sistemi di elaborazione dati, nonché nel settore della messa in sicurezza e della mitigazione degli impatti idrogeologici e idraulici, un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base a una gara, con o senza assegnazione di premi;

m) «localizzazione di opere pubbliche», il procedimento attraverso il quale è individuata l'area su cui realizzare un'opera pubblica di interesse statale e ne è accertata la compatibilità urbanistica;

n) «opere pubbliche di interesse statale», le opere eseguite dalle amministrazioni statali o comunque le opere insistenti su aree statali, nonché le opere da realizzarsi da ogni altro ente istituzionalmente competente, destinate a servire interessi pubblici non limitati al territorio di una singola regione;

o) «interventi di rigenerazione urbana», interventi che hanno il fine di contrastare il consumo del suolo, incentivando il recupero, il riuso e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e dei tessuti urbani, favorendo usi compatibili degli edifici e degli spazi pubblici e privati, nonché promuovendo la qualità urbana e architettonica;

p) «ciclo di vita del contratto pubblico», l'insieme delle attività, anche di natura amministrativa e non contrattuale, che ineriscono alla programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione del contratto;

q) «metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni», metodologie, processi e tecnologie abilitati dalla formulazione dei requisiti informativi e dalla modellazione dei dati, che permettono **((la produzione,))** la collaborazione e lo scambio di dati strutturati fra i soggetti interessati durante tutte le fasi del ciclo di vita **((di un'opera immobiliare o infrastrutturale))**, in particolare finalizzati a mitigare e gestire i rischi, a migliorare lo studio della fattibilità e a incrementare l'efficacia di un investimento pubblico, nelle fasi di progettazione, realizzazione e gestione nel ciclo di vita dei cespiti

fisici quali edifici, infrastrutture e reti;

q-bis) (**«ambiente di condivisione dei dati», un ecosistema digitale di piattaforme interoperabili di raccolta organizzata e condivisione di dati relativi ad un intervento, gestiti attraverso specifici flussi di lavoro e strutturati in informazioni a supporto delle decisioni, basato su un'infrastruttura informatica la cui condivisione è regolata da specifici sistemi di sicurezza per l'accesso, di tracciabilità e successione storica delle variazioni apportate ai contenuti informativi, di conservazione nel tempo e relativa accessibilità del patrimonio informativo contenuto, di definizione delle responsabilità nell'elaborazione dei contenuti informativi e di tutela della proprietà intellettuale;**)

q-ter) (**«coordinatore dei flussi informativi», figura che opera a livello del singolo intervento, di concerto con i vertici dell'organizzazione e su indicazione del gestore dei processi digitali;**)

q-quater) (**«gestore dei processi digitali», il responsabile degli aspetti tecnici concernenti la digitalizzazione dei processi posti in essere dalla stazione appaltante, con eventuali funzioni di supervisione o coordinamento generale degli interventi in corso;**)

q-quinques) (**«contenitore informativo», insieme coerente denominato di informazioni recuperabili all'interno di un file, di un sistema o di una struttura gerarchica;**)

q-sexies) (**«modello informativo», insieme di contenitori di informazione strutturata, semi strutturata e non strutturata;**)

q-septies) (**«livelli di fabbisogno informativo», quadro di riferimento che definisce l'estensione e la rilevanza delle informazioni e dei dati significativi al fine di perseguire gli obiettivi del dato livello di progettazione;**)

r) «errore od omissione di progettazione», l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata o erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati, errori, inesattezze o omissioni progettuali;

s) «lotto funzionale», uno specifico oggetto di appalto o concessione da aggiudicare anche con separata e autonoma procedura, ovvero parti di un lavoro o servizio generale la cui progettazione e realizzazione sia tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti;

- t) «lotto prestazionale», uno specifico oggetto di appalto o concessione da aggiudicare anche con separata e autonoma procedura, definito su base qualitativa, in conformità alle varie categorie e specializzazioni presenti o in conformità alle diverse fasi successive del progetto;
- u) «lotto quantitativo», uno specifico oggetto di appalto o concessione **((...))** da aggiudicare anche con separata e autonoma procedura, definito su base meramente quantitativa, in conformità alle varie categorie e specializzazioni presenti o in conformità alle diverse fasi successive del progetto adeguato alla capacità economico-finanziaria delle medie e piccole imprese **((, purché inserito in una programmazione idonea a garantire la realizzazione di opere funzionalmente autonome))**;
- v) «sito istituzionale», il sito web delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti, contenente la sezione "Bandi di gara e contratti", nella quale sono pubblicati gli atti, i dati e le informazioni previsti dal codice e dall'allegato II.6. Per i soggetti tenuti all'applicazione del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la sottosezione "Bandi di gara e contratti" è collocata nella sezione "Amministrazione trasparente";
- z) «attività di committenza ausiliaria», le attività che consistono nella prestazione di supporto alle attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti:
- 1) infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi;
 - 2) consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto;
 - 3) preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;
 - 4) gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;
- aa) «servizi globali», il complesso delle prestazioni eterogenee, necessarie per il compimento, la gestione, la manutenzione, il finanziamento di un'opera o di un servizio, e funzionali al miglior perseguimento del risultato amministrativo, anche in termini di efficienza e qualità, di cui è garante l'operatore economico;
- bb) «opera», il risultato di un insieme di lavori, che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di difesa e di presidio ambientale, di presidio agronomico e forestale, paesaggistica e di ingegneria naturalistica;
- cc) «strumenti di acquisto», strumenti di acquisizione che non richiedono apertura del confronto competitivo. Rientrano tra gli strumenti di acquisto:

- 1) le convenzioni quadro di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate, ai sensi della normativa vigente, da CONSIP S.p.A. e dai soggetti aggregatori;
- 2) gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza quando gli appalti specifici sono aggiudicati senza riapertura del confronto competitivo;
- 3) il mercato elettronico realizzato da centrale di committenza nel caso di acquisti effettuati a catalogo;
- dd) «strumenti di negoziazione», strumenti di acquisizione che richiedono apertura del confronto competitivo. Rientrano tra gli strumenti di negoziazione:
 - 1) gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza nel caso in cui gli appalti specifici vengono aggiudicati con riapertura del confronto competitivo;
 - 2) il sistema dinamico di acquisizione realizzato da centrali di committenza;
 - 3) il mercato elettronico realizzato da centrali di committenza nel caso di acquisti effettuati attraverso confronto concorrenziale;
 - 4) i sistemi realizzati da centrali di committenza che comunque consentono lo svolgimento delle procedure ai sensi del presente codice;
- ee) «cottimo», l'affidamento della sola lavorazione subappaltabile ad impresa subappaltatrice in possesso dell'attestazione dei requisiti di qualificazione necessari in relazione all'importo totale dei lavori affidati e non all'importo del contratto, che può risultare inferiore per effetto della eventuale fornitura diretta, in tutto o in parte, di materiali, apparecchiature e mezzi d'opera da parte dell'esecutore.

Allegato I.2

Attività del RUP

(Articolo 15)

Articolo 1.

Ambito di applicazione.

1. Il presente allegato disciplina i requisiti e i compiti del responsabile unico del progetto (RUP) per l'affidamento di appalti e concessioni, ai sensi dell'articolo 15 del codice.

Articolo 2.

Modalità di individuazione del RUP.

1. Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, del codice, e dagli articoli 4 e 5 del presente allegato, tra i dipendenti **((...))** anche non aventi qualifica dirigenziale. **((Il RUP, o il responsabile di fase nominati ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice svolgono i propri compiti con il supporto dei dipendenti della stazione appaltante. Il RUP può delegare al personale della stazione appaltante, dell'ente concedente, della centrale di committenza ovvero del soggetto aggregatore lo svolgimento di mere operazioni esecutive, esclusa ogni attività di verifica e di valutazione, nell'ambito del ciclo di vita digitale dei contratti pubblici, incluso l'accesso alle piattaforme di cui all'articolo 25 del codice e ai servizi messi a disposizione dall'ANAC.))**

2. Le funzioni di RUP non possono essere assunte dai soggetti che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale, ai sensi dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Il RUP deve essere dotato di competenze professionali adeguate all'incarico da svolgere. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il RUP deve essere un tecnico. Ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al dirigente o al responsabile del servizio nel cui ambito di competenza rientra l'intervento da realizzare. Negli altri casi, la stazione appaltante può individuare quale RUP un dipendente anche non in possesso dei requisiti richiesti. Nel caso in cui sia individuato un RUP carente dei requisiti richiesti, la stazione appaltante affida lo svolgimento delle

attività di supporto al RUP ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP o, in mancanza, a soggetti esterni aventi le specifiche competenze richieste dal codice e dal presente allegato. Gli affidatari delle attività di supporto devono essere muniti di assicurazione di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza.

Articolo 3.

Struttura di supporto.

1. Ai sensi dell'articolo 15, comma 6, del codice, la stazione appaltante può istituire una struttura stabile a supporto del RUP e può conferire, su proposta di quest'ultimo, incarichi per la migliore realizzazione dell'intervento pubblico, nel caso di appalti di particolare complessità che richiedano valutazioni e competenze altamente specialistiche. La struttura di supporto al RUP può essere istituita anche in comune fra più stazioni appaltanti, previa sottoscrizione di accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Articolo 4.

Requisiti di professionalità del RUP per appalti, concessioni di lavori e per servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura.

1. Il RUP deve essere un tecnico abilitato all'esercizio della professione, o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un tecnico anche di qualifica non dirigenziale che deve essere in possesso di titolo di studio e di esperienza e formazione professionale specifiche. La formazione professionale è soggetta a costante aggiornamento ai sensi dell'articolo 15, comma 7, del codice. Il RUP deve aver maturato un'adeguata esperienza nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini

di natura, complessità e/o importo dell'intervento:

- a) di almeno un anno per i contratti di importo inferiore a 1.000.000 di euro;
- b) di almeno tre anni per i contratti di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 14 del codice;
- c) di almeno cinque anni per i contratti di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 14 del codice.

2. In mancanza di abilitazione all'esercizio della professione, il RUP è un tecnico in possesso di esperienza nel settore dei contratti di cui al comma 1, di almeno cinque anni, attestata anche dall'anzianità di servizio maturata.

3. Il RUP può svolgere, per uno o più interventi e nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori. Le funzioni di RUP, progettista e direttore dei lavori non possono coincidere nel caso di lavori complessi o di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, oltre che tecnologico, nonché nel caso di progetti integrali ovvero di interventi di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 14 del codice.

4. Nelle procedure di affidamento di lavori particolarmente complessi, il RUP possiede, oltre a un'esperienza professionale di almeno cinque anni nell'ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori, una laurea magistrale o specialistica nelle materie oggetto dell'intervento da affidare nonché adeguata competenza quale Project Manager, acquisita anche mediante la frequenza, con profitto, di corsi di formazione in materia di Project Management.

Articolo 5.

Requisiti di professionalità del RUP nei contratti di servizi e forniture.

1. Il RUP deve essere in possesso di titolo di studio di livello adeguato e di esperienza professionale soggetta a costante aggiornamento ai sensi dell'articolo 15, comma 7, del codice, maturata nello

svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e importo dell'intervento, in relazione alla tipologia e all'entità dei servizi e delle forniture da affidare.

2. Nello specifico, il RUP deve essere in possesso di esperienza nel settore dei contratti di servizi e forniture, attestata anche dall'anzianità di servizio maturata:

- a) di almeno un anno per gli importi inferiori alla soglia di cui all'articolo 14 del codice;
- b) di almeno tre anni per gli importi pari o superiori alla soglia di cui all'articolo 14 del codice.

3. Per le forniture o i servizi connotati da particolari caratteristiche tecniche, quali: dispositivi medici, dispositivi antincendio, sistemi informatici e telematici, la stazione appaltante può richiedere, oltre ai requisiti di esperienza di cui al comma 2, il possesso della laurea magistrale nonché di specifiche comprovate competenze.

Articolo 6.

Compiti del RUP comuni a tutti i contratti e le fasi.

1. Il RUP, anche avvalendosi dei responsabili di fase nominati ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice, coordina il processo realizzativo dell'intervento pubblico nel rispetto dei tempi, dei costi preventivati, della qualità richiesta, della manutenzione programmata. Per la fase dell'esecuzione vigila, in particolare, sul rispetto delle norme poste a presidio della sicurezza e della salute dei lavoratori.

2. Il RUP ha i seguenti compiti specifici:

- a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e del programma triennale degli acquisti di beni e servizi da adottare ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera a), del codice. Predisporre altresì l'elenco annuale da approvare ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera b), del codice;
- b) accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari e, in caso di lavori, la regolarità urbanistica dell'intervento pubblico o promuove l'avvio delle procedure di variante urbanistica;
- c) propone alla stazione appaltante la conclusione di un accordo di programma quando si rende

- necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni;
- d) propone l'indizione o, ove competente, indice la conferenza di servizi, quando sia necessario o utile per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati;
- e) svolge l'attività di verifica dei progetti per lavori di importo inferiore a un milione di euro e assicura il rispetto del procedimento di verifica della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice; sottoscrive la validazione del progetto posto a base di gara unitamente al responsabile della fase della progettazione, ove nominato ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice, facendo riferimento al rapporto conclusivo redatto dal soggetto preposto alla verifica, e alle eventuali controdeduzioni del progettista. In caso di dissenso sugli esiti della verifica, il RUP fornisce adeguata motivazione;
- f) accerta e attesta le condizioni che richiedono di non suddividere l'appalto in lotti ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del codice;
- g) decide i sistemi di affidamento dei lavori, servizi e forniture, la tipologia di contratto da stipulare, il criterio di aggiudicazione da adottare;
- h) richiede alla stazione appaltante la nomina della commissione giudicatrice nel caso di affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 93 del codice;
- i) promuove l'istituzione dell'ufficio di direzione dei lavori;
- l) provvede all'acquisizione del CIG nel caso in cui non sia nominato un responsabile per la fase di affidamento;
- m) è responsabile degli adempimenti prescritti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
3. Il RUP esercita altresì tutte le competenze che gli sono attribuite da specifiche disposizioni del codice e, in ogni caso, svolge tutti i compiti relativi alla realizzazione dell'intervento pubblico che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

Compiti specifici del RUP per la fase dell'affidamento.

1. Il RUP:

- a) effettua la verifica della documentazione amministrativa qualora non sia nominato un responsabile di fase ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice o non sia costituito un apposito ufficio o servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante; esercita in ogni caso funzioni di coordinamento e verifica, finalizzate ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate;
- b) svolge la verifica di congruità delle offerte in caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo; in caso di particolare complessità delle valutazioni o della specificità delle competenze richieste, può avvalersi della struttura di supporto istituita ai sensi dell'articolo 15, comma 6, del codice, o di una commissione appositamente nominata;
- c) svolge la verifica sulle offerte anormalmente basse con l'eventuale supporto della commissione nominata ai sensi dell'articolo 93 del codice;
- d) dispone le esclusioni dalle gare;
- e) in caso di procedura che prevede l'affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, può svolgere tutte le attività che non implicano l'esercizio di poteri valutativi, che spettano alla commissione giudicatrice;
- f) quando il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, il RUP può procedere direttamente alla valutazione delle offerte economiche;
- g) adotta il provvedimento finale della procedura quando, in base all'ordinamento della stazione appaltante, ha il potere di manifestare all'esterno la volontà della stessa.

2. Il RUP esercita altresì tutte le competenze che gli vengono attribuite da specifiche disposizioni del codice e, in ogni caso, svolge tutti i compiti relativi alla fase di affidamento che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

Articolo 8.

Compiti specifici del RUP per la fase dell'esecuzione.

1. Il RUP:

- a) impartisce al direttore dei lavori, con disposizioni di servizio, le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità degli stessi;
- b) autorizza il direttore dei lavori alla consegna degli stessi;
- c) vigila insieme al direttore dei lavori e al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, sul rispetto degli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto;
- d) adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione sentito il direttore dei lavori, laddove tali figure non coincidano;
- e) svolge, su delega del soggetto di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i compiti ivi previsti, qualora non sia prevista la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento;
- f) assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Il RUP, nello svolgimento dell'incarico di responsabile dei lavori, salvo diversa indicazione e fermi restando i compiti e le responsabilità di cui agli articoli 90, 93, comma 2, 99, comma 1, e 101, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008, richiede la nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori;
- g) prima della consegna dei lavori, tiene conto delle eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento formulate dagli operatori economici, quando tale piano sia previsto ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- h) trasmette al dirigente o ad altro organo competente della stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, la proposta del coordinatore per l'esecuzione dei lavori relativa alla sospensione, all'allontanamento dell'esecutore o dei subappaltatori o dei lavoratori autonomi dal cantiere o alla risoluzione del contratto;
- i) accerta, insieme al direttore dei lavori, che le prestazioni oggetto di contratto di avvalimento siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto

- utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento;
- l) autorizza le modifiche dei contratti di appalto in corso di esecuzione anche su proposta del direttore dei lavori;
- m) approva i prezzi relativi a nuove lavorazioni originariamente non previste, determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'impresa affidataria, rimettendo alla valutazione della stazione appaltante le variazioni di prezzo che comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico;
- n) irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali in contraddittorio con l'appaltatore, anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori;
- o) ordina la sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse o necessità, nei limiti e con gli effetti previsti dall'articolo 121 del codice;
- p) dispone la ripresa dei lavori e dell'esecuzione del contratto non appena siano venute a cessare le cause della sospensione e indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti;
- q) attiva la definizione con accordo bonario, ai sensi dell'articolo 210 del codice, delle controversie che insorgono in ogni fase di realizzazione dell'intervento ed è sentito sulla proposta di transazione ai sensi dell'articolo 212, comma 3, del codice;
- r) propone la risoluzione del contratto ogni qualvolta se ne realizzino i presupposti;
- s) rilascia il certificato di pagamento, previa verifica della regolarità contributiva dell'affidatario e dei subappaltatori, e lo invia alla stazione appaltante ai fini dell'emissione del mandato di pagamento;
- s-bis) **((il RUP rilascia il certificato di esecuzione dei lavori entro trenta giorni dalla richiesta dell'esecutore;))**
- t) all'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità rilascia il certificato di pagamento;
- u) rilascia all'impresa affidataria copia conforme del certificato di ultimazione dei lavori e il certificato di esecuzione dei lavori;
- v) vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali nelle concessioni.

2. Le competenze del RUP indicate al comma 1, connesse a eventuali controversie o dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione dei contratti, sono esercitate in conformità agli articoli 215 e 216 del codice.

3. Il RUP svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto.

4. ((Il direttore dell'esecuzione del contratto è soggetto diverso dal RUP nei casi di cui all'articolo 32 dell'allegato II.14.))

5. Il RUP esercita altresì tutte le competenze che gli vengono attribuite da specifiche disposizioni del codice e, in ogni caso, svolge tutti i compiti relativi alla fase di esecuzione che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

Articolo 9.

Il RUP negli acquisti aggregati, negli acquisti centralizzati e in caso di accordi tra amministrazioni.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15 del codice, nei casi di acquisti aggregati, le stazioni appaltanti nominano un RUP per ciascun acquisto.

2. Il RUP, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione, ove nominato, assume i compiti di cura, controllo e vigilanza del processo di acquisizione con particolare riferimento alle attività di:

- a) programmazione dei fabbisogni;
- b) progettazione, relativamente all'individuazione delle caratteristiche essenziali del fabbisogno o degli elementi tecnici per la redazione del capitolato;
- c) esecuzione contrattuale;
- d) verifica della conformità delle prestazioni.

3. I requisiti del RUP sono fissati ai sensi dell'articolo 5. La stazione appaltante può prevedere deroghe alle disposizioni di cui all'articolo 5, in considerazione delle minori attività assegnate al RUP, fermo restando l'obbligo di garantire professionalità e competenza adeguate allo svolgimento delle specifiche mansioni affidate.

4. Il RUP del modulo aggregativo svolge le attività di:

- a) programmazione, relativamente alla raccolta e all'aggregazione dei fabbisogni e alla

calendarizzazione delle gare da svolgere;

b) progettazione degli interventi con riferimento alla procedura da svolgere;

c) affidamento;

d) esecuzione per quanto di competenza.

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15 del codice, nei casi di acquisti non aggregati da parte di unioni, associazioni o consorzi, i comuni nominano il RUP per le fasi di competenza e lo stesso è, di regola, designato come responsabile della singola gara all'interno del modulo associativo o consortile prescelto, secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.

6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15 del codice, in caso di acquisti gestiti integralmente, in ogni fase, dal modulo associativo o consortile prescelto, **((il RUP e gli eventuali responsabili di fase sono designati unicamente dal modulo associativo o consortile))**.

7. Nel caso di acquisti centralizzati, i compiti e le funzioni del RUP, designato dalla centrale di committenza, riguardano le attività di competenza della centrale in quanto dirette alla realizzazione e messa a disposizione degli strumenti di acquisto e di negoziazione per le stazioni appaltanti. I compiti e le funzioni del responsabile designato dalla stazione appaltante, nel caso di ricorso a strumenti di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza, riguardano le attività di propria competenza in quanto dirette all'effettuazione dello specifico acquisto e all'esecuzione contrattuale. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, del codice.

8. Nel caso di accordi conclusi tra due o più stazioni appaltanti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, si applica l'articolo 62, comma 14, del codice.

Allegato I.3

Termini delle procedure di appalto e di concessione

((Articolo 17, commi 3 e 3-bis))

1. **((A norma dell'articolo 17, commi 3 e 3-bis, del codice, i documenti iniziali di gara sono pubblicati, per gli appalti di lavori, entro tre mesi dalla data di approvazione del progetto. Le gare di appalto e di concessione si concludono nei seguenti termini massimi, ove sia utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa basato sul miglior rapporto tra qualità e prezzo o sul costo del ciclo di vita:))**

- a) procedura aperta: nove mesi;
- b) procedura ristretta: dieci mesi;
- c) procedura competitiva con negoziazione: sette mesi;
- d) procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: quattro mesi;
- e) dialogo competitivo: sette mesi;
- f) partenariato per l'innovazione: nove mesi.

2. I termini per la conclusione delle gare condotte secondo il criterio del minor prezzo sono i seguenti:

- a) procedura aperta: cinque mesi;
- b) procedura ristretta: sei mesi;
- c) procedura competitiva con negoziazione: quattro mesi;
- d) procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: tre mesi.

3. I termini **((di cui al comma 1, secondo periodo, e al comma 2))** decorrono dalla pubblicazione del bando di gara o dall'invio degli inviti a offrire, fino all'aggiudicazione alla miglior offerta, e non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo.

4. Ove la stazione appaltante o l'ente concedente debba effettuare la procedura di verifica dell'anomalia, **((i termini di cui al comma 1, secondo periodo, e al comma 2,))** sono prorogati per il periodo massimo di un mese.

5. In presenza di circostanze eccezionali il RUP, con proprio atto motivato, può prorogare **((i termini di cui al comma 1, primo periodo, per un massimo di un mese e i termini di cui al comma 1, secondo periodo, e al comma 2))** per un massimo di tre mesi. In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedimentali sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, certificate dal RUP,

quest'ultimo, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti **((rispettivamente per un ulteriore mese e))** per ulteriori tre mesi.

Allegato I.4

Imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto

(Articolo 18, comma 10)

Articolo 1

1. Il valore dell'imposta di bollo, che l'appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto, è determinato sulla base della Tabella A annessa al presente allegato.
2. L'imposta è determinata sulla base di scaglioni crescenti in relazione all'importo massimo previsto nel contratto, ivi comprese eventuali opzioni o rinnovi esplicitamente stabiliti. Sono esenti dall'imposta gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro.

Articolo 2

1. Il pagamento dell'imposta di cui all'articolo 1 ha natura sostitutiva dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all'articolo 13, punto 1, della Tariffa, Parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Articolo 3

1. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità telematiche di versamento, diverse da quelle di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, coerenti con la piena digitalizzazione del procurement, al fine di ridurre gli oneri gestionali e di conservazione documentale.

Tabella A

Valori dell'imposta di bollo

Fascia di importo contratto (valori in euro)	Imposta (valori in euro)
< 40.000	esente
≥ 40.000 < 150.000	40
≥ 150.000 < 1000000	120
≥ 1.000.000 < 5.000.000	250
≥ 5.000.000 < 25.000.000	500
≥ 25.000.000	1.000

Allegato I.5

Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo.

(Articolo 37, comma 6)

Articolo 1.

Oggetto.

1. Il presente allegato reca la disciplina di attuazione dell'articolo 37, comma 6, del codice.

Articolo 2.

Definizioni.

1. Ai fini del presente allegato si intende per:

- a) «BDAP», la banca dati delle amministrazioni pubbliche, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229;
- b) «CUP», il codice unico di progetto di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che identifica ogni progetto di investimento pubblico;
- c) «CUI», il codice unico di intervento attribuito in occasione del primo inserimento nel programma;
- d) «RUP», il responsabile unico del progetto di cui all'articolo 15 del codice;
- e) «pianificazione delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza», il documento di ciascun soggetto aggregatore o ciascuna centrale di committenza contenente indicazioni circa le attività di centralizzazione delle committenze previste nel periodo di riferimento;
- f) «AUSA», l'anagrafe unica delle stazioni appaltanti, di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Articolo 3.

Contenuti, livello di progettazione minimo, ordine di priorità del programma triennale dei lavori pubblici, dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti.

1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, secondo i propri ordinamenti e fatte salve le competenze legislative e regolamentari delle regioni e delle province autonome in materia, adottano il programma triennale dei lavori pubblici, anche consistenti in lotti funzionali di un lavoro, nonché i relativi elenchi annuali sulla base degli schemi-tipo annessi al presente allegato e parte integrante dello stesso, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 37 del codice, e in coerenza con i documenti pluriennali di pianificazione o di programmazione di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 e ai principi contabili di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. A tal fine le stazioni appaltanti e gli enti concedenti consultano altresì, ove disponibili, le pianificazioni delle attività delle centrali di committenza.

1-bis. ((In caso di ricorso a centrali di committenza, enti aggregatori o stazioni appaltanti qualificate per la progettazione e affidamento di lavori, nonché in tutti i casi di delega delle predette funzioni, l'adozione del programma triennale dei lavori di cui al comma 1 spetta all'amministrazione ricorrente o delegante.)).

2. Gli schemi-tipo per la programmazione triennale dei lavori pubblici di cui all'articolo 37 del codice sono costituiti dalle seguenti schede:

- a) A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal programma, articolate per annualità e fonte di finanziamento;
- b) B: elenco delle opere pubbliche incompiute;
- c) C: elenco degli immobili disponibili che possono essere oggetto di cessione, ivi compresi quelli resi disponibili per insussistenza dell'interesse pubblico al completamento di un'opera pubblica incompiuta. Sono, altresì, indicati i beni immobili nella disponibilità della stazione appaltante o dell'ente concedente concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione;
- d) D: elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione;
- e) E: lavori che compongono l'elenco annuale, con indicazione degli elementi essenziali per la loro

individuazione;

f) F: elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale nei casi previsti dall'articolo 5, comma 3.

3. ((I soggetti che gestiscono la piattaforma Servizio Contratti Pubblici (SCP) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le piattaforme di approvvigionamento digitale di cui all'articolo 25 del codice, certificate per la fase di programmazione, assicurano la disponibilità del supporto informatico per la compilazione degli schemi-tipo allegati annessi al presente allegato.))

4. Ai fini della compilazione delle schede A e C, di cui, rispettivamente, alle lettere a) e c) del comma 2, sono compresi, tra le fonti di finanziamento del programma triennale dei lavori pubblici, il valore complessivo dei beni immobili pubblici che possono essere oggetto di cessione in cambio di opere, i finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, i beni immobili concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione, nonché i beni immobili ricadenti nel territorio di competenza di regioni ed enti locali, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, di cui all'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. L'elenco dei beni immobili è indicato nell'apposita scheda C. Il valore degli immobili di cui al presente comma, stabilito sulla base del valore di mercato dagli uffici titolari dei beni immobili, è riportato per ogni singolo lavoro al quale sono associati.

5. Ogni lavoro o lotto funzionale riportato nel programma di cui al comma 1 è individuato univocamente dal CUI. Per ogni lavoro o lotto funzionale di cui al primo periodo è altresì indicato il CUP, tranne i casi di manutenzione ordinaria. Entrambi i codici sono mantenuti nei programmi triennali nei quali il lavoro o lotto funzionale è riproposto, salvo modifiche sostanziali del progetto che ne alterino la possibilità di precisa individuazione.

6. Per ciascun lavoro di cui al comma 1, nel programma triennale è riportato l'importo complessivo stimato necessario per la realizzazione di detto lavoro, comprensivo delle forniture e dei servizi connessi alla realizzazione dello stesso, inseriti nella programmazione triennale di cui all'articolo 6.

Nell'elenco annuale per ciascun lavoro è riportato l'importo complessivo del relativo quadro economico.

7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37, comma 2, del codice, sono compresi nel programma triennale e nei relativi aggiornamenti le opere pubbliche incompiute, di cui all'articolo 4, comma 4, del

presente allegato, i lavori realizzabili attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato, i lavori realizzabili tramite cessione del diritto di proprietà o altro titolo di godimento di beni immobili. Il programma evidenzia altresì se trattasi di lavoro complesso.

8. I lavori, anche consistenti in lotti funzionali, da avviare nella prima annualità del programma di cui al comma 7, costituiscono l'elenco annuale dei lavori pubblici. Sono inclusi in tale elenco i lavori, compresi quelli di cui all'articolo 4, comma 4, che soddisfano le seguenti condizioni:

- a) previsione in bilancio della copertura finanziaria;
- b) previsione dell'avvio della procedura di affidamento nel corso della prima annualità del programma;
- c) rispetto dei livelli di progettazione minimi di cui all'articolo 37, comma 2, del codice;
- d) conformità dei lavori agli strumenti urbanistici vigenti o adottati.

9. Un lavoro può essere inserito nel programma triennale dei lavori pubblici limitatamente a uno o più lotti funzionali, purché con riferimento all'intero lavoro sia stato osservato il livello di progettazione indicato dall'articolo 37, comma 2, del codice, quantificando le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dell'intero lavoro.

10. Il programma triennale dei lavori pubblici riporta la priorità dei lavori valutata su tre livelli come indicato nella scheda D.

Nell'ambito della definizione degli ordini di priorità le stazioni appaltanti e gli enti concedenti individuano come prioritari i lavori di ricostruzione, riparazione e ripristino conseguenti a calamità naturali, di prevenzione e mitigazione del rischio sismico e idrogeologico, di completamento delle opere incompiute di cui all'articolo 4, di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, i progetti definitivi o esecutivi già approvati, i lavori cofinanziati con fondi europei, con PNRR e PNC nonché i lavori per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.

11. Nell'ambito dell'ordine di priorità di cui al comma 10, sono da ritenersi di priorità massima i lavori di ricostruzione, riparazione e ripristino conseguenti a calamità naturali, e, in subordine, gli interventi di prevenzione sismica sugli edifici strategici e gli interventi di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico, i lavori di completamento di opere pubbliche incompiute nonché quelli finanziati con PNRR e Piano complementare al PNRR.

12. Ai fini della realizzazione dei lavori previsti nell'elenco annuale dei lavori, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti tengono conto delle priorità ivi indicate. Sono fatti salvi i lavori imposti da eventi

imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.

13 Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti individuano, nell'ambito della propria organizzazione, la struttura e il soggetto referente per la redazione del programma triennale dei lavori pubblici. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi, tale referente è, di norma, individuato nel referente unico dell'amministrazione per la BDAP, salvo diversa scelta dell'amministrazione.

14. ((Il referente riceve le proposte, i dati e le informazioni fornite dai RUP ai fini del coordinamento delle proposte da inserire nella programmazione e provvede ad accreditarsi presso la piattaforma Servizio Contratti Pubblici (SCP) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o presso le piattaforme di approvvigionamento digitale di cui all'articolo 25, certificate per la fase di programmazione.))

Articolo 4.

Criteri di inclusione delle opere pubbliche incompiute nei programmi triennali di lavori pubblici e nei relativi elenchi annuali.

1. Per le finalità di cui all'articolo 3, commi 10 e 11, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, a prescindere dall'importo, inseriscono nella scheda B le opere pubbliche incompiute di propria competenza, secondo l'ordine di classificazione di cui all'articolo 4, comma 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2013, n. 42, indicando per ciascuna opera non completata le modalità e le risorse per il loro completamento.

Laddove non optino nei sensi di cui al primo periodo, le amministrazioni individuano soluzioni alternative, quali il riutilizzo ridimensionato, il cambio di destinazione d'uso o la cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica mediante cessione di immobili in cambio di opere, la vendita ovvero la demolizione qualora le esigenze di pubblico interesse non consentano l'adozione di soluzioni alternative.

2. Ai fini del completamento e della fruibilità dell'opera pubblica incompiuta, anche in caso di cambio di destinazione d'uso, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano le proprie determinazioni sulla base, ove pertinente, degli esiti della valutazione ex ante, effettuata secondo le linee guida di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, condotta secondo principi di appropriatezza e proporzionalità tenuto conto della complessità, dell'impatto e del costo dell'opera, anche avvalendosi del supporto fornito dalle strutture tecniche del Ministero delle infrastrutture e trasporti e delle regioni e delle province autonome, per i rispettivi ambiti territoriali di competenza. Le medesime strutture svolgono, altresì, attività di supporto tecnico-economico alle amministrazioni nelle fasi attuative delle determinazioni adottate.

3. Qualora, sulla base della valutazione di cui al comma 2, si rilevi che per il completamento e la gestione delle opere pubbliche incompiute sussista la capacità attrattiva di finanziamenti privati, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti promuovono il ricorso a procedure di partenariato pubblico privato ai sensi dell'articolo 174 e seguenti del codice. **((A tal fine esse pubblicano sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente (AT) di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Bandi e contratti un avviso finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse degli operatori economici in ordine ai lavori di possibile completamento, anche ridimensionato o con diversa destinazione d'uso, delle opere incompiute di cui al comma 1 nonché alla gestione delle stesse.))**

4. Le opere pubbliche incompiute per le quali, a seguito della valutazione di cui al comma 2, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti abbiano determinato i lavori da adottare tra quelli menzionati al comma 1 e abbiano individuato la relativa copertura finanziaria, sono inserite nell'elenco dei lavori del programma di cui alla scheda D ovvero nell'elenco annuale di cui alla scheda E se la ripresa dei lavori è prevista nella prima annualità.

5. Nel caso in cui la stazione appaltante o l'ente concedente abbia ritenuto, con atto motivato, l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento e alla fruibilità dell'opera:

a) riporta nell'elenco degli immobili di cui alla scheda C, previa acquisizione al patrimonio a seguito di redazione e approvazione dello stato di consistenza, le opere pubbliche incompiute per le quali intenda cedere la titolarità dell'opera ad altro ente pubblico o a un soggetto esercente una funzione pubblica, ovvero procedere alla vendita dell'opera sul mercato;

b) riporta nell'elenco dei lavori di cui alle schede D ed E le opere pubbliche incompiute per le quali intenda procedere alla demolizione.

6. Qualora ricorra la determinazione di cui al comma 5, lettera b), nell'ambito del programma triennale sono inseriti gli oneri necessari per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.

Articolo 5.

Modalità di redazione, approvazione, aggiornamento e modifica del programma triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale. Obblighi informativi e di pubblicità.

1. Il programma di cui all'articolo 3 è redatto ogni anno, scorrendo l'annualità pregressa e aggiornando i programmi precedentemente approvati.

2. I lavori per i quali sia stata avviata la procedura di affidamento non sono riproposti nel programma successivo.

3. La scheda F di cui all'articolo 3, comma 2, lettera f), riporta l'elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale e non riproposti nell'aggiornamento del programma per motivi diversi da quelli di cui al comma 2, ovvero per i quali si è rinunciato all'attuazione.

4. Nel rispetto di quanto previsto all'articolo 37, comma 1, del codice, nonché dei termini di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, sono adottati lo schema del programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale dei lavori pubblici proposto dal referente responsabile del programma.

5. **((Successivamente alla adozione, il programma triennale e l'elenco annuale sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente (AT) di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e sono trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici.))** Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono consentire la presentazione di eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo. **((L'approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all'elenco annuale dei lavori avviene entro i successivi trenta giorni dalla**

scadenza delle consultazioni, ovvero, comunque, in assenza delle consultazioni, entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo, nel rispetto di quanto previsto dal comma 4, e con pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente (AT) di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e con comunicazione alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici.))

Le stazioni appaltanti o gli enti concedenti possono adottare ulteriori forme di pubblicità purché queste siano predisposte in modo da assicurare il rispetto dei termini di cui al presente comma.

6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che siano amministrazioni dello Stato procedono all'aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale. Le altre stazioni appaltanti e gli altri enti concedenti approvano i medesimi documenti entro novanta giorni dalla data di decorrenza degli effetti del proprio bilancio o documento equivalente, secondo l'ordinamento proprio di ciascuna amministrazione. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 172 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

7. Nel caso di regioni o di enti locali, ove risulti avviata la procedura di approvazione dell'aggiornamento annuale del programma triennale e dell'elenco annuale e nelle more della conclusione della medesima, le amministrazioni, secondo i loro ordinamenti, possono, motivatamente, autorizzare l'avvio delle procedure relative a un lavoro previsto dalla seconda annualità di un programma triennale approvato e dall'elenco annuale dello schema di programma triennale adottato.

8. Nei casi in cui le stazioni appaltanti o gli enti concedenti non provvedano alla redazione del programma triennale dei lavori pubblici, per assenza di lavori, **((questi ne danno comunicazione sul proprio sito istituzionale))** nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ne danno comunicazione alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

9. I programmi triennali di lavori pubblici sono modificabili nel corso dell'anno, previa apposita approvazione dell'organo competente, da individuarsi, per gli enti locali, secondo la tipologia della modifica, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 37, comma 1, del codice, qualora le modifiche riguardino:

- a) la cancellazione di uno o più lavori già previsti nell'elenco annuale;
- b) l'aggiunta di uno o più lavori in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello statale o regionale;

- c) l'aggiunta di uno o più lavori per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all'interno del bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del programma, ivi comprese le ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi d'asta o di economie;
- d) l'anticipazione della realizzazione, nell'ambito dell'elenco annuale di lavori precedentemente previsti in annualità successive;
- e) la modifica del quadro economico dei lavori già contemplati nell'elenco annuale, per la quale si rendano necessarie ulteriori risorse.

10. ((I programmi, aggiornati a seguito delle modifiche di cui al comma 9, sono pubblicati con le medesime modalità di cui al comma 5 e sono trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici.)).

11. Un lavoro non inserito nell'elenco annuale può essere realizzato quando sia reso necessario da eventi imprevedibili o calamitosi o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari. Un lavoro non inserito nell'elenco annuale può essere altresì realizzato sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari della stazione appaltante o dell'ente concedente al momento della formazione dell'elenco, avviando le procedure di aggiornamento della programmazione.

12. Il CIPESS, al fine di disporre di un quadro programmatico generale di riferimento, può chiedere alle amministrazioni centrali che vigilano su enti tenuti a predisporre i programmi triennali dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti di trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, una relazione che sintetizzi la distribuzione territoriale e per tipologia dei lavori inseriti nel complesso dei piani triennali degli organismi vigilati riguardanti il triennio di riferimento e i relativi contenuti finanziari.

Articolo 6.

Contenuti, ordine di priorità del programma triennale degli acquisti di **((beni))** e servizi.

1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, secondo i propri ordinamenti e fatte salve le competenze legislative e regolamentari delle regioni e delle province autonome in materia, adottano, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 37 comma 1, del codice, il programma triennale degli acquisti di **((beni))** e servizi nonché i relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali sulla base degli schemi-tipo annessi al presente allegato. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, ai fini della predisposizione del programma triennale degli acquisti di **((beni))** e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali, consultano, ove disponibili, le pianificazioni delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza, anche ai fini del rispetto degli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.

1-bis. **((In caso di ricorso a centrali di committenza, enti aggregatori o stazioni appaltanti qualificate per la progettazione e affidamento di beni e servizi, nonché in tutti i casi di delega delle predette funzioni, l'adozione del programma triennale di cui al comma 1 spetta all'amministrazione ricorrente o delegante.))**

2. Gli schemi-tipo per la programmazione triennale degli acquisti di **((beni))** e servizi sono costituiti dalle seguenti schede:

- a) G: quadro delle risorse necessarie alle acquisizioni previste dal programma, articolate per annualità e fonte di finanziamento;
- b) H: elenco degli acquisti del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione. Nella scheda sono indicati le **((beni))** e i servizi connessi a un lavoro di cui agli articoli da 3 a 5, riportandone il relativo CUP, ove previsto;
- c) I: elenco degli acquisti presenti nella precedente programmazione triennale nei casi previsti dall'articolo 7, comma 3.

3. **((I soggetti che gestiscono la piattaforma Servizio Contratti Pubblici (SCP) del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e le altre piattaforme di approvvigionamento digitale di cui all'articolo 25 del codice, certificate per la fase di programmazione, assicurano la disponibilità del supporto informatico per la compilazione degli schemi-tipo allegati annessi al presente allegato.))**

4. Ogni acquisto di **((beni))** e servizi riportato nel programma di cui al comma 1 è individuato univocamente dal CUI. Per ogni acquisto per il quale è previsto, è riportato il CUP. Entrambi i codici sono mantenuti nei programmi triennali nei quali l'acquisto è riproposto, salvo modifiche sostanziali del

progetto che ne alterino la possibilità di precisa individuazione.

5. Per gli acquisti di cui al comma 1, nel programma triennale sono riportati gli importi degli acquisti di **((beni))** e servizi risultanti dalla stima del valore complessivo, ovvero, per gli acquisti di **((beni))** e servizi ricompresi nell'elenco annuale, gli importi del prospetto economico delle acquisizioni medesime.

6. Il programma triennale contiene altresì i servizi di cui all'articolo 41, comma 10, del codice nonché le ulteriori acquisizioni di **((beni))** e servizi connessi alla realizzazione di lavori previsti nella programmazione triennale dei lavori pubblici o di altre acquisizioni di **((beni))** e servizi previsti nella programmazione triennale. Gli importi relativi a tali acquisizioni, qualora già ricompresi nell'importo complessivo o nel quadro economico del lavoro o acquisizione ai quali sono connessi, non sono computati ai fini della quantificazione delle risorse complessive del programma di cui alla scheda G.

7. Le acquisizioni di **((beni))** e servizi di cui al comma 6 sono individuate da un proprio CUI e sono associate al CUI e al CUP, ove previsto, del lavoro o dell'acquisizione al quale sono connessi.

8. Nei programmi triennali degli acquisti di **((beni))** e servizi, per ogni singolo acquisto, è riportata l'annualità nella quale si intende dare avvio alla procedura di affidamento ovvero si intende ricorrere a una centrale di committenza o a un soggetto aggregatore, al fine di consentire il raccordo con la pianificazione dell'attività degli stessi.

9. Per l'inserimento nel programma triennale degli acquisti di **((beni))** e servizi, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, anche con riferimento all'intera acquisizione nel caso di suddivisione in lotti funzionali, provvedono a fornire adeguate indicazioni in ordine alle caratteristiche tipologiche, funzionali e tecnologiche delle acquisizioni da realizzare e alla relativa quantificazione economica.

10. Il programma triennale degli acquisti di **((beni))** e servizi riporta l'ordine di priorità. Nell'ambito della definizione degli ordini di priorità le stazioni appaltanti e gli enti concedenti individuano come prioritari i servizi e le **((beni))** necessari in conseguenza di calamità naturali, per garantire gli interessi pubblici primari, gli acquisti aggiuntivi per il completamento di **((beni))** o servizi, nonché le **((beni))** e i servizi cofinanziati con fondi europei, e le **((beni))** e i servizi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.

11. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti tengono conto di tali priorità, fatte salve le modifiche dipendenti da eventi imprevedibili o calamitosi, o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.

12. **((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209)).**

13. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti individuano, nell'ambito della propria organizzazione, la struttura e il soggetto referente per la redazione del programma triennale degli acquisti di **((beni))** e servizi. Il soggetto di cui al presente comma può coincidere con quello di cui all'articolo 3, comma 13. Si applica la procedura di cui all'articolo 3, comma 14.

13-bis. **((Il soggetto referente individuato ai sensi del comma 13 riceve le proposte, i dati e le informazioni fornite dai RUP ai fini del coordinamento delle proposte da inserire nella programmazione e provvede ad accreditarsi presso la piattaforma Servizio Contratti Pubblici (SCP) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o presso le altre piattaforme di approvvigionamento digitale di cui all'articolo 25 del codice, certificate per la fase di programmazione.))**

Articolo 7.

Modalità di redazione, approvazione, aggiornamento e modifica del programma triennale degli acquisti di **((beni))** e servizi. Obblighi informativi e di pubblicità.

1. Il programma di cui all'articolo 6 è redatto ogni anno, scorrendo l'annualità pregressa e aggiornando i programmi precedentemente approvati.

2. Non è riproposto nel programma successivo un acquisto di una fornitura o di un servizio per il quale sia stata avviata la procedura di affidamento.

3. La scheda I, di cui all'articolo 6, comma 2, lettera c), riporta l'elenco degli acquisti di **((beni))** e servizi presenti nella prima annualità del precedente programma e non riproposti nell'aggiornamento del programma per motivi diversi da quelli di cui al comma 2, ovvero per i quali si è rinunciato all'acquisizione.

3-bis. **((Il programma triennale degli acquisti di beni e servizi, proposto dal referente responsabile del programma, è approvato nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 37, comma 1, del codice.))**

3-ter. **((Successivamente all'approvazione, il programma triennale degli acquisti di beni e servizi è pubblicato sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente (AT) di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ed è trasmesso alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici.))**

4. Nei casi in cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non provvedano alla redazione del programma triennale degli acquisti di **((beni))** e servizi, per assenza di acquisti di **((beni))** e servizi, ne danno comunicazione sul profilo del committente nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

5. **((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209)).**

6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che siano amministrazioni dello Stato procedono all'aggiornamento del programma triennale degli acquisti di **((beni))** e servizi e del relativo elenco annuale. Le altre stazioni appaltanti e gli enti concedenti approvano i medesimi documenti entro novanta giorni dalla data di decorrenza degli effetti del proprio bilancio o documento equivalente, secondo l'ordinamento proprio di ciascuna amministrazione. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 172 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

7. Nel caso di regioni o di enti locali, ove risulti avviata la procedura di approvazione dell'aggiornamento annuale del programma triennale e nelle more della conclusione della medesima, le amministrazioni, secondo i loro ordinamenti, possono, motivatamente, autorizzare l'avvio delle procedure relative a un acquisto di **((beni))** e servizi previsto in un programma triennale approvato.

8. I programmi triennali degli acquisti di **((beni))** e servizi sono modificabili nel corso dell'anno, previa apposita approvazione dell'organo competente, da individuarsi, per gli enti locali, secondo la tipologia della modifica, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 37, comma 1, del codice, qualora le modifiche riguardino:

- a) la cancellazione di uno o più acquisti già previsti nell'elenco annuale delle acquisizioni di **((beni))** e servizi;
- b) l'aggiunta di uno o più acquisti in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello statale o regionale;
- c) l'aggiunta di uno o più acquisti per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all'interno del bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del programma, ivi comprese le ulteriori

risorse disponibili anche a seguito di ribassi d'asta o di economie;

d) l'anticipazione alla prima annualità dell'acquisizione di una fornitura o di un servizio ricompreso nel programma triennale degli acquisti;

e) la modifica del quadro economico degli acquisti già contemplati nell'elenco annuale, per la quale si rendano necessarie ulteriori risorse.

9. Un servizio o una fornitura non inseriti nell'elenco annuale possono essere realizzati quando siano resi necessari da eventi imprevedibili o calamitosi o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari. Un servizio o una fornitura non inseriti nella prima annualità del programma possono essere altresì realizzati sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, avviando le procedure di aggiornamento della programmazione.

10. ((I programmi, modificati ai sensi del comma 8, sono pubblicati con le medesime modalità di cui al comma 3-ter e sono trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici.))

Articolo 8.

Modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento.

1. Negli elenchi annuali degli acquisti di **((beni))** e servizi e negli elenchi annuali dei lavori, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano **((per ciascun lavoro o acquisto))** l'obbligo, qualora sussistente, ovvero l'intenzione di ricorrere a una centrale di committenza o a un soggetto aggregatore **((o ad altra stazione appaltante, qualificata ai sensi del comma 6 dell'articolo 63, o individuata mediante altra forma di delega))** per l'espletamento della procedura di affidamento; a tal fine essi consultano, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, secondo periodo, la pianificazione dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza e ne acquisiscono il preventivo assenso o ne verificano la capienza per il soddisfacimento del proprio fabbisogno. **((9))**

2. **((Nei casi in cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, in adempimento di quanto previsto dal comma 1, ricorrono ai soggetti di cui al comma 1, l'elenco annuale ne indica la denominazione fra quelle registrate nell'AUSA nell'ambito della banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'Autorità nazionale anticorruzione, nonché, qualora disponibile, il codice identificativo di gara (CIG) dell'accordo quadro o convenzione o della procedura delegata.))**

AGGIORNAMENTO (9)

Il D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, ha disposto (con l'art. 77, comma 1, lettera f)) che "al secondo periodo, le parole «dall'articolo 6, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 3, comma 1, e dall'articolo 6, comma 1,»".

Articolo 9.

Disposizioni transitorie e finali.

1. Il presente allegato si applica per la formazione o l'aggiornamento dei programmi triennali dei lavori pubblici e degli acquisti di **((beni))** e servizi effettuati a decorrere dal periodo di programmazione 2023-2025.

2. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2018 n. 14, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 57 del 9 marzo 2018, è abrogato a decorrere dalla data in cui il presente allegato acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, del codice.

Articolo 10.

Clausola di invarianza finanziaria.

1. All'attuazione delle disposizioni del presente allegato si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Allegato I.6

Dibattito pubblico obbligatorio

(Articolo 40)

Articolo 1.

Opere soggette a dibattito pubblico obbligatorio.

1. Sono soggette a dibattito pubblico obbligatorio, ai sensi dell'articolo 40, commi 1 e 8, del codice, le opere rientranti nelle tipologie di cui alla Tabella 1.

2. I parametri di riferimento delle soglie dimensionali delle opere inserite nella tabella 1 annessa al presente allegato sono ridotti del 50 per cento se si tratta, con riferimento a particolari esigenze di salvaguardia, di interventi ricadenti, anche in parte:

- a) su beni del patrimonio culturale e naturale iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO, ai sensi della Conferenza sul Patrimonio Mondiale del 1977;
 - b) nella zona tampone come definita nelle Linee guida operative emanate dell'UNESCO;
 - c) nei parchi nazionali e regionali e nelle aree marine protette.
3. Per le opere di cui alla Tabella 1, di importo compreso tra la soglia ivi indicata e due terzi della medesima, la stazione appaltante o l'ente concedente indice il dibattito pubblico su richiesta:
- a) della Presidenza del Consiglio dei ministri o dei Ministeri direttamente interessati alla realizzazione dell'opera;
 - b) di un Consiglio regionale o di una provincia o di una città metropolitana o di un comune capoluogo di provincia territorialmente interessati dall'intervento;
 - c) di uno o più consigli comunali o di unioni di comuni territorialmente interessati dall'intervento, se complessivamente rappresentativi di almeno centomila abitanti;
 - d) di almeno cinquantamila cittadini elettori nei territori in cui è previsto l'intervento;
 - e) di almeno un terzo dei cittadini elettori per gli interventi che interessano le isole con non più di centomila abitanti e per il territorio di comuni di montagna.

Articolo 2.

Esclusioni

1. Il dibattito pubblico è escluso:
- a) per le opere previste dai Titoli V e VI della Parte VII del libro II del codice e per quelle di difesa nazionale di cui all'articolo 233 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
 - b) per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauri, adeguamenti tecnologici e completamenti;
 - c) per le opere già sottoposte a procedure preliminari di consultazione pubblica sulla base di norme

europee.

Articolo 3.

Indizione del dibattito pubblico.

1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti individuano, ciascuno secondo il proprio ordinamento, il soggetto titolare del potere di indire il dibattito pubblico che si svolge nelle fasi iniziali di elaborazione di un progetto di un'opera o di un intervento, in relazione ai contenuti del progetto di fattibilità ovvero del documento di fattibilità delle eventuali alternative progettuali.
2. Il dibattito pubblico ha avvio con la pubblicazione, ai sensi dell'articolo 40, comma 3, del codice, della relazione di progetto dell'opera di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del presente allegato.

Articolo 4.

Responsabile del dibattito pubblico

1. Il responsabile dell'unità organizzativa titolare del potere di spesa nomina, con immediatezza e, comunque, entro dieci giorni dalla determinazione di indizione di cui all'articolo 3, comma 1, il responsabile del dibattito pubblico tra i dipendenti in possesso di comprovata esperienza e competenza nella gestione di processi partecipativi, ovvero nella gestione ed esecuzione di attività di programmazione e pianificazione in materia infrastrutturale, urbanistica, territoriale e socioeconomica. Su richiesta delle stazioni appaltanti o degli enti concedenti, il responsabile del dibattito pubblico è individuato dal Ministero competente per materia tra i suoi dirigenti. Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore è un Ministero, il responsabile del dibattito pubblico è designato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri tra i dirigenti delle pubbliche amministrazioni estranei al

ministero interessato. Nel caso di comprovata assenza di dirigenti pubblici in possesso dei requisiti di cui al primo periodo, il responsabile del dibattito pubblico può essere individuato dalle stazioni appaltanti o dagli enti concedenti mediante procedura di cui al codice, configurandosi come appalto di servizi.

2. Non possono assumere l'incarico di responsabile del dibattito pubblico i soggetti residenti o domiciliati nel territorio di una provincia o di una città metropolitana ove la stessa opera è localizzata.

3. Il responsabile del dibattito pubblico:

- a) progetta le modalità di svolgimento del dibattito pubblico ed elabora, entro un mese dal conferimento dell'incarico, il documento di progetto del dibattito pubblico, stabilendo i temi di discussione, le modalità di partecipazione e comunicazione al pubblico, esclusivamente con l'utilizzo di strumenti informatici e telematici, salva la sussistenza di specifiche esigenze, motivate sulla base di elementi oggettivi, che rendano necessaria la calendarizzazione di incontri con diverse modalità;
- b) valuta, ed eventualmente richiede, per una sola volta ed entro quindici giorni dalla sua ricezione, integrazioni e modifiche alla relazione di progetto di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a);
- c) favorisce il confronto tra tutti i partecipanti al dibattito;
- d) in modo oggettivo e trasparente, definisce e attua le modalità di comunicazione e informazione al pubblico, curando l'organizzazione e gli aggiornamenti della sezione del sito istituzionale di afferenza;
- e) redige la relazione conclusiva del dibattito pubblico di cui all'articolo 7, comma 1.

Articolo 5.

Funzioni e compiti della stazione appaltante e dell'ente concedente.

1. La stazione appaltante o l'ente concedente provvede a:

- a) elaborare la relazione di progetto dell'opera, scritta in linguaggio chiaro e comprensibile, in cui è motivata l'opportunità dell'intervento e sono descritte le soluzioni progettuali proposte, comprensive delle valutazioni degli impatti sociali, ambientali ed economici, in coerenza con le linee guida di cui

- all'articolo 8 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228;
- b) pubblicare sul proprio sito istituzionale e richiedere la pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni locali interessate dall'intervento della relazione di cui alla lettera a);
- c) comunicare al Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'indizione del procedimento del dibattito pubblico e la relativa conclusione;
- d) fornire le informazioni sull'intervento e, ove significativo, sulle alternative progettuali esaminate nella prima fase del progetto di fattibilità;
- e) partecipare in modo attivo alle attività previste dal dibattito pubblico e fornire il supporto necessario per rispondere ai quesiti emersi nel corso del dibattito pubblico;
- f) valutare i risultati e le proposte emersi nel corso del dibattito pubblico e redigere un documento conclusivo in cui si evidenzia la volontà o meno di realizzare l'intervento, le eventuali modifiche da apportare al progetto e le ragioni che hanno condotto a non accogliere eventuali proposte;
- g) sostenere i costi relativi allo svolgimento del dibattito pubblico, previsti negli oneri della progettazione dell'intervento di cui all'articolo 41, comma 9, del codice.

Articolo 6.

Svolgimento del dibattito pubblico.

1. Dalla pubblicazione di cui all'articolo 3, comma 2, decorrono i termini di conclusione di cui all'articolo 40, comma 5, del codice.
2. Il titolare del potere di indire il dibattito pubblico può prorogarne una sola volta e per la durata massima di due mesi il termine di conclusione di cui al comma 1, in caso di comprovata e motivata necessità.
3. Gli enti legittimati ai sensi dell'articolo 40, comma 4, del codice, nel termine ivi stabilito, possono

presentare osservazioni e proposte con le modalità stabilite dal responsabile del dibattito pubblico in conformità alle previsioni dell'articolo 4, comma 3, lettera a).

Articolo 7.

Conclusione del dibattito pubblico.

1. Nel termine di cui all'articolo 40, comma 5, del codice, il responsabile del dibattito pubblico presenta alla stazione appaltante o all'ente concedente la relazione conclusiva sull'andamento dell'intera procedura, oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale della stazione appaltante o dell'ente concedente, nonché sui siti istituzionali delle amministrazioni locali interessate dall'intervento, che contiene:

- a) la descrizione delle attività svolte nel corso del dibattito pubblico;
- b) la sintesi dei temi, in modo imparziale, trasparente e oggettivo, delle posizioni e delle proposte emerse nel corso del dibattito;
- c) la descrizione delle questioni aperte e maggiormente problematiche rispetto alle quali si chiede alla stazione appaltante o all'ente concedente di prendere posizione nella relazione conclusiva, di cui all'articolo 4, comma 3, lettera e), con l'eventuale indicazione delle proposte ritenute meritevoli di accoglimento.

2. La stazione appaltante o l'ente concedente, entro due mesi successivi dalla ricezione della relazione di cui al comma 1, adotta il proprio documento conclusivo, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f), del quale viene data comunicazione mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale e sui siti istituzionali delle amministrazioni locali interessate dall'intervento, nonché al Dipartimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c).

Tabella 1

TIPOLOGIE DI OPERE	SOGLIE DIMENSIONALI
Autostrade e strade extraurbane principali. Strade extraurbane a quattro o più corsie o adeguamento di strade extraurbane esistenti a due corsie per renderle a quattro o più corsie.	Opere che comportano una lunghezza del tracciato superiore a 30 km e comunque con un valore di investimento pari o superiore a 500 milioni di euro al netto di IVA del complesso dei contratti previsti.
Tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza.	Opere che comportano una lunghezza del tracciato superiore a 30 km e comunque con un valore di investimento superiore a 500 milioni di euro al netto di IVA del complesso dei contratti previsti.
Aeroporti.	Opere che riguardano nuovi terminali passeggeri o merci, o nuove piste di atterraggio e decollo superiori ai 1.500 metri di lunghezza e comunque con un valore di investimento complessivo superiore a 200 milioni di euro al netto di IVA del complesso dei contratti previsti
Porti marittimi commerciali, nonché vie navigabili e porti per la navigazione interna accessibili a navi di stazza superiore a 1.350 tonnellate. Terminali marittimi, da intendersi quali moli, pontili, boe galleggianti, isole a mare per il carico e lo scarico dei prodotti collegati con la terraferma e l'esterno dei porti, che possono accogliere navi di stazza superiore a 1.350 tonnellate, comprese le attrezzature e le opere funzionalmente connesse.	Opere che comportano una superficie interessata dall'intervento superiore a 150 ha e comunque con un valore di investimento complessivo superiore a 200 milioni di euro al netto di IVA del complesso dei contratti previsti.
Interventi per la difesa del mare e delle coste.	Opere che comportano un valore di investimento complessivo superiore ai 50 milioni di euro del complesso dei contratti previsti.
Piattaforme di lavaggio delle acque di zavorra delle navi.	Opere off-shore che comportano un valore di

	investimento complessivo superiore ai 150 milioni di euro del complesso dei contratti previsti.
Interporti finalizzati al trasporto merci e in favore dell'intermodalità di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240 e successive modifiche, comunque comprendenti uno scalo ferroviario idoneo a formare o ricevere treni completi e in collegamento con porti, aeroporti e viabilità di grande comunicazione.	Opere che comportano costi degli stabilimenti e delle infrastrutture superiori ai 300 milioni di euro al netto di IVA del complesso dei contratti previsti.
Elettrodotti aerei.	Linee elettriche aeree di tensione pari o superiore a 380 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 40 km.
Impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole.	Impianti con altezza superiore a 30 metri o che determinano un volume di invaso superiore a 40 milioni di metri cubi.
Opere che prevedano o possano prevedere trasferimento d'acqua tra regioni diverse e ciò travalichi i comprensori di riferimento dei bacini idrografici istituiti a norma della legge 18 maggio 1989,	Opere che prevedono trasferimenti di portata uguale o superiore a 4 m ³ /s.
Infrastrutture a uso sociale, culturale, sportivo, scientifico o turistico.	Opere e infrastrutture che comportano investimenti complessivi superiori a 300 milioni di euro al netto di IVA, del complesso dei contratti previsti
Impianti insediamenti industriali e infrastrutture energetiche.	Opere che comportano investimenti complessivi superiori ai 300 milioni di euro al netto di IVA del complesso dei contratti previsti.

ALLEGATO I.7

SEZIONE I

QUADRO ESIGENZIALE, DOCUMENTO DI FATTIBILITÀ DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI,
DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE

ALLEGATO I.7

Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo

(Articoli da 41 a 44)

Articolo 1.

Quadro esigenziale.

1. Il quadro esigenziale tiene conto di quanto previsto negli strumenti di programmazione del committente. Esso, per ciascun intervento da realizzare, in relazione alla tipologia dell'intervento stesso, riporta:

- a) gli obiettivi generali da perseguire attraverso la realizzazione dell'intervento, con gli associati indicatori chiave di prestazione;
- b) i fabbisogni, le esigenze qualitative e quantitative del committente, della collettività o della specifica utenza alla quale l'intervento è destinato, che dovranno essere soddisfatti attraverso la realizzazione dell'intervento stesso;

2. ((Il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all'articolo 2, può essere supportato dall'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale di cui all'articolo 43, eventualmente integrati con i sistemi informativi geografici (Geographical Information System - GIS). A questo fine, il documento di fattibilità delle alternative progettuali può essere integrato dallo sviluppo di modelli informativi e GIS su scala urbana o territoriale comprensivi dei piani di

cantiere e da modelli informativi che riflettano lo stato dei luoghi e delle opere immobiliari o infrastrutturali esistenti.))

3. La redazione del quadro esigenziale è di esclusiva competenza del committente.

Articolo 2.

Documento di fattibilità delle alternative progettuali.

1. Il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di seguito «DOCFAP», è redatto nel rispetto dei contenuti del quadro esigenziale ed è prodromico alla redazione del Documento di indirizzo alla progettazione di cui all'articolo 3. Il DOCFAP **((può essere supportato dallo sviluppo di modelli informativi e GIS su scala urbana))** o territoriale e da modelli informativi che riflettano lo stato dei luoghi e dei cespiti immobiliari o infrastrutturali esistenti che permettano di visualizzare analisi di scenario e di identificare alternative progettuali.

2. Il DOCFAP individua e analizza le possibili soluzioni progettuali che possono riguardare: l'ipotesi di non realizzazione dell'intervento, ove applicabile, le scelte modali e le alternative di tracciato per le infrastrutture lineari (oppure relative alla mobilità e al trasporto); per le opere puntuali, l'alternativa tra la realizzazione di una nuova costruzione o il recupero di un edificio esistente, ovvero il riutilizzo di aree dismesse o urbanizzate o degradate, limitando ulteriore consumo di suolo; sempre per le opere puntuali di nuova costruzione la localizzazione dell'intervento. Il DOCFAP, ove pertinente e richiesto dal committente, può analizzare anche le soluzioni tecniche, economiche e finanziarie, anche in relazione agli aspetti manutentivi dell'opera da realizzare. Il DOCFAP, ove pertinente e richiesto dal committente, prende in considerazione e analizza tutte le opzioni possibili, inclusa, ove applicabile, l'ipotesi di non realizzazione dell'intervento, al fine di consentire un effettivo confronto comparato tra le diverse alternative. Il DOCFAP, inoltre, evidenzia le principali incidenze delle alternative analizzate sul contesto territoriale, ambientale, paesaggistico, culturale e archeologico, nonché, per gli interventi sulle opere esistenti, sulle caratteristiche storiche, architettoniche e tecniche. A tal fine è prevista la possibilità di

effettuare indagini preliminari.

3. In applicazione del principio di proporzionalità di cui all'articolo 41, comma 5, del codice, il DOCFAP è sviluppato con un livello di approfondimento e con un contenuto differenziato in relazione al tipo e alla dimensione dell'intervento da realizzare.

4. Il DOCFAP, in relazione alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento da realizzare si compone di una relazione tecnico-illustrativa, così articolata:

a) analisi dello stato di fatto dell'area d'intervento o dell'opera, nel caso di interventi su opere esistenti, integrabili da modelli informativi **((e GIS su scala urbana))** o territoriale e da modelli informativi che riflettano lo stato dei luoghi e dei cespiti immobiliari o infrastrutturali esistenti;

b) inquadramento territoriale dell'area d'intervento: corografia, stralcio dello strumento urbanistico comunale, verifica della compatibilità dell'intervento con gli strumenti urbanistici, con la **((carta del potenziale archeologico e la carta del rischio archeologico, ove esistenti,))** e con i vincoli di settore, ove pertinenti;

c) individuazione, tramite elaborati descrittivi, cartografici e grafici, in relazione al tipo e alla dimensione dell'intervento, delle possibili alternative progettuali come definite al comma 2, e relativo confronto sulla base delle caratteristiche funzionali, tecniche, economico, finanziarie, anche in relazione agli aspetti connessi alla manutenibilità. Tali alternative possono essere **((sviluppate anche tramite l'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43))**;

d) schemi grafici che descrivano e consentano l'individuazione delle caratteristiche essenziali delle alternative progettuali esaminate.

Tali schemi possono essere supportati da simulazioni digitali realizzate tramite dedicati strumenti di schematizzazione parametrica;

e) indicazione dei tempi previsti per l'attuazione delle alternative progettuali esaminate;

f) stima sommaria dei costi, mediante l'adozione di prezzi parametrici;

g) confronto comparato delle alternative progettuali, esaminate mediante idoneo strumento a supporto delle decisioni, in relazione al tipo e alla dimensione dell'intervento.

5. In relazione a quanto stabilito all'articolo 37 del codice, la redazione del DOCFAP è sempre necessaria per interventi il cui importo per lavori sia pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 14 del codice.

6. Per interventi di importo dei lavori superiore a 150.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 14 del codice, è facoltà del committente richiedere la redazione del DOCFAP, che sarà redatto sulla base delle indicazioni fornite dal responsabile unico del progetto (RUP), tenendo conto del tipo e della dimensione dell'intervento da realizzare.
7. Il DOCFAP, sulla base del confronto comparato tra le alternative prese in considerazione, perviene alla individuazione della soluzione che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività e per l'ambiente, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e alle prestazioni da fornire.
8. Per gli interventi da realizzarsi con formule di partenariato pubblico privato il DOCFAP è corredato anche di un'analisi costi ricavi.
9. Il committente, con propria determinazione, approva il DOCFAP.

Articolo 3.

Documento di indirizzo alla progettazione.

1. Il documento di indirizzo alla progettazione, di seguito «DIP», da redigere in coerenza con il quadro esigenziale e con la soluzione individuata nel DOCFAP, ove redatto, indica, in rapporto alla dimensione, alla specifica tipologia e alla categoria dell'intervento da realizzare, le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni livello della progettazione. Il DIP è redatto e approvato prima dell'affidamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica, sia in caso di progettazione interna, che di progettazione esterna alla stazione appaltante; in quest'ultimo caso, il DIP dovrà essere parte della documentazione di gara per l'affidamento del contratto pubblico di servizi, in quanto costituisce parte integrante del "capitolato del servizio di progettazione". In caso di progettazione interna alla stazione appaltante il DIP è allegato alla lettera d'incarico. Il DIP riporta almeno le seguenti indicazioni:

- a) **((lo stato dei luoghi con le relative indicazioni di tipo catastale, eventualmente strutturate in modelli informativi o GIS));**

- b) gli obiettivi da perseguire attraverso la realizzazione dell'intervento, le funzioni che dovranno essere svolte, i fabbisogni e le esigenze da soddisfare e, ove pertinenti, i livelli di servizio da conseguire e i requisiti prestazionali di progetto da raggiungere;
- c) i requisiti tecnici che l'intervento deve soddisfare in relazione alla legislazione tecnica vigente e al soddisfacimento delle esigenze di cui alla lettera b);
- d) **((i livelli della progettazione da sviluppare e i relativi tempi di svolgimento, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento. Quando la progettazione è sviluppata tramite l'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del codice, i livelli di fabbisogno informativo sono funzionali agli obiettivi del relativo livello di progettazione e agli obiettivi ed usi dei modelli informativi identificati dalla stazione appaltante nel capitolato informativo;))**
- e) gli elaborati grafici e descrittivi da redigere;
- f) le eventuali raccomandazioni per la progettazione, anche in relazione alla pianificazione urbanistica, territoriale e paesaggistica vigente e alle valutazioni ambientali strategiche (VAS), ove pertinenti, procedure tecniche integrative o specifici standard tecnici che si intendano porre a base della progettazione dell'intervento;
- g) i limiti economici da rispettare e l'eventuale indicazione delle coperture finanziarie dell'opera;
- h) le indicazioni in ordine al sistema di realizzazione dell'intervento;
- i) l'indicazione della procedura di scelta del contraente;
- l) l'indicazione del criterio di aggiudicazione;
- m) la tipologia di contratto individuata per la realizzazione dell'intervento, e in particolare se il contratto sarà stipulato a corpo o a misura, o parte a corpo e parte a misura;
- n) le specifiche tecniche contenute nei criteri ambientali minimi (CAM), adottati con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per quanto materialmente applicabili; qualora la progettazione sia supportata **((dall'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale, quando possibile, i requisiti previsti dai CAM sono integrati nella gestione informativa digitale))**;
- o) la individuazione, laddove possibile e/o necessario, di lotti funzionali e/o di lotti prestazionali, articolati in strutture analitiche di progetto;
- p) gli indirizzi generali per la progettazione del monitoraggio ambientale, geotecnico e strutturale delle

opere, ove ritenuto necessario;

q) le specifiche tecniche per l'utilizzo di materiali, elementi e componenti ai fini:

1) del perseguimento dei requisiti di resistenza, durabilità, robustezza e resilienza delle opere;

2) della efficienza energetica e della sicurezza e funzionalità degli impianti;

r) l'indicazione di massima dei tempi necessari per le varie fasi dell'intervento;

s) in caso di affidamenti agli operatori economici di cui all'articolo 66, comma 1, del codice, l'importo di massima stimato da porre a base di gara, calcolato nel rispetto del decreto di cui all'articolo 41, comma 13, del codice, per la prestazione da affidare;

t) la possibilità di utilizzare le economie derivanti dai ribassi d'asta anche per motivate varianti in corso d'opera;

u) nelle ipotesi in cui non sia prevista la redazione del piano di sicurezza e coordinamento ai sensi del Titolo IV, Capo I, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la previsione dell'elaborato progettuale della sicurezza contenente l'analisi del contesto ambientale con l'individuazione delle potenziali interferenze, la descrizione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori connessi all'area di cantiere, ad esclusione di quelli specifici propri dell'attività dell'impresa, nonché la stima dei costi della sicurezza per tutta la durata delle lavorazioni;

v) per le forniture, i criteri di approvvigionamento di materiali idonei a garantire il rispetto dei criteri ambientali minimi e i diritti dei lavoratori, secondo indirizzi finalizzati a promuovere le forniture di materiali certificati da organismi verificatori accreditati di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione, del 19 dicembre 2018.

2. Nei casi previsti dalla legge o per scelta del committente, della stazione appaltate o dell'ente concedente il DIP include il capitolato informativo (di seguito anche «CI»), in riferimento a quanto previsto dall'articolo 43 del codice e secondo le specifiche del relativo allegato 1.9.

3. Il DIP, oltre ai contenuti stabiliti, può contenere, in materia di digitalizzazione dei processi e di modellazione informativa, ulteriori riferimenti alla fase esecutiva, anche con riferimento alla pianificazione e gestione della realizzazione prevista dalla norma UNI ISO 21502:2021 e dalla norma UNI ISO 31000.

4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209)).

5. Nel caso di concorso di progettazione o di concorso di idee, di cui all'articolo 46 del codice, il DIP è

integrato con i documenti preparatori del concorso stesso, predisposti a cura della stazione appaltante; tali documenti preparatori definiscono il contenuto del concorso ai fini di garantire la rispondenza della progettazione dell'intervento oggetto del concorso alle esigenze qualitative e quantitative dalla stazione appaltante. I documenti di cui al primo periodo possono essere integrati **((dalla disponibilità))** di modelli informativi **((e GIS su scala urbana))** o territoriale e da modelli informativi che riflettano lo stato dei luoghi e dei cespiti immobiliari o infrastrutturali esistenti.

6. A seguito della redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 4, il DIP è aggiornato in relazione alla definizione delle scelte funzionali e tecnico-costruttive adottate, anche riguardo ai requisiti prestazionali di progetto.

Detto aggiornamento può costituire indirizzo per le successive fasi progettuali e, conseguentemente, può fornire elementi per la redazione del disciplinare di gara nel caso di procedura di affidamento sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica con l'adozione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Articolo 4.

Livelli della progettazione di lavori pubblici.

1. Ai sensi dell'articolo 41 del codice, la progettazione in materia di lavori pubblici si articola secondo due livelli di successivi approfondimenti tecnici, in:

- a) progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- b) progetto esecutivo.

2. I livelli di cui al comma 1 costituiscono una suddivisione di contenuti progettuali che sono sviluppati progressivamente nell'ambito di un processo unitario senza soluzione di continuità, al fine di assicurare la coerenza della progettazione ai diversi livelli di elaborazione e la rispondenza al quadro esigenziale e al documento di indirizzo alla progettazione di cui all'articolo 3.

Articolo 4-bis.

((Progettazione di servizi e forniture))

1. ((La progettazione di servizi e forniture è articolata in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti mediante propri dipendenti. I contenuti minimi del progetto sono costituiti almeno da una relazione generale illustrativa, da capitolato tecnico e da documento di stima economica secondo le previsioni di cui all'articolo 41, commi 13 e 14, del codice)).

Articolo 5.

Quadro economico dell'opera o del lavoro.

1. Il quadro economico dell'opera o del lavoro è predisposto con progressivo approfondimento in rapporto al livello di progettazione di cui fa parte e presenta le necessarie specificazioni e variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria dell'opera o dell'intervento stesso, nonché alle specifiche modalità di affidamento dei lavori ai sensi del codice. Il quadro economico, con riferimento al costo complessivo dell'opera o dell'intervento, è così articolato:

a) ((lavori a misura ovvero a corpo nei soli casi in cui, in relazione alle caratteristiche specifiche dell'opera o del lavoro, la stazione appaltante, motivandolo espressamente, ne ritiene necessario il ricorso;))

b) costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

c) importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 204, comma 6, lettera e), del codice, non soggetto a ribasso;

d) opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2 per cento del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale;

e) somme a disposizione della stazione appaltante per:

- 1) lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;
- 2) rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante;
- 3) rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista;
- 4) allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze;
- 5) imprevisti, secondo quanto precisato al comma 2;
- 6) accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice;
- 7) acquisizione aree o immobili, indennizzi;
- 8) spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente;
- 9) spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice;
- 10) spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice;
- 11) eventuali spese per commissioni giudicatrici;
- 12) spese per pubblicità;
- 13) spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto;
- 14) spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici;
- 15) spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del

codice;

16) spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale;

17) nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717;

18) IVA ed eventuali altre imposte.

2. Le voci del quadro economico relative a imprevisti, di cui al comma 1, lettera e), numero 5), e a eventuali lavori in amministrazione diretta, di cui al comma 1 lettera e), numero 1), sono definite entro una soglia compresa tra il 5 e il 10 per cento dell'importo dei lavori a base di gara, comprensivo dei costi della sicurezza.

SEZIONE II

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICOECONOMICA

Articolo 6.

Progetto di fattibilità tecnico-economica.

1. Il progetto di fattibilità tecnico-economica, di seguito «PFTE», costituisce lo sviluppo progettuale della soluzione che, tra le alternative possibili messe a confronto nel DOCFAP, ove redatto, presenta il miglior rapporto tra costi complessivi da sostenere e benefici attesi per la collettività.

2. **((Il PFTE è elaborato sulla base della valutazione delle caratteristiche del contesto nel quale andrà inserita la nuova opera, compatibilmente con le preesistenze (anche di natura ambientale, paesaggistica e archeologica). A questo fine, nei casi previsti dall'articolo 43 del codice, il PFTE è supportato dall'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale, eventualmente integrati con i sistemi informativi geografici (Geographical Information System - GIS).))**

3. Durante la fase di progettazione di fattibilità tecnica ed economica sono svolte adeguate indagini e studi conoscitivi (morfologia, geologia, **((strutture,))** geotecnica, idrologia, idraulica, sismica, unità ecosistemiche, evoluzione storica, uso del suolo, destinazioni urbanistiche, valori paesistici, architettonici, storico-culturali, archeologia preventiva, vincoli normativi, ecc.) anche avvalendosi di tecnologie di rilievo digitale finalizzate alla definizione di modelli informativi dell'esistente.

4. La preventiva diagnostica del terreno, unita alla ricognizione e alla compiuta interpretazione del territorio, consente di pervenire alla determinazione:

- a) dell'assetto geometrico-spaziale dell'opera (localizzazione sul territorio);
- b) degli aspetti funzionali dell'opera;
- c) delle tipologie fondazionali e strutturali (in elevazione) dell'opera medesima;
- d) della eventuale interferenza con il patrimonio culturale e archeologico **((tramite la procedura di verifica preventiva di cui all'Allegato I.8))**;
- e) delle misure di mitigazione e compensazione dell'impatto ambientale e sui contesti archeologici, ai fini della loro valorizzazione e restituzione alla comunità locale tramite opere di conservazione o dislocazione;
- f) di una previsione di spesa attendibile.

5. Il PFTE tiene conto, per quanto possibile, delle caratteristiche orografiche e morfologiche del contesto fisico di intervento, limitando le modifiche del naturale andamento del terreno (e conseguentemente il consumo di suolo e i movimenti terra) salvaguardando, altresì, l'officiosità idraulica dei corsi d'acqua (naturali e artificiali) interferiti dall'opera, l'idrogeologia del sottosuolo e la stabilità geotecnica dei circostanti rilievi naturali e dei rilevati artificiali.

6. Nella redazione del PFTE deve aversi particolare riguardo:

- a) alla compatibilità ecologica della proposta progettuale, privilegiando l'utilizzo di tecniche e materiali, elementi e componenti a basso impatto ambientale;
- b) alla adozione di provvedimenti che, in armonia con la proposta progettuale, favoriscano la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, concorrendo a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e promuovendo il patrimonio culturale come motore di sviluppo economico;
- c) all'adozione di principi di progettazione bioclimatica e di "sistemi passivi" che consentano di migliorare il bilancio energetico dell'edificio, nell'ottica di una sostenibilità complessiva dell'intervento

stesso;

d) all'utile reimpiego dei materiali di scavo (nella qualità di sottoprodotti e/o per interventi di ingegneria naturalistica), minimizzando i conferimenti a discarica;

e) alla valutazione dei costi complessivi del ciclo di vita, inclusivi di quelli di "fine vita";

f) alla ispezionabilità e manutenibilità dell'opera, anche avvalendosi dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del codice;

g) all'adozione dei migliori indirizzi per i processi e le modalità di trasporto e stoccaggio delle merci, beni strumentali e personale, funzionali alle fasi di avvio, costruzione e manutenzione dell'opera, privilegiando modelli, processi e organizzazioni certificati.

7. Il PFTE, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla categoria dell'intervento è, in linea generale, fatta salva diversa disposizione motivata dal RUP in sede di DIP, composto dai seguenti elaborati:

a) relazione generale;

b) relazione tecnica, corredata di rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici;

c) relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico (articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed eventuali indagini dirette sul terreno, anche digitalmente supportate **((tramite la procedura di cui all'Allegato I.8))**;

d) studio di impatto ambientale, per le opere soggette a valutazione di impatto ambientale, di seguito «VIA»;

e) relazione di sostenibilità dell'opera;

f) rilievi plano-altimetrici e stato di consistenza delle opere esistenti e di quelle interferenti nell'immediato intorno dell'opera da progettare;

g) modelli informativi e relativa relazione specialistica **((sulla modellazione informativa))**, nei casi previsti dall'articolo 43 del codice;

h) elaborati grafici delle opere, nelle scale adeguate, integrati e coerenti con i contenuti dei modelli informativi, quando presenti;

i) computo estimativo dell'opera;

l) quadro economico di progetto;

m) piano economico e finanziario di massima, per le opere da realizzarsi mediante partenariato pubblico-privato;

- n) cronoprogramma;
- o) piano di sicurezza e di coordinamento, finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché in applicazione dei vigenti accordi sindacali in materia. Stima dei costi della sicurezza **((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209))**;
- p) **((in caso di appalto integrato ai sensi dell'articolo 21 del presente allegato, il capitolato informativo nei casi previsti dall'articolo 43 del codice;))**
- q) piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti **((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209))**;
- r) piano preliminare di monitoraggio geotecnico e strutturale;
- s) per le opere soggette a VIA, e comunque ove richiesto, piano preliminare di monitoraggio ambientale;
- t) piano particellare delle aree espropriande o da acquisire, ove pertinente.

8. **((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209))**.

8-bis. **((I contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti possono essere affidati ai sensi dell'articolo 41, comma 5-bis, sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica costituito almeno dai seguenti elaborati:**

- a) relazione generale;**
- b) computo metrico estimativo dell'opera;**
- c) elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste;**
- d) piano di sicurezza e di coordinamento, finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché in applicazione dei vigenti accordi sindacali in materia. Stima dei costi della sicurezza.))**

Articolo 6-bis.

((Progetto di fattibilità per la finanza di progetto))

1. ((Per le concessioni di lavori, ai fini della valutazione di fattibilità delle proposte presentate ai sensi dell'articolo 193, il promotore o il proponente presenta un progetto di fattibilità composto almeno dai seguenti elaborati:

a) relazione generale;

b) relazione tecnica relativa al contesto territoriale nel quale l'opera è inserita, contenente anche una descrizione dell'opera medesima; la relazione è altresì corredata dagli approfondimenti richiesti dal RUP in funzione della natura e dell'ubicazione dell'intervento;

c) relazione preliminare di sostenibilità dell'opera;

d) elaborati grafici tipologici delle opere (planimetrie, prospetti e sezioni tipo);

e) computo metrico estimativo preliminare dell'opera, coerente con gli elaborati grafici tipologici di cui alla lettera d);

f) cronoprogramma.

2. Per le concessioni di servizi, il progetto di fattibilità è composto almeno dai seguenti elaborati

a) una relazione tecnico-illustrativa, che identifica gli elementi tecnici, economici e finanziari dell'investimento e specifica i costi del servizio in rapporto alle sue componenti, come identificate nel documento di specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché agli elementi evidenziati nel piano economico finanziario della proposta;

b) il cronoprogramma di attuazione dei servizi.))

Articolo 7.

Relazione generale.

1. La relazione generale, in rapporto alla tipologia, alla categoria e alla dimensione dell'intervento si articola in:

- a) descrizione delle motivazioni giustificative della necessità dell'intervento, in relazione agli obiettivi generali individuati dal committente nel Quadro esigenziale. Indicazione dei conseguenti livelli di prestazione da raggiungere e, ove pertinenti, dei relativi indicatori di prestazione che consentano di verificare a opere ultimate, in fase di esercizio, il raggiungimento degli obiettivi previsti;
- b) individuazione degli obiettivi posti a base della progettazione, in relazione ai contenuti del DIP, nonché degli specifici requisiti prestazionali tecnici di progetto da soddisfare;
- c) descrizione dettagliata, tramite elaborati descrittivi e grafici, delle caratteristiche tipologiche, funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie della soluzione progettuale prescelta;
- d) riepilogo in forma descrittiva e grafica delle alternative progettuali analizzate nel DOCFAP, ove redatto, che costituisce documento allegato al progetto di fattibilità tecnica ed economica, insieme con la relativa determina di approvazione del DOCFAP ai fini della verifica della coerenza del processo progettuale;
- e) elenco delle normative di riferimento, con esplicito richiamo ai parametri prestazionali o prescrittivi adottati per il PFTE, in relazione ai vari ambiti normativi cogenti o comunque presi a riferimento, quali azioni e loro combinazioni, tempi di ritorno, classi di esposizione, scenari di evento;
- f) riepilogo degli aspetti economici e finanziari del progetto (costo stimato dei lavori; quadro economico di spesa; eventuale articolazione dell'intervento in stralci funzionali e/o prestazionali, ovvero in tratte funzionali e fruibili per le opere a rete; sintesi delle fonti di finanziamento per la copertura della spesa; piano economico e finanziario, ove previsto; indicazioni di sintesi sull'impatto occupazionale dell'intervento sia in fase di realizzazione che di esercizio, nei casi in cui sia richiesto; indicazioni generali di impatto in termini di coinvolgimento delle micro e piccole imprese, sia nella fase di realizzazione dell'opera, sia nelle fasi di manutenzione programmata e straordinaria);

2. La descrizione della soluzione progettuale si articola in:

- a) esplicazione della soluzione progettuale e del percorso che ha condotto a elaborare tale soluzione sulla base degli esiti degli studi specialistici e delle indagini di cui alla lettera c);
- b) aspetti funzionali, tecnici e di interrelazione tra i diversi elementi del progetto, architettonici, funzionali, strutturali, impiantistici, anche in riferimento ai contenuti del DIP;
- c) considerazioni relative alla fattibilità dell'intervento, documentata anche in base ai risultati dello studio d'impatto ambientale nei casi in cui sia previsto, nonché agli esiti delle indagini di seguito indicate

e alle conseguenti valutazioni riguardo alla fattibilità dell'intervento:

- 1) esiti degli studi e delle indagini geologiche, idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, **((strutturali,))** geotecniche, sismiche, ambientali, archeologiche effettuate;
- 2) esiti degli accertamenti in ordine agli eventuali vincoli di natura ambientale, idraulica, storica, artistica, archeologica, paesaggistica, o di qualsiasi altra natura, interferenti sulle aree o sulle opere interessate;
- 3) esiti delle valutazioni sullo stato della qualità dell'ambiente interessato dall'intervento e sulla sua possibile evoluzione, in assenza e in presenza dell'intervento stesso, nonché in corso di realizzazione;
- 4) considerazioni e valutazioni sulla compatibilità dell'intervento rispetto al contesto territoriale e ambientale;
- d) accertamento in ordine alle interferenze dell'intervento da realizzare con opere preesistenti o con pubblici servizi presenti lungo il tracciato e proposta di risoluzione delle interferenze stesse e stima dei prevedibili oneri;
- e) ricognizione in ordine alla disponibilità delle aree e di eventuali immobili sui quali deve essere eseguito l'intervento, alle relative modalità di acquisizione, ai prevedibili oneri;
- f) indicazioni per l'efficientamento dei processi di trasporto e logistica alla luce delle tecnologie e modelli di sostenibilità logistica maggiormente utilizzati a livello internazionale, ove richiesto e applicabile;
- g) indicazioni sulla fase di dismissione del cantiere e di ripristino anche ambientale dello stato dei luoghi;
- h) indicazioni su accessibilità, utilizzo e livello di manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti.

3. Nel caso di interventi effettuati su opere esistenti, la relazione ne descrive lo stato di consistenza, il livello di conoscenza, le caratteristiche tipologiche, strutturali e impiantistiche, nonché le motivazioni che hanno condotto alla scelta della soluzione progettuale.

Articolo 8.

Relazione tecnica.

1. La relazione tecnica del progetto di fattibilità tecnica ed economica è corredata di indagini e studi specialistici (che ne costituiscono allegati e che sono firmati dai rispettivi tecnici abilitati).
2. La relazione tecnica riporta:
 - a) le esigenze, i requisiti e i livelli di prestazione che devono essere soddisfatti con l'intervento, in relazione alle specifiche esigenze definite nel DIP;
 - b) le risultanze degli studi, delle indagini e delle analisi effettuate, in funzione della tipologia, delle dimensioni e dell'importanza dell'opera, evidenziando le conseguenti valutazioni in ordine alla fattibilità dell'intervento raggiunte attraverso la caratterizzazione del contesto locale territoriale, storico-archeologico, ambientale e paesaggistico in cui è inserita l'opera;
 - c) gli esiti della verifica della sussistenza di interferenze dell'intervento con il sedime di edifici o infrastrutture preesistenti;
 - d) le risultanze dello studio di inserimento urbanistico con relativi elaborati grafici, ove pertinente;
 - e) la descrizione e motivazione del grado di approfondimento adottato per la pianificazione delle indagini effettuate, in funzione della tipologia, delle dimensioni e dell'importanza dell'opera;
 - f) la descrizione e la motivazione delle scelte tecniche poste a base del progetto, anche con riferimento alla sicurezza funzionale, all'efficienza energetica e al riuso e riciclo dei materiali;
 - g) eventuali articolazioni in lotti con le relative WBS (Work Breakdown Structure);
 - h) elementi di dimensionamento preliminare (strutturali, geotecnici, impiantistici, idraulici, viabilistici) di natura concettuale e, ove necessario, anche quantitativa. Ciò al fine di giustificare le scelte progettuali compiute, utili a garantire:
 - 1) il regolare sviluppo del processo autorizzativo;
 - 2) il coerente sviluppo dei successivi livelli di progettazione;
 - 3) la coerenza delle previsioni di stima economica dell'opera.
3. Salvo diversa motivata determinazione della stazione appaltante o dell'ente concedente in relazione alla tipologia e alle caratteristiche dell'opera o dell'intervento da realizzare, la relazione tecnica, corredata di indagini e studi specialistici, è riferita almeno ai seguenti tematismi della progettazione:
 - a) aspetti geologici, geomorfologici, idrogeologici, idrologici, idraulici, geotecnici e sismici;
 - b) mobilità e traffico, esclusivamente per le infrastrutture di trasporto e qualora risulti pertinente in

- relazione alle caratteristiche dell'intervento;
- c) sintesi delle analisi e delle valutazioni contenute nello studio d'impatto ambientale, nei casi in cui sia previsto. Misure di monitoraggio ambientale;
- d) vincoli che insistono sull'area d'intervento e sull'intorno territoriale e ambientale, qualora risulti pertinente in relazione alle caratteristiche del progetto;
- e) aspetti paesaggistici;
- f) aspetti archeologici, con descrizione di sviluppi ed esiti della verifica preventiva dell'interesse archeologico, qualora risulti pertinente in relazione alle caratteristiche del progetto;
- g) censimento delle interferenze esistenti, con le relative ipotesi di risoluzione, il programma degli spostamenti e attraversamenti e di quant'altro necessario alla risoluzione delle interferenze, nonché il preventivo di costo, qualora risulti pertinente in relazione alle caratteristiche dell'intervento;
- h) piano di gestione delle materie, tenuto conto della disponibilità e localizzazione di siti di recupero e discariche, con riferimento alla vigente normativa in materia;
- i) bonifica ordigni bellici, ove necessaria;
- l) aspetti architettonici e funzionali dell'intervento;
- m) aspetti strutturali;
- n) aspetti impiantistici, con la definizione della loro costituzione in relazione alla necessità di sicurezza, continuità di servizio, sostenibilità ed efficienza energetica, nel loro funzionamento normale e anormale e nel loro esercizio;
- o) sicurezza antincendio, in relazione ai potenziali rischi e scenari incidentali;
- p) misure di sicurezza finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri;
- q) misure di manutenzione e di monitoraggio geotecnico e strutturale;
- r) espropri, ove necessari.

4. Salvo diversa motivata determinazione del RUP, per gli interventi di restauro e risanamento conservativo, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e di ristrutturazione edilizia, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del predetto testo unico che non consistano nella demolizione e ricostruzione dell'opera esistente, la relazione tecnica contiene i seguenti elaborati:

- a) relazione sulla conoscenza dello stato attuale di consistenza, di funzionalità e di conservazione dell'opera oggetto dell'intervento, articolata in: conoscenza visiva, documentale, storico-critica, geometrica, materica, funzionale, strutturale estesa anche alle fondazioni, impiantistica, nella quale siano descritte anche eventuali problematiche pregresse e interventi già precedentemente eseguiti;
- b) relazione inerente alle indagini e alle prove effettuate, relative sia alle caratteristiche archeologiche, storiche, architettoniche, strutturali e tecnologiche dell'opera sulla quale si interviene, sia al sito su cui essa insiste, individuate dal progettista sulla base della normativa vigente, con relativi certificati di prova allegati.

In funzione del tipo d'intervento, le indagini e le prove per la valutazione dello stato di consistenza devono essere estese anche a quelle parti dell'opera che si sviluppano nel sottosuolo;

- c) relazione in merito ai caratteri storici, tipologici e costruttivi dell'opera su cui viene effettuato l'intervento, con evidenziazione specifica di eventuali parti o elementi da salvaguardare in relazione al tipo di intervento da eseguire;
- d) esiti delle ricerche e indagini finalizzate ad acquisire gli elementi necessari per la scelta dei tipi e metodi d'intervento, nonché per la stima sommaria del costo dell'intervento;
- e) descrizione dell'intervento da eseguire, che riporti:
- 1) la tipologia dell'intervento;
 - 2) la finalità dell'intervento;
 - 3) la specifica tecnica di esecuzione;
 - 4) l'impatto sull'esercizio, qualora pertinente in relazione al tipo di edificio sul quale si interviene e alle sue attuali condizioni di utilizzo;
 - 5) la funzionalità della costruzione qualora pertinente;
 - 6) indicazioni sulle fasi esecutive necessarie per salvaguardare, ove richiesto, l'esercizio durante la realizzazione dell'intervento;
 - 7) indicazioni sulla destinazione finale di eventuali aree o opere dismesse.

Articolo 9.

Relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico.

1. ((La relazione illustra le attività svolte ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dell'allegato I.8 al codice svolte ai fini della verifica di assoggettabilità alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 41, comma 4, del codice, e delle linee guida approvate in materia con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.))

Articolo 10.

Studio di impatto ambientale.

1. La redazione dello studio di impatto ambientale (SIA) deve svilupparsi secondo gli indirizzi del documento "Environmental Impact Assessments of Projects – Guidance on the preparation of the Environmental Impact Assessment Report (Directive 2011/92/EU as amended by 2014/52/EU)" redatto dalla Commissione europea nel 2017.

Esso deve includere anche le fasi di approvvigionamento e stoccaggio di materie prime, beni strumentali e persone, funzionali alla costruzione e manutenzione ordinaria dell'opera.

2. L'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, stabilisce i contenuti minimi che i proponenti devono includere nello studio d'impatto ambientale. L'allegato IV alla direttiva, citato all'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), della stessa direttiva amplia tali disposizioni, come di seguito riportato:

a) descrizione del progetto - Presentazione del progetto e include una descrizione della localizzazione del progetto, le caratteristiche delle fasi di realizzazione e di esercizio, così come le stime dei residui previsti, delle emissioni e dei rifiuti prodotti durante le fasi di costruzione e di esercizio (articolo 5, paragrafo 1 lettera a) e allegato IV, punto 1);

b) scenario di base - Descrizione dello stato attuale dell'ambiente e della probabile evoluzione in caso di

mancata attuazione del progetto. Questo definisce la base per la successiva VIA e gli Stati membri garantiscono che le informazioni per lo scenario di base detenute da qualsiasi autorità siano rese disponibili al Proponente (allegato IV, punto 3);

c) fattori ambientali interessati - Descrizione dei fattori ambientali interessati dal progetto, con particolare riferimento ai cambiamenti climatici, alla biodiversità, alle risorse naturali, a incidenti e calamità (articolo 3, allegato IV, punti 4 e 8);

d) effetti sull'ambiente - Sezione che affronta il tema degli "effetti significativi" sull'ambiente e dell'importanza degli effetti cumulativi (articolo 5, paragrafo 1, lettera b) e allegato IV, punto 5);

e) valutazione delle alternative - Le alternative al progetto (di cui al DOCFAP) devono essere descritte e confrontate indicando le principali ragioni alla base dell'opzione scelta (articolo 5, paragrafo 1, lettera d) e allegato IV, punto 2);

f) misure di mitigazione e compensazione - Le caratteristiche o le misure previste per evitare, prevenire o ridurre, e compensare gli effetti negativi che dovrebbero altresì essere considerate (articolo 5, paragrafo 1, lettera c) e allegato IV, punto 7);

g) monitoraggio - Le misure di monitoraggio proposte dovrebbero essere incluse nello studio d'impatto ambientale nel caso in cui siano stati identificati effetti significativi negativi. Il monitoraggio dovrebbe essere effettuato durante le fasi di costruzione e di esercizio del Progetto (allegato IV, punto 7);

h) sintesi non tecnica - Riassunto del contenuto dello SIA facilmente accessibile, presentato in un linguaggio non tecnico, quindi comprensibile a chiunque, anche se privo di conoscenze sull'ambiente o sul progetto (articolo 5, paragrafo 1, lettera e) e allegato IV, punto 9).

3. Per quanto non contrastante con il documento della Commissione europea di cui al comma 1, si può inoltre fare utile riferimento anche al documento "Valutazione d'Impatto Ambientale - Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale (ex articolo 22 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152)", approvato dal Consiglio del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente nella riunione ordinaria del 9 luglio 2019.

4. In particolare, occorre che lo studio di impatto ambientale affronti i seguenti aspetti:

a) l'installazione del cantiere e alla viabilità di accesso, anche provvisoria, finalizzato a evitare il pericolo per le persone e l'ambiente e a contenere l'interferenza con il traffico locale;

b) l'indicazione delle misure e delle azioni necessarie a evitare qualunque forma di inquinamento del

- suolo, delle acque superficiali e sotterranee, atmosferico, acustico e vibrazionale;
- c) la localizzazione delle cave eventualmente necessarie e la valutazione sia del tipo e quantità di materiali da prelevare, sia delle esigenze di eventuale ripristino ambientale finale;
- d) l'indicazione delle modalità di gestione delle terre e rocce da scavo;
- e) l'individuazione delle misure e delle azioni atte a contenere la produzione di rifiuti, la stima quantitativa dei rifiuti prodotti, l'operazione successiva a cui tali rifiuti saranno sottoposti;
- f) le modalità di dismissione del cantiere e del ripristino anche ambientale dello stato dei luoghi;
- g) le modalità di trasporto di merci e persone, funzionali al cantiere dell'opera;
- h) la stima dei costi per la copertura finanziaria per la realizzazione degli interventi di conservazione, protezione e restauro volti alla tutela e alla salvaguardia del patrimonio di interesse artistico, storico e archeologico, nonché delle opere di sistemazione esterna.

Articolo 11.

Relazione di sostenibilità dell'opera.

1. La relazione di sostenibilità dell'opera, declinata nei contenuti in ragione della specifica tipologia di intervento infrastrutturale, contiene, in linea generale e salva diversa motivata determinazione del RUP:

- a) la descrizione degli obiettivi primari dell'opera in termini di risultati per le comunità e i territori interessati, attraverso la definizione dei benefici a lungo termine, come crescita, sviluppo e produttività, che ne possono realmente scaturire, minimizzando, al contempo, gli impatti negativi; l'individuazione dei principali portatori di interessi e l'indicazione, ove pertinente, dei modelli e degli strumenti di coinvolgimento dei portatori d'interesse da utilizzare nella fase di progettazione, autorizzazione e realizzazione dell'opera, in coerenza con le risultanze del dibattito pubblico;
- b) la verifica degli eventuali contributi significativi ad almeno uno o più dei seguenti obiettivi ambientali, come definiti nell'ambito dei regolamenti (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18

giugno 2020 e 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, tenendo in conto il ciclo di vita dell'opera:

- 1) mitigazione dei cambiamenti climatici;
 - 2) adattamento ai cambiamenti climatici;
 - 3) uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine;
 - 4) transizione verso un'economia circolare;
 - 5) prevenzione e riduzione dell'inquinamento;
 - 6) protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi;
- c) una stima della Carbon Footprint dell'opera in relazione al ciclo di vita e il contributo al raggiungimento degli obiettivi climatici;
- d) una stima della valutazione del ciclo di vita dell'opera in ottica di economia circolare, seguendo le metodologie e gli standard internazionali (Life Cycle Assessment - LCA), con particolare riferimento alla definizione e all'utilizzo dei materiali da costruzione ovvero dell'identificazione dei processi che favoriscono il riutilizzo di materia prima e seconda riducendo gli impatti in termini di rifiuti generati;
- e) l'analisi del consumo complessivo di energia con l'indicazione delle fonti per il soddisfacimento del bisogno energetico, anche con riferimento a criteri di progettazione bioclimatica;
- f) la definizione delle misure per ridurre le quantità degli approvvigionamenti esterni (riutilizzo interno all'opera) e delle opzioni di modalità di trasporto più sostenibili dei materiali verso/dal sito di produzione al cantiere;
- g) una stima degli impatti socio-economici dell'opera, con specifico riferimento alla promozione dell'inclusione sociale, alla riduzione delle disuguaglianze e dei divari territoriali nonché al miglioramento della qualità della vita dei cittadini;
- h) l'individuazione delle misure di tutela del lavoro dignitoso, in relazione all'intera filiera societaria dell'appalto (subappalto); l'indicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale di riferimento per le lavorazioni dell'opera;
- i) l'utilizzo di soluzioni tecnologiche innovative, ivi incluse applicazioni di sensoristica per l'uso di sistemi predittivi (struttura, geotecnica, idraulica, parametri ambientali).

Articolo 12.

Elaborati grafici.

1. ((Gli elaborati grafici del progetto di fattibilità tecnica ed economica, redatti in scala e debitamente quotati, tenendo conto della necessità di includere le eventuali misure e interventi di mitigazione e di compensazione ambientale con la stima dei relativi costi, salva diversa motivata determinazione dell'amministrazione, sono costituiti come indicato ai commi 3 e 4. Nel caso in cui si adottino i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 del codice e relativo allegato I.9, gli elaborati grafici dovranno essere estratti dai modelli informativi disciplinari e aggregati nei limiti in cui ciò sia praticabile tecnologicamente, garantendo, in caso di integrazione con dati e informazioni esterne ai modelli informativi, l'assoluta coerenza geometrica ed informativa ai modelli.))

2. La stazione appaltante o l'ente concedente, qualora non ritenga pertinente, in relazione alla dimensione, alla categoria e alla tipologia dell'intervento, la predisposizione di uno o più elaborati grafici tra quelli elencati ai commi 3 e 4, opera motivatamente le necessarie differenziazioni e riduzioni o integrazioni dell'elenco stesso, definendo la composizione specifica degli elaborati del progetto di fattibilità per singolo intervento.

3. Per le opere puntuali gli elaborati sono:

a) stralcio documentale degli strumenti di pianificazione territoriale e di tutela ambientale e paesaggistica, nonché degli strumenti urbanistici generali e attuativi vigenti, sui quali sono indicate la localizzazione dell'intervento da realizzare e le eventuali altre localizzazioni esaminate; tali elementi sono altresì riportati in una corografia in scala adeguata, estesa a un ambito significativo, riferibile ai sistemi cartografici nazionali, con la perimetrazione dell'intervento;

b) planimetrie con le indicazioni delle curve di livello in scala adeguata, sulle quali sono riportati separatamente le opere e i lavori da realizzare e le altre eventuali ipotesi progettuali esaminate;

c) elaborati relativi alle indagini e studi preliminari, in scala adeguata alle dimensioni dell'opera in progettazione:

1) planimetria con ubicazione delle indagini eseguite;

2) carte geologica, geomorfologica e idrogeologica, con la localizzazione dell'intervento, estese a un ambito territoriale significativo;

- 3) sezioni geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche, con localizzazione dell'intervento, illustranti gli assetti litostrutturali, geomorfologici e idrogeologici;
 - 4) carta del reticolo idrografico;
 - 5) carta della potenzialità archeologica;
 - 6) carta dei vincoli ordinati e sovraordinati, in scala adeguata e con la localizzazione dell'intervento;
 - 7) carta di microzonazione sismica, ove disponibile, in scala adeguata, estesa a un ambito significativo;
 - 8) planimetria delle interferenze;
 - 9) planimetrie catastali;
 - 10) planimetria ubicativa dei siti di cave attive, degli impianti di recupero, dei siti di deposito temporaneo e delle discariche autorizzate e in esercizio da utilizzare per il conferimento dei rifiuti derivanti dalla realizzazione dell'intervento;
- d) schemi grafici e sezioni-tipo nel numero, nell'articolazione e nelle scale necessarie a permettere l'individuazione di massima di tutte le caratteristiche geometrico- spaziali, tipologiche, funzionali e tecnologiche delle opere da realizzare, integrati da tabelle relative ai parametri da rispettare.
4. Per le opere lineari o a rete gli elaborati sono:
- a) corografia generale di inquadramento dell'opera in scala adeguata, estesa a un ambito significativo, riferibile ai sistemi cartografici nazionali;
 - b) corografia contenente l'indicazione dell'andamento planimetrico dei tracciati esaminati con riferimento all'orografia dell'area, al sistema integrato di mobilità e di trasporto e agli altri servizi esistenti, al reticolo idrografico, in scala adeguata, estesa a un ambito significativo, riferibile ai sistemi cartografici nazionali;
 - c) stralcio degli strumenti di pianificazione territoriale e di tutela ambientale e paesaggistica, nonché degli strumenti urbanistici generali e attuativi vigenti, sui quali sono indicati i tracciati alternativi esaminati;
 - d) planimetrie con le indicazioni delle curve di livello e/o dei punti quotati, in scala adeguata, sulle quali sono riportati i tracciati alternativi esaminati;
 - e) planimetrie su foto mosaico, in scala adeguata, sulle quali sono riportati i tracciati alternativi esaminati;
 - f) profili longitudinali altimetrici dei tracciati alternativi esaminati in scala adeguata;

g) elaborati relativi alle indagini e studi preliminari, e in particolare:

- 1) planimetria con ubicazione delle indagini eseguite;
 - 2) carte geologica, geomorfologica e idrogeologica, con localizzazione dell'intervento, estese a un ambito significativo;
 - 3) sezioni geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche, con localizzazione dell'intervento, illustranti gli assetti litostrutturali, geomorfologici e idrogeologici;
 - 4) profili litostratigrafico, idrogeologico, geotecnico con caratterizzazione fisico-meccanica dei principali litotipi e con indicazione della posizione delle falde idriche;
 - 5) carta del reticolo idrografico in scala adeguata;
 - 6) carta dei vincoli ordinati e sovraordinati, in scala adeguata e con la localizzazione dell'intervento;
 - 7) carta della potenzialità archeologica in scala adeguata, estesa a un ambito significativo, riferibile ai sistemi cartografici nazionali;
 - 8) carta di microzonazione sismica, ove disponibile, in scala adeguata, estesa a un ambito significativo, riferibile ai sistemi cartografici nazionali;
 - 9) eventuali planimetrie con i risultati delle indagini e delle simulazioni del traffico in scala adeguata, ove pertinenti;
 - 10) planimetria delle interferenze con il sedime di edifici e/o reti infrastrutturali esistenti, in scala adeguata, estesa a un ambito significativo, riferibile ai sistemi cartografici nazionali;
 - 11) corografia in scala adeguata, estesa a un ambito significativo, riferibile ai sistemi cartografici nazionali, con l'ubicazione dei siti di cave attive, degli impianti di recupero, dei siti di deposito temporaneo e delle discariche autorizzate e in esercizio da utilizzare per il conferimento dei rifiuti derivanti dalla realizzazione dell'intervento;
 - 12) sistemazione tipo di aree di deposito o di rinaturalizzazione ambientale;
 - 13) schemi grafici e sezioni schematiche nel numero, nell'articolazione e nelle scale necessarie a permettere l'individuazione di massima della localizzazione e delle caratteristiche spaziali, funzionali e tecnologiche delle aree di cantiere necessarie per la realizzazione delle opere;
- h) planimetrie con le indicazioni delle curve di livello, in scala non inferiore a 1:5.000, per il tracciato selezionato; la scala non deve essere inferiore a 1:2.000 per le tratte in area urbana. La planimetria contiene una rappresentazione del corpo stradale o ferroviario e delle opere idrauliche secondo tutti gli

assi di progetto, in base alle caratteristiche geometriche assunte. La geometria delle opere è rappresentata in ogni sua parte (scarpate, opere di sostegno, opere d'arte idrauliche, fasce di rispetto e fasce di interesse urbanistico), allo scopo di determinare l'ingombro complessivo dell'infrastruttura e i relativi rapporti con il territorio, nonché le eventuali interferenze con edifici e infrastrutture esistenti. Sono inoltre rappresentate le caratteristiche geometriche del tracciato e le opere d'arte principali;

- i) planimetrie su foto mosaico, in scala non inferiore a 1:5.000, del tracciato selezionato;
- l) profili longitudinali altimetrici delle opere da realizzare in scala non inferiore a 1:5.000/500, contenenti l'indicazione di tutte le opere d'arte previste, le intersezioni con reti di trasporto, di servizi e/o idrografiche, le caratteristiche geometriche del tracciato; per le tratte in area urbana la scala non è inferiore a 1:2000/200;
- m) sezioni tipo delle opere in scala adeguata;
- n) sezioni trasversali correnti, in numero adeguato per una corretta valutazione preliminare delle quantità da utilizzare nei computi per la quantificazione dei costi dell'opera;
- o) elaborati che consentano, mediante piante, prospetti e sezioni in scala adeguata, la definizione tipologica di tutti i manufatti speciali e di tutte le opere correnti e minori che l'intervento richiede;
- p) elaborati che consentano, mediante schemi, piante e sezioni in scala adeguata, la definizione delle componenti impiantistiche presenti nel progetto, ivi compresi gli impianti di protezione antincendio attivi e passivi, con l'indicazione delle caratteristiche tecnico-funzionali.

5. Le planimetrie e gli elaborati grafici riportano altresì le indicazioni relative alla suddivisione dell'intervento in lotti funzionali e fruibili, ove prevista.

6. Sulla base di tutti gli elaborati grafici è predisposta una stima che consenta la quantificazione complessiva dei costi delle opere in progetto, ai fini del calcolo della spesa.

7. Sia per le opere puntuali che per le opere a rete, il progetto di fattibilità tecnica ed economica specifica gli elaborati e le relative scale da adottare in sede di progetto esecutivo, ferme restando le scale minime, laddove previste, che possono essere variate soltanto su indicazione della stazione appaltante o dell'ente concedente.

Articolo 13.

Relazione specialistica sulla modellazione informativa.

1. **((La relazione specialistica sulla modellazione informativa del progetto di fattibilità tecnica ed economica attesta l'adempimento ai requisiti definiti nel Capitolato Informativo di cui all'articolo 1, comma 8, dell'allegato I.9 e la conformità ai contenuti del Piano di Gestione Informativa di cui all'articolo 1, comma 10, dell'allegato I.9.))**
2. **((La relazione specialistica sulla modellazione informativa, declinata nei contenuti in ragione della specifica tipologia di intervento, include:**
 - a) il sistema di denominazione, classificazione e organizzazione dei modelli informativi, strutturati secondo contenitori informativi;**
 - b) le specifiche di interoperabilità, fornitura e scambio dei dati;**
 - c) il sistema di coordinate di riferimento;**
 - d) l'esplicitazione dei livelli di fabbisogno informativo raggiunti in coerenza con gli obiettivi strategici di livello progettuale e gli obiettivi ed usi dei modelli informativi conformi ai requisiti definiti nel Capitolato Informativo;**
 - e) le procedure di coordinamento e verifica della modellazione informativa, compresa la descrizione analitica dei processi di analisi e risoluzione delle interferenze e delle incoerenze informative oltre che i report delle risultanze dei controlli effettuati sui modelli informativi;**
 - f) l'organizzazione ed impiego delle informazioni relative alla gestione informativa digitale dei tempi e costi;**
 - g) l'eventuale riferimento all'organizzazione e all'integrazione nei processi di gestione informativa digitale delle informazioni relative all'uso, gestione, manutenzione e dismissione delle opere in progetto, nonché delle informazioni relative alla sostenibilità sociale, economica, e ambientale;**
 - h) l'esplicitazione, preferibilmente in forma matriciale o, comunque, in forma analitica, dell'equivalenza tra i contenuti informativi presenti negli elaborati grafici e documentali e quelli eventualmente presenti nei modelli informativi, nonché la descrizione del processo di generazione degli elaborati predetti a partire dai modelli informativi.))**
3. **((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209)).**

4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209)).

Articolo 13-bis.

(((Modelli informativi)))

1. ((I modelli informativi, in rapporto alla tipologia, alla categoria e alla dimensione dell'intervento, contengono i dati necessari per la valutazione dei costi, dei tempi di realizzazione dell'intervento, associato alla soluzione progettuale scelta.))

2. ((I dati contenuti nei modelli informativi, definiti attraverso i livelli di fabbisogno informativo, coerenti con gli obiettivi del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, possono essere di natura grafica, documentale, alfa- numerica e multimediale e afferiscono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alle seguenti categorie:

- a) identità;**
- b) geometria, dimensioni ed aspetto;**
- c) localizzazione;**
- d) materiali;**
- e) prestazioni;**
- f) componenti e sistemi edilizi;**
- g) costi;**
- h) cronologia e fasi;**
- i) gestione e manutenzione;**
- l) normative e conformità;**
- m) sicurezza e salute))**

3. ((I dati e le informazioni contenuti nei modelli informativi devono essere coerenti e coordinati con quelli presenti negli elaborati di cui all' articolo 6 comma 7 del presente allegato.))

4. ((L'organizzazione e la struttura dei modelli informativi è funzionale alla specifica tipologia di

intervento ed è disciplinata nel Capitolato Informativo allegato al Documento di indirizzo alla progettazione di cui all'articolo 3 del presente allegato.))

Articolo 13-ter.

((Capitolato informativo del PFTE))

1. ((Nel caso in cui il PFTE sia posto a base di un appalto di progettazione ed esecuzione ai sensi dell'articolo 21 del presente allegato, ai fini della gestione informativa digitale dello sviluppo della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori il capitolato informativo di cui all'articolo 1 comma 9, dell'allegato I.9, declina i requisiti informativi strategici generali e specifici, compresi i livelli di fabbisogno informativo coerenti con il livello di progettazione posto a base di gara e con i contenuti del capitolato informativo allegato al DIP, tenuto conto della natura dell'opera e della procedura di affidamento.))

2. ((Il capitolato informativo contiene tutti gli elementi utili alla individuazione dei requisiti di produzione, gestione, trasmissione ed archiviazione dei contenuti informativi, in stretta connessione con gli obiettivi decisionali e gestionali della stazione appaltante.

Tale documento fornisce, altresì, la descrizione delle specifiche relative all'ambiente di condivisione dei dati.))

Articolo 14.

Disciplinare descrittivo e prestazionale.

1. Il disciplinare descrittivo e prestazionale contiene:

a) l'indicazione delle necessità funzionali poste a base dell'intervento, dei requisiti e delle specifiche

prestazioni che devono essere soddisfatti attraverso la realizzazione dell'intervento, in modo che esso risponda alle esigenze della stazione appaltante o dell'ente concedente e degli utilizzatori, nel rispetto delle risorse finanziarie stanziare;

b) la specificazione delle opere generali e delle eventuali opere specializzate comprese nell'intervento con i relativi importi, ove applicabile;

2. Nel caso in cui i lavori siano affidati sulla base del progetto di fattibilità, secondo quanto previsto dal codice, deve essere redatto il capitolato speciale d'appalto con i contenuti di cui all'articolo 32 del presente allegato.

Articolo 15.

Piano di sicurezza e coordinamento del PFTE.

1. Il PFTE contiene le prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza con i seguenti contenuti minimi:

a) identificazione e descrizione dell'opera, esplicitata con:

1) localizzazione del cantiere e descrizione del contesto in cui è prevista l'area di cantiere;

2) descrizione sintetica dell'opera, con riferimento alle scelte progettuali effettuate;

b) relazione sintetica concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione degli effettivi rischi naturali e antropici, con riferimento all'area e all'organizzazione dello specifico cantiere, nonché alle lavorazioni interferenti, ivi compresi i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi, nei cantieri interessati da attività di scavo, nonché dall'esecuzione della bonifica degli ordigni bellici ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, ove valutata necessaria;

c) scelte progettuali e organizzative, procedure e misure preventive e protettive, in riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione del cantiere e alle lavorazioni;

d) stima sommaria dei costi della sicurezza, determinata in relazione all'opera da realizzare, sulla base degli elementi di cui alle lettere da a) a c) del presente comma, e del punto 4 dell'allegato XV al decreto

legislativo 9 aprile 2008, n. 81, secondo le modalità del calcolo sommario di cui all'articolo 16 del presente allegato.

1-bis. **((In caso di adozione dei metodi e degli strumenti di cui all'articolo 43 del codice, la stazione appaltante può richiedere che le informazioni di cui al comma 1 vengano integrate nella gestione informativa digitale anche mediante l'elaborazione di modelli informativi del cantiere.))**

1-ter. **((I modelli informativi di cantiere devono possedere una struttura tale da recepire le informazioni del piano di sicurezza e coordinamento, nonché l'associazione delle informazioni riguardanti le lavorazioni alla variabile temporale.))**

1-quater. **((Nei casi di cui al comma 1-bis, la relazione specialistica sulla modellazione informativa deve riportare l'equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel piano di sicurezza e coordinamento dell'intervento e quelli presenti nei modelli informativi, nonché la descrizione del processo di generazione degli elaborati predetti a partire dai modelli informativi.))**

Articolo 16.

Calcolo sommario dei lavori.

1. Il calcolo sommario dei lavori è effettuato, in linea generale e in caso di appalto integrato, redigendo un computo metrico estimativo di massima e utilizzando i prezzi di cui all'articolo 41, comma 13, del codice.

2. Nel caso di opere o lavori di importo inferiore a 1 milione di euro, il costo presunto è effettuato applicando alle quantità delle lavorazioni previste i corrispondenti prezzi parametrici o costi standardizzati, elaborati da soggetti pubblici o desunti da fonti attendibili.

2-bis. **((In caso di adozione dei metodi e degli strumenti di cui all'articolo 43 del codice, la stazione appaltante può richiedere l'utilizzo di sistemi di gestione informativa digitale economica, applicati agli aspetti relativi alla computazione dei lavori.))**

2-ter. **((Nei casi di cui al comma 2-bis, la relazione specialistica sulla modellazione informativa**

riporta l'equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel computo metrico estimativo di massima dell'intervento e quelli eventualmente presenti nei modelli informativi, nonché la descrizione del processo di generazione dell'elaborato a partire dai modelli informativi.))

Articolo 17.

Quadro economico dell'intervento.

1. Il quadro economico, articolato sulla base di quanto indicato all'articolo 5, comprende, oltre all'importo per lavori determinato nel calcolo sommario di cui all'articolo 16, i costi della sicurezza non soggetti a ribasso.
2. Le voci del quadro economico relative a imprevisti e a eventuali lavori in amministrazione diretta non devono superare complessivamente l'aliquota del 10 per cento dell'importo dei lavori a base di gara, comprensivo dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso.

Articolo 18.

Cronoprogramma.

1. In coerenza con quanto previsto nel documento di indirizzo alla progettazione, il cronoprogramma rappresenta, mediante diagramma lineare, lo sviluppo temporale della attività di progettazione, di affidamento e di esecuzione dei lavori (suddivisi per macro-categorie). Per ciascuna di tali attività, il cronoprogramma indica i tempi massimi previsti per lo svolgimento.
2. **((In caso di adozione dei metodi e degli strumenti di cui all'articolo 43 del codice, la stazione appaltante può richiedere l'utilizzo di sistemi di gestione informativa digitale relativa allo sviluppo temporale delle attività di progettazione e di esecuzione dei lavori, in coerenza con quanto previsto**

all'allegato II.14.))

2-bis. ((Nei casi di cui al comma 2, la relazione specialistica sulla modellazione informativa riporta l'equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel cronoprogramma dell'intervento e quelli presenti nei modelli informativi, nonché la descrizione del processo di generazione dell'elaborato a partire dai modelli informativi.))

Articolo 19.

Piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti.

1. Il piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti è il documento che prevede, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali, l'attività di manutenzione dell'opera e delle sue parti, al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l'efficienza e il valore economico.

2. In allegato al piano preliminare di manutenzione sono riportate le misure volte ad assicurare la conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologici rilevanti connessi all'opera, stabilite dalla soprintendenza competente, nei casi in cui, in relazione al tipo di intervento, tali disposizioni siano state emanate.

3. Il piano preliminare di manutenzione assume contenuto differenziato in relazione all'importanza e alla specificità dell'intervento, ed è costituito dai seguenti documenti operativi preliminari, salvo diversa motivata indicazione dell'amministrazione:

- a) il manuale d'uso;
- b) il manuale di manutenzione;
- c) il programma di manutenzione.

4. I contenuti dei documenti di cui al comma 3 sono declinati in funzione del corrente livello di definizione progettuale.

5. Il manuale d'uso si riferisce all'uso delle parti significative dell'opera, e in particolare degli impianti

tecnologici. Il manuale contiene l'insieme delle informazioni atte a permettere all'Amministrazione usuaria di conoscere le modalità per la migliore utilizzazione del bene, nonché tutti gli elementi necessari per limitare quanto più possibile i danni derivanti da un'utilizzazione impropria, per consentire di eseguire tutte le operazioni atte alla sua conservazione che non richiedono conoscenze specialistiche e per riconoscere tempestivamente fenomeni di deterioramento anomalo al fine di sollecitare interventi specialistici.

6. Il manuale d'uso, per quanto possibile dal corrente livello di definizione progettuale, contiene le seguenti informazioni:

- a) la collocazione nell'intervento delle parti menzionate;
- b) la rappresentazione grafica;
- c) la descrizione;
- d) le modalità di uso corretto.

7. Il manuale di manutenzione si riferisce alla manutenzione delle parti significative del bene e in particolare degli impianti tecnologici. Esso fornisce, in relazione alle diverse unità tecnologiche, alle caratteristiche dei materiali o dei componenti interessati, le indicazioni necessarie per la corretta manutenzione nonché per il ricorso ai centri di assistenza o di servizio.

8. Il manuale di manutenzione, per quanto possibile dal corrente livello di definizione progettuale, contiene le seguenti informazioni:

- a) la collocazione nell'intervento delle parti menzionate;
- b) la rappresentazione grafica;
- c) la descrizione delle risorse necessarie per l'intervento manutentivo;
- d) il livello minimo delle prestazioni;
- e) le anomalie riscontrabili;
- f) le manutenzioni eseguibili direttamente dall'Amministrazione usuaria;
- g) le manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato.

8. Il programma di manutenzione si realizza a cadenze prefissate temporalmente o altrimenti prefissate, al fine di una corretta gestione del bene e delle sue parti nel corso degli anni.

9. Articolato in tre sottoprogrammi, il programma di manutenzione contiene le seguenti informazioni, per quanto possibile dal corrente livello di definizione progettuale:

- a) il sottoprogramma delle prestazioni, che prende in considerazione, per classe di requisito, le prestazioni fornite dal bene e dalle sue parti nel corso del suo ciclo di vita;
- b) il sottoprogramma dei controlli, che definisce il programma delle verifiche al fine di rilevare il livello prestazionale (qualitativo e quantitativo) nei successivi momenti della vita del bene, individuando la dinamica della caduta delle prestazioni aventi come estremi il valore di collaudo e quello minimo di norma;
- c) il sottoprogramma degli interventi di manutenzione, che riporta in ordine temporale i differenti interventi di manutenzione, al fine di fornire le informazioni per una corretta conservazione del bene.

10. ((In caso di adozione dei metodi e degli strumenti di cui all'articolo 43 del codice, la stazione appaltante può richiedere l'utilizzo di sistemi di gestione informativa digitale relativa alla pianificazione e programmazione delle attività di manutenzione dell'opera e delle sue parti.))

10-bis. ((I modelli informativi di cui all'articolo 13-bis possono contenere dati ed informazioni relativi all'uso, gestione e manutenzione dell'opera e delle sue parti coerentemente con il livello di progettazione di fattibilità tecnica ed economica.))

10-ter. ((Nei casi di cui al comma 10, la relazione specialistica sulla modellazione informativa riporta l'equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti e quelli presenti nei modelli informativi, nonché descrizione del processo di generazione dell'elaborato predetto a partire dai modelli informativi.))

Articolo 20.

Avvio delle procedure espropriative.

1. Nel caso in cui si debba procedere ad attività espropriative sulla base del PFTE, il progetto deve essere integrato dei documenti di cui all'articolo 27.

Articolo 21.

Appalto su progetto di fattibilità tecnica ed economica.

1. Nel caso in cui il PFTE sia posto a base di un appalto di progettazione ed esecuzione, il progetto deve essere sviluppato con un livello di approfondimento tale da individuare prestazionalmente le caratteristiche principali, anche geometriche, formali, tecnico-costruttive e materiche, dell'intervento e segnatamente quelle alle quali il committente attribuisce rilevanza ai fini del conseguimento degli obiettivi e dei risultati desiderati.

2. Il progetto in ogni caso dovrà contenere i seguenti elaborati:

- a) piano di sicurezza e di coordinamento;
- b) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
- c) schema di contratto;
- d) capitolato speciale d'appalto;
- e) piano particellare di esproprio ove necessario;
- f) capitolato informativo, se previsto.

SEZIONE III

PROGETTO ESECUTIVO

Articolo 22.

Progetto esecutivo.

1. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al precedente livello di progettazione di fattibilità tecnico-

economica, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto con l'indicazione delle coperture finanziarie e il cronoprogramma coerente con quello del progetto di fattibilità tecnico-economica.

Il progetto esecutivo deve essere sviluppato a un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto deve essere, altresì, corredato di apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti, in relazione al ciclo di vita dell'opera stessa.

2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209)).

3. Il progetto esecutivo è redatto nel pieno rispetto delle prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o in sede di accertamento di conformità urbanistica, o di conferenza dei servizi o di pronuncia di compatibilità ambientale, ove previste.

4. Il progetto esecutivo contiene la definizione finale di tutte le lavorazioni e, pertanto, descrive compiutamente e in ogni particolare architettonico, strutturale e impiantistico, l'intervento da realizzare. Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamento, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisorie. Salva diversa motivata determinazione della stazione appaltante, il progetto esecutivo, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla categoria dell'intervento, è composto dai seguenti documenti:

- a) relazione generale;
- b) relazioni specialistiche;
- c) elaborati grafici, comprensivi anche di quelli relativi alle strutture e agli impianti, nonché, ove previsti, degli elaborati relativi alla mitigazione ambientale, alla compensazione ambientale, al ripristino e al miglioramento ambientale;
- d) calcoli del progetto esecutivo delle strutture e degli impianti;
- e) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
- f) aggiornamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- g) quadro di incidenza della manodopera;
- h) cronoprogramma;
- i) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;

- l) computo metrico estimativo e quadro economico;
- m) schema di contratto e capitolato speciale di appalto;
- n) piano particellare di esproprio aggiornato;
- o) relazione tecnica ed elaborati di applicazione dei criteri minimi ambientali (CAM) di riferimento, di cui al codice, ove applicabili;
- p) fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, recante i contenuti di cui all'allegato XVI al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
- p-bis) **((modelli informativi e relativa relazione specialistica sulla modellazione informativa, nei casi previsti dall'articolo 43 del codice;))**

p-ter) **((capitolato informativo nei casi previsti dall'articolo 43 del codice.))**

5. **((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209)).**

6. Per le opere soggette a valutazione d'impatto ambientale (VIA) e comunque ove espressamente richiesto, il progetto esecutivo comprende inoltre il manuale di gestione ambientale del cantiere.

7. Nell'ipotesi di affidamento congiunto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica, il progetto esecutivo non può prevedere significative modifiche alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto di fattibilità tecnica ed economica. Sono ammesse le modifiche qualitative e quantitative, contenute entro i limiti stabiliti dal codice, che non incidano su eventuali prescrizioni degli enti competenti e che non comportino un aumento dell'importo contrattuale.

Articolo 23.

Relazione generale.

1. La relazione generale del progetto esecutivo descrive in dettaglio, anche attraverso specifici riferimenti agli elaborati grafici e alle prescrizioni del capitolato speciale d'appalto:

- a) i criteri utilizzati per le scelte progettuali esecutive, ivi compresi i particolari costruttivi, nonché per il

conseguimento e la verifica dei prescritti livelli di sicurezza e dei livelli prestazionali e qualitativi, in relazione al sistema delle esigenze e dei requisiti definiti nel quadro esigenziale e nel DIP e dei conseguenti livelli prestazionali individuati nel precedente livello progettuale;

b) i criteri adottati e le scelte effettuate per trasferire sul piano contrattuale e sul piano costruttivo le soluzioni spaziali, tipologiche, funzionali, architettoniche e tecnologiche previste dal precedente livello progettuale approvato;

c) i rilievi eseguiti e le indagini effettuate ai diversi livelli di progettazione anche al fine di ridurre in corso di esecuzione la possibilità di imprevisti.

2. La relazione di cui al comma 1 elenca le normative applicate, con esplicito riferimento ai parametri prestazionali o prescrittivi adottati in relazione ai vari ambiti normativi cogenti o comunque presi a riferimento, quali azioni e loro combinazioni, tempi di ritorno, classi di esposizione, scenari di evento, evidenziando eventuali modifiche intervenute rispetto al precedente livello di progettazione.

3. Nel caso in cui il progetto preveda l'impiego di componenti prefabbricati, la relazione di cui al comma 1 precisa le caratteristiche illustrate negli elaborati grafici e le eventuali prescrizioni del capitolato speciale d'appalto riguardanti le modalità di presentazione e di approvazione dei componenti da utilizzare.

4. Nel caso in cui il progetto preveda l'impiego di materiali da trattare con l'uso di additivi o leganti, quali terreni naturali trattati a calce o cemento, nell'ambito del progetto esecutivo deve essere sviluppata la sperimentazione mediante campi prova al fine di definire le corrette proporzioni fra terreno e legante per ottenere un materiale da costruzione con le prestazioni richieste per le opere. La possibilità di utilizzare il terreno naturale trattato deve essere coerente con il piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo di cui all'articolo 10, comma 4, lettera d).

5. **((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209))**.

Articolo 24.

Relazioni specialistiche.

1. Il progetto esecutivo, secondo le previsioni di cui all'articolo 22, comma 1, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla categoria dell'intervento, contiene le relazioni specialistiche, che costituiscono lo sviluppo di quelle contenute nel PFTE.
2. Le relazioni, sulla base di quanto definito nel precedente livello progettuale, illustrano puntualmente e nel dettaglio tutti gli aspetti esaminati e le verifiche analitiche effettuate in sede di progettazione esecutiva, le soluzioni progettuali esecutive adottate in coerenza con quanto previsto nella progettazione di fattibilità tecnica ed economica e le eventuali ulteriori indagini eseguite, che devono essere funzionali alle suddette soluzioni progettuali esecutive, specifiche, adeguatamente motivate e che non inducano variazioni delle previsioni economiche di spesa.
3. Per i lavori complessi, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), dell'allegato I.1 al codice, per i quali si sono rese necessarie, nell'ambito del precedente livello progettuale, particolari relazioni specialistiche, queste sono sviluppate in modo da definire in dettaglio gli aspetti inerenti all'esecuzione e alla manutenzione degli impianti tecnologici e di ogni altro aspetto dell'intervento, compresi quelli relativi alle opere di mitigazione e compensazione ambientale e alle opere a verde.
4. **((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209))**.

Articolo 25.

Elaborati grafici.

1. Gli elaborati grafici del progetto esecutivo definiscono dettagliatamente in ogni particolare architettonico, strutturale e impiantistico le caratteristiche dell'intervento da realizzare. Tali elaborati sono redatti nelle opportune scale, eseguiti con i procedimenti più idonei e debitamente quotati, in relazione al tipo di opera o di intervento, puntuale o a rete, da realizzare. Gli elaborati grafici del progetto esecutivo sono costituiti come di seguito indicato:
 - a) elaborati che sviluppano, nelle scale ammesse o prescritte, tutti gli elaborati grafici del progetto di

fattibilità tecnico-economica;

b) elaborati che risultino necessari all'esecuzione delle opere o dei lavori sulla base degli esiti, degli studi e delle indagini eseguite nei diversi livelli di progettazione nonché, ove necessario, in sede di progettazione esecutiva;

c) elaborati di tutti i particolari costruttivi;

d) elaborati atti a illustrare le modalità esecutive di dettaglio;

e) elaborati di tutte le lavorazioni che risultano necessarie per il rispetto delle prescrizioni disposte dagli organismi competenti in sede di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;

f) elaborati finalizzati a evitare effetti negativi sull'ambiente, sul paesaggio e sul patrimonio culturale in relazione alle attività di cantiere, tra cui uno studio della viabilità di accesso ai cantieri ed eventualmente la progettazione di quella provvisoria, in modo che siano contenuti l'interferenza con il traffico locale e il pericolo per le persone e per l'ambiente, nonché l'indicazione degli accorgimenti atti a evitare inquinamenti del suolo, acustici, idrici e atmosferici;

g) elaborati atti a definire le misure e gli interventi di mitigazione ambientale e di compensazione ambientale, nei relativi limiti di spesa ove stabiliti;

h) elaborati atti a definire le caratteristiche dimensionali, prestazionali e di assemblaggio dei componenti prefabbricati, qualora ne sia prevista l'utilizzazione;

i) elaborati che definiscono le fasi costruttive dell'intervento, con particolare riguardo alle strutture.

2. La stazione appaltante o l'ente concedente, qualora non ritenga pertinente, in relazione alla dimensione, alla categoria e alla tipologia dell'intervento, la predisposizione di uno o più elaborati grafici tra quelli elencati al comma 1, opera motivatamente le necessarie differenziazioni e riduzioni o integrazioni dell'elenco stesso, definendo la composizione specifica degli elaborati del progetto esecutivo per il singolo intervento.

3. Gli elaborati sono redatti in modo tale da consentire all'esecutore una corretta esecuzione dei lavori in ogni loro elemento.

4. ((In caso di ricorso ai metodi e agli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, di cui all'articolo 43 del codice, gli elaborati grafici sono estratti dai modelli informativi, in coerenza con i contenitori informativi e con i modelli informativi configurati e predisposti nel progetto esecutivo, nei limiti in cui ciò è praticabile tecnologicamente, garantendo, in caso di integrazione

con dati e informazioni esterne ai modelli informativi, l'assoluta coerenza geometrica ed informativa al contenuto informativo dei modelli stessi.))

Articolo 26.

Calcoli delle strutture e degli impianti e relazioni di calcolo.

1. La redazione dei calcoli relativi al progetto esecutivo delle strutture e degli impianti, nell'osservanza delle rispettive normative vigenti, può essere eseguita anche mediante utilizzo di programmi informatici.
2. I calcoli del progetto esecutivo delle strutture devono consentire il dimensionamento e le verifiche delle prestazioni delle stesse, secondo quanto stabilito dalle vigenti regole tecniche, in ogni loro aspetto generale e particolare, in modo da escludere la necessità di variazioni in corso di esecuzione.
3. I calcoli del progetto esecutivo degli impianti sono eseguiti con riferimento alle condizioni di esercizio o alle fasi costruttive, qualora più gravose delle condizioni di esercizio, nonché alla destinazione specifica dell'intervento e devono permettere di stabilire e dimensionare tutte le apparecchiature, condutture, canalizzazioni e qualsiasi altro elemento necessario per la funzionalità dell'impianto stesso, nonché consentire di determinarne il prezzo.
4. La progettazione esecutiva delle strutture e degli impianti è effettuata unitariamente e in forma integrata alla progettazione esecutiva delle opere civili, al fine di dimostrare la piena compatibilità tra progetto architettonico, strutturale e impiantistico, di prevedere esattamente ingombri, passaggi, cavedi, sedi, attraversamenti e simili e di ottimizzare le fasi di realizzazione.
5. I calcoli delle strutture e degli impianti, comunque eseguiti, sono accompagnati da una relazione di calcolo, illustrativa dei criteri e delle modalità di calcolo, che ne consentano una agevole lettura e verificabilità.
6. Il progetto esecutivo delle strutture comprende:
 - a) gli elaborati grafici di insieme - carpenterie, profili e sezioni - in scala non inferiore a 1:50, e gli

elaborati grafici di dettaglio in scala non inferiore a 1:10, contenenti fra l'altro:

1) per le strutture in cemento armato o in cemento armato precompresso, i tracciati dei ferri di armatura con l'indicazione delle sezioni e delle misure parziali e complessive, nonché i tracciati delle armature per la precompressione; resta esclusa soltanto la compilazione delle distinte di ordinazione a carattere organizzativo di cantiere;

2) per le strutture metalliche, lignee o realizzate con altri materiali composti per elementi, tutti i profili e i particolari relativi ai collegamenti, completi nella forma e spessore delle piastre, del numero e posizione di chiodi e bulloni o di altri tipi di connessioni, dello spessore, tipo, posizione e lunghezza delle saldature, ove presenti; resta esclusa soltanto la compilazione dei disegni di officina e delle relative distinte pezzi;

3) per le strutture murarie, tutti gli elementi tipologici e dimensionali atti a consentirne l'esecuzione;

b) la relazione di calcolo contenente:

1) l'indicazione delle norme di riferimento;

2) la specifica della qualità e delle caratteristiche meccaniche dei materiali e delle modalità di esecuzione qualora necessarie;

3) l'analisi dei carichi per i quali le strutture sono state dimensionate;

4) le verifiche statiche.

7. Nelle strutture che si identificano con l'intero intervento, quali ponti, viadotti, pontili di attracco, opere di sostegno delle terre e simili, il progetto esecutivo è completo dei particolari esecutivi di tutte le opere integrative.

8. Il progetto esecutivo degli impianti comprende:

a) gli elaborati grafici di insieme, in scala ammessa o prescritta e comunque non inferiore a 1:50, e gli elaborati grafici di dettaglio, in scala non inferiore a 1:10, con le notazioni metriche necessarie;

b) l'elencazione descrittiva particolareggiata delle parti di ogni impianto con le relative Relazioni di calcolo;

c) la specificazione delle caratteristiche funzionali e qualitative dei materiali, macchinari e apparecchiature.

9. I valori minimi delle scale contenuti nel presente articolo possono essere variati su motivata indicazione del RUP.

10. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209)).

Articolo 27.

Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti.

1. Il piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti è il documento complementare al progetto esecutivo che prevede, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi, l'attività di manutenzione dell'opera e delle sue parti, al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l'efficienza e il valore economico. In allegato al piano di manutenzione sono riportate le misure volte ad assicurare la conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologici rilevanti connessi all'opera, stabilite dalla soprintendenza competente ai sensi dell'articolo 41, comma 4, del codice, nei casi in cui, in relazione al tipo di intervento, tali disposizioni siano state emanate.

2. Il piano di manutenzione assume contenuto differenziato in relazione all'importanza e alla specificità dell'intervento, ed è costituito dai seguenti documenti operativi, salvo diversa motivata indicazione dell'amministrazione:

- a) il manuale d'uso;
- b) il manuale di manutenzione;
- c) il programma di manutenzione.

3. Il manuale d'uso si riferisce all'uso delle parti significative dell'opera, e in particolare degli impianti tecnologici. Il manuale contiene l'insieme delle informazioni atte a permettere all'utente di conoscere le modalità per la migliore utilizzazione del bene, nonché tutti gli elementi necessari per limitare quanto più possibile i danni derivanti da un'utilizzazione impropria, per consentire di eseguire tutte le operazioni atte alla sua conservazione che non richiedono conoscenze specialistiche e per riconoscere tempestivamente fenomeni di deterioramento anomalo al fine di sollecitare interventi specialistici.

4. Il manuale d'uso contiene le seguenti informazioni:

- a) la collocazione nell'intervento delle parti menzionate;

- b) la rappresentazione grafica;
- c) la descrizione;
- d) le modalità di uso corretto.

5. Il manuale di manutenzione si riferisce alla manutenzione delle parti significative del bene, e in particolare degli impianti tecnologici. Esso fornisce, in relazione alle diverse unità tecnologiche, alle caratteristiche dei materiali o dei componenti interessati, le indicazioni necessarie per la corretta manutenzione nonché per il ricorso ai centri di assistenza o di servizio.

6. Il manuale di manutenzione contiene le seguenti informazioni:

- a) la collocazione nell'intervento delle parti menzionate;
- b) la rappresentazione grafica;
- c) la descrizione delle risorse necessarie per l'intervento manutentivo;
- d) il livello minimo delle prestazioni;
- e) le anomalie riscontrabili;
- f) le manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente;
- g) le manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato.

7. Il programma di manutenzione si realizza a cadenze prefissate temporalmente o altrimenti prefissate, al fine di una corretta gestione del bene e delle sue parti nel corso degli anni. Esso si articola in tre sottoprogrammi:

- a) il sottoprogramma delle prestazioni, che prende in considerazione, per classe di requisito, le prestazioni fornite dal bene e dalle sue parti nel corso del suo ciclo di vita;
- b) il sottoprogramma dei controlli, che definisce il programma delle verifiche comprendenti, ove necessario, anche quelle geodetiche, topografiche, fotogrammetriche, geotecniche, sismiche e ambientali, al fine di rilevare il livello prestazionale (qualitativo e quantitativo) nei successivi momenti della vita del bene, individuando la dinamica della caduta delle prestazioni aventi come estremi il valore di collaudo e quello minimo di norma;
- c) il sottoprogramma degli interventi di manutenzione, che riporta in ordine temporale i differenti interventi di manutenzione, al fine di fornire le informazioni per una corretta conservazione del bene.

8. Nel caso di interventi complessi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), dell'alleato I.1 del codice, nel manuale di manutenzione, oltre a quanto sopra indicato, sono approfonditi e sviluppati in particolare i

seguenti aspetti:

- a) la descrizione delle risorse necessarie, riprendendo le voci del computo metrico estimativo e definendo le obsolescenze e i rimpiazzi in un tempo programmato e con l'indicazione dei relativi costi; deve quindi essere calcolata la manutenzione costante e il costo di tale manutenzione - rimpiazzo lungo il ciclo di vita del manufatto;
- b) il programma delle manutenzioni, mediante la predisposizione di database per la verifica e l'implementazione di quanto indicato alla lettera c);
- c) l'attivazione dei controlli sistematici (sottoprogramma dei controlli) al fine di stabilire le modalità di controllo sul permanere del rischio di disponibilità in capo all'operatore economico;
- d) la tracciabilità degli interventi di rimpiazzo effettuati (sottoprogramma interventi di manutenzione).

9. ((In caso di adozione dei metodi e degli strumenti di cui all'articolo 43 del codice, la stazione appaltante può richiedere l'utilizzo di sistemi di gestione informativa digitale relativa alla pianificazione e programmazione delle attività di manutenzione dell'opera e delle sue parti.))

9-bis. ((I modelli informativi di cui all'articolo 13-bis possono contenere dati ed informazioni relativi all'uso, gestione e manutenzione dell'opera e delle sue parti coerentemente con il livello di progettazione esecutivo.))

9-ter. ((Nei casi di cui al comma 9, la relazione specialistica sulla modellazione informativa riporta l'equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti e quelli presenti nei modelli informativi, nonché la descrizione del processo di generazione dell'elaborato predetto a partire dai modelli informativi.))

Articolo 28.

Piano di sicurezza e di coordinamento.

1. Il piano di sicurezza e di coordinamento è il documento complementare al progetto esecutivo, finalizzato a prevedere l'organizzazione delle lavorazioni più idonea per prevenire o ridurre i rischi per la

sicurezza e la salute dei lavoratori, attraverso l'individuazione delle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, e la definizione delle relative prescrizioni operative. Il piano contiene misure di concreta fattibilità, è specifico per ogni cantiere temporaneo o mobile ed è redatto secondo quanto previsto nell'allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La stima dei costi della sicurezza derivanti dall'attuazione delle misure individuate rappresenta la quota di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

2. I contenuti del piano di sicurezza e di coordinamento sono il risultato di scelte progettuali e organizzative conformi alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 81 del 2008, secondo quanto riportato nell'allegato XV al medesimo decreto legislativo in termini di contenuti minimi. In particolare, la relazione tecnica, corredata da tavole esplicative di progetto, deve prevedere l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi in riferimento all'area e all'organizzazione dello specifico cantiere, alle lavorazioni interferenti e ai rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri dell'attività delle singole imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi.

3. Ove necessario, il piano di sicurezza e di coordinamento contiene altresì indicazioni riguardo agli elementi/dispositivi previsti per il collaudo dell'intervento.

3-bis. ((In caso di adozione dei metodi e degli strumenti di cui all'articolo 43 del codice, la stazione appaltante può richiedere che le informazioni relative ai commi da 1 a 3 vengano integrate nella gestione informativa digitale anche mediante l'elaborazione di modelli informativi del cantiere.))

3-ter. ((I modelli informativi di cantiere devono possedere una struttura tale da recepire le informazioni del piano di sicurezza e coordinamento, nonché l'associazione delle informazioni riguardanti le lavorazioni alla variabile temporale.))

3-quater. ((Nei casi di cui al comma 4, la relazione specialistica sulla modellazione informativa riporta l'equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel piano di sicurezza e coordinamento dell'intervento e quelli presenti nei modelli informativi, nonché la descrizione del processo di generazione degli elaborati predetti a partire dai modelli informativi.))

Quadro di incidenza della manodopera.

1. Il quadro di incidenza della manodopera è il documento sintetico che indica, con riferimento allo specifico contratto, il costo del lavoro di cui all'articolo 41, comma 13, del codice. Il quadro stima l'incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie generali e speciali di cui si compone l'opera o il lavoro.

Articolo 30.

Cronoprogramma.

1. Il progetto esecutivo è corredato del cronoprogramma, costituito da un diagramma che rappresenta graficamente, in forma chiaramente leggibile, tutte le fasi attuative dell'intervento, ivi comprese le fasi di redazione del progetto esecutivo, di approvazione del progetto, di affidamento dei lavori, di esecuzione dei lavori, nonché di collaudo o di emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori, ove previsti secondo la normativa in materia, e per ciascuna fase indica i relativi tempi di attuazione. Il cronoprogramma, inoltre, riporta, in particolare, la sequenza delle lavorazioni che afferiscono alla fase di esecuzione dei lavori, con la pianificazione delle lavorazioni gestibili autonomamente, e per ciascuna lavorazione rappresenta graficamente i relativi tempi di esecuzione e i relativi costi.

2. Nel calcolo del tempo contrattuale deve tenersi conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.

3. Nei casi in cui i lavori siano affidati sulla base del progetto di fattibilità, secondo quanto previsto dal codice, il cronoprogramma è presentato dal concorrente insieme con l'offerta.

4. Per i lavori complessi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), dell'allegato I.1 al codice, è, inoltre, predisposto, sulla base del computo metrico estimativo di cui all'articolo 31, un modello di controllo e gestione del processo di realizzazione dell'intervento attraverso l'utilizzo della metodologia di cui alla norma UNI ISO 21500 relativa alle strutture analitiche di progetto, secondo la seguente articolazione:

- a) sistema delle esigenze e dei requisiti a base del progetto;
 - b) elementi che compongono il progetto;
 - c) elenco completo delle attività da svolgere ai fini della realizzazione dell'intervento;
 - d) definizione delle tempistiche di ciascuna delle attività.
- d-bis) **((nei casi di adozione dei metodi e strumenti di gestione digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43, descrizione dell'eventuale associazione tra la scomposizione gerarchica delle attività, i dati e le informazioni contenute nei modelli informativi anche in termini di tempi e costi, in coerenza con gli obiettivi di progetto esecutivo.))**
5. **((In caso di adozione dei metodi e degli strumenti di cui all'articolo 43 del codice, la stazione appaltante può richiedere l'utilizzo di sistemi di gestione informativa digitale relativa allo sviluppo temporale della attività di progettazione e di esecuzione dei lavori, in coerenza con quanto previsto dall'allegato II.14 al codice.))**
- 5-bis. **((Nei casi di cui al comma 5, la relazione specialistica sulla modellazione informativa riporta l'equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel cronoprogramma dell'intervento e quelli presenti nei modelli informativi, nonché la descrizione del processo di generazione dell'elaborato predetto a partire dai modelli informativi.))**

Articolo 31.

Elenco prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro economico.

1. Il computo metrico estimativo è redatto applicando alle quantità delle lavorazioni da contabilizzare **((...))** i relativi prezzi unitari; tali prezzi unitari sono dedotti dai prezzi ai sensi dell'articolo 41, comma 13, del codice, ove esistenti; le quantità totali delle singole lavorazioni sono ricavate da computi di quantità parziali, con indicazione puntuale dei corrispondenti elaborati grafici. **((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a), nel caso di lavorazioni))** da contabilizzare a corpo, il computo metrico estimativo riporta soltanto il prezzo a corpo; al solo fine di pervenire alla

determinazione di ciascun prezzo a corpo, è redatto un distinto elaborato, non facente parte del computo metrico estimativo, redatto con le stesse modalità del computo metrico estimativo, con riferimento alle sotto-lavorazioni che complessivamente concorrono alla formazione del prezzo a corpo.

Le singole lavorazioni, risultanti dall'aggregazione delle rispettive voci dedotte dal computo metrico estimativo, sono poi raggruppate **((, sulla base degli indici sintetici previsti nell'Allegato II.2-bis))**, in sede di redazione dello schema di contratto e del bando di gara, ai fini della definizione dei gruppi di categorie ritenute omogenee.

Tale aggregazione avviene in forma tabellare con riferimento alle specifiche parti di opere cui le aliquote si riferiscono.

2. Per eventuali voci mancanti il relativo prezzo viene determinato mediante analisi:

- a) applicando alle quantità stimate di materiali, manodopera, noli e trasporti, necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti attraverso l'utilizzo, ove esistenti, dei prezzi predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, ovvero da listini ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio, oppure, in difetto, dai prezzi correnti di mercato;
- b) aggiungendo una percentuale variabile tra il 13 e il 17 per cento, a seconda della importanza, della natura, della durata e di particolari esigenze dell'intervento, per spese generali;
- c) aggiungendo, infine, una percentuale del 10 per cento per utile dell'esecutore.

3. In relazione alle specifiche caratteristiche dell'intervento, il computo metrico estimativo può prevedere le somme da accantonare per eventuali lavorazioni in amministrazione diretta, da prevedere nel contratto d'appalto o da inserire nel quadro economico tra quelle a disposizione della stazione appaltante.

4. Per spese generali comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'appaltatore, si intendono:

- a) le spese di contratto e accessorie e l'imposta di registro;
- b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o la garanzia globale di esecuzione, ove prevista, e le polizze assicurative;
- c) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell'appaltatore;
- d) la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;

- e) le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e la dismissione finale del cantiere, ivi inclusi i costi per l'utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente; sono escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso;
- f) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera franco cantiere;
- g) le spese per attrezzi e opere provvisori e per quanto altro occorre alla completa e perfetta esecuzione dei lavori;
- h) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o del RUP o dell'organo di collaudo, dal giorno in cui viene effettuata la consegna dei lavori fino all'emissione del certificato di collaudo o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- i) le spese per le vie di accesso al cantiere, l'installazione e l'esercizio delle attrezzature e dei mezzi d'opera di cantiere;
- l) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori;
- m) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi o estrazioni di materiali;
- n) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- o) le spese di adeguamento del cantiere, le misure per la gestione del rischio aziendale, nonché gli ulteriori oneri aziendali in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, da indicarsi in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 108, comma 9 del codice, ai fini di quanto previsto dall'articolo 110 del codice;
- p) gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale d'appalto.

5. L'elaborazione del computo metrico dell'intervento può essere effettuata anche attraverso programmi di gestione informatizzata, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo; se la progettazione è affidata a progettisti esterni, i programmi devono essere preventivamente accettati dalla stazione appaltante o dall'ente concedente.

6. Il risultato del computo metrico estimativo e delle espropriazioni confluisce in un quadro economico redatto secondo quanto previsto dall'articolo 6.

7. Le varie voci di lavoro del computo metrico estimativo vanno aggregate secondo le rispettive categorie di appartenenza, generali e specializzate, allo scopo di rilevare i rispettivi importi, in relazione ai quali individuare:

- a) la categoria prevalente;
- b) le categorie scorporabili;
- c) nell'ambito delle categorie di cui alla lettera b), le categorie di opere relative a lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, individuate ai sensi dell'allegato II.12 al codice.

8. ((In caso di adozione dei metodi e degli strumenti di cui all'articolo 43 del codice, la stazione appaltante può richiedere l'utilizzo di sistemi di gestione informativa digitale economica per gli aspetti relativi alla computazione dei lavori.))

8-bis. ((Nei casi di cui al comma 8, la relazione specialistica sulla modellazione informativa riporta l'equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel computo metrico estimativo dell'intervento e quelli eventualmente presenti nei modelli informativi, nonché la descrizione del processo di generazione dell'elaborato predetto a partire dai modelli informativi.))

Articolo 32.

Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto.

1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, lo schema di contratto contiene, per quanto non disciplinato dal presente allegato, le clausole dirette a regolare il rapporto tra amministrazione e appaltatore, in relazione alle caratteristiche dell'intervento con particolare riferimento a:

- a) termini di esecuzione e penali;
- b) programma di esecuzione dei lavori;
- c) sospensioni o riprese dei lavori;
- d) oneri a carico dell'appaltatore;

- e) contabilizzazione dei lavori a misura e a corpo;
- f) liquidazione dei corrispettivi;
- g) controlli;
- h) specifiche modalità e termini di collaudo;
- i) modalità di soluzione delle controversie.

2. Allo schema di contratto è allegato il capitolato speciale d'appalto, che riguarda le prescrizioni tecniche da applicare all'oggetto del singolo contratto, nonché il computo metrico estimativo.

3. Il capitolato speciale d'appalto è diviso in due parti, l'una contenente la descrizione delle lavorazioni e l'altra la specificazione delle prescrizioni tecniche e delle prestazioni; esso illustra in dettaglio:

- a) nella prima parte tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione tecnica ed economica dell'oggetto dell'appalto, anche a integrazione degli aspetti non pienamente deducibili dagli elaborati grafici del progetto esecutivo;
- b) nella seconda parte le modalità di esecuzione e le norme di misurazione di ogni lavorazione, i requisiti di accettazione di materiali e componenti, le specifiche di prestazione e le modalità di prove nonché, ove necessario, in relazione alle caratteristiche dell'intervento, l'ordine da tenersi nello svolgimento di specifiche lavorazioni; nel caso in cui il progetto prevede l'impiego di componenti prefabbricati, ne sono precisate le caratteristiche principali, descrittive e prestazionali, la documentazione da presentare in ordine all'omologazione e all'esito di prove di laboratorio nonché le modalità di approvazione da parte del direttore dei lavori, sentito il progettista, per assicurarne la rispondenza alle scelte progettuali.

4. Nel caso di interventi complessi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), dell'allegato I.1 al codice, il capitolato speciale d'appalto prevede, inoltre, un piano per i controlli di cantiere nel corso delle varie fasi dei lavori, al fine di una corretta realizzazione dell'opera e delle sue parti. In particolare, il piano dei controlli di cantiere definisce il programma delle verifiche comprendenti, ove necessario, anche quelle geodetiche, topografiche e fotogrammetriche, al fine di rilevare il livello prestazionale qualitativo e quantitativo dell'intervento.

5. Nel caso di interventi complessi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), dell'allegato I.1 al codice, il capitolato contiene, altresì, l'obbligo per l'esecutore di redigere il piano di qualità di costruzione e di installazione, da sottoporre all'approvazione della direzione dei lavori, che prevede, pianifica e programma le condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi d'opera e fasi delle attività di

controllo da svolgersi nella fase esecutiva. Il piano definisce i criteri di valutazione dei materiali e dei prodotti installati e i criteri di valutazione e risoluzione di eventuali non conformità.

6. Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a corpo, ovvero per la parte a corpo di un intervento il cui corrispettivo è previsto a corpo e a misura, lo schema di contratto indica, per ogni gruppo di categorie ritenute omogenee, il relativo importo e la sua aliquota percentuale riferita all'ammontare complessivo dell'intervento. Tali importi e le correlate aliquote sono dedotti in sede di progetto esecutivo dal computo metrico estimativo. Al fine dei pagamenti in corso d'opera, i suddetti importi e aliquote possono essere indicati anche disaggregati nelle loro componenti principali.

I pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base delle aliquote percentuali così definite, di ciascuna delle quali viene contabilizzata la quota parte effettivamente eseguita.

7. Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a misura, lo schema di contratto precisa l'importo di ciascuno dei gruppi di categorie ritenute omogenee, desumendolo dal computo metrico estimativo.

8. Per i lavori il cui corrispettivo è in parte a corpo e in parte a misura, la parte liquidabile a misura riguarda le lavorazioni per le quali in sede di progettazione risulta eccessivamente oneroso individuare in maniera certa e definita le rispettive quantità. Tali lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della progettazione esecutiva con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo assunto a base d'asta.

9. Il capitolato speciale d'appalto prescrive l'obbligo per l'esecutore di presentare, ai fini della sua approvazione da parte della stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo dettagliato, anche indipendente dal cronoprogramma di cui all'articolo 30, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. È facoltà prescrivere, in sede di capitolato speciale d'appalto, eventuali scadenze differenziate di varie lavorazioni in relazione a determinate esigenze.

Articolo 32-bis.

((Relazione Specialistica sulla Modellazione Informativa))

1. **((La relazione specialistica centrata sulla modellazione informativa del progetto esecutivo attesta l'adempimento ai requisiti definiti nel capitolato informativo di cui all'articolo 1, comma 8 dell'Allegato I.9 e la conformità ai contenuti del piano di gestione informativa di cui all'articolo 1, comma 10, del predetto Allegato I.9.))**
2. **((La relazione specialistica sulla modellazione informativa, declinata nei contenuti in ragione della specifica tipologia di intervento, indica:**
 - a) **il sistema di denominazione, classificazione e organizzazione dei modelli informativi strutturati secondo contenitori informativi;**
 - b) **le specifiche di interoperabilità, fornitura e scambio dei dati;**
 - c) **il sistema di coordinate di riferimento;**
 - d) **l'esplicitazione dei livelli di fabbisogno informativo raggiunti in coerenza con gli obiettivi strategici di livello progettuale e gli obiettivi ed usi dei modelli informativi conformi ai requisiti definiti nel capitolato informativo;**
 - e) **le procedure di coordinamento e verifica della modellazione informativa, compresa la descrizione analitica dei processi di analisi e risoluzione delle interferenze e delle incoerenze informative oltre che i report delle risultanze dei controlli effettuati sui modelli informativi;**
 - f) **l'organizzazione ed impiego delle informazioni relative alla gestione informativa digitale dei tempi e costi;**
 - g) **l'eventuale riferimento all'organizzazione e all'impiego nei processi di gestione informativa digitale delle informazioni relative all'uso, gestione, manutenzione e dismissione delle opere in progetto, nonché delle informazioni relative alla sostenibilità sociale, economica, e ambientale;**
 - h) **l'esplicitazione, preferibilmente in forma matriciale o, comunque, in forma analitica, dell'equivalenza tra i contenuti informativi presenti negli elaborati grafici e documentali e quelli eventualmente presenti nei modelli informativi, nonché la descrizione del processo di generazione degli elaborati predetti a partire dai modelli informativi.))**

Articolo 32-ter.

((Capitolato informativo))

1. **((Il capitolato informativo allegato al progetto esecutivo ai sensi dell'art. 1 comma 9 dell'Allegato I.9, declina, ai fini della gestione informativa digitale dell'esecuzione dei lavori, i requisiti informativi strategici generali e specifici, compresi i livelli di fabbisogno informativo coerenti con il livello di progettazione esecutiva e con i contenuti del capitolato informativo allegato al DIP, tenuto conto della natura dell'opera e della procedura di affidamento.))**
2. **((Il capitolato informativo contiene tutti gli elementi utili alla individuazione dei requisiti di produzione, gestione, trasmissione ed archiviazione dei contenuti informativi, in stretta connessione con gli obiettivi decisionali e con quelli gestionali della stazione appaltante. Il documento fornisce, altresì, la descrizione delle specifiche relative all'ambiente di condivisione dei dati.))**

Articolo 33.

Piano particellare di esproprio.

1. Il piano particellare degli espropri, degli asservimenti e delle interferenze con i servizi è redatto in base alle mappe catastali aggiornate, è accompagnato da apposita relazione esplicativa e comprende anche una specifica indicazione analitica delle espropriazioni e degli asservimenti necessari per gli attraversamenti e le deviazioni di strade e di corsi d'acqua e per le altre interferenze che richiedono espropriazioni. Il piano deve contenere l'indicazione delle coperture di bilancio per far fronte al pagamento delle indennità.
2. Sulle mappe catastali sono altresì indicate le eventuali zone di rispetto o da sottoporre a vincolo in relazione a specifiche normative o a esigenze connesse al tipo di intervento.
3. Il piano è corredato dell'elenco dei soggetti che in catasto risultano proprietari dell'immobile da

espropriare o asservire ed è corredato dell'indicazione di tutti i dati catastali nonché delle superfici interessate.

4. Per ogni soggetto proprietario è inoltre indicata l'indennità di espropriazione determinata in base alle leggi e normative vigenti, previo apposito sopralluogo; la relazione di cui al comma 1 dà conto anche di eventuali ricorsi presentati al giudice amministrativo.

5. Se l'incarico di acquisire l'area su cui insiste l'intervento da realizzare è affidato a un soggetto cui sono attribuiti, per legge o per delega, poteri espropriativi ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, questi ha diritto al rimborso di quanto corrisposto a titolo di indennizzo ai proprietari espropriati, nonché al pagamento delle spese legali sostenute se non sussistano ritardi o responsabilità a lui imputabili.

6. ((In caso di adozione dei metodi e degli strumenti di cui all'articolo 43 del codice, la stazione appaltante può richiedere l'utilizzo di sistemi di gestione informativa digitale relativa alle attività di esproprio, asservimento e interferenza con i servizi.))

6-bis. ((Nei casi di cui al comma 6, la relazione specialistica sulla modellazione informativa riporta l'equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel piano particellare di esproprio dell'intervento e quelli eventualmente presenti nei modelli informativi e GIS, oltre alla descrizione del processo di generazione dell'elaborato predetto a partire dai modelli informativi e GIS.))

SEZIONE IV

VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE

Verifica preventiva della progettazione.

1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 42 del codice, la verifica è finalizzata ad accertare la conformità della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute negli elaborati progettuali dei livelli già approvati.
2. L'attività di verifica è effettuata dai seguenti soggetti:
 - a) per i lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro, e, in caso di appalto integrato, per i lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), del codice, da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
 - b) per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro e fino alla soglia di cui all'articolo 14 del codice, dai soggetti di cui alla lettera a) del presente comma e di cui all'articolo 66 del codice, che dispongano di un sistema interno di controllo della qualità, o dalla stazione appaltante nel caso in cui disponga di un sistema interno di controllo di qualità;
 - c) per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 14 del codice e fino a 1 milione di euro, dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni;
 - d) per i lavori di importo inferiore a 1 milione di euro, dal responsabile unico del progetto, anche avvalendosi della struttura di cui all'articolo 15, comma 6, del codice.
3. Lo svolgimento dell'attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell'attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo.
4. La validazione del progetto posto a base di gara è l'atto formale che riporta gli esiti della verifica. La validazione è sottoscritta dal RUP e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica e alle eventuali controdeduzioni del progettista. Il bando e la lettera di invito per l'affidamento dei lavori devono contenere gli estremi dell'avvenuta validazione del progetto posto a base di gara.
5. Nei casi di contratti aventi a oggetto la progettazione e l'esecuzione dei lavori, il progetto esecutivo presentato dall'affidatario è soggetto, prima dell'approvazione, all'attività di verifica.

Articolo 35.

Accreditamento.

1. Per le attività di verifica sono:

- a) Organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI EN ISO/IEC 17020, gli Organismi di ispezione di tipo A, B e C accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
- b) Organi di accreditamento, per gli Organismi di ispezione di tipo A, B e C ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, e per gli Organismi di certificazione del sistema di controllo interno di qualità **((conforme))** con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001, gli enti partecipanti all'European cooperation for accreditation (EA), nonché il Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, per le amministrazioni dello Stato nei limiti di quanto previsto all'articolo 36, comma 3.

Articolo 36.

Verifica attraverso strutture tecniche interne o esterne alla stazione appaltante.

- 1. La stazione appaltante provvede all'attività di verifica della progettazione attraverso strutture e personale tecnico della propria amministrazione, ovvero attraverso strutture tecniche di altre amministrazioni di cui può avvalersi ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del codice.
- 2. Nei casi di inesistenza delle condizioni di cui al comma 1, nonché nei casi di accertata carenza di organico, la stazione appaltante, per il tramite del responsabile unico del progetto, affida l'appalto di servizi avente a oggetto la verifica della progettazione a soggetti esterni.
- 3. Per sistema interno di controllo di qualità, ai fini dell'articolo 35, si intende un sistema **((conforme))** con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001.

Articolo 37.

Disposizioni generali riguardanti l'attività di verifica.

1. Il responsabile del progetto può utilizzare, come criterio o base di riferimento, per la stima del corrispettivo delle attività di verifica del progetto affidate a strutture tecniche esterne alla stazione appaltante, quanto previsto dalla Tabella B6 del decreto del Ministro della giustizia 4 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 96 del 26 aprile 2001, e suoi aggiornamenti.
2. L'attività di verifica della progettazione, con esclusione dell'attività di verifica relativa ai livelli di progettazione verificati internamente, qualora sia affidata a soggetti esterni alla stazione appaltante, è affidata unitariamente.
3. Il soggetto incaricato dell'attività di verifica è munito di adeguata polizza assicurativa per la copertura dei rischi legati alle attività professionali a norma dell'articolo 43.
4. **((Nel caso di adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del codice, il soggetto incaricato dell'attività di verifica accerta la conformità del progetto agli adempimenti e requisiti riportati nel capitolato informativo allegato al DIP. In caso di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, il soggetto incaricato dell'attività di verifica accerta la conformità del progetto esecutivo agli adempimenti e requisiti riportati nel capitolato informativo di cui all'articolo 13-bis del presente Allegato.))**

Articolo 38.

Requisiti per la partecipazione alle gare.

1. I requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di partecipazione alle gare sono definiti dalle stazioni appaltanti con riguardo ai seguenti elementi:
 - a) fatturato globale per servizi di verifica, di ispezione nei contratti pubblici di lavori ai sensi della norma

((UNI CEI EN ISO/IEC 17020)), di progettazione o di direzione lavori, realizzato negli ultimi cinque anni, per un importo da determinare in una misura non inferiore a due volte l'importo stimato dell'appalto relativo ai predetti servizi;

b) avvenuto svolgimento, negli ultimi cinque anni, di almeno due appalti di servizi di verifica di progetti, di ispezione nei contratti pubblici di lavori ai sensi della norma UNI EN ISO/IEC 17020, di progettazione o di direzione lavori, relativi a lavori di importo ciascuno almeno pari al 50 per cento di quello oggetto dell'appalto da affidare e di natura analoga allo stesso. Per l'individuazione di servizi di verifica analoghi si fa riferimento alla suddivisione in classi e categorie di opere prevista dalla legge 2 marzo 1949, n. 143.

2. Il soggetto che concorre all'affidamento dell'appalto individua, in sede di offerta, **((un direttore tecnico))** nella persona di un laureato in ingegneria o architettura, abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni e iscritto al relativo albo professionale, che sottoscrive tutti i rapporti rilasciati dall'Organismo di ispezione nonché il rapporto conclusivo di cui all'articolo 41, comma 7.

3. Alle procedure di affidamento delle attività di verifica possono partecipare, in forma singola o associata, i soggetti accreditati come Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, nonché, per verifiche di progetti relativi a lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, i soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, del codice. Per verifiche di progetti relativi a lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, l'accreditamento, ai sensi della norma UNI EN ISO/IEC 17020, come Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, deve essere posseduto da tutti i soggetti concorrenti in forma associata. In caso di associazione temporanea, la mandataria deve possedere una quota in misura almeno pari al 50 per cento dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi stabiliti dalla stazione appaltante e la restante percentuale deve essere posseduta dalle mandanti. La stazione appaltante può richiedere alle mandanti una percentuale minima di possesso dei requisiti da stabilirsi in misura non inferiore al 10 per cento dei requisiti stessi.

4. Il soggetto che intende partecipare alla gara non deve partecipare o aver partecipato direttamente o indirettamente né alla gara per l'affidamento della progettazione né alla redazione della stessa in qualsiasi suo livello.

5. Il mancato rispetto di quanto previsto dal comma 4 comporta l'esclusione per cinque anni dalle attività di verifica e la comunicazione, da parte del RUP, agli Organi di accreditamento.

Articolo 39.

Criteri generali della verifica.

1. Le verifiche sono condotte sulla documentazione progettuale per ciascuna fase, in relazione al livello di progettazione, con riferimento ai seguenti aspetti del controllo:

- a) affidabilità;
- b) completezza e adeguatezza;
- c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità;
- d) compatibilità.

2. Ai fini del comma 1 si intende per:

a) affidabilità:

1) la verifica dell'applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento adottate per la redazione del progetto;

2) la verifica della coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche ambientali, cartografiche, architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza;

b) completezza e adeguatezza:

1) la verifica della corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e la verifica della sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità;

2) la verifica documentale mediante controllo dell'esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello del progetto da esaminare;

3) la verifica dell'eshaustività del progetto in funzione del quadro esigenziale;

4) la verifica dell'eshaustività delle informazioni tecniche e amministrative contenute nei singoli elaborati;

5) la verifica dell'eshaustività delle modifiche apportate al progetto a seguito di un suo precedente esame;

6) la verifica dell'adempimento delle obbligazioni previste nel disciplinare di incarico di progettazione;

c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità:

1) la verifica della leggibilità degli elaborati con riguardo alla utilizzazione dei linguaggi convenzionali di elaborazione;

- 2) la verifica della comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati e della ripercorribilità delle calcolazioni effettuate;
- 3) la verifica della coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati;
- d) compatibilità:
 - 1) la rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi nello studio di fattibilità ovvero nel documento preliminare alla progettazione o negli elaborati progettuali prodotti nella fase precedente;
 - 2) la rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento e alle eventuali prescrizioni, in relazione agli aspetti di seguito specificati:
 - 2.1) inserimento ambientale;
 - 2.2) impatto ambientale;
 - 2.3) funzionalità e fruibilità;
 - 2.4) stabilità delle strutture;
 - 2.5) topografia e fotogrammetria;
 - 2.6) sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici;
 - 2.7) igiene, salute e benessere delle persone;
 - 2.8) superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;
 - 2.9) sicurezza antincendio;
 - 2.10) inquinamento;
 - 2.11) durabilità e manutenibilità;
 - 2.12) coerenza dei tempi e dei costi;
 - 2.13) sicurezza e organizzazione del cantiere.

Articolo 40.

Verifica della documentazione.

1. La verifica da parte del soggetto preposto al controllo è effettuata sui documenti progettuali previsti

dal presente allegato, per ciascun livello della progettazione.

2. Con riferimento agli aspetti del controllo di cui al comma 1 si deve:

a) per le relazioni generali, verificare che i contenuti siano coerenti con la loro descrizione capitolare e grafica, nonché con i requisiti definiti nello studio di fattibilità ovvero nel documento preliminare alla progettazione e con i contenuti delle documentazioni di autorizzazione e approvazione facenti riferimento alla fase progettuale precedente;

b) per le relazioni di calcolo:

1) verificare che le ipotesi e i criteri assunti alla base dei calcoli siano coerenti con la destinazione dell'opera e con la corretta applicazione delle disposizioni normative e regolamentari pertinenti al caso in esame;

2) verificare che il dimensionamento dell'opera, con riferimento ai diversi componenti, sia stato svolto completamente, in relazione al livello di progettazione da verificare, e che i metodi di calcolo utilizzati siano esplicitati in maniera tale da risultare leggibili, chiari e interpretabili;

3) verificare la congruenza di tali risultati con il contenuto delle elaborazioni grafiche e delle prescrizioni prestazionali e capitolari;

4) verificare la correttezza del dimensionamento per gli elementi ritenuti più critici, che devono essere desumibili anche dalla descrizione illustrativa della relazione di calcolo stessa;

5) verificare che le scelte progettuali costituiscano una soluzione idonea in relazione alla durabilità dell'opera nelle condizioni d'uso e manutenzione previste;

c) per le relazioni specialistiche, verificare che i contenuti presenti siano coerenti con:

1) le specifiche esplicitate dal committente;

2) le norme cogenti;

3) le norme tecniche applicabili, anche in relazione alla completezza della documentazione progettuale;

4) le regole di progettazione;

d) per gli elaborati grafici, verificare che ogni elemento, identificabile sui grafici, sia descritto in termini geometrici e che, ove non dichiarate le sue caratteristiche, esso sia identificato univocamente attraverso un codice ovvero attraverso altro sistema di identificazione che possa porlo in riferimento alla descrizione di altri elaborati, ivi compresi documenti prestazionali e capitolari;

e) per i capitolati, i documenti prestazionali, e lo schema di contratto, verificare che ogni elemento,

identificabile sugli elaborati grafici, sia adeguatamente qualificato all'interno della documentazione prestazionale e capitolare; verificare inoltre il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto, del capitolato speciale d'appalto e del piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;

f) per la documentazione di stima economica, verificare che:

- 1) i costi parametrici assunti alla base del calcolo sommario della spesa siano coerenti con la qualità dell'opera prevista e la complessità delle necessarie lavorazioni;
- 2) i prezzi unitari assunti come riferimento siano dedotti dai vigenti prezzi della stazione appaltante o dai listini ufficiali vigenti nell'area interessata;
- 3) siano state sviluppate le analisi per i prezzi di tutte le voci per le quali non sia disponibile un dato nei prezzi;
- 4) i prezzi unitari assunti a base del computo metrico estimativo siano coerenti con le analisi dei prezzi e con i prezzi unitari assunti come riferimento;
- 5) gli elementi di computo metrico estimativo comprendano tutte le opere previste nella documentazione prestazionale e capitolare e corrispondano agli elaborati grafici e descrittivi;
- 6) i metodi di misura delle opere siano usuali o standard;
- 7) le misure delle opere computate siano corrette, operando anche a campione o per categorie prevalenti;
- 8) i totali calcolati siano corretti;
- 9) il computo metrico estimativo e lo schema di contratto individuino la categoria prevalente, le categorie scorporabili e subappaltabili a scelta dell'affidatario, le categorie con obbligo di qualificazione e le categorie per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, e qualora una o più di tali opere superi in valore **((il 10 per cento))** dell'importo totale dei lavori;
- 10) le stime economiche relative a piani di gestione e manutenzione siano riferibili a opere simili di cui si ha evidenza dal mercato o che i calcoli siano fondati su metodologie accettabili dalla scienza in uso e raggiungano l'obiettivo richiesto dal committente;
- 11) i piani economici e finanziari siano tali da assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico e finanziario;

g) per il piano di sicurezza e di coordinamento, verificare che sia redatto per tutte le tipologie di lavorazioni da porre in essere durante la realizzazione dell'opera e in conformità dei relativi magisteri; verificare, inoltre, che siano stati esaminati tutti gli aspetti che possono avere un impatto diretto e indiretto sui costi e sull'effettiva cantierabilità dell'opera, coerentemente con quanto previsto nell'allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

h) per il quadro economico, verificare che sia stato redatto conformemente a quanto previsto dall'articolo 17;

i) accertare l'acquisizione di tutte le approvazioni e autorizzazioni di legge previste per il livello di progettazione.

i-bis) **((per i modelli informativi, verificare la leggibilità, tracciabilità e coerenza di dati e informazioni in essi contenute e la coerenza negli elaborati grafici con i documentali ad essi relazionati, svolgendo la verifica delle interferenze geometriche e delle incoerenze informative, del raggiungimento degli obiettivi e degli usi dei modelli e dei conseguenti livelli di fabbisogno informativo definiti nel capitolato informativo in relazione al livello di progettazione nonché della esaustività, coerenza e completezza dei contenuti informativi dei modelli in relazione al livello di progettazione e in conformità ai requisiti di cui al Capitolato Informativo;))**

i-ter) **((per la relazione specialistica sulla modellazione informativa, verificare che i contenuti presenti siano coerenti ai contenuti previsti nel presente Allegato e alle specifiche di cui al capitolato informativo.))**

3. **((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209)).**

Articolo 41.

Estensione del controllo e momenti della verifica.

1. Le verifiche devono essere effettuate contestualmente allo sviluppo del progetto; il responsabile del progetto pianifica l'attività di verifica in funzione del piano di sviluppo della progettazione, degli

adempimenti di approvazione, autorizzazione e affidamento. **((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209))**.

2. Le verifiche, come indicate agli articoli 39 e 40, devono essere adeguate al livello progettuale in esame e costituiscono la base di riferimento; il loro livello può essere comunque semplificato o integrato dalla stazione appaltante in relazione alla natura e alla complessità dell'opera.
3. In presenza di elevata ripetitività di elementi progettuali o di esistenza di casi analoghi già oggetto di verifica, di cui si ha evidenza oggettiva, possono essere adottati, a seconda dei casi, metodi di controllo "a campione" o "a comparazione".
4. Nel caso di verifiche precedentemente espletate, l'attività di controllo successiva può essere svolta sulle parti costituenti modifica o integrazione della documentazione progettuale già esaminata.
5. Le strutture tecniche o gli Organismi di ispezione incaricati della verifica possono supportare il RUP anche nell'attività di verifica delle offerte anomale in sede di gara e delle perizie di variante in corso d'opera.
6. Lo svolgimento dell'attività di verifica deve essere documentato attraverso la redazione di appositi verbali, in contraddittorio con il progettista, e rapporti del soggetto preposto alla verifica.
7. Il rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica riporta le risultanze dell'attività svolta e accerta l'avvenuto rilascio da parte del direttore lavori, o del RUP qualora il direttore dei lavori non fosse ancora nominato, della attestazione in merito:
 - a) alla accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
 - b) alla assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto;
 - c) alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo e a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori.

Articolo 42.

Responsabilità.

1. Nei limiti delle attività di verifica di cui agli articoli 39 e 40, il soggetto incaricato della verifica risponde a titolo di inadempimento del mancato rilievo di errori e omissioni del progetto verificato che ne pregiudichino in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione. Il soggetto incaricato della verifica ha la responsabilità degli accertamenti previsti dagli articoli 39 e 40, ivi compresi quelli relativi all'avvenuta acquisizione dei necessari pareri, autorizzazioni e approvazioni, ferma restando l'autonoma responsabilità del progettista circa le scelte progettuali e i procedimenti di calcolo adottati.

2. Il soggetto incaricato dell'attività di verifica che sia inadempiente agli obblighi posti a suo carico dalla presente sezione e dal contratto di appalto di servizi è tenuto a risarcire i danni derivanti alla stazione appaltante in conseguenza dell'inadempimento ed è escluso per i successivi tre anni dalle attività di verifica.

Per i danni non ristorabili, per tipologia o importo, mediante la copertura assicurativa di cui all'articolo 43, resta ferma la responsabilità del soggetto esterno incaricato dell'attività di verifica, la quale opera anche nell'ipotesi di inesigibilità, in tutto o in parte, della prestazione contrattualmente dovuta dall'assicuratore. Nel caso in cui il soggetto incaricato della verifica sia dipendente della stazione appaltante esso risponde nei limiti della copertura assicurativa di cui all'articolo 37, salve la responsabilità disciplinare e per danno erariale secondo le norme vigenti.

3. La validazione del progetto, di cui all'articolo 42, comma 4, del codice, non esime il concorrente che partecipa alla procedura per l'affidamento dell'appalto o della concessione di lavori pubblici dalle responsabilità inerenti a errori od omissioni progettuali.

Articolo 43.

Garanzie.

1. La polizza richiesta al soggetto incaricato dell'attività di verifica ha le seguenti caratteristiche:

a) nel caso di polizza specifica limitata all'incarico di verifica, la polizza deve avere durata fino alla data di rilascio del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e un massimale di importo:

1) non inferiore al 5 per cento del valore dell'opera, con il limite di 500.000 euro, per lavori di importo inferiore alla soglia stabilita dall'articolo 14 del codice;

2) non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori, con il limite di 1.500.000 euro, nel caso di lavori di importo pari o superiore alla predetta soglia. Per opere di particolare complessità può essere richiesto un massimale superiore a 1.500.000 euro fino al 20 per cento dell'importo dei lavori con il limite di 2.500.000 euro;

b) nel caso in cui il soggetto incaricato dell'attività di verifica sia coperto da una polizza professionale generale per l'intera attività, la polizza deve essere integrata attraverso idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca le condizioni di cui alla lettera a) per lo specifico progetto.

Articolo 44.

Acquisizione dei pareri e conclusione delle attività di verifica.

1. Il responsabile unico del progetto, acquisiti i previsti pareri, conclude le attività di verifica relative al livello di progettazione da porre a base di gara con l'atto formale di validazione di cui all'articolo 42, comma 4, del codice.

2. Avvenuta la validazione del progetto posto a base di gara, ciascuna stazione appaltante, secondo le modalità e le procedure stabilite dal proprio ordinamento, avvia la fase dell'affidamento dei lavori.

Allegato I.8

Verifica preventiva dell'interesse archeologico

(Articolo 41, comma 4)

Articolo 1

1. La verifica preventiva dell'interesse archeologico, prevista dall'articolo 41 comma 4, del codice, si svolge secondo la seguente procedura **((distinta in due fasi.))**
2. Ai fini della verifica di assoggettabilità alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, per le opere sottoposte all'applicazione delle disposizioni del codice, **((nella prima fase,))** le stazioni appaltanti e gli enti concedenti trasmettono al soprintendente territorialmente competente, prima dell'approvazione, copia del progetto di fattibilità dell'intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici, ivi compresi gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari con particolare attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni volte all'osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia del territorio, nonché, per le opere a rete, alle fotointerpretazioni.

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti raccolgono ed elaborano tale documentazione mediante i dipartimenti archeologici delle università, ovvero mediante i soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia. La trasmissione della documentazione suindicata non è richiesta per gli interventi che non comportino nuova edificazione o scavi a quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti.
3. Presso il Ministero della cultura è istituito un apposito elenco, reso accessibile a tutti gli interessati, degli istituti archeologici universitari e dei soggetti in possesso della necessaria qualificazione. Con decreto del Ministro della cultura, sentita una rappresentanza dei dipartimenti archeologici universitari, si provvede a disciplinare i criteri per la tenuta di detto elenco, comunque prevedendo modalità di partecipazione di tutti i soggetti interessati. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, resta valido l'elenco degli istituti archeologici universitari e dei soggetti in possesso della necessaria qualificazione esistente e continuano ad applicarsi i criteri per la sua tenuta adottati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 20 marzo 2009, n. 60.

4. Il soprintendente, qualora sulla base degli elementi trasmessi e delle ulteriori informazioni disponibili, ravvisi l'esistenza di un interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione, può richiedere motivatamente, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento del progetto di fattibilità ovvero dello stralcio di cui al comma 2, la sottoposizione dell'intervento alla procedura prevista dai commi 7 e seguenti. Il soprintendente comunica l'esito della verifica di assoggettabilità in sede di conferenza di servizi. Per i progetti di grandi opere infrastrutturali o a rete il termine perentorio della richiesta per la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico è stabilito in sessanta giorni. I termini di cui al primo e secondo periodo possono essere prorogati per non più di quindici giorni in caso di necessità di approfondimenti istruttori o integrazioni documentali.

5. Anche nel caso in cui, in ragione di un rischio archeologico basso, molto basso o nullo, l'esito della verifica di assoggettabilità sia quello di non ritenere che sussistano le condizioni per avviare la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, il soprintendente comunica l'esito della verifica di assoggettabilità in sede di conferenza di servizi, con la formulazione di eventuali mirate prescrizioni, tra cui l'assistenza archeologica in corso d'opera nel caso di aree con potenziale archeologico presunto ma non agevolmente delimitabile.

6. In ogni caso, la comunicazione relativa all'esito della verifica di assoggettabilità consente di perfezionare la conferenza di servizi per quanto attiene ai profili archeologici, fatte salve le conclusive determinazioni della Soprintendenza conseguenti all'esito finale della verifica preventiva dell'interesse archeologico, qualora disposta ai sensi del comma 4.

7. ((L'eventuale seconda fase della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, i cui oneri sono a carico della stazione appaltante, è realizzata previa stesura di un progetto per le indagini archeologiche dettagliato, in conformità con quanto previsto dall'articolo 16 dell'Allegato II.18 e consiste nel compimento delle seguenti indagini e nella redazione dei documenti integrativi del progetto di fattibilità:))

- a) esecuzione di carotaggi;
- b) prospezioni geofisiche e geochimiche;
- c) saggi archeologici e, ove necessario, esecuzione di sondaggi e di scavi, anche in estensione tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area interessata dai lavori.

8. ((L'eventuale seconda fase della procedura di cui al comma 7 si conclude entro il termine

perentorio di novanta giorni dall'avvio delle indagini di cui al medesimo comma 7 con la redazione della relazione archeologica definitiva, approvata dal soprintendente di settore territorialmente competente.)) La relazione contiene una descrizione analitica delle indagini eseguite, con i relativi esiti

di seguito elencati, e detta le conseguenti prescrizioni:

- a) contesti in cui lo scavo stratigrafico esaurisce direttamente l'esigenza di tutela;
- b) contesti che non evidenziano reperti leggibili come complesso strutturale unitario, con scarso livello di conservazione per i quali sono possibili interventi di reinterro, smontaggio, rimontaggio e musealizzazione, in altra sede rispetto a quella di rinvenimento;
- c) complessi la cui conservazione non può essere altrimenti assicurata che in forma contestualizzata mediante l'integrale mantenimento in sito.

9. Nelle ipotesi di cui al comma 8, lettera a), la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico si considera chiusa con esito negativo e accertata l'insussistenza dell'interesse archeologico nell'area interessata dai lavori. Nelle ipotesi di cui al comma 8, lettera b), la soprintendenza determina le misure necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti, salve le misure di tutela eventualmente da adottare ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, relativamente a singoli rinvenimenti o al loro contesto. Nel caso di cui al comma 8, lettera c), le prescrizioni sono incluse nei provvedimenti di assoggettamento a tutela dell'area interessata dai rinvenimenti e il Ministero della cultura avvia il procedimento di dichiarazione di cui agli articoli 12 e 13 del predetto codice dei beni culturali e del paesaggio.

10. Qualora la verifica preventiva dell'interesse archeologico si protragga oltre l'inizio della procedura di affidamento dei lavori, il capitolato speciale del progetto posto a base dell'affidamento dei lavori deve rigorosamente disciplinare, a tutela dell'interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell'opera, i possibili scenari contrattuali e tecnici che potrebbero derivare in ragione dell'esito della verifica medesima. In ogni caso, la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico deve concludersi entro e non oltre la data prevista per l'avvio dei lavori **((e deve includere l'eventuale progetto di scavo o di assistenza archeologica, in conformità con quanto previsto dall'articolo 16 dell'Allegato II.18.))**

11. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 dicembre 2023, sono adottate

linee guida finalizzate ad assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura di cui al presente articolo. Con il medesimo decreto sono individuati procedimenti semplificati, con termini certi, che garantiscano la tutela del patrimonio archeologico tenendo conto dell'interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell'opera.

Allegato I.9

Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni

(Articolo 43)

Articolo 1.

1. Il presente allegato definisce le modalità e i termini di adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni da utilizzare, in relazione a ogni singolo procedimento tecnico-amministrativo all'interno della stazione appaltante, per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e volti alla manutenzione e alla gestione dell'intero ciclo di vita **((dell'opera))** immobiliare o infrastrutturale, fino alla sua dismissione. L'utilizzo di questi metodi e strumenti costituisce parametro di valutazione dei requisiti premianti per la qualificazione delle stazioni appaltanti.

2. **((Le stazioni appaltanti, prima di integrare nei propri processi i metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, consentendone l'adozione nei singoli procedimenti, indipendentemente dalla fase progettuale e dal relativo importo dei lavori, provvedono necessariamente a:**

a) definire e attuare un piano di formazione specifica del personale, secondo i diversi ruoli ricoperti,

con particolare riferimento ai metodi e agli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, anche per assicurare che il personale preposto alla gestione finanziaria ed alle attività amministrative e tecniche consegua adeguata formazione e requisiti di professionalità ed esperienza in riferimento altresì ai profili di responsabilità relativi alla gestione informativa digitale di cui al comma 3 ;

b) definire e attuare un piano di acquisizione, gestione e manutenzione degli strumenti hardware e software di gestione informativa digitale dei processi decisionali;

c) redigere e adottare un atto di organizzazione per la formale e analitica esplicazione dei ruoli, delle responsabilità, dei processi decisionali e gestionali, dei flussi informativi, degli standard e dei requisiti, volto a ottimizzare il sistema organizzativo ai fini dell'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per tutte le fasi, dalla programmazione all'esecuzione, dei contratti pubblici oltre che per la gestione del ciclo di vita delle opere immobiliari ed infrastrutturali. Tale atto di organizzazione è integrato con gli eventuali sistemi di gestione e di qualità della stazione appaltante o dell'ente concedente.))

2-bis. ((Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti esplicitano, a partire dai propri obiettivi strategici e dagli obiettivi dello specifico livello di progettazione, i requisiti informativi relativi al dato intervento. L'evoluzione dei requisiti informativi garantisce l'integrazione delle strutture di dati generati nel corso di tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti connessi all'intervento.))

3. ((Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che adottano i metodi e gli strumenti di cui al comma 1 nominano un gestore dell'ambiente di condivisione dei dati e almeno un gestore dei processi digitali. Le stazioni appaltanti inoltre nominano per ogni intervento un coordinatore dei flussi informativi all'interno della struttura di supporto al responsabile unico di cui all'articolo 15 del codice. Tali gestori e coordinatori, individuati preferibilmente tra i dipendenti delle stazioni appaltanti anche a tempo determinato, devono essere in possesso di adeguata competenza, acquisita tramite documentata conoscenza diretta, attraverso l'osservazione, l'uso e la pratica professionale ovvero mediante la frequenza, con profitto, di appositi corsi di formazione. In caso di impossibilità di individuare i gestori i coordinatori all'interno del proprio personale, le stazioni appaltanti affidano all'esterno le relative funzioni, con le modalità previste dal presente codice.))

4. Le stazioni appaltanti adottano un proprio ambiente di condivisione dati, definendone caratteristiche

e prestazioni, la proprietà dei dati e le modalità per la loro elaborazione, condivisione e gestione nel corso dell'affidamento e della esecuzione dei contratti pubblici, nel rispetto della disciplina del diritto d'autore, della proprietà intellettuale e della riservatezza. I dati e le informazioni per i quali non ricorrono specifiche esigenze di riservatezza ovvero di sicurezza sono resi interoperabili con le banche dati della pubblica amministrazione ai fini del monitoraggio, del controllo e della rendicontazione degli investimenti previsti dal programma triennale dei lavori pubblici e dal programma triennale degli acquisti di beni e servizi. **((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 309))**.

5. Le stazioni appaltanti utilizzano piattaforme interoperabili mediante formati aperti non proprietari. **((I dati sono organizzati in modelli informativi costituiti da contenitori informativi strutturati e non strutturati.))** Le informazioni prodotte sono gestite tramite flussi informativi digitalizzati all'interno di un ambiente di condivisione dei dati e sono condivise tra tutti i partecipanti al progetto, alla costruzione e alla gestione dell'intervento. I dati sono fruibili secondo formati aperti non proprietari e standardizzati da organismi indipendenti, in conformità alle specifiche tecniche di cui al comma 6, in modo da non richiedere l'utilizzo esclusivo di specifiche applicazioni tecnologiche.

6. Per assicurare uniformità di **((adozione))** dei metodi e degli strumenti di cui al comma 1, le specifiche tecniche contenute nella documentazione di gara, compreso il capitolato informativo, fanno riferimento alle norme tecniche di cui al regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 nel seguente ordine di rilevanza:

- a) norme tecniche europee di recepimento obbligatorio in tutti i Paesi dell'Unione europea, pubblicate in Italia con la codifica UNI EN oppure UNI EN ISO;
- b) norme tecniche internazionali di recepimento volontario, pubblicate in Italia con la codifica UNI ISO;
- c) norme tecniche nazionali vevoli negli ambiti non coperti dalle UNI EN e UNI ISO, pubblicate in Italia con la codifica UNI.

7. Ai fini del presente articolo rilevano le norme internazionali recepite dall'Unione europea della serie UNI EN ISO 19650, fungendo altresì da utile riferimento le norme della serie UNI 11337. In assenza di norme tecniche di cui alle lettere a), b) e c) del comma 6, si fa riferimento ad altre specifiche tecniche nazionali o internazionali di comprovata validità. Quanto meno nell'ambito della singola stazione appaltante ovvero del singolo ente concedente, l'uniformità può essere ulteriormente incrementata con la predisposizione di documenti e di repertori operativi connessi all'atto di organizzazione di cui al

comma 2, lettera c), quali linee guida specifiche o librerie di oggetti informativi da configurare in modo integrato ai preesistenti sistemi di gestione della amministrazione.

8. ((In caso di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti predispongono un capitolato informativo da allegare alla documentazione di gara, coerente con la definizione degli obiettivi strategici, di livello progettuale o di fase, che contiene almeno:

a) i requisiti informativi strategici generali e specifici, compresi i livelli di fabbisogno informativo tenuto conto della natura dell'opera, del livello progettuale e del tipo di appalto. Tali requisiti possono essere resi espliciti, in maniera analitica, secondo modelli di dati, anche al fine di consentire un efficiente accertamento di conformità agli stessi;

b) gli elementi utili alla individuazione dei requisiti di produzione, di gestione, di trasmissione e di archiviazione dei contenuti informativi, in stretta connessione con gli obiettivi decisionali e gestionali, oltre eventualmente ai modelli informativi e alle strutture di dati e informazioni relativi allo stato attuale;

c) la descrizione delle caratteristiche e specifiche relative all'ambiente di condivisione dei dati e alle condizioni di proprietà, di accesso e di validità del medesimo, anche rispetto alla tutela e alla sicurezza dei dati e alla riservatezza, alla disciplina del diritto d'autore e della proprietà intellettuale;

d) le specifiche per garantire l'interoperabilità dei sistemi informativi nel tempo.))

9. Per l'avvio di procedure di affidamento di lavori con progetto esecutivo o con appalto integrato, le stazioni appaltanti predispongono un capitolato informativo coerente con il livello di progettazione posto a base di gara. **((I documenti contrattuali disciplinano le responsabilità, gli obblighi e i relativi adempimenti dell'appaltatore in merito alla gestione informativa digitale delle costruzioni.))**

10. Per gli affidamenti di cui ai commi 8 e 9 valgono, in particolare, le seguenti regole:

a) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209));

b) ((nei casi di procedure di affidamento mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa i concorrenti presentano anche l'offerta di gestione informativa in risposta ai requisiti richiesti nel capitolato informativo. L'offerta di gestione informativa è redatta dal candidato al momento dell'offerta e, in risposta ai requisiti informativi del capitolato, struttura temporalmente

e sistemicamente i flussi informativi nella catena di fornitura dell'appaltatore o del concessionario, ne illustra le interazioni con i processi informativi e decisionali di quest'ultimo all'interno dell'ambiente di condivisione dei dati, descrive la configurazione organizzativa e strumentale degli operatori, precisa le responsabilità degli attori coinvolti;))

c) ((il piano di gestione informativa è redatto dall'aggiudicatario sulla base dell'offerta di gestione informativa, da sottoporre alla stazione appaltante dopo la sottoscrizione del contratto e prima dell'esecuzione dello stesso e può essere aggiornato nel corso dell'esecuzione del contratto. Nel caso di consegna dei lavori o di avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza ai sensi dell'articolo 17 commi 8 e 9 del codice, la stazione appaltante può richiedere la consegna del piano di gestione informativa prima della stipula del contratto;))

d) la consegna di tutti i contenuti informativi richiesti avviene tramite l'ambiente di condivisione dei dati della stazione appaltante;

e) il soggetto affidatario cura il coordinamento della gestione informativa **((digitale))** nel rispetto del capitolato informativo e del piano di gestione informativa presentato;

f) l'attività di verifica della progettazione di cui all'articolo 42 del codice è effettuata avvalendosi dei metodi e degli strumenti di cui al comma 1 del presente articolo;

g) fino all'introduzione obbligatoria dei metodi e degli strumenti di cui al comma 1, la prevalenza contrattuale dei contenuti informativi è definita dalla loro esplicitazione tramite elaborati grafici e documentali in stretta coerenza, possibilmente, con **((i modelli informativi e le strutture di dati))** per quanto concerne i contenuti geometrico dimensionali e alfanumerici;

h) ((con riferimento alla precedente lettera g), in caso di comprovata incoerenza tra i modelli informativi e gli elaborati grafici e documentali, la prevalenza contrattuale è attribuita a questi ultimi;))

i) a decorrere dall'introduzione obbligatoria dei metodi e degli strumenti di cui **((all'articolo 43))**, la prevalenza contrattuale dei contenuti informativi è definita dai modelli informativi nei limiti in cui ciò sia praticabile tecnologicamente. I contenuti informativi devono, in ogni caso, essere relazionati **((ai modelli informativi))** all'interno dell'ambiente di condivisione dei dati.

11. ((Il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei contratti pubblici, possono essere svolti mediante l'adozione dei metodi e degli strumenti di gestione

informativa digitale. A questo fine, se il direttore dei lavori non è in possesso delle competenze necessarie, all'interno del suo ufficio è nominato un coordinatore dei flussi informativi. Per il collaudo o la verifica di conformità, l'affidatario consegna i modelli informativi aggiornati durante la realizzazione dell'opera e corrispondenti a quanto realizzato e la relazione specialistica sulla modellazione informativa che attesti il rispetto e l'adempimento di quanto prescritto nel capitolato informativo. La verifica di tali adempimenti rientra fra le attività dell'organo di collaudo.))

12. ((Nella formulazione dei requisiti informativi da parte delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti possono essere individuati, ove ammissibile, per la loro successiva rigorosa attuazione nel corso dell'esecuzione dei contratti pubblici, usi specifici, metodologie operative, processi organizzativi e soluzioni tecnologiche, alla base dei criteri di valutazione nell'ambito delle procedure di affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa connesse all'oggetto dell'appalto. In particolare, possono essere individuati requisiti e proposte:))

a) per l'integrazione della gestione delle informazioni con la gestione del progetto e con la gestione del rischio;

b) ((per attuare soluzioni di cyber security nell'ambito della gestione dell'ambiente di condivisione dei dati;))

c) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209));

d) ((per utilizzare i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale per perseguire obiettivi di sostenibilità ambientale anche attraverso i principi del green public procurement;))

e) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209));

f) ((per ottimizzare i requisiti e le caratteristiche di interoperabilità dei modelli informativi e delle strutture di dati;))

g) con riferimento alla fase di progettazione, che consentano di supportare digitalmente i processi autorizzativi;

h) con riferimento alla fase di progettazione, che consentano di supportare digitalmente le attività di verifica **((...))** dei progetti;

i) per supportare la formulazione e la valutazione di **((azioni))** e di mitigazione del rischio;

l) ((con riferimento alla fase di esecuzione dei lavori, per ottimizzare il passaggio dalla progettazione esecutiva alla progettazione costruttiva, ricorrendo a dispositivi digitali relativi alla

modellazione informativa attinente al monitoraggio e al controllo dell'avanzamento temporale ed economico dei lavori e a soluzioni tecnologiche di realtà aumentata e immersiva;))

- m) con riferimento alla fase di esecuzione dei lavori, per incrementare digitalmente le condizioni di salute e di sicurezza nei cantieri;
- n) con riferimento alla fase di esecuzione dei lavori, per incrementare digitalmente le condizioni relative alla gestione ambientale e circolare nei cantieri;
- o) con riferimento alla fase di esecuzione dei lavori, per incrementare le condizioni di comunicazione e di interconnessione tra le entità presenti in cantiere finalizzate a facilitare le relazioni intercorrenti tra le parti in causa;
- p) con riferimento alla fase di esecuzione dei lavori, relative a modalità digitali per la tracciabilità dei materiali e delle forniture e per la tracciabilità dei processi di produzione e montaggio, anche ai fini del controllo dei costi del ciclo di vita dell'opera;
- q) con riferimento alla fase di esecuzione dei lavori, relative alla dotazione, al termine degli stessi, del corredo informativo utile all'avvio del funzionamento **((dell'opera))** e delle attività a esso connesse;
- r) con riferimento alla fase di gestione delle opere, che permettano di supportare digitalmente il governo delle prestazioni **((dell'opera))** e i suoi livelli di fruibilità.

13. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una commissione per il monitoraggio degli esiti, delle difficoltà incontrate dalle stazioni appaltanti in fase di applicazione delle disposizioni del presente allegato, nonché per individuare misure preventive o correttive per il loro superamento, anche al fine di consentire l'aggiornamento di tali disposizioni.

Allegato I.10

Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure

(Articolo 45, comma 1)

Attività di:

- programmazione della spesa per investimenti;
- responsabile unico del progetto;
- collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)
- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara;
- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell'esecuzione;
- collaboratori del direttore dell'esecuzione
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- collaudo statico (ove necessario).
- coordinamento dei flussi informativi.

((14))

AGGIORNAMENTO (14)

Il D.L. 21 maggio 2025, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 18 luglio 2025, n. 105, ha disposto (con l'art. 2, comma 1-bis) che "Le disposizioni dell'articolo 45 e dell'allegato I.10 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificati dagli articoli 16 e 81 del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, e dal comma 1 del presente articolo, si applicano alle funzioni tecniche svolte a decorrere dal 31 dicembre 2024, riferite a procedure affidate ai sensi del predetto codice dei contratti pubblici, anche nei procedimenti in corso alla medesima data e avviati prima dell'entrata in vigore della disposizione".

Allegato I.11

Disposizioni relative all'organizzazione, alle competenze,
alle regole di funzionamento, nonché alle ulteriori attribuzioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici

(Articolo 47, comma 4)

Articolo 1.

Ulteriori competenze e attribuzioni.

1. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, nell'ambito dei compiti attribuiti allo Stato e nel rispetto delle prerogative delle regioni e delle province autonome, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, oltre a quanto previsto dall'articolo 47 del codice, esercita altresì funzioni consultive ed esprime pareri:

- a) su ogni questione a esso attribuita, quando previsto dalla legislazione vigente;
- b) sui testi delle norme tecniche predisposte in attuazione del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.

380, nonché delle leggi 5 novembre 1971, n. 1086, e 2 febbraio 1974, n. 64, per i campi di applicazione originariamente previsti dai relativi testi normativi e non applicabili alla Parte I - Attività edilizia dello stesso testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001;

c) sui testi delle norme tecniche predisposte in attuazione del nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

d) sulle circolari e linee guida predisposte in attuazione e nei limiti delle leggi di cui alle lettere a), b) e c).

2. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, attraverso il Servizio tecnico centrale:

a) cura la predisposizione delle norme tecniche sulla sicurezza minima strutturale delle costruzioni da osservarsi su tutto il territorio nazionale;

b) cura la predisposizione di linee guida, istruzioni operative, documenti tecnici inerenti alle norme tecniche di cui alla lettera a);

c) esercita il coordinamento tecnico-scientifico dell'attività normativa, nazionale e in ambito europeo, nel settore dell'ingegneria civile e dei materiali e dei prodotti da costruzione per i quali è di prioritaria importanza garantire il rispetto del requisito di base n. 1, "resistenza meccanica e stabilità", di cui all'allegato I al regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione, e al decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106;

d) esercita, d'intesa con il Consiglio nazionale delle ricerche, la vigilanza sugli enti di cui alla direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che svolgono le funzioni di organismo di normalizzazione limitatamente al campo dell'ingegneria civile e strutturale, ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 21 giugno 1986, n. 317.

3. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici assicura l'assolvimento dei compiti di rappresentanza presso gli organismi tecnici dell'Unione europea preposti all'attuazione del regolamento (UE) n. 305/2011, e del decreto legislativo n. 106 del 2017, riguardanti la qualificazione e la sicurezza dei materiali e dei prodotti per l'ingegneria civile. Individua, per i fini predetti, i rappresentanti tecnici nazionali.

4. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime parere sulle questioni comunque pertinenti alle materie di cui al comma 1, sottoposte al suo esame dagli organi costituzionali, dal Presidente del Consiglio dei ministri, dai singoli ministri, dai presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali, da altri enti pubblici e dalle autorità indipendenti e può redigere norme

tecniche particolari su richiesta degli stessi soggetti. Su richiesta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Consiglio superiore dei lavori pubblici svolge, inoltre, specifiche missioni tecniche in merito a problematiche di particolare complessità.

5. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime, altresì, parere sulle questioni comunque pertinenti alle materie di cui al comma 1, sottoposte al suo esame da associazioni riconosciute a livello nazionale, dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, dal Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori e dal Consiglio Nazionale dei Geologi.

Articolo 2.

Composizione.

1. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici è composto dal Presidente, dai Presidenti di Sezione, dal Segretario generale, dai dirigenti del Servizio tecnico centrale, dai componenti effettivi di cui al comma 3, dai componenti di diritto di cui al comma 4. La composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici è individuata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per la durata di un triennio.

2. Il dirigente di livello generale preposto fino al 31 dicembre 2026 alla struttura di supporto di cui all'articolo 45, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, assume la funzione di Presidente della Sezione speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

3. Sono componenti effettivi del Consiglio superiore dei lavori pubblici:

a) in numero non inferiore a nove dirigenti di seconda fascia con funzione di consiglieri del Consiglio superiore dei lavori pubblici, scelti per capacità ed esperienza professionale nelle materie di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 1, tra i dirigenti di seconda fascia del ruolo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e nominati, su proposta del Presidente, con le procedure di cui all'articolo 19, commi 4, 5-

bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Tra questi è ricompreso, a far data dall'entrata in vigore del codice, il dirigente di livello non generale di cui all'articolo 45, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, che fino al 31 dicembre 2026 svolge le funzioni di cui al predetto decreto- legge;

b) ((tre magistrati amministrativi con qualifica di Consigliere di Stato o di Consigliere di Tribunale amministrativo regionale, tre consiglieri della Corte dei conti e tre avvocati dello Stato designati, rispettivamente, dal Presidente del Consiglio di Stato, previa conforme deliberazione del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, dal Presidente della Corte dei conti e dall'Avvocato generale dello Stato. Tra questi sono ricompresi anche il magistrato amministrativo con qualifica di consigliere, il consigliere della Corte dei conti e l'avvocato dello Stato di cui all'articolo 45, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021));

c) sette dirigenti di livello generale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, designati dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai rispettivi Ministri, dei quali uno appartenente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, uno appartenente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, uno appartenente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, uno appartenente al Ministero della cultura, uno appartenente al Ministero dell'interno, uno appartenente al Ministero dell'economia e delle finanze e uno appartenente al Ministero della difesa. Tra questi sono ricompresi, a far data dall'entrata in vigore del codice, i sette dirigenti di livello generale di cui all'articolo 45, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021;

d) tre rappresentanti designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, scelti tra soggetti in possesso di adeguate professionalità. Questi, a far data dall'entrata in vigore del codice, sono i tre rappresentanti designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021;

e) tre rappresentanti degli Ordini professionali designati, rispettivamente, dal Consiglio nazionale degli ingegneri, dal Consiglio nazionale degli architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori e dal Consiglio nazionale dei geologi. Questi, a far data dall'entrata in vigore del codice, sono i tre rappresentanti designati dagli Ordini professionali di cui all'articolo 45, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 77 del

2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021;

f) trenta esperti scelti fra docenti universitari ordinari e associati, di chiara e acclarata competenza nelle materie di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 1, nonché in materie economiche, nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su indicazione del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Tra questi sono ricompresi, a far data dall'entrata in vigore del codice, i tredici esperti di cui all'articolo 45, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021.

4. Sono componenti di diritto del Consiglio superiore dei lavori pubblici, in ragione del loro ufficio:

- a) i Provveditori interregionali per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- b) il Capo dipartimento della protezione civile;
- c) il Capo dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno;
- d) il Direttore generale archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura;
- e) il Direttore generale valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
- f) il Direttore generale dei lavori e del demanio (Geniodife) del Ministero della difesa;
- g) il Direttore dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali.

5. Per l'esame dei progetti di lavori pubblici di cui all'articolo 39 del codice, sono invitati con diritto di voto a partecipare alle adunanze delle Sezioni I, II e III, di cui all'articolo 4 e dell'Assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di cui all'articolo 3, un rappresentante di ogni comune e di ogni provincia o città metropolitana in cui l'opera è localizzata, nonché un rappresentante di ogni regione o provincia autonoma territorialmente competente.

6. I componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici non possono farsi rappresentare.

7. I componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici, anche se estranei alle amministrazioni dello Stato, sono tenuti alla riservatezza in ordine agli affari trattati.

Articolo 3.

Assemblea generale.

1. L'Assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici è costituita dal Presidente, dai Presidenti di Sezione, dal Segretario generale, dai dirigenti del Servizio tecnico centrale, dai componenti effettivi di cui all'articolo 2, comma 3, dai componenti di diritto di cui all'articolo 2, comma 4, nonché da eventuali esperti scelti dal Presidente, in numero non superiore a quaranta e senza diritto di voto. Agli esperti senza diritto di voto, per la partecipazione alle attività dell'Assemblea generale, non spettano indennità o gettoni di presenza, ma è riconosciuto il solo rimborso delle spese nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. L'Assemblea generale si esprime sugli affari posti all'ordine del giorno dal Presidente.

2. Alla data di entrata in vigore del codice le funzioni di comitato speciale di cui all'articolo 45 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono svolte dalla Sezione speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

3. La struttura di supporto di cui all'articolo 45, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, opera all'interno della struttura organizzativa del Consiglio superiore dei lavori pubblici fino al 31 dicembre 2026, mantenendo le funzioni di cui al predetto decreto-legge.

4. Ai componenti della Sezione speciale di cui all'articolo 4 è corrisposta, fino al 31 dicembre 2026, l'indennità prevista dall'articolo 45, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021. Agli altri componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici è corrisposta, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo il limite di cui all'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, un'indennità pari al 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito presso l'amministrazione di appartenenza e comunque non superiore alla somma di 20.000 euro annui comprensiva degli oneri a carico dell'Amministrazione. L'indennità di cui al primo periodo è determinata in relazione ai criteri stabiliti con apposito regolamento interno.

Articolo 4.

Sezioni.

1. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici si articola in quattro sezioni distinte per materie e compiti, denominate "Sezione I", "Sezione II", "Sezione III" e "Sezione speciale". La ripartizione delle materie è definita con decreto del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente allegato. Detta ripartizione può essere modificata ogni biennio, con pari procedura. In sede di prima applicazione e fino alla emanazione del nuovo decreto presidenziale, resta valida la ripartizione vigente.

2. Per l'esame di questioni di particolare rilevanza o per motivi di urgenza, con decreto del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici è costituito un Comitato ristretto è composto da un Presidente di sezione, che lo presiede, e da non più di sei componenti, scelti nell'ambito dei componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Il Presidente del Comitato ristretto può disporre la partecipazione ai lavori di altri componenti e di esperti senza diritto di voto. La partecipazione degli esperti avviene a titolo gratuito. In caso di assenza o impedimento del presidente designato, lo stesso è sostituito da altro presidente di sezione nominato dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Articolo 5.

Servizio tecnico centrale.

1. Il Servizio tecnico centrale opera alle dipendenze funzionali del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici o di un Presidente di sezione da lui delegato e svolge le seguenti funzioni:

- a) supporto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e allo stesso Consiglio superiore;
- b) studi e ricerche sui materiali da costruzione, predisposizione delle norme tecniche, delle linee guida e degli studi tecnici di carattere generale e normativo, negli ambiti di competenza;
- c) attività istruttorie ed emanazione dei provvedimenti relativi a:
 - 1) certificazione, ispezione e benessere tecnico europeo per prodotti e sistemi destinati alle opere di ingegneria strutturale e geotecnica, in attuazione del regolamento (UE) n. 305/2011, del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106, e delle altre disposizioni dell'Unione europea o nazionali di settore;
 - 2) qualificazione dei prodotti prefabbricati di serie ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e, per la parte ancora applicabile, della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nonché delle norme tecniche di cui agli articoli 52, comma 1, e 60 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001;
 - 3) qualificazione e vigilanza dei prodotti disciplinati dalle norme tecniche di cui agli articoli 52, comma 1, e 60 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica, n. 380 del 2001;
 - 4) riconoscimento dell'equivalenza di prodotti qualificati in campo europeo per l'utilizzazione degli stessi sul territorio nazionale;
 - 5) rilascio delle autorizzazioni ai laboratori di cui all'articolo 59, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001;
 - 6) rilascio delle autorizzazioni agli organismi di cui al Capo VII del regolamento (UE) n. 305/2011 e al Capo III del decreto legislativo n. 106 del 2017;
 - 7) rilascio delle autorizzazioni agli organismi di certificazione del controllo del processo di fabbrica (FPC) del calcestruzzo prodotto con processo industrializzato, ai sensi delle norme tecniche per le costruzioni;
- d) vigilanza sul mercato ai sensi del Capo V del decreto legislativo n. 106 del 2017, limitatamente ai materiali e prodotti per uso strutturale di cui all'articolo 2, lettera i), del medesimo decreto legislativo n. 106 del 2017.

2. Per l'espletamento delle proprie attività, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione

vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Servizio tecnico centrale può affidare incarichi speciali di consulenza e assistenza tecnica a istituti universitari o a singoli docenti universitari o a soggetti indipendenti, pubblici o privati, di comprovata esperienza e competenza, per coadiuvare attività di particolare complessità e che implicino conoscenze di alto grado di specializzazione.

3. Il Servizio tecnico centrale può avvalersi, mediante stipula di apposite convenzioni, dell'Ente unico nazionale di accreditamento nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo, verifica e vigilanza sulla sussistenza e permanenza dei requisiti previsti da specifici provvedimenti adottati dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, per il rilascio e il rinnovo dei provvedimenti di cui al comma 1.

4. Il Servizio tecnico centrale è articolato in quattro divisioni di livello dirigenziale non generale, cui sono preposti dirigenti di seconda fascia nominati su proposta del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, con le procedure di cui all'articolo 19, commi 4, 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Articolo 6.

Osservatorio del Collegio consultivo tecnico.

1. L'Osservatorio è presieduto dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici ed è composto da:

- a) il Capo dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- b) il Direttore generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- c) tre rappresentanti designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, scelti tra soggetti in possesso di adeguate professionalità;

- d) cinque rappresentanti designati dagli ordini professionali, di cui uno designato dall'Ordine professionale degli ingegneri, uno designato dall'Ordine professionale degli architetti, uno designato dall'Ordine professionale dei geologi, uno designato dall'Ordine professionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili e uno designato dall'Ordine professionale degli avvocati;
 - e) tre esperti scelti fra docenti universitari di chiara e acclarata competenza, su indicazione del presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
 - f) un magistrato amministrativo, con qualifica di consigliere, un consigliere della Corte dei conti e un avvocato dello Stato.
2. I componenti di cui al comma 1, lettere c), d), e) e f), sono nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, durano in carica tre anni e possono essere confermati per un secondo triennio.
3. I componenti dell'Osservatorio permanente non possono farsi rappresentare e non spettano indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Articolo 7.

Regole di funzionamento.

1. Le adunanze dell'Assemblea generale e delle Sezioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici sono valide con la presenza di un terzo dei componenti e i pareri sono validi quando siano deliberati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti all'adunanza.
2. Il Presidente del Consiglio dei lavori pubblici:
- a) convoca e presiede l'Assemblea generale;
 - b) convoca e presiede l'adunanza della Sezione speciale;
 - c) assegna gli affari all'Assemblea generale indicando i relatori e le commissioni relatrici;

- d) assegna gli affari alle Sezioni;
- e) programma le sedute dell'Assemblea generale;
- f) con proprio decreto definisce la composizione delle Sezioni assegnandone i componenti, anche non interni;
- g) dispone sull'attuazione del controllo di gestione per l'attività del Consiglio superiore dei lavori pubblici nel rispetto delle relative direttive del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con verifica almeno annuale della rispondenza alle finalità istituzionali dell'attività svolta sotto i profili dell'efficacia e dell'efficienza, nonché della adeguatezza della struttura;
- h) nomina le commissioni per l'elaborazione delle norme tecniche e delle linee guida a carattere normativo, su proposta del coordinatore del Servizio tecnico centrale;
- i) dispone l'eventuale acquisizione del parere di una sezione ovvero dell'assemblea sugli atti aventi particolare rilevanza esterna predisposti dal Servizio tecnico centrale nell'ambito delle proprie attribuzioni di cui all'articolo 5;

3. Il Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici nomina un presidente vicario, scelto tra i quattro presidenti di Sezione che, in caso di sua assenza o impedimento, ne assume le funzioni.

4. Le principali materie oggetto di ripartizione tra le Sezioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici sono le seguenti:

- a) edilizia, impianti sportivi, strutture, opere strategiche, materiali e prodotti da costruzione;
- b) idrogeologia, opere idrauliche, consolidamento e spostamento di abitati, opere idraulico-forestali;
- c) infrastrutture marittime e portuali, difesa delle coste, opere per la navigazione interna;
- d) dighe, impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica, tradizionale o derivante da fonti alternative;
- e) infrastrutture e reti di trasporto, dispositivi e materiali per la sicurezza stradale e ferroviaria, impianti tecnologici, tecnologie innovative, infrastrutture tecnologiche e informatiche;
- f) assetto del territorio, questioni ambientali e di sostenibilità;
- g) norme tecniche, classificazione sismica, competenze professionali, legislazione sulle opere pubbliche, programmazione delle opere pubbliche.

5. I Presidenti delle Sezioni I, II e III del Consiglio superiore dei lavori pubblici:

- a) convocano e presiedono le sedute delle rispettive sezioni;

- b) nominano il relatore e le commissioni relatrici degli affari assegnati alle sezioni;
- c) possono invitare alle sedute della sezione esperti che partecipano alla discussione senza diritto di voto, ai quali non spettano indennità o gettoni di presenza, ma è riconosciuto il solo rimborso delle spese nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

6. Il Presidente della Sezione speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, componente della Sezione speciale, coordina la struttura di supporto di cui all'articolo 45, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

7. Il Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, su richiesta del presidente della Sezione incaricata dell'affare o di almeno la metà dei componenti effettivi della Sezione, i quali abbiano partecipato alla deliberazione, può disporre l'esame o il riesame della questione da parte dell'Assemblea generale.

8. Il Segretario generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, le cui funzioni sono attribuite dal Presidente a uno dei dirigenti di seconda fascia del medesimo Consiglio:

- a) assiste il presidente nell'esercizio delle sue funzioni;
- b) provvede alla gestione degli uffici del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del relativo personale;
- c) provvede all'attività amministrativa e contabile della struttura;
- d) adotta i criteri di gestione e le modalità di tenuta della contabilità e del rendiconto.

Articolo 8.

Disposizioni finali.

1. La dotazione organica dei dirigenti di prima e seconda fascia, nonché del personale del Consiglio superiore dei lavori pubblici rientra nell'ambito della dotazione organica complessiva del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito della quale devono essere individuati, tra i dirigenti tecnici di

prima fascia, il Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici e, tra i dirigenti tecnici, i Presidenti delle quattro Sezioni.

2. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici costituisce centro di responsabilità amministrativa secondo quanto disposto dall'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997 n. 279 e ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della legge 1° agosto 2002, n. 166.

2-bis. I soggetti che sottopongono al Consiglio superiore dei lavori pubblici i progetti di opere e documenti di fattibilità delle alternative progettuali di cui all'articolo 47 del presente **((codice))** e all'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge **((29 luglio 2021))**, n. 108, sono tenuti al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un importo pari allo 0,3 per mille dell'importo complessivo del quadro economico relativo al progetto o della stima sommaria dei costi **((contenuta nel documento))** di fattibilità delle alternative progettuali sottoposto all'esame del Consiglio superiore o della Sezione speciale **((, fino all'importo))** massimo di euro 100.000. L'esame del progetto o dei documenti di fattibilità delle alternative progettuali da sottoporre al Consiglio Superiore o alla Sezione speciale è subordinato al versamento della predetta somma.

Sono **((escluse))** dal versamento di cui al primo periodo le strutture a livello centrale e quelle decentrate in cui si articola il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Tale versamento dovrà essere detratto dall'importo stabilito dalla voce del quadro economico di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), numero 5) «imprevisti», **((dell'allegato))** I.7 al presente codice.

2-ter. Le risorse di cui al comma 2-bis sono destinate, nel limite di 2,7 milioni di euro annui, alle verifiche tecniche e alle conseguenti necessità operative connesse allo svolgimento dell'attività di valutazione e di consulenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici, anche ai fini dell'integrazione della composizione del Consiglio con ulteriori tre esperti di cui all'articolo 2, comma 3, lettera f).

3. Gli stanziamenti destinati al Consiglio superiore dei lavori pubblici sono iscritti in apposita unità previsionale di base dello Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. Le risorse assegnate al Consiglio superiore dei lavori pubblici sono costituite:

- a) dagli stanziamenti di cui al comma 3;
- b) dalle entrate derivanti dai proventi delle attività del Servizio tecnico centrale, ai sensi dell'articolo 7, comma 9, della legge n. 166 del 2002;

c) dalle entrate previste dalle vigenti disposizioni di legge.

c-bis) dalle entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis, nel limite di cui al comma 2-ter.

5. Al fine di garantire l'indipendenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici e la continuità assoluta nello svolgimento delle funzioni, al Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici non si applica il disposto di cui all'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

6. Dall'attuazione del presente allegato non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Allegato I.12

Opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione

(Articolo 13, comma 7)

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Con il presente allegato sono individuate le modalità di affidamento delle opere di urbanizzazione a scomputo previste dall'articolo 13, comma 7, del codice, per le quali non trovano applicazione gli articoli 37, 45, e 81 del codice. In relazione alla fase di esecuzione del contratto si applicano esclusivamente le norme che disciplinano il collaudo di cui all'articolo 116 del codice.

Articolo 2

Progettazione

1. L'amministrazione che rilascia il permesso di costruire o altro titolo abilitativo può prevedere che, in relazione alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, l'avente diritto a richiedere il titolo presenti all'amministrazione stessa, in sede di richiesta del suddetto titolo, un progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere da eseguire, con l'indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate, allegando lo schema del relativo contratto di appalto.

Articolo 3

Modalità di affidamento

1. Con riferimento all'affidamento delle opere di cui all'articolo 2, l'amministrazione, sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica, indice una gara con le modalità previste dagli articoli 71 e 72 del codice.
2. L'amministrazione stabilisce che il contratto ha per oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori.
3. L'offerta economica deve indicare distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione esecutiva, per l'esecuzione dei lavori e per i costi della sicurezza.

Articolo 4

Urbanizzazione a scomputo

1. Per l'affidamento dei lavori pubblici di cui all'articolo 13, comma 7, del codice, relativi alle opere di urbanizzazione a scomputo per gli importi inferiori a quelli di cui all'articolo 14 del codice, si applicano le previsioni di cui all'articolo 50, comma 1, del codice.

Articolo 5

Urbanizzazione primaria

1. Nel caso di opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), del codice, calcolato secondo le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 9, del codice, funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, si applica l'articolo 16, comma 2-bis, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Allegato I.13

Determinazione dei parametri per la progettazione

(Articolo 41, comma 15)

Articolo 1.

Ambito di applicazione.

1. Il presente allegato disciplina le modalità di determinazione dei corrispettivi dovuti per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura, determinati, mediante attualizzazione del quadro tariffario di cui alla tabella Z-2 del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 174 del 27 luglio 2016 (di seguito «decreto ministeriale 17 giugno 2016»), alle disposizioni di cui all'articolo 41 del codice.
2. Per la determinazione delle ulteriori prestazioni professionali si applica il decreto ministeriale 17 giugno 2016.

Articolo 2.

Ripartizione delle aliquote del decreto ministeriale 17 giugno 2016.

1. Fino alla data di adozione del decreto di cui all'articolo 41, comma 15, del codice, le aliquote previste dal decreto ministeriale 17 giugno 2016 sono ripartite in relazione alle fasi progettuali così come disciplinate dal medesimo articolo 41 del codice, secondo la tabella A annessa al presente allegato.
2. Le aliquote relative alla progettazione preliminare come definite nel decreto ministeriale 17 giugno 2016 sono integralmente attribuite al progetto di fattibilità tecnico- economica (PFTE).
3. Le aliquote relative alla progettazione definitiva così come definite dal decreto ministeriale 17 giugno 2016 sono integralmente attribuite al PFTE e aggiunte a quelle di cui al comma 2, secondo i seguenti

criteri:

- a) l'aliquota QbII.05 deve essere attribuita alla progettazione esecutiva nel caso non ci sia l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione delle opere, e al PFTE in caso di appalto integrato;
- b) l'aliquota QbII.08 non si applica in caso di appalto integrato, in quanto la previsione del capitolato speciale e dello schema di contratto sul PFTE è già compensata dall'aliquota QbI.05.

4. Le aliquote relative alla progettazione esecutiva come definite nel decreto ministeriale 17 giugno 2016 sono integralmente attribuite alla nuova progettazione esecutiva, secondo i seguenti criteri:

- a) le aliquote QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.07, nel caso di appalto integrato, devono essere riconosciute per metà alla progettazione del PFTE e, per la restante metà, al progetto esecutivo al fine di compensare le prestazioni di revisione in fase esecutiva degli elaborati anticipati al PFTE;
- b) nei casi ordinari, ovvero di affidamento congiunto delle due fasi progettuali, le aliquote QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.07 restano interamente di competenza della progettazione esecutiva.

5. **((In seguito alla determinazione dell'importo da porre a base di gara, relativamente agli appalti per cui è obbligatoria l'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni dovrà applicarsi un incremento percentuale pari al 10 per cento sul complessivo di calcolo degli onorari e prima dell'applicazione della percentuale relativa alle spese e oneri accessori, che sono calcolate anche sull'incremento percentuale relativo all'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale.))** Tale incremento deve essere applicato a tutti i servizi e a tutte le prestazioni oggetto di affidamento.

Articolo 2-bis.

((Metodi di calcolo dei punteggi economici))

1. **((Le stazioni appaltanti definiscono i punteggi da attribuire alle offerte economiche presentate per gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura di importo pari o superiore a 140.000**

euro secondo il seguente metodo di calcolo, di natura non lineare:

Se $R_i < R_{med}$

$$PE_i = (R_i / R_{med})^{\alpha} \cdot X$$

Se $R_i > R_{med}$

$$PE_i = X$$

ove:

PE_i = punteggio economico provvisorio dell'operatore economico i-esimo;

R_i = ribasso offerto dall'operatore economico i-esimo;

R_{med} = media ribassi offerti;

α = coefficiente variabile da 0,1 a 0,3;

X =punteggio offerta economica, con valore massimo pari a 30.))

TABELLA A

+=====+		
	Descrizione singole prestazione	Aliquote
+=====+		
	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici	QbI.01
	+-----+	
	Calcolo sommario spesa, quadro economico di	QbI.02
	progetto	
	+-----+	
	Piano particellare preliminare delle aree o	QbI.03
	rilievo di massima degli immobili	
	+-----+	
	Piano economico e finanziario di massima	QbI.04
	+-----+	

	Capitolato speciale descrittivo e		QbI.05	
	prestazionale, schema di contratto			
	+-----+			
	Relazione geotecnica		QbI.06	
	+-----+			
	Relazione idrologica		QbI.07	
	+-----+			
	Relazione idraulica		QbI.08	
	+-----+			
	Relazione sismica e sulle strutture		QbI.09	
	+-----+			
	Relazione archeologica		QbI.10	
	+-----+			
	Relazione geologica		QbI.11	
	+-----+			
	Progettazione integrale e coordinata -		QbI.12	
	integrazione delle prestazioni			
	specialistiche			
	+-----+			
	Studio di inserimento urbanistico		QbI.13	
	+-----+			
	Relazione tecnica sullo stato di consistenza	QbI.14		
	degli immobili da ristrutturare			
	+-----+			
	Prime indicazioni di progettazione		QbI.15	
	antincendio			
	+-----+			
	Prime indicazioni e prescrizione per la		QbI.16	
	stesura dei Piani di sicurezza			
	+-----+			
	Studi di prefattibilità ambientale		QbI.17	
	+-----+			
	Progetto di Piano di monitoraggio ambientale		QbI.18	

fattibi-	+-----+-----+
lità	Supporto al RUP: supervisione e QbI.19
tecnico-	coordinamento della progettazione
economica	preliminare
	+-----+-----+
	Supporto al RUP: verifica della QbI,20
	progettazione preliminare
	+-----+-----+
	Prime indicazioni piano di manutenzione QbI.21
	con Q=0,010
	+-----+-----+
	Relazioni generale e tecniche, elaborati QbII.01
	grafici, calcolo delle strutture e degli
	impianti, eventuali relazioni sulla
	risoluzione delle interferenze e relazione
	sulla gestione materie
	+-----+-----+
	Rilievi dei manufatti QbII.02
	+-----+-----+
	Disciplinare descrittivo e prestazionale QbII.03
	+-----+-----+
	Piano particellare d'esproprio QbII.04
	+-----+-----+
	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, QbII.05
	computo metrico estimativo, quadro economico
	+-----+-----+
	Studio di inserimento urbanistico QbII.06
	+-----+-----+
	Rilievi planoaltimetrici QbII.07
	+-----+-----+
	Schema di contratto, capitolato speciale QbII.08
	d'appalto
	+-----+-----+

	Relazione geotecnica	QbII.09	
	+-----+		
	Relazione idrologica	QbII.10	
	+-----+		
	Relazione idraulica	QbII.11	
	+-----+		
	Relazione sismica e sulle strutture	QbII.12	
	+-----+		
	Relazione geologica	QbII.13	
	+-----+		
	Analisi storico-critica e relazione sulle	QbII.14	
	strutture esistenti		
	+-----+		
	Relazione sulle indagini dei materiali e	QbII.15	
	delle strutture per edifici esistenti		
	+-----+		
	Verifica sismica delle strutture esistenti	QbII.16	
	ed individuazione delle carenze strutturali		
	+-----+		
	Progettazione integrale e coordinata -	QbII.17	
	integrazione delle prestazioni		
	specialistiche		
	+-----+		
	Elaborati di progettazione antincendio	QbII.18	
	+-----+		
	Relazione paesaggistica	QbII.19	
	+-----+		
	Elaborati e relazioni per requisiti acustici	QbII.20	
	+-----+		
	Relazione energetica	QbII.21	
	+-----+		
	Diagnosi energetica degli edifici esistenti,	QbII.22	
	esclusi i rilievi e le indagini		

		+-----+
	Aggiornamento delle prime indicazioni e	QbII.23
	prescrizioni per la redazione del PSC	
	+-----+	
	Studio di impatto ambientale o di	QbII.24
	fattibilità ambientale	
	+-----+	
	Piano di monitoraggio ambientale	QbII.25
	+-----+	
	Supporto al RUP: supervisione e	QbII.26
	coordinamento della progettazione definitiva	
	+-----+	
	Supporto al RUP: verifica della	QbII.27
	progettazione definitiva	
	+-----+	
	Relazione generale e specialistiche,	QbIII.01
	elaborati grafici, calcoli esecutivi	
	+-----+	
	Particolari costruttivi e decorativi	QbIII.02
	+-----+	
	Computo metrico estimativo, quadro	QbIII.03
	economico, elenco prezzi ed eventuale	
	analisi, quadro dell'incidenza percentuale	
	della quantità di manodopera	
	+-----+	
	Schema di contratto, capitolato speciale	QbIII.04
	d'appalto, cronoprogramma	
	+-----+	
Progetta-	Piano di manutenzione dell'opera	QbIII.05
zione	+-----+	
esecutiva	Progettazione integrale e coordinata -	QbIII.06
	integrazione delle prestazioni	
	specialistiche	

	+-----+-----+-----+	
	Piano di sicurezza e coordinamento	QbIII.07
	+-----+-----+-----+	
	Supporto al RUP: supervisione e	QbIII.08
	coordinamento della progettazione esecutiva	
	+-----+-----+-----+	
	Supporto al RUP: verifica della	QbIII.09
	progettazione esecutiva	
	+-----+-----+-----+	
	Supporto al RUP: per la programmazione e	QbIII.10
	progettazione d'appalto	
	+-----+-----+-----+	
	Supporto al RUP: per la validazione del	QbIII.11
	progetto	
	+-----+-----+-----+	

Nota di lettura

- 1) Le aliquote afferenti all'ex progettazione preliminare sono tutte confermate nel nuovo PFTE.
 - 2) Le aliquote afferenti all'ex definitivo sono trasferite al nuovo PFTE, ad eccezione delle seguenti:
 - 2.1) QbII.05: si trasferisce all'esecutivo nel caso non ci sia l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione delle opere oppure al nuovo PFTE in caso di appalto integrato;
 - 2.2) QbII.08: non è più da utilizzare.
- Col nuovo Codice, il PFTE deve raggiungere un approfondimento tale da conseguire tutte le autorizzazioni di carattere ambientale, paesaggistico e tecnico, che prima erano riservate alla fase definitiva. Con tali obiettivi il nuovo PFTE di fatto assorbe tutti i contenuti tecnici, relazionali e grafici della superata progettazione definitiva.
- 3) Le aliquote afferenti all'ex progettazione esecutiva sono tutte confermate nella nuova progettazione esecutiva, con la seguente eccezione:
 - 3.1) QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.07: nel caso di appalto integrato, il 50 per cento delle suddette aliquote è ricondotto al nuovo PFTE, mentre il restante 50 per cento è di competenza dell'esecutivo a

compensare la revisione esecutiva degli elaborati anticipati al PFTE; nei casi ordinari, senza appalto integrato, restano interamente di competenza della progettazione esecutiva.

Nell'eventualità che il PFTE venga redatto per l'espletamento dell'appalto integrato, la norma richiede l'anticipazione di alcuni elaborati (PSC, PdM, computi di approfondimento spinto con relative analisi, cronoprogramma e capitolati) che dovranno essere compensati in tale fase. Poichè, tuttavia, in fase di progetto esecutivo gli stessi documenti dovranno essere revisionati e adeguati a carico dell'aggiudicatario, l'ipotesi di lavoro ha previsto la ripartizione di dette aliquote in due componenti paritetiche, da ricondurre per metà al nuovo PFTE e per metà al progetto esecutivo, per l'onere di revisione e aggiornamento.

4) Introduzione di una nuova aliquota al PFTE: Qbl.21 - Prime indicazioni piano di manutenzione - con $Q=0,010$, come per le prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di sicurezza. Si tratta di un elaborato non precedentemente previsto dalle norme, introdotto dal nuovo Codice, la cui elaborazione è di complessità non banale e che dovrà essere equamente compensato.

5) Introduzione, relativamente agli appalti per cui **((si adottano i metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni))**, di un incremento percentuale del 10 per cento da applicare al complessivo di calcolo degli onorari prima del calcolo delle spese e degli oneri accessori (i quali vanno calcolati anche sull'incremento **((percentuale relativo all'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale)))**.

Allegato I.14

Criteri di formazione ed aggiornamento dei prezzi regionali

(Articolo 41, comma 13)

Articolo 1.

Indicazioni di carattere generale

1. I prezziari regionali sono redatti ai sensi dell'articolo 41, comma 13, del codice dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il presente allegato contiene indicazioni per la determinazione dei prezziari, nel rispetto dell'autonomia organizzativa di ciascuna regione e provincia autonoma, promuovendo l'omogeneità dei relativi criteri di formazione e aggiornamento. Il prezzoario opera come strumento posto a supporto dell'intera filiera degli appalti pubblici, al fine di garantire la qualità delle opere pubbliche, la sicurezza nei cantieri e la congruità del costo delle opere, tenendo conto delle specificità dei sistemi produttivi delle singole regioni.

2. Per garantire la massima trasparenza e la funzione pubblica di supporto, i prezziari sono messi a disposizione a titolo gratuito sui siti istituzionali, con particolare riguardo al sito della regione o provincia autonoma competente e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti tramite il Servizio Contratti Pubblici (SCP), insieme, ove possibile, alla descrizione analitica che porta alla definizione del costo dell'opera da realizzare. Ferme restando le competenze del progettista in merito alla corretta definizione della composizione del costo di un'opera, la decisione di rendere pubblico il sistema della formazione di tale costo intende promuovere massima trasparenza rispetto alla metodologia di definizione del prezzo pubblicato. Ai fini di cui al presente comma, i prezziari regionali sono resi disponibili in formato open data.

3. Al fine di assicurare l'omogeneità dei criteri di formazione e aggiornamento dei prezziari, il presente allegato contiene indicazioni relative:

- a) alla strutturazione e all'articolazione dei prezziari, prevedendo anche l'utilizzo di definizioni comuni per garantire, nel rispetto delle specificità territoriali e merceologiche, una maggiore fruibilità e possibilità di confronto dei prezziari regionali;
- b) alla costruzione di un sistema informativo da porre a servizio del settore delle costruzioni in ambito nazionale, che permetta il confronto e la fruibilità dei contenuti dei prezziari in termini di prezzi, risorse e norme tecniche di riferimento;
- c) alla metodologia di rilevazione, con riferimenti ai soggetti presso quali rilevare le informazioni e alle

modalità di rilevazione;

d) alle tempistiche e alle modalità per l'aggiornamento dei prezziari in attuazione del presente allegato e per la progressiva pubblicazione dell'analisi;

e) ad aspetti organizzativi concernenti il coordinamento tra le regioni e le province autonome e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al fine di definire istruzioni di dettaglio per l'omogeneizzazione dei prezziari e della messa a sistema delle competenze comuni.

4. La definizione delle istruzioni di dettaglio relative al comma 3, lettere a), b), c) e d) è affidata al Tavolo di coordinamento di cui all'articolo 6 composto da rappresentanti delle regioni, nell'ambito della rete dei prezziari regionali, e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Nelle more della conclusione di tale processo, i prezziari vigenti mantengono la loro efficacia e validità e l'aggiornamento straordinario previsto dall'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, può essere effettuato con la metodologia e le procedure previgenti.

Articolo 2

Struttura e contenuti del prezzoario

1. Il prezzoario di riferimento è codificato in termini di lavorazioni e risorse. Con il termine "lavorazioni" si intende il risultato di un insieme di lavori necessari a realizzare un'opera che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica, incluse quelle di presidio e difesa ambientale.

2. Le lavorazioni sono classificate secondo "livelli successivi" e la successione degli elementi che le compongono segue la struttura del processo produttivo. A titolo indicativo, tali livelli possono essere classificati in:

a) tipologia: individuazione di lavorazioni in ragione delle proprie funzioni e caratteristiche tecnologiche, prevalentemente utilizzati per la costruzione di determinate opere;

- b) capitolo: segmento di carattere organizzativo nell'ambito della classificazione delle attività;
- c) voce: classificazione subordinata al capitolo;
- d) articolo: classificazione subordinata alla voce.

3. Con il termine "risorsa" si intende un elemento di costo che costituisce un fattore produttivo in un lavoro, una fornitura o un servizio. Le risorse, a loro volta, possono essere articolate in:

a) famiglia: individuazione delle risorse umane, del prodotto e attrezzature, in ragione delle opere e delle attività, in particolare:

- 1) risorsa umana: fattore produttivo lavoro, come attività fisica o intellettuale dell'uomo (nella terminologia comune si utilizza il termine manodopera);
- 2) attrezzatura: fattore produttivo capitale che include i beni strumentali, le macchine, i mezzi, i noli, i trasporti, ecc. (nella terminologia comune si utilizzano termini quali noli e trasporti);
- 3) prodotto: risultato di un'attività produttiva dell'uomo, tecnicamente ed economicamente definita; per estensione anche eventuali materie prime impiegate direttamente nell'attività produttiva delle costruzioni;

- b) capitolo: segmento di carattere organizzativo nell'ambito della classificazione delle attività;
- c) voce: classificazione subordinata al capitolo;
- d) articolo: classificazione subordinata alla voce di riferimento.

4. Al fine di applicare correttamente quanto contenuto nei prezziari, le norme generali indicano le norme di misurazione delle lavorazioni, le indicazioni sulle spese generali e i criteri di analisi da applicare, nonché le eventuali maggiorazioni da applicare in specifiche condizioni che potrebbero scaturire da esigenze di particolari territori.

5. A titolo esemplificativo si riporta un possibile schema di organizzazione del prezzo nella Tabella A annessa al presente allegato.

6. Ai fini della realizzazione del sistema informativo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), i codici di transcodifica che mettono in relazione i contenuti dei prezziari regionali sono costruiti mediante un codice alfanumerico, con funzioni identificative e di ordinamento, articolato su più livelli e contenente un "prefisso", che indica la regione o la provincia autonoma di appartenenza, come riportato nella Tabella B annessa al presente allegato e un numero di due cifre che indica l'anno a cui fanno riferimento i prezzi (22=2022; 23=2023; 24=2024; ecc.). Il prefisso deve anche prevedere la possibilità di identificare il

prezzario e il suo eventuale aggiornamento intervenuto in corso d'anno.

7.((Nei prezzari, in modo progressivo, le voci di elenco prezzi sono redatte anche secondo metodologie di codifica che consentano una interazione e integrazione diretta con i metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni.)) La codifica potrà prevedere

l'inserimento di una stringa di testo che consenta, tramite una serie di tag, l'utilizzo e il trasferimento, in modo automatico, sia delle voci di prezzo che dei metadati associati a ciascuna lavorazione nei processi di gestione digitale della progettazione. La definizione e la costruzione del metodo e del sistema informativo di transcodifica nonché le indicazioni sul progressivo adeguamento dei prezzari a una interazione diretta con i metodi e strumenti di **((gestione informativa digitale delle costruzioni))** è demandata al Tavolo di coordinamento di cui all'articolo 6.

Articolo 3

Prezzi delle risorse e metodologia di rilevazione

1. Nella voce relativa alle risorse dei prezzari regionali rientrano le risorse umane, le attrezzature e i prodotti. Nel presente articolo si riportano le procedure e i riferimenti per l'attribuzione del prezzo di tali risorse. Ad eccezione delle risorse umane, per le altre risorse il prezzo è determinato sulla base di una rilevazione dei costi di prodotti e attrezzature operata sul territorio attraverso le metodologie riportate nei commi da 5 a 12.

2. I costi delle risorse umane sono definiti attraverso il costo del lavoro, che viene determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In assenza del riferimento in tabella, si fa riferimento allo specifico contratto collettivo applicabile. In

manca di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. annualmente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e riportato in apposite tabelle. Tale costo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario e, pertanto, non risultano comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno o festivo.

3. Il costo delle attrezzature, definito tecnicamente "nolo", viene determinato mediante una rilevazione operata seguendo le metodologie riportate nei commi da 5 a 12. Si distingue in "nolo a freddo" e "nolo a caldo" in funzione dei costi ricompresi in esso, secondo le seguenti definizioni:

a) nolo a freddo: il nolo a freddo del mezzo d'opera o dell'attrezzatura non comprende, se non diversamente specificato, i costi della manodopera necessaria per il suo impiego, le spese per i materiali di consumo (carburanti, lubrificanti, etc.) e della normale manutenzione e le assicurazioni R.C.;

b) nolo a caldo: comprende i costi della manodopera necessaria per il suo impiego, le spese per i materiali di consumo (come i carburanti o i lubrificanti), la normale manutenzione e le assicurazioni R.C.

Le eventuali riparazioni e le relative ore di fermo macchina sono a carico dell'operatore economico, quale soggetto contraente con la stazione appaltante.

4. I costi dei prodotti, determinati seguendo le metodologie riportate nei commi da 5 a 12, riguardano la fornitura di prodotti anche da costruzione conformi a quanto richiesto dalla normativa vigente. Nel prezzo di riferimento dei prodotti sono compresi tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dalla relativa fornitura franco cantiere, incluso il costo del trasporto.

5. La rilevazione dei costi è l'attività attraverso la quale si acquisiscono le informazioni e i dati relativi ai costi dei singoli prodotti e delle attrezzature. Tali dati sono successivamente elaborati al fine di ottenere un valore rappresentativo del prezzo finale, ottenuto aggiungendo alla somma di tutti i costi il valore delle spese generali e degli utili d'impresa. Le specifiche tecniche dei prodotti e delle attrezzature oggetto di rilevazione e inserimento nel prezzo devono rispettare i requisiti e le limitazioni previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento a quanto disposto dall'articolo 79 del codice.

6. La metodologia di rilevazione da utilizzare è, in via prioritaria, quella "diretta", che prevede l'acquisizione dei dati e delle informazioni direttamente dagli attori della filiera delle costruzioni. La rilevazione è effettuata nel rispetto del segreto statistico, attualmente tutelato, in particolare, dall'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, così da garantire la circolazione anonima

dei dati tra i soggetti a vario titolo coinvolti nel procedimento di approvazione del prezzario. Nell'ambito delle procedure di rilevazione dei costi, in presenza di dati personali, essi sono acquisiti nel rispetto delle norme di tutela dei dati personali come disciplinati dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR-General Data Protection Regulation), anche assicurando il rispetto dei principi di necessità, pertinenza e non eccedenza, al fine di limitare il trattamento a quei dati personali effettivamente indispensabili rispetto agli obiettivi perseguiti. L'attività di rilevazione consente l'acquisizione, in maniera affidabile, dei dati e delle informazioni minime atte a costituire un riferimento rappresentativo del costo di un prodotto o di un'attrezzatura. L'oggetto della rilevazione contiene:

- a) una descrizione puntuale del prodotto o dell'attrezzatura oggetto della rilevazione, comprensivo dei richiami a norme tecniche o specifiche di prodotto ove applicabili, e delle informazioni utili ad un'eventuale conversione in unità di misura diverse;
- b) il listino prezzi, ove presente, ufficiale e vigente nel periodo di rilevazione, riportante esplicitamente l'articolo relativo al prodotto o all'attrezzatura oggetto di rilevazione con il relativo prezzo;
- c) le evidenze riguardanti la scontistica mediamente applicata (rispetto al prezzo di listino vigente) al prodotto o all'attrezzatura considerata nel periodo di rilevazione;
- d) una idonea documentazione comprovante la rispondenza del prodotto ai criteri ambientali minimi (CAM).

7. La selezione degli informatori coinvolti nell'attività di rilevazione è operata nel rispetto dei seguenti requisiti:

- a) la rilevazione deve essere diretta a operatori economici selezionati (informatori) facenti parte della filiera del settore delle costruzioni, dalla produzione alla filiera della rivendita o del magazzino;
- b) gli informatori, distinti in base agli ambiti di operatività merceologica-territoriale e al diverso ruolo nella filiera degli appalti, devono essere preferibilmente collocati e operativi sul territorio regionale;
- c) per ogni prodotto o attrezzatura per cui si effettua la rilevazione si deve disporre, ove il mercato lo consenta, di un numero congruo e rappresentativo di operatori.

8. Ogni regione o provincia autonoma può attivare ulteriori azioni di controllo della qualità del dato fornito dagli informatori. La procedura per la rilevazione dei costi, per l'acquisizione dei dati e delle informazioni necessarie si articola nelle seguenti fasi:

- a) la selezione degli informatori, individuati secondo i requisiti sopra elencati;
- b) la trasmissione della richiesta dei dati e delle informazioni da fornire, nel rispetto del segreto statistico, del regolamento (UE) 2016/679 e del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- c) il trattamento e la verifica dei dati e delle informazioni acquisiti;
- d) la rendicontazione dell'attività.

9. Il periodo della rilevazione si svolge assicurando che l'attività di acquisizione dei costi si concluda entro il 31 ottobre al fine di disporre di informazioni il più possibile aggiornate e consentire un aggiornamento puntuale del prezzario entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Sono in ogni caso fatte salve le tempistiche e le modalità conseguenti ad eventuali aggiornamenti in corso d'anno, all'esito del monitoraggio svolto dalle regioni e dalle province autonome, secondo quanto previsto dall'articolo 6.

10. La Commissione infrastrutture, mobilità e governo del territorio della Conferenza delle regioni e delle province autonome si avvale dell'Istituto per l'innovazione e trasparenza degli appalti e la contabilità ambientale (ITACA) per promuovere il monitoraggio dei costi di uno specifico elenco di prodotti più rilevanti e di maggior impiego.

11. Il monitoraggio dei prodotti più rilevanti è finalizzato a garantire un maggiore scambio informativo tra le regioni, anche al fine di ridurre eventuali difformità nella modalità di rilevazione e nei prezzi pubblicati, nonché a permettere un monitoraggio infra-annuale dell'evoluzione dei costi dei materiali, in contesti caratterizzati da marcate e repentine variazioni dei costi dei prodotti e delle attrezzature. A tal fine, l'attività di monitoraggio si conclude con la pubblicazione di un documento di sintesi, elaborato sotto forma di tabella, che per ciascun prodotto o attrezzatura soggetti a monitoraggio, indica:

- a) la descrizione del prodotto o dell'attrezzatura;
- b) l'unità di misura;
- c) il costo rilevato da ogni regione e provincia autonoma, al netto delle spese generali (variabili dal 13 per cento al 17 per cento), dell'utile di impresa (10 per cento) e dell'IVA;
- d) eventuali note.

12. La tabella di cui al comma 11 consente l'analisi dei valori medi, nonché della dispersione a livello territoriale per i prodotti considerati. La comparazione della predetta tabella in diversi periodi consente,

inoltre, di evidenziare le variazioni percentuali di ogni singola voce rispetto al periodo precedente.

13. All'esito della fase di controllo dei dati e delle informazioni acquisite, si procede alla determinazione del prezzo di riferimento, che è soggetto ad approvazione ai fini della sua pubblicazione nel prezzario. Il prezzo di riferimento è calcolato a partire dai dati e dalle informazioni acquisite, attraverso metodologie analitiche ripercorribili, ed è parametrato alla media semplice. Quando i dati raccolti sono caratterizzati da una elevata dispersione o dalla presenza di valori anomali, possono essere utilizzati indicatori sintetici alternativi, quali l'utilizzo della mediana, della media pesata (per la dimensione dell'informatore) o l'eliminazione dei dati anomali. Tutti i prezzi pubblicati sono al netto dell'IVA.

Articolo 4

Ambito oggettivo di applicazione e validità

1. I prezzari elaborati dalle regioni e dalle province autonome di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti devono essere utilizzati ai fini della quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione di un'opera. La concertazione tra ciascuna regione o provincia autonoma e la corrispondente articolazione territoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, avviene in sede di elaborazione del prezzario mediante la partecipazione e l'espressione del parere di rappresentanti del provveditorato interregionale per le opere pubbliche territorialmente competente nell'ambito dei lavori svolti dagli organi o tavoli tecnici o commissioni all'uopo costituiti dalle regioni o province autonome.

2. I prezzari cessano di avere validità al 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data, ovvero:

a) nel caso di un progetto di fattibilità tecnica economica da porre a base di gara, qualora il medesimo

progetto sia approvato entro il 30 giugno, è possibile utilizzare il prezzo vigente nell'anno precedente al fine della quantificazione del limite di spesa; dopo il 30 giugno si procede alla revisione del progetto da porre a base di gara utilizzando il prezzo vigente;

b) nel caso di un progetto esecutivo da porre a base di gara, qualora il medesimo sia approvato entro il 30 giugno, si utilizza l'elenco dei prezzi approvato con il livello progettuale precedente; nel caso in cui siano necessari ulteriori prezzi, i medesimi potranno essere dedotti dal prezzo vigente nell'anno precedente.

3. Il termine di approvazione di cui al comma 2, lettere a) e b), è riferito alla data di adozione dell'atto di approvazione del progetto posto a base di gara.

4. I prezzi pubblicati si riferiscono esclusivamente agli interventi così come descritti e attengono a cantieri con normale difficoltà di esecuzione. Se non diversamente indicato, essi non comprendono gli importi relativi a eventuali opere connesse o complementari, indispensabili all'esecuzione delle lavorazioni descritte. Tali ulteriori importi devono essere determinati e computati separatamente.

5. Ferma restando, ove ammessa e autorizzata, la pubblicazione in forme diverse del prezzo, la versione ufficiale è esclusivamente quella pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale (BUR), sul sito della regione o della provincia autonoma competente e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti tramite il Servizio Contratti Pubblici (SCP).

Articolo 5

La determinazione del prezzo a base di gara

1. Il prezzo a base di gara delle opere da realizzare è calcolato sulla base del computo metrico estimativo che comprende l'indicazione delle lavorazioni, le relative quantificazioni ed i relativi prezzi unitari. Il prezzo unitario di ciascuna lavorazione è ottenuto ricorrendo alla descrizione analitica delle

attività da svolgere, e attribuendo alle risorse impiegate i costi determinati con le metodologie descritte nell'articolo 3. Le analisi si riferiscono a lavorazioni effettuate in condizioni di normale difficoltà di esecuzione. La descrizione analitica che porta alla definizione del costo dell'opera da realizzare è resa pubblica e consultabile secondo le istruzioni definite dal tavolo di coordinamento di cui all'articolo 6.

2. L'analisi del prezzo è un procedimento attraverso il quale si ottiene il valore di una lavorazione mediante la definizione dei suoi componenti e delle incidenze necessarie per la realizzazione dell'opera, elaborato sulla base dei seguenti fattori:

a) costo primo diretto o costo tecnico (CT) così ripartito:

- 1) costo per unità di tempo del lavoro (RU);
- 2) costo per unità di misura di prodotti da costruzione (PR);
- 3) costo per unità di tempo delle attrezzature (AT);

b) costo indiretto costituito dalle spese generali (definite tra il 13 per cento e il 17 per cento) (SG);

c) costo figurativo (U):

- 1) utili d'impresa pari al 10 per cento (U).

3. Il prezzo è determinato mediante le seguenti operazioni di analisi:

a) applicando alle quantità di prodotti, attrezzature e risorse umane necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce i rispettivi costi elementari;

b) aggiungendo la percentuale per spese generali;

c) aggiungendo una percentuale del 10 per cento per l'utile dell'esecutore.

4. Il prezzo della lavorazione si ottiene considerando la seguente espressione:

$$P_O = C_T + SG + U$$

dove:

$$C_T = (a) + (b) + (c);$$

$$SG = (0,13 \div 0,17) \times C_T ;$$

$$U = 0,10 \times (C_T + SG).$$

Il prezzo della lavorazione è dato dalla seguente relazione

$$P_0 = (1,243 \div 1,287) \times C_T.$$

5. Nell'ambito del prezzario, per ogni prezzo è indicata o consultabile, ove disponibile, la relativa analisi attraverso un processo di pubblicazione graduale, secondo quanto previsto dall'articolo 1.

4. Durante le fasi di gestione e aggiornamento dei prezzari si procede, ove necessario, alla verifica qualitativa delle risorse impiegate, al fine di adeguare e mantenere aggiornate le analisi alle tecnologie e alle normative più attuali. Nelle analisi è possibile evidenziare l'incidenza percentuale delle risorse, con particolare riferimento alle risorse umane, e l'incidenza degli oneri aziendali della sicurezza. L'incidenza di una risorsa viene calcolata come il rapporto tra il costo complessivo della medesima risorsa (risorsa umana, prodotti o attrezzature) e il costo di riferimento della lavorazione. Tutti i prezzi pubblicati sono al netto dell'IVA.

5. Ai sensi dell'articolo 31 dell'allegato I.7 al codice, per "spese generali comprese nel prezzo dei lavori", a carico dell'esecutore, si intendono:

- a) le spese di contratto e accessorie e l'imposta di registro;
- b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o la garanzia globale di esecuzione, ove prevista, e le polizze assicurative;
- c) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell'esecutore;
- d) la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;
- e) le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, ivi inclusi i costi per l'utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente; sono escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso;
- f) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- g) le spese per attrezzi e opere provvisorie e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- h) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o del RUP o dell'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare

esecuzione;

i) le spese per le vie di accesso al cantiere, l'installazione e l'esercizio delle attrezzature e dei mezzi d'opera di cantiere;

l) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori;

m) le spese per il passaggio, per le occupazioni temporanee e per il risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi o estrazioni di materiali;

n) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

o) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di cui è indicata la quota di incidenza sul totale delle spese generali, ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 110, comma 5, lettera c), del codice;

p) gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale di appalto.

6. Per comporre le nuove analisi sono utilizzate le risorse elementari previste nel prezzo. Resta nella facoltà del progettista la formulazione di prezzi aggiuntivi, previa apposita analisi prezzi, nei casi in cui il prezzo di riferimento non contempli una lavorazione prevista in progetto.

7. Tra le voci che concorrono alla determinazione delle spese generali, ai sensi dell'articolo 31 dell'allegato I.7 al codice, sono ricomprese tutte le eventuali predisposizioni connesse alle singole lavorazioni, in quanto strumentali all'esecuzione dei lavori e concorrenti alla formazione delle singole categorie d'opera. Gli oneri aziendali di sicurezza connessi ai rischi specifici propri dell'attività di impresa, ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008, sono compresi, in quanto rappresentativi di un obbligo di tutela della sicurezza dei lavoratori da parte del datore di lavoro, nell'ambito delle spese generali riconosciute in ciascun articolo di prezzo e non direttamente riconducibili alle voci di costo contemplate dall'allegato XV, punto 4, al decreto legislativo n. 81 del 2008. Secondo quanto previsto dall'articolo 31, comma 4, dell'allegato I.7 al codice, i predetti oneri sono compresi nel prezzo unitario della singola lavorazione, e quindi nel costo dell'opera, alimentando una quota parte delle spese generali stesse.

Il progettista dell'opera e il coordinatore per la sicurezza svolgono in maniera coordinata la progettazione al fine di individuare nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) i costi di sicurezza non

compresi nel prezzo unitario della singola lavorazione, di cui al punto 4 dell'allegato XV al decreto legislativo n. 81 del 2008, da non assoggettare a ribasso.

8. Con il termine "costi della sicurezza" si intende il costo della sicurezza indicato nei seguenti documenti di progetto:

- a) piano di sicurezza e coordinamento (PSC) di cui all'articolo 100 e punto 4 dell'allegato XV al decreto legislativo n. 81 del 2008;
- b) documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI);
- c) stima della stazione appaltante qualora il PSC non sia previsto ai sensi del punto 4.1.2 dell'allegato XV al decreto legislativo n. 81 del 2008.

9. Gli articoli contenuti nella tipologia "Sicurezza" (decreto legislativo n. 81 del 2008), se inseriti nei documenti progettuali sopra elencati, rappresentano la quota di costo di un'opera da non assoggettare a ribasso d'asta nelle offerte delle imprese.

Nell'ambito del processo di adeguamento del prezzario regionale al presente allegato, i relativi importi comprendono unicamente la quota relativa alle spese generali (dal 13 per cento al 17 per cento). La quota di utile di impresa (10 per cento) è sempre esclusa in quanto i costi per la sicurezza non sono soggetti, per legge, a ribasso d'asta in sede di presentazione delle offerte. I contenuti di tale tipologia sono indicativi delle possibili misure finalizzate alla sicurezza, ferme restando le ulteriori previsioni progettuali o prescrizioni operative di settore, previste nel documento progettuale specifico della sicurezza e direttamente stimabili attraverso le voci di costo preesistenti nelle altre tipologie del prezzario. Nelle ipotesi di cui al quarto periodo, si procede ad un ricalcolo del prezzo pubblicato, scorporando dallo stesso la quota di utile del 10 per cento, per omogeneità con quanto operato con i prezzi della tipologia "Sicurezza". I costi così stimati non sono sottoposti a ribasso e sono riconosciuti per le quantità eseguite.

10. L'eventuale utilizzo degli articoli contenuti nella tipologia "Sicurezza" per lavorazioni non finalizzate specificatamente alla sicurezza comporta preventivamente l'aumento dei valori di costo fornito della relativa quota di utile, con un coefficiente di moltiplicazione pari a uno virgola dieci, e i valori così stimati sono sottoposti a ribasso d'asta.

Articolo 6

Organizzazione e attività di coordinamento

1. Nel rispetto dell'autonomia organizzativa regionale, al fine di consentire un efficace e organizzato sistema di formazione del prezzo, le regioni si dotano di un modello organizzativo, ispirato a principi di semplificazione e promozione dell'efficienza dell'azione amministrativa, che garantisca il rispetto del principio di imparzialità nell'adozione di atti, quali il prezzo, che coinvolgono interessi pubblici e privati fra loro potenzialmente confliggenti.

2. È costituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un **((tavolo tecnico, presieduto dal presidente del Consiglio Superiore dei lavori pubblici,))** composto da cinque rappresentanti delle regioni e delle province autonome, individuati nell'ambito delle attività della rete dei prezzi, di cui un rappresentante di ITACA, e da cinque rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con le seguenti funzioni:

- a) ricognizione dello stato dei prezzi regionali al fine di programmare l'attuazione progressiva del presente allegato;
- b) definizione aggiornata dei prodotti più rilevanti e delle relative unità di misura sui quali condividere l'attività di monitoraggio;
- c) condivisione dei risultati dell'attività di monitoraggio sui costi dei prodotti più rilevanti, a seguito di specifica rilevazione su base regionale;
- d) definizione di criteri e modalità per la eventuale revisione anticipata dei prezzi, a fronte di variazioni eccezionali di alcuni materiali più rilevanti, e per la pubblicazione delle analisi;
- e) condivisione, con riferimento alla strutturazione e all'articolazione del prezzo di cui all'articolo 1, di contenuti e risorse al fine di omogeneizzare e uniformare un significativo set di voci comuni;
- f) definizione e realizzazione del metodo e del sistema informativo di transcodifica, classificazione e cooperazione applicativa, che permetta la confrontabilità dei prezzi, nonché le indicazioni sul progressivo adeguamento dei prezzi a una interazione diretta con i metodi e strumenti di **((gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del codice))**;
- g) condivisione della metodologia di rilevazione, con riferimento sia alle modalità con cui viene

individuata la platea dei soggetti presso quali rilevare le informazioni sia alle modalità stesse di rilevazione.

g-bis) **((definizione e realizzazione di uno schema di analisi dei prezzi, da porre a base anche dei prezzi regionali aggiornati.))**

3. Il **((tavolo tecnico di cui al comma 2))** è costituito entro sessanta giorni della data di entrata in vigore del codice e opera con modalità condivise tra le parti nel rispetto di un piano di attività che tenga conto di tempi congrui rispetto alle priorità individuate.

4. È costituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un tavolo tecnico di consultazione composto da due rappresentanti del Ministero, di cui uno con funzioni di coordinatore, quattro rappresentanti designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, di cui un rappresentante ITACA, un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI), un rappresentante dei provveditorati interregionali per le opere pubbliche, un rappresentante delle Autorità di sistema portuale, un rappresentante dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere), un rappresentante di Rete ferroviaria italiana Spa (RFI), un rappresentante di ANAS Spa, un rappresentante della rete delle professioni tecniche, un rappresentante delle categorie sindacali e cinque rappresentanti degli operatori economici.

5. Al tavolo tecnico di cui al comma 4 sono attribuiti i seguenti compiti:

a) promuovere un confronto tra le parti al fine di fornire proposte metodologiche funzionali al miglioramento e all'omogeneizzazione dell'attività di rilevazione dei prezzi e dei costi, del disegno di campionamento dei soggetti informatori, del trattamento dei dati, nonché degli altri elementi funzionali alle attività di rilevazione;

b) proporre modifiche alla lista dei materiali e dei prodotti oggetto di monitoraggio, in funzione dell'evoluzione del processo produttivo e di variazioni della rilevanza di singoli materiali.

6. Il tavolo di coordinamento condivide con il tavolo tecnico di consultazione i risultati dell'attività di monitoraggio.

TABELLA A - Schema-tipo di organizzazione del prezziario

+-----+-----+		
Famiglia risorse:	RU - Risorse umane	
	AT - Attrezzature	
	PR - Prodotti	
+-----+-----+		
Tipologia opere:	01 - Nuove costruzioni edili	
	02 - Ristrutturazioni edili	
	03 - Restauri	
	04 - Nuove costruzioni stradali	
	05 - Opere marittime	
	...	
+-----+-----+		

TABELLA B - Codici di transcodifica con funzioni identificative e di ordinamento dei prezziari regionali

Territorio di riferimento:	SIGLA	Territorio di riferimento:	SIGLA
Abruzzo	ABR	Piemonte	PIE
Basilicata	BAS	Puglia	PUG
Calabria	CAL	Sardegna	SAR
Campania	CAM	Sicilia	SIC
Emilia-Romagna	EMR	Toscana	TOS
Friuli Venezia-Giulia	FVG	Umbria	UMB
Lazio	LAZ	Valle D'Aosta	VDA
Liguria	LIG	Veneto	VEN
Lombardia	LOM	Provincia di Trento	TRE
Marche	MAR	Provincia di Bolzano	BOL
Molise	MOL		

Allegato II.1

Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato
per gli affidamenti di contratti di importo inferiore
alle soglie di rilevanza europea

(Articolo 50, commi 2 e 3)

Articolo 1.

Disposizioni generali.

1. Gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 e di contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro e inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'articolo 14 del codice sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli affidamenti di cui all'articolo 49 del codice.
2. La procedura prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto equivalente secondo l'ordinamento della singola stazione appaltante che contiene l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni o dei servizi oggetto dell'appalto, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta, i criteri per l'individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata a seguito dell'indagine di mercato o della consultazione degli elenchi, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.
3. Le stazioni appaltanti possono dotarsi, nel rispetto del proprio ordinamento, di un regolamento in cui sono disciplinate:
 - a) le modalità di conduzione delle indagini di mercato, eventualmente distinte per fasce di importo, anche in considerazione della necessità di applicare il principio di rotazione degli affidamenti;

- b) le modalità di costituzione e revisione dell'elenco degli operatori economici, distinti per categoria e fascia di importo;
- c) i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta a seguito di indagine di mercato o attingendo dall'elenco degli operatori economici propri o da quelli presenti nel mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni o in altri strumenti simili gestiti dalle centrali di committenza di riferimento.

Articolo 2.

Indagini di mercato.

1. L'indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura. Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti. I risultati delle indagini sono formalizzati dalla stazione appaltante con esclusione delle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento e, comunque, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 35 del codice in riferimento alla tempistica prevista per la conoscibilità di alcuni dati e atti di gara.
2. La stazione appaltante assicura l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità. A tal fine la stazione appaltante pubblica un avviso sul suo sito istituzionale e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC. La durata della pubblicazione è

stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.

3. L'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la stazione appaltante. Nel caso in cui sia previsto un numero massimo di operatori da invitare, l'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica anche i criteri utilizzati per la scelta degli operatori. Tali criteri devono essere oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al terzo periodo è impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura; tali circostanze devono essere esplicitate nella determina a contrarre (o in atto equivalente) e nell'avviso di avvio dell'indagine di mercato.

Articolo 3.

Elenchi di operatori economici.

1. In alternativa all'indagine di mercato, la stazione appaltante può individuare gli operatori economici da invitare, selezionandoli da elenchi appositamente costituiti secondo le modalità indicate nelle seguenti disposizioni e nel regolamento di cui all'articolo 1, comma 3. Gli elenchi sono costituiti a seguito di avviso pubblico, nel quale è rappresentata la volontà della stazione appaltante di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare. L'avviso di

costituzione di un elenco di operatori economici è reso conoscibile mediante pubblicazione sul sito istituzionale della stazione appaltante e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC. L'avviso indica i requisiti di carattere generale che gli operatori economici devono possedere, la modalità di selezione degli operatori economici da invitare, le categorie e fasce di importo in cui l'amministrazione intende suddividere l'elenco e gli eventuali requisiti minimi richiesti per l'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo. L'operatore economico può richiedere l'iscrizione limitata a una o più fasce di importo, ovvero a singole categorie. La dichiarazione del possesso dei requisiti può essere facilitata tramite la predisposizione di formulari standard da parte dell'amministrazione allegati all'avviso pubblico. L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti.

2. L'iscrizione agli elenchi degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali. L'operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'operatore economico è tenuto a informare tempestivamente la stazione appaltante delle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti secondo le modalità fissate dalla stessa. La stazione appaltante procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, fatta salva la previsione di un maggiore termine, non superiore a novanta giorni, in funzione della numerosità delle istanze pervenute. Il mancato diniego nel termine prescritto equivale ad accoglimento dell'istanza di iscrizione.

3. La stazione appaltante stabilisce le modalità di revisione dell'elenco, con cadenza prefissata - ad esempio semestrale - o al verificarsi di determinati eventi e, comunque, provvede alla cancellazione degli operatori che abbiano perduto i requisiti richiesti o alla loro collocazione in diverse sezioni dell'elenco. La trasmissione della richiesta di conferma dell'iscrizione e dei requisiti può avvenire via PEC e, a sua volta, l'operatore economico può darvi riscontro tramite PEC. Possono essere esclusi dall'elenco quegli operatori economici che non presentano offerte a seguito di tre inviti nel biennio. Gli elenchi, non appena costituiti, sono pubblicati sul sito web della stazione appaltante.

4. La scelta degli operatori da invitare alla procedura negoziata deve essere effettuata secondo criteri

oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al primo periodo è impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura. I criteri di selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata sono indicati nella determina a contrarre o in altro atto equivalente.

Allegato II.2

Metodi di calcolo della soglia di anomalia per l'esclusione automatica delle offerte

(Articolo 54, comma 2)

Le stazioni appaltanti individuano, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del codice, uno dei metodi, di seguito descritti, per il calcolo della soglia di anomalia, ai fini dell'esclusione automatica delle offerte, nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso di contratti di appalto di lavori o di servizi.

METODO A

1) Quando il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a quindici, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore a una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:

a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior

ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;

b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a), esclusi quelli accantonati di cui alla lettera a);

c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);

d) la soglia calcolata alla lettera c) viene decrementata di un valore percentuale, pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a), applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

2) Quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a quindici, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore a una soglia di anomalia determinata; ai fini della determinazione della congruità delle offerte, al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:

a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;

b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a), esclusi quelli accantonati di cui alla lettera a);

c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a);

d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a zero virgola quindici, la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica);

e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a zero virgola quindici, la soglia di anomalia è calcolata

come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

3) Tutti gli **((sconti pari o superiori))** alla soglia di anomalia sono automaticamente esclusi. Tra le offerte non escluse, la stazione appaltante individua come vincitrice quella con lo sconto maggiore. Lo sconto di aggiudicazione corrisposto all'impresa aggiudicataria è quello che questa stessa impresa ha presentato. In caso di pareggio tra le offerte di maggior ribasso, il vincitore è deciso con un sorteggio.

METODO B

1) La soglia di anomalia è determinata come segue:

a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;

b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a), esclusi quelli accantonati di cui alla lettera a);

c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);

d) calcolo di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b);

e) calcolo della somma di tutte le cifre, sia prima che dopo la virgola fino al secondo decimale, della somma dei ribassi di cui alla lettera a);

f) la soglia di anomalia è uguale alla soglia di cui alla lettera c):

1. decrementata del valore di cui alla lettera d), nel caso in cui il valore di cui alla lettera e) sia pari;

2. incrementata del valore di cui alla lettera d), nel caso in cui il valore di cui alla lettera e) sia dispari.

2) Tutti gli sconti pari o inferiori alla soglia di anomalia di cui al punto 1), inclusi quelli accantonati nel calcolo di cui al punto 1), lettera a), sono offerte "non-anomale". Tra tutte le offerte "non-anomale", la

stazione appaltante individua come vincitrice l'impresa che abbia offerto lo sconto maggiore. Lo sconto di aggiudicazione corrisposto a questa impresa aggiudicataria è pari allo sconto maggiore tra tutti quelli ammessi ed escluso quello dell'impresa aggiudicataria (c.d. "metodo del secondo prezzo"). In caso di pareggio con più offerte identiche allo sconto maggiore, il vincitore è estratto a sorte tra queste offerte e lo sconto di aggiudicazione riconosciuto è pari allo sconto offerto dall'aggiudicataria.

Descrizione del metodo del "secondo prezzo": una volta pervenute le offerte, espresse come sconto rispetto alla base d'asta, la stazione appaltante procede al calcolo della soglia di anomalia come indicato al punto 1) ed esclude tutte le offerte che presentino sconti superiori a tale soglia. Dopodichè, per le offerte individuate come "non-anomale", la stazione appaltante ordina i relativi sconti dal maggiore al minore come $s_1 > s_2 > \dots > s_N$: vince l'impresa con sconto pari a s_1 e lo sconto di aggiudicazione del contratto è pari a s_2 .

Nel caso di un pareggio tra due (o più) sconti più alti (ovvero se $s_1 = s_2$), allora l'impresa vincitrice è sorteggiata tra tutte quelle che abbiano offerto lo sconto più alto e lo sconto di aggiudicazione è pari allo sconto offerto da questa stessa impresa.

METODO C

1) L'applicazione di questo metodo richiede che, in via preliminare, la stazione appaltante abbia indicato nel bando di gara o nell'invito di partecipazione lo sconto di riferimento che rappresenta, indicativamente, la soglia di anomalia al netto di una componente randomica dipendente dagli sconti ricevuti. Tale sconto è espresso come percentuale della base d'asta rispetto a cui le imprese formulano i loro sconti e viene individuato o tra i valori riportati nella Tabella A oppure discostandosi da questi e motivando la scelta in base all'esigenza di selezionare un'offerta con caratteristiche di prezzo-qualità congrue con i bisogni della stazione appaltante stessa. In questo secondo caso, la stazione appaltante applica criteri verificabili per determinare lo sconto di riferimento, confrontando i benefici di sconti maggiori con i costi di selezionare un'offerta vincitrice con qualità potenzialmente inferiore.

2) La soglia di anomalia è determinata come segue:

a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior

ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;

b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a), esclusi quelli accantonati di cui alla lettera a);

c) calcolo di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b);

d) calcolo della somma di tutte le cifre, sia prima che dopo la virgola fino al secondo decimale, della somma dei ribassi di cui alla lettera a) ;

e) la soglia di anomalia è uguale allo sconto di riferimento di cui al punto 1):

1. decrementata del valore di cui alla lettera c), nel caso in cui il valore di cui alla lettera d) sia pari;

2. incrementata del valore di cui alla lettera c), nel caso in cui il valore di cui alla lettera d) sia dispari.

3) Tutti gli sconti superiori alla soglia di cui alla lettera e) del punto 2) sono automaticamente esclusi. Tra le offerte non escluse, incluse quelle inizialmente accantonate per il calcolo di cui alla lettera a), la stazione appaltante individua come vincitrice quella con lo sconto maggiore. Lo sconto di aggiudicazione corrisposto all'impresa aggiudicataria è quello che questa stessa impresa ha presentato. In caso di pareggio tra le offerte di maggior ribasso, il vincitore è deciso con un sorteggio. Se tutte le offerte presentate sono anomale, la stazione appaltante valuta l'effettiva anomalia in contraddittorio.

TABELLA A

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

((ALLEGATO II.2bis

SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI))

((Allegato II.2-bis)) ((Modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi)) (((articolo 60, comma 4-ter)))

Articolo 1

((Ambito di applicazione))

1. **((Il presente allegato disciplina le modalità di attuazione delle clausole di revisione dei prezzi di cui all'articolo 60 del codice, tenuto conto della natura, del settore merceologico dell'appalto e degli indici disponibili, e ne specifica le modalità di corresponsione, anche in considerazione dell'eventuale ricorso al subappalto.))**
2. **((Nel caso di appalti di lavori, la revisione dei prezzi si applica ai lavori di nuova costruzione, nonché ai lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria.))**
3. **((Nel caso di appalti di servizi o forniture, la revisione prezzi si applica ai contratti di durata, il cui oggetto non consiste in una prestazione ad esecuzione istantanea.))**
4. **((In caso di contratti misti, si applicano, alla componente di lavori, le disposizioni di cui alla Sezione II del presente Allegato e, alla componente di forniture e servizi, le disposizioni di cui alla Sezione III del presente Allegato.))**

Articolo 2

((Clausole di revisione prezzi e equilibrio contrattuale))

1. **((Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento, è obbligatorio l'inserimento di**

clausole di revisione dei prezzi, redatte conformemente ai requisiti del presente Allegato, al fine di fornire meccanismi automatici di riequilibrio contrattuale al verificarsi delle particolari condizioni di cui all'articolo 60, comma 2, del codice.))

2. ((Quando l'applicazione dell'articolo 60 del codice non garantisce il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale e non è possibile garantire il medesimo principio mediante rinegoziazione secondo buona fede, è sempre fatta salva, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b), la possibilità per la stazione appaltante o l'appaltatore di invocare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto. In tutti i casi di risoluzione del contratto ai sensi del presente comma, si applica l'articolo 122, comma 5, del codice.))

Articolo 3

((Attivazione delle clausole di revisione prezzi))

1. ((Le stazioni appaltanti monitorano l'andamento degli indici di cui all'articolo 60 del codice con la frequenza indicata nei documenti di gara iniziali, comunque non superiore a quella di aggiornamento degli indici revisionali applicati all'appalto, al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione delle clausole di revisione prezzi.))

2. ((Le clausole di revisione dei prezzi introdotte ai sensi dell'articolo 60 sono attivate automaticamente dalla stazione appaltante, anche in assenza di istanza di parte, quando la variazione dell'indice sintetico, calcolato in coerenza con la Sezione II per gli appalti di lavori, ovvero la variazione dell'indice o del sistema ponderato di indici, calcolato in coerenza con la Sezione III per gli appalti di servizi e forniture, supera, in aumento o diminuzione, rispettivamente la soglia del 3 per cento e la soglia del 5 per cento dell'importo del contratto quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione.))

3. ((Le clausole di revisione dei prezzi si applicano nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento per i lavori e nella misura dell'80 per cento del valore

eccedente la variazione del 5 per cento per i servizi e forniture, applicata alle prestazioni da eseguire dopo l'attivazione della clausola di revisione.))

**((SEZIONE II
REVISIONE PREZZI PER
I CONTRATTI DI LAVORI))**

Articolo 4

((Indice sintetico revisionale per i contratti di lavori))

- 1. ((Ai fini della determinazione della variazione del costo dei contratti di lavori ai sensi dell'articolo 60, comma 3, lettera a), del codice si utilizza l'indice sintetico revisionale di cui al presente articolo.))**
- 2. ((Il progettista, in sede di elaborazione del progetto a base di gara, individua l'indice sintetico da utilizzare per la revisione dei prezzi. L'indice sintetico è composto da una media ponderata di indici, selezionati tra quelli individuati con provvedimento adottato dal Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISTAT, ai sensi dell'articolo 60, comma 4, del codice, sulla base delle tipologie omogenee di lavorazioni di cui alla Tabella A, tenuto conto delle lavorazioni del progetto posto a base di gara. Il valore di riferimento per il calcolo dell'indice sintetico è quello dell'indice revisionale relativo al mese del provvedimento di aggiudicazione. I documenti iniziali di gara prevedono che, in caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5 dell'Allegato I.3., il valore di riferimento per il calcolo dell'indice sintetico è quello dell'indice revisionale relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione, come**

individuato dall'articolo 1, commi 1 e 2 del predetto Allegato.))

3. ((Per procedere alla formazione dell'indice sintetico, il progettista:

a. scompone e classifica l'importo complessivo del progetto a base di gara, quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione, secondo le tipologie omogenee di lavorazioni (TOL) indicate nella Tabella A.1., tenendo conto delle relative declaratorie, rappresentate nella Tabella A.2, attribuendo precedenza alle TOL specializzate.

b. determina, sulla base della suddivisione di cui alla lettera a), il peso percentuale di ogni TOL, calcolato come rapporto tra l'importo complessivo delle lavorazioni associate a ciascuna TOL e l'importo complessivo dei lavori oggetto dell'appalto; è fatta salva la possibilità di espungere dal predetto calcolo, solo nel caso della metodologia di calcolo di cui alla Tabella B, per esigenze di semplificazione, le TOL che presentano un peso percentuale inferiore al 4% dell'importo dei lavori;

c. calcola l'indice sintetico del progetto, di seguito Is, da applicare a tutte le lavorazioni oggetto dell'appalto, secondo la seguente formula:)) ((

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

))

4. ((Gli oneri relativi alla componente rifiuti si intendono sempre ricompresi all'interno delle singole TOL, ad eccezione delle TOL 4, 9, 10, 18 e 19 di cui alla Tabella A.1. Per le predette cinque TOL, il progettista valuta l'elemento di costo relativo ai rifiuti, facendo riferimento alla TOL 20, e individuandone, il relativo peso percentuale.))

Articolo 5

((Verifica della variazione del costo dei contratti, modalità e termini di pagamento della revisione prezzi))

1. ((Le stazioni appaltanti verificano la variazione del costo dei contratti di lavori con la cadenza stabilita dall'articolo 3, comma 1. La variazione è calcolata come differenza tra il valore dell'indice

- sintetico al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese di aggiudicazione della miglior offerta, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, quarto periodo.))**
- 2. ((Quando, in occasione delle verifiche di cui al comma 1, si realizza la condizione di cui all'articolo 3, comma 2, il direttore dei lavori provvede all'accertamento e a darne comunicazione al RUP e all'appaltatore.))**
- 3. ((La determinazione delle somme, in aumento o in diminuzione, dovute a titolo di revisione dei prezzi avviene in corrispondenza della scadenza degli stati di avanzamento dei lavori adottati, a decorrere dalla data dell'accertamento di cui al comma 2, ai sensi dell'articolo 125, comma 3 del codice.))**
- 4. ((Ai fini di cui al comma 2, il direttore dei lavori trasmette alla stazione appaltante, ad integrazione di ciascun stato di avanzamento dei lavori adottato ai sensi dell'articolo 125, comma 3, uno stato di avanzamento dei lavori revisionale. L'importo dello stato di avanzamento dei lavori revisionale, in aumento o in diminuzione, è determinato applicando la metodologia di calcolo di cui alla Tabella B.))**
- 5. ((I documenti iniziali di gara possono prevedere per il calcolo degli stati di avanzamento dei lavori revisionali il ricorso all'alternativa metodologia di cui alla Tabella C. La stazione appaltante motiva nella determina a contrarre le ragioni del ricorso alla predetta metodologia alternativa, che non può essere modificata nel corso dell'esecuzione del contratto. In assenza di esplicita previsione nei documenti di gara iniziali, si applica la metodologia di cui alla Tabella B.))**
- 6. ((La stazione appaltante provvede alla regolazione dell'importo revisionale, in aumento o in diminuzione, in occasione del pagamento di ciascun stato di avanzamento dei lavori, secondo la cadenza contrattuale dei medesimi.))**
- 7. ((Prima del pagamento della rata di saldo di cui all'articolo 125, comma 7, la stazione appaltante verifica la regolazione degli importi dovuti a titolo di revisione dei prezzi. Gli eventuali importi non regolati sono compensati, in aumento o in diminuzione, a valere sulla rata di saldo.))**
- 8. ((Resta ferma la possibilità di prevedere nel contratto modalità semplificate di pagamento degli importi dovuti a titolo di revisione prezzi, previa adozione di un unico stato di avanzamento dei lavori che riporti separatamente l'importo contrattuale di cui all'articolo 125, comma 3 e l'importo revisionale, determinato ai sensi del presente Allegato.))**

Articolo 6

((Accordi quadro))

1. **((Nel caso di accordi quadro, i documenti iniziali della procedura di affidamento prevedono che l'indice sintetico è individuato al momento della stipula di ciascun contratto di lavori attuativo dell'accordo medesimo, in funzione delle lavorazioni dal medesimo previste, dei relativi importi e degli indici TOL associati.))**

2. **((Nelle ipotesi di cui al presente articolo, la revisione prezzi è applicata sulla base dei criteri e secondo le modalità di cui agli articoli 4 e 5, fermo restando che:**

a) l'importo complessivo di cui all'articolo 60, comma 1 è quello risultante dalla stipula del contratto attuativo;

b) l'indice sintetico da utilizzare per la revisione dei prezzi è individuato in ciascun contratto attuativo, in funzione delle lavorazioni ivi previste, dei relativi importi e degli indici TOL ad esse associati;

c) il valore di riferimento per il calcolo dell'indice sintetico è quello dell'indice sintetico relativo al mese di aggiudicazione della miglior offerta, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, quarto periodo;

d) l'importo di ciascun stato di avanzamento dei lavori revisionale è determinato secondo i criteri di cui all'articolo 5, comma 4.))

Articolo 7

((Varianti in corso d'opera))

1. **((Nel caso di varianti in corso d'opera, la stazione appaltante, sentito il progettista, ridefinisce l'indice sintetico di revisione dei prezzi determinato ai sensi dell'articolo 4 nel rispetto dei seguenti criteri:**

a) in caso di varianti di natura meramente quantitativa, ferme restando le TOL individuate ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera a), è rideterminato il peso percentuale di ogni TOL di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b);

b) in caso di varianti di tipo qualitativo, la composizione dell'indice sintetico è modificata con l'integrazione nella scomposizione e classificazione di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a) dei TOL relativi alle nuove tipologie di lavorazioni introdotte e con la conseguente rideterminazione dei pesi percentuali ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera b).))

2. ((Il nuovo indice sintetico di revisione prezzi, determinato ai sensi del comma 1, si applica, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, agli stati di avanzamento dei lavori successivi all'approvazione della variante. Restano ferme le somme già regolate a valere sui precedenti saldi di lavori revisionali.))

Articolo 8

((Subappalto))

1. ((I contratti di subappalto o i sub-contratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 119, comma 2, del codice disciplinano le clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni oggetto del subappalto o del sub-contratto, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2. Le clausole di cui al primo periodo sono definite tra le parti tenuto conto dei meccanismi revisionali e dei limiti di spesa di cui all'articolo 60 del codice, delle specifiche prestazioni oggetto del contratto di subappalto o del sub-contratto e delle modalità di determinazione degli indici sintetici disciplinate dal presente Allegato. L'appaltatore è responsabile della corretta attuazione degli obblighi di cui all'articolo 119, comma 2-bis.))

2. ((Per le prestazioni eseguite mediante subappalto o sub-contratto i cui importi sono corrisposti direttamente dalla stazione appaltante al subappaltatore o al titolare del sub-contratto nei casi di cui all'articolo 119, comma 11, la determinazione e il pagamento delle somme, in aumento o in

diminuzione, dovute a titolo di revisione dei prezzi sono effettuati in coerenza con l'articolo 5. Negli altri casi l'appaltatore provvede alla determinazione e al pagamento delle somme dovute a titolo di revisione dei prezzi secondo quanto previsto, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 60 del codice e al presente Allegato, nel contratto di subappalto o nel sub-contratto.))

Articolo 9

((Appalto integrato))

- 1. ((In caso di ricorso all'appalto integrato ai sensi dell'articolo 44 del codice, l'indice sintetico di cui all'articolo 4 è individuato in sede di predisposizione del progetto di fattibilità tecnico ed economica posto a base di gara.))**
- 2. ((L'indice sintetico individuato ai sensi del comma 1 è ricalcolato in sede di predisposizione del progetto esecutivo, tenuto conto di eventuali variazioni apportate dal medesimo progetto esecutivo. Resta fermo il valore di riferimento per il calcolo dell'indice sintetico di cui all'articolo 4, comma 2, terzo periodo.))**

((SEZIONE III REVISIONE PREZZI PER I CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE))

Articolo 10

((Indici revisionali applicabili ai contratti di servizi e forniture))

1. ((Ai fini della determinazione della variazione del prezzo dei contratti di servizi e forniture ai sensi dell'articolo 60, comma 3, lettera b), del codice si utilizzano i seguenti indici, e le loro relative disaggregazioni settoriali, pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT:

a) nell'ambito degli indici dei prezzi al consumo, gli indici nazionali per l'intera collettività (NIC), secondo la classificazione ECOICOP;

b) gli indici dei prezzi alla produzione dell'industria per settore economico ATECO prediligendo i valori degli indici forniti "per il mercato interno;

c) gli indici dei prezzi alla produzione dei servizi prediligendo i valori degli indici "business to business"(BtoB) per settore economico ATECO;

d) gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie per tipo di contratto e per settore economico ATECO.))

2. ((Per gli appalti di servizi e forniture che dispongono, in base alla disciplina settoriale, di specifici indici di determinazione della variazione del prezzo, i documenti di gara iniziali, ovvero, in caso di affidamenti diretti, le determine a contrarre possono indicare che le clausole di revisione dei prezzi operano sulla base dei predetti indici settoriali.))

Articolo 11

((Individuazione degli indici revisionali rilevanti))

1. ((Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento, la stazione appaltante indica, sulla base dell'attività oggetto dell'appalto, individuata anche in maniera prevalente, la relativa descrizione secondo il sistema unico europeo di classificazione (CPV).))

2. ((Per gli appalti associati ad un codice CPV elencato nella Tabella D, le stazioni appaltanti tenuto

conto dell'oggetto e delle caratteristiche specifiche dell'appalto, individuano l'associazione fra il CPV selezionato e l'indice o gli indici ISTAT indicati nelle Tabelle D.1., D.2. e D.3, secondo i seguenti criteri:

- a) se il codice CPV rientra nell'elenco della Tabella D.1., è individuato il corrispondente indice, indicato nella medesima Tabella;**
 - b) se il codice CPV rientra nell'elenco della Tabella D.2., è individuato, un unico indice ovvero un sistema di ponderazione degli indici, scelti tra la corrispondente selezione di indici indicata nella medesima Tabella;**
 - c) se il codice CPV rientra nell'elenco della Tabella D.3., è individuato il sistema di ponderazione degli indici, indicati nella medesima Tabella;**
 - d) se il CPV individuato dalla stazione appaltante presenta un livello di disaggregazione superiore a quello riportato nella Tabella D, si considera il CPV con livello di disaggregazione inferiore e la relativa associazione all'indice o agli indici ISTAT.))**
- 3. ((In caso di ricorso ad un sistema di ponderazione di più indici, nelle ipotesi di cui al comma 2, lettere b) e c), la stazione appaltante indica nei documenti di gara iniziali i pesi adottati per la ponderazione degli indici rilevanti.))**
- 4. ((Per gli appalti associati ad un codice CPV non elencato nella Tabella D, la stazione appaltante individua l'indice di revisione di cui all'articolo 10, comma 1 ritenuto maggiormente pertinente all'attività oggetto dell'appalto, anche tenuto conto delle associazioni individuate dalla predetta Tabella D.))**
- 5. ((Resta in ogni caso ferma la possibilità per le stazioni appaltanti di motivare, nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento, l'adozione di indici di revisione dei prezzi diversi da quelli individuati per il codice CPV di riferimento dalla Tabella D in caso di appalti che, in ragione della specifica natura delle prestazioni richieste e delle condizioni di esecuzione delle medesime, non sono adeguatamente rappresentati ovvero nel caso di una variazione degli indici pubblicati da ISTAT.))**

Articolo 12

((Verifica della variazione del prezzo dei contratti, modalità e termini di pagamento della revisione prezzi))

1. **((Le stazioni appaltanti verificano la variazione del prezzo dei contratti di servizi e forniture con la cadenza stabilita dall'articolo 3, comma 1. La variazione è calcolata come differenza tra il valore dell'indice o del sistema ponderato di indici, individuati, ai sensi dell'articolo 11, al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese del provvedimento di aggiudicazione. I documenti iniziali di gara prevedono che, in caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5 dell'Allegato I.3., il valore di riferimento per il calcolo della variazione è quello relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione, come individuato dall'articolo 1, commi 1 e 2 del predetto Allegato.))**
2. **((Le stazioni appaltanti definiscono nei documenti iniziali di gara le modalità operative per la determinazione e il pagamento dei corrispettivi dovuti in conseguenza dell'applicazione della revisione prezzi. Quando si verificano le condizioni di cui all'articolo 3, comma 1, le stazioni appaltanti comunicano all'appaltatore i prezzi revisionati in coerenza con le modalità di cui al comma 1, da applicare alle prestazioni da eseguire.))**

Articolo 13

((Appalti con prestazioni multi-oggetto o multi-servizio))

1. **((In caso di appalti aventi a oggetto, servizi o forniture di natura diversa riconducibili a codici CPV associati a diversi indici di revisione, ai fini della revisione prezzi, le stazioni appaltanti:
 - a) identificano i codici CPV corrispondenti alle diverse prestazioni oggetto dell'appalto;
 - b) individuano, sulla base delle associazioni di cui alla tabella D, gli indici da associare a ciascun codice CPV e, in caso di ricorso a sistemi ponderati di indici, specificano nei documenti di gara**

iniziali i relativi pesi di ponderazione;

c) ai fini della verifica dell'andamento dei prezzi e della determinazione della variazione del prezzo del contratto, con la cadenza stabilita dall'articolo 3, comma 1, calcolano la media ponderata della variazione degli indici associati ai codici CPV, identificati ai sensi della lettera a); ai fini della determinazione delle variazioni dei singoli indici o sistemi ponderati di indici, si applica l'articolo 12, comma 1;

d) attivano le clausole di revisione solo quando registrano una variazione complessiva superiore al 5 per cento;

e) nell'ipotesi di cui alla lettera d), procedono alla determinazione delle somme, in aumento o in diminuzione, dovute a titolo di revisione dei prezzi sulla base delle regole indicate nei documenti iniziali di gara. In particolare, possono prevedere l'applicazione della revisione prezzi solo per le prestazioni che hanno registrato una variazione superiore al 5 per cento.))

2. ((Le disposizioni di cui al comma 1, lettere d) ed e), si applicano anche in caso di appalti aventi ad oggetto la prestazione di servizi o forniture che prevedono l'indicizzazione dei prezzi applicati alle singole componenti contrattuali. In tali ipotesi, ai fini della verifica dell'andamento dei prezzi e della determinazione della variazione del prezzo del contratto, la stazione appaltante calcola la variazione complessiva del contratto sulla base delle variazioni degli indici relativi ai prezzi delle singole componenti.))

3. ((Ai fini della determinazione e del pagamento delle somme, in aumento o in diminuzione, dovute a titolo di revisione dei prezzi, si applica l'articolo 12.))

Articolo 14

((Subappalto))

1. ((Ai contratti di subappalto o ai sub-contratti relativi agli appalti di servizi e forniture si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8.))

2. ((Nelle ipotesi di cui all'articolo 8, comma 2, la determinazione e il pagamento delle somme, in aumento o in diminuzione, dovute a titolo di revisione dei prezzi sono effettuati in coerenza con gli articoli 11, 12 e 13.))

**((SEZIONE IV
DISPOSIZIONI ECONOMICOFINANZIARIE
E FINALI))**

Articolo 15

((Copertura economica e finanziaria))

1. ((Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi, le stazioni appaltanti per gli appalti di lavori utilizzano, oltre agli accantonamenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), punto 6), dell'Allegato I.7:

a) nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), punto 5), dell'Allegato I.7, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento;

b) le somme derivanti dai ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;

c) le somme disponibili relative ad altri interventi di competenza della medesima stazione appaltante, per i quali siano già stati eseguiti i relativi collaudi e emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa

autorizzata disponibile.))

2. **((In caso di variazioni in diminuzione del costo dei lavori, dei servizi e delle forniture, le somme disponibili derivanti dall'applicazione delle clausole di revisione prezzi sono iscritte negli accantonamenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), punto 6), dell'Allegato I.7.))**
3. **((Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi, le stazioni appaltanti per gli appalti di servizi e forniture utilizzano le risorse indicate all'articolo 60, comma 5, del codice.))**
4. **((Quando le somme complessivamente disponibili per la revisione prezzi, come determinate ai sensi dei commi 1 e 3, risultano utilizzate o impegnate in una percentuale pari o superiore all'80 per cento, la stazione appaltante attiva in tempo utile le procedure per il reintegro delle somme, nel caso degli appalti di lavori anche attraverso rimodulazione della programmazione triennale o dell'elenco annuale dei lavori, ovvero ricorrendo alle economie derivanti da possibili varianti in diminuzione del medesimo intervento.))**

Articolo 16

((Disposizioni transitorie e finali))

1. **((Le disposizioni di cui al presente Allegato si applicano:
a) alle procedure di affidamento di contratti di lavori avviate a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui all'articolo 60, comma 4, primo periodo, del codice;
b) alle procedure di affidamento di contratti di servizi e forniture avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Allegato.))**
2. **((Alle procedure di affidamento di contratti di lavori avviate fino alla data di cui al comma 1, lettera a), continuano ad applicarsi, in via transitoria, le disposizioni dell'articolo 60, comma 3, lettera a) e comma 4 del codice, nel testo vigente alla data del 1° luglio 2023.))**
3. **((A decorrere dalla data di cui al comma 1, lettera a), gli indici di costo pubblicati sul portale istituzionale dell'ISTAT ai sensi dell'articolo 60, comma 3, lettera a), e comma 4, del codice, nel**

testo vigente alla data del 1° luglio 2023, possono essere utilizzati solo a fini statistici (1).))

(1) ((Sono stati pubblicati ad oggi 3 indici, per le seguenti categorie di opere: fabbricato residenziale, capannone industriale, tronco stradale con tratto in galleria))

((TABELLA A)) ((articolo 4, commi 2 e 3))

1. ((La Tabella A.1. reca l'elenco delle venti tipologie omogenee di lavorazioni (TOL) in relazione alle quali, ai sensi del comma 4 dell'articolo 60, con provvedimento adottato dal Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISTAT, sono adottati gli indici di base da ponderare ai fini della determinazione dell'indice sintetico revisionale di cui all'articolo 4.)) ((

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

)

2. ((Nei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 60, comma 4, del codice, per ciascuna TOL, l'indice di riferimento di base è elaborato:

a) ponderando il peso relativo a sei elementi di costo: costo del lavoro; materiali; macchine e attrezzature; energia, trasporto; rifiuti;

b) individuando per ogni elemento di costo delle singole TOL i rispettivi componenti elementari.))

3. ((I venti indici, elaborati sulla base della predetta metodologia, consentono di calcolare la revisione prezzi, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 4 del presente Allegato, per tutte le tipologie di lavorazioni.))

4. ((La Tabella A.2. individua, relativamente alle TOL di cui alla Tabella A.1., le declaratorie che descrivono le lavorazioni e attività ricomprese all'interno di ciascuna di esse.)) ((

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

)

((TABELLA B)) ((articolo 5, comma 4)))

1. **((L'importo dello stato di avanzamento dei lavori revisionale è, calcolato, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del presente Allegato, mediante applicazione della seguente formula:**

se $((IS_{px} - IS_{mo}) / IS_{mo}) > 0,03$ allora $SAL_{rpx} = SAL_{cpx} * 0,9 * [(IS_{px} - IS_{mo}) / IS_{mo}] - 0,03$.

Altrimenti se $((IS_{px} - IS_{mo}) / IS_{mo}) < - 0,03$ allora

$SAL_{rpx} = SAL_{cpx} * 0,9 * [((IS_{px} - IS_{mo}) / IS_{mo}) + 0,03]$))

2. **((Nella formula di cui al punto 1:**

a) SAL_{rpx} è il SAL revisionale relativo al periodo x di maturazione del SAL;

b) SAL_{cpx} è il SAL relativo all'importo maturato nel periodo x di maturazione del SAL, comprensivo degli oneri di sicurezza e al lordo di eventuali recuperi e trattenute, calcolato ai prezzi contrattuali indicati in sede di offerta;

c) IS_{px} è il valore più aggiornato dell'indice revisionale sintetico rispetto al periodo x di maturazione del SAL;

e) IS_{mo} è il valore dell'indice revisionale sintetico relativo al mese di aggiudicazione della miglior offerta, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, quarto periodo.))

3. **((Ai fini dell'applicazione della formula di cui al punto 2, per ogni indice TOL, deve essere assunto come valore base - e posto uguale a 100 - il valore dell'indice relativo al mese di aggiudicazione della miglior offerta, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, quarto periodo.))**

4. **((Il valore del coefficiente di revisione, ovvero il coefficiente $((IS_{px} - IS_{mo}) / IS_{mo})$, risultante dalla formula è arrotondato alla quarta cifra decimale. L'arrotondamento viene operato per eccesso all'unità superiore qualora la quinta cifra decimale sia pari o superiore a 5.))**

5. **((L'importo revisionale - in aumento o diminuzione- è riconosciuto nella misura pari al 90% della sola parte eccedente il 3% dell'intera variazione intervenuta.))**

6. **((Durante il periodo di esecuzione del contratto, gli stati di avanzamento dei lavori revisionali sono determinati:**

a) in caso di SAL su base mensile, applicando il coefficiente di revisione, calcolato sulla base del valore degli indici TOL;

b) in caso di SAL su base plurimensile, applicando il coefficiente di revisione, calcolato sulla base della media del valore dei medesimi indici TOL più aggiornati rispetto al periodo di maturazione del SAL.))

7. ((Con apposite linee guida pubblicate sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono forniti aggiornamenti e esempi relativi alla metodologia di calcolo di cui al presente Allegato.))

((TABELLA C)) ((articolo 5, comma 4)))

1. ((Nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 5, del presente Allegato, l'importo dello stato di avanzamento dei lavori revisionale è calcolato previa determinazione dell'indice sintetico relativo a ciascun stato di avanzamento dei lavori, nel rispetto della seguente metodologia:

a) ciascuna voce del computo metrico estimativo è attribuita ad una sola delle tipologie omogenee di lavorazioni (TOL), tenuto conto delle declaratorie di cui alla Tabella A.2., dando precedenza alle TOL specializzate. Tale attribuzione è esplicitata all'interno dei documenti iniziali di gara;

b) i costi della sicurezza, determinati nel computo del Piano di Sicurezza e Coordinamento, sono ripartiti tra le TOL individuate ai sensi della lettera a), in base all'incidenza dei costi della sicurezza sulle singole lavorazioni o proporzionalmente alla incidenza percentuale di ciascuna di esse sull'importo dei lavori.

Tale attribuzione è esplicitata all'interno dei documenti iniziali di gara;

c) è determinato il peso percentuale di ogni TOL individuata ai sensi della lettera a), calcolato attraverso il rapporto tra l'importo complessivo delle lavorazioni associate alla singola TOL e l'importo complessivo dei lavori dell'appalto, compresi costi della sicurezza;

d) per ogni stato di avanzamento dei lavori contrattualmente previsto, è calcolato uno specifico indice sintetico basato sulle sole TOL rendicontate e sulle relative voci di prezzo, senza considerare nel calcolo stesso i costi della sicurezza;

e) il calcolo dell'indice sintetico specifico di ciascun stato di avanzamento lavori è effettuato

secondo la formula di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c), applicata alle sole TOL associate alle voci di prezzo rendicontate, tenuto conto dei relativi pesi percentuali, calcolati rispetto all'importo complessivo dello stato di avanzamento dei lavori; il calcolo è effettuato sulla base dei prezzi a base di gara;

f) il calcolo dell'importo dello stato di avanzamento lavori revisionale, comprensivo del costo della sicurezza, è effettuato mediante le seguenti formule:)) ((Se ($(IS_{px} - IS_{mo}) / IS_{mo}$) $\geq 0,03$ e ($(ISSAL_{px} - ISSAL_{mo}) /$

$ISSAL_{mo} - 0,03$) ≥ 0 allora si applica la formula

$$SAL_{rpx} = SAL_{cpx} * 0,9 * [((ISSAL_{px} - ISSAL_{mo}) / ISSAL_{mo}) - 0,03]$$

Se ($(IS_{px} - IS_{mo}) / IS_{mo}$) $\leq - 0,03$ e ($(ISSAL_{px} - ISSAL_{mo})$

$/ ISSAL_{mo} + 0,03$) ≤ 0 allora si applica la formula

$$SAL_{rpx} = SAL_{cpx} * 0,9 * [((ISSAL_{px} - ISSAL_{mo}) / ISSAL_{mo}) + 0,03]$$

Negli altri casi, non viene applicata la revisione prezzi al SAL.

Nelle formule di cui sopra:

SAL_{rpx} è il SAL revisionale relativo al periodo x di maturazione del SAL;

SAL_{cpx} è il SAL relativo all'importo maturato (2) nel periodo x di maturazione del SAL, calcolato ai prezzi contrattuali indicati in sede di offerta;

IS_{px} è il valore più aggiornato dell'indice sintetico del progetto rispetto al periodo x di maturazione del SAL;

IS_{mo} è il valore dell'indice sintetico relativo al mese di aggiudicazione della miglior offerta, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, quarto periodo;

$ISSAL_{px}$ è il valore più aggiornato dell'indice sintetico del SAL rispetto al periodo x di maturazione del SAL;

$ISSAL_{mo}$ è il valore dell'indice sintetico del SAL relativo al mese di aggiudicazione della miglior offerta, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, quarto periodo.))

2. ((In caso di applicazione della presente metodologia, l'indice sintetico di cui all'articolo 4, calcolato considerando sempre tutti gli indici individuati, compresi quelli con peso percentuale

inferiore o uguale al 4%, è funzionale esclusivamente alla verifica dell'attivazione dell'istituto della revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 5.))

3. ((Con apposite linee guida pubblicate sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono forniti aggiornamenti e esempi relativi alla metodologia di calcolo di cui al presente Allegato.))

(2) ((L'importo maturato è comprensivo degli oneri di sicurezza e al lordo di eventuali recuperi e trattenute.))

((TABELLA D)) (((articolo 11)))

1. ((Le stazioni appaltanti utilizzano nei bandi e nelle procedure di gara il sistema di classificazione CPV (Common Procurement Vocabulary) per la descrizione dell'oggetto degli appalti pubblici.

Il Common Procurement Vocabulary è un sistema unico europeo di classificazione delle attività utilizzato per descrivere l'oggetto dei contratti da affidare utilizzato con lo scopo di uniformare e standardizzare la descrizione dell'oggetto della gara indicato nel bando a livello europeo, oltre che per fini statistici e di raccolta dati. Tramite i codici CPV gli operatori economici possono ricercare nella banca dati elettronica dove sono pubblicati tutti i bandi europei (TED) le gare pubbliche relative ai propri campi di interesse. Il vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV), adottato dal regolamento (CE)n. 213/2008 è in vigore dal 17.09.2008.

Il CPV comprende un vocabolario principale per la descrizione dell'oggetto degli appalti, che poggia su una struttura ad albero di codici che possono avere fino a 9 cifre, ai quali corrisponde una denominazione che descrive le forniture, i lavori o servizi, oggetto del mercato.))

2. ((Al fine della definizione della clausola di revisione dei prezzi di cui all'articolo 60 del codice, le stazioni appaltanti indicano un'associazione tra i codici CPV individuati anche in maniera prevalente, e uno o più indici ISTAT disaggregati (per classificazione ECOICOP relativamente agli indici di prezzi al consumo, o per classificazione ATECO, relativamente agli altri indici) ricompreso tra quelli indicati dal comma 3, lettera b) del medesimo articolo.))

3. ((Per gli appalti associati ad un codice CPV elencato nelle Tabelle D.1., D.2. e D.3., le stazioni appaltanti utilizzano ai fini del calcolo della variazione del prezzo del contratto il corrispondente indice o il relativo sistema di ponderazione di più indici, come individuato nelle seguenti Tabelle.))

4. ((L'elenco dei CPV è suddiviso in tre Tabelle corrispondenti alle seguenti casistiche:)) ((

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

))

5. ((La stazione appaltante, al fine di applicare l'istituto della revisione dei prezzi:

a) stabilisce l'oggetto dell'appalto in base alle proprie esigenze, osserva in quale CPV rientra l'oggetto specifico dell'appalto e indica il CPV nel bando di gara e nel disciplinare o capitolato;

b) individua l'associazione fra il CPV selezionato e l'indice o gli indici ISTAT seguendo le associazioni riportate nelle tabelle in Allegato (3) ;

c) solo nei casi elencati nella Tabella D2 e D3, determina i pesi dei singoli indici ISTAT per la ponderazione in caso di indice composto da più indici ISTAT selezionati nell'associazione al CPV, indicandoli nel bando di gara e nel disciplinare o capitolato.))

6. ((Ai fini dell'operatività della clausola di revisione dei prezzi, al tempo prestabilito la stazione appaltante procede a calcolare la variazione dell'indice o la media ponderata degli indici selezionati nell'associazione al CPV (utilizzando i pesi definiti nei documenti di gara, calcolando la differenza tra il valore al momento della rilevazione e il valore al tempo iniziale t_0).))

7.((La stazione appaltante procede al calcolo della variazione utilizzando la seguente formula:)) ((

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

)) ((dove $t = 0$ corrisponde alla data di inizio del primo periodo di rilevazione e $t = 1, 2, 3, t$

corrisponde alla data di fine del periodo di rilevazione considerato e I è l'indice utilizzato.

Nei casi elencati nella Tabella D2 e D3, al fine di calcolare la variazione del relativo indice composto, la stazione appaltante utilizza la seguente formula generale:)) ((

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

)) (((4)

Ai fini dell'applicazione della precedente formula, la stazione appaltante definisce il sistema di pesi maggiormente adeguato a rappresentare l'oggetto della fornitura o dei servizi, indicandola nel bando o procedura di gara. Nel caso dei servizi ad alta intensità di manodopera l'indice composto

scelto dalla stazione appaltante potrà tenere conto dell'indice di retribuzione contrattuale di settore. In questi casi, nel determinare il peso relativo dell'indice di riferimento, la stazione appaltante prende a riferimento il valore stimato dell'incidenza della manodopera del servizio offerto, indicato nel bando di gara.))

8. ((Al momento della individuazione degli indici nei documenti iniziali di gara, le stazioni appaltanti ne verificano l'effettiva disponibilità attraverso consultazione del portale ISTAT.))

9. ((Con apposite linee guida pubblicate sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono forniti aggiornamenti ed esempi relativi alla metodologia di calcolo di cui al presente Allegato.))

10. ((Al fine di individuare i CPV nelle diverse tabelle di ripartizione, si fornisce l'elenco totale dei CPV e la tabella di ripartizione di competenza.)) ((

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

)

11. ((La Tabella D.1. reca l'elenco dei 282 CPV (common procurement vocabulary) e le relative associazioni univoche per l'individuazione degli indici Istat di cui all'articolo 60, comma 3, lettera b.)) ((

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

)

12. ((La Tabella D.2. reca l'elenco dei 76 CPV (common procurement vocabulary) e le relative associazioni per l'individuazione degli indici Istat di cui all'articolo 60, comma 3, lettera b). A seconda dell'oggetto e delle caratteristiche e specifiche del contratto, la stazione appaltante può scegliere, ai fini della definizione della clausola di revisione prezzi, uno degli indici Istat indicati, ovvero una ponderazione degli stessi.)) ((

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

)

13. ((La Tabella D.3. reca l'elenco dei 54 CPV (common procurement vocabulary) e le relative associazioni per l'individuazione degli indici Istat di cui all'articolo 60, comma 3, lettera b). A seconda dell'oggetto e delle caratteristiche e specifiche del contratto, la stazione appaltante può scegliere, ai fini della definizione della clausola di revisione prezzi, una struttura di pesi da

associare agli stessi.)) ((

Parte di provvedimento in formato grafico

))

(3) ((Qualora l'oggetto della fornitura o del servizio non rientri in quelli riportati nelle Tabelle in Allegato, la stazione appaltante seguendo un criterio di prevalenza rispetto al Codice Ateco e al corrispondente indice Istat, individua un indice che ritiene maggiormente appropriato, anche costruendo una struttura di ponderazione simile a quella proposta nel presente documento.))

(4) ((La somma dei pesi deve necessariamente fare 100%))

Allegato II.3

((Clausole sociali e meccanismi premiali per realizzare le pari opportunità generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità o persone svantaggiate (Articolo 57, comma 2-bis)))

(Articolo 61, commi 4 e 5)

Articolo 1.

1. Gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal

comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

2. Gli operatori economici, diversi da quelli indicati nel comma 1 e che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

3. Gli operatori economici di cui al comma 2 sono, altresì, tenuti a consegnare, nel termine previsto dal medesimo comma, alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

4. Le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all'inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell'offerta, di criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne. Il contenuto delle clausole è determinato tenendo, tra l'altro, conto dei principi di libera concorrenza, proporzionalità e non discriminazione, nonché dell'oggetto del contratto, della tipologia e della natura del singolo progetto in relazione ai profili occupazionali richiesti, dei principi dell'Unione europea, degli indicatori degli obiettivi attesi in termini di occupazione femminile e giovanile e di tasso di occupazione delle persone disabili al 2026, anche in considerazione dei corrispondenti valori medi nonché dei corrispondenti indicatori medi settoriali europei in cui vengono svolti i progetti. Fermo restando quanto previsto dal comma 7, è requisito necessario dell'offerta l'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge n. 68 del 1999, e l'assunzione dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per

l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.

5. Ulteriori misure premiali possono prevedere l'assegnazione di un punteggio aggiuntivo all'offerente o al candidato che:

- a) nei tre anni antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, non risulti destinatario di accertamenti relativi ad atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell'articolo 44 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, dell'articolo 3 della legge 1° marzo 2006, n. 67, degli articoli 35 e 55-quinquies del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006, ovvero dell'articolo 54 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
- b) utilizzi o si impegni a utilizzare specifici strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti, nonché modalità innovative di organizzazione del lavoro;
- c) si impegni ad assumere, oltre alla soglia minima percentuale prevista come requisito di partecipazione, persone disabili, giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali;
- d) abbia, nell'ultimo triennio, rispettato i principi della parità di genere e adottato specifiche misure per promuovere le pari opportunità generazionali e di genere, anche tenendo conto del rapporto tra uomini e donne nelle assunzioni, nei livelli retributivi e nel conferimento di incarichi apicali;
- e) abbia, nell'ultimo triennio, rispettato gli obblighi di cui alla legge n. 68 del 1999;
- f) abbia presentato o si impegni a presentare per ciascuno degli esercizi finanziari, ricompresi nella durata del contratto di appalto, una dichiarazione volontaria di carattere non finanziario ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254.

6. I contratti di appalto prevedono l'applicazione di penali per l'inadempimento dell'appaltatore agli obblighi di cui al comma 2, al comma 3 ovvero al comma 4, commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. La violazione dell'obbligo

di cui al comma 2 determina, altresì, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi a ulteriori procedure di affidamento.

7. Le stazioni appaltanti possono escludere l'inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4, o stabilire una quota inferiore a quella prevista nel medesimo comma 4, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l'inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

8. Con linee guida del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dei Ministri o delle autorità delegati per le pari opportunità e della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per le disabilità, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del codice, sono definiti le modalità e i criteri applicativi delle misure previste dal presente articolo, indicate misure premiali e predisposti modelli di clausole da inserire nei bandi di gara differenziati per settore, tipologia e natura del contratto o del progetto.

9. I rapporti e le relazioni previste dai commi 1, 2 e 3 sono pubblicati, ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del codice e comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ovvero ai Ministri o alle autorità delegate per le pari opportunità e la famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale.

ALLEGATO II.4

PARTE I

AMBITI E LIVELLI DI QUALIFICAZIONE

ALLEGATO II.4

Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza

(Articolo 62)

Articolo 1.

Finalità.

1. Il presente allegato individua i requisiti necessari per la qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, le informazioni necessarie per dimostrare il possesso degli stessi, le modalità di raccolta di tali informazioni per il funzionamento del sistema di qualificazione.

2. La qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza attesta la loro capacità di gestire direttamente, secondo criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione, e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, le attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, di un servizio o di un lavoro e riguarda almeno uno dei seguenti ambiti:

- a) progettazione tecnico-amministrativa e affidamento delle procedure;
- b) esecuzione dei contratti.

3. Le centrali di committenza sono qualificate almeno negli ambiti di cui alla lettera a) del comma 2.

Articolo 2.

Ambito di applicazione.

1. La qualificazione è necessaria per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 500 mila euro e per l'acquisizione di servizi e forniture d'importo pari o superiore alle soglie previste per gli affidamenti

diretti. Non è necessaria la qualificazione per l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 62, comma 17, del codice, il presente allegato non si applica agli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici e ai soggetti privati tenuti all'osservanza delle disposizioni del codice.

3. In sede di prima applicazione, sono qualificate con riserva, ai sensi dell'articolo 63, comma 4, secondo periodo, del codice, le stazioni appaltanti delle unioni di comuni costituite nelle forme previste dall'ordinamento, delle provincie e delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e delle regioni.

PARTE II

REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

Articolo 3.

Livelli di qualificazione per la progettazione e l'affidamento di lavori per le stazioni appaltanti

1. Per la progettazione e l'affidamento di lavori di importo a base di gara pari o superiore a 500 mila euro le stazioni appaltanti sono qualificate in uno dei seguenti livelli:

- a) qualificazione di primo livello (L3) per importi fino a 1.000.000 di euro;
- b) qualificazione di secondo livello (L2) per importi fino alle soglie di rilevanza europea;
- c) qualificazione di terzo livello (L1) senza limiti di importo.

2. Per poter essere qualificati in uno dei livelli di cui al comma 1 le stazioni appaltanti devono essere in

possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1 e devono ottenere un punteggio complessivo per i requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, pari o superiore a:

- a) livello L3: trenta punti;
- b) livello L2: quaranta punti;
- c) livello L1: cinquanta punti.

3. Ogni stazione appaltante o centrale di committenza può effettuare le procedure corrispondenti al livello di qualificazione posseduto e a quelli inferiori. Fino al 30 giugno 2024, la qualificazione nei livelli di cui al comma 1 può essere ottenuta anche con un punteggio inferiore di dieci punti per il livello L3 e di cinque punti per i livelli L1 e L2.

4. Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza, qualificate per i lavori, ma non qualificate per i servizi e le forniture, possono comunque procedere all'acquisizione di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di valore pari o superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, se in possesso della qualificazione corrispondente all'importo stimato dei lavori posti a base di gara per i quali sono richiesti i predetti servizi.

5. **((Ai fini della progettazione, nelle ipotesi di cui all'articolo 193, comma 16, dell'affidamento e dell'esecuzione dei contratti di concessione e di partenariato pubblico privato di importo a base di gara pari o superiore a 500 mila euro, gli enti concedenti devono possedere almeno una qualificazione di livello L2 e garantire la presenza di almeno un soggetto con esperienza di tre anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi.))**

6. **((Fino al 31 dicembre 2026))**, gli Uffici giudiziari non in possesso dei requisiti di qualificazione di cui al presente articolo possono progettare e affidare i lavori di manutenzione straordinaria o finalizzati a garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro avvalendosi di un RUP dotato di competenze tecniche in materia di ingegneria o architettura. In mancanza di tale figura professionale, i compiti del RUP, limitatamente agli interventi obbligatori di cui al primo periodo, possono essere attribuiti al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare.

Articolo 4.

Requisiti per la qualificazione relativa alla progettazione e all'affidamento di lavori per le stazioni appaltanti.

1. Per potere essere ammesse alla procedura di qualificazione per la progettazione e l'affidamento di lavori le stazioni appaltanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione all'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA) di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
- b) presenza nel proprio organigramma di un ufficio o struttura stabilmente dedicati alla progettazione e agli affidamenti di lavori;
- c) disponibilità di piattaforme di approvvigionamento digitale di cui agli articoli 25 e 26 del codice.

2. Oltre ai requisiti obbligatori di cui al comma 1, la stazione appaltante ottiene un punteggio secondo il grado di possesso dei requisiti previsti alla tabella A annessa al presente allegato.

3. Gli indicatori per l'attribuzione dei punteggi sono descritti nella tabella C annessa al presente allegato.

4. ((Ai fini della qualificazione, a decorrere dal 1° gennaio 2025, per la valutazione del requisito relativo al numero di gare svolte, si considerano, per le gare di importo superiore a quelle individuate dall'articolo 43 del codice, solo quelle i cui bandi e gli avvisi rispettano le disposizioni sull'utilizzo dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture di cui all'Allegato I.9 al codice.))

5. Il requisito di cui al comma 1, lettera c), è richiesto a decorrere dal 1° gennaio 2024. Fino al 31 dicembre 2023, può essere riconosciuto alle stazioni appaltanti, in aggiunta ai requisiti di cui al comma 2, un punteggio di dieci punti in ragione dell'esperienza maturata nell'utilizzo di piattaforme telematiche nel triennio precedente la data di domanda di qualificazione. Dopo il termine di cui al primo periodo, il peso di tale requisito può essere attribuito anche ai requisiti premianti di cui all'articolo 11, comma 2.

Articolo 5.

Livelli di qualificazione relativi alla progettazione e all'affidamento di servizi e forniture per le stazioni appaltanti.

1. Per i servizi e le forniture di importo a base di gara pari o superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti le stazioni appaltanti sono qualificate in uno dei seguenti livelli:

- a) qualificazione di primo livello (SF3) per importi fino a 750.000 euro;
- b) qualificazione di secondo livello (SF2) per importi fino a 5.000.000 di euro;
- c) qualificazione di terzo livello (SF1) senza limiti di importo.

2. Per poter essere qualificati in uno dei livelli di cui al comma 1 occorre essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 1 e ottenere un punteggio complessivo per i requisiti di cui all'articolo 6, comma 2, pari o superiore a:

- a) livello SF3: trenta punti;
- b) livello SF2: quaranta punti;
- c) livello SF1: cinquanta punti.

3. Ogni stazione appaltante o centrale di committenza può effettuare le procedure corrispondenti al livello di qualificazione posseduto e a quelli inferiori.

4. Fino al 30 giugno 2024, la qualificazione nei livelli di cui al comma 1, può essere ottenuta anche con un punteggio inferiore di dieci punti per il livello SF3 e di cinque punti per i livelli SF1 e SF2.

5. ((Ai fini della progettazione e dell'affidamento e dell'esecuzione dei contratti di concessione e di partenariato pubblico privato di importo a base di gara pari o superiore a 140 mila euro, gli enti concedenti devono possedere almeno una qualificazione di livello SF2 e garantire la presenza di un soggetto con esperienza di tre anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi.))

Articolo 6.

Requisiti per la qualificazione relativa alla progettazione e all'affidamento di servizi e forniture per le

stazioni appaltanti.

1. Per potere essere ammesse alla procedura di qualificazione per la progettazione e l'affidamento di servizi e forniture le stazioni appaltanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione all'AUSA;

b) presenza nel proprio organigramma di un ufficio o struttura stabilmente dedicati alla progettazione e agli affidamenti di servizi e forniture;

c) disponibilità di piattaforme di approvvigionamento digitale di cui agli articoli 25 e 26 del codice.

2. Oltre ai requisiti obbligatori di cui al comma 1, la stazione appaltante ottiene un punteggio secondo il grado di possesso dei requisiti di cui alla tabella B annessa al presente allegato.

3. Gli indicatori per l'attribuzione dei punteggi sono descritti nella tabella C annessa al presente allegato.

4. Il requisito di cui al comma 1, lettera c), è richiesto a decorrere dal 1° gennaio 2024. Fino al 31 dicembre 2023, può essere riconosciuto alle stazioni appaltanti, in aggiunta ai requisiti di cui al comma 2, un punteggio di dieci punti in ragione dell'esperienza maturata nell'utilizzo di piattaforme telematiche nel triennio precedente la data di domanda di qualificazione. Dopo il termine di cui al primo periodo, il peso di tale requisito può essere attribuito anche ai requisiti premianti di cui all'articolo 11, comma 2.

Articolo 7.

Requisiti per la qualificazione relativa all'affidamento per le centrali di committenza.

1. Le centrali di committenza si qualificano almeno per il livello L2 per i lavori e a SF2 per i servizi e le forniture.

2. Le centrali di committenza per essere qualificate per i lavori devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1 e per i servizi e forniture dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 1.

3. Per le centrali di committenza, i punteggi di cui all'articolo 4 per i lavori e all'articolo 6 per servizi e forniture sono ridotti del 20 per cento. L'attribuzione della predetta percentuale di punteggio è determinata sulla base del numero di stazioni appaltanti convenzionate. Inoltre, le centrali di committenza devono possedere un punteggio complessivo pari ad almeno dieci punti per i requisiti relativi alla presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze in materia di contratti pubblici e di sistemi digitali e al sistema di formazione e aggiornamento del personale.

Articolo 8.

((Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza per l'esecuzione))

1. **((A decorrere dal 1° gennaio 2025, le stazioni appaltanti e le centrali di committenza qualificate per la progettazione e l'affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali sono qualificate anche per l'esecuzione rispettivamente di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali per i corrispondenti livelli di qualifica.))**
2. **((A decorrere dalla data di cui al comma 1, la possibilità per le stazioni appaltanti e le centrali di committenza qualificate per la progettazione e per l'affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali di eseguire il contratto per i livelli superiori a quelli di qualifica è valutata sulla base del soddisfacimento dei seguenti requisiti, come definiti per i diversi livelli di qualificazione nella Tabella C-bis, per l'esecuzione di lavori, e nella Tabella C-ter, per l'esecuzione di servizi e forniture:**
 - a) **rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori;**
 - b) **assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano le banche dati detenute o gestite dall'ANAC;**
 - c) **partecipazione al sistema di formazione e aggiornamento del personale.))**
3. **((Le stazioni appaltanti non qualificate per la progettazione e l'affidamento di lavori, di servizi e**

forniture o di entrambe le tipologie contrattuali possono, fino al 31 dicembre 2024, eseguire i contratti se sono iscritte all'AUSA e in possesso di una figura tecnica in grado di svolgere le funzioni di RUP.))

4. ((A decorrere dalla data di cui al comma 1, la possibilità per le stazioni appaltanti non qualificate per la progettazione e l'affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali di eseguire contratti al di sopra delle soglie di cui all'articolo 62, comma 1, del codice è subordinata al rispetto dei requisiti di cui al comma 3, nonché al soddisfacimento dei requisiti di cui al comma 2, come definiti per i diversi livelli di qualificazione nella Tabella C-bis, per l'esecuzione di lavori, e nella Tabella C-ter, per l'esecuzione di servizi e forniture.))

5. ((Resta ferma la possibilità per le stazioni appaltanti non qualificate ai sensi dell'articolo 63, comma 2 di eseguire i contratti affidati ai sensi dell'articolo 62, comma 6, lettere c) e d), nonché i contratti al di sotto delle soglie di qualificazione di cui all'articolo 62, comma 1.))

Articolo 9.

Qualificazione con riserva e termine del periodo transitorio.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, la qualificazione con riserva delle stazioni appaltanti delle unioni di comuni costituite nelle forme previste dall'ordinamento, delle provincie e delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e delle regioni di cui all'articolo 63, comma 4, secondo periodo, garantisce il conseguimento dei livelli L1 e SF1. La qualificazione con riserva ha una durata non superiore al 30 giugno 2024.

2. Le stazioni appaltanti di cui al comma 1 presentano domanda di iscrizione con riserva agli elenchi delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate a partire dal 1° luglio 2023. La presentazione della domanda di iscrizione consente l'esercizio di attività di committenza a favore di altre stazioni appaltanti.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2024, le stazioni appaltanti di cui al comma 1 presentano domanda di

iscrizione per l'iscrizione a regime negli elenchi delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate.

PARTE III

ISCRIZIONE ALL'ELENCO DELLE STAZIONI APPALTANTI E DELLE CENTRALI DI COMMITTENZA QUALIFICATE E SANZIONI

Articolo 10.

Domanda di iscrizione.

1. Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza presentano domanda di iscrizione agli elenchi delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate a partire dal 1° luglio 2023 tramite l'apposita sezione dell'AUSA e la trasmissione delle informazioni e dei dati richiesti dall'ANAC per la verifica dei requisiti di qualificazione. La presentazione della domanda è condizione necessaria ai fini della qualificazione.
2. L'ANAC, sulla base delle informazioni e dei dati presenti nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici o comunque dalla stessa acquisiti, fermo restando quanto previsto dal comma 3, attribuisce il livello di qualificazione per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione.
3. L'ANAC effettua verifiche, anche a campione, sulle informazioni e i dati forniti dalle stazioni appaltanti e dalle centrali di committenza ai fini del controllo della veridicità dei medesimi e della conferma del livello di qualificazione.
4. L'iscrizione negli elenchi delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate ha durata

di due anni. Alla revisione della qualificazione si procede ai sensi dell'articolo 11.

Articolo 11.

Revisione della qualificazione.

1. Il punteggio di qualificazione è aggiornato ogni due anni. Entro tre mesi dalla scadenza, le stazioni appaltanti qualificate accedono all'AUSA e aggiornano o forniscono le informazioni e i dati necessari per la revisione della qualificazione.

2. Per la revisione della qualificazione l'ANAC **((valuta))** anche i seguenti requisiti premianti:

a) **((la disponibilità ad essere inseriti nell'elenco di cui all'articolo 62, comma 10, del codice e aver effettuato affidamenti per conto di stazioni appaltanti non qualificate anche al di sotto della soglia di cui all'articolo 62, comma 1;))**

b) l'aggregazione di stazioni appaltanti per lo svolgimento in comune degli affidamenti e dell'esecuzione.

b-bis) **((la specializzazione per ambiti settoriali da parte delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate;))**

b-ter) **((l'efficienza decisionale della stazione appaltante rispetto alla fase dell'affidamento, da intendersi quale tempo intercorrente tra la ricezione delle offerte e la stipula del contratto e che non deve essere superiore in media a centoquindici giorni.))**

3. Le domande presentate ai sensi del presente articolo sono verificate dall'ANAC con le modalità di cui all'articolo 10, comma 3.

4. Se dagli accertamenti condotti risulta una diminuzione del punteggio ottenuto che porterebbe la stazione appaltante o la centrale di committenza ad un livello inferiore, la stessa mantiene il medesimo livello di qualificazione per un anno se il nuovo punteggio è superiore a quello necessario per la qualificazione di livello inferiore, incrementato di almeno del 5 per cento.

4-bis. **((Le stazioni appaltanti qualificate monitorano, a partire dal 1° gennaio 2025, con cadenza**

semestrale la propria efficienza decisionale nello svolgimento delle procedure di affidamento attraverso una verifica del tempo medio intercorrente fra la data di presentazione delle offerte, come risultante nei bandi di gara e la data di stipula del contratto. Quando il tempo medio rilevato risulta superiore a centosessanta giorni, le stazioni appaltanti comunicano tempestivamente ad ANAC un piano di riorganizzazione, recante:

- a) le misure necessarie al superamento delle principali cause che hanno determinato il ritardo negli affidamenti, con particolare riferimento alla riorganizzazione del personale, al potenziamento della formazione specialistica, anche rispetto all'utilizzo degli strumenti digitali;**
- b) gli obiettivi temporali di riduzione del tempo medio di svolgimento delle procedure di affidamento.))**

4-ter. ((A seguito della comunicazione di cui al comma 4-bis, ANAC valuta, in contraddittorio con la stazione appaltante, l'efficacia delle misure proposte in relazione alla riduzione del tempo medio di svolgimento delle procedure di affidamento e i relativi obiettivi temporali, eventualmente proponendo rimodulazioni del piano di riorganizzazione. Alla scadenza di cui al comma 4-bis, lettera b), ANAC conclude la verifica attribuendo un punteggio premiale ai sensi del comma 2, lettera b-ter) alla stazione appaltante che ha contenuto il tempo medio, di cui al comma 4-bis, entro i centoquindici giorni, sulla base di quanto previsto rispettivamente nelle Tabelle A e B.)).

4-quater. ((La mancata comunicazione di cui al comma 4-bis secondo periodo o la mancata adozione delle misure proposte costituiscono gravi violazioni ai sensi dell'articolo 63, comma 11 del codice.))

Articolo 12.

Sanzioni per informazioni fuorvianti o non veritiere.

1. Qualora le verifiche di cui agli articoli 10, comma 3 e 11, comma 3 accertino violazioni delle disposizioni del codice in materia di qualificazione delle centrali di committenza e delle stazioni appaltanti, l'ANAC può attivare, nei casi e nei termini previsti dall'articolo 63, comma 11, del codice, con

le modalità previste nei propri regolamenti, il potere sanzionatorio nei confronti del rappresentante legale della stazione appaltante e della centrale di committenza.

PARTE IV

COMPETENZA DELL'ANAC

Articolo 13.

Competenza dell'ANAC.

1. L'ANAC stabilisce i requisiti e le modalità attuative del sistema di qualificazione indicando, oltre alla rilevanza percentuale dei singoli requisiti, le modalità con cui:

- a) le stazioni appaltanti dimostrano il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal codice;
- b) è rilasciata la qualificazione;
- c) la stazione appaltante può conseguire una qualificazione di livello superiore;
- d) può essere attribuito alla stazione appaltante in via temporanea un livello di qualificazione inferiore rispetto al livello precedentemente ottenuto nell'ipotesi di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi dell'articolo 222 del codice;
- e) sono mantenuti i livelli di qualificazione.

Articolo 13-bis.

((Coordinamento dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza))

1. **((È istituito presso l'ANAC un Tavolo dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza qualificate, presieduto da un rappresentante dell'ANAC e composto da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, due rappresentanti della Conferenza delle Regioni, un rappresentante dell'ANCI e un rappresentante dell'UPI. Ai componenti del Tavolo di cui al primo periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.))**
2. **((Il Tavolo svolge le seguenti funzioni:**
 - a) **monitora l'attività di committenza svolta dalle stazioni appaltanti qualificate e dalle centrali di committenza qualificate in attuazione delle richieste trasmesse ai sensi dell'articolo 62, comma 9 e il processo di individuazione di una stazione appaltante o centrale di committenza di cui all'articolo 62, comma 10;**
 - b) **individua eventuali sfere di attività o di ambiti settoriali ove, si registra uno scostamento tra la domanda e l'offerta di attività di committenza;**
 - c) **promuove la specializzazione dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza qualificate per sfere di attività e ambiti settoriali, ivi incluso il ricorso al Partenariato pubblico privato e della finanza di progetto, tenuto conto anche della relativa distribuzione sul territorio nazionale;**
 - d) **individua le centrali di committenza qualificate dotate di specifica competenza ed esperienza nelle attività ad elevata complessità o specializzazione, con riferimento anche al ricorso a strumenti e tecnologie digitali;**
 - e) **individua gli incentivi disponibili a legislazione vigente per le attività di cui alle lettere precedenti;**
 - f) **assicura il monitoraggio e il supporto ai processi di digitalizzazione, al fine di fornire alle amministrazioni territoriali una sede permanente di confronto e di cooperazione interistituzionale.))**
3. **((Resta fermo il coordinamento, a cura del Ministero dell'economia e delle finanze, dei soggetti aggregatori per quanto attiene agli indirizzi di finanza pubblica.))**

Articolo 13-ter.

((Disposizioni transitorie))

1. **((Le Tabelle A, B e C, come modificate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, si applicano esclusivamente ai provvedimenti di qualificazione rilasciati dall'ANAC all'esito delle istanze presentate a decorrere dalla medesima data nonché in caso di rinnovo dei citati provvedimenti in sede di verifica biennale ai sensi dell'articolo 11. I provvedimenti di qualificazione già rilasciati dall'ANAC alla data di cui al primo periodo restano validi ed efficaci per il termine biennale di cui all'articolo 11.))**
2. **((In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, nelle more della presentazione delle domande di iscrizione agli elenchi delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate per l'esecuzione di lavori ovvero di servizi e forniture e dell'attribuzione del livello di qualificazione per l'esecuzione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, e comunque non oltre il 28 febbraio 2025, le stazioni appaltanti possono continuare ad eseguire i contratti stipulati entro il 31 dicembre 2024 se sono iscritte all'AUSA e in possesso di una figura tecnica in grado di svolgere le funzioni di RUP.))**

((Tabella A - Requisiti riferiti all'articolo 4, comma 2))

((

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

)) ((Tabella B - Requisiti riferiti all'articolo 6, comma 2)) ((

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

)) ((Tabella C - Requisiti di qualificazione, indicatori elementari e pesi)) ((

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

)) ((Tabella C-bis - Requisiti riferiti all'articolo 8, commi 2 e 3, per l'esecuzione di lavori)) ((

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

)) ((Tabella C-ter - Requisiti riferiti all'articolo 8, commi 2 e 3, per l'esecuzione di servizi e forniture))

((

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

))

Allegato II.5

Specifiche tecniche ed etichettature

(Articolo 70, comma 3)

PARTE I

DEFINIZIONI

Ai fini del codice si intende per:

1) «specifiche tecniche»:

a) nel caso di appalti pubblici di lavori, l'insieme delle prescrizioni tecniche contenute, in particolare, nei documenti di gara, che definiscono le caratteristiche richieste di un materiale, un prodotto o una fornitura in modo che rispondano all'uso a cui sono destinati dalla stazione appaltante; tra queste caratteristiche rientrano i livelli della prestazione ambientale e le ripercussioni sul clima, la progettazione che tenga conto di tutti i requisiti (compresa l'accessibilità per persone con disabilità), la valutazione della conformità, la proprietà d'uso, la sicurezza o le dimensioni, incluse le procedure riguardanti il sistema di garanzia della qualità, la terminologia, i simboli, il collaudo e metodi di prova,

l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, le istruzioni per l'uso, nonché i processi e i metodi di produzione in qualsiasi momento del ciclo di vita dei lavori. Esse comprendono altresì le norme riguardanti la progettazione e la determinazione dei costi, le condizioni di collaudo, d'ispezione e di accettazione dei lavori nonché i metodi e le tecniche di costruzione come pure ogni altra condizione tecnica che l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore può prescrivere, mediante regolamentazione generale o particolare, in relazione all'opera finita e ai materiali o alle parti che la compongono;

b) nel caso di appalti pubblici di servizi o di forniture, le specifiche contenute in un documento, che definiscono le caratteristiche richieste di un prodotto o di un servizio, tra cui i livelli di qualità, i livelli di prestazione ambientale e le ripercussioni sul clima, una progettazione che tenga conto di tutte le esigenze (compresa l'accessibilità per le persone con disabilità) e la valutazione della conformità, la proprietà d'uso, l'uso del prodotto, la sicurezza o le dimensioni, compresi i requisiti applicabili al prodotto quali la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, il collaudo e i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, le istruzioni per l'uso, i processi e i metodi di produzione a ogni stadio del ciclo di vita della fornitura o dei servizi, nonché le procedure di valutazione della conformità;

2) «norma»: una specifica tecnica adottata da un organismo riconosciuto di normalizzazione, ai fini di un'applicazione ripetuta o continua, la cui osservanza non è obbligatoria e che rientra in una delle seguenti categorie:

a) «norma internazionale»: norma adottata da un organismo di normalizzazione internazionale e messa a disposizione del pubblico;

b) «norma europea»: una norma adottata da un organismo di normalizzazione europeo e messa a disposizione del pubblico;

c) «norma nazionale»: una norma adottata da un organismo di normalizzazione nazionale e messa a disposizione del pubblico;

3) «valutazione tecnica europea»: la valutazione documentata delle prestazioni di un prodotto da costruzione in relazione alle sue caratteristiche essenziali, conformemente al relativo documento per la valutazione europea quale definito all'articolo 2, punto 12, del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011;

- 4) «specifica tecnica comune»: una specifica tecnica nel settore delle TIC elaborata conformemente agli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) n. 1025/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012;
- 5) «riferimento tecnico»: qualunque documento, diverso dalle norme europee, elaborato dagli organismi europei di normalizzazione secondo procedure adattate all'evoluzione delle necessità di mercato.

PARTE II

A - SPECIFICHE TECNICHE

1. Le specifiche tecniche sono inserite nei documenti di gara e definiscono le caratteristiche previste per i lavori, i servizi o le forniture. Tali caratteristiche possono riferirsi al processo o metodo di produzione o prestazione dei lavori, delle forniture o dei servizi richiesti, o a uno specifico processo per un'altra fase del loro ciclo di vita anche se questi fattori non sono parte del loro contenuto sostanziale, purché siano collegati all'oggetto dell'appalto e proporzionati al suo valore e ai suoi obiettivi.
2. Le specifiche tecniche possono indicare se è richiesto il trasferimento dei diritti di proprietà intellettuale.
3. Per tutti gli appalti destinati all'uso da parte di persone fisiche, le specifiche tecniche, salvo in casi debitamente giustificati, sono elaborate in modo da tenere conto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità o di progettazione adeguata per tutti gli utenti.
4. Le specifiche tecniche consentono pari accesso degli operatori economici e non devono comportare ostacoli ingiustificati all'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza.
5. Fatte salve le regole tecniche nazionali obbligatorie, le specifiche tecniche sono formulate secondo una delle modalità seguenti:
 - a) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, comprese le caratteristiche ambientali, a condizione che i parametri siano sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di determinare l'oggetto dell'appalto e alle stazioni appaltanti di aggiudicare l'appalto;
 - b) mediante riferimento a specifiche tecniche e, in ordine di preferenza, alle norme che recepiscono norme europee, alle valutazioni tecniche europee, alle specifiche tecniche comuni, alle norme internazionali, ad altri sistemi tecnici di riferimento adottati dagli organismi europei di normalizzazione

o in mancanza, alle norme, omologazioni tecniche o specifiche tecniche, nazionali, in materia di progettazione, calcolo e realizzazione delle opere e uso delle forniture. Ciascun riferimento contiene l'espressione «o equivalente»;

c) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali di cui alla lettera a), con riferimento alle specifiche citate nella lettera b) quale mezzo per presumere la conformità con tali prestazioni o requisiti funzionali;

d) mediante riferimento alle specifiche tecniche di cui alla lettera b) per talune caratteristiche e alle prestazioni o ai requisiti funzionali di cui alla lettera a) per le altre caratteristiche.

6. Salvo che siano giustificate dall'oggetto dell'appalto, le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da un operatore economico specifico, né far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti.

Tale menzione o riferimento sono tuttavia consentiti, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto dell'appalto non sia possibile applicando il punto 5. In tal caso la menzione o il riferimento sono accompagnati dall'espressione «o equivalente».

7. Quando si avvalgono della facoltà prevista dal punto 5, lettera a) o della possibilità di fare riferimento alle specifiche tecniche di cui al punto 5, lettera b), le stazioni appaltanti non possono escludere un'offerta per il motivo che i lavori, le forniture o i servizi offerti non sono conformi alle prestazioni o ai requisiti funzionali, se vi ottemperano in modo equivalente, né perché non conformi alle specifiche tecniche, se si tratta di prestazioni conformi a una norma europea, a una omologazione tecnica europea, a una specifica tecnica comune, a una norma internazionale o a un sistema tecnico di riferimento adottato da un organismo europeo di normalizzazione che contemplano le prestazioni o i requisiti funzionali prescritti.

8. L'offerente dimostra, nella propria offerta, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all'articolo 105 del codice, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente alle prestazioni, ai requisiti funzionali e alle specifiche tecniche prescritti.

B - ETICHETTATURE

1. Le stazioni appaltanti che intendono acquistare lavori, forniture o servizi con specifiche caratteristiche ambientali, sociali o di altro tipo, possono imporre nelle specifiche tecniche, nei criteri di aggiudicazione o nelle condizioni relative all'esecuzione dell'appalto, un'etichettatura specifica come mezzo di prova che i lavori, le forniture o i servizi corrispondono alle caratteristiche richieste, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) i requisiti per l'etichettatura sono idonei a definire le caratteristiche dei lavori, delle forniture e dei servizi oggetto dell'appalto e riguardano soltanto i criteri a esso connessi;
- b) i requisiti per l'etichettatura sono basati su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori;
- c) le etichettature sono stabilite nell'ambito di un apposito procedimento aperto e trasparente al quale possano partecipare tutte le parti interessate, compresi gli enti pubblici, i consumatori, le parti sociali, i produttori, i distributori e le organizzazioni non governative;
- d) le etichettature sono accessibili a tutte le parti interessate;
- e) i requisiti per l'etichettatura sono stabiliti da terzi sui quali l'operatore economico che richiede l'etichettatura non può esercitare un'influenza determinante.

2. Se le stazioni appaltanti non richiedono che i lavori, le forniture o i servizi soddisfino tutti i requisiti per l'etichettatura, indicano a quali requisiti per l'etichettatura fanno riferimento. Le stazioni appaltanti che esigono un'etichettatura specifica accettano tutte quelle che confermano che i lavori, le forniture o i servizi soddisfano i requisiti equivalenti.

3. Se un operatore economico dimostra di non avere la possibilità di ottenere l'etichettatura specifica indicata dalla stazione appaltante o un'etichettatura equivalente entro i termini richiesti, per motivi a esso non imputabili, la stazione appaltante accetta altri mezzi di prova, ivi compresa una documentazione tecnica del fabbricante, idonei a dimostrare che i lavori, le forniture o i servizi che l'operatore economico interessato deve prestare soddisfano i requisiti dell'etichettatura specifica o i requisiti specifici indicati dalla stazione appaltante.

4. Quando un'etichettatura soddisfa le condizioni indicate nel punto 1, lettere b), c), d) ed e), ma stabilisce requisiti non collegati all'oggetto dell'appalto, le stazioni appaltanti non possono esigere l'etichettatura in quanto tale, ma possono definire le specifiche tecniche con riferimento alle specifiche dettagliate di tale etichettatura, o, all'occorrenza, a parti di queste, connesse all'oggetto dell'appalto e

idonee a definirne le caratteristiche.

Allegato II.6

Informazioni in avvisi e bandi

(Articolo 71, comma 4)

PARTE I

INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI E NEI BANDI NEI SETTORI ORDINARI

A - INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI CHE ANNUNCIANO LA PUBBLICAZIONE NEL SITO ISTITUZIONALE DELLA STAZIONE APPALTANTE DI UN AVVISO DI PRE-INFORMAZIONE (articolo 81, comma 1)

1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet della stazione appaltante e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.
2. Tipo di amministrazione appaltante e principale attività esercitata.
3. Se del caso, l'indicazione che la stazione appaltante è una centrale di committenza o che si tratta o può trattarsi di una qualsiasi altra forma di appalto congiunto.
4. Codici CPV.
5. Indirizzo Internet del «sito istituzionale della stazione appaltante» (URL).
6. Data di spedizione dell'avviso di pubblicazione sul sito istituzionale della stazione appaltante dell'avviso di pre-informazione.

B - INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI DI PRE-INFORMAZIONE (articolo 81, comma 1)

SEZIONE B.1 - Informazioni che devono comparire in ogni caso.

1. Nome, codice identificativo della gara, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, posta elettronica e indirizzo Internet della stazione appaltante e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.
2. Collegamento ipertestuale al quale i documenti di gara saranno disponibili per l'accesso gratuito, illimitato e diretto. Se l'accesso gratuito, illimitato e diretto non è disponibile per i motivi illustrati all'articolo 88, comma 2, un'indicazione relativa alle modalità di accesso ai documenti di gara.
3. Tipo di stazione appaltante e principale attività esercitata.
4. Se del caso, l'indicazione che la stazione appaltante è una centrale di committenza o che si tratta o può trattarsi di una qualsiasi altra forma di appalto congiunto.
5. Codici CPV. Se l'appalto è suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto.
6. Il codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di servizi. Se l'appalto è suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto.
7. Breve descrizione dell'appalto: natura ed entità dei lavori, natura e quantità o valore delle forniture; natura ed entità dei servizi.
8. Se l'avviso non funge da mezzo di indizione di una gara, data/date prevista/e per la pubblicazione di un bando di gara o di bandi di gara per l'appalto/gli appalti di cui all'avviso di pre-informazione.
9. Data d'invio dell'avviso.
10. Altre eventuali informazioni.
11. Indicare se l'appalto rientra o meno nell'ambito di applicazione dell'AAP.

SEZIONE B.2 - Informazioni ulteriori che devono essere fornite se l'avviso funge da mezzo di indizione di gara (articolo 81, comma 2)

1. Indicazione del fatto che gli operatori economici interessati devono far conoscere alla amministrazione appaltante il loro interesse per l'appalto o gli appalti.
2. Tipo di procedura di aggiudicazione (procedure ristrette, che implicino o meno un sistema dinamico di acquisizione, o procedure competitive con negoziazione).
3. Eventualmente, indicare se:
 - a) si tratta di un accordo quadro;
 - b) si tratta di un sistema dinamico di acquisizione.
4. Se conosciuti, tempi di consegna o di fornitura di prodotti, lavori o servizi e durata del contratto.
5. Se note, le condizioni di partecipazione, compreso quanto segue:
 - a) l'indicazione, eventuale, se si tratta di un appalto pubblico riservato a laboratori protetti o la cui esecuzione è riservata all'ambito di programmi di lavoro protetti;
 - b) l'indicazione eventuale se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione;
 - c) una breve descrizione dei criteri di selezione.
6. Se conosciuti, una breve descrizione dei criteri che verranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto.
7. Se nota, la grandezza complessiva stimata dell'appalto o degli appalti. Se l'appalto è suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto.
8. Termini ultimi per la ricezione delle manifestazioni d'interesse.
9. Piattaforma di approvvigionamento digitale ove è possibile compilare le manifestazioni di interesse.
10. Lingua o lingue autorizzate per la presentazione delle candidature o delle offerte.
11. Eventualmente, indicare se:
 - a) la presentazione per via elettronica delle offerte o delle domande di partecipazione è richiesta o accettata;
 - b) si farà ricorso all'ordinazione elettronica;
 - c) si farà ricorso alla fatturazione elettronica;
 - d) sarà accettato il pagamento elettronico.
12. Informazioni che indicano se l'appalto è connesso a un progetto o programma finanziato dai fondi dell'Unione europea.

13. Denominazione e indirizzo dell'organo responsabile delle procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni dei termini per la proposizione del ricorso o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l'informazione in questione può essere richiesta.

C - INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI E BANDI DI GARA (di cui all'articolo 83)

1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo internet della amministrazione appaltante e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.

2. Collegamento ipertestuale al quale i documenti di gara saranno disponibili per l'accesso gratuito, illimitato e diretto. Se l'accesso gratuito, illimitato e diretto non è disponibile per i motivi illustrati all'articolo 88, comma 2, un'indicazione relativa alle modalità di accesso ai documenti di gara.

3. Tipo di amministrazione appaltante e principale attività esercitata.

4. Se del caso, l'indicazione che la stazione appaltante è una centrale di committenza o che è coinvolta una qualsiasi altra forma di appalto congiunto.

5. Codici CPV. Se l'appalto è suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto.

6. Il codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di servizi. Se l'appalto è suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto.

7. Descrizione dell'appalto: natura ed entità dei lavori, natura e quantità o valore delle forniture; natura ed entità dei servizi. Se l'appalto è suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto. Eventualmente, una descrizione di qualsiasi opzione.

8. Ordine di grandezza totale stimato dell'appalto o degli appalti; se l'appalto è suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto.

9. Ammissione o divieto di varianti.

10. Tempi di consegna o di fornitura di beni, lavori o servizi e, per quanto possibile, la durata del contratto.

a) Nel caso di accordi quadro, indicare la durata prevista dell'accordo quadro, precisando, se del caso, i

motivi che giustificano una durata dell'accordo quadro superiore a quattro anni; per quanto possibile, indicazione del valore o dell'ordine di grandezza e della frequenza degli appalti da aggiudicare, numero e, ove necessario, numero massimo previsto di operatori economici che parteciperanno.

b) Nel caso di un sistema dinamico di acquisizione l'indicazione della durata prevista di tale sistema; per quanto possibile, l'indicazione di valore o dell'ordine di grandezza e della frequenza degli appalti da aggiudicare.

11. Condizioni di partecipazione, compreso quanto segue:

- a) l'indicazione, eventuale, se si tratta di un appalto pubblico riservato a laboratori protetti o la cui esecuzione è riservata all'ambito di programmi di lavoro protetti;
- b) indicare, in caso se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione; riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative in questione;
- c) un elenco e una breve descrizione dei criteri riguardanti la situazione personale degli operatori economici che possono comportarne l'esclusione e dei criteri di selezione; livello o livelli minimi specifici di capacità eventualmente richiesti.

Indicazione delle informazioni richieste (autocertificazioni, documentazione).

12. Tipo di procedura di aggiudicazione; eventualmente, motivazione del ricorso alla procedura accelerata (in caso di procedure aperte e ristrette e di procedure competitive con negoziazione).

13. Eventualmente, indicare se:

- a) si tratta di un accordo quadro;
- b) si tratta di un sistema dinamico di acquisizione;
- c) si tratta di un'asta elettronica (in caso di procedure aperte o ristrette o di procedure competitive con negoziazione).

14. Se l'appalto deve essere suddiviso in lotti, indicazione della possibilità per gli operatori economici di presentare offerte per uno, per più lotti o per l'insieme dei lotti. Indicazione di ogni possibile limitazione del numero di lotti che può essere aggiudicato a uno stesso offerente. Se l'appalto non è suddiviso in lotti, indicazione dei motivi, a meno che tale informazione non sia fornita nella relazione unica.

15. In caso di procedura ristretta, procedura competitiva con negoziazione, dialogo competitivo o partenariato per l'innovazione, quando ci si avvale della facoltà di ridurre il numero di candidati che

saranno invitati a presentare offerte, a partecipare al dialogo o a negoziare: numero minimo e, eventualmente, numero massimo previsto di candidati e criteri oggettivi da applicare per la scelta dei candidati in questione.

16. In caso di procedura competitiva con negoziazione, dialogo competitivo o partenariato per l'innovazione, indicare, eventualmente, il ricorso a una procedura che si svolge in più fasi successive, al fine di ridurre gradualmente il numero di soluzioni da discutere o di offerte da negoziare.

17. Eventualmente, le condizioni particolari cui è sottoposta l'esecuzione dell'appalto.

18. Criteri di aggiudicazione dell'appalto o degli appalti. Salvo nel caso in cui l'offerta economicamente più vantaggiosa è individuata sulla base del solo prezzo, i criteri che determinano l'offerta economicamente più vantaggiosa e la loro ponderazione vanno indicati qualora non figurino nel capitolato d'onori ovvero, nel caso del dialogo competitivo, nel documento descrittivo.

19. Termine ultimo per la compilazione delle offerte (procedure aperte) o delle domande di partecipazione (procedure ristrette e procedura competitiva con negoziazione, sistemi dinamici di acquisizione, dialogo competitivo, partenariati per l'innovazione).

20. Piattaforma digitale ove è possibile inserire le offerte o le domande di partecipazione.

21. In caso di procedure aperte:

- a) periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta;
- b) data, ora e luogo di apertura delle offerte;
- c) persone autorizzate ad assistere alle operazioni di apertura.

22. Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte o nelle domande di partecipazione.

23. Eventualmente, indicare se:

- a) la presentazione per via elettronica delle offerte o delle domande di partecipazione è accettata;
- b) si farà ricorso all'ordinazione elettronica;
- c) sarà accettata la fatturazione elettronica;
- d) sarà utilizzato il pagamento elettronico.

24. Informazioni che indicano se l'appalto è connesso a un progetto o programma finanziato dai fondi dell'Unione europea.

25. Denominazione e indirizzo dell'organo responsabile delle procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni dei termini per la proposizione del ricorso o, se del caso, nome, indirizzo,

numero di telefono e di fax, nonché indirizzo di posta elettronica del servizio presso il quale si possono richiedere tali informazioni.

26. Date e riferimenti di precedenti pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e nella Banca Dati ANAC relative all'appalto/agli appalti di cui al presente avviso.

27. Nel caso di appalti rinnovabili, calendario previsto per la pubblicazione dei prossimi bandi e avvisi.

28. Data d'invio dell'avviso.

29. Indicare se l'appalto rientra o meno nell'ambito di applicazione dell'AAP.

30. Altre eventuali informazioni.

D - INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI RELATIVI AGLI APPALTI AGGIUDICATI (di cui all'articolo 111)

1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet della stazione appaltante e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.

2. Tipo di stazione appaltante e principale attività esercitata.

3. Se del caso, l'indicazione che la stazione appaltante è una centrale di committenza o che si tratta di una qualsiasi altra forma di appalto congiunto.

4. Codici CPV.

5. Il codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di servizi.

6. Descrizione dell'appalto: natura ed entità dei lavori, natura e quantità o valore delle forniture; natura ed entità dei servizi. Se l'appalto è suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto. Eventualmente, una descrizione di qualsiasi opzione.

7. Tipo di procedura di aggiudicazione; nel caso di procedura negoziata senza previa pubblicazione, motivazione del ricorso a tale procedura.

8. Eventualmente, indicare se:

a) si tratta di un accordo quadro;

b) si tratta di un sistema dinamico di acquisizione.

9. I criteri di cui all'articolo 108 che sono stati utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto o degli appalti.
- Se del caso, l'indicazione se è stato fatto ricorso a un'asta elettronica (in caso di procedure aperte o ristrette o di procedure competitive con negoziazione).
10. Data di conclusione dei contratti o degli accordi quadro a seguito della decisione di aggiudicazione o conclusione.
11. Numero di offerte ricevute con riferimento a ciascun appalto, compresi:
- a) numero di offerte ricevute da operatori economici costituiti da piccole e medie imprese;
 - b) numero di offerte ricevute da un altro Stato membro o da un paese terzo;
 - c) numero di offerte ricevute per via elettronica.
12. Per ciascuna aggiudicazione: nome, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell'aggiudicatario o degli aggiudicatari, comprese:
- a) informazioni che specificano se l'aggiudicatario è una piccola e media impresa;
 - b) informazioni che specificano se l'appalto è stato aggiudicato a un gruppo di operatori economici (joint-venture, consorzio o altro).
13. Valore dell'offerta (o delle offerte) vincente o dell'offerta massima e dell'offerta minima prese in considerazione ai fini dell'aggiudicazione o delle aggiudicazioni dell'appalto.
14. Se del caso, per ogni aggiudicazione, valore e parte dell'appalto che può essere subappaltato a terzi.
15. Informazioni che indicano se l'appalto è connesso a un progetto o programma finanziato dai fondi dell'Unione europea.
16. Denominazione e indirizzo dell'organo responsabile delle procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni dei termini per la proposizione del ricorso o, se del caso, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo di posta elettronica del servizio presso il quale si possono richiedere tali informazioni.
17. Date e riferimenti di precedenti pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana relative al contratto/ai contratti di cui al presente avviso.
18. Data d'invio dell'avviso.
19. Altre eventuali informazioni.

E - INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI BANDI DI GARA E NEGLI AVVISI DI AGGIUDICAZIONE PER GLI APPALTI DI SERVIZI SOCIALI E DI ALTRI SERVIZI SPECIFICI (di cui all'articolo 127, comma 1)

1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo comprensivo di codice NUTS, posta elettronica e indirizzo Internet della stazione appaltante.
2. Il codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per le forniture e i servizi.
3. Una breve descrizione dell'appalto in questione, compresi i codici CPV.
4. Condizioni di partecipazione, compreso quanto segue:
 - a) l'indicazione, eventuale, se si tratta di un appalto riservato a laboratori protetti o la cui esecuzione è riservata nell'ambito di programmi di lavoro protetti;
 - b) l'indicazione, eventuale, se in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione;
5. Scadenze per contattare la stazione appaltante, in vista della partecipazione.
6. Breve descrizione delle caratteristiche principali della procedura di aggiudicazione.

F - INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI PER GLI APPALTI DI SERVIZI SOCIALI E DI ALTRI SERVIZI SPECIFICI (di cui all'articolo 127, comma 1)

1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, dalla legislazione nazionale, indirizzo comprensivo di codice NUTS, posta elettronica e indirizzo Internet della stazione appaltante.
2. Una breve descrizione dell'appalto in questione, compreso il valore complessivo stimato del contratto e i codici CPV.
3. Se noti:
 - a) il codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per le forniture e i servizi;
 - b) tempi di consegna o di fornitura di beni, lavori o servizi e durata del contratto;
 - c) condizioni di partecipazione, compreso quanto segue:
 - 1) l'indicazione, eventuale, se si tratta di un appalto pubblico riservato a laboratori protetti o la cui

esecuzione è riservata all'ambito di programmi di lavoro protetti,

2) l'indicazione eventuale se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione;

d) una breve descrizione delle caratteristiche principali della procedura di aggiudicazione.

4. Indicazione del fatto che gli operatori economici interessati devono far conoscere alla stazione appaltante il loro interesse per l'appalto o gli appalti, dei termini per la ricezione delle manifestazioni d'interesse e dell'indirizzo cui devono essere trasmesse le manifestazioni d'interesse.

G - INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI DI AGGIUDICAZIONE PER GLI APPALTI DI SERVIZI SOCIALI E DI ALTRI SERVIZI SPECIFICI (di cui all'articolo 127, comma 3)

1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo comprensivo di codice NUTS, posta elettronica e indirizzo Internet della stazione appaltante.

2. Breve descrizione del contratto in questione, compresi i codici CPV.

3. Il codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori nel caso di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per le forniture e i servizi.

4. Numero di offerte ricevute.

5. Prezzo o gamma di prezzi (minimo/massimo) pagati.

6. Per ciascuna aggiudicazione: nome, indirizzo comprensivo di codice NUTS, posta elettronica e indirizzo Internet dell'aggiudicatario o degli aggiudicatari.

7. Altre eventuali informazioni.

PARTE II

INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI PERIODICI INDICATIVI, NEI BANDI E NEGLI AVVISI DI GARA NEI SETTORI SPECIALI

(articoli 153, comma 1, lettera a), 161, commi 1 e 2, 162, comma 1, 163, commi 1, 2 e 4 e 164, comma 1)

SEZIONE A - Informazioni che devono figurare in ogni caso

1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet della stazione appaltante o dell'ente concedente e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.
2. Principale attività esercitata.
3. a) Per gli appalti di forniture: natura e quantità o valore delle prestazioni o dei prodotti da fornire (codici CPV);
b) per gli appalti di lavori: natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera o dei lotti relativi all'opera, numero (codici CPV);
c) per gli appalti di servizi: importo totale previsto in ciascuna delle categorie di servizi previsti (codici CPV).
4. Data di invio dell'avviso o di invio della comunicazione che annuncia la pubblicazione di tale avviso nel sito istituzionale della stazione appaltante o dell'ente concedente.
5. Altre eventuali informazioni.

SEZIONE B - Informazioni aggiuntive che devono essere fornite se l'avviso funge da mezzo di indizione di gara o consente una riduzione dei termini di ricezione delle candidature o delle offerte (articolo 161, comma 2, lettere b) e c))

6. Indicazione del fatto che gli operatori economici interessati devono far conoscere alla stazione appaltante o all'ente concedente il loro interesse per l'appalto o gli appalti.
7. Indirizzo di posta elettronica o indirizzo Internet al quale il capitolato d'onori e i documenti di gara saranno disponibili per l'accesso gratuito, illimitato e diretto. Se l'accesso gratuito, illimitato e diretto non è disponibile per i motivi illustrati all'articolo 159, commi 3 e 4, un'indicazione relativa alle modalità di accesso ai documenti di gara.
8. Indicare eventualmente se l'appalto è riservato a laboratori protetti o se l'esecuzione è riservata nel contesto di programmi di lavoro protetti.
9. Termine ultimo per la ricezione delle domande per ottenere un invito a presentare un'offerta o a

negoziare.

10. Natura e quantità dei prodotti da fornire o caratteristiche generali dell'opera o categoria del servizio e sua descrizione; indicare se si prevedono uno o più accordi quadro, precisando tra l'altro eventuali opzioni per acquisti complementari e il calendario provvisorio per esercitare tali opzioni nonché il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di una serie di appalti rinnovabili, indicare anche il calendario provvisorio dei successivi bandi di gara. Indicare se si tratta di acquisto, locazione finanziaria, locazione, acquisto a riscatto, o di una combinazione tra tali possibilità.

11. Il codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di servizi. Se l'appalto è suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto.

12. Termine di consegna o di esecuzione o durata dell'appalto e, se possibile, data di inizio.

13. Indirizzo cui le imprese interessate devono manifestare per iscritto il proprio interesse.

14. Termine ultimo per la ricezione delle manifestazioni d'interesse.

15. Lingua o lingue autorizzate per la presentazione delle candidature o delle offerte.

16. Requisiti di carattere economico e tecnico, garanzie finanziarie e tecniche che i fornitori devono soddisfare.

17. Indicare:

- a) data provvisoria, se nota, di inizio delle procedure di aggiudicazione dell'appalto o degli appalti;
- b) tipo di procedura d'appalto (procedure ristrette, che implicino o meno un sistema dinamico di acquisizione, o procedure negoziate).

18. Eventualmente, le condizioni particolari cui è sottoposta la realizzazione dell'appalto.

19. Eventualmente, indicare se:

- a) la trasmissione in via elettronica delle offerte o delle domande di partecipazione è richiesta/accettata;
- b) si farà ricorso all'ordinazione elettronica;
- c) si farà ricorso alla fatturazione elettronica;
- d) sarà accettato il pagamento elettronico.

20. Denominazione e indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto al termine per l'introduzione di ricorsi o, se necessario, denominazione,

indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l'informazione in questione può essere richiesta.

21. Criteri, se noti, che saranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto. Salvo nel caso in cui l'offerta economicamente più vantaggiosa è individuata sulla base del solo prezzo, i criteri per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa nonché la ponderazione a essi attribuita o, se del caso, la gerarchia di applicazione degli stessi sono indicati qualora non figurino nel capitolato d'oneri o non ne sia previsto l'inserimento nell'invito a manifestare il proprio interesse di cui all'articolo 161, comma 2, lettera b), o nell'invito a presentare un'offerta o a negoziare.

SEZIONE C - Informazioni che devono figurare negli avvisi che annunciano la pubblicazione nel sito istituzionale della stazione appaltante o dell'ente concedente di un avviso periodico indicativo, che non funge da mezzo di indizione di una gara (di cui all'articolo 161, comma 1)

1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet della stazione appaltante o dell'ente concedente e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.

2. Principale attività esercitata.

3. Codici CPV.

4. Indirizzo Internet della stazione appaltante o dell'ente concedente (URL).

5. Data di spedizione dell'avviso di pubblicazione nel sito Internet della stazione appaltante o dell'ente concedente dell'avviso di pre-informazione.

SEZIONE D - Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi di gara per l'aggiudicazione degli appalti in caso di procedure aperte (di cui all'articolo 155, comma 1)

1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet della stazione appaltante o dell'ente concedente e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.

2. Principale attività esercitata.
3. Indicare eventualmente se l'appalto è riservato a laboratori protetti o se l'esecuzione è riservata nel contesto di programmi di lavoro protetti.
4. Tipo di appalto (forniture, lavori o servizi; indicare eventualmente se si tratta di un accordo-quadro o di un sistema dinamico di acquisizione), descrizione (codici CPV). Indicare eventualmente se le offerte sollecitate lo sono a fini di acquisto, di locazione finanziaria, di locazione, di acquisto a riscatto o di una combinazione tra queste possibilità.
5. Il codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di servizi.
6. Per le forniture e i lavori:
 - a) natura e quantità dei prodotti da fornire (codici CPV). Indicare tra l'altro eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitare tali opzioni nonché il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un calendario provvisorio dei successivi bandi di gara per i prodotti richiesti o la natura e l'entità delle prestazioni, nonché le caratteristiche generali dell'opera (codici CPV);
 - b) indicazioni relative alla possibilità, per i fornitori, di presentare offerte per tutti i prodotti richiesti o per parte di essi. Per gli appalti di lavori, se l'opera o l'appalto è suddiviso in più lotti, l'ordine di grandezza dei vari lotti e la possibilità di presentare offerte per uno, per più o per tutti i lotti;
 - c) per gli appalti di lavori: informazioni sull'obiettivo dell'opera o dell'appalto, quando quest'ultimo comporti anche l'elaborazione di progetti.
7. Per i servizi:
 - a) natura e quantità dei servizi da fornire. Indicare tra l'altro eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitare tali opzioni nonché il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di una serie di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un calendario provvisorio dei successivi bandi di gara per i servizi richiesti;
 - b) indicare se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione;
 - c) riferimenti a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;
 - d) indicare se le persone giuridiche sono tenute a indicare il nome e le qualifiche professionali del

personale incaricato della prestazione del servizio;

e) indicare se i prestatori possono presentare offerte per una parte dei servizi in questione.

8. Indicare, se noto, se la presentazione di varianti è autorizzata o meno.

9. Termine di consegna o di esecuzione o durata dell'appalto di servizi e, se possibile, data di inizio.

10. Indirizzo di posta elettronica o indirizzo Internet al quale i documenti di gara saranno disponibili per l'accesso gratuito, illimitato e diretto. Se l'accesso gratuito, illimitato e diretto non è disponibile per i motivi illustrati all'articolo 88, commi 2 e 3, un'indicazione relativa alle modalità di accesso ai documenti di gara.

11. Indicare:

a) termine ultimo per la ricezione delle offerte o delle offerte indicative quando si tratta di un sistema di acquisizione dinamico;

b) indirizzo al quale inviarle;

c) Lingua o lingue in cui devono essere redatte.

12. Indicare:

a) eventualmente, persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte;

b) data, ora e luogo di tale apertura.

13. Se del caso, cauzione e garanzie richieste.

14. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e riferimenti alle disposizioni in materia.

15. Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici, cui sia aggiudicato l'appalto.

16. Requisiti minimi di carattere economico e tecnico che l'operatore economico aggiudicatario dovrà soddisfare.

17. Periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato dalla propria offerta.

18. Eventualmente, le condizioni particolari cui è sottoposta la realizzazione dell'appalto.

19. Criteri che saranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto.

Salvo nel caso in cui l'offerta economicamente più vantaggiosa è individuata sulla base del solo prezzo, i criteri per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa nonché la ponderazione a essi attribuita o, se del caso, la gerarchia di applicazione degli stessi sono indicati qualora non figurino nel capitolato d'onori.

20. Eventualmente, la data o le date e il riferimento o i riferimenti alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'avviso periodico, o dell'avviso che annuncia la pubblicazione del presente avviso nel «profilo di committente» cui si riferisce l'appalto.

21. Denominazione e indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni dei termini per la proposizione di ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l'informazione in questione può essere richiesta.

22. Data di spedizione dell'avviso o del bando di gara da parte dell'ente aggiudicatore.

23. Altre eventuali informazioni.

SEZIONE E - Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi di gara per l'aggiudicazione degli appalti in caso di procedure ristrette (di cui all'articolo 156, comma 1)

1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet della stazione appaltante o dell'ente concedente e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.

2. Principale attività esercitata.

3. Indicare eventualmente se l'appalto è riservato a laboratori protetti o se l'esecuzione è riservata nel contesto di programmi di lavoro protetti.

4. Natura dell'appalto (forniture, lavori o servizi; indicare, se del caso, se si tratta di un accordo quadro). Descrizione del progetto (codici CPV). Indicare eventualmente se le offerte sollecitate lo sono a fini di acquisto, di locazione finanziaria, di locazione, di acquisto a riscatto o di una combinazione tra queste possibilità.

5. Il codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di servizi.

6. Per le forniture e i lavori:

a) natura e quantità dei prodotti da fornire (codici CPV). Indicare tra l'altro eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitare tali opzioni nonché il numero di

eventuali rinnovi. Nel caso di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un calendario provvisorio dei successivi bandi di gara per i prodotti richiesti o la natura e l'entità delle prestazioni, nonché le caratteristiche generali dell'opera (codici CPV);

b) indicazioni relative alla possibilità, per i fornitori, di presentare offerte per tutti i prodotti richiesti o per parte di essi. Per gli appalti di lavori, se l'opera o l'appalto è suddiviso in più lotti, l'ordine di grandezza dei vari lotti e la possibilità di presentare offerte per uno, per più o per tutti i lotti;

c) per gli appalti di lavori: informazioni sull'obiettivo dell'opera o dell'appalto quando quest'ultimo comporti anche l'elaborazione di progetti.

7. Per i servizi:

a) natura e quantità dei servizi da fornire. Indicare tra l'altro eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitare tali opzioni nonché il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di una serie di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un calendario provvisorio dei successivi bandi di gara per i servizi richiesti;

b) indicare se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione;

c) riferimenti a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;

d) indicare se le persone giuridiche sono tenute a indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio;

e) indicare se i prestatori possono presentare offerte per una parte dei servizi in questione.

8. Indicare, se noto, se la presentazione di varianti è autorizzata o meno.

9. Termine di consegna o di esecuzione o durata dell'appalto e, se possibile, data di inizio.

10. Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici, cui sia aggiudicato l'appalto.

11. Indicare:

a) termine ultimo di ricevimento delle domande di partecipazione;

b) indirizzo al quale inviarle;

c) lingua o lingue in cui devono essere redatte.

12. Termine ultimo di spedizione degli inviti a presentare offerte.

13. Se del caso, cauzione e garanzie richieste.

14. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento o riferimenti alle disposizioni in materia.

15. Informazioni riguardanti la situazione propria dell'operatore economico e i requisiti minimi di carattere economico e tecnico che deve soddisfare.

16. Criteri che saranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto.

Salvo nel caso in cui l'offerta economicamente più vantaggiosa è individuata sulla base del solo prezzo, i criteri per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa nonché la ponderazione a essi attribuita o, se del caso, la gerarchia di applicazione degli stessi sono indicati qualora non figurino nel capitolato d'oneri o non ne sia previsto l'inserimento nell'invito a presentare un'offerta.

17. Eventualmente, le condizioni particolari cui è sottoposta la realizzazione dell'appalto.

18. Eventualmente, la data o le date e il riferimento o i riferimenti alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'avviso periodico, o dell'avviso che annuncia la pubblicazione del presente avviso nel «profilo di committente» cui si riferisce l'appalto.

19. Denominazione e indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni dei termini per la proposizione di ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l'informazione in questione può essere richiesta.

20. Data di invio dell'avviso da parte della stazione appaltante o dell'ente concedente.

21. Altre eventuali informazioni.

SEZIONE F - Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi di gara per l'aggiudicazione degli appalti in caso di procedure negoziate (di cui all'articolo 157, comma 1)

1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet della stazione appaltante o dell'ente concedente e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.

2. Principale attività esercitata.

3. Indicare eventualmente se l'appalto è riservato a laboratori protetti o se l'esecuzione è riservata nel contesto di programmi di lavoro protetti.

4. Natura dell'appalto (forniture, lavori o servizi; indicare, se del caso, se si tratta di un accordo quadro). Descrizione del progetto (codici CPV). Indicare eventualmente se le offerte sollecitate lo sono a fini di acquisto, di locazione finanziaria, di locazione, di acquisto a riscatto o di una combinazione tra queste possibilità.

5. Il codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di servizi.

6. Per le forniture e i lavori:

- a) natura e quantità dei prodotti da fornire (codici CPV). Indicare tra l'altro eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitare tali opzioni nonché il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un calendario provvisorio dei successivi bandi di gara per i prodotti richiesti o la natura e l'entità delle prestazioni, nonché le caratteristiche generali dell'opera (codici CPV);
- b) indicazioni relative alla possibilità, per i fornitori, di presentare offerte per tutti i prodotti richiesti o per parte di essi. Per gli appalti di lavori, se l'opera o l'appalto è suddiviso in più lotti, l'ordine di grandezza dei vari lotti e la possibilità di presentare offerte per uno, per più o per tutti i lotti;
- c) per gli appalti di lavori: informazioni sull'obiettivo dell'opera o dell'appalto, quando quest'ultimo comporti anche l'elaborazione di progetti.

7. Per i servizi:

- a) natura e quantità dei servizi da fornire. Indicare tra l'altro eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitare tali opzioni nonché il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di una serie di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un calendario provvisorio dei successivi bandi di gara per i servizi richiesti;
- b) indicare se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione;
- c) riferimenti a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;
- d) indicare se le persone giuridiche sono tenute a indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio;
- e) indicare se i prestatori possono presentare offerte per una parte dei servizi in questione.

8. Indicare, se noto, se la presentazione di varianti è autorizzata o meno.

9. Termine di consegna o di esecuzione o durata dell'appalto e, se possibile, data di inizio.
 10. Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici, cui sia aggiudicato l'appalto.
 11. Indicare:
 - a) termine ultimo di ricevimento delle domande di partecipazione;
 - b) indirizzo al quale inviarle;
 - c) lingua o lingue in cui devono essere redatte.
 12. Eventualmente, cauzioni e altre forme di garanzia richieste.
 13. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento o riferimenti alle disposizioni in materia.
 14. Informazioni riguardanti la situazione propria dell'operatore economico e i requisiti minimi di carattere economico e tecnico che deve soddisfare.
 15. Criteri che saranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto.
- Salvo nel caso in cui l'offerta economicamente più vantaggiosa è individuata sulla base del solo prezzo, i criteri per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa nonché la ponderazione a essi attribuita o, se del caso, la gerarchia di applicazione degli stessi sono indicati qualora non figurino nel capitolato d'onori o non ne sia previsto l'inserimento nell'invito a negoziare.
16. Eventualmente, nomi e indirizzi di operatori economici già selezionati dall'ente aggiudicatore.
 17. Eventualmente, le condizioni particolari cui è sottoposta la realizzazione dell'appalto.
 18. Eventualmente, la data o le date e il riferimento o i riferimenti alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'avviso periodico o dell'avviso che annuncia la pubblicazione di tale avviso nel «profilo di committente» cui si riferisce l'appalto.
 19. Denominazione e indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni dei termini per la proposizione di ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l'informazione in questione può essere richiesta.
 20. Data di spedizione dell'avviso o del bando di gara da parte dell'ente aggiudicatore.
 21. Altre eventuali informazioni.

SEZIONE G - Informazioni che devono figurare negli avvisi relativi agli appalti aggiudicati (di cui all'articolo 163, comma 2)

I. Informazioni per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet della stazione appaltante o dell'ente concedente e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.

2. Principale attività esercitata.

3. Tipo di appalto (forniture, lavori o servizi e codici CPV; indicare eventualmente se si tratta di un accordo quadro).

4. Indicazione succinta del tipo e della quantità di prodotti, lavori o servizi forniti.

5. Indicare:

a) forma di indizione della gara (avviso relativo al sistema di qualificazione, avviso periodico, avviso di gara);

b) date e riferimenti della pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

c) nel caso di appalti aggiudicati senza previa indizione di gara, indicare la disposizione pertinente dell'articolo 158.

6. Procedura di appalto (procedura aperta, ristretta o negoziata).

7. Numero di offerte ricevute, precisando quanto segue:

a) numero di offerte ricevute da operatori economici costituiti da PMI;

b) numero di offerte ricevute dall'estero;

c) numero di offerte ricevute per via elettronica.

Nel caso di più aggiudicazioni (lotti, contratti quadro multipli), tali informazioni sono fornite per ogni aggiudicazione.

8. Data di conclusione dei contratti o degli accordi quadro a seguito della decisione di aggiudicazione o conclusione.

9. Prezzo pagato per gli acquisti d'opportunità effettuati in virtù dell'articolo 158, lettera h).

10. Per ciascuna aggiudicazione: nome, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta

elettronica e indirizzo Internet dell'aggiudicatario o degli aggiudicatari, comprese:

- a) informazioni che specificano se l'aggiudicatario è una PMI;
- b) informazioni che specificano se l'appalto è stato aggiudicato a un consorzio.

11. Indicare, eventualmente, se l'appalto è stato o può essere subappaltato.

12. Prezzo pagato o prezzo dell'offerta più elevata e di quella più bassa di cui si è tenuto conto nell'aggiudicazione dell'appalto.

13. Denominazione e indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto al termine per l'introduzione di ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l'informazione in questione può essere richiesta.

14. Informazioni facoltative:

- a) valore e percentuale dell'appalto che è stata o può essere subappaltata a terzi;
- b) criteri di aggiudicazione dell'appalto.

II. Informazioni non destinate a essere pubblicate

15. Numero di appalti aggiudicati (quando un appalto è stato suddiviso tra più fornitori).

16. Valore di ciascun appalto aggiudicato.

17. Paese d'origine del prodotto o del servizio (origine unionale o non unionale e, in quest'ultimo caso, ripartizione per paese terzo).

18. Criteri di attribuzione utilizzati.

19. Indicare se l'appalto è stato aggiudicato a un offerente che presentava una variante.

20. Indicare se vi sono state offerte non accettate in quanto anormalmente basse.

21. Data di invio dell'avviso da parte della stazione appaltante o dell'ente concedente.

SEZIONE H - Informazioni che devono figurare negli avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione (di cui all'articolo 162, comma 1)

1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet della stazione appaltante o dell'ente concedente e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.

2. Principale attività esercitata.
3. Indicare eventualmente se l'appalto è riservato a laboratori protetti o se l'esecuzione è riservata nel contesto di programmi di lavoro protetti.
4. Oggetto del sistema di qualificazione (descrizione dei prodotti, servizi o lavori, o loro categorie, che vanno acquistati con tale sistema - codici CPV). Il codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di servizi.
5. Requisiti che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione in base al sistema e metodi di verifica di ciascuna di tali condizioni. Se la descrizione dei requisiti e dei metodi di verifica è voluminosa e si basa su documenti cui gli operatori economici interessati hanno accesso, una sintesi dei requisiti e dei metodi principali e un riferimento a tali documenti sarà sufficiente.
6. Periodo di validità del sistema di qualificazione e formalità da espletare per il suo rinnovo.
7. Menzione del fatto che l'avviso è utilizzato come mezzo di indizione di gara.
8. Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni e la documentazione relativa al sistema di qualificazione (se l'indirizzo è diverso da quello di cui al punto 1).
9. Denominazione e indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto al termine per l'introduzione di ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l'informazione in questione può essere richiesta.
10. Criteri, se noti, che saranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto. Salvo nel caso in cui l'offerta economicamente più vantaggiosa è individuata sulla base del solo prezzo, i criteri per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa nonché la ponderazione a essi attribuita o, se del caso, la gerarchia di applicazione degli stessi sono indicati qualora non figurino nel capitolato d'oneri o non ne sia previsto l'inserimento nell'invito a presentare un'offerta o a negoziare.
11. Eventualmente, indicare se:
 - a) la trasmissione in via elettronica delle offerte o delle domande di partecipazione è richiesta/accettata;
 - b) si farà ricorso all'ordinazione elettronica;
 - c) si farà ricorso alla fatturazione elettronica;

d) sarà accettato il pagamento elettronico.

12. Altre eventuali informazioni.

PARTE III

INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI BANDI E NEGLI AVVISI DI GARA RELATIVI AGLI APPALTI DI SERVIZI SOCIALI E DI ALTRI SERVIZI SPECIFICI NEI SETTORI SPECIALI (di cui all'articolo 127, comma 4)

I. Bando o avviso di gara

1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet della stazione appaltante e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.
2. Principale attività esercitata.
3. Descrizione dei servizi o loro categorie e, se del caso, forniture e lavori accessori oggetto dell'appalto, indicando quantità o valori coinvolti e codici CPV.
4. Codice NUTS del luogo principale di esecuzione dei servizi.
5. Indicare eventualmente se l'appalto è riservato a laboratori protetti o se l'esecuzione è riservata nel contesto di programmi di lavoro protetti.
6. Principali condizioni da soddisfare da parte degli operatori economici in vista della loro partecipazione, o, se del caso, l'indirizzo elettronico a cui si possono ottenere informazioni dettagliate.
7. Scadenze per contattare l'ente aggiudicatore, in vista della partecipazione.
8. Altre eventuali informazioni.

II. Avviso periodico indicativo

1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, posta elettronica e indirizzo Internet della stazione appaltante.
2. Una breve descrizione del contratto in questione, compresi i codici CPV.
3. Se noti:
 - a) il codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per le forniture e i servizi;

- b) tempi di consegna o di fornitura di prodotti, lavori o servizi e durata del contratto;
 - c) condizioni di partecipazione, compreso quanto segue:
 - 1) l'indicazione, eventuale, se si tratta di un appalto riservato a laboratori protetti o la cui esecuzione è riservata nell'ambito di programmi di lavoro protetti;
 - 2) l'indicazione eventuale se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione;
 - d) una breve descrizione delle caratteristiche principali della procedura di aggiudicazione.
4. Indicazione del fatto che gli operatori economici interessati devono far conoscere all'ente aggiudicatore il loro interesse per l'appalto o gli appalti, termini per la ricezione delle manifestazioni d'interesse e l'indirizzo al quale devono essere trasmesse le manifestazioni d'interesse.

III. Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione

- 1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, posta elettronica e indirizzo Internet della stazione appaltante.
- 2. Una breve descrizione del contratto in questione, compresi i codici CPV.
- 3. Se noti:
 - a) il codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per le forniture e i servizi;
 - b) tempi di consegna o di fornitura di prodotti, lavori o servizi e durata del contratto;
 - c) condizioni di partecipazione, compreso quanto segue:
 - 1) l'indicazione, eventuale, se si tratta di un appalto riservato a laboratori protetti o la cui esecuzione è riservata nell'ambito di programmi di lavoro protetti;
 - 2) l'indicazione eventuale se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione;
 - d) una breve descrizione delle caratteristiche principali della procedura di aggiudicazione.
- 4. Indicazione del fatto che gli operatori economici interessati devono far conoscere all'ente aggiudicatore il loro interesse per lo/gli appalto/i, termini per la ricezione delle manifestazioni d'interesse e l'indirizzo al quale devono essere trasmesse le manifestazioni d'interesse.
- 5. Periodo di validità del sistema di qualificazione e formalità da espletare per il suo rinnovo.

IV. Avviso di aggiudicazione

1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell'ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.
2. Principale attività esercitata.
3. Indicazione succinta del tipo e della quantità dei servizi e, se del caso, forniture e lavori accessori oggetto dell'appalto.
4. Riferimento della pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
5. Numero di offerte ricevute.
6. Nome e indirizzo del/degli operatore/i economico/i.
7. Altre eventuali informazioni.

((Allegato II.6-bis

Accordo di collaborazione

(articolo 82-bis, comma 3)))

Articolo 1

(((Definizione)))

1. **((Si definisce «accordo di collaborazione» l'accordo plurilaterale con il quale le parti coinvolte in misura significativa nella fase di esecuzione di un contratto di lavori, servizi o forniture, disciplinano le forme, le modalità e gli obiettivi della reciproca collaborazione al fine di perseguire il principio del risultato di cui all'articolo 1 mediante la definizione di meccanismi di esame**

contestuale degli interessi pubblici e privati coinvolti finalizzati alla prevenzione e riduzione dei rischi e alla risoluzione delle controversie che possono insorgere nell'esecuzione dell'accordo.))

Articolo 2

((Parti dell'accordo e soggetti della collaborazione))

1. ((L'accordo di collaborazione è un accordo plurilaterale sottoscritto dalle parti coinvolte nell'esecuzione del contratto, individuate ai sensi del presente articolo in considerazione dell'oggetto e degli obiettivi dell'accordo. L'accordo è aperto all'adesione di altri soggetti alle condizioni stabilite nello stesso accordo di collaborazione, in conformità con le disposizioni del comma 3.))

2. ((Sono parti dell'accordo:

a) la stazione appaltante, il R.U.P. e, ove previsto in relazione all'oggetto del contratto principale, il Direttore dei lavori, il Coordinatore per la sicurezza, il Direttore dell'esecuzione, e il progettista per le opere realizzate mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni ai sensi dell'articolo 43 del codice;

b) l'appaltatore;

c) i sub-appaltatori, i sub-contrattanti e i fornitori che, su accordo della stazione appaltante e dell'appaltatore, sono coinvolti in misura significativa nella fase di esecuzione, tenuto conto dell'oggetto e del valore del subappalto, del sub-contratto o della fornitura, e della rilevanza delle prestazioni al fine del raggiungimento del risultato perseguito con il contratto principale.))

3. ((La stazione appaltante, anche su motivata istanza dell'appaltatore, può altresì invitare ad aderire all'accordo di collaborazione ulteriori soggetti, pubblici e privati, inclusi gli investitori istituzionali, nonché le amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi di cui all'articolo 38 del codice, e, comunque, le amministrazioni e gli enti titolari di autorizzazioni e pareri e gli enti

gestori di interferenze, coinvolti, a vario titolo, nelle attività e funzioni strumentali al raggiungimento del risultato dell'esecuzione. L'accordo di collaborazione definisce le funzioni e le attività svolte dai soggetti individuati ai sensi del primo periodo in coerenza con i compiti loro attribuiti dalla legge.))

- 4. ((Le parti e i soggetti individuati ai sensi del presente articolo sottoscrivono l'accordo e collaborano secondo buona fede e correttezza al perseguimento degli obiettivi dell'accordo di collaborazione, individuando misure volte a prevenire e individuare tempestivamente eventuali criticità della fase di esecuzione, nonché a favorire il confronto sulle possibili soluzioni.))**
- 5. ((Fatta salva l'autonomia delle parti in ragione degli obiettivi e degli impegni della collaborazione, sono soggetti dell'esecuzione dell'accordo:**
- a) il direttore strategico, che è un soggetto imparziale, munito delle necessarie competenze e capacità organizzative, il quale coordina le parti anche al fine di migliorare la cooperazione;**
 - b) eventuali consulenti delle parti di cui al comma 2, che monitorano l'andamento della collaborazione e supportano le parti nel raggiungimento degli obiettivi dell'accordo.))**

Articolo 3

((Struttura e contenuti dell'accordo di collaborazione))

- 1. ((L'accordo di collaborazione, preceduto dalle premesse generali, individua:**
- a) l'oggetto, le attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi principali e collaterali, e i corrispondenti impegni delle parti;**
 - b) le modalità di verifica degli obiettivi di collaborazione;**
 - c) i meccanismi di prevenzione e riduzione dei rischi e di risoluzione delle possibili controversie relative all'esecuzione dell'accordo, e il sistema di allerta di cui al comma 6;**
 - d) le responsabilità per l'esecuzione dell'accordo, determinate in ragione delle attività e dei compiti**

conferiti a ciascuna parte;

e) le eventuali premialità relative al raggiungimento degli obiettivi dell'accordo e i relativi meccanismi di operatività;

f) le funzioni e le attività delle parti e dei soggetti della collaborazione;

g) le ipotesi e modalità di scioglimento dell'accordo.))

2. ((Le premesse generali costituiscono parte integrante e sostanziale dell'accordo. Le medesime illustrano il contesto di riferimento, le caratteristiche dell'appalto a cui si riferisce l'accordo di collaborazione, le ragioni alla base della stipulazione dell'accordo e i principi e gli obiettivi principali e collaterali della collaborazione.))

3. ((Gli obiettivi principali sono individuati in coerenza con l'oggetto e le caratteristiche specifiche dell'appalto e riguardano, in particolare, le attività, i compiti e lo scambio di informazioni necessarie al fine di garantire il rispetto dei tempi di esecuzione, le modalità di verifica delle prestazioni eseguite, il contenimento del costo o del prezzo del contratto entro i limiti di spesa dal medesimo fissati, nonché ogni ulteriore aspetto funzionale al raggiungimento del risultato.))

4. ((Gli obiettivi collaterali individuano le attività e gli impegni a carico delle parti finalizzati al conseguimento di ulteriori benefici di comune interesse tenuto conto anche degli aspetti sociali, culturali e ambientali connessi all'appalto.

Rientrano tra gli obiettivi collaterali la promozione della partecipazione ai subappalti o sub-contratti delle piccole e medie imprese con sede operativa nell'ambito territoriale di riferimento per le prestazioni di cui all'articolo 108, comma 7, terzo periodo.))

5. ((L'accordo di collaborazione disciplina le modalità di verifica degli obiettivi di collaborazione conseguiti dalle parti mediante la definizione di indicatori di prestazione o di risultato e l'individuazione delle scadenze temporali del monitoraggio e di raggiungimento degli obiettivi ai quali sono connesse le eventuali premialità.))

6. ((L'accordo di collaborazione individua un sistema di allerta finalizzato a prevenire eventuali criticità che potrebbero comprometterne la corretta esecuzione e a fornire tempestivi rimedi, in coerenza con il principio del risultato.))

7. ((L'accordo di collaborazione può prevedere meccanismi di premialità, connessi al raggiungimento degli obiettivi principali e collaterali dell'accordo di collaborazione se previsti nello

schema di accordo inserito nei documenti iniziali di gara.))

8. ((Le premialità possono consistere:

a) nell'inserimento degli operatori economici aderenti all'accordo di collaborazione negli elenchi e negli albi per l'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14, fermo restando il rispetto delle procedure di affidamento previste dal codice;

b) nella previsione di opzioni nel rispetto delle disposizioni del codice;

c) in premi economici connessi al raggiungimento degli obiettivi della collaborazione, determinati dalla stazione appaltante nello schema di accordo in coerenza con l'articolo 126 del codice, tenuto conto della rilevanza dell'obiettivo raggiunto, e comunque nei limiti delle risorse disponibili nell'ambito del quadro economico dell'intervento;

d) in premi reputazionali consistenti nell'attribuzione di criteri premiali per le successive procedure di affidamento, secondo quanto previsto dall'articolo 108 del codice.))

9. ((Le parti definiscono nell'accordo di collaborazione le ipotesi di scioglimento del medesimo, per cause attinenti al raggiungimento dello scopo e alla scadenza degli adempimenti previsti o per cause imputabili ad una grave e non giustificata violazione degli impegni concordati ad opera delle parti aderenti. L'accordo disciplina il procedimento di scioglimento del medesimo al verificarsi delle predette ipotesi.))

Articolo 4

((Sistema di risoluzione alternativa delle controversie))

1. ((L'accordo di collaborazione impegna le parti a risolvere in buona fede, con gli strumenti collaborativi previsti dall'accordo medesimo, eventuali controversie sorte in sede di esecuzione dell'accordo. Se non è possibile risolvere in forma collaborativa la controversia, l'accordo individua, in coerenza con il contratto di appalto e con i contratti al medesimo collegati, il ricorso preferenziale

agli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie di cui al Titolo II della Parte I del Libro V del codice.))

2. ((In caso di costituzione di un collegio consultivo tecnico ai sensi degli articoli 215 o 218 del codice, le parti dell'accordo di collaborazione sono tenute ad osservare i pareri e le determinazioni del collegio, ove incidenti su aspetti da esso regolati.))

Allegato II.7

Caratteristiche relative alla pubblicazione

(Articolo 84, comma 1)

1. Pubblicazione degli avvisi e dei bandi:

I bandi e gli avvisi di cui agli articoli 46, 81, 82, 111, 128, 161, 162, 163 e 164 del codice devono essere trasmessi dalle stazioni e dagli enti concedenti all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, per il tramite della Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 23 del codice, e pubblicati conformemente alle seguenti regole:

- a) i bandi e gli avvisi di cui agli articoli 46, 81, 82, 111, 128 e 161, 162, 163 e 164 del codice sono pubblicati dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea o dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti qualora si tratti di avvisi periodici indicativi pubblicati nel profilo di committente ai sensi degli articoli 81 e 161, comma 1, del codice. Inoltre, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono divulgare tali informazioni tramite Internet, pubblicandole nel loro sito istituzionale come specificato al punto 2, lettera b);
- b) l'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea conferma alla stazione appaltante o all'ente

concedente la pubblicazione di cui all'articolo 84 del codice.

2. Pubblicazione di informazioni complementari o aggiuntive:

- a) salvo se altrimenti disposto dall'articolo 88 del codice, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti pubblicano integralmente i documenti di gara sul proprio sito istituzionale;
- b) il sito istituzionale può contenere: avvisi di pre-informazione di cui all'articolo 81 del codice, ovvero periodici, di cui all'articolo 161, comma 1, del codice, informazioni sugli inviti a presentare offerte in corso, sugli acquisti programmati, sui contratti conclusi, sulle procedure annullate, nonché ogni altra utile informazione come punti di contatto, numeri telefonici e di fax, indirizzi postali ed elettronici (posta elettronica). Il sito istituzionale può includere altresì avvisi di pre-informazione ovvero avvisi periodici indicativi utilizzati come mezzo di indizione di gara, pubblicati a livello nazionale a norma degli articoli 84 e 164 del codice.

3. Formato e modalità di trasmissione degli avvisi e dei bandi per via elettronica:

il formato e le modalità stabilite dalla Commissione per la trasmissione degli avvisi e dei bandi per via elettronica sono accessibili all'indirizzo Internet: <http://simap.eu.int>.

Allegato II.8

Rapporti di prova, certificazioni delle qualità, mezzi di prova, registro on line dei certificati e costi del ciclo vita

(Articolo 87, comma 3)

I. Le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici una relazione di prova o un certificato rilasciato da un organismo di valutazione di conformità quale mezzo di prova di conformità dell'offerta ai requisiti o ai criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, ai criteri di aggiudicazione o alle condizioni relative all'esecuzione dell'appalto.

Le stazioni appaltanti che richiedono la presentazione di certificati rilasciati da uno specifico organismo di valutazione della conformità accettano anche i certificati rilasciati da organismi di valutazione della conformità equivalenti. A tal fine, per «organismo di valutazione della conformità» si intende un organismo che effettua attività di valutazione della conformità, comprese taratura, prove, ispezione e certificazione, accreditato a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008 oppure autorizzato, per l'applicazione della normativa dell'Unione europea di armonizzazione, dagli Stati membri non basandosi sull'accreditamento, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, dello stesso regolamento (CE) n. 765/2008. Nei casi non coperti da normativa dell'Unione europea di armonizzazione, si impiegano i rapporti e certificati rilasciati dagli organismi eventualmente indicati nelle disposizioni nazionali di settore.

Le stazioni appaltanti accettano altri mezzi di prova appropriati, diversi da quelli precedentemente indicati, ivi compresa una documentazione tecnica del fabbricante, se l'operatore economico interessato non aveva accesso ai certificati o alle relazioni di prova, o non poteva ottenerli entro i termini richiesti, purché il mancato accesso non sia imputabile all'operatore economico interessato e purché questi dimostri che i lavori, le forniture o i servizi prestati soddisfano i requisiti o i criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, i criteri di aggiudicazione o le condizioni relative all'esecuzione dell'appalto. Le informazioni relative alle prove e ai documenti presentati sono messe a disposizione degli altri Stati membri, su richiesta, mediante la Cabina di regia di cui all'articolo 221 del codice. Lo scambio delle informazioni è finalizzato a un'efficace cooperazione reciproca, e avviene nel rispetto delle regole europee e nazionali in materia di protezione dei dati personali.

II. Al fine di facilitare la presentazione di offerte transfrontaliere le stazioni appaltanti richiedono in primo luogo la presentazione dei tipi di certificati o altre forme di prove documentali contemplate dal registro on line dei certificati (e-Certis).

La cabina di regia di cui all'articolo 221 del codice cura l'aggiornamento delle informazioni concernenti i certificati e le altre forme di prove documentali introdotte in e-Certis e stabilite dalla Commissione

europea.

III. Quando valutano le offerte sulla base di un criterio quale il costo del ciclo vita di un prodotto, le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara i dati che gli operatori economici devono fornire e il metodo che sarà impiegato al fine di determinare i costi del ciclo vita sulla base di tali dati.

I dati che le stazioni appaltanti possono richiedere sono:

- 1) costi relativi all'acquisizione;
- 2) costi connessi all'utilizzo, quali consumo di energia e altre risorse;
- 3) costi di manutenzione;
- 4) costi relativi al fine vita, come i costi di raccolta, di smaltimento e di riciclaggio;
- 5) costi imputati a esternalità ambientali legate ai prodotti, servizi o lavori nel corso del ciclo di vita, purché il loro valore monetario possa essere determinato e verificato. Tali costi possono includere i costi delle emissioni di gas a effetto serra e di altre sostanze inquinanti, nonché altri costi legati all'attenuazione dei cambiamenti climatici.

Il metodo utilizzato dalle stazioni appaltanti per la valutazione dei costi imputati alle esternalità ambientali deve soddisfare tutte le seguenti condizioni:

- a) essere basato su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori. Se il metodo non è stato previsto per un'applicazione ripetuta o continua, lo stesso non deve favorire né svantaggiare indebitamente taluni operatori economici;
 - b) essere accessibile a tutte le parti interessate;
 - c) i dati richiesti devono poter essere forniti con ragionevole sforzo da operatori economici normalmente diligenti, compresi gli operatori economici di altri Stati membri, di paesi terzi parti dell'AAP o di altri accordi internazionali che l'Unione europea è tenuta a rispettare o ratificati dall'Italia.
- Ogniquale volta un metodo comune per il calcolo dei costi del ciclo di vita è stato reso obbligatorio da un atto legislativo dell'Unione europea, tale metodo comune è applicato per la valutazione dei costi del ciclo di vita. Un metodo comune per il calcolo dei costi del ciclo vita è previsto dalla direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti adibiti al trasporto su strada a sostegno di una mobilità a basse emissioni.

Allegato II.9

Informazioni contenute negli inviti ai candidati

(Articoli 89, comma 2 e 165, comma 2)

PARTE I - Contenuto degli inviti a presentare offerte, a partecipare al dialogo competitivo o a confermare interesse, previsti per i settori ordinari di cui all'articolo 89 del codice

1. L'invito a presentare un'offerta o a partecipare al dialogo ai sensi dell'articolo 74 del codice deve contenere almeno:

- a) un riferimento all'avviso di indizione di gara pubblicato;
- b) il termine per la ricezione delle offerte, la piattaforma digitale ove è possibile compilare la domanda di partecipazione alla gara e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte;
- c) in caso di dialogo competitivo, la data stabilita e l'indirizzo o piattaforma per l'inizio della fase della consultazione, nonché la lingua o le lingue utilizzate;
- d) l'indicazione dei documenti eventualmente da allegare a sostegno delle dichiarazioni verificabili o a integrazione delle informazioni fornite dal candidato conformemente agli articoli 91, 102 del codice e all'allegato II.8 al codice;
- e) la ponderazione relativa dei criteri di aggiudicazione dell'appalto, oppure, all'occorrenza, l'ordine decrescente di importanza di tali criteri, se essi non figurano nel bando di gara, nell'invito a confermare interesse, nelle specifiche tecniche o nel documento descrittivo.

Tuttavia, per gli appalti aggiudicati mediante un dialogo competitivo o un partenariato per l'innovazione, le precisazioni di cui alla lettera b) non figurano nell'invito a partecipare al dialogo, o a negoziare bensì nell'invito a presentare un'offerta.

2. Quando viene indetta una gara per mezzo di un avviso di pre-informazione, le stazioni appaltanti invitano poi tutti i candidati a confermare il loro interesse in base alle informazioni particolareggiate relative all'appalto in questione prima di iniziare la selezione degli offerenti o dei partecipanti a una

trattativa.

Tale invito comprende almeno le seguenti informazioni:

- a) natura e quantità, comprese tutte le opzioni riguardanti appalti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitarle; in caso di appalti rinnovabili, natura e quantità e, se possibile, termine previsto per la pubblicazione dei successivi bandi di gara per i lavori, le forniture o i servizi oggetto dell'appalto;
- b) tipo di procedura: procedura ristretta o procedura competitiva con negoziazione;
- c) eventualmente, la data in cui deve iniziare o terminare la consegna delle forniture o l'esecuzione dei lavori o dei servizi;
- d) ove non si possa offrire un accesso elettronico, indirizzo e termine ultimo per il deposito delle domande di documenti di gara nonché la lingua o le lingue in cui esse devono essere redatte;
- e) indirizzo della stazione appaltante che aggiudica l'appalto;
- f) condizioni di carattere economico e tecnico, garanzie finanziarie e informazioni richieste agli operatori economici;
- g) forma dell'appalto oggetto della gara: acquisto, locazione finanziaria, locazione o acquisto a riscatto o più d'una fra queste forme;
- h) i criteri di aggiudicazione dell'appalto e la loro ponderazione o, se del caso, l'ordine d'importanza degli stessi, ove queste informazioni non compaiano nell'avviso di pre-informazione o nelle specifiche tecniche o nell'invito a presentare offerte o a partecipare a una negoziazione.

PARTE II - Contenuto degli inviti a presentare offerte, a partecipare al dialogo, a negoziare o a confermare interesse, previsti per i settori speciali di cui all'articolo 165 del codice

1. L'invito a presentare un'offerta, a partecipare al dialogo o a negoziare ai sensi dell'articolo 165 del codice deve contenere almeno:

- a) il termine ultimo per la ricezione delle offerte, l'indirizzo al quale esse devono essere trasmesse e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte.

Tuttavia, nel caso di contratti aggiudicati tramite un dialogo competitivo o un partenariato per l'innovazione, tali informazioni non figurano nell'invito a partecipare a una trattativa, bensì nell'invito a

presentare un'offerta;

b) in caso di dialogo competitivo, la data stabilita e l'indirizzo per l'inizio della fase della consultazione, nonché la lingua o le lingue utilizzate;

c) un riferimento a qualsiasi avviso di indizione di gara pubblicato;

d) l'indicazione dei documenti eventualmente da allegare;

e) i criteri di aggiudicazione dell'appalto se non compaiono nell'avviso relativo all'esistenza di un sistema di qualificazione con cui si indice la gara;

f) la ponderazione relativa dei criteri di aggiudicazione dell'appalto oppure, all'occorrenza, l'ordine di importanza di tali criteri, se queste informazioni non figurano nel bando di gara, nell'avviso relativo all'esistenza di un sistema di qualificazione o nel capitolato d'oneri.

2. Quando viene indetta una gara per mezzo di un avviso periodico indicativo le stazioni appaltanti o gli enti concedenti invitano poi tutti i candidati a confermare il loro interesse in base alle informazioni particolareggiate relative all'appalto in questione prima di iniziare la selezione degli offerenti o dei partecipanti a un negoziato.

L'invito comprende almeno tutte le seguenti informazioni:

a) natura e quantità, comprese tutte le opzioni riguardanti appalti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitarle; in caso di appalti rinnovabili, natura e quantità e, se possibile, termine previsto per la pubblicazione dei successivi bandi di gara per i lavori, le forniture o i servizi oggetto dell'appalto;

b) tipo di procedura: ristretta o negoziata;

c) eventualmente, la data in cui deve iniziare o terminare la consegna delle forniture o l'esecuzione dei lavori o dei servizi;

d) ove non si possa offrire un accesso elettronico, indirizzo e termine ultimo per il deposito delle domande di documenti di gara nonché la lingua o le lingue in cui esse devono essere redatte;

e) l'indirizzo della stazione appaltante o dell'ente concedente;

f) condizioni di carattere economico e tecnico, garanzie finanziarie e informazioni richieste agli operatori economici;

g) forma dell'appalto oggetto dell'invito a presentare offerte: acquisto, locazione finanziaria, locazione o acquisto a riscatto o più d'una fra queste forme; e

h) i criteri di aggiudicazione dell'appalto e la loro ponderazione o, se del caso, l'ordine d'importanza degli stessi, ove queste informazioni non compaiano nell'avviso indicativo o nel capitolato d'onori o nell'invito a presentare offerte oppure a partecipare a una trattativa.

Allegato II.10

Violazioni gravi degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali

(Articoli 94, comma 6 e 95, comma 2)

Articolo 1.

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 94, comma 6, del codice costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti a impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.

2. In relazione agli articoli 94, comma 6 e 95 comma 2, si considera mezzo di prova, con riferimento ai contributi previdenziali e assistenziali, il documento unico di regolarità contributiva acquisito **((dalle stazioni appaltanti tramite accesso alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici))**.

Articolo 2.

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 95, comma 2, del codice si considera violazione l'inottemperanza agli obblighi, relativi al pagamento di imposte e tasse derivanti dalla:

- a) notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di controllo degli uffici;
- b) notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di liquidazione degli uffici;
- c) notifica di cartelle di pagamento concernenti pretese tributarie, oggetto di comunicazioni di irregolarità emesse a seguito di controllo automatizzato o formale della dichiarazione, ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Articolo 3.

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 95, comma 2, del codice la violazione si considera grave quando comporta l'inottemperanza a un obbligo di pagamento di imposte o tasse per un importo che, con esclusione di sanzioni e interessi, è pari o superiore al 10 per cento del valore dell'appalto. Per gli appalti suddivisi in lotti,

la soglia di gravità è rapportata al valore del lotto o dei lotti per i quali l'operatore economico concorre. In caso di subappalto o di partecipazione in raggruppamenti temporanei o in consorzi, la soglia di gravità riferita al subappaltatore o al partecipante al raggruppamento o al consorzio è rapportata al valore della prestazione assunta dal singolo operatore economico. In ogni caso, l'importo della violazione non deve essere inferiore a 35.000 euro.

Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del DURC, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello

unico previdenziale.

Articolo 4.

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 95, comma 2, del codice, la violazione grave di cui all'articolo 3, comma 1, del presente allegato si considera non definitivamente accertata, e pertanto valutabile dalla stazione appaltante per l'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici, quando siano decorsi inutilmente i termini per adempiere all'obbligo di pagamento e l'atto impositivo o la cartella di pagamento siano stati tempestivamente impugnati.

2. Le violazioni di cui al comma 1 non rilevano ai fini dell'esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione alla procedura d'appalto se in relazione alle stesse è intervenuta una pronuncia giurisdizionale favorevole all'operatore economico non passata in giudicato, sino all'eventuale riforma della stessa o sino a che la violazione risulti definitivamente accertata, ovvero se sono stati adottati provvedimenti di sospensione giurisdizionale o amministrativa.

Allegato II.11

Registri professionali o commerciali per operatori economici di altri Stati membri
(allegato XI direttiva 2014/24/UE)

(Articolo 100, comma 3)

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

ALLEGATO II.12

PARTE I

Disposizioni generali

ALLEGATO II.12

Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori.

Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura.

(Articoli 66, comma 2 e 100, comma 4)

Articolo 1.

Ambito di applicazione.

1. Il presente allegato disciplina il sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro di cui all'articolo 100, comma 4, del codice.

2. Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 2, comma 6, e 3, l'attestazione di qualificazione rilasciata a norma del presente allegato costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento di lavori pubblici.

3. Le stazioni appaltanti non possono richiedere ai concorrenti la dimostrazione della qualificazione con

modalità, procedure e contenuti diversi da quelli previsti dalla presente Parte, nonché dalla Parte III del presente allegato.

Articolo 2.

Categorie e classifiche.

1. Gli operatori economici sono qualificati per categorie di opere generali, per categorie di opere specializzate, nonché per prestazioni di sola costruzione, e per prestazioni di progettazione e costruzione, e classificate, nell'ambito delle categorie loro attribuite, secondo gli importi di cui al comma 4.
2. La qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 30, comma 2.
3. Le categorie sono specificate nella Tabella A.
4. Le classifiche sono stabilite secondo i seguenti livelli di importo:
 - a) I: fino a euro 258.000;
 - b) II: fino a euro 516.000;
 - c) III: fino a euro 1.033.000;
 - d) III-bis: fino a euro 1.500.000;
 - e) IV: fino a euro 2.582.000;
 - f) IV-bis: fino a euro 3.500.000;
 - g) V: fino a euro 5.165.000;

h) VI: fino a euro 10.329.000;

i) VII: fino a euro 15.494.000;

l) VIII: oltre euro 15.494.000.

5. L'importo della classifica VIII (illimitato) ai fini del rispetto dei requisiti di qualificazione è convenzionalmente stabilito pari a euro 20.658.000.

6. Per gli appalti di importo a base di gara superiore a euro 20.658.000, l'operatore economico, oltre alla qualificazione conseguita nella classifica VIII, deve aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra di affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta e indiretta, non inferiore a 2,5 volte l'importo a base di gara; il requisito è comprovato secondo quanto previsto all'articolo 18, commi 7 e 8, ed è soggetto a verifica da parte delle stazioni appaltanti.

Articolo 3.

Qualificazione di operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia.

1. Per gli operatori economici stabiliti negli altri Stati di cui all'articolo 69 del codice la qualificazione non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Tali operatori si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 91, comma 3, del codice.

Articolo 4.

Sistema di qualità aziendale.

1. Ai fini della qualificazione, le imprese devono possedere il sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, a esclusione delle classifiche I e II.
2. La certificazione del sistema di qualità aziendale è riferita agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo complesso, con riferimento alla globalità delle categorie e classifiche.
3. Il possesso della certificazione di qualità aziendale, rilasciata da organismi di certificazione accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, al rilascio della certificazione nel settore delle imprese di costruzione, è attestato dalle SOA.
4. Gli organismi di cui al comma 3 hanno l'obbligo di comunicare all'ANAC, entro cinque giorni, l'annullamento ovvero la decadenza della certificazione di qualità ai fini dell'inserimento nel casellario informatico di cui all'articolo 222, comma 10, del codice.
Nel medesimo termine, la stessa comunicazione è inviata alle SOA, che avvia il procedimento di cui all'articolo 11, comma 7.
5. La regolarità dei certificati di qualità deve essere riscontrata dalle SOA mediante il collegamento informatico con gli elenchi ufficiali tenuti dagli enti partecipanti all'European cooperation for Accreditation (EA) o all'International Accreditation Forum (IAF).

PARTE II

Autorizzazione degli organismi di attestazione

Articolo 5.

Requisiti generali e di indipendenza delle SOA.

1. Le società organismi di attestazione sono costituite nella forma delle società per azioni, la cui denominazione sociale deve espressamente comprendere la locuzione «organismi di attestazione». Le SOA devono avere sede in uno Stato membro dell'Unione europea che attribuisca all'attestazione che essi adottano la capacità di provare il possesso dei requisiti di qualificazione in capo all'esecutore di lavori pubblici.
2. Il capitale sociale deve essere almeno pari a 1.000.000 di euro interamente versato. Il patrimonio netto, costituito dal totale della lettera A) del passivo dello stato patrimoniale di cui all'articolo 2424 del codice civile dell'ultimo bilancio depositato, deve essere almeno pari al capitale sociale. Il bilancio delle SOA deve essere certificato dalle società di revisione, iscritte nell'apposito albo, secondo i criteri stabiliti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
3. Lo statuto deve prevedere come oggetto esclusivo lo svolgimento dell'attività di attestazione secondo le norme del presente allegato e di effettuazione dei connessi controlli tecnici sull'organizzazione aziendale e sulla produzione delle imprese di costruzione, nonché sulla loro capacità operativa ed economico-finanziaria. È fatto divieto alle SOA, pena la decadenza dell'autorizzazione, di erogare servizi di qualsiasi natura a operatori economici, direttamente ovvero a mezzo di società collegate o di società in virtù di rapporti contrattuali.
4. La composizione e la struttura organizzativa delle SOA deve assicurare, anche in presenza di eventuali situazioni di controllo o di collegamento, individuate secondo quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile, il rispetto del principio di indipendenza di giudizio e l'assenza di qualunque interesse commerciale, finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori.
5. Le SOA devono dichiarare e adeguatamente documentare, entro quindici giorni dal loro verificarsi, le eventuali circostanze che possano implicare la presenza di interessi idonei a influire sul requisito dell'indipendenza.
6. Non possono svolgere attività di attestazione le SOA:
 - a) che si trovano in stato di liquidazione giudiziale, liquidazione, concordato preventivo, o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente;

- b) che sono soggette a procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- c) che non sono in regola con gli obblighi fiscali, contributivi e assistenziali previsti dalla vigente legislazione o abbiano commesso gravi violazioni debitamente accertate delle norme in materia di sicurezza e degli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro;
- d) qualora nei confronti dei propri amministratori, legali rappresentanti, soci diretti o indiretti, direttori tecnici e del personale di cui all'articolo 8, comma 2, sia pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o sussista una delle cause ostative previste dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero nei cui confronti sia stato emanato un provvedimento da cui derivi il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- e) qualora nei confronti dei propri amministratori, legali rappresentanti, i soci diretti o indiretti, i direttori tecnici e del personale di cui all'articolo 8, comma 2, sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per qualsiasi reato che incida sulla affidabilità morale o professionale, o per delitti finanziari;
- f) qualora gli amministratori, i legali rappresentanti, i soci diretti o indiretti, i direttori tecnici e il personale di cui all'articolo 8, comma 2, si siano resi responsabili di errore professionale grave formalmente accertato;
- g) qualora gli amministratori, i legali rappresentanti, i soci diretti o indiretti, i direttori tecnici e il personale di cui all'articolo 8, comma 2, abbiano reso false dichiarazioni o fornito falsa documentazione in merito alle informazioni loro richieste o all'assenza di situazioni idonee a pregiudicare il requisito dell'indipendenza o abbiano utilizzato con dolo o colpa grave documentazione dell'impresa, di cui all'articolo 18, non veritiera.

Articolo 6.

Controlli sulle SOA.

1. Ai fini del controllo e della vigilanza sulla composizione azionaria delle SOA, sulla persistenza del requisito dell'indipendenza e l'assenza delle condizioni di cui all'articolo 5, comma 6, l'ANAC può richiedere, indicando il termine per la risposta non superiore a dieci giorni, alle stesse SOA e alle società ed enti che partecipano al relativo capitale azionario, ogni informazione riguardante i nominativi dei rispettivi soci e le eventuali situazioni di controllo o di collegamento, secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da ogni altro dato a loro disposizione.
2. Le SOA comunicano all'ANAC, entro quindici giorni dal loro verificarsi, l'eventuale sopravvenienza di fatti o circostanze che incidono sulle situazioni di cui all'articolo 5, comma 6.

Articolo 7.

Partecipazioni azionarie.

1. Le stazioni appaltanti, gli enti concedenti, gli organismi di certificazione e i soggetti indicati all'articolo 65 del codice, limitatamente ai soggetti ammessi a partecipare alle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici relativi a lavori, nonché le regioni e le province autonome non possono possedere, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale di una SOA.
2. Le associazioni nazionali di categoria che hanno sottoscritto contratti collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti delle imprese edili e affini o di comparto e le associazioni nazionali rappresentative delle stazioni appaltanti possono possedere azioni di una SOA nel limite massimo complessivo del 20 per cento del capitale sociale, e ognuna delle associazioni nella misura massima del 10 per cento. Al fine di garantire il principio dell'uguale partecipazione delle parti interessate alla qualificazione, la partecipazione al capitale da parte delle predette associazioni di categoria è ammessa qualora nella medesima SOA vi sia partecipazione in uguale misura da parte di associazione di stazioni appaltanti e viceversa.

3. Chiunque, a qualsiasi titolo, intenda acquisire o cedere, direttamente o indirettamente, una partecipazione azionaria in una SOA, deve manifestare tale intenzione alla SOA stessa, allegando la documentazione richiesta al fine del rilascio del nulla osta da parte dell'ANAC. La SOA, valutata l'esistenza dei presupposti di legittimità dell'operazione di cessione azionaria, invia all'ANAC la richiesta di nulla osta al trasferimento azionario. La richiesta di nulla osta è necessaria anche per i trasferimenti azionari all'interno della compagine sociale esistente. Si intendono acquisite o cedute indirettamente le partecipazioni azionarie trasferite tramite società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, società fiduciarie, o comunque tramite interposta persona.

4. L'ANAC, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può vietare il trasferimento della partecipazione quando essa può influire sulla correttezza della gestione della SOA o può compromettere il requisito dell'indipendenza a norma dell'articolo 5, comma 4; il decorso del termine senza che l'ANAC adotti alcun provvedimento equivale a nulla osta all'operazione. In caso di richieste istruttorie il termine rimane sospeso per una sola volta fino al relativo adempimento. Il nulla osta si considera decaduto se le SOA non trasmettono copia del libro soci aggiornato ovvero la richiesta avanzata dal socio acquirente o alienante dell'iscrizione nel libro soci dell'avvenuta cessione di azioni, entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla data di comunicazione del nulla osta ovvero, in caso di mancanza di nulla osta espresso, decorrenti dalla data di formazione del silenzio-assenso.

5. Il trasferimento della partecipazione, una volta avvenuto, è comunicato all'ANAC e alla SOA entro quindici giorni.

6. L'ANAC può negare l'autorizzazione alla partecipazione azionaria della SOA, nei confronti dei soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, allorché il soggetto titolare della partecipazione possa influire sulla corretta gestione delle SOA o compromettere il requisito di indipendenza.

Articolo 8.

Requisiti tecnici delle SOA.

1. L'organico minimo delle SOA è costituito:

- a) da un direttore tecnico laureato in ingegneria, o in architettura, abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni, iscritto, al momento dell'attribuzione dell'incarico, al relativo albo professionale, assunto a tempo indeterminato e a tempo pieno, dotato di adeguata esperienza almeno quinquennale nel settore dei lavori pubblici maturata in posizione di responsabilità direttiva, nell'attività di controllo tecnico dei cantieri (organizzazione, qualità, avanzamento lavori, costi) o di valutazione della capacità economico-finanziaria delle imprese in relazione al loro portafoglio ordini, ovvero nella attività di certificazione della qualità; il medesimo direttore tecnico deve dichiarare, nelle forme previste dalle vigenti leggi, di non svolgere analogo incarico presso altre SOA;
- b) da tre laureati, di cui uno in ingegneria o architettura, uno in giurisprudenza e uno in economia e commercio, assunti a tempo indeterminato e a tempo pieno, in possesso di esperienza professionale almeno triennale attinente al settore dei lavori pubblici;
- c) da sei dipendenti, in possesso almeno del diploma di scuola media superiore, assunti a tempo indeterminato e a tempo pieno.

2. Il personale delle SOA nonché i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle SOA, nonché i soggetti che svolgono attività in maniera diretta o indiretta in nome e per conto delle SOA, devono possedere i requisiti morali previsti dall'articolo 5, comma 6.

3. Il venire meno dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 6, determina la decadenza dalla carica per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle SOA; essa è dichiarata dagli organi sociali delle SOA entro quindici giorni dalla conoscenza del fatto; la SOA, nei successivi quindici giorni dalla dichiarazione di decadenza, informa l'ANAC.

4. Il venir meno dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 6, per il personale di cui al comma 2, determina l'avvio delle procedure di legge per la risoluzione del rapporto di lavoro subordinato. La SOA nei quindici giorni dall'avvio della procedura di risoluzione informa l'ANAC.

5. Le SOA devono disporre di attrezzatura informatica per la comunicazione delle informazioni all'ANAC.

Articolo 9.

Rilascio della autorizzazione.

1. Lo svolgimento da parte delle SOA dell'attività di attestazione della qualificazione ai sensi del presente titolo è subordinato alla autorizzazione dell'ANAC.
2. La SOA presenta istanza di autorizzazione, corredata dei seguenti documenti:
 - a) l'atto costitutivo e lo statuto sociale;
 - b) l'elencazione della compagine sociale e la dichiarazione circa eventuali situazioni di controllo o di collegamento;
 - c) l'organigramma della SOA, comprensivo del curriculum dei soggetti che ne fanno parte;
 - d) la dichiarazione del legale rappresentante, nei modi e con le forme previsti dalle vigenti leggi, circa l'inesistenza delle situazioni previste dall'articolo 5, comma 6, in capo alla SOA, ai suoi amministratori, legali rappresentanti o direttori tecnici e del personale di cui all'articolo 8, comma 2;
 - e) certificato del casellario giudiziale relativo agli amministratori, legali rappresentanti, direttori tecnici e del personale di cui all'articolo 8, comma 2;
 - f) un documento contenente la descrizione delle procedure che, conformemente a quanto stabilito dall'ANAC, saranno utilizzate per l'esercizio dell'attività di attestazione;
 - g) una polizza assicurativa stipulata con impresa di assicurazione autorizzata alla copertura del rischio cui si riferisce l'obbligo, per la copertura delle responsabilità conseguenti all'attività svolta, avente massimale non inferiore a sei volte il volume di affari prevedibile.
3. L'ANAC ai fini istruttori può chiedere ulteriori informazioni e integrazioni alla documentazione fornita dalla SOA istante, e conclude il procedimento entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza. Il tempo necessario all'ANAC per acquisire le richieste integrazioni non si computa nel termine.
4. Il diniego di autorizzazione non impedisce la presentazione di una nuova istanza.

Articolo 10.

Elenco delle SOA ed elenchi degli operatori economici qualificati.

1. L'ANAC iscrive in apposito elenco le società autorizzate a svolgere l'attività di attestazione e ne assicura la pubblicità.
2. L'ANAC, sulla base delle attestazioni trasmesse dalle SOA ai sensi dell'articolo 11, comma 6, cura la formazione su base regionale, con riferimento alla sede legale dei soggetti qualificati, di elenchi degli operatori economici che hanno conseguito la qualificazione ai sensi dell'articolo 100, comma 4, del codice. Tali elenchi sono resi pubblici tramite l'ANAC.

Articolo 11.

Attività di qualificazione e organizzazione delle SOA - Tariffe.

1. Nello svolgimento della propria attività le SOA devono:
 - a) operare con diligenza, correttezza e trasparenza, nel rispetto dei principi generali del codice;
 - b) acquisire le informazioni necessarie dai soggetti da qualificare e operare in modo da assicurare adeguata informazione;
 - c) agire in modo da garantire imparzialità ed equo trattamento;
 - d) assicurare e mantenere l'indipendenza richiesta dalle disposizioni del codice e dal presente allegato;
 - e) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare efficienza e correttezza;
 - f) verificare la veridicità e la sostanza delle dichiarazioni, delle certificazioni e delle documentazioni, di cui all'articolo 18, presentate dai soggetti cui rilasciare l'attestato, nonché il permanere del possesso dei requisiti di cui all'articolo 18, comma 1;
 - g) rilasciare l'attestazione di qualificazione conformemente alla documentazione prodotta

dall'operatore economico e verificata ai sensi della lettera f).

2. Nello svolgimento della propria attività di valutazione e verifica della qualificazione, le SOA acquisiscono i dati di carattere economico-finanziario, quali i bilanci nonché le informazioni sulle variazioni organizzative e sulle trasformazioni della natura giuridica degli operatori economici, anche dalla banca dati della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
3. Per l'espletamento delle loro attività istituzionali le SOA non possono ricorrere a prestazioni di soggetti esterni alla loro organizzazione aziendale. Le SOA sono comunque responsabili di ogni attività espletata in maniera diretta e indiretta in nome e per conto delle stesse.
4. Ogni attestazione di qualificazione o di suo rinnovo nonché tutte le attività integrative di revisione o di variazione sono soggette al pagamento di un corrispettivo determinato, in rapporto all'importo complessivo e al numero delle categorie generali o specializzate cui si richiede di essere qualificati, secondo le formule di cui alla Tabella B - Parte I. Per i consorzi stabili, il corrispettivo spettante alle SOA per ciascuna attività è ridotto del 50 per cento; per le imprese qualificate fino alla II classifica di importo, il corrispettivo spettante alle SOA per ciascuna attività è ridotto del 20 per cento.
5. Gli importi determinati ai sensi del comma 4 sono considerati corrispettivo minimo della prestazione resa. Non può essere previsto il pagamento di un corrispettivo in misura maggiore del doppio di quello determinato con i criteri di cui al comma 4. Ogni patto contrario è nullo. Il corrispettivo deve essere interamente pagato prima del rilascio dell'attestazione, revisione o variazione; sono ammesse dilazioni non superiori a sei mesi, ove, al momento del rilascio della attestazione sia stata disposta e comunicata alla SOA l'autorizzazione di addebito in conto corrente bancario (**((SEPA))**) per l'intero corrispettivo.
6. Le SOA trasmettono all'ANAC, entro quindici giorni dal loro rilascio, le attestazioni secondo le modalità stabilite nei provvedimenti della stessa ANAC.
7. Le SOA comunicano all'ANAC, entro il termine di dieci giorni, l'avvio del procedimento di accertamento del possesso dei requisiti nei confronti delle imprese nonché il relativo esito.

Articolo 12.

Vigilanza dell'ANAC.

1. L'ANAC, ai sensi dell'articolo 222, comma 3, lettera f), del codice, vigila sul sistema di qualificazione, e a tale fine, anche effettuando ispezioni, anche senza preavviso, o richiedendo qualsiasi documento ritenesse necessario, controlla che le SOA:

- a) operino secondo le procedure, anche di controllo interno, presentate in sede di richiesta di autorizzazione e approvate dall'ANAC stessa;
- b) abbiano un comportamento che elimini qualsiasi possibilità di conflitti di interesse;
- c) rilascino le attestazioni nel pieno rispetto dei requisiti stabiliti dall'articolo 4 e dalla Parte III;
- d) applichino le tariffe di cui alla Tabella B - Parte I;
- e) svolgano la propria attività conformemente a quanto previsto dall'articolo 11.

2. I poteri di vigilanza e di controllo dell'ANAC, ai fini di quanto previsto dal comma 1, sono esercitati anche su motivata e documentata istanza di un operatore economico ovvero di una SOA o di una stazione appaltante o ente concedente. Sull'istanza di verifica l'ANAC, disposti i necessari accertamenti anche a mezzo dei propri uffici e sentita l'impresa sottoposta a verifica, provvede entro sessanta giorni nei modi e con gli effetti previsti dal comma 3.

3. L'ANAC, sentiti la SOA e l'operatore economico della cui attestazione si tratta, nonché il soggetto richiedente di cui al comma 2, in caso di istanza di verifica, acquisite le informazioni necessarie, provvede entro sessanta giorni a indicare alla SOA le eventuali condizioni da osservarsi nell'esecuzione del contratto stipulato, ovvero a chiedere alla SOA di sospendere o annullare l'attestazione, assegnando alla SOA un termine congruo, non inferiore a quindici giorni. L'inadempienza da parte della SOA alle indicazioni dell'ANAC costituisce comportamento valutabile ai sensi dell'articolo 13, comma 5, lettera a). Ove la SOA non provveda alla sospensione o all'annullamento dell'attestazione nel termine assegnato, l'ANAC, previo avviso di avvio del procedimento alla SOA e all'impresa interessata ove non ostino ragioni di urgenza, provvede d'ufficio alla sospensione o all'annullamento, dandone tempestiva comunicazione alla SOA e all'impresa interessata.

4. L'ANAC provvede periodicamente alla verifica a campione di un numero di attestazioni rilasciate dalle SOA, di anno in anno fissato dalla stessa ANAC.

5. L'ANAC controlla le determinazioni assunte dalle SOA in merito ai contratti stipulati dalle imprese per

ottenere l'attestazione qualora le imprese interessate ne facciano richiesta entro il termine di trenta giorni dalla data di effettiva conoscenza delle determinazioni stesse.

Articolo 13.

Sanzioni nei confronti delle SOA.

1. Alle SOA si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 222, comma 3, lettera a), del codice, fino a un massimo di euro 25.000, in caso di:

- a) mancata risposta alle richieste dell'ANAC ai sensi degli articoli 6, comma 1, e 7, comma 4, nel termine indicato dall'ANAC stessa;
- b) mancata comunicazione di cui agli articoli 5, comma 5, 6, comma 2, 8, commi 3 e 4, 11, comma 7, 14, comma 4, e 21, comma 6, nei termini ivi previsti;
- c) violazione degli obblighi di comunicazione e trasmissione della documentazione di cui al comma 9;
- d) violazione degli ulteriori obblighi imposti di comunicazione dai provvedimenti dell'ANAC.

2. Alle SOA si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 222, comma 3, lettera a), del codice, fino a un massimo di 50.000 euro in caso di:

- a) trasmissione di informazioni, dati ovvero atti non veritieri, compresi i documenti forniti dall'impresa in sede di attestazione;
- b) svolgimento dell'attività della SOA in modo non conforme alle disposizioni previste dall'articolo 11, commi 1 e 2, e alle procedure contenute nel documento di cui all'articolo 9, comma 2, lettera f);
- c) mancato rispetto delle condizioni previste dall'articolo 12, comma 1;
- d) invio di comunicazioni inesatte o non veritiere, ovvero trasmissione di documentazione inesatta o non veritiera, in relazione agli obblighi di cui al comma 9;
- e) inadempimento a quanto previsto all'articolo 17, comma 3;
- f) inadempimento a quanto previsto all'articolo 21, comma 7;

g) inadempimento degli obblighi di inserimento nel casellario informatico stabiliti dall'ANAC ai sensi dell'articolo 222, comma 10, del codice.

3. In aggiunta alla sanzione pecuniaria, in caso di violazioni commesse, secondo valutazione da parte dell'ANAC, con dolo o colpa grave, si applica la sanzione della sospensione:

a) per un periodo fino a centoventi giorni, in caso di più violazioni di cui al comma 1, o di nuova violazione di cui al comma 1 dopo una precedente sanzione;

b) per un periodo fino a duecentoquaranta giorni, in caso di più violazioni di cui ai commi 1 e 2, o di nuova violazione del comma 2 dopo una precedente sanzione per violazioni di cui al comma 1, o viceversa;

c) per un periodo fino a un anno, in caso di più violazioni di cui al comma 2, o di nuova violazione di cui al comma 2 dopo una precedente sanzione.

4. Si applica la sanzione della decadenza in caso di nuova violazione dopo una precedente sospensione, se il periodo di sospensione da irrogare per la nuova violazione, cumulato con quella precedente, sia pari o superiore a trecentosessanta giorni, nonché nel caso di nuova violazione dopo quattro sanzioni che abbiano comportato la sospensione per un periodo complessivamente superiore a centoventi giorni.

5. È disposta la decadenza dell'autorizzazione, oltre ai casi di cui al comma 4, in caso di:

a) venire meno dei requisiti e delle condizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 e 11, comma 3;

b) mancato inizio dell'attività sociale entro centottanta giorni dalla autorizzazione;

c) interruzione dell'attività per più di centottanta giorni;

d) inosservanza delle disposizioni di cui al comma 9, primo periodo;

e) inosservanza delle disposizioni impartite con il provvedimento di sospensione di cui al comma 3;

f) inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 23, commi 1 e 2.

6. Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3, e quello di decadenza di cui al comma 4, è iniziato d'ufficio dall'ANAC, quando viene a conoscenza dell'esistenza, anche a seguito di denuncia di terzi interessati, del verificarsi di una delle circostanze di cui ai commi da 1 a 4. A tal fine l'ANAC contesta alla SOA gli addebiti, invitandola a presentare le proprie controdeduzioni ed eventuale documentazione entro un termine perentorio non superiore a trenta giorni, e adotta il pertinente provvedimento entro i successivi novanta giorni.

7. L'ANAC può disporre tutte le audizioni e le acquisizioni documentali necessarie; le audizioni sono

svolte in contraddittorio con la SOA interessata e le acquisizioni documentali sono alla stessa comunicate, con l'assegnazione di un termine non inferiore a trenta e non superiore a sessanta giorni per controdeduzioni e documenti; il termine per la pronuncia da parte dell'ANAC rimane sospeso per il periodo necessario allo svolgimento dell'istruttoria.

8. Nelle ipotesi di sospensione o decadenza dell'autorizzazione, ovvero di liquidazione giudiziale o di cessazione dell'attività di una SOA, le attestazioni rilasciate a imprese restano valide a tutti gli effetti.

9. La SOA è tenuta a comunicare la sospensione e la decadenza dell'autorizzazione, la liquidazione giudiziale e la cessazione dell'attività, alle imprese qualificate e a quelle in attesa di qualificazione entro quindici giorni dal loro verificarsi.

Nell'ipotesi di sospensione dell'autorizzazione, le imprese possono indicare un'altra SOA cui va trasferita la documentazione. Nel caso di decadenza dell'autorizzazione, liquidazione giudiziale, cessazione dell'attività, le imprese devono indicare, nei trenta giorni successivi alla comunicazione di cui al primo periodo del presente comma, la SOA cui trasferire la documentazione. Se l'impresa non provvede, l'ANAC nei successivi quarantacinque giorni designa la nuova SOA, secondo criteri oggettivi e predeterminati, dandone comunicazione alla SOA designata. Le SOA sono tenute a trasferire la documentazione alla SOA indicata dall'impresa o, in caso di inerzia, dall'ANAC entro sessanta giorni dalla data di indicazione. Il contratto per l'ottenimento dell'attestazione di qualificazione, sottoscritto dalla SOA e dall'impresa, prevede, in caso di sospensione dell'autorizzazione della SOA all'esercizio dell'attività di attestazione, la possibilità di risolvere detto contratto, su richiesta dell'impresa.

10. In caso di sospensione o decadenza dell'autorizzazione, l'ANAC non concede il nulla osta a operazioni che comportino il trasferimento aziendale tra SOA.

Articolo 14.

Sanzioni per violazione da parte degli operatori economici dell'obbligo d'informazione.

1. La mancata risposta da parte degli operatori economici alle richieste dell'ANAC, ai sensi dell'articolo 222, comma 13, del codice, nel termine di trenta giorni, implica l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 222, comma 3, lettera a), del codice, fino a un massimo di euro 25.000.
2. Trascorsi ulteriori sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, e perdurando l'inadempimento, l'ANAC provvede a sospendere l'attestazione per un periodo di un anno. Decorso il termine della sospensione, qualora l'operatore economico continui a essere inadempiente, l'ANAC dispone la decadenza dell'attestazione.
3. L'ANAC revoca la sospensione di cui al comma 2 qualora l'operatore economico abbia adempiuto a quanto richiesto; resta in ogni caso l'obbligo del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1.
4. Per le finalità previste dall'articolo 11, comma 1, lettera f), l'operatore economico adempie alle richieste della SOA attestante nel termine indicato dalla SOA stessa e comunque non superiore a trenta giorni. Qualora l'operatore economico sia inadempiente, la SOA informa l'ANAC entro quindici giorni dalla scadenza del predetto termine; l'ANAC avvia la procedura di cui ai commi 1 e 2.
5. Qualora l'operatore economico sia stato sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 222, comma 3, lettera a), del codice, fino a un massimo di 50.000 euro, per aver fornito informazioni o esibito documenti non veritieri, l'ANAC informa la SOA, che procede ad accertare che l'attestazione non sia stata rilasciata in carenza dei requisiti previsti dall'articolo 18.
6. La mancata comunicazione da parte degli operatori economici all'ANAC delle variazioni dei requisiti di cui all'articolo 18, comma 1, nel termine ivi indicato, nonché delle variazioni di cui all'articolo 25, comma 6, implica l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 222, comma 3, lettera a), del codice, fino a un massimo di euro 25.000.

Articolo 15.

Attività delle SOA.

1. La SOA, relativamente agli operatori economici ai quali ha precedentemente rilasciato l'attestazione ovvero per i quali ha sottoscritto un contratto per la qualificazione, qualora ritenga che altre SOA abbiano rilasciato ai medesimi operatori attestazioni in modo non conforme alle disposizioni del presente allegato, richiede alle predette SOA, previo nulla osta dell'ANAC, la documentazione e gli atti utilizzati per comprovare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 18.
2. Acquisiti la documentazione e gli atti richiesti, la SOA, effettuate le proprie valutazioni in ordine alla sussistenza dei requisiti utilizzati per conseguire l'attestazione, ne informa l'ANAC ove riscontri il mancato rispetto delle disposizioni del presente allegato.
3. L'ANAC, entro sessanta giorni, sentiti la SOA richiedente, nonché la SOA e l'operatore economico della cui attestazione si tratta, valutato quanto rappresentato dalla SOA richiedente, sanziona, ai sensi dell'articolo 13, la SOA che ha rilasciato l'attestazione in carenza dei requisiti prescritti e dispone l'annullamento dell'attestazione dell'operatore economico.
4. Qualora l'operatore economico non risponda alle richieste della SOA di cui al comma 1, la stessa informa l'ANAC che procede ai sensi dell'articolo 14, commi 1, 2 e 3.

PARTE III

Requisiti per la qualificazione

Articolo 16.

Domanda di qualificazione.

1. Per il conseguimento della qualificazione gli operatori economici devono possedere i requisiti stabiliti dalla presente Parte. A esclusione delle classifiche I e II, gli operatori economici devono altresì possedere la certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 100, comma 5, lettera c), del codice.
2. L'operatore economico che intende ottenere l'attestazione di qualificazione deve stipulare apposito contratto con una delle SOA autorizzate, con obbligo di produrre il certificato della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, completo di attestazione antimafia, dal cui oggetto sociale risultino le attività riconducibili alle categorie di opere generali e specializzate richieste.
3. La SOA svolge l'istruttoria e gli accertamenti necessari alla verifica dei requisiti di qualificazione, anche mediante accesso diretto alle strutture aziendali dell'operatore istante, e compie la procedura di rilascio dell'attestazione entro novanta giorni dalla stipula del contratto. La procedura può essere sospesa per chiarimenti o integrazioni documentali per un periodo complessivamente non superiore a novanta giorni; trascorso tale periodo di sospensione e comunque trascorso un periodo complessivo non superiore a centottanta giorni dalla stipula del contratto, la SOA è tenuta a rilasciare l'attestazione o comunque il diniego di rilascio della stessa.
4. Della stipula del contratto, del rilascio o del diniego di rilascio dell'attestazione la SOA informa l'ANAC nei successivi trenta giorni.
5. L'efficacia dell'attestazione è pari a cinque anni con verifica triennale del mantenimento dei requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti di capacità strutturale di cui all'articolo 17, comma 5. Almeno novanta giorni prima della scadenza del termine, l'operatore economico che intende conseguire il rinnovo dell'attestazione deve stipulare un nuovo contratto con la medesima SOA o con un'altra autorizzata all'esercizio dell'attività di attestazione.
6. Il rinnovo dell'attestazione può essere richiesto anche prima della scadenza sempre che siano decorsi novanta giorni dalla data del rilascio dell'attestazione originaria.
7. Il rinnovo dell'attestazione avviene alle stesse condizioni e con le stesse modalità previste per il rilascio dell'attestazione; dalla data della nuova attestazione decorre il termine di efficacia fissato dal comma 5.
8. Non costituiscono rinnovo di attestazione e non producono conseguenze sulla durata di efficacia dell'attestazione le variazioni che non producono effetti diretti sulle categorie e classifiche oggetto della

relativa qualificazione; dette variazioni sono soggette a procedure accelerate e semplificate nonché a tariffa ridotta secondo i criteri fissati dall'ANAC.

9. In caso di fusione o di altra operazione che comporti il trasferimento di azienda o di un suo ramo, il nuovo soggetto può avvalersi per la qualificazione dei requisiti posseduti dagli operatori economici che a esso hanno dato origine. Nel caso di affitto di azienda l'affittuario può avvalersi dei requisiti posseduti dall'impresa locatrice se il contratto di affitto abbia durata non inferiore a tre anni.

10. **((Nei casi di cui al comma 9,))** il soggetto richiedente l'attestazione presenta alla SOA perizia giurata redatta da un soggetto nominato dal tribunale competente per territorio.

11. Ai fini dell'attestazione di un nuovo soggetto, nell'ipotesi in cui lo stesso utilizzi l'istituto della cessione del complesso aziendale o di un suo ramo, le SOA accertano quali requisiti di cui all'articolo 18, comma 5, sono trasferiti al cessionario con l'atto di cessione. Nel caso in cui l'impresa cedente ricorra alla cessione del complesso aziendale o di un suo ramo, la stessa può richiedere alla SOA una nuova attestazione, riferita ai requisiti oggetto di trasferimento, esclusivamente sulla base dei requisiti acquisiti successivamente alla cessione del complesso aziendale o del suo ramo.

12. Gli atti di fusione o di altra operazione di cui al comma 9 sono depositati dalle imprese, entro trenta giorni, presso l'ANAC e la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per l'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2556 del codice civile.

Articolo 17.

Verifica triennale.

1. In data non antecedente a novanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale, l'operatore economico deve sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti presso la stessa SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto della revisione, stipulando apposito contratto. Qualora l'operatore economico si sottoponga a verifica dopo la scadenza del triennio di validità dell'attestazione, lo stesso non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio sino

alla data di effettuazione della verifica con esito positivo.

2. Nel caso in cui l'ANAC abbia disposto nei confronti di una SOA la sospensione ovvero la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di attestazione, l'operatore economico può sottoporsi alla verifica triennale dei requisiti presso altra SOA. La SOA che ha rilasciato l'attestazione originaria ha l'obbligo di trasferire la documentazione relativa all'operatore economico alla nuova SOA entro quindici giorni.

3. La SOA nei quarantacinque giorni successivi alla stipula del contratto compie la procedura di verifica triennale. La procedura può essere sospesa per chiarimenti per un periodo non superiore a quarantacinque giorni; trascorso tale periodo di sospensione e comunque trascorso un periodo complessivo non superiore a novanta giorni dalla stipula del contratto, la SOA è tenuta a dichiarare l'esito della procedura secondo le modalità di cui al comma 7.

4. I requisiti di ordine generale necessari alla verifica triennale sono quelli previsti dall'articolo 18, comma 1.

5. ((I requisiti di capacità strutturale necessari alla verifica triennale sono quelli previsti dagli articoli 4 e 18, comma 5, lettera a), comma 6, lettere a) e c), comma 9, lettera a) e commi 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17.))

6. La verifica di congruità tra cifra di affari in lavori, costo delle attrezzature tecniche e costo del personale dipendente, di cui all'articolo 18, comma 19, è effettuata con riferimento al rapporto tra costo medio del quinquennio fiscale precedente la scadenza del termine triennale e importo medio annuale della cifra di affari in lavori accertata in sede di attestazione originaria, come eventualmente rideterminata figurativamente ai sensi dell'articolo 18, comma 19, con una tolleranza del 25 per cento. La cifra di affari è ridotta in proporzione alla quota di scostamento superiore al 25 per cento, con conseguente eventuale revisione della attestazione. Le categorie in cui deve essere effettuata la suddetta revisione sono indicate dall'operatore economico in sede di contratto di verifica triennale.

7. Dell'esito della procedura di verifica la SOA informa l'operatore economico e l'ANAC, inviando, entro il termine di cui al comma 3, con le modalità telematiche stabilite nei provvedimenti dell'ANAC, l'attestato revisionato o comunicando all'operatore economico e all'ANAC l'eventuale esito negativo; in questo ultimo caso l'attestato decade dalla data indicata nella comunicazione, comunque non successiva alla data di scadenza del triennio dal rilascio dell'attestazione. L'efficacia della verifica decorre dalla data di

scadenza del triennio dalla data di rilascio della attestazione; ove la verifica sia compiuta dopo la scadenza predetta, l'efficacia della stessa decorre dalla data di adozione della verifica.

Articolo 18.

Requisiti degli operatori economici.

1. I requisiti d'ordine generale occorrenti per la qualificazione sono quelli di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del codice.
2. L'ANAC col provvedimento di cui all'articolo 24, comma 4, del codice stabilisce mediante quale documentazione i soggetti che intendono qualificarsi dimostrano l'esistenza dei requisiti richiesti per la qualificazione. Di ciò è fatto espresso riferimento nel contratto da sottoscrivere fra SOA e operatore economico.
3. Le SOA nell'espletamento della propria attività richiedono il certificato integrale del casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 39 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, nonché il documento unico di regolarità contributiva.
4. Le SOA non rilasciano l'attestazione di qualificazione ai soggetti che, ai fini della qualificazione, hanno presentato documentazione falsa in relazione ai requisiti di ordine generale di cui al comma 1; le SOA ne danno segnalazione all'ANAC che ordina l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 222, comma 10, del codice ai fini dell'interdizione al conseguimento dell'attestazione di qualificazione, per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. Ove la falsità della documentazione sia rilevata in corso di validità dell'attestazione di qualificazione, essa comporta la pronuncia di decadenza dell'attestazione di qualificazione dell'impresa da parte della SOA che ne dà comunicazione all'ANAC, ovvero da parte dell'ANAC in caso di inerzia della SOA; l'ANAC ordina l'iscrizione nel casellario informatico, ai fini dell'interdizione al conseguimento di una nuova attestazione

di qualificazione, per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

5. I requisiti d'ordine speciale occorrenti per la qualificazione sono:

- a) l'idoneità professionale attestata ai sensi dell'articolo 100 del codice;
- b) l'adeguata capacità economica e finanziaria;
- c) l'adeguata idoneità tecnica e organizzativa.
- d) adeguata dotazione di attrezzature tecniche;
- e) adeguato organico medio annuo.

6. La adeguata capacità economica e finanziaria è dimostrata:

- a) da idonee referenze bancarie;
- b) dalla cifra di affari, determinata secondo quanto previsto dall'articolo 21, realizzata con lavori svolti mediante attività diretta e indiretta non inferiore al 100 per cento degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie;
- c) limitatamente ai soggetti tenuti alla redazione del bilancio, dal patrimonio netto, costituito dal totale della lettera A) del passivo di cui all'articolo 2424 del codice civile, riferito all'ultimo bilancio depositato, di valore positivo.

7. La cifra di affari in lavori relativa all'attività diretta è comprovata: da parte delle ditte individuali, delle società di persone, dei consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane e dei consorzi stabili con le dichiarazioni annuali IVA e con le relative ricevute di presentazione da parte delle società di capitale con i bilanci riclassificati in conformità delle direttive europee e con le relative note di deposito.

8. La cifra di affari in lavori relativa alla attività indiretta è attribuita in proporzione alle quote di partecipazione dell'impresa richiedente ai consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere f) e h), del codice, e alle società fra imprese riunite dei quali l'impresa stessa fa parte, nel caso in cui questi abbiano fatturato direttamente alla stazione appaltante e non abbiano ricevuto fatture per lavori eseguiti da parte di soggetti consorziati. La cifra di affari in lavori relativa alla attività indiretta è comprovata con i bilanci riclassificati in conformità delle direttive europee e le relative note di deposito o con le dichiarazioni annuali IVA e relative ricevute di presentazione qualora i soggetti partecipati non siano obbligati alla redazione e deposito dei bilanci.

9. La adeguata idoneità tecnica è dimostrata:

- a) con la presenza di idonea direzione tecnica secondo quanto previsto dall'articolo 25;
- b) dall'esecuzione di lavori, realizzati in ciascuna delle categorie oggetto della richiesta, di importo non inferiore al 90 per cento di quello della classifica richiesta; l'importo è determinato secondo quanto previsto dall'articolo 20;
- c) dall'esecuzione di un singolo lavoro, in ogni singola categoria oggetto della richiesta, di importo non inferiore al 40 per cento dell'importo della qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 55 per cento dell'importo della qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 65 per cento dell'importo della qualificazione richiesta; gli importi sono determinati secondo quanto previsto dall'articolo 21.

10. L'esecuzione dei lavori è documentata dai certificati di esecuzione dei lavori previsti dagli articoli 21, comma 4, e 22 indicati dall'operatore economico e acquisiti dalla SOA, nonché secondo quanto previsto dall'articolo 24.

11. Per realizzare lavori pubblici affidati con i contratti di cui all'articolo 44 del codice ovvero in concessione, è necessaria l'attestazione di qualificazione per progettazione e costruzione; fermi restando i requisiti previsti dal presente articolo e quanto disposto dall'articolo 30, comma 5, il requisito dell'idoneità tecnica è altresì dimostrato dalla presenza di uno staff tecnico di progettazione composto da soggetti in possesso di laurea magistrale o di laurea breve abilitati all'esercizio della professione di ingegnere e architetto, ovvero geologo per le categorie in cui è prevista la sua competenza, iscritti all'albo professionale, e da diplomati, tutti assunti a tempo indeterminato e a tempo pieno. Il numero minimo dei componenti lo staff, dei quali almeno la metà laureati, è stabilito in due per gli operatori economici qualificati fino alla classifica III-bis, in quattro per gli operatori economici appartenenti alla IV, alla IV-bis e alla V classifica, e in sei per gli operatori economici qualificati nelle classifiche successive.

12. L'adeguata attrezzatura tecnica consiste nella dotazione stabile di attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico riguardante esclusivamente il complesso di beni specificamente destinati alla esecuzione di lavori, in proprietà o in locazione finanziaria o in noleggio, dei quali sono fornite le essenziali indicazioni identificative. Detta dotazione contribuisce al valore della cifra di affari in lavori di cui al comma 6, lettera b), effettivamente realizzata, rapportata alla media annua degli ultimi quindici anni, sotto forma di ammortamenti e canoni di locazione finanziaria o canoni di noleggio, per un valore

non inferiore al 2 per cento, della predetta cifra di affari, costituito per almeno il 40 per cento dagli ammortamenti e dai canoni di locazione finanziaria. L'attrezzatura tecnica per la quale è terminato il piano di ammortamento contribuisce al valore della cifra di affari sotto forma di ammortamenti figurativi, da evidenziarsi separatamente, calcolati proseguendo il piano di ammortamento precedentemente adottato per un periodo pari alla metà della sua durata. L'ammortamento figurativo è calcolato con applicazione del metodo a quote costanti con riferimento alla durata del piano di ammortamento concluso.

13. L'ammortamento è comprovato: da parte delle ditte individuali e delle società di persone, con la dichiarazione dei redditi e con le relative ricevute di presentazione, nonché con il libro dei cespiti, corredate di autocertificazione circa la quota riferita alla attrezzatura tecnica; da parte dei consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane, dei consorzi stabili e delle società di capitale con la presentazione dei bilanci, riclassificati in conformità delle direttive europee, e con le relative note di deposito nonché con il libro dei cespiti.

14. L'adeguato organico medio annuo è dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore al 15 per cento della cifra di affari in lavori di cui al comma 6, lettera b), effettivamente realizzata, di cui almeno il 40 per cento per personale operaio. In alternativa l'adeguato organico medio annuo può essere dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il personale dipendente assunto a tempo indeterminato non inferiore al 10 per cento della cifra di affari in lavori, di cui almeno l'80 per cento per personale tecnico, titolare di laurea, o di laurea breve, o di diploma universitario, o di diploma. Per le imprese artigiane la retribuzione del titolare si intende compresa nella percentuale minima necessaria. Per le imprese individuali e per le società di persone il valore della retribuzione del titolare e dei soci è pari a cinque volte il valore della retribuzione convenzionale determinata ai fini della contribuzione INAIL.

15. Il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, composto a norma del comma 14, è documentato con il bilancio corredato della relativa nota di deposito e riclassificato in conformità delle direttive europee dai soggetti tenuti alla sua redazione, e dagli altri soggetti con idonea documentazione, nonché da una dichiarazione sulla consistenza dell'organico, distinto nelle varie qualifiche, da cui desumere la corrispondenza con il costo indicato nei bilanci e dai modelli riepilogativi

annuali attestanti i versamenti effettuati all'INPS e all'INAIL e alle casse edili in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti e ai relativi contributi.

16. Alla determinazione delle percentuali di cui ai commi 12 e 14 concorrono, in proporzione alle quote di competenza dell'impresa, anche l'attrezzatura e il costo per il personale dipendente dei consorzi e delle società di cui al comma 8.

17. I consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane e i consorzi stabili possono dimostrare il requisito relativo alle attrezzature tecniche mediante l'attrezzatura in dotazione stabile ai propri consorziati; gli stessi soggetti possono dimostrare il requisito relativo all'organico medio annuo attraverso il costo del personale dipendente proprio e dei soggetti consorziati.

18. Per ottenere la qualificazione fino alla III classifica di importo, i requisiti di cui al comma 9, lettere b) e c), possono essere dimostrati dall'operatore economico anche mediante i lavori affidati ad altre imprese della cui condotta è stato responsabile uno dei propri direttori tecnici negli ultimi venti anni. Tale facoltà può essere esercitata solo nel caso in cui i soggetti designati hanno svolto funzioni di direttore tecnico, per conto di imprese già iscritte all'Albo nazionale dei costruttori ovvero già qualificate ai sensi del regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 o qualificate ai sensi del presente allegato, per un periodo complessivo non inferiore a cinque anni, di cui almeno tre consecutivi nella stessa impresa. Lo svolgimento delle funzioni in questione è dimostrato con l'esibizione dei certificati di iscrizione all'Albo o dell'attestazione e dei certificati di esecuzione dei lavori della cui condotta uno dei direttori tecnici è stato responsabile. La valutazione dei lavori è effettuata abbattendo a un decimo l'importo complessivo di essi e fino a un massimo di 2.500.000 euro. Un direttore tecnico non può dimostrare i requisiti di cui al comma 9, lettere b) e c), qualora non siano trascorsi cinque anni da una eventuale precedente dimostrazione e a tal fine deve produrre una apposita dichiarazione.

19. Qualora la percentuale dell'attrezzatura tecnica di cui al comma 12 o i rapporti di cui al comma 14 fra il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente e la cifra di affari di cui al comma 6, lettera b), siano inferiori alle percentuali indicate nei medesimi commi 12 e 14, la cifra di affari stessa è figurativamente e proporzionalmente ridotta in modo da ristabilire le percentuali richieste; la cifra di affari così figurativamente rideterminata vale per la dimostrazione del requisito di cui al comma 6, lettera b). Qualora la non congruità della cifra di affari dipenda da un costo eccessivamente modesto del

personale dipendente rispetto alla cifra di affari in lavori, tenuto conto della natura di questi ultimi, la SOA informa dell'esito della procedura di verifica la direzione provinciale del lavoro - servizio ispezione del lavoro territorialmente competente.

20. Per la qualificazione nella categoria OG 11, l'impresa deve dimostrare di possedere, per ciascuna delle categorie di opere specializzate individuate con l'acronimo OS 3, OS 28 e OS 30 nella Tabella A, almeno la percentuale di seguito indicata dei requisiti di ordine speciale previsti dal presente articolo per l'importo corrispondente alla classifica richiesta:

- a) categoria OS 3: 40 per cento;
- b) categoria OS 28: 70 per cento;
- c) categoria OS 30: 70 per cento.

21. L'impresa qualificata nella categoria OG 11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta. I certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OG 11 indicano, oltre all'importo complessivo dei lavori riferito alla categoria OG 11, anche gli importi dei lavori riferiti a ciascuna delle suddette categorie di opere specializzate e sono utilizzati unicamente per la qualificazione nella categoria OG 11. Ai fini dell'individuazione delle categorie nella fase di progetto e successivo bando o avviso di gara o lettera di invito, un insieme di lavorazioni è definito come appartenente alla categoria OG 11 qualora dette lavorazioni siano riferibili a ciascuna delle categorie specializzate OS 3, OS 28 e OS 30; l'importo di ciascuna di tali categorie di opere specializzate, così individuate, deve essere pari almeno alla percentuale di seguito indicata dell'importo globale delle lavorazioni attinenti alla categoria OG 11:

- a) categoria OS 3: 10 per cento;
- b) categoria OS 28: 25 per cento;
- c) categoria OS 30: 25 per cento.

22. Per i lavori della categoria OS 12-A, ai fini del collaudo, l'esecutore presenta una certificazione del produttore dei beni oggetto della categoria attestante il corretto montaggio e la corretta installazione degli stessi.

23. Le SOA non rilasciano l'attestazione di qualificazione ai soggetti che, ai fini della qualificazione, hanno presentato documentazione falsa in relazione ai requisiti di ordine speciale previsti dal presente articolo anche nell'ipotesi di certificati lavori influenti per la specifica categoria richiesta; le SOA ne

danno segnalazione all'ANAC che ordina l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 222, comma 10, del codice, ai fini dell'interdizione al conseguimento dell'attestazione di qualificazione, per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. Ove la falsità della documentazione sia rilevata in corso di validità dell'attestazione di qualificazione, essa, anche nell'ipotesi di certificati lavori ininfluenti per la specifica categoria richiesta, comporta la pronuncia di decadenza dell'attestazione di qualificazione dell'impresa da parte della SOA che ne dà comunicazione all'ANAC, ovvero da parte dell'ANAC in caso di inerzia della SOA; l'ANAC ordina l'iscrizione nel casellario informatico, ai fini dell'interdizione al conseguimento di una nuova attestazione di qualificazione, per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

24. Per la qualificazione nelle categorie specializzate, individuate nella Tabella A con l'acronimo OS, relativamente alla I classifica di importo di cui all'articolo 2, comma 4, l'operatore economico deve dimostrare, con l'estratto autentico del libro unico del lavoro, che nel proprio organico sia presente almeno un operaio qualificato, assunto con contratto di lavoro subordinato e munito di patentino certificato. Per ogni successiva classifica e fino alla V inclusa il numero degli operai è incrementato di una unità rispetto alla precedente; dalla VI classifica è incrementato di due unità rispetto alla precedente. La disposizione di cui al presente comma si applica qualora i contratti collettivi nazionali di lavoro prevedano la figura dell'operaio qualificato con patentino certificato.

25. Per ottenere la qualificazione nelle categorie OS 13, OS 18-A, OS 18-B e OS 32, l'operatore economico deve altresì dimostrare di disporre di un adeguato stabilimento industriale specificamente adibito alla produzione dei beni oggetto della categoria.

Articolo 19.

Incremento convenzionale premiante.

1. Qualora l'operatore economico, oltre al possesso del sistema di qualità di cui all'articolo 100, comma

5, lettera c), del codice, presenti almeno tre dei seguenti requisiti e indici economico-finanziari, ottiene l'incremento figurativo, in base alla percentuale determinata secondo quanto previsto dalla Tabella C, dei valori degli importi di cui all'articolo 18, commi 6, lettera b), e 9, lettere b) e c), e gli importi così figurativamente rideterminati valgono per la dimostrazione dei requisiti dei suddetti commi dell'articolo 18:

- a) patrimonio netto, costituito dal totale della lettera A) del passivo dello stato patrimoniale di cui all'articolo 2424 del codice civile dell'ultimo bilancio approvato, pari o superiore al 5 per cento della cifra di affari media annuale richiesta ai fini di cui all'articolo 18, comma 6, lettera b);
- b) indice di liquidità, costituito dal rapporto tra la somma delle liquidità e dei crediti correnti e la somma dei debiti correnti dell'ultimo bilancio approvato, pari o superiore a zero virgola cinque; le liquidità comprendono le rimanenze per lavori in corso alla fine dell'esercizio;
- c) indice di economicità, costituito dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui all'articolo 2425 del codice civile, di valore positivo in almeno due esercizi tra gli ultimi tre;
- d) requisiti di cui all'articolo 18, comma 5, lettere d) ed e), di valore non inferiori ai minimi stabiliti al medesimo articolo, commi 12 e 14.

2. Per le ditte individuali e le società di persone, i requisiti di cui al comma 1 sono dimostrati mediante il libro degli inventari o il bilancio di verifica riclassificato e vidimato da un professionista abilitato.

3. Qualora l'operatore economico, oltre al possesso del sistema di qualità di cui all'articolo 100, comma 5, lettera c), del codice, presenti un patrimonio netto, costituito dal totale della lettera A) del passivo dello stato patrimoniale di cui all'articolo 2424 del codice civile dell'ultimo bilancio approvato, pari o superiore al 10 per cento della cifra di affari media annuale richiesta ai fini di cui all'articolo 18, comma 6, lettera b), nonché i requisiti e gli indici economico-finanziari di cui al comma 1, lettere b), c) e d), del presente articolo, ottiene, anziché l'incremento figurativo di cui al comma 1, un incremento figurativo dei valori degli importi di cui all'articolo 18, commi 6, lettera b), e 9, lettere b) e c), in base alla percentuale determinata secondo quanto previsto dalla Tabella C, sostituendo nelle formule C1 e C2 il valore trenta con il valore trentanove. Gli importi così figurativamente rideterminati valgono per la dimostrazione dei requisiti dei suddetti commi dell'articolo 18.

4. L'incremento convenzionale premiante si applica anche nel caso di cessione o conferimento dell'intera azienda nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 16, comma 10.

Articolo 20.

Rivalutazione dell'importo dei lavori eseguiti.

1. Gli importi dei lavori, relativi a tutte le categorie individuate dalla Tabella A, sono rivalutati sulla base delle variazioni accertate dall'ISTAT relative al costo di costruzione di un edificio residenziale, intervenute fra la data di ultimazione dei lavori, ovvero la data di emissione della documentazione attestante l'esecuzione parziale dei lavori, e la data di sottoscrizione del contratto di qualificazione con la SOA.
2. Sono soggetti alla rivalutazione gli importi dei lavori eseguiti a seguito di contratti stipulati con le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, nonché gli importi dei lavori eseguiti di cui all'articolo 24, commi 2 e 3, previa presentazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori, rilasciato dal direttore dei lavori, che deve riportare la data di ultimazione dei lavori.

Articolo 21.

Determinazione del periodo di attività documentabile e dei relativi importi e certificati.

1. La cifra di affari in lavori di cui all'articolo 18, comma 6, lettera b), e gli importi dei lavori previsti dall'articolo 18, comma 9, lettere b) e c), sono quelli realizzati nei quindici anni antecedenti la data di sottoscrizione del contratto con la SOA, come previsto dall'articolo 100, comma 7, del codice.
2. I lavori da valutare sono quelli eseguiti regolarmente e con buon esito iniziati e ultimati nel periodo di cui al comma 1, ovvero la parte di essi eseguita nei quindici anni antecedenti la data di sottoscrizione

del contratto, per il caso di lavori iniziati in epoca precedente o per il caso di lavori in corso di esecuzione alla data della sottoscrizione del contratto con la SOA, calcolata presumendo un avanzamento lineare degli stessi.

3. L'importo dei lavori è costituito dall'importo contabilizzato al netto del ribasso d'asta, eventualmente aggiornato in forza degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi, e incrementato dall'eventuale adeguamento dei prezzi e dalle risultanze definitive del contenzioso eventualmente insorto per riserve dell'esecutore diverse da quelle riconosciute a titolo risarcitorio, risultante nel certificato di esecuzione dei lavori.

4. I certificati di esecuzione dei lavori contengono la espressa dichiarazione dei committenti che i lavori eseguiti sono stati realizzati regolarmente e con buon esito; se hanno dato luogo a vertenze in sede arbitrale o giudiziaria, ne viene indicato l'esito.

La certificazione per i lavori relativi alla categoria OG 13 deve contenere l'attestato rilasciato dalle autorità eventualmente preposte alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori eseguiti.

5. I certificati rilasciati all'esecutore dei lavori sono trasmessi, a cura delle stazioni appaltanti o degli enti concedenti, all'ANAC con le modalità stabilite nei provvedimenti della stessa Autorità.

6. Le SOA trasmettono all'ANAC, secondo le modalità stabilite dalla stessa Autorità, entro quindici giorni dal rilascio delle attestazioni, i certificati e la documentazione a corredo di cui all'articolo 24, presentati dagli operatori economici per essere qualificati, relativi a lavori il cui committente non sia tenuto all'applicazione del codice e del presente allegato, o eseguiti in proprio. L'ANAC provvede ai necessari riscontri a campione.

7. Le SOA, qualora nella attività di attestazione rilevino l'esistenza di certificati di lavori non presenti nel casellario informatico di cui all'articolo 222, comma 10, del codice, provvedono a darne comunicazione alle stazioni appaltanti o enti concedenti interessati e all'ANAC per gli eventuali provvedimenti da emanarsi ai sensi dell'articolo 222, comma 3, lettera a), del codice. Tali certificati di lavori non sono utilizzabili fino al loro inserimento nel casellario informatico.

8. La documentazione contabile dei lavori prodotta dall'impresa esecutrice non è utilizzabile dalle SOA, in sede di attestazione, in sostituzione dei certificati di esecuzione dei lavori rilasciati dalle stazioni appaltanti. La documentazione contabile non è altresì utilizzabile in caso di disconoscimento del certificato di esecuzione dei lavori da parte della stazione appaltante o del soggetto che si presume lo

abbia emesso.

Articolo 22.

Criteri di accertamento e di valutazione dei lavori eseguiti all'estero.

1. Per i lavori eseguiti all'estero da operatori economici stabiliti in Italia, il richiedente produce alla SOA la certificazione di esecuzione dei lavori, corredata dalla copia del contratto, da ogni documento comprovante i lavori eseguiti e, laddove emesso, del certificato di collaudo.
2. La certificazione è rilasciata, su richiesta dell'interessato, da un tecnico di fiducia dell'ufficio consolare di prima categoria o del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con spese a carico del medesimo interessato; da essa risultano i lavori eseguiti secondo le diverse categorie, il loro ammontare, i tempi di esecuzione, indicazioni utili relative all'incidenza dei subappalti per ciascuna categoria nonché la dichiarazione che i lavori sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito. I relativi importi sono inseriti nel certificato con le indicazioni necessarie per la completa individuazione dell'impresa subappaltatrice, del periodo di esecuzione e della categoria dei lavori eseguiti. La certificazione è rilasciata secondo modelli semplificati, individuati dall'ANAC, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per gli aspetti di competenza ed è soggetta, ove necessario, a legalizzazione da parte delle autorità consolari italiane all'estero.
3. Per i soli lavori subappaltati a imprese italiane, i subappaltatori, ai fini del conseguimento della qualificazione, possono utilizzare il certificato rilasciato all'esecutore italiano ai sensi del comma 2 e, qualora non sia stato richiesto dall'esecutore, il certificato può essere richiesto direttamente dal subappaltatore secondo quanto previsto dal predetto comma.
4. La certificazione è prodotta in lingua italiana ovvero, se in lingua diversa dall'italiano, è corredata di una traduzione certificata conforme in lingua italiana rilasciata dall'ufficio consolare ovvero una traduzione in lingua italiana eseguita da un traduttore ufficiale. L'ufficio consolare di prima categoria,

una volta conseguita la certificazione, la trasmette alla competente struttura centrale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale che provvede a inserirla nel casellario informatico di cui all'articolo 222, comma 10, del codice, con le modalità stabilite dall'ANAC secondo i modelli semplificati sopra citati.

5. Qualora l'interessato abbia ultimato i lavori e non disponga più di propria rappresentanza nel Paese di esecuzione o la rappresentanza non sia in grado di svolgere a pieno le proprie funzioni a causa di palesi difficoltà nel medesimo Paese, può fare riferimento alla struttura competente del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Articolo 23.

Lavori eseguiti dall'impresa affidataria e dall'impresa subappaltatrice. Lavori affidati a terzi dal contraente generale.

1. Ai fini della qualificazione delle imprese che hanno affidato lavorazioni in subappalto e delle imprese subappaltatrici le SOA si attengono ai seguenti criteri:

a) le lavorazioni eseguite dalle imprese subappaltatrici sono classificabili ai sensi della Tabella A;

l'impresa subappaltatrice può utilizzare per la qualificazione il quantitativo delle lavorazioni eseguite aventi le caratteristiche predette;

b) l'impresa affidataria può utilizzare:

1) i lavori della categoria prevalente, per l'intero importo;

2) i lavori di ciascuna delle categorie scorporabili previste nel bando o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, appartenenti alle categorie di cui alla Tabella A, per l'intero importo **((, al fine di determinare la cifra di affari complessiva))**.

2. La SOA, nella attività di attestazione, è tenuta ad attribuire la qualificazione conformemente al contenuto del certificato di esecuzione lavori. Ai fini della qualificazione, la SOA verifica che nel

certificato di esecuzione dei lavori non siano presenti lavorazioni relative a categorie di cui alla Tabella A non previste nel bando di gara o nell'avviso o nella lettera di invito nonché nel contratto e negli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Detta documentazione è richiesta dalla SOA al soggetto che ha emesso il certificato di esecuzione dei lavori. La SOA è tenuta a segnalare all'ANAC eventuali incongruenze riscontrate nel certificato di esecuzione lavori, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera f).

3. In caso di lavori eseguiti in raggruppamento temporaneo, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano con riferimento a ciascuna impresa riunita.

4. Ai terzi, affidatari di lavori del contraente generale ai sensi dell'articolo 204 del codice, sono richiesti i requisiti di qualificazione prescritti dall'articolo 100, comma 4, del codice e dal presente allegato, per la corrispondente categoria e classifica di importo. I certificati di esecuzione di cui all'articolo 21, comma 4, per i lavori affidati a terzi, sono emessi dal soggetto aggiudicatore che ha proceduto all'affidamento al contraente generale e trasmessi, a cura del medesimo soggetto aggiudicatore, all'ANAC con le modalità stabilite nei provvedimenti della stessa Autorità.

Articolo 24.

Criteri di valutazione dei lavori eseguiti e dei relativi importi.

1. L'attribuzione, nel certificato lavori, da parte delle stazioni appaltanti o degli enti concedenti, delle categorie di qualificazione, individuate dalla Tabella A, relative ai lavori eseguiti, è effettuata con riferimento alle categorie richieste nel bando di gara o nell'avviso o nella lettera di invito, nonché con riferimento alle categorie delle lavorazioni affidate in subappalto, risultanti dal certificato di esecuzione dei lavori. Qualora il responsabile unico del progetto (RUP) riporti nel certificato di esecuzione dei lavori categorie di qualificazione diverse da quelle previste nel bando di gara o nell'avviso o nella lettera di invito, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 222, comma 3, lettera a), del codice, fino a un massimo di euro 50.000.

2. Per i lavori il cui committente non sia tenuto all'applicazione del codice e del presente allegato, le categorie dei lavori e gli importi sono attribuiti dalle SOA secondo le corrispondenti categorie individuate dalla Tabella A e in base all'importo realizzato per ciascuna di esse, come desumibili dagli atti contabili, dal contratto d'appalto o documento di analoga natura.
3. Per i lavori eseguiti in proprio e non su committenza si fa riferimento a parametri fisici (metri quadrati, metri cubi) valutati sulla base di prescrizioni o indici ufficiali e il relativo importo è valutato nella misura del 100 per cento.
4. Nel caso di opere di edilizia abitativa, si fa riferimento al costo totale dell'intervento (CTN), costituito dal costo a metro quadro, così come determinato dai soggetti competenti secondo le norme vigenti, moltiplicato per la superficie complessiva (SC) e maggiorato del 25 per cento.
5. Nel caso indicato al comma 2 le relative dichiarazioni sono corredate della seguente documentazione:
 - a) permesso di costruire ovvero segnalazione certificata di inizio attività, relativi all'opera realizzata, ove richiesti, con allegata copia **((...))** del progetto approvato;
 - b) copia del contratto stipulato;
 - c) copia delle fatture corrispondenti al quantitativo di lavori eseguiti;
 - d) copia del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.
6. Nel caso indicato al comma 3, le relative dichiarazioni sono corredate della documentazione di cui al comma 5, lettere a) e d), nonché delle fatture o di diversa documentazione corrispondenti all'acquisto di materiali e di servizi e a eventuali subappalti.
7. Fermo restando quanto previsto dai commi 5 e 6, nel caso indicato al comma 2 l'operatore economico deve presentare la certificazione di esecuzione lavori rilasciata dal committente e sottoscritta dal direttore dei lavori; i firmatari sono responsabili anche dell'indicazione degli eventuali subappaltatori, i quali dovranno altresì presentare la documentazione prevista dal comma 5, lettera b). Nel caso indicato al comma 3, la certificazione è rilasciata direttamente dal direttore lavori.
8. Ai fini della qualificazione, l'importo dei lavori appaltati al consorzio di imprese artigiane, al consorzio di cooperative e al consorzio stabile è attribuito, sulla base di una deliberazione del consorzio stesso, al consorzio ed eventualmente al consorziato esecutore secondo le modalità previste dall'articolo 23, comma 1, lettera b). Ai fini della qualificazione del consorzio o del consorziato esecutore, la SOA

acquisisce il certificato di esecuzione dei lavori, corredato della deliberazione consortile in cui sia precisato se il relativo importo sia da attribuire completamente al consorzio ovvero al consorzio e al consorziato nelle misure di cui al primo periodo. **((A tal fine il consorzio di imprese artigiane, il consorzio di cooperative e il consorzio stabile può utilizzare i lavori della categoria prevalente, per l'intero importo ovvero i lavori di ciascuna delle categorie scorporabili previste nel bando o nell'avviso di gara o nella lettera di invito appartenenti alle categorie di cui alla Tabella A per l'intero importo, in ciascuna delle categorie scorporabili.))**

Articolo 25.

Direzione tecnica.

1. La direzione tecnica è l'organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori. La direzione tecnica può essere assunta da un singolo soggetto, eventualmente coincidente con il legale rappresentante dell'operatore economico, o da più soggetti.

2. I soggetti ai quali viene affidato l'incarico di direttore tecnico sono dotati, per la qualificazione in categorie con classifica di importo pari o superiore alla IV, di laurea in ingegneria, in architettura, o altra equipollente, o di laurea breve o di diploma universitario in ingegneria o in architettura o equipollente, di diploma di perito industriale edile o di geometra; per le classifiche inferiori è ammesso anche il possesso di titolo di studio tecnico equivalente al diploma di geometra e di perito industriale edile, ovvero il possesso del requisito professionale identificato nella esperienza acquisita nel settore delle costruzioni quale direttore del cantiere per un periodo non inferiore a cinque anni da comprovare con idonei certificati di esecuzione dei lavori attestanti tale condizione.

2-bis. **((I soggetti che alla data del 1° luglio 2023 ricoprivano l'incarico di direttore tecnico risultante da un attestato in corso di validità possono continuare a svolgere tali funzioni.))**

3. I soggetti designati nell'incarico di direttore tecnico non possono rivestire analogo incarico per conto di altri operatori economici qualificati; tali soggetti producono una dichiarazione di unicità di incarico. Il

direttore tecnico, qualora sia persona diversa dal titolare dell'impresa, dal legale rappresentante, dall'amministratore e dal socio, deve essere dipendente dell'impresa stessa o in possesso di contratto d'opera professionale regolarmente registrato.

4. La qualificazione conseguita ai sensi dell'articolo 18, comma 18, è collegata al direttore tecnico che l'ha consentita. La stessa qualificazione può essere confermata sulla base di autonoma e specifica valutazione se l'impresa provvede alla sostituzione del direttore tecnico o dei direttori tecnici uscenti con soggetti aventi analoga idoneità.

5. Se l'impresa non provvede alla sostituzione del direttore tecnico uscente o dei direttori tecnici uscenti, la SOA o, in caso di inerzia, l'ANAC dispone:

- a) la decadenza dell'attestazione di qualificazione nelle categorie e importi corrispondenti, connessi alla presenza del direttore tecnico uscente o dei direttori tecnici uscenti;
- b) la conferma o la riduzione della qualificazione nelle categorie e importi corrispondenti, nel caso in cui l'impresa dimostri di aver eseguito lavori rispettivamente di pari o di minore importo nelle categorie in precedenza connesse alla direzione tecnica.

6. In ogni caso di variazione della direzione tecnica, l'impresa provvede a darne comunicazione alla SOA che l'ha qualificata e all'ANAC entro trenta giorni dalla data della avvenuta variazione.

Articolo 26.

Contratto di avvalimento in gara e qualificazione mediante avvalimento.

1. Per la qualificazione in gara, il contratto di cui all'articolo 104 del codice deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
- b) durata;
- c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

2. Per l'ottenimento dell'attestazione di qualificazione mediante avvalimento, l'impresa ausiliata

presenta alla SOA la dichiarazione con la quale l'impresa ausiliaria assume l'obbligo di mettere a disposizione le risorse oggetto di avalimento in favore dell'impresa ausiliata per tutto il periodo di validità della attestazione SOA rilasciata mediante avalimento.

3. Per le finalità di cui al comma 2, l'impresa ausiliaria e l'impresa ausiliata hanno l'obbligo di documentare alla SOA il rapporto di controllo tra le imprese ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, e di comunicare alla SOA e all'ANAC entro quindici giorni il venire meno di tale rapporto di controllo, ovvero le circostanze che fanno venire meno la messa a disposizione delle risorse di cui al comma 2.

4. Entro il successivo termine di quindici giorni la SOA provvede a comunicare all'ANAC le informazioni di cui al comma 3 e dispone la decadenza, entro lo stesso termine, dell'attestazione dell'impresa ausiliata.

5. L'impresa ausiliata, per conseguire la qualificazione mediante avalimento, deve possedere:

- a) i requisiti di cui all'articolo 18, comma 1, in proprio;
- b) i requisiti di cui all'articolo 18, commi da 5 a 25, anche mediante i requisiti resi disponibili dall'impresa ausiliaria.

6. L'impresa ausiliata è sottoposta a tutti gli obblighi previsti, per le imprese attestate dalle SOA, secondo le disposizioni del presente allegato.

7. Le SOA attestano le imprese ausiliate utilizzando uno specifico modello di attestazione predisposto e approvato dall'ANAC che richiama espressamente l'avalimento.

Articolo 27.

Contenuti delle attestazioni rilasciate dalle SOA.

1. L'ANAC provvede a individuare, conformemente a quanto stabilito dal presente allegato, le informazioni che debbono essere riportate nelle attestazioni rilasciate dalle SOA, con riferimento ai requisiti di cui all'articolo 18.

2. Le attestazioni devono indicare espressamente le referenze che hanno permesso il rilascio delle stesse.

Articolo 28.

Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro.

1. Fermo restando quanto previsto dal Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del codice, in materia di esclusione dalle gare, gli operatori economici possono partecipare agli appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro qualora in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo:

- a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
- b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15 per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
- c) adeguata attrezzatura tecnica.

2. Nel caso di operatori economici già in possesso dell'attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti.

3. Gli operatori economici, per partecipare agli appalti di importo pari o inferiore a 150.000 euro concernenti i lavori relativi alla categoria OG 13, fermo restando quanto previsto dal comma 1, devono aver realizzato nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, dell'avviso o della lettera di invito, lavori analoghi per importo pari a quello dei lavori che si intendono eseguire, e

presentare l'attestato di buon esito degli stessi rilasciato dalle autorità eventualmente preposte alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori eseguiti.

4. I requisiti, previsti dal bando di gara, dall'avviso di gara o dalla lettera di invito, sono determinati e documentati secondo quanto previsto dal presente allegato, e dichiarati in sede di domanda di partecipazione o di offerta con le modalità di cui all'articolo 91, comma 3, del codice.

Articolo 29.

Decadenza dell'attestazione di qualificazione.

1. Qualora la SOA o l'ANAC disponga la decadenza dell'attestazione di qualificazione, rilasciata ai sensi dell'articolo 100, comma 4, del codice ovvero ai sensi dell'articolo 26 del presente allegato, l'ANAC, direttamente o previa segnalazione da parte della SOA, provvede a darne pubblicità nel casellario informatico di cui all'articolo 222, comma 10, del codice.

2. Durante l'esecuzione dei lavori, le stazioni appaltanti verificano, attraverso il casellario informatico, che non sia intervenuta, nei confronti dell'esecutore e del subappaltatore, la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci. Ove sia intervenuta la decadenza dell'attestazione dell'esecutore, si procede ai sensi dell'articolo 122, comma 2, lettera a), del codice; ove sia intervenuta la decadenza dell'attestazione del subappaltatore, la stazione appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 119, comma 4, del codice, dandone contestuale segnalazione all'ANAC per l'inserimento nel casellario informatico.

Soggetti abilitati ad assumere lavori

Articolo 30.

Requisiti del concorrente singolo e di quelli riuniti.

1. Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
2. Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), del codice, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), del codice e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.
3. Per gli operatori stabiliti in altri Stati membri di cui all'articolo 65, comma 1, del codice, si applicano i commi 1 e 2.
4. Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie e importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno a essa affidati.
5. I requisiti per i progettisti, previsti dal bando ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del codice, devono essere posseduti dalle imprese attestate per prestazioni di sola esecuzione, attraverso un progettista

associato o indicato in sede di offerta in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, del codice. Gli operatori economici attestati per prestazioni di progettazione e costruzione devono possedere i predetti requisiti attraverso l'associazione o l'indicazione in sede di offerta di un progettista scelto tra i soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, del codice, laddove gli stessi requisiti non siano dimostrati attraverso il proprio staff di progettazione.

6. Gli operatori economici qualificati nella I e nella II classifica, non in possesso, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono partecipare in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti agli affidamenti di contratti per i quali sia richiesta al concorrente singolo un'attestazione per classifiche superiori.

Articolo 31.

Società tra concorrenti riuniti o consorziati.

1. I concorrenti riuniti o consorziati indicati dal consorzio come esecutori dei lavori, dopo l'aggiudicazione possono costituire tra loro una società anche consortile, ai sensi del libro V, titolo V, capi III e seguenti del codice civile, per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori.
2. La società subentra, senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto e senza necessità di autorizzazione o di approvazione, nell'esecuzione totale o parziale del contratto, ferme restando le responsabilità dei concorrenti riuniti o consorziati ai sensi del codice.
3. Il subentro ha effetto dalla data di notificazione dell'atto costitutivo alla stazione appaltante, e subordinatamente, alla iscrizione della società nel registro delle imprese.
4. Tutti i concorrenti riuniti devono far parte della società nella medesima percentuale di appartenenza al raggruppamento.
5. La società costituita dai concorrenti riuniti o consorziati non può conseguire la qualificazione. Nel

caso di esecuzione parziale dei lavori, la società può essere costituita anche dai soli concorrenti riuniti o consorziati interessati all'esecuzione parziale.

6. Ai fini della qualificazione dei concorrenti riuniti, i lavori eseguiti dalla società sono riferiti ai singoli concorrenti riuniti, secondo le rispettive quote di partecipazione alla società stessa.

7. Ai fini della qualificazione dei concorrenti consorziati, i lavori eseguiti dalla società sono attribuiti secondo le disposizioni dell'articolo 24, comma 8.

Articolo 32.

ConSORZI stabili.

1. I consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 1, lettera d), e 67, comma 4, del codice, eseguono i lavori o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.

2. I consorzi stabili conseguono la qualificazione a seguito di verifica dell'effettiva sussistenza in capo alle singole consorziate dei corrispondenti requisiti.

3. Il conseguimento della qualificazione da parte del consorzio stabile non pregiudica la contemporanea qualificazione dei singoli consorziati, ma il documento di qualificazione di questi ultimi deve riportare la segnalazione di partecipazione a un consorzio stabile.

4. In caso di scioglimento del consorzio stabile ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio in quanto da questi non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione dei lavori nel quinquennio antecedente.

Articolo 33.

Requisiti del concessionario.

1. I soggetti che intendono partecipare alle gare per l'affidamento di concessioni di lavori pubblici, se eseguono lavori con la propria organizzazione di impresa, devono essere qualificati secondo quanto previsto dall'articolo 100, comma 4, del codice e dall'articolo 18, comma 11, del presente allegato, con riferimento ai lavori direttamente eseguiti ed essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi:

- a) fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando non inferiore al 10 per cento dell'investimento previsto per l'intervento;
- b) capitale sociale non inferiore a un ventesimo dell'investimento previsto per l'intervento;
- c) svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto dall'intervento per un importo medio non inferiore al 5 per cento dell'investimento previsto per l'intervento;
- d) svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quello previsto dall'intervento per un importo medio pari ad almeno il 2 per cento dell'investimento previsto dall'intervento.

2. In alternativa ai requisiti previsti dal comma 1, lettere c) e d), il concessionario può incrementare i requisiti previsti dal medesimo comma, lettere a) e b), nella misura fissata dal bando di gara, comunque compresa fra 1,5 volte e tre volte. Il requisito previsto dal comma 1, lettera b), può essere dimostrato anche attraverso il patrimonio netto.

3. Se il concessionario non esegue direttamente i lavori oggetto della concessione, deve essere in possesso esclusivamente degli ulteriori requisiti di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d).

4. Qualora il candidato alla concessione sia costituito da un raggruppamento temporaneo di soggetti o da un consorzio, i requisiti previsti dal comma 1 devono essere posseduti complessivamente, fermo restando che ciascuno dei componenti del raggruppamento possieda una percentuale non inferiore al 10 per cento dei requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b).

5. Qualora, ai sensi dell'articolo 193 del codice, sia necessario apportare modifiche al progetto presentato dal promotore ai fini dell'approvazione dello stesso, il promotore, ovvero i concorrenti successivi in graduatoria che accettano di apportare le modifiche, devono comunque possedere, anche associando o consorziando altri soggetti, gli eventuali ulteriori requisiti, rispetto a quelli previsti dal

bando di gara, necessari per l'esecuzione del progetto.

PARTE V

Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura

Articolo 34.

Requisiti dei professionisti singoli o associati.

1. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui all'articolo 66 del codice, i professionisti singoli o associati devono possedere i seguenti requisiti:

- a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente oggetto del bando di gara, oppure, nelle procedure di affidamento di servizi che non richiedono il possesso di laurea, essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare, nel rispetto dei relativi ordinamenti professionali;
- b) essere abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti, al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei Paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.

Articolo 35.

Requisiti delle società di professionisti.

1. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui all'articolo 66 del codice, i soggetti di cui al comma 1, lettera b), del predetto articolo devono possedere i seguenti requisiti:

a) organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:

1) i soci;

2) gli amministratori;

3) i dipendenti;

4) i consulenti su base annua, muniti di partita IVA, che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;

b) l'organigramma di cui alla lettera a) riporta, altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità.

2. Fermo restando quanto previsto in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC) dalla legislazione vigente, alle attività professionali prestate dalle società di cui al presente articolo si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.

Articolo 36.

Requisiti delle società di ingegneria.

1. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui all'articolo 66 del codice, i soggetti di cui al comma 1, lettera c), del predetto articolo 66 sono tenuti a disporre di almeno un direttore tecnico con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni.
2. Il direttore tecnico di cui al comma 1 deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società;
 - b) abilitazione all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscrizione, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei Paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.
3. La società delega il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell'affidamento, al direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto dipendente dalla medesima società e avente i medesimi requisiti. L'approvazione e la firma degli elaborati comportano la solidale responsabilità civile del direttore tecnico o del delegato con la società di ingegneria nei confronti della stazione appaltante.
4. Il direttore tecnico è formalmente consultato dall'organo di amministrazione della società per la definizione degli indirizzi relativi all'attività di progettazione, per la decisione di partecipazioni a gare per affidamento di incarichi o a concorsi di idee o di progettazione, nonché in materia di svolgimento di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni, direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica e studi di impatto ambientale.
5. Le società di ingegneria predispongono e aggiornano l'organigramma comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:
 - a) i soci;
 - b) gli amministratori;
 - c) i dipendenti;
 - d) i consulenti su base annua, muniti di partiva IVA, che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei

progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA.

6. L'organigramma riporta, altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità. Se la società svolge anche attività diverse dalle prestazioni di servizi di cui all'articolo 66 del codice, nell'organigramma sono indicate la struttura organizzativa e le capacità professionali espressamente dedicate alla suddetta prestazione di servizi. I relativi costi sono evidenziati in apposito allegato al conto economico.

7. Si applica il comma 2 dell'articolo 35.

Articolo 37.

Requisiti degli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura.

1. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui all'articolo 66 del codice, i soggetti di cui al comma 1, lettera e), del predetto articolo sono tenuti a ricomprendere nell'oggetto sociale le prestazioni di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a:

a) predisporre e aggiornare il proprio organigramma comprendente le persone direttamente impiegate nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità con l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità, includendo, tenuto conto della propria natura giuridica:

- 1) legale rappresentante;
- 2) amministratori;
- 3) soci, soci fondatori, associati;
- 4) dipendenti;

5) consulenti su base annua, muniti di partita IVA, che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA;

b) disporre di almeno un direttore tecnico, formalmente consultato dall'organo di amministrazione dei soggetti di cui al comma 1 per la definizione degli indirizzi strategici dei medesimi, e per la partecipazione a gare per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura, con funzioni di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni.

3. Il direttore tecnico di cui al comma 2, lettera b), deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente alla tipologia dei servizi tecnici da prestare;

b) abilitazione all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscrizione, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitazione all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato dell'Unione europea di appartenenza del soggetto di cui al comma 1;

c) essere in regola con gli obblighi contributivi, assicurativi e di aggiornamento professionale previsti dalle norme legislative vigenti.

4. I soggetti di cui al comma 1 delegano il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell'affidamento al direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto dipendente dagli stessi e avente i medesimi requisiti.

L'approvazione e la firma degli elaborati comportano la responsabilità solidale del direttore tecnico o del delegato con i suddetti soggetti nei confronti della stazione appaltante.

5. Fermo restando quanto previsto in materia di DURC dalla legislazione vigente, ovvero dalle certificazioni di regolarità rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale, alle attività professionali prestate dai soggetti di cui al comma 1 si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la cassa di previdenza di categoria di pertinenza cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo è versato pro quota alle rispettive casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.

Articolo 38.

Requisiti dei consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE.

1. Per i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e per i GEIE, costituiti ai sensi dell'articolo 66, comma 1, lettere a) e g), del codice, i requisiti di cui agli articoli 35 e 36 del presente allegato devono essere posseduti dai consorziati o partecipanti ai GEIE.

2. I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, devono essere formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

Articolo 39.

Requisiti dei raggruppamenti temporanei.

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 68 del codice, per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, lettera f), del codice, i requisiti di cui agli articoli 35 e 36 del presente allegato, devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento. I raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista. Per le procedure di affidamento che non richiedono il possesso del diploma di laurea, il giovane deve essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare abilitato da

meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, nel rispetto dei relativi ordini professionali. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti.

2. Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, il progettista presente nel raggruppamento può essere:

- a) un libero professionista singolo o associato;
- b) con riferimento alle società di cui agli articoli 35 e 36, un amministratore, un socio, un dipendente o un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
- c) con riferimento ai prestatori di servizi attinenti all'architettura e l'ingegneria di altri Stati membri, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito, ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria.

3. Per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, lettera e), del codice:

- a) i requisiti minimi dei soggetti di cui all'articolo 37, comma 1, del presente allegato devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento;
- b) il giovane professionista presente nel raggruppamento può rivestire una delle qualifiche indicate all'articolo 37, comma 2, lettera a), ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale;
- c) con riferimento ai prestatori di servizi di architettura e ingegneria di altri Stati membri, il giovane professionista presente nel raggruppamento può avere anche caratteristiche equivalenti ai progettisti individuati alla lettera b), ove contemplati nel proprio organigramma, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito.

Articolo 40.

Verifica dei requisiti e delle capacità.

1. Ai sensi dell'articolo 99 del codice, la verifica del possesso dei requisiti necessari ai fini della partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 66 del codice alle procedure per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria avviene attraverso il fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24 del codice.

1-bis. **((Nei servizi di architettura e ingegneria e negli altri servizi tecnici, i requisiti economico-finanziari sono dimostrati tramite una copertura assicurativa con massimale pari al dieci per cento dell'importo delle opere o, in alternativa, da un fatturato globale maturato nei migliori tre esercizi degli ultimi cinque anni antecedenti la pubblicazione del bando e non superiore al valore stimato dell'appalto; per i requisiti di capacità tecnica e professionale, le stazioni appaltanti possono richiedere di aver eseguito, nei precedenti dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara, contratti analoghi a quelli in affidamento, sia a favore di soggetti pubblici che di quelli privati.))**

PARTE VI

Qualificazione dei contraenti generali

Articolo 41.

Domanda di qualificazione a contraente generale.

1. Per la partecipazione alle procedure di aggiudicazione da parte dei contraenti generali, ai fini degli affidamenti di cui all'articolo 204 del codice, oltre all'assenza dei motivi di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del codice, è istituito il Sistema di qualificazione dei contraenti generali,

disciplinato dal presente allegato, che prevede specifici requisiti in ordine all'adeguata capacità economica e finanziaria, all'adeguata idoneità tecnica e organizzativa, nonché all'adeguato organico tecnico e dirigenziale.

2. Le attività del Sistema di qualificazione dei contraenti riferite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono svolte dalla competente struttura individuata nel regolamento di organizzazione del Ministero.

3. Gli operatori economici che intendono ottenere la qualificazione a contraente generale per le classifiche stabilite ai sensi del comma 1, presentano la relativa domanda, unitamente alla documentazione dei requisiti necessari per la classifica di qualificazione richiesta, e all'attestato del versamento degli oneri di cui al comma 7, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero recapitata a mano, ovvero mediante posta certificata, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La domanda, compilata su modello conforme a quello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, deve essere datata e recare la sottoscrizione del legale rappresentante dell'impresa in ciascuna pagina. Parimenti, il legale rappresentante deve dichiarare sotto la propria responsabilità i documenti allegati, specificando per ciascuno di essi il numero delle pagine costituenti il documento, ciascuna delle quali deve recare, in calce, la sigla del legale rappresentante e l'indicazione della data in cui detta sigla è stata apposta. Alla domanda, pena il non rilascio dell'attestazione, l'impresa allega la copia su supporto informatico della documentazione presentata, autenticata con firma digitale, con formati di memorizzazione stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e resi noti sul sito informatico istituzionale del Ministero.

4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettua i controlli di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445. In caso di dichiarazioni mendaci si applicano gli articoli 75 e 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Ricevuta la domanda, è verificata la completezza della medesima e della documentazione allegata. Nel caso di verifica positiva dei contenuti della domanda e della allegata documentazione, all'operatore economico viene data comunicazione dell'apertura del procedimento amministrativo, con indicazione del nominativo del RUP e dei dati di riferimento dello stesso (dislocazione dell'ufficio, numero telefonico e indirizzo di posta elettronica). Nel caso di incompletezza della domanda o della

documentazione ne viene data comunicazione all'operatore economico, ai fini dell'integrazione.

5. La attestazione è rilasciata ovvero motivatamente negata entro tre mesi dalla ricezione di tutta la documentazione necessaria.

6. I dati sensibili acquisiti nell'ambito del procedimento di qualificazione del contraente generale sono trattati esclusivamente nell'ambito dell'ufficio e conservati nel rispetto del diritto alla protezione dei dati, adottando idonee misure di sicurezza per prevenire eventi lesivi della riservatezza.

7. La Tabella B - Parte II definisce i criteri per la determinazione degli oneri per la procedura di attestazione della qualificazione a contraente generale.

Articolo 42.

Procedimento per il rilascio e la decadenza dell'attestazione.

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti accerta il possesso, da parte dell'impresa richiedente, dei requisiti di cui all'articolo 41, comma 1. Ove si rilevi la necessità, ai fini istruttori, di chiarimenti, precisazioni o altra documentazione integrativa, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ne fa motivata richiesta all'operatore economico. La richiesta interrompe, per una sola volta e sino alla ricezione dei chiarimenti, delle precisazioni o della documentazione integrativa, la decorrenza del termine di tre mesi di cui all'articolo 41, comma 5.

2. Conclusa la fase istruttoria, in un termine comunque non superiore a due mesi dall'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 41, comma 3, fatta salva l'eventuale interruzione del termine di cui al comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette gli atti assunti, corredati di relazione, ai fini di riscontro tecnico, al Consiglio superiore dei lavori pubblici, che provvede nel termine improrogabile di quindici giorni. Acquisito il detto riscontro, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti procede, nei quindici giorni successivi, all'adozione del provvedimento di attestazione, ovvero di motivato diniego, del possesso della qualifica di «contraente generale» da parte dell'impresa. Ove, a

seguito del suddetto riscontro da parte del Consiglio superiore, sia necessario richiedere all'impresa ulteriore documentazione integrativa, il termine di quindici giorni, assegnato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, decorre dall'acquisizione della documentazione richiesta.

3. Il provvedimento di attestazione, o di diniego della stessa, è comunicato all'impresa interessata e all'ANAC. Del rilascio dell'attestazione viene altresì dato avviso sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede successivamente, ai fini di monitoraggio, a verifiche, a campione, del mantenimento del possesso dei requisiti richiesti da parte degli operatori economici attestati, acquisendo le informazioni necessarie dagli operatori medesimi, o d'ufficio. In assenza di riscontro da parte degli operatori economici alle richieste di informazione nel termine di trenta giorni, procede a formale diffida per lettera raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata, imponendo all'operatore economico attestato l'ulteriore termine perentorio di quindici giorni per fornire le informazioni richieste. Trascorso inutilmente anche il detto termine, l'attestazione rilasciata cessa di avere validità. L'attestazione, rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, cessa comunque di avere validità ove l'operatore economico cui è stata rilasciata perda anche uno soltanto dei requisiti richiesti e documentati per la qualificazione.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti cura le conseguenti comunicazioni all'operatore economico interessato, all'ANAC, e assicura, altresì, che sia dato avviso sul sito informatico istituzionale del Ministero.

5. Nel caso l'operatore economico già qualificato intenda richiedere la variazione della classifica attestata, il medesimo può presentare la relativa domanda intesa ad attivare, ai sensi dell'articolo 41, un nuovo procedimento di rilascio dell'attestazione per la nuova classifica.

5. Nei casi di cessazione automatica della validità dell'attestazione, l'operatore economico interessato può attivare un nuovo procedimento di rilascio, anche per la diversa classificazione per la quale sia in possesso dei requisiti richiesti.

6. Gli operatori economici attestati sono tenuti a comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro trenta giorni dal suo verificarsi, ogni variazione relativa ai requisiti di ordine generale previsti al comma 1.

7. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, qualora disponga la decadenza dell'attestazione di

qualificazione, provvede a darne pubblicità sul proprio sito informatico. Durante l'esecuzione dei lavori, i soggetti aggiudicatori verificano, attraverso il sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che non sia intervenuta, nei confronti dell'esecutore e del subappaltatore, la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci. Ove sia intervenuta la decadenza dell'attestazione dell'esecutore, si procede ai sensi dell'articolo 122, comma 2, lettera a), del codice; ove sia intervenuta la decadenza dell'attestazione del subappaltatore, il soggetto aggiudicatore pronuncia la decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 119, comma 4, del codice, dandone contestuale segnalazione all'ANAC per l'inserimento nel casellario informatico di cui all'articolo 222, comma 10, del codice.

Articolo 43.

Procedimento per il rinnovo dell'attestazione.

1. Almeno novanta giorni prima della scadenza della validità della attestazione di cui all'articolo 42, il contraente generale deve presentare l'istanza contenente la richiesta di rinnovo della attestazione, con le modalità di cui all'articolo 41.
2. Il procedimento di rinnovo della attestazione è svolto secondo le modalità di cui all'articolo 42. Ai fini dell'avvio del procedimento amministrativo di rinnovo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 41, comma 3.

Articolo 44.

Imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia.

1. Le imprese, stabilite negli altri Stati di cui all'articolo 65, comma 1, del codice, che intendano richiedere la qualificazione di contraente generale secondo l'ordinamento italiano, attestata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, presentano la domanda nelle forme prescritte dall'articolo 41, e allegano la documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre.
2. Le imprese di cui al comma 1 che intendano qualificarsi alla singola gara producono il documento di cui all'articolo 91, comma 3, del codice, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre.

Articolo 45.

Contratto di avvalimento in gara e qualificazione mediante avvalimento.

1. Per la qualificazione in gara si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 1.
2. Per la qualificazione mediante avvalimento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26, commi da 2 a 4; il riferimento ivi contenuto alle SOA si intende riferito al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'impresa ausiliata, per conseguire l'attestazione, deve possedere in proprio i requisiti di ordine generale di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del codice; il possesso dei requisiti richiesti a norma dell'articolo 42, comma 1, può essere soddisfatto anche avvalendosi dei requisiti resi disponibili dall'impresa ausiliaria. L'impresa ausiliata è sottoposta a tutti gli obblighi previsti, per le imprese attestate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti secondo le disposizioni di cui alla presente Parte.
3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti attesta le imprese ausiliate utilizzando uno specifico modello di attestazione che richiama espressamente l'avvalimento, predisposto dal Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti e reso noto con apposito comunicato, inserito nel sito informatico istituzionale del Ministero.

Articolo 46.

Monitoraggio e sperimentazione

1. Per le finalità di cui all'articolo 100, comma 10, del codice, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è avviata una attività di monitoraggio e sperimentazione finalizzata a chiarire gli ambiti applicativi del sistema di qualificazione differenziato per gli appalti di servizi e forniture e le tipologie di affidamenti per cui è possibile adottare un meccanismo di qualificazione differenziato, nonché a chiarire i criteri, le procedure e il regime sanzionatorio della relativa qualificazione.

TABELLA A

CATEGORIE DI OPERE GENERALI E SPECIALIZZATE

PREMESSE

Ai fini delle seguenti declaratorie per «opera» o per «intervento» si intende un insieme di lavorazioni capace di esplicare funzioni economiche e tecniche.

La qualificazione in ciascuna delle categorie di opere generali, individuate con l'acronimo «OG», è conseguita dimostrando capacità di svolgere in proprio o con qualsiasi altro mezzo l'attività di

costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere o interventi per la cui realizzazione, finiti in ogni loro parte e pronti all'uso da parte dell'utilizzatore finale, siano necessarie una pluralità di specifiche lavorazioni. La qualificazione presuppone effettiva capacità operativa e organizzativa dei fattori produttivi, specifica competenza nel coordinamento tecnico delle attività lavorative, nella gestione economico-finanziaria e nella conoscenza di tutte le regole tecniche e amministrative che disciplinano l'esecuzione di lavori pubblici. Ciascuna categoria di opere generali individua attività non ricomprese nelle altre categorie generali.

La qualificazione in ciascuna delle categorie di opere specializzate, individuate con l'acronimo «OS», è conseguita dimostrando capacità di eseguire in proprio l'attività di esecuzione, ristrutturazione e manutenzione di specifiche lavorazioni che costituiscono di norma parte del processo realizzativo di un'opera o di un intervento e necessitano di una particolare specializzazione e professionalità.

La qualificazione presuppone effettiva capacità operativa e organizzativa dei fattori produttivi necessari alla completa esecuzione della lavorazione e il possesso di tutte le specifiche abilitazioni tecniche e amministrative previste dalle vigenti norme legislative e regolamentari.

CATEGORIE DI OPERE GENERALI

OG 1: Edifici civili e industriali

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia occorrenti per svolgere una qualsiasi attività umana, diretta o indiretta, completi delle necessarie strutture, impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché delle eventuali opere connesse, complementari e accessorie.

Comprende, in via esemplificativa, le residenze, le carceri, le scuole, le caserme, gli uffici, i teatri, gli stadi, gli edifici per le industrie, gli edifici per parcheggi, le stazioni ferroviarie e metropolitane, gli edifici aeroportuali nonché qualsiasi manufatto speciale in cemento armato, semplice o precompresso, gettato in opera quali volte sottili, cupole, serbatoi pensili, silos ed edifici di grande altezza con strutture di particolari caratteristiche e complessità.

OG 2: Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali

Riguarda lo svolgimento di un insieme coordinato di lavorazioni specialistiche necessarie a recuperare, conservare, consolidare, trasformare, ripristinare, ristrutturare, sottoporre a manutenzione gli immobili di interesse storico soggetti a tutela a norma delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali. Riguarda altresì la realizzazione negli immobili di impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché di eventuali opere connesse, complementari e accessorie.

OG 3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari per consentire la mobilità su «gomma», «ferro» e «aerea», qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale, del relativo armamento ferroviario, nonché di tutti gli impianti automatici, elettromeccanici, elettrici, telefonici, elettronici e per la trazione elettrica necessari a fornire un buon servizio all'utente in termini di uso, informazione, sicurezza e assistenza.

Comprende, in via esemplificativa, le strade, qualsiasi sia il loro grado di importanza, le autostrade, le superstrade, inclusi gli interventi puntuali quali le pavimentazioni speciali, le gallerie artificiali, gli svincoli a raso o in sopraelevata, i parcheggi a raso, le opere di sostegno dei pendii, i rilevati, le ferrovie di interesse nazionale e locale, le metropolitane, le funicolari e le linee tranviarie di qualsiasi caratteristica tecnica, le piste di decollo di aeromobili e i piazzali di servizio di eliporti, le stazioni, le pavimentazioni realizzate con materiali particolari, naturali e artificiali, nonché i ponti, anche di complesse caratteristiche tecniche, in ferro, cemento armato semplice o precompresso, prefabbricati o gettati in opera.

OG 4: Opere d'arte nel sottosuolo

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione, mediante l'impiego di specifici mezzi tecnici speciali, di interventi in sotterraneo che siano necessari per consentire la mobilità su «gomma» e su «ferro», qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria, puntuale o a rete, quali strade di accesso di qualsiasi grado di importanza, svincoli a raso o in sopraelevata, parcheggi a raso, opere di sostegno dei pendii e di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici nonché di armamento ferroviario occorrenti per fornire un buon servizio all'utente in termini di uso, informazione, sicurezza e assistenza.

Comprende, in via esemplificativa, gallerie naturali, trafori, passaggi sotterranei, tunnel.

OG 5: Dighe

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali che siano necessari per consentire la raccolta di acqua da effettuare per qualsiasi motivo, localizzati su corsi d'acqua e bacini interni, complete di tutti gli impianti elettromeccanici, meccanici, elettrici, telefonici ed elettronici necessari all'efficienza e all'efficacia degli interventi nonché delle opere o lavori a rete a servizio degli stessi.

Comprende le dighe realizzate con qualsiasi tipo di materiale.

OG 6: Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari per attuare il «servizio idrico integrato» ovvero per trasportare ai punti di utilizzazione fluidi aeriformi o liquidi, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale e di tutti gli impianti elettromeccanici, meccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, necessari a fornire un buon servizio all'utente in termini di uso, funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza a un normale funzionamento.

Comprende, in via esemplificativa, le opere di captazione delle acque, gli impianti di potabilizzazione, gli acquedotti, le torri piezometriche, gli impianti di sollevamento, i serbatoi interrati o sopraelevati, la rete di distribuzione all'utente finale, i cunicoli attrezzati, la fornitura e la posa in opera delle tubazioni, le

fognature con qualsiasi materiale, il trattamento delle acque reflue prima della loro immissione nel ciclo naturale delle stesse, i gasdotti, gli oleodotti.

OG 7: Opere marittime e lavori di dragaggio

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali comunque realizzati, in acque dolci e salate, che costituiscono terminali per la mobilità su «acqua» ovvero opere di difesa del territorio dalle stesse acque dolci o salate, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale e di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici necessari a fornire un buon servizio all'utente in termini di uso, funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza.

Comprende, in via esemplificativa, i porti, i moli, le banchine, i pennelli, le piattaforme, i pontili, le difese costiere, le scogliere, le condotte sottomarine, le bocche di scarico nonché i lavori di dragaggio in mare aperto o in bacino e quelli di protezione contro l'erosione delle acque dolci o salate.

OG 8: Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica

Riguarda la costruzione e la manutenzione o la ristrutturazione di interventi, puntuali e a rete, comunque realizzati, occorrenti per la sistemazione di corsi d'acqua naturali o artificiali nonché per la difesa del territorio dai suddetti corsi d'acqua, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria, nonché di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici necessari. Comprende, in via esemplificativa, i canali navigabili, i bacini di espansione, le sistemazioni di foci, il consolidamento delle strutture degli alvei dei fiumi e dei torrenti, gli argini di qualsiasi tipo, la sistemazione e la regimentazione idraulica delle acque superficiali, le opere di diaframmatatura dei sistemi arginali, le traverse per derivazioni e le opere per la stabilizzazione dei pendii.

OG 9: Impianti per la produzione di energia elettrica

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione degli interventi puntuali che sono

necessari per la produzione di energia elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete, nonché di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, necessari in termini di funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza. Comprende le centrali idroelettriche ovvero alimentate da qualsiasi tipo di combustibile.

OG 10: Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua e impianti di pubblica illuminazione

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione degli interventi a rete che sono necessari per la distribuzione ad alta e media tensione e per la trasformazione e distribuzione a bassa tensione all'utente finale di energia elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete e la costruzione, la manutenzione e la ristrutturazione degli impianti di pubblica illuminazione, da realizzare all'esterno degli edifici.

Comprende, in via esemplificativa, le centrali e le cabine di trasformazione, i tralicci necessari per il trasporto e la distribuzione di qualsiasi tensione, la fornitura e posa in opera di cavi elettrici per qualsiasi numero di fasi su tralicci o interrati, la fornitura e posa in opera di canali attrezzati e dei cavi di tensione e gli impianti di pubblica illuminazione su porti, viadotti, gallerie, strade, autostrade e aree di parcheggio.

OG 11: Impianti tecnologici

Riguarda, nei limiti specificati all'articolo 18, commi 20 e 21, la fornitura, l'installazione, la gestione e la manutenzione di un insieme di impianti tecnologici tra loro coordinati e interconnessi funzionalmente, non eseguibili separatamente, di cui alle categorie di opere specializzate individuate con l'acronimo OS 3, OS 28 e OS 30.

OG 12: Opere e impianti di bonifica e protezione ambientale

Riguarda la esecuzione di opere puntuali o a rete necessarie per la realizzazione della bonifica e della

protezione ambientale.

Comprende, in via esemplificativa, le discariche, l'impermeabilizzazione con geomembrane dei terreni per la protezione delle falde acquifere, la bonifica di materiali pericolosi, gli impianti di rilevamento e telerilevamento per il monitoraggio ambientale per qualsiasi modifica dell'equilibrio stabilito dalla vigente legislazione, nonché gli impianti necessari per il normale funzionamento delle opere o dei lavori e per fornire un buon servizio all'utente sia in termini di informazione e di sicurezza.

OG 13: Opere di ingegneria naturalistica

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di opere o lavori puntuali, e di opere o di lavori diffusi, necessari alla difesa del territorio e al ripristino della compatibilità fra «sviluppo sostenibile» ed ecosistema, comprese tutte le opere e i lavori necessari per attività botaniche e zoologiche.

Comprende, in via esemplificativa, i processi di recupero naturalistico, botanico e faunistico, la conservazione e il recupero del suolo utilizzato per cave e torbiere e dei bacini idrografici, l'eliminazione del dissesto idrogeologico per mezzo di piantumazione, le opere necessarie per la stabilità dei pendii, la riforestazione, i lavori di sistemazione agraria e le opere per la rivegetazione di scarpate stradali, ferroviarie, cave e discariche.

CATEGORIE DI OPERE SPECIALIZZATE

OS 1: Lavori in terra

Riguarda lo scavo, ripristino e modifica di volumi di terra, realizzati con qualsiasi mezzo e qualunque sia la natura del terreno da scavare o ripristinare: vegetale, argilla, sabbia, ghiaia, roccia.

OS 2-A: Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico

Riguarda l'intervento diretto di restauro, l'esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria di:

superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale, manufatti lapidei, dipinti murali, dipinti su tela, dipinti su tavola o su altri supporti materici, stucchi, mosaici, intonaci dipinti e non dipinti, manufatti polimaterici, manufatti in legno policromi e non policromi, manufatti in osso, in avorio, in cera, manufatti ceramici e vitrei, manufatti in metallo e leghe, materiali e manufatti in fibre naturali e artificiali, manufatti in pelle e cuoio, strumenti musicali, strumentazioni e strumenti scientifici e tecnici.

S 2- B: Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario

Riguarda l'intervento diretto di restauro, l'esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria di manufatti cartacei e pergamenacei, di materiale fotografico e di supporti digitali.

OS 3: Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti idrosanitari, di cucine, di lavanderie, del gas e antincendio, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.

OS 4: Impianti elettromeccanici trasportatori

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione d'impianti trasportatori, ascensori, scale mobili, di sollevamento e di trasporto completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.

OS 5: Impianti pneumatici e antintrusione

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti pneumatici e di impianti antintrusione, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da

realizzarsi in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.

OS 6: Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi

Riguarda la fornitura e la posa in opera, la manutenzione e ristrutturazione di carpenteria e falegnameria in legno, di infissi interni ed esterni, di rivestimenti interni ed esterni, di pavimentazioni di qualsiasi tipo e materiale e di altri manufatti in metallo, legno, materie plastiche e materiali vetrosi e simili.

OS 7: Finiture di opere generali di natura edile e tecnica

Riguarda la costruzione, la manutenzione o ristrutturazione di murature e tramezzature di qualsiasi tipo, comprensive di intonacatura, rasatura, tinteggiatura, verniciatura, e simili nonché la fornitura e la posa in opera, la manutenzione o la ristrutturazione delle opere delle finiture di opere generali quali isolamenti termici e acustici, controsoffittature e barriere al fuoco.

OS 8: Opere di impermeabilizzazione

Riguarda la fornitura, la posa in opera e la ristrutturazione delle opere di impermeabilizzazione con qualsiasi materiale e simili.

OS 9: Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico

Riguarda la fornitura e posa in opera, la manutenzione sistematica o ristrutturazione di impianti automatici per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico stradale, ferroviario, metropolitano o tranviario compreso il rilevamento delle informazioni e l'elaborazione delle medesime.

OS 10: Segnaletica stradale non luminosa

Riguarda la fornitura, la posa in opera, la manutenzione o ristrutturazione nonché la esecuzione della segnaletica stradale non luminosa, verticale, orizzontale e complementare.

OS 11: Apparecchiature strutturali speciali

Riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione di dispositivi strutturali, quali, in via esemplificativa, i giunti di dilatazione, gli apparecchi di appoggio, i dispositivi antisismici per ponti e viadotti stradali e ferroviari.

OS 12-A: Barriere stradali di sicurezza

Riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione dei dispositivi quali barriere, attenuatori d'urto, recinzioni e simili, finalizzati al contenimento e alla sicurezza del flusso veicolare stradale.

OS 12-B: Barriere paramassi, fermaneve e simili

Riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione delle barriere paramassi e simili, finalizzata al contenimento e alla protezione dalla caduta dei massi e valanghe, inclusi gli interventi con tecniche alpinistiche.

OS 13: Strutture prefabbricate in cemento armato

Riguarda la produzione in stabilimento industriale e il montaggio in opera di strutture prefabbricate in cemento armato normale o precompresso.

OS 14: Impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti

Riguarda la costruzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti di termodistruzione dei

rifiuti e connessi sistemi di trattamento dei fumi e di recupero dei materiali, comprensivi dei macchinari di preselezione, compostaggio e produzione di combustibile derivato dai rifiuti, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete.

OS 15: Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali

Riguarda la pulizia con particolari mezzi tecnici speciali di qualsiasi tipo di acqua e il trasporto del materiale di risulta nelle sedi prescritte dalle vigenti norme.

OS 16: Impianti per centrali di produzione energia elettrica

Riguarda la costruzione, la manutenzione o ristrutturazione di impianti e apparati elettrici a servizio di qualsiasi centrale di produzione di energia elettrica.

OS 17: Linee telefoniche e impianti di telefonia

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di linee telefoniche esterne e impianti di telecomunicazioni ad alta frequenza qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.

OS 18-A: Componenti strutturali in acciaio

Riguarda la produzione in stabilimento e il montaggio in opera di strutture in acciaio.

OS 18-B: Componenti per facciate continue

Riguarda la produzione in stabilimento e il montaggio in opera di facciate continue costituite da telai metallici ed elementi modulari in vetro o altro materiale.

OS 19: Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti di commutazione per reti pubbliche o private, locali o interurbane, di telecomunicazione per telefonia, telex, dati e video su cavi in rame, su cavi in fibra ottica, su mezzi radioelettrici, su satelliti telefonici, radiotelefonici, televisivi e reti di trasmissione dati e simili, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.

OS 20-A: Rilevamenti topografici

Riguarda l'esecuzione di rilevamenti topografici speciali richiedenti mezzi e specifica organizzazione imprenditoriale.

OS 20-B: Indagini geognostiche

Riguarda l'esecuzione di indagini geognostiche ed esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali, anche ai fini ambientali, compreso il prelievo di campioni di terreno o di roccia e l'esecuzione di prove in situ.

OS 21: Opere strutturali speciali

Riguarda la costruzione di opere destinate a trasferire i carichi di manufatti poggianti su terreni non idonei a reggere i carichi stessi, di opere destinate a conferire ai terreni caratteristiche di resistenza e di indeformabilità tali da rendere stabili l'imposta dei manufatti e da prevenire dissesti geologici, di opere per rendere antisismiche le strutture esistenti e funzionanti.

Comprende, in via esemplificativa, l'esecuzione di pali di qualsiasi tipo, di sottofondazioni, di palificate e muri di sostegno speciali, di ancoraggi, di opere per ripristinare la funzionalità statica delle strutture, di pozzi, di opere per garantire la stabilità dei pendii e di lavorazioni speciali per il prosciugamento, l'impermeabilizzazione e il consolidamento di terreni.

OS 22: Impianti di potabilizzazione e depurazione

Riguarda la costruzione, la manutenzione o ristrutturazione di impianti di potabilizzazione delle acque e di depurazione di quelle reflue, compreso il recupero del biogas e la produzione di energia elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete.

OS 23: Demolizione di opere

Riguarda lo smontaggio di impianti industriali e la demolizione completa di edifici con attrezzature speciali ovvero con uso di esplosivi, il taglio di strutture in cemento armato e le demolizioni in genere, compresa la raccolta dei materiali di risulta, la loro separazione e l'eventuale riciclaggio nell'industria dei componenti.

OS 24: Verde e arredo urbano

Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.

Comprende, in via esemplificativa, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.

OS 25: Scavi archeologici

Riguarda gli scavi archeologici e le attività strettamente connesse.

OS 26: Pavimentazioni e sovrastrutture speciali

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di pavimentazioni realizzate con materiali

particolari, naturali o artificiali, in quanto sottoposti a carichi e sollecitazioni notevoli quali, in via esemplificativa, quelle delle piste aeroportuali.

OS 27: Impianti per la trazione elettrica

Riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione sistematica o ristrutturazione degli impianti per la trazione elettrica di qualsiasi ferrovia, metropolitana o linea tranviaria.

Comprende, in via esemplificativa, le centrali e le cabine di trasformazione, i tralicci necessari per il trasporto e la distribuzione della tensione, la fornitura e posa in opera dei cavi elettrici per qualsiasi numero di fasi su tralicci o interrati, la fornitura e posa in opera dei canali attrezzati e dei cavi di tensione nonché di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, necessari in termini di funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza e simili.

OS 28: Impianti termici e di condizionamento

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti termici e di impianti per il condizionamento del clima, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.

OS 29: Armamento ferroviario

Riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione sistematica o ristrutturazione dei binari per qualsiasi ferrovia, metropolitana o linea tranviaria nonché degli impianti di frenatura e automazione per stazioni di smistamento merci.

OS 30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o la ristrutturazione di impianti elettrici, telefonici,

radiotelefonici, televisivi nonché di reti di trasmissione dati e simili, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in interventi appartenenti alle categorie generali che siano stati già realizzati o siano in corso di costruzione.

OS 31: Impianti per la mobilità sospesa

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti e apparecchi di sollevamento e trasporto, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete, quali filovie, teleferiche, sciovie, gru e simili.

OS 32: Strutture in legno

Riguarda la produzione in stabilimenti industriali e il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati.

OS 33: Coperture speciali

Riguarda la costruzione e la manutenzione di coperture particolari comunque realizzate quali, per esempio, le tensostrutture, le coperture geodetiche, quelle copri- scopri, quelle pannellate e simili.

OS 34: Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità

Riguarda la costruzione, la posa in opera, la manutenzione e la verifica acustica delle opere di contenimento del rumore di origine stradale o ferroviaria quali barriere in metallo calcestruzzo, legno vetro, o materiale plastico trasparente, biomuri, muri cellulari o alveolari nonché rivestimenti fonoassorbenti di pareti di contenimento terreno o di pareti di gallerie.

OS 35: Interventi a basso impatto ambientale

Riguarda la costruzione e la manutenzione di qualsiasi opera interrata mediante l'utilizzo di tecnologie di scavo non invasive.

Comprende, in via esemplificativa, le perforazioni orizzontali guidate e non, con l'eventuale riutilizzo e sfruttamento delle opere esistenti, nonché l'utilizzo di tecnologie di video-ispezione, risanamento, rinnovamento e sostituzione delle sottostrutture interrate ovvero di tecnologie per miniscavi superficiali.

TABELLA B

CORRISPETTIVI E ONERI PER LE ATTIVITÀ DI QUALIFICAZIONE

PARTE I - CORRISPETTIVI PER LE ATTIVITÀ DI QUALIFICAZIONE DELLE SOA

1. CB - Corrispettivo Base

Il corrispettivo spettante alle SOA per l'attività di attestazione è determinato in euro con la seguente formula:

$$P = [C/12500 + (2 * N + 8) * 413,16] * 1,0413 * R$$

dove:

C = Importo complessivo delle qualificazioni richieste nelle varie categorie

N = Numero delle categorie generali o specializzate per le quali si chiede la qualificazione.

R = Coefficiente ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati da applicare con cadenza annuale a partire dall'anno 2005 con base la media dell'anno 2001.

2. CR - Corrispettivo Revisione

Il corrispettivo spettante alle SOA per l'attività di revisione triennale è determinato con la seguente formula:

$$P = CB * 3/5$$

dove:

CB = Corrispettivo base applicato per l'attestazione in corso di validità comprensivo delle variazioni intervenute, aggiornato al Corrispettivo base definito con il presente allegato.

3. CNC - Corrispettivo Nuova Categoria

Il corrispettivo deve essere pari alla differenza tra la tariffa minima calcolata con riferimento alla nuova attestazione e quella calcolata con riferimento alla vecchia attestazione:

$P = CB_{na} - CB_{va}$ dove:

CB_{na} = Corrispettivo base calcolato per la nuova attestazione CB_{va} = Corrispettivo base calcolato per la vecchia attestazione

4. CIC - Corrispettivo Incremento Classifica

Il corrispettivo da applicare, per ciascuna variazione di classifica, dovrà essere equivalente a un terzo del corrispettivo calcolato secondo il corrispettivo base: $P = CB * 1/3$

dove:

CB = Corrispettivo base applicato inserendo 1 alla voce N e la differenza tra la vecchia classifica e la nuova classifica alla voce C.

5. Nulla è dovuto alla SOA dai consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d), del codice, qualora la SOA debba provvedere unicamente a riportare i dati di variazione della data di scadenza intermedia della singola consorziata il cui attestato è stato sottoposto a rinnovo o a verifica triennale.

PARTE II - ONERI PER LE ATTIVITÀ DI QUALIFICAZIONE A CONTRAENTE GENERALE

Gli oneri per la procedura di attestazione della qualificazione a contraente generale per l'attività di rilascio, di rinnovo o di cambio classifica di attestazione sono determinati in euro con la seguente formula:

$$P = [C/12500 + (2 * N + 8) * 413,16] * 1,0413 * R$$

dove:

C = Importo convenzionalmente stabilito pari a euro 20.658.000 moltiplicato il valore di N

N = Numero convenzionale corrispondente a tre per le richieste di qualificazione alla classifica I, sei per la classifica II e nove per la classifica III.

R = Coefficiente ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati da applicare con cadenza annuale a partire dall'anno 2005 con base la media dell'anno 2001.

Gli oneri sono versati in conto entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnati, nella misura stabilita con decreto non regolamentare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con

il Ministero dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nei limiti del rimborso dei costi effettivamente sostenuti per le attività di qualificazione a contraente generale.

Il pagamento degli importi dovuti si effettua mediante versamento su conto corrente postale intestato alla tesoreria provinciale della Banca d'Italia di Roma il cui numero è reso noto sul sito informatico istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Nella causale del versamento occorre specificare:

- il riferimento alla «qualificazione dei contraenti generali di cui all'articolo 204 del codice dei contratti pubblici», e la prestazione richiesta;
- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Sistema di qualificazione dei contraenti generali, che effettua la prestazione;
- il capitolo di entrata del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sul quale imputare il versamento; il capitolo è reso noto sul sito informatico istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

TABELLA C

INCREMENTO CONVENZIONALE PREMIANTE

L'incremento percentuale è dato da:

$$C1 = (30/3) * \ll [(p-0,15)/0,075] + [(a-0,02)/0,01] + q \gg$$

ovvero

$$C2 = (30/3) * \ll [(r-0,10)/0,05] + [(a-0,02)/0,01] + q \gg$$

dove:

p = il valore del rapporto tra il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, calcolato secondo l'articolo 18, comma 12, primo periodo, e la cifra di affari in lavori richiesta ai sensi dell'articolo 18, comma 6, lettera b);

per $p \geq 0,225$ si assume $p = 0,225$;

r = il valore del rapporto tra il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, calcolato secondo l'articolo 18, comma 12, secondo periodo, e la cifra di affari in lavori richiesta ai sensi

dell'articolo 18, comma 6, lettera b);

per $r \geq 0,15$ si assume $r = 0,15$;

a = il valore del rapporto tra il costo dell'attrezzatura tecnica calcolato secondo l'articolo 18, comma 11, e la cifra di affari in lavori richiesta ai sensi dell'articolo 18, comma 6, lettera b);

per $a \geq 0,03$ si assume $a = 0,03$;

$q = 1$ in presenza di certificazione del sistema di qualità aziendale; $q = 0$ in assenza di certificazione del sistema di qualità aziendale.

Allegato II.13

Certificazioni e marchi rilevanti ai fini della riduzione della garanzia

(Articolo 106, comma 8)

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

ALLEGATO II.14

CAPO I

DELL'ESECUZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORI

Sezione I

Direzione dei lavori

ALLEGATO II.14

Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti.

Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva.

Collaudo e verifica di conformità

(Articolo 114, comma 5)

Articolo 1.

Attività e compiti del direttore dei lavori.

1. Nell'esecuzione dei contratti il direttore dei lavori opera in piena autonomia e nel rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal responsabile unico del progetto (RUP), valutando e curando i profili tecnici, contabili e amministrativi nell'esclusivo interesse all'efficiente e sollecita esecuzione dell'intervento.

Nell'esercizio delle funzioni affidate il direttore dei lavori assume la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori e interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.

2. Sono attribuiti al direttore dei lavori i seguenti compiti:

a) rilasciare, prima dell'avvio della procedura di scelta del contraente, un'attestazione al RUP, eventualmente aggiornata su richiesta di quest'ultimo, sullo stato dei luoghi con riferimento all'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;

- b) rilasciare, prima dell'avvio della procedura di scelta del contraente, un'attestazione al RUP, eventualmente aggiornata su richiesta di quest'ultimo, sullo stato dei luoghi con riferimento all'assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto che risultino sopravvenuti agli accertamenti condotti preliminarmente all'approvazione del medesimo progetto;
- c) provvedere alla consegna dei lavori ai sensi dell'articolo 3;
- d) accettare i materiali e i componenti messi in opera e, se del caso, emettere motivato rifiuto ai sensi dell'articolo 4;
- e) impartire all'esecutore le disposizioni e le istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto, emanando a tal fine ordini di servizio che devono essere comunicati al RUP e che devono recare una sintetica motivazione delle ragioni tecniche e delle finalità perseguite. Gli ordini di servizio sono, di norma, annotati nei documenti contabili tramite strumenti elettronici di contabilità o contabilità semplificata e devono comunque avere forma scritta nei soli casi in cui non siano ancora temporaneamente disponibili i mezzi necessari a conseguire una completa digitalizzazione finalizzata al controllo tecnico, amministrativo e contabile dei lavori;
- f) accertare che si sia data applicazione alla normativa vigente in merito al deposito dei progetti strutturali delle costruzioni e che sia stata rilasciata la necessaria autorizzazione in caso di interventi ricadenti in zone soggette a rischio sismico;
- g) accertare che i documenti tecnici, le prove di cantiere o di laboratorio e le certificazioni basate sull'analisi del ciclo di vita del prodotto (LCA) relative a materiali, lavorazioni e apparecchiature impiantistiche rispondano ai requisiti di cui al piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione;
- h) verificare periodicamente il possesso e la regolarità, da parte dell'esecutore e del subappaltatore, della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- i) controllare e verificare il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel cronoprogramma allegato al progetto esecutivo e successivamente dettagliati nel programma di esecuzione dei lavori. Quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 del codice e all'allegato I.9 al codice, la direzione dei lavori si avvale di modalità di gestione informativa digitale delle costruzioni;
- l) disporre tutti i controlli e le prove previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee, dal piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione e dal capitolato

speciale d'appalto, redigendone, in caso di accertamento, apposito verbale da trasmettere al RUP.

Quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 del codice e all'Allegato I.9 al codice, il direttore dei lavori può avvalersi di modalità di gestione informativa digitale per la redazione del predetto verbale;

m) verificare, anche con l'ausilio dell'ufficio di direzione, la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, accertando l'effettivo svolgimento della parte di prestazioni a essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato, registrando le relative ed eventuali contestazioni dell'esecutore sulla regolarità dei lavori eseguiti in subappalto e rilevando l'eventuale inosservanza da parte di quest'ultimo delle relative disposizioni, provvedendo, in tal caso, a darne segnalazione al RUP;

n) coadiuvare il RUP nello svolgimento delle attività di verifica dei requisiti di capacità tecnica prevista in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento da parte dell'esecutore;

o) controllare lo sviluppo dei lavori e impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti dei tempi e delle somme autorizzate. Sono comprese in tale attività le visite periodiche al cantiere durante il periodo di sospensione dei lavori per accertare le condizioni delle opere e l'eventuale presenza di manodopera e di macchinari e per impartire le disposizioni necessarie a contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori;

p) compilare relazioni, da trasmettere al RUP, nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà e redigere processo verbale alla presenza dell'esecutore in caso di danni causati da forza maggiore, al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto quest'ultimo;

q) fornire al RUP l'ausilio istruttorio e consultivo necessario per gli accertamenti finalizzati all'adozione di modifiche, variazioni e varianti contrattuali, ferma restando la possibilità di disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP;

r) determinare in contraddittorio con l'esecutore i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali non previsti dal contratto;

s) rilasciare gli stati d'avanzamento dei lavori entro il termine fissato nella documentazione di gara e nel

contratto, ai fini dell'emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del RUP;

t) procedere, in contraddittorio con l'esecutore, alla constatazione sullo stato di consistenza delle opere ed emettere il certificato di ultimazione dei lavori da trasmettere al RUP, che ne rilascia copia conforme all'esecutore. Tale certificato costituisce titolo sia per l'applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione sia per l'assegnazione di un termine perentorio per l'esecuzione di lavori di piccola entità non incidenti sull'uso e la funzionalità delle opere;

u) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati. Quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 del codice e all'allegato I.9 al codice, il direttore dei lavori assicura la correlazione con i modelli informativi prodotti o aggiornati nel corso dell'esecuzione dei lavori sino al collaudo;

v) gestire le contestazioni su aspetti tecnici e le riserve, attenendosi alla relativa disciplina prevista dalla stazione appaltante e riportata nel capitolato d'appalto;

z) fornire chiarimenti, spiegazioni e documenti all'organo di collaudo, assistendo quest'ultimo nell'espletamento delle operazioni e approvando, previo esame, il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;

aa) quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 del codice e all'allegato I.9 al codice, il coordinatore dei flussi informativi, di cui al medesimo Allegato, assicura che essi siano utilizzati in modo interoperabile con gli strumenti relativi all'informatizzazione della gestione della contabilità dei lavori.

Il direttore dei lavori può, altresì, utilizzare strumenti di raccolta e di registrazione dei dati di competenza in maniera strutturata e interoperabile con la gestione informativa digitale.

3. Spetta al direttore dei lavori il controllo della spesa legata all'esecuzione dell'opera o dei lavori, attraverso la compilazione con precisione e tempestività dei documenti contabili, che sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. A tal fine provvede a classificare e misurare le lavorazioni eseguite, nonché a trasferire i rilievi effettuati sul registro di contabilità e per le conseguenti operazioni di calcolo che consentono di individuare il progredire della spesa. Secondo il principio di costante progressione della contabilità, le predette attività di accertamento dei fatti producenti spesa devono essere eseguite

contemporaneamente al loro accadere e, quindi, devono procedere di pari passo con l'esecuzione. Il direttore dei lavori provvede all'accertamento e alla registrazione di tutti i fatti producenti spesa contemporaneamente al loro accadere.

Articolo 2.

Ufficio di direzione dei lavori.

1. In relazione alla complessità dell'intervento e in ausilio al direttore dei lavori la stazione appaltante può istituire un ufficio di direzione dei lavori costituito da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere, ed eventualmente da figure professionali competenti in materia informatica.

2. Gli assistenti con funzioni di direttori operativi collaborano con il direttore dei lavori nel verificare che le lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali. Tali assistenti rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori.

Ai direttori operativi possono essere affidati dal direttore dei lavori, fra gli altri, i seguenti compiti:

- a) verificare che l'esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;
- b) programmare e coordinare le attività dell'ispettore dei lavori;
- c) curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e segnalare tempestivamente al direttore dei lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali proponendo i necessari interventi correttivi;
- d) assistere il direttore dei lavori nell'identificare gli interventi necessari a eliminare difetti progettuali o esecutivi;
- e) individuare e analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori, proponendo al direttore dei lavori le adeguate azioni correttive;
- f) assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;

g) esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;

h) assumere la direzione di lavorazioni specialistiche.

3. Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaborano con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in conformità alle prescrizioni stabilite nel capitolato speciale di appalto. La posizione di ispettore è ricoperta da una sola persona che esercita la sua attività in un turno di lavoro. Tali assistenti sono presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedano un controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e di eventuali manutenzioni. Tali assistenti rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori.

Agli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere possono essere affidati, fra gli altri, i seguenti compiti:

- a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni e approvati dalle strutture di controllo di qualità del fornitore;
- b) la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;
- c) il controllo sulla attività dei subappaltatori;
- d) il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni e alle specifiche tecniche contrattuali;
- e) l'assistenza alle prove di laboratorio;
- f) l'assistenza ai collaudi dei lavori e alle prove di messa in esercizio e accettazione degli impianti;
- g) la predisposizione degli atti contabili e l'esecuzione delle misurazioni quando siano stati incaricati dal direttore dei lavori;
- h) l'assistenza al coordinatore per l'esecuzione.

4. Quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 del codice e all'allegato I.9 al codice, all'interno dell'ufficio di direzione dei lavori è nominato un coordinatore dei flussi informativi. Tale ruolo può essere svolto dal direttore dei lavori ovvero da un direttore operativo già incaricato, se in possesso di adeguate competenze.

Sezione II

Esecuzione in senso stretto

Articolo 3.

Consegna dei lavori.

1. Il direttore dei lavori, previa disposizione del RUP, provvede alla consegna dei lavori, per le amministrazioni statali, non oltre quarantacinque giorni dalla data di registrazione alla Corte dei conti del decreto di approvazione del contratto, e non oltre quarantacinque giorni dalla data di approvazione del contratto quando la registrazione della Corte dei conti non è richiesta per legge; per le altre stazioni appaltanti il termine di quarantacinque giorni decorre dalla data di stipula del contratto.
2. Il direttore dei lavori comunica con un congruo preavviso all'esecutore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e l'esecutore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori. Il direttore dei lavori trasmette il verbale di consegna sottoscritto dalle parti al RUP. Sono a carico dell'esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica e al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante.
3. Qualora l'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei

lavori per la consegna, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione.

4. Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, l'esecutore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati ai commi 12 e 13. Ove l'istanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto a un indennizzo per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite dal comma 14.

5. La stazione appaltante indica nel capitolato di appalto gli eventuali casi in cui è facoltà della stessa non accogliere l'istanza di recesso dell'esecutore.

6. Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla stazione appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5.

7. Nelle ipotesi previste dai commi 4, 5 e 6 il RUP ha l'obbligo di informare l'ANAC.

8. Il direttore dei lavori è responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all'effettivo stato dei luoghi. Il processo verbale di consegna deve essere redatto in contraddittorio con l'esecutore e deve contenere:

- a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;
- b) l'indicazione delle aree, dei locali, delle condizioni di disponibilità dei mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori dell'esecutore, nonché dell'ubicazione e della capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell'esecutore stesso;
- c) la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

9. Il direttore dei lavori provvede alla consegna parziale dei lavori nel caso in cui il capitolato speciale d'appalto lo preveda in relazione alla natura dei lavori da eseguire ovvero nei casi di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili. Nel caso di consegna parziale conseguente alla temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l'esecutore è tenuto a presentare, a pena di decadenza dalla

possibilità di iscrivere riserve per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina relativa alla sospensione dei lavori. Nei casi di consegna parziale, la data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale redatto dal direttore dei lavori. Quando il direttore dei lavori provvede alla consegna d'urgenza, il verbale di consegna indica, altresì, le lavorazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisorie.

10. Nel caso in cui siano riscontrate differenze fra le condizioni locali e il progetto esecutivo, non si procede alla consegna e il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al RUP, indicando le cause e l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, proponendo i provvedimenti da adottare.

11. Fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile nei confronti della stazione appaltante del direttore dei lavori per il caso di ritardo nella consegna per causa imputabile al medesimo, tale ritardo è valutabile dalla stazione appaltante ai fini della performance, ove si tratti di personale interno alla stessa; in caso di affidamento dell'incarico a soggetto esterno, all'atto del conferimento sono disciplinate le conseguenze a carico dello stesso per la ritardata consegna.

12. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso dell'esecutore dal contratto per ritardo nella consegna dei lavori attribuibile a causa imputabile alla stazione appaltante, l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, nei limiti di quanto stabilito dal capitolato d'appalto e, comunque, in misura non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto dell'appalto:

- a) 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;
- b) 0,50 per cento per l'eccedenza fino a 1.549.000 euro;
- c) 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.549.000 euro.

13. Nel caso di appalto di progettazione ed esecuzione, l'esecutore ha altresì diritto al rimborso delle spese, nell'importo quantificato nei documenti di gara e depurato del ribasso offerto, dei livelli di progettazione dallo stesso redatti e approvati dalla stazione appaltante; con il pagamento la proprietà del progetto è acquisita in capo alla stazione appaltante.

14. Nei casi previsti dai commi 12 e 13, ove l'istanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda

tardivamente alla consegna, l'esecutore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal cronoprogramma nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori. Oltre alle somme espressamente previste dai commi 12 e 13, nessun altro compenso o indennizzo spetta all'esecutore. La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma dei commi 12 e 13, debitamente quantificata, è inoltrata a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso; la richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del primo periodo è formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità.

15. Nel caso di subentro di un esecutore a un altro nell'esecuzione dell'appalto, il direttore dei lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli esecutori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo esecutore deve assumere dal precedente, e per indicare le indennità da corrispondersi. Qualora l'esecutore sostituito nell'esecuzione dell'appalto non intervenga alle operazioni di consegna, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni e i relativi processi verbali sono dai medesimi firmati assieme al nuovo esecutore. Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine per la consegna dei lavori assegnato dal direttore dei lavori al nuovo esecutore, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

Articolo 4.

Accettazione dei materiali.

1. Il direttore dei lavori rifiuta in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione

in cantiere o che per qualsiasi causa non risultano conformi alla normativa tecnica, nazionale o dell'Unione europea, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per l'esecutore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese; in tal caso il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile. Ove l'esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio. I materiali e i componenti sono messi in opera solo dopo l'accettazione del direttore dei lavori. L'accettazione definitiva dei materiali e dei componenti si ha solo dopo la loro posa in opera.

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo. Non rileva l'impiego da parte dell'esecutore e per sua iniziativa di materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o dell'esecuzione di una lavorazione più accurata. **((Quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 del codice e all'allegato I.9 al codice, il direttore dei lavori può avvalersi di strumenti digitali di registrazione dei controlli effettuati che siano interoperabili con gli strumenti di gestione informativa digitale e con l'ambiente di condivisione dati.))**

2. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'esecutore e sono rifiutati dal direttore dei lavori nel caso in cui quest'ultimo ne accerti l'esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. Il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile, entro quindici giorni dalla scoperta della non conformità alla normativa tecnica, nazionale o dell'Unione europea, al progetto o al contratto del materiale utilizzato o del manufatto eseguito.

3. Il direttore dei lavori o l'organo di collaudo dispongono prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal capitolato speciale d'appalto finalizzate a stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie dalla stazione appaltante, con spese a carico dell'esecutore.

4. I materiali previsti dal progetto sono campionati e sottoposti all'approvazione del direttore dei lavori, completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificare le

prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera.

5. Il direttore dei lavori verifica altresì il rispetto delle norme in tema di sostenibilità ambientale, tra cui le modalità poste in atto dall'esecutore in merito al riuso di materiali di scavo e al riciclo entro lo stesso confine di cantiere.

Articolo 5.

Modifiche, variazioni e varianti contrattuali.

1. Il direttore dei lavori fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 120 del codice e propone al RUP le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi.

2. Con riferimento ai casi indicati dall'articolo 120, comma 1, lettera c), del codice, il direttore dei lavori descrive la situazione di fatto ai fini dell'accertamento da parte del RUP della sua non imputabilità alla stazione appaltante, della sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e delle ragioni per cui si rende necessaria la variazione.

3. In tutti i casi in cui siano necessarie modifiche del progetto, anche ai sensi dell'articolo 120, comma 7, del codice, il direttore dei lavori, acquisito il parere del progettista, redige una relazione motivata contenente i presupposti per la modifica, sulla cui fondatezza si esprime il RUP per sottoporla all'approvazione della stazione appaltante. Gli eventuali costi per la progettazione delle modifiche devono trovare capienza nell'invarianza del quadro economico.

4. Il direttore dei lavori risponde delle conseguenze derivanti dall'aver ordinato o lasciato eseguire modifiche o addizioni al progetto, senza averne ottenuto regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti a evitare danni gravi a persone o cose o a beni soggetti alla legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà delle stazioni appaltanti.

5. In caso di modifiche al progetto non disposte dal direttore dei lavori, quest'ultimo fornisce

all'esecutore le disposizioni per la rimessa in pristino con spese a carico dell'esecutore stesso.

6. Nel caso di cui all'articolo 120, comma 9, del codice, l'esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l'esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso in cui la stazione appaltante disponga variazioni in diminuzione nel limite del quinto dell'importo del contratto, deve comunicarlo all'esecutore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all'esecutore a titolo di indennizzo. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 212 e 213 del codice.

7. Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

- a) desumendoli dai prezzi di cui all'articolo 41 del codice, ove esistenti;
- b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, e approvati dal RUP.

8. Qualora dai calcoli effettuati ai sensi del comma 7 risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP. Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

9. Il direttore dei lavori può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP.

10. Il direttore dei lavori, entro dieci giorni dalla proposta dell'esecutore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, di variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori, trasmette la

stessa al RUP unitamente al proprio parere. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterati il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. Le varianti migliorative, proposte nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 120 del codice, non alterano in maniera sostanziale il progetto né le categorie di lavori.

11. ((L'Autorità pubblica le modificazioni contrattuali, comunicate secondo quanto previsto dall'articolo 28 del codice.))

12. Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea, le varianti in corso d'opera di importo eccedente il 10 per cento dell'importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d'opera riferite alle infrastrutture prioritarie, sono trasmesse dal RUP all'ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e a una apposita relazione del RUP, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante.

Articolo 6.

Cessioni di crediti.

1. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitorie.

2. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione e concorso di progettazione sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro **((trenta giorni))** dalla notifica della cessione.

3. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono

venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.

Articolo 7.

Riserve.

1. In linea di principio, l'iscrizione delle riserve è finalizzata ad assicurare alla stazione appaltante, durante l'intera fase di esecuzione del contratto, il continuo ed efficace controllo della spesa pubblica, la tempestiva conoscenza e valutazione, sulla base delle risultanze contenute nel registro di contabilità, delle eventuali pretese economiche avanzate dall'appaltatore e l'adozione di ogni misura e iniziativa volte a evitare che i fondi impegnati si rivelino insufficienti.

Non costituiscono riserve:

- a) le contestazioni e le pretese economiche che siano estranee all'oggetto dell'appalto o al contenuto del registro di contabilità;
- b) le richieste di rimborso delle imposte corrisposte in esecuzione del contratto di appalto;
- c) il pagamento degli interessi moratori per ritardo nei pagamenti;
- d) le contestazioni circa la validità del contratto;
- e) le domande di risarcimento motivate da comportamenti della stazione appaltante o da circostanza a quest'ultima riferibili;
- f) il ritardo nell'esecuzione del collaudo motivato da comportamento colposo della stazione appaltante.

2. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole, nonché all'atto della

sottoscrizione del certificato di collaudo mediante precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative operazioni. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono rinunciate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico e indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità:

- a) la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto, salvo che la riserva stessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi;
- b) l'indicazione degli ordini di servizi, emanati dal direttore dei lavori o dal direttore dell'esecuzione, che abbiano inciso sulle modalità di esecuzione dell'appalto;
- c) le contestazioni relative all'esattezza tecnica delle modalità costruttive previste dal capitolato speciale d'appalto o dal progetto esecutivo;
- d) le contestazioni relative alla difformità rispetto al contratto delle disposizioni e delle istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto;
- e) le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione che potrebbero comportare la responsabilità dell'appaltatore o che potrebbero determinare vizi o difformità esecutive dell'appalto.

3. L'esecutore, all'atto della firma del conto finale, da apporre entro il termine di trenta giorni dall'invito del RUP a prenderne cognizione, non può iscrivere domande diverse per oggetto o per importo da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e ha l'onere, a pena di decadenza, di confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenute procedure di carattere conciliativo.

4. Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine di cui al comma 3, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende come definitivamente accettato.

Articolo 8.

Sospensione dei lavori.

1. Nei casi di cui all'articolo 121 del codice, il direttore dei lavori dispone la sospensione dei lavori, redigendo, ove possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione nel quale devono essere indicate:

- a) le ragioni che abbiano determinato l'interruzione dei lavori;
- b) lo stato di avanzamento dei lavori e delle opere la cui esecuzione rimanga interrotta, indicando le cautele adottate al fine della ripresa dell'intervento e della sua ultimazione senza eccessivi oneri;
- c) la consistenza del personale impiegato e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

2. Il risarcimento dovuto all'esecutore nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6 dell'articolo 121 del codice è quantificato sulla base dei seguenti criteri:

- a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;
- b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, computati sulla percentuale del 10 per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
- c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori;
- d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

3. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori ne dà immediata

comunicazione al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il direttore dei lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Nel caso in cui l'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l'esecutore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore dei lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

4. Il direttore dei lavori è responsabile nei confronti della stazione appaltante di un'eventuale sospensione illegittima dal medesimo ordinata per circostanze non previste dall'articolo 121 del codice.

Articolo 9.

Gestione dei sinistri.

1. Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà, il direttore dei lavori compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione è trasmessa senza indugio al RUP. Restano a carico dell'esecutore:

- a) tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;
- b) l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

2. L'esecutore non può pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. Nel caso di danni causati da forza maggiore

l'esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini stabiliti dal capitolato speciale o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo. Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto l'esecutore spetta al direttore dei lavori redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo, accertando:

- a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- b) le cause dei danni, precisando l'eventuale caso fortuito o di forza maggiore;
- c) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l'ipotesi di erronea esecuzione del progetto da parte dell'appaltatore;
- d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
- e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

3. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Articolo 10.

Risoluzione.

1. Il direttore dei lavori, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne ai sensi dell'articolo 122, comma 3, del codice la buona riuscita delle prestazioni, invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore.
2. Il direttore dei lavori formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando a quest'ultimo un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle sue controdeduzioni al RUP.
3. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che

l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del RUP dichiara risolto il contratto.

4. Il RUP, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

5. Il direttore dei lavori fornisce altresì indicazione al RUP per l'irrogazione delle penali da ritardo previste nel contratto e per le valutazioni inerenti alla risoluzione contrattuale ai sensi dell'articolo 122, comma 4, del codice.

6. Qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile in cui è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante ed è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

Articolo 11.

Recesso.

1. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite ai fini dell'applicazione dell'articolo 123, comma 1, del codice è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

2. I materiali utili esistenti in cantiere, il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del comma 1 dell'articolo 123 del codice, sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori o dal RUP in sua assenza, prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 2 del medesimo articolo 123 del codice.

3. La stazione appaltante può trattenere le opere provvisoriale e gli impianti che non siano in tutto o in

parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

4. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i magazzini e i cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

Articolo 12.

Documenti contabili.

1. I diversi documenti contabili, predisposti e tenuti dal direttore dei lavori o dai direttori operativi o dagli ispettori di cantiere, se dal medesimo delegati, che devono essere firmati contestualmente alla compilazione rispettando la cronologia di inserimento dei dati, sono:

a) il giornale dei lavori in cui sono annotati per ciascun giorno almeno:

- 1) l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono le lavorazioni;
- 2) la qualifica e il numero degli operai impiegati;
- 3) l'attrezzatura tecnica impiegata per l'esecuzione dei lavori;
- 4) l'elenco delle provviste fornite dall'esecutore, documentate dalle rispettive fatture quietanzate, nonché quant'altro interessi l'andamento tecnico ed economico dei lavori, ivi compresi gli eventuali eventi infortunistici;
- 5) l'indicazione delle circostanze e degli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui medesimi, inserendovi le osservazioni meteorologiche e idrometriche, le indicazioni sulla natura dei terreni e quelle particolarità che possono essere utili;
- 6) le disposizioni di servizio e gli ordini di servizio del RUP e del direttore dei lavori;

- 7) le relazioni indirizzate al RUP;
 - 8) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
 - 9) le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori;
 - 10) le varianti ritualmente disposte, le modifiche o aggiunte ai prezzi;
- b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste che contengono la misurazione e classificazione delle lavorazioni effettuate dal direttore dei lavori. Il direttore dei lavori cura che i libretti siano aggiornati e immediatamente firmati dall'esecutore o dal tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure. Per le lavorazioni e le somministrazioni che per la loro natura si giustificano mediante fattura, il direttore dei lavori è tenuto ad accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati e allo stato di fatto. In caso di lavori a corpo, le lavorazioni sono annotate su un apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato d'avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui risultano suddivisi, il direttore dei lavori registra la quota percentuale dell'aliquota relativa alla voce disaggregata della stessa categoria, rilevabile dal contratto, che è stata eseguita. Le progressive quote percentuali delle voci disaggregate eseguite delle varie categorie di lavorazioni sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei lavori, il quale può controllarne l'ordine di grandezza attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte. I libretti delle misure possono altresì contenere le figure quotate delle lavorazioni eseguite, i profili e i piani quotati raffiguranti lo stato delle cose prima e dopo le lavorazioni, oltre alle memorie esplicative al fine di dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle sue varie parti, la forma e il modo di esecuzione;
- c) il registro di contabilità che contiene le trascrizioni delle annotazioni presenti nei libretti delle misure, nonché le domande che l'esecutore ritiene di fare e le motivate deduzioni del direttore dei lavori. L'iscrizione delle partite è effettuata in ordine cronologico. In apposita sezione del registro di contabilità è indicata, in occasione di ogni stato di avanzamento, la quantità di ogni lavorazione eseguita con i relativi importi, in modo da consentire una verifica della rispondenza all'ammontare complessivo dell'avanzamento dei lavori. Il registro di contabilità è il documento che riassume e accentra l'intera contabilizzazione dell'opera, in quanto a ciascuna quantità di lavorazioni eseguite e registrate nel libretto sono applicati i corrispondenti prezzi contrattuali, in modo tale da determinare l'avanzamento dei lavori non soltanto sotto il profilo delle quantità eseguite ma anche sotto quello del corrispettivo

maturato dall'esecutore. Il direttore dei lavori propone al RUP, in casi speciali, che il registro sia diviso per articoli o per serie di lavorazioni, purché le iscrizioni rispettino in ciascun foglio l'ordine cronologico. Il registro è sottoposto all'esecutore per la sua sottoscrizione in occasione di ogni stato di avanzamento; d) lo stato di avanzamento lavori (SAL) che riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora. Tale documento, ricavato dal registro di contabilità, è rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento deve precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e, di conseguenza, l'ammontare dell'acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci. Il direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento al RUP, che emette il certificato di pagamento; il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante per l'emissione del mandato di pagamento; ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di contabilità;

e) il conto finale dei lavori, compilato dal direttore dei lavori a seguito della certificazione dell'ultimazione degli stessi e trasmesso al RUP unitamente a una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione. Il conto finale deve essere sottoscritto dall'esecutore. All'atto della firma, l'esecutore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili, per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'articolo 212 del codice o l'accordo bonario di cui all'articolo 210 del codice. Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine assegnato, non superiore a trenta giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Firmato dall'esecutore il conto finale, o scaduto il termine sopra assegnato, il RUP, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario.

2. Può essere anche previsto un sommario del registro di contabilità che, nel caso di lavori a misura, riporta ciascuna partita e la classifica secondo il rispettivo articolo di elenco e di perizia; nel caso di lavori a corpo, il sommario specifica ogni categoria di lavorazione secondo lo schema di contratto, con

l'indicazione della rispettiva aliquota di incidenza rispetto all'importo contrattuale a corpo. Il sommario indica, in occasione di ogni stato d'avanzamento, la quantità di ogni lavorazione eseguita e i relativi importi, al fine di consentire una verifica della rispondenza con l'ammontare dell'avanzamento risultante dal registro di contabilità.

3. Le giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le provviste somministrate dall'esecutore possono essere annotate dall'assistente incaricato anche su un brogliaccio, per essere poi scritte in apposita lista settimanale. L'esecutore firma le liste settimanali, nelle quali sono specificati le lavorazioni eseguite, nominativo, qualifica e numero di ore degli operai impiegati per ogni giorno della settimana, nonché tipo e ore quotidiane di impiego dei mezzi d'opera forniti ed elenco delle provviste eventualmente fornite, documentate dalle rispettive fatture quietanzate. Ciascun assistente preposto alla sorveglianza dei lavori predispone una lista separata. Tali liste possono essere distinte secondo la speciale natura delle somministrazioni, quando queste abbiano una certa importanza.

4. Il direttore dei lavori, in caso di delega ai direttori operativi o agli ispettori di cantiere, verifica l'esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori e aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene opportune, apponendo con la data la sua firma, di seguito all'ultima annotazione dei predetti soggetti delegati.

5. Al conto finale di cui al comma 1, lettera e), il direttore dei lavori allega la seguente documentazione:

- a) il verbale o i verbali di consegna dei lavori;
- b) gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso all'esecutore;
- c) le eventuali perizie di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;
- d) gli eventuali nuovi prezzi e i relativi verbali di concordamento, atti di sottomissione e atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione;
- e) gli ordini di servizio impartiti;
- f) la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali riserve e la menzione delle eventuali transazioni e accordi bonari intervenuti, nonché una relazione riservata relativa alle riserve dell'esecutore non ancora definite;
- g) i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione dei lavori con l'indicazione dei ritardi e delle relative cause;

h) gli eventuali sinistri o danni a persone, animali o cose con indicazione delle presumibili cause e delle relative conseguenze;

i) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;

l) le richieste di proroga e le relative determinazioni del RUP, ai sensi dell'articolo 121, comma 8, del codice;

m) gli atti contabili, ossia i libretti delle misure e il registro di contabilità;

n) tutto ciò che può interessare la storia cronologica dell'esecuzione, aggiungendo tutte le notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo.

6. Il direttore dei lavori conferma o rettifica, previa le opportune verifiche, le dichiarazioni degli incaricati e sottoscrive ogni documento contabile.

7. Nel caso di appalto comprendente lavori da tenere distinti, come nel caso in cui i lavori facciano capo a fonti diverse di finanziamento, la contabilità comprende tutti i lavori ed è effettuata attraverso distinti documenti contabili, in modo da consentire una gestione separata dei relativi quadri economici. I certificati di pagamento devono essere analogamente distinti, anche se emessi alla stessa data in forza di uno stesso contratto.

8. I lavori annuali estesi a più esercizi con lo stesso contratto si liquidano alla fine dei lavori di ciascun esercizio, chiudendone la contabilità e collaudandoli, come appartenenti a tanti lavori fra loro distinti.

9. Quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 del codice e all'allegato I.9 al codice, i documenti contabili devono essere gestiti in modo interoperabile **((con i dati e le informazioni contenuti nei modelli))** informativi aggiornati durante il corso dell'esecuzione dei lavori.

10. **((La contabilità dei lavori è effettuata mediante l'utilizzo di programmi di contabilità digitale, che usano formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie. Tali programmi di contabilità digitale devono essere in grado di garantire l'autenticità, la sicurezza dei dati inseriti e la provenienza degli stessi dai soggetti competenti. Se la direzione dei lavori è affidata a professionisti esterni, i programmi di contabilità digitale devono essere preventivamente accettati dal RUP, che ne verifica l'affidabilità, l'idoneità e la conformità alle prescrizioni contenute nel presente Allegato.))**

11. **((La compilazione dei libretti delle misure deve essere effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato in apposito verbale e in**

contraddittorio con l'esecutore.))

11-bis. ((Per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro è consentita la tenuta di una contabilità semplificata, previa verifica da parte del direttore dei lavori della corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti. Il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa.))

Sezione III

Collaudo

Articolo 13.

Collaudo tecnico-amministrativo.

1. Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'esecutore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle normative di

settore.

2. Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'esecutore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dal presente allegato.

3. Il certificato di collaudo è sempre richiesto, salvi i casi in cui a norma del presente allegato il collaudo medesimo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione.

Articolo 14.

Nomina del collaudatore.

1. Le stazioni appaltanti, entro trenta giorni dalla consegna dei lavori, attribuiscono l'incarico del collaudo ed eventualmente quello del collaudo statico, secondo quanto indicato nell'articolo 116, comma 4, del codice.

2. Nel caso di lavori che richiedono l'apporto di più professionalità diverse in ragione della particolare tipologia e categoria dell'intervento, il collaudo può essere affidato a una commissione composta da due o tre membri. La stazione appaltante designa il membro della commissione che assume la funzione di presidente.

3. Costituiscono requisito abilitante allo svolgimento dell'incarico di collaudo il possesso di laurea magistrale in ingegneria o architettura e l'abilitazione all'esercizio della professione nonché, a esclusione dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, l'iscrizione da almeno cinque anni nel rispettivo albo professionale. Possono essere altresì designati soggetti muniti di altre lauree in discipline tecnico-scientifiche, in relazione alle specificità dell'opera o dei lavori. Inoltre, possono fare parte della commissione di collaudo, limitatamente a un solo componente e con esclusione dell'incarico di presidente, i funzionari amministrativi delle stazioni appaltanti, laureati in scienze giuridiche ed economiche o equipollenti, che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni presso

l'amministrazione committente o presso altre stazioni appaltanti come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera a), dell'allegato I.1 al codice.

4. Il collaudo di lavori di manutenzione può essere affidato ai soggetti di cui al comma 3, terzo periodo, ovvero a un funzionario delle stazioni appaltanti munito di diploma tecnico che abbia prestato servizio per almeno cinque anni presso l'amministrazione committente o presso altre stazioni appaltanti come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera a), dell'allegato I.1 al codice oppure, se esterno e nei limiti delle attività consentite agli iscritti a una professione regolamentata, a un tecnico diplomato iscritto a un ordine o collegio professionale.

5. Per i lavori per i quali è necessario il collaudo statico, al soggetto incaricato del collaudo tecnico-amministrativo o a uno dei componenti della commissione di collaudo può essere affidato anche il collaudo statico, purché in possesso dei requisiti specifici previsti dall'articolo 30, comma 5.

6. Ai fini dell'affidamento dell'incarico di collaudo a soggetti esterni nell'ipotesi di cui all'articolo 116, comma 4, quinto periodo, del codice, il collaudatore o i collaudatori da incaricare, devono essere in possesso dei seguenti requisiti specifici:

- a) laurea magistrale in ingegneria o architettura, secondo i limiti di competenza stabiliti dai rispettivi ordinamenti professionali;
- b) limitatamente a un solo componente, non presidente: laurea o diploma tecnico, nei limiti delle proprie competenze; laurea in scienze giuridiche ed economiche o equipollenti; altre lauree di carattere tecnico, in relazione alle specificità dell'opera o dei lavori;
- c) abilitazione all'esercizio della professione nonché iscrizione nel rispettivo ordine o collegio professionale:
 - 1) da almeno cinque anni per il collaudo di lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), del codice;
 - 2) da almeno tre anni per il collaudo di lavori di importo inferiore alla soglia di cui al numero 1).

Articolo 15.

Documenti da fornirsi al collaudatore.

1. Il RUP trasmette all'organo di collaudo, in formato cartaceo o digitale:

- a) la copia conforme del contratto d'appalto e dei documenti allegati, nonché il provvedimento di approvazione del progetto;
- b) eventuali perizie di variante e suppletive, con le relative approvazioni intervenute e copia dei relativi atti di sottomissione o aggiuntivi;
- c) copia del programma di esecuzione dei lavori redatto dall'esecutore e relativi eventuali aggiornamenti approvati dal direttore dei lavori;
- d) verbale di consegna dei lavori;
- e) disposizioni del RUP e ordini di servizio e rapporti periodici emessi dal direttore dei lavori;
- f) eventuali verbali di sospensione e ripresa lavori;
- g) certificato di ultimazione lavori;
- h) originali di tutti i documenti contabili o giustificativi prescritti dal presente allegato;
- i) verbali di prova sui materiali, nonché le relative certificazioni di qualità;
- l) conto finale dei lavori;
- m) relazione del direttore dei lavori in accompagnamento al conto finale, relativa documentazione allegata nonché l'esito dell'avviso ai creditori di cui all'articolo 16;
- n) relazione del RUP sul conto finale;
- o) relazioni riservate sia del direttore dei lavori, che del RUP sulle eventuali riserve avanzate dall'esecutore dei lavori non definite in corso d'opera ai sensi dell'articolo 7;
- p) certificati di cui all'articolo 18, comma 22, dell'allegato II.12 al codice, limitatamente ai lavori relativi alla categoria OS 12-A;
- q) quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 del codice e all'allegato I.9 al codice, il capitolato informativo, il piano di gestione informativa, una relazione specialistica sulla modellazione informativa che attesti il rispetto e l'adempimento di quanto prescritto nel capitolato informativo e nel piano di gestione informativa, i modelli informativi aggiornati durante l'esecuzione dell'opera e corrispondenti a quanto realizzato.

2. È facoltà dell'organo di collaudo chiedere al RUP o al direttore dei lavori altra documentazione ritenuta necessaria o utile per l'espletamento dell'incarico.
3. Ferma la responsabilità dell'organo di collaudo nel custodire la documentazione in originale ricevuta, il RUP provvede a duplicarla e a custodirne copia conforme.

Articolo 16.

Avviso ai creditori.

1. All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il RUP dà avviso al Sindaco o ai Sindaci del comune nel cui territorio si eseguono i lavori, i quali curano la pubblicazione, nei comuni in cui l'intervento è stato eseguito, di un avviso contenente l'invito per coloro i quali vantino crediti verso l'esecutore per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a sessanta giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione.
2. Trascorso il termine di cui al comma 1, il Sindaco trasmette al RUP i risultati dell'anzidetto avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni e i reclami eventualmente presentati.
3. Il RUP invita l'esecutore a soddisfare i crediti da lui riconosciuti e quindi rimette al collaudatore i documenti ricevuti dal Sindaco o dai Sindaci interessati, aggiungendo il suo parere in merito a ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni.

Articolo 17.

Termine di conclusione ed estensione delle verifiche di collaudo.

1. Le operazioni di collaudo sono completate, con l'emissione del relativo certificato, entro i termini di cui all'articolo 116, comma 2, del codice.
2. Nel caso di prolungamento del termine per particolare complessità delle operazioni di collaudo, l'organo di collaudo trasmette formale comunicazione all'esecutore e al RUP del prolungarsi delle operazioni e delle relative cause con la indicazione della data prevista di conclusione delle operazioni di collaudo. Nel caso di ritardi attribuibili all'organo di collaudo, il RUP assegna un termine non superiore a trenta giorni per il completamento delle operazioni, trascorsi inutilmente i quali, propone alla stazione appaltante la decadenza dell'incarico, ferma restando la responsabilità dell'organo suddetto per i danni che dovessero derivare da tale inadempienza.
3. La verifica della buona esecuzione di un lavoro è effettuata attraverso accertamenti, saggi e riscontri che l'organo di collaudo giudica necessari. Qualora tra le prestazioni dell'esecutore rientri l'acquisizione di concessioni, autorizzazioni, permessi, comunque denominati, anche ai fini dell'espletamento delle procedure espropriative, il collaudatore accerta il tempestivo e diligente operato dell'esecutore ed evidenzia gli oneri eventualmente derivanti per la stazione appaltante da ogni ritardo nel loro svolgimento.

Articolo 18.

Commissione di collaudo.

1. Quando il collaudo è affidato a una commissione ai sensi dell'articolo 14, comma 2, le operazioni sono dirette dal presidente.
I verbali, l'atto di collaudo e le eventuali relazioni sono firmati da tutti i componenti della commissione.
2. Se vi è dissenso tra i componenti della commissione di collaudo, le conclusioni del collaudo sono assunte a maggioranza e della circostanza si dà atto nel certificato. Nel caso di commissione composta

da due componenti, prevalgono le conclusioni formulate dal presidente. Il componente dissenziente ha diritto di esporre le ragioni del dissenso negli atti del collaudo.

Articolo 19.

Procedimento di collaudo.

1. Esaminati i documenti acquisiti e accertatane la completezza, l'organo di collaudo fissa il giorno della visita di collaudo e ne informa il RUP e il direttore dei lavori; quest'ultimo ne dà tempestivo avviso all'esecutore, al personale incaricato della sorveglianza e della contabilità dei lavori e, ove necessario, agli eventuali incaricati dell'assistenza giornaliera dei lavori, affinché intervengano alla visita di collaudo. Eguale avviso è dato a quegli altri funzionari o rappresentanti di amministrazioni o enti pubblici che, per speciali disposizioni, anche contrattuali, devono intervenire al collaudo.
2. Se l'esecutore, pur tempestivamente invitato, non interviene alla visita di collaudo, questa viene esperita alla presenza di due testimoni estranei alla stazione appaltante e la relativa spesa è posta a carico dell'esecutore.
3. Se i funzionari di cui al comma 1, secondo periodo, malgrado l'invito ricevuto, non intervengono o non si fanno rappresentare, le operazioni di collaudo hanno luogo egualmente. Dell'assenza dei suddetti funzionari si dà atto nel processo verbale.
4. Il direttore dei lavori ha l'obbligo di presenziare alla visita di collaudo.
5. Della visita di collaudo è redatto processo verbale che, oltre a una sintetica descrizione dell'opera e della sua ubicazione e ai principali estremi dell'appalto, deve contenere le seguenti indicazioni:
 - a) gli estremi del provvedimento di nomina dell'organo di collaudo;
 - b) il giorno della visita di collaudo;
 - c) le generalità degli intervenuti alla visita e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti.
6. Nel processo verbale sono descritti i rilievi fatti dall'organo di collaudo, le singole operazioni e le

verifiche compiute, il numero e la profondità dei saggi effettuati e i risultati ottenuti. I punti di esecuzione dei saggi sono riportati sui disegni di progetto o chiaramente individuati a verbale.

7. I processi verbali, oltre che dall'organo di collaudo e dall'esecutore, sono firmati dal direttore dei lavori nonché dal RUP, se intervenuto, e dagli altri obbligati a intervenire. È inoltre firmato da quegli assistenti la cui testimonianza è invocata nello stesso processo verbale per gli accertamenti di taluni lavori.

8. Quando per lavori di notevole importanza è fissato nel capitolato speciale un termine per la presentazione del conto finale maggiore di quello stabilito per il periodo di garanzia, la visita di collaudo ha luogo decorso il suddetto periodo, fatta salva la regolarizzazione degli atti di collaudo dopo la liquidazione dei lavori. Di tali circostanze è fatta espressa menzione nel verbale di visita.

Articolo 20.

Oneri dell'esecutore nelle operazioni di collaudo.

1. L'esecutore, a propria cura e spese, mette a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari a eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico.

2. Rimane a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.

3. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, l'organo di collaudo dispone che si provveda d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito vantato dall'esecutore nei confronti della stazione appaltante. In caso di esecuzione in danno si applicano, per l'affidamento dei lavori, le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, del codice.

4. Sono a esclusivo carico dell'esecutore le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono

dedotte dalle somme dovute, a titolo di saldo, all'esecutore.

Articolo 21.

Valutazioni dell'organo di collaudo.

1. L'organo di collaudo, ultimate le procedure di collaudo, provvede a confrontare i dati di fatto risultanti dal processo verbale di visita con i dati di progetto, delle varianti approvate e dei documenti contabili.

All'esito del predetto confronto e sulla base di quanto rilevato, provvede a formulare le proprie considerazioni sull'esecuzione dei lavori in rapporto alle prescrizioni contrattuali e alle disposizioni impartite dal direttore dei lavori, nonché a determinare, anche sulla scorta dei pareri del RUP:

- a) se il lavoro sia collaudabile;
- b) a quali condizioni e restrizioni si possa collaudare;
- c) i provvedimenti da prendere qualora non sia collaudabile;
- d) le modificazioni da introdursi nel conto finale;
- e) il credito o l'eventuale debito maturato dall'esecutore.

2. Ai fini di quanto prescritto dal codice e dall'allegato II.12 al codice in materia di qualificazione, l'organo di collaudo esprime le sue valutazioni sulle modalità di conduzione dei lavori da parte dell'esecutore e del subappaltatore.

3. Con apposita relazione riservata il collaudatore espone il proprio parere sulle riserve e domande dell'esecutore e sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.

4. In caso di discordanza fra la contabilità e lo stato di fatto, le verifiche ne accertano le cause e apportano le opportune rettifiche al conto finale. In caso di gravi discordanze, l'organo di collaudo sospende le operazioni e ne riferisce al RUP presentandogli le sue proposte; il RUP trasmette alla stazione appaltante la relazione e le proposte dell'organo di collaudo.

5. Qualora riscontri nella visita di collaudo difetti o mancanze riguardo all'esecuzione dei lavori tali da

rendere il lavoro assolutamente inaccettabile, l'organo di collaudo rifiuta l'emissione del certificato di collaudo e procede secondo le modalità di cui all'articolo 25.

6. Se i difetti e le mancanze sono di scarsa entità e riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescrive le specifiche lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un congruo termine per la loro realizzazione. Il certificato di collaudo non è rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del direttore dei lavori, confermata dal RUP, risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli, ferma restando la facoltà dell'organo di collaudo di procedere direttamente alla relativa verifica. Nel caso di inottemperanza da parte dell'esecutore si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 3.

7. Fuori dai casi di cui al comma 6, se, infine, i difetti e le mancanze non pregiudicano la stabilità dell'opera e la regolarità del servizio cui l'intervento è strumentale, l'organo di collaudo determina, nell'emissione del certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell'esecutore.

8. Ove l'organo di collaudo riscontri lavorazioni meritevoli di collaudo, ma non preventivamente autorizzate, le ammette nella contabilità solo se le ritiene indispensabili per l'esecuzione dell'opera e se l'importo totale dell'opera, compresi i lavori non autorizzati, non ecceda i limiti delle spese approvate. A tal fine, trasmette senza ritardo le proprie valutazioni alla stazione appaltante, che autorizza l'iscrizione delle lavorazioni ritenute indispensabili. Fuori dai casi di cui al primo periodo, l'organo di collaudo sospende il rilascio del certificato di collaudo e ne riferisce al RUP proponendo i provvedimenti che ritiene opportuni. Il RUP trasmette la relazione corredata dalle proposte dell'organo di collaudo, con proprio parere, alla stazione appaltante che delibera al riguardo entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relazione.

9. L'eventuale riconoscimento delle lavorazioni non autorizzate, ai sensi del comma 8, non esonera il direttore dei lavori e il personale incaricato dalla responsabilità che loro incombe per averle ordinate o lasciate eseguire.

Articolo 22.

Certificato di collaudo.

1. Effettuate le valutazioni di cui all'articolo 21, l'organo di collaudo emette il certificato di collaudo, il quale contiene almeno le seguenti parti:

a) **INTESTAZIONE PRELIMINARE**, nella quale sono riportati:

- 1) il committente e la stazione appaltante;
- 2) l'individuazione dell'opera attraverso la descrizione dell'oggetto e della tipologia dell'intervento;
- 3) la località e la provincia interessate;
- 4) la data e l'importo del progetto, delle eventuali successive varianti e delle relative approvazioni;
- 5) le prestazioni, gli obiettivi e le caratteristiche tecniche, economiche e qualitative previste nel progetto;
- 6) gli estremi del contratto e degli eventuali atti di sottomissione e atti aggiuntivi, nonché quelli dei rispettivi provvedimenti approvativi;
- 7) l'indicazione dell'esecutore;
- 8) il nominativo del RUP;
- 9) il nominativo del direttore dei lavori e degli eventuali altri componenti l'ufficio di direzione lavori;
- 10) il nominativo del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;
- 11) l'importo contrattuale;
- 12) i nominativi dei componenti l'organo di collaudo e gli estremi del provvedimento di nomina;

b) **RELAZIONE GENERALE**, nella quale sono riportati in modo dettagliato:

- 1) descrizione generale delle caratteristiche dell'area di intervento;
- 2) descrizione dettagliata dei lavori eseguiti;
- 3) quadro economico progettuale;
- 4) estremi del provvedimento di aggiudicazione dei lavori;
- 5) estremi del contratto;
- 6) consegna e durata dei lavori;
- 7) penale prevista per ritardata esecuzione;
- 8) quadro economico riformulato dopo l'aggiudicazione dei lavori;

- 9) perizie di variante;
- 10) spesa autorizzata;
- 11) lavori complementari;
- 12) sospensioni e riprese dei lavori;
- 13) proroghe;
- 14) scadenza definitiva del tempo utile;
- 15) ultimazione dei lavori;
- 16) verbali nuovi prezzi;
- 17) subappalti;
- 18) penali applicate e relative motivazioni;
- 19) prestazioni in economia;
- 20) riserve dell'esecutore;
- 21) danni causati da forza maggiore;
- 22) infortuni in corso d'opera;
- 23) avviso ai creditori;
- 24) stati di avanzamento lavori emessi;
- 25) certificati di pagamento;
- 26) andamento dei lavori;
- 27) data e importi riportati nel conto finale;
- 28) posizione dell'esecutore e dei subappaltatori nei riguardi degli adempimenti assicurativi e previdenziali;
- 29) quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 del codice e all'allegato I.9 al codice, il controllo della modellazione informativa e l'attestazione del recepimento degli adempimenti del capitolato informativo e del piano di gestione informativa;
- c) VISITA DI COLLAUDO - CONTROLLI, contenente:
 - 1) verbale della visita di collaudo, ovvero, se questo costituisce un documento a parte allegato al certificato, un accurato riepilogo di quanto riscontrato;
 - 2) richiamo a tutti gli eventuali controlli effettuati e all'esito della stessa;
- d) CERTIFICATO DI COLLAUDO, nel quale:

- 1) si prende atto dello svolgimento dei lavori come descritto alle lettere b) e c);
 - 2) si dichiarano collaudabili i lavori eseguiti, se sussistono le relative condizioni, ovvero non collaudabili, laddove sussistano criticità tali da non consentire la piena funzionalità dell'opera per come progettata e non sia possibile porvi rimedio con idonei interventi;
 - 3) si certifica l'esecuzione dei lavori, con le eventuali prescrizioni, salvo parere di non collaudabilità;
 - 4) si liquida l'importo dovuto all'esecutore se in credito, ovvero, se in debito, si determina la somma da porsi a carico dell'esecutore e da riconoscere alla stazione appaltante per le spese dipendenti dalla esecuzione d'ufficio in danno o per altro titolo ivi comprese le somme da rimborsare alla stessa stazione appaltante per le spese sostenute per i propri addetti, qualora i lavori siano stati ultimati oltre il termine convenuto;
 - 5) si certifica che in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative le opere realizzate rispettano le previsioni previste nel progetto e le pattuizioni contrattuali.
2. Qualora nel biennio di cui all'articolo 116, comma 2, terzo periodo, del codice, emergano vizi o difetti dell'opera, il RUP provvede a denunciare entro il medesimo periodo il vizio o il difetto e ad accertare, sentiti il direttore dei lavori e l'organo di collaudo e in contraddittorio con l'esecutore, se detti difetti derivino da carenze nella realizzazione dell'opera; in tal caso propone alla stazione appaltante di fare eseguire dall'esecutore, o in suo danno, i necessari interventi. Nell'arco di tale biennio l'esecutore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.
3. Il collaudo può avere luogo anche nel caso in cui l'esecutore abbia assunto l'obbligazione di ottenere determinati risultati a esecuzione dei lavori ultimati. In tali casi il collaudatore, quando non è diversamente stabilito nel capitolato speciale d'appalto, nel rilasciare il certificato, vi iscrive le clausole alle quali l'esecutore rimane vincolato fino all'accertamento dei risultati medesimi, da comprovarsi con apposito certificato del RUP, e propone le somme da trattenersi o le garanzie da prestare nelle more dell'accertamento.

Articolo 23.

Richieste formulate dall'esecutore sul certificato di collaudo.

1. Il certificato di collaudo provvisorio è trasmesso dall'organo di collaudo, per tramite del RUP, per la sua accettazione all'esecutore, il quale lo sottoscrive nel termine di venti giorni. All'atto della firma l'esecutore può formulare e giustificare, con le modalità e gli effetti di cui all'articolo 7, le richieste che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo.
2. Qualora l'esecutore non provveda alla sottoscrizione del certificato di collaudo nel termine di cui al comma 1 o lo sottoscriva senza formulare osservazioni o richieste secondo le modalità di cui al medesimo comma 1, il certificato di collaudo e le risultanze dello stesso si intendono come definitivamente accettate.
3. L'organo di collaudo riferisce al RUP sulle singole richieste fatte dall'esecutore al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni e indica, qualora necessario, le eventuali nuove visite che ritenga opportuno eseguire.

Articolo 24.

Verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata.

1. La stazione appaltante, qualora abbia necessità di occupare o utilizzare l'opera o il lavoro realizzato, ovvero parte dell'opera o del lavoro, prima che intervenga l'emissione del certificato di collaudo provvisorio, può procedere alla presa in consegna anticipata a condizione che:
 - a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;
 - b) sia stato tempestivamente richiesto, a cura del RUP, il certificato di agibilità per i fabbricati e le certificazioni relative agli impianti e alle opere a rete;
 - c) siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi;

- d) siano state eseguite le prove previste dal capitolato speciale d'appalto;
 - e) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna del lavoro.
2. A richiesta della stazione appaltante interessata, l'organo di collaudo procede a verificare l'esistenza delle condizioni di cui al comma 1 nonché a effettuare le necessarie constatazioni per accertare che l'occupazione e l'uso dell'opera o lavoro sia possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi della stazione appaltante e senza ledere i patti contrattuali; redige pertanto un verbale, sottoscritto anche dal direttore dei lavori e dal RUP, nel quale riferisce sulle constatazioni fatte e sulle conclusioni cui perviene.
3. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro, su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'esecutore.

Articolo 25.

Lavori non collaudabili.

1. L'organo di collaudo, nel caso in cui ritenga i lavori non collaudabili, ne informa la stazione appaltante trasmettendo, tramite il RUP, per le ulteriori sue determinazioni, il processo verbale, nonché una relazione con le proposte dei provvedimenti di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c).

Articolo 26.

Ulteriori provvedimenti amministrativi.

1. Terminate le operazioni connesse allo svolgimento del mandato ricevuto, l'organo di collaudo trasmette al RUP tutti i documenti amministrativi e contabili ricevuti, unendovi:
 - a) il certificato di collaudo con allegati i verbali di visita;
 - b) la dichiarazione del direttore dei lavori attestante l'esito delle prescrizioni ordinate dall'organo di collaudo;
 - c) le eventuali relazioni riservate relative alle riserve e alle richieste formulate dall'esecutore nel certificato di collaudo.
2. L'organo di collaudo invia anche all'esecutore la lettera di trasmissione dei documenti di cui al comma 1, priva degli allegati indicati nel medesimo comma 1.
3. La stazione appaltante, esaminati l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto allo stesso, quando ne sia il caso in relazione all'ammontare o alla specificità dell'intervento, di effettuare la revisione contabile degli atti, delibera, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento degli atti di collaudo, sull'ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell'esecutore e sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di collaudo per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, la stazione appaltante o l'esecutore si pronunciano entro il termine di trenta giorni, dandone comunicazione al RUP. Le deliberazioni della stazione appaltante sono notificate all'esecutore.
4. Fino all'approvazione degli atti di collaudo, la stazione appaltante ha facoltà di procedere a un nuovo collaudo.
5. L'organo di collaudo, ove specificatamente incaricato, trasmette al RUP la relazione generale acclarante la totalità delle spese effettuate in relazione ai lavori oggetto del collaudo.
6. Ai sensi dell'articolo 35, comma 4, lettera b), n. 2), del codice, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione con riguardo alla relazione riservata del direttore dei lavori sul conto finale, alla relazione riservata del RUP sul conto finale, nonché alle relazioni di cui al comma 1, lettera c).

Articolo 27.

Pagamento della rata di saldo e svincolo della cauzione.

1. Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio si procede, ai sensi dell'articolo 125, comma 7, del codice, al pagamento della rata di saldo nonché, sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione definitiva di cui all'articolo 117 del codice, con le modalità e le condizioni indicate nel medesimo articolo.

Articolo 28.

Certificato di regolare esecuzione.

1. Ai sensi dell'articolo 116, comma 7, del codice, il certificato di regolare esecuzione può sostituire il certificato di collaudo tecnico-amministrativo qualora:

- a) la stazione appaltante si avvalga di tale facoltà per lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro;
- b) per i lavori di importo superiore a 1 milione di euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a) del codice, non si tratti di una delle seguenti tipologie di opere o interventi:
 - 1) opere di nuova realizzazione o esistenti, classificabili in classe d'uso III e IV ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni, a eccezione dei lavori di manutenzione;
 - 2) opere e lavori di natura prevalentemente strutturale quando questi si discostino dalle usuali tipologie o per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche;
 - 3) lavori di miglioramento o adeguamento sismico;
 - 4) opere di cui al Libro IV, Parte II, Titolo IV, Parte III, Parte IV e Parte VI del codice;
 - 5) opere e lavori nei quali il RUP svolge anche le funzioni di progettista o direttore dei lavori.

2. Il certificato di regolare esecuzione contiene almeno i seguenti elementi:

- a) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
- b) l'indicazione dell'esecutore;
- c) il nominativo del direttore dei lavori;
- d) il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
- e) l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore;
- f) la certificazione di regolare esecuzione.

3. Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal direttore dei lavori entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori ed è immediatamente trasmesso al RUP che ne prende atto e ne conferma la completezza.

4. A seguito dell'emissione del certificato di regolare esecuzione si procede ai sensi dell'articolo 27.

5. Il compenso spettante al direttore dei lavori per il rilascio del certificato di regolare esecuzione è determinato secondo quanto previsto dall'articolo 29.

Articolo 29.

Compenso spettante ai collaudatori.

1. ((Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non appartenenti alla stazione appaltante, il compenso spettante per l'attività di collaudo è determinato ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, recante «Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione» e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il compenso è determinato con le modalità stabilite dal codice per i corrispettivi per la progettazione, ad esclusione dei dipendenti della stazione appaltante, per i quali è determinato ai

sensi dell'articolo 116, comma 4.))

2. Ai fini della determinazione dei compensi spettanti per l'attività di collaudo tecnico- amministrativo, si considera l'importo risultante dallo stato finale dei lavori, al lordo di eventuali ribassi e maggiorato dell'importo delle eventuali riserve iscritte dall'esecutore.

2-bis **((Nel caso di commissione di collaudo, il compenso di cui al comma 1 non è calcolato interamente per ogni componente ma è aumentato del 50 per cento per ogni componente oltre il primo ed è calcolato una sola volta e diviso tra tutti i componenti della commissione stessa, considerando che al presidente della commissione spetta un compenso maggiorato del 30 per cento rispetto agli altri componenti.))**

2-ter **((Il rimborso delle spese può essere determinato forfettariamente, per ogni singolo componente, in misura del 30 per cento del rispettivo compenso. Per i collaudi in corso d'opera detta percentuale può essere elevata fino al 60 per cento. In ogni caso, le spese non hanno natura remunerativa.))**

3. Gli oneri necessari per la liquidazione dei compensi dei collaudatori sono a carico degli stanziamenti previsti per ogni singolo intervento e sono indicati nel quadro economico dell'intervento.

Articolo 29-bis.

((Compenso della segreteria.))

1. **((Alla segreteria tecnico amministrativa di cui all'articolo 116, comma 4-ter, del codice, ove costituita, è riconosciuto un compenso fino ad un massimo del 5 per cento a valere sui compensi spettanti al collaudatore o alla commissione di collaudo.))**

Articolo 30.

Collaudo statico.

1. Il collaudo statico è finalizzato alla valutazione e al giudizio sulle prestazioni, come definite dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni, delle opere e delle componenti strutturali comprese nel progetto ed eventuali varianti e depositate presso gli organi di controllo competenti.
2. Il collaudo statico è effettuato per tutte le opere cui si applicano le vigenti norme tecniche per le costruzioni. Restano ferme le disposizioni relative al collaudo tecnico-funzionale delle dighe.
3. Il collaudo statico è, di regola, eseguito in corso d'opera, tranne casi particolari nei quali l'incarico sia affidato a struttura ultimata.
4. I contenuti, i termini e le modalità di esecuzione del collaudo statico sono indicati nelle vigenti norme tecniche sulle costruzioni.
5. L'affidamento dell'incarico di collaudo statico è disciplinato dall'articolo 116, comma 4, del codice. Ai fini dell'affidamento dell'incarico di collaudo statico, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti specifici:
 - a) laurea magistrale in ingegneria o architettura, secondo i limiti di competenza stabiliti dai rispettivi ordinamenti professionali;
 - b) abilitazione all'esercizio della professione, nonché iscrizione nel rispettivo ordine professionale da almeno dieci anni.
6. Nel caso di lavori che richiedono l'apporto di più professionalità, in ragione della particolare tipologia e categoria dell'intervento, il collaudo può essere affidato a una commissione composta da due o tre componenti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 116, comma 4, del codice.
7. Il compenso spettante per il collaudo statico, distinto dal compenso per il collaudo tecnico-amministrativo, è determinato secondo quanto previsto dall'articolo 29.

CAPO II

DELL'ESECUZIONE DEI CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE

Articolo 31.

Attività e compiti del direttore dell'esecuzione.

1. L'incarico di direttore dell'esecuzione del contratto è ricoperto dal RUP a eccezione dei contratti aventi a oggetto servizi e forniture di particolare importanza, come disciplinati dall'articolo 32. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio eventualmente impartite dal RUP, il direttore dell'esecuzione opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile nell'esclusivo interesse all'efficiente e sollecita esecuzione del contratto.

2. Sono attribuiti al direttore dei lavori i seguenti compiti:

- a) esercitare il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento. Tali attività devono essere esercitate mediante l'utilizzo di criteri di misurabilità della qualità e devono risultare da apposito processo verbale;
- b) coadiuvare le attività delle centrali di committenza nella realizzazione e messa a disposizione degli strumenti di acquisto e di negoziazione per le stazioni appaltanti;
- c) dare avvio all'esecuzione delle prestazioni, dopo che il contratto è divenuto efficace, sulla base delle disposizioni del RUP e fornendo all'esecutore tutte le istruzioni e le direttive necessarie.

Laddove sia indispensabile in relazione alla natura e al luogo di esecuzione delle prestazioni, il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale, firmato anche dall'esecutore, nel quale sono contenute le indicazioni sugli ambienti ove si svolgono le prestazioni e la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dalla stazione appaltante, compresa la dichiarazione attestante che lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l'avvio o la prosecuzione dell'attività. Nel

verbale di avvio dell'esecuzione sono raccolte le contestazioni dell'esecutore finalizzate a far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali. Nei casi consentiti dal codice il direttore dell'esecuzione ordina l'avvio dell'esecuzione anticipata o in via d'urgenza e, in tale secondo caso, indica nel verbale di avvio le prestazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire;

d) verificare la presenza negli ambienti di intervento delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, accertando l'effettivo svolgimento della parte di prestazioni a essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato, registrando le relative ed eventuali contestazioni dell'esecutore sulla regolarità delle prestazioni eseguite in subappalto e rilevando l'eventuale inosservanza da parte di quest'ultimo delle relative disposizioni, provvedendo, in tal caso, a darne segnalazione al RUP;

e) valutare la qualità e l'adeguatezza della fornitura o del servizio sulla base degli standard qualitativi, con particolare riferimento a quelli in materia ambientale, previsti dal contratto o dal capitolato e soggetti alle eventuali migliorie autorizzate dalla stazione appaltante;

f) redigere periodiche e sistematiche relazioni sull'andamento delle principali attività di esecuzione del contratto;

g) garantire il rispetto dei tempi e delle modalità di consegna;

h) curare la disponibilità della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte dall'esecutore;

i) segnalare tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali;

l) attestare lo svolgimento proficuo delle prestazioni in rapporto ai positivi risultati della gestione;

m) provvedere al controllo della spesa attraverso la tenuta della contabilità del contratto, compilando con precisione e tempestività i documenti contabili, con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. Al fine di procedere con i pagamenti all'esecutore, il direttore dell'esecuzione accerta la prestazione effettuata e comunica l'accertamento al RUP, ferma restando la facoltà dell'esecutore di presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti;

n) dopo la comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, effettuare entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio e nei successivi cinque giorni elaborare il certificato di ultimazione delle prestazioni, da inviare al RUP, che ne rilascia copia conforme

all'esecutore.

Articolo 32.

Servizi e forniture di particolare importanza.

1. Ai fini dell'individuazione dei contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, nei quali è previsto, ai sensi dell'articolo 114, comma 8, del codice, che il direttore dell'esecuzione deve essere diverso dal RUP, si applica il vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV), adottato con regolamento (CE) n. 213/2008 della Commissione europea, del 28 novembre 2007.

2. Sono considerati servizi di particolare importanza, **((gli interventi di importo superiore a 500.000 euro e))** indipendentemente dall'importo, gli interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico, le prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, gli interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità e i servizi che, per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento. In via di prima applicazione **((possono essere considerati di particolare importanza, indipendentemente dall'importo, anche))** i seguenti servizi:

- a) servizi di telecomunicazione;
- b) servizi finanziari, distinti in servizi assicurativi e servizi bancari e finanziari;
- c) servizi informatici e affini;
- d) servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili;
- e) servizi di consulenza gestionale e affini;
- f) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari;

- g) eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione e servizi analoghi;
- h) servizi alberghieri e di ristorazione;
- i) servizi legali;
- l) servizi di collocamento e reperimento di personale;
- m) servizi sanitari e sociali;
- n) servizi ricreativi, culturali e sportivi.

3. ((Sono considerate forniture di particolare importanza le prestazioni di importo superiore a 500.000,00 euro, nonché quelle che presentino le medesime caratteristiche di cui al comma 2.))

4. Per l'esecuzione dei contratti previsti dal presente articolo la stazione appaltante può nominare, su indicazione del direttore dell'esecuzione e sentito il RUP, uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo per svolgere, su espressa disposizione del direttore dell'esecuzione, ogni utile e complementare compito rientrante nel novero delle funzioni attribuite a quest'ultimo.

Articolo 33.

Esclusione dall'anticipazione del prezzo.

1. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 125, comma 1, del codice i contratti per prestazioni di forniture e di servizi a esecuzione immediata o la cui esecuzione non possa essere, per loro natura, regolata da apposito cronoprogramma o il cui prezzo è calcolato sulla base del reale consumo, nonché i servizi che, per la loro natura, prevedono prestazioni intellettuali o che non necessitano della predisposizione di attrezzature o di materiali.

1-bis. ((Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai servizi di ingegneria e architettura, per i quali nei documenti di gara può essere prevista un'anticipazione del prezzo fino al 10 per cento, nei limiti delle disponibilità del quadro economico)).

Articolo 34.

Contestazioni e riserve.

1. Fermo restando quanto previsto nel presente Capo e nei documenti contrattuali sulle contestazioni in corso di esecuzione, l'esecutore è tenuto, a pena di decadenza, a iscrivere riserva nei documenti contabili. Si applica la disciplina delle riserve contenuta nell'articolo 7.

Articolo 35.

Valutazione delle variazioni contrattuali.

1. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano prestazioni non previste dal contratto e per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi sono valutati:

- a) ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili compresi nel contratto;
- b) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dell'esecuzione e l'esecutore, e approvati dal RUP.

Articolo 36.

Verifica di conformità.

1. I contratti pubblici di forniture e di servizi sono soggetti a verifica di conformità al fine di accertarne la

regolare esecuzione, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto, alle eventuali leggi di settore e alle disposizioni del codice. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.

2. Quando le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, è consentito effettuare, in relazione alla natura dei beni e dei servizi e al loro valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

3. Quando le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentono l'effettuazione delle attività di verifica di conformità secondo le norme del presente allegato, le stazioni appaltanti possono effettuare le dette attività in forma semplificata facendo ricorso alle certificazioni di qualità, ove esistenti, ovvero a documentazioni di contenuto analogo, attestanti la conformità delle prestazioni contrattuali eseguite alle prescrizioni contrattuali.

4. La verifica di conformità è avviata entro trenta giorni dall'ultimazione della prestazione, salvo un diverso termine esplicitamente previsto dal contratto.

5. Nel caso di contratti stipulati da centrali di committenza e aperti all'adesione delle stazioni appaltanti, fermo restando l'obbligo delle stazioni appaltanti aderenti di effettuare tutte le necessarie attività di verifica di conformità in relazione ai contratti dalle stesse stipulati, le centrali di committenza possono, anche mediante scambi tra i rispettivi responsabili del procedimento di dati e informazioni rilevanti relative all'esecuzione del contratto, nonché attraverso controlli a campione e verifiche ispettive in corso di esecuzione, procedere all'accertamento della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali rese dall'affidatario in favore delle stazioni appaltanti. Qualora, in relazione al singolo acquisto, il direttore dell'esecuzione abbia contestato un grave inadempimento contrattuale, ovvero, nel corso delle attività di verifica di conformità spettanti alle stazioni appaltanti, le prestazioni eseguite siano tali da rendere la fornitura non conforme, le centrali di committenza possono disporre la risoluzione della convenzione, ovvero del contratto o dell'accordo stipulato con l'affidatario e procedere alla aggiudicazione al soggetto che segue in graduatoria, fermi restando, laddove siano stati richiesti campioni in sede di gara, l'approvazione dei campioni presentati da detto soggetto e il buon esito della relativa verifica tecnica.

6. La verifica di conformità è effettuata direttamente dal RUP o dal direttore dell'esecuzione del contratto. Nei casi di cui all'articolo 116, comma 5, secondo periodo, del codice la stazione appaltante attribuisce l'incarico della verifica di conformità a un soggetto ovvero a una commissione composta da due o tre soggetti, in possesso della competenza tecnica necessaria in relazione al tipo di fornitura o servizio da verificare. Qualora la verifica di conformità sia affidata a una commissione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18 del presente allegato.

7. Salva restando la facoltà del soggetto incaricato della verifica di conformità di chiedere ulteriore documentazione necessaria, il RUP trasmette, entro trenta giorni dalla data di ultimazione della prestazione, al predetto soggetto incaricato:

- a) copia degli atti di gara;
- b) copia del contratto;
- c) documenti contabili;
- d) risultanze degli accertamenti di cui all'articolo 116, comma 11, del codice;
- e) certificati delle eventuali prove effettuate.

8. La verifica di conformità di un intervento è conclusa entro il termine stabilito dal contratto e comunque non oltre sessanta giorni dall'ultimazione della prestazione, ovvero entro il diverso termine previsto nell'ordinamento della singola stazione appaltante. Qualora non sia possibile rispettare il termine di cui al primo periodo, il soggetto incaricato della verifica provvede a darne comunicazione, indicandone le relative cause, all'esecutore e al RUP, con l'indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di verifica di conformità. Nel caso di ritardi attribuibili al soggetto incaricato della verifica di conformità, il RUP assegna un termine non superiore a quindici giorni per il completamento delle operazioni, decorsi i quali, propone alla stazione appaltante la revoca dell'incarico, ferma restando la responsabilità di detto soggetto per gli eventuali danni derivanti dall'omessa ultimazione delle operazioni entro il termine assegnato.

9. La verifica della buona esecuzione delle prestazioni contrattuali è effettuata attraverso gli accertamenti e i riscontri ritenuti necessari dal soggetto incaricato della verifica di conformità.

10. Esaminati i documenti acquisiti e accertatane la completezza, il soggetto incaricato della verifica di conformità fissa il giorno del controllo definitivo e ne informa il RUP e il direttore dell'esecuzione, se la verifica di conformità è effettuata da soggetto diverso da quest'ultimo. Il direttore dell'esecuzione dà

tempestivo avviso all'esecutore del giorno della verifica di conformità, affinché quest'ultimo possa intervenire. Il direttore dell'esecuzione ha l'obbligo di presenziare al controllo definitivo.

11. Della verifica di conformità è redatto processo verbale sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti che, oltre a una sintetica descrizione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi dell'appalto, contiene le seguenti indicazioni: gli eventuali estremi del provvedimento di nomina del soggetto incaricato della verifica di conformità; il giorno della verifica di conformità; le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti.

Nel processo verbale sono descritti i rilievi fatti dal soggetto incaricato della verifica di conformità, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti.

12. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono effettuate a spese dell'esecutore, salva diversa previsione contrattuale. L'esecutore, a propria cura e spese, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari per eseguirla. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi ai predetti obblighi, il direttore dell'esecuzione o il soggetto incaricato al controllo dispongono che si provveda d'ufficio in danno dell'esecutore, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto a quest'ultimo.

13. Il soggetto che procede alla verifica di conformità provvede a raffrontare i dati di fatto risultanti dal processo verbale di controllo con gli eventuali dati relativi al contratto e con i documenti contabili e a formulare le proprie considerazioni sul modo con cui l'esecutore ha osservato le prescrizioni contrattuali e le eventuali indicazioni del direttore dell'esecuzione. Sulla base di quanto rilevato, il soggetto che procede alla verifica di conformità indica se le prestazioni sono o meno collaudabili, ovvero, riscontrandosi difetti o mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione, collaudabili previo adempimento delle prescrizioni impartite all'esecutore, con assegnazione di un termine per adempiere.

14. Con apposita relazione riservata il soggetto che procede al controllo espone il proprio parere sulle contestazioni dell'esecutore e sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.

15. Per il compenso del soggetto incaricato della verifica si applica quanto previsto dall'articolo 29.

Articolo 37.

Certificato di verifica di conformità.

1. Il certificato di verifica di conformità, che viene rilasciato dal soggetto incaricato a conclusione del servizio o della fornitura da verificare, anche in formato digitale, contiene almeno:

- a) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
- b) l'indicazione dell'esecutore;
- c) il nominativo del direttore dell'esecuzione;
- d) il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni;
- e) il tempo impiegato per l'effettiva esecuzione delle prestazioni;
- f) il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione;
- g) il verbale del controllo definitivo;
- h) l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore, determinando eventuali somme da porsi a carico dell'esecutore per danni da rifondere alla stazione appaltante per maggiori spese dipendenti dalla esecuzione d'ufficio in danno o per altro titolo;
- i) la certificazione di verifica di conformità.

2. Resta ferma la responsabilità dell'esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità.

3. Il certificato di verifica di conformità è sempre trasmesso dal soggetto che lo rilascia al RUP.

4. Il RUP, ricevuto il certificato di verifica di conformità definitivo, lo trasmette all'esecutore, il quale lo sottoscrive nel termine di quindici giorni dalla sua ricezione, ferma restando la possibilità, in sede di sottoscrizione, di formulare eventuali contestazioni in ordine alle operazioni di verifica di conformità. Il RUP comunica al soggetto incaricato della verifica le eventuali contestazioni fatte dall'esecutore al certificato di conformità. Il soggetto incaricato della verifica di conformità riferisce, con apposita relazione riservata, sulle contestazioni fatte dall'esecutore e propone le soluzioni ritenute più idonee, ovvero conferma le conclusioni del certificato di verifica di conformità emesso.

5. In caso di contratti stipulati da centrali di committenza e aperti all'adesione delle stazioni appaltanti, il certificato di ultimazione delle prestazioni e il certificato di verifica di conformità emessi dalla stazione appaltante aderente sono inviati, entro quindici giorni dalla loro emissione, anche alla centrale di

committenza.

6. A seguito dell'emissione del certificato di verifica di conformità definitivo, e dopo la risoluzione delle eventuali contestazioni sollevate dall'esecutore, si procede a norma dell'articolo 27.

Articolo 38.

Certificato di regolare esecuzione.

1. Qualora la stazione appaltante, per le prestazioni contrattuali di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 50 del codice, non si avvalga della facoltà di conferire l'incarico di verifica di conformità, il certificato di verifica di conformità è sostituito dal certificato di regolare esecuzione emesso dal direttore dell'esecuzione e confermato dal RUP.

2. Il certificato di regolare esecuzione contiene i seguenti elementi:

- a) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
- b) l'indicazione dell'esecutore;
- c) il nominativo del direttore dell'esecuzione;
- d) il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
- e) l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore;
- f) la certificazione di regolare esecuzione.

3. A seguito dell'emissione del certificato di regolare esecuzione si procede a norma dell'articolo 27 nonché, ove ne ricorrano i presupposti alla trasmissione dei documenti di cui all'articolo 36, comma 7.

4. Il certificato di regolare esecuzione, emesso dal direttore dell'esecuzione, è trasmesso al RUP che ne prende atto e ne conferma la completezza.

5. Il compenso spettante al direttore dell'esecuzione per il rilascio del certificato di regolare esecuzione è determinato secondo i criteri e le modalità previsti dall'articolo 29.

Articolo 39.

Norme applicabili.

1. Per quanto non previsto nel presente Capo, all'esecuzione dei contratti di servizi e forniture si applicano le norme del Capo I dettate per l'esecuzione dei contratti di lavori, in quanto compatibili.

Allegato II.15

Criteri per la determinazione dei costi

per gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche

(Articolo 116, comma 11)

Articolo 1.

Definizioni

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 116, comma 11, del codice e del presente allegato si intende per:

a) «prezzo», la sommatoria degli elementi primari che determinano il costo complessivo del servizio tecnico riguardante gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie inerenti alle attività di cui allo stesso articolo 116, comma 11, del codice ovvero specificamente previsti dal

capitolato speciale d'appalto di lavori, non soggetto a ribasso che garantisce un livello qualitativo minimo della prestazione;

b) «elementi primari», elementi parziali che costituiscono i componenti del prezzo minimo;

c) «laboratori», laboratori ufficiali o autorizzati di cui all'articolo 59 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Articolo 2.

Criteri di determinazione dei costi

degli accertamenti di laboratorio e delle verifiche tecniche

1. Il presente allegato individua, ai sensi dell'articolo 116, comma 11, del codice, i criteri per la determinazione dei costi relativi agli accertamenti di laboratorio e alle verifiche tecniche obbligatorie inerenti alle attività di cui al citato articolo 116 del codice ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto di lavori che rappresentano il prezzo dei servizi resi non soggetti a ribasso.

2. Il prezzo di cui al comma 1 è formato dai seguenti raggruppamenti di elementi primari:

a) costo primo diretto alla cui formazione concorrono i costi dell'operatore tecnico, costo dell'ammortamento attribuito all'attrezzatura di prova, dei materiali e dei beni consumabili riferiti alla prova e costo attribuito alla prova relativo all'attività di direzione e coordinamento tecnico;

b) costo indiretto di produzione determinato in termini di coefficiente espressivo dei componenti di costo relativi alla manodopera indiretta, all'ammortamento immobili, ai costi generali di amministrazione e ad altri costi indiretti;

c) costo figurativo (utile lordo e imposte);

d) costi fissi.

3. Gli elementi primari adottati e i criteri per la determinazione del prezzo sono indicati nella tabella A annessa al presente allegato.

Articolo 3.

Tavolo tecnico

1. È istituito, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici-Servizio tecnico centrale, un tavolo tecnico di coordinamento e monitoraggio composto da due rappresentanti del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di cui uno con funzioni di coordinatore, due rappresentanti designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, un rappresentante dei provveditorati interregionali per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, due rappresentanti di laboratori designati dalle associazioni di categoria, un rappresentante delle autorità di sistema portuale, un rappresentante dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), un rappresentante dell'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE), un rappresentante di Unioncamere, un rappresentante di Rete ferroviaria italiana Spa (RFI), un rappresentante di ANAS Spa, un rappresentante della rete delle professioni tecniche. Il tavolo tecnico, che si riunisce almeno tre volte l'anno, ha il compito di fornire supporto per l'applicazione dei criteri di cui all'articolo 2 in relazione alla determinazione dei prezzi per gli accertamenti di laboratorio e per le verifiche tecniche.

2. Al tavolo tecnico possono essere, altresì, invitati a partecipare, a titolo gratuito, esperti di comprovata competenza nel settore.

3. Il funzionamento del tavolo tecnico di cui al comma 1 è assicurato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La partecipazione al tavolo tecnico è a titolo gratuito, ai componenti non spetta alcun compenso, gettone, indennità, emolumento o rimborso comunque denominato.

TABELLA A

I componenti elementari di costo che concorrono alla determinazione del prezzo sono:

1) costo primo diretto (C_{DIR}) così ripartito:

(a) costo dell'operatore tecnico;

(b) costo dell'ammortamento attribuito all'attrezzatura di prova;

(c) costo dei materiali e dei beni consumabili riferiti alla prova; (d) costo attribuito alla prova relativo all'attività di direzione e coordinamento tecnico;

2) costo indiretto di produzione (C_{IND}) determinato in termini di coefficiente espressivo dei componenti di costo relativi alla manodopera indiretta, all'ammortamento immobili, ai costi generali di amministrazione e altri costi indiretti;

3) costo figurativo (U);

4) costi fissi della prova (C_F).

Il costo viene determinato mediante le seguenti operazioni di analisi: applicando alle quantità di prodotti, attrezzature e risorse umane necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari; aggiungendo la percentuale per spese generali ossia dei costi indiretti di produzione; aggiungendo una percentuale del 10 per cento per l'utile dell'esecutore; aggiungendo i costi fissi della prova.

Il costo standard di produzione (C_{ST}) è determinato dalla somma dei costi di cui ai punti 1) e 2), ossia $C_{ST} = (C_{DIR} + C_{IND})$, tenendo conto che il costo indiretto di produzione è pari a $C_{IND} = \delta \times C_{DIR}$

. Il coefficiente $\delta = 0,3286$ è stato determinato come media dei costi indiretti rispetto ai costi diretti su un campione di laboratori rappresentativo degli operatori del

settore.

Per quanto riguarda, invece, il costo figurativo (U) è stato commisurato nel 10 per cento del costo standard come indicatore di settore $U = 0,10 \times \text{CST}$.

Infine, i costi fissi della prova $C_F = 2,50$ euro sono stati

individuati come media dei costi fissi sostenuti dai laboratori, ricavati su un campione rappresentativo degli operatori del settore.

Pertanto, il prezzo complessivo di una prova che costituisce il prezzo minimo (P) è, in generale, determinato dalla seguente espressione:

$$P = C_{\text{DIR}} + C_{\text{IND}} + U + C_F$$

dove:

$$C_{\text{DIR}} = (a) + (b) + (c) + (d)$$

$$C_{\text{IND}} = \delta \times C_{\text{DIR}} = 0,3286 \times C_{\text{DIR}}$$

$$U = 0,10 \times (C_{\text{DIR}} + C_{\text{IND}})$$

$$C_F = 2,50$$

I predetti valori sono tutti espressi in euro.

In definitiva il prezzo (P), espresso in euro, è dato dalla seguente formula: $P = (1,46146) \times C_{\text{DIR}} + 2,50$.

In relazione a quanto sopra si precisa quanto segue.

A. Costo operatore tecnico (manodopera)

La manodopera è calcolata per ora o frazione di ora impiegata per la prova (tempo standard calcolato sul campione significativo) moltiplicata per la tariffa oraria dello sperimentatore in base al relativo contratto collettivo nazionale. Il tempo impiegato comprende l'attrezzaggio e il tuning della macchina suddiviso per il numero giornaliero delle prove effettuate con la stessa macchina. Il tempo standard è il tempo medio impiegato per la prova calcolato su un numero sufficientemente rappresentativo di prove omogenee. Tale manodopera comprende tutto il personale indiretto impiegato nella produzione della prova rapportando la sua incidenza percentuale col metodo del fatturato per linea di prodotto o

similare. A titolo di esempio, si raggruppa un numero di prove omogenee sulla base delle fatture emesse in un termine di durata significativa. Il costo del personale del termine esaminato è ripartito per il numero delle prove raggruppate omogeneamente.

B. Ammortamento immobili, macchinari e attrezzature

L'ammortamento degli immobili è calcolato col metodo dei fitti figurativi del laboratorio se di proprietà e con quello del canone di locazione del relativo contratto di fitto dell'immobile se non di proprietà.

L'incidenza del fitto sulla prova è rapportato, come per la manodopera indiretta, col metodo del fatturato per linea di prodotto o similare.

L'ammortamento di impianti, macchinari e attrezzature è calcolato sul tempo di utilizzo standard e si basa sul tempo medio impiegato per la prova rispetto a un numero sufficientemente rappresentativo di prove omogenee, in base alla tabella dei coefficienti del «Gruppo XVI - Industrie edilizie, specie 1a/a - Imprese di costruzioni edilizie, di lavori di terra e di opere stradali, portuali e specializzate», allegata al decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 27 del 2 febbraio 1989, che stabilisce i coefficienti di ammortamento del costo dei beni strumentali, per categorie di beni omogenei. Al costo macchina si aggiungono i costi di taratura e manutenzione ordinaria. Il prezzo lordo dell'energia assorbita dal laboratorio in un termine significativo incide sul prezzo della prova dividendo l'onere per le prove effettuate entro lo stesso termine significativo avendo cura di dividere l'onere per gruppi di prove omogenee.

C. Consumi e materiali necessari alla prova

Le materie prime sono tutti quei beni strumentali alla prova quali i beni consumabili e non riutilizzabili. I beni strumentali alla prova e riutilizzabili incidono sul prezzo proporzionalmente al numero dei riusi.

D. Costo attribuito alla prova relativo all'attività di direzione e coordinamento tecnico

La componente di costo destinata a commisurare l'attività di direzione o di coordinamento tecnico

viene determinata nella percentuale del 15 per cento applicata alla somma dei precedenti componenti definiti alle voci A, B e C.

Allegato II.16

Informazioni a livello europeo relative alla modifica di contratti in corso di esecuzione

(Articolo 120, comma 14)

1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell'amministrazione aggiudicatrice e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.

2. Codici CPV.

3. Il codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di servizi.

4. Descrizione dell'appalto prima e dopo la modifica: natura ed entità dei lavori, natura e quantità o valore delle forniture, natura ed entità dei servizi.

5. Se del caso, aumento del prezzo in seguito alla modifica.

6. Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica.

7. Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto.

8. Se del caso, nome, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet del nuovo o dei nuovi operatori economici.

9. Informazioni che indicano se l'appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell'Unione europea.

10. Denominazione e indirizzo dell'organo nazionale di vigilanza e dell'organo responsabile delle procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni dei termini per la proposizione del ricorso o, se del caso, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo elettronico del servizio presso il quale si possono richiedere tali informazioni.

11. Date) e riferimenti di precedenti pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana relative all'appalto o agli appalti di cui al presente avviso.

12. Data d'invio dell'avviso.

13. Altre eventuali informazioni.

Allegato II.17

Servizi sostitutivi di mensa

(Articolo 131, comma 6)

Articolo 1.

Ambito di applicazione e finalità.

1. Con il presente allegato sono individuati gli esercizi presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto, le caratteristiche dei buoni pasto e il contenuto degli accordi stipulati tra le società di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili, al fine di garantire la libera ed effettiva concorrenza nel settore, l'equilibrato svolgimento dei rapporti tra i diversi operatori economici e un efficiente servizio ai consumatori.

Articolo 2.

Definizioni.

1. Ai fini del presente allegato si intende:

- a) per attività di emissione di buoni pasto, l'attività finalizzata a rendere, per il tramite di esercizi convenzionati, il servizio sostitutivo di mensa aziendale;
- b) per servizi sostitutivi di mensa resi a mezzo dei buoni pasto, le somministrazioni di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo effettuate dagli esercenti le attività elencate all'articolo 3;
- c) per buono pasto, il documento di legittimazione, anche in forma elettronica, avente le caratteristiche di cui all'articolo 4, che attribuisce, al titolare, ai sensi dell'articolo 2002 del codice civile, il diritto a ottenere il servizio sostitutivo di mensa per un importo pari al valore facciale del buono e, all'esercizio convenzionato, il mezzo per provare l'avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione;
- d) per società di emissione, l'impresa che svolge l'attività di emissione di buoni pasto, legittimata all'esercizio, previa segnalazione certificata di inizio attività attestante il possesso dei requisiti richiesti di cui all'articolo 131, comma 2, del codice, trasmessa, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al Ministero delle imprese e del made in Italy;
- e) per esercizi convenzionati, gli esercizi presso i quali i soggetti esercenti le attività elencate all'articolo 3 in forza di apposita convenzione con la società di emissione, provvedono a erogare il servizio sostitutivo di mensa;
- f) per cliente, il datore di lavoro che acquista dalla società di emissione i buoni pasto al fine di erogare il servizio sostitutivo di mensa ai soggetti di cui alla lettera g);
- g) per titolare, il prestatore di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, nonché il soggetto che abbia instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato, al quale, ai sensi delle norme vigenti e dei contratti collettivi di lavoro, vengono assegnati i buoni pasto e che, pertanto, è titolato a utilizzarli;
- h) per valore facciale, il valore della prestazione indicato sul buono pasto, inclusivo dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 6.

Articolo 3.

Esercizi presso i quali può essere erogato
il servizio sostitutivo di mensa.

1. Il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), è erogato dai soggetti legittimati a esercitare:

- a) la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 287;
- b) l'attività di mensa aziendale e interaziendale;
- c) la vendita al dettaglio, sia in sede fissa che su area pubblica, dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
- d) la vendita al dettaglio nei locali di produzione e nei locali attigui dei prodotti alimentari previa iscrizione all'albo di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443;
- e) la vendita al dettaglio e la vendita per il consumo sul posto dei prodotti provenienti dai propri fondi effettuata, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 8-bis, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dagli imprenditori agricoli, dai coltivatori diretti e dalle società semplici esercenti l'attività agricola, iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 e seguenti del codice civile;
- f) nell'ambito dell'attività di agriturismo di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, la somministrazione di pasti e bevande, costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, presso la propria azienda;
- g) nell'ambito dell'attività di ittiturismo, la somministrazione di pasti costituiti prevalentemente da prodotti derivanti dall'attività di pesca, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge n. 96 del 2006, da parte di imprenditori ittici;
- h) la vendita al dettaglio dei prodotti alimentari, anche trasformati, nei locali adiacenti a quelli di

produzione nel caso di soggetti esercenti l'attività di produzione industriale.

2. Ai fini delle attività di cui al comma 1, resta ferma la necessità del rispetto dei requisiti igienico sanitari prescritti dalla normativa vigente.

Articolo 4.

Caratteristiche dei buoni pasto.

1. Ai sensi del presente allegato i buoni pasto:

- a) consentono al titolare di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale del buono pasto;
- b) consentono all'esercizio convenzionato di provare documentalmente l'avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione;
- c) sono utilizzati esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, anche qualora l'orario di lavoro non preveda una pausa per il pasto, nonché dai soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato;
- d) non sono cedibili, né cumulabili oltre il limite di otto buoni, né commercializzabili o convertibili in denaro e sono utilizzabili solo dal titolare;
- e) sono utilizzabili esclusivamente per l'intero valore facciale.

2. I buoni pasto in forma cartacea devono riportare:

- a) il codice fiscale o la ragione sociale del datore di lavoro;
- b) la ragione sociale e il codice fiscale della società di emissione;
- c) il valore facciale espresso in valuta corrente;
- d) il termine temporale di utilizzo;
- e) uno spazio riservato alla apposizione della data di utilizzo, della firma del titolare e del timbro

dell'esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato;

f) la dicitura: «Il buono pasto non è cedibile, né cumulabile oltre il limite di otto buoni, né commercializzabile o convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dal titolare».

3. Nei buoni pasto in forma elettronica:

a) le indicazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2 sono associate elettronicamente ai medesimi in fase di memorizzazione sul relativo carnet elettronico;

b) la data di utilizzo del buono pasto e i dati identificativi dell'esercizio convenzionato presso il quale il medesimo è utilizzato di cui alla lettera e) del comma 2, sono associati elettronicamente al buono pasto in fase di utilizzo;

c) l'obbligo di firma del titolare del buono pasto è assolto associando, nei dati del buono pasto memorizzati sul relativo supporto informatico, un numero o un codice identificativo riconducibile al titolare stesso;

d) la dicitura di cui alla lettera f) del comma 2 è riportata elettronicamente.

4. Le società di emissione sono tenute ad adottare idonee misure antifalsificazione e di tracciabilità del buono pasto.

Articolo 5.

Contenuto degli accordi.

1. Gli accordi stipulati tra le società di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili contengono i seguenti elementi:

a) la durata del contratto, le condizioni anche economiche, e il termine del preavviso per l'eventuale rinegoziazione o la disdetta;

- b) le clausole di utilizzabilità del buono pasto, relative alle condizioni di validità, ai limiti di utilizzo e ai termini di scadenza, specificati in modo espresso e uniforme;
- c) l'indicazione dello sconto incondizionato riconosciuto alla società emittente dai titolari degli esercizi convenzionati per effetto dell'utilizzo dei buoni pasto presso i medesimi;
- d) l'indicazione del termine di pagamento che la società emittente è tenuta a rispettare nei confronti degli esercizi convenzionati, comunque nell'osservanza di quanto disposto dal comma 6;
- e) l'indicazione del termine, non inferiore a sei mesi dalla data di scadenza del buono pasto, entro il quale l'esercizio convenzionato potrà esigere il pagamento delle prestazioni effettuate;
- f) l'indicazione di eventuali ulteriori corrispettivi riconosciuti alla società emittente, ivi compresi quelli per l'espletamento di servizi aggiuntivi offerti, nel rispetto e nei limiti di cui ai commi 7 e 8.

2. Gli accordi tra la società di emissione e i titolari degli esercizi convenzionabili contemplano comunque un'offerta di base, senza servizi aggiuntivi, idonea ad assicurare al cliente un servizio completo, ferma restando la libertà della prima di proporre agli esercizi convenzionabili anche servizi aggiuntivi. I bandi di gara si uniformano a quanto previsto dal primo periodo prescrivendo la presentazione da parte dei concorrenti anche della suddetta offerta di base.

3. Gli accordi stipulati tra la società di emissione e i titolari degli esercizi convenzionabili non possono negare ai titolari di esercizi convenzionati il pagamento almeno parziale di fatture relative ai buoni pasto presentati a rimborso a fronte di contestazioni parziali, di quantità o valore, relative alla fatturazione dei medesimi.

4. Gli accordi di cui al presente articolo sono stipulati e possono essere modificati, con specifica accettazione delle parti, esclusivamente in forma scritta, a pena di nullità.

5. Ai fini dell'attuazione del comma 1, lettera c), è vietato pattuire con gli esercizi convenzionati uno sconto incondizionato più elevato di quello stabilito dalla società emittente in sede di offerta ai fini dell'aggiudicazione o in sede di conclusione del contratto con il cliente. Lo sconto incondizionato remunera tutte le attività necessarie e sufficienti al corretto processo di acquisizione, erogazione e fatturazione del buono pasto.

6. Ai termini di pagamento di cui al comma 1, lettera d), si applicano le disposizioni del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

7. Nell'ambito dei contratti di convenzionamento, ai fini della partecipazione alle gare, nonché della

valutazione di congruità delle relative offerte economiche, possono essere considerati come servizi aggiuntivi solo quelli che consistono in prestazioni ulteriori rispetto all'oggetto principale della gara e abbiano un'oggettiva e diretta connessione intrinseca con l'oggetto della gara.

8. È vietato addebitare agli esercenti convenzionati costi diversi dallo sconto incondizionato e dai corrispettivi per prestazioni o servizi aggiuntivi eventualmente acquistati.

9. Resta ferma la facoltà dei titolari degli esercizi convenzionabili di non aderire alla proposta di prestazioni aggiuntive.

10. In caso di mancato convenzionamento a seguito della non adesione alla proposta di prestazioni aggiuntive resta ferma l'applicabilità, ove sussistano i presupposti, degli articoli 1341 e 2598, primo comma, numero 3), del codice civile. Nel caso di procedura a evidenza pubblica, accordi che prevedono un tale obbligo di adesione, o comunque di fatto lo determinino, costituiscono causa di risoluzione del contratto tra la stazione appaltante e la società di emissione.

Articolo 6.

Disposizioni finali.

1. Il valore facciale del buono pasto è comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto prevista per le somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo. Le variazioni dell'imposta sul valore aggiunto lasciano inalterato il contenuto economico dei contratti già stipulati, ferma restando la libertà delle parti di addivenire alle opportune rinegoziazioni per ristabilire l'equilibrio del rapporto.

2. Il Ministero delle imprese e del made in Italy, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l'Autorità nazionale anticorruzione, previe apposite consultazioni, effettua il monitoraggio degli effetti del presente allegato al fine della verifica dell'efficacia del medesimo.

ALLEGATO II.18

Titolo I

Disposizioni generali

Allegato II.18

Qualificazione dei soggetti, progettazione e collaudo nel settore dei beni culturali

(Articolo 133)

Articolo 1.

Ambito di applicazione.

1. Il presente allegato disciplina gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di seguito «Codice dei beni culturali e del paesaggio».

2. I lavori di cui al presente allegato si articolano nelle seguenti tipologie:

- a) scavo archeologico, comprese le indagini archeologiche subacquee;
- b) monitoraggio, manutenzione e restauro di beni culturali immobili;
- c) monitoraggio, manutenzione e restauro dei beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico o archeologico.

3. Per quanto non diversamente disposto nel presente allegato si applicano le pertinenti disposizioni del codice.

Articolo 2.

Scavo archeologico, restauro, manutenzione e monitoraggio.

1. Lo scavo archeologico consiste in tutte le operazioni che consentono la lettura storica delle azioni umane, nonché dei fenomeni geologici che hanno con esse interagito, succedutesi in un determinato territorio, delle quali con metodo stratigrafico si recuperano le documentazioni materiali, mobili e immobili, riferibili al patrimonio archeologico. Lo scavo archeologico recupera altresì la documentazione del paleoambiente anche delle epoche anteriori alla comparsa dell'uomo.

2. I contenuti qualificanti e le finalità della manutenzione e del restauro del patrimonio culturale sono definiti all' articolo 29, commi 3 e 4, del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Articolo 3.

Specificità degli interventi.

1. Ai sensi degli articoli 1, commi 3 e 4, e 29 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ferma restando la procedura di cui all'articolo 12 del medesimo Codice dei beni culturali e del paesaggio, gli interventi sui beni culturali sono inseriti nei documenti di programmazione dei lavori pubblici di cui all' articolo 37, commi 1 e 2, del codice e sono eseguiti secondo i tempi, le priorità e le altre indicazioni derivanti dal criterio della conservazione programmata. A tal fine le stazioni appaltanti, sulla base della ricognizione e dello studio dei beni affidati alla loro custodia, redigono un documento sullo stato di conservazione del singolo bene, tenendo conto della pericolosità territoriale e della vulnerabilità, delle risultanze, evidenziate nel piano di manutenzione e nel consuntivo scientifico, delle attività di prevenzione e degli eventuali interventi pregressi di manutenzione e restauro. Per i beni archeologici tale documento illustra anche i risultati delle indagini diagnostiche.

Titolo II

Requisiti di qualificazione

Capo I

Requisiti di qualificazione degli esecutori di lavori riguardanti i beni culturali

Articolo 4.

Qualificazione.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 100 del codice, il presente Capo individua, ai sensi dell'articolo 133, comma 1, del codice, i requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro relativi alle tipologie di lavori su beni culturali di cui all'articolo 1, comma 2.
2. Per i lavori di cui all'articolo 1, comma 2, di importo inferiore a 150.000 euro si applica quanto previsto **((dall'articolo 10))**.
3. Ai fini della qualificazione per lavori sui beni di cui al presente Titolo, relativi alle categorie OG 2, OS 2-A, OS 2-B, OS 24 e OS 25 di cui alla tabella A dell'allegato II.12 al codice, eseguiti per conto dei soggetti di cui all' articolo 1, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), dell'allegato I.1 al codice, nonché di committenti privati o in proprio, quando i lavori hanno avuto a oggetto beni di cui all'articolo 1, comma 1, del presente allegato, la certificazione rilasciata ai soggetti esecutori deve contenere anche l'attestato dell'autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori del buon esito degli interventi eseguiti.
4. Per i lavori concernenti beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico e archeologico, gli scavi archeologici, anche subacquei, nonché quelli relativi a ville, parchi e giardini di cui all' articolo 10, comma 4, lettera f), del Codice dei beni culturali e del paesaggio trova applicazione quanto previsto dal presente Titolo sul

possesso dei requisiti di qualificazione.

Articolo 5.

Requisiti generali.

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 99 e seguenti del codice e dall'allegato II.12 al codice, l'iscrizione dell'impresa al registro istituito presso la competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, prescritta dall'articolo 100, comma 3, del codice, deve essere relativa: a) per i lavori inerenti a scavi archeologici, a scavi archeologici; b) per i lavori inerenti alla manutenzione e al restauro dei beni culturali mobili e di superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili culturali, a conservazione e restauro di opere d'arte; c) per i lavori inerenti al restauro e alla manutenzione di beni culturali immobili, a conservazione e restauro di opere d'arte; d) per i lavori inerenti al verde storico di cui all' articolo 10, comma 4, lettera f), del Codice dei beni culturali e del paesaggio, a parchi e giardini.

Articolo 6.

Requisiti speciali.

1. I requisiti di ordine speciale per la qualificazione necessaria all'esecuzione dei lavori previsti dall'articolo 1 del presente allegato sono, ai sensi dell'articolo 100 del codice:

- a) l'idoneità professionale;
- b) la capacità economica e finanziaria;
- c) le capacità tecniche e professionali.

Articolo 7.

Idoneità professionale e capacità tecniche e professionali.

1. L'idoneità professionale è dimostrata dalla presenza di tutti i requisiti di seguito elencati:

a) idonea direzione tecnica, anche coincidente con la titolarità dell'impresa, secondo quanto previsto dall'articolo 11;

b) avvenuta esecuzione di lavori di cui all'articolo 1, per un importo complessivo non inferiore al 70 per cento dell'importo della classifica per cui è chiesta la qualificazione.

2. L'impiego temporalmente illimitato dei certificati di esecuzione dei lavori ai fini della qualificazione è consentito, a condizione che sia rispettato il principio di continuità nell'esecuzione dei lavori, a prova dell'attuale idoneità a eseguire interventi nella categoria per la quale è richiesta l'attestazione, oppure che sia rimasta invariata la direzione tecnica dell'impresa.

3. Nel caso di acquisizione di azienda o di un suo ramo, i requisiti di idoneità professionale e di capacità tecniche e professionali maturati dall'impresa cedente sono mutuabili a condizione che nella cessione vi sia anche il trasferimento del direttore tecnico che ha avuto la direzione dei lavori della cui certificazione ci si vuole valere ai fini della qualificazione, e questi permanga nell'organico del cessionario per un periodo di almeno tre anni.

4. Per le imprese che nell'ultimo decennio abbiano avuto un numero medio di lavoratori occupati costituito da dipendenti superiore a cinque unità l'idoneità professionale, dal punto di vista organizzativo, è dimostrata dalla presenza dei requisiti indicati ai commi 5, 6 e 7. I restauratori, i collaboratori restauratori di cui al comma 6 e gli archeologi di cui al comma 7 hanno un rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato regolato dalla disciplina vigente in materia con l'impresa.

5. Con riferimento alla categoria OG 2, l'idoneità di cui al comma 4 è dimostrata dall'aver sostenuto per il personale dipendente un costo complessivo, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore al 15 per cento dell'importo dei lavori che rientrano nella categoria OG 2 e che siano stati realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la società organismo d'attestazione, di cui almeno il 40 per cento per personale operaio. In alternativa a quanto previsto dal primo periodo, l'idoneità organizzativa è dimostrata dall'aver sostenuto per il personale dipendente assunto a tempo indeterminato un costo complessivo non

inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori che rientrano nella categoria OG 2 e che siano stati realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la società organismo d'attestazione, di cui almeno l'80 per cento per personale tecnico, titolare di laurea, o di laurea breve, o di diploma universitario, o di diploma. Il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente è documentato dal bilancio corredato della relativa nota di deposito e riclassificato in conformità delle direttive europee in materia di bilancio dai soggetti tenuti alla sua redazione, e dagli altri soggetti con idonea documentazione, nonché di una dichiarazione sulla consistenza dell'organico, distinto nelle varie qualifiche, da cui desumere la corrispondenza con il costo indicato nei bilanci e dei modelli riepilogativi annuali attestanti i versamenti effettuati all'INPS e all'INAIL e alle casse edili in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti e ai relativi contributi.

6. Con riferimento alle categorie OS 2-A e OS 2-B, l'idoneità di cui al comma 4 è dimostrata dalla presenza di restauratori di beni culturali ai sensi della disciplina vigente, in numero non inferiore al 20 per cento dell'organico complessivo dell'impresa, e dalla presenza di collaboratori restauratori di beni culturali ai sensi della disciplina vigente, in numero non inferiore al 40 per cento del medesimo organico. La presenza di collaboratori restauratori può essere sopperita in tutto o in parte da restauratori di beni culturali. In alternativa a quanto previsto dal primo periodo, l'idoneità organizzativa dell'impresa è dimostrata dall'aver sostenuto per il personale dipendente con qualifica di restauratore e di collaboratore restauratore di beni culturali, un costo complessivo, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore al 40 per cento dell'importo dei lavori che rientrano nelle categorie OS 2-A e OS 2-B, e che siano stati realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la società organismo d'attestazione. Per i direttori tecnici non dipendenti i costi di cui al terzo periodo corrispondono alla retribuzione convenzionale stabilita annualmente dall'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro. Il calcolo delle unità previste dal primo periodo è effettuato con l'arrotondamento all'unità superiore. Per le imprese che nell'ultimo decennio abbiano avuto un numero medio di lavoratori occupati costituito da dipendenti pari o inferiore a cinque unità l'idoneità organizzativa con riferimento alle categorie OS 2-A e OS 2-B è comprovata dalla presenza di almeno un restauratore di beni culturali.

7. Per i lavori relativi a scavi archeologici, di cui alla categoria OS 25, l'idoneità professionale, dal punto di vista organizzativo, è dimostrata dalla presenza di archeologi, in possesso dei titoli previsti dal

decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 3, dell'allegato I.8 al codice, in numero non inferiore al 30 per cento dell'organico complessivo, con arrotondamento all'unità superiore.

In alternativa a quanto previsto dal primo periodo, l'idoneità organizzativa dell'impresa è dimostrata dall'aver sostenuto per il personale dipendente con qualifica di archeologo, un costo complessivo, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore rispettivamente al 30 per cento dell'importo dei lavori che rientrano nelle categorie OS 25 e che siano stati realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la società organismo d'attestazione. Per le imprese che nell'ultimo decennio abbiano avuto un numero medio di lavoratori occupati costituito da dipendenti pari o inferiore a cinque unità l'idoneità organizzativa per i lavori relativi a scavi archeologici, di cui alla categoria OS 25, è comprovata dalla presenza di almeno un archeologo.

Articolo 8.

Capacità economica e finanziaria.

1. L'adeguata capacità economica e finanziaria dell'esecutore dei lavori è dimostrata dall'impresa esecutrice secondo quanto previsto dall'articolo 100, commi 4, 5 e 6, del codice.

2. In caso di imprese qualificate esclusivamente nelle categorie OS 2-A, OS 2-B e OS 25 l'adeguata capacità economica e finanziaria è dimostrata da idonee referenze bancarie rilasciate da un soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Articolo 9.

Lavori utili per la qualificazione.

1. La certificazione dei lavori utili ai fini di cui all'articolo 7 contiene la dichiarazione dei committenti che i lavori eseguiti sono stati realizzati regolarmente e con buon esito. Tale certificazione non coincide con il consuntivo scientifico predisposto dal direttore dei lavori di cui al comma 10, lettera a), dell'articolo 116 del codice.
2. Per i lavori eseguiti per conto del medesimo committente, anche se oggetto di diversi contratti di appalto, può essere rilasciato un unico certificato con la specificazione dei lavori approvati ed eseguiti nei singoli anni.
3. Sono fatti salvi i certificati rilasciati prima dell'entrata in vigore del presente allegato se accompagnati o integrati dalla dichiarazione di buon esito rilasciata dall'autorità preposta alla tutela dei beni su cui i lavori sono stati realizzati.
4. I lavori possono essere utilizzati ai fini di cui all'articolo 7 solo se effettivamente eseguiti dall'impresa, anche se eseguiti in qualità di impresa subappaltatrice. L'impresa appaltatrice non può utilizzare ai fini della qualificazione i lavori affidati in subappalto.
5. Al fine di garantire il corretto esercizio dell'attività di vigilanza da parte delle soprintendenze preposte alla tutela del bene, queste, entro sessanta giorni dal rilascio del certificato di regolare esecuzione dei lavori, di cui all' articolo 50, comma 7, del codice, accertata la regolarità delle prestazioni eseguite, attestano il buon esito dei lavori svolti.

Articolo 10.

Lavori di importo inferiore a 150.000 euro.

1. Per eseguire lavori di scavo archeologico, monitoraggio, manutenzione o restauro di beni culturali mobili e di superfici decorate di beni architettonici e di materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico e archeologico e per i lavori su parchi e giardini storici sottoposti a tutela, di importo inferiore a 150.000 euro, le imprese devono possedere i seguenti requisiti:

a) avere eseguito lavori direttamente e in proprio antecedentemente alla pubblicazione del bando o alla data dell'invito alla procedura negoziata, della medesima categoria e, ove si tratti di categoria OS 2-A e OS 2- B, con riferimento allo specifico settore di competenza a cui si riferiscono le attività di restauro, richiesto dall'oggetto dei lavori in base alla disciplina vigente, per un importo complessivo non inferiore a quello del contratto da stipulare, fermo restando il principio della continuità nell'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 7, comma 2 o, in alternativa, avere il direttore tecnico previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera a);

b) avere un organico determinato secondo quanto previsto dall'articolo 8 sull'idoneità organizzativa;

c) essere iscritte alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. I requisiti di cui al comma 1, autocertificati ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono dichiarati in sede di domanda di partecipazione o in sede di offerta e sono accompagnati da una certificazione di buon esito dei lavori rilasciata dall'autorità preposta alla tutela dei beni su cui si è intervenuti. La loro effettiva sussistenza è accertata dalla stazione appaltante secondo le vigenti disposizioni in materia. Per i lavori e le attività di cui al comma 1, di importo complessivo non superiore a 40.000 euro, la certificazione di buon esito dei lavori può essere rilasciata anche da una amministrazione aggiudicatrice.

Capo II

Requisiti di qualificazione dei direttori tecnici

Articolo 11.

Direttore tecnico.

1. La direzione tecnica può essere assunta da un singolo soggetto, eventualmente coincidente con il legale rappresentante dell'impresa, o da più soggetti.
2. Il soggetto o i soggetti designati nell'incarico di direttore tecnico non possono rivestire, per la durata dell'appalto, analogo incarico per conto di altre imprese qualificate ai sensi del Capo I del Titolo II del presente allegato; tali soggetti pertanto producono, alla stazione appaltante, una dichiarazione di unicità di incarico. Qualora il direttore tecnico sia persona diversa dal titolare dell'impresa, dal legale rappresentante, dall'amministratore e dal socio, questi deve essere un dipendente dell'impresa stessa o a essa legato mediante contratto d'opera professionale regolarmente registrato.
3. La direzione tecnica per i lavori di cui al presente allegato è affidata:
 - a) relativamente alla categoria OG 2, a soggetti iscritti all'albo professionale - Sezione A degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, o in possesso di laurea magistrale in conservazione dei beni culturali. I soggetti che alla data di entrata in vigore del regolamento recante l'istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 svolgevano la funzione di direttore tecnico, possono conservare l'incarico presso la stessa impresa;
 - b) relativamente alle categorie OS 2-A e OS 2-B, con riferimento allo specifico settore di competenza a cui si riferiscono le attività di restauro, richiesto dall'oggetto dei lavori in base alla disciplina vigente, a restauratori di beni culturali in possesso di un diploma rilasciato da scuole di alta formazione e di studio istituite ai sensi dell' articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 o dagli altri soggetti di cui all' articolo 29, comma 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio , o in possesso di laurea magistrale in conservazione e restauro dei beni culturali, fatto salvo quanto previsto dal comma 5;
 - c) relativamente alla categoria OS 25, **((ad archeologi))** in possesso dei titoli previsti di cui all'allegato I.8 al codice.
4. Oltre a quanto previsto dal comma 3, è richiesto altresì il requisito di almeno due anni di esperienza nel settore dei lavori su beni culturali, attestata secondo quanto previsto dall'allegato II.12 al codice.
5. Con riferimento alle categorie OS 2-A e OS 2-B la direzione tecnica può essere affidata anche a

restauratori di beni culturali, che hanno acquisito la relativa qualifica ai sensi dell'articolo 182 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, purché tali restauratori abbiano svolto, alla data di entrata in vigore del presente allegato, almeno tre distinti incarichi di direzione tecnica nell'ambito di lavori riferibili alle medesime categorie.

6. In caso di lavori di importo inferiore a 150.000 euro i requisiti sono autocertificati e sottoposti alle verifiche e controlli di cui al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Titolo III

Progettazione e direzione di lavori riguardanti i beni culturali

Capo I

Livelli e contenuti della progettazione

Articolo 12.

Attività di progettazione.

1. I progetti sono costituiti dagli elaborati indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16, i cui contenuti sono quelli previsti dall'allegato I.7 al codice. L'elenco degli elaborati che compongono i singoli livelli di progettazione è esaustivo e sostitutivo rispetto all'elenco dei documenti che fanno parte dei medesimi livelli di cui all'allegato I.7.

2. Le linee guida di cui all'articolo 29, comma 5, del Codice dei beni culturali e del paesaggio possono definire norme tecniche e criteri ulteriori preordinati alla progettazione e alla esecuzione dei lavori di cui

all'articolo 1.

3. L'affidamento dei lavori riguardanti i beni culturali, indicati all'articolo 1, è disposto sulla base del progetto esecutivo. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, comma 3, può essere tuttavia eccezionalmente disposto sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica.

4. Può essere disposta l'omissione o la riduzione dei contenuti della progettazione esecutiva nelle seguenti ipotesi:

a) per i lavori su beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico o archeologico, allorché non presentino complessità realizzative, quali ad esempio la ripulitura e altri interventi che presentano caratteristiche di semplicità e serialità;

b) negli altri casi, qualora il responsabile unico del progetto (RUP), accertato che la natura e le caratteristiche del bene, ovvero il suo stato di conservazione, sono tali da non consentire l'esecuzione di analisi e rilievi esaustivi o comunque presentino soluzioni determinabili solo in corso d'opera, disponga l'integrazione della progettazione in corso d'opera, il cui eventuale costo deve trovare corrispondente copertura nel quadro economico.

L'impresa esecutrice dei lavori sottopone al RUP la documentazione riguardante la progettazione integrativa, che viene approvata previa valutazione della stazione appaltante.

Articolo 13.

Progetto di fattibilità tecnico-economica.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41, comma 6, del codice, il progetto di fattibilità tecnico-economica consiste in una relazione programmatica del quadro delle conoscenze, sviluppato per settori di indagine, nonché dei metodi di intervento, con allegati i necessari elaborati grafici. Il quadro delle conoscenze è la risultante della lettura dello stato esistente e consiste nella indicazione delle tipologie di indagine che si ritengono necessarie per la conoscenza del bene culturale e del suo contesto storico e

ambientale.

2. Sono documenti del progetto di fattibilità:

- a) la relazione generale;
- b) la relazione tecnica;
- c) le indagini e ricerche preliminari;
- d) la planimetria generale ed elaborati grafici;
- e) le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani della sicurezza;
- f) la scheda tecnica di cui all'articolo 14;
- g) il calcolo sommario della spesa;
- h) il quadro economico di progetto;
- i) il cronoprogramma dell'intervento;

i-bis) **((il disciplinare descrittivo e prestazionale;))**

l) il documento di fattibilità delle alternative progettuali, a esclusione dei casi di lavori che non comportano nuove costruzioni;

m) lo studio preliminare ambientale, a esclusione dei casi di lavori che non comportano nuove costruzioni o installazioni o impiantistica.

3. L'affidamento dei lavori riguardanti i beni culturali, indicati all'articolo 1, è disposto, di regola, sulla base del progetto esecutivo. Il RUP, nella fase di progettazione di fattibilità, valuta motivatamente, esclusivamente sulla base della natura e delle caratteristiche del bene e dell'intervento conservativo, l'eventuale possibilità di porre a base di gara il progetto di fattibilità tecnico-economica, oppure di ridurre i contenuti della progettazione esecutiva, salvaguardandone la qualità.

4. Le indagini e ricerche di cui al comma 2 riguardano:

- a) l'analisi storico-critica;
- b) i materiali costitutivi e le tecniche di esecuzione;
- c) il rilievo e la documentazione fotografica dei manufatti;
- d) la diagnostica;
- e) l'individuazione del comportamento strutturale e l'analisi dello stato di conservazione, del degrado e dei dissesti;
- f) l'individuazione degli eventuali apporti di altre discipline afferenti.

5. In ragione della complessità dell'intervento in relazione allo stato di conservazione e ai caratteri storico-artistici del manufatto il progetto di fattibilità può limitarsi a comprendere quelle ricerche e quelle indagini che sono strettamente necessarie per una prima reale individuazione delle scelte di intervento e dei relativi costi.

Articolo 14.

Scheda tecnica.

1. La scheda tecnica descrive le caratteristiche, le tecniche di esecuzione e lo stato di conservazione dei beni culturali su cui si interviene, nonché eventuali modifiche dovute a precedenti interventi, in modo da dare un quadro, dettagliato ed esaustivo, delle caratteristiche del bene e fornisce altresì indicazioni di massima degli interventi previsti e delle metodologie da applicare.

2. Nella scheda tecnica sono individuate e classificate, anche sulla scorta del provvedimento di dichiarazione dell'interesse culturale che interessa il bene oggetto dell'intervento, le superfici decorate di beni architettonici e i materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico oggetto dell'intervento.

3. Nel caso di lavori di monitoraggio, manutenzione o restauro di beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico o archeologico, la scheda tecnica è redatta da un restauratore di beni culturali, qualificato ai sensi della normativa vigente. Nel caso di lavori di scavo archeologico, la scheda tecnica è redatta da un archeologo.

4. Nell'ambito del procedimento di autorizzazione di cui agli articoli 21 e 22 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, la scheda tecnica, prima della definizione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, è sottoposta al soprintendente competente, che ne approva i contenuti entro quarantacinque giorni, aggiornando, ove necessario, il provvedimento di dichiarazione dell'interesse culturale che interessa il bene oggetto dell'intervento.

Articolo 15.

Progetto esecutivo.

1. Il progetto esecutivo indica, in modo compiuto, entrando nel dettaglio e sulla base delle indagini eseguite, le esatte metodologie operative, le tecniche, le tecnologie di intervento, i materiali da utilizzare riguardanti le singole parti del complesso; prescrive le modalità tecnico-esecutive degli interventi; è elaborato sulla base di indagini dirette e adeguate campionature di intervento, giustificate dall'unicità dell'intervento conservativo; indica i controlli da effettuare in cantiere nel corso dei lavori.

2. Sono documenti del progetto esecutivo:

- a) la relazione generale;
- b) le relazioni specialistiche;
- c) gli elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture e degli impianti;
- d) i calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
- e) il piano di monitoraggio e manutenzione dell'opera e delle sue parti;
- f) il piano di sicurezza e di coordinamento;
- g) il computo metrico-estimativo e quadro economico;
- h) il cronoprogramma;
- i) l'elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
- l) il capitolato speciale di appalto e schema di contratto.

Articolo 16.

Progettazione dello scavo archeologico.

1. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di scavo archeologico per finalità di ricerca archeologica disciplina l'impianto del cantiere di ricerca e individua i criteri per la definizione della progressione temporale dei lavori e delle priorità degli interventi nel corso dell'esecuzione dell'attività di

scavo, nonché i tipi e i metodi di intervento. **((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209))**.

2. **((Il progetto))** di cui al comma 1 illustra i tempi e i modi dell'intervento, relativi sia allo scavo sia alla conservazione dei reperti, sia al loro studio e pubblicazione, ed è redatta da archeologi **((di I fascia ai sensi del decreto adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 22 luglio 2014, n. 110))** in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerenti con l'intervento. Essa comprende altresì un calcolo sommario della spesa, il quadro economico di progetto, il cronoprogramma dell'intervento e le prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza.

3. Il quadro delle conoscenze pregresse consiste in una lettura critica dello stato esistente aggiornato alla luce degli elementi di conoscenza raccolti in eventuali scoperte.

4. Le indagini di cui al comma 1 consistono in:

- a) rilievo generale;
- b) ricognizioni territoriali e indagini diagnostiche;
- c) indagini complementari necessarie.

5. Il progetto di fattibilità, qualora non sia stato predisposto dai competenti uffici del Ministero della cultura, è comunicato al Soprintendente competente.

6. **((Il progetto esecutivo dei lavori di scavo archeologico per finalità di ricerca, nel quale confluiscono i risultati delle indagini previste nel progetto di fattibilità, comprende gli elaborati di cui all'articolo 15, comma 2, lettere a), b), c), e), f), g), h) i) e l). In particolare, il capitolato speciale di cui alla lettera l) prevede dettagliate previsioni tecnico-scientifiche ed economiche relative alle diverse fasi e tipologie di intervento e ne dispone le modalità esecutive.))**

7. Le fasi di cui al comma 6 comprendono:

- a) rilievi e indagini;
- b) scavo;
- c) documentazione di scavo, quali giornali di scavo, schede stratigrafiche, documentazione grafica e fotografica;
- d) restauro dei reperti mobili e immobili;
- e) schedatura preliminare dei reperti e loro immagazzinamento insieme con gli eventuali campioni da

sottoporre ad analisi;

f) studio e pubblicazione;

g) forme di fruizione anche con riguardo alla sistemazione e musealizzazione del sito o del contesto recuperato;

h) manutenzione programmata.

8. Il progetto di fattibilità tecnico-economica dei lavori di scavo archeologico per finalità di ricerca contiene inoltre la definizione delle tipologie degli interventi, distinguendo quelli di prevalente merito scientifico, eventualmente da affidare a imprese in possesso di requisiti specifici ove non curate dalla stessa amministrazione aggiudicatrice. In questo caso, il progetto di fattibilità tecnico-economica è comunicato al Soprintendente competente.

9. Il progetto esecutivo, salvo diversa indicazione del RUP ai sensi dell'articolo 12, indica in modo compiuto, entrando nel dettaglio e sulla base delle indagini eseguite, le modalità tecniche ed esecutive delle varie fasi operative, indicando i controlli da effettuare in cantiere nel corso dei lavori.

9-bis. ((Qualora, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, lettera b), l'affidamento dei lavori avvenga sulla base del PFTE, questo è integrato dagli elaborati di cui all'articolo 15, comma 2, lettere f), g), h), i) ed l). Il quadro economico di cui alla lettera g) prevede adeguata copertura per l'integrazione della progettazione in corso d'opera.))

Articolo 17.

Progettazione di lavori di impiantistica e per la sicurezza.

1. I progetti relativi ai lavori di impiantistica e per la sicurezza, redatti ai vari e successivi livelli di approfondimento, prevedono l'impiego delle tecnologie più idonee a garantire il corretto inserimento degli impianti e di quanto necessario per la sicurezza nella organizzazione tipologica e morfologica dei complessi di interesse storico-artistico e a offrire prestazioni, compatibilmente con le limitazioni imposte dal rispetto delle preesistenze storico-artistiche, analoghe a quelle richieste per gli edifici di

nuova costruzione. Sono inoltre richiesti i piani di sicurezza in fase di esercizio e il programma di manutenzione programmata con le scorte di magazzino necessarie per garantire la continuità del servizio.

Articolo 18.

Verifica dei progetti.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 42 del codice, per i progetti di lavori relativi a beni culturali, la stazione appaltante provvede direttamente all'attività di verifica, avvalendosi altresì:
 - a) nei casi di interventi su beni mobili culturali, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, del soggetto che ha predisposto la scheda tecnica di cui all'articolo 14, sempre che non abbia assunto il ruolo di progettista dell'intervento da attuare ovvero di un funzionario tecnico, appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, con profilo professionale di restauratore, in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerente con l'intervento, che non abbia partecipato alla redazione del progetto;
 - b) nei casi di interventi su beni culturali immobili, del soggetto che ha predisposto la scheda tecnica di cui all'articolo 14, sempre che non abbia assunto il ruolo di progettista dell'intervento da attuare ovvero di un funzionario tecnico, appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, con profilo professionale di architetto, in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerente con l'intervento, che non abbia partecipato alla redazione del progetto;
 - c) nei casi di lavori di scavo archeologico, comprese le indagini archeologiche subacquee, del soggetto che ha predisposto la **((relazione di cui all'articolo 16))**, sempre che non abbia assunto il ruolo di progettista dell'intervento da attuare ovvero di un funzionario tecnico, appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, con la qualifica di archeologo in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerente con l'intervento, che non abbia partecipato alla redazione del progetto.
2. Il RUP può disporre motivatamente che la verifica riguardi soltanto il livello di progettazione posto

alla base dell'affidamento dei lavori.

Capo II

Soggetti incaricati dell'attività di progettazione e direzione lavori

Articolo 19.

Progettazione, direzione lavori e attività accessorie.

1. Secondo quanto disposto dall' articolo 133 del codice per i lavori concernenti i beni culturali di cui al presente allegato, nei casi in cui non sia prevista l'iscrizione a un ordine o collegio professionale, le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva possono essere espletate anche da un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa, ovvero, secondo la tipologia dei lavori, da altri professionisti di cui all'articolo 9-bis del Codice dei beni culturali e del paesaggio, in entrambi i casi in possesso di specifica competenza coerente con l'intervento da attuare.

2. La direzione dei lavori, il supporto tecnico alle attività del RUP e del dirigente competente alla formazione del programma triennale comprendono un restauratore di beni culturali qualificato ai sensi della normativa vigente, ovvero, secondo la tipologia dei lavori, altro professionista di cui all' articolo 9-bis del Codice dei beni culturali e del paesaggio. In ambedue i casi sono richiesti un'esperienza almeno quinquennale e il possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento.

3. Per i lavori concernenti beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali

storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, oppure scavi archeologici, il restauratore oppure altro professionista di cui al comma 2, all'interno dell'ufficio di direzione dei lavori, ricopre il ruolo di assistente con funzioni di direttore operativo.

4. Le attività di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere espletate da funzionari tecnici delle stazioni appaltanti, in possesso di adeguata professionalità in relazione all'intervento da attuare.

Titolo IV

Somma urgenza

Articolo 20.

Tipi di intervento per i quali è consentita l'esecuzione di lavori con il regime di somma urgenza.

1. L'esecuzione dei lavori di cui al presente allegato è consentita nei casi di somma urgenza, nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità o alla tutela del bene, per rimuovere lo stato di pregiudizio e pericolo e fino all'importo di 300.000 euro, secondo le modalità e le procedure di cui all'articolo 140 del codice.

Titolo V

Esecuzione, varianti e collaudo dei lavori riguardanti i beni culturali

Articolo 21.

Varianti.

1. Non sono considerati varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al 20 per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del 10 per cento dell'importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante.
2. Sono ammesse, nel limite del 20 per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro.

Articolo 22.

Collaudo.

1. Per il collaudo dei beni relativi alle categorie OG 2 l'organo di collaudo comprende anche un restauratore con esperienza almeno quinquennale in possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento.
2. Per il collaudo dei beni relativi alle categorie OS 2-A e OS 2-B l'organo di collaudo comprende anche un restauratore con esperienza almeno quinquennale in possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento, nonché uno storico dell'arte o un archivista o un bibliotecario in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerente con l'intervento.

3. Per il collaudo dei beni relativi alla categoria OS 25 l'organo di collaudo comprende anche un archeologo in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerenti con l'intervento nonché un restauratore entrambi con esperienza almeno quinquennale in possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento.

4. Possono far parte dell'organo di collaudo, limitatamente a un solo componente, e fermo restando il numero complessivo dei membri previsto dalla vigente normativa, i funzionari delle stazioni appaltanti, laureati e inquadrati con qualifiche di storico dell'arte, archivista o bibliotecario, che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni presso amministrazioni aggiudicatrici.

Articolo 23.

Lavori di manutenzione.

1. I lavori di manutenzione, in ragione della natura del bene e del tipo di intervento che si realizza, possono non richiedere l'elaborazione di tutta la documentazione nonché le indagini e ricerche previste dalle norme sui livelli di progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva e sono eseguiti, coerentemente alle previsioni del piano di monitoraggio e manutenzione, anche sulla base di una perizia di spesa contenente:

- a) la descrizione del bene corredata di sufficienti elaborati grafici e topografici redatti in opportuna scala;
- b) il capitolato speciale con la descrizione delle operazioni da eseguire e i relativi tempi;
- c) il computo metrico-estimativo;
- d) l'elenco dei prezzi unitari delle varie lavorazioni;
- e) il quadro economico;
- f) il piano della sicurezza e coordinamento.

Articolo 24.

Consuntivo scientifico e vigilanza sull'esecuzione dei lavori.

1. Al termine del lavoro sono predisposti dal direttore dei lavori i documenti contenenti la documentazione grafica e fotografica dello stato del manufatto prima, durante e dopo l'intervento nonché l'esito di tutte le ricerche e analisi compiute e i problemi aperti per i futuri interventi.
2. I documenti di cui al comma 1 del presente articolo unitamente a quelli previsti dall'articolo 116, comma 10, del codice, sono conservati presso la stazione appaltante e trasmessi in copia alla soprintendenza competente, anche a fini di monitoraggio dell'applicazione del presente allegato.
3. Nel corso dell'esecuzione dei lavori la stazione appaltante e l'ufficio preposto alla tutela del bene culturale vigilano costantemente sul rispetto dell'articolo 29, comma 6, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, e sul mantenimento da parte delle imprese esecutrici dei requisiti di ordine speciale di qualificazione nelle categorie OS 2-A, OS 2-B, OS 24, OS 25 e OG 2, adottando, in caso di inosservanza, i provvedimenti sanzionatori previsti dalla normativa vigente.

Articolo 25.

Disposizione transitoria.

1. Fino all'eventuale revisione dell'allegato II.12 al codice, le categorie OS 2-A e OS 24 del medesimo allegato ricomprendono anche i lavori relativi, rispettivamente, ai materiali storicizzati di beni culturali immobili e al verde storico di cui all'articolo 10, comma 4, lettera f), del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Allegato II.19

Servizi di ricerca e sviluppo

(Articolo 135)

CODICE CPV DESCRIZIONE

73000000-2 Servizi di ricerca e sviluppo nonché servizi di consulenza affini

73100000-3 Servizi di ricerca e sviluppo sperimentale

73110000-6 Servizi di ricerca

73111000-3 Servizi di laboratorio di ricerca

73112000-0 Servizi di ricerca marina

73120000-9 Servizi di sviluppo sperimentale

73300000-5 Progettazione e realizzazione di ricerca e sviluppo

73420000-2 Studi di prefattibilità e dimostrazione tecnologica

73430000-5 Collaudo e valutazione

Allegato II.20

Appalti e procedure nel settore difesa e sicurezza

(Articolo 136, comma 4)

Articolo 1.

Contratti misti.

1. Nel caso di contratti misti, aventi a oggetto due o più tipi di prestazioni, che contengono elementi di

appalti di lavori, servizi, o forniture, aggiudicati unitariamente in conformità a quanto previsto dagli articoli 14 e 137 del codice, si applicano le seguenti disposizioni.

2. Ai contratti misti che contengono elementi di appalti di forniture, servizi e lavori, si applica in via prevalente la disciplina del tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto e in via analogica la disciplina della diversa tipologia contrattuale, ove non contrastante con la prima.

3. Ai fini degli obblighi di programmazione si applicano le disposizioni del programma degli acquisti di beni e servizi, ove le forniture e il servizio costituiscano l'oggetto principale del contratto; in caso contrario si applicano le disposizioni della programmazione dei lavori.

4. Il responsabile unico del progetto (RUP) o i responsabili per ciascuna fase sono individuati nell'ambito della stazione appaltante istituzionalmente competente per l'affidamento del tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto.

5. Il RUP o i responsabili per la fase di progettazione e di esecuzione nominati sono responsabili dei lavori secondo quanto previsto dalle norme in materia della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

6. Nei contratti misti, ove per la natura, le caratteristiche tecniche o l'elevato contenuto tecnologico della fornitura, con particolare riguardo alla propedeuticità dello sviluppo della fornitura rispetto alla definizione della componente di lavori o alla presenza di soluzioni determinabili solo in corso di esecuzione, non risulti possibile sviluppare preventivamente la progettazione dei lavori nei livelli necessari, il successivo livello di progettazione è affidato all'aggiudicatario, in possesso dei requisiti necessari.

L'affidamento di cui al presente comma deve essere motivato nella determina indicando i presupposti tecnici e oggettivi dell'affidamento congiunto e l'effettiva incidenza sui tempi e i costi della realizzazione delle opere in caso di affidamento separato di lavori e progettazione.

Articolo 2.

Programmazione.

1. Costituiscono motivo di modifica dei programmi del Ministero della difesa e dell'ordine di priorità di lavori e acquisti:

- a) la sopravvenuta variazione delle risorse finanziarie disponibili;
- b) la variazione dell'ordine di priorità di un intervento dovuto a imprescindibili esigenze di prontezza operativa dello strumento militare;
- c) le sopravvenute esigenze connesse all'operatività delle Forze armate, gli stati di emergenza, la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

2. Un lavoro o un acquisto non inserito nell'elenco annuale può essere realizzato quando reso necessario dalle ragioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1, utilizzando risorse rese disponibili dalla cancellazione di una o più lavori o acquisti già previsti in relazione alla rivisitazione delle priorità.

3. Sono in ogni caso esclusi dagli obblighi di programmazione gli acquisti di beni e servizi di natura non prevedibile o contingente aventi a oggetto o riguardanti:

- a) beni e servizi concernenti interventi nell'ambito di teatri operativi, ivi comprese le spese finalizzate alla manutenzione, approntamento e impiego delle unità a sostegno degli interventi nei teatri operativi;
- b) servizi di ricerca scientifico/tecnologica e sviluppo, svolti sia in ambito nazionale, nel quadro del Piano nazionale della ricerca militare, che in ambito internazionale nel quadro di accordi bilaterali e multilaterali;
- c) beni e servizi di natura informatica funzionali all'immediato ripristino dell'efficienza o all'adozione di livelli di sicurezza adeguati di sistemi informativi impiegati per l'assolvimento dei compiti istituzionali finalizzati alla pronta operatività dei reparti, enti e loro unità organizzative;
- d) interventi di soccorso a seguito di pubbliche calamità, nonché per la gestione delle emergenze relative alla sicurezza nazionale e all'ordine pubblico;
- e) spese indilazionabili e urgenti connesse con armamenti e munizioni, ivi compresi l'esercizio e la manutenzione dell'armamento, nonché equipaggiamenti protettivi, equipaggiamenti per i servizi di ordine pubblico, dotazioni speciali, materiali e servizi di telecomunicazione;
- f) spese per i servizi di vettovagliamento da assicurare in gestione diretta ovvero connessi ad attività operativa ove prolungata;
- g) spese indilazionabili per esigenze di manutenzione e funzionamento di enti e reparti, per la

manutenzione di immobili, impianti e attrezzature, per il funzionamento di addettanze e rappresentanze militari all'estero e ogni altra spesa, avente carattere indilazionabile, connessa a esigenze di funzionamento senza soluzione di continuità, strumentali ad assicurare l'operatività e reattività dello strumento militare;

h) mezzi di trasporto per la mobilità terrestre, aerea e navale non derivati dalla produzione commerciale;

i) qualunque altra esigenza riconducibile ai caratteri di cui al comma 1.

4. La programmazione triennale e l'elenco annuale dei lavori comprendono i servizi di ingegneria connessi ai lavori da realizzare.

5. Sono esclusi dagli obblighi di programmazione gli interventi relativi a lavori di natura non prevedibile o contingente aventi a oggetto o riguardanti:

a) gli interventi da eseguire in Italia e all'estero per effetto di accordi internazionali e i lavori eseguiti a mezzo delle truppe e dei reparti del Genio militare;

b) gli interventi di manutenzione;

c) gli interventi straordinari imposti da eventi imprevedibili, stato di emergenza e calamità naturali, ivi inclusi gli interventi infrastrutturali necessari a garantire la mobilità e la pronta operatività dei reparti, al fine di fronteggiare le esigenze citate;

d) i lavori riguardanti le infrastrutture militari strategiche;

e) i lavori su infrastrutture connessi con l'assolvimento dei compiti istituzionali delle Forze armate e finalizzati a esigenze di pronta operatività dei reparti o maggiore mobilità del personale;

f) gli interventi funzionali a necessità organizzative e operative connesse con esigenze istituzionali di tutela e mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Articolo 3.

Soggetti dell'attività di verifica della progettazione.

1. La verifica della progettazione, qualora svolta mediante strutture interne della stazione appaltante, è effettuata dagli organismi tecnici dell'ente in cui è individuato il RUP o il responsabile del procedimento per la fase di progettazione.

Articolo 4.

Casi di affidamento a un unico operatore economico tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara.

1. Costituiscono ragioni di natura tecnica ovvero ragioni di tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale per l'affidamento a un unico operatore economico mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando, tra le altre, le seguenti:

- a) i requisiti tecnico militari necessari per il soddisfacimento delle esigenze operative individuati dai competenti organi programmatori di vertice interforze o di Forza armata;
- b) i requisiti tecnici necessari per assicurare la manutenzione, modernizzazione e l'adeguamento dei prodotti e servizi al fine di garantire la continuità logistica e la sicurezza d'impiego;
- c) la fornitura di parti di ricambio originali e la realizzazione di servizi di manutenzione da parte dell'originale fornitore strettamente necessari alla sicurezza d'impiego;
- d) la certificazione e l'omologazione tecnico operativa di mezzi e materiali per l'impiego militare per i quali è individuata la ditta responsabile di sistema in qualità di Autorità di progetto;
- e) le prestazioni di forniture e di servizi necessariamente espletate ad opera della ditta individuata quale Autorità di progetto (Design Authority).

Articolo 5.

Lavori di manutenzione.

1. I lavori di manutenzione ordinaria possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal codice, sulla base di un progetto costituito almeno:

- 1) dalla relazione generale;
- 2) dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste;
- 3) dal computo metrico estimativo;
- 4) dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.

2. Fermi restando gli obblighi relativi al sistema accentrato dell'Agenzia del demanio delle manutenzioni degli immobili, i lavori di manutenzione che in relazione alla complessità tecnica, all'articolazione progettuale, o all'ubicazione peculiare del sito di intervento necessitano di apprestamenti o lavorazioni particolari e non possono eseguirsi tramite gli accordi quadro vigenti in ambito regionale, sono affidati secondo le procedure del codice. Il RUP motiva specificamente circa l'affidamento in deroga agli accordi quadro in relazione alla specialità, alla natura e alle caratteristiche dell'intervento. Detti interventi sono oggetto di comunicazione successiva all'Agenzia del demanio.

Articolo 6.

Enti esecutori del contratto.

1. In caso di contratti di servizi e di forniture di beni che soddisfino le esigenze di una o più Forze armate ovvero di uno o più enti, la stazione appaltante può individuare uno o più enti esecutori del contratto i quali:

- a) curano l'esecuzione contrattuale con le modalità previste dai documenti contrattuali;
- b) verificano il regolare svolgimento delle prestazioni;
- c) effettuano la verifica di conformità con le modalità stabilite dai documenti contrattuali;
- d) accertano, in termini di quantità e qualità, il rispetto delle prescrizioni previste nei documenti

contrattuali;

e) rilasciano la dichiarazione di regolare esecuzione delle prestazioni ai fini del pagamento;

f) svolgono tutte le funzioni di competenza del direttore dell'esecuzione;

g) verificano il rispetto da parte dell'esecutore delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;

h) svolgono le attività relative all'eliminazione o alla riduzione dei rischi da interferenza;

i) svolgono tutte le altre funzioni previste dai documenti contrattuali;

l) trasmettono al soggetto incaricato dell'eventuale verifica di conformità:

1) i documenti contabili;

2) le risultanze degli accertamenti della prestazione effettuata;

3) i certificati delle eventuali prove effettuate.

Articolo 7.

Anticipazioni pagamenti.

1. Per i pagamenti relativi a forniture di materiali destinati alle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e relativi ad attività anche addestrative, svolte in territorio nazionale o fuori dal territorio nazionale, possono essere corrisposti pagamenti in conto nella misura massima del 90 per cento del valore delle forniture accettate a seguito della verifica di conformità e consegnate.

2. Per gli acquisti eseguiti all'estero dall'amministrazione della difesa, relativi a macchinari, strumenti e oggetti di precisione, che possono essere forniti, con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti, soltanto da operatori economici stranieri, possono essere concesse anticipazioni di importo non superiore a un terzo dell'importo complessivo del prezzo contrattuale, previa costituzione di idonea garanzia.

Articolo 8.

Tipologie di acquisti sotto soglia funzionali al mantenimento delle strutture e alla continuità delle attività istituzionali e operative dell'amministrazione difesa.

1. Sono di norma affidati con le procedure di cui all'articolo 50 del codice e aggiudicati con il criterio del minor prezzo, fermo restando il rispetto degli articoli 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55 e 56 del codice, i seguenti approvvigionamenti, aventi carattere di ripetitività, ovvero caratteristiche standardizzate o condizioni definite dal mercato:

- a) acquisizione di beni e servizi per assicurare il funzionamento dei fari e dei segnalamenti marittimi, delle telecomunicazioni, di assistenza al volo e di difesa aerea;
- b) acquisizione di beni e servizi per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione marittima e aerea, nonché necessari per l'agibilità dei campi di volo e degli specchi d'acqua destinati all'ammarraggio di velivoli;
- c) acquisizione di beni e servizi per assicurare il funzionamento e la manutenzione ordinaria delle infrastrutture in caso di esecuzione in amministrazione diretta;
- d) spese per il funzionamento delle sale mediche e delle strutture veterinarie, compreso l'acquisto dei medicinali, delle apparecchiature e dei materiali sanitari;
- e) spese per il funzionamento del servizio sanitario e veterinario;
- f) spese per l'acquisto del vettovagliamento, del vestiario, dell'equipaggiamento, dei combustibili, dei carbolubrificanti e dell'ossigeno;
- g) spese per il funzionamento delle carceri militari;
- h) spese finalizzate a garantire il servizio dei trasporti di personale e materiali; spese relative alle attrezzature speciali;
- i) spese attinenti ai noli, all'imballaggio, allo sdoganamento, all'immagazzinamento, al facchinaggio, nonché al carico e allo scarico dei materiali;
- l) spese per il funzionamento degli uffici militari all'estero;
- m) spese per polizze di assicurazione;
- n) spese per l'acquisto, il noleggio, la riparazione e la manutenzione di autoveicoli, comprese le parti di ricambio;

- o) spese per l'acquisto e la manutenzione di terminali, personal computer, stampanti e materiale informatico di vario genere e spese per i servizi informatici; acquisto, manutenzione e riparazione di mobili, arredi, climatizzatori e attrezzature; spese inerenti agli acquisti di materiale vario non di primo impianto; attrezzi e materiali ginnico-sportivi;
- p) spese per acquisto, noleggio, installazione, gestione e manutenzione degli impianti di riproduzione e degli impianti telefonici, telegrafici, radiotelefonici, elettronici, meccanografici, televisivi, di amplificazione e diffusione sonora;
- q) spese per la stampa o la litografia di pubblicazioni e bollettini; acquisto, noleggio e manutenzione di attrezzature e materiali per la tipografia, la litografia, la riproduzione grafica di documenti, disegni ed elaborati tecnici, la legatoria, la cinematografia e la fotografia; acquisto, noleggio e manutenzione delle macchine per calcolo, dei servizi di microfilmatura, nonché acquisto e noleggio di attrezzature accessorie e di materiali speciali e di consumo e fornitura dei servizi per i centri elettronici, per i centri radiotelegrafici, meccanografici e telematici;
- r) spese per la pulizia e l'igiene, la derattizzazione, il disinquinamento, la disinfestazione di aree e locali, la raccolta e il trasporto dei rifiuti, l'illuminazione di emergenza, la conservazione dei materiali, l'acquisto di imballaggi, il trasporto di materiali e quadrupedi, nonché quelle per la manovalanza e per garantire la sicurezza, la guardiania, la sorveglianza e il controllo dei locali, delle caserme e delle installazioni militari;
- s) spese per l'illuminazione, le utenze telefoniche, il riscaldamento dei locali, la fornitura di acqua, di gas e di energia elettrica, anche mediante l'impiego di macchine e relative spese di allacciamento;
- t) spese per conferenze, mostre, cerimonie;
- u) spese per acquisto e rilegatura di libri, stampe, gazzette ufficiali e collezioni; acquisto di materiali di cancelleria, materiali per il disegno e valori bollati; acquisto ovvero abbonamento a riviste, giornali, pubblicazioni, agenzie di stampa e servizi stampa; divulgazione di bandi di concorso o avvisi a mezzo stampa o di altri mezzi di informazione; spese per la traduzione di documenti ed elaborati tecnici; spese per la traduzione e l'elaborazione di pubblicazioni e riviste editate dall'Amministrazione, ivi compresa la corresponsione di compensi ai collaboratori per le prestazioni di lavoro autonomo dai medesimi rese;
- v) spese di rappresentanza, di informazione, di pubblicità e propaganda attraverso agenzie di stampa, radio, televisione e cinematografia, per l'addobbo e l'arredamento dei locali adibiti ad attività culturali e

ricreative;

z) spese per le onoranze funebri, per i musei storici, per l'acquisto di medaglie, nastrini, distintivi, croci di anzianità, diplomi, fasce tricolori, bandiere e oggetti per premiazioni;

aa) spese relative a solennità militari, a feste nazionali, manifestazioni e ricorrenze varie;

bb) spese per il benessere del personale;

cc) spese per l'addestramento, l'educazione fisica e l'attività sportiva, il mantenimento, il governo e la custodia di animali, per l'acquisto e la manutenzione di materiali di dotazione, delle bardature e delle ferrature.

2. Nei casi di cui al comma 1, il titolare del potere di spesa, nell'atto di avvio della procedura, giustifica il ricorso alle procedure di cui al medesimo comma 1, nonché la scelta del criterio del minor prezzo, motivando con la riconducibilità dell'acquisto alle tipologie di cui al predetto comma 1.

Articolo 9.

Contratti relativi ai concorsi emergenziali a supporto del Dipartimento della protezione civile.

1. Ai contratti stipulati dalle stazioni appaltanti del Ministero della difesa per conto delle Forze armate in qualità di strutture operative nazionali a supporto del servizio nazionale di protezione civile è esteso il regime derogatorio concesso al Capo del Dipartimento della protezione civile e agli eventuali soggetti attuatori in esecuzione delle ordinanze di protezione civile adottate.

Allegato IV.1

Informazioni da inserire nei bandi di concessione di cui all'articolo 182

(Articolo 182, comma 2)

1. Nome, numero di identificazione, indirizzo comprensivo di codice NUTS, numero di telefono e di fax,

indirizzo di posta elettronica e sito Internet dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio che può fornire ulteriori informazioni.

2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore e principale attività svolta.

3. Se le domande di partecipazione devono includere le offerte, indirizzo di posta elettronica o sito Internet ove si offra gratuitamente accesso gratuito, diretto e completo ai documenti di gara. Se l'accesso gratuito, diretto e completo non è disponibile, un'indicazione relativa alle modalità di accesso ai documenti di gara.

4. Descrizione della concessione: natura e quantità dei lavori, natura e quantità dei servizi, ordine di grandezza o valore indicativo, e, se possibile, durata del contratto. Se la concessione è suddivisa in lotti, è necessario fornire tali informazioni per ogni lotto. Se del caso, descrivere le eventuali opzioni.

5. Codici CPV. Se la concessione è suddivisa in lotti, è necessario fornire tali informazioni per ogni lotto.

6. Codice NUTS per il luogo principale di esecuzione dei lavori nel caso di concessioni di lavori o codice NUTS per il luogo principale di esecuzione delle concessioni di servizi; se la concessione è suddivisa in lotti, è necessario fornire tali informazioni per ogni lotto.

7. Le condizioni di partecipazione, tra cui:

a) se del caso, indicare se la concessione è limitata a laboratori protetti o se l'esecuzione è limitata a programmi di lavoro protetti;

b) se del caso, indicare se in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione; indicare altresì il riferimento alla disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa rilevante;

c) eventualmente un elenco e una breve descrizione dei criteri di selezione; livello o livelli minimi specifici di capacità eventualmente richiesti; indicazione delle informazioni richieste (autocertificazioni, documentazione).

8. Termine per la presentazione delle domande di partecipazione o per la ricezione delle offerte.

9. Criteri di aggiudicazione della concessione se non figurano in altri documenti di gara.

10. Data di spedizione del bando.

11. Nome e indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, ove del caso, di mediazione; informazioni precise sul termine per la presentazione dei ricorsi o, se necessario, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax e indirizzo di posta elettronica del servizio competente a fornire tali

informazioni.

12. Laddove opportuno, condizioni particolari a cui è soggetta l'esecuzione della concessione.

13. Indirizzo al quale inviare le domande di partecipazione o le offerte.

14. Se del caso, indicare i requisiti e i termini connessi all'impiego di mezzi di comunicazione elettronici.

15. Informazioni necessarie ad accertare se la concessione è associata a un progetto o programma finanziato con fondi dell'Unione europea.

16. Per le concessioni di lavori, indicare se la concessione rientra nell'ambito dell'AAP.

Allegato V.1

Compensi degli arbitri

(Articoli 213, comma 15 e 214, comma 9)

Articolo 1.

Compensi degli arbitri.

1. La Camera arbitrale, su proposta del collegio arbitrale, determina con apposita delibera il compenso degli arbitri nei limiti stabiliti con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Sono comunque vietati incrementi dei compensi massimi legati alla particolare complessità delle questioni trattate, alle specifiche competenze utilizzate e all'effettivo lavoro svolto. Il compenso per il collegio arbitrale, comprensivo dell'eventuale compenso per il segretario, non può comunque superare l'importo di 100.000 euro, da rivalutarsi ogni tre anni con i decreti e le delibere di cui al primo periodo. Per i dirigenti pubblici resta ferma l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L'atto di liquidazione del compenso e delle spese arbitrali, nonché del compenso e delle spese per la consulenza tecnica, costituisce titolo per l'ingiunzione di cui all'articolo 633 del codice di procedura civile. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, si applica la disciplina vigente alla data di entrata in

vigore del presente allegato.

2. Il corrispettivo a saldo per la decisione della controversia è versato dalle parti, nella misura liquidata dalla Camera arbitrale, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo.

3. La Camera arbitrale provvede alla liquidazione degli onorari e delle spese di consulenza tecnica, ove disposta, ai sensi degli articoli da 49 a 58 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nella misura derivante dall'applicazione delle tabelle ivi previste.

4. Gli importi dei corrispettivi dovuti per la decisione delle controversie sono direttamente versati all'ANAC.

5. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, secondo comma, del codice di procedura civile, il collegio arbitrale, se accoglie parzialmente la domanda, compensa le spese del giudizio in proporzione al rapporto tra il valore della domanda e quello dell'accoglimento.

6. Le parti sono tenute solidalmente al pagamento del compenso dovuto agli arbitri e delle spese relative al collegio e al giudizio arbitrale, salvo rivalsa fra loro.

Articolo 2.

Albo degli arbitri, elenco dei periti ed elenco dei segretari.

1. La Camera arbitrale cura, altresì, in sezione separata, la tenuta dell'elenco dei periti per la nomina dei consulenti tecnici nei giudizi arbitrali. Sono iscritti all'elenco i soggetti in possesso del diploma di laurea e comprovata esperienza professionale di almeno cinque anni, con relativa iscrizione all'albo professionale, se richiesta.

2. I soggetti di cui al comma 7 dell'articolo 214 del codice, nonché al comma 1 del presente articolo, sono rispettivamente inseriti nell'albo degli arbitri e nell'elenco dei periti, su domanda corredata da curriculum e da adeguata documentazione comprovante i requisiti.

3. L'iscrizione all'albo degli arbitri e all'elenco dei periti ha validità quinquennale e può essere

nuovamente conseguita decorso un anno dalla scadenza del quinquennio. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lettera l), della legge 6 novembre 2012, n.190, durante il periodo di appartenenza, e nei successivi tre anni, i soggetti iscritti all'albo non possono espletare incarichi professionali in favore delle parti dei giudizi arbitrali da essi decisi, ivi compreso l'incarico di arbitro di parte.

4. Sono fatti salvi i casi di ricusazione di cui all'articolo 815 del codice di procedura civile.

5. Per le ipotesi di cui all'articolo 214, comma 9, del codice la Camera arbitrale cura anche la tenuta dell'elenco dei segretari dei collegi arbitrali. Possono essere iscritti all'elenco i funzionari in possesso di diploma di laurea in materia giuridica o economica o equipollenti e, ove necessario, in materie tecniche, inseriti nei ruoli delle pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aventi un'anzianità di servizio in ruolo non inferiore a cinque anni. Gli eventuali oneri relativi alla tenuta dell'elenco sono posti a carico dei soggetti interessati all'iscrizione, prevedendo a tal fine tariffe idonee ad assicurare l'integrale copertura dei suddetti costi.

Allegato V.2

Modalità di costituzione del collegio consultivo tecnico

(Articolo 215, comma 1)

Articolo 1.

Formazione del collegio e compensi.

1. Il collegio consultivo tecnico, di seguito denominato anche «Collegio» o «CCT», è formato, a scelta della stazione appaltante o del concessionario, da tre componenti, o cinque in caso di complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste, per i lavori di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, dotati di comprovata esperienza nel settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto.

2. I componenti del Collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti, individuati anche tra il proprio personale dipendente ovvero tra persone a esse legate da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte. Nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente entro il termine indicato al comma 1 dell'articolo 3, questo è designato entro i successivi cinque giorni dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano o dalle città metropolitane per le opere di rispettivo interesse. Nei casi in cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti partecipa al finanziamento della spesa **((ovvero svolge il ruolo di concedente))** nomina un componente del Collegio con le modalità di cui al presente comma.

3. Ai componenti del collegio consultivo tecnico si applica l'articolo 813, secondo comma, del codice di procedura civile.

4. Fermo restando il diritto dei componenti del collegio consultivo tecnico a ricevere un compenso a carico delle parti proporzionato al valore dell'opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte, la parte fissa del compenso del Collegio non può superare gli importi definiti dall'articolo 6, comma 7-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e, in ogni caso, la parte fissa del compenso del Collegio non può superare:

- a) in caso di collegio consultivo tecnico composto da tre componenti, l'importo pari allo 0,02 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 1000 milioni di euro;
- b) in caso di collegio consultivo tecnico composto da cinque componenti, l'importo pari allo 0,03 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 1000 milioni di euro».

5. Il compenso complessivo spettante al Collegio non può superare il triplo della parte fissa. I componenti hanno inoltre diritto ad un rimborso delle spese a carattere non remunerativo. Il compenso è corrisposto a tutti i componenti del CCT indipendentemente dal rapporto intercorrente tra ciascun componente e le parti contrattuali ed è sottoposto esclusivamente ai limiti previsti dalla legge. I compensi di tutti i membri del Collegio sono dovuti senza vincolo di solidarietà. Ai componenti del collegio consultivo tecnico non si applica l'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

6. Con apposite linee guida adottate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere conforme del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono definiti i parametri per la determinazione dei compensi e delle spese non aventi valore remunerativo che devono essere rapportati al valore del contratto e alla complessità dell'opera, nonché all'esito e alla durata dell'impegno richiesto e al numero e alla qualità delle determinazioni assunte, prevedendone l'erogazione secondo un principio di gradualità. Le medesime linee guida definiscono anche i parametri per la determinazione del compenso della segreteria tecnico amministrativa. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, continuano ad applicarsi, per la parte relativa alla determinazione dei compensi, le linee guida approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili 17 gennaio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2022.

Articolo 2.

Requisiti e incompatibilità

1. Possono essere nominati membri del Collegio ingegneri, architetti, giuristi ed economisti in possesso di comprovata esperienza nel settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto.

Esperienza e qualificazione sono comprovate dal possesso di uno **((o più))** dei seguenti requisiti:

- a) assunzione di significativi incarichi, nell'ambito di appalti sopra soglia europea e proporzionati all'incarico da assumere, di responsabile unico del procedimento, di direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, collaudatore e di presidente di commissione per l'accordo bonario ovvero di ausiliario del magistrato o consulente tecnico di parte in contenziosi dei lavori pubblici di commissario di gara o progettista, o coordinatore in fase di progettazione, nell'ambito di affidamenti di contratti di lavori pubblici di importo superiore alle soglie europee; patrocinio o assistenza di parte pubblica o privata in contenziosi amministrativi o civili nel settore dei lavori pubblici;
- b) dirigente o funzionario **((di amministrazioni pubbliche, come definite dall'articolo 1, comma 2, del**

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165))), o di stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice con competenza nelle materie di cui di cui al primo periodo del presente comma;

c) componente del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

d) insegnamento come professore universitario di ruolo nelle materie di cui al primo periodo del presente comma;

e) magistrato ordinario, amministrativo o contabile, avvocato dello Stato, prefetto e dirigente della carriera prefettizia non in sede da almeno due anni, anche se già collocati a riposo;

e-bis) **((dottorato di ricerca nelle materie di cui al primo periodo dell'alinea del presente comma));**

f) professionisti iscritti ai rispettivi albi professionali con significativa esperienza documentabile attraverso lo svolgimento di incarichi indicati alla lettera a).

2. Il possesso del requisito di esperienza e qualificazione professionale deve essere comprovato con riferimento ad un periodo minimo di cinque anni per la nomina come membro del Collegio e ad un periodo minimo di dieci anni per la nomina come presidente. **((Ai fini del computo del periodo minimo si considera il tempo necessario per l'acquisizione dei requisiti di esperienza o qualificazione di cui al comma 1, anche cumulativamente considerati)).**

3. Non possono essere nominati membri del Collegio esclusivamente coloro che:

a) si trovino in situazione di conflitto d'interesse ai sensi dell'articolo 16 del codice;

b) versino in una situazione d'incompatibilità ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o abbiano svolto, per la parte pubblica o per l'operatore economico, attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione dell'esecuzione o dei lavori in relazione al contratto di appalto o alle sue fasi pregresse, salvo che l'attività sia stata svolta nell'ambito di organi collegiali consiliari;

c) con riferimento al presidente del Collegio, abbiano svolto con riguardo ai lavori o servizi oggetto dell'affidamento, attività di collaborazione nel campo giuridico, amministrativo o economico per una delle parti;

d) abbiano svolto l'incarico di consulente tecnico d'ufficio.

4. La sussistenza di cause d'incompatibilità dei membri o del presidente può essere fatta valere dalle parti mediante istanza di ricsuzione da proporre al presidente del tribunale ai sensi dell'articolo 810 del

codice di procedura civile.

Articolo 3.

((Costituzione e insediamento del Collegio.))

1. **((Il collegio consultivo tecnico è costituito prima della data di avvio dell'esecuzione o comunque non oltre dieci giorni da tale data.**

L'inottemperanza ovvero il ritardo nella costituzione del CCT, nel caso di affidamenti superiori alla soglia di rilevanza europea, è valutabile sia ai fini della responsabilità dirigenziale ed erariale, sia, nei rapporti tra la stazione appaltante e l'operatore economico, sotto il profilo della buona fede contrattuale. In caso di mancata designazione dei membri la parte non inadempiente può rivolgersi al presidente del tribunale ordinario ove ha sede la stazione appaltante, individuata quale sede del CCT.))

2. **((Il CCT si intende costituito al momento dell'accettazione dell'incarico da parte del presidente senza che vi sia la necessità di ulteriori formalizzazioni degli incarichi rispetto all'atto di nomina dei membri del Collegio. Entro i successivi quindici giorni dalla accettazione è tenuta una seduta d'insediamento del Collegio alla presenza dei legali rappresentanti delle parti, tenuti a rendere a verbale dichiarazione in merito alla eventuale volontà di non attribuire alle pronunce del Collegio valore di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del codice di procedura civile.))**

3. **((Nel verbale della seduta d'insediamento, tenuto conto dell'oggetto e della complessità dell'appalto, sono definite periodicità e modalità di svolgimento delle riunioni e degli eventuali sopralluoghi e, se le parti non si siano avvalse della facoltà di escludere che le determinazioni del Collegio assumano natura di lodo contrattuale, sono precisati termini e modalità di svolgimento del contraddittorio, specificando il dies a quo della decorrenza del termine di quindici giorni per la pronuncia del lodo.))**

4. **((Il CCT può essere costituito in via facoltativa per lavori di importo inferiore alla soglia europea.**

In tal caso le parti sono tenute a precisare quali compiti intendono attribuire al CCT tra quelli previsti dagli articoli 215, 216, 217 e 218 del codice.))

5. ((Nel caso di CCT facoltativo di cui al comma 4, due componenti sono nominati dalla stazione appaltante e il terzo componente è nominato dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2.))

Articolo 4.

((Decisioni del collegio consultivo tecnico))

1. ((Il procedimento per l'espressione dei pareri o delle determinazioni del CCT può essere attivato da ciascuna delle parti o da entrambe congiuntamente con la presentazione di un quesito scritto attraverso formale richiesta direttamente al CCT e all'altra parte.

Tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 216, comma 1, del codice, resta fermo l'onere delle iscrizioni delle riserve secondo la disciplina vigente. Le richieste di parere o determinazioni del CCT devono essere corredate di tutta la documentazione necessaria a illustrare le ragioni della contestazione precisando quale sia la domanda proposta. In nessun caso il CCT si può pronunciare in assenza dei quesiti di parte; l'inosservanza di tale divieto comporta la nullità delle determinazioni eventualmente assunte. Se l'appaltatore, al fine di non incorrere in decadenze, iscriva riserve senza formulare anche il relativo quesito al CCT, il quesito deve essere formulato dal responsabile del procedimento se la riserva è tale da incidere sulla regolare esecuzione dei lavori.))

2. ((Nell'adozione delle proprie determinazioni, il collegio consultivo tecnico può operare anche in videoconferenza o con qualsiasi altro collegamento da remoto.))

3. ((Fermo quanto specificamente disposto nel verbale d'insediamento sulle modalità di svolgimento del contraddittorio, è comunque facoltà del Collegio procedere ad audizioni informali delle parti o convocare le parti per consentire l'esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni. Rimane comunque esclusa la possibilità di disporre consulenza tecnica d'ufficio. Il Collegio è comunque tenuto a svolgere riunioni periodiche per monitorare l'andamento dei lavori e a

formulare, ove ritenuto opportuno, osservazioni alle parti.))

4. ((Le determinazioni del collegio consultivo tecnico sono adottate con atto sottoscritto dalla maggioranza dei componenti, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data della comunicazione del quesito, se formulato congiuntamente dalle parti, ovvero dal momento in cui si è perfezionata la formulazione di più quesiti distintamente formulati dalle parti in ordine a una medesima questione. Le determinazioni possono essere rese con motivazione succinta che, se del caso, può essere integrata nei successivi quindici giorni, sottoscritta dalla maggioranza dei componenti. In caso di particolari esigenze istruttorie le determinazioni possono essere adottate entro venti giorni dalla comunicazione dei quesiti.

Le decisioni sono assunte a maggioranza. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della determinazione del collegio consultivo tecnico, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che non ha osservato la determinazione, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile.))

Articolo 5.

((Decadenze, dimissioni e revoca))

1. ((Ogni componente del collegio consultivo tecnico non può ricoprire più di cinque incarichi contemporaneamente e comunque non può svolgere più di 10 incarichi ogni due anni. In caso di ritardo nell'adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore a sessanta giorni nell'assunzione anche di una sola determinazione, i componenti del Collegio non possono essere nuovamente nominati come componenti di altri collegi per la durata di tre anni decorrenti dalla data di

maturazione del ritardo.))

2. ((Costituisce causa di responsabilità nei confronti delle parti esclusivamente il ritardo ingiustificato nell'adozione delle determinazioni; in tal caso, la stazione appaltante può assumere le determinazioni di propria competenza prescindendo dal parere del Collegio.))

3. ((Le dimissioni dei componenti del collegio consultivo tecnico sono ammissibili solo in presenza di giusta causa o di giustificato motivo. Alla sostituzione si provvede nelle forme e nei modi di cui all'articolo 1. Il compenso spettante al sostituto sarà pari alla parte fissa non ancora maturata dal componente dimissionario e alla parte variabile che dovesse maturare.))

4. ((I componenti del collegio consultivo tecnico non possono essere revocati successivamente alla sua costituzione.))

Articolo 6.

((Osservatorio))

1. I Presidenti dei collegi consultivi provvedono a trasmettere all'Osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio dell'attività dei collegi consultivi tecnici, di seguito Osservatorio, istituito presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici gli atti di costituzione e di scioglimento del Collegio e le principali pronunce assunte dal Collegio.

2. L'Osservatorio si avvale della banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 23 del codice.

3. L'accesso agli atti detenuti dall'Osservatorio e dai collegi consultivi tecnici è consentito, nei limiti di legge e salve le disposizioni del codice di procedura civile in relazione alle determinazioni dei collegi aventi natura di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del medesimo codice di procedura civile, mediante istanza formulata alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti in base agli articoli 35 e 36 del codice.

4. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 MAGGIO 2025, N. 73, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA

L. 18 LUGLIO 2025, N. 105)).

Articolo 7

((Costituzione facoltativa del collegio consultivo tecnico))

1. **((Il collegio consultivo tecnico di cui all'articolo 218 del codice è formato da tre componenti. Due componenti sono nominati dalla stazione appaltante e il terzo è nominato, per le opere di interesse nazionale, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, per le opere di interesse locale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano o dalle città metropolitane. Ferma l'eventuale necessità di sostituzione di uno dei componenti designati dalla stazione appaltante con uno di nomina privata, le funzioni di componente del collegio consultivo tecnico nominato ai sensi del presente articolo non sono incompatibili con quelle di componente del Collegio nominato ai sensi dell'articolo 1.))**
2. **((Nel caso di contratti misti, la costituzione del CCT è disposta ogni qualvolta la parte dei lavori supera la soglia di rilevanza europea. In tal caso il CCT può comunque conoscere delle questioni riguardanti l'intero contratto. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente Allegato i contratti stipulati attraverso Accordi Quadro con uno o più operatori economici, in tali ipotesi, l'importo di riferimento è quello dei singoli accordi attuativi.))**
3. **((Quando un'opera può dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti distinti, la costituzione del CCT è obbligatoria con riferimento ai soli lotti di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, senza riguardo al valore complessivo stimato della totalità di tali lotti.))**
4. **((In caso di CCT costituito in via facoltativa nella fase antecedente all'affidamento del contratto, ai sensi dell'articolo 218 sono riconosciuti a ciascun componente del CCT i compensi di cui all'articolo 1, comma 5, ridotti del 20 per cento.))**

Articolo 8

((Segreteria tecnico amministrativa))

1. **((Per lavori di particolare complessità, il Collegio si avvale di una segreteria tecnico amministrativa per le attività istruttorie e di supporto amministrativo, composta da uno o più membri scelti e nominati dal Presidente.))**
2. **((Alla segreteria tecnico amministrativa è riconosciuto un compenso in misura determinata dal 3 al 10 per cento del compenso spettante ad ogni singolo componente del CCT. Il compenso della segreteria è posto a carico dei componenti del CCT e viene liquidato direttamente a cura delle parti con le medesime modalità e tempistiche previste per i componenti del Collegio.))**

Allegato V.3

Modalità di formazione della Cabina di regia

(Articolo 221, comma 1)

Articolo 1.

Composizione.

1. La Cabina di regia di cui all'articolo 221 del codice è composta da:
 - a) un rappresentante del Presidente del Consiglio dei ministri, con funzioni di Presidente;
 - b) un rappresentante del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
 - c) un rappresentante del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
 - d) un rappresentante della Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009;
 - e) un rappresentante del Ministro delle imprese e del made in Italy;

- f) un rappresentante del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;
- g) un rappresentante del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all'innovazione;
- h) un rappresentante del Ministro del turismo;
- i) un rappresentante del Ministro della cultura;
- l) un rappresentante dell'Autorità nazionale anticorruzione;
- m) tre rappresentanti della Conferenza unificata;
- n) un rappresentante del Ministro dell'istruzione e del merito.
- n-bis) **((un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;))**
- n-ter) **((un rappresentante della Struttura di missione PNRR;))**
- n-quater) **((un rappresentante del Ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il Piano nazionale di ripresa e resilienza.))**

2. In caso di assenza o impedimento, ciascun componente indica un suo delegato.

Articolo 2.

Modalità di funzionamento.

1. Le riunioni della Cabina di regia sono convocate dal Presidente, specificando l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno.
2. All'esito delle riunioni della Cabina di regia viene redatto apposito verbale. Tale verbale è approvato nel corso della riunione successiva.
3. Su invito del Presidente, in relazione ai temi da trattare, possono partecipare alle riunioni della Cabina di regia i rappresentanti del sistema degli enti territoriali nonché i rappresentanti delle associazioni di categoria.
4. Sono invitati permanenti alle riunioni di cui al comma 1 fino a tre rappresentanti scelti, dal Presidente della Cabina di regia, anche tra membri della società civile provenienti dalle aree territoriali.
5. La Cabina di regia, all'atto del suo insediamento, definisce le ulteriori modalità del proprio

funzionamento.

6. Ciascun componente della Cabina di regia si impegna a mantenere la massima riservatezza sui dati e le informazioni di cui viene a conoscenza, a qualsiasi titolo, nell'ambito delle riunioni della Cabina di regia.

Articolo 3.

Sede.

1. La Cabina di regia ha sede presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. In relazione a specifici temi da trattare possono essere convocate riunioni di lavoro presso altre sedi.

Articolo 4.

Funzioni di segreteria e di supporto.

1. Una struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri svolge funzioni di segreteria e assicura il necessario supporto tecnico.

2. Per la disponibilità di informazioni e dati utili alle proprie valutazioni la Cabina di regia può richiedere la collaborazione della Cabina di coordinamento della ricostruzione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

Articolo 5.

Oneri.

1. Ai componenti della Cabina di regia, o ai rispettivi delegati, non è riconosciuto alcun compenso.
2. Eventuali oneri di missione restano a carico delle Amministrazioni di appartenenza dei componenti o loro delegati nell'ambito delle preesistenti autorizzazioni di spesa.
3. Dall'attuazione del presente allegato non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

DECRETO LEGISLATIVO 23 giugno 2011 , n. 118

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

(11G0160)

Vigente al : 27-2-2026

Titolo I

Principi contabili generali e applicati per le regioni,

le

province autonome e gli enti locali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, 117 e 119 della Costituzione;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, e in particolare l'articolo 2, comma 1 e comma 2, lettera h);

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante la legge di contabilità e finanza pubblica e, in particolare, l'articolo 1, comma 4, e l'articolo 2, comma 6;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2010;

Vista l'intesa sancita in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto

1997, n. 281, nella riunione del 3 marzo 2011;

Visti il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 3 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 2011;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri dell'interno, della salute e per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

((

1. Ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, il presente titolo e il titolo III disciplinano l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, ad eccezione dei casi in cui il Titolo II disponga diversamente, con particolare riferimento alla fattispecie di cui all'art. 19, comma 2, lettera b), degli enti locali di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dei loro enti e organismi strumentali, esclusi gli enti di cui al titolo II del presente decreto. A decorrere dal 1° gennaio 2015 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative regionali incompatibili con il presente decreto.

2. Ai fini del presente decreto:

a) per enti strumentali si intendono gli enti di cui all'art. 11-ter, distinti nelle tipologie definite in

corrispondenza delle missioni del bilancio;

b) per organismi strumentali delle regioni e degli enti locali si intendono le loro articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica. Le gestioni fuori bilancio autorizzate da legge e le istituzioni di cui all'art. 114, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono organismi strumentali. Gli organismi strumentali sono distinti nelle tipologie definite in corrispondenza delle missioni del bilancio.

))

3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126)).

4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126)).

5. Per gli enti coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, come individuati all'articolo 19, si applicano le disposizioni recate dal Titolo II.

Art. 2

Adozione di sistemi contabili omogenei

1. Le Regioni e gli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 adottano la contabilità finanziaria cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale.

2. Gli enti strumentali delle amministrazioni di cui al comma 1 che adottano la contabilità finanziaria affiancano alla stessa, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale.

3. Le istituzioni degli enti locali di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e gli altri organismi strumentali delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 adottano il medesimo sistema contabile dell' amministrazione di cui fanno parte.

4.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126)).

Art. 3

Principi contabili generali e applicati

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 ed ai seguenti principi contabili applicati, che costituiscono parte integrante al presente decreto:

- a) della programmazione (allegato n. 4/1);
- b) della contabilità finanziaria (allegato n. 4/2);
- c) della contabilità economico-patrimoniale (allegato n. 4/3);
- d) del bilancio consolidato (allegato n. 4/4).

2. I principi applicati di cui al comma 1 garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili.

3. Gli enti strumentali delle amministrazioni di cui all'art. 2, comma 1, che adottano la contabilità economico-patrimoniale conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 e ai principi del codice civile.

4. Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Le regioni escludono dal riaccertamento ordinario dei residui quelli derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo II e,

fino al 31 dicembre 2015, i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate.

4-bis. Le regioni che hanno partecipato alla sperimentazione nell'anno 2014, nell'ambito del riaccertamento ordinario effettuato nel 2015 ai fini del rendiconto 2014, provvedono al riaccertamento dei residui attivi e passivi relativi alla politica regionale unitaria --- cooperazione territoriale non effettuato in occasione del riaccertamento straordinario effettuato ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 285 alla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011.

5. Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1 al presente decreto, gli enti di cui al comma 1, a decorrere dall'anno 2015, iscrivono negli schemi di bilancio di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b), il fondo per la copertura degli impegni pluriennali derivanti da obbligazioni sorte negli esercizi precedenti, di seguito denominato fondo pluriennale vincolato, costituito:

a) in entrata, da due voci riguardanti la parte corrente e il conto capitale del fondo, per un importo corrispondente alla sommatoria degli impegni assunti negli esercizi precedenti ed imputati sia

all'esercizio considerato sia agli esercizi successivi, finanziati da risorse accertate negli esercizi precedenti, determinato secondo le modalità indicate nel principio applicato della programmazione, di cui all'allegato 4/1;

b) nella spesa, da una voce denominata «fondo pluriennale vincolato», per ciascuna unità di voto riguardante spese a carattere pluriennale e distintamente per ciascun titolo di spesa. Il fondo è determinato per un importo pari alle spese che si prevede di impegnare nel corso del primo anno considerato nel bilancio, con imputazione agli esercizi successivi e alle spese già impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi a quello considerato. La copertura della quota del fondo pluriennale vincolato riguardante le spese impegnate negli esercizi precedenti è costituita dal fondo pluriennale iscritto in entrata, mentre la copertura della quota del fondo pluriennale vincolato riguardante le spese che si prevede di impegnare nell'esercizio di riferimento con imputazione agli esercizi successivi, è costituita dalle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio di riferimento. Agli stanziamenti di spesa riguardanti il fondo pluriennale vincolato è attribuito il codice della missione e del programma di spesa cui il fondo si riferisce e il codice del piano dei conti relativo al fondo pluriennale vincolato.

Nel corso dell'esercizio, sulla base dei risultati del rendiconto, è determinato l'importo definitivo degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e degli impegni assunti negli esercizi precedenti di cui il fondo pluriennale vincolato costituisce la copertura.

6. I principi contabili applicati di cui al comma 1 sono aggiornati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali di cui all'art. 3-bis.

7. Al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al principio generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato n. 1, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, **((...))** con delibera di Giunta, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, al riaccertamento straordinario dei residui, consistente:

a) nella cancellazione dei propri residui attivi e passivi, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2015. Non sono cancellati i residui delle regioni derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo II e i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. Per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto sono indicati gli esercizi nei quali l'obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. Per ciascun residuo passivo eliminato in quanto non correlato a obbligazioni giuridicamente perfezionate, è indicata la natura della fonte di copertura;

b) nella conseguente determinazione del fondo pluriennale vincolato da iscrivere in entrata del bilancio dell'esercizio 2015, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, per un importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati ai sensi della lettera a), se positiva, e nella rideterminazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 a seguito del riaccertamento dei residui di cui alla lettera a);

c) nella variazione del bilancio di previsione annuale 2015 autorizzatorio, del bilancio pluriennale 2015-2017 autorizzatorio e del bilancio di previsione finanziario 2015-2017 predisposto con funzione conoscitiva, in considerazione della cancellazione dei residui di cui alla lettera a). In particolare gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2015, 2016 e 2017 sono adeguati per consentire la reimputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato;

d) nella reimputazione delle entrate e delle spese cancellate in attuazione della lettera a), a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. La copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato, salvi i casi di disavanzo tecnico di cui al comma 13;

e) nell'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, rideterminato in attuazione di quanto previsto dalla lettera b), al fondo crediti di dubbia esigibilità. L'importo del fondo è determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2. Tale vincolo di destinazione opera anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo (disavanzo di amministrazione).

8. L'operazione di riaccertamento di cui al comma 7 è oggetto di un unico atto deliberativo. Al termine del riaccertamento straordinario dei residui non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate e esigibili.

La delibera di giunta di cui al comma 7, cui sono allegati i prospetti riguardanti la rideterminazione del fondo pluriennale vincolato e del risultato di amministrazione, secondo lo schema di cui agli allegati 5/1 e 5/2, è tempestivamente trasmessa al Consiglio. In caso di mancata deliberazione del riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, agli enti locali si applica la procedura prevista dal comma 2, primo periodo, dell'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. **((7))**

9. Il riaccertamento straordinario dei residui di cui al comma 7 è effettuato anche in caso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria del bilancio, registrando nelle scritture contabili le reimputazioni di cui al comma 7, lettera d), anche nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione. Il bilancio di previsione eventualmente approvato successivamente al riaccertamento dei residui è predisposto tenendo conto di tali registrazioni.

10. La quota libera del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 non è applicata al bilancio di previsione 2015 in attesa del riaccertamento straordinario dei residui di cui al comma 7, esclusi gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 74, che applicano i principi applicati della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2.

11. Il principio generale n. 16 della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 1 è applicato con riferimento a tutte le operazioni gestionali registrate nelle scritture finanziarie di esercizio, che nel 2015, sono rappresentate anche negli schemi di bilancio di cui all'art. 11, comma 12.

12. L'adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato di cui all'art. 4, può essere rinviata all'anno 2016, con l'esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78.

13. Nel caso in cui a seguito del riaccertamento straordinario di cui al comma 7, i residui passivi

reimputati ad un esercizio sono di importo superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e dei residui attivi reimputati al medesimo esercizio, tale differenza può essere finanziata con le risorse dell'esercizio o costituire un disavanzo tecnico da coprirsi, nei bilanci degli esercizi successivi con i residui attivi reimputati a tali esercizi eccedenti rispetto alla somma dei residui passivi reimputati e del fondo pluriennale vincolato di entrata. Gli esercizi per i quali si è determinato il disavanzo tecnico possono essere approvati in disavanzo di competenza, per un importo non superiore al disavanzo tecnico.

14. Nel caso in cui a seguito del riaccertamento straordinario di cui al comma 7, i residui attivi reimputati ad un esercizio sono di importo superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e dei residui passivi reimputati nel medesimo esercizio, tale differenza è vincolata alla copertura dell'eventuale eccedenza degli impegni reimputati agli esercizi successivi rispetto alla somma del fondo pluriennale vincolato di entrata e dei residui attivi. Nel bilancio di previsione dell'esercizio in cui si verifica tale differenza è effettuato un accantonamento di pari importo agli stanziamenti di spesa del fondo pluriennale vincolato.

15. Le modalità e i tempi di copertura dell'eventuale maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015 rispetto al risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014, derivante dalla rideterminazione del risultato di amministrazione a seguito dell'attuazione del comma 7, sono definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, in considerazione dei risultati al 1° gennaio 2015 e prevedendo incentivi, anche attraverso la disciplina del patto di stabilità interno e dei limiti di spesa del personale, per gli enti che, alla data del 31 dicembre 2017, non presentano quote di disavanzo derivanti dal riaccertamento straordinario dei residui. Per le regioni non rilevano i disavanzi derivanti dal debito autorizzato non contratto. Sulla base dei rendiconti delle regioni e dei consuntivi degli enti locali relativi all'anno 2014 e delle delibere di riaccertamento straordinario dei residui sono acquisite le informazioni riguardanti il maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015 e quelle relative agli enti che hanno partecipato alla sperimentazione, incluso l'importo dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, con tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. In base alle predette

informazioni sono definiti i tempi di copertura del maggiore disavanzo, secondo modalità differenziate in considerazione dell'entità del fenomeno e della dimensione demografica e di bilancio dei singoli enti. Gli enti che non trasmettono le predette informazioni secondo le modalità e i tempi previsti dal decreto di cui al terzo periodo ripianano i disavanzi nei tempi più brevi previsti dal decreto di cui al primo periodo.

16. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 15, l'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2015, determinato dal riaccertamento straordinario dei residui effettuato a seguito dell'attuazione del comma 7 e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è ripianato in non più di 30 esercizi a quote costanti. In attesa del decreto di cui al comma 15, sono definiti criteri e modalità di ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione di cui al periodo precedente, attraverso un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Tale decreto si attiene ai seguenti criteri:

- a) utilizzo di quote accantonate o destinate del risultato di amministrazione per ridurre la quota del disavanzo di amministrazione;
- b) ridefinizione delle tipologie di entrata utilizzabili ai fini del ripiano del disavanzo;
- c) individuazione di eventuali altre misure finalizzate a conseguire un sostenibile passaggio alla disciplina contabile prevista dal presente decreto.

17. Il decreto di cui al comma 15 estende gli incentivi anche agli enti che hanno partecipato alla sperimentazione prevista dall'art. 78 se, alla data del 31 dicembre 2015, non presentano quote di disavanzo risalenti all'esercizio 2012. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 15, la copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione di cui all'art. 14, commi 2 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011, può essere effettuata fino all'esercizio 2042 da parte degli enti coinvolti nella sperimentazione che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui nel 2012, e fino al 2043 da parte degli enti coinvolti nella sperimentazione che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2014.

((17-bis. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione hanno la facoltà di procedere ad un nuovo riaccertamento straordinario al 1° gennaio 2015 di cui al comma 7, lettera a),

limitatamente alla cancellazione dei residui attivi e passivi che non corrispondono ad obbligazioni perfezionate, compilando il prospetto di cui all'allegato n. 5/2 riguardante la determinazione del risultato di amministrazione all'1 gennaio 2015. Con il decreto di cui al comma 16 è disciplinata la modalità di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo in non più di 30 esercizi in quote costanti, compreso l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.))

AGGIORNAMENTO (7)

Il D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 125 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modificazioni, la procedura prevista dal comma 2, primo periodo, dell'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente già avviata, cessa di avere efficacia nei confronti degli enti locali che deliberano il riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015 entro il 15 giugno 2015".

Art. 3-bis

((Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali).))

((

1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali.

2. La Commissione di cui al comma 1 ha il compito di promuovere l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali e dei loro organismi e enti strumentali, esclusi gli enti coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, e di aggiornare gli allegati al titolo I del presente decreto in relazione al processo evolutivo delle fonti normative che concorrono a costituirne il presupposto e alle

esigenze del monitoraggio e del consolidamento dei conti pubblici, nonché del miglioramento della raccordabilità dei conti delle amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei conti nazionali. La Commissione agisce in reciproco raccordo con l'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali di cui all'art. 154 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate le modalità di organizzazione e di funzionamento della Commissione di cui al comma 1 cui possono essere attribuite ulteriori funzioni nell'ambito delle finalità generali del comma 2.

4. La Commissione di cui al comma 1 si avvale delle strutture e dell'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello stato. Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso, né indennità, né rimborso di spese.

))

Art. 4

Piano dei conti integrato

1. Al fine di consentire il consolidamento ed il monitoraggio dei conti pubblici, nonché il miglioramento della raccordabilità dei conti delle amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei conti nazionali nell'ambito delle rappresentazioni contabili, le amministrazioni di cui all'articolo 2, adottano il piano dei conti integrato di cui all'allegato n. 6, raccordato al piano dei conti di cui all'art. 4, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.

2. Il piano dei conti integrato, ispirato a comuni criteri di contabilizzazione, è costituito dall'elenco delle articolazioni delle unità elementari del bilancio finanziario gestionale e dei conti economico-patrimoniali, definito in modo da evidenziare, attraverso i principi contabili applicati, le modalità di raccordo, anche in una sequenza temporale, dei dati finanziari ed economico-patrimoniali, nonché consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali.

- 3.** L'elenco dei conti economico-patrimoniali comprende i conti necessari per le operazioni di integrazione, rettifica e ammortamento, effettuate secondo le modalità e i tempi necessari alle esigenze conoscitive della finanza pubblica.
- 4.** Il piano dei conti di ciascun comparto di enti può essere articolato in considerazione alla specificità dell'attività svolta, fermo restando la riconducibilità delle predette voci alle aggregazioni previste dal piano dei conti integrato comune di cui al comma 1.
- 5.** Il livello del piano dei conti integrato comune rappresenta la struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti contabili e di finanza pubblica delle amministrazioni pubbliche. Ai fini del raccordo con i capitoli e gli articoli, ove previsti, il livello minimo di articolazione del piano dei conti è costituito almeno dal quarto livello. Ai fini della gestione, il livello minimo di articolazione del piano dei conti è costituito dal quinto livello.
- 6.** Al fine di facilitare il monitoraggio e il confronto delle grandezze di finanza pubblica rispetto al consuntivo, le amministrazioni di cui all'articolo 2, trasmettono le previsioni di bilancio, aggregate secondo la struttura del quarto livello del piano dei conti, alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
- 7.** Al fine di fornire supporto all'analisi degli scostamenti in sede di consuntivo rispetto alle previsioni, **((le amministrazioni di cui all'art. 2, trasmettono le risultanze del consuntivo, aggregate secondo la struttura del piano dei conti, alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.))**
- 7-bis.** Entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, a fini conoscitivi, è pubblicato nel sito internet www.arconet.rgs.tesoro.it:
- a) il piano dei conti dedicato alle regioni e agli enti regionali, derivato dal piano dei conti degli enti territoriali di cui al comma 1;
 - b) il piano dei conti dedicato alle province, ai comuni e agli enti locali, derivato dal piano dei conti degli enti territoriali di cui al comma 1.

7-ter. A seguito degli aggiornamenti del piano dei conti integrato di cui all'art. 4, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, l'allegato n. 6 può essere modificato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali. La commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali promuove le modifiche e le integrazioni del piano dei conti di cui all'art. 4, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, di interesse degli enti territoriali.

Art. 5

Definizione della transazione elementare

1. Ogni atto gestionale genera una transazione elementare.
2. Ad ogni transazione elementare è attribuita una codifica che deve consentire di tracciare le operazioni contabili e di movimentare il piano dei conti integrato.
3. Le amministrazioni di cui all'articolo 2(**...**), organizzano il proprio sistema informativo-contabile in modo tale da non consentire **((l'accertamento, la riscossione o il versamento di entrate e l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione e il pagamento di spese,))** in assenza di una codifica completa che ne permetta l'identificazione.

((

3-bis. Negli ordinativi di incasso e di pagamento la codifica della transazione elementare è inserita nei campi liberi a disposizione dell'ente, non gestiti dal tesoriere.

))

Art. 6

Struttura della codifica della transazione elementare

1. La struttura della codifica della transazione elementare è definita **((dall'allegato n. 7.)) ((...))**.

((

1-bis. La codifica della transazione elementare è aggiornata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali con validità dall'esercizio successivo alla data di pubblicazione.

))

Art. 7

Modalità di codificazione delle transazioni elementari

1. Al fine di garantire l'omogeneità dei bilanci pubblici, le amministrazioni di cui all'articolo 2 **((...))** codificano le transazioni elementari uniformandosi alle istruzioni degli appositi glossari. È vietato:

- a) l'adozione del criterio della prevalenza **((, salvi i casi in cui è espressamente previsto))**;
- b) l'imputazione provvisoria di operazioni alle partite di giro/servizi per conto terzi;
- c) assumere impegni sui fondi di riserva **((e sugli altri accantonamenti stanziati in bilancio.))**.

((

1-bis. I residui provenienti dagli esercizi precedenti all'entrata in vigore del presente decreto, che non sono stati oggetto del riaccertamento di cui all'art. 3, comma 7, non imputabili ad una sola tipologia di entrata, o ad un solo programma di spesa, possono essere codificati adottando il

criterio della prevalenza.

)

Art. 8

Adeguamento SIOPE

((

1. Con le modalità definite dall'art. 14, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dal 1° gennaio 2017 le codifiche SIOPE degli enti territoriali e dei loro enti strumentali in contabilità finanziaria sono sostituite con quelle previste nella struttura del piano dei conti integrato. Le codifiche SIOPE degli enti in contabilità civilistica sono aggiornate in considerazione della struttura del piano dei conti integrato degli enti in contabilità finanziaria.

)

2. Eventuali ulteriori livelli di articolazione delle codifiche SIOPE sono riconducibili alle aggregazioni previste dal piano dei conti integrati.

Art. 9

Il sistema di bilancio

1. Il sistema di bilancio delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2 costituisce lo strumento essenziale per il processo di programmazione, previsione, gestione e rendicontazione. Le sue finalità sono quelle di fornire informazioni in merito ai programmi futuri, a quelli in corso di realizzazione ed all'andamento dell'ente, a favore dei soggetti interessati al processo di decisione politica, sociale ed

economico-finanziaria.

Art. 10

Bilanci di previsione finanziari

- 1.** Il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in occasione della sua approvazione. Le previsioni di entrata e di spesa sono elaborate distintamente per ciascun esercizio, in coerenza con i documenti di programmazione dell'ente, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale.
- 2.** A seguito di eventi intervenuti successivamente all'approvazione del bilancio, la giunta, nelle more della necessaria variazione di bilancio e al solo fine di garantire gli equilibri di bilancio, può limitare la natura autorizzatoria degli stanziamenti del bilancio di previsione, compresi quelli relativi agli esercizi successivi al primo. Con riferimento a tali stanziamenti, non possono essere assunte obbligazioni giuridiche.
- 3.** Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili. Non possono essere assunte obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente:
 - a) sugli esercizi successivi a quello in corso considerati nel bilancio di previsione, a meno che non siano connesse a contratti o convenzioni pluriennali o siano necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, fatta salva la costante verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio;
 - b) sugli esercizi non considerati nel bilancio, a meno delle spese derivanti da contratti di somministrazione, di locazione, relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all'art. 1677 del codice civile, imputate anche agli esercizi considerati nel bilancio di previsione, delle spese correlate a finanziamenti comunitari e delle rate di ammortamento dei prestiti, inclusa la quota capitale.

((

4. Nei casi in cui il tesoriere è tenuto ad effettuare controlli sui pagamenti, alle variazioni di bilancio, disposte nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti finanziari, sono allegati i prospetti di cui all'allegato 8, da trasmettere al tesoriere.

))

4-bis. Il conto del tesoriere è predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 17.

Art. 11

Schemi di bilancio

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2 adottano i seguenti comuni schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali e comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate e altri organismi controllati:

a) allegato n. 9, concernente lo schema del bilancio di previsione finanziario, costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri;

b) allegato n. 10, concernente lo schema del rendiconto della gestione, che comprende il conto del bilancio, i relativi riepiloghi, i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, lo stato patrimoniale e il conto economico;

c) allegato n. 11 concernente lo schema del bilancio consolidato disciplinato dall'art. 11-ter.

2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2 redigono un rendiconto semplificato per il cittadino, da divulgare sul proprio sito internet, recante una esposizione sintetica dei dati di bilancio, con evidenziazione delle risorse finanziarie umane e strumentali utilizzate dall'ente nel perseguimento delle diverse finalità istituzionali, dei risultati conseguiti con riferimento al livello di copertura ed alla

qualità dei servizi pubblici forniti ai cittadini.

3. Al bilancio di previsione finanziario di cui al comma 1, lettera a), sono allegati, oltre a quelli previsti dai relativi ordinamenti contabili:

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- e) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- f) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- g) la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5;
- h) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

4. Al rendiconto della gestione sono allegati oltre a quelli previsti dai relativi ordinamenti contabili:

- a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
- e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
- f) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
- g) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
- h) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;

- i) per le sole regioni, il prospetto dimostrativo della ripartizione per missioni e programmi della politica regionale unitaria e cooperazione territoriale, a partire dal periodo di programmazione 2014 - 2020;
- j) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali;
- k) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni;
- l) il prospetto dei dati SIOPE;
- m) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
- n) l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione;
- o) la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo redatta secondo le modalità previste dal comma 6;
- p) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

5. La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche

investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;

f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;

g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;

j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

6. La relazione sulla gestione allegata al rendiconto è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili. In particolare la relazione illustra:

a) i criteri di valutazione utilizzati;

b) le principali voci del conto del bilancio;

c) le principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno, comprendendo l'utilizzazione dei fondi di riserva e gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

d) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

((

d-bis) solo con riferimento alle regioni, l'elenco degli impegni per spese di investimento di competenza dell'esercizio finanziati con il ricorso al debito non contratto;

d-ter) solo con riferimento alle regioni, l'elenco degli impegni per spese di investimento che hanno determinato il disavanzo da debito autorizzato e non contratto alla fine dell'anno, distintamente per esercizio di formazione

))

e) le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore consistenza, nonché sulla fondatezza degli stessi, compresi i crediti di cui al comma 4, lettera n);

f) l'elenco delle movimentazioni effettuate nel corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e di spesa riguardanti l'anticipazione, evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo massimo dell'anticipazione nel corso dell'anno, nel caso in cui il conto del bilancio, in deroga al principio generale dell'integrità, espone il saldo al 31 dicembre dell'anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi;

g) l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione;

h) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, con la precisazione che i relativi rendiconti o bilanci di esercizio sono consultabili nel proprio sito internet;

i) l'elenco delle partecipazioni dirette possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;

j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie;

k) gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

l) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, con l'indicazione delle eventuali richieste di escussione nei confronti dell'ente e del rischio di applicazione dell'art. 3, comma 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

m) l'elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e degli eventuali proventi da essi prodotti;

n) gli elementi richiesti dall'art. 2427 e dagli altri articoli del codice civile, nonché da altre norme di legge e dai documenti sui principi contabili applicabili;

o) altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del rendiconto.

7. Al documento tecnico di accompagnamento delle regioni di cui all'art. 39, comma 10, e al piano esecutivo di gestione degli enti locali di cui all'art. 169 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono allegati:

a) il prospetto delle previsioni di entrata per titoli, tipologie e categorie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione, distinguendo le entrate ricorrenti e non ricorrenti, secondo lo schema di cui all'allegato 12/1;

b) il prospetto delle previsioni di spesa per missioni, programmi e macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione, distinguendo le spese ricorrenti e non ricorrenti, secondo lo schema di cui all'allegato 12/2.

8. Le amministrazioni di cui al comma 1 articolate in organismi strumentali come definiti dall'art. 1, comma 2, approvano, contestualmente al rendiconto della gestione di cui al comma 1, lettera b), anche il rendiconto consolidato con i propri organismi strumentali. Il rendiconto consolidato delle regioni comprende anche i risultati della gestione del consiglio regionale.

9. Il rendiconto consolidato di cui al comma 8, predisposto nel rispetto dello schema previsto dal comma 1, lettera b), è costituito dal conto del bilancio, dai relativi riepiloghi, dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, dallo stato patrimoniale e dal conto economico, ed è elaborato aggiungendo alle risultanze riguardanti la gestione dell'ente, quelle dei suoi organismi strumentali ed eliminando le risultanze relative ai trasferimenti interni. Al rendiconto consolidato sono allegati i prospetti di cui al comma 4, lettere da

a) a g). Al fine di consentire l'elaborazione del rendiconto consolidato l'ente disciplina tempi e modalità di approvazione e acquisizione dei rendiconti dei suoi organismi strumentali.

10. Per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, la predisposizione degli allegati di cui al comma 3, lettere e) ed f), e di cui al comma 4, lettere d), e), h), j) e k), è facoltativa.

11. Gli schemi di bilancio di cui al presente articolo sono modificati ed integrati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di

concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali. A decorrere dal 2016, gli allegati riguardanti gli equilibri sono integrati in attuazione dell'art. 9, della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

12. Nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria. Nel 2015, come prima voce dell'entrata degli schemi di bilancio autorizzatori annuali e pluriennali è inserito il fondo pluriennale vincolato come definito dall'art. 3, comma 4, mentre in spesa il fondo pluriennale è incluso nei singoli stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale.

13. Il bilancio di previsione e il rendiconto relativi all'esercizio 2015 predisposti secondo gli schemi di cui agli allegati 9 e 10 sono allegati ai corrispondenti documenti contabili aventi natura autorizzatoria. Il rendiconto relativo all'esercizio 2015 predisposto secondo lo schema di cui all'allegato 10 degli enti che si sono avvalsi della facoltà di cui all'art. 3, comma 12, non comprende il conto economico e lo stato patrimoniale. Al primo rendiconto di affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, è allegato anche lo stato patrimoniale iniziale.

14. A decorrere dal 2016 gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

15. A decorrere dal 2015 gli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78 adottano gli schemi di bilancio di cui al comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria cui affiancano nel 2015, con funzione conoscitiva, gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, salvo gli allegati n. 17, 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 194 del 1996 che possono non essere compilati.

16. In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2015, gli enti di cui al comma 1 applicano la relativa disciplina vigente nel 2014, ad esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78, per i quali trova applicazione la disciplina

dell'esercizio provvisorio prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2.

17. In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2016 gli enti di cui al comma 1 gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio pluriennale autorizzatorio 2015 - 2017 per l'annualità 2016, riclassificati secondo lo schema di cui all'allegato 9.

Art. 11-bis

(((Bilancio consolidato).))

((

1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.

2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:

- a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;**
- b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.**

3. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II.

4. Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione.

))

Art. 11-ter

(Enti strumentali)

1. Si definisce ente strumentale controllato di una regione o di un ente locale di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nei cui confronti la regione o l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:

- a) il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
- b) il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
- c) la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
- d) l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione;
- e) un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione, stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti, comportano l'esercizio di influenza dominante.

2. Si definisce ente strumentale partecipato da una regione o da un ente locale di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nel quale la regione o l'ente locale ha una partecipazione, in assenza delle condizioni di cui al comma 1.

3. Gli enti strumentali di cui ai commi 1 e 2 sono distinti nelle seguenti tipologie, corrispondenti alle missioni del bilancio:

- a) servizi istituzionali, generali e di gestione;
- b) istruzione e diritto allo studio;
- c) ordine pubblico e sicurezza;

- d) tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali;
- e) politiche giovanili, sport e tempo libero;
- f) turismo;
- g) assetto del territorio ed edilizia abitativa;
- h) sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente;
- i) trasporti e diritto alla mobilità;
- j) soccorso civile;
- k) diritti sociali, politiche sociali e famiglia;
- l) tutela della salute;
- m) sviluppo economico e competitività;
- n) politiche per il lavoro e la formazione professionale;
- o) agricoltura, politiche agroalimentari e pesca;
- p) energia e diversificazione delle fonti energetiche;
- q) relazione con le altre autonomie territoriali e locali;
- r) relazioni internazionali.

((18))

AGGIORNAMENTO (18)

Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 8, comma 1-quater) che "L'articolo 11-ter del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, non si applica ai Corpi volontari dei vigili del fuoco, nonché alle relative unioni".

Art. 11-quater

(Società controllate)

1. ((Ai fini dell'elaborazione del bilancio consolidato, si definisce)) controllata da una regione o da un ente locale la società nella quale la regione o l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:

- a) il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- b) il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole.

2. I contratti di servizio pubblico e gli atti di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti comportano l'esercizio di influenza dominante.

3. Le società controllate sono distinte nelle medesime tipologie previste per gli enti strumentali.

4. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015-2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate degli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentari.

Art. 11-quinquies

(Società partecipate)

1. ((Ai fini dell'elaborazione del bilancio consolidato, per società partecipata)) da una regione o da un ente locale, si intende la società nella quale la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

2. Le società partecipate sono distinte nelle medesime tipologie previste per gli enti strumentali.

3. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 - 2017, per società partecipata da una regione o da un ente locale, si intende la società a totale partecipazione

pubblica affidataria di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione.

Art. 12

Omogeneità della classificazione delle spese

1. Allo scopo di assicurare maggiore trasparenza delle informazioni riguardanti il processo di allocazione delle risorse pubbliche e la destinazione delle stesse alle politiche pubbliche settoriali, e al fine di consentire la confrontabilità dei dati di bilancio in coerenza con le classificazioni economiche e funzionali individuate dai regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale e relativi conti satellite, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2 **((...))** adottano uno schema di bilancio articolato per missioni e programmi che evidenzia le finalità della spesa.

Art. 13

Definizione del contenuto di missione e programma

1. La rappresentazione della spesa per missioni e programmi costituisce uno dei fondamentali principi contabili di cui all'articolo 3. Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni di cui all'articolo 2 **((...))** utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. I programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni.

2. L'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione delle amministrazioni di cui all'articolo 2 **((...))** è costituita dai programmi.

Art. 14

Criteri per la specificazione e classificazione delle spese

1. Unitamente alle rilevazioni contabili in termini finanziari, economici e patrimoniali, i documenti di bilancio previsivi e consuntivi delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2 **((...))** in attuazione di quanto previsto dall'articolo 13 ripartiscono le spese in:

a) missioni, come definite all'articolo 13, comma 1, secondo periodo. Le missioni sono definite in relazione al riparto di competenza di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione. Al fine di assicurare un più agevole consolidamento e monitoraggio dei conti pubblici, le missioni sono definite anche tenendo conto di quelle individuate per il bilancio dello Stato;

((b) programmi, come definiti all'art. 13, comma 1, terzo periodo. I programmi si articolano in titoli e, ai fini della gestione, sono ripartiti in macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli e gli articoli, ove previsti, si raccordano con il quarto livello di articolazione del piano dei conti integrato di cui all'art. 4. La Giunta contestualmente alla proposta di bilancio trasmette, a fini conoscitivi, la proposta di articolazione dei programmi in macroaggregati. Il programma è, inoltre, raccordato alla relativa codificazione COFOG di secondo livello (Gruppi), secondo le corrispondenze individuate nel glossario, di cui al comma 3-ter, che costituisce parte integrante dell'allegato n. 14.

Nell'ambito dei macroaggregati è data separata evidenza delle eventuali quote di spesa non ricorrente.))

c) **((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126)).**

2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126)).

3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2 **((...))** allegano al bilancio consuntivo un apposito allegato che includa una rappresentazione riassuntiva dei costi sostenuti per **((per le missioni di cui agli articoli 12 e 13 secondo lo schema previsto dall'art. 11, comma 4, lettera h)))**.

((

3-bis. Le Regioni, a seguito di motivate ed effettive difficoltà gestionali per la sola spesa di

personale, possono utilizzare in maniera strumentale, per non più di due esercizi finanziari, il programma "Risorse umane", all'interno della missione "Servizi istituzionali, generali e di gestione". La disaggregazione delle spese di personale per le singole missioni e i programmi rappresentati a bilancio deve essere comunque esplicitata in apposito allegato alla legge di bilancio, aggiornata con la legge di assestamento e definitivamente contabilizzata con il rendiconto.

3-ter. L'elenco delle missioni, programmi, titoli e macroaggregati, indicato nell'allegato n. 14, è aggiornato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali. L'allegato 14 comprende il glossario delle missioni e dei programmi che individua anche le corrispondenze tra i programmi e la classificazione COFOG di secondo livello (Gruppi).

))

Art. 15

Criteri per la specificazione e la classificazione delle entrate

1. Le entrate degli schemi di bilancio finanziario di cui all' articolo 11 sono classificate secondo i successivi livelli di dettaglio:

- a) titoli, definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate;
- b) tipologie, definite in base alla natura delle entrate, nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza, ai fini dell'approvazione in termini di unità di voto; **((Ai fini della gestione e della rendicontazione le tipologie sono ripartite in categorie, capitoli ed eventualmente in articoli secondo il rispettivo oggetto. I capitoli e gli articoli, ove previsti, si raccordano con il quarto livello di articolazione del piano dei conti integrato di cui all'art. 4. La Giunta contestualmente alla proposta di bilancio**

trasmette al Consiglio, a fini conoscitivi, la proposta di articolazione delle tipologie in categorie.));

c) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126)).

((

2. Nell'ambito delle categorie è data separata evidenza delle eventuali quote di entrata non ricorrente. L'elenco dei titoli, delle tipologie e delle categorie, indicato nell'allegato n. 13, è aggiornato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali.

))

Art. 16

(((Flessibilità degli stanziamenti di bilancio).))

((

1. Al fine di migliorare l'utilizzo delle risorse pubbliche, anche in termini di riqualificazione della spesa, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2 possono effettuare, in sede di gestione, variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi, limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'amministrazione.

2. Resta in ogni caso precluso l'utilizzo delle entrate in conto capitale e derivanti dall'accensione di prestiti per il finanziamento delle spese correnti.

))

Art. 17

Tassonomia per gli enti in contabilità civilistica

1. ((Gli enti strumentali)) di cui all'articolo 3, **((comma 3))**, predispongono un budget economico.

((

1-bis. Gli enti di cui al comma 1 sono tenuti alla redazione di un rendiconto finanziario in termini di cassa predisposto ai sensi dell'art. 2428, comma 2, del codice civile.

))

2. Al fine di consentire il consolidamento dei propri dati di cassa con quelli delle altre amministrazioni pubbliche, gli enti di cui **((al comma 1 che rientrano nella definizione di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,))**, riclassificano i propri **((incassi e pagamenti))** attraverso la rilevazione SIOPE di cui all'articolo 14, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

((

3. Al fine di fornire informazioni in merito alla classificazione della propria spesa complessiva in missioni e programmi, come definiti dall'art. 13 del presente decreto, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 2, elaborano un apposito prospetto, predisposto secondo le modalità di cui all'allegato n. 15, concernente la ripartizione della propria spesa per missioni e programmi, accompagnata dalla corrispondente classificazione secondo la nomenclatura COFOG di secondo livello secondo le corrispondenze individuate nel glossario delle missioni e dei programmi di cui all'allegato 14. Nel caso di corrispondenza non univoca tra programma e funzioni COFOG di secondo livello, vanno indicate le funzioni COFOG con l'indicazione delle percentuali di attribuzione della spesa del programma a ciascuna di esse.

))

4. Tale prospetto**((...))** è allegato al budget e al bilancio di esercizio in coerenza con i risultati della tassonomia effettuata attraverso la rilevazione SIOPE.

5. La relazione sulla gestione attesta - nell'ambito del quadro di riferimento in cui operano i soggetti di cui al comma 1, a corredo delle informazioni, e in coerenza con la missione - le attività riferite a ciascun programma di spesa.

6. Gli organi interni di controllo vigilano sull'attuazione di quanto previsto dai precedenti commi, attestando tale adempimento nella relazione di cui all'articolo 2429 del codice civile.

((

6-bis. Al fine di consentire la rilevazione SIOPE, gli enti di cui al comma 1 si avvalgono di un servizio di cassa che prevede l'utilizzo di ordinativi di incasso e di pagamento.

6-ter. Gli enti di cui al comma 1, ancora non coinvolti nella rilevazione SIOPE, rinviando l'attuazione dei commi da 2 a 6 all'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze concernente l'attuazione della rilevazione SIOPE per gli enti del proprio comparto.

6-quater. Il prospetto di cui all'allegato n. 15 è aggiornato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali.

))

Art. 18

Termini di approvazione dei bilanci

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 1, approvano:

- a) il bilancio di previsione o il budget economico entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
- b) il rendiconto o il bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo le regioni approvano il rendiconto entro il 31 luglio dell'anno successivo, con preventiva approvazione da parte della giunta

entro il 30 aprile, per consentire la parifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti;

c) il bilancio consolidato **((entro il 31 ottobre dell'anno successivo))**. (32)

2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 trasmettono i loro bilanci preventivi ed i bilanci consuntivi alla Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche, secondo gli schemi e le modalità previste dall'articolo 13, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Gli schemi, standardizzati ed omogenei, assicurano l'effettiva comparabilità delle informazioni tra i diversi enti territoriali.

AGGIORNAMENTO (32)

Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ha disposto (con l'art. 110, comma 1) che "Il termine per l'approvazione del bilancio consolidato 2019 di cui all'articolo 18, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è differito al 30 novembre 2020".

Art. 18-bis

(((Indicatori di bilancio)))

((

1. Al fine di consentire la comparazione dei bilanci, gli enti adottano un sistema di indicatori semplici, denominato «Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio» misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni.

2. Le regioni e i loro enti ed organismi strumentali, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione o del budget di esercizio e del bilancio consuntivo o del bilancio di esercizio, presentano il documento di cui al comma 1, il quale è parte integrante dei documenti di programmazione e di bilancio di ciascuna amministrazione pubblica. Esso viene divulgato anche

attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'amministrazione stessa nella sezione «Trasparenza, valutazione e merito», accessibile dalla pagina principale (home page).

3. Gli enti locali ed i loro enti e organismi strumentali allegano il "Piano" di cui al comma 1 al bilancio di previsione o del budget di esercizio e del bilancio consuntivo o del bilancio di esercizio.

4. Il sistema comune di indicatori di risultato delle Regioni e dei loro enti ed organismi strumentali, è definito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta della Commissione sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali. Il sistema comune di indicatori di risultato degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali è definito con decreto del Ministero dell'interno, su proposta della Commissione sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali. L'adozione del Piano di cui al comma 1 è obbligatoria a decorrere dall'esercizio successivo all'emanazione dei rispettivi decreti.

))

Titolo II

Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario

Art. 19

Oggetto e ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente titolo, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione e sono finalizzate alla tutela dell'unità economica della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, al fine di garantire che gli enti coinvolti nella gestione della spesa finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale concorrano al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sulla base di principi di armonizzazione dei sistemi contabili e dei bilanci, sono dirette a

disciplinare le modalità di redazione e di consolidamento dei bilanci da parte dei predetti enti, nonché a dettare i principi contabili cui devono attenersi gli stessi per l'attuazione delle disposizioni ivi contenute.

2. Gli enti destinatari delle disposizioni del presente titolo sono:

- a) le regioni, per la parte del bilancio regionale che riguarda il finanziamento e la spesa del relativo servizio sanitario, rilevata attraverso scritture di contabilità finanziaria;
- b) le regioni:
 - i) per la parte del finanziamento del servizio sanitario, regionale direttamente gestito, rilevata attraverso scritture di contabilità economico-patrimoniale, qualora le singole regioni esercitino la scelta di gestire direttamente presso la regione una quota del finanziamento del proprio servizio sanitario, d'ora in poi denominata gestione sanitaria accentrata presso la regione;
 - ii) per il consolidamento dei conti degli enti sanitari di cui alla lettera c) e, ove presente ai sensi del punto i), della gestione sanitaria accentrata presso la regione;
- c) aziende sanitarie locali; aziende ospedaliere; istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche se trasformati in fondazioni; aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale;
- d) istituti zooprofilattici di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270.

Art. 20

Trasparenza dei conti sanitari e finalizzazione delle risorse al finanziamento dei singoli servizi sanitari regionali

1. Nell'ambito del bilancio regionale le regioni garantiscono un'esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale, al fine di consentire la confrontabilità immediata fra le entrate e le spese sanitarie iscritte nel bilancio regionale e le risorse indicate negli atti di determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard e di individuazione

delle correlate fonti di finanziamento, nonché un'agevole verifica delle ulteriori risorse rese disponibili dalle regioni per il finanziamento del medesimo servizio sanitario regionale per l'esercizio in corso. A tal fine le regioni adottano un'articolazione in capitoli tale da garantire, sia nella sezione dell'entrata che nella sezione della spesa, ivi compresa l'eventuale movimentazione di partite di giro, separata evidenza delle seguenti grandezze:

A) Entrate:

- a) finanziamento sanitario ordinario corrente quale derivante dalle fonti di finanziamento definite nell'atto formale di determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard e di individuazione delle relative fonti di finanziamento intercettate dall'ente regionale, ivi compresa la mobilità attiva programmata per l'esercizio;
- b) finanziamento sanitario aggiuntivo corrente, quale derivante dagli eventuali atti regionali di incremento di aliquote fiscali per il finanziamento della sanità regionale, dagli automatismi fiscali intervenuti ai sensi della vigente legislazione in materia di copertura dei disavanzi sanitari, da altri atti di finanziamento regionale aggiuntivo, ivi compresi quelli di erogazione dei livelli di assistenza superiori rispetto ai LEA, da pay back e da iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale;
- c) finanziamento regionale del disavanzo sanitario pregresso;
- d) finanziamento per investimenti in ambito sanitario, con separata evidenza degli interventi per l'edilizia sanitaria finanziati ai sensi dell' articolo 20, della legge n. 67 del 1988;

B) Spesa:

- a) spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva programmata per l'esercizio e il pay back;
- b) spesa sanitaria aggiuntiva per il finanziamento di livelli di assistenza sanitaria superiori ai LEA;
- c) spesa sanitaria per il finanziamento di disavanzo sanitario pregresso;
- d) spesa per investimenti in ambito sanitario, con separata evidenza degli interventi per l'edilizia sanitaria finanziati ai sensi dell' articolo 20, della legge n. 67 del 1988.

2. Per garantire effettività al finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria, le regioni:

- a) accertano ed impegnano nel corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente al finanziamento sanitario corrente, ivi compresa la quota premiale condizionata alla verifica degli adempimenti

regionali, e le quote di finanziamento sanitario vincolate o finalizzate. Ove si verifichi la perdita definitiva di quote di finanziamento condizionate alla verifica di adempimenti regionali, ai sensi della legislazione vigente, detto evento è registrato come cancellazione dei residui attivi nell'esercizio nel quale la perdita si determina definitivamente;

b) accertano ed impegnano nel corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente al finanziamento regionale del disavanzo sanitario pregresso;

2-bis. I gettiti derivanti dalle manovre fiscali regionali e destinati al finanziamento del Servizio sanitario regionale sono iscritti nel bilancio regionale nell'esercizio di competenza dei tributi.

2-ter. La quota dei gettiti derivanti dalle manovre fiscali regionali destinata obbligatoriamente al finanziamento del servizio sanitario regionale, ai sensi della legislazione vigente sui piani di rientro dai disavanzi sanitari, è iscritta nel bilancio regionale triennale, nell'esercizio di competenza dei tributi, obbligatoriamente per l'importo stimato dal competente Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero per il minore importo destinato al Servizio sanitario regionale ai sensi dell'art. 1, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Tale iscrizione comporta l'automatico e contestuale accertamento e impegno dell'importo nel bilancio regionale.

La regione non può disimpegnare tali somme, se non a seguito di espressa autorizzazione da parte del Tavolo di verifica degli adempimenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. In relazione a tale autorizzazione la regione è tenuta a trasmettere al Tavolo di verifica degli adempimenti la relativa documentazione corredata dalla valutazione d'impatto operata dal competente Dipartimento delle finanze. Ove si verifichi in sede di consuntivazione dei gettiti fiscali un minore importo effettivo delle risorse derivanti dalla manovra fiscale regionale rispetto all'importo che ha formato oggetto di accertamento e di impegno, detto evento è contabilmente registrato nell'esercizio nel quale tale perdita si determina come cancellazione di residui attivi.

3. Per la parte in conto capitale riferita all'edilizia sanitaria di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, le regioni accertano e impegnano nel corso dell'esercizio l'importo corrispondente a quello indicato nel decreto di ammissione al finanziamento. In caso di revoca dell'ammissione a finanziamento ai sensi dell'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le regioni registrano detto evento nell'esercizio nel quale la revoca è disposta. (16) **((22))**

AGGIORNAMENTO (16)

Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 31, comma 1) che "In deroga alle disposizioni recate dall'articolo 20, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le somme per interventi di edilizia sanitaria compresi in accordi di programma sottoscritti nel 2016 ammessi a finanziamento nel 2017 sono accertate in entrata dalle regioni nel 2018. I termini di risoluzione degli accordi di programma di cui all'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sono prorogati in ragione del periodo di sospensione che si realizza nel 2017".

AGGIORNAMENTO (22)

La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto (con l'art. 1, comma 777) che "In deroga alle disposizioni recate dall'articolo 20, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le somme per interventi di edilizia sanitaria compresi in accordi di programma sottoscritti nel 2017 ammessi a finanziamento nel 2018 sono accertate in entrata dalle regioni nel 2019".

Art. 21

Accensione di conti di tesoreria intestati alla sanità

1. Per garantire trasparenza e confrontabilità dei flussi di cassa relativi al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale standard:

a) le risorse destinate al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale standard che affluiscono nei conti di tesoreria unica intestati alle singole regioni e a titolo di trasferimento dal Bilancio dello Stato e di anticipazione mensile di tesoreria sono versate in conti di tesoreria unica appositamente istituiti per il finanziamento del servizio sanitario nazionale e funzionanti secondo le modalità di cui

all'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

b) le ulteriori risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale sono versate in appositi conti correnti intestati alla sanità presso i tesorieri delle regioni secondo le modalità previste dall'articolo 77-quater, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. Ai fini della rilevazione SIOPE le regioni sono identificate da distinti codici-ente, riguardanti la gestione non sanitaria e la gestione sanitaria.

Art. 22

Individuazione delle responsabilità all'interno delle regioni nel caso di sussistenza della gestione sanitaria accentrata presso la regione

1. Le regioni che esercitano la scelta di gestire direttamente presso la regione una quota del finanziamento del proprio servizio sanitario di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), individuano nella propria struttura organizzativa uno specifico centro di responsabilità, d'ora in poi denominato gestione sanitaria accentrata presso la regione, deputato all'implementazione ed alla tenuta di una contabilità di tipo economico-patrimoniale atta a rilevare, in maniera sistematica e continuativa, i rapporti economici, patrimoniali e finanziari intercorrenti fra la singola regione e lo Stato, le altre regioni, le aziende sanitarie, gli altri enti pubblici ed i terzi vari, inerenti le operazioni finanziate con risorse destinate ai rispettivi servizi sanitari regionali.

2. Il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione registra i fatti gestionali nel libro giornale e li imputa ai conti relativi a singole categorie di valori omogenei, provvedendo alla rilevazione dei costi, dei ricavi e delle variazioni negli elementi attivi e passivi del patrimonio, in modo da dare rappresentazione nel bilancio di esercizio.

3. Le regioni individuano il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione che è

tenuto:

a) all'elaborazione e all'adozione del bilancio di esercizio della gestione sanitaria accentrata presso la regione;

b) alla coerente compilazione, con il bilancio di esercizio della gestione sanitaria accentrata presso la regione, dei modelli ministeriali CE e SP di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, e relativi all'ente ivi identificato con il codice "000";

c) alla redazione del bilancio sanitario consolidato mediante il consolidamento dei conti della gestione accentrata stessa e dei conti degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), secondo le modalità definite nell'articolo 32. In sede di consolidamento, il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione garantisce la coerenza del bilancio sanitario consolidato con le risultanze dei modelli ministeriali CE e SP di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2007 e s.m.i. e relative all'ente ivi identificato con il codice "999". In sede di consolidamento, il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione ed il responsabile della predisposizione del bilancio regionale, assicurano l'integrale raccordo e riconciliazione tra le poste iscritte e contabilizzate in termini di contabilità economico-patrimoniale e quelle iscritte in termini di contabilità finanziaria. Tale riconciliazione è obbligatoriamente riportata nella nota integrativa di cui all'articolo 32;

d) Le regioni individuano un responsabile regionale che certifichi, con riferimento alla gestione sanitaria accertata presso la regione:

i. in sede di rendicontazione trimestrale, la regolare tenuta dei libri contabili e della contabilità, la riconciliazione dei dati della gestione accentrata con le risultanze del bilancio finanziario, la riconciliazione dei dati di cassa, la coerenza dei dati inseriti nei modelli ministeriali di rilevazione dei conti con le risultanze della contabilità;

ii. in sede di rendicontazione annuale, quando indicato al punto i), nonché la corrispondenza del bilancio alle risultanze della contabilità.

Art. 23

Individuazione delle responsabilità all'interno delle regioni nel caso di gestione integrale del finanziamento del servizio sanitario regionale presso gli enti di cui del servizio sanitario regionale

1. Le regioni che non esercitano la scelta di gestire direttamente presso la regione una quota del finanziamento del proprio servizio sanitario di cui all' articolo 19, comma 2, lettera b), punto i):

a) ne danno preventivamente comunicazione ai Ministeri dell'economia e delle finanze e della salute;

b) trattano presso la regione le sole operazioni di consolidamento dei conti sanitari degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), come disciplinato dall'articolo 22, comma 3, lettera c). A tal fine è comunque formalmente individuato un responsabile presso la regione, al quale si applicano le disposizioni recate dall'articolo 32;

c) non possono effettuare, a valere sui capitoli di spesa del servizio sanitario regionale, operazioni di gestione diverse dal mero trasferimento delle somme agli enti del servizio sanitario regionale di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c). A tal fine le regioni destinano in ciascun esercizio agli enti del servizio sanitario regionale l'intero importo del finanziamento previsto nell'esercizio di riferimento.

Art. 24

Libri obbligatori della gestione sanitaria accentrata presso la regione

1. Nelle regioni che esercitano la scelta di gestire direttamente presso la regione una quota del finanziamento del proprio servizio sanitario di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), i libri contabili obbligatori della gestione sanitaria accentrata presso la regione sono il libro giornale ed il libro degli inventari.

Il libro giornale registra indistintamente, in ordine cronologico, tutti i fatti di gestione che abbiano rilievo sui risultati d'esercizio. Il libro degli inventari contiene l'indicazione e la valutazione di tutte le attività e le passività relative alla gestione sanitaria accentrata presso la regione. All'aggiornamento del libro degli inventari si provvede al termine dell'esercizio.

Art. 25

Bilancio preventivo economico annuale

1. Gli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), ove ricorrano le condizioni ivi previste, e lettera c) predispongono un bilancio preventivo economico annuale, in coerenza con la programmazione sanitaria e con la programmazione economico-finanziaria della regione.

((1-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devono garantire una programmabilità degli investimenti da effettuare nel proprio ambito territoriale, attraverso la predisposizione di piani annuali di investimento accompagnati da un'adeguata analisi dei fabbisogni e della relativa sostenibilità economico-finanziaria complessiva, da attuare anche in sede di predisposizione del previsto piano dei flussi di cassa prospettici di cui al comma 2))

2. Il bilancio preventivo economico annuale include un conto economico preventivo e un piano dei flussi di cassa prospettici, redatti secondo gli schemi di conto economico e di rendiconto finanziario previsti dall'articolo 26. Al conto economico preventivo è allegato il conto economico dettagliato, secondo lo schema CE di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Il bilancio preventivo economico annuale è corredato da una nota illustrativa, dal piano degli investimenti e da una relazione redatta dal direttore generale per gli enti di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 19 e dal responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione per gli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), ove ricorrano le condizioni ivi previste. La nota illustrativa esplicita i criteri impiegati nell'elaborazione del bilancio preventivo economico annuale; la relazione del direttore generale o del responsabile della gestione sanitaria accentrata evidenzia i collegamenti con gli altri atti di programmazione aziendali e regionali; il piano degli investimenti definisce gli investimenti da effettuare nel triennio e le relative modalità di finanziamento. Il bilancio preventivo economico annuale degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c) e lettera b), punto i), ove ricorrano le condizioni ivi previste, deve essere corredato dalla relazione del collegio sindacale.

4. Gli enti di cui alla lettera d), del comma 2 dell'articolo 19 predispongono un bilancio preventivo economico annuale, corredato da una nota illustrativa che espliciti i criteri impiegati nell'elaborazione dello stesso, nonché da un piano degli investimenti che definisca gli investimenti da effettuare nel triennio e le relative modalità di finanziamento. Il bilancio preventivo economico annuale deve essere corredato dalla relazione del collegio dei revisori. Con delibera del direttore generale, il bilancio preventivo economico annuale, corredato dalla nota illustrativa, dal piano triennale degli investimenti e dalla relazione del collegio dei revisori, viene sottoposto al Consiglio di amministrazione dell'ente per l'approvazione.

Art. 26

Bilancio di esercizio e schemi di bilancio degli enti del SSN

- 1.** Il bilancio d'esercizio è redatto con riferimento all'anno solare. Si compone dello stato patrimoniale, del conto economico, del rendiconto finanziario e della nota integrativa ed è corredato da una relazione sulla gestione sottoscritta dal direttore generale, per gli enti di cui alle lettere c) e d) del comma 2 dell'articolo 19, e dal responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione, per gli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), ove ricorrano le condizioni ivi previste.
- 2.** Il bilancio di esercizio predisposto dagli enti di cui alla lettera d), comma 2, dell'articolo 19 viene sottoposto al Consiglio di amministrazione dell'ente per l'approvazione.
- 3.** Per conferire struttura uniforme alle voci del bilancio preventivo economico annuale e del bilancio d'esercizio, nonché omogeneità ai valori inseriti in tali voci, gli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c) e lettera b), punto i), ove ricorrano le condizioni ivi previste redigono il bilancio di esercizio secondo gli appositi schemi di cui all'allegato n. 2, che costituiscono parte integrante del presente decreto legislativo. Gli enti di cui alla lettera d), comma 2, dell'articolo 19 adottano i medesimi schemi di bilancio, adattando la nota integrativa e la relazione sulla gestione alle specificità del proprio ambito operativo. **((3))**

4. Per gli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c) e lettera b), punto i), ove ricorrano le condizioni ivi previste, la nota integrativa deve contenere anche i modelli CE ed SP per l'esercizio in chiusura e per l'esercizio precedente e la relazione sulla gestione deve contenere anche il modello di rilevazione LA, di cui al decreto ministeriale 18 giugno 2004 e successive modificazioni ed integrazioni, per l'esercizio in chiusura e per l'esercizio precedente, nonché un'analisi dei costi sostenuti per l'erogazione dei servizi sanitari, distinti per ciascun livello essenziale di assistenza.

AGGIORNAMENTO (3)

Il Decreto 20 marzo 2013 (in SO n. 30, relativo alla G.U. 15/04/2013, n. 88) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Gli schemi dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e della Nota Integrativa di cui agli articoli 26, comma 3 e 32, comma 6 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono modificati rispettivamente secondo gli schemi di cui agli allegati 1, 2 e 3 al presente decreto".

Art. 27

Piano dei conti

- 1.** Al fine di soddisfare le esigenze di standardizzazione delle procedure contabili e dei debiti informativi previsti dalla normativa vigente, ciascuna voce del piano dei conti degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c) e lettera b), punto i), ove ricorrano le condizioni ivi previste, deve essere univocamente riconducibile ad una sola voce dei modelli di rilevazione SP o CE di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2.** Gli enti di cui al comma 1 possono dettagliare il proprio piano dei conti inserendo ulteriori sottovoci, rispetto a quelle di cui ai modelli di rilevazione SP e CE di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo le proprie esigenze informative.

Art. 28

Norme generali di riferimento

1. Per la redazione del bilancio d'esercizio gli enti di cui alle lettere b), punto i), c) e d) del comma 2 dell'articolo 19 applicano gli articoli da 2423 a 2428 del codice civile, fatto salvo quanto diversamente disposto nel presente titolo.

Art. 29

Principi di valutazione specifici del settore sanitario

1. Al fine di soddisfare il principio generale di chiarezza e di rappresentazione veritiera e corretta, nonché di garantire l'omogeneità, la confrontabilità ed il consolidamento dei bilanci dei servizi sanitari regionali, sono individuate le modalità di rappresentazione, da parte degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c) e lettera b), punto i), ove ricorrano le condizioni ivi previste, delle seguenti fattispecie:

a) il costo delle rimanenze di beni fungibili è calcolato con il metodo della media ponderata;

((b) a partire dall'esercizio 2016 i cespiti acquistati utilizzando contributi in conto esercizio, indipendentemente dal loro valore, devono essere interamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione; per gli esercizi dal 2012 al 2015 i cespiti acquistati utilizzando contributi in conto esercizio, indipendentemente dal loro valore, devono essere interamente ammortizzati applicando le seguenti percentuali per esercizio di acquisizione:

- 1) esercizio di acquisizione 2012: per il 20% del loro valore nel 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016;**
- 2) esercizio di acquisizione 2013: per il 40% del loro valore nel 2013, 2014; per il 20% nel 2015;**
- 3) esercizio di acquisizione 2014: per il 60% del loro valore nel 2014; per il 40% nel 2015;**
- 4) esercizio di acquisizione 2015: per l'80% del loro valore nel 2015; per il 20% nel 2016))**

c) i contributi in conto capitale da regione sono rilevati sulla base del provvedimento di assegnazione.

I contributi sono iscritti in un'apposita voce di patrimonio netto, con contestuale rilevazione di un credito verso regione. Laddove siano impiegati per l'acquisizione di cespiti ammortizzabili, i contributi vengono successivamente stornati a proventi con un criterio sistematico, commisurato all'ammortamento dei cespiti cui si riferiscono, producendo la sterilizzazione dell'ammortamento stesso. Nel caso di cessione di beni acquisiti tramite contributi in conto capitale con generazione di minusvalenza, viene stornata a provento una quota di contributo commisurata alla minusvalenza. La quota di contributo residua resta iscritta nell'apposita voce di patrimonio netto ed è utilizzata per sterilizzare l'ammortamento dei beni acquisiti con le disponibilità generate dalla dismissione. Nel caso di cessione di beni acquisiti tramite contributi in conto capitale con generazione di plusvalenza, la plusvalenza viene direttamente iscritta in una riserva del patrimonio netto, senza influenzare il risultato economico dell'esercizio. La quota di contributo residua resta iscritta nell'apposita voce di patrimonio netto ed è utilizzata, unitamente alla riserva derivante dalla plusvalenza, per sterilizzare l'ammortamento dei beni acquisiti con le disponibilità generate dalla dismissione. Le presenti disposizioni si applicano anche ai contributi in conto capitale dallo Stato e da altri enti pubblici, a lasciti e donazioni vincolati all'acquisto di immobilizzazioni, nonché a conferimenti, lasciti e donazioni di immobilizzazioni da parte dello Stato, della regione, di altri soggetti pubblici o privati;

d) i contributi per ripiano perdite sono rilevati in un'apposita voce del patrimonio netto sulla base del provvedimento regionale di assegnazione, con contestuale iscrizione di un credito verso regione. Al momento dell'incasso del credito, il contributo viene stornato dall'apposita voce del patrimonio netto e portato a diretta riduzione della perdita all'interno della voce «utili e perdite portati a nuovo»;

e) le quote di contributi di parte corrente finanziati con somme relative al fabbisogno sanitario regionale standard, vincolate ai sensi della normativa nazionale vigente e non utilizzate nel corso dell'esercizio, sono accantonate nel medesimo esercizio in apposito fondo spese per essere rese disponibili negli esercizi successivi di effettivo utilizzo;

f) le plusvalenze, le minusvalenze, le donazioni che non consistano in immobilizzazioni, né siano vincolate all'acquisto di immobilizzazioni, nonché le sopravvenienze e le insussistenze, sono iscritte fra i proventi e gli oneri straordinari;

g) lo stato dei rischi aziendali è valutato dalla regione, che verifica l'adeguatezza degli accantonamenti ai fondi rischi e oneri iscritti nei bilanci di esercizio degli enti. Il collegio sindacale dei

suddetti enti attesta l'avvenuto rispetto degli adempimenti necessari per procedere all'iscrizione dei fondi rischi ed oneri ed al relativo utilizzo;

h) le somme di parte corrente assegnate alle regioni, a titolo di finanziamento ordinario del Servizio sanitario nazionale, tramite atto formale di individuazione del fabbisogno sanitario regionale standard e delle relative fonti di finanziamento, sono iscritte, ove sussista la gestione di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), dal responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione nella propria contabilità generale, come credito e contestualmente come passività per finanziamenti da allocare. Ai fini della contabilizzazione della mobilità sanitaria extraregionale attiva e passiva, si prende a riferimento la matrice della mobilità extraregionale approvata dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ed inserita nell'atto formale di individuazione del fabbisogno sanitario regionale standard e delle relative fonti di finanziamento dell'anno di riferimento;

i) ove sussista la gestione di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), per la parte di finanziamento assegnata dalla regione agli enti di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 19, mensilmente il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione storna la passività per finanziamenti da allocare in ragione di un dodicesimo dell'intero importo, iscrivendo parimenti debiti verso le singole aziende in dodicesimi. Gli enti di cui alla predetta lettera c) del comma 2 dell'articolo 19 contestualmente rilevano un credito verso la regione e un ricavo sempre in ragione di un dodicesimo. Per la parte di finanziamento assegnata agli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), limitatamente alla quota riferita alla spesa sanitaria direttamente gestita, dal momento dell'assegnazione il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione storna la passività per finanziamenti da allocare, iscrivendo proventi in ragione di un dodicesimo per ogni mese. Al termine dell'esercizio, eventuali quote non assegnate né agli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), né agli enti di cui alla predetta lettera c) si intendono attribuite alla gestione sanitaria accentrata presso la regione e, conseguentemente, stornate da passività per finanziamenti da allocare a proventi della stessa gestione sanitaria accentrata. Il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione impartisce disposizioni agli enti di cui alla predetta lettera c) sulla rilevazione dei proventi e dei costi per mobilità extraregionale, al fine di garantire la corrispondenza dei dati aziendali con quanto disposto nell'ultimo periodo della lettera h);

j) con modalità analoghe a quelle previste per le somme di parte corrente, di cui al primo periodo della lettera h), ove sussista la gestione di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione iscrive nella propria contabilità generale le altre entrate regionali per l'assistenza sanitaria e ne definisce l'assegnazione alle aziende sanitarie. Tali assegnazioni sono rilevate dalle aziende con le modalità stabilite alla lettera i) se destinate al finanziamento di parte corrente; sono invece rilevate con le modalità stabilite alle lettere c) e d) se destinate rispettivamente al finanziamento degli investimenti o al ripiano delle perdite. In tutti i casi va garantita la corrispondenza tra i crediti verso regione iscritti nei bilanci degli enti di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 19 del presente titolo e i debiti verso aziende iscritti nel bilancio della gestione sanitaria accentrata presso la regione;

k) alle disposizioni recate dalle lettere h), i) e j), qualora le singole regioni non esercitino la scelta di gestire direttamente presso la regione o la provincia autonoma una quota del finanziamento del proprio servizio sanitario, provvedono le singole aziende di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), per quanto di loro competenza, sulla base delle assegnazioni del finanziamento del servizio sanitario regionale effettuate dalla regione in loro favore a seguito di atto formale di individuazione del fabbisogno sanitario regionale standard e delle relative fonti di finanziamento. In tutti i casi va garantita la corrispondenza fra il finanziamento complessivo del servizio sanitario regionale e la somma dei finanziamenti registrati dalle aziende di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c). (1)

AGGIORNAMENTO (1)

La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 11 luglio 2012, n. 178 (in G.U. 1a s.s. 18/7/2012, n. 29) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'alinea e della lettera k) del comma 1 dell'art. 29 del d.lgs. n. 118 del 2011, nella parte in cui si applicano direttamente alle Regioni autonome ed alle Province autonome".

Art. 30

Destinazione del risultato d'esercizio degli enti del SSN

1. L'eventuale risultato positivo di esercizio degli enti di cui alle lettere b), punto i), c) e d) del comma 2 dell'articolo 19 è portato a ripiano delle eventuali perdite di esercizi precedenti.

L'eventuale eccedenza è accantonata a riserva ovvero, limitatamente agli enti di cui alle lettere b) punto i), e c) del comma 2 dell'articolo 19, è reso disponibile per il ripiano delle perdite del servizio sanitario regionale. **((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, eventuali risparmi nella gestione del Servizio sanitario nazionale effettuati dalle regioni rimangono nella disponibilità delle regioni stesse per finalità sanitarie)).**

Art. 31

Adozione del bilancio d'esercizio

1. Il bilancio di esercizio è adottato entro il 30 aprile dell' anno successivo a quello di riferimento dal direttore generale per gli enti di cui alla lettera c) del comma 2 dell' articolo 19, e dal responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione per gli enti di cui alla lettera b), punto i), del comma 2 dell' articolo 19, ed è corredato dalla relazione del collegio sindacale.

Gli enti di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 19 provvedono, altresì, a trasmettere al responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione il bilancio di esercizio e la relazione del collegio sindacale ai fini della: predisposizione delle necessarie operazioni di consolidamento, di cui all'articolo 32.

2. Entro la medesima data del 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, gli enti di cui alla lettera d) del comma 2 dell' articolo 19 devono trasmettere al Ministero della Salute il bilancio di esercizio corredato dalla relazione del collegio dei revisori.

Art. 32**Bilancio consolidato del Servizio Sanitario Regionale**

- 1.** La gestione sanitaria accentrata presso la regione predispone e sottopone all'approvazione della giunta regionale sia il bilancio preventivo economico annuale consolidato del Servizio Sanitario Regionale, di cui al comma 5, sia il bilancio d'esercizio consolidato del Servizio Sanitario Regionale, di cui al comma 7.
- 2.** Per la redazione dei bilanci consolidati di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del Decreto legislativo n. 127 del 1991, fatto salvo quanto disposto dal presente titolo.
- 3.** L'area di consolidamento comprende tutti gli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell'articolo 19 ed esclude soggetti eventualmente partecipati da questi ultimi. Il patrimonio netto consolidato è determinato dalla somma dei valori di patrimonio netto degli enti consolidati. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 36, comma 2, sono definite le modalità di sperimentazione riguardanti la previsione di un ulteriore bilancio consolidato che comprenda i soggetti controllati dagli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettere b), punto i), e c).
- 4.** Il bilancio preventivo economico annuale consolidato si compone ed è corredato dagli stessi documenti che compongono e corredano il bilancio preventivo economico annuale dei singoli enti di cui all'articolo 25. La relazione del direttore generale è sostituita da una relazione del responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione. Salvi gli adeguamenti necessari, la struttura e il contenuto dei documenti che compongono e corredano il bilancio preventivo economico annuale consolidato sono quelli prescritti per il bilancio preventivo economico annuale dei singoli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettere b), punto i), e c) del presente titolo.
- 5.** La giunta regionale approva i bilanci preventivi economici annuali degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell'articolo 19 e il bilancio preventivo economico annuale consolidato di cui al comma 4 entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui i bilanci economici preventivi si riferiscono. Entro sessanta giorni dalla data di approvazione, i bilanci in oggetto sono pubblicati integralmente sul sito internet della regione.

6. Il bilancio d'esercizio consolidato si compone ed è corredato dagli stessi documenti che compongono e corredano il bilancio d'esercizio dei singoli enti di cui all'articolo 26. La relazione del direttore generale è sostituita da una relazione del responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione. Salvi gli adeguamenti necessari, la struttura e il contenuto dei documenti che compongono e corredano il bilancio d'esercizio consolidato sono quelli prescritti per il bilancio d'esercizio dei singoli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettere b), punto i), e c). I modelli SP e CE di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, da inserire nella nota integrativa del bilancio d'esercizio consolidato, ed il modello LA di cui al decreto ministeriale 18 giugno 2004 e successive modificazioni ed integrazioni, da inserire nella relazione sulla gestione, sono quelli relativi al codice 999. La nota integrativa al bilancio consolidato deve in ogni caso contenere: (a) il prospetto di cui all'articolo 22, comma 3, lettera c), che illustri l'integrale raccordo tra le poste iscritte nel bilancio d'esercizio consolidato e quelle iscritte nel rendiconto di contabilità finanziaria; (b) un prospetto che, per ogni eventuale partecipazione detenuta dalle aziende di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 19 presso altri soggetti, indichi denominazione, sede, importo totale dell'attivo, importo del patrimonio netto, utile o perdita dell'ultimo esercizio, quota posseduta da ciascuna azienda del servizio sanitario regionale ed eventualmente dalla regione, valore attribuito nel bilancio consolidato e criterio di valutazione adottato; (c) un prospetto che, per ogni altra società partecipata o ente dipendente della regione che riceva a qualsiasi titolo una quota delle risorse destinate al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale standard o delle ulteriori risorse destinate al finanziamento del servizio sanitario regionale, indichi denominazione, sede, importo totale dell'attivo, importo del patrimonio netto, utile o perdita dell'ultimo esercizio, quota posseduta dalla regione. **((3))**

7. La giunta regionale approva i bilanci d'esercizio degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell'articolo 19 entro il termine del 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento e il bilancio consolidato nel termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento. Entro sessanta giorni dalla data di approvazione, i bilanci in oggetto sono pubblicati integralmente sul sito internet della regione.

8. Per favorire la compatibilità e l'uniformità dei bilanci da consolidare, il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione può stabilire specifici obblighi informativi a carico degli enti di

cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 19 e prescrivere trattamenti contabili omogenei, nei limiti di quanto stabilito dagli articoli 28 e 29.

AGGIORNAMENTO (3)

Il Decreto 20 marzo 2013 (in SO n. 30, relativo alla G.U. 15/04/2013, n. 88) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Gli schemi dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e della Nota Integrativa di cui agli articoli 26, comma 3 e 32, comma 6 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono modificati rispettivamente secondo gli schemi di cui agli allegati 1, 2 e 3 al presente decreto".

Art. 33

Tassonomia per gli enti in contabilità civilista

1. Al fine di consentire l'elaborazione dei conti di cassa consolidati delle amministrazioni pubbliche, la riclassificazione dei dati contabili degli enti di cui all'articolo 19, lettere c) e d), è operata attraverso la rilevazione SIOPE di cui all'articolo 14, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. ((Gli enti di cui al comma 1 allegano il prospetto concernente la ripartizione dei pagamenti per missioni e programmi, definito secondo le modalità di cui all'allegato n. 16, al bilancio di esercizio e, a decorrere dal 2017, al bilancio preventivo economico annuale. Il prospetto allegato al bilancio di esercizio è elaborato in coerenza con i risultati della tassonomia effettuata attraverso la rilevazione SIOPE.)) Nel caso di corrispondenza non univoca tra programma e funzioni COFOG di secondo livello, vanno individuate due o più funzioni COFOG con l'indicazione delle percentuali di attribuzione della spesa del programma a ciascuna di esse.

((

2-bis. Il prospetto di cui all'allegato n. 16 è aggiornato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali.

))

Art. 34

Aggiornamento schemi tecnici

1. In funzione di eventuali emergenti fabbisogni informativi, anche in conseguenza dell'attività di monitoraggio dei conti sanitari e dell'erogazione dei livelli di assistenza, ovvero di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, nonché della definizione del livello minimo di articolazione del piano dei conti integrato di cui all'articolo 36, comma 2, i relativi necessari aggiornamenti degli schemi allegati al presente decreto legislativo, di cui agli articoli 26 e 32 nonché la tabella di cui all'articolo 29, comma 1, lettera b) sono effettuati con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 35

Sistemi informativi e statistici della Sanità

1. Al fine di migliorare i sistemi informativi e statistici della sanità e per il loro migliore utilizzo in termini di monitoraggio dell'organizzazione dei livelli di assistenza, con procedure analoghe a quanto

previsto dall'articolo 34, con decreto del Ministro della salute vengono stabilite le procedure di anonimizzazione dei dati individuali presenti nei flussi informativi, già oggi acquisiti in modo univoco sulla base del codice fiscale dell'assistito, con la trasformazione del codice fiscale, ai fini di ricerca per scopi di statistica sanitaria, in codice anonimo, mediante apposito algoritmo biunivoco, in modo da tutelare l'identità dell'assistito nel procedimento di elaborazione dei dati. I dati così anonimizzati sono utilizzati per migliorare il monitoraggio e la valutazione della qualità e dell'efficacia dei percorsi di cura, con un pieno utilizzo degli archivi informatici dell'assistenza ospedaliera, specialistica, farmaceutica.

((Titolo III

Ordinamento finanziario e contabile delle regioni))

Art. 36

(((Principi generali in materia di finanza regionale).))

((

1. Il presente titolo disciplina i bilanci delle regioni ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera e), della Costituzione.

2. La finanza regionale concorre con la finanza statale e locale al perseguimento degli obiettivi di convergenza e di stabilità derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea ed opera in coerenza con i vincoli che ne derivano in ambito nazionale.

3. Le regioni ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine adottano ogni anno il bilancio di previsione finanziario, le cui previsioni, riferite ad un orizzonte temporale almeno triennale, sono elaborate sulla base delle linee strategiche e delle politiche contenute nel documento di economia e finanza regionale (DEFR), predisposto secondo le modalità previste dal principio contabile applicato della programmazione allegato al presente decreto. Il DEFR è

approvato con una delibera del consiglio regionale. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, le regioni non sono tenute alla predisposizione del documento di economia e finanza regionale e adottano il documento di programmazione previsto dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento di economia e finanza regionale è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.

4. La regione adotta, in relazione alle esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalità regionale, una legge di stabilità regionale, contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione ed è disciplinata dal principio applicato riguardante la programmazione, allegato n. 4/1 al presente decreto.

5. Le regioni adottano i principi contabili generali ed i principi contabili applicati di cui agli allegati n. 1 e n. 4 al presente decreto.

))

Art. 37

(((Sistema contabile).))

((

1. Il sistema contabile delle regioni, in attuazione dell'art. 2, comma 2, lettera h), della legge 5 maggio 2009, n. 42, garantisce la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto il profilo finanziario, economico e patrimoniale, attraverso l'adozione:

a) della contabilità finanziaria, che ha natura autorizzatoria e consente la rendicontazione della gestione finanziaria;

b) della contabilità economico-patrimoniale, per la rilevazione, ai fini conoscitivi, degli effetti economici e patrimoniali dei fatti gestionali, che consente la rendicontazione economico e patrimoniale.

2. Le regioni garantiscono la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto il profilo finanziario ed economico patrimoniale adottando il piano dei conti integrato di cui all'art. 4.

3. Al fine di consentire la tracciabilità di tutte le operazioni gestionali e la movimentazione delle voci del piano dei conti integrato, ad ogni transazione è attribuita una codifica da applicare secondo le modalità previste dagli articoli 5, 6 e 7.

4. Le previsioni di competenza e di cassa, aggregate secondo l'articolazione del piano dei conti di quarto livello, e i risultati della gestione di competenza e di cassa aggregati secondo l'articolazione del piano dei conti, sono trasmessi alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.))

AGGIORNAMENTO (1)

La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 11 luglio 2012, n. 178 (in G.U. 1a s.s. 18/7/2012, n. 29), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale del secondo periodo del comma 1 dell'art. 37 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".

Art. 38

(((Leggi regionali di spesa e relativa copertura finanziaria).))

((

1. Le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio.

2. Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano l'ammontare complessivo della spesa, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi. La legge di stabilità regionale può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e per gli esercizi successivi, nei limiti dell'autorizzazione complessiva di spesa.

))

Art. 39

(((Il sistema di bilancio delle regioni).))

((

1. Il Consiglio regionale approva ogni anno, con legge, il bilancio di previsione finanziario che rappresenta il quadro delle risorse che la regione prevede di acquisire e di impiegare, riferite ad un orizzonte temporale almeno triennale, esponendo separatamente l'andamento delle entrate e delle spese in base alla legislazione statale e regionale in vigore.

2. Il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi ed è redatto, secondo gli schemi previsti dall'allegato n. 9, con le modalità previste dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1, dallo statuto e dall'ordinamento contabile. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione

finanziario annuale.

3. Il bilancio di previsione finanziario ha carattere autorizzatorio, costituendo limite:

- a) agli accertamenti e agli incassi riguardanti le accensioni di prestiti;**
- b) agli impegni e ai pagamenti di spesa. Non comportano limiti alla gestione le previsioni riguardanti i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria e le partite di giro.**

4. A seguito di eventi intervenuti successivamente all'approvazione del bilancio la giunta, nelle more della necessaria variazione di bilancio, può limitare la natura autorizzatoria degli stanziamenti di ciascuno degli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, al solo fine di garantire gli equilibri di bilancio. Con riferimento a tali stanziamenti, non possono essere assunte obbligazioni giuridiche.

5. Il bilancio di previsione finanziario indica, per ciascuna unità di voto:

- a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;**
- b) l'ammontare delle previsioni di competenza definitive dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio;**
- c) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese di cui si autorizza l'impegno negli esercizi cui il bilancio si riferisce;**
- d) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui.**

6. Gli stanziamenti di spesa di competenza sono quantificati nella misura necessaria per lo svolgimento delle attività o interventi che sulla base della legislazione vigente daranno luogo ad obbligazioni esigibili negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, e sono determinati esclusivamente in relazione alle esigenze funzionali ed agli obiettivi concretamente perseguibili nel periodo cui si riferisce il bilancio di previsione finanziario, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale.

7. Nel bilancio di previsione finanziario, prima di tutte le entrate e le spese, sono iscritti:

- a) in entrata, gli importi relativi al fondo pluriennale vincolato di parte corrente e del fondo pluriennale vincolato in c/capitale;**
- b) nell'entrata del primo esercizio, gli importi relativi all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto, nei casi individuati dall'art. 42, comma 8, con l'indicazione della quota vincolata del risultato di amministrazione utilizzata anticipatamente;**
- c) in spesa, l'importo del disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce. Il disavanzo di amministrazione presunto può essere iscritto nella spesa del bilancio di previsione secondo le modalità previste dall'art. 42, comma 12;**
- d) in entrata, il fondo di cassa presunto dell'esercizio precedente.**

8. Nel bilancio, ciascun stanziamento di spesa di cui al comma 5, lettere b) e c), individua:

- a) la quota che è già stata impegnata negli esercizi precedenti con imputazione all'esercizio di riferimento;**
- b) la quota dello stanziamento di competenza costituita dal fondo pluriennale vincolato, destinata alla copertura degli impegni che sono stati assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi e degli impegni che si prevede di assumere nell'esercizio con imputazione agli esercizi successivi. Con riferimento a tale quota, non è possibile impegnare e pagare con imputazione all'esercizio cui lo stanziamento si riferisce. Agli stanziamenti di spesa riguardanti il fondo pluriennale vincolato è attribuito il medesimo codice del piano dei conti della spesa cui il fondo si riferisce.**

9. Formano oggetto di specifica approvazione del consiglio regionale, le previsioni di cui al comma 5, lettere c) e d), per ogni unità di voto e le previsioni del comma 7.

10. Contestualmente all'approvazione della legge di bilancio la giunta approva, per ciascun esercizio, la ripartizione delle unità di voto del bilancio in categorie e macroaggregati. Tale ripartizione costituisce il documento tecnico di accompagnamento al bilancio.

L'ordinamento contabile disciplina le modalità con cui, contestualmente all'approvazione del documento tecnico di accompagnamento, la Giunta o il Segretario generale, con il bilancio finanziario gestionale, provvede, per ciascun esercizio, a ripartire le categorie e i macroaggregati in capitoli ai fini della gestione e rendicontazione, ed ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di

responsabilità amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati per i programmi ed i progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione delle spese. I capitoli di entrata e di spesa sono raccordati almeno al quarto livello del piano dei conti di cui all'art. 4.

11. Alla legge concernente il bilancio di previsione finanziario sono allegati i documenti previsti dall'art. 11, comma 3, e i seguenti documenti:

- a) l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie;**
- b) l'elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste di cui all'art. 48, comma 1, lettera b).**

12. Al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di cui al comma 10 sono allegati i documenti previsti dall'art. 11 comma 7.

13. Al bilancio finanziario gestionale di cui al comma 10 è allegato il prospetto riguardante le previsioni di competenza e di cassa dei capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario individuate dall'art. 20, comma 1, ove previsto, per ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione. Il prospetto è articolato, per quanto riguarda le entrate, in titoli, tipologie, categorie e capitoli e, per quanto riguarda le spese, in titoli, macroaggregati e capitoli. Se il bilancio gestionale della regione risulta articolato in modo da distinguere la gestione ordinaria dalla gestione sanitaria, tale allegato non è richiesto.

14. In relazione a quanto disposto dal comma 6, le regioni adottano misure organizzative idonee a consentire l'analisi ed il controllo dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa, della gestione e delle decisioni organizzative, nonché la corretta quantificazione delle conseguenze finanziarie dei provvedimenti legislativi di entrata e di spesa.

15. Sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio della regione e dei bilanci di cui all'art. 47.

16. Nella sezione del sito internet della regione dedicata ai bilanci sono pubblicati: il bilancio di previsione finanziario, il relativo documento tecnico di accompagnamento, il bilancio finanziario gestionale, le variazioni del bilancio di previsione, le variazioni del documento tecnico di accompagnamento, il bilancio di previsione assestato, il documento tecnico di accompagnamento

assestato e il bilancio gestionale assestato.**))****Art. 40**

(Equilibrio di bilanci)

1. Per ciascuno degli esercizi in cui è articolato, il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario di competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione, garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie, alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità. Nelle more dell'applicazione del capo IV della legge 24 dicembre 2012, n. 243, il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno può essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, purché il relativo disavanzo sia coperto da mutui e altre forme di indebitamento autorizzati con la legge di approvazione del bilancio nei limiti di cui all'art. 62.

2. A decorrere dal 2016, il disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento, risultante dal rendiconto 2015, può essere coperto con il ricorso al debito che può essere contratto solo per far fronte ad effettive esigenze di cassa.

((2-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, a decorrere dall'esercizio 2018, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che nell'ultimo anno hanno registrato valori degli

indicatori annuali di tempestività dei pagamenti, calcolati e pubblicati secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, rispettosi dei termini di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, possono autorizzare spese di investimento la cui copertura sia costituita da debito da contrarre solo per far fronte a esigenze effettive di cassa. L'eventuale disavanzo di amministrazione per la mancata contrazione del debito può essere coperto nell'esercizio successivo con il ricorso al debito, da contrarre solo per far fronte a effettive esigenze di cassa))

Art. 41

(((Il piano degli indicatori e dei risultati attesi).))

((

1. Al fine di consentire la comparazione dei bilanci, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto, la regione presenta un documento denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" predisposto secondo le modalità previste dall'art. 18-bis.

))

Art. 42

Il risultato di amministrazione

1. Il risultato di amministrazione, distinto in fondi liberi, fondi accantonati, fondi destinati agli

investimenti e fondi vincolati, è accertato con l'approvazione del rendiconto della gestione dell'ultimo esercizio chiuso, ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi. Tale risultato non comprende le risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato determinato in spesa del conto del bilancio. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non presenti un importo sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate ed accantonate, la differenza è iscritta nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, prima di tutte le spese, come disavanzo da recuperare, secondo le modalità previste al comma 12.

2. In occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, è determinato l'importo del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce.

3. I fondi accantonati del risultato di amministrazione comprendono il fondo crediti di dubbia esigibilità, l'accantonamento per i residui perenti e gli accantonamenti per passività potenziali.

4. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto.

L'indicazione della destinazione nel risultato di amministrazione, per le entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione, è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse. I trasferimenti in conto capitale non sono destinati al finanziamento degli investimenti e non possono essere finanziati dal debito e dalle entrate in conto capitale destinate al finanziamento degli investimenti.

5. Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
- d) derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui la regione ha

formalmente attribuito una specifica destinazione. È possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se la regione non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio.

L'indicazione del vincolo nel risultato di amministrazione, per le entrate vincolate che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione, è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse.

6. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi del comma 1, può essere utilizzata, nel rispetto dei vincoli di destinazione, con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio previsti dalla legislazione vigente, ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) **((LETTERA ABROGATA DALLA L. 30 DICEMBRE 2025, N. 199))**;
- d) **((LETTERA ABROGATA DALLA L. 30 DICEMBRE 2025, N. 199))**;
- e) **((LETTERA ABROGATA DALLA L. 30 DICEMBRE 2025, N. 199))**.

6-bis. ((La quota libera dell'avanzo di amministrazione può essere inoltre utilizzata, sulla base delle specifiche necessità, per il finanziamento di spese correnti a carattere non permanente, per il finanziamento di spese di investimento e per l'estinzione anticipata di prestiti)).

7. Resta salva la facoltà di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", in occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

8. Le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere immediatamente utilizzate per le finalità cui sono destinate, attraverso l'iscrizione di tali

risorse, come posta a sé stante dell'entrata, del primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente.

9. Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 8, entro il 31 gennaio, la Giunta verifica l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione dell'anno precedente sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate e approva l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a). Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.

10. Le quote del risultato presunto derivante dall'esercizio precedente, costituite dagli accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente, possono essere utilizzate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, per le finalità cui sono destinate, con provvedimento di variazione al bilancio, se la verifica di cui al comma 9 e l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 4, lettera d), sono effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate.

11. Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate del risultato di amministrazione, sono effettuate dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 10. Le variazioni consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa, derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dall'ordinamento contabile o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario.

12. L'eventuale disavanzo di amministrazione accertato ai sensi del comma 1, a seguito dell'approvazione del rendiconto, al netto del debito autorizzato e non contratto di cui all'art. 40, comma 1, è applicato al primo esercizio del bilancio di previsione dell'esercizio in corso di gestione. La

mancata variazione di bilancio che, in corso di gestione, applica il disavanzo al bilancio è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della legislatura regionale, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro è sottoposto al parere del collegio dei revisori.

Ai fini del rientro, possono essere utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale.

13. La deliberazione di cui al comma 12 contiene l'impegno formale di evitare la formazione di ogni ulteriore potenziale disavanzo, ed è allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante. Con periodicità almeno semestrale, il Presidente della giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro. A decorrere dal 2016, è fatto salvo quanto previsto dall'art. 40, comma 2.

14. L'eventuale disavanzo di amministrazione presunto, accertato ai sensi del comma 2, è applicato al bilancio di previsione dell'esercizio successivo secondo le modalità previste al comma 12.

A seguito dell'approvazione del rendiconto e dell'accertamento dell'importo definitivo del disavanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, si provvede alle eventuali ulteriori iniziative necessarie ai sensi del comma 12.

15. A seguito dell'eventuale accertamento di un disavanzo di amministrazione presunto, nell'ambito delle attività previste dal comma 9 effettuate nel corso dell'esercizio provvisorio, si provvede alla tempestiva approvazione del bilancio di previsione. Nelle more dell'approvazione del bilancio, la gestione prosegue secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria riguardante la gestione provvisoria del bilancio.

Art. 43**(((Esercizio provvisorio e gestione provvisoria).))****((**

1. Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria.

2. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi, nei modi, nei termini e con gli effetti previsti dagli statuti e dall'ordinamento contabile dell'ente. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento.

))**Art. 44****(((Classificazione delle entrate).))****((**

1. Nel bilancio della regione le entrate sono ripartite, secondo le modalità indicate all'art. 15, in:

- a) titoli, definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate;**
- b) tipologie, definite in base alla natura delle entrate, nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza, ai fini dell'approvazione in termini di unità di voto.**

2. Ai fini della gestione le tipologie sono ripartite in categorie, in capitoli ed eventualmente in articoli. Le categorie di entrata delle regioni sono individuate dall'elenco di cui all'allegato n. 13. Nell'ambito delle categorie è data separata evidenza delle eventuali quote di entrata non ricorrente. La Giunta, contestualmente alla proposta di bilancio, trasmette, a fini conoscitivi, la

proposta di articolazione delle tipologie in categorie.

3. Le entrate in c/capitale e derivanti da debito sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento e non possono essere impiegate per la spesa corrente.

))

Art. 45

(((Classificazione delle spese).))

((

1. Le previsioni di spesa del bilancio di previsione sono classificate secondo le modalità indicate all'art. 14 in:

a) missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle regioni, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate;

b) programmi, che rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni, ai fini dell'approvazione in termini di unità di voto. I programmi sono ripartiti in titoli e sono raccordati alla relativa codificazione COFOG di secondo livello (Gruppi), secondo le corrispondenze individuate nel glossario, di cui al comma 3-ter dell'art. 14, che costituisce parte integrante dell'allegato n. 14.

2. Ai fini della gestione, i programmi sono ripartiti in macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I macroaggregati di spesa delle regioni sono individuati dall'elenco di cui all'allegato n. 14. La Giunta, contestualmente alla proposta di bilancio, trasmette, a fini conoscitivi, la proposta di articolazione dei programmi in macroaggregati.

))

Art. 46

((Fondo crediti di dubbia esigibilità.))

((

1. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma fondo crediti di dubbia esigibilità, è stanziato l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato in considerazione dell'importo degli stanziamenti di entrata di dubbia e difficile esazione, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al presente decreto.

2. Una quota del risultato di amministrazione è accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al presente decreto, in considerazione dell'ammontare dei crediti di dubbia e difficile esazione, e non può essere destinata ad altro utilizzo.

3. È data facoltà alle regioni di stanziare nella missione "Fondi e accantonamenti", all'interno del programma "Altri fondi", ulteriori accantonamenti riguardanti passività potenziali, sui quali non è possibile impegnare e pagare. A fine esercizio, le relative economie di bilancio confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili ai sensi di quanto previsto dall'art. 42, comma 3. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo.

))

Art. 47

((Sistemi contabili degli organismi e degli enti strumentali della regione. Spese degli enti locali.))

((

1. Per conseguire i propri obiettivi, la regione si avvale di organismi e di enti strumentali, distinti nelle tipologie, definite in corrispondenza delle missioni del bilancio, di cui all'art. 11-ter, comma 3.

2. Gli organismi strumentali della regione sono costituiti dalle sue articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica, escluso il consiglio regionale, al quale si applica l'art. 67. Gli organismi strumentali della regione adottano il medesimo sistema contabile della regione e adeguano la propria gestione alle disposizioni del presente decreto.

3. Gli organismi strumentali delle regioni che svolgono la funzione di organismo pagatore dei fondi europei trasmettono il proprio bilancio di previsione, le variazioni di bilancio, il consuntivo ed i dati concernenti le operazioni gestionali alla banca dati unitaria delle Amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 13, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, e non sono compresi nel rendiconto consolidato di cui all'art. 11, commi 8 e 9. Il consuntivo degli organismi pagatori dei fondi UE partecipa al bilancio consolidato di cui all'art. 11-bis.

4. Gli enti strumentali della regione sono le aziende e gli enti, pubblici e privati, dotati di personalità giuridica, definiti dall'art. 11-ter. Gli enti strumentali in contabilità finanziaria adottano il medesimo sistema contabile della regione e adeguano la propria gestione alle disposizioni del presente decreto. Gli enti strumentali della regione in contabilità economico-patrimoniale adeguano il proprio sistema contabile ai principi di cui all'art. 17.

5. I bilanci degli enti e degli organismi, in qualunque forma costituiti, strumentali della regione, sono approvati annualmente nei termini e nelle forme stabiliti dallo statuto e dalle leggi regionali e sono pubblicati nel sito internet della regione.

))

Art. 48**(((Fondi di riserva).))****((****1. Nel bilancio regionale sono iscritti:**

a) nella parte corrente, un «fondo di riserva per spese obbligatorie» dipendenti dalla legislazione in vigore. Le spese obbligatorie sono quelle relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamenti di mutui, nonché quelle così identificative per espressa disposizione normativa;

b) nella parte corrente, un «fondo di riserva per spese impreviste» per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, che non riguardino le spese di cui alla lettera a), e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con carattere di continuità;

c) il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa di cui al comma 3.

2. L'ordinamento contabile della regione disciplina le modalità e i limiti del prelievo di somme dai fondi di cui al comma 1, escludendo la possibilità di utilizzarli per l'imputazione di atti di spesa. I prelievi dal fondo di cui al comma 1, lettera a), sono disposti con decreto dirigenziale. I prelievi dal fondo di cui al comma 1, lettera b), sono disposti con delibere della giunta regionale.

3. Il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa è iscritto nel solo bilancio di cassa per un importo definito in rapporto alla complessiva autorizzazione a pagare ivi disposta, secondo modalità indicate dall'ordinamento contabile regionale in misura non superiore ad un dodicesimo e i cui prelievi e relative destinazioni ed integrazioni degli altri programmi di spesa, nonché dei relativi capitoli del bilancio di cassa, sono disposti con decreto dirigenziale.

))

Art. 49**(((Fondi speciali).))****((**

1. Nel bilancio regionale possono essere iscritti uno o più fondi speciali, destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio.

2. I fondi di cui al comma 1 non sono utilizzabili per l'imputazione di atti di spesa; ma solo ai fini del prelievo di somme da iscrivere in aumento alle autorizzazioni di spesa dei programmi esistenti o dei nuovi programmi dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che autorizzano le spese medesime.

3. I fondi di cui al comma 1 sono tenuti distinti a seconda che siano destinati al finanziamento di spese correnti o di spese in conto capitale.

4. Le quote dei fondi speciali, non utilizzate al termine dell'esercizio secondo le modalità di cui al comma 2, costituiscono economie di spesa.

5. Ai fini della copertura finanziaria di spese derivanti da provvedimenti legislativi non approvati entro il termine dell'esercizio relativo, ma in corso di approvazione da parte del Consiglio, può farsi riferimento alle quote non utilizzate dei relativi fondi speciali di detto esercizio. A tal fine, le economie di spesa derivanti dalle quote non utilizzate di tali fondi speciali costituiscono una quota accantonata del risultato di amministrazione, destinata alla copertura finanziaria di spese derivanti dai relativi provvedimenti legislativi, purché tali provvedimenti siano approvati entro il termine dell'esercizio immediatamente successivo.

))

Art. 50

(Assestamento del bilancio)

- 1.** Entro il 31 luglio, la regione approva con legge l'assestamento delle previsioni di bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi, del fondo pluriennale vincolato e del fondo crediti di dubbia esigibilità, accertati in sede di rendiconto dall'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente, fermi restando i vincoli di cui all'art. 40.
- 2.** La legge di assestamento del bilancio dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio e, in caso di accertamento negativo, assume i necessari provvedimenti di riequilibrio.
- 3.** Alla legge di assestamento è allegata una nota integrativa nella quale sono indicati:
 - a) la destinazione del risultato economico dell'esercizio precedente o i provvedimenti atti al contenimento e assorbimento del disavanzo economico;
 - b) la destinazione della quota libera del risultato di amministrazione;
 - c) le modalità di copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione tenuto conto della struttura e della sostenibilità del ricorso all'indebitamento, con particolare riguardo ai contratti di mutuo, alle garanzie prestate e alla conformità dei relativi oneri alle condizioni previste dalle convenzioni con gli istituti bancari e i valori di mercato, evidenziando gli oneri sostenuti in relazione ad eventuali anticipazioni di cassa concesse dall'istituto tesoriere.

((3-bis. Nelle more della conclusione del giudizio di parificazione del rendiconto dell'esercizio precedente da parte della Corte dei conti, i consigli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano approvano la legge di assestamento del bilancio anche sulla base delle risultanze del rendiconto approvato dalla giunta, fermo restando l'obbligo di apportare le eventuali variazioni di bilancio che si dovessero rendere necessarie a seguito dell'approvazione definitiva del rendiconto dopo la decisione di parificazione. In ogni caso, l'eventuale avanzo di amministrazione libero e quello destinato agli investimenti possono essere applicati al bilancio di previsione solo a seguito dell'approvazione con legge del rendiconto che ne certifica la sussistenza))

Art. 51

(Variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale)

- 1.** Nel corso dell'esercizio, il bilancio di previsione può essere oggetto di variazioni autorizzate con legge.
- 2.** Nel corso dell'esercizio la giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione riguardanti:
 - a) l'istituzione di nuove tipologie di bilancio, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore;
 - b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata;
 - c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'amministrazione;
 - d) variazioni compensative tra le dotazioni di cassa delle missioni e dei programmi di diverse missioni;
 - e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale di cui all'art. 3, comma 4;
 - f) le variazioni riguardanti l'utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'art. 48, lettera b);
 - g) le variazioni necessarie per l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti.
 - g-bis) le variazioni che, al fine di ridurre il ricorso a nuovo debito, destinano alla copertura degli investimenti già stanziati in bilancio e finanziati da debito i maggiori accertamenti di entrate del titolo 1 e del titolo 3 rispetto agli stanziamenti di bilancio.

Tali variazioni sono consentite solo alle regioni che nell'anno precedente hanno registrato un valore dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, calcolato e pubblicato secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 41, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, rispettoso dei termini di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

3. L'ordinamento contabile regionale disciplina le modalità con cui la giunta regionale o il Segretario generale, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del bilancio gestionale che non sono di competenza dei dirigenti e del responsabile finanziario.

4. Salva differente previsione definita dalle Regioni nel proprio ordinamento contabile, i dirigenti responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario della regione possono effettuare variazioni del bilancio gestionale compensative fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, le variazioni di bilancio riguardanti la mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall'art. 42, commi 8 e 9, le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi, le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente, e le variazioni di bilancio riguardanti il fondo pluriennale vincolato escluse quelle previste dall'art. 3, comma 4, di competenza della giunta, nonché le variazioni di bilancio, in termini di competenza o di cassa, relative a stanziamenti riguardanti le entrate da contributi a rendicontazione o riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate o perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, necessarie a seguito delle variazioni di esigibilità della spesa stessa. Salvo differente autorizzazione della giunta, con riferimento ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti e ai trasferimenti in conto capitale, i dirigenti responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare variazioni compensative solo dei capitoli di spesa appartenenti al medesimo macroaggregato e al

medesimo codice di quarto livello del piano dei conti. Il responsabile finanziario della regione può altresì variare l'elenco di cui all'articolo 11, comma 5, lettera d), al solo fine di modificare la distribuzione delle coperture finanziarie tra gli interventi già programmati per spese di investimento **((e può effettuare le variazioni di bilancio, in termini di competenza o di cassa, degli stanziamenti riguardanti il rimborso delle somme non dovute o incassate in eccesso, con copertura costituita dalle medesime entrate incassate in eccesso, provvedendo anche all'eventuale istituzione dei relativi programmi e tipologie))**.

5. Sono vietate le variazioni amministrative compensative tra macroaggregati appartenenti a titoli diversi e spostamenti di somme tra residui e competenza.

6. Nessuna variazione al bilancio può essere approvata dopo il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio stesso si riferisce, fatta salva:

- a) l'istituzione di tipologie di entrata di cui al comma 2, lettera a);
- b) l'istituzione di tipologie di entrata, nei casi non previsti dalla lettera a) con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria;
- c) le variazioni del fondo pluriennale vincolato;
- d) le variazioni necessarie per consentire la reimputazione di obbligazioni già assunte agli esercizi in cui sono esigibili;
- e) i prelievi dai fondi di riserva per le spese obbligatorie, per le spese impreviste, per l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti e le spese potenziali;
- f) le variazioni necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;
- g) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 2, lettera d);
- h) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti correnti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.

7. I provvedimenti amministrativi che dispongono le variazioni al bilancio di previsione e, nei casi previsti dal presente decreto, non possono disporre variazioni del documento tecnico di accompagnamento o del bilancio gestionale.

8. Salvo quanto disposto dal presente articolo e dagli articoli 48 e 49, sono vietate le variazioni compensative degli stanziamenti di competenza da un programma all'altro del bilancio con atto amministrativo.

9. Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di cui all'art. 10, comma 4, allegato alla legge o al provvedimento di approvazione della variazione. Sono altresì trasmesse al tesoriere:

- a) le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento;
- b) le variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell'esercizio finanziario.

10. Nel corso dell'esercizio 2015 sono applicate le norme concernenti le variazioni di bilancio vigenti nell'esercizio 2014, fatta salva la disciplina del fondo pluriennale vincolato e del riaccertamento straordinario dei residui. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Art. 51-bis

((Variazioni in via d'urgenza da parte della giunta regionale))

1. ((Le regioni e le province autonome possono adottare in via d'urgenza le variazioni di bilancio attribuite al consiglio regionale con deliberazione della giunta regionale, opportunamente motivata, salvo ratifica a pena di decadenza da parte del consiglio regionale entro i sessanta giorni seguenti, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.))

2. ((In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dalla giunta regionale, il consiglio regionale è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata)).

Art. 52**(((La gestione delle entrate e delle spese).))****((**

1. La gestione delle entrate si attua attraverso le fasi dell'accertamento, della riscossione e del versamento.

2. La gestione delle spese si attua attraverso le fasi dell'impegno, della liquidazione, dell'ordinazione e del pagamento.

))**Art. 53****(((Accertamenti).))****((**

1. Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive, da cui derivano entrate per la regione, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. Le entrate sono registrate nelle scritture contabili anche se non determinano movimenti di cassa effettivi.

2. L'accertamento costituisce la prima fase della gestione dell'entrata con la quale il funzionario competente, sulla base di idonea documentazione verifica la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico che dà luogo all'obbligazione attiva giuridicamente perfezionata, individua il debitore, quantifica la somma da incassare, individua la relativa scadenza, e registra il diritto di credito imputandolo contabilmente all'esercizio finanziario nel quale viene a scadenza. Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le entrate il cui diritto di

credito non venga a scadenza nello stesso esercizio finanziario. È vietato l'accertamento attuale di entrate future.

))

Art. 54

(((La riscossione).))

((

1. La riscossione consiste nel materiale introito da parte del tesoriere o di altri eventuali incaricati della riscossione delle somme dovute all'ente.

2. La riscossione è disposta a mezzo di ordinativo di incasso, fatto pervenire al tesoriere nelle forme e nei tempi previsti dalla convenzione di tesoreria, anche nei casi in cui l'entrata non dà luogo ad effettivi movimenti di cassa.

3. L'ordinativo d'incasso è sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario o da un suo delegato e contiene almeno:

- a) l'indicazione del debitore;**
- b) l'ammontare della somma da riscuotere;**
- c) la causale;**
- d) l'indicazione del titolo e delle tipologia di bilancio cui è riferita l'entrata, con le relative codifiche, distintamente per residui o competenza;**
- e) i codici della transazione elementare di cui agli articoli da 5 a 7, inseriti nei campi liberi dell'ordinativo a disposizione dell'ente, non gestiti dal tesoriere;**
- f) il numero progressivo;**
- g) l'esercizio finanziario e la data di emissione;**
- h) la codifica SIOPE di cui all'art. 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.**

- 4. Il tesoriere deve accettare, senza pregiudizio per i diritti della regione, la riscossione di ogni somma, versata in favore della regione, ivi comprese le entrate di cui al comma 6, anche senza la preventiva emissione di ordinativo d'incasso. In tale ipotesi, il tesoriere ne dà immediata comunicazione alla regione, richiedendo la regolarizzazione. La regione procede alla regolarizzazione dell'incasso entro i successivi 60 giorni.**
- 5. Gli ordinativi di incasso che si riferiscono ad entrate di competenza dell'esercizio in corso sono tenuti distinti da quelli relativi ai residui, garantendone la numerazione unica per esercizio e progressiva. Entrambi sono imputati contabilmente all'esercizio in cui il tesoriere li ha eseguiti, anche se la relativa comunicazione è pervenuta nell'esercizio successivo.**
- 6. Gli incassi derivanti dalle accensioni di prestiti sono disposti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di cassa.**
- 7. È vietata l'imputazione provvisoria degli incassi in attesa di regolarizzazione alle partite di giro.**
- 8. Gli ordinativi d'incasso non riscossi entro il termine dell'esercizio sono restituiti dal tesoriere alla regione per l'annullamento e la successiva emissione nell'esercizio successivo in conto residui.**
- 9. I codici di cui al comma 3, lettera e), possono essere applicati all'ordinativo di incasso a decorrere dal 1° gennaio 2016.**

))

Art. 55

(((Il versamento).))

((

- 1. Il versamento costituisce l'ultima fase dell'entrata, consistente nel trasferimento delle somme**

riscosse nelle casse della regione.

2. Gli incaricati della riscossione interni ed esterni, versano al tesoriere le somme riscosse nei termini e nei modi fissati dai regolamenti di contabilità e dagli accordi convenzionali.

3. Gli incaricati interni, designati con provvedimento formale della regione, versano le somme riscosse presso la tesoreria della regione con cadenza stabilita dall'ordinamento contabile regionale, non superiore ai quindici giorni lavorativi.

))

Art. 56

(Impegni di spesa)

1. Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate passive, da cui derivano spese per la regione, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste. dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. Le spese sono registrate nelle scritture contabili anche se non determinano movimenti di cassa effettivi.

2. L'impegno costituisce la fase della spesa con la quale viene riconosciuto il perfezionamento di un'obbligazione giuridica passiva, ed è determinata la ragione del debito, la somma da pagare, il soggetto creditore, la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio e la data di scadenza.

3. Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni sono esigibili. Gli impegni riguardanti le partite di giro e i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria sono assunti in relazione alle esigenze della gestione.

4. Durante la gestione, con riferimento agli stanziamenti del bilancio di previsione, possono essere

prenotati impegni relativi a procedure in via di espletamento. I provvedimenti relativi, per i quali entro il termine dell'esercizio non è stata assunta dalla regione l'obbligazione di spesa verso i terzi, decadono e costituiscono economia di bilancio, concorrendo alla determinazione del risultato di amministrazione di cui all'art. 42. **((Le economie riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici concorrono alla determinazione del fondo pluriennale secondo le modalità definite, entro il 30 aprile 2019, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali di cui all'articolo 3-bis, al fine di adeguare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria previsto dall'allegato n. 4/2 del presente decreto)).**

5. Costituiscono economia le minori spese sostenute rispetto all'impegno assunto nel corso dell'esercizio, verificate con la conclusione della fase della liquidazione.

6. Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario della Regione che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi.

7. Nel caso di spese riguardanti trasferimenti e contributi ad amministrazioni pubbliche, somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, il responsabile del procedimento di spesa comunica al destinatario della spesa le informazioni relative all'impegno. La comunicazione dell'avvenuto impegno delle spese riguardanti somministrazioni, forniture e prestazioni professionali è effettuata contestualmente all'ordinazione della prestazione con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. In mancanza della comunicazione, il terzo interessato ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non

gli vengano comunicati.

8. L'ordinamento contabile della regione disciplina le modalità attraverso le quali le fatture o i documenti contabili equivalenti che attestano l'avvenuta cessione di beni, lo stato di avanzamento di lavori, la prestazione di servizi nei confronti dell'ente, sono annotate entro 10 giorni nel registro delle fatture ricevute secondo le modalità previste dall'art. 42 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Per il protocollo di tali documenti è istituito un registro unico nel rispetto della disciplina in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ed è esclusa la possibilità di ricorrere a registri di settore o di reparto.

Art. 57

((Liquidazione della spesa.))

((

1. La liquidazione costituisce la fase del procedimento di spesa con la quale, in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto del creditore, si determina la somma da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto.

2 La liquidazione è una registrazione contabile effettuata quando l'obbligazione diviene effettivamente esigibile, a seguito della acquisizione completa della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore e a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite.

))

Art. 58**(((Il pagamento della spesa).))****((**

1. Il pagamento delle spese è ordinato al tesoriere entro i limiti delle previsioni di cassa, mediante l'emissione di mandati di pagamento numerati in ordine progressivo e contrassegnati da evidenze informatiche del capitolo. Gli stanziamenti riguardanti i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria e le partite di giro non costituiscono limite ai pagamenti.

2. Al pagamento delle spese, conseguenti alle deliberazioni o agli atti con i quali sono assunti i relativi impegni, si provvede esclusivamente se tali deliberazioni o atti siano divenuti esecutivi, ovvero risultino immediatamente eseguibili.

3. I mandati di pagamento sono firmati dal responsabile del servizio finanziario o da un suo delegato e contengono almeno i seguenti elementi:

- a) il numero progressivo del mandato per esercizio finanziario;**
- b) la data di emissione;**
- c) l'indicazione della missione, del programma e del titolo di bilancio cui è riferita la spesa, distintamente per residui o competenza, e della relativa disponibilità in termini di cassa;**
- d) l'indicazione del creditore e, se si tratta di persona diversa, del soggetto tenuto a rilasciare quietanza, nonché il relativo codice fiscale o la partita IVA;**
- e) l'ammontare della somma dovuta e la scadenza, qualora sia prevista dalla legge o sia stata concordata con il creditore;**
- f) la causale e gli estremi dell'atto esecutivo che legittima l'erogazione della spesa;**
- g) le modalità di pagamento se richieste dal creditore;**
- h) la codifica SIOPE di cui all'art. 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;**
- i) i codici della transazione elementare di cui agli articoli da 5 a 7, inseriti nei campi liberi del mandato a disposizione dell'ente, non gestiti dal tesoriere;**
- j) il codice che identifica le spese non soggette al controllo dei dodicesimi previsto dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2, in caso di esercizio provvisorio.**

4. I codici di cui al comma 3, lettera i), possono essere applicati al mandato a decorrere dal 1° gennaio 2016.

5. Il tesoriere effettua i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da delegazioni di pagamento e da altri obblighi di legge, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato di pagamento. Entro trenta giorni, la regione emette il relativo mandato ai fini della regolarizzazione.

6. I mandati che si riferiscono alla competenza sono tenuti distinti da quelli relativi ai residui, garantendone la numerazione unica per esercizio e progressiva. Entrambi sono imputati all'esercizio in cui il tesoriere li ha eseguiti, anche se la relativa comunicazione è pervenuta nell'esercizio successivo.

7. È vietata l'imputazione provvisoria dei pagamenti in attesa di regolarizzazione alle partite di giro.

8. I mandati di pagamento, non pagati entro il termine dell'esercizio, sono commutati dal tesoriere, nelle forme e nelle modalità previste dalla legge, in assegni postali localizzati o altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale, al fine di rendere possibile, al 31 dicembre di ciascun anno, la parificazione dei mandati emessi dall'ente con quelli pagati dal tesoriere.

))

Art. 59

(((Modalità di estinzione dei titoli di pagamento).))

((

1. Le regioni possono disporre, su richiesta scritta del creditore e con spese a suo carico, che i mandati di pagamento siano estinti mediante:

- a) accreditalmento in conto corrente postale intestato al creditore;**
- b) commutazione in vaglia cambiario o in assegno circolare, non trasferibile, all'ordine del creditore;**
- c) accreditalmento in conto corrente bancario;**
- d) altre forme di pagamento previste dai sistemi bancari e postali.**

2. Le dichiarazioni di accreditalmento o di commutazione, che sostituiscono la quietanza del creditore, devono risultare da annotazione sul mandato di pagamento, o su evidenze informatiche, recante gli estremi relativi alle operazioni))

Art. 60

(((Gestione dei residui).))

((

1. Costituiscono residui attivi le somme accertate e non rimosse e versate entro il termine dell'esercizio, da iscriversi nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo.

2. Costituiscono residui passivi le somme impegnate a norma dell'art. 56,liquidate o liquidabili, e non pagate entro il termine dell'esercizio, da iscriversi nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo. Non è ammessa la conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate a norma dell'art. 56.

3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, non è consentita la cancellazione dei residui passivi dalle scritture contabili per perenzione. L'istituto della perenzione amministrativa si applica per l'ultima volta in occasione della predisposizione del rendiconto dell'esercizio 2014. A tal fine, una quota del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 è accantonata per garantire la copertura della reiscrizione dei residui perenti, per un importo almeno pari all'incidenza delle richieste di reiscrizione dei residui perenti degli ultimi tre esercizi rispetto

all'ammontare dei residui perenti e comunque incrementando annualmente l'entità dell'accantonamento di almeno il 20 per cento, fino al 70 per cento dell'ammontare dei residui perenti.

4. La gestione della competenza è separata da quella dei residui.

5. I residui attivi e passivi di ciascun esercizio sono trasferiti ai corrispondenti capitoli dell'esercizio successivo, separatamente dagli stanziamenti di competenza dello stesso.

6. Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell'esercizio costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

7. Tutte le somme iscritte negli stanziamenti di competenza del bilancio e non impegnate, a norma dell'art. 56, entro il termine dell'esercizio costituiscono economia di spesa e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione, escluse le somme iscritte negli stanziamenti relativi ai fondi pluriennali vincolati in corrispondenza di impegni imputati agli esercizi successivi.

))

Art. 61

(((Fondi statali per interventi speciali).))

((

1. Nel caso di assegnazioni dello Stato per interventi speciali, la regione ha facoltà di stanziare e di erogare somme eccedenti quelle assegnate dallo Stato, di compensare tali maggiori spese con minori erogazioni per lo stesso scopo nei due esercizi immediatamente successivi.

))

Art. 62**(((Mutui e altre forme di indebitamento).))****((**

- 1. Il ricorso al debito da parte delle regioni, fatto salvo quanto previsto dall'art. 40, comma 2, è ammesso esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dalle leggi vigenti in materia, con particolare riferimento agli articoli 81 e 119 della Costituzione, all'art. 3, comma 16, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dagli articoli 9 e 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.**
- 2. Non può essere autorizzata la contrazione di nuovo indebitamento, se non è stato approvato dal consiglio regionale il rendiconto dell'esercizio di due anni precedenti a quello al cui bilancio il nuovo indebitamento si riferisce.**
- 3. L'autorizzazione all'indebitamento, concessa con la legge di approvazione del bilancio o con leggi di variazione del medesimo, decade al termine dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.**
- 4. Le entrate derivanti da operazioni di debito sono immediatamente accertate a seguito del perfezionamento delle relative obbligazioni, anche se non sono rimosse, e sono imputate agli esercizi in cui è prevista l'effettiva erogazione del finanziamento. Contestualmente è impegnata la spesa complessiva riguardante il rimborso dei prestiti, con imputazione agli esercizi secondo il piano di ammortamento, distintamente per la quota interessi e la quota capitale.**
- 5. Le somme iscritte nello stato di previsione dell'entrata in relazione ad operazioni di indebitamento autorizzate, ma non perfezionate entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni.**
- 6. Le regioni possono autorizzare nuovo debito solo se l'importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e interesse dei mutui e delle altre forme di debito in estinzione nell'esercizio considerato, al netto dei contributi erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in essere al momento della sottoscrizione del finanziamento e delle rate riguardanti debiti espressamente esclusi dalla legge, non supera il 20 per cento dell'ammontare complessivo delle**

entrate del titolo "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" al netto di quelle della tipologia "Tributi destinati al finanziamento della sanità" ed a condizione che gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio di previsione della regione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 2-bis, della legge n. 183 del 2011. Nelle entrate di cui al periodo precedente, sono comprese le risorse del fondo di cui all'art. 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, alimentato dalle partecipazioni al gettito derivante dalle accise.

Concorrono al limite di indebitamento le rate sulle garanzie prestate dalla regione a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, salvo quelle per le quali la regione ha accantonato l'intero importo del debito garantito.

Il limite è determinato anche con riferimento ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi.

7. In caso di superamento del limite di cui al comma 6, determinato dalle garanzie prestate dalla regione alla data del 31 dicembre 2014, la regione non può assumere nuovo debito fino a quando il limite non risulta rispettato.

8. La legge regionale che autorizza il ricorso al debito deve specificare l'incidenza dell'operazione sui singoli esercizi finanziari futuri, nonché i mezzi necessari per la copertura degli oneri, e deve, altresì, disporre, per i prestiti obbligazionari, che l'effettuazione dell'operazione sia deliberata dalla giunta regionale, che ne determina le condizioni e le modalità.

9. Ai mutui e alle anticipazioni contratti dalle Regioni, si applica il trattamento fiscale previsto per i corrispondenti atti dell'Amministrazione dello Stato.

))

Art. 63

(((Rendiconto generale).))**((**

- 1. I risultati della gestione sono dimostrati nel rendiconto generale annuale della regione.**
- 2. Il rendiconto generale, composto dal conto del bilancio relativo alla gestione finanziaria, dai relativi riepiloghi, dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, dal conto economico e dallo stato patrimoniale, è predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al presente decreto.**
- 3. Contestualmente al rendiconto, la regione approva il rendiconto consolidato, comprensivo dei risultati del consiglio regionale e degli eventuali organismi strumentali secondo le modalità previste dall'art. 11, commi 8 e 9.**
- 4. Al rendiconto della gestione sono allegati i documenti previsti dall'art. 11, comma 4, l'elenco delle delibere di prelievo dal fondo di riserva per spese impreviste di cui all'art. 48, comma 1, lettera b), con l'indicazione dei motivi per i quali si è proceduto ai prelevamenti e il prospetto relativo alla gestione del perimetro sanitario di cui all'art. 20, comma 1.**
- 5. Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione rispetto alle autorizzazioni contenute nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione. Per ciascuna tipologia di entrata e per ciascun programma della spesa, il conto del bilancio comprende, distintamente per residui e competenza:**
 - a) per l'entrata le somme accertate, con distinzione della parte riscossa e di quella ancora da riscuotere;**
 - b) per la spesa le somme impegnate, con distinzione della parte pagata, di quella ancora da pagare e di quella impegnata con imputazione agli esercizi successivi, che costituisce il fondo pluriennale vincolato.**
- 6. Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione di competenza economica dell'esercizio considerato, rilevati dalla contabilità economico-patrimoniale, nel rispetto del principio contabile generale n. 17 di cui all'allegato n. 1 e dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale di cui all'allegato n. 4/3.**

7. Lo stato patrimoniale rappresenta la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio. Il patrimonio delle regioni è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza della regione, ed attraverso la cui rappresentazione contabile è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale comprensiva del risultato economico dell'esercizio. Le regioni includono nel conto del patrimonio anche:

- a) i beni del demanio, con specifica distinzione, ferme restando le caratteristiche proprie, in relazione alle disposizioni del codice civile. Le regioni valutano i beni del demanio e del patrimonio, comprensivi delle relative manutenzioni straordinarie, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità economico-patrimoniale di cui all'allegato n. 4/3;**
- b) i crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione. Al rendiconto della gestione è allegato l'elenco di tali crediti distintamente rispetto a quello dei residui attivi.**

8. In attuazione del principio contabile generale della competenza finanziaria allegato al presente decreto, le regioni, prima di inserire i residui attivi e passivi nel rendiconto della gestione, provvedono al riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui.

9. Possono essere conservate tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate.

Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non pagate.

Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente.

10. I residui attivi possono essere ridotti od eliminati soltanto dopo che siano stati esperiti tutti gli atti per ottenerne la riscossione, a meno che il costo per tale esperimento superi l'importo da

recuperare.

11. Le variazioni dei residui attivi e passivi e la loro reimputazione ad altri esercizi in considerazione del principio generale della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/3, formano oggetto di apposito decreto del responsabile del procedimento, previa attestazione dell'inesigibilità dei crediti o il venir meno delle obbligazioni giuridicamente vincolanti posta in essere dalla struttura regionale competente in materia, sentito il collegio dei revisori dei conti, che in proposito manifesta il proprio parere. Dette variazioni trovano evidenza nel conto economico e nel risultato di amministrazione, tenuto conto dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

))

Art. 64

(((Gli inventari).))

((

1. L'amministrazione del patrimonio delle regioni è disciplinata dalle norme dello Stato in materia di beni, salvo quanto previsto nel presente decreto e dai principi contabili applicati.

2. Gli inventari costituiscono la principale fonte descrittiva e valutativa dello stato patrimoniale.

3. I beni sono valutati secondo le norme del codice civile e conformemente ai criteri di iscrizione e valutazione di cui al principio applicato della contabilità economico-patrimoniale (allegato n. 4/3), salvo quanto previsto per gli eventuali beni della gestione sanitaria accentrata dal titolo II.

4. Almeno ogni cinque anni, per i beni mobili, ed ogni dieci anni, per gli immobili, la regione provvede alla ricognizione e al conseguente rinnovo degli inventari.

5. Nel proprio ordinamento contabile le regioni disciplinano le modalità di inventariazione, di

classificazione e di gestione dei beni, nonché la nomina dei consegnatari dei beni mobili, nel rispetto dei principi contabili applicati.

)

Art. 65

(((Rendiconti degli enti strumentali della regione e spese degli enti locali).))

((

1. I rendiconti degli enti e degli organismi, in qualunque forma costituiti, strumentali della regione sono sottoposti al Consiglio regionale, entro i termini e per le determinazioni previsti dallo statuto e dall'ordinamento contabile regionale e sono pubblicati nel bollettino ufficiale e nel sito internet della regione.

2. I rendiconti degli organismi strumentali e degli enti di cui al comma 1 che adottano la contabilità finanziaria sono redatti secondo lo schema previsto dall'allegato n. 10 al presente decreto.

)

Art. 66

(((Modalità per la formazione e l'approvazione del rendiconto).))

((

1. Il rendiconto generale della regione è approvato con legge regionale entro il 31 luglio dell'anno

successivo all'esercizio cui questo si riferisce. L'ordinamento contabile regionale disciplina le modalità e i termini per la sua presentazione al consiglio regionale.

2. Nel sito internet della regione dedicato ai bilanci è pubblicata la versione integrale del rendiconto della gestione, comprensivo anche della gestione in capitoli, con il relativo allegato concernente la gestione del perimetro sanitario di cui all'art. 63, comma 4, del rendiconto consolidato, comprensivo della gestione in capitoli e del rendiconto semplificato per il cittadino di cui all'art. 11, comma 2.

)

Art. 67

(((Autonomia contabile del consiglio regionale).))

((

1. Le regioni, sulla base delle norme dei rispettivi statuti, assicurano l'autonomia contabile del consiglio regionale, nel rispetto di quanto previsto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e dai principi contabili stabiliti dal presente decreto riguardanti gli organismi strumentali.

2. Il consiglio regionale adotta il medesimo sistema contabile e gli schemi di bilancio e di rendiconto della regione adeguandosi ai principi contabili generali e applicati allegati al presente decreto.

3. La presidenza del consiglio regionale sottopone all'assemblea consiliare, secondo le norme previste nel regolamento interno di questa, il rendiconto del Consiglio regionale. Le relative risultanze finali confluiscono nel rendiconto consolidato di cui all'art. 63, comma 3. Al fine di consentire il predetto consolidato, l'assemblea consiliare approva il proprio rendiconto entro il 30 giugno dell'anno successivo.

))

Art. 68

(Il bilancio consolidato)

- 1.** La regione redige il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati dal presente decreto.
 - 2.** Gli enti strumentali, le aziende e le società considerate nel bilancio consolidato della regione costituiscono il "Gruppo della regione".
 - 3.** Le regioni adottano lo schema di bilancio consolidato di cui all'allegato n. 11 del presente decreto.
 - 4.** Al bilancio consolidato del gruppo della regione sono allegati:
 - a) la relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa,
 - b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.
 - 5.** Il bilancio consolidato è approvato dal Consiglio regionale entro il **((31 ottobre))** dell'anno successivo secondo le modalità previste dalla disciplina contabile della Regione.
- 5-bis. ((I bilanci consolidati delle regioni sono trasmessi alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche entro sette giorni dalla loro approvazione)).**

Art. 69

(Servizio di tesoreria della regione)

- 1.** Il servizio di tesoreria delle regioni è affidato, in base ad apposita convenzione sottoscritta dal

dirigente competente, a imprese autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

2. Il servizio è aggiudicato secondo le modalità previste nell'ordinamento contabile regionale, previo esperimento di apposita gara ad evidenza pubblica, con modalità che rispettino i principi della concorrenza. La convenzione deve prevedere la partecipazione alla rilevazione SIOPE, disciplinata dall'art. 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e dai relativi decreti attuativi.

3. Per eventuali danni causati alla regione o a terzi, il tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio.

4. Ogni deposito o conto corrente comunque costituito è intestato alla regione e viene gestito dal tesoriere

5. La regione può avvalersi dei conti correnti postali, nonché di conti correnti bancari, per l'espletamento di particolari servizi.

Unico traente è l'istituto tesoriere, previa emissione di apposita reversale da parte della regione almeno ogni 15 giorni

6. Le modalità per l'espletamento del servizio di tesoreria devono essere coerenti con le disposizioni sulla tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, e relativi decreti attuativi.

7. Il servizio di tesoreria può essere gestito con modalità e criteri informatici e con l'uso di ordinativi di pagamento e di riscossione informatici in luogo di quelli cartacei le cui evidenze informatiche valgono ai fini della rendicontazione.

8. Gli incassi effettuati dal tesoriere mediante i servizi elettronici interbancari danno luogo al rilascio di quietanza o evidenza bancaria ad effetto liberatorio per il debitore.

9. Le Regioni possono contrarre anticipazioni unicamente allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa, per un importo non eccedente il 10 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate di competenza del titolo "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa". Le

anticipazioni devono essere estinte nell'esercizio finanziario in cui sono contratte. **((La convenzione di tesoreria di cui al comma 1 può prevedere un limite più basso.**

L'importo dell'anticipazione specificata in convenzione è da ritenersi vincolante sia per la regione che per l'istituto tesoriere)).

9-bis. Gli enti pubblici strumentali delle regioni possono contrarre anticipazioni unicamente allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa, per un importo non eccedente il 10 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate di competenza derivanti dai trasferimenti correnti a qualunque titolo dovuti dalla regione.

10. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione.

11. La regione registra le operazioni di anticipazione e i relativi rimborsi secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria allegato al presente decreto.

Art. 70

(((Cooperazione Stato-Regioni).))

((

1. Gli organi statali e le regioni sono tenuti a fornirsi, reciprocamente e a richiesta, ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni nella materia di cui al presente decreto, nonché a concordare le modalità di utilizzazione comune dei rispettivi sistemi informativi e le altre forme di collaborazione.

2. In attuazione di quanto previsto dal comma 1, le regioni trasmettono alla banca dati delle amministrazioni pubbliche tutte le informazioni previste dall'art. 13 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, e accedono alla medesima banca dati secondo le modalità previste con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

)

Art. 71

(((Responsabilità verso l'ente degli amministratori e dei dipendenti, competenza della Corte dei conti e obblighi di denuncia).))

((

1. Gli amministratori e i dipendenti della regione, per danni arrecati nell'esercizio delle loro funzioni, rispondono nei soli casi e negli stessi limiti di cui alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni. Si applicano alle indicate ipotesi di responsabilità gli istituti processuali valevoli per i dipendenti delle amministrazioni statali.

)

Art. 72

(((Il Collegio dei revisori dei conti).))

((

1. Il collegio dei revisori dei conti, istituito ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 14, comma 1, lettera e), del decreto-legge 3 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, svolge la funzione di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione della regione, delle sue articolazioni organizzative dotate di autonomia contabile e di bilancio, compreso il Consiglio regionale, ove non sia presente un proprio organo di revisione.

2. Il collegio svolge i compiti previsti dall'art. 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

Restano fermi gli ulteriori adempimenti previsti dal presente articolo. L'ordinamento contabile regionale può prevedere ampliamenti delle funzioni affidate al collegio dei revisori.

3. Nello svolgimento dell'attività di controllo, il collegio si conforma ai principi di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dall'art. 2387 del codice civile.

4. Al fine di garantire lo svolgimento delle proprie funzioni, il collegio dei revisori ha diritto di accesso agli atti e documenti della regione. I singoli componenti hanno diritto di eseguire ispezioni e controlli individuali.

5. Il registro dei verbali è custodito presso la sede della regione. Copia del verbale è inviata al presidente della regione, al Consiglio regionale, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e al responsabile finanziario della regione.

))

Art. 73

(Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni)

1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata

di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all' art. 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), **((il Consiglio regionale o la Giunta regionale provvedono entro trenta giorni))** dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.

((Titolo IV

Adeguamento delle disposizioni riguardanti la finanza regionale e locale))

Art. 74

(Adeguamento dell'ordinamento contabile degli enti locali)

1. Nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'art. 114:

a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«L'azienda speciale conforma la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato n. 1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, ed ai principi del codice civile.»;

b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«L'istituzione conforma la propria gestione ai principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni ed adotta il medesimo sistema contabile dell'ente locale che lo ha istituito, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 151, comma 2.

L'ente locale che si avvale della facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale di cui all'art. 232, comma 3, può imporre alle proprie istituzioni l'adozione della contabilità economico-patrimoniale.»;

c) al comma 4, la parola: «informano» è sostituita dalla seguente: «conformano», e le parole: «del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.» sono sostituite dalle seguenti: «dell'equilibrio economico, considerando anche i proventi derivanti dai trasferimenti, fermo restando, per l'istituzione, l'obbligo del pareggio finanziario.»;

d) al comma 8, dopo le parole: « i seguenti atti» sono inserite le seguenti: « dell'azienda»;

e) le lettere b), c) e d) del comma 8 sono sostituite dalle seguenti:

«b) il budget economico almeno triennale;

c) il bilancio di esercizio;

d) il piano degli indicatori di bilancio.»

((...))

f) **((f))** dopo il comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente:

«8-bis. Ai fini di cui al comma 6, sono fondamentali i seguenti atti dell'istituzione da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale:

a) il piano-programma, di durata almeno triennale, che costituisce il documento di programmazione dell'istituzione;

b) il bilancio di previsione almeno triennale, predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, completo dei relativi allegati;

c) le variazioni di bilancio;

d) il rendiconto della gestione predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, completo dei relativi allegati.»;

2) alla lettera d) del comma 2 dell'art. 147 dopo le parole: «la **((redazione))** del bilancio consolidato»

sono inserite le seguenti: «nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni»;

3) al comma 4 dell'art. 147-quater, dopo le parole: «secondo la competenza economica» sono inserite le seguenti: «, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni»;

4) all'art. 150:

a) al comma 1, dopo le parole: «dalle disposizioni di principio del presente testo unico» sono aggiunte le seguenti: «e del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.»;

b) il comma 3 è abrogato;

5) l'art. 151 è sostituito dal seguente:

«Art. 151. (Principi generali). - 1. Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.

2. Il Documento unico di programmazione è composto dalla Sezione strategica, della durata pari a quelle del mandato amministrativo, e dalla Sezione operativa di durata pari a quello del bilancio di previsione finanziario.

3. Il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.

4. Il sistema contabile degli enti locali garantisce la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto il profilo finanziario, economico e patrimoniale, attraverso l'adozione:

a) della contabilità finanziaria, che ha natura autorizzatoria e consente la rendicontazione della gestione finanziaria;

b) della contabilità economico-patrimoniale ai fini conoscitivi, per la rilevazione degli effetti economici

e patrimoniali dei fatti gestionali e per consentire la rendicontazione economico e patrimoniale.

5. I risultati della gestione finanziaria, economico e patrimoniale sono dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale.

6. Al rendiconto è allegata una relazione della Giunta sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri documenti previsti dall'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

7. Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare entro il 30 aprile dell'anno successivo.

8. Entro il 31 luglio l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.»;

6) all'art. 152:

a) al comma 1, dopo le parole: «i principi contabili stabiliti dal presente testo unico» sono inserite le seguenti: «e dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni»;

b) le lettere a), b), c), d), ed e), del comma 4 sono sostituite dalle seguenti:

«a) art. 177;

b) art. 185, comma 3;

c) articoli 197 e 198;

d) art. 205;

e) articoli 213 e 219»;

7) al comma 4 dell'art. 153, le parole: **((«annuale o pluriennale»))** sono sostituite dalle seguenti: «di previsione», dopo le parole: «dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese» sono inserite le seguenti: «, alla regolare tenuta della contabilità economico-patrimoniale e» e dopo la parola: «finanziari» è inserita la seguente: «e»;

8) all'art. 154:

a) i commi da 1 a 4 sono sostituiti dai seguenti

«1. È istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero dell'interno l'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali.

2. L'Osservatorio ha il compito di promuovere, in raccordo con la Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e

successive modificazioni, l'adeguamento e la corretta applicazione dei principi contabili da parte degli enti locali e di monitorare la situazione della finanza pubblica locale attraverso studi ed analisi, anche in relazione agli effetti prodotti dall'applicazione della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art.

243-bis. Nell'ambito dei suoi compiti, l'Osservatorio esprime pareri, indirizzi ed orientamenti.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città, sono disciplinate le modalità di organizzazione e di funzionamento.»;

4. La partecipazione ai lavori dell'Osservatorio è a titolo gratuito e non dà diritto ad alcun compenso o rimborso spese.»;

b) il comma 7 è abrogato;

9) all'art. 157:

a) al comma 1, le parole: «25, 29 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «13, 14 e 15 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e di cui al titolo I del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.»;

b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 1 gli enti locali garantiscono la rilevazione unitaria dei fatti gestionali attraverso l'adozione di un piano integrato dei conti, articolato in piano finanziario, economico e patrimoniale secondo lo schema di cui all'allegato n. 6 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Il livello minimo di articolazione del piano dei conti finanziario, ai fini del raccordo con i capitoli e gli articoli, ove previsti, del piano esecutivo di gestione è costituito almeno dal quarto livello.

1-ter. Al fine di garantire la tracciabilità di tutte le operazioni gestionali e la movimentazione delle voci del piano dei conti integrato, ad ogni transazione è attribuita una codifica da applicare secondo le modalità previste dagli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive integrazioni.

1-quater. Le previsioni di competenza e di cassa, aggregate secondo l'articolazione del piano dei conti di quarto livello, ed i risultati della gestione aggregati secondo l'articolazione del piano dei conti, sono

trasmessi alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.»;

10) l'art. 160 è abrogato;

11) all'art. 162:

a) al comma 1, le parole: «redatto in termini di competenza, per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. La situazione corrente, come definita al comma 6 del presente articolo, non può presentare un disavanzo» sono sostituite dalle seguenti:«riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 **((, e successive modificazioni))**)»;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo.

Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità.»;

12) l'art. 163 è sostituito dal seguente:

«Art. 163. (Esercizio provvisorio e gestione provvisoria). - 1.

Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della

gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.

2. Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

3. L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222.

4. All'avvio dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria l'ente trasmette al tesoriere l'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio e gli stanziamenti di competenza riguardanti l'anno a cui si riferisce l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria previsti nell'ultimo bilancio di previsione approvato, aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio precedente, indicanti - per ciascuna missione, programma e titolo - gli impegni già assunti e l'importo del fondo pluriennale vincolato.

5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

- a) tassativamente regolate dalla legge;
- b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

6. I pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodicesimi di cui al comma 5 sono individuati nel mandato attraverso l'indicatore di cui all'art. 185, comma 2, lettera i-bis).

7. Nel corso dell'esercizio provvisorio, sono consentite le variazioni di bilancio previste dall'art. 187, comma 3-quinquies, quelle riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato, quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte, e delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa è oggetto di reimputazione l'eventuale aggiornamento delle spese già impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini della gestione dei dodicesimi.»;

13) l'art. 164 è sostituito dal seguente:

«Art. 164. - (Caratteristiche del bilancio) - 1. L'unità di voto del bilancio per l'entrata è la tipologia e per la spesa è il programma, articolato in titoli.

2. Il bilancio di previsione finanziario ha carattere autorizzatorio, costituendo limite, per ciascuno degli esercizi considerati:

- a) agli accertamenti e agli incassi riguardanti le accensioni di prestiti;
- b) agli impegni e ai pagamenti di spesa. Non comportano limiti alla gestione le previsioni riguardanti i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria e le partite di giro.»;

14) all'art. 165:

- a) al comma 1, la parola: «annuale» è sostituita dalla seguente: «finanziario », dopo le parole: «all'entrata ed alla spesa» sono inserite le seguenti: «ed è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.»;

b) i commi da 2 a 14 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Le previsioni di entrata del bilancio di previsione sono classificate, secondo le modalità indicate all'art. 15 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in:

a) titoli, definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate;

b) tipologie, definite in base alla natura delle entrate, nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza.

3. Ai fini della gestione, nel Piano esecutivo di gestione, le tipologie sono ripartite in categorie, in capitoli ed eventualmente in articoli. Le categorie di entrata degli enti locali sono individuate nell'elenco di cui all'allegato n. 13/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

Nell'ambito delle categorie è data separata evidenza delle eventuali quote di entrata non ricorrente. La Giunta, contestualmente alla proposta di bilancio, trasmette, a fini conoscitivi, la proposta di articolazione delle tipologie in categorie.

4. Le previsioni di spesa del bilancio di previsione sono classificate secondo le modalità indicate all'art. 14 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 in:

a) missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dagli enti locali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate;

b) programmi, che rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni. I programmi sono ripartiti in titoli e sono raccordati alla relativa codificazione COFOG di secondo livello (Gruppi), secondo le corrispondenze individuate nel glossario, di cui al comma 3-ter dell'art. 14, che costituisce parte integrante dell'allegato n. 14.

5. Ai fini della gestione, nel Piano esecutivo di gestione, i programmi sono ripartiti in titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I macroaggregati di spesa degli enti locali sono individuati nell'elenco di cui all'allegato n. 14 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. La Giunta, contestualmente alla proposta di bilancio trasmette, a fini conoscitivi, la proposta di articolazione dei programmi in macroaggregati. **((...))**

6. Il bilancio di previsione finanziario indica, per ciascuna unità di voto:

a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

b) l'ammontare delle previsioni di competenza e di cassa definitive dell'anno precedente a quello cui si

riferisce il bilancio;

c) l'ammontare degli accertamenti e degli impegni che si prevede di imputare in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce, nel rispetto del principio della competenza finanziaria;

d) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui.

7. In bilancio, prima di tutte le entrate e le spese, sono iscritti:

a) in entrata gli importi relativi al fondo pluriennale vincolato di parte corrente e al fondo pluriennale vincolato in c/capitale;

b) in entrata del primo esercizio gli importi relativi all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto, nei casi individuati dall'art. 187, commi 3 e 3-bis, con l'indicazione della quota vincolata del risultato di amministrazione utilizzata anticipatamente;

c) in uscita l'importo del disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce. Il disavanzo di amministrazione presunto può essere iscritto nella spesa degli esercizi successivi secondo le modalità previste dall'art. 188;

d) in entrata del primo esercizio il fondo di cassa presunto dell'esercizio precedente.

8. In bilancio, gli stanziamenti di competenza relativi alla spesa di cui al comma 6, lettere b) e c), individuano:

a) la quota che è già stata impegnata negli esercizi precedenti con imputazione all'esercizio cui si riferisce il bilancio;

b) la quota di competenza costituita dal fondo pluriennale vincolato, destinata alla copertura degli impegni che sono stati assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi e degli impegni che si prevede di assumere nell'esercizio con imputazione agli esercizi successivi. Con riferimento a tale quota non è possibile impegnare e pagare con imputazione all'esercizio cui lo stanziamento si riferisce. Agli stanziamenti di spesa riguardanti il fondo pluriennale vincolato è attribuito il codice della missione e del programma di spesa cui il fondo si riferisce e il codice del piano dei conti relativo al fondo pluriennale vincolato.

9. I bilanci di previsione degli enti locali recepiscono, per quanto non contrasta con la normativa del presente testo unico, le norme recate dalle leggi delle rispettive regioni di appartenenza riguardanti le

entrate e le spese relative a funzioni delegate, al fine di consentire la possibilità del controllo regionale sulla destinazione dei fondi assegnati agli enti locali e l'omogeneità delle classificazioni di dette spese nei bilanci di previsione degli enti rispetto a quelle contenute nei rispettivi bilanci di previsione regionali. Le entrate e le spese per le funzioni delegate dalle regioni non possono essere collocate tra i servizi per conto di terzi nei bilanci di previsione degli enti locali.

10. Il bilancio di previsione si conclude con più quadri riepilogativi, secondo gli schemi previsti dall'allegato n. 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

11. Formano oggetto di specifica approvazione del consiglio le previsioni di cui al comma 6, lettere c) e d), per ogni unità di voto, e le previsioni del comma 7.»;

15) all'art. 166:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente «1. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio.»;

b) dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente:

«2-quater. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo.»;

16) l'art. 167 è sostituito dal seguente:

«Art. 167. (Fondo crediti di dubbia esigibilità e altri fondi per spese potenziali). - 1. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo crediti di dubbia esigibilità" è stanziato l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato in considerazione dell'importo degli stanziamenti di entrata di dubbia e difficile esazione, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

2. Una quota del risultato di amministrazione è accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni, in considerazione dell'ammontare dei crediti di dubbia e difficile esazione,

e non può essere destinata ad altro utilizzo.

3. È data facoltà agli enti locali di stanziare nella missione "Fondi e accantonamenti", all'interno del programma "Altri fondi", ulteriori accantonamenti riguardanti passività potenziali, sui quali non è possibile impegnare e pagare. A fine esercizio, le relative economie di bilancio confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione, utilizzabili ai sensi di quanto previsto dall'art. 187, comma 3. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo.»;

17) all'art. 168:

a) alla rubrica, sono aggiunte le seguenti parole: « e le partite di giro»;

b) al comma 1, dopo le parole: «servizi per conto di terzi» sono inserite le seguenti: «e le partite di giro», le parole: «ivi compresi i fondi economici, e» sono soppresse, le parole: «sono ordinati esclusivamente in capitoli, secondo la partizione contenuta nel regolamento di cui all'art. 160.» sono sostituite dalle seguenti: « comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti, in assenza di qualsiasi discrezionalità come individuate dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.»;

((c)) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le partite di giro riguardano le operazioni effettuate come sostituto di imposta, per la gestione dei fondi economici e le altre operazioni previste nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.»;

((d)) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Le previsioni e gli accertamenti d'entrata riguardanti i servizi per conto di terzi e le partite di giro conservano l'equivalenza con le corrispondenti previsioni e impegni di spesa, e viceversa. A tal fine, le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive che danno luogo ad entrate e spese riguardanti tali operazioni sono registrate e imputate all'esercizio in cui l'obbligazione è perfezionata, in deroga al principio contabile generale n. 16.

2-ter. Non comportando discrezionalità e autonomia decisionale, gli stanziamenti riguardanti le operazioni per conto di terzi e le partite di giro non hanno natura autorizzatoria.»;

18) l'art. 169 è sostituito dal seguente:

«Art. 169. (Piano esecutivo di gestione). - 1. La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG)

entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza . Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.

2. Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario di cui all'art.

157.

3. L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fermo restando l'obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all'art. 157, comma 1-bis.

3-bis. Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. Al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG .»;

19) l'art. 170 è sostituito dal seguente:

«Art. 170. (Documento unico di programmazione). - 1. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione del documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento unico di programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente

articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.

2. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente.

3. Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

4. Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

5. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione.

6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento unico di programmazione semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

7. Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento unico di programmazione.»;

20) l'art. 171 è abrogato;

21) l'art. 172 è sostituito dal seguente:

«Art. 172. (Altri allegati al bilancio di previsione). - 1. Al bilancio di previsione sono allegati i documenti previsti dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, e i seguenti documenti:

a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al bilancio di previsione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco;

- b) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;
- c) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
- d) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;
- e) il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo programmatico del patto di stabilità interno.»;

22) all'art. 174:

- a) al comma 1, la parola: «annuale» è abrogata, le parole: «la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale» sono sostituite dalle seguenti: «finanziario e il Documento unico di programmazione», dopo le parole: «organo di revisione» sono aggiunte le seguenti: «entro il 15 novembre di ogni anno»;
- b) al comma 2, dopo le parole: «dell'organo consiliare» sono inserite le seguenti: «e dalla Giunta» le parole: «predisposti dall'organo esecutivo» sono soppresse. Dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «A seguito di variazioni del quadro normativo di riferimento sopravvenute, l'organo esecutivo presenta all'organo consiliare emendamenti allo schema di bilancio e alla nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione in corso di approvazione.»;
- c) al comma 3, la parola: «annuale» è abrogata, dopo le parole : «di previsione» è inserita la seguente: «finanziario». Il secondo periodo è soppresso;
- d) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Nel sito internet dell'ente locale sono pubblicati il bilancio di previsione, il piano esecutivo di gestione, le variazioni al bilancio di previsione, il bilancio di previsione assestato ed il piano esecutivo di gestione assestato.»;

23) all'art. 175:

a) al comma 1, dopo le parole: «il bilancio di previsione» è inserita la seguente: «finanziario», dopo le parole: «di competenza» sono inserite le seguenti: « e di cassa» e dopo le parole: «relativa alle spese» sono aggiunte le seguenti: «,per ciascuno degli esercizi considerati nel documento.»;

b) al comma 2, dopo le parole: «dell'organo consiliare» sono aggiunte le seguenti: «salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater.»;

c) al comma 3, dopo le parole: «non oltre il 30 novembre di ciascun anno» sono aggiunte le seguenti: «, fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno:

a) l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa;

b) l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria;

c) l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti;

d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;

e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d);

f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b);

g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente»;

d) al comma 4, dopo le parole: « in via d'urgenza» sono inserite le seguenti: «opportunamente motivata.»;

e) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

«5-bis. L'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater, e le seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio:

a) variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione

nel corso dell'esercizio provvisorio consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;

b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata, già deliberati dal Consiglio;

c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente;

d) variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;

e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto in deroga al comma 3.

5-ter. Con il regolamento di contabilità si disciplinano le modalità di comunicazione al Consiglio delle variazioni di bilancio di cui al comma 5-bis.

5-quater. Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio:

a) le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta;

b) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente alla giunta;

c) le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione

derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies; d) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente; e) le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi.

5-quinquies. Le variazioni al bilancio di previsione disposte con provvedimenti amministrativi, nei casi previsti dal presente decreto, e le variazioni del piano esecutivo di gestione non possono essere disposte con il medesimo provvedimento amministrativo. Le determinazioni dirigenziali di variazione compensativa dei capitoli del piano esecutivo di gestione di cui al comma 5-quater sono effettuate al fine di favorire il conseguimento degli obiettivi assegnati ai dirigenti.»;

f) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Sono vietate le variazioni di giunta compensative tra macroaggregati appartenenti a titoli diversi.»;

g) al comma 7, le parole: « nei servizi per conto di terzi » sono sostituite dalle seguenti: «nei titoli riguardanti le entrate e le spese per conto di terzi e partite di giro»;

h) al comma 8, le parole: «30 novembre» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio» e dopo le parole: «fondo di riserva» sono inserite le seguenti: «ed il fondo di cassa,»;

i) al comma 9, dopo le parole: «dell'organo esecutivo» sono inserite le seguenti: «, salvo quelle previste dal comma 5-quater, » e dopo le parole: «entro il 15 dicembre di ciascun anno» sono aggiunte le seguenti: «, fatte salve le variazioni correlate alle variazioni di bilancio previste al comma 3, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno.»;

l) dopo il comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente:

«9-bis. Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di cui all'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, allegato al provvedimento di approvazione della variazione. Sono altresì trasmesse al tesoriere:

a) le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento;

b) le variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell'esercizio finanziario.»;

m) dopo il comma 9-bis è aggiunto il seguente: «9-ter. Nel corso dell'esercizio 2015 sono applicate

le norme concernenti le variazioni di bilancio vigenti nell'esercizio 2014, fatta salva la disciplina del fondo pluriennale vincolato e del riaccertamento straordinario dei residui. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.»

24) all'art. 176:

a) alla rubrica, dopo le parole: «Prelevamenti dal fondo di riserva» sono aggiunte le seguenti: «e dai fondi spese potenziali»;

b) dopo le parole: «fondo di riserva» sono inserite le seguenti: «, dal fondo di riserva di cassa e dai fondi spese potenziali»;

25) all'art. 179:

a) dopo il primo periodo del comma 1 è aggiunto il seguente: «Le entrate relative al titolo "Accensione prestiti" sono accertate nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio.»;

b) al comma 2, dopo le parole: «l'accertamento delle entrate avviene» sono aggiunte le seguenti: «distinguendo le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti attraverso la codifica della transazione elementare di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, seguendo le seguenti disposizioni»;

c) alla lettera c) del comma 2, dopo le parole: «delle spese» sono inserite le seguenti: «del titolo "Servizi per conto terzi e partite di giro",»;

d) dopo la lettera c) del comma 2 è inserita la seguente:

«c-bis) per le entrate derivanti da trasferimenti e contributi da altre amministrazioni pubbliche a seguito della comunicazione dei dati identificativi dell'atto amministrativo di impegno dell'amministrazione erogante relativo al contributo o al finanziamento;»;

e) alla lettera d) del comma 2, dopo le parole: «atti amministrativi specifici» sono aggiunte le seguenti: «, salvo i casi, tassativamente previsti nel principio applicato della contabilità finanziaria, per cui è previsto l'accertamento per cassa.»;

f) al comma 3, dopo le parole: «regolamento di contabilità dell'ente» sono aggiunte le seguenti: «, nel rispetto di quanto previsto dal presente decreto e dal principio generale della competenza finanziaria e dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui agli allegati n. 1 e n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.»;

g) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. L'accertamento dell'entrata è registrato quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione alle scritture contabili riguardanti l'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le entrate il cui diritto di credito non venga a scadenza nello stesso esercizio finanziario. È vietato l'accertamento attuale di entrate future. Le entrate sono registrate nelle scritture contabili anche se non determinano movimenti di cassa effettivi.»;

26) all'art. 180:

a) alla lettera d) del comma 3, la parola: «somme» è sostituita dalle seguenti: **((entrate derivanti da legge))**, da trasferimenti o da prestiti»;

b) alla lettera e) del comma 3, le parole: «della risorsa o del capitolo di bilancio cui è riferita l'entrata» sono sostituite dalle seguenti: «del titolo e della tipologia»;

c) alla lettera f) del comma 3, dopo le parole: «la codifica» sono aggiunte le seguenti: «di bilancio»;

d) dopo la lettera h) del comma 3 sono aggiunte le seguenti: « h-bis) la codifica SIOPE di cui all'art. 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

h-ter) i codici della transazione elementare di cui agli articoli da 5 a 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.»;

e) al primo periodo del comma 4, dopo le parole: «versata in favore dell'ente,» sono inserite le seguenti: «ivi comprese le entrate di cui al comma 4-ter,». Dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «L'ente procede alla regolarizzazione dell'incasso entro i successivi 60 giorni e, comunque, entro i termini previsti per la resa del conto del tesoriere.»;

f) dopo il comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«4-bis. Gli ordinativi di incasso che si riferiscono ad entrate di competenza dell'esercizio in corso sono tenuti distinti da quelli relativi ai residui, garantendone la numerazione unica per esercizio e progressiva. Gli ordinativi di incasso, sia in conto competenza sia in conto residui, sono imputati contabilmente all'esercizio in cui il tesoriere ha incassato le relative entrate, anche se la comunicazione è pervenuta all'ente nell'esercizio successivo.

4-ter. Gli incassi derivanti dalle accensioni di prestiti sono disposti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di cassa.

4-quater. È vietata l'imputazione provvisoria degli incassi in attesa di regolarizzazione alle partite di giro.

4-quinquies. Gli ordinativi d'incasso non riscossi entro il termine dell'esercizio sono restituiti dal tesoriere all'ente per l'annullamento e la successiva emissione nell'esercizio successivo in conto residui.

4-sexies. I codici di cui al comma 3, lettera h-ter), possono essere applicati all'ordinativo di incasso a decorrere dal 1° gennaio 2016.»;

27) al comma 3 dell'art. 181, dopo le parole: «dal regolamento di contabilità» sono aggiunte le seguenti:«», non superiori ai quindici giorni lavorativi»;

28) all'art. 183:

a) al comma 1, dopo le parole: «indicata la ragione» sono inserite le seguenti: «e la relativa scadenza»;

b) alla lettera b) del comma 2 dopo le parole: «oneri accessori» sono aggiunte le seguenti: «nei casi in cui non si sia provveduto all'impegno nell'esercizio in cui il contratto di finanziamento è stato perfezionato»;

c) la lettera c) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

«c) per contratti di somministrazione riguardanti prestazioni continuative, nei casi in cui l'importo dell'obbligazione sia definita contrattualmente. Se l'importo dell'obbligazione non è predefinito nel contratto, con l'approvazione del bilancio si provvede alla prenotazione della spesa, per un importo pari al consumo dell'ultimo esercizio per il quale l'informazione è disponibile.»;

d) il terzo periodo del comma 3 è sostituito dai seguenti: «Le spese di investimento per lavori pubblici prenotate negli esercizi successivi, la cui gara è stata formalmente indetta, concorrono alla determinazione del fondo pluriennale vincolato e non del risultato di amministrazione. In assenza di aggiudicazione definitiva della gara entro l'anno successivo le economie di bilancio confluiscono nell'avanzo di amministrazione vincolato per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale e il fondo pluriennale è ridotto di pari importo.»;

e) i commi 5, 6, 7 e 8, sono sostituiti dai seguenti:

«5. Tutte le obbligazioni passive giuridicamente perfezionate, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui

all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere nello stesso esercizio finanziario la relativa obbligazione giuridica. Le spese sono registrate anche se non determinano movimenti di cassa effettivi.

6. Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili. Non possono essere assunte obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente:

a) sugli esercizi successivi a quello in corso, a meno che non siano connesse a contratti o convenzioni pluriennali o siano necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, fatta salva la costante verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio, anche con riferimento agli esercizi successivi al primo;

b) sugli esercizi non considerati nel bilancio, a meno delle spese derivanti da contratti di somministrazione, di locazione, relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all'art. 1677 del codice civile, delle spese correnti correlate a finanziamenti comunitari e delle rate di ammortamento dei prestiti, inclusa la quota capitale. Le obbligazioni che comportano impegni riguardanti le partite di giro e i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria sono assunte esclusivamente in relazione alle esigenze della gestione.

7. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

8. Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi.»;

f) al primo periodo del comma 9, dopo le parole: «assumono atti di impegno» sono inserite le seguenti:

«nel rispetto dei principi contabili generali e del principio applicato della contabilità finanziaria di cui agli allegati n. 1 e n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.»

((e, al secondo periodo, le parole: «all'art. 151, comma 4»)) sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 7 e 8.»;

g) dopo il comma 9 è inserito il seguente: «9-bis. Gli impegni sono registrati distinguendo le spese ricorrenti da quelle non ricorrenti attraverso la codifica della transazione elementare di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.»

29) all'art. 185:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli ordinativi di pagamento sono disposti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di cassa, salvo i pagamenti riguardanti il rimborso delle anticipazioni di tesoreria, i servizi per conto terzi e le partite di giro.»;

b) la lettera c) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

«c) l'indicazione della missione, del programma e del titolo di bilancio cui è riferita la spesa e la relativa disponibilità, distintamente per residui o competenza e cassa;»;

c) alla lettera d) del comma 2, dopo la parola: «codifica» sono aggiunte le seguenti: «di bilancio»;

d) alla lettera e) del comma 2, le parole: «, ove richiesto,» sono soppresse;

e) alla lettera i) della comma 2, dopo le parole: «vincoli di destinazione» sono aggiunte le seguenti: «stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o ai prestiti;»;

f) dopo la lettera i) del comma 2 sono inserite le seguenti:

«i-bis) la codifica SIOPE di cui all'art. 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

i-ter) i codici della transazione elementare di cui agli articoli da 5 a 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

i-quater) l'identificazione delle spese non soggette al controllo dei dodicesimi di cui all'art. 163, comma 5, in caso di esercizio provvisorio.»;

g) al comma 3, dopo le parole: «della liquidazione» sono inserite le seguenti: «e al rispetto dell'autorizzazione di cassa,»;

h) al secondo periodo del comma 4, le parole: «Entro quindici giorni e comunque entro il termine del mese in corso» sono sostituite dalle seguenti: «Entro trenta giorni» e dopo le parole: «ai fini della

regolarizzazione» sono aggiunte le seguenti: «, imputandolo contabilmente all'esercizio in cui il tesoriere ha effettuato il pagamento, anche se la relativa comunicazione è pervenuta all'ente nell'esercizio successivo.»;

i) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. I codici di cui al comma 2, lettera i-bis), possono essere applicati al mandato a decorrere dal 1° gennaio 2016.»;

30) all'art. 186:

a) dopo il primo periodo del comma 1 è aggiunto il seguente: «Tale risultato non comprende le risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato determinato in spesa del conto del bilancio.»;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. In occasione dell'approvazione del bilancio di previsione è determinato l'importo del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce.»;

31) all'art. 187:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Composizione del risultato di amministrazione»;

b) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto.

L'indicazione della destinazione nel risultato di amministrazione per le entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse. I trasferimenti in conto capitale non sono destinati al finanziamento degli investimenti e non possono essere finanziati dal debito e dalle entrate in conto capitale destinate al finanziamento degli investimenti. I fondi accantonati comprendono gli accantonamenti per passività potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione. Tale disavanzo è iscritto come posta a se stante nel primo esercizio del bilancio di previsione secondo le modalità previste

dall'art. 188.

2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese di investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti. Resta salva la facoltà di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", in occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

3. Le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente, secondo le modalità individuate al comma 3-quinquies.»;

c) dopo il comma 3-bis sono inseriti i seguenti:

«3-ter. Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;

b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;

c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione determinata;

d) derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. È possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio, compresi quelli di cui all'art. 193. L'indicazione del vincolo nel risultato di amministrazione per le entrate vincolate che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse.

3-quater. Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 3, entro il 31 gennaio la Giunta verifica l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate ed approva l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.

3-quinquies. Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, sono effettuate solo dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 3-quater. Le variazioni consistenti nella mera re-iscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario. In caso di esercizio provvisorio tali variazioni sono di competenza della Giunta.

3-sexies. Le quote del risultato presunto derivante dall'esercizio precedente costituite dagli accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente possono essere utilizzate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, per le finalità cui sono destinate, con

provvedimento di variazione al bilancio, se la verifica di cui al comma 3-quater e l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, sono effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate.»;

32) all'art. 188:

a) al comma 1, dopo la parola: «è» è inserita la seguente: «immediatamente» e le parole: «al bilancio di previsione nei modi e nei termini di cui all'art. 193, in aggiunta alle quote di ammortamento accantonate e non disponibili nel risultato contabile di amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «**((...))** all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto.»;

b) al comma 1, dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: «La mancata adozione della delibera che applica il disavanzo al bilancio in corso di gestione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro è sottoposto al parere del collegio dei revisori. Ai fini del rientro possono essere utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ai fini del rientro, in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, contestualmente, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza. La deliberazione, contiene l'analisi delle cause che hanno determinato il disavanzo, l'individuazione di misure strutturali dirette ad evitare ogni ulteriore potenziale disavanzo, ed è allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante. Con periodicità almeno semestrale il sindaco o il presidente trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro, con il parere del collegio dei revisori.

L'eventuale ulteriore disavanzo formatosi nel corso del periodo considerato nel piano di rientro deve essere coperto non oltre la scadenza del piano di rientro in corso.»;

c) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. L'eventuale disavanzo di amministrazione presunto accertato ai sensi dell'art. 186, comma 1-bis, è applicato al bilancio di previsione dell'esercizio successivo secondo le modalità previste al comma 1. A seguito dell'approvazione del rendiconto e dell'accertamento dell'importo definitivo del disavanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, si provvede all'adeguamento delle iniziative assunte ai sensi del presente comma.

1-ter. A seguito dell'eventuale accertamento di un disavanzo di amministrazione presunto nell'ambito delle attività previste dall'art. 187, comma 3-quinquies, effettuate nel corso dell'esercizio provvisorio nel rispetto di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, si provvede alla tempestiva approvazione del bilancio di previsione.

Nelle more dell'approvazione del bilancio la gestione prosegue secondo le modalità previste dall'art. 163, comma 3.

1-quater. Agli enti locali che presentino, nell'ultimo rendiconto deliberato, un disavanzo di amministrazione ovvero debiti fuori bilancio, ancorché da riconoscere, nelle more della variazione di bilancio che dispone la copertura del disavanzo e del riconoscimento e finanziamento del debito fuori bilancio, è fatto divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge. Sono fatte salve le spese da sostenere a fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi.»;

33) all'art. 189:

a) al comma 2 le parole: «nonché le somme derivanti dalla stipulazione di contratti di apertura di credito» sono sostituite dalle seguenti: «esigibile nell'esercizio, secondo i principi applicati della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.»;

b) al comma 3 le parole: «costituiscono residui attivi le somme derivanti da mutui per i quali è intervenuta la concessione definitiva da parte della Cassa depositi e prestiti o degli Istituti di previdenza ovvero la stipulazione del contratto per i mutui concessi da altri Istituti di credito.» sono sostituite dalle seguenti: «le somme rese disponibili dalla Cassa depositi e prestiti a titolo di finanziamento e non ancora prelevate dall'ente costituiscono residui attivi a valere dell'entrata classificata come prelievi da depositi bancari, nell'ambito del titolo Entrate da riduzione di attività

finanziarie, tipologia Altre entrate per riduzione di attività finanziarie.»;

c) al comma 4 la parola: «accertamenti» è sostituita dalla seguente: «entrate»;

34) all'art. 191:

a) al comma 1 le parole: «intervento o capitolo» sono sostituite dalla seguente: «programma». Il secondo periodo è sostituito dai seguenti:

«Nel caso di spese riguardanti trasferimenti e contributi ad altre amministrazioni pubbliche, somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, il responsabile del procedimento di spesa comunica al destinatario le informazioni relative all'impegno.

La comunicazione dell'avvenuto impegno e della relativa copertura finanziaria, riguardanti le somministrazioni, le forniture e le prestazioni professionali, è effettuata contestualmente all'ordinazione della prestazione con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione.»;

b) al comma 2 le parole: «all'intervento o capitolo» sono sostituite dalle seguenti: «alla missione e al programma», dopo le parole: «di bilancio» sono inserite le seguenti: «e al relativo capitolo di spesa del piano esecutivo di gestione»;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il regolamento di contabilità dell'ente disciplina le modalità attraverso le quali le fatture o i documenti contabili equivalenti che attestano l'avvenuta cessione di beni, lo stato di avanzamento di lavori, la prestazione di servizi nei confronti dell'ente sono protocollate ed, entro 10 giorni, annotate nel registro delle fatture ricevute secondo le modalità previste dall'art. 42 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Per il protocollo di tali documenti è istituito un registro unico nel rispetto della disciplina in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ed è esclusa la possibilità di ricorrere a protocolli di settore o di reparto. **((>))**

35) all'art. 193:

a) al comma 1, dopo le parole: «dal presente testo unico» sono aggiunte le seguenti: «, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.»;

b) al comma 2, le parole: «30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio», le parole: «ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. In tale sede l'organo consiliare dà»,

sono sostituite dalle seguenti: «a dare», e le parole: «, adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194, per il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato e, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio.»

sono sostituite dalle seguenti: «ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.»;

36) all'art. 195

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Utilizzo di entrate vincolate»;

b) al comma 1, le parole: «di entrate aventi specifica destinazione» sono sostituite dalle seguenti: «delle entrate vincolate di cui all'art. 180, comma 3, lettera d)». Dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «I movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate di cui all'art. 180, comma 3, sono oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria.»;

c) al comma 2, le parole: «somme a specifica destinazione» sono sostituite dalle seguenti: «entrate

vincolate», le parole: «dal tesoriere su specifiche richieste del servizio finanziario dell'ente» sono sostituite dalle seguenti: «dall'ente con l'emissione di appositi ordinativi di incasso e pagamento di regolazione contabile»;

d) al comma 3, le parole: «somme a specifica destinazione» sono sostituite dalle seguenti: «entrate vincolate». Dopo il secondo periodo del comma 3 è aggiunto il seguente: « La ricostituzione dei vincoli è perfezionata con l'emissione di appositi ordinativi di incasso e pagamento di regolazione contabile.»;

e) al comma 4, le parole: «somme a specifica destinazione» sono sostituite dalle seguenti: «entrate vincolate»;

37) la lettera a) del comma 2 dell'art. 197 è sostituita dalla seguente:

«a) predisposizione del piano esecutivo di gestione;»;

38) all'art. 199:

a) alla lettera b) del comma 1 dell'art. 199, le parole: «avanzi di» sono sostituite dalle seguenti:

«avanzo di parte corrente del», la parola : «costituiti» è sostituita dalla seguente: «costituito»;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Le entrate di cui al comma 1, lettere a), c), d) ed f) sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento e non possono essere impiegate per la spesa corrente.»;

39) all'art. 200:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Gli investimenti»;

((b) al comma 1, le parole: «pluriennale originario, eventualmente modificato») dall'organo consiliare,» sono sostituite dalle seguenti: «di previsione»;

c) dopo il comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«1-bis. La copertura finanziaria delle spese di investimento imputate agli esercizi successivi è costituita:

a) da risorse accertate esigibili nell'esercizio in corso di gestione, confluite nel fondo pluriennale vincolato accantonato per gli esercizi successivi;

b) da risorse accertate esigibili negli esercizi successivi, la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell'ente o di altra pubblica amministrazione;

c) dall'utilizzo del risultato di amministrazione nel primo esercizio considerato nel bilancio di

previsione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 187. Il risultato di amministrazione può confluire nel fondo pluriennale vincolato accantonato per gli esercizi successivi.

1-ter. Per l'attività di investimento che comporta impegni di spesa che vengono a scadenza in più esercizi finanziari, deve essere dato specificamente atto, al momento dell'attivazione del primo impegno, di aver predisposto la copertura finanziaria per l'effettuazione della complessiva spesa dell'investimento, anche se la forma di copertura è stata già indicata nell'elenco annuale del piano delle opere pubbliche di cui all'art. 128 del decreto legislativo n. 163 del 2006.»;

40) all'art. 201:

a) al comma 1, dopo le parole: «sono autorizzate» sono inserite le seguenti: «, nel rispetto dei limiti imposti dall'ordinamento alla possibilità di indebitamento,»;

b) al comma 2, le parole: «al miliardo di lire» sono sostituite dalle seguenti: «a cinquecentomila euro»;

41) all'art. 203:

a) alla lettera b) del comma 1, la parola: «annuale» è sostituita dalle seguenti: «di previsione» le parole: «incluse le relative previsioni» sono sostituite dalle seguenti: «iscritti i relativi stanziamenti»;

b) al comma 2, la parola: «annuale» è sostituita dalla seguente: «di previsione» e le parole: «modifica il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e programmatica» sono sostituite dalle seguenti: «adegua il documento unico di programmazione e di conseguenza le previsioni del bilancio degli esercizi successivi»;

42) all'art. 204:

a) al comma 1, le parole: «Per le comunità montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate.» sono soppresse;

b) alla fine del comma 1 sono aggiunti i seguenti periodi: «Il rispetto del limite è verificato facendo riferimento anche agli interessi riguardanti i finanziamenti contratti e imputati contabilmente agli esercizi successivi. Non concorrono al limite di indebitamento le garanzie prestate per le quali l'ente ha accantonato l'intero importo del debito garantito.»;

c) al comma 2, le parole: «dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica» sono soppresse. Alla lettera f), le parole: «Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica» sono sostituite dalle seguenti: «dal Ministro dell'economia e delle finanze»;

d) il secondo periodo del comma 3 è soppresso;

43) all'art. 205-bis:

a) alla lettera a) del comma 3, le parole: «L'erogazione dell'intero importo messo a disposizione al momento della contrazione dell'apertura di credito ha luogo nel termine massimo di tre anni, ferma restando la possibilità per l'ente locale di disciplinare contrattualmente le condizioni economiche **((di un eventuale utilizzo parziale;» sono soppresse))**;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Il contratto di cui al comma 3 può prevedere l'erogazione dei singoli tiraggi sulla base di scritture private ovvero di atti di quietanza, fermo restando, al termine di periodi di tempo contrattualmente predeterminati, la formalizzazione dell'insieme dei tiraggi effettuati con unico atto pubblico.»;

44) all'art. 206:

a) al comma 1, la parola: «annuale» è sostituita dalle seguenti: «di previsione»;

b) il secondo periodo del comma 1 è soppresso;

45) all'art. 207:

a) al comma 1, dopo le parole: «dalle comunità montane di cui fanno parte» sono aggiunte le seguenti: «che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350.»;

b) al comma 3, dopo le parole: «anche a favore di terzi» sono inserite le seguenti: «, che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350,»;

c) dopo il comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente:

«4-bis. Con il regolamento di contabilità l'ente può limitare la possibilità di rilasciare fidejussioni.»;

46) alla lettera b) del comma 1 all'art. 208, le parole: «lire 1 miliardo» sono sostituite dalle seguenti: «cinquecentomila euro»;

47) all'art. 209, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Il tesoriere tiene contabilmente distinti gli incassi di cui all'art. 180, comma 3, lettera d). I prelievi di tali risorse sono consentiti solo con i mandati di pagamento di cui all'art. 185, comma 2, lettera i). È consentito l'utilizzo di risorse vincolate secondo le modalità e nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 195.»;

48) dopo il comma 1 dell'art. 215 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Il tesoriere non gestisce i codici della transazione elementare di cui agli articoli da 5 a 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, inseriti nei campi liberi dell'ordinativo a disposizione dell'ente.»;

49) all'art. 216:

a) al comma 1 le parole: «solo se i mandati risultano emessi entro i limiti dei rispettivi interventi stanziati in bilancio o dei capitoli per i servizi per conto di terzi» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti degli stanziamenti di cassa. I mandati in conto competenza non possono essere pagati per un importo superiore alla differenza tra il relativo stanziamento di competenza e la rispettiva quota riguardante il fondo pluriennale vincolato.». Al secondo periodo, dopo le parole: «debitamente esecutive» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «riguardanti l'esercizio in corso di gestione. Il tesoriere gestisce solo il primo esercizio del bilancio di previsione e registra solo le delibere di variazione del fondo pluriennale vincolate effettuate entro la chiusura dell'esercizio finanziario.»;

b) al comma 2, dopo le parole: «se privo della codifica» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «,compresa la codifica SIOPE di cui all'art. 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il tesoriere non gestisce i codici della transazione elementare di cui agli articoli da 5 a 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, inseriti nei campi liberi del mandato a disposizione dell'ente»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. I mandati in conto residui non possono essere pagati per un importo superiore all'ammontare dei residui risultanti in bilancio per ciascun programma.»;

50) all'art. 222 le parole: «per i comuni, le province, le città metropolitane e le unioni di comuni» e «e per le comunità montane ai primi due titoli» sono soppresse;

51) all'art. 224, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Il regolamento di contabilità dell'ente disciplina le modalità di svolgimento della verifica straordinaria di cassa.»;

52) alla lettera c) del comma 1 dell'art. 225, dopo la parola: «conservazione» sono inserite le seguenti: «per almeno cinque anni» e la parola: «periodiche» è soppressa;

53) all'art. 226:

a) al comma 2, le parole: «su modello approvato col regolamento di cui all'art. 160» sono sostituite dalle seguenti: «su modello di cui all'allegato n. 17 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118»;

b) alla lettera a) del comma 2 la parola: «risorsa» è sostituita dalla seguente: «tipologia», la parola: «intervento» è sostituita dalla seguente: «programma», le parole: «nonché per ogni capitolo di entrata e di spesa per i servizi per conto di terzi» sono soppresse;

c) alla lettera c) del comma 2, la parola: «meccanografici» è sostituita dalla seguente: «informatici»;
54) all'art. 227:

a) al comma 1, dopo la parola: «rendiconto» sono inserite le seguenti: «della gestione», le parole: «ed il conto del patrimonio» sono sostituite dalle seguenti: «e lo stato patrimoniale»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il rendiconto della gestione è deliberato entro il 30 aprile dell'anno successivo dall'organo consiliare, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione. La proposta è messa a disposizione dei componenti dell'organo consiliare prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine, non inferiore a venti giorni, stabilito dal regolamento di contabilità.»;

c) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

«2-ter. Contestualmente al rendiconto, l'ente approva il rendiconto consolidato, comprensivo dei risultati degli eventuali organismi strumentali secondo le modalità previste dall'art. 11, commi 8 e 9, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.»;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nelle more dell'adozione della contabilità economico-patrimoniale, gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che si avvalgono della facoltà, prevista dall'art. 232, non predispongono il conto economico, lo stato patrimoniale e il bilancio consolidato.»;

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Al rendiconto della gestione sono allegati i documenti previsti dall'art. 11 comma 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, ed i seguenti documenti:

a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il comune fa parte e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo

esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce.

Tali documenti contabili sono allegati al rendiconto della gestione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco;

b) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;

c) il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio.»;

f) dopo il comma 6, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«6-bis. Nel sito internet dell'ente, nella sezione dedicata ai bilanci, è pubblicata la versione integrale del rendiconto della gestione, comprensivo anche della gestione in capitoli, dell'eventuale rendiconto consolidato, comprensivo della gestione in capitoli ed una versione semplificata per il cittadino di entrambi i documenti.

6-ter. I modelli relativi alla resa del conto da parte degli agenti contabili sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194. Tali modelli sono aggiornati con le procedure previste per l'aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

6-quater. Contestualmente all'approvazione del rendiconto, la giunta adegua, ove necessario, i residui, le previsioni di cassa e quelle riguardanti il fondo pluriennale vincolato alle risultanze del rendiconto, fermo restando quanto previsto dall'art. 188, comma 1, in caso di disavanzo di amministrazione.»;

55) all'art. 228 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «autorizzatoria contenuta nel bilancio annuale rispetto alle previsioni» sono sostituite dalle seguenti: «rispetto alle autorizzazioni contenute nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione»;

b) al comma 2, le parole: «risorsa dell'» sono sostituite dalle seguenti: «tipologia di» e le parole: «intervento della» sono sostituite dalle seguenti: «programma di» e le parole: «nonché per ciascun capitolo dei servizi per conto di terzi,» sono soppresse;

c) alla lettera b) del comma 2, dopo le parole: «di quella ancora da pagare» sono aggiunte le seguenti: «e di quella impegnata con imputazione agli esercizi successivi rappresentata dal fondo pluriennale vincolato»;

d) al comma 3, dopo le parole: «in parte dei residui» sono aggiunte le seguenti: «e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23

giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni»;

e) al comma 4, le parole: «contabile di gestione e con quello contabile di amministrazione, in termini di avanzo, pareggio o disavanzo» sono sostituite dalle seguenti: «della gestione di competenza e della gestione di cassa e del risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio»;

f) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Al rendiconto sono allegati la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ed il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio. La tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale e il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio sono altresì allegati al certificato del rendiconto.»;

g) al comma 7, la parola: «sui» è sostituita dalla seguente: «riguardante», le parole: «gestionali dei servizi degli enti locali indicati» sono sostituite dalla seguente: «contenuti» e le parole: «nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.» sono sostituite dalle seguenti: «nel sito internet del Ministero dell'interno.»;

h) al comma 8, le parole: «e le tabelle di cui al comma 5 sono approvati con il regolamento di cui all'art. 160» sono sostituite dalle seguenti: «sono predisposti secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.»;

56) all'art. 229:

a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione di competenza economica dell'esercizio considerato, rilevati dalla contabilità economico-patrimoniale, nel rispetto del principio contabile generale n. 17 e dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale di cui all'allegato n. 1 e n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, e rileva il risultato economico dell'esercizio.

2. Il conto economico è redatto secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.»;

b) i commi 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10 sono abrogati;

57) all'art. 230:

a) alla rubrica, le parole: «conto del patrimonio» sono sostituite dalle seguenti: «Lo stato patrimoniale»;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Lo stato patrimoniale rappresenta i risultati della gestione patrimoniale e la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio ed è predisposto nel rispetto del principio contabile generale n. 17 e dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale di cui all'allegato n. 1 e n. 4/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, **((e successive modificazioni.))** c) al comma 2, le parole: «, suscettibili di valutazione ed attraverso la cui rappresentazione contabile ed il relativo risultato finale differenziale è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale» sono soppresse.

Dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:

«Attraverso la rappresentazione contabile del patrimonio è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale.»;

d) al comma 3, le parole: «nel conto del patrimonio» sono sostituite dalle seguenti: «nello stato patrimoniale»;

e) al comma 4, le parole: «come segue:» sono sostituite dalle seguenti: «, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità economico-patrimoniale di cui all'allegato n. 4/3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.» e le lettere a), b), c), d), e), f), g) ed h) sono soppresse;

f) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Lo stato patrimoniale comprende anche i crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione. Al rendiconto della gestione è allegato l'elenco di tali crediti distintamente rispetto a quello dei residui attivi.»;

g) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Il regolamento di contabilità può prevedere la compilazione di conti patrimoniali di inizio e fine mandato degli amministratori.»;

h) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Lo stato patrimoniale è redatto secondo lo schema di cui all'allegato n. 4/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni.»;

f) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

«9-bis. Nell'apposita sezione dedicata ai bilanci del sito internet degli enti locali è pubblicato il rendiconto della gestione, il conto del bilancio articolato per capitoli, e il rendiconto semplificato per il

cittadino di cui all'art. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni.»;

58) l'art. 231 è sostituito dal seguente:

«Art. 231. (La relazione sulla gestione). - 1. La relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili, ed è predisposto secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.»;

59) l'art. 232 è sostituito dal seguente:

«Art. 232. (Contabilità economico-patrimoniale). - Gli enti locali garantiscono la rilevazione dei fatti gestionali sotto il profilo economico-patrimoniale nel rispetto del principio contabile generale n. 17 della competenza economica e dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale di cui agli allegati n. 1 e n. 4/3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

2. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale fino all'esercizio 2017.»;

60) dopo l'art. 233 è inserito il seguente:

«Art. 233-bis. (Il bilancio consolidato). - 1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

3. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato fino all'esercizio 2017.»;

61) all'art. 239:

a) al comma 1, lettera b), numero 2), dopo le parole: «variazioni di bilancio» sono aggiunte le seguenti:

«escluse quelle attribuite alla competenza della giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti, a meno che il parere dei revisori sia espressamente previsto dalle norme o dai principi contabili, fermo restando la necessità dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso

dell'esercizio provvisorio.»;

b) alla lettera d) del comma 1, dopo le parole: «di deliberazione consiliare» sono inserite le seguenti:

«di approvazione». Al secondo periodo, dopo le parole: «La relazione» sono inserite le seguenti:

«dedica un'apposita sezione all'eventuale rendiconto consolidato di cui all'art. 11, commi 8 e 9, e»;

c) dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato di cui all'art. 233-bis e sullo schema di bilancio consolidato, entro il termine previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo;»;

62) al comma 4 dell'art. 246, le parole: «bilancio preventivo per l'esercizio successivo» sono sostituite dalle seguenti: «bilancio di previsione per il triennio successivo»;

63) al primo periodo del comma 1 dell'art. 250, dopo le parole: «nell'ultimo bilancio approvato» sono inserite le seguenti: «con riferimento all'esercizio in corso,»;

64) al primo periodo del comma 5 dell'art. 268-bis, le parole: «nei bilanci annuale e pluriennale» sono sostituite dalle seguenti: «in ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione.».

Art. 75

((Adeguamento della definizione di indebitamento.))

((

1. Nella legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 17 dell'art. 3 è sostituito dal seguente:

«17. Per gli enti di cui al comma 16, costituiscono indebitamento, agli effetti dell'art. 119, sesto comma, della Costituzione, l'assunzione di mutui, l'emissione di prestiti obbligazionari, le cartolarizzazioni relative a flussi futuri di entrata, a crediti e a attività finanziarie e non finanziarie, l'eventuale somma incassata al momento del perfezionamento delle operazioni derivate di swap

(cosiddetto upfront), le operazioni di leasing finanziario stipulate dal 1° gennaio 2015, il residuo debito garantito dall'ente a seguito della definitiva escussione della garanzia. Inoltre, costituisce indebitamento il residuo debito garantito a seguito dell'escussione della garanzia per tre annualità consecutive, fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti del debitore originario. Dal 2015, gli enti di cui al comma 16 rilasciano garanzie solo a favore dei soggetti che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito e per le finalità definite dal comma 18. Non costituiscono indebitamento, agli effetti del citato art. 119, le operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio.»;

b) al comma 18 dell'art. 3, le parole: « Trasferimenti in conto capitale» sono sostituite dalle seguenti: «Contributi agli investimenti e i trasferimenti in conto capitale a seguito di escussione delle garanzie».

))

Art. 76

(((Adeguamento delle disposizioni in materia di trasparenza dei bilanci).))

((

1. Gli enti soggetti al titolo I del presente decreto pubblicano nel proprio sito istituzionale, nella sezione dedicata ai bilanci, tutti i documenti contabili previsti dai rispettivi ordinamenti.

2. Dal 1° gennaio 2015 agli enti di cui al comma 1 non si applicano:

a) l'art. 6 della legge n. 25 febbraio 1987, n. 67, recante rinnovo della legge 5 agosto 1981, n.

416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria;

b) il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1989, n. 90, recante approvazione dei

modelli degli estratti di bilancio che gli enti pubblici devono compilare e pubblicare sui giornali quotidiani e periodici, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 25 febbraio 1987, n. 67.

))

Art. 77

(((Abrogazioni).))

((

1. A decorrere dal 1° gennaio 2015 sono abrogati:

- a) l'art. 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281;**
- b) la legge 6 dicembre 1973, n. 853, concernente autonomia contabile e funzionale dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario;**
- c) il decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, concernente principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni in attuazione dell'art. 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208;**
- d) il decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 170, concernente ricognizione dei principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, a norma dell'art. 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131;**
- e) il comma 4 dell'art. 6 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fatta salva l'applicazione ai fini della rendicontazione dell'esercizio 2014;**
- f) il comma 17 dell'art. 6 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fatta salva l'applicazione all'esercizio 2014;**
- g) l'art. 4, comma 3, della legge 14 gennaio 2013, n. 10, concernente norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani;**
- h) al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194:**

1) le lettere da a) a v) del comma 1 dell'art. 1;

2) i commi 2, 3 e 5 dell'art. 1;

3) gli articoli 2, 3 e 4.

))

((Titolo V

Disposizioni finali e transitorie))

Art. 78

(((Sperimentazione).))

((

1. Al fine di verificare l'effettiva rispondenza del nuovo assetto contabile definito dal presente decreto alle esigenze conoscitive della finanza pubblica e per individuare eventuali criticità del sistema e le conseguenti modifiche intese a realizzare una più efficace disciplina della materia, a decorrere dal 2012 è avviata una sperimentazione, della durata di tre esercizi finanziari, riguardante l'attuazione delle disposizioni di cui al titolo I, con particolare riguardo all'adozione del bilancio di previsione finanziario annuale di competenza e di cassa, e della classificazione per missioni e programmi di cui all'art. 33.

2. Ai fini della sperimentazione, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro delle riforme per il federalismo, il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e il Ministro per la semplificazione normativa, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti le modalità della sperimentazione, i principi

contabili applicati di cui all'art. 3, il livello minimo di articolazione del piano dei conti integrato comune e del piano dei conti integrato di ciascun comparto di cui all'art. 4, la codifica della transazione elementare di cui all'art. 6, gli schemi di bilancio di cui agli articoli 11 e 12, i criteri di individuazione dei Programmi sottostanti le missioni, le metodologie comuni ai diversi enti per la costruzione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio e le modalità di attuazione della classificazione per missioni e programmi di cui all' art. 17 e le eventuali ulteriori modifiche e integrazioni alle disposizioni concernenti il sistema contabile delle amministrazioni coinvolte nella sperimentazione di cui al comma 1. Il decreto di cui al primo periodo prevede la sperimentazione della tenuta della contabilità finanziaria sulla base di una configurazione del principio della competenza finanziaria secondo la quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate, che danno luogo a entrate e spese per l'ente di riferimento sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale esse vengono a scadenza, ferma restando, nel caso di attività di investimento che comporta impegni di spesa che vengono a scadenza in più esercizi finanziari, la necessità di predisporre, sin dal primo anno, la copertura finanziaria per l'effettuazione della complessiva spesa dell'investimento. Ai fini della sperimentazione, il bilancio di previsione annuale e il bilancio di previsione pluriennale hanno carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa, fatta eccezione per le partite di giro, i servizi per conto di terzi e per i rimborsi delle anticipazioni di cassa. Per i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti possono essere sperimentati sistemi di contabilità e schemi di bilancio semplificati. La tenuta della contabilità delle amministrazioni coinvolte nella sperimentazione è disciplinata dalle disposizioni di cui al titolo I e al decreto di cui al presente comma, nonché dalle discipline contabili vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, in quanto con esse compatibili. Per le regioni, in via sperimentale, può essere verificata la possibilità di individuare appositi programmi anche di carattere strumentale in relazione alle specifiche competenze ad esse attribuiti e nel rispetto dei principi di omogeneità di classificazione delle spese di cui all'art. 12 della presente legge. Al termine del primo esercizio finanziario in cui ha avuto luogo la sperimentazione e, successivamente, ogni sei mesi, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere una relazione sui relativi risultati. Nella relazione relativa all'ultimo semestre della sperimentazione, il Governo fornisce una valutazione sulle risultanze

della medesima sperimentazione, anche ai fini dell'attuazione del comma 4.

3. Lo schema del decreto di cui al comma 2 è trasmesso alle Camere, ai fini dell'acquisizione del parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, da esprimere entro trenta giorni dalla trasmissione.

Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.

4. Entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell' art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le amministrazioni coinvolte nella sperimentazione, secondo criteri che tengano conto della collocazione geografica e della dimensione demografica. Per le amministrazioni non interessate dalla sperimentazione continua ad applicarsi, sino all'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 5, la vigente disciplina contabile.

5. In considerazione degli esiti della sperimentazione, con i decreti legislativi di cui all'art. 2, comma 7, della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono definiti i contenuti specifici del principio della competenza finanziaria di cui al punto 16 dell'allegato n. 1 e possono essere ridefiniti i principi contabili generali; inoltre sono definiti i principi contabili applicati di cui all'art. 3, il livello minimo di articolazione del piano dei conti integrato comune e del piano dei conti integrato di ciascun comparto di cui all'art. 4, la codifica della transazione elementare di cui all'art. 6, gli schemi di bilancio di cui agli articoli 11 e 12, i criteri di individuazione dei Programmi sottostanti le missioni, le metodologie comuni ai diversi enti per la costruzione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, le modalità di attuazione della classificazione per missioni e programmi di cui all' art. 17, nonché della definizione di spese rimodulabili e non rimodulabili di cui all'art. 16.

6. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, individua un sistema premiante, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, a favore delle amministrazioni

pubbliche che partecipano alla sperimentazione.

))

Art. 79

(((Disposizioni concernenti le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano).))

((

1. La decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché nei confronti degli enti locali ubicati nelle medesime Regioni speciali e province autonome, sono stabilite, in conformità con i relativi statuti, con le procedure previste dall'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

))

Art. 80

(((Disposizioni finali ed entrata in vigore).))

((

1. Le disposizioni del Titolo I, III, IV e V si applicano, ove non diversamente previsto nel presente decreto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi, e le disposizioni del Titolo II si applicano a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

2. Per quanto non diversamente disposto dal titolo II del presente decreto, restano confermate le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

3. All'attuazione del presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Ogni richiamo agli articoli 36, 37 e 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, contenuti in decreti, disposizioni di legge e atti aventi forza di legge vigenti, deve intendersi riferito, rispettivamente, agli articoli 78, 79 e 80 del presente decreto.))

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 giugno 2011

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Bossi, Ministro per le riforme per il federalismo

Calderoli, Ministro per la semplificazione normativa

Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale

Maroni, Ministro dell'interno

Fazio, Ministro della salute

Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Allegato 1

(previsto dall'articolo 3, comma 1)

Principi generali o postulati

1. Principio dell'annualità
2. Principio dell'unità
3. Principio dell'universalità
4. Principio dell'integrità
5. Principio della veridicità, attendibilità, correttezza, e comprensibilità
6. Principio della significatività e rilevanza
7. Principio della flessibilità
8. Principio della congruità
9. Principio della prudenza
10. Principio della coerenza
11. Principio della continuità e della costanza
12. Principio della comparabilità e della verificabilità
13. Principio della neutralità
14. Principio della pubblicità
15. Principio dell'equilibrio di bilancio
16. Principio della competenza finanziaria
17. Principio della competenza economica
18. Principio della prevalenza della sostanza sulla forma

1. Principio della annualità

I documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono a distinti periodi di gestione coincidenti con l'anno solare. Nella predisposizione dei documenti di bilancio, le previsioni di ciascun esercizio sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale

2. Principio dell'unità

La singola amministrazione pubblica è una entità giuridica unica e unitaria, pertanto, deve essere unico e unitario sia il suo bilancio di previsione, sia il suo rendiconto e bilancio d'esercizio.

È il complesso unitario delle entrate che finanzia l'amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione. Le entrate in conto capitale sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento.

I documenti contabili non possono essere articolati in maniera tale da destinare alcune fonti di entrata a copertura solo di determinate e specifiche spese, salvo diversa disposizione normativa di disciplina delle entrate vincolate.

3. Principio della universalità

Il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla singola amministrazione pubblica, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa svolta nell'esercizio e degli andamenti dell'amministrazione, anche nell'ottica degli equilibri economico - finanziari del sistema di bilancio.

Sono incompatibili con il principio dell'universalità le gestioni fuori bilancio, consistenti in gestioni poste in essere dalla singola amministrazione o da sue articolazioni organizzative - che non abbiano autonomia gestionale - che non transitano nel bilancio. Le contabilità separate, ove ammesse dalla

normativa, devono essere ricondotte al sistema di bilancio dell'amministrazione entro i termini dell'esercizio.

4. Principio della integrità

Nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse e, parimenti, le spese devono essere iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite.

Lo stesso principio si applica a tutti i valori del sistema di bilancio, quindi anche ai valori economici ed alle grandezze patrimoniali che si ritrovano nel conto economico e nel conto del patrimonio.

5. Principio della veridicità attendibilità, correttezza, e comprensibilità

Il principio della «veridicità» fa esplicito riferimento al principio del true and fair view che ricerca nei dati contabili di bilancio la rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio.

Il principio della veridicità non si applica solo ai documenti di rendicontazione e alla gestione, ma anche ai documenti di previsione nei quali è da intendersi come rigorosa valutazione dei flussi finanziari (e nel caso anche economici) generati dalle operazioni che si svolgeranno nel futuro periodo di riferimento. Si devono quindi evitare le sottovalutazioni e le sopravvalutazioni delle singole poste che invece devono essere valutate secondo una rigorosa analisi di controllo.

Una corretta interpretazione del principio della veridicità richiede anche l'enunciazione degli altri postulati di bilancio (attendibilità, correttezza e comprensibilità). Il principio di veridicità è quindi da considerarsi un obiettivo a cui tendono i postulati e i principi contabili generali.

Le previsioni e in generale tutte le valutazioni a contenuto economico - finanziario e patrimoniale, devono essere, inoltre, sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento, nonché da fondate aspettative di acquisizione e di utilizzo delle risorse al fine di rendere attendibili i documenti predisposti (principio dell'attendibilità). Tale principio non è applicabile solo ai documenti contabili di programmazione e previsione, ma anche al

rendiconto e al bilancio d'esercizio, per la redazione dei quali occorre un processo di valutazione. Il principio in argomento si estende ai documenti descrittivi ed accompagnatori. Un'informazione contabile è attendibile se è scevra da errori e distorsioni rilevanti e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di essa.

L'oggettività degli andamenti storici e dei suddetti parametri di riferimento, ad integrazione di quelli eventualmente previsti dalle norme, consente di effettuare razionali e significative comparazioni nel tempo e nello spazio e, a parità di altre condizioni, di avvicinarsi alla realtà con un maggior grado di approssimazione.

Il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili di programmazione e previsione, di gestione e controllo e di rendicontazione deve, inoltre, caratterizzare la formazione dei citati documenti (principio della correttezza). Infatti, il principio della correttezza si estende anche ai principi contabili generali e applicati che costituiscono i fondamenti e le regole di carattere generale cui deve informarsi l'intero sistema di bilancio, anche non previste da norme giuridiche, ma che ispirano il buon andamento dei sistemi contabili adottati da ogni specifica amministrazione pubblica. Il principio della correttezza si applica anche alle comunicazioni e ai dati oggetto del monitoraggio da parte delle istituzioni preposte al governo della finanza pubblica. Infine, il sistema di bilancio deve essere comprensibile e deve perciò presentare una chiara classificazione delle voci finanziarie, economiche e patrimoniali (principio della chiarezza o comprensibilità). Il principio della chiarezza o comprensibilità è rafforzativo del principio base della veridicità. Al fine di consentire una rappresentazione chiara dell'attività svolta, le registrazioni contabili ed i documenti di bilancio adottano il sistema di classificazione previsto dall'ordinamento contabile e finanziario, uniformandosi alle istruzioni dei relativi glossari.

L'articolazione del sistema di bilancio deve essere tale da facilitarne - tra l'altro - la comprensione e permetterne la consultazione rendendo evidenti le informazioni previsionali, gestionali e di rendicontazione in esso contenute. Il sistema di bilancio deve essere corredato da una informativa supplementare che faciliti la comprensione e l'intelligibilità dei documenti.

L'adozione di una corretta classificazione dei documenti contabili costituisce una condizione necessaria per garantire il corretto monitoraggio e consolidamento dei conti pubblici da parte delle istituzioni preposte al coordinamento e controllo della finanza pubblica.

Una qualità essenziale delle informazioni contenute nel sistema di bilancio è che esse siano prontamente comprensibili dagli utilizzatori e che abbiano la capacità di garantire sinteticità ed al tempo stesso analiticità delle conoscenze. A tale scopo, si assume che gli utilizzatori possano con la normale diligenza esaminare i dati contabili dei bilanci ed abbiano una ragionevole conoscenza dell'attività svolta dall'amministrazione pubblica considerata e dei sistemi contabili adottati, al fine di ottenere, dagli elementi quantitativi e qualitativi disponibili, chiare e trasparenti informazioni.

I documenti contabili che non rispettano il principio della veridicità e tutti gli altri principi allo stesso collegati, non possono acquisire il parere favorevole da parte degli organi preposti al controllo e alla revisione contabile.

6. Principio della significatività e rilevanza

Per essere utile, un'informazione deve essere significativa per le esigenze informative connesse al processo decisionale degli utilizzatori. L'informazione è qualitativamente significativa quando è in grado di influenzare le decisioni degli utilizzatori aiutandoli a valutare gli eventi passati, presenti o futuri, oppure confermando o correggendo valutazioni da loro effettuate precedentemente.

Il procedimento di formazione del sistema di bilancio implica delle stime o previsioni. Pertanto, la correttezza dei dati di bilancio non si riferisce soltanto all'esattezza aritmetica, bensì alla ragionevolezza, ed all'applicazione oculata e corretta dei procedimenti di valutazione adottati nella stesura del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio.

Errori, semplificazioni e arrotondamenti sono tecnicamente inevitabili e trovano il loro limite nel concetto di rilevanza; essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati del sistema di bilancio e sul loro significato per i destinatari.

L'effetto deve essere anche valutato ai fini degli equilibri finanziari ed economici del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio.

L'informazione è rilevante se la sua omissione o errata presentazione può influenzare le decisioni degli utilizzatori prese sulla base del sistema di bilancio. La rilevanza dipende dalla dimensione quantitativa della posta, valutata comparativamente con i valori complessivi del sistema di bilancio, e dall'errore giudicato nelle specifiche circostanze di omissione o errata presentazione.

7. Principio della flessibilità

Nel sistema del bilancio di previsione i documenti non debbono essere interpretati come imm modificabili, perché questo comporterebbe una rigidità nella gestione che può rivelarsi controproducente.

Il principio di flessibilità è volto a trovare all'interno dei documenti contabili di programmazione e previsione di bilancio la possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione, modificando i valori a suo tempo approvati dagli organi di governo.

Per tale finalità la legge disciplina l'utilizzo di strumenti ordinari, come il fondo di riserva, destinati a garantire le risorse da impiegare a copertura delle spese relative a eventi prevedibili e straordinari.

Un eccessivo ricorso agli altri strumenti di flessibilità, quali le variazioni di bilancio, va visto come fatto negativo, in quanto inficia l'attendibilità del processo di programmazione e rende non credibile il complesso del sistema di bilancio.

Differente funzione ha la flessibilità dei bilanci in sede gestionale, volta a consentire variazioni compensative tra le missioni e tra programmi conseguenti a provvedimenti di trasferimenti del personale all'interno di ciascuna amministrazione e la rimodulazione delle dotazioni finanziarie interne a ogni programma.

Non è consentito l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.

Il principio di flessibilità si applica non solo ai valori finanziari contenuti nel bilancio di previsione su cui transita la funzione autorizzatoria, ma anche ai documenti di programmazione sui quali si fonda la gestione ed il relativo controllo interno.

È necessario che nella relazione illustrativa delle risultanze di esercizio si dia adeguata informazione sul numero, sull'entità e sulle ragioni che hanno portato a variazioni di bilancio in applicazione del principio e altresì sull'utilizzo degli strumenti ordinari di flessibilità previsti nel bilancio di previsione.

8. Principio della congruità

La congruità consiste nella verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti. Il

principio si collega a quello della coerenza, rafforzandone i contenuti di carattere finanziario, economico e patrimoniale, anche nel rispetto degli equilibri di bilancio.

La congruità delle entrate e delle spese deve essere valutata in relazione agli obiettivi programmati, agli andamenti storici ed al riflesso nel periodo degli impegni pluriennali che sono coerentemente rappresentati nel sistema di bilancio nelle fasi di previsione e programmazione, di gestione e rendicontazione.

9. Principio della prudenza

Il principio della prudenza si applica sia nei documenti contabili di programmazione e del bilancio di previsione, sia nel rendiconto e bilancio d'esercizio.

Nel bilancio di previsione, più precisamente nei documenti sia finanziari sia economici, devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste.

Nei documenti contabili di rendicontazione il principio della prudenza comporta che le componenti positive non realizzate non devono essere contabilizzate, mentre tutte le componenti negative devono essere contabilizzate e quindi rendicontate, anche se non sono definitivamente realizzate.

Il principio della prudenza così definito rappresenta uno degli elementi fondamentali del processo formativo delle valutazioni presenti nei documenti contabili del sistema di bilancio. I suoi eccessi devono però essere evitati perché sono pregiudizievoli al rispetto della rappresentazione veritiera e corretta delle scelte programmatiche e degli andamenti effettivi della gestione e quindi rendono il sistema di bilancio inattendibile.

Il principio della prudenza non deve condurre all'arbitraria e immotivata riduzione delle previsioni di entrata, proventi e valutazioni del patrimonio, bensì esprimere qualità di giudizi a cui deve informarsi un procedimento valutativo e di formazione dei documenti del sistema di bilancio che risulti veritiero e corretto.

Ciò soprattutto nella ponderazione dei rischi e delle incertezze connessi agli andamenti operativi degli enti e nella logica di assicurare ragionevoli stanziamenti per la continuità dell'amministrazione.

10. Principio della coerenza

Occorre assicurare un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale. La coerenza implica che queste stesse funzioni ed i documenti contabili e non, ad esse collegati, siano strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. Il nesso logico infatti deve collegare tutti gli atti contabili preventivi, gestionali e consuntivi, siano essi di carattere strettamente finanziario, o anche economico e patrimoniale, siano essi descrittivi e quantitativi, di indirizzo politico ed amministrativo, di breve o di lungo termine.

La coerenza interna implica:

- in sede preventiva, che gli strumenti di programmazione pluriennale e annuale siano conseguenti alla pianificazione dell'ente;
- in sede di gestione, che le decisioni e gli atti non siano in contrasto con gli indirizzi e gli obiettivi indicati negli strumenti di programmazione pluriennale e annuale e non pregiudichino gli equilibri finanziari ed economici;
- in sede di rendicontazione, che sia dimostrato e motivato lo scostamento fra risultati ottenuti e quelli attesi.

La coerenza interna del sistema di bilancio riguarda anche i criteri particolari di valutazione delle singole poste in conformità ai postulati e principi generali e concerne le strutture e le classificazioni dei conti nel bilancio di previsione, nel rendiconto e nel bilancio d'esercizio. Le strutture dei conti devono essere tra loro comparabili non solo da un punto di vista formale ma anche di omogeneità e correttezza negli oggetti di analisi e negli aspetti di contenuto dei fenomeni esaminati.

La coerenza esterna comporta una connessione fra il processo di programmazione, previsione, gestione e rendicontazione dell'amministrazione pubblica, le direttive e le scelte strategiche di altri livelli di governo del sistema pubblico anche secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica.

11. Principio della continuità e della costanza

La valutazione delle poste contabili di bilancio deve essere fatta nella prospettiva della continuazione

delle attività istituzionali per le quali l'amministrazione pubblica è costituita.

Il principio della continuità si fonda sulla considerazione che ogni sistema aziendale, sia pubblico sia privato, deve rispondere alla preliminare caratteristica di essere atto a perdurare nel tempo.

Pertanto le valutazioni contabili finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio devono rispondere al requisito di essere fondate su criteri tecnici e di stima che abbiano la possibilità di continuare ad essere validi nel tempo, se le condizioni gestionali non saranno tali da evidenziare chiari e significativi cambiamenti. Il principio si applica anche al fine di garantire equilibri economico - finanziari che siano salvaguardati e perdurino nel tempo. Il principio della continuità riguarda anche i dati contabili che nella successione del tempo devono essere rilevati e rappresentati con correttezza nelle situazioni contabili di chiusura e di riapertura dei conti e in tutti i documenti contabili.

Inoltre, la costanza di applicazione dei principi contabili generali e di quelli particolari di valutazione è uno dei cardini delle determinazioni finanziarie, economiche e patrimoniali dei bilanci di previsione, della gestione, del rendiconto e bilancio d'esercizio (principio della costanza). Infatti, il principio della continuità e quello della costanza dei criteri applicati introducono le condizioni essenziali per la comparabilità delle valutazioni tra i documenti contabili del bilancio di previsione e della rendicontazione e delle singole e sintetiche valutazioni nel tempo, anche connesse con i processi gestionali. L'eventuale cambiamento dei criteri particolari di valutazione adottati, deve rappresentare un'eccezione nel tempo che risulti opportunamente descritta e documentata in apposite relazioni nel contesto del sistema di bilancio. Il principio della costanza, insieme agli altri postulati, risponde alla logica unitaria di rappresentare nel sistema di bilancio, mediante i diversi valori contabili di tipo finanziario, economico e patrimoniale, la coerenza, la chiarezza e la significatività delle scelte di programmazione, della gestione e delle risultanze finali di esercizio.

12. Principio della comparabilità e verificabilità

Gli utilizzatori delle informazioni di bilancio devono essere in grado di comparare nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche di singole o complessive poste economiche, finanziarie e patrimoniali del sistema di bilancio, al fine di identificarne gli andamenti tendenziali. Gli utilizzatori, inoltre, devono poter comparare le informazioni di bilancio anche tra enti pubblici diversi, e dello stesso

settore, al fine di valutarne le diverse potenzialità gestionali, gli orientamenti strategici e le qualità di una sana e buona amministrazione. Deve essere consentita anche la valutazione delle situazioni patrimoniali, degli andamenti economici e finanziari, nonché delle relative modificazioni.

Il costante e continuo rispetto dei principi contabili è condizione necessaria per la comparabilità spazio-temporale dei documenti del sistema di bilancio sia per gli organi di governance interna ed esterna alla stessa singola amministrazione pubblica a cui ci si riferisce, sia per ogni categoria di portatori di interesse che vuole ottenere informazioni sulla gestione pubblica.

Un'importante implicazione della caratteristica qualitativa della comparabilità è che gli utilizzatori siano informati dei principi contabili impiegati nella preparazione dei documenti e dei dati che compongono il sistema di bilancio, di qualsiasi cambiamento nell'applicazione di tali principi e degli effetti di tali cambiamenti.

Il requisito di comparabilità non deve essere un impedimento all'introduzione dei principi contabili applicativi più adeguati alla specifica operazione. Non è appropriato che un'amministrazione pubblica continui a contabilizzare nel medesimo modo un'operazione od un evento se il criterio adottato non è conforme al disposto normativo ed ai principi contabili.

Nell'ambito della stessa amministrazione pubblica la comparabilità dei bilanci in periodi diversi è possibile se sussistono le seguenti condizioni:

- la forma di presentazione è costante, cioè il modo di esposizione delle voci deve essere uguale o almeno comparabile;
- i criteri di valutazione adottati sono mantenuti costanti.

L'eventuale cambiamento deve essere giustificato da circostanza eccezionale per frequenza e natura. In ogni caso l'effetto del cambiamento dei criteri di valutazione sul risultato dell'esercizio e sul patrimonio netto deve essere adeguatamente illustrato e motivato;

- i mutamenti strutturali nell'organizzazione e gli eventi di natura straordinaria devono essere chiaramente evidenziati.

Inoltre, l'informazione patrimoniale, economica e finanziaria, e tutte le altre fornite dal sistema di bilancio di ogni amministrazione pubblica, devono essere verificabili attraverso la ricostruzione del procedimento valutativo seguito. A tale scopo le amministrazioni pubbliche devono conservare la necessaria documentazione probatoria (principio della Verificabilità). La verificabilità delle informazioni

non riguarda solo la gestione e la rendicontazione ma anche il processo di programmazione e di bilancio per ricostruire adeguatamente e documentalmente il procedimento di valutazione che ha condotto alla formulazione delle previsioni e dei contenuti della programmazione e dei relativi obiettivi.

13. Principio di neutralità o imparzialità

La redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi.

La neutralità o imparzialità deve essere presente in tutto il procedimento formativo del sistema di bilancio, sia di programmazione e previsione, sia di gestione e di rendicontazione, soprattutto per quanto concerne gli elementi soggettivi.

La presenza di elementi soggettivi di stima non è condizione per far venir meno l'imparzialità, la ragionevolezza e la verificabilità. Discernimento, oculatezza e giudizio sono alla base dei procedimenti e delle metodologie di ragioneria a cui la preparazione dei documenti contabili deve informarsi e richiedono due requisiti essenziali, la competenza e la correttezza tecnica.

L'imparzialità contabile va intesa come l'applicazione competente e tecnicamente corretta del processo di formazione dei documenti contabili, del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, che richiede discernimento, oculatezza e giudizio per quanto concerne gli elementi soggettivi.

14. Principio della pubblicità

Il sistema di bilancio assolve una funzione informativa nei confronti degli utilizzatori dei documenti contabili. È compito dell'amministrazione pubblica rendere effettiva tale funzione assicurando ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, comprensivi dei rispettivi allegati, anche integrando le pubblicazioni obbligatorie.

Affinchè i documenti contabili di previsione e di rendicontazione assumano a pieno la loro valenza politica, giuridica, economica e sociale devono essere resi pubblici secondo le norme vigenti.

Il rispetto del principio della pubblicità presuppone un ruolo attivo dell'amministrazione pubblica nel

contesto della comunità amministrata, garantendo trasparenza e divulgazione alle scelte di programmazione contenute nei documenti previsionali ed ai risultati della gestione descritti in modo veritiero e corretto nei documenti di rendicontazione; ciò è fondamentale per la fruibilità delle informazioni finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio.

15. Principio dell'equilibrio di bilancio

Le norme di contabilità pubblica pongono come vincolo del bilancio di previsione l'equilibrio di bilancio. L'osservanza di tale principio riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa.

Il rispetto del principio di pareggio finanziario invero non basta per soddisfare il principio generale dell'equilibrio del sistema di bilancio di ogni pubblica amministrazione.

L'equilibrio di bilancio infatti comporta anche la corretta applicazione di tutti gli altri equilibri finanziari, economici e patrimoniali che sono da verificare non solo in sede di previsione, ma anche durante la gestione in modo concomitante con lo svolgersi delle operazioni di esercizio, e quindi nei risultati complessivi dell'esercizio che si riflettono nei documenti contabili di rendicontazione.

Nel sistema di bilancio di un'amministrazione pubblica, gli equilibri stabiliti in bilancio devono essere rispettati considerando non solo la fase di previsione, ma anche la fase di rendicontazione come prima forma del controllo interno, concernente tutti i flussi finanziari generati dalla produzione, diretta o indiretta e quindi effettuata anche attraverso le altre forme di gestione dei servizi erogati e di altre attività svolte.

Il principio dell'equilibrio di bilancio quindi è più ampio del normato principio del pareggio finanziario di competenza nel bilancio di previsione autorizzatorio. Anche la realizzazione dell'equilibrio economico (sia nei documenti contabili di programmazione e previsione e quindi con riferimento al budget ed al preventivo economico sia nei documenti contabili di rendicontazione e quindi nel conto economico di fine esercizio) è garanzia della capacità di perseguire le finalità istituzionali ed innovative di un'amministrazione pubblica in un mercato dinamico.

L'equilibrio finanziario del bilancio non comporta necessariamente una stabilità anche di carattere economico e patrimoniale.

Il principio dell'equilibrio di bilancio quindi deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata.

16. Principio della competenza finanziaria

Il principio della competenza finanziaria costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni).

Il principio è applicato solo a quei documenti di natura finanziaria che compongono il sistema di bilancio di ogni pubblica amministrazione che adotta la contabilità finanziaria, e attua il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti del bilancio di previsione.

Le previsioni del bilancio di previsione finanziario hanno carattere autorizzatorio per ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce, costituendo limite agli impegni e ai pagamenti, fatta eccezione per le partite di giro/servizi per conto di terzi e per i rimborsi delle anticipazioni di cassa. La funzione autorizzatoria fa riferimento anche alle entrate, di competenza e di cassa per accensione di prestiti. Gli stanziamenti del bilancio di previsione sono aggiornati annualmente in occasione della sua approvazione.

Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. È, in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall'esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati.

L'accertamento costituisce la fase dell'entrata con la quale si perfeziona un diritto di credito relativo ad una riscossione da realizzare e si imputa contabilmente all'esercizio finanziario nel quale il diritto di credito viene a scadenza.

L'accertamento presuppone idonea documentazione, attraverso la quale sono verificati e attestati dal soggetto cui è affidata la gestione della relativa entrata, i seguenti requisiti:

- (a) la ragione del credito che da luogo a obbligazione attiva; (b) il titolo giuridico che supporta il credito;
- (c) l'individuazione del soggetto debitore;

(d) l'ammontare del credito;

(e) la relativa scadenza.

Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le entrate per le quali non sia venuto a scadere nello stesso esercizio finanziario il diritto di credito. È esclusa categoricamente la possibilità di accertamento attuale di entrate future, in quanto ciò darebbe luogo ad un'anticipazione di impieghi (ed ai relativi oneri) in attesa dell'effettivo maturare della scadenza del titolo giuridico dell'entrata futura, con la conseguenza di alterare gli equilibri finanziari dell'esercizio finanziario.

L'impegno costituisce la fase della spesa con la quale viene registrata nelle scritture contabili la spesa conseguente ad una obbligazione giuridicamente perfezionata e relativa ad un pagamento da effettuare, con imputazione all'esercizio finanziario in cui l'obbligazione passiva viene a scadenza.

Gli elementi costitutivi dell'impegno sono:

(a) la ragione del debito;

(b) la determinazione della somma da pagare;

(c) il soggetto creditore;

(d) la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio

(e) la relativa scadenza.

Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere nello stesso esercizio finanziario la relativa obbligazione giuridica.

In ogni caso, per l'attività di investimento che comporta impegni di spesa che vengono a scadenza in più esercizi finanziari, deve essere dato specificamente atto, al momento dell'attivazione del primo impegno, di aver predisposto la copertura finanziaria per l'effettuazione della complessiva spesa dell'investimento, anche se la forma di copertura è stata già indicata nell'elenco annuale del piano delle opere pubbliche di cui all'art. 128 del decreto legislativo n. 163 del 2006.

La copertura finanziaria delle spese di investimento è costituita da risorse accertate esigibili nell'esercizio in corso di gestione o la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell'ente o di altra pubblica amministrazione, dal fondo pluriennale vincolato di entrata, dall'utilizzo dell'avanzo di amministrazione o, da una legge regionale di autorizzazione all'indebitamento, nei casi previsti dalla legge.

Le spese di investimento, per le quali deve essere dato specificamente atto di avere predisposto la

copertura comprendono anche le spese per acquisizione di partecipazioni azionarie e conferimenti di capitale, ancorché siano classificate al titolo terzo della spesa.

Può costituire copertura agli investimenti imputati all'esercizio in corso, secondo le modalità individuate nel principio applicato della contabilità finanziaria, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria, risultante dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione.

Può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, secondo le modalità individuate nel principio applicato della contabilità finanziaria:

a) il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente, in termini di competenza finanziaria, risultante dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione **((destinato al finanziamento delle spese correnti**

ricorrenti e del rimborso dei prestiti, comprese le spese finanziate con la quota libera del risultato di amministrazione ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio (dalla nettizzazione sono escluse le spese correnti non ricorrenti nonché il fondo anticipazione di liquidità))), del fondo di

cassa, delle entrate vincolate nel risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio, delle entrate accantonate nei fondi confluite nel risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti. **((Il dettaglio delle spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione deve essere riportato nella relazione al rendiconto.))** Le regioni a statuto ordinario fanno riferimento al medesimo saldo di parte

corrente determinato al netto delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

Negli esercizi non considerati nel bilancio di previsione, non oltre il limite dei 5 esercizi a decorrere dall'esercizio in corso, costituisce copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi il 60 per cento della media degli incassi in c/competenza delle entrate derivanti dagli oneri di urbanizzazione e, nei casi previsti dalla legislazione regionale, dalle monetizzazioni di standard urbanistici al netto della relativa quota del FCDE, degli ultimi 5 esercizi rendicontati, garantendo la destinazione degli investimenti prevista dalla legge;

b) per le Autonomie speciali, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza

finanziaria, risultante dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, per un importo non superiore alla media dei saldi di parte corrente in termini di competenza registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione **((destinato al finanziamento delle spese correnti ricorrenti e del rimborso dei prestiti, comprese le spese finanziate con la quota libera del risultato di amministrazione ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio (dalla nettizzazione sono escluse le spese correnti non ricorrenti nonché il fondo anticipazione di liquidità)))**, delle entrate vincolate per specifiche destinazioni nel risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio, delle entrate accantonate nei fondi confluiti nel risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio e delle entrate straordinarie che non hanno dato copertura a impegni. **((Il dettaglio delle spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione deve essere riportato nella relazione al rendiconto.))** Per gli esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio di previsione, non oltre il limite di 10 esercizi a decorrere dal primo esercizio sul quale è autorizzata la spesa che deve essere ricompreso nel periodo di validità del bilancio di previsione, la copertura può essere costituita dalla media dei saldi dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria, risultanti dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, per un importo non superiore al minore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione **((destinato al finanziamento delle spese correnti ricorrenti e del rimborso dei prestiti, comprese le spese finanziate con la quota libera del risultato di amministrazione ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio (dalla nettizzazione sono escluse le spese correnti non ricorrenti nonché il fondo anticipazione di liquidità)))**, del fondo di cassa, e delle entrate straordinarie che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti. Resta ferma la durata dei contributi in annualità già autorizzati fino all'esercizio precedente a quello di adozione, da parte dell'Ente, della riforma contabile prevista dal presente decreto. Restano fermi gli impegni di spesa già assunti fino all'esercizio precedente a quello di adozione, da parte dell'Ente, della riforma contabile prevista dal presente decreto a valere sugli esercizi successivi al periodo di validità del bilancio di previsione purché a fronte di obbligazioni giuridicamente perfezionate;

c) il 50 % delle previsioni riguardanti l'incremento di gettito derivante dall'applicazione di nuove o maggiori aliquote fiscali, o derivanti dalla maggiorazione di oneri concessori e sanzioni, formalmente

deliberate, stanziare nel bilancio di previsione e non accertate negli ultimi tre esercizi rendicontati, al netto dell'eventuale relativo FCDE;

d) riduzioni permanenti della spesa corrente, già realizzate (risultanti da un titolo giuridico perfezionato), non risultanti dagli ultimi tre esercizi rendicontati.

In caso di disavanzo di amministrazione negli ultimi due esercizi nuovo e aggiuntivo rispetto a quello registrato nell'esercizio precedente o, se l'esercizio precedente non è ancora stato rendicontato, in caso di disavanzo di amministrazione nuovo e aggiuntivo nell'ultimo esercizio rendicontato e di disavanzo presunto nuovo e aggiuntivo nell'esercizio precedente (1), (tenendo conto degli accantonamenti, dei vincoli e delle risorse destinate), non è possibile destinare a copertura degli investimenti le voci di cui alle lettere a) e b), salvo il disavanzo costituito esclusivamente da maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, da disavanzo tecnico, da debito autorizzato e non contratto dalle regioni e dal disavanzo in corso di ripiano pluriennale riguardante gli esercizi successivi a quello in cui è stata ripianata la prima quota, fermo restando gli impegni già assunti sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate. Le voci di cui alle lettere a) e b) non possono essere destinate a copertura degli investimenti fino a quando il più vecchio degli ultimi due esercizi non è stato rendicontato.

Almeno in sede di provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio e di assestamento generale sono assunte le eventuali deliberazioni di variazione al bilancio di previsione conseguenti:

- i. alla verifica del conseguimento del saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente dell'esercizio in corso in termini di competenza finanziaria;
- ii. all'eventuale disavanzo rilevato nell'ultimo esercizio in sede di rendiconto;
- iii. agli esiti della verifica della coerenza degli accertamenti delle entrate di cui alla lettera c) e della riduzione degli impegni correnti di cui alla lettera c), realizzate nell'esercizio in corso, alle previsioni di ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione. (9)

Inoltre, in sede di provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio e anche di provvedimento di assestamento generale di bilancio, è necessario dare atto del rispetto degli equilibri di bilancio per la gestione di competenza e la gestione di cassa, per ciascuna delle annualità contemplate dal bilancio.

La necessità di garantire e verificare l'equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni riguardanti le partite di giro o le operazioni per conto terzi, attraverso l'accertamento di entrate cui deve conseguire, automaticamente, comporta che, in deroga al principio generale, le obbligazioni giuridicamente

perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi, devono essere registrate e imputate all'esercizio in cui l'obbligazione è perfezionata.

Gli incassi ed i pagamenti sono imputati allo stesso esercizio in cui il cassiere/tesoriere li ha effettuati.

Gli incassi ed i pagamenti risultanti dai mandati versati all'entrata del bilancio dell'amministrazione pubblica stessa a seguito di regolazioni contabili (che non danno luogo ad effettivi incassi e pagamenti) sono imputati all'esercizio cui fanno riferimento i titoli di entrata e di spesa.

è prevista la coesistenza di documenti contabili finanziari ed economici, in quanto una rappresentazione veritiera della gestione non può prescindere dall'esame di entrambi gli aspetti.

17. Principio della competenza economica

Il principio della competenza economica rappresenta il criterio con il quale sono imputati gli effetti delle diverse operazioni ed attività amministrative che la singola amministrazione pubblica svolge durante ogni esercizio e mediante le quali si evidenziano "utilità economiche" cedute e/o acquisite anche se non direttamente collegate ai relativi movimenti finanziari. Per il principio della competenza economica l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari.

La determinazione dei risultati di esercizio di ogni pubblica amministrazione implica un procedimento contabile di identificazione, di misurazione e di correlazione tra le entrate e le uscite dei documenti finanziari e tra i proventi ed i costi e le spese dei documenti economici del bilancio di previsione e di rendicontazione.

Il risultato economico d'esercizio implica un procedimento di analisi della competenza economica e delle componenti economiche positive e negative relative all'esercizio cui il rendiconto si riferisce.

Il presente principio della competenza economica è riferibile ai soli prospetti di natura economica e patrimoniale facenti parte di ogni sistema di bilancio; in particolare si fa riferimento al budget economico e/o preventivo economico, al conto economico ed al conto del patrimonio nel rendiconto della gestione.

La rilevazione contabile dell'aspetto economico della gestione è necessaria in considerazione degli obiettivi che l'ordinamento assegna al sistema informativo obbligatorio.

I documenti di programmazione e di previsione esprimono la dimensione finanziaria di fatti economici complessivamente valutati in via preventiva.

Il rendiconto deve rappresentare la dimensione finanziaria, economica e patrimoniale dei fatti amministrativi che la singola amministrazione pubblica ha realizzato nell'esercizio.

L'analisi economica dei fatti amministrativi di una singola amministrazione pubblica richiede una distinzione tra fatti gestionali direttamente collegati ad un processo di scambio sul mercato (acquisizione, trasformazione e vendita) che danno luogo a costi o ricavi, e fatti gestionali non caratterizzati da questo processo in quanto finalizzati ad altre attività istituzionali e/o erogative (tributi, contribuzioni, trasferimenti di risorse, prestazioni, servizi, altro), che danno luogo a oneri e proventi.

Nel primo caso la competenza economica dei costi e dei ricavi è riconducibile al principio contabile n. 11 dei Dottori Commercialisti, mentre nel secondo caso, e quindi per la maggior parte delle attività amministrative pubbliche, è necessario fare riferimento alla competenza economica delle componenti positive e negative della gestione direttamente collegate al processo erogativo delle prestazioni e servizi offerti alla comunità amministrata e quindi alle diverse categorie di portatori di interesse.

Nel secondo caso quindi, i ricavi, come regola generale, devono essere imputati all'esercizio nel quale si verificano le seguenti due condizioni:

il processo produttivo dei beni o dei servizi è stato completato;

l'erogazione è già avvenuta, si è cioè verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà o i servizi sono stati resi.

Le risorse finanziarie rese disponibili per le attività istituzionali dell'amministrazione, come i diversi proventi o trasferimenti correnti di natura tributaria o non, si imputano all'esercizio nel quale si è verificata la manifestazione finanziaria e se tali risorse sono risultate impiegate per la copertura dei costi sostenuti per le attività istituzionali programmate. Fanno eccezione i trasferimenti a destinazione vincolata, siano questi correnti o in conto capitale, che vengono imputati in ragione del costo o dell'onere di competenza economica alla copertura del quale sono destinati.

I componenti economici negativi devono essere correlati con i ricavi dell'esercizio o con le altre risorse rese disponibili per il regolare svolgimento delle attività istituzionali. Detta correlazione costituisce un

corollario fondamentale del principio della competenza economica ed intende esprimere la necessità di contrapporre ai componenti economici positivi dell'esercizio i relativi componenti economici negativi ed oneri, siano essi certi che presunti. Tale correlazione si realizza:

per associazione di causa ad effetto tra costi ed erogazione o cessione del prodotto o servizio realizzato. L'associazione può essere effettuata analiticamente e direttamente o sulla base di assunzioni del flusso dei costi;

per ripartizione dell'utilità o funzionalità pluriennale su base razionale e sistematica, in mancanza di una più diretta associazione. Tipico esempio è rappresentato dall'ammortamento;

per imputazione diretta di costi al conto economico dell'esercizio o perché associati a funzioni istituzionali, o perché associati al tempo, o perché sia venuta meno l'utilità o la funzionalità del costo. In particolare quando:

- a) i costi sostenuti in un esercizio esauriscono la loro utilità già nell'esercizio stesso, o non sia identificabile o valutabile la futura utilità;
- b) viene meno o non sia più identificabile o valutabile la futura utilità o la funzionalità dei fattori produttivi i cui costi erano stati sospesi in esercizi precedenti;
- c) L'associazione al processo produttivo o la ripartizione delle utilità del costo a cui ci si riferisce su base razionale e sistematica non risulti più di sostanziale rilevanza.

I componenti economici positivi quindi devono essere correlati ai componenti economici negativi o costi o spese dell'esercizio. Tale correlazione costituisce il corollario fondamentale del principio della competenza economica dei fatti gestionali caratterizzanti l'attività amministrativa di ogni amministrazione pubblica.

18. Principio della prevalenza della sostanza sulla forma

Se l'informazione contabile deve rappresentare fedelmente ed in modo veritiero le operazioni ed i fatti che sono accaduti durante l'esercizio, è necessario che essi siano rilevati contabilmente secondo la loro natura finanziaria, economica e patrimoniale in conformità alla loro sostanza effettiva e quindi alla realtà economica che li ha generati e ai contenuti della stessa, e non solamente secondo le regole e le norme vigenti che ne disciplinano la contabilizzazione formale.

La sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di ogni amministrazione rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio.

(1) Se gli ultimi due esercizi non sono ancora stati rendicontati, si fa riferimento agli ultimi due risultati di amministrazione presunti.

AGGIORNAMENTO (9)

Il Decreto 1 dicembre 2015 (in G.U. 22/12/2015, n. 297) ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che la presente modifica si applica con riferimento agli schemi di bilancio e di rendiconto riguardanti l'esercizio 2016.

Allegato 2

(previsto dall'articolo 26, comma 3)

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Allegato 3

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Principi contabili applicati

Allegato n. 4/1

al D.Lgs 118/2011

PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO

1. Definizione

La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Le Regioni individuano gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e della pianificazione territoriale e stabiliscono le forme e i modi della partecipazione degli enti locali all'elaborazione dei piani e dei programmi regionali.

La programmazione si attua nel rispetto dei principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118.

I documenti nei quali si formalizza il processo di programmazione devono essere predisposti in modo tale da consentire ai portatori di interesse di:

- a) conoscere, relativamente a missioni e programmi di bilancio, i risultati che l'ente si propone di conseguire,
- b) valutare il grado di effettivo conseguimento dei risultati al momento della rendicontazione.

L'attendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed esterna, dei documenti di programmazione è prova della affidabilità e credibilità dell'ente.

Nel rispetto del principio di comprensibilità, i documenti della programmazione esplicitano con chiarezza, il collegamento tra:

- il quadro complessivo dei contenuti della programmazione;
- i portatori di interesse di riferimento;

- le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili;
- le correlate responsabilità di indirizzo, gestione e controllo.

2. Contenuti della programmazione

I contenuti della programmazione, devono essere declinati in coerenza con:

1. il programma di governo, che definisce le finalità e gli obiettivi di gestione perseguiti dall'ente anche attraverso il sistema di enti strumentali e società controllate e partecipate (il cd gruppo amministrazioni pubblica);
2. gli indirizzi di finanza pubblica definiti in ambito comunitario e nazionale.

Le finalità e gli obiettivi di gestione devono essere misurabili e monitorabili in modo da potere verificare il loro grado di raggiungimento e gli eventuali scostamenti fra risultati attesi ed effettivi.

I risultati riferiti alle finalità sono rilevabili nel medio periodo e sono espressi in termini di impatto atteso sui bisogni esterni quale effetto dell'attuazione di politiche, programmi ed eventuali progetti.

I risultati riferiti agli obiettivi di gestione, nei quali si declinano le politiche, i programmi e gli eventuali progetti dell'ente, sono rilevabili nel breve termine e possono essere espressi in termini di:

a) efficacia, intesa quale grado di conseguimento degli obiettivi di gestione. Per gli enti locali i risultati in termini di efficacia possono essere letti secondo profili di qualità, di equità dei servizi e di soddisfazione dell'utenza.

b) efficienza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità di servizi prodotti o attività svolta.

3. I caratteri qualificanti della programmazione

I caratteri qualificanti della programmazione propri dell'ordinamento finanziario e contabile delle amministrazioni pubbliche, sono:

- a) la valenza pluriennale del processo;
- b) la lettura non solo contabile dei documenti nei quali le decisioni politiche e gestionali trovano concreta attuazione;
- c) la coerenza ed interdipendenza dei vari strumenti della programmazione.

3.1 Valenza pluriennale del processo

Il concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, sulla base dei principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica e la condivisione delle conseguenti responsabilità, rendono necessaria una consapevole attività di programmazione con un orizzonte temporale almeno triennale.

La necessità di estendere al medio periodo l'orizzonte delle decisioni da assumere e delle verifiche da compiere va al di là, quindi, del carattere "autorizzatorio" del bilancio di previsione e significa, per ciascuna amministrazione, porre attenzione a:

- a) affidabilità e incisività delle politiche e dei programmi,
- b) chiarezza degli obiettivi,
- c) corretto ed efficiente utilizzo delle risorse.

3.2 Lettura non solo contabile dei documenti

Per assicurare che la programmazione svolga appieno le proprie funzioni: politico-amministrativa, economico-finanziaria ed informativa, occorre dare rilievo alla chiarezza e alla precisione delle finalità e degli obiettivi di gestione, alle risorse necessarie per il loro conseguimento e alla loro sostenibilità economico-finanziaria, sociale ed ambientale.

Pertanto, in fase di programmazione, assumono particolare importanza il principio della comprensibilità, finalizzato a fornire un'omogenea informazione nei confronti dei portatori di interesse e il principio della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni).

3.3 Coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio

Il principio di coerenza implica una considerazione "complessiva e integrata" del ciclo di programmazione, sia economico che finanziario, e un raccordo stabile e duraturo tra i diversi aspetti quantitativi e descrittivi delle politiche e dei relativi obiettivi - inclusi nei documenti di programmazione.

In particolare il bilancio di previsione, momento conclusivo della fase di previsione e programmazione, deve rappresentare con chiarezza non solo gli effetti contabili delle scelte assunte, ma anche la loro motivazione e coerenza con il programma politico dell'amministrazione, con il quadro economico-finanziario e con i vincoli di finanza pubblica.

La presenza degli elementi costitutivi di ciascun documento di programmazione e la loro integrazione risulta necessaria, al fine di garantire in termini comprensibili la valenza programmatica, contabile ed organizzativa dei documenti in oggetto, nonché l'orientamento ai portatori di interesse nella loro redazione.

Il principio è applicato solo a quei documenti di natura finanziaria che compongono il sistema di bilancio di ogni pubblica amministrazione che adotta la contabilità finanziaria, e attua il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti del bilancio di previsione.

4. Il ciclo di programmazione dello Stato e delle amministrazioni pubbliche

La legge 31 dicembre 2009, n. 196, come modificata e integrata dalla legge 7 aprile 2011, n. 39 al fine di garantire la piena integrazione tra il ciclo di programmazione nazionale e quello europeo¹, dedica alla "Programmazione degli obiettivi di finanza pubblica" il titolo terzo e prevede che tutte le amministrazioni pubbliche devono conformare l'impostazione delle previsioni di entrata e di spesa al metodo della programmazione.

4.1 Gli strumenti della programmazione regionale

Gli strumenti di programmazione delle regioni sono i seguenti:

- a) entro il 30 giugno di ciascun anno la Giunta regionale presenta al Consiglio il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) per le conseguenti deliberazioni;
- b) la Nota di aggiornamento del DEFR, da presentare al Consiglio entro 30 giorni dalla presentazione della Nota di aggiornamento del DEF nazionale per le conseguenti deliberazioni e comunque non oltre la data di presentazione sul disegno di legge di bilancio;
- c) il disegno di legge di stabilità regionale, da presentare al Consiglio entro il 31 ottobre di ogni anno e comunque non oltre 30 giorni dalla presentazione del disegno di legge di bilancio dello Stato;
- d) il disegno di legge di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 ottobre di ogni anno e comunque non oltre 30 giorni dall'approvazione del disegno di legge di stabilità dello Stato;

- e) il piano degli indicatori di bilancio, approvato dalla giunta entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione e dall'approvazione del rendiconto e comunicato al Consiglio;
- f) il disegno di legge di assestamento del bilancio, presentato al Consiglio entro il 30 giugno di ogni anno;
- g) gli eventuali disegni di legge di variazione di bilancio;
- j) gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di bilancio, da presentare al Consiglio entro il mese di ottobre di ogni anno;
- k) gli specifici strumenti di programmazione regionale formulati in attuazione di programmi statali, comunitari e regionali e definiti nelle specifiche normative regionali in materia di programmazione generale e settoriale.

Il rendiconto della gestione conclude il sistema di bilancio, da approvarsi entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento da parte della Giunta, ed entro il 31 luglio da parte del Consiglio.

4.2 Gli strumenti della programmazione degli enti locali

Gli strumenti di programmazione degli enti locali sono:

- a) il Documento unico di programmazione (DUP), presentato al Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno, per le conseguenti deliberazioni. Considerato che l'elaborazione del DUP presuppone una verifica dello stato di attuazione dei programmi, contestualmente alla presentazione di tale documento si raccomanda di presentare al Consiglio anche lo stato di attuazione dei programmi, da effettuare, ove previsto, ai sensi dell'art. 147-ter del TUEL; (9)

b) l'eventuale nota di aggiornamento del DUP, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni;

c) lo schema di bilancio di previsione finanziario, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno. A seguito di variazioni del quadro normativo di riferimento la Giunta aggiorna lo schema di bilancio di previsione in corso di approvazione unitamente al DUP. In occasione del riaccertamento ordinario o straordinario dei residui la Giunta aggiorna lo schema di bilancio di previsione in corso di approvazione unitamente al DUP e al bilancio provvisorio in gestione;

d) il piano esecutivo di gestione approvato dalla Giunta entro 20 giorni dall'approvazione del bilancio ;

f) il piano degli indicatori di bilancio presentato al Consiglio unitamente al bilancio di previsione e al rendiconto;

g) lo schema di delibera di assestamento del bilancio il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da deliberarsi da parte del Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno; (9)

h) le variazioni di bilancio;

i) lo schema di rendiconto sulla gestione, che conclude il sistema di bilancio dell'ente, da approvarsi entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento.

4.3 Gli strumenti della programmazione degli enti strumentali

Le regioni, le province e i comuni definiscono gli strumenti della programmazione dei propri organismi e enti strumentali (esclusi gli enti sanitari soggetti al titolo secondo del presente decreto), in coerenza con il presente principio e con le disposizioni del Decreto Legislativo n. 118 del 2011.

Gli enti territoriali definiscono gli indirizzi strategici ed operativi dei loro organismi strumentali nel DEFR

(le regioni) o nel DUP (gli enti locali) e possono prevedere che i loro organismi strumentali non predispongano un apposito documento di programmazione.

Costituiscono strumenti della programmazione degli enti strumentali in contabilità finanziaria:

- a) Il Piano delle attività o Piano programma, di durata almeno triennale, definito in coerenza con le indicazioni dell'ente capogruppo;
- b) il bilancio di previsione almeno triennale, predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 9.
- c) Il bilancio gestionale o il piano esecutivo di gestione, cui sono allegati, nel rispetto dello schema indicato nell'allegato n. 12 il prospetto delle previsioni di entrata per titoli, tipologie e categorie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione, e il prospetto delle previsioni di spesa per missioni, programmi e macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- d) le variazioni di bilancio;
- e) Il piano degli indicatori di bilancio (se l'ente appartiene al settore delle amministrazioni pubbliche definito dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

Il rendiconto sulla gestione, predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 10, da approvarsi entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento conclude il sistema di bilancio degli enti strumentali in contabilità finanziaria.

Costituiscono strumenti della programmazione degli enti strumentali in contabilità civilistica:

- a) il Piano delle attività o Piano programma, di durata almeno triennale, definito in coerenza con le indicazioni dell'ente capogruppo. In caso di attivazione di nuovi servizi è aggiornato il piano delle attività con la predisposizione di una apposita sezione dedicata al piano industriale dei nuovi servizi;

b) il budget economico almeno triennale. Gli enti appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche definito dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, allegano al budget il prospetto concernente la ripartizione della propria spesa per missioni e programmi, accompagnata dalla corrispondente classificazione secondo la nomenclatura COFOG di secondo livello, di cui all'articolo 17, comma 3, del presente decreto;

c) le eventuali variazioni al budget economico;

d) il piano degli indicatori di bilancio (se l'ente appartiene al settore delle amministrazioni pubbliche definito dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

Il bilancio di esercizio, da approvarsi entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento, conclude il sistema di bilancio degli enti strumentali. Gli enti appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche sono tenute anche alla redazione di un rendiconto finanziario in termini di cassa predisposto ai sensi dell'articolo 2428, comma 2, del codice civile. Gli enti appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche definito dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, allegano al bilancio di esercizio il prospetto concernente la ripartizione della propria spesa per missioni e programmi, accompagnata dalla corrispondente classificazione secondo la nomenclatura COFOG di secondo livello, di cui all'articolo 17, comma 3, del presente decreto.

5 Il Documento di economia e finanza regionale (DEFR)

Il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) è presentato al Consiglio entro il 30 giugno di ciascun anno.

Nel caso in cui le specifiche normative regionali prevedano un documento programmatico di legislatura, nel primo anno del nuovo mandato, quest'ultimo documento può sostituire il DEFR, se predisposto nel rispetto del presente principio.

Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, le regioni che non hanno partecipato alla sperimentazione non sono tenute alla predisposizione del documento di economia e finanza regionale e adottano il documento di programmazione previsto dall'ordinamento vigente nell'esercizio 2014.

Il primo documento di economia e finanza regionale è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi, salvo che per le regioni in sperimentazione, che hanno adottato il DEFR 2015 -2017 nel corso dell'ultimo esercizio della sperimentazione.

Con riferimento al periodo di programmazione 2016-2018, il DEFR è presentato entro il 31 ottobre 2015.

5.1 Definizione

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione europea e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Il concorso al perseguimento di tali obiettivi si realizza secondo i principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica, come previsto dall'art. 1 della legge 196/2009 e successive modificazioni e integrazioni.

Le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali determinano gli obiettivi dei propri bilanci annuali e pluriennali in coerenza con gli obiettivi programmatici risultanti dalla Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10, a seguito del coordinamento previsto dall'art. 8, della legge 196/2009 e successive modificazioni e integrazioni.

Il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) descrive gli scenari economico-finanziari internazionali, nazionali e regionali, le politiche da adottare, gli obiettivi della manovra di bilancio

regionale, tenendo conto degli obiettivi di finanza pubblica, ed espone il quadro finanziario unitario regionale di tutte le risorse disponibili per il perseguimento degli obiettivi, della programmazione unitaria regionale, esplicitandone gli strumenti attuativi per il periodo di riferimento.

5.2 Finalità

Il DEFR definisce gli obiettivi della manovra di bilancio regionale, ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione.

I procedimenti di formazione dei documenti contabili previsionali dell'ente devono necessariamente partire dal DEFR e fare riferimento agli indirizzi generali definiti all'inizio della legislatura regionale.

Il DEFR ha le seguenti finalità:

- rappresentare il quadro di riferimento per la definizione dei programmi da realizzare all'interno delle singole missioni e per la definizione delle risorse disponibili per il finanziamento degli stessi; (9)
- orientare le successive deliberazioni del Consiglio e della Giunta;
- costituire il presupposto dell'attività di controllo strategico, con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi all'interno delle missioni e alla relazione al rendiconto di gestione.

5.3 Contenuti

Il DEFR contiene le linee programmatiche dell'azione di governo regionale per il periodo compreso nel bilancio di previsione , necessarie per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo della Regione.

Ogni Regione definisce i contenuti del DEFR, che dovrà comunque contenere almeno quanto segue:

- le politiche da adottare
- gli obiettivi della manovra di bilancio, tenendo conto degli obiettivi di finanza pubblica,
- il quadro finanziario unitario di tutte le risorse disponibili per il perseguimento degli obiettivi della programmazione unitaria, esplicitandone gli strumenti attuativi per il periodo di riferimento,
- gli indirizzi agli enti strumentali ed alle società controllate e partecipate.

La prima sezione comprende:

- il quadro sintetico del contesto economico e finanziario di riferimento,
- la descrizione degli obiettivi strategici con particolare riferimento agli obiettivi e gli strumenti di politica regionale in campo economico, sociale e territoriale, anche trasversali, articolati secondo la programmazione autonoma delle singole Regioni evidenziando, laddove presenti, gli interventi che impattano sugli enti locali.

La seconda sezione comprende l'analisi sulla situazione finanziaria della Regione ed, in particolare, contiene:

- la costruzione del quadro tendenziale di finanza pubblica della Regione e degli Enti regionali sulla base delle risultanze dell'esercizio precedente;
- la manovra correttiva;
- l'indicazione dell'articolazione della manovra necessaria per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, accompagnata anche da un'indicazione di massima delle misure attraverso le quali si prevede

di raggiungere i predetti obiettivi;

- gli obiettivi programmatici pluriennali di riduzione del debito, tenendo conto della speciale disciplina relativa al debito pregresso già autorizzato e non contratto secondo la disciplina vigente fino all'entrata in vigore della L. Costituzionale 1/2012 e della relativa legge attuativa, nonché del rientro dell'eventuale nuovo disavanzo.

I contenuti finanziari del DEFR e della Nota di aggiornamento al documento strategico di programmazione, sono condizionati all'avanzamento dell'attuazione del federalismo fiscale e definiti a seguito del parere che la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, di cui all'art. 5 della legge 5 maggio 2009, n.42 , elabora sulle linee guida per la ripartizione degli obiettivi di finanza pubblica inseriti nel DEF (e nella nota di aggiornamento del DEF) e sulle regole previste per il singolo ente in ragione della categoria di appartenenza trasmesse al governo. In caso di mancata attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 5 maggio 2009, n. 42, i documenti di programmazione regionali limitano la loro portata ad un contenuto meramente programmatico e orientato a obiettivi non finanziari, e la nota di aggiornamento al DEFR è presentata contestualmente al disegno della legge di bilancio.

6. La Nota di aggiornamento del DEFR regionale

Entro il 20 settembre di ogni anno il Governo presenta alle Camere la Nota di aggiornamento del DEF.

Per garantire la necessaria coerenza con gli aggiornamenti della finanza pubblica nazionale la Giunta regionale presenta al Consiglio la Nota di aggiornamento del DEFR annuale entro 30 giorni dalla presentazione della Nota di aggiornamento del DEF nazionale, e comunque non oltre la data di presentazione del disegno di legge di bilancio.

7. La legge di stabilità regionale

In connessione con le esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalità regionale, le regioni adottano una legge di stabilità regionale, contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione.

Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione.

Essa provvede, per il medesimo periodo:

- a. alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui tale determinazione si riferisce;
- b. al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato dal bilancio di previsione, delle leggi di spesa regionali, con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative;
- c. alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio di previsione, di autorizzazioni legislative di spesa;
- d. con riferimento alle spese pluriennali disposte dalle leggi regionali, alla rimodulazione delle quote destinate a gravare su ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione e degli esercizi successivi;
- e. alle eventuali autorizzazioni di spesa per interventi la cui realizzazione si protrae oltre il periodo di riferimento del bilancio di previsione altre regolazioni meramente quantitative rinviata alla legge di stabilità dalle leggi vigenti;
- f. norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio;

g. le norme eventualmente necessarie a garantire l'attuazione dei vincoli di finanza pubblica.

La legge di stabilità trae il riferimento necessario, per la dimostrazione della copertura finanziaria delle autorizzazioni annuali e pluriennali di spesa da essa disposte, dalle previsioni del bilancio a legislazione vigente.

Con gli eventuali progetti di legge collegati possono essere disposte modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi sul bilancio per attuare il DEFR e la relativa Nota di aggiornamento.

In un'unica sessione sono approvati il progetto di legge di stabilità, il progetto di legge di bilancio e gli eventuali progetti di legge collegati. (9)

8. Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP).

Se alla data del 31 luglio risulta insediata una nuova amministrazione, e i termini fissati dallo Statuto comportano la presentazione delle linee programmatiche di mandato oltre il termine previsto per la presentazione del DUP, il DUP e le linee programmatiche di mandato sono presentate al Consiglio contestualmente, in ogni caso non successivamente al bilancio di previsione riguardante gli esercizi cui il DUP si riferisce.

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il

presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali che non hanno partecipato alla sperimentazione non sono tenute alla predisposizione del DUP e adottano il documento di programmazione previsto dall'ordinamento vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento di economia e finanza regionale è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi, salvo che per gli enti in sperimentazione, che hanno adottato il DUP 2015 -2017 nel corso dell'ultimo esercizio della sperimentazione.

8.1. La Sezione Strategica (SeS)

La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'ente. Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione Europea.

In particolare, la SeS individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Nella SeS sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali l'ente locale intende rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica o amministrativa.

Nel primo anno del mandato amministrativo, individuati gli indirizzi strategici, sono definiti, per ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato.

Gli obiettivi strategici, nell'ambito di ciascuna missione, sono definiti con riferimento all'ente. Per ogni obiettivo strategico è individuato anche il contributo che il gruppo amministrazione pubblica può e deve fornire per il suo conseguimento.

L'individuazione degli obiettivi strategici consegue a un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

Con riferimento alle condizioni esterne, l'analisi strategica richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili:

1. Gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato anche alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali;
2. La valutazione corrente e prospettica della situazione socio-economica del territorio di riferimento e della domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo socio-economico;
3. I parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente e dei propri enti strumentali, segnalando le differenze rispetto ai parametri considerati nella Decisione di Economia e Finanza (DEF).

Con riferimento alle condizioni interne, l'analisi strategica richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili e la definizione dei seguenti principali contenuti della programmazione strategica e dei relativi indirizzi generali con riferimento al periodo di mandato:

1. organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali tenuto conto dei fabbisogni e dei costi standard. Saranno definiti gli indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate con riferimento anche alla loro situazione economica e finanziaria, agli obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza dell'ente;

2. indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica. A tal fine, devono essere oggetto di specifico approfondimento almeno i seguenti aspetti, relativamente ai quali saranno definiti appositi indirizzi generali con riferimento al periodo di mandato:

a. gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in termini di spesa di investimento e dei riflessi per quanto riguarda la spesa corrente per ciascuno degli anni dell'arco temporale di riferimento della SeS;

b. i programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;

c. i tributi e le tariffe dei servizi pubblici;

d. la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio;

e. l'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni;

- f. la gestione del patrimonio;
 - g. il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale;
 - h. l'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato;
 - i. gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa.
3. Disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa.
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con i vincoli di finanza pubblica.

Gli effetti economico-finanziari delle attività necessarie per conseguire gli obiettivi strategici sono quantificati, con progressivo dettaglio nella SeO del DUP e negli altri documenti di programmazione.

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella SeS, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati. Sono altresì verificati gli indirizzi generali e i contenuti della programmazione strategica con particolare riferimento alle condizioni interne dell'ente, al reperimento e impiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilità economico - finanziaria, come sopra esplicitati.

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l'amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese, dell'attività amministrativa e normativa e dei risultati riferibili alla programmazione strategica e operativa dell'ente e di bilancio durante il mandato.

8.2. La Sezione Operativa (SeO)

La SeO ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS del DUP. In particolare, la SeO contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.

Il contenuto della SeO, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

La SeO è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza con riferimento all'intero periodo considerato, e per cassa con riferimento al primo esercizio, si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniale e copre un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione.

La SeO supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio.

La SeO individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.

Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza con riferimento all'intero periodo considerato, che di cassa con riferimento al primo esercizio, della manovra di bilancio.

La SeO ha i seguenti scopi:

a) definire, con riferimento all'ente e al gruppo amministrazione pubblica, gli obiettivi dei programmi all'interno delle singole missioni. Con specifico riferimento all'ente devono essere indicati anche i fabbisogni di spesa e le relative modalità di finanziamento;

- b) orientare e guidare le successive deliberazioni del Consiglio e della Giunta;
- c) costituire il presupposto dell'attività di controllo strategico e dei risultati conseguiti dall'ente, con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi nell'ambito delle missioni e alla relazione al rendiconto di gestione.

Il contenuto minimo della SeO è costituito:

- a) dall'indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica;
- b) dalla dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti;
- c) per la parte entrata, da una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli;
- d) dagli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi;
- e) dagli indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti;
- f) per la parte spesa, da una redazione per programmi all'interno delle missioni, con indicazione delle finalità che si intendono conseguire, della motivazione delle scelte di indirizzo effettuate e delle risorse finanziarie e strumentali ad esse destinate;
- g) dall'analisi e valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti;
- h) dalla valutazione sulla situazione economico - finanziaria degli organismi gestionali esterni;

i) dalla programmazione dei lavori pubblici svolta in conformità al programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali predisposto secondo le disposizioni normative vigenti; (38)

i-bis) dalla programmazione degli acquisti di beni e servizi svolta in conformità al programma triennale di forniture e servizi predisposto secondo le disposizioni normative vigenti; (38)

j) dalla programmazione delle risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale a livello triennale e annuale entro i limiti di spesa e della capacità assunzionale dell'ente in base alla normativa vigente;

k) dal piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali.

La SeO si struttura in due parti fondamentali:

- Parte 1, nella quale sono descritte le motivazioni delle scelte programmatiche effettuate, sia con riferimento all'ente sia al gruppo amministrazione pubblica, e definiti, per tutto il periodo di riferimento del DUP, i singoli programmi da realizzare ed i relativi obiettivi annuali;

- Parte 2, contenente la programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale di riferimento del DUP, delle opere pubbliche, delle risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale entro i limiti di spesa e della capacità assunzionale dell'ente in base alla normativa vigente, e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio.

Parte 1

Nella Parte 1 della SeO del DUP sono individuati, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella SeS, i programmi operativi che l'ente intende realizzare nell'arco pluriennale di riferimento della SeO del DUP.

La definizione degli obiettivi dei programmi che l'ente intende realizzare deve avvenire in modo coerente con gli obiettivi strategici definiti nella SeS.

Per ogni programma devono essere definite le finalità e gli obiettivi annuali e pluriennali che si intendono perseguire, la motivazione delle scelte effettuate ed individuate le risorse finanziarie e strumentali ad esso destinate.

Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici contenuti nella SeS e costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione. L'individuazione delle finalità e la fissazione degli obiettivi per i programmi deve "guidare", negli altri strumenti di programmazione, l'individuazione dei progetti strumentali alla loro realizzazione e l'affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi.

Gli obiettivi dei programmi devono essere controllati annualmente a fine di verificarne il grado di raggiungimento e, laddove necessario, modificati, dandone adeguata giustificazione, per dare una rappresentazione veritiera e corretta dei futuri andamenti dell'ente e del processo di formulazione dei programmi all'interno delle missioni.

L'individuazione degli obiettivi dei programmi deve essere compiuta sulla base dell'attenta analisi delle condizioni operative esistenti e prospettiche dell'ente nell'arco temporale di riferimento del DUP.

In ogni caso il programma è il cardine della programmazione e, di conseguenza, il contenuto dei programmi deve esprimere il momento chiave della predisposizione del bilancio finalizzato alla gestione delle funzioni fondamentali dell'ente.

Il contenuto del programma è l'elemento fondamentale della struttura del sistema di bilancio ed il perno intorno al quale definire i rapporti tra organi di governo, e tra questi e la struttura organizzativa e delle responsabilità di gestione dell'ente, nonché per la corretta informazione sui contenuti effettivi

delle scelte dell'amministrazione agli utilizzatori del sistema di bilancio.

Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l'attività di definizione delle scelte "politiche" che è propria del massimo organo elettivo preposto all'indirizzo e al controllo. Si devono esprimere con chiarezza le decisioni politiche che caratterizzano l'ente e l'impatto economico, finanziario e sociale che avranno.

I programmi devono essere analiticamente definiti in modo da costituire la base sulla quale implementare il processo di definizione degli indirizzi e delle scelte che deve, successivamente, portare, tramite la predisposizione e l'approvazione del PEG, all'affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi.

La Sezione operativa del DUP comprende, per la parte entrata, una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli.

Comprende altresì la formulazione degli indirizzi in materia di tributi e di tariffe dei servizi, quale espressione dell'autonomia impositiva e finanziaria dell'ente in connessione con i servizi resi e con i relativi obiettivi di servizio.

I mezzi finanziari necessari per la realizzazione dei programmi all'interno delle missioni devono essere "valutati", e cioè:

- a) individuati quanto a tipologia;
- b) quantificati in relazione al singolo cespite;
- c) descritti in rapporto alle rispettive caratteristiche;
- d) misurati in termini di gettito finanziario.

Contestualmente devono essere individuate le forme di finanziamento, avuto riguardo alla natura dei cespiti, se ricorrenti e ripetitivi - quindi correnti - oppure se straordinari.

Il documento deve comprendere la valutazione e gli indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti, sulla capacità di indebitamento e soprattutto sulla relativa sostenibilità in termini di equilibri di bilancio e sulla compatibilità con i vincoli di finanza pubblica.

Particolare attenzione va posta alle nuove forme di indebitamento, che vanno attentamente valutate nella loro portata e nei riflessi che provocano nella gestione dell'anno in corso ed in quelle degli anni successivi.

L'analisi delle condizioni operative dell'ente costituisce il punto di partenza della attività di programmazione operativa dell'ente.

L'analisi delle condizioni operative dell'ente deve essere realizzata con riferimento almeno ai seguenti aspetti:

- le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili nonché le caratteristiche dei servizi dell'ente;
- i bisogni per ciascun programma all'interno delle missioni, con particolare riferimento ai servizi fondamentali;
- gli orientamenti circa i contenuti degli obiettivi degli obiettivi di finanza pubblica da perseguire ai sensi della normativa in materia e le relative disposizioni per i propri enti strumentali e società controllate e partecipate;
- per la parte entrata, una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli. La valutazione delle

risorse finanziarie deve offrire, a conforto della veridicità della previsione, un trend storico che evidenzi gli scostamenti rispetto agli «accertamenti», tenuto conto dell'effettivo andamento degli esercizi precedenti;

- gli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi;

- la valutazione e gli indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti, sulla capacità di indebitamento e relativa sostenibilità in termini di equilibri di bilancio e sulla compatibilità con i vincoli di finanza pubblica;

- per la parte spesa, l'analisi degli impegni pluriennali di spesa già assunti;

- la descrizione e l'analisi della situazione economico - finanziaria degli organismi aziendali facenti parte del gruppo amministrazione pubblica e degli effetti della stessa sugli equilibri annuali e pluriennali del bilancio. Si indicheranno anche gli obiettivi che si intendono raggiungere tramite gli organismi gestionali esterni, sia in termini di bilancio sia in termini di efficienza, efficacia ed economicità.

È prioritario il finanziamento delle spese correnti consolidate, riferite cioè ai servizi essenziali e strutturali, al mantenimento del patrimonio e dei servizi ritenuti necessari.

La parte rimanente può quindi essere destinata alla spesa di sviluppo, intesa quale quota di risorse aggiuntive che si intende destinare al potenziamento quali-quantitativo di una certa attività, o alla creazione di un nuovo servizio.

Infine, con riferimento alla previsione di spese di investimento e relative fonti di finanziamento, occorre valutare la sostenibilità negli esercizi futuri in termini di spese indotte.

Per ogni programma deve essere effettuata l'analisi e la valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti a valere sugli anni finanziari a cui la SeO si riferisce e delle maggiori spese previste e

derivanti dai progetti già approvati per interventi di investimento.

Una particolare analisi dovrà essere dedicata al "Fondo pluriennale vincolato" sia di parte corrente, sia relativo agli interventi in conto capitale, non solo dal punto di vista contabile, ma per valutare tempi e modalità della realizzazione dei programmi e degli obiettivi dell'amministrazione.

Parte 2

La Parte 2 della SeO comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, patrimonio e delle risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale entro i limiti spesa e della capacità assunzionale dell'ente in base alla normativa vigente.

La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità al programma triennale dei lavori pubblici e ai suoi aggiornamenti annuali predisposti secondo le disposizioni normative vigenti, che sono ricompresi nella SeO del DUP. Con riferimento ai lavori da realizzare tramite forme di partenariato pubblico-privato, il programma triennale dei lavori pubblici dà atto dell'adozione del programma triennale delle esigenze pubbliche. (38)

I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

Ogni ente locale deve analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il loro finanziamento.

Il programma deve in ogni modo indicare:

- le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dalla legge;
- la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere e del collaudo;

- La stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, al fine del relativo finanziamento in coerenza con i vincoli di finanza pubblica.

Trattando della programmazione dei lavori pubblici si dovrà fare necessariamente riferimento al "Fondo pluriennale vincolato" come saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

La programmazione delle risorse finanziarie per tutti gli anni previsti dal DUP, da destinare ai fabbisogni di personale è determinata sulla base della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi. La programmazione di tali risorse finanziarie costituisce il presupposto necessario per la formulazione delle previsioni della spesa di personale del bilancio di previsione e per la predisposizione e l'approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale nell'ambito della sezione Organizzazione e capitale umano del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare l'ente, con apposita delibera dell'organo di governo individua, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di proprietà dell'ente. Tra questi devono essere individuati quelli non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Sulla base delle informazioni contenute nell'elenco deve essere predisposto il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali" quale parte integrante del DUP.

La ricognizione degli immobili è operata sulla base, e nei limiti, della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici.

L'iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti di natura giuridico - amministrativa previsti e disciplinati dalla legge.

Nel DUP devono essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente di cui il legislatore, compreso il legislatore regionale e provinciale, prevede la redazione ed approvazione. Tali documenti sono approvati con il DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni. Si fa riferimento, ad esempio, al programma triennale degli acquisti di beni e servizi . Nel caso in cui i termini di adozione o approvazione dei singoli documenti di programmazione previsti dalla normativa vigente precedano l'adozione o l'approvazione del DUP, tali documenti di programmazione devono essere adottati o approvati autonomamente dal DUP, fermo restando il successivo inserimento degli stessi nel DUP. Nel caso in cui la legge preveda termini di adozione o approvazione dei singoli documenti di programmazione successivi a quelli previsti per l'adozione o l'approvazione del DUP, tali documenti di programmazione possono essere adottati o approvati autonomamente dal DUP, fermo restando il successivo inserimento degli stessi nella nota di aggiornamento al DUP. I documenti di programmazione per i quali la legge non prevede termini di adozione o approvazione devono essere inseriti nel DUP. (38)

In particolare, si richiamano i termini previsti per l'approvazione definitiva del programma triennale delle opere pubbliche dall'art. 5, comma 5, dell'Allegato I.5 al decreto legislativo n. 36 del 2023, concernente Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi.

Schemi tipo: "Successivamente alla adozione, il programma triennale e l'elenco annuale sono pubblicati sul sito istituzionale del committente e ne è data comunicazione alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono consentire la presentazione di eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo.

L'approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all'elenco annuale dei lavori, con gli eventuali aggiornamenti, avviene entro i successivi trenta giorni dalla scadenza delle consultazioni, ovvero, comunque, in assenza delle consultazioni, entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo, nel rispetto di quanto previsto dal comma 4, e con pubblicazione in formato open data presso i siti informatici della stazione appaltante e dell'ente concedente. Le stazioni appaltanti o gli enti concedenti possono adottare ulteriori forme di pubblicità purché queste siano predisposte in modo da

assicurare il rispetto dei termini di cui al presente comma". (38)

8.3. Inammissibilità e improcedibilità delle deliberazioni non coerenti con il documento unico di programmazione degli enti locali.

Il regolamento di contabilità deve disciplinare i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni di consiglio e di giunta che non sono coerenti con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP degli enti locali.

8.4. Il documento unico di programmazione semplificato degli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti.

Il documento unico di programmazione semplificato, guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente è predisposto dagli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti.

Il documento individua le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Il DUP semplificato deve indicare, per ogni singola missione attivata del bilancio, gli obiettivi che l'ente intende realizzare negli esercizi considerati nel bilancio di previsione (anche se non compresi nel periodo di mandato).

Gli obiettivi individuati per ogni missione rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli indirizzi generali e costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione.

A tal fine il documento unico di programmazione semplificato deve contenere l'analisi interna ed esterna dell'ente illustrando principalmente:

- 1) le risultanze dei dati relativi al territorio, alla popolazione, alla situazione socio economica dell'ente;
- 2) l'organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
- 3) la gestione delle risorse umane;
- 4) i vincoli di finanza pubblica.

Con riferimento all'arco temporale di riferimento del bilancio di previsione almeno triennale il DUP semplificato deve definire gli indirizzi generali in relazione:

a) alle entrate, con particolare riferimento:

ai tributi e alle tariffe dei servizi pubblici;

al reperimento e all'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale;

all'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità;

b) alle spese con particolare riferimento:

alla spesa corrente, con specifico rilievo alla gestione delle funzioni fondamentali, alla programmazione del fabbisogno di personale e degli acquisti di beni e servizi;

agli investimenti e alla realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in termini di spesa per ciascuno degli anni dell'arco temporale di riferimento;

ai programmi ed ai progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;

c) al raggiungimento degli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed ai relativi equilibri in termini di cassa;

d) ai principali obiettivi delle missioni attivate;

e) alla gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio, alla programmazione dei lavori pubblici e delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali;

f) agli obiettivi del gruppo amministrazione pubblica;

g) LETTERA ELIMINATA DAL DECRETO 10 OTTOBRE 2024;

h) ad altri eventuali strumenti di programmazione.

Fatti salvi gli specifici termini previsti dalla normativa vigente, si considerano approvati, in quanto contenuti nel DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni, i seguenti documenti:

a) programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici; (38)

b) piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all'art. 58, comma 1 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

c) programma triennale degli acquisti di beni e servizi, regolato dall'Allegato I.5 al decreto legislativo n. 36 del 2023, concernente Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo, che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione. (38)

- d) LETTERA ELIMINATA DAL DECRETO 10 OTTOBRE 2024;
- e) (facoltativo) piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
- f) programmazione delle risorse finanziarie da destinare al fabbisogno di personale a livello triennale e annuale entro i limiti di spesa e della capacità assunzionale dell'ente in base alla normativa vigente;
- g) altri documenti di programmazione.

Infine, nel DUP, devono essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente richiesti dal legislatore.

Nel DUP deve essere data evidenza se il periodo di mandato non coincide con l'orizzonte temporale di riferimento del bilancio di previsione.

Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti possono utilizzare, anche parzialmente, la struttura di documento unico di programmazione semplificato riportata nell'esempio n. 1 dell'appendice tecnica.

8.4.1. Il documento unico di programmazione semplificato degli enti locali con popolazione fino a 2.000 abitanti.

Ai comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti è consentito di redigere il Documento unico di programmazione semplificato (DUP) in forma ulteriormente semplificata attraverso l'illustrazione, delle spese programmate e delle entrate previste per il loro finanziamento, in parte corrente e in parte investimenti.

Il DUP dovrà in ogni caso illustrare:

- a) l'organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici ai cittadini con particolare riferimento alle gestioni associate;
- b) la coerenza della programmazione con gli strumenti urbanistici vigenti;
- c) la politica tributaria e tariffaria;
- d) l'organizzazione dell'ente e del suo personale;
- e) il piano degli investimenti ed il relativo finanziamento;
- f) il rispetto delle regole di finanza pubblica.

Nel DUP deve essere data evidenza se il periodo di mandato non coincide con l'orizzonte temporale di riferimento del bilancio di previsione.

Anche gli enti locali con popolazione fino a 2.000 abitanti possono utilizzare, pur parzialmente, la struttura di documento unico di programmazione semplificato riportata nell'esempio n. 1 dell'appendice tecnica.

9. Il bilancio di previsione finanziario

9.1 Definizione

Il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nei Documenti di programmazione dell'ente (il DEFR regionale e il DUP degli enti locali), attraverso il quale gli organi di governo di un ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione.

Il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale (al tesoriere, nei casi in cui è tenuto ad effettuare controlli sui pagamenti, sono trasmesse solo le informazioni relative al bilancio annuale, costituite dai residui alla data di avvio dell'esercizio e dagli stanziamenti relativi al primo esercizio, completi delle articolazioni previste nello schema di bilancio).

Il bilancio di previsione finanziario svolge le seguenti finalità:

- politico-amministrative in quanto consente l'esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo che gli organi di governance esercitano sull'organo esecutivo ed è lo strumento fondamentale per la gestione amministrativa nel corso dell'esercizio;
- di programmazione finanziaria poiché descrive finanziariamente le informazioni necessarie a sostenere le amministrazioni pubbliche nel processo di decisione politica, sociale ed economica;

- di destinazione delle risorse a preventivo attraverso la funzione autorizzatoria, connessa alla natura finanziaria del bilancio;
- di verifica degli equilibri finanziari nel tempo e, in particolare, della copertura delle spese di funzionamento e di investimento programmate. Per le regioni il bilancio di previsione costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della regione a carico di esercizi futuri;
- informative in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni (consiglieri ed amministratori, dirigenti, dipendenti, organi di revisione, ecc.) ed esterni (organi di controllo, altri organi pubblici, fornitori e creditori, finanziatori, cittadini, ecc.) in merito ai programmi in corso di realizzazione, nonché in merito all'andamento finanziario della amministrazione.

La classificazione delle spese in missioni, programmi, macroaggregati, capitoli ed eventualmente, in articoli, prevista dagli articoli 12, 13 e 14 del decreto legislativo n. 118/2011, è posta in relazione ai livelli di governo cui è attribuita la responsabilità della distribuzione delle risorse.

La funzione politico amministrativa di indirizzo e controllo è svolta dal Consiglio, che la esercita attraverso l'approvazione del bilancio autorizzatorio per missioni e programmi e titoli, che ripartisce le risorse disponibili tra le funzioni e i programmi.

Nell'ambito della destinazione delle risorse tra le missioni dell'ente, e nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dal documento di programmazione, la funzione di ripartizione delle risorse in considerazione della natura economica della spesa, è svolta:

- nelle regioni dalla Giunta, attraverso la ripartizione delle tipologie di entrata in categorie, e dei programmi in macroaggregati e dalla Giunta o dal Segretario generale (secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità), attraverso la ripartizione delle tipologie e dei macroaggregati in capitoli ed eventualmente in articoli. Tale documenti costituiscono il Documento Tecnico di accompagnamento al

bilancio e il bilancio finanziario gestionale;

- negli enti locali dalla Giunta, attraverso la ripartizione delle tipologie di entrata in categorie, capitoli ed eventualmente in articoli e dei programmi di spesa in macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. Tale documento costituisce il piano esecutivo di gestione.

Attraverso il bilancio finanziario gestionale delle regioni e il PEG degli enti locali, si provvede anche ad attribuire ai titolari dei centri di responsabilità amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi assegnati. Per gli enti locali il PEG costituisce anche il fondamentale strumento di determinazione degli obiettivi di gestione e di affidamento degli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei programmi previsti nel bilancio.

Nel rispetto del principio contabile generale n. 1 dell'annualità del bilancio l'ordinamento prevede l'impiego del metodo scorrevole nella redazione del bilancio di previsione finanziario. Pertanto, ogni anno risulta necessario aggiornare il bilancio di previsione:

- con l'inserimento delle previsioni relative ad un ulteriore esercizio;
- adeguando le previsioni relative a tutti gli esercizi considerati nel bilancio, in considerazione delle indicazioni del documento di programmazione aggiornato, dei risultati presunti della gestione dell'esercizio precedente, anche con riferimento agli impegni già assunti, all'evoluzione normativa;
- con l'indicazione, per tutti i programmi di spesa considerati in ciascuno degli esercizi in cui il bilancio è articolato, degli "impegni già assunti" alla data di elaborazione del documento.

9.2 La procedura di approvazione del bilancio di previsione delle regioni

Entro il 31 ottobre di ogni anno, e comunque non oltre 30 giorni dalla presentazione del disegno di bilancio dello Stato, la giunta approva lo schema della delibera di approvazione del bilancio di previsione

finanziario relativa almeno al triennio successivo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio.

Unitamente allo schema di delibera di approvazione del bilancio, la Giunta trasmette, a fini conoscitivi, anche la proposta di articolazione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati;

In caso di variazioni del quadro normativo di riferimento la Giunta aggiorna lo schema di delibera di bilancio di previsione in corso di approvazione, unitamente al Documento di programmazione.

Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Consiglio approva il bilancio di previsione riguardante le previsioni di entrata e di spesa riguardanti almeno il triennio successivo.

Il bilancio comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi ed è redatto, secondo gli schemi previsti dall'allegato 9 del presente decreto, i relativi riepiloghi, i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri di bilancio, e i seguenti allegati:

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- e) l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie;
- f) l'elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste di cui all'articolo 48, comma 1, lettera b);
- g) l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie;

h) la nota integrativa;

i) la relazione del collegio dei revisori dei conti che riporta il parere dell'organo di revisione sul bilancio.

(9)

Contestualmente all'approvazione del bilancio da parte del Consiglio, la Giunta approva la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio, che costituisce il Documento Tecnico di accompagnamento.

Al Documento Tecnico di accompagnamento sono allegati, nel rispetto dello schema indicato nell'allegato 12:

a) il prospetto delle previsioni di entrata per titoli, tipologie e categorie,

b) il prospetto delle previsioni di spesa per missioni, programmi e macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione.

Contestualmente all'approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, la Giunta, o il Segretario generale (secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità), approva la ripartizione delle categorie e dei macroaggregati in capitoli ed eventualmente in articoli, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio, che costituisce il bilancio finanziario gestionale.

I capitoli e gli eventuali articoli sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario.

Al bilancio gestionale è allegato il prospetto riguardante le previsioni di competenza e di cassa dei capitoli di entrata e di spesa della gestione sanitaria accentrata articolato, per quanto riguarda le entrate in titoli, tipologie, categorie e capitoli e per quanto riguarda le spese, in titoli, macroaggregati e capitoli. Se il bilancio gestionale della regione risulta articolato in modo da distinguere la gestione

ordinaria dalla gestione sanitaria, tale allegato non è necessario.

Per "contestualmente" si intende la prima seduta di giunta successiva all'approvazione del bilancio da parte del Consiglio. Nei casi in cui il regolamento della regione prevede l'approvazione del bilancio finanziario gestionale da parte del segretario, per "contestualmente" si intende entro i cinque giorni lavorativi successivi all'approvazione del documento tecnico di accompagnamento.

Il bilancio di previsione finanziario, il relativo documento tecnico di accompagnamento e il bilancio gestionale sono pubblicati contestualmente nel sito internet della regione. Nel sito internet dell'ente sono pubblicate anche le variazioni del bilancio di previsione, le variazioni del documento tecnico di accompagnamento, il bilancio di previsione assestato, il documento tecnico di accompagnamento assestato e il bilancio gestionale assestato. Il sistema informativo dell'ente garantisce l'invio alla banca dati unitaria di cui all'articolo 13 della legge n. 196 del 2009, del bilancio di previsione finanziario, completo di allegati, unitamente alle previsioni del documento tecnico di accompagnamento e delle previsioni del bilancio gestionale aggregate secondo l'articolazione del piano dei conti di quarto livello. Tali documenti sono pubblicati anche nel sito internet della regione.

9.3 La procedura di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali

Entro il 15 novembre di ogni anno la giunta approva lo schema di delibera) del bilancio di previsione finanziario relativa almeno al triennio successivo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio.

Unitamente allo schema di delibera di approvazione del bilancio, la Giunta trasmette, a titolo conoscitivo, anche la proposta di articolazione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati;

In caso di variazioni del quadro normativo di riferimento la Giunta aggiorna lo schema di delibera di bilancio di previsione in corso di approvazione, unitamente al Documento di programmazione.

Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Consiglio approva il bilancio di previsione riguardante le previsioni

di entrata e di spesa riguardanti almeno il triennio successivo.

Il bilancio comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi ed è redatto, secondo gli schemi previsti dall'allegato 9 del presente decreto, i relativi riepiloghi, i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri di bilancio, e i seguenti allegati:

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- e) il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- f) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- g) il rendiconto di gestione e il bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, se non integralmente pubblicati nel sito internet dell'ente locale;
- h) le risultanze dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerate nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Se tali documenti contabili sono

integralmente pubblicati nei siti internet degli enti, ne è allegato l'elenco con l'indicazione dei relativi siti web istituzionali;

i) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, - che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;

j) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

k) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;

l) LETTERA ELIMINATA DAL DECRETO 25 LUGLIO 2023

m) la nota integrativa;

n) la relazione del collegio dei revisori dei conti che riporta il parere dell'organo di revisione sul bilancio.

(9)

Contestualmente all'approvazione del bilancio da parte del Consiglio, la Giunta approva la ripartizione delle tipologie in categorie, capitoli e, eventualmente, in articoli, e dei programmi in macroaggregati, capitoli e, eventualmente, in articoli, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio, che costituisce il Piano esecutivo di gestione, cui è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati.

Per "contestualmente" si intende la prima seduta di giunta successiva all'approvazione del bilancio da parte del Consiglio.

I capitoli e gli eventuali articoli sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario.

Il bilancio di previsione finanziario e il PEG sono pubblicati contestualmente nel sito internet dell'ente.

Nel sito internet dell'ente sono pubblicate anche le variazioni del bilancio di previsione, il bilancio di previsione assestato e il piano esecutivo di gestione assestato.

Il sistema informativo dell'ente garantisce l'invio alla banca dati unitaria di cui all'articolo 13 della legge n. 196 del 2009, del bilancio di previsione finanziario, completo di allegati, unitamente alle previsioni del documento tecnico di accompagnamento e delle previsioni del bilancio gestionale aggregate secondo l'articolazione del piano dei conti di quarto livello. Tali documenti sono pubblicati anche nel sito internet della regione. Per favorire l'approvazione del bilancio di previsione entro i termini previsti dalla legge, gli enti locali adottano il processo di bilancio definito nei seguenti paragrafi.

9.3.1 Il processo di bilancio degli enti locali

Il processo di bilancio degli enti locali diversi da quelli considerati nei paragrafi successivi (9.3.2 - 9.3.4) è avviato entro il 15 settembre di ciascun esercizio con l'invio ai responsabili dei servizi:

dell'atto di indirizzo per la predisposizione delle previsioni di bilancio, elaborato in coerenza con le linee strategiche ed operative del DUP (anche se non ancora approvato dal Consiglio) e tenuto conto dello scenario economico generale e del quadro normativo di riferimento vigente, predisposto dall'organo esecutivo con l'assistenza del segretario comunale e/o del direttore generale ove previsto;

dello schema del bilancio di previsione a legislazione vigente e ad amministrazione invariata (cd. bilancio tecnico) predisposto dal responsabile del servizio finanziario.

Il c.d. bilancio tecnico è costituito da:

- a) i prospetti del bilancio riguardanti le previsioni delle entrate e delle spese riferiti almeno al triennio successivo, il prospetto degli equilibri e almeno gli allegati relativi al fondo pluriennale vincolato e al fondo crediti di dubbia esigibilità, per la cui definitiva elaborazione è richiesta la collaborazione dei responsabili dei servizi;
- b) l'elenco dei capitoli distinti per centri di responsabilità riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio di previsione destinato ad essere successivamente inserito, con gli obiettivi generali di primo livello, nel piano esecutivo di gestione (PEG). Il responsabile del servizio finanziario valuta se articolare l'elenco dei capitoli anche per assessorati;
- c) i dati contabili della nota di aggiornamento al DUP, se risulta la necessità di integrare o modificare il DUP.

Il responsabile del servizio finanziario predispone il bilancio tecnico e lo trasmette ai responsabili dei servizi dell'ente con la richiesta di proporre le previsioni di bilancio di rispettiva competenza ai sensi dell'art. 153, comma 4, del TUEL, anche in assenza degli atti di indirizzo dell'organo esecutivo.

Il bilancio tecnico e la documentazione trasmessa ai responsabili dei servizi sono inviati anche all'organo esecutivo, al segretario comunale e al direttore generale ove previsto.

Al fine di favorire la predisposizione delle previsioni di bilancio, il responsabile del servizio finanziario trasmette ai responsabili dei servizi anche le necessarie informazioni di natura contabile. Se nel corso dell'elaborazione del bilancio tecnico emergono squilibri di bilancio, il responsabile del servizio finanziario ne dà immediatamente notizia all'organo esecutivo, al segretario comunale e al direttore generale ove previsto, con la richiesta di individuare gli interventi da inserire nella nota di aggiornamento al DUP e nel bilancio di previsione per compensare gli squilibri, attraverso maggiori

entrate e/o minori spese. A tal fine il responsabile del servizio finanziario segnala i possibili interventi da adottare per riequilibrare il bilancio (ad esempio l'aumento di imposte e tasse, il potenziamento della lotta all'evasione, il miglioramento della riscossione delle entrate, la riduzione di spese non ricorrenti fornendone l'elenco con i relativi stanziamenti).

In assenza di indirizzi dell'organo esecutivo, il responsabile del servizio finanziario predispone in ogni caso il bilancio tecnico in equilibrio, riducendo in primo luogo gli stanziamenti delle spese non ricorrenti non impegnate e, a seguire, delle spese ricorrenti non contrattualizzate non riguardanti le funzioni fondamentali dell'ente.

Gli interventi di riduzione della spesa previsti nel bilancio tecnico sono descritti nella documentazione inviata ai responsabili dei servizi con la richiesta di segnalare le criticità derivanti dai tagli e di proporre ulteriori interventi da sottoporre all'organo esecutivo.

Sulla base del DUP, degli atti di indirizzo e della documentazione ricevuta, entro il 5 ottobre i responsabili dei servizi predispongono e comunicano al responsabile del servizio finanziario le previsioni di entrata e di spesa di competenza inviando proposte di integrazione e modifica del bilancio tecnico, unitamente alle indicazioni per la predisposizione dell'eventuale nota di aggiornamento al DUP (dati statistici, dati relativi alla modalità di gestione dei servizi - scadenze affidamenti, proroghe, nuovi appalti e/o convenzioni da stipulare e/o esternalizzazioni da effettuare - dati inerenti il personale e qualsiasi altro dato utile a rappresentare le caratteristiche dell'ente ed aggiornare eventualmente gli indirizzi programmatici).

Su richiesta del responsabile del servizio finanziario che ha rilevato squilibri di bilancio, ciascun responsabile dei diversi servizi individua altresì la spesa di propria competenza che può essere ridotta e i responsabili delle entrate propongono gli interventi necessari ad incrementare le entrate e la capacità di riscossione dell'ente.

Si sottolinea il ruolo dei dirigenti o responsabili dei servizi anche per l'elaborazione delle previsioni

autorizzatorie di cassa, al fine di evitare che nell'adozione dei provvedimenti che comportano impegni di spesa vengano causati ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi nonché la maturazione di interessi moratori.

Un'adeguata previsione di cassa richiede l'impegno di tutti i responsabili dei servizi per la determinazione degli effettivi flussi di entrata e di uscita necessari a garantire l'attuazione delle linee programmatiche.

L'assenza di risposta dei responsabili entro il termine del 5 ottobre è da intendersi come condivisione delle previsioni del bilancio tecnico e delle correlate responsabilità.

Entro il 20 ottobre, tenuto conto degli atti di indirizzo dell'organo esecutivo, il responsabile del servizio finanziario verifica le previsioni di entrata e di spesa avanzate dai vari servizi nel rispetto dell'art. 153, comma 4, del TUEL e le iscrive nel bilancio, determina il risultato di amministrazione presunto, predispone la versione finale del bilancio di previsione e degli allegati e trasmette all'organo esecutivo la documentazione necessaria per la delibera di approvazione del bilancio di previsione (escluso il parere dell'organo di revisione).

Se nel corso di tali attività il responsabile del servizio finanziario riscontra che le previsioni non garantiscono il rispetto dell'equilibrio generale e/o degli equilibri parziali, ne dà tempestivamente notizia all'organo esecutivo, al segretario comunale e al direttore generale ove previsto, al fine di ottenere le indicazioni necessarie per elaborare il bilancio di previsione nel rispetto degli equilibri finanziari.

In assenza di indicazioni sulle previsioni da mantenere, da eliminare o da integrare, il responsabile del servizio finanziario elabora comunque una proposta di bilancio di previsione nel rispetto dell'equilibrio generale di bilancio e degli equilibri parziali, illustrando e motivando le proposte formulate.

L'organo esecutivo esamina la documentazione trasmessa dal responsabile del servizio finanziario con l'assistenza del segretario comunale e/o del direttore generale ove previsto e, in attuazione dell'art. 174 del TUEL, predispone lo schema di bilancio di previsione e lo presenta all'organo consiliare

unitamente ai relativi allegati entro il 15 novembre di ogni anno.

In tempo utile per consentire l'aggiornamento e l'approvazione dello schema di bilancio entro tale termine, l'organo esecutivo può chiedere al responsabile del servizio finanziario di effettuare ulteriori modifiche e integrazioni, in ordine alle quali è richiesta la condivisione dei dirigenti competenti, applicando la regola del silenzio - assenso al fine del rispetto della tempistica prevista.

Il responsabile del servizio finanziario trasmette immediatamente il progetto di bilancio deliberato dall'organo esecutivo all'organo di revisione per il parere previsto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. L'organo di revisione rende il proprio parere non oltre i quindici giorni successivi, salvo diversa disposizione regolamentare.

Salvo diversa disposizione regolamentare, il segretario comunale provvede tempestivamente alla trasmissione al Consiglio della relazione dell'organo di revisione, che riporta il parere sullo schema del bilancio di previsione.

Il processo di bilancio di competenza del Consiglio è articolato in due momenti successivi:

a) il primo, dedicato all'esame dello schema di bilancio predisposto dalla giunta e della relazione dell'organo di revisione,

b) il secondo, dedicato all'approvazione del bilancio.

Entro i termini previsti dal regolamento di contabilità, i componenti dell'organo consiliare e l'organo esecutivo possono presentare emendamenti allo schema di bilancio, anche sulla base delle indicazioni presenti nella relazione che riporta il parere dell'organo di revisione sul bilancio. Le proposte di emendamento devono riportare il parere del dirigente competente per materia, del responsabile del servizio finanziario e dell'organo di revisione.

L'eventuale emendamento presentato dall'organo esecutivo per recepire le indicazioni della relazione dell'organo di revisione sul bilancio segue il procedimento previsto per gli emendamenti allo schema di bilancio.

In assenza di disciplina, i componenti dell'organo consiliare e l'organo esecutivo possono presentare gli emendamenti allo schema di bilancio entro i tre giorni lavorativi precedenti la discussione in Consiglio.

In ogni caso, a seguito di variazioni del quadro normativo, nel corso del procedimento di approvazione di tali documenti, l'organo esecutivo presenta al Consiglio emendamenti allo schema di bilancio e alla nota di aggiornamento al documento unico di programmazione.

Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Consiglio approva il bilancio di previsione riguardante le previsioni di entrata e di spesa con riferimento almeno al triennio successivo e l'eventuale nota di aggiornamento al documento unico di programmazione.

9.3.2 Il processo di bilancio degli enti locali articolati in circoscrizioni o municipi

Dai regolamenti di contabilità degli enti locali articolati in circoscrizioni risulta che le modalità di partecipazione delle circoscrizioni o dei municipi al processo di elaborazione e approvazione del bilancio di previsione, sono disciplinate prevedendo:

- a) forme eventuali di concorso alla formazione del bilancio di previsione, ad esempio attraverso segnalazioni del proprio fabbisogno finanziario, proposte delle risorse da assegnare, l'indicazione delle spese vincolate di competenza, ecc.
- b) un parere obbligatorio, non vincolante, sullo schema di bilancio approvato dall'organo esecutivo.

Le varie forme di concorso alla formazione del bilancio di previsione e il parere obbligatorio sono inseriti nelle fasi del processo di bilancio di cui al paragrafo 9.3.1 senza determinare ritardi nell'approvazione

del bilancio. Ad esempio, le proposte delle circoscrizioni sono richieste e trasmesse secondo le tempistiche previste per i responsabili degli uffici, e il parere obbligatorio delle circoscrizioni, costituendo un atto istruttorio non provvedimentale, è richiesto contestualmente al parere dell'organo di revisione.

9.3.3 Il processo di bilancio degli enti locali di piccole dimensioni

Al fine di individuare il processo di bilancio da adottare, sono considerati di piccole dimensioni gli enti locali la cui struttura organizzativa non presenta un'articolazione tale da consentire l'applicazione dell'art. 153, comma 4, del TUEL, ove prevede che le previsioni di entrata e di spesa da iscriversi nel bilancio di previsione sono avanzate dai vari servizi.

In particolare, negli enti locali che all'avvio del processo di predisposizione del bilancio hanno meno di cinquanta dipendenti o la cui articolazione organizzativa non prevede distinte figure di responsabilità per l'ufficio personale, l'ufficio tecnico e l'ufficio entrate, lo schema di bilancio è predisposto dall'organo esecutivo con la collaborazione del segretario comunale e del responsabile del servizio finanziario.

A tal fine, entro il 30 settembre di ogni anno il responsabile del servizio finanziario o chi ne fa le veci predispone e trasmette all'organo esecutivo e al segretario comunale lo schema del bilancio di previsione a legislazione vigente e ad amministrazione invariata (cd. bilancio tecnico) e la documentazione di natura contabile necessaria per l'elaborazione delle previsioni di bilancio.

Entro il 15 ottobre, sulla base della documentazione trasmessa, l'organo esecutivo, con la collaborazione del responsabile del servizio finanziario o chi ne fa le veci e, se possibile, degli uffici del comune, definisce le previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione.

Entro il 20 ottobre il responsabile del servizio finanziario o chi ne fa le veci verifica le previsioni di bilancio ai sensi dell'art. 153, comma 4, del TUEL e le iscrive nel bilancio, determina il risultato di amministrazione presunto, predispone la versione finale del bilancio di previsione e degli allegati e

trasmette all'organo esecutivo la documentazione necessaria per la delibera di approvazione del bilancio di previsione (escluso il parere dell'organo di revisione).

In attuazione dell'art. 174 del TUEL l'organo esecutivo predispone lo schema di bilancio di previsione e lo presenta all'organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno. Il processo di approvazione del bilancio prosegue secondo le modalità indicate nel paragrafo 9.3.1.

9.3.4 Il processo di bilancio degli enti locali che hanno attribuito la gestione del proprio bilancio alle unioni di comuni

Per gli enti locali che hanno attribuito la gestione del servizio finanziario, compresa la predisposizione dei documenti contabili, ad una unione di comuni, è l'unione che cura i rapporti con gli enti locali aderenti assicurando l'approvazione del bilancio finanziario nei termini di legge.

A tal fine, il responsabile del servizio finanziario dell'unione predispone, entro il 30 settembre di ogni anno, uno schema di bilancio di previsione a legislazione vigente e ad amministrazione invariata (cd. bilancio tecnico) sulla base degli indirizzi strategici e operativi ricevuti dall'organo esecutivo dell'ente locale aderente.

L'organo esecutivo, ricevuta la documentazione, nei successivi quindici giorni, di concerto con il responsabile del servizio finanziario dell'unione o chi ne fa le veci determina in via definitiva le previsioni di entrata e di spesa.

Il responsabile del servizio finanziario dell'unione o chi ne fa le veci, nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 153, comma 4, predispone la nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione e la versione finale del bilancio di previsione e degli allegati, unitamente alle relative proposte di deliberazione, che trasmette entro il 20 ottobre all'organo esecutivo dell'ente locale per la successiva adozione.

In attuazione dell'art. 174 del TUEL l'organo esecutivo predispone lo schema di bilancio di previsione da presentare all'organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno.

Il responsabile del servizio finanziario dell'unione o chi ne fa le veci trasmette tempestivamente le predette deliberazioni all'organo di revisione per l'ottenimento dei relativi pareri, unitamente ai relativi allegati.

Il processo di approvazione del bilancio prosegue secondo le modalità indicate nel paragrafo 9.3.1.

9.3.5 Il processo di bilancio delle province e delle città metropolitane

Le disposizioni del paragrafo 9.3.1 si applicano, in quanto compatibili, anche alle province e alle città metropolitane, tenuto conto della specificità del ruolo svolto dai rispettivi organi nel processo di predisposizione e approvazione del bilancio di previsione.

In particolare, le province provvedono all'approvazione del bilancio di previsione, predisposto seguendo le fasi descritte nel par. 9.3.1, rispettando le tempistiche di seguito indicate.

In attuazione dell'art. 174 del TUEL il presidente della provincia predispone lo schema di bilancio di previsione da presentare all'organo consiliare unitamente ai relativi allegati entro il 15 novembre di ogni anno.

Lo schema di bilancio di previsione è trasmesso all'organo di revisione per il parere previsto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, secondo le modalità previste nel paragrafo 9.3.1.

Entro il 10 dicembre il Consiglio adotta lo schema di bilancio, su proposta del presidente della provincia, e lo sottopone all'Assemblea dei sindaci che rende il proprio parere entro il 20 dicembre; Il Consiglio approva in via definitiva il bilancio di previsione entro il 31 dicembre.

Le città metropolitane provvedono all'approvazione del bilancio di previsione, predisposto seguendo le fasi descritte nel par. 9.3.1, rispettando le tempistiche di seguito indicate.

In attuazione dell'art. 174 del TUEL il sindaco metropolitano predispone lo schema di bilancio di previsione da presentare all'organo consiliare unitamente ai relativi allegati entro il 15 novembre di ogni anno.

Lo schema di bilancio di previsione è trasmesso all'organo di revisione per il parere previsto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, secondo le modalità previste nel paragrafo 9.3.1.

Entro il 10 dicembre il Consiglio adotta lo schema di bilancio, su proposta del sindaco metropolitano, e lo sottopone alla Conferenza metropolitana che rende il proprio parere entro il 20 dicembre;

Il Consiglio approva in via definitiva il bilancio di previsione entro il 31 dicembre.

9.3.6 Il processo di bilancio in caso di rinvio dei termini di approvazione del bilancio

Il rinvio dei termini di approvazione del bilancio disposto con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 151, comma 1, del TUEL, anche se determinato da motivazioni di natura generale, è adottato dagli enti locali effettivamente impossibilitati ad approvare il bilancio nei termini, per le motivazioni addotte nei decreti ministeriali.

Pertanto, per gli enti locali non interessati alle motivazioni addotte nei decreti ministeriali, l'autorizzazione all'esercizio provvisorio non comporta la sospensione del termine di approvazione del bilancio di previsione descritto nei paragrafi precedenti, e il processo di bilancio prosegue al fine di garantirne la conclusione entro il 31 dicembre.

Anche in caso di autorizzazione legislativa all'esercizio provvisorio, gli enti locali valutano l'effettiva necessità di rinviare l'approvazione del bilancio di previsione.

Per gli enti che decidono di avvalersi dell'autorizzazione dell'esercizio provvisorio sono riprogrammate le fasi del processo di predisposizione e approvazione del bilancio, se ancora non svolte alla data del provvedimento o della legge che ha disposto il rinvio del termine di approvazione del bilancio:

i responsabili degli uffici propongono al responsabile del servizio finanziario le modifiche alle previsioni del bilancio tecnico entro ottantacinque giorni prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

il responsabile del servizio finanziario predispone lo schema di bilancio completo degli allegati e lo trasmette all'organo esecutivo entro sessanta giorni prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

l'organo esecutivo predispone lo schema di bilancio di previsione e lo presenta all'organo consiliare unitamente agli allegati entro quarantacinque giorni prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Nel caso di brevi differimenti, non coerenti con le tempistiche previste nel presente paragrafo, l'organo esecutivo individua le scadenze del processo di bilancio sulla base della durata dell'esercizio provvisorio autorizzato.

9.4. La struttura del bilancio di previsione finanziario

Il bilancio di previsione espone separatamente l'andamento delle entrate e delle spese riferite ad un orizzonte temporale di almeno un triennio, definito in base alla legislazione statale e regionale vigente e al documento di programmazione dell'ente, ed è elaborato in termini di competenza finanziaria e di cassa con riferimento al primo esercizio e in termini di competenza finanziaria per gli esercizi successivi.

Le entrate del bilancio di previsione sono classificate in titoli e tipologie, secondo le modalità individuate dal glossario del piano dei conti per le voci corrispondenti.

Le spese del bilancio di previsione sono classificate in missioni e programmi secondo le modalità individuate dal glossario delle missioni e dei programmi.

I titoli e le tipologie, le missioni e i programmi che presentano importi pari a 0 possono non essere indicati nel bilancio. PERIODO SOPPRESSO DAL DECRETO 4 AGOSTO 2016.

I programmi di spesa sono articolati nei seguenti titoli di spesa che, se presentano importo pari a 0, possono non essere indicati nel bilancio:

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

TITOLO 4 RIMBORSO DI PRESTITI.

Solo per la missione 60 "Anticipazioni finanziarie" e per la missione 99 "Servizi per conto terzi", possono essere previsti anche i seguenti titoli:

TITOLO 5 CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

TITOLO 7 SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO.

Per ciascuna unità di voto, costituita dalla tipologia di entrata e dal programma di spesa, il bilancio di previsione indica:

a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello del triennio cui il bilancio si riferisce;

b) l'importo definitivo delle previsioni di competenza e di cassa dell'anno precedente il triennio cui si riferisce il bilancio, risultanti alla data di elaborazione del bilancio di previsione. Nel bilancio di previsione riguardante il triennio 2014-2016, gli enti locali non indicano le previsioni definitive di cassa del 2013;

c) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese di cui autorizza l'impegno in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce;

d) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere e delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio del triennio, senza distinzioni tra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui.

Ciascun programma di spesa, distintamente per i titoli in cui è articolato, indica:

- la quota dello stanziamento che corrisponde ad impegni assunti negli esercizi precedenti alla data di elaborazione del bilancio (la voce "di cui già impegnato");

- la quota di stanziamento relativa al fondo pluriennale vincolato, che corrisponde alla somma delle spese che si prevede di impegnare nell'esercizio con imputazione agli esercizi successivi o delle spese che sono già state impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi, la cui copertura è costituita da entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio e dal fondo pluriennale vincolato iscritto tra le entrate.

Le previsioni di competenza finanziaria sono elaborate in coerenza con il principio generale n. 16, e

rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati, anche se la relativa obbligazione è sorta in esercizi precedenti.

L'esigibilità di ciascuna obbligazione è individuata nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria, di cui all'allegato n. 4.2 al presente decreto.

La previsione delle entrate rappresenta quanto l'amministrazione ritiene di poter ragionevolmente accertare in ciascun esercizio contemplato nel bilancio, anche nel rispetto dei principi contabili generali dell'attendibilità e della congruità, e rappresenta contabilmente il programma che l'organo di vertice assegna all'organo esecutivo per il reperimento delle risorse finanziarie necessarie al finanziamento delle spese di funzionamento e di investimento.

Anche le previsioni di spesa sono predisposte nel rispetto dei principi contabili generali della veridicità e della coerenza, tenendo conto dei riflessi finanziari delle decisioni descritte nel documento di programmazione, comprese quelle in corso di realizzazione rappresentate dagli impegni già assunti a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate, esigibili negli esercizi considerati.

Gli stanziamenti di spesa di competenza sono quantificati nella misura necessaria per lo svolgimento delle attività o interventi che sulla base della legislazione vigente daranno luogo, ad obbligazioni esigibili negli esercizi considerati nel bilancio di previsione e sono determinati esclusivamente in relazione alle esigenze funzionali ed agli obiettivi concretamente perseguibili nel periodo cui si riferisce il bilancio di previsione finanziario, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale.

Particolare attenzione deve essere dedicata alle fonti di finanziamento, come i mutui passivi, che per loro natura incidono sugli equilibri dei bilanci futuri, in termini di spese per interessi passivi e rimborsi di capitale.

Se tutte le entrate e le spese esigibili fossero effettivamente riscosse e pagate nell'esercizio, le

previsioni di cassa del bilancio annuale dovrebbero corrispondere alle previsioni di competenza e non si dovrebbero formare residui attivi e passivi.

Considerato che le obbligazioni scadute possono non essere rimosse e pagate, a causa di ritardi nell'esecuzione di quanto dovuto, gli stanziamenti di competenza possono essere diversi dagli stanziamenti di cassa. Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in c/residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili.

Al riguardo si ricorda che, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui effettuato in attuazione dell'articolo 3, comma 7, del presente decreto, i residui sono costituiti solo da obbligazioni giuridiche esigibili.

L'adozione del principio della competenza potenziata, che richiede l'imputazione delle obbligazioni giuridiche all'esercizio in cui le stesse sono esigibili, non consente la formazione di residui derivanti "da accantonamenti contabili" di risorse in assenza di obbligazioni giuridiche perfezionate. Nel rispetto del principio della competenza potenziata, l'accantonamento contabile di risorse è effettuato iscrivendo in bilancio stanziamenti di spesa che non è possibile impegnare e pagare (che pertanto non danno luogo a residui passivi). Le conseguenti economie di spesa danno luogo alla quota "accantonata" del risultato di amministrazione, utilizzabile a seguito del verificarsi degli eventi che hanno determinato la costituzione dell'accantonamento.

Con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio, prima degli stanziamenti riguardanti le entrate, sono iscritte le voci relative al fondo pluriennale vincolato.

L'importo complessivo dei fondi pluriennali iscritti tra le entrate di ciascun esercizio considerato nel bilancio corrisponde all'importo degli stanziamenti di spesa complessivi dell'esercizio precedente riguardanti il fondo pluriennale. Solo con riferimento al primo esercizio l'importo complessivo del fondo pluriennale iscritto tra le entrate può risultare inferiore all'importo dei fondi pluriennali di spesa

dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato.

Nel bilancio di previsione 2014-2016, con riferimento all'esercizio 2014, l'importo complessivo del fondo pluriennale iscritto in entrata è pari a 0 se il bilancio di previsione è approvato prima del riaccertamento straordinario dei residui previsto dall'articolo 3, comma 7, del presente decreto. Se il bilancio di previsione è approvato successivamente al riaccertamento straordinario dei residui l'importo complessivo del fondo pluriennale iscritto in entrata è pari alla differenza, se positiva, tra i residui passivi al 31 dicembre 2013 cancellati e reimputati agli esercizi successivi e i residui attivi al 31 dicembre 2013 cancellati e reimputati agli esercizi successivi.

Dopo le voci relative al fondo pluriennale vincolato, prima degli stanziamenti riguardanti le entrate, nel primo esercizio considerato nel bilancio è iscritto l'importo relativo all'eventuale utilizzo dell'avanzo di amministrazione, con indicazione della quota utilizzata prima dell'approvazione del rendiconto. Tale importo corrisponde a quello indicato nell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto. Le modalità di utilizzo del risultato di amministrazione vincolato sono indicate dal principio applicato della contabilità finanziaria 9.2.

Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate e accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione. Tale disavanzo è iscritto come posta a se stante nel primo esercizio del bilancio di previsione.

9.5 La funzione autorizzatoria del bilancio di previsione finanziario

Gli stanziamenti di spesa del bilancio di previsione finanziario riguardanti gli esercizi finanziari cui il bilancio si riferisce hanno natura autorizzatoria, costituendo limite agli impegni ed ai pagamenti, con l'esclusione delle previsioni riguardanti i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria e le partite di

giro/servizi per conto di terzi i cui stanziamenti non comportano limiti alla gestione.

Hanno natura autorizzatoria anche gli stanziamenti di entrata riguardanti le accensione di prestiti.

A seguito di eventi intervenuti successivamente all'approvazione del bilancio la giunta, nelle more della necessaria variazione di bilancio, può limitare la natura autorizzatoria degli stanziamenti di tutti gli esercizi considerati del bilancio, al solo fine di garantire gli equilibri di bilancio. Con riferimento a tali stanziamenti non possono essere assunte obbligazioni giuridiche.

Ad esempio, in caso di eventi imprevisti, quale il venir meno o la riduzione dei dividendi o il taglio di trasferimenti a favore dell'ente, che fanno prevedere un disavanzo della gestione finanziaria, in attesa delle variazioni di bilancio e delle misure necessarie a ripristinare il pareggio, la giunta può limitare la natura autorizzatoria degli stanziamenti degli esercizi per i quali si prevede lo squilibrio, non ancora impegnati, al fine di evitare l'assunzione di obbligazioni giuridicamente perfezionate che potrebbero irrigidire la gestione ed impedire l'adozione di interventi strutturali di riequilibrio da parte del Consiglio.

Per effetto della natura autorizzatoria attribuita alle previsioni di tutti gli esercizi considerati nel bilancio:

- possono essere assunte obbligazioni concernenti spese correnti, imputabili anche agli esercizi considerati nel bilancio di previsione successivi al primo, riguardanti contratti o convenzioni pluriennali o necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, nel rispetto di quanto previsto nei documenti di programmazione e fatta salva la costante verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio, anche con riferimento agli esercizi successivi al primo;
- possono essere assunte obbligazioni concernenti spese di investimento imputabili anche agli esercizi considerati nel bilancio di previsione successivi al primo, a condizione di aver predisposto la copertura finanziaria per l'effettuazione della complessiva spesa dell'investimento dal momento in cui sorge l'obbligazione, anche se la forma di copertura è stata già indicata nell'elenco annuale del piano delle

opere pubbliche di cui all'articolo 37 del decreto legislativo n. 36 del 2023. La copertura finanziaria delle spese di investimento è costituita da risorse accertate esigibili nell'esercizio in corso di gestione o la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell'ente o di altra pubblica amministrazione, dall'utilizzo dell'avanzo di amministrazione o, fino all'esercizio 2015, di una legge di autorizzazione all'indebitamento: (38)

- in caso di esercizio provvisorio la gestione è effettuata sulla base delle autorizzazioni del secondo esercizio dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

- tutti gli esercizi considerati nel bilancio di previsione possono essere oggetto di provvedimenti di variazione di bilancio nel corso dell'esercizio, secondo le stesse modalità previste per il primo esercizio. In particolare, le variazioni riguardanti gli accantonamenti al fondo pluriennale vincolato devono essere effettuate anche con riferimento agli stanziamenti relativi agli esercizi successivi al fine di garantire sempre l'equivalenza tra l'importo complessivo degli stanziamenti di spesa riguardanti il fondo pluriennale vincolato e la somma delle due voci riguardanti il fondo pluriennale vincolato iscritte in entrata per ciascun esercizio considerato nel bilancio. Il fondo pluriennale vincolato di entrata del primo esercizio che corrisponde all'importo definitivo del fondo pluriennale vincolato di spesa risultante dal consuntivo (o dal preconsuntivo nelle more del consuntivo).

9.6 Il Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria

Il quadro generale riassuntivo reca l'esposizione delle previsioni complessive del bilancio in termini di competenza e di cassa classificate per titoli, ed è costituito da un prospetto a sezioni divise nel quale sono indicate:

a) per le entrate gli importi di ciascun titolo, il totale delle entrate finali (costituito dalla somma dei primi 5 titoli), il totale delle entrate (costituito dalla somma di tutti i titoli delle entrate) e il totale complessivo delle entrate (il totale complessivo delle entrate di cassa è costituito dalla somma del totale delle entrate con il fondo di cassa, il totale complessivo delle entrate di competenza è costituito dalla somma

del totale delle entrate con il fondo pluriennale vincolato e l'utilizzo del risultato di amministrazione);

b) per le spese gli importi di ciascun titolo di spesa, il totale delle spese finali (costituito dalla somma dei primi tre titoli delle spese), il totale delle spese (costituito dalla somma di tutti i titoli delle spese e il totale complessivo delle spese (il totale complessivo di cassa è sempre uguale al totale delle spese, mentre il totale complessivo di competenza è costituito dalla somma del totale di spesa con l'eventuale disavanzo di amministrazione riportato in bilancio per la copertura).

Il quadro generale riassuntivo del bilancio fornisce una visione sintetica e globale dell'intera gestione dell'ente, relativa alle operazioni di competenza finanziaria dell'esercizio.

Tutte le voci del prospetto devono essere valorizzate, anche se di importo pari a 0.

9.7 La tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto

La tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto è un allegato al bilancio di previsione che evidenzia le risultanze presuntive della gestione dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione, e consente l'elaborazione di previsioni coerenti con tali risultati. In particolare, la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto consente di verificare l'esistenza di un eventuale disavanzo e di provvedere alla relativa copertura.

La prima parte del prospetto consente di determinare l'importo del risultato di amministrazione per approssimazioni successive, attraverso:

a) l'indicazione del risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio, che costituisce un dato certo, determinato dall'ultimo consuntivo approvato;

b) il calcolo del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio alla data in cui si predispone lo schema di bilancio, determinato sulla base delle registrazioni contabili

alla data di elaborazione dello schema di bilancio;

c) la stima degli impegni e degli accertamenti che si prevede di registrare nel resto dell'esercizio in corso, e delle variazioni dei residui attivi e passivi che si prevede di effettuare in sede di riaccertamento. Sulla base di tali dati e dell'importo del fondo pluriennale vincolato di spesa definitivamente stanziato in spesa dell'esercizio precedente (se il bilancio di previsione è predisposto nel corso dell'esercizio cui si riferisce, si fa riferimento all'importo del fondo pluriennale cui corrispondono impegni imputati agli esercizi successivi, determinato sulla base del preconsuntivo), si determina il risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione.

Se il bilancio di previsione è approvato successivamente alla data del 31 dicembre dell'esercizio precedente, la parte di cui alla lettera c) è compilata solo per la voce relativa al fondo pluriennale vincolato formatosi nell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione

La seconda parte del prospetto rappresenta la composizione del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione, costituita:

1) della quota vincolata del risultato di amministrazione del periodo precedente, precisando a quali vincoli si fa riferimento, secondo la classificazione prevista dal principio applicato 9.2. L'elenco analitico dei vincoli è illustrato nella nota integrativa, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente. La quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è analiticamente rappresentata dall'allegato a/2;

2) dalla quota del risultato di amministrazione accantonata. Gli accantonamenti dell'avanzo sono il fondo crediti di dubbia esigibilità, l'accantonamento per i residui perenti (solo per le regioni) e altri eventuali accantonamenti per passività potenziali.

La quota accantonata del risultato di amministrazione presunto è analiticamente rappresentata dall'allegato a/1;

3) dalla quota del risultato di amministrazione destinata agli investimenti. I fondi destinati a investimento sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione che ancora non hanno finanziato spese di investimento, utilizzabili solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. La quota destinata agli investimenti del risultato di amministrazione presunto è analiticamente rappresentata dall'allegato a/3;

4) l'eventuale quota libera dell'avanzo di amministrazione presunto utilizzabile solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, quando ne sia dimostrata la sua effettiva consistenza e, quindi, nella misura in cui l'avanzo risulti effettivamente realizzato. Nel caso in cui l'importo della quota libera risulti negativo, si è in presenza di un disavanzo di amministrazione, da recuperare secondo le modalità previste nel principio n. 9.2 della contabilità finanziaria.

La terza parte del prospetto indica l'importo della quota vincolata del risultato presunto di amministrazione applicata al primo esercizio del bilancio di previsione finanziario. Al riguardo si rinvia al principio applicato 9.2 riguardante il risultato di amministrazione. L'elenco analitico dei vincoli utilizzati e degli accantonamenti impiegati è illustrato nella nota integrativa, distinguendo gli utilizzi dei vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente.

9.7.1 Allegato a/1 - Elenco analitico delle risorse accantonate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto.

L'allegato a/1 elenca le risorse presunte accantonate nel risultato di amministrazione presunto e deve essere redatto obbligatoriamente nel caso in cui il bilancio di previsione sia approvato nel corso del primo esercizio considerato nel bilancio stesso e preveda l'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione presunto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 42, comma 9, del presente decreto e dell'art. 187, commi 3 e 3-quinquies, del TUEL.

Il prospetto consente di determinare le risorse presunte accantonate nel risultato di amministrazione riferite al 31 dicembre dell'esercizio precedente N-1 a quello cui si riferisce il bilancio di previsione N e partendo dall'ultimo dato certo al 1° gennaio dell'esercizio N-1, corrispondente al dato del consuntivo dell'esercizio N-2, rappresenta il totale degli accantonamenti come somma delle singole quote accantonate così come specificate nel prospetto del risultato di amministrazione.

La prima e la seconda colonna dell'allegato riportano, per ogni quota accantonata, l'elenco dei capitoli di spesa e la relativa descrizione.

Gli enti locali che ai sensi dell'art. 169, comma 3, del TUEL non adottano il PEG indicano solo l'oggetto della spesa (e non il capitolo con la relativa descrizione). Per i fondi accantonati negli esercizi precedenti che non sono stati stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce, è indicato «per memoria» il capitolo dell'esercizio in cui il fondo è stato iscritto in bilancio, con la relativa descrizione e l'esercizio di riferimento;

La terza colonna (a) indica il totale delle risorse accantonate al 1° gennaio dell'esercizio precedente N-1 a quello cui si riferisce il bilancio di previsione N.

La quarta colonna (b) riporta le risorse accantonate utilizzate nel bilancio attraverso l'applicazione delle corrispondenti quote che devono essere indicate con il segno meno (-) in quanto riducono il totale delle risorse accantonate risultanti al primo gennaio dell'esercizio N-1 indicate nella colonna (a).

La quinta colonna (c) riporta le risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N-1, che determinano un incremento delle risorse accantonate. Lo stanziamento definitivo di bilancio è costituito sia dall'accantonamento di nuovi fondi finanziati dalle entrate dell'esercizio, sia dal «riaccantonamento» dei fondi provenienti dagli esercizi precedenti, applicati in entrata del bilancio come utilizzo del risultato di amministrazione.

La sesta colonna (d) riporta le variazioni degli accantonamenti che si prevede di effettuare in sede di

approvazione del rendiconto N-1.

Tali variazioni, necessarie per i previsti adeguamenti dei fondi accantonati nel risultato di amministrazione, dovranno essere indicate con il segno algebrico (+) o (-) perché possono determinare un aumento o una diminuzione del totale delle risorse presunte accantonate nel risultato di amministrazione riferito al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio.

Poichè i fondi di riserva e i fondi speciali non confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione non devono essere rappresentati. Dal bilancio di previsione 2026-2028 fino al bilancio di previsione 2030-2032, con riferimento agli esercizi dal 2025 al 2029, nell'allegato a/1 è sempre rappresentato il Fondo obiettivi di finanza pubblica disciplinato dall'art. 1, comma 789, della legge n. 207 del 2024.

Gli enti in disavanzo di amministrazione all'inizio dell'esercizio precedente (al 1° gennaio N-1), escluso il disavanzo da debito autorizzato e non contratto delle regioni e delle province autonome, compilano il prospetto in modo da evidenziare che, alla fine dell'esercizio N-1, il Fondo obiettivi di finanza pubblica costituisce un'economia che concorre al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione, indicando: nella colonna c) «Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio N-1», l'importo dello stanziamento del Fondo obiettivi di finanza pubblica iscritto in bilancio per l'esercizio N-1; nella colonna d) «Variazione degli accantonamenti che si prevede di effettuare in sede di rendiconto N-1 (con segno +/-)», l'importo dello stanziamento del Fondo obiettivi di finanza pubblica iscritto in bilancio per l'esercizio N-1 con il segno (-), se la sommatoria del Fondo e del ripiano ordinario da effettuare nel corso dell'esercizio, iscritto nel bilancio di previsione, è inferiore o uguale al disavanzo alla chiusura dell'esercizio precedente.

Se la sommatoria del Fondo obiettivi di finanza pubblica e dell'importo del ripiano ordinario da effettuare nel corso dell'esercizio è superiore al disavanzo alla chiusura dell'esercizio precedente, la colonna d) è valorizzata con il segno (-) per l'importo del Fondo necessario a ripianare completamente il disavanzo residuo, e la quota residua del Fondo confluisce nella parte accantonata del risultato di amministrazione presunto, da destinare, nell'esercizio successivo, al finanziamento di investimenti, anche indiretti. Pertanto, la colonna (e) è valorizzata per un importo pari alla differenza tra il Fondo stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio precedente (iscritto nella colonna c) e l'importo del

disavanzo residuo al 31/12/N-1 ripianato a valere del Fondo (iscritto nella colonna d).

L'allegato a/1 al bilancio di previsione può essere compilato seguendo le indicazioni previste dal paragrafo 13.7.1.

Si rinvia all'esempio n. 3.

La quota accantonata denominata «altri accantonamenti» si riferisce ad ulteriori accantonamenti, destinati a confluire nel risultato di amministrazione, che l'ente ha ritenuto prudentemente e motivatamente di dover effettuare.

La settima colonna (e) consente di determinare il totale delle risorse accantonate presunte nel risultato di amministrazione presunto riferito all'esercizio N-1 evidenziando i totali delle singole quote accantonate come specificate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto.

L'ultima colonna, denominata (f) indica l'ammontare delle risorse accantonate presunte al 31/12/N-1 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione. Si ricorda che l'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione presunto è consentito prima dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, solo in presenza dei presupposti ed osservando le modalità previste dall'art. 42, comma 8, del presente decreto e dell'art. 187, commi 3 e 3-quinquies, del TUEL e dal paragrafo 9.2 del principio applicato della contabilità finanziaria, ed in particolare previa approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto aggiornato sulla base dei dati di preconsuntivo.

9.7.2 Allegato a/2 - Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto.

L'allegato a/2 elenca le risorse vincolate presunte rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto e deve essere redatto obbligatoriamente nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto.

Le quote vincolate del risultato di amministrazione sono definite dall'art. 42, comma 5, al presente

decreto, e dall'art. 187, comma 3-ter, del TUEL, che distinguono i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, i vincoli derivanti dai trasferimenti, i vincoli da mutui e altri finanziamenti e i vincoli formalmente attribuiti dall'ente.

Per vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili si intendono i vincoli previsti dalle leggi statali e regionali nei confronti degli enti locali e quelli previsti dalla legge statale nei confronti delle regioni, esclusi i casi in cui la legge dispone un vincolo di destinazione su propri trasferimenti di risorse a favore di terzi, che si configurano come vincoli derivanti da trasferimenti.

Esemplificazioni di vincoli derivanti dai principi contabili sono indicati nel paragrafo n. 9.2 del principio applicato della contabilità finanziaria.

Per vincoli derivanti dai trasferimenti si intendono gli specifici vincoli di utilizzo di risorse trasferite per la realizzazione di una determinata spesa. È necessario distinguere le entrate vincolate alla realizzazione di una specifica spesa, dalle entrate destinate al finanziamento di una generale categoria di spese, quali la spesa sanitaria o la spesa UE. La natura vincolata dei trasferimenti UE si estende alle risorse destinate al cofinanziamento nazionale.

Pertanto, tali risorse devono essere considerate come «vincolate da trasferimenti» ancorché derivanti da entrate proprie dell'ente. Per gli enti locali, la natura vincolata di tali risorse non rileva ai fini della disciplina dei vincoli cassa.

Fermo restando l'obbligo di rispettare sia i vincoli specifici sia la destinazione generica delle risorse acquisite, si sottolinea che la disciplina prevista per l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione non riguarda le cd. risorse destinate.

Per vincoli derivanti da mutui e altri finanziamenti si intendono quelli afferenti a tutti i debiti contratti dall'ente, vincolati alla realizzazione di specifici investimenti, salvo i mutui contratti dalle regioni a fronte di disavanzo da indebitamento autorizzato con legge non ancora accertato;

Per vincoli formalmente attribuiti dall'ente si intendono quelli previsti dal principio applicato 9.2

concernente la contabilità finanziaria, derivanti da «entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. È possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi, ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio (per gli enti locali compresi quelli ai sensi dell'art. 193 del TUEL, nel caso in cui sia stata accertata, nell'anno in corso e nei due anni precedenti l'assenza dell'equilibrio generale di bilancio)». Con particolare riferimento alle regioni si rappresenta che:

- a) le regioni possono attribuire il vincolo di destinazione in caso di disavanzo da indebitamento autorizzato con legge non ancora accertato;
- b) i vincoli attribuiti dalla regione con propria legge regionale, sono considerati «vincoli formalmente attribuiti dalla regione» e non «vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili».

L'allegato a/2 consente di determinare le risorse presunte vincolate nel risultato di amministrazione riferite al 31 dicembre dell'esercizio precedente N-1 a quello cui si riferisce il bilancio di previsione e partendo dall'ultimo dato certo al 1° gennaio di tale esercizio N-1, corrispondente al consuntivo dell'esercizio N-2, e rappresenta il totale dei vincoli come somma delle singole quote vincolate specificate nel prospetto del risultato di amministrazione h/1, h/2, h/3, h/4 e h/5.

La prima e la seconda colonna dell'allegato riportano, per ciascuna quota vincolata, tutti i relativi capitoli di entrata e le relative descrizioni. Per le risorse vincolate nel risultato di amministrazione per le quali non è stato previsto il capitolo di entrata nel bilancio è indicato, «per memoria», il capitolo di entrata dell'esercizio in cui l'entrata è stata accertata. Gli enti locali che ai sensi dell'art. 169, comma 3, del TUEL non adottano il PEG indicano solo l'oggetto dell'entrata (e non il capitolo e la relativa descrizione). Per le risorse destinate al cofinanziamento nazionale per le quali non è possibile fare riferimento ad uno specifico capitolo di entrate, nella colonna «Capitolo di entrata» si indica «Cof. Naz.». Per le entrate vincolate accertate negli esercizi 2018 e precedenti è possibile indicare solo l'oggetto delle entrate e

non il capitolo con la relativa descrizione.

La terza e la quarta colonna dell'allegato riportano i relativi capitoli di spesa finanziati da entrate vincolate con le descrizioni.

Il capitolo di spesa con la relativa descrizione non è indicato:

da parte degli enti locali che ai sensi dell'art. 169, comma 3, del TUEL non adottano il PEG. Tali enti indicano solo l'oggetto della spesa;

quando l'entrata vincolata finanzia più capitoli di spesa, in tali casi gli importi relativi alle lettere da c) a g) sono aggregati e riferiti ad un unico oggetto della spesa. L'elenco analitico dei capitoli di spesa riguardanti tali spese è riportato nella Nota integrativa, seguendo lo schema dell'allegato a/2;

quando la spesa finanziata dalle entrate vincolate non è stata stanziata in bilancio, ad esempio nel caso dell'accertamento di un'entrata non prevista in bilancio effettuato dopo i termini previsti per le variazioni di bilancio dall'art. 51, comma 6, del presente decreto e dall'art. 175, comma 3, del TUEL, o nel caso di entrate vincolate nel risultato di amministrazione nel suo valore al 1° gennaio non applicate al bilancio in entrata e in spesa.

La quinta colonna dell'allegato (a) indica le risorse vincolate al 1° gennaio dell'esercizio precedente N-1 a quello cui si riferisce il bilancio di previsione N. I totali parziali di tale colonna, al netto delle relative quote accantonate, corrispondono agli importi delle quote vincolate dell'allegato a) del rendiconto dell'esercizio N-2 concernente il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione.

La sesta colonna dell'allegato (b) riporta le risorse vincolate accertate nel bilancio. Il dato inserito nella colonna (b) è un dato presunto in quanto risultante dalla somma degli accertamenti di entrate vincolate effettuati fino alla data di predisposizione del prospetto e degli accertamenti che presumibilmente l'ente ritiene di fare dalla data di predisposizione del prospetto fino al 31 dicembre dell'esercizio precedente N-1 a quello cui si riferisce il bilancio di previsione N.

La settima colonna dell'allegato (c) riporta le risorse vincolate impegnate nell'esercizio N-1 finanziate da entrate vincolate accertate nello stesso esercizio N-1 o da quote vincolate del risultato di amministrazione. Il dato complessivamente riportato in questa colonna è un dato presunto in quanto risultante dalla somma degli impegni effettuati dall'ente, nell'esercizio N-1, fino alla data di predisposizione del prospetto e degli impegni che presumibilmente l'ente ritiene di fare dalla data di predisposizione del prospetto fino al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione finanziati da entrate accertate nello stesso esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione.

Il dato viene indicato con il segno positivo (+) in quanto la formula della colonna (g) calcola il totale delle risorse vincolate al 31 dicembre dell'esercizio N-1 considerando la diminuzione determinata dagli impegni indicati nella colonna (c).

L'ottava colonna dell'allegato (d) indica il fondo pluriennale vincolato finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione riferite al 31 dicembre nell'esercizio precedente N-1 a quello cui si riferisce il bilancio di previsione.

Il dato è presunto in quanto risultante dalla somma del fondo pluriennale vincolato finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o quote vincolate del risultato di amministrazione contabilizzate dall'ente fino alla data di predisposizione del prospetto e del fondo pluriennale vincolato che presumibilmente l'ente ritiene di finanziare dalla data di predisposizione del prospetto fino al 31 dicembre dell'esercizio precedente N-1 a quello cui si riferisce il bilancio di previsione. Anche se trattasi di risorse vincolate già impegnate il dato viene inserito con il segno positivo (+) in quanto considerato in diminuzione nella formula della colonna (g) che consente di determinare il totale delle risorse vincolate al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione.

La nona colonna (e) indica il dato presunto sia delle cancellazioni di residui attivi vincolati o dell'eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione effettuate nel corso dell'esercizio

precedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, sia le cancellazioni di residui passivi finanziati da risorse vincolate.

Trattasi di un dato presunto in quanto risultante dalla somma di dati certi fino alla data di predisposizione della tabella e dei dati presunti riferiti a partire dalla data di predisposizione della tabella fino al 31 dicembre dell'esercizio precedente (N-1) a quello cui si riferisce il bilancio di previsione.

Il dato inserito nella colonna è pertanto il saldo algebrico delle cancellazioni ed eliminazioni effettuate sui residui attivi inserite con il segno (+) e delle cancellazioni ed eliminazioni effettuate sui residui passivi inserite con il segno (-).

La decima colonna (f) indica le risorse relative alle cancellazioni degli impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato effettuate dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio N-2 al netto di quelle che sono state reimpegnate nel corso dell'esercizio precedente N-1 a quello cui si riferisce il bilancio di previsione.

Il dato viene inserito con il segno (+), anche se determina una diminuzione delle risorse vincolate risultanti al 1° gennaio dell'esercizio N-1 in quanto la formula della colonna (g), che consente di determinare il totale delle risorse vincolate al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione, opera la nettizzazione.

L'undicesima colonna (g) indica il totale delle risorse vincolate presunte al 31 dicembre dell'esercizio precedente N-1 a quello cui si riferisce il bilancio di previsione ed evidenzia i totali delle singole quote vincolate h/1, h/2, h/3, h/4 e h/5.

L'ultima colonna (i) indica le risorse vincolate presunte al 31/12/N-1 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione. Si ricorda che l'utilizzo delle quote vincolate presunte del risultato di amministrazione è consentita prima dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente secondo le modalità previste dall'art. 42, comma 9 del presente decreto e l'art. 187, comma 3-quater del TUEL e dal paragrafo n. 9.2 del principio applicato della contabilità finanziaria.

Poichè le entrate vincolate possono avere anche la natura di entrate di dubbia e difficile esazione e pertanto devono essere, nel rispetto della disciplina, oggetto di accantonamento al FCDE o rientrare tra le entrate che richiedono altri accantonamenti nel rispetto della disciplina armonizzata l'allegato, per evidenziare le quote vincolate al netto degli accantonamenti, riporta nelle righe i/1, i/2, i/3, i/4 e i/5 i totali degli accantonamenti effettuati rispettivamente per le singole quote vincolate obbligatoriamente rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto e elencate analiticamente nell'allegato a/1.

Nelle successive righe l/1, l/2, l/3, l/4 e l/5 dell'allegato a/2 sono invece riportate le quote vincolate al netto dei rispettivi accantonamenti, i/1, i/2, i/3, i/4 e i/5.

Nel prospetto del risultato di amministrazione presunto devono essere indicate le quote vincolate al netto degli accantonamenti.

La rappresentazione, nel prospetto del risultato di amministrazione, delle quote vincolate al netto degli accantonamenti consente di migliorare il totale parte disponibile E), determinando una maggiore quota libera o un minor disavanzo e di evitare l'utilizzo, anticipatamente rispetto all'approvazione del consuntivo, sia pure nei termini consentiti dalla legge, di quote vincolate comprensive della quota di dubbia e difficile esazione.

9.7.3 Allegato a/3 - Elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto.

L'allegato a/3 elenca le risorse presunte destinate agli investimenti rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto e deve essere redatto obbligatoriamente nel caso in cui il bilancio di previsione prevede l'utilizzo delle quote destinate del risultato di amministrazione. Le risorse destinate agli investimenti sono utilizzabili solo a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Nel caso di approvazione del bilancio di previsione successiva all'approvazione del

rendiconto dell'esercizio precedente, l'allegato a/3 è compilato sulla base dei dati di rendiconto.

Il prospetto consente di determinare la quota delle risorse presunte destinate agli investimenti del risultato di amministrazione riferite al 31 dicembre dell'esercizio precedente N-1 a quello cui si riferisce il bilancio di previsione.

La prima e la seconda colonna dell'allegato riportano, per ogni risorsa destinata agli investimenti i relativi capitoli di entrata e le descrizioni. Per le entrate per le quali non è previsto il capitolo di entrata è indicato «per memoria» il capitolo di entrata dell'esercizio in cui l'entrata è stata accertata. Gli enti locali che ai sensi dell'art. 169, comma 3, del TUEL non adottano il PEG indicano solo l'oggetto dell'entrata, e non il capitolo con la descrizione. Per le entrate destinate agli investimenti accertate negli esercizi 2018 e precedenti è possibile indicare solo l'oggetto delle entrate, e non il capitolo con la descrizione. La terza e la quarta colonna dell'allegato riporta i capitoli di spesa finanziati da entrate destinate agli investimenti e le relative descrizioni. Il capitolo di spesa con la relativa descrizione non è indicato:

da parte degli enti locali che ai sensi dell'art. 169, comma 3, del TUEL non adottano il PEG. Tali enti indicano solo l'oggetto della spesa;

quando l'entrata destinata agli investimenti finanzia più capitoli di spesa, in tali casi gli importi relativi alle lettere da b) a g) sono aggregati e riferiti ad un unico oggetto della spesa. L'elenco analitico dei capitoli di spesa riguardanti tali spese è riportato nella Relazione sulla gestione, seguendo lo schema dell'allegato a/3;

quando la spesa finanziata dalle entrate destinate agli investimenti non è stata stanziata in bilancio, ad esempio nel caso dell'accertamento di un'entrata non prevista in bilancio effettuato dopo i termini previsti per le variazioni di bilancio dall'art. 51, comma 6, del presente decreto e dall'art. 175, comma 3, del TUEL, o nel caso di entrate destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione nel suo valore 1° gennaio che non sono state applicate al bilancio in entrata e in spesa.

La quinta colonna dell'allegato (a) indica le risorse destinate agli investimenti al 1° gennaio dell'esercizio precedente N-1 a quello cui si riferisce il bilancio di previsione N. Il totale della colonna a), al netto delle relative quote accantonate, corrisponde all'importo della voce «Totale parte destinata agli investimenti (D)» dell'allegato a) del rendiconto dell'esercizio N-2 concernente il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;

La sesta colonna dell'allegato (b) riporta le risorse destinate agli investimenti accertate nell'esercizio N-1. Il dato inserito nella colonna (b) è un dato presunto in quanto risultato della somma degli accertamenti di entrate destinate agli investimenti fino alla data di predisposizione del prospetto e degli accertamenti che presumibilmente l'ente ritiene di fare dalla data di predisposizione del prospetto fino al 31 dicembre dell'esercizio precedente N-1 a quello cui si riferisce il bilancio di previsione N.

La settima colonna dell'allegato (c) riporta le risorse destinate agli investimenti impegnate nell'esercizio N-1 finanziate da entrate destinate agli investimenti accertate nello stesso esercizio N-1 o dalla quota destinata agli investimenti del risultato di amministrazione. Il dato complessivamente riportato in questa colonna è un dato presunto in quanto somma degli impegni effettuati dall'ente, nell'esercizio N-1, fino alla data di predisposizione del prospetto e degli impegni che presumibilmente l'ente ritiene di fare dalla data di predisposizione del prospetto fino al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione finanziati da entrate accertate nello stesso esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione.

Il dato viene indicato con il segno positivo in quanto la formula della colonna (g) calcola il totale delle risorse destinate agli investimenti al 31 dicembre dell'esercizio N-1 considerando la diminuzione determinata dagli impegni indicati nella colonna (c).

L'ottava colonna dell'allegato (d) indica il fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre N-1 finanziato da entrate destinate agli investimenti accertate nell'esercizio o dalla quota destinata agli investimenti del risultato di amministrazione dell'esercizio N-2. Il dato è presunto in quanto risultante dalla somma del fondo pluriennale vincolato finanziato da entrate destinate agli investimenti accertate nell'esercizio o

dalla quota destinata agli investimenti del risultato di amministrazione contabilizzate dall'ente fino alla data di predisposizione del prospetto e del fondo pluriennale vincolato che presumibilmente l'ente ritiene di finanziare dalla data di predisposizione del prospetto fino al 31 dicembre dell'esercizio precedente N-1 a quello cui si riferisce il bilancio di previsione. Anche se trattasi di risorse destinate agli investimenti già spese il dato viene inserito con il segno positivo (+) in quanto considerato in diminuzione nella formula della colonna (g) che consente di determinare il totale delle risorse destinate agli investimenti al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione.

La nona colonna (e) indica il dato presunto sia delle cancellazioni di residui attivi destinati agli investimenti o eliminazione della destinazione su quote del risultato di amministrazione effettuate nel corso dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione sia delle cancellazioni di residui passivi finanziati da risorse destinate agli investimenti. Trattasi di un dato presunto in quanto risultante dalla somma di dati certi fino alla data di predisposizione della tabella e dei dati presunti riferiti a partire dalla data di predisposizione della tabella fino al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione.

Il dato inserito nella colonna è pertanto il saldo algebrico delle cancellazioni ed eliminazioni effettuate sui residui attivi inserite con il segno (+) e delle cancellazioni ed eliminazioni effettuate sui residui passivi inserite con il segno (-).

La decima colonna (f) indica il totale delle risorse destinate agli investimenti presunte al 31 dicembre dell'esercizio precedente N-1 a quello cui si riferisce il bilancio di previsione.

L'ultima colonna (g) indica le risorse destinate agli investimenti presunte al 31/12/N-1 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione. Considerato che le risorse destinate agli investimenti sono utilizzabili solo a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, tale colonna è valorizzata solo se il bilancio di previsione è approvato dopo il rendiconto dell'esercizio precedente. In tal caso l'allegato a/3 è compilato sulla base dei dati del rendiconto approvato.

Poichè le entrate destinate agli investimenti possono essere oggetto, nel rispetto della disciplina armonizzata, di accantonamenti l'allegato evidenzia, nelle righe successive, prima il totale degli accantonamenti riguardanti le risorse destinate agli investimenti poi, per differenza, il totale delle risorse destinate agli investimenti al netto degli accantonamenti che deve corrispondere a quanto riportato nel prospetto del risultato di amministrazione presunto riferito all'esercizio precedente N-1 a quello cui si riferisce il bilancio di previsione N.

Anche la rappresentazione delle risorse destinate agli investimenti al netto degli accantonamenti, nel prospetto del risultato di amministrazione presunto, consente di migliorare il totale parte disponibile E), determinando una maggiore quota libera o un minor disavanzo.

9.8 Il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato

Al bilancio di previsione sono allegati almeno tre prospetti concernenti la composizione del fondo pluriennale vincolato, predisposti con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione.

Al riguardo è importate ricordare che il fondo pluriennale vincolato è cumulato, in quanto l'importo iscritto in entrata in ciascun esercizio riporta tutte le risorse rinviate dagli esercizi precedenti, sia quelle relative agli impegni imputati all'esercizio cui si riferisce il bilancio, sia quelle relative agli esercizi successivi.

Trattandosi di un dato cumulato, il fondo consente di rappresentare contabilmente con trasparenza e attendibilità:

a) la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione delle risorse ed il loro effettivo impiego, evidenziando, nel caso in cui le risorse siano costituite da prestiti, il fenomeno, purtroppo frequente presso gli enti locali, dell'acquisizione di liquidità vincolata destinata a restare inutilizzata anche per

periodi di tempo lunghi, nonostante comportino rilevanti oneri finanziari;

b) il procedimento di programmazione e realizzazione delle spese pubbliche che impiegano risorse acquisite anticipatamente dall'ente e richiedono un periodo di tempo ultrannuale di attuazione, evidenziando anche i tempi di impiego delle risorse acquisite per la realizzazione di interventi pluriennali, (si pensi alla indispensabilità di tale previsione nel caso di indebitamento o di utilizzo di trasferimenti da altri livelli di governo).

Con riferimento all'esercizio per il quale è predisposto, ciascun prospetto evidenzia:

a) l'articolazione per missioni e programmi del fondo iscritto in entrata del bilancio dell'esercizio cui il prospetto si riferisce (nell'entrata del bilancio il fondo è articolato in due sole voci, riguardanti la parte corrente e la parte in conto capitale);

b) la quota del fondo di cui alla lettera a), destinato a dare copertura agli impegni assunti negli esercizi precedenti e imputati all'esercizio cui il prospetto si riferisce, in modo da definire, per differenza, l'importo del fondo proveniente dal passato destinato ad essere rinviato agli esercizi successivi;

c) la quota del fondo pluriennale che si prevede di accantonare nel corso dell'esercizio cui il prospetto si riferisce, rappresentata dall'ammontare degli impegni imputati agli esercizi successivi che si prevede di assumere nel corso dell'esercizio finanziati con risorse accertate nell'esercizio. Nei prospetti riguardanti gli esercizi successivi, tale parte del prospetto può non essere compilata. Nei prospetti degli esercizi successivi al primo, la mancata compilazione di tali colonne presuppone che l'ente prevede di assumere accertamenti e impegni con imputazione agli esercizi successivi solo nel primo esercizio considerato nel bilancio e non anche negli esercizi successivi.

La prima colonna del prospetto indica la ripartizione tra i programmi di spesa del fondo pluriennale vincolato proveniente dagli esercizi precedenti. Il totale di tale colonna, corrisponde alla somma delle due voci iscritte in entrata del bilancio di previsione, riguardanti il fondo pluriennale vincolato (di parte

corrente e in conto capitale).

Nel prospetto concernente la composizione del fondo pluriennale vincolato del primo esercizio del bilancio di previsione, gli importi della prima colonna rappresentano la previsione dell'importo che, per ciascun programma, il fondo pluriennale vincolato avrà nel rendiconto della gestione dell'esercizio precedente. Tale importo non dovrebbe essere superiore agli stanziamenti di spesa riguardanti il fondo pluriennale del bilancio dell'esercizio precedente, in quanto, se nel corso dell'esercizio gli impegni sono imputati correttamente, il fondo non dovrebbe essere oggetto di significativi incrementi in occasione del riaccertamento ordinario dei residui.

Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, nella prima colonna sono indicati gli importi che, per ciascun programma, risultano indicati nelle voci di spesa riguardanti il fondo pluriennale vincolato nel consuntivo (o nel preconsuntivo) dell'esercizio precedente.

Come evidenziato nel paragrafo 9.4 del presente principio, nel bilancio di previsione 2015-2017, con riferimento all'esercizio 2015, l'importo complessivo del fondo pluriennale iscritto in entrata è pari a 0 se il bilancio di previsione è approvato prima del riaccertamento straordinario dei residui previsto dall'articolo 3, comma 7, del presente decreto. Se il bilancio di previsione è approvato successivamente al riaccertamento straordinario dei residui l'importo complessivo del fondo pluriennale iscritto in entrata è pari alla differenza, se positiva, tra i residui passivi al 31 dicembre 2014 cancellati e reimputati agli esercizi successivi e i residui attivi al 31 dicembre 2014 cancellati e reimputati agli esercizi successivi. Al fine della ripartizione di tale importo nella prima colonna del prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato 2015 è necessario fare riferimento agli stanziamenti corrispondenti a quelli in cui, nell'esercizio 2015 e negli esercizi successivi, sono stati reimputati gli impegni cancellati dall'elenco dei residui passivi al 31 dicembre 2014, esclusi quelli finanziati dagli accertamenti vincolati cancellati dall'elenco dei residui attivi al 31 dicembre 2014 e re imputati (in quanto per tali impegni non si forma il fondo pluriennale vincolato). A fronte di ogni impegno reimputato non finanziato da entrate riaccertate e reimputate, deve essere valorizzato l'importo del fondo nella prima colonna del prospetto.

Nel prospetto concernente la composizione del fondo pluriennale vincolato, gli importi della prima colonna corrispondono a quelli dell'ultima colonna del prospetto relativo all'esercizio precedente, al netto della colonna "imputazione ancora non definita".

La seconda colonna del prospetto indica la quota del fondo iscritta in entrata costituita dalle "Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio N".

Al fine di garantire una corretta gestione del fondo pluriennale vincolato è fondamentale che il sistema informativo contabile dell'ente sia in grado di individuare, per ciascun programma, gli impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato, distinguendoli per esercizio di imputazione. Tra le tecniche che è possibile adottare, la più semplice è una sorta di estensione delle procedure previste per la "prenotazione della spesa", che prevede, all'avvio delle procedure di spesa riguardanti un particolare programma, la prenotazione sia dello stanziamento del fondo pluriennale in corso di esercizio sia degli stanziamenti di spesa degli esercizi successivi.

A seguito della formalizzazione dell'obbligazione, gli stanziamenti di spesa sono impegnati e la prenotazione del fondo pluriennale è confermata con l'iscrizione degli estremi dell'impegno (importo, numero e data dell'impegno, esercizio di imputazione).

In tal modo risulta possibile:

- ai fini della predisposizione del consuntivo, distinguere la quota del fondo che è stata effettivamente utilizzata, dalle quote non utilizzate che costituiscono economia di spesa e confluiscono nel risultato di amministrazione;
- ai fini della predisposizione del bilancio di previsione, distinguere la parte del fondo proveniente dall'esercizio precedente destinata a dare copertura agli impegni assunti negli esercizi precedenti ed imputati all'esercizio cui si riferisce il bilancio, dalla parte del fondo destinata a dare copertura agli

impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi.

Tale seconda quota del fondo deve essere ristanziata nella spesa del bilancio di previsione dell'esercizio successivo. Ad essa deve essere aggiunta un'ulteriore quota derivante dalla gestione dell'esercizio;

- garantire l'aggiornamento delle scritture riguardanti il fondo, attraverso il ribaltamento, all'inizio di ciascun esercizio, di tutte le informazioni riguardanti gli impegni correlati alla quota del fondo di cui alla lettera b) ristanziata in bilancio.

Al fine di determinare gli importi da iscrivere nella seconda colonna del prospetto riguardante la composizione del fondo del primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, se il bilancio è approvato prima del 31 dicembre è necessario considerare:

a) gli impegni assunti negli esercizi precedenti già rendicontati, imputati agli esercizi successivi a quello cui si riferisce il prospetto e finanziati con il fondo pluriennale vincolato, oggettivamente determinabili;

b) gli impegni assunti nel corso dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il prospetto, imputati agli esercizi successivi a quelli cui si riferisce il prospetto e finanziati con il fondo pluriennale vincolato, oggettivamente determinabili;

c) gli impegni che si prevede di assumere nel resto dell'esercizio in corso con imputazione agli esercizi successivi a quelli cui si riferisce il prospetto e finanziati con il fondo pluriennale vincolato.

Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, gli importi da iscrivere nella seconda colonna del prospetto riguardante la composizione del fondo del primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, sono determinati sulla base dei dati di consuntivo e di preconsuntivo anche con riferimento alla lettera c).

La seconda colonna dei prospetti riguardanti la composizione del fondo degli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione è compilata con le stesse modalità indicate per il prospetto relativo

al primo esercizio, indicate nell'ipotesi di bilancio approvato prima del 31 dicembre, considerando anche gli impegni che si prevede di assumere negli esercizi successivi con imputazione all'esercizio cui il prospetto si riferisce.

La terza colonna del prospetto è compilata, per ciascun programma, come differenza tra la prima e la seconda.

Le successive colonne indicano gli impegni che, nel corso dell'esercizio cui si riferisce il prospetto, si prevede di assumere ed imputare a ciascuno degli esercizi successivi, finanziati da entrate vincolate che si prevede di accertare nel corso del medesimo esercizio. Nel prospetto riguardante ciascun esercizio considerato nel bilancio è possibile accantonare nel fondo pluriennale vincolato le risorse riguardanti investimenti in corso di definizione che si prevede di avviare nel corso di tale esercizio, per i quali non è possibile prevedere gli esercizi di imputazione delle relative spese.

Considerato che la programmazione e la previsione delle opere pubbliche è fondata sul Programma triennale delle opere pubbliche e sul relativo elenco annuale, che richiedono, tra l'altro, la formulazione del cronoprogramma (previsione dei SAL) relativo agli interventi di investimento programmati, l'eventuale previsione di investimenti non ancora definiti deve essere adeguatamente motivata nella nota integrativa, indicando le cause che non hanno reso ancora possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione del cronoprogramma della spesa.

L'ultima colonna indica l'importo complessivo del fondo pluriennale vincolato stanziato nella spesa del bilancio dell'esercizio cui il prospetto si riferisce, ed è pari alla somma degli importi delle colonne dalla terza alla settima.

9.9 Il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità

Al bilancio di previsione sono allegati almeno tre prospetti, concernenti la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità, predisposti con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio di

previsione.

Tali allegati, anche per garantire la confrontabilità dei bilanci, rappresentano la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità a livello di tipologie, indipendentemente dal livello di analisi che l'ente autonomamente sceglie per valutare le proprie entrate.

È importante ribadire che il prospetto non svolge la funzione di dimostrare la metodologia seguita per calcolare il fondo. Pertanto, le percentuali indicate nella colonna d) non sono quelle individuate per determinare l'ammontare del fondo in applicazione del principio 3.3 della contabilità finanziaria, ma sono il risultato del rapporto tra l'accantonamento effettuato per ciascuna tipologia e l'importo della corrispondente tipologia stanziato nel bilancio di previsione.

In ogni caso, al fine di consentire una valutazione della congruità del fondo, per alcune tipologie di entrata è prevista anche l'indicazione dell'importo della tipologia al netto delle entrate per le quali non è previsto l'obbligo di accantonare risorse nel fondo, quali, ad esempio, i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche.

Con riferimento all'esercizio per il quale è predisposto, il prospetto, nella prima colonna riporta il codice della voce del piano dei conti corrispondente alla tipologia considerata e nella seconda colonna riporta la denominazione con l'evidenza delle quote che non richiedono l'accantonamento al fondo, in quanto considerate entrate di sicura esigibilità.

Nella colonna (a) devono essere indicati gli stanziamenti di bilancio dell'esercizio di riferimento.

Nella colonna (b) deve essere indicato l'accantonamento obbligatorio al fondo determinato, nel rispetto del principio contabile applicato della contabilità finanziaria 3.3.

Nella colonna (c) deve essere indicato l'accantonamento effettivo di bilancio che non deve essere inferiore all'accantonamento obbligatorio al fondo di cui alla colonna (b) ma può essere superiore per

libera scelta prudenziale dell'ente che deve darne motivazione nella relazione al bilancio.

L'accantonamento effettivo di bilancio, come risulta dal totale della colonna (c), deve corrispondere all'importo degli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità stanziati nel bilancio di previsione nel titolo secondo della spesa (con riferimento alle entrate di dubbia e difficile esazione del titolo quarto) e nel titolo primo (per le altre entrate di dubbia e difficile esazione).

9.10 Il prospetto degli equilibri di bilancio

Il prospetto degli equilibri di bilancio consente di verificare gli equilibri interni al bilancio di previsione per ciascuno degli esercizi in cui è articolato.

Infatti, il bilancio di previsione, oltre ad essere deliberato in pareggio finanziario di competenza tra tutte le entrate e le spese, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione o del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, e a garantire un fondo di cassa finale non negativo, deve prevedere:

- l'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria tra le spese correnti incrementate dalle spese per trasferimenti in c/capitale e dalle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, e le entrate correnti, costituite dai primi tre titoli dell'entrata, incrementate dai contributi destinati al rimborso dei prestiti, dal fondo pluriennale vincolato di parte corrente e dall'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente. All'equilibrio di parte corrente concorrono anche le entrate in conto capitale destinate al finanziamento di spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili e l'eventuale saldo negativo delle partite finanziarie. Al riguardo si segnala che l'equilibrio delle partite finanziarie, determinato dalle operazioni di acquisto/alienazione di titoli obbligazionari e di concessione/riscossione crediti, a seguito dell'adozione del cd. principio della competenza finanziaria potenziata non è più automaticamente garantito. Nel caso di concessioni di crediti o altri incrementi delle attività finanziarie di importo superiore rispetto alle riduzioni di attività finanziarie esigibili nel medesimo esercizio, il saldo negativo deve essere finanziato da risorse correnti. Pertanto, il saldo negativo delle partite finanziarie

concorre all'equilibrio di parte corrente. Invece, l'eventuale saldo positivo delle attività finanziarie, è destinato al rimborso anticipato dei prestiti e al finanziamento degli investimenti, determinando, per la quota destinata agli investimenti, necessariamente un saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente.

PERIODO ELIMINATO DAL DECRETO 10 OTTOBRE 2024. In occasione di variazioni di bilancio che modificano la previsione del margine corrente è possibile variare anche il prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, al fine di consentire le attestazioni di copertura finanziaria di provvedimenti che comportano impegni per investimenti; (9) (38)

- l'equilibrio in conto capitale in termini di competenza finanziaria, tra le spese di investimento e tutte le risorse acquisite per il loro finanziamento, costituite dalle entrate in conto capitale, dall'accensione di prestiti, dal fondo pluriennale vincolato in c/capitale, dall'utilizzo dell'avanzo di competenza in c/capitale, e da quelle risorse di parte corrente destinate agli investimenti dalla legge o dai principi contabili. Per le regioni, nei casi previsti dalla legge³³, la copertura degli investimenti è costituita anche dai debiti autorizzati con legge e non contratti.

PERIODO SOPPRESSO DAL DECRETO 1 MARZO 2019 (IN G.U. 25/03/2019, N. 71).

9.11 La nota integrativa al bilancio di previsione

9.11.1 La nota integrativa allegata al bilancio di previsione presenta un contenuto minimo costituito da:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

9.11.2 La prima parte della nota integrativa riguarda criteri adottati per la determinazione degli stanziamenti di entrata e di spesa di ciascun esercizio finanziario considerato nel bilancio. Per le entrate una particolare attenzione è dedicata alle previsioni riguardanti le principali imposte e tasse, agli effetti

connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle oggetto di prima applicazione e di quelle recanti esenzioni o riduzioni, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti.

Per la spesa, relativamente al contenuto di ciascun programma di spesa, la nota integrativa illustra i criteri di formulazione delle previsioni, con riguardo, in particolare:

- alle varie tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale;
- agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti ai fondi spese e ai fondi rischi, con particolare riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

9.11.3 La nota analizza altresì l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti. Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

- a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
- b) condoni;
- c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
- d) entrate per eventi calamitosi;

e) alienazione di immobilizzazioni;

f) le accensioni di prestiti;

g) i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

a) le consultazioni elettorali o referendarie locali,

b) i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale,

c) gli eventi calamitosi,

d) le sentenze esecutive ed atti equiparati,

e) gli investimenti diretti,

f) i contributi agli investimenti.

9.11.4 La nota integrativa riepiloga e illustra gli elenchi analitici delle quote vincolate, accantonate e destinate agli investimenti che compongono il risultato di amministrazione presunto di cui agli allegati a/1, a/2 e a/3:

evidenziando gli utilizzi anticipati delle quote del risultato di amministrazione presunto effettuati nel rispetto delle norme e dei principi contabili. Gli enti in disavanzo (che presentano un importo negativo della lettera E del prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto) individuano l'importo del risultato di amministrazione presunto che possono applicare al bilancio di previsione, nel rispetto

dell'art. 1, commi 897 - 900, della legge n. 145 del 2018;

descrivendo con riferimento alle componenti più rilevanti l'utilizzo dei fondi e delle entrate vincolate e destinate del risultato di amministrazione presunto, previsto nel bilancio di previsione, nel rispetto dei vincoli e delle finalità degli accantonamenti.

Nella nota integrativa sono altresì riportati gli elenchi analitici dei capitoli di spesa finanziati da un unico capitolo di entrata vincolata o da un unico capitolo di entrata destinata agli investimenti, che negli allegati a/2 e a/3 sono stati aggregati in un'unica voce.

L'elenco analitico di tali capitoli segue gli schemi previsti per gli allegati a/2 e a/3.

Tali indicazioni non sono obbligatorie nei casi in cui l'ente non è tenuto ad allegare gli elenchi analitici.

9.11.5 La nota integrativa, con riferimento ai contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata, deve indicare gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio per ciascuna operazione in derivati.

A tal fine, per ciascuna operazione in derivati sono indicate:

- a) -informazioni sulla loro entità e sulla loro natura;
- b) il loro fair value alla data di predisposizione del bilancio di previsione, determinato secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 2003, n. 394;
- c) il valore nominale e il fair value alla data di predisposizione del bilancio di previsione, della passività sulla quale insiste il derivato stesso e il relativo tasso di interesse;
- d) Gli stanziamenti del bilancio di previsione relativi ai flussi di entrata e di spesa riguardanti ciascun

derivato, relativi agli esercizi considerati nel bilancio e i criteri di valutazione adottati per l'elaborazione di tali previsioni

e) il tasso costo finale sintetico presunto a carico dell'Ente, calcolato, per ciascun esercizio cui il bilancio si riferisce, secondo la seguente formulazione: $(TFSCFS = \ll[(\text{Interessi su debito sottostante} + / - \text{Differenziali swap}) * 36000] / [(\text{Nominale} * 365^2)] \gg$.

Gli importi relativi agli interessi e ai differenziali swap sono calcolati facendo riferimento ai stanziamenti iscritti in bilancio,

Ai fini dell'applicazione del presente principio, per la definizione di strumento finanziari derivato si fa riferimento ai principi contabili riconosciuti in ambito internazionale e compatibili con la disciplina in materia dell'Unione europea.

9.11.6. L'art. 11, comma 5, lettera d) del presente decreto prevede che la nota integrativa indichi l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili.

L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento, articolato secondo la differente natura delle risorse disponibili, è predisposto con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione, attraverso l'indicazione degli articoli/capitoli e dei relativi investimenti.

Le risorse destinabili al finanziamento delle spese di investimento sono costituite da:

- a) le entrate correnti (titoli 1, 2 e 3) non destinate al finanziamento delle spese correnti e del rimborso dei prestiti;
- b) le entrate in conto capitale (titolo 4);
- c) le entrate da riduzione di attività finanziarie (titolo 5) eccedenti rispetto alla spese per incremento delle attività finanziarie, destinabili al finanziamento degli investimenti oltre che all'estinzione anticipata dei prestiti;
- d) le entrate da accensione prestiti (Titolo 5), che costituiscono il ricorso al debito.

Le risorse di cui alle lettere da b) a d) costituiscono copertura finanziaria degli impegni concernenti le spese di investimento a seguito dell'accertamento delle entrate, esigibili nell'esercizio in corso di gestione o la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell'ente o di altra amministrazione pubblica.

Le risorse di cui alla lettera a) costituiscono copertura finanziaria alle spese di investimento, con modalità differenti per impegni imputati all'esercizio in corso di gestione o per gli impegni imputati agli esercizi successivi.

Per gli impegni concernenti investimenti imputati all'esercizio in corso di gestione, la copertura è costituita dall'intero importo del saldo positivo di parte corrente previsto nel bilancio di previsione per l'esercizio in corso di gestione.

Per gli impegni concernenti investimenti imputati agli esercizi successivi a quello in corso di gestione la copertura è costituita da quota parte del saldo positivo di parte corrente previsto per ciascun esercizio se risultano rispettate una serie di condizioni previste dal principio contabile generale della competenza finanziaria, specificate nel principio applicato della contabilità finanziaria (da 5.3.5 a 5.3.10).

Al fine di garantire la corretta applicazione di tali principi, nella sezione della nota integrativa riguardante l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento, è dedicata una particolare attenzione agli investimenti finanziati dalle previsioni di entrate correnti risultanti dal saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione.

In relazione alla differente disciplina delle modalità di copertura e delle verifiche da effettuare ai fini dell'attestazione della copertura finanziaria dei provvedimenti che danno luogo ad impegni concernenti investimenti, per ciascun esercizio compreso nel bilancio di previsione successivo a quello in corso di gestione, tale saldo positivo è distinto nelle seguenti componenti (3) :

una quota di importo non superiore al limite previsto dal principio contabile generale n. 16, specificato dal principio applicato della contabilità finanziaria n. 5.3.6,

una quota costituita dal 50% del margine corrente derivante dall'applicazione di nuove o maggiori aliquote fiscali e dalla maggiorazione di oneri concessori e sanzioni, formalmente deliberate, una quota derivante da riduzioni permanenti di spese correnti, già realizzate, risultanti da un titolo giuridico perfezionato.

Con riferimento a ciascuna quota del saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio relativo agli esercizi successivi al primo, la nota integrativa:

- a) descrive le modalità di quantificazione della stessa;
- b) dà atto del rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal principio contabile generale n. 16 della competenza finanziaria e dei relativi principi applicati;

c) riporta l'elenco dei capitoli/articoli di spesa concernenti gli investimenti che si prevede di stanziare nel bilancio gestionale/PEG per gli esercizi successivi a quello in corso di gestione, e di cui ciascuna componente del saldo positivo costituisce la copertura finanziaria.

In occasione dell'attestazione di copertura finanziaria, la consueta verifica concernente la capienza degli stanziamenti, sia riferiti all'esercizio in corso che a quelli successivi, riguardanti tali capitoli/articoli costituisce il riscontro della copertura finanziaria dei provvedimenti che comportano impegni per investimenti finanziati dal saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio.

In occasione di variazioni di bilancio che modificano la previsione del margine corrente è possibile variare anche la sezione della nota integrativa che elenca gli investimenti finanziati con la previsione del margine corrente, al fine di consentire le attestazioni di copertura finanziaria di provvedimenti che comportano impegni per investimenti. (9)

9.11.7 Gli enti che in sede di approvazione del bilancio presentano un disavanzo di amministrazione presunto descrivono nella nota illustrativa le cause che hanno determinato tale risultato e gli interventi che si intende assumere al riguardo.

Nella nota illustrativa possono essere individuati i maggiori accertamenti e/o i minori impegni che si prevede di registrare nel corso di ciascun esercizio in attuazione degli eventuali piani di rientro adottati. Tale indicazione consente annualmente di verificare il ripiano del disavanzo effettuato e di individuare l'eventuale ulteriore disavanzo che potrebbe formarsi nel corso di ciascun esercizio.

Gli enti che erano già in disavanzo al 31 dicembre dell'esercizio precedente illustrano altresì le attività svolte per il ripiano di tale disavanzo, segnalando se l'importo del disavanzo presunto al 31 dicembre è migliorato rispetto a quello risultante nell'esercizio precedente di un importo almeno pari a quello iscritto in via definitiva nel precedente bilancio di previsione alla voce «Disavanzo di amministrazione».

Nel caso in cui tale miglioramento non sia stato realizzato, la nota integrativa indica l'importo del disavanzo applicato al precedente bilancio di previsione che non è stato ripianato, distinguendolo dall'eventuale ulteriore disavanzo presunto formatosi nel corso dell'esercizio, secondo le modalità previste dal paragrafo 9.2.27 del principio applicato della contabilità finanziaria (allegato 4/2).

Con particolare riferimento al disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui l'art. 4,

comma 6, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, del 2 aprile 2015, concernente i criteri e le modalità di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015, prevede «La nota integrativa al bilancio di previsione indica le modalità di copertura dell'eventuale disavanzo applicato al bilancio distintamente per la quota derivante dal riaccertamento straordinario rispetto a quella derivante dalla gestione ordinaria.

La nota integrativa indica altresì le modalità di copertura contabile dell'eventuale disavanzo tecnico di cui all'art. 3, comma 13, del decreto legislativo n. 118 del 2011.»

Pertanto, la nota integrativa descrive la composizione del risultato di amministrazione presunto individuato nell'allegato a) al bilancio di previsione (lettera E), se negativo e, per ciascuna componente del disavanzo, indica le modalità di ripiano definite in attuazione delle rispettive discipline e l'importo da ripianare per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione. Tali indicazioni sono sinteticamente riepilogate nelle seguenti tabelle:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Con riferimento agli enti locali, si richiama l'ultimo periodo dell'art. 188, comma 1, del TUEL, il quale prevede che l'eventuale ulteriore disavanzo formatosi nel corso del periodo considerato nel piano di rientro deve essere coperto non oltre la scadenza del piano di rientro in corso.

10. Il piano esecutivo di gestione (enti locali)

10.1 Finalità e caratteristiche

Il piano esecutivo di gestione (PEG) è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell'apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP).

I contenuti del PEG, fermi restando i vincoli posti con l'approvazione del bilancio di previsione, sono la risultante di un processo iterativo e partecipato che coinvolge la Giunta e la dirigenza dell'ente.

Il PEG rappresenta lo strumento attraverso il quale si guida la relazione tra organo esecutivo e responsabili dei servizi. Tale relazione è finalizzata alla definizione degli obiettivi di gestione, alla assegnazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento e alla successiva valutazione.

Il piano esecutivo di gestione:

- è redatto per competenza e per cassa con riferimento al primo esercizio considerato nel bilancio di previsione;
- è redatto per competenza con riferimento a tutti gli esercizi considerati nel bilancio di previsione successivi al primo;
- ha natura previsionale e finanziaria;
- ha contenuto programmatico e contabile;
- può contenere dati di natura extracontabile;
- ha carattere autorizzatorio, poiché definisce le linee guida espresse dagli amministratori rispetto all'attività di gestione dei responsabili dei servizi e poiché le previsioni finanziarie in esso contenute costituiscono limite agli impegni di spesa assunti dai responsabili dei servizi;
- ha un'estensione temporale pari a quella del bilancio di previsione;
- ha rilevanza organizzativa, in quanto distingue le responsabilità di indirizzo, gestione e controllo ad esso connesse.

PERIODO ELIMINATO DAL DECRETO 25 LUGLIO 2023.

Il PEG facilita la valutazione della fattibilità tecnica degli obiettivi definiti a livello politico orientando e guidando la gestione, grazie alla definizione degli indirizzi da parte dell'organo esecutivo, e responsabilizza sull'utilizzo delle risorse e sul raggiungimento dei risultati.

Inoltre costituisce un presupposto del controllo di gestione e un elemento portante dei sistemi di valutazione.

Il PEG chiarisce e integra le responsabilità tra servizi di supporto (personale, servizi finanziari, manutenzioni ordinarie e straordinarie, provveditorato-economato, sistemi informativi, ecc.) e servizi la cui azione è rivolta agli utenti finali. Favorendo l'assegnazione degli obiettivi e delle relative dotazioni all'interno di un dato centro di responsabilità favorisce, di conseguenza, il controllo e la valutazione dei risultati del personale dipendente.

10.2 Struttura e contenuto

Il PEG assicura un collegamento con:

la struttura organizzativa dell'ente, tramite l'individuazione dei responsabili della realizzazione degli obiettivi di gestione;

gli obiettivi di gestione, attraverso la definizione degli stessi;

le entrate e le uscite del bilancio attraverso l'articolazione delle stesse al quarto livello del piano finanziario.

Le risorse finanziarie assegnate per ogni programma definito nel SeO del DUP sono destinate, ai singoli

dirigenti per la realizzazione degli obiettivi di gestione che ciascun programma contribuisce a realizzare.

Gli «obiettivi di gestione» costituiscono obiettivi generali di primo livello verso i quali indirizzare le attività e coordinare le risorse nella gestione dei processi di erogazione di un determinato servizio.

Gli obiettivi specifici, di secondo livello, funzionali al conseguimento degli obiettivi della gestione, sono indicati nel piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1 del TUEL e nel piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, assorbiti nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

La struttura del PEG deve essere predisposta in modo tale da rappresentare la struttura organizzativa dell'ente per centri di responsabilità individuando per ogni obiettivo di gestione o insieme di obiettivi appartenenti allo stesso programma un unico dirigente responsabile.

In ogni caso la definizione degli obiettivi di gestione comporta un collegamento con il periodo triennale considerato dal bilancio finanziario. In tale ambito, il PEG riflette anche la gestione dei residui attivi e passivi.

Il PEG contribuisce alla veridicità e attendibilità della parte previsionale del sistema di bilancio, poiché ne chiarisce e dettaglia i contenuti programmatici e contabili.

10.3 Approvazione del PEG

Il direttore generale ed il segretario comunale nelle ipotesi di cui all'articolo 108, comma 4, del testo unico degli enti locali, avvalendosi della collaborazione dei dirigenti e dei responsabili dei servizi, propongono all'organo esecutivo il PEG per la sua definizione ed approvazione.

Il PEG deve essere approvato dalla Giunta contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione.

Per contestualmente si intende la prima seduta di giunta successiva all'approvazione del bilancio da parte del Consiglio.

10.4 Obbligatorietà del PEG

Il PEG è uno strumento obbligatorio per le Province e per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. Per i restanti Comuni è facoltativo ma se ne auspica l'adozione anche in forma semplificata.

11. Il Piano degli indicatori di bilancio

È lo strumento per il monitoraggio degli obiettivi e dei risultati di bilancio ed integra i documenti di programmazione.

Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze per le regioni e gli enti regionali e con decreto del Ministero dell'interno per gli enti locali e i loro enti strumentali, è definito un sistema di indicatori di bilancio semplici, misurabili e riferibili ai programmi di bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni, diretto a consentire l'analisi e la comparazione dei bilanci delle amministrazioni territoriali.

Gli enti locali allegano il piano degli indicatori al bilancio di previsione, mentre le regioni lo trasmettono al Consiglio.

Il piano è divulgato attraverso pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'amministrazione stessa nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito", accessibile dalla pagina principale (home page).

In riferimento a ciascun programma il piano degli indicatori attesi indica gli obiettivi che l'ente si propone di realizzare per il triennio della programmazione finanziaria, individuati secondo la medesima definizione tecnica, unità di misura di riferimento e formula di calcolo per tutti gli enti.

È facoltà di ogni ente introdurre nel proprio Piano ulteriori indicatori rispetto a quelli comuni previsti dai

decreti ministeriali.

Gli indicatori appartenenti al set minimo individuato per le Regioni, gli Enti Locali e per gli Enti e Organismi Strumentali avranno uguale definizione tecnica, unità di misura di riferimento e formula di calcolo.

Alla fine di ciascun esercizio finanziario gli enti locali allegano il piano dei risultati al bilancio consuntivo, mentre le regioni lo trasmettono al Consiglio entro 30 giorni dall'approvazione del rendiconto. L'analisi dei risultati conseguiti e le motivazioni degli scostamenti è svolta nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto per gli enti locali e in un'apposita relazione allegata al piano dei risultati da parte delle regioni. (9)

Annualmente il Piano è aggiornato tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori e per scorrimento, in relazione agli obiettivi già raggiunti o oggetto di ripianificazione.

Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui all'articolo 18-bis, comma 4, non è obbligatoria la predisposizione del piano degli indicatori.

12. Per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e Bolzano, nonché per gli enti locali ricadenti nei rispettivi territori, resta fermo quanto previsto dall'art. 224, comma 8, del decreto legislativo n. 36 del 2023. (38)

13. Il rendiconto della gestione

13.1 Definizione

Il ciclo di bilancio degli enti che adottano la contabilità finanziaria affiancata dalla contabilità economico patrimoniale si conclude con l'approvazione del rendiconto della gestione, nel quale è data rappresentazione contabile dei risultati finanziari, economici e patrimoniali conseguiti nel corso

dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce.

Il rendiconto è predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al presente decreto, ed è composto da:

- a) il conto del bilancio relativo alla gestione finanziaria e i relativi riepiloghi;
- b) il quadro generale riassuntivo;
- c) la verifica degli equilibri;
- d) il conto economico;
- e) lo stato patrimoniale.

Al rendiconto della gestione, oltre agli allegati previsti dall'art. 11, comma 4:

le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano allegano l'elenco delle delibere di prelievo dal fondo di riserva per spese impreviste di cui all'art. 48, comma 1, lettera b), con l'indicazione dei motivi per i quali si è proceduto ai prelevamenti, e il prospetto relativo alla gestione del perimetro sanitario di cui all'art. 20, comma 1;

gli enti locali allegano:

a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione e del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione nonché dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il comune fa parte e dei soggetti considerati nel gruppo «amministrazione pubblica» di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al

penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al rendiconto della gestione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco;

b) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;

c) il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio.

gli enti che hanno stipulato contratti di partenariato pubblico privato danno evidenza in un apposito allegato di tali contratti con l'indicazione del Codice unico di progetto (CUP) e del Codice identificativo di gara (CIG), del valore complessivo del contratto, della durata, dell'importo del contributo pubblico e dell'importo dell'investimento a carico del privato (art. 175, comma 7, ultimo capoverso del decreto legislativo n. 36 del 2023). (38)

Contestualmente al rendiconto, è approvato il rendiconto consolidato, che evidenzia i risultati della gestione facendo riferimento anche agli eventuali organismi strumentali secondo le modalità previste dall'art. 11, commi 8 e 9, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

Nelle regioni il rendiconto consolidato comprende il consiglio regionale.

Negli enti locali il rendiconto consolidato comprende le Istituzioni di cui all'art. 114 del TUEL.

13.2. Il conto del bilancio

Il conto del bilancio, nello schema di rendiconto della gestione, di cui all'allegato n. 10 al presente decreto, è costituito da cinque prospetti di cui due riferiti alla gestione finanziaria delle entrate e delle spese e tre ai riepiloghi:

1) la gestione delle entrate;

- 2) il riepilogo generale delle entrate;
- 3) la gestione delle spese;
- 4) il rendiconto generale delle spese per missioni;
- 5) il rendiconto generale delle spese per titoli.

Il conto del bilancio è strutturato per garantire una rendicontazione finanziaria, di competenza e di cassa, dell'ente utile anche per le finalità della finanza pubblica.

La classificazione omogenea, per finalità della spesa, per Missioni e Programmi è stata individuata nel rispetto delle competenze attribuite agli enti dal riparto previsto dagli articoli 117 e 118 della Costituzione e prendendo come riferimento anche la struttura per missioni prevista nel bilancio dello Stato.

Le entrate sono rappresentate nel rispetto della classificazione per Titoli e Tipologie.

La rappresentazione della spesa attraverso le Missioni consente di assicurare una maggiore trasparenza delle informazioni riguardanti il processo di utilizzo delle risorse pubbliche disponibili e di supportare la valutazione dell'organo decisionale dell'amministrazione in relazione alle diverse funzioni attribuite alla competenza delle amministrazioni.

Alcune Missioni trasversali sono da ricondurre all'impossibilità dell'attribuzione delle risorse alle specifiche finalità in quanto trattasi di servizi forniti in maniera indivisibile o non ripartibili secondo parametri adeguati come ad esempio la Missione 1 denominata Servizi istituzionali, generali e di gestione.

Ciascuna Missione dimostra come è stata concretamente effettuata la spesa attraverso più Programmi

che rappresentano aggregati omogenei di attività, svolte all'interno di ciascun ente, per perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle Missioni, ossia le finalità istituzionali.

La denominazione del Programma riflette le principali aree di intervento della Missione di riferimento e all'interno dei Programmi la spesa è articolata secondo la natura economica della spesa, attraverso i macroaggregati che si raggruppano in Titoli.

13.2.1 La gestione delle entrate

Il prospetto relativo alla gestione delle entrate indica, preliminarmente, con riferimento all'esercizio di competenza:

- a) il fondo pluriennale vincolato per spese correnti che deve corrispondere al fondo pluriennale vincolato per spese correnti risultante dal conto del bilancio, parte spese, dell'esercizio precedente;
- b) il fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale che deve corrispondere al fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale risultante dal conto del bilancio, parte spese, dell'esercizio precedente;
- c) l'utilizzo definitivo dell'avanzo di amministrazione. Per «Utilizzo avanzo di amministrazione» si intende l'avanzo applicato al bilancio. Corrisponde allo stanziamento definitivo della voce «Utilizzo avanzo di amministrazione» del bilancio di previsione dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;
- d) la quota di utilizzo dell'avanzo costituita dal Fondo anticipazioni di liquidità.

Gli enti che hanno attivato il fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie, inseriscono tale voce, dopo quella di cui alla lettera b).

Il prospetto rendiconta successivamente per ogni titolo e con specifico riferimento a ciascuna tipologia:

l'ammontare dei residui attivi all'inizio dell'esercizio (RS);

le previsioni definitive di competenza (CP);

le previsioni definitive di cassa (CS);

le riscossioni in conto residui (RR);

le riscossioni in conto competenza (RC);

le riscossioni totali (TR) che corrispondono alla somma delle riscossioni in conto residui (RR) e in conto competenza (RC);

i residui riaccertati (R), comprensivi dell'importo dei crediti definitivamente cancellati, di quelli di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio secondo le modalità previste dal paragrafo 9.2 del principio applicato della contabilità finanziaria e delle rettifiche dei residui attivi, sia di segno positivo in caso di aumento sia di segno negativo in caso di riduzione;

gli accertamenti già imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce (A) indicati al netto dei crediti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'art. 3, comma 4 del presente decreto, risultano non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili;

le maggiori o minori entrate di cassa che corrispondono alla differenza tra il totale delle riscossioni (TR) e le previsioni definitive di cassa (CS). Le maggiori riscossioni sono indicate con il segno «+», le minori riscossioni sono indicate con il segno «-»;

le maggiori o minori entrate di competenza che corrispondono alla differenza tra gli accertamenti (A) e le previsioni definitive di competenza (CP). Le maggiori entrate accertate sono indicate con il segno «+»,

le minori entrate accertate sono indicate con il segno «-»;

i residui attivi provenienti da esercizi precedenti (EP) che corrispondono alla differenza tra i residui attivi all'inizio dell'esercizio (RS) al netto delle riscossioni in c/residui (RR), incrementati o ridotti dei residui riaccertati (R);

i residui attivi provenienti dall'esercizio di competenza (EC) che corrispondono agli accertamenti (A) al netto delle riscossioni in c/competenza (RC);

il totale dei residui attivi da riportare all'esercizio successivo (TR) che corrispondono ai residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti (EP) sommati ai residui attivi provenienti dall'esercizio di competenza (EC).

Il prospetto si conclude con la rendicontazione del totale titoli delle entrate e del totale generale delle entrate con lo stesso specifico riferimento sopra richiamato per le tipologie.

Il totale generale delle entrate in conto competenza comprende anche il fondo pluriennale vincolato per spese correnti, il fondo pluriennale vincolato in conto capitale, il fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie se attivato, e l'utilizzo definitivo dell'avanzo di amministrazione.

13.2.2 Il riepilogo generale delle entrate

Il prospetto relativo al riepilogo generale delle entrate risulta strutturato come il prospetto relativo alla gestione delle entrate, comprese le specifiche evidenziate per ogni tipologia, ma con riferimento ai soli totali dei titoli.

Il prospetto si conclude con la rendicontazione del totale titoli delle entrate e del totale generale delle entrate con lo stesso specifico riferimento sopra richiamato per le tipologie.

Il totale generale delle entrate in conto competenza comprende anche il fondo pluriennale vincolato per spese correnti, il fondo pluriennale vincolato in conto capitale, il fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie se attivato, e l'utilizzo definitivo dell'avanzo di amministrazione.

13.2.3 La gestione delle spese

Il prospetto relativo alla gestione delle spese indica preliminarmente, con riferimento all'esercizio di competenza:

a) il disavanzo di amministrazione che, le regioni e le province autonome, valorizzano al netto del disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto. Corrisponde all'importo della voce «Disavanzo di amministrazione» dello stanziamento definitivo del bilancio di previsione dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;

b) il disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto.

Trattasi di una voce di esclusiva competenza delle regioni e delle province autonome. Corrisponde all'importo della lettera F) dell'allegato concernente il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione.

Il prospetto relativo alla gestione delle spese rendiconta successivamente, per ogni missione e con specifico riferimento ad ogni programma:

l'ammontare dei residui passivi all'inizio dell'esercizio (RS);

le previsioni definitive di competenza (CP);

le previsioni definitive di cassa (CS);

i pagamenti in conto residui (PR);

i pagamenti in conto competenza (PC);

il totale dei pagamenti (TP) che corrispondono alla somma dei pagamenti in conto residui (PR) e in conto competenza (PC);

i residui complessivamente riaccertati (R), di importo pari ai debiti degli esercizi precedenti definitivamente cancellati nel corso dell'esercizio, e delle riduzioni dei residui passivi. Non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti dal paragrafo 9.1 del Principio contabile applicato della contabilità finanziaria. Le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno «-»;

gli impegni già imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce (I), indicati al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'art. 3, comma 4, risultano non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili;

il fondo pluriennale vincolato (FPV) che corrisponde agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato;

le economie di competenza (ECP) che corrispondono alle previsioni definitive di competenza (CP) al netto degli impegni (I) e del fondo pluriennale vincolato (FPV);

i residui passivi provenienti da esercizi precedenti (EP) che corrispondono alla differenza tra i residui passivi all'inizio dell'esercizio (RS) al netto dei pagamenti c/residui (PR) ridotti dei residui riaccertati (R);

i residui passivi provenienti dall'esercizio di competenza (EC) che corrispondono agli impegni (I) al netto dei pagamenti in c/competenza (PC);

il totale dei residui passivi da riportare all'esercizio successivo (TR) che corrispondono ai residui passivi

provenienti dagli esercizi precedenti (EP) sommati ai residui passivi provenienti dall'esercizio di competenza (EC).

Il prospetto si conclude con la rendicontazione del totale missioni delle spese e del totale generale delle spese con lo stesso specifico riferimento sopra richiamato per i programmi.

Il totale generale delle spese in conto competenza comprende anche il disavanzo di amministrazione e, solo per le regioni e le province autonome, il disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto.

13.2.4 Il rendiconto generale delle spese per missioni

Il prospetto relativo al riepilogo generale delle spese per missioni risulta strutturato come il prospetto relativo alla gestione delle spese, comprese le specifiche evidenziate per ogni programma, ma con riferimento ai soli totali delle missioni.

Il prospetto si conclude con la rendicontazione del totale missioni delle spese e del totale generale delle spese con lo stesso specifico riferimento sopra richiamato per i programmi.

Il totale generale delle spese in conto competenza comprende anche il disavanzo di amministrazione e solo per le regioni e le province autonome il disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto.

13.2.5 Il rendiconto generale delle spese per titoli

Il prospetto relativo al riepilogo generale delle spese per titoli risulta strutturato come il prospetto relativo alla gestione delle spese, comprese le specifiche evidenziate per ogni programma, ma con riferimento ai soli totali dei titoli.

Il prospetto si conclude con la rendicontazione del totale titoli delle spese e del totale generale delle spese con lo stesso specifico riferimento sopra richiamato per i programmi.

Il totale generale delle spese in conto competenza comprende anche il disavanzo di amministrazione e solo per le regioni e le province autonome il disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto.

13.3 Il quadro generale riassuntivo

Il quadro generale riassuntivo fornisce una visione sintetica e globale della gestione finanziaria nel corso dell'esercizio di riferimento e dei relativi risultati, in termini di competenza e di cassa, attraverso il confronto tra le risorse finanziarie disponibili nel corso dell'esercizio e i relativi utilizzi, e consente di verificare, a consuntivo, la realizzazione degli equilibri previsti nel quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione.

Gli importi di tutte le voci del quadro generale riassuntivo devono coincidere con quelli delle corrispondenti voci del conto del bilancio, salvo la voce «Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti» che indica solo la quota del disavanzo da debito autorizzato e non contratto ripianata nel corso dell'esercizio attraverso l'accensione dei prestiti.

La voce «Utilizzo avanzo di amministrazione» rappresenta la quota del risultato di amministrazione che è stata applicata al bilancio e deve indicare l'importo dello stanziamento definitivo della voce «Utilizzo avanzo di amministrazione» del bilancio di previsione dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce.

Tutte le voci del prospetto devono essere valorizzate, anche se di importo pari a 0.

Le risorse finanziarie disponibili nel corso dell'esercizio sono rappresentate nella sezione entrate del prospetto, e sono costituite, in termini di competenza, dall'ammontare complessivo degli accertamenti di competenza dell'esercizio classificati per titoli, incrementate dall'importo degli stanziamenti definitivi del risultato di amministrazione applicato al bilancio e del fondo pluriennale vincolato di entrata e, con riferimento alla gestione di cassa, dall'ammontare complessivo delle entrate riscosse nel corso dell'esercizio classificate per titoli, incrementate dal fondo di cassa di inizio anno.

In particolare, la sezione delle entrate evidenzia in termini di competenza e di cassa:

- a) l'ammontare delle entrate finali dell'esercizio, costituito dalla somma dei primi cinque titoli,
- b) il totale delle entrate dell'esercizio, costituito dalla somma di tutti i titoli delle entrate,
- c) l'ammontare delle risorse complessive disponibili nel corso dell'esercizio, rappresentato dalla voce «totale complessivo delle entrate». In termini di competenza, il «totale complessivo delle entrate» è pari alla somma del totale degli accertamenti di cui alla lettera b) con l'importo delle previsioni definitive iscritte in bilancio riguardanti il fondo pluriennale vincolato iniziale e l'utilizzo del risultato di amministrazione. In termini di cassa, il «totale complessivo delle entrate» è pari alla somma delle riscossioni dell'esercizio con il fondo di cassa iniziale.

L'utilizzo delle risorse finanziarie nel corso dell'esercizio è rappresentato nella sezione delle spese del prospetto, ed è costituito, in termini di competenza, dall'ammontare complessivo degli impegni di competenza dell'esercizio classificati per titoli incrementati del fondo pluriennale vincolato iscritto in spesa (la sommatoria degli stanziamenti definitivi delle voci relative al fondo pluriennale vincolato del bilancio di previsione dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce) e, in presenza di un disavanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio precedente, delle risorse destinate al ripiano della quota di disavanzo iscritto nella spesa del bilancio (stanziamenti definitivi). Con riferimento al Disavanzo da debito autorizzato e non contratto, le regioni e le province autonome indicano solo la quota ripianata attraverso l'accensione dei prestiti.

Per quanto riguarda la gestione di cassa, l'utilizzo delle risorse finanziarie nel corso dell'esercizio è costituito dall'ammontare complessivo delle spese pagate nel corso dell'esercizio.

La sezione delle spese evidenzia, in termini di competenza e di cassa:

- a) l'ammontare delle spese finali dell'esercizio, costituito dalla somma dei primi tre titoli;
- b) il totale delle spese dell'esercizio, costituito dalla somma di tutti i titoli delle spese;
- c) l'ammontare delle risorse complessive utilizzate nel corso dell'esercizio, costituito dalla voce «totale complessivo delle spese». In termini di competenza, il «totale complessivo delle spese» è pari alla somma del totale di cui alla lettera b) con l'ammontare delle risorse destinate al ripiano della quota del disavanzo di amministrazione iscritto come prima voce della spesa del bilancio e della quota del disavanzo da debito autorizzato e non contratto che le regioni e le province autonome hanno ripianato nel corso dell'esercizio attraverso l'accensione dei prestiti. In termini di cassa, il «totale complessivo delle spese» è pari alla somma del totale dei pagamenti dell'esercizio.

La differenza tra l'ammontare delle risorse complessive disponibili nel corso dell'esercizio e quello delle risorse complessive utilizzate nel corso dell'esercizio rappresenta il risultato di competenza dell'esercizio (avanzo o disavanzo di competenza). In caso di risultato negativo, le regioni e le province autonome indicano nella sezione delle entrate l'eventuale quota del disavanzo di competenza determinata dagli impegni per spesa di investimento finanziati dal debito autorizzato e non contratto che, in quanto autorizzata dalla legge, non rileva ai fini dell'equilibrio di bilancio di cui all'art. 1, comma 821 della legge n. 145 del 2018.

Il Quadro generale riassuntivo dedica due appositi riquadri alla determinazione rispettivamente dell'equilibrio del bilancio e dell'equilibrio complessivo:

1) l'equilibrio di bilancio è definito dall'art. 1, comma 785, della legge n. 207 del 2024 come il saldo tra le entrate e le spese di competenza finanziaria del bilancio, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, al netto delle entrate vincolate e accantonate non utilizzate nel corso dell'esercizio. A decorrere dall'esercizio 2025, l'equilibrio previsto dall'art. 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018, è rispettato in presenza di un saldo non negativo dell'equilibrio di bilancio. L'equilibrio di bilancio è

calcolato al fine di tenere conto degli effetti sulla gestione di competenza derivanti dalla destinazione delle risorse acquisite in bilancio alla costituzione degli accantonamenti previsti dalle leggi e dai principi contabili e al rispetto dei vincoli specifici di destinazione definiti dall'art. 42, comma 5, al presente decreto e dall'art. 187, comma 3-ter, al decreto legislativo n. 267 del 2000.

L'equilibrio di bilancio è pari al risultato di competenza (avanzo di competenza con il segno +, o il disavanzo di competenza con il segno -) al netto delle risorse accantonate nel bilancio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce (stanziamenti definitivi al netto del fondo di anticipazione di liquidità, già considerato nell'equilibrio di competenza) e delle risorse vincolate non ancora impegnate alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce.

La voce «Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N» corrisponde al totale della colonna c) dell'allegato a/1 al rendiconto concernente «Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione» al netto dell'importo riguardante il fondo anticipazione di liquidità (già considerato nel risultato di competenza);

La voce «Risorse vincolate nel bilancio» corrisponde all'importo della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 al rendiconto concernente «Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione». Il fondo crediti di dubbia esigibilità concorre all'equilibrio di bilancio secondo le modalità previste per la compilazione dell'allegato a/1 al rendiconto concernente «Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione». Anche con riferimento all'equilibrio di bilancio, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in presenza di un saldo negativo, indicano l'eventuale quota determinata dal debito autorizzato e non contratto che, in quanto autorizzata dalla legge, non rileva ai fini dell'equilibrio di bilancio di cui all'art. 1, comma 821 della legge n. 145 del 2018;

2) l'equilibrio complessivo è calcolato per tenere conto anche degli effetti derivanti dalle variazioni degli accantonamenti effettuate in sede di rendiconto in attuazione dei principi contabili, nel rispetto del principio della prudenza e a seguito di eventi verificatosi dopo la chiusura dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce o successivamente ai termini previsti per le variazioni di bilancio.

L'equilibrio complessivo è pari alla somma algebrica tra l'equilibrio di bilancio (lettera d) del primo riquadro) e il saldo algebrico delle variazioni degli accantonamenti effettuata in sede di rendiconto.

La voce «Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto» è pari al totale della colonna d) dell'allegato a/1 al rendiconto concernente «Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione», al netto dell'importo riguardante il fondo anticipazione di liquidità (già considerato nel risultato di competenza). Con riferimento all'equilibrio complessivo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in presenza di un saldo negativo determinato dagli investimenti finanziati dal debito autorizzato e non contratto, che non rileva ai fini dell'equilibrio di bilancio di cui all'art. 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018, indicano:

la quota dell'equilibrio complessivo negativo che non determina disavanzo di amministrazione in quanto compensata dal risultato positivo della gestione dei residui o dall'utilizzo di fatto del risultato di amministrazione libero non applicato al bilancio;

la quota dell'equilibrio complessivo negativo che determina la formazione o incrementa il disavanzo di amministrazione, che costituisce nuovo disavanzo di amministrazione da DANC.

13.4 La verifica degli equilibri

Il prospetto degli equilibri di bilancio consente di verificare, a consuntivo, la realizzazione degli equilibri previsti nei prospetti degli equilibri del bilancio di previsione, costituiti dagli:

Equilibri di parte corrente, distinti in risultato di competenza di parte corrente, equilibrio di bilancio di parte corrente ed equilibrio complessivo di parte corrente.

Il risultato di competenza di parte corrente è determinato dalla differenza tra le seguenti voci di cui alla lettera a) e quelle di cui alla lettera b):

a) gli impegni riguardanti le spese correnti, le spese per trasferimenti in c/capitale e le quote di capitale

delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti (dando evidenza ai rimborsi anticipati), incrementati dell'importo degli stanziamenti definitivi di bilancio relativi al fondo pluriennale vincolato di spesa di parte corrente, al fondo pluriennale vincolato di spesa per gli altri trasferimenti in conto capitale al ripiano del disavanzo e al fondo anticipazioni di liquidità. Se l'equilibrio complessivo delle partite finanziarie è negativo è considerato anche il saldo delle partite finanziarie C/1 per le regioni e VF/1 per gli enti locali; (38)

b) gli accertamenti riguardanti le entrate correnti (i primi tre titoli dell'entrata), i contributi destinati al rimborso dei prestiti, le entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti e le entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili, incrementati dagli stanziamenti definitivi relativi al fondo pluriennale vincolato di parte corrente iscritto in entrata e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente.

((PERIODO ELIMINATO DAL DECRETO 10 OTTOBRE 2024)). ((38))

Ai fini della verifica dell'obiettivo di finanza pubblica previsto dall'art. 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e definito dall'art. 1, comma 785, della legge n. 207 del 2024 a decorrere dal rendiconto dell'esercizio 2025 il prospetto determina anche l'equilibrio di bilancio di parte corrente pari al risultato di competenza di parte corrente (avanzo di competenza di parte corrente con il segno +, o il disavanzo di competenza di parte corrente con il segno -) al netto delle risorse di parte corrente accantonate nel bilancio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce (stanziamenti definitivi) e delle risorse vincolate di parte corrente non ancora impegnate alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce. Se l'equilibrio complessivo delle partite finanziarie è negativo, l'equilibrio di bilancio di parte corrente è determinato al netto anche delle quote vincolate e delle quote accantonate in bilancio riguardanti le partite finanziarie. (38)

Il prospetto determina l'equilibrio complessivo di parte corrente che tiene conto anche degli effetti derivanti dalle variazioni degli accantonamenti di parte corrente effettuati in sede di rendiconto in attuazione dei principi contabili, nel rispetto del principio della prudenza e a seguito di eventi verificatosi dopo la chiusura dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce o successivamente ai termini previsti per le

variazioni di bilancio. L'equilibrio complessivo di parte corrente è pari alla somma algebrica tra l'equilibrio di bilancio di parte corrente e la variazione degli accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto, comprese le quote accantonate in sede di rendiconto riguardanti le partite finanziarie se l'equilibrio complessivo delle partite finanziarie è negativo. (38)

Equilibri in c/capitale, distinti in risultato di competenza in c/capitale, equilibrio di bilancio in c/capitale ed equilibrio complessivo in c/capitale.

Il risultato di competenza in c/capitale è determinato dalla differenza tra le voci di cui alle seguenti lettera a) e lettera b):

a) gli impegni riguardanti le spese di investimento (al netto dei trasferimenti in c/capitale) e le spese per acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale incrementate dagli stanziamenti definitivi di bilancio riguardanti il fondo pluriennale vincolato di spesa in c/capitale (al netto del fondo pluriennale vincolato per i trasferimenti in c/capitale) e il fondo pluriennale vincolato per le acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano considerano anche il disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti;

b) gli accertamenti riguardanti le entrate in conto capitale (al netto dei trasferimenti in c/capitale, dei contributi destinati al rimborso dei prestiti, delle entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti e delle altre entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge), le alienazioni di partecipazioni e conferimenti di capitale e le accensioni dei prestiti (al netto di quelle destinate all'estinzione anticipata di prestiti), incrementati dagli stanziamenti definitivi di bilancio riguardanti il fondo pluriennale vincolato in c/capitale di entrata, l'utilizzo dell'avanzo di competenza in c/capitale. Se l'equilibrio complessivo delle partite finanziarie è positivo è considerato anche il saldo delle partite finanziarie C/1 per le regioni e VF/1 per gli enti locali. (38)

Ai fini della verifica dell'obiettivo di finanza pubblica previsto dall'art. 1, comma 821, della legge 30

dicembre 2018, n. 145, e definito dall'art. 1, comma 785, della legge n. 207 del 2024, a decorrere dal 2025 il prospetto determina l'equilibrio di bilancio in c/capitale pari al risultato di competenza in c/capitale (avanzo di competenza in c/capitale con il segno +, o il disavanzo di competenza in c/capitale con il segno -) al netto delle risorse in c/capitale accantonate nel bilancio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce (stanziamenti definitivi) e delle risorse vincolate in c/capitale non ancora impegnate alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce. Se l'equilibrio complessivo delle partite finanziarie è positivo, l'equilibrio di bilancio in c/capitale è determinato al netto anche delle quote vincolate e delle quote accantonate in bilancio riguardanti le partite finanziarie. (38)

Il prospetto determina anche l'equilibrio complessivo in c/capitale che tiene conto degli effetti derivanti dalle variazioni degli accantonamenti in c/capitale effettuati in sede di rendiconto in attuazione dei principi contabili, nel rispetto del principio della prudenza e a seguito di eventi verificatosi dopo la chiusura dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce o successivamente ai termini previsti per le variazioni di bilancio. L'equilibrio complessivo in c/capitale è pari alla somma algebrica tra l'equilibrio di bilancio in c/capitale e la variazione degli accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto, comprese le quote accantonate in sede di rendiconto riguardanti le partite finanziarie se l'equilibrio complessivo delle partite finanziarie è positivo. (38)

Il disavanzo da debito autorizzato e non contratto che, ai sensi dell'art. 40, comma 2-bis, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 937, della legge n. 145 del 2018, costituisce copertura delle spese di investimento, non rileva ai fini degli equilibri.

l'equilibrio tra le partite finanziarie in termini di competenza, tra gli accertamenti e gli impegni riguardanti le operazioni di acquisto/alienazione di titoli obbligazionari e di concessione/riscossione crediti, ridotto dell'importo delle previsioni di bilancio definitive di spesa per incremento di attività finanziaria destinato a confluire nel risultato di amministrazione come quota vincolata.

Anche per il saldo tra le partite finanziarie è determinato il risultato di competenza, l'equilibrio di bilancio, che dal 2025 rappresenta l'equilibrio previsto dall'art. 1, comma 821, della legge n. 145 del

2018, e l'equilibrio complessivo.

Nel caso di concessioni di crediti o altri incrementi delle attività finanziarie di importo superiore rispetto alle riduzioni di attività finanziarie esigibili nel medesimo esercizio, il saldo negativo, riferito all'equilibrio complessivo, è finanziato da risorse correnti, mentre l'eventuale saldo positivo delle attività finanziarie, sempre riferito all'equilibrio complessivo, è destinato al rimborso anticipato dei prestiti e al finanziamento degli investimenti.

Il prospetto degli equilibri delle regioni dedica un'apposita sezione alle partite finanziarie e, in caso di risultato di competenza negativo (D/3) determinato da impegni per spesa di investimento finanziati dal debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio che, in quanto autorizzato dalla legge, non rileva ai fini dell'equilibrio di bilancio di cui all'art. 1, comma 821 della legge n. 145 del 2018, prevede sia indicata la quota determinata dal debito autorizzato e non contratto, distinguendo:

la quota che non incrementa il disavanzo di amministrazione, in quanto compensata dal risultato positivo della gestione dei residui, o dall'utilizzo di fatto del risultato di amministrazione libero non applicato al bilancio;

la quota che determina la formazione o incrementa il disavanzo di amministrazione che costituisce nuovo disavanzo di amministrazione da DANC.

Infine il prospetto determina il Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali, nel rispetto dei principi contabili.

13.5 Lo stato patrimoniale

Lo stato patrimoniale è il documento contabile di sintesi del sistema di scritture economiche patrimoniali che affianca a fini conoscitivi la contabilità finanziaria, attraverso il quale è rappresentata la composizione qualitativa e quantitativa del patrimonio dell'ente, inteso come complesso coordinato di beni e rapporti giuridici attivi e passivi valutati nell'ipotesi che l'ente sia destinato a perdurare nel tempo (patrimonio di funzionamento).

Lo schema di stato patrimoniale è a sezioni contrapposte (Attivo e Passivo) e s'ispira, pur con alcuni adattamenti, allo schema previsto nel codice civile.

Le voci dello stato patrimoniale sono raggruppate in:

macroclassi, contraddistinte da lettere alfabetiche maiuscole;

classi, identificate da numeri romani;

voci, contraddistinte da numeri arabi;

articolazioni di sottovoci «di cui», identificate da lettere alfabetiche minuscole.

L'attivo patrimoniale rappresenta i «beni e i rapporti giuridici attivi» dell'ente e si articola nelle seguenti macroclassi:

A) Crediti verso lo Stato ed altre amministrazioni pubbliche per la partecipazione al fondo di dotazione;

B) Immobilizzazioni;

C) Attivo circolante;

D) Ratei e risconti.

La classificazione fondamentale dell'attivo patrimoniale riguarda la distinzione tra le Immobilizzazioni e l'Attivo circolante, che consente di individuare gli elementi attivi che compongono il patrimonio in relazione al criterio finanziario del grado di liquidità, secondo cui le attività con durata di utilizzo o scadenza di realizzo superiori all'esercizio sono inserite tra le immobilizzazioni e quelli liquidabili entro il

termine di un anno sono considerate di tipo corrente.

Il passivo patrimoniale è classificato nelle seguenti macroclassi, che consentono di individuare la natura degli elementi che lo compongono:

A) Patrimonio netto;

B) Fondi per rischi e oneri;

C) Trattamento di fine rapporto;

D) Debiti;

E) Ratei, risconti e contributi agli investimenti.

Il quadro informativo fornito dallo Stato patrimoniale è arricchito dai conti d'ordine che, suddivisi nella tradizionale distinzione riguardante i rischi, gli impegni e i beni di terzi, registrano gli accadimenti che potrebbero produrre effetti sul patrimonio dell'ente negli esercizi successivi.

Infine, è da ricordare che lo stato patrimoniale, così come il conto economico, offre la possibilità di acquisire ulteriori informazioni, attraverso la determinazione di margini e indicatori, sui valori contenuti in tali documenti.

13.6 Il conto economico

Il conto economico è il documento contabile di sintesi del sistema di scritture economiche patrimoniali attraverso il quale è possibile confrontare il valore della ricchezza consumata con quello della ricchezza prodotta ed acquisita nel corso della gestione, al fine di determinare il risultato economico dell'esercizio, cioè l'incremento o la riduzione del patrimonio netto dell'ente.

Al termine dell'esercizio il conto economico evidenzia, come differenza tra i ricavi e i proventi di competenza economica dell'esercizio e i costi e gli oneri di competenza economica del medesimo esercizio, il risultato economico, che può essere costituito da un avanzo economico, un disavanzo economico o dal pareggio economico.

Al riguardo è fondamentale sottolineare che le pubbliche amministrazioni non perseguono l'obiettivo di un risultato economico positivo ma l'equilibrio tra componenti positive e negative nel medio periodo. Infatti, in quanto determinato anche dalla potestà di imposizione tributaria o da trasferimenti da altri livelli di governo, il risultato economico delle pubbliche amministrazioni è un indicatore della capacità di mantenere nel tempo un equilibrio tra componenti economiche positive e negative nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, e non della capacità di produrre ricchezza attraverso la propria gestione.

In particolare, la valutazione della performance economica di un ente deve essere effettuata in termini di equità intergenerazionale, che richiede ai contribuenti di ogni generazione di non consumare più risorse di quante ne hanno fornite, in modo da lasciare il patrimonio pubblico, integro nel suo valore, alle generazioni future. A tal fine, è necessario che il conto economico evidenzi non solo i costi/oneri relativi al consumo dei beni a fecondità semplice e dei servizi, cioè delle risorse impiegate per garantire il funzionamento dell'ente, ma anche le potenzialità di servizio cedute dai beni a lento rigiro, di cui deve essere garantito il reintegro.

Nel caso di disavanzo economico o di deficit patrimoniale, la legge non disciplina le modalità di ripiano. Le iniziative necessarie per riequilibrare la situazione economica e patrimoniale dell'ente, devono essere assunte tempestivamente dal Consiglio e dalla Giunta, sulla base di una attenta valutazione delle cause di tale grave criticità, verificando se le azioni previste per il rientro dal disavanzo finanziario, se in essere, consentono anche il conseguimento dell'equilibrio economico e, in caso di deficit patrimoniale, la formazione di risultati economici, in grado, in tempi ragionevoli, di garantirne il ripiano.

Attraverso la forma «scalare», che rappresenta i componenti economici attivi e passivi della gestione raggruppati secondo la loro natura, cioè secondo la causa che li ha provocati, il conto economico consente di conoscere la gestione nel suo divenire, approfondendo le ragioni economiche che hanno determinato la variazione del patrimonio netto dell'ente.

In particolare, lo schema del conto economico consente di seguire la formazione del risultato economico dell'esercizio attraverso una stratificazione dei ricavi/proventi e dei costi/oneri, e la determinazione dei seguenti risultati intermedi che, mantenendo intatta la visione unitaria della gestione, permettono di valutare il contributo fornito dalle diverse aree gestionali:

risultato della gestione;

risultato della gestione finanziaria;

il saldo delle rettifiche di valore delle attività finanziarie;

il risultato della gestione straordinaria.

Il risultato della gestione rappresenta quella parte del risultato economico generata dall'attività tipica dell'ente che, se positiva, evidenzia la capacità di produrre e acquisire risorse sufficienti per svolgere la propria funzione e per effettuare nuovi investimenti, o per finanziare eventuali saldi negativi dell'area finanziaria o straordinaria.

Invece, un risultato della gestione negativo evidenzia uno squilibrio economico che non può protrarsi nel tempo, determinato da una gestione che consuma più risorse di quelle disponibili. (36)

13.7 La tabella dimostrativa del risultato di amministrazione

Nello schema di rendiconto di gestione l'allegato a) Risultato di amministrazione ha la finalità di

dimostrare il risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio e la sua composizione.

L'art. 42 del presente decreto e gli articoli 186 e 187 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto del 2000, dettano la disciplina del risultato di amministrazione, integrata dal punto 9.2 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria.

Il risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio è costituito dal fondo di cassa maggiorato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi, al netto del fondo pluriennale vincolato per spese correnti e per spese in conto capitale. Gli enti che hanno attivato anche il fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie inseriscono nel prospetto anche tale voce.

Il prospetto si presenta suddiviso in due sezioni, la prima riguarda l'ammontare del risultato di amministrazione mentre la seconda la sua composizione.

Poichè il risultato di amministrazione finale è definito come un saldo algebrico, si sottolinea la necessità di determinare le poste che lo compongono nel rispetto della disciplina armonizzata: fondo di cassa, residui attivi, residui passivi e fondo pluriennale vincolato.

Con particolare riguardo ai residui attivi il prospetto prevede due specifiche voci che evidenziano:

l'importo dei residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti postali e bancari in attesa del riversamento nel conto di tesoreria principale. La voce indica le entrate riscosse alla data del 31 dicembre nei conti postali e bancari intestati all'ente dopo l'ultimo riversamento al conto di tesoreria principale effettuato nell'anno.

Tale importo corrisponde alle giacenze degli estratti conto al 31 dicembre e agli interessi attivi bancari se accertati in attuazione del punto 3.9 del principio applicato della contabilità finanziaria, sulla base della comunicazione della banca/posta o dell'incasso verificatosi prima dell'approvazione del rendiconto, al lordo delle spese e delle commissioni riguardanti la tenuta del conto, impegnate nel rispetto del principio contabile generale n. 4 dell'integrità;

l'importo dei residui attivi riguardanti entrate tributarie accertate sulla base della stima del

Dipartimento delle finanze in attuazione del punto 3.7.5 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria.

In attuazione dell'art. 42 del presente decreto, così come dell'art. 186 del TUEL, per i quali il risultato di amministrazione «... non comprende le risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato determinato in spesa del conto del bilancio ...», il fondo pluriennale vincolato è una posta che riduce il risultato di amministrazione finale (identificato dalla lettera A) , concorrendo con il segno (-) alla somma algebrica che lo determina.

Il primo comma dell'art. 42 citato, come anche l'art. 187 del TUEL, precisano che il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi accantonati, fondi destinati agli investimenti e fondi vincolati per poi affermare che: «... Nel caso in cui il risultato di amministrazione non presenti un importo sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate ed accantonate, la differenza è iscritta nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, prima di tutte le spese, come disavanzo da recuperare ...». Pertanto, nella seconda sezione del prospetto, il risultato di amministrazione è articolato nelle diverse quote che lo compongono e la quota libera (identificata dalla lettera E) è determinata come differenza, se positiva, tra l'importo del risultato di amministrazione (lettera A) e le quote accantonate (lettera B), vincolate (lettera C) e destinate agli investimenti (lettera D).

L'utilizzo della quota libera del risultato di amministrazione è disciplinato dal comma 6 dell'art. 42 del presente decreto, dal comma 2 dell'art. 187 del TUEL e dal paragrafo 9.2 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, il quale precisa «che la quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità ...». Pertanto, la quota libera del risultato di amministrazione è utilizzata nel rispetto di tali priorità.

Se la lettera E) è negativa, l'importo deve essere iscritto nella parte spesa del bilancio di previsione in

corso di gestione, come disavanzo da recuperare.

In caso di lettera E) negativa, le regioni indicano nella lettera F) del prospetto l'eventuale quota del disavanzo da debito autorizzato e non contratto, e nel bilancio iscrivono distintamente il disavanzo di amministrazione da ripianare (lettera E al netto della lettera F) e il disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (lettera F).

L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto di cui alla lettera F) corrisponde al totale dell'elenco degli impegni per spese di investimento che lo hanno determinato, descritto nella Relazione sulla gestione.

Come la corretta determinazione delle poste algebriche che lo individuano è la condizione necessaria per rendere certo e veritiero il risultato di amministrazione (lettera A), la precisa definizione delle quote che lo compongono, individuate nel rispetto del presente decreto, è la condizione necessaria per definire l'ammontare certo e veritiero dell'avanzo libero di parte corrente applicabile al bilancio o dell'eventuale disavanzo di amministrazione da ripianare (lettera E).

Gli allegati a/1, a/2 e a/3 al rendiconto riportano l'elenco analitico delle quote del risultato di amministrazione accantonate, vincolate e destinate agli investimenti e consentono di analizzarne e verificarne la corretta determinazione.

13.7.1 Allegato a/1 - Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione

Le quote accantonate del risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce sono analiticamente rappresentate nell'allegato a/1 al rendiconto che, con riferimento al fondo anticipazione di liquidità, al fondo perdite società partecipate di cui all'art. 21 del decreto legislativo n. 175 del 2016 e dall'art. 1, commi 550 - 552, della legge n. 147/2013, al fondo contenzioso, al fondo crediti di dubbia e difficile esazione, al fondo garanzia debiti commerciali, al fondo obiettivi di finanza pubblica, agli accantonamenti effettuati dalle regioni per i residui perenti, e agli altri accantonamenti,

indica, rispettivamente, nelle seguenti colonne:

il capitolo di spesa del bilancio gestionale/PEG e la relativa descrizione. Gli enti locali che ai sensi dell'art. 169, comma 3, del TUEL non adottano il PEG indicano solo l'oggetto della spesa (e non il capitolo con la relativa descrizione). Per i fondi accantonati negli esercizi precedenti che non sono stati stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce, è indicato «per memoria» il capitolo dell'esercizio in cui il fondo è stato iscritto in bilancio, con la relativa descrizione e l'esercizio di riferimento;

lettera a) - «Risorse accantonate al 1/1/ N»: deve essere indicato, per ciascun capitolo, l'importo dell'accantonamento nel risultato di amministrazione alla data del 1° gennaio dell'esercizio che si rendiconta, che deve essere uguale all'ammontare del medesimo fondo nella colonna e) dell'allegato a/1 del rendiconto dell'esercizio precedente. I totali parziali di tale colonna corrispondono agli importi dei fondi indicati nella «Parte accantonata» dell'allegato a) del rendiconto dell'esercizio precedente concernente il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;

lettera b) - «Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio N (con segno -)»: deve essere indicato l'importo dello stanziamento definitivo della voce «Utilizzo avanzo di amministrazione» riguardante le quote accantonate del risultato di amministrazione. Tale importo deve essere indicato con il segno (-);

lettera c) - «Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio N»: deve essere indicato, per ciascun capitolo, l'importo dello stanziamento definitivo di spesa del bilancio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce, riguardante sia l'accantonamento di nuovi fondi finanziati dalle entrate dell'esercizio, sia il «riaccantonamento» dei fondi provenienti dagli esercizi precedenti, applicati in entrata del bilancio come utilizzo del risultato di amministrazione al lordo degli utilizzi;

lettera d) - «Accantonamenti/Utilizzi in sede di rendiconto»: deve essere indicata la somma algebrica degli ulteriori accantonamenti nel risultato di amministrazione effettuati in sede di predisposizione del rendiconto (con il segno +), e delle riduzioni degli accantonamenti effettuati in sede di predisposizione

del rendiconto (con il segno -);

lettera e) - «Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/N»: deve essere indicata la somma algebrica degli importi inseriti nelle precedenti quattro voci ($e=a+b+c+d$). I totali parziali della colonna e) corrispondono agli importi dei rispettivi fondi indicati nella «Parte accantonata» dell'allegato a) del rendiconto, concernente il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione.

Il Fondo obiettivi di finanza pubblica, disciplinato dall'art. 1, comma 789, della legge n. 207 del 2024, è valorizzato nell'allegato a/1 con le modalità sopra indicate. Gli enti in disavanzo alla chiusura dell'esercizio precedente, escluso il disavanzo da debito autorizzato e non contratto delle regioni e delle province autonome, dedicano una particolare attenzione a compilare l'allegato a/1 in modo da evidenziare che, alla fine dell'esercizio, il Fondo obiettivi di finanza pubblica costituisce un'economia che concorre al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione, indicando:

nella colonna c) «Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio N», l'importo dello stanziamento del Fondo obiettivi di finanza pubblica iscritto in bilancio per l'esercizio N;

nella colonna d) «Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/-)», l'importo dello stanziamento del Fondo obiettivi di finanza pubblica iscritto in bilancio per l'esercizio N con il segno (-), se la sommatoria del Fondo e del ripiano da effettuare nel corso dell'esercizio è inferiore o uguale al disavanzo alla chiusura dell'esercizio precedente.

Se la sommatoria del Fondo obiettivi di finanza pubblica e dell'importo del ripiano ordinario da effettuare nel corso dell'esercizio è superiore al disavanzo alla chiusura dell'esercizio precedente, l'ente determina la variazione della lettera E del risultato di amministrazione rispetto all'esercizio precedente, senza considerare l'importo del Fondo obiettivi finanza pubblica da accantonare nel risultato di amministrazione:

a) se la lettera E migliora per un importo pari o superiore alla sommatoria del Fondo obiettivi di finanza pubblica e dell'importo del ripiano ordinario da effettuare nel corso dell'esercizio l'allegato a/1 è compilato indicando:

nella colonna c) «Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio N», l'importo dello stanziamento del Fondo obiettivi di finanza pubblica iscritto in bilancio per l'esercizio N;

nella colonna d) «Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto, (con segno +/-)», con il segno (-), l'importo del Fondo necessario per completare il ripiano del disavanzo alla chiusura dell'esercizio precedente, in aggiunta al ripiano ordinario da effettuare nel corso dell'esercizio; nella colonna (e) «Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/N» la quota residua del Fondo, non necessaria al ripiano anticipato del disavanzo, che confluisce nella parte accantonata del risultato di amministrazione da destinare, nell'esercizio successivo, al finanziamento di investimenti, anche indiretti. Tale importo è pari alla differenza tra il Fondo stanziato nel bilancio (iscritto nella colonna c) e l'importo del disavanzo residuo ripianato a valere del Fondo (iscritto nella colonna d); b) se la lettera E migliora per un importo inferiore alla sommatoria del Fondo obiettivi di finanza pubblica e dell'importo del ripiano ordinario da effettuare nel corso dell'esercizio ed è positiva, l'allegato a/1 è compilato indicando:

nella colonna c) «Risorse accantonate stanziato nella spesa del bilancio dell'esercizio N», l'importo dello stanziamento del Fondo obiettivi di finanza pubblica iscritto in bilancio per l'esercizio N;

nella colonna e) «Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/N» un importo pari al valore positivo della lettera E) del risultato di amministrazione;

nella colonna d) «Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto, con il segno (-), l'importo del Fondo obiettivi di finanza pubblica al netto dell'importo della colonna (e);

c) se la lettera E del risultato di amministrazione è ancora negativa, l'allegato a/1 è compilato indicando:

nella colonna c) «Risorse accantonate stanziato nella spesa del bilancio dell'esercizio N», l'importo dello stanziamento del Fondo obiettivi di finanza pubblica iscritto in bilancio per l'esercizio N;

nella colonna d) «Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/-)», l'importo dello stanziamento del Fondo obiettivi di finanza pubblica iscritto in bilancio per l'esercizio N con il segno (-).

Le modalità di elaborazione dell'allegato a/1 di cui alle lettere b) e c) sono adottate anche dagli enti in avanzo alla chiusura dell'esercizio precedente, se la variazione della lettera E del risultato di amministrazione rispetto all'esercizio precedente, determinata senza considerare l'importo del Fondo obiettivi finanza pubblica da accantonare nel risultato di amministrazione, è inferiore all'importo dello stanziamento del Fondo obiettivi di finanza pubblica iscritto nel bilancio di previsione per l'esercizio N.

Si rinvia all'esempio n. 3/1.

Una particolare attenzione deve essere dedicata alla compilazione dei capitoli riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), da effettuare tassativamente secondo le seguenti modalità:

- 1) i primi importi da inserire sono quelli riguardanti le voci delle colonne indicate con le lettere a) ed e), nelle quali devono essere indicate rispettivamente le quote del FCDE accantonate nel risultato di amministrazione degli esercizi (N-1) e (N) determinate nel rispetto dei principi contabili;
- 2) dopo le lettere a) e e) inserire l'importo della lettera b), nella quale deve essere indicata la quota del FCDE del risultato di amministrazione che è stata applicata al bilancio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce. L'utilizzo del FCDE non richiede l'applicazione al bilancio nella voce «Utilizzo del risultato di amministrazione», in quanto l'utilizzo di tale fondo è registrato in sede di predisposizione del rendiconto riducendo l'importo del FCDE nel risultato di amministrazione in considerazione dei residui attivi cancellati o riscossi nel corso dell'esercizio. Gli enti che iscrivono il fondo crediti in entrata del bilancio per poi riaccantonarlo obbligatoriamente (per lo stesso importo incrementato del nuovo accantonamento previsto in relazione alle entrate che si prevede di accertare), valorizzano l'importo del FCDE applicato al bilancio nella colonna di cui alla lettera b) con il segno (-);
- 3) se l'importo indicato nella colonna della lettera (e) è minore della somma algebrica degli importi indicati nelle colonne (a) +(b), la differenza è iscritta con il segno (-) nella colonna (d);
- 4) se l'importo nella colonna della lettera (e) è maggiore della somma algebrica degli importi indicati nelle colonne (a)+(b), la differenza è iscritta con il segno (+) nella colonna (c) entro il limite dell'importo stanziato in bilancio per il FCDE (previsione definitiva). Se lo stanziamento di bilancio non è capiente, la differenza è iscritta nella lettera (d) con il segno (+).

13.7.2 Allegato a/2 - Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione.

Le quote vincolate del risultato di amministrazione sono analiticamente rappresentate nell'allegato a/2 al rendiconto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, i vincoli derivanti dai trasferimenti, i vincoli da mutui e altri finanziamenti e i vincoli formalmente attribuiti dall'ente, come definiti dall'art. 42, comma 5, al presente decreto, e dall'art. 187, comma 3-ter, del TUEL e dai principi contabili applicati.

Per ciascuna entrata vincolata del risultato di amministrazione al 1° gennaio e/o al 31 dicembre dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce, il prospetto riporta:

il capitolo di entrata del bilancio gestionale/PEG di imputazione dell'entrata vincolata e la relativa descrizione. Per le risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento per le quali non è stato previsto il capitolo di entrata nel bilancio del medesimo esercizio è indicato, «per memoria», il capitolo di entrata dell'esercizio in cui l'entrata è stata accertata. Gli enti locali che ai sensi dell'art. 169, comma 3, del TUEL non adottano il PEG indicano solo l'oggetto dell'entrata (e non il capitolo e la relativa descrizione). Per le risorse destinate al cofinanziamento nazionale per le quali non è possibile fare riferimento ad uno specifico capitolo di entrate, nella colonna «Capitolo di entrata» si indica «Cof. Naz.». Per le entrate vincolate accertate negli esercizi 2018 e precedenti è possibile indicare solo l'oggetto delle entrate e non il capitolo con la relativa descrizione;

il capitolo di spesa del bilancio gestionale/PEG di imputazione delle spese finanziate da entrate vincolate e la relativa descrizione. Il capitolo di spesa con la relativa descrizione non è indicato:

da parte degli enti locali che ai sensi dell'art. 169, comma 3, del TUEL non adottano il PEG. Tali enti indicano solo l'oggetto della spesa;

quando l'entrata vincolata finanzia più capitoli di spesa, in tali casi gli importi relativi alle lettere da d) a i) sono aggregati e riferiti ad un unico oggetto della spesa. L'elenco analitico dei capitoli di spesa riguardanti tali spese è riportato nella Relazione sulla gestione, seguendo lo schema dell'allegato a/2;

quando la spesa finanziata dalle entrate vincolate non è stata stanziata in bilancio, ad esempio nel caso dell'accertamento di un'entrata non prevista in bilancio effettuato dopo i termini previsti per le variazioni di bilancio dall'art. 51, comma 6, del presente decreto e dall'art. 175, comma 3, del TUEL, o nel caso di entrate vincolate nel risultato di amministrazione di inizio anno non applicate al bilancio in entrata e in spesa.

lettera a) - «Risorse vinc. nel risultato di amministrazione al 1/1/ N»: deve essere indicato l'importo della specifica entrata vincolata nel risultato di amministrazione alla data del 1° gennaio dell'esercizio che si rendiconta che deve essere uguale all'ammontare della corrispondente entrata vincolata della lettera i) dell'allegato a/2 del rendiconto dell'esercizio precedente. I totali parziali di tale colonna, al netto delle relative quote accantonate, corrispondono agli importi delle quote vincolate, indicati nell'allegato a) del rendiconto dell'esercizio precedente concernente il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;

lettera b) - «Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio N»): deve essere indicato l'importo delle entrate che sono state applicate definitivamente al bilancio di previsione dell'esercizio alla voce «Utilizzo avanzo di amministrazione» (con il segno +). La voce non comprende l'importo degli eventuali residui attivi vincolati cancellati nel corso dell'esercizio o l'ammontare del vincolo su quote del risultato di amministrazione eliminato nel corso dell'esercizio;

lettera c) «Entrate vincolate accertate nell'esercizio N»: deve essere indicato l'importo delle entrate con specifico vincolo di destinazione accertate con imputazione all'esercizio cui il rendiconto si riferisce;

lettera d) - «Impegni eserc. N finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione»: deve essere indicato l'importo degli impegni imputati all'esercizio cui il rendiconto si riferisce finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione. La voce non comprende gli impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata, da entrate accertate libere e dall'avanzo libero;

lettera e) - «Fondo plur. vinc. al 31/12/N finanziato da entrate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione»: deve essere indicato l'ammontare complessivo degli stanziamenti definitivi riguardanti il fondo pluriennale di spesa finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio e dalla quota vincolata del risultato di amministrazione. La voce non comprende le quote del fondo pluriennale vincolato di spesa finanziate dal fondo pluriennale di entrata, da entrate accertate libere e dall'avanzo libero;

lettera f) - «Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-)»: deve essere indicata la somma algebrica dell'importo dei residui attivi vincolati cancellati definitivamente e/o meramente stralciati dal conto del bilancio (con il segno +), dell'importo dei vincoli eliminati dal risultato di amministrazione (con il segno +) e dell'importo dei residui passivi cancellati finanziati da entrate vincolate (con il segno -). Ai fini di questa tabella non produce effetti l'eliminazione definitiva dei residui attivi stralciati negli esercizi precedenti dal conto del bilancio e l'eliminazione definitiva dei residui passivi perenti delle regioni;

lettera g) - «Cancellazione nell'esercizio N di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio N-1 non reimpegnati nell'esercizio N»: deve essere indicato l'importo degli impegni finanziati dal fondo pluriennale di entrata, cancellati dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Non si indicano le cancellazioni degli impegni effettuati prima dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente i cui effetti sono già considerati nella colonna (a) concernente il risultato di amministrazione al 1° gennaio, oltre che nel fondo pluriennale di spesa dell'esercizio precedente e del fondo pluriennale vincolato di entrata dell'esercizio in corso;

lettera h) - «Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/N»: deve essere indicata la somma degli importi delle colonne (b), (c) e (g) al netto degli importi delle (d) ed (e), in quanto rappresenta l'importo delle entrate vincolate acquisite dal bilancio cui il rendiconto si riferisce (come quota del risultato di amministrazione applicata al bilancio e come accertamenti di entrate vincolate), che non è stato speso nel corso dell'esercizio attraverso impegni o costituzione del FPV di spesa;

lettera i) - «Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/N»: deve essere indicata la somma algebrica: $(h)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g)$, che corrisponde all'importo delle quote vincolate nel risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto.

Per evitare che le medesime entrate siano considerate nel risultato di amministrazione, sia tra le quote accantonate sia tra le quote vincolate, peggiorando l'importo della lettera E), le successive voci del prospetto consentono di determinare l'ammontare delle entrate vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti. A tal fine, per ciascuna tipologia di vincolo, sono compilate le seguenti righe:

lettere m, da m/1 a m/5 - «Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate»:

nella prima colonna di tutte le righe identificate dalla lettera m) devono essere indicati gli importi degli accantonamenti effettuati nel bilancio dell'esercizio N a valere della specifica tipologia di entrate vincolate considerata (da m/1 a m/5). Si tratta di una quota, riferita alla specifica tipologia di entrate vincolate considerata, del totale della colonna c) «Accantonamenti stanziati nell'esercizio N» della tabella concernente «Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione»;

nella seconda colonna di tutte le righe identificate dalla lettera m) devono essere indicati gli importi accantonati nel risultato di amministrazione dell'esercizio N a valere della specifica tipologia di entrate vincolate considerata (da m/1 a m/5). Si tratta di una quota, riferita alla specifica tipologia di entrate vincolate considerata, del totale della colonna e) «Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/ N» della tabella concernente «Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione». I fondi di riserva e i fondi speciali non confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione.

lettere n, da n/1 a n/5 - «Totale risorse vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti»:

nella prima colonna di tutte le righe identificate dalla lettera n) deve essere inserita la differenza tra l'importo dei totali parziali delle voci da l1) a l5) della colonna h) «Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/N» e l'importo della prima colonna della voce correlata «Quote accantonate riguardanti le risorse vincolate (m)», che rappresenta il totale delle risorse vincolate acquisite in bilancio nel corso dell'esercizio e non spese al netto di quelle che non sono state oggetto di accantonamento;

nella seconda colonna di tutte le righe identificate dalla lettera n) deve essere inserita la differenza tra l'importo dei totali parziali da l1) a l5) della colonna i) «Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/N» e l'importo della seconda colonna della voce correlata «Quote accantonate riguardanti le risorse vincolate (m)», che rappresenta il totale delle risorse vincolate nel risultato amministrazione al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti. Tali differenze corrispondono agli importi delle quote vincolate indicati nell'allegato a) del rendiconto concernente il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione.

13.7.3 Allegato a/3 - Elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione.

Le quote destinate agli investimenti del risultato di amministrazione, come definite dall'art. 42, comma 4, al presente decreto, e dall'art. 187, comma 1, del TUEL, sono rappresentate nell'allegato a/3 al rendiconto.

Per ciascuna entrata destinata agli investimenti ancora non impegnata alla data del 1° gennaio e/o del 31 dicembre dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce, il prospetto indica:

il capitolo di entrata del bilancio gestionale/PEG di imputazione dell'entrata destinata agli investimenti e la relativa descrizione.

Per le entrate destinate agli investimenti presenti nel risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento (N) per le quali non è previsto il capitolo di entrata è indicato «per memoria»

il capitolo di entrata dell'esercizio in cui l'entrata è stata accertata. Gli enti locali che ai sensi dell'art. 169, comma 3, del TUEL non adottano il PEG indicano solo l'oggetto dell'entrata, e non il capitolo con la descrizione. Per le entrate destinate agli investimenti accertate negli esercizi 2018 e precedenti è possibile indicare solo l'oggetto delle entrate, e non il capitolo con la descrizione;

il capitolo di spesa del bilancio gestionale/PEG di imputazione delle spese finanziate da entrate destinate agli investimenti e la relativa descrizione. Il capitolo di spesa con la relativa descrizione non è indicato:

da parte degli enti locali che ai sensi dell'art. 169, comma 3, del TUEL non adottano il PEG. Tali enti indicano solo l'oggetto della spesa;

quando l'entrata destinata agli investimenti finanzia più capitoli di spesa, in tali casi gli importi relativi alle lettere da c) a f) sono aggregati e riferiti ad un unico oggetto della spesa. L'elenco analitico dei capitoli di spesa riguardanti tali spese è riportato nella Relazione sulla gestione, seguendo lo schema dell'allegato a/3;

quando la spesa finanziata dalle entrate destinate agli investimenti non è stata stanziata in bilancio, ad esempio nel caso dell'accertamento di un'entrata non prevista in bilancio effettuato dopo i termini previsti per le variazioni di bilancio dall'art. 51, comma 6, del presente decreto e dall'art. 175, comma 3, del TUEL, o nel caso di entrate destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione di inizio anno che non sono state applicate al bilancio in entrata e in spesa.

lettera a) - «Risorse destinate agli investim. al 1/1/ N»: deve essere indicato l'importo della specifica entrata destinata agli investimenti nel risultato di amministrazione alla data del 1° gennaio dell'esercizio che si rendiconta che deve essere uguale all'ammontare della medesima entrata destinata agli investimenti della lettera f) dell'allegato a/3 del rendiconto dell'esercizio precedente. Il totale della colonna a), al netto delle relative quote accantonate, corrisponde all'importo della voce «Totale parte destinata agli investimenti (D)» dell'allegato a) del rendiconto dell'esercizio precedente

concernente il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;

lettera b) - «Entrate destinate agli investimenti accertate nell'esercizio N»): deve essere indicato l'importo delle entrate destinate agli investimenti accertate con imputazione all'esercizio cui il rendiconto si riferisce;

lettera c) - «Impegni eserc. N finanziati da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione»: deve essere indicato l'importo degli impegni imputati all'esercizio cui il rendiconto si riferisce finanziati da entrate destinate agli investimenti accertate nell'esercizio o da quote del risultato di amministrazione destinate agli investimenti.

La voce non comprende gli impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata, da entrate accertate libere e dall'avanzo libero;

lettera d) - «Fondo plurienn. vinc. al 31/12/N finanziato da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione»: deve essere indicato l'ammontare complessivo degli stanziamenti definitivi riguardanti il fondo pluriennale di spesa finanziati da entrate destinate agli investimenti accertate nell'esercizio e dalla quota del risultato di amministrazione destinata agli investimenti. La voce non comprende le quote del fondo pluriennale vincolato di spesa finanziate dal fondo pluriennale di entrata, da entrate accertate libere e dall'avanzo libero;

lettera e) - «Cancellazione di residui attivi costituiti da risorse destinate agli investimenti o eliminazione della destinazione su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse destinate agli investimenti (-) (gestione dei residui)»: deve essere indicata la somma algebrica dell'importo dei residui attivi costituiti da risorse destinate agli investimenti cancellati definitivamente e/o meramente stralciati dal conto del bilancio (con il segno +), dell'importo delle destinazioni agli investimenti eliminati dal risultato di amministrazione (con il segno +) e dell'importo dei residui passivi cancellati finanziati da entrate destinate agli investimenti (con il segno -). Ai fini di questa tabella non produce effetti l'eliminazione definitiva dei residui attivi stralciati in precedenza dal conto del bilancio e l'eliminazione definitiva dei residui passivi perenti delle regioni;

lettera f) - «Risorse destinate agli investim. al 31/12/ N»: deve essere indicata la somma algebrica: $(f)=(a) +(b) - (c)-(d)-(e)$, che corrisponde all'importo complessivo delle quote destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto.

Per evitare che le medesime entrate siano considerate due volte nel risultato di amministrazione, sia tra le quote accantonate sia nelle quote destinate agli investimenti, peggiorando l'importo della lettera E) rispetto alla situazione finanziaria effettiva dell'ente, le successive voci del prospetto consentono di determinare l'ammontare delle entrate destinate agli investimenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti. A tal fine sono compilate le seguenti voci:

nella riga identificata con la lettera g) - «Totale quote accantonate nel risultato di amministrazione riguardanti le risorse destinate agli investimenti»: deve essere indicato il totale dei fondi accantonati nel risultato di amministrazione dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce a valere di entrate destinate agli investimenti. Sono le quote destinate agli investimenti del totale della colonna e) «Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/ N» dell'allegato a/1 concernente «Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione». I fondi di riserva e i fondi speciali non confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione.

nella riga identificata con la lettera h) - «Totale risorse destinate nel risultato di amministrazione al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti»: deve essere indicata la differenza tra il totale della colonna f) e l'importo della lettera g). Tale differenza corrisponde all'importo della voce «Totale parte destinata agli investimenti (D)» dell'allegato a) del rendiconto concernente il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione.

13.8 Il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato

L'allegato concernente la composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato rappresenta contabilmente la gestione del fondo pluriennale vincolato nel corso dell'esercizio,

evidenziando la distanza temporale intercorrente tra le risorse accertate ed il loro effettivo impiego, ovvero i tempi di realizzazione delle spese pubbliche finanziati da risorse acquisite anticipatamente dall'ente.

In particolare, con riferimento a ciascuna missione e programma, il prospetto evidenzia:

a) nella prima colonna, l'importo del fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata del conto del bilancio, rappresentativo delle risorse accertate negli esercizi precedenti e destinate alla copertura di impegni registrati negli esercizi precedenti con imputazione all'esercizio considerato nel rendiconto e agli esercizi successivi. Ciascuna voce di tale colonna corrisponde a quelle dell'ultima colonna dell'allegato al rendiconto dell'esercizio precedente concernente il fondo pluriennale vincolato, mentre il totale di tale colonna, corrisponde alla somma delle voci iscritte in entrata del bilancio di previsione, riguardanti il fondo pluriennale vincolato (di parte corrente, in conto capitale e, se costituito, per incremento di attività finanziarie);

b) nella seconda colonna, l'ammontare delle «Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio cui il rendiconto si riferisce».

Al riguardo si ricorda che la corretta gestione del fondo pluriennale vincolato richiede che il sistema informativo contabile dell'ente sia in grado di individuare, per ciascun programma, gli impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato, distinguendoli per esercizio di imputazione.;

c) nella terza colonna, gli impegni di competenza dell'esercizio cancellati dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Trattasi di impegni registrati negli esercizi precedenti e imputati all'esercizio cui il rendiconto si riferisce;

d) nella quarta colonna, gli impegni di competenza degli esercizi successivi cancellati dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente;

e) nella quinta colonna l'ammontare del fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata del conto del

bilancio utilizzato per la copertura degli impegni imputati agli esercizi successivi cui il rendiconto si riferisce. Tale colonna è compilata, per ciascun programma, come differenza tra la prima colonna e le tre successive;

f) nelle successive colonne, gli impegni registrati nel corso dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto con imputazione agli esercizi successivi, finanziati da entrate vincolate accertate imputate al medesimo esercizio o dall'utilizzo del risultato di amministrazione. Tali importi devono corrispondere ad obbligazioni giuridiche esigibili negli esercizi successivi, salvo i casi in cui i principi contabili consentono la formazione del fondo pluriennale vincolato in assenza di obbligazioni giuridiche;

g) nell'ultima colonna, l'importo complessivo del fondo pluriennale alla fine dell'esercizio, rappresentativo degli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati da entrate accertate di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto e degli esercizi precedenti, rappresentate appunto dal fondo pluriennale vincolato.

Ciascuna voce di tale colonna corrisponde all'ammontare complessivo degli stanziamenti di spesa definitivi riguardanti il fondo pluriennale di ciascuna missione/programma del conto di bilancio, ed è pari alla somma degli importi delle colonne dalla quinta all'ottava.

13.9 Il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità

Il prospetto concernente la composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, fornisce una rappresentazione sintetica dei residui attivi alla fine dell'esercizio di riferimento, e dei relativi accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità, classificati a livello di tipologia, indipendentemente dal livello di analisi dei crediti, utilizzato dall'ente per il calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità.

La determinazione del FCDE, nel rendiconto di gestione, è disciplinata dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria nel punto 3.3 e nell'esempio n. 5 dell'appendice tecnica allo stesso principio contabile.

Il prospetto è articolato nelle seguenti otto colonne.

Le prime due colonne riportano il codice e la descrizione della tipologia di entrata, secondo la classificazione adottata per il bilancio. In particolare, nella seconda colonna viene data evidenza delle quote che non richiedono l'accantonamento al fondo in quanto considerate entrate di sicura esigibilità.

La colonna (a) e la colonna (b) evidenziano rispettivamente i residui formati nell'esercizio cui si riferisce il rendiconto e i residui attivi degli esercizi precedenti, consentendo di conoscere, a livello di tipologia, la vetustà dei crediti e di valutare, anche in relazione a tale composizione, il livello di prudenza adottato dall'ente nella decisione della determinazione dell'accantonamento effettivo al FCDE.

La colonna (c) espone il totale della somma delle colonne (a) e (b) evidenziando il totale dei residui attivi da considerare per la determinazione dell'accantonamento.

La colonna (d) evidenzia l'ammontare dell'accantonamento minimo obbligatorio al fondo crediti di dubbia esigibilità, nel rispetto del principio contabile applicato, in relazione alla specifica tipologia.

Nella colonna (e) risulta l'accantonamento effettivo al fondo deciso dall'ente, che potrà essere maggiore o uguale a quanto determinato nella colonna (d) e deve corrispondere all'importo accantonato nel risultato di amministrazione, rappresentato nell'allegato al rendiconto concernente il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione.

L'accantonamento deciso dall'ente risultante dalla colonna (e) potrà essere minore di quanto risultante dalla colonna (d) solamente nel caso, previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di utilizzo del metodo semplificato, per la determinazione dell'accantonamento, possibile solo fino all'esercizio 2018 e nel rispetto delle indicazioni del citato principio.

Nell'ultima colonna (f) deve essere indicata, per ogni tipologia, la percentuale di accantonamento al

FCDE determinata dal rapporto tra il FCDE effettivamente accantonato dall'ente nel risultato di amministrazione e il totale dei residui attivi al 31 dicembre dell'esercizio di riferimento del rendiconto.

Il prospetto, nel rispetto della disciplina armonizzata, presenta la distinzione del totale del FCDE con riferimento alla quota in conto capitale e quella di parte corrente.

Con una nota (n) il prospetto chiarisce che nella quota corrente del FCDE, accantonato nel rendiconto di gestione, è compreso anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo V riferito a entrate da riduzione di attività finanziarie.

Il prospetto consente inoltre di dimostrare la composizione del fondo svalutazione crediti accantonato nelle scritture di contabilità economico patrimoniale, nel rispetto del paragrafo 4.20 principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale, Allegato 4/3 al presente decreto, evidenziando la quota del fondo svalutazione crediti:

corrispondente all'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità;
riguardante i crediti stralciati dalle scritture finanziarie;

riguardante i crediti che in contabilità finanziaria sono stata accertati con imputazione agli esercizi successivi concernenti il titolo 5 e derivanti dalla rateizzazione delle entrate dei titoli 1 e 3.

Il principio contabile applicato prevede anche che l'accantonamento al fondo svalutazione crediti può essere effettuato per un importo superiore a quello necessario per rendere il fondo svalutazione crediti pari all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Non risulta pertanto possibile correlare la ripartizione tra i residui attivi del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione con la ripartizione del fondo svalutazione crediti tra i crediti iscritti nello stato patrimoniale.

La ripartizione dell'accantonamento tra le singole tipologie di crediti è effettuata sulla base della

valutazione del rischio di insolvenza e delle specificità dei crediti.

13.10 La relazione sulla gestione

13.10.1. La Relazione alla gestione è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio. Contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili ed illustra:

a) i criteri di valutazione utilizzati;

b) le principali voci del conto del bilancio;

c) le principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno, comprendendo l'utilizzazione dei fondi di riserva e gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

d) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

d-bis) l'elenco degli impegni per spese di investimento di competenza dell'esercizio finanziati col ricorso al debito non contratto (solo per le regioni);

d-ter) l'elenco degli impegni per spese di investimento che hanno determinato il disavanzo da debito autorizzato e non contratto alla fine dell'anno, distintamente per esercizio di formazione (solo per le regioni);

- e) le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore consistenza, nonché sulla fondatezza degli stessi, compresi i crediti di cui al comma 4, lettera n);
- f) l'elenco delle movimentazioni effettuate nel corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e di spesa riguardanti l'anticipazione, evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo massimo dell'anticipazione nel corso dell'anno, nel caso in cui il conto del bilancio, in deroga al principio generale dell'integrità, espone il saldo al 31 dicembre dell'anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi;
- g) l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione;
- h) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, con la precisazione che i relativi rendiconti o bilanci di esercizio sono consultabili nel proprio sito internet;
- i) l'elenco delle partecipazioni dirette possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie;
- k) gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- l) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, con l'indicazione delle eventuali richieste di escussione nei confronti dell'ente e del rischio di applicazione dell'art. 3, comma 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
- m) l'elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di chiusura

dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e degli eventuali proventi da essi prodotti;

n) gli elementi richiesti dall'art. 2427 e dagli altri articoli del codice civile, nonché da altre norme di legge e dai documenti sui principi contabili applicabili;

o) altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del rendiconto.

13.10.2 Le quote vincolate, accantonate e destinate nel risultato di amministrazione.

La relazione sulla gestione riepiloga e illustra gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio e gli elenchi analitici delle quote vincolate, accantonate e destinate agli investimenti che compongono il risultato di amministrazione di cui agli allegati a/1, a/2 e a/3, descrivendo con riferimento alle componenti più rilevanti:

a) la gestione delle entrate vincolate e destinate agli investimenti provenienti dagli esercizi precedenti, confluite nel risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio oggetto di rendiconto: l'importo applicato al bilancio, le spese impegnate e pagate nel corso dell'esercizio di riferimento finanziate da tali risorse, la cancellazione dei residui, il loro importo alla fine dell'esercizio e le cause che non hanno ancora consentito di spenderle;

b) le riduzioni dei fondi provenienti dagli esercizi precedenti, distinguendo gli utilizzi effettuati nel rispetto delle finalità e le riduzioni determinate dal venire meno dei rischi e delle passività potenziali per i quali erano stati accantonati;

c) la formazione di nuove economie di spesa finanziate da entrate vincolate e destinate agli investimenti accertate nel corso dell'esercizio: il loro importo e le cause che hanno determinato le economie di spesa;

d) le motivazioni della costituzione di nuovi e maggiori accantonamenti finanziati da entrate accertate nel corso dell'esercizio, indicando, per quelli effettuati in sede di predisposizione del rendiconto, se tali accantonamenti hanno determinato un incremento del disavanzo di amministrazione e le cause che non hanno consentito di effettuarli nel bilancio;

Nella relazione della gestione sono altresì riportati gli elenchi analitici dei capitoli di spesa finanziati da un unico capitolo di entrata vincolata o da un unico capitolo di entrata destinata agli investimenti, che negli allegati a/2 e a/3 sono stati aggregati in un'unica voce.

L'elenco analitico di tali capitoli segue gli schemi previsti per gli allegati a/2 e a/3.

Infine la Relazione dà atto della congruità di tutti gli accantonamenti nel risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce e le motivazioni delle eventuali differenze rispetto agli accantonamenti minimi obbligatori previsti dai principi contabili.

13.10.3 Gli enti in disavanzo al 31 dicembre dell'esercizio descrivono nella relazione sulla gestione le cause che hanno determinato tale risultato, gli interventi assunti in occasione dell'accertamento del disavanzo di amministrazione presunto o di successive rideterminazioni del disavanzo di amministrazione presunto, e le iniziative che si intende assumere a seguito dell'accertamento dell'importo definitivo del disavanzo.

Gli enti che erano già in disavanzo al 31 dicembre dell'esercizio precedente illustrano altresì le attività svolte nel corso dell'esercizio per il ripiano di tale disavanzo, segnalando se l'importo del disavanzo al 31 dicembre è migliorato rispetto a quello risultante nell'esercizio precedente di un importo almeno pari a quello iscritto in via definitiva nel bilancio di previsione alla voce «Disavanzo di amministrazione».

Nel caso in cui tale miglioramento non sia stato realizzato, la relazione sulla gestione indica l'importo del disavanzo applicato al bilancio di previsione (alla voce «Disavanzo di amministrazione») che non è stato ripianato, distinguendolo dall'eventuale importo dell'ulteriore disavanzo formatosi nel corso dell'esercizio, secondo le modalità previste dal paragrafo 9.2.26 del principio applicato della contabilità

finanziaria (allegato 4/2).

Con riferimento al disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui l'art. 4, comma 5, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, del 2 aprile 2015, concernente i criteri e le modalità di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015, prevede «La relazione sulla gestione al rendiconto analizza la quota di disavanzo ripianata nel corso dell'esercizio, distinguendo il disavanzo riferibile al riaccertamento straordinario da quello derivante dalla gestione. La relazione analizza altresì la quota ripianata dell'eventuale disavanzo tecnico di cui all'art. 3, comma 13, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011. In caso di mancato recupero del disavanzo, la relazione indica le modalità di copertura da prevedere in occasione dell'applicazione al bilancio in corso di gestione delle quote non ripianate».

Pertanto, la relazione sulla gestione descrive la composizione del risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio individuato nell'allegato a) al rendiconto (lettera E), se negativo e, per ciascuna componente del disavanzo proveniente dal precedente esercizio, indica le quote ripianate nel corso dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce in attuazione delle rispettive discipline e l'importo da ripianare per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione in corso di gestione.

Tali indicazioni sono sinteticamente riepilogate nelle seguenti tabelle:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Con riferimento agli enti locali, si richiama l'ultimo periodo dell'art. 188, comma 1, del TUEL, il quale prevede che l'eventuale ulteriore disavanzo formatosi nel corso del periodo considerato nel piano di rientro deve essere coperto non oltre la scadenza del piano di rientro in corso.

13.10.4 Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che nel corso dell'esercizio hanno autorizzato spese di investimento con copertura costituita da debito da contrarre solo per far fronte a esigenze effettive di cassa, dopo avere dato evidenza di avere registrato, nell'ultimo anno, valori degli indicatori annuali di tempestività dei pagamenti calcolati e pubblicati secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, rispettosi dei termini di pagamento di cui all'art. 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modificazioni, inseriscono nella relazione sulla gestione le seguenti

tabelle, al fine di rappresentare la correlazione tra gli investimenti e il nuovo debito autorizzato e non contratto;

1) L'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti dell'esercizio precedente, riferito all'intero bilancio, calcolato e pubblicato secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, sono rispettosi dei termini di pagamento di cui all'art. 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modificazioni:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

(36)

La formazione di nuovi residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto non è coerente con la funzione di tale istituto contabile, di evitare la formazione di debiti da parte delle regioni che hanno giacenze di cassa, a meno di contenziosi o di impegni liquidabili in attesa della fattura.

13.10.5 Nel caso in cui il risultato di amministrazione al 31 dicembre sia negativo e sia costituito, per l'intero importo o per una quota, da disavanzo da debito autorizzato, le regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano inseriscono nella relazione sulla gestione il seguente elenco degli impegni per spese di investimento che hanno determinato il disavanzo di amministrazione da debito autorizzato e non contratto alla fine dell'anno, distintamente per esercizio di formazione.

L'elenco comprende anche gli impegni per investimenti finanziati da debito autorizzato e non contratto cancellati per perenzione fino al rendiconto 2015, che determinano «disavanzo da debito autorizzato e non contratto» in quanto considerati nella quota vincolata del risultato di amministrazione o nel fondo perenti.

Elenco degli impegni per spese di investimento che hanno determinato il disavanzo di amministrazione da debito autorizzato e non contratto alla fine dell'anno, distintamente per esercizio di formazione (lettera d-ter del comma 6 dell'art. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118)

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
Esercizio	Capitolo	Descrizi-	Numero	Importo	Importo	Residui	
di	bilancio	zione	impe-	impegno	pagato	passivi	
formazione	gesti-	capito-	gno	finanziato	alla	da	
dell'impe-	onale	lo		da debito	fine	rinviare	
gno				autorizza-	dell'eser-	all'eser-	
				to e non	cizio cui	cizio	
				contratto	il rendi-	successivo	
					conto si		
					riferisce		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
Totale (*)							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							

La somma del totale impegnato deve corrispondere all'ammontare del disavanzo da debito autorizzato e non contratto alla data di riferimento del rendiconto (Lettera F dell'allegato concernente il risultato di amministrazione)

La presenza di residui passivi, in particolare di quelli risalenti ad esercizi precedenti, finanziati da debito autorizzato e non contratto non è coerente con la funzione di tale istituto contabile di evitare la formazione di debiti da parte delle regioni che hanno giacenze di cassa, a meno di contenziosi, di impegni liquidabili in attesa della fattura e di impegni che, ai sensi dell'art. 3, commi 4 e 7, del presente

decreto, sono stati esclusi dal riaccertamento straordinario e del riaccertamento ordinario al 31 dicembre 2015.

APPENDICE TECNICA

Esempio n. 1 - Struttura tipo di DUP semplificato:

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

SEMPLIFICATO 20.. - 20..

COMUNE DI

(Provincia/Città Metropolitana di)

SOMMARIO

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

1. RISULTANZE DEI DATI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE, AL TERRITORIO ED ALLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DELL'ENTE

Risultanze della popolazione

Risultanze del territorio

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

2. MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Servizi gestiti in forma diretta

Servizi gestiti in forma associata

Servizi affidati a organismi partecipati

Servizi affidati ad altri soggetti

Altre modalità di gestione di servizi pubblici

3. SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE

Situazione di cassa dell'Ente

Livello di indebitamento

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

Ripiano ulteriori disavanzi

4. GESTIONE RISORSE UMANE

5. VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

a) Entrate:

- Tributi e tariffe dei servizi pubblici
- Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto

capitale

- Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa
sostenibilità

b) Spese:

- Spesa corrente, con specifico rilievo alla gestione delle
funzioni fondamentali;
- Programmazione triennale del fabbisogno di personale
- Programmazione triennale degli acquisti di beni e servizi (38)

- Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

- Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

c) Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

d) Principali obiettivi delle missioni attivate

e) Gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio e Piano delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali

f) Obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica

g) PERIODO ELIMINATO DAL DECRETO 10 OTTOBRE 2024

h) Altri eventuali strumenti di programmazione

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

(38)

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

(38)

(37)

Esempio n. 2 - il processo di predisposizione delle previsioni di bilancio di un comune (le attività dei responsabili degli uffici e del servizio finanziario).

All'inizio del mese settembre 2024 l'assessore al bilancio del comune XXX invita il responsabile del servizio finanziario ad avviare il processo di approvazione del bilancio di previsione 2025-2027 nel rispetto del paragrafo 9.3.1 e in coerenza con le linee strategiche ed operative del DUP 2025-2027. L'assessore segnala altresì che l'assenza di variazioni significative dello scenario generale e del quadro normativo di riferimento non comporta la necessità di atti di indirizzo della giunta ulteriori rispetto alle indicazioni del DUP che, anche se ancora non approvato dal Consiglio, costituisce la comunicazione delle linee strategiche e operative su cui la giunta intende operare e rispetto alle quali presentare in Consiglio il bilancio di previsione.

Preso atto di tale comunicazione, il responsabile del servizio finanziario completa le attività necessarie per l'elaborazione del bilancio tecnico e della correlata documentazione contabile. Il 13 settembre 2024 trasmette la documentazione complessiva ai responsabili dei servizi con la richiesta di proporre le previsioni di bilancio ai sensi dell'art. 153, comma 4, del TUEL, nel rispetto dei principi contabili generali ed applicati allegati al presente decreto, con particolare riguardo ai principi della veridicità, attendibilità e

prudenza, rappresentando che:

il principio contabile generale n. 5 distingue la veridicità dei documenti previsionali rispetto a quella dei documenti di rendicontazione. La veridicità dei documenti riguardanti le previsioni è "da intendersi come rigorosa valutazione dei flussi finanziari (e nel caso anche economici) generati dalle operazioni che si svolgeranno nel futuro periodo di riferimento. Si devono quindi evitare le sottovalutazioni e le sopravvalutazioni delle singole poste che invece devono essere valutate secondo una rigorosa analisi di controllo";

il principio contabile generale n. 6 della significatività e rilevanza prevede che "Il procedimento di formazione del sistema di bilancio implica delle stime o previsioni. Pertanto, la correttezza dei dati di bilancio non si riferisce soltanto all'esattezza aritmetica, bensì alla ragionevolezza, ed all'applicazione oculata e corretta dei procedimenti di valutazione adottati nella stesura del bilancio di previsione".

Il bilancio tecnico 2025-2027 è elaborato sulla base delle linee strategiche ed operative del DUP 2025-2027 e per le previsioni delle entrate e delle spese che non sono state considerate nel DUP, il responsabile finanziario fa riferimento ai dati di consuntivo consolidati degli esercizi precedenti, alla normativa vigente e alle previsioni del bilancio in corso di gestione relative alle annualità successive (cd. trascinamento delle previsioni assestate). Tale ulteriore possibile utilizzo delle previsioni pluriennali del bilancio evidenzia la rilevanza delle previsioni del secondo e terzo esercizio del bilancio di previsione.

Per la predisposizione delle previsioni tecniche riguardanti gli investimenti e i relativi finanziamenti, in attesa di ricevere le previsioni dei servizi competenti, il responsabile del servizio finanziario fa riferimento al piano triennale e all'elenco annuale degli investimenti riportato nel DUP e agli investimenti in corso di realizzazione previsti nel bilancio in gestione.

Se il DUP non è stato presentato o non comprende il piano triennale degli investimenti, il bilancio tecnico riporta gli investimenti inseriti nell'ultimo piano triennale degli investimenti approvato e quelli in corso di realizzazione compresi nel bilancio in gestione, tenendo conto dei correlati e vigenti

cronoprogrammi di spesa.

Gli investimenti previsti per l'esercizio corrente nel piano triennale degli investimenti e nel bilancio di previsione in gestione, che alla data di elaborazione della proposta di bilancio non sono stati ancora impegnati e per i quali non sono state formalmente avviate le procedure di affidamento, possono essere considerati da avviare nella prima annualità del triennio oggetto di programmazione, conservando e adeguando di conseguenza il fondo pluriennale vincolato nei casi previsti dal paragrafo 5.4.9 e seguenti del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2.

Per le procedure formalmente avviate che non si concluderanno entro l'esercizio corrente è adottato il medesimo trattamento contabile.

Per gli investimenti per i quali non è stata ancora individuata l'esigibilità della spesa, in attesa delle indicazioni dei servizi competenti, il responsabile del servizio finanziario applica il paragrafo 5.4.5 dell'allegato 4/2 al presente decreto che consente di operare una previsione "iniziale" del fondo pluriennale vincolato nel primo anno da rendere effettiva e autorizzatoria in corso d'anno allorché si disporrà delle relative informazioni progettuali sulla tempistica di attuazione della spesa con le modalità previste dai principi contabili.

Con riferimento alle previsioni riguardanti gli investimenti, il responsabile del servizio finanziario segnala ai responsabili dei servizi la necessità di predisporre e aggiornare i cronoprogrammi, in quanto è possibile applicare il richiamato paragrafo 5.4.5 solo nei casi di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa.

Il responsabile del servizio finanziario predispone altresì le informazioni di natura contabile da trasmettere ai responsabili dei servizi con il bilancio tecnico al fine di favorire l'elaborazione delle previsioni di entrata e di spesa individuate, costituite dalla seguente documentazione:

1) le previsioni iniziali e definitive e i dati di consuntivo dei capitoli e degli articoli del primo esercizio del

PEG dell'esercizio precedente (dati di competenza e di cassa). Ai fini dell'elaborazione del bilancio di previsione e del PEG 2025-2027 sono inviate le previsioni iniziali, definitive, accertamenti/impegni e incassi/pagamenti dei capitoli dell'esercizio 2023;

2) le previsioni iniziali e assestate, e i dati relativi agli accertamenti/impegni e incassi/pagamenti dei capitoli del primo esercizio del PEG in corso di gestione (riferiti alla data del 31 luglio). Ai fini dell'elaborazione del PEG 2025-2027 sono indicate le previsioni iniziali e assestate, gli accertamenti/impegni e incassi/pagamenti dei capitoli dell'esercizio 2024;

3) le previsioni assestate, accertamenti e impegni dei capitoli relativi agli esercizi del PEG successivi a quello corrente (riferiti almeno alla data del 31 luglio) Ai fini dell'elaborazione del PEG 2025-2027 sono indicate le previsioni definitive degli esercizi 2025 e 2026 (del bilancio di previsione in gestione 2024-2026) e accertamenti/impegni degli esercizi 2025-2026;

4) gli impegni e gli accertamenti registrati nelle scritture contabili dell'ente relativi all'esercizio successivo al bilancio in corso di gestione. Ai fini dell'elaborazione del PEG 2025-2027 sono indicati gli accertamenti/impegni dell'esercizio 2027.

L'individuazione delle informazioni di natura contabile da trasmettere ai responsabili degli uffici con il bilancio tecnico costituisce una valutazione del responsabile del servizio finanziario.

Entro il 4 ottobre 2024 il responsabile del servizio finanziario riceve dai responsabili dei servizi le proposte di modifica e integrazione delle previsioni del bilancio tecnico di rispettiva competenza. A seguito dell'invio delle previsioni di competenza, i responsabili dei servizi avviano le attività necessarie per la predisposizione delle eventuali proposte di deliberazione di cui all'art. 172, comma 1, lettere b) e c), corredate dal parere tecnico, da inviare al servizio finanziario per il parere contabile.

Nella fase di elaborazione delle previsioni, un ruolo fondamentale è svolto da:

i responsabili degli uffici tecnici, che verificano la fattibilità e la tempistica delle previsioni tecniche riguardanti la realizzazione degli investimenti e dei relativi pagamenti in considerazione dei cronoprogrammi e dei SAL dei singoli investimenti, e segnalano al responsabile del servizio finanziario le variazioni da apportare alle previsioni del bilancio di previsione tenendo conto del Piano triennale degli investimenti eventualmente approvato. Al riguardo, si rappresenta che gli eventuali successivi aggiornamenti del Piano triennale sono recepiti nel corso del processo di definizione e approvazione del bilancio di previsione e attraverso variazioni del bilancio;

il responsabile delle risorse umane, che verifica le previsioni di entrata e di spesa riguardanti il personale indicate nel bilancio tecnico e propone le necessarie variazioni tenendo conto delle risorse finanziarie che il DUP destina ai fabbisogni di personale, del personale in servizio e delle assunzioni programmate, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;

il responsabile dell'ufficio legale, che sulla base della ricognizione e dell'aggiornamento del contenzioso in essere, legato ai rischi di soccombenza su procedure giudiziarie in corso, verifica l'importo del fondo contenzioso;

i responsabili delle entrate che, nel rispetto del principio della prudenza, segnalano le variazioni da apportare alle previsioni tecniche in relazione all'andamento degli accertamenti dell'ultimo triennio, dell'eventuale avvio di interventi di lotta all'evasione o di incremento di tariffe o tributi. Dedicano inoltre una particolare attenzione alla verifica dell'adeguatezza del FCDE e segnalano eventuali criticità nella riscossione di specifiche entrate. In tale fase i responsabili delle singole entrate effettuano un'ulteriore verifica sulle previsioni di entrata dell'anno corrente finalizzate alla determinazione del risultato presunto di amministrazione e verificano anche l'adeguatezza del FCDE relativo alle entrate di propria competenza dell'esercizio in corso;

i responsabili delle spese che segnalano le variazioni alle previsioni di bilancio, tenendo conto dei possibili oneri futuri derivanti da impegni più o meno certi, sia per il loro ammontare che per la loro scadenza, al fine di preservare gli equilibri futuri. Gli stanziamenti di spesa sono determinati in modo

funzionale e proporzionato a garantire lo svolgimento delle attività e degli interventi programmati. I responsabili delle spese effettuano il bilanciamento tra le previsioni di entrata di propria competenza e le previsioni delle spese, sia di tipo vincolato, sia non vincolate, sia ricorrenti e non ricorrenti, ai fini della salvaguardia degli equilibri generali di bilancio.

Il responsabile del servizio finanziario verifica le proposte avanzate dai vari servizi nel rispetto dell'art. 153, comma 4, del TUEL e predispone il bilancio di previsione completo degli allegati, dedicando una particolare attenzione all'elaborazione del risultato di amministrazione presunto e all'eventuale aggiornamento del ripiano del disavanzo nonché degli equilibri generali di bilancio previsti dalla normativa vigente.

A tal fine, con riferimento ai responsabili degli uffici che non hanno risposto, considera l'assenza di proposte come condivisione delle previsioni del bilancio tecnico di rispettiva competenza e delle correlate responsabilità.

Il 20 ottobre 2024, il responsabile del servizio finanziario trasmette all'organo esecutivo la documentazione necessaria per la delibera di approvazione del bilancio di previsione 2025-2027 (escluso il parere dell'organo di revisione).

Il 31 ottobre 2024, esaminata la documentazione riguardante il bilancio di previsione, la giunta invita il responsabile del servizio finanziario e dell'ufficio tecnico a rivedere le previsioni degli investimenti delle missioni XX e YY, verificandone la coerenza con quelli individuati nel piano triennale degli investimenti previsto nel DUP.

Il 7 novembre 2024, il responsabile del servizio finanziario aggiorna e ritrasmette alla giunta la documentazione riguardante il bilancio di previsione.

Il 12 novembre 2024 la giunta approva la delibera concernente lo schema del bilancio di previsione e la trasmette al Consiglio il 13 novembre 2024.

L'organo di revisione riceve la delibera di approvazione dello schema di bilancio il 13 novembre 2024 e rende il proprio parere il 25 novembre 2024.

Il 25 novembre 2024 il segretario comunale trasmette al Consiglio il parere dell'organo di revisione.

Il 15 novembre i consiglieri avviano l'esame preliminare dello Schema di delibera trasmesso dalla giunta che prosegue a seguito della trasmissione della relazione dell'organo di revisione.

Il 2 dicembre è convocata la prima riunione del Consiglio per discutere e approvare il bilancio di previsione 2025-2027.

Il Consiglio approva il bilancio di previsione 2025-2027 il 20 dicembre 2024.

Esempio n. 3 - Il Fondo obiettivi di finanza pubblica nell'allegato a/1 concernente l'elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione».

Il Fondo obiettivi di finanza pubblica, istituito dall'art. 1, comma 789, della legge n. 207 del 2024, è inserito per la prima volta nell'allegato a/1 con riferimento al bilancio di previsione 2026-2028 e al rendiconto della gestione 2025.

L'allegato a/1 al bilancio di previsione 2025-2027, che elenca analiticamente le risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto 2024, non prevede la voce relativa al Fondo obiettivi di finanza pubblica, in quanto il primo accantonamento a tale Fondo è effettuato nell'esercizio 2025.

Esempio 3/1 - enti in disavanzo.

Il 19 dicembre 2025, l'ente YYY approva il bilancio di previsione 2026-2028.

Ipotizzando che al 31 dicembre 2024 l'ente era in disavanzo e che nel 2025 era tenuto ad un accantonamento al Fondo obiettivi di finanza pubblica di euro 1.000.000, con riferimento a tale Fondo, l'allegato a/1 al bilancio di previsione 2026-2028 è compilato come segue:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Il 24 aprile 2026 l'ente YYY approva il rendiconto 2025 che conferma che l'ente è in disavanzo. Con riferimento al Fondo obiettivi di finanza pubblica, l'allegato a/1 al rendiconto 2025 è compilato come segue:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Il 27 aprile 2027 l'ente YYY, sempre in disavanzo, approva il rendiconto 2026.

Ipotizzando che nel 2026 l'ente era tenuto ad un accantonamento di euro 1.200.000, con riferimento al Fondo obiettivi di finanza pubblica, l'allegato a/1 al rendiconto 2026 è compilato come segue:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Il rendiconto 2026 accerta un disavanzo di amministrazione di euro 800.000 che, secondo il piano di rientro, deve essere ripianato nel 2027 per euro 500.000.

Ipotizzando che nel 2027 l'ente era tenuto ad un accantonamento di euro 1.300.000, con riferimento al Fondo obiettivi di finanza pubblica, in sede di elaborazione del rendiconto 2027 l'ente YYY verifica un miglioramento del risultato di amministrazione (lettera E) di importo pari a euro 2.000.000 rispetto all'esercizio precedente, determinato senza considerare l'importo del Fondo obiettivi finanza pubblica da accantonare nel risultato di amministrazione. Tale miglioramento è superiore a quello previsto in bilancio, pari a euro 1.800.000 (la sommatoria del Fondo obiettivi di finanza pubblica e del ripiano ordinario).

Sulla base di tali dati contabili, con riferimento al Fondo obiettivi di finanza pubblica, l'allegato a/1 al rendiconto 2027 è compilato come segue:

la colonna c) è valorizzata per un importo pari all'accantonamento cui l'ente è tenuto, di euro 1.300.000;

la colonna d) è valorizzata per un importo di euro 300.000, con il segno meno, pari al disavanzo residuo al 31 dicembre 2026 a seguito del ripiano ordinario di euro 500.000, da recuperare in via anticipata con quota parte delle risorse accantonate nel Fondo obiettivi di finanza pubblica;

la lettera e) è valorizzata per un importo pari a euro 1.000.000, pari alla quota del Fondo obiettivi di finanza pubblica stanziata nell'esercizio 2027 del bilancio di previsione 2027-2029, al netto del ripiano anticipato del disavanzo residuo (euro 1.000.000 = euro 1.300.000 - euro 300.000);

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Esempio 3/2 - enti in disavanzo.

In sede di elaborazione del rendiconto 2027, l'ente YYY di cui all'esempio 3/1 verifica un miglioramento del risultato di amministrazione (lettera E) di euro 1.000.000 rispetto al 2026, determinato senza considerare l'importo del Fondo obiettivi finanza pubblica da accantonare nel risultato di amministrazione. Tale miglioramento è inferiore a quello previsto in bilancio, pari alla sommatoria del Fondo obiettivi di finanza pubblica e del ripiano ordinario di euro 1.800.000, e determina la formazione di un risultato di amministrazione 2027 positivo di euro 200.000 (lettera E), sempre al netto dell'importo del Fondo obiettivi finanza pubblica da accantonare nel risultato di amministrazione.

Sulla base di tali dati contabili, con riferimento al Fondo obiettivi di finanza pubblica, l'allegato a/1 al rendiconto 2027 è compilato in modo da valorizzare i seguenti importi:

la colonna c) per euro 1.300.000, pari all'accantonamento al Fondo obiettivi di finanza pubblica stanziato nel bilancio di previsione per l'esercizio cui il rendiconto si riferisce;

la colonna d) per - euro 1.100.000, pari alla differenza, con il segno meno, tra il Fondo obiettivi di finanza pubblica stanziato in bilancio di cui alla colonna c), pari a 1.300.000, e l'importo della lettera E) del risultato di amministrazione determinato senza considerare il Fondo obiettivi finanza pubblica da accantonare nel risultato di amministrazione, pari a euro 200.000;

la colonna e) per euro 200.000, pari al valore positivo della lettera E) del risultato di amministrazione determinato senza considerare l'importo del Fondo obiettivi finanza pubblica da accantonare nel risultato di amministrazione.

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Tali modalità di compilazione dell'allegato a/1) sono adottate per l'elaborazione dell'allegato a/1 dei

rendiconti riguardanti gli esercizi in cui è completato il recupero del disavanzo complessivo.

Al riguardo, si rappresenta che l'accantonamento nel risultato di amministrazione del Fondo obiettivi di finanza pubblica per un importo inferiore alla differenza tra il Fondo stanziato in bilancio e quello utilizzato per il ripiano anticipato del disavanzo è coerente con la finalità del Fondo di limitare la crescita della spesa corrente. Infatti, tale funzione è svolta attraverso l'iscrizione del Fondo nel bilancio di previsione.

Il disavanzo generato nel corso dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce e coperto a valere del Fondo è sanzionato secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 792, della legge n. 207 del 2024, se è verificato, a livello di comparto, il mancato rispetto dell'accantonamento del Fondo obiettivi di finanza pubblica e dell'equilibrio di bilancio.

Esempio 3/3 - enti in disavanzo

In sede di elaborazione del rendiconto 2027, l'ente YYY di cui all'esempio 3/1 verifica un miglioramento del risultato di amministrazione (lettera E) di euro 600.000 rispetto al 2026, determinato senza considerare l'importo del Fondo obiettivi finanza pubblica da accantonare nel risultato di amministrazione. Tale miglioramento è inferiore a quello previsto in bilancio, pari alla sommatoria del Fondo obiettivi di finanza pubblica e del ripiano ordinario di euro 1.800.000, e determina la formazione di un risultato di amministrazione 2027 di - euro 200.000 (lettera E), sempre senza considerare l'importo del Fondo obiettivi finanza pubblica da accantonare nel risultato di amministrazione.

Sulla base di tali dati contabili, con riferimento al Fondo obiettivi di finanza pubblica, l'allegato a/1 al rendiconto 2027 è compilato seguendo le modalità ordinarie previste per gli enti in disavanzo, valorizzando:

la colonna c) per euro 1.300.000, pari all'accantonamento al Fondo obiettivi di finanza pubblica stanziato nel bilancio di previsione per l'esercizio cui il rendiconto si riferisce;

la colonna d) per - euro 1.300.000, pari all'importo della colonna (c) con il segno (-).

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Esempio 3/4 - enti in avanzo (o regioni e province autonome con disavanzo determinato esclusivamente da debito autorizzato e non contratto).

Il 29 dicembre 2025, l'ente ZZZ, in avanzo al 31 dicembre 2024 e tenuto nel 2025 ad un accantonamento di euro 1.000.000, approva il bilancio di previsione 2026-2028. Con riferimento al Fondo obiettivi di finanza pubblica, l'allegato a/1 al bilancio di previsione 2026-2028 è compilato come segue:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Il Fondo obiettivi di finanza pubblica non può essere immediatamente applicato al bilancio di previsione 2026-2028, in quanto è stato accantonato nel corso del 2025 e il rendiconto 2025 non è ancora stato approvato.

Il 20 gennaio 2026, con variazione di bilancio approvata dalla giunta, l'ente applica il Fondo al bilancio di previsione 2026-2028 a seguito della verifica di preconsuntivo riguardante tutte le entrate e le spese (si precisa che l'applicazione del Fondo al bilancio di previsione può essere rinviata a seguito dell'approvazione del rendiconto).

Il 24 aprile 2026 l'ente ZZZ approva il rendiconto 2025 che conferma che l'ente è in avanzo. L'allegato a/1 al rendiconto 2025 è compilato con le seguenti modalità:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Il 28 dicembre 2026, l'ente ZZZ approva il bilancio di previsione 2027-2029, accertando un risultato di amministrazione presunto positivo. Ipotizzando che nel 2026 l'ente era tenuto ad un accantonamento di euro 1.200.000, con riferimento al Fondo obiettivi di finanza pubblica, l'allegato a/1 al bilancio di previsione 2027-2029 è compilato come segue (l'ente può decidere di adottare capitoli distinti per ciascuna annualità del fondo, o sempre lo stesso capitolo):

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Il 21 gennaio 2027, con variazione di bilancio approvata dalla giunta, l'ente applica il Fondo al bilancio di previsione 2027-2029 a seguito della verifica di preconsuntivo riguardante tutte le entrate e le spese.

Il 27 aprile 2027 l'ente ZZZ approva il rendiconto 2026 che conferma che l'ente è in avanzo. L'allegato a/1 al rendiconto 2027 è compilato con le seguenti modalità (l'ente può decidere di adottare capitoli distinti per ciascuna annualità del fondo, o sempre lo stesso capitolo):

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

1 Il Consiglio ECOFIN del 7 settembre 2010 ha definito il ciclo di programmazione in ambito europeo attraverso l'introduzione del semestre europeo che, al fine di garantire il coordinamento preventivo delle politiche economiche e di bilancio degli Stati membri, la trasmissione alla Commissione degli obiettivi programmatici di finanza pubblica e le politiche economiche e di bilancio di ciascun Paese, in una fase antecedente la loro attuazione a livello di singolo Stato. Per questa ragione, entro la fine del mese di aprile, ciascun Paese trasmette alle autorità europee il Programma di Stabilità (PS) e il Programma Nazionale di Riforma (PNR). Il semestre europeo concentra il ciclo della programmazione nel primo semestre di ciascun anno, lasciando alla seconda parte dell'esercizio l'adozione delle misure programmate, ed è articolato secondo il seguente schema:

- nel mese di gennaio, la Commissione europea elabora l'analisi annuale sulla crescita in cui fornisce l'indagine sulle prospettive macroeconomiche e formula le proposte strategiche per l'economia europea¹⁵;
- nel mese di marzo, la Commissione europea predispone un rapporto sulla base del quale il Consiglio europeo indica i principali obiettivi di politica economica per l'Unione europea e l'Area euro e le possibili strategie di riforma per conseguire tali obiettivi (c.d. linee guida);
- nel mese di aprile, gli Stati membri, tenuto conto delle indicazioni fornite, comunicano alla Commissione i propri obiettivi di medio termine e le principali azioni di riforma che intende adottare con l'aggiornamento del Programma di stabilità e del Programma nazionale di riforma;

- nei mesi di giugno e luglio, il Consiglio Europeo e il Consiglio dei Ministri finanziari, sulla base della valutazione dei Programmi di stabilità, forniscono indicazioni specifiche per ciascun Paese.

Il Consiglio, nel caso in cui ritenga necessaria una modifica degli obiettivi di medio termine e le misure indicate per il loro conseguimento, inviterà lo Stato membro a rivedere il programma presentato;

- nei mesi successivi, ciascuno Stato membro, tenuto conto delle raccomandazioni e delle decisioni del Consiglio e della Commissione, predispone il bilancio e le misure di politica economica finalizzate al loro conseguimento. Il programma di stabilità deve indicare gli obiettivi programmatici di finanza pubblica almeno per un triennio, nominali e strutturali; l'obiettivo di debito pubblico; le analisi di sensitività del debito a differenti scenari di crescita e di tassi di interesse, la ripartizione per livelli di governo degli obiettivi di finanza pubblica, un'articolazione per i principali aggregati di entrate ed uscite del bilancio pubblico e il dettaglio della manovra necessaria a conseguire gli obiettivi in ciascun anno del periodo di previsione.

2 Indicare il numero effettivo di giorni in caso di estinzione in

corso di anno.

3 La seconda e terza componente sono eventuali. Non esistono se non sono previste riduzioni permanenti delle spese correnti o incrementi delle aliquote tributarie.

(33) In attuazione dell'articolo 40, commi 1 e 2 del presente decreto, le regioni hanno finanziato i propri investimenti con il "debito autorizzato e non contratto" fino all'esercizio 2015. Ai sensi di quanto previsto dal comma 688-bis, dell'articolo 1, della legge 208/2015, nell'esercizio 2016, le regioni in regola con i tempi di pagamento dei propri debiti commerciali hanno avuto la possibilità di utilizzare tale forma di copertura dei propri investimenti. L'articolo 40, comma 2-

bis prevede che, a decorrere dall'esercizio 2018, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che nell'ultimo anno hanno registrato valori degli indicatori annuali di tempestività dei pagamenti calcolati e pubblicati secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, rispettosi dei termini di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modificazioni, possono autorizzare spese di investimento la cui copertura è costituita da debito da contrarre solo per far fronte a esigenze effettive di cassa.

AGGIORNAMENTO (9)

Il Decreto 1 dicembre 2015 (in G.U. 22/12/2015, n. 297) ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che le presenti modifiche si applicano con riferimento agli schemi di bilancio e di rendiconto riguardanti l'esercizio 2016.

AGGIORNAMENTO (36)

Il Decreto 2 agosto 2022 (in G.U. 17/8/2022, n. 191) ha disposto:

- (con l'art. 1, comma 1, lettera f)) che "al paragrafo 13.6, la parola «protarsi» è sostituita dalla seguente «protrarsi»";
- (con l'art. 1, comma 1, lettera g)) che "al paragrafo 13.10.4, la tabella «2) Analisi degli investimenti di competenza dell'esercizio per fonte di copertura» è sostituita dalla seguente:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

- (con l'art. 1, comma 1, lettera h)) che "al paragrafo 13.10.4, la tabella «3) Elenco degli impegni per spese di investimento di competenza dell'esercizio finanziati col ricorso al debito autorizzato e non contratto (lettera d-bis del comma 6, dell'art. 11, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118)» è sostituita dalla seguente:

Parte di provvedimento in formato grafico

AGGIORNAMENTO (37)

Il Decreto 25 luglio 2023 (in G.U. 04/8/2023, n. 181) ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera q)) che "nell'appendice tecnica, all'Esempio n. 1, le parole «(Inserire o allegare il Programma triennale di fabbisogno del personale, predisposto secondo le disposizioni normative vigenti)» sono sostituite dalle seguenti «(Inserire o allegare la programmazione delle risorse finanziarie per tutti gli anni previsti dal DUP, da destinare ai fabbisogni di personale, determinata sulla base della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi. La programmazione di tali risorse finanziarie costituisce il presupposto necessario per la formulazione delle previsioni della spesa di personale del bilancio di previsione e per la predisposizione e l'approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale nell'ambito della sezione Organizzazione e capitale umano del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113)»".

AGGIORNAMENTO (38)

Il Decreto 10 ottobre 2024 (in G.U. 17/10/2024, n. 244) ha disposto:

- (con l'art. 1, comma 1, lettera t)) che "nell'appendice tecnica, all'esempio n. 1, sono eliminate le parole «L'Ente negli esercizi precedente ha acquisito/ceduto spazi nell'ambito dei patti regionali o nazionali, i cui effetti influiranno sull'andamento degli esercizi ricompresi nel presente D.U.P.S.? Se sì, specificare:»";
- (con l'art. 1, comma 1, lettera u)) che "nell'appendice tecnica, all'esempio n. 1, le parole «Programma di forniture e servizi» sono sostituite dalle seguenti «Programma triennale degli acquisti di beni e servizi»";
- (con l'art. 1, comma 1, lettera v)) che "nell'appendice tecnica, all'esempio n. 1, sono eliminate le parole: «G) PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA (art. 2, comma

594, legge n. 244/2007) (Inserire o allegare il Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, predisposto secondo le disposizioni normative vigenti)»";

- (con l'art. 1, comma 2) che "L'aggiornamento di cui al comma 1, si applica a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, salvo la lettera h) che si applica a decorrere dal 1° gennaio 2025 con riferimento al bilancio di previsione 2026-2028 e le lettere da k) a q) che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026 con riferimento al rendiconto 2025".

Allegato n. 4/2

al D.Lgs 118/2011

PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITÀ FINANZIARIA

1. Definizione

Nelle amministrazioni pubbliche che la adottano, la contabilità finanziaria costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione della gestione.

La contabilità finanziaria rileva le obbligazioni, attive e passive, gli incassi ed i pagamenti riguardanti tutte le transazioni poste in essere da una amministrazione pubblica, anche se non determinano flussi di cassa effettivi.

Eccezioni al principio contabile generale n. 4 dell'integrità del bilancio sono possibili solo nei casi espressamente previsti dalla legge, quale l'art. 6 del decreto legge n. 16 del 2014, il quale prevede che i "Comuni iscrivono la quota dell'imposta municipale propria al netto dell'importo versato all'entrata del bilancio dello Stato".

Per transazione si intende ogni evento o azione che determina la creazione, trasformazione, scambio, trasferimento o estinzione di valori economici, patrimoniali e finanziari (debiti e crediti) che si origina dall'interazione tra differenti soggetti (pubbliche amministrazioni, società, famiglie, ecc), e avviene per mutuo accordo o per atto unilaterale dell'amministrazione pubblica.

Le transazioni possono essere monetarie, nel caso di scambio di mezzi di pagamenti o altre attività o passività finanziarie, o non monetarie (trasferimenti o conferimenti di beni, permute, ecc.). Non sono considerate transazioni le calamità naturali, il furto, ecc.

La rilevazione delle transazioni da cui non derivano flussi di cassa è effettuata al fine di attuare pienamente il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti di previsione.

La registrazione delle transazioni che non presentano flussi di cassa è effettuata attraverso le regolarizzazioni contabili, costituite da impegni cui corrispondono accertamenti di pari importo e da mandati versati in quietanza di entrata nel bilancio dell'amministrazione stessa.

Le regolazioni contabili sono effettuate solo con riferimento a transazioni che riguardano crediti e debiti o che producono effetti di natura economico-patrimoniale. Sono escluse le regolazioni contabili che registrano movimenti interni di risorse tra le articolazioni organizzative di un ente prive di autonomia contabile e di bilancio.

2. Principio della competenza finanziaria

Il principio della competenza finanziaria prescrive:

- a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
- b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l'operazione.

Il principio è applicato solo a quei documenti di natura finanziaria che compongono il sistema di bilancio di ogni amministrazione pubblica che adotta la contabilità finanziaria, ed attua il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti del bilancio di previsione.

Il bilancio di previsione, almeno triennale di competenza, e di cassa nel primo esercizio, ha carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa ed ai pagamenti, fatta eccezione per i servizi per conto di terzi e per i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria. La funzione autorizzatoria fa riferimento anche alle entrate per accensione di prestiti.

Gli stanziamenti degli esercizi del bilancio di previsione sono aggiornati annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione.

Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita

dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito.

3. L'accertamento dell'entrata e relativa imputazione contabile

3.1 L'accertamento costituisce la fase dell'entrata attraverso la quale sono verificati e attestati dal soggetto cui è affidata la gestione:

- a) la ragione del credito;
- b) il titolo giuridico che supporta il credito;
- c) l'individuazione del soggetto debitore;
- d) l'ammontare del credito;
- e) la relativa scadenza.

L'accertamento presuppone idonea documentazione e si perfeziona mediante l'atto gestionale con il quale vengono verificati ed attestati i requisiti anzidetti e con il quale si dà atto specificamente della scadenza del credito in relazione a ciascun esercizio finanziario contemplato dal bilancio di previsione.

3.2 L'iscrizione della posta contabile nel bilancio avviene in relazione al criterio della scadenza del credito rispetto a ciascun esercizio finanziario. L'accertamento delle entrate è effettuato nell'esercizio in cui sorge l'obbligazione attiva con imputazione contabile all'esercizio in cui scade il credito, nel rispetto del principio contabile generale della competenza finanziaria definito dal paragrafo n. 16 dell'allegato n. 1 al presente decreto. Nei casi espressamente previsti dalla legge e dai principi contabili è ammesso l'accertamento "per cassa", a seguito della riscossione delle entrate con imputazione all'esercizio in cui l'entrata è stata riscossa, o secondo le modalità espressamente disciplinate dai principi contabili, quali quelle previste dal paragrafo 3.7.5 per le entrate tributarie rimosse per autoliquidazione dei contribuenti, accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l'approvazione del rendiconto.

L'accertamento per cassa è effettuato sulla base di tutte le entrate effettivamente rimosse, sia nel conto di tesoreria principale, sia nei conti correnti bancari e postali intestati all'ente dedicati alla riscossione di specifiche entrate.

Nel corso della gestione le entrate riscosse nei conti bancari e postali possono essere accertate per cassa anche in occasione del periodico riversamento nel conto di tesoreria principale. In ogni caso, al fine di garantire la completa registrazione delle entrate di competenza dell'esercizio, le entrate giacenti nei conti postali e bancari intestati all'ente alla data del 31 dicembre che non sono già state accertate per competenza, devono essere accertate per cassa, con imputazione all'esercizio in cui sono state riscosse, anche se saranno riversate al conto di tesoreria nell'esercizio successivo. Si tratta pertanto delle entrate riscosse nei conti postali e bancari intestati all'ente alla data del 31 dicembre, successivamente all'ultimo riversamento al conto di tesoreria effettuato nell'anno, che saranno riversate al conto di tesoreria all'inizio del nuovo esercizio. La reversale di incasso di tali entrate è emessa nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 4.3. 3.3 Sono accertate per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione, ecc..

Le entrate che negli esercizi precedenti a quello di entrata in vigore del presente principio applicato sono state accertate "per cassa", devono continuare ad essere accertate per cassa fino al loro esaurimento. Pertanto, il principio della competenza finanziaria cd. potenziato, che prevede che le entrate debbano essere accertate e imputate contabilmente all'esercizio in cui è emesso il ruolo ed effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione, è applicato per i ruoli emessi a decorrere dall'entrata in vigore del presente principio applicato. Anche i ruoli coattivi, relativi a ruoli emessi negli esercizi precedenti a quello di entrata in vigore del presente principio, devono continuare ad essere accertati per cassa fino al loro esaurimento. Tuttavia, ai fini di una effettiva trasparenza contabile, si ritiene opportuno indicare tali crediti, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità, tra le Immobilizzazioni o nell'Attivo circolante (a seconda della scadenza del credito) dello stato patrimoniale iniziale del primo anno di adozione della contabilità economico-patrimoniale con il principio della contabilità finanziaria potenziato.

Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione.

A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in

considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata). Gli enti che negli ultimi tre esercizi hanno formalmente attivato un processo di accelerazione della propria capacità di riscossione (4) possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità facendo riferimento ai risultati di tali tre esercizi.

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Per le entrate tributarie che finanziano la sanità accertate sulla base degli atti di riparto e per le manovre fiscali regionali destinate al finanziamento della sanità o libere, e accertate per un importo non superiore a quello stimato dal competente Dipartimento delle finanze, non è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità. (9)

Nel primo esercizio di applicazione del presente principio è possibile stanziare in bilancio una quota almeno pari al 50% dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione. Nel secondo esercizio lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 75% dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione, e dal terzo esercizio l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo. Con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36 per cento, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55 per cento, se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione. Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 55 per cento, nel 2017 è pari almeno al 70 per cento, nel 2018 è pari almeno al 75 per cento, nel 2019 è pari almeno all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo.

In sede di rendiconto, fin dal primo esercizio di applicazione del presente principio, l'ente accantona nell'avanzo di amministrazione l'intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al rendiconto di esercizio salva la facoltà prevista per gli esercizi

dal 2015 al 2018, disciplinata nel presente principio.

In sede di assestamento di bilancio e alla fine dell'esercizio per la redazione del rendiconto, è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato:

- a) nel bilancio in sede di assestamento;
- b) nell'avanzo, in considerazione dell'ammontare dei residui attivi degli esercizi precedenti e di quello dell'esercizio in corso, in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri.

L'importo complessivo del fondo è calcolato applicando all'ammontare dei residui attivi la media dell'incidenza degli accertamenti non riscossi sui ruoli o sugli altri strumenti coattivi negli ultimi cinque esercizi.

Al fine di adeguare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità si procede:

- a) in sede di assestamento, alla variazione dello stanziamento di bilancio riguardante l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;
- b) in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri, vincolando o svincolando le necessarie quote dell'avanzo di amministrazione.

Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato distintamente in considerazione della differente natura dei crediti.

Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili di cui al paragrafo 3.7, sono accertate per cassa.

Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate rimosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale.

Quando un credito è dichiarato definitivamente ed assolutamente inesigibile, lo si elimina dalle scritture finanziarie e, per lo stesso importo del credito che si elimina, si riduce la quota accantonata nel risultato di amministrazione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità.

A seguito di ogni provvedimento di riaccertamento dei residui attivi è rideterminata la quota dell'avanzo di amministrazione accantonata al fondo crediti di dubbia esigibilità

L'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto alla consistenza dei residui attivi di fine anno, può essere destinata alla copertura dello stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità del bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce. Il primo accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità è eseguito in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, ed è effettuato con riferimento all'importo complessivo dei residui attivi risultanti dopo la cancellazione dei crediti al 31 dicembre 2014 cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2015. Per effetto della gestione ordinaria che, annualmente, comporta la formazione di nuovi residui attivi e la riscossione o cancellazione dei vecchi crediti, lo stock complessivo dei residui attivi tende ad essere sostanzialmente stabile nel tempo. Pertanto, se l'ammontare dei residui attivi non subisce significative variazioni nel tempo, anche la quota del risultato di amministrazione accantonata al fondo crediti di dubbia esigibilità tende ad essere stabile e, di conseguenza, gran parte dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità effettuato annualmente nel bilancio di previsione per evitare di spendere entrate non esigibili nell'esercizio, non è destinato a confluire nella quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità. Infatti, se i residui attivi sono stabili nel tempo, nella quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità confluisce solo la parte del fondo accantonato nel bilancio di previsione di importo pari agli utilizzi del fondo crediti a seguito della cancellazione o dello stralcio dei crediti dal bilancio. Tuttavia, in considerazione delle difficoltà di applicazione dei nuovi principi riguardanti la gestione dei residui attivi e del fondo crediti di dubbia esigibilità che hanno determinato l'esigenza di rendere graduale l'accantonamento nel bilancio di previsione, in sede di rendiconto relativo all'esercizio 2015 e agli esercizi successivi, fino al 2018, la quota accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità può essere determinata per un importo non inferiore al seguente:

+ Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce

- gli utilizzi del fondo crediti di dubbia esigibilità effettuati per la cancellazione o lo stralcio dei crediti
+ l'importo definitivamente accantonato nel bilancio di previsione per il Fondo crediti di dubbia
esigibilità, nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce

L'adozione di tale facoltà è effettuata tenendo conto della situazione finanziaria complessiva dell'ente e del rischio di rinviare oneri all'esercizio 2019.

Si rinvia all'esempio n. 5, riportato in appendice, che costituisce parte integrante del presente principio.

3.4 Nel caso di accertamento e/o riscossione di entrate per le quali, in bilancio, non è prevista l'apposita "tipologia di entrata" e non è possibile procedere alla variazione del bilancio essendo scaduti i termini di legge, l'operazione è registrata istituendo, in sede di gestione, apposita voce, con stanziamento pari a zero. Tale procedimento è diretto a garantire la corretta applicazione dell'articolo 7 del Decreto legislativo n. 118 del 2011, che prevede il divieto di imputazione provvisoria delle operazioni alle partite di giro. Alle entrate derivanti da trasferimenti da Stato, Regioni, altri soggetti, per le quali, a causa delle scarse informazioni disponibili, non risulti possibile individuare esattamente la natura del trasferimento entro la chiusura del rendiconto, è possibile attribuire una denominazione generica che, in ogni caso, individui che trattasi di trasferimenti da Stato, di trasferimenti da Regione, ecc..

3.5 Nel caso di rateizzazione di entrate proprie l'accertamento dell'entrata è effettuato ed imputato all'esercizio in cui l'obbligazione nasce a condizione che la scadenza dell'ultima rata non sia fissata oltre i 12 mesi successivi.

L'accertamento di entrate rateizzate oltre tale termine è effettuato nell'esercizio in cui l'obbligazione sorge con imputazione agli esercizi in cui scadono le rate.

Gli interessi attivi relativi alla rateizzazione devono essere imputati distintamente rispetto alle entrate cui si riferiscono. La rateizzazione di un'entrata esigibile negli esercizi precedenti determina la cancellazione del residuo attivo dalle scritture della contabilità finanziaria e l'accertamento del medesimo credito nell'esercizio in cui viene concessa la rateizzazione con imputazione agli esercizi previsti dal piano di rateizzazione. Tali registrazioni possono essere effettuate nel corso del riaccertamento ordinario dei residui. La rateizzazione delle entrate, nel rispetto dei limiti previsti dalla

legge e dal regolamento dell'ente, deve risultare da atti formali.

3.6 Con riferimento alle diverse tipologie di entrata la scadenza del credito:

- a) coincide con l'esigibilità del credito per le entrate tributarie ed extratributarie;
- b) coincide con l'esercizio finanziario in cui è adottato l'atto amministrativo di impegno relativo al contributo o al finanziamento, nel caso di entrate derivanti da trasferimenti e contributi da altre amministrazioni pubbliche, in conformità alle modalità indicate al punto 5.2 lettera c), con particolare riferimento alle modalità temporali ed alle scadenze in cui il trasferimento è erogato. A tal fine, l'ordinamento contabile prevede che ogni amministrazione pubblica, che impegna spese a favore di altre amministrazioni pubbliche, ne dia comunicazione ai destinatari. Per quanto riguarda le erogazioni effettuate dal Ministero dell'interno agli enti locali in base alla normativa vigente, il rispetto di tale principio viene assicurato attraverso la divulgazione degli importi delle cosiddette spettanze attraverso il sito internet istituzionale. Tale strumento di divulgazione può essere adottato anche dagli altri Enti. Con riferimento ai trasferimenti ed ai contributi da amministrazioni pubbliche che non adottano il medesimo principio della competenza finanziaria, l'esigibilità dell'entrata è determinata in considerazione dell'esigibilità della stessa, a prescindere dall'esercizio di imputazione dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante;
- c) per quanto riguarda, in particolare, i "Contributi a rendicontazione", costituiti dai trasferimenti erogati annualmente a favore di un'amministrazione sulla base della rendicontazione delle spese sostenute, e di una precedente formale deliberazione/determinazione dell'ente erogante di voler finanziare la spesa "a rendicontazione", l'accertamento è imputato secondo le seguenti modalità, definite distintamente per i trasferimenti erogati tra amministrazioni pubbliche che adottano il principio della competenza finanziaria potenziato e per i trasferimenti erogati da soggetti che non adottano tale principio:
 - in caso di trasferimenti a rendicontazione erogati da un'amministrazione che adotta il principio della competenza finanziaria potenziato, l'amministrazione beneficiaria del contributo accerta l'entrata con imputazione ai medesimi esercizi in cui l'amministrazione erogante ha registrato i corrispondenti impegni. La delibera con cui un ente decide di erogare contributi "a rendicontazione" a favore di altri enti, per la realizzazione di determinate spese, costituisce un'obbligazione giuridicamente perfezionata, anche se condizionata alla realizzazione della spesa, a seguito della quale:
 - l'ente erogante è tenuto ad impegnare l'intera spesa prevista nella delibera, con imputazione agli

esercizi in cui è prevista la realizzazione delle spese da parte dell'ente beneficiario (cronoprogramma).

L'individuazione degli esercizi cui imputare la spesa per trasferimenti è effettuata sulla base dei programmi presentati dagli enti finanziati per ottenere il contributo;

- l'ente beneficiario ha titolo ad accertare le entrate, con imputazione ai medesimi esercizi cui sono stati registrati gli impegni.

Nel corso della gestione, l'attuazione della spesa potrebbe avere un andamento differente rispetto a quello previsto. Di tali eventuali differenze, l'Ente beneficiario provvede a dare tempestiva comunicazione all'Ente erogante in occasione delle rendicontazioni, aggiornando il programma o cronoprogramma della spesa. A seguito di tali aggiornamenti, entrambi gli enti provvedono alle necessarie variazioni degli stanziamenti del bilancio di previsione e alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni agli esercizi in cui le entrate e le spese sono esigibili.

- Nel caso di trasferimenti erogati "a rendicontazione" da soggetti che non adottano il medesimo principio della competenza finanziaria potenziata, l'ente beneficiario accerta l'entrata a seguito della formale deliberazione, da parte dell'ente erogante, di erogazione del contributo a proprio favore per la realizzazione di una determinata spesa. L'entrata è imputata agli esercizi in cui l'ente beneficiario stesso prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato (sulla base del crono programma), in quanto il diritto di riscuotere il contributo (esigibilità) sorge a seguito della realizzazione della spesa, con riferimento alla quale la rendicontazione è resa.

- Per quanto riguarda, in particolare, i contributi del Ministero della giustizia per gli uffici giudiziari, l'accertamento è effettuato sulla base della formale comunicazione di riconoscimento del credito nei confronti del Comune, da parte del Ministero della Giustizia, a seguito dell'esame della rendicontazione presentata, o in assenza, sulla base dell'effettivo incasso. In ogni caso, è annualmente considerato esigibile il 70 per cento del contributo globalmente erogato nell'anno precedente o nell'ultimo esercizio in cui il Ministero della giustizia ha erogato il contributo a favore del comune (articolo 2, comma 2, del DPR 4 maggio 1998, n. 187). La rata a saldo è accertata sulla base della formale comunicazione di riconoscimento del credito da parte del Ministero della Giustizia, o in assenza, sulla base dell'effettivo incasso. Nell'esercizio in cui è incassato il saldo, si provvede alla cancellazione degli eventuali residui attivi riguardanti l'acconto della rata cui il saldo si riferisce e gli acconti degli esercizi precedenti, se non correlati a formale riconoscimento del credito da parte del Ministero. In sede di riaccertamento

straordinario dei residui di cui all'articolo 3 comma 7, del presente decreto, e successive modificazioni e integrazioni, l'ente provvede a cancellare i residui attivi riguardanti gli esercizi per i quali il comune ha già incassato la rata a saldo;

d) coincide con i termini di pagamento previsti nel permesso di costruire, mentre la registrazione contabile dell'operazione è effettuata al momento del rilascio del permesso;

3.7.1 Le entrate tributarie gestite attraverso ruoli ordinari e le liste di carico sono accertate e imputate contabilmente all'esercizio in cui sono emessi il ruolo l'avviso di liquidazione e di accertamento e le liste di carico, a condizione che la scadenza per la riscossione del tributo sia prevista entro i termini dell'approvazione del rendiconto (nei casi in cui la legge consente espressamente l'emissione di ruoli con scadenza nell'esercizio successivo).

Per tali entrate si rinvia ai principi riguardanti l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e la rateizzazione delle entrate. A decorrere dalla data di entrata in vigore di tale principio, le entrate per le quali è già stato emesso il ruolo ma che non erano state accertate - ritenendo opportuno, per ragioni di prudenza, procedere all'accertamento per cassa - potranno essere accertate per cassa fino al loro esaurimento.

Ai fini di una effettiva trasparenza contabile, si ritiene opportuno indicare tali crediti, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità, tra le Immobilizzazioni o nell'Attivo circolante (a seconda della data del credito) dello stato patrimoniale iniziale del primo anno di adozione della contabilità economico-patrimoniale con il principio della contabilità finanziaria potenziato. A seguito della riscossione di tali crediti si provvede alla corrispondente riduzione del credito cui l'incasso si riferisce iscritto nello stato patrimoniale.

L'importo di tali crediti indicato nello stato patrimoniale è pari a 0 se trattasi di crediti di probabile inesigibilità.

L'emissione di ruoli coattivi, in quanto relativi ad entrate già accertate, non comporta l'accertamento di nuove entrate.

Le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa. Sono accertati per cassa anche le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi riguardanti tipologie di entrate diverse dai tributi, esclusi i casi in cui è espressamente prevista una differente modalità di accertamento.

Nel caso di avvisi di accertamento riguardanti entrate per le quali non è stato effettuato l'accertamento

contabile alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 118/2011, si procede a tale registrazione quando l'avviso diventa definitivo (sempre se il contribuente non abbia già effettuato il pagamento del tributo). In tal caso l'entrata è imputata alla voce del piano dei conti relativa al tributo considerato "riscosso a seguito di attività di verifica e controllo".

3.7.2 Le entrate tributarie riscosse attraverso il bilancio dello Stato o di altra amministrazione pubblica sono accertate nell'esercizio in cui è adottato l'atto amministrativo di impegno della corrispondente spesa nel bilancio dello Stato e dell'amministrazione pubblica che ha incassato direttamente il tributo.

3.7.3 L'articolo 20, commi 2, 2-bis, e 2-ter, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, prevede che le Regioni:

"2. Per garantire effettività al finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria, le regioni:

a) accertano ed impegnano nel corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente al finanziamento sanitario corrente, ivi compresa la quota premiale condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, le quote di finanziamento sanitario vincolate o finalizzate. Ove si verifichi la perdita definitiva di quote di finanziamento condizionate alla verifica di adempimenti regionali, ai sensi della legislazione vigente, detto evento è registrato come cancellazione dei residui attivi nell'esercizio nel quale la perdita si determina definitivamente¹ ;

b) accertano ed impegnano nel corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente al finanziamento regionale del disavanzo sanitario pregresso.

2-bis. I gettiti derivanti dalle manovre fiscali regionali e destinati al finanziamento del Servizio sanitario regionale sono iscritti nel bilancio regionale nell'esercizio di competenza dei tributi.

2-ter. La quota dei gettiti derivanti dalle manovre fiscali regionali destinata obbligatoriamente al finanziamento del Servizio sanitario regionale, ai sensi della legislazione vigente sui piani di rientro dai disavanzi sanitari, è iscritta nel bilancio regionale triennale, nell'esercizio di competenza dei tributi, obbligatoriamente per l'importo stimato dal competente Dipartimento delle finanze, ovvero per il minore importo destinato al Servizio sanitario regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Tale iscrizione comporta l'automatico e contestuale accertamento ed impegno dell'importo nel bilancio regionale. La regione non può disimpegnare tali somme, se non a seguito di espressa autorizzazione da parte del Tavolo di verifica degli adempimenti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e s.m.i.. In relazione a tale

autorizzazione la regione è tenuta a trasmettere al Tavolo di verifica degli adempimenti la relativa documentazione corredata della valutazione d'impatto operata dal competente Dipartimento delle Finanze. Ove si verifichi in sede di consuntivazione dei gettiti fiscali un minore importo effettivo delle risorse derivanti dalla manovra fiscale regionale rispetto all'importo che ha formato oggetto di accertamento ed impegno, detto evento è contabilmente registrato nell'esercizio nel quale tale perdita si determina come cancellazione dei residui attivi."

3.7.4 Le entrate tributarie riscosse e versate nei conti di tesoreria centrale intestati alle Regioni sono considerate incassate quando sono versate nei conti correnti bancari delle Regioni.

3.7.5 Le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti sono accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l'approvazione del rendiconto o, per i gettiti derivanti dalle manovre fiscali delle regioni, nell'esercizio di competenza, per un importo non superiore a quello stimato dal competente Dipartimento delle finanze ai sensi dell'art. 77-quater, comma 6, ultimo periodo del decreto-legge n. 112/2008, considerando anche l'eventuale aggiornamento infrannuale della stima effettuata ai sensi del citato art. 77-quater del decreto-legge n. 112/2008, fornito dal Dipartimento delle finanze. Gli enti locali possono accertare l'addizionale comunale Irpef per un importo pari a quello accertato nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi dell'anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all'anno di imposta (ad esempio, nel 2016 le entrate per l'addizionale comunale irpef sono accertate per un importo pari agli accertamenti del 2014 per addizionale irpef, incassati in c/competenza nel 2014 e in c/residui nel 2015). In caso di modifica delle aliquote, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento in cui sono state introdotte le variazioni delle aliquote e in quello successivo, è riproporzionato tenendo conto delle variazioni deliberate. In caso di modifica della fascia di esenzione, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento e in quello successivo, è stimato sulla base di una valutazione prudenziale. In caso di istituzione del tributo, per il primo anno, l'accertamento è effettuato sulla base di una stima prudenziale effettuata dall'ente mediante l'utilizzo del simulatore fiscale disponibile sul portale del federalismo fiscale. In ogni caso l'importo da accertare conseguente alle modifiche delle aliquote e della fascia di esenzione, o all'istituzione del tributo, non può essere superiore a quello risultante dall'utilizzo del simulatore fiscale disponibile sul portale del federalismo fiscale. La componente dell'avanzo costituita

da residui attivi accertati sulla base di stime è evidenziata nella rappresentazione dell'avanzo di amministrazione.

Periodicamente l'ente verifica il grado di realizzazione di tali residui attivi e provvede all'eventuale riaccertamento dandone conto nella relazione al rendiconto. Sono accertate per cassa la tassa automobilistica, l'imposta provinciale di trascrizione, la tassa relativa al rilascio delle licenze per la caccia e la pesca, il tributo speciale per il conferimento dei rifiuti in discarica e l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori. Si raccomanda di gestire e controllare con attenzione i crediti derivanti dai tributi accertati per cassa. (9)

3.7.6 Sono accertate per cassa anche le entrate derivanti dalla lotta all'evasione delle entrate tributarie riscosse per cassa, salvo i casi in cui la lotta all'evasione è attuata attraverso l'emissione di avvisi di liquidazione e di accertamento, di ruoli e liste di carico, accertate sulla base di documenti formali emessi dall'ente e imputati all'esercizio in cui l'obbligazione scade (per tali entrate si rinvia ai principi riguardanti l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e la rateizzazione delle entrate).

3.7.7 L'accertamento da parte delle autonomie speciali delle entrate tributarie di spettanza statutaria riscosse direttamente e integralmente, compresi i conguagli, tramite la struttura di gestione, le amministrazioni periferiche dello Stato, o altri agenti contabili è effettuato per cassa. (9)

3.7.8 Entrate tributarie di spettanza statutaria riscosse direttamente tramite la struttura di gestione o altri agenti contabili, ed oggetto di conguaglio tramite capitolo di spesa del bilancio dello Stato.

L'accertamento e l'imputazione nell'anno di riferimento da parte delle autonomie speciali degli acconti riguardanti tali entrate è effettuato per cassa. I conguagli sono accertati secondo le modalità indicate al punto 3.7.10. Per la Regione Trentino Alto Adige e le Province di Trento e Bolzano l'applicazione di tale principio decorre dalla data individuata nell'atto di modifica del "decreto dei versamenti diretti" (D.M. 20 luglio 2011) che consenta di avvicinare l'ammontare degli incassi all'effettiva spettanza dell'anno di riferimento. Sino a quando non interviene la modifica del decreto dei versamenti diretti nel senso sopra riportato, per la Regione Trentino Alto Adige e le Province di Trento e Bolzano, l'accertamento e l'imputazione è effettuato secondo le modalità seguite prima dell'adozione del presente decreto. (9)

3.7.9 Le entrate tributarie devolute alle autonomie speciali integralmente tramite capitolo di spesa del Bilancio dello Stato:

a) Per ciascun esercizio l'accertamento degli acconti è effettuato nell'importo determinato con i dati

disponibili più recenti relativi alle devoluzioni spettanti in base allo Statuto, anche sulla base di preconsuntivi, e riepilogati in un prospetto formalmente comunicato da RGS-IGEPA entro il mese di maggio di ogni anno, preventivamente comunicato, anche in via informale, alle autonomie speciali anche ai fini di una verifica.

Nelle more della predetta comunicazione le Autonomie quantificano provvisoriamente l'accertamento sulla base dei dati disponibili più recenti relativi alle devoluzioni spettanti in base allo Statuto.

La base di riferimento per gli acconti è aggiornata nel mese di ottobre di ciascun anno, per tenere conto dell'andamento del gettito delle entrate tributarie rilevato a livello nazionale, secondo le modalità riportate alla lettera a).

In quanto destinati ad essere impegnati e pagati dallo Stato nel corso dell'esercizio, pur nei limiti dello stanziamento di bilancio, le Autonomie imputano contabilmente gli acconti all'esercizio in cui è effettuato l'accertamento;

b) Modalità di rideterminazione degli acconti erogati tramite capitolo di spesa del Bilancio dello Stato, sulla base dell'andamento del gettito delle entrate tributarie rilevato a livello nazionale.

Entro il mese di ottobre di ogni anno, le quantificazioni comunicate da RGS ai sensi del punto 4.1 entro il mese di maggio, sono aggiornate per tenere conto del gettito delle entrate tributarie dell'esercizio rilevato a livello nazionale dal Bollettino delle entrate tributarie relativo al mese di agosto, pubblicato dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze (dati cumulati).

Gli acconti così rideterminati sono impegnati dallo Stato compatibilmente con lo stanziamento di bilancio dello Stato.

Gli indicatori utilizzati per adeguare gli acconti all'andamento delle entrate tributarie sono costituiti dalle variazioni degli incassi desunti dalla tabella «Sintesi del Bilancio dello Stato» del Bollettino delle entrate tributarie relative al mese di agosto distintamente per i seguenti tributi: IRES, IRPEF e IVA.

Per gli altri tributi, la rideterminazione degli acconti è effettuata sulla base di un indicatore calcolato come differenza tra il totale dei tributi diretti e i dati relativi a IRES, IRPEF (per i tributi diretti) e come differenza tra il totale dei tributi indiretti e i dati relativi a IVA (per i tributi indiretti).

Per l'adeguamento delle devoluzioni riguardanti i giochi e le scommesse si fa espresso riferimento all'indicatore relativo a tali tributi.

In considerazione di quanto previsto dall'ordinamento della Regione Valle d'Aosta, per tale Autonomia

l'importo dell'ultimo acconto impegnato dallo Stato ed accertato dalla Regione, è rideterminato nell'esercizio in modo da integrare o rettificare l'ammontare complessivo degli acconti relativi all'esercizio in corso sulla base degli ultimi dati resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGEPA, là dove i dati dell'Agenzia delle entrate rilevano ai fini della determinazione delle compartecipazioni statutarie. (9)

3.7.10 I conguagli relativi alle entrate devolute di cui ai punti 3.7.8 e 3.7.9 sono definiti secondo quanto stabilito dagli statuti e dalle norme di attuazione, e comunicati da RGS-IGEPA e dal Dipartimento delle finanze entro il mese di giugno del secondo esercizio successivo a quello di riferimento sulla base dei dati ufficiali di riferimento e, in assenza di questi ultimi, i conguagli sono definiti in via provvisoria in base ai dati disponibili. La quantificazione dei conguagli sia definitivi che provvisori è preventivamente comunicata, anche in via informale, alle autonomie speciali anche ai fini di una verifica. I conguagli sono accertati e imputati all'esercizio nel quale sono definiti.

Lo Stato impegna e paga i conguagli nel corso del medesimo esercizio, nei limiti dello stanziamento disponibile.

In caso di mancata quantificazione del conguaglio entro tale termine le Autonomie speciali definiscono, accertano e imputano comunque i conguagli che dovevano essere quantificati nell'esercizio in applicazione delle norme statutarie.

Nel caso in cui, in occasione del conguaglio, risulti la necessità di restituire al Bilancio dello Stato acconti riscossi in eccesso rispetto all'importo definitivo della spettanza, le Autonomie effettuano una regolazione contabile a favore delle entrate tributarie accertate nell'esercizio. Nel caso di acconti o conguagli accertati in eccesso e non riscossi, le autonomie cancellano il residuo attivo in occasione del primo riaccertamento ordinario. (9) 3.7.11 Principio di salvaguardia.

Le Autonomie speciali accertano tutte le entrate tributarie di spettanza statutaria (acconti e conguagli) erogate tramite capitolo di spesa del Bilancio dello Stato, anche se lo Stato non può impegnare per incapienza degli stanziamenti dei capitoli di spesa. Lo Stato impegna la differenza nell'esercizio successivo. (9)

3.7.12 Gli accantonamenti, previsti dal D.L. 201/2011 e dalle leggi successive a carico delle Autonomie speciali, sono registrati nella parte corrente della spesa, previo stanziamento, ad inizio esercizio, del contributo che si prevede sarà posto a carico dell'Ente. A seguito della quantificazione definitiva

dell'accantonamento, le Autonomie speciali provvedono:

- a) all'impegno della relativa spesa e, nei casi di accertamento delle entrate tributarie devolute per cassa, al contestuale accertamento delle entrate tributarie che l'hanno finanziata;
- b) alla relativa regolazione contabile, attraverso l'emissione dell'ordinativo di pagamento a valere dell'impegno di cui alla lettera a, versato in entrata del bilancio dell'Ente con imputazione all'accertamento delle entrate tributarie devolute (nei casi di entrate accertate per cassa, all'accertamento di cui alla lettera a).

Per evitare una duplicazione nel concorso agli obiettivi di finanza pubblica in termini di indebitamento delle Autonomie speciali, considerato che gli obiettivi del patto di stabilità interno sono definiti considerando gli effetti degli accantonamenti in termini di indebitamento, le spese relative agli accantonamenti continuano a non rilevare ai fini del patto di stabilità interno. (9)

3.7.13 Per la Regione Trentino Alto Adige e per le Province autonome di Trento e Bolzano i conguagli delle quote di spettanza dei tributi relativi agli esercizi antecedenti il 2014, non già contabilizzate a residuo sul bilancio della Regione o delle Province autonome sono accertate ed imputate dai medesimi enti all'anno di corresponsione da parte dello Stato. (9)

3.8 Le entrate derivanti dalla gestione dei servizi pubblici sono accertate sulla base dell'idonea documentazione che predispone l'ente creditore ed imputate all'esercizio in cui servizio è reso all'utenza. Tale principio si applica anche nel caso in cui la gestione del servizio sia affidata a terzi.

3.9 Le entrate derivanti da interessi attivi sono accertate imputandole all'esercizio in l'obbligazione giuridica attiva risulta esigibile. Con riferimento agli interessi bancari esigibili alla data del 31 dicembre e comunicati nei primi mesi dell'anno successivo, è possibile accertare l'entrata nell'anno successivo, imputandola all'esercizio precedente, sulla base della comunicazione della banca o dell'incasso verificatosi prima dell'approvazione del rendiconto.

Le entrate per interessi di mora (ad esempio per ritardato pagamento canoni affitto) sono accertate al momento dell'incasso.

3.10 Le entrate derivanti dalla gestione dei beni iscritti tra le immobilizzazioni del conto del patrimonio, quali locazioni e concessioni, sono accertate sulla base dell'idonea documentazione predisposta dall'ente creditore ed imputate all'esercizio in cui l'entrata è esigibile. Le entrate derivanti da concessioni pluriennali, che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e costituiscono

entrate straordinarie non ricorrenti, sono considerate destinate al finanziamento di interventi di investimento.

3.11 L'obbligazione per i permessi di costruire è articolata in due quote. La prima (oneri di urbanizzazione) è immediatamente esigibile, ed è collegata al rilascio del permesso al soggetto richiedente,, salva la possibilità di rateizzazione (eventualmente garantita da fidejussione), la seconda (costo di costruzione) è esigibile nel corso dell'opera ed, in ogni caso, entro 60 giorni dalla conclusione dell'opera. Pertanto, la prima quota è accertata e imputata nell'esercizio in cui avviene il rilascio del permesso, la seconda è accertata a seguito della comunicazione di avvio lavori e imputata all'esercizio in cui, in ragione delle modalità stabilite dall'ente, viene a scadenza la relativa quota. Le entrate concernenti i permessi di costruire destinati al finanziamento delle opere a scomputo di cui al comma 2 dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica N. 380/2001, sono accertate nell'esercizio in cui avviene il rilascio del permesso e imputate all'esercizio in cui la convenzione e gli accordi prevedono la consegna e il collaudo delle opere. Anche la spesa per le opere a scomputo è registrata nell'esercizio in cui nasce l'obbligazione giuridica, ovvero nell'esercizio del rilascio del permesso e in cui sono formalizzati gli accordi e/o convenzioni che prevedono la realizzazione delle opere, con imputazione all'esercizio in cui le convenzioni e gli accordi prevedono la consegna del bene. A seguito della consegna e del collaudo, si emette il titolo di spesa, versato in quietanza di entrata del bilancio dell'ente stesso, all'entrata per permessi da costruire (trattasi di una regolazione contabile). La rappresentazione nel bilancio di previsione di entrate per permessi da costruire destinate al finanziamento di opere a scomputo è possibile solo nei casi in cui la consegna delle opere è prevista dai documenti di programmazione (Sezione strategica del DUP).

3.12 Le entrate UE sono accertate, distintamente per la quota finanziata direttamente dalla UE e per la quota di cofinanziamento nazionale (statale, attraverso i fondi di rotazione, regionale o di altre amministrazioni pubbliche), a seguito dell'approvazione, da parte della Commissione europea, del piano economico-finanziario e imputate negli esercizi in cui l'Ente ha programmato di eseguire la spesa. Infatti, l'esigibilità del credito dipende dall'esecuzione della spesa finanziata con i fondi comunitari (UE e nazionali).

L'eventuale erogazione di acconti è accertata nell'esercizio in cui è incassato l'acconto. Le entrate derivanti dai finanziamenti UE utilizzate per il finanziamento di spese correnti sono classificate tra i

Trasferimenti correnti (9), comprese le quote dei Fondi UE destinati agli investimenti utilizzate per finanziare spese correnti (nel rispetto dei regolamenti comunitari). Trattandosi di finanziamenti a rendicontazione, l'importo delle entrate da accertare tra i trasferimenti correnti è determinato in considerazione dell'ammontare dell'impegno delle correlate spese correnti.

Gli incassi UE versati nei conti di tesoreria centrale intestati alle Regioni sono considerati incassati nel bilancio delle Regioni.

La contabilizzazione di tale operazione nel bilancio della Regione comporta:

- la registrazione dell'accertamento e della riscossione del finanziamento UE;
- la registrazione del contemporaneo impegno e versamento di tali risorse nel conto di tesoreria centrale (attraverso l'emissione di un mandato versato in quietanza di entrata). All'impegno delle spese determinate dal versamento nel conto di tesoreria centrale (tra le operazioni finanziarie) corrisponde l'accertamento dell'entrata derivante dal prelevamento dal conto di tesoreria.;
- al momento dell'effettivo prelievo delle somme presenti nel conto di tesoreria centrale, la registrazione dell'incasso derivante dal prelevamento dal conto di tesoreria.

3.13 Nella cessione di beni immobili, l'obbligazione giuridica attiva nasce al momento del rogito (e non al momento dell'aggiudicazione definitiva della gara). In tale momento, l'entrata deve essere accertata con imputazione all'esercizio previsto nel contratto per l'esecuzione dell'obbligazione pecuniaria.

L'accertamento è registrato anticipatamente nel caso in cui l'entrata sia incassata prima del rogito, salve le garanzie di legge.

Nel caso in cui il contratto di compravendita preveda il pagamento differito, è consentito l'accertamento delle entrate con imputazione nel primo esercizio se il pagamento non è stabilito oltre i 12 mesi dell'anno successivo.

L'importo dell'obbligazione attiva è registrato senza distinguere il plusvalore, in quanto tale fenomeno non è rilevabile dalla contabilità finanziaria.

Il corrispettivo della cessione è interamente destinato alla spesa di investimento al netto del debito IVA. Tale principio è diretto a garantire la copertura finanziaria dell'eventuale posizione debitoria al termine previsto per la liquidazione periodica dell'IVA e consente, ai fini degli equilibri di bilancio, di destinare l'entrata iscritta tra le entrate in c/capitale a copertura delle spese correnti per il pagamento dell'IVA. In ogni caso risulta possibile destinare l'entrata in conto capitale corrispondente al debito IVA a copertura

della spesa determinata dall'IVA dovuta per spese di investimento (credito IVA). Si rinvia ai principi contabili applicati concernenti la contabilizzazione dell'IVA.

Il corrispettivo della cessione di beni immobili può essere destinato anche all'estinzione anticipata di prestiti (rinvio ai principi concernenti l'estinzione anticipata di prestiti).

3.14 Per tutte le altre cessioni di beni, l'obbligazione giuridica attiva nasce con il trasferimento della proprietà. In tale momento, l'entrata deve essere accertata con imputazione all'esercizio previsto nel contratto per l'esecuzione dell'obbligazione pecuniaria.

3.15 La cessione di diritti di superficie prevede la riscossione di un canone che, in genere, è incassato anticipatamente.

L'obbligazione attiva sorge con il rogito, ed è in tale momento che l'entrata deve essere accertata, con imputazione all'esercizio previsto nel contratto per l'esecuzione dell'obbligazione pecuniaria.

L'accertamento è anticipato nel caso in cui l'entrata sia incassata anticipatamente rispetto al rogito, salve le garanzie di legge. Se il diritto di superficie è convertito in un diritto di proprietà si applicano le norme della cessione dei beni.

3.16 L'entrata derivante dalla concessione di diritti su beni demaniali o patrimoniali è accertata a seguito dell'emanazione dell'atto amministrativo, con imputazione contabile all'esercizio previsto nell'atto amministrativo per l'esecuzione dell'obbligazione pecuniaria.

3.17 Nel corso della gestione particolare attenzione deve essere dedicata alle scelte di indebitamento che vanno attentamente valutate nella loro portata e nei riflessi che provocano nella gestione dell'anno in corso e degli anni successivi, in riferimento al costante mantenimento degli equilibri economico-finanziari nel tempo.

Nella gestione delle spese d'investimento, il ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli interventi programmati si realizza se non sono presenti risorse finanziarie alternative che non determinino oneri indotti per il bilancio dell'ente. A questo fine, occorre operare un'attenta e costante valutazione preventiva prima di ricorrere all'indebitamento.

Per mantenere il controllo dell'indebitamento netto dell'ente e per raggiungere al meglio gli obiettivi di finanza pubblica, è opportuno il ricorso a forme flessibili di indebitamento quali le aperture di credito e altre disponibili per l'ente, per garantire l'inerenza e la corrispondenza tra flussi di risorse acquisite con il ricorso all'indebitamento e fabbisogni di spesa d'investimento. Ciò favorisce una migliore

programmazione pluriennale delle opere pubbliche e della spesa d'investimento finanziata con l'indebitamento e un andamento sostenibile del medesimo, sia in termini di indebitamento netto annuale, sia di ammontare complessivo del debito in ammortamento (stock di debito), sempre nella garanzia della integrale copertura finanziaria degli interventi programmati e realizzati.

Ai fini del mantenimento dell'equilibrio patrimoniale, è opportuno commisurare il periodo di ammortamento dell'indebitamento al presumibile periodo nel quale gli investimenti correlati potranno produrre la loro utilità.

3.18 Un'entrata derivante dall'assunzione di prestiti è accertata nel momento in cui è stipulato il contratto di mutuo o prestito (anche obbligazionario, ove consentito dall'ordinamento) o, se disciplinata dalla legge, a seguito del provvedimento di concessione del prestito. L'accertamento è imputato all'esercizio nel quale la somma oggetto del prestito è esigibile (quando il soggetto finanziatore rende disponibile le somme oggetto del finanziamento).

Generalmente, nei mutui tradizionali la somma è esigibile al momento della stipula del contratto o dell'emanazione del provvedimento.

Considerato che, nel rispetto del principio della competenza finanziaria, i correlati impegni relativi alle spese di investimento sono imputati all'esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili, l'inerenza tra l'entrata accertata a titolo di indebitamento e la relativa spesa finanziata è realizzata attraverso appositi accantonamenti al fondo pluriennale vincolato (rinvio al principio di cui al punto 5.4). Nel caso in cui le leggi consentano agli enti di indebitarsi in relazione ad obbligazioni già scadute contabilizzate in esercizi precedenti non si dà luogo all'istituzione del fondo pluriennale vincolato.

Nei casi in cui la Cassa Depositi e Prestiti (o altro istituto finanziatore), rende immediatamente disponibili le somme oggetto del finanziamento in un apposito conto intestato all'ente, le stesse si intendono immediatamente esigibili (e danno luogo a interessi attivi) e devono essere accertate e riscosse. Pertanto, anche in tali casi, l'entrata è interamente accertata e imputata nell'esercizio in cui le somme sono rese disponibili. A fronte dell'indicato accertamento, l'ente registra, tra le spese, l'impegno ed il pagamento riguardanti il versamento dei proventi del prestito al deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti. Il mandato emesso per la costituzione del deposito bancario è versato in quietanza di entrata nel bilancio dell'ente, consentendo la rilevazione contabile dell'incasso derivante dal prestito. A fronte dell'impegno per la costituzione del deposito bancario, si rileva, imputandolo sempre al medesimo

esercizio, l'accertamento delle somme destinate ad essere prelevate dal conto di deposito.

3.19 Nel caso di finanziamenti attivati con "aperture di credito", che si consolidano in mutui passivi a seguito dell'effettiva necessità di liquidità, costituite in relazione ad esigenze di programmazione e di successiva realizzazione di investimenti, l'accertamento viene disposto, dal responsabile del contratto di prestito, sulla base degli effettivi utilizzi dell'apertura di credito (erogato). L'utilizzo dell'apertura di credito è effettuato sulla base delle necessità finanziarie dei correlati impegni di spesa nell'esercizio. Gli importi dei singoli accertamenti ed i relativi esercizi di imputazione dell'entrata corrispondono a quelli degli impegni effettuati per la corrispondente spesa di investimento, sulla base del cronoprogramma di spesa.

3.20 Le operazioni di indebitamento sono registrate tra le accensioni di prestiti nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 17, della legge n. 350/2003 e successive modificazioni ed integrazioni e contabilizzate secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 76, della legge n. 311 del 2004. Il debito deve essere iscritto nel bilancio dell'ente che provvede all'effettivo pagamento delle rate di ammortamento anche se il pagamento risulta effettuato a seguito di delegazione di pagamento.

L'amministrazione pubblica beneficiaria del mutuo, le cui rate di ammortamento sono corrisposte agli istituti finanziatori da un'amministrazione pubblica diversa, iscrive il ricavato del mutuo nelle entrate per trasferimenti in conto capitale con vincolo di destinazione agli investimenti. Nel caso in cui il pagamento delle rate di ammortamento risulti effettuato pro quota da più enti, anche il debito deve essere iscritto pro quota nei bilanci degli enti coinvolti.

3.20-bis Sono registrate tra le accensioni di prestiti anche le anticipazioni di liquidità diverse da quelle di cui al paragrafo 3.26. Le anticipazioni di liquidità sono definite dall'articolo 3, comma 17, della legge n. 350/2003, come "operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio". Le anticipazioni di liquidità non costituiscono indebitamento agli effetti dell'art. 119 della Costituzione e di norma si estinguono entro un anno.

Per le anticipazioni che devono essere chiuse entro l'anno, la natura di "anticipazione di liquidità che non comporta risorse aggiuntive" è rappresentata contabilmente dall'imputazione al medesimo esercizio dell'accertamento dell'entrata derivante dall'anticipazione e dell'impegno di spesa concernente il

rimborso.

Per le anticipazioni di liquidità che non devono essere chiuse entro l'anno (a rimborso pluriennale), l'evidenza contabile della natura di "anticipazione di liquidità che non comporta risorse aggiuntive" è costituita dall'iscrizione di un fondo anticipazione di liquidità nel titolo 4 della spesa, di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio e non restituite, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata.

Il meccanismo di creazione del fondo con corrispondente accantonamento in ogni caso costituisce strumento di sterilizzazione degli effetti espansivi della spesa e non deve costituire forma surrettizia di copertura di spese.

Si richiamano le modalità di contabilizzazione previste per le seguenti anticipazioni di liquidità:

- per le anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 4, e successivi rifinanziamenti, le Regioni e le Province autonome applicano l'art. 1, commi 692 e seguenti della legge n. 208 del 2015 e le indicazioni definite in sede nomofilattica dalla Corte dei conti (deliberazioni della Sezione delle autonomie n. 33/2015 e n. 28/2017);
- per le anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 4, e successivi rifinanziamenti, di cui al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e di cui al decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, gli enti locali applicano l'art. 52, comma 1-ter, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106;
- per le anticipazioni di cui all'articolo 243-quinquies del decreto legislativo n. 267 del 2000, gli enti locali applicano le modalità di contabilizzazione definite in sede nomofilattica dalla Corte dei conti (deliberazioni della Sezione delle autonomie n. 33/2015 e n. 28/2017);
- per le anticipazioni di liquidità concesse a valere sul fondo di rotazione di cui all'art. 243 ter del decreto legislativo n. 267 del 2000, gli enti locali applicano le modalità di contabilizzazione definite dalla deliberazione della sezione delle autonomie n. 14 del 2013. PERIODO ELIMINATO DAL DECRETO 10 OTTOBRE 2024.

Le altre anticipazioni di liquidità che non si chiudono entro l'esercizio sono registrate come segue:

- a) le entrate derivanti dall'anticipazione sono accertate nel titolo 6 delle entrate "Accensione di prestiti";

b) nel titolo 4 di spesa, riguardante il rimborso dei prestiti, è iscritto un fondo anticipazione di liquidità, di importo pari alle anticipazioni di liquidità accertate nell'esercizio, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata;

c) a seguito dell'incasso dell'anticipazione, le rate annuali di rimborso dell'anticipazione sono impegnate con imputazione a ciascuno degli esercizi in cui devono essere pagate (la quota capitale nel titolo 4 del rimborso prestiti e la quota interessi nel titolo 1 delle spese correnti). Per gli esercizi ancora non gestiti, si predispone l'impegno automatico, sempre sulla base del piano di ammortamento dell'anticipazione;

d) il fondo di cui alla lettera b) è iscritto in entrata del bilancio dell'esercizio successivo, come quota del risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione, per un importo corrispondente al fondo risultante dal relativo prospetto dimostrativo, ed è reiscritto in spesa al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio. Gli enti locali applicano l'art. 52, comma 1-ter, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106.

Tali modalità operative devono essere seguite fino all'integrale rimborso delle anticipazioni ed essere rappresentate in ciascuno degli esercizi del bilancio di previsione.

Nel prospetto degli equilibri, le entrate derivanti da anticipazioni di liquidità partecipano all'equilibrio di parte corrente. A tal fine sono imputate alla voce "Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti".

Le anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 1, comma 849 e seguenti, della legge n. 145 del 2018, concesse alle Regioni per conto dei rispettivi enti del Servizio sanitario nazionale sono registrate secondo le modalità previste per le ordinarie anticipazioni di liquidità che si estinguono entro l'esercizio. In particolare, le entrate derivanti dall'anticipazione sono accertate nel titolo 6 delle entrate "Accensione di prestiti" e, contestualmente, con imputazione al medesimo esercizio, è impegnata la spesa concernente il rimborso dell'anticipazione, distintamente per la quota capitale e la quota interessi.

Il versamento della liquidità da parte delle Regioni non comporta la formazione di proventi per gli enti del servizio sanitario, cui fa carico l'obbligazione giuridica concernente il rimborso dell'anticipazione, per il tramite della Regione.

Pertanto, le regioni impegnano la spesa concernente il versamento della liquidità agli enti del servizio

sanitario nazionale tra le concessioni di crediti, e contestualmente accertano le relative entrate derivanti dalla riscossione dei crediti.

Tale operazione è registrata nel perimetro sanitario del bilancio.

Per gli enti locali che si trovano in stato di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 del decreto legislativo 18 agosto 2020, n. 267 si richiamano le seguenti norme dalle quali deriva l'obbligo di conservare l'accantonamento del FAL nel risultato di amministrazione, da gestire secondo le modalità previste dall'art. 52 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106:

l'art. 255, comma 10, del TUEL, aggiornato dall'art. 1, comma 789 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 prevede "Non compete all'organo straordinario di liquidazione l'amministrazione delle anticipazioni di tesoreria di cui all'art. 222, delle anticipazioni di liquidità previste dal decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, e dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successivi rifinanziamenti e strumenti finanziari assimilabili, e dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, ai mutui passivi già attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese, nonché l'amministrazione dei debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento di cui all'art. 206";

l'art. 16, commi da 6-ter al 6-sexies del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 che disciplina le modalità di costituzione di un fondo nel risultato di amministrazione di importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni di liquidità incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2024 da parte degli enti locali in stato di dissesto finanziario che hanno eliminato il FAL.

Sull'anzidetta disposizione, sono intervenute sia la deroga per i comuni e le province in stato di dissesto finanziario prevista dall'art. 2-bis, decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 (conv. con legge 7 agosto 2016, n. 160), poi modificato dall'art. 36, comma 2, decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (conv. con legge 21 giugno 2017, n. 96), sia la delibera della Corte dei conti - Sezione delle autonomie n. 3/SEZAUT/2017/QMIG.

Con le sopra richiamate modifiche normative e, in particolare, da ultimo, con l'art. 36 del decreto-legge n. 50/2017 (convertito con legge n. 96/2017) è stato previsto che «1. In deroga a quanto previsto

dall'art. 255, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i comuni e le province in stato di dissesto finanziario l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'organo straordinario della liquidazione. 2. L'amministrazione dei residui attivi e passivi di cui al comma 1 è gestita separatamente, nell'ambito della gestione straordinaria di liquidazione. Resta ferma la facoltà dell'organo straordinario della liquidazione di definire anche in via transattiva le partite debitorie, sentiti i creditori.

3.20-ter Le anticipazioni di risorse dal fondo per le demolizioni delle opere abusive di cui all'art. 32, comma 12, del D.L. 269/2003 sono rimborsate dai Comuni alla CDP S.p.A. entro 60 giorni dall'effettiva riscossione delle somme a carico dei responsabili degli abusi, e in ogni caso, trascorsi cinque anni dalla data di concessione delle anticipazioni (art. 1, comma 1 del Decreto MEF 23 luglio 2004).

Pertanto, l'obbligazione giuridica concernente il rimborso dell'anticipazione, che è a carico dei comuni, è esigibile nel medesimo esercizio in cui l'anticipazione è erogata.

Conseguentemente, l'impegno di spesa riguardante il rimborso dell'anticipazione è imputato al medesimo esercizio dell'accertamento dell'entrata derivante dall'anticipazione.

L'anticipazione erogata dalla CDP S.p.A, nel presupposto che sia stata già accertata l'entrata nei confronti degli autori degli abusi e impegnata la spesa per l'effettiva demolizione dell'opera abusiva, è registrata come segue:

- a) l'entrata derivante dall'anticipazione da parte della CDP S.p.A è accertata nel titolo 6 delle entrate "Accensione di prestiti";
- b) la spesa riguardante il rimborso dell'anticipazione alla CDP S.p.A. è impegnata nel titolo 4 della spesa con imputazione al medesimo esercizio dell'accertamento di cui alla lettera a);

Considerato il rischio di non riscuotere il credito vantato nei confronti del responsabile dell'abuso, la massima attenzione deve essere dedicata alla quantificazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante l'entrata accertata nei confronti degli abusi edilizi. Nel rispetto del principio della prudenza, l'entrata accertata nei confronti degli autori dell'abuso edilizio è accantonata in bilancio nel FCDE per un importo pari almeno al 20% destinata a confluire nel risultato di amministrazione. Nel bilancio degli esercizi successivi è accantonata nel FCDE una quota pari almeno al 20% del residuo attivo sino al momento della restituzione totale dell'anticipazione alla CDP.

3.21 Gli accertamenti di entrata riguardanti le accensioni di prestiti corrispondono all'aumento del

valore nominale dell'indebitamento dell'ente. Le correlate spese riferite agli oneri finanziari sostenute al momento dell'accensione del prestiti e alla quota interessi delle rate di ammortamento dei prestiti sono ricomprese nell'equilibrio della situazione corrente, mentre la quota di rimborso del capitale è imputata al titolo quarto della spesa "Rimborso di prestiti". In genere, gli oneri finanziari sostenuti al momento dell'accensione dei prestiti non comportano, per l'ente, un effettivo esborso. Sono quantificati sulla base della documentazione riguardante il prestito e corrispondono alla differenza tra il valore nominale del debito e l'effettivo incasso dei proventi del debito.

La contabilizzazione dell'effettivo aumento del valore nominale dell'indebitamento è effettuata attraverso l'accertamento dell'intero importo del nuovo debito e la contabilizzazione delle riscossioni riguardanti:

- i proventi del debito effettivamente incassati;
- la quietanza riguardante il mandato emesso a favore del proprio bilancio concernente gli oneri finanziari sostenuti al momento dell'accensione del prestito.

3.22 In caso di rinegoziazione dei prestiti, eventuali indennizzi o penalità dell'operazione non possono essere considerate spese finanziate con il nuovo indebitamento, in quanto trattasi di oneri da registrare nella spesa corrente connessi all'atto e al momento temporale in cui si realizza l'operazione di rinegoziazione. Infatti, nel rispetto dell'articolo 119 della Costituzione, in tutti i casi di rinegoziazione dei prestiti, l'ammontare del debito nominale residuo non deve aumentare attraverso la compensazione di oneri finanziari pregressi o spese di rinegoziazione.

In caso di estinzione anticipata, la spesa sostenuta per rimborsare il capitale va allocata al titolo quarto "Rimborso di prestiti", mentre la spesa relativa agli interessi ancora dovuti o all'eventuale indennizzo o penalità va inserita nel titolo primo.

Pertanto, la rinegoziazione di un finanziamento attraverso l'estinzione anticipata o la ristrutturazione del debito, richiede le seguenti registrazioni contabili:

- a) la cancellazione degli impegni riguardanti il rimborso dei prestiti, già registrati e imputati agli esercizi previsti nel piano di ammortamento del finanziamento per il pagamento degli interessi passivi e delle quote capitale (nel rispetto del principio applicato n. 5.6);
- b) la reimputazione al titolo 4 della spesa "rimborso prestiti" dell'esercizio in cui avviene l'estinzione anticipata, degli impegni cancellati al punto a) riguardanti la quota capitale del debito residuo

(conservando il valore nominale del debito residuo), al fine di consentire la registrazione, nel corso di tale esercizio, del pagamento diretto ad estinguere anticipatamente il debito. Nel rispetto del principio contabile generale n. 4 dell'integrità del bilancio, la registrazione del pagamento è effettuata anche se l'estinzione non comporta effettivi movimenti di cassa. In tal caso il pagamento è registrato attraverso una regolazione contabile);

c) la registrazione contabile della differenza tra il valore nominale del debito che è stato reimputato secondo quanto previsto alla lettera b) e il valore attribuito al debito nell'esercizio in corso, ai fini dell'estinzione anticipata o della ristrutturazione del debito, senza tenere conto dell'eventuale indennizzo o penalità previsto contrattualmente, che devono essere registrati distintamente. Se positiva, tale differenza è registrata al titolo terzo delle entrate, come "Proventi finanziari derivanti dall'estinzione anticipata di prestiti" (E.3.04.99.01.001), se negativa è registrata nel titolo primo, tra gli "Oneri finanziari derivanti dall'estinzione anticipata di prestiti" (U.1.08.99.01.001).

Nel caso di prestiti della Cassa Depositi e prestiti resi immediatamente disponibili in un apposito conto intestato all'ente, contabilizzati secondo le modalità previste dal principio 3.18, se il finanziamento non è stato interamente erogato dalla Cassa Depositi e prestiti, considerato che il residuo debito è registrato al lordo del finanziamento non erogato, cui corrisponde, il residuo attivo registrato nel titolo 5, come "Prelievi da depositi bancari" (cod. E.5.04.07.01.000), ai fini della determinazione del costo/onere dell'operazione, è necessario considerare anche l'importo del residuo attivo registrato nel titolo 5. Conseguentemente, la regolazione contabile relativa alla quota del residuo debito corrispondente al debito ancora non erogato dalla Cassa Depositi e Prestiti è effettuata a valere sia del residuo attivo, sia dell'entrata riguardante il provento dell'operazione.

In caso di ristrutturazione del debito, si provvede anche;

d) alla registrazione contabile del nuovo prestito, attraverso l'accertamento della nuova entrata da accensione di prestiti e la relativa regolazione contabile (emissione di un mandato sul capitolo riguardante il rimborso di prestiti anticipato, per un importo pari alla quota del rimborso finanziata dal nuovo finanziamento. Tale mandato è versato in entrata del bilancio dell'ente, al capitolo dell'accensione del nuovo prestito);

e) alla registrazione degli impegni riguardanti il nuovo finanziamento, distintamente per la quota interesse e la quota capitale, nel rispetto del principio applicato n. 5.6.

L'estinzione anticipata o la rinegoziazione di un debito che prevede il rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza, per il quale l'ordinamento impone forme di ammortamento annuale del prestito, attraverso accantonamenti contabili o operazioni finanziarie quali derivati "bullet/amortizing", si estende anche alla relativa operazione di derivati.

Nel caso in cui l'ammortamento graduale del debito è stato realizzato attraverso accantonamenti contabili, si dispone l'utilizzo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il rimborso del bullet.

3.23 La rilevazione dei flussi finanziari, conseguenti all'esistenza di contratti "derivati" in relazione al sottostante indebitamento, avviene nel rispetto del principio dell'integrità del bilancio.

Pertanto, tenuto conto della natura di contratti autonomi e distinti rivestita, ad ogni effetto di legge, dai derivati e dai contratti di finanziamento sottostanti, dovranno trovare separata contabilizzazione i flussi finanziari riguardanti il debito originario rispetto ai saldi differenziali attivi o passivi rilevati nel bilancio a seguito del contratto "derivato".

La regolazione annuale dei flussi che hanno natura di soli interessi è rilevata rispettivamente, per l'entrata, nel Titolo III e, per la spesa, nel Titolo I del bilancio. L'eventuale differenza positiva costituisce una quota vincolata dell'avanzo di amministrazione, destinata, secondo il seguente ordine di priorità, a garantire i rischi futuri del contatto, alla riduzione del debito sottostante in caso di estinzione anticipata, al finanziamento di investimenti.

Gli eventuali flussi in entrata "una tantum", conseguenti alla rimodulazione temporale o alla ridefinizione delle condizioni di ammortamento di un debito sottostante, - i cosiddetti "up front" derivanti dalle operazioni di cui all'art. 3, lettera f) del D.M. 389/2003, in conseguenza della loro assimilazione ad indebitamento prevista dall'art. 3, comma 17, della legge n. 350 del 2003 - vengono contabilizzati nel titolo 6° delle entrate "accensioni di prestiti".

Nel caso in cui il derivato sia sorto con un upfront, una quota del flusso annuale di spesa è imputato a rimborso di prestiti. La quota da registrare come "rimborso di prestiti" è individuata sulla base del piano di ammortamento (definito in considerazione della durata del derivato e del tasso di interesse del derivato sottostante).

La regolazione annuale degli altri flussi riguardanti contratti di derivati che non hanno natura di interessi, ma prevedono l'ammortamento di un finanziamento, è rilevata nel titolo terzo della spesa

concernente le spese per incremento di attività finanziarie.

Ad esempio, nel caso di derivati "bullet/amortizing", diretti a costituire forme di ammortamento graduale del debito a fronte di buoni obbligazionari emessi in formato "bullet", che prevedono il rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza, annualmente possono presentarsi tre distinti flussi finanziari:

- 1) entrate per interessi attivi sui derivati o spese per interessi passivi sui derivati;
- 2) spese per interessi passivi sul debito originale (destinati ai sottoscrittori del titolo obbligazionario);
- 3) spese per l'ammortamento del bullet (ovvero per costituire un capitale alla scadenza del bullet, da utilizzare per il rimborso di tale debito, ad esempio attraverso l'acquisto di titoli da parte dell'istituto finanziario che gestisce il fondo).

Le operazioni di cui ai punti 1) e 2) sono contabilizzate nel rispetto del principio dell'integrità del bilancio, dando separata contabilizzazione ai flussi finanziari riguardanti il debito originario rispetto ai saldi differenziali attivi o passivi riguardanti il contratto derivato.

Le operazioni di cui al punto 3) sono registrate nel titolo terzo della spesa, come "Spese derivanti dalla sottoscrizione di un derivato di ammortamento" .

Alla scadenza del bullet, gli istituti finanziari che gestiscono tali fondi provvedono a versare all'ente il valore del nozionale da rimborsare (registrato nel titolo 5 dell'entrata, tra le entrate per riduzioni di attività finanziarie) che provvederà a girare lo stesso importo agli obbligazionisti ad estinzione del debito.

Nell'ipotesi di sottoscrizione di un contratto concernente un derivato da ammortamento (bullet/amortizing), diretto a costituire forme di ammortamento graduale di un debito che presenta una scadenza unica ("bullet"), l'ente dovrebbe provvedere a:

- accertare l'entrata derivante dal diritto di ricevere risorse di importo pari al debito sottostante il derivato, nel titolo 5 dell'entrata, tra le entrate per riduzioni di attività finanziarie, come "Entrate derivanti dalla chiusura di un derivato di ammortamento" con imputazione all'esercizio di scadenza di tale debito;
- impegnare la spesa relativa ai versamenti annuali che l'ente si è impegnato ad effettuare, con imputazione ai singoli esercizi in cui i pagamenti devono essere effettuati, nel titolo terzo della spesa come "Spese derivanti dalla sottoscrizione di un derivato di ammortamento" .

Nel caso di derivati che prevedono lo scambio di flussi di interesse calcolati su nozionale "bullet/ammortizing", entrambi a tasso fisso, non essendo presente un rischio reale di futuri oneri a carico del bilancio derivanti dai reciproci pagamenti periodici, non è obbligatorio l'accantonamento del differenziale dei flussi di interesse.

Nel caso di estinzione anticipata del derivato, la somma ricevuta o pagata, corrispondente al valore di mercato rispettivamente positivo o negativo che il derivato presenta al momento della risoluzione (cd. mark to market), ha la stessa natura dei flussi netti originati periodicamente dallo stesso e, pertanto, è imputata, in caso di valore positivo, nel Titolo III delle entrate (entrate extra-tributarie) e, in caso di valore negativo, nel Titolo I delle spese (spese correnti).

Nel caso di mark to market positivo è necessario stanziare, tra le spese, un accantonamento per un valore corrispondente alle entrate accertate, con riferimento al quale non è possibile impegnare e pagare. La conseguente economia di bilancio costituisce una quota vincolata del risultato di amministrazione, fino a completa estinzione di tutti i derivati contratti dall'ente, a copertura di eventuali mark to market negativi futuri, e fino a completa estinzione di tutti i debiti coperti da derivati. Infatti, nel caso di estinzione anticipata di uno strumento finanziario derivato, la somma ricevuta dell'ente (cd. mark to market) viene destinata all'estinzione anticipata di altri derivati detenuti dall'ente. In alternativa, il mark to market positivo viene utilizzato dall'ente per estinguere prioritariamente il debito relativo al mutuo o al buono obbligazionario a copertura del quale era stato perfezionato il derivato oggetto di estinzione anticipata.

Qualora, dopo aver estinto tutti i debiti coperti da strumenti finanziari derivati e dopo avere estinto tutti i collegati contratti derivati, residui una quota positiva di mark to market, quest'ultima è destinata alla riduzione dell'indebitamento generale dell'ente e alla riduzione del disavanzo 2020 o 2021 derivante dalle minori entrate registrate a seguito dell'epidemia da COVID-19.

Nel caso di estinzione anticipata di derivati da ammortamento (bullet/amortizing) si provvede:

- a) alla cancellazione del credito derivante dalla sottoscrizione del derivato di ammortamento già accertato e imputato all'esercizio di scadenza del debito sottostante (Entrate derivanti dalla chiusura di un derivato di ammortamento E.5.04.08.01.001);
- b) all'accertamento e dell'incasso dell'entrata derivante dalla chiusura anticipata del derivato, o all'impegno e al pagamento della spesa sostenuta per chiudere anticipatamente il derivato, nel caso in

cui l'operazione di chiusura anticipata comporti la necessità di rimborsare le controparti. Sia l'accertamento che l'impegno sono registrati tra le partite finanziarie, come entrate e spese derivanti dalla chiusura anticipata del derivato di ammortamento, e imputati all'esercizio della chiusura anticipata del derivato (Entrate derivanti dalla chiusura anticipata di un derivato di ammortamento E.5.04.08.01.002 o Spese derivanti dalla chiusura anticipata di un derivato di ammortamento U.3.04.08.01.002). La registrazione degli incassi o dei pagamenti è effettuata anche in caso di assenza di effettive riscossioni o pagamenti, se l'istituto finanziario provvede direttamente all'estinzione della quota del debito coperta dal derivato (attraverso una regolazione contabile,). L'eventuale entrata non destinata alla copertura dell'operazione di rinegoziazione/ristrutturazione/estinzione anticipata del debito, è accantonata, con le stesse modalità previste in caso di mark to market positivo dei derivati che prevedono solo lo scambio di flussi di interesse.

3.24 Le cartolarizzazioni sono operazioni finanziarie a valere sui flussi di cassa che ci si attende siano generati da attivi patrimoniali finanziari o non finanziari (principalmente immobiliari). L'operazione è normalmente finanziata attraverso l'emissione di obbligazioni, effettuata da una società finanziaria, in genere creata ad hoc (detta società veicolo o SPV). Ad essa l'amministrazione pubblica, originariamente proprietaria degli attivi (originator), conferisce gli stessi in modo che possano fungere da collaterale all'emissione delle predette obbligazioni. Il controvalore delle emissioni è versato dalla società all'ente pubblico.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 17, della legge n. 350 del 2003, le cartolarizzazioni relative a flussi futuri di entrata, a crediti ed a attività finanziarie e non finanziarie costituiscono indebitamento.

Nei casi in cui l'operazione di cartolarizzazione costituisca indebitamento, non essendo qualificata come cessione di attività, l'amministrazione pubblica provvede, in primo luogo, a registrare l'entrata, derivante dal versamento, da parte della società veicolo, del controvalore delle emissioni, tra le accensioni di prestiti.

L'accertamento dell'entrata è effettuato a seguito della firma del contratto con la società veicolo ed è imputato all'esercizio nel quale è prevista l'erogazione delle risorse.

Nel corso dell'operazione di cartolarizzazione, e fino al completo esaurimento della stessa, la società veicolo provvede alla cessione a terzi degli attivi o alla riscossione dei crediti oggetto dell'operazione di

cartolarizzazione.

La società veicolo comunica all'amministrazione pubblica, attraverso rendicontazioni periodiche, l'ammontare dei proventi della cessione o della riscossione degli attivi, l'importo dei compensi a proprio favore o degli altri oneri erogati a terzi, la spesa sostenuta per il rimborso dei titoli e l'eventuale importo residuo da destinare all'amministrazione pubblica.

Sulla base delle periodiche rendicontazioni della società veicolo, l'amministrazione pubblica contabilizza in bilancio la cessione definitiva delle attività o la riscossione dei crediti al lordo di qualsiasi spesa o onere accessorio, sia della società veicolo che dell'Ente.

La copertura finanziaria delle spese correnti e degli interessi passivi connessi all'operazione di cartolarizzazione deve essere effettuata con le entrate correnti dell'Amministrazione pubblica.

Dal punto di vista contabile tali operazioni sono così registrate:

1) i proventi che la società veicolo trattiene per il rimborso di titoli sono accertati tra le alienazioni delle attività immobiliare (che in tale momento escono definitivamente dal patrimonio dell'Ente) o con imputazione alle entrate riguardanti l'attività oggetto dell'operazione.

Contemporaneamente, tra le spese per rimborso dei prestiti, si registra l'impegno per la spesa sostenuta per il rimborso dei titoli e si emette il relativo mandato di pagamento versato in quietanza di entrata al bilancio dell'amministrazione pubblica stessa. Il versamento del mandato al bilancio dell'ente consente di registrare l'incasso derivante dall'alienazione delle attività immobiliari o dalla riscossione dei crediti;

2) i proventi che la società veicolo trattiene per il pagamento degli interessi passivi sui titoli emessi sono accertati tra le alienazioni dell'attività immobiliare o con imputazione alle entrate riguardanti l'attività oggetto dell'operazione. Contemporaneamente, per lo stesso importo, si impegnano le spese per interessi e si emette il relativo mandato di pagamento versato in quietanza di entrata al bilancio dell'amministrazione pubblica stessa. Il versamento del mandato al bilancio dell'ente consente di registrare l'incasso derivante dall'alienazione delle attività immobiliari o dalla riscossione dei crediti;

3) i proventi che la società veicolo trattiene a titolo di commissione o per altre spese sono ugualmente accertati tra le alienazioni dell'attività immobiliare o con imputazione alle entrate riguardanti l'attività oggetto dell'operazione. Contemporaneamente, per lo stesso importo, si impegnano le spese per gli oneri della cartolarizzazione e si emette il relativo mandato di pagamento versato in quietanza di

entrata al bilancio dell'amministrazione pubblica stessa. Il versamento del mandato al bilancio dell'ente consente di registrare l'incasso derivante dall'alienazione delle attività immobiliari o dalla riscossione dei crediti;

4) i proventi che la società veicolo effettivamente trasferisce all'amministrazione pubblica sono accertati e riscossi tra le alienazioni dell'attività immobiliare o con imputazione alle entrate riguardanti l'attività oggetto dell'operazione.

Alla fine dell'esercizio in cui ha rilevato il debito derivante dalla cartolarizzazione, l'amministrazione pubblica, attraverso le scritture di assestamento della contabilità economico-patrimoniale, riclassifica nello stato patrimoniale le attività oggetto dell'operazione come "Immobili cartolarizzati" o "Crediti cartolarizzati".

3.25 Il leasing finanziario e i contratti assimilati (leasing immobiliare, leasing in costruendo, sale and lease-back, ecc.) sono contratti di finanziamento che consentono ad un soggetto, comprese le amministrazioni pubbliche, di avere la disponibilità di un bene durevole, mobile o immobile, strumentale all'esercizio della propria attività, in cambio di un canone periodico, con la facoltà, una volta che sia scaduto il termine previsto dal contratto, di esercitare l'opzione di riscatto del medesimo acquistandone la relativa proprietà. Nell'operazione di leasing finanziario sono coinvolti i seguenti soggetti: l'utilizzatore, che è colui che sceglie ed utilizza il bene e può riscattarlo alla fine del contratto, il finanziatore dell'operazione, che acquista materialmente il bene scelto dall'utilizzatore, conservandone la proprietà sino al momento dell'eventuale riscatto ed il fornitore, che vende alla società di leasing il bene scelto dall'utilizzatore.

Il leasing operativo si caratterizza, invece, per la mancanza dell'opzione di riscatto al termine del contratto. In tal caso, è lo stesso produttore del bene che lo concede in locazione per un canone che corrisponde generalmente alla entità dei servizi offerti dal bene stesso e non è in relazione con la sua durata economica.

La distinzione tra le due fattispecie è stata focalizzata dalla Corte di Cassazione (Cass. Civ. sez. unite, n. 65/1993) che ha qualificato il leasing finanziario come "leasing traslativo" ove i canoni non costituiscano soltanto il corrispettivo dell'utilizzazione del bene nel periodo, ma incorporano parte del prezzo del bene stesso, cosicché l'utilizzatore, avendo interamente pagato il prezzo, al termine del rapporto, è vincolato, in termini di convenienza economica, all'acquisto formale del bene.

Per contro, il leasing operativo viene qualificato come "leasing di godimento", ove i canoni non contengono alcuna porzione di prezzo, costituendo il corrispettivo del godimento ed essendo ragguagliati al valore di utilizzazione del bene.

Lo IAS 17, paragrafo 10, per distinguere concretamente le tipologie di leasing finanziario ed operativo, indica le situazioni che individualmente o congiuntamente consentono di classificare un contratto di leasing come finanziario:

- a) il trasferimento della proprietà del bene al locatario al termine del contratto di leasing;
- b) il locatario ha l'opzione di acquisto del bene ad un prezzo che ci si attende sia sufficientemente inferiore al fair value (valore equo) alla data alla quale si può esercitare l'opzione, cosicchè all'inizio del leasing è ragionevolmente certo che essa sarà esercitata;
- c) la durata del contratto copre la maggior parte della vita economica del bene anche se la proprietà non è trasferita;
- d) all'inizio del contratto il valore attuale dei pagamenti minimi dovuti per il leasing equivale almeno al fair value (valore equo) del bene locato;
- e) i beni locati sono di natura così particolare che solo il locatario può utilizzarli senza importanti modifiche.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 17, della legge n. 350 del 2003, le operazioni di leasing finanziario costituiscono indebitamento.

Per il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, come previsto dal SEC 95, dallo IAS 17 e dalla giurisprudenza consolidata, il leasing finanziario ed i contratti assimilati costituiscono debito che finanzia l'investimento.

Pertanto, il leasing finanziario e le operazioni assimilate, sono registrate con le medesime scritture utilizzate per gli investimenti finanziati da debito, secondo il cd. metodo finanziario al fine di rilevare sostanzialmente che l'ente si sta indebitando per acquisire un bene.

Al momento della consegna del bene oggetto del contratto, si rileva il debito pari all'importo oggetto di finanziamento, da iscrivere tra le "Accensioni di prestiti", e si registra l'acquisizione del bene tra le spese di investimento (si accerta l'entrata, si impegna la spesa e si emette un mandato versato in quietanza di entrata del proprio bilancio).

L'importo del finanziamento è costituito dal valore corrente del bene all'inizio del leasing, che deve

essere pari al valore attuale dei pagamenti dovuti per il leasing. Nel determinare il valore attuale, il tasso di sconto da utilizzare è il tasso di interesse implicito nell'operazione di leasing, se è possibile determinarlo; se non è possibile, deve essere utilizzato il tasso di interesse marginale del locatario. Anche se formalmente non è di proprietà dell'ente, dal punto di vista contabile il bene è preso in carico dell'ente, inventariato tra i beni in leasing ed oggetto di ammortamento.

Al momento del pagamento dei canoni periodici si rilevano sia gli interessi passivi impliciti nel canone che la quota di finanziamento rimborsata. In altri termini, i canoni periodici sono registrati contabilmente distinguendo la parte interessi, da imputare in bilancio tra le spese correnti, dalla quota capitale, da iscrivere tra i rimborsi prestiti della spesa. Considerato che il leasing finanziario è costruito come un'operazione di erogazione di credito, l'amministrazione ha sempre la possibilità di calcolare quanta parte del canone è destinata a restituire il capitale e quanta a remunerare il prestito, sotto forma di piano di ammortamento.

Alla fine del contratto di leasing, la spesa per l'esercizio del riscatto è registrata tra le spese di investimento.

Si segnala, infine, che il bene concesso in locazione finanziaria all'amministrazione pubblica deve essere suscettibile di formare oggetto di proprietà privata, poiché il locatore è proprietario del bene sino all'eventuale opzione di riscatto da parte dell'Amministrazione pubblica. Infatti, il locatore, in caso di mancato riscatto, conserva, anche dopo il periodo di locazione, la proprietà del bene; conseguentemente, non possono costituire oggetto del contratto beni rientranti nel demanio pubblico necessario ovvero facenti parte del patrimonio indisponibile delle amministrazioni pubbliche, in quanto non commerciabili.

Inoltre, l'area sulla quale deve essere realizzata l'opera pubblica mediante leasing immobiliare o in costruendo, in linea di principio, non potrebbe essere di proprietà dell'ente pubblico ma deve essere acquisita dal locatario che è proprietario del bene a tutti gli effetti sino all'eventuale esercizio del diritto di opzione da parte dell'amministrazione. È ammissibile la concessione di un diritto di superficie da parte dell'ente pubblico al soggetto che procederà alla realizzazione dell'opera pubblica nell'ambito del contratto di locazione finanziaria, purché il diritto reale sia concesso per un periodo considerevolmente più lungo di quello previsto per il contratto di locazione finanziaria.

I principi di cui al presente paragrafo si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 2015, alle nuove

operazioni di leasing.

3.26 Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'ente sono contabilizzate nel titolo istituito appositamente per tale tipologia di entrate che, ai sensi dell'articolo all'art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio.

Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse.

Le entrate derivanti dalle anticipazioni di tesoreria e le corrispondenti spese riguardanti la chiusura delle anticipazioni di tesoreria sono contabilizzate nel rispetto del principio contabile generale n. 4, dell'integrità, per il quale le entrate e le spese devono essere registrate per il loro intero importo, al lordo delle correlate spese e entrate.

Al fine di consentire la contabilizzazione al lordo, il principio contabile generale della competenza finanziaria n. 16, prevede che gli stanziamenti riguardanti i rimborsi delle anticipazioni erogate dal tesoriere non hanno carattere autorizzatorio.

Nel rendiconto generale è possibile esporre il saldo al 31 dicembre dell'anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi.

In allegato si dà conto di tutte le movimentazioni effettuate nel corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e di spesa riguardanti l'anticipazione evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo massimo dell'anticipazione nel corso dell'anno. La conciliazione del consuntivo con il conto del tesoriere è effettuata tenendo conto delle risultanze del consuntivo e dell'allegato.

4. La riscossione ed il versamento delle entrate

4.1 L'entrata è riscossa a seguito del materiale introito delle somme corrisposte dai debitori agli incaricati ad esigere, interni o esterni.

Per tutte le entrate riscosse dal tesoriere/cassiere, il servizio economico finanziario emette i relativi ordinativi d'incasso da registrarsi in contabilità entro 60 giorni dall'incasso, attribuendoli all'esercizio in cui l'incasso è stato effettuato (anche nel caso di esercizio provvisorio del bilancio).

La reversale di incasso deve contenere tutti gli elementi informativi previsti dall'ordinamento e, in particolare, riportare i codici identificativi della transazione elementare.

Nel rispetto dell'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, è vietata la temporanea contabilizzazione degli incassi tra le partite di giro/servizi per conto terzi.

I titoli di incasso che regolarizzano incassi effettuati dal tesoriere nell'esercizio precedente, sono imputati contabilmente alla competenza finanziaria dell'esercizio precedente, anche se emessi nell'esercizio successivo.

In generale, gli incassi ed i pagamenti effettuati in un esercizio non possono essere regolarizzati imputandoli al bilancio dell'anno successivo attraverso l'emissione di un titolo in conto residui.

Considerato che l'imputazione in conto residui di un titolo rappresenta l'incasso (o il pagamento), effettuato nell'esercizio in corso di un'entrata accertata in precedenti esercizi (o di una spesa impegnata in precedenti esercizi), si ribadisce che emettere un titolo di entrata o di spesa, sia in c/competenza che in c/residui, riferito ad un esercizio diverso da quello in cui l'operazione di cassa è eseguita, costituisce una rappresentazione contabile del fatto gestionale che non rispetta il principio contabile della veridicità.

Se l'imputazione degli incassi e dei pagamenti all'esercizio è stata effettuata correttamente, alla chiusura dell'esercizio finanziario, conclusa l'attività di regolarizzazione dei sospesi ed annullati i titoli ineseguiti, il fondo di cassa risultante dalle scritture dell'ente (cd. fondo contabile o di diritto) coincide con il fondo di cassa risultante dalle scritture della banca (cd. fondo di cassa di fatto) senza che sia necessario procedere ad alcuna riconciliazione.

Gli enti allegano al consuntivo una dichiarazione, firmata dal tesoriere/cassiere, che attesta il fondo di cassa effettivo all'inizio dell'esercizio, il totale degli incassi e dei pagamenti effettuato nell'esercizio e l'ammontare del fondo di cassa effettivo al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce il consuntivo. Tali importi devono coincidere con le risultanze del consuntivo dell'ente.

In caso di discordanza il bilancio non rispetta il principio contabile della veridicità.

Per gli enti soggetti alla rilevazione SIOPE, la dichiarazione del tesoriere/cassiere è costituita dai prospetti delle disponibilità liquide, da allegare ai consuntivi ai sensi dell'articolo 77-quater, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

In nessun caso il tesoriere dell'ente può rifiutare la riscossione di entrate.

Nel caso di riscossioni senza ordinativi d'incasso, il tesoriere deve darne immediata comunicazione al

servizio finanziario e richiedere l'emissione dell'ordinativo d'incasso.

Le entrate sono riscosse con versamenti diretti in tesoreria o con ogni altra modalità prevista dal regolamento di contabilità.

Le modalità di attuazione della "riscossione" rispettano i seguenti principi:

- certezza della somma riscossa e del soggetto versante;
- certezza della data del versamento e della causale;
- registrazione cronologica dei versamenti ed immutabilità delle registrazioni stesse;
- costante verificabilità delle somme incassate e corrispondenza delle giacenze con le scritture contabili;
- obbligo del versamento degli incassi in tesoreria entro termini definiti dal regolamento di contabilità, non superiori ai 15 giorni lavorativi, salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 790 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per i conti bancari dedicati alla riscossione delle entrate;
- divieto di diverso utilizzo delle somme giacenti;
- tracciabilità delle operazioni nel caso di utilizzo di strumenti informatici anche in riferimento all'identificazione degli operatori.

4.2 Gli incaricati della riscossione assumono la figura di agente contabile e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti, a cui devono rendere il conto giudiziale, previa formale parificazione, per il tramite dell'amministrazione di appartenenza, che vi provvede entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto della gestione insieme con la trasmissione del conto del tesoriere.

Agli stessi obblighi sono sottoposti tutti coloro che, anche senza legale autorizzazione, si ingeriscono, di fatto, negli incarichi attribuiti agli agenti anzidetti.

L'operazione di "parificazione" consiste nella verifica dell'avvenuto rispetto delle norme previste dall'ordinamento e dal regolamento di contabilità dell'ente e nella corrispondenza delle risultanze del rendiconto con quelle della contabilità dell'ente.

Gli agenti contabili devono tenere un registro giornaliero delle riscossioni e versare all'amministrazione per la quale operano gli introiti riscossi secondo la cadenza fissata dal regolamento di contabilità.

Il regolamento di contabilità disciplina le modalità di esercizio del riscontro contabile e le modalità di riscossione e successivo versamento in tesoreria delle entrate a mezzo degli agenti della riscossione.

4.3 Dopo l'ultimo riversamento al conto di tesoreria effettuato alla fine dell'esercizio, le eventuali

somme incassate alla data del 31 dicembre nei conti bancari e postali intestati agli enti dedicati alla riscossione di specifiche entrate, costituiscono disponibilità liquide dell'ente alla fine dell'esercizio.

Il crescente utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico e digitale dei debiti nei confronti delle PA ha determinato un aumento di tali disponibilità liquide presso i conti bancari e postali alla data del 31 dicembre.

Al fine di garantire una corretta rappresentazione delle disponibilità liquide nello Stato patrimoniale dell'ente è necessario che gli ordinativi di incasso emessi in c/residui all'inizio di ciascun esercizio per registrare il riversamento al conto di tesoreria delle disponibilità liquide giacenti nei conti bancari e di deposito al 31 dicembre dell'anno precedente siano identificati in modo da distinguerli dagli ordinativi in c/competenza emessi nel corso dell'esercizio riguardanti il riversamento delle giacenze.

L'identificazione delle reversali relative al riversamento delle giacenze al 31 dicembre dell'esercizio precedente è necessaria per consentire le scritture nella contabilità economico-patrimoniale dell'ente previste dal paragrafo 6.2, lettera d) dell'allegato 4/3 del presente decreto riguardanti la registrazione delle disponibilità liquide al 31 dicembre presso i conti bancari e di deposito.

5. Impegno di spesa e regole di copertura finanziaria della spesa 5.1. Ogni procedimento amministrativo che comporta spesa deve trovare, fin dall'avvio, la relativa attestazione di copertura finanziaria ed essere prenotato nelle scritture contabili dell'esercizio individuato nel provvedimento che ha originato il procedimento di spesa.

Alla fine dell'esercizio, le prenotazioni alle quali non hanno fatto seguito obbligazioni giuridicamente perfezionate e scadute sono cancellate quali economie di bilancio.

L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale viene registrata nelle scritture contabili la spesa conseguente ad una obbligazione giuridicamente perfezionata, avendo determinato la somma da pagare ed il soggetto creditore e avendo indicato la ragione del debito e costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Gli elementi costitutivi dell'impegno sono:

- la ragione del debito;
- l'indicazione della somma da pagare;
- il soggetto creditore;

- la scadenza dell'obbligazione;
- la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio.

L'impegno si perfeziona mediante l'atto gestionale, che verifica ed attesta gli elementi anzidetti e la copertura finanziaria, e con il quale si dà atto, altresì, degli effetti di spesa in relazione a ciascun esercizio finanziario contemplato dal bilancio di previsione.

Pur se il provvedimento di impegno deve annotare l'intero importo della spesa, la registrazione dell'impegno che ne consegue, a valere sulla competenza avviene nel momento in cui l'impegno è giuridicamente perfezionato, con imputazione agli esercizi finanziari in cui le singole obbligazioni passive risultano esigibili. Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere, nello stesso esercizio finanziario, la relativa obbligazione giuridica. Non possono essere assunte obbligazioni concernenti spese correnti per esercizi non considerati nel bilancio di previsione a meno delle spese derivanti da contratti di somministrazione², di locazione, di leasing operativo, relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all'art. 1677 c.c., delle spese correnti correlate a finanziamenti comunitari e delle rate di ammortamento."

Nei casi in cui è consentita l'assunzione di spese correnti di competenza di esercizi non considerati nel bilancio di previsione, l'elenco dei relativi provvedimenti di spesa assunti nell'esercizio è trasmesso, per conoscenza, al Consiglio dell'ente (gli enti strumentali delle regioni, province e Comuni trasmettono tali provvedimenti all'ente vigilante).

5.2 Pertanto, per la spesa corrente, l'imputazione dell'impegno avviene:

a) per la spesa di personale:

- nell'esercizio di riferimento, automaticamente all'inizio dell'esercizio, per l'intero importo risultante dai trattamenti fissi e continuativi, comunque denominati, in quanto caratterizzati da una dinamica salariale predefinita dalla legge e/o dalla contrattazione collettiva nazionale, anche se trattasi di personale comandato, avvalso o comunque utilizzato da altra amministrazione pubblica, ancorché direttamente pagato da quest'ultima. In questi casi sarà rilevato in entrata il relativo rimborso nelle entrate di bilancio;
- nell'esercizio in cui è firmato il contratto collettivo nazionale per le obbligazioni derivanti da rinnovi contrattuali del personale dipendente, compresi i relativi oneri riflessi a carico dell'ente e quelli derivanti dagli eventuali effetti retroattivi del nuovo contratto, a meno che gli stessi contratti non prevedano il

differimento degli effetti economici. Nelle more della firma del contratto si auspica che l'ente accantoni annualmente le necessarie risorse concernenti gli oneri attraverso lo stanziamento in bilancio di appositi capitoli sui quali non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti. In caso di mancata sottoscrizione del contratto, le somme non utilizzate concorrono alla determinazione del risultato di amministrazione. Fa eccezione l'ipotesi di blocco legale dei rinnovi economici nazionali, senza possibilità di recupero, nel qual caso l'accantonamento non deve essere operato.

Negli esercizi considerati nel bilancio di previsione si procede all'impegno, per l'intero importo, delle spese di personale risultante dai trattamenti fissi e continuativi, comunque denominati, in quanto caratterizzati da una dinamica salariale predefinita dalla legge e/o dalla contrattazione collettiva nazionale, anche se trattasi di personale comandato, avvalso o comunque utilizzato da altra amministrazione pubblica, ancorché direttamente pagato da quest'ultima. In occasione del rendiconto si cancellano gli impegni cui non corrispondono obbligazioni formalizzate.

- Le spese relative al trattamento accessorio e premiante, liquidate nell'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, sono stanziare e impegnate in tale esercizio. Alla sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento stesso accessorio e premiante, imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili. Alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate. Non potendo assumere l'impegno, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell'esercizio provvisorio. Considerato che il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività presenta natura di spesa vincolata, le risorse destinate alla copertura di tale stanziamento acquistano la natura di entrate vincolate al finanziamento del fondo, con riferimento all'esercizio cui la costituzione del fondo si riferisce; pertanto, la spesa riguardante il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività è interamente stanziata nell'esercizio cui la costituzione del fondo stesso si riferisce, destinando la quota riguardante la premialità e il trattamento accessorio da liquidare nell'esercizio successivo alla costituzione del fondo pluriennale vincolato, a copertura degli impegni destinati ad essere imputati all'esercizio successivo.

Le verifiche dell'Organo di revisione, propedeutiche alla certificazione prevista dall'art. 40, comma 3-sexies, del D.Lgs. 165/2001, sono effettuate con riferimento all'esercizio del bilancio di previsione cui la contrattazione si riferisce. In caso di mancata costituzione del fondo nell'anno di riferimento, le economie di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione, vincolato per la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale. Identiche regole si applicano ai fondi per il personale dirigente.

Nel primo esercizio di applicazione di tale principio sono possibili le seguenti casistiche.

1) gli enti che già impegnavano le spese relative al trattamento accessorio e premiante nell'esercizio successivo a quello cui tali spese si riferiscono, non hanno problemi di discontinuità nel rispetto dei vincoli riguardanti la spesa di personale, in quanto in ciascun esercizio impegnano spese di personale riguardanti un'annualità completa.

Pertanto, nel primo esercizio del bilancio di previsione, tali enti provvedono a stanziare spese di personale riguardanti complessivamente le seguenti componenti:

- a) la premialità e il trattamento accessorio dell'anno precedente, da liquidare nell'anno di riferimento;
- b) la spesa riguardante l'anno di riferimento, destinata ad essere liquidata nell'anno;
- c) il fondo pluriennale riguardante la premialità e il trattamento accessorio dell'anno in corso, da liquidare nell'anno successivo.

2) Anche per gli enti che impegnavano le spese relative al trattamento accessorio e premiante nello stesso esercizio cui tali spese si riferiscono non si determinano problemi di discontinuità, a condizione che il pagamento del trattamento accessorio e premiante sia effettuato nell'esercizio successivo, dopo il riaccertamento straordinario dei residui.

Infatti, a seguito del riaccertamento straordinario, i residui passivi risultanti al 31/12 dell'esercizio che precede il primo anno di sperimentazione e riguardanti le spese relative al trattamento accessorio e premiante riferite all'esercizio precedente sono cancellati e reimputati alla competenza del primo esercizio del bilancio di previsione dell'esercizio successivo, garantendone la copertura attraverso il valore del fondo pluriennale vincolato determinato con l'operazione di riaccertamento straordinario.

Pertanto, nel primo esercizio del bilancio di previsione, tali enti provvedono a stanziare spese di personale riguardanti complessivamente le seguenti componenti:

- a) la spesa riguardante l'anno di riferimento, destinata ad essere liquidata nell'anno;

b) il fondo pluriennale riguardante la premialità e il trattamento accessorio dell'anno in corso, da liquidare nell'anno successivo.

A seguito del riaccertamento straordinario, lo stanziamento iniziale così determinato è incrementato della spesa riguardante la premialità e il trattamento accessorio dell'anno precedente, da liquidare e pagare nell'anno in corso.

3) Nel caso in cui gli enti di cui al punto 2), che impegnavano le spese relative al trattamento accessorio e premiante nell'esercizio cui tali spese si riferiscono, provvedano al pagamento di tali voci prima del riaccertamento straordinario dei residui, è necessario, al fine di evitare problemi di discontinuità del livello degli impegni ai fini del rispetto dei vincoli della spesa di personale, effettuare il pagamento nel rispetto del presente principio, imputandolo alla competenza dell'esercizio in corso, piuttosto che ai residui dell'esercizio precedente.

A tal fine l'ente deve impegnare nuovamente la spesa relativa al trattamento accessorio e premiante riferita all'esercizio precedente, nonostante tale spesa risulti già impegnata con riferimento a tale esercizio.

Pertanto, anche tali enti, nel primo esercizio del bilancio di previsione, provvedono a stanziare spese di personale riguardanti complessivamente le seguenti componenti:

- a) la spesa riguardante l'anno di riferimento, destinata ad essere liquidata nell'anno;
- b) il fondo pluriennale riguardante la premialità e il trattamento accessorio dell'anno in corso, da liquidare nell'anno successivo.

L'impegno riguardante la spesa relative al trattamento accessorio e premiante dell'esercizio precedente è registrato a valere dello stanziamento riguardante la lettera a).

Nel corso del riaccertamento straordinario dei residui, l'ente procede alla cancellazione e alla reimputazione del residuo passivo riguardante il trattamento accessorio e premiante riferito all'esercizio precedente, come se tale spesa non fosse stata nuovamente impegnata e già pagata.

Si provvede pertanto alla variazione dello stanziamento iniziale incrementandolo della spesa riguardante la premialità. Al termine delle procedure riguardanti il riaccertamento straordinario dei residui, gli stanziamenti riguardanti la spesa di personale risultano così determinati:

- a) la spesa riguardante l'anno di riferimento, destinata ad essere liquidata nell'anno, impegnata per la premialità e il trattamento dell'anno precedente, già pagata;

b) il fondo pluriennale riguardante la premialità e il trattamento accessorio dell'anno in corso, da liquidare nell'anno successivo;

c) la premialità e il trattamento accessorio dell'anno precedente, da liquidare nell'anno di riferimento, impegnata a seguito del riaccertamento straordinario dei residui.

Poichè non è possibile avere un doppio impegno per la medesima spesa, a seguito delle procedure riguardanti il riaccertamento straordinario, è necessario procedere alla eliminazione della duplicazione, cancellando l'impegno di cui alla lettera c), fermo restando lo stanziamento complessivo e la relativa copertura rideterminata a seguito del riaccertamento straordinario costituita dal fondo pluriennale vincolato destinato a finanziare la premialità dell'anno in corso.

In caso di esercizio provvisorio, si applicano i medesimi principi.

- Gli impegni di spesa riguardanti gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 45 del decreto legislativo n. 36/2023, compresi i relativi oneri contributivi ed erariali, sono assunti a carico degli stanziamenti di spesa riguardanti i medesimi lavori, servizi e forniture cui si riferiscono, nel titolo II della spesa ove si tratti di opere o nel titolo I, nel caso di servizi e forniture.

L'impegno a valere degli stanziamenti riguardanti i lavori, servizi e forniture formalmente destinati alle funzioni tecniche ai sensi del richiamato art. 45, comma 3 e seguenti è registrato a seguito della sottoscrizione della contrattazione integrativa dell'esercizio cui gli incentivi si riferiscono, con imputazione all'esercizio in corso di gestione, ed è tempestivamente emesso il relativo ordine di pagamento a favore del proprio bilancio, con contestuale accertamento dell'entrata di pari importo al titolo terzo delle entrate, tipologia 500 "Rimborsi e altre entrate correnti", categoria 3059900 "Altre entrate correnti n.a.c.", voce del piano dei conti finanziario E.3.05.99.02.00 Fondi incentivanti il personale. La spesa riguardante gli incentivi tecnici è impegnata, con imputazione agli esercizi di esigibilità dell'obbligazione nei confronti dei dipendenti, anche tra le spese di personale, negli stanziamenti riguardanti tali spese, nel rispetto dei principi contabili previsti per il trattamento accessorio e premiale del personale. La copertura di tale spesa è costituita dall'accertamento di entrata sopra indicato, che svolge anche la funzione di rettificare il doppio impegno, evitando gli effetti della duplicazione della spesa. Tali modalità di registrazione sono adottate anche per la quota del 20% prevista dal richiamato art. 45, comma 5, destinata all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione e alle altre finalità previste dai successivi commi 6 e 7 che, a seguito

della formale destinazione delle risorse stanziare in bilancio, nel rispetto del richiamato art. 45, comma 2 e seguenti,)) è impegnata a carico degli stanziamenti di spesa riguardanti i lavori, servizi e forniture con imputazione all'esercizio in corso di gestione, ed è tempestivamente emesso il relativo ordine di pagamento a favore del proprio bilancio, al Titolo terzo delle entrate, tipologia 500 "Rimborsi e altre entrate correnti", categoria 3059900 "Altre entrate correnti n.a.c.". Tale quota del 20% è impegnata anche tra le spese correnti o di investimento in base alla natura economica della spesa, nel rispetto del principio contabile della competenza finanziaria. La copertura di tale spesa è costituita dall'accertamento di entrata di cui al periodo precedente, che svolge anche la funzione di rettificare il doppio impegno, evitando gli effetti della duplicazione della spesa. Per quanto riguarda la spesa nei confronti dei dipendenti addetti all'Avvocatura, considerato che la normativa prevede la liquidazione dell'incentivo solo in caso di esito del giudizio favorevole all'ente, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento, con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente deve limitarsi ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli incentivi ai legali dipendenti, stanziando nell'esercizio le relative spese che, in assenza di impegno, incrementano il risultato di amministrazione, che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese legali. Identiche regole si applicano a qualsiasi altra voce stipendiale accessoria che sia sottoposta a condizione sospensiva, in analogia a quanto appena espresso.

b) per la spesa relativa all'acquisto di beni e servizi:

- nell'esercizio in cui risulta adempiuta completamente la prestazione da cui scaturisce l'obbligazione per la spesa corrente;
- negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, per la quota annuale della fornitura di beni e servizi nel caso di contratti di affitto, di somministrazione e altre forniture periodiche ultrannuali. Ad esempio, al momento della firma del contratto di fornitura continuativa di servizi a cavallo tra due esercizi si impegna l'intera spesa, imputando distintamente nei due esercizi le relative quote di spesa. Ciascuna quota di spesa trova copertura nelle risorse correnti dell'esercizio in cui è imputata e non richiede la costituzione del fondo pluriennale vincolato;
- riguardanti gli aggi corrisposti sui ruoli, nello stesso esercizio in cui le corrispondenti entrate sono accertate, per un importo pari a quello previsto nella convenzione per la riscossione dei tributi applicato all'ammontare delle entrate accertato, al netto dell'eventuale relativo accantonamento al fondo crediti

di dubbia esigibilità;

- nell'esercizio in cui la prestazione è resa per i gettoni di presenza dei componenti del Consiglio, anche se le spese sono liquidate e pagate nell'esercizio successivo;
- riguardanti le commissioni per l'alienazione di beni, di titoli e di partecipazioni, nello stesso esercizio in cui le corrispondenti entrate sono accertate, per un importo pari a quello previsto dal contratto, nel caso in cui il provento è incassato al netto. La contabilizzazione di tali oneri è effettuata nel rispetto del principio dell'integrità del bilancio, anche nel caso di assenza di un pagamento effettivo. La copertura delle commissioni per l'alienazione di beni immobili o di titoli e partecipazioni può essere costituita dalle entrate correlate.

c) per la spesa relativa a trasferimenti correnti:

- nell'esercizio finanziario in cui viene adottato l'atto amministrativo di attribuzione del contributo. Nel caso in cui l'atto amministrativo preveda espressamente le modalità temporali e le scadenze in cui il trasferimento è erogato, l'impegno è imputato negli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza. L'amministrazione pubblica ricevente rileverà l'accertamento di entrata riferito al trasferimento corrente e ad esso saranno correlate le obbligazioni giuridiche passive che scadono nell'esercizio di riferimento correlate al trasferimento o la creazione del fondo vincolato da trasferire ai futuri esercizi (nel caso di progetti specifici finanziati da trasferimenti correnti finalizzati);
- nel caso di contributi in conto interessi o contributi correnti di carattere pluriennale ricorrente negli esercizi finanziari in cui vengono a scadenza le singole obbligazioni, individuati sulla base del piano di ammortamento del prestito. Per gli esercizi ancora non gestiti si predispone l'impegno automatico, sempre sulla base del piano di ammortamento

Le modalità di contabilizzazione dei contributi agli investimenti e dei trasferimenti in conto capitale sono le stesse previste per i trasferimenti correnti. I trasferimenti in conto capitale non costituiscono spese di investimento e, pertanto, non possono essere finanziati attraverso l'assunzione di debiti e dismissioni patrimoniali.

d) per la spesa per l'utilizzo di beni di terzi (es. locazione), l'imputazione dell'impegno si realizza per l'intero onere dell'obbligazione perfezionata, con imputazione negli esercizi in cui l'obbligazione giuridica passiva viene a scadere.

e) nelle contabilità fiscalmente rilevanti dell'ente, le entrate e le spese sono contabilizzate al lordo di IVA

e, per la determinazione della posizione IVA, diventano rilevanti la contabilità economico patrimoniale e le scritture richieste dalle norme fiscali (ad es. registri IVA). La contabilità finanziaria rileva solo, tra le entrate l'eventuale credito IVA, o l'eventuale debito IVA, tra le spese. Il relativo impegno è imputato nell'esercizio in cui è effettuata la dichiarazione IVA o è contestuale all'eventuale pagamento eseguito nel corso dell'anno di imposta, mentre l'accertamento del credito IVA è registrato imputandolo nell'esercizio in cui l'ente presenta la richiesta di rimborso o effettua la compensazione.

Il credito IVA imputabile a investimenti finanziati da debito non può essere destinato alla compensazione di tributi o alla copertura di spese correnti. Il credito IVA imputabile a investimenti finanziati da debito non può essere destinato alla compensazione di tributi o alla copertura di spese correnti. A tal fine, una quota del risultato di amministrazione pari al credito IVA derivante dall'Investimento finanziato dal debito, è vincolata alla realizzazione di investimenti. Effettuato il vincolo l'ente può procedere alla compensazione dei tributi o al finanziamento di spese correnti.

L'ente fornisce informazioni riguardanti la gestione IVA nella relazione sulla gestione al consuntivo. In contabilità finanziaria, le spese effettuate nell'ambito di attività commerciali soggette al meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge), sono registrate come segue:

- a. la spesa concernente l'acquisizione di beni o di servizi è impegnata per l'importo comprensivo di IVA;
- b. tra le entrate correnti si accerta un' entrata di importo pari all'IVA derivante dall'operazione di inversione contabile, al capitolo codificato E.3.05.99.03.001 Entrate per sterilizzazione inversione contabile IVA (reverse charge).
- c. emette un ordine di pagamento a favore del fornitore per l'importo fatturato al lordo dell'IVA a valere dell'impegno di spesa di cui alla lettera a, con contestuale ritenuta per l'importo dell'IVA;
- d. a fronte della ritenuta IVA indicata alla lettera a. si provvede all'emissione di una reversale in entrata di pari importo a valere dell'accertamento di cui alla lettera b;
- e. alle scadenze per la liquidazione dell'IVA, in considerazione delle risultanze delle scritture della contabilità economico patrimoniale e delle scritture richieste dalle norme fiscali, l'ente determina la propria posizione IVA e, se risulta un debito IVA, impegna la relativa spesa alla voce codificata U.1.10.03.01.000 «Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali».

Le amministrazioni che, per la determinazione dell'IRAP, hanno optato per l'applicazione del metodo commerciale sulle attività rilevanti ai fini IRAP e, in sede di presentazione della dichiarazione annuale,

evidenziano un credito, relativo ai maggiori versamenti degli acconti mensili IRAP effettuati nell'anno precedente, in misura superiore rispetto all'imposta dovuta per la quota "commerciale" delle retribuzioni erogate al personale impiegato promiscuamente nelle attività oggetto di opzione, accertano il credito IRAP imputandolo nell'esercizio in cui l'ente presenta la richiesta di rimborso.

f) gli impegni riguardanti gli interessi passivi sono imputati al bilancio dell'esercizio in cui viene a scadenza la obbligazione giuridica passiva. Gli impegni concernenti gli interessi derivanti da operazioni di indebitamento perfezionato sono imputati negli esercizi del bilancio di previsione e negli esercizi successivi sulla base del piano di ammortamento. Per gli esercizi ancora non gestiti si predispone l'impegno automatico, sempre sulla base del piano di ammortamento. Gli impegni sono registrati a seguito dell'effettiva erogazione del prestito o della messa a disposizione del finanziamento (Cassa Depositi e Prestiti).

g) gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all'esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa. In sede di predisposizione del rendiconto, in occasione della verifica dei residui prevista dall'articolo 3, comma 4 del presente decreto, se l'obbligazione non è esigibile, si provvede alla cancellazione dell'impegno ed alla sua immediata re-imputazione all'esercizio in cui si prevede che sarà esigibile, anche sulla base delle indicazioni presenti nel contratto di incarico al legale. Al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, l'ente chiede ogni anno al legale di confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l'impegno e, di conseguenza, provvede ad assumere gli eventuali ulteriori impegni. Nell'esercizio in cui l'impegno è cancellato si iscrive, tra le spese, il fondo pluriennale vincolato al fine di consentire la copertura dell'impegno nell'esercizio in cui l'obbligazione è imputata. Al riguardo si ricorda che l'articolo 3, comma 4, del presente decreto prevede che le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese reimputate sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto.

h) nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del

giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata. L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso.

In occasione della prima applicazione dei principi applicati della contabilità finanziaria, si provvede alla determinazione dell'accantonamento del fondo rischi spese legali sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente formatosi negli esercizi precedenti, il cui onere può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente, fermo restando l'obbligo di accantonare nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, il fondo riguardante il nuovo contenzioso formatosi nel corso dell'esercizio precedente (compreso l'esercizio in corso, in caso di esercizio provvisorio).

In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio.

In occasione dell'approvazione del rendiconto è possibile vincolare una quota del risultato di amministrazione pari alla quota degli accantonamenti riguardanti il fondo rischi spese legali rinviati agli esercizi successivi, liberando in tal modo gli stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi spese legali (in quote costanti tra gli accantonamenti stanziati nel bilancio di previsione). È parimenti possibile ridurre gli stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi contenzioso in corso d'anno, qualora nel corso dell'esercizio il contenzioso, per il quale sono stati già effettuati accantonamenti confluiti nel risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, si riduca per effetto della conclusione dello stesso contenzioso (ad es. sentenza, estinzione del giudizio, transazione, ecc.) che consentano la

riduzione dell'accantonamento previsto per lo specifico rischio di soccombenza.

L'organo di revisione dell'ente provvede a verificare la congruità degli accantonamenti.

i) anche le spese per indennità di fine mandato, costituiscono una spesa potenziale dell'ente, in considerazione della quale, si ritiene opportuno prevedere tra le spese del bilancio di previsione, un apposito accantonamento, denominato "fondo spese per indennità di fine mandato del". Su tale capitolo non è possibile impegnare e pagare e, a fine esercizio, l'economia di bilancio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabile.

j) per le operazioni di partenariato pubblico privato che presentano le caratteristiche previste dagli articoli 174 e 175 del decreto legislativo n. 36 del 2023, gli impegni riguardanti i canoni e i contributi destinati agli operatori privati sono imputati agli esercizi di esigibilità della spesa previsti dai relativi contratti o convenzioni. In assenza delle caratteristiche sopra richiamate, l'acquisizione dell'opera oggetto del contratto e ogni eventuale debito ad esso connesso del locatario o cedente è registrata nelle scritture contabili per l'intero valore applicando, in particolare, i paragrafi dal 3.17 al 3.20, il 3.21 e il 3.25. Conseguentemente, lo stato di avanzamento di realizzazione dell'opera e il relativo debito sono iscritti nello stato patrimoniale.

5.3 Le spese di investimento.

5.3.1 Le spese di investimento sono impegnate agli esercizi in cui scadono le singole obbligazioni passive derivanti dal contratto o dalla convenzione avente ad oggetto la realizzazione dell'investimento, sulla base del relativo cronoprogramma. Anche per le spese di investimento che non richiedono la definizione di un cronoprogramma, l'imputazione agli esercizi della spesa riguardante la realizzazione dell'investimento è effettuata nel rispetto del principio generale della competenza finanziaria potenziata, ossia in considerazione dell'esigibilità della spesa. Pertanto, anche per le spese che non sono soggette a gara, è necessario impegnare sulla base di una obbligazione giuridicamente perfezionata, in considerazione della scadenza dell'obbligazione stessa. A tal fine, l'amministrazione, nella fase della contrattazione, richiede, ove possibile, che nel contratto siano indicate le scadenze dei singoli pagamenti. È in ogni caso auspicabile che l'ente richieda sempre un cronoprogramma della spesa di investimento da realizzare.

5.3.2 Nel caso di acquisizione di un investimento già realizzato, con pagamento frazionato negli esercizi successivi, è necessario registrare la spesa di investimento imputandola interamente all'esercizio in cui

il bene entra nel patrimonio dell'ente. A tal fine si provvede alla contestuale registrazione:

- a) del debito nei confronti del soggetto a favore del quale è previsto il pagamento frazionato, imputato allo stesso esercizio dell'investimento, provvedendo alla necessaria regolarizzazione contabile;
- b) dell'impegno per il rimborso del prestito, con imputazione agli esercizi secondo le scadenze previste contrattualmente a carico della parte corrente del bilancio.

5.3.3 La copertura finanziaria delle spese di investimento, comprese quelle che comportano impegni di spesa imputati a più esercizi deve essere predisposta - fin dal momento dell'attivazione del primo impegno - con riferimento all'importo complessivo della spesa dell'investimento.

La copertura degli investimenti imputati all'esercizio in corso di gestione, può essere costituita da: l'accertamento di un'entrata imputata al titolo 4, 5 o 6 delle entrate, a seguito di un obbligazione giuridica perfezionata o, l'autorizzazione all'indebitamento con legge regionale nei casi previsti dalla legge²¹ ;

il saldo corrente dell'esercizio cui è imputata la spesa, risultante dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione.

La copertura finanziaria delle spese di investimento imputate agli esercizi successivi a quello in corso di gestione può essere costituita da una delle seguenti modalità alternative:

l'accertamento di un'entrata imputata al titolo 4, 5 o 6 delle entrate, a seguito di un'obbligazione giuridica perfezionata o, l'autorizzazione all'indebitamento con legge regionale nei casi previsti dalla legge;

da una quota del margine corrente di competenza finanziaria dell'equilibrio di parte corrente rappresentato nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, di importo non superiore ai limiti previsti dal principio contabile generale della contabilità finanziaria. Tale limite identifica la quota della previsione del margine corrente di competenza che può considerarsi consolidata, e costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi futuri compresi nel bilancio di previsione. Per le Regioni a statuto ordinario si fa riferimento al medesimo saldo corrente risultante dal prospetto degli equilibri,

al netto delle poste contabili riguardanti le risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale. Per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano il principio contabile generale ha previsto una specifica disciplina;

la quota del margine corrente costituita dal 50% delle previsioni riguardanti l'incremento di gettito derivante dall'applicazione di nuove o maggiori aliquote fiscali, e derivanti dalla maggiorazione di oneri concessori e sanzioni, formalmente deliberate, stanziare nel bilancio di previsione e non accertate negli ultimi tre esercizi rendicontati, al netto dell'eventuale relativo FCDE. Trattandosi di previsioni di nuove e maggiore entrate, tali risorse non sono comprese nella quota consolidata del margine corrente di cui al precedente punto;

la quota del margine corrente costituita da riduzioni permanenti della spesa corrente, realizzate nell'esercizio in corso e risultanti da un titolo giuridico perfezionato, non compresa nella quota del margine corrente consolidata.

Le ultime tre modalità di copertura degli investimenti sopra indicate, sono definite dal principio contabile generale della competenza finanziaria per favorire la spesa per investimenti, nel rispetto del principio contabile generale n. 9 della prudenza, da applicarsi in modo da garantire che la copertura delle spese di investimento (5) , in particolare quelle imputate agli esercizi successivi, risulti "credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare in esercizi futuri (6) ".

5.3.4 La copertura degli investimenti costituita da entrate accertate.

Non tutte le entrate già accertate ed imputate negli esercizi successivi a quello di gestione possono costituire idonea copertura alle spese di investimento impegnate in tali esercizi.

Costituiscono idonea copertura finanziaria delle spese di investimento, impegnate negli esercizi successivi, le risorse accertate e imputate all'esercizio in corso di gestione (accantonate nel fondo pluriennale vincolato stanziato in spesa), l'avanzo di amministrazione o le entrate già accertate imputate agli esercizi successivi, la cui esigibilità è perfezionabile mediante manifestazione di volontà pienamente discrezionale dell'ente o di altra pubblica amministrazione.

In particolare, possono costituire copertura finanziaria delle spese di investimento imputate agli esercizi successivi a quello in corso di gestione le entrate già accertate:

imputate all'esercizio in corso di gestione (entrate correnti destinate per legge agli investimenti, entrate derivanti da avanzi della situazione corrente di bilancio, entrate derivanti dall'alienazione di beni e diritti patrimoniali, riscossione di crediti, proventi da permessi di costruire e relative sanzioni);
derivanti da trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche anche se imputate negli esercizi successivi a quello di gestione,

derivanti dai mutui tradizionali, i cui contratti prevedono l'erogazione delle risorse in un'unica soluzione, prima della realizzazione dell'investimento, dando luogo ad accantonamenti al fondo pluriennale vincolato di cui al successivo punto 5.4;

derivanti da forme di finanziamento flessibile i cui contratti consentono l'acquisizione di risorse in misura correlata alle necessità dell'investimento (da preferire rispetto al mutuo tradizionale, in quanto comportano minori oneri finanziari);

derivanti da altre entrate accertate tra le accensioni di prestiti, i cui contratti prevedono espressamente l'esigibilità del finanziamento secondo i tempi di realizzazione delle spese di investimento (ad esempio i prestiti obbligazionari a somministrazione periodica);

l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione accertato, a seguito dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, a condizione che siano rispettate le seguenti priorità:

- a) per finanziamento di eventuali debiti fuori bilancio;
- b) al riequilibrio della gestione corrente;
- c) per accantonamenti per passività potenziali (ad es. al fondo crediti di dubbia esigibilità);
- d) al finanziamento di spese di investimento e/o estinzione anticipata di prestiti.

Non costituiscono idonee forme di copertura degli investimenti le altre entrate accertate e imputate a esercizi successivi a quello in corso di esercizio, quali i permessi da costruire, in considerazione dell'incertezza che gli accertamenti imputati a esercizi futuri possano tradursi in effettive risorse disponibili per l'ente.

L'attestazione di copertura finanziaria dei provvedimenti che danno luogo a impegni concernenti investimenti finanziati da entrate accertate al titolo 4, 5 o 6 delle entrate, è resa indicando gli estremi del provvedimento di accertamento delle entrate che costituiscono la copertura e la loro classificazione in bilancio. Con riferimento agli impegni imputati agli esercizi successivi è anche necessario precisare se trattasi di copertura costituita da:

entrate accertate e imputate all'esercizio in corso di gestione o agli esercizi precedenti, accantonate nel fondo pluriennale vincolato stanziato in spesa dell'esercizio precedente quello di imputazione dell'impegno di cui costituiscono copertura,

entrate accertate esigibili nell'esercizio di imputazione dell'impegno di cui costituiscono copertura, la cui esigibilità è perfezionabile mediante manifestazione di volontà pienamente discrezionale dell'ente o di altra pubblica amministrazione.

5.3.4-bis La copertura degli investimenti costituita da debito autorizzato e non contratto (DANC) (solo per le regioni).

A decorrere dall'esercizio 2018, possono autorizzare spese di investimento la cui copertura è costituita da debito da contrarre solo le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che nell'ultimo anno hanno registrato valori degli indicatori annuali di tempestività dei pagamenti calcolati e pubblicati secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 265 del 14 novembre 2014, rispettosi dei termini di pagamento di cui all'art. 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modificazioni.

La possibilità di effettuare investimenti con copertura costituita da debito non contratto è autorizzata con legge regionale, anche con riferimento agli esercizi successivi, ed è soggetta alla disciplina ed ai limiti previsti dall'ordinamento per il debito.

La copertura da debito autorizzato e non contratto si forma con riferimento a ciascuno degli esercizi di imputazione degli impegni per investimento, senza che sia necessaria la costituzione del fondo pluriennale vincolato.

Alla fine dell'esercizio, l'importo del debito autorizzato e non contratto (DANC) formatosi nel corso dell'esercizio è pari all'ammontare degli impegni per investimenti registrati con copertura costituita da debito non contratto, al netto degli eventuali maggiori accertamenti di entrate rispetto alle previsioni di bilancio destinati alla copertura degli investimenti già stanziati in bilancio finanziati da debito. Al riguardo, si richiama l'art. 51 del presente decreto, comma 2, lettera g-bis. In ogni caso, i maggiori accertamenti cui non è stata attribuita una specifica destinazione concorrono alla determinazione del risultato di competenza, del risultato di amministrazione e dell'importo del debito autorizzato e non contratto alla fine dell'esercizio.

In sede di rendiconto, il debito autorizzato e non contratto può determinare saldi di competenza negativi da debito autorizzato e non contratto in quanto, a fronte degli impegni per spese di investimento non sono state accertate le correlate entrate. La quota dei saldi di competenza determinata da «debito autorizzato e non contratto» è denominata «Disavanzo di competenza da DANC», «Equilibrio di competenza negativo da DANC» e «Equilibrio complessivo negativo da DANC». I saldi di competenza negativi da DANC in genere comportano anche la formazione o il peggioramento del disavanzo di amministrazione. La quota del disavanzo di amministrazione determinata dal «Debito autorizzato e non contratto» è denominata «Disavanzo di amministrazione da DANC».

L'Equilibrio complessivo negativo da DANC può non determinare la formazione del disavanzo di amministrazione da DANC se è compensato dal risultato positivo della gestione dei residui o dall'utilizzo di fatto del risultato di amministrazione libero non applicato al bilancio.

Il disavanzo di amministrazione da DANC è ripianato attraverso la contrazione del debito negli esercizi successivi solo per far fronte a esigenze effettive di cassa, a meno della formazione di risultati di competenza finanziari positivi che ripianano, in tutto o in parte il disavanzo, consentendo di evitare definitivamente il ricorso al debito.

Per il recupero della quota del disavanzo di amministrazione derivante da debito autorizzato e non contratto è prevista in bilancio una voce distinta rispetto a quella riguardante il disavanzo derivante dalla gestione, denominata «Disavanzo derivante dal debito autorizzato e non contratto». A fronte di tale voce, in entrata è iscritto uno stanziamento di importo corrispondente riguardante le accensioni di prestiti, che sarà oggetto di accertamento in presenza di effettive esigenze di cassa.

5.3.5 La copertura costituita dalla quota consolidata del saldo positivo di parte corrente.

La copertura degli impegni concernenti investimenti imputati agli esercizi successivi può essere costituita, distintamente per ciascuno degli esercizi di imputazione degli impegni, da una quota del saldo positivo di parte corrente, risultante dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, se risultano rispettate le seguenti condizioni (per le regioni a statuto ordinario si fa riferimento alla medesima quota del margine corrente al netto delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale):

la quota del saldo non deve essere superiore al limite previsto dal principio contabile generale n. 16, come specificato al paragrafo 5.3.6, che consente di identificare la quota consolidata del margine

corrente previsto in bilancio (per le regioni a statuto ordinario, il limite consente di identificare la quota consolidata del margine corrente al netto delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale);

la copertura riguarda solo gli impegni imputati agli esercizi considerati nel bilancio di previsione, salvo quanto previsto dal paragrafo 5.3.6, in attuazione del principio contabile generale n. 16;

L'Ente non ha registrato un disavanzo di amministrazione in entrambi i due ultimi esercizi nuovo e aggiuntivo rispetto a quello registrato nell'esercizio precedente⁽⁷⁾. Nel caso in cui l'esercizio precedente, non sia ancora stato rendicontato, si fa riferimento alla situazione risultante dal prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto (se riferito ad esercizio ormai chiuso, il risultato di amministrazione presunto è predisposto sulla base di dati di preconsuntivo,). Fino a quando il più vecchio degli ultimi due esercizi non è stato rendicontato il margine corrente consolidato non può costituire copertura degli impegni concernenti investimenti imputati agli esercizi successivi.

Ai fini della verifica del rispetto della presente condizione, si considera il risultato di amministrazione (sia rendicontato che presunto) determinato tenendo conto degli accantonamenti, dei vincoli e delle risorse destinate, mentre non rileva il disavanzo costituito esclusivamente da maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, da disavanzo tecnico, da debito autorizzato e non contratto dalle regioni e dal disavanzo in corso di ripiano pluriennale riguardante gli esercizi successivi a quello in cui è stata ripianata la prima quota.

Gli investimenti finanziati dalla quota consolidata del margine corrente previsto nel bilancio di previsione sono analiticamente elencati nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione (ex art. 11, comma 5, lettera d).

Con riferimento a tale forma di copertura, l'attestazione di copertura finanziaria è resa dopo avere verificato, con riferimento a ciascun esercizio finanziario, che:

gli impegni sono imputati a stanziamenti riguardanti investimenti finanziati dalla quota consolidata del margine corrente previsto nel bilancio di previsione, di cui all'apposito elenco della nota integrativa allegata al bilancio, il cui importo totale non supera il limite previsto dal principio contabile generale della competenza finanziaria (8), come specificato dal principio applicato 5.3.6, ed avere riscontrato che ciascun impegno non eccede lo stanziamento disponibile;

con riferimento alla data dell'attestazione, il margine corrente previsto nel bilancio e l'elenco degli

investimenti di cui alla nota integrativa allegati al bilancio, non hanno subito modifiche a seguito delle variazioni intervenute nel corso della gestione, o, in alternativa, che l'attestazione è stata resa facendo riferimento alla versione aggiornata del prospetto degli equilibri e della nota integrativa, riportati in allegato all'attestazione.

5.3.6 Determinazione della quota consolidata del margine corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione e altre eventuali forme di copertura.

Al fine di garantire che la copertura sia credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, il principio contabile generale n. 16 prevede che, fermo restando le altre condizioni richiamate al principio applicato 5.3.5, solo una quota del saldo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione possa costituire copertura agli impegni concernenti gli investimenti correnti imputati agli esercizi successivi. Con riferimento agli esercizi compresi nel bilancio di previsione, costituisce copertura agli investimenti la quota del margine corrente che può considerarsi «consolidata», di importo non superiore al minore valore tra:

la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione destinato al finanziamento delle spese correnti ricorrenti e del rimborso dei prestiti, comprese le spese finanziate con la quota libera del risultato di amministrazione ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio (dalla nettizzazione sono escluse le spese correnti non ricorrenti nonché il fondo anticipazione di liquidità), delle entrate vincolate per specifiche destinazioni nel risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio, delle entrate accantonate nei fondi confluite nel risultato di amministrazione, e dell'accertamento di entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni. Il dettaglio delle spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione deve essere riportato nella relazione al rendiconto;

la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo del fondo di cassa e degli incassi di entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a pagamenti.

Le regioni a statuto ordinario conteggiano le medie triennali dei saldi correnti di competenza e di cassa al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione/Fondo di cassa e dell'accertamento di entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni/pagamenti, escludendo le entrate vincolate per

specifiche destinazioni nel risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio, le entrate accantonate nei fondi confluite nel risultato di amministrazione, e le risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

A decorrere dal primo esercizio del bilancio e per i quattro esercizi successivi, anche per quelli non compresi nel bilancio di previsione, costituisce copertura degli investimenti il 60 per cento della media degli incassi in c/competenza delle entrate derivanti dagli oneri di urbanizzazione e, nei casi previsti dalla legislazione regionale, dalle monetizzazioni di standard urbanistici al netto della relativa quota del FCDE, degli ultimi cinque esercizi rendicontati, garantendo la destinazione degli investimenti prevista dalla legge.

Per le Autonomie speciali, il principio contabile generale n. 16 prevede:

con riferimento agli esercizi considerati nel bilancio di previsione successivi a quello in corso di gestione, che costituisce copertura agli investimenti la quota del saldo positivo di parte corrente risultante dal prospetto degli equilibri di importo non superiore alla media dei saldi di parte corrente in termini di competenza registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione destinato al finanziamento delle spese correnti ricorrenti e del rimborso dei prestiti, comprese le spese finanziate con la quota libera del risultato di amministrazione ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio dalla nettizzazione sono escluse le spese correnti non ricorrenti nonché il fondo anticipazione di liquidità), delle entrate vincolate per specifiche destinazioni nel risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio, delle entrate accantonate nei fondi confluite nel risultato di amministrazione, e dell'accertamento di entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni. Il dettaglio delle spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione deve essere riportato nella relazione al rendiconto;

con riferimento agli esercizi non compresi nel bilancio di previsione, non oltre il limite di dieci esercizi a decorrere da quello di imputazione del primo impegno, che costituisce copertura agli investimenti la quota del saldo corrente di competenza di importo non superiore al minore valore tra:

la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione destinato al finanziamento delle spese correnti ricorrenti e del rimborso dei prestiti, comprese le spese finanziate con la quota libera del risultato di amministrazione ai fini della salvaguardia degli equilibri di

bilancio dalla nettizzazione sono escluse le spese correnti non ricorrenti nonché il fondo anticipazione di liquidità), delle entrate vincolate per specifiche destinazioni nel risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio, delle entrate accantonate nei fondi confluite nel risultato di amministrazione, e dell'accertamento di entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni; la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo del fondo di cassa e degli incassi di entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a pagamenti.

Le modalità di quantificazione di tali saldi sono illustrati nella sezione della nota integrativa riguardante la spesa per investimenti.

5.3.7 La copertura degli investimenti derivante da nuove o maggiori aliquote fiscali.

Le maggiori entrate correnti derivanti dall'applicazione di nuove o maggiori aliquote fiscali a carattere permanente, o derivanti dalla maggiorazione di oneri concessori e sanzioni possono essere destinate ad incrementare la previsione del margine corrente destinato agli investimenti, allegato al bilancio di previsione. Il 50% di tale incremento, al netto dell'eventuale relativo fondo crediti di dubbia esigibilità, può costituire copertura di impegni riguardanti spese di investimento imputate agli esercizi considerati nel bilancio successivi a quello in corso di gestione, a condizione che gli accertamenti riguardanti tali entrate non siano già stati effettuati in uno degli ultimi tre esercizi rendicontati.

Gli investimenti finanziabili dal 50% della quota del margine corrente derivante dall'applicazione di nuove o maggiori aliquote fiscali, sono dettagliatamente individuati nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione (art. 11, comma 5, lettera d).

Nel caso di nuove o maggiori aliquote fiscali a carattere non permanente, la copertura è limitata agli esercizi cui l'incremento di aliquota si riferisce, compresi nel bilancio di previsione.

Con riferimento a tale forma di copertura, l'attestazione di copertura finanziaria dei provvedimenti che danno luogo a impegni per spese di investimento è resa dando atto di avere verificato che:

per ciascun esercizio, gli impegni sono imputati a stanziamenti riguardanti investimenti finanziabili con il 50% della quota del margine corrente derivante dalla maggiorazione delle aliquote fiscali, di cui all'elenco della nota integrativa allegata al bilancio, ed avere riscontrato che, per tutti gli esercizi considerati nel bilancio, ciascun impegno non eccede lo stanziamento disponibile; che la quantificazione degli stanziamenti riguardanti l'incremento di gettito fiscale derivante

dall'applicazione delle nuove o maggiori aliquote è stata elaborata nel rispetto del principio della prudenza;

che le maggiori entrate non sono già state oggetto di registrazione contabile nei tre esercizi rendicontati, cui si è fatto riferimento per la determinazione del limite di cui al principio 5.3.5 e 5.3.6; con riferimento alla data dell'attestazione, il margine corrente previsto nel bilancio e l'elenco degli investimenti di cui alla nota integrativa allegati al bilancio, non hanno subito modifiche a seguito delle variazioni intervenute nel corso della gestione, o, in alternativa, che l'attestazione è stata resa facendo riferimento alla versione aggiornata del prospetto degli equilibri e della nota integrativa, riportati in allegato all'attestazione.

La restante quota del 50% dell'incremento del margine corrente può costituire copertura a impegni riguardanti spese di investimento secondo le modalità previste al punto 5.3.9.

5.3.8 La copertura degli investimenti derivante da riduzioni permanenti di spese correnti.

Le riduzioni permanenti di spese correnti possono essere destinate ad incrementare il margine corrente destinato agli investimenti. In tali casi, l'intero incremento del margine corrente può costituire copertura di impegni riguardanti spese di investimenti imputati agli esercizi considerati nel bilancio successivi a quello in corso di gestione, a condizione che la riduzione della spesa corrente sia già realizzata, risulti da un titolo giuridico perfezionato e non risulti da uno degli ultimi tre esercizi rendicontati.

Gli investimenti finanziati da tale quota del margine corrente sono dettagliatamente individuati nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione (art. 11, comma 5, lettera d). L'attestazione di regolarità finanziaria degli impegni riguardanti tali spese è resa dopo avere verificato, con riferimento a tutti gli esercizi finanziari cui la spesa si riferisce, che gli impegni sono imputati a stanziamenti riguardanti investimenti finanziabili con la quota del margine corrente formatasi a seguito di riduzioni permanenti di spese correnti, già realizzate, risultanti da un titolo giuridico perfezionato.

Con riferimento a tale forma di copertura, l'attestazione di copertura finanziaria dei provvedimenti che danno luogo a impegni per spese di investimento è resa dando atto di avere accertato che:

gli impegni sono imputati a stanziamenti riguardanti investimenti finanziabili dalla quota del margine corrente derivante dalla riduzione permanente delle spese correnti, di cui all'apposito elenco della nota integrativa allegata al bilancio, ed avere riscontrato che, per tutti gli esercizi considerati nel bilancio, ciascun impegno non eccede lo stanziamento disponibile;

la riduzione permanente delle spese correnti si è già realizzata, risulti da un titolo giuridico perfezionato e non sia già stata oggetto di registrazione contabile nei tre esercizi rendicontati, cui si è fatto riferimento per la determinazione del limite di cui al principio 5.3.5 e 5.3.6; con riferimento alla data dell'attestazione, il margine corrente previsto nel bilancio e l'elenco degli investimenti di cui alla nota integrativa allegati al bilancio, non hanno subito modifiche a seguito delle variazioni intervenute nel corso della gestione, o, in alternativa, che l'attestazione è stata resa facendo riferimento alla versione aggiornata del prospetto degli equilibri e della nota integrativa, riportati in allegato all'attestazione.

5.3.9 Le variazioni di bilancio che determinano variazioni del margine corrente possono disporre l'aggiornamento:

- a) del prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione;
 - b) della sezione della nota integrativa al bilancio che elenca gli investimenti finanziati con la previsione del margine corrente.
- 5.3.10 Se nel corso dell'esercizio è approvato il rendiconto relativo all'esercizio precedente dal quale risulta un disavanzo di amministrazione, e l'ente risulta in disavanzo per il secondo esercizio consecutivo, si provvede, contestualmente alle deliberazioni di variazione di bilancio riguardanti il ripiano, alla riduzione degli stanziamenti, sia per l'esercizio in corso, che per gli esercizi successivi, concernenti gli investimenti finanziati dalla previsione di margine positivo di parte corrente, fermo restando gli impegni già assunti sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate.

Almeno in sede di provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio e di assestamento generale l'ente verifica in analisi l'andamento delle coperture finanziarie di cui al punto 5.3.3 al fine di accertarne l'effettiva realizzazione e adottando gli eventuali provvedimenti in caso di modifica delle coperture finanziarie previste.

5.3.11 L'impegno delle spese di investimento effettuato sulla base del cronoprogramma può comportare, nel caso di variazioni del cronoprogramma, determinate dall'avanzamento dei lavori con un andamento differente rispetto a quello previsto, la necessità di procedere a variazioni di bilancio e al riaccertamento degli impegni assunti.

In ogni caso, al momento del controllo e della verifica degli equilibri di bilancio in corso di anno e della variazione generale di assestamento, l'ente deve dare atto di avere effettuato la verifica dell'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni.

Per ulteriori informazioni riguardanti le modalità di contabilizzazione delle spese di investimento nel bilancio di previsione, si rinvia agli esempi n. 1 e 2 dell'appendice tecnica. (9)

5.3.12 PARAGRAFO ELIMINATO DAL DECRETO 10 OTTOBRE 2024.

5.3.13 PARAGRAFO ELIMINATO DAL DECRETO 10 OTTOBRE 2024.

5.3.14 La registrazione contabile delle spese per la realizzazione di lavori pubblici

La spesa per la realizzazione di lavori pubblici è registrata seguendo le modalità di seguito indicate.

I lavori da realizzare in amministrazione diretta sono iscritti in bilancio senza che sia richiesto il previo inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici. Le relative spese, comprese quelle riguardanti la progettazione interna, sono registrate in bilancio imputandole al titolo I o al titolo II della spesa, secondo la natura economica delle stesse.

La capitalizzazione di tali spese non richiede alcuna rilevazione in contabilità finanziaria. È effettuata solo attraverso le scritture della contabilità economico patrimoniale.

Anche i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 50, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 36 del 2023, da realizzare mediante affidamenti a terzi, sono iscritti nel titolo II della spesa del bilancio di previsione senza che sia richiesto il previo inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici.

L'inserimento di un intervento nel programma triennale dei lavori pubblici, di importo pari o superiore alla soglia di 150.000 euro, consente l'iscrizione nel titolo II della spesa del bilancio di previsione degli stanziamenti riguardanti l'ammontare complessivo della spesa da realizzare attraverso l'affidamento a terzi, nel rispetto del principio della competenza finanziaria cd. potenziata.

Le spese per la progettazione riguardante i lavori realizzati attraverso affidamenti esterni sono imputate agli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento dei lavori, sia nel caso di progettazione interna che di progettazione esterna, in attuazione dell'art. 45, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2023, che prevede "Gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti."

La spesa riguardante la progettazione effettuata prima dell'inserimento nel bilancio dello stanziamento riguardante l'opera cui la progettazione si riferisce è registrata con il codice U.2.02.03.05.001 "Incarichi

professionali per la realizzazione di investimenti" del modulo finanziario del piano dei conti integrato previsto dall'allegato 6 al presente decreto.

Affinchè la spesa di progettazione possa essere contabilizzata tra gli investimenti, è necessario che i documenti di programmazione dell'ente, che definiscono gli indirizzi generali riguardanti gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche (DUP, DEFR o altri documenti di programmazione), individuino in modo specifico l'investimento a cui la spesa di progettazione è destinata, prevedendone altresì le necessarie forme di finanziamento.

In ogni caso, gli stipendi del personale dell'ente incaricato della programmazione e della progettazione sono classificati tra le spese di personale (spesa corrente).

Nei casi in cui la copertura delle spese per la realizzazione di lavori pubblici imputate al titolo II del bilancio risulti costituita da entrate esigibili nel medesimo esercizio in cui sono esigibili le spese correlate, nel bilancio di previsione gli stanziamenti di entrata e di spesa sono iscritti distintamente con imputazione ai singoli esercizi di esigibilità.

Nei casi in cui la copertura di tali spese risulti costituita da entrate esigibili anticipatamente rispetto all'esigibilità delle spese correlate, nel bilancio di previsione è iscritto il fondo pluriennale vincolato di spesa.

Gli stanziamenti sono interamente prenotati a seguito dell'avvio del procedimento di spesa individuato dalla decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2023 e, per gli enti locali, di cui all'art. 192 del TUEL, e sono via via impegnati a seguito della stipula dei contratti concernenti le fasi di progettazione o la realizzazione dell'intervento. Nei casi in cui l'avvio del procedimento di spesa comporta direttamente il perfezionamento dell'obbligazione giuridica, ad esempio nei casi di affidamento diretto di cui all'art. 50, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 36 del 2023, gli stanziamenti di spesa sono immediatamente impegnati sulla base della decisione di contrarre, o atto equivalente di cui all'art. 17, comma 2, del decreto legislativo n. 36 del 2023 e, per gli enti locali, di cui all'art. 192 del TUEL.

Nei casi di esecuzione anticipata di cui all'art. 17, comma 8, del decreto legislativo n. 36 del 2023, l'impegno è registrato a seguito dell'aggiudicazione.

I principi contabili riguardanti la registrazione contabile dei lavori pubblici si applicano anche alle ipotesi di ricorso a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati, con le seguenti precisazioni:

- a) la firma della convenzione o dell'accordo riguardante il ricorso ad una centrale di committenza per l'aggiudicazione di appalti, la stipula e l'esecuzione di contratti per conto di un'altra amministrazione o ente determinano la formazione di obbligazioni giuridiche tra le parti, a seguito delle quali l'amministrazione o ente destinatario dell'opera registra gli impegni di spesa concernenti il compenso a favore della centrale di committenza e gli eventuali rimborsi previsti contrattualmente e prenota le spese riguardanti la realizzazione dell'opera;
- b) a seguito della formale attivazione delle procedure di affidamento dell'opera da parte della centrale di committenza, nei casi previsti dai principi contabili, l'amministrazione o ente destinatario dell'opera può conservare il fondo pluriennale vincolato stanziato in bilancio;
- c) a seguito della stipula del contratto di appalto da parte della centrale di committenza per conto dell'amministrazione o ente destinatario della stessa sono registrati gli impegni riguardanti le relative spese, imputati contabilmente nel rispetto del principio della competenza finanziaria. Nel caso di accordi quadro, gli impegni sono registrati in occasione della stipula dei singoli contratti attuativi dell'accordo con imputazione agli esercizi in cui la spesa è esigibile.))

5.4 Il Fondo pluriennale vincolato

5.4.1 Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato 1, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

5.4.2 Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Nel caso di entrate del titolo quinto destinate al finanziamento di spese imputate al titolo terzo, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese, al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria è istituito il fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie.

Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito:

- a) in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;
- b) in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuata per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa.

5.4.3 L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente. Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato.

Nel corso dell'esercizio, sulla base dei risultati del rendiconto, è determinato l'importo definitivo del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata del primo esercizio considerato nel bilancio di previsione e degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi, di cui il fondo pluriennale vincolato di entrata costituisce la copertura.

5.4.4. Sugli stanziamenti di spesa intestati ai singoli fondi pluriennali vincolati non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti.

Il fondo pluriennale risulta immediatamente utilizzabile, a seguito dell'accertamento delle entrate che lo finanziano, ed è possibile procedere all'impegno delle spese esigibili nell'esercizio in corso (la cui copertura è costituita dalle entrate accertate nel medesimo esercizio finanziario), e all'impegno delle

spese esigibili negli esercizi successivi (la cui copertura è effettuata dal fondo). In altre parole, il principio della competenza potenziata prevede che il "fondo pluriennale vincolato" sia uno strumento di rappresentazione della programmazione e previsione delle spese pubbliche territoriali, sia correnti sia di investimento, che evidenzia con trasparenza e attendibilità il procedimento di impiego delle risorse acquisite dall'ente che richiedono un periodo di tempo ultrannuale per il loro effettivo impiego ed utilizzo per le finalità programmate e previste. In particolare, la programmazione e la previsione delle opere pubbliche è fondata sul Programma triennale delle opere pubbliche e relativo elenco annuale di cui alla vigente normativa che prevedono, tra l'altro, la formulazione del cronoprogramma (previsione dei SAL) relativo agli interventi di investimento programmati.

In fase di previsione il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da due componenti logicamente distinte:

- 1) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi;
- 2) le risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.

5.4.5 L'esigenza di rappresentare nel bilancio di previsione le scelte operate, compresi i tempi di previsto impiego delle risorse acquisite per gli interventi sopra illustrati, è fondamentale nella programmazione della spesa pubblica locale (si pensi alla indispensabilità di tale previsione nel caso di indebitamento o di utilizzo di trasferimenti da altri livelli di governo). Ciò premesso, si ritiene possibile stanziare, nel primo esercizio in cui si prevede l'avvio dell'investimento, il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa.

In tali casi, il fondo è imputato nella spesa dell'esercizio in cui si prevede di realizzare l'investimento in corso di definizione, alla missione ed al programma cui si riferisce la spesa e, nel bilancio gestionale (per le regioni) e nel PEG (per gli enti locali), è "intestato" alla specifica spesa che si è programmato di realizzare, anche se non risultano determinati i tempi e le modalità.

Nel corso dell'esercizio, a seguito della definizione del cronoprogramma (previsione dei SAL) della spesa, si apportano le necessarie variazioni a ciascun esercizio considerati nel bilancio di previsione per

stanziare la spesa ed il fondo pluriennale negli esercizi di competenza e, quando l'obbligazione giuridica è sorta, si provvede ad impegnare l'intera spesa con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile.

5.4.6 Nel caso in cui, alla fine dell'esercizio, l'entrata sia stata accertata o incassata e la spesa non sia stata impegnata, tutti gli stanziamenti cui si riferisce la spesa, compresi quelli relativi al fondo pluriennale, iscritti nel primo esercizio del bilancio di previsione, costituiscono economia di bilancio e danno luogo alla formazione di una quota del risultato di amministrazione dell'esercizio da destinarsi in relazione alla tipologia di entrata accertata.

Nell'allegato al bilancio di previsione concernente il fondo pluriennale vincolato sono indicate le spese finanziate dal fondo pluriennale, distinguendo quelle impegnate negli esercizi precedenti, quelle stanziare nell'esercizio e destinate alla realizzazione di investimenti già definiti e quelle destinate alla realizzazione di investimenti in corso di definizione. Con riferimento agli investimenti in corso di definizione, l'ente indica nella nota integrativa le cause che non hanno reso ancora possibile porre in essere la programmazione necessaria per definire il cronoprogramma (previsione dei SAL) della spesa. Nell'allegato al rendiconto dell'esercizio concernente il fondo pluriennale vincolato sono indicati gli impegni imputati agli esercizi successivi a quelli cui si riferisce il rendiconto finanziati dal fondo pluriennale vincolato alla data di chiusura dell'esercizio.

5.4.7 Il fondo pluriennale vincolato non si costituisce anche nei casi in cui l'entrata posta a copertura della spesa di investimento non sia stata accertata. In particolare, se il bilancio di previsione ha destinato il margine corrente del primo esercizio alla copertura di spese di investimento e, in sede di consuntivo è verificato che il margine corrente non è stato realizzato per un importo pari agli impegni per spese di investimento finanziati con lo stesso, ivi inclusi quelli imputati agli esercizi successivi, per un importo pari alla quota del margine corrente non realizzata il fondo pluriennale di spesa non può essere formalmente costituito nel rendiconto.

In tal caso, a seguito dell'approvazione del rendiconto è necessario effettuare le seguenti variazioni del bilancio di previsione in corso di gestione:

a) adeguare il fondo pluriennale iscritto in entrata dell'esercizio successivo all'ammontare del fondo pluriennale di spesa definitivamente approvato, ed eventualmente adeguare il relativo fondo pluriennale di spesa, ed il fondo pluriennale degli esercizi successivi;

b) individuare una nuova copertura per gli impegni che erano stati finanziati dalla quota del fondo pluriennale cancellata.

5.4.8 PARAGRAFO ELIMINATO DAL DECRETO 10 OTTOBRE 2024.

5.4.9 La conservazione del fondo pluriennale vincolato per le spese non ancora impegnate

Alla fine dell'esercizio, le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato per il finanziamento di spese non ancora impegnate per la realizzazione degli investimenti di importo pari o superiore a quello previsto per l'affidamento diretto dei contratti sotto soglia, sono interamente conservate nel fondo pluriennale vincolato determinato in sede di rendiconto a condizione che siano verificate le seguenti prime due condizioni, e una delle successive:

- a) sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell'intera spesa di investimento;
- b) l'intervento cui il fondo pluriennale si riferisce risulti inserito nell'ultimo programma triennale dei lavori pubblici;
- c) le spese previste nel quadro economico di un intervento inserito nel programma triennale dei lavori pubblici, sono state impegnate, anche parzialmente, sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilità per l'acquisizione di terreni, espropri e occupazioni di urgenza, per la bonifica aree, per l'abbattimento delle strutture preesistenti, per la viabilità riguardante l'accesso al cantiere, per l'allacciamento ai pubblici servizi e per analoghe spese indispensabili per l'assolvimento delle attività necessarie per l'esecuzione dell'intervento da parte della controparte contrattuale;
- d) in assenza di impegni di cui alla lettera c), sono state formalmente attivate le procedure di affidamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica. In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'esercizio successivo, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.

Negli esercizi successivi all'aggiudicazione, la conservazione del fondo pluriennale vincolato è condizionata alla prosecuzione, senza soluzione di continuità, delle attività di progettazione riguardanti la realizzazione dell'opera. Pertanto, dopo l'aggiudicazione delle procedure di affidamento del progetto

di fattibilità tecnica ed economica, le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato riguardanti l'intero stanziamento continuano ad essere interamente conservate:

nel corso degli esercizi in cui gli impegni registrati a seguito della stipula dei contratti riguardanti il progetto di fattibilità tecnica ed economica o il progetto esecutivo sono liquidati o liquidabili nei tempi previsti contrattualmente. In caso di contenzioso innanzi agli organi giurisdizionali e arbitrali, il fondo pluriennale è conservato;

nell'esercizio in cui è stato verificato il progetto di fattibilità tecnica ed economica o il progetto esecutivo destinato ad essere posto a base della gara concernente l'esecuzione dell'intervento;

nell'esercizio in cui sono state formalmente attivate le procedure di affidamento della progettazione esecutiva;

nell'esercizio in cui la procedura di affidamento dei livelli di progettazione successivi è aggiudicata.

Nel rendiconto dell'esercizio in cui non risulta realizzata l'attività attesa nell'esercizio concluso secondo lo sviluppo procedimentale previsto, in conformità ai criteri di continuità sopra indicati, le risorse accertate ma non ancora impegnate cui il fondo pluriennale si riferisce confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo;

e) entro l'esercizio successivo alla validazione del progetto destinato ad essere posto a base della gara concernente l'esecuzione dell'intervento, sono state formalmente attivate le procedure di affidamento. In assenza di aggiudicazione definitiva delle procedure di cui al periodo precedente entro l'esercizio successivo, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nell'avanzo di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.

Per procedura formalmente attivata si intende:

- a. la pubblicazione del bando di gara o avviso di indizione di gara;
- b. la pubblicazione di un avviso di preinformazione, che soddisfi le condizioni di cui all'art. 81, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023, cui ha fatto seguito la trasmissione dell'invito a confermare interesse, secondo quanto previsto dall'art. 89 del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2023,;

c. la trasmissione agli operatori economici selezionati dell'invito a presentare le offerte oggetto della negoziazione, contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta, nel caso di procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara previsto dall'art. 76 del decreto legislativo n. 36 del 2023.

((Fermo restando le procedure previste dall'articolo 50 del decreto legislativo n. 36 del 2023 per i contratti sotto soglia, al fine di favorirne la tempestiva realizzazione, al termine dell'esercizio, le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato per il finanziamento di spese non ancora impegnate per la realizzazione di investimenti sono interamente conservate nel fondo pluriennale vincolato determinato in sede di rendiconto, a condizione che siano verificate entrambe le seguenti condizioni:

a) sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell'intera spesa di investimento;

b) è stata completata la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica e formalmente affidata la progettazione esecutiva.

Nell'esercizio successivo in assenza di aggiudicazione delle procedure di affidamento dell'opera, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in conto capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo)).

5.4.10 A seguito della stipula del contratto di appalto e nei casi di esecuzione anticipata di cui all'art. 17, comma 8, del decreto legislativo n. 36 del 2023, nei quali l'impegno è registrato a seguito dell'aggiudicazione, le spese contenute nel quadro economico dell'opera prenotate, ancorché non impegnate, continuano ad essere finanziate dal fondo pluriennale vincolato, mentre gli eventuali ribassi di asta costituiscono economie di bilancio e confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento, se entro il secondo esercizio successivo alla stipula del contratto non sia intervenuta formale rideterminazione del quadro economico progettuale da parte dell'organo competente che incrementa le spese del quadro economico dell'opera stessa finanziandole con le economie registrate a seguito della stipula del contratto. Quando l'opera è completata, o prima, in caso di svincolo da parte del Responsabile Unico del Progetto, le spese previste

nel quadro economico dell'opera e non impegnate costituiscono economie di bilancio e confluiscono nel risultato di amministrazione coerente con la natura dei finanziamenti.

5.4.11 Si segnala la rilevanza della "prenotazione della spesa" riguardante le spese delle gare formalmente indette e del quadro economico dell'opera, in assenza della quale non è possibile procedere alla costituzione del fondo pluriennale vincolato in assenza di impegni imputati nelle scritture contabili degli esercizi successivi.

Viceversa, se nel corso della gestione sono stati assunti impegni pluriennali relativi agli esercizi successivi, è facoltà dell'ente prenotare le corrispondenti quote del fondo pluriennale iscritte nella spesa dell'esercizio in corso di gestione.

I fondi pluriennali vincolati prenotati sono iscritti tra le entrate del bilancio di previsione dell'esercizio successivo, alla voce "fondo pluriennale", distintamente per la parte corrente e in conto capitale.

In sede di elaborazione del rendiconto, i fondi pluriennali vincolati non prenotati costituiscono economia del bilancio e concorrono alla determinazione del risultato contabile di amministrazione,

5.4.12 Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità dell'ente, i dirigenti responsabili della spesa possono autorizzare variazioni fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 di competenza della giunta.

I regolamenti di contabilità delle regioni possono prevedere che le variazioni del fondo pluriennale vincolato siano autorizzate dal responsabile finanziario.

Nelle more dell'adeguamento del regolamento di contabilità dell'ente ai principi del presente decreto, le variazioni del fondo pluriennale vincolato possono essere autorizzate dal responsabile finanziario della regione.

5.4.13 Nel corso dell'esercizio, la cancellazione di un impegno finanziato dal fondo pluriennale vincolato effettuata dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente comporta la necessità di procedere alla contestuale dichiarazione di indisponibilità di una corrispondente quota del fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata e in occasione del rendiconto dell'esercizio in corso, alla riduzione di pari importo del fondo pluriennale di spesa con corrispondente liberazione delle risorse a favore del risultato di amministrazione.

È possibile utilizzare il fondo pluriennale iscritto in entrata solo nel caso in cui il vincolo di destinazione

delle risorse che hanno finanziato il fondo pluriennale preveda termini e scadenze il cui mancato rispetto determinerebbe il venir meno delle entrate vincolate o altra fattispecie di danno per l'ente. Per ulteriori informazioni riguardanti le modalità di utilizzo del fondo pluriennale vincolato, si rinvia al principio applicato della programmazione di bilancio n.4/1 ed agli esempi dell'appendice tecnica, che costituiscono parte integrante del presente principio. 5.5 Le concessioni di credito possono essere costituite:

- da anticipazioni di liquidità nei confronti dei propri enti ed organismi strumentali e delle proprie società controllate o partecipate (da estinguere entro un anno e non rinnovabili); (9)
- dalla concessione di finanziamenti nei casi espressamente previsti dalla legge (compresi i fondi di rotazione).

Non costituiscono concessione di crediti le anticipazioni in conto trasferimenti e le concessioni di credito a fondo perduto, che sono imputate contabilmente tra i trasferimenti.

Le concessioni di credito sono caratterizzate dall'obbligo di rimborso sulla base di un apposito piano finanziario che deve essere previsto dalla delibera di concessione del finanziamento.

Nel caso di concessioni di liquidità, l'impegno di spesa ed il corrispondente accertamento di entrata (tra le riscossioni di crediti) sono imputati al medesimo esercizio.

Le concessioni di finanziamento sono impegnate nell'esercizio finanziario in cui viene adottato l'atto amministrativo di concessione del finanziamento. Nel caso in cui l'atto amministrativo preveda espressamente le modalità temporali e le scadenze in cui il finanziamento è erogato, l'impegno è imputato negli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza. L'Amministrazione pubblica ricevente rileverà l'accertamento di entrata riferito al prestito e ad esso saranno correlate le obbligazioni giuridiche passive che scadono nell'esercizio di riferimento correlate al finanziamento, o la creazione del fondo vincolato da trasferire ai futuri esercizi (nel caso di progetti specifici finanziati da finanziamenti finalizzati).

L'ente erogatore del finanziamento accerta le entrate per riscossione di crediti a seguito dell'effettiva erogazione del prestito imputandoli ai rispettivi esercizi sulla base della scadenza dell'obbligazione giuridica attiva risultante dal piano finanziario.

Nel caso, che deve essere del tutto eccezionale, di inesigibilità definitiva del credito, derivante dal finanziamento concesso dall'ente, tale finanziamento è considerato un trasferimento definitivo a fondo

perduto per cancellazione di crediti e si contabilizza tra i trasferimenti in conto capitale da escussione a favore del soggetto che non ha rimborsato; il relativo mandato è commutato in quietanza di entrata nel proprio bilancio, imputando l'entrata tra le riscossioni di crediti. Analogamente, nel caso in cui un ente subentri al debitore originario di una passività finanziaria già in essere, facendosi carico del rimborso per capitale e interessi, l'operazione è considerata come un trasferimento in conto capitale per assunzione di debiti a favore del debitore originario ed il relativo mandato è commutato in quietanza di entrata nel proprio bilancio, imputando l'entrata tra le accensioni di prestiti,

L'ente beneficiario di una cancellazione o di una assunzione di proprio debito da parte di un altro ente registra in entrambi i casi un trasferimento in conto capitale in entrata e contestualmente il rimborso del prestito oggetto dell'operazione.

Il trattamento delle garanzie fornite dall'ente sulle passività emesse da terzi è il seguente:

- al momento della concessione della garanzia, in contabilità finanziaria non si effettua alcuna contabilizzazione;
- nel rispetto del principio della prudenza, si ritiene opportuno che nell'esercizio in cui è concessa la garanzia, l'ente effettui un accantonamento tra le spese correnti tra i "Fondi di riserva e altri accantonamenti". Tale accantonamento consente di destinare una quota del risultato di amministrazione a copertura dell'eventuale onere a carico dell'ente in caso di escussione del debito garantito.

Si ricorda, infine, che lo schema di stato patrimoniale di cui all'allegato n. 10, tra i conti d'ordine, prevede l'indicazione delle garanzie prestate a favore di terzi

In caso di escussione della garanzia riguardante una rata, l'ente garante:

- 1) impegna e paga, tra le concessioni di crediti, la spesa necessaria a pagare la rata richiesta dal finanziatore che ha attivato la garanzia. Al fine di evidenziare la natura del finanziamento concesso dall'ente, si utilizzano le specifiche voci del piano dei conti riguardanti la concessione di crediti da escussione. La spesa è imputata alla voce del piano dei conti riguardante la concessione di crediti al comparto di appartenenza del debitore originario in deroga al principio generale che richiede l'imputazione della spesa all'effettivo destinatario della stessa.;
- 2) accerta il credito nei confronti del debitore originario, in quanto non è consentito rinunciare al diritto di rivalsa. Il credito, di importo pari alla spesa di cui al punto 1, è imputato all'esercizio in corso;

- 3) stanZIA in spesa un fondo rischi per escussione per l'intero importo del credito di cui al punto 2);
- 4) comunica al debitore originario di avere effettuato il pagamento e lo invita a riclassificare il debito nei confronti del finanziatore come debito nei propri confronti (a tal fine il debitore originario deve effettuare una regolazione contabile).

Ai sensi di quanto previsto dal comma 17, dell'articolo 3, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, a seguito della terza richiesta consecutiva di pagare le annualità di un prestito garantito, il residuo debito oggetto della garanzia è registrato come debito dell'ente, fermo restando il diritto di credito nei confronti del debitore originario. Tali scritture sono effettuate in tutti i casi di definitiva escussione di una garanzia riguardante un mutuo.

Pertanto, al pagamento della terza annualità, oltre alle operazioni di cui ai punti 1) e 2) l'ente provvede:

- 5) ad impegnare, tra le concessioni di crediti, una spesa pari all'importo del debito residuo, utilizzando le specifiche voci previste nel piano dei conti per la concessione di crediti da escussione, imputato all'esercizio in corso. Si provvede poi contabilmente a registrare un pagamento di pari importo, versato nel bilancio dell'ente all'entrata di cui al punto 7 (trattasi di regolazione contabile);
- 6) ad accertare il credito nei confronti del debitore originario.

L'entrata è accertata per un importo pari alla spesa di cui al punto 5, ed imputata agli esercizi successivi sulla base del piano di ammortamento del finanziamento. Per ciascun esercizio è stanziato in spesa un fondo rischi per escussione per l'intero importo del credito accertato in entrata;

- 7) ad accertare l'entrata derivante dall'accensione di prestiti, per un importo pari a quello della spesa di cui al punto 5) imputato all'esercizio in corso;
- 8) ad impegnare la spesa per interessi passivi e rimborso prestiti, imputati agli esercizi successivi, sulla base del piano di ammortamento del debito residuo;
- 9) comunica al debitore originario di avere registrato il debito residuo come proprio e lo invita a riclassificare il debito nei confronti del finanziatore come debito nei propri confronti (a tal fine il debitore originario deve effettuare una regolazione contabile).

L'ente escusso può decidere di estinguere anticipatamente il debito residuo. In tal caso registra solo le operazioni di cui ai punti 5) e 6).

Le operazioni di cui ai punti 5) e 7) costituiscono una regolazione contabile: sono impegnate e accertate per il medesimo importo ed il relativo mandato di pagamento è versato in quietanza di entrata del

bilancio dell'ente. Pertanto, l'entrata per accensione prestiti di cui al punto 7 è accertata ed incassata per l'intero importo, e la spesa di cui al punto 5) è impegnata e pagata per l'intero importo.

Le entrate accertate ai punti 2) e 6) registrano il credito complessivo nei confronti del debitore originario. Trattasi, senza dubbio, di crediti di dubbia e difficile esazione, a fronte dei quali è iscritto, tra le spese, uno stanziamento di pari importo, a titolo di fondo rischi, al recupero credito escusso.

Nel caso in cui si accerti l'inesigibilità definitiva del credito sorto a seguito dell'escussione, si applicano i principi illustrati relativamente al caso generale di cancellazione dei crediti divenuti inesigibili, ossia prevedendo l'emissione di un mandato per trasferimento in conto capitale commutato in quietanza di entrata tra le riscossioni di crediti.

L'ente beneficiario di una escussione di garanzia su proprio debito, simmetricamente, registra il rimborso del prestito originario e l'accensione di un nuovo prestito verso l'ente garante.

5.6 Gli impegni riguardanti la spesa per rimborso prestiti (quota capitale dei prestiti contratti dall'ente) sono imputati al bilancio dell'esercizio in cui viene a scadenza la obbligazione giuridica passiva corrispondente alla rata di ammortamento annuale. Pertanto, tali impegni sono imputati negli esercizi del bilancio di previsione sulla base del piano di ammortamento, e, per gli esercizi non gestiti, si predispone l'impegno automatico, sempre sulla base del piano di ammortamento. Gli impegni sono effettuati a seguito dell'effettiva erogazione del prestito o della messa a disposizione del finanziamento (Cassa Depositi e Prestiti). Per gli impegni riguardanti il rimborso delle anticipazioni di liquidità si rinvia ai paragrafi 3.20-bis, 3.20-ter e 3.26.

5.7 La scissione dei pagamenti per IVA (split payment).

L'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha inserito nel decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972, l'art. 17-ter, che prevede la scissione del pagamento dell'IVA dal pagamento del corrispettivo per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle amministrazioni pubbliche indicate da tale norma, nello svolgimento di attività per le quali non sono soggetti passivi di IVA.

Pertanto, in attuazione di tali disposizioni, le amministrazioni pubbliche acquirenti dei beni, o committenti dei servizi, effettuano il versamento IVA direttamente all'erario piuttosto che al fornitore. In contabilità finanziaria, le spese soggette alla scissione dei pagamenti sono impegnate per l'importo comprensivo di IVA e, a seguito del ricevimento della fattura emessa dal fornitore con l'annotazione

«scissione dei pagamenti», per le successive registrazioni contabili possono essere adottate due modalità alternative:

1) se l'ente intende avvalersi dell'opzione che consente di effettuare il pagamento IVA all'Erario contestualmente al pagamento delle fatture ai fornitori, a valere dell'impegno assunto sono emessi due distinti ordini di pagamento. Il primo ordinativo è emesso a favore del fornitore per la spesa al netto di IVA, il secondo a favore dell'erario per l'ammontare dell'IVA;

2) se l'ente non effettua il versamento IVA contestualmente al pagamento della fattura, si provvede a:

a. un accertamento pari all'importo IVA tra le partite di giro, al capitolo codificato E.9.01.01.02.001

Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment);

b. un impegno di pari importo, contestuale all'accertamento di cui alla lettera a, sempre tra le partite di giro, al capitolo codificato U.7.01.01.02.001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment);

c. emettere un ordine di pagamento a favore del fornitore per l'importo fatturato al lordo dell'IVA a valere dell'impegno riguardante l'acquisto di beni o servizi, con contestuale ritenuta per l'importo dell'IVA;

d. a fronte della ritenuta IVA indicata alla lettera c. si provvede all'emissione di una reversale in entrata di pari importo a valere dell'accertamento di cui alla lettera a;

e. alle scadenze previste per il versamento dell'IVA, l'ente emette un ordine di pagamento a favore dell'erario, per un importo pari al complessivo debito IVA, a valere degli impegni di cui al punto b).

La modalità di contabilizzazione 1) è adottata dagli enti che, per semplificare le proprie procedure di spesa, intendano effettuare sempre il versamento IVA contestuale al pagamento delle fatture. Si tratta di una modalità di registrazione semplificata, prevista per gli enti che nel corso dell'esercizio effettuano un numero limitato di operazioni di acquisto di beni e servizi. In altre parole è richiesta l'applicazione costante della modalità di contabilizzazione dello split payment con riferimento al medesimo esercizio.

6. La liquidazione, l'ordinazione ed il pagamento delle spese

6.1 La liquidazione costituisce la fase del procedimento di spesa con la quale, in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto del creditore, si determina la somma da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto.

La liquidazione è registrata contabilmente quando l'obbligazione diviene effettivamente esigibile, a

seguito della verifica della completezza della documentazione prodotta e della idoneità della stessa a comprovare il diritto di credito del creditore, corrispondente ad una spesa che è stata legittimamente posta a carico del bilancio e regolarmente impegnata. Per registrazione contabile si intende qualsiasi forma di evidenza contabile che consente di identificare le spese liquidate, distinguendole da quelle non liquidate.

La natura esigibile della spesa è determinata sulla base dei principi contabili applicati riguardanti le singole tipologie di spesa. In ogni caso, possono essere considerate esigibili, e quindi liquidabili ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del presente decreto, le spese impegnate nell'esercizio precedente, relative a prestazioni o forniture rese nel corso dell'esercizio precedente, le cui fatture pervengono nei due mesi successivi alla chiusura dell'esercizio o per le quali il responsabile della spesa dichiara, sotto la propria responsabilità valutabile ad ogni fine di legge, che la spesa è liquidabile in quanto la prestazione è stata resa o la fornitura è stata effettuata nell'anno di riferimento.

In particolare, deve essere verificato che:

- a) i documenti di spesa prodotti siano conformi alla legge, comprese quelle di natura fiscale, formalmente e sostanzialmente corretti;
- b) le prestazioni eseguite o le forniture di cui si è preso carico rispondano ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle altre condizioni pattuite;
- c) l'obbligazione sia esigibile, in quanto non sospesa da termine o condizione.

La liquidazione consente la puntuale determinazione della somma dovuta al creditore, per una determinata ragione, e deve essere effettuata tempestivamente, al fine di attestare l'esigibilità del credito nell'esercizio in cui è effettuata. Alla fine dell'esercizio, gli impegni contabili non liquidati o non liquidabili nell'esercizio in corso di gestione sono annullati e re-imputati nell'esercizio in cui l'obbligazione risulta esigibile.

La fase della liquidazione presenta una propria autonomia rispetto alla successiva fase dell'ordinazione della spesa. Pertanto, è necessario superare la prassi che prevede, in ogni caso, la contestuale liquidazione ed ordinazione della spesa. Si ribadisce che la liquidazione è registrata quando l'obbligazione è esigibile.

6.2 L'ordinazione consiste nella disposizione impartita al tesoriere dell'ente di provvedere al pagamento ad un soggetto specificato.

L'atto che contiene l'ordinazione è detto mandato di pagamento o ordine di pagamento e deve contenere tutti gli elementi informativi previsti dall'ordinamento e da eventuali altre disposizioni normative e regolamentari.

In particolare, il mandato di pagamento deve riportare i codici identificativi previsti per la transazione elementare.

Si auspica l'adozione dell'ordinativo informatico secondo le linee guida elaborate dalla DIGIT PA (ex CNIPA).

È possibile emettere mandati di pagamento plurimi su diversi stanziamenti, se lo prevede il regolamento di contabilità, a norma di legge.

La competenza a sottoscrivere i mandati di pagamento va individuata in relazione all'esigenza di garantire correttezza, funzionalità ed efficienza gestionale.

Ogni mandato di pagamento è corredato, a seconda dei casi, di documenti comprovanti la regolare esecuzione dei lavori, forniture e servizi, dai buoni di carico, quando si tratta di magazzino, dalla copia degli atti d'impegno o dall'annotazione degli estremi dell'atto di impegno, dalle note di liquidazione e da ogni altro documento che giustifichi la spesa.

La documentazione della spesa è allegata al mandato successivamente alla sua estinzione ed è conservata agli atti per non meno di dieci anni.

6.3 Con il pagamento, che è la fase finale del procedimento di erogazione della spesa, il tesoriere dell'ente dà esecuzione all'ordine contenuto nel mandato di pagamento con le modalità indicate nei mandati stessi e nel rispetto delle norme regolamentari e della convenzione di tesoreria.

Il pagamento è imputato contabilmente all'esercizio in cui il tesoriere ha effettuato il pagamento, anche se la comunicazione del tesoriere è pervenuta all'ente nell'esercizio successivo.

I titoli di pagamento, che regolarizzano incassi e pagamenti effettuati dal cassiere/tesoriere nell'esercizio precedente, sono imputati contabilmente alla competenza finanziaria dell'esercizio precedente, anche se emessi nell'esercizio successivo.

Nel rispetto dell'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, è vietata la temporanea contabilizzazione dei pagamenti tra le partite di giro/servizi per conto terzi.

Al termine dell'esercizio, i mandati non estinti sono commutati dal tesoriere in assegni postali localizzati o altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale, al fine di rendere possibile al 31

dicembre di ciascun anno la parificazione dei mandati emessi dall'ente con quelli pagati dal tesoriere/cassiere.

Nei casi espressamente previsti dalla legge, è possibile che il tesoriere provveda direttamente al pagamento di somme prima dell'emissione del mandato da parte dell'ente. In ogni caso, l'ente emette il mandato ai fini della regolarizzazione entro 30 giorni dal pagamento (anche nel caso di esercizio provvisorio del bilancio).

Le attività gestionali e contabili sono improntate al principio dell'efficienza e della celerità del procedimento di spesa, tenuto conto anche della normativa in tema di interessi moratori per ritardati pagamenti.

Nel rispetto del principio contabile generale della competenza finanziaria, anche i pagamenti effettuati dal tesoriere per azioni esecutive non regolarizzati devono essere imputati all'esercizio in cui sono stati eseguiti.

A tal fine, nel corso dell'esercizio in cui i pagamenti sono stati effettuati, l'ente provvede tempestivamente alle eventuali variazioni di bilancio necessarie per la regolarizzazione del pagamento effettuato dal tesoriere, in particolare in occasione delle verifiche relative al controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio e della variazione generale di assestamento.

Nel caso in cui non sia stato seguito tale principio, e alla fine di ciascun esercizio, risultino pagamenti effettuati dal tesoriere nel corso dell'anno per azioni esecutive, non regolarizzati, in quanto nel bilancio non sono previsti i relativi stanziamenti e impegni, è necessario, nell'ambito delle operazioni di elaborazione del rendiconto, registrare l'impegno ed emettere il relativo mandato a regolarizzazione del sospeso, anche in assenza del relativo stanziamento. In tal modo, nel conto del bilancio, si rende evidente che la spesa è stata effettuata senza la necessaria autorizzazione.

Contestualmente all'approvazione del rendiconto, si chiede al Consiglio il riconoscimento del relativo debito fuori bilancio segnalando l'effetto che esso produce sul risultato di amministrazione dell'esercizio e le motivazioni che non hanno consentito la necessaria variazione di bilancio.

Al fine di consentire la procedura contabile descritta, è necessario che, nel sistema informativo contabile dell'ente, sia introdotta un'apposita procedura contabile che consente la registrazione dell'impegno e del pagamento per azioni esecutive, ai fini del riconoscimento dei debiti fuori bilancio già pagati, da effettuarsi in assenza di stanziamento.

È del tutto scorretta e, al fine di garantire il rispetto del principio della competenza finanziaria, non può più essere seguita, la prassi che prevede, a seguito del necessario riconoscimento dei "debiti fuori bilancio":

- a) la richiesta al tesoriere di trasportare i sospesi all'esercizio in corso (successivo a quello in cui il pagamento è stato effettuato),
- b) l'impegno e l'emissione dell'ordinativo con imputazione all'esercizio in cui il debito è formalmente riconosciuto.

Infatti, tale prassi comporta l'imputazione degli impegni e dei pagamenti ad un esercizio successivo a quello di competenza e, conseguentemente, l'elaborazione dei rendiconti finanziari relativi ai due esercizi considerati "non veri": il rendiconto dell'esercizio in cui il pagamento è stato effettuato non rappresenta tutte le spese di competenza dell'anno, quello successivo rappresenta spese che non sono di competenza dell'esercizio.

6.4 Il servizio di economato di ciascuna amministrazione pubblica è disciplinato dal regolamento di contabilità che ne prevede l'articolazione e le modalità di gestione in relazione alla struttura organizzativa dell'amministrazione, alle tipologie e all'entità delle spese effettuabili, nonché all'esigenza imprescindibile di funzionalità ed efficienza.

I fondi anticipati all'economo per l'espletamento delle proprie attività devono essere restituiti, per la parte non spesa, entro la fine dell'esercizio al fine di consentire la corretta contabilizzazione delle spese effettuate.

L'economo, così come gli altri agenti contabili, sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

7. I servizi per conto terzi e partite di giro

7.1 Definizione.

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.

In deroga alla definizione di "Servizi per conto terzi", sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell'ente presso terzi, i depositi di terzi presso l'ente, la cassa economale, le

anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi.

Ai fini dell'individuazione delle "operazioni per conto di terzi", l'autonomia decisionale sussiste quando l'ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa

Hanno, ad esempio, natura di "Servizi per conto terzi":

- le operazioni" svolte dall'ente come "capofila", solo come mero esecutore della spesa, nei casi in cui l'ente riceva risorse da trasferire a soggetti già individuati, sulla base di tempi e di importi predefiniti. I destinatari delle spese concernenti i "trasferimenti per conto terzi" registrano l'entrata come trasferimento del soggetto per conto del quale il trasferimento è stato erogato, in deroga al principio per il quale i trasferimenti devono essere registrati con imputazione alla voce del piano dei conti che indica il soggetto che ha effettivamente erogato le risorse;
- la gestione della contabilità svolta per conto di un altro ente (anche non avente personalità giuridica) che ha un proprio bilancio di previsione e di consuntivo;
- la riscossione di tributi e di altre entrate per conto di terzi.

L'ente incaricato di riscuotere tributi o altre entrate per conto terzi provvede all'accertamento e all'incasso, e all'impegno e al pagamento, dell'intero importo del tributo/provento tra i servizi per conto terzi. L'eventuale compenso trattenuto o l'eventuale quota di tributo di competenza di chi riscuote l'entrata è registrato attraverso il versamento all'entrata del proprio bilancio di una quota del mandato emesso e imputato alla spesa per conto terzi (attraverso una regolazione contabile). L'ente per conto del quale è riscosso il tributo/provento, accerta e riscuote l'intero importo del tributo/provento, anche se riceve un versamento al netto delle spese di riscossione o di altre spettanze a favore dell'ente incaricato di riscuotere il tributo/provento. Per la differenza tra gli accertamenti e gli incassi effettivi è effettuata una regolazione contabile: si impegna la spesa relativa alla spese di riscossione o al trasferimento di una quota del tributo/provento e si emette un ordine di pagamento versato in quietanza di entrata del proprio bilancio con imputazione all'unità elementare di bilancio nel quale è stata interamente accertata l'entrata riguardante il tributo/provento in questione.

Non hanno natura di "Servizi per conto di terzi" e, di conseguenza, devono essere contabilizzate negli altri titoli del bilancio:

- le spese sostenute per conto di un altro ente che comportano autonomia decisionale e discrezionalità, anche se destinate ad essere interamente rimborsate, quali le spese elettorali sostenute dai comuni per altre amministrazioni pubbliche, le spese di giustizia, ecc.;
- le operazioni svolte per conto di un altro soggetto (anche non avente personalità giuridica, comprese le articolazioni organizzative dell'ente stesso) che non ha un proprio bilancio nel quale contabilizzare le medesime operazioni;
- i finanziamenti comunitari, anche se destinati ad essere spesi coinvolgendo altri enti, nei casi in cui non risultino predefiniti tempi, importi e destinatari dei successivi trasferimenti;
- le operazioni in attesa di imputazione definitiva al bilancio.

Nel caso di accertamento e/o riscossione di entrate per le quali, in bilancio, non è prevista l'apposita "tipologia di entrata" si rinvia a quanto previsto al punto 3.4.

7.2 Applicazione del principio della competenza finanziaria alle partite di giro e ai servizi per conto terzi

La necessità di garantire e verificare l'equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni riguardanti le partite di giro o le operazioni per conto terzi, attraverso l'accertamento di entrate cui deve corrispondere, necessariamente, l'impegno di spese correlate (e viceversa) richiede che, in deroga al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive che danno luogo a entrate e spese riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi, siano registrate ed imputate all'esercizio in cui l'obbligazione è perfezionata e non all'esercizio in cui l'obbligazione è esigibile.

Con particolare riguardo alla gestione dei fondi UE: (17) (21)

le Amministrazioni titolari di programmi comunitari (10) , che svolgono la propria attività in esecuzione dei regolamenti europei ricevendo i relativi flussi finanziari come "Autorità di certificazione", contabilizzano tali risorse tra le entrate e le spese per conto terzi e partite di giro, escluse le risorse dell'Asse assistenza tecnica, da registrare come contributi da UE. È infatti evidente che l'attività delle "Amministrazioni titolari di programmi comunitari" è svolta in assenza di discrezionalità. Sono contabilizzati in partite di giro anche i correlati trasferimenti concernenti il cofinanziamento statale. Le Amministrazioni regionali e locali in qualità di Beneficiari nell'ambito dei programmi operativi finanziati dai fondi strutturali per l'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" o in qualità di Beneficiari capofila (lead partner) nell'ambito dei programmi operativi finanziati dai fondi

strutturali per l'obiettivo "Cooperazione Territoriale Europea", definiscono e presentano i progetti nel rispetto dei bandi e delle regole definite dall'Amministrazione titolare del programma comunitario, individuano i propri partner, suddividono il progetto e la spesa tra i partner, ed assumono la responsabilità di garantire la realizzazione dell'intera operazione secondo le modalità del progetto presentato. Tale attività, e la conseguente attività di erogazione della spesa, non può essere considerata come attività effettuata in assenza di discrezionalità.

Pertanto, i beneficiari delle risorse erogate dalle Amministrazioni titolari di programmi comunitari, compresi quelli che svolgono il ruolo di capofila (lead partner), contabilizzano i flussi finanziari tra i Contributi, e non tra le partite di giro.

Nel rispetto del principio generale per il quale i trasferimenti sono registrati con imputazione alla voce del piano dei conti che indica il soggetto che ha effettivamente erogato le risorse, salvo i casi in cui chi eroga le risorse le abbia classificate tra le "Spese per conto terzi e partite di giro", come "trasferimenti per conto terzi", i beneficiari capofila contabilizzano le risorse come "Contributi da UE», gli altri beneficiari contabilizzano le risorse come "Contributi dall'ente capofila" (ad esempio "Contributi da Regione", se la regione è il beneficiario-capo fila) e identificano la natura comunitaria delle entrate e delle spese attraverso il codice della transazione elementare.

8. Esercizio provvisorio e gestione provvisoria

8.1 Nel corso dell'esercizio provvisorio, o della gestione provvisoria, deliberato o attuato secondo le modalità previste dall'ordinamento vigente, gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell'ultimo bilancio di previsione, definitivamente approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio. Ad esempio, nei limiti degli stanziamenti di spesa previsti per l'esercizio 2015 nel bilancio di previsione 2014-2016. 8.2 Per gli enti locali che non approvano il bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell'anno precedente, l'esercizio provvisorio è autorizzato con il decreto dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 151 comma 1, TUEL, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze.

Per le regioni che non approvano il bilancio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, l'esercizio provvisorio è autorizzato con legge regionale, per periodi non superiore a quattro mesi. La legge regionale di autorizzazione all'esercizio provvisorio può prevedere che sia gestito lo schema di bilancio

di previsione annuale approvato dalla Giunta ai fini dell'approvazione da parte del Consiglio regionale.

8.3 È consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria nei casi in cui:

- 1) il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e, per gli enti locali, non sia stato differito il termine per l'approvazione del bilancio o, per le regioni, il Consiglio non abbia autorizzato l'esercizio provvisorio;
- 2) il bilancio di previsione non sia approvato entro il termine dell'esercizio provvisorio;
- 3) nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione, se, nel corso dell'esercizio provvisorio, risulti un disavanzo presunto di amministrazione derivante dall'esercizio precedente.

8.4 La gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, delle spese relative al finanziamento della sanità per le regioni, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

Nel corso dell'esercizio provvisorio, possono essere impegnate solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le partite di giro, salvo quelle riguardanti i lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. In tali casi, è consentita la possibilità di variare il bilancio gestito in esercizio provvisorio, secondo le modalità previste dalla specifica disciplina di settore.

Nel corso dell'esercizio provvisorio, non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare mensilmente, per ciascun programma, , unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, spese correnti non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell'ultimo bilancio di previsione deliberato, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale (la voce "di cui fondo pluriennale vincolato)", con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge, non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

I rimborsi in c/capitale di somme non dovute o incassate in eccesso, quali i rimborsi degli oneri di

urbanizzazione, costituiscono spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

8.6 La gestione in dodicesimi dell'esercizio provvisorio riguarda solo gli stanziamenti di competenza della spesa al netto degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione all'esercizio provvisorio e dell'importo del fondo pluriennale vincolato.

Gli impegni assunti negli esercizi precedenti, in quanto "già assunti", non sono soggetti ai limiti dei dodicesimi e comprendono gli impegni cancellati nell'ambito delle operazioni di riaccertamento dei residui e reimputati alla competenza dell'esercizio in gestione.

Pertanto, nel corso dell'esercizio provvisorio:

- a) sono impegnate nel limite dei dodicesimi le spese che, per loro natura, possono essere pagate in dodicesimi;
- b) sono impegnate, al di fuori dei limiti dei dodicesimi, le spese tassativamente regolate dalla legge, quelle che, per loro natura, non possono essere pagate frazionandole in dodicesimi, e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

8.7 Nei casi in cui è consentito assumere impegni senza fare riferimento al limite dei dodicesimi, le spese sono impegnate nel rispetto del principio contabile generale della competenza finanziaria, con imputazione agli esercizi in cui le spese sono esigibili, nei limiti degli stanziamenti dell'ultimo bilancio approvato.

8.8 I tesoriери gestiscono la spesa per dodicesimi, facendo riferimento agli stanziamenti di competenza al netto degli impegni già assunti negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale (la voce "di cui fondo pluriennale vincolato)". Non sono soggetti ai limiti dei dodicesimi gli impegni assunti negli esercizi precedenti ed imputati all'esercizio cui si riferisce l'esercizio provvisorio, e le spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

8.9 In caso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria, all'inizio dell'anno l'ente trasmette al tesoriere l'elenco dei residui presunti al 1° gennaio dell'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio e l'importo degli stanziamenti di competenza dell'esercizio dell'ultimo bilancio di previsione approvato cui si riferisce l'esercizio o la gestione provvisoria, con l'indicazione della quota di stanziamento riguardante spese già impegnate e quella relativa al fondo pluriennale vincolato.

Gli importi della voce "già impegnato" possono essere aggiornati con delibera di Giunta, sulla base di

dati di preconsuntivo dell'anno precedente.

8.10 Considerato che il riaccertamento dei residui costituisce un'attività di natura gestionale, è possibile procedere al riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del presente decreto, e al riaccertamento ordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 4 del presente decreto, anche nel corso dell'esercizio provvisorio, entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto.

In tal caso, la variazione di bilancio necessaria alla reimputazione degli impegni e degli accertamenti all'esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili, è effettuata, con delibera di Giunta, dopo avere acquisito il parere del l'organo di revisione a valere dell'ultimo bilancio di previsione approvato. Alla delibera di Giunta è allegato il prospetto previsto dall'articolo 10, comma 4, da trasmettere al tesoriere.

A seguito del riaccertamento ordinario e/o straordinario dei residui di cui all'articolo 3, commi 4 e 7, del presente decreto, l'ente trasmette al tesoriere l'atto di approvazione del riaccertamento dei residui.

8.11 Nel corso dell'esercizio provvisorio, per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente, è consentito l'utilizzo delle quote vincolate dell'avanzo di amministrazione sulla base di una relazione documentata del dirigente competente. A tal fine, dopo avere acquisito il parere dell'organo di revisione contabile la Giunta delibera una variazione del bilancio provvisorio in corso di gestione, che dispone l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato determinato sulla base di dati di pre-consuntivo dell'esercizio precedente.

Sono altresì consentite, con delibera di giunta, le variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente. 8.12 Considerata la natura autorizzatoria del bilancio di previsione, nel rispetto della disciplina generale riguardante il fondo di riserva, nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito l'utilizzo di tale accantonamento solo per fronteggiare obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, da obblighi tassativamente previsti dalla legge (quali, ad esempio, le spese per le elezioni in caso di stanziamenti non adeguati nella spesa corrente) e per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente.

A seguito dell'approvazione del bilancio di previsione, con riferimento all'esercizio in corso, il limite massimo di accantonamento al fondo di riserva è ridotto dell'importo del fondo di riserva utilizzato nel

corso dell'esercizio provvisorio.

8.13 Nel corso dell'esercizio provvisorio e della gestione provvisoria sono gestite le previsioni del secondo esercizio del bilancio gestionale (per le regioni) e del PEG (per gli enti locali) dell'anno precedente.

Nel caso in cui la legge regionale di autorizzazione all'esercizio provvisorio abbia previsto che sia gestito lo schema di bilancio di previsione approvato dalla Giunta e trasmesso al Consiglio regionale ai fini dell'approvazione, contestualmente all'approvazione di tale legge, la Giunta provvede alla ripartizione delle tipologie e dei programmi in categorie e macroaggregati ai fini dell'esercizio provvisorio ed il Segretario generale, o altra figura equivalente, provvede alla ripartizione delle categorie e dei macroaggregati e capitoli.

Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria è possibile:

- a) per quanto riguarda le spese, effettuare variazioni agli stanziamenti di competenza dei macroaggregati compensative all'interno dei programmi e dei capitoli, compensative all'interno dei macroaggregati, anche prevedendo l'istituzione di nuovi capitoli;
- b) per quanto riguarda le entrate, effettuare variazioni agli stanziamenti di competenza delle entrate compensative all'interno della medesima tipologia e/o della medesima categoria, anche prevedendo l'istituzione di nuovi capitoli. In assenza di variazioni compensative, con delibera di giunta, possono essere istituiti capitoli di entrata con stanziamenti pari a 0 nell'ambito di tipologie per le quali già esistono stanziamenti. Nel caso di tipologie di entrata per le quali, in bilancio, non sono previsti stanziamenti, è possibile istituire la tipologia, sempre con stanziamento pari a 0, con delibera consiliare. Lo stanziamento pari a 0 è necessario per garantire il pareggio di bilancio. Infatti, considerato che gli stanziamenti di entrata non hanno natura autorizzatoria (con esclusione delle entrate per accensione prestiti), è possibile accertare le relative entrate per qualsiasi importo.

Tali variazioni:

- sono effettuate nel rispetto delle procedure previste per la gestione ordinaria (a bilancio di previsione approvato);
- possono essere effettuate anche con riferimento alle previsioni del bilancio gestionale/PEG riguardanti l'esercizio successivo se necessarie per consentire la corretta applicazione del principio della competenza potenziata nel corso dell'esercizio provvisorio, nei casi in cui, i principi contabili consentono

l'assunzione di impegni esigibili nell'esercizio successivo.

8.14 Nel primo anno di adozione dello schema di bilancio autorizzatorio previsto dal presente decreto, gli enti, che al 31 dicembre dell'anno precedente non hanno deliberato il bilancio di previsione per l'anno successivo, gestiscono provvisoriamente gli stanziamenti di spesa previsti per il secondo esercizio dell'ultimo bilancio di previsione approvato, previa riclassificazione degli stessi secondo lo schema di bilancio allegato al presente decreto.

9 La gestione dei residui e il risultato di amministrazione

9.1 La gestione dei residui.

In ossequio al principio contabile generale n. 9 della prudenza, tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
- la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio

La ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

- a) i crediti di dubbia e difficile esazione;
- b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
- c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;
- d) i debiti insussistenti o prescritti;
- e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
- f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.

PERIODO SOPPRESSO DAL DECRETO 1 MARZO 2019 (IN G.U. 25/03/2019, N. 71). PERIODO
SOPPRESSO DAL DECRETO 1 MARZO 2019 (IN G.U. 25/03/2019, N. 71).

Con riferimento ai crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio, sulla base della

ricognizione effettuata, si procede all'accantonamento al fondo di crediti, di dubbia e difficile esigibilità accantonando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione. Al riguardo, si rinvia al principio applicato della contabilità finanziaria n. 3.3 e all'esempio n. 5.

Trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso, il responsabile del servizio competente alla gestione dell'entrata valuta l'opportunità di operare lo stralcio di tale credito dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione. In tale occasione, ai fini della contabilità economico patrimoniale, il responsabile finanziario valuta la necessità di adeguare il fondo svalutazione crediti accantonato in contabilità economico patrimoniale (che pertanto può presentare un importo maggiore della quota accantonata nel risultato di amministrazione) e di riclassificare il credito nello stato patrimoniale.

Al fine di rendere possibile seguire l'evoluzione delle attività di esazione affidate a terzi e di procedere alla loro definitiva cancellazione una volta che sia stata dimostrata l'oggettiva impossibilità della loro realizzazione parziale o totale, è opportuno che i crediti riconosciuti di dubbia o difficile esazione, stralciati dalle scritture finanziarie, siano identificati negli elenchi allegati al rendiconto annuale indicando il loro ammontare complessivo.

Considerato che, a seguito dell'adozione a regime del principio della competenza finanziaria cd. potenziata, i residui sono interamente costituiti da obbligazioni scadute, con riferimento a tali crediti è necessario attivare le azioni di recupero mediante procedure coattive.

I crediti formalmente riconosciuti assolutamente inesigibili o insussistenti per l'avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebito o erroneo accertamento del credito sono definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio attraverso la delibera di riaccertamento dei residui.

Il riconoscimento formale dell'assoluta inesigibilità o insussistenza dei crediti deve essere adeguatamente motivato attraverso l'analitica descrizione delle procedure seguite per la realizzazione dei crediti prima della loro eliminazione totale o parziale, o indicando le ragioni che hanno condotto alla maturazione della prescrizione, rimanendo fermo l'obbligo di attivare ogni possibile azione finalizzata ad adottare le soluzioni organizzative necessarie per evitare il ripetersi delle suddette fattispecie.

I debiti formalmente riconosciuti insussistenti per l'avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebito o erroneo impegno di un'obbligazione non dovuta sono definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio attraverso il provvedimento di riaccertamento dei residui. Il riconoscimento

formale dell'assoluta insussistenza dei debiti deve essere adeguatamente motivato.

Nel caso in cui l'eliminazione o la riduzione del residuo passivo riguardasse una spesa avente vincolo di destinazione, l'economia conseguente manterrà, per il medesimo ammontare, lo stesso vincolo applicato all'avanzo di amministrazione laddove presente.

Tale quota di avanzo è immediatamente applicabile al bilancio dell'esercizio successivo.

Se dalla ricognizione risulta la necessità di procedere al riconoscimento formale del maggior importo dei crediti e dei debiti dell'amministrazione rispetto all'ammontare dei residui attivi e passivi contabilizzati, è necessario procedere all'immediato accertamento ed impegno di nuovi crediti o nuovi debiti, imputati contabilmente alla competenza dell'esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili.

L'emersione di debiti assunti dall'ente e non registrati quando l'obbligazione è sorta comporta la necessità di attivare la procedura amministrativa di riconoscimento del debito fuori bilancio, prima di impegnare le spese con imputazione all'esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili. Nel caso in cui il riconoscimento intervenga successivamente alla scadenza dell'obbligazione, la spesa è impegnata nell'esercizio in cui il debito fuori bilancio è riconosciuto".

In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi in base all'erroneo presupposto che l'entità della spesa non era prevedibile con certezza al momento dell'assunzione dell'impegno iniziale. Ogni comportamento difforme comporterebbe il riconoscimento di debito fuori bilancio e costituirebbe grave irregolarità contabile.

È, invece, necessario procedere ad una rettifica in aumento dei residui attivi, e non all'accertamento di nuovi crediti di competenza dell'esercizio, in caso di riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture in quanto ritenuti (erroneamente) assolutamente inesigibili.

Pertanto, mentre per i residui attivi il riaccertamento può dare luogo sia ad un incremento che ad una riduzione dell'ammontare complessivo dei residui, per i residui passivi il riaccertamento può dare luogo solo ad una riduzione degli stessi, salvo l'ipotesi, di seguito indicata, di errata classificazione dei residui passivi nell'ambito del medesimo titolo di spesa.

Il riaccertamento dei residui può riguardare crediti e debiti non correttamente classificati in bilancio.

Se dalla ricognizione risulta che, a seguito di errori un'entrata o una spesa è stata erroneamente classificata in bilancio, è necessario procedere ad una loro riclassificazione.

In tali casi, se la reimputazione avviene nell'ambito del medesimo titolo di bilancio (per i residui attivi e

per i residui passivi), o tra le missioni ed programmi di bilancio (per i residui passivi), è possibile attribuire al residuo la corretta classificazione di bilancio, attraverso una rettifica in aumento e una in diminuzione dei residui, a condizione che il totale dei residui per titolo di bilancio non risulti variato.

Con particolare riferimento ai residui passivi, le procedure informatiche consentono la rettifica in aumento dei residui passivi solo se di importo corrispondente ad una riduzione di residui passivi effettuata nell'ambito del medesimo titolo di bilancio.

La reimputazione di un residuo passivo ad un titolo di bilancio differente da quello inizialmente attribuito richiede la rideterminazione delle relative coperture, che possono non essere quelle inizialmente previste. In tali casi, la reimputazione di un residuo passivo è equiparata al riconoscimento formale di un maggiore debito dell'amministrazione cui corrisponde un minore debito relativo ad un altro titolo di bilancio, ed è attuata attraverso la registrazione di un nuovo impegno imputato alla competenza dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce, previa individuazione della relativa copertura e la definitiva eliminazione dell'impegno erroneamente classificato dalle scritture e dai documenti di bilancio. La procedura amministrativa da seguire è quella tipica del riconoscimento della legittimità di un debito fuori bilancio.

La reimputazione di un residuo attivo ad un titolo di bilancio differente da quello inizialmente attribuito è attuato attraverso una rettifica in aumento ed una corrispondente riduzione dei residui attivi, e non mediante accertamento di nuovi crediti di competenza dell'esercizio.

In caso di una revisione o aggiornamento della classificazione di bilancio, le necessarie re imputazioni dei residui sono effettuate attribuendo la nuova codifica ai residui iniziali dell'esercizio da cui decorre l'applicazione della nuova codifica e non ai residui finali dell'esercizio precedente, operando un riaccertamento dei residui in sede di rendiconto dell'esercizio precedente.

Conseguentemente, l'articolazione dei residui iniziali dell'esercizio di adozione della nuova codifica, non potrà corrispondere all'articolazione dei residui finali dell'esercizio precedente, salvo il totale generale. La differenze tra la nuova e la vecchia articolazione dei residui è spiegata attraverso una matrice di correlazione predisposta dall'ente.

Il riaccertamento dei residui può riguardare crediti e debiti non correttamente imputati all'esercizio in quanto, in occasione della ricognizione, risultano non di competenza dell'esercizio cui sono stati imputati, in quanto non esigibili nel corso di tale esercizio.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 4 del presente decreto, attraverso una delibera di Giunta, si procede come segue:

- nel bilancio dell'esercizio in cui era imputato l'impegno cancellato, si provvede a costituire (o a incrementare) il fondo pluriennale vincolato per un importo pari a quello dell'impegno cancellato;
- nel primo esercizio del bilancio di previsione si incrementa il fondo pluriennale iscritto tra le entrate, per un importo pari all'incremento del fondo pluriennale iscritto nel bilancio dell'esercizio precedente, tra le spese;
- nel bilancio dell'esercizio cui la spesa è reimputata si incrementano o si iscrivono gli stanziamenti di spesa necessari per la reimputazione degli impegni. Non è necessaria la costituzione del fondo pluriennale vincolato nel caso in cui la reimputazione riguardi, contestualmente, entrate e spese correlate. Ad esempio con riferimento ai trasferimenti a rendicontazione, per i quali accertamenti e impegni sono imputati allo stesso esercizio, in caso di reimputazione degli impegni, si provvede alla contestuale reimputazione dei correlati accertamenti, senza costituire o incrementare il fondo pluriennale vincolato. Gli impegni per investimenti finanziati dal debito autorizzato sono oggetto di riaccertamento ordinario dei residui se non sono esigibili nell'esercizio in cui sono stati imputati. Anche per tali impegni, in caso di reimputazione contabile agli esercizi successivi, non si costituisce il fondo pluriennale, ma è incrementato, per pari importo, il debito autorizzato e non contratto degli esercizi successivi. In sede di riaccertamento ordinario dei residui la reimputazione degli impegni finanziati da nuovo debito autorizzato e non contratto deve essere separatamente evidenziata rispetto alla reimputazione degli altri impegni.

Al fine di semplificare e velocizzare il procedimento, la delibera di Giunta che dispone la variazione degli stanziamenti necessari alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni cancellati può disporre anche l'accertamento e l'impegno delle entrate e delle spese agli esercizi in cui sono esigibili. Al riguardo, si rappresenta che l'atto che dispone il riaccertamento ed il reimpegno di entrate e spese ha natura gestionale, in quanto si tratta solo della reimputazione contabile di accertamenti e impegni riguardanti obbligazioni giuridiche già assunte dagli uffici competenti.

A decorrere dall'adozione degli schemi di bilancio armonizzati con funzione autorizzatoria, le variazioni di bilancio derivanti dal riaccertamento ordinario sono trasmesse al tesoriere attraverso gli appositi prospetti previsti per la comunicazione al tesoriere delle variazioni di bilancio, distinguendo i prospetti

previsti nel caso in cui sia stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio in corso da quelli previsti in caso di esercizio provvisorio. In caso di esercizio provvisorio è necessario trasmettere al tesoriere anche l'elenco definitivo dei residui iniziali..

Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto.

Al fine di consentire una corretta reimputazione all'esercizio in corso di obbligazioni da incassare o pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario, ovvero la tempestiva registrazione di impegni di spesa correlati ad entrate vincolate accertate nell'esercizio precedente da reimputare in considerazione dell'esigibilità riguardanti contributi a rendicontazione e operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, è possibile, con provvedimento del responsabile del servizio finanziario, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, effettuare un riaccertamento parziale di tali residui. La successiva delibera della giunta di riaccertamento dei residui prende atto e recepisce gli effetti degli eventuali riaccertamenti parziali. Si conferma che, come indicato al principio 8, il riaccertamento dei residui, essendo un'attività di natura gestionale, può essere effettuata anche nel corso dell'esercizio provvisorio, entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto.

In tal caso, la variazione di bilancio necessaria alla reimputazione degli impegni e degli accertamenti all'esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili, è effettuata, con delibera di Giunta, a valere dell'ultimo bilancio di previsione approvato. La delibera di Giunta è trasmessa al tesoriere³.

9.2 Il risultato di amministrazione

9.2.1. Il risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio è costituito dal fondo di cassa esistente al 31 dicembre dell'anno, maggiorato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi, come definito dal rendiconto, che recepisce gli esiti della ricognizione e dell'eventuale riaccertamento di cui al paragrafo 9.1, al netto del fondo pluriennale vincolato risultante alla medesima data.

Con riferimento alla corretta determinazione del fondo di cassa, si rinvia a quanto indicato al riguardo al paragrafo 4.1.

9.2.2 Il risultato di amministrazione è accertato e verificato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, ed è pari all'importo della lettera A dell'allegato riguardante il risultato di

amministrazione.

PERIODO ELIMINATO DAL DECRETO 25 LUGLIO 2023.

9.2.3 Il risultato di amministrazione è applicabile solo al primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, per finanziare le spese che si prevede di impegnare nel corso di tale esercizio imputate al medesimo esercizio e/o a quelli successivi. Il risultato di amministrazione è applicato anche agli esercizi successivi nel rispetto della disciplina del fondo anticipazioni di liquidità di cui al paragrafo 3-20-bis. A tal fine il risultato di amministrazione iscritto in entrata del primo esercizio può costituire la copertura del fondo pluriennale vincolato stanziato in spesa, corrispondente al fondo pluriennale iscritto in entrata degli esercizi successivi.

Se nel corso dell'esercizio in cui il fondo pluriennale vincolato è stato stanziato i relativi impegni pluriennali non sono stati formalmente assunti, il fondo pluriennale non risulta costituito e le risorse tornano a costituire il risultato di amministrazione al 31 dicembre, applicabile all'esercizio successivo secondo le modalità previste nel presente principio.

9.2.4 In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole e prudente del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

9.2.5 Non è conforme ai precetti dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione realizzare il pareggio di bilancio in sede preventiva, attraverso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non accertato e verificato a seguito della procedura di approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente (sentenza n. 70/2012 della Corte costituzionale).

Tuttavia, in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, e con successive variazioni di bilancio, è consentito l'utilizzo della quota del risultato di amministrazione presunto costituita dai fondi vincolati, e dalle somme accantonate risultanti dall'ultimo consuntivo approvato, secondo le modalità di seguito riportate.

Nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'immediato utilizzo della quota vincolata dell'avanzo di amministrazione presunto, entro il 31 gennaio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, si provvede all'approvazione, con delibera di Giunta, del prospetto aggiornato riguardante il risultato di amministrazione presunto, sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate.

Se tale prospetto evidenzia una quota vincolata del risultato di amministrazione inferiore rispetto a quella applicata al bilancio, si provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.

In assenza dell'aggiornamento del prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto, si provvede immediatamente alla variazione di bilancio che elimina l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione.

Le eventuali variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, possono essere effettuate solo dopo l'approvazione da parte della Giunta del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto.

9.2.6 Le variazioni consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa vincolate derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario.

9.2.7 In ogni caso il risultato di amministrazione non può mai essere considerato una somma «certa», in quanto esso si compone di poste che presentano un margine di aleatorietà riguardo alla possibile sovrastima dei residui attivi e alla sottostima dei residui passivi.

Considerato che una quota del risultato di amministrazione, di importo corrispondente a quello dei residui attivi di dubbia e difficile esazione, è destinato a dare copertura alla cancellazione dei crediti, l'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità costituisce lo strumento per rendere meno «incerto» il risultato di amministrazione.

L'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità è effettuato per l'importo complessivo determinato nel prospetto concernente il fondo crediti, allegato al rendiconto (che distingue la parte corrente dalla parte in conto capitale).

9.2.8 Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, vincolati, accantonati e destinati agli investimenti.

«Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa. Per gli enti locali i vincoli derivanti dalla legge

sono previsti sia dalle leggi statali che dalle leggi regionali. Per le regioni i vincoli sono previsti solo dalla legge statale. Nei casi in cui la legge dispone un vincolo di destinazione su propri trasferimenti di risorse a favore dell'ente, si è in presenza di vincoli derivanti da trasferimenti e non da legge;

b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;

c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione. La natura vincolata dei trasferimenti UE si estende alle risorse destinate al cofinanziamento nazionale.

Pertanto, tali risorse devono essere considerate come "vincolate da trasferimenti" ancorché derivanti da entrate proprie dell'ente. Per gli enti locali, la natura vincolata di tali risorse non rileva ai fini della disciplina dei vincoli cassa.»;

d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. È possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi, ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio (per gli enti locali compresi i debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 193 del TUEL, nel caso in cui sia stata accertata, nell'anno in corso e nei due anni precedenti l'assenza dell'equilibrio generale di bilancio). Le regioni possono attribuire il vincolo di destinazione in caso di disavanzo da indebitamento autorizzato con legge non ancora accertato. I vincoli attribuiti dalla regione con propria legge regionale, sono considerati «vincoli formalmente attribuiti dalla regione e non vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili».

Per gli enti locali, il regime vincolistico di competenza si estende alla cassa solo relativamente alle entrate di cui alle lettere b) e c).

9.2.9 È necessario distinguere le entrate vincolate alla realizzazione di una specifica spesa, dalle entrate destinate al finanziamento di una generale categoria di spese, quali la spesa sanitaria. Fermo restando l'obbligo di rispettare sia i vincoli specifici sia la destinazione generica delle risorse acquisite, si sottolinea che la disciplina prevista per l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione non si applica alle cd. risorse destinate.

Con riferimento alla lettera a) del paragrafo 9.2.8, costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione ai sensi di quanto previsto dal presente principio contabile applicato (trattasi di un elenco esemplificativo):

1. l'eventuale differenza positiva derivante dalla regolazione annuale di differenze dei flussi finanziari derivanti dai contratti derivati, destinata a garantire i rischi futuri del contratto (paragrafo 3.23);
2. l'accantonamento dei proventi derivanti dall'estinzione anticipata di un derivato, nel caso di valore di mercato positivo (cd. mark to market), per un valore corrispondente alle entrate accertate. Il vincolo permane fino a completa estinzione di tutti i derivati contratti dall'ente, a copertura di eventuali mark to market negativi futuri e, in caso di quota residua, per l'estinzione anticipata del debito (paragrafo 3.23);
3. una quota pari al credito IVA maturato per operazioni di investimento finanziate con il debito. Il vincolo è destinato alla realizzazione di investimenti; (paragrafo 5.2, lettera e);
4. la quota del risultato corrispondente ai residui passivi non classificati correttamente in bilancio, eliminati dalle scritture per essere reimputati alla competenza dell'esercizio in gestione, correttamente classificato (paragrafo 9.1).

9.2.10 La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:

1. l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (paragrafo 3.3);
2. gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le regioni, fino al loro smaltimento);
3. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo.

L'utilizzo della quota accantonata per i crediti di dubbia esigibilità è effettuato a seguito della cancellazione dei crediti dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il risultato di amministrazione. Con il bilancio di previsione o, nel corso dell'esercizio con provvedimento di variazione al bilancio, è sempre consentito l'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione risultanti dall'ultimo consuntivo approvato.

Con provvedimento di variazione al bilancio effettuato prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, è consentito l'utilizzo degli accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente, se la verifica prevista per l'utilizzo anticipato delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto e l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni, sono effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente e

non solo alle entrate e alle spese vincolate.

9.2.11 La quota del risultato di amministrazione destinata agli investimenti è costituita dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. Negli allegati al bilancio di previsione e al rendiconto riguardanti il risultato di amministrazione, non si provvede all'indicazione della destinazione agli investimenti delle entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse.

9.2.12 La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall'art. 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari. Per mezzi ordinari si intendono tutte le possibili politiche di contenimento delle spese e di massimizzazione delle entrate proprie, senza necessariamente arrivare all'esaurimento delle politiche tributarie regionali e locali. È pertanto possibile utilizzare l'avanzo libero per la salvaguardia degli equilibri senza avere massimizzato la pressione fiscale;
- c) per il finanziamento di spese di investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti. Pertanto, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è prioritariamente destinato alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e della sana e corretta gestione finanziaria dell'ente.

Fermo restando che il bilancio di previsione deve essere approvato in equilibrio, senza utilizzare l'avanzo libero di cui alla lettera b), nel caso in cui il bilancio è approvato:

- a) successivamente all'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente;
- b) dopo o contestualmente alle scadenze previste dal regolamento e dalla legge per la verifica degli equilibri di bilancio;
- c) risulta in modo inequivocabile che non sia possibile approvare il bilancio in equilibrio;

contestualmente alle procedure di approvazione del bilancio devono essere assunti i provvedimenti di cui all'art. 50, comma 2, del decreto legislativo n. 118/2011 (per le regioni), e adottate le procedure dell'art. 193 del TUEL di controllo a salvaguardia degli equilibri per gli enti locali. Pertanto, l'avanzo libero di cui alla lettera b), può essere utilizzato solo nell'ambito dei provvedimenti di cui all'art. 50, comma 2, del decreto legislativo n. 118/2011 (per le regioni), e delle procedure dell'art. 193 di controllo a salvaguardia degli equilibri (per gli enti locali).

9.2.13 Resta salva la possibilità di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione «svincolata», sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto alla consistenza dei residui attivi di fine anno, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

9.2.14 L'utilizzo delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione è consentito anche nel corso dell'esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente. A tal fine, la giunta, dopo avere acquisito il parere dell'organo di revisione, delibera una variazione del bilancio provvisorio in corso di gestione, che dispone l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato o accantonato determinato, sulla base di dati di pre-consuntivo dell'esercizio precedente, secondo le modalità previste dal paragrafo 9.2.5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, se il prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto evidenzia un disavanzo di amministrazione (lettera E della sezione 2 del prospetto), non è possibile proseguire la gestione secondo le regole dell'esercizio provvisorio. È necessario che l'ente proceda all'immediata approvazione del bilancio di previsione, iscrivendo tra le spese il disavanzo. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione, la gestione prosegue secondo le regole della gestione provvisoria.

9.2.15 L'utilizzo delle quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione da parte degli enti in disavanzo (che presentano un importo negativo della lettera E del prospetto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio precedente), è consentito per un importo non superiore a quello di cui alla lettera A del medesimo prospetto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazione di liquidità,

incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

Per gli anni 2019 e 2020 le regioni a statuto ordinario utilizzano le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione senza operare la nettizzazione del fondo anticipazione di liquidità.

9.2.16 Nel caso in cui l'importo della lettera A dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e per il fondo anticipazione di liquidità, gli enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

9.2.17 La quota accantonata del risultato di amministrazione nel fondo anticipazione di liquidità di cui all'art. 1, commi 692 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, di cui all'art. 1, comma 907, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, di cui all'art. 39-ter, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 e di cui agli articoli 116 comma 2 e art. 117 comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, è applicata al bilancio anche da parte degli enti in disavanzo limitatamente alle predette fattispecie.

9.2.18 Nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, ai fini della determinazione della quota del risultato di amministrazione applicabile al bilancio di previsione, gli enti in disavanzo fanno riferimento al prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione. In caso di esercizio provvisorio, si fa riferimento al prospetto di verifica del risultato di amministrazione effettuata sulla base dei dati di preconsuntivo di cui all'art. 42, comma 9, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per le regioni e di cui all'art. 187, comma 3-quater, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gli enti locali.

9.2.19 Gli enti in ritardo nell'approvazione dei propri rendiconti non possono applicare al bilancio di previsione le quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione. Tale disposizione si applica alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano in caso di ritardo nell'approvazione del rendiconto da parte della giunta per consentire la parifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.

9.2.20 Sono in disavanzo di amministrazione gli enti con un risultato di amministrazione di importo

insufficiente a comprendere le relative quote vincolate, destinate ed accantonate. Il disavanzo di amministrazione da ripianare è pari all'importo negativo della lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione.

Nel caso in cui il legislatore abbia autorizzato specifiche modalità di ripiano di singole quote del disavanzo di amministrazione, nella nota illustrativa e nella relazione sulla gestione è descritta la composizione del disavanzo tra tali componenti e la composizione delle relative quote di ripiano da applicare agli esercizi considerati nel bilancio di previsione.

9.2.21 Il disavanzo di amministrazione accertato a seguito dell'approvazione del rendiconto, al netto del debito autorizzato e non contratto di cui all'art. 40 del presente decreto è tempestivamente applicato al bilancio iscrivendone l'intero importo nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione in corso di gestione, prima di tutte le spese, come disavanzo da recuperare.

La mancata variazione di bilancio che, in corso di gestione, applica al bilancio il disavanzo accertato nel rendiconto della gestione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto.

Nei casi espressamente previsti dalla legge è possibile ripartire il disavanzo tra più esercizi.

9.2.22 Per il recupero della quota del disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto è iscritta in bilancio una apposta voce, distinta rispetto a quella riguardante il disavanzo derivante dalla gestione, denominata «Disavanzo derivante dal debito autorizzato e non contratto». A fronte di tale voce, in entrata è iscritto uno stanziamento di importo corrispondente riguardante le accensioni di prestiti, che sarà oggetto di accertamento in presenza di effettive esigenze di cassa.

9.2.23 È applicato al bilancio di previsione anche il disavanzo di amministrazione presunto accertato in occasione dell'approvazione del medesimo bilancio di previsione. A seguito dell'approvazione del rendiconto e dell'accertamento dell'importo definitivo del disavanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, si provvede alle iniziative necessarie al ripiano del disavanzo definitivamente accertato. Nel rispetto del principio della prudenza, nelle more dell'approvazione del rendiconto della gestione, è applicato al bilancio di previsione in gestione anche l'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione presunto accertato nel corso dell'esercizio, ad esempio in occasione dall'approvazione del rendiconto da parte della giunta regionale.

9.2.24 Il disavanzo di amministrazione può essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione in ogni caso non oltre la durata della consiliatura/legislatura regionale, contestualmente

all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo. Ad esempio, se la consiliatura/legislatura regionale termina nel corso del secondo esercizio considerato nel bilancio di previsione, il disavanzo di amministrazione deve essere ripianato entro tale secondo esercizio. 9.2.25

Nei casi in cui la legge prevede l'adozione di un piano di rientro per il ripiano pluriennale del disavanzo di amministrazione, la deliberazione che approva il piano di rientro contiene:

- a) l'importo del disavanzo complessivo e l'importo del disavanzo oggetto del piano di rientro. Se approvato con riferimento ad un disavanzo di amministrazione presunto, il piano di rientro è aggiornato in occasione dell'approvazione del rendiconto;
- b) l'analisi delle cause che hanno determinato il disavanzo di amministrazione;
- c) la descrizione delle iniziative che si prevede di assumere per recuperare il disavanzo. Ai fini del rientro possono essere utilizzate tutte le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale;
- d) la durata del piano di rientro e l'importo della quota annuale del ripiano, individuati nel rispetto di quanto previsto dalle norme di legge che autorizzano il ripiano pluriennale. Le quote annuali del ripiano sono applicate al bilancio di previsione iscrivendole, prima delle spese, in ciascuno degli esercizi del bilancio;
- e) l'individuazione puntuale, distintamente per ciascun esercizio, delle entrate e delle economie di spesa destinate al ripiano del disavanzo;
- f) l'impegno formale di evitare la formazione di ogni ulteriore potenziale disavanzo.

Il piano di rientro dal disavanzo è sottoposto al parere del collegio dei revisori.

Con periodicità almeno semestrale il presidente/sindaco trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro, con il parere del collegio dei revisori.

La relazione del primo semestre può essere allegata alla variazione di assestamento se approvata entro il termine previsto dall'art. 50, comma 1, del presente decreto per le regioni, le province autonome, e i loro organismi ed enti strumentali, e dall'art. 175, comma 8, del decreto legislativo n. 267 del 2000 per gli enti locali e i loro organismi ed enti strumentali.

La relazione di fine esercizio può essere inserita nella relazione sulla gestione al rendiconto.

Il piano di rientro che individua puntualmente i maggiori accertamenti e/o i minori impegni che si

prevede di registrare a seguito dell'attuazione del piano di rientro nel corso di ciascun esercizio, consente di verificare l'importo del disavanzo ripianato annualmente e di distinguerlo dall'eventuale ulteriore disavanzo che potrebbe formarsi nel corso di ciascun esercizio. Le informazioni necessarie per tale verifica possono essere riportate anche nella nota integrativa al bilancio di previsione.

Il piano di rientro non realizzato, in tutto o in parte, nel corso di un esercizio, che ha determinato il mancato ripiano, totale o parziale, del disavanzo previsto per tale esercizio, deve essere aggiornato nel rispetto dei limiti di durata del piano originale. Il piano è aggiornato con le stesse modalità previste per la sua approvazione. Il piano di rientro non aggiornato non è in condizione di svolgere la propria funzione e non può continuare ad autorizzare il ripiano pluriennale del disavanzo.

9.2.26 Se in occasione dell'approvazione del rendiconto il disavanzo di amministrazione non è migliorato rispetto al disavanzo di amministrazione dell'esercizio precedente di un importo almeno pari a quello definitivamente iscritto alla voce «Disavanzo di amministrazione» del precedente bilancio di previsione per il medesimo esercizio, le quote del disavanzo applicate al bilancio e non recuperate sono interamente applicate al primo esercizio del bilancio di previsione in corso di gestione, in aggiunta alle quote del recupero previste dai piani di rientro in corso di gestione con riferimento a tale esercizio, mentre l'eventuale ulteriore disavanzo è ripianato dagli enti locali secondo le modalità previste dall'ultimo periodo dell'art. 188, comma 1, del TUEL, non oltre la scadenza del piano di rientro in corso, e dalle regioni negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura/legislatura regionale.

A tal fine:

a) è considerato ripianato il disavanzo applicato in via definitiva al bilancio di previsione per il quale, nel corso dell'esercizio, sono state pienamente realizzate le operazioni individuate nel relativo piano di rientro, per un importo pari ai maggiori accertamenti di entrata e ai minori impegni registrati nelle scritture contabili se puntualmente previsti nel piano di rientro (o nella nota integrativa al bilancio di previsione). Ai fini della compilazione delle tabelle di cui al paragrafo 13.10.3 del principio applicato della programmazione (allegato 4/1), le quote del disavanzo ripianato sono attribuite alla componente del disavanzo cui il piano di rientro si riferisce;

b) il disavanzo non ripianato è pari alla differenza tra l'importo iscritto in via definitiva alla voce «Disavanzo di amministrazione» nel bilancio di previsione per l'esercizio cui il rendiconto si riferisce e il

disavanzo ripianato di cui alla lettera a), salvo quanto previsto dal paragrafo 9.2.28;

c) l'ulteriore disavanzo è costituito dal nuovo disavanzo formatosi nel corso dell'esercizio, indicato come «Disavanzo dell'esercizio N» nei prospetti di cui al paragrafo 13.10.3 del principio applicato della programmazione.

Nei casi in cui non è possibile verificare la realizzazione degli accertamenti di entrata e delle economie di spesa previsti nel piano di rientro, il disavanzo ripianato è pari alla riduzione del disavanzo rappresentato dalla lettera E dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione rispetto a quello della lettera E del rendiconto dell'esercizio precedente. Ai fini della compilazione delle tabelle di cui al paragrafo 13.10.3 del principio applicato della programmazione (allegato 4/1), le quote del disavanzo ripianato sono attribuite alle componenti del disavanzo di amministrazione in ordine di anzianità di formazione del disavanzo stesso. Al riguardo si rinvia all'esempio n. 13;

Ai fini del presente paragrafo e del successivo, le regioni e le province autonome verificano la riduzione del risultato di amministrazione rispetto al risultato di amministrazione dell'esercizio precedente al netto delle rispettive quote del disavanzo da debito autorizzato e non contratto.

9.2.27 Anche con riferimento al disavanzo di amministrazione presunto, se non è migliorato rispetto al risultato di amministrazione dell'esercizio precedente di un importo almeno pari a quello iscritto alla voce «Disavanzo di amministrazione» del precedente bilancio di previsione per il medesimo esercizio, le quote del disavanzo applicate al bilancio e presumibilmente non recuperate sono interamente applicate al primo esercizio del bilancio di previsione nel quale è stato determinato il risultato di amministrazione presunto, in aggiunta alle quote del recupero previste dai piani di rientro in corso di gestione con riferimento a tale esercizio, mentre l'eventuale ulteriore disavanzo presunto è ripianato dagli enti locali secondo le modalità previste dall'ultimo periodo dell'art. 188, comma 1, del TUEL, non oltre la scadenza del piano di rientro in corso, e dalle regioni negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura/legislatura regionale. Per le modalità di determinazione del disavanzo non ripianato e dell'ulteriore disavanzo si rinvia al precedente paragrafo. Nei casi in cui non è ancora possibile verificare la realizzazione degli accertamenti di entrata e delle economie di spesa previsti nel piano di rientro, il disavanzo ripianato è pari alla riduzione del disavanzo rappresentato dalla lettera E dell'allegato al bilancio concernente il risultato di amministrazione rispetto a quello della lettera E del rendiconto dell'esercizio precedente. Se il rendiconto dell'esercizio precedente non è

ancora stato approvato si fa riferimento al rendiconto approvato in Giunta o a dati di preconsuntivo. Ai fini della compilazione delle tabelle di cui al paragrafo 9.11.7 del principio applicato della programmazione (allegato 4/1), le quote del disavanzo ripianato alle componenti del disavanzo di amministrazione in ordine di anzianità di formazione del disavanzo stesso. Al riguardo si rinvia all'esempio n. 13.

9.2.28 Il disavanzo di amministrazione di un esercizio non applicato al bilancio e non ripianato a causa della tardiva approvazione del rendiconto o di una successiva rideterminazione del disavanzo già approvato, ad esempio a seguito di sentenza, è assimilabile al disavanzo non ripianato di cui alla lettera b) del paragrafo 9.2.26, ed è ripianato applicandolo per l'intero importo all'esercizio in corso di gestione. Sono escluse dall'applicazione del principio le sentenze che comportano la formazione di nuove obbligazioni giuridiche per le quali non era possibile effettuare accantonamenti. È tardiva l'approvazione del rendiconto che non consente l'applicazione del disavanzo al bilancio dell'esercizio successivo a quello in cui il disavanzo si è formato.

9.2.29 Il disavanzo di amministrazione applicato al bilancio e non ripianato nell'esercizio precedente a causa del mancato trasferimento di somme dovute da altri livelli di governo a seguito di sentenze della Corte costituzionale o di sentenze esecutive di altre giurisdizioni può essere ripianato nei tre esercizi successivi, in quote costanti, con altre risorse dell'ente ovvero in ragione dell'esigibilità dei suddetti trasferimenti secondo il piano di erogazione delle somme comunicato formalmente dall'ente erogatore, anche mediante sottoscrizione di apposita intesa. In ogni caso resta fermo il termine dei tre esercizi per il ripiano del disavanzo, mentre non si applica il limite della durata della consiliatura/legislatura regionale.

9.2.30 Il disavanzo di amministrazione ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, determinato dall'anticipo delle attività previste nel piano di rientro e dalla registrazione dei maggiori accertamenti o dei minori impegni previsti nel bilancio negli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi. Pertanto, gli enti che hanno approvato un piano di rientro che individua le attività da adottare annualmente e preveda i relativi maggiori accertamenti o minori impegni, alla fine di ciascun esercizio possono:

a) quantificare il maggiore ripiano del disavanzo di amministrazione dell'esercizio precedente rispetto a

quello applicato in via definitiva al bilancio di previsione;

b) verificare se tale maggiore ripiano è determinato dall'anticipo delle attività previste nel piano di rientro per gli anni successivi;

c) ridurre il disavanzo da ripianare negli esercizi successivi per un importo pari al maggiore ripiano che rispetta la condizione di cui alla lettera b).

Nel caso in cui non sia possibile riferirlo ai piani di rientro, il maggiore ripiano del disavanzo è attribuito alle componenti del disavanzo di amministrazione in ordine di anzianità di formazione del disavanzo stesso, nei limiti delle quote previste nell'esercizio successivo e seguenti e restano ferme le modalità di ripiano previste nei piani di rientro, che termineranno prima del previsto.

9.3 Il riaccertamento straordinario dei residui

Il riaccertamento straordinario dei residui è l'attività prevista dall'articolo 3 comma 7, del presente decreto, diretta ad adeguare lo stock dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2014 alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria, la cd. competenza finanziaria potenziata.

In particolare, l'articolo 3 comma 7, prevede che il riaccertamento straordinario dei residui sia effettuato con riferimento alla data del 1° gennaio 2015, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014. Infatti, prima di adeguare al nuovo principio lo stock dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi precedenti, è necessario determinarne l'importo in via definitiva, nel rispetto del previgente ordinamento contabile, con l'approvazione del rendiconto della gestione 2014.

Mentre si provvede al tradizionale riaccertamento dei residui necessario alla predisposizione del rendiconto 2014, è bene preparare anche il riaccertamento straordinario dei residui, individuando per ciascun residuo definito nel rispetto del vecchio ordinamento, quelli non sorretti da alcuna obbligazione giuridica, destinati ad essere definitivamente cancellati e, per quelli corrispondenti ad obbligazioni perfezionate, l'esercizio di scadenza dell'obbligazione.

Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma 7, gli enti territoriali deliberano il

riaccertamento dei residui nella stessa giornata in cui è approvato il rendiconto 2014, immediatamente dopo la delibera del Consiglio.

Pertanto, nella stessa giornata è determinato:

a) l'importo dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2014 risultante dal rendiconto 2014 approvato dal Consiglio. I residui al 31 dicembre 2014 sono determinati nel rispetto del precedente ordinamento contabile;

b) l'importo dei residui attivi e passivi al 1° gennaio 2015 risultanti dal riaccertamento straordinario dei residui deliberato dalla Giunta. I residui al 1° gennaio 2015 sono determinati nel rispetto del principio contabile della competenza potenziata, in vigore dal 1° gennaio 2015.

Considerato che trattasi di un'attività gestionale, meramente ricognitiva dei residui esistenti al 31 dicembre 2014 e di adeguamento degli stessi al principio contabile generale della competenza finanziaria, il riaccertamento straordinario dei residui è adottato con delibera di giunta, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario, tempestivamente trasmesso al Consiglio.

Al fine di evitare comportamenti opportunistici, non è possibile effettuare il riaccertamento straordinario dei residui attraverso successive deliberazioni.

Alla delibera di giunta sono allegati i prospetti riguardanti la rideterminazione del fondo pluriennale vincolato e del risultato di amministrazione, di cui all'allegato n. 5 al presente decreto.

La procedura di riaccertamento straordinario dei residui è articolata nelle seguenti attività:

1) eliminazione definitiva dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2014 cui non corrispondono obbligazioni perfezionate. In particolare, tale fase riguarda gli impegni assunti ai sensi dell'articolo 183, comma 5, del TUEL vigente nel 2014. La delibera di riaccertamento straordinario dei residui indica, per ciascun residuo passivo definitivamente cancellato, la natura della relativa fonte di copertura (finanziato da prestito, da entrata vincolata a specifica destinazione da legge o da principi, da trasferimento vincolato a specifica destinazione, da entrata vincolata a specifica destinazione dall'ente, da entrate libere);

2) eliminazione dei residui attivi e passivi cui non corrispondono obbligazioni esigibili alla data del 31 dicembre 2014, destinati ad essere reimputati agli esercizi successivi, e individuazione delle relative scadenze. La delibera di riaccertamento straordinario dei residui indica, per ciascun residuo non scaduto cancellato, gli esercizi in cui l'obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati dal principio

applicato della contabilità finanziaria;

3) determinazione del fondo pluriennale vincolato al 1° gennaio 2015 da iscrivere nell'entrata dell'esercizio 2015 del bilancio di previsione 2015-2017, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, per un importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi reimputati di cui al punto 2, se positivo. Al riguardo si ricorda che, nelle more del riaccertamento straordinario dei residui, gli stanziamenti del bilancio di previsione 2015-2017 riguardanti il fondo pluriennale iscritto all'entrata dell'esercizio 2015 sono pari a zero;

4) determinazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, in considerazione dell'importo riaccertato dei residui attivi e passivi e dell'importo del fondo pluriennale vincolato alla stessa data,

5) individuazione delle quote accantonate, destinate e vincolate del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, con particolare riferimento:

a. ai vincoli determinati dalla eliminazione dei cd. impegni tecnici, assunti negli esercizi precedenti in attuazione dell'articolo 183, comma 5, del TUEL. In altre parole, tutti gli impegni tecnici cancellati confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione a meno di determinazioni dell'ente a svincolare risorse che non avevano natura propria di entrata vincolata, destinate al finanziamento dell'investimento che aveva determinato l'impegno tecnico;

b. all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato n. 3.3 e dall'esempio n. 5 in appendice.

Le quote vincolate, accantonate e destinate sono definite anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo, dando luogo ad un disavanzo di amministrazione; da recuperare negli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

6) variazione degli stanziamenti del bilancio di previsione 2015-2017, se approvato (sia quello conoscitivo che quello autorizzatorio) al fine di consentire:

a. l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato in entrata dell'esercizio 2015;

b. l'adeguamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato iscritto nella spesa dell'esercizio 2015 e in entrata e spesa degli esercizi successivi;

c. l'eventuale utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione;

d. l'adeguamento degli stanziamenti di entrata e di spesa (di competenza e di cassa) agli importi da reimputare e all'ammontare riaccertato dei residui attivi e passivi. Il pareggio del bilancio è garantito

dall'iscrizione del fondo pluriennale vincolato in entrata, nel caso in cui la reimputazione delle spese risulti di importo superiore alla reimputazione delle entrate;

e. l'applicazione, tra le spese di ciascun esercizio, della quota dell'eventuale risultato di amministrazione negativo;

7) ri-accertamento e re-impegno delle entrate e delle spese eliminate in quanto non esigibili al 31 dicembre 2014.

Pertanto, una componente necessaria del provvedimento di riaccertamento straordinario dei residui è costituita dalla variazione del bilancio di previsione o, in caso di esercizio provvisorio, dalla variazione degli stanziamenti e dei residui in corso di gestione.

Non sono oggetto di riaccertamento i residui attivi e passivi al 31 dicembre 2014 che sono stati incassati e pagati prima del riaccertamento straordinario. Al riguardo si richiama quanto previsto dal principio 5.2 con riferimento alla premialità e al trattamento accessorio del personale liquidato nell'anno successivo che, anche nelle more del riaccertamento straordinario, non possono essere pagati in conto residui, e devono essere impegnati con imputazione all'esercizio in corso.

È infine necessario verificare con attenzione gli effetti sugli equilibri dei singoli esercizi considerati dal bilancio determinati dalla distribuzione temporale dei residui attivi e passivi reimputati, avvalendosi dell'allegato n. 1 riportato alla fine del presente principio.

Nel caso in cui i residui attivi reimputati ad un esercizio sono di importo superiore alla differenza tra il fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e i residui passivi reimputati nel medesimo esercizio, tale differenza è vincolata alla copertura dell'eventuale eccedenza degli impegni reimputati agli esercizi successivi rispetto alla somma del fondo pluriennale vincolato di entrata e dei residui attivi. Nel bilancio di previsione dell'esercizio in cui si verifica tale differenza è effettuato un accantonamento di pari importo agli stanziamenti di spesa riguardanti il fondo pluriennale vincolato.

La stessa fattispecie può verificarsi nel caso in cui il complesso dei residui attivi riaccertati risulta superiore al totale dei residui passivi riaccertati e, anche se nell'entrata dell'esercizio 2015 non è costituito il fondo pluriennale vincolato, se la distribuzione temporale delle reimputazioni rende necessario destinare una parte dei residui attivi imputati ad un esercizio alla copertura dell'eccedenza degli impegni imputati agli esercizi successivi.

L'eventuale eccedenza dei residui attivi reimputata, non necessaria alla copertura dei residui passivi

reimputati (compresi quelli imputati agli esercizi successivi) e alla copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione determinato dal riaccertamento (compreso quello necessario alla eventuale ricostituzione di vincoli ed accantonamenti) può essere destinato al finanziamento di nuove spese. A tal fine, la variazione di bilancio diretta a individuare la destinazione di tale risorse, che può essere costituita anche da ulteriori accantonamenti ai fondi spese, è approvata dal Consiglio.

Nel caso in cui i residui passivi reimputati ad un esercizio sono di importo superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e dei residui attivi reimputati al medesimo esercizio si forma un disavanzo tecnico (rappresentato nelle righe denominate "Quota spese reimpegnate eccedente rispetto al FPV di entrata e alle entrate riaccertate" dell'allegato n. 5/1 al presente decreto), di importo corrispondente agli avanzi determinati negli esercizi successivi. Il disavanzo tecnico può:

- 1) essere finanziato con le risorse dell'esercizio. A tal fine, la variazione di bilancio diretta a individuare la copertura del disavanzo tecnico è approvata dal Consiglio.;
- 2) consentire l'approvazione del bilancio in disavanzo di competenza, in deroga al principio contabile generale del pareggio, come previsto dall'articolo 3, comma 13, al presente decreto, per un importo non superiore al disavanzo tecnico.

Il riaccertamento straordinario dei residui è effettuato anche in caso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria del bilancio, registrando le reimputazioni nelle scritture contabili. Il bilancio di previsione approvato successivamente al riaccertamento dei residui è predisposto tenendo conto di tali registrazioni. A tal fine, si rappresenta che l'adeguamento del bilancio di previsione agli esiti del riaccertamento riguarda gli stanziamenti di competenza e di cassa e i residui iniziali. Al riguardo si rappresenta che i residui iniziali devono corrispondere all'importo dei residui risultante dal rendiconto 2014 (riclassificati secondo la classificazione armonizzata) e che gli effetti del riaccertamento straordinario dei residui devono essere registrati come variazione dei residui iniziali, attività gestionale dell'esercizio 2015, con riferimento alla data del 1° gennaio 2015.

Pertanto, a seguito dell'approvazione del rendiconto 2014, i residui iniziali presunti 2015, sono sostituiti dai residui iniziali definitivi, mentre gli effetti del riaccertamento straordinario dei residui costituiscono una prima variazione apportata nel corso della gestione, alla data del 1° gennaio 2015, cui seguirà quella effettuata in sede di riaccertamento ordinario, ai fini del rendiconto 2014.

Nel rendiconto "armonizzato" del 2015, nel conto del bilancio:

- il totale della voce RS, concernente i residui attivi (o passivi) al 1 gennaio 2015 corrisponde al totale dei residui attivi (o passivi) al 31 dicembre 2014 del rendiconto 2014;

nelle voci R del rendiconto, concernenti "Riaccertamento dei residui" sono indicate sia le variazioni apportate in occasione del riaccertamento straordinario al 1° gennaio 2015, che quelle apportate in occasione del riaccertamento ordinario 2015, riferito alla data del 31 dicembre 2015.

Per ulteriori indicazioni riguardanti il riaccertamento straordinario dei residui si rinvia all'esempio n. 6, che costituisce parte integrante del presente principio.

10 La contabilizzazione dell'utilizzo degli incassi vincolati degli enti locali

10.1 Quadro normativo.

Gli enti locali, ai sensi di quanto previsto:

dall'art. 180, comma 3, lettera d), del TUEL, indicano al tesoriere, attraverso l'ordinativo di incasso, l'eventuale natura vincolata dei propri incassi. Al riguardo, devono essere segnalate al tesoriere le riscossioni a destinazione vincolata derivanti da trasferimenti e da prestiti;

dall'art. 185, comma 2, lettera i), del TUEL, indicano al tesoriere, attraverso l'ordinativo di pagamento, l'eventuale natura vincolata dei propri pagamenti. Al riguardo, devono essere comunicati al tesoriere i pagamenti con destinazione vincolata derivanti da trasferimenti o da prestiti;

dall'art. 195, comma 1, del TUEL, possono disporre l'utilizzo, in termini di cassa, delle entrate vincolate di cui al citato art. 180, comma 3, lettera d), per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell'art. 222 (salvo gli enti in stato di dissesto finanziario sino all'emanazione del decreto di cui all'art. 261, comma 3). Con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione viene ricostituita la consistenza delle somme vincolate utilizzate per il pagamento di spese correnti.

dall'art. 195, comma 3, del TUEL, vincolano il ricorso all'anticipazione di tesoreria a seguito dell'utilizzo di entrate vincolate.

A decorrere dal 1° gennaio 2015, gli enti locali sono tenuti a contabilizzare nelle scritture finanziarie i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate di cui all'art. 180, comma 3, lettera d), secondo le modalità indicate nel presente principio applicato (art. 195, comma 1, ultimo periodo, del TUEL).

Al riguardo:

all'art. 195, comma 2, del TUEL, è previsto che l'utilizzo di incassi vincolati è attivato dall'ente con l'emissione di appositi ordinativi di incasso e pagamento di regolazione contabile, fermo restando l'adozione della deliberazione della giunta relativa all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222, comma 1, del TUEL che, all'inizio di ciascun esercizio, autorizza l'utilizzo di incassi vincolati;

all'art. 209 del TUEL è previsto che «il tesoriere tiene contabilmente distinti gli incassi di cui all'art. 180, comma 3, lettera d). I prelievi di tali risorse sono consentiti solo con i mandati di pagamento di cui all'art. 185, comma 2, lettera i). È consentito l'utilizzo di risorse vincolate secondo le modalità e nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 195».

10.2 Registrazione dell'utilizzo di incassi vincolati per esigenze correnti

Nel corso della gestione, in considerazione della natura libera o vincolata degli incassi e pagamenti, indicata a cura dell'ente, nei titoli di incasso e di pagamento ai sensi degli articoli 180, comma 3, lettera d), e 185, comma 2, lettera i), del TUEL, il tesoriere distingue la liquidità dell'ente in parte libera e parte vincolata.

In caso di crisi di insufficienza dei fondi liberi, nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 195 del TUEL, il tesoriere provvede automaticamente all'utilizzo delle risorse vincolate per il pagamento di spese correnti disposte dall'ente.

Nel caso di incassi vincolati esclusi dall'obbligo di versamento nella contabilità speciale di tesoreria unica, si provvede all'utilizzo prioritario di tali disponibilità. Logicamente, si provvede prioritariamente al reintegro delle entrate vincolate giacenti presso la tesoreria statale.

L'utilizzo degli incassi vincolati per il pagamento di spese correnti non vincolate determina la formazione di "carte contabili" di entrata e di spesa, che il tesoriere trasmette a SIOPE utilizzando gli appositi codici provvisori, previsti a tal fine ("Pagamenti da regolarizzare per utilizzo di incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL" e "Incassi da regolarizzare per destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL").

A seguito della comunicazione dei sospesi in attesa di regolarizzazione, l'ente effettua la seguente operazione, con periodicità almeno mensile, entro 10 giorni dalla fine di ciascun mese:

a) impegna ed emette un ordine di pagamento, a regolarizzazione delle carte contabili, per l'importo degli incassi vincolati che sono stati destinati alla copertura di spese correnti, sul capitolo di spesa

"Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL".

L'ordine di pagamento è versato in entrata al bilancio dell'ente e presenta l'indicazione di cui all'art. 185, comma 2, lettera i), del TUEL, che trattasi di pagamento di risorse vincolate. L'entrata è registrata attraverso l'operazione di cui al punto b);

b) accerta ed emette una reversale di incasso, a regolarizzazione delle carte contabili, di importo pari alla spesa di cui alla lettera a), sul conto "Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL". L'ordine di incasso non presenta l'indicazione di cui all'art. 180, comma 3, lettera d), del TUEL, in quanto trattasi di incasso di entrate libere.

A seguito dell'utilizzo degli incassi vincolati per il pagamento delle spese correnti, tutte le disponibilità libere giacenti nel conto intestato all'ente alla fine di ogni giornata di lavoro devono essere destinate al reintegro delle risorse vincolate, fino al loro completo reintegro.

Il reintegro delle risorse vincolate effettuato dal tesoriere genera dei sospesi di entrata e di spesa, trasmessi al SIOPE utilizzando gli appositi codici provvisori, previsti a tal fine ("Pagamenti da regolarizzare per destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL" e "Incassi da regolarizzare per reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL").

I sospesi riguardanti il reintegro degli incassi vincolati devono essere regolarizzati dall'ente entro le stesse scadenze indicate per la regolarizzazione dei sospesi riguardanti l'utilizzo degli incassi vincolati.

A tal fine, sulla base delle comunicazioni dei sospesi trasmesse dal tesoriere, l'ente:

c) impegna ed emette un ordine di pagamento, a regolarizzazione delle carte contabili, sul capitolo di spesa "Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL". L'ordine di pagamento è versato in entrata al bilancio dell'ente e non presenta l'indicazione di cui all'art. 185, comma 2, lettera i), del TUEL, in quanto trattasi di pagamento di risorse libere. L'entrata è registrata attraverso l'operazione di cui al punto d),

d) accerta ed emette una reversale di incasso, a regolarizzazione delle carte contabili, di importo pari alla spesa di cui alla lettera c), sul conto "Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL".

L'ordine di incasso presenta l'indicazione di cui all'art. 180, comma 3, lettera d), del TUEL, che trattasi di incasso di entrate a destinazione vincolata.

10.3 Entrate vincolate depositate in conti diversi da quello di gestione di tesoreria

L'utilizzo degli incassi vincolati per il pagamento di spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL non può

essere automaticamente disposto dal tesoriere se gli incassi vincolati, in quanto non soggetti all'obbligo di versamento nelle contabilità speciali di tesoreria unica, sono depositati in un conto corrente o di deposito distinto dal conto di gestione di tesoreria, o temporaneamente investiti.

In tali casi, in presenza di carenza di disponibilità nella cassa libera, è solo l'ente che può disporre il trasferimento degli incassi vincolati dagli altri conti correnti bancari o di deposito al conto di gestione di tesoreria. Una volta che le somme sono rientrate nel conto di gestione di tesoreria, il tesoriere provvede automaticamente all'utilizzo delle risorse vincolate per il pagamento di spese correnti disposte dall'ente.

A seguito dell'ordine di trasferimento di tali fondi, l'ente provvede alle seguenti scritture finanziarie:

- a) l'accertamento e l'incasso di entrate derivanti dalla riduzione di depositi bancari. L'ordine di incasso presenta l'indicazione di cui all'art. 180, comma 3, lettera d), del TUEL, che trattasi di incasso di entrate a destinazione vincolata. Tali incassi, sono automaticamente utilizzati dalla banca per il pagamento di spese correnti ai sensi dell'articolo 195 del TUEL, generando i sospesi di entrata e di uscita;
- b) impegna ed emette un ordine di pagamento, a regolarizzazione delle carte contabili, per l'importo degli incassi vincolati che sono stati destinati alla copertura di spese correnti, sul capitolo di spesa "Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL".

L'ordine di pagamento è versato in entrata al bilancio dell'ente e presenta l'indicazione di cui all'art. 185, comma 2, lettera i), del TUEL, che trattasi di pagamento di risorse vincolate. L'entrata è registrata attraverso l'operazione di cui al punto c);

- c) accerta ed emette una reversale di incasso, a regolarizzazione delle carte contabili, di importo pari alla spesa di cui alla lettera b), sul conto "Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL". L'ordine di incasso non presenta l'indicazione di cui all'art. 180, comma 3, lettera d), del TUEL, in quanto, trattasi di incasso di entrate libere.

A seguito del reintegro delle risorse vincolate effettuato in automatico dal tesoriere, sulla base delle comunicazioni dei sospesi trasmesse sempre dal tesoriere, l'ente:

- d) impegna ed emette un ordine di pagamento, a regolarizzazione delle carte contabili, sul capitolo di spesa "Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL". L'ordine di pagamento è versato in entrata al bilancio dell'ente e non presenta l'indicazione di cui all'art. 185, comma 2, lettera i), del TUEL, in quanto trattasi di pagamento di risorse libere. L'entrata è registrata

attraverso l'operazione di cui al punto e);

e) accerta ed emette una reversale di incasso, a regolarizzazione delle carte contabili, di importo pari alla spesa di cui alla lettera d), sul conto "Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL".

L'ordine di incasso presenta l'indicazione di cui all'art. 180, comma 3, lettera d), del TUEL, che trattasi di incasso di entrate a destinazione vincolata;

e) ordina al tesoriere di trasferire le risorse escluse dall'obbligo di riversamento alle contabilità speciali di tesoreria unica al conto corrente o di deposito aperto per tali risorse.

Impegna e paga spese derivanti dall'incremento di depositi bancari.

L'ordine di pagamento presenta l'indicazione di cui all'art. 185, comma 2, lettera i), del TUEL, che trattasi di pagamento di risorse vincolate.

Il mancato utilizzo degli incassi vincolati per il pagamento delle spese correnti ai sensi dell'articolo 195 del TUEL comporta l'attivazione dell'anticipazione di tesoreria e, conseguentemente, la relativa spesa per interessi passivi.

È pertanto necessaria, da parte degli enti, la massima attenzione nella gestione della propria liquidità, compresa quella temporaneamente depositata presso altri conti correnti e di depositi, al fine di evitare che l'ente vada in anticipazione quando dispone di risorse liquide e la relativa spesa per interessi.

10.4 Gestione degli incassi in attesa di regolarizzazione

Nel corso dell'esercizio, sulla base del flag attribuito agli ordinativi di incasso e di pagamento ai sensi degli articoli. 180, comma 3, lettera d), e 185, comma 2, lettera i), del TUEL, sia l'ente che il tesoriere sono in condizione di determinare il saldo di cassa libero e il saldo di cassa vincolato.

La presenza di rilevanti importi di incassi in attesa di regolarizzazione da parte dell'ente, rende incerta la distinzione delle giacenze liquide tra fondi liberi e fondi vincolati.

Nelle more della regolarizzazione, tale incertezza non rileva se l'ente dispone di fondi liberi certi (derivanti da incassi regolarizzati) a valere dei quali è possibile effettuare pagamenti.

In ogni caso, il tesoriere considera "liberi" gli incassi in attesa di regolarizzazione li utilizza per i pagamenti non vincolati, in caso di insufficienza di fondi liberi derivanti da incassi già regolarizzati.

A seguito della regolarizzazione dei sospesi riguardanti entrate vincolate, può risultare che tali risorse sono già state utilizzate per il pagamento di spese non vincolate. In tal caso il tesoriere registra l'utilizzo di tali risorse con la conseguente formazione delle carte contabili destinate ad essere regolarizzate

dall'ente e l'obbligo di ricostituire le giacenze vincolate a valere di tutte le giacenze riscosse dall'ente.

10.5 La classificazione contabile delle operazioni nel bilancio

Al fine di consentire la registrazione contabile dell'utilizzo di incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL, il piano dei conti finanziario prevede che tali operazioni sono registrate tra le "altre entrate per partite di giro":

Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	E.9.01.99.06.000
Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL	E.9.01.99.06.001
Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	E.9.01.99.06.002

tra le "altre uscite per partite di giro":

Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	U.7.01.99.06.000
Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	U.7.01.99.06.001
Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	U.7.01.99.06.002

Trattando si entrate e spese registrate nelle partite di giro, gli stanziamenti riguardanti tali operazioni non svolgono la funzione di vincolo della spesa.

10.6 La determinazione della giacenza vincolata al 1° gennaio 2015 All'avvio dell'esercizio 2015, contestualmente alla trasmissione del bilancio di previsione o, in caso di esercizio provvisorio, contestualmente alla trasmissione del bilancio provvisorio da gestire e dell'elenco dei residui, gli enti locali comunicano formalmente al proprio tesoriere l'importo degli incassi vincolati alla data del 31 dicembre 2014.

L'importo della cassa vincolata alla data del 1 gennaio 2015 è definito con determinazione del responsabile finanziario, per un importo non inferiore a quello risultante al tesoriere e all'ente alla data del 31 dicembre 2014, determinato, dalla differenza tra i residui tecnici al 31 dicembre 2014 e i residui

attivi riguardanti entrate vincolate alla medesima data.

Per gli enti locali che hanno partecipato alla sperimentazione prevista dal decreto legislativo n. 118 del 2011 che non hanno più gli impegni tecnici, si deve fare riferimento alla differenza tra i residui attivi riguardanti entrate vincolate al 31 dicembre 2014 e la sommatoria del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre 2014 relativo a capitoli vincolati con i residui passivi relativi a capitoli vincolati.

Trattandosi di un dato presunto, a seguito dell'approvazione del rendiconto della gestione 2014, l'ente comunica al proprio tesoriere l'importo definitivo delle riscossioni vincolate risultanti dal consuntivo.

A tal fine l'ente emette i titoli necessari per vincolare (attingendo alle risorse libere) o liberare le risorse necessarie per adeguare il saldo alla data della comunicazione, tenendo conto dell'importo definitivo della cassa vincolata al 1° gennaio 2015.

10.7. Spese vincolate pagate prima del correlato incasso. Nel caso in cui una spesa sia pagata anticipatamente rispetto all'incasso della correlata entrata vincolata, il mandato di pagamento non riporta l'indicazione di cui all'art. 185, comma 2, lettera i), del TUEL, concernente il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione relativi a trasferimenti o ai prestiti, in quanto la spesa non è effettuata a valere di incassi vincolati.

Di conseguenza, l'ordinativo di incasso concernente l'entrata correlata incassata successivamente al correlato pagamento, non riporta l'indicazione di cui all'art. 180, comma 3, lettera d), del TUEL, concernente gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da trasferimenti o da prestiti, in quanto, essendo il vincolo già stato rispettato, gli incassi non sono vincolati alla realizzazione di una specifica spesa.

10.8. Utilizzo risorse vincolate al 31 dicembre

In sede di predisposizione del rendiconto, a seguito della comunicazione dei sospesi riguardanti l'utilizzo e il reintegro della cassa vincolata per le spese correnti da parte del tesoriere alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce, l'ente effettua le consuete registrazioni contabili riferite alla data del 31 dicembre. Nel caso di utilizzo di cassa vincolata non completamente reintegrata alla data del 31 dicembre, per l'importo non ancora reintegrato, si accerta l'entrata da "Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL" e si impegna la spesa per "Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL".

A seguito della comunicazione da parte del tesoriere dei sospesi riguardanti il reintegro di tali risorse, la

regolazione contabile è effettuata in conto residui.

Nel conto del tesoriere è data evidenza della composizione della cassa vincolata alla fine dell'anno e dell'eventuale utilizzo di cassa vincolata ancora da reintegrare.

11. La gestione del bilancio da parte del tesoriere

11.1 Le caratteristiche del bilancio finanziario di previsione adottato in attuazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 rilevanti per il tesoriere, nei casi in cui è tenuto ad effettuare controlli sui pagamenti, sono:

- è un bilancio almeno triennale, predisposto nel rispetto del principio generale dell'annualità del bilancio;
- il primo esercizio considerato nel bilancio di previsione è redatto per competenza e cassa, e indica l'importo dei residui presunti alla data del 1° gennaio. Pertanto, con il bilancio di previsione non è richiesto l'invio dell'elenco dei residui. Nel corso dell'anno, anche all'avvio dell'esercizio, gli enti trasmettono la delibera riguardante il riaccertamento ordinario dei residui e l'allegato riguardante le variazioni di bilancio per il tesoriere;
- non può presentare stanziamenti di cassa maggiori della somma degli stanziamenti di residui e di competenza, fatta eccezione per la missione "20-Fondi e Accantonamenti";
- ha carattere autorizzatorio, fatta eccezione per le partite di giro/servizi per conto di terzi e per i rimborsi per anticipazioni di cassa;
- è distinto in bilancio politico, bilancio tecnico (solo per le regioni), bilancio gestionale. Il tesoriere gestisce solo il bilancio politico, approvato dal Consiglio;
- è classificato in titoli e tipologie e in missioni, programmi e titoli.

11.2 Gli enti e gli organismi strumentali (sia quelli che adottano la contabilità finanziaria affiancata dalla contabilità economico patrimoniale, sia quelli che adottano solo la contabilità economico patrimoniale), devono necessariamente dotarsi di un servizio di cassa, al fine di consentire il rispetto degli obblighi di segnalazione dei dati riferiti a SIOPE, che non possono conciliarsi con l'esistenza di meri rapporti di conto corrente. Gli organismi strumentali degli enti territoriali, definiti dall'articolo 1, commi 2, lettera b) del presente decreto, sono costituiti dalle articolazioni organizzative di un ente, anche a livello territoriale, prive di personalità giuridica, cui è stata formalmente attribuita autonomia contabile e di bilancio.

Gli enti strumentali degli enti territoriali, definiti dall'articolo 11-ter del presente decreto, sono costituiti dagli enti, pubblici e privati, escluse le società di capitali, controllate o partecipate da un ente territoriale.

Sono enti strumentali degli enti territoriali le fondazioni controllate o partecipate da un ente territoriale.

Sono enti strumentali degli enti locali gli enti previsti dagli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) e le aziende speciali di cui all'articolo 114, comma 1, del medesimo decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,

Relativamente alle Istituzioni comunali, in qualità di organismi strumentali di cui all'articolo 1, commi 2, lettera b) del presente decreto, o ad altri enti strumentali in contabilità finanziaria, per i quali è gestito il servizio di cassa, occorre precisare che la riforma contabile degli enti territoriali (recante anche per essi l'obbligo di adottare la contabilità finanziaria affiancata dalla contabilità economico-patrimoniale e i nuovi schemi di bilancio armonizzati) non comporta per la banca cassiera l'obbligo del controllo degli stanziamenti e della resa del conto del tesoriere, ossia la variazione del servizio di cassa in servizio di tesoreria.

Ciò in quanto, non essendo diversamente stabilito nel presente decreto, valgono le disposizioni al riguardo previste dal decreto legislativo n. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) o, per gli enti regionali, la normativa previgente.

L'estensione della rilevazione SIOPE a tutti gli organismi strumentali e agli enti strumentali sarà attuato con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, secondo le modalità previste dall'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

11.3 Gli stanziamenti del primo esercizio del bilancio devono essere redatti in termini di competenza e di cassa.

Il tesoriere, nei casi in cui è tenuto ad effettuare controlli sui pagamenti, in fase di estinzione degli ordinativi di pagamento verifica il rispetto del doppio vincolo giuridico:

a) dello stanziamento di competenza, al netto del fondo pluriennale vincolato (per i titoli in c/competenza), o dell'ammontare dei residui (per i titoli emessi in c/residui);

b) dello stanziamento di cassa senza operare alcuna distinzione sullo stanziamento di cassa.

Una significativa novità della riforma contabile degli enti territoriali e dei loro enti e organismi strumentali è costituita dall'attribuzione della funzione autorizzatoria al titolo 6 delle entrate,

riguardante le accensioni di prestiti, e dall'esclusione di tale funzione per le spese riguardanti il rimborso delle anticipazioni di tesoreria e per i servizi per conto di terzi.

Con riguardo all'attribuzione della funzione autorizzatoria al titolo 6, la stessa riguarda l'operatività dell'ente e non incide sull'attività del tesoriere il quale resta comunque obbligato ad accettare la riscossione di ogni somma versata a favore dell'ente, anche senza la preventiva emissione dell'ordinativo d'incasso e anche nel caso in cui tale riscossione determini uno sfioramento sullo stanziamento di cassa.

Per quanto riguarda le anticipazioni di tesoreria, che continuano ad essere erogate sulla base di quanto previsto dalla legge e dalle convenzioni di tesoreria, l'istituzione di un apposito titolo delle entrate e delle spese - dedicato alla registrazione di tali operazioni e con riferimento al quale gli stanziamenti non svolgono funzione autorizzatoria, sia in entrata, che in spesa - risponde all'esigenza di evidenziarne le specifiche modalità di gestione, in particolare con riferimento alle operazioni di accensione e rimborso di prestiti.

Per le anticipazioni di tesoreria si richiama quanto previsto dal principio applicato della contabilità finanziaria 3.26 che, con particolare riferimento a tali operazioni, invita alla corretta applicazione del principio contabile generale n. 4 dell'integrità, in base al quale la registrazione delle entrate e delle spese deve aver luogo per il loro intero importo, al lordo delle correlate spese e entrate.

Pertanto, in attuazione di tale principio, è obbligatorio, per gli enti, regolarizzare tutte le carte contabili riguardanti le anticipazioni di tesoreria ed i relativi rimborsi ed è assolutamente esclusa la possibilità di registrare le anticipazioni di tesoreria a saldo. Il tesoriere recepisce tale impostazione d'iniziativa senza attendere indicazioni dell'ente; resta inteso che il tesoriere produce il proprio conto con le carte contabili relative all'utilizzo ed al rientro dell'anticipazione di tesoreria per la parte che eventualmente dovesse risultare ancora non regolarizzata.

11.4 Per ciascuna unità di voto, il bilancio di previsione annuale indica:

- a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
- b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese di cui si autorizza l'impegno nell'esercizio cui il bilancio si riferisce;
- c) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere e delle spese di cui si autorizza il pagamento

nel medesimo esercizio, senza distinzioni tra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui.

In attuazione del principio della competenza finanziaria potenziata, ciascuna previsione di spesa di competenza, nello schema del bilancio di previsione di cui all'allegato 9 al presente decreto, espone anche:

- l'importo degli impegni già assunti, che evidenzia la quota degli impegni, di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, assunti negli esercizi precedenti (trattasi dell'importo risultante alla data di elaborazione del bilancio);
- l'importo del fondo pluriennale vincolato, che indica le spese che si prevede di impegnare nell'esercizio con imputazione agli esercizi successivi, o già impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi, la cui copertura è costituita da entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, o da entrate già accertate negli esercizi precedenti e iscritte nel fondo pluriennale previsto tra le entrate.

Il tesoriere non effettua verifiche di congruenza rispetto agli stanziamenti di bilancio, comprese le relative articolazioni relative al fondo pluriennale vincolato e alle spese già impegnate, approvati dal Consiglio.

L'importo degli impegni già assunti rileva per il tesoriere in caso di esercizio provvisorio.

L'importo del fondo pluriennale vincolato rileva per il tesoriere in quanto, su tale quota dello stanziamento, l'ente non può impegnare e pagare. Pertanto, la verifica di competenza del tesoriere riguardante la capienza degli stanziamenti di competenza è effettuata con riferimento alla differenza tra lo stanziamento di competenza complessivo e l'importo del fondo pluriennale vincolato.

Nel corso della gestione, l'importo del fondo pluriennale vincolato può essere modificato con provvedimento del responsabile finanziario o, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di contabilità dell'ente, dai dirigenti responsabili della spesa. Tali modifiche sono trasmesse tempestivamente (anche in modalità elettronica) dall'ente al tesoriere con comunicazione predisposta sulla base dello schema "variazione fondo plur vincolato". Il tesoriere non è tenuto a verificare la competenza dell'organo che ha assunto la variazione.

Le variazioni del fondo pluriennale e degli stanziamenti di bilancio correlati, compresi gli stanziamenti di cassa disposte dall'ente dopo la chiusura dell'esercizio ai sensi dell'articolo 3, commi 4, al presente

decreto relative all'esercizio precedente non sono oggetto di interesse del tesoriere che non è tenuto a gestirle.

Resta fermo l'obbligo, per l'ente, di trasmettere al tesoriere le sole variazioni di bilancio riguardanti l'esercizio in corso utilizzando l'allegato alla deliberazione redatto in conformità allo schema "Dati per variazione bilancio es". (9)

11.5 Il decreto legislativo n. 118 del 2011 ha conservato l'attuale rapporto tra unità di voto in sede di delibera consiliare e ambito di controllo del tesoriere nei casi in cui è tenuto ad effettuare verifiche sui pagamenti; in altre parole, così come nel precedente ordinamento contabile, per gli enti locali, il controllo del tesoriere si fonda sul dato espresso dall'Intervento che costituisce anche l'unità di voto in ambito consiliare, così, dall'esercizio 2016, a seguito dell'adozione dello schema di bilancio di cui all'allegato n. 9 con funzione autorizzatoria, per tutti gli enti territoriali, il controllo del tesoriere deve effettuarsi (sulla base della nuova classificazione) a livello di Programma, unità di voto nel nuovo ordinamento contabile ai sensi dell'art. 13, secondo comma, del decreto legislativo n. 118 del 2011. Tale soluzione comporta in ogni caso il controllo anche del Titolo. Tale disciplina è estesa anche alle regioni per le quali, nel precedente ordinamento contabile, le verifiche dei tesorieri sono effettuate a livello di capitolo.

11.6 La classificazione delle entrate in Titoli e Tipologie, e delle spese in Missioni, Programmi e Titoli prevista dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del decreto legislativo n. 118 del 2011 non comporta per il tesoriere, nei casi in cui è tenuto ad effettuare controlli sui pagamenti, differenze nelle modalità della gestione del bilancio rispetto al passato.

I codici di bilancio previsti nell'ordinativo riguardano:

- per le entrate, il codice del titolo e della tipologia
- per le spese, il codice della missione, del programma e del titolo.

I codici di bilancio sono indicati negli ordinativi di incasso e di pagamento distintamente rispetto ai codici della transazione elementare (che pure comprendono i codici di bilancio), secondo le modalità sopra indicate.

Non compete al Tesoriere individuare i codici di bilancio dalla transazione elementare o dalla codifica analitica (piano dei conti) riportata sugli ordinativi.

Infatti la disciplina degli elementi dell'ordinativo di incasso e di pagamento (per le regioni gli articoli 54,

comma 3, e 58, comma 3, del D.Lgs. n. 118 del 2011 e, per gli enti locali, gli articoli 180, comma 3, e 185, comma 2) distingue chiaramente l'indicazione delle missioni, programmi e titoli rispetto all'indicazione della codifica della transazione elementare e della codifica di bilancio.

PERIODO ELIMINATO DAL DECRETO 25 LUGLIO 2023.

Tutti i programmi di spesa possono essere articolati tra i seguenti titoli di bilancio:

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

TITOLO 4 RIMBORSO DI PRESTITI.

Gli schemi di bilancio predisposti in attuazione della riforma indicano l'articolazione dei programmi tra i titoli che si ritiene saranno utilizzati dagli enti, fermo restando la possibilità, da parte degli stessi, di utilizzare per ciascun programma, tutti i titoli di spesa sopra indicati.

I nuovi schemi di bilancio prevedono solo, rispettivamente, per la missione 60 "Anticipazioni finanziarie" e per la missione 99 "Servizi per conto terzi" ulteriori due titoli:

TITOLO 5 CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

TITOLO 7 SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO.

Per gli enti territoriali e i loro enti, non è previsto il titolo 6 della spesa, così come non è previsto il titolo 8 delle entrate.

Il bilancio non conforme allo schema previsto dall'allegato n. 9 al presente decreto non deve essere accettato dal tesoriere, nei casi in cui è tenuto ad effettuare il controllo sui pagamenti.

In proposito e con maggior dettaglio valgono le seguenti precisazioni:

Il Tesoriere non deve accettare:

- bilancio di previsione che non sia formalmente approvato dal Consiglio;
- delibere di approvazione del bilancio di previsione che, con riferimento al primo esercizio (corrispondente a quello in corso), non prevedono gli stanziamenti di cassa, sia per le entrate che per le spese;
- riaccertamenti parziali dei residui, salvo le eccezioni previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 9.1, quindi limitatamente ai residui che devono essere incassati/pagati non ricompresi fra quelli presunti riportati nel bilancio di previsione approvato per l'esercizio in corso.

11.7 Gli ordini di incasso e di pagamento riportano i codici della transazione di cui agli articoli da 5 a 7 del decreto legislativo n. 118 del 2011, inseriti nei campi liberi della reversale o del mandato a disposizione dell'ente, non gestiti dal tesoriere.

11.8 A decorrere dall'adozione degli schemi di bilancio armonizzati con funzione autorizzatoria, le variazioni al bilancio, a seguito di delibere di variazione o di storno, sono comunicate al tesoriere utilizzando l'apposito schema "Dati per variazione bilancio es", che costituisce un allegato obbligatorio della delibera di variazione del bilancio. Il prospetto è compilato valorizzando la somma algebrica della variazione intervenuta; ciò in quanto il tesoriere, nei casi in cui è tenuto ad effettuare il controllo sui pagamenti, traccia l'aumento o la diminuzione quale importo assestato dello stanziamento del bilancio di previsione approvato.

Per fini di controllo, lo schema richiede anche la valorizzazione di tutti gli aggregati di bilancio interessati dalla variazione (ad esempio: il totale del programma, della missione cui il programma si riferisce, del totale delle spese e del totale delle missioni e del totale generale delle spese).

Nei casi in cui sono predisposte più delibere di variazione di bilancio senza che sia possibile prevederne i tempi di approvazione, la compilazione della prima e dell'ultima colonna dello schema per il tesoriere, riguardanti lo stanziamento aggiornato, prima e dopo la variazione, può dare luogo a incertezze, non essendo possibile prevedere lo stanziamento aggiornato alla data di approvazione della variazione. Di conseguenza, la prima e l'ultima colonna dello schema della variazione di bilancio per il tesoriere, possono essere compilate dopo l'approvazione della delibera di variazione, a cura del responsabile finanziario.

Sono previsti specifici schemi per le variazioni di bilancio disposte nel corso dell'esercizio provvisorio (nei limitati casi in cui tali variazioni sono consentite, quali quelle conseguenti al riaccertamento ordinario e straordinario dei residui, quelle per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente, che consentono l'utilizzo delle quote vincolate dell'avanzo di amministrazione sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, sulla base di dati di pre-consuntivo dell'esercizio precedente, quelle riguardanti le spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente, quelle effettuate a seguito del preconsuntivo dell'esercizio precedente, per variare l'importo delle voci di cui "impegni già assunti").

Si raccomanda agli enti di dedicare la massima attenzione agli stanziamenti di cassa, a seguito del riaccertamento dei residui.

11.9 Nel caso in cui il bilancio di previsione non sia approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente, l'ente è gestito in esercizio provvisorio (se sono stati rinviati i termini di approvazione del bilancio di previsione, con le modalità previste dalla legge) o in gestione provvisoria (negli altri casi). Al riguardo si richiama quanto previsto dal principio contabile applicato n. 8.

Sia nel caso dell'esercizio provvisorio, che della gestione provvisoria, l'ente trasmette al tesoriere (anche in modalità elettronica mediante posta certificata):

- l'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio e gli stanziamenti di competenza riguardanti l'anno cui si riferisce l'esercizio o la gestione provvisoria, previsti nell'ultimo bilancio di previsione approvato (almeno triennale). Tale elenco è aggiornato con le variazioni approvate nel corso dell'esercizio precedente;
- le previsioni aggiornate riguardanti il secondo esercizio dell'ultimo bilancio di previsione approvato, indicante, per ciascun stanziamento, anche:

- a) gli impegni già assunti, che possono essere aggiornati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente;
 - b) l'importo del fondo pluriennale vincolato aggiornato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.
- All'avvio dell'esercizio 2015 gli enti locali comunicano al proprio tesoriere l'importo presunto degli incassi vincolati al 1° gennaio 2015 (nelle more dell'approvazione del rendiconto 2014, trattasi di un dato presunto), secondo le modalità previste dal principio applicato n. 10.

Il bilancio provvisorio non conforme allo schema previsto dalla riforma non deve essere accettato dal tesoriere.

A seguito del riaccertamento dei residui ordinario e/o straordinario, l'ente trasmette al tesoriere l'elenco dei residui aggiornato rispetto a quanto comunicato il 1° gennaio e, solo nell'esercizio 2015, l'importo definitivo degli incassi vincolati al 1° gennaio 2015

Nel corso dell'esercizio provvisorio l'ente può effettuare variazioni di bilancio secondo le modalità previste dalla riforma, comprese le variazioni del fondo pluriennale vincolato e della voce relativa alle "spese già impegnate". Le variazioni effettuate nel corso dell'esercizio provvisorio danno luogo, di volta in volta, ad aggiornamento da parte del tesoriere del dato preesistente; ciò ai soli fini della gestione in

dodicesimi e senza rilevare ai fini della resa del conto del tesoriere.

Le predette variazioni sono comunicate al tesoriere utilizzando l'apposito schema "Dati per esercizio e gestione provvisoria" valorizzando i dati delle sole voci di bilancio interessate dalla variazione

Nel corso dell'esercizio provvisorio l'ente può impegnare mensilmente, per ciascun programma, spese non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell'ultimo bilancio preventivo deliberato, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale (la voce "di cui fondo pluriennale vincolato)", con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

Pertanto, dal 1° gennaio 2015 utilizzano l'apposito elemento dell'ordinativo di pagamento, previsto per identificare le spese non soggette al controllo dei dodicesimi di cui all'articolo 163, comma 5, in caso di esercizio provvisorio. Al tesoriere non è richiesto di verificare che la spesa cui si riferisce il mandato è esclusa dall'obbligo della gestione per dodicesimi.

A tal fine, gli enti che adottano l'OPI, utilizzano il campo previsto per indicare che trattasi di spesa esclusa dall'obbligo della gestione per dodicesimi (il flag "frazionabile" è valorizzato con "NO" per tutte le spese non soggette al controllo dei dodicesimi comprese le spese a valere sulle somme già impegnate).

Le verifiche riguardanti i dodicesimi sono svolte dal tesoriere facendo riferimento alla differenza tra gli stanziamenti di competenza e l'importo delle spese già impegnate e del fondo pluriennale vincolato, fermo restando le verifiche riguardanti la capienza complessiva degli stanziamenti di competenza, sulla base della differenza tra lo stanziamento di competenza complessivo e l'importo del fondo pluriennale vincolato.

Il controllo è svolto dal Tesoriere operando una netta separazione fra la disponibilità:

- dei dodicesimi mensili - fissa per ciascun mese salvo variazioni dovute ad aggiornamenti sulle somme già impegnate negli esercizi precedenti, determinata dall'importo dei singoli stanziamenti di bilancio al netto dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, e della quota parte non usufruita nei mesi antecedenti a quello in cui è effettuato il pagamento del mandato;
- della disponibilità per mandati non frazionati.

Ad esempio, nel caso in cui un programma preveda il seguente stanziamento:

previsione di competenza 100

di cui già impegnato* 10

di cui fondo pluriennale vincolato 30

nel corso dell'esercizio provvisorio il limite mensile ai mandati di competenza è pari a $(100-10-30)/12=5$, esclusi i mandati che l'ente segnala come esclusi dall'obbligo dei dodicesimi, fermo restando il limite complessivo ai mandati di competenza pari a $100-30=70$.

Esempio di applicazione del limite dei dodicesimi, nel corso dell'esercizio provvisorio:

	Limite complessivo ai mandati di competenza	Residuo dodicesimi mesi precedenti	Disponibilità dodicesimi del mese	Disponibilità per mandati non frazionabili	Disponibilità per mandati frazionabili	Cari co Mandato	Frazionabile sì/no	Controllo disponibilità	Disponibilità in dodicesimi dopo l'operazione
	100- 30=70								
gennaio	70	0	5	70	5	3	sì	ok	2
	67	0	2	67	2	4	sì	ko	2
	67	0	2	67	2	4	no	ok	2
febbraio	63	2	5	63	7	6	sì	ok	1
	57	0	1	57	1	6	no	ok	1
marzo	51	1	5	51	6	60	sì	ko	6
	51	0	6	51	6	60	no	ko	6
	51	0	6	51	6	6	sì	ok	0
aprile	45	0	5	45	5	4	sì	ok	1
	41	0	1	41	1	2	sì	ko	1
	41	0	1	41	1	40	no	ok	1
	1	0	1	1	1	3	sì	ko	1
	1	0	1	1	1	3	no	ko	1

La gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, delle spese relative al finanziamento della sanità per le regioni, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniale certi e gravi all'ente.

A tal fine, gli enti che adottano l'OPI, utilizzano il tag "gestione provvisoria" all'interno delle informazioni del beneficiario con il valore SI solo nel caso di gestione provvisoria.

Nel corso della gestione provvisoria al tesoriere non è richiesto di verificare che i mandati di pagamento riguardino le spese previste dalla legge.

Durante la gestione provvisoria il controllo del tesoriere è effettuato sullo stanziamento della competenza al netto del "di cui fondo pluriennale vincolato".

In vigenza di esercizio e gestione provvisoria non è previsto il controllo sullo stanziamento di cassa.

11.10 Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato con un'unica delibera della giunta che provvede, contestualmente, alle correlate variazioni del bilancio di previsione, qualora già approvato, per l'esercizio in corso (e al bilancio gestito nel corso dell'esercizio provvisorio). Le variazioni di bilancio sono trasmesse al tesoriere attraverso gli appositi prospetti previsti per la comunicazione al tesoriere delle variazioni di bilancio, distinguendo i prospetti previsti nel caso in cui sia stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio in corso da quelli previsti in caso di esercizio provvisorio. In caso di esercizio provvisorio è necessario trasmettere al tesoriere anche l'elenco definitivo dei residui iniziali.

Solo limitatamente ai residui che devono essere incassati/pagati prima dell'approvazione del rendiconto, sono possibili, con provvedimento del responsabile del servizio finanziario, riaccertamenti parziali.

A seguito del riaccertamento dei residui, in vigenza di bilancio approvato per l'esercizio in corso è necessario che l'ente provveda alle necessarie variazioni degli stanziamenti di cassa.

Infatti, il tesoriere non può procedere autonomamente all'adeguamento degli stanziamenti di cassa correlati, nel caso in cui la variazione dei residui determini la presenza di uno stanziamento di cassa non coerente con la somma degli stanziamenti di residui e di competenza.

Pertanto, nel caso:

R = 80

CP = 100

CS = 170

Nel caso di un incremento dei residui in assenza della correlata variazione della cassa, il tesoriere non può effettuare pagamenti > di 170.

Nel caso di riduzione dei residui in assenza della correlata variazione della cassa, ad es. di una variazione in riduzione superiore a 10 (quindi $R < 70$), la riduzione dei residui non può essere gestita in quanto determinerebbe uno stanziamento di cassa superiore a $R + CP$.

La successiva delibera della giunta di riaccertamento dei residui prende atto e recepisce gli effetti degli eventuali riaccertamenti parziali. L'allegato concernente le variazioni di bilancio per il tesoriere derivanti dal riaccertamento ordinario non comprende "la presa d'atto" delle variazioni di bilancio disposte con i riaccertamenti parziali.

A seguito del riaccertamento ordinario non è più consentito procedere ad ulteriori revisioni dei residui e del risultato di amministrazione al 31 dicembre del precedente esercizio.

Anche il riaccertamento straordinario è disposto con un'unica delibera di giunta ma, a differenza del riaccertamento ordinario, non sono ammessi provvedimenti di riaccertamento parziale. Il pagamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre dell'esercizio precedente è effettuato con le consuete modalità. I residui che sono stati già incassati, o pagati, prima del riaccertamento straordinario non sono più oggetto di reimputazione contabile in considerazione della loro esigibilità. La delibera che dispone il riaccertamento straordinario provvede anche alle variazioni del bilancio di previsione se già approvato, o al bilancio provvisorio in corso di gestione (compresi gli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione e l'ammontare dei residui).

11.11 Il Rendiconto del Tesoriere - redatto sullo schema di cui all'allegato n. 17 - ha lo scopo di rendicontare la gestione di cassa evidenziando quindi, distinti per residuo e competenza, gli incassi e i pagamenti registrati dal tesoriere.

A tal fine il conto del tesoriere espone solo i totali dei titoli e delle missioni, e non anche il totale generale delle entrate e delle uscite in quanto il conto del tesoriere non ha l'obiettivo di evidenziare l'equilibrio della gestione di competenza.

La conciliazione delle risultanze complessive del rendiconto dell'ente con il conto del tesoriere è

effettuata con riferimento al totale dei titoli e delle missioni e non con riferimento al totale generale delle entrate/uscite, che comprende gli stanziamenti relativi al fondo pluriennale vincolato e l'utilizzo del risultato di amministrazione/disavanzo, sui quali non sono imputati gli ordinativi di riscossione/pagamento:

Si rappresenta, inoltre, che l'eventuale conciliazione per totale generale delle entrate/uscite non risulterebbe possibile, in quanto il tesoriere non gestisce le variazioni del "fondo pluriennale vincolato", effettuate dopo la chiusura dell'esercizio. Infatti il conto del tesoriere espone gli stanziamenti di competenza al lordo dell'importo del "di cui già impegnato" e "del di cui fondo pluriennale vincolato".

11.12 A seguito della contestuale approvazione del rendiconto e del riaccertamento straordinario, al tesoriere, unitamente alle variazioni degli stanziamenti del bilancio in corso di gestione, è trasmesso sia l'elenco dei residui definitivi iniziali (corrispondente ai residui finali del rendiconto 2014), sia l'elenco dei residui risultanti dal riaccertamento straordinario, riferiti al 1° gennaio 2015.

APPENDICE TECNICA

esempio n. 1 - registrazione di spese di investimento finanziate con forme di finanziamento flessibili;

esempio n. 2 - costituzione ed utilizzo del fondo pluriennale vincolato;

esempio n. 3/a - realizzazione di un'opera con il contributo di due amministrazioni pubbliche;

esempio n. 3/b - realizzazione di un'opera con il contributo della regione ad un ente locale;

esempio n. 4 - accertamento proventi derivanti dalle sanzioni per violazione al codice della strada;

esempio n. 5 - determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità;

esempio n. 6 - relazione tra il bilancio di previsione, il riaccertamento straordinario dei residui e il fondo pluriennale vincolato;

esempio 7 - scritture riguardanti l'escussione di garanzie;

esempio 8 - scritture riguardanti un prestito ordinario della Cassa depositi e prestiti S.p.a.;

esempio 9/a - scritture riguardanti un «Prestito investimenti fondi europei» della Cassa depositi e prestiti S.p.a. concesso dopo l'assegnazione dei contributi UE da parte della regione;

esempio 9/b - scritture riguardanti un «Prestito investimenti fondi europei» della Cassa depositi e prestiti S.p.a. concesso prima dell'assegnazione dei contributi UE da parte della regione;

esempio 10 - la compilazione del prospetto di cui all'allegato n. 8/1 al presente decreto, concernente le variazioni di bilancio;

esempio 11 - scritture riguardanti i pagamenti non andati a buon fine;

esempio 12 - scritture riguardanti i rimborsi incondizionati degli addebiti diretti (SEPA Direct Debit);

esempio n. 13 - verifica ripiano del disavanzo;

esempio n. 14 - la rateizzazione di crediti tributari.

Esempio n. 1 di registrazione di spese di investimento finanziate con forme di finanziamento flessibili:
In sede di programmazione l'ente ha deciso di realizzare una scuola del costo complessivo di 400 e di finanziarla con un finanziamento flessibile.

Al riguardo, la progettazione preliminare prevede che:

- a) la costruzione della scuola richiederà tre anni di lavori, successivi a quello t , di riferimento del primo esercizio del bilancio di previsione in corso di elaborazione;
- b) l'anno t sarà dedicato alla progettazione definitiva della spesa e alla definizione della gara di appalto, con una spesa complessiva di 100;
- c) la spesa per la costruzione della scuola, in ciascuno dei tre anni successivi all'anno t , sarà pari a 100.

Nel bilancio di previsione riguardante il triennio t , $t+1$ e $t+2$, l'ente stanZIA:

- nell'esercizio t :

- un'entrata di 100, nel titolo 6 "Accensioni di prestiti", Tipologia 300 "Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine";

- una spesa di 100 nella missione "Istruzione e diritto allo studio", programma "Scuola dell'infanzia".

- nell'esercizio $t+1$:

- un'entrata di 100, nel titolo 6 "Accensioni di prestiti", Tipologia 300 "Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine";

- una spesa di 100 nella missione "Istruzione e diritto allo studio", programma "Scuola dell'infanzia".

- nell'esercizio $t+2$:

- un'entrata di 100, nel titolo 6 "Accensioni di prestiti", Tipologia 300 "Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine";

- una spesa di 100 nella missione "Istruzione e diritto allo studio", programma "Scuola dell'infanzia".

Nel corso della gestione dell'esercizio t , l'ente:

- 1) a seguito della firma del contratto di finanziamento che prevede l'erogazione di 100 nell'anno t e di ulteriori 300 in considerazione degli stati di avanzamento dei lavori di realizzazione della scuola, accerta

l'entrata di 100 negli stanziamenti di entrata di ciascuno degli esercizi riguardanti gli anni t , $t+1$, $t+2$, $t+3$;

2) a seguito della firma del contratto riguardante la progettazione della scuola impegna le relative spese di 100;

3) a seguito della firma del contratto di appalto per la realizzazione della scuola impegna 100 in ciascuno degli esercizi $t+1$, $t+2$, $t+3$, sulla base del crono programma dei lavori (che si ipotizza confermi quanto previsto in sede di progettazione preliminare). Nel caso in cui, a seguito della firma del contratto, la spesa risulti inferiore a quella prevista, si procede all'impegno di una spesa inferiore rispetto agli stanziamenti di bilancio e, contestualmente, chiede formalmente all'Istituto finanziatore una riduzione del finanziamento.

Con riferimento al finanziamento flessibile, si ricorda che, ai fini della verifica del limite d'indebitamento, è necessario fare riferimento all'importo complessivo del finanziamento necessario per la realizzazione dell'investimento risultante dal contratto di finanziamento, anche se la relativa entrata è accertata in più esercizi.

Nel corso della gestione dell'esercizio $t+1$ e successivi, l'avanzamento dei lavori potrebbe avere un andamento differente rispetto a quello previsto nel crono programma.

In tali casi è necessario richiedere l'aggiornamento del crono programma, effettuare le correlate variazioni di bilancio riguardanti le entrate relative al finanziamento flessibile ed le spese riguardanti la realizzazione della scuola e provvedere alla re imputazione degli accertamenti e degli impegni assunti in misura differente rispetto alle indicazioni del crono programma aggiornato.

Tali variazioni devono riguardare gli stanziamenti del bilancio di previsione riguardanti tutti gli esercizi considerati nel bilancio.

Le re imputazioni devono riguardare tutti gli esercizi considerati nel crono programma.

Ipotizzando che, nel corso dell'esercizio $t+1$, l'andamento dei lavori risulti più rapido rispetto a quello programmato in quanto:

- nel corso di tale esercizio la ditta appaltatrice dei lavori rilascia fatture per 120;
- il crono programma aggiornato prevede che le spese dell'anno $t+1$ sono pari a 120, quelle dell'anno $t+2$ a 90 e quelle dell'anno $t+3$ a 90, sempre per un totale di 300;

nel corso dell'esercizio $t+1$ l'ente effettua le seguenti le seguenti variazioni di bilancio e le seguenti re

imputazioni contabili:

- 1) nel primo esercizio del bilancio di previsione $t+1$, $t+2$ e $t+3$, è effettuata una variazione di bilancio di +20 degli stanziamenti di spesa riguardanti la realizzazione della scuola e di +20 dello stanziamento di entrata riguardante il finanziamento flessibile. A seguito della variazione di bilancio, si procede all'accertamento di ulteriori entrate e all'impegno di ulteriori spese per un importo pari a 20.
- 2) nel secondo esercizio del bilancio di previsione, relativo all'anno $t+2$, è effettuata una variazione dello stanziamento di entrata concernente il finanziamento flessibile di - 10 e una variazione di - 10 degli stanziamenti di spesa riguardanti la realizzazione della scuola. A seguito della variazione di bilancio si procede ad una riduzione sia dell'accertamento di entrata riguardante il finanziamento flessibile, sia dell'impegno riguardanti la realizzazione della scuola, per un importo di 10;
- 3) nel terzo esercizio del bilancio di previsione e, relativo dell'anno $t+3$, è effettuata una riduzione di 10 dello stanziamento di entrata riguardante il finanziamento flessibile ed una riduzione di 10 degli stanziamenti di spesa riguardanti la realizzazione della scuola. A seguito della variazione di bilancio si procede ad una riduzione sia dell'accertamento di entrata riguardante il finanziamento flessibile, sia dell'impegno riguardanti la realizzazione della scuola, per un importo di 10.

Nel caso, invece, in cui, nel corso dell'esercizio $t+1$, l'andamento dei lavori risulti più lento rispetto a quello programmato, in quanto, facendo riferimento sempre allo stesso esempio:

- nel corso di tale esercizio la ditta appaltatrice emette fatture per 80,
- il crono programma aggiornato prevede che le spese dell'anno $t+1$ sono pari a 80, quelle dell'anno $t+2$ a 80 e quelle dell'anno $t+3$ a 80, e che i lavori si estendono anche all'anno $t+4$, per 60, sempre per un totale di 300;

nel corso dell'esercizio $t+1$ l'ente effettua le seguenti le seguenti variazioni di bilancio e le seguenti re imputazioni contabili:

- 1) nel primo esercizio del bilancio di previsione $t+1$, $t+2$ e $t+3$, è effettuata una variazione di -20 dello stanziamento di entrata riguardante il finanziamento flessibile, e di -20 degli stanziamenti di spesa riguardanti la realizzazione della scuola. A seguito della variazione di bilancio si procede ad una riduzione di 20 sia dell'accertamento di entrata riguardante il finanziamento flessibile, sia dell'impegno riguardante la realizzazione della scuola,;
- 2) nel secondo esercizio del bilancio di previsione, relativo dell'anno $t+2$, è effettuata una variazione

dello stanziamento di entrata concernente il finanziamento flessibile di - 20 e una variazione di -20 degli stanziamenti di spesa riguardanti la realizzazione della scuola. A seguito della variazione di bilancio si procede ad una riduzione sia dell'accertamento di entrata riguardante il finanziamento flessibile, sia dell'impegno riguardanti la realizzazione della scuola, per un importo di 20;

3) nel terzo esercizio del bilancio di previsione, relativo dell'anno $t+3$, è effettuata una riduzione di 20 dello stanziamento di entrata riguardante il finanziamento flessibile ed una riduzione di spesa di 20 degli stanziamenti di spesa riguardanti la realizzazione della scuola. A seguito della variazione di bilancio si procede ad una riduzione sia dell'accertamento di entrata riguardante il finanziamento flessibile, sia dell'impegno riguardante la realizzazione della scuola, per un importo di 10;

4) nelle scritture relative all'esercizio $t-4$ si procede ad un accertamento di 60 di entrate derivanti dal finanziamento flessibile e all'impegno di 60 riguardanti la realizzazione della scuola, anche se l'esercizio $t+4$ non è compreso nel bilancio di previsione in corso di gestione.

Esempio n. 2 di costituzione ed utilizzo del fondo pluriennale vincolato:

In sede di programmazione dell'attività riguardante l'anno t e successivi l'ente decide di realizzare una scuola del costo complessivo di 400 e di finanziarla con un mutuo tradizionale che comporta l'erogazione immediata dei finanziamenti.

A tal fine, il bilancio di previsione prevede che:

- a) la costruzione della scuola richiederà tre anni di lavori, successivi a quello t , di riferimento del primo esercizio del bilancio di previsione in corso di elaborazione;
- b) l'anno t sarà dedicato alla realizzazione del progetto di fattibilità e del progetto esecutivo della spesa e alla definizione della gara di appalto, con una spesa complessiva di 100;
- c) la spesa per la costruzione della scuola, in ciascuno dei tre anni successivi all'anno t , sarà pari a 100.

Nel bilancio di previsione riguardante il triennio t , $t+1$ e $t+2$, l'ente stanza:

- nell'esercizio t :
- un'entrata di 400 tra le accensioni di prestiti, nella Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
- una spesa di 400 nella missione "Istruzione e diritto allo studio", programma "Scuola dell'infanzia" di cui 300 nel "Fondo pluriennale vincolato in c/capitale";
- nell'esercizio $t+1$:

- in entrata il Fondo pluriennale vincolato in c/capitale per 300;
- una spesa di 300 nella missione "Istruzione e diritto allo studio", programma "Scuola dell'infanzia" di cui 200 nel "Fondo pluriennale vincolato";
- nell'esercizio $t+2$:
- in entrata il Fondo pluriennale vincolato in c/capitale per 200;
- una spesa di 200 nella missione "Istruzione e diritto allo studio", programma "Scuola dell'infanzia" di cui 100 nel "Fondo pluriennale vincolato";

Nel corso della gestione dell'esercizio t , l'ente:

- 1) a seguito della firma del contratto di mutuo tradizionale, accerta e incassa l'entrata di 400 nell'apposito stanziamento di entrata riguardante il mutuo;
- 2) a seguito della firma dei contratti riguardanti la progettazione della scuola impegna le relative spese di 100;
- 3) a seguito della firma del contratto di appalto per la realizzazione della scuola impegna 100 in ciascuno degli esercizi $t+1$, $t+2$, $t+3$, sulla base del crono programma dei lavori (che si ipotizza confermi quanto previsto in sede di progettazione preliminare).

Nel corso della gestione dell'esercizio $t+1$ e successivi, l'avanzamento dei lavori potrebbe avere un andamento differente rispetto a quello previsto nel crono programma.

In tali casi è necessario richiedere l'aggiornamento del crono programma, effettuare le correlate variazioni di bilancio riguardanti le spese e il fondo pluriennale vincolato e provvedere alla re imputazione degli impegni assunti in misura differente rispetto alle indicazioni del crono programma aggiornato.

Tali variazioni devono riguardare gli stanziamenti del bilancio di previsione riguardanti tutti gli esercizi considerati nel bilancio.

Le re imputazioni devono riguardare tutti gli esercizi considerati nel crono programma.

Ipotizzando che, nel corso dell'esercizio $t+1$, l'andamento dei lavori risulti più rapido rispetto a quello programmato in quanto:

- nel corso di tale esercizio, la ditta appaltatrice dei lavori rilascia fatture per 120;
- il crono programma aggiornato prevede che le spese dell'anno $t+1$ siano pari a 120, quelle dell'anno $t+2$ a 90 e quelle dell'anno $t+3$ a 90, sempre per un totale di 300;

nel corso dell'esercizio t+1 l'ente effettua le seguenti variazioni di bilancio e le seguenti re imputazioni contabili:

- 1) nel primo esercizio del bilancio di previsione t+1, t+2 e t+3, è necessario ridurre di 20 lo stanziamento di spesa di cui "Fondo pluriennale vincolato", il cui importo passa da 200 a 180;
- 2) nel secondo esercizio del bilancio di previsione, relativo all'anno t+2, il Fondo pluriennale vincolato in conto capitale di entrata è ridotto di 20 (passa da 200 a 180). Tra le spese è ridotto di 20 lo stanziamento del programma "Scuola dell'infanzia", che passa da 200 a 180, ed è ridotto di 10 il relativo stanziamento "di cui Fondo pluriennale vincolato" (passa da 100 a 90);
- 3) nel terzo esercizio del bilancio di previsione, relativo all'anno t+3, , il Fondo pluriennale vincolato in conto capitale di entrata è ridotto di 10 (passa da 100 a 90), e tra le spese è ridotto di 10 l'importo del programma "Scuola dell'infanzia", che passa da 100 a 90.

Nel caso, invece, in cui, nel corso dell'esercizio t+1, l'andamento dei lavori risulti più lento rispetto a quello programmato, in quanto, facendo riferimento sempre allo stesso esempio:

- nel corso di tale esercizio la ditta appaltatrice emette fatture per 80;
- il crono programma aggiornato prevede che le spese dell'anno t+1 siano pari a 80, quelle dell'anno t+2 a 80 e quelle dell'anno t+3 a 80, e che i lavori si estendano anche all'anno t+4, per 60, sempre per un totale di 300;

nel corso dell'esercizio t+1 l'ente effettua le seguenti le seguenti variazioni di bilancio e le seguenti re imputazioni contabili:

- 1) nel primo esercizio del bilancio di previsione t+1, t+2 e t+3, è necessario aumentare di 20 lo stanziamento di spesa "di cui Fondo pluriennale vincolato" (passa da 200 a 220).
- 2) nel secondo esercizio del bilancio di previsione, relativo all'anno t+2, il Fondo pluriennale vincolato in conto capitale di entrata è aumentato di 20 (passa da 200 a 220). Tra le spese è incrementato di 20 lo stanziamento del programma "Scuola dell'infanzia", che passa da 200 a 220, ed è aumentato di 40 il relativo stanziamento "di cui Fondo pluriennale vincolato" (passa da 100 a 140);
- 3) nel terzo esercizio del bilancio di previsione, relativo all'anno t+3, il Fondo pluriennale vincolato in conto capitale di entrata è aumentato di 40 (passa da 100 a 140), e tra le spese è incrementato di 40 l'importo del programma "Scuola dell'infanzia", che passa da 100 a 140. Tra le spese è incrementato di 40 lo stanziamento del programma "Scuola dell'infanzia", che passa da 100 a 140, ed è aumentato di

60 il relativo stanziamento "di cui Fondo pluriennale vincolato" (passa da 0 a 60);

1) nelle scritture relative all'esercizio t-4 si procede all'impegno di 60 nei capitoli di spesa riguardanti la realizzazione della scuola.

Esempio n. 3/a -Realizzazione di un'opera con il contributo di due amministrazioni pubbliche

In sede di programmazione l'ente (A) ha deciso di finanziare la realizzazione di una scuola per una spesa complessiva di 400 attraverso l'erogazione di risorse all'ente (B) che provvederà all'esecuzione dell'opera. L'ente (A) intende finanziare l'opera con i proventi derivanti dall'alienazione di un proprio immobile. L'ente (A) stanziava in bilancio la spesa di 400 per la realizzazione della scuola. Attraverso la nota n. XX dell'esercizio t-1 l'ente (A) comunica all'ente (B) la decisione di realizzare la scuola nel territorio dell'ente (B) previa approvazione del relativo progetto di fattibilità tecnico-economica. Nel corso dell'esercizio t-1, l'ente (B) inserisce, con apposite variazioni, la realizzazione della scuola nel proprio programma triennale dei lavori pubblici e nel proprio bilancio di previsione, con oneri a carico dell'ente (A) salvo la spesa per il progetto di fattibilità tecnico-economica che è finanziata con risorse proprie. Sempre nel corso dell'esercizio t-1, l'ente (B) realizza e verifica il progetto di fattibilità tecnico-economica corredato dal cronoprogramma e lo trasmette all'ente (A). Il progetto prevede che:

- a) la costruzione della scuola richiederà tre anni di lavori, successivi a quello t,
- b) l'anno t sarà dedicato alla progettazione esecutiva dell'opera e allo svolgimento della procedura di affidamento, con una spesa complessiva di 100;
- c) la spesa per la costruzione della scuola, in ciascuno dei tre anni successivi all'anno t, sarà pari a 100.

La spesa per il progetto di fattibilità tecnica ed economica precede temporalmente l'autorizzazione dell'ente (A) e deve essere finanziata dall'ente (B) con proprie risorse.

L'ente (B) impegna tale spesa prima che l'ente (A) impegni il contributo all'investimento a favore dell'ente (B).

Nel caso in cui l'ente (A), nell'approvare il progetto, decida di finanziare anche il progetto di fattibilità tecnica ed economica, per l'ente B la quota del contributo riguardante il progetto di fattibilità tecnica ed economica (già sostenuto) costituisce un'entrata genericamente destinata al finanziamento di investimenti.

PERIODO ELIMINATO DAL DECRETO 10 OTTOBRE 2024.

L'Ente (A) approva il progetto ai fini della concessione del contributo e autorizza l'ente (B) ad avviare i

lavori, impegnandosi a finanziare la spesa per la realizzazione dei lavori sulla base degli stati di avanzamento dei lavori previsti dal crono programma.

Sulla base del cronoprogramma definito in sede di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, entrambi gli enti approvano i propri bilanci di previsione, riguardanti il triennio t , $t+1$ e $t+2$ gli stanziamenti necessari per la realizzazione della scuola.

Nel bilancio di previsione riguardante il triennio t , $t+1$ e $t+2$, l'ente (A) stanZIA:

- nell'esercizio t :
- tra le entrate 400 nel titolo 4 "Entrate in conto capitale", Tipologia 400 "Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali";
- una spesa di 400 nella missione "Istruzione e diritto allo studio", programma "Scuola dell'infanzia" di cui 300 nel "Fondo pluriennale vincolato in c/capitale";
- nell'esercizio $t+1$:
- in entrata il Fondo pluriennale vincolato in c/capitale per 300;
- una spesa di 300 nella missione "Istruzione e diritto allo studio", programma "Scuola dell'infanzia" di cui 200 nel "Fondo pluriennale vincolato";
- nell'esercizio $t+2$:
- in entrata il Fondo pluriennale vincolato in c/capitale per 200;
- una spesa di 200 nella missione "Istruzione e diritto allo studio", programma "Scuola dell'infanzia" di cui 100 nel "Fondo pluriennale vincolato";

Nel bilancio di previsione riguardante il triennio t , $t+1$ e $t+2$, l'ente (B) stanZIA:

- nell'esercizio t :
- tra le entrate 100 nel titolo 4°, "Entrate in c/capitale", Tipologia 200 "Contributi agli investimenti";
- tra le spese 100 nella missione "Istruzione e diritto allo studio", programma "Scuola dell'infanzia", macroaggregato 202 "Investimenti fissi lordi";
- nell'esercizio $t+1$:
- tra le entrate 100 nel titolo 4°, "Entrate in c/capitale", Tipologia 200 "Contributi agli investimenti";
- tra le spese 100 nella missione "Istruzione e diritto allo studio", programma "Scuola dell'infanzia", macroaggregato 202 "Investimenti fissi lordi";
- nell'esercizio $t+2$:

- tra le entrate 100 nel titolo 4°, "Entrate in c/capitale", Tipologia 200 "Contributi agli investimenti;
- tra le spese 100 nella missione "Istruzione e diritto allo studio", programma "Scuola dell'infanzia", macroaggregato 202 "Investimenti fissi lordi".

Sulla base della propria delibera di approvazione del progetto ai fini della concessione del contributo, l'ente (A):

- 1) aliena il bene nell'esercizio t e, a seguito del rogito, accerta l'entrata di 400;
- 2) impegna 100 in ciascuno degli esercizi t , $t+1$, $t+2$, $t+3$, sulla base del cronoprogramma. Nel caso in cui, a seguito della stipula del contratto di appalto, la spesa risulti inferiore a quella prevista, si procede all'impegno di una spesa inferiore rispetto agli stanziamenti di bilancio e, contestualmente, chiede formalmente all'Istituto finanziatore una riduzione del finanziamento.
- 3) comunica all'ente (B) di avere effettuato gli impegni di cui al punto 2).

Sulla base della comunicazione degli impegni effettuati dall'Ente (A), l'Ente (B) accerta l'entrata di 100 per contributo agli investimenti nell'apposito capitolo di entrata di ciascuno degli esercizi riguardanti gli anni t , $t+1$, $t+2$, $t+3$ e avvia la gara per l'affidamento dell'incarico di progettazione esecutiva, e successivamente, per l'affidamento dell'appalto.

A seguito della stipula dei contratti, l'Ente (B) impegna 100 in ciascuno degli esercizi t , $t+1$, $t+2$, e $t+3$, sulla base del cronoprogramma. Nel caso in cui, i contratti prevedano una spesa inferiore a quella prevista, si procede all'impegno di una spesa inferiore rispetto agli stanziamenti di bilancio.

Nel corso della gestione l'ente (B) rendiconta all'ente (A) secondo le modalità previste nella delibera di approvazione del progetto e, effettuate le necessarie verifiche, l'ente (A) eroga i contributi a favore dell'ente (B).

L'avanzamento dei lavori potrebbe avere un andamento differente rispetto a quello previsto nel cronoprogramma. Di tali eventuali differenze l'Ente (B) provvede a dare tempestiva comunicazione all'Ente (A), trasmettendo il cronoprogramma (previsione dei SAL) aggiornato

Sulla base degli aggiornamenti del cronoprogramma entrambi gli enti devono effettuare le correlate variazioni dei rispettivi bilanci di previsione:

- l'Ente (A) modifica gli stanziamenti di entrata e di spesa riguardanti il fondo pluriennale vincolato e quelli di spesa relativi ai contributi agli investimenti per la realizzazione della scuola;
- l'Ente (B) modifica gli stanziamenti di entrata riguardanti i contributi agli investimenti e le spese

relativa alla costruzione della scuola.

Entrambi gli enti provvedono alla re imputazione degli accertamenti e degli impegni assunti in coerenza al crono programma originale per adeguarli alle indicazioni del crono programma aggiornato.

Esempio n. 3/b -Realizzazione di un'opera con il contributo della Regione ad un ente locale.

In sede di programmazione la regione ha deciso di finanziare la realizzazione di una scuola per una spesa complessiva di 400 attraverso l'erogazione di risorse all'ente locale (B) che provvederà all'esecuzione dell'opera. La regione approva una legge in cui si autorizza la spesa pluriennale anche oltre il triennio considerato nel bilancio di previsione, prevedendone adeguata copertura finanziaria. Ad esempio, la copertura finanziaria può essere costituita dai proventi derivanti dalla dismissione di immobili di proprietà della regione. Attraverso la nota n. XX del t-1 la regione comunica all'ente B il programma di realizzare la scuola nel territorio dell'ente (B) previa approvazione del relativo progetto di fattibilità tecnico economico. L'ente (B) inserisce, con apposite variazioni, la realizzazione della scuola nel proprio programma triennale dei lavori pubblici e nel proprio bilancio di previsione, con oneri a carico dell'ente (A) salvo la spesa per il progetto di fattibilità tecnico-economica che è finanziata con risorse proprie. Sempre nel corso dell'esercizio t-1, l'ente (B) trasmette alla regione il progetto di fattibilità tecnico-economica corredato dal cronoprogramma, il quale prevede che: a) la costruzione della scuola richiederà tre anni di lavori, successivi a quello t, b) l'anno t sarà dedicato alla progettazione esecutiva dell'opera e allo svolgimento della procedura di affidamento , con una spesa complessiva di 100; c) la spesa per la costruzione della scuola, in ciascuno dei tre anni successivi all'anno t, sarà pari a 100. La spesa per il progetto di fattibilità tecnica ed economica è finanziata nel bilancio di previsione dell'ente B e, precedendo temporalmente l'autorizzazione della Regione al suo finanziamento, deve essere coperta dall'ente locale con proprie risorse.

L'ente B impegna tale spesa prima che la Regione impegni il contributo all'investimento a favore dell'ente.

Nel caso in cui la Regione, nell'approvare il progetto, decida di finanziare anche il progetto di fattibilità tecnica ed economica, per l'ente (B) la quota del contributo riguardante il progetto di fattibilità tecnica ed economica (già sostenuto) costituisce un'entrata genericamente destinata al finanziamento di investimenti.

Raggiunto l'accordo di massima sulla realizzazione della scuola, sulla base del cronoprogramma definito

in sede di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, entrambi gli enti approvano i propri bilanci di previsione, riguardanti il triennio t , $t+1$ e $t+2$ con gli stanziamenti necessari per la realizzazione della scuola.

Nel bilancio di previsione riguardante il triennio t , $t+1$ e $t+2$, la Regione stanZIA:

- nell'esercizio t :
- tra le entrate 400 nel titolo 4 "Entrate in conto capitale", Tipologia 400 "Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali";
- una spesa di 400 nella missione "Istruzione e diritto allo studio", programma "Scuola dell'infanzia" di cui 300 nel "Fondo pluriennale vincolato in c/capitale";
- nell'esercizio $t+1$:
- in entrata il Fondo pluriennale vincolato in c/capitale per 300;
- una spesa di 300 nella missione "Istruzione e diritto allo studio", programma "Scuola dell'infanzia" di cui 200 nel "Fondo pluriennale vincolato";
- nell'esercizio $t+2$:
- in entrata il Fondo pluriennale vincolato in c/capitale per 200;
- una spesa di 200 nella missione "Istruzione e diritto allo studio", programma "Scuola dell'infanzia" di cui 100 nel "Fondo pluriennale vincolato";

Nel bilancio di previsione riguardante il triennio t , $t+1$ e $t+2$, l'ente (B) stanZIA:

- nell'esercizio t :
- tra le entrate 100 nel titolo 4°, "Entrate in c/capitale", Tipologia 200 "Contributi agli investimenti";
- tra le spese 100 nella missione "Istruzione e diritto allo studio", programma "Scuola dell'infanzia", macroaggregato 202 "Investimenti fissi lordi";
- nell'esercizio $t+1$:
- tra le entrate 100 nel titolo 4°, "Entrate in c/capitale", Tipologia 200 "Contributi agli investimenti";
- tra le spese 100 nella missione "Istruzione e diritto allo studio", programma "Scuola dell'infanzia", macroaggregato 202 "Investimenti fissi lordi";
- nell'esercizio $t+2$:
- tra le entrate 100 nel titolo 4°, "Entrate in c/capitale", Tipologia 200 "Contributi agli investimenti";
- tra le spese 100 nella missione "Istruzione e diritto allo studio", programma "Scuola dell'infanzia",

macroaggregato 202 "Investimenti fissi lordi".

Nell'anno t la Regione approva una delibera con cui approva il progetto di fattibilità tecnica ed economica riguardante la realizzazione della scuola presentato dall'ente (B), da finanziare sulla base della rendicontazione dello stato di avanzamento dei lavori, previsti nel cronoprogramma, per un importo complessivo di 400.

A seguito della delibera, la Regione:

1) impegna 100 in ciascuno degli esercizi t, t+1, t+2, t+3, sulla base del cronoprogramma (previsione dei SAL).

2) comunica all'ente (B) di avere effettuato gli impegni di cui al punto 1).

Acquisita la delibera della regione, sulla base della comunicazione degli impegni effettuati dalla regione, l'Ente (B) accerta l'entrata di 100 per contributo agli investimenti nell'apposito capitolo di entrata di ciascuno degli esercizi riguardanti gli anni t, t+1, t+2, t+3 e avvia la gara per l'affidamento dell'incarico di progettazione esecutiva e, successivamente, per l'affidamento dell'appalto.

A seguito della stipula dei contratti, l'Ente (B) impegna 100 in ciascuno degli esercizi t, t+1, t+2, t+3. Nel caso in cui, i contratti prevedano una spesa inferiore a quella prevista, si procede all'impegno di una spesa inferiore rispetto agli stanziamenti di bilancio (dandone comunicazione alla Regione che a sua volta registra una economia).

Nel corso della gestione, l'ente (B) rendiconta alla Regione secondo le modalità previste nella delibera di approvazione del progetto e, effettuate le necessarie verifiche, la Regione eroga i contributi a favore dell'ente (B).

Nel corso della gestione, l'avanzamento dei lavori potrebbe avere un andamento differente rispetto a quello previsto nel crono programma. Di tali eventuali differenze l'Ente (B) provvede a dare tempestiva comunicazione alla Regione, trasmettendo il cronoprogramma (previsione dei SAL) aggiornato

Sulla base degli aggiornamenti del cronoprogramma:

- la Regione modifica gli stanziamenti di entrata e di spesa riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti di spesa relativi ai contributi agli investimenti per la realizzazione della scuola;
- l'Ente (B) modifica gli stanziamenti di entrata riguardanti i contributi agli investimenti e le spese relative alla costruzione della scuola.

Inoltre:

- la Regione procede alla rimodulazione degli impegni in sede di assestamento o di bilancio previsionale sulla base del crono programma aggiornato;
- l'Ente B) provvede al riaccertamento degli accertamenti e degli impegni assunti in misura differente rispetto alle indicazioni del crono programma aggiornato.

Esempio n. 4 - Accertamento proventi derivanti dalle sanzioni per violazione al codice della strada

Con riferimento ai proventi derivanti dalle sanzioni per violazione al codice della strada il legislatore, in deroga al principio contabile generale n. 2 dell'unità del bilancio, ha introdotto un vincolo di specifica destinazione, al fine di correlare parte delle somme previste ed introitate ad interventi di miglioramento della circolazione stradale.

Nel rispetto del principio contabile generale n. 9 della prudenza, il principio applicato della contabilità finanziaria n. 3.3 prevede che le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, sono accertate per l'intero importo del credito (ad es. le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione, ecc.).

Pertanto, per tali entrate è escluso il cd. accertamento per cassa ed è obbligatorio effettuare un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione.

L'accertamento delle sanzioni avviene:

- alla data di notifica del verbale (non quindi alla data della violazione), in quanto la notifica del verbale, come la contestazione immediata, rende l'obbligazione esigibile. Nel caso in cui il verbale notificato non indichi l'importo della sanzione, oggetto di determinazione successiva, l'accertamento dell'entrata è effettuato sulla base della notifica dell'atto che quantifica la sanzione;
- per le sanzioni non riscosse, che diventano titolo esecutivo dopo 60 giorni, si provvede ad integrare l'accertamento originario con le maggiori somme iscritte ruolo (differenza tra somma iscritta a ruolo e somma originariamente accertata). È possibile accertare per cassa le maggiori entrate derivanti da interessi e sanzioni per il ritardato pagamento;
- per le sanzioni archiviate/annullate in sede di autotutela, si provvede alla riduzione dell'accertamento originario.

Qualora invece il trasgressore provveda al pagamento immediato (ossia in assenza di notifica), l'accertamento avviene per cassa.

La revisione dell'accertamento originario può avvenire con periodicità stabilita dall'ente e, in ogni caso, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, entro il 31 luglio e in sede di assestamento, contestualmente alla revisione del fondo crediti di dubbia esigibilità. La stima iniziale del fondo si deve basare su una stima della percentuale delle somme storicamente non riscosse rispetto alle somme notificate. Tale percentuale deve essere applicata alle previsioni di sanzioni da notificare nel corso dell'esercizio (escluse quindi le previsioni di accertamento che saranno effettuate secondo il principio di cassa visto nei punti precedenti).

Le entrate che negli esercizi precedenti a quello di entrata in vigore dei nuovi principi contabili sono state accertate "per cassa", devono continuare ad essere accertate per cassa fino al loro esaurimento. Pertanto, il principio della competenza finanziaria cd. potenziato che prevede che le entrate debbano essere accertate e imputate contabilmente all'esercizio in cui è emesso il ruolo ed debba essere effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione, è applicato per i ruoli emessi a decorrere dall'entrata in vigore del presente principio applicato. Anche i ruoli coattivi relativi a ruoli emessi negli esercizi precedenti a quello di entrata in vigore del presente principio devono continuare ad essere accertati per cassa fino al loro esaurimento. Tuttavia, ai fini di una effettiva trasparenza contabile, si ritiene opportuno indicare tali crediti, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità, tra le Immobilizzazioni o nell'Attivo circolante (a seconda della data del credito) dello stato patrimoniale iniziale del primo anno di adozione della contabilità economico-patrimoniale con il principio della contabilità finanziaria potenziato.

Per quanto riguarda invece il rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalla legislazione vigente, la somma da destinare è rappresentata, in sede di previsione iniziale, dal totale entrate da sanzioni, dedotto il fondo crediti di dubbia esigibilità previsto e le spese previste per compenso al concessionario. Su tale differenza deve essere conteggiata la quota del 50% prevista dall'art. 208 del Codice della Strada.

In corso di gestione, a fronte del monitoraggio delle entrate, del fondo crediti di dubbia esigibilità e delle spese finanziate con i proventi del codice della strada, si provvederà ad adeguare gli stanziamenti di bilancio e conseguentemente ad adeguare la delibera di Giunta che rappresenta il rispetto dei vincoli di destinazione.

Per quanto riguarda, invece, la costituzione del crediti di dubbia esigibilità, si rinvia all'esempio

successivo.

Esempio n. 5 - Determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità

Per determinare il fondo crediti di dubbia esigibilità, che in contabilità finanziaria deve intendersi come un fondo rischi, diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell'esercizio, possano finanziare delle spese esigibili nel corso del medesimo esercizio, in occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario:

1) individuare le categorie di entrate stanziare che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione. La scelta del livello di analisi, è lasciata al singolo ente, il quale può decidere di fare riferimento alle tipologie o di scendere ad un maggiore livello di analisi, costituito dalle categorie, o dai capitoli.

Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità:

- a) i crediti da altre amministrazioni pubbliche, in quanto destinate ad essere accertate a seguito dell'assunzione dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante,
- b) i crediti assistiti da fidejussione,
- c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi sono accertate per cassa.

Con riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione nella Nota integrativa al bilancio.

2) calcolare, per ciascuna entrata di cui al punto 1), la media tra incassi in c/competenza e accertamenti degli ultimi 5 esercizi (nel primo esercizio di adozione dei nuovi principi, con riferimento agli incassi in c/competenza e in c/residui). Per le entrate che negli esercizi precedenti all'adozione dei nuovi principi erano state accertate per cassa, il fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base di dati extra-contabili, ad esempio confrontando il totale dei ruoli ordinari emessi negli ultimi cinque anni con gli incassi complessivi (senza distinguere gli incassi relativi ai ruoli ordinari da quelli relativi ai ruoli coattivi) registrati nei medesimi esercizi. La media può essere calcolata secondo le seguenti modalità:

- a. media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui);
- a. rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;

b. media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio;

Per ciascuna formula è possibile determinare il rapporto tra incassi di competenza e i relativi accertamenti, considerando tra gli incassi anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente:

incassi di competenza es. X + incassi esercizio X+1 in c/residui X

Accertamenti esercizio X

In tale fattispecie è necessario slittare il quinquennio di riferimento per il calcolo della media, indietro di un anno.

Tale adeguamento non riguarda gli esercizi del quinquennio precedente, con riferimento ai quali i principi contabili prevedono di calcolare la media facendo riferimento agli incassi (in c/competenza e in c/residui) e agli accertamenti, ma con riferimento agli esercizi del quinquennio per i quali il principio prevede che la media sia determinata facendo rapporto tra gli incassi di competenza e gli accertamenti dell'anno precedente.

Il responsabile finanziario dell'ente sceglie la modalità di calcolo della media per ciascuna tipologia di entrata o per tutte le tipologie di entrata, indicandone la motivazione nella nota integrativa al bilancio.

Nel secondo anno di applicazione dei nuovi principi:

a) per le entrate accertate per competenza la media è calcolata facendo riferimento agli incassi (in c/competenza e in c/residui) e agli accertamenti del primo quadriennio del quinquennio precedente e al rapporto tra gli incassi di competenza e gli accertamenti dell'anno precedente. E così via negli anni successivi.;

b) per le entrate accertate per cassa, si calcola la media facendo riferimento a i dati extra-contabili dei primi quattro anni del quinquennio precedente e ai dati contabili rilevati nell' esercizio precedente. E così

via negli anni successivi.

Dopo 5 anni dall'adozione del principio della competenza finanziaria a regime, il fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base della media, calcolata secondo le tre modalità sopra indicate, considerando solo gli incassi in c/competenza rispetto agli accertamenti del quinquennio precedente, fermo restando la possibilità di determinare il rapporto tra incassi di competenza e i relativi accertamenti, considerando tra gli incassi anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente. Al riguardo, si richiama il principio contabile generale n. 11 della costanza di cui all'allegato n. 1 al presente decreto, anche con riferimento al calcolo della media in sede di rendiconto.

Per le entrate di nuova istituzione (per le quali non esiste una evidenza storica), nel primo anno la quantificazione del fondo è rimessa alla prudente valutazione degli enti. A decorrere dall'anno successivo, la quantificazione è effettuata con il criterio generale riferito agli anni precedenti.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità dell'esercizio è determinato applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate di cui al punto 1) una percentuale pari al complemento a 100 delle medie di cui al punto 2).

È possibile effettuare svalutazioni di importo maggiore, dandone adeguata motivazione nella relazione al bilancio.

Esempio: se per le entrate riguardanti "Proventi da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti", nel quinquennio precedente la percentuale media di incasso è stata del 55%, la quota del fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante tale entrata è determinato applicando la percentuale del 45% ($100 - 55$) all'importo degli stanziamenti riguardanti i "Proventi da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti".

Le percentuali determinate con il procedimento sopra descritto sono utilizzate per la determinazione degli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità stanziati in ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione.

In corso di esercizio (almeno in sede di assestamento del bilancio e, in ogni caso, attraverso una variazione di bilancio di competenza del Consiglio), con riferimento al medesimo livello di analisi che è stato seguito per il punto 1), si verifica la necessità di adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità in considerazione del livello degli stanziamenti e degli accertamenti.

A tal fine si applica la percentuale utilizzata in occasione della predisposizione del bilancio di previsione all'importo maggiore tra lo stanziamento e l'accertamento rilevato alla data in cui si procede all'adeguamento, e si individua l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità cui è necessario adeguarsi, a meno che il complemento a 100 dell'incidenza percentuale degli incassi di competenza rispetto agli accertamenti in c/competenza dell'esercizio (o all'importo degli stanziamenti di competenza se maggiore di quello accertato) non risulti inferiore alla percentuale dell'accantonamento al fondo crediti utilizzata in sede di bilancio. In tal caso, per determinare il fondo crediti cui è necessario adeguarsi, si fa riferimento a tale minore percentuale.

Anche in sede di verifica della congruità dello stanziamento di bilancio, nel primo esercizio di applicazione della riforma, è possibile continuare a fare riferimento al 50% dell'accantonamento minimo determinato applicando il presente principio contabile, e nel secondo esercizio al 75% di tale importo. Esempi: con riferimento all'esempio precedente, lo stanziamento del capitolo riguardante i proventi derivanti dalle sanzioni per violazione al codice della strada è 1.000. Conseguentemente l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità dell'esercizio è 450.

- In occasione dell'assestamento si verifica che lo stanziamento non è stato variato, mentre gli accertamenti sono pari a 1200 e gli incassi in c/competenza sono pari a 500. In occasione dell'assestamento l'ente procede all'adeguamento degli stanziamenti almeno agli accertamenti. Si calcola il rapporto tra gli incassi e gli accertamenti (pari a 41,7%), e si confronta il conseguente complemento a 100, pari a 58,3%, con la percentuale utilizzata per il bilancio di previsione ai fini del calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità (pari al 45%).

Considerato che l'andamento degli incassi nel corso dell'anno non consente di migliorare la percentuale di accantonamento al fondo, si conserva la percentuale del 45%, applicandola all'importo di 1.200. L'importo del fondo crediti cui è necessario adeguarsi è 540.

Per garantire il pareggio di bilancio, lo stanziamento relativo alle entrate derivanti dalle sanzioni per violazione al codice della strada, che ha registrato maggiori accertamenti rispetto allo stanziamento, è incrementato almeno di 90.

- Il 31 agosto, si decide di incrementare lo stanziamento del capitolo relativo alle entrate derivanti dalle sanzioni per violazione al codice della strada e di portarlo a 2400. A tale data gli accertamenti sono pari a 2000 e gli incassi sono pari a 1500.

Si calcola il rapporto tra gli incassi e lo stanziamento (pari al 62,5%) e il correlato complemento a 100 pari a 37,5% che risulta inferiore alla percentuale del 45% applicata in sede di bilancio.

Si ridetermina pertanto la percentuale da adottare per il calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità, , pari al 37,5%, da applicare a 2400 (l'importo maggiore tra lo stanziato e l'accertamento) e si individua l'importo cui il fondo crediti di dubbia esigibilità deve essere adeguato (pari a 900).

Infine si incrementa il fondo crediti di dubbia esigibilità di 360 (pari alla differenza tra 900 e 540).

- Il 30 novembre, in occasione dell'ultima variazione di bilancio, si verifica che, per il capitolo delle entrate derivanti dalle sanzioni per violazione al codice della strada, gli accertamenti sono pari a 2200 e gli incassi sono pari a 2000.

Si calcola il rapporto tra gli incassi e lo stanziamento (pari al 83,3%) e il correlato complemento a 100, pari al 16,7%, che si confronta con la percentuale del fondo crediti di dubbia esigibilità del 37,5% applicata in bilancio e, di conseguenza è possibile ridurre la percentuale da utilizzare per calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità.

A tal fine si applica tale percentuale, pari al 16,7% a 2400 (l'importo maggiore tra lo stanziato e l'accertamento) e si individua l'importo cui il fondo crediti di dubbia esigibilità deve essere adeguato (pari a 401).

Risulta possibile ridurre di 499 lo stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità (pari alla differenza tra 900 e 401).

	Stanziamento	Accertato	Incassato	F.do Crediti di dubbia esigibilità	% fondo
BP	1000			450	45%
Assest.	1000	1200	500	540	45%
Agosto	2400	2000	1500	900	37,5%
Ottobre	2400	2200	2000	401	16,7%

In occasione della redazione del rendiconto è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonata nel risultato di amministrazione, facendo riferimento all'importo complessivo dei residui

attivi, sia di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto, sia degli esercizi precedenti.

A tal fine si si provvede:

b1) a determinare, per ciascuna delle categorie di entrate di cui al punto 1), l'importo dei residui complessivo come risultano alla fine dell'esercizio appena concluso, a seguito dell'operazione di riaccertamento ordinario di cui all'articolo 3, comma 4, del presente decreto;

b2) a calcolare, in corrispondenza di ciascun entrata di cui al punto b1), la media del rapporto tra gli incassi (in c/residui) e l'importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi. L'importo dei residui attivi all'inizio di ciascun anno degli ultimi 5 esercizi può essere ridotto di una percentuale pari all'incidenza dei residui attivi di cui alle lettere b) e d) del prospetto di cui al punto 9.3 riguardante il riaccertamento straordinario dei residui rispetto al totale dei residui attivi risultante dal rendiconto 2014. Tale percentuale di riduzione può essere applicata in occasione della determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare nel risultato di amministrazione degli esercizi successivi, con riferimento alle annualità precedenti all'avvio della riforma

b3) ad applicare all'importo complessivo dei residui classificati secondo le modalità di cui al punto b1) una percentuale pari al complemento a 100 delle medie di cui al punto b2).

Con riferimento alla lettera b2) la media può essere calcolata secondo le seguenti modalità:

b. media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui);

c. rapporto tra la sommatoria degli incassi in c/residui di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria degli residui attivi al 1° gennaio di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;

d. media ponderata del rapporto tra incassi in c/residui e i residui attivi all'inizio ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio;

Se il fondo crediti di dubbia esigibilità complessivo accantonato nel risultato di amministrazione (costituito dalle quote del risultato di amministrazioni vincolato nei precedenti esercizi e dall'accantonamento effettuato nell'esercizio cui si riferisce il rendiconto) risulta inferiore all'importo considerato congruo è necessario incrementare conseguentemente la quota del risultato di amministrazione dedicata al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Se il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonata risulta superiore a quello considerato congruo, è possibile svincolare conseguentemente la quota del risultato di amministrazione dedicata al fondo.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 187, comma 1, del TUEL e dall'articolo 42, comma 1, del presente decreto, in caso di incapienza del risultato di amministrazione, la quota del fondo crediti di dubbia esigibilità non compresa nel risultato di amministrazione è iscritta come posta a se stante della spesa nel bilancio di previsione.

A seguito di ogni provvedimento di riaccertamento dei residui attivi, è rideterminata la quota del risultato di amministrazione vincolata al fondo crediti di dubbia esigibilità. La rideterminazione del fondo è effettuata con le stesse modalità sopra indicate per valutare la congruità del fondo in sede di rendiconto.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 7, lettera e), del presente decreto, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui è accantonata una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Tale accantonamento è riferito ai residui attivi relativi agli esercizi precedenti che non sono stati oggetto di riaccertamento (pertanto già esigibili) ed è effettuato con le modalità sopra indicate per valutare la congruità del fondo in sede di rendiconto.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 16, del presente decreto, il disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, compreso il primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel caso in cui il risultato di amministrazioni non presenti un importo sufficiente a comprenderlo, è ripianato per una quota pari almeno al 15 per cento l'anno nei primi tre anni a decorrere dal 2015.

Anche la copertura degli eventuali disavanzi di amministrazione, compresi i casi in cui il risultato di amministrazione non presenti un importo sufficiente a comprendere l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a seguito del riaccertamento ordinario dei residui, può essere effettuata negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro è sottoposto al parere del collegio dei revisori.

Esempio n. 6 - Relazione tra il bilancio di previsione, il riaccertamento straordinario dei residui e il fondo

pluriennale vincolato

Nel primo esercizio di adozione del principio della competenza finanziaria potenziata non è possibile iscrivere il fondo pluriennale vincolato in entrata del primo esercizio del bilancio di previsione 2015 - 2017 fino a quando non si provvede al riaccertamento straordinario dei residui, effettuato con riferimento alla data del 1° gennaio.

È, invece, necessario iscrivere il fondo pluriennale vincolato nell'entrata degli esercizi del bilancio di previsione successivi al primo, per un importo corrispondente agli stanziamenti di spesa relativi al fondo pluriennale vincolato degli esercizi precedenti.

L'importo del fondo pluriennale vincolato stanziato in spesa del primo esercizio del bilancio di previsione è pari all'importo degli impegni che si prevede di assumere nell'esercizio 2015 e imputare agli esercizi successivi, con copertura a valere di entrate che si prevede di accertare nell'esercizio 2015.

Se il bilancio di previsione 2015-2017 è approvato prima del riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del presente decreto, nella colonna riguardante i residui del bilancio previsione armonizzato, è indicato l'importo dei residui al 31 dicembre 2014 (trattasi di un dato previsionale se il bilancio di previsione è approvato prima del 31 dicembre 2014) come risultano definiti sulla base dei precedenti principi.

La procedura del riaccertamento straordinario dei residui previsto dall'articolo 3, comma 7, del presente decreto, prevede la necessità di procedere anche ad una variazione di bilancio di previsione al fine di consentire:

- a) l'assestamento dell'importo dei residui attivi e passivi indicati nel bilancio armonizzato all'importo risultante dal riaccertamento dei residui;
- b) l'incremento degli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi considerati nel bilancio di previsione, necessari per consentire le reimputazioni degli accertamenti e degli impegni individuate dalla delibera di riaccertamento dei residui,
- c) l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato tra le entrate del primo esercizio del bilancio di previsione;
- d) l'incremento degli stanziamenti di spesa del primo esercizio del bilancio di previsione riguardanti il fondo pluriennale vincolato per tenere conto degli effetti della delibera di riaccertamento dei residui e, conseguentemente, l'incremento del fondo pluriennale iscritto in entrata del secondo esercizio del bilancio riguardante il fondo pluriennale vincolato, l'incremento delle voci di spesa del fondo pluriennale

stanziato in spesa riguardanti il fondo pluriennale vincolato, l'incremento del fondo pluriennale iscritto in entrata del terzo esercizio del bilancio riguardante il fondo pluriennale vincolato, e così via.

La prima componente della delibera di riaccertamento straordinario dei residui è quella che individua i residui attivi e passivi da cancellare, indicandone gli esercizi in cui sono esigibili, ai fini della reimputazione.

La seconda componente della delibera di riaccertamento straordinario dei residui dispone le variazioni degli stanziamenti di bilancio, necessari alle re imputazioni, determina l'importo del fondo pluriennale vincolato di entrata dell'esercizio 2015 (attraverso la compilazione dell'allegato n. 5) e incrementa gli stanziamenti di spesa e di entrata del fondo pluriennale vincolato 2015 e successivi.

L'importo del fondo pluriennale vincolato iscritto tra le entrate del primo esercizio del bilancio di previsione corrisponde alla differenza tra l'ammontare complessivo dei residui passivi che sono stati cancellati e reimputati e l'ammontare complessivo dei residui attivi che sono stati cancellati e reimputati, mentre tra le spese del primo esercizio del bilancio di previsione 2015-2017, si provvede ad integrare gli stanziamenti esistenti del fondo pluriennale vincolato, per gli importi corrispondenti alla differenza tra i residui passivi e attivi che sono stati reimputati agli esercizi successivi al 2015.

Nell'entrata del secondo esercizio del bilancio di previsione (2016), si incrementa l'importo già iscritto del fondo pluriennale per gli importi corrispondenti alla differenza tra i residui passivi e attivi che sono stati reimputati all'esercizio 2016 e successivi, mentre, tra le spese del secondo esercizio del bilancio di previsione, si provvede ad integrare gli stanziamenti esistenti del fondo pluriennale vincolato, per gli importi corrispondenti alla differenza tra i residui passivi e attivi che sono stati reimputati agli esercizi successivi al 2016.

Nell'entrata del terzo esercizio del bilancio di previsione (2017), si incrementa l'importo già iscritto del fondo pluriennale per gli importi corrispondenti alla differenza tra i residui passivi e attivi che sono stati reimputati all'esercizio 2016 e agli esercizi successivi, mentre tra le spese del 2017, si provvede ad integrare gli stanziamenti esistenti del fondo pluriennale vincolato, per gli importi corrispondenti alla differenza tra i residui passivi e attivi che sono stati reimputati agli esercizi successivi al 2017.

Nel caso in cui l'importo dei residui attivi re imputati risulti superiore a quello dei residui passivi re imputati, non si dà luogo alla formazione del fondo pluriennale vincolato in entrata. Le entrate riaccertate e re imputate agli esercizi successivi sono destinate alla copertura dell'eventuale disavanzo

determinato dalla cancellazione dei residui attivi dal risultato di amministrazione, fermo restando la scadenza del triennio.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 7, lettera c), a seguito del riaccertamento dei residui, è determinato il risultato di amministrazione in considerazione dell'importo dei residui attivi e passivi riaccertati e reimputati e al netto del fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata del bilancio annuale. Una quota del risultato di amministrazione è accantonata al fondo crediti di dubbia esigibilità. L'importo del fondo è calcolato sull'importo dei residui attivi determinato a seguito della delibera di riaccertamento, seguendo il principio applicato della contabilità finanziaria n. 3.3 e l'esempio n. 5 (la parte riguardante la determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità in sede di rendiconto). Tale vincolo di destinazione opera anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo (disavanzo di amministrazione).

Gli enti possono deliberare contestualmente il bilancio di previsione ed il riaccertamento dei residui.

Esempio 7) - Scritture riguardanti l'escussione di garanzie

L'ente (A) rilascia una fidejussione a favore del Comune (B) a garanzia di un mutuo di 5.000.000 verso una banca.

Nel corso del primo esercizio successivo al rilascio della garanzia, la banca comunica che il comune (B) è insolvente e chiede ad (A) il pagamento della sola rata annuale del mutuo.

La garanzia è escussa anche nei due esercizi successivi.

Nel terzo esercizio successivo alla concessione della garanzia, a seguito della terza richiesta di pagamento del finanziamento garantito, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 17, della legge 350/2003, l'ente (A) registra il residuo debito nelle proprie scritture.

Nel quarto esercizio l'ente (B) paga la rata del mutuo all'ente (A).

Nel quinto esercizio l'ente (B) è soppresso e liquidato. Nella fase di liquidazione l'ente (A) riscuote crediti per 1.000.000 e cancella gli altri crediti nei confronti di (B)

1) Al momento della concessione della garanzia, l'ente (A) non effettua alcuna contabilizzazione in contabilità finanziaria.

In contabilità economico patrimoniale, registra la concessione della garanzia nel sistema dei rischi:

Debitori per fidejussioni a favore di altre

3.1.3.01.02.01.001 Amministrazioni pubbliche 5.000.000

3.1.3.01.01.01.001 Fidejussioni per conto

di altre Amministrazioni

pubbliche 5.000.000

2) Nel rispetto del principio della prudenza, nell'esercizio in cui rilascia la garanzia, l'ente (A) può iscrivere nel bilancio di previsione finanziario, tra i "Fondi di riserva e altri accantonamenti" delle spese correnti, uno stanziamento di importo pari alla rata di ammortamento annuale del mutuo (quota capitale e quota interessi) di importo pari a 520.000. In caso di escussione, tale accantonamento consente di destinare una quota del risultato di amministrazione a copertura della spesa sostenuta per il pagamento del debito garantito.

3) Anche in contabilità economico-patrimoniale, nell'ambito delle scritture di assestamento economico, è necessario costituire un fondo rischio per un importo pari al medesimo fondo accantonato nel risultato di amministrazione finanziario. Pertanto, tra le scritture di assestamento economico, in chiusura dell'esercizio in cui è stata concessa la garanzia, l'ente (A) registra:

2.4.2.01.01.001 Accantonamenti per rischi da

escussione 520.000

2.2.9.99 Fondo rischio escussione comune B. 520.000

Anche nel primo esercizio successivo a quello in cui è stata concessa la garanzia, l'ente (A) può iscrivere

nel proprio bilancio, tra i "Fondi di riserva e altri accantonamenti" delle spese correnti, uno stanziamento di importo pari alla rata di ammortamento annuale del mutuo (quota capitale e quota interessi) di importo pari a 520.000.

Nel corso di tale esercizio, quando è invitato a pagare, l'ente A, effettua le seguenti operazioni:

4) variazioni degli stanziamenti di primo esercizio del bilancio di previsione:

- incremento di 520.000 dello stanziamento "Concessione crediti a Comuni a seguito di escussione di garanzie" (cod. U.3.03.11.02.003) - incremento di 520.000 dello stanziamento "Riscossione crediti da Comuni a seguito di escussione di garanzie";
- gli enti che non hanno già stanziato in bilancio il fondo, devono iscrivere in bilancio uno stanziamento di 520.000 dello stanziamento "Fondo rischi da escussione comune B".

5) Scritture in contabilità finanziaria:

- Impegna e paga 520.000 sullo stanziamento "Concessione crediti a Comuni a seguito di escussione di garanzie" (cod. U.3.03.11.02.003), con imputazione all'esercizio in corso;
- Accerta 520.000 sullo stanziamento "Riscossione crediti a Comuni a seguito di escussione di garanzie" con imputazione all'esercizio in corso.

6) Comunica al Comune (B) di avere un credito di 520.000 nei suoi confronti e lo invita ad estinguere tempestivamente tale debito. Il comune (B) effettua le registrazioni contabili necessarie a chiudere il debito nei confronti della banca ed a registrare il nuovo debito nei confronti di (A).

7) Scritture in contabilità economico patrimoniale:

1.2.3.02.01.18.003	Crediti v/comune a seguito escussione	
	di garanzie	520.000
2.4.7.04.99.99.999	Debito verso banca	
	a seguito di escussione di garanzie.	520.000

2.4.7.04.99.99.999	Debito verso banca a seguito di	
	escussione di garanzie	520.000

1.3.4.1.01 Istituto tesoriere.	520.000

3.1.3.01.01.01.001 Fidejussioni per conto di altre

Amministrazioni pubbliche	520.000

3.1.3.01.02.01.001 Debitori per
fidejussioni a favore di altre

Amministrazioni pubbliche	520.000

A seguito dell'escussione si registra la riduzione della garanzia per fideiussione.

Nell'ambito delle scritture di assestamento economico, è effettuato l'accantonamento al Fondo rischio escussione comune B di 520.000.

Nell'esercizio successivo, a seguito della seconda escussione l'ente (A) effettua le registrazioni indicate nei punti da 4) a 7), compreso l'accantonamento al Fondo rischio escussione comune B.

Nel terzo esercizio successivo l'ente (A), oltre alle registrazioni da 4) a 7) deve registrare nelle proprie scritture anche il residuo debito:

8) variazioni del bilancio di previsione per l'esercizio in corso e per gli esercizi successivi:

- incremento di 3.000.000 dello stanziamento del primo esercizio del bilancio "Concessione crediti a Comuni a seguito di escussione di garanzie" (cod. U.3.03.11.02.003) -;
- incremento di 3.000.000 degli stanziamenti degli esercizi successivi riguardanti "Riscossione crediti da Comuni a seguito di escussione di garanzie". L'imputazione agli esercizi successivi è effettuata in considerazione del piano di ammortamento del finanziamento;
- incremento degli stanziamenti dei bilanci successivi al primo riguardanti il "Fondo rischio escussione comune B", per un importo pari al totale dei crediti escussi stanziati in entrata (al netto degli accantonamenti effettuati che non corrispondono a crediti escussi, a tal fine si considera anche l'accantonamento di cui al punto 1);
- incremento di 3.000.000 dello stanziamento del primo esercizio del bilancio "Accensione di prestiti";
- Incremento degli stanziamenti degli esercizi successivi al primo del bilancio riguardanti la quota

interessi (sulla base del piano di ammortamento de debito residuo);

- Incremento degli stanziamenti degli esercizi successivi al primo del bilancio riguardanti la quota capitali (sulla base del piano di ammortamento de debito residuo);

9) Scritture in contabilità finanziaria:

- Impegna 3.000.000 sullo stanziamento "Concessione crediti a Comuni a seguito di escussione di garanzie" (cod. U.3.03.11.02.003), con imputazione all'esercizio in corso ed effettua un pagamento a favore del proprio bilancio. Trattasi di una regolazione contabile, il mandato è versato all'entrata del bilancio dell'ente, tra le accensioni di prestiti;

- Accerta 3.000.000 sullo stanziamento "Accensione di prestiti", con imputazione all'esercizio in corso e incassa il mandato emesso al punto precedente (regolazione contabile);

- Accerta 3.000.000 sullo stanziamento "Riscossione crediti da Comuni a seguito di escussione di garanzie" con imputazione agli esercizi successivi, sulla base del piano di ammortamento del mutuo escusso;

- Impegna le spese relative alle rate di ammortamento del residuo prestiti, sulla base del piano di ammortamento del mutuo, distintamente per la quota interessi (20.000) e la quota capitale (500.000), con imputazione agli esercizi successivi.

10) Comunica al Comune (B) di avere effettuato il pagamento della terza rata del mutuo garantito, pari a 520.000 e registrato il residuo debito di 3.000.000 nelle proprie scritture, e lo invita:

- a registrare la chiusura del debito nei confronti della banca e il nuovo debito nei propri confronti;
- di pagare tempestivamente i debiti direttamente nei propri confronti e non più alla banca.

11) Le Scritture in contabilità economico-patrimoniale:

1.2.3.02.01.18.003 Crediti v/comune a seguito

escussione di garanzie 3.000.000

2.4.1.04.03.03.001 Finanziamenti a

medio / lungo termine da altre Imprese 3.000.000

3.1.3.01.01.01.001	Fidejussioni per conto di altre	
	Amministrazioni pubbliche	3.520.000
3.1.3.01.02.01.001	Debitori per	
	fidejussioni a favore di altre	
	Amministrazioni pubbliche	3.520.000

Nel rispetto del principio applicato n. 3, le scritture in contabilità economico patrimoniale hanno registrato anche i crediti e i debiti di finanziamento imputati agli esercizi successivi riguardanti le partite finanziarie e le accensioni e rimborsi di prestiti

Nell'ambito delle scritture di assestamento economico, l'accantonamento al Fondo rischio escussione comune B è incrementato di 3.000.000,

Nel quarto esercizio l'ente (A) paga la rata del mutuo a favore della banca e l'ente (B) paga il credito nei confronti di (A) per lo stesso importo:

12) Scritture in contabilità finanziaria

- Registrazione del pagamento della rata di ammortamento del mutuo, per un importo pari a 520.000 (500.000 come rimborso prestiti e 20.000 come interessi passivi) nei confronti della banca (l'impegno era stato già registrato al punto 9)

- Registrazione dell'incasso del credito nei confronti del comune (B) per 520.000 (il credito era stato accertato negli esercizi precedenti). A seguito del pagamento del comune (A) può essere adeguato il Fondo rischio escussione comune B, accantonato nel risultato di amministrazione, riducendolo di 520.000.

13) Scritture in contabilità economico patrimoniale:

2.4.1.04.03.03.001	Finanziamenti a medio / lungo	
	termine da altre Imprese	500.000

3.1.1.03.02.999	Interessi passivi a altre imprese su	
	finanziamenti a	20.000
	1.3.4.1.01 Istituto tesoriere.	
	da altre Imprese	520..000

1.3.4.1.01	Istituto tesoriere	520.000
	1.2.3.02.01.18.003 Crediti v/Comuni	
	a seguito escussione di garanzie	520.000

Nell'ambito delle scritture di assestamento economico di chiusura di tale esercizio, si adegua il fondo rischio per escussioni, tenendo conto della riscossione del credito di 520.000, liberando parte delle risorse accantonate per la parte del finanziamento per il quale il rischio non si è verificato.

Nel quinto esercizio l'ente (B), nell'ambito delle procedure di liquidazione dell'ente, paga il credito nei confronti di (A) per 1.000.000, l'ente (A) paga la rata del mutuo a favore della banca e cancella il credito residuo nei confronti dell'ente (B), che, nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria 5.5, deve essere registrato come trasferimento al comune B a seguito di escussione.

Le scritture riguardanti il pagamento del debito e la riscossione del credito verso il comune (B) sono quelle indicate ai punti 12) e 13).

14) Per registrare il trasferimento a favore del comune a seguito di escussione, in contabilità finanziaria il comune (A), effettua la seguente regolazione contabile:

- Prelevamento dal fondo rischi per escussione del credito verso B per 3.040.000
- Impegna trasferimenti v/comuni a seguito di escussione per un importo di 3.040.000, ed emette un mandato di pari importo a favore del proprio bilancio, incassato come "Riscossione crediti"
- Accerta e incassa il residuo attivo "Riscossione crediti per escussione" per 3.040.000

15) In contabilità economico patrimoniale, si registra:

5.1.3.11.02.003	Altri trasferimenti in conto	
	capitale verso Comuni per	
	escussione di garanzie	3.040.000
	1.3.4.1.01 Istituto tesoriere	3.040.000

1.3.4.1.01	Istituto tesoriere	3.040.000
	1.2.3.02.01.18.003 Crediti v/Comuni	
	a seguito escussione di garanzie	3.040.000

2.2.9.99	Fondo rischio escussione comune B.	3.040.000
	5.2.3.99.99.001 Altre sopravvenienze	
	attive	3.040.000

Nell'ambito delle scritture di assestamento economico si chiude il fondo per escussioni per 3.040.000 (in tal modo, si sterilizzano nel conto economico gli effetti negativi determinati dal trasferimento).

Esempio 8) - Scritture riguardanti un prestito ordinario della Cassa depositi e prestiti Spa

In data 15\07\2013 n comune stipula un contratto di prestito ordinario con la Cassa depositi e prestiti per euro 1.000.000.

L'erogazione del prestito avviene in una o più soluzioni, a partire dalla data di perfezionamento del contratto, sulla base della richiesta dell'ente beneficiario dalla quale risultino analiticamente la natura e gli importi delle spese sostenute. Sulla quota del prestito non erogata la Cassa depositi e prestiti spa riconosce all'ente una somma, corrisposta con cadenza semestrale, calcolata sulla base dell'importo non erogato e di un tasso di interesse opportunamente disciplinato.

All'esempio si applicano i principi applicati della contabilità finanziaria 3.18, 3.20, 3.21 e 5.6:

Si richiama, in particolare, l'applicazione del principio 3.18: "Un'entrata derivante dall'assunzione di prestiti è accertata nel momento in cui è stipulato il contratto di mutuo..... Nei casi in cui la Cassa

Depositi e Prestiti (o altro istituto finanziatore), rende immediatamente disponibili le somme oggetto del finanziamento in un apposito conto intestato all'ente, le stesse si intendono immediatamente esigibili (e danno luogo a interessi attivi) e devono essere accertate e riscosse. Pertanto, anche in tali casi, l'entrata è interamente accertata e imputata nell'esercizio in cui le somme sono rese disponibili. A fronte dell'indicato accertamento, l'ente registra, tra le spese, l'impegno ed il pagamento riguardanti il versamento dei proventi del prestito al deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti. Il mandato emesso per la costituzione del deposito bancario è versato in quietanza di entrata nel bilancio dell'ente, consentendo la rilevazione contabile dell'incasso derivante dal prestito. A fronte dell'impegno per la costituzione del deposito bancario, si rileva, imputandolo sempre al medesimo esercizio, l'accertamento delle somme destinate ad essere prelevate dal conto di deposito".

In contabilità finanziaria il 16\07\2013 vengono prodotte le seguenti scritture

- 1) Accertamento con imputazione all'esercizio 2013 e emissione della relativa reversale per euro 1.000.000 a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA);
- 2) Impegno con imputazione all'esercizio 2013, e relativa liquidazione e emissione del mandato, per euro 1.000.000, riguardante la costituzione del deposito bancario al codice voce U.3.04.07.01.000 (Versamenti a depositi bancari). Il mandato è versato in quietanza di entrata nel bilancio dell'ente, ai fini della reversale di cui al punto 1);
- 3) Accertamento con imputazione all'esercizio 2013, per euro 1.000.000, delle somme destinate ad essere prelevate dal conto di deposito al codice E.5.04.07.01.000 (Prelievi da depositi bancari);
- 4) Impegno, con imputazione agli esercizi successivi, delle spese relative all'ammortamento del prestito, sulla base del piano di ammortamento previsto nel contratto con la Cassa depositi e prestiti spa, ai codici U.1.07.05.04.003 "Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine" e U.4.03.01.04.003 "Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - SPA"..

Naturalmente, gli enti hanno la facoltà di istituire più unità elementari di bilancio, codificate U.3.04.07.01.000 (Versamenti a depositi bancari), e E.5.04.07.01.000 (Prelievi da depositi bancari), intestate ai distinti conti di depositi

A seguito delle singole quote di erogazione del prestito, saranno emesse le reversali riguardanti l'accertamento di cui al punto 3).

Per le scritture in contabilità economico-patrimoniale, si rinvia all'esempio n. 8 del principio applicato di cui all'allegato n. 4/3.

Esempio 9/a) - Scritture riguardanti un «Prestito Investimenti Fondi Europei» della Cassa depositi e prestiti Spa concesso dopo l'assegnazione dei contributi UE da parte della regione

In data 15 luglio 2017 un comune stipula un contratto di «Prestito Investimenti Fondi Europei» con la Cassa depositi e prestiti per euro 1.000, al fine di agevolare la realizzazione di un investimento per il quale il comune è risultato assegnatario da parte della propria regione di fondi europei 2014-2020, grazie alla possibilità di acquisire, tempestivamente e in tempi certi, la liquidità necessaria per l'avvio e la realizzazione dell'investimento (in attesa dell'incasso dei contributi europei).

Il cronoprogramma dell'investimento prevede i seguenti tempi di realizzazione della spesa:

2017 100

2018 300

2019 300

2020 300

Il Prestito Investimenti Fondi Europei è un finanziamento flessibile, in quanto le erogazioni a valere del prestito concesso sono effettuate, su richiesta del comune, nel corso del periodo di preammortamento, sulla base della documentazione relativa alla spesa effettuata.

Il contratto di finanziamento prevede che a seguito dell'incasso dei fondi UE, il comune deve obbligatoriamente rimborsare anticipatamente il prestito alla CDP, senza oneri aggiuntivi.

Il periodo di preammortamento decorre dalla data di perfezionamento del contratto e termina il 31 dicembre 2023, indipendentemente dalla data della stipula.

All'esempio si applicano i principi applicati della contabilità finanziaria 3.6 lettera c), 3.18, 3.20, 3.21 e 5.6.

Alla data di stipula del contratto di finanziamento, nel rispetto del principio applicato della contabilità

finanziaria n. 3.6, lettera c), riguardante i trasferimenti a rendicontazione, il comune assegnatario di finanziamenti UE, ha già accertato l'entrata derivante dai contributi comunitari (da contabilizzare come trasferimenti da regione) con imputazione ai medesimi esercizi in cui la regione erogante ha registrato i corrispondenti impegni. La regione deve imputare gli impegni riguardanti i contributi con imputazione agli esercizi in cui è prevista la realizzazione delle spese da parte del comune¹¹.

Se l'attuazione della spesa presenta un andamento differente rispetto a quello previsto, il comune provvede a dare tempestiva comunicazione alla regione in occasione delle rendicontazioni, aggiornando il programma o cronoprogramma della spesa. A seguito di tali aggiornamenti, entrambi gli enti provvedono alle necessarie variazioni degli stanziamenti del bilancio di previsione e alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni agli esercizi in cui le entrate e le spese sono esigibili.

A seguito della stipula del contratto di prestito, il comune effettua le seguenti registrazioni in contabilità finanziaria:

- 1) Accertamento dell'entrata derivante dal prestito, con imputazione all'esercizio 2017 di 100, all'esercizio 2018 di 300, all'esercizio 2019 di 300 e all'esercizio 2020 di 300, secondo le modalità previste dal principio contabile 3.18 per i finanziamenti flessibili;
- 2) Impegno delle spese relative agli interessi di preammortamento e al rimborso anticipato del prestito CDP. Gli impegni per il rimborso anticipato sono imputati agli esercizi in cui è prevista la riscossione dei contributi all'esercizio 2017 di 100, all'esercizio 2018 di 300, all'esercizio 2019 di 300 e all'esercizio 2020 di 300.

In quanto già assegnatario dei contributi UE, il comune registra la spesa per rimborso prestiti secondo le modalità del rimborso anticipato.

A seguito della formalizzazione dell'obbligazione giuridica riguardante l'investimento, il comune impegna la spesa di 1.000, con imputazione all'esercizio 2017 di 100, all'esercizio 2018 di 300, all'esercizio 2019 di 300 e all'esercizio 2020 di 300.

A seguito della realizzazione della prima annualità della spesa, il comune è in condizione di rendicontare alla CDP e alla regione la spesa effettuata.

Sulla base della rendicontazione ricevuta la CDP eroga 100 al comune, che emette la relativa reversale a valere dell'accertamento 2017 di cui al punto 1).

Sulla base della rendicontazione ricevuta dal comune e dalle altre amministrazioni coinvolte, la regione

effettua le necessarie verifiche ed eroga 100 al comune.

L'incasso del contributo determina, per il comune, l'obbligo di effettuare il pagamento per rimborso prestiti alla CDP. Il comune emette l'ordine di pagamento a valere dell'impegno 2017 di cui al punto 2).

Nel caso in cui il comune riceva un contributo UE inferiore alla quota di spesa realizzata, per la quota del prestito non rimborsata anticipatamente devono essere registrati gli impegni relativi agli interessi e alla quota capitale, secondo il piano di ammortamento ordinario previsto contrattualmente.

Le stesse operazioni sono effettuate con riferimento alle operazioni riguardanti gli esercizi dal 2018 al 2020.

In caso di reimputazione degli impegni, a seguito della variazione dell'esigibilità della spesa, sono oggetto di reimputazione allo stesso esercizio del correlato impegno, anche:

gli accertamenti delle entrate da contributo UE (contabilizzate come trasferimento da regione);

gli accertamenti delle entrate per accensione prestiti ancora non riscossi;

gli impegni per rimborso prestiti ancora non pagati.

Le modalità di contabilizzazione evidenziate nel presente esempio si applicano anche alle ipotesi in cui l'ente ricorra ad altre tipologie di finanziamento consentite dalla legge (quali i mutui e le aperture di credito di cui agli articoli 204 e 205-bis del TUEL) che siano finalizzati, come nel caso di specie, a realizzare una fonte di copertura, anticipata ed aggiuntiva, agli investimenti finanziati da contributi UE e che prevedano in contratto il rimborso anticipato del finanziamento, totale o parziale, con le somme dei contributi stessi.

Esempio 9/b) - Scritture riguardanti un «Prestito Investimenti Fondi Europei» della Cassa depositi e prestiti Spa concesso prima dell'assegnazione dei contributi UE da parte della regione

In data 15 luglio 2017 un comune stipula un contratto di «Prestito Investimenti Fondi Europei» con la Cassa depositi e prestiti per euro 1.000, al fine di agevolare un investimento per il quale il comune ha avviato le procedure per l'assegnazione di contributi comunitari 2014-2020 nei confronti della propria regione, anche al fine di consentire l'avvio dell'investimento nelle more dell'assegnazione e dell'erogazione dei contributi.

Il cronoprogramma dell'investimento prevede i seguenti tempi di realizzazione della spesa:

2017 100

2018 300

2019 300

2020 300

A seguito della stipula del contratto di prestito, il comune effettua le seguenti registrazioni in contabilità finanziaria:

- 1) Accertamento dell'entrata derivante dal prestito flessibile, con imputazione all'esercizio 2017 di 100, all'esercizio 2018 di 300, all'esercizio 2019 di 300 e all'esercizio 2020 di 300, secondo le modalità previste dal principio contabile 3.18 per i finanziamenti flessibili;
- 2) Impegno, con imputazione agli esercizi successivi, delle spese relative agli interessi di preammortamento, di ammortamento e alle quote capitale, secondo il piano di ammortamento previsto dal contratto di finanziamento.

L'accertamento delle entrate concernenti il finanziamento CDP, consente al comune di avviare il procedimento di spesa concernente l'investimento, fino alla stipula del relativo contratto, a seguito della quale il comune impegna la spesa di 1000, con imputazione all'esercizio 2017 di 100, all'esercizio 2018 di 300, all'esercizio 2019 di 300 e all'esercizio 2020 di 300.

Quando la prima annualità di spesa è stata effettuata, il comune trasmette la rendicontazione alla CDP per poi riscuotere 100. La reversale è registrata a valere dell'accertamento 2017 di cui al punto 1).

Si ipotizza che nell'esercizio 2018 il comune risulti assegnatario del contributo UE di 1.000, per la realizzazione dell'investimento di pari importo, già realizzato per 100.

A seguito dell'assegnazione del contributo, il comune:

- 3) accerta l'entrata derivante dai contributi UE di 1.000 (da registrare come trasferimenti da regione), con imputazione ai medesimi esercizi in cui la regione erogante ha registrato i corrispondenti impegni. La regione imputa gli impegni riguardanti i contributi agli esercizi in cui è prevista la realizzazione delle spese da parte del comune, salvo che per l'esercizio 2018, cui sono imputati accertamenti per 400, in quanto nel corso di tale esercizio il comune può rendicontare la spesa di 100 effettuata nel 2017 e la spesa di 300 esigibile nel 2018;

- 4) impegna le spese per il rimborso anticipato, con imputazione agli esercizi in cui è prevista la riscossione dei contributi, all'esercizio 2018 di 400, all'esercizio 2019 di 300 e all'esercizio 2020 di 300 e cancella gli impegni relativi all'ammortamento ordinario (quota capitale e quota interessi);
- 5) trasmette alla regione la rendicontazione relativa alla spesa effettuata nel 2017 e, quando la seconda annualità dell'investimento è stata effettuata, rendiconta alla regione anche tali spese;
- 6) la regione eroga i contributi comunitari a favore del comune per 400, che li incassa ed emette le reversali a valere degli accertamenti 2018 del punto 3);
- 7) il comune rimborsa anticipatamente il prestito alla Cassa Depositi e Prestiti per 400, a valere degli impegni 2018 del punto 4)

Negli esercizi successivi, il comune provvede a:

- rendicontare alla CDP e alla regione le spese effettuate per la realizzazione dell'investimento;
- incassare i finanziamenti CDP;
- incassare i contributi UE da riversare alla CDP per il rimborso anticipato dei prestiti.

In caso di reimputazione degli impegni, a seguito della variazione dell'esigibilità della spesa, sono oggetto di reimputazione allo stesso esercizio del correlato impegno, anche:

- gli accertamenti delle entrate da contributo UE (registrate come trasferimento da regione),
- gli accertamenti delle entrate per accensione prestiti ancora non riscossi,
- gli impegni per rimborso prestiti ancora non pagati.

Le modalità di contabilizzazione evidenziate nel presente esempio si applicano anche alle ipotesi in cui l'ente ricorra ad altre tipologie di finanziamento consentite dalla legge (quali i mutui e le aperture di credito di cui agli articoli 204 e 205-bis del TUEL) che siano finalizzati, come nel caso di specie, a realizzare una fonte di copertura, anticipata ed aggiuntiva, agli investimenti finanziati da contributi UE e che prevedano in contratto il rimborso anticipato del finanziamento, totale o parziale, con le somme dei contributi stessi.

Esempio 10) - La compilazione del prospetto di cui all'allegato n. 8/1 al presente decreto, concernente le variazioni di bilancio

Il consiglio del comune di XXXX ha deliberato la seguente variazione del bilancio di previsione 2017 - 2019, riguardante:

incremento di 100 dello stanziamento di competenza, per l'esercizio 2017, della missione 04

«Istruzione e diritto allo studio», programma 03 «Edilizia scolastica», titolo 2;

incremento di 200 dello stanziamento di competenza, per l'esercizio 2017, della missione 06 «Politiche giovanili, sport e tempo libero», programma 01 «Sport e tempo libero», titolo 2;

riduzione di 300 dello stanziamento di competenza, per l'esercizio 2017, della missione 08 «Assetto del territorio ed edilizia abitativa», programma 01 «Urbanistica e assetto del territorio», titolo 2.

Il prospetto da trasmettere al tesoriere di cui all'allegato 8/1 al decreto legislativo n. 118 del 2011, da allegare alle variazioni di bilancio si compila indicando:

solo i programmi (e i relativi titoli) interessati dalle variazioni di bilancio oggetto di trasmissione.

Pertanto se la variazione coinvolge solo due programmi di una missione, il prospetto riporta solo i due programmi (e i relativi titoli oggetto di variazione);

i totali di programma dei soli programmi interessati dalle variazioni di bilancio oggetto della comunicazione. Nella prima e ultima colonna del prospetto, le voci «Totale programma» indicano il corrispondente importo del bilancio di previsione aggiornato all'ultima variazione approvata e trasmessa, prima e dopo la variazione oggetto del prospetto. Tali importi non sono la somma solo dei titoli presenti nel prospetto, ma riguardano tutti i titoli del programma, anche se non sono stati oggetto di variazione;

solo le missioni (e i relativi programmi) interessati dalle variazioni di bilancio oggetto di trasmissione.

Pertanto se la variazione coinvolge solo due missioni del bilancio, il prospetto riporta solo le due missioni (e i relativi programmi oggetto di variazione);

i totali di missione delle sole missioni interessate dalle variazioni di bilancio. Nella prima e ultima colonna del prospetto, le voci «Totale missione» indicano il corrispondente importo del bilancio di previsione aggiornato all'ultima variazione approvata e trasmessa, prima e dopo la variazione oggetto del prospetto. Pertanto tali importi non sono la somma solo dei programmi presenti nel prospetto, ma riguardano tutti i programmi della missione, anche se non sono stati oggetto di variazione;

le voci «TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE» e «TOTALE GENERALE DELLE USCITE» indicano l'importo del bilancio di previsione aggiornato all'ultima variazione approvata e trasmessa, prima e dopo la variazione oggetto del prospetto. Pertanto tali importi non sono la somma solo delle missioni presenti nel prospetto, ma riguardano tutte le missioni di bilancio, anche se non sono state oggetto della variazione.

Approvata la variazione del bilancio, ai fini della trasmissione al tesoriere, il responsabile finanziario compila la prima e l'ultima colonna, per tenere conto di eventuali variazioni di bilancio disposte durante l'approvazione della delibera cui il prospetto si riferisce. Il prospetto è trasmesso al tesoriere quando è completo a seguito della compilazione di tutte le colonne.

Il comune trasmette al tesoriere il seguente prospetto, predisposto secondo lo schema di cui all'allegato 8/1 al decreto legislativo n. 118 del 2011:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Esempio 11) - Scritture riguardanti i pagamenti non andati a buon fine

A seguito della comunicazione, da parte della banca tesoriera/cassiera di pagamenti non andati a buon fine (es. per IBAN beneficiario estinto) o resi dal percipiente e la conseguente formazione di un sospeso di entrata (carta contabile), l'ente effettua le seguenti registrazioni:

- a) accerta un'entrata di importo pari alla carta contabile tra le partite di giro (voce E.9.01.99.01.001 Entrate a seguito di spese non andate a buon fine),
- b) impegna una nuova spesa tra le partite di giro (voce del piano dei conti finanziari U.7.01.99.01.001 Spese non andate a buon fine), di importo pari all'accertamento di entrata di cui alla lettera a);
- c) riclassifica l'ordinativo di pagamento non andato a buon fine tra le partite di giro, a valere dell'impegno di cui alla lettera b);
- d) regolarizza la carta contabile di entrata riguardante il riversamento al conto dell'ente dell'entrata non andata a buon fine, a valere dell'accertamento effettuato in partita di giro; (lettera a);
- e) emette un nuovo ordinativo di pagamento, a valere dell'impegno cui era inizialmente riferito l'ordinativo di pagamento non andato a buon fine.

Se gli stanziamenti riguardanti le PG non sono capienti l'ente effettua le variazioni di bilancio e le trasmette al tesoriere/cassiere¹².

Esempio 12) - Scritture riguardanti i rimborsi incondizionati degli addebiti diretti (SEPA Direct Debit)¹¹

Dal 1° gennaio 2019, in attuazione dell'articolo all'art. 13, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 11/2010,

coordinato con il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218, gli incassi gestiti tramite procedure di addebito diretto, utilizzati da alcuni comuni per la riscossione di tasse locali, possono essere oggetto di richieste di rimborso incondizionato da parte del pagatore, che i tesoriere/cassieri devono effettuare entro otto settimane dalla data in cui i fondi sono stati addebitati.

A seguito della comunicazione da parte del tesoriere/cassiere di sospesi di pagamenti concernenti rimborsi incondizionati nel Sepa Dierct Debito di cui all'articolo 13, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 11/2010, l'ente effettua le seguenti registrazioni:

a) registra un impegno tra le partite di giro, di importo pari alla carta contabile (voce U.7.01.99.99.999 Altre uscite per partite di giro n.a.c.);

b) accerta una nuova entrata tra le partite di giro (voce del piano dei conti finanziari E.9.01.99.99.999 Altre entrate per partite di giro diverse), di importo pari all'impegno di cui alla lettera a);

c) riclassifica la reversale di entrata concernente l'incasso per il quale è stato chiesto il rimborso, imputandola all'accertamento di cui alla lettera b);

d) regolarizza la carta contabile di spesa riguardante il rimborso effettuato dal tesoriere/cassiere, a valere dell'impegno effettuato in partita di giro (lettera a);

e) cancella l'accertamento concernente l'entrata di cui è stato chiesto il rimborso incondizionato, se ne ricorrono i presupposti.

Se gli stanziamenti riguardanti le PG non sono capienti l'ente effettua le variazioni di bilancio e le trasmette al tesoriere¹¹².

Se il rimborso comporta la corresponsione di interessi, la relativa spesa è registrata nel titolo 1° della spesa, alle specifiche voci del piano dei conti finanziario riguardanti "Altri interessi passivi diversi" U.1.07.06.99.000, individuate in considerazione del destinatario della spesa. Il pagamento è imputato contabilmente all'esercizio in cui il tesoriere ha effettuato il pagamento, anche se la comunicazione del tesoriere è pervenuta all'ente nell'esercizio successivo.

Nel caso in cui l'ente riceve notizia della richiesta di rimborso nell'esercizio successivo a quello in cui sono state registrate le entrate, se le scritture di chiusura dell'esercizio precedente sono ancora in corso, è possibile effettuare le registrazioni sopra indicate.

Se le scritture di chiusura dell'esercizio precedente sono terminate, l'ente effettua le seguenti registrazioni:

a) registra un impegno nel titolo primo della spesa di importo pari alla carta contabile tra i Rimborsi e poste correttive delle entrate, (i codici previsti per la voce U.1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita, o se non trattasi di rimborsi di imposte, i codici previsti per la voce Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso U.1.09.99.00.000);

b) regolarizza la carta contabile di spesa riguardante il rimborso effettuato dal tesoriere/cassiere, a valere dell'impegno di cui alla lettera a.

Esempio n. 13 - Verifica ripiano del disavanzo

Al 31 dicembre 2018 un ente accerta un disavanzo di 5.020. Nel bilancio di previsione, con riferimento all'esercizio 2018, aveva previsto di ripianare un disavanzo pari a 500.

Il disavanzo al 31 dicembre 2017 era il seguente:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Al 31 dicembre 2018 l'ente ha ridotto il proprio disavanzo di 180, a fronte del recupero di 500 cui era tenuto.

In attuazione del paragrafo 9.2.26 del presente allegato, se l'ente non è in grado di collegare il miglioramento del disavanzo di 180 all'attuazione dei piani di rientro in essere, il recupero di 180 è attribuito in ordine di anzianità di formazione del disavanzo: al disavanzo al 31 dicembre 2014 (per 100) e a quello da riaccertamento straordinario dei residui (per 80).

La verifica del ripiano del disavanzo al 31 dicembre 2018 risulta la seguente:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Esempio n. 14 - la rateizzazione di crediti tributari

In grado di appello, con sentenza definitiva, un'impresa locale è stata condannata a pagare l'importo di euro 1.750.000 circa al comune X, concernente entrate da IMU, accertate due anni prima. La ditta, pur ricorrendo in Cassazione, ha deciso di pagare chiedendo una rateizzazione dell'importo.

Il comune decide di procedere come segue:

concedere la rateizzazione del credito in cinque anni (euro 350.000 all'anno) garantita da apposita polizza fideiussoria;

accantonare le risorse rateizzate nel fondo contenzioso, in attesa della sentenza della Corte di cassazione. Il fondo sarà liberato a seguito di sentenza favorevole. In caso contrario il fondo sarà utilizzato per restituire le somme incassate.

A seguito della convenzione avente ad oggetto la rateizzazione, il comune:

approva una variazione di bilancio per iscrivere le entrate oggetto della rateizzazione e gli accantonamenti di pari importo nella missione 20, in ciascun esercizio del bilancio di previsione; cancella il residuo attivo di euro 1.750.000 dalle scritture di contabilità finanziaria riducendo l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione effettuato con riferimento a tale residuo;

accerta entrate per euro 1.750.000 complessive, con imputazione di euro 350.000 all'esercizio in corso e ai quattro esercizi successivi.

Considerato che i crediti sono garantiti da polizza fideiussoria non è effettuato l'accantonamento al FCDE.

L'operazione di rateizzazione non determina registrazioni contabili in contabilità economico patrimoniale, nelle cui scritture resta confermato il credito di euro 1.750.000, che non corrisponde più al residuo attivo, ma agli accertamenti imputati all'esercizio in corso e agli esercizi successivi. Gli accertamenti riguardanti le entrate rateizzate non determinano la registrazione di proventi di competenza degli esercizi di reimputazione di tali entrate.

¹ Lettera sostituita dall'Intesa sancita in Conferenza Unificata il 3 aprile 2014;

² La somministrazione è il contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo ad eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose.

Si intendono per prestazioni periodiche quelle che si ripetono a distanza di tempo a scadenze determinate, come ad es. la fornitura quotidiana di determini beni necessari per la gestione della propria attività, mentre le prestazioni continuative sono rese senza interruzioni per tutta la durata del

contratto, come accade, ad es., in materia di erogazione di gas o di energia elettrica";

Il contratto di somministrazione si distingue:

a) dal contratto di appalto, perché l'oggetto dell'appalto si sostanzia nel compimento di un'opera o di un servizio, mentre il contratto di somministrazione ha ad oggetto la fornitura continuativa o periodica di cose;

b) dal contratto di vendita a consegne ripartite, nel quale, attesa l'unicità della prestazione, la consegna di una determinata quantità di cose avviene in più momenti ed in modo frazionato per agevolare l'esecuzione o il ricevimento della medesima prestazione.

Il contratto di somministrazione, invece, è volto a soddisfare un bisogno che perdura nel tempo.

Un'ulteriore differenza tra il contratto di fornitura e il contratto di vendita a consegna ripartita è la possibilità di recesso, previo preavviso, senza penali

³ Aggiornamento del XX/XX/2014;

⁴ Ad esempio attraverso la creazione di unità organizzative dedicate o l'avvio di procedure di riscossione più efficace (attraverso l'ingiunzione piuttosto che i ruoli).

⁵ Il principio contabile generale della prudenza, di cui all'allegato n. 1 al decreto legislativo n. 118 del 2011 «rappresenta uno degli elementi fondamentali del processo formativo delle valutazioni presenti nei documenti contabili del sistema di bilancio.

I suoi eccessi devono però essere evitati perché sono pregiudizievoli al rispetto della rappresentazione veritiera e corretta delle scelte programmatiche e degli andamenti effettivi della gestione e quindi rendono il sistema di bilancio inattendibile.

Il principio della prudenza non deve condurre all'arbitraria e immotivata riduzione delle previsioni di entrata, proventi e valutazioni del patrimonio, bensì esprimere qualità di giudizi a cui deve informarsi un procedimento valutativo e di formazione dei documenti del sistema di bilancio che risulti veritiero e corretto.

Ciò soprattutto nella ponderazione dei rischi e delle incertezze connessi agli andamenti operativi degli enti e nella logica di assicurare ragionevoli stanziamenti per la continuità dell'amministrazione».

⁶ Sentenza della Corte costituzionale n. 213 del 2008.

⁷ Nel caso in cui negli ultimi due esercizi l'ente risulti in disavanzo in uno dei due esercizi e in avanzo nell'altro esercizio la previsione del saldo di parto corrente può costituire copertura agli impegni riguardanti investimenti imputati all'esercizio in corso e agli esercizi successivi.

⁸ Il principio contabile generale n. 16 della competenza finanziaria é previsto dall'allegato n. 1 al presente decreto.

⁽⁹⁾ Le risorse comunitarie sono classificate come Trasferimenti da UE o come trasferimenti da altra Amministrazione pubblica nel rispetto del principio generale per il quale i trasferimenti sono registrati con imputazione alla voce del piano dei conti che indica il soggetto che ha effettivamente erogato le risorse.

⁽¹⁰⁾ Nel rispetto di quanto previsto nei regolamenti UE, le Amministrazioni titolari dei programmi finanziati dai fondi strutturali (le Amministrazioni centrali per i Programmi operativi nazionali e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per i Programmi operativi a titolarità regionale), per l'attuazione, gestione, sorveglianza e il controllo del programma sono tenute a designare l'Autorità di gestione, l'Autorità di Certificazione e l'Autorità di Audit tra loro indipendenti, i cui compiti e procedure sono rigidamente disciplinate dalla normativa europea (Reg. 1303/2013 e i rispettivi regolamenti di esecuzione, nonché i regolamenti di settore dei fondi ad es: il Reg. 1301/2013 per il FESR etc.).

L'attuazione dei programmi comunitari è sottoposta alla verifica periodica, almeno annuale, del Comitato di sorveglianza, composto anche da rappresentanti delle altre Amministrazioni pubbliche diverse da quella titolare del programma e dai rappresentanti del partneriato economico e sociale di riferimento del programma individuato ai sensi del Reg. 240/2014, con la funzione di accertare l'efficacia e la qualità dell'attuazione del programma e di indirizzare la futura attività dell'Autorità di

gestione del programma medesimo, di approvare eventuali modifiche al programma medesimo e tutti gli altri compiti previsti dal Reg. 1303/2013. Il Comitato di sorveglianza svolge anche la funzione fondamentale di definire i criteri di ammissibilità e di selezione dei progetti che potranno essere finanziati con le risorse del programma operativo, cui si l'Autorità di gestione si dovrà attenere per la individuazione dei progetti finanziabili con le risorse del programma operativo.

¹¹ Nel caso di trasferimenti erogati «a rendicontazione» da soggetti che non adottano il medesimo principio della competenza finanziaria potenziata, l'ente beneficiario accerta l'entrata a seguito della formale deliberazione, da parte dell'ente erogante, di erogazione del contributo a proprio favore per la realizzazione di una determinata spesa. L'entrata è imputata agli esercizi in cui l'ente beneficiario stesso prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato (sulla base del crono programma), in quanto il diritto di riscuotere il contributo (esigibilità) sorge a seguito della realizzazione della spesa, con riferimento alla quale la rendicontazione è resa.

¹² Gli stanziamenti riguardanti le partite di giro non svolgono la funzione di vincolo, pertanto, in caso di incapienza degli stanziamenti, gli impegni possono essere registrati anche senza effettuare le variazioni. In ogni caso è opportuno effettuare le variazioni di bilancio, anche dopo la registrazione degli impegni, anche successivamente la registrazione dell'operazione.

(²¹) In attuazione dell'articolo 40, commi 1 e 2 del presente decreto, le regioni hanno finanziato i propri investimenti con il "debito autorizzato e non contratto" fino all'esercizio 2015. Ai sensi di quanto previsto dal comma 688-bis, dell'articolo 1, della legge 208/2015, nell'esercizio 2016, le regioni in regola con i tempi di pagamento dei propri debiti commerciali hanno avuto la possibilità di utilizzare tale forma di copertura dei propri investimenti. L'articolo 40, comma 2-bis prevede che, a decorrere dall'esercizio 2018, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che nell'ultimo anno hanno registrato valori degli indicatori annuali di tempestività dei pagamenti calcolati e pubblicati secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014,

rispettosi dei termini di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modificazioni, possono autorizzare spese di investimento la cui copertura è costituita da debito da contrarre solo per far fronte a esigenze effettive di cassa.

³⁴ NOTA ELIMINATA DAL DECRETO 10 OTTOBRE 2024.

³⁶ NOTA ELIMINATA DAL DECRETO 10 OTTOBRE 2024.

³⁷ NOTA ELIMINATA DAL DECRETO 10 OTTOBRE 2024.

³⁸ NOTA ELIMINATA DAL DECRETO 10 OTTOBRE 2024.

³⁹ NOTA ELIMINATA DAL DECRETO 10 OTTOBRE 2024.

⁴⁰ NOTA ELIMINATA DAL DECRETO 10 OTTOBRE 2024.

⁴¹ NOTA ELIMINATA DAL DECRETO 10 OTTOBRE 2024.

⁴² Si fa riferimento alla validazione di cui all'articolo 26, comma 8, del dlgs. 50 del 2016

⁽⁴³⁾ L'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 21 del d.lgs. 50

del 2016 stabilisce che "Ai fini dell'inserimento nel programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all'articolo 23, comma 5."

⁴⁴ L'art. 3, comma 6, del DM Programmazione prevede che "Per ciascun

lavoro di cui al comma 1, nel programma triennale è riportato l'importo complessivo stimato necessario per la realizzazione di detto lavoro, comprensivo delle forniture e dei servizi connessi alla realizzazione dello stesso, inseriti nella programmazione biennale di cui all'articolo 6. Nell'elenco annuale per ciascun lavoro è riportato l'importo complessivo del relativo quadro economico".

⁴⁵ Ogni procedimento amministrativo che comporta spesa deve trovare,

fin dall'avvio, la relativa attestazione di copertura finanziaria ed essere prenotato nelle scritture contabili dell'esercizio individuato nel provvedimento che ha originato il procedimento di spesa.

⁴⁶ Salvo i casi di esecuzione anticipata di cui all'art. 32, comma

13, del d.lgs. n. 50 del 2016, nei quali l'impegno è registrato a seguito dell'aggiudicazione.

⁴⁷ Gli incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del d.lgs.

50/2016 sono registrati nel medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori ai sensi del comma 5-bis dello stesso articolo; cfr. delibera Corte dei conti n. 6/SEZAUT/2018/QMIG del 10 aprile 2018.

⁵⁰ NOTA ELIMINATA DAL DECRETO 10 OTTOBRE 2024.

⁵¹ Nel caso in cui la copertura dell'intervento sia costituita dal saldo positivo di parte con-ente si rinvia al paragrafo 5.4.7.

⁵² Per procedura formalmente attivata si intende:

- a. la pubblicazione del bando di gara o avviso di indizione di gara;
- b. la pubblicazione di un avviso di preinformazione, che soddisfi le condizioni di cui all'articolo 70, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, cui ha fatto seguito la trasmissione dell'invito a confermare interesse, secondo quanto previsto dall'articolo 75 del d.lgs. 50 del 2016.;
- c. la trasmissione agli operatori economici selezionati dell'invito a presentare le offerte oggetto della negoziazione, contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta, nel caso di procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara previsto dall'articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

⁽⁵³⁾ NOTA ELIMINATA DAL DECRETO 10 OTTOBRE 2024.

¹¹¹ L'addebito diretto SEPA (SEPA Direct Debit) è uno strumento di pagamento di base per disporre incassi in euro all'interno della SEPA sulla base di un accordo preliminare (mandato) tra creditore e debitore che consente di addebitare in modo automatico il conto del debitore. Per approfondimenti si veda <http://www.sepaitalia.eu/welcome.asp?Page=2392&chardim=0&a=a&langid=1>

¹¹² Gli stanziamenti riguardanti le partite di giro non svolgono la funzione di vincolo, pertanto, in caso di incapienza degli stanziamenti, gli impegni possono essere registrati anche senza effettuare le variazioni. In ogni caso è opportuno effettuare le variazioni di

bilancio, anche dopo la registrazione degli impegni, anche successivamente la registrazione dell'operazione.

AGGIORNAMENTO (9)

Il Decreto 1 dicembre 2015 (in G.U. 22/12/2015, n. 297) ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che le presenti modifiche si applicano con riferimento agli schemi di bilancio e di rendiconto riguardanti l'esercizio 2016.

AGGIORNAMENTO (17)

Il Decreto 18 maggio 2017 (in G.U. 01/06/2017, n. 126) ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che "al paragrafo 7.1, dopo le parole «Con particolare riguardo alla gestione dei fondi UE,» sono inserite le seguenti «a decorrere dal 1° gennaio 2018:»".

AGGIORNAMENTO (21)

Il Decreto 4 dicembre 2017 (in G.U. 21/12/2017, n. 297) ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che "al paragrafo 7.1 sono soppresse le parole: «Con particolare riguardo alla gestione dei fondi UE, a decorrere dal 1° gennaio 2018» sino alla fine del paragrafo, e le relative note".

AGGIORNAMENTO (29)

Il Decreto 1 agosto 2019 (in G.U. 22/08/2019, n. 196) ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera i)) che "Al paragrafo 5.4.9 la parola "validato" è sostituita dalla seguente "verificato" con la seguente nota "(53) Si fa riferimento alla verifica preventiva della progettazione di cui all'articolo 26 del d.lgs. n. 50 del 2016"".

Allegato n. 4/3

al D.Lgs 118/2011

PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE DEGLI ENTI IN CONTABILITÀ FINANZIARIA

1. Definizione

L'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 prevede, per gli enti in contabilità finanziaria, l'adozione di un sistema contabile integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro profili finanziario ed economico-patrimoniale.

Nell'ambito di tale sistema integrato, la contabilità economico-patrimoniale affianca la contabilità finanziaria, che costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione dei risultati della gestione finanziaria, per rilevare i costi/oneri e i ricavi/proventi derivanti dalle transazioni poste in essere da una amministrazione pubblica (come definite nell'ambito del principio applicato della contabilità finanziaria) al fine di:

- predisporre il conto economico per rappresentare le "utilità economiche" acquisite ed impiegate nel corso dell'esercizio, anche se non direttamente misurate dai relativi movimenti finanziari, e per alimentare il processo di programmazione;
- consentire la predisposizione dello Stato Patrimoniale (e rilevare, in particolare, le variazioni del patrimonio dell'ente che costituiscono un indicatore dei risultati della gestione);
- permettere l'elaborazione del bilancio consolidato di ciascuna amministrazione pubblica con i propri enti e organismi strumentali, aziende e società;
- predisporre la base informativa necessaria per la determinazione analitica dei costi;
- consentire la verifica nel corso dell'esercizio della situazione patrimoniale ed economica dell'ente e del processo di provvista e di impiego delle risorse;
- conseguire le altre finalità previste dalla legge e, in particolare, consentire ai vari portatori d'interesse di acquisire ulteriori informazioni concernenti la gestione delle singole amministrazioni pubbliche.

Le transazioni delle pubbliche amministrazioni che si sostanziano in operazioni di scambio sul mercato (acquisizione e vendita) danno luogo a costi sostenuti e ricavi conseguiti, mentre quelle che non

consistono in operazioni di scambio propriamente dette, in quanto più strettamente conseguenti ad attività istituzionali ed erogative (tributi, contribuzioni, trasferimenti di risorse, prestazioni, servizi, altro), danno luogo ad oneri sostenuti e proventi conseguiti.

2. Principio della competenza economica

Il principio della competenza economica consente di imputare a ciascun esercizio costi/oneri e ricavi/proventi.

La competenza economica dei costi e dei ricavi direttamente conseguenti a operazioni di scambio sul mercato (acquisizione e vendita) è riconducibile al principio contabile n. 11 dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) che stabilisce che "l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

I proventi correlati all'attività istituzionale sono di competenza economica dell'esercizio in cui si verificano le seguenti due condizioni:

- è stato completato il processo attraverso il quale sono stati prodotti i beni o erogati i servizi dall'amministrazione pubblica;
- l'erogazione del bene o del servizio è già avvenuta, cioè si è concretizzato il passaggio sostanziale (e non formale) del titolo di proprietà del bene oppure i servizi sono stati resi.

I proventi, acquisiti per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'amministrazione, come i trasferimenti attivi correnti o i proventi tributari, si imputano economicamente all'esercizio in cui si è verificata la manifestazione finanziaria (accertamento), qualora tali risorse risultino impiegate per la copertura degli oneri e dei costi sostenuti per le attività istituzionali programmate.

I proventi da trasferimenti a destinazione vincolata correnti e le imposte di scopo sono imputati economicamente all'esercizio di competenza degli oneri alla cui copertura sono destinati. Per i proventi/trasferimenti in conto capitale, vincolati alla realizzazione di immobilizzazioni, l'imputazione, per un importo proporzionale all'onere finanziato, avviene negli esercizi nei quali si ripartisce il costo/onere dell'immobilizzazione (es. quota di ammortamento). Se, per esempio, il trasferimento è finalizzato alla copertura del 100% dell'onere di acquisizione del cespite, sarà imputato all'esercizio, per tutta la vita utile del cespite, un provento di importo pari al 100% della quota di ammortamento;

parimenti, se il trasferimento è finalizzato alla copertura del 50% dell'onere di acquisizione del cespite, sarà imputato all'esercizio un provento pari al 50% della quota di ammortamento.

Gli oneri derivanti dall'attività istituzionale sono correlati con i proventi e i ricavi dell'esercizio o con le altre risorse rese disponibili per il regolare svolgimento delle attività istituzionali. Per gli oneri derivanti dall'attività istituzionale, il principio della competenza economica si realizza:

-- per associazione di causa ad effetto tra costi ed erogazione di servizi o cessione di beni realizzati.

L'associazione può essere effettuata analiticamente e direttamente o sulla base di assunzioni del flusso dei costi;

-- per ripartizione dell'utilità o funzionalità pluriennale su base razionale e sistematica, in mancanza di una più diretta associazione. Tipico esempio è rappresentato dal processo di ammortamento;

-- per imputazione diretta di costi al conto economico dell'esercizio perché associati a funzioni istituzionali o al tempo, ovvero perché sia venuta meno l'utilità o la funzionalità del costo.

In particolare quando:

a) i beni ed i servizi, che hanno dato luogo al sostenimento di costi in un esercizio, esauriscono la loro utilità nell'esercizio stesso, o la loro futura utilità non sia identificabile o valutabile;

b) viene meno o non sia più identificabile o valutabile la futura utilità o la funzionalità dei beni e dei servizi i cui costi erano stati sospesi in esercizi precedenti;

c) l'associazione al processo produttivo o la ripartizione delle utilità dei beni e dei servizi, il cui costo era imputato economicamente all'esercizio su base razionale e sistematica, non risultino più di sostanziale rilevanza (ad esempio a seguito del processo di obsolescenza di apparecchiature informatiche).

I componenti economici positivi devono, quindi, essere correlati ai componenti economici negativi dell'esercizio. Tale correlazione costituisce il corollario fondamentale del principio della competenza economica dei fatti gestionali di ogni amministrazione pubblica.

Ai fini della determinazione del risultato economico dell'esercizio, in occasione delle scritture di assestamento si considerano, a titolo di esempio, i seguenti componenti positivi e negativi:

a) le quote di ammortamento relative alle immobilizzazioni materiali ed immateriali utilizzate;

b) le eventuali quote di accantonamento ai fondi rischi ed oneri futuri. L'accantonamento ai fondi rischi ed oneri di competenza dell'esercizio è effettuato anche se i rischi e gli oneri sono conosciuti dopo la

chiusura dell'esercizio fino alla data di approvazione della delibera del rendiconto della gestione;

c) le perdite di competenza economica dell'esercizio;

d) le perdite su crediti e gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti;

e) le rimanenze iniziali e finali di materie prime, semilavorati, prodotti in corso su ordinazione, incrementi di immobilizzazioni per lavori interni e prodotti finiti;

f) le quote di costo/onere o di ricavo/provento corrispondenti ai ratei e risconti attivi e passivi di competenza economica dell'esercizio;

g) le variazioni patrimoniali relative agli esercizi pregressi che si sono tradotte in oneri/costi e proventi/ricavi nel corso dell'esercizio, nonché ogni altro componente economico da contabilizzare nel rispetto del principio della competenza economica e della prudenza (ad esempio sopravvenienze e insussistenze).

3. La misurazione dei componenti del risultato economico

Per consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro profili finanziario ed economicopatrimoniale, le rilevazioni della contabilità finanziaria misurano il valore monetario dei costi/oneri sostenuti e dei ricavi/proventi conseguiti durante l'esercizio.

Pur non esistendo una correlazione univoca fra le fasi dell'entrata e della spesa ed il momento in cui si manifestano i ricavi/proventi ed i costi/oneri nel corso dell'esercizio, i ricavi/proventi conseguiti sono rilevati in corrispondenza con la fase dell'accertamento delle entrate, ed i costi/oneri sostenuti sono rilevati in corrispondenza con la fase della liquidazione delle spese.

Costituiscono eccezione a tale principio:

- i costi derivanti dai trasferimenti e contributi (correnti, agli investimenti e in c/capitale) che sono rilevati in corrispondenza dell'impegno della spesa;
- le entrate dei titoli 5 "Entrate da riduzione di attività finanziaria", 6 "Accensione di prestiti", 7 "Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere" e 9 "Entrate per conto terzi e partite di giro", il cui accertamento non determina la rilevazione di ricavi.

L'accertamento delle entrate dei titoli 5 "Entrate da riduzione di attività finanziaria" e 9 "Entrate per conto terzi e partite di giro" determina solo la rilevazione di crediti. Gli accertamenti delle entrate del titolo 6 "accensione di prestiti" e da riduzione di depositi bancari non determinano la registrazione di

crediti dell'ente nelle scritture della contabilità economico patrimoniale.

- le spese del titolo 3 "Spese per incremento attività finanziarie", 4 "Rimborso Prestiti", 5 "Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere" e 7 "Uscite per conto terzi e partite di giro", il cui impegno determina solo la rilevazione di debiti e non di costi, escluse le concessioni di crediti e l'incremento dei depositi bancari il cui impegno non determina neanche la registrazione di debiti dell'ente;

- le entrate e le spese relative al credito IVA e debito IVA, il cui accertamento e impegno/liquidazione determinano la rilevazione di crediti e debiti;

gli accertamenti effettuati a valere della voce del piano finanziario euro 3.05.99.02.001 "Fondi incentivanti il personale (art. 45 del decreto legislativo n. 36/2023)" che non determinano la formazione di ricavi, e la liquidazione degli impegni correlati a tali entrate, assunti a carico degli stanziamenti di spesa riguardanti gli incentivi tecnici, che non determinano la formazione di costi;

- gli accertamenti derivanti dalla rateizzazione delle entrate dei titoli 1 e 3 relativi a entrate di competenza economica di esercizi precedenti non determinano la formazione di ricavi/proventi negli esercizi di imputazione delle entrate rateizzate. La rateizzazione dei crediti non incide sulla competenza economica dei relativi ricavi/proventi.

Inoltre, per quanto riguarda la variazione di crediti e debiti:

- la riduzione di depositi bancari è rilevata in corrispondenza agli incassi per Prelievi da depositi bancari;
- l'incremento dei depositi bancari è rilevato in corrispondenza ai pagamenti per Versamenti da depositi bancari;

- con riferimento ai titoli delle entrate 5, 6 e 7, e delle spese 3, 4 e 5, la registrazione dei crediti e dei debiti in contabilità economico-patrimoniale è effettuata anche con riferimento agli accertamenti e agli impegni registrati nell'esercizio con imputazione agli esercizi successivi (e non considera gli impegni e gli accertamenti imputati all'esercizio in corso se registrati negli esercizi precedenti);

- anche gli accertamenti derivanti dalla rateizzazione delle entrate dei titoli 1 e 3 registrati nell'esercizio con imputazione agli esercizi successivi costituiscono crediti dell'ente (e gli accertamenti imputati all'esercizio in corso se registrati negli esercizi precedenti non determinano la formazione di ricavi e di nuovi crediti).

La corretta applicazione del principio generale della competenza finanziaria (allegato n. 1 di cui al

presente decreto) è il presupposto indispensabile per una corretta rilevazione e misurazione delle variazioni economico-patrimoniali occorse durante l'esercizio e per consentire l'integrazione dei due sistemi contabili.

L'integrazione dei sistemi di contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale è favorita anche dall'adozione del piano dei conti integrato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, costituito dall'elenco delle articolazioni delle unità elementari del bilancio finanziario gestionale e dei conti economico-patrimoniali. Si fa presente che il piano dei conti integrato consente di implementare degli automatismi tali per cui la maggior parte delle scritture continuative sono rilevate in automatico senza alcun aggravio per l'operatore. Al riguardo, la matrice di correlazione pubblicata nel sito Arconet costituisce un prezioso strumento di riferimento non obbligatorio. Per garantire il rispetto del principio della contabilità economico patrimoniale potrebbe essere necessario derogare alla matrice.

4. I Componenti del conto economico

Componenti economici positivi:

4.1 Proventi da tributi. La voce comprende i proventi di natura tributaria (imposte, tasse, addizionali, compartecipazioni, ecc.) di competenza economica dell'esercizio, ovvero i tributi propri e i tributi propri derivati, accertati nell'esercizio in contabilità finanziaria. Le imposte di scopo sono imputate economicamente all'esercizio di competenza degli oneri alla cui copertura sono destinati. Nel rispetto del divieto di compensazione delle partite, gli importi sono iscritti al lordo degli eventuali compensi versati al concessionario o alla società autorizzata alla gestione del tributo o deputata al controllo delle dichiarazioni e versamenti. I relativi costi sostenuti devono risultare tra i costi della gestione, alla voce "Prestazioni di servizi".

4.2 Proventi da fondi perequativi. La voce comprende i proventi di natura tributaria derivanti dai fondi perequativi di competenza economica dell'esercizio, accertati nell'esercizio in contabilità finanziaria.

4.3 Proventi da trasferimenti correnti. La voce comprende tutti i proventi da trasferimenti correnti all'ente dallo Stato, dalla Regione, da organismi comunitari ed internazionali, da altre amministrazioni pubbliche e da altri soggetti, accertati nell'esercizio in contabilità finanziaria. I trasferimenti a destinazione vincolata correnti si imputano all'esercizio di competenza degli oneri alla cui copertura

sono destinati. (7)

4.4.1 Contributi agli investimenti. Rileva i proventi derivanti da contributi agli investimenti di competenza economica dell'esercizio.

Sono di competenza economica dell'esercizio i proventi derivanti da contributi agli investimenti destinati alla concessione di contributi agli investimenti a favore di altri enti, che costituiscono un onere di competenza economica del medesimo esercizio. I proventi riguardanti i contributi agli investimenti ricevuti nel corso dell'esercizio destinati alla concessione di contributi a terzi che non sono di competenza economica dell'esercizio sono sospesi nell'esercizio in cui il credito è stato accertato e imputato. Negli esercizi successivi, il risconto passivo (provento sospeso), originato dalla sospensione dal contributo in conto investimenti è ridotto a fronte della rilevazione di un provento (quota annuale di contributo agli investimenti) di importo corrispondente agli oneri per i contributi agli investimenti correlati di competenza di ciascun esercizio. Sono di competenza economica dell'esercizio in cui sono stati acquisiti, i proventi derivanti dai contributi ricevuti negli esercizi successivi alla registrazione degli oneri riguardanti i correlati contributi agli investimenti.

4.4.2 Quota annuale di contributi agli investimenti. Rileva la quota di competenza dell'esercizio di contributi agli investimenti accertati dall'ente, destinati alla realizzazione di investimenti diretti, interamente sospesi nell'esercizio in cui il credito è stato accertato. La quota di competenza dell'esercizio è definita in conformità con il piano di ammortamento del cespite cui il contributo si riferisce e rettifica indirettamente l'ammortamento del cespite cui il contributo si riferisce. Pertanto, annualmente il risconto passivo (provento sospeso), originato dalla sospensione dal contributo in conto investimenti ottenuto dall'ente, è ridotto a fronte della rilevazione di un provento (quota annuale di contributo agli investimenti) di importo proporzionale alla quota di ammortamento del bene finanziato. In tal modo, l'effetto sul risultato di gestione della componente economica negativa (ammortamento) è «sterilizzato» annualmente mediante l'imputazione della componente economica positiva (quota annuale di contributi agli investimenti). Si precisa che l'imputazione della quota annuale di contributi agli investimenti è proporzionale al rapporto tra l'ammontare del contributo agli investimenti ottenuto ed il costo di acquisizione del cespite. Più precisamente, nell'ipotesi in cui il contributo finanzia il 100% dei costi di acquisizione del cespite, la quota annuale di contributi agli investimenti è pari al 100% della quota annuale di ammortamento del cespite, se il contributo finanzia il 70% dei costi di acquisizione del

cespite, la quota annuale di contributi agli investimenti è pari al 70% della quota annuale di ammortamento del cespite ecc.

4.5 Proventi delle vendite e delle prestazioni di beni e servizi pubblici. Vi rientrano i ricavi/proventi derivanti dall'erogazione del servizio pubblico, sia esso istituzionale, a domanda individuale o produttivo, di competenza economica dell'esercizio, nonché i ricavi/proventi dalla vendita di beni. Gli accertamenti dei ricavi e proventi dalla vendita di beni e servizi pubblici registrati nell'esercizio in contabilità finanziaria costituiscono ricavi di competenza dell'esercizio (comprensivi di IVA, esclusi i ricavi riguardanti le gestioni commerciali), fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare eventuali ratei attivi e risconti passivi. Con riferimento all'attività rilevante ai fini IVA svolta dall'ente, il debito IVA nei confronti dell'Erario non è compreso nei ricavi.

In attesa dell'emissione della fattura, non possono essere registrati il debito per l'IVA e il credito nei confronti degli utenti, e la voce di contropartita dei ricavi registrati al netto di IVA è costituita dalle «Fatture da emettere». Le procedure informatiche dell'ente consentono, in automatico ed extracontabilmente, di separare l'IVA dall'importo dell'entrata registrata nella contabilità finanziaria al lordo di IVA e di contabilizzarla a seguito dell'emissione della fattura.

4.6 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti. In tale voce è riportata la variazione tra il valore delle rimanenze finali e delle rimanenze iniziali relative a prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti. La valutazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti è effettuata secondo i criteri di cui all'art. 2426 n. 9 del codice civile. In merito si veda, anche, il punto 6.2 lett. a).

4.7 Variazione dei lavori in corso su ordinazione. In tale voce è riportata la variazione tra il valore delle rimanenze finali dei lavori in corso su ordinazione ed il valore delle rimanenze iniziali relative a lavori in corso su ordinazione. La valutazione del valore delle rimanenze di lavori in corso su ordinazione è effettuata secondo i criteri di cui all'art. 2426 n. 9 del codice civile. In merito, si veda anche il punto 6.2 lett.a) del presente documento e gli esempi contenuti in appendice sui metodi di valutazione delle rimanenze finali di magazzino.

4.8 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni. L'incremento del valore dell'immobilizzazione in corso è pari alla differenza tra il valore finale ed il valore iniziale dell'immobilizzazione in corso e

corrisponde alla somma dei costi di competenza dell'esercizio relativi ai fattori produttivi consumati nella realizzazione dell'immobilizzazione.

Ai fini della valutazione del valore finale delle rimanenze di lavori in corso di ordinazione si rimanda al punto 6.1.1. lettera e) per le immobilizzazioni immateriali ed al punto 6.1.2 lettera e) per le immobilizzazioni materiali e all'appendice del presente documento.

4.9 Ricavi da gestione patrimoniale. La voce comprende i ricavi relativi alla gestione dei beni iscritti tra le immobilizzazioni dello stato patrimoniale, quali locazioni e concessioni, nel rispetto del principio della competenza economica. Gli accertamenti dei ricavi di gestione patrimoniale registrati nell'esercizio in contabilità finanziaria costituiscono ricavi di competenza dell'esercizio, fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare eventuali ratei attivi e risconti passivi. Ad esempio, eventuali ricavi rilevati in corrispondenza ad incassi anticipati di proventi patrimoniali devono essere sospesi per la parte di competenza economica di successivi esercizi. Deve, pertanto, essere rilevata in questa voce anche la quota di competenza dell'esercizio di ricavi affluiti, in precedenza, nei risconti passivi.

4.10 Eventuali concessioni pluriennali di beni demaniali o patrimoniali devono essere sospese per la parte di competenza economica di successivi esercizi (ad esempio, una concessione pluriennale incassata anticipatamente per l'importo complessivo della concessione o per importi relativi a più esercizi). Deve, pertanto, essere rilevata in questa voce anche la quota di competenza dell'esercizio di concessioni pluriennali affluite, in precedenza, nei risconti passivi.

4.11 Altri ricavi e proventi diversi. Si tratta di una voce avente natura residuale, relativa a proventi di competenza economica dell'esercizio, non riconducibili ad altre voci del conto economico e che non rivestono carattere straordinario. Deve essere rilevata in questa voce anche la quota annuale di ricavi pluriennali per l'importo corrispondente alla diminuzione dei risconti passivi.

Comprende, inoltre, i ricavi derivanti dallo svolgimento delle attività fiscalmente rilevanti. Comprende, altresì, i ricavi, derivanti dall'estinzione anticipata di un derivato (cd. market to market positivo), che sono interamente sospesi nell'esercizio in cui il credito è stato accertato, per essere distribuiti negli esercizi compresi nella vita residua del derivato risolto. La quota di competenza economica di ciascun esercizio, a decorrere da quello di estinzione del derivato, è definita ripartendo il ricavo tra gli anni di vita residua del derivato risolto anticipatamente. Gli accertamenti dei ricavi derivanti dalla vendita di beni e

servizi, registrati nell'esercizio in contabilità finanziaria, costituiscono ricavi di competenza dell'esercizio, fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare ratei attivi e risconti passivi.

Componenti economici negativi

4.12 Acquisti di materie prime e/o beni di consumo. Sono iscritti in tale voce i costi per l'acquisto di materie prime, merci e beni di consumo necessari al funzionamento dell'attività ordinaria dell'ente. Nel corso dell'esercizio i costi sono rilevati in corrispondenza alla liquidazione della spesa per l'acquisto dei beni (comprensivo di IVA, esclusi i costi riguardanti le gestioni commerciali), fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare eventuali ratei passivi e risconti attivi. Le modalità di contabilizzazione della scissione dei pagamenti (split payment) di cui all'art. 1, comma 629, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono indicate nell'esempio n. 11. Con riferimento all'attività rilevante ai fini IVA svolta dall'ente, non sono da includere nel costo le imposte recuperabili come l'IVA, che costituisce credito verso l'Erario, mentre le altre eventuali imposte devono essere comprese nel costo dei beni. I costi rilevati in questa voce derivano dalle spese liquidate per acquisto di materie prime e/o beni di consumo rilevate nella contabilità finanziaria. Per le operazioni soggette a IVA, le procedure informatiche dell'ente consentono, in automatico, di separare l'IVA dall'importo della spesa contabilizzata nella contabilità finanziaria al lordo di IVA e di rilevare nella contabilità economico patrimoniale, distintamente, l'importo dell'IVA a credito e quello del costo per l'acquisto di materie prime e beni di consumo. Ai fini dell'applicazione della disciplina riguardante l'inversione contabile dell'IVA (reverse charge), le procedure informatiche dell'ente consentono, in automatico, di registrare l'IVA a debito di importo pari all'IVA a credito, secondo le modalità indicate nell'esempio n. 12.

4.13 Prestazioni di servizi. Rientrano in tale voce i costi relativi all'acquisizione di servizi connessi alla gestione operativa. Le somme liquidate relativamente a costi ed oneri per prestazioni di servizi registrati in contabilità finanziaria costituiscono costi di competenza dell'esercizio, fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare eventuali ratei passivi e risconti attivi. Nel corso dell'esercizio i costi sono rilevati in

corrispondenza alla liquidazione della spesa per l'acquisto dei beni (comprensivo di IVA, esclusi i costi riguardanti le gestioni commerciali), fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare eventuali ratei passivi e risconti attivi. Le modalità di contabilizzazione della scissione dei pagamenti (split payment) di cui all'art. 1, comma 629, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono indicate nell'esempio n. 11. Per le operazioni soggette a IVA, le procedure informatiche dell'ente consentono, in automatico, di separare l'IVA dall'importo della spesa contabilizzata nella contabilità finanziaria al lordo di IVA e di rilevare nella contabilità economico patrimoniale, distintamente, l'importo dell'IVA e quello del costo per l'acquisto di materie prime e beni di consumo. Ai fini dell'applicazione della disciplina riguardante l'inversione contabile dell'IVA (reverse charge), le procedure informatiche dell'ente consentono, in automatico, di registrare l'IVA a debito di importo pari all'IVA a credito, secondo le modalità indicate nell'esempio n. 12.

4.14 Utilizzo di beni di terzi. I costi rilevati in questa voce derivano dalle spese liquidate per le corrispondenti spese rilevate in contabilità finanziaria, fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare eventuali ratei passivi e risconti attivi

4.15 Trasferimenti correnti. Questa voce comprende gli oneri per le risorse finanziarie correnti trasferite dall'ente ad altre amministrazioni pubbliche o a privati senza controprestazione, o in conto esercizio per l'attività svolta da enti che operano per la popolazione ed il territorio. Pertanto, la liquidazione di spese per trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche e a privati costituisce un onere di competenza dell'esercizio. Gli oneri rilevati in questa voce derivano dalle corrispondenti spese impegnate nella contabilità finanziaria.

4.16 Contributi agli investimenti. Questa voce comprende i contributi agli investimenti che costituiscono costi di carattere straordinario di competenza economica dell'esercizio. Gli oneri rilevati in questa voce derivano dalle corrispondenti spese impegnate in contabilità finanziaria

4.17 Personale. In questa voce vanno iscritti tutti i costi sostenuti nell'esercizio per il personale dipendente (retribuzione, straordinari, indennità, oneri previdenziali e assicurativi a carico dell'ente, gli accantonamenti riguardanti il personale, trattamento di fine rapporto e simili), liquidati in contabilità finanziaria ed integrati nel rispetto del principio della competenza economica dell'esercizio. La voce non comprende i componenti straordinari di costo derivanti, ad esempio, da arretrati (compresi quelli

contrattuali), che devono essere ricompresi tra gli oneri straordinari alla voce "Altri oneri straordinari", e l'IRAP relativa, che deve essere rilevata nella voce "Imposte".

4.18 Quote di ammortamento dell'esercizio. Vanno incluse tutte le quote di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali iscritte nello stato patrimoniale. Trova allocazione in tale voce anche la quota di costo relativa ai costi pluriennali che, nel rispetto del principio della competenza, sono ripartiti su più esercizi. La procedura di ammortamento è necessaria per le immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo in quanto soggette a deperimento o obsolescenza. L'ammortamento inizia dal momento in cui il bene è pronto per l'uso, ossia quando è nel luogo e nelle condizioni necessarie per funzionare secondo le aspettative dell'ente. Se il costo del terreno include costi di bonifica, tale costo è ammortizzato durante il periodo dei benefici ottenuti dall'aver sostenuto tali costi. Ai fini dell'ammortamento, i terreni e gli edifici soprastanti sono contabilizzati separatamente anche se acquisiti congiuntamente.

Il registro dei beni ammortizzabili (o schede equivalenti) è lo strumento in grado di consentire la corretta procedura di ammortamento, di seguire il valore del singolo bene in ogni momento e di determinare, all'atto della dismissione, la plusvalenza o la minusvalenza. Nel registro devono essere indicati, per ciascun bene, l'anno di acquisizione, il costo, il coefficiente di ammortamento, la quota annuale di ammortamento, il fondo di ammortamento nella misura raggiunta al termine del precedente esercizio, il valore residuo e l'eventuale dismissione del bene, ed il fondo di ammortamento dell'esercizio. Ove si verifichi la perdita totale del valore del bene ammortizzabile, il relativo fondo di ammortamento deve essere rettificato sino alla copertura del costo.

Come possibile riferimento per la definizione del piano di ammortamento, si applicano i coefficienti di ammortamento previsti nei "Principi e regole contabili del sistema di contabilità economica delle amministrazioni pubbliche", predisposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze-Ragioneria Generale dello Stato, e successivi aggiornamenti, di seguito riportati per le principali tipologie di beni:

+=====+			
	Coefficiente		Coefficiente
Tipologia beni	annuo	Tipologia beni	annuo
+=====+			

Mezzi di			
trasporto		Equipaggiamento e	
stradali leggeri	20%	vestiario	20%
+-----+-----+-----+-----+			
Mezzi di			
trasporto			
stradali pesanti	10%		
+-----+-----+-----+-----+			
Automezzi ad uso		Materiale	
specifico	10%	bibliografico	5%
+-----+-----+-----+-----+			
Mezzi di		Mobili e arredi	
trasporto aerei	5%	per ufficio	10%
+-----+-----+-----+-----+			
Mezzi di		Mobili e arredi	
trasporto		per alloggi e	
marittimi	5%	pertinenze	10%
+-----+-----+-----+-----+			
		Mobili e arredi	
Macchinari per		per locali ad uso	
ufficio	20%	specifico	10%
+-----+-----+-----+-----+			
Impianti e			
attrezzature	5%	Strumenti musicali	20%
+-----+-----+-----+-----+			
		Opere dell'ingegno	
		- Software	
Hardware	25%	prodotto	20%
+-----+-----+-----+-----+			
Fabbricati civili			
ad uso abitativo			
commerciale			
istituzionale	2%		
+-----+-----+-----+-----+			

Gli enti hanno la facoltà di applicare percentuali di ammortamento maggiori di quelle sopra indicate, in considerazione della vita utile dei singoli beni.

La tabella sopra riportata non prevede i beni demaniali e i beni immateriali.

Ai fabbricati demaniali si applica il coefficiente del 2%, agli altri beni demaniali si applica il coefficiente del 3%. Alle infrastrutture demaniali e non demaniali si applica il coefficiente del 3%, ai beni immateriali si applica il coefficiente del 20%.

Fermo restando il principio generale in base al quale l'ammortamento va commisurato alla residua possibilità di utilizzazione del bene, come regola pratica per la determinazione del coefficiente d'ammortamento per il primo anno di utilizzo del bene, si può applicare una quota del coefficiente pari a tanti dodicesimi quanto sono i mesi di utilizzo del bene, a decorrere dalla data in cui il bene risulta essere pronto per l'uso.

Nel caso in cui l'ente faccia investimenti apportando miglioramenti su immobili di terzi di cui si vale in locazione (ad es. manutenzione straordinaria su beni di terzi), tali migliorie andranno iscritte tra le immobilizzazioni immateriali e ammortizzate nel periodo più breve tra quello in cui le migliorie possono essere utilizzate (vita utile residua dell'immobile del terzo) e quello di durata residua del contratto di locazione. Oltre ai beni in locazione, sono considerati "beni di cui un ente si avvale", anche quelli oggetto di concessione amministrativa e i beni demaniali la cui gestione è trasferita ad un ente dalla legge.

Rimane in capo ai revisori dell'ente, ai quali è richiesta l'espressione di un esplicito parere, la verifica, da effettuarsi per ogni singolo caso, di una convenienza dell'ente ad apportare migliorie su beni di terzi, in uso, a qualunque titolo detenuti, tenendo in debito conto dei casi in cui la spesa è prevista come obbligatoria dalla legge.

Nel caso di immobilizzazioni derivanti da concessioni da altre amministrazioni pubbliche, il costo di acquisizione dell'immobilizzazione è ammortizzato in un periodo temporale pari alla durata della concessione (se alla data della predisposizione dello stato patrimoniale la concessione è già stata rinnovata, la durata dell'ammortamento dovrà essere commisurata al periodo complessivo della concessione, incluso il rinnovo).

Nel caso in cui l'ente faccia investimenti apportando miglioramenti su immobili di privati (ad es. in locazione) di cui non si avvale, l'operazione è contabilizzata con le modalità previste per i contributi agli investimenti.

Non sono soggetti all'ammortamento i beni la cui utilizzazione non è limitata nel tempo in quanto soggetti a deperimento e consumo.

In generale i terreni hanno una vita utile illimitata e non devono essere ammortizzati. Fanno eccezione le cave ed i siti utilizzati per le discariche.

Anche i materiali preziosi e i beni di valore che hanno una vita utile illimitata non devono essere ammortizzati.

Come indicato al principio 6.1.2, i beni, mobili ed immobili, qualificati come "beni culturali" ai sensi dell'art. 2 del D.lgs 42/2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio -, non vengono assoggettati ad ammortamento.

Per l'ammortamento delle immobilizzazioni riguardanti la gestione sanitaria accentrata delle regioni si applicano le disposizioni del titolo secondo del presente decreto.

4.19 Svalutazione delle immobilizzazioni. Sono rilevate in tale voce le perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie, ai sensi dell'art.2426, comma 1, n. 3 del codice civile e dei principi contabili dell'OIC in materia (n. 16, n. 24 e n. 20).

4.20 Svalutazione dei crediti di funzionamento. L'accantonamento rappresenta l'ammontare della svalutazione dei crediti di funzionamento costituiti da tutti i crediti dell'ente diversi da quelli derivanti dalla concessione di crediti ad altri soggetti. Sono indicate in tale voce le quote di accantonamento per presunta inesigibilità che devono gravare sull'esercizio in cui le cause di inesigibilità si manifestano con riferimento ai crediti iscritti nello stato patrimoniale. Il valore dell'accantonamento al fondo svalutazione crediti è determinato almeno dalla differenza tra il valore del fondo crediti di dubbia e difficile esazione, riferito ai crediti riguardanti i titoli da 1 a 4 delle entrate, accantonato nel risultato di amministrazione in sede di rendiconto ed il valore del fondo svalutazione crediti nello stato patrimoniale di inizio dell'esercizio, al netto delle variazioni intervenute su quest'ultimo nel corso dell'anno. In tale posta vanno inseriti anche gli accantonamenti relativi ai crediti stralciati dalle scritture finanziarie nel corso dell'esercizio e ai crediti che in contabilità finanziaria sono stati accertati con imputazione agli esercizi successivi derivanti dalla rateizzazione delle entrate dei titoli 1 e 3. L'accantonamento deve essere

almeno pari all'importo necessario a rendere la quota del Fondo svalutazione crediti riguardante i crediti considerati ai fini del calcolo del Fondo crediti di dubbia e difficile esazione pari all'importo del Fondo crediti di dubbia e difficile esazione.

Non è pertanto possibile correlare la ripartizione tra i residui attivi del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione con la ripartizione del fondo svalutazione crediti tra i crediti iscritti nello stato patrimoniale.

La ripartizione dell'accantonamento tra le singole tipologie di crediti è effettuata sulla base della valutazione del rischio di insolvenza e delle specificità dei crediti.

4.21 Variazioni delle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo.

In tale voce rientra la variazione delle rimanenze di materie prime, merci e beni di consumo acquistate e non utilizzate alla chiusura dell'esercizio. Tale variazione è pari alla differenza tra il valore iniziale ed il valore finale delle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo. La valutazione delle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo è effettuata secondo i criteri di cui all'art. 2426 n. 9 del codice civile. In merito si veda, anche, il punto 6.2 lett. g del presente documento e gli esempi contenuti in appendice sui metodi di valutazione delle rimanenze finali di magazzino. La variazione delle rimanenze è effettuata in sede di scritture di assestamento.

4.22 Accantonamenti ai fondi costi futuri e ai fondi rischi. Tali voci costituiscono uno dei collegamenti tra la contabilità finanziaria e la contabilità economico-patrimoniale. Gli accantonamenti confluiti nel risultato di amministrazione finanziario devono presentare lo stesso importo dei corrispondenti accantonamenti effettuati in contabilità economico-patrimoniale esclusi gli accantonamenti effettuati in contabilità finanziaria in attuazione dell'art. 21 del decreto legislativo n. 175 del 2016 e dell'art. 1, commi 551 e 552 della legge n. 147 del 2013 (fondo società partecipate) e il fondo anticipazioni di liquidità (FAL). Il fondo perdite società partecipate accantonato nelle scritture della contabilità finanziaria non è accantonato nelle scritture della contabilità economico patrimoniale con riferimento esclusivamente alle partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto previsto dai principi 6.1.3 a) e 6.1.3 b) che produce sul risultato economico i medesimi effetti del fondo. Con riferimento alle partecipazioni in enti e società partecipate non valutate con il metodo del patrimonio netto il fondo perdite società partecipate deve presentare un importo almeno pari al corrispondente fondo accantonato nelle scritture della contabilità finanziaria. (24) (35) (39)

4.23 Oneri e costi diversi di gestione. È una voce residuale nella quale vanno rilevati gli oneri e i costi della gestione di competenza economica dell'esercizio non classificabili nelle voci precedenti. Comprende i tributi diversi da imposte sul reddito e IRAP.

Proventi e oneri finanziari

4.24 Proventi da partecipazioni. Tale voce comprende:

- utili e dividendi da società controllate e partecipate. In tale voce si collocano gli importi relativi alla distribuzione di utili e dividendi di società controllate e partecipate. La definizione di partecipata è quella indicata dall'articolo 11-quinquies del presente decreto ai fini del consolidato.
- avanzi distribuiti. In tale voce si collocano gli avanzi della gestione distribuiti da enti ed organismi strumentali, aziende speciali, consorzi dell'ente.
- altri utili e dividendi. In tale voce si collocano gli importi relativi alla distribuzione di utili e dividendi di società diverse da quelle controllate e partecipate. La definizione di partecipata è quella indicata dall'articolo 11-quinquies del presente decreto ai fini del consolidato.

4.25 Altri proventi finanziari. In tale voce si collocano gli importi relativi agli interessi attivi di competenza economica dell'esercizio, rilevati sulla base degli accertamenti dell'esercizio, fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare eventuali ratei attivi e risconti passivi.

4.26 Interessi e altri oneri finanziari. La voce accoglie gli oneri finanziari di competenza economica dell'esercizio. Gli interessi devono essere distinti in: interessi su mutui e prestiti; interessi su obbligazioni; interessi su anticipazioni; interessi per altre cause. Questi ultimi corrispondono a interessi per ritardato pagamento, interessi in operazioni su titoli, ecc.. Gli interessi e gli altri oneri finanziari liquidati nell'esercizio in contabilità finanziaria costituiscono componenti negativi della gestione, fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare ratei passivi e risconti attivi.

Rettifica di valore delle attività finanziarie

4.27 In tale voce sono inserite le svalutazione dei crediti di finanziamento e le variazioni di valore dei titoli finanziari.

L'accantonamento rappresenta l'ammontare della svalutazione dei crediti derivanti dalla concessione di crediti ad altri soggetti.

Sono indicate in tale voce le quote di accantonamento per presunta inesigibilità che devono gravare sull'esercizio in cui le cause di inesigibilità si manifestano con riferimento ai crediti iscritti nello stato patrimoniale. Il valore dell'accantonamento al fondo svalutazione è determinato almeno dalla differenza tra il valore del fondo crediti di dubbia esigibilità, riferito ai crediti del titolo 5 accantonato nel risultato di amministrazione in sede di rendiconto ed il valore del fondo svalutazione crediti all'inizio dell'esercizio nello stato patrimoniale, al netto delle variazioni intervenute su quest'ultimo nel corso dell'anno. Il valore così determinato è incrementato:

- a) degli accantonamenti relativi ai crediti stralciati dalle scritture finanziarie nel corso dell'esercizio;
 - b) degli accantonamenti riguardanti i crediti dei titoli 5, che, in contabilità finanziaria, in ossequio al principio della competenza finanziaria potenziata, sono stati imputati su più esercizi, non concorrono alla determinazione dell'ammontare sul quale calcolare l'accantonamento di competenza dell'esercizio.
- Il fondo svalutazione crediti di finanziamento va rappresentato nello stato patrimoniale in diminuzione dell'attivo nelle voci riguardanti i crediti cui si riferisce. Per le rettifiche di valore dei titoli finanziari, si deve far riferimento ai numeri 3 e 4 del primo comma dell'art.2426 del codice civile.

L'accantonamento può essere effettuato per un importo superiore a quello necessario per rendere il fondo svalutazione crediti pari all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Non è pertanto possibile correlare la ripartizione tra i residui attivi del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione con la ripartizione del fondo svalutazione crediti tra i crediti iscritti nello stato patrimoniale.

La ripartizione dell'accantonamento tra le singole tipologie di crediti è effettuata sulla base della valutazione del rischio di insolvenza e delle specificità dei crediti.

Proventi ed oneri straordinari

4.28 Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo. Sono indicati in tali voci i proventi, di

competenza economica di esercizi precedenti, che derivano da incrementi a titolo definitivo del valore di attività (decrementi del valore di passività). Trovano allocazione in questa voce i maggiori crediti derivanti dal riaccertamento dei residui attivi effettuato nell'esercizio considerato e le altre variazioni positive del patrimonio, rettifiche positive per derivanti da errori di rilevazione e valutazione nei precedenti esercizi. Nella relazione illustrativa al rendiconto deve essere dettagliata la composizione della voce. Tale voce comprende anche gli importi relativi alla riduzione di debiti esposti nel passivo del patrimonio, il cui costo originario è transitato nel conto economico in esercizi precedenti. La principale fonte di conoscenza è l'atto di riaccertamento dei residui passivi degli anni precedenti rispetto a quello considerato. Le variazioni dei residui passivi di anni precedenti, iscritti nei conti d'ordine, non fanno emergere insussistenza del passivo, ma una variazione in meno nei conti d'ordine. Comprende anche le riduzioni dell'accantonamento al fondo svalutazioni crediti a seguito del venir meno delle esigenze che ne hanno determinato un accantonamento.

4.29 Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo. Sono indicati in tali voci gli oneri, di competenza economica di esercizi precedenti, che derivano da incrementi a titolo definitivo del valore di passività o decrementi del valore di attività. Sono costituite prevalentemente dagli importi relativi alla riduzione di crediti o alla riduzione di valore di immobilizzazioni. La principale fonte per la rilevazione delle insussistenze dell'attivo è l'atto di riaccertamento dei residui attivi effettuato nell'esercizio considerato al netto dell'utilizzo del fondo svalutazione crediti. Le insussistenze possono derivare anche da minori valori dell'attivo per perdite, eliminazione o danneggiamento di beni e da rettifiche per errori di rilevazione e valutazione nei precedenti esercizi. Si registra una insussistenza dell'attivo nel caso in cui l'amministrazione non dia corso alla realizzazione di un intervento per il quale sia stata sostenuta la relativa spesa di progettazione, registrata tra le "immobilizzazioni in corso".

L'insussistenza si registra attraverso la cancellazione delle immobilizzazioni in corso concernenti i livelli di progettazione già contabilizzati:

- a) in sede di rendiconto dell'esercizio in cui è stato approvato il programma triennale dei lavori pubblici nel quale l'intervento cui la progettazione si riferisce non risulta più inserito;
- b) in sede di rendiconto dell'esercizio di emanazione della delibera concernente la mancata approvazione della progettazione⁽¹⁵⁾

;

c) in sede di rendiconto del quinto esercizio successivo a quello in cui l'ultima spesa riguardante il precedente livello progettazione sia stata liquidata (o dichiarata liquidabile), nel caso in cui non sia stata formalmente attivata la procedura riguardante l'affidamento della successiva fase di progettazione o l'affidamento della realizzazione dell'intervento (quindi l'immobilizzazione non è più in corso). La registrazione dell'insussistenza è convenzionalmente stabilita in quanto, trascorsi cinque esercizi consecutivi senza che sia proseguito l'iter di realizzazione dell'intervento, si presume che la progettazione possa aver perso stabilmente valore in termini economici salvo che venga resa dal RUP una dichiarazione che attesti, sulla base di valutazioni tecniche ed economiche, l'attualità del progetto e il mantenimento del suo valore economico, anche in considerazione del contesto cui l'opera si riferisce;

d) in sede di rendiconto dell'esercizio in cui l'incarico di progettazione in corso di esecuzione è stato formalmente sospeso con delibera dell'ente, che decide di non proseguire la realizzazione dell'intervento;

e) in sede di rendiconto del secondo esercizio successivo a quello in cui sono state liquidate (o erano liquidabili) le ultime spese previste nell'incarico di progettazione in corso di esecuzione, se non sono state effettuate le attività successive previste contrattualmente (progettazione di fatto sospesa). La registrazione dell'insussistenza è convenzionalmente stabilita in quanto, trascorsi due esercizi consecutivi senza che sia proseguita l'attività di realizzazione della progettazione, si presume che la voce del patrimonio "immobilizzazione in corso" possa aver perso stabilmente valore in termini economici salvo che venga approvata una delibera di Giunta che attesti l'attualità dell'interesse a portare a termine la progettazione e a dare corso ai lavori oggetto della progettazione. La delibera deve altresì indicare i tempi previsti di aggiornamento del cronoprogramma riguardante la progettazione e l'avvio dell'opera.

4.30 Proventi da permessi di costruire. La voce comprende il contributo accertato nell'esercizio relativo alla quota del contributo per permesso di costruire destinato al finanziamento delle spese correnti, negli esercizi in cui è consentito.

4.31 Plusvalenze patrimoniali. Corrispondono alla differenza positiva tra il corrispettivo o indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione e il valore netto delle immobilizzazioni iscritto nell'attivo dello stato patrimoniale e derivano da:

(a) cessione o conferimento a terzi di immobilizzazioni;

(b) permuta di immobilizzazioni;

(c) risarcimento in forma assicurativa o meno per perdita di immobilizzazione.

4.32 Minusvalenze patrimoniali. Hanno significato simmetrico rispetto alle plusvalenze, e accolgono quindi la differenza, ove negativa, tra il corrispettivo o indennizzo conseguito al netto degli oneri accessori di diretta imputazione e il corrispondente valore netto delle immobilizzazioni iscritto nell'attivo dello stato patrimoniale.

4.33 Altri oneri e costi straordinari. Sono allocati in tale voce gli altri oneri e costi di carattere straordinario di competenza economica dell'esercizio. Vi trovano allocazione le spese liquidate riconducibili a eventi straordinari (non ripetitivi). La voce riveste carattere residuale, trovando allocazione in essa tutti i valori economici negativi non allocabili in altra voce di natura straordinaria

4.34 Altri proventi e ricavi straordinari. Sono allocati in tale voce i proventi e i ricavi di carattere straordinario di competenza economica dell'esercizio. La voce riveste carattere residuale, trovando allocazione in essa tutti i valori economici positivi non allocabili in altra voce di natura straordinaria

4.35 Imposte. Sono inseriti, rispettando il principio della competenza economica, gli importi riferiti a imposte sul reddito e IRAP corrisposte dall'ente durante l'esercizio. Si considerano di competenza dell'esercizio le imposte liquidate nella contabilità finanziaria fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico. Gli altri tributi sono contabilizzati nella voce oneri diversi di gestione salvo che debbano essere conteggiati ad incremento del valore di beni (ad es. IVA indetraibile).

4.36 Risultato economico dell'esercizio. Rappresenta la differenza positiva o negativa tra il totale dei proventi e ricavi e il totale degli oneri e costi dell'esercizio. In generale la variazione del patrimonio netto deve corrispondere al risultato economico, salvo il caso errori dello stato patrimoniale iniziale. Nel caso di errori dello stato patrimoniale iniziale la rettifica della posta patrimoniale deve essere rilevata in apposito prospetto, contenuto nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto, il cui saldo costituisce una rettifica del patrimonio netto. In tale ipotesi il patrimonio netto finale risulterà pari a: patrimonio netto iniziale +/- risultato economico dell'esercizio +/- saldo delle rettifiche.

5. Le scritture di assestamento della contabilità economico-patrimoniale.

La determinazione del risultato economico implica un procedimento di analisi della competenza economica dei costi/oneri e dei ricavi/proventi rilevati nell'esercizio per individuare i componenti economici positivi e negativi di competenza dell'esercizio o del periodo oggetto di interesse.

A tal scopo, al termine del periodo amministrativo e alle scadenze previste dalle esigenze conoscitive della finanza pubblica, i costi/ricavi, e gli oneri/proventi rilevati nel corso dell'esercizio sulla base dell'accertamento delle entrate e la liquidazione delle spese (impegno nel caso di trasferimenti) registrate in contabilità finanziaria, sono oggetto di rettifica, integrazione e ammortamento (scritture di assestamento economico).

Nell'ambito delle scritture di assestamento economico sono registrati anche gli oneri/costi correlati agli impegni non liquidati ma liquidabili sulla base di idonea e completa documentazione pervenuta all'ente. Considerato che rinviare alla fine dell'esercizio, solo alle scritture di assestamento, la rilevazione degli effetti economici delle operazioni verificatosi nel corso della gestione, rischia di vanificare l'intento del legislatore, si richiama l'attenzione sull'utilità della concomitanza delle registrazioni contabili finanziarie ed economico patrimoniali, per garantire anche nel corso dell'esercizio la correttezza della rilevazione, evitando la "ricostruzione" delle scritture alla fine dell'esercizio.

A tal fine si ritiene opportuno che le procedure informatiche prevedano che, quando si accerta l'entrata o si liquida la spesa (fatte salve le eccezioni già richiamate in precedenza), sia possibile indicare l'esercizio di competenza economica dell'operazione (compreso l'esercizio precedente se il relativo bilancio non è ancora stato definito).

In assenza di tale indicazione si ipotizza che la competenza economica dell'operazione coincida con la competenza finanziaria.

Sulla base dell'esercizio indicato, le procedure elaborano, in automatico, la corrispondente scrittura di assestamento (ad esempio, con il campo competenza temporale sono gestibili i ratei e i risconti).

Nell'ambito delle scritture di assestamento economico, è necessario assimilare le spese liquidabili di cui al principio applicato della contabilità finanziaria n. 6.1 alle spese liquidate cui sono correlati i costi di competenza dell'esercizio. Pertanto, in corrispondenza agli impegni liquidabili che nella contabilità finanziaria, in quanto esigibili, sono considerati di competenza finanziaria dell'esercizio in cui la prestazione è stata resa, nella contabilità economico patrimoniale, è effettuata la registrazione "Merci c/acquisto a fatture da ricevere", che consente di attribuire il costo dei beni e delle prestazioni rese

nell'esercizio, ancorché non liquidate, alla competenza economica dell'esercizio.

I crediti e i debiti di funzionamento sono costituiti dai residui attivi e passivi dell'esercizio considerato cui bisogna aggiungere i crediti ed i debiti corrispondenti agli accertamenti ed agli impegni assunti negli esercizi del bilancio pluriennale successivi a quello in corso cui corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate per le quali il servizio è stato già reso o è avvenuto lo scambio dei beni, esigibili negli esercizi successivi.

Ad esempio, gli accertamenti pluriennali derivanti dalla rateizzazione di crediti tributari e gli impegni pluriennali determinati dalla rateizzazione di debiti relativi a prestazioni rese.

Per la determinazione dei crediti e dei debiti di finanziamento si rinvia a quanto indicato al paragrafo 6.1.3 lettera d), al paragrafo 6.2, lettera b), e al paragrafo 6.3, lettera c).

6. Gli elementi patrimoniali attivi e passivi

6.1 Immobilizzazioni

Gli elementi patrimoniali destinati a essere utilizzati durevolmente dall'ente sono iscritti tra le immobilizzazioni. Condizione per l'iscrizione di nuovi beni patrimoniali materiali ed immateriali tra le immobilizzazioni (stato patrimoniale) è il verificarsi, alla data del 31 dicembre, dell'effettivo passaggio del titolo di proprietà dei beni stessi.

Le immobilizzazioni comprendono anche le attività che sono state oggetto di cartolarizzazione. Costituiscono eccezione a tale principio i beni che entrano nella disponibilità dell'ente a seguito di un'operazione di leasing finanziario o di compravendita con "patto di riservato dominio" ai sensi dell'art. 1523 e seguenti del codice civile, che si considerano acquisiti al patrimonio dell'amministrazione pubblica alla data della consegna e, rappresentati nello stato patrimoniale con apposite voci, che evidenziano che trattasi di beni non ancora di proprietà dell'ente. L'eccezione si applica anche nei casi di alienazione di beni con patto di riservato dominio.

6.1.1 Immobilizzazioni immateriali

a) I costi capitalizzati (costi d'impianto e di ampliamento, costi di ricerca, sviluppo e pubblicità, immobilizzazioni in corso e acconti, altre immobilizzazioni immateriali, miglorie e spese incrementative su beni di terzi, usufrutto su azioni e quote acquisite a titolo oneroso, oneri accessori su finanziamenti,

costi di software applicativo prodotto per uso interno non tutelato) si iscrivono nell'attivo applicando i criteri di iscrizione e valutazione previsti dal documento n. 24 OIC, "Le immobilizzazioni immateriali", nonché i criteri previsti nel presente documento per l'ammortamento e la svalutazione per perdite durevoli di valore. La durata massima dell'ammortamento dei costi capitalizzati (salvo le migliorie e spese incrementative su beni di terzi) è quella quinquennale prevista dall'art. 2426, n. 5, c.c..

Nel caso in cui l'amministrazione pubblica faccia investimenti apportando miglioramento su immobili di terzi di cui si vale in locazione (ad es. manutenzione straordinaria su beni di terzi), tali migliorie andranno iscritte tra le immobilizzazioni immateriali e ammortizzate nel periodo più breve tra quello in cui le migliorie possono essere utilizzate (vita utile residua dell'immobile del terzo) e quello di durata residua dell'affitto.

Nel caso in cui le migliorie e le spese incrementative sono separabili dai beni di terzi di cui l'ente si avvale, (ossia possono avere una loro autonoma funzionalità), le migliorie sono iscritte tra le "Immobilizzazioni materiali" nella specifica categoria di appartenenza.

Nel caso in cui l'amministrazione pubblica faccia investimenti apportando miglioramento su immobili di privati (ad es. in locazione) di cui non si vale, l'operazione è contabilizzata con le modalità previste per i trasferimenti in c/capitale a privati.

b) I diritti di brevetto industriale (anche se acquisiti in forza di contratto di licenza), i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno (compreso il software applicativo giuridicamente tutelato), le concessioni, le licenze, i marchi ed i diritti simili (compreso il know-how giuridicamente tutelato) devono essere iscritti e valutati (al costo) in base ai criteri indicati nel documento OIC n. 24 sopra menzionato;

l'ammortamento e l'eventuale svalutazione straordinaria per perdite durevoli di valore si effettuano in conformità ai criteri precisati in tale documento. I diritti menzionati devono essere iscritti all'attivo anche se acquisiti dall'ente a titolo gratuito (ad es. in forza di donazioni). In questa ipotesi, fermi restando i criteri di ammortamento e svalutazione straordinaria previsti dal documento OIC n. 24, la valutazione è effettuata al valore normale (corrispondente al fair value dei documenti sui principi contabili internazionali per il settore pubblico IPSAS), determinato a seguito di apposita stima a cura dell'Ufficio Tecnico dell'ente, salva la facoltà dell'ente di ricorrere ad una valutazione peritale di un esperto indipendente designato dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l'ente, su istanza del rappresentante legale dell'ente medesimo.

c) L'avviamento va iscritto separatamente solo se relativo all'acquisizione, a titolo oneroso, di un'azienda o complesso aziendale. Per i criteri di valutazione, ammortamento e svalutazione straordinaria si fa riferimento al menzionato documento OIC n. 24.

In ipotesi di acquisizione a titolo gratuito di un'azienda o complesso aziendale, la valutazione complessiva della medesima e l'attribuzione del valore ai suoi componenti patrimoniali attivi (escluso l'avviamento, come sopra precisato) e passivi deve essere effettuata in base al valore normale determinato a seguito di stima effettuata dall'Ufficio Tecnico dell'ente come precisato al precedente punto b). La stima non è eseguita ove si tratti di beni di modico valore.

d) Diritti reali di godimento e rendite, perpetue o temporanee.

Nell'ipotesi in cui i diritti reali di godimento e rendite, perpetue o temporanee, sono acquisiti al patrimonio dell'ente a titolo oneroso, col sostenimento di un costo, il valore da iscrivere è pari al costo di acquisizione, aumentato dei costi accessori. I criteri per l'ammortamento e le eventuali svalutazioni straordinarie sono analoghi a quelli valevoli per gli immobili acquisiti a titolo di piena proprietà. Se, invece, i diritti menzionati sono acquisiti a titolo gratuito (ad es. per donazione), il valore da iscrivere è il valore normale determinato da un esperto esterno secondo le modalità indicate per i diritti di brevetto industriale.

Nei casi più semplici (ad es. valutazione di rendite o di usufrutto immobiliare), non è necessario far ricorso alla stima dell'esperto esterno.

I criteri per l'ammortamento e le eventuali svalutazioni straordinarie sono analoghi a quelli valevoli per gli immobili acquisiti a titolo di piena proprietà.

Nello specifico, il valore da iscrivere in bilancio relativo alle rendite ed ai diritti reali acquisiti a titolo gratuito può essere determinato in base alle seguenti modalità:

d.1) Rendite

d.1.1) Rendita perpetua o a tempo indeterminato: il valore è $V=R/i$, in cui "R" è l'importo medio della rendita netta ed "i" il tasso di capitalizzazione pari al tasso di interesse legale;

d.1.2) Rendita temporanea: $V=R_n \cdot \frac{1-i^n}{i}$, in cui "n" è il numero di anni di durata della rendita ed "i" il tasso di capitalizzazione, pari al tasso di interesse legale.

Non è, ovviamente, configurabile la rendita vitalizia a favore dell'ente.

Se si tratta di valutare un immobile trasferito all'ente, gravato di una rendita a favore di terzi, il valore

"V" dell'immobile, determinato come sopra precisato, deve essere ridotto del valore della rendita.

Se l'obbligazione di corrispondere al terzo la rendita grava direttamente sull'ente, all'attivo deve essere iscritto il valore (costo o valore normale) dell'immobile; al passivo, fra i debiti, il valore della rendita.

Se la rendita a favore di terzi è una rendita vitalizia, devono essere utilizzate le tavole di sopravvenienza media allegate al vigente T.U. in materia di imposta di registro. Il periodo di ammortamento di tali diritti è correlato alla loro durata.

d.2) Usufrutto e nuda proprietà. La durata dell'usufrutto per le persone giuridiche non può eccedere i trent'anni (art. 979, 2° comma, codice civile). In ipotesi di acquisizione a titolo gratuito, il valore dell'usufrutto "V" è pari a $V = R_n \cdot \frac{1}{i}$ dove "R" è il reddito netto annuo medio conseguibile, "n" la durata dell'usufrutto ed "i" il tasso di capitalizzazione, pari al tasso di interesse legale.

Se, come avviene di solito, si tratta di usufrutto di un fabbricato di civile abitazione o di un fabbricato a destinazione commerciale, il reddito medio netto può essere convenzionalmente identificato con la rendita catastale (che è al netto dei costi di manutenzione e riparazione dell'immobile).

Se l'ente acquisisce a titolo gratuito la nuda proprietà di un immobile, il valore da iscrivere è pari al valore normale dell'immobile al netto del valore dell'usufrutto.

In caso di usufrutto di azioni o quote di società di capitali, occorre individuare il dividendo medio futuro conseguibile ed è necessaria la valutazione peritale. Il periodo di ammortamento di tali diritti è correlato alla loro durata.

d.3) Uso ed abitazione. Valgono i medesimi criteri individuati per l'usufrutto immobiliare. Il periodo di ammortamento di tali diritti è correlato alla loro durata.

d.4) Superficie. Viene presa in considerazione solo l'ipotesi di diritto di superficie costituito, a titolo oneroso o gratuito, a favore dell'ente. La valutazione peritale deve considerare il valore attuale del reddito netto medio ricavabile, per la durata del diritto, dall'Ente titolare del diritto di superficie. Tale reddito è convenzionalmente pari alla rendita catastale. Il valore ottenuto deve essere ridotto del costo di realizzazione del fabbricato, se questo è a carico dell'ente. Occorre poi detrarre, in ogni caso, il valore attuale delle spese di rimozione e di ripristino al termine della durata del diritto. Criteri analoghi devono essere seguiti per le costruzioni erette su suoli demaniali, in virtù di apposita concessione. Nelle ipotesi di maggiore complessità, è necessario ricorrere alla valutazione peritale. Il periodo di ammortamento di

tali diritti è correlato alla loro durata.

d.5) Enfiteusi. Il valore del diritto di nuda proprietà acquisito gratuitamente dall'ente è pari al valore attuale del canone enfiteutico per la residua durata dell'enfiteusi $V = R_n \cdot i$. Il valore del diritto dell'enfiteuta, acquisito dall'Ente a titolo gratuito, è pari al valore normale dell'immobile ridotto del valore della nuda proprietà. Il periodo di ammortamento di tali diritti è correlato alla loro durata.

e) Immobilizzazioni in corso.

Le immobilizzazioni in corso costituiscono parte del patrimonio dell'ente costituito da cespiti di proprietà e piena disponibilità dell'ente non ancora utilizzabili perché in fase di realizzazione o, sebbene realizzati, non ancora utilizzabili da parte dell'ente.

Le immobilizzazioni in corso o lavori in economia, devono essere valutate al costo di produzione. Tale costo comprende:

- i costi di acquisto delle materie prime necessarie alla costruzione del bene;
- i costi diretti relativi alla costruzione in economia del bene (materiali e mano d'opera diretta, spese di progettazione, forniture esterne);
- i costi indiretti nel limite di ciò che è specificamente connesso alla produzione del bene in economia, quali ad esempio quota parte delle spese generali di fabbricazione e degli oneri finanziari.

Non sono in ogni caso comprese, tra i costi di produzione interne dell'immobilizzazione, le spese generali ed amministrative sostenute dall'ente.

6.1.2 Immobilizzazioni Materiali

Le immobilizzazioni materiali sono distinte in beni demaniali e beni patrimoniali disponibili e indisponibili.

Alla fine dell'esercizio, le immobilizzazioni materiali devono essere fisicamente esistenti presso l'amministrazione pubblica o essere assegnate ad altri soggetti sulla base di formali provvedimenti assunti dall'ente.

Le immobilizzazioni sono iscritte nello stato patrimoniale al costo di acquisizione dei beni o di produzione, se realizzato in economia (inclusivo di eventuali oneri accessori d'acquisto, quali le spese notarili, le tasse di registrazione dell'atto, gli onorari per la progettazione, ecc.), al netto delle quote di ammortamento.

Qualora, alla data di chiusura dell'esercizio, il valore sia durevolmente inferiore al costo iscritto, tale costo è rettificato, nell'ambito delle scritture di assestamento, mediante apposita svalutazione. Le rivalutazioni sono ammesse solo in presenza di specifiche normative che le prevedano e con le modalità ed i limiti in esse indicati.

Per quanto non previsto nei presenti principi contabili, i criteri relativi all'iscrizione nello stato patrimoniale, alla valutazione, all'ammortamento ed al calcolo di eventuali svalutazioni per perdite durevoli di valore si fa riferimento al documento OIC n. 16 "Le immobilizzazioni materiali".

((A decorrere dall'esercizio 2026, il modulo patrimoniale del piano dei conti integrato è stato modificato per consentire una rilevazione più analitica delle immobilizzazioni materiali, con particolare riguardo ai beni demaniali e ai beni acquisiti attraverso operazioni di leasing finanziario. Pertanto, in occasione dell'apertura delle scritture della contabilità economico patrimoniale dell'esercizio 2026 è necessario provvedere:

- 1) alla chiusura contabile dei conti riguardanti i beni demaniali, i relativi fondi ammortamento e gli eventuali crediti da alienazione dei beni demaniali, eliminati dal piano dei conti dall'esercizio 2027, stornando e ripartendo i saldi ai nuovi conti riguardanti i beni demaniali, i relativi fondi ammortamento e gli eventuali crediti da cessione di beni demaniali;**
- 2) allo storno dai fondi ammortamenti dei valori relativi ai beni in leasing finanziario accantonati negli esercizi precedenti, per attribuirli ai nuovi conti riguardanti i fondi ammortamento dei beni in leasing.))**

Per i beni mobili ricevuti a titolo gratuito, il valore da iscrivere in bilancio è il valore normale, determinato, come, per le immobilizzazioni immateriali, a seguito di apposita relazione di stima a cura dell'Ufficio Tecnico dell'ente, salva la facoltà dell'ente di ricorrere ad una valutazione peritale di un esperto indipendente designato dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l'ente, su istanza del rappresentante legale dell'ente medesimo.

La stima non è eseguita ove si tratti di valore non rilevante o di beni di frequente negoziazione, per i quali il valore normale possa essere desunto da pubblicazioni specializzate che rilevino periodicamente i valori di mercato (ad es. autovetture, motoveicoli, autocarri, ecc.).

Per le copie gratuite di libri, riviste ed altre pubblicazioni da conservare in raccolte, il valore è pari al prezzo di copertina.

Tutti i beni, mobili e immobili, qualificati come "beni culturali", ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. 42/2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, non vengono assoggettati ad ammortamento.

Per gli immobili acquisiti dall'ente a titolo gratuito, è necessario far ricorso a una relazione di stima a cura dell'Ufficio Tecnico dell'ente, salva la facoltà dell'ente di ricorrere ad una valutazione peritale di un esperto indipendente designato dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l'ente, su istanza del presidente/sindaco dell'ente medesimo.

Casi particolari:

I beni librari compresi quelli, acquisiti per donazione e considerati come bene strumentale all'attività istituzionale oppure come bene non strumentale, sono contabilizzati secondo i seguenti criteri:

- a) i libri, riviste e pubblicazioni varie di frequente utilizzo per l'attività istituzionale dell'ente sono considerati beni di consumo, non sono iscritti nello stato patrimoniale e il relativo costo è interamente di competenza dell'esercizio in cui sono stati acquistati;
- b) i beni librari qualificabili come "beni culturali", ai sensi dell'art. 2 del del D.lgs.42/2004, sono iscritti nello stato patrimoniale alla voce "Altri beni demaniali" e non sono assoggettati ad ammortamento;
- c) i libri facenti parte di biblioteche, la cui consultazione rientra nell'attività istituzionale dell'ente dell'ente non sono iscritti nello stato patrimoniale e il relativo costo è interamente di competenza dell'esercizio in cui sono stati acquistati, esclusi i beni librari qualificabili come "beni culturali", cui si applicano i criteri di cui alla lettera b);
- d) gli altri libri, non costituenti beni strumentali, non sono iscritti nello stato patrimoniale e il relativo costo è interamente di competenza dell'esercizio in cui sono stati acquistati.

Le manutenzioni sono capitalizzabili solo **((se hanno natura straordinaria,))** nel caso di ampliamento, ammodernamento o miglioramento degli elementi strutturali del bene, che si traducono in un effettivo aumento significativo e misurabile di capacità o di produttività o di sicurezza (per adeguamento alle norme di legge) o di vita utile del bene.

Nel caso in cui tali costi non producano i predetti effetti vanno considerati manutenzione ordinaria e, conseguentemente, imputati al conto economico (ad es. costi sostenuti per porre riparo a guasti e rotture, costi per pulizia, verniciatura, riparazione, sostituzione di parti deteriorate dall'uso, ecc.).

((Un particolare intervento di manutenzione straordinaria è costituito dalle opere per la sistemazione del suolo, finalizzate a garantire la sicurezza del territorio e a prevenire o mitigare

fenomeni di dissesto idrogeologico, come frane, erosioni, alluvioni.

A decorrere dall'esercizio 2026, i costi capitalizzati riguardanti le "Opere per la sistemazione del suolo" sono rilevati nella voce del modulo patrimoniale del piano dei conti integrato riguardante il bene per il quale sono stati sostenuti, mentre nel modulo finanziario del piano dei conti integrato, le spese riguardanti le opere per la sistemazione del suolo continuano ad essere registrate nell'apposita voce (U.2.02.01.09.014). In occasione dell'apertura delle scritture dell'esercizio 2026, si procede alla chiusura contabile delle voci del modulo patrimoniale del piano dei conti integrato riguardanti le opere per la sistemazione del suolo che, dall'esercizio 2027, sono eliminate dal modulo del piano dei conti integrato (1.2.2.02.09.14.001 Opere per la sistemazione del suolo, 1.2.2.05.09.12.001 Opere per la sistemazione del suolo acquisite mediante operazioni di leasing finanziario, 2.2.3.01.09.01.013 Fondi ammortamento di Opere per la sistemazione del suolo e 1.3.2.02.06.08.014 Crediti da Alienazione di opere per la sistemazione del suolo), incrementando:

- 1) i conti riguardanti le immobilizzazioni che sono state oggetto degli interventi di sistemazione del suolo;**
- 2) i conti riguardanti la manutenzione straordinaria su beni di terzi con riferimento alle opere di sistemazione del suolo effettuate sui beni di terzi di cui l'ente si avvale;**
- 3) gli oneri per insussistenze dell'attivo con riferimento alle opere di sistemazione del suolo effettuate sui beni di terzi di cui l'ente non si avvale.**

A decorrere dall'esercizio 2026, nelle scritture della contabilità economico patrimoniale, i costi sostenuti per realizzare opere per la sistemazione del suolo effettuate sui beni di terzi di cui l'ente non si avvale sono rilevati tra i costi dell'esercizio (acquisto di beni, acquisto di servizi, ecc.).))

Il costo delle immobilizzazioni è ripartito nel tempo attraverso la determinazione di quote di ammortamento da imputarsi al conto economico in modo sistematico, in base ad un piano di ammortamento predefinito in funzione del valore del bene, della residua possibilità di utilizzazione del bene, dei criteri di ripartizione del valore da ammortizzare (quote costanti), in base ai coefficienti indicati nel paragrafo 4.18.

Fermo restando il principio generale in base al quale la quota di ammortamento va commisurata alla residua possibilità di utilizzazione del bene, come regola pratica per la determinazione del coefficiente d'ammortamento per il primo anno di utilizzo del bene, si può applicare una quota del coefficiente pari a

tanti dodicesimi quanti sono i mesi di utilizzo del bene, a decorrere dalla data della consegna.

Le immobilizzazioni in corso costituiscono parte del patrimonio dell'ente, costituito da cespiti di proprietà e piena disponibilità dell'ente non ancora utilizzabili perché in fase di realizzazione o ,sebbene realizzati, non ancora utilizzabili da parte dell'ente.

Le immobilizzazioni in corso o lavori in economia, devono essere valutate al costo di produzione. Tale costo comprende:

- i costi di acquisto delle materie prime necessarie alla costruzione del bene;
- i costi diretti relativi alla costruzione in economia del bene (materiali e mano d'opera diretta, spese di progettazione, forniture esterne);
- i costi indiretti nel limite di ciò che è specificamente connesso alla produzione del bene in economia, quali, ad esempio, la quota parte delle spese generali di fabbricazione e degli oneri finanziari.

Non sono, in ogni caso, comprese, tra i costi di produzione interni di immobilizzazione, le spese generali ed amministrative sostenute dall'ente.

6.1.3 Immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie (partecipazioni, titoli, crediti concessi, ecc) sono iscritte sulla base del criterio del costo di acquisto, rettificato dalle perdite di valore che, alla data di chiusura dell'esercizio, si ritengano durevoli.

a) Azioni. Per le partecipazioni azionarie immobilizzate, il criterio di valutazione è quello del costo, ridotto delle perdite durevoli di valore (art. 2426 n. 1 e n. 3 codice civile). Le partecipazioni in società controllate e partecipate di cui agli articoli 11-quater e 11-quinquies del presente decreto, sono valutate in base al "metodo del patrimonio netto" secondo le modalità semplificate indicate nell'esempio 21. A tal fine:

la perdita d'esercizio della partecipata, per la quota di pertinenza, è portata al conto economico, ed ha come contropartita, nello stato patrimoniale, la riduzione della partecipazione azionaria;

gli eventuali utili derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto devono determinare l'iscrizione di una specifica riserva del patrimonio netto vincolata all'utilizzo del metodo del patrimonio, ed hanno come contropartita l'incremento della partecipazione azionaria. Nel caso in cui il valore della partecipazione diventi negativo per effetto di perdite, la partecipazione si azzerà. Se la partecipante è legalmente o altrimenti impegnata al sostenimento della partecipata, le perdite ulteriori rispetto a

quelle che hanno comportato l'azzeramento della partecipazione sono contabilizzate in un fondo per rischi ed oneri.

Ai fini della redazione del proprio rendiconto, gli enti devono esercitare tutte le possibili iniziative e pressioni nei confronti delle proprie società controllate al fine di acquisire lo schema di bilancio di esercizio o di rendiconto predisposto ai fini dell'approvazione, necessario per l'adozione del metodo del patrimonio netto.

Nei confronti società partecipate anche da altre amministrazioni pubbliche, è necessario esercitare le medesime iniziative e pressioni unitamente alle altre amministrazioni pubbliche partecipanti.

Nell'esercizio in cui non risulti possibile acquisire il bilancio di esercizio o il rendiconto (o i relativi schemi predisposti ai fini dell'approvazione) le partecipazioni in società controllate o partecipate sono iscritte nello stato patrimoniale al costo di acquisto o al metodo del patrimonio netto dell'esercizio precedente. Se non è possibile adottare il metodo del patrimonio netto dell'esercizio precedente per l'impossibilità di acquisire il bilancio o il rendiconto di tale esercizio, le partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto; per le partecipazioni che non sono state oggetto di operazioni di compravendita cui non è possibile applicare il criterio del costo, si adotta il metodo del «valore del patrimonio netto» dell'esercizio di prima iscrizione nello stato patrimoniale della capogruppo. Nel rispetto del principio contabile generale n. 11. della continuità e della costanza di cui all'allegato n. 1, l'adozione del criterio del costo di acquisto (o del metodo del patrimonio netto dell'esercizio di prima iscrizione nello stato patrimoniale) diventa definitiva. Nell'ambito delle scritture di assestamento dell'esercizio di prima applicazione del criterio del costo di acquisto alle partecipazioni di controllo valutate al patrimonio netto nell'ultimo rendiconto della gestione:

1) se il costo di acquisto della partecipazione è superiore al valore della corrispondente quota del patrimonio netto risultante dall'ultimo rendiconto approvato, la differenza positiva (che non corrisponde ad effettive attività recuperabili, ma a probabili perdite future), è imputata ad incremento del valore della partecipazione e in contropartita ad incremento del Fondo perdite società partecipate, indicandone le ragioni nella nota integrativa²⁶

;

2) se il costo di acquisto della partecipazione è inferiore al valore della corrispondente quota del patrimonio netto iscritto nell'ultimo rendiconto approvato, per la differenza nel conto economico sono

registrati oneri derivanti da Svalutazioni di partecipazioni, indicandone le ragioni nella nota integrativa. In alternativa, è possibile ridurre le riserve del patrimonio netto vincolate all'utilizzo del metodo del patrimonio²⁷.

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

(36)

In ogni caso, ai fini della predisposizione del bilancio consolidato, si conferma il criterio del patrimonio netto (rilevando le eventuali differenze da consolidamento, nel caso in cui la partecipazione, in sede di rendiconto, sia stata valutata con il criterio del costo).

Per le modalità di iscrizione e valutazione, occorre far riferimento ai documenti OIC n. 17, "Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto" e n. 21, "Partecipazioni".

In ogni caso, per le azioni quotate vanno tenuti presenti anche i costi di borsa, nei limiti e con le modalità precisati dai principi contabili. In ipotesi di acquisizione di azioni a titolo gratuito (ad es, donazione) il valore da iscrivere in bilancio è il valore normale determinato con apposita valutazione peritale. Se si tratta di azioni quotate, che costituiscono una partecipazione di minoranza non qualificata, non è necessario far ricorso all'esperto esterno.

b) Partecipazioni non azionarie. I criteri di iscrizione e valutazione sono analoghi a quelli valevoli per le azioni. Pertanto, anche le partecipazioni in enti, pubblici e privati, controllati e partecipati, sono valutate in base al "metodo del patrimonio netto", salvo i casi in cui non risulti possibile acquisire il bilancio di esercizio o il rendiconto (o i relativi schemi predisposti ai fini dell'approvazione), nei quali la partecipazione è iscritta nello stato patrimoniale al costo di acquisto o al metodo del patrimonio netto dell'esercizio precedente. Se non è possibile adottare il metodo del patrimonio netto dell'esercizio precedente per l'impossibilità di acquisire il bilancio o il rendiconto di tale esercizio, le partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto; per le partecipazioni che non sono state oggetto di operazioni di compravendita cui non è possibile applicare il criterio del costo, si adotta il metodo del «valore del patrimonio netto» dell'esercizio di prima iscrizione nello stato patrimoniale della capogruppo.

L'eventuale perdita d'esercizio della partecipata, derivante dall'applicazione del metodo del patrimonio

netto, è imputata nel conto economico, per la quota di pertinenza, secondo il principio di competenza economica, ed ha come contropartita, nello stato patrimoniale, la riduzione della partecipazione non azionaria. Gli eventuali utili derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto sono iscritti in una specifica riserva del patrimonio netto vincolata all'utilizzo del metodo del patrimonio, ed hanno come contropartita l'incremento della partecipazione. Nel caso in cui il valore della partecipazione diventi negativo per effetto di perdite, la partecipazione si azzerava. Se la partecipante è legalmente o altrimenti impegnata al sostenimento della partecipata, le perdite ulteriori rispetto a quelle che hanno comportato l'azzeramento della partecipazione sono contabilizzate in un fondo per rischi ed oneri. Sono iscritte nello stato patrimoniale anche le partecipazioni al fondo di dotazione di enti costituiti senza conferire risorse, in quanto la gestione determina necessariamente la formazione di un patrimonio netto attivo o passivo. Nel caso in cui il valore della partecipazione diventi negativo per effetto di perdite, la partecipazione si azzerava. Se la partecipante è legalmente o altrimenti impegnata al sostenimento della partecipata, le perdite ulteriori rispetto a quelle che hanno comportato l'azzeramento della partecipazione sono contabilizzate in un fondo per rischi ed oneri.

In deroga ai documenti OIC n. 17 e n. 21 le partecipazioni e i conferimenti al fondo di dotazione di enti che non hanno valore di liquidazione, in quanto il loro statuto prevede che, in caso di scioglimento, il fondo di dotazione sia destinato a soggetti non controllati o partecipati dalla controllante/partecipante, sono rappresentate tra le immobilizzazioni finanziarie dell'attivo patrimoniale e, come contropartita, per evitare sopravvalutazioni del patrimonio, una quota del patrimonio netto è vincolata come riserva non disponibile. In caso di liquidazione dell'ente controllato o partecipato, per lo stesso importo si riducono le partecipazioni tra le immobilizzazioni patrimoniali e la quota non disponibile del patrimonio netto dell'ente. (24)

c) Titoli. A seconda che si tratti di titoli immobilizzati o destinati allo scambio, si applicano i criteri previsti dall'art. 2426 codice civile. Per i titoli quotati non è necessario far ricorso ad un esperto esterno.

d) I crediti concessi dall'ente. Il valore è determinato dallo stock di crediti concessi, risultante alla fine dell'esercizio precedente, più gli accertamenti per riscossione crediti imputati all'esercizio in corso e agli esercizi successivi a fronte di impegni assunti nell'esercizio per concessioni di credito, al netto degli incassi realizzati per riscossioni di crediti. Non costituiscono immobilizzazioni finanziarie le concessioni di credito per far fronte a temporanee esigenze di liquidità. Nello stato patrimoniale tali crediti sono

rappresentati al netto del fondo svalutazione crediti riguardante i crediti di finanziamento.

e) Derivati di ammortamento. Gli strumenti finanziari derivati diretti a costituire forme di ammortamento graduale di un debito che prevede il rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza (derivati bullet/amortizing), sono rappresentati nello stato patrimoniale al valore nominale delle risorse che l'ente ha il diritto di ricevere a seguito della sottoscrizione del derivato per estinguere, a scadenza, la passività sottostante, rettificato del debito residuo a carico dell'ente derivante dalla sottoscrizione del contratto di derivato, generato dall'obbligo di effettuare versamenti periodici al fine di costituire le risorse che, a scadenza, saranno acquisite per l'estinzione della passività sottostante.

A tal fine, nel piano patrimoniale del piano dei conti integrato sono previsti i seguenti conti:

1.2.3.02.04.06.001 Derivati da ammortamento,

1.2.3.02.04.06.002 Entrate derivanti dalla estinzione anticipata

di derivati da ammortamento,

2.4.7.04.16.01.001 Flussi periodici da erogare per derivati da

ammortamento,

2.4.7.04.16.01.002 Spese derivanti dalla estinzione anticipata

di derivati da ammortamento.

In caso di estinzione anticipata dell'operazione, a seguito del rimborso anticipato/riacquisto dei bond bullet, l'eventuale minusvalenza o plusvalenza, derivante dalla differenza tra il valore iscritto in bilancio e il valore di mercato del derivato, è ripartita sull'esercizio in corso e su quelli costituenti l'originaria vita residua del derivato. Al riguardo si rinvia all'esempio n. 10, nell'appendice tecnica.

La plusvalenza o minusvalenza derivante dall'estinzione anticipata del derivato di ammortamento è imputata ai seguenti conti del piano economico

3.2.3.06.02.001 Entrate per chiusura anticipata di operazioni

in essere,

3.1.1.99.04.002 Importi per chiusura anticipata di operazioni

in essere.

Con riferimento ai derivati riguardanti flussi di solo interesse sono oggetto di registrazione contabile solo i flussi annuali e il valore del mark to market, in caso di estinzione anticipata.

A tal fine, nel piano economico sono previsti i seguenti conti:

3.2.3.06.01.001 Flussi periodici netti in entrata,

3.2.3.06.02.001 Entrate per chiusura anticipata di operazioni

in essere,

3.1.1.99.04.001 Flussi periodici netti in uscita,

3.1.1.99.04.002 Importi per chiusura anticipata di operazioni

in essere.

6.2 Attivo circolante.

a) Rimanenze di Magazzino

Le eventuali giacenze di magazzino (materie prime, secondarie e di consumo; semilavorati; prodotti in corso di lavorazione; prodotti finiti; lavori in corso su ordinazione) vanno valutate al minore fra costo e valore di presumibile realizzazione desunto dall'andamento del mercato (art. 2426, n. 9, codice civile).

b) I Crediti

b1) Crediti di funzionamento. I crediti di funzionamento sono iscritti nell'attivo dello Stato patrimoniale solo se corrispondenti ad obbligazioni giuridiche perfezionate esigibili, per le quali il servizio è stato reso o è avvenuto lo scambio dei beni.

I crediti di funzionamento comprendono anche i crediti che sono stati oggetto di cartolarizzazione (la cessione di crediti pro soluto non costituisce cartolarizzazione).

La corretta applicazione del principio della competenza finanziaria garantisce la corrispondenza tra i residui attivi diversi da quelli di finanziamento e l'ammontare dei crediti di funzionamento.

I crediti sono iscritti al valore nominale, ricondotto al presumibile valore di realizzo, attraverso apposito fondo svalutazione crediti portato a diretta diminuzione degli stessi.

Il Fondo svalutazione crediti corrisponde alla sommatoria, al netto degli eventuali utilizzi, degli accantonamenti annuali per la svalutazione dei crediti sia di funzionamento che di finanziamento.

L'ammontare del fondo svalutazione crediti dovrebbe essere, data la metodologia di calcolo dell'accantonamento al fondo stesso di cui ai punti n. 4.20 e n. 4.27, di pari importo almeno pari a quello inserito nel conto del bilancio. Però, il valore dei fondi previsti in contabilità finanziaria ed in contabilità economico-patrimoniale potrebbe essere diverso per due ordini di motivi.

In contabilità economico-patrimoniale, sono conservati anche i crediti stralciati dalla contabilità finanziaria ed, in corrispondenza di questi ultimi, deve essere iscritto in contabilità economicopatrimoniale un fondo pari al loro ammontare.

Inoltre, in contabilità economico-patrimoniale potrebbero essere iscritti dei crediti che, in ottemperanza al principio della competenza finanziaria potenziata, in contabilità finanziaria, sono imputati nel bilancio di anni successivi a quello cui lo Stato Patrimoniale si riferisce. Pertanto, mentre in contabilità economico-patrimoniale tali crediti devono essere oggetto di svalutazione mediante l'accantonamento di una specifica quota al fondo svalutazione, in contabilità finanziaria tale accantonamento avverrà solo negli anni successivi.

Nello Stato patrimoniale, il Fondo svalutazione crediti non è iscritto tra le poste del passivo, in quanto è portato in detrazione delle voci di credito a cui si riferisce.

A tal fine è necessario che il fondo sia ripartito tra le tipologie di crediti iscritti nello stato patrimoniale. Tale ripartizione non è necessariamente correlata alla ripartizione tra i residui attivi del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, in quanto:

- a) i residui attivi possono essere di importo differente rispetto ai crediti iscritti nello stato patrimoniale;
- b) il fondo svalutazione crediti può avere un importo maggiore del fondo crediti di dubbia esigibilità.

Del Fondo svalutazione crediti è necessario evidenziare anche le sue diverse componenti, quella relativa al normale processo di svalutazione dei crediti, quella relativa alla presenza di crediti stralciati dalla contabilità finanziaria e quella relativa alla presenza, nello Stato patrimoniale, di crediti non ancora

iscritti nel Conto del bilancio del medesimo esercizio.

I crediti in valuta devono essere valutati in base ai cambi alla data di chiusura dei bilanci.

b3) Crediti finanziari concessi dall'ente per fronteggiare esigenze di liquidità dei propri enti e delle società controllate e partecipate.

c) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.

Le azioni e i titoli detenuti per la vendita nei casi consentiti dalla legge, sono valutati al minore fra il costo di acquisizione e il presumibile valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato.

d) Le Disponibilità liquide

Nell'attivo dello Stato patrimoniale le disponibilità liquide sono articolate nelle seguenti voci:

- Conto di tesoreria, che comprende il conto "Istituto tesoriere/cassiere", nel quale, nel rispetto delle regole della Tesoreria Unica, sono registrati i movimenti del conto corrente di tesoreria gestito dal tesoriere, unitariamente alla contabilità speciale di tesoreria unica presso la Banca d'Italia. In altre parole, per l'ente, le disponibilità liquide versate nel conto corrente bancario di tesoreria e nella contabilità speciale di tesoreria unica costituiscono un unico fondo, al quale si versa e si preleva. È il tesoriere che gestisce i versamenti e i prelievi tra i due conti (non oggetto di rilevazione contabile da parte dell'ente);
- altri depositi bancari e postali;
- Denaro e valori in cassa;
- Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente.

PERIODO ELIMINATO DAL DECRETO 25 LUGLIO 2023.

Ai fini dell'esposizione nello stato patrimoniale, la voce "Istituto tesoriere" indica le sole disponibilità liquide effettivamente giacenti presso il tesoriere, mentre la voce "presso la Banca d'Italia" indica le disponibilità giacenti nella Tesoreria statale.

Considerato che nel corso dell'esercizio la voce del piano dei conti patrimoniale 1.3.4.01.01.01 "Istituto tesoriere" registra indistintamente i movimenti nel conto di tesoreria bancario e nella contabilità speciale di TU, l'ammontare delle giacenze del conto di TU presso la Banca d'Italia è rilevato distintamente solo alla data del 31 dicembre stornando il conto 1.3.4.01.01.01 "Istituto tesoriere/cassiere" ed accreditando il conto 1.3.4.01.03.01 "Conto di Tesoreria Unica presso la Banca d'Italia" dell'importo corrispondente alle giacenze del conto di TU acceso presso la Banca d'Italia.

All'inizio di ciascun esercizio, con operazione inversa alla precedente, le giacenze del conto di TU presso la Banca d'Italia sono riattribuite al conto 1.3.4.01.01.01 "Istituto tesoriere/cassiere" che nel corso dell'esercizio rileva tutti i movimenti del conto di tesoreria dell'ente (rinvio all'esempio n. 23).

L'attività di regolarizzazione dei sospesi formati nell'esercizio precedente avviene entro la data di approvazione del rendiconto della gestione, effettuando registrazioni contabili (reversali di incasso e mandati di pagamento relativi ad operazioni da conti sospesi) con data operazione riferita al 31 dicembre dell'anno precedente.

Nel caso in cui, alla fine dell'esercizio, l'ente risulti in anticipazione di tesoreria, il conto "Istituto tesoriere/cassiere" presenta un importo pari a zero. Le anticipazioni di tesoreria sono rappresentate tra i debiti.

Nel rispetto delle norme del Testo Unico degli enti locali gli enti locali sono tenuti a distinguere la cassa libera dalla cassa vincolata (si rinvia al principio applicato della contabilità finanziaria n. 10)

In considerazione del "flag" attribuito agli ordinativi di incasso e di pagamento ai sensi degli articoli. 180, comma 3, lettera d), e 185, comma 2, lettera i), del TUEL, la contabilità economico patrimoniale rileva distintamente le variazioni del conto di tesoreria libero da quello vincolato, attivando distintamente i seguenti conti del piano patrimoniale:

1.3.4.01.01.01.001 Istituto tesoriere/cassiere

1.3.4.01.01.01.002 Istituto tesoriere/cassiere

per fondi vincolati (solo
enti locali).

Nei casi previsti dall'articolo 195 del TUEL, le scritture economico-patrimoniali degli enti locali registrano l'utilizzo degli incassi vincolati come segue:

Istituto tesoriere a Istituto tesoriere per fondi vincolati

La registrazione riguardante il reintegro delle risorse vincolate è Istituto tesoriere per fondi vincolati a Istituto tesoriere.

Nel rispetto dell'articolo 20 e 21 del presente decreto, le regioni sono tenute a distinguere la cassa destinata alla gestione ordinaria dalla cassa destinata alla gestione sanitaria accentrata.

Pertanto, anche la contabilità economico patrimoniale deve rilevare distintamente le variazioni del conto di tesoreria ordinario da quello destinato alla sanità, attivando distintamente i seguenti conti del piano patrimoniale:

1.3.4.01.01.01.001 Istituto tesoriere/cassiere

1.3.4.01.01.01.003 Istituto tesoriere per fondi

destinati alla sanità (solo

per regioni ordinarie e

sicilia)

Nei casi di carenza di liquidità ordinaria (o destinata alla sanità), al fine di evitare il ricorso all'anticipazione di tesoreria, le regioni possono disporre il temporaneo utilizzo della cassa sanitaria per pagamenti della gestione ordinaria (o della cassa ordinaria per i pagamenti della gestione sanitaria). La registrazione economico patrimoniale dell'utilizzo della cassa sanitaria è la seguente:

Istituto tesoriere a Istituto tesoriere per fondi destinati alla sanità

La registrazione riguardante il reintegro delle risorse destinate alla sanità è:

Istituto tesoriere per fondi destinati alla sanità a Istituto tesoriere. La voce dello Stato patrimoniale "Altri depositi bancari e postali" indica il saldo di tutti i conti correnti e di deposito intestati all'ente diversi dal conto di tesoreria principale, classificati nelle seguenti tipologie:

1) conti bancari e postali dedicati alla riscossione di specifiche entrate, le cui giacenze sono periodicamente riversate al conto di tesoreria principale, secondo le modalità previste dal regolamento di contabilità o dall'art. 1, comma 790 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (per le entrate tributarie riscosse su conti bancari dedicati). Ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 4.1 dell'allegato 4/2 il servizio economico finanziario registra tali riscossioni, quando sono riversate nel conto di tesoreria principale a seguito dell'emissione dei relativi ordinativi di incasso. Al fine di garantire la corretta

registrazione delle disponibilità liquide dell'ente nello Stato patrimoniale, le eventuali giacenze presso tali conti alla data del 31 dicembre sono registrate in contabilità economico patrimoniale imputandole alle voci del piano dei conti patrimoniale 1.3.4.02.01.01.001 "Depositi bancari" e 1.3.4.02.02.01.001 "Depositi postali". A tal fine, è necessario identificare gli ordinativi di incasso riguardanti il riversamento al conto di tesoreria delle giacenze al 31 dicembre nei conti postali e bancari, per distinguerli dagli ordinativi di incasso riguardanti il riversamento delle giacenze alle altre date contabili. Agli ordinativi di incasso riguardanti il riversamento delle giacenze al 31 dicembre sono correlate:

- a) le registrazioni della riscossione dei crediti/residui attivi nei conti postali/bancari al 31 dicembre;
- b) le registrazioni della riduzione dei conti correnti postali e dell'incremento del conto di tesoreria alla data del riversamento (rinvio all'esempio n. 22).

Agli ordinativi di incasso riguardanti il riversamento delle giacenze alle date diverse dal 31 dicembre sono correlate le ordinarie registrazioni riguardanti la riscossione dei crediti/residui attivi nel conto di tesoreria.

2) conti bancari e postali eventualmente aperti per la gestione dei fondi economali e delle carte aziendali secondo le modalità previste dai regolamenti dell'ente, contabilizzati nel corso dell'esercizio nel rispetto dei paragrafi 6.4 e 7.1 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011 e dell'esempio n. 9 dell'allegato 4/3 al decreto legislativo n. 118 del 2011. Per un principio di sana gestione, alla fine dell'esercizio le eventuali disponibilità riguardanti tali fondi devono confluire nel conto principale di tesoreria;

3) altri conti bancari e di deposito aperti nel rispetto della legge e dei principi contabili, quali i conti intestati all'ente presso la Cassa depositi e prestiti S.p.a., nei quali sono depositati i finanziamenti erogati da tale istituto finanziario, in attesa di essere utilizzati per pagare le spese degli investimenti cui i finanziamenti si riferiscono (si rinvia all'esempio n. 8 del presente allegato e al paragrafo 3.18 e all'esempio n. 8 dell'allegato 4/2).

La voce dell'attivo patrimoniale "Denaro e valori in cassa" è attivata solo in eventuali bilanci infrannuali, in quanto per un principio di sana gestione, alla fine dell'esercizio tutte le disponibilità liquide dell'ente devono confluire nel conto principale di tesoreria intestato all'ente. Gli eventuali incassi al 31 dicembre, nel caso risulti oggettivamente impossibile versarli al conto di tesoreria principale entro la fine dell'anno sono registrati con modalità analoghe a quelle previste per le riscossioni al 31 dicembre nei conti

bancari e postali dedicati alla riscossione di specifiche entrate.

La voce dell'attivo patrimoniale "Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente" indica il saldo presso eventuali altri conti della tesoreria statale intestati all'ente, quali i conti di tesoreria centrale o le contabilità speciali, diversi dai conti di TU (tesoreria unica). Non sono conti presso la tesoreria statale intestati all'ente i conti intestati a commissari straordinari, anche se il presidente dell'ente o il sindaco è stato nominato commissario straordinario.

e) Ratei e Risconti

I ratei e risconti sono iscritti e valutati in conformità a quanto precisato dall'art. 2424-bis, comma 6, codice civile.

I ratei attivi sono rappresentati, rispettivamente, dalle quote di ricavi/proventi che avranno manifestazione finanziaria futura (accertamento dell'entrata), ma che devono, per competenza, essere attribuiti all'esercizio in chiusura (ad es. fitti attivi).

Le quote di competenza dei singoli esercizi si determinano in ragione del tempo di utilizzazione delle risorse economiche (beni e servizi) il cui ricavo/provento deve essere imputato.

Non costituiscono ratei attivi quei trasferimenti con vincolo di destinazione che, dovendo dare applicazione al principio dell'inerenza, si imputano all'esercizio in cui si effettua il relativo impiego.

I risconti attivi sono rappresentati rispettivamente dalle quote di costi che hanno avuto manifestazione finanziaria nell'esercizio (liquidazione della spesa/pagamento), ma che vanno rinviati in quanto di competenza di futuri esercizi.

La determinazione dei risconti attivi avviene considerando il periodo di validità della prestazione, indipendentemente dal momento della manifestazione finanziaria.

In sede di chiusura del bilancio consuntivo, i ricavi ed i costi rilevati nel corso dell'esercizio sono rettificati rispettivamente con l'iscrizione di risconti attivi commisurati alla quota da rinviare alla competenza dell'esercizio successivo.

6.3 Patrimonio netto

Per la definizione e la classificazione del capitale o fondo di dotazione dell'ente e delle riserve si applicano i criteri indicati nel documento OIC n. 28 "Il patrimonio netto", nei limiti in cui siano compatibili con i presenti principi.

Il patrimonio netto, pari alla differenza tra le attività e le passività dello stato patrimoniale, è articolato

nelle seguenti poste:

- a) fondo di dotazione;
- b) riserve;
- c) risultato economico dell'esercizio;
- d) risultati economici di esercizi precedenti;
- e) riserve negative per beni indisponibili.

Il fondo di dotazione rappresenta la parte indisponibile del patrimonio netto, a garanzia della struttura patrimoniale dell'ente, e può assumere solo valore positivo o pari a 0.

Il fondo di dotazione può essere alimentato mediante conferimenti in denaro o natura, destinazione dei risultati economici positivi di esercizio e delle riserve disponibili sulla base di delibera del Consiglio.

Le riserve del patrimonio netto di cui alla lettera b) possono assumere solo valore positivo o pari a 0 e sono distinte in riserve disponibili e indisponibili.

Le riserve disponibili costituiscono la parte del patrimonio netto che, in caso di perdita, è utilizzabile per la copertura, a garanzia del fondo di dotazione previa apposita delibera del Consiglio.

Le riserve disponibili sono utilizzate anche per dare copertura alle voci negative del patrimonio netto, prioritariamente alle "riserve negative per beni indisponibili" di cui alla lettera e), salvo quanto previsto per le riserve da permessi di costruire.

Le riserve disponibili sono costituite da:

- 1) "riserve di capitale" formatesi a seguito della rivalutazione dei beni in occasione della predisposizione del primo stato patrimoniale "armonizzato" e nei casi previsti dalla legge;
- 2) "riserve da permessi di costruire", solo per i comuni, di importo pari alle entrate da permessi di costruire che non sono state destinate al finanziamento:
 - delle spese correnti;
 - di opere di urbanizzazione demaniali e del patrimonio indisponibile.

Tali riserve, se non sono state utilizzate per la copertura di perdite o per la costituzione di riserve indisponibili, sono ridotte a seguito dell'iscrizione nell'attivo patrimoniale delle opere di urbanizzazione demaniali e del patrimonio indisponibile finanziate dai permessi di costruire e della costituzione delle relative "riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali", (rinvio all'esempio n. 18).

La quota parte delle "riserve da permessi da costruire" da destinare al finanziamento di opere di urbanizzazione demaniali e del patrimonio indisponibile può non essere utilizzata per la costituzione di riserve indisponibili o per la copertura della voce "riserve negative per beni indisponibili" e del valore della voce Risultati economici di esercizi precedenti se assume valore negativo.

3) "Altre riserve disponibili" previste dallo statuto e/o derivanti da decisioni di organi istituzionali dell'ente.

Le riserve indisponibili, istituite a decorrere dal 2017 rappresentano la parte del patrimonio netto posta a garanzia dei beni demaniali e culturali o delle altre voci dell'attivo patrimoniale non destinabili alla copertura di perdite, e sono costituite da:

1) "riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali", di importo pari al valore dei beni demaniali, patrimoniali e culturali iscritto nell'attivo patrimoniale, variabile in conseguenza, ad esempio, dell'ammortamento e dell'acquisizione o dismissione di beni.

I beni demaniali e patrimoniali indisponibili sono definiti dal codice civile, all'art. 822 e ss. Sono indisponibili anche i beni, mobili ed immobili, qualificati come "beni culturali" ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo n. 42/2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio che, se di proprietà di enti strumentali degli enti territoriali, non sono classificati tra i beni demaniali e i beni patrimoniali indisponibili.

Tali riserve sono utilizzate in caso di cessione dei beni, effettuate nel rispetto dei vincoli previsti dall'ordinamento. Per i beni demaniali e patrimoniali soggetti ad ammortamento, nell'ambito delle scritture di assestamento, la riserva indisponibile è ridotta annualmente per un valore pari all'ammortamento di competenza dell'esercizio, incrementando le riserve disponibili o la voce Risultati economici di esercizi precedenti, dopo avere dato copertura alle "riserve negative per beni indisponibili" e alle perdite di esercizio. Per le modalità di costituzione e utilizzo di tali riserve si rinvia all'esempio n. 14;

2) "altre riserve indisponibili", costituite:

a. a seguito dei conferimenti al fondo di dotazione di enti le cui partecipazioni non hanno valore di liquidazione, in quanto il loro statuto prevede che, in caso di scioglimento, il fondo di dotazione sia destinato a soggetti non controllati o partecipati dalla controllante/partecipante. Tali riserve sono utilizzate in caso di liquidazione dell'ente controllato o partecipato. Per le modalità di costituzione e

utilizzo di tali riserve si rinvia all'esempio n. 13;

b. dagli utili derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, in quanto riserve vincolate all'utilizzo previsto dall'applicazione di tale metodo.

Nella voce risultato economico dell'esercizio di cui alla lettera c), che può assumere valore positivo o negativo, si iscrive il risultato dell'esercizio che emerge dal conto economico. Il Consiglio destina il risultato economico positivo al fondo di dotazione o alle "altre riserve disponibili", dopo avere dato copertura, in primo luogo alle riserve negative per beni indisponibili e poi alla voce Risultati economici di esercizi precedenti, se negativa.

In caso di risultato economico negativo, l'amministrazione è chiamata a fornire un'adeguata informativa, nella relazione sulla gestione del Presidente/Sindaco dell'amministrazione:

sulle cause che hanno determinato la formazione della perdita;

sui casi in cui il risultato negativo sia stato determinato dall'erogazione di contributi agli investimenti finanziati da debito, erogati per favorire la realizzazione di infrastrutture nel territorio. Tale informativa può essere estesa ai risultati economici negativi di esercizi precedenti;

sulla copertura dei risultati economici negativi di esercizio.

In particolare, l'eventuale perdita risultante dal Conto economico deve trovare copertura all'interno del patrimonio netto, escluso il fondo di dotazione e le riserve indisponibili, riducendo la voce Risultati economici di esercizi precedenti se positiva e, successivamente le riserve disponibili positive. Qualora il patrimonio netto (escluso il fondo di dotazione e le riserve indisponibili) non dovesse essere capiente rispetto alla perdita d'esercizio, la parte residuale è rinviata agli esercizi successivi (Risultati economici di esercizi precedenti con valore negativo) al fine di assicurarne la copertura

Nella voce Risultati economici di esercizi precedenti di cui alla lettera d), che può assumere valore positivo o negativo, si iscrivono sia i risultati economici positivi degli esercizi precedenti che con delibera consiliare non sono stati accantonati nelle riserve o portati ad incremento del fondo di dotazione, sia le perdite degli esercizi precedenti non ripianate.

Alla copertura del valore negativo dei "Risultati economici di esercizi precedenti" si provvede, dopo aver dato copertura alle "riserve negative per beni indisponibili", utilizzando i risultati economici positivi e le riduzioni delle riserve indisponibili derivanti dalla diminuzione di attività patrimoniali riguardanti beni indisponibili (ad esempio per ammortamento o a seguito del passaggio del bene al patrimonio

disponibile).

La voce "riserve negative per beni indisponibili" di cui alla lettera e), che può assumere solo valore negativo, è utilizzata quando la voce "risultati economici di esercizi precedenti" e le riserve disponibili non sono capienti per consentire la costituzione o l'incremento delle riserve indisponibili. Non può assumere un valore superiore, in valore assoluto, all'importo complessivo delle riserve indisponibili. La prima adozione dell'aggiornamento del modulo patrimoniale del piano dei conti integrato che ha istituito le nuove voci relative alle riserve negative per beni indisponibili e la prima applicazione del principio contabile che ha individuato le voci del patrimonio netto che possono assumere valore negativo sono effettuate in occasione del rendiconto 2021.

Al termine delle consuete scritture di assestamento e chiusura dell'esercizio 2021 effettuate continuando a far riferimento al piano dei conti adottato nel corso dell'esercizio 2021, dopo avere predisposto lo Stato patrimoniale 2021 con il vecchio schema (che costituisce solo un documento di lavoro) ed effettuate le necessarie verifiche, si procede alle seguenti attività che costituiscono parte integrante delle operazioni di chiusura dell'esercizio 2021:

1) nel modulo patrimoniale del piano dei conti integrato sono inseriti i seguenti due nuovi conti:

-2.1.5.01.01.01.001 "Risultati economici positivi/negativi portati a nuovo"

-2.1.6.01.01.01.001 "Riserve negative per beni indisponibili";

2) il saldo del conto 2.1.2.01.03.01.001 "Avanzi (disavanzo) portati a nuovo" è stornato al conto 2.1.5.01.01.01.001 "Risultati economici positivi/negativi portati a nuovo";

3) è verificata la corretta registrazione delle "riserve da permessi di costruire", che non comprendono i permessi di costruire che hanno finanziato le opere di urbanizzazione demaniali e del patrimonio indisponibile, da iscrivere tra le "riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali";

4) sono azzerati il fondo di dotazione se negativo e tutte le riserve del patrimonio netto di cui alla lettera b) che al 31 dicembre 2021 presentano importo negativo, iscrivendoli al conto 2.1.5.01.01.01.001 "Risultati economici positivi/negativi portati a nuovo" salva la facoltà di cui al seguente punto, e dopo la verifica riguardante le "riserve da permessi di costruire" di cui al precedente punto;

5) le voci da azzerare possono essere stornate anche al conto 2.1.6.01.01.01.001 "riserve negative per beni indisponibili" per un importo non superiore all'ammontare complessivo delle riserve indisponibili

del Patrimonio netto al 31 dicembre 2021. Tale facoltà può essere esercitata esclusivamente in sede di elaborazione del rendiconto 2021;

6) è adottato l'aggiornamento del modulo patrimoniale del piano dei conti integrato, con particolare attenzione ai raccordi alle voci del patrimonio netto;

7) è elaborato lo stato patrimoniale 2021 aggiornato al nuovo schema ai fini del rendiconto 2021, attribuendo "0" a tutte le voci del patrimonio netto della colonna 2020 salvo la voce "Totale Patrimonio netto (A)" cui è imposto l'importo dello stato patrimoniale 2020. Infatti, il nuovo principio contabile non è applicato retroattivamente a fini comparativi. Nella nota integrativa sono evidenziati gli effetti dell'adozione del nuovo schema del patrimonio netto per entrambi gli esercizi. In ogni caso gli enti possono valorizzare i dati relativi all'esercizio 2020.

Con riferimento alla prima applicazione del nuovo principio in sede di elaborazione del rendiconto 2021, si rinvia all'esempio n. 16.

6.4 Passivo

a) Fondi per rischi e oneri

Alla data di chiusura del rendiconto della gestione occorre valutare i necessari accantonamenti a fondi rischi e oneri destinati a coprire perdite o debiti aventi le seguenti caratteristiche:

- natura determinata;
- esistenza certa o probabile;
- ammontare o data di sopravvenienza indeterminati alla chiusura dell'esercizio.

Fattispecie tipiche delle amministrazioni pubbliche sono rappresentate da eventuali controversie con il personale o con i terzi, per le quali occorre stanziare a chiusura dell'esercizio un accantonamento commisurato all'esborso che si stima di dover sostenere al momento della definizione della controversia; la stima dei suddetti accantonamenti deve essere attendibile e, pertanto, è necessario avvalersi delle opportune fonti informative, quali le stime effettuate dai legali.

Le passività che danno luogo ad accantonamenti a fondi per rischi e oneri sono di due tipi:

a) accantonamenti per passività certe, il cui ammontare o la cui data di estinzione sono indeterminati. Si tratta in sostanza di fondi oneri, ossia di costi, spese e perdite di competenza dell'esercizio in corso per obbligazioni già assunte alla data del rendiconto della gestione o altri eventi già verificatisi (maturati) alla stessa data ma non ancora definiti esattamente nell'ammontare o nella data di estinzione. Si tratta,

quindi, di obbligazioni che maturano con il passare del tempo o che sorgono con il verificarsi di un evento specifico dell'esercizio in corso, ovvero di perdite che si riferiscono ad un evento specifico verificatosi nell'esercizio in corso, le quali non sono ancora definite esattamente nell'ammontare ma che comportano un procedimento ragionieristico di stima. Gli stanziamenti per le predette obbligazioni vanno effettuati sulla base di una stima realistica dell'onere necessario per soddisfarle, misurato dai costi in vigore alla data di chiusura dell'esercizio, tenendo, però, conto di tutti gli aumenti di costo già noti a tale data, documentati e verificabili, che dovranno essere sostenuti per soddisfare le obbligazioni assunte.

b) accantonamenti per passività la cui esistenza è solo probabile, si tratta delle cosiddette "passività potenziali" o fondi rischi.

I fondi del passivo non possono essere utilizzati per attuare "politiche di bilancio" tramite la costituzione di generici fondi rischi privi di giustificazione economica.

Nella valutazione dei Fondi per oneri, occorre tenere presente i principi generali del bilancio, in particolare i postulati della competenza e della prudenza.

-Fondi di quiescenza e obblighi simili.

La voce accoglie i fondi diversi dal trattamento di fine rapporto ex art. 2120 Codice Civile, quali ad esempio:

- i fondi di pensione, costituiti in aggiunta al trattamento previdenziale di legge (ad es. INPS ecc.), per il personale dipendente;
- i fondi di pensione integrativa derivanti da accordi aziendali, interaziendali o collettivi per il personale dipendente;
- i fondi di indennità per cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Tali fondi sono certi nell'esistenza ed indeterminati nell'ammontare, in quanto basati su calcoli matematico-attuariali o condizionati da eventi futuri, come il raggiungimento di una determinata anzianità di servizio e la vita utile lavorativa, ma sono stimabili con ragionevolezza.

-Fondo manutenzione ciclica.

A fronte delle spese di manutenzione ordinaria, svolte periodicamente dopo un certo numero di anni o ore di servizio maturate in più esercizi su certi grandi impianti o su immobilizzazioni sulla base di norme di legge o regolamenti dell'ente, viene iscritto nello stato patrimoniale un fondo manutenzione ciclica o

periodica.

Tale fondo non intende coprire costi per apportare migliorie, modifiche, ristrutturazioni o rinnovamenti, che si concretizzino in un incremento significativo e tangibile di capacità o di produttività o di sicurezza (manutenzioni di tipo straordinario), per i quali si rimanda al paragrafo sulle immobilizzazioni materiali.

Gli stanziamenti a tale fondo hanno l'obiettivo di ripartire, secondo il principio della competenza fra i vari esercizi, il costo di manutenzione che, benchè effettuata dopo un certo numero di anni, si riferisce ad un'usura del bene verificatasi anche negli esercizi precedenti a quello in cui la manutenzione viene eseguita. Pertanto, accantonamenti periodici a questo fondo vanno effettuati se ricorrono le seguenti condizioni:

- a) trattasi di manutenzione che sicuramente sarà eseguita (ed è già pianificata) ad intervalli periodici;
- b) vi è la ragionevole certezza che il bene continuerà a essere utilizzato almeno fino al prossimo ciclo di manutenzione;
- c) la manutenzione ciclica non può essere sostituita da più frequenti, ma comunque sporadici, interventi di manutenzione ordinaria;
- d) la manutenzione ciclica a intervalli pluriennali non viene sostituita da una serie di interventi ciclici con periodicità annuale, i cui costi vengono sistematicamente addebitati all'esercizio.

Lo stanziamento è effettuato suddividendo la spesa prevista in base ad appropriati parametri che riflettano il principio della competenza.

Il costo totale stimato dei lavori deve essere pari a quello che si sosterebbe se la manutenzione fosse effettuata alla data di chiusura dell'esercizio, tenendo però conto di tutti gli aumenti di costo già noti a tale data, documentati e verificabili, che dovranno essere sostenuti per svolgere la manutenzione.

Pertanto, non sono anticipati gli effetti di eventuali incrementi dei costi sulla base di proiezioni future di tassi inflazionistici.

La congruità del fondo, stimato per categorie omogenee di beni, deve essere riesaminata periodicamente per tenere conto di eventuali variazioni nei tempi di esecuzione dei lavori di

manutenzione e del costo stimato dei lavori stessi.

-Fondo per copertura perdite di società partecipate.

Qualora l'ente abbia partecipazioni immobilizzate in società che registrano perdite che non hanno natura durevole (in caso di durevolezza della perdita, infatti, occorre svalutare direttamente le partecipazioni) e abbia l'obbligo o l'intenzione di coprire tali perdite per la quota di pertinenza, accantona a un fondo del passivo dello stato patrimoniale un ammontare pari all'onere assunto.

In relazione alla tipologia dell'impegno, se il relativo onere ha già la natura di debito, sarà classificato come tale.

Con l'espressione "passività potenziali" ci si riferisce a passività connesse a "potenzialità", cioè a situazioni già esistenti ma con esito pendente in quanto si risolveranno in futuro.

In particolare, per "potenzialità" si intende una situazione, una condizione od una fattispecie esistente alla data del rendiconto della gestione, caratterizzata da uno stato d'incertezza, la quale, al verificarsi o meno di uno o più eventi futuri, potrà concretizzarsi per l'ente in una perdita, confermando il sorgere di una passività o la perdita parziale o totale di un'attività (ad esempio, una causa passiva, l'inosservanza di una clausola contrattuale o di una norma di legge, un pignoramento, rischi non assicurati, ecc.).

La valutazione delle potenzialità deve essere sorretta dalle conoscenze delle specifiche situazioni, dall'esperienza del passato e da ogni altro elemento utile, e devono essere effettuati nel rispetto dei postulati del bilancio d'esercizio ed, in particolare, di quelli dell'imparzialità e della verificabilità.

Il trattamento contabile delle perdite derivanti da potenzialità dipende dai seguenti due elementi:

- 1) dal grado di realizzazione e di avveramento dell'evento futuro;
- 2) dalla possibilità di stimare l'ammontare delle perdite.

Tali determinazioni sono spesso difficili da effettuare e richiedono discernimento, oculatezza e giudizio da parte del redattore del bilancio, applicati con competenza ed onestà e con l'utilizzo della più ampia conoscenza dei fatti e delle circostanze.

Le informazioni da utilizzare comprendono anche pareri legali e di altri esperti, dati relativi alla esperienza passata dell'ente in casi simili, le decisioni che l'ente intenderà adottare, ecc.

Al fine di misurare il grado di realizzazione e di avveramento dell'evento futuro, tali eventi possono classificarsi in: probabili, possibili o remoti.

Un evento dicesi probabile, qualora se ne ammetta l'accadimento in base a motivi seri o attendibili ma

non certi, ossia se l'accadimento è credibile, verosimile o ammissibile in base a motivi ed argomenti abbastanza sicuri. Opinione probabile è del resto quella basata su ragioni tali da meritare l'assenso di persona prudente.

Con il termine possibile, il grado di realizzazione e di avveramento dell'evento futuro è inferiore al probabile. L'evento possibile è quello che può accadere o verificarsi, ovvero è eventuale o può avvenire. L'evento remoto è, invece, quello che ha scarsissime possibilità di verificarsi, ossia, che potrà accadere molto difficilmente.

Le perdite derivanti da potenzialità e, pertanto, anche quelle connesse a passività potenziali sono rilevate in bilancio come fondi accesi a costi, spese e perdite di competenza stimati quando sussistono le seguenti condizioni:

- la disponibilità, al momento della redazione del bilancio, di informazioni che facciano ritenere probabile il verificarsi degli eventi comportanti il sorgere di una passività o la diminuzione di una attività;
- la possibilità di stimare l'entità dell'onere con sufficiente ragionevolezza.

Se una perdita connessa a una potenzialità è stata iscritta in bilancio, la situazione d'incertezza e l'ammontare dell'importo iscritto in bilancio sono indicati in nota integrativa se tali informazioni sono necessarie per una corretta comprensibilità del bilancio.

Tali stanziamenti sono rilevati nei fondi per rischi e oneri.

Se è probabile che l'evento futuro si verifichi ma la stima non può essere effettuata, in quanto l'ammontare che ne risulterebbe sarebbe particolarmente aleatorio ed arbitrario, salvo il caso in cui sia possibile stimare e stanziare in bilancio un importo minimo, sono fornite in nota integrativa le stesse informazioni da indicare nel caso che l'evento sia possibile; inoltre, si indicherà che è probabile che la perdita verrà sostenuta.

Nel caso in cui l'evento e quindi la perdita sia possibile, ma non probabile, sono indicate in nota integrativa le seguenti informazioni:

- la situazione d'incertezza che potrebbe procurare la perdita;
- l'ammontare stimato della possibile perdita o l'indicazione che la stessa non può essere effettuata;
- altri possibili effetti se non evidenti;
- preferibilmente, l'indicazione del parere di consulenti legali ed altri esperti.

Quando gli ammontari richiesti in una causa o in una controversia sono marcatamente esagerati

rispetto alla reale situazione, non è necessario, anzi può essere fuorviante, mettere in evidenza l'ammontare dei danni richiesti.

L'esistenza e l'ammontare di garanzie prestate direttamente o indirettamente (fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e reali) sono posti in evidenza nei conti d'ordine ed in nota integrativa anche se la perdita che l'ente potrà subire è improbabile. Qualora invece la perdita sia probabile, si stanziava un apposito fondo rischi.

Gli stanziamenti a fronte delle perdite connesse a potenzialità includono anche la stima delle spese legali e degli altri costi che saranno sostenuti per quella fattispecie.

b) Trattamento di Fine Rapporto.

c) Debiti

c1) Debiti da finanziamento dell'ente sono determinati dalla somma algebrica del debito all'inizio dell'esercizio più le entrate derivanti dalle accensioni di prestiti rimosse nell'esercizio meno i pagamenti per rimborso di prestiti. La voce:

comprende l'esposizione debitoria derivante dalle anticipazioni di liquidità ricevute ai sensi del decreto-legge n. 35 del 2013, del decreto-legge n. 34 del 2020 e di altri provvedimenti legislativi;

non comprende il debito delle regioni per le somme anticipate dalla Tesoreria dello Stato per la sanità in attesa dell'adozione della regolazione contabile delle risorse spettanti alle regioni, da registrare alla voce D5 "Altri debiti", lettera d).

c2) Debiti verso fornitori.

I debiti funzionamento verso fornitori sono iscritti nello stato patrimoniale solo se corrispondenti a obbligazioni giuridiche perfezionate esigibili per le quali il servizio è stato reso o è avvenuto lo scambio dei beni.

La corretta applicazione del principio della competenza finanziaria garantisce la corrispondenza tra i residui passivi diversi da quelli di finanziamento e l'ammontare dei debiti di funzionamento.

I debiti sono esposti al loro valore nominale.

c3) Debiti per trasferimenti e contributi.

c4) Altri Debiti. Comprende il debito delle regioni per le somme anticipate dalla Tesoreria dello Stato per la sanità in attesa dell'adozione della regolazione contabile delle risorse spettanti alle Regioni.

d) Ratei e Risconti e Contributi agli investimenti.

I ratei e risconti sono iscritti e valutati in conformità a quanto precisato dall'art. 2424-bis, comma 6, codice civile.

I ratei passivi sono rappresentati, rispettivamente, dalle quote di costi/oneri che avranno manifestazione finanziaria futura (liquidazione della spesa), ma che devono, per competenza, essere attribuiti all'esercizio in chiusura (ad es., quote di fitti passivi o premi di assicurazione con liquidazione posticipata).

Le quote di competenza dei singoli esercizi si determinano in ragione del tempo di utilizzazione delle risorse economiche (beni e servizi) il cui costo/onere deve essere imputato.

I risconti passivi sono rappresentati dalle quote di ricavi che hanno avuto manifestazione finanziaria nell'esercizio (accertamento dell'entrata/incasso), ma che vanno rinviati in quanto di competenza di futuri esercizi.

La determinazione dei risconti passivi avviene considerando il periodo di validità della prestazione, indipendentemente dal momento della manifestazione finanziaria.

In sede di chiusura del bilancio consuntivo, i ricavi rilevati nel corso dell'esercizio sono rettificati rispettivamente con l'iscrizione di risconti passivi commisurati alla quota da rinviare alla competenza dell'esercizio successivo.

Le concessioni pluriennali ed i contributi agli investimenti comprendono la quota non di competenza dell'esercizio rilevata tra i ricavi nel corso dell'esercizio in cui il relativo credito è stato accertato, e sospesa alla fine dell'esercizio. Annualmente i proventi sospesi sono ridotti attraverso la rilevazione di un provento (quota annuale di contributo agli investimenti) di importo proporzionale alla quota di ammortamento del bene finanziato dal contributo all'investimento.

6.5 Criteri di classificazione e valutazione degli elementi attivi e passivi del patrimonio Per quanto non specificatamente previsto nel principio 6, si fa rinvio a quanto previsto dal decreto del ministero dell'economia e delle finanze del 18 aprile 2002, concernente "Nuova classificazione degli elementi attivi e passivi del patrimonio dello Stato e loro criteri di valutazione, e successive modifiche e integrazioni.

7. Conti d'ordine

7.1 Definizione

Anche negli enti pubblici devono essere iscritti, in calce allo stato patrimoniale, i conti d'ordine, suddivisi

nella consueta triplice classificazione: rischi, impegni, beni di terzi, che registrano gli accadimenti che potrebbero produrre effetti sul patrimonio dell'ente in tempi successivi a quelli della loro manifestazione.

Si tratta, quindi, di fatti che non hanno ancora interessato il patrimonio dell'ente, cioè che non hanno comportato una variazione quali-quantitativa del patrimonio, e che, di conseguenza, non sono stati registrati in contabilità generale economico-patrimoniale, ovvero nel sistema di scritture finalizzato alla determinazione periodica della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'ente.

Le "voci" poste nei conti d'ordine non individuano elementi attivi e passivi del patrimonio poiché sono registrate tramite un sistema di scritture secondario o minore (improprio per alcuni Autori) che, perché tale, è distinto ed indipendente dalla contabilità generale economico-patrimoniale.

Pertanto, gli accadimenti contabilmente registrati nei sistemi minori non possono in alcun caso costituire operazioni concluse di scambio di mercato ovvero operazioni di gestione esterna che abbiano comportato movimento di denaro in entrata o in uscita (variazione monetaria) o che abbiano comportato l'insorgere effettivo e comprovato di un credito o di un debito (variazione finanziaria).

Lo scopo dei "conti d'ordine" è arricchire il quadro informativo di chi è interessato alla situazione patrimoniale e finanziaria di un ente. Tali conti, infatti, consentono di acquisire informazioni su un fatto rilevante accaduto, ma che non ha ancora tutti i requisiti indispensabili per potere essere registrato in contabilità generale.

7.2 Modalità di registrazione

Per memorizzare, nei conti d'ordine, gli accadimenti sopra richiamati, dovendosi utilizzare il metodo di registrazione partiduplistico, per consentire la duplice rappresentazione in coerenza con la contabilità generale e, quindi, con lo schema di stato patrimoniale, si procede come segue:

a) si individua un conto all'oggetto (ad esempio: merce da consegnare; titoli da ricevere;) e contestualmente;

b) s'individua un conto al soggetto (ad esempio: clienti c/impegni; creditori per titoli da consegnare).

È il conto all'oggetto che più rileva ai fini informativi e che "guida" la registrazione, in quanto in esso si individua l'aspetto originario della rilevazione.

Per prassi:

1. se l'oggetto viene acquisito o sarà acquisibile dall'ente, il conto all'oggetto viene addebitato;

2. se l'oggetto viene trasferito o sarà trasferibile dall'ente, il conto all'oggetto viene accreditato.

Volendosi utilizzare il metodo di registrazione partiduplistico (funzionamento simultaneo e antitetico di due serie di conti), il conto al soggetto sarà movimentato nella sezione opposta a quella utilizzata nel conto all'oggetto.

Naturalmente i due conti (all'oggetto ed al soggetto) sono addebitati/accreditati per il medesimo importo.

Le scritture degli impegni sono alimentate dagli impegni assunti sulla competenza degli esercizi futuri relative a servizi e beni che saranno interamente fruiti negli esercizi futuri (non comprende beni e servizi fruiti nell'esercizio di riferimento con obbligazione esigibile negli esercizi futuri).

PERIODO SOPPRESSO DAL DECRETO 29 AGOSTO 2018 IN G.U. 13/09/2018, N.

213.

È obbligatoria l'indicazione delle garanzie prestate fra fidejussioni (cui sono equiparate le lettere di patronage "forti"), avalli, e garanzie reali. Per le pubbliche amministrazioni, è, altresì, obbligatorio classificare tali garanzie tra amministrazioni pubbliche ed imprese controllate, partecipate ed altre imprese.

7.3 Conti d'ordine e partite di giro nel bilancio di previsione finanziario degli enti pubblici Non vi è e non vi può essere alcuna relazione biunivoca fra conti d'ordine e partite di giro iscritte nel bilancio di previsione finanziario degli enti pubblici.

Le "somiglianze" sono solo apparenti ed ingannevoli.

È vero che anche l'utilizzo delle partite di giro non deve influenzare il "risultato finanziario" dell'ente pubblico, ma ciò non deve portare in alcun modo a stabilire una sovrapposizione identitaria con i conti d'ordine.

I conti d'ordine non contribuiscono a definire il risultato perché sono fuori dal sistema delle scritture che serve a determinarlo, le partite di giro, al contrario, sono registrazioni che fanno parte integrante del sistema di scritture finanziario e non influenzano il risultato perché l'ente, nelle circostanze in cui si ricorra a tali conti, si trova contemporaneamente a debito e a credito, per il medesimo importo, nei confronti di terzi soggetti.

Si noti che l'ente si trova contemporaneamente a credito e a debito in circostanze del tutto identiche a quelle in cui può trovarsi qualsiasi azienda. I fatti amministrativi che danno luogo alle partite di giro sono

fatti "compiuti" che le aziende private registrano normalmente in contabilità generale.

Per chiarire meglio il punto si pensi all'ipotesi classica delle ritenute per contributi sociali.

7.4. Sul deposito cauzionale

Il deposito cauzionale individua somme di denaro che un ente ha versato a terzi a titolo di garanzia e delle quali l'ente medesimo si priva fino a quando non si realizza la "condizione sospensiva".

Assunto che le somme in questione sono "uscite" dall'economia di un ente ed entrate nell'economia di un altro "soggetto", sebbene non sia esclusa l'ipotesi che possano rientrarvi, è indubbio che si tratta di un fatto amministrativo compiuto da registrate in contabilità generale economico-patrimoniale, che dà origine ad una permutazione dei valori patrimoniali ovvero che non modifica il patrimonio netto ed il risultato economico:

- a) se la cauzione in denaro è versata, ciò comporta una permutazione fra valori dell'attivo, riducendosi l'ammontare del denaro contante e aumentando un "credito diverso" (il credito è "diverso" perché non ha natura commerciale, finanziaria o tributaria) per il medesimo importo;
- b) se la cauzione in denaro è ricevuta, ciò comporta una permutazione dei valori patrimoniali ma ne risultano interessati le liquidità immediate che aumentano ed i "debiti verso altri" (o verso una delle fattispecie possibili fra quelle individuate nello schema dello stato patrimoniale) che aumentano dello stesso importo.

Il fatto amministrativo, in ogni caso, va registrato in contabilità economico-patrimoniale e non nei conti d'ordine.

Limitandoci all'ipotesi del versamento della cauzione, non si modifica il totale dell'attivo patrimoniale, ma la somma data a garanzia da "valore monetario certo" (cassa, banca) diventa "valore monetario assimilato" (credito verso altri).

Quella somma data in garanzia, non essendo più liquida, non può, quindi, essere utilizzata.

Quanto poi alla collocazione nello stato patrimoniale del "credito" che l'azienda vanta verso terzi per avere dato in garanzia del denaro, occorre, come sempre, individuare in quale arco di tempo si prevede di potere incassare la somma.

Pertanto, tale "voce" può trovare, alternativamente, accoglienza in:

1. immobilizzazioni ed, in particolare, fra le "Immobilizzazioni finanziarie", crediti verso altri, quando trattasi di un credito a lungo termine;

2. attivo circolante ed, in particolare, fra i "Crediti", crediti verso altri, quando trattasi di credito a breve termine.

In caso di cauzione ricevuta, vale quanto sopra richiamato in merito alla necessità per i debiti di indicare, per ciascuna voce, l'importo esigibile oltre l'esercizio successivo.

L'uso dei conti d'ordine è ammesso nel caso si ricevano titoli come deposito cauzionale. In tale evenienza, non potendone disporre, si utilizzano i conti d'ordine. Si tratta di "beni di terzi presso l'ente".

8. Coordinamento con i principi contabili delle imprese del settore privato.

Per quanto non specificatamente previsto nel presente documento si fa rinvio agli articoli dal n. 2423 al n. 2435 bis (disciplina del bilancio di esercizio) del codice civile e ai principi contabili emanati dall'OIC.

9. L'avvio della contabilità economico patrimoniale armonizzata

9.1 L'avvio della contabilità economico-patrimoniale da parte degli enti locali

La prima attività richiesta per l'adozione della nuova contabilità è la riclassificazione delle voci dello stato patrimoniale chiuso il 31 dicembre dell'anno precedente nel rispetto del DPR 194/1996, secondo l'articolazione prevista dallo stato patrimoniale allegato al presente decreto.

A tal fine è necessario riclassificare le singole voci dell'inventario secondo il piano dei conti patrimoniale.

La seconda attività richiesta consiste nell'applicazione dei criteri di valutazione dell'attivo e del passivo previsti dal principio applicato della contabilità economico patrimoniale all'inventario e allo stato patrimoniale riclassificato.

A tal fine, si predispone una tabella che, per ciascuna delle voci dell'inventario e dello stato patrimoniale riclassificato, affianca gli importi di chiusura del precedente esercizio, gli importi attribuiti a seguito del processo di rivalutazione e le differenze di valutazione, negative e positive.

I prospetti riguardanti l'inventario e lo stato patrimoniale al 1° gennaio dell'esercizio di avvio della nuova contabilità, riclassificati e rivalutati, nel rispetto dei principi di cui al presente allegato, con l'indicazione delle differenze di rivalutazione, sono oggetto di approvazione del Consiglio in sede di approvazione del rendiconto dell'esercizio di avvio della contabilità economico patrimoniale, unitariamente ad un prospetto che evidenzia il raccordo tra la vecchia e la nuova classificazione.

Considerato che si ridetermina il patrimonio netto dell'ente, si ritiene opportuna l'approvazione da parte del Consiglio.

All'avvio della contabilità economico patrimoniale armonizzata, le prime scritture sono quelle di apertura dei conti riclassificati secondo la nuova articolazione dello stato patrimoniale, con gli importi indicati nello stato patrimoniale di chiusura del precedente esercizio.

Le scritture immediatamente successive riguardano la rilevazione delle differenze di valutazione. Alcune voci dell'attivo e del passivo devono essere rivalutati, altre devono essere svalutate. Tali operazioni devono essere registrate anche nel Libro dei beni ammortizzabili.

Le rettifiche di rivalutazione si rilevano come segue:

-----	-----
Rettifiche di valutazione	a Diversi 10.500.000

Per minore valore attribuito ad alcune attività
e maggiore valore attribuito ad alcune passività

	a Immobili	7.500.000
	Macchinari	1.000.000
	Fondo sval.	
	Crediti	2.000.000

-----	-----
Diversi	a Rettifiche di valutazione 14.000.000

Per maggiore valore attribuito alle seguenti attività

Rimanenze di magazzino	5.000.000
Titoli	7.000.000
Attrezzature	2.000.000

L'ultima scrittura rileva l'incremento o la costituzione delle riserve di capitale, nel caso in cui le rettifiche positive siano di importo superiore a quello delle rettifiche negative. In caso di maggiori rettifiche negative, la differenza è portata a riduzione delle eventuali riserve preesistenti.

-----		-----	
Rettifiche di valutazione	a	Riserve di capitale	3.500.000,00
-----		-----	

Se le riserve non sono sufficienti a compensare le rettifiche negative, si rileva una perdita da rivalutazione, destinata ad essere recuperata negli esercizi successivi.

Dopo la registrazione delle rettifiche di valutazione, si procede alle tradizionali scritture di "ripresa" delle rimanenze e dei risconti attivi e passivi registrati nell'esercizio precedente, a quello in corso appena iniziato e all'avvio delle scritture di esercizio, integrate alla contabilità finanziaria.

Il valore di eventuali beni patrimoniali per i quali non è stato possibile completare il processo di valutazione nel primo stato patrimoniale di apertura, secondo la disciplina del presente principio, in quanto in corso di ricognizione o in attesa di perizia, può essere adeguato nel corso della gestione tramite scritture esclusive della contabilità economico-patrimoniale del tipo immobilizzazioni @ Fondo di dotazione. L'attività di ricognizione straordinaria del patrimonio, e la conseguente rideterminazione del valore del patrimonio, deve in ogni caso concludersi entro il secondo esercizio dall'entrata in vigore della contabilità economico-patrimoniale (entro l'esercizio 2017, esclusi gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione);

Nella Relazione sulla gestione allegata al primo rendiconto riguardante il primo esercizio di adozione della contabilità economico patrimoniale, si dà conto:

- delle principali differenze tra il primo Stato Patrimoniale di apertura e l'ultimo stato patrimoniale predisposto secondo il precedente ordinamento contabile, fornendo informazioni circa la riconciliazione delle poste rilevanti e sugli effetti derivanti dall'applicazione dei principi sul Valore Netto Contabile;

- delle modalità di valutazione delle singole poste attive e passive dello stato patrimoniale iniziale e finali.
- delle componenti del patrimonio in corso di ricognizione o in attesa di perizia

9.2 L'avvio della contabilità economico-patrimoniale armonizzata delle Regioni

L'ordinamento contabile precedente all'entrata in vigore del presente decreto non prevedeva l'adozione della contabilità economico patrimoniale da parte delle regioni.

Fino all'entrata in vigore della riforma, le regioni che non avevano deciso autonomamente di adottare la contabilità economico-patrimoniale, redigevano solo il "Conto del Patrimonio" nel rispetto del rispettivo ordinamento contabile, prassi consolidate e principi radicalmente diversi da quelli richiesti per l'adozione della contabilità economico patrimoniale.

In assenza di uno stato patrimoniale preesistente, le regioni non possono aprire i conti secondo le modalità previste per gli enti che già adottavano la contabilità economico patrimoniale (anche se secondo schemi e principi differenti da quelli previsti dalla riforma).

Per avviare la contabilità economico patrimoniale coerente con i principi dell'armonizzazione le regioni che già non adottavano la contabilità economico-patrimoniale elaborano il primo Stato Patrimoniale di apertura sulla base della situazione rappresentata dal conto del patrimonio dell'esercizio precedente, integrata da una ricognizione straordinaria della situazione patrimoniale della Regione, applicando direttamente i principi contabili dell'armonizzazione, sia con riferimento alla classificazione delle voci del patrimonio che per quanto riguarda i criteri di valutazione;

Eventuali componenti del patrimonio non rilevate nel primo stato patrimoniale di apertura, in quanto in corso di ricognizione o in attesa di perizia, possono essere registrate nel corso della gestione tramite scritture esclusive della contabilità economico-patrimoniale del tipo immobilizzazioni @ Fondo di dotazione. L'attività di ricognizione straordinaria del patrimonio, e la conseguente rideterminazione del valore del patrimonio, deve in ogni caso concludersi entro il secondo esercizio dall'entrata in vigore della contabilità economico-patrimoniale (entro l'esercizio 2017, esclusi gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione);

Nella Relazione sulla gestione allegata al primo rendiconto riguardante il primo esercizio di adozione della contabilità economico patrimoniale, si dà conto:

- delle principali differenze tra il primo Stato Patrimoniale di apertura e l'ultimo Conto del Patrimonio,

fornendo informazioni circa la riconciliazione delle poste rilevanti e sugli effetti derivanti dall'applicazione dei principi sul Valore Netto Contabile;

- delle modalità di valutazione delle singole poste attive e passive dello stato patrimoniale iniziale e finali.
- delle componenti del patrimonio in corso di ricognizione o in attesa di perizia

In occasione dell'approvazione del rendiconto della gestione riguardante il primo esercizio di adozione della contabilità economico patrimoniale, la composizione dello stato patrimoniale di apertura e del patrimonio netto, costituisce oggetto di una specifica approvazione da parte del Consiglio regionale.

9.3 Il primo stato patrimoniale: criteri di valutazione

Al fine della predisposizione del primo Stato Patrimoniale gli enti si attengono ai seguenti criteri:

ATTIVO

a) Patrimonio immobiliare e terreni di proprietà: è iscritto al costo di acquisto, comprendente anche i costi accessori, ovvero, se non disponibile, al valore catastale. Successivamente occorre determinare il fondo ammortamento cumulato nel tempo, tenendo conto del momento iniziale in cui il cespite ha iniziato ad essere utilizzato dall'ente e della vita utile media per la specifica tipologia di bene. Gli enti che, all'entrata in vigore della contabilità economico patrimoniale armonizzata, applicavano altri coefficienti di ammortamento, adottano i coefficienti armonizzati a decorrere da tale data.

Per quanto riguarda il patrimonio immobiliare se il bene immobile risulta essere completamente ammortizzato il fondo di ammortamento sarà pari al valore dello stesso.

Se il bene non risulta interamente ammortizzato, e per il suo acquisto sono stati ricevuti contributi da terzi, va iscritta la residua quota di contributi nella voce "Ratei e risconti passivi e contributi agli investimenti", al fine di coprire nel tempo gli ammortamenti residui.

Ai fini della valutazione del patrimonio immobiliare si richiama il principio applicato della contabilità economico patrimoniale n. 4.15, il quale prevede che "ai fini dell'ammortamento i terreni e gli edifici soprastanti sono contabilizzati separatamente anche se acquisiti congiuntamente", in quanto i terreni non sono oggetto di ammortamento. Nei casi in cui negli atti di provenienza degli edifici (Rogiti o atti di trasferimento con indicazione del valore peritale) il valore dei terreni non risulti indicato in modo

separato e distinto da quello dell'edificio soprastante, si applica il parametro forfettario del 20% al valore indiviso di acquisizione, mutuando la disciplina prevista dall'art. 36 comma 7 del DL luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006 n. 248, successivamente modificato dall'art. 2 comma 18 del DL 3 ottobre 2006 n. 262, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2006 n. 286: "Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili il costo complessivo dei fabbricati strumentali è assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza. Il costo da attribuire alle predette aree, ove non autonomamente acquistate in precedenza, è quantificato in misura pari al maggior valore tra quello esposto in bilancio nell'anno di acquisto e quello corrispondente al 20 per cento e, per i fabbricati industriali, al 30 per cento del costo complessivo stesso. Per fabbricati industriali si intendono quelli destinati alla produzione o trasformazione di beni".

Nei casi in cui non è disponibile il costo storico, il valore catastale è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori: a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10; d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013; e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 130.

b) Immobili e terreni di terzi a disposizione: sono iscritti al costo di acquisto, comprendente anche i costi accessori, ovvero, se non disponibile, al valore catastale. Il relativo valore va imputato nei conti d'ordine, salvo i casi in cui l'ente non abbia diritti reali perpetui su tali beni; in quest'ultimo caso anche il costo sostenuto per l'acquisizione del diritto reale su tali immobili va imputato tra le immobilizzazioni;

c) Beni mobili e patrimonio librario: è necessario procedere ad una ricognizione inventariale. Con riferimento ai beni mobili ammortizzabili occorre determinare il fondo ammortamento cumulato nel tempo, tenendo conto del momento iniziale in cui il cespite ha iniziato ad essere utilizzato nell'ente e della vita utile media per la specifica tipologia di bene. Se il bene non risulta interamente ammortizzato, e per il suo acquisto sono stati ricevuti contributi da terzi, va iscritta la residua quota di contributi nella voce "Ratei e risconti passivi e contributi agli investimenti", al fine di coprire nel tempo gli ammortamenti residui.

In sede di determinazione del primo Stato Patrimoniale non devono essere ricompresi nella ricognizione i beni già interamente ammortizzati.

d) Contributi in conto capitale: eventuali contributi in conto capitale ricevuti per il finanziamento delle immobilizzazioni vanno inseriti nella voce "Ratei e risconti passivi e contributi agli investimenti" di stato patrimoniale (solo per la parte a copertura del residuo valore da ammortizzare del cespite);

e) Immobilizzazioni finanziarie:

a. sono iscritte al valore di acquisizione, corretto di eventuali perdite durevoli di valore.

Le partecipazioni in enti e società controllate e partecipate sono valutate con il metodo del patrimonio netto.

b. I crediti finanziari: al valore nominale.

c. I derivati da ammortamento sono iscritti al valore nominale delle risorse che l'ente ha il diritto di ricevere a seguito della sottoscrizione del derivato, al fine di estinguere, a scadenza, la passività sottostante, rettificato del debito residuo alla data del primo stato patrimoniale a carico dell'ente, generato dall'obbligo di effettuare versamenti periodici al fine di costituire le risorse che, a scadenza, saranno acquisite per l'estinzione della passività sottostante.

I derivati in essere riguardanti flussi di solo interesse non sono iscritti nello stato patrimoniale iniziale.

f) Disponibilità liquide: importi giacenti sui conti bancari, di tesoreria statale e postali dell'ente, nonché assegni, denaro e valori bollati;

g) Crediti: preliminare è la verifica della loro effettiva sussistenza a seguito del riaccertamento straordinario dei residui previsto dall'articolo 3, comma 7, del presente decreto. I crediti sono valutati al netto del fondo svalutazione crediti e corrispondono all'importo dei residui attivi e a quello degli eventuali crediti stralciati dalle scritture finanziarie e registrati solo nelle scritture patrimoniali.

PASSIVO

h) debiti di funzionamento: preliminare è la verifica della loro effettiva sussistenza a seguito del riaccertamento straordinario dei residui previsto dall'articolo 3, comma 7, del presente decreto. I debiti corrispondono all'importo dei residui passivi, compresi quelli perenti (l'istituto della perenzione riguarda solo le regioni e, con l'entrata in vigore del D.Lgs 118/2011, riguarda solo i residui perenti alla data del 31 dicembre 2014). La riassegnazione dei residui perenti nella contabilità finanziaria non è oggetto di rilevazione nella contabilità economico-patrimoniale.

i) Debiti finanziari: derivano da finanziamenti contratti e incassati non rimborsati. A regime sono rilevati sulla base degli impegni assunti per rimborso prestiti, compresi quelli imputati agli esercizi successivi o degli impegni automatici disposti a seguito di operazioni di finanziamento dell'ente (tale importo deve corrispondere alla differenza tra le entrate accertate per operazioni di finanziamento e l'importo non ancora rimborsato). All'avvio della contabilità economico patrimoniale è necessario effettuare una ricognizione dei debiti non ancora rimborsati. I debiti finanziari sono distinti in debiti a breve termine o a medio-lungo termine, secondo le modalità indicate nel glossario del piano dei conti integrato I debiti finanziari, alla voce "Debiti verso banche e tesoriere" comprendono anche le anticipazioni di tesoreria in essere al 1° gennaio dell'anno successivo, rinviate contabilmente all'esercizio successivo.

La ricognizione dei debiti comprende il valore dell'importo dell'up front ricevuto in passato a seguito della sottoscrizione di contratti derivati ancora in essere, al netto dei rimborsi effettuati, anche se, in occasione del regolamento dei flussi attivi e passivi periodici, non è stata evidenziata la natura di rimborso prestiti;.

j) Fondo per il trattamento di quiescenza: riguarda l'ammontare del trattamento di fine rapporto maturato nei confronti del personale per il quale l'ente è tenuto a provvedere direttamente al pagamento del trattamento di fine rapporto, alla data di riferimento dello stato patrimoniale di apertura. Nel caso in cui non sia possibile ricostruire tale importo alla data di avvio della contabilità economico-patrimoniale, l'onere riguardante il TFR erogato nel corso dell'esercizio è interamente considerato di competenza economica dell'esercizio.

k) Altri debiti, costituiti dai debiti tributari che derivano dai debiti tributari degli esercizi precedenti,

comprensivi di quelli emersi dalle dichiarazioni fiscali dell'ente dell'esercizio precedente a quello di introduzione della contabilità economico patrimoniale, dai debiti di natura previdenziale e dai debiti rilevati sulla base degli impegni assunti per i titoli 3, e 7 delle spese compresi quelli Imputati agli esercizi successivi.

PATRIMONIO NETTO

1) Fondo di dotazione dell'ente: costituita dalla differenza, se positiva, tra attivo e passivo, al netto del valore attribuito alle riserve:

2) Alle riserve è attribuito un valore pari a quello risultante ai corrispondenti valori dello stato patrimoniale dell'esercizio precedente, a meno di differenze derivanti dall'applicazione dei nuovi principi.

3) Nello stato patrimoniale iniziale, la voce AIII "Risultato economico dell'esercizio" non è valorizzata.

APPENDICE TECNICA

esempio 1) acquisto dell'immobilizzazione da terze economie;

esempio 2) realizzazione dell'immobilizzazione ad opera di terzi;

esempio 3) realizzazione dell'immobilizzazione in economia;

esempio 4) contributi agli investimenti finalizzati all'acquisizione di un'immobilizzazione realizzata da terzi;

esempio 5) - scritture riguardanti le partite di giro: il pagamento di stipendi al personale,

esempio 6) - scritture riguardanti la riqualificazione e valorizzazione di un immobile di proprietà di più enti,

esempio 7) - scritture riguardanti l'escussione di garanzie,

esempio 8) - scritture riguardanti un prestito ordinario della Cassa depositi e prestiti S.p.a.;

esempio 9) - scritture relative al fondo economale;

esempio 10) - contrazione debito bullet con relativo derivato bullet/amortizing e successiva estinzione anticipata dell'operazione;

esempio n. 11) - acquisto di beni nell'ambito di attività istituzionale (non commerciale,

esempio n. 12) - reverse charge;

esempio 13) - scritture riguardanti le partecipazioni in enti strumentali senza titoli partecipativi;

esempio n. 14) - prima iscrizione nel patrimonio netto delle riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali;

esempio n. 15) - scritture riguardanti debiti finanziari a carico di altre amministrazioni;

esempio 16) - prima iscrizione nel patrimonio netto delle voci «risultati economici di esercizi precedenti» e «riserve negative per beni indisponibili» e verifica "riserve da permessi da costruire;

esempio 17) - conferimenti al patrimonio netto dell'ente da altre PA;

esempio 18) - donazione da privati;

esempio 19) - la contabilizzazione dei permessi di costruire;

esempio 20) - prima applicazione dell'aggiornamento del paragrafo 3 riguardante la registrazione dei debiti finanziari e della concessione dei crediti;

esempio 21) - le scritture di assestamento;

Esempio n. 22) La registrazione delle disponibilità liquide nei conti correnti postali alla data del 31 dicembre;

Esempio n. 23) La rilevazione del saldo del conto di TU al 31 dicembre.

Esempio 1) Acquisto dell'immobilizzazione da terze economie

Nell'anno 2012, in data 30/03/2012, il Comune Y acquista dalla ditta Z un immobile non destinato ad attività commerciale sostenendo costi per un totale di 500.000 euro oltre iva.

Le rilevazioni contabili sono le seguenti:

Scritture continuative anno 2012

1. In data 15/04/2012 è sottoscritto l'atto di acquisto dell'immobile e nella stessa data è effettuato il relativo pagamento ed emessa la fattura dalla ditta Z. In contabilità finanziaria si rileva l'impegno di euro 605.000 relativo all'acquisto dell'immobilizzazione e si liquida la relativa spesa.

Tale rilevazione genera la seguente rilevazione in contabilità economico patrimoniale:

15/04/2012

1.2.2.1.1	Fabbricati	605.0001
2.4.2	Debiti vs fornitori	605.000

2. In data 15/04/2012 è predisposto il mandato di pagamento e si rileva in contabilità finanziaria l'ordinazione di pagamento al fornitore per euro 605.000

Tale rilevazione genera la seguente rilevazione in contabilità economico patrimoniale:

15/04/2012

2.4.2	Debiti vs Fornitori	605.000
1.3.4.1.1	Istituto tesoriere	605.000

3. In data 30/04/2012 il tesoriere effettua il pagamento del fornitore per euro 605.000.

Tale rilevazione non genera alcuna scrittura in contabilità economico patrimoniale.

Scritture di assestamento anno 2012

4. In data 31/12/2012 si provvede all'individuazione delle quote di ammortamento dell'immobile acquisito.

Tale rilevazione genera la seguente rilevazione in contabilità economico patrimoniale:

31/12/2012

2.2.1.06.02 Ammortamento Fabbricati ad uso	12.100	
commerciale e Fondo Ammortamento		
Fabbricati		12.100

Scritture di chiusura anno 2012

5. In data 31/12/2012 si provvede alla chiusura dei conti al bilancio di esercizio 2012 (rendiconto della gestione e stato patrimoniale).

Tale rilevazione genera le seguente rilevazione in contabilità economico patrimoniale:

31/12/2012

	Stato patrimoniale finale	592.900	
1.2.2.1.1	Fabbricati		592.900

	Conto Economico	12.100	
2.2.1.06.02 Ammortamento Fabbricati ad uso			
commerciale e			12.100

	Stato patrimoniale finale		12.100
	Fondo Ammortamento Fabbricati	12.100	

Le rilevazioni relative all'ammortamento dovranno essere effettuate al termine di ciascun anno e fino alla durata utile del bene (nell'ipotesi di immobili 50 anni).

Esempio 2) Realizzazione dell'immobilizzazione ad opera di terzi

Nell'anno 2012, 30/03/2012 Il Comune Y approva un piano di realizzazione di un opera pubblica e in data 30/06/2012 sottoscrive un contratto di appalto con la ditta Z per la realizzazione di un immobile non destinato ad attività commerciale. È prevista la realizzazione dell'opera in un periodo di 6 anni. Durante tale periodo è stabilito il pagamento di importi annuali in funzione dello stato di avanzamento dei lavori e a seguito di emissione di fattura da parte della ditta appaltatrice. Le fatture saranno emesse il 20/09 di ciascun anno con ultima fattura da emettere a seguito di collaudo e consegna dell'immobile. A seguito dell'emissione delle fatture l'ente procede alla verifica di conformità delle opere realizzate e, dopo gli ulteriori controlli previsti dall'ordinamento, procede alla liquidazione della spesa (30 ottobre 2012).

L'importo complessivo per la realizzazione dell'opera è pari a 500.000 euro oltre iva.

L'opera sarà realizzata in base al seguente piano:

Anno	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
% di completamento							
opera	10%	14%	16%	20%	24%	16%	
Tot Importo Fatturato							
e liquidato	60.500	84.700	96.800	121.000	145.200	96.800	

Le rilevazioni contabili sono le seguenti:

Scritture continuative anno 2012

1. Alla firma del contratto di appalto in contabilità finanziaria si impegna la spesa relativa all'intera opera oggetto dell'appalto, con imputazione agli esercizi dal 2012 al 2017.
2. in data 30/10/2012 in contabilità finanziaria si liquida la spesa relativa al 2012 relativa al primo stato di avanzamento lavori per euro 60.500 oltre iva² . L'importo fatturato e liquidato (pari a € 60.500) è considerato contabilmente come un acconto finalizzato alla realizzazione di un'immobilizzazione ed è rilevato come segue:

30/10/2012

1.2.2.4.1	Acconti per realizzazione beni materiali	60.500
2.4.2	Debiti vs fornitori	60.500

3. In data 20/11/2012 è predisposto il mandato di pagamento e si rileva in contabilità finanziaria l'ordinazione di pagamento al fornitore per euro 60.500
- Tale rilevazione genera la seguente rilevazione in contabilità economico patrimoniale:

20/11/2012

2.4.2	Debiti vs fornitori	60.500

1.3.4.1.1 Istituto tesoriere

60.500

4. In data 20/12/2012 il tesoriere effettua il pagamento del fornitore per euro 60.500.

Tale rilevazione non genera alcuna scrittura in contabilità economico patrimoniale.

Scritture di assestamento anno 2012

Nell'ipotesi descritta non si effettuano scritture di assestamento in quanto l'opera non è entrata in funzionamento.

Scritture di chiusura anno 2012

5. In data 31/12/2012 si provvede alla chiusura dei conti al bilancio di esercizio 2012 (rendiconto della gestione e stato patrimoniale).

Tale rilevazione genera le seguente rilevazione in contabilità economico patrimoniale:

31/12/2012

Stato patrimoniale finale	60.500

1.2.2.4.1 Acconti per realizzazione beni materiali

60.500

Prospetti di bilancio (31/12/2012)

Stato patrimoniale

+=====+

		Passività e
	Attività	netto
+=====+		
B. III. 3. Immobilizzazioni		
in Corso e acconti (3)		
	60.500	
+-----+		

Scritture continuative anno 2013 6. in data 20/09/2013 si riceve la 2a fattura dal Fornitore in relazione al secondo stato di avanzamento lavori per euro 70.000 oltre iva4 e in data 30/10/2013 si liquida la spesa in conto capitale per euro 84.700.

30/10/2013

1.2.2.4.1	Acconti per realizzazione beni materiali	84.700
2.4.2	Debiti vs fornitori	84.700

7. In data 20/11/2013 è predisposto il mandato di pagamento e si rileva in contabilità finanziaria l'ordinazione di pagamento al fornitore per euro 84.700
Tale rilevazione genera la seguente rilevazione in contabilità economico patrimoniale:

20/11/2013

2.4.2	Debiti vs fornitori	84.700
1.3.4.1.1	Istituto tesoriere	84.700

8. In data 20/12/2013 il tesoriere effettua il pagamento del fornitore per euro 84.700.

Tale rilevazione non genera alcuna scrittura in contabilità economico patrimoniale.

Scritture di assestamento anno 2013

Nell'ipotesi descritta non effettuano scritture di assestamento in quanto l'opera non è entrata in funzionamento.

Scritture di chiusura anno 2013

9. In data 31/12/2013 si provvede alla chiusura dei conti al bilancio di esercizio 2012 (rendiconto della gestione e stato patrimoniale).

Tale rilevazione genera le seguente rilevazione in contabilità economico patrimoniale:

31/12/2013

	Stato patrimoniale finale	84.700
1.2.2.4.1	Acconti per realizzazione beni materiali	84.700

Stato patrimoniale

Il valore dell'immobilizzazione al termine del secondo anno è pari alla somma di 60.500 relativi all'anno 2012 e ad euro 84.700 relativi al 2013

Le Scritture continuative e di chiusura si ripetono per gli anni 2014 - 2015 - 2016. Al termine di ciascun anno lo Stato patrimoniale evidenzierà il valore complessivo del conto immobilizzazioni in corso e acconti.

Prospetti di bilancio (31/12/2014)

Stato patrimoniale

[illegible]

B. III. 3. Immobilizzazioni		
in Corso e acconti		
242.000		
+-----+-----+		

Prospetti di bilancio (31/12/2015)

Stato patrimoniale

+=====+		
	Passività e	
Attività	netto	
+=====+		
B. III. 3. Immobilizzazioni		
in Corso e acconti		
363.000		
+-----+-----+		

Prospetti di bilancio (31/12/2016)

Stato patrimoniale

+=====+		
	Passività e	
Attività	netto	
+=====+		
B. III. 3. Immobilizzazioni		

in Corso e acconti		
	508.200	
+-----+-----+		

Scritture continuative anno 2017

10. in data 20/05/2017 l'opera è completata e si procede al collaudo. A seguito di collaudo l'opera è consegnata al Comune X e la ditta Z provvede ad inviare la fattura a saldo per euro. 80.000 oltre iva5 .
In contabilità finanziaria in data 30/06/2017 si liquida la spesa
in conto capitale per euro 96.800.

30/06/2017

1.2.2.1.1 Fabbricati	605.000	
1.2.2.4.1 Acconti per realizzazione beni materiali		508.200
2.4.2 Debiti vs fornitori		96.800

11. In data 20/08/2017 è predisposto il mandato di pagamento e si rileva in contabilità finanziaria l'ordinazione di pagamento al fornitore per euro 96.800
Tale rilevazione genera la seguente rilevazione in contabilità economico patrimoniale:

20/08/2017

2.4.2	Debiti vs fornitori	96.800
1.3.4.1.1	Istituto tesoriere	96.800

12. In data 20/12/2013 il tesoriere effettua il pagamento del fornitore per euro 96.800.

Tale rilevazione non genera alcuna scrittura in contabilità economico patrimoniale.

Scritture di assestamento anno 2017

13. Nel corso del 2017 il cespite è acquisito al patrimonio dell'ente ed utilizzato per il raggiungimento dei fini istituzionali⁶

. In data 31/12/2017 si provvede all'individuazione delle quote di ammortamento dell'immobile acquisito.

Tale rilevazione genera la seguente rilevazione in contabilità economico patrimoniale:

31/12/2017

2.2.1.06.02	Ammortamento Fabbricati ad uso commerciale e	12.100
	Fondo Ammortamento Fabbricati	12.100

Scritture di chiusura anno 2017

14. In data 31/12/2017 si provvede alla chiusura dei conti al bilancio di esercizio 2017 (rendiconto della gestione e stato patrimoniale).

Tale rilevazione genera la seguente rilevazione in contabilità economico patrimoniale:

31/12/2017

	Stato patrimoniale finale	592.900
1.2.2.1.1	Fabbricati	592.900

	Conto Economico	12.100
2.2.1.06.02	Ammortamento Fabbricati ad uso commerciale e	12.100

	Stato patrimoniale finale	12.100
	Fondo Ammortamento Fabbricati	12.100

Le rilevazioni relative all'ammortamento dovranno essere effettuate al termine di ciascun anno e fino alla durata della vita utile del bene (nell'ipotesi di immobili 50 anni).

Prospetti di bilancio (31/12/2017)

Stato patrimoniale

+=====+	
	Passività e

Attività	netto
+=====+	
B. II. 1.02 Fabbricati	
605.000	
Fondo ammortamento	-
Fabbricati	12.100
592.900	
+-----+	

Conto economico

+=====+	
Componenti negativi	Componenti positivi
+=====+	
B. 15. b) Ammortamenti di	
immobilizzazioni materiali	
12.100	
+-----+	

Esempio 3) Realizzazione dell'immobilizzazione in economia

Nell'anno 2012 La Regione X avvia la realizzazione di un nuovo sistema informatizzato per la prevenzione del dissesto idrogeologico e la gestione delle situazioni di crisi. In base al piano dell'opera la realizzazione dell'immobilizzazione si svilupperà in un periodo di 5 anni. L'importo previsto per la realizzazione dell'opera è di complessivi 605.000 euro. Il costo complessivo dell'opera è così individuato

	Anni				
	2012	2013	2014	2015	2016
Tipologia di					
Costo					
Materie prime					
e beni	20.000	40.000	40.000	30.000	5.000
Personale	50.000	70.000	70.000	50.000	30.000
Servizi e					
Consulenze	30.000	40.000	40.000	40.000	50.000
Totale Importo					
annuo	100.000	150.000	150.000	120.000	85.000

1. Nella contabilità finanziaria la rilevazione delle spese sostenute relative alla realizzazione dell'immobilizzazione avviene nel corso dell'anno in base alle modalità proprie di ciascuna tipologia di spesa. In particolare, la spesa del personale sarà impegnata e liquidata mensilmente, e le spese per acquisto di materie prime, servizi e consulenze saranno liquidate a seguito di presentazione della fattura.

Nello specifico la spesa per la retribuzione del personale sarà rilevata come costo del personale; la

spesa per materie prime e beni sarà rilevata come costo di acquisto di materie prime e beni; allo stesso modo la spesa per servizi e consulenze sarà rilevata come costo per servizi.

Si precisa che il costo rilevato nel corso dell'anno per tali tipologie di spese non corrisponde al costo per materie prime, personale, servizi e consulenze sostenuto per la realizzazione dell'opera.

In contabilità economico patrimoniale dovranno essere individuati e rilevati i costi per la realizzazione dell'opera in corso di realizzazione, in considerazione dell'effettivo utilizzo dei beni e dei servizi e dell'impiego di personale.

In altri termini, sarà necessario individuare:

- nell'ambito del totale del costo del personale, quello relativo al personale impiegato nella realizzazione dell'immobilizzazione e, nell'ambito di tale costo, l'impiego effettivo nella realizzazione dell'opera.
- nell'ambito del totale del costo per acquisto di materie prime, l'effettivo utilizzo delle materie prime utilizzate per la realizzazione dell'opera, considerando l'eventuale consumo delle rimanenze di materie prime iniziali.
- nell'ambito dei servizi e consulenze, i servizi effettivamente utilizzati, rettificando le eventuali spese sostenute per servizi e consulenze non ancora utilizzati (costi sospesi o risconti attivi) e gli eventuali servizi e consulenze utilizzati e non ancora finanziariamente sostenuti (costi di competenza misurati da ratei passivi o da fatture da ricevere).

Tali rilevazioni saranno effettuate in sede di assestamento e daranno luogo a rilevazioni in contabilità economico patrimoniale alle quali non corrispondono rilevazioni in contabilità finanziaria.

Scritture di assestamento anno 2012

Al termine dell'esercizio è necessario valutare il valore finale dell'immobilizzazione in corso di realizzazione. Tale valore sarà uguale alla somma dei costi sostenuti per la sua realizzazione, che nell'esempio effettuato è pari a 100.000 euro. La rilevazione del valore finale dell'immobilizzazione in corso non determina nessuna scrittura nella contabilità finanziaria.

In contabilità economico patrimoniale, tuttavia, si dovrà procedere alla rilevazione del valore finale dell'immobilizzazioni in corso.

Per le immobilizzazioni in corso non è previsto l'ammortamento in quanto l'immobilizzazione non

partecipa ai processi erogativi dell'ente.

Il valore dell'incremento dell'immobilizzazione in corso è pari alla somma dei costi di competenza dell'esercizio relativo ai fattori produttivi consumati nella realizzazione dell'immobilizzazione.

31/12/2012

1.2.2.4.3	Fabbricati e infrastrutture in	
	costruzione	100.000
1.7.1.01.01	Incrementi di immobilizzazioni	
	per lavori interni	100.000

Scritture di chiusura anno 2012

In data 31/12/2012 si provvede alla chiusura dei conti al bilancio di esercizio 2012 (rendiconto della gestione e stato patrimoniale).

31/12/2012

1.7.1.01.01	Incrementi di immobilizzazioni	
	per lavori interni	100.000
	Conto economico	100.000

31/12/2012

Stato patrimoniale finale	100.000
1.2.2.4.3 Fabbricati e infrastrutture in costruzione	100.000

Prospetti di bilancio (31/12/2012)

Stato patrimoniale		Conto economico	
-----		-----	
Attività	Passività e	Componenti	Componenti
	netto	negativi	positivi
-----		-----	
B. III. 3		B10 Acquisto	
Immobilizzazioni		di materie	
		prime e/o beni	
		di consumo	
		20.000	
in corso e		B. 14 Personale	A. 8.Incrementi
acconti 100.000		50.000	di immobiliz-
			zazioni
			per lavori
			interni
			100.000
		B. 11	
		Prestazioni di	

	servizi	
	30.000	

Le Scritture di assestamento e di chiusura si ripetono per gli anni 2013, 2014 e 2015. Al termine di ciascun anno lo Stato patrimoniale evidenzierà il valore complessivo del conto immobilizzazioni in corso e nel conto economico saranno transitati i costi relativi alla realizzazione dell'immobilizzazione e i ricavi connessi all'incremento di valore dell'immobilizzazione.

Prospetti di bilancio (31/12/2013)

Stato patrimoniale		Conto economico	
Attività	Passività e	Componenti	Componenti
	netto	negativi	positivi
B. III. 3		B10 Acquisto	
Immobilizzazioni		di materie	
		prime e/o beni	
		di consumo	
		40.000	
In corso e		B. 14 Personale	A. 8.Incrementi
acconti 250.000		70.000	di immobiliz-
			zazioni
			per lavori
			interni
			150.000
		B. 11	

	Prestazioni di	
	servizi	
	40.000	

Prospetti di bilancio (31/12/2014)

Stato patrimoniale		Conto economico	
-----		-----	
Attività	Passività e	Componenti	Componenti
	netto	negativi	positivi
-----		-----	
B. III. 3		Consumo	
Immobilizzazioni		Materie prime	
in corso e		40.000	
acconti 400.000		B. 14 Personale	A. 8.Incrementi
		70.000	di immobiliz-
			zazioni
			per lavori
			interni
			150.000
		B. 11	
		Prestazioni di	
		servizi	
		40.000	

Prospetti di bilancio (31/12/2015)

Stato patrimoniale		Conto economico	
-----		-----	
Attività	Passività e	Componenti	Componenti
	netto	negativi	positivi
-----		-----	
B. III. 3		Consumo	
Immobilizzazioni		Materie prime	
in corso e		30.000	
acconti 520.000		B. 14 Personale	A. 8.Incrementi
		50.000	di immobiliz-
			zazioni
			per lavori
			interni
			120.000
		B. 11	
		Prestazioni di	
		servizi	
		40.000	

Scritture continuative anno 2016

Le scritture continuative relative alla rilevazione dei costi per la realizzazione dell'immobilizzazione sono le medesime descritte al punto 1 di questo esempio.

in data 30/11/2016 l'immobilizzazione è ultimata e collaudata ed entra in funzione. Tale operazione non determina alcuna rilevazione in contabilità finanziaria. Tuttavia, è necessario rilevare in contabilità economico patrimoniale l'incremento di valore subito dall'immobilizzazione incorso nell'anno e l'inserimento dell'immobilizzazione tra i beni che concorrono ai processi erogativi dell'ente.

30/11/2016

1.2.2.1.1	Fabbricati	605.000
1.7.1.01.01	Incrementi di immobilizzazioni	
	per lavori interni	85.000
1.2.2.4.3	Fabbricati e infrastrutture in costruzione	520.000

Scritture di assestamento anno 2016

15. Nel corso del 2016 l'immobilizzazione è acquisita al patrimonio dell'ente ed utilizzato per il raggiungimento dei fini istituzionali.

In data 31/12/2016 si provvede all'individuazione delle quote di ammortamento dell'immobilizzazione⁷

.

Tale rilevazione genera la seguente rilevazione in contabilità economico patrimoniale:

31/12/2016

2.2.1.04.01.001	Ammortamento impianti e	
macchinari diversi		12.100
Fondo Ammortamento fabbricati		12.100

Scritture di chiusura anno 2016

16. In data 31/12/2016 si provvede alla chiusura dei conti al bilancio di esercizio 2016 (rendiconto della gestione e stato patrimoniale).

Tale rilevazione genera le seguente rilevazione in contabilità economico patrimoniale:

31/12/2016

1.7.1.01.01 Incrementi di immobilizzazioni

per lavori interni 85.000

Conto economico 85.000

Conto Economico 12.100

2.2.1.04.01.001 Ammortamento impianti e

macchinari diversi 12.100

Stato patrimoniale finale 605.000

1.2.2.1.1 Fabbricati 605.000

Stato patrimoniale finale 12.100

Fondo Ammortamento fabbricati 12.100

Le rilevazioni relative all'ammortamento dovranno essere effettuate al termine di ciascun anno e fino alla durata della vita utile del bene (nell'ipotesi di Impianti e attrezzature 20 anni).

Prospetti di bilancio (31/12/2016)

Stato patrimoniale		Conto economico	
Attività	Passività e	Componenti	Componenti
	netto	negativi	positivi
B. III. 1.02		Consumi di	
Impianti e		Materie prime	
macchinari		5.000	
605.000			
		B. 14 Personale	A. 8.Incrementi
Fondo		30.000	di immobiliz-
Ammortamento			zazioni
Fabbricati			per lavori
-12.100			interni
-----			85.000
		B. 11	
592.900		Prestazioni di	
		servizi	
		50.000	
		B. 15 b)	
		Ammortamenti di	
		immobilizzazioni	
		materiali	
		12.100	

Esempio 4) Contributi agli investimenti finalizzati all'acquisizione di un'immobilizzazione realizzata da terzi

La modalità di contabilizzazione prevista dal principio applicato della contabilità economico patrimoniale n. 4.4 prevede la sospensione dei proventi derivanti dai contributi in conto impianti dalla competenza dell'esercizio in cui sono registrati, e la successiva attribuzione di tali proventi agli esercizi in proporzione alle quote di ammortamento degli impianti cui il contributo si riferisce. Tale metodo è raccomandato dall' OIC 16.

Si presentano nel seguito esempi di contabilizzazione del contributo erogato da una Regione per il finanziamento di spesa di investimento sostenuta da un Comune nella prospettiva delle rilevazioni contabili della Regione e del Comune.

1. Il Comune X riceve dalla Regione un contributo in conto impianti per la costruzione di un immobile da destinare a residenza per anziani. Il contributo finanzia l'intero costo dell'opera pari a 300.000 euro e sarà erogato annualmente a seguito di rendicontazione delle spese sostenute del Comune per la realizzazione dell'opera.

L'opera sarà realizzata in 4 anni in base al seguente crono-programma:

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+												
	Anno		2012		2013		2014		2015		2016	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+												
	% di completamento opera		17%		33%		33%		17%			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+												
	Spese annue sostenute dal											
	Comune		50.000		100.000		100.000		50.000			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+												

Scritture continuative e chiusura anno 2012

2. In data 20/02/2012 il Comune conclude l'iter burocratico per l'ottenimento del Contributo in conto impianti dalla Regione, per un importo di 300.000 euro, che sarà erogato a seguito di rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dell'opera. Ai fini della contabilità finanziaria il Comune e la Regione dovranno rendere il loro bilancio di previsione coerente con il crono-programma dell'opera

secondo il principio della competenza finanziaria potenziata. In contabilità economico patrimoniale non si rileva nulla. Tale procedimento, descritto nell'esempio n. 3 del principio applicato della contabilità finanziaria, consente:

- a. l'inserimento, nel bilancio di previsione della Regione e del Comune, degli stanziamenti necessari per la realizzazione dell'opera, e per la progettazione dell'opera da parte del Comune,
- b. l'approvazione del progetto da parte della Regione e, sulla base del crono programma definito nel progetto, l'impegno della spesa per l'erogazione del contributo da parte della Regione.
- c. a seguito dell'approvazione regionale del progetto presentato dal Comune, la Regione impegna la spesa relativa al contributo all'investimento, secondo i tempi e gli importi previsti nel crono programma della spesa allegato al progetto preliminare presentato dal Comune per l'importo di 50.000 con imputazione all'esercizio 2012, di 100.000 con imputazione al 2013, di 100.000 con imputazione al 2014 e di 50.000 con imputazione al 2015;
- d. a seguito dell'impegno della regione di cui alla lettera c), il Comune accerta l'entrata corrispondente che costituisce la copertura alla realizzazione dell'investimento, necessario per l'avvio dell'appalto, per l'importo di 50.000 con imputazione all'esercizio 2012, di 100.000 con imputazione al 2013, di 100.000 con imputazione al 2014 e di 50.000 con imputazione al 2015.

In contabilità economico patrimoniale la regione rileva il costo corrispondente al contributo impegnato, di competenza dell'esercizio in cui il contributo è impegnato, e il debito nei confronti del comune:

20/02/2012- Regione

2.3.2.2. Contributi agli investimenti

a Amministrazioni	50.000

2.4.3.4.01 Debiti per contributi agli investimenti

a Amministrazioni	50.000

In contabilità economico patrimoniale il Comune rileva il provento ed il credito nei confronti della Regione.

20/02/2012- Comune

1.3.2.04.01.02.001	Crediti da 1.3.2.04.01.02.001	
	Crediti da Contributi agli	50.000
1.3.2.01.02.001	Contributi agli investimenti	
	da Regioni e province	50.000

3. Alla firma del contratto di appalto 01/04/2012 in contabilità finanziaria il Comune impegna la spesa relativa all'intera opera oggetto dell'appalto, con imputazione agli esercizi dal 2012 al 2015 in base al cronoprogramma.

4. In data 14/05/2012 il Comune avvia la realizzazione dell'opera e rileva i costi derivanti secondo le modalità illustrate negli esempi delle pagine precedenti e di seguito riportati per maggiore chiarezza.

5. In data 30 novembre 2012 l'importo fatturato e liquidato (pari a € 50.000) è considerato contabilmente come un acconto finalizzato alla realizzazione di un'immobilizzazione ed è rilevato come segue:

30/11/2012-Comune

1.2.2.4.1 Acconti per la realizzazione di

	beni materiali	50.000	
2.4.2	Debiti vs fornitori		50.000

6. In data 20/11/2012 il comune predispone il mandato di pagamento e rileva in contabilità finanziaria l'ordinazione di pagamento al fornitore per euro 50.000

Tale rilevazione genera la seguente rilevazione in contabilità economico patrimoniale:

20/11/2012 - Comune

2.4.2	Debiti vs fornitori	50.000	
1.3.4.1.1	Istituto tesoriere		50.000

7. In data 10/12/2012 il Comune rendiconta le spese sostenute nel corso del 2012 realizzando le condizioni per la riscossione della quota di contributo in conto impianti spettante per l'anno 2012 accertato in data 20/02/2012 sulla base del cronoprogramma (esempio 3 contabilità finanziaria). Sulla base della rendicontazione ricevuto la Regione verifica la conformità della spesa a quanto previsto nella delibera di approvazione del contributo, riscontra l'esigibilità dell'impegno e avvia le attività dirette alla liquidazione della somma di € 50.000,00.

Scritture di assestamento anno 2012

8. In data 31/12/2012, l'opera non è stata completata e non partecipa ai processi erogativi del comune che, pertanto, provvede a sospendere il provento per contributi in conto impianti.

31/12/2012 - Comune

1.3.2.01.02.001 Contributi agli investimenti

da Regioni e province 50.000

2.5.2.1 Contributo agli investimenti 50.000

Scritture di chiusura anno 2012

Al termine del primo anno (2012) l'accertamento del contributo non ha effetti sul conto economico del Comune, per effetto della sospensione del provento nello Stato Patrimoniale.

31/12/2012 - Comune

2.5.2.1 Contributi agli investimenti 50.000

Stato patrimoniale finale 50.000

31/12/2012 - Comune

Stato patrimoniale finale 50.000

1.2.2.4.1 Acconti per realizzazione beni materiali 50.000

Prospetti di bilancio (31/12/2012)

Stato patrimoniale - Comune

+=====+	
Attività	Passività e netto
+=====+	
B. III. 3. Immobilizzazioni	E. II. 1. Contributi agli
in Corso e acconti	investimenti da
50.000	amministrazioni pubbliche
	50.000
+-----+	

Per la Regione, al termine del primo anno, e nel corso del periodo considerato, l'erogazione del contributo ha effetti diretti solo sul conto economico.

Prospetti di bilancio (31/12/2012) - Regione

Stato patrimoniale		Conto economico	
-----		-----	
Attività	Passività e	Componenti	Componenti
	netto	negativi	positivi
-----		-----	
		B. 13. c)	
		Contributi agli	

	investimenti ad
	altre
	Amministrazioni
	pubbliche
	50.000

Scritture continuative anno 2013

9. All'inizio dell'esercizio, sulla base dell'impegno registrato nel 2012 in contabilità finanziaria, con imputazione all'esercizio 2013 per € 100.000 la regione rileva nella contabilità economicopatrimoniale:

02/01/2013 - Regione

2.3.2.2.	Contributi agli investimenti a	
	Amministrazioni	100.000
2.4.3.4.01	Debiti per contributi agli	
	investimenti a Amministrazioni	100.000

10. All'inizio dell'esercizio sulla base dell'accertamento del contributo della Regione di 100, effettuato in data 20 febbraio 2012 con imputazione all'esercizio 2013, in contabilità economico patrimoniale il Comune rileva il provento ed il credito nei confronti della Regione.

02/01/2013 - Comune

1.3.2.04.01.02.001 Crediti da Contributi

agli investimenti da

Regioni e 100.000

1.3.2.01.02.001 Contributi agli investimenti

da Regioni e province 100.000

11. In data 05/03/2013 la Regione paga la tranche di 50.000
rendicontata nel 2012:

05/03/2013 - Regione

2.4.3.4.01 Debiti per contributi agli

investimenti a Amministrazioni 50.000

1.3.4.1.1 Istituto tesoriere 50.000

12. Analogamente in data 10/03/2013 il Comune incassa il contributo agli investimenti per l'anno 2012. In contabilità finanziaria si rileva la riscossione dell'entrata. In contabilità economico patrimoniale si rileva l'entrata di banca e la riduzione del credito nei confronti della Regione.

10/03/2013 - Comune

1.3.4.1.1	Istituto tesoriere	50.000
1.3.2.04.01.02.001	Crediti da Contributi	
	agli investimenti da	
	Regioni e	50.000

13. Nel corso del 2013 il Comune prosegue l'opera come programmato nel cronoprogramma. In data 30/11/2013, alla liquidazione del 2° stralcio, la contabilità economico - patrimoniale rileva:

30/11/2013 - Comune

1.2.2.4.1	Acconti per realizzazione beni	
	materiali	100.000
2.4.2	Debiti vs fornitori	100.000

14. In data 10/12/2013 il Comune rendiconta le spese sostenute nel corso del 2013 realizzando le condizioni per la riscossione della quota di contributo in conto impianti spettante per l'anno 2013, già accertato in data 20/02/2012 sulla base del cronoprogramma. Sulla base della rendicontazione ricevuta la Regione verifica la conformità della spesa a quanto previsto nella delibera di approvazione del contributo, riscontra l'esigibilità dell'impegno e avvia le attività dirette alla liquidazione della somma di € 100.000,00.

Le scritture continuative, di assestamento e di chiusura dell'anno 2013 e 2014 sono analoghe a quelle del 2012

Scritture di assestamento anno 2013

15. In data 31/12/2013, l'opera non è stata completata e non partecipa ai processi erogativi dell'ente, pertanto il Comune provvede a sospendere il provento per contributi in conto impianti.

31/12/2013 - Comune

1.3.2.01.02.001	Contributi agli investimenti	
	da Regioni e province	100.000
2.5.2.1	Contributi agli investimenti	100.000

Scritture di chiusura anno 2013

Al termine del secondo anno (2013) l'incasso del contributo non ha effetti sul conto economico, e per effetto della sospensione del provento e dell'iscrizione nello Stato Patrimoniale del risconto passivo. Dopo il secondo anno nello Stato Patrimoniale è iscritto il risconto passivo per l'intero importo del contributo incassato.

31/12/2013 - Comune

2.5.2.1	Contributi agli investimenti	150.000
	Stato patrimoniale finale	150.000

31/12/2013-Comune

Stato patrimoniale finale	150.000	
1.2.2.4.1 Acconti per realizzazione		
beni materiali		150.000

Prospetti di bilancio (31/12/2013)

Stato patrimoniale - Comune

+=====+		
	Attività	
+=====+		
	B. III. 3. Immobilizzazioni	
	in corso e acconti	
	150.000	
+-----+		

+=====+		
	Passività e netto	
+=====+		
	E. II. 1. Contributi agli	
	investimenti da	
	amministrazioni pubbliche	
+-----+		

Al termine del 2014 nello Stato patrimoniale sono valorizzati i
seguenti conti:

Prospetti di bilancio (31/12/2014)

Stato patrimoniale - Comune

Attività		Passività e netto	
B. III. 3. Immobilizzazioni		E. II. 1. Contributi agli	
in corso e acconti		investimenti da	
250.000		amministrazioni pubbliche	
		250.000	

Prospetti di bilancio (31/12/2013) - Regione

Stato patrimoniale		Conto economico	
Attività	Passività e netto	Componenti negativi	Componenti positivi
		B. 13. c)	
		Contributi agli	
		investimenti ad	
		altre	
		Amministrazioni	
		pubbliche	
		100.000	

Prospetti di bilancio (31/12/2014) - Regione

Stato patrimoniale		Conto economico	
Attività	Passività e netto	Componenti negativi	Componenti positivi
		B. 13. c)	
		Contributi agli	
		investimenti ad	
		altre	
		Amministrazioni	
		pubbliche	
		100.000	

Scritture continuative anno 2015

16. All'inizio dell'esercizio, sulla base dell'impegno registrato nel 2012 in contabilità finanziaria, con imputazione all'esercizio 2015 per € 50.000 la regione rileva nella contabilità economicopatrimoniale:

02/01/2015 - Regione

2.3.2.2. Contributi agli investimenti a

Amministrazioni

50.000

2.4.3.4.01 Debiti per contributi agli investimenti

a Amministrazioni

50.000

17. All'inizio dell'esercizio, sulla base dell'accertamento del contributo della Regione di 50.000, effettuato in data 20 febbraio 2012 con imputazione all'esercizio 2015, in contabilità economico patrimoniale si rileva il provento ed il credito nei confronti dell'ente che deve erogare il contributo.

02/01/2015 Comune

1.2.3.2.1 Crediti verso Amministrazioni

pubbliche

50.000

1.3.2.04.01.02.001 Crediti da Contributi agli

investimenti da Regioni e

50.000

18. In data 20/05/2015 l'opera è completata e si procede al collaudo. A seguito di collaudo l'opera è consegnata al Comune X e la ditta Z provvede ad inviare la fattura a saldo per euro 50.000⁸. In contabilità finanziaria in data 30/06/2015 si liquida la spesa in conto capitale.

30/06/2015 Comune

1.2.2.1.1 Fabbricati

300.000

1.2.2.4.1 Acconti per realizzazione beni

	materiali	250.000
2.4.2	Debiti vs fornitori	50.000

19. in data 31/05/2015 il Comune trasmette alla regione la rendicontazione finale dell'opera, realizzando le condizioni per la riscossione dell'ultima quota di contributo in conto impianti già accertato in data 20/02/2012 sulla base del crono programma. Il 15/6/2012. Sulla base della rendicontazione ricevuta la Regione verifica la conformità della spesa a quanto previsto nella delibera di approvazione del contributo, riscontra l'esigibilità dell'impegno e avvia le attività dirette alla liquidazione della somma di €

50.000,00.

20. In data 20/08/2015 è predisposto il mandato di pagamento e si rileva in contabilità finanziaria l'ordinazione di pagamento al fornitore.

Tale rilevazione genera la seguente rilevazione in contabilità economico patrimoniale:

20/08/2015 - Comune

2.4.2	Debiti vs fornitori	50.000
1.3.4.1.1	Istituto tesoriere	50.000

Scritture di assestamento anno 2015

Nel corso dell'anno 2015, dopo il collaudo tecnico, il bene è stato acquisito al patrimonio dell'ente.

Pertanto è sottoposto ad ammortamento per un periodo di 50 anni. In sede di scritture di assestamento dovrà essere sterilizzato l'effetto economico dell'ammortamento mediante

l'imputazione al conto economico di un provento da contributo agli investimenti del medesimo importo della quota di ammortamento dell'opera. Al riguardo, in contabilità finanziaria non si effettua alcuna rilevazione. In contabilità economico patrimoniale si procederà alle seguenti rilevazioni contabili:

Sospensione della quota di contributo per l'anno 2016

31/12/2015 - Comune

1.3.2.01.02.001	Contributi agli investimenti	
	da Regioni e province	50.000
2.5.2.1	Contributi agli investimenti	50.000

Rilevazione della quota di ammortamento dell'opera per l'anno 2015

31/12/2015- Comune

2.2.1.06.02	Ammortamento Fabbricati ad uso	
	commerciale e	6.000
	Fondo Ammortamento Fabbricati	6.000

Sterilizzazione del costo dell'ammortamento per l'anno 2015

31/12/2016 - Comune

2.5.2.1 Contributi agli investimenti	6.000	
Quota annuale contributi agli investimenti		6.000

Scritture di chiusura anno 2015

Si procede alla chiusura dei conti al bilancio di esercizio (Conto economico e Stato Patrimoniale)

31/12/2015

Quota annuale contributi agli investimenti	6.000	
Conto economico		6.000

Conto Economico	6.000	

2.2.1.06.02 Ammortamento Fabbricati ad uso

commerciale e		6.000

Stato patrimoniale finale	300.000	

1.2.2.1.1 Fabbricati		300.000

Stato patrimoniale finale	6.000
Fondo Ammortamento fabbricati	6.000

2.5.2.1 Contributi agli investimenti	294.000
Stato patrimoniale finale	294.000

Prospetti di bilancio - Comune (31/12/2015)

Stato patrimoniale		Conto economico	
-----		-----	
Attività	Passività e	Componenti	Componenti
	netto	negativi	positivi
-----		-----	
B. III. 2.02		B. 15 b)	A 3. b Quota
Fabbricati		Ammortamenti di	annuale
		immobilizzazioni	6.000
300.000		materiali	
		6.000	
Fondo			
Ammortamento			
Fabbricati			
6.000			

294.000			
	E II 1 Contri-		

	Riscontri	buti agli	
	passivi	investi-	
		menti da	
		ammini-	
		strazioni	
		pubbliche	
		294.000	

Prospetti di bilancio (31/12/2015) - Regione

Stato patrimoniale		Conto economico	
-----		-----	
Attività	Passività e	Componenti	Componenti
	netto	negativi	positivi
-----		-----	
		B. 13. c)	
		Contributi agli	
		investimenti ad	
		altre	
		Amministrazioni	
		pubbliche	
		50.000	

Le scritture di assestamento e di chiusura saranno ripetute nei successivi anni per tutta la durata della vita utile del cespite immobilizzato.

21. in data 10/03/2016 la Regione paga il contributo. Qualora si tratti solo dell'ultima tranche:

10/03/2016 - Regione

1.3.4.1.1	Istituto tesoriere	50.000
2.4.3.4.01	Debiti per contributi agli	
	investimenti a Amministrazioni	50.000

La Regione dovrà redigere tale scrittura nel 2013 per 50.000, nel 2014 per 100.000 e nel 2015 per 100.000. Qualora l'erogazione avvenisse in un'unica soluzione, a seguito della rendicontazione finale, nel 2016 la scrittura sarebbe:

10/03/2016 - Regione

1.3.4.1.1	Istituto tesoriere	300.000
2.4.3.4.01	Debiti per contributi agli	
	investimenti a Amministrazioni	300.000

Esempio 5) - Scritture riguardanti le partite di giro: il pagamento di stipendi al personale
Scritture in contabilità finanziaria

Le scritture, in contabilità finanziaria e in contabilità economico-patrimoniale, riguardanti gli stipendi del personale del mese di gennaio 2013 , sono:

a) Impegno di 13.000.000 sul capitolo di spesa riguardante "Stipendi al personale a tempo indeterminato" (cod.

U.1.01.01.01.002), relativo al tabellare dell'intero anno;

b) Impegno di 1.400.000 sul capitolo di spesa riguardante "Contributi obbligatori per il personale" " (cod. U.1.01.02.01.001), relativo al tabellare dell'intero anno

c) Liquidazione della spesa, di importo pari a 1.000.000 sul capitolo di spesa "Stipendi al personale a tempo indeterminato" (cod.

U.1.01.01.01.002) ed emissione dei seguenti ordini di pagamento:

- di 700.000 a favore dei dipendenti,

- di 200.000 a favore del bilancio dell'ente sul capitolo di entrata "Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi" (cod. E.9.01.02.01.000).

- di 100.000 a favore del bilancio dell'ente , sul capitolo di entrata "Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi" (cod. E.9.01.02.02.000).

d) Liquidazione di 200.000 sul capitolo di spesa riguardante "Contributi obbligatori per il personale" " (cod. U.1.01.02.01.001) ed emissione del relativo ordine di pagamento alle scadenze previste dalla legge.

e) Accertamento di 200.000 sul capitolo di entrata "Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi" (cod.

E.9.01.02.01.000) e di 100.000 sul capitolo di entrata "Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi" (cod. E.9.01.02.02.000) e contestuale riscossione delle entrate. Gli enti hanno la facoltà di effettuare accertamenti "automatici" anche con riferimento alle partite di giro.

f) Impegno di 200.000 sul capitolo di spesa "Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi" (cod. U.7.01.02.01.000) e di 100.000 sul capitolo di spesa

"Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi" (cod. U.7.01.02.02.000).

Gli enti hanno la facoltà di effettuare impegni "automatici" anche con riferimento alle partite di giro.

g) Emissione degli ordini di pagamento di 200.000 sul capitolo di spesa "Versamenti di ritenute erariali

su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi" (cod. U.7.01.02.01.000) e di 100.000 sul capitolo di spesa "Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi" (cod. U.7.01.02.02.000), alle scadenze previste dalla legge.

1) A seguito della liquidazione della spesa di cui alla lettera c), in contabilità economico-patrimoniale si registra:

25/1/2013

2.1.4.01.01.001	Stipendi al personale a	
	tempo indeterminato	1.000.000
2.4.5.4.01	Debiti verso il personale	
	dipendente	1.000.000

2) A seguito della liquidazione della spesa di cui alla lettera d) si registra:

25/1/2013

2.1.4.02.01.001	Contributi obbligatori per	
	il personale	200.000
2.4.5.4.02	Debiti verso istituti previdenziali	200.000

3) A seguito dell'emissione dei mandati di cui alla lettera c):

25/1/2013

2.4.5.4.01 Debiti verso il personale dipendente	1.000.000
1.3.4.1.01 Istituto tesoriere	1.000.000

4) A seguito dell'emissione dei mandati di cui alla lettera d) si registra:

14/2/2013

2.4.5.4.02 Debiti verso istituti previdenziali	200.000
1.3.4.1.01 Istituto tesoriere	200.000

5) A seguito dell'accertamento delle entrate di cui alla lettera e) e dell'impegno delle spese di cui alla lettera f) è effettuata la seguente registrazione:

25/1/2013

1.3.2.7.02 Crediti verso altri soggetti	300.000
2.4.5.4.02 Debiti verso istituti previdenziali	100.000
2.4.5.1.06 Ritenute erariali	200.000

6) Il credito derivante dall'accertamento di cui alla lettera e) viene immediatamente riscosso, come indicato alla lettera g) e registrato come segue:

25/1/2013

1.3.4.1.01 Istituto tesoriere	300.000
1.3.2.7.02 Crediti verso altri soggetti	300.000

Le scritture 5) e 6) possono essere riunite.

7) A seguito dell'emissione dei mandati di cui alla lettera g) si effettuano le seguenti registrazioni, alle scadenze previste dalla legge:

14/2/2013

```

-----
2.4.5.4.02 Debiti verso istituti previdenziali      100.000
1.3.4.1.01 Istituto tesoriere                        100.000
-----

```

```

-----
2.4.5.1.06 Ritenute erariali                        200.000
1.3.4.1.01 Istituto tesoriere                        200.000
-----

```

N.B. Rispetto alle scritture tipiche della contabilità economico-patrimoniale, l'integrazione con le scritture della contabilità finanziaria delle partite di giro rendono necessarie le scritture di cui al punto 3), 5) e 6) mentre le scritture tipiche della contabilità economico patrimoniale (non integrate alla contabilità finanziaria) avrebbero registrato direttamente:

```

-----
2.4.5.4.01 Debiti verso il personale dipendente    1.000.000
      1.3.4.1.01 Istituto tesoriere                700.000
      2.4.5.4.02 Debiti verso istituti previdenziali  100.000
      2.4.5.1.06 Ritenute erariali                 200.000
-----

```

Esempio 6) - Scritture riguardanti la riqualificazione e valorizzazione di un immobile di proprietà di più enti

La Regione X e un altro ente pubblico (Ente A) sono comproprietari (50% ciascuno - proprietà indivisa) di una porzione di un immobile di carattere artistico-culturale. La restante parte di tale immobile risulta di proprietà esclusiva di una terza amministrazione pubblica (Ente B).

I tre soggetti, a seguito di successivi accordi e convenzioni che vedono partecipi anche altri soggetti privati e pubblici, hanno concordato un piano di riqualificazione e valorizzazione dell'immobile e, al contempo, hanno costituito un Consorzio di gestione (Ente C) cui sono affidate le attività di gestione ordinaria dell'immobile (inclusa organizzazione di eventi a fini culturali) e di supervisione e coordinamento del progetto di riqualificazione.

Il progetto di riqualificazione riguarda esclusivamente la porzione dell'immobile in comproprietà tra la Regione X e l'ente pubblico A.

A seguito di specifico accordo tra la Regione e il Consorzio, i lavori per la riqualificazione dell'immobile sono affidati a una società controllata dalla Regione che agisce come stazione appaltante.

Il finanziamento dei lavori, per un totale di 25 milioni, è garantito dalle seguenti fonti:

- a) Fondi FAS → **10 milioni**
- b) Risorse proprie regionali → **2 milioni**
- c) Risorse erogate dall'ente pubblico A → **1 milione**
- d) Risorse erogate dal Consorzio (C) → **3 milioni**
- e) Risorse erogate dal concessionario cui sono affidati i lavori di riqualificazione a seguito di regolare gara → **9 milioni**

Come da accordi intercorsi, tutte le risorse ad eccezione di quelle indicate sub d) ed e), transitano dal bilancio della Regione che, al contempo, è l'unico soggetto che interagisce con la stazione appaltante. La Regione, quindi, potrà assumere impegni di spesa sino a un totale di 13.000.000, pari alle entrate accertate - risorse sub a), sub b) e sub c).

Come evidenziato, fanno eccezione le risorse erogate dal Consorzio che paga direttamente il soggetto concessionario dei lavori. Le risorse erogate da quest'ultimo, invece, sono rappresentate da una quota parte dei costi sostenuti che non è successivamente fatturata dalla stazione appaltante a Regione Lombardia. Le risorse sub d) ed e), quindi, non sono transitate dal bilancio regionale.

Le scritture riguardanti il pagamento delle fatture pari a 13.000.000 intestate alla Regione sono:

CONTABILITÀ FINANZIARIA

La spesa sostenuta dalla Regione incrementa il valore del bene di proprietà della Regione X e dell'ente A, e si configura come un contributo agli investimenti della Regione a favore dell'Ente A che, in contabilità finanziaria, nel rispetto del principio che prevede la registrazione di tutti i fatti gestionali anche se non comportano effetti di cassa, deve registrare l'entrata derivante dal contributo agli investimenti e la spesa per Investimenti fissi lordi - Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico.

- la Regione X.
- Impegna e paga 6.500.000 alla voce "Investimenti fissi lordi - Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico",
- Impegna e paga 6.500.000 alla voce "Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali".
- Provvede a dare tempestiva comunicazione all'ente A del pagamento effettuato, registrato come contributo a suo favore con imputazione all'esercizio X.
- l'ente A, a seguito della comunicazione della regione effettua la seguente regolazione contabile:
 - Accerta e incassa l'entrata di 6.500.000 come contributo agli investimenti da regione,
 - Impegna e paga 6.500.000 alla voce "Investimenti fissi lordi - Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico.

CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE

Scritture della Regione X:

1.2.2.02.10.99.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	6.500.000
2.3.2.01.02.999	Contributi agli investimenti	

a Amministrazioni locali	6.500.000
2.4.2 Debiti vs fornitori	13.000..000

Scritture ente A, correlate alla regolazione contabile effettuata a seguito della comunicazione della Regione X.

1.2.2.02.10.99.999 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	6.500.000
1.3.4.1.01 Istituto tesoriere	6.500.000

1.3.4.1.01 Istituto tesoriere	6.500.000
1.3.2.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	6.500.000

Per la regione il contributo agli investimenti è un costo di competenza dell'esercizio

Per l'ente B il ricavo da contributo agli investimenti non è destinato ad essere sospeso, in quanto i beni di valore culturale storico ed artistico non sono oggetto di ammortamento. Pertanto il ricavo è di competenza dell'esercizio. L'eventuale effetto positivo sul risultato di esercizio costituisce un incremento del patrimonio netto. Se il bene è demaniale, l'incremento è registrato nella voce "Netto demaniale".

Le scritture riguardanti il contributo erogato dall'ente A a favore della Regione X sono:

CONTABILITÀ FINANZIARIA

L'ente A impegna e paga 1.000.000 di contributo agli investimenti a favore della Regione La regione X
accerta e incassa 1.000.000 di contributo agli investimenti da B

CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE

Scritture ente A,

2.3.2.01.02.001 Contributi agli investimenti	
a Regione	1.000.000
2.4.3.04.01.02.001 Debiti per	
Contributi agli investimenti	
a Regioni e province autonome	1.000.000

2.4.3.04.01.02.001 Debiti per Contributi agli	
investimenti a Regioni e	
province autonome	1.000.000
1.3.4.1.01 Istituto tesoriere	1.000.000

Scritture della Regione X:

1.3.2.04.01.02.999 Crediti da Contributi agli	
investimenti da altre	
Amministrazioni Locali n.a.c.	1.000.000
1.3.2.01.02.999 Contributi	

agli investimenti da	
amministrazioni locali	1.000.000

Nel rispetto del punto 4.4 del presente principio, i ricavi derivanti dai contributi agli investimenti ricevuti dalla regione, in quanto correlati ai costi sostenuti dalla Regione per i contributi agli investimenti erogati a favore dell'ente A non devono essere sospesi.

Per la Regione i contributi agli investimenti sono ricavi di competenza dell'esercizio (correlati al costo di 3.500.000), non destinati ad essere sospesi in quanto il bene non è ammortizzato.

L'eventuale effetto positivo sul risultato di esercizio costituisce un incremento del patrimonio netto.

Le scritture riguardanti le fatture pagate dal Consorzio e dal Concessionario

La spesa sostenuta dal Consorzio e dal Concessionario incrementa il valore del bene di proprietà della Regione X e dell'ente A, e si configura come un contributo agli investimenti del Consorzio e dal Concessionario a favore della Regione X e dell'Ente A che, in contabilità finanziaria, nel rispetto del principio che prevede la registrazione di tutti i fatti gestionali anche se non comportano effetti di cassa, devono registrare l'entrata derivante dal contributo agli investimenti e la spesa per Investimenti fissi lordi - Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico.

CONTABILITÀ FINANZIARIA

A seguito della comunicazione del pagamento effettuato dal Consorzio di 3.000.000, sia la Regione X che l'ente A registrano in contabilità finanziaria la seguente regolazione contabile:

Accertano e incassano l'entrata di 1.500.000 come contributo agli investimenti dal consorzio

Impegnano e pagano 1.500.000 alla voce !Investimenti fissi lordi - Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico.

Analogamente, a seguito della comunicazione del completamento dei lavori a carico del concessionario di 9.000.000, sia la Regione che l'ente B registrano in contabilità finanziaria la seguente regolazione contabile:

Impegnano e pagano 4.500.000 alla voce !Investimenti fissi lordi - Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico.

Sia la Regione che l'ente B registrano in contabilità economico-patrimoniale la seguente operazione a seguito della registrazione della regolazione contabile in finanziaria riguardante il pagamento della spesa a carico del Consorzio:

1.500.000

artistico	4.500.000
1.3.4.1.01 Istituto tesoriere	4.500.000

1.3.4.1.01 Istituto tesoriere	4.500.000
1.3.2.01.0X.00X Contributi agli	
investimenti da imprese	4.500.000

In entrambi i caso il ricavo da contributo agli investimenti non è destinato ad essere sospeso, in quanto i beni di valore culturale storico ed artistico non sono oggetto di ammortamento. I ricavi sono pertanto di competenza dell'esercizio. L'eventuale effetto positivo sul risultato di esercizio costituisce un incremento del patrimonio netto.

A fronte dei lavori effettuati pari a 25.000.000, le registrazioni in contabilità finanziaria e in contabilità economico patrimoniale descritte hanno rilevato l'incremento delle immobilizzazioni di valore culturale storico ed artistico della Regione che da parte dell'ente A, di 12.500.000 ciascuno.

Esempio 7) - scritture riguardanti l'escussione di garanzie

L'ente (A) rilascia una fidejussione a favore del Comune (B) a garanzia di un mutuo di 5.000.000 verso una banca.

Nel corso del secondo esercizio successivo al rilascio della garanzia, la banca comunica che il comune (B) è insolvente e chiede ad (A) il pagamento della rata annuale del mutuo.

L'ente (A) è escusso dalla banca anche nei due esercizi successivi.

Nel terzo esercizio l'ente (A) registra il residuo debito nelle proprie scritture, in attuazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 17, della legge n. 350/2003.

Nel quarto esercizio l'ente (B) paga la rata del mutuo all'ente (A).

Nel quinto esercizio l'ente (B) è soppresso e liquidato. Nella fase di liquidazione l'ente (A) riscuote crediti per 1.000.000 e cancella gli altri crediti nei confronti di (B).

1) Al momento della concessione della garanzia, l'ente (A) non effettua alcuna contabilizzazione in

contabilità finanziaria.

In contabilità economico patrimoniale, registra la concessione della garanzia nel sistema dei rischi:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

2) Nel rispetto del principio della prudenza, nell'esercizio in cui rilascia la garanzia, l'ente (A) iscrive nel bilancio di previsione finanziario, tra i «Fondi di riserva e altri accantonamenti» delle spese correnti, uno stanziamento di importo pari alla rata di ammortamento annuale del mutuo (quota capitale e quota interessi) di importo pari a 520.000. In caso di escussione, tale accantonamento consente di destinare una quota del risultato di amministrazione a copertura della spesa sostenuta per il pagamento del debito garantito.

3) Anche in contabilità economico-patrimoniale, nell'ambito delle scritture di assestamento economico è necessario costituire un fondo rischio per un importo pari al medesimo fondo accantonato nel risultato di amministrazione finanziario. Pertanto, tra le scritture di assestamento economico, in chiusura dell'esercizio in cui è stata concessa la garanzia, l'ente (A) registra:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Anche nel secondo esercizio l'ente (A) iscrive nel proprio bilancio, tra i "Fondi di riserva e altri accantonamenti" delle spese correnti, uno stanziamento di importo pari alla rata di ammortamento annuale del mutuo (quota capitale e quota interessi) di importo pari a 520.000.

Nel corso di tale esercizio, quando è invitato a pagare, l'ente A, effettua le seguenti operazioni:

4) variazioni degli stanziamenti di primo esercizio del bilancio di previsione:

incremento di 520.000 dello stanziamento «Concessione crediti a Comuni a seguito di escussione di garanzie» (cod. U.3.03.11.02.003); incremento di 520.000 dello stanziamento «Riscossione crediti da Comuni a seguito di escussione di garanzie»;

gli enti che non hanno già stanziato in bilancio il fondo, devono iscrivere in bilancio uno stanziamento di

520.000 dello stanziamento «Fondo rischi da escussione comune B».

5) scritture in contabilità finanziaria:

impegna e paga 520.000 sullo stanziamento «Concessione crediti a Comuni a seguito di escussione di garanzie» (cod. U.3.03.11.02.003), con imputazione all'esercizio in corso;

accerta 520.000 sullo stanziamento «Riscossione crediti a Comuni a seguito di escussione di garanzie» con imputazione all'esercizio in corso.

6) Comunica al Comune (B) di avere un credito di 520.000 nei suoi confronti e lo invita ad estinguere tempestivamente tale debito. Il comune (B) effettua le registrazioni contabili necessarie a chiudere il debito nei confronti della banca ed a registrare il nuovo debito nei confronti di (A).

7) Scritture in contabilità economico patrimoniale:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

A seguito dell'escussione si registra la riduzione della garanzia per fideiussione.

Nell'ambito delle scritture di assestamento economico, è effettuato l'accantonamento al Fondo rischio escussione comune B di 520.000.

Nell'esercizio successivo, a seguito della seconda escussione l'ente (A) effettua le registrazioni indicati nei punti da 4) a 7), compreso l'accantonamento al Fondo rischio escussione comune B.

Nel terzo esercizio successivo l'ente (A), oltre alle registrazioni da 4) a 7) deve registrare nelle proprie scritture anche il residuo debito che, è da ritenere probabile, dovrà pagare:

8) Variazioni del bilancio di previsione per l'esercizio in corso e per gli esercizi successivi:

incremento di 3.000.000 dello stanziamento del primo esercizio del bilancio «Concessione crediti a Comuni a seguito di escussione di garanzie» (cod. U.3.03.11.02.003) -;

incremento di 3.000.000 dello stanziamento del primo esercizio del bilancio «Riscossione crediti da Comuni a seguito di escussione di garanzie»;

incremento di 2.480.000 dello stanziamento del primo esercizio del bilancio «Fondo rischio escussione comune B» (per un importo pari al totale dei crediti escussi al netto degli accantonamenti effettuati.

Si considera anche l'accantonamento di cui al punto 1);

incremento di 3.000.000 dello stanziamento del primo esercizio del bilancio «Accensione di prestiti»;
incremento degli stanziamenti degli esercizi successivi al primo del bilancio riguardanti la quota interessi (sulla base del piano di ammortamento del debito residuo);
incremento degli stanziamenti degli esercizi successivi al primo del bilancio riguardanti la quota capitali (sulla base del piano di ammortamento del debito residuo).

9) Scritture in contabilità finanziaria:

impegna 3.000.000 sullo stanziamento «Concessione crediti a Comuni a seguito di escussione di garanzie» (cod. U.3.03.11.02.003), con imputazione all'esercizio in corso ed effettua un pagamento a favore del proprio bilancio. Trattasi di una regolazione contabile, il mandato è versato all'entrata del bilancio dell'ente, tra le accensioni di prestiti;

accerta 3.000.000 sullo stanziamento «Accensione di prestiti», con imputazione all'esercizio in corso e incassa il mandato emesso al punto precedente (regolazione contabile);

accerta 3.000.000 sullo stanziamento «Riscossione crediti da Comuni a seguito di escussione di garanzie» con imputazione all'esercizio in corso;

impegna le spese relative alle rate di ammortamento del residuo prestiti, sulla base del piano di ammortamento del mutuo, distintamente per la quota interessi (20.000) e la quota capitale (500.000), con imputazione agli esercizi successivi.

In sede di rendiconto, nel conto del bilancio, risulteranno residui attivi complessivi per «Riscossione crediti da comuni a seguito di escussione di garanzie» (in c/competenza e in c/residui) per 4.560.000 e nel risultato di amministrazione risulterà un accantonamento pari a 4.560.000 per rischio crediti da escussione.

10) Comunica al Comune (B) di avere effettuato il pagamento della terza rata del mutuo garantito, pari a 520.000 e registrato il residuo debito di 3.000.000 nelle proprie scritture, e lo invita:

a registrare la chiusura del debito nei confronti della banca e il nuovo debito nei propri confronti;
di pagare tempestivamente i debiti direttamente nei propri confronti e non più alla banca.

11) Scritture in contabilità economico-patrimoniale:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Gli enti con sistemi contabili evoluti possono registrare direttamente:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Nell'ambito delle scritture di assestamento economico, l'accantonamento al Fondo rischio escussione comune B è incrementato di 3.000.000,

Nel quarto esercizio l'ente (A) paga la rata del mutuo a favore della banca e l'ente (B) paga il credito nei confronti di (A) per lo stesso importo

12) Scritture in contabilità finanziaria:

registrazione del pagamento della rata di ammortamento del mutuo, per un importo pari a 520.000 (500.000 come rimborso prestiti e 20.000 come interessi passivi) nei confronti della banca (l'impegno era stato già registrato al punto 9);

registrazione dell'incasso del credito nei confronti del comune (B) per 520.000 (il credito era stato accertato negli esercizi precedenti). A seguito del pagamento del comune (A) può essere adeguato il Fondo rischio escussione comune B, accantonato nel risultato di amministrazione, riducendolo di 520.000.

13) Scritture in contabilità economico patrimoniale:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Nell'ambito delle scritture di assestamento economico di chiusura di tale esercizio, si adegua il fondo rischio per escussioni, tenendo conto della riscossione del credito di 520.000.

Nel quinto esercizio l'ente (B), nell'ambito delle procedure di liquidazione dell'ente, paga il credito nei confronti di (A) per 1.000.000, l'ente (A) paga la rata del mutuo a favore della banca e cancella il credito residuo nei confronti dell'ente (B), che, nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria 5.5, deve essere registrato come trasferimento al comune B a seguito di escussione.

Le scritture riguardanti il pagamento del debito e la riscossione del credito verso il comune (B) sono quelle indicate ai punti 12) e 13).

14) Per registrare il trasferimento a favore del comune a seguito di escussione, in contabilità finanziaria il comune (A), effettua la seguente regolazione contabile:

prelevamento dal fondo rischi per escussione del credito verso B per 3.040.000;

impegna trasferimenti v/comuni a seguito di escussione per un importo di 3.040.000, ed emette un mandato di pari importo a favore del proprio bilancio, incassato come «Riscossione crediti per escussione»;

accerta e incassa il residuo attivo «Riscossione crediti per escussione» per 3.040.000.

15) In contabilità economico patrimoniale, si registra:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Nell'ambito delle scritture di assestamento economico si chiude il fondo per escussioni per 3.040.000 (in tal modo, si sterilizzano nel conto economico gli effetti negativi determinati dal trasferimento).

Esempio 8) - Scritture riguardanti un prestito ordinario della Cassa depositi e prestiti S.p.a.

In data 15 luglio 2022 un comune stipula un contratto di prestito ordinario con la Cassa depositi e prestiti per euro 1.000.000.

L'erogazione del prestito avviene in una o più soluzioni, a partire dalla data di perfezionamento del contratto, sulla base della richiesta dell'ente beneficiario dalla quale risultino analiticamente la natura e gli importi delle spese sostenute. Sulla quota del prestito non erogata la Cassa depositi e prestiti spa riconosce all'ente una somma, corrisposta con cadenza semestrale, calcolata sulla base dell'importo non erogato e di un tasso di interesse opportunamente disciplinato. Per le scritture in contabilità finanziaria si rinvia all'esempio n. 8 del principio applicato di cui all'allegato n. 4/2.

A seguito dell'accertamento dell'entrata derivante dal prestito, in contabilità economico patrimoniale non sono effettuate registrazioni.

In data 16 luglio 2022, correlate alla regolazione contabile costituita dall'impegno, liquidazione e mandato per costituzione di depositi bancari, versato in quietanza di entrata al bilancio dell'ente con

emissione della reversale di incasso del prestito ordinario della Cassa depositi e prestiti, si provvede alle seguenti registrazioni:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

(37)

Esempio 9) - Scritture riguardanti relative al fondo economale

-- Costituzione del fondo economale:

In Contabilità Finanziaria:

- si impegna sul capitolo codificato U.7.01.99.03.000 "Costituzione fondi economali e carte aziendali";
si accerta contestualmente l'entrata di pari importo sul capitolo codificato E.9.01.99.03.001 "Rimborso di fondi economali e carte aziendali"

La scrittura COEP sara:⁹

1.3.2.08.04 Crediti verso altri soggetti	
(Economo)	5.000
2.4.7.04.99 Altri debiti n.a.c. (Economo)	5.000

Contestualmente si provvede all'emissione del mandato di pagamento dell'anticipazione economale sul capitolo codificato U.7.01.99.03.000 "Costituzione fondi economali e carte aziendali".

2.4.7.04.99 Altri debiti n.a.c. (Economo)	5.000
1.3.4.01.01.01.001 Istituto tesoriere/cassiere	5.000

Rimane perciò aperto il credito corrispondente all'accertamento sul capitolo codificato E.9.01.99.03.001 "Rimborso di fondi economali e carte aziendali", che misura sempre l'entità dei fondi economali erogati e non rendicontati.

-- Registrazione reintegro fondi da parte dell'economo in corso di esercizio

A fronte degli stanziamenti di spesa gestiti dall'economo, l'ente prenota le relative spese.

Al momento della liquidazione del rendiconto economale, nell'ambito delle prenotazioni di cui sopra, si provvede ad impegnare e liquidare i relativi rimborsi all'economo.

a) si impegnano le spese che sono state pagate con la cassa economale con imputazione ai capitoli di bilancio riguardanti tali specifiche spese già prenotate, (ad esempio cancelleria). A fronte di tale impegno si emettono i relativi ordini di pagamento, versati in entrata del proprio bilancio, al capitolo di entrata di cui al punto n. 1 (capitolo codificato E.9.01.99.03.001) il cui accertamento risulta, ora, in toto o in parte, incassato.

b) Per la quota che deve essere reintegrata si impegna e si paga sul capitolo codificato U.7.01.99.03.000 "Costituzione fondi economali e carte aziendali" e si accerta un'entrata di pari importo sempre tra le partite di giro, come al precedente punto 1).

In COEP,

correlata all'operazione a) si registra:

1. In relazione alle spese registrate alla lettera a) si rilevano i relativi costi e pagamenti. Ad esempio:

2.1.1.01.02.005 Accessori per uffici e alloggi	4.500
2.4.7.04. Altri debiti n.a.c. (Economo)10	4.500

2. la chiusura del debito con l'emissione del mandato di pagamento in quietanza di entrata:

2.4.7.04. Altri debiti n.a.c. (Economo)		4.500
1.3.4.01.01.01.001 Istituto tesoriere/cassiere		4.500

3. Con il mandato in quietanza di entrata si chiude (per l'importo rimborsato) l'accertamento a suo tempo disposto in P.G., mediante l'emissione reversale di pari importo,

1.3.4.01.01.01.001 Istituto tesoriere/cassiere		4.500
1. 1.3.2.08.04 Crediti verso		
altri soggetti (Economo)		4.500

Per la lettera b)

Si procede di nuovo alle operazioni di cui alla apertura dell'anticipazione (v. punto 1) , per gli importi necessari.

-- Registrazione reintegro fondi da parte dell'economo al 31 dicembre

In COFI si incassano le disponibilità liquide giacenti presso la cassa dell'economo alla fine dell'esercizio, che devono essere riversate al bilancio.

Il capitolo di entrata è quello codificato E.9.01.99.03.000 "Rimborso di fondi economali e carte aziendali" ove sono aperti gli accertamenti che corrispondono alle anticipazioni economali erogate e non rendicontate;

In COEP si registra:

1.3.4.01.01.01.001	Istituto tesoriere/cassiere	500
1. 1.3.2.08.04	Crediti verso	
	altri soggetti (Economo)	500

Nel nuovo esercizio, in competenza, si ripeterà il processo di apertura della nuova anticipazione di cassa, per l'ammontare risultante dalla precedente chiusura.

Nella prassi degli Enti locali e delle Regioni in molti casi si procede, inizialmente, come indicato in precedenza al punto 1).

A differenza di quanto esposto in precedenza, al momento della liquidazione del rendiconto, non si movimentano le Partite di Giro, ma ci si limita a versare fisicamente all'Economo la somma rendicontata.

Il punto 2) viene così modificato:

1. si impegnano le spese che sono state pagate con la cassa economale con imputazione ai capitoli di bilancio riguardanti tali specifiche spese già prenotate, (ad esempio cancelleria). A fronte di tale impegno si emettono i relativi ordini di pagamento, versati direttamente all'Economo a rimborso del rendiconto.

In COEP,

correlata all'operazione a) si registra:

- In relazione alle spese registrate alla lettera a) si rilevano i relativi costi e pagamenti. Ad esempio:

2.1.1.01.02.005 Accessori per uffici e alloggi	4.500
2.4.7.04. Altri debiti n.a.c.	
(Economo) ¹¹	4.500

- la chiusura del debito con l'emissione del mandato di pagamento
direttamente versato all'Economo

2.4.7.04. Altri debiti n.a.c. (Economo)	4.500
1.3.4.01.01.01.001 Istituto tesoriere/cassiere	4.500

Si evita in tal modo il giro contabile che chiude e riapre l'anticipazione ad ogni rendiconto economale, riportando la situazione di debito dell'economo alla misura iniziale.

L'anticipazione rimane aperta nell'entità inizialmente attribuita.

A fine esercizio si procede come indicato al punto 3).

Si sottolinea come i dati di chiusura dell'anticipazione a fine esercizio costituiscono elemento fondamentale per la parificazione del "conto dell'agente contabile" da effettuarsi da parte del responsabile della gestione finanziaria dell'ente.

Esempio n. 10 contrazione debito bullet¹² con relativo derivato

bullet/amortizing e successiva estinzione anticipata dell'operazione.

Parte prima: contrazione di un debito bullet

Il 30 giugno 2010 l'ente X emette un BOR/BOC di € 1.000 a 10 anni,

scadenza 30 giugno 2020. Tasso di interesse 2% annuale a decorrere dall'anno in corso. Commissioni

finanziarie di collocamento 10.

In contabilità finanziaria si eseguono le seguenti registrazioni:

- 1) Si accerta e si incassa l'entrata di 1000 con imputazione all'esercizio 2010, di cui 10 deriva dalla regolazione contabile della commissione di collocamento alla voce del piano finanziario "Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica (E.6.01.02.01.001);
- 2) si impegna e si paga la commissione di collocamento di 10 con imputazione all'esercizio 2010. Il mandato è versato in quietanza di entrata al bilancio dell'ente, all'entrata di cui al punto 1), alla voce del piano finanziario Commissioni per servizi finanziario (U.1.03.02.17.001);
- 3) Si impegnano gli interessi di 20 per 10 anni, con imputazione a decorrere dall'esercizio 2011, fino all'esercizio 2020, alla voce del piano finanziario Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica (U.1.07.02.01.001);
- 4) Si impegna il debito di €1.000, con imputazione all'esercizio 2020 alla voce del piano finanziario Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica (U.4.01.02.01.001).

In contabilità economico patrimoniale si eseguono le seguenti registrazioni:

1.3.4 Disponibilità	a	2.4.1.01.03 Titoli a tasso fisso, 1.000
liquide		M/L termine, valuta domestica

2.1.2.01.15.001		2.4.7.03.03 Debiti verso creditori 10
Commissioni per servizi		diversi per servizi finanziari
finanziari		

2.4.7.03.03	Debiti verso	1.3.4 Disponibilità liquide	10
	creditori diversi		
	per servizi		
	finanziari		

In assenza di integrazione con la contabilità finanziaria, o con una integrazione particolarmente evoluta, la registrazione contabile sarebbe:

	Diversi	2.4.1.01.03 Titoli a tasso	1000
		a fisso, M/L termine,	
2.1.2.01.15.001	Commissioni per	valuta domestica	
	servizi		
	finanziari		10
1.3.4	Disponibilità		
	liquide		990

Parte seconda: contrazione del derivato bullet/amortizing

Il 30 giugno 2010 l'ente sottoscrive un contratto derivato "bullet/amortizing" di € 1.000, diretto a costituire l'ammortamento graduale del debito derivante dai BOR/BOC emessi. Il contratto prevede il versamento annuale di € 100 a favore dell'Istituto finanziario senza la maturazione di interessi attivi.

L'eventuale previsione di interessi attivi sul derivato (di importo pari agli interessi passivi sul BOR/BOC

che l'ente deve erogare annualmente) richiede la registrazione dei flussi finanziari relativi agli interessi, distintamente rispetto al bullet/amortizing, secondo quanto previsto dal principio applicato 3.23.

In contabilità finanziaria si eseguono le seguenti registrazioni:

- 1) Si accerta un'entrata derivante dal credito a favore dell'ente, previsto dal contratto derivato bullet/amortizing alla scadenza del derivato, tra le entrate da riduzione di attività finanziarie di 1.000, con imputazione all'esercizio 2020, alla voce del piano finanziario Entrate da derivati di ammortamento (E.5.04.08.01.000);
- 2) Si impegna la spesa di 100 per 10 esercizi, a decorrere dall'esercizio 2011 fino all'esercizio 2020, per registrare il debito previsto a carico dell'ente dal contratto derivato bullet/amortizing con imputazione alla voce del piano finanziario "Spese derivanti dalla sottoscrizione di un derivato di ammortamento (U.3.04.08.01.001);
- 3) Nel 2011 si paga 100 a valere dell'impegno assunto nel 2010 con imputazione all'esercizio 2011, alla voce del piano finanziario "Spese derivanti dalla sottoscrizione di un derivato di ammortamento (U.3.04.08.01.001);
- 4) Nel 2012 si paga 100 a valere dell'impegno assunto nel 2010 con imputazione all'esercizio 2012, alla voce del piano finanziario "Spese derivanti dalla sottoscrizione di un derivato di ammortamento (U.3.04.08.01.001).
- 5) e così via negli esercizi successivi, fino all'esercizio 2020.

In contabilità economico patrimoniale si eseguono le seguenti registrazioni:

-----		-----	
1.2.3.02.04.06.001	Derivati da	2.4.7.04.16.01.001	Flussi
	ammortamento		1000
			periodici da erogare per
			derivati da ammortamento
		a	
-----		-----	

Al 31 dicembre 2010, nel patrimonio dell'ente risulta registrato un credito per derivati da ammortamento pari a € 1.000 e un debito per flussi periodici da versare per l'ammortamento dell'operazione pari a € 1.000. Nello stato patrimoniale è rappresentato il saldo tra tali valori, pari a 0.

Nel 2011, si registra:

2.4.7.04.16.01.001	Flussi	a	1.3.4	Disponibilità	100
	periodici da			liquide	
	erogare per				
	derivati da				
	ammortamento				

Al 31 dicembre 2011, nel patrimonio dell'ente risulta registrato un credito da derivati pari a 1000 e un debito da derivati pari a 900.

Nello stato patrimoniale è rappresentato il saldo tra tali valori, pari a 100.

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2011

A) CREDITI PER FONDO DI DOTAZIONE		A) PATRIMONIO NETTO
B) IMMOBILIZZAZIONI		B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
Immobilizzazioni immateriali		
Immobilizzazioni materiali		C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Immobilizzazioni Finanziarie (1)		

Nel 2012 si registra:

Al 31 dicembre 2012, nel patrimonio dell'ente risulta registrato un credito da derivati pari a 1000 e un debito da derivati pari a 800. Nello stato patrimoniale è rappresentato il saldo tra tali valori, pari a 200.

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2012

A) CREDITI PER FONDO DI DOTAZIONE		A) PATRIMONIO NETTO
B) IMMOBILIZZAZIONI		B) FONDI PER RISCHI ED
		ONERI
Immobilizzazioni immateriali		
Immobilizzazioni materiali		C) TRATTAMENTO DI FINE
		RAPPORTO
Immobilizzazioni Finanziarie (1)	100	
(comprende "Derivati da ammortamento)		
	200)	
		D) DEBITI
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
Rimanenze		
Crediti		BOR/BOC 1000
Attività finanziarie che non		E) RATEI E RISCONTI E
costituiscono immobilizzi		CONTRIBUTI AGLI
		INVESTIMENTI
Disponibilità liquide		
D) RATEI E RISCONTI		
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)		TOTALE DEL PASSIVO
		(A+B+C+D+E)

Parte terza: Estinzione anticipata del debito

Il 30 settembre 2014 l'ente riacquista i titoli sul mercato per 900 (valore nominale € 1.000).

In contabilità finanziaria si eseguono le seguenti registrazioni:

1) Il 30 giugno si pagano gli interessi di 20, registrati nel 2010 con imputazione all'esercizio 2014, alla voce del piano finanziario Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica (U.1.07.02.01.001);

2) Si impegna e si paga 900 per l'acquisto di propri titoli, con imputazione alla voce del piano finanziario

Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da Amministrazioni Locali (U.3.01.04.02.001);

3) Si impegna e si paga la commissione di collocamento di 10 con imputazione all'esercizio 2010, alla voce del piano dei conti finanziario Commissioni per servizi finanziari (U.1.03.02.17.001);

4) Si estingue il debito reimputato all'esercizio 2014, a valere con i proventi dei titoli riacquistati:

a. Si cancella l'impegno per rimborso prestiti di € 1.000 imputato

all'esercizio 2020 e lo si reimpegna all'esercizio 2014, sempre come rimborso di prestiti e per un importo pari a € 1.000;

b. Si accerta un'entrata per alienazione dei propri titoli per 900;

c. Si accerta un'entrata per proventi derivanti dall'estinzione anticipata del debito di 100

(E.3.04.99.01.001);

d. Si emette un mandato di pagamento per € 1.000 per il rimborso

prestiti di cui all'impegno di cui alla lettera a) imputato all'esercizio 2014, versato in quietanza di entrata al bilancio dell'ente, alle voci di cui alle lettere b) e c);

e. Si cancellano definitivamente gli interessi di 20 imputati agli esercizi 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, in quanto il debito è stato pagato.

In contabilità economico patrimoniale si eseguono le seguenti registrazioni:

Interessi
passivi su
titoli
obbliga-
zionari a
medio-lungo
termine a
tasso fisso
- valuta

	domestica				
	Pagati inte-				
	ressi			Disponi-	
3.1.1.	annuali sul			bilità	
01.03.001	BOR	a	1.3.4	liquide	20

	titoli				
	obbliga-				
	zionari a				
	medio-lungo				
	emessi da				
	Ammini-				
	strazioni				
	Locali				
	Acquistati			Disponi-	
1.2.3.03.	propri			bilità	
02.01.002	BOR/BOC	a	1.3.4	liquide	900

	Commis-				
	sioni per				
	servizi				
	finanziari				
	Commis-			Debiti verso	
	sioni per			creditori	
	acquisto			diversi per	
2.1.2.	propri			servizi finan-	

01.15.001	BOR/BOC	a	2.4.7.03.03	ziari	10

	Debiti verso				
	creditori				
	diversi per				
	servizi				
	finanziari				
	Pagamento				
	Commis-				
	sioni				
	acquisto			Disponi-	
	propri			bilità	
2.4.7.03.03	BOR/BOC	a	1.3.4	liquide	10

	Titoli a				
	tasso fisso,				
	M/L termine,				
	valuta dome-				
	stica				
	Estinzione				
	propri				
	BOR/BOC e				
	cancel-				
	lazione del				
2.4.1.01.03	debito	a		Diversi	1000
				Titoli	

		obbliga-	
		zionari a	
		medio-lungo	
		emessi da	
		Ammini-	
	1.2.3.03.	strazioni	
a	02.01.002	Locali	900
		Proventi	
		derivanti	
		dall'estin-	
		zione anti-	
	3.2.3.	cipata di un	
a	15.01.001	prestito	100

Parte quarta: Chiusura anticipata del derivato

Il 30 settembre 2014, in corrispondenza all'estinzione anticipata del prestito obbligazionario, l'ente provvede alla chiusura anticipata del derivato. A tal fine sottoscrive un contratto che prevede, a favore dell'ente un'erogazione di 100.

In contabilità finanziaria si eseguono le seguenti registrazioni:

- 1) Il 30 giugno 2014 si paga 100 a valere dell'impegno assunto nel 2010 con imputazione all'esercizio 2014, alla voce Spese derivanti dalla sottoscrizione di un derivato di ammortamento (U.3.04.08.01.001);
- 2) Il 30 settembre 2014, a seguito del contratto che dispone la chiusura del derivato, l'ente cancella definitivamente l'accertamento di € 1.000 imputato all'esercizio 2020 (E.5.04.08.01.000) e gli impegni di 100 imputati agli esercizi dal 2015 al 2020 (U.3.04.08.01.001);
- 3) Il 30 settembre 2014, a seguito del contratto che dispone la chiusura del derivato, l'ente accerta e

incassa un'entrata di 100 derivante dal contratto di estinzione anticipata del derivato bullet/amortizing, con imputazione alla voce Entrate derivanti dalla chiusura anticipata di un derivato di ammortamento (E.5.04.08.01.002);

In contabilità economico patrimoniale si eseguono le seguenti registrazioni:

	Flussi				
	periodici da				
	erogare per			Disponi-	
2.4.7.04.	derivati da			bilità	
16.01.001	ammortamento	a	1.3.4	liquide	100

30/09/2014

			1.2.3.02.	Derivati di	
	Diversi	a	04.06.001	ammortamento	1000

	Flussi periodici				
	da erogare per				
2.4.7.04.	derivati da				
16.01.001	ammortamento				600

Importi per
chiusura
anticipata di

3.1.1.99.	operazioni in			
04.002	essere			300
	Entrate			
	derivanti			
	dall'e-			
	stinzione			
	anticipata di			
1.2.3.02.	derivati da			
04.06.002	ammortamento			100

			Entrate	
			derivanti	
			dall'e-	
			stinzione	
	Disponibilità	1.2.3.02.	anticipata del	
1.3.4	liquide	a 04.06.002	derivato	100

L'onere dell'operazione derivante dalla chiusura anticipata del derivato, pari a 300, è ripartito sull'esercizio in corso e su quelli costituenti l'originaria vita residua del derivato Al 31/12/2014 con apposita scrittura di rettifica attraverso l'utilizzo dei risconti attivi i 6/7 degli oneri straordinari pluriennali sarebbero rinviati agli esercizi futuri rettificando pertanto i costi di pertinenza dell'esercizio 2014.

1.4.2.01.01.01.001	Risconti	a	3.1.1.99.04.002	Importi 257,15

attivi per chiusura anticipata
di operazioni in essere

Al 31/12 di ciascuno degli esercizi successivi (2015-2020) viene contabilizzata fra i costi una quota di detti oneri pluriennali pari a 42,85 con progressivo assorbimento del risconto attivo.

Esempio n. 11 Acquisto di beni nell'ambito di attività istituzionale (non commerciale).

Ipotesi n. 1 - pagamento contestuale della fattura e dell'IVA

a. la spesa concernente l'acquisizione di beni di Carta, cancelleria e stampati è impegnata per l'importo comprensivo di IVA.

A seguito della ricezione della fattura e della liquidazione della spesa si provvede alla seguente registrazione;

2.1.1.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	1.220.000
2.4.2.01.01.01.001	Debiti verso fornitori	1.000.000
2.4.5.06.04.01.001	Debito per scissione IVA pagato contestualmente alla fattura	220.000

b. sono emessi due distinti ordini di pagamento a valere dell'impegno assunto, nei confronti del fornitore per la spesa al netto di IVA e all'erario per l'IVA;

2.4.2.01.01.01.001	Debiti verso fornitori	1.000.000

2.4.5.05.04.01.001	Debito da scissione IVA pagata	
	contestualmente alla fattura	220.000
1.3.4.1.01	Istituto tesoriere	1.220.000

Ipotesi n. 2 - pagamento mensile dell'IVA

a. La spesa concernente l'acquisizione di beni di Carta, cancelleria e stampati è impegnata per l'importo complessivo di IVA.

A seguito della ricezione della fattura e della liquidazione della spesa si provvede alla seguente registrazione:

2.1.1.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	1.220.000
2.4.2.01.01.01.001	Debiti	
	verso fornitori	1.220.000

b. si accerta un'entrata pari all'importo IVA tra le partite di giro, al capitolo codificato Ritenuta per scissione contabile IVA (split paymet) E. 9.01.01.02.001 ;

c. si impegna una spesa di pari importo, contestuale all'accertamento di cui alla lettera b, sempre tra le partite di giro, al capitolo Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)U.

7.01.01.02.001

1.3.2.7.02	Crediti verso altri soggetti	220.000
2.4.5.05.04.01.002	Debito	

per scissione IVA da pagare

mensilmente220.000

d. si emette un mandato a favore del fornitore per l'importo fatturato al lordo dell'IVA a valere dell'impegno di spesa riguardante la spesa per acquisto di beni o servizi, con contestuale ritenuta per l'importo IVA ;

2.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori1.220.000

1.3.4.1.01 Istituto

tesoriere1.220.000

e. a fronte della ritenuta IVA indicata alla lettera d. si emette una reversale di entrata di pari importo a valere dell'accertamento di cui alla lettera b.;

1.3.4.1.01Istituto tesoriere220.000

1.3.2.7.02 Crediti verso

altri soggetti220.000

f. alle scadenze per il versamento dell'IVA l'ente emette un ordine di pagamento a favore dell'Erario, per un importo pari al complessivo debito IVA, a valere degli impegni di cui al punto c).

2.4.5.05.04.01.002 Debito per scissione

IVA da pagare mensilmente	220.000
1.3.4.1.01 Istituto tesoriere	220.000

N.B. L'integrazione con le scritture della contabilità finanziaria delle partite di giro rendono necessarie scritture di contabilità economico patrimoniale non necessarie se la contabilità economico patrimoniale fosse autonoma rispetto alla contabilità finanziaria.

Se il sistema informativo dell'ente consente forme di integrazione più evolute, che evitano di registrare in contabilità economico patrimoniale le regolazioni contabili della contabilità finanziaria, è possibile discostarsi dall'esempio sopra riportato, nel rispetto della corretta registrazione degli effetti economico-patrimoniali delle operazioni.

Esempio n. 12 Reverse charge

L'ente acquista carta, cancelleria e stampati per € 1.000.000+IVA nell'ambito di attività commerciali soggette al meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge). Se la contabilità economico-patrimoniale fosse del tutto autonoma dalla contabilità finanziaria, la scrittura contabile sarebbe:

2.1.1.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	1.000.000
1.3.2.01.01.03.002	Iva a credito	220.000
2.4.2.01.01.01.001	Debiti	
	verso fornitori	1.000.000
2.4.5.06.01.01.001	IVA a debito	220.000

L'integrazione tra la contabilità economico patrimoniale e la contabilità finanziaria comporta la necessità di effettuare le seguenti registrazioni in contabilità economico patrimoniale correlate a quelle previste per il reverse charge in contabilità finanziaria.

Se il sistema informativo dell'ente consente forme di integrazione più evolute, che evitano di registrare in contabilità economico patrimoniale le regolazioni contabili della contabilità finanziaria, è possibile discostarsi dall'esempio di seguito riportato, nel rispetto della corretta registrazione degli effetti economico-patrimoniali delle operazioni.

1) in contabilità finanziaria la spesa concernente l'acquisizione di beni di Carta, cancelleria e stampati è impegnata per l'importo comprensivo di IVA. A seguito della ricezione della fattura e della liquidazione della spesa, in contabilità economico patrimoniale si provvede alla seguente registrazione, nel rispetto di quanto previsto al principio applicato 4.12: "Per le operazioni soggette a IVA, le procedure informatiche dell'ente consentono, in automatico, di separare l'IVA dall'importo della spesa contabilizzata nella contabilità finanziaria al lordo di IVA e di rilevare nella contabilità economico patrimoniale, distintamente, l'importo dell'IVA a credito e quello del costo per l'acquisto di materie prime e beni di consumo";

2.1.1.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	1.000.000
1.3.2.01.01.03.002	Iva a credito	220.000
2.4.2.01.01.01.001	Debiti verso	
	fornitori	1.220.000

2) tra le entrate correnti si accerta un entrata di importo pari all'IVA derivante dall'operazione di inversione contabile, al capitolo codificato E.3.05.99.03.001 tra le entrate correnti si accerta un entrata di importo pari all'IVA derivante dall'operazione di inversione contabile, al capitolo codificato E.3.05.99.03.001 Entrate per sterilizzazione inversione contabile IVA (reverse charge). In contabilità economico patrimoniale si procede alla seguente registrazione, nel rispetto di quanto previsto nel

principio applicato 4.12: "Ai fini dell'applicazione della disciplina riguardante l'inversione contabile dell'IVA (reverse charge), le procedure informatiche dell'ente consentono, in automatico, di determinare il debito nei confronti del fornitore al netto dell'IVA e di registrare l'IVA a debito di importo pari all'IVA a credito, secondo le modalità indicate nell'esempio n. 12";

3) (reverse charge). In contabilità economico patrimoniale si procede alla seguente registrazione, nel rispetto di quanto previsto nel principio applicato 4.12: "Ai fini dell'applicazione della disciplina riguardante l'inversione contabile dell'IVA (reverse charge), le procedure informatiche dell'ente consentono, in automatico, di determinare il debito nei confronti del fornitore al netto dell'IVA e di registrare l'IVA a debito di importo pari all'IVA a credito, secondo le modalità indicate nell'esempio n. 12"

1.3.2.08.04.12.001	Crediti derivante dall'inversione	
	contabile IVA (reverse charge)	220.000
2.4.5.06.01.01.001	IVA a debito	220.000

4) emette un ordine di pagamento a favore del fornitore per l'importo fatturato al lordo dell'IVA a valere dell'impegno di spesa assunto per l'importo comprensivo di IVA di cui al punto 1). Emette un ordine di pagamento pari all'importo IVA a valere della quota residua dell'impegno di spesa di cui alla punto 1). L'ordine di pagamento è versato in quietanza di entrata del proprio bilancio, ed è contestuale all'emissione di una reversale in entrata di pari importo a valere dell'accertamento di cui al punto 2);

2.4.2.01.01.01.001	Debiti verso fornitori	1.220.000
1.3.4.1.01	Istituto tesoriere	1.220.000

1.3.4.1.01	Istituto tesoriere	220.000
1.3.2.08.04.12.001	Crediti derivante dall'inversione contabile IVA (reverse charge)	220.000

5) alle scadenze per la liquidazione dell'IVA, sulla base delle scritture della contabilità economico patrimoniale e delle scritture richieste dalle norme fiscali, l'ente determina la propria posizione IVA e, se risulta un debito IVA, impegna la relativa spesa alla voce codificata U.1.10.03.01.000 "Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali". Nella contabilità economico patrimoniale si registra:

2.4.5.06.01.01.001	IVA a debito	XXX.000
1.3.2.01.01.03.002	IVA a credito	XXX.000
2.4.5.06.03	Erario c/IVA	XXX.000
2.4.5.06.03	Erario c/IVA	XXX.000
1.3.4.1.01	Istituto tesoriere	XXX.000

Esempio n. 13 - scritture riguardanti le partecipazioni in enti strumentali senza titoli partecipativi

Nell'esercizio 2017 entra in vigore il principio contabile per il quale «Le partecipazioni e i conferimenti al fondo di dotazione di enti che non hanno valore di liquidazione, in quanto il loro statuto prevede che, in caso di scioglimento, il fondo di dotazione sia destinato a soggetti non controllati o partecipati dalla

controllante/partecipante, sono rappresentate tra le immobilizzazioni finanziarie dell'attivo patrimoniale e, come contropartita, per evitare sopravvalutazioni del patrimonio, una quota del patrimonio netto è vincolata come riserva non disponibile. In caso di liquidazione dell'ente controllato o partecipato, per lo stesso importo si riducono le partecipazioni tra le immobilizzazioni patrimoniali e la quota non disponibile del patrimonio netto dell'ente».

Come prima applicazione del principio,

1) gli enti che avevano registrato nel proprio attivo patrimoniale le partecipazioni, senza darne evidenza nel patrimonio netto, effettuano la seguente registrazione al fine imporre il vincolo per la riserva di patrimonio netto

N.B. In sede di prima applicazione del principio che ha istituito le riserve indisponibili non erano ancora state previste le "riserve negative per beni indisponibili» nei casi di incapienza delle riserve disponibili

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

(34)

Esempio 14) Prima iscrizione nel patrimonio netto delle riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali

In applicazione del principio della contabilità economico patrimoniale n. 6.3, a decorrere dal rendiconto 2017, tra le riserve del patrimonio netto sono comprese le riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali.

Come risulta dall'esempio che segue, nel quale per evidenziare le differenze imputabili all'applicazione del principio contabile entrato in vigore nel 2017, si ipotizza l'invarianza dell'attivo e del passivo patrimoniale nel 2016 e nel 2017, l'adozione del principio contabile comporta una riclassificazione delle componenti del patrimonio netto, al fine di evidenziarne la quota costituita da beni indisponibili, non utilizzabile per far fronte alle passività dell'ente.

È importante sottolineare che, a parità dei valori iscritti nell'attivo e nel passivo, il principio non determina una variazione del valore del patrimonio netto.

L'importo da accantonare in tali riserve indisponibili è pari al valore dei beni demaniali, dei beni del patrimonio indisponibile e dei beni culturali iscritto nell'attivo patrimoniale (al netto dell'ammortamento, nei casi in cui è previsto). Nell'esempio si ipotizza che l'ente non abbia beni patrimoniali indisponibili, e nel rendiconto 2017 costituisce riserve indisponibili per euro 2.700.000 a fronte di beni demaniali di pari importo.

Nel rendiconto 2016, l'importo di euro 2.700.000 aveva concorso alla determinazione del fondo di dotazione, di importo pari a euro 1.875.000 (inferiore alle riserve indisponibili costituite nel 2017). Pertanto, nel rendiconto 2017 il fondo di dotazione rideterminato al netto delle riserve presenta un valore negativo, pari a euro 825.000.

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Le scritture contabili:

Come prima applicazione del principio,

1) gli enti che hanno adeguate riserve libere nel patrimonio netto effettuano la seguente registrazione al fine di imporre il vincolo per la riserva indisponibile di patrimonio netto

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

2) l'ente dell'esempio, che non ha costituito riserve libere, effettua la seguente registrazione al fine di imporre il vincolo per la riserva indisponibile di patrimonio netto, a valere del Fondo di dotazione:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

N.B. In sede di prima applicazione del principio che ha istituito le riserve indisponibili non erano ancora state previste le «riserve negative per beni indisponibili» nei casi di incapacienza delle riserve disponibili. Nel corso della gestione,

3) in caso di spese per manutenzione straordinaria su un bene demaniale che ne incrementano il valore:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Se al termine di un intervento pluriennale di manutenzione straordinaria su un bene demaniale le riserve disponibili non sono capienti per consentire l'incremento delle riserve indisponibili, si procede alla seguente registrazione:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Alla fine dell'esercizio, nell'ambito delle scritture di assestamento si riduce la riserva indisponibile per l'ammontare della quota di ammortamento annuale effettuato a valere del bene demaniale

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

La riduzione delle riserve indisponibili derivante dall'ammortamento deve essere prioritariamente destinata alla riduzione, in valore assoluto delle riserve negative indisponibili e, successivamente, della voce Risultati economici di esercizi precedenti se negativa, attraverso le seguenti scritture:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

4) Con riferimento all'acquisizione di beni indisponibili a seguito di conferimento al patrimonio netto dell'ente e di donazione si rinvia gli esempi n. 16 e n. 17 riguardanti i beni indisponibili.

Esempio n. 15 - scritture riguardanti debiti finanziari a carico di altre amministrazioni, registrate nel

rispetto dell'art. 1, commi 75 e 76, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, e del paragrafo n. 3.20 del principio applicato contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al presente decreto.

Esempio 15.1: Nell'esercizio 2020 la regione X contrae un mutuo di 100 a totale carico dello Stato. In attuazione dell'art. 1, comma 75 della legge 30 dicembre 2004 n. 311, lo Stato provvede direttamente al pagamento delle rate di ammortamento del prestito all'Istituto finanziatore.

Nelle scritture della contabilità finanziaria la regione accerta un'entrata di 100 alla voce

E.4.02.01.01.001 «Contributi agli investimenti da Ministeri».

Nelle scritture economico-patrimoniali la regione registra:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Alla fine dell'esercizio, nell'ambito delle scritture di assestamento, nel rispetto del principio della competenza e della correlazione ricavi/costi, è necessario "sospendere" il ricavo, attraverso la seguente registrazione:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Nelle scritture contabili della regione, le suddette registrazioni non determinano alcuna movimentazione della voce «Debiti da finanziamento», in quanto, ai sensi dell'art. 1, comma 76, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, il debito derivante dal mutuo è iscritto nel bilancio dell'amministrazione pubblica che si è assunta l'obbligo di corrispondere le rate di ammortamento all'istituto finanziatore (in questo esempio lo Stato). Nel rendiconto della regione la voce «Debiti da finanziamento» dello Stato patrimoniale non comprende il debito di 100.

Esempio 15.2: Nell'esercizio 2020 il comune X contrae un mutuo di 100. Il rimborso del 50% della quota capitale è a carico della regione. Il contratto di finanziamento prevede che le rate di ammortamento del finanziamento sono interamente pagate dal comune (conseguentemente, la regione verserà annualmente al comune il 50% della quota capitale).

Scritture del comune

Nelle scritture della contabilità finanziaria il comune:

accerta un'entrata di 100 alla voce E.6.03.01.04.999 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre imprese (in CEP non sono effettuate registrazioni contabili);

a seguito dell'effettiva erogazione del prestito, nel rispetto del paragrafo 5.6 del principio applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al decreto legislativo 118/2011), impegna la spesa riguardante il rimborso prestiti, imputandola agli esercizi in cui viene a scadenza la obbligazione giuridica passiva corrispondente alla rata di ammortamento annuale, sulla base del piano di ammortamento complessivo, comprensivo della quota a carico della Regione che deve essere versata dal Comune (U.4.03.01.04.999 «Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese» e U.1.07.05.04.999 «Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine»). Per gli esercizi non gestiti il Comune predispone l'impegno automatico;

accerta, alla voce E.4.02.06.02.001 «Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da regioni», le entrate derivanti dai contributi che la regione si è impegnata a trasferire annualmente al comune per partecipare all'ammortamento del debito. Tale entrata è pari al 50% della quota capitale della rata di ammortamento ed è imputata ai vari esercizi finanziari secondo il piano di restituzione del finanziamento. Con riferimento a tale voce il glossario SIOPE prevede che trattasi di «Contributi agli investimenti ricevuti dalla regione quale assunzione, da parte di quest'ultimi, dei debiti contratti dall'amministrazione ricevente per la realizzazione di un nuovo investimento».

Nelle scritture economico-patrimoniali il comune registra:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Ai sensi dell'art. 1, comma 76, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nel rendiconto del comune è iscritto il debito per il quale deve provvedere direttamente al pagamento. Pertanto, nella voce «Debiti da finanziamento» dello Stato patrimoniale è iscritto il debito di 100.

In occasione del pagamento della rata di ammortamento del finanziamento, in contabilità finanziaria gli impegni riguardanti la quota capitale e la quota interessi risultano già registrati a seguito della

sottoscrizione del contratto di mutuo (comprensivi anche della quota a carico della Regione), e il comune procede alla liquidazione della spesa a valere degli impegni imputati all'esercizio in corso e trasmette alla banca i relativi ordini di pagamento.

Nelle scritture economico-patrimoniali, a seguito della liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa riguardante gli interessi e la quota capitale, in ciascun esercizio il comune registra:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

In ciascun esercizio, in corrispondenza all'accertamento dell'entrata derivante dal contributo al finanziamento destinato al rimborso del prestito, nelle scritture economico patrimoniali è registrata la seguente operazione:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

In occasione del versamento da parte della regione del 50% della quota capitale, il comune registra:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Scritture della regione

Nelle scritture della contabilità finanziaria la regione:

impegna le spese riguardanti i contributi che si è impegnata a trasferire annualmente al Comune per partecipare all'ammortamento del debito. Il contributo erogato dalla regione è pari al 50% della quota capitale della rata di ammortamento ed è imputato ai vari esercizi secondo il piano di restituzione del finanziamento del comune. La spesa è imputata alla voce U.2.03.01.02.003 «Contributi agli investimenti a comuni».

In ciascun esercizio, in corrispondenza all'impegno della spesa relativo al Contributo agli investimenti a

favore del comune, nelle scritture economico patrimoniali è registrata la seguente operazione:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

In occasione del pagamento al comune del 50% della quota capitale, la regione registra:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Esempio 15.3: Nell'esercizio 2020 il comune X contrae un mutuo di 100. Il 50% della quota capitale è a carico della regione che provvede a pagare direttamente all'Istituto finanziatore, mentre la restante quota è versata dal comune.

Scritture del comune

Nelle scritture della contabilità finanziaria il comune:

accerta un'entrata di 50 alla voce E.4.02.01.02.001 «Contributi agli investimenti da regioni e Province autonome»;

accerta un'entrata di 50 alla voce E.6.03.01.04.999 «Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre imprese»;

a seguito dell'effettiva erogazione del prestito, nel rispetto del paragrafo 5.6 del principio applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011), impegna la spesa riguardante il rimborso prestiti, imputandola agli esercizi in cui viene a scadenza la obbligazione giuridica passiva corrispondente alla rata di ammortamento annuale, sulla base del piano di ammortamento a proprio carico, non comprensivo della quota a carico della Regione (U.4.03.01.04.999 «Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese» e U.1.07.05.04.999 «Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine»). Per gli esercizi non gestiti predispone l'impegno automatico.

Nelle scritture economico-patrimoniali il comune registra:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Alla fine dell'esercizio, nell'ambito delle scritture di assestamento, nel rispetto del principio della competenza e della correlazione ricavi/costi, è necessario «sospendere» il ricavo derivante dal Contributo all'investimento, attraverso la seguente registrazione:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Ai sensi dell'art. 1, comma 76, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nel rendiconto del comune è iscritto solo il debito per il quale deve provvedere direttamente al pagamento. Pertanto, nella voce «Debiti da finanziamento» dello Stato patrimoniale è iscritto il debito di 50.

In occasione del pagamento della rata di ammortamento del finanziamento, in contabilità finanziaria gli impegni riguardanti la quota capitale e la quota interessi risultano già registrati a seguito della sottoscrizione del contratto di mutuo (non comprensivi della quota a carico della regione), e il comune procede alla liquidazione della spesa a valere degli impegni imputati all'esercizio in corso e trasmette alla banca i relativi ordini di pagamento.

Nelle scritture economico-patrimoniali, a seguito della liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa riguardante gli interessi e la quota capitale la regione registra:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Scritture della regione

Considerato che ha assunto l'impegno di pagare il 50% delle quote capitale direttamente alla Banca, in applicazione dell'art. 1, comma 76, della legge n. 311/2004, la regione deve iscrivere nelle proprie scritture contabili il debito di 50 e, attraverso una regolazione contabile, il trasferimento di risorse di 50 a favore del comune.

Nelle scritture della contabilità finanziaria la regione:

- a) accerta un'entrata di 50 alla voce E.6.03.01.04.999 «Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre imprese»;
- b) impegna la spesa di 50 alla voce U.2.03.01.02.003 «Contributi agli investimenti a comuni»;
- c) registra la regolarizzazione contabile tra le operazioni a) e b), emettendo un mandato di pagamento di 50 a valere della spesa di cui alla lettera b), versato in entrata del proprio bilancio, ed emette la reversale a valere dell'entrata di cui alla lettera a);
- d) a seguito della registrazione c) concernente l'incasso del prestito, nel rispetto del paragrafo 5.6 del principio applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011), impegna la spesa riguardante il rimborso prestiti, imputandola agli esercizi in cui viene a scadenza la obbligazione giuridica passiva corrispondente alla propria quota della rata di ammortamento annuale, sulla base del piano di ammortamento complessivo, imputata alle voci U.4.03.01.04.999 «Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese» e U.1.07.05.04.999 «Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine». Per gli esercizi non gestiti la regione predispone l'impegno automatico.

Nelle scritture economico-patrimoniali la regione registra:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Ai sensi dell'art. 1, comma 76, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nel rendiconto della regione è iscritto il debito per il quale deve provvedere al pagamento. Pertanto, nella voce «Debiti da finanziamento» dello Stato patrimoniale è iscritto il debito di 50.

Esempio 16) Prima iscrizione nel patrimonio netto delle voci «risultati economici di esercizi precedenti» e «riserve negative per beni indisponibili» e verifica «riserve da permessi da costruire

In applicazione del principio della contabilità economico patrimoniale n. 6.3, a decorrere dal rendiconto 2021, nella lettera A) Patrimonio netto possono assumere valore negativo solo le seguenti voci:

III Risultato economico dell'esercizio;

IV Risultati economici di esercizi precedenti;

V Riserve negative per beni indisponibili.

Il paragrafo 6.3 prevede inoltre che in occasione dell'elaborazione del rendiconto 2021 è verificata la corretta registrazione delle «riserve da permessi di costruire», che non comprendono i permessi di costruire che hanno finanziato le opere di urbanizzazione demaniali e del patrimonio indisponibile, da iscrivere tra le «riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali».

Ipotesi 1

Si ipotizza il seguente Stato patrimoniale 2021 elaborato secondo il vecchio schema al termine delle consuete scritture di assestamento:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Ai fini della redazione dello stato patrimoniale 2021 secondo il nuovo schema si procede alle seguenti attività:

1) nel modulo patrimoniale del piano dei conti integrato sono inseriti i seguenti due nuovi conti:

-2.1.5.01.01.01.001 «Risultati economici positivi/negativi portati a nuovo»;

-2.1.6.01.01.01.001 «Riserve negative per beni indisponibili»;

2) il conto 2.1.2.01.03.01.001 «Avanzi (disavanzo) portati a nuovo», che al 31 dicembre 2021 presenta un saldo di -12.500.000, è chiuso alla data contabile del 31 dicembre 2021 con la seguente registrazione:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

3) il comune verifica che le «riserve da permessi da costruire» al 31 dicembre 2021 hanno finanziato beni demaniali e patrimoniali indisponibili per 700.000 non considerati nelle «riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali». Pertanto, al termine delle scritture di assestamento, il comune riduce il conto 2.1.2.03.01.01.001 «riserve da permessi di costruire» e incrementa il conto "riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni

culturali 2.1.2.04.02.01.001;

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

4) considerato che non può assumere valori negativi, al fondo di dotazione è attribuito un valore pari a 0, esercitando la facoltà, consentita solo ai fini dell'elaborazione del rendiconto 2021, di destinare il saldo negativo non solo al conto 2.1.5.01.01.01.001 «Risultati economici positivi/negativi portati a nuovo» cui è destinato, ma anche al conto 2.1.6.01.01.01.001 «riserve negative per beni indisponibili», entro il limite delle riserve indisponibili di cui alle lettere d ed e, che dopo la registrazione di cui al punto 2) è pari a euro 700.000;

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

5) è adottato l'aggiornamento del modulo patrimoniale del piano dei conti integrato, con particolare attenzione ai raccordi alle voci del patrimonio netto;

6) è elaborato lo stato patrimoniale aggiornato al nuovo schema, attribuendo «0» a tutte le voci del patrimonio netto della colonna 2020 salvo la voce «Totale Patrimonio netto (A)» cui è imposto l'importo dello stato patrimoniale 2020, in quanto non è prevista l'applicazione retroattiva dell'aggiornamento dei principi contabili;

Di seguito, lo schema aggiornato dello Stato patrimoniale 2021 riguardante il Patrimonio netto, nel quale il totale resta inalterato rispetto a quello determinato con il precedente schema.

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

L'aggiornamento dello Stato patrimoniale al nuovo schema favorisce l'analisi della situazione patrimoniale dell'ente, evidenziando che il patrimonio netto negativo è un effetto della gestione

dell'ente, e non dall'incidenza dei beni indisponibili.

Nella nota integrativa sono evidenziati gli effetti dell'adozione del nuovo schema del patrimonio netto per entrambi gli esercizi.

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Ipotesi 2

Si ipotizza il seguente Stato patrimoniale 2021 di un comune elaborato secondo il vecchio schema al termine delle consuete scritture di assestamento:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Ai fini dell'elaborazione dello Stato patrimoniale 2021 secondo il nuovo schema si procede alle seguenti attività:

1) nel modulo patrimoniale del piano dei conti integrato sono inseriti i seguenti due nuovi conti:

-2.1.5.01.01.01.001 «Risultati economici positivi/negativi portati a nuovo»;

-2.1.6.01.01.01.001 «Riserve negative per beni indisponibili»;

2) si chiude il conto 2.1.2.01.03.01.001 «Avanzi (disavanzo) portati a nuovo» esercitando la facoltà, consentita solo ai fini del Rendiconto 2021, di non stornare il saldo negativo al conto

2.1.5.01.01.01.001 «Risultati economici positivi/negativi portati a nuovo» cui è destinato, ma al conto

2.1.6.01.01.01.001 «riserve negative per beni indisponibili», tenendo conto del limite dell'ammontare delle riserve indisponibili del Patrimonio netto, che tale nuovo conto non può superare.

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

3) il comune rileva che le «riserve da permessi da costruire» al 31 dicembre 2021 hanno finanziato beni

demaniali e patrimoniali indisponibili per euro 10.500.000, già considerati nelle riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali. Pertanto, al termine delle scritture di assestamento, riduce le «riserve da permessi da costruire» di 10.500.000 incrementando le riserve disponibili:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

4) Il comune attribuisce al fondo di dotazione un valore pari a 0, incrementando il nuovo conto 2.1.6.01.01.01.001 «riserve negative per beni indisponibili» nei limiti dell'ammontare delle riserve indisponibili del Patrimonio netto, previo utilizzo di tutte le riserve disponibili, salvo le quote delle riserve da permessi da costruire che si prevede di destinare al finanziamento di beni del demanio e del patrimonio indisponibile:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

7) è adottato l'aggiornamento del modulo patrimoniale del piano dei conti integrato, con particolare attenzione ai raccordi alle voci del patrimonio netto;

8) è elaborato lo stato patrimoniale aggiornato al nuovo schema, attribuendo «0» a tutte le voci del patrimonio netto della colonna 2020 salvo la voce «Totale Patrimonio netto (A)» cui è imposto l'importo dello stato patrimoniale 2020, in quanto non è prevista l'applicazione retroattiva dell'aggiornamento dei principi contabili.

Di seguito, lo schema aggiornato dello Stato patrimoniale 2021 riguardante il Patrimonio netto, nel quale il totale resta inalterato rispetto a quello determinato con il precedente schema.

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

L'aggiornamento dello Stato patrimoniale al nuovo schema favorisce l'analisi della situazione patrimoniale dell'ente, evidenziando gli effetti dell'elevata incidenza dei beni indisponibili. Nella nota integrativa sono evidenziati gli effetti dell'adozione del nuovo schema del patrimonio netto per entrambi gli esercizi.

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Esempio 17) Conferimenti al patrimonio netto dell'ente da altre PA

Ipotesi 17.1 (Contributo agli investimenti con conferimento al fondo di dotazione)

In attuazione di una legge, lo Stato trasferisce ad un comune un contributo di euro 50.000.000 per incrementare il fondo di dotazione dell'ente, da destinare alla realizzazione di fabbricati ad uso abitativo.

In contabilità finanziaria l'ente accerta l'entrata alla voce del piano dei conti E.4.02.01.01.001

«Contributi agli investimenti da Ministeri».

In contabilità economico patrimoniale registra:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

A seguito della realizzazione, i fabbricati saranno registrati tra le attività dello Stato patrimoniale, come beni del patrimonio disponibile e, nel corso degli anni, saranno oggetto di ammortamento.

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Ipotesi 17.2 (Contributo agli investimenti senza conferimento al fondo di dotazione)

In attuazione di una legge, lo Stato trasferisce ad un comune un contributo di euro 50.000.000 per la realizzazione di fabbricati ad uso abitativo.

In contabilità finanziaria l'ente accerta l'entrata alla voce del piano dei conti E.4.02.01.01.001

«Contributi agli investimenti da Ministeri».

In contabilità economico patrimoniale registra:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

A fine esercizio, gli investimenti non sono stati realizzati e il contributo è interamente sospeso:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Una volta realizzati e consegnati al comune, i fabbricati sono iscritti nell'attivo dello SP e annualmente, nell'ambito delle scritture di assestamento degli esercizi successivi, si rileva l'ammortamento e la quota annuale del contributo agli investimenti

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Ipotesi 17.3 (Contributo agli investimenti destinato alla realizzazione di beni demaniali, con conferimento al fondo di dotazione)

In attuazione di una legge, lo Stato trasferisce ad un comune un contributo di euro 50.000.000 per incrementare il fondo di dotazione dell'ente, da destinare alla realizzazione di un nuovo ponte.

In contabilità finanziaria l'ente accerta l'entrata alla voce del piano dei conti E.4.02.01.01.001

«Contributi agli investimenti da Ministeri».

In contabilità economico patrimoniale si registra:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

A seguito della realizzazione del ponte e l'iscrizione del bene demaniale nell'attivo patrimoniale, è necessario incrementare di pari importo le riserve indisponibili. A tal fine, se le riserve disponibili non sono capienti per consentire l'incremento delle riserve indisponibili, si utilizzano le «riserve negative per beni indisponibili»:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

nel corso degli anni, il ponte sarà oggetto di ammortamento. A seguito dell'ammortamento si riducono le riserve per beni indisponibili, migliorando prioritariamente le riserve negative per beni indisponibili e la voce «Risultati economici di esercizi precedenti» se negativa, e poi le riserve disponibili:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Ipotesi 17.4 (Contributo agli investimenti destinato alla realizzazione di beni demaniali senza conferimento al fondo di dotazione)

In attuazione di una legge, lo Stato trasferisce ad un comune un contributo di euro 50.000.000 per la realizzazione di un nuovo ponte.

In contabilità finanziaria l'ente accerta l'entrata alla voce del piano dei conti E.4.02.01.01.001 «Contributi agli investimenti da Ministeri».

In contabilità economico patrimoniale il comune registra:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

A fine esercizio, gli investimenti non sono stati realizzati e il contributo è interamente sospeso:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

A seguito della realizzazione del ponte e l'iscrizione del bene demaniale nell'attivo patrimoniale, è necessario incrementare di pari importo le riserve indisponibili. A tal fine, se le riserve disponibili non sono capienti per consentire l'incremento delle riserve indisponibili, si utilizzano le «riserve negative per beni indisponibili»:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Annualmente, nell'ambito delle scritture di assestamento degli esercizi successivi, si rileva l'ammortamento, la quota annuale del contributo agli investimenti e si riducono le riserve per beni indisponibili, migliorando prioritariamente le riserve negative per beni indisponibili e la voce «Risultati economici di esercizi precedenti» se negativa, e poi le riserve disponibili.

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Ipotesi 18.1 (Donazione vincolata alla realizzazione di fabbricati ad uso abitativo)

A seguito della donazione da parte di un cittadino di 50 milioni per la realizzazione di fabbricati ad uso abitativo, un comune accerta l'entrata in contabilità finanziaria alla voce del piano dei conti

E.4.02.02.01.001 «Contributi agli investimenti da famiglie».

In contabilità economico patrimoniale il Comune registra:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

A fine esercizio, gli investimenti non sono stati realizzati e il contributo è interamente sospeso:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Una volta realizzati, i fabbricati sono iscritti nell'attivo dello SP e annualmente, nell'ambito delle scritture di assestamento degli esercizi successivi, si rileva l'ammortamento e la quota annuale del contributo agli investimenti:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Ipotesi 18.2 (Donazione vincolata alla realizzazione di beni demaniali)

A seguito della donazione da parte di un cittadino di 50 milioni per la realizzazione di un ponte, un comune accerta l'entrata in contabilità finanziaria alla voce del piano dei conti E.4.02.02.01.001 «Contributi agli investimenti da famiglie».

Nell'esercizio in cui il comune riceve la donazione, le scritture contabili sono le stesse indicate nell'esempio n. 1.

Nell'esercizio in cui il ponte è realizzato, in contabilità economico patrimoniale, a seguire delle scritture riguardanti l'iscrizione del bene nell'attivo patrimoniale, sono costituite le riserve indisponibili, riducendo prioritariamente le riserve disponibili e la voce Risultati economici di esercizi precedenti, se positive e, in caso di incapienza, a valere delle riserve negative per beni indisponibili:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Annualmente, nell'ambito delle scritture di assestamento degli esercizi successivi, si rileva l'ammortamento, la quota annuale del contributo agli investimenti e la riduzione delle riserve indisponibili, migliorando prioritariamente le riserve negative per beni indisponibili e la voce «Risultati economici di esercizi precedenti» se negativa, e poi le riserve disponibili

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Esempio 19) La contabilizzazione dei permessi di costruire Nel corso dell'esercizio 2021 il comune accerta entrate per permessi di costruire pari a euro 12.000.000 e in contabilità economico patrimoniale registra:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Nel corso del medesimo esercizio, un'impresa, che nell'esercizio precedente aveva ottenuto il permesso di costruire ed effettuato il pagamento degli oneri concessori per euro 5.000.000, avendo rinunciato o interrotto la realizzazione delle opere assentite, chiede al Comune la restituzione delle somme versate. Al riguardo si rappresenta che, qualora un privato rinunci ad effettuare i lavori e pertanto non utilizzi il permesso di costruire, o interrompa i lavori prima della conclusione, l'amministrazione è tenuta alla restituzione solo in caso di previsione regolamentare.

A seguito della rinuncia o interruzione dei lavori e della richiesta di restituzione delle somme già versate da parte di un privato, nel caso di previsione regolamentare e nel rispetto della stessa, effettuate le necessarie verifiche il comune impegna euro 5.000.000 alla voce U.2.05.04.05.001 «Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso» e, in contabilità economico patrimoniale registra l'onere determinato dalla restituzione all'impresa dei permessi di costruire e il correlato debito.

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Per lo stesso importo si provvede alla riduzione delle riserve da permessi da costruire, a meno che non siano state già utilizzate, ad esempio per la copertura di perdite o per incrementare le riserve

indisponibili. La riduzione delle riserve da permessi da costruire è prioritariamente destinata alla copertura della riserva negativa, al ripiano delle perdite e infine ad incremento delle riserve disponibili. Ai fini dell'esempio, si ipotizza che i euro 5.000.000 di permessi rilasciati l'esercizio precedente erano stati interamente destinati al finanziamento di opere di urbanizzazione non ancora realizzate (e non di spese correnti), e per euro 4.000.000 erano stati utilizzati a ripiano delle perdite dell'esercizio. Pertanto le «riserve da permessi di costruire» sono ridotte di euro 1.000.000 incrementando le riserve disponibili:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Nel corso del medesimo esercizio, sono consegnate al comune infrastrutture demaniali di importo pari a euro 10.000.000, finanziate con i permessi di costruire rilasciati negli anni precedenti e accantonati nelle riserve del patrimonio netto ed è impegnata la spesa relativa all'ultimo stato di avanzamento dei lavori, pari a euro 2.000.000. A seguire delle scritture riguardanti l'iscrizione del bene nell'attivo patrimoniale, sono costituite le riserve indisponibili, riducendo le riserve per i permessi di costruire:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Nel caso di opere che non hanno natura demaniale o patrimoniale indisponibile non è effettuata la registrazione di riduzione delle riserve per permessi di costruire.

Se le riserve da permessi di costruire non sono capienti, si riducono le eventuali altre riserve disponibili o si utilizzano le «riserve negative per beni indisponibili».

In sede di assestamento è necessario iscrivere nella riserva del patrimonio netto i permessi di costruire non destinati al finanziamento delle spese correnti.

A tal fine, ipotizzando che la quota dei permessi di costruire dell'esercizio destinata alla realizzazione di opere di urbanizzazione sia pari a euro 8.000.000, si registra:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Il saldo residuo del conto 5.2.9.02.01.001 Permessi di costruire, pari ad euro 4.000.000, confluisce nella voce del conto economico E24a «Proventi da permessi da costruire» (Proventi straordinari).

Le riserve così costituite riguardano sia opere di urbanizzazione di natura demaniale e del patrimonio indisponibile, sia opere di urbanizzazione del patrimonio disponibile. Quando le opere di urbanizzazione demaniali o del patrimonio indisponibile sono iscritte nell'attivo patrimoniale si incrementano le riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali riducendo le riserve da permessi di costruire.

Esempio 20) Prima applicazione dell'aggiornamento del paragrafo 3 riguardante la registrazione dei debiti finanziari e della concessione dei crediti

A seguito dell'aggiornamento riguardante le modalità di contabilizzazione dei debiti e dei crediti finanziari, per il quale sia l'accertamento delle entrate riguardanti l'accensione dei prestiti, sia l'impegno delle spese riguardanti la concessione dei crediti, non determinano effetti economici patrimoniali, in occasione delle scritture di assestamento effettuate ai fini del rendiconto 2021 si procede alle seguenti registrazioni:

1) gli enti che, a seguito dell'accertamento di entrate da prestiti ancora non riscosse, hanno iscritto nel proprio stato patrimoniale sia il credito che il debito nei confronti dell'Istituto finanziatore, cancellano il credito e il debito nei confronti dell'istituto finanziatore con registrazioni analoghe alla seguente (da definire in relazione alla natura del credito e del debito):

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Nell'esercizio successivo, a seguito dell'incasso del finanziamento, il debito nei confronti dell'Istituto finanziatore sarà registrato con la seguente scrittura:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

2) gli enti che in contabilità finanziaria hanno residui attivi riguardanti finanziamenti della Cassa depositi e prestiti contabilizzati con modalità diverse da quelle previste dal paragrafo 3.18 del principio applicato della contabilità finanziaria riclassificano tali residui dal titolo 6 «Accensione di prestiti» al titolo 5 «Entrate da riduzione di attività finanziarie» E.5.04.07.01.000 (Prelievi da depositi bancari), seguendo le modalità previste dal paragrafo 9.1 del medesimo principio applicato della contabilità finanziaria, che consente la reimputazione di un residuo attivo ad un titolo di bilancio differente da quello inizialmente attribuito attraverso una rettifica in aumento ed una corrispondente riduzione dei residui attivi. Il residuo attivo riclassificato rappresenta il credito nei confronti della Cassa Depositi e prestiti formatosi a suo tempo, a seguito del versamento del finanziamento in un conto di deposito intestato all'Ente presso la Cassa depositi e prestiti.

Nelle scritture economico patrimoniali è effettuata la seguente registrazione:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

3) gli enti che, a seguito dell'accertamento di entrate da prestiti ancora non riscosse, hanno iscritto nel proprio stato patrimoniale solo il credito nei confronti dell'Istituto finanziatore (ad esempio derivanti da residui attivi alla data di elaborazione del primo stato patrimoniale armonizzato), cancellano il credito registrando l'emersione di insussistenze dell'attivo:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Esempio 21) Le scritture di assestamento

Al termine dell'esercizio XX, l'ente EETT esegue le operazioni di chiusura e assestamento delle scritture contabili.

In particolare, l'ente rileva:

1) i risconti attivi, ovvero la quota di costi/oneri di competenza economica di esercizi successivi, che hanno avuto manifestazione finanziaria nell'esercizio in chiusura.

Esempio: nell'esercizio appena concluso, a fronte della liquidazione della spesa di euro 2.000.000 relativa al premio semestrale ottobre-marzo della polizza RCA riguardante le autovetture ha registrato il costo nelle scritture economico patrimoniale.

Considerato che la quota di costo per premi assicurativi relativi al periodo gennaio-marzo è di competenza economica dell'anno successivo, l'ente procede alla rilevazione del risconto attivo:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

All'apertura delle scritture del nuovo esercizio si registra la chiusura del risconto attivo con contestuale imputazione del costo di competenza al nuovo anno.

2) i risconti passivi, ovvero la quota di ricavi/proventi di competenza economia di esercizi successivi, che hanno avuto manifestazione finanziaria nell'esercizio in chiusura.

Esempio n. 22 La registrazione delle disponibilità liquide nei conti correnti postali alla data del 31 dicembre

Dall'estratto conto al 31 dicembre dell'esercizio N del conto corrente postale intestato al comune X dedicato alla riscossione della TARI risulta l'accredito di euro 300.000, relativo alle entrate riscosse dopo l'ultimo riversamento al conto di tesoreria, effettuato il 15 dicembre.

Inoltre dal medesimo estratto conto risultano interessi attivi annuali sul conto postale intestato all'ente per euro 1.000 e spese e commissioni per la tenuta del conto di euro 800. Di conseguenza, il saldo al 31 dicembre del conto corrente postale è pari a euro 300.200.

In data 10 gennaio N+1, sulla base delle indicazioni risultanti dall'estratto conto in contabilità economico-patrimoniale:

in relazione all'accertamento per cassa delle entrate tributarie giacenti nel conto postale con imputazione alla data contabile del 31 dicembre dell'esercizio N, si procede alla registrazione dei correlati crediti e ricavi di competenza dell'esercizio N con la medesima data contabile del 31 dicembre:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

in relazione all'accertamento delle entrate per interessi attivi di euro 1.000 imputato all'esercizio N in attuazione della facoltà prevista dal paragrafo 3.9 del principio applicato della contabilità finanziaria si procede alla registrazione dei correlati crediti e ricavi di competenza dell'esercizio N con la data contabile del 31 dicembre:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

in relazione all'impegno delle spese per spese e commissioni di tenuta conto di euro 800 imputato all'esercizio N, estendendo in via interpretativa alle spese correlate la facoltà prevista dal paragrafo 3.9 del principio applicato della contabilità finanziaria, si procede alla registrazione dei correlati debiti e costi di competenza dell'esercizio N con la data contabile del 31 dicembre:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

contestualmente all'emissione degli ordinativi di incasso in c/residui relativi al riversamento nel conto di tesoreria delle giacenze dei conti bancari e postali al 31 dicembre dell'esercizio N si registrano le due seguenti scritture. La prima, con data contabile 31 dicembre dell'esercizio N, rileva la riscossione delle

entrate nel conto bancario o nel conto postale, a valere dei relativi crediti al netto dei debiti correlati:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Tale scrittura consente di rilevare contabilmente il saldo del conto postale al 31 dicembre, che sarà contabilmente chiuso con la scrittura finale di riepilogo dei conti patrimoniali.

La seconda registrazione rileva alla data del riversamento delle giacenze dal conto postale nel conto di tesoreria principale, la riduzione dei conti bancari e/o postali e l'incremento del conto di tesoreria principale:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Nell'allegato a) al rendiconto dell'esercizio N, la voce "di cui residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti postali e bancari in attesa del riversamento nel conto di tesoreria principale" indica l'importo di euro 301.000.

(38)

Esempio n. 23 La rilevazione del saldo del conto di TU al 31 dicembre

Premessa: nel corso dell'esercizio gli enti registrano i movimenti del conto di tesoreria utilizzando i conti di VII livello:

1.3.4.01.01.01.001 "istituto tesoriere";

1.3.4.01.01.01.002 "Istituto tesoriere/cassiere per fondi vincolati" (previsto solo per gli enti locali);

1.3.4.01.01.01.003 "Istituto tesoriere/cassiere per fondi destinati alla sanità" (previsto per le regioni tenute a perimetrare le entrate e le spese relative al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale);

senza distinguere le giacenze disponibili presso il conto della banca tesoriera da quelle disponibili presso il conto di TU della Banca d'Italia in quanto è la banca tesoriera che gestisce i versamenti ed i prelevamenti tra i due conti che per gli enti, invece, costituiscono un unico fondo.

1) Esempio 23/1 (scritture di un comune)

Nel corso dell'esercizio un comune rileva i movimenti di tesoreria utilizzando i conti 1.3.4.01.01.01.001 "istituto tesoriere" e 1.3.4.01.01.01.002 "Istituto tesoriere/cassiere per fondi vincolati". Alla fine dell'esercizio i due conti presentano saldi "dare", rispettivamente, di euro 12.000.000 ed euro 3.000.000.

Sempre al termine dell'esercizio il tesoriere comunica che il saldo complessivo del conto di tesoreria al 31 dicembre, pari a euro 15.000.000, è così composto:

euro 2.000.000 saldo presso il conto di tesoreria principale, in attesa del riversamento nel conto di TU in Banca d'Italia;

euro 13.000.000 saldo presso il conto di TU in Banca d'Italia.

Al riguardo, si rappresenta che le giacenze del conto di TU non tengono conto della distinzione tra somme libere e somme vincolate effettuata dal tesoriere in attuazione dell'art. 209 del TUEL.

Al fine di rappresentare correttamente tali giacenze nelle rispettive voci del conto di tesoreria nello Stato patrimoniale 1-a) Istituto tesoriere e 1-b) presso Banca d'Italia, nell'ambito delle scritture di fine anno il comune accredita per euro 13.000.000 il conto 1.3.4.01.03.01.001 "Conto di Tesoreria Unica presso la Banca d'Italia" e addebita, in contropartita, i conti 1.3.4.01.01.01.001 e 1.3.4.01.01.01.002 in base alle rispettive disponibilità.

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

In esito alla suesposta scrittura si avranno i seguenti saldi al 31/12:

conto 1.3.4.01.01.01.001 "istituto tesoriere" = euro 2.000.000;

conto 1.3.4.01.01.01.002 "Istituto tesoriere/cassiere per fondi vincolati" = 0;

conto 1.3.4.01.03.01.001 "Conto di Tesoreria Unica presso la Banca d'Italia" = 13.000.000.

Il 1° gennaio dell'anno successivo il comune provvede a riaccreditare le risorse nei conti:

1.3.4.01.01.01.001 "istituto tesoriere" e 1.3.4.01.01.01.002 "Istituto tesoriere/cassiere per fondi vincolati, per gli stessi importi addebitati il 31 dicembre precedente stornando, a tal fine, il saldo del conto 1.3.4.01.03.01.001 "Conto di Tesoreria Unica presso la Banca d'Italia".

2) Esempio 23/2 (scritture di una regione)

Nel corso dell'esercizio una regione a statuto ordinario rileva i movimenti di tesoreria utilizzando i conti 1.3.4.01.01.01.001 "istituto tesoriere" e 1.3.4.01.01.01.003 "Istituto tesoriere/cassiere per fondi destinati alla sanità". Alla fine dell'esercizio i due conti presentano saldi "dare", rispettivamente, di euro 150.000.000 ed euro 300.000.000.

Sempre al termine dell'esercizio il tesoriere della regione comunica che:

- a) il saldo al 31 dicembre del conto di tesoreria ordinario è pari a euro 150.000.000, composto da euro 145.000.000 presso il conto di TU in Banca d'Italia ordinario e euro 5.000.000 presso il conto di tesoreria principale ordinario in attesa del riversamento nel conto di TU in Banca d'Italia;
- b) il saldo al 31 dicembre del conto di tesoreria destinato alla sanità è pari a euro 300.000.000, composto da euro 295.000.000 presso il conto di TU in Banca d'Italia destinato alla sanità e euro 5.000.000 presso il conto di tesoreria principale destinato alla sanità in attesa del riversamento nel conto di TU in banca d'Italia;

Al fine di rappresentare correttamente tali giacenze nelle rispettive voci del conto di tesoreria nello Stato patrimoniale 1-a) Istituto tesoriere e 1-b) presso Banca d'Italia nell'ambito delle scritture di fine anno la regione procede alle seguenti registrazioni.

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Al 1° gennaio la regione provvede a riaccreditare le risorse nei conti: 1.3.4.01.01.01.001 "istituto tesoriere" e 1.3.4.01.01.01.003 "Istituto tesoriere/cassiere per fondi destinati alla sanità" per gli stessi importi.

3) Esempio 23/3 (scritture di una Regione)

Nel corso dell'esercizio, una regione a statuto ordinario rileva i movimenti di tesoreria utilizzando i conti

1.3.4.01.01.01.001 "istituto tesoriere" e 1.3.4.01.01.01.003 "Istituto tesoriere/cassiere per fondi destinati alla sanità". Alla fine dell'esercizio i due conti presentano saldi "dare", rispettivamente, di euro 322.815.000 ed euro 299.350.000.

In seguito alla chiusura dell'esercizio contabile, il tesoriere dell'ente trasmette gli estratti conti dai quali risulta la seguente situazione dei saldi di tesoreria alla data del 31 dicembre:

a) Saldi, al 31 dicembre, relativi alla gestione ordinaria dell'ente:

+-----+-----+		
	SALDO al 30/12 conto di	
	T.U. presso Banca	
	d'Italia	324.500.000,00
	-----+	
	Versamenti ricevuti	
	direttamente in T.U. al	
CONTO DI T.U.	31/12 non ancora	
(Banca d'Italia)	rilevati dall'Istituto	
	Tesoriere	500.000,00
	=====+	
	SALDO CONTO DI T.U.	
	PRESSO BANCA D'ITALIA	
	AL 31/12 (A)	325.000.000,00
+-----+-----+		
+-----+-----+		
	Riscossioni effettuate al	
	31/12 non ancora	
	contabilizzate sul conto	
	di T.U.	2.350.000,00
	-----+	
CONTO ORDINARIO	Pagamenti eseguiti al	
(Istituto	31/12 non ancora	
Tesoriere)	contabilizzati sul conto	

	di T.U.	4.035.000,00	
	=====+		
	SALDO PRESSO L'ISTITUTO		
	TESORIERE AL 31/12 (B)	-1.685.000,00	
+-----+	+-----+		

b) Saldi, al 31 dicembre, relativi alla gestione sanitaria dell'ente:

-----+	-----+		
	SALDO al 30/12 conto di		
	T.U. presso Banca		
	d'Italia	304.400.000,00	
	-----+		
	Versamenti ricevuti		
	direttamente in T.U. al		
	CONTRO DI T.U. 31/12 non ancora		
	(Banca d'Italia) rilevati dall'Istituto		
	G.S.A. Tesoriere	650.000,00	
	=====+		
	SALDO CONTO DI T.U.		
	PRESSO BANCA D'ITALIA		
	AL 31/12 (A)	305.050.000,00	
+-----+	+-----+		

+-----+	+-----+		
	Riscossioni effettuate al		
	31/12 non ancora		
	contabilizzate sul conto		
	di T.U.	1.325.000,00	

		-----+
	CONTO ORDINARIO	Pagamenti eseguiti al
	(Istituto	31/12 non ancora
	Tesoriere) G.S.A.	contabilizzati sul conto
		di T.U. 6.375.000,00
		=====+
		SALDO PRESSO L'ISTITUTO
		TESORIERE AL 31/12 (B) -5.050.000,00
+	+	-----+

Ai fini dell'operazione di riconciliazione, alla data del 31 dicembre, dei dati contabili dell'ente con i dati di Tesoreria:

si considerano i saldi negativi rilevati sui conti correnti bancari accesi presso l'istituto tesoriere che comprendono i pagamenti effettuati dal tesoriere a valere delle giacenze presso il conto di testo unico non considerati nel saldo del conto di testo unico al 31/12 che costituiscono "anticipazioni tecniche" concesse dall'istituto tesoriere per consentire il pagamento delle spese ordinate dall'ente, regolabili sul conto di testo unico solo nell'esercizio successivo;

si ridetermina il saldo del conto di testo unico presso la Banca d'Italia escludendo i versamenti ricevuti direttamente su tale conto e non ancora rilevati dall'istituto tesoriere alla data del 31 dicembre. Tali versamenti sono contabilizzati dall'ente nell'esercizio successivo, a seguito della comunicazione del tesoriere dei "sospesi di entrata" ricevuta dopo la data del 31 dicembre.

Per i suddetti motivi i dati contabili dell'ente e i saldi comunicati dal tesoriere sono riconciliati nel modo seguente:

Riconciliazione Contabilità Ente	Riconciliazione Contabilità Ente
- Conto del Tesoriere	- Conto del Tesoriere
Gestione Ordinaria	Gestione Sanitaria
+	+
SALDO	SALDO

CONTO		CONTO		
DI T.U.		DI T.U.		
al 31/12	325.000.000,00	al 30/12	305.050.000,00	
+-----+				
Versamenti		Versamenti		
ricevuti		ricevuti		
direttamente		direttamente		
in T.U.		in T.U.		
al 31/12		al 31/12		
non ancora		non ancora		
rilevati		rilevati		
dall'Istituto		dall'Istituto		
Tesoriere	-500.000,00	Tesoriere	-650.000,00	
+=====+				
SALDO CONTO		SALDO CONTO		
DI T.U.		DI T.U.		
al 31/12		al 31/12		
"RIDETERMINATO"	324.500.000,00	"RIDETERMINATO"	304.400.000,00	
+-----+				
SALDO PRESSO		SALDO PRESSO		
L'ISTITUTO		L'ISTITUTO		
TESORIERE		TESORIERE		
AL 31/12		AL 31/12		
(Anticipazioni		(Anticipazioni		
Tecniche)	-1.685.000,00	Tecniche)	-5.050.000,00	
+=====+				
SALDO		SALDO		
COMPLESSIVO		COMPLESSIVO		
"RICONCILIATO"	322.815.000,00	"RICONCILIATO"	299.350.000,00	
+-----+				

+-----+-----+		
Conto 1.3.4.01.01.01.001	Conto 1.3.4.01.01.01.003	
"Istituto	"Istituto	
tesoriere"	tesoriere/cassiere	
	per fondi	
	destinati	
	322.815.000,00 alla Sanità"	299.350.000,00
+-----+-----+		

Per quanto sopra illustrato, al fine di rappresentare correttamente le giacenze di cassa nelle rispettive voci del conto di Tesoreria nello Stato patrimoniale 1-a) Istituto tesoriere e 1-b) presso Banca d'Italia nell'ambito delle scritture di fine anno l'ente procede alle seguenti registrazioni.

+-----+-----+-----+-----+					
1.3.4.01.03.01.001 1.3.4.01.01.01.001 Conto					
		di TU			
		presso			
		Banca			
		d'Italia			
		a		324.500.000	
		Istituto			
		tesoriere/			
		cassiere			
+-----+-----+-----+-----+					
+-----+-----+-----+-----+					
1.3.4.01.03.01.002 1.3.4.01.01.01.003 Conto					
		di TU			

		presso			
		Banca			
		d'Italia			
		destinato			
		alla			
		sanità			
		a		304.400.000	
		Istituto			
		tesoriere/			
		cassiere			
		per fondi			
		destinati			
		alla			
		sanità i			
+-----+-----+-----+-----+-----+					

In esito alle suindicate scritture i saldi contabili dei conti dell'ente saranno i seguenti:

conto 1.3.4.01.01.01.001 "Istituto tesoriere" = - 1.685.000;

conto 1.3.4.01.01.01.003 "Istituto tesoriere/cassiere per fondi destinati alla sanità" = - 5.050.000;

che confluiranno nell'Attivo dello stato patrimoniale alla voce IV - 1-a) istituto tesoriere che presenterà valore finale negativo di - 6.735.000. Tale valore negativo rappresenta "l'anticipazione tecnica" erogata dal tesoriere a valere delle disponibilità giacenti nei conti di testo unico presso la Banca d'Italia;

conto 1.3.4.01.03.01.001 "Conto di testo unico presso Banca d'Italia" = 324.500.000;

conto 1.3.4.01.03.01.002 "Conto di testo unico presso Banca d'Italia destinato alla Sanità" = 304.400.000;

che confluiranno nell'Attivo dello stato patrimoniale alla voce IV - 1-b) presso Banca d'Italia che presenterà valore finale positivo di 628.900.000.

Al 1° gennaio dell'anno successivo l'ente provvederà a riaccreditare le risorse nei conti

1.3.4.01.01.01.001 "istituto tesoriere" e 1.3.4.01.01.01.003 "Istituto tesoriere/cassiere per fondi destinati alla sanità" eseguendo le scritture contabili inverse a quelle sopra rappresentate.

Esempio 2.1: nell'esercizio appena concluso l'ente ha accertato e incassato contributi agli investimenti da Ministeri per euro 5.000.000 vincolato alla realizzazione di una biblioteca regionale (investimenti diretti). Alla data del 31 dicembre l'appalto per la realizzazione dell'opera in cinque anni è stato aggiudicato e l'ente ha pagato il primo SAL di euro 1.000.000. Il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'ente è determinato considerando la costituzione del fondo pluriennale vincolato di euro 4.000.000. In attuazione del paragrafo 4.4.2 del principio applicato della contabilità economico patrimoniale l'intero importo del provento registrato nel corso dell'esercizio in relazione all'accertamento del contributo non è di competenza economica dell'esercizio in chiusura e si procede, nell'ambito delle scritture di assestamento, a sospenderlo economicamente per l'intero importo, così che non confluisca nel Conto economico, utilizzando la seguente registrazione

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

A seguito della realizzazione dell'opera, dell'iscrizione del cespite nell'attivo patrimoniale e del suo utilizzo, il contributo agli investimenti da Ministeri, precedentemente sospeso, sarà annualmente ridotto per un ammontare proporzionale alla quota di ammortamento del bene finanziato, con la rilevazione per pari importo del provento di competenza economica «quota annuale di contributo agli investimenti».

Esempio 2.2: nell'esercizio appena concluso l'ente ha accertato e incassato contributi agli investimenti da Ministeri per euro 5.000.000 vincolati alla realizzazione di investimenti, anche indiretti, riguardanti XXX. L'ente delibera di realizzare l'investimento attraverso i comuni del proprio territorio. Alla data del 31 dicembre non sono stati ancora individuati i comuni attuatori e l'intero importo del contributo accertato confluisce nella quota vincolata del risultato di amministrazione. In attuazione del paragrafo 4.4.1 del principio applicato della contabilità economico patrimoniale l'intero importo del provento registrato nel corso dell'esercizio in relazione all'accertamento del contributo non è di competenza

economica dell'esercizio in chiusura e l'ente procede a sospendere economicamente il provento per l'intero ammontare, così che non confluisca nel Conto economico.

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Il Contributo agli investimenti da Ministeri di euro 5.000.000, precedentemente sospeso, sarà annualmente ridotto, negli esercizi successivi, per un ammontare corrispondente agli oneri per i contributi agli investimenti correlati di competenza di ciascun esercizio a fronte della rilevazione del provento «quota annuale di contributo agli investimenti».

Esempio 2.3: nell'esercizio appena concluso l'ente ha contratto un mutuo di euro 3.000.000, interamente accertato e incassato, per finanziare la realizzazione di un impianto di video sorveglianza. L'ente delibera di realizzare l'investimento attraverso i comuni del proprio territorio. Alla data del 31 dicembre l'appalto per la realizzazione dell'opera in 3 anni è stato aggiudicato e l'ente ha pagato il primo SAL di euro 1.000.000. Il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'ente è determinato considerando la costituzione del fondo pluriennale vincolato di euro 2.000.000.

Poichè la contrazione di un debito di finanziamento non può mai dare luogo all'insorgere di ricavi o proventi, l'operazione non può in alcun modo determinare la formazione di risconti passivi.

3) I ratei attivi, ovvero la quota di ricavi/proventi di competenza dell'esercizio in corso con manifestazione finanziaria nell'esercizio successivo;

Esempio: il 1° settembre dell'esercizio appena concluso, a seguito della firma del contratto di locazione di un terreno di proprietà dell'ente che prevede un canone semestrale posticipato di euro 60.000, l'ente accerta l'entrata con imputazione all'esercizio successivo. Considerato che la quota di canone relativa al periodo settembre-dicembre è in parte di competenza economica dell'esercizio appena chiuso, nel corso nell'ambito delle scritture di assestamento si registrano ratei attivi per euro 40.442.

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

All'apertura delle scritture del nuovo anno si procede immediatamente alla chiusura dei ratei attivi in modo che, al momento della manifestazione finanziaria dell'operazione, il saldo del conto «Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali» individui l'ammontare di competenza economica dell'esercizio. Al riguardo si rappresenta che in contabilità finanziaria l'accertamento dell'entrata da locazione è stato registrato nell'esercizio precedente con imputazione al nuovo anno:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

4) I ratei passivi, ovvero la quota di costi/oneri di competenza dell'esercizio in corso con manifestazione finanziaria nell'esercizio successivo.

Esempio: il 1° luglio dell'esercizio appena concluso, a seguito dell'incasso delle entrate di un mutuo che comporta interessi passivi annuali da corrispondere in via posticipata (30 giugno di ogni anno) per euro 600.000, l'ente impegna le spese relative al piano di ammortamento (quota capitale e quota interessi) con imputazione a ciascuno degli esercizi considerati nel piano di ammortamento, a decorrere dall'esercizio successivo. Al termine dell'esercizio in cui sono state incassate le entrate derivanti dal finanziamento, è necessario valutare la competenza economica per la quota di interessi passivi già maturata. Considerato che la quota di interessi passivi relativa al periodo luglio-dicembre è un costo di competenza economica dell'esercizio appena chiuso, nell'ambito delle scritture di assestamento si registrano ratei passivi per euro 302.466.

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

All'apertura delle scritture del nuovo anno si procede immediatamente alla chiusura dei ratei passivi in modo che, al momento della manifestazione finanziaria dell'operazione, il saldo del conto «Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti» individui l'ammontare di competenza economica dell'esercizio.

5) Gli ammortamenti dell'esercizio applicando i coefficienti previsti dall'Allegato n. 4/3, decreto

legislativo n. 118/2011 ai cespiti iscritti nel registro beni ammortizzabili:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Considerato che l'acquisto delle autovetture è stato interamente finanziato da un contributo dello Stato (registrato tra i risconti passivi), si provvede alla riduzione del risconto passivo per un importo pari a quello dell'ammortamento.

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

6) Le fatture da ricevere, che corrispondono alle spese dichiarate liquidabili in occasione del riaccertamento ordinario dei residui.

Esempio 6.1 nell'esercizio appena concluso, l'ente ha ricevuto merci per le quali è stato assunto l'impegno di 1.220.000. Alla data del 31 dicembre, non è ancora stata trasmessa la fattura. Nel corso del riaccertamento ordinario dei residui, l'impegno è dichiarato liquidabile.

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Nell'esercizio successivo, a seguito del ricevimento della fattura, si procede alla liquidazione della spesa dichiarata liquidabile nell'esercizio precedente ed alla seguente registrazione in contabilità economico patrimoniale

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Esempio 6.2 nell'esercizio appena concluso, l'ente ha usufruito di un servizio rilevante ai fini IVA

(aliquota 22%) per euro 122.000. Alla data del 31 dicembre, la relativa spesa è stata impegnata ma non liquidata, in quanto la fattura non è pervenuta entro il termine dell'esercizio. Nel corso del riaccertamento ordinario dei residui, l'impegno è dichiarato liquidabile per l'intero importo. In contabilità economico patrimoniale è rilevato il costo per l'acquisto di materie prime e beni di consumo al netto dell'IVA a credito.

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Nell'esercizio successivo, a seguito del ricevimento della fattura, l'ente procede alla liquidazione della spesa dichiarata liquidabile nell'esercizio precedente, e alla seguente registrazione in contabilità economico patrimoniale, con rilevazione del credito IVA:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

In sede di verifica della corrispondenza tra i residui passivi e i debiti si dovrà tenere conto delle differenze riguardanti la quota IVA nell'impegno dichiarato liquidabile.

La registrazione dei ricavi in attesa dell'emissione della fattura è effettuata nel corso dell'esercizio a seguito dell'accertamento delle entrate relative alla vendita di beni e servizi rilevanti ai fini Iva.

Ad esempio, a seguito dell'accertamento di entrate di euro 122.000 derivanti dalla vendita di beni di consumo nell'ambito dell'attività commerciale dell'ente (aliquota 22%), in attesa dell'emissione della fattura si registra il ricavo per la vendita di beni di consumo al netto dell'IVA a debito:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

A seguito dell'emissione della fattura si registra:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Con riferimento ai ricavi «in attesa della fattura» il sistema informativo contabile dell'ente conserva extra-contabilmente le informazioni riguardanti l'IVA, al fine di consentire la registrazione del debito IVA quando viene emessa la fattura. Tali informazioni sono necessarie anche per verificare la corrispondenza tra i residui attivi e i crediti.

7) Sopravvenienze attive, ovvero ricavi e/o proventi di competenza economica di esercizi precedenti, che derivano da incrementi a titolo definitivo del valore di attività

Esempio 7.1: a seguito del riconoscimento formale del maggior importo (euro 100.000) di un credito esigibile riguardante ricavi derivanti dalla vendita di beni consegnati due anni prima, effettuato nel corso del riaccertamento ordinario dei residui attraverso l'accertamento dell'entrata imputata all'esercizio in chiusura, in contabilità economico patrimoniale, si procede alla seguente registrazione.

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Esempio 7.2: a seguito del riconoscimento formale del maggior importo (euro 100.000) di un credito esigibile riguardante ricavi derivanti dalla vendita di beni consegnati nel corso dell'esercizio in chiusura, effettuato nel corso del riaccertamento ordinario dei residui attraverso l'accertamento dell'entrata imputata all'esercizio in chiusura, in contabilità economico patrimoniale, considerato che il credito riguarda un ricavo di competenza dell'esercizio in chiusura, si procede alla seguente registrazione che rileva un ricavo e non una sopravvenienza.

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Esempio 7.3: nel 2020, a seguito della riscossione di un residuo attivo di euro 300.000 esigibile nel 2018 definitivamente cancellato nel 2019 da tutte le scritture contabili in quanto erroneamente

ritenuto assolutamente inesigibile, si procede al riconoscimento formale del maggior importo del credito esigibile attraverso una rettifica in aumento dei residui attivi. Il residuo attivo cancellato riguarda il credito relativo ad un canone di affitto triennale di un terreno, da riscuotere anticipatamente nel 2018.

In contabilità economico patrimoniale si procede alla seguente registrazione dopo avere verificato che: nel 2019 il credito era stato cancellato con contestuale riduzione del fondo svalutazione crediti precedentemente accantonato per l'intero importo del credito;

il credito deriva per euro 200.000 da canoni di competenza economica degli esercizi 2018 e 2019 e per euro 100.000 da canoni di competenza economica dell'esercizio in chiusura.

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Esempio 7.4: a seguito della riscossione di un residuo attivo di euro 100.000 stralciato solo dalle scritture della contabilità finanziaria, si procede al riconoscimento formale del maggior importo di un credito esigibile attraverso una rettifica in aumento dei residui attivi, che non rileva per le scritture economico patrimoniali nelle quali il credito risulta registrato, svalutato per l'intero importo. A seguito della riscossione del credito occorre ridurre l'ammontare del fondo svalutazioni crediti (FSC) per euro 100.000 e rilevare, per lo stesso importo, sopravvenienze attive.

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

8) Insussistenze dell'attivo (emerse nel corso del riaccertamento ordinario dei residui)

Esempio 8.1: nell'ambito del riaccertamento ordinario dei residui l'ente cancella un residuo attivo relativo a un trasferimento dallo Stato di euro 1.500.000 per il quale non era stato effettuato l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) e al fondo svalutazione crediti (FSC). In contabilità economico patrimoniale si procede alla seguente registrazione.

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Esempio 8.2: nell'ambito del riaccertamento ordinario dei residui l'ente cancella in via definitiva un residuo attivo relativo ad un credito derivante da sponsorizzazioni di euro 1.500.000. Trattasi di un credito che ha concorso alla determinazione del FCDE ed accantonato nel FSC per l'intero importo del credito.

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Esempio 8.3: nell'ambito del riaccertamento ordinario dei residui l'ente stralcia dal conto del bilancio residui attivi per euro 5.000.000. Ai fini della contabilità economico patrimoniale lo stralcio dei crediti dal conto del bilancio rileva solo ai fini della determinazione dell'accantonamento al Fondo svalutazione crediti (FSC), cui si rinvia.

Esempio 8.4: l'ente delibera di non dare corso alla realizzazione di un intervento per il quale è stata sostenuta la relativa spesa di progettazione, registrata nell'attivo patrimoniale tra le «immobilizzazioni in corso». La cancellazione delle immobilizzazioni in corso, non rilevante per le scritture della contabilità finanziaria, determina la formazione di insussistenze dell'attivo.

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

¹ Si precisa che l'importo complessivo del cespite è comprensivo di iva indetraibile per euro 105.000.

² Si precisa che l'iva indetraibile per l'acquisizione di immobilizzazioni è portata ad incremento del valore del cespite acquisito.

³ A fronte del valore dell'immobilizzazione in corso è stato rilevato il debito verso il fornitore successivamente estinto attraverso il pagamento e la contestuale diminuzione delle disponibilità presso l'istituto tesoriere.

⁴ Si precisa che l'iva indetraibile per l'acquisizione di immobilizzazioni è portata ad incremento del valore del cespite acquisito.

⁵ Si precisa che l'iva indetraibile per l'acquisizione di immobilizzazioni è portata ad incremento del valore del cespite acquisito.

⁶ Nell'ipotesi in cui l'immobilizzazione acquisita sia entrata in funzione nel corso dell'anno contabile (di norma l'anno di acquisizione) è possibile ridurre per quell'anno del 50% l'aliquota di ammortamento annuale in considerazione del minore utilizzo dell'Immobilizzazione. Nell'esempio proposto non si effettua alcuna riduzione delle aliquote di ammortamento per il primo anno di entrata in funzione dell'Immobilizzazione.

⁷ Nell'ipotesi in cui l'immobilizzazione acquisita sia entrata in funzione nel corso dell'anno contabile (di norma l'anno di acquisizione) è possibile ridurre per quell'anno del 50% l'aliquota di ammortamento annuale in considerazione del minore utilizzo dell'Immobilizzazione. Nell'esempio proposto non si effettua alcuna riduzione delle aliquote di ammortamento per il primo anno di entrata in funzione dell'Immobilizzazione.

⁸ Si precisa che gli importi sono tutti incluso IVA. Qualora l'IVA

sia indetraibile (es. opere istituzionali) l'importo è portato ad incremento del valore del cespite acquisito.

⁹ Si ritiene opportuno che il software consenta di correlare direttamente le scritture in COEP senza la necessità di evidenziare conti di transito):

¹⁰ Il collegamento alla COEP prevede la rilevazione di un debito al momento della nascita di un costo.

¹¹ Il collegamento alla COEP prevede la rilevazione di un debito al momento della nascita di un costo

¹² Trattasi solo di un esempio diretto a rappresentare come devono essere registrate le operazioni in essere.

¹³ L'art. 21 della legge n. 175 del 2016 prevede «Le pubbliche amministrazioni locali che adottano la contabilità civilistica adeguano il valore della partecipazione, nel corso dell'esercizio successivo, all'importo corrispondente alla frazione del patrimonio netto della società partecipata ove il risultato negativo non venga immediatamente ripianato e costituisca perdita durevole di valore».

¹⁵ Si fa riferimento alla validazione di cui all'art. 42, comma 4,

del decreto legislativo n. 36 del 2023.

AGGIORNAMENTO (7)

Il Decreto 20 maggio 2015 (in G.U. 12/6/2015, n. 134) ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera a)) che al paragrafo 4.3 del presente allegato "dopo le parole «al fine di considerare eventuali ratei passivi e risconti attivi.» aggiungere le seguenti «Ai fini dell'applicazione della disciplina riguardante la scissione dei pagamenti (split payment), le procedure informatiche dell'ente consentono, in automatico, di registrare distintamente a fronte del costo il debito nei confronti del fornitore (al netto dell'IVA) e il debito IVA, secondo le modalità indicate nell'esempio n. 11.» e "dopo le parole «l'acquisto di materie prime e beni di consumo.» aggiungere le seguenti «Ai fini dell'applicazione della disciplina riguardante l'inversione contabile dell'IVA (reverse charge), le procedure informatiche dell'ente consentono, in automatico, di determinare il debito nei confronti del fornitore al netto dell'IVA e di registrare l'IVA a debito di importo pari all'IVA a credito, secondo le modalità indicate nell'esempio n. 12.»".

AGGIORNAMENTO (24)

Il Decreto 29 agosto 2018 (in G.U. 13/09/2018, n. 213) ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera c)) che "al paragrafo 4.22 le parole «6.1.3 a) produce» sono sostituite dalle seguenti «6.1.3 b) che produce»".

Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera i)) che "al paragrafo 6.1.3, lettera b), dopo le parole «Si rinvia all'esempio n. 13.» sono inserite le seguenti «In attuazione dell'art. 11, comma 6, lettera a), del presente decreto, la relazione sulla gestione allegata al rendiconto indica il criterio di valutazione adottato per tutte le partecipazioni azionarie e non azionarie in enti e società controllate e partecipate (se il costo storico o il metodo del patrimonio netto). La relazione illustra altresì le variazioni dei criteri di valutazione rispetto al precedente esercizio.»".

AGGIORNAMENTO (34)

Il Decreto 1 settembre 2021 (in G.U. 15/09/2021, n. 221) ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera m)) che all'esempio n. 13 dell'appendice tecnica è modificato come previsto nell'articolo stesso.

AGGIORNAMENTO (35)

Il Decreto 12 ottobre 2021 (in G.U. 03/11/2021, n. 262) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Al paragrafo 4.22 del Principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, dopo le parole «(fondo perdite società partecipate)» sono inserite le seguenti «, il Fondo di garanzia debiti commerciali di cui all'art. 1, comma 862, della legge n. 145 del 2018»".

AGGIORNAMENTO (36)

Il Decreto 2 agosto 2022 (in G.U. 17/08/2022, n. 191) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Alla nota n. 27 del paragrafo 6.1.3 del principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le parole «2.1.2.02.01.01.001 Riserve da rivalutazione» sono sostituite dalle seguenti «2.1.2.04.99.99.999 Altre riserve indisponibili»".

AGGIORNAMENTO (37)

Il Decreto 25 luglio 2023 (in G.U. 04/08/2023, n. 181) ha disposto (con l'art. 3, comma 2, lettera b)) che nell'appendice tecnica, in fine all'esempio n. 8), sono inserite le parole indicate nell'art. 3, comma 2, lettera b) del suindicato decreto.

AGGIORNAMENTO (38)

Il Decreto 10 ottobre 2024 (in G.U. 17/10/2024, n. 244) ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera c)) che "nell'appendice tecnica, all'esempio n. 22, il codice del piano dei conti attribuito al conto «Debiti verso creditori diversi per servizi finanziari», ovunque ricorra è sostituito dal seguente: «2.4.7.03.03.01.001»".

AGGIORNAMENTO (39)

Il Decreto 13 febbraio 2025 (in G.U. 24/02/2025, n. 45) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Al paragrafo 4.22 del principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, dopo le parole «Fondo di garanzia debiti commerciali di cui all'art. 1, comma 862, della legge n. 145 del 2018» sono inserite le seguenti «, il fondo obiettivi di finanza pubblica di cui all'art. 1, comma 789, della legge n. 207 del 2024»".

Allegato n. 4/4

al D.Lgs 118/2011

PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE IL BILANCIO CONSOLIDATO

1. Definizione e funzione del bilancio consolidato del gruppo amministrazione pubblica

Il Bilancio consolidato è un documento contabile a carattere consuntivo che rappresenta il risultato economico, patrimoniale e finanziario del «gruppo amministrazione pubblica», attraverso un'opportuna eliminazione dei rapporti che hanno prodotto effetti soltanto all'interno del gruppo, al fine di rappresentare le transazioni effettuate con soggetti esterni al gruppo stesso. Il bilancio consolidato è predisposto dall'ente capogruppo, che ne deve coordinare l'attività.

Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, redigono un bilancio consolidato che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico

della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate. Il bilancio consolidato è quindi lo strumento informativo primario di dati patrimoniali, economici e finanziari del gruppo inteso come un'unica entità economica distinta dalle singole società e/o enti componenti il gruppo, che assolve a funzioni essenziali di informazione, sia interna che esterna, funzioni che non possono essere assolte dai bilanci separati degli enti e/o società componenti il gruppo né da una loro semplice aggregazione. In quest'ottica si deve tener conto della natura pubblica del Gruppo amministrazione pubblica per quanto riguarda l'individuazione dell'area di consolidamento e dei criteri di valutazione ritenuti più idonei ai fini del conseguimento dell'obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta.

In particolare, il bilancio consolidato deve consentire di:

- a) sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;
- b) attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
- c) ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo ad un'amministrazione pubblica, incluso il risultato economico.

Il bilancio consolidato supera le divisioni rappresentate dalle singole personalità giuridiche di enti, istituzioni, società ecc., che vengono di fatto assimilate a settori operativi del «gruppo amministrazione pubblica» dell'ente locale e devono:

seguendo le istruzioni della capogruppo, rispettare il presente principio;

collaborare fattivamente per la riuscita, nei risultati e nei tempi, del processo di consolidamento.

Il bilancio consolidato del gruppo di un'amministrazione pubblica è:

- obbligatorio, dall'esercizio 2016, con riferimento all'esercizio 2015, per tutti gli enti di cui all'art. 1, comma 1 del presente decreto, con le seguenti eccezioni:

gli enti non sperimentatori possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato all'esercizio 2017, con riferimento all'esercizio 2016;

per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti la predisposizione del bilancio consolidato non è obbligatoria;

- predisposto in attuazione degli articoli dall'11-bis all'11-quinquies del presente decreto e di quanto previsto dal presente principio;
 - composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dai relativi allegati (relazione sulla gestione consolidata comprensiva della nota integrativa e relazione dell'organo di revisione);
 - riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio;
 - predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento, individuata dall'ente capogruppo, alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce;
 - approvato **((entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento))**, fermo restando che i componenti del gruppo devono trasmettere all'ente capogruppo i dati contabili necessari per il consolidamento entro il termine stabilito dall'ente capogruppo nel regolamento di contabilità ovvero con altro proprio atto o, in mancanza, entro il termine previsto al paragrafo 3.2 del presente principio.
- (19)

2. Il gruppo "amministrazione pubblica"

Il termine "gruppo amministrazione pubblica" comprende gli enti e gli organismi strumentali, le società controllate e partecipate da un'amministrazione pubblica come definito dal presente decreto.

La definizione del gruppo amministrazione pubblica fa riferimento ad una nozione di controllo di "diritto", di "fatto" e "contrattuale", anche nei casi in cui non è presente un legame di partecipazione, diretta o indiretta, al capitale delle controllate ed a una nozione di partecipazione.

Costituiscono componenti del "gruppo amministrazione pubblica":

1. gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'art. 1 comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano

all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;

2. gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;

2.1 gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-

ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
- b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
- c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
- d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
- e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.

2.2 gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'art. 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.

3. le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal Codice civile libro V, titolo V, capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione.

In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di

consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;

3.1 le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.

In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 - 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile.

A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

3.2 le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società.

Il gruppo "amministrazione pubblica" può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni

pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi.

(19)

3. Attività preliminari al consolidamento dei bilanci del gruppo:

3.1 Individuazione degli enti da considerare per la predisposizione del bilancio consolidato

Al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo, predispongono due distinti elenchi concernenti:

1) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;

2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.

Per le regioni, ai fini della predisposizione di entrambi gli elenchi si richiama quanto previsto dall'art. 11-bis, comma 3 del presente decreto: "Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II". Pertanto, entrambi gli elenchi non considerano gli enti coinvolti nella gestione della spesa finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale.

I due elenchi, e i relativi aggiornamenti, sono oggetto di approvazione da parte della Giunta. Gli enti e le società del gruppo compresi nell'elenco di cui al punto 1 possono non essere inseriti nell'elenco di cui al punto 2 nei casi di:

a) Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,

- totale dei ricavi caratteristici.

In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti. Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento.

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo. Si pensi, ad esempio, al caso limite di un gruppo aziendale composto da un considerevole numero di enti e società, tutte di dimensioni esigue tali da consentirne l'esclusione qualora singolarmente considerate. Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" dell'ente".

Per le regioni, la verifica di irrilevanza dei bilanci degli enti o società non sanitari controllati o partecipati è effettuata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o della società al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" della regione al netto dei componenti positivi della gestione riguardanti il perimetro sanitario".

In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione.

Entrambi gli elenchi sono aggiornati alla fine dell'esercizio per tenere conto di quanto avvenuto nel corso della gestione. La versione definitiva dei due elenchi è inserita nella nota integrativa al bilancio consolidato.

Come indicato nel paragrafo 3.2 l'elenco di cui al punto 2) è trasmesso a ciascuno degli enti compresi nel bilancio di consolidato al fine di consentire a tutti i componenti del gruppo di conoscere con esattezza l'area del consolidamento e predisporre le informazioni richieste al punto 2) del citato paragrafo 3.2.

Nel caso in cui non risultino enti o società controllate o partecipate oggetto di consolidamento, la delibera di approvazione del rendiconto dichiara formalmente che l'ente non ha enti o società, controllate o partecipate, che, nel rispetto del principio applicato del bilancio consolidato, sono oggetto di consolidamento e che, conseguentemente, non procede all'approvazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio precedente.

Di tale dichiarazione è data evidenza distinta rispetto al rendiconto secondo le modalità previste per la pubblicazione dei bilanci e dei rendiconti.

(19)

3.2 Comunicazioni ai componenti del gruppo

Prima dell'avvio dell'obbligo di redazione del bilancio consolidato l'amministrazione pubblica capogruppo:

- a) comunica agli enti, alle aziende e alle società comprese nell'elenco 2 del paragrafo precedente che saranno comprese nel proprio bilancio consolidato del prossimo esercizio;
- b) trasmette a ciascuno di tali enti l'elenco degli enti compresi nel consolidato (elenco di cui al punto 2 del paragrafo precedente);

c) impartisce le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato.

Tali direttive riguardano:

1) le modalità e i tempi di trasmissione dei bilanci di esercizio, dei rendiconti o dei bilanci consolidati e delle informazioni integrative necessarie all'elaborazione del consolidato. I bilanci di esercizio e la documentazione integrativa sono trasmessi alla capogruppo entro 10 giorni dall'approvazione dei bilanci e, in ogni caso, entro il 20 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento. I bilanci consolidati delle sub-holding sono trasmessi entro il 20 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento.

L'osservanza di tali termini è particolarmente importante, in considerazione dei tempi tecnici necessari per l'effettuazione delle operazioni di consolidamento, per permettere il rispetto dei tempi previsti per il controllo e l'approvazione del bilancio consolidato.

Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione.

2) le indicazioni di dettaglio riguardanti la documentazione e le informazioni integrative che i componenti del gruppo devono trasmettere per rendere possibile l'elaborazione del consolidato. Di norma i documenti richiesti comprendono lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti a operazioni effettuate tra le componenti del gruppo) e che devono essere contenute nella nota integrativa del bilancio consolidato. Considerato che, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 139/2015 i bilanci degli enti strumentali e delle società del gruppo non sono tra loro omogenei, è necessario richiedere agli enti strumentali che adottano la sola contabilità economico patrimoniale e alle società del gruppo:

a. le informazioni necessarie all'elaborazione del bilancio consolidato secondo i principi contabili e lo schema previsti dal decreto legislativo n. 118/2011, se non presenti nella nota integrativa(1)

b. la riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico secondo lo schema previsto dall'allegato 11 al decreto legislativo n. 118/2011.

3) le istruzioni necessarie per avviare un percorso che consenta, in tempi ragionevolmente brevi, di adeguare i bilanci del gruppo, compresi i bilanci consolidati intermedi, ai criteri previsti nel presente principio, se non in contrasto con la disciplina civilistica, per gli enti del gruppo in contabilità economico-patrimoniale. In particolare, la capogruppo predispone e trasmette ai propri enti strumentali e società

controllate linee guida concernenti i criteri di valutazione di bilancio e le modalità di consolidamento (per i bilanci consolidati delle sub-holding del gruppo) compatibili con la disciplina civilistica.

Per gli enti in contabilità finanziaria che partecipano al bilancio consolidato, l'uniformità dei bilanci è garantita dalle disposizioni del presente decreto.

Per i componenti del gruppo che adottano la contabilità civilistica l'uniformità dei bilanci deve essere ottenuta attraverso l'esercizio dei poteri di controllo e di indirizzo normalmente esercitabili dai capogruppo nei confronti dei propri enti e società.

In particolare, la capogruppo invita i componenti del gruppo ad adottare il criterio del patrimonio netto per contabilizzare le partecipazioni al capitale di componenti del gruppo, eccetto quando la partecipazione è acquistata e posseduta esclusivamente in vista di una dismissione entro l'anno. In quest'ultimo caso, la partecipazione è contabilizzata in base al criterio del costo.

Nel caso in cui, alla fine dell'esercizio di riferimento del consolidato, l'elenco degli enti compresi nel bilancio consolidato risulti variato rispetto alla versione elaborata all'avvio dell'esercizio, tale elenco deve essere nuovamente trasmesso ai componenti del "gruppo amministrazione pubblica".

(19)

4. Elaborazione del bilancio consolidato

4.1 Attività diretta a rendere uniformi i bilanci da consolidare

Nel rispetto delle istruzioni ricevute di cui al paragrafo 3.2 i componenti del gruppo trasmettono la documentazione necessaria al bilancio consolidato alla capogruppo, costituita da:

- il bilancio consolidato (solo da parte dei componenti del gruppo che sono, a loro volta, capigruppo di imprese o di amministrazioni pubbliche),
- il bilancio di esercizio da parte dei componenti del gruppo che adottano la contabilità economicopatrimoniale,
- il rendiconto consolidato dell'esercizio da parte dei componenti del gruppo che adottano la contabilità finanziaria affiancata dalla contabilità economico-patrimoniale.

Nei casi in cui i criteri di valutazione e di consolidamento adottati nell'elaborazione dei bilanci da consolidare non sono tra loro uniformi, pur se corretti, l'uniformità è ottenuta apportando a tali bilanci opportune rettifiche in sede di consolidamento. Ad esempio, può essere necessario procedere alla

rettifica dei bilanci per rendere omogenei gli accantonamenti ai fondi ammortamenti se effettuati con aliquote differenti per le medesime tipologie di beni o gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti. Si ribadisce che è accettabile derogare all'obbligo di uniformità dei criteri di valutazione quando la conservazione di criteri difformi sia più idonea a realizzare l'obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta. In questi casi, l'informativa supplementare al bilancio consolidato deve specificare la difformità dei principi contabili utilizzati e i motivi che ne sono alla base.

La difformità nei principi contabili adottati da una o più controllate, è altresì accettabile, se essi non sono rilevanti, sia in termini quantitativi che qualitativi, rispetto al valore consolidato della voce in questione.

La capogruppo dovrà farsi carico della corretta integrazione dei bilanci, verificandone i criteri di valutazione e procedendo alle opportune rettifiche ed alla loro omogeneizzazione. La procedura di consolidamento presuppone che ognuna delle entità da consolidare abbia rispettato le direttive di consolidamento impartite dalla capogruppo. Qualora non sia presente tale presupposto in una delle entità del gruppo amministrazione pubblica è necessario indicare nella Nota integrativa del bilancio consolidato:

- a) gli enti e le società che non hanno rispettato le direttive di consolidamento e le eventuali motivazioni;
- b) le procedure e le ipotesi di lavoro adottate per elaborare il bilancio consolidato nei casi di mancato rispetto delle direttive di consolidamento.

(19)

4.2 Eliminazione delle operazioni infragruppo

Il bilancio consolidato deve includere soltanto le operazioni che i componenti inclusi nel consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo. Il bilancio consolidato si basa infatti sul principio che esso deve riflettere la situazione patrimoniale-finanziaria e le sue variazioni, incluso il risultato economico conseguito, di un'unica entità economica composta da una pluralità di soggetti giuridici. Pertanto, devono essere eliminati in sede di consolidamento le operazioni e i saldi reciproci, perché costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all'interno del gruppo; infatti, qualora non fossero eliminate tali partite, i saldi consolidati risulterebbero indebitamente accresciuti. La corretta procedura di eliminazione di tali poste presuppone l'equivalenza delle partite reciproche e

l'accertamento delle eventuali differenze. Le attività da compiere prima del consolidamento riguardano la riconciliazione dei saldi contabili e le rettifiche di consolidamento per le operazioni infra - gruppo andando ad evidenziare:

le operazioni avvenute nell'esercizio all'interno del gruppo amministrazione pubblica distinguendo per tipologia (rapporti finanziari debito/credito; acquisti/vendite beni e servizi; operazioni relative alle immobilizzazioni; pagamento dei dividendi; trasferimenti in c/c capitale e di parte corrente);

le modalità di contabilizzazione delle operazioni che si sono verificate con individuazione della corrispondenza dei saldi reciproci;

la presenza di eventuali disallineamenti con i relativi adeguamenti dei valori delle poste attraverso le scritture contabili.

Particolare attenzione va posta sulle partite "in transito" per evitare che la loro omessa registrazione da parte di una società da consolidare renda i saldi non omogenei.

La redazione del bilancio consolidato richiede pertanto ulteriori interventi di rettifica dei bilanci dei componenti del gruppo, riguardanti i saldi, le operazioni, i proventi e gli oneri riguardanti operazioni effettuate all'interno del gruppo amministrazione pubblica.

L'identificazione delle operazioni infragruppo ai fini dell'eliminazione e dell'elisione dei dati contabili relativi è effettuata sulla base delle informazioni trasmesse dai componenti del gruppo con il bilancio, richieste dalla capogruppo come indicato al punto 2 del paragrafo 3.2.

La maggior parte degli interventi di rettifica non modificano l'importo del risultato economico e del patrimonio netto in quanto effettuati eliminando per lo stesso importo poste attive e poste passive del patrimonio o singoli componenti del conto economico (quali i crediti e i debiti, sia di funzionamento o commerciali, che di finanziamento nello stato patrimoniale, gli oneri e i proventi per Trasferimenti o contributi o i costi ed i ricavi concernenti gli acquisti e le vendite).

Altri interventi di rettifica hanno effetto invece sul risultato economico consolidato e sul patrimonio netto consolidato e riguardano gli utili e le perdite infragruppo non ancora realizzati con terzi.

Ad esempio, se una componente del gruppo ha venduto ad un'altra componente del gruppo un immobile, realizzando una plusvalenza o una minusvalenza, ma l'immobile è ancora presente all'interno del gruppo, la minusvalenza o la plusvalenza rilevata nel bilancio dell'ente o società che ha venduto il bene deve essere eliminata. Di conseguenza diminuirà il risultato di esercizio di tale componente del

gruppo e del gruppo nel suo complesso.

Particolari interventi di elisione sono costituiti da:

- l'eliminazione del valore contabile delle partecipazioni della capogruppo in ciascuna componente del gruppo e la corrispondente parte del patrimonio netto di ciascuna componente del gruppo;
- l'analoga eliminazione dei valori delle partecipazioni tra i componenti del gruppo e delle corrispondenti quote del patrimonio netto;
- l'eliminazione degli utili e delle perdite derivanti da operazioni infragruppo compresi nel valore contabile di attività, quali le rimanenze e le immobilizzazioni costituite, ad esempio, l'eliminazione delle minusvalenze e plusvalenze derivanti dall'alienazione di immobilizzazioni che sono ancora di proprietà del gruppo.

Nel caso di operazioni tra la controllante e le sue controllate oggetto di un difforme trattamento fiscale, l'imposta non è oggetto di elisione. Ad esempio l'imposta sul valore aggiunto Ad esempio, nei casi in cui risulta indetraibile, l'imposta sul valore aggiunto pagata dalla capogruppo a componenti del gruppo per le quali l'IVA è detraibile, non è oggetto di eliminazione e rientra tra i costi del conto economico consolidato.

L'eliminazione di dati contabili può essere evitata se relativa ad operazioni infragruppo di importo irrilevante, indicandone il motivo nella nota integrativa. L'irrilevanza degli elementi patrimoniali ed economici è misurata rispettivamente con riferimento all'ammontare complessivo degli elementi patrimoniali ed economici di cui fanno parte.

(19)

4.3 Identificazione delle quote di pertinenza di terzi

Nel conto economico e nello stato patrimoniale di ciascun ente o gruppo intermedio che compone il gruppo, rettificato secondo le modalità indicate nel paragrafo precedente, è identificata la quota di pertinenza di terzi del risultato economico d'esercizio, positivo o negativo, e la quota di pertinenza di terzi nel patrimonio netto, distinta da quella di pertinenza della capogruppo.

Le quote di pertinenza di terzi nel patrimonio netto consistono nel valore, alla data di acquisto, della partecipazione e nella quota di pertinenza di terzi delle variazioni del patrimonio netto avvenute dall'acquisizione.

Se una società del gruppo ha emesso azioni privilegiate cumulative, possedute da azionisti di

minoranza e classificate come patrimonio netto, la quota di competenza del risultato economico d'esercizio della capogruppo è determinata tenendo conto dei dividendi spettanti agli azionisti privilegiati, anche se la loro distribuzione non è stata deliberata.

Nel caso in cui in un ente strumentale o in una società controllata le perdite riferibili a terzi eccedano la loro quota di pertinenza del patrimonio netto, l'eccedenza - ed ogni ulteriore perdita attribuibile ai terzi - è imputata alla capogruppo. Eccezioni sono ammesse nel caso in cui i terzi si siano obbligati, tramite un'obbligazione giuridicamente vincolante, a coprire la perdita. Se, successivamente, la componente del gruppo realizza un utile, tale risultato è attribuito alla compagine proprietaria della capogruppo fino a concorrenza delle perdite di pertinenza dei terzi, proprietari di minoranza, che erano state, in precedenza, assorbite dalla capogruppo.

4.4 Consolidamento dei bilanci

I bilanci della capogruppo e dei componenti del gruppo, rettificati secondo le modalità indicate nei paragrafi precedenti sono aggregati voce per voce, facendo riferimento ai singoli valori contabili, rettificati sommando tra loro i corrispondenti valori dello stato patrimoniale (attivo, passivo e patrimonio netto) e del conto economico (ricavi e proventi, costi e oneri):

- per l'intero importo delle voci contabili con riferimento ai bilanci degli enti strumentali controllati e delle società controllate (cd. metodo integrale);
- per un importo proporzionale alla quota di partecipazione, con riferimento ai bilanci delle società partecipate e degli enti strumentali partecipati (cd. metodo proporzionale). Se l'ente partecipato è una fondazione, la quota di partecipazione è determinata in proporzione alla distribuzione dei diritti di voto nell'organo decisionale, competente a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività della fondazione. La corrispondente quota del risultato economico e del fondo patrimoniale della fondazione è rappresentata nel bilancio consolidato come quota di pertinenza di terzi, sia nello stato patrimoniale che nel conto economico, distintamente da quella della capogruppo, se lo statuto della fondazione prevede, in caso di estinzione, la devoluzione del patrimonio ad altri soggetti.

Nel caso di applicazione del metodo integrale in presenza di partecipazioni non totalitarie,, nel bilancio consolidato è rappresentata la quota di pertinenza di terzi, sia nello stato patrimoniale che nel conto economico, distintamente da quella del gruppo. A tal fine, alle voci del patrimonio netto e al risultato

dell'esercizio di ciascun ente o società controllati con partecipazioni non totalitarie si applicano le percentuali che identificano le quote di pertinenza di terzi, tenendo conto delle rettifiche di consolidamento..

(19)

5. La nota integrativa al bilancio consolidato

Al bilancio consolidato è allegata una relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa.

La nota integrativa indica:

- i criteri di valutazione applicati;
- le ragioni delle più significative variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e del passivo rispetto all'esercizio precedente (escluso il primo anno di elaborazione del bilancio consolidato);
- distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel consolidamento, con specifica indicazione della natura delle garanzie;
- la composizione delle voci "ratei e risconti" e della voce "altri accantonamenti" dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare è significativo;
- la suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra le diverse tipologie di finanziamento;
- la composizione delle voci "proventi straordinari" e "oneri straordinari", quando il loro ammontare è significativo;
- cumulativamente per ciascuna categoria, l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci dell'impresa capogruppo per lo svolgimento di tali funzioni anche in altre imprese incluse nel consolidamento;
- per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati il loro fair value ed informazioni sulla loro entità e sulla loro natura.
- l'elenco degli enti e delle società che compongono il gruppo con l'indicazione per ciascun componente del gruppo amministrazione pubblica:
 - della denominazione, della sede e del capitale e se trattasi di una capogruppo intermedia;
 - delle quote possedute, direttamente o indirettamente, dalla capogruppo e da ciascuno dei componenti del gruppo;

- - se diversa, la percentuale dei voti complessivamente spettanti nell'assemblea ordinaria.
- - della ragione dell'inclusione nel consolidato degli enti o delle società se già non risulta dalle indicazioni richieste dalle lettere b) e c) del comma 1;
- della ragione dell'eventuale esclusione dal consolidato di enti strumentali o società controllate e partecipante dalla capogruppo;
- qualora si sia verificata una variazione notevole nella composizione del complesso delle imprese incluse nel consolidamento, devono essere fornite le informazioni che rendano significativo il confronto fra lo stato patrimoniale e il conto economico dell'esercizio e quelli dell'esercizio precedente (ad esclusione del primo esercizio di redazione del bilancio consolidato);
- l'elenco degli enti, le aziende e le società componenti del gruppo comprese nel bilancio consolidato con l'indicazione per ciascun componente:
 - a) della percentuale utilizzata per consolidare il bilancio e, al fine di valutare l'effetto delle esternalizzazioni, dell'incidenza dei ricavi imputabili alla controllante rispetto al totale dei ricavi propri, comprensivi delle entrate esternalizzate;
 - b) delle spese di personale utilizzato a qualsiasi titolo, e con qualsivoglia tipologia contrattuale;
 - c) delle perdite ripianate dall'ente, attraverso conferimenti o altre operazioni finanziarie, negli ultimi tre anni

6. Principio finale Per quanto non specificatamente previsto nel presente documento si fa rinvio ai Principi contabili generali civilistici e a quelli emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

APPENDICE TECNICA

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

(1) L'applicazione del decreto legislativo n. 130/2015 rende i bilanci degli enti strumentali in contabilità economico patrimoniale e delle società del gruppo non omogenei con i bilanci della capogruppo e degli

enti strumentali in contabilità finanziaria. In particolare:

nello stato patrimoniale scompaiono azioni proprie (portate a diminuzione del patrimonio netto), conti d'ordine e aggi e disaggi di emissione;

i Costi di ricerca, sviluppo, pubblicità capitalizzati sono eliminati dalle immobilizzazioni;

sono presenti specifiche voci per i derivati attivi e passivi e per le operazioni intrattenute con le imprese sottoposte al controllo delle controllanti oltre che nel patrimonio netto una ri

nel conto economico mancheranno gli oneri e i proventi straordinari e i componenti eccezionali sono spiegati nelle note al bilancio;

si dà evidenza dei rapporti con le imprese sottoposte al controllo del controllante nella parte finanziaria del conto economico (classe D) attraverso gli oneri e i proventi che derivano dalla valutazione al fair value dei derivati;

é presente una riserva di copertura nelle poste del patrimonio netto che rappresenta la riserva per la copertura del rischio di variazione dei flussi finanziari futuri;

non sono presenti i conti d'ordine, le informazioni sugli impegni e i rischi sono commentati analiticamente nelle note al bilancio;

il fair value è il criterio di base per la misurazione degli strumenti finanziari derivati, e continua ad essere vietato per la misurazione delle altre attività e passività, a meno che sia consentito da una specifica legge di rivalutazione;

l'avviamento si ammortizza in base alla vita utile. Nei rari casi in cui questa non è determinabile si ammortizza al massimo in dieci anni. È concessa una deroga per i saldi del bilancio 2015.

Ripristino di valore dell'avviamento: viene espressamente precisato il divieto di ripristino delle svalutazioni dell'avviamento;

i costi di sviluppo: si ammortizzano in base alla vita utile. Nei rari casi in cui questa non è determinabile si ammortizzano al massimo in cinque anni;

é abrogato il criterio di valutazione costante per le attrezzature industriali e commerciali costantemente rinnovate e per le rimanenze.

AGGIORNAMENTO (19)

Il Decreto 11 agosto 2017 (in G.U. 8/9/2017, n. 210), ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "L'aggiornamento di cui al comma 1 si applica dall'esercizio 2018, con riferimento al bilancio consolidato 2017, salvo l'aggiornamento di cui al comma 1, lettera h), che si applica dall'esercizio 2019, con riferimento al bilancio consolidato 2018".

((Allegati alla delibera di riaccertamento straordinario dei residui))

((Allegato n. 5/1 al D.Lgs. 118/2011)) ((DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2015-2017 A SEGUITO DEL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI ALLA DATA DEL 1° GENNAIO 2015 (1))) (((digitare solo le celle evidenziate in giallo))) ((

FONDO PLURIENNALE DA ISCRIVERE IN ENTRATA DEL BILANCIO 2015		PARTE CORRENTE	CONTO CAPITALE
Residui passivi eliminati alla data del ° gennaio 2015 e reimpegnati con imputazione agli esercizi 2015 o successivi	1		
Spesa corrispondente alle gare formalmente indette relative a lavori pubblici di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che si prevede esigibili nel 2015 e negli esercizi successivi, i cui impegni sono stati cancellati in assenza dell'obbligazione formalmente costituita (3)	a		
Residui attivi eliminati alla data del 1° gennaio 2015 e riaccertati con imputazione agli esercizi 2015 e successivi	2		
Fondo pluriennale vincolato da iscrivere nell'entrata del bilancio 2015, pari a (3)=(1)+(a)-(2) se positivo, altrimenti indicare 0	3	-	-

((

FONDO PLURIENNALE DI SPESA DEL BILANCIO 2015 E DI ENTRATA DEL BILANCIO 2016		PARTE CORRENTE	CONTO CAPITALE
Spese reimpegnate con imputazione all'esercizio 2015	4		
Spesa corrispondente alle gare formalmente indette relative a lavori pubblici di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che si prevede esigibili nel 2015 i cui impegni sono stati cancellati in assenza dell'obbligazione formalmente costituita (3)	b		
Entrate riaccertate con imputazione all' esercizio 2015	5		
Quota del Fondo pluriennale vincolato di entrata utilizzata nel 2015, pari a (6)=(4)+(b)-(5) se positivo, altrimenti indicare 0	6	-	-
Eccedenza dei residui attivi riaccertati accantonata al Fondo pluriennale vincolato di spesa, di importo non superiore a (7)=(5)-(4) - (b) altrimenti indicare 0 (2)	7		
Quota spese reimpegnate eccedente rispetto al FPV di entrata e alle entrate riaccertate, pari a (4)+(b)-(5)-(3) se positivo		-	-
Incremento del fondo pluriennale vincolato di spesa del bilancio di previsione 2015 e del fondo pluriennale di entrata dell'esercizio 2016 (8) = (3) -(6)+(7) .	8	-	-

)) ((

FONDO PLURIENNALE DI SPESA DEL BILANCIO 2015 E DI ENTRATA DEL BILANCIO 2017		PARTE CORRENTE	CONTO CAPITALE
Spese reimpegnate con imputazione all'esercizio 2016	9		
Spesa corrispondente alle gare formalmente indette relative a lavori pubblici di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che si prevede esigibili nel 2016 i cui impegni sono stati cancellati in assenza dell'obbligazione formalmente	c		

costituita (3)			
Entrate riaccertate con imputazione all' esercizio 2016	10		
Quota del Fondo pluriennale vincolato accantonata in entrata utilizzata nel 2016, pari a $(11)=(9)+(c)-(10)$ se positivo, altrimenti indicare 0	11	-	-
Eccedenza dei residui attivi riaccertati accantonata al Fondo pluriennale vincolato di spesa, di importo non superiore a $(12)=(10)-(9)-(c)$, altrimenti indicare 0 (2)	12		
Quota spese reimpegnate eccedente rispetto al FPV di entrata e alle entrate riaccertate, pari a $(9)+(c)-(10)-(8)$ se positivo		-	-
Incremento del fondo pluriennale vincolato di spesa del bilancio di previsione 2016 e del fondo pluriennale di entrata dell'esercizio 2017 $(13) = (8) -(11)+(12)$	13	-	-

)) ((

FONDO PLURIENNALE DI SPESA DEL BILANCIO 2017 (e di entrata del bilancio 2018 se predisposto)		PARTE CORRENTE	CONTO CAPITALE
Spese reimpegnate con imputazione all'esercizio 2017	14		
Spesa corrispondente alle gare formalmente indette relative a lavori pubblici di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che si prevede esigibili nel 2017 i cui impegni sono stati cancellati in assenza dell'obbligazione formalmente costituita (3)	d		
Entrate riaccertate con imputazione all' esercizio 2017	15		
Quota del Fondo pluriennale vincolato accantonata in entrata utilizzata nel 2017, pari a $(16)=(14)+(d)-(15)$, altrimenti indicare 0	16	-	-
Eccedenza dei residui attivi riaccertati accantonata al Fondo	17		

pluriennale vincolato di spesa, di importo non superiore a (17)=(15)-(14)-(d) se positivo, altrimenti indicare 0(2)			
Quota spese reimpegnate eccedente rispetto al FPV di entrata e alle entrate riaccertate, pari a (14)+(d)-(15)-(13) se positivo		-	-
Incremento del fondo pluriennale vincolato di spesa del bilancio di previsione 2017 (18) = (13) -(16)+(17)	18	-	-

)) (((1) In caso di riaccertamento di residui attivi e passivi imputati ad altri titoli del bilancio, aggiungere al prospetto ulteriori colonne.

Il riaccertamento straordinario dei residui è escluso solo per i residui attivi e passivi riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi, cui non si applica il principio di competenza finanziaria potenziata.

(2) Indicare la quota dell'eccedenza dei residui attivi reimputati che è necessario accantonare per dare copertura ai residui passivi reimputati agli esercizi successivi se, in tali esercizi, il FPV accantonato in entrata del bilancio non è sufficiente.

(3) Comprende anche le voci di spesa contenute nei quadri economici relative a spese di investimento, nei casi in cui, nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria n. 5.4 , è consentita la costituzione del fondo pluriennale vincolato in assenza di obbligazioni giuridicamente costituite esigibili negli esercizi successivi.)) ((

+=====+			
RIEPILOGO RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	PARTE	CONTO	
DEI RESIDUI	CORRENTE	CAPITALE	
+-----+-----+			
<i>Entrate accertate reimputate al 2015</i>	-	-	
<i>Entrate accertate reimputate al 2016</i>	-	-	
<i>Entrate accertate reimputate al 2017</i>	-	-	
<i>Entrate accertate reimputate agli esercizi successivi</i>	-	-	
+-----+-----+			
TOTALE RESIDUI ATTIVI REIMPUTATI	-	-	

	+-----+-----+
	+-----+-----+
<i>Impegni reimputati al 2015</i>	- -
<i>Impegni reimputati al 2016</i>	- -
<i>Impegni reimputati al 2017</i>	- -
<i>Impegni reimputati agli esercizi successivi</i>	- -
	+-----+-----+
<i>TOTALE RESIDUI PASSIVI REIMPUTATI</i>	- -
	+-----+-----+

)) ((

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

))

((Allegato 5/2
al D.Lgs. 118/2011)) ((PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ALLA
DATA DEL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI)) ((

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2014 DETERMINATO NEL RENDICONTO 2014 (a)	
RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (b)	(-)
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (c) (1)	(+)
RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI	(-)

(d)		
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (e)	(+)	
RESIDUI PASSIVI DEFINITIVAMENTE CANCELLATI CHE CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (f) (7)	(+)	
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO g) = (e) -(d)+(f) (2)	(-)	
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 1° GENNAIO 2015 - DOPO IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI (h) = (a) -(b) + (c) - (d)+ (e) + (f) -(g)		

((

=====

|Composizione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 |

|- dopo il riaccertamento straordianrio dei residui (g): |

+=====+=====+

|Parte accantonata (3) | |

| | |

|Fondo crediti di dubbia e | |

|difficile esazione al | |

|31/12/.... (4) | |

| | |

|Fondo residui perenti al | |

Pagina 2044 di 3482

+-----+-----+)) ((1) Non
comprende i residui passivi definitivamente cancellati cui corrispondono procedure di affidamento attivate ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, per i quali è stato iscritto il fondo pluriennale vincolato.

2) Corrisponde alla somma del fondo pluriennale vincolato di parte corrente e del fondo pluriennale vincolato in conto capitate determinato dall'allegato concernente il fondo pluriennale vincolato (riga n. 3). Tale importo è iscritto in entrata del bilancio di previsione 2015 - 2017, relativo all'esercizio 2015.

3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

4) Indicare l'importo del fondo crediti di dubbia e difficile esazione determinato a seguito del riaccertamento straordinario dei residui ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14 del DPCM 28 dicembre 2011 e del principio applicato della contabilità finanziaria.

5) Solo per le regioni Indicare il ..% dello stock complessivo dei residui perenti al 31 dicembre 2014.

6) In caso di risultato negativo le regioni iscrivono nel passivo del bilancio di previsione dell'esercizio 2015 l'importo di cui alla lettera n, al netto dell'ammontare di debito autorizzato non ancora contratto.

(7) Comprende anche le voci di spesa contenute nei quadri economici relative a spese di investimento, nei casi in cui, nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria n. 5.4 , è consentita la costituzione del fondo pluriennale vincolato in assenza di obbligazioni giuridicamente costituite esigibili negli esercizi successivi.)) ((

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

))

))

Piano dei conti integrato

Allegato n. 6/1

al D.Lgs. 118/2011

+=====+			
	Li		
M A	vel		
C R O	li	Voce	Codice Voce
+=====+			
		Entrate correnti di natura	
		tributaria, contributiva e	
E I		perequativa	E.1.00.00.00.000
+-----+			
E II		Tributi	E.1.01.00.00.000
+-----+			
		Imposte, tasse e proventi	
E III		assimilati	E.1.01.01.00.000
+-----+			
VOCE ELIMINATA DAL DECRETO 1 DICEMBRE 2015			
+-----+			
VOCE ELIMINATA DAL DECRETO 1 DICEMBRE 2015			
+-----+			
VOCE ELIMINATA DAL DECRETO 1 DICEMBRE 2015			
+-----+			
E IV		Imposta municipale propria	E.1.01.01.06.000
+-----+			
		Imposta municipale propria	
		riscossa a seguito	
		dell'attività ordinaria di	
E V		gestione	E.1.01.01.06.001
+-----+			
		Imposte municipale propria	
		riscosse a seguito di attività	

	E		V	di verifica e controllo		E.1.01.01.06.002
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
				Imposta comunale sugli immobili		
	E		IV	(ICI)		E.1.01.01.08.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
				Imposta comunale sugli immobili		
				(ICI) riscossa a seguito		
				dell'attività ordinaria di		
	E		V	gestione		E.1.01.01.08.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
				Imposta comunale sugli immobili		
				(ICI) riscossa a seguito di		
				attività di verifica e		
	E		V	controllo		E.1.01.01.08.002
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
	E		IV	Addizionale comunale IRPEF		E.1.01.01.16.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
				Addizionale comunale IRPEF		
				riscossa a seguito		
				dell'attività ordinaria di		
	E		V	gestione		E.1.01.01.16.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
				Addizionale comunale IRPEF		
				riscossa a seguito di attività		
	E		V	di verifica e controllo		E.1.01.01.16.002
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
				Addizionale regionale IRPEF non		
	E		IV	sanità		E.1.01.01.17.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
				Addizionale regionale IRPEF non		
				sanità riscossa a seguito		
				dell'attività ordinaria di		
	E		V	gestione		E.1.01.01.17.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						

Pagina 2048 di 3482

Pagina 2049 di 3482

+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Imposta sulle assicurazioni RC		
		auto riscossa a seguito		
		dell'attività ordinaria di		
	E	V gestione		E.1.01.01.39.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Imposta sulle assicurazioni RC		
		auto riscossa a seguito di		
		attività di verifica e		
	E	V controllo		E.1.01.01.39.002
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Imposta di iscrizione al		
		pubblico registro		
	E	IV automobilistico (PRA)		E.1.01.01.40.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Imposta di iscrizione al		
		pubblico registro		
		automobilistico (PRA) riscossa		
		a seguito dell'attività		
	E	V ordinaria di gestione		E.1.01.01.40.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Imposta di iscrizione al		
		pubblico registro		
		automobilistico (PRA) riscossa		
		a seguito di attività di		
	E	V verifica e controllo		E.1.01.01.40.002
+-----+-----+-----+-----+-----+				
	E	IV Imposta di soggiorno		E.1.01.01.41.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Imposta di soggiorno riscossa a		
		seguito dell'attività		
	E	V ordinaria di gestione		E.1.01.01.41.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				

		Imposta di soggiorno riscossa a	
		seguito di attività di	
E	V	verifica e controllo	E.1.01.01.41.002
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Imposta regionale sulle	
		concessioni statali sui beni	
E	IV	del demanio marittimo	E.1.01.01.42.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Imposta regionale sulle	
		concessioni statali sui beni	
		del demanio marittimo riscossa	
		a seguito dell'attività	
E	V	ordinaria di gestione	E.1.01.01.42.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Imposta regionale sulle	
		concessioni statali sui beni	
		del demanio marittimo riscossa	
		a seguito di attività di	
E	V	verifica e controllo	E.1.01.01.42.002
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Imposta regionale sulle	
		concessioni statali sui beni	
E	IV	del patrimonio indisponibile	E.1.01.01.43.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Imposta regionale sulle	
		concessioni statali sui beni	
		del patrimonio indisponibile	
		riscossa a seguito	
		dell'attività ordinaria di	
E	V	gestione	E.1.01.01.43.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Imposta regionale sulle	
		concessioni statali sui beni	

		del patrimonio indisponibile	
		riscossa a seguito di attività	
E	V	di verifica e controllo	E.1.01.01.43.002
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Imposta regionale per le	
		emissioni sonore degli	
E	IV	aeromobili	E.1.01.01.44.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Imposta regionale per le	
		emissioni sonore degli	
		aeromobili riscossa a seguito	
		dell'attività ordinaria di	
E	V	gestione	E.1.01.01.44.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Imposta regionale per le	
		emissioni sonore degli	
		aeromobili riscossa a seguito	
		di attività di verifica e	
E	V	controllo	E.1.01.01.44.002
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Tassa regionale per il diritto	
E	IV	allo studio universitario	E.1.01.01.46.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Tassa regionale per il diritto	
		allo studio universitario	
		riscossa a seguito	
		dell'attività ordinaria di	
E	V	gestione	E.1.01.01.46.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Tassa regionale per il diritto	
		allo studio universitario	
		riscossa a seguito di attività	
E	V	di verifica e controllo	E.1.01.01.46.002

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Tassa sulla concessione per la								
	E	IV	caccia e per la pesca			E.1.01.01.47.000					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Tassa sulla concessione per la								
			caccia e per la pesca riscossa								
			a seguito dell'attività								
	E	V	ordinaria di gestione			E.1.01.01.47.001					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Tassa sulla concessione per la								
			caccia e per la pesca rimosse								
			a seguito di attività di								
	E	V	verifica e controllo			E.1.01.01.47.002					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Tasse sulle concessioni								
	E	IV	regionali			E.1.01.01.48.000					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Tasse sulle concessioni								
			regionali rimosse a seguito								
			dell'attività ordinaria di								
	E	V	gestione			E.1.01.01.48.001					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Tasse sulle concessioni								
			regionali rimosse a seguito di								
			attività di verifica e								
	E	V	controllo			E.1.01.01.48.002					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Tasse sulle concessioni								
	E	IV	comunali			E.1.01.01.49.000					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Tasse sulle concessioni								
			comunali rimosse a seguito								
			dell'attività ordinaria di								

	E		V	gestione		E.1.01.01.49.001
+-----+-----+-----+-----+-----+						
				Tasse sulle concessioni		
				comunali riscosse a seguito di		
				attività di verifica e		
	E		V	controllo		E.1.01.01.49.002
+-----+-----+-----+-----+-----+						
				Tassa di circolazione dei		
				veicoli a motore (tassa		
	E		IV	automobilistica)		E.1.01.01.50.000
+-----+-----+-----+-----+-----+						
				Tassa di circolazione dei		
				veicoli a motore (tassa		
				automobilistica) riscosse a		
				seguito dell'attività		
	E		V	ordinaria di gestione		E.1.01.01.50.001
+-----+-----+-----+-----+-----+						
				Tassa di circolazione dei		
				veicoli a motore (tassa		
				automobilistica) riscosse a		
				seguito di attività di		
	E		V	verifica e controllo		E.1.01.01.50.002
+-----+-----+-----+-----+-----+						
				Tassa smaltimento rifiuti		
	E		IV	solidi urbani		E.1.01.01.51.000
+-----+-----+-----+-----+-----+						
				Tassa smaltimento rifiuti		
				solidi urbani riscossa a		
				seguito dell'attività		
	E		V	ordinaria di gestione		E.1.01.01.51.001
+-----+-----+-----+-----+-----+						
				Tassa smaltimento rifiuti		
				solidi urbani riscossa a		

		seguito di attività di	
E	V	verifica e controllo	E.1.01.01.51.002
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Tassa occupazione spazi e aree	
E	IV	pubbliche	E.1.01.01.52.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Tassa occupazione spazi e aree	
		pubbliche riscossa a seguito	
		dell'attività ordinaria di	
E	V	gestione	E.1.01.01.52.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Tassa occupazione spazi e aree	
		pubbliche riscossa a seguito di	
		attività di verifica e	
E	V	controllo	E.1.01.01.52.002
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Imposta comunale sulla	
		pubblicità e diritto sulle	
E	IV	pubbliche affissioni	E.1.01.01.53.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Imposta comunale sulla	
		pubblicità e diritto sulle	
		pubbliche affissioni riscossa a	
		seguito dell'attività	
E	V	ordinaria di gestione	E.1.01.01.53.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Imposta comunale sulla	
		pubblicità e diritto sulle	
		pubbliche affissioni riscossa a	
		seguito di attività di	
E	V	verifica e controllo	E.1.01.01.53.002
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
E	IV	Imposta municipale secondaria	E.1.01.01.54.000

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Imposta municipale secondaria								
			riscossa a seguito								
			dell'attività ordinaria di								
	E		V		gestione			E.1.01.01.54.001			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Imposta municipale secondaria								
			riscossa a seguito di attività								
	E		V		di verifica e controllo			E.1.01.01.54.002			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Tassa di abilitazione								
	E		IV		all'esercizio professionale			E.1.01.01.55.000			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Tassa di abilitazione								
			all'esercizio professionale								
			riscossa a seguito								
			dell'attività ordinaria di								
	E		V		gestione			E.1.01.01.55.001			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Tassa di abilitazione								
			all'esercizio professionale								
			riscossa a seguito di attività								
	E		V		di verifica e controllo			E.1.01.01.55.002			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
	VOCE ELIMINATA DAL DECRETO 1 DICEMBRE 2015										
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
	VOCE ELIMINATA DAL DECRETO 1 DICEMBRE 2015										
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
	VOCE ELIMINATA DAL DECRETO 1 DICEMBRE 2015										
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Tributo speciale per il								
			deposito in discarica dei								
	E		IV		rifiuti solidi			E.1.01.01.59.000			

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Tributo speciale per il												
			deposito in discarica dei												
			rifiuti solidi riscosso a												
			seguito dell'attività												
	E		V		ordinaria di gestione			E.1.01.01.59.001							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Tributo speciale per il												
			deposito in discarica dei												
			rifiuti solidi riscosso a												
			seguito di attività di												
	E		V		verifica e controllo			E.1.01.01.59.002							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Tributo per l'esercizio delle												
			funzioni di tutela, protezione												
	E		IV		e igiene dell'ambiente			E.1.01.01.60.000							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Tributo per l'esercizio delle												
			funzioni di tutela, protezione												
	E		V		e igiene dell'ambiente			E.1.01.01.60.001							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Tributo per l'esercizio delle												
			funzioni di tutela, protezione												
			e igiene dell'ambiente riscosso												
			a seguito di attività di												
	E		V		verifica e controllo			E.1.01.01.60.002							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Tributo comunale sui rifiuti e												
	E		IV		sui servizi			E.1.01.01.61.000							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Tributo comunale sui rifiuti e												
	E		V		sui servizi			E.1.01.01.61.001							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															

		Tributo comunale sui rifiuti e	
		sui servizi riscosso a seguito	
		di attività di verifica e	
	E V	controllo	E.1.01.01.61.002
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
	E IV	Diritti mattatoi	E.1.01.01.64.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Diritti mattatoi riscossa a	
		seguito dell'attività	
	E V	ordinaria di gestione	E.1.01.01.64.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Diritti mattatoi riscossi a	
		seguito di attività di	
	E V	verifica e controllo	E.1.01.01.64.002
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Diritti degli Enti provinciali	
	E IV	turismo	E.1.01.01.65.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Diritti degli Enti provinciali	
		turismo riscossi a seguito	
		dell'attività ordinaria di	
	E V	gestione	E.1.01.01.65.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Diritti degli Enti provinciali	
		turismo riscossi a seguito di	
		attività di verifica e	
	E V	controllo	E.1.01.01.65.002
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Addizionale regionale sui	
		canoni per le utenze di acque	
	E IV	pubbliche	E.1.01.01.68.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Addizionale regionale sui	

		canoni per le utenze di acque	
		pubbliche riscossa a seguito	
		dell'attività ordinaria di	
E	V	gestione	E.1.01.01.68.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Addizionale regionale sui	
		canoni per le utenze di acque	
		pubbliche riscossa a seguito di	
		attività di verifica e	
E	V	controllo	E.1.01.01.68.002
+-----+-----+-----+-----+-----+			
E	IV	Proventi dei Casinò	E.1.01.01.70.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Proventi dei Casinò riscossi a	
		seguito dell'attività	
E	V	ordinaria di gestione	E.1.01.01.70.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Proventi dei Casinò riscossi a	
		seguito di attività di	
E	V	verifica e controllo	E.1.01.01.70.002
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		VOCE ELIMINATA DAL DECRETO 1 DICEMBRE 2015	
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		VOCE ELIMINATA DAL DECRETO 1 DICEMBRE 2015	
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		VOCE ELIMINATA DAL DECRETO 1 DICEMBRE 2015	
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Tassa sui servizi comunali	
		Tributo per i servizi	
E	IV	indivisibili (TASI)	E.1.01.01.76.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Tributo per i servizi	
		indivisibili(TASI) riscosso	

		a seguito dell'attività	
E	V	ordinaria di gestione	E.1.01.01.76.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Tributo per i servizi	
		indivisibili (TASI) riscosso	
		a seguito di attività	
E	V	di verifica e controllo	E.1.01.01.76.002
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Addizionale regionale del gas	
E	V	naturale	E.1.01.03.77.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Addizionale regionale del gas	
E	V	naturale riscossa a seguito	
		dell'attività ordinaria di	
		gestione	E.1.01.03.77.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Addizionale regionale del gas	
E	V	naturale riscossa a seguito	
		di attività di verifica e	
		controllo	E.1.01.03.77.002
+-----+-----+-----+-----+-----+			
E	IV	Altre ritenute n.a.c.	E.1.01.01.95.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altre ritenute n.a.c. rimosse	
		a seguito dell'attività	
E	V	ordinaria di gestione	E.1.01.01.95.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altre ritenute n.a.c. rimosse	
		a seguito di attività di	
E	V	verifica e controllo	E.1.01.01.95.002
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altre entrate su lotto,	
		lotterie e altre attività di	

	E		IV	gioco n.a.c.		E.1.01.01.96.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
				Altre entrate su lotto,		
				lotterie e altre attività di		
				gioco n.a.c. riscosse a seguito		
				dell'attività ordinaria di		
	E		V	gestione		E.1.01.01.96.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
				Altre entrate su lotto,		
				lotterie e altre attività di		
				gioco n.a.c. riscosse a seguito		
				di attività di verifica e		
	E		V	controllo		E.1.01.01.96.002
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
	E		IV	Altre accise n.a.c.		E.1.01.01.97.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
				Altre accise n.a.c. riscosse a		
				seguito dell'attività		
	E		V	ordinaria di gestione		E.1.01.01.97.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
				Altre accise n.a.c. riscosse a		
				seguito di attività di		
	E		V	verifica e controllo		E.1.01.01.97.002
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
				Altre imposte sostitutive		
	E		IV	n.a.c.		E.1.01.01.98.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
				Altre imposte sostitutive		
				n.a.c. riscosse a seguito		
				dell'attività ordinaria di		
	E		V	gestione		E.1.01.01.98.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
				Altre imposte sostitutive		

		n.a.c. rimosse a seguito di	
		attività di verifica e	
E	V	controllo	E.1.01.01.98.002
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altre imposte, tasse e proventi	
E	IV	assimilati n.a.c.	E.1.01.01.99.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altre imposte, tasse e proventi	
		assimilati n.a.c. rimosse a	
		seguito dell'attività	
E	V	ordinaria di gestione	E.1.01.01.99.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altre imposte, tasse e proventi	
		assimilati n.a.c. rimosse a	
		seguito di attività di	
E	V	verifica e controllo	E.1.01.01.99.002
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Tributi destinati al	
E	III	finanziamento della sanità	E.1.01.02.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Imposta regionale sulle	
		attività produttive - IRAP -	
E	IV	Sanità	E.1.01.02.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Imposta regionale sulle	
		attività produttive - IRAP -	
E	V	Sanità	E.1.01.02.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Imposta regionale sulle	
		attività produttive - IRAP -	
		Sanità derivante da manovra	
E	IV	fiscale regionale	E.1.01.02.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			

		Imposta regionale sulle		
		attività produttive - IRAP -		
		Sanità derivante da manovra		
E	V	fiscale regionale	E.1.01.02.02.001	
+-----+-----+-----+-----+-----+				
E	IV	Compartecipazione IVA - Sanità	E.1.01.02.03.000	
+-----+-----+-----+-----+-----+				
E	V	Compartecipazione IVA - Sanità	E.1.01.02.03.001	
+-----+-----+-----+-----+-----+				
E	IV	Addizionale IRPEF - Sanità	E.1.01.02.04.000	
+-----+-----+-----+-----+-----+				
E	V	Addizionale IRPEF - Sanità	E.1.01.02.04.001	
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Addizionale IRPEF - Sanità		
		derivante da manovra fiscale		
E	IV	regionale	E.1.01.02.05.000	
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Addizionale IRPEF - Sanità		
		derivante da manovra fiscale		
E	V	regionale	E.1.01.02.05.001	
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Accisa sulla benzina per		
E	IV	autotrazione - sanità	E.1.01.02.06.000	
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Accisa sulla benzina per		
E	V	autotrazione - sanità	E.1.01.02.06.001	
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri tributi destinati al		
		finanziamento della spesa		
E	IV	sanitaria n.a.c.	E.1.01.02.99.000	
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri tributi destinati al		
		finanziamento della spesa		

	E		V		sanitaria n.a.c.		E.1.01.02.99.999
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Tributi devoluti e regolati		
	E		III		alle autonomie speciali		E.1.01.03.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Imposta sul reddito delle		
	E		IV		persone fisiche (ex IRPEF)		E.1.01.03.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Imposta sul reddito delle		
					persone fisiche (ex IRPEF)		
					riscossa a seguito		
					dell'attività ordinaria di		
	E		V		gestione		E.1.01.03.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Imposta sul reddito delle		
					persone fisiche (ex IRPEF)		
					riscossa a seguito di attività		
	E		V		di verifica e controllo		E.1.01.03.01.002
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Imposta sul reddito delle		
	E		IV		società (ex IRPEG)		E.1.01.03.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Imposta sul reddito delle		
					società (ex IRPEG) riscosse a		
					seguito dell'attività		
	E		V		ordinaria di gestione		E.1.01.03.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Imposta sul reddito delle		
					società (ex IRPEG) riscosse a		
					seguito di attività di		
	E		V		verifica e controllo		E.1.01.03.02.002
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Imposta sostitutiva		

		dell'IRPEF e dell'imposta di		
		registro e di bollo sulle		
		locazioni di immobili per		
		finalità abitative (cedolare		
		secca)		E.1.01.03.03.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Imposta sostitutiva		
		dell'IRPEF e dell'imposta di		
		registro e di bollo sulle		
		locazioni di immobili per		
		finalità abitative (cedolare		
		secca) riscossa a seguito		
		dell'attività ordinaria di		
		gestione		E.1.01.03.03.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Imposta sostitutiva		
		dell'IRPEF e dell'imposta di		
		registro e di bollo sulle		
		locazioni di immobili per		
		finalità abitative (cedolare		
		secca) riscossa a seguito		
		dell'attività di verifica e		
		controllo		E.1.01.03.03.002
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Imposte sostitutive su		
		risparmio gestito		E.1.01.03.04.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Imposte sostitutive su		
		risparmio riscosse a seguito		
		dell'attività ordinaria di		
		gestione		E.1.01.03.04.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Imposte sostitutive su		

		risparmio riscosse a seguito		
		dell'attività di verifica e		
		controllo		E.1.01.03.04.002
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Imposta sostitutiva in		
		matertia di conferimenti di		
		aziende, fusioni e scissioni		E.1.01.03.05.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Imposta sostitutiva in materia		
		di conferimenti di aziende,		
		fusioni e scissioni riscossa a		
		seguito dell'attività		
		ordinaria di gestione		E.1.01.03.05.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Imposta sostitutiva in materia		
		di conferimenti di aziende,		
		fusioni e scissioni riscossa a		
		seguito di attività di		
		verifica e controllo		E.1.01.03.05.002
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Imposte municipale propria		
		riservata all'erario		E.1.01.03.07.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Imposta municipale propria		
		riservata all'erario riscossa a		
		seguito dell'attività		
		ordinaria di gestione		E.1.01.03.07.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Imposta municipale propria		
		riservata all'erario riscossa a		
		seguito di attività di		
		verifica e controllo		E.1.01.03.07.002
+-----+-----+-----+-----+-----+				

		Imposta patrimoniale sul valore	
		degli immobili situati	
		all'estero	E.1.01.03.09.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Imposta patrimoniale sul valore	
		degli immobili situati	
		all'estero riscossa a seguito	
		dell'attività ordinaria di	
		gestione	E.1.01.03.09.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Imposta patrimoniale sul valore	
		degli immobili situati	
		all'estero riscossa a seguito	
		di attività di verifica e	
		controllo	E.1.01.03.09.002
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Imposta sulle riserve	
		matematiche delle imprese di	
		assicurazione	E.1.01.03.10.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Imposta sulle riserve	
		matematiche delle imprese di	
		assicurazione riscossa a	
		seguito dell'attività	
		ordinaria di gestione	E.1.01.03.10.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Imposta sulle riserve	
		matematiche delle imprese di	
		assicurazione riscossa a	
		seguito di attività di	
		verifica e controllo	E.1.01.03.10.002
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Imposta sul valore delle	

Pagina 2068 di 3482

		finanziarie riscossa a seguito	
		di attività di verifica e	
		controllo	E.1.01.03.12.002
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Imposta sostitutiva delle	
		imposte sui redditi su	
		plusvalenze da cessione a	
		titolo oneroso di azioni e	
		di altri rapporti	
		partecipativi	
		finanziarie riscossa a seguito	E.1.01.03.13.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Imposta sostitutiva delle	
		imposte sui redditi su	
		plusvalenze da cessione a	
		titolo oneroso di azioni e	
		di altri rapporti	
		partecipativi	
		riscossa a seguito	
		dell'attività ordinaria di	
		gestione	E.1.01.03.13.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Imposta sostitutiva delle	
		imposte sui redditi su	
		plusvalenze da cessione a	
		titolo oneroso di azioni e	
		di altri rapporti	
		partecipativi	
		riscossa a seguito	
		di attività di verifica e	
		controllo	E.1.01.03.13.002
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Imposte su assicurazione vita	E.1.01.03.14.000

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Imposte su assicurazione vita								
			riscosse a seguito								
			dell'attività ordinaria di								
			gestione			E.1.01.03.14.001					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Imposte su assicurazione vita								
			riscosse a seguito								
			dell'attività di verifica								
			e controllo			E.1.01.03.14.002					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Imposte erariale sugli								
			aeromobili privati			E.1.01.03.15.000					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Imposte erariale sugli								
			aeromobili privati riscossa								
			a seguito dell'attività								
			ordinaria di gestione			E.1.01.03.15.001					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Imposte erariale sugli								
			aeromobili privati riscossa								
			a seguito di attività								
			di verifica e controllo			E.1.01.03.15.002					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Ritenute sugli interessi e su								
	E		IV altri redditi da capitale			E.1.01.03.18.000					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Ritenute sugli interessi e su								
			altri redditi da capitale								
			riscosse a seguito								
			dell'attività ordinaria di								
	E		V gestione			E.1.01.03.18.001					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											

		Ritenute sugli interessi e su	
		altri redditi da capitale	
		riscosse a seguito di attività	
E	V	di verifica e controllo	E.1.01.03.18.002
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Ritenute e imposte sostitutive	
		sugli utili distribuiti dalle	
E	IV	società di capitali	E.1.01.03.19.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Ritenute e imposte sostitutive	
		sugli utili distribuiti dalle	
		società di capitali riscosse a	
		seguito dell'attività	
E	V	ordinaria di gestione	E.1.01.03.19.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Ritenute e imposte sostitutive	
		sugli utili distribuiti dalle	
		società di capitali riscosse a	
		seguito di attività di	
E	V	verifica e controllo	E.1.01.03.19.002
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Imposta sul valore aggiunto	
E	IV	(IVA) sugli scambi interni	E.1.01.03.21.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Imposta sul valore aggiunto	
		(IVA) sugli scambi interni	
		riscossa a seguito	
		dell'attività ordinaria di	
E	V	gestione	E.1.01.03.21.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Imposta sul valore aggiunto	
		(IVA) sugli scambi interni	
		riscossa a seguito di attività	

E V	di verifica e controllo		E.1.01.03.21.002
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Imposta sul valore aggiunto	
E IV	(IVA) sulle importazioni		E.1.01.03.22.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Imposta sul valore aggiunto	
		(IVA) sulle importazioni	
		riscossa a seguito	
		dell'attività ordinaria di	
E V	gestione		E.1.01.03.22.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Imposta sul valore aggiunto	
		(IVA) sulle importazioni	
		riscossa a seguito di attività	
E V	di verifica e controllo		E.1.01.03.22.002
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Imposta sulle assicurazioni	E.1.01.03.23.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Imposta sulle assicurazioni	
		riscossa a seguito	
		dell'attività ordinaria di	
		gestione	E.1.01.03.23.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Imposta sulle assicurazioni	
		riscossa a seguito	
		di attività ordinaria di	
		verifica e controllo	E.1.01.03.23.002
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
E IV	Accisa sui tabacchi		E.1.01.03.24.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Accisa sui tabacchi riscossa a	
		seguito dell'attività	
E V	ordinaria di gestione		E.1.01.03.24.001

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Accisa sui tabacchi riscossa a												
			seguito di attività di												
	E		V		verifica e controllo				E.1.01.03.24.002						
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Accisa sull'alcole e le bevande												
	E		IV		alcoliche				E.1.01.03.25.000						
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Accisa sull'alcole e le bevande												
			alcoliche riscossa a seguito												
			dell'attività ordinaria di												
	E		V		gestione				E.1.01.03.25.001						
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Accisa sull'alcole e le bevande												
			alcoliche riscossa a seguito di												
			attività di verifica e												
	E		V		controllo				E.1.01.03.25.002						
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
	E		IV		Accisa sull'energia elettrica				E.1.01.03.26.000						
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Accisa sull'energia elettrica												
			riscossa a seguito												
			dell'attività ordinaria di												
	E		V		gestione				E.1.01.03.26.001						
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Accisa sull'energia elettrica												
			riscossa a seguito di attività												
	E		V		di verifica e controllo				E.1.01.03.26.002						
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
	E		IV		Accisa sui prodotti energetici				E.1.01.03.27.000						
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Accisa sui prodotti energetici												
			riscossa a seguito												

		dell'attività ordinaria di	
E	V	gestione	E.1.01.03.27.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Accisa sui prodotti energetici	
		riscossa a seguito di attività	
E	V	di verifica e controllo	E.1.01.03.27.002
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Accisa sulla benzina per	
		autotrazione - non sanità	E.1.01.03.28.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Accisa sulla benzina per	
		autotrazione - non sanità	
		riscossa a seguito	
		dell'attività ordinaria di	
		gestione	E.1.01.03.28.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Accisa sulla benzina per	
		autotrazione - non sanità	
		riscossa a seguito	
		di attività di verifica	
		e controllo	E.1.01.03.28.002
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Accisa sul gasolio	E.1.01.03.29.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Accisa sul gasolio riscossa a	
		seguito dell'attività	
		ordinaria di gestione	E.1.01.03.29.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Accisa sul gasolio riscossa a	
		seguito di attività di	
		verifica e controllo	E.1.01.03.29.002
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Imposta sul gas naturale	E.1.01.03.30.000

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Imposta sul gas naturale												
			riscossa a seguito												
			dell'attività ordinaria di												
			gestione							E.1.01.03.30.001					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Imposta sul gas naturale												
			riscossa a seguito												
			di attività di verifica e												
			controllo							E.1.01.03.30.002					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Imposta di consumo su oli												
			lubrificanti e bitumi di												
	E	IV	petrolio							E.1.01.03.32.000					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Imposta di consumo su oli												
			lubrificanti e bitumi di												
			petrolio riscossa a seguito												
			dell'attività ordinaria di												
	E	V	gestione							E.1.01.03.32.001					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Imposta di consumo su oli												
			lubrificanti e bitumi di												
			petrolio riscossa a seguito di												
			attività di verifica e												
	E	V	controllo							E.1.01.03.32.002					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
	E	IV	Imposta di registro							E.1.01.03.33.000					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Imposta di registro riscossa a												
			seguito dell'attività												
	E	V	ordinaria di gestione							E.1.01.03.33.001					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															

		Imposta di registro riscossa a	
		seguito di attività di	
E	V	verifica e controllo	E.1.01.03.33.002
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
E	IV	Imposta di bollo	E.1.01.03.34.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Imposta di bollo riscossa a	
		seguito dell'attività	
E	V	ordinaria di gestione	E.1.01.03.34.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Imposta di bollo riscossa a	
		seguito di attività di	
E	V	verifica e controllo	E.1.01.03.34.002
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
E	IV	Imposta ipotecaria	E.1.01.03.35.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Imposta ipotecaria riscossa a	
		seguito dell'attività	
E	V	ordinaria di gestione	E.1.01.03.35.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Imposta ipotecaria riscossa a	
		seguito di attività di	
E	V	verifica e controllo	E.1.01.03.35.002
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Imposta unica sui concorsi	
E	IV	pronostici e sulle scommesse	E.1.01.03.36.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Imposta unica sui concorsi	
		pronostici e sulle scommesse	
		riscossa a seguito	
		dell'attività ordinaria di	
E	V	gestione	E.1.01.03.36.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			

		Imposta unica sui concorsi	
		pronostici e sulle scommesse	
		riscossa a seguito di attività	
E	V	di verifica e controllo	E.1.01.03.36.002
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Proventi da lotto, lotterie e	
E	IV	altri giochi	E.1.01.03.37.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Proventi da lotto, lotterie e	
		altri giochi riscossi a seguito	
		dell'attività ordinaria di	
E	V	gestione	E.1.01.03.37.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Proventi da lotto, lotterie e	
		altri giochi riscossi a seguito	
		di attività di verifica e	
E	V	controllo	E.1.01.03.37.002
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Imposta sugli intrattenimenti	E.1.01.03.38.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Imposta sugli intrattenimenti	
		riscossa a seguito	
		dell'attività ordinaria di	
		gestione	E.1.01.03.38.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Imposta sugli intrattenimenti	
		riscossa a seguito di attività	
		di verifica e controllo	E.1.01.03.38.002
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Tassa sulle concessioni	
		governative	E.1.01.03.45.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Tassa sulle concessioni	

		governative riscossa a seguito	
		dell'attività ordinaria di	
		gestione	E.1.01.03.45.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Tassa sulle concessioni	
		governative riscossa a seguito	
		di attività di verifica e	
		controllo	E.1.01.03.45.002
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Tassa di circolazione dei	
		veicoli a motore (tassa	
		automobilistica)	E.1.01.03.50.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Tassa di circolazione dei	
		veicoli a motore (tassa	
		automobilistica) riscossa a	
		seguito dell'attività	
		ordinaria di gestione	E.1.01.03.50.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Tassa di circolazione dei	
		veicoli a motore (tassa	
		automobilistica) riscossa a	
		seguito di attività di	
		verifica e controllo	E.1.01.03.50.002
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Tassa sulle emissioni di	
		anidride solforosa	E.1.01.03.56.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Tassa sulle emissioni di	
		anidride solforosa riscossa a	
		seguito dell'attività	
		ordinaria di gestione	E.1.01.03.56.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			

		Tassa sulle emissioni di		
		anidride solforosa riscossa a		
		seguito di attività di		
		verifica e controllo		E.1.01.03.56.002
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Canone radiotelevisivo		E.1.01.03.58.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Canone radiotelevisvo		
		riscosso a		
		seguito dell'attività		
		ordinaria di gestione		E.1.01.03.58.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Canone radiotelevisvo		
		riscosso a		
		seguito di attività di		
		verifica e controllo		E.1.01.03.58.002
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Diritti catastali		E.1.01.03.62.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Diritti catastali riscossi		
		a seguito dell'attività		
		ordinaria di gestione		E.1.01.03.62.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Diritti catastali riscossi		
		a seguito di attività di		
		verifica e controllo		E.1.01.03.62.002
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Addizionale regionale sui		
		canoni per le utenze di acque		
	E	IV pubbliche		E.1.01.03.68.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Addizionale regionale sui		
		canoni per le utenze di acque		

		pubbliche riscossa a seguito	
		dell'attività ordinaria di	
E	V	gestione	E.1.01.03.68.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Addizionale regionale sui	
		canoni per le utenze di acque	
		pubbliche riscossa a seguito di	
		attività di verifica e	
E	V	controllo	E.1.01.03.68.002
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Proventi della vendita di	
		denaturanti e contrassegni di	
		Stato	E.1.01.03.71.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Proventi della vendita di	
		denaturanti e contrassegni di	
		Stato riscossi a seguito	
		dell'attività ordinaria di	
		gestione	E.1.01.03.71.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Proventi della vendita di	
		denaturanti e contrassegni di	
		Stato riscossi a seguito	
		di attività di verifica e	
		controllo	E.1.01.03.71.002
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Proventi vari dei Monopoli	
		di Stato	E.1.01.03.72.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Proventi vari dei Monopoli	
		di Stato riscossi a seguito	
		dell'attività ordinaria di	
		gestione	E.1.01.03.72.001

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Proventi vari dei Monopoli								
			di Stato riscossi a seguito								
			di attività di verifica e								
			controllo			E.1.01.03.72.002					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Imposte sulle successioni e								
			donazioni			E.1.01.03.74.000					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Imposte sulle successioni e								
			donazioni riscosse a seguito								
			dell'attività ordinaria di								
			gestione			E.1.01.03.74.001					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Imposte sulle successioni e								
			donazioni riscosse a seguito								
			di attività di verifica e								
			controllo			E.1.01.03.74.002					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Altre accise n.a.c.			E.1.01.03.95.000					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Altre accise n.a.c.								
			riscosse a seguito								
			dell'attività ordinaria di								
			gestione			E.1.01.03.95.001					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Altre accise n.a.c.								
			riscosse a seguito								
			di attività di verifica e								
			controllo			E.1.01.03.95.002					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Altre entrate su lotto,								
			lotterie e altre attività di								

		gioco		E.1.01.03.96.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altre entrate su lotto,		
		lotterie e altre attività di		
		gioco rimosse a seguito		
		dell'attività ordinaria di		
		gestione		E.1.01.03.96.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altre entrate su lotto,		
		lotterie e altre attività di		
		gioco rimosse a seguito		
		di attività di verifica e		
		controllo		E.1.01.03.96.002
+-----+-----+-----+-----+-----+				
E IV		Altre ritenute n.a.c.		E.1.01.03.97.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altre ritenute n.a.c. rimosse		
		a seguito dell'attività		
E V		ordinaria di gestione		E.1.01.03.97.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altre ritenute n.a.c. rimosse		
		a seguito di attività di		
E V		verifica e controllo		E.1.01.03.97.002
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altre imposte sostitutive		
E IV		n.a.c.		E.1.01.03.98.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altre imposte sostitutive		
		n.a.c. rimosse a seguito		
		dell'attività ordinaria di		
E V		gestione		E.1.01.03.98.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altre imposte sostitutive		

		n.a.c. rimosse a seguito di	
		attività di verifica e	
E	V	controllo	E.1.01.03.98.002
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altri tributi devoluti e	
		regolati alle autonomie	
E	IV	speciali n.a.c.	E.1.01.03.99.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altri tributi devoluti e	
		regolati alle autonomie	
		speciali n.a.c. riscossi a	
		seguito dell'attività	
E	V	ordinaria di gestione	E.1.01.03.99.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altri tributi devoluti e	
		regolati alle autonomie	
		speciali n.a.c. riscossi a	
		seguito di attività di	
E	V	verifica e controllo	E.1.01.03.99.002
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
E	III	Compartecipazioni di tributi	E.1.01.04.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Compartecipazione IVA a Regioni	
E	IV	- non Sanità	E.1.01.04.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Compartecipazione IVA a Regioni	
E	V	- non Sanità	E.1.01.04.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Addizionale regionale alla	
E	IV	compartecipazione IVA	E.1.01.04.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Addizionale regionale alla	
E	V	compartecipazione IVA	E.1.01.04.02.001

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
	E		IV		Compartecipazione al bollo auto									E.1.01.04.03.000	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
	E		V		Compartecipazione al bollo auto									E.1.01.04.03.001	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
	E		IV		Compartecipazione al gasolio									E.1.01.04.04.000	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
	E		V		Compartecipazione al gasolio									E.1.01.04.04.001	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
	E		IV		Compartecipazione IVA ai Comuni									E.1.01.04.05.000	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
	E		V		Compartecipazione IVA ai Comuni									E.1.01.04.05.001	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
					Compartecipazione IRPEF ai										
	E		IV		Comuni									E.1.01.04.06.000	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
					Compartecipazione IRPEF ai										
	E		V		Comuni									E.1.01.04.06.001	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
					Compartecipazione IRPEF alle										
	E		IV		Province									E.1.01.04.07.000	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
					Compartecipazione IRPEF alle										
	E		V		Province									E.1.01.04.07.001	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
					Tributo provinciale deposito in										
	E		IV		discarica dei rifiuti solidi									E.1.01.04.08.000	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
					Tributo provinciale deposito in										
	E		V		discarica dei rifiuti solidi									E.1.01.04.08.001	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
					Compartecipazioni accise										
					benzina e gasolio destinate ad										

		alimentare il Fondo Nazionale	
		Trasporti di cui all'art.16 bis	
E	IV	del DL 95/2012	E.1.01.04.09.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Compartecipazioni accise	
		benzina e gasolio destinate ad	
		alimentare il Fondo Nazionale	
		Trasporti di cui all'art.16 bis	
E	V	del DL 95/2012	E.1.01.04.09.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altre compartecipazioni di	
		imposte a Regioni non destinati	
		al finanziamento della spesa	
E	IV	sanitaria	E.1.01.04.97.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altre compartecipazioni di	
		imposte a Regioni non destinati	
		al finanziamento della spesa	
E	V	sanitaria	E.1.01.04.97.999
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altre compartecipazioni alle	
E	IV	province n.a.c.	E.1.01.04.98.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altre compartecipazioni alle	
E	V	province n.a.c.	E.1.01.04.98.999
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altre compartecipazioni a	
E	IV	comuni n.a.c.	E.1.01.04.99.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altre compartecipazioni a	
E	V	comuni n.a.c.	E.1.01.04.99.999
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
E	II	Fondi perequativi	E.1.03.00.00.000

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Fondi perequativi da												
	E		III Amministrazioni Centrali			E.1.03.01.00.000									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
	E		IV Fondi perequativi dallo Stato			E.1.03.01.01.000									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
	E		V Fondi perequativi dallo Stato			E.1.03.01.01.001									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Fondo perequativo dallo Stato -												
	E		IV Sanità			E.1.03.01.02.000									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Fondo perequativo dallo Stato -												
	E		V Sanità			E.1.03.01.02.001									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Fondi perequativi dalla Regione												
	E		III o Provincia autonoma			E.1.03.02.00.000									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Fondi perequativi dalla Regione												
	E		IV o Provincia autonoma			E.1.03.02.01.000									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Fondi perequativi dalla Regione												
	E		V o Provincia autonoma			E.1.03.02.01.001									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
	E		I Trasferimenti correnti			E.2.00.00.00.000									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
	E		II Trasferimenti correnti			E.2.01.00.00.000									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Trasferimenti correnti da												
	E		III Amministrazioni pubbliche			E.2.01.01.00.000									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Trasferimenti correnti da												
	E		IV Amministrazioni Centrali			E.2.01.01.01.000									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															

		Trasferimenti correnti da		
	E	V Ministeri		E.2.01.01.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Trasferimenti correnti da		
		Ministero dell'Istruzione -		
	E	V Istituzioni Scolastiche		E.2.01.01.01.002
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Trasferimenti correnti da Stato		
		- Fondo Sanitario Nazionale -		
		finanziamento del Servizio		
	E	V sanitario nazionale		E.2.01.01.01.014
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		((Trasferimenti correnti da))		
		((GSE e da altre))		
		((Amministrazioni centrali))		
		((che operano nei settori))		
		((dell'energia))		((E.2.01.01.01.015))
				((40))
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Trasferimenti correnti da		
		Presidenza del Consiglio dei		
	E	V Ministri		E.2.01.01.01.003
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Trasferimenti correnti da		
		Organi Costituzionali e di		
	E	V rilievo costituzionale		E.2.01.01.01.004
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Trasferimenti correnti da		
	E	V Agenzie Fiscali		E.2.01.01.01.005
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Trasferimenti correnti da enti		
		di regolazione dell'attività		
	E	V economica		E.2.01.01.01.006

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Trasferimenti correnti da								
	E		V		Gruppo Equitalia			E.2.01.01.01.007			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
					Trasferimenti correnti da Anas						
	E		V		S.p.A.			E.2.01.01.01.008			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
					Trasferimenti correnti da altri						
					enti centrali produttori di						
	E		V		servizi economici			E.2.01.01.01.009			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
					Trasferimenti correnti da						
					autorità amministrative						
	E		V		indipendenti			E.2.01.01.01.010			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
					Trasferimenti correnti da enti						
					centrali a struttura						
	E		V		associativa			E.2.01.01.01.011			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
					Trasferimenti correnti da enti						
					centrali produttori di servizi						
					assistenziali, ricreativi e						
	E		V		culturali			E.2.01.01.01.012			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
					Trasferimenti correnti da enti						
					e istituzioni centrali di						
					ricerca e Istituti e stazioni						
	E		V		sperimentali per la ricerca			E.2.01.01.01.013			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
					Trasferimenti correnti da altre						
	E		V		Amministrazioni Centrali n.a.c.			E.2.01.01.01.999			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
					Trasferimenti correnti da						

E IV	Amministrazioni Locali		E.2.01.01.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti correnti da	
E V	Regioni e province autonome		E.2.01.01.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti correnti da	
E V	Province		E.2.01.01.02.002
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti correnti da	
E V	Comuni		E.2.01.01.02.003
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti correnti da	
		Città metropolitane e Roma	
E V	capitale		E.2.01.01.02.004
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti correnti da	
E V	Unioni di Comuni		E.2.01.01.02.005
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti correnti da	
E V	Comunità Montane		E.2.01.01.02.006
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti correnti da	
E V	Camere di Commercio		E.2.01.01.02.007
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti correnti da	
E V	Università		E.2.01.01.02.008
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti correnti da	
		Parchi nazionali e consorzi ed	
		enti autonomi gestori di parchi	
E V	le aree naturali protette		E.2.01.01.02.009
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti correnti da	

E V	Autorità Portuali		E.2.01.01.02.010
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti correnti da	
E V	Aziende sanitarie locali		E.2.01.01.02.011
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti correnti da	
		Aziende ospedaliere e Aziende	
		ospedaliere universitarie	
E V	integrate con il SSN		E.2.01.01.02.012
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti correnti da	
E V	Policlinici		E.2.01.01.02.013
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti correnti da	
		Istituti di ricovero e cura a	
E V	carattere scientifico pubblici		E.2.01.01.02.014
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti correnti da altre	
		Amministrazioni Locali	
E V	produttrici di servizi sanitari	E.2.01.01.02.015	
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti correnti da	
		Agenzie regionali per le	
E V	erogazioni in agricoltura		E.2.01.01.02.016
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti correnti da altri	
		enti e agenzie regionali e sub	
E V	regionali		E.2.01.01.02.017
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti correnti da	
E V	Consorzi di enti locali		E.2.01.01.02.018
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti correnti da	

		Fondazioni e istituzioni		
		liriche locali e da teatri		
	E	V	stabili di iniziativa pubblica	E.2.01.01.02.019
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Trasferimenti correnti da altre		
	E	V	Amministrazioni Locali n.a.c.	E.2.01.01.02.999
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Trasferimenti correnti da Enti		
	E	IV	di Previdenza	E.2.01.01.03.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
	E	V	Trasferimenti correnti da INPS	E.2.01.01.03.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
	E	V	Trasferimenti correnti da INAIL	E.2.01.01.03.002
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Trasferimenti correnti da altri		
	E	V	Enti di Previdenza n.a.c.	E.2.01.01.03.999
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Trasferimenti correnti da		
		organismi interni e/o unità		
	E	IV	locali della amministrazione	E.2.01.01.04.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Trasferimenti correnti da		
		organismi interni e/o unità		
	E	V	locali della amministrazione	E.2.01.01.04.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Trasferimenti correnti da		
	E	III	Famiglie	E.2.01.02.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Trasferimenti correnti da		
	E	IV	famiglie	E.2.01.02.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Trasferimenti correnti da		
	E	V	famiglie	E.2.01.02.01.001

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Trasferimenti correnti da								
	E		III Imprese			E.2.01.03.00.000					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
	E		IV Sponsorizzazioni da imprese			E.2.01.03.01.000					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Sponsorizzazioni da imprese								
	E		V controllate			E.2.01.03.01.001					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Sponsorizzazioni da altre								
	E		V imprese partecipate			E.2.01.03.01.002					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Sponsorizzazioni da altre								
	E		V imprese			E.2.01.03.01.999					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Altri trasferimenti correnti da								
	E		IV imprese			E.2.01.03.02.000					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Altri trasferimenti correnti da								
	E		V imprese controllate			E.2.01.03.02.001					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Altri trasferimenti correnti da								
	E		V altre imprese partecipate			E.2.01.03.02.002					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Altri trasferimenti correnti da								
			imprese: pay-back sanità per								
			il superamento del tetto della								
	E		V spesa farmaceutica territoriale			E.2.01.03.02.003					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Altri trasferimenti correnti da								
			imprese: pay-back sanità per								
			il superamento del tetto della								
	E		V spesa farmaceutica ospedaliera			E.2.01.03.02.004					

Pagina 2093 di 3482

		Fondo europeo di sviluppo		
		regionale (FESR)		E.2.01.05.01.004
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Fondo Sociale Europeo		
		(FSE)		E.2.01.05.01.005
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Fondo Europeo Agricolo di		
		Orientamento e di Garanzia		E.2.01.05.01.006
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Strumento finanziario di		
		orientamento della pesca (SFOP)		E.2.01.05.01.007
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti correnti		
		dell'Unione Europea		E.2.01.05.01.999
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Trasferimenti correnti dal		
	E IV	Resto del Mondo		E.2.01.05.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Trasferimenti correnti dal		
	E V	Resto del Mondo		E.2.01.05.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
	E I	Entrate extratributarie		E.3.00.00.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Vendita di beni e servizi e		
		proventi derivanti dalla		
	E II	gestione dei beni		E.3.01.00.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
	E III	Vendita di beni		E.3.01.01.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
	E IV	Vendita di beni		E.3.01.01.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Proventi dalla vendita di beni		
	E V	di consumo		E.3.01.01.01.001

Pagina 2095 di 3482

		Entrate dalla vendita di		
	E	IV servizi		E.3.01.02.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
	E	V Proventi da alberghi		E.3.01.02.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
	E	V Proventi da asili nido		E.3.01.02.01.002
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Proventi da convitti, colonie,		
	E	V ostelli, stabilimenti termali		E.3.01.02.01.003
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Proventi da corsi		
	E	V extrascolastici		E.3.01.02.01.004
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
	E	V Proventi da giardini zoologici		E.3.01.02.01.005
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
	E	V Proventi da impianti sportivi		E.3.01.02.01.006
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
	E	V Proventi da mattatoi		E.3.01.02.01.007
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
	E	V Proventi da mense		E.3.01.02.01.008
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
	E	V Proventi da mercati e fiere		E.3.01.02.01.009
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
	E	V Proventi da pesa pubblica		E.3.01.02.01.010
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
	E	V Proventi da servizi turistici		E.3.01.02.01.011
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
	E	V Proventi da spurgo pozzi neri		E.3.01.02.01.012
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Proventi da teatri, musei,		
	E	V spettacoli, mostre		E.3.01.02.01.013
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Proventi da trasporti funebri,		

		pompe funebri, illuminazione				
	E		V	votiva		E.3.01.02.01.014
+-----+-----+-----+-----+-----+						
		Proventi da trasporto carni				
	E		V	macellate		E.3.01.02.01.015
+-----+-----+-----+-----+-----+						
		Proventi da trasporto				
	E		V	scolastico		E.3.01.02.01.016
+-----+-----+-----+-----+-----+						
		Proventi da strutture				
	E		V	residenziali per anziani		E.3.01.02.01.017
+-----+-----+-----+-----+-----+						
		Proventi dall'uso di locali				
		adibiti stabilmente ed				
		esclusivamente a riunioni non				
	E		V	istituzionali		E.3.01.02.01.018
+-----+-----+-----+-----+-----+						
	E		V	Proventi da bagni pubblici		E.3.01.02.01.019
+-----+-----+-----+-----+-----+						
		Proventi da parcheggi custoditi				
	E		V	e parchimetri		E.3.01.02.01.020
+-----+-----+-----+-----+-----+						
		Tariffa smaltimento rifiuti				
	E		V	solidi urbani		E.3.01.02.01.021
+-----+-----+-----+-----+-----+						
		Proventi da servizi di accesso				
		a banche dati e pubblicazioni				
	E		V	on line		E.3.01.02.01.022
+-----+-----+-----+-----+-----+						
		Proventi da servizi per				
	E		V	formazione e addestramento		E.3.01.02.01.023
+-----+-----+-----+-----+-----+						
	E		V	Proventi da servizi sanitari		E.3.01.02.01.024

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Entrate per mobilità sanitaria												
	E		V	attiva						E.3.01.02.01.025					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
				Proventi da licenze d'uso per											
	E		V	software						E.3.01.02.01.026					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
	E		V	Proventi da consulenze						E.3.01.02.01.027					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
	E		V	Proventi da servizi informatici						E.3.01.02.01.028					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
				Proventi da servizi di copia e											
	E		V	stampa						E.3.01.02.01.029					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
				Proventi da servizi ispettivi e											
	E		V	controllo						E.3.01.02.01.030					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
				Proventi da servizi di											
	E		V	arbitrato e collaudi						E.3.01.02.01.031					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
				Proventi da diritti di											
	E		V	segreteria e rogito						E.3.01.02.01.032					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
				Proventi da rilascio documenti											
	E		V	e diritti di cancelleria						E.3.01.02.01.033					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
	E		V	Proventi da autorizzazioni						E.3.01.02.01.035					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
				Proventi da attività di											
				monitoraggio e controllo											
	E		V	ambientale						E.3.01.02.01.036					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
				Proventi da quote associative						E.3.01.02.01.037					

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Proventi da analisi e studi								
	E		V		nel campo della ricerca			E.3.01.02.01.038			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Proventi dallo svolgimento di								
	E		V		attività di certificazione			E.3.01.02.01.039			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Proventi per organizzazione								
	E		V		convegni			E.3.01.02.01.040			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Proventi per lo smaltimento								
			dei rifiuti tossico-nocivi e								
	E		V		di altri materiali			E.3.01.02.01.041			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Proventi per traffico e								
	E		V		trasporto passeggeri e utenti			E.3.01.02.01.043			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
	E		V		Proventi da servizi n.a.c.			E.3.01.02.01.999			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Proventi derivanti dalla								
	E		III		gestione dei beni			E.3.01.03.00.000			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Canoni e concessioni e diritti								
	E		IV		reali di godimento			E.3.01.03.01.000			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
	E		V		Diritti reali di godimento			E.3.01.03.01.001			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Canone occupazione spazi e aree								
	E		V		pubbliche			E.3.01.03.01.002			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
	E		V		Proventi da concessioni su beni			E.3.01.03.01.003			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
	E		IV		Fitti, noleggi e locazioni			E.3.01.03.02.000			

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Fitti di terreni e diritti di								
			sfruttamento di giacimenti e								
	E		V		risorse naturali			E.3.01.03.02.001			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Locazioni di altri								
	E		V		beni immobili			E.3.01.03.02.002			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Noleggi e locazioni di beni								
	E		V		mobili			E.3.01.03.02.003			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Proventi derivanti								
			dall'attività di controllo e								
			repressione delle irregolarità								
	E		II		e degli illeciti			E.3.02.00.00.000			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Entrate da amministrazioni								
			pubbliche derivanti								
			dall'attività di controllo e								
			repressione delle irregolarità								
	E		III		e degli illeciti			E.3.02.01.00.000			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Proventi da multe, ammende,								
			sanzioni e oblazioni a carico								
	E		IV		delle amministrazioni pubbliche			E.3.02.01.01.000			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
	VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 29 AGOSTO 2018										
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Proventi da multe e sanzioni								
			per violazioni delle norme di								
	E		IV		polizia amministrativa a						
			a carico delle amministrazioni								
			pubbliche					E.3.02.01.01.002			

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Proventi da multe e sanzioni								
			per violazioni delle norme								
			urbanistiche a carico delle								
			amministrazioni pubbliche			E.3.02.01.01.003					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Proventi da multe e sanzioni								
			per violazioni delle norme del								
			codice della strada a carico								
			delle amministrazioni pubbliche			E.3.02.01.01.004					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Proventi da altre multe,								
			ammende, sanzioni e oblazioni								
			a carico delle amministrazioni								
			pubbliche			E.3.02.01.01.999					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Proventi da risarcimento danni								
			a carico delle amministrazioni								
	E		V pubbliche			E.3.02.01.02.001					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Altre entrate derivanti								
			dall'attività di controllo e								
			repressione di irregolarità e								
			illeciti delle amministrazioni								
	E		IV pubbliche n.a.c.			E.3.02.01.99.000					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Altre entrate derivanti								
			dall'attività di controllo e								
			repressione di irregolarità e								
			illeciti delle amministrazioni								
	E		V pubbliche n.a.c.			E.3.02.01.99.001					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Entrate da famiglie derivanti								

		dall'attività di controllo e	
		repressione delle irregolarità	
E	III	e degli illeciti	E.3.02.02.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Proventi da multe, ammende,	
		sanzioni e oblazioni a carico	
E	IV	delle famiglie	E.3.02.02.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 29 AGOSTO 2018	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Proventi da multe e sanzioni	
		per violazioni delle norme di	
		polizia amministrativa a carico	
		delle famiglie	E.3.02.02.01.002
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Proventi da multe e sanzioni	
		per violazioni delle norme	
		urbanistiche a carico delle	
		famiglie	E.3.02.02.01.003
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Proventi da multe e sanzioni	
		per violazioni delle norme del	
		codice della strada a carico	
		delle famiglie	E.3.02.02.01.004
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Proventi da altre multe,	
		ammende, sanzioni e oblazioni	
		a carico delle famiglie	E.3.02.02.01.999
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Proventi da risarcimento danni	
E	IV	a carico delle famiglie	E.3.02.02.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Proventi da risarcimento danni	

	E		V		a carico delle famiglie		E.3.02.02.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Altre entrate derivanti		
					dall'attività di controllo e		
					repressione di irregolarità e		
	E		IV		illeciti delle famiglie n.a.c.		E.3.02.02.99.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Altre entrate derivanti		
					dall'attività di controllo e		
					repressione di irregolarità e		
	E		V		illeciti delle famiglie n.a.c.		E.3.02.02.99.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Entrate da Imprese derivanti		
					dall'attività di controllo e		
					repressione delle irregolarità		
	E		III		e degli illeciti		E.3.02.03.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Proventi da multe, ammende,		
					sanzioni e oblazioni a carico		
	E		IV		delle imprese		E.3.02.03.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
	VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 29 AGOSTO 2018						
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Proventi da multe e sanzioni		
					per violazioni delle norme di		
					polizia amministrativa a carico		
					delle imprese		E.3.02.03.01.002
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Proventi da multe e sanzioni		
					per violazioni delle norme		
					urbanistiche a carico delle		
					imprese		E.3.02.03.01.003
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							

		Proventi da multe e sanzioni	
		per violazioni delle norme del	
		codice della strada a carico	
		delle imprese	E.3.02.03.01.004
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Proventi da altre multe,	
		ammende, sanzioni e oblazioni	
		a carico delle imprese	E.3.02.03.01.999
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Proventi da risarcimento danni	
E	IV	a carico delle imprese	E.3.02.03.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Proventi da risarcimento danni	
E	V	a carico delle imprese	E.3.02.03.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altre entrate derivanti	
		dall'attività di controllo e	
		repressione delle irregolarità	
		e degli illeciti delle imprese	
E	IV	n.a.c.	E.3.02.03.99.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altre entrate derivanti	
		dall'attività di controllo e	
		repressione delle irregolarità	
		e degli illeciti delle imprese	
E	V	n.a.c.	E.3.02.03.99.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Entrate da Istituzioni Sociali	
		Private derivanti	
		dall'attività di controllo e	
		repressione delle irregolarità	
E	III	e degli illeciti	E.3.02.04.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			

		Proventi da multe, ammende,	
		sanzioni e oblazioni a carico	
		delle Istituzioni Sociali	
E	IV	Private	E.3.02.04.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 29 AGOSTO 2018	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Proventi da multe e sanzioni	
		per violazioni delle norme di	
		polizia amministrativa a carico	
		delle Istituzioni Sociali	
		Private	E.3.02.04.01.002
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Proventi da multe e sanzioni	
		per violazioni delle norme	
		urbanistiche a carico delle	
		Istituzioni Sociali Private	E.3.02.04.01.003
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Proventi da altre multe,	
		ammende, sanzioni e oblazioni a	
		carico delle Istituzioni	
		Sociali Private	E.3.02.04.01.999
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Proventi da risarcimento danni	
		a carico delle Istituzioni	
E	IV	Sociali Private	E.3.02.04.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Proventi da risarcimento danni	
		a carico delle Istituzioni	
E	V	Sociali Private	E.3.02.04.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altre entrate derivanti	
		dall'attività di controllo e	

		repressione delle irregolarità	
		e degli illeciti delle	
		Istituzioni Sociali Private	
E	IV	n.a.c.	E.3.02.04.99.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altre entrate derivanti	
		dall'attività di controllo e	
		repressione delle irregolarità	
		e degli illeciti delle	
		Istituzioni Sociali Private	
E	V	n.a.c.	E.3.02.04.99.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
E	II	Interessi attivi	E.3.03.00.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Interessi attivi da titoli o	
E	III	finanziamenti a breve termine	E.3.03.01.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Interessi attivi da titoli	
E	IV	obbligazionari a breve termine	E.3.03.01.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Interessi attivi da titoli	
		obbligazionari a breve termine	
		emessi da Amministrazioni	
E	V	Centrali	E.3.03.01.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Interessi attivi da titoli	
		obbligazionari a breve termine	
		emessi da Amministrazioni	
E	V	locali	E.3.03.01.01.002
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Interessi attivi da titoli	
		obbligazionari a breve termine	
		emessi da altri soggetti	

	E		V		residenti		E.3.03.01.01.003
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Interessi attivi da titoli		
					obbligazionari a breve termine		
					emessi da soggetti non		
	E		V		residenti		E.3.03.01.01.004
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Interessi attivi da		
	E		IV		finanziamenti a breve termine		E.3.03.01.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Interessi attivi da		
					finanziamenti a breve termine		
					concessi a Amministrazioni		
	E		V		Centrali		E.3.03.01.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Interessi attivi da		
					finanziamenti a breve termine		
					concessi a Amministrazioni		
	E		V		locali		E.3.03.01.02.002
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Interessi attivi da		
					finanziamenti a breve termine		
	E		V		concessi a Enti di previdenza		E.3.03.01.02.003
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Interessi attivi da		
					finanziamenti a breve termine		
	E		V		concessi a imprese controllate		E.3.03.01.02.004
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Interessi attivi da		
					finanziamenti a breve termine		
					concessi a altre imprese		
	E		V		partecipate		E.3.03.01.02.005
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							

		Interessi attivi da		
		finanziamenti a breve termine		
	E	V concessi a altre imprese		E.3.03.01.02.006
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Interessi attivi da		
		finanziamenti a breve termine		
	E	V concessi a altri soggetti		E.3.03.01.02.999
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Interessi attivi da titoli o		
		finanziamenti a medio - lungo		
	E	III termine		E.3.03.02.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Interessi attivi da titoli		
		obbligazionari a medio - lungo		
	E	IV termine		E.3.03.02.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Interessi attivi da titoli		
		obbligazionari a medio - lungo		
		termine emessi da		
	E	V Amministrazioni Centrali		E.3.03.02.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Interessi attivi da titoli		
		obbligazionari a medio - lungo		
		termine emessi da		
	E	V Amministrazioni Locali		E.3.03.02.01.002
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Interessi attivi da titoli		
		obbligazionari a medio - lungo		
		termine emessi da altri		
	E	V soggetti residenti		E.3.03.02.01.003
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Interessi attivi da titoli		
		obbligazionari a medio - lungo		

		termini emessi da soggetti non	
E	V	residenti	E.3.03.02.01.004
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Interessi attivi da mutui e	
		altri finanziamenti a medio	
E	IV	lungo termine	E.3.03.02.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Interessi attivi da	
		finanziamenti a medio lungo	
		termini concessi a	
E	V	Amministrazioni Centrali	E.3.03.02.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Interessi attivi da	
		finanziamenti a medio lungo	
		termini concessi a	
E	V	Amministrazioni Locali	E.3.03.02.02.002
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Interessi attivi da	
		finanziamenti a medio lungo	
		termini concessi a Enti	
E	V	previdenziali	E.3.03.02.02.003
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Interessi attivi da	
		finanziamenti a medio lungo	
		termini concessi a imprese	
E	V	controllate	E.3.03.02.02.004
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Interessi attivi da	
		finanziamenti a medio lungo	
		termini concessi a altre	
E	V	imprese partecipate	E.3.03.02.02.005
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Interessi attivi da	

		finanziamenti a medio lungo		
		termine concessi a altre		
	E	V imprese		E.3.03.02.02.006
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Interessi attivi da		
		finanziamenti a medio lungo		
		termine concessi a altri		
	E	V soggetti		E.3.03.02.02.999
+-----+-----+-----+-----+-----+				
	E	III Altri interessi attivi		E.3.03.03.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
	E	IV Interessi attivi da derivati		E.3.03.03.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Flussi periodici netti in		
	E	V entrata		E.3.03.03.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Entrate per chiusura anticipata		
	E	V di operazioni in essere		E.3.03.03.01.002
+-----+-----+-----+-----+-----+				
	E	IV Interessi attivi di mora		E.3.03.03.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Interessi attivi di mora da		
	E	V Amministrazioni Centrali		E.3.03.03.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Interessi attivi di mora da		
	E	V Amministrazioni Locali		E.3.03.03.02.002
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Interessi attivi di mora da		
	E	V Enti previdenziali		E.3.03.03.02.003
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Interessi attivi di mora da		
	E	V altri soggetti		E.3.03.03.02.999
+-----+-----+-----+-----+-----+				

		Interessi attivi da conti della	
		tesoreria dello Stato o di	
	E IV	altre Amministrazioni pubbliche	E.3.03.03.03.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Interessi attivi da conti della	
		tesoreria dello Stato o di	
	E V	altre Amministrazioni pubbliche	E.3.03.03.03.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Interessi attivi da depositi	
	E IV	bancari o postali	E.3.03.03.04.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Interessi attivi da depositi	
	E V	bancari o postali	E.3.03.03.04.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
	E IV	Altri interessi attivi diversi	E.3.03.03.99.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altri interessi attivi da	
	E V	Amministrazioni Centrali	E.3.03.03.99.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altri interessi attivi da	
	E V	Amministrazioni Locali	E.3.03.03.99.002
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altri interessi attivi da Enti	
	E V	previdenziali	E.3.03.03.99.003
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altri interessi attivi da altri	
	E V	soggetti	E.3.03.03.99.999
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altre entrate da redditi da	
	E II	capitale	E.3.04.00.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Rendimenti da fondi comuni di	
	E III	investimento	E.3.04.01.00.000

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
E	IV	Rendimenti da fondi immobiliari		E.3.04.01.01.000	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
E	V	Rendimenti da fondi immobiliari		E.3.04.01.01.001	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
		Rendimenti da altri fondi			
E	IV	comuni di investimento		E.3.04.01.02.000	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
		Rendimenti da altri fondi			
E	V	comuni di investimento		E.3.04.01.02.999	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
		Entrate derivanti dalla			
E	III	distribuzione di dividendi		E.3.04.02.00.000	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
		Entrate derivanti dalla			
		distribuzione di dividendi da			
		imprese incluse nelle			
E	IV	Amministrazioni Centrali		E.3.04.02.01.000	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
		Entrate derivanti dalla			
		distribuzione di dividendi da			
		imprese controllate incluse			
E	V	nelle Amministrazioni Centrali		E.3.04.02.01.001	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
		Entrate derivanti dalla			
		distribuzione di dividendi da			
		altre imprese partecipate			
		incluse nelle Amministrazioni			
E	V	Centrali		E.3.04.02.01.002	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
		Entrate derivanti dalla			
		distribuzione di dividendi da			
		altre imprese incluse nelle			

E V	Amministrazioni Centrali		E.3.04.02.01.003
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Entrate derivanti dalla	
		distribuzione di dividendi da	
		imprese incluse nelle	
E IV	Amministrazioni Locali		E.3.04.02.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Entrate derivanti dalla	
		distribuzione di dividendi da	
		imprese controllate incluse	
E V	nelle Amministrazioni Locali		E.3.04.02.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Entrate derivanti dalla	
		distribuzione di dividendi da	
		altre imprese partecipate	
		incluse nelle Amministrazioni	
E V	Locali		E.3.04.02.02.002
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Entrate derivanti dalla	
		distribuzione di dividendi da	
		altre imprese incluse nelle	
E V	Amministrazioni Locali		E.3.04.02.02.003
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Entrate derivanti dalla	
		distribuzione di dividendi da	
E IV	altre imprese		E.3.04.02.03.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Entrate derivanti dalla	
		distribuzione di dividendi da	
		imprese controllate non incluse	
E V	in amministrazioni pubbliche		E.3.04.02.03.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Entrate derivanti dalla	

		distribuzione di dividendi da	
		altre imprese partecipate non	
		incluse in amministrazioni	
E	V	pubbliche	E.3.04.02.03.002
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Entrate derivanti dalla	
		distribuzione di dividendi da	
		altre imprese non incluse in	
E	V	amministrazioni pubbliche	E.3.04.02.03.999
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Entrate derivanti dalla	
E	III	distribuzione di utili e avanzi	E.3.04.03.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Entrate derivanti dalla	
E	IV	distribuzione di utili e avanzi	E.3.04.03.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Entrate derivanti dalla	
E	V	distribuzione di utili e avanzi	E.3.04.03.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altre entrate da redditi da	
E	III	capitale	E.3.04.99.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Proventi finanziari derivanti	
		dalla estinzione anticipata di	
E	IV	prestiti	E.3.04.99.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Proventi finanziari derivanti	
		dalla estinzione anticipata di	
E	V	prestiti	E.3.04.99.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altre entrate da redditi da	
E	IV	capitale n.a.c.	E.3.04.99.99.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			

		Altre entrate da redditi da		
	E	V	capitale n.a.c.	E.3.04.99.99.999
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Rimborsi e altre entrate		
	E	II	correnti	E.3.05.00.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
	E	III	Indennizzi di assicurazione	E.3.05.01.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Indennizzi di assicurazione		
	E	IV	contro i danni	E.3.05.01.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Indennizzi di assicurazione su		
	E	V	beni immobili	E.3.05.01.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Indennizzi di assicurazione su		
	E	V	beni mobili	E.3.05.01.01.002
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri indennizzi di		
	E	V	assicurazione contro i danni	E.3.05.01.01.999
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri indennizzi di		
	E	IV	assicurazione n.a.c.	E.3.05.01.99.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri indennizzi di		
	E	V	assicurazione n.a.c.	E.3.05.01.99.999
+-----+-----+-----+-----+-----+				
	E	III	Rimborsi in entrata	E.3.05.02.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Rimborsi ricevuti per spese di		
		personale (comando, distacco,		
	E	IV	fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	E.3.05.02.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Rimborsi ricevuti per spese di		

		personale (comando, distacco,	
E	V	fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	E.3.05.02.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
E	IV	Entrate per rimborsi di imposte	E.3.05.02.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Entrate per rimborsi di imposte	
E	V	indirette	E.3.05.02.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Entrate da rimborsi di IVA a	
E	V	credito	E.3.05.02.02.002
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Entrate da rimborsi di imposte	
E	V	dirette	E.3.05.02.02.003
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Entrate da rimborsi, recuperi e	
		restituzioni di somme non	
E	IV	dovute o incassate in eccesso	E.3.05.02.03.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Entrate da rimborsi, recuperi e	
		restituzioni di somme non	
		dovute o incassate in eccesso	
E	V	da Amministrazioni Centrali	E.3.05.02.03.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Entrate da rimborsi, recuperi e	
		restituzioni di somme non	
		dovute o incassate in eccesso	
E	V	da Amministrazioni Locali	E.3.05.02.03.002
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Entrate da rimborsi, recuperi e	
		restituzioni di somme non	
		dovute o incassate in eccesso	
E	V	da Enti Previdenziali	E.3.05.02.03.003
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			

		Entrate da rimborsi, recuperi e	
		restituzioni di somme non	
		dovute o incassate in eccesso	
E	V	da Famiglie	E.3.05.02.03.004
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Entrate da rimborsi, recuperi e	
		restituzioni di somme non	
		dovute o incassate in eccesso	
E	V	da Imprese	E.3.05.02.03.005
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Entrate da rimborsi, recuperi e	
		restituzioni di somme non	
		dovute o incassate in eccesso	
E	V	da ISP	E.3.05.02.03.006
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Entrate derivanti dal divieto	
E	V	di cumulo	E.3.05.02.03.007
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Entrate da rimborsi, recuperi	
		e restituzioni di somme non	
		dovute o incassate in eccesso	
E	V	dal Resto del mondo	E.3.05.02.03.008
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Incassi per azioni di rivalsa	
E	IV	surroga nei confronti di terzi	E.3.05.02.04.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Incassi per azioni di regresso	
E	V	nei confronti di terzi	E.3.05.02.04.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Incassi per azioni di surroga	
E	V	nei confronti di terzi	E.3.05.02.04.002
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
E	III	Altre entrate correnti n.a.c.	E.3.05.99.00.000

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Fondi incentivanti il								
	E	IV	personale (art. 113 del								
			decreto legislativo n. 50/2016)			E.3.05.99.02.000					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Fondi incentivanti il								
			personale (art. 113 del								
	E	V	decreto legislativo n. 50/2016)			E.3.05.99.02.001					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
	E	IV	Altre entrate correnti n.a.c.			E.3.05.99.99.000					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Entrate per sterilizzazione								
			Inversione contabile IVA								
			(reverse charge)			E.3.05.99.03.000					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Entrate per sterilizzazione								
			Inversione contabile IVA								
			(reverse charge)			E.3.05.99.03.001					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
	E	V	Altre entrate correnti n.a.c.			E.3.05.99.99.999					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
	E	I	Entrate in conto capitale			E.4.00.00.00.000					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
	E	II	Tributi in conto capitale			E.4.01.00.00.000					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
	E	III	Imposte da sanatorie e condoni			E.4.01.01.00.000					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Condoni edilizi e sanatoria								
	E	IV	opere edilizie abusive			E.4.01.01.01.000					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Condoni edilizi e sanatoria								
	E	V	opere edilizie abusive			E.4.01.01.01.001					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											

		Altre imposte in conto capitale	
		relative a condoni e sanatorie	
	E IV	n.a.c.	E.4.01.01.99.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altre imposte in conto capitale	
		relative a condoni e sanatorie	
	E V	n.a.c.	E.4.01.01.99.999
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
	E III	Altre imposte in conto capitale	E.4.01.02.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altre imposte in conto capitale	
	E IV	n.a.c.	E.4.01.02.99.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altre imposte in conto capitale	
	E V	n.a.c.	E.4.01.02.99.999
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
	E II	Contributi agli investimenti	E.4.02.00.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Contributi agli investimenti da	
	E III	amministrazioni pubbliche	E.4.02.01.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Contributi agli investimenti da	
	E IV	Amministrazioni Centrali	E.4.02.01.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Contributi agli investimenti da	
	E V	Ministeri	E.4.02.01.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Contributi agli investimenti da	
		Ministero dell'Istruzione -	
	E V	Istituzioni Scolastiche	E.4.02.01.01.002
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Contributo agli investimenti da	
		Ministeri - finanziamento degli	

		investimenti sanitari ai sensi	
		dell'articolo 20 della legge	
E	V	67/1988	E.4.02.01.01.014
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		((Contributi agli))	
		((investimenti da GSE e da))	
		((altre Amministrazioni))	
		((centrali che operano nei))	
		((settori dell'energia))	((E.4.02.01.01.015))
			((40))
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Contributi agli investimenti da	
		Presidenza del Consiglio dei	
E	V	Ministri	E.4.02.01.01.003
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Contributi agli investimenti da	
		Organi Costituzionali e di	
E	V	rilievo costituzionale	E.4.02.01.01.004
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Contributi agli investimenti da	
E	V	Agenzie Fiscali	E.4.02.01.01.005
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Contributi agli investimenti da	
		enti di regolazione	
E	V	dell'attività economica	E.4.02.01.01.006
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Contributi agli investimenti da	
E	V	Gruppo Equitalia	E.4.02.01.01.007
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			

+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Contributi agli investimenti da	
	E	V Anas S.p.A.	E.4.02.01.01.008
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Contributi agli investimenti da	
		altri enti centrali produttori	
	E	V di servizi economici	E.4.02.01.01.009
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Contributi agli investimenti da	
		autorità amministrative	
	E	V indipendenti	E.4.02.01.01.010
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Contributi agli investimenti da	
		enti centrali a struttura	
	E	V associativa	E.4.02.01.01.011
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Contributi agli investimenti da	
		enti centrali produttori di	
		servizi assistenziali,	
	E	V ricreativi e culturali	E.4.02.01.01.012
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Contributi agli investimenti da	
		enti e istituzioni centrali di	
		ricerca e Istituti e stazioni	
	E	V sperimentali per la ricerca	E.4.02.01.01.013
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Contributi agli investimenti da	
		altre Amministrazioni Centrali	
	E	V n.a.c.	E.4.02.01.01.999
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Contributi agli investimenti da	
	E	IV Amministrazioni Locali	E.4.02.01.02.000

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+										
			Contributi agli investimenti da							
	E		V	Regioni e province autonome						E.4.02.01.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+										
			Contributi agli investimenti da							
	E		V	Province						E.4.02.01.02.002
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+										
			Contributi agli investimenti da							
	E		V	Comuni						E.4.02.01.02.003
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+										
			Contributi agli investimenti da							
			Città metropolitane e Roma							
	E		V	capitale						E.4.02.01.02.004
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+										
			Contributi agli investimenti da							
	E		V	Unioni di Comuni						E.4.02.01.02.005
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+										
			Contributi agli investimenti da							
	E		V	Comunità Montane						E.4.02.01.02.006
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+										
			Contributi agli investimenti da							
	E		V	Camere di Commercio						E.4.02.01.02.007
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+										
			Contributi agli investimenti da							
	E		V	Università						E.4.02.01.02.008
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+										
			Contributi agli investimenti da							
			Parchi nazionali e consorzi ed							
			enti autonomi gestori di parchi							
	E		V	e aree naturali protette						E.4.02.01.02.009
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+										
			Contributi agli investimenti da							
	E		V	Autorità Portuali						E.4.02.01.02.010

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Contributi agli investimenti da												
	E		V		Aziende sanitarie locali					E.4.02.01.02.011					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Contributi agli investimenti da												
			Aziende ospedaliere e Aziende												
			ospedaliere universitarie												
	E		V		integrate con il SSN					E.4.02.01.02.012					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Contributi agli investimenti da												
	E		V		Policlinici					E.4.02.01.02.013					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Contributi agli investimenti da												
			Istituti di ricovero e cura a												
	E		V		carattere scientifico pubblici					E.4.02.01.02.014					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Contributi agli investimenti da												
			altre Amministrazioni Locali												
	E		V		produttrici di servizi sanitari					E.4.02.01.02.015					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Contributi agli investimenti da												
			Agenzie regionali per le												
	E		V		erogazioni in agricoltura					E.4.02.01.02.016					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Contributi agli investimenti da												
			altri enti e agenzie regionali												
	E		V		le sub regionali					E.4.02.01.02.017					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Contributi agli investimenti da												
	E		V		Consorzi di enti locali					E.4.02.01.02.018					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Contributi agli investimenti da												
			Fondazioni e istituzioni												

		liriche locali e da teatri		
E	V	stabili di iniziativa pubblica		E.4.02.01.02.019
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Contributi agli investimenti da		
		altre Amministrazioni Locali		
E	V	n.a.c.		E.4.02.01.02.999
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Contributi agli investimenti da		
E	IV	Enti di Previdenza		E.4.02.01.03.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Contributi agli investimenti da		
E	V	INPS		E.4.02.01.03.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Contributi agli investimenti da		
E	V	INAIL		E.4.02.01.03.002
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Contributi agli investimenti da		
E	V	altri Enti di Previdenza n.a.c.		E.4.02.01.03.999
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Contributi agli investimenti		
		interni da organismi interni		
		e/o unità locali della		
E	IV	amministrazione		E.4.02.01.04.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Contributi agli investimenti		
		interni da organismi interni		
		e/o unità locali della		
E	V	amministrazione		E.4.02.01.04.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Contributi agli investimenti da		
E	III	Famiglie		E.4.02.02.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Contributi agli investimenti da		

E IV Famiglie	E.4.02.02.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+	
Contributi agli investimenti da	
E V Famiglie	E.4.02.02.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+	
Contributi agli investimenti da	
E III Imprese	E.4.02.03.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+	
Contributi agli investimenti da	
E IV imprese controllate	E.4.02.03.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+	
Contributi agli investimenti da	
E V imprese controllate	E.4.02.03.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+	
Contributi agli investimenti da	
E IV altre imprese partecipate	E.4.02.03.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+	
Contributi agli investimenti da	
E V altre imprese partecipate	E.4.02.03.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+	
Contributi agli investimenti da	
E IV altre Imprese	E.4.02.03.03.000
+-----+-----+-----+-----+-----+	
Contributi agli investimenti da	
E V altre Imprese	E.4.02.03.03.999
+-----+-----+-----+-----+-----+	
Contributi agli investimenti da	
E III Istituzioni Sociali Private	E.4.02.04.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+	
Contributi agli investimenti da	
E IV Istituzioni Sociali Private	E.4.02.04.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+	
Contributi agli investimenti da	

	E		V		Istituzioni Sociali Private		E.4.02.04.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Contributi agli investimenti		
					dall'Unione Europea e dal Resto		
	E		III		del Mondo		E.4.02.05.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Fondo europeo agricolo per lo		
	E		IV		sviluppo rurale (FEASR)		E.4.02.05.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Fondo europeo agricolo per lo		
	E		V		sviluppo rurale (FEASR)		E.4.02.05.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Fondo europeo per la pesca		
	E		IV		(FEP)		E.4.02.05.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Fondo europeo per la pesca		
	E		V		(FEP)		E.4.02.05.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Fondo europeo di sviluppo		
	E		IV		regionale (FESR)		E.4.02.05.03.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Fondo europeo di sviluppo		
	E		V		regionale (FESR)		E.4.02.05.03.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
	E		IV		Fondo Sociale Europeo (FSE)		E.4.02.05.04.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
	E		V		Fondo Sociale Europeo (FSE)		E.4.02.05.04.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Fondo Europeo Agricolo di		
	E		IV		Orientamento e di Garanzia		E.4.02.05.05.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Fondo Europeo Agricolo di		
	E		V		Orientamento e di Garanzia		E.4.02.05.05.001

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Strumento finanziario di								
	E		IV		orientamento della pesca (SFOP)		E.4.02.05.06.000				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Strumento finanziario di								
	E		V		orientamento della pesca (SFOP)		E.4.02.05.06.001				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Contributi agli investimenti								
	E		IV		dal Resto del Mondo		E.4.02.05.07.000				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Contributi agli investimenti								
	E		V		dal Resto del Mondo		E.4.02.05.07.001				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Altri contributi agli								
			investimenti dall'Unione								
	E		IV		Europea		E.4.02.05.99.000				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Altri contributi agli								
			investimenti dall'Unione								
	E		V		Europea		E.4.02.05.99.999				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Contributi agli investimenti								
			direttamente destinati al								
			rimborso di prestiti da								
	E		III		amministrazioni pubbliche		E.4.02.06.00.000				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Contributi agli investimenti								
			direttamente destinati al								
			rimborso di prestiti da								
	E		IV		Amministrazioni Centrali		E.4.02.06.01.000				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Contributi agli investimenti								
			direttamente destinati al								

		rimborso di prestiti da	
E V		Ministeri	E.4.02.06.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Contributi agli investimenti	
		direttamente destinati al	
		rimborso di prestiti da	
		Ministero dell'Istruzione -	
E V		Istituzioni Scolastiche	E.4.02.06.01.002
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Contributi agli investimenti	
		direttamente destinati al	
		rimborso di prestiti da	
		Presidenza del Consiglio dei	
E V		Ministri	E.4.02.06.01.003
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Contributi agli investimenti	
		direttamente destinati al	
		rimborso di prestiti da Organi	
		Costituzionali e di rilievo	
E V		costituzionale	E.4.02.06.01.004
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Contributi agli investimenti	
		direttamente destinati al	
		rimborso di prestiti da Agenzie	
E V		Fiscali	E.4.02.06.01.005
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Contributi agli investimenti	
		direttamente destinati al	
		rimborso di prestiti da enti di	
		regolazione dell'attività	
E V		economica	E.4.02.06.01.006
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Contributi agli investimenti	

		direttamente destinati al		
		rimborso di prestiti da Gruppo		
E	V	Equitalia	E.4.02.06.01.007	
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Contributi agli investimenti		
		direttamente destinati al		
		rimborso di prestiti da Anas		
E	V	S.p.A.	E.4.02.06.01.008	
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Contributi agli investimenti		
		direttamente destinati al		
		rimborso di prestiti da altri		
		enti centrali produttori di		
E	V	servizi economici	E.4.02.06.01.009	
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Contributi agli investimenti		
		direttamente destinati al		
		rimborso di prestiti da		
		autorità amministrative		
E	V	indipendenti	E.4.02.06.01.010	
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Contributi agli investimenti		
		direttamente destinati al		
		rimborso di prestiti da enti		
		centrali a struttura		
E	V	associativa	E.4.02.06.01.011	
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Contributi agli investimenti		
		direttamente destinati al		
		rimborso di prestiti da enti		
		centrali produttori di servizi		
		assistenziali, ricreativi e		
E	V	culturali	E.4.02.06.01.012	

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
		Contributi agli investimenti									
		direttamente destinati al									
		rimborso di prestiti da enti e									
		istituzioni centrali di ricerca									
		e Istituti e stazioni									
	E	V	sperimentali per la ricerca			E.4.02.06.01.013					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
		Contributi agli investimenti									
		direttamente destinati al									
		rimborso di prestiti da altre									
	E	V	Amministrazioni Centrali n.a.c.			E.4.02.06.01.999					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
		Contributi agli investimenti									
		direttamente destinati al									
		rimborso di prestiti da									
	E	IV	Amministrazioni Locali			E.4.02.06.02.000					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
		Contributi agli investimenti									
		direttamente destinati al									
		rimborso di prestiti da Regioni									
	E	V	e province autonome			E.4.02.06.02.001					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
		Contributi agli investimenti									
		direttamente destinati al									
		rimborso di prestiti da									
	E	V	Province			E.4.02.06.02.002					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
		Contributi agli investimenti									
		direttamente destinati al									
	E	V	rimborso di prestiti da Comuni			E.4.02.06.02.003					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
		Contributi agli investimenti									

		direttamente destinati al	
		rimborso di prestiti da Città	
E	V	metropolitane e Roma capitale	E.4.02.06.02.004
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Contributi agli investimenti	
		direttamente destinati al	
		rimborso di prestiti da Unioni	
E	V	di Comuni	E.4.02.06.02.005
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Contributi agli investimenti	
		direttamente destinati al	
		rimborso di prestiti da	
E	V	Comunità Montane	E.4.02.06.02.006
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Contributi agli investimenti	
		direttamente destinati al	
		rimborso di prestiti da Camere	
E	V	di Commercio	E.4.02.06.02.007
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Contributi agli investimenti	
		direttamente destinati al	
		rimborso di prestiti da	
E	V	Università	E.4.02.06.02.008
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Contributi agli investimenti	
		direttamente destinati al	
		rimborso di prestiti da Parchi	
		nazionali e consorzi ed enti	
		autonomi gestori di parchi e	
E	V	aree naturali protette	E.4.02.06.02.009
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Contributi agli investimenti	
		direttamente destinati al	

		rimborso di prestiti da	
E	V	Autorità Portuali	E.4.02.06.02.010
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Contributi agli investimenti	
		direttamente destinati al	
		rimborso di prestiti da Aziende	
E	V	sanitarie locali	E.4.02.06.02.011
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Contributi agli investimenti	
		direttamente destinati al	
		rimborso di prestiti da Aziende	
		ospedaliere e Aziende	
		ospedaliere universitarie	
E	V	integrate con il SSN	E.4.02.06.02.012
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Contributi agli investimenti	
		direttamente destinati al	
		rimborso di prestiti da	
E	V	Policlinici	E.4.02.06.02.013
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Contributi agli investimenti	
		direttamente destinati al	
		rimborso di prestiti da	
		Istituti di ricovero e cura a	
E	V	carattere scientifico pubblici	E.4.02.06.02.014
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Contributi agli investimenti	
		direttamente destinati al	
		rimborso di prestiti da altre	
		Amministrazioni Locali	
E	V	produttrici di servizi sanitari	E.4.02.06.02.015
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Contributi agli investimenti	

		direttamente destinati al	
		rimborso di prestiti da Agenzie	
		regionali per le erogazioni in	
E	V	agricoltura	E.4.02.06.02.016
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Contributi agli investimenti	
		direttamente destinati al	
		rimborso di prestiti da altri	
		enti e agenzie regionali e sub	
E	V	regionali	E.4.02.06.02.017
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Contributi agli investimenti	
		direttamente destinati al	
		rimborso di prestiti da	
E	V	Consorzi di enti locali	E.4.02.06.02.018
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Contributi agli investimenti	
		direttamente destinati al	
		rimborso di prestiti da	
		Fondazioni e istituzioni	
		liriche locali e da teatri	
E	V	stabili di iniziativa pubblica	E.4.02.06.02.019
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Contributi agli investimenti	
		direttamente destinati al	
		rimborso di prestiti da altre	
E	V	Amministrazioni Locali n.a.c.	E.4.02.06.02.999
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Contributi agli investimenti	
		direttamente destinati al	
		rimborso di prestiti da Enti di	
E	IV	Previdenza	E.4.02.06.03.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			

		Contributi agli investimenti	
		direttamente destinati al	
E	V	rimborso di prestiti da INPS	E.4.02.06.03.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Contributi agli investimenti	
		direttamente destinati al	
E	V	rimborso di prestiti da INAIL	E.4.02.06.03.002
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Contributi agli investimenti	
		direttamente destinati al	
		rimborso di prestiti da altri	
E	V	Enti di Previdenza n.a.c.	E.4.02.06.03.999
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Contributi agli investimenti	
		direttamente destinati al	
		rimborso di prestiti da	
		organismi interni e/o unità	
E	IV	locali della amministrazione	E.4.02.06.04.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Contributi agli investimenti	
		direttamente destinati al	
		rimborso di prestiti da	
		organismi interni e/o unità	
E	V	locali della amministrazione	E.4.02.06.04.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altri trasferimenti in conto	
E	II	capitale	E.4.03.00.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		per assunzione di debiti	
		dell'amministrazione da parte	
E	III	di amministrazioni pubbliche	E.4.03.01.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			

		Trasferimenti in conto capitale	
		per assunzione di debiti	
		dell'amministrazione da parte	
E	IV	di Amministrazioni Centrali	E.4.03.01.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		per assunzione di debiti	
		dell'amministrazione da parte	
E	V	di Ministeri	E.4.03.01.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		per assunzione di debiti	
		dell'amministrazione da parte	
		di Presidenza del Consiglio dei	
E	V	Ministri	E.4.03.01.01.003
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		per assunzione di debiti	
		dell'amministrazione da parte	
		di Organi Costituzionali e di	
E	V	rilievo costituzionale	E.4.03.01.01.004
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		per assunzione di debiti	
		dell'amministrazione da parte	
E	V	di Agenzie Fiscali	E.4.03.01.01.005
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		per assunzione di debiti	
		dell'amministrazione da parte	
		di enti di regolazione	
E	V	dell'attività economica	E.4.03.01.01.006
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			

		Trasferimenti in conto capitale	
		per assunzione di debiti	
		dell'amministrazione da parte	
E	V	di Gruppo Equitalia	E.4.03.01.01.007
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		per assunzione di debiti	
		dell'amministrazione da parte	
E	V	di Anas S.p.A.	E.4.03.01.01.008
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		per assunzione di debiti	
		dell'amministrazione da parte	
		di altri enti centrali	
E	V	produttori di servizi economici	E.4.03.01.01.009
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		per assunzione di debiti	
		dell'amministrazione da parte	
		di autorità amministrative	
E	V	indipendenti	E.4.03.01.01.010
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		per assunzione di debiti	
		dell'amministrazione da parte	
		di enti centrali a struttura	
E	V	associativa	E.4.03.01.01.011
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		per assunzione di debiti	
		dell'amministrazione da parte	
		di enti centrali produttori di	
		servizi assistenziali,	

E V ricreativi e culturali	E.4.03.01.01.012
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+	
Trasferimenti in conto capitale	
per assunzione di debiti	
dell'amministrazione da parte	
di enti e istituzioni centrali	
di ricerca e Istituti e	
stazioni sperimentali per la	
E V ricerca	E.4.03.01.01.013
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+	
Trasferimenti in conto capitale	
per assunzione di debiti	
dell'amministrazione da parte	
di altre Amministrazioni	
E V Centrali n.a.c.	E.4.03.01.01.999
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+	
Trasferimenti in conto capitale	
per assunzione di debiti	
dell'amministrazione da parte	
E IV di Amministrazioni Locali	E.4.03.01.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+	
Trasferimenti in conto capitale	
per assunzione di debiti	
dell'amministrazione da parte	
E V di Regioni e province autonome	E.4.03.01.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+	
Trasferimenti in conto capitale	
per assunzione di debiti	
dell'amministrazione da parte	
E V di Province	E.4.03.01.02.002
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+	
Trasferimenti in conto capitale	
per assunzione di debiti	

		dell'amministrazione da parte	
E	V	di Comuni	E.4.03.01.02.003
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		per assunzione di debiti	
		dell'amministrazione da parte	
		di Città metropolitane e Roma	
E	V	capitale	E.4.03.01.02.004
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		per assunzione di debiti	
		dell'amministrazione da parte	
E	V	di Unioni di Comuni	E.4.03.01.02.005
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		per assunzione di debiti	
		dell'amministrazione da parte	
E	V	di Comunità Montane	E.4.03.01.02.006
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		per assunzione di debiti	
		dell'amministrazione da parte	
E	V	di Camere di Commercio	E.4.03.01.02.007
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		per assunzione di debiti	
		dell'amministrazione da parte	
E	V	di Università	E.4.03.01.02.008
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		per assunzione di debiti	
		dell'amministrazione da parte	
		di Parchi nazionali e consorzi	

		ed enti autonomi gestori di	
E	V	parchi e aree naturali protette	E.4.03.01.02.009
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		per assunzione di debiti	
		dell'amministrazione da parte	
E	V	di Autorità Portuali	E.4.03.01.02.010
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		per assunzione di debiti	
		dell'amministrazione da parte	
E	V	di Aziende sanitarie locali	E.4.03.01.02.011
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		per assunzione di debiti	
		dell'amministrazione da parte	
		di Aziende ospedaliere e	
		Aziende ospedaliere	
		universitarie integrate con il	
E	V	SSN	E.4.03.01.02.012
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		per assunzione di debiti	
		dell'amministrazione da parte	
E	V	di Policlinici	E.4.03.01.02.013
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		per assunzione di debiti	
		dell'amministrazione da parte	
		di Istituti di ricovero e cura	
		la carattere scientifico	
E	V	pubblici	E.4.03.01.02.014
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			

		Trasferimenti in conto capitale	
		per assunzione di debiti	
		dell'amministrazione da parte	
		di altre Amministrazioni Locali	
	E	V produttrici di servizi sanitari	E.4.03.01.02.015
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		per assunzione di debiti	
		dell'amministrazione da parte	
		di Agenzie regionali per le	
	E	V erogazioni in agricoltura	E.4.03.01.02.016
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		per assunzione di debiti	
		dell'amministrazione da parte	
		di altri enti e agenzie	
	E	V regionali e sub regionali	E.4.03.01.02.017
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		per assunzione di debiti	
		dell'amministrazione da parte	
	E	V di Consorzi di enti locali	E.4.03.01.02.018
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		per assunzione di debiti	
		dell'amministrazione da parte	
		di Fondazioni e istituzioni	
		liriche locali e a Teatri	
	E	V stabili di iniziativa pubblica	E.4.03.01.02.019
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		per assunzione di debiti	
		dell'amministrazione da parte	

		di altre Amministrazioni Locali	
E V	n.a.c.		E.4.03.01.02.999
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		per assunzione di debiti	
		dell'amministrazione da parte	
E IV	di Enti di Previdenza		E.4.03.01.03.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		per assunzione di debiti	
		dell'amministrazione da parte	
E V	di INPS		E.4.03.01.03.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		per assunzione di debiti	
		dell'amministrazione da parte	
E V	di INAIL		E.4.03.01.03.002
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		per assunzione di debiti	
		dell'amministrazione da parte	
		di altri Enti di Previdenza	
E V	n.a.c.		E.4.03.01.03.999
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		per assunzione di debiti	
		dell'amministrazione da parte	
		di organismi interni e/o unità	
E IV	locali della amministrazione		E.4.03.01.04.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		per assunzione di debiti	
		dell'amministrazione da parte	

		di organismi interni e/o unità	
E	V	locali della amministrazione	E.4.03.01.04.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		per assunzione di debiti	
		dell'amministrazione da parte	
E	III	di Imprese	E.4.03.02.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		per assunzione di debiti	
		dell'amministrazione da parte	
E	IV	di imprese controllate	E.4.03.02.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		per assunzione di debiti	
		dell'amministrazione da parte	
E	V	di imprese controllate	E.4.03.02.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		per assunzione di debiti	
		dell'amministrazione da parte	
E	IV	di altre imprese partecipate	E.4.03.02.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		per assunzione di debiti	
		dell'amministrazione da parte	
E	V	di altre imprese partecipate	E.4.03.02.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		per assunzione di debiti	
		dell'amministrazione da parte	
E	IV	di altre Imprese	E.4.03.02.99.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			

		Trasferimenti in conto capitale	
		per assunzione di debiti	
		dell'amministrazione da parte	
E	V	di altre Imprese	E.4.03.02.99.999
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		per assunzione di debiti	
		dell'amministrazione da parte	
		dell'Unione Europea e del Resto	
E	III	del Mondo	E.4.03.03.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		per assunzione di debiti	
		dell'amministrazione da parte	
E	IV	dell'Unione Europea	E.4.03.03.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		per assunzione di debiti	
		dell'amministrazione da parte	
E	V	dell'Unione Europea	E.4.03.03.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		per assunzione di debiti	
		dell'amministrazione da parte	
E	IV	del Resto del Mondo	E.4.03.03.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		per assunzione di debiti	
		dell'amministrazione da parte	
E	V	del Resto del Mondo	E.4.03.03.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		da parte di amministrazioni	

		pubbliche per cancellazione di	
E	III	debiti dell'amministrazione	E.4.03.04.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		da parte di Amministrazioni	
		Centrali per cancellazione di	
E	IV	debiti dell'amministrazione	E.4.03.04.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		da parte di Ministeri per	
		cancellazione di debiti	
E	V	dell'amministrazione	E.4.03.04.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		da parte di Presidenza del	
		Consiglio dei Ministri per	
		cancellazione di debiti	
E	V	dell'amministrazione	E.4.03.04.01.003
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		da parte di Organi	
		Costituzionali e di rilievo	
		costituzionale per	
		cancellazione di debiti	
E	V	dell'amministrazione	E.4.03.04.01.004
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		da parte di Agenzie Fiscali per	
		cancellazione di debiti	
E	V	dell'amministrazione	E.4.03.04.01.005
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		da parte di enti di regolazione	

		dell'attività economica per		
		cancellazione di debiti		
E	V	dell'amministrazione	E.4.03.04.01.006	
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Trasferimenti in conto capitale		
		da parte di Gruppo Equitalia		
		per cancellazione di debiti		
E	V	dell'amministrazione	E.4.03.04.01.007	
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Trasferimenti in conto capitale		
		da parte di Anas S.p.A. per		
		cancellazione di debiti		
E	V	dell'amministrazione	E.4.03.04.01.008	
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Trasferimenti in conto capitale		
		da parte di altri enti centrali		
		produttori di servizi economici		
		per cancellazione di debiti		
E	V	dell'amministrazione	E.4.03.04.01.009	
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Trasferimenti in conto capitale		
		da parte di autorità		
		amministrative indipendenti per		
		cancellazione di debiti		
E	V	dell'amministrazione	E.4.03.04.01.010	
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Trasferimenti in conto capitale		
		da parte di enti centrali a		
		struttura associativa per		
		cancellazione di debiti		
E	V	dell'amministrazione	E.4.03.04.01.011	
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Trasferimenti in conto capitale		

		da parte di enti centrali			
		produttori di servizi			
		assistenziali, ricreativi e			
		culturali per cancellazione di			
	E	V	debiti dell'amministrazione		E.4.03.04.01.012
+-----+-----+-----+-----+-----+					
		Trasferimenti in conto capitale			
		da parte di enti e istituzioni			
		centrali di ricerca e Istituti			
		e stazioni sperimentali per la			
		ricerca per cancellazione di			
	E	V	debiti dell'amministrazione		E.4.03.04.01.013
+-----+-----+-----+-----+-----+					
		Trasferimenti in conto capitale			
		da parte di altre			
		Amministrazioni Centrali n.a.c.			
		per cancellazione di debiti			
	E	V	dell'amministrazione		E.4.03.04.01.999
+-----+-----+-----+-----+-----+					
		Trasferimenti in conto capitale			
		da parte di Amministrazioni			
		Locali per cancellazione di			
	E	IV	debiti dell'amministrazione		E.4.03.04.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+					
		Trasferimenti in conto capitale			
		da parte di Regioni e province			
		autonome per cancellazione di			
	E	V	debiti dell'amministrazione		E.4.03.04.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+					
		Trasferimenti in conto capitale			
		da parte di Province per			
		cancellazione di debiti			
	E	V	dell'amministrazione		E.4.03.04.02.002

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Trasferimenti in conto capitale												
			da parte di Comuni per												
			cancellazione di debiti												
	E		V		dell'amministrazione			E.4.03.04.02.003							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Trasferimenti in conto capitale												
			da parte di Città												
			metropolitane e Roma capitale												
			per cancellazione di debiti												
	E		V		dell'amministrazione			E.4.03.04.02.004							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Trasferimenti in conto capitale												
			da parte di Unioni di Comuni												
			per cancellazione di debiti												
	E		V		dell'amministrazione			E.4.03.04.02.005							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Trasferimenti in conto capitale												
			da parte di Comunità Montane												
			per cancellazione di debiti												
	E		V		dell'amministrazione			E.4.03.04.02.006							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Trasferimenti in conto capitale												
			da parte di Camere di Commercio												
			per cancellazione di debiti												
	E		V		dell'amministrazione			E.4.03.04.02.007							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Trasferimenti in conto capitale												
			da parte di Università per												
			cancellazione di debiti												
	E		V		dell'amministrazione			E.4.03.04.02.008							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Trasferimenti in conto capitale												

		da parte di Parchi nazionali e	
		consorzi ed enti autonomi	
		gestori di parchi e aree	
		naturali protette per	
		cancellazione di debiti	
	E V	dell'amministrazione	E.4.03.04.02.009
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		da parte di Autorità Portuali	
		per cancellazione di debiti	
	E V	dell'amministrazione	E.4.03.04.02.010
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		da parte di Aziende sanitarie	
		locali per cancellazione di	
	E V	debiti dell'amministrazione	E.4.03.04.02.011
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		da parte di Aziende ospedaliere	
		e Aziende ospedaliere	
		universitarie integrate con il	
		SSN per cancellazione di debiti	
	E V	dell'amministrazione	E.4.03.04.02.012
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		da parte di Policlinici per	
		cancellazione di debiti	
	E V	dell'amministrazione	E.4.03.04.02.013
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		da parte di Istituti di	
		ricovero e cura a carattere	
		scientifico pubblici per	

		cancellazione di debiti	
E	V	dell'amministrazione	E.4.03.04.02.014
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		da parte di altre	
		Amministrazioni Locali	
		produttrici di servizi sanitari	
		per cancellazione di debiti	
E	V	dell'amministrazione	E.4.03.04.02.015
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		da parte di Agenzie regionali	
		per le erogazioni in	
		agricoltura per cancellazione	
E	V	di debiti dell'amministrazione	E.4.03.04.02.016
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		da parte di altri enti e	
		agenzie regionali e sub	
		regionali per cancellazione di	
E	V	debiti dell'amministrazione	E.4.03.04.02.017
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		da parte di Consorzi di enti	
		locali per cancellazione di	
E	V	debiti dell'amministrazione	E.4.03.04.02.018
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		da parte di Fondazioni e	
		istituzioni liriche locali e a	
		Teatri stabili di iniziativa	
		pubblica per cancellazione di	
E	V	debiti dell'amministrazione	E.4.03.04.02.019

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Trasferimenti in conto capitale												
			da parte di altre												
			Amministrazioni Locali n.a.c.												
			per cancellazione di debiti												
	E		V		dell'amministrazione			E.4.03.04.02.999							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Trasferimenti in conto capitale												
			da parte di Enti di Previdenza												
			per cancellazione di debiti												
	E		IV		dell'amministrazione			E.4.03.04.03.000							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Trasferimenti in conto capitale												
			da parte di INPS per												
			cancellazione di debiti												
	E		V		dell'amministrazione			E.4.03.04.03.001							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Trasferimenti in conto capitale												
			da parte di INAIL per												
			cancellazione di debiti												
	E		V		dell'amministrazione			E.4.03.04.03.002							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Trasferimenti in conto capitale												
			da parte di altri Enti di												
			Previdenza n.a.c. per												
			cancellazione di debiti												
	E		V		dell'amministrazione			E.4.03.04.03.999							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Trasferimenti in conto capitale												
			da parte di organismi interni												
			e/o unità locali della												
			amministrazione per												
			cancellazione di debiti												

E	IV	dell'amministrazione		E.4.03.04.04.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Trasferimenti in conto capitale		
		da parte di organismi interni		
		e/o unità locali della		
		amministrazione per		
		cancellazione di debiti		
E	V	dell'amministrazione		E.4.03.04.04.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Trasferimenti in conto capitale		
		da parte di Imprese per		
		cancellazione di debiti		
E	III	dell'amministrazione		E.4.03.05.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Trasferimenti in conto capitale		
		da parte di imprese controllate		
		per cancellazione di debiti		
E	IV	dell'amministrazione		E.4.03.05.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Trasferimenti in conto capitale		
		da parte di imprese controllate		
		per cancellazione di debiti		
E	V	dell'amministrazione		E.4.03.05.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Trasferimenti in conto capitale		
		da parte di altre imprese		
		partecipate per cancellazione		
E	IV	di debiti dell'amministrazione		E.4.03.05.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Trasferimenti in conto capitale		
		da parte di altre imprese		
		partecipate per cancellazione		
E	V	di debiti dell'amministrazione		E.4.03.05.02.001

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Trasferimenti in conto capitale								
			da parte di altre Imprese per								
			cancellazione di debiti								
	E		IV dell'amministrazione			E.4.03.05.99.000					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Trasferimenti in conto capitale								
			da parte di altre Imprese per								
			cancellazione di debiti								
	E		V dell'amministrazione			E.4.03.05.99.999					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Trasferimenti in conto capitale								
			da parte dell'Unione Europea e								
			Resto del Mondo per								
			cancellazione di debiti								
	E		III dell'amministrazione			E.4.03.06.00.000					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Trasferimenti in conto capitale								
			da parte dell'Unione Europea								
			per cancellazione di debiti								
	E		IV dell'amministrazione			E.4.03.06.01.000					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Trasferimenti in conto capitale								
			da parte dell'Unione Europea								
			per cancellazione di debiti								
	E		V dell'amministrazione			E.4.03.06.01.001					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Trasferimenti in conto capitale								
			da parte del Resto del Mondo								
			per cancellazione di debiti								
	E		IV dell'amministrazione			E.4.03.06.02.000					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Trasferimenti in conto capitale								

		da parte del Resto del Mondo		
		per cancellazione di debiti		
	E	V dell'amministrazione		E.4.03.06.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Trasferimenti in conto capitale		
		per ripiano disavanzi pregressi		
	E	III da amministrazioni pubbliche		E.4.03.07.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Trasferimenti in conto capitale		
		per ripiano disavanzi pregressi		
	E	IV da Amministrazioni Centrali		E.4.03.07.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Trasferimenti in conto capitale		
		per ripiano disavanzi pregressi		
	E	V da Ministeri		E.4.03.07.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Trasferimenti in conto capitale		
		per ripiano disavanzi pregressi		
		da Presidenza del Consiglio dei		
	E	V Ministri		E.4.03.07.01.003
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Trasferimenti in conto capitale		
		per ripiano disavanzi pregressi		
		da Organi Costituzionali e di		
	E	V rilievo costituzionale		E.4.03.07.01.004
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Trasferimenti in conto capitale		
		per ripiano disavanzi pregressi		
	E	V da Agenzie Fiscali		E.4.03.07.01.005
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Trasferimenti in conto capitale		
		per ripiano disavanzi pregressi		
		da enti di regolazione		

E V	dell'attività economica		E.4.03.07.01.006
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		per ripiano disavanzi pregressi	
E V	da Gruppo Equitalia		E.4.03.07.01.007
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		per ripiano disavanzi pregressi	
E V	da Anas S.p.A.		E.4.03.07.01.008
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		per ripiano disavanzi pregressi	
		da altri enti centrali	
E V	produttori di servizi economici	E.4.03.07.01.009	
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		per ripiano disavanzi pregressi	
		da autorità amministrative	
E V	indipendenti		E.4.03.07.01.010
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		per ripiano disavanzi pregressi	
		da enti centrali a struttura	
E V	associativa		E.4.03.07.01.011
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		per ripiano disavanzi pregressi	
		da enti centrali produttori di	
		servizi assistenziali,	
E V	ricreativi e culturali		E.4.03.07.01.012
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		per ripiano disavanzi pregressi	

		da enti e istituzioni centrali	
		di ricerca e Istituti e	
		stazioni sperimentali per la	
E	V	ricerca	E.4.03.07.01.013
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		per ripiano disavanzi pregressi	
		da altre Amministrazioni	
E	V	Centrali n.a.c.	E.4.03.07.01.999
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		per ripiano disavanzi pregressi	
E	IV	da Amministrazioni Locali	E.4.03.07.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		per ripiano disavanzi pregressi	
E	V	da Regioni e province autonome	E.4.03.07.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		per ripiano disavanzi pregressi	
E	V	da Province	E.4.03.07.02.002
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		per ripiano disavanzi pregressi	
E	V	da Comuni	E.4.03.07.02.003
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		per ripiano disavanzi pregressi	
		da Città metropolitane e Roma	
E	V	capitale	E.4.03.07.02.004
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		per ripiano disavanzi pregressi	

	E		V		da Unioni di Comuni		E.4.03.07.02.005
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Trasferimenti in conto capitale		
					per ripiano disavanzi pregressi		
	E		V		da Comunità Montane		E.4.03.07.02.006
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Trasferimenti in conto capitale		
					per ripiano disavanzi pregressi		
	E		V		da Camere di Commercio		E.4.03.07.02.007
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Trasferimenti in conto capitale		
					per ripiano disavanzi pregressi		
	E		V		da Università		E.4.03.07.02.008
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Trasferimenti in conto capitale		
					per ripiano disavanzi pregressi		
					da Parchi nazionali e consorzi		
					ed enti autonomi gestori di		
	E		V		parchi e aree naturali protette		E.4.03.07.02.009
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Trasferimenti in conto capitale		
					per ripiano disavanzi pregressi		
	E		V		da Autorità Portuali		E.4.03.07.02.010
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Trasferimenti in conto capitale		
					per ripiano disavanzi pregressi		
	E		V		da Aziende sanitarie locali		E.4.03.07.02.011
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Trasferimenti in conto capitale		
					per ripiano disavanzi pregressi		
					da Aziende ospedaliere e		
					Aziende ospedaliere		
					universitarie integrate con il		

	E		V	SSN		E.4.03.07.02.012
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
				Trasferimenti in conto capitale		
				per ripiano disavanzi pregressi		
	E		V	da Policlinici		E.4.03.07.02.013
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
				Trasferimenti in conto capitale		
				per ripiano disavanzi pregressi		
				da Istituti di ricovero e cura		
				a carattere scientifico		
	E		V	pubblici		E.4.03.07.02.014
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
				Trasferimenti in conto capitale		
				per ripiano disavanzi pregressi		
				da altre Amministrazioni Locali		
	E		V	produttrici di servizi sanitari	E.4.03.07.02.015	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
				Trasferimenti in conto capitale		
				per ripiano disavanzi pregressi		
				da Agenzie regionali per le		
	E		V	erogazioni in agricoltura	E.4.03.07.02.016	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
				Trasferimenti in conto capitale		
				per ripiano disavanzi pregressi		
				da altri enti e agenzie		
	E		V	regionali e sub regionali	E.4.03.07.02.017	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
				Trasferimenti in conto capitale		
				per ripiano disavanzi pregressi		
	E		V	da Consorzi di enti locali	E.4.03.07.02.018	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
				Trasferimenti in conto capitale		
				per ripiano disavanzi pregressi		

		da Fondazioni e istituzioni	
		liriche locali e da teatri	
E	V	stabili di iniziativa pubblica	E.4.03.07.02.019
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		per ripiano disavanzi pregressi	
		da altre Amministrazioni Locali	
E	V	n.a.c.	E.4.03.07.02.999
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		per ripiano disavanzi pregressi	
E	IV	da Enti di Previdenza	E.4.03.07.03.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		per ripiano disavanzi pregressi	
E	V	da INPS	E.4.03.07.03.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		per ripiano disavanzi pregressi	
E	V	da INAIL	E.4.03.07.03.002
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		per ripiano disavanzi pregressi	
		da altri Enti di Previdenza	
E	V	n.a.c.	E.4.03.07.03.999
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		per ripiano disavanzi pregressi	
		da organismi interni e/o unità	
E	IV	locali della amministrazione	E.4.03.07.04.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		per ripiano disavanzi pregressi	

		da organismi interni e/o unità	
E	V	locali della amministrazione	E.4.03.07.04.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		per ripiano disavanzi pregressi	
E	III	da Imprese	E.4.03.08.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		per ripiano disavanzi pregressi	
E	IV	da imprese controllate	E.4.03.08.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		per ripiano disavanzi pregressi	
E	V	da imprese controllate	E.4.03.08.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		per ripiano disavanzi pregressi	
E	IV	da altre imprese partecipate	E.4.03.08.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		per ripiano disavanzi pregressi	
E	V	da altre imprese partecipate	E.4.03.08.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		per ripiano disavanzi pregressi	
E	IV	da altre Imprese	E.4.03.08.99.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		per ripiano disavanzi pregressi	
E	V	da altre Imprese	E.4.03.08.99.999
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		per ripiano disavanzi pregressi	

		dall'Unione Europea e dal Resto	
E	III	del Mondo	E.4.03.09.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		per ripiano disavanzi pregressi	
E	IV	dall'Unione Europea	E.4.03.09.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		per ripiano disavanzi pregressi	
E	V	dall'Unione Europea	E.4.03.09.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		per ripiano disavanzi pregressi	
E	IV	dal Resto del Mondo	E.4.03.09.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		per ripiano disavanzi pregressi	
E	V	dal Resto del Mondo	E.4.03.09.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altri trasferimenti in conto	
		capitale da amministrazioni	
E	III	pubbliche	E.4.03.10.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altri trasferimenti in conto	
		capitale da Amministrazioni	
E	IV	Centrali	E.4.03.10.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altri trasferimenti in conto	
E	V	capitale da Ministeri	E.4.03.10.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altri trasferimenti in conto	
		capitale da Presidenza del	
E	V	Consiglio dei Ministri	E.4.03.10.01.003

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
		Altri trasferimenti in conto									
		capitale da Organi									
		Costituzionali e di rilievo									
	E	V	costituzionale			E.4.03.10.01.004					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
		Altri trasferimenti in conto									
	E	V	capitale da Agenzie Fiscali			E.4.03.10.01.005					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
		Altri trasferimenti in conto									
		capitale da enti di regolazione									
	E	V	dell'attività economica			E.4.03.10.01.006					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
		Altri trasferimenti in conto									
	E	V	capitale da Gruppo Equitalia			E.4.03.10.01.007					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
		Altri trasferimenti in conto									
	E	V	capitale da Anas S.p.A.			E.4.03.10.01.008					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
		Altri trasferimenti in conto									
		capitale da altri enti centrali									
	E	V	produttori di servizi economici			E.4.03.10.01.009					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
		Altri trasferimenti in conto									
		capitale da autorità									
	E	V	amministrative indipendenti			E.4.03.10.01.010					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
		Altri trasferimenti in conto									
		capitale da enti centrali a									
	E	V	struttura associativa			E.4.03.10.01.011					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
		Altri trasferimenti in conto									
		capitale da enti centrali									

		produttori di servizi		
		assistenziali, ricreativi e		
E	V	culturali	E.4.03.10.01.012	
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
		capitale da enti e istituzioni		
		centrali di ricerca e Istituti		
		e stazioni sperimentali per la		
E	V	ricerca	E.4.03.10.01.013	
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
		capitale da altre		
E	V	Amministrazioni Centrali n.a.c.	E.4.03.10.01.999	
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
		capitale da Amministrazioni		
E	IV	Locali	E.4.03.10.02.000	
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
		capitale da Regioni e province		
E	V	autonome	E.4.03.10.02.001	
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
E	V	capitale da Province	E.4.03.10.02.002	
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
E	V	capitale da Comuni	E.4.03.10.02.003	
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
		capitale da Città		
E	V	metropolitane e Roma capitale	E.4.03.10.02.004	
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		

	E		V		capitale da Unioni di Comuni		E.4.03.10.02.005
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Altri trasferimenti in conto		
	E		V		capitale da Comunità Montane		E.4.03.10.02.006
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Altri trasferimenti in conto		
	E		V		capitale da Camere di Commercio	E.4.03.10.02.007	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Altri trasferimenti in conto		
	E		V		capitale da Università		E.4.03.10.02.008
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Altri trasferimenti in conto		
					capitale da Parchi nazionali e		
					consorzi ed enti autonomi		
					gestori di parchi e aree		
	E		V		naturali protette		E.4.03.10.02.009
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Altri trasferimenti in conto		
	E		V		capitale da Autorità Portuali		E.4.03.10.02.010
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Altri trasferimenti in conto		
					capitale da Aziende sanitarie		
	E		V		locali		E.4.03.10.02.011
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Altri trasferimenti in conto		
					capitale da Aziende ospedaliere		
					e Aziende ospedaliere		
					universitarie integrate con il		
	E		V		SSN		E.4.03.10.02.012
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Altri trasferimenti in conto		
	E		V		capitale da Policlinici		E.4.03.10.02.013
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							

		Altri trasferimenti in conto		
		capitale da Istituti di		
		ricovero e cura a carattere		
	E	V scientifico pubblici		E.4.03.10.02.014
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
		capitale da altre		
		Amministrazioni Locali		
	E	V produttrici di servizi sanitari		E.4.03.10.02.015
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
		capitale da Agenzie regionali		
		per le erogazioni in		
	E	V agricoltura		E.4.03.10.02.016
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
		capitale da altri enti e		
		agenzie regionali e sub		
	E	V regionali		E.4.03.10.02.017
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
		capitale da Consorzi di enti		
	E	V locali		E.4.03.10.02.018
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
		capitale da Fondazioni e		
		istituzioni liriche locali e da		
		teatri stabili di iniziativa		
	E	V pubblica		E.4.03.10.02.019
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
		capitale da altre		
	E	V Amministrazioni Locali n.a.c.		E.4.03.10.02.999

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Altri trasferimenti in conto								
	E		IV capitale da Enti di Previdenza			E.4.03.10.03.000					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Altri trasferimenti in conto								
	E		V capitale da INPS			E.4.03.10.03.001					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Altri trasferimenti in conto								
	E		V capitale da INAIL			E.4.03.10.03.002					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Altri trasferimenti in conto								
			capitale da altri Enti di								
	E		V Previdenza n.a.c.			E.4.03.10.03.999					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Altri trasferimenti in conto								
			capitale da organismi interni								
			e/o unità locali della								
	E		IV amministrazione			E.4.03.10.04.000					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Altri trasferimenti in conto								
			capitale da organismi interni								
			e/o unità locali della								
	E		V amministrazione			E.4.03.10.04.001					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Altri trasferimenti in conto								
	E		III capitale da Famiglie			E.4.03.11.00.000					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Altri trasferimenti in conto								
	E		IV capitale da Famiglie			E.4.03.11.01.000					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Altri trasferimenti in conto								
	E		V capitale da Famiglie			E.4.03.11.01.001					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											

		Altri trasferimenti in conto		
	E	III capitale da Imprese		E.4.03.12.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
	E	IV capitale da imprese controllate		E.4.03.12.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
	E	V capitale da imprese controllate		E.4.03.12.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
		capitale da altre imprese		
	E	IV partecipate		E.4.03.12.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
		capitale da altre imprese		
	E	V partecipate		E.4.03.12.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
	E	IV capitale da altre Imprese		E.4.03.12.99.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
	E	V capitale da altre Imprese		E.4.03.12.99.999
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
		capitale da Istituzioni Sociali		
	E	III Private		E.4.03.13.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
		capitale da Istituzioni Sociali		
	E	IV Private		E.4.03.13.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
		capitale da Istituzioni Sociali		

	E		V	Private		E.4.03.13.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+						
				Altri trasferimenti in conto		
				capitale dall'Unione Europea e		
	E		III	dal Resto del Mondo		E.4.03.14.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+						
				Altri trasferimenti in conto		
	E		IV	capitale dall'Unione Europea		E.4.03.14.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+						
				Altri trasferimenti in conto		
	E		V	capitale dall'Unione Europea		E.4.03.14.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+						
				Altri trasferimenti in conto		
	E		IV	capitale dal Resto del Mondo		E.4.03.14.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+						
				Altri trasferimenti in conto		
	E		V	capitale dal Resto del Mondo		E.4.03.14.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+						
				Entrate da alienazione di beni		
	E		II	materiali e immateriali		E.4.04.00.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+						
	E		III	Alienazione di beni materiali		E.4.04.01.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+						
				Alienazione di Mezzi di		
				trasporto ad uso civile, di		
	E		IV	sicurezza e ordine pubblico		E.4.04.01.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+						
				Alienazione di Mezzi di		
	E		V	trasporto stradali		E.4.04.01.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+						
				Alienazione di Mezzi di		
	E		V	trasporto aerei		E.4.04.01.01.002
+-----+-----+-----+-----+-----+						

		Alienazione di Mezzi di		
	E	V	trasporto per vie d'acqua	E.4.04.01.01.003
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Alienazione di altri mezzi di		
		trasporto ad uso civile, di		
		sicurezza e ordine pubblico		
	E	V	n.a.c.	E.4.04.01.01.999
+-----+-----+-----+-----+-----+				
	E	IV	Alienazione di mobili e arredi	E.4.04.01.03.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Alienazione di mobili e arredi		
	E	V	per ufficio	E.4.04.01.03.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Alienazione di mobili e arredi		
	E	V	per alloggi e pertinenze	E.4.04.01.03.002
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Alienazione di mobili e		
	E	V	arredi per laboratori	E.4.04.01.03.003
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Alienazione di mobili e arredi		
	E	V	n.a.c.	E.4.04.01.03.999
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Alienazione di impianti e		
	E	IV	macchinari	E.4.04.01.04.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
	E	V	Alienazione di Macchinari	E.4.04.01.04.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
	E	V	Alienazione di impianti	E.4.04.01.04.999
+-----+-----+-----+-----+-----+				
	E	IV	Alienazione di attrezzature	E.4.04.01.05.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
	E	V	Attrezzature scientifiche	E.4.04.01.05.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				

E V	Attrezzature sanitarie		E.4.04.01.05.002
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Alienazione di Attrezzature	
E V	n.a.c.		E.4.04.01.05.999
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Alienazione di macchine per	
E IV	ufficio		E.4.04.01.06.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Alienazione di macchine per	
E V	ufficio		E.4.04.01.06.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
E IV	Alienazione di hardware		E.4.04.01.07.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
E V	Alienazione di server		E.4.04.01.07.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Alienazione di postazioni di	
E V	lavoro		E.4.04.01.07.002
+-----+-----+-----+-----+-----+			
E V	Alienazione di periferiche		E.4.04.01.07.003
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Alienazione di apparati di	
E V	telecomunicazione		E.4.04.01.07.004
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Alienazione di Tablet e	
		dispositivi di telefonia fissa	
E V	le mobile		E.4.04.01.07.005
+-----+-----+-----+-----+-----+			
E V	Alienazione di hardware n.a.c.		E.4.04.01.07.999
+-----+-----+-----+-----+-----+			
E IV	Alienazione di Beni immobili		E.4.04.01.08.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Alienazione di Fabbricati ad	
E V	uso abitativo		E.4.04.01.08.001

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
	E		V		uso commerciale e istituzionale				E.4.04.01.08.002		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
	E		V		uso commerciale				E.4.04.01.08.003		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
	E		V		leggere				E.4.04.01.08.004		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
	E		V		rurali				E.4.04.01.08.005		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
	E		V		sanitarie				E.4.04.01.08.007		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
	E		V		telematiche				E.4.04.01.08.009		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
	E		V		idrauliche				E.4.04.01.08.010		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
	E		V		portuali e aeroportuali				E.4.04.01.08.011		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
	E		V		stradali				E.4.04.01.08.012		

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Alienazione di Altre vie di								
	E		V comunicazione				E.4.04.01.08.013				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			((VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 6 AGOSTO 2025,))				E.4.04.01.08.014				
			((IN G.U. 20/08/2025, N. 192)) ((40))								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Alienazione di Impianti								
	E		V sportivi				E.4.04.01.08.015				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Alienazione di Fabbricati								
	E		V destinati ad asili nido				E.4.04.01.08.016				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Alienazione di Fabbricati ad								
	E		V uso strumentale				E.4.04.01.08.017				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			((Alienazione di altre))								
			((infrastrutture n.a.c.))				((E.4.04.01.08.998))				
							((40))				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Alienazione di altri beni								
	E		V immobili n.a.c.				E.4.04.01.08.999				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Alienazione di Oggetti di								
	E		IV valore				E.4.04.01.09.000				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Alienazione di Oggetti di								
	E		V valore				E.4.04.01.09.001				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
	E		IV Alienazione di diritti reali				E.4.04.01.10.000				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
	E		V Alienazione di diritti reali				E.4.04.01.10.001				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											

		((Cessione di Beni immobili))		
		((di valore culturale,))		
		((storico ed artistico))		((E.4.04.01.11.000))
				((40))
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
		((Cessione di Fabbricati))		
		((ad uso abitativo di valore))		
		((culturale, storico ed))		
		((artistico))		((E.4.04.01.11.001))
				((40))
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
		((Cessione di Fabbricati ad))		
		((uso commerciale di valore))		
		((culturale, storico ed		
		((artistico))		((E.4.04.01.11.002))
				((40))
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
		((Cessione di Fabbricati ad))		
		((uso scolastico di valore))		
		((culturale, storico ed))		
		((artistico))		((E.4.04.01.11.003))
				((40))
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
		((Cessione di Opere destinate))		
		((al culto di valore))		
		((culturale, storico ed))		
		((artistico))		((E.4.04.01.11.004))
				((40))
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
		((Cessione di Siti))		
		((archeologici di valore))		
		((culturale, storico))		

Pagina 2173 di 3482

		((Cessione di Armi leggere))		
		((ad uso civile e per ordine))		
		((pubblico e sicurezza))		((E.4.04.01.12.001))
				((40))
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		((Cessione di Armi n.a.c.))		((E.4.04.01.12.999))
				((40))
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Alienazione di altri beni		
	E	IV materiali		E.4.04.01.99.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Alienazione di Materiale		
	E	V bibliografico		E.4.04.01.99.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Alienazione di Strumenti		
	E	V musicali		E.4.04.01.99.002
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Alienazioni di beni materiali		
	E	V n.a.c.		E.4.04.01.99.999
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Cessione di Terreni e di beni		
	E	III materiali non prodotti		E.4.04.02.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
	E	IV Cessione di Terreni		E.4.04.02.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
	E	V Cessione di Terreni agricoli		E.4.04.02.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
	E	V Cessione di Terreni edificabili		E.4.04.02.01.002
+-----+-----+-----+-----+-----+				
	E	V Cessione di terreni n.a.c.		E.4.04.02.01.999
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Cessione di beni del patrimonio		
	E	IV naturale non prodotto		E.4.04.02.02.000

Pagina 2175 di 3482

		((Alienazione di))		
		((altri diritti))		((E.4.04.03.04.001))
				((40))
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Alienazione di altri beni		
	E	IV immateriali n.a.c.		E.4.04.03.99.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Alienazione di altri beni		
	E	V immateriali n.a.c.		E.4.04.03.99.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
	E	II Altre entrate in conto capitale		E.4.05.00.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
	E	III Permessi di costruire		E.4.05.01.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
	E	IV Permessi di costruire		E.4.05.01.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
	E	V Permessi di costruire		E.4.05.01.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Entrate derivanti da		
		conferimento immobili a fondi		
	E	III immobiliari		E.4.05.02.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Entrate derivanti da		
		conferimento immobili a fondi		
	E	IV immobiliari		E.4.05.02.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Entrate derivanti da		
		conferimento immobili a fondi		
	E	V immobiliari		E.4.05.02.01.999
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Entrate in conto capitale		
		dovute a rimborsi, recuperi e		
		restituzioni di somme non		

E	III	dovute o incassate in eccesso	E.4.05.03.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Entrate in conto capitale	
		dovute a rimborsi, recuperi e	
		restituzioni di somme non	
		dovute o incassate in eccesso	
E	IV	da Amministrazioni Centrali	E.4.05.03.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Entrate in conto capitale	
		dovute a rimborsi, recuperi e	
		restituzioni di somme non	
		dovute o incassate in eccesso	
E	V	da Amministrazioni Centrali	E.4.05.03.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Entrate in conto capitale	
		dovute a rimborsi, recuperi e	
		restituzioni di somme non	
		dovute o incassate in eccesso	
E	IV	da Amministrazioni Locali	E.4.05.03.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Entrate in conto capitale	
		dovute a rimborsi, recuperi e	
		restituzioni di somme non	
		dovute o incassate in eccesso	
E	V	da Amministrazioni Locali	E.4.05.03.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Entrate in conto capitale	
		dovute a rimborsi, recuperi e	
		restituzioni di somme non	
		dovute o incassate in eccesso	
E	IV	da Enti Previdenziali	E.4.05.03.03.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Entrate in conto capitale	

		dovute a rimborsi, recuperi e	
		restituzioni di somme non	
		dovute o incassate in eccesso	
E	V	da Enti Previdenziali	E.4.05.03.03.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Entrate in conto capitale	
		dovute a rimborsi, recuperi e	
		restituzioni di somme non	
		dovute o incassate in eccesso	
E	IV	da Famiglie	E.4.05.03.04.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Entrate in conto capitale	
		dovute a rimborsi, recuperi e	
		restituzioni di somme non	
		dovute o incassate in eccesso	
E	V	da Famiglie	E.4.05.03.04.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Entrate in conto capitale	
		dovute a rimborsi, recuperi e	
		restituzioni di somme non	
		dovute o incassate in eccesso	
E	IV	da Imprese	E.4.05.03.05.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Entrate in conto capitale	
		dovute a rimborsi, recuperi e	
		restituzioni di somme non	
		dovute o incassate in eccesso	
E	V	da Imprese	E.4.05.03.05.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Entrate in conto capitale	
		dovute a rimborsi, recuperi e	
		restituzioni di somme non	
		dovute o incassate in eccesso	

	E		IV		da ISP		E.4.05.03.06.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Entrate in conto capitale		
					dovute a rimborsi, recuperi e		
					restituzioni di somme non		
					dovute o incassate in eccesso		
	E		V		da ISP		E.4.05.03.06.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Altre entrate in conto capitale		
	E		III		n.a.c.		E.4.05.04.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Altre entrate in conto capitale		
	E		IV		n.a.c.		E.4.05.04.99.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Altre entrate in conto capitale		
	E		V		n.a.c.		E.4.05.04.99.999
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Entrate da riduzione di		
	E		I		attività finanziarie		E.5.00.00.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Alienazione di attività		
	E		II		finanziarie		E.5.01.00.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
	E		III		Alienazione di partecipazioni		E.5.01.01.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Alienazione di partecipazioni		
					in imprese incluse nelle		
	E		IV		Amministrazioni Centrali		E.5.01.01.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Alienazione di partecipazioni		
					in imprese controllate incluse		
	E		V		nelle Amministrazioni Centrali		E.5.01.01.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							

		Alienazione di partecipazioni	
		in altre imprese partecipate	
		incluse nelle Amministrazioni	
E	V	Centrali	E.5.01.01.01.002
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Alienazione di partecipazioni	
		in altre imprese incluse nelle	
E	V	Amministrazioni Centrali	E.5.01.01.01.999
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Alienazione di partecipazioni	
		in imprese incluse nelle	
E	IV	Amministrazioni Locali	E.5.01.01.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Alienazione di partecipazioni	
		in imprese controllate incluse	
E	V	nelle Amministrazioni Locali	E.5.01.01.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Alienazione di partecipazioni	
		in altre imprese partecipate	
		incluse nelle Amministrazioni	
E	V	Locali	E.5.01.01.02.002
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Alienazione di partecipazioni	
		in altre imprese incluse nelle	
E	V	Amministrazioni Locali	E.5.01.01.02.999
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Alienazione di partecipazioni	
E	IV	in altre imprese	E.5.01.01.03.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Alienazione di partecipazioni	
E	V	in imprese controllate	E.5.01.01.03.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Alienazione di partecipazioni	

E V	in altre imprese partecipate		E.5.01.01.03.002
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Alienazione di partecipazioni	
E V	in altre imprese		E.5.01.01.03.999
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Alienazione di partecipazioni	
		in Istituzioni sociali private	
E IV	- ISP		E.5.01.01.04.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Alienazione di partecipazioni	
E V	in ISP controllate		E.5.01.01.04.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Alienazione di partecipazioni	
E V	in altre ISP		E.5.01.01.04.999
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Alienazione di partecipazioni	
		in PA incluse nelle	
		Amministrazioni locali	E.5.01.01.05.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Alienazioni di partecipazioni	
		in PA controllate incluse	
		nelle Amministrazioni Locali	E.5.01.01.05.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Alienazioni di partecipazioni	
		e conferimenti di capitale in	
		PA partecipate incluse nelle	
		Amministrazioni Locali	E.5.01.01.05.002
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Alienazioni di partecipazioni	
		e conferimenti di capitale in	
		PA partecipate incluse nelle	
		Amministrazioni Locali	E.5.01.01.05.003
+-----+-----+-----+-----+-----+			

		Alienazione di quote di fondi	
	E	III comuni di investimento	E.5.01.02.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Alienazione di quote di fondi	
	E	IV immobiliari	E.5.01.02.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Alienazione di quote di fondi	
	E	V immobiliari	E.5.01.02.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Alienazione di quote di altri	
	E	IV fondi comuni di investimento	E.5.01.02.99.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Alienazione di quote di altri	
	E	V fondi comuni di investimento	E.5.01.02.99.999
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Alienazione di titoli	
	E	III obbligazionari a breve termine	E.5.01.03.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Alienazione di titoli	
		obbligazionari a breve termine	
		emessi da Amministrazioni	
	E	IV Centrali	E.5.01.03.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Alienazione di titoli	
		obbligazionari a breve termine	
		emessi da Amministrazioni	
	E	V Centrali	E.5.01.03.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Alienazione di titoli	
		obbligazionari a breve termine	
		emessi da Amministrazioni	
	E	IV Locali	E.5.01.03.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			

		Alienazione di titoli		
		obbligazionari a breve termine		
		emessi da Amministrazioni		
E	V	Locali		E.5.01.03.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Alienazione di titoli		
		obbligazionari a breve termine		
		emessi da altri soggetti		
E	IV	residenti		E.5.01.03.03.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Alienazione di titoli		
		obbligazionari a breve termine		
		emessi da altri soggetti		
E	V	residenti		E.5.01.03.03.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Alienazione di titoli		
		obbligazionari a breve termine		
		emessi da soggetti non		
E	IV	residenti		E.5.01.03.04.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Alienazione di titoli		
		obbligazionari a breve termine		
		emessi da soggetti non		
E	V	residenti		E.5.01.03.04.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Alienazione di titoli		
		obbligazionari a medio-lungo		
E	III	termine		E.5.01.04.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Alienazione di titoli		
		obbligazionari a medio-lungo		
		termine emessi da		
E	IV	Amministrazioni Centrali		E.5.01.04.01.000

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
	E		V		Amministrazioni Centrali								E.5.01.04.01.001		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
	E		IV		Amministrazioni Locali								E.5.01.04.02.000		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
	E		V		Amministrazioni Locali								E.5.01.04.02.001		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
	E		IV		soggetti residenti								E.5.01.04.03.000		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
	E		V		soggetti residenti								E.5.01.04.03.001		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
	E		IV		residenti								E.5.01.04.04.000		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															

[illegible]

	E		V	rilievo costituzionale		E.5.02.01.01.004
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
				Riscossione crediti di breve		
				termine a tasso agevolato da		
	E		V	Agenzie Fiscali		E.5.02.01.01.005
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
				Riscossione crediti di breve		
				termine a tasso agevolato da		
				enti di regolazione		
	E		V	dell'attività economica		E.5.02.01.01.006
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
				Riscossione crediti di breve		
				termine a tasso agevolato da		
	E		V	Gruppo Equitalia		E.5.02.01.01.007
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
				Riscossione crediti di breve		
				termine a tasso agevolato da		
	E		V	Anas S.p.A.		E.5.02.01.01.008
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
				Riscossione crediti di breve		
				termine a tasso agevolato da		
				altri enti centrali produttori		
	E		V	di servizi economici		E.5.02.01.01.009
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
				Riscossione crediti di breve		
				termine a tasso agevolato da		
				autorità amministrative		
	E		V	indipendenti		E.5.02.01.01.010
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
				Riscossione crediti di breve		
				termine a tasso agevolato da		
				enti centrali a struttura		
	E		V	associativa		E.5.02.01.01.011
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						

		Riscossione crediti di breve	
		termine a tasso agevolato da	
		enti centrali produttori di	
		servizi assistenziali,	
E	V	ricreativi e culturali	E.5.02.01.01.012
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di breve	
		termine a tasso agevolato da	
		enti e istituzioni centrali di	
		ricerca e Istituti e stazioni	
E	V	sperimentali per la ricerca	E.5.02.01.01.013
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di breve	
		termine a tasso agevolato da	
		altre Amministrazioni Centrali	
E	V	n.a.c.	E.5.02.01.01.999
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di breve	
		termine a tasso agevolato da	
E	IV	Amministrazioni Locali	E.5.02.01.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di breve	
		termine a tasso agevolato da	
E	V	Regioni e province autonome	E.5.02.01.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di breve	
		termine a tasso agevolato da	
E	V	Province	E.5.02.01.02.002
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di breve	
		termine a tasso agevolato da	
E	V	Comuni	E.5.02.01.02.003
+-----+-----+-----+-----+-----+			

		Riscossione crediti di breve	
		termine a tasso agevolato da	
		Città metropolitane e Roma	
E	V	capitale	E.5.02.01.02.004
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di breve	
		termine a tasso agevolato da	
E	V	Unioni di Comuni	E.5.02.01.02.005
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di breve	
		termine a tasso agevolato da	
E	V	Comunità Montane	E.5.02.01.02.006
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di breve	
		termine a tasso agevolato da	
E	V	Camere di Commercio	E.5.02.01.02.007
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di breve	
		termine a tasso agevolato da	
E	V	Università	E.5.02.01.02.008
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di breve	
		termine a tasso agevolato da	
		Parchi nazionali e consorzi ed	
		lenti autonomi gestori di parchi	
E	V	e aree naturali protette	E.5.02.01.02.009
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di breve	
		termine a tasso agevolato da	
E	V	Autorità Portuali	E.5.02.01.02.010
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di breve	
		termine a tasso agevolato da	

E V	Aziende sanitarie locali		E.5.02.01.02.011
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di breve	
		termine a tasso agevolato da	
		Aziende ospedaliere e Aziende	
		ospedaliere universitarie	
E V	integrate con il SSN		E.5.02.01.02.012
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di breve	
		termine a tasso agevolato da	
E V	Policlinici		E.5.02.01.02.013
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di breve	
		termine a tasso agevolato da	
		Istituti di ricovero e cura a	
E V	carattere scientifico pubblici		E.5.02.01.02.014
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di breve	
		termine a tasso agevolato da	
		altre Amministrazioni Locali	
E V	produttrici di servizi sanitari		E.5.02.01.02.015
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di breve	
		termine a tasso agevolato da	
		Agenzie regionali per le	
E V	erogazioni in agricoltura		E.5.02.01.02.016
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di breve	
		termine a tasso agevolato da	
		altri enti e agenzie regionali	
E V	e sub regionali		E.5.02.01.02.017
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di breve	

		termine a tasso agevolato da	
E	V	Consorzi di enti locali	E.5.02.01.02.018
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di breve	
		termine a tasso agevolato da	
		Fondazioni e istituzioni	
		liriche locali e da teatri	
E	V	stabili di iniziativa pubblica	E.5.02.01.02.019
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di breve	
		termine a tasso agevolato da	
		altre Amministrazioni Locali	
E	V	n.a.c.	E.5.02.01.02.999
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di breve	
		termine a tasso agevolato da	
E	IV	Enti di Previdenza	E.5.02.01.03.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di breve	
		termine a tasso agevolato da	
E	V	INPS	E.5.02.01.03.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di breve	
		termine a tasso agevolato da	
E	V	INAIL	E.5.02.01.03.002
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di breve	
		termine a tasso agevolato da	
E	V	altri Enti di Previdenza n.a.c.	E.5.02.01.03.999
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di breve	
		termine a tasso agevolato da	
		organismi interni e/o unità	

	E		IV		locali della amministrazione		E.5.02.01.04.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Riscossione crediti di breve		
					termine a tasso agevolato da		
					organismi interni e/o unità		
	E		V		locali della amministrazione		E.5.02.01.04.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Riscossione crediti di breve		
					termine a tasso agevolato da		
	E		III		Famiglie		E.5.02.02.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Riscossione crediti di breve		
					termine a tasso agevolato da		
	E		IV		Famiglie		E.5.02.02.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Riscossione crediti di breve		
					termine a tasso agevolato da		
	E		V		Famiglie		E.5.02.02.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Riscossione crediti di breve		
					termine a tasso agevolato da		
	E		III		Imprese		E.5.02.03.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Riscossione crediti di breve		
					termine a tasso agevolato da		
	E		IV		imprese controllate		E.5.02.03.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Riscossione crediti di breve		
					termine a tasso agevolato da		
	E		V		imprese controllate		E.5.02.03.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Riscossione crediti di breve		
					termine a tasso agevolato da		

E IV	altre imprese partecipate		E.5.02.03.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di breve	
		termine a tasso agevolato da	
E V	altre imprese partecipate		E.5.02.03.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di breve	
		termine a tasso agevolato dalla	
E IV	Cassa Depositi e prestiti		E.5.02.03.03.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di breve	
		termine a tasso agevolato dalla	
E V	Cassa Depositi e prestiti		E.5.02.03.03.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di breve	
		termine a tasso agevolato da	
E IV	altre Imprese		E.5.02.03.99.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di breve	
		termine a tasso agevolato da	
E V	altre Imprese		E.5.02.03.99.999
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di breve	
		termine a tasso agevolato da	
E III	Istituzioni Sociali Private		E.5.02.04.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di breve	
		termine a tasso agevolato da	
E IV	Istituzioni Sociali Private		E.5.02.04.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di breve	
		termine a tasso agevolato da	
E V	Istituzioni Sociali Private		E.5.02.04.01.001

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Riscossione crediti di breve								
			termine a tasso agevolato								
			dall'Unione Europea e dal Resto								
	E		III del Mondo			E.5.02.05.00.000					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Riscossione crediti di breve								
			termine a tasso agevolato								
	E		IV dall'Unione Europea			E.5.02.05.01.000					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Riscossione crediti di breve								
			termine a tasso agevolato								
	E		V dall'Unione Europea			E.5.02.05.01.001					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Riscossione crediti di breve								
			termine a tasso agevolato dal								
	E		IV Resto del Mondo			E.5.02.05.02.000					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Riscossione crediti di breve								
			termine a tasso agevolato dal								
	E		V Resto del Mondo			E.5.02.05.02.001					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Riscossione crediti di breve								
			termine a tasso non agevolato								
	E		III da Amministrazione Pubbliche			E.5.02.06.00.000					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Riscossione crediti di breve								
			termine a tasso non agevolato								
	E		IV da Amministrazioni Centrali			E.5.02.06.01.000					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Riscossione crediti di breve								
			termine a tasso non agevolato								
	E		V da Ministeri			E.5.02.06.01.001					

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Riscossione crediti di breve								
			termine a tasso non agevolato								
			da Presidenza del Consiglio dei								
	E		V		Ministri		E.5.02.06.01.003				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Riscossione crediti di breve								
			termine a tasso non agevolato								
			da Organi Costituzionali e di								
	E		V		rilievo costituzionale		E.5.02.06.01.004				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Riscossione crediti di breve								
			termine a tasso non agevolato								
	E		V		da Agenzie Fiscali		E.5.02.06.01.005				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Riscossione crediti di breve								
			termine a tasso non agevolato								
			da enti di regolazione								
	E		V		dell'attività economica		E.5.02.06.01.006				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Riscossione crediti di breve								
			termine a tasso non agevolato								
	E		V		da Gruppo Equitalia		E.5.02.06.01.007				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Riscossione crediti di breve								
			termine a tasso non agevolato								
	E		V		da Anas S.p.A.		E.5.02.06.01.008				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Riscossione crediti di breve								
			termine a tasso non agevolato								
			da altri enti centrali								
	E		V		produttori di servizi economici		E.5.02.06.01.009				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											

		Riscossione crediti di breve	
		termine a tasso non agevolato	
		da autorità amministrative	
E	V	indipendenti	E.5.02.06.01.010
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di breve	
		termine a tasso non agevolato	
		da enti centrali a struttura	
E	V	associativa	E.5.02.06.01.011
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di breve	
		termine a tasso non agevolato	
		da enti centrali produttori di	
		servizi assistenziali,	
E	V	ricreativi e culturali	E.5.02.06.01.012
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di breve	
		termine a tasso non agevolato	
		da enti e istituzioni centrali	
		di ricerca e Istituti e	
		stazioni sperimentali per la	
E	V	ricerca	E.5.02.06.01.013
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di breve	
		termine a tasso non agevolato	
		da altre Amministrazioni	
E	V	Centrali n.a.c.	E.5.02.06.01.999
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di breve	
		termine a tasso non agevolato	
E	IV	da Amministrazioni Locali	E.5.02.06.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di breve	

		termine a tasso non agevolato	
E	V	da Regioni e province autonome	E.5.02.06.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di breve	
		termine a tasso non agevolato	
E	V	da Province	E.5.02.06.02.002
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di breve	
		termine a tasso non agevolato	
E	V	da Comuni	E.5.02.06.02.003
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di breve	
		termine a tasso non agevolato	
		da Città metropolitane e Roma	
E	V	capitale	E.5.02.06.02.004
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di breve	
		termine a tasso non agevolato	
E	V	da Unioni di Comuni	E.5.02.06.02.005
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di breve	
		termine a tasso non agevolato	
E	V	da Comunità Montane	E.5.02.06.02.006
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di breve	
		termine a tasso non agevolato	
E	V	da Camere di Commercio	E.5.02.06.02.007
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di breve	
		termine a tasso non agevolato	
E	V	da Università	E.5.02.06.02.008
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di breve	

		termine a tasso non agevolato	
		da Parchi nazionali e consorzi	
		ed enti autonomi gestori di	
E	V	parchi e aree naturali protette	E.5.02.06.02.009
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di breve	
		termine a tasso non agevolato	
E	V	da Autorità Portuali	E.5.02.06.02.010
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di breve	
		termine a tasso non agevolato	
E	V	da Aziende sanitarie locali	E.5.02.06.02.011
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di breve	
		termine a tasso non agevolato	
		da Aziende ospedaliere e	
		Aziende ospedaliere	
		universitarie integrate con il	
E	V	SSN	E.5.02.06.02.012
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di breve	
		termine a tasso non agevolato	
E	V	da Policlinici	E.5.02.06.02.013
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di breve	
		termine a tasso non agevolato	
		da Istituti di ricovero e cura	
		a carattere scientifico	
E	V	pubblici	E.5.02.06.02.014
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di breve	
		termine a tasso non agevolato	
		da altre Amministrazioni Locali	

E V	produttrici di servizi sanitari	E.5.02.06.02.015
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+		
	Riscossione crediti di breve	
	termine a tasso non agevolato	
	da Agenzie regionali per le	
E V	erogazioni in agricoltura	E.5.02.06.02.016
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+		
	Riscossione crediti di breve	
	termine a tasso non agevolato	
	da altri enti e agenzie	
E V	regionali e sub regionali	E.5.02.06.02.017
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+		
	Riscossione crediti di breve	
	termine a tasso non agevolato	
E V	da Consorzi di enti locali	E.5.02.06.02.018
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+		
	Riscossione crediti di breve	
	termine a tasso non agevolato	
	da Fondazioni e istituzioni	
	liriche locali e da teatri	
E V	stabili di iniziativa pubblica	E.5.02.06.02.019
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+		
	Riscossione crediti di breve	
	termine a tasso non agevolato	
	da altre Amministrazioni Locali	
E V	n.a.c.	E.5.02.06.02.999
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+		
	Riscossione crediti di breve	
	termine a tasso non agevolato	
E IV	da Enti di Previdenza	E.5.02.06.03.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+		
	Riscossione crediti di breve	
	termine a tasso non agevolato	

	E		V		da INPS		E.5.02.06.03.001
+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Riscossione crediti di breve		
					termine a tasso non agevolato		
	E		V		da INAIL		E.5.02.06.03.002
+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Riscossione crediti di breve		
					termine a tasso non agevolato		
					da altri Enti di Previdenza		
	E		V		n.a.c.		E.5.02.06.03.999
+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Riscossione crediti di breve		
					termine a tasso non agevolato		
					da organismi interni e/o unità		
	E		IV		locali della amministrazione		E.5.02.06.04.000
+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Riscossione crediti di breve		
					termine a tasso non agevolato		
					da organismi interni e/o unità		
	E		V		locali della amministrazione		E.5.02.06.04.001
+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Riscossione crediti di breve		
					termine a tasso non agevolato		
	E		III		da Famiglie		E.5.02.07.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Riscossione crediti di breve		
					termine a tasso non agevolato		
	E		IV		da Famiglie		E.5.02.07.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Riscossione crediti di breve		
					termine a tasso non agevolato		
	E		V		da Famiglie		E.5.02.07.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+							

		Riscossione crediti di breve	
		termine a tasso non agevolato	
E	III	da Imprese	E.5.02.08.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di breve	
		termine a tasso non agevolato	
E	IV	da imprese controllate	E.5.02.08.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di breve	
		termine a tasso non agevolato	
E	V	da imprese controllate	E.5.02.08.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di breve	
		termine a tasso non agevolato	
E	IV	da altre imprese partecipate	E.5.02.08.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di breve	
		termine a tasso non agevolato	
E	V	da altre imprese partecipate	E.5.02.08.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di breve	
		termine a tasso non agevolato	
E	IV	da Cassa Depositi e prestiti	E.5.02.08.03.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di breve	
		termine a tasso non agevolato	
E	V	da Cassa Depositi e prestiti	E.5.02.08.03.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di breve	
		termine a tasso non agevolato	
E	IV	da altre Imprese	E.5.02.08.99.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di breve	

		termine a tasso non agevolato	
E	V	da altre Imprese	E.5.02.08.99.999
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di breve	
		termine a tasso non agevolato	
E	III	da Istituzioni Sociali Private	E.5.02.09.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di breve	
		termine a tasso non agevolato	
E	IV	da Istituzioni Sociali Private	E.5.02.09.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di breve	
		termine a tasso non agevolato	
E	V	da Istituzioni Sociali Private	E.5.02.09.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di breve	
		termine a tasso non agevolato	
		dall'Unione Europea e dal Resto	
E	III	del Mondo	E.5.02.10.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di breve	
		termine a tasso non agevolato	
E	IV	dall'Unione Europea	E.5.02.10.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di breve	
		termine a tasso non agevolato	
E	V	dall'Unione Europea	E.5.02.10.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di breve	
		termine a tasso non agevolato	
E	IV	dal Resto del Mondo	E.5.02.10.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di breve	

		termine a tasso non agevolato	
E	V	dal Resto del Mondo	E.5.02.10.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di	
E	II	medio-lungo termine	E.5.03.00.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso	
		agevolato da Amministrazioni	
E	III	Pubbliche	E.5.03.01.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso	
		agevolato da Amministrazioni	
E	IV	Centrali	E.5.03.01.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso	
E	V	agevolato da Ministeri	E.5.03.01.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso	
		agevolato da Presidenza del	
E	V	Consiglio dei Ministri	E.5.03.01.01.003
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso	
		agevolato da Organi	
		Costituzionali e di rilievo	
E	V	costituzionale	E.5.03.01.01.004
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso	

	E		V	agevolato da Agenzie Fiscali		E.5.03.01.01.005
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
				Riscossione crediti di		
				medio-lungo termine a tasso		
				agevolato da enti di		
				regolazione dell'attività		
	E		V	economica		E.5.03.01.01.006
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
				Riscossione crediti di		
				medio-lungo termine a tasso		
	E		V	agevolato da Gruppo Equitalia		E.5.03.01.01.007
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
				Riscossione crediti di		
				medio-lungo termine a tasso		
	E		V	agevolato da Anas S.p.A.		E.5.03.01.01.008
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
				Riscossione crediti di		
				medio-lungo termine a tasso		
				agevolato da altri enti		
				centrali produttori di servizi		
	E		V	economici		E.5.03.01.01.009
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
				Riscossione crediti di		
				medio-lungo termine a tasso		
				agevolato da autorità		
	E		V	amministrative indipendenti		E.5.03.01.01.010
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
				Riscossione crediti di		
				medio-lungo termine a tasso		
				agevolato da enti centrali a		
	E		V	struttura associativa		E.5.03.01.01.011
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
				Riscossione crediti di		

		medio-lungo termine a tasso		
		agevolato da enti centrali		
		produttori di servizi		
		assistenziali, ricreativi e		
E	V	culturali		E.5.03.01.01.012
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Riscossione crediti di		
		medio-lungo termine a tasso		
		agevolato da enti e istituzioni		
		centrali di ricerca e Istituti		
		e stazioni sperimentali per la		
E	V	ricerca		E.5.03.01.01.013
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Riscossione crediti di		
		medio-lungo termine a tasso		
		agevolato da altre		
E	V	Amministrazioni Centrali n.a.c.		E.5.03.01.01.999
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Riscossione crediti di		
		medio-lungo termine a tasso		
		agevolato da Amministrazioni		
E	IV	Locali		E.5.03.01.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Riscossione crediti di		
		medio-lungo termine a tasso		
		agevolato da Regioni e province		
E	V	autonome		E.5.03.01.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Riscossione crediti di		
		medio-lungo termine a tasso		
E	V	agevolato da Province		E.5.03.01.02.002
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Riscossione crediti di		

Pagina 2205 di 3482

		medio-lungo termine a tasso	
E	V	agevolato da Autorità Portuali	E.5.03.01.02.010
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso	
		agevolato da Aziende sanitarie	
E	V	locali	E.5.03.01.02.011
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso	
		agevolato da Aziende	
		ospedaliere e Aziende	
		ospedaliere universitarie	
E	V	integrate con il SSN	E.5.03.01.02.012
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso	
E	V	agevolato da Policlinici	E.5.03.01.02.013
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso	
		agevolato da Istituti di	
		ricovero e cura a carattere	
E	V	scientifico pubblici	E.5.03.01.02.014
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso	
		agevolato da altre	
		Amministrazioni Locali	
E	V	produttrici di servizi sanitari	E.5.03.01.02.015
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso	

		agevolato da Agenzie regionali	
		per le erogazioni in	
E	V	agricoltura	E.5.03.01.02.016
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso	
		agevolato da altri enti e	
		agenzie regionali e sub	
E	V	regionali	E.5.03.01.02.017
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso	
		agevolato da Consorzi di enti	
E	V	locali	E.5.03.01.02.018
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso	
		agevolato da Fondazioni e	
		istituzioni liriche locali e da	
		teatri stabili di iniziativa	
E	V	pubblica	E.5.03.01.02.019
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso	
		agevolato da altre	
E	V	Amministrazioni Locali n.a.c.	E.5.03.01.02.999
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso	
E	IV	agevolato da Enti di Previdenza	E.5.03.01.03.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso	

	E		V	agevolato da INPS		E.5.03.01.03.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
				Riscossione crediti di		
				medio-lungo termine a tasso		
	E		V	agevolato da INAIL		E.5.03.01.03.002
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
				Riscossione crediti di		
				medio-lungo termine a tasso		
				agevolato da altri Enti di		
	E		V	Previdenza n.a.c.		E.5.03.01.03.999
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
				Riscossione crediti di		
				medio-lungo termine a tasso		
				agevolato da organismi interni		
				e/o unità locali della		
	E		IV	amministrazione		E.5.03.01.04.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
				Riscossione crediti di		
				medio-lungo termine a tasso		
				agevolato da organismi interni		
				e/o unità locali della		
	E		V	amministrazione		E.5.03.01.04.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
				Riscossione crediti di		
				medio-lungo termine a tasso		
	E		III	agevolato da Famiglie		E.5.03.02.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
				Riscossione crediti di		
				medio-lungo termine a tasso		
	E		IV	agevolato da Famiglie		E.5.03.02.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
				Riscossione crediti di		
				medio-lungo termine a tasso		

E V	agevolato da Famiglie		E.5.03.02.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso	
E III	agevolato da Imprese		E.5.03.03.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso	
		agevolato da imprese	
E IV	controllate		E.5.03.03.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso	
		agevolato da imprese	
E V	controllate		E.5.03.03.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso	
		agevolato da altre imprese	
E IV	partecipate		E.5.03.03.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso	
		agevolato da altre imprese	
E V	partecipate		E.5.03.03.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso	
		agevolato da Cassa Depositi e	
E IV	Prestiti		E.5.03.03.03.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso	

		agevolato da Cassa Depositi e	
E	V	Prestiti	E.5.03.03.03.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso	
E	IV	agevolato da altre Imprese	E.5.03.03.99.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso	
E	V	agevolato da altre Imprese	E.5.03.03.99.999
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso	
		agevolato da Istituzioni	
E	III	Sociali Private	E.5.03.04.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso	
		agevolato da Istituzioni	
E	IV	Sociali Private	E.5.03.04.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso	
		agevolato da Istituzioni	
E	V	Sociali Private	E.5.03.04.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso	
		agevolato dall'Unione Europea e	
E	III	dal Resto del Mondo	E.5.03.05.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso	

E IV agevolato dall'Unione Europea	E.5.03.05.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+	
Riscossione crediti di	
medio-lungo termine a tasso	
E V agevolato dall'Unione Europea	E.5.03.05.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+	
Riscossione crediti di	
medio-lungo termine a tasso	
E IV agevolato dal Resto del Mondo	E.5.03.05.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+	
Riscossione crediti di	
medio-lungo termine a tasso	
E V agevolato dal Resto del Mondo	E.5.03.05.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+	
Riscossione crediti di	
medio-lungo termine a tasso non	
agevolato da Amministrazione	
E III Pubbliche	E.5.03.06.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+	
Riscossione crediti di	
medio-lungo termine a tasso non	
agevolato da Amministrazioni	
E IV Centrali	E.5.03.06.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+	
Riscossione crediti di	
medio-lungo termine a tasso non	
E V agevolato da Ministeri	E.5.03.06.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+	
Riscossione crediti di	
medio-lungo termine a tasso non	
agevolato da Presidenza del	
E V Consiglio dei Ministri	E.5.03.06.01.003
+-----+-----+-----+-----+-----+	

		Riscossione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso non	
		agevolato da Organi	
		Costituzionali e di rilievo	
E V		costituzionale	E.5.03.06.01.004
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso non	
E V		agevolato da Agenzie Fiscali	E.5.03.06.01.005
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso non	
		agevolato da enti di	
		regolazione dell'attività	
E V		economica	E.5.03.06.01.006
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso non	
E V		agevolato da Gruppo Equitalia	E.5.03.06.01.007
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso non	
E V		agevolato da Anas S.p.A.	E.5.03.06.01.008
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso non	
		agevolato da altri enti	
		centrali produttori di servizi	
E V		economici	E.5.03.06.01.009
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso non	
		agevolato da autorità	

E V	amministrative indipendenti		E.5.03.06.01.010
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso non	
		agevolato da enti centrali a	
E V	struttura associativa		E.5.03.06.01.011
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso non	
		agevolato da enti centrali	
		produttori di servizi	
		assistenziali, ricreativi e	
E V	culturali		E.5.03.06.01.012
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso non	
		agevolato da enti e istituzioni	
		centrali di ricerca e Istituti	
		e stazioni sperimentali per la	
E V	ricerca		E.5.03.06.01.013
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso non	
		agevolato da altre	
E V	Amministrazioni Centrali n.a.c.		E.5.03.06.01.999
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso non	
		agevolato da Amministrazioni	
E IV	Locali		E.5.03.06.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso non	

		agevolato da Regioni e province	
E	V	autonome	E.5.03.06.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso non	
E	V	agevolato da Province	E.5.03.06.02.002
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso non	
E	V	agevolato da Comuni	E.5.03.06.02.003
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso non	
		agevolato da Città	
E	V	metropolitane e Roma capitale	E.5.03.06.02.004
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso non	
E	V	agevolato da Unioni di Comuni	E.5.03.06.02.005
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso non	
E	V	agevolato da Comunità Montane	E.5.03.06.02.006
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso non	
		agevolato da Camere di	
E	V	Commercio	E.5.03.06.02.007
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso non	
E	V	agevolato da Università	E.5.03.06.02.008
+-----+-----+-----+-----+-----+			

		Riscossione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso non	
		agevolato da Parchi nazionali e	
		consorzi ed enti autonomi	
		gestori di parchi e aree	
E	V	naturali protette	E.5.03.06.02.009
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso non	
E	V	agevolato da Autorità Portuali	E.5.03.06.02.010
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso non	
		agevolato da Aziende sanitarie	
E	V	locali	E.5.03.06.02.011
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso non	
		agevolato da Aziende	
		ospedaliere e Aziende	
		ospedaliere universitarie	
E	V	integrate con il SSN	E.5.03.06.02.012
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso non	
E	V	agevolato da Policlinici	E.5.03.06.02.013
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso non	
		agevolato da Istituti di	
		ricovero e cura a carattere	
E	V	scientifico pubblici	E.5.03.06.02.014
+-----+-----+-----+-----+-----+			

		Riscossione crediti di		
		medio-lungo termine a tasso non		
		agevolato da altre		
		Amministrazioni Locali		
E V		produttrici di servizi sanitari	E.5.03.06.02.015	
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Riscossione crediti di		
		medio-lungo termine a tasso non		
		agevolato da Agenzie regionali		
		per le erogazioni in		
E V		agricoltura	E.5.03.06.02.016	
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Riscossione crediti di		
		medio-lungo termine a tasso non		
		agevolato da altri enti e		
		agenzie regionali e sub		
E V		regionali	E.5.03.06.02.017	
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Riscossione crediti di		
		medio-lungo termine a tasso non		
		agevolato da Consorzi di enti		
E V		locali	E.5.03.06.02.018	
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Riscossione crediti di		
		medio-lungo termine a tasso non		
		agevolato da Fondazioni e		
		istituzioni liriche locali e da		
		teatri stabili di iniziativa		
E V		pubblica	E.5.03.06.02.019	
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Riscossione crediti di		
		medio-lungo termine a tasso non		
		agevolato da altre		

	E		V		Amministrazioni Locali n.a.c.		E.5.03.06.02.999	
+-----+-----+-----+-----+-----+								
					Riscossione crediti di			
					medio-lungo termine a tasso non			
	E		IV		agevolato da Enti di Previdenza		E.5.03.06.03.000	
+-----+-----+-----+-----+-----+								
					Riscossione crediti di			
					medio-lungo termine a tasso non			
	E		V		agevolato da INPS		E.5.03.06.03.001	
+-----+-----+-----+-----+-----+								
					Riscossione crediti di			
					medio-lungo termine a tasso non			
	E		V		agevolato da INAIL		E.5.03.06.03.002	
+-----+-----+-----+-----+-----+								
					Riscossione crediti di			
					medio-lungo termine a tasso non			
					agevolato da altri Enti di			
	E		V		Previdenza n.a.c.		E.5.03.06.03.999	
+-----+-----+-----+-----+-----+								
					Riscossione crediti di			
					medio-lungo termine a tasso non			
					agevolato da organismi interni			
					e/o unità locali della			
	E		IV		amministrazione		E.5.03.06.04.000	
+-----+-----+-----+-----+-----+								
					Riscossione crediti di			
					medio-lungo termine a tasso non			
					agevolato da organismi interni			
					e/o unità locali della			
	E		V		amministrazione		E.5.03.06.04.001	
+-----+-----+-----+-----+-----+								
					Riscossione crediti di			
					medio-lungo termine a tasso non			

E	III	agevolato da Famiglie		E.5.03.07.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Riscossione crediti di		
		medio-lungo termine a tasso non		
E	IV	agevolato da Famiglie		E.5.03.07.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Riscossione crediti di		
		medio-lungo termine a tasso non		
E	V	agevolato da Famiglie		E.5.03.07.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Riscossione crediti di		
		medio-lungo termine a tasso non		
E	III	agevolato da Imprese		E.5.03.08.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Riscossione crediti di		
		medio-lungo termine a tasso non		
		agevolato da imprese		
E	IV	controllate		E.5.03.08.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Riscossione crediti di		
		medio-lungo termine a tasso non		
		agevolato da imprese		
E	V	controllate		E.5.03.08.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Riscossione crediti di		
		medio-lungo termine a tasso non		
		agevolato da altre imprese		
E	IV	partecipate		E.5.03.08.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Riscossione crediti di		
		medio-lungo termine a tasso non		
		agevolato da altre imprese		
E	V	partecipate		E.5.03.08.02.001

+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Riscossione crediti di		
		medio-lungo termine a tasso non		
		agevolato da Cassa Depositi e		
E	IV	Prestiti		E.5.03.08.03.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Riscossione crediti di		
		medio-lungo termine a tasso non		
		agevolato da Cassa Depositi e		
E	V	Prestiti		E.5.03.08.03.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Riscossione crediti di		
		medio-lungo termine a tasso non		
E	IV	agevolato da altre Imprese		E.5.03.08.99.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Riscossione crediti di		
		medio-lungo termine a tasso non		
E	V	agevolato da altre Imprese		E.5.03.08.99.999
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Riscossione crediti di		
		medio-lungo termine a tasso non		
		agevolato da Istituzioni		
E	III	Sociali Private		E.5.03.09.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Riscossione crediti di		
		medio-lungo termine a tasso non		
		agevolato da Istituzioni		
E	IV	Sociali Private		E.5.03.09.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Riscossione crediti di		
		medio-lungo termine a tasso non		
		agevolato da Istituzioni		
E	V	Sociali Private		E.5.03.09.01.001

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Riscossione crediti di								
			medio-lungo termine a tasso non								
			agevolato dall'Unione Europea e								
	E		III dal Resto del Mondo			E.5.03.10.00.000					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Riscossione crediti di								
			medio-lungo termine a tasso non								
	E		IV agevolato dall'Unione Europea			E.5.03.10.01.000					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Riscossione crediti di								
			medio-lungo termine a tasso non								
	E		V agevolato dall'Unione Europea			E.5.03.10.01.001					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Riscossione crediti di								
			medio-lungo termine a tasso non								
	E		IV agevolato dal Resto del Mondo			E.5.03.10.02.000					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Riscossione crediti di								
			medio-lungo termine a tasso non								
	E		V agevolato dal Resto del Mondo			E.5.03.10.02.001					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Riscossione crediti sorti a								
			seguito di escussione di								
			garanzie in favore di								
	E		III Amministrazioni Pubbliche			E.5.03.11.00.000					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Riscossione crediti sorti a								
			seguito di escussione di								
			garanzie in favore di								
	E		IV Amministrazioni Centrali			E.5.03.11.01.000					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Riscossione crediti sorti a								

		seguito di escussione di	
E	V	garanzie in favore di Ministeri	E.5.03.11.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti sorti a	
		seguito di escussione di	
		garanzie in favore di	
		Presidenza del Consiglio dei	
E	V	Ministri	E.5.03.11.01.003
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti sorti a	
		seguito di escussione di	
		garanzie in favore di Organi	
		Costituzionali e di rilievo	
E	V	costituzionale	E.5.03.11.01.004
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti sorti a	
		seguito di escussione di	
		garanzie in favore di Agenzie	
E	V	Fiscali	E.5.03.11.01.005
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti sorti a	
		seguito di escussione di	
		garanzie in favore di enti di	
		regolazione dell'attività	
E	V	economica	E.5.03.11.01.006
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti sorti a	
		seguito di escussione di	
		garanzie in favore di Gruppo	
E	V	Equitalia	E.5.03.11.01.007
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti sorti a	
		seguito di escussione di	

		garanzie in favore di Anas	
E	V	S.p.A.	E.5.03.11.01.008
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti sorti a	
		seguito di escussione di	
		garanzie in favore di altri	
		enti centrali produttori di	
E	V	servizi economici	E.5.03.11.01.009
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti sorti a	
		seguito di escussione di	
		garanzie in favore di autorità	
E	V	amministrative indipendenti	E.5.03.11.01.010
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti sorti a	
		seguito di escussione di	
		garanzie in favore di enti	
		centrali a struttura	
E	V	associativa	E.5.03.11.01.011
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti sorti a	
		seguito di escussione di	
		garanzie in favore di enti	
		centrali produttori di servizi	
		assistenziali, ricreativi e	
E	V	culturali	E.5.03.11.01.012
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti sorti a	
		seguito di escussione di	
		garanzie in favore di enti e	
		istituzioni centrali di ricerca	
		e Istituti e stazioni	
E	V	sperimentali per la ricerca	E.5.03.11.01.013

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Riscossione crediti sorti a								
			seguito di escussione di								
			garanzie in favore di altre								
	E		V		Amministrazioni Centrali n.a.c.			E.5.03.11.01.999			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Riscossione crediti sorti a								
			seguito di escussione di								
			garanzie in favore di								
	E		IV		Amministrazioni Locali			E.5.03.11.02.000			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Riscossione crediti sorti a								
			seguito di escussione di								
			garanzie in favore di Regioni e								
	E		V		province autonome			E.5.03.11.02.001			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Riscossione crediti sorti a								
			seguito di escussione di								
	E		V		garanzie in favore di Province			E.5.03.11.02.002			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Riscossione crediti sorti a								
			seguito di escussione di								
	E		V		garanzie in favore di Comuni			E.5.03.11.02.003			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Riscossione crediti sorti a								
			seguito di escussione di								
			garanzie in favore di Città								
	E		V		metropolitane e Roma capitale			E.5.03.11.02.004			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Riscossione crediti sorti a								
			seguito di escussione di								
			garanzie in favore di Unioni di								
	E		V		Comuni			E.5.03.11.02.005			

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
		Riscossione crediti sorti a			
		seguito di escussione di			
		garanzie in favore di Comunità			
	E	V Montane		E.5.03.11.02.006	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
		Riscossione crediti sorti a			
		seguito di escussione di			
		garanzie in favore di Camere di			
	E	V Commercio		E.5.03.11.02.007	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
		Riscossione crediti sorti a			
		seguito di escussione di			
		garanzie in favore di			
	E	V Università		E.5.03.11.02.008	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
		Riscossione crediti sorti a			
		seguito di escussione di			
		garanzie in favore di Parchi			
		nazionali e consorzi ed enti			
		autonomi gestori di parchi e			
	E	V aree naturali protette		E.5.03.11.02.009	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
		Riscossione crediti sorti a			
		seguito di escussione di			
		garanzie in favore di Autorità			
	E	V Portuali		E.5.03.11.02.010	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
		Riscossione crediti sorti a			
		seguito di escussione di			
		garanzie in favore di Aziende			
	E	V sanitarie locali		E.5.03.11.02.011	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					

		Riscossione crediti sorti a		
		seguito di escussione di		
		garanzie in favore di Aziende		
		ospedaliero e Aziende		
		ospedaliero universitarie		
	E	V integrate con il SSN		E.5.03.11.02.012
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Riscossione crediti sorti a		
		seguito di escussione di		
		garanzie in favore di		
	E	V Policlinici		E.5.03.11.02.013
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Riscossione crediti sorti a		
		seguito di escussione di		
		garanzie in favore di Istituti		
		di ricovero e cura a carattere		
	E	V scientifico pubblici		E.5.03.11.02.014
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Riscossione crediti sorti a		
		seguito di escussione di		
		garanzie in favore di altre		
		Amministrazioni Locali		
	E	V produttrici di servizi sanitari		E.5.03.11.02.015
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Riscossione crediti sorti a		
		seguito di escussione di		
		garanzie in favore di Agenzie		
		regionali per le erogazioni in		
	E	V agricoltura		E.5.03.11.02.016
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Riscossione crediti sorti a		
		seguito di escussione di		
		garanzie in favore di altri		

		enti e agenzie regionali e sub	
E	V	regionali	E.5.03.11.02.017
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti sorti a	
		seguito di escussione di	
		garanzie in favore di Consorzi	
E	V	di enti locali	E.5.03.11.02.018
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti sorti a	
		seguito di escussione di	
		garanzie in favore di	
		Fondazioni e istituzioni	
		liriche locali e a Teatri	
E	V	stabili di iniziativa pubblica	E.5.03.11.02.019
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti sorti a	
		seguito di escussione di	
		garanzie in favore di altre	
E	V	Amministrazioni Locali n.a.c.	E.5.03.11.02.999
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti sorti a	
		seguito di escussione di	
		garanzie in favore di Enti di	
E	IV	Previdenza	E.5.03.11.03.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti sorti a	
		seguito di escussione di	
E	V	garanzie in favore di INPS	E.5.03.11.03.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti sorti a	
		seguito di escussione di	
E	V	garanzie in favore di INAIL	E.5.03.11.03.002
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			

		Riscossione crediti sorti a	
		seguito di escussione di	
		garanzie in favore di altri	
E	V	Enti di Previdenza	E.5.03.11.03.999
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti sorti a	
		seguito di escussione di	
E	III	garanzie in favore di Famiglie	E.5.03.12.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti sorti a	
		seguito di escussione di	
E	IV	garanzie in favore di Famiglie	E.5.03.12.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti sorti a	
		seguito di escussione di	
E	V	garanzie in favore di Famiglie	E.5.03.12.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti sorti a	
		seguito di escussione di	
E	III	garanzie in favore di Imprese	E.5.03.13.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti sorti a	
		seguito di escussione di	
		garanzie in favore di imprese	
E	IV	controllate	E.5.03.13.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti sorti a	
		seguito di escussione di	
		garanzie in favore di imprese	
E	V	controllate	E.5.03.13.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti sorti a	
		seguito di escussione di	

		garanzie in favore di altre	
E	IV	imprese partecipate	E.5.03.13.02.000
+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti sorti a	
		seguito di escussione di	
		garanzie in favore di altre	
E	V	imprese partecipate	E.5.03.13.02.001
+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti sorti a	
		seguito di escussione di	
		garanzie in favore della Cassa	
E	IV	Depositi e Prestiti - SPA	E.5.03.13.03.000
+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti sorti a	
		seguito di escussione di	
		garanzie in favore della Cassa	
E	V	Depositi e Prestiti - SPA	E.5.03.13.03.001
+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti sorti a	
		seguito di escussione di	
		garanzie in favore di altre	
E	IV	Imprese	E.5.03.13.99.000
+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti sorti a	
		seguito di escussione di	
		garanzie in favore di altre	
E	V	Imprese	E.5.03.13.99.999
+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti sorti a	
		seguito di escussione di	
		garanzie in favore di	
E	III	Istituzioni Sociali Private	E.5.03.14.00.000
+-----+-----+-----+-----+			

		Riscossione crediti sorti a	
		seguito di escussione di	
		garanzie in favore di	
E	IV	Istituzioni Sociali Private	E.5.03.14.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti sorti a	
		seguito di escussione di	
		garanzie in favore di	
E	V	Istituzioni Sociali Private	E.5.03.14.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti sorti a	
		seguito di escussione di	
		garanzie in favore dell'Unione	
E	III	Europea e del Resto del Mondo	E.5.03.15.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti sorti a	
		seguito di escussione di	
		garanzie in favore dell'Unione	
E	IV	Europea	E.5.03.15.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti sorti a	
		seguito di escussione di	
		garanzie in favore dell'Unione	
E	V	Europea	E.5.03.15.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti sorti a	
		seguito di escussione di	
		garanzie in favore del Resto	
E	IV	del Mondo	E.5.03.15.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti sorti a	
		seguito di escussione di	
		garanzie in favore del Resto	

	E		V	del Mondo		E.5.03.15.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+						
				Altre entrate per riduzione di		
	E		II	attività finanziarie		E.5.04.00.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+						
				Altre entrate per riduzione di		
				altre attività finanziarie		
	E		III	verso Amministrazioni Pubbliche		E.5.04.01.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+						
				Altre entrate per riduzione di		
				altre attività finanziarie		
	E		IV	verso Amministrazioni Centrali		E.5.04.01.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+						
				Altre entrate per riduzione di		
				altre attività finanziarie		
	E		V	verso Ministeri		E.5.04.01.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+						
				Altre entrate per riduzione di		
				altre attività finanziarie		
				verso Presidenza del Consiglio		
	E		V	dei Ministri		E.5.04.01.01.003
+-----+-----+-----+-----+-----+						
				Altre entrate per riduzione di		
				altre attività finanziarie		
				verso Organi Costituzionali e		
	E		V	di rilievo costituzionale		E.5.04.01.01.004
+-----+-----+-----+-----+-----+						
				Altre entrate per riduzione di		
				altre attività finanziarie		
	E		V	verso Agenzie Fiscali		E.5.04.01.01.005
+-----+-----+-----+-----+-----+						
				Altre entrate per riduzione di		
				altre attività finanziarie		

		verso enti di regolazione	
E	V	dell'attività economica	E.5.04.01.01.006
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altre entrate per riduzione di	
		altre attività finanziarie	
E	V	verso Gruppo Equitalia	E.5.04.01.01.007
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altre entrate per riduzione di	
		altre attività finanziarie	
E	V	verso Anas S.p.A.	E.5.04.01.01.008
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altre entrate per riduzione di	
		altre attività finanziarie	
		verso altri enti centrali	
E	V	produttori di servizi economici	E.5.04.01.01.009
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altre entrate per riduzione di	
		altre attività finanziarie	
		verso autorità amministrative	
E	V	indipendenti	E.5.04.01.01.010
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altre entrate per riduzione di	
		altre attività finanziarie	
		verso enti centrali a struttura	
E	V	associativa	E.5.04.01.01.011
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altre entrate per riduzione di	
		altre attività finanziarie	
		verso enti centrali produttori	
		di servizi assistenziali,	
E	V	ricreativi e culturali	E.5.04.01.01.012
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altre entrate per riduzione di	

		altre attività finanziarie		
		verso enti e istituzioni		
		centrali di ricerca e Istituti		
		e stazioni sperimentali per la		
E	V	ricerca	E.5.04.01.01.013	
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altre entrate per riduzione di		
		altre attività finanziarie		
		verso altre Amministrazioni		
E	V	Centrali n.a.c.	E.5.04.01.01.999	
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altre entrate per riduzione di		
		altre attività finanziarie		
E	IV	verso Amministrazioni Locali	E.5.04.01.02.000	
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altre entrate per riduzione di		
		altre attività finanziarie		
		verso Regioni e province		
E	V	autonome	E.5.04.01.02.001	
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altre entrate per riduzione di		
		altre attività finanziarie		
E	V	verso Province	E.5.04.01.02.002	
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altre entrate per riduzione di		
		altre attività finanziarie		
E	V	verso Comuni	E.5.04.01.02.003	
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altre entrate per riduzione di		
		altre attività finanziarie		
		verso Città metropolitane e		
E	V	Roma capitale	E.5.04.01.02.004	
+-----+-----+-----+-----+-----+				

		Altre entrate per riduzione di	
		altre attività finanziarie	
E	V	verso Unioni di Comuni	E.5.04.01.02.005
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altre entrate per riduzione di	
		altre attività finanziarie	
E	V	verso Comunità Montane	E.5.04.01.02.006
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altre entrate per riduzione di	
		altre attività finanziarie	
E	V	verso Camere di Commercio	E.5.04.01.02.007
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altre entrate per riduzione di	
		altre attività finanziarie	
E	V	verso Università	E.5.04.01.02.008
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altre entrate per riduzione di	
		altre attività finanziarie	
		verso Parchi nazionali e	
		consorzi ed enti autonomi	
		gestori di parchi e aree	
E	V	naturali protette	E.5.04.01.02.009
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altre entrate per riduzione di	
		altre attività finanziarie	
E	V	verso Autorità Portuali	E.5.04.01.02.010
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altre entrate per riduzione di	
		altre attività finanziarie	
E	V	verso Aziende sanitarie locali	E.5.04.01.02.011
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altre entrate per riduzione di	
		altre attività finanziarie	

		verso Aziende ospedaliere e	
		Aziende ospedaliere	
		universitarie integrate con il	
E	V	SSN	E.5.04.01.02.012
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altre entrate per riduzione di	
		altre attività finanziarie	
E	V	verso Policlinici	E.5.04.01.02.013
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altre entrate per riduzione di	
		altre attività finanziarie	
		verso Istituti di ricovero e	
		cura a carattere scientifico	
E	V	pubblici	E.5.04.01.02.014
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altre entrate per riduzione di	
		altre attività finanziarie	
		verso altre Amministrazioni	
		Locali produttrici di servizi	
E	V	sanitari	E.5.04.01.02.015
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altre entrate per riduzione di	
		altre attività finanziarie	
		verso Agenzie regionali per le	
E	V	erogazioni in agricoltura	E.5.04.01.02.016
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altre entrate per riduzione di	
		altre attività finanziarie	
		verso altri enti e agenzie	
E	V	regionali e sub regionali	E.5.04.01.02.017
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altre entrate per riduzione di	
		altre attività finanziarie	

E V	verso Consorzi di enti locali	E.5.04.01.02.018
+-----+-----+-----+-----+-----+		
	Altre entrate per riduzione di	
	altre attività finanziarie	
	verso Fondazioni e istituzioni	
	liriche locali e da teatri	
E V	stabili di iniziativa pubblica	E.5.04.01.02.019
+-----+-----+-----+-----+-----+		
	Altre entrate per riduzione di	
	altre attività finanziarie	
	verso altre Amministrazioni	
E V	Locali n.a.c.	E.5.04.01.02.999
+-----+-----+-----+-----+-----+		
	Altre entrate per riduzione di	
	altre attività finanziarie	
E IV	verso Enti di Previdenza	E.5.04.01.03.000
+-----+-----+-----+-----+-----+		
	Altre entrate per riduzione di	
	altre attività finanziarie	
E V	verso INPS	E.5.04.01.03.001
+-----+-----+-----+-----+-----+		
	Altre entrate per riduzione di	
	altre attività finanziarie	
E V	verso INAIL	E.5.04.01.03.002
+-----+-----+-----+-----+-----+		
	Altre entrate per riduzione di	
	altre attività finanziarie	
	verso altri Enti di Previdenza	
E V	n.a.c.	E.5.04.01.03.999
+-----+-----+-----+-----+-----+		
	Altre entrate per riduzione di	
	altre attività finanziarie	
E III	verso Famiglie	E.5.04.02.00.000

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
	E		IV		verso Famiglie				E.5.04.02.01.000		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
	E		V		verso Famiglie				E.5.04.02.01.001		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
	E		III		verso Imprese				E.5.04.03.00.000		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
	E		IV		verso imprese controllate				E.5.04.03.01.000		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
	E		V		verso imprese controllate				E.5.04.03.01.001		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
	E		IV		verso altre imprese partecipate				E.5.04.03.02.000		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
	E		V		verso altre imprese partecipate				E.5.04.03.02.001		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
	E		IV		verso Cassa Depositi e Prestiti				E.5.04.03.03.000		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											

		Altre entrate per riduzione di	
		altre attività finanziarie	
E	V	verso Cassa Depositi e Prestiti	E.5.04.03.03.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altre entrate per riduzione di	
		altre attività finanziarie	
E	IV	verso altre Imprese	E.5.04.03.99.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altre entrate per riduzione di	
		altre attività finanziarie	
E	V	verso altre Imprese	E.5.04.03.99.999
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altre entrate per riduzione di	
		altre attività finanziarie	
		verso Istituzioni Sociali	
E	III	Private	E.5.04.04.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altre entrate per riduzione di	
		altre attività finanziarie	
		verso Istituzioni Sociali	
E	IV	Private	E.5.04.04.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altre entrate per riduzione di	
		altre attività finanziarie	
		verso Istituzioni Sociali	
E	V	Private	E.5.04.04.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altre entrate per riduzione di	
		altre attività finanziarie	
		verso Unione Europea e Resto	
E	III	del Mondo	E.5.04.05.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altre entrate per riduzione di	

		altre attività finanziarie		
E	IV	verso Unione Europea		E.5.04.05.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altre entrate per riduzione di		
		altre attività finanziarie		
E	V	verso Unione Europea		E.5.04.05.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altre entrate per riduzione di		
		altre attività finanziarie		
E	IV	verso Resto del Mondo		E.5.04.05.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altre entrate per riduzione di		
		altre attività finanziarie		
E	V	verso Resto del Mondo		E.5.04.05.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Prelievi dai conti di tesoreria		
		statale diversi dalla Tesoreria		
E	III	Unica		E.5.04.06.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Prelievi dai conti di tesoreria		
		statale diversi dalla Tesoreria		
E	IV	Unica		E.5.04.06.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Prelievi dai conti di tesoreria		
		statale diversi dalla Tesoreria		
E	V	Unica		E.5.04.06.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
E	III	Prelievi da depositi bancari		E.5.04.07.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
E	IV	Prelievi da depositi bancari		E.5.04.07.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
E	V	Prelievi da depositi bancari		E.5.04.07.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				

		Entrate da derivati di		
	E	III ammortamento		E.5.04.08.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Entrate da derivati di		
	E	IV ammortamento		E.5.04.08.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Entrate derivanti dalla		
		chiusura di un derivato di		
	E	V ammortamento		E.5.04.08.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Entrate derivanti dalla		
		chiusura anticipata di un		
	E	V derivato di ammortamento		E.5.04.08.01.002
+-----+-----+-----+-----+-----+				
	E	I Accensione Prestiti		E.6.00.00.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Emissione di titoli		
	E	II obbligazionari		E.6.01.00.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Emissioni titoli obbligazionari		
	E	III a breve termine		E.6.01.01.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Emissione di titoli		
		obbligazionari a breve termine		
	E	IV in valuta domestica		E.6.01.01.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Emissione di titoli		
		obbligazionari a breve termine		
		a tasso fisso - valuta		
	E	V domestica		E.6.01.01.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Emissione di titoli		
		obbligazionari a breve termine		

		a tasso variabile - valuta	
E	V	domestica	E.6.01.01.01.002
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Emissione di titoli	
		obbligazionari a breve termine	
E	IV	in valuta estera	E.6.01.01.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Emissione di titoli	
		obbligazionari a breve termine	
E	V	a tasso fisso - valuta estera	E.6.01.01.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Emissione di titoli	
		obbligazionari a breve termine	
		a tasso variabile - valuta	
E	V	estera	E.6.01.01.02.002
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Emissioni titoli obbligazionari	
E	III	a medio-lungo termine	E.6.01.02.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Emissione di titoli	
		obbligazionari a medio-lungo	
E	IV	termine in valuta domestica	E.6.01.02.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Emissione di titoli	
		obbligazionari a medio-lungo	
		termine a tasso fisso - valuta	
E	V	domestica	E.6.01.02.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Emissione di titoli	
		obbligazionari a medio-lungo	
		termine a tasso variabile -	
E	V	valuta domestica	E.6.01.02.01.002
+-----+-----+-----+-----+-----+			

		Emissione di titoli	
		obbligazionari a medio-lungo	
E	IV	termine in valuta estera	E.6.01.02.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Emissione di titoli	
		obbligazionari a medio-lungo	
		termine a tasso fisso - valuta	
E	V	estera	E.6.01.02.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Emissione di titoli	
		obbligazionari a medio-lungo	
		termine a tasso variabile -	
E	V	valuta estera	E.6.01.02.02.002
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Accensione prestiti a breve	
E	II	termine	E.6.02.00.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
E	III	Finanziamenti a breve termine	E.6.02.01.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Finanziamenti a breve termine	
E	IV	da Amministrazioni Centrali	E.6.02.01.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Finanziamenti a breve termine	
E	V	da Ministeri	E.6.02.01.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Finanziamenti a breve termine	
		da Presidenza del Consiglio dei	
E	V	Ministri	E.6.02.01.01.002
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Finanziamenti a breve termine	
		da Organi Costituzionali e di	
E	V	rilievo costituzionale	E.6.02.01.01.003
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			

		Finanziamenti a breve termine	
	E	V da Agenzie Fiscali	E.6.02.01.01.004
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Finanziamenti a breve termine	
		da enti di regolazione	
	E	V dell'attività economica	E.6.02.01.01.005
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Finanziamenti a breve termine	
	E	V da Gruppo Equitalia	E.6.02.01.01.006
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Finanziamenti a breve termine	
	E	V da Anas S.p.A.	E.6.02.01.01.007
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Finanziamenti a breve termine	
		da altri enti centrali	
	E	V produttori di servizi economici	E.6.02.01.01.008
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Finanziamenti a breve termine	
		da autorità amministrative	
	E	V indipendenti	E.6.02.01.01.009
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Finanziamenti a breve termine	
		da enti centrali a struttura	
	E	V associativa	E.6.02.01.01.010
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Finanziamenti a breve termine	
		da enti centrali produttori di	
		servizi assistenziali,	
	E	V ricreativi e culturali	E.6.02.01.01.011
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Finanziamenti a breve termine	
		da enti e istituzioni centrali	
		di ricerca e Istituti e	

		stazioni sperimentali per la	
E	V	ricerca	E.6.02.01.01.012
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Finanziamenti a breve termine	
		da altre Amministrazioni	
E	V	Centrali n.a.c.	E.6.02.01.01.999
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Finanziamenti a breve termine	
E	IV	da Amministrazioni Locali	E.6.02.01.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Finanziamenti a breve termine	
E	V	da Regioni e province autonome	E.6.02.01.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Finanziamenti a breve termine	
E	V	da Province	E.6.02.01.02.002
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Finanziamenti a breve termine	
E	V	da Comuni	E.6.02.01.02.003
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Finanziamenti a breve termine	
		da Città metropolitane e Roma	
E	V	capitale	E.6.02.01.02.004
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Finanziamenti a breve termine	
E	V	da Unioni di Comuni	E.6.02.01.02.005
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Finanziamenti a breve termine	
E	V	da Comunità Montane	E.6.02.01.02.006
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Finanziamenti a breve termine	
E	V	da Camere di Commercio	E.6.02.01.02.007
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Finanziamenti a breve termine	

	E		V		da Università		E.6.02.01.02.008
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Finanziamenti a breve termine		
					da Parchi nazionali e consorzi		
					ed enti autonomi gestori di		
	E		V		parchi e aree naturali protette	E.6.02.01.02.009	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Finanziamenti a breve termine		
	E		V		da Autorità Portuali		E.6.02.01.02.010
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Finanziamenti a breve termine		
	E		V		da Aziende sanitarie locali		E.6.02.01.02.011
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Finanziamenti a breve termine		
					da Aziende ospedaliere e		
					Aziende ospedaliere		
					universitarie integrate con il		
	E		V		SSN		E.6.02.01.02.012
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Finanziamenti a breve termine		
	E		V		da Policlinici		E.6.02.01.02.013
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Finanziamenti a breve termine		
					da Istituti di ricovero e cura		
					la carattere scientifico		
	E		V		pubblici		E.6.02.01.02.014
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Finanziamenti a breve termine		
					da altre Amministrazioni Locali		
	E		V		produttrici di servizi sanitari	E.6.02.01.02.015	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Finanziamenti a breve termine		
					da Agenzie regionali per le		

E V erogazioni in agricoltura	E.6.02.01.02.016
+-----+-----+-----+-----+-----+	
Finanziamenti a breve termine	
da altri enti e agenzie	
E V regionali e sub regionali	E.6.02.01.02.017
+-----+-----+-----+-----+-----+	
Finanziamenti a breve termine	
E V da Consorzi di enti locali	E.6.02.01.02.018
+-----+-----+-----+-----+-----+	
Finanziamenti a breve termine	
da Fondazioni e istituzioni	
liriche locali e da teatri	
E V stabili di iniziativa pubblica	E.6.02.01.02.019
+-----+-----+-----+-----+-----+	
Finanziamenti a breve termine	
da altre Amministrazioni Locali	
E V n.a.c.	E.6.02.01.02.999
+-----+-----+-----+-----+-----+	
Finanziamenti a breve termine	
E IV da Enti previdenziali	E.6.02.01.03.000
+-----+-----+-----+-----+-----+	
Finanziamenti a breve termine	
E V da INPS	E.6.02.01.03.001
+-----+-----+-----+-----+-----+	
Finanziamenti a breve termine	
E V da INAIL	E.6.02.01.03.002
+-----+-----+-----+-----+-----+	

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Finanziamenti a breve termine												
			da altri Enti di Previdenza												
	E		V		n.a.c.			E.6.02.01.03.999							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Finanziamenti a breve termine												
	E		IV		da Imprese			E.6.02.01.04.000							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Finanziamenti a breve termine												
	E		V		da imprese controllate			E.6.02.01.04.001							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Finanziamenti a breve termine												
	E		V		da altre imprese partecipate			E.6.02.01.04.002							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Finanziamenti a breve termine												
	E		V		da altre imprese			E.6.02.01.04.999							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Finanziamenti a breve termine												
	E		IV		da altri soggetti			E.6.02.01.99.000							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Finanziamenti a breve termine												
	E		V		da altri soggetti			E.6.02.01.99.001							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
	E		III		Anticipazioni			E.6.02.02.00.000							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
	E		IV		Anticipazioni a titolo oneroso			E.6.02.02.01.000							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Anticipazioni da												
	E		V		Amministrazioni Centrali			E.6.02.02.01.001							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Anticipazioni da												
	E		V		Amministrazioni Locali			E.6.02.02.01.002							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Anticipazioni da Enti di												

	E		V		Previdenza		E.6.02.02.01.003
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
	E		V		Anticipazioni da altri soggetti	E.6.02.02.01.999	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Anticipazioni a titolo non		
	E		IV		oneroso		E.6.02.02.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Anticipazioni da		
	E		V		Amministrazioni Centrali		E.6.02.02.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Anticipazioni da		
	E		V		Amministrazioni Locali		E.6.02.02.02.002
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Anticipazioni da Enti di		
	E		V		Previdenza		E.6.02.02.02.003
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
	E		V		Anticipazioni da altri soggetti	E.6.02.02.02.999	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Accensione mutui e altri		
					finanziamenti a medio lungo		
	E		II		termine		E.6.03.00.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Finanziamenti a medio lungo		
	E		III		termine		E.6.03.01.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Accensione mutui e altri		
					finanziamenti a medio lungo		
					termine da Amministrazioni		
	E		IV		Centrali		E.6.03.01.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Accensione mutui e altri		
					finanziamenti a medio lungo		
	E		V		termine da Ministeri		E.6.03.01.01.001

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Accensione mutui e altri												
			finanziamenti a medio lungo												
			termine da Presidenza del												
	E		V		Consiglio dei Ministri			E.6.03.01.01.002							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Accensione mutui e altri												
			finanziamenti a medio lungo												
			termine da Organi												
			Costituzionali e di rilievo												
	E		V		costituzionale			E.6.03.01.01.003							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Accensione mutui e altri												
			finanziamenti a medio lungo												
	E		V		termine da Agenzie Fiscali			E.6.03.01.01.004							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Accensione mutui e altri												
			finanziamenti a medio lungo												
			termine da enti di regolazione												
	E		V		dell'attività economica			E.6.03.01.01.005							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Accensione mutui e altri												
			finanziamenti a medio lungo												
	E		V		termine da Gruppo Equitalia			E.6.03.01.01.006							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Accensione mutui e altri												
			finanziamenti a medio lungo												
	E		V		termine da Anas S.p.A.			E.6.03.01.01.007							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Accensione mutui e altri												
			finanziamenti a medio lungo												
			termine da altri enti centrali												
	E		V		produttori di servizi economici			E.6.03.01.01.008							

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Accensione mutui e altri								
			finanziamenti a medio lungo								
			termine da autorità								
	E		V		amministrative indipendenti			E.6.03.01.01.009			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Accensione mutui e altri								
			finanziamenti a medio lungo								
			termine da enti centrali a								
	E		V		struttura associativa			E.6.03.01.01.010			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Accensione mutui e altri								
			finanziamenti a medio lungo								
			termine da enti centrali								
			produttori di servizi								
			assistenziali, ricreativi e								
	E		V		culturali			E.6.03.01.01.011			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Accensione mutui e altri								
			finanziamenti a medio lungo								
			termine da enti e istituzioni								
			centrali di ricerca e Istituti								
			le stazioni sperimentali per la								
	E		V		ricerca			E.6.03.01.01.012			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Accensione mutui e altri								
			finanziamenti a medio lungo								
			termine da altre								
	E		V		Amministrazioni Centrali n.a.c.			E.6.03.01.01.999			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Accensione mutui e altri								
			finanziamenti a medio lungo								
			termine da Amministrazioni								

	E		IV		Locali		E.6.03.01.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Accensione mutui e altri		
					finanziamenti a medio lungo		
					termine da Regioni e province		
	E		V		autonome		E.6.03.01.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Accensione mutui e altri		
					finanziamenti a medio lungo		
	E		V		termine da Province		E.6.03.01.02.002
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Accensione mutui e altri		
					finanziamenti a medio lungo		
	E		V		termine da Comuni		E.6.03.01.02.003
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Accensione mutui e altri		
					finanziamenti a medio lungo		
					termine da Città metropolitane		
	E		V		le Roma capitale		E.6.03.01.02.004
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Accensione mutui e altri		
					finanziamenti a medio lungo		
	E		V		termine da Unioni di Comuni		E.6.03.01.02.005
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Accensione mutui e altri		
					finanziamenti a medio lungo		
	E		V		termine da Comunità Montane		E.6.03.01.02.006
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Accensione mutui e altri		
					finanziamenti a medio lungo		
	E		V		termine da Camere di Commercio		E.6.03.01.02.007
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Accensione mutui e altri		

		finanziamenti a medio lungo	
E	V	termine da Università	E.6.03.01.02.008
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Accensione mutui e altri	
		finanziamenti a medio lungo	
		termine da Parchi nazionali e	
		consorzi ed enti autonomi	
		gestori di parchi e aree	
E	V	naturali protette	E.6.03.01.02.009
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Accensione mutui e altri	
		finanziamenti a medio lungo	
E	V	termine da Autorità Portuali	E.6.03.01.02.010
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Accensione mutui e altri	
		finanziamenti a medio lungo	
		termine da Aziende sanitarie	
E	V	locali	E.6.03.01.02.011
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Accensione mutui e altri	
		finanziamenti a medio lungo	
		termine da Aziende ospedaliere	
		e Aziende ospedaliere	
		universitarie integrate con il	
E	V	SSN	E.6.03.01.02.012
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Accensione mutui e altri	
		finanziamenti a medio lungo	
E	V	termine da Policlinici	E.6.03.01.02.013
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Accensione mutui e altri	
		finanziamenti a medio lungo	
		termine da Istituti di ricovero	

		e cura a carattere scientifico	
E	V	pubblici	E.6.03.01.02.014
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Accensione mutui e altri	
		finanziamenti a medio lungo	
		termine da altre	
		Amministrazioni Locali	
E	V	produttrici di servizi sanitari	E.6.03.01.02.015
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Accensione mutui e altri	
		finanziamenti a medio lungo	
		termine da Agenzie regionali	
		per le erogazioni in	
E	V	agricoltura	E.6.03.01.02.016
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Accensione mutui e altri	
		finanziamenti a medio lungo	
		termine da altri enti e agenzie	
E	V	regionali e sub regionali	E.6.03.01.02.017
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Accensione mutui e altri	
		finanziamenti a medio lungo	
		termine da Consorzi di enti	
E	V	locali	E.6.03.01.02.018
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Accensione mutui e altri	
		finanziamenti a medio lungo	
		termine da Fondazioni e	
		istituzioni liriche locali e da	
		teatri stabili di iniziativa	
E	V	pubblica	E.6.03.01.02.019
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Accensione mutui e altri	

		finanziamenti a medio lungo		
		termine da altre		
	E	V Amministrazioni Locali n.a.c.		E.6.03.01.02.999
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Accensione mutui e altri		
		finanziamenti a medio lungo		
	E	IV termine da Enti previdenziali		E.6.03.01.03.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Accensione mutui e altri		
		finanziamenti a medio lungo		
	E	V termine da INPS		E.6.03.01.03.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Accensione mutui e altri		
		finanziamenti a medio lungo		
	E	V termine da INAIL		E.6.03.01.03.002
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Accensione mutui e altri		
		finanziamenti a medio lungo		
		termine da altri Enti di		
	E	V Previdenza n.a.c.		E.6.03.01.03.999
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Accensione mutui e altri		
		finanziamenti a medio lungo		
	E	IV termine da Imprese		E.6.03.01.04.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Accensione mutui e altri		
		finanziamenti a medio lungo		
	E	V termine da imprese controllate		E.6.03.01.04.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Accensione mutui e altri		
		finanziamenti a medio lungo		
		termine da altre imprese		
	E	V partecipate		E.6.03.01.04.002

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Accensione mutui e altri								
			finanziamenti a medio lungo								
			termine da Cassa Depositi e								
	E		V		Prestiti - SPA			E.6.03.01.04.003			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Accensione mutui e altri								
			finanziamenti a medio lungo								
	E		V		termine da altre imprese			E.6.03.01.04.999			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Accensione mutui e altri								
			finanziamenti a medio lungo								
			termine da altri soggetti con								
	E		IV		controparte residente			E.6.03.01.05.000			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Accensione mutui e altri								
			finanziamenti a medio lungo								
			termine da altri soggetti con								
	E		V		controparte residente			E.6.03.01.05.001			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Accensione mutui e altri								
			finanziamenti a medio lungo								
			termine da altri soggetti con								
	E		IV		controparte non residente			E.6.03.01.06.000			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Accensione mutui e altri								
			finanziamenti a medio lungo								
			termine da altri soggetti con								
	E		V		controparte non residente			E.6.03.01.06.001			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Accensione prestiti da								
			attualizzazione Contributi								
	E		III		Pluriennali			E.6.03.02.00.000			

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Accensione prestiti da								
			attualizzazione Contributi								
	E		IV		Pluriennali			E.6.03.02.01.000			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Accensione prestiti da								
			attualizzazione Contributi								
	E		V		Pluriennali			E.6.03.02.01.001			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Accensione prestiti a seguito								
	E		III		di escussione di garanzie			E.6.03.03.00.000			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Accensione prestiti concessi da								
			Amministrazioni centrali a								
			seguito di escussione di								
	E		IV		garanzie			E.6.03.03.01.000			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Accensione prestiti concessi da								
			Ministeri a seguito di								
	E		V		escussione di garanzie			E.6.03.03.01.001			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Accensione prestiti concessi da								
			Presidenza del Consiglio dei								
			Ministri a seguito di								
	E		V		escussione di garanzie			E.6.03.03.01.002			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Accensione prestiti concessi da								
			Organi Costituzionali e di								
			rilievo costituzionale a								
			seguito di escussione di								
	E		V		garanzie			E.6.03.03.01.003			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Accensione prestiti concessi da								

		Agenzie Fiscali a seguito di	
E	V	escussione di garanzie	E.6.03.03.01.004
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Accensione prestiti concessi da	
		enti di regolazione	
		dell'attività economica a	
		seguito di escussione di	
E	V	garanzie	E.6.03.03.01.005
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Accensione prestiti concessi da	
		Gruppo Equitalia a seguito di	
E	V	escussione di garanzie	E.6.03.03.01.006
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Accensione prestiti concessi da	
		Anas S.p.A. a seguito di	
E	V	escussione di garanzie	E.6.03.03.01.007
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Accensione prestiti concessi da	
		altri enti centrali produttori	
		di servizi economici a seguito	
E	V	di escussione di garanzie	E.6.03.03.01.008
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Accensione prestiti concessi da	
		autorità amministrative	
		indipendenti a seguito di	
E	V	escussione di garanzie	E.6.03.03.01.009
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Accensione prestiti concessi da	
		enti centrali a struttura	
		associativa a seguito di	
E	V	escussione di garanzie	E.6.03.03.01.010
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Accensione prestiti concessi da	

		enti centrali produttori di		
		servizi assistenziali,		
		ricreativi e culturali a		
		seguito di escussione di		
	E	V garanzie		E.6.03.03.01.011
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Accensione prestiti concessi da		
		enti e istituzioni centrali di		
		ricerca e Istituti e stazioni		
		sperimentali per la ricerca a		
		seguito di escussione di		
	E	V garanzie		E.6.03.03.01.012
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Accensione prestiti concessi da		
		altre Amministrazioni Centrali		
		n.a.c. a seguito di escussione		
	E	V di garanzie		E.6.03.03.01.999
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Accensione prestiti concessi da		
		Amministrazioni locali assunti		
		a seguito di escussione di		
	E	IV garanzie		E.6.03.03.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Accensione prestiti concessi da		
		Regioni e province autonome a		
		seguito di escussione di		
	E	V garanzie		E.6.03.03.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Accensione prestiti concessi da		
		Province a seguito di		
	E	V escussione di garanzie		E.6.03.03.02.002
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Accensione prestiti concessi da		

		Comuni a seguito di escussione	
	E	V di garanzie	E.6.03.03.02.003
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Accensione prestiti concessi da	
		Città metropolitane e Roma	
		capitale a seguito di	
	E	V escussione di garanzie	E.6.03.03.02.004
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Accensione prestiti concessi da	
		Unioni di Comuni a seguito di	
	E	V escussione di garanzie	E.6.03.03.02.005
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Accensione prestiti concessi da	
		Comunità Montane a seguito di	
	E	V escussione di garanzie	E.6.03.03.02.006
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Accensione prestiti concessi da	
		Camere di Commercio a seguito	
	E	V di escussione di garanzie	E.6.03.03.02.007
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Accensione prestiti concessi da	
		Università a seguito di	
	E	V escussione di garanzie	E.6.03.03.02.008
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Accensione prestiti concessi da	
		Parchi nazionali e consorzi ed	
		enti autonomi gestori di parchi	
		e aree naturali protette a	
		seguito di escussione di	
	E	V garanzie	E.6.03.03.02.009
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Accensione prestiti concessi da	
		Autorità Portuali a seguito di	

	E		V		escussione di garanzie		E.6.03.03.02.010
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Accensione prestiti concessi da		
					Aziende sanitarie locali a		
					seguito di escussione di		
	E		V		garanzie		E.6.03.03.02.011
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Accensione prestiti concessi da		
					Aziende ospedaliere e Aziende		
					ospedaliere universitarie		
					integrate con il SSN a seguito		
	E		V		di escussione di garanzie		E.6.03.03.02.012
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Accensione prestiti concessi da		
					Policlinici a seguito di		
	E		V		escussione di garanzie		E.6.03.03.02.013
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Accensione prestiti concessi da		
					Istituti di ricovero e cura a		
					carattere scientifico pubblici		
					a seguito di escussione di		
	E		V		garanzie		E.6.03.03.02.014
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Accensione prestiti concessi da		
					altre Amministrazioni Locali		
					produttrici di servizi sanitari		
					a seguito di escussione di		
	E		V		garanzie		E.6.03.03.02.015
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Accensione prestiti concessi da		
					Agenzie regionali per le		
					erogazioni in agricoltura a		
					seguito di escussione di		

	E		V		garanzie		E.6.03.03.02.016
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Accensione prestiti concessi da		
					altri enti e agenzie regionali		
					e sub regionali a seguito di		
	E		V		escussione di garanzie		E.6.03.03.02.017
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Accensione prestiti concessi da		
					Consorzi di enti locali a		
					seguito di escussione di		
	E		V		garanzie		E.6.03.03.02.018
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Accensione prestiti concessi da		
					Fondazioni e istituzioni		
					liriche locali e da teatri		
					stabili di iniziativa pubblica		
					a seguito di escussione di		
	E		V		garanzie		E.6.03.03.02.019
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Accensione prestiti concessi da		
					altre Amministrazioni Locali		
					n.a.c. a seguito di escussione		
	E		V		di garanzie		E.6.03.03.02.999
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Accensione prestiti concessi da		
					enti di previdenza a seguito di		
	E		IV		escussione di garanzie		E.6.03.03.03.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Accensione prestiti concessi da		
					INPS a seguito di escussione di		
	E		V		garanzie		E.6.03.03.03.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Accensione prestiti concessi da		

		INAIL a seguito di escussione	
	E	V di garanzie	E.6.03.03.03.002
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Accensione prestiti concessi da	
		altri Enti di Previdenza n.a.c.	
		a seguito di escussione di	
	E	V garanzie	E.6.03.03.03.999
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Accensione prestiti concessi da	
		imprese a seguito di escussione	
	E	IV di garanzie	E.6.03.03.04.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Accensione prestiti concessi da	
		imprese controllate a seguito	
	E	V di escussione di garanzie	E.6.03.03.04.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Accensione prestiti concessi da	
		altre imprese partecipate a	
		seguito di escussione di	
	E	V garanzie	E.6.03.03.04.002
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Accensione prestiti concessi da	
		altre imprese a seguito di	
	E	V escussione di garanzie	E.6.03.03.04.999
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Accensione prestiti concessi da	
		altri soggetti a seguito di	
	E	IV escussione di garanzie	E.6.03.03.99.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Accensione prestiti concessi da	
		altri soggetti a seguito di	
	E	V escussione di garanzie	E.6.03.03.99.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			

E II	Altre forme di indebitamento		E.6.04.00.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
			Accensione Prestiti - Leasing
E III	finanziario		E.6.04.02.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
			Accensione Prestiti - Leasing
E IV	finanziario		E.6.04.02.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
			Accensione Prestiti - Leasing
E V	finanziario		E.6.04.02.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
			Accensione Prestiti -
E III	Operazioni di cartolarizzazione	E.6.04.03.00.000	
+-----+-----+-----+-----+-----+			
			Accensione Prestiti -
			Operazioni di cartolarizzazione
E IV	finanziaria		E.6.04.03.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
			Accensione Prestiti -
			Operazioni di cartolarizzazione
E V	finanziaria		E.6.04.03.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
			Accensione Prestiti -
			Operazioni di cartolarizzazione
E IV	immobiliare		E.6.04.03.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
			Accensione Prestiti -
			Operazioni di cartolarizzazione
E V	immobiliare		E.6.04.03.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
E III	Accensione Prestiti - Derivati		E.6.04.04.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
E IV	Accensione Prestiti - Derivati		E.6.04.04.01.000

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
	E		V		Accensione Prestiti - Derivati									E.6.04.04.01.001	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
					Anticipazioni da istituto										
	E		I		tesoriere/cassiere									E.7.00.00.00.000	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
					Anticipazioni da istituto										
	E		II		tesoriere/cassiere									E.7.01.00.00.000	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
					Anticipazioni da istituto										
	E		III		tesoriere/cassiere									E.7.01.01.00.000	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
					Anticipazioni da istituto										
	E		IV		tesoriere/cassiere									E.7.01.01.01.000	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
					Anticipazioni da istituto										
	E		V		tesoriere/cassiere									E.7.01.01.01.001	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
					Entrate per conto terzi e										
	E		I		partite di giro									E.9.00.00.00.000	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
	E		II		Entrate per partite di giro									E.9.01.00.00.000	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
	E		III		Altre ritenute									E.9.01.01.00.000	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
					Ritenuta del 4% sui contributi										
	E		IV		pubblici									E.9.01.01.01.000	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
					Ritenuta del 4% sui contributi										
	E		V		pubblici									E.9.01.01.01.001	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
					Ritenute per scissione										
					contabile IVA (split payment)									E.9.01.01.02.000	

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Ritenute per scissione								
			contabile IVA (split payment)			E.9.01.01.02.001					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
	E	IV	Altre ritenute n.a.c.			E.9.01.01.99.000					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Ritenute erariali su								
	E	V	prestazioni sociali			E.9.01.01.99.001					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
	E	V	Altre ritenute n.a.c.			E.9.01.01.99.999					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Ritenute su redditi da lavoro								
	E	III	dipendente			E.9.01.02.00.000					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Ritenute erariali su redditi da								
			lavoro dipendente per conto								
	E	IV	terzi			E.9.01.02.01.000					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Ritenute erariali su redditi da								
			lavoro dipendente per conto								
	E	V	terzi			E.9.01.02.01.001					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Ritenute previdenziali e								
			assistenziali su redditi da								
			lavoro dipendente per conto								
	E	IV	terzi			E.9.01.02.02.000					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Ritenute previdenziali e								
			assistenziali su redditi da								
			lavoro dipendente per conto								
	E	V	terzi			E.9.01.02.02.001					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Altre ritenute al personale								

E	IV	dipendente per conto di terzi	E.9.01.02.99.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altre ritenute al personale	
E	V	dipendente per conto di terzi	E.9.01.02.99.999
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Ritenute su redditi da lavoro	
E	III	autonomo	E.9.01.03.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Ritenute erariali su redditi da	
E	IV	lavoro autonomo per conto terzi	E.9.01.03.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Ritenute erariali su redditi da	
E	V	lavoro autonomo per conto terzi	E.9.01.03.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Ritenute previdenziali e	
		assistenziali su redditi da	
E	IV	lavoro autonomo per conto terzi	E.9.01.03.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Ritenute previdenziali e	
		assistenziali su redditi da	
E	V	lavoro autonomo per conto terzi	E.9.01.03.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altre ritenute al personale con	
		contratto di lavoro autonomo	
E	IV	per conto di terzi	E.9.01.03.99.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altre ritenute al personale con	
		contratto di lavoro autonomo	
E	V	per conto di terzi	E.9.01.03.99.999
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Finanziamento della gestione	
		sanitaria dalla gestione	
E	III	ordinaria della Regione	E.9.01.04.00.000

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Finanziamento regionale								
			aggiuntivo sanità - per								
	E		IV equilibri di sistema		E.9.01.04.01.000						
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Finanziamento regionale								
			aggiuntivo sanità - per								
	E		V equilibri di sistema		E.9.01.04.01.001						
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Finanziamento regionale								
			aggiuntivo sanità - quota								
			manovra per equilibri di								
	E		IV sistema		E.9.01.04.02.000						
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Finanziamento regionale								
			aggiuntivo sanità - quota								
			manovra per equilibri di								
	E		V sistema		E.9.01.04.02.001						
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Finanziamento regionale								
	E		IV aggiuntivo sanità n.a.c.		E.9.01.04.99.000						
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Finanziamento regionale								
	E		V aggiuntivo sanità n.a.c.		E.9.01.04.99.999						
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Altre entrate per partite di								
	E		III giro		E.9.01.99.00.000						
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Entrate a seguito di spese non								
	E		IV andate a buon fine		E.9.01.99.01.000						
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Entrate a seguito di spese non								
	E		V andate a buon fine		E.9.01.99.01.001						

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
					Anticipazioni sanità della						
	E		IV		tesoreria statale		E.9.01.99.02.000				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
					Anticipazioni sanità della						
	E		V		tesoreria statale		E.9.01.99.02.001				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
					Rimborso di fondi economali e						
	E		IV		carte aziendali		E.9.01.99.03.000				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
					Rimborso di fondi economali e						
	E		V		carte aziendali		E.9.01.99.03.001				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
					Reintegro disponibilità dal						
					conto sanità al conto non						
	E		IV		sanità della Regione		E.9.01.99.04.000				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
					Reintegro disponibilità dal						
					conto sanità al conto non						
	E		V		sanità della Regione		E.9.01.99.04.001				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
					Reintegro disponibilità dal						
					conto non sanità al conto						
	E		IV		sanità della Regione		E.9.01.99.05.000				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
					Reintegro disponibilità dal						
					conto non sanità al conto						
	E		V		sanità della Regione		E.9.01.99.05.001				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
					Entrate derivanti dalla						
					gestione degli incassi						
	E		IV		vincolati degli enti locali		E.9.01.99.06.000				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											

		Destinazione incassi vincolati	
		a spese correnti ai sensi	
E	V	dell'art. 195 del TUEL	E.9.01.99.06.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Reintegro incassi vincolati ai	
E	V	sensi dell'art. 195 del TUEL	E.9.01.99.06.002
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altre entrate per partite di	
E	IV	giro diverse	E.9.01.99.99.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altre entrate per partite di	
E	V	giro diverse	E.9.01.99.99.999
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
E	II	Entrate per conto terzi	E.9.02.00.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Rimborsi per acquisto di beni e	
E	III	servizi per conto terzi	E.9.02.01.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Rimborso per acquisti di beni	
E	IV	per conto di terzi	E.9.02.01.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Rimborso per acquisti di beni	
E	V	per conto di terzi	E.9.02.01.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Rimborso per acquisto di	
E	IV	servizi per conto di terzi	E.9.02.01.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Rimborso per acquisto di	
E	V	servizi per conto di terzi	E.9.02.01.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti da	
		Amministrazioni pubbliche per	
E	III	operazioni conto terzi	E.9.02.02.00.000

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Trasferimenti da												
			Amministrazioni Centrali per												
	E		IV operazioni conto terzi											E.9.02.02.01.000	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Trasferimenti da Ministeri per												
	E		V operazioni conto terzi											E.9.02.02.01.001	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Trasferimenti da Presidenza del												
			Consiglio dei Ministri per												
	E		V operazioni conto terzi											E.9.02.02.01.003	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Trasferimenti da Organi												
			Costituzionali e di rilievo												
			costituzionale per operazioni												
	E		V conto terzi											E.9.02.02.01.004	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Trasferimenti da Agenzie												
			Fiscali per operazioni conto												
	E		V terzi											E.9.02.02.01.005	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Trasferimenti da enti di												
			regolazione dell'attività												
			economica per operazioni conto												
	E		V terzi											E.9.02.02.01.006	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Trasferimenti da Gruppo												
			Equitalia per operazioni conto												
	E		V terzi											E.9.02.02.01.007	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Trasferimenti da Anas S.p.A.												
	E		V per operazioni conto terzi											E.9.02.02.01.008	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															

		Trasferimenti da altri enti		
		centrali produttori di servizi		
		economici per operazioni conto		
	E	V terzi		E.9.02.02.01.009
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Trasferimenti da autorità		
		amministrative indipendenti per		
	E	V operazioni conto terzi		E.9.02.02.01.010
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Trasferimenti da enti centrali		
		la struttura associativa per		
	E	V operazioni conto terzi		E.9.02.02.01.011
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Trasferimenti da enti centrali		
		produttori di servizi		
		assistenziali, ricreativi e		
		culturali per operazioni conto		
	E	V terzi		E.9.02.02.01.012
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Trasferimenti da enti e		
		istituzioni centrali di ricerca		
		e Istituti e stazioni		
		sperimentali per la ricerca per		
	E	V operazioni conto terzi		E.9.02.02.01.013
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Trasferimenti da altre		
		Amministrazioni Centrali n.a.c.		
	E	V per operazioni conto terzi		E.9.02.02.01.999
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Trasferimenti da		
		Amministrazioni Locali per		
	E	IV operazioni conto terzi		E.9.02.02.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				

		Trasferimenti da Regioni e		
		province autonome per		
	E	V operazioni conto terzi		E.9.02.02.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Trasferimenti da Province per		
	E	V operazioni conto terzi		E.9.02.02.02.002
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Trasferimenti da Comuni per		
	E	V operazioni conto terzi		E.9.02.02.02.003
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Trasferimenti da Città		
		metropolitane e Roma capitale		
	E	V per operazioni conto terzi		E.9.02.02.02.004
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Trasferimenti da Unioni di		
		Comuni per operazioni conto		
	E	V terzi		E.9.02.02.02.005
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Trasferimenti da Comunità		
		Montane per operazioni conto		
	E	V terzi		E.9.02.02.02.006
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Trasferimenti da Camere di		
		Commercio per operazioni conto		
	E	V terzi		E.9.02.02.02.007
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Trasferimenti da Università		
	E	V per operazioni conto terzi		E.9.02.02.02.008
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Trasferimenti da Parchi		
		nazionali e consorzi ed enti		
		autonomi gestori di parchi e		
		aree naturali protette per		

E V	operazioni conto terzi		E.9.02.02.02.009
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti da Autorità	
		Portuali per operazioni conto	
E V	terzi		E.9.02.02.02.010
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti da Aziende	
		sanitarie locali per operazioni	
E V	conto terzi		E.9.02.02.02.011
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti da Aziende	
		ospedaliere e Aziende	
		ospedaliere universitarie	
		integrate con il SSN per	
E V	operazioni conto terzi		E.9.02.02.02.012
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti da policlinici	
E V	per operazioni conto terzi		E.9.02.02.02.013
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti da Istituti di	
		ricovero e cura a carattere	
		scientifico pubblici per	
E V	operazioni conto terzi		E.9.02.02.02.014
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti da altre	
		Amministrazioni Locali	
		produttrici di servizi sanitari	
E V	per operazioni conto terzi		E.9.02.02.02.015
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti da Agenzie	
		regionali per le erogazioni in	
		agricoltura per operazioni	
E V	conto terzi		E.9.02.02.02.016

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Trasferimenti da altri enti e								
			agenzie regionali e sub								
			regionali per operazioni conto								
	E		V		terzi			E.9.02.02.02.017			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Trasferimenti da Consorzi di								
			enti locali per operazioni								
	E		V		conto terzi			E.9.02.02.02.018			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Trasferimenti da Fondazioni e								
			istituzioni liriche locali e da								
			teatri stabili di iniziativa								
			pubblica per operazioni conto								
	E		V		terzi			E.9.02.02.02.019			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Trasferimenti da altre								
			Amministrazioni Locali n.a.c.								
	E		V		per operazioni conto terzi			E.9.02.02.02.999			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Trasferimenti da Enti di								
			Previdenza per operazioni conto								
	E		IV		terzi			E.9.02.02.03.000			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Trasferimenti da INPS per								
	E		V		operazioni conto terzi			E.9.02.02.03.001			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Trasferimenti da INAIL per								
	E		V		operazioni conto terzi			E.9.02.02.03.002			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Trasferimenti da altri Enti di								
			Previdenza n.a.c. per								
	E		V		operazioni conto terzi			E.9.02.02.03.999			

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Trasferimenti da altri settori												
	E		III per operazioni conto terzi			E.9.02.03.00.000									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Trasferimenti da Famiglie per												
	E		IV operazioni conto terzi			E.9.02.03.01.000									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Trasferimenti da Famiglie per												
	E		V operazioni conto terzi			E.9.02.03.01.001									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Trasferimenti da Imprese per												
	E		IV operazioni conto terzi			E.9.02.03.02.000									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Trasferimenti da imprese												
			controllate per operazioni												
	E		V conto terzi			E.9.02.03.02.001									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Trasferimenti da altre imprese												
			partecipate per operazioni												
	E		V conto terzi			E.9.02.03.02.002									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Trasferimenti da altre imprese												
	E		V per operazioni conto terzi			E.9.02.03.02.999									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Trasferimenti da Istituzioni												
			Sociali Private per operazioni												
	E		IV conto terzi			E.9.02.03.03.000									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Trasferimenti da Istituzioni												
			Sociali Private per operazioni												
	E		V conto terzi			E.9.02.03.03.001									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Trasferimenti dall'Unione												

			Europea e dal Resto del Mondo		
	E		IV		per operazioni conto terzi
					E.9.02.03.04.000
+-----+-----+-----+-----+-----+					
					Trasferimenti dall'Unione
					Europea e dal Resto del Mondo
	E		V		per operazioni conto terzi
					E.9.02.03.04.001
+-----+-----+-----+-----+-----+					
	E		III		Depositi di/presso terzi
					E.9.02.04.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+					
					Costituzione di depositi
					cauzionali o contrattuali di
	E		IV		terzi
					E.9.02.04.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+					
					Costituzione di depositi
					cauzionali o contrattuali di
	E		V		terzi
					E.9.02.04.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+					
					Restituzione di depositi
					cauzionali o contrattuali
	E		IV		presso terzi
					E.9.02.04.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+					
					Restituzione di depositi
					cauzionali o contrattuali
	E		V		presso terzi
					E.9.02.04.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+					
					Riscossione imposte e tributi
	E		III		per conto terzi
					E.9.02.05.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+					
					Riscossione di imposte di
					natura corrente per conto di
	E		IV		terzi
					E.9.02.05.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+					
					Riscossione di imposte di

		natura corrente per conto di	
E	V	terzi	E.9.02.05.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione di imposte in conto	
E	IV	capitale per conto di terzi	E.9.02.05.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione di imposte in conto	
E	V	capitale per conto di terzi	E.9.02.05.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
E	III	Altre entrate per conto terzi	E.9.02.99.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
E	IV	Altre entrate per conto terzi	E.9.02.99.99.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
E	V	Altre entrate per conto terzi	E.9.02.99.99.999
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
U	I	Spese correnti	U.1.00.00.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
U	II	Redditi da lavoro dipendente	U.1.01.00.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
U	III	Retribuzioni lorde	U.1.01.01.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
U	IV	Retribuzioni in denaro	U.1.01.01.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Arretrati per anni precedenti	
		corrisposti al personale a	
U	V	tempo indeterminato	U.1.01.01.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Voci stipendiali corrisposte al	
U	V	personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.002
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Straordinario per il personale	
U	V	a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.003
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			

		Indennità ed altri compensi,	
		esclusi i rimborsi spesa per	
		missione, corrisposti al	
U	V	personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.004
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Arretrati per anni precedenti	
		corrisposti al personale a	
U	V	tempo determinato	U.1.01.01.01.005
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Voci stipendiali corrisposte al	
U	V	personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.006
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Straordinario per il personale	
U	V	a tempo determinato	U.1.01.01.01.007
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Indennità ed altri compensi,	
		esclusi i rimborsi spesa	
		documentati per missione,	
		corrisposti al personale a	
U	V	tempo determinato	U.1.01.01.01.008
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
U	V	Assegni di ricerca	U.1.01.01.01.009
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
U	IV	Altre spese per il personale	U.1.01.01.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Contributi per asili nido e	
		strutture sportive, ricreative	
		o di vacanza messe a	
		disposizione dei lavoratori	
		dipendenti e delle loro	
		famiglie e altre spese per il	
U	V	benessere del personale	U.1.01.01.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			

U V Buoni pasto	U.1.01.01.02.002
+-----+-----+-----+-----+-----+	
Altre spese per il personale	
U V n.a.c.	U.1.01.01.02.999
+-----+-----+-----+-----+-----+	
Contributi sociali a carico	
U III dell'ente	U.1.01.02.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+	
Contributi sociali effettivi a	
U IV carico dell'ente	U.1.01.02.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+	
Contributi obbligatori per il	
U V personale	U.1.01.02.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+	
Contributi previdenza	
U V complementare	U.1.01.02.01.002
+-----+-----+-----+-----+-----+	
Contributi per Indennità di	
U V fine rapporto erogata tramite	
INPS	U.1.01.02.01.003
+-----+-----+-----+-----+-----+	
Altri contributi sociali	
U V effettivi n.a.c.	U.1.01.02.01.999
+-----+-----+-----+-----+-----+	
U IV Altri contributi sociali	U.1.01.02.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+	
U V Assegni familiari	U.1.01.02.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+	
U V Equo indennizzo	U.1.01.02.02.002
+-----+-----+-----+-----+-----+	
U V Accantonamento di fine	
rapporto - quota annuale	U.1.01.02.02.003
+-----+-----+-----+-----+-----+	

		Oneri per il personale in		
		quiescenza		
	U	V		U.1.01.02.02.004
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Arretrati per oneri per il		
		personale in quiescenza		
	U	V		U.1.01.02.02.005
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Accantonamento per indennità		
		di fine rapporto - quota		
		maturata nell'anno in corso		U.1.01.02.02.006
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Contributi erogati		
		direttamente al proprio		
	U	V personale n.a.c.		U.1.01.02.02.999
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Imposte e tasse a carico		
	U	II dell'ente		U.1.02.00.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Imposte, tasse e proventi		
	U	III assimilati a carico dell'ente		U.1.02.01.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Imposta regionale sulle		
	U	IV attività produttive (IRAP)		U.1.02.01.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Imposta regionale sulle		
	U	V attività produttive (IRAP)		U.1.02.01.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
	U	IV Imposta di registro e di bollo		U.1.02.01.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
	U	V Imposta di registro e di bollo		U.1.02.01.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				

		Imposta comunale sulla		
		pubblicità e diritto sulle		
	U	IV pubbliche affissioni		U.1.02.01.03.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Imposta comunale sulla		
		pubblicità e diritto sulle		
	U	V pubbliche affissioni		U.1.02.01.03.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Tributo speciale per il		
		deposito in discarica dei		
	U	IV rifiuti solidi		U.1.02.01.04.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Tributo speciale per il		
		deposito in discarica dei		
	U	V rifiuti solidi		U.1.02.01.04.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Tributo funzione tutela e		
	U	IV protezione ambiente		U.1.02.01.05.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Tributo funzione tutela e		
	U	V protezione ambiente		U.1.02.01.05.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Tassa e/o tariffa smaltimento		
	U	IV rifiuti solidi urbani		U.1.02.01.06.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Tassa e/o tariffa smaltimento		
	U	V rifiuti solidi urbani		U.1.02.01.06.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Tassa e/o canone occupazione		
	U	IV spazi e aree pubbliche		U.1.02.01.07.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Tassa e/o canone occupazione		
	U	V spazi e aree pubbliche		U.1.02.01.07.001

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Tassa sulle emissioni di												
	U		IV		anidride solforosa								U.1.02.01.08.000		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Tassa sulle emissioni di												
	U		V		anidride solforosa								U.1.02.01.08.001		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Tassa di circolazione dei												
			veicoli a motore (tassa												
	U		IV		automobilistica)								U.1.02.01.09.000		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Tassa di circolazione dei												
			veicoli a motore (tassa												
	U		V		automobilistica)								U.1.02.01.09.001		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Imposta sul reddito delle												
	U		IV		persone giuridiche (ex IRPEG)								U.1.02.01.10.000		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Imposta sul reddito delle												
	U		V		persone giuridiche (ex IRPEG)								U.1.02.01.10.001		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Imposta comunale sugli immobili												
	U		IV		(ICI)								U.1.02.01.11.000		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Imposta comunale sugli immobili												
	U		V		(ICI)								U.1.02.01.11.001		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
	U		IV		Imposta Municipale Propria								U.1.02.01.12.000		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
	U		V		Imposta Municipale Propria								U.1.02.01.12.001		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Imposta sulle plusvalenze da												
			cessione di attività												

U IV finanziarie	U.1.02.01.13.000
+-----+-----+-----+-----+-----+	
Imposta sulle plusvalenze da	
cessione di attività	
U V finanziarie	U.1.02.01.13.001
+-----+-----+-----+-----+-----+	
Tributi sulle successioni e	
U IV donazioni	U.1.02.01.14.000
+-----+-----+-----+-----+-----+	
Tributi sulle successioni e	
U V donazioni	U.1.02.01.14.001
+-----+-----+-----+-----+-----+	
Imposte, tasse e proventi	
assimilati a carico dell'ente	
U IV n.a.c.	U.1.02.01.99.000
+-----+-----+-----+-----+-----+	
Imposte, tasse e proventi	
assimilati a carico dell'ente	
U V n.a.c.	U.1.02.01.99.999
+-----+-----+-----+-----+-----+	
U II Acquisto di beni e servizi	U.1.03.00.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+	
U III Acquisto di beni	U.1.03.01.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+	
Giornali, riviste e	
U IV pubblicazioni	U.1.03.01.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+	
U V Giornali e riviste	U.1.03.01.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+	
U V Pubblicazioni	U.1.03.01.01.002
+-----+-----+-----+-----+-----+	
U IV Altri beni di consumo	U.1.03.01.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+	

U V	Carta, cancelleria e stampati	U.1.03.01.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+		
	Carburanti, combustibili e	
U V	lubrificanti	U.1.03.01.02.002
+-----+-----+-----+-----+-----+		
U V	Equipaggiamento	U.1.03.01.02.003
+-----+-----+-----+-----+-----+		
U V	Vestiaro	U.1.03.01.02.004
+-----+-----+-----+-----+-----+		
U V	Accessori per uffici e alloggi	U.1.03.01.02.005
+-----+-----+-----+-----+-----+		
U V	Materiale informatico	U.1.03.01.02.006
+-----+-----+-----+-----+-----+		
	Altri materiali	
	tecnico-specialistici non	
U V	sanitari	U.1.03.01.02.007
+-----+-----+-----+-----+-----+		
	Strumenti tecnico-specialistici	
U V	non sanitari	U.1.03.01.02.008
+-----+-----+-----+-----+-----+		
	Beni per attività di	
U V	rappresentanza	U.1.03.01.02.009
+-----+-----+-----+-----+-----+		
	Beni per consultazioni	
U V	elettorali	U.1.03.01.02.010
+-----+-----+-----+-----+-----+		
U V	Generi alimentari	U.1.03.01.02.011
+-----+-----+-----+-----+-----+		
	Accessori per attività	
U V	sportive e ricreative	U.1.03.01.02.012
+-----+-----+-----+-----+-----+		
	VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 4 AGOSTO 2016	
+-----+-----+-----+-----+-----+		

U V	Stampati specialistici		U.1.03.01.02.014
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altri beni e materiali di	
U V	consumo n.a.c.		U.1.03.01.02.999
+-----+-----+-----+-----+-----+			
U IV	Flora e Fauna		U.1.03.01.03.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
U V	Fauna selvatica e non selvatica	U.1.03.01.03.001	
+-----+-----+-----+-----+-----+			
U V	Flora selvatica e non selvatica	U.1.03.01.03.002	
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Armi e materiale per usi	
		militari, ordine pubblico,	
U IV	sicurezza		U.1.03.01.04.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Armi leggere (uso singolo) e	
U V	munizioni		U.1.03.01.04.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altro materiale per usi	
		militari, ordine pubblico,	
U V	sicurezza n.a.c.		U.1.03.01.04.999
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Medicinali e altri beni di	
U IV	consumo sanitario		U.1.03.01.05.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Prodotti farmaceutici ed	
U V	emoderivati		U.1.03.01.05.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
U V	Sangue ed emocomponenti		U.1.03.01.05.002
+-----+-----+-----+-----+-----+			
U V	Dispositivi medici		U.1.03.01.05.003
+-----+-----+-----+-----+-----+			
U V	Prodotti dietetici		U.1.03.01.05.004

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Materiali per la profilassi								
	U		V (Vaccini)				U.1.03.01.05.005				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
	U		V Prodotti chimici				U.1.03.01.05.006				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Materiali e prodotti per uso								
	U		V veterinario				U.1.03.01.05.007				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Altri beni e prodotti sanitari								
	U		V n.a.c.				U.1.03.01.05.999				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
	U		III Acquisto di servizi				U.1.03.02.00.000				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Organi e incarichi								
			istituzionali								
	U		IV dell'amministrazione				U.1.03.02.01.000				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Organi istituzionali								
			dell'amministrazione -								
	U		V Indennità				U.1.03.02.01.001				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Organi istituzionali								
	U		V dell'amministrazione - Rimborsi				U.1.03.02.01.002				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
	U		V Commissioni elettorali				U.1.03.02.01.007				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Compensi agli organi								
			istituzionali di revisione, di								
			controllo ed altri incarichi								
			istituzionali								
	U		V dell'amministrazione				U.1.03.02.01.008				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											

		Organizzazione		
		eventi, pubblicità e servizi		
U	IV	per trasferta		U.1.03.02.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
U	V	Rimborso per viaggio e trasloco		U.1.03.02.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Indennità di missione e di		
U	V	trasferta		U.1.03.02.02.002
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 4 AGOSTO 2016		
+-----+-----+-----+-----+-----+				
U	V	Pubblicità		U.1.03.02.02.004
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Organizzazione e partecipazione		
		a manifestazioni e		
U	V	convegni		U.1.03.02.02.005
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altre spese per le		
		relazioni pubbliche, convegni e		
U	V	mostre, pubblicità n.a.c		U.1.03.02.02.999
+-----+-----+-----+-----+-----+				
U	IV	Aggi di riscossione		U.1.03.02.03.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri aggi di riscossione		
U	V	n.a.c.		U.1.03.02.03.999
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Acquisto di servizi per		
		formazione e addestramento del		
U	IV	personale dell'ente		U.1.03.02.04.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 4 AGOSTO 2016		
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 4 AGOSTO 2016		

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+														
	VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 4 AGOSTO 2016													
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+														
			Acquisto di servizi per											
	U		V		formazione obbligatoria					U.1.03.02.04.004				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+														
			Acquisto di servizi per altre											
			spese per formazione e											
	U		V		addestramento n.a.c.					U.1.03.02.04.999				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+														
	U		IV		Utenze e canoni					U.1.03.02.05.000				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+														
	U		V		Telefonia fissa					U.1.03.02.05.001				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+														
	U		V		Telefonia mobile					U.1.03.02.05.002				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+														
			Accesso a banche dati e a											
	U		V		pubblicazioni on line					U.1.03.02.05.003				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+														
	U		V		Energia elettrica					U.1.03.02.05.004				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+														
	U		V		Acqua					U.1.03.02.05.005				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+														
	U		V		Gas					U.1.03.02.05.006				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+														
	U		V		Spese di condominio					U.1.03.02.05.007				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+														
			Utenze e canoni per altri											
	U		V		servizi n.a.c.					U.1.03.02.05.999				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+														
			Canoni per Progetti in											
	U		IV		Partenariato Pubblico-Privato					U.1.03.02.06.000				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+														

	U		V		Canoni Disponibilità		U.1.03.02.06.001	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
	U		V		Canoni Servizi		U.1.03.02.06.002	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
					Altri canoni per progetti in			
	U		V		partenariato pubblico-privato		U.1.03.02.06.999	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
	U		IV		Utilizzo di beni di terzi		U.1.03.02.07.000	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
	U		V		Locazione di beni immobili		U.1.03.02.07.001	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
	U		V		Noleggi di mezzi di trasporto		U.1.03.02.07.002	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
					Noleggi di attrezzature			
	U		V		scientifiche e sanitarie		U.1.03.02.07.003	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
	U		V		Noleggi di hardware		U.1.03.02.07.004	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
	U		V		Fitti di terreni e giacimenti		U.1.03.02.07.005	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
	U		V		Licenze d'uso per software		U.1.03.02.07.006	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
	U		V		Altre licenze		U.1.03.02.07.007	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
					Noleggi di impianti e			
	U		V		macchinari		U.1.03.02.07.008	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
					Locazione di beni immobili			
					nell'ambito di operazioni di			
	U		V		lease back		U.1.03.02.07.009	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
					Altre spese sostenute per			
					utilizzo di beni di terzi			

U V	n.a.c.		U.1.03.02.07.999
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
U IV	Leasing operativo		U.1.03.02.08.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
	Leasing operativo di mezzi di		
U V	trasporto		U.1.03.02.08.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
	Leasing operativo di		
U V	attrezzature e macchinari		U.1.03.02.08.002
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
U V	Leasing operativo di altri beni	U.1.03.02.08.999	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
	Manutenzione ordinaria e		
U IV	riparazioni		U.1.03.02.09.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
	Manutenzione ordinaria e		
	riparazioni di mezzi di		
	trasporto ad uso civile, di		
U V	sicurezza e ordine pubblico		U.1.03.02.09.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
	VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 29 AGOSTO 2018		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
	Manutenzione ordinaria e		
U V	riparazioni di mobili e arredi	U.1.03.02.09.003	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
	Manutenzione ordinaria e		
	riparazioni di impianti e		
U V	macchinari		U.1.03.02.09.004
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
	Manutenzione ordinaria e		
	riparazioni di attrezzature		
U V	scientifiche e sanitarie		U.1.03.02.09.005
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			

		Manutenzione ordinaria e	
		riparazioni di macchine per	
U	V	ufficio	U.1.03.02.09.006
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Manutenzione ordinaria e	
U	V	riparazioni di armi	U.1.03.02.09.007
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Manutenzione ordinaria e	
U	V	riparazioni di beni immobili	U.1.03.02.09.008
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Manutenzione ordinaria e	
		riparazioni di beni immobili di	
		valore culturale, storico ed	
U	V	artistico	U.1.03.02.09.009
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Manutenzione ordinaria e	
		riparazioni di oggetti di	
U	V	valore	U.1.03.02.09.010
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Manutenzione ordinaria e	
		riparazioni di altri beni	
U	V	materiali	U.1.03.02.09.011
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Manutenzione ordinaria e	
		riparazioni di terreni e beni	
U	V	materiali non prodotti	U.1.03.02.09.012
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
U	IV	Consulenze	U.1.03.02.10.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Incarichi libero professionali	
U	V	di studi, ricerca e consulenza	U.1.03.02.10.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Esperti per commissioni,	

U V	comitati e consigli		U.1.03.02.10.002
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Incarichi a società di studi	
U V	ricerca e consulenza		U.1.03.02.10.003
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Prestazioni professionali e	
U IV	specialistiche		U.1.03.02.11.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
U V	Interpretariato e traduzioni		U.1.03.02.11.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Assistenza psicologica, sociale	
U V	le religiosa		U.1.03.02.11.002
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Assistenza medica e psicologica	
U V	per i detenuti		U.1.03.02.11.003
+-----+-----+-----+-----+-----+			
U V	Perizie		U.1.03.02.11.004
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Servizi investigativi e	
U V	intercettazioni		U.1.03.02.11.005
+-----+-----+-----+-----+-----+			
U V	Patrocinio legale		U.1.03.02.11.006
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Patrocinio legale gratuito a	
U V	carico dello Stato		U.1.03.02.11.007
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Prestazioni di natura	
		contabile, tributaria e del	
U V	lavoro		U.1.03.02.11.008
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Prestazioni	
		tecnico-scientifiche a fini di	
U V	ricerca		U.1.03.02.11.009

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+																			
			Deposito, mantenimento e																
	U	V	tutela dei brevetti			U.1.03.02.11.010													
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+																			
			Altre prestazioni professionali																
	U	V	e specialistiche n.a.c.			U.1.03.02.11.999													
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+																			
			Lavoro flessibile, quota LSU e																
			acquisto di servizi da agenzie																
	U	IV	di lavoro interinale			U.1.03.02.12.000													
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+																			
			Acquisto di servizi da agenzie																
	U	V	di lavoro interinale			U.1.03.02.12.001													
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+																			
	U	V	Quota LSU in carico all'ente			U.1.03.02.12.002													
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+																			
			Collaborazioni coordinate e a																
	U	V	progetto			U.1.03.02.12.003													
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+																			
			Tirocini formativi																
			extracurricolari			U.1.03.02.12.004													
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+																			
			Altre forme di lavoro																
	U	V	flessibile n.a.c.			U.1.03.02.12.999													
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+																			
			Servizi ausiliari per il																
	U	IV	funzionamento dell'ente			U.1.03.02.13.000													
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+																			
			Servizi di sorveglianza,																
	U	V	custodia e accoglienza			U.1.03.02.13.001													
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+																			
	U	V	Servizi di pulizia e lavanderia			U.1.03.02.13.002													
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+																			

		Trasporti, traslochi e		
	U	V	facchinaggio	U.1.03.02.13.003
+-----+-----+-----+-----+-----+				
	U	V	Stampa e rilegatura	U.1.03.02.13.004
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Servizi ausiliari a beneficio		
	U	V	del personale	U.1.03.02.13.005
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Rimozione e smaltimento di		
		rifiuti tossico-nocivi e di		
	U	V	altri materiali	U.1.03.02.13.006
+-----+-----+-----+-----+-----+				
	U	V	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U.1.03.02.13.999
+-----+-----+-----+-----+-----+				
	U	IV	Servizi di ristorazione	U.1.03.02.14.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Servizio mense personale		
	U	V	militare	U.1.03.02.14.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
	U	V	Servizio mense personale civile	U.1.03.02.14.002
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Servizio mense detenuti e		
	U	V	sottoposti a fermo di polizia	U.1.03.02.14.003
+-----+-----+-----+-----+-----+				
	U	V	Altri servizi di ristorazione	U.1.03.02.14.999
+-----+-----+-----+-----+-----+				
	U	IV	Contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Contratti di servizio di		
	U	V	trasporto pubblico	U.1.03.02.15.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Contratti di servizio di		
	U	V	trasporto scolastico	U.1.03.02.15.002

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
		Contratti di servizio per il			
	U	V trasporto di disabili e anziani		U.1.03.02.15.003	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
		Contratti di servizio per la			
	U	V raccolta rifiuti		U.1.03.02.15.004	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
		Contratti di servizio per il			
		conferimento in discarica dei			
	U	V rifiuti		U.1.03.02.15.005	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
		Contratti di servizio per le			
	U	V mense scolastiche		U.1.03.02.15.006	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
		Contratti di servizio per la			
	U	V formazione dei cittadini		U.1.03.02.15.007	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
		Contratti di servizio di			
		assistenza sociale residenziale			
	U	V e semiresidenziale		U.1.03.02.15.008	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
		Contratti di servizio di			
	U	V assistenza sociale domiciliare		U.1.03.02.15.009	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
		Contratti di servizio di asilo			
	U	V nido		U.1.03.02.15.010	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
		Contratti di servizio per la			
	U	V lotta al randagismo		U.1.03.02.15.011	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
		Contratti di servizio per la			
		gestione delle aree di sosta a			
	U	V pagamento		U.1.03.02.15.012	

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Contratti di servizio per la								
			gestione del servizio idrico								
	U		V integrato			U.1.03.02.15.013					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Contratti di servizio per la								
	U		V distribuzione del gas			U.1.03.02.15.014					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Contratti di servizio per								
	U		V l'illuminazione pubblica			U.1.03.02.15.015					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Altre spese per contratti di								
	U		V servizio pubblico			U.1.03.02.15.999					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
	U		IV Servizi amministrativi			U.1.03.02.16.000					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
	U		V Pubblicazione bandi di gara			U.1.03.02.16.001					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
	U		V Spese postali			U.1.03.02.16.002					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Onorificenze e riconoscimenti								
	U		V istituzionali			U.1.03.02.16.003					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
	U		V Spese notarili			U.1.03.02.16.004					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Altre spese per servizi								
	U		V amministrativi			U.1.03.02.16.999					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
	U		IV Servizi finanziari			U.1.03.02.17.000					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Commissioni per servizi								
	U		V finanziari			U.1.03.02.17.001					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											

U V	Oneri per servizio di tesoreria	U.1.03.02.17.002
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+		
	Spese per servizi finanziari	
U V	n.a.c.	U.1.03.02.17.999
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+		
U IV	Servizi sanitari	U.1.03.02.18.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+		
	Spese per accertamenti sanitari	
	resi necessari dall'attività	
U V	lavorativa	U.1.03.02.18.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+		
	Acquisti di servizi sanitari	
U V	per medicina di base	U.1.03.02.18.002
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+		
	Acquisti di servizi sanitari	
U V	per farmaceutica	U.1.03.02.18.003
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+		
	Acquisti di servizi sanitari	
	per assistenza specialistica	
U V	ambulatoriale	U.1.03.02.18.004
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+		
	Acquisti di servizi sanitari	
U V	per assistenza riabilitativa	U.1.03.02.18.005
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+		
	Acquisti di servizi sanitari	
U V	per assistenza integrativa	U.1.03.02.18.006
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+		
	Acquisti di servizi sanitari	
U V	per assistenza protesica	U.1.03.02.18.007
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+		
	Acquisti di servizi sanitari	
U V	per assistenza termale	U.1.03.02.18.008
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+		

		Acquisti di servizi sanitari		
	U	V	per assistenza ospedaliera	U.1.03.02.18.009
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Acquisti di servizi di		
		psichiatria residenziale e		
	U	V	semiresidenziale	U.1.03.02.18.010
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Acquisti di servizi di		
	U	V	distribuzione farmaci	U.1.03.02.18.011
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Acquisti di servizi termali in		
	U	V	convenzione	U.1.03.02.18.012
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Acquisti di servizi di		
		trasporto in emergenza e		
	U	V	urgenza	U.1.03.02.18.013
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Acquisti di servizi socio		
	U	V	sanitari a rilevanza sanitaria	U.1.03.02.18.014
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Spesa per mobilità sanitaria		
	U	V	passiva	U.1.03.02.18.015
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri acquisti di servizi		
	U	V	sanitari n.a.c.	U.1.03.02.18.999
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Servizi informatici e di		
	U	IV	telecomunicazioni	U.1.03.02.19.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Gestione e manutenzione		
	U	V	applicazioni	U.1.03.02.19.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Assistenza all'utente e		

U V	formazione		U.1.03.02.19.002
+-----+-----+-----+-----+-----+			
			Servizi per l'interoperabilità
U V	le la cooperazione		U.1.03.02.19.003
+-----+-----+-----+-----+-----+			
			Servizi di rete per
			trasmissione dati e VoIP e
U V	relativa manutenzione		U.1.03.02.19.004
+-----+-----+-----+-----+-----+			
			Servizi per i sistemi e
U V	relativa manutenzione		U.1.03.02.19.005
+-----+-----+-----+-----+-----+			
U V	Servizi di sicurezza		U.1.03.02.19.006
+-----+-----+-----+-----+-----+			
U V	Servizi di gestione documentale	U.1.03.02.19.007	
+-----+-----+-----+-----+-----+			
			Servizi di monitoraggio della
U V	qualità dei servizi		U.1.03.02.19.008
+-----+-----+-----+-----+-----+			
			Servizi per le postazioni di
U V	lavoro e relativa manutenzione	U.1.03.02.19.009	
+-----+-----+-----+-----+-----+			
			Servizi di consulenza e
U V	prestazioni professionali ICT	U.1.03.02.19.010	
+-----+-----+-----+-----+-----+			
			Processi trasversali alle
U V	classi di servizio		U.1.03.02.19.011
+-----+-----+-----+-----+-----+			
			Altri servizi informatici
			le di telecomunicazioni n.a.c.
+-----+-----+-----+-----+-----+			
U IV	Altri servizi		U.1.03.02.99.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			

	U		V		Spese legali per esproprio				U.1.03.02.99.001	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+										
	U		V		Altre spese legali				U.1.03.02.99.002	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+										
	U		V		Quote di associazioni				U.1.03.02.99.003	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+										
					Altre spese per consultazioni					
	U		V		elettorali dell'ente				U.1.03.02.99.004	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+										
					Spese per commissioni e					
	U		V		comitati dell'Ente				U.1.03.02.99.005	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+										
	VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 4 AGOSTO 2016									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+										
	U		V		Custodia giudiziaria				U.1.03.02.99.007	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+										
					Servizi di mobilità a terzi					
	U		V		(bus navetta, ...)				U.1.03.02.99.008	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+										
					Acquisto di servizi per verde					
	U		V		e arredo urbano				U.1.03.02.99.009	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+										
					Formazione a personale esterno					
	U		V		all'ente				U.1.03.02.99.010	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+										
					Servizi per attività di					
	U		V		rappresentanza				U.1.03.02.99.011	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+										
	U		V		Rassegna stampa				U.1.03.02.99.012	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+										
	U		V		Comunicazione WEB				U.1.03.02.99.013	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+										
	U		V		Altri servizi diversi n.a.c.				U.1.03.02.99.999	

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
	U	II		Trasferimenti correnti						U.1.04.00.00.000	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
				Trasferimenti correnti a							
	U	III		Amministrazioni Pubbliche						U.1.04.01.00.000	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
				Trasferimenti correnti a							
	U	IV		Amministrazioni Centrali						U.1.04.01.01.000	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
				Trasferimenti correnti a							
	U	V		Ministeri						U.1.04.01.01.001	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
				Trasferimenti correnti a							
				Ministero dell'Istruzione -							
	U	V		Istituzioni scolastiche						U.1.04.01.01.002	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
				Trasferimenti correnti a							
				Presidenza del Consiglio dei							
	U	V		Ministri						U.1.04.01.01.003	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
				Trasferimenti correnti a Organi							
				Costituzionali e di rilievo							
	U	V		costituzionale						U.1.04.01.01.004	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
				Trasferimenti correnti a							
	U	V		Agenzie Fiscali						U.1.04.01.01.005	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
				Trasferimenti correnti a enti							
				di regolazione dell'attività							
	U	V		economica						U.1.04.01.01.006	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
				Trasferimenti correnti a Gruppo							
	U	V		Equitalia						U.1.04.01.01.007	

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Trasferimenti correnti a Anas								
	U		V S.p.A.					U.1.04.01.01.008			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Trasferimenti correnti a altri								
			enti centrali produttori di								
	U		V servizi economici					U.1.04.01.01.009			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Trasferimenti correnti a								
			autorità amministrative								
	U		V indipendenti					U.1.04.01.01.010			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Trasferimenti correnti a enti								
			centrali a struttura								
	U		V associativa					U.1.04.01.01.011			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Trasferimenti correnti a enti								
			centrali produttori di servizi								
			assistenziali, ricreativi e								
	U		V culturali					U.1.04.01.01.012			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Trasferimenti correnti a enti e								
			istituzioni centrali di ricerca								
			e Istituti e stazioni								
	U		V sperimentali per la ricerca					U.1.04.01.01.013			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Trasferimenti correnti al								
			Ministero dell'economia in								
			attuazione di norme in materia								
	U		V di contenimento di spesa					U.1.04.01.01.020			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Trasferimenti correnti a altre								
	U		V Amministrazioni Centrali n.a.c.					U.1.04.01.01.999			

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Trasferimenti correnti a								
	U		IV		Amministrazioni Locali			U.1.04.01.02.000			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
					Trasferimenti correnti a						
	U		V		Regioni e province autonome			U.1.04.01.02.001			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
					Trasferimenti correnti a						
					Regioni - Fondo Sanitario						
	U		V		Nazionale			U.1.04.01.02.038			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
					Trasferimenti correnti a						
	U		V		Province			U.1.04.01.02.002			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
	U		V		Trasferimenti correnti a Comuni			U.1.04.01.02.003			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
					Trasferimenti correnti a Città						
	U		V		metropolitane e Roma capitale			U.1.04.01.02.004			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
					Trasferimenti correnti a Unioni						
	U		V		di Comuni			U.1.04.01.02.005			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
					Trasferimenti correnti a						
	U		V		Comunità Montane			U.1.04.01.02.006			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
					Trasferimenti correnti a Camere						
	U		V		di Commercio			U.1.04.01.02.007			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
					Trasferimenti correnti a						
	U		V		Università			U.1.04.01.02.008			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
					Trasferimenti correnti a Parchi						
					nazionali e consorzi ed enti						

		autonomi gestori di parchi e		
	U	V	aree naturali protette	U.1.04.01.02.009
+-----+-----+-----+-----+-----+				
			Trasferimenti correnti a	
	U	V	Autorità Portuali	U.1.04.01.02.010
+-----+-----+-----+-----+-----+				
			Trasferimenti correnti a	
			Aziende sanitarie locali a	
			titolo di finanziamento del	
	U	V	servizio sanitario nazionale	U.1.04.01.02.020
+-----+-----+-----+-----+-----+				
			Trasferimenti correnti a	
			Aziende sanitarie locali a	
			titolo di finanziamento di	
			livelli di assistenza superiori	
			ai livelli essenziali di	
	U	V	assistenza (LEA)	U.1.04.01.02.021
+-----+-----+-----+-----+-----+				
			Trasferimenti correnti a	
			Aziende sanitarie locali a	
			titolo di finanziamento	
			aggiuntivo corrente per la	
			garanzia dell'equilibrio del	
	U	V	bilancio sanitario corrente	U.1.04.01.02.022
+-----+-----+-----+-----+-----+				
			Trasferimenti correnti a	
	U	V	Aziende sanitarie locali n.a.f.	U.1.04.01.02.011
+-----+-----+-----+-----+-----+				
			Trasferimenti correnti a	
			Aziende ospedaliere e Aziende	
			ospedaliere universitarie	
			integrate con il SSN a titolo	
			di finanziamento del servizio	

	U		V		sanitario nazionale		U.1.04.01.02.025
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Trasferimenti correnti a		
					Aziende ospedaliere e Aziende		
					ospedaliere universitarie		
					integrate con il SSN a titolo		
					di finanziamento di livelli di		
					assistenza superiori ai livelli		
	U		V		essenziali di assistenza (LEA)		U.1.04.01.02.026
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Trasferimenti correnti a		
					Aziende ospedaliere e Aziende		
					ospedaliere universitarie		
					integrate con il SSN a titolo		
					di finanziamento aggiuntivo		
					corrente per la garanzia		
					dell'equilibrio del bilancio		
	U		V		sanitario corrente		U.1.04.01.02.027
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Trasferimenti correnti a		
					Aziende ospedaliere e Aziende		
					ospedaliere universitarie		
	U		V		integrate con il SSN n.a.f.		U.1.04.01.02.012
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Trasferimenti correnti a		
					policlinici a titolo di		
					finanziamento del servizio		
	U		V		sanitario nazionale		U.1.04.01.02.030
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Trasferimenti correnti a		
					policlinici a titolo di		
					finanziamento di livelli di		
					assistenza superiori ai livelli		

U	V	essenziali di assistenza (LEA)	U.1.04.01.02.031
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti correnti a	
		policlinici a titolo di	
		finanziamento aggiuntivo	
		corrente per la garanzia	
		dell'equilibrio del bilancio	
U	V	sanitario corrente	U.1.04.01.02.032
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti correnti a	
U	V	policlinici n.a.f.	U.1.04.01.02.013
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti correnti a	
		Istituti di ricovero e cura a	
		carattere scientifico pubblici	
		a titolo di finanziamento del	
U	V	servizio sanitario nazionale	U.1.04.01.02.033
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti correnti a	
		Istituti di ricovero e cura a	
		carattere scientifico pubblici	
		a titolo di finanziamento di	
		livelli di assistenza superiori	
		ai livelli essenziali di	
U	V	assistenza (LEA)	U.1.04.01.02.034
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti correnti a	
		Istituti di ricovero e cura a	
		carattere scientifico pubblici	
		a titolo di finanziamento	
		aggiuntivo corrente per la	
		garanzia dell'equilibrio del	
U	V	bilancio sanitario corrente	U.1.04.01.02.035

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Trasferimenti correnti a								
			Istituti di ricovero e cura a								
			carattere scientifico pubblici								
	U		V n.a.f.				U.1.04.01.02.014				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Trasferimenti correnti a altre								
			Amministrazioni Locali								
	U		V produttrici di servizi sanitari				U.1.04.01.02.015				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Trasferimenti correnti a								
			Agenzie regionali per le								
	U		V erogazioni in agricoltura				U.1.04.01.02.016				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Trasferimenti correnti a altri								
			enti e agenzie regionali e sub								
	U		V regionali				U.1.04.01.02.017				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Trasferimenti correnti a								
	U		V Consorzi di enti locali				U.1.04.01.02.018				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Trasferimenti correnti a								
			Fondazioni e istituzioni								
			liriche locali e a Teatri								
	U		V stabili di iniziativa pubblica				U.1.04.01.02.019				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Trasferimenti correnti a altre								
	U		V Amministrazioni Locali n.a.c.				U.1.04.01.02.999				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Trasferimenti correnti a Enti								
	U		IV di Previdenza				U.1.04.01.03.000				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
	U		V Trasferimenti correnti a INPS				U.1.04.01.03.001				

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
	U		V		Trasferimenti correnti a INAIL					U.1.04.01.03.002	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
					Trasferimenti correnti a altri						
	U		V		Enti di Previdenza n.a.c.					U.1.04.01.03.999	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
					Trasferimenti correnti a						
					organismi interni e/o unità						
	U		IV		locali della amministrazione					U.1.04.01.04.000	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
					Trasferimenti correnti a						
					organismi interni e/o unità						
	U		V		locali della amministrazione					U.1.04.01.04.001	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
					Trasferimenti correnti a						
	U		III		Famiglie					U.1.04.02.00.000	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
	U		IV		Interventi previdenziali					U.1.04.02.01.000	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
	U		V		Pensioni e rendite					U.1.04.02.01.001	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
					Liquidazioni per fine rapporto						
	U		V		di lavoro					U.1.04.02.01.002	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
	U		V		Altri sussidi e assegni					U.1.04.02.01.999	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
	U		IV		Interventi assistenziali					U.1.04.02.02.000	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
					Altri assegni e sussidi						
	U		V		assistenziali					U.1.04.02.02.999	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
					Borse di studio, dottorati di						
					ricerca e contratti di						

+-----+-----+-----+-----+							
			Trasferimenti correnti a				
	U		IV		famiglie per vincite		U.1.04.02.04.000
+-----+-----+-----+-----+							
	U		V		Vincite a lotterie		U.1.04.02.04.002
+-----+-----+-----+-----+							
					Altri trasferimenti a famiglie		
	U		V		per vincite		U.1.04.02.04.999
+-----+-----+-----+-----+							
	U		IV		Altri trasferimenti a famiglie		U.1.04.02.05.000
+-----+-----+-----+-----+							
	U		V		Servizio civile		U.1.04.02.05.001
+-----+-----+-----+-----+							
					Altri trasferimenti a famiglie		

	U		V		n.a.c.		U.1.04.02.05.999	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
					Trasferimenti correnti a			
	U		III		Imprese		U.1.04.03.00.000	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
					Trasferimenti correnti a			
	U		IV		imprese controllate		U.1.04.03.01.000	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
					Trasferimenti correnti a			
	U		V		imprese controllate		U.1.04.03.01.001	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
					Trasferimenti correnti a altre			
	U		IV		imprese partecipate		U.1.04.03.02.000	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
					Trasferimenti correnti a altre			
	U		V		imprese partecipate		U.1.04.03.02.001	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
					Trasferimenti correnti a altre			
	U		IV		imprese		U.1.04.03.99.000	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
					Trasferimenti correnti a altre			
	U		V		imprese		U.1.04.03.99.999	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
					Trasferimenti correnti a			
	U		III		Istituzioni Sociali Private		U.1.04.04.00.000	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
					Trasferimenti correnti a			
	U		IV		Istituzioni Sociali Private		U.1.04.04.01.000	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
					Trasferimenti correnti a			
	U		V		Istituzioni Sociali Private		U.1.04.04.01.001	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
					Trasferimenti correnti versati			
					all'Unione Europea e al Resto			

U	III	del Mondo		U.1.04.05.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Trasferimenti correnti al Resto		
U	IV	del Mondo		U.1.04.05.04.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Trasferimenti correnti al Resto		
U	V	del Mondo		U.1.04.05.04.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri Trasferimenti correnti		
U	IV	alla UE		U.1.04.05.99.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri Trasferimenti correnti		
U	V	alla UE		U.1.04.05.99.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
U	II	Trasferimenti di tributi		U.1.05.00.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Trasferimenti di tributi a		
U	III	titolo di devoluzioni		U.1.05.01.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Imposta sul valore aggiunto		
U	IV	(IVA) sugli scambi interni		U.1.05.01.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Imposta sul valore aggiunto		
U	V	(IVA) sugli scambi interni		U.1.05.01.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Imposta sul valore aggiunto		
U	IV	(IVA) sulle importazioni		U.1.05.01.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Imposta sul valore aggiunto		
U	V	(IVA) sulle importazioni		U.1.05.01.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
U	IV	Accisa sull'energia elettrica		U.1.05.01.03.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				

U V	Accisa sull'energia elettrica	U.1.05.01.03.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+		
U IV	Accisa sui prodotti energetici	U.1.05.01.04.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+		
U V	Accisa sui prodotti energetici	U.1.05.01.04.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+		
U IV	Imposta di registro	U.1.05.01.05.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+		
U V	Imposta di registro	U.1.05.01.05.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+		
U IV	Imposta di bollo	U.1.05.01.06.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+		
U V	Imposta di bollo	U.1.05.01.06.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+		
U IV	Imposta ipotecaria	U.1.05.01.07.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+		
U V	Imposta ipotecaria	U.1.05.01.07.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+		
	Accisa sull'alcole e le bevande	
U IV	alcoliche	U.1.05.01.08.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+		
	Accisa sull'alcole e le bevande	
U V	alcoliche	U.1.05.01.08.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+		
U IV	Accisa sui tabacchi	U.1.05.01.09.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+		
U V	Accisa sui tabacchi	U.1.05.01.09.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+		
	Imposta di consumo su oli	
	lubrificanti e bitumi di	
U IV	petrolio	U.1.05.01.10.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+		
	Imposta di consumo su oli	

		lubrificanti e bitumi di		
	U	V	petrolio	U.1.05.01.10.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Imposta unica sui concorsi		
	U	IV	pronostici e sulle scommesse	U.1.05.01.11.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Imposta unica sui concorsi		
	U	V	pronostici e sulle scommesse	U.1.05.01.11.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Proventi da lotto, lotterie e		
	U	IV	altri giochi	U.1.05.01.12.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Proventi da lotto, lotterie e		
	U	V	altri giochi	U.1.05.01.12.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Addizionale regionale sui		
		canoni per le utenze di acque		
	U	IV	pubbliche	U.1.05.01.13.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Addizionale regionale sui		
		canoni per le utenze di acque		
	U	V	pubbliche	U.1.05.01.13.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altre imposte sostitutive		
	U	IV	n.a.c.	U.1.05.01.14.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altre imposte sostitutive		
	U	V	n.a.c.	U.1.05.01.14.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Ritenute sugli interessi e su		
	U	IV	altri redditi da capitale	U.1.05.01.15.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Ritenute sugli interessi e su		

U V	altri redditi da capitale		U.1.05.01.15.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Ritenute e imposte sostitutive	
		sugli utili distribuiti dalle	
U IV	società di capitali		U.1.05.01.16.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Ritenute e imposte sostitutive	
		sugli utili distribuiti dalle	
U V	società di capitali		U.1.05.01.16.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
U IV	Altre ritenute n.a.c.		U.1.05.01.17.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
U V	Altre ritenute n.a.c.		U.1.05.01.17.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Imposte sul reddito delle	
U IV	persone fisiche		U.1.05.01.18.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Imposte sul reddito delle	
U V	persone fisiche		U.1.05.01.18.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Imposte sul reddito delle	
U IV	società (ex IRPEG)		U.1.05.01.19.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Imposte sul reddito delle	
U V	società (ex IRPEG)		U.1.05.01.19.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altri tributi trasferiti a	
U IV	titolo di devoluzioni		U.1.05.01.99.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altri tributi trasferiti a	
U V	titolo di devoluzioni		U.1.05.01.99.999
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Compartecipazioni di tributi a	

		Amministrazioni Locali non		
		destinate al finanziamento		
	U	III della spesa sanitaria		U.1.05.02.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Compartecipazione IVA a Regioni		
	U	IV - non Sanità		U.1.05.02.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Compartecipazione IVA a Regioni		
	U	V - non Sanità		U.1.05.02.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Compartecipazione al bollo auto		
	U	IV a Province		U.1.05.02.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Compartecipazione al bollo auto		
	U	V a Province		U.1.05.02.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
	U	IV Compartecipazione IVA a Comuni		U.1.05.02.03.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
	U	V Compartecipazione IVA a Comuni		U.1.05.02.03.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Compartecipazione IRPEF ai		
	U	IV Comuni		U.1.05.02.04.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Compartecipazione IRPEF ai		
	U	V Comuni		U.1.05.02.04.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Tributo provinciale deposito in		
	U	IV discarica dei rifiuti solidi		U.1.05.02.05.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Tributo provinciale deposito in		
	U	V discarica dei rifiuti solidi		U.1.05.02.05.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altre compartecipazioni alle		

U	IV	Province		U.1.05.02.98.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altre compartecipazioni alle		
U	V	Province		U.1.05.02.98.999
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altre compartecipazioni a		
U	IV	Comuni		U.1.05.02.99.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altre compartecipazioni a		
U	V	Comuni		U.1.05.02.99.999
+-----+-----+-----+-----+-----+				
U	II	Fondi perequativi		U.1.06.00.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
U	III	Fondi perequativi		U.1.06.01.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Trasferimenti ad		
		Amministrazioni Locali - Fondi		
U	IV	perequativi		U.1.06.01.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Trasferimenti a Province -		
U	V	fondi perequativi		U.1.06.01.01.002
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Trasferimenti a Comuni - fondi		
U	V	perequativi		U.1.06.01.01.003
+-----+-----+-----+-----+-----+				
U	II	Interessi passivi		U.1.07.00.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Interessi passivi su titoli		
U	III	obbligazionari a breve termine		U.1.07.01.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Interessi passivi su titoli		
		obbligazionari a breve termine		
U	IV	in valuta domestica		U.1.07.01.01.000

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Interessi passivi su titoli								
			obbligazionari a breve termine								
			a tasso fisso - valuta								
	U		V domestica					U.1.07.01.01.001			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Interessi passivi su titoli								
			obbligazionari a breve termine								
			a tasso variabile - valuta								
	U		V domestica					U.1.07.01.01.002			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Interessi passivi su titoli								
			obbligazionari a medio-lungo								
	U		III termine					U.1.07.02.00.000			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Interessi passivi su titoli								
			obbligazionari a medio-lungo								
	U		IV termine in valuta domestica					U.1.07.02.01.000			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Interessi passivi su titoli								
			obbligazionari a medio-lungo								
			termine a tasso fisso - valuta								
	U		V domestica					U.1.07.02.01.001			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Interessi passivi su titoli								
			obbligazionari a medio-lungo								
			termine a tasso variabile -								
	U		V valuta domestica					U.1.07.02.01.002			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Interessi passivi su titoli								
			obbligazionari a medio-lungo								
	U		IV termine in valuta estera					U.1.07.02.02.000			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											

		Interessi passivi su titoli		
		obbligazionari a medio-lungo		
		termine a tasso fisso - valuta		
	U	V estera		U.1.07.02.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Interessi passivi su titoli		
		obbligazionari a medio-lungo		
		termine a tasso variabile -		
	U	V valuta estera		U.1.07.02.02.002
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Interessi su finanziamenti a		
	U	III breve termine		U.1.07.04.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Interessi passivi a		
		Amministrazioni Centrali su		
	U	IV finanziamenti a breve termine		U.1.07.04.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Interessi passivi a Ministeri		
		su finanziamenti a breve		
	U	V termine		U.1.07.04.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Interessi passivi a Ministero		
		dell'Istruzione - Istituzioni		
		scolastiche su finanziamenti a		
	U	V breve termine		U.1.07.04.01.002
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Interessi passivi a Presidenza		
		del Consiglio dei Ministri su		
	U	V finanziamenti a breve termine		U.1.07.04.01.003
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Interessi passivi a Organi		
		Costituzionali e di rilievo		
		costituzionale su finanziamenti		

U V	a breve termine		U.1.07.04.01.004
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Interessi passivi a Agenzie	
		Fiscali su finanziamenti a	
U V	breve termine		U.1.07.04.01.005
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Interessi passivi a enti di	
		regolazione dell'attività	
		economica su finanziamenti a	
U V	breve termine		U.1.07.04.01.006
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Interessi passivi a Gruppo	
		Equitalia su finanziamenti a	
U V	breve termine		U.1.07.04.01.007
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Interessi passivi a Anas S.p.A.	
		su finanziamenti a breve	
U V	termine		U.1.07.04.01.008
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Interessi passivi a altri enti	
		centrali produttori di servizi	
		economici su finanziamenti a	
U V	breve termine		U.1.07.04.01.009
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Interessi passivi a autorità	
		amministrative indipendenti su	
U V	finanziamenti a breve termine		U.1.07.04.01.010
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Interessi passivi a enti	
		centrali a struttura	
		associativa su finanziamenti a	
U V	breve termine		U.1.07.04.01.011
+-----+-----+-----+-----+-----+			

		Interessi passivi a enti		
		centrali produttori di servizi		
		assistenziali, ricreativi e		
		culturali su finanziamenti a		
	U	V breve termine		U.1.07.04.01.012
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Interessi passivi a enti e		
		istituzioni centrali di ricerca		
		e Istituti e stazioni		
		sperimentali per la ricerca su		
	U	V finanziamenti a breve termine		U.1.07.04.01.013
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Interessi passivi a altre		
		Amministrazioni Centrali n.a.c.		
		su finanziamenti a breve		
	U	V termine		U.1.07.04.01.999
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Interessi passivi a		
		Amministrazioni Locali su		
	U	IV finanziamenti a breve termine		U.1.07.04.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Interessi passivi a Regioni e		
		province autonome su		
	U	V finanziamenti a breve termine		U.1.07.04.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Interessi passivi a Province su		
	U	V finanziamenti a breve termine		U.1.07.04.02.002
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Interessi passivi a Comuni su		
	U	V finanziamenti a breve termine		U.1.07.04.02.003
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Interessi passivi a Città		
		metropolitane e Roma capitale		

		su finanziamenti a breve		
U	V	termine		U.1.07.04.02.004
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Interessi passivi a Unioni di		
		Comuni su finanziamenti a breve		
U	V	termine		U.1.07.04.02.005
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Interessi passivi a Comunità		
		Montane su finanziamenti a		
U	V	breve termine		U.1.07.04.02.006
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Interessi passivi a Camere di		
		Commercio su finanziamenti a		
U	V	breve termine		U.1.07.04.02.007
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Interessi passivi a Università		
		su finanziamenti a breve		
U	V	termine		U.1.07.04.02.008
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Interessi passivi a Parchi		
		nazionali e consorzi ed enti		
		autonomi gestori di parchi e		
		aree naturali protette su		
U	V	finanziamenti a breve termine		U.1.07.04.02.009
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Interessi passivi a Autorità		
		Portuali su finanziamenti a		
U	V	breve termine		U.1.07.04.02.010
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Interessi passivi a Aziende		
		sanitarie locali su		
U	V	finanziamenti a breve termine		U.1.07.04.02.011
+-----+-----+-----+-----+-----+				

		Interessi passivi a Aziende	
		ospedaliere e Aziende	
		ospedaliere universitarie	
		integrate con il SSN su	
U	V	finanziamenti a breve termine	U.1.07.04.02.012
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Interessi passivi a policlinici	
		a titolo di finanziamento del	
		servizio sanitario nazionale su	
U	V	finanziamenti a breve termine	U.1.07.04.02.013
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Interessi passivi a policlinici	
		su finanziamenti a breve	
U	V	termine	U.1.07.04.02.014
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Interessi passivi a Istituti di	
		ricovero e cura a carattere	
		scientifico pubblici su	
U	V	finanziamenti a breve termine	U.1.07.04.02.015
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Interessi passivi a altre	
		Amministrazioni Locali	
		produttrici di servizi sanitari	
		su finanziamenti a breve	
U	V	termine	U.1.07.04.02.016
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Interessi passivi a Agenzie	
		regionali per le erogazioni in	
		agricoltura su finanziamenti a	
U	V	breve termine	U.1.07.04.02.017
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Interessi passivi a altri enti	
		le agenzie regionali e sub	

		regionali su finanziamenti a		
	U	V	breve termine	U.1.07.04.02.018
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Interessi passivi a Consorzi di		
		enti locali su finanziamenti a		
	U	V	breve termine	U.1.07.04.02.019
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Interessi passivi a Fondazioni		
		e istituzioni liriche locali e		
		a Teatri stabili di iniziativa		
		pubblica su finanziamenti a		
	U	V	breve termine	U.1.07.04.02.020
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Interessi passivi a altre		
		Amministrazioni Locali n.a.c.		
		su finanziamenti a breve		
	U	V	termine	U.1.07.04.02.999
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Interessi passivi a Enti		
		previdenziali su finanziamenti		
	U	IV	a breve termine	U.1.07.04.03.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Interessi passivi a INPS su		
		finanziamenti a breve		
	U	V	termine	U.1.07.04.03.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Interessi passivi a INAIL su		
		finanziamenti a breve		
	U	V	termine	U.1.07.04.03.002
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Interessi passivi a altri Enti		
		di Previdenza n.a.c. su		
		finanziamenti a breve		

	U		V		termine		U.1.07.04.03.999	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
					Interessi passivi a Imprese su			
	U		IV		finanziamenti a breve termine		U.1.07.04.04.000	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
					Interessi passivi a imprese			
					controllate su finanziamenti a			
	U		V		breve termine		U.1.07.04.04.001	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
					Interessi passivi a altre			
					imprese partecipate su			
	U		V		finanziamenti a breve termine		U.1.07.04.04.002	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
					Interessi passivi a Cassa			
					Depositi e Prestiti - SPA su			
	U		V		finanziamenti a breve termine		U.1.07.04.04.003	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
					Interessi passivi a altre			
					imprese su finanziamenti a			
	U		V		breve termine		U.1.07.04.04.999	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
					Interessi passivi su			
					finanziamenti a breve termine			
	U		IV		ad altri soggetti		U.1.07.04.05.000	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
					Interessi passivi su			
					finanziamenti a breve termine			
	U		V		ad altri soggetti		U.1.07.04.05.001	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
					Interessi su Mutui e altri			
					finanziamenti a medio lungo			
	U		III		termine		U.1.07.05.00.000	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								

		Interessi passivi ad		
		Amministrazioni Centrali su		
		mutui e altri finanziamenti a		
U	IV	medio lungo termine		U.1.07.05.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Interessi passivi a Ministeri		
		su mutui e altri finanziamenti		
U	V	a medio lungo termine		U.1.07.05.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Interessi passivi a Ministero		
		dell'Istruzione - Istituzioni		
		scolastiche su mutui e altri		
		finanziamenti a medio lungo		
U	V	termine		U.1.07.05.01.002
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Interessi passivi a Presidenza		
		del Consiglio dei Ministri su		
		mutui e altri finanziamenti a		
U	V	medio lungo termine		U.1.07.05.01.003
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Interessi passivi a Organi		
		Costituzionali e di rilievo		
		costituzionale su mutui e altri		
		finanziamenti a medio lungo		
U	V	termine		U.1.07.05.01.004
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Interessi passivi a Agenzie		
		Fiscali su mutui e altri		
		finanziamenti a medio lungo		
U	V	termine		U.1.07.05.01.005
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Interessi passivi a enti di		
		regolazione dell'attività		

		economica su mutui e altri		
		finanziamenti a medio lungo		
	U	V termine		U.1.07.05.01.006
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Interessi passivi a Gruppo		
		Equitalia su mutui e altri		
		finanziamenti a medio lungo		
	U	V termine		U.1.07.05.01.007
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Interessi passivi a Anas S.p.A.		
		su mutui e altri finanziamenti		
	U	V a medio lungo termine		U.1.07.05.01.008
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Interessi passivi a altri enti		
		centrali produttori di servizi		
		economici su mutui e altri		
		finanziamenti a medio lungo		
	U	V termine		U.1.07.05.01.009
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Interessi passivi a autorità		
		amministrative indipendenti su		
		mutui e altri finanziamenti a		
	U	V medio lungo termine		U.1.07.05.01.010
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Interessi passivi a enti		
		centrali a struttura		
		associativa su mutui e altri		
		finanziamenti a medio lungo		
	U	V termine		U.1.07.05.01.011
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Interessi passivi a enti		
		centrali produttori di servizi		
		assistenziali, ricreativi e		

		culturali su mutui e altri		
		finanziamenti a medio lungo		
U	V	termine		U.1.07.05.01.012
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Interessi passivi a enti e		
		istituzioni centrali di ricerca		
		e Istituti e stazioni		
		sperimentali per la ricerca su		
		mutui e altri finanziamenti a		
U	V	medio lungo termine		U.1.07.05.01.013
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Interessi passivi a altre		
		Amministrazioni Centrali n.a.c.		
		su mutui e altri finanziamenti		
U	V	a medio lungo termine		U.1.07.05.01.999
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Interessi passivi a		
		Amministrazioni Locali su mutui		
		e altri finanziamenti a medio		
U	IV	lungo termine		U.1.07.05.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Interessi passivi a Regioni e		
		province autonome su mutui e		
		altri finanziamenti a medio		
U	V	lungo termine		U.1.07.05.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Interessi passivi a Province su		
		mutui e altri finanziamenti a		
U	V	medio lungo termine		U.1.07.05.02.002
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Interessi passivi a Comuni su		
		mutui e altri finanziamenti a		
U	V	medio lungo termine		U.1.07.05.02.003

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Interessi passivi a Città								
			metropolitane e Roma capitale								
			su mutui e altri finanziamenti								
	U		V		a medio lungo termine			U.1.07.05.02.004			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Interessi passivi a Unioni di								
			Comuni su mutui e altri								
			finanziamenti a medio lungo								
	U		V		termine			U.1.07.05.02.005			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Interessi passivi a Comunità								
			Montane su mutui e altri								
			finanziamenti a medio lungo								
	U		V		termine			U.1.07.05.02.006			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Interessi passivi a Camere di								
			Commercio su mutui e altri								
			finanziamenti a medio lungo								
	U		V		termine			U.1.07.05.02.007			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Interessi passivi a Università								
			su mutui e altri finanziamenti								
	U		V		a medio lungo termine			U.1.07.05.02.008			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Interessi passivi a Parchi								
			nazionali e consorzi ed enti								
			autonomi gestori di parchi e								
			aree naturali protette su mutui								
			e altri finanziamenti a medio								
	U		V		lungo termine			U.1.07.05.02.009			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Interessi passivi a Autorità								

		Portuali su mutui e altri		
		finanziamenti a medio lungo		
U	V	termine		U.1.07.05.02.010
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Interessi passivi a Aziende		
		sanitarie locali su mutui e		
		altri finanziamenti a medio		
U	V	lungo termine		U.1.07.05.02.011
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Interessi passivi a Aziende		
		ospedaliere e Aziende		
		ospedaliere universitarie		
		integrate con il SSN su mutui e		
		altri finanziamenti a medio		
U	V	lungo termine		U.1.07.05.02.012
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Interessi passivi a policlinici		
		a titolo di finanziamento del		
		servizio sanitario nazionale su		
		mutui e altri finanziamenti a		
U	V	medio lungo termine		U.1.07.05.02.013
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Interessi passivi a policlinici		
		su mutui e altri finanziamenti		
U	V	a medio lungo termine		U.1.07.05.02.014
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Interessi passivi a Istituti di		
		ricovero e cura a carattere		
		scientifico pubblici su mutui e		
		altri finanziamenti a medio		
U	V	lungo termine		U.1.07.05.02.015
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Interessi passivi a altre		

		Amministrazioni Locali		
		produttrici di servizi sanitari		
		su mutui e altri finanziamenti		
U	V	a medio lungo termine	U.1.07.05.02.016	
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Interessi passivi a Agenzie		
		regionali per le erogazioni in		
		agricoltura su mutui e altri		
		finanziamenti a medio lungo		
U	V	termine	U.1.07.05.02.017	
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Interessi passivi a altri enti		
		le agenzie regionali e sub		
		regionali su mutui e altri		
		finanziamenti a medio lungo		
U	V	termine	U.1.07.05.02.018	
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Interessi passivi a Consorzi di		
		enti locali su mutui e altri		
		finanziamenti a medio lungo		
U	V	termine	U.1.07.05.02.019	
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Interessi passivi a Fondazioni		
		le istituzioni liriche locali e		
		a Teatri stabili di iniziativa		
		pubblica su mutui e altri		
		finanziamenti a medio lungo		
U	V	termine	U.1.07.05.02.020	
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Interessi passivi a altre		
		Amministrazioni Locali n.a.c.		
		su mutui e altri finanziamenti		
U	V	a medio lungo termine	U.1.07.05.02.999	

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Interessi passivi a Enti								
			previdenziali su mutui e altri								
			finanziamenti a medio lungo								
	U		IV		termine			U.1.07.05.03.000			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Interessi passivi a INPS su								
			mutui e altri finanziamenti a								
	U		V		medio lungo termine			U.1.07.05.03.001			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Interessi passivi a INAIL su								
			mutui e altri finanziamenti a								
	U		V		medio lungo termine			U.1.07.05.03.002			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Interessi passivi a altri Enti								
			di Previdenza n.a.c. su mutui e								
			altri finanziamenti a medio								
	U		V		lungo termine			U.1.07.05.03.999			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Interessi passivi su								
			finanziamenti a medio lungo								
	U		IV		termine a Imprese			U.1.07.05.04.000			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Interessi passivi a imprese								
			controllate su finanziamenti a								
	U		V		medio lungo termine			U.1.07.05.04.001			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Interessi passivi a altre								
			imprese partecipate su								
			finanziamenti a medio lungo								
	U		V		termine			U.1.07.05.04.002			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Interessi passivi a Cassa								

		Depositi e Prestiti SPA su		
		mutui e altri finanziamenti a		
U	V	medio lungo termine		U.1.07.05.04.003
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Interessi passivi a Cassa		
		Depositi e Prestiti - Gestione		
		Tesoro su mutui e altri		
		finanziamenti a medio lungo		
U	V	termine		U.1.07.05.04.004
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Interessi passivi a altre		
		imprese su finanziamenti a		
U	V	medio lungo termine		U.1.07.05.04.999
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Interessi passivi su mutui e		
		altri finanziamenti a medio		
U	IV	lungo termine ad altri soggetti		U.1.07.05.05.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Interessi passivi su mutui e		
		altri finanziamenti a medio		
U	V	lungo termine ad altri soggetti		U.1.07.05.05.999
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Interessi passivi per		
		Attualizzazione Contributi		
U	IV	Pluriennali		U.1.07.05.06.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Interessi passivi per		
		Attualizzazione Contributi		
U	V	Pluriennali		U.1.07.05.06.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
U	III	Altri interessi passivi		U.1.07.06.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
U	IV	Interessi su derivati		U.1.07.06.01.000

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Flussi periodici netti in								
	U		V		uscita			U.1.07.06.01.001			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Importi per chiusura anticipata								
	U		V		di operazioni in essere			U.1.07.06.01.002			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
	U		IV		Interessi di mora			U.1.07.06.02.000			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Interessi di mora a								
	U		V		Amministrazioni Centrali			U.1.07.06.02.001			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Interessi di mora a								
	U		V		Amministrazioni Locali			U.1.07.06.02.002			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Interessi di mora a Enti								
	U		V		previdenziali			U.1.07.06.02.003			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Interessi di mora ad altri								
	U		V		soggetti			U.1.07.06.02.999			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Interessi su conti della								
			tesoreria dello Stato o di								
	U		IV		altre Amministrazioni pubbliche			U.1.07.06.03.000			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Interessi ad Amministrazioni								
			Centrali su conti della								
			tesoreria dello Stato o di								
	U		V		altre Amministrazioni pubbliche			U.1.07.06.03.001			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Interessi a Amministrazioni								
			Locali su conti della tesoreria								
			dello Stato o di altre								

U	V	Amministrazioni pubbliche	U.1.07.06.03.002	
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Interessi a Enti previdenziali		
		su conti della tesoreria dello		
		Stato o di altre		
U	V	Amministrazioni pubbliche	U.1.07.06.03.003	
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Interessi a Cassa Depositi e		
		Prestiti su conti della		
		tesoreria dello Stato o di		
U	V	altre Amministrazioni pubbliche	U.1.07.06.03.004	
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Interessi ad altri soggetti su		
		conti della tesoreria dello		
		Stato o di altre		
U	V	Amministrazioni pubbliche	U.1.07.06.03.999	
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Interessi passivi su		
		anticipazioni di tesoreria		
		degli istituti		
U	IV	tesorieri/cassieri	U.1.07.06.04.000	
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Interessi passivi su		
		anticipazioni di tesoreria		
		degli istituti		
U	V	tesorieri/cassieri	U.1.07.06.04.001	
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Interessi passivi su operazioni		
U	IV	di leasing finanziario	U.1.07.06.05.000	
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Interessi passivi su operazioni		
U	V	di leasing finanziario	U.1.07.06.05.001	
+-----+-----+-----+-----+-----+				

		Interessi passivi per		
	U	IV operazioni di cartolarizzazione	U.1.07.06.06.000	
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Interessi passivi per		
	U	V operazioni di cartolarizzazione	U.1.07.06.06.001	
+-----+-----+-----+-----+-----+				
	U	IV Altri interessi passivi diversi	U.1.07.06.99.000	
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri interessi passivi a		
	U	V Amministrazioni Centrali	U.1.07.06.99.001	
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri interessi passivi a		
	U	V Amministrazioni Locali	U.1.07.06.99.002	
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri interessi passivi a Enti		
	U	V previdenziali	U.1.07.06.99.003	
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri interessi passivi ad		
	U	V altri soggetti	U.1.07.06.99.999	
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altre spese per redditi da		
	U	II capitale	U.1.08.00.00.000	
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Diritti reali di godimento e		
	U	III servitù onerose	U.1.08.02.00.000	
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Diritti reali di godimento e		
	U	IV servitù onerose	U.1.08.02.01.000	
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Diritti reali di godimento e		
	U	V servitù onerose	U.1.08.02.01.001	
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altre spese per redditi da		

U	III	capitale n.a.c.		U.1.08.99.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Oneri finanziari derivanti		
		dalla estinzione anticipata di		
U	IV	prestiti		U.1.08.99.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Oneri finanziari derivanti		
		dalla estinzione anticipata di		
U	V	prestiti		U.1.08.99.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altre spese per redditi da		
U	IV	capitale n.a.c.		U.1.08.99.99.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altre spese per redditi da		
U	V	capitale n.a.c.		U.1.08.99.99.999
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Rimborsi e poste correttive		
U	II	delle entrate		U.1.09.00.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Rimborsi per spese di personale		
		(comando, distacco, fuori		
U	III	ruolo, convenzioni, ecc.)		U.1.09.01.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Rimborsi per spese di personale		
		(comando, distacco, fuori		
U	IV	ruolo, convenzioni, ecc.)		U.1.09.01.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Rimborsi per spese di personale		
		(comando, distacco, fuori		
U	V	ruolo, convenzioni, ecc.)		U.1.09.01.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
U	III	Rimborsi di imposte in uscita		U.1.09.02.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				

		Rimborsi di imposte e tasse di	
U	IV	natura corrente	U.1.09.02.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Rimborsi di imposte e tasse di	
U	V	natura corrente	U.1.09.02.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Rimborsi di imposte in conto	
U	IV	capitale in uscita	U.1.09.02.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Rimborsi di imposte in conto	
U	V	capitale in uscita	U.1.09.02.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Rimborsi di trasferimenti	
U	III	all'Unione Europea	U.1.09.03.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Rimborsi di trasferimenti	
U	IV	all'Unione Europea	U.1.09.03.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Rimborsi di trasferimenti	
U	V	all'Unione Europea	U.1.09.03.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altri Rimborsi di parte	
		corrente di somme non dovute o	
U	III	incassate in eccesso	U.1.09.99.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Rimborsi di parte corrente ad	
		Amministrazioni Centrali di	
		somme non dovute o incassate in	
U	IV	eccesso	U.1.09.99.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Rimborsi di parte corrente ad	
		Amministrazioni Centrali di	
		somme non dovute o incassate in	

	U		V		eccesso		U.1.09.99.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Rimborsi di parte corrente ad		
					Amministrazioni Locali di somme		
					non dovute o incassate in		
	U		IV		eccesso		U.1.09.99.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Rimborsi di parte corrente ad		
					Amministrazioni Locali di somme		
					non dovute o incassate in		
	U		V		eccesso		U.1.09.99.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Rimborsi di parte corrente a		
					Enti Previdenziali di somme non		
	U		IV		dovute o incassate in eccesso		U.1.09.99.03.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Rimborsi di parte corrente a		
					Enti Previdenziali di somme non		
	U		V		dovute o incassate in eccesso		U.1.09.99.03.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Rimborsi di parte corrente a		
					Famiglie di somme non dovute o		
	U		IV		incassate in eccesso		U.1.09.99.04.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Rimborsi di parte corrente a		
					Famiglie di somme non dovute o		
	U		V		incassate in eccesso		U.1.09.99.04.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Rimborsi di parte corrente a		
					Imprese di somme non dovute o		
	U		IV		incassate in eccesso		U.1.09.99.05.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Rimborsi di parte corrente a		

		Imprese di somme non dovute o	
U	V	incassate in eccesso	U.1.09.99.05.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Rimborsi di parte corrente a	
		Istituzioni Sociali Private di	
		somme non dovute o incassate in	
U	IV	eccesso	U.1.09.99.06.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Rimborsi di parte corrente a	
		Istituzioni Sociali Private di	
		somme non dovute o incassate in	
U	V	eccesso	U.1.09.99.06.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Rimborsi di parte corrente a	
		UE e Resto del Mondo di somme	
		non dovute o incassate in	
		eccesso	U.1.09.99.07.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Rimborsi di parte corrente a	
		UE e Resto del Mondo di somme	
		non dovute o incassate in	
		eccesso	U.1.09.99.07.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
U	II	Altre spese correnti	U.1.10.00.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Fondi di riserva e altri	
U	III	accantonamenti	U.1.10.01.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
U	IV	Fondo di riserva	U.1.10.01.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
U	V	Fondi di riserva	U.1.10.01.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
U	IV	Fondo speciali	U.1.10.01.02.000

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
	U		V		Fondi speciali					U.1.10.01.02.001	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
					Fondo crediti di dubbia e						
					difficile esazione di parte						
	U		IV		corrente					U.1.10.01.03.000	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
					Fondo crediti di dubbia e						
					difficile esazione di parte						
	U		V		corrente					U.1.10.01.03.001	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
	U		IV		Fondo rinnovi contrattuali					U.1.10.01.04.000	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
	U		V		Fondo rinnovi contrattuali					U.1.10.01.04.001	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
					Accantonamenti al fondo						
					perdite società ed enti						
					partecipati					U.1.10.01.05.000	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
					Accantonamenti al fondo						
					perdite società						
					partecipati					U.1.10.01.05.001	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
					Accantonamenti al fondo o						
					perdite enti						
					partecipati					U.1.10.01.05.002	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
					Fondo di garanzia debiti						
					commerciali					U.1.10.01.06.000	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
					Fondo di garanzia debiti						
					commerciali					U.1.10.01.06.001	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											

		Fondo di garanzia debiti	
		commerciali	U.1.10.01.06.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Fondo di garanzia debiti	
		commerciali	U.1.10.01.06.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Fondo obiettivi di	
		finanza pubblica	U.1.10.01.07.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Fondo obiettivi di	
		finanza pubblica	U.1.10.01.07.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
U	IV	Altri fondi e accantonamenti	U.1.10.01.99.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
U	V	Fondo ammortamento titoli	U.1.10.01.99.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
U	V	Altri fondi n.a.c.	U.1.10.01.99.999
+-----+-----+-----+-----+-----+			
U	III	Fondo pluriennale vincolato	U.1.10.02.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
U	IV	Fondo pluriennale vincolato	U.1.10.02.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
U	V	Fondo pluriennale vincolato	U.1.10.02.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
U	III	Versamenti IVA a debito	U.1.10.03.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Versamenti IVA a debito per le	
U	IV	gestioni commerciali	U.1.10.03.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Versamenti IVA a debito per le	
U	V	gestioni commerciali	U.1.10.03.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
U	III	Premi di assicurazione	U.1.10.04.00.000

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
			Premi di assicurazione contro i		
	U		IV danni		U.1.10.04.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
			Premi di assicurazione su beni		
	U		V mobili		U.1.10.04.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
			Premi di assicurazione su beni		
	U		V immobili		U.1.10.04.01.002
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
			Premi di assicurazione per		
			responsabilità civile verso		
	U		V terzi		U.1.10.04.01.003
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
			Altri premi di assicurazione		
	U		V contro i danni		U.1.10.04.01.999
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
			Altri premi di assicurazione		
	U		IV n.a.c.		U.1.10.04.99.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
			Altri premi di assicurazione		
	U		V n.a.c.		U.1.10.04.99.999
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
			Spese dovute a sanzioni,		
	U		III risarcimenti e indennizzi		U.1.10.05.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
	U		IV Spese dovute a sanzioni		U.1.10.05.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
	U		V Spese dovute a sanzioni		U.1.10.05.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
	U		IV Spese per risarcimento danni		U.1.10.05.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
	U		V Spese per risarcimento danni		U.1.10.05.02.001

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
U	IV	Spese per indennizzi		U.1.10.05.03.000	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
U	V	Spese per indennizzi		U.1.10.05.03.001	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
U	IV	Oneri da contenzioso		U.1.10.05.04.000	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
U	V	Oneri da contenzioso		U.1.10.05.04.001	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
		Altre spese dovute per			
U	IV	irregolarità e illeciti n.a.c.		U.1.10.05.99.000	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
		Altre spese dovute per			
U	V	irregolarità e illeciti n.a.c.		U.1.10.05.99.999	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
U	III	Altre spese correnti n.a.c.		U.1.10.99.00.000	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
U	IV	Altre spese correnti n.a.c.		U.1.10.99.99.000	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
U	V	Altre spese correnti n.a.c.		U.1.10.99.99.999	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
U	I	Spese in conto capitale		U.2.00.00.00.000	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
		Tributi in conto capitale a			
U	II	carico dell'ente		U.2.01.00.00.000	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
		Tributi in conto capitale a			
U	III	carico dell'ente		U.2.01.01.00.000	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
		Tributi in conto capitale a			
U	IV	carico dell'ente		U.2.01.01.01.000	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
		Tributi in conto capitale a			

U IV	carico dell'ente		U.2.01.01.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
U III	Altri tributi in conto capitale		U.2.01.99.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
	Altri tributi in conto capitale		
U IV	n.a.c.		U.2.01.99.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
	Altri tributi in conto capitale		
U V	n.a.c.		U.2.01.99.01.999
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
	Investimenti fissi lordi e		
U II	acquisto di terreni		U.2.02.00.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
U III	Beni materiali		U.2.02.01.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
	Mezzi di trasporto ad uso		
	civile, di sicurezza e ordine		
U IV	pubblico		U.2.02.01.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
U V	Mezzi di trasporto stradali		U.2.02.01.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
U V	Mezzi di trasporto aerei		U.2.02.01.01.002
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
	Mezzi di trasporto per vie		
U V	d'acqua		U.2.02.01.01.003
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
	Mezzi di trasporto ad uso		
	civile, di sicurezza e ordine		
U V	pubblico n.a.c.		U.2.02.01.01.999
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
U IV	Mobili e arredi		U.2.02.01.03.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
U V	Mobili e arredi per ufficio		U.2.02.01.03.001

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+																			
					Mobili e arredi per alloggi e														
	U		V		pertinenze														
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+																			
	U		V		Mobili e arredi per laboratori														
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+																			
	U		V		Mobili e arredi n.a.c.														
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+																			
	U		IV		Impianti e macchinari														
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+																			
	U		V		Macchinari														
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+																			
	U		V		Impianti														
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+																			
	U		IV		Attrezzature														
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+																			
	U		V		Attrezzature scientifiche														
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+																			
	U		V		Attrezzature sanitarie														
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+																			
	U		V		Attrezzature n.a.c.														
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+																			
	U		IV		Macchine per ufficio														
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+																			
	U		V		Macchine per ufficio														
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+																			
	U		IV		Hardware														
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+																			
	U		V		Server														
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+																			
	U		V		Postazioni di lavoro														
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+																			
	U		V		Periferiche														

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
	U		V		Apparati di telecomunicazione				U.2.02.01.07.004		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
					Tablet e dispositivi di						
	U		V		telefonia fissa e mobile			U.2.02.01.07.005			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
	U		V		Hardware n.a.c.			U.2.02.01.07.999			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
	U		IV		Armi			U.2.02.01.08.000			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
					Armi leggere ad uso civile e						
	U		V		per ordine pubblico e sicurezza			U.2.02.01.08.001			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
	U		V		Armi n.a.c.			U.2.02.01.08.999			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
	U		IV		Beni immobili			U.2.02.01.09.000			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
	U		V		Fabbricati ad uso abitativo			U.2.02.01.09.001			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
					Fabbricati ad uso						
	U		V		commerciale			U.2.02.01.09.002			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
	U		V		Fabbricati ad uso scolastico			U.2.02.01.09.003			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
					Fabbricati industriali e						
	U		V		costruzioni leggere			U.2.02.01.09.004			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
	U		V		Fabbricati rurali			U.2.02.01.09.005			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
					Fabbricati Ospedalieri e altre						
	U		V		strutture sanitarie			U.2.02.01.09.007			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
	U		V		Opere destinate al culto			U.2.02.01.09.008			

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
	U		V		Infrastrutture telematiche					U.2.02.01.09.009	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
	U		V		Infrastrutture idrauliche					U.2.02.01.09.010	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
					Infrastrutture portuali e						
	U		V		aeroportuali					U.2.02.01.09.011	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
	U		V		Infrastrutture stradali					U.2.02.01.09.012	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
	U		V		Altre vie di comunicazione					U.2.02.01.09.013	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
					Opere per la sistemazione del						
	U		V		suolo					U.2.02.01.09.014	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
	U		V		Cimiteri					U.2.02.01.09.015	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
	U		V		Impianti sportivi					U.2.02.01.09.016	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
					Fabbricati destinati ad asili						
	U		V		nido					U.2.02.01.09.017	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
	U		V		Musei, teatri e biblioteche					U.2.02.01.09.018	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
	U		V		Fabbricati ad uso strumentale					U.2.02.01.09.019	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
					((Altre infrastrutture n.a.c))					((U.2.02.01.09.998))	
										((40))	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
	U		V		Beni immobili n.a.c.					U.2.02.01.09.999	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
					Beni immobili di valore						
	U		IV		culturale, storico ed artistico					U.2.02.01.10.000	

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Fabbricati ad uso abitativo di												
			valore culturale, storico ed												
	U		V		artistico						U.2.02.01.10.001				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			((Fabbricati ad uso))												
	U		V		((commerciale di valore))										
			((culturale, storico ed))												
			((artistico))							((U.2.02.01.10.002))					
										((40))					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Fabbricati ad uso scolastico di												
			valore culturale, storico ed												
	U		V		artistico						U.2.02.01.10.003				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Opere destinate al culto di												
			valore culturale, storico ed												
	U		V		artistico						U.2.02.01.10.004				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Siti archeologici di valore												
	U		V		culturale, storico ed artistico						U.2.02.01.10.005				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Cimiteri di valore culturale,												
	U		V		storico ed artistico						U.2.02.01.10.006				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Impianti sportivi di valore												
	U		V		culturale, storico ed artistico						U.2.02.01.10.007				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Musei, teatri e biblioteche di												
			valore culturale, storico ed												
	U		V		artistico						U.2.02.01.10.008				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Fabbricati ad uso strumentale												

		di valore culturale, storico		
	U	V	ed artistico	U.2.02.01.10.009
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Beni immobili di valore		
		culturale, storico ed artistico		
	U	V	n.a.c.	U.2.02.01.10.999
+-----+-----+-----+-----+-----+				
	U	IV	Oggetti di valore	U.2.02.01.11.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
	U	V	Oggetti di valore	U.2.02.01.11.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
	U	IV	Altri beni materiali	U.2.02.01.99.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
	U	V	Materiale bibliografico	U.2.02.01.99.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
	U	V	Strumenti musicali	U.2.02.01.99.002
+-----+-----+-----+-----+-----+				
	U	V	Altri beni materiali diversi	U.2.02.01.99.999
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Terreni e beni materiali non		
	U	III	prodotti	U.2.02.02.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
	U	IV	Terreni	U.2.02.02.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
	U	V	Terreni agricoli	U.2.02.02.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
	U	V	Terreni edificabili	U.2.02.02.01.002
+-----+-----+-----+-----+-----+				
	U	V	Altri terreni n.a.c.	U.2.02.02.01.999
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Patrimonio naturale non		
	U	IV	prodotto	U.2.02.02.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				

	U		V		Demanio marittimo		U.2.02.02.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
	U		V		Demanio idrico		U.2.02.02.02.002
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
	U		V		Foreste		U.2.02.02.02.003
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
	U		V		Giacimenti		U.2.02.02.02.004
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
	U		V		Fauna		U.2.02.02.02.005
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
	U		V		Flora		U.2.02.02.02.006
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
	U		III		Beni immateriali		U.2.02.03.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
	U		IV		Avviamento		U.2.02.03.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
	U		V		Avviamento		U.2.02.03.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
	U		IV		Software		U.2.02.03.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Sviluppo software e		
	U		V		manutenzione evolutiva		U.2.02.03.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
	U		IV		Brevetti		U.2.02.03.03.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
	U		V		Brevetti		U.2.02.03.03.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
	U		V		Acquisto software		U.2.02.03.02.002
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Opere dell'ingegno e Diritti		
	U		IV		d'autore		U.2.02.03.04.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Opere dell'ingegno e Diritti		

U V	d'autore		U.2.02.03.04.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Incarichi professionali per la	
U IV	realizzazione di investimenti		U.2.02.03.05.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Incarichi professionali per la	
U V	realizzazione di investimenti		U.2.02.03.05.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Manutenzione straordinaria su	
		beni di terzi	U.2.02.03.06.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Manutenzione straordinaria su	
		beni demaniali di terzi	U.2.02.03.06.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Manutenzione straordinaria su	
		altri beni di terzi	U.2.02.03.06.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		((Altri diritti))	((U.2.02.03.07.000))
			((40))
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		((Altri diritti))	((U.2.02.03.07.001))
			((40))
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Spese di investimento per beni	
U IV	immateriali n.a.c.		U.2.02.03.99.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Spese di investimento per beni	
U V	immateriali n.a.c.		U.2.02.03.99.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Beni materiali acquisiti	
		mediante operazioni di leasing	
U III	finanziario		U.2.02.04.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			

		Mezzi di trasporto ad uso	
		civile, di sicurezza e ordine	
		pubblico acquisiti mediante	
		operazioni di leasing	
U	IV	finanziario	U.2.02.04.01.000
+-----+-----+-----+-----+			
		Mezzi di trasporto stradali	
		acquisiti mediante operazioni	
U	V	di leasing finanziario	U.2.02.04.01.001
+-----+-----+-----+-----+			
		Mezzi di trasporto aerei	
		acquisiti mediante operazioni	
U	V	di leasing finanziario	U.2.02.04.01.002
+-----+-----+-----+-----+			
		Mezzi di trasporto per vie	
		d'acqua acquisiti mediante	
		operazioni di leasing	
U	V	finanziario	U.2.02.04.01.003
+-----+-----+-----+-----+			
		Spese di investimento per mezzi	
		di trasporto n.a.c. acquisiti	
		mediante operazioni di leasing	
U	V	finanziario	U.2.02.04.01.999
+-----+-----+-----+-----+			
		Mobili e arredi acquisiti	
		mediante operazioni di leasing	
U	IV	finanziario	U.2.02.04.03.000
+-----+-----+-----+-----+			
		Mobili e arredi per ufficio	
		acquisiti mediante operazioni	
U	V	di leasing finanziario	U.2.02.04.03.001
+-----+-----+-----+-----+			
		Mobili e arredi per alloggi e	

		pertinenze acquisiti mediante	
		operazioni di leasing	
U	V	finanziario	U.2.02.04.03.002
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Spese di investimento per	
		mobili e arredi n.a.c.	
		acquisiti mediante operazioni	
U	V	di leasing finanziario	U.2.02.04.03.999
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Impianti e macchinari acquisiti	
		mediante operazioni di leasing	
U	IV	finanziario	U.2.02.04.04.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Macchinari diversi acquisiti	
		mediante operazioni di leasing	
U	V	finanziario	U.2.02.04.04.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Impianti acquisiti mediante	
		operazioni di leasing	
U	V	finanziario	U.2.02.04.04.002
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Attrezzature acquisite mediante	
		operazioni di leasing	
U	IV	finanziario	U.2.02.04.05.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Attrezzature scientifiche	
		acquisite mediante operazioni	
U	V	di leasing finanziario	U.2.02.04.05.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Attrezzature sanitarie	
		acquisite mediante operazioni	
U	V	di leasing finanziario	U.2.02.04.05.002
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			

		Attrezzature diverse acquisite	
		mediante operazioni di leasing	
U	V	finanziario	U.2.02.04.05.999
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Macchine per ufficio acquisite	
		mediante operazioni di leasing	
U	IV	finanziario	U.2.02.04.06.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Macchine per ufficio acquisite	
		mediante operazioni di leasing	
U	V	finanziario	U.2.02.04.06.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Hardware acquisito mediante	
		operazioni di leasing	
U	IV	finanziario	U.2.02.04.07.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Server acquisiti mediante	
		operazioni di leasing	
U	V	finanziario	U.2.02.04.07.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Postazioni di lavoro acquisite	
		mediante operazioni di leasing	
U	V	finanziario	U.2.02.04.07.002
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Periferiche acquisite mediante	
		operazioni di leasing	
U	V	finanziario	U.2.02.04.07.003
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Apparati di telecomunicazione	
		acquisiti mediante operazioni	
U	V	di leasing finanziario	U.2.02.04.07.004
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Tablet e dispositivi di	

			telefonia fissa e mobile		
			acquisiti mediante operazioni		
			di leasing finanziario		U.2.02.04.07.005
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
			Hardware n.a.c. acquisito		
			mediante operazioni di leasing		
	U		V	finanziario	U.2.02.04.07.999
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
			Armi acquisite mediante		
			operazioni di leasing		
	U		IV	finanziario	U.2.02.04.08.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
			Armi leggere ad uso civile e		
			per ordine pubblico e sicurezza		
			acquisite mediante operazioni		
	U		V	di leasing finanziario	U.2.02.04.08.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
			Altre armi acquisite mediante		
			operazioni di leasing		
	U		V	finanziario	U.2.02.04.08.999
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
			Beni immobili acquisiti		
			mediante operazioni di leasing		
	U		IV	finanziario	U.2.02.04.09.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
			Fabbricati ad uso abitativo		
			acquisiti mediante operazioni		
	U		V	di leasing finanziario	U.2.02.04.09.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
			Fabbricati ad uso commerciale		
			e acquisiti mediante		
			operazioni di leasing		
	U		V	finanziario	U.2.02.04.09.002

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
					Fabbricati ad uso scolastico										
					acquisiti mediante operazioni										
	U		V		di leasing finanziario						U.2.02.04.09.003				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
					Fabbricati industriali e										
					costruzioni leggere acquisiti										
					mediante operazioni di leasing										
	U		V		finanziario						U.2.02.04.09.004				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
					Fabbricati rurali acquisiti										
					mediante operazioni di leasing										
	U		V		finanziario						U.2.02.04.09.005				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
					Fabbricati Ospedalieri e altre										
					strutture sanitarie acquisiti										
					mediante operazioni di leasing										
	U		V		finanziario						U.2.02.04.09.006				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
					Infrastrutture telematiche										
					acquisite mediante operazioni										
	U		V		di leasing finanziario						U.2.02.04.09.007				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
					Infrastrutture idrauliche										
					acquisite mediante operazioni										
	U		V		di leasing finanziario						U.2.02.04.09.008				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
					Infrastrutture portuali e										
					aeroportuali acquisite mediante										
					operazioni di leasing										
	U		V		finanziario						U.2.02.04.09.009				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
					Infrastrutture stradali										

		acquisite mediante operazioni	
U	V	di leasing finanziario	U.2.02.04.09.010
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altre vie di comunicazione	
		acquisite mediante operazioni	
U	V	di leasing finanziario	U.2.02.04.09.011
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Opere per la sistemazione del	
		suolo acquisite mediante	
		operazioni di leasing	
U	V	finanziario	U.2.02.04.09.012
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Impianti sportivi acquisiti	
		mediante operazioni di leasing	
U	V	finanziario	U.2.02.04.09.013
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Fabbricati ad uso strumentale	
		acquisiti mediante operazioni	
U	V	di leasing finanziario	U.2.02.04.09.014
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		((Altre infrastrutture))	
		((acquisite mediante))	
		((operazioni di leasing))	
		((finanziario n.a.c.))	((U.2.02.04.09.998))
			((40))
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Beni immobili n.a.c. acquisiti	
		mediante operazioni di leasing	
U	V	finanziario	U.2.02.04.09.999
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Oggetti di valore acquisiti	
		mediante operazioni di leasing	
U	IV	finanziario	U.2.02.04.10.000

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Oggetti di valore acquisiti								
			mediante operazioni di leasing								
	U		V		finanziario			U.2.02.04.10.001			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Altri beni materiali acquisiti								
			mediante operazioni di leasing								
	U		IV		finanziario			U.2.02.04.99.000			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Materiale bibliografico								
			acquisito mediante operazioni								
	U		V		di leasing finanziario			U.2.02.04.99.001			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Strumenti musicali acquisiti								
			mediante operazioni di leasing								
	U		V		finanziario			U.2.02.04.99.002			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Beni materiali n.a.c. acquisiti								
			operazioni di leasing								
	U		V		finanziario			U.2.02.04.99.999			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Terreni e beni materiali non								
			prodotti acquisiti mediante								
			operazioni di leasing								
	U		III		finanziario			U.2.02.05.00.000			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Terreni acquisiti mediante								
			operazioni di leasing								
	U		IV		finanziario			U.2.02.05.01.000			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Terreni agricoli acquisiti								
			mediante operazioni di leasing								
	U		V		finanziario			U.2.02.05.01.001			

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Terreni edificabili acquisiti												
			mediante operazioni di leasing												
	U		V		finanziario								U.2.02.05.01.002		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Altri terreni acquisiti												
			mediante operazioni di leasing												
	U		V		finanziario								U.2.02.05.01.999		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Beni immateriali acquisiti												
			mediante operazioni di leasing												
	U		III		finanziario								U.2.02.06.00.000		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Software acquisito mediante												
			operazioni di leasing												
	U		IV		finanziario								U.2.02.06.01.000		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Software acquisito mediante												
			operazioni di leasing												
	U		V		finanziario								U.2.02.06.01.001		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Brevetti acquisiti mediante												
			operazioni di leasing												
	U		IV		finanziario								U.2.02.06.02.000		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Brevetti acquisiti mediante												
			operazioni di leasing												
	U		V		finanziario								U.2.02.06.02.001		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Opere dell'ingegno e Diritti												
			d'autore acquisiti mediante												
			operazioni di leasing												
	U		IV		finanziario								U.2.02.06.03.000		

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Opere dell'ingegno e Diritti								
			d'autore acquisiti mediante								
			operazioni di leasing								
	U		V		finanziario			U.2.02.06.03.001			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Beni immateriali n.a.c.								
			acquisiti mediante operazioni								
	U		IV		di leasing finanziario			U.2.02.06.99.000			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Beni immateriali n.a.c.								
			acquisiti mediante operazioni								
	U		V		di leasing finanziario			U.2.02.06.99.999			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
	U		II		Contributi agli investimenti			U.2.03.00.00.000			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Contributi agli investimenti a								
	U		III		Amministrazioni pubbliche			U.2.03.01.00.000			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Contributi agli investimenti a								
	U		IV		Amministrazioni Centrali			U.2.03.01.01.000			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Contributi agli investimenti a								
	U		V		Ministeri			U.2.03.01.01.001			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Contributi agli investimenti a								
			Ministero dell'Istruzione -								
	U		V		Istituzioni scolastiche			U.2.03.01.01.002			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Contributi agli investimenti a								
			Presidenza del Consiglio dei								
	U		V		Ministri			U.2.03.01.01.003			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											

		Contributi agli investimenti a	
		Organi Costituzionali e di	
	U	V rilievo costituzionale	U.2.03.01.01.004
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Contributi agli investimenti a	
	U	V Agenzie Fiscali	U.2.03.01.01.005
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Contributi agli investimenti a	
		enti di regolazione	
	U	V dell'attività economica	U.2.03.01.01.006
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Contributi agli investimenti a	
	U	V Gruppo Equitalia	U.2.03.01.01.007
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Contributi agli investimenti a	
	U	V Anas S.p.A.	U.2.03.01.01.008
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Contributi agli investimenti ad	
		altri enti centrali produttori	
	U	V di servizi economici	U.2.03.01.01.009
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Contributi agli investimenti a	
		autorità amministrative	
	U	V indipendenti	U.2.03.01.01.010
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Contributi agli investimenti a	
		enti centrali a struttura	
	U	V associativa	U.2.03.01.01.011
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Contributi agli investimenti a	
		enti centrali produttori di	
		servizi assistenziali,	
	U	V ricreativi e culturali	U.2.03.01.01.012

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Contributi agli investimenti a								
			enti e istituzioni centrali di								
			ricerca e Istituti e stazioni								
	U		V		sperimentali per la ricerca			U.2.03.01.01.013			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Contributi agli investimenti a								
			altre Amministrazioni Centrali								
	U		V		n.a.c.			U.2.03.01.01.999			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Contributi agli investimenti a								
	U		IV		Amministrazioni Locali			U.2.03.01.02.000			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Contributi agli investimenti a								
	U		V		Regioni e province autonome			U.2.03.01.02.001			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Contributi agli investimenti a								
	U		V		Province			U.2.03.01.02.002			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Contributi agli investimenti a								
	U		V		Comuni			U.2.03.01.02.003			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Contributi agli investimenti a								
			Città metropolitane e Roma								
	U		V		capitale			U.2.03.01.02.004			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Contributi agli investimenti a								
	U		V		Unioni di Comuni			U.2.03.01.02.005			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Contributi agli investimenti a								
	U		V		Comunità Montane			U.2.03.01.02.006			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Contributi agli investimenti a								

U V Camere di Commercio U.2.03.01.02.007
+-----+-----+-----+-----+-----+
Contributi agli investimenti a
U V Università U.2.03.01.02.008
+-----+-----+-----+-----+-----+
Contributi agli investimenti a
Parchi nazionali e consorzi ed
enti autonomi gestori di parchi
U V e aree naturali protette U.2.03.01.02.009
+-----+-----+-----+-----+-----+
Contributi agli investimenti a
U V Autorità Portuali U.2.03.01.02.010
+-----+-----+-----+-----+-----+
Contributi agli investimenti a
U V Aziende sanitarie locali U.2.03.01.02.011
+-----+-----+-----+-----+-----+
Contributi agli investimenti,
finanziati dallo Stato ai sensi
dell'art. 20 della legge
67/1988, a Aziende sanitarie
U V locali U.2.03.01.02.023
+-----+-----+-----+-----+-----+
Contributi agli investimenti a
Aziende ospedaliere e Aziende
ospedaliere universitarie
U V integrate con il SSN U.2.03.01.02.012
+-----+-----+-----+-----+-----+
Contributi agli investimenti,
finanziati dallo Stato ai sensi
dell'art. 20 della legge
67/1988, a Aziende ospedaliere
e Aziende ospedaliere
universitarie integrate con il

	U		V	SSN		U.2.03.01.02.028
+-----+-----+-----+-----+-----+						
				Contributi agli investimenti a		
	U		V	policlinici		U.2.03.01.02.013
+-----+-----+-----+-----+-----+						
				Contributi agli investimenti a		
				Istituti di ricovero e cura a		
	U		V	carattere scientifico pubblici		U.2.03.01.02.014
+-----+-----+-----+-----+-----+						
				Contributi agli investimenti,		
				finanziati dallo Stato ai sensi		
				dell'art. 20 della legge		
				67/1988, a Istituti di ricovero		
				e cura a carattere scientifico		
	U		V	pubblici		U.2.03.01.02.036
+-----+-----+-----+-----+-----+						
				Contributi agli investimenti a		
				altre Amministrazioni Locali		
	U		V	produttrici di servizi sanitari		U.2.03.01.02.015
+-----+-----+-----+-----+-----+						
				Contributi agli investimenti a		
				Agenzie regionali per le		
	U		V	erogazioni in agricoltura		U.2.03.01.02.016
+-----+-----+-----+-----+-----+						
				Contributi agli investimenti a		
				altri enti e agenzie regionali		
	U		V	e sub regionali		U.2.03.01.02.017
+-----+-----+-----+-----+-----+						
				Contributi agli investimenti a		
	U		V	Consorzi di enti locali		U.2.03.01.02.018
+-----+-----+-----+-----+-----+						
				Contributi agli investimenti a		
				Fondazioni e istituzioni		

		liriche locali e a Teatri		
	U	V	stabili di iniziativa pubblica	U.2.03.01.02.019
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Contributi agli investimenti a		
		altre Amministrazioni Locali		
	U	V	n.a.c.	U.2.03.01.02.999
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Contributi agli investimenti a		
	U	IV	Enti di Previdenza	U.2.03.01.03.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Contributi agli investimenti a		
	U	V	INPS	U.2.03.01.03.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Contributi agli investimenti a		
	U	V	INAIL	U.2.03.01.03.002
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Contributi agli investimenti a		
	U	V	altri Enti di Previdenza n.a.c.	U.2.03.01.03.999
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Contributi agli investimenti		
		interni a organismi interni e/o		
		unità locali della		
	U	IV	amministrazione	U.2.03.01.04.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Contributi agli investimenti		
		interni ad organismi interni		
		e/o unità locali della		
	U	V	amministrazione	U.2.03.01.04.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Contributi agli investimenti a		
	U	III	Famiglie	U.2.03.02.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Contributi agli investimenti a		

U IV Famiglie	U.2.03.02.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+	
Contributi agli investimenti a	
U V Famiglie	U.2.03.02.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+	
Contributi agli investimenti a	
U III Imprese	U.2.03.03.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+	
Contributi agli investimenti a	
U IV imprese controllate	U.2.03.03.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+	
Contributi agli investimenti a	
U V imprese controllate	U.2.03.03.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+	
Contributi agli investimenti a	
U IV altre imprese partecipate	U.2.03.03.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+	
Contributi agli investimenti a	
U V altre imprese partecipate	U.2.03.03.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+	
Contributi agli investimenti a	
U IV altre Imprese	U.2.03.03.03.000
+-----+-----+-----+-----+-----+	
Contributi agli investimenti a	
U V altre Imprese	U.2.03.03.03.999
+-----+-----+-----+-----+-----+	
Contributi agli investimenti a	
U III Istituzioni Sociali Private	U.2.03.04.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+	
Contributi agli investimenti a	
U IV Istituzioni Sociali Private	U.2.03.04.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+	
Contributi agli investimenti a	

U V	Istituzioni Sociali Private		U.2.03.04.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Contributi agli investimenti	
		all'Unione Europea e al Resto	
U III	del Mondo		U.2.03.05.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Contributi agli investimenti	
U IV	all'Unione Europea		U.2.03.05.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Contributi agli investimenti	
U V	all'Unione Europea		U.2.03.05.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Contributi agli investimenti al	
U IV	Resto del Mondo		U.2.03.05.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Contributi agli investimenti al	
U V	Resto del Mondo		U.2.03.05.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altri trasferimenti in conto	
U II	capitale		U.2.04.00.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altri trasferimenti in conto	
		capitale per assunzione di	
		debiti di amministrazioni	
U III	pubbliche		U.2.04.01.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altri trasferimenti in conto	
		capitale per assunzione di	
		debiti di Amministrazioni	
U IV	Centrali		U.2.04.01.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altri trasferimenti in conto	
		capitale per assunzione di	

U	V	debiti di Ministeri		U.2.04.01.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
		capitale per assunzione di		
		debiti di Presidenza del		
U	V	Consiglio dei Ministri		U.2.04.01.01.003
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
		capitale per assunzione di		
		debiti di Organi Costituzionali		
U	V	e di rilievo costituzionale		U.2.04.01.01.004
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
		capitale per assunzione di		
U	V	debiti di Agenzie Fiscali		U.2.04.01.01.005
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
		capitale per assunzione di		
		debiti di enti di regolazione		
U	V	dell'attività economica		U.2.04.01.01.006
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
		capitale per assunzione di		
U	V	debiti di Gruppo Equitalia		U.2.04.01.01.007
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
		capitale per assunzione di		
U	V	debiti di Anas S.p.A.		U.2.04.01.01.008
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
		capitale per assunzione di		
		debiti di altri enti centrali		
U	V	produttori di servizi economici		U.2.04.01.01.009

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
		Altri trasferimenti in conto									
		capitale per assunzione di									
		debiti di autorità									
	U		V	amministrative indipendenti				U.2.04.01.01.010			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
		Altri trasferimenti in conto									
		capitale per assunzione di									
		debiti di enti centrali a									
	U		V	struttura associativa				U.2.04.01.01.011			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
		Altri trasferimenti in conto									
		capitale per assunzione di									
		debiti di enti centrali									
		produttori di servizi									
		assistenziali, ricreativi e									
	U		V	culturali				U.2.04.01.01.012			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
		Altri trasferimenti in conto									
		capitale per assunzione di									
		debiti di enti e istituzioni									
		centrali di ricerca e Istituti									
		e stazioni sperimentali per la									
	U		V	ricerca				U.2.04.01.01.013			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
		Altri trasferimenti in conto									
		capitale per assunzione di									
		debiti di altre Amministrazioni									
	U		V	Centrali n.a.c.				U.2.04.01.01.999			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
		Altri trasferimenti in conto									
		capitale per assunzione di									
		debiti di Amministrazioni									

U IV	Locali		U.2.04.01.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altri trasferimenti in conto	
		capitale per assunzione di	
		debiti di Regioni e province	
U V	autonome		U.2.04.01.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altri trasferimenti in conto	
		capitale per assunzione di	
U V	debiti di Province		U.2.04.01.02.002
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altri trasferimenti in conto	
		capitale per assunzione di	
U V	debiti di Comuni		U.2.04.01.02.003
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altri trasferimenti in conto	
		capitale per assunzione di	
		debiti di Città metropolitane	
U V	le Roma capitale		U.2.04.01.02.004
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altri trasferimenti in conto	
		capitale per assunzione di	
U V	debiti di Unioni di Comuni		U.2.04.01.02.005
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altri trasferimenti in conto	
		capitale per assunzione di	
U V	debiti di Comunità Montane		U.2.04.01.02.006
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altri trasferimenti in conto	
		capitale per assunzione di	
U V	debiti di Camere di Commercio		U.2.04.01.02.007
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altri trasferimenti in conto	

		capitale per assunzione di		
	U	V debiti di Università		U.2.04.01.02.008
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
		capitale per assunzione di		
		debiti di Parchi nazionali e		
		consorzi ed enti autonomi		
		gestori di parchi e aree		
	U	V naturali protette		U.2.04.01.02.009
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
		capitale per assunzione di		
	U	V debiti di Autorità Portuali		U.2.04.01.02.010
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
		capitale per assunzione di		
		debiti di Aziende sanitarie		
	U	V locali		U.2.04.01.02.011
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
		capitale per assunzione di		
		debiti di Aziende ospedaliere e		
		Aziende ospedaliere		
		universitarie integrate con il		
	U	V SSN		U.2.04.01.02.012
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
		capitale per assunzione di		
	U	V debiti di Policlinici		U.2.04.01.02.013
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
		capitale per assunzione di		
		debiti di Istituti di ricovero		

Pagina 2371 di 3482

		debiti di Fondazioni e	
		istituzioni liriche locali e a	
		Teatri stabili di iniziativa	
U	V	pubblica	U.2.04.01.02.019
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altri trasferimenti in conto	
		capitale per assunzione di	
		debiti di altre Amministrazioni	
U	V	Locali n.a.c.	U.2.04.01.02.999
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altri trasferimenti in conto	
		capitale per assunzione di	
U	IV	debiti di Enti di Previdenza	U.2.04.01.03.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altri trasferimenti in conto	
		capitale per assunzione di	
U	V	debiti di INPS	U.2.04.01.03.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altri trasferimenti in conto	
		capitale per assunzione di	
U	V	debiti di INAIL	U.2.04.01.03.002
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altri trasferimenti in conto	
		capitale per assunzione di	
		debiti di altri Enti di	
U	V	Previdenza n.a.c.	U.2.04.01.03.999
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altri trasferimenti in conto	
		capitale per assunzione di	
		debiti di organismi interni e/o	
		unità locali della	
U	IV	amministrazione	U.2.04.01.04.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altri trasferimenti in conto	

		capitale per assunzione di		
		debiti di organismi interni e/o		
		unità locali della		
U	V	amministrazione		U.2.04.01.04.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
		capitale per assunzione di		
U	III	debiti di Famiglie		U.2.04.02.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
		capitale per assunzione di		
U	IV	debiti di Famiglie		U.2.04.02.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
		capitale per assunzione di		
U	V	debiti di Famiglie		U.2.04.02.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
		capitale per assunzione di		
U	III	debiti di Imprese		U.2.04.03.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
		capitale per assunzione di		
U	IV	debiti di imprese controllate		U.2.04.03.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
		capitale per assunzione di		
U	V	debiti di imprese controllate		U.2.04.03.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
		capitale per assunzione di		
		debiti di altre imprese		
U	IV	partecipate		U.2.04.03.02.000

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Altri trasferimenti in conto								
			capitale per assunzione di								
			debiti di altre imprese								
	U		V partecipate					U.2.04.03.02.001			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Altri trasferimenti in conto								
			capitale per assunzione di								
	U		IV debiti di altre Imprese					U.2.04.03.03.000			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Altri trasferimenti in conto								
			capitale per assunzione di								
	U		V debiti di altre Imprese					U.2.04.03.03.999			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Altri trasferimenti in conto								
			capitale per assunzione di								
			debiti di Istituzioni Sociali								
	U		III Private					U.2.04.04.00.000			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Altri trasferimenti in conto								
			capitale per assunzione di								
			debiti di Istituzioni Sociali								
	U		IV Private					U.2.04.04.01.000			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Altri trasferimenti in conto								
			capitale per assunzione di								
			debiti di Istituzioni Sociali								
	U		V Private					U.2.04.04.01.001			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Altri trasferimenti in conto								
			capitale per assunzione di								
			debiti dell'Unione Europea e								
	U		III del Resto del Mondo					U.2.04.05.00.000			

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Altri trasferimenti in conto												
			capitale per assunzione di												
	U		IV	debiti dell'Unione Europea						U.2.04.05.01.000					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Altri trasferimenti in conto												
			capitale per assunzione di												
	U		V	debiti dell'Unione Europea						U.2.04.05.01.001					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Altri trasferimenti in conto												
			capitale per assunzione di												
	U		IV	debiti del Resto del Mondo						U.2.04.05.02.000					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Altri trasferimenti in conto												
			capitale per assunzione di												
	U		V	debiti del Resto del Mondo						U.2.04.05.02.001					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Altri trasferimenti in conto												
			capitale verso amministrazioni												
			pubbliche per escussione di												
	U		III	garanzie						U.2.04.11.00.000					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Altri trasferimenti in conto												
			capitale verso Amministrazioni												
			Centrali per escussione di												
	U		IV	garanzie						U.2.04.11.01.000					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Altri trasferimenti in conto												
			capitale verso Ministeri per												
	U		V	escussione di garanzie						U.2.04.11.01.001					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Altri trasferimenti in conto												
			capitale verso Presidenza del												

		Consiglio dei Ministri per	
U	V	escussione di garanzie	U.2.04.11.01.003
+-----+-----+-----+-----+			
		Altri trasferimenti in conto	
		capitale verso Organi	
		Costituzionali e di rilievo	
		costituzionale per escussione	
U	V	di garanzie	U.2.04.11.01.004
+-----+-----+-----+-----+			
		Altri trasferimenti in conto	
		capitale verso Agenzie Fiscali	
U	V	per escussione di garanzie	U.2.04.11.01.005
+-----+-----+-----+-----+			
		Altri trasferimenti in conto	
		capitale verso enti di	
		regolazione dell'attività	
		economica per escussione di	
U	V	garanzie	U.2.04.11.01.006
+-----+-----+-----+-----+			
		Altri trasferimenti in conto	
		capitale verso Gruppo Equitalia	
U	V	per escussione di garanzie	U.2.04.11.01.007
+-----+-----+-----+-----+			
		Altri trasferimenti in conto	
		capitale verso Anas S.p.A. per	
U	V	escussione di garanzie	U.2.04.11.01.008
+-----+-----+-----+-----+			
		Altri trasferimenti in conto	
		capitale verso altri enti	
		centrali produttori di servizi	
		economici per escussione di	
U	V	garanzie	U.2.04.11.01.009
+-----+-----+-----+-----+			

		Altri trasferimenti in conto		
		capitale verso autorità		
		amministrative indipendenti per		
U	V	escussione di garanzie		U.2.04.11.01.010
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
		capitale verso enti centrali a		
		struttura associativa per		
U	V	escussione di garanzie		U.2.04.11.01.011
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
		capitale verso enti centrali		
		produttori di servizi		
		assistenziali, ricreativi e		
		culturali per escussione di		
U	V	garanzie		U.2.04.11.01.012
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
		capitale verso enti e		
		istituzioni centrali di ricerca		
		e Istituti e stazioni		
		sperimentali per la ricerca per		
U	V	escussione di garanzie		U.2.04.11.01.013
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
		capitale verso altre		
		Amministrazioni Centrali n.a.c.		
U	V	per escussione di garanzie		U.2.04.11.01.999
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
		capitale verso Amministrazioni		
		Locali per escussione di		
U	IV	garanzie		U.2.04.11.02.000

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
		Altri trasferimenti in conto									
		capitale verso Regioni e									
		province autonome per									
	U		V	escussione di garanzie		U.2.04.11.02.001					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
		Altri trasferimenti in conto									
		capitale verso Province per									
	U		V	escussione di garanzie		U.2.04.11.02.002					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
		Altri trasferimenti in conto									
		capitale verso Comuni per									
	U		V	escussione di garanzie		U.2.04.11.02.003					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
		Altri trasferimenti in conto									
		capitale verso Città									
		metropolitane e Roma capitale									
	U		V	per escussione di garanzie		U.2.04.11.02.004					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
		Altri trasferimenti in conto									
		capitale verso Unioni di Comuni									
	U		V	per escussione di garanzie		U.2.04.11.02.005					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
		Altri trasferimenti in conto									
		capitale verso Comunità									
		Montane per escussione di									
	U		V	garanzie		U.2.04.11.02.006					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
		Altri trasferimenti in conto									
		capitale verso Camere di									
		Commercio per escussione di									
	U		V	garanzie		U.2.04.11.02.007					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											

		Altri trasferimenti in conto	
		capitale verso Università per	
U	V	escussione di garanzie	U.2.04.11.02.008
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altri trasferimenti in conto	
		capitale verso Parchi nazionali	
		e consorzi ed enti autonomi	
		gestori di parchi e aree	
		naturali protette per	
U	V	escussione di garanzie	U.2.04.11.02.009
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altri trasferimenti in conto	
		capitale verso Autorità	
		Portuali per escussione di	
U	V	garanzie	U.2.04.11.02.010
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altri trasferimenti in conto	
		capitale verso Aziende	
		sanitarie locali per escussione	
U	V	di garanzie	U.2.04.11.02.011
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altri trasferimenti in conto	
		capitale verso Aziende	
		ospedaliere e Aziende	
		ospedaliere universitarie	
		integrate con il SSN per	
U	V	escussione di garanzie	U.2.04.11.02.012
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altri trasferimenti in conto	
		capitale verso Policlinici per	
U	V	escussione di garanzie	U.2.04.11.02.013
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altri trasferimenti in conto	

		capitale verso Istituti di		
		ricovero e cura a carattere		
		scientifico pubblici per		
U	V	escussione di garanzie		U.2.04.11.02.014
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
		capitale verso altre		
		Amministrazioni Locali		
		produttrici di servizi sanitari		
U	V	per escussione di garanzie		U.2.04.11.02.015
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
		capitale verso Agenzie		
		regionali per le erogazioni in		
		agricoltura per escussione di		
U	V	garanzie		U.2.04.11.02.016
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
		capitale verso altri enti e		
		agenzie regionali e sub		
		regionali per escussione di		
U	V	garanzie		U.2.04.11.02.017
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
		capitale verso Consorzi di enti		
		locali per escussione di		
U	V	garanzie		U.2.04.11.02.018
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
		capitale verso Fondazioni e		
		istituzioni liriche locali e a		
		Teatri stabili di iniziativa		
		pubblica per escussione di		

U	V	garanzie		U.2.04.11.02.019
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
		capitale verso altre		
		Amministrazioni Locali n.a.c.		
U	V	per escussione di garanzie		U.2.04.11.02.999
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
		capitale verso Enti di		
		Previdenza per escussione di		
U	IV	garanzie		U.2.04.11.03.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
		capitale verso INPS per		
U	V	escussione di garanzie		U.2.04.11.03.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
		capitale verso INAIL per		
U	V	escussione di garanzie		U.2.04.11.03.002
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
		capitale verso altri Enti di		
		Previdenza n.a.c. per		
U	V	escussione di garanzie		U.2.04.11.03.999
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
		capitale verso organismi		
		interni e/o unità locali della		
		amministrazione per escussione		
U	IV	di garanzie		U.2.04.11.04.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
		capitale verso organismi		

		interni e/o unità locali della	
		amministrazione per escussione	
U V	di garanzie		U.2.04.11.04.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altri trasferimenti in conto	
		capitale verso Famiglie per	
U III	escussione di garanzie		U.2.04.12.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altri trasferimenti in conto	
		capitale verso Famiglie per	
U IV	escussione di garanzie		U.2.04.12.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altri trasferimenti in conto	
		capitale verso Famiglie per	
U V	escussione di garanzie		U.2.04.12.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altri trasferimenti in conto	
		capitale verso Imprese per	
U III	escussione di garanzie		U.2.04.13.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altri trasferimenti in conto	
		capitale verso imprese	
		controllate per escussione di	
U IV	garanzie		U.2.04.13.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altri trasferimenti in conto	
		capitale verso imprese	
		controllate per escussione di	
U V	garanzie		U.2.04.13.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altri trasferimenti in conto	
		capitale verso altre imprese	
		partecipate per escussione di	

U	IV	garanzie		U.2.04.13.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
		capitale verso altre imprese		
		partecipate per escussione di		
U	V	garanzie		U.2.04.13.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
		capitale verso altre Imprese		
U	IV	per escussione di garanzie		U.2.04.13.03.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
		capitale verso altre Imprese		
U	V	per escussione di garanzie		U.2.04.13.03.999
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
		capitale verso Istituzioni		
		Sociali Private per escussione		
U	III	di garanzie		U.2.04.14.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
		capitale verso Istituzioni		
		Sociali Private per escussione		
U	IV	di garanzie		U.2.04.14.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
		capitale verso Istituzioni		
		Sociali Private per escussione		
U	V	di garanzie		U.2.04.14.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
		capitale verso Unione Europea e		
		Resto del Mondo per escussione		

U	III	di garanzie		U.2.04.15.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
		capitale verso Unione Europea		
U	IV	per escussione di garanzie		U.2.04.15.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
		capitale verso Unione Europea		
U	V	per escussione di garanzie		U.2.04.15.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
		capitale verso Resto del Mondo		
U	IV	per escussione di garanzie		U.2.04.15.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
		capitale verso Resto del Mondo		
U	V	per escussione di garanzie		U.2.04.15.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Trasferimenti in conto capitale		
		erogati a titolo di ripiano		
		disavanzi pregressi ad		
U	III	Amministrazioni pubbliche		U.2.04.16.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Trasferimenti in conto capitale		
		erogati a titolo di ripiano		
		disavanzi pregressi a		
U	IV	Amministrazioni Centrali		U.2.04.16.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Trasferimenti in conto capitale		
		erogati a titolo di ripiano		
U	V	disavanzi pregressi a Ministeri		U.2.04.16.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Trasferimenti in conto capitale		

Pagina 2385 di 3482

		erogati a titolo di ripiano	
		disavanzi pregressi a altri	
		enti centrali produttori di	
U	V	servizi economici	U.2.04.16.01.009
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		erogati a titolo di ripiano	
		disavanzi pregressi a autorità	
U	V	amministrative indipendenti	U.2.04.16.01.010
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		erogati a titolo di ripiano	
		disavanzi pregressi a enti	
		centrali a struttura	
U	V	associativa	U.2.04.16.01.011
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		erogati a titolo di ripiano	
		disavanzi pregressi a enti	
		centrali produttori di servizi	
		assistenziali, ricreativi e	
U	V	culturali	U.2.04.16.01.012
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		erogati a titolo di ripiano	
		disavanzi pregressi a enti e	
		istituzioni centrali di ricerca	
		e Istituti e stazioni	
U	V	sperimentali per la ricerca	U.2.04.16.01.013
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		erogati a titolo di ripiano	
		disavanzi pregressi a altre	

U	V	Amministrazioni Centrali n.a.c.	U.2.04.16.01.999
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		erogati a titolo di ripiano	
		disavanzi pregressi a	
U	IV	Amministrazioni Locali	U.2.04.16.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		erogati a titolo di ripiano	
		disavanzi pregressi a Regioni e	
U	V	province autonome	U.2.04.16.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		erogati a titolo di ripiano	
U	V	disavanzi pregressi a Province	U.2.04.16.02.002
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		erogati a titolo di ripiano	
U	V	disavanzi pregressi a Comuni	U.2.04.16.02.003
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		erogati a titolo di ripiano	
		disavanzi pregressi a Città	
U	V	metropolitane e Roma capitale	U.2.04.16.02.004
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		erogati a titolo di ripiano	
		disavanzi pregressi a Unioni di	
U	V	Comuni	U.2.04.16.02.005
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		erogati a titolo di ripiano	
		disavanzi pregressi a Comunità	

U	V	Montane		U.2.04.16.02.006
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Trasferimenti in conto capitale		
		erogati a titolo di ripiano		
		disavanzi pregressi a Camere di		
U	V	Commercio		U.2.04.16.02.007
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Trasferimenti in conto capitale		
		erogati a titolo di ripiano		
		disavanzi pregressi a		
U	V	Università		U.2.04.16.02.008
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Trasferimenti in conto capitale		
		erogati a titolo di ripiano		
		disavanzi pregressi a Parchi		
		nazionali e consorzi ed enti		
		autonomi gestori di parchi e		
U	V	aree naturali protette		U.2.04.16.02.009
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Trasferimenti in conto capitale		
		erogati a titolo di ripiano		
		disavanzi pregressi a Autorità		
U	V	Portuali		U.2.04.16.02.010
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Trasferimenti in conto capitale		
		erogati a titolo di ripiano		
		disavanzi pregressi a Aziende		
U	V	sanitarie locali		U.2.04.16.02.011
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Trasferimenti in conto capitale		
		erogati a titolo di ripiano		
		disavanzi pregressi a Aziende		
		ospedaliere e Aziende		

		ospedaliere universitarie	
U	V	integrate con il SSN	U.2.04.16.02.012
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		erogati a titolo di ripiano	
		disavanzi pregressi a	
U	V	Policlinici	U.2.04.16.02.013
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		erogati a titolo di ripiano	
		disavanzi pregressi a Istituti	
		di ricovero e cura a carattere	
U	V	scientifico pubblici	U.2.04.16.02.014
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		erogati a titolo di ripiano	
		disavanzi pregressi a altre	
		Amministrazioni Locali	
U	V	produttrici di servizi sanitari	U.2.04.16.02.015
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		erogati a titolo di ripiano	
		disavanzi pregressi a Agenzie	
		regionali per le erogazioni in	
U	V	agricoltura	U.2.04.16.02.016
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		erogati a titolo di ripiano	
		disavanzi pregressi a altri	
		enti e agenzie regionali e sub	
U	V	regionali	U.2.04.16.02.017
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	

		erogati a titolo di ripiano	
		disavanzi pregressi a Consorzi	
U	V	di enti locali	U.2.04.16.02.018
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		erogati a titolo di ripiano	
		disavanzi pregressi a	
		Fondazioni e istituzioni	
		liriche locali e a Teatri	
U	V	stabili di iniziativa pubblica	U.2.04.16.02.019
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		erogati a titolo di ripiano	
		disavanzi pregressi a altre	
U	V	Amministrazioni Locali n.a.c.	U.2.04.16.02.999
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		erogati a titolo di ripiano	
		disavanzi pregressi a Enti di	
U	IV	Previdenza	U.2.04.16.03.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		erogati a titolo di ripiano	
U	V	disavanzi pregressi a INPS	U.2.04.16.03.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		erogati a titolo di ripiano	
U	V	disavanzi pregressi a INAIL	U.2.04.16.03.002
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		erogati a titolo di ripiano	
		disavanzi pregressi a altri	
U	V	Enti di Previdenza n.a.c.	U.2.04.16.03.999

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+																			
				Trasferimenti in conto capitale															
				erogati a titolo di ripiano															
				disavanzi pregressi a organismi															
				interni e/o unità locali della															
U	IV			amministrazione															
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+																			
				Trasferimenti in conto capitale															
				erogati a titolo di ripiano															
				disavanzi pregressi a organismi															
				interni e/o unità locali della															
U	V			amministrazione															
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+																			
				Trasferimenti in conto capitale															
				erogati a titolo di ripiano															
U	III			disavanzi pregressi a Famiglie															
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+																			
				Trasferimenti in conto capitale															
				erogati a titolo di ripiano															
U	IV			disavanzi pregressi a Famiglie															
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+																			
				Trasferimenti in conto capitale															
				erogati a titolo di ripiano															
U	V			disavanzi pregressi a Famiglie															
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+																			
				Trasferimenti in conto capitale															
				erogati a titolo di ripiano															
U	III			disavanzi pregressi a Imprese															
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+																			
				Trasferimenti in conto capitale															
				erogati a titolo di ripiano															
U	IV			disavanzi pregressi a imprese															
U	IV			controllate															

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Trasferimenti in conto capitale								
			erogati a titolo di ripiano								
			disavanzi pregressi a imprese								
	U		V controllate					U.2.04.18.01.001			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Trasferimenti in conto capitale								
			erogati a titolo di ripiano								
			disavanzi pregressi a altre								
	U		IV imprese partecipate					U.2.04.18.02.000			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Trasferimenti in conto capitale								
			erogati a titolo di ripiano								
			disavanzi pregressi a altre								
	U		V imprese partecipate					U.2.04.18.02.001			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Trasferimenti in conto capitale								
			erogati a titolo di ripiano								
			disavanzi pregressi a altre								
	U		IV Imprese					U.2.04.18.03.000			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Trasferimenti in conto capitale								
			erogati a titolo di ripiano								
			disavanzi pregressi a altre								
	U		V Imprese					U.2.04.18.03.999			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Trasferimenti in conto capitale								
			erogati a titolo di ripiano								
			disavanzi pregressi a								
	U		III Istituzioni Sociali Private					U.2.04.19.00.000			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Trasferimenti in conto capitale								
			erogati a titolo di ripiano								

		disavanzi pregressi a	
U	IV	Istituzioni Sociali Private	U.2.04.19.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		erogati a titolo di ripiano	
		disavanzi pregressi a	
U	V	Istituzioni Sociali Private	U.2.04.19.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		erogati a titolo di ripiano	
		disavanzi pregressi all'Unione	
U	III	Europea e al Resto del Mondo	U.2.04.20.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		erogati a titolo di ripiano	
		disavanzi pregressi all'Unione	
U	IV	Europea	U.2.04.20.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		erogati a titolo di ripiano	
		disavanzi pregressi all'Unione	
U	V	Europea	U.2.04.20.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		erogati a titolo di ripiano	
		disavanzi pregressi al Resto	
U	IV	del Mondo	U.2.04.20.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		erogati a titolo di ripiano	
		disavanzi pregressi al Resto	
U	V	del Mondo	U.2.04.20.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			

		Altri trasferimenti in conto	
		capitale n.a.c. ad	
U	III	Amministrazioni pubbliche	U.2.04.21.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altri trasferimenti in conto	
		capitale n.a.c. a	
U	IV	Amministrazioni Centrali	U.2.04.21.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altri trasferimenti in conto	
U	V	capitale n.a.c. a Ministeri	U.2.04.21.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altri trasferimenti in conto	
		capitale n.a.c. a Presidenza	
U	V	del Consiglio dei Ministri	U.2.04.21.01.003
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altri trasferimenti in conto	
		capitale n.a.c. a Organi	
		Costituzionali e di rilievo	
U	V	costituzionale	U.2.04.21.01.004
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altri trasferimenti in conto	
		capitale n.a.c. a Agenzie	
U	V	Fiscali	U.2.04.21.01.005
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altri trasferimenti in conto	
		capitale n.a.c. a enti di	
		regolazione dell'attività	
U	V	economica	U.2.04.21.01.006
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altri trasferimenti in conto	
		capitale n.a.c. a Gruppo	
U	V	Equitalia	U.2.04.21.01.007
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			

		Altri trasferimenti in conto	
	U	V capitale n.a.c. a Anas S.p.A.	U.2.04.21.01.008
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altri trasferimenti in conto	
		capitale n.a.c. a altri enti	
		centrali produttori di servizi	
	U	V economici	U.2.04.21.01.009
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altri trasferimenti in conto	
		capitale n.a.c. a autorità	
	U	V amministrative indipendenti	U.2.04.21.01.010
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altri trasferimenti in conto	
		capitale n.a.c. a enti centrali	
	U	V a struttura associativa	U.2.04.21.01.011
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altri trasferimenti in conto	
		capitale n.a.c. a enti centrali	
		produttori di servizi	
		assistenziali, ricreativi e	
	U	V culturali	U.2.04.21.01.012
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altri trasferimenti in conto	
		capitale n.a.c. a enti e	
		istituzioni centrali di ricerca	
		e Istituti e stazioni	
	U	V sperimentali per la ricerca	U.2.04.21.01.013
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altri trasferimenti in conto	
		capitale n.a.c. a altre	
	U	V Amministrazioni Centrali n.a.c.	U.2.04.21.01.999
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altri trasferimenti in conto	

		capitale n.a.c. a		
	U	IV Amministrazioni Locali		U.2.04.21.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
		capitale n.a.c. a Regioni e		
	U	V province autonome		U.2.04.21.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
	U	V capitale n.a.c. a Province		U.2.04.21.02.002
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
	U	V capitale n.a.c. a Comuni		U.2.04.21.02.003
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
		capitale n.a.c. a Città		
	U	V metropolitane e Roma capitale		U.2.04.21.02.004
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
		capitale n.a.c. a Unioni di		
	U	V Comuni		U.2.04.21.02.005
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
		capitale n.a.c. a Comunità		
	U	V Montane		U.2.04.21.02.006
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
		capitale n.a.c. a Camere di		
	U	V Commercio		U.2.04.21.02.007
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
	U	V capitale n.a.c. a Università		U.2.04.21.02.008
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		

		capitale n.a.c. a Parchi		
		nazionali e consorzi ed enti		
		autonomi gestori di parchi e		
	U	V aree naturali protette		U.2.04.21.02.009
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
		capitale n.a.c. a Autorità		
	U	V Portuali		U.2.04.21.02.010
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
		capitale n.a.c. a Aziende		
	U	V sanitarie locali		U.2.04.21.02.011
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
		capitale n.a.c. a Aziende		
		sanitarie locali a titolo di		
		ripiano perdite pregresse del		
	U	V SSR		U.2.04.21.02.024
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
		capitale n.a.c. a Aziende		
		ospedaliere e Aziende		
		ospedaliere universitarie		
	U	V integrate con il SSN		U.2.04.21.02.012
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
		capitale n.a.c. a Aziende		
		ospedaliere e Aziende		
		ospedaliere universitarie		
		integrate con il SSN a titolo		
		di ripiano perdite pregresse		
	U	V del SSR		U.2.04.21.02.029
+-----+-----+-----+-----+-----+				

		Altri trasferimenti in conto		
	U	V capitale n.a.c. a Policlinici		U.2.04.21.02.013
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
		capitale n.a.c. a Istituti di		
		ricovero e cura a carattere		
	U	V scientifico pubblici		U.2.04.21.02.014
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
		capitale n.a.c. a Istituti di		
		ricovero e cura a carattere		
		scientifico pubblici a titolo		
		di ripiano perdite pregresse		
	U	V del SSR		U.2.04.21.02.037
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
		capitale n.a.c. a altre		
		Amministrazioni Locali		
	U	V produttrici di servizi sanitari		U.2.04.21.02.015
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
		capitale n.a.c. a Agenzie		
		regionali per le erogazioni in		
	U	V agricoltura		U.2.04.21.02.016
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
		capitale n.a.c. a altri enti e		
		agenzie regionali e sub		
	U	V regionali		U.2.04.21.02.017
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
		capitale n.a.c. a Consorzi di		
	U	V enti locali		U.2.04.21.02.018

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
		Altri trasferimenti in conto									
		capitale n.a.c. a Fondazioni e									
		istituzioni liriche locali e a									
		Teatri stabili di iniziativa									
	U	V	pubblica					U.2.04.21.02.019			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
		Altri trasferimenti in conto									
		capitale n.a.c. a altre									
	U	V	Amministrazioni Locali n.a.c.					U.2.04.21.02.999			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
		Altri trasferimenti in conto									
		capitale n.a.c. a Enti di									
	U	IV	Previdenza					U.2.04.21.03.000			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
		Altri trasferimenti in conto									
	U	V	capitale n.a.c. a INPS					U.2.04.21.03.001			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
		Altri trasferimenti in conto									
	U	V	capitale n.a.c. a INAIL					U.2.04.21.03.002			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
		Altri trasferimenti in conto									
		capitale n.a.c. a altri Enti di									
	U	V	Previdenza n.a.c.					U.2.04.21.03.999			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
		Altri trasferimenti in conto									
		capitale n.a.c. a organismi									
		interni e/o unità locali della									
	U	IV	amministrazione					U.2.04.21.99.000			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
		Altri trasferimenti in conto									
		capitale n.a.c. a organismi									
		interni e/o unità locali della									

	U		V		amministrazione		U.2.04.21.99.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Altri trasferimenti in conto		
	U		III		capitale n.a.c. a Famiglie		U.2.04.22.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Altri trasferimenti in conto		
	U		IV		capitale n.a.c. a Famiglie		U.2.04.22.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Altri trasferimenti in conto		
	U		V		capitale n.a.c. a Famiglie		U.2.04.22.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Altri trasferimenti in conto		
	U		III		capitale n.a.c. a Imprese		U.2.04.23.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Altri trasferimenti in conto		
					capitale n.a.c. a imprese		
	U		IV		controllate		U.2.04.23.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Altri trasferimenti in conto		
					capitale n.a.c. a imprese		
	U		V		controllate		U.2.04.23.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Altri trasferimenti in conto		
					capitale n.a.c. a altre imprese		
	U		IV		partecipate		U.2.04.23.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Altri trasferimenti in conto		
					capitale n.a.c. a altre imprese		
	U		V		partecipate		U.2.04.23.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Altri trasferimenti in conto		
	U		IV		capitale n.a.c. a altre Imprese	U.2.04.23.03.000	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							

		Altri trasferimenti in conto			
	U	V	capitale n.a.c. a altre Imprese	U.2.04.23.03.999	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
		Altri trasferimenti in conto			
		capitale n.a.c. a Istituzioni			
	U	III	Sociali Private	U.2.04.24.00.000	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
		Altri trasferimenti in conto			
		capitale n.a.c. a Istituzioni			
	U	IV	Sociali Private	U.2.04.24.01.000	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
		Altri trasferimenti in conto			
		capitale n.a.c. a Istituzioni			
	U	V	Sociali Private	U.2.04.24.01.001	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
		Altri trasferimenti in conto			
		capitale n.a.c. all'Unione			
	U	III	Europea e al Resto del Mondo	U.2.04.25.00.000	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
		Altri trasferimenti in conto			
		capitale n.a.c. all'Unione			
	U	IV	Europea	U.2.04.25.01.000	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
		Altri trasferimenti in conto			
		capitale n.a.c. all'Unione			
	U	V	Europea	U.2.04.25.01.001	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
		Altri trasferimenti in conto			
		capitale n.a.c. al Resto del			
	U	IV	Mondo	U.2.04.25.02.000	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
		Altri trasferimenti in conto			
		capitale n.a.c. al Resto del			

U V Mondo	U.2.04.25.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+	
U II Altre spese in conto capitale	U.2.05.00.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+	
Fondi di riserva e altri	
U III accantonamenti in c/capitale	U.2.05.01.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+	
U IV Fondi di riserva in c/capitale	U.2.05.01.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+	
U V Fondi di riserva in c/capitale	U.2.05.01.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+	
U IV Fondi speciali c/capitale	U.2.05.01.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+	
U V Fondi speciali c/capitale	U.2.05.01.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+	
Altri accantonamenti in	
U IV c/capitale	U.2.05.01.99.000
+-----+-----+-----+-----+-----+	
Altri accantonamenti in	
U V c/capitale	U.2.05.01.99.999
+-----+-----+-----+-----+-----+	
Fondi pluriennali vincolati	
U III c/capitale	U.2.05.02.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+	
Fondi pluriennali vincolati	
U IV c/capitale	U.2.05.02.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+	
Fondi pluriennali vincolati	
U IV c/capitale	U.2.05.02.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+	
Fondo crediti di dubbia e	
difficile esazione in	
U III c/capitale	U.2.05.03.00.000

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Fondo crediti di dubbia e								
			difficile esazione in								
	U	IV	c/capitale				U.2.05.03.01.000				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Fondo crediti di dubbia e								
			difficile esazione in								
	U	V	c/capitale				U.2.05.03.01.001				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Altri rimborsi in conto								
			capitale di somme non dovute o								
	U	III	incassate in eccesso				U.2.05.04.00.000				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Rimborsi in conto capitale ad								
			Amministrazioni Centrali di								
			somme non dovute o incassate in								
	U	IV	eccesso				U.2.05.04.01.000				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Rimborsi in conto capitale ad								
			Amministrazioni Centrali di								
			somme non dovute o incassate in								
	U	V	eccesso				U.2.05.04.01.001				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Rimborsi in conto capitale ad								
			Amministrazioni Locali di somme								
			non dovute o incassate in								
	U	IV	eccesso				U.2.05.04.02.000				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Rimborsi in conto capitale ad								
			Amministrazioni Locali di somme								
			non dovute o incassate in								
	U	V	eccesso				U.2.05.04.02.001				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											

		Rimborsi in conto capitale a		
		Enti Previdenziali di somme non		
	U	IV dovute o incassate in eccesso		U.2.05.04.03.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Rimborsi in conto capitale a		
		Enti Previdenziali di somme non		
	U	V dovute o incassate in eccesso		U.2.05.04.03.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Rimborsi in conto capitale a		
		Famiglie di somme non dovute o		
	U	IV incassate in eccesso		U.2.05.04.04.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Rimborsi in conto capitale a		
		Famiglie di somme non dovute o		
	U	V incassate in eccesso		U.2.05.04.04.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Rimborsi in conto capitale a		
		Imprese di somme non dovute o		
	U	IV incassate in eccesso		U.2.05.04.05.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Rimborsi in conto capitale a		
		Imprese di somme non dovute o		
	U	V incassate in eccesso		U.2.05.04.05.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Rimborsi in conto capitale a		
		Istituzioni Sociali Private di		
		somme non dovute o incassate in		
	U	IV eccesso		U.2.05.04.06.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Rimborsi in conto capitale a		
		Istituzioni Sociali Private di		
		somme non dovute o incassate in		
	U	V eccesso		U.2.05.04.06.001

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Rimborsi in conto capitale a												
			UE e Resto del Mondo di somme												
			non dovute o incassate in												
			eccesso				U.2.05.04.07.000								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Rimborsi in conto capitale a												
			UE e Resto del Mondo di somme												
			non dovute o incassate in												
			eccesso				U.2.05.04.07.001								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Altre spese in conto capitale												
	U		III n.a.c.				U.2.05.99.00.000								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Altre spese in conto capitale												
	U		IV n.a.c.				U.2.05.99.99.000								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Altre spese in conto capitale												
	U		V n.a.c.				U.2.05.99.99.999								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Spese per incremento attività												
	U		I finanziarie				U.3.00.00.00.000								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Acquisizioni di attività												
	U		II finanziarie				U.3.01.00.00.000								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Acquisizioni di partecipazioni												
	U		III e conferimenti di capitale				U.3.01.01.00.000								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Acquisizioni di partecipazioni												
			e conferimenti di capitale in												
			imprese incluse nelle												
	U		IV Amministrazioni Centrali				U.3.01.01.01.000								

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Acquisizioni di partecipazioni								
			le conferimenti di capitale in								
			imprese controllate incluse								
	U		V		nelle Amministrazioni Centrali			U.3.01.01.01.001			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Acquisizioni di partecipazioni								
			le conferimenti di capitale in								
			altre imprese partecipate								
			incluse nelle Amministrazioni								
	U		V		Centrali			U.3.01.01.01.002			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Acquisizioni di partecipazioni								
			le conferimenti di capitale in								
			altre imprese incluse nelle								
	U		V		Amministrazioni Centrali			U.3.01.01.01.003			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Acquisizioni di partecipazioni								
			le conferimenti di capitale in								
			imprese incluse nelle								
	U		IV		Amministrazioni Locali			U.3.01.01.02.000			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Acquisizioni di partecipazioni								
			le conferimenti di capitale in								
			imprese controllate incluse								
	U		V		nelle Amministrazioni Locali			U.3.01.01.02.001			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Acquisizioni di partecipazioni								
			le conferimenti di capitale in								
			altre imprese partecipate								
			incluse nelle Amministrazioni								
	U		V		Locali			U.3.01.01.02.002			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											

		Acquisizioni di partecipazioni	
		e conferimenti di capitale in	
		altre imprese incluse nelle	
U	V	Amministrazioni Locali	U.3.01.01.02.003
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Acquisizioni di partecipazioni	
		e conferimenti di capitale in	
U	IV	altre imprese	U.3.01.01.03.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Acquisizioni di partecipazioni	
		e conferimenti di capitale in	
U	V	imprese controllate	U.3.01.01.03.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Acquisizioni di partecipazioni	
		e conferimenti di capitale in	
U	V	altre imprese partecipate	U.3.01.01.03.002
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Acquisizioni di partecipazioni	
		e conferimenti di capitale in	
U	V	altre imprese	U.3.01.01.03.003
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Acquisizioni di partecipazioni	
		e conferimenti di capitale in	
		Istituzioni sociali private -	
U	IV	ISP	U.3.01.01.04.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Acquisizioni di partecipazioni	
		e conferimenti di capitale in	
U	V	ISP controllate	U.3.01.01.04.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Acquisizioni di partecipazioni	
		e conferimenti di capitale in	
U	V	altre ISP	U.3.01.01.04.002

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Acquisizioni di								
			partecipazioni								
			e conferimenti di capitale								
			in PA incluse nelle								
			Amministrazioni Locali			U.3.01.01.05.000					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Acquisizioni di								
			partecipazioni								
			e conferimenti di capitale								
			in PA controllate incluse nelle								
			Amministrazioni Locali			U.3.01.01.05.001					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Acquisizioni di								
			partecipazioni								
			e conferimenti di capitale								
			in PA incluse nelle								
			Amministrazioni Locali			U.3.01.01.05.002					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Acquisizioni di								
			partecipazioni								
			e conferimenti di capitale								
			in altre PA incluse nelle								
			Amministrazioni Locali			U.3.01.01.05.003					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Acquisizioni di quote di fondi								
	U		III comuni di investimento			U.3.01.02.00.000					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Acquisizioni di quote di fondi								
	U		IV immobiliari			U.3.01.02.01.000					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Acquisizioni di quote di fondi								
	U		V immobiliari			U.3.01.02.01.001					

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Acquisizioni di quote di altri								
	U		IV		fondi comuni di investimento			U.3.01.02.02.000			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
					Acquisizioni di quote di altri						
	U		V		fondi comuni di investimento			U.3.01.02.02.001			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
					Acquisizione di titoli						
	U		III		obbligazionari a breve termine			U.3.01.03.00.000			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
					Acquisizione di titoli						
					obbligazionari a breve termine						
					emessi da Amministrazioni						
	U		IV		Centrali			U.3.01.03.01.000			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
					Acquisizione di titoli						
					obbligazionari a breve termine						
					emessi da Amministrazioni						
	U		V		Centrali			U.3.01.03.01.001			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
					Acquisizione di titoli						
					obbligazionari a breve termine						
					emessi da Amministrazioni						
	U		IV		Locali			U.3.01.03.02.000			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
					Acquisizione di titoli						
					obbligazionari a breve termine						
					emessi da Amministrazioni						
	U		V		Locali			U.3.01.03.02.001			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
					Acquisizione di titoli						
					obbligazionari a breve termine						
	U		IV		emessi da imprese residenti			U.3.01.03.03.000			

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Acquisizione di titoli												
			obbligazionari a breve termine												
	U		V		emessi da soggetti residenti					U.3.01.03.03.001					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Acquisizione di titoli												
			obbligazionari a breve termine												
			emessi da soggetti non												
	U		IV		residenti					U.3.01.03.04.000					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Acquisizione di titoli												
			obbligazionari a breve termine												
			emessi da soggetti non												
	U		V		residenti					U.3.01.03.04.001					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Acquisizione di titoli												
			obbligazionari a medio-lungo												
	U		III		termine					U.3.01.04.00.000					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Acquisizione di titoli												
			obbligazionari a medio-lungo												
			emessi da Amministrazioni												
	U		IV		Centrali					U.3.01.04.01.000					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Acquisizione di titoli												
			obbligazionari a medio-lungo												
			emessi da Amministrazioni												
	U		V		Centrali					U.3.01.04.01.001					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Acquisizione di titoli												
			obbligazionari a medio-lungo												
			emessi da Amministrazioni												
	U		IV		Locali					U.3.01.04.02.000					

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Acquisizione di titoli												
			obbligazionari a medio-lungo												
			emessi da Amministrazioni												
	U		V		Locali								U.3.01.04.02.001		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Acquisizione di titoli												
			obbligazionari a medio-lungo												
			emessi da altri soggetti												
	U		IV		residenti								U.3.01.04.03.000		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Acquisizione di titoli												
			obbligazionari a medio-lungo												
			emessi da altri soggetti												
	U		V		residenti								U.3.01.04.03.001		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Acquisizione di titoli												
			obbligazionari a medio-lungo												
			emessi da soggetti non												
	U		IV		residenti								U.3.01.04.04.000		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Acquisizione di titoli												
			obbligazionari a medio-lungo												
			emessi da soggetti non												
	U		V		residenti								U.3.01.04.04.001		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Concessione crediti di breve												
	U		II		termine								U.3.02.00.00.000		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Concessione crediti di breve												
			periodo a tasso agevolato a												
	U		III		Amministrazioni Pubbliche								U.3.02.01.00.000		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															

		Concessione crediti di breve		
		periodo a tasso agevolato a		
U	IV	Amministrazioni Centrali		U.3.02.01.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Concessione crediti di breve		
		periodo a tasso agevolato a		
U	V	Ministeri		U.3.02.01.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Concessione crediti di breve		
		periodo a tasso agevolato a		
		Presidenza del Consiglio dei		
U	V	Ministri		U.3.02.01.01.003
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Concessione crediti di breve		
		periodo a tasso agevolato a		
		Organi Costituzionali e di		
U	V	rilievo costituzionale		U.3.02.01.01.004
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Concessione crediti di breve		
		periodo a tasso agevolato a		
U	V	Agenzie Fiscali		U.3.02.01.01.005
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Concessione crediti di breve		
		periodo a tasso agevolato a		
		enti di regolazione		
U	V	dell'attività economica		U.3.02.01.01.006
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Concessione crediti di breve		
		periodo a tasso agevolato a		
U	V	Gruppo Equitalia		U.3.02.01.01.007
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Concessione crediti di breve		
		periodo a tasso agevolato a		

U	V	Anas S.p.A.		U.3.02.01.01.008
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Concessione crediti di breve		
		periodo a tasso agevolato a		
		altri enti centrali produttori		
U	V	di servizi economici		U.3.02.01.01.009
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Concessione crediti di breve		
		periodo a tasso agevolato a		
		autorità amministrative		
U	V	indipendenti		U.3.02.01.01.010
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Concessione crediti di breve		
		periodo a tasso agevolato a		
		enti centrali a struttura		
U	V	associativa		U.3.02.01.01.011
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Concessione crediti di breve		
		periodo a tasso agevolato a		
		enti centrali produttori di		
		servizi assistenziali,		
U	V	ricreativi e culturali		U.3.02.01.01.012
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Concessione crediti di breve		
		periodo a tasso agevolato a		
		enti e istituzioni centrali di		
		ricerca e istituti e stazioni		
U	V	sperimentali per la ricerca		U.3.02.01.01.013
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Concessione crediti di breve		
		periodo a tasso agevolato a		
		altre Amministrazioni Centrali		
U	V	n.a.c.		U.3.02.01.01.999

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Concessione crediti di breve												
			periodo a tasso agevolato a												
	U		IV		Amministrazioni Locali								U.3.02.01.02.000		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Concessione crediti di breve												
			periodo a tasso agevolato a												
	U		V		Regioni e province autonome								U.3.02.01.02.001		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Concessione crediti di breve												
			periodo a tasso agevolato a												
	U		V		Province								U.3.02.01.02.002		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Concessione crediti di breve												
			periodo a tasso agevolato a												
	U		V		Comuni								U.3.02.01.02.003		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Concessione crediti di breve												
			periodo a tasso agevolato a												
			Città metropolitane e Roma												
	U		V		capitale								U.3.02.01.02.004		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Concessione crediti di breve												
			periodo a tasso agevolato a												
	U		V		Unioni di Comuni								U.3.02.01.02.005		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Concessione crediti di breve												
			periodo a tasso agevolato a												
	U		V		Comunità Montane								U.3.02.01.02.006		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Concessione crediti di breve												
			periodo a tasso agevolato a												
	U		V		Camere di Commercio								U.3.02.01.02.007		

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Concessione crediti di breve								
			periodo a tasso agevolato a								
	U	V	Università					U.3.02.01.02.008			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Concessione crediti di breve								
			periodo a tasso agevolato a								
			Parchi nazionali e consorzi ed								
			enti autonomi gestori di parchi								
	U	V	e aree naturali protette					U.3.02.01.02.009			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Concessione crediti di breve								
			periodo a tasso agevolato a								
	U	V	Autorità Portuali					U.3.02.01.02.010			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Concessione crediti di breve								
			periodo a tasso agevolato a								
	U	V	Aziende sanitarie locali					U.3.02.01.02.011			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Concessione crediti di breve								
			periodo a tasso agevolato a								
			Aziende ospedaliere e Aziende								
			ospedaliere universitarie								
	U	V	integrate con il SSN					U.3.02.01.02.012			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Concessione crediti di breve								
			periodo a tasso agevolato a								
	U	V	Policlinici					U.3.02.01.02.013			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Concessione crediti di breve								
			periodo a tasso agevolato a								
			Istituti di ricovero e cura a								
	U	V	carattere scientifico pubblici					U.3.02.01.02.014			

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Concessione crediti di breve								
			periodo a tasso agevolato a								
			altre Amministrazioni Locali								
	U		V		produttrici di servizi sanitari			U.3.02.01.02.015			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Concessione crediti di breve								
			periodo a tasso agevolato a								
			Agenzie regionali per le								
	U		V		erogazioni in agricoltura			U.3.02.01.02.016			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Concessione crediti di breve								
			periodo a tasso agevolato a								
			altri enti e agenzie regionali								
	U		V		e sub regionali			U.3.02.01.02.017			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Concessione crediti di breve								
			periodo a tasso agevolato a								
	U		V		Consorzi di enti locali			U.3.02.01.02.018			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Concessione crediti di breve								
			periodo a tasso agevolato a								
			Fondazioni e istituzioni								
			liriche locali e a Teatri								
	U		V		stabili di iniziativa pubblica			U.3.02.01.02.019			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Concessione crediti di breve								
			periodo a tasso agevolato a								
			altre Amministrazioni Locali								
	U		V		n.a.c.			U.3.02.01.02.999			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Concessione crediti di breve								
			periodo a tasso agevolato a								

U IV	Enti di Previdenza		U.3.02.01.03.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di breve	
		periodo a tasso agevolato a	
U V	INPS		U.3.02.01.03.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di breve	
		periodo a tasso agevolato a	
U V	INAIL		U.3.02.01.03.002
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di breve	
		periodo a tasso agevolato a	
U V	altri Enti di Previdenza n.a.c.		U.3.02.01.03.999
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di breve	
		periodo a tasso agevolato a	
		organismi interni e/o unità	
U IV	locali dell'amministrazione		U.3.02.01.04.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di breve	
		periodo a tasso agevolato a	
		organismi interni e/o unità	
U V	locali dell'amministrazione		U.3.02.01.04.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di breve	
		periodo a tasso agevolato a	
U III	Famiglie		U.3.02.02.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di breve	
		periodo a tasso agevolato a	
U IV	Famiglie		U.3.02.02.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di breve	

		periodo a tasso agevolato a	
U	V	Famiglie	U.3.02.02.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di breve	
		periodo a tasso agevolato a	
U	III	Imprese	U.3.02.03.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di breve	
		periodo a tasso agevolato a	
U	IV	imprese controllate	U.3.02.03.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di breve	
		periodo a tasso agevolato a	
U	V	imprese controllate	U.3.02.03.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di breve	
		periodo a tasso agevolato a	
U	IV	altre imprese partecipate	U.3.02.03.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di breve	
		periodo a tasso agevolato a	
U	V	altre imprese partecipate	U.3.02.03.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di breve	
		periodo a tasso agevolato alla	
U	IV	Cassa Depositi e Prestiti - SPA	U.3.02.03.03.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di breve	
		periodo a tasso agevolato alla	
U	V	Cassa Depositi e Prestiti - SPA	U.3.02.03.03.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di breve	
		periodo a tasso agevolato a	

U IV	altre Imprese		U.3.02.03.04.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di breve	
		periodo a tasso agevolato a	
U V	altre Imprese		U.3.02.03.04.999
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di breve	
		periodo a tasso agevolato a	
U III	Istituzioni Sociali Private		U.3.02.04.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di breve	
		periodo a tasso agevolato a	
U IV	Istituzioni Sociali Private		U.3.02.04.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di breve	
		periodo a tasso agevolato a	
U V	Istituzioni Sociali Private		U.3.02.04.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di breve	
		periodo a tasso agevolato	
		all'Unione Europea e al Resto	
U III	del Mondo		U.3.02.05.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di breve	
		periodo a tasso agevolato	
U IV	all'Unione Europea		U.3.02.05.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di breve	
		periodo a tasso agevolato	
U V	all'Unione Europea		U.3.02.05.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di breve	
		periodo a tasso agevolato al	

U	IV	Resto del Mondo		U.3.02.05.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Concessione crediti di breve		
		periodo a tasso agevolato al		
U	V	Resto del Mondo		U.3.02.05.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Concessione crediti di breve		
		periodo a tasso non agevolato a		
U	III	Amministrazione Pubbliche		U.3.02.06.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Concessione crediti di breve		
		periodo a tasso non agevolato a		
U	IV	Amministrazioni Centrali		U.3.02.06.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Concessione crediti di breve		
		periodo a tasso non agevolato a		
U	V	Ministeri		U.3.02.06.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Concessione crediti di breve		
		periodo a tasso non agevolato a		
		Presidenza del Consiglio dei		
U	V	Ministri		U.3.02.06.01.003
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Concessione crediti di breve		
		periodo a tasso non agevolato a		
		Organi Costituzionali e di		
U	V	rilievo costituzionale		U.3.02.06.01.004
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Concessione crediti di breve		
		periodo a tasso non agevolato a		
U	V	Agenzie Fiscali		U.3.02.06.01.005
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Concessione crediti di breve		

		periodo a tasso non agevolato a	
		enti di regolazione	
U	V	dell'attività economica	U.3.02.06.01.006
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di breve	
		periodo a tasso non agevolato a	
U	V	Gruppo Equitalia	U.3.02.06.01.007
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di breve	
		periodo a tasso non agevolato a	
U	V	Anas S.p.A.	U.3.02.06.01.008
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di breve	
		periodo a tasso non agevolato a	
		altri enti centrali produttori	
U	V	di servizi economici	U.3.02.06.01.009
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di breve	
		periodo a tasso non agevolato a	
		autorità amministrative	
U	V	indipendenti	U.3.02.06.01.010
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di breve	
		periodo a tasso non agevolato a	
		enti centrali a struttura	
U	V	associativa	U.3.02.06.01.011
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di breve	
		periodo a tasso non agevolato a	
		enti centrali produttori di	
		servizi assistenziali,	
U	V	ricreativi e culturali	U.3.02.06.01.012
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			

		Concessione crediti di breve	
		periodo a tasso non agevolato a	
		enti e istituzioni centrali di	
		ricerca e Istituti e stazioni	
U	V	sperimentali per la ricerca	U.3.02.06.01.013
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di breve	
		periodo a tasso non agevolato a	
		altre Amministrazioni Centrali	
U	V	n.a.c.	U.3.02.06.01.999
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di breve	
		periodo a tasso non agevolato a	
U	IV	Amministrazioni Locali	U.3.02.06.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di breve	
		periodo a tasso non agevolato a	
U	V	Regioni e province autonome	U.3.02.06.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di breve	
		periodo a tasso non agevolato a	
U	V	Province	U.3.02.06.02.002
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di breve	
		periodo a tasso non agevolato a	
U	V	Comuni	U.3.02.06.02.003
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di breve	
		periodo a tasso non agevolato a	
		Città metropolitane e Roma	
U	V	capitale	U.3.02.06.02.004
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di breve	

		periodo a tasso non agevolato a	
U	V	Unioni di Comuni	U.3.02.06.02.005
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di breve	
		periodo a tasso non agevolato a	
U	V	Comunità Montane	U.3.02.06.02.006
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di breve	
		periodo a tasso non agevolato a	
U	V	Camere di Commercio	U.3.02.06.02.007
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di breve	
		periodo a tasso non agevolato a	
U	V	Università	U.3.02.06.02.008
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di breve	
		periodo a tasso non agevolato a	
		Parchi nazionali e consorzi ed	
		lenti autonomi gestori di parchi	
U	V	e aree naturali protette	U.3.02.06.02.009
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di breve	
		periodo a tasso non agevolato a	
U	V	Autorità Portuali	U.3.02.06.02.010
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di breve	
		periodo a tasso non agevolato a	
U	V	Aziende sanitarie locali	U.3.02.06.02.011
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di breve	
		periodo a tasso non agevolato a	
		Aziende ospedaliere e Aziende	
		ospedaliere universitarie	

U V	integrate con il SSN		U.3.02.06.02.012
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di breve	
		periodo a tasso non agevolato a	
U V	Policlinici		U.3.02.06.02.013
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di breve	
		periodo a tasso non agevolato a	
		Istituti di ricovero e cura a	
U V	carattere scientifico pubblici		U.3.02.06.02.014
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di breve	
		periodo a tasso non agevolato a	
		altre Amministrazioni Locali	
U V	produttrici di servizi sanitari	U.3.02.06.02.015	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di breve	
		periodo a tasso non agevolato a	
		Agenzie regionali per le	
U V	erogazioni in agricoltura		U.3.02.06.02.016
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di breve	
		periodo a tasso non agevolato a	
		altri enti e agenzie regionali	
U V	le sub regionali		U.3.02.06.02.017
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di breve	
		periodo a tasso non agevolato a	
U V	Consorzi di enti locali		U.3.02.06.02.018
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di breve	
		periodo a tasso non agevolato a	
		Fondazioni e istituzioni	

		liriche locali e a Teatri		
U	V	stabili di iniziativa pubblica		U.3.02.06.02.019
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Concessione crediti di breve		
		periodo a tasso non agevolato a		
		altre Amministrazioni Locali		
U	V	n.a.c.		U.3.02.06.02.999
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Concessione crediti di breve		
		periodo a tasso non agevolato a		
U	IV	Enti di Previdenza		U.3.02.06.03.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Concessione crediti di breve		
		periodo a tasso non agevolato a		
U	V	INPS		U.3.02.06.03.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Concessione crediti di breve		
		periodo a tasso non agevolato a		
U	V	INAIL		U.3.02.06.03.002
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Concessione crediti di breve		
		periodo a tasso non agevolato a		
U	V	altri Enti di Previdenza n.a.c.		U.3.02.06.03.999
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Concessione crediti di breve		
		periodo a tasso non agevolato a		
		organismi interni e/o unità		
U	IV	locali dell'amministrazione		U.3.02.06.04.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Concessione crediti di breve		
		periodo a tasso non agevolato a		
		organismi interni e/o unità		
U	V	locali dell'amministrazione		U.3.02.06.04.001

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Concessione crediti di breve								
			periodo a tasso non agevolato a								
	U		III Famiglie						U.3.02.07.00.000		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Concessione crediti di breve								
			periodo a tasso non agevolato a								
	U		IV Famiglie						U.3.02.07.01.000		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Concessione crediti di breve								
			periodo a tasso non agevolato a								
	U		V Famiglie						U.3.02.07.01.001		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Concessione crediti di breve								
			periodo a tasso non agevolato a								
	U		III Imprese						U.3.02.08.00.000		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Concessione crediti di breve								
			periodo a tasso non agevolato a								
	U		IV imprese controllate						U.3.02.08.01.000		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Concessione crediti di breve								
			periodo a tasso non agevolato a								
	U		V imprese controllate						U.3.02.08.01.001		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Concessione crediti di breve								
			periodo a tasso non agevolato a								
	U		IV altre imprese partecipate						U.3.02.08.02.000		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Concessione crediti di breve								
			periodo a tasso non agevolato a								
	U		V altre imprese partecipate						U.3.02.08.02.001		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											

		Concessione crediti di breve		
		periodo a tasso non agevolato		
		alla Cassa Depositi e Prestiti		
	U	IV - SPA		U.3.02.08.03.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Concessione crediti di breve		
		periodo a tasso non agevolato		
		alla Cassa Depositi e Prestiti		
	U	V - SPA		U.3.02.08.03.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Concessione crediti di breve		
		periodo a tasso non agevolato a		
	U	IV altre Imprese		U.3.02.08.04.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Concessione crediti di breve		
		periodo a tasso non agevolato a		
	U	V altre Imprese		U.3.02.08.04.999
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Concessione crediti di breve		
		periodo a tasso non agevolato a		
	U	III Istituzioni Sociali Private		U.3.02.09.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Concessione crediti di breve		
		periodo a tasso non agevolato a		
	U	IV Istituzioni Sociali Private		U.3.02.09.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Concessione crediti di breve		
		periodo a tasso non agevolato a		
	U	V Istituzioni Sociali Private		U.3.02.09.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Concessione crediti di breve		
		periodo a tasso non agevolato		
		all'Unione Europea e al Resto		

U	III	del Mondo		U.3.02.10.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Concessione crediti di breve		
		periodo a tasso non agevolato		
U	IV	all'Unione Europea		U.3.02.10.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Concessione crediti di breve		
		periodo a tasso non agevolato		
U	V	all'Unione Europea		U.3.02.10.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Concessione crediti di breve		
		periodo a tasso non agevolato		
U	IV	al Resto del Mondo		U.3.02.10.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Concessione crediti di breve		
		periodo a tasso non agevolato		
U	V	al Resto del Mondo		U.3.02.10.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Concessione crediti di		
U	II	medio-lungo termine		U.3.03.00.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Concessione Crediti di		
		medio-lungo termine a tasso		
		agevolato a Amministrazione		
U	III	Pubbliche		U.3.03.01.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Concessione Crediti di		
		medio-lungo termine a tasso		
		agevolato a Amministrazioni		
U	IV	Centrali		U.3.03.01.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Concessione Crediti di		
		medio-lungo termine a tasso		

U	V	agevolato a Ministeri		U.3.03.01.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Concessione Crediti di		
		medio-lungo termine a tasso		
		agevolato a Presidenza del		
U	V	Consiglio dei Ministri		U.3.03.01.01.003
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Concessione Crediti di		
		medio-lungo termine a tasso		
		agevolato a Organi		
		Costituzionali e di rilievo		
U	V	costituzionale		U.3.03.01.01.004
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Concessione Crediti di		
		medio-lungo termine a tasso		
U	V	agevolato a Agenzie Fiscali		U.3.03.01.01.005
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Concessione Crediti di		
		medio-lungo termine a tasso		
		agevolato a enti di regolazione		
U	V	dell'attività economica		U.3.03.01.01.006
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Concessione Crediti di		
		medio-lungo termine a tasso		
U	V	agevolato a Gruppo Equitalia		U.3.03.01.01.007
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Concessione Crediti di		
		medio-lungo termine a tasso		
U	V	agevolato a Anas S.p.A.		U.3.03.01.01.008
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Concessione Crediti di		
		medio-lungo termine a tasso		
		agevolato a altri enti centrali		

U	V	produttori di servizi economici	U.3.03.01.01.009
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione Crediti di	
		medio-lungo termine a tasso	
		agevolato a autorità	
U	V	amministrative indipendenti	U.3.03.01.01.010
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione Crediti di	
		medio-lungo termine a tasso	
		agevolato a enti centrali a	
U	V	struttura associativa	U.3.03.01.01.011
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione Crediti di	
		medio-lungo termine a tasso	
		agevolato a enti centrali	
		produttori di servizi	
		assistenziali, ricreativi e	
U	V	culturali	U.3.03.01.01.012
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione Crediti di	
		medio-lungo termine a tasso	
		agevolato a enti e istituzioni	
		centrali di ricerca e Istituti	
		e stazioni sperimentali per la	
U	V	ricerca	U.3.03.01.01.013
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione Crediti di	
		medio-lungo termine a tasso	
		agevolato a altre	
U	V	Amministrazioni Centrali n.a.c.	U.3.03.01.01.999
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione Crediti di	
		medio-lungo termine a tasso	

Pagina 2431 di 3482

		Concessione Crediti di	
		medio-lungo termine a tasso	
U	V	agevolato a Università	U.3.03.01.02.008
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione Crediti di	
		medio-lungo termine a tasso	
		agevolato a Parchi nazionali e	
		consorzi ed enti autonomi	
		gestori di parchi e aree	
U	V	naturali protette	U.3.03.01.02.009
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione Crediti di	
		medio-lungo termine a tasso	
U	V	agevolato a Autorità Portuali	U.3.03.01.02.010
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione Crediti di	
		medio-lungo termine a tasso	
		agevolato a Aziende sanitarie	
U	V	locali	U.3.03.01.02.011
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione Crediti di	
		medio-lungo termine a tasso	
		agevolato a Aziende ospedaliere	
		e Aziende ospedaliere	
		universitarie integrate con il	
U	V	SSN	U.3.03.01.02.012
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione Crediti di	
		medio-lungo termine a tasso	
U	V	agevolato a Policlinici	U.3.03.01.02.013
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione Crediti di	
		medio-lungo termine a tasso	

		agevolato a Istituti di		
		ricovero e cura a carattere		
U	V	scientifico pubblici		U.3.03.01.02.014

+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Concessione Crediti di		
		medio-lungo termine a tasso		
		agevolato a altre		
		Amministrazioni Locali		
U	V	produttrici di servizi sanitari		U.3.03.01.02.015

+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Concessione Crediti di		
		medio-lungo termine a tasso		
		agevolato a Agenzie regionali		
		per le erogazioni in		
U	V	agricoltura		U.3.03.01.02.016

+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Concessione Crediti di		
		medio-lungo termine a tasso		
		agevolato a altri enti e		
		agenzie regionali e sub		
U	V	regionali		U.3.03.01.02.017

+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Concessione Crediti di		
		medio-lungo termine a tasso		
		agevolato a Consorzi di enti		
U	V	locali		U.3.03.01.02.018

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Concessione Crediti di												
			medio-lungo termine a tasso												
			agevolato a Fondazioni e												
			istituzioni liriche locali e a												
			Teatri stabili di iniziativa												
	U		V pubblica										U.3.03.01.02.019		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Concessione Crediti di												
			medio-lungo termine a tasso												
			agevolato a altre												
	U		V Amministrazioni Locali n.a.c.										U.3.03.01.02.999		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Concessione Crediti di												
			medio-lungo termine a tasso												
	U		IV agevolato a Enti di Previdenza										U.3.03.01.03.000		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Concessione Crediti di												
			medio-lungo termine a tasso												
	U		V agevolato a INPS										U.3.03.01.03.001		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Concessione Crediti di												
			medio-lungo termine a tasso												
	U		V agevolato a INAIL										U.3.03.01.03.002		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Concessione Crediti di												
			medio-lungo termine a tasso												
			agevolato a altri Enti di												
	U		V Previdenza n.a.c.										U.3.03.01.03.999		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Concessione Crediti di												
			medio-lungo termine a tasso												
			agevolato a organismi interni												
			e/o unità locali												

U	IV	dell'amministrazione		U.3.03.01.04.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Concessione Crediti di		
		medio-lungo termine a tasso		
		agevolato a organismi interni		
		e/o unità locali		
U	V	dell'amministrazione		U.3.03.01.04.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Concessione Crediti di		
		medio-lungo termine a tasso		
U	III	agevolato a Famiglie		U.3.03.02.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Concessione Crediti di		
		medio-lungo termine a tasso		
U	IV	agevolato a Famiglie		U.3.03.02.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Concessione Crediti di		
		medio-lungo termine a tasso		
U	V	agevolato a Famiglie		U.3.03.02.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Concessione Crediti di		
		medio-lungo termine a tasso		
U	III	agevolato a Imprese		U.3.03.03.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Concessione Crediti di		
		medio-lungo termine a tasso		
U	IV	agevolato a imprese controllate	U.3.03.03.01.000	
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Concessione Crediti di		
		medio-lungo termine a tasso		
U	V	agevolato a imprese controllate	U.3.03.03.01.001	
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Concessione Crediti di		

		medio-lungo termine a tasso	
		agevolato a altre imprese	
U	IV	partecipate	U.3.03.03.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione Crediti di	
		medio-lungo termine a tasso	
		agevolato a altre imprese	
U	V	partecipate	U.3.03.03.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione Crediti di	
		medio-lungo termine a tasso	
		agevolato alla Cassa Depositi e	
U	IV	Prestiti - SPA	U.3.03.03.03.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione Crediti di	
		medio-lungo termine a tasso	
		agevolato alla Cassa Depositi e	
U	V	Prestiti - SPA	U.3.03.03.03.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione Crediti di	
		medio-lungo termine a tasso	
U	IV	agevolato a altre Imprese	U.3.03.03.04.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione Crediti di	
		medio-lungo termine a tasso	
U	V	agevolato a altre Imprese	U.3.03.03.04.999
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione Crediti di	
		medio-lungo termine a tasso	
		agevolato a Istituzioni Sociali	
U	III	Private	U.3.03.04.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione Crediti di	

		medio-lungo termine a tasso		
		agevolato a Istituzioni Sociali		
U	IV	Private		U.3.03.04.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Concessione Crediti di		
		medio-lungo termine a tasso		
		agevolato a Istituzioni Sociali		
U	V	Private		U.3.03.04.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Concessione Crediti di		
		medio-lungo termine a tasso		
		agevolato all'Unione Europea e		
U	III	al Resto del Mondo		U.3.03.05.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Concessione Crediti di		
		medio-lungo termine a tasso		
U	IV	agevolato all'Unione Europea		U.3.03.05.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Concessione Crediti di		
		medio-lungo termine a tasso		
U	V	agevolato all'Unione Europea		U.3.03.05.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Concessione Crediti di		
		medio-lungo termine a tasso		
U	IV	agevolato al Resto del Mondo		U.3.03.05.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Concessione Crediti di		
		medio-lungo termine a tasso		
U	V	agevolato al Resto del Mondo		U.3.03.05.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Concessione crediti di		
		medio-lungo termine a tasso non		
		agevolato a Amministrazione		

U	III	Pubbliche		U.3.03.06.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Concessione crediti di		
		medio-lungo termine a tasso non		
		agevolato a Amministrazioni		
U	IV	Centrali		U.3.03.06.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Concessione crediti di		
		medio-lungo termine a tasso non		
U	V	agevolato a Ministeri		U.3.03.06.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Concessione crediti di		
		medio-lungo termine a tasso non		
		agevolato a Presidenza del		
U	V	Consiglio dei Ministri		U.3.03.06.01.003
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Concessione crediti di		
		medio-lungo termine a tasso non		
		agevolato a Organi		
		Costituzionali e di rilievo		
U	V	costituzionale		U.3.03.06.01.004
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Concessione crediti di		
		medio-lungo termine a tasso non		
U	V	agevolato a Agenzie Fiscali		U.3.03.06.01.005
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Concessione crediti di		
		medio-lungo termine a tasso non		
		agevolato a enti di regolazione		
U	V	dell'attività economica		U.3.03.06.01.006
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Concessione crediti di		
		medio-lungo termine a tasso non		

U V	agevolato a Gruppo Equitalia		U.3.03.06.01.007
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso non	
U V	agevolato a Anas S.p.A.		U.3.03.06.01.008
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso non	
		agevolato a altri enti centrali	
U V	produttori di servizi economici		U.3.03.06.01.009
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso non	
		agevolato a autorità	
U V	amministrative indipendenti		U.3.03.06.01.010
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso non	
		agevolato a enti centrali a	
U V	struttura associativa		U.3.03.06.01.011
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso non	
		agevolato a enti centrali	
		produttori di servizi	
		assistenziali, ricreativi e	
U V	culturali		U.3.03.06.01.012
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso non	
		agevolato a enti e istituzioni	
		centrali di ricerca e Istituti	
		e stazioni sperimentali per la	

U V	ricerca		U.3.03.06.01.013
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso non	
		agevolato a altre	
U V	Amministrazioni Centrali n.a.c.		U.3.03.06.01.999
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso non	
		agevolato a Amministrazioni	
U IV	Locali		U.3.03.06.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso non	
		agevolato a Regioni e province	
U V	autonome		U.3.03.06.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso non	
U V	agevolato a Province		U.3.03.06.02.002
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso non	
U V	agevolato a Comuni		U.3.03.06.02.003
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso non	
		agevolato a Città	
U V	metropolitane e Roma capitale		U.3.03.06.02.004
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso non	
U V	agevolato a Unioni di Comuni		U.3.03.06.02.005

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Concessione crediti di												
			medio-lungo termine a tasso non												
	U		V		agevolato a Comunità Montane						U.3.03.06.02.006				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Concessione crediti di												
			medio-lungo termine a tasso non												
	U		V		agevolato a Camere di Commercio						U.3.03.06.02.007				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Concessione crediti di												
			medio-lungo termine a tasso non												
	U		V		agevolato a Università						U.3.03.06.02.008				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Concessione crediti di												
			medio-lungo termine a tasso non												
			agevolato a Parchi nazionali e												
			consorzi ed enti autonomi												
			gestori di parchi e aree												
	U		V		naturali protette						U.3.03.06.02.009				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Concessione crediti di												
			medio-lungo termine a tasso non												
	U		V		agevolato a Autorità Portuali						U.3.03.06.02.010				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Concessione crediti di												
			medio-lungo termine a tasso non												
			agevolato a Aziende sanitarie												
	U		V		locali						U.3.03.06.02.011				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Concessione crediti di												
			medio-lungo termine a tasso non												
			agevolato a Aziende ospedaliere												
			e Aziende ospedaliere												

		universitarie integrate con il	
U	V	SSN	U.3.03.06.02.012
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso non	
U	V	agevolato a Policlinici	U.3.03.06.02.013
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso non	
		agevolato a Istituti di	
		ricovero e cura a carattere	
U	V	scientifico pubblici	U.3.03.06.02.014
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso non	
		agevolato a altre	
		Amministrazioni Locali	
U	V	produttrici di servizi sanitari	U.3.03.06.02.015
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso non	
		agevolato a Agenzie regionali	
		per le erogazioni in	
U	V	agricoltura	U.3.03.06.02.016
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso non	
		agevolato a altri enti e	
		agenzie regionali e sub	
U	V	regionali	U.3.03.06.02.017
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso non	

		agevolato a Consorzi di enti	
U	V	locali	U.3.03.06.02.018
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso non	
		agevolato a Fondazioni e	
		istituzioni liriche locali e a	
		Teatri stabili di iniziativa	
U	V	pubblica	U.3.03.06.02.019
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso non	
		agevolato a altre	
U	V	Amministrazioni Locali n.a.c.	U.3.03.06.02.999
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso non	
U	IV	agevolato a Enti di Previdenza	U.3.03.06.03.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso non	
U	V	agevolato a INPS	U.3.03.06.03.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso non	
U	V	agevolato a INAIL	U.3.03.06.03.002
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso non	
		agevolato a altri Enti di	
U	V	Previdenza n.a.c.	U.3.03.06.03.999
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di	

		medio-lungo termine a tasso non	
		agevolato a organismi interni	
		e/o unità locali	
U	IV	dell'amministrazione	U.3.03.06.04.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso non	
		agevolato a organismi interni	
		e/o unità locali	
U	V	dell'amministrazione	U.3.03.06.04.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso non	
U	III	agevolato a Famiglie	U.3.03.07.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso non	
U	IV	agevolato a Famiglie	U.3.03.07.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso non	
U	V	agevolato a Famiglie	U.3.03.07.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso non	
U	III	agevolato a Imprese	U.3.03.08.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso non	
U	IV	agevolato a imprese controllate	U.3.03.08.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso non	

U	V	agevolato a imprese controllate	U.3.03.08.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso non	
		agevolato a altre imprese	
U	IV	partecipate	U.3.03.08.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso non	
		agevolato a altre imprese	
U	V	partecipate	U.3.03.08.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso non	
		agevolato alla Cassa Depositi e	
U	IV	Prestiti - SPA	U.3.03.08.03.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso non	
		agevolato alla Cassa Depositi e	
U	V	Prestiti - SPA	U.3.03.08.03.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso non	
U	IV	agevolato a altre Imprese	U.3.03.08.04.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso non	
U	V	agevolato a altre Imprese	U.3.03.08.04.999
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso non	
		agevolato a Istituzioni Sociali	

U	III	Private		U.3.03.09.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Concessione crediti di		
		medio-lungo termine a tasso non		
		agevolato a Istituzioni Sociali		
U	IV	Private		U.3.03.09.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Concessione crediti di		
		medio-lungo termine a tasso non		
		agevolato a Istituzioni Sociali		
U	V	Private		U.3.03.09.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Concessione crediti di		
		medio-lungo termine a tasso non		
		agevolato all'Unione Europea e		
U	III	al Resto del Mondo		U.3.03.10.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Concessione crediti di		
		medio-lungo termine a tasso non		
U	IV	agevolato all'Unione Europea		U.3.03.10.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Concessione crediti di		
		medio-lungo termine a tasso non		
U	V	agevolato all'Unione Europea		U.3.03.10.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Concessione crediti di		
		medio-lungo termine a tasso non		
U	IV	agevolato al Resto del Mondo		U.3.03.10.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Concessione crediti di		
		medio-lungo termine a tasso non		
U	V	agevolato al Resto del Mondo		U.3.03.10.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				

		Concessione crediti a		
		Amministrazioni Pubbliche a		
		seguito di escussione di		
	U	III garanzie		U.3.03.11.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Concessione crediti a		
		Amministrazioni Centrali a		
		seguito di escussione di		
	U	IV garanzie		U.3.03.11.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Concessione crediti a Ministeri		
		a seguito di escussione di		
	U	V garanzie		U.3.03.11.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Concessione crediti a		
		Presidenza del Consiglio dei		
		Ministri a seguito di		
	U	V escussione di garanzie		U.3.03.11.01.003
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Concessione crediti a Organi		
		Costituzionali e di rilievo		
		costituzionale a seguito di		
	U	V escussione di garanzie		U.3.03.11.01.004
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Concessione crediti a Agenzie		
		Fiscali a seguito di escussione		
	U	V di garanzie		U.3.03.11.01.005
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Concessione crediti a enti di		
		regolazione dell'attività		
		economica a seguito di		
	U	V escussione di garanzie		U.3.03.11.01.006
+-----+-----+-----+-----+-----+				

		Concessione crediti a Gruppo	
		Equitalia a seguito di	
U	V	escussione di garanzie	U.3.03.11.01.007
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti a Anas	
		S.p.A. a seguito di escussione	
U	V	di garanzie	U.3.03.11.01.008
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti a altri	
		enti centrali produttori di	
		servizi economici a seguito di	
U	V	escussione di garanzie	U.3.03.11.01.009
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti a autorità	
		amministrative indipendenti a	
		seguito di escussione di	
U	V	garanzie	U.3.03.11.01.010
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti a enti	
		centrali a struttura	
		associativa a seguito di	
U	V	escussione di garanzie	U.3.03.11.01.011
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti a enti	
		centrali produttori di servizi	
		assistenziali, ricreativi e	
		culturali a seguito di	
U	V	escussione di garanzie	U.3.03.11.01.012
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti a enti e	
		istituzioni centrali di ricerca	
		e Istituti e stazioni	
		sperimentali per la ricerca a	

		seguito di escussione di		
	U	V	garanzie	U.3.03.11.01.013
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Concessione crediti a altre		
		Amministrazioni Centrali n.a.c.		
		a seguito di escussione di		
	U	V	garanzie	U.3.03.11.01.999
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Concessione crediti a		
		Amministrazioni Locali a		
		seguito di escussione di		
	U	IV	garanzie	U.3.03.11.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Concessione crediti a Regioni e		
		province autonome a seguito di		
	U	V	escussione di garanzie	U.3.03.11.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Concessione crediti a Province		
		a seguito di escussione di		
	U	V	garanzie	U.3.03.11.02.002
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Concessione crediti a Comuni a		
		seguito di escussione di		
	U	V	garanzie	U.3.03.11.02.003
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Concessione crediti a Città		
		metropolitane e Roma capitale a		
		seguito di escussione di		
	U	V	garanzie	U.3.03.11.02.004
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Concessione crediti a Unioni di		
		Comuni a seguito di escussione		
	U	V	di garanzie	U.3.03.11.02.005

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Concessione crediti a Comunità												
			Montane a seguito di escussione												
	U		V		di garanzie								U.3.03.11.02.006		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Concessione crediti a Camere di												
			Commercio a seguito di												
	U		V		escussione di garanzie								U.3.03.11.02.007		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Concessione crediti a												
			Università a seguito di												
	U		V		escussione di garanzie								U.3.03.11.02.008		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Concessione crediti a Parchi												
			nazionali e consorzi ed enti												
			autonomi gestori di parchi e												
			aree naturali protette a												
			seguito di escussione di												
	U		V		garanzie								U.3.03.11.02.009		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Concessione crediti a Autorità												
			Portuali a seguito di												
	U		V		escussione di garanzie								U.3.03.11.02.010		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Concessione crediti a Aziende												
			sanitarie locali a seguito di												
	U		V		escussione di garanzie								U.3.03.11.02.011		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Concessione crediti a Aziende												
			ospedaliera e Aziende												
			ospedaliera universitarie												
			integrate con il SSN a seguito												
	U		V		di escussione di garanzie								U.3.03.11.02.012		

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Concessione crediti a								
			Policlinici a seguito di								
	U		V		escussione di garanzie			U.3.03.11.02.013			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Concessione crediti a Istituti								
			di ricovero e cura a carattere								
			scientifico pubblici a seguito								
	U		V		di escussione di garanzie			U.3.03.11.02.014			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Concessione crediti a altre								
			Amministrazioni Locali								
			produttrici di servizi sanitari								
			a seguito di escussione di								
	U		V		garanzie			U.3.03.11.02.015			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Concessione crediti a Agenzie								
			regionali per le erogazioni in								
			agricoltura a seguito di								
	U		V		escussione di garanzie			U.3.03.11.02.016			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Concessione crediti a altri								
			enti e agenzie regionali e sub								
			regionali a seguito di								
	U		V		escussione di garanzie			U.3.03.11.02.017			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Concessione crediti a Consorzi								
			di enti locali a seguito di								
	U		V		escussione di garanzie			U.3.03.11.02.018			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Concessione crediti a								
			Fondazioni e istituzioni								
			liriche locali e a Teatri								

		stabili di iniziativa pubblica	
		a seguito di escussione di	
U V		garanzie	U.3.03.11.02.019
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti a altre	
		Amministrazioni Locali n.a.c. a	
		seguito di escussione di	
U V		garanzie	U.3.03.11.02.999
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti a Enti di	
		Previdenza a seguito di	
U IV		escussione di garanzie	U.3.03.11.03.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti a INPS a	
		seguito di escussione di	
U V		garanzie	U.3.03.11.03.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti a INAIL a	
		seguito di escussione di	
U V		garanzie	U.3.03.11.03.002
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti a altri	
		Enti di Previdenza n.a.c. a	
		seguito di escussione di	
U V		garanzie	U.3.03.11.03.999
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti a Famiglie	
		a seguito di escussione di	
U III		garanzie	U.3.03.12.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti a Famiglie	
		a seguito di escussione di	
U IV		garanzie	U.3.03.12.01.000

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Concessione crediti a Famiglie												
			a seguito di escussione di												
	U		V		garanzie					U.3.03.12.01.001					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Concessione crediti a Imprese a												
			seguito di escussione di												
	U		III		garanzie					U.3.03.13.00.000					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Concessione crediti a imprese												
			controllate a seguito di												
	U		IV		escussione di garanzie					U.3.03.13.01.000					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Concessione crediti a imprese												
			controllate a seguito di												
	U		V		escussione di garanzie					U.3.03.13.01.001					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Concessione crediti a altre												
			imprese partecipate a seguito												
	U		IV		di escussione di garanzie					U.3.03.13.02.000					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Concessione crediti a altre												
			imprese partecipate a seguito												
	U		V		di escussione di garanzie					U.3.03.13.02.001					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Concessione crediti alla Cassa												
			Depositi e Prestiti - SPA a												
			seguito di escussione di												
	U		IV		garanzie					U.3.03.13.03.000					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Concessione crediti alla Cassa												
			Depositi e Prestiti - SPA a												
			seguito di escussione di												

U V	garanzie		U.3.03.13.03.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti a altre	
		Imprese a seguito di escussione	
U IV	di garanzie		U.3.03.13.04.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti a altre	
		Imprese a seguito di escussione	
U V	di garanzie		U.3.03.13.04.999
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti a	
		Istituzioni Sociali Private a	
		seguito di escussione di	
U III	garanzie		U.3.03.14.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti a	
		Istituzioni Sociali Private a	
		seguito di escussione di	
U IV	garanzie		U.3.03.14.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti a	
		Istituzioni Sociali Private a	
		seguito di escussione di	
U V	garanzie		U.3.03.14.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti a Unione	
		Europea e del Resto del Mondo a	
		seguito di escussione di	
U III	garanzie		U.3.03.15.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti a Unione	
		Europea a seguito di escussione	
U IV	di garanzie		U.3.03.15.01.000

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Concessione crediti a Unione												
			Europea a seguito di escussione												
	U		V		di garanzie					U.3.03.15.01.001					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Concessione crediti a Resto del												
			Mondo a seguito di escussione												
	U		IV		di garanzie					U.3.03.15.02.000					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Concessione crediti a Resto del												
			Mondo a seguito di escussione												
	U		V		di garanzie					U.3.03.15.02.001					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Altre spese per incremento di												
	U		II		attività finanziarie					U.3.04.00.00.000					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Incremento di altre attività												
			finanziarie verso												
	U		III		Amministrazione Pubbliche					U.3.04.01.00.000					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Incremento di altre attività												
			finanziarie verso												
	U		IV		Amministrazioni Centrali					U.3.04.01.01.000					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Incremento di altre attività												
	U		V		finanziarie verso Ministeri					U.3.04.01.01.001					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Incremento di altre attività												
			finanziarie verso Presidenza												
	U		V		del Consiglio dei Ministri					U.3.04.01.01.003					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Incremento di altre attività												
			finanziarie verso Organi												

		Costituzionali e di rilievo	
U	V	costituzionale	U.3.04.01.01.004
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Incremento di altre attività	
		finanziarie verso Agenzie	
U	V	Fiscali	U.3.04.01.01.005
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Incremento di altre attività	
		finanziarie verso enti di	
		regolazione dell'attività	
U	V	economica	U.3.04.01.01.006
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Incremento di altre attività	
		finanziarie verso Gruppo	
U	V	Equitalia	U.3.04.01.01.007
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Incremento di altre attività	
U	V	finanziarie verso Anas S.p.A.	U.3.04.01.01.008
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Incremento di altre attività	
		finanziarie verso altri enti	
		centrali produttori di servizi	
U	V	economici	U.3.04.01.01.009
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Incremento di altre attività	
		finanziarie verso autorità	
U	V	amministrative indipendenti	U.3.04.01.01.010
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Incremento di altre attività	
		finanziarie verso enti centrali	
U	V	a struttura associativa	U.3.04.01.01.011
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Incremento di altre attività	

		finanziarie verso enti centrali	
		produttori di servizi	
		assistenziali, ricreativi e	
U	V	culturali	U.3.04.01.01.012
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Incremento di altre attività	
		finanziarie verso enti e	
		istituzioni centrali di ricerca	
		e Istituti e stazioni	
U	V	sperimentali per la ricerca	U.3.04.01.01.013
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Incremento di altre attività	
		finanziarie verso altre	
U	V	Amministrazioni Centrali n.a.c.	U.3.04.01.01.999
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Incremento di altre attività	
		finanziarie verso	
U	IV	Amministrazioni Locali	U.3.04.01.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Incremento di altre attività	
		finanziarie verso Regioni e	
U	V	province autonome	U.3.04.01.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Incremento di altre attività	
U	V	finanziarie verso Province	U.3.04.01.02.002
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Incremento di altre attività	
U	V	finanziarie verso Comuni	U.3.04.01.02.003
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Incremento di altre attività	
		finanziarie verso Città	
U	V	metropolitane e Roma capitale	U.3.04.01.02.004
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			

		Incremento di altre attività		
		finanziarie verso Unioni di		
	U	V Comuni		U.3.04.01.02.005
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Incremento di altre attività		
		finanziarie verso Comunità		
	U	V Montane		U.3.04.01.02.006
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Incremento di altre attività		
		finanziarie verso Camere di		
	U	V Commercio		U.3.04.01.02.007
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Incremento di altre attività		
	U	V finanziarie verso Università		U.3.04.01.02.008
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Incremento di altre attività		
		finanziarie verso Parchi		
		nazionali e consorzi ed enti		
		autonomi gestori di parchi e		
	U	V aree naturali protette		U.3.04.01.02.009
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Incremento di altre attività		
		finanziarie verso Autorità		
	U	V Portuali		U.3.04.01.02.010
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Incremento di altre attività		
		finanziarie verso Aziende		
	U	V sanitarie locali		U.3.04.01.02.011
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Incremento di altre attività		
		finanziarie verso Aziende		
		ospedaliere e Aziende		
		ospedaliere universitarie		

U V	integrate con il SSN		U.3.04.01.02.012
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Incremento di altre attività	
U V	finanziarie verso Policlinici		U.3.04.01.02.013
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Incremento di altre attività	
		finanziarie verso Istituti di	
		ricovero e cura a carattere	
U V	scientifico pubblici		U.3.04.01.02.014
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Incremento di altre attività	
		finanziarie verso altre	
		Amministrazioni Locali	
U V	produttrici di servizi sanitari		U.3.04.01.02.015
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Incremento di altre attività	
		finanziarie verso Agenzie	
		regionali per le erogazioni in	
U V	agricoltura		U.3.04.01.02.016
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Incremento di altre attività	
		finanziarie verso altri enti e	
		agenzie regionali e sub	
U V	regionali		U.3.04.01.02.017
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Incremento di altre attività	
		finanziarie verso Consorzi di	
U V	enti locali		U.3.04.01.02.018
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Incremento di altre attività	
		finanziarie verso Fondazioni e	
		istituzioni liriche locali e a	
		Teatri stabili di iniziativa	

	U		V	pubblica		U.3.04.01.02.019
+-----+-----+-----+-----+-----+						
				Incremento di altre attività		
				finanziarie verso altre		
	U		V	Amministrazioni Locali n.a.c.		U.3.04.01.02.999
+-----+-----+-----+-----+-----+						
				Incremento di altre attività		
				finanziarie verso Enti di		
	U		IV	Previdenza		U.3.04.01.03.000
+-----+-----+-----+-----+-----+						
				Incremento di altre attività		
	U		V	finanziarie verso INPS		U.3.04.01.03.001
+-----+-----+-----+-----+-----+						
				Incremento di altre attività		
	U		V	finanziarie verso INAIL		U.3.04.01.03.002
+-----+-----+-----+-----+-----+						
				Incremento di altre attività		
				finanziarie verso altri Enti di		
	U		V	Previdenza n.a.c.		U.3.04.01.03.999
+-----+-----+-----+-----+-----+						
				Incremento di altre attività		
	U		III	finanziarie verso Famiglie		U.3.04.02.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+						
				Incremento di altre attività		
	U		IV	finanziarie verso Famiglie		U.3.04.02.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+						
				Incremento di altre attività		
	U		V	finanziarie verso Famiglie		U.3.04.02.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+						
				Incremento di altre attività		
	U		III	finanziarie verso Imprese		U.3.04.03.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+						
				Incremento di altre attività		

		finanziarie verso imprese		
U	IV	controllate		U.3.04.03.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Incremento di altre attività		
		finanziarie verso imprese		
U	V	controllate		U.3.04.03.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Incremento di altre attività		
		finanziarie verso altre imprese		
U	IV	partecipate		U.3.04.03.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Incremento di altre attività		
		finanziarie verso altre imprese		
U	V	partecipate		U.3.04.03.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Incremento di altre attività		
		finanziarie versolla Cassa		
U	IV	Depositi e Prestiti - SPA		U.3.04.03.03.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Incremento di altre attività		
		finanziarie versolla Cassa		
U	V	Depositi e Prestiti - SPA		U.3.04.03.03.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Incremento di altre attività		
U	IV	finanziarie verso altre Imprese		U.3.04.03.04.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Incremento di altre attività		
U	V	finanziarie verso altre Imprese		U.3.04.03.04.999
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Incremento di altre attività		
		finanziarie verso Istituzioni		
U	III	Sociali Private		U.3.04.04.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				

		Incremento di altre attività	
		finanziarie verso Istituzioni	
U	IV	Sociali Private	U.3.04.04.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Incremento di altre attività	
		finanziarie verso Istituzioni	
U	V	Sociali Private	U.3.04.04.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Incremento di altre attività	
		finanziarie verso UE e Resto	
U	III	del Mondo	U.3.04.05.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Incremento di altre attività	
U	IV	finanziarie verso la UE	U.3.04.05.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Incremento di altre attività	
U	V	finanziarie verso la UE	U.3.04.05.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Incremento di altre attività	
		finanziarie verso il Resto del	
U	IV	Mondo	U.3.04.05.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Incremento di altre attività	
		finanziarie verso il Resto del	
U	V	Mondo	U.3.04.05.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Versamenti ai conti di	
		tesoreria statale (da parte dei	
		soggetti non sottoposti al	
U	III	regime di Tesoreria Unica)	U.3.04.06.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Versamenti ai conti di	
		tesoreria statale (da parte dei	

		soggetti non sottoposti al		
	U	IV regime di Tesoreria Unica)		U.3.04.06.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Versamenti ai conti di		
		tesoreria statale (da parte dei		
		soggetti non sottoposti al		
	U	V regime di Tesoreria Unica)		U.3.04.06.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
	U	III Versamenti a depositi bancari		U.3.04.07.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
	U	IV Versamenti a depositi bancari		U.3.04.07.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
	U	V Versamenti a depositi bancari		U.3.04.07.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Spese da derivato di		
	U	III ammortamento		U.3.04.08.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Spese da derivato di		
	U	IV ammortamento		U.3.04.08.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Spese derivanti dalla		
		sottoscrizione di un derivato		
	U	V di ammortamento		U.3.04.08.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Spese derivanti dalla chiusura		
		anticipata di un derivato di		
	U	V ammortamento		U.3.04.08.01.002
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Fondo pluriennale vincolato		
		per attività finanziarie		U.3.04.09.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Fondo pluriennale vincolato		
		per attività finanziarie		U.3.04.09.01.000

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Fondo pluriennale vincolato								
			per attività finanziarie				U.3.04.09.01.001				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
	U		I	Rimborso Prestiti			U.4.00.00.00.000				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Rimborso di titoli								
	U		II	obbligazionari			U.4.01.00.00.000				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Rimborso di titoli								
	U		III	obbligazionari a breve termine			U.4.01.01.00.000				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Rimborso di titoli								
			obbligazionari a breve termine								
	U		IV	in valuta domestica			U.4.01.01.01.000				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Rimborso prestiti - titoli a								
	U		V	tasso fisso - valuta domestica			U.4.01.01.01.001				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Rimborso prestiti - titoli a								
			tasso variabile - valuta								
	U		V	domestica			U.4.01.01.01.002				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Rimborso di titoli								
			obbligazionari a breve termine								
	U		IV	in valuta estera			U.4.01.01.02.000				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Rimborso prestiti - titoli a								
	U		V	tasso fisso - valuta estera			U.4.01.01.02.001				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Rimborso prestiti - titoli a								
	U		V	tasso variabile - valuta estera			U.4.01.01.02.002				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											

Pagina 2465 di 3482

U II	termine		U.4.02.00.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Rimborso Finanziamenti a breve	
U III	termine		U.4.02.01.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Rimborso finanziamenti a breve	
		termine a Amministrazioni	
U IV	Centrali		U.4.02.01.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Rimborso finanziamenti a breve	
U V	termine a Ministeri		U.4.02.01.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Rimborso finanziamenti a breve	
		termine a Presidenza del	
U V	Consiglio dei Ministri		U.4.02.01.01.002
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Rimborso finanziamenti a breve	
		termine a Organi Costituzionali	
U V	le di rilievo costituzionale		U.4.02.01.01.003
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Rimborso finanziamenti a breve	
U V	termine a Agenzie Fiscali		U.4.02.01.01.004
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Rimborso finanziamenti a breve	
		termine a enti di regolazione	
U V	dell'attività economica		U.4.02.01.01.005
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Rimborso finanziamenti a breve	
U V	termine a Gruppo Equitalia		U.4.02.01.01.006
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Rimborso finanziamenti a breve	
U V	termine a Anas S.p.A.		U.4.02.01.01.007
+-----+-----+-----+-----+-----+			

		Rimborso finanziamenti a breve	
		termine a altri enti centrali	
U V		produttori di servizi economici	U.4.02.01.01.008
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Rimborso finanziamenti a breve	
		termine a autorità	
U V		amministrative indipendenti	U.4.02.01.01.009
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Rimborso finanziamenti a breve	
		termine a enti centrali a	
U V		struttura associativa	U.4.02.01.01.010
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Rimborso finanziamenti a breve	
		termine a enti centrali	
		produttori di servizi	
		assistenziali, ricreativi e	
U V		culturali	U.4.02.01.01.011
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Rimborso finanziamenti a breve	
		termine a enti e istituzioni	
		centrali di ricerca e Istituti	
		e stazioni sperimentali per la	
U V		ricerca	U.4.02.01.01.012
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Rimborso finanziamenti a breve	
		termine a altre Amministrazioni	
U V		Centrali n.a.c.	U.4.02.01.01.999
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Rimborso finanziamenti a breve	
		termine a Amministrazioni	
U IV		Locali	U.4.02.01.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Rimborso finanziamenti a breve	

			termine a Regioni e province					
	U		V		autonome		U.4.02.01.02.001	
+-----+-----+-----+-----+-----+								
					Rimborso finanziamenti a breve			
	U		V		termine a Province		U.4.02.01.02.002	
+-----+-----+-----+-----+-----+								
					Rimborso finanziamenti a breve			
	U		V		termine a Comuni		U.4.02.01.02.003	
+-----+-----+-----+-----+-----+								
					Rimborso finanziamenti a breve			
					termine a Città metropolitane			
	U		V		e Roma capitale		U.4.02.01.02.004	
+-----+-----+-----+-----+-----+								
					Rimborso finanziamenti a breve			
	U		V		termine a Unioni di Comuni		U.4.02.01.02.005	
+-----+-----+-----+-----+-----+								
					Rimborso finanziamenti a breve			
	U		V		termine a Comunità Montane		U.4.02.01.02.006	
+-----+-----+-----+-----+-----+								
					Rimborso finanziamenti a breve			
	U		V		termine a Camere di Commercio		U.4.02.01.02.007	
+-----+-----+-----+-----+-----+								
					Rimborso finanziamenti a breve			
	U		V		termine a Università		U.4.02.01.02.008	
+-----+-----+-----+-----+-----+								
					Rimborso finanziamenti a breve			
					termine a Parchi nazionali e			
					consorzi ed enti autonomi			
					gestori di parchi e aree			
	U		V		naturali protette		U.4.02.01.02.009	
+-----+-----+-----+-----+-----+								
					Rimborso finanziamenti a breve			
	U		V		termine a Autorità Portuali		U.4.02.01.02.010	

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Rimborso finanziamenti a breve												
			termine a Aziende sanitarie												
	U		V		locali								U.4.02.01.02.011		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Rimborso finanziamenti a breve												
			termine a Aziende ospedaliere e												
			Aziende ospedaliere												
			universitarie integrate con il												
	U		V		SSN								U.4.02.01.02.012		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Rimborso finanziamenti a breve												
	U		V		termine a Policlinici								U.4.02.01.02.013		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Rimborso finanziamenti a breve												
			termine a Istituti di ricovero												
			le cura a carattere scientifico												
	U		V		pubblici								U.4.02.01.02.014		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Rimborso finanziamenti a breve												
			termine a altre Amministrazioni												
			Locali produttrici di servizi												
	U		V		sanitari								U.4.02.01.02.015		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Rimborso finanziamenti a breve												
			termine a Agenzie regionali per												
	U		V		le erogazioni in agricoltura								U.4.02.01.02.016		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Rimborso finanziamenti a breve												
			termine a altri enti e agenzie												
	U		V		regionali e sub regionali								U.4.02.01.02.017		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Rimborso finanziamenti a breve												

		termine a Consorzi di enti	
U	V	locali	U.4.02.01.02.018
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Rimborso finanziamenti a breve	
		termine a Fondazioni e	
		istituzioni liriche locali e da	
		teatri stabili di iniziativa	
U	V	pubblica	U.4.02.01.02.019
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Rimborso finanziamenti a breve	
		termine a altre Amministrazioni	
U	V	Locali n.a.c.	U.4.02.01.02.999
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Rimborso finanziamenti a breve	
U	IV	termine a Enti previdenziali	U.4.02.01.03.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Rimborso finanziamenti a breve	
U	V	termine a INPS	U.4.02.01.03.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Rimborso finanziamenti a breve	
U	V	termine a INAIL	U.4.02.01.03.002
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Rimborso finanziamenti a breve	
		termine a altri Enti di	
U	V	Previdenza n.a.c.	U.4.02.01.03.999
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Rimborso finanziamenti a breve	
U	IV	termine a Imprese	U.4.02.01.04.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Rimborso finanziamenti a breve	
U	V	termine a imprese controllate	U.4.02.01.04.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Rimborso finanziamenti a breve	

		termine a altre imprese		
	U	V partecipate		U.4.02.01.04.002
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Rimborso finanziamenti a breve		
	U	V termine a altre imprese		U.4.02.01.04.999
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Rimborso finanziamenti a breve		
	U	IV termine a altri soggetti		U.4.02.01.05.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Rimborso finanziamenti a breve		
	U	V termine a altri soggetti		U.4.02.01.05.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
	U	III Chiusura Anticipazioni		U.4.02.02.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Chiusura Anticipazioni a titolo		
	U	IV oneroso		U.4.02.02.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Chiusura Anticipazioni a titolo		
		oneroso ricevute da		
	U	V Amministrazioni Centrali		U.4.02.02.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Chiusura Anticipazioni a titolo		
		oneroso ricevute da		
	U	V Amministrazioni Locali		U.4.02.02.01.002
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Chiusura Anticipazioni a titolo		
		oneroso ricevute da Enti di		
	U	V Previdenza		U.4.02.02.01.003
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Chiusura Anticipazioni a titolo		
		oneroso ricevute da altri		
	U	V soggetti		U.4.02.02.01.999
+-----+-----+-----+-----+-----+				

		Chiusura Anticipazioni a titolo	
U	IV	non oneroso	U.4.02.02.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Chiusura Anticipazioni a titolo	
		non oneroso ricevute da	
U	V	Amministrazioni Centrali	U.4.02.02.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Chiusura Anticipazioni a titolo	
		non oneroso ricevute da	
U	V	Amministrazioni Locali	U.4.02.02.02.002
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Chiusura Anticipazioni a titolo	
		non oneroso ricevute da Enti di	
U	V	Previdenza	U.4.02.02.02.003
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Chiusura Anticipazioni a titolo	
		non oneroso ricevute da altri	
U	V	soggetti	U.4.02.02.02.999
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Rimborso mutui e altri	
		finanziamenti a medio lungo	
U	II	termine	U.4.03.00.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Rimborso Mutui e altri	
		finanziamenti a medio lungo	
U	III	termine	U.4.03.01.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Rimborso Mutui e altri	
		finanziamenti a medio lungo	
		termine ad Amministrazioni	
U	IV	Centrali	U.4.03.01.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Rimborso mutui e altri	

		finanziamenti a medio lungo	
U	V	termine a Ministeri	U.4.03.01.01.001
+-----+-----+-----+-----+			
		Rimborso mutui e altri	
		finanziamenti a medio lungo	
		termine a Presidenza del	
U	V	Consiglio dei Ministri	U.4.03.01.01.002
+-----+-----+-----+-----+			
		Rimborso mutui e altri	
		finanziamenti a medio lungo	
		termine a Organi Costituzionali	
U	V	e di rilievo costituzionale	U.4.03.01.01.003
+-----+-----+-----+-----+			
		Rimborso mutui e altri	
		finanziamenti a medio lungo	
U	V	termine a Agenzie Fiscali	U.4.03.01.01.004
+-----+-----+-----+-----+			
		Rimborso mutui e altri	
		finanziamenti a medio lungo	
		termine a enti di regolazione	
U	V	dell'attività economica	U.4.03.01.01.005
+-----+-----+-----+-----+			
		Rimborso mutui e altri	
		finanziamenti a medio lungo	
U	V	termine a Gruppo Equitalia	U.4.03.01.01.006
+-----+-----+-----+-----+			
		Rimborso mutui e altri	
		finanziamenti a medio lungo	
U	V	termine a Anas S.p.A.	U.4.03.01.01.007
+-----+-----+-----+-----+			
		Rimborso mutui e altri	
		finanziamenti a medio lungo	
		termine a altri enti centrali	

U	V	produttori di servizi economici	U.4.03.01.01.008
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Rimborso mutui e altri	
		finanziamenti a medio lungo	
		termine a autorità	
U	V	amministrative indipendenti	U.4.03.01.01.009
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Rimborso mutui e altri	
		finanziamenti a medio lungo	
		termine a enti centrali a	
U	V	struttura associativa	U.4.03.01.01.010
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Rimborso mutui e altri	
		finanziamenti a medio lungo	
		termine a enti centrali	
		produttori di servizi	
		assistenziali, ricreativi e	
U	V	culturali	U.4.03.01.01.011
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Rimborso mutui e altri	
		finanziamenti a medio lungo	
		termine a enti e istituzioni	
		centrali di ricerca e Istituti	
		e stazioni sperimentali per la	
U	V	ricerca	U.4.03.01.01.012
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Rimborso mutui e altri	
		finanziamenti a medio lungo	
		termine a altre Amministrazioni	
U	V	Centrali n.a.c.	U.4.03.01.01.999
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Rimborso Mutui e altri	
		finanziamenti a medio lungo	

Pagina 2475 di 3482

		Rimborso mutui e altri		
		finanziamenti a medio lungo		
U	V	termine a Università		U.4.03.01.02.008
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Rimborso mutui e altri		
		finanziamenti a medio lungo		
		termine a Parchi nazionali e		
		consorzi ed enti autonomi		
		gestori di parchi e aree		
U	V	naturali protette		U.4.03.01.02.009
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Rimborso mutui e altri		
		finanziamenti a medio lungo		
U	V	termine a Autorità Portuali		U.4.03.01.02.010
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Rimborso mutui e altri		
		finanziamenti a medio lungo		
		termine a Aziende sanitarie		
U	V	locali		U.4.03.01.02.011
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Rimborso mutui e altri		
		finanziamenti a medio lungo		
		termine a Aziende ospedaliere e		
		Aziende ospedaliere		
		universitarie integrate con il		
U	V	SSN		U.4.03.01.02.012
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Rimborso mutui e altri		
		finanziamenti a medio lungo		
U	V	termine a Policlinici		U.4.03.01.02.013
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Rimborso mutui e altri		
		finanziamenti a medio lungo		

		termine a Istituti di ricovero	
		e cura a carattere scientifico	
U	V	pubblici	U.4.03.01.02.014
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Rimborso mutui e altri	
		finanziamenti a medio lungo	
		termine a altre Amministrazioni	
		Locali produttrici di servizi	
U	V	sanitari	U.4.03.01.02.015
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Rimborso mutui e altri	
		finanziamenti a medio lungo	
		termine a Agenzie regionali per	
U	V	le erogazioni in agricoltura	U.4.03.01.02.016
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Rimborso mutui e altri	
		finanziamenti a medio lungo	
		termine a altri enti e agenzie	
U	V	regionali e sub regionali	U.4.03.01.02.017
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Rimborso mutui e altri	
		finanziamenti a medio lungo	
		termine a Consorzi di enti	
U	V	locali	U.4.03.01.02.018
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Rimborso mutui e altri	
		finanziamenti a medio lungo	
		termine a Fondazioni e	
		istituzioni liriche locali e da	
		teatri stabili di iniziativa	
U	V	pubblica	U.4.03.01.02.019
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Rimborso mutui e altri	

		finanziamenti a medio lungo		
		termine a altre Amministrazioni		
	U	V Locali n.a.c.		U.4.03.01.02.999
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Rimborso Mutui e altri		
		finanziamenti a medio lungo		
	U	IV termine a Enti previdenziali		U.4.03.01.03.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Rimborso mutui e altri		
		finanziamenti a medio lungo		
	U	V termine a INPS		U.4.03.01.03.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Rimborso mutui e altri		
		finanziamenti a medio lungo		
	U	V termine a INAIL		U.4.03.01.03.002
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Rimborso mutui e altri		
		finanziamenti a medio lungo		
		termine a altri Enti di		
	U	V Previdenza n.a.c.		U.4.03.01.03.999
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Rimborso Mutui e altri		
		finanziamenti a medio lungo		
	U	IV termine a Imprese		U.4.03.01.04.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Rimborso Mutui e altri		
		finanziamenti a medio lungo		
	U	V termine a imprese controllate		U.4.03.01.04.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Rimborso Mutui e altri		
		finanziamenti a medio lungo		
		termine a altre imprese		
	U	V partecipate		U.4.03.01.04.002

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Rimborso Mutui e altri								
			finanziamenti a medio lungo								
			termine a Cassa Depositi e								
	U		V		Prestiti - Gestione CPD SPA			U.4.03.01.04.003			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Rimborso Mutui e altri								
			finanziamenti a medio lungo								
			termine a Cassa Depositi e								
	U		V		Prestiti - Gestione Tesoro			U.4.03.01.04.004			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Rimborso Mutui e altri								
			finanziamenti a medio lungo								
	U		V		termine ad altre imprese			U.4.03.01.04.999			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Rimborso Mutui e altri								
			finanziamenti a medio lungo								
			termine ad altri soggetti con								
	U		IV		controparte residente			U.4.03.01.05.000			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Rimborso Mutui e altri								
			finanziamenti a medio lungo								
			termine ad altri soggetti con								
	U		V		controparte residente			U.4.03.01.05.001			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Rimborso Mutui e altri								
			finanziamenti a medio lungo								
			termine ad altri soggetti con								
	U		IV		controparte non residente			U.4.03.01.06.000			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Rimborso Mutui e altri								
			finanziamenti a medio lungo								
			termine ad altri soggetti con								

U V	controparte non residente		U.4.03.01.06.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Rimborso prestiti da	
		attualizzazione Contributi	
U III	Pluriennali		U.4.03.02.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Rimborso prestiti da	
		attualizzazione Contributi	
U IV	Pluriennali		U.4.03.02.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Rimborso prestiti da	
		attualizzazione Contributi	
U V	Pluriennali		U.4.03.02.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Rimborso di altre forme di	
U II	indebitamento		U.4.04.00.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Rimborso Prestiti - Leasing	
U III	finanziario		U.4.04.02.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Rimborso Prestiti - Leasing	
U IV	finanziario		U.4.04.02.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Rimborso Prestiti - Leasing	
U V	finanziario		U.4.04.02.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Rimborso Prestiti - Operazioni	
U III	di cartolarizzazione		U.4.04.03.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Rimborso Prestiti - Operazioni	
U IV	di cartolarizzazione		U.4.04.03.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Rimborso Prestiti - Operazioni	

U V	di cartolarizzazione		U.4.04.03.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
U III	Rimborso prestiti - Derivati		U.4.04.04.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
U IV	Rimborso prestiti - Derivati		U.4.04.04.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
U V	Rimborso prestiti - Derivati		U.4.04.04.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
U II	Fondi per rimborso prestiti		U.4.05.00.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
	Fondo per il D.L. n. 35/2013 e		
	successive modificazioni e		
U III	rifinanziamenti		U.4.05.01.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
	Fondo per il D.L. n. 35/2013 e		
	successive modificazioni e		
U IV	rifinanziamenti		U.4.05.01.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
	Fondo per il D.L. n. 35/2013 e		
	successive modificazioni e		
U V	rifinanziamenti		U.4.05.01.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
	Altri fondi per rimborso		
U III	prestiti		U.4.05.99.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
	Altri fondi per rimborso		
U IV	prestiti		U.4.05.99.99.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
	Altri fondi per rimborso		
U V	prestiti		U.4.05.99.99.999
+-----+-----+-----+-----+-----+			
	Chiusura Anticipazioni ricevute		
U I	da istituto tesoriere/cassiere		U.5.00.00.00.000

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Chiusura Anticipazioni ricevute												
	U		II	da istituto tesoriere/cassiere						U.5.01.00.00.000					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Chiusura Anticipazioni ricevute												
	U		III	da istituto tesoriere/cassiere						U.5.01.01.00.000					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Chiusura Anticipazioni ricevute												
	U		IV	da istituto tesoriere/cassiere						U.5.01.01.01.000					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Chiusura Anticipazioni ricevute												
	U		V	da istituto tesoriere/cassiere						U.5.01.01.01.001					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Uscite per conto terzi e												
	U		I	partite di giro						U.7.00.00.00.000					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
	U		II	Uscite per partite di giro						U.7.01.00.00.000					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
	U		III	Versamenti di altre ritenute						U.7.01.01.00.000					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Versamento della ritenuta del												
	U		IV	4% sui contributi pubblici						U.7.01.01.01.000					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Versamento della ritenuta del												
	U		V	4% sui contributi pubblici						U.7.01.01.01.001					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Versamento delle ritenute per												
			scissione contabile IVA (split												
			payment)							U.7.01.01.02.000					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Versamento delle ritenute per												
			scissione contabile IVA (split												
			payment)							U.7.01.01.02.001					

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Versamento di altre ritenute								
	U		IV n.a.c.						U.7.01.01.99.000		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Versamento di altre ritenute								
	U		V n.a.c.						U.7.01.01.99.999		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Versamenti di ritenute su								
	U		III Redditi da lavoro dipendente						U.7.01.02.00.000		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Versamenti di ritenute erariali								
			su Redditi da lavoro dipendente								
	U		IV riscosse per conto terzi						U.7.01.02.01.000		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Versamenti di ritenute erariali								
			su Redditi da lavoro dipendente								
	U		V riscosse per conto terzi						U.7.01.02.01.001		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Versamenti di ritenute								
			previdenziali e assistenziali								
			su Redditi da lavoro dipendente								
	U		IV riscosse per conto terzi						U.7.01.02.02.000		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Versamenti di ritenute								
			previdenziali e assistenziali								
			su Redditi da lavoro dipendente								
	U		V riscosse per conto terzi						U.7.01.02.02.001		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Altri versamenti di ritenute al								
			personale dipendente per conto								
	U		IV di terzi						U.7.01.02.99.000		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Altri versamenti di ritenute al								

		personale dipendente per conto	
U	V	di terzi	U.7.01.02.99.999
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Versamenti di ritenute su	
U	III	Redditi da lavoro autonomo	U.7.01.03.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Versamenti di ritenute erariali	
		su Redditi da lavoro autonomo	
U	IV	per conto terzi	U.7.01.03.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Versamenti di ritenute erariali	
		su Redditi da lavoro autonomo	
U	V	per conto terzi	U.7.01.03.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Versamenti di ritenute	
		previdenziali e assistenziali	
		su Redditi da lavoro autonomo	
U	IV	per conto terzi	U.7.01.03.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Versamenti di ritenute	
		previdenziali e assistenziali	
		su Redditi da lavoro autonomo	
U	V	per conto terzi	U.7.01.03.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altri versamenti di ritenute al	
		personale con contratto di	
		lavoro autonomo per conto di	
U	IV	terzi	U.7.01.03.99.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altri versamenti di ritenute al	
		personale con contratto di	
		lavoro autonomo per conto di	
U	V	terzi	U.7.01.03.99.999

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+																			
			Trasferimento di risorse dalla																
			gestione ordinaria alla																
			gestione sanitaria della																
	U		III Regione													U.7.01.04.00.000			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+																			
			Destinazione di risorse																
			regionali per il finanziamento																
			aggiuntivo della Sanità - per																
	U		IV equilibri di sistema													U.7.01.04.01.000			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+																			
			Destinazione di risorse																
			regionali per il finanziamento																
			aggiuntivo della Sanità - per																
	U		V equilibri di sistema													U.7.01.04.01.001			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+																			
			Destinazione di risorse																
			regionali per il finanziamento																
			aggiuntivo della Sanità -																
			quota manovra per equilibri di																
	U		IV sistema													U.7.01.04.02.000			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+																			
			Destinazione di risorse																
			regionali per il finanziamento																
			aggiuntivo della Sanità -																
			quota manovra per equilibri di																
	U		V sistema													U.7.01.04.02.001			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+																			
			Destinazione di risorse																
			regionali per il finanziamento																
	U		IV aggiuntivo della Sanità n.a.c.													U.7.01.04.99.000			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+																			
			Destinazione di risorse																

		regionali per il finanziamento	
	U	V aggiuntivo della Sanità n.a.c.	U.7.01.04.99.999
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altre uscite per partite di	
	U	III giro	U.7.01.99.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
	U	IV Spese non andate a buon fine	U.7.01.99.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
	U	V Spese non andate a buon fine	U.7.01.99.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Versamento di ritenute	
		erariali su prestazioni	
	U	V sociali	U.7.01.01.99.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Chiusura anticipazioni sanità	
	U	IV della tesoreria statale	U.7.01.99.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Chiusura anticipazioni sanità	
	U	V della tesoreria statale	U.7.01.99.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Costituzione fondi economali e	
	U	IV carte aziendali	U.7.01.99.03.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Costituzione fondi economali e	
	U	V carte aziendali	U.7.01.99.03.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Integrazione disponibilità dal	
		conto sanità al conto non	
	U	IV sanità della Regione	U.7.01.99.04.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Integrazione disponibilità dal	
		conto sanità al conto non	
	U	V sanità della Regione	U.7.01.99.04.001

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+										
			Integrazione disponibilità dal							
			conto non sanità al conto							
	U		IV	sanità della Regione						U.7.01.99.05.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+										
			Integrazione disponibilità dal							
			conto non sanità al conto							
	U		V	sanità della Regione						U.7.01.99.05.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+										
			Uscite derivanti dalla gestione							
			degli incassi vincolati degli							
	U		IV	enti locali						U.7.01.99.06.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+										
			Utilizzo incassi vincolati ai							
	U		V	sensi dell'art. 195 del TUEL						U.7.01.99.06.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+										
			Destinazione incassi liberi al							
			reintegro incassi vincolati ai							
	U		V	sensi dell'art. 195 del TUEL						U.7.01.99.06.002
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+										
			Altre uscite per partite di							
	U		IV	giro n.a.c.						U.7.01.99.99.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+										
			Altre uscite per partite di							
	U		V	giro n.a.c.						U.7.01.99.99.999
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+										
	U		II	Uscite per conto terzi						U.7.02.00.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+										
			Acquisto di beni e servizi per							
	U		III	conto terzi						U.7.02.01.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+										
			Acquisto di beni per conto di							
	U		IV	terzi						U.7.02.01.01.000

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Acquisto di beni per conto di								
	U		V		terzi				U.7.02.01.01.001		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Acquisto di servizi per conto								
	U		IV		di terzi				U.7.02.01.02.000		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Acquisto di servizi per conto								
	U		V		di terzi				U.7.02.01.02.001		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Trasferimenti per conto terzi a								
	U		III		Amministrazioni pubbliche				U.7.02.02.00.000		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Trasferimenti per conto terzi a								
	U		IV		Amministrazioni Centrali				U.7.02.02.01.000		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Trasferimenti per conto terzi a								
	U		V		Ministeri				U.7.02.02.01.001		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Trasferimenti per conto terzi a								
			Presidenza del Consiglio dei								
	U		V		Ministri				U.7.02.02.01.003		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Trasferimenti per conto terzi a								
			Organi Costituzionali e di								
	U		V		rilievo costituzionale				U.7.02.02.01.004		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Trasferimenti per conto terzi a								
	U		V		Agenzie Fiscali				U.7.02.02.01.005		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Trasferimenti per conto terzi a								
			enti di regolazione								
	U		V		dell'attività economica				U.7.02.02.01.006		

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Trasferimenti per conto terzi a								
	U		V		Gruppo Equitalia				U.7.02.02.01.007		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Trasferimenti per conto terzi a								
	U		V		Anas S.p.A.				U.7.02.02.01.008		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Trasferimenti per conto terzi a								
			altri enti centrali produttori								
	U		V		di servizi economici				U.7.02.02.01.009		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Trasferimenti per conto terzi a								
			autorità amministrative								
	U		V		indipendenti				U.7.02.02.01.010		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Trasferimenti per conto terzi a								
			enti centrali a struttura								
	U		V		associativa				U.7.02.02.01.011		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Trasferimenti per conto terzi a								
			enti centrali produttori di								
			servizi assistenziali,								
	U		V		ricreativi e culturali				U.7.02.02.01.012		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Trasferimenti per conto terzi a								
			enti e istituzioni centrali di								
			ricerca e Istituti e stazioni								
	U		V		sperimentali per la ricerca				U.7.02.02.01.013		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Trasferimenti per conto terzi a								
			altre Amministrazioni Centrali								
	U		V		n.a.c.				U.7.02.02.01.999		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											

		Trasferimenti per conto terzi a	
U	IV	Amministrazioni Locali	U.7.02.02.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti per conto terzi a	
U	V	Regioni e province autonome	U.7.02.02.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti per conto terzi a	
U	V	Province	U.7.02.02.02.002
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti per conto terzi a	
U	V	Comuni	U.7.02.02.02.003
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti per conto terzi a	
		Città metropolitane e Roma	
U	V	capitale	U.7.02.02.02.004
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti per conto terzi a	
U	V	Unioni di Comuni	U.7.02.02.02.005
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti per conto terzi a	
U	V	Comunità Montane	U.7.02.02.02.006
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti per conto terzi a	
U	V	Camere di Commercio	U.7.02.02.02.007
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti per conto terzi a	
U	V	Università	U.7.02.02.02.008
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti per conto terzi a	
		Parchi nazionali e consorzi ed	
		enti autonomi gestori di parchi	
U	V	e aree naturali protette	U.7.02.02.02.009
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			

		Trasferimenti per conto terzi a	
U	V	Autorità Portuali	U.7.02.02.02.010
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti per conto terzi a	
U	V	Aziende sanitarie locali	U.7.02.02.02.011
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti per conto terzi a	
		Aziende ospedaliere e Aziende	
		ospedaliere universitarie	
U	V	integrate con il SSN	U.7.02.02.02.012
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti per conto terzi a	
U	V	policlinici	U.7.02.02.02.013
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti per conto terzi a	
		Istituti di ricovero e cura a	
U	V	carattere scientifico pubblici	U.7.02.02.02.014
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti per conto terzi a	
		altre Amministrazioni Locali	
U	V	produttrici di servizi sanitari	U.7.02.02.02.015
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti per conto terzi a	
		Agenzie regionali per le	
U	V	erogazioni in agricoltura	U.7.02.02.02.016
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti per conto terzi a	
		altri enti e agenzie regionali	
U	V	e sub regionali	U.7.02.02.02.017
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti per conto terzi a	
U	V	Consorzi di enti locali	U.7.02.02.02.018
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			

		Trasferimenti per conto terzi a	
		Fondazioni e istituzioni	
		liriche locali e a teatri	
U	V	stabili di iniziativa pubblica	U.7.02.02.02.019
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti per conto terzi a	
		altre Amministrazioni Locali	
U	V	n.a.c.	U.7.02.02.02.999
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti per conto terzi a	
U	IV	Enti di Previdenza	U.7.02.02.03.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti per conto terzi a	
U	V	INPS	U.7.02.02.03.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti per conto terzi a	
U	V	INAIL	U.7.02.02.03.002
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti per conto terzi a	
U	V	altri Enti di Previdenza n.a.c.	U.7.02.02.03.999
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti per conto terzi a	
U	III	Altri settori	U.7.02.03.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti per conto terzi a	
U	IV	Famiglie	U.7.02.03.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti per conto terzi a	
U	V	Famiglie	U.7.02.03.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti per conto terzi a	
U	IV	Imprese	U.7.02.03.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			

		Trasferimenti per conto terzi a	
U	V	Imprese controllate	U.7.02.03.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti per conto terzi a	
U	V	altre imprese partecipate	U.7.02.03.02.002
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti per conto terzi a	
U	V	altre imprese	U.7.02.03.02.999
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti per conto terzi a	
U	IV	Istituzioni Sociali Private	U.7.02.03.03.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti per conto terzi a	
U	V	Istituzioni Sociali Private	U.7.02.03.03.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti per conto terzi	
		all'Unione Europea e al Resto	
U	IV	del Mondo	U.7.02.03.04.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti per conto terzi	
		all'Unione Europea e al Resto	
U	V	del Mondo	U.7.02.03.04.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
U	III	Depositi di/presso terzi	U.7.02.04.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Costituzione di depositi	
		cauzionali o contrattuali	
U	IV	presso terzi	U.7.02.04.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Costituzione di depositi	
		cauzionali o contrattuali	
U	V	presso terzi	U.7.02.04.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			

		Restituzione di depositi		
		cauzionali o contrattuali di		
	U	IV terzi		U.7.02.04.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Restituzione di depositi		
		cauzionali o contrattuali di		
	U	V terzi		U.7.02.04.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Versamenti di imposte e tributi		
	U	III riscosse per conto terzi		U.7.02.05.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Versamenti di imposte e tasse		
		di natura corrente riscosse per		
	U	IV conto di terzi		U.7.02.05.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Versamenti di imposte e tasse		
		di natura corrente riscosse per		
	U	V conto di terzi		U.7.02.05.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Versamenti di imposte in conto		
		capitale riscosse per conto di		
	U	IV terzi		U.7.02.05.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Versamenti di imposte in conto		
		capitale riscosse per conto di		
	U	V terzi		U.7.02.05.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
	U	III Altre uscite per conto terzi		U.7.02.99.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altre uscite per conto terzi		
	U	IV n.a.c.		U.7.02.99.99.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altre uscite per conto terzi		

| U | V | n.a.c. | U.7.02.99.99.999 |

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

(37)

AGGIORNAMENTO (9)

Il Decreto 1 dicembre 2015 (in G.U. 22/12/2015, n. 297) ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che le presenti modifiche si applicano con riferimento agli schemi di bilancio e di rendiconto riguardanti l'esercizio 2016.

AGGIORNAMENTO (37)

Il Decreto 25 luglio 2023, (in G.U. 04/08/2023, n. 181), ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Al modulo finanziario del piano dei conti integrato di cui all'allegato n. 6/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono inseriti i seguenti codici:

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

| | Conti di tesoreria |

| | presso Banca |

| 1.3.4.01.03 | d'Italia di TU |

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

| | Conti di tesoreria |

| | unica presso Banca |

| 1.3.4.01.03.01 | d'Italia |

+-----+-----+	
	Conti di tesoreria
	unica presso Banca
1.3.4.01.03.01.001	d'Italia
+-----+-----+	
	Conti di tesoreria
	unica presso Banca
	d'Italia destinati
	alla sanità (solo
1.3.4.01.03.01.002	per le regioni)
+-----+-----+"	

(con l'art. 4, comma 2) che "Gli aggiornamenti di cui al comma 1 entrano con riferimento alla data contabile del 31 dicembre 2023, nell'ambito delle scritture di chiusura dell'esercizio 2023".

AGGIORNAMENTO (40)

Il Decreto 6 agosto 2025 (in G.U. 20/08/2025, n. 192) ha disposto (con l'art. 2, comma 4) che "Gli aggiornamenti di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026, salvo quelli relativi alle lettere b), dei commi 1 e 3, che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027".

Allegato n. 6/2
al D.Lgs. 118/2011

+-----+-----+-----+-----+			
Piano dei conti economico		Raccordo con conto	
		economico	
+-----+-----+-----+-----+			
1 Componenti positivi della gestione			
+-----+-----+-----+-----+			
1.1 Proventi di natura tributaria,			
contributiva e perequativa			
+-----+-----+-----+-----+			
1.1.1 Proventi da tributi			
+-----+-----+-----+-----+			
1.1.1.01 Proventi da imposte, tasse e			
proventi assimilati			
+-----+-----+-----+-----+			
1.1.1.01.03			
	VOCE ELIMINATA DAL DECRETO 1 DICEMBRE 2015	(9)	
+-----+-----+-----+-----+			
1.1.1.01.03.001			
	VOCE ELIMINATA DAL DECRETO 1 DICEMBRE 2015	(9)	
+-----+-----+-----+-----+			
1.1.1.01.03.002			
	VOCE ELIMINATA DAL DECRETO 1 DICEMBRE 2015	(9)	
+-----+-----+-----+-----+			
1.1.1.01.06 Imposta municipale propria			
+-----+-----+-----+-----+			
1.1.1.01.06.001 Imposta municipale			
propria riscossa a seguito			
dell'attività ordinaria di gestione	A	1	
+-----+-----+-----+-----+			
1.1.1.01.06.002 Imposte municipale			
propria riscosse a seguito di attività			
di verifica e controllo	A	1	

+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.01.08 Imposta comunale sugli				
immobili (ICI)				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.01.08.001 Imposta comunale sugli				
immobili (ICI) riscossa a seguito				
dell'attività ordinaria di gestione	A	1		
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.01.08.002 Imposta comunale sugli				
immobili (ICI) riscossa a seguito di				
attività di verifica e controllo	A	1		
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.01.16 Addizionale comunale IRPEF				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.01.16.001 Addizionale comunale				
IRPEF riscossa a seguito dell'attività				
ordinaria di gestione	A	1		
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.01.16.002 Addizionale comunale				
IRPEF riscossa a seguito di attività di				
verifica e controllo	A	1		
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.01.17 Addizionale regionale IRPEF				
non sanità				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.01.17.001 Addizionale regionale				
IRPEF non sanità riscossa a seguito				
dell'attività ordinaria di gestione	A	1		
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.01.17.002 Addizionale regionale				
IRPEF non sanità riscossa a seguito di				
attività di verifica e controllo	A	1		
+-----+-----+-----+-----+				

1.1.1.01.20 Imposta regionale sulle				
attività produttive (IRAP) non Sanità				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.01.20.001 Imposta regionale sulle				
attività produttive (IRAP) non Sanità				
riscossa a seguito dell'attività				
ordinaria di gestione		A		1
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.01.20.002 Imposta regionale sulle				
attività produttive (IRAP) non Sanità				
riscossa a seguito di attività di				
verifica e controllo		A		1
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.01.23				
	VOCE ELIMINATA DAL DECRETO	1 DICEMBRE 2015	(9)	
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.01.23.001				
	VOCE ELIMINATA DAL DECRETO	1 DICEMBRE 2015	(9)	
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.01.23.002				
	VOCE ELIMINATA DAL DECRETO	1 DICEMBRE 2015	(9)	
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.01.28				
	VOCE ELIMINATA DAL DECRETO	1 DICEMBRE 2015	(9)	
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.01.28.001				
	VOCE ELIMINATA DAL DECRETO	1 DICEMBRE 2015	(9)	
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.01.28.002				
	VOCE ELIMINATA DAL DECRETO	1 DICEMBRE 2015	(9)	
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.01.29				
	VOCE ELIMINATA DAL DECRETO	1 DICEMBRE 2015	(9)	

+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.01.29.001				
	VOCE ELIMINATA DAL DECRETO 1 DICEMBRE 2015	(9)		
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.01.29.002				
	VOCE ELIMINATA DAL DECRETO 1 DICEMBRE 2015	(9)		
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.01.30				
	VOCE ELIMINATA DAL DECRETO 1 DICEMBRE 2015	(9)		
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.01.30.001				
	VOCE ELIMINATA DAL DECRETO 1 DICEMBRE 2015	(9)		
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.01.30.002				
	VOCE ELIMINATA DAL DECRETO 1 DICEMBRE 2015	(9)		
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.01.31 Imposta regionale sulla				
benzina per autotrazione				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.01.31.001 Imposta regionale sulla				
benzina per autotrazione riscossa a				
seguito dell'attività ordinaria di				
gestione	A	1		
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.01.31.002 Imposta regionale sulla				
benzina per autotrazione riscossi a				
seguito di attività di verifica e				
controllo	A	1		
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.01.34				
	VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 4 AGOSTO 2016			
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.01.34.001				

VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 4 AGOSTO 2016				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.01.34.002				
VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 4 AGOSTO 2016				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.01.39 Imposta sulle assicurazioni				
RC auto				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.01.39.001 Imposta sulle				
assicurazioni RC auto riscossa a seguito				
dell'attività ordinaria di gestione A 1				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.01.39.002 Imposta sulle				
assicurazioni RC auto riscossa a seguito				
di attività di verifica e controllo A 1				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.01.40 Imposta di iscrizione al				
pubblico registro automobilistico (PRA)				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.01.40.001 Imposta di iscrizione al				
pubblico registro automobilistico (PRA)				
riscossa a seguito dell'attività				
ordinaria di gestione A 1				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.01.40.002 Imposta di iscrizione al				
pubblico registro automobilistico (PRA)				
riscossa a seguito di attività di				
verifica e controllo A 1				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.01.41 Imposta di soggiorno				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.01.41.001 Imposta di soggiorno				
riscossa a seguito dell'attività				

ordinaria di gestione		A		1		
+-----+-----+-----+-----+						
1.1.1.01.41.002 Imposta di soggiorno						
riscossa a seguito di attività di						
verifica e controllo		A		1		
+-----+-----+-----+-----+						
1.1.1.01.42 Imposta regionale sulle						
concessioni statali sui beni del demanio						
marittimo						
+-----+-----+-----+-----+						
1.1.1.01.42.001 Imposta regionale sulle						
concessioni statali sui beni del demanio						
marittimo riscossa a seguito						
dell'attività ordinaria di gestione		A		1		
+-----+-----+-----+-----+						
1.1.1.01.42.002 Imposta regionale sulle						
concessioni statali sui beni del demanio						
marittimo riscossa a seguito di						
attività di verifica e controllo		A		1		
+-----+-----+-----+-----+						
1.1.1.01.43 Imposta regionale sulle						
concessioni statali sui beni del						
patrimonio indisponibile						
+-----+-----+-----+-----+						
1.1.1.01.43.001 Imposta regionale sulle						
concessioni statali sui beni del						
patrimonio indisponibile riscossa a						
seguito dell'attività ordinaria di						
gestione		A		1		
+-----+-----+-----+-----+						
1.1.1.01.43.002 Imposta regionale sulle						
concessioni statali sui beni del						
patrimonio indisponibile riscossa a						

seguito di attività di verifica e					
controllo		A		1	
+-----+-----+-----+-----+					
1.1.1.01.44 Imposta regionale per le					
emissioni sonore degli aeromobili					
+-----+-----+-----+-----+					
1.1.1.01.44.001 Imposta regionale per le					
emissioni sonore degli aeromobili					
riscossa a seguito dell'attività					
ordinaria di gestione		A		1	
+-----+-----+-----+-----+					
1.1.1.01.44.002 Imposta regionale per le					
emissioni sonore degli aeromobili					
riscossa a seguito di attività di					
verifica e controllo		A		1	
+-----+-----+-----+-----+					
1.1.1.01.46 Tassa regionale per il					
diritto allo studio universitario					
+-----+-----+-----+-----+					
1.1.1.01.46.001 Tassa regionale per il					
diritto allo studio universitario					
riscossa a seguito dell'attività					
ordinaria di gestione		A		1	
+-----+-----+-----+-----+					
1.1.1.01.46.002 Tassa regionale per il					
diritto allo studio universitario					
riscossa a seguito di attività di					
verifica e controllo		A		1	
+-----+-----+-----+-----+					
1.1.1.01.47 Tassa sulla concessione per					
la caccia e per la pesca					
+-----+-----+-----+-----+					
1.1.1.01.47.001 Tassa sulla concessione					

per la caccia e per la pesca riscossa a				
seguito dell'attività ordinaria di				
gestione	A	1		
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.01.47.002 Tassa sulla concessione				
per la caccia e per la pesca rimosse a				
seguito di attività di verifica e				
controllo	A	1		
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.01.48 Tasse sulle concessioni				
regionali				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.01.48.001 Tasse sulle concessioni				
regionali rimosse a seguito				
dell'attività ordinaria di gestione	A	1		
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.01.48.002 Tasse sulle concessioni				
regionali rimosse a seguito di				
attività di verifica e controllo	A	1		
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.01.49 Tasse sulle concessioni				
comunali				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.01.49.001 Tasse sulle concessioni				
comunali rimosse a seguito				
dell'attività ordinaria di gestione	A	1		
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.01.49.002 Tasse sulle concessioni				
comunali rimosse a seguito di attività				
di verifica e controllo	A	1		
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.01.50 Tassa di circolazione dei				
veicoli a motore (tassa automobilistica)				

+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.01.50.001 Tassa di circolazione				
dei veicoli a motore (tassa				
automobilistica) riscosse a seguito				
dell'attività ordinaria di gestione		A		1
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.01.50.002 Tassa di circolazione				
dei veicoli a motore (tassa				
automobilistica) riscosse a seguito di				
attività di verifica e controllo		A		1
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.01.51 Tassa smaltimento rifiuti				
solidi urbani				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.01.51.001 Tassa smaltimento				
rifiuti solidi urbani riscossa a seguito				
dell'attività ordinaria di gestione		A		1
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.01.51.002 Tassa smaltimento				
rifiuti solidi urbani riscossa a seguito				
di attività di verifica e controllo		A		1
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.01.52 Tassa occupazione spazi e				
aree pubbliche				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.01.52.001 Tassa occupazione spazi				
e aree pubbliche riscossa a seguito				
dell'attività ordinaria di gestione		A		1
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.01.52.002 Tassa occupazione spazi				
e aree pubbliche riscossa a seguito di				
attività di verifica e controllo		A		1
+-----+-----+-----+-----+				

1.1.1.01.53 Imposta comunale sulla					
pubblicità e diritto sulle pubbliche					
affissioni					
+-----+-----+-----+-----+					
1.1.1.01.53.001 Imposta comunale sulla					
pubblicità e diritto sulle pubbliche					
affissioni riscossa a seguito					
dell'attività ordinaria di gestione		A		1	
+-----+-----+-----+-----+					
1.1.1.01.53.002 Imposta comunale sulla					
pubblicità e diritto sulle pubbliche					
affissioni riscossa a seguito di					
attività di verifica e controllo		A		1	
+-----+-----+-----+-----+					
1.1.1.01.54 Imposta municipale					
secondaria					
+-----+-----+-----+-----+					
1.1.1.01.54.001 Imposta municipale					
secondaria riscossa a seguito					
dell'attività ordinaria di gestione		A		1	
+-----+-----+-----+-----+					
1.1.1.01.54.002 Imposta municipale					
secondaria riscossa a seguito di					
attività di verifica e controllo		A		1	
+-----+-----+-----+-----+					
1.1.1.01.55 Tassa di abilitazione					
all'esercizio professionale					
+-----+-----+-----+-----+					
1.1.1.01.55.001 Tassa di abilitazione					
all'esercizio professionale riscossa a					
seguito dell'attività ordinaria di					
gestione		A		1	
+-----+-----+-----+-----+					

1.1.1.01.55.002 Tassa di abilitazione					
all'esercizio professionale riscossa a					
seguito di attività di verifica e					
controllo		A		1	
+-----+-----+-----+-----+					
1.1.1.01.56					
		VOCE ELIMINATA DAL DECRETO 1 DICEMBRE 2015 (9)			
+-----+-----+-----+-----+					
1.1.1.01.56.001					
		VOCE ELIMINATA DAL DECRETO 1 DICEMBRE 2015 (9)			
+-----+-----+-----+-----+					
1.1.1.01.56.002					
		VOCE ELIMINATA DAL DECRETO 1 DICEMBRE 2015 (9)			
+-----+-----+-----+-----+					
1.1.1.01.59 Tributo speciale per il					
deposito in discarica dei rifiuti solidi					
+-----+-----+-----+-----+					
1.1.1.01.59.001 Tributo speciale per il					
deposito in discarica dei rifiuti solidi					
riscosso a seguito dell'attività					
ordinaria di gestione		A		1	
+-----+-----+-----+-----+					
1.1.1.01.59.002 Tributo speciale per il					
deposito in discarica dei rifiuti solidi					
riscosso a seguito di attività di					
verifica e controllo		A		1	
+-----+-----+-----+-----+					
1.1.1.01.60 Tributo per l'esercizio					
delle funzioni di tutela, protezione e					
igiene dell'ambiente					
+-----+-----+-----+-----+					
1.1.1.01.60.001 Tributo per					
l'esercizio delle funzioni di					

tutela, protezione e igiene				
dell'ambiente riscosso a seguito				
dell'attività ordinaria di gestione	A	1		
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.01.60.002 Tributo per l'esercizio				
delle funzioni di tutela, protezione e				
igiene dell'ambiente riscosso a seguito				
di attività di verifica e controllo	A	1		
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.01.61 Tributo comunale sui rifiuti				
e sui servizi				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.01.61.001 Tributo comunale sui				
rifiuti e sui servizi riscosso a				
seguito dell'attività				
ordinaria di gestione	A	1		
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.01.61.002 Tributo comunale sui				
rifiuti e sui servizi riscosso a seguito				
di attività di verifica e controllo	A	1		
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.01.64 Diritti mattatoi				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.01.64.001 Diritti mattatoi				
riscossa a seguito dell'attività				
ordinaria di gestione	A	1		
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.01.64.002 Diritti mattatoi				
riscossi a seguito di attività di				
verifica e controllo	A	1		
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.01.65 Diritti degli Enti				
provinciali turismo				

+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.01.65.001 Diritti degli Enti				
provinciali turismo riscossi a seguito				
dell'attività ordinaria di gestione		A	1	
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.01.65.002 Diritti degli Enti				
provinciali turismo riscossi a seguito				
di attività di verifica e controllo		A	1	
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.01.68 Addizionale regionale sui				
canoni per le utenze di acque pubbliche				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.01.68.001 Addizionale regionale				
sui canoni per le utenze di acque				
pubbliche riscossa a seguito				
dell'attività ordinaria di gestione		A	1	
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.01.68.002 Addizionale regionale				
sui canoni per le utenze di acque				
pubbliche riscossa a seguito di				
attività di verifica e controllo		A	1	
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.01.70 Proventi dei Casinò				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.01.70.001 Proventi dei Casinò				
riscossi a seguito dell'attività				
ordinaria di gestione		A	1	
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.01.70.002 Proventi dei Casinò				
riscossi a seguito di attività di				
verifica e controllo		A	1	
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.01.74 Imposte sulle successioni e				

donazioni				
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
1.1.1.01.74.001				
VOCE ELIMINATA DAL DECRETO 1 DICEMBRE 2015 (9)				
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
1.1.1.01.74.002 Imposte sulle				
successioni e donazioni riscosse a				
seguito di attività di verifica e				
controllo	A	1		
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
1.1.1.01.75				
VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 4 AGOSTO 2016				
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
1.1.1.01.75.001				
VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 4 AGOSTO 2016				
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
1.1.1.01.75.002				
VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 4 AGOSTO 2016				
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
1.1.1.01.76 Tributo per i servizi				
indivisibili (TASI)				
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
1.1.1.01.76.001 Tributo per i servi-				
zi indivisibili (TASI) riscosso a				
seguito dell'attività ordinaria di	A	1		
gestione				
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
1.1.1.01.76.002 Tributo sui servizi				
indivisibili (TASI) riscosso a segu-				
ito dell'attività di verifica e	A	1		
controllo				
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
1.1.1.01.77 Addizionale regionale sul				

gas naturale				
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
1.1.1.01.77.001 Addizionale regionale				
sul gas naturale riscossa a seguito				
dell'attività ordinaria di gestione				
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
1.1.1.01.77.002 Addizionale regionale				
sul gas naturale riscossa a seguito				
di attività di verifica e controllo				
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
1.1.1.01.95 Altre ritenute n.a.c.				
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
1.1.1.01.95.001 Altre ritenute n.a.c.				
riscosse a seguito dell'attività				
ordinaria di gestione	A	1		
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
1.1.1.01.95.002 Altre ritenute n.a.c.				
riscosse a seguito di attività di				
verifica e controllo	A	1		
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
1.1.1.01.96 Altre entrate su lotto,				
lotterie e altre attività di gioco				
n.a.c.				
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
1.1.1.01.96.001 Altre entrate su lotto,				
lotterie e altre attività di gioco				
n.a.c. riscosse a seguito dell'attività				
ordinaria di gestione	A	1		
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
1.1.1.01.96.002 Altre entrate su lotto,				
lotterie e altre attività di gioco				
n.a.c. riscosse a seguito di attività				
di verifica e controllo	A	1		

+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.01.97 Altre accise n.a.c.				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.01.97.001 Altre accise n.a.c.				
riscosse a seguito dell'attività				
ordinaria di gestione		A	1	
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.01.97.002 Altre accise n.a.c.				
riscosse a seguito di attività di				
verifica e controllo		A	1	
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.01.98 Altre imposte sostitutive				
n.a.c.				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.01.98.001 Altre imposte				
sostitutive n.a.c. riscosse a seguito				
dell'attività ordinaria di gestione		A	1	
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.01.98.002 Altre imposte				
sostitutive n.a.c. riscosse a seguito di				
attività di verifica e controllo		A	1	
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.01.99 Altre imposte, tasse e				
proventi assimilati n.a.c.				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.01.99.001 Altre imposte, tasse e				
proventi assimilati n.a.c. riscosse a				
seguito dell'attività ordinaria di				
gestione		A	1	
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.01.99.002 Altre imposte, tasse e				
proventi assimilati n.a.c. riscosse a				
seguito di attività di verifica e				

controllo		A		1		
+-----+-----+-----+-----+						
1.1.1.02 Proventi da tributi destinati						
al finanziamento della sanità						
+-----+-----+-----+-----+						
1.1.1.02.01 Imposta regionale sulle						
attività produttive - IRAP - Sanità						
+-----+-----+-----+-----+						
1.1.1.02.01.001 Imposta regionale sulle						
attività produttive - IRAP - Sanità		A		1		
+-----+-----+-----+-----+						
1.1.1.02.02 Imposta regionale sulle						
attività produttive - IRAP - Sanità						
derivante da manovra fiscale regionale						
+-----+-----+-----+-----+						
1.1.1.02.02.001 Imposta regionale sulle						
attività produttive - IRAP - Sanità						
derivante da manovra fiscale regionale		A		1		
+-----+-----+-----+-----+						
1.1.1.02.03 Compartecipazione IVA -						
Sanità						
+-----+-----+-----+-----+						
1.1.1.02.03.001 Compartecipazione IVA -						
Sanità		A		1		
+-----+-----+-----+-----+						
1.1.1.02.04 Addizionale IRPEF - Sanità						
+-----+-----+-----+-----+						
1.1.1.02.04.001 Addizionale IRPEF -						
Sanità		A		1		
+-----+-----+-----+-----+						
1.1.1.02.05 Addizionale IRPEF - Sanità						
derivante da manovra fiscale regionale						
+-----+-----+-----+-----+						

1.1.1.02.05.001 Addizionale IRPEF -				
Sanità derivante da manovra fiscale				
regionale		A		1
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.02.06 Accisa sulla benzina per				
autotrazione - sanità				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.02.06.001 Accisa sulla benzina per				
autotrazione - sanità		A		1
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.02.99 Altri tributi destinati al				
finanziamento della spesa sanitaria				
n.a.c.				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.02.99.999 Altri tributi destinati				
al finanziamento della spesa sanitaria				
n.a.c.		A		1
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03 Proventi da tributi devoluti e				
regolati alle autonomie speciali				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.01 Imposta sul valore				
aggiunto (IVA) sugli scambi interni				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.01.001 Imposta sul valore				
aggiunto (IVA) sugli scambi interni				
riscossa a seguito dell'attività				
ordinaria di gestione		A		1
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.01.002 Imposta sul valore				
aggiunto (IVA) sugli scambi interni				
riscossa a seguito di attività di				
verifica e controllo		A		1

+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.02 Imposta sul valore aggiunto				
(IVA) sulle importazioni				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.02.001 Imposta sul valore				
aggiunto (IVA) sulle importazioni				
riscossa a seguito dell'attività				
ordinaria di gestione	A		1	
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.02.002 Imposta sul valore				
aggiunto (IVA) sulle importazioni				
riscossa a seguito di attività di				
verifica e controllo	A		1	
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.03 Accisa sull'energia				
elettrica				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.03.001 Accisa sull'energia				
elettrica riscossa a seguito				
dell'attività ordinaria di gestione	A		1	
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.03.002 Accisa sull'energia				
elettrica riscossa a seguito di				
attività di verifica e controllo	A		1	
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.04 Accisa sui prodotti				
energetici				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.04.001 Accisa sui prodotti				
energetici riscossa a seguito				
dell'attività ordinaria di gestione	A		1	
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.04.002 Accisa sui prodotti				

energetici riscossa a seguito di					
attività di verifica e controllo		A		1	
+-----+-----+-----+-----+					
1.1.1.03.05 Accisa sull'alcole e le					
bevande alcoliche (14)					
+-----+-----+-----+-----+					
1.1.1.03.05.001 Accisa sull'alcole e le					
bevande alcoliche riscossa a seguito					
dell'attività ordinaria di gestione					
(14)		A		1	
+-----+-----+-----+-----+					
1.1.1.03.05.002 Accisa sull'alcole e le					
bevande alcoliche riscossa a seguito di					
attività di verifica e controllo (14)		A		1	
+-----+-----+-----+-----+					
1.1.1.03.07 Imposta di registro					
+-----+-----+-----+-----+					
1.1.1.03.07.001 Imposta di registro					
riscossa a seguito dell'attività					
ordinaria di gestione		A		1	
+-----+-----+-----+-----+					
1.1.1.03.07.002 Imposta di registro					
riscossa a seguito di attività di					
verifica e controllo		A		1	
+-----+-----+-----+-----+					
1.1.1.03.08 Imposta di bollo					
+-----+-----+-----+-----+					
1.1.1.03.08.001 Imposta di bollo					
riscossa a seguito dell'attività					
ordinaria di gestione		A		1	
+-----+-----+-----+-----+					
1.1.1.03.08.002 Imposta di bollo					
riscossa a seguito di attività di					

verifica e controllo		A		1		
+-----+-----+-----+-----+						
1.1.1.03.09 Imposta ipotecaria						
+-----+-----+-----+-----+						
1.1.1.03.09.001 Imposta ipotecaria						
riscossa a seguito dell'attività						
ordinaria di gestione		A		1		
+-----+-----+-----+-----+						
1.1.1.03.09.002 Imposta ipotecaria						
riscossa a seguito di attività di						
verifica e controllo		A		1		
+-----+-----+-----+-----+						
1.1.1.03.11 Accisa sui tabacchi						
+-----+-----+-----+-----+						
1.1.1.03.11.001 Accisa sui tabacchi						
riscossa a seguito dell'attività						
ordinaria di gestione		A		1		
+-----+-----+-----+-----+						
1.1.1.03.11.002 Accisa sui tabacchi						
riscossa a seguito di attività di						
verifica e controllo		A		1		
+-----+-----+-----+-----+						
1.1.1.03.12 Imposta di consumo su oli						
lubrificanti e bitumi di petrolio						
+-----+-----+-----+-----+						
1.1.1.03.12.001 Imposta di consumo su						
oli lubrificanti e bitumi di petrolio						
riscossa a seguito dell'attività						
ordinaria di gestione		A		1		
+-----+-----+-----+-----+						
1.1.1.03.12.002 Imposta di consumo su						
oli lubrificanti e bitumi di petrolio						
riscossa a seguito di attività di						

verifica e controllo		A		1		
+-----+-----+-----+-----+						
1.1.1.03.13 Imposta unica sui concorsi						
pronostici e sulle scommesse						
+-----+-----+-----+-----+						
1.1.1.03.13.001 Imposta unica sui						
concorsi pronostici e sulle scommesse						
riscossa a seguito dell'attività						
ordinaria di gestione		A		1		
+-----+-----+-----+-----+						
1.1.1.03.13.002 Imposta unica sui						
concorsi pronostici e sulle scommesse						
riscossa a seguito di attività di						
verifica e controllo		A		1		
+-----+-----+-----+-----+						
1.1.1.03.14 Proventi da lotto, lotterie						
e altri giochi						
+-----+-----+-----+-----+						
1.1.1.03.14.001 Proventi da lotto,						
lotterie e altri giochi riscossi a						
seguito dell'attività ordinaria di						
gestione		A		1		
+-----+-----+-----+-----+						
1.1.1.03.14.002 Proventi da lotto,						
lotterie e altri giochi riscossi a						
seguito di attività di verifica e						
controllo		A		1		
+-----+-----+-----+-----+						
1.1.1.03.17						
	VOCE ELIMINATA DAL DECRETO	1 DICEMBRE 2015	(9)			
+-----+-----+-----+-----+						
1.1.1.03.17.001						
	VOCE ELIMINATA DAL DECRETO	1 DICEMBRE 2015	(9)			

+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.17.002				
	VOCE ELIMINATA DAL DECRETO 1 DICEMBRE 2015	(9)		
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.20 Altre imposte sostitutive				
n.a.c.				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.20.001 Altre imposte				
sostitutive n.a.c. rimosse a seguito				
dell'attività ordinaria di gestione	A	1		
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.20.002 Altre imposte				
sostitutive n.a.c. rimosse a seguito di				
attività di verifica e controllo	A	1		
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.21 Ritenute sugli interessi e				
su altri redditi da capitale				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.21.001 Ritenute sugli interessi				
e su altri redditi da capitale rimosse				
a seguito dell'attività ordinaria di				
gestione	A	1		
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.21.002 Ritenute sugli interessi				
e su altri redditi da capitale rimosse				
a seguito di attività di verifica e				
controllo	A	1		
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.22 Ritenute e imposte				
sostitutive sugli utili distribuiti				
dalle società di capitali				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.22.001 Ritenute e imposte				

sostitutive sugli utili distribuiti					
dalle società di capitali riscosse a					
seguito dell'attività ordinaria di					
gestione		A		1	
+-----+-----+-----+-----+					
1.1.1.03.22.002 Ritenute e imposte					
sostitutive sugli utili distribuiti					
dalle società di capitali riscosse a					
seguito di attività di verifica e					
controllo		A		1	
+-----+-----+-----+-----+					
1.1.1.03.24 Altre ritenute n.a.c.					
+-----+-----+-----+-----+					
1.1.1.03.24.001 Altre ritenute n.a.c.					
riscosse a seguito dell'attività					
ordinaria di gestione		A		1	
+-----+-----+-----+-----+					
1.1.1.03.24.002 Altre ritenute n.a.c.					
riscosse a seguito di attività di					
verifica e controllo		A		1	
+-----+-----+-----+-----+					
1.1.1.03.25 Imposta sul reddito delle					
persone fisiche (ex IRPEF)					
+-----+-----+-----+-----+					
1.1.1.03.25.001 Imposta sul reddito					
delle persone fisiche (ex IRPEF)					
riscossa a seguito dell'attività					
ordinaria di gestione		A		1	
+-----+-----+-----+-----+					
1.1.1.03.25.002 Imposta sul reddito					
delle persone fisiche (ex IRPEF)					
riscossa a seguito di attività di					
verifica e controllo		A		1	

+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.26 Imposta sul reddito delle				
società (ex IRPEG)				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.26.001 Imposta sul reddito				
delle società (ex IRPEG) riscosse a				
seguito dell'attività ordinaria di				
gestione	A	1		
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.26.002 Imposta sul reddito				
delle società (ex IRPEG) riscosse a				
seguito di attività di verifica e				
controllo	A	1		
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.27 Imposte sostitutive su				
risparmio gestito (9)				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.27.001 Imposte sostitutive				
su risparmio gestito riscosse a seguito				
dell'attività ordinaria di gestione				
(9)				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.27.002 Imposte sostitutive				
su risparmio gestito riscosse a seguito				
di attività di verifica e controllo (9)				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.28 Imposte sostitutive				
in materia di conferimenti di aziende,				
fusioni e scissioni (9)				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.28.001 Imposte sostitutive				
in materia di conferimenti di aziende,				
fusioni e scissioni riscossa a seguito				

dell'attività ordinaria di gestione (9)			
+-----+-----+-----+-----+			
1.1.1.03.28.002 Imposte sostitutive			
in materia di conferimenti di aziende,			
fusioni e scissioni riscossa a seguito			
di attività di verifica e controllo			
(9)			
+-----+-----+-----+-----+			
1.1.1.03.29 Imposta municipale			
propria riservata all'erario (9)			
+-----+-----+-----+-----+			
1.1.1.03.29.001 Imposta municipale			
propria riservata all'erario riscossa			
a seguito dell'attività ordinaria			
di gestione (9)			
-----+-----+-----+-----+			
1.1.1.03.29.002 Imposta municipale			
propria riservata all'erario riscossa			
a seguito di attività di verifica			
e controllo (9)			
-----+-----+-----+-----+			
1.1.1.03.30 Imposta patrimoniale			
sul valore degli immobili situati			
all'estero riscossa a seguito			
dell'attività ordinaria di gestione (9)			
+-----+-----+-----+-----+			
1.1.1.03.30.001 Imposta patrimoniale			
sul valore degli immobili situati			
all'estero riscossa a seguito			
dell'attività ordinaria di gestione (9)			
+-----+-----+-----+-----+			
1.1.1.03.30.002 Imposta patrimoniale			
sul valore degli immobili situati			

all'estero riscossa a seguito				
dell'attività di verifica e controllo				
(9)				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.31 Imposta sulle riserve				
matematiche delle imprese				
di assicurazione (9)				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.31.001 Imposta sulle riserve				
matematiche delle imprese				
di assicurazione riscossa a seguito				
dell'attività ordinaria di gestione (9)				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.31.002 Imposta sulle riserve				
matematiche delle imprese				
di assicurazione riscossa a seguito				
di attività di verifica e controllo (9)				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.32. Imposta sul valore				
delle attività finanziarie detenute				
all'estero dalle persone fisiche				
residenti nel territorio dello stato (9)				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.32.001 Imposta sul valore				
delle attività finanziarie detenute				
all'estero dalle persone fisiche				
residenti nel territorio dello stato				
riscossa a seguito dell'attività				
ordinaria di gestione (9)				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.32.002 Imposta sul valore				
delle attività finanziarie detenute				
all'estero dalle persone fisiche				

residenti nel territorio dello stato				
riscossa a seguito di attività				
di verifica e controllo (9)				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.33. Imposta sulle				
plusvalenze da cessione di attività				
finanziarie (9)				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.33.001 Imposta sulle				
plusvalenze da cessione di attività				
finanziarie riscossa a seguito				
dell'attività ordinaria di gestione (9)				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.33.002 Imposta sulle				
plusvalenze da cessione di attività				
finanziarie riscossa a seguito				
di attività di verifica e controllo (9)				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.34. Imposta sostitutiva				
delle imposte sui redditi				
su plusvalenze da cessione				
a titolo oneroso di azioni				
e di altri rapporti partecipativi (9)				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.34.001 Imposta sostitutiva				
delle imposte sui redditi				
su plusvalenze da cessione				
a titolo oneroso di azioni				
e di altri rapporti partecipativi				
riscossa a seguito dell'attività				
ordinaria di gestione (9)				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.34.002 Imposta sostitutiva				

delle imposte sui redditi				
su plusvalenze da cessione				
a titolo oneroso di azioni				
e di altri rapporti partecipativi				
riscossa a seguito di attività				
di verifica e controllo (9)				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.35 Imposta su assicurazione				
vita (9)				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.35.001 Imposte su				
assicurazione vita rimosse a seguito				
dell'attività ordinaria di gestione (9)				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.35.002 Imposte su				
assicurazione vita rimosse a seguito				
di attività di verifica e controllo (9)				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.36 Imposte erariale sugli				
aeromobili privati (9)				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.36.001 Imposte erariale				
sugli aeromobili privati				
riscossa a seguito dell'attività				
ordinaria di gestione (9)				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.36.002 Imposte erariale				
sugli aeromobili privati				
riscossa a seguito di attività				
di verifica e controllo (9)				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.37 Imposta sulle assicurazioni				
(9)				

+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.37.001 Imposta sulle				
assicurazioni riscossa a seguito				
dell'attività ordinaria di gestione (9)				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.37.002 Imposta sulle				
assicurazioni riscossa a seguito				
di attività di verifica e controllo (9)				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.38 Imposta sul gas naturale (9)				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.38.001 Imposta sul gas naturale				
riscossa a seguito dell'attività				
ordinaria di gestione (9)				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.38.002 Imposta sul gas				
naturale riscossa a seguito				
di attività di verifica e controllo (9)				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.39 Imposta sugli				
intrattenimenti (9)				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.39.001 Imposta sugli				
intrattenimenti riscossa a seguito				
dell'attività ordinaria di gestione				
(9)				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.39.002 Imposta sugli				
intrattenimenti riscossa a seguito				
di attività di verifica e controllo (9)				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.40 Tassa sulle concessioni				
governative (9)				

+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.40.001 Tassa sulle				
concessioni governative riscossa				
a seguito dell'attività ordinaria di				
gestione (9)				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.40.002 Tassa sulle				
concessioni governative riscossa				
a seguito di attività di verifica				
e controllo (9)				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.41 Tassa sulle emissioni				
di anidride solforosa (9)				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.41.001 Tassa sulle emissioni				
di anidride solforosa riscossa				
a seguito dell'attività ordinaria				
di gestione (9)				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.41.002 Tassa sulle emissioni				
di anidride solforosa riscossa				
a seguito di attività di verifica				
e controllo (9)				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.42 Canone radiotelevisivo (9)				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.42.001 Canone radiotelevisivo				
riscosso a seguito dell'attività				
ordinaria di gestione (9)				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.42.002 Canone radiotelevisivo				
riscosso a seguito di attività				
di verifica e controllo (9)				

+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.43 Diritti catastali (9)				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.43.001 Diritti catastali				
riscossi a seguito dell'attività				
ordinaria di gestione (9)				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.43.002 Diritti catastali				
riscossi a seguito di attività				
di verifica e controllo (9)				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.44 Proventi della vendita				
di denaturanti e contrassegni di Stato				
(9)				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.44.001 Proventi della vendita				
di denaturanti e contrassegni di Stato				
riscossi a seguito dell'attività				
ordinaria di gestione (9)				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.44.002 Proventi della vendita				
di denaturanti e contrassegni di Stato				
riscossi a seguito di attività				
di verifica e controllo (9)				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.45 Proventi vari dei Monopoli				
di Stato (9)				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.45.001 Proventi vari				
dei Monopoli di Stato riscossi				
a seguito dell'attività ordinaria				
di gestione (9)				
+-----+-----+-----+-----+				

1.1.1.03.45.002 Proventi vari				
dei Monopoli di Stato riscossi				
a seguito di attività di verifica				
e controllo (9)				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.46 Imposte sulle successioni				
e donazioni (9)				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.46.001 Imposte sulle				
successioni e donazioni				
riscosse a seguito dell'attività				
ordinaria di gestione (9)				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.46.002 Imposte sulle				
successioni e donazioni				
riscosse a seguito di attività				
di verifica e controllo (9)				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.47 Tassa di circolazione dei				
veicoli a motore (tassa automobilistica)				
(9)				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.47.001 Tassa di circolazione				
dei veicoli a motore (tassa				
automobilistica) riscossa a seguito				
dell'attività ordinaria di gestione (9)				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.47.002 Tassa di circolazione				
dei veicoli a motore (tassa				
automobilistica) riscossa a seguito di				
attività di verifica e controllo (9)				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.48 Accisa sulla benzina per				

autotrazione - non sanità (9)				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.48.001 Accisa sulla benzina				
per autotrazione - non sanità riscossa				
a seguito dell'attività ordinaria di				
gestione (9)				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.48.002 Accisa sulla benzina				
per autotrazione - non sanità riscossa				
a seguito di attività di verifica e				
controllo (9)				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.49 Accisa sul gasolio (9)				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.49.001 Accisa sul gasolio				
riscossa a seguito dell'attività				
ordinaria di gestione (9)				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.49.002 Accisa sul gasolio				
riscossa a seguito di attività				
di verifica e controllo (9)				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.50 Imposta sostitutiva				
dell'IRPEF e dell'imposta di registro				
e di bollo sulle locazioni di immobili				
per finalità abitative (cedolare secca)				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.50.001 Imposta sostitutiva				
dell'IRPEF e dell'imposta di registro				
e di bollo sulle locazioni di immobili				
per finalità abitative (cedolare secca)				
riscossa a seguito dell'attività				
ordinaria di gestione				

+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.50.002 Imposta sostitutiva				
dell'IRPEF e dell'imposta di registro				
e di bollo sulle locazioni di immobili				
per finalità abitative (cedolare secca)				
riscossa a seguito di attività				
di verifica e controllo				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.97 Altre accise n.a.c. (9)				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.97.001 Altre accise n.a.c.				
riscosse a seguito dell'attività				
ordinaria di gestione (9)				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.97.002 Altre accise n.a.c.				
riscosse a seguito di attività				
di verifica e controllo (9)				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.98 Altre entrate su lotto,				
lotterie e altre attività di gioco				
n.a.c. (9)				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.98.001 Altre entrate su				
lotto, lotterie e altre attività di				
gioco n.a.c. riscosse a seguito				
dell'attività ordinaria di gestione				
(9)				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.98.002 Altre entrate su lotto,				
lotterie e altre attività di gioco				
n.a.c. riscosse a seguito				
di attività di verifica e controllo (9)				
+-----+-----+-----+-----+				

1.1.1.03.99 Altri tributi devoluti e					
regolati alle autonomie speciali n.a.c.					
+-----+-----+-----+-----+					
1.1.1.03.99.001 Altri tributi devoluti e					
regolati alle autonomie speciali n.a.c.					
riscossi a seguito dell'attività					
ordinaria di gestione		A		1	
+-----+-----+-----+-----+					
1.1.1.03.99.002 Altri tributi devoluti e					
regolati alle autonomie speciali n.a.c.					
riscossi a seguito di attività di					
verifica e controllo		A		1	
+-----+-----+-----+-----+					
1.1.1.04 Proventi da compartecipazioni					
da tributi					
+-----+-----+-----+-----+					
1.1.1.04.01 Compartecipazione IVA a					
Regioni - non Sanità					
+-----+-----+-----+-----+					
1.1.1.04.01.001 Compartecipazione IVA a					
Regioni - non Sanità		A		1	
+-----+-----+-----+-----+					
1.1.1.04.02 Addizionale regionale alla					
compartecipazione IVA					
+-----+-----+-----+-----+					
1.1.1.04.02.001 Addizionale regionale					
alla compartecipazione IVA		A		1	
+-----+-----+-----+-----+					
1.1.1.04.03 Compartecipazione al bollo					
auto					
+-----+-----+-----+-----+					
1.1.1.04.03.001 Compartecipazione al					
bollo auto		A		1	

+-----+-----+-----+-----+			
1.1.1.04.04 Compartecipazione al gasolio			
+-----+-----+-----+-----+			
1.1.1.04.04.001 Compartecipazione al			
gasolio	A	1	
+-----+-----+-----+-----+			
1.1.1.04.05 Compartecipazione IVA ai			
Comuni			
+-----+-----+-----+-----+			
1.1.1.04.05.001 Compartecipazione IVA ai			
Comuni	A	1	
+-----+-----+-----+-----+			
1.1.1.04.06 Compartecipazione IRPEF ai			
Comuni			
+-----+-----+-----+-----+			
1.1.1.04.06.001 Compartecipazione IRPEF			
ai Comuni	A	1	
+-----+-----+-----+-----+			
1.1.1.04.07 Compartecipazione IRPEF alle			
Province			
+-----+-----+-----+-----+			
1.1.1.04.07.001 Compartecipazione IRPEF			
alle Province	A	1	
+-----+-----+-----+-----+			
1.1.1.04.08 Tributo provinciale deposito			
in discarica dei rifiuti solidi			
+-----+-----+-----+-----+			
1.1.1.04.08.001 Tributo provinciale			
deposito in discarica dei rifiuti solidi	A	1	
+-----+-----+-----+-----+			
1.1.1.04.09 Compartecipazioni accise			
benzina e gasolio destinate ad			
alimentare il Fondo Nazionale Trasporti			

di cui all'art.16 bis del DL 95/2012				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.04.09.001 Compartecipazioni accise				
benzina e gasolio destinate ad				
alimentare il Fondo Nazionale Trasporti				
di cui all'art.16 bis del DL 95/2012	A	1		
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.04.97 Altre compartecipazioni di				
imposte a Regioni non destinati al				
finanziamento della spesa sanitaria				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.04.97.999 Altre compartecipazioni				
di imposte a Regioni non destinati al				
finanziamento della spesa sanitaria	A	1		
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.04.98 Altre compartecipazioni alle				
province n.a.c.				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.04.98.999 Altre compartecipazioni				
alle province n.a.c.	A	1		
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.04.99 Altre compartecipazioni a				
comuni n.a.c.				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.04.99.999 Altre compartecipazioni				
a comuni n.a.c.	A	1		
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.05 Proventi da imposte in conto				
capitale				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.05.01 Condoni edilizi e sanatoria				
opere edilizie abusive				
+-----+-----+-----+-----+				

1.1.1.05.01.001 Condoni edilizi e				
sanatoria opere edilizie abusive		A		1
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.05.02 Altre imposte in conto				
capitale relative a condoni e sanatorie				
n.a.c.				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.05.02.001 Altre imposte in conto				
capitale relative a condoni e sanatorie				
n.a.c.		A		1
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.05.99 Altre imposte in conto				
capitale n.a.c.				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.05.99.999 Altre imposte in conto				
capitale n.a.c.		A		1
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.3 Proventi da Fondi perequativi				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.3.01 Fondi perequativi da				
Amministrazioni Centrali				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.3.01.01 Fondi perequativi dallo				
Stato				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.3.01.01.001 Fondi perequativi dallo				
Stato		A		2
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.3.01.02 Fondo perequativo dallo				
Stato - Sanità				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.3.01.02.001 Fondo perequativo dallo				
Stato - Sanità		A		2

+-----+-----+-----+-----+				
1.1.3.02 Fondi perequativi da				
Amministrazioni Locali				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.3.02.01 Fondi perequativi dalla				
Regione o Provincia autonoma				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.3.02.01.001 Fondi perequativi dalla				
Regione o Provincia autonoma	A	2		
+-----+-----+-----+-----+				
1.2 Ricavi delle vendite e delle				
prestazioni e proventi da servizi				
pubblici				
+-----+-----+-----+-----+				
1.2.1 Ricavi dalla vendita di beni				
+-----+-----+-----+-----+				
1.2.1.01 Ricavi dalla vendita di beni				
+-----+-----+-----+-----+				
1.2.1.01.01 Ricavi dalla vendita di beni				
di consumo				
+-----+-----+-----+-----+				
1.2.1.01.01.001 Ricavi dalla vendita di				
beni di consumo	A	4		
+-----+-----+-----+-----+				
1.2.1.01.02 Ricavi dalla vendita di				
medicinali e altri beni di consumo				
sanitario				
+-----+-----+-----+-----+				
1.2.1.01.02.001 Ricavi dalla vendita di				
medicinali e altri beni di consumo				
sanitario	A	4		
+-----+-----+-----+-----+				
1.2.1.01.03 Ricavi dalla vendita di beni				

floreali e faunistici				
+-----+-----+-----+-----+				
1.2.1.01.03.001 Ricavi dalla vendita di				
beni floreali e faunistici	A	4		
+-----+-----+-----+-----+				
1.2.1.01.04 Ricavi da energia, acqua,				
gas e riscaldamento				
+-----+-----+-----+-----+				
1.2.1.01.04.001				
((VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 6 AGOSTO 2025))				
((IN G.U. 20/08/2025, N. 192))	((40))			
+-----+-----+-----+-----+				
((1.2.1.01.04.002 Ricavi da energia))	((A))	((4))		((40))
+-----+-----+-----+-----+				
((1.2.1.01.04.004 Ricavi da gas e))	((A))	((4))		((40))
((riscaldamento))				
+-----+-----+-----+-----+				
1.2.1.01.05				
VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 4 AGOSTO 2016				
+-----+-----+-----+-----+				
1.2.1.01.05.001				
VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 4 AGOSTO 2016				
+-----+-----+-----+-----+				
1.2.1.01.06 Ricavi da vendita di				
riviste e pubblicazioni				
+-----+-----+-----+-----+				
1.2.1.01.06.001 Ricavi da vendita di				
riviste e pubblicazioni				
+-----+-----+-----+-----+				
1.2.1.01.07 Ricavi da sfruttamento				
brevetti				
+-----+-----+-----+-----+				
1.2.1.01.07.001 Ricavi da sfruttamento				

brevetti				
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
1.2.1.01.99 Ricavi da vendita di beni				
n.a.c.				
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
1.2.1.01.99.001 Proventi da vendita di				
beni n.a.c.				
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
1.2.2 Ricavi dalla vendita di servizi				
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
1.2.2.01 Ricavi dalla vendita di servizi				
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
1.2.2.01.01 Ricavi da alberghi				
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
1.2.2.01.01.001 Ricavi da alberghi	A	4		
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
1.2.2.01.02 Ricavi da asili nido				
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
1.2.2.01.02.001 Ricavi da asili nido	A	4		
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
1.2.2.01.03 Ricavi da convitti, colonie,				
ostelli, stabilimenti termali				
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
1.2.2.01.03.001 Ricavi da convitti,				
colonie, ostelli, stabilimenti termali	A	4		
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
1.2.2.01.04 Ricavi da corsi				
extrascolastici				
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
1.2.2.01.04.001 Ricavi da corsi				
extrascolastici	A	4		
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
1.2.2.01.05 Ricavi da giardini zoologici				

+-----+-----+-----+-----+			
1.2.2.01.05.001 Ricavi da giardini			
zoologici	A	4	
+-----+-----+-----+-----+			
1.2.2.01.06 Ricavi da impianti sportivi			
+-----+-----+-----+-----+			
1.2.2.01.06.001 Ricavi da impianti			
sportivi	A	4	
+-----+-----+-----+-----+			
1.2.2.01.07 Ricavi da mattatoi			
+-----+-----+-----+-----+			
1.2.2.01.07.001 Ricavi da mattatoi	A	4	
+-----+-----+-----+-----+			
1.2.2.01.08 Ricavi da mense			
+-----+-----+-----+-----+			
1.2.2.01.08.001 Ricavi da mense	A	4	
+-----+-----+-----+-----+			
1.2.2.01.09 Ricavi da mercati e fiere			
+-----+-----+-----+-----+			
1.2.2.01.09.001 Ricavi da mercati e			
fiere	A	4	
+-----+-----+-----+-----+			
1.2.2.01.10 Ricavi da pesa pubblica			
+-----+-----+-----+-----+			
1.2.2.01.10.001 Ricavi da pesa pubblica	A	4	
+-----+-----+-----+-----+			
1.2.2.01.11 Ricavi da servizi turistici			
+-----+-----+-----+-----+			
1.2.2.01.11.001 Ricavi da servizi			
turistici	A	4	
+-----+-----+-----+-----+			
1.2.2.01.12 Ricavi da spurgo pozzi neri			
+-----+-----+-----+-----+			

1.2.2.01.12.001 Ricavi da spurgo pozzi					
neri		A		4	
+-----+-----+-----+-----+					
1.2.2.01.13 Ricavi da teatri, musei,					
spettacoli, mostre					
+-----+-----+-----+-----+					
1.2.2.01.13.001 Ricavi da teatri, musei,					
spettacoli, mostre		A		4	
+-----+-----+-----+-----+					
1.2.2.01.14 Ricavi da trasporti funebri,					
pompe funebri, illuminazione votiva					
+-----+-----+-----+-----+					
1.2.2.01.14.001 Ricavi da trasporti					
funebri, pompe funebri, illuminazione					
votiva		A		4	
+-----+-----+-----+-----+					
1.2.2.01.15 Ricavi da trasporto carni					
macellate					
+-----+-----+-----+-----+					
1.2.2.01.15.001 Ricavi da trasporto					
carni macellate		A		4	
+-----+-----+-----+-----+					
1.2.2.01.16 Ricavi da trasporto					
scolastico					
+-----+-----+-----+-----+					
1.2.2.01.16.001 Ricavi da trasporto					
scolastico		A		4	
+-----+-----+-----+-----+					
1.2.2.01.17 Ricavi da strutture					
residenziali per anziani					
+-----+-----+-----+-----+					
1.2.2.01.17.001 Ricavi da strutture					
residenziali per anziani		A		4	

+-----+-----+-----+-----+				
1.2.2.01.18 Ricavi dall'uso di locali				
adibiti stabilmente ed esclusivamente a				
riunioni non istituzionali				
+-----+-----+-----+-----+				
1.2.2.01.18.001 Ricavi dall'uso di				
locali adibiti stabilmente ed				
esclusivamente a riunioni non				
istituzionali		A		4
+-----+-----+-----+-----+				
1.2.2.01.19 Ricavi da bagni pubblici				
+-----+-----+-----+-----+				
1.2.2.01.19.001 Ricavi da bagni pubblici		A		4
+-----+-----+-----+-----+				
1.2.2.01.20 Ricavi da parcheggi				
custoditi e parchimetri				
+-----+-----+-----+-----+				
1.2.2.01.20.001 Ricavi da parcheggi				
custoditi e parchimetri		A		4
+-----+-----+-----+-----+				
1.2.2.01.21 Tariffa smaltimento rifiuti				
solidi urbani				
+-----+-----+-----+-----+				
1.2.2.01.21.001 Tariffa smaltimento				
rifiuti solidi urbani		A		4
+-----+-----+-----+-----+				
1.2.2.01.22 Accesso a banche dati e a				
pubblicazioni on line				
+-----+-----+-----+-----+				
1.2.2.01.22.001 Accesso a banche dati e				
a pubblicazioni on line		A		4
+-----+-----+-----+-----+				
1.2.2.01.23 Vendita di servizi per				

formazione e addestramento					
+-----+-----+-----+-----+					
1.2.2.01.23.001 Vendita di servizi per					
formazione e addestramento		A		4	
+-----+-----+-----+-----+					
1.2.2.01.24 Servizi sanitari					
+-----+-----+-----+-----+					
1.2.2.01.24.001 Servizi sanitari		A		4	
+-----+-----+-----+-----+					
1.2.2.01.25 Ricavi da mobilità					
sanitaria attiva					
+-----+-----+-----+-----+					
1.2.2.01.25.001 Entrate per mobilità					
sanitaria attiva		A		4	
+-----+-----+-----+-----+					
1.2.2.01.26 Licenze d'uso per software					
+-----+-----+-----+-----+					
1.2.2.01.26.001 Licenze d'uso per					
software		A		4	
+-----+-----+-----+-----+					
1.2.2.01.27 Consulenze					
+-----+-----+-----+-----+					
1.2.2.01.27.001 Consulenze		A		4	
+-----+-----+-----+-----+					
1.2.2.01.28 Servizi informatici					
+-----+-----+-----+-----+					
1.2.2.01.28.001 Servizi informatici		A		4	
+-----+-----+-----+-----+					
1.2.2.01.29 Servizi di copia e stampa					
+-----+-----+-----+-----+					
1.2.2.01.29.001 Servizi di copia e					
stampa		A		4	
+-----+-----+-----+-----+					

1.2.2.01.30 Servizi ispettivi e di				
controlli				
+-----+-----+-----+-----+				
1.2.2.01.30.001 Servizi ispettivi e di				
controlli	A	4		
+-----+-----+-----+-----+				
1.2.2.01.31 Servizi di arbitrato e				
collaudi				
+-----+-----+-----+-----+				
1.2.2.01.31.001 Servizi di arbitrato e				
collaudi	A	4		
+-----+-----+-----+-----+				
1.2.2.01.32 Diritti di segreteria e				
rogito				
+-----+-----+-----+-----+				
1.2.2.01.32.001 Diritti di segreteria e				
rogito	A	4		
+-----+-----+-----+-----+				
1.2.2.01.33 Rilascio documenti e diritti				
di cancelleria				
+-----+-----+-----+-----+				
1.2.2.01.33.001 Rilascio documenti e				
diritti di cancelleria	A	4		
+-----+-----+-----+-----+				
1.2.2.01.35 Ricavi da autorizzazioni				
+-----+-----+-----+-----+				
1.2.2.01.35.001 Ricavi da autorizzazioni	A	4		
+-----+-----+-----+-----+				
1.2.2.01.36 Ricavi da attività di				
monitoraggio e controllo ambientale				
+-----+-----+-----+-----+				
1.2.2.01.36.001 Ricavi da attività di				
monitoraggio e controllo ambientale	A	4		

+-----+-----+-----+-----+				
1.2.2.01.37 Ricavi da quote				
associative				
+-----+-----+-----+-----+				
1.2.2.01.37.001 Proventi da quote				
associative				
+-----+-----+-----+-----+				
1.2.2.01.38 Ricavi da analisi e studi				
nel campo della ricerca				
+-----+-----+-----+-----+				
1.2.2.01.38.001 Ricavi da analisi e				
studi nel campo della ricerca				
+-----+-----+-----+-----+				
1.2.2.01.39 Ricavi dallo svolgimento				
dell'attività di certificazione				
+-----+-----+-----+-----+				
1.2.2.01.39.001 Ricavi dallo svolgimento				
dell'attività di certificazione				
+-----+-----+-----+-----+				
1.2.2.01.40 Ricavi per organizzazione				
convegni				
+-----+-----+-----+-----+				
1.2.2.01.40.001 Ricavi per				
organizzazione convegni				
+-----+-----+-----+-----+				
1.2.2.01.41 Ricavi per lo smaltimento di				
rifiuti tossico-nocivi e altri materiali				
+-----+-----+-----+-----+				
1.2.2.01.41.001 Ricavi per lo				
smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e				
altri materiali				
+-----+-----+-----+-----+				
1.2.2.01.43 Ricavi per traffico e				

trasporto passeggeri e utenti				
+-----+-----+-----+-----+				
1.2.2.01.43.001 Ricavi per traffico e				
trasporto passeggeri e utenti				
+-----+-----+-----+-----+				
1.2.2.01.99 Ricavi da servizi n.a.c.				
+-----+-----+-----+-----+				
1.2.2.01.99.999 Ricavi da servizi n.a.c.	A	4		
+-----+-----+-----+-----+				
1.2.4 Ricavi derivanti dalla gestione				
dei beni				
+-----+-----+-----+-----+				
1.2.4.01 Ricavi da canoni, concessioni,				
diritti reali di godimento e servitù				
onerose				
+-----+-----+-----+-----+				
1.2.4.01.01 Ricavi da diritti reali di				
godimento e servitù onerose				
+-----+-----+-----+-----+				
1.2.4.01.01.001 Ricavi da diritti reali				
di godimento e servitù onerose	A	4	a	
+-----+-----+-----+-----+				
1.2.4.01.02 Ricavi da canone occupazione				
spazi e aree pubbliche				
+-----+-----+-----+-----+				
1.2.4.01.02.001 Ricavi da canone				
occupazione spazi e aree pubbliche	A	4	a	
+-----+-----+-----+-----+				
1.2.4.01.03 Proventi da concessioni su				
beni				
+-----+-----+-----+-----+				
1.2.4.01.03.001 Proventi da concessioni				
su beni	A	4	a	

+-----+-----+-----+-----+				
1.2.4.02 Fitti, noleggi e locazioni				
+-----+-----+-----+-----+				
1.2.4.02.01 Fitti di terreni e diritti				
di sfruttamento di giacimenti e risorse				
naturali				
+-----+-----+-----+-----+				
1.2.4.02.01.001 Fitti di terreni e				
diritti di sfruttamento di giacimenti e				
risorse naturali		A		4 a
+-----+-----+-----+-----+				
1.2.4.02.02 Locazioni di altri beni				
immobili				
+-----+-----+-----+-----+				
1.2.4.02.02.001 Locazioni di altri				
beni immobili		A		4 a
+-----+-----+-----+-----+				
1.2.4.02.03 Noleggi e locazioni di beni				
mobili				
+-----+-----+-----+-----+				
1.2.4.02.03.001 Noleggi e locazioni di				
beni mobili		A		4 a
+-----+-----+-----+-----+				
1.3 Proventi da trasferimenti e				
contributi				
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.1 Trasferimenti correnti				
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.1.01 Trasferimenti correnti da				
Amministrazioni pubbliche				
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.1.01.01 Trasferimenti correnti da				
Amministrazioni CENTRALI				

+-----+-----+-----+-----+				
1.3.1.01.01.001 Trasferimenti correnti				
da Ministeri		A	3	a
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.1.01.01.002 Trasferimenti correnti				
da Ministero dell'Istruzione -				
Istituzioni Scolastiche		A	3	a
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.1.01.01.003 Trasferimenti correnti				
da Presidenza del Consiglio dei Ministri		A	3	a
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.1.01.01.004 Trasferimenti correnti				
da Organi Costituzionali e di rilievo				
costituzionale		A	3	a
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.1.01.01.005 Trasferimenti correnti				
da Agenzie Fiscali		A	3	a
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.1.01.01.006 Trasferimenti correnti				
da enti di regolazione dell'attività				
economica		A	3	a
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.1.01.01.007 Trasferimenti correnti				
da Gruppo Equitalia		A	3	a
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.1.01.01.008 Trasferimenti correnti				
da Anas S.p.A.		A	3	a
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.1.01.01.009 Trasferimenti correnti				
da altri enti centrali produttori di				
servizi economici		A	3	a
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.1.01.01.010 Trasferimenti correnti				

da autorità amministrative indipendenti	A		3		a	
+-----+-----+-----+-----+						
1.3.1.01.01.011 Trasferimenti correnti						
da enti centrali a struttura associativa	A		3		a	
+-----+-----+-----+-----+						
1.3.1.01.01.012 Trasferimenti correnti						
da enti centrali produttori di servizi						
assistenziali, ricreativi e culturali	A		3		a	
+-----+-----+-----+-----+						
1.3.1.01.01.013 Trasferimenti correnti						
da enti e istituzioni centrali di						
ricerca e Istituti e stazioni						
sperimentali per la ricerca	A		3		a	
+-----+-----+-----+-----+						
1.3.1.01.01.014 Trasferimenti correnti						
da Stato - Fondo Sanitario Nazionale -						
finanziamento del Servizio sanitario						
nazionale	A		3		a	
+-----+-----+-----+-----+						
((1.3.1.01.01.015 Trasferimenti))	((A))		((3))		((a))	
((correnti da GSE e da altre))						
((Amministrazioni centrali che))						
((operano nei settori dell'energia))						
+-----+-----+-----+-----+						
1.3.1.01.01.999 Trasferimenti correnti						
da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	A		3		a	
+-----+-----+-----+-----+						
1.3.1.01.02 Trasferimenti correnti da						
Amministrazioni LOCALI						
+-----+-----+-----+-----+						
1.3.1.01.02.001 Trasferimenti correnti						
da Regioni e province autonome	A		3		a	
+-----+-----+-----+-----+						

1.3.1.01.02.002 Trasferimenti correnti					
da Province		A		3	a
+-----+-----+-----+-----+					
1.3.1.01.02.003 Trasferimenti correnti					
da Comuni		A		3	a
+-----+-----+-----+-----+					
1.3.1.01.02.004 Trasferimenti correnti					
da Città metropolitane e Roma capitale		A		3	a
+-----+-----+-----+-----+					
1.3.1.01.02.005 Trasferimenti correnti					
da Unioni di Comuni		A		3	a
+-----+-----+-----+-----+					
1.3.1.01.02.006 Trasferimenti correnti					
da Comunità Montane		A		3	a
+-----+-----+-----+-----+					
1.3.1.01.02.007 Trasferimenti correnti					
da Camere di Commercio		A		3	a
+-----+-----+-----+-----+					
1.3.1.01.02.008 Trasferimenti correnti					
da Università		A		3	a
+-----+-----+-----+-----+					
1.3.1.01.02.009 Trasferimenti correnti					
da Parchi nazionali e consorzi ed enti					
autonomi gestori di parchi e aree					
naturali protette		A		3	a
+-----+-----+-----+-----+					
1.3.1.01.02.010 Trasferimenti correnti					
da Autorità Portuali		A		3	a
+-----+-----+-----+-----+					
1.3.1.01.02.011 Trasferimenti correnti					
da Aziende sanitarie locali		A		3	a
+-----+-----+-----+-----+					
1.3.1.01.02.012 Trasferimenti correnti					

da Aziende ospedaliere e Aziende					
ospedaliere universitarie integrate con					
il SSN		A		3	a
+-----+-----+-----+-----+					
1.3.1.01.02.013 Trasferimenti correnti					
da Policlinici		A		3	a
+-----+-----+-----+-----+					
1.3.1.01.02.014 Trasferimenti correnti					
da Istituti di ricovero e cura a					
carattere scientifico pubblici		A		3	a
+-----+-----+-----+-----+					
1.3.1.01.02.015 Trasferimenti correnti					
da altre Amministrazioni Locali					
produttrici di servizi sanitari		A		3	a
+-----+-----+-----+-----+					
1.3.1.01.02.016 Trasferimenti correnti					
da Agenzie regionali per le erogazioni					
in agricoltura		A		3	a
+-----+-----+-----+-----+					
1.3.1.01.02.017 Trasferimenti correnti					
da altri enti e agenzie regionali e sub					
regionali		A		3	a
+-----+-----+-----+-----+					
1.3.1.01.02.018 Trasferimenti correnti					
da Consorzi di enti locali		A		3	a
+-----+-----+-----+-----+					
1.3.1.01.02.019 Trasferimenti correnti					
da Fondazioni e istituzioni liriche					
locali e da teatri stabili di iniziativa					
pubblica		A		3	a
+-----+-----+-----+-----+					
1.3.1.01.02.999 Trasferimenti correnti					
da altre Amministrazioni Locali n.a.c.		A		3	a

+-----+-----+-----+-----+				
1.3.1.01.03 Trasferimenti correnti da				
ENTI DI PREVIDENZA				
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.1.01.03.001 Trasferimenti correnti				
da INPS		A		3 a
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.1.01.03.002 Trasferimenti correnti				
da INAIL		A		3 a
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.1.01.03.999 Trasferimenti correnti				
da altri Enti di Previdenza n.a.c.		A		3 a
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.1.01.04 Trasferimenti correnti da				
organismi interni e/o unità locali				
della amministrazione				
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.1.01.04.001 Trasferimenti correnti				
da organismi interni e/o unità locali				
della amministrazione		A		3 a
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.1.02 Trasferimenti correnti da				
famiglie				
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.1.02.01 Trasferimenti correnti da				
famiglie				
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.1.02.01.001 Trasferimenti correnti				
da famiglie		A		3 a
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.1.03 Trasferimenti correnti da				
imprese				
+-----+-----+-----+-----+				

1.3.1.03.01 Sponsorizzazioni da imprese			
controllate			
+-----+-----+-----+-----+			
1.3.1.03.01.001 Sponsorizzazioni da			
imprese controllate	A	3	a
+-----+-----+-----+-----+			
1.3.1.03.02 Sponsorizzazioni da altre			
imprese partecipate			
+-----+-----+-----+-----+			
1.3.1.03.02.001 Sponsorizzazioni da			
altre imprese partecipate	A	3	a
+-----+-----+-----+-----+			
1.3.1.03.03 Sponsorizzazioni da altre			
imprese			
+-----+-----+-----+-----+			
1.3.1.03.03.999 Sponsorizzazioni da			
altre imprese	A	3	a
+-----+-----+-----+-----+			
1.3.1.03.04 Altri trasferimenti correnti			
da imprese controllate			
+-----+-----+-----+-----+			
1.3.1.03.04.001 Altri trasferimenti			
correnti da imprese controllate	A	3	a
+-----+-----+-----+-----+			
1.3.1.03.05 Altri trasferimenti correnti			
da altre imprese partecipate			
+-----+-----+-----+-----+			
1.3.1.03.05.001 Altri trasferimenti			
correnti da altre imprese partecipate	A	3	a
+-----+-----+-----+-----+			
1.3.1.03.06 Altri trasferimenti correnti			
da imprese: pay-back - Sanità			
+-----+-----+-----+-----+			

1.3.1.03.06.001 Altri trasferimenti					
correnti da imprese: pay-back sanità					
per il superamento del tetto della spesa					
farmaceutica territoriale		A		3	a
+-----+-----+-----+-----+					
1.3.1.03.06.002 Altri trasferimenti					
correnti da imprese: pay-back sanità					
per il superamento del tetto della spesa					
farmaceutica ospedaliera		A		3	a
+-----+-----+-----+-----+					
1.3.1.03.06.999 Altri trasferimenti					
correnti da imprese: ulteriore pay-back					
sanità		A		3	a
+-----+-----+-----+-----+					
1.3.1.03.99 Altri trasferimenti correnti					
da altre imprese					
+-----+-----+-----+-----+					
1.3.1.03.99.999 Altri trasferimenti					
correnti da altre imprese		A		3	a
+-----+-----+-----+-----+					
1.3.1.04 Trasferimenti correnti da					
Istituzioni Sociali Private					
+-----+-----+-----+-----+					
1.3.1.04.01 Trasferimenti correnti da					
Istituzioni Sociali Private					
+-----+-----+-----+-----+					
1.3.1.04.01.001 Trasferimenti correnti					
da Istituzioni Sociali Private		A		3	a
+-----+-----+-----+-----+					
1.3.1.05 Trasferimenti correnti dalla UE					
e dal Resto del Mondo					
+-----+-----+-----+-----+					
1.3.1.05.01 Trasferimenti correnti					

dall'Unione Europea				
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.1.05.01.001				
VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 4 AGOSTO 2016				
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.1.05.01.002 Fondo europeo agricolo				
per lo sviluppo rurale (FEASR)				
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.1.05.01.003 Fondo europeo per la				
pesca (FEP)				
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.1.05.01.004 Fondo europeo di				
sviluppo regionale (FESR)				
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.1.05.01.005 Fondo Sociale Europeo				
(FSE)				
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.1.05.01.006 Fondo Europeo Agricolo				
di Orientamento e di Garanzia				
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.1.05.01.007 Strumento finanziario di				
orientamento della pesca (SFOP)				
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.1.05.01.999 Altri trasferimenti				
correnti dall'Unione Europea				
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.1.05.02 Trasferimenti correnti dal				
Resto del Mondo				
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.1.05.02.001 Trasferimenti correnti				
dal Resto del Mondo	A	3	a	
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.2 Contributi agli investimenti				

+-----+-----+-----+-----+					
1.3.2.01 Contributi agli investimenti da					
amministrazioni pubbliche					
+-----+-----+-----+-----+					
1.3.2.01.01 Contributi agli investimenti					
da Amministrazioni CENTRALI					
+-----+-----+-----+-----+					
1.3.2.01.01.001 Contributi agli					
investimenti da Ministeri	A	3	c		
+-----+-----+-----+-----+					
1.3.2.01.01.002 Contributi agli					
investimenti da Ministero					
dell'Istruzione - Istituzioni					
Scolastiche	A	3	c		
+-----+-----+-----+-----+					
1.3.2.01.01.003 Contributi agli					
investimenti da Presidenza del Consiglio					
dei Ministri	A	3	c		
+-----+-----+-----+-----+					
1.3.2.01.01.004 Contributi agli					
investimenti da Organi Costituzionali e					
di rilievo costituzionale	A	3	c		
+-----+-----+-----+-----+					
1.3.2.01.01.005 Contributi agli					
investimenti da Agenzie Fiscali	A	3	c		
+-----+-----+-----+-----+					
1.3.2.01.01.006 Contributi agli					
investimenti da enti di regolazione					
dell'attività economica	A	3	c		
+-----+-----+-----+-----+					
1.3.2.01.01.007 Contributi agli					
investimenti da Gruppo Equitalia	A	3	c		
+-----+-----+-----+-----+					

1.3.2.01.01.008 Contributi agli					
investimenti da Anas S.p.A.		A		3	c
+-----+-----+-----+-----+					
1.3.2.01.01.009 Contributi agli					
investimenti da altri enti centrali					
produttori di servizi economici		A		3	c
+-----+-----+-----+-----+					
1.3.2.01.01.010 Contributi agli					
investimenti da autorità amministrative					
indipendenti		A		3	c
+-----+-----+-----+-----+					
1.3.2.01.01.011 Contributi agli					
investimenti da enti centrali a					
struttura associativa		A		3	c
+-----+-----+-----+-----+					
1.3.2.01.01.012 Contributi agli					
investimenti da enti centrali produttori					
di servizi assistenziali, ricreativi e					
culturali		A		3	c
+-----+-----+-----+-----+					
1.3.2.01.01.013 Contributi agli					
investimenti da enti e istituzioni					
centrali di ricerca e Istituti e					
stazioni sperimentali per la ricerca		A		3	c
+-----+-----+-----+-----+					
1.3.2.01.01.014 Contributo agli					
investimenti da Ministeri -					
finanziamento degli investimenti					
sanitari ai sensi dell'articolo 20 della					
legge 67/1988		A		3	c
+-----+-----+-----+-----+					
((1.3.2.01.01.015 Contributi agli))					

((investimenti da GSE e da altre))					
((Amministrazioni centrali che))					
((operano nei settori dell'energia))	((A))	((3)) ((c)) ((40))			
+-----+-----+-----+-----+					
1.3.2.01.01.999 Contributi agli					
investimenti da altre Amministrazioni					
Centrali n.a.c.	A	3	c		
+-----+-----+-----+-----+					
1.3.2.01.02 Contributi agli investimenti					
da Amministrazioni LOCALI					
+-----+-----+-----+-----+					
1.3.2.01.02.001 Contributi agli					
investimenti da Regioni e province					
autonome	A	3	c		
+-----+-----+-----+-----+					
1.3.2.01.02.002 Contributi agli					
investimenti da Province	A	3	c		
+-----+-----+-----+-----+					
1.3.2.01.02.003 Contributi agli					
investimenti da Comuni	A	3	c		
+-----+-----+-----+-----+					
1.3.2.01.02.004 Contributi agli					
investimenti da Città metropolitane e					
Roma capitale	A	3	c		
+-----+-----+-----+-----+					
1.3.2.01.02.005 Contributi agli					
investimenti da Unioni di Comuni	A	3	c		
+-----+-----+-----+-----+					
1.3.2.01.02.006 Contributi agli					
investimenti da Comunità Montane	A	3	c		
+-----+-----+-----+-----+					
1.3.2.01.02.007 Contributi agli					
investimenti da Camere di Commercio	A	3	c		
+-----+-----+-----+-----+					

1.3.2.01.02.008 Contributi agli				
investimenti da Università		A		3 c
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.2.01.02.009 Contributi agli				
investimenti da Parchi nazionali e				
consorzi ed enti autonomi gestori di				
parchi e aree naturali protette		A		3 c
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.2.01.02.010 Contributi agli				
investimenti da Autorità Portuali		A		3 c
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.2.01.02.011 Contributi agli				
investimenti da Aziende sanitarie locali		A		3 c
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.2.01.02.012 Contributi agli				
investimenti da Aziende ospedaliere e				
Aziende ospedaliere universitarie				
integrate con il SSN		A		3 c
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.2.01.02.013 Contributi agli				
investimenti da Policlinici		A		3 c
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.2.01.02.014 Contributi agli				
investimenti da Istituti di ricovero e				
cura a carattere scientifico pubblici		A		3 c
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.2.01.02.015 Contributi agli				
investimenti da altre Amministrazioni				
Locali produttrici di servizi sanitari		A		3 c
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.2.01.02.016 Contributi agli				
investimenti da Agenzie regionali per le				
erogazioni in agricoltura		A		3 c

+-----+-----+-----+-----+				
1.3.2.01.02.017 Contributi agli				
investimenti da altri enti e agenzie				
regionali e sub regionali		A	3	c
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.2.01.02.018 Contributi agli				
investimenti da Consorzi di enti locali		A	3	c
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.2.01.02.019 Contributi agli				
investimenti da Fondazioni e istituzioni				
liriche locali e da teatri stabili di				
iniziativa pubblica		A	3	c
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.2.01.02.999 Contributi agli				
investimenti da altre Amministrazioni				
Locali n.a.c.		A	3	c
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.2.01.03 Contributi agli investimenti				
da ENTI DI PREVIDENZA				
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.2.01.03.001 Contributi agli				
investimenti da INPS		A	3	c
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.2.01.03.002 Contributi agli				
investimenti da INAIL		A	3	c
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.2.01.03.999 Contributi agli				
investimenti da altri Enti di Previdenza				
n.a.c.		A	3	c
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.2.01.04 Contributi agli investimenti				
interni da unità locali e articolazioni				
funzionali della amministrazione				

+-----+-----+-----+-----+				
1.3.2.01.04.001 Contributi agli				
investimenti interni da organismi				
interni e/o unità locali della				
amministrazione	A	3	c	
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.2.02 Contributi agli investimenti da				
Famiglie				
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.2.02.01 Contributi agli investimenti				
da Famiglie				
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.2.02.01.001 Contributi agli				
investimenti da Famiglie	A	3	c	
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.2.03 Contributi agli investimenti da				
Imprese				
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.2.03.01 Contributi agli investimenti				
da imprese controllate				
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.2.03.01.001 Contributi agli				
investimenti da imprese controllate	A	3	c	
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.2.03.02 Contributi agli investimenti				
da imprese partecipate				
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.2.03.02.001 Contributi agli				
investimenti da altre imprese				
partecipate	A	3	c	
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.2.03.03 Contributi agli investimenti				
da altre Imprese				

+-----+-----+-----+-----+			
1.3.2.03.03.001 Contributi agli			
investimenti da altre Imprese		A	3 c
+-----+-----+-----+-----+			

+-----+-----+-----+-----+			
1.3.2.04 Contributi agli investimenti da			
Istituzioni sociali Private - ISP			
+-----+-----+-----+-----+			
1.3.2.04.01 Contributi agli investimenti			
da Istituzioni sociali Private - ISP			
+-----+-----+-----+-----+			
1.3.2.04.01.001 Contributi agli			
investimenti da Istituzioni Sociali			
Private		A	3 c
+-----+-----+-----+-----+			
1.3.2.05 Contributi agli investimenti			
dall'Unione Europea e dal Resto del			
Mondo			
+-----+-----+-----+-----+			
1.3.2.05.01 Fondo europeo agricolo per			
lo sviluppo rurale (FEASR)			
+-----+-----+-----+-----+			
1.3.2.05.01.001 Fondo europeo agricolo			
per lo sviluppo rurale (FEASR)		A	3 c
+-----+-----+-----+-----+			
1.3.2.05.02 Fondo europeo per la pesca			
(FEP)			

+-----+-----+-----+-----+				
1.3.2.05.02.001 Fondo europeo per la				
pesca (FEP)		A		3 c
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.2.05.03 Fondo europeo di sviluppo				
regionale (FESR)				
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.2.05.03.001 Fondo europeo di				
sviluppo regionale (FESR)		A		3 c
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.2.05.04 Fondo Sociale Europeo (FSE)				
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.2.05.04.001 Fondo Sociale Europeo				
(FSE)		A		3 c
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.2.05.05 Fondo Europeo Agricolo di				
Orientamento e di Garanzia				
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.2.05.05.001 Fondo Europeo Agricolo				
di Orientamento e di Garanzia		A		3 c
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.2.05.06 Strumento finanziario di				
orientamento della pesca (SFOP)				
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.2.05.06.001 Strumento finanziario di				
orientamento della pesca (SFOP)		A		3 c
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.2.05.07 Contributi agli investimenti				
dal Resto del Mondo				
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.2.05.07.001 Contributi agli				
investimenti dal Resto del Mondo		A		3 c
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.2.05.99 Altri contributi agli				

investimenti dall'Unione Europea					
+-----+-----+-----+-----+					
1.3.2.05.99.999 Altri contributi agli					
investimenti dall'Unione Europea		A		3	c
+-----+-----+-----+-----+					
1.3.2.06 Contributi agli investimenti					
direttamente destinati al rimborso di					
prestiti da Amministrazioni pubbliche					
+-----+-----+-----+-----+					
1.3.2.06.01 Contributi agli investimenti					
direttamente destinati al rimborso di					
prestiti da Amministrazioni Centrali					
+-----+-----+-----+-----+					
1.3.2.06.01.001 Contributi agli					
investimenti direttamente destinati al					
rimborso di prestiti da Ministeri		A		3	c
+-----+-----+-----+-----+					
1.3.2.06.01.002 Contributi agli					
investimenti direttamente destinati al					
rimborso di prestiti da Ministero					
dell'Istruzione - Istituzioni					
Scolastiche		A		3	c
+-----+-----+-----+-----+					
1.3.2.06.01.003 Contributi agli					
investimenti direttamente destinati al					
rimborso di prestiti da Presidenza del					
Consiglio dei Ministri		A		3	c
+-----+-----+-----+-----+					
1.3.2.06.01.004 Contributi agli					
investimenti direttamente destinati al					
rimborso di prestiti da Organi					
Costituzionali e di rilievo					
costituzionale		A		3	c

+-----+-----+-----+-----+				
1.3.2.06.01.005 Contributi agli				
investimenti direttamente destinati al				
rimborso di prestiti da Agenzie Fiscali		A		3 c
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.2.06.01.006 Contributi agli				
investimenti direttamente destinati al				
rimborso di prestiti da enti di				
regolazione dell'attività economica		A		3 c
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.2.06.01.007 Contributi agli				
investimenti direttamente destinati al				
rimborso di prestiti da Gruppo Equitalia		A		3 c
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.2.06.01.008 Contributi agli				
investimenti direttamente destinati al				
rimborso di prestiti da Anas S.p.A.		A		3 c
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.2.06.01.009 Contributi agli				
investimenti direttamente destinati al				
rimborso di prestiti da altri enti				
centrali produttori di servizi economici		A		3 c
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.2.06.01.010 Contributi agli				
investimenti direttamente destinati al				
rimborso di prestiti da autorità				
amministrative indipendenti		A		3 c
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.2.06.01.011 Contributi agli				
investimenti direttamente destinati al				
rimborso di prestiti da enti centrali a				
struttura associativa		A		3 c
+-----+-----+-----+-----+				

1.3.2.06.01.012 Contributi agli				
investimenti direttamente destinati al				
rimborso di prestiti da enti centrali				
produttori di servizi assistenziali,				
ricreativi e culturali	A	3	c	
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.2.06.01.013 Contributi agli				
investimenti direttamente destinati al				
rimborso di prestiti da enti e				
istituzioni centrali di ricerca e				
Istituti e stazioni sperimentali per la				
ricerca	A	3	c	
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.2.06.01.999 Contributi agli				
investimenti direttamente destinati al				
rimborso di prestiti da altre				
Amministrazioni Centrali n.a.c.	A	3	c	
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.2.06.02 Contributi agli investimenti				
direttamente destinati al rimborso di				
prestiti da Amministrazioni Locali				
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.2.06.02.001 Contributi agli				
investimenti direttamente destinati al				
rimborso di prestiti da Regioni e				
province autonome	A	3	c	
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.2.06.02.002 Contributi agli				
investimenti direttamente destinati al				
rimborso di prestiti da Province	A	3	c	
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.2.06.02.003 Contributi agli				
investimenti direttamente destinati al				

rimborso di prestiti da Comuni		A		3		c	
+-----+-----+-----+-----+							
1.3.2.06.02.004 Contributi agli							
investimenti direttamente destinati al							
rimborso di prestiti da Città							
metropolitane e Roma capitale		A		3		c	
+-----+-----+-----+-----+							
1.3.2.06.02.005 Contributi agli							
investimenti direttamente destinati al							
rimborso di prestiti da Unioni di Comuni		A		3		c	
+-----+-----+-----+-----+							
1.3.2.06.02.006 Contributi agli							
investimenti direttamente destinati al							
rimborso di prestiti da Comunità							
Montane		A		3		c	
+-----+-----+-----+-----+							
1.3.2.06.02.007 Contributi agli							
investimenti direttamente destinati al							
rimborso di prestiti da Camere di							
Commercio		A		3		c	
+-----+-----+-----+-----+							
1.3.2.06.02.008 Contributi agli							
investimenti direttamente destinati al							
rimborso di prestiti da Università		A		3		c	
+-----+-----+-----+-----+							
1.3.2.06.02.009 Contributi agli							
investimenti direttamente destinati al							
rimborso di prestiti da Parchi nazionali							
e consorzi ed enti autonomi gestori di							
parchi e aree naturali protette		A		3		c	
+-----+-----+-----+-----+							
1.3.2.06.02.010 Contributi agli							
investimenti direttamente destinati al							

rimborso di prestiti da Autorità					
Portuali		A		3	c
+-----+-----+-----+-----+					
1.3.2.06.02.011 Contributi agli					
investimenti direttamente destinati al					
rimborso di prestiti da Aziende					
sanitarie locali		A		3	c
+-----+-----+-----+-----+					
1.3.2.06.02.012 Contributi agli					
investimenti direttamente destinati al					
rimborso di prestiti da Aziende					
ospedaliere e Aziende ospedaliere					
universitarie integrate con il SSN		A		3	c
+-----+-----+-----+-----+					
1.3.2.06.02.013 Contributi agli					
investimenti direttamente destinati al					
rimborso di prestiti da Policlinici		A		3	c
+-----+-----+-----+-----+					
1.3.2.06.02.014 Contributi agli					
investimenti direttamente destinati al					
rimborso di prestiti da Istituti di					
ricovero e cura a carattere scientifico					
pubblici		A		3	c
+-----+-----+-----+-----+					
1.3.2.06.02.015 Contributi agli					
investimenti direttamente destinati al					
rimborso di prestiti da altre					
Amministrazioni Locali produttrici di					
servizi sanitari		A		3	c
+-----+-----+-----+-----+					
1.3.2.06.02.016 Contributi agli					
investimenti direttamente destinati al					
rimborso di prestiti da Agenzie					

regionali per le erogazioni in				
agricoltura		A		3 c
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.2.06.02.017 Contributi agli				
investimenti direttamente destinati al				
rimborso di prestiti da altri enti e				
agenzie regionali e sub regionali		A		3 c
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.2.06.02.018 Contributi agli				
investimenti direttamente destinati al				
rimborso di prestiti da Consorzi di enti				
locali		A		3 c
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.2.06.02.019 Contributi agli				
investimenti direttamente destinati al				
rimborso di prestiti da Fondazioni e				
istituzioni liriche locali e da teatri				
stabili di iniziativa pubblica		A		3 c
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.2.06.02.999 Contributi agli				
investimenti direttamente destinati al				
rimborso di prestiti da altre				
Amministrazioni Locali n.a.c.		A		3 c
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.2.06.03 Contributi agli investimenti				
direttamente destinati al rimborso di				
prestiti da Enti di Previdenza				
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.2.06.03.001 Contributi agli				
investimenti direttamente destinati al				
rimborso di prestiti da INPS		A		3 c
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.2.06.03.002 Contributi agli				

investimenti direttamente destinati al				
rimborso di prestiti da INAIL		A		3 c
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.2.06.03.999 Contributi agli				
investimenti direttamente destinati al				
rimborso di prestiti da altri Enti di				
Previdenza n.a.c.		A		3 c
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.2.06.04 Contributi agli investimenti				
direttamente destinati al rimborso di				
prestiti da organismi interni e/o unità				
locali della amministrazione				
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.2.06.04.001 Contributi agli				
investimenti direttamente destinati al				
rimborso di prestiti da organismi				
interni e/o unità locali della				
amministrazione		A		3 c
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.3 Quota annuale di contributi agli				
investimenti				
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.3.01 Quota annuale di contributi				
agli investimenti da amministrazioni				
pubbliche				
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.3.01.01 Quota annuale di contributi				
agli investimenti da Amministrazioni				
CENTRALI				
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.3.01.01.001 Quota annuale di				
contributi agli investimenti da				
Ministeri		A		3 b

+-----+-----+-----+-----+				
1.3.3.01.01.002 Quota annuale di				
contributi agli investimenti da				
Ministero dell'Istruzione - Istituzioni				
Scolastiche		A	3	b
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.3.01.01.003 Quota annuale di				
contributi agli investimenti da				
Presidenza del Consiglio dei Ministri		A	3	b
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.3.01.01.004 Quota annuale di				
contributi agli investimenti da Organi				
Costituzionali e di rilievo				
costituzionale		A	3	b
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.3.01.01.005 Quota annuale di				
contributi agli investimenti da Agenzie				
Fiscali		A	3	b
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.3.01.01.006 Quota annuale di				
contributi agli investimenti da enti di				
regolazione dell'attività economica		A	3	b
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.3.01.01.007 Quota annuale di				
contributi agli investimenti da Gruppo				
Equitalia		A	3	b
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.3.01.01.008 Quota annuale di				
contributi agli investimenti da Anas				
S.p.A.		A	3	b
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.3.01.01.009 Quota annuale di				
contributi agli investimenti da altri				

enti centrali produttori di servizi					
economici		A		3	b
+-----+-----+-----+-----+					
1.3.3.01.01.010 Quota annuale di					
contributi agli investimenti da					
autorità amministrative indipendenti		A		3	b
+-----+-----+-----+-----+					
1.3.3.01.01.011 Quota annuale di					
contributi agli investimenti da enti					
centrali a struttura associativa		A		3	b
+-----+-----+-----+-----+					
1.3.3.01.01.012 Quota annuale di					
contributi agli investimenti da enti					
centrali produttori di servizi					
assistenziali, ricreativi e culturali		A		3	b
+-----+-----+-----+-----+					
1.3.3.01.01.013 Quota annuale di					
contributi agli investimenti da enti e					
istituzioni centrali di ricerca e					
Istituti e stazioni sperimentali per la					
ricerca		A		3	b
+-----+-----+-----+-----+					
1.3.3.01.01.014 Contributo agli					
investimenti da Ministeri -					
finanziamento degli investimenti					
sanitari ai sensi dell'articolo 20 della					
legge 67/1988		A		3	b
+-----+-----+-----+-----+					
1.3.3.01.01.999 Quota annuale di					
contributi agli investimenti da altre					
Amministrazioni Centrali n.a.c.		A		3	b
+-----+-----+-----+-----+					
1.3.3.01.02 Quota annuale di contributi					

agli investimenti da Amministrazioni					
LOCALI					
+-----+-----+-----+-----+					
1.3.3.01.02.001 Quota annuale di					
contributi agli investimenti da Regioni					
e province autonome		A		3	b
+-----+-----+-----+-----+					
1.3.3.01.02.002 Quota annuale di					
contributi agli investimenti da Province		A		3	b
+-----+-----+-----+-----+					
1.3.3.01.02.003 Quota annuale di					
contributi agli investimenti da Comuni		A		3	b
+-----+-----+-----+-----+					
1.3.3.01.02.004 Quota annuale di					
contributi agli investimenti da Città					
metropolitane e Roma capitale		A		3	b
+-----+-----+-----+-----+					
1.3.3.01.02.005 Quota annuale di					
contributi agli investimenti da Unioni					
di Comuni		A		3	b
+-----+-----+-----+-----+					
1.3.3.01.02.006 Quota annuale di					
contributi agli investimenti da					
Comunità Montane		A		3	b
+-----+-----+-----+-----+					
1.3.3.01.02.007 Quota annuale di					
contributi agli investimenti da Camere					
di Commercio		A		3	b
+-----+-----+-----+-----+					
1.3.3.01.02.008 Quota annuale di					
contributi agli investimenti da					
Università		A		3	b
+-----+-----+-----+-----+					

1.3.3.01.02.009 Quota annuale di				
contributi agli investimenti da consorzi				
ed enti autonomi gestori di parchi e				
aree naturali protette	A	3	b	
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.3.01.02.010 Quota annuale di				
contributi agli investimenti da				
Autorità Portuali	A	3	b	
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.3.01.02.011 Quota annuale di				
contributi agli investimenti da Aziende				
sanitarie locali	A	3	b	
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.3.01.02.012 Quota annuale di				
contributi agli investimenti da Aziende				
ospedaliere e Aziende ospedaliere				
integrate con il SSN	A	3	b	
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.3.01.02.013 Quota annuale di				
contributi agli investimenti da				
Policlinici	A	3	b	
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.3.01.02.014 Quota annuale di				
contributi agli investimenti da Istituti				
di ricovero e cura a carattere				
scientifico pubblici	A	3	b	
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.3.01.02.015 Quota annuale di				
contributi agli investimenti da altre				
Amministrazioni Locali produttrici di				
servizi sanitari	A	3	b	
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.3.01.02.016 Quota annuale di				

contributi agli investimenti da Agenzie				
regionali per le erogazioni in				
agricoltura	A		3	b
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.3.01.02.017 Quota annuale di				
contributi agli investimenti da altri				
enti e agenzie regionali e sub regionali	A		3	b
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.3.01.02.018 Quota annuale di				
contributi agli investimenti da Consorzi				
di enti locali	A		3	b
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.3.01.02.019 Quota annuale di				
contributi agli investimenti da				
Fondazioni e istituzioni liriche locali				
e da teatri stabili di iniziativa				
pubblica	A		3	b
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.3.01.02.999 Quota annuale di				
contributi agli investimenti da altre				
Amministrazioni Locali non altrimenti				
classificate	A		3	b
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.3.01.03 Quota annuale di contributi				
agli investimenti da ENTI DI PREVIDENZA				
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.3.01.03.001 Quota annuale di				
contributi agli investimenti da INPS	A		3	b
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.3.01.03.002 Quota annuale di				
contributi agli investimenti da INAIL	A		3	b
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.3.01.03.999 Quota annuale di				

contributi agli investimenti da altri					
Enti di Previdenza		A		3	b
+-----+-----+-----+-----+					
1.3.3.01.04 Quota annuale di contributi					
agli investimenti interni da unità					
locali e articolazioni funzionali della					
amministrazione					
+-----+-----+-----+-----+					
1.3.3.01.04.001 Quota annuale di					
contributi agli investimenti interni da					
organismi interni e/o unità locali					
della amministrazione		A		3	b
+-----+-----+-----+-----+					
1.3.3.02 Quota annuale di contributi					
agli investimenti da Famiglie					
+-----+-----+-----+-----+					
1.3.3.02.01 Quota annuale di contributi					
agli investimenti da Famiglie					
+-----+-----+-----+-----+					
1.3.3.02.01.001 Quota annuale di					
contributi agli investimenti da Famiglie		A		3	b
+-----+-----+-----+-----+					
1.3.3.03 Quota annuale di contributi					
agli investimenti da Imprese					
+-----+-----+-----+-----+					
1.3.3.03.01 Quota annuale di contributi					
agli investimenti da imprese controllate					
+-----+-----+-----+-----+					
1.3.3.03.01.001 Quota annuale di					
contributi agli investimenti da imprese					
controllate		A		3	b
+-----+-----+-----+-----+					
1.3.3.03.02 Quota annuale di contributi					

agli investimenti da imprese partecipate				
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.3.03.02.001 Quota annuale di				
contributi agli investimenti da imprese				
partecipate	A	3	b	
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.3.03.03 Quota annuale di contributi				
agli investimenti da altre Imprese				
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.3.03.03.001 Quota annuale di				
contributi agli investimenti da altre				
Imprese	A	3	b	
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.3.04 Quota annuale di contributi				
agli investimenti da Istituzioni sociali				
Private - ISP				
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.3.04.01 Quota annuale di contributi				
agli investimenti da Istituzioni sociali				
Private - ISP				
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.3.04.01.001 Quota annuale di				
contributi agli investimenti da				
Istituzioni Sociali Private	A	3	b	
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.3.05 Quota annuale di contributi				
agli investimenti dall'Unione Europea e				
dal Resto del Mondo				
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.3.05.01 Fondo europeo agricolo per				
lo sviluppo rurale (FEASR)				
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.3.05.01.001 Quota annuale di				

contributi agli investimenti - Fondo				
europeo agricolo per lo sviluppo rurale				
(FEASR)	A	3	b	
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.3.05.02 Fondo europeo per la pesca				
(FEP)				
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.3.05.02.001 Quota annuale di				
contributi agli investimenti - Fondo				
europeo per la pesca (FEP)	A	3	b	
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.3.05.03 Fondo europeo di sviluppo				
regionale (FESR)				
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.3.05.03.001 Quota annuale di				
contributi agli investimenti - Fondo				
europeo di sviluppo regionale (FESR)	A	3	b	
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.3.05.04 Fondo Sociale Europeo (FSE)				
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.3.05.04.001 Quota annuale di				
contributi agli investimenti - Fondo				
Sociale Europeo (FSE)	A	3	b	
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.3.05.05 Fondo Europeo Agricolo di				
Orientamento e di Garanzia				
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.3.05.05.001 Quota annuale di				
contributi agli investimenti - Fondo				
Europeo Agricolo di Orientamento e di				
Garanzia	A	3	b	
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.3.05.06 Strumento finanziario di				

orientamento della pesca (SFOP)				
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.3.05.06.001 Quota annuale di				
contributi agli investimenti - Strumento				
finanziario di orientamento della pesca				
(SFOP)	A	3	b	
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.3.05.07 Quota annuale di contributi				
agli investimenti dal Resto del Mondo				
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.3.05.07.001 Quota annuale di				
contributi agli investimenti dal Resto				
del Mondo	A	3	b	
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.3.05.99 Altre quote annuali di				
contributi agli investimenti dall'Unione				
Europea				
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.3.05.99.001 Altre quote annuali di				
contributi agli investimenti dall'Unione				
Europea	A	3	b	
+-----+-----+-----+-----+				
1.4 Altri ricavi e proventi diversi				
+-----+-----+-----+-----+				
1.4.1 Indennizzi di assicurazione				
+-----+-----+-----+-----+				
1.4.1.01 Indennizzi di assicurazione				
contro i danni				
+-----+-----+-----+-----+				
1.4.1.01.01 Indennizzi di assicurazione				
su beni immobili				
+-----+-----+-----+-----+				
1.4.1.01.01.001 Indennizzi di				

assicurazione su beni immobili		A		8			
+-----+-----+-----+-----+							
1.4.1.01.02 Indennizzi di assicurazione							
su beni mobili							
+-----+-----+-----+-----+							
1.4.1.01.02.001 Indennizzi di							
assicurazione su beni mobili		A		8			
+-----+-----+-----+-----+							
1.4.1.01.99 Altri indennizzi di							
assicurazione contro i danni							
+-----+-----+-----+-----+							
1.4.1.01.99.001 Altri indennizzi di							
assicurazione contro i danni		A		8			
+-----+-----+-----+-----+							
1.4.1.99 Altri indennizzi n.a.c.							
+-----+-----+-----+-----+							
1.4.1.99.99 Altri indennizzi di							
assicurazione n.a.c.							
+-----+-----+-----+-----+							
1.4.1.99.99.001 Altri indennizzi di							
assicurazione n.a.c.		A		8			
+-----+-----+-----+-----+							
1.4.2 Proventi derivanti dall'attività							
di controllo e repressione delle							
irregolarità e degli illeciti							
+-----+-----+-----+-----+							
1.4.2.01 Entrate da amministrazioni							
pubbliche derivanti dall'attività di							
controllo e repressione delle							
irregolarità e degli illeciti							
+-----+-----+-----+-----+							
1.4.2.01.01 Multe, ammende, sanzioni e							
oblazioni a carico delle amministrazioni							

pubbliche				
+-----+-----+-----+-----+				
1.4.2.01.01.001				
VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 29 AGOSTO 2018				
+-----+-----+-----+-----+				
1.4.2.01.01.002 Multe e sanzioni per				
violazioni delle norme di polizia				
amministrativa a carico delle				
amministrazioni pubbliche				
+-----+-----+-----+-----+				
1.4.2.01.01.003 Multe e sanzioni per				
violazioni delle norme				
urbanistiche a carico delle				
amministrazioni pubbliche				
+-----+-----+-----+-----+				
1.4.2.01.01.004 Multe e sanzioni per				
Accantonamenti per				
indennità di fine rapporto -				
quota annuale				
+-----+-----+-----+-----+				
2.1.4.03.03.001 Accantonamenti per				
indennità di fine rapporto -				
quota annuale	B	13		
+-----+-----+-----+-----+				
2.1.4.03.04 Accantonamenti per				
indennità di fine rapporto -				
quota maturata nell'anno in corso				
+-----+-----+-----+-----+				
2.1.4.03.04.001 Accantonamenti per				
indennità di fine rapporto -				
quota maturata nell'anno in corso				
+-----+-----+-----+-----+				

2.1.4.03.99 Altri contributi					
erogati direttamente al proprio					
personale					
+-----+-----+-----+-----+					
2.1.4.03.99.999 Altri contributi					
erogati direttamente al proprio					
personale		B		13	
+-----+-----+-----+-----+					
2.1.4.99 Altri costi del personale					
+-----+-----+-----+-----+					
2.1.4.99.01 Contributi per asili nido e					
strutture sportive, ricreative o di					
vacanza messe a disposizione dei					
lavoratori dipendenti e delle loro					
famiglie e altre spese per il benessere					
del personale					
+-----+-----+-----+-----+					
2.1.4.99.01.001 Contributi per asili					
nido e strutture sportive, ricreative o					
di vacanza messe a disposizione dei					
lavoratori dipendenti e delle loro					
famiglie e altre spese per il benessere					
del personale		B		13	
+-----+-----+-----+-----+					
2.1.4.99.02 Buoni pasto					
+-----+-----+-----+-----+					
2.1.4.99.02.001 Buoni pasto		B		13	
+-----+-----+-----+-----+					
2.1.4.99.99 Altri costi del personale					
n.a.c.					
+-----+-----+-----+-----+					
2.1.4.99.99.001 Altri costi del					
personale n.a.c.		B		13	

+-----+-----+-----+-----+				
2.1.9 Oneri diversi della gestione				
+-----+-----+-----+-----+				
2.1.9.01 Imposte e tasse a carico				
dell'ente				
+-----+-----+-----+-----+				
2.1.9.01.01 Imposte, tasse e proventi				
assimilati di natura corrente a carico				
dell'ente				
+-----+-----+-----+-----+				
2.1.9.01.01.001 Imposta regionale sulle				
attività produttive (IRAP)	Imposte	26		
+-----+-----+-----+-----+				
2.1.9.01.01.002 Imposta di registro e di				
bollo	B	18		
+-----+-----+-----+-----+				
2.1.9.01.01.003 Imposta comunale sulla				
pubblicità e diritto sulle pubbliche				
affissioni	B	18		
+-----+-----+-----+-----+				
2.1.9.01.01.004 Tributo speciale per il				
deposito in discarica dei rifiuti solidi	B	18		
+-----+-----+-----+-----+				
2.1.9.01.01.005 Tributo funzione tutela				
e protezione ambiente	B	18		
+-----+-----+-----+-----+				
2.1.9.01.01.006 Tassa e/o tariffa				
smaltimento rifiuti solidi urbani	B	18		
+-----+-----+-----+-----+				
2.1.9.01.01.007 Tassa e/o canone				
occupazione spazi e aree pubbliche	B	18		
+-----+-----+-----+-----+				
2.1.9.01.01.008 Tassa sulle emissioni di				

anidride solforosa		B		18			
+-----+-----+-----+-----+							
2.1.9.01.01.009 Tassa di circolazione							
dei veicoli a motore (tassa							
automobilistica)		B		18			
+-----+-----+-----+-----+							
2.1.9.01.01.010 Imposta sul reddito							
delle società (ex IRPEG)		B		26			
+-----+-----+-----+-----+							
2.1.9.01.01.011 Imposta comunale sugli							
immobili (ICI)		B		18			
+-----+-----+-----+-----+							
2.1.9.01.01.012 Imposta Municipale							
Propria		B		18			
+-----+-----+-----+-----+							
2.1.9.01.01.013 Imposta sulle							
plusvalenze da cessione di attività							
finanziarie		B		18			
+-----+-----+-----+-----+							
2.1.9.01.01.014 Tributi sulle							
successioni e donazioni		B		18			
+-----+-----+-----+-----+							
2.1.9.01.01.999 Imposte, tasse e							
proventi assimilati a carico dell'ente							
n.a.c.		B		18			
+-----+-----+-----+-----+							
2.1.9.01.02 Tributi in conto capitale a							
carico dell'ente							
+-----+-----+-----+-----+							
2.1.9.01.02.001 Tributi in conto							
capitale a carico dell'ente		B		18			
+-----+-----+-----+-----+							
2.1.9.01.02.999 Altri tributi in conto							

capitale n.a.c.		B		18			
+-----+-----+-----+-----+							
2.1.9.02 Costo per IVA indetraibile							
+-----+-----+-----+-----+							
2.1.9.02.01 Costo per IVA indetraibile							
+-----+-----+-----+-----+							
2.1.9.02.01.001 Costo per IVA							
indetraibile		B		18			
+-----+-----+-----+-----+							
2.1.9.03 Premi di assicurazione							
+-----+-----+-----+-----+							
2.1.9.03.01 Premi di assicurazione							
contro i danni							
+-----+-----+-----+-----+							
2.1.9.03.01.001 Premi di assicurazione							
su beni mobili		B		18			
+-----+-----+-----+-----+							
2.1.9.03.01.002 Premi di assicurazione							
su beni immobili		B		18			
+-----+-----+-----+-----+							
2.1.9.03.01.003 Premi di assicurazione							
per responsabilità civile verso terzi		B		18			
+-----+-----+-----+-----+							
2.1.9.03.01.004 Altri premi di							
assicurazione contro i danni		B		18			
+-----+-----+-----+-----+							
2.1.9.03.99 Altri premi di assicurazione							
+-----+-----+-----+-----+							
2.1.9.03.99.999 Altri premi di							
assicurazione n.a.c.		B		18			
+-----+-----+-----+-----+							
2.1.9.99 Altri costi della gestione							
+-----+-----+-----+-----+							

2.1.9.99.01 multe, ammende, sanzioni e				
oblazioni				
+-----+-----+-----+-----+				
2.1.9.99.01.001 Costi per multe,				
ammende, sanzioni e oblazioni	B	18		
+-----+-----+-----+-----+				
2.1.9.99.02 risarcimento danni				
+-----+-----+-----+-----+				
2.1.9.99.02.001 Costi per risarcimento				
danni	B	18		
+-----+-----+-----+-----+				
2.1.9.99.03 Oneri da contenzioso				
+-----+-----+-----+-----+				
2.1.9.99.03.001 Oneri da contenzioso	B	18		
+-----+-----+-----+-----+				
2.1.9.99.04 indennizzi				
+-----+-----+-----+-----+				
2.1.9.99.04.001 Costi per indennizzi	B	18		
+-----+-----+-----+-----+				
2.1.9.99.05 Altre spese dovute per				
irregolarità e illeciti n.a.c.				
+-----+-----+-----+-----+				
2.1.9.99.05.001 Altri costi dovuti a				
irregolarità e illeciti n.a.c.	B	18		
+-----+-----+-----+-----+				
2.1.9.99.06 Costi per rimborsi per spese				
di personale (comando, distacco, fuori				
ruolo, convenzioni, ecc.)				
+-----+-----+-----+-----+				
2.1.9.99.06.001 Costi per rimborsi per				
spese di personale (comando, distacco,				
fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	B	18		
+-----+-----+-----+-----+				

2.1.9.99.07 Costi per rimborsi di				
trasferimenti all'Unione Europea				
+-----+-----+-----+-----+				
2.1.9.99.07.001 Costi per rimborsi di				
trasferimenti all'Unione Europea	B	18		
+-----+-----+-----+-----+				
2.1.9.99.08 Costi per rimborsi di parte				
corrente di somme non dovute o incassate				
in eccesso				
+-----+-----+-----+-----+				
2.1.9.99.08.001 Costi per rimborsi di				
parte corrente ad Amministrazioni				
Centrali di somme non dovute o incassate				
in eccesso	B	18		
+-----+-----+-----+-----+				
2.1.9.99.08.002 Costi per rimborsi di				
parte corrente ad Amministrazioni Locali				
di somme non dovute o incassate in				
eccesso	B	18		
+-----+-----+-----+-----+				
2.1.9.99.08.003 Costi per rimborsi di				
parte corrente a Enti Previdenziali di				
somme non dovute o incassate in eccesso	B	18		
+-----+-----+-----+-----+				
2.1.9.99.08.004 Costi per rimborsi di				
parte corrente a Famiglie di somme non				
dovute o incassate in eccesso	B	18		
+-----+-----+-----+-----+				
2.1.9.99.08.005 Costi per rimborsi di				
parte corrente a Imprese di somme non				
dovute o incassate in eccesso	B	18		
+-----+-----+-----+-----+				
2.1.9.99.08.006 Costi per rimborsi di				

parte corrente a Istituzioni Sociali				
Private di somme non dovute o incassate				
in eccesso		B	18	
+-----+-----+-----+-----+				
2.1.9.99.08.007 Costi per rimborsi				
di parte corrente a UE e Resto del				
Mondo di somme non dovute o				
incassate in eccesso				
+-----+-----+-----+-----+				
2.1.9.99.99 Altri costi della gestione				
+-----+-----+-----+-----+				
2.1.9.99.99.001 Altri costi della				
gestione		B	18	
+-----+-----+-----+-----+				
2.2 Ammortamenti e svalutazioni				
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.1 Ammortamento di immobilizzazioni				
materiali				
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.1.01 Ammortamento Mezzi di trasporto				
ad uso civile, di sicurezza e ordine				
pubblico				
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.1.01.01 Ammortamento Mezzi di				
trasporto stradali				
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.1.01.01.001 Ammortamento Mezzi di				
trasporto stradali		B	14	
+-----+-----+-----+-----+				
((2.2.1.01.01.002 Ammortamento Mezzi))				
((di trasporto stradali in leasing))				
((finanziario))	((B))	((14	b)) ((40))	
+-----+-----+-----+-----+				

2.2.1.01.02 Ammortamento Mezzi di					
trasporto aerei					
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.1.01.02.001 Ammortamento Mezzi di					
trasporto aerei		B		14	
+-----+-----+-----+-----+					
((2.2.1.01.02.002 Ammortamento Mezzi))					
((di trasporto aerei in leasing))					
((finanziario))		((B))		((14 b))	((40))
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.1.01.03 Ammortamento Mezzi di					
trasporto per vie d'acqua					
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.1.01.03.001 Ammortamento Mezzi di					
trasporto per vie d'acqua		B		14	
+-----+-----+-----+-----+					
((2.2.1.01.03.002 Ammortamento Mezzi))					
((di trasporto per vie d'acqua in))					
((leasing finanziario))		((B))		((14 b))	((40))
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.1.01.99 Ammortamento di altri mezzi					
di trasporto ad uso civile, di sicurezza					
e di ordine pubblico					
+-----+-----+-----+-----+					
((2.2.1.01.99.998 Ammortamento di))					
((altri mezzi di trasporto ad uso))					
((civile, di sicurezza e di ordine))					
((pubblico in leasing finanziario))		((B))		((14 b))	((40))
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.1.01.99.999 Ammortamento di altri					
mezzi di trasporto ad uso civile, di					
sicurezza e di ordine pubblico		B		14	
+-----+-----+-----+-----+					

2.2.1.02	VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 11 AGOSTO 2017				
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.1.02.01	VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 11 AGOSTO 2017				
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.1.02.01.001	VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 11 AGOSTO 2017				
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.1.02.02	VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 11 AGOSTO 2017				
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.1.02.02.001	VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 11 AGOSTO 2017				
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.1.02.03	VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 11 AGOSTO 2017				
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.1.02.03.001	VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 11 AGOSTO 2017				
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.1.02.99	VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 11 AGOSTO 2017				
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.1.02.99.999	VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 11 AGOSTO 2017				
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.1.03 Ammortamento mobili e arredi					
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.1.03.01 Ammortamento Mobili e arredi					
per ufficio					
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.1.03.01.001 Ammortamento Mobili e					
arredi per ufficio	B	14			
+-----+-----+-----+-----+					
((2.2.1.03.01.002 Ammortamento Mobili))					
((e arredi per ufficio in leasing))					
((finanziario))	((B))	((14	b)) ((40))		
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.1.03.02 Ammortamento Mobili e arredi					
per alloggi e pertinenze					
+-----+-----+-----+-----+					

2.2.1.03.02.001 Ammortamento Mobili e					
arredi per alloggi e pertinenze		B		14	
+-----+-----+-----+-----+					
((2.2.1.03.02.002 Ammortamento Mobili))					
((e arredi per alloggi e pertinenze))					
((in leasing finanziario))		((B))		((14 b))	((40))
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.1.03.03 Ammortamento Mobili e					
arredi per laboratori					
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.1.03.03.001 Ammortamento Mobili e					
arredi per laboratori					
+-----+-----+-----+-----+					
((2.2.1.03.03.002 Ammortamento Mobili))					
((e arredi per laboratori in leasing))					
((finanziario))		((B))		((14 b))	((40))
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.1.03.99 Ammortamento di altri mobili					
e arredi n.a.c.					
+-----+-----+-----+-----+					
((2.2.1.03.99.998 Ammortamento di))					
((altri mobili e arredi n.a.c. in))					
((leasing finanziario))		((B))		((14 b))	((40))
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.1.03.99.999 Ammortamento di altri					
mobili e arredi n.a.c.		B		14	
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.1.04 Ammortamento impianti e					
macchinari					
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.1.04.01 Ammortamento Macchinari					
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.1.04.01.001 Ammortamento Macchinari		B		14	

+-----+-----+-----+-----+				
((2.2.1.04.01.002 Ammortamento))				
((Macchinari in leasing finanziario))	((B))	((14 b))	((40))	
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.1.04.02 Ammortamento di impianti				
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.1.04.02.001 Ammortamento di impianti	B	14		
+-----+-----+-----+-----+				
((2.2.1.04.02.002 Ammortamento di))				
((impianti in leasing finanziario))	((B))	((14 b))	((40))	
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.1.05 Ammortamento di attrezzature				
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.1.05.01 Ammortamento di attrezzature				
scientifiche				
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.1.05.01.001 Ammortamento di				
attrezzature scientifiche	B	14		
+-----+-----+-----+-----+				
((2.2.1.05.01.002 Ammortamento di))				
((attrezzature scientifiche in leasing))				
((finanziario))	((B))	((14 b))	((40))	
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.1.05.02 Ammortamento di attrezzature				
sanitarie				
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.1.05.02.001 Ammortamento di				
attrezzature sanitarie	B	14		
+-----+-----+-----+-----+				
((2.2.1.05.02.002 Ammortamento di))				
((attrezzature sanitarie in leasing))				
((finanziario))	((B))	((14 b))	((40))	
+-----+-----+-----+-----+				

2.2.1.05.99 Ammortamento di attrezzature				
n.a.c.				
+-----+-----+-----+-----+				
((2.2.1.05.99.998 Ammortamento di))				
((attrezzature n.a.c. in leasing))				
((finanziario))	((B))	((14 b)) ((40))		
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.1.05.99.999 Ammortamento di				
attrezzature n.a.c.	B	14		
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.1.06 Ammortamento macchine per				
ufficio				
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.1.06.01 Ammortamento Macchine per				
ufficio				
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.1.06.01.001 Ammortamento Macchine				
per ufficio	B	14		
+-----+-----+-----+-----+				
((2.2.1.06.01.002 Ammortamento))				
((Macchine per ufficio in leasing))				
((finanziario))	((B))	((14 b)) ((40))		
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.1.07 Ammortamento hardware				
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.1.07.01 Ammortamento di server				
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.1.07.01.001 Ammortamento di server	B	14		
+-----+-----+-----+-----+				
((2.2.1.07.01.002 Ammortamento di))				
((server in leasing finanziario))	((B))	((14 b)) ((40))		
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.1.07.02 Ammortamento postazioni di				

lavoro				
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.1.07.02.001 Ammortamento postazioni				
di lavoro	B	14		
+-----+-----+-----+-----+				
((2.2.1.07.02.002 Ammortamento))				
((postazioni di lavoro in leasing))				
((finanziario))	((B))	((14	b))	((40))
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.1.07.03 Ammortamento periferiche				
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.1.07.03.001 Ammortamento periferiche	B	14		
+-----+-----+-----+-----+				
((2.2.1.07.03.002 Ammortamento))				
((periferiche in leasing finanziario))	((B))	((4	b))	((40))
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.1.07.04 Ammortamento degli apparati				
di telecomunicazione				
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.1.07.04.001 Ammortamento degli				
apparati di telecomunicazione	B	14		
+-----+-----+-----+-----+				
((2.2.1.07.04.002 Ammortamento degli))				
((apparati di telecomunicazione in))				
((leasing finanziario))	((B))	((14	b))	((40))
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.1.07.05 Ammortamento di tablet e				
dispositivi di telefonia fissa e mobile				
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.1.07.05.001 Ammortamento di tablet e				
dispositivi di telefonia fissa e mobile				
+-----+-----+-----+-----+				

((2.2.1.07.05.002 Ammortamento di))					
((tablet e dispositivi di telefonia))					
((fissa e mobile in leasing))					
((finanziario))		((B))		((14 b))	((40))
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.1.07.99 Ammortamento di hardware					
n.a.c.					
+-----+-----+-----+-----+					
((2.2.1.07.99.998 Ammortamento di))					
((hardware n.a.c. in leasing))					
((finanziario))		((B))		((14 b))	((40))
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.1.07.99.999 Ammortamento di hardware					
n.a.c.		B		14	
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.1.08 Ammortamento armi					
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.1.08.01 Ammortamento Armi leggere ad					
uso civile e per ordine pubblico e					
sicurezza					
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.1.08.01.001 Ammortamento Armi					
leggere ad uso civile e per ordine					
pubblico e sicurezza		B		14	
+-----+-----+-----+-----+					
((2.2.1.08.01.002 Ammortamento Armi))					
((leggere ad uso civile e per ordine))					
((pubblico e sicurezza in leasing))					
((finanziario))		((B))		((14 b))	((40))
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.1.08.02					
((VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 6 AGOSTO 2025))					
((IN G.U. 20/08/2025, N. 192))					((40))
+-----+-----+-----+-----+					

2.2.1.08.02.001					
((VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 6 AGOSTO 2025))					
((IN G.U. 20/08/2025, N. 192))		((40))			
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.1.08.99 Ammortamento di altre armi					
diverse					
+-----+-----+-----+-----+					
((2.2.1.08.99.998 Ammortamento di))					
((altre armi diverse in leasing))					
((finanziario))	((B))	((14 b))	((40))		
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.1.08.99.999 Ammortamento di altre					
armi diverse	B	14			
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.1.09 Ammortamento beni immobili					
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.1.09.01 Ammortamento Fabbricati ad					
uso abitativo					
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.1.09.01.001 Ammortamento Fabbricati					
ad uso abitativo	B	14			
+-----+-----+-----+-----+					
((2.2.1.09.01.002 Ammortamento))					
((Fabbricati ad uso abitativo in))					
((leasing finanziario))	((B))	((14 b))	((40))		
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.1.09.02 Ammortamento Fabbricati					
ad uso commerciale					
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.1.09.02.001 Ammortamento					
Fabbricati ad uso commerciale	B	14			
+-----+-----+-----+-----+					

((2.2.1.09.02.002 Ammortamento))					
((Fabbricati ad uso commerciale in))					
((leasing finanziario))	((B))	((14	b)) ((40))		
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.1.09.03 Ammortamento Fabbricati ad					
uso scolastico					
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.1.09.03.001 Ammortamento Fabbricati					
ad uso scolastico	B	14			
+-----+-----+-----+-----+					
((2.2.1.09.03.002 Ammortamento))					
((Fabbricati ad uso scolastico in))					
((leasing finanziario))	((B))	((14	b)) ((40))		
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.1.09.04 Ammortamento Fabbricati					
industriali e costruzioni leggere					
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.1.09.04.001 Ammortamento Fabbricati					
industriali e costruzioni leggere	B	14			
+-----+-----+-----+-----+					
((2.2.1.09.04.002 Ammortamento))					
((Fabbricati industriali e costruzioni))					
((leggere in leasing finanziario))	((B))	((14	b)) ((40))		
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.1.09.05 Ammortamento Fabbricati					
rurali					
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.1.09.05.001 Ammortamento Fabbricati					
rurali	B	14			
+-----+-----+-----+-----+					
((2.2.1.09.05.002 Ammortamento))					
((Fabbricati rurali in leasing))					
((finanziario))	((B))	((14	b)) ((40))		
+-----+-----+-----+-----+					

2.2.1.09.06					
	VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 4 AGOSTO 2016				
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.1.09.06.001					
	VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 4 AGOSTO 2016				
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.1.09.07 Ammortamento Fabbricati					
Ospedalieri e altre strutture sanitarie					
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.1.09.07.001 Ammortamento Fabbricati					
Ospedalieri e altre strutture sanitarie		B		14	
+-----+-----+-----+-----+					
((2.2.1.09.07.002 Ammortamento))					
((Fabbricati Ospedalieri e altre))					
((strutture sanitarie in leasing))					
((finanziario))		((B))		((14	b)) ((40))
+-----+-----+-----+-----+					
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.1.09.08 Ammortamento Opere destinate					
al culto					
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.1.09.08.001 Ammortamento Opere					
destinate al culto		B		14	
+-----+-----+-----+-----+					

((2.2.1.09.08.002 Ammortamento Opere))					
((destinate al culto in leasing))					
((finanziario))		((B))		((14 b)) ((40))	
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.1.09.09 Ammortamento Infrastrutture					
telematiche					
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.1.09.09.001 Ammortamento					
Infrastrutture telematiche		B		14	
+-----+-----+-----+-----+					
((2.2.1.09.09.002 Ammortamento))					
((Infrastrutture telematiche in))					
((leasing finanziario))		((B))		((14 b)) ((40))	
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.1.09.10 Ammortamento Infrastrutture					
idrauliche					
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.1.09.10.001 Ammortamento					
Infrastrutture idrauliche		B		14	
+-----+-----+-----+-----+					
((2.2.1.09.10.002 Ammortamento))					
((Infrastrutture idrauliche in))					
((leasing finanziario))		((B))		((14 b)) ((40))	
+-----+-----+-----+-----+					
((2.2.1.09.11.002 Ammortamento))					
((Infrastrutture portuali e))					
((aeroportuali in leasing))					
((finanziario))		((B))		((14 b)) ((40))	
+-----+-----+-----+-----+					
((2.2.1.09.11.002 Ammortamento Altre))					
((vie di comunicazione in leasing))					
((finanziario))		((B))		((14 b)) ((40))	
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.1.09.11 Ammortamento Infrastrutture					

portuali e aeroportuali				
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.1.09.11.001 Ammortamento				
Infrastrutture portuali e aeroportuali		B	14	
+-----+-----+-----+-----+				
((2.2.1.09.11.002 Ammortamento di))				
((altre infrastrutture non demaniali))				
((in leasing finanziario))	((B))	((14	b)) ((40))	
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.1.09.12 ((VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 6 AGOSTO 2025))				
((IN G.U. 20/08/2025, N. 192))		((40))		
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.1.09.12.001				
((VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 6 AGOSTO 2025))				
((IN G.U. 20/08/2025, N. 192))		((40))		
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.1.09.13 Ammortamento Altre vie di				
comunicazione				
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.1.09.13.001 Ammortamento Altre vie				
di comunicazione		B	14	
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.1.09.14				
((VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 6 AGOSTO 2025))				
((IN G.U. 20/08/2025, N. 192))		((40))		
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.1.09.14.001				
((VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 6 AGOSTO 2025))				
((IN G.U. 20/08/2025, N. 192))		((40))		
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.1.09.15				
((VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 6 AGOSTO 2025))				

((IN G.U. 20/08/2025, N. 192))	((40))				
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.1.09.15.001					
((VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 6 AGOSTO 2025))					
((IN G.U. 20/08/2025, N. 192))	((40))				
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.1.09.16 Ammortamento Impianti					
sportivi					
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.1.09.16.001 Ammortamento Impianti					
sportivi		B	14		
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.1.09.16.002 ((Ammortamento))					
((Impianti sportivi in leasing))					
((finanziario))	((B))	((14	b)) ((40))		
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.1.09.17 Ammortamento Fabbricati					
destinati ad asili nido					
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.1.09.17.001 Ammortamento Fabbricati					
destinati ad asili nido		B	14		
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.1.09.17.002 ((Ammortamento))					
((Fabbricati destinati ad asili nido))					
((in leasing finanziario))	((B))	((14	b)) ((40))		
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.1.09.18 Ammortamento Musei, teatri e					
biblioteche					
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.1.09.18.001 Ammortamento Musei,					
teatri e biblioteche		B	14		
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.1.09.18.002 ((Ammortamento Musei,))					

((teatri e biblioteche in leasing))					
((finanziario))		((B))		((14 b)) ((40))	
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.1.09.19 Ammortamento fabbricati ad					
uso strumentale					
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.1.09.19.001 Ammortamento fabbricati					
ad uso strumentale					
+-----+-----+-----+-----+					
((2.2.1.09.98 Ammortamento di altre))					
((infrastrutture non demaniali))					((40))
+-----+-----+-----+-----+					
((2.2.1.09.98.001 Ammortamento di))					
((altre infrastrutture non demaniali))		((B 14))			((40))
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.1.09.99 Ammortamento di altri beni					
immobili diversi					
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.1.09.99.001 Ammortamento di altri					
beni immobili diversi		B		14	
+-----+-----+-----+-----+					
((2.2.1.09.99.002 Ammortamento di))					
((altri beni immobili diversi in))					
((leasing finanziario))		((B))		((14 b)) ((40))	
+-----+-----+-----+-----+					
((2.2.1.10 Ammortamento infrastrutture))					
((demaniali))					((40))
+-----+-----+-----+-----+					
((2.2.1.10.01 Ammortamento))					
((infrastrutture demaniali))					((40))
+-----+-----+-----+-----+					
((2.2.1.10.01.001 Ammortamento Strade))					
((e autostrade (demanio stradale)))		((B))		((14 b)) ((40))	
+-----+-----+-----+-----+					

((2.2.1.10.01.002 Ammortamento Strade))			
((ferrate non militari))			
((demanio ferroviario)))	((B))	((14 b)) ((40))	
+-----+-----+-----+-----+			
((2.2.1.10.01.003 Ammortamento))			
((Aerodromi (demanio aeronautico) i))	((B))	((14 b)) ((40))	
+-----+-----+-----+-----+			
((2.2.1.10.01.004 Ammortamento Porti))			
(((parte del demanio marittimo)))	((B))	((14 b)) ((40))	
+-----+-----+-----+-----+			
((2.2.1.10.01.005 Ammortamento))			
((Acquedotti pubblici e infrastrutture))			
((idrauliche (demaniali)))	((B))	((14 b)) ((40))	
+-----+-----+-----+-----+			
((2.2.1.10.01.006 Ammortamento Mercati))			
((comunali))	((B))	((14 b)) ((40))	
+-----+-----+-----+-----+			
((2.2.1.10.01.999 Ammortamento Altre))			
((infrastrutture demaniali))	((B))	((14 b)) ((40))	
+-----+-----+-----+-----+			
((2.2.1.11 Ammortamento Altri beni))			
((immobili demaniali))			((40))
+-----+-----+-----+-----+			
((2.2.1.11.01 Ammortamento Altri beni))			
((immobili demaniali))			((40))
+-----+-----+-----+-----+			
((2.2.1.11.01.001 Ammortamento))			
((Fabbricati demaniali))	((B))	((14 b)) ((40))	
+-----+-----+-----+-----+			
((2.2.1.11.01.002 Ammortamento))			
((Cimiteri))	((B))	((14 b)) ((40))	
+-----+-----+-----+-----+			

((2.2.1.11.01.999 Ammortamento Altri))					
((beni immobili demaniali))		((B))		((14 b))	((40))
+-----+-----+-----+-----+					
((2.2.1.12 Ammortamento Altri beni))					
((demaniali))					((40))
+-----+-----+-----+-----+					
((2.2.1.12.01 Ammortamento Altri beni))					
((demaniali))		((B))		((14 b))	((40))
+-----+-----+-----+-----+					
((2.2.1.12.01.999 Ammortamento Altri))					
((beni demaniali))		((B))		((14 b))	((40))
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.1.99 Ammortamento altri beni					
materiali					
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.1.99.01 Ammortamento Materiale					
bibliografico					
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.1.99.01.001 Ammortamento Materiale					
bibliografico		B		14	
+-----+-----+-----+-----+					
((2.2.1.99.01.002 Ammortamento))					
((Materiale bibliografico in leasing))					
((finanziario))		((B))		((14 b))	((40))
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.1.99.02 Ammortamento strumenti					
musicali					
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.1.99.02.001 Ammortamento strumenti					
musicali		B		14	
+-----+-----+-----+-----+					
((2.2.1.99.02.002 Ammortamento))					
((strumenti musicali in leasing))					

((finanziario))	((B))	((14 b)) ((40))			
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.1.99.99 Ammortamento di altri beni					
materiali diversi					
+-----+-----+-----+-----+					
((2.2.1.99.99.998 Ammortamento di))					
((altri beni materiali diversi in))					
((leasing finanziario))	((B))	((14 b)) ((40))			
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.1.99.99.999 Ammortamento di altri					
beni materiali diversi	B	14			
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.2 Ammortamento di immobilizzazioni					
immateriali					
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.2.01 Ammortamento costi di					
avviamento					
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.2.01.01 Ammortamento costi di					
avviamento					
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.2.01.01.001 Ammortamento costi di					
avviamento	B	14			
+-----+-----+-----+-----+					
((2.2.2.01.01.002 Ammortamento costi))					
((di avviamento in leasing finanziario)) ((B))	((14 a)) ((40))				
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.2.02 Ammortamento Software					
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.2.02.01 Ammortamento Software					
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.2.02.01.001 Ammortamento Software					
autoprodotta	B	14			
+-----+-----+-----+-----+					

2.2.2.02.01.002 Ammortamento Software				
acquistato da terzi				
+-----+-----+-----+-----+				
((2.2.2.02.01.003 Ammortamento))				
((Software in leasing finanziaria))	((B))	((14	a)) ((40))	
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.2.03 Ammortamento Brevetti				
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.2.03.01 Ammortamento Brevetti				
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.2.03.01.001 Ammortamento Brevetti	B	14		
+-----+-----+-----+-----+				
((2.2.2.03.01.002 Ammortamento))				
((Brevetti in leasing finanziario))	((B))	((14	a)) ((40))	
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.2.04 Ammortamento Opere dell'ingegno				
e Diritti d'autore				
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.2.04.01 Ammortamento Opere				
dell'ingegno e Diritti d'autore				
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.2.04.01.001 Ammortamento Opere				
dell'ingegno e Diritti d'autore	B	14		
+-----+-----+-----+-----+				
((2.2.2.04.01.002 Ammortamento Opere))				
((dell'ingegno e Diritti d'autore in))				
((leasing finanziario))	((B))	((14	a)) ((40))	
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.2.05 Ammortamento Manutenzione				
straordinaria su beni di terzi				
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.2.05.01 Ammortamento				
Manutenzione straordinaria su beni				

demaniali di terzi				
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.2.05.01.001 Ammortamento				
Manutenzione straordinaria su beni				
demaniali di terzi				
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.2.05.02 Ammortamento				
Manutenzione straordinaria				
su altri beni di terzi				
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.2.05.02.001 Ammortamento				
Manutenzione straordinaria su altri				
beni di terzi				
+-----+-----+-----+-----+				
((2.2.2.06.01 Ammortamento))				
((Concessioni, licenze, marchi))				((40))
+-----+-----+-----+-----+				
((2.2.2.06.01.001 Ammortamento))				
((Concessioni, licenze, marchi))	((B))	((14	a)) ((40))	
+-----+-----+-----+-----+				
((2.2.2.06.01.002 Ammortamento))				
((Concessioni, licenze, marchi in))				
((leasing finanziario))	((B))	((14	a)) ((40))	
+-----+-----+-----+-----+				
((2.2.2.07.01 Ammortamento Altri))				
((diritti))				((40))
+-----+-----+-----+-----+				
((2.2.2.07.01.001 Ammortamento Altri))				
((diritti))	((B))	((14	a)) ((40))	
+-----+-----+-----+-----+				
((2.2.2.07.01.002 Ammortamento Altri))				
((diritti in leasing finanziario))	((B))	((14	a)) ((40))	
+-----+-----+-----+-----+				

2.2.2.99 Ammortamento di altri beni					
immateriali diversi					
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.2.99.99 Ammortamento di altri beni					
immateriali diversi					
+-----+-----+-----+-----+					
((2.2.2.99.99.998 Ammortamento di))					
((altri beni immateriali diversi in))					
((leasing finanziario))	((B))	((14	a)) ((40))		
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.2.99.99.999 Ammortamento di altri					
beni immateriali diversi	B	14			
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.3 Svalutazioni di immobilizzazioni					
materiali					
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.3.01 Svalutazioni di Mezzi di					
trasporto ad uso civile, di sicurezza e					
ordine pubblico					
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.3.01.01 Svalutazione di Mezzi di					
trasporto stradali					
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.3.01.01.001 Svalutazione di Mezzi di					
trasporto stradali	B	14			
+-----+-----+-----+-----+					
((2.2.3.01.01.002 Svalutazione di))					
((Mezzi di trasporto stradali in))					
((leasing finanziario))	((B))	((14	c)) ((40))		
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.3.01.02 Svalutazione di Mezzi di					
trasporto aerei					
+-----+-----+-----+-----+					

2.2.3.01.02.001 Svalutazione di Mezzi di			
trasporto aerei	B	14	
+-----+-----+-----+-----+			
((2.2.3.01.02.002 Svalutazione di))			
((Mezzi di trasporto aerei in leasing))			
((finanziario))	((B))	((14 c)) ((40))	
+-----+-----+-----+-----+			
2.2.3.01.03 Svalutazione di Mezzi di			
trasporto per vie d'acqua			
+-----+-----+-----+-----+			
2.2.3.01.03.001 Svalutazione di Mezzi di			
trasporto per vie d'acqua	B	14	
+-----+-----+-----+-----+			
((2.2.3.01.03.002 Svalutazione di))			
((Mezzi di trasporto per vie d'acqua))			
((in leasing finanziario))	((B))	((14 c)) ((40))	
+-----+-----+-----+-----+			
2.2.3.01.99 Svalutazione di di altri			
mezzi di trasporto ad uso civile, di			
sicurezza e di ordine pubblico			
+-----+-----+-----+-----+			
((2.2.3.01.99.998 Svalutazione di))			
((altri mezzi di trasporto ad uso))			
((civile, di sicurezza e di ordine))			
((pubblico in leasing finanziario))	((B))	((14 c)) ((40))	
+-----+-----+-----+-----+			
2.2.3.01.99.999 Svalutazione di di altri			
mezzi di trasporto ad uso civile, di			
sicurezza e di ordine pubblico	B	14	
+-----+-----+-----+-----+			
2.2.3.02			
	VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 4 AGOSTO 2016		
+-----+-----+-----+-----+			

2.2.3.02.01					
	VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 4 AGOSTO 2016				
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.3.02.01.001					
	VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 4 AGOSTO 2016				
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.3.02.02					
	VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 4 AGOSTO 2016				
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.3.02.02.001					
	VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 4 AGOSTO 2016				
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.3.02.03					
	VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 4 AGOSTO 2016				
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.3.02.03.001					
	VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 4 AGOSTO 2016				
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.3.02.99					
	VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 4 AGOSTO 2016				
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.3.02.99.999					
	VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 4 AGOSTO 2016				
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.3.03 Svalutazioni di mobili e arredi					
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.3.03.01 Svalutazione di Mobili e					
arredi per ufficio					
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.3.03.01.001 Svalutazione di Mobili e					
arredi per ufficio		B		14	
+-----+-----+-----+-----+					

((2.2.3.03.01.002 Svalutazione di))					
((Mobili e arredi per ufficio in))					
((leasing finanziario))	((B))	((14	c)) ((40))		
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.3.03.02 Svalutazione di Mobili e					
arredi per alloggi e pertinenze					
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.3.03.02.001 Svalutazione di Mobili e					
arredi per alloggi e pertinenze	B		14		
+-----+-----+-----+-----+					
((2.2.3.03.02.002 Svalutazione di))					
((Mobili e arredi per alloggi e))					
((pertinenze in leasing finanziario))	((B))	((14	c)) ((40))		
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.3.03.03 Svalutazione di Mobili e					
arredi per laboratori					
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.3.03.03.001 Svalutazione di Mobili e					
arredi per laboratori					
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.3.03.99 Svalutazione di altri mobili					
e arredi n.a.c.					
+-----+-----+-----+-----+					
((2.2.3.03.99.998 Svalutazione di))					
((altri mobili e arredi n.a.c. in))					
((leasing finanziario))	((B))	((14	c)) ((40))		
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.3.03.99.999 Svalutazione di altri					
mobili e arredi n.a.c.	B		14		
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.3.04 Svalutazioni di impianti e					
macchinari					
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.3.04.01 Svalutazione di Macchinari					

+-----+-----+-----+-----+				
2.2.3.04.01.001 Svalutazione di				
Macchinari		B	14	
+-----+-----+-----+-----+				
((2.2.3.04.01.002 Svalutazione di))				
((Macchinari in leasing finanziario))	((B))	((14	c)) ((40))	
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.3.04.02 Svalutazione di impianti				
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.3.04.02.001 Svalutazione di impianti	B	14		
+-----+-----+-----+-----+				
((2.2.3.04.02.002 Svalutazione di))				
((impianti in leasing finanziario))	((B))	((14	c)) ((40))	
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.3.05 Svalutazioni di Attrezzature				
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.3.05.01 Svalutazione di attrezzature				
scientifiche				
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.3.05.01.001 Svalutazione di				
attrezzature scientifiche		B	14	
+-----+-----+-----+-----+				
((2.2.3.05.01.002 Svalutazione di))				
((attrezzature scientifiche in))				
((leasing finanziario))	((B))	((14	c)) ((40))	
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.3.05.02 Svalutazione di attrezzature				
sanitarie				
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.3.05.02.001 Svalutazione di				
attrezzature sanitarie		B	14	
+-----+-----+-----+-----+				

((2.2.3.05.02.002 Svalutazione di))					
((attrezzature sanitarie in leasing))					
((finanziario))	((B))	((14	c)) ((40))		
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.3.05.99 Svalutazione di altre					
attrezzature					
+-----+-----+-----+-----+					
((2.2.3.05.99.998 Svalutazione di))					
((altre attrezzature in leasing))					
((finanziario))	((B))	((14	c)) ((40))		
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.3.05.99.999 Svalutazione di altre					
attrezzature					
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.3.06 Svalutazioni di macchine per					
ufficio					
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.3.06.01 Svalutazione di macchine per					
ufficio					
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.3.06.01.001 Svalutazione di macchine					
per ufficio	B	14			
+-----+-----+-----+-----+					
((2.2.3.06.01.002 Svalutazione di))					
((macchine per ufficio in leasing))					
((finanziario))	((B))	((14	c)) ((40))		
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.3.07 Svalutazioni di hardware					
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.3.07.01 Svalutazioni di server					
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.3.07.01.001 Svalutazioni di server	B	14			
+-----+-----+-----+-----+					

((2.2.3.07.01.002 Svalutazioni di))					
((server in leasing finanziario))		((B))		((14 c)) ((40))	
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.3.07.02 Svalutazioni di postazioni					
di lavoro					
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.3.07.02.001 Svalutazioni di					
postazioni di lavoro		B		14	
+-----+-----+-----+-----+					
((2.2.3.07.02.002 Svalutazioni di))					
((postazioni di lavoro in leasing))					
((finanziario))		((B))		((14 c)) ((40))	
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.3.07.03 Svalutazioni di periferiche					
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.3.07.03.001 Svalutazioni di					
periferiche		B		14	
+-----+-----+-----+-----+					
((2.2.3.07.03.002 Svalutazioni di))					
((periferiche in leasing finanziario))		((B))		((14 c)) ((40))	
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.3.07.04 Svalutazioni degli apparati					
di telecomunicazione					
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.3.07.04.001 Svalutazioni degli					
apparati di telecomunicazione		B		14	
+-----+-----+-----+-----+					
((2.2.3.07.04.002 Svalutazioni degli))					
((apparati di telecomunicazione in))					
((leasing finanziario))		((B))		((14 c)) ((40))	
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.3.07.05 Svalutazioni di tablet e					
dispositivi di telefonia fissa e mobile					
+-----+-----+-----+-----+					

2.2.3.07.05.001 Svalutazioni di tablet e			
dispositivi di telefonia fissa e mobile			
+-----+-----+-----+-----+			
2.2.3.07.99 Svalutazioni di hardware			
n.a.c.			
+-----+-----+-----+-----+			
((2.2.3.07.99.998 Svalutazioni di))			
((hardware n.a.c. in leasing))			
((finanziario)) ((B)) ((14 c)) ((40))			
+-----+-----+-----+-----+			
2.2.3.07.99.999 Svalutazioni di hardware			
n.a.c. B 14			
+-----+-----+-----+-----+			
2.2.3.08 Svalutazioni di armi			
+-----+-----+-----+-----+			
2.2.3.08.01 Svalutazione di armi leggere			
ad uso civile e per ordine pubblico e			
sicurezza			
+-----+-----+-----+-----+			
2.2.3.08.01.001 Svalutazione di armi			
leggere ad uso civile e per ordine			
pubblico e sicurezza B 14			
+-----+-----+-----+-----+			
((2.2.3.08.01.002 Svalutazione di))			
((armi leggere ad uso civile e per))			
((ordine pubblico e sicurezza in))			
((leasing finanziario)) ((B)) ((14 c)) ((40))			
+-----+-----+-----+-----+			
2.2.3.08.02			
((VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 6 AGOSTO 2025))			
((IN G.U. 20/08/2025, N. 192)) ((40))			
+-----+-----+-----+-----+			
2.2.3.08.02.001			

((VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 6 AGOSTO 2025))					
((IN G.U. 20/08/2025, N. 192))					((40))
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.3.08.99 Svalutazione di altre armi					
diverse					
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.3.08.99.001 Svalutazione di altre					
armi diverse		B	14		
+-----+-----+-----+-----+					
((2.2.3.08.99.002 Svalutazione di))					
((altre armi diverse in leasing))					
((finanziario))	((B))	((14	c))	((40))	
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.3.09 Svalutazioni di beni immobili					
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.3.09.01 Svalutazione di Fabbricati					
ad uso abitativo					
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.3.09.01.001 Svalutazione di					
Fabbricati ad uso abitativo		B	14		
+-----+-----+-----+-----+					
((2.2.3.09.01.002 Svalutazione di))					
((Fabbricati ad uso abitativo in))					
((leasing finanziario))	((B))	((14	c))	((40))	
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.3.09.02 Svalutazione di Fabbricati					
ad uso commerciale					
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.3.09.02.001 Svalutazione di					
Fabbricati ad uso commerciale		B	14		
+-----+-----+-----+-----+					
((2.2.3.09.02.002 Svalutazione di))					

((Fabbricati ad uso commerciale in))					
((leasing finanziario))		((B))		((14 c)) ((40))	
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.3.09.03 Svalutazione di Fabbricati					
ad uso scolastico					
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.3.09.03.001 Svalutazione di					
Fabbricati ad uso scolastico		B		14	
+-----+-----+-----+-----+					
((2.2.3.09.03.002 Svalutazione di))					
((Fabbricati ad uso scolastico in))					
((leasing finanziario))		((B))		((14 c)) ((40))	
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.3.09.04 Svalutazione di Fabbricati					
industriali e costruzioni leggere					
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.3.09.04.001 Svalutazione di					
Fabbricati industriali e costruzioni					
leggere		B		14	
+-----+-----+-----+-----+					
((2.2.3.09.04.002 Svalutazione di))					
((Fabbricati industriali e costruzioni))					
((leggere in leasing finanziario))		((B))		((14 c)) ((40))	
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.3.09.05 Svalutazione di Fabbricati					
rurali					
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.3.09.05.001 Svalutazione di					
Fabbricati rurali		B		14	
+-----+-----+-----+-----+					
((2.2.3.09.05.002 Svalutazione di))					
((Fabbricati rurali in leasing))					
((finanziario))		((B))		((14 c)) ((40))	
+-----+-----+-----+-----+					

2.2.3.09.06					
	VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 4 AGOSTO 2016				
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.3.09.06.001					
	VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 4 AGOSTO 2016				
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.3.09.07 Svalutazione di Fabbricati					
Ospedalieri e altre strutture sanitarie					
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.3.09.07.001 Svalutazione di					
Fabbricati Ospedalieri e altre strutture					
sanitarie		B		14	
+-----+-----+-----+-----+					
((2.2.3.09.07.002 Svalutazione di))					
((Fabbricati Ospedalieri e altre))					
((strutture sanitarie in leasing))					
((finanziario))	((B))	((14		c)) ((40))	
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.3.09.08 Svalutazione di Opere					
destinate al culto					
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.3.09.08.001 Svalutazione di Opere					
destinate al culto		B		14	
+-----+-----+-----+-----+					
((2.2.3.09.08.002 Svalutazione di))					
((Opere destinate al culto in leasing))					
((finanziario))	((B))	((14		c)) ((40))	
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.3.09.09 Svalutazione di					
Infrastrutture telematiche					
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.3.09.09.001 Svalutazione di					
Infrastrutture telematiche		B		14	

+-----+-----+-----+-----+				
((2.2.3.09.09.002 Svalutazione di))				
((Infrastrutture telematiche in))				
((leasing finanziario))	((B))	((14	c)) ((40))	
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.3.09.10 Svalutazione di				
Infrastrutture idrauliche				
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.3.09.10.001 Svalutazione di				
Infrastrutture idrauliche	B	14		
+-----+-----+-----+-----+				
((2.2.3.09.10.002 Svalutazione di))				
((Infrastrutture idrauliche in))				
((leasing finanziario))	((B))	((14	c)) ((40))	
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.3.09.11 Svalutazione di				
Infrastrutture portuali e aeroportuali				
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.3.09.11.001 Svalutazione di				
Infrastrutture portuali e aeroportuali	B	14		
+-----+-----+-----+-----+				
((2.2.3.09.11.002 Svalutazione di))				
((Infrastrutture portuali e))				
((aeroportuali in leasing finanziario))	((B))	((14	c)) ((40))	
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.3.09.12				
((VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 6 AGOSTO 2025))				
((IN G.U. 20/08/2025, N. 192))		((40))		
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.3.09.12.001				
((VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 6 AGOSTO 2025))				
((IN G.U. 20/08/2025, N. 192))		((40))		
+-----+-----+-----+-----+				

2.2.3.09.13 Svalutazione di Altre vie di			
comunicazione			
+-----+-----+-----+-----+			
2.2.3.09.13.001 Svalutazione di Altre			
vie di comunicazione	B	14	
+-----+-----+-----+-----+			
((2.2.3.09.13.002 Svalutazione di))			
((Altre vie di comunicazione in))			
((leasing finanziario))	((B))	((14 c))	((40))
+-----+-----+-----+-----+			
((2.2.3.09.13. Svalutazione di))			
((Altre infrastrutture non demaniali))			((40))
+-----+-----+-----+-----+			
((2.2.3.09.13.998 Svalutazione di))			
((Altre infrastrutture non demaniali))	((B))	((14))	((40))
+-----+-----+-----+-----+			
((2.2.3.09.13.999 Svalutazione di))			
((Altre infrastrutture non demaniali))			
((in leasing finanziario))	((B))	((14 c))	((40))
+-----+-----+-----+-----+			
2.2.3.09.14			
((VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 6 AGOSTO 2025))			
((IN G.U. 20/08/2025, N. 192))		((40))	
+-----+-----+-----+-----+			
2.2.3.09.14.001			
((VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 6 AGOSTO 2025))			
((IN G.U. 20/08/2025, N. 192))		((40))	
+-----+-----+-----+-----+			
2.2.3.09.15			
((VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 6 AGOSTO 2025))			
((IN G.U. 20/08/2025, N. 192))		((40))	
+-----+-----+-----+-----+			
2.2.3.09.15.001			

((VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 6 AGOSTO 2025))					
((IN G.U. 20/08/2025, N. 192))		((40))			
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.3.09.16 Svalutazione di Impianti					
sportivi					
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.3.09.16.001 Svalutazione di Impianti					
sportivi		B	14		
+-----+-----+-----+-----+					
((2.2.3.09.16.002 Svalutazione di))					
((Impianti sportivi in leasing))					
((finanziario))		((B))	((14 c))		((40))
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.3.09.17 Svalutazione di Fabbricati					
destinati ad asili nido					
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.3.09.17.001 Svalutazione di					
Fabbricati destinati ad asili nido		B	14		
+-----+-----+-----+-----+					
((2.2.3.09.17.002 Svalutazione di))					
((Fabbricati destinati ad asili nido))					
((in leasing finanziario))		((B))	((14 c))		((40))
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.3.09.18 Svalutazione di Musei,					
teatri e biblioteche					
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.3.09.18.001 Svalutazione di Musei,					
teatri e biblioteche		B	14		
+-----+-----+-----+-----+					
((2.2.3.09.18.002 Svalutazione di))					
((Musei, teatri e biblioteche in))					
((leasing finanziario))		((B))	((14 c))		((40))
+-----+-----+-----+-----+					

2.2.3.09.19 Svalutazione di Fabbricati			
ad uso strumentale			
+-----+-----+-----+-----+			
2.2.3.09.19.001 Svalutazione di			
Fabbricati ad uso strumentale			
+-----+-----+-----+-----+			
2.2.3.09.99 Svalutazione di altri beni			
immobili diversi			
+-----+-----+-----+-----+			
((2.2.3.09.99.998 Svalutazione di))			
((altri beni immobili diversi in))			
((leasing finanziario))	((B))	((14 c)) ((40))	
+-----+-----+-----+-----+			
2.2.3.09.99.999 Svalutazione di altri			
beni immobili diversi	B	14	
+-----+-----+-----+-----+			
2.2.3.11 Svalutazioni di oggetti di			
valore			
+-----+-----+-----+-----+			
2.2.3.11.01 Svalutazione di oggetti di			
valore			
+-----+-----+-----+-----+			
2.2.3.11.01.001 Svalutazione di oggetti			
di valore	B	14	
+-----+-----+-----+-----+			
((2.2.3.11.01.002 Svalutazione di))			
((oggetti di valore in leasing))			
((finanziario))	((B))	((14 c)) ((40))	
+-----+-----+-----+-----+			
((2.2.3.12 Svalutazioni di))			
((infrastrutture demaniali))			((40))
+-----+-----+-----+-----+			

((2.2.3.12.01 Svalutazione di))					
((infrastrutture demaniali))					((40))
+-----+-----+-----+-----+					
((2.2.3.12.01.001 Svalutazione di))					
((Strade e autostrade (demanio))					
((stradale)))	((B))	((14	c))	((40))	
+-----+-----+-----+-----+					
((2.2.3.12.01.002 Svalutazione di))					
((Strade ferrate non militari))					
(((demanio ferroviario)))	((B))	((14	c))	((40))	
+-----+-----+-----+-----+					
((2.2.3.12.01.003 Svalutazione di))					
((Aerodromi (demanio aeronautico)))	((B))	((14	c))	((40))	
+-----+-----+-----+-----+					
((2.2.3.12.01.004 Svalutazione di))					
((Porti (parte del demanio))					
((marittimo)))	((B))	((14	c))	((40))	
+-----+-----+-----+-----+					
((2.2.3.12.01.005 Svalutazione di))					
((Acquedotti pubblici e))					
((infrastrutture idrauliche))					
(((demaniali)))	((B))	((14	c))	((40))	
+-----+-----+-----+-----+					
((2.2.3.12.01.006 Svalutazione di))					
((Mercati comunali))	((B))	((14	c))	((40))	
+-----+-----+-----+-----+					
((2.2.3.12.01.999 Svalutazione di))					
((Altre infrastrutture demaniali))	((B))	((14	c))	((40))	
+-----+-----+-----+-----+					
((2.2.3.13 Svalutazioni di Altri beni))					
((immobili demaniali)))					((40))
+-----+-----+-----+-----+					
((2.2.3.13.01 Svalutazione di Altri))					

((beni immobili demaniali))					((40))
+-----+-----+-----+-----+					
((2.2.3.13.01.001 Svalutazione di))					
((Fabbricati demaniali))	((B))	((14	c))	((40))	
+-----+-----+-----+-----+					
((2.2.3.13.01.002 Svalutazione di))					
((Cimiteri))	((B))	((14	c))	((40))	
+-----+-----+-----+-----+					
((2.2.3.13.01.999 Svalutazione di))					
((Altri beni immobili demaniali))	((B))	((14	c))	((40))	
+-----+-----+-----+-----+					
((2.2.3.14 Svalutazioni di Altri beni))					
((demaniali))					((40))
+-----+-----+-----+-----+					
((2.2.3.14.01 Svalutazione di Altri))					
((beni demaniali))	((B))	((14	c))	((40))	
+-----+-----+-----+-----+					
((2.2.3.14.01.999 Svalutazione di))					
((Altri beni demaniali))	((B))	((14	c))	((40))	
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.3.99 Svalutazioni di altri beni					
materiali					
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.3.99.01 Svalutazione di Materiale					
bibliografico					
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.3.99.01.001 Svalutazione di					
Materiale bibliografico	B	14			
+-----+-----+-----+-----+					
((2.2.3.99.01.002 Svalutazione di))					
((Materiale bibliografico in leasing))					
((finanziario))	((B))	((14	c))	((40))	
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.3.99.02 Svalutazione di strumenti					

musicali				
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
2.2.3.99.02.001 Svalutazione di				
strumenti musicali	B	14		
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
((2.2.3.99.02.002 Svalutazione di))				
((strumenti musicali in leasing))				
((finanziario))	((B))	((14 c))	((40))	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
2.2.3.99.99 Svalutazione di altri beni				
materiali diversi				
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
((2.2.3.99.99.998 Svalutazione di))				
((altri beni materiali diversi in))				
((leasing finanziario))	((B))	((14 c))	((40))	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
2.2.3.99.99.999 Svalutazione di altri				
beni materiali diversi	B	14		
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
2.2.4 Svalutazioni di immobilizzazioni				
immateriali				
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
2.2.4.01 Svalutazioni di Software				
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
2.2.4.01.01 Svalutazione di Software				
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
2.2.4.01.01.001 Svalutazione di Software	B	14		
(14)				
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
2.2.4.01.01.002 Svalutazione di				
Software acquistato da terzi				
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
2.2.4.02 Svalutazioni di Brevetti				

+-----+-----+-----+-----+				
2.2.4.02.01 Svalutazione di Brevetti				
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.4.02.01.001 Svalutazione di Brevetti	B		14	
+-----+-----+-----+-----+				
((2.2.4.02.01.002 Svalutazione di))				
((Brevetti in leasing finanziario))	((B))	((14	c)) ((40))	
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.4.03 Svalutazioni di Opere				
dell'ingegno e Diritti d'autore				
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.4.03.01 Svalutazione di Opere				
dell'ingegno e Diritti d'autore				
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.4.03.01.001 Svalutazione di Opere				
dell'ingegno e Diritti d'autore	B		14	
+-----+-----+-----+-----+				
((2.2.4.03.01.002 Svalutazione di))				
((Opere dell'ingegno e Diritti))				
((d'autore in leasing finanziario))	((B))	((14	c)) ((40))	
+-----+-----+-----+-----+				
((2.2.4.04 Svalutazioni di))				
((Concessioni, licenze, marchi))				((40))
+-----+-----+-----+-----+				
((2.2.4.04.01 Svalutazione di))				
((Concessioni, licenze, marchi))				((40))
+-----+-----+-----+-----+				
((2.2.4.04.01.001 Svalutazione di))				
((Concessioni, licenze, marchi))	((B))	((14	c)) ((40))	
+-----+-----+-----+-----+				
((2.2.4.04.01.002 Svalutazione di))				
((Concessioni, licenze, marchi in))				

((leasing finanziario))	((B))	((14 c)) ((40))		
+-----+-----+-----+-----+				
((2.2.4.05 Svalutazioni di Altri))				
((diritti))				((40))
+-----+-----+-----+-----+				
((2.2.4.05.01 Svalutazione di Altri))				
((diritti))				((40))
+-----+-----+-----+-----+				
((2.2.4.05.01.001 Svalutazione di))				
((Altri diritti))	((B))	((14 c)) ((40))		
+-----+-----+-----+-----+				
((2.2.4.05.01.002 Svalutazione di))				
((Altri diritti in leasing finanziario))	((B))	((14 c)) ((40))		
+-----+-----+-----+-----+				
((2.2.4.06 Svalutazioni di Avviamento))				((40))
+-----+-----+-----+-----+				
((2.2.4.06.01 Svalutazione di))				
((Avviamento))				((40))
+-----+-----+-----+-----+				
((2.2.4.06.01.001 Svalutazione di))				
((Avviamento))	((B))	((14 c)) ((40))		
+-----+-----+-----+-----+				
((2.2.4.06.01.002 Svalutazione))				
((Avviamento in leasing finanziario))	((B))	((14 c)) ((40))		
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.4.99 Svalutazione di altri beni				
immateriali diversi				
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.4.99.99 Svalutazione di altri beni				
immateriali diversi				
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.4.99.99.001 Svalutazione di altri				
beni immateriali diversi	B	14		
+-----+-----+-----+-----+				

((2.2.4.99.99.002 Svalutazione di))					
((altri beni immateriali diversi in))					
((leasing finanziario))	((B))	((14	c)) ((40))		
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.5 Svalutazioni di crediti compresi					
nell'attivo circolante					
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.5.01 Svalutazioni di crediti					
compresi nell'attivo circolante					
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.5.01.01 Svalutazioni di crediti					
compresi nell'attivo circolante					
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.5.01.01.001 Svalutazioni di crediti					
compresi nell'attivo circolante	B	14			
+-----+-----+-----+-----+					
2.3 Costi per trasferimenti e contributi					
+-----+-----+-----+-----+					
2.3.1 Trasferimenti correnti					
+-----+-----+-----+-----+					
2.3.1.01 Trasferimenti correnti a					
Amministrazioni pubbliche					
+-----+-----+-----+-----+					
2.3.1.01.01 Trasferimenti correnti a					
Amministrazioni CENTRALI					
+-----+-----+-----+-----+					
2.3.1.01.01.001 Trasferimenti correnti a					
Ministeri	B	12	a		
+-----+-----+-----+-----+					
2.3.1.01.01.002 Trasferimenti correnti a					
Ministero dell'Istruzione - Istituzioni					
scolastiche	B	12	a		
+-----+-----+-----+-----+					

2.3.1.01.01.003 Trasferimenti correnti a				
Presidenza del Consiglio dei Ministri	B		12	a
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.1.01.01.004 Trasferimenti correnti a				
Organi Costituzionali e di rilievo				
costituzionale	B		12	a
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.1.01.01.005 Trasferimenti correnti a				
Agenzie Fiscali	B		12	a
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.1.01.01.006 Trasferimenti correnti a				
enti di regolazione dell'attività				
economica	B		12	a
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.1.01.01.007 Trasferimenti correnti a				
Gruppo Equitalia	B		12	a
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.1.01.01.008 Trasferimenti correnti a				
Anas S.p.A.	B		12	a
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.1.01.01.009 Trasferimenti correnti a				
altri enti centrali produttori di				
servizi economici	B		12	a
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.1.01.01.010 Trasferimenti correnti a				
autorità amministrative indipendenti	B		12	a
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.1.01.01.011 Trasferimenti correnti a				
enti centrali a struttura associativa	B		12	a
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.1.01.01.012 Trasferimenti correnti a				
enti centrali produttori di servizi				
assistenziali, ricreativi e culturali	B		12	a

+-----+-----+-----+-----+				
2.3.1.01.01.013 Trasferimenti correnti a				
enti e istituzioni centrali di ricerca e				
Istituti e stazioni sperimentali per la				
ricerca	B	12	a	
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.1.01.01.014 Trasferimenti correnti				
al Ministero dell'economia in				
attuazione delle norme in materia di				
contenimento di spesa				
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.1.01.01.999 Trasferimenti correnti a				
altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	B	12	a	
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.1.01.02 Trasferimenti correnti a				
Amministrazioni LOCALI				
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.1.01.02.001 Trasferimenti correnti a				
Regioni e province autonome	B	12	a	
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.1.01.02.002 Trasferimenti correnti a				
Province	B	12	a	
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.1.01.02.003 Trasferimenti correnti a				
Comuni	B	12	a	
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.1.01.02.004 Trasferimenti correnti a				
Città metropolitane e Roma capitale	B	12	a	
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.1.01.02.005 Trasferimenti correnti a				
Unioni di Comuni	B	12	a	
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.1.01.02.006 Trasferimenti correnti a				

Comunità Montane		B		12		a	
+-----+-----+-----+-----+							
2.3.1.01.02.007 Trasferimenti correnti a							
Camere di Commercio		B		12		a	
+-----+-----+-----+-----+							
2.3.1.01.02.008 Trasferimenti correnti a							
Università		B		12		a	
+-----+-----+-----+-----+							
2.3.1.01.02.009 Trasferimenti correnti a							
Parchi nazionali e consorzi ed enti							
autonomi gestori di parchi e aree							
naturali protette		B		12		a	
+-----+-----+-----+-----+							
2.3.1.01.02.010 Trasferimenti correnti a							
Autorità Portuali		B		12		a	
+-----+-----+-----+-----+							
2.3.1.01.02.011 Trasferimenti correnti a							
Aziende sanitarie locali n.a.f.		B		12		a	
+-----+-----+-----+-----+							
2.3.1.01.02.012 Trasferimenti correnti a							
Aziende ospedaliere e Aziende							
ospedaliere universitarie integrate con							
il SSN n.a.f.		B		12		a	
+-----+-----+-----+-----+							
2.3.1.01.02.013 Trasferimenti correnti a							
policlinici n.a.f.		B		12		a	
+-----+-----+-----+-----+							
2.3.1.01.02.014 Trasferimenti correnti a							
Istituti di ricovero e cura a carattere							
scientifico pubblici n.a.f.		B		12		a	
+-----+-----+-----+-----+							
2.3.1.01.02.015 Trasferimenti correnti a							
altre Amministrazioni Locali produttrici							

di servizi sanitari		B		12		a	
+-----+-----+-----+-----+							
2.3.1.01.02.016 Trasferimenti correnti a							
Agenzie regionali per le erogazioni in							
agricoltura		B		12		a	
+-----+-----+-----+-----+							
2.3.1.01.02.017 Trasferimenti correnti a							
altri enti e agenzie regionali e sub							
regionali		B		12		a	
+-----+-----+-----+-----+							
2.3.1.01.02.018 Trasferimenti correnti a							
Consorzi di enti locali		B		12		a	
+-----+-----+-----+-----+							
2.3.1.01.02.019 Trasferimenti correnti a							
Fondazioni e istituzioni liriche locali							
e a Teatri stabili di iniziativa							
pubblica		B		12		a	
+-----+-----+-----+-----+							
2.3.1.01.02.020 Trasferimenti correnti a							
Aziende sanitarie locali a titolo di							
finanziamento del servizio sanitario							
nazionale		B		12		a	
+-----+-----+-----+-----+							
2.3.1.01.02.021 Trasferimenti correnti a							
Aziende sanitarie locali a titolo di							
finanziamento di livelli di assistenza							
superiori ai livelli essenziali di							
assistenza (LEA)		B		12		a	
+-----+-----+-----+-----+							
2.3.1.01.02.022 Trasferimenti correnti a							
Aziende sanitarie locali a titolo di							
finanziamento aggiuntivo corrente per la							
garanzia dell'equilibrio del bilancio							

sanitario corrente	B	12	a	
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.1.01.02.025 Trasferimenti correnti a				
Aziende ospedaliere e Aziende				
ospedaliere universitarie integrate con				
il SSN a titolo di finanziamento del				
servizio sanitario nazionale	B	12	a	
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.1.01.02.026 Trasferimenti correnti a				
Aziende ospedaliere e Aziende				
ospedaliere universitarie integrate con				
il SSN a titolo di finanziamento di				
livelli di assistenza superiori ai				
livelli essenziali di assistenza (LEA)	B	12	a	
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.1.01.02.027 Trasferimenti correnti a				
Aziende ospedaliere e Aziende				
ospedaliere universitarie integrate con				
il SSN a titolo di finanziamento				
aggiuntivo corrente per la garanzia				
dell'equilibrio del bilancio sanitario				
corrente	B	12	a	
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.1.01.02.030 Trasferimenti correnti a				
policlinici a titolo di finanziamento				
del servizio sanitario nazionale	B	12	a	
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.1.01.02.031 Trasferimenti correnti a				
policlinici a titolo di finanziamento di				
livelli di assistenza superiori ai				
livelli essenziali di assistenza (LEA)	B	12	a	
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.1.01.02.032 Trasferimenti correnti a				

policlinici a titolo di finanziamento				
aggiuntivo corrente per la garanzia				
dell'equilibrio del bilancio sanitario				
corrente		B	12	a
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.1.01.02.033 Trasferimenti correnti a				
Istituti di ricovero e cura a carattere				
scientifico pubblici a titolo di				
finanziamento del servizio sanitario				
nazionale		B	12	a
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.1.01.02.034 Trasferimenti correnti a				
Istituti di ricovero e cura a carattere				
scientifico pubblici a titolo di				
finanziamento di livelli di assistenza				
superiori ai livelli essenziali di				
assistenza (LEA)		B	12	a
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.1.01.02.035 Trasferimenti correnti a				
Istituti di ricovero e cura a carattere				
scientifico pubblici a titolo di				
finanziamento aggiuntivo corrente per la				
garanzia dell'equilibrio del bilancio				
sanitario corrente		B	12	a
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.1.01.02.038 Trasferimenti correnti a				
Regioni - Fondo Sanitario Nazionale		B	12	a
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.1.01.02.999 Trasferimenti correnti a				
altre Amministrazioni Locali n.a.c.		B	12	a
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.1.01.03 Trasferimenti correnti a				
ENTI DI PREVIDENZA				

+-----+-----+-----+-----+				
2.3.1.01.03.001 Trasferimenti correnti a				
INPS	B	12	a	
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.1.01.03.002 Trasferimenti correnti a				
INAIL	B	12	a	
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.1.01.03.999 Trasferimenti correnti a				
altri Enti di Previdenza n.a.c.	B	12	a	
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.1.01.04 Trasferimenti correnti a				
unità locali e articolazioni funzionali				
della amministrazione				
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.1.01.04.001 Trasferimenti correnti a				
organismi interni e/o unità locali				
della amministrazione	B	12	a	
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.1.01.05 Trasferimenti di tributi a				
titolo di devoluzioni				
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.1.01.05.001 Imposta sul valore				
aggiunto (IVA) sugli scambi interni	B	12	a	
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.1.01.05.002 Imposta sul valore				
aggiunto (IVA) sulle importazioni	B	12	a	
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.1.01.05.003 Accisa sull'energia				
elettrica	B	12	a	
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.1.01.05.004 Accisa sui prodotti				
energetici	B	12	a	
+-----+-----+-----+-----+				

2.3.1.01.05.007 Imposta di registro		B		12		a	
+-----+-----+-----+-----+							
2.3.1.01.05.008 Imposta di bollo		B		12		a	
+-----+-----+-----+-----+							
2.3.1.01.05.009 Imposta ipotecaria		B		12		a	
+-----+-----+-----+-----+							
2.3.1.01.05.010 Accisa sull'alcole e le							
bevande alcoliche		B		12		a	
+-----+-----+-----+-----+							
2.3.1.01.05.011 Accisa sui tabacchi		B		12		a	
+-----+-----+-----+-----+							
2.3.1.01.05.012 Imposta di consumo su							
oli lubrificanti e bitumi di petrolio		B		12		a	
+-----+-----+-----+-----+							
2.3.1.01.05.013 Imposta unica sui							
concorsi pronostici e sulle scommesse		B		12		a	
+-----+-----+-----+-----+							
2.3.1.01.05.014 Proventi da lotto,							
lotterie e altri giochi		B		12		a	
+-----+-----+-----+-----+							
2.3.1.01.05.017 Addizionale regionale							
sui canoni per le utenze di acque							
pubbliche		B		12		a	
+-----+-----+-----+-----+							
2.3.1.01.05.020 Altre imposte							
sostitutive n.a.c.		B		12		a	
+-----+-----+-----+-----+							
2.3.1.01.05.021 Ritenute sugli interessi							
e su altri redditi da capitale		B		12		a	
+-----+-----+-----+-----+							
2.3.1.01.05.022 Ritenute e imposte							
sostitutive sugli utili distribuiti							
dalle società di capitali		B		12		a	

+-----+-----+-----+-----+				
2.3.1.01.05.024 Altre ritenute n.a.c.		B	12	a
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.1.01.05.025 Imposte sul reddito				
delle persone fisiche		B	12	a
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.1.01.05.026 Imposte sul reddito				
delle società (ex IRPEG)		B	12	a
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.1.01.05.999 Altri tributi				
trasferiti a titolo di devoluzioni				
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.1.01.06 Compartecipazioni di tributi				
a Amministrazioni Locali non destinate				
al finanziamento della spesa sanitaria				
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.1.01.06.001 Compartecipazione IVA a				
Regioni - non Sanità		B	12	a
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.1.01.06.002 Compartecipazione al				
bollo auto a Province		B	12	a
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.1.01.06.003 Compartecipazione IVA a				
Comuni		B	12	a
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.1.01.06.004 Compartecipazione IRPEF				
ai Comuni		B	12	a
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.1.01.06.005 Tributo provinciale				
deposito in discarica dei rifiuti solidi	B		12	a
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.1.01.06.998 Altre compartecipazioni				
alle Province		B	12	a

+-----+-----+-----+-----+				
2.3.1.01.06.999 Altre compartecipazioni				
a Comuni	B	12	a	
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.1.01.08 Trasferimenti a				
Amministrazioni Pubbliche - Fondi				
perequativi				
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.1.01.08.002 Trasferimenti a Province				
- fondi perequativi	B	12	a	
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.1.01.08.003 Trasferimenti a Comuni -				
fondi perequativi	B	12	a	
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.1.02 Trasferimenti correnti a				
Famiglie				
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.1.02.01 Trasferimenti a famiglie per				
interventi previdenziali				
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.1.02.01.001 Pensioni e rendite	B	12	a	
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.1.02.01.002 Liquidazioni per fine				
rapporto di lavoro	B	12	a	
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.1.02.01.007 Oneri per il				
personale in quiescenza	B	12	a	
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.1.02.01.999 Altri sussidi e assegni	B	12	a	
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.1.02.02 Trasferimenti a famiglie per				
interventi assistenziali				
+-----+-----+-----+-----+				

2.3.1.02.02.999 Altri assegni e sussidi				
assistenziali	B		12	a
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.1.02.03 Trasferimenti correnti a				
famiglie per borse di studio e contratti				
di formazione specialistica area medica				
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.1.02.03.001 Borse di studio	B		12	a
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.1.02.03.002 Contratti di formazione				
specialistica area medica	B		12	a
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.1.02.03.004 VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 11 AGOSTO 2017				
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.1.02.03.005 Tirocini				
formativi curriculari				
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.1.02.04 Pagamenti a famiglie di				
vincite a lotto e lotterie				
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.1.02.04.002 Vincite a lotterie	B		12	a
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.1.02.04.999 Altri trasferimenti a				
famiglie per vincite	B		12	a
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.1.02.99 Altri trasferimenti a				
famiglie				
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.1.02.99.001 Servizio civile	B		12	a
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.1.02.99.999 Altri trasferimenti a				
famiglie n.a.c.	B		12	a
+-----+-----+-----+-----+				

2.3.1.03 Trasferimenti correnti a				
Imprese				
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.1.03.01 Trasferimenti correnti a				
imprese controllate				
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.1.03.01.001 Trasferimenti correnti a				
imprese controllate	B	12	a	
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.1.03.02 Trasferimenti correnti a				
altre imprese partecipate				
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.1.03.02.001 Trasferimenti correnti a				
altre imprese partecipate	B	12	a	
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.1.03.99 Trasferimenti correnti a				
altre Imprese				
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.1.03.99.001 Trasferimenti correnti a				
altre Imprese	B	12	a	
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.1.04 Trasferimenti correnti a				
Istituzioni sociali Private - ISP				
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.1.04.01 Trasferimenti correnti a				
Istituzioni sociali Private - ISP				
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.1.04.01.001 Trasferimenti correnti a				
Istituzioni Sociali Private	B	12	a	
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.1.05 Trasferimenti correnti versati				
alla UE e al Resto del Mondo				
+-----+-----+-----+-----+				

2.3.1.05.04 Altri Trasferimenti correnti				
al Resto del Mondo				
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.1.05.04.001 Trasferimenti correnti				
al Resto del Mondo	B	12	a	
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.1.05.99 Altri Trasferimenti correnti				
alla UE				
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.1.05.99.001 Altri Trasferimenti				
correnti alla UE	B	12	a	
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.2 Contributi agli investimenti				
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.2.01 Contributi agli investimenti ad				
amministrazioni pubbliche				
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.2.01.01 Contributi agli investimenti				
a Amministrazioni CENTRALI				
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.2.01.01.001 Contributi agli				
investimenti a Ministeri	B	12	b	
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.2.01.01.002 Contributi agli				
investimenti a Ministero dell'Istruzione				
- Istituzioni scolastiche	B	12	b	
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.2.01.01.003 Contributi agli				
investimenti a Presidenza del Consiglio				
dei Ministri	B	12	b	
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.2.01.01.004 Contributi agli				
investimenti a Organi Costituzionali e				

di rilievo costituzionale		B		12		b	
+-----+-----+-----+-----+							
2.3.2.01.01.005 Contributi agli							
investimenti a Agenzie Fiscali		B		12		b	
+-----+-----+-----+-----+							
2.3.2.01.01.006 Contributi agli							
investimenti a enti di regolazione							
dell'attività economica		B		12		b	
+-----+-----+-----+-----+							
2.3.2.01.01.007 Contributi agli							
investimenti a Gruppo Equitalia		B		12		b	
+-----+-----+-----+-----+							
2.3.2.01.01.008 Contributi agli							
investimenti a Anas S.p.A.		B		12		b	
+-----+-----+-----+-----+							
2.3.2.01.01.009 Contributi agli							
investimenti ad altri enti centrali							
produttori di servizi economici		B		12		b	
+-----+-----+-----+-----+							
2.3.2.01.01.010 Contributi agli							
investimenti a autorità amministrative							
indipendenti		B		12		b	
+-----+-----+-----+-----+							
2.3.2.01.01.011 Contributi agli							
investimenti a enti centrali a struttura							
associativa		B		12		b	
+-----+-----+-----+-----+							
2.3.2.01.01.012 Contributi agli							
investimenti a enti centrali produttori							
di servizi assistenziali, ricreativi e							
culturali		B		12		b	
+-----+-----+-----+-----+							
2.3.2.01.01.013 Contributi agli							

investimenti a enti e istituzioni					
centrali di ricerca e Istituti e					
stazioni sperimentali per la ricerca		B	12	b	
+-----+-----+-----+-----+					
2.3.2.01.01.999 Contributi agli					
investimenti a altre Amministrazioni					
Centrali n.a.c.		B	12	b	
+-----+-----+-----+-----+					
2.3.2.01.02 Contributi agli investimenti					
a Amministrazioni LOCALI					
+-----+-----+-----+-----+					
2.3.2.01.02.001 Contributi agli					
investimenti a Regioni e province					
autonome		B	12	b	
+-----+-----+-----+-----+					
2.3.2.01.02.002 Contributi agli					
investimenti a Province		B	12	b	
+-----+-----+-----+-----+					
2.3.2.01.02.003 Contributi agli					
investimenti a Comuni		B	12	b	
+-----+-----+-----+-----+					
2.3.2.01.02.004 Contributi agli					
investimenti a Città metropolitane e					
Roma capitale		B	12	b	
+-----+-----+-----+-----+					
2.3.2.01.02.005 Contributi agli					
investimenti a Unioni di Comuni		B	12	b	
+-----+-----+-----+-----+					
2.3.2.01.02.006 Contributi agli					
investimenti a Comunità Montane		B	12	b	
+-----+-----+-----+-----+					
2.3.2.01.02.007 Contributi agli					
investimenti a Camere di Commercio		B	12	b	

+-----+-----+-----+-----+				
2.3.2.01.02.008 Contributi agli				
investimenti a Università		B	12	b
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.2.01.02.009 Contributi agli				
investimenti a Parchi nazionali e				
consorzi ed enti autonomi gestori di				
parchi e aree naturali protette		B	12	b
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.2.01.02.010 Contributi agli				
investimenti a Autorità Portuali		B	12	b
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.2.01.02.011 Contributi agli				
investimenti a Aziende sanitarie locali		B	12	b
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.2.01.02.012 Contributi agli				
investimenti a Aziende ospedaliere e				
Aziende ospedaliere universitarie				
integrate con il SSN		B	12	b
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.2.01.02.013 Contributi agli				
investimenti a policlinici		B	12	b
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.2.01.02.014 Contributi agli				
investimenti a Istituti di ricovero e				
cura a carattere scientifico pubblici		B	12	b
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.2.01.02.015 Contributi agli				
investimenti a altre Amministrazioni				
Locali produttrici di servizi sanitari		B	12	b
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.2.01.02.016 Contributi agli				
investimenti a Agenzie regionali per le				

erogazioni in agricoltura	B	12	b	
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.2.01.02.017 Contributi agli				
investimenti a altri enti e agenzie				
regionali e sub regionali	B	12	b	
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.2.01.02.018 Contributi agli				
investimenti a Consorzi di enti locali	B	12	b	
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.2.01.02.019 Contributi agli				
investimenti a Fondazioni e istituzioni				
liriche locali e a Teatri stabili di				
iniziativa pubblica	B	12	b	
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.2.01.02.023 Contributi agli				
investimenti, finanziati dallo Stato ai				
sensi dell'art. 20 della legge 67/1988,				
a Aziende sanitarie locali	B	12	b	
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.2.01.02.028 Contributi agli				
investimenti, finanziati dallo Stato ai				
sensi dell'art. 20 della legge 67/1988,				
a Aziende ospedaliere e Aziende				
ospedaliere universitarie integrate con				
il SSN	B	12	b	
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.2.01.02.036 Contributi agli				
investimenti, finanziati dallo Stato ai				
sensi dell'art. 20 della legge 67/1988,				
a Istituti di ricovero e cura a				
carattere scientifico pubblici	B	12	b	
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.2.01.02.999 Contributi agli				

investimenti a altre Amministrazioni					
Locali n.a.c.		B		12	b
+-----+-----+-----+-----+					
2.3.2.01.03 Contributi agli investimenti					
a ENTI DI PREVIDENZA					
+-----+-----+-----+-----+					
2.3.2.01.03.001 Contributi agli					
investimenti a INPS		B		12	b
+-----+-----+-----+-----+					
2.3.2.01.03.002 Contributi agli					
investimenti a INAIL		B		12	b
+-----+-----+-----+-----+					
2.3.2.01.03.999 Contributi agli					
investimenti a altri Enti di Previdenza					
n.a.c.		B		12	b
+-----+-----+-----+-----+					
2.3.2.01.04 Contributi agli investimenti					
interni a unità locali e articolazioni					
funzionali della amministrazione					
+-----+-----+-----+-----+					
2.3.2.01.04.001 Contributi agli					
investimenti interni ad organismi					
interni e/o unità locali della					
amministrazione		B		12	b
+-----+-----+-----+-----+					
2.3.2.02 Contributi agli investimenti a					
Famiglie					
+-----+-----+-----+-----+					
2.3.2.02.01 Contributi agli investimenti					
a Famiglie					
+-----+-----+-----+-----+					
2.3.2.02.01.001 Contributi agli					
investimenti a Famiglie		B		12	c

+-----+-----+-----+-----+				
2.3.2.03 Contributi agli investimenti a				
Imprese				
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.2.03.01 Contributi agli investimenti				
a imprese controllate				
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.2.03.01.001 Contributi agli				
investimenti a imprese controllate	B	12	c	
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.2.03.02 Contributi agli investimenti				
a altre imprese partecipate				
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.2.03.02.001 Contributi agli				
investimenti a altre imprese partecipate	B	12	c	
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.2.03.03 Contributi agli investimenti				
a altre Imprese				
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.2.03.03.001 Contributi agli				
investimenti a altre Imprese	B	12	c	
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.2.04 Contributi agli investimenti a				
Istituzioni sociali Private - ISP				
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.2.04.01 Contributi agli investimenti				
a Istituzioni sociali Private - ISP				
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.2.04.01.001 Contributi agli				
investimenti a Istituzioni Sociali				
Private	B	12	c	
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.2.05 Contributi agli investimenti				

alla UE e al Resto del Mondo				
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.2.05.01 Contributi agli investimenti				
alla UE				
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.2.05.01.001 Contributi agli				
investimenti all'Unione Europea	B	12	c	
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.2.05.02 Contributi agli investimenti				
al Resto del Mondo				
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.2.05.02.001 Contributi agli				
investimenti al Resto del Mondo	B	12	c	
+-----+-----+-----+-----+				
2.4 Accantonamenti				
+-----+-----+-----+-----+				
2.4.1 Accantonamento a fondo				
svalutazione crediti				
+-----+-----+-----+-----+				
2.4.1.01 Accantonamento a fondo				
svalutazione crediti di natura				
tributaria				
+-----+-----+-----+-----+				
2.4.1.01.01 Accantonamento a fondo				
svalutazione crediti di natura				
tributaria				
+-----+-----+-----+-----+				
2.4.1.01.01.001 Accantonamento a fondo				
tributaria	B	14	d	
+-----+-----+-----+-----+				
2.4.1.02 Accantonamento a fondo				
svalutazione crediti per trasferimenti e				
contributi				

+-----+-----+-----+-----+				
2.4.1.02.01 Accantonamento a fondo				
svalutazione crediti per trasferimenti e				
contributi				
+-----+-----+-----+-----+				
2.4.1.02.01.001 Accantonamento a fondo				
svalutazione crediti per trasferimenti e				
contributi		B	14 d	
+-----+-----+-----+-----+				
2.4.1.03 Accantonamento a fondo				
svalutazione crediti per crediti verso				
clienti ed utenti				
+-----+-----+-----+-----+				
2.4.1.03.01 Accantonamento a fondo				
svalutazione crediti per crediti verso				
clienti ed utenti				
+-----+-----+-----+-----+				
2.4.1.03.01.001 Accantonamento a fondo				
svalutazione crediti per crediti verso				
clienti ed utenti		B	14 d	
+-----+-----+-----+-----+				
2.4.1.99 Accantonamento a fondo				
svalutazione altri crediti				
+-----+-----+-----+-----+				
2.4.1.99.01 Accantonamento a fondo				
svalutazione altri crediti				
+-----+-----+-----+-----+				
2.4.1.99.01.001 Accantonamento a fondo				
svalutazione altri crediti		B	14 d	
+-----+-----+-----+-----+				
2.4.2 Accantonamento a fondo rischi				
+-----+-----+-----+-----+				
2.4.2.01 Accantonamenti per rischi				

+-----+-----+-----+-----+			
2.4.2.01.01 Accantonamenti per rischi			
+-----+-----+-----+-----+			
2.4.2.01.01.001			
	VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 29 AGOSTO 2018		
+-----+-----+-----+-----+			
2.4.2.01.01.002 Accantonamenti al			
fondo perdite società partecipate			
+-----+-----+-----+-----+			
2.4.2.01.01.003 Accantonamenti a			
fondo perdite enti partecipate			
+-----+-----+-----+-----+			
2.4.2.01.01.999 Accantonamenti per			
altri rischi			
+-----+-----+-----+-----+			
2.4.3 Altri accantonamenti			
+-----+-----+-----+-----+			
2.4.3.01 Accantonamenti per rinnovi			
contrattuali			
+-----+-----+-----+-----+			
2.4.3.01.01 Accantonamenti per rinnovi			
contrattuali			
+-----+-----+-----+-----+			
2.4.3.01.01.001 Accantonamenti per			
rinnovi contrattuali		B	17
+-----+-----+-----+-----+			
2.4.3.99 Altri accantonamenti n.a.c.			
+-----+-----+-----+-----+			
2.4.3.99.01 Accantonamento a fondo			
ammortamento titoli			
+-----+-----+-----+-----+			
2.4.3.99.01.001 Accantonamento a fondo			

ammortamento titoli		B		17			
+-----+-----+-----+-----+							
2.4.3.99.99 Atri accantonamenti n.a.c.							
+-----+-----+-----+-----+							
2.4.3.99.99.001 Atri accantonamenti							
n.a.c.		B		17			
+-----+-----+-----+-----+							
2.5 Variazioni nelle rimanenze di							
materie prime e/o beni di consumo							
+-----+-----+-----+-----+							
2.5.1 Variazioni nelle rimanenze di							
materie prime e/o beni di consumo							
+-----+-----+-----+-----+							
2.5.1.01 Variazioni nelle rimanenze di							
materie prime e/o beni di consumo							
+-----+-----+-----+-----+							
2.5.1.01.01 Variazioni nelle rimanenze							
di materie prime e/o beni di consumo							
+-----+-----+-----+-----+							
2.5.1.01.01.001 Variazioni nelle							
rimanenze di materie prime e/o beni di							
consumo		B		15			
+-----+-----+-----+-----+							
3 Proventi e oneri finanziari							
+-----+-----+-----+-----+							
3.1 Oneri finanziari							
+-----+-----+-----+-----+							
3.1.1 Interessi							
+-----+-----+-----+-----+							
3.1.1.01 Interessi su titoli							
obbligazionari							
+-----+-----+-----+-----+							
3.1.1.01.01 Oneri per titoli							

obbligazionari a breve termine in valuta				
domestica				
+-----+-----+-----+-----+				
3.1.1.01.01.001 Interessi passivi su				
titoli obbligazionari a breve termine a				
tasso fisso - valuta domestica		C	21	a
+-----+-----+-----+-----+				
3.1.1.01.01.002 Interessi passivi su				
titoli obbligazionari a breve termine a				
tasso variabile - valuta domestica		C	21	a
+-----+-----+-----+-----+				
3.1.1.01.03 Oneri per titoli				
obbligazionari a medio-lungo termine in				
valuta domestica				
+-----+-----+-----+-----+				
3.1.1.01.03.001 Interessi passivi su				
titoli obbligazionari a medio-lungo				
termine a tasso fisso - valuta domestica		C	21	a
+-----+-----+-----+-----+				
3.1.1.01.03.002 Interessi passivi su				
titoli obbligazionari a medio-lungo				
termine a tasso variabile - valuta				
domestica		C	21	a
+-----+-----+-----+-----+				
3.1.1.01.04 Oneri per titoli				
obbligazionari a medio-lungo termine in				
valuta estera				
+-----+-----+-----+-----+				
3.1.1.01.04.001 Interessi passivi su				
titoli obbligazionari a medio-lungo				
termine a tasso fisso - valuta estera		C	21	a
+-----+-----+-----+-----+				
3.1.1.01.04.002 Interessi passivi su				

titoli obbligazionari a medio-lungo				
termine a tasso variabile - valuta				
estera	C	21	a	
+-----+-----+-----+-----+				
3.1.1.02 Interessi passivi su				
finanziamenti specifici pagati ad				
amministrazioni pubbliche				
+-----+-----+-----+-----+				
3.1.1.02.01 Interessi passivi su				
finanziamenti a breve termine ad				
Amministrazioni pubbliche				
+-----+-----+-----+-----+				
3.1.1.02.01.001 Interessi passivi a				
Amministrazioni Centrali su				
finanziamenti a breve termine	C	21	a	
+-----+-----+-----+-----+				
3.1.1.02.01.002 Interessi passivi a				
Amministrazioni Locali su finanziamenti				
a breve termine	C	21	a	
+-----+-----+-----+-----+				
3.1.1.02.01.003 Interessi passivi a Enti				
previdenziali su finanziamenti a breve				
termine	C	21	a	
+-----+-----+-----+-----+				
3.1.1.02.02 Interessi passivi su				
finanziamenti a medio-lungo termine ad				
Amministrazioni pubbliche				
+-----+-----+-----+-----+				
3.1.1.02.02.001 Interessi passivi ad				
Amministrazioni Centrali su mutui e				
altri finanziamenti a medio lungo				
termine	C	21	a	
+-----+-----+-----+-----+				

3.1.1.02.02.002 Interessi passivi a					
Amministrazioni Locali su mutui e altri					
finanziamenti a medio lungo termine		C		21	a
+-----+-----+-----+-----+					
3.1.1.02.02.003 Interessi passivi a Enti					
previdenziali su mutui e altri					
finanziamenti a medio lungo termine		C		21	a
+-----+-----+-----+-----+					
3.1.1.03 Interessi passivi su					
finanziamenti specifici pagati a imprese					
+-----+-----+-----+-----+					
3.1.1.03.01 Interessi passivi su					
finanziamenti a breve termine a imprese					
+-----+-----+-----+-----+					
3.1.1.03.01.001 Interessi passivi a					
imprese controllate su finanziamenti a					
breve termine		C		21	a
+-----+-----+-----+-----+					
3.1.1.03.01.002 Interessi passivi a					
altre imprese partecipate su					
finanziamenti a breve termine		C		21	a
+-----+-----+-----+-----+					
3.1.1.03.01.003 Interessi passivi a					
Cassa Depositi e Prestiti - SPA su					
finanziamenti a breve termine		C		21	a
+-----+-----+-----+-----+					
3.1.1.03.01.999 Interessi passivi a					
altre imprese su finanziamenti a breve					
termine		C		21	a
+-----+-----+-----+-----+					
3.1.1.03.02 Interessi passivi su					
finanziamenti a medio-lungo termine a					
imprese					

+-----+-----+-----+-----+				
3.1.1.03.02.001 Interessi passivi a				
imprese controllate su finanziamenti a				
medio lungo termine		C	21	a
+-----+-----+-----+-----+				
3.1.1.03.02.002 Interessi passivi a				
altre imprese partecipate su				
finanziamenti a medio lungo termine		C	21	a
+-----+-----+-----+-----+				
3.1.1.03.02.003 Interessi passivi a				
Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e				
altri finanziamenti a medio lungo				
termine		C	21	a
+-----+-----+-----+-----+				
3.1.1.03.02.004 Interessi passivi a				
Cassa Depositi e Prestiti - Gestione				
Tesoro su mutui e altri finanziamenti a				
medio lungo termine		C	21	a
+-----+-----+-----+-----+				
3.1.1.03.02.999 Interessi passivi a				
altre imprese su finanziamenti a medio				
lungo termine		C	21	a
+-----+-----+-----+-----+				
3.1.1.04 Interessi passivi su				
finanziamenti specifici ad altri				
soggetti				
+-----+-----+-----+-----+				
3.1.1.04.01 Interessi passivi su				
finanziamenti a breve termine ad altri				
soggetti				
+-----+-----+-----+-----+				
3.1.1.04.01.001 Interessi passivi su				
finanziamenti a breve termine ad altri				

soggetti		C		21		a	
+-----+-----+-----+-----+							
3.1.1.04.02 Interessi passivi su							
finanziamenti a medio-lungo termine ad							
altri soggetti							
+-----+-----+-----+-----+							
3.1.1.04.02.001 Interessi passivi su							
mutui e altri finanziamenti a medio							
lungo termine ad altri soggetti		C		21		a	
+-----+-----+-----+-----+							
3.1.1.05 Interessi passivi per							
Attualizzazione Contributi Pluriennali							
+-----+-----+-----+-----+							
3.1.1.05.01 Interessi passivi per							
Attualizzazione Contributi Pluriennali							
+-----+-----+-----+-----+							
3.1.1.05.01.001 Interessi passivi per							
Attualizzazione Contributi Pluriennali		C		21		a	
+-----+-----+-----+-----+							
3.1.1.06 Altri oneri per interessi							
pagati ad amministrazioni pubbliche							
+-----+-----+-----+-----+							
3.1.1.06.01 Interessi di mora ad							
Amministrazioni pubbliche							
+-----+-----+-----+-----+							
3.1.1.06.01.001 Interessi di mora a							
Amministrazioni Centrali		C		21		a	
+-----+-----+-----+-----+							
3.1.1.06.01.002 Interessi di mora a							
Amministrazioni Locali		C		21		a	
+-----+-----+-----+-----+							
3.1.1.06.01.003 Interessi di mora a Enti							
previdenziali		C		21		a	

+-----+-----+-----+-----+				
3.1.1.06.02 Interessi ad amministrazioni				
pubbliche su conti della tesoreria dello				
Stato o di altre amministrazioni				
pubbliche				
+-----+-----+-----+-----+				
3.1.1.06.02.001 Interessi ad				
Amministrazioni Centrali su conti della				
tesoreria dello Stato o di altre				
Amministrazioni pubbliche	C	21	a	
+-----+-----+-----+-----+				
3.1.1.06.02.002 Interessi a				
Amministrazioni Locali su conti della				
tesoreria dello Stato o di altre				
Amministrazioni pubbliche	C	21	a	
+-----+-----+-----+-----+				
3.1.1.06.02.003 Interessi a Enti				
previdenziali su conti della tesoreria				
dello Stato o di altre Amministrazioni				
pubbliche	C	21	a	
+-----+-----+-----+-----+				
3.1.1.06.03 Altri interessi passivi				
diversi				
+-----+-----+-----+-----+				
3.1.1.06.03.001 Altri interessi passivi				
a Amministrazioni Centrali	C	21	a	
+-----+-----+-----+-----+				
3.1.1.06.03.002 Altri interessi passivi				
a Amministrazioni Locali	C	21	a	
+-----+-----+-----+-----+				
3.1.1.06.03.003 Altri interessi passivi				
a Enti previdenziali	C	21	a	
+-----+-----+-----+-----+				

3.1.1.07 Altri oneri per interessi				
pagati ad altri soggetti				
+-----+-----+-----+-----+				
3.1.1.07.01 Interessi di mora ad altri				
soggetti				
+-----+-----+-----+-----+				
3.1.1.07.01.001 Interessi di mora ad				
altri soggetti		C	21	a
+-----+-----+-----+-----+				
3.1.1.07.02 Interessi ad altri soggetti				
su conti della tesoreria dello Stato o				
di altre amministrazioni pubbliche				
+-----+-----+-----+-----+				
3.1.1.07.02.001 Interessi a Cassa				
Depositi e Prestiti su conti della				
tesoreria dello Stato o di altre				
Amministrazioni pubbliche		C	21	a
+-----+-----+-----+-----+				
3.1.1.07.02.002 Interessi ad altri				
soggetti su conti della tesoreria dello				
Stato o di altre Amministrazioni				
pubbliche		C	21	a
+-----+-----+-----+-----+				
3.1.1.07.03 Altri interessi passivi				
diversi				
+-----+-----+-----+-----+				
3.1.1.07.03.001 Altri interessi passivi				
ad altri soggetti		C	21	a
+-----+-----+-----+-----+				
3.1.1.08 Oneri finanziari derivanti				
dalla estinzione anticipata di prestiti				
+-----+-----+-----+-----+				
3.1.1.08.01 Oneri finanziari derivanti				

dalla estinzione anticipata di prestiti				
+-----+-----+-----+-----+				
3.1.1.08.01.001 Oneri finanziari				
derivanti dalla estinzione anticipata di				
prestiti	C	21	a	
+-----+-----+-----+-----+				
3.1.1.99 Altri Oneri per interessi				
diversi				
+-----+-----+-----+-----+				
3.1.1.99.01 Interessi passivi su				
anticipazioni di tesoreria degli				
istituti tesorerieri cassieri				
+-----+-----+-----+-----+				
3.1.1.99.01.001 Interessi passivi su				
anticipazioni di tesoreria degli				
istituti tesorerieri/cassieri	C	21	a	
+-----+-----+-----+-----+				
3.1.1.99.02 Interessi su operazioni di				
leasing finanziario				
+-----+-----+-----+-----+				
3.1.1.99.02.001 Interessi passivi su				
operazioni di leasing finanziario	C	21	a	
+-----+-----+-----+-----+				
3.1.1.99.03 Interessi passivi per				
operazioni di cartolarizzazione				
+-----+-----+-----+-----+				
3.1.1.99.03.001 Interessi passivi per				
operazioni di cartolarizzazione	C	21	a	
+-----+-----+-----+-----+				
3.1.1.99.04 Oneri per interessi su				
strumenti derivati				
+-----+-----+-----+-----+				
3.1.1.99.04.001 Flussi periodici				

netti in uscita (da derivati di am-	C	21	a	
mortamento)				
+-----+-----+-----+-----+				
3.1.1.99.04.002 Importi per chiusura				
anticipata di operazioni in essere	C	21	a	
+-----+-----+-----+-----+				
3.1.2 Altri oneri finanziari				
+-----+-----+-----+-----+				
3.1.2.99 Altri oneri finanziari n.a.c.				
+-----+-----+-----+-----+				
3.1.2.99.99 Altri oneri finanziari				
+-----+-----+-----+-----+				
3.1.2.99.99.999 Altri costi per redditi				
da capitale	C	21	b	
+-----+-----+-----+-----+				
3.2 Proventi finanziari				
+-----+-----+-----+-----+				
3.2.1 Proventi da titoli obbligazionari				
+-----+-----+-----+-----+				
3.2.1.01 Proventi da titoli				
obbligazionari a breve termine				
+-----+-----+-----+-----+				
3.2.1.01.01 Proventi da titoli				
obbligazionari a breve termine emessi da				
Amministrazioni Centrali				
+-----+-----+-----+-----+				
3.2.1.01.01.001 Proventi da titoli				
obbligazionari a breve termine emessi da				
Amministrazioni Centrali	C	20		
+-----+-----+-----+-----+				
3.2.1.01.02 Proventi da titoli				
obbligazionari a breve termine emessi da				
Amministrazioni locali				

+-----+-----+-----+-----+				
3.2.1.01.02.001 Proventi da titoli				
obbligazionari a breve termine emessi da				
Amministrazioni locali		C	20	
+-----+-----+-----+-----+				
3.2.1.01.03 Proventi da titoli				
obbligazionari a breve termine emessi da				
altri soggetti residenti				
+-----+-----+-----+-----+				
3.2.1.01.03.001 Proventi da titoli				
obbligazionari a breve termine emessi da				
altri soggetti residenti		C	20	
+-----+-----+-----+-----+				
3.2.1.01.04 Proventi da titoli				
obbligazionari a breve termine emessi da				
soggetti non residenti				
+-----+-----+-----+-----+				
3.2.1.01.04.001 Proventi da titoli				
obbligazionari a breve termine emessi da				
soggetti non residenti		C	20	
+-----+-----+-----+-----+				
3.2.1.02 Proventi da titoli				
obbligazionari a medio lungo termine				
+-----+-----+-----+-----+				
3.2.1.02.01 Proventi da titoli				
obbligazionari a medio - lungo termine				
emessi da Amministrazioni Centrali				
+-----+-----+-----+-----+				
3.2.1.02.01.001 Proventi da titoli				
obbligazionari a medio - lungo termine				
emessi da Amministrazioni Centrali		C	20	
+-----+-----+-----+-----+				
3.2.1.02.02 Proventi da titoli				

obbligazionari a medio - lungo termine					
emessi da Amministrazioni locali					
+-----+-----+-----+-----+					
3.2.1.02.02.001 Proventi da titoli					
obbligazionari a medio - lungo termine					
emessi da Amministrazioni locali		C		20	
+-----+-----+-----+-----+					
3.2.1.02.03 Proventi da titoli					
obbligazionari a medio - lungo termine					
emessi da altri soggetti residenti					
+-----+-----+-----+-----+					
3.2.1.02.03.001 Proventi da titoli					
obbligazionari a medio - lungo termine					
emessi da altri soggetti residenti		C		20	
+-----+-----+-----+-----+					
3.2.1.02.04 Proventi da titoli					
obbligazionari a medio - lungo termine					
emessi da soggetti non residenti					
+-----+-----+-----+-----+					
3.2.1.02.04.001 Proventi da titoli					
obbligazionari a medio - lungo termine					
emessi da soggetti non residenti		C		20	
+-----+-----+-----+-----+					
3.2.2 Proventi da finanziamenti					
specifici					
+-----+-----+-----+-----+					
3.2.2.01 Proventi da finanziamenti a					
breve termine					
+-----+-----+-----+-----+					
3.2.2.01.01 Proventi da finanziamenti a					
breve termine concessi a Amministrazioni					
Centrali					
+-----+-----+-----+-----+					

3.2.2.01.01.001 Proventi da				
finanziamenti a breve termine concessi a				
Amministrazioni Centrali	C	20		
+-----+-----+-----+-----+				
3.2.2.01.02 Proventi da finanziamenti a				
breve termine concessi a Amministrazioni				
locali				
+-----+-----+-----+-----+				
3.2.2.01.02.001 Proventi da				
finanziamenti a breve termine concessi a				
Amministrazioni locali	C	20		
+-----+-----+-----+-----+				
3.2.2.01.03 Proventi da finanziamenti a				
breve termine concessi a Enti di				
previdenza				
+-----+-----+-----+-----+				
3.2.2.01.03.001 Proventi da				
finanziamenti a breve termine concessi a				
Enti di previdenza	C	20		
+-----+-----+-----+-----+				
3.2.2.01.04 Proventi da finanziamenti a				
breve termine concessi a imprese				
controllate				
+-----+-----+-----+-----+				
3.2.2.01.04.001 Proventi da				
finanziamenti a breve termine concessi a				
imprese controllate	C	20		
+-----+-----+-----+-----+				
3.2.2.01.05 Proventi da finanziamenti a				
breve termine concessi a altre imprese				
partecipate				
+-----+-----+-----+-----+				
3.2.2.01.05.001 Proventi da				

finanziamenti a breve termine concessi a				
altre imprese partecipate	C		20	
+-----+-----+-----+-----+				
3.2.2.01.06 Proventi da finanziamenti a				
breve termine concessi a altre imprese				
+-----+-----+-----+-----+				
3.2.2.01.06.001 Proventi da				
finanziamenti a breve termine concessi a				
altre imprese	C		20	
+-----+-----+-----+-----+				
3.2.2.01.07 Proventi da finanziamenti a				
breve termine concessi a altri soggetti				
+-----+-----+-----+-----+				
3.2.2.01.07.001 Proventi da				
finanziamenti a breve termine concessi a				
altri soggetti	C		20	
+-----+-----+-----+-----+				
3.2.2.02 Proventi da finanziamenti a				
medio lungo termine				
+-----+-----+-----+-----+				
3.2.2.02.01 Proventi da finanziamenti a				
medio lungo termine concessi a				
Amministrazioni Centrali				
+-----+-----+-----+-----+				
3.2.2.02.01.001 Proventi da				
finanziamenti a medio lungo termine				
concessi a Amministrazioni Centrali	C		20	
+-----+-----+-----+-----+				
3.2.2.02.02 Proventi da finanziamenti a				
medio lungo termine concessi a				
Amministrazioni Locali				
+-----+-----+-----+-----+				
3.2.2.02.02.001 Proventi da				

finanziamenti a medio lungo termine					
concessi a Amministrazioni Locali		C		20	
+-----+-----+-----+-----+					
3.2.2.02.03 Proventi da finanziamenti a					
medio lungo termine concessi a Enti					
previdenziali					
+-----+-----+-----+-----+					
3.2.2.02.03.001 Proventi da					
finanziamenti a medio lungo termine					
concessi a Enti previdenziali		C		20	
+-----+-----+-----+-----+					
3.2.2.02.04 Proventi da finanziamenti a					
medio lungo termine concessi a imprese					
controllate					
+-----+-----+-----+-----+					
3.2.2.02.04.001 Proventi da					
finanziamenti a medio lungo termine					
concessi a imprese controllate		C		20	
+-----+-----+-----+-----+					
3.2.2.02.05 Proventi da finanziamenti a					
medio lungo termine concessi a altre					
imprese partecipate					
+-----+-----+-----+-----+					
3.2.2.02.05.001 Proventi da					
finanziamenti a medio lungo termine					
concessi a altre imprese partecipate		C		20	
+-----+-----+-----+-----+					
3.2.2.02.06 Proventi da finanziamenti a					
medio lungo termine concessi a altre					
imprese					
+-----+-----+-----+-----+					
3.2.2.02.06.001 Proventi da					
finanziamenti a medio lungo termine					

concessi a altre imprese		C		20			
+-----+-----+-----+-----+							
3.2.2.02.07 Proventi da finanziamenti a							
medio lungo termine concessi a altri							
soggetti							
+-----+-----+-----+-----+							
3.2.2.02.07.001 Proventi da							
finanziamenti a medio lungo termine							
concessi a altri soggetti		C		20			
+-----+-----+-----+-----+							
3.2.3 Altri proventi finanziari							
+-----+-----+-----+-----+							
3.2.3.01 Proventi derivanti dalla							
distribuzione di dividendi da imprese							
incluse nelle Amministrazioni Centrali							
+-----+-----+-----+-----+							
3.2.3.01.01 Proventi derivanti dalla							
distribuzione di dividendi da imprese							
controllate incluse nelle							
Amministrazioni Centrali							
+-----+-----+-----+-----+							
3.2.3.01.01.001 Proventi derivanti dalla							
distribuzione di dividendi da imprese							
controllate incluse nelle							
Amministrazioni Centrali		C		19		a	
+-----+-----+-----+-----+							
3.2.3.01.02 Proventi derivanti dalla							
distribuzione di dividendi da imprese							
partecipate incluse nelle							
Amministrazioni Centrali							
+-----+-----+-----+-----+							
3.2.3.01.02.001 Proventi derivanti dalla							
distribuzione di dividendi da imprese							

partecipate incluse nelle				
Amministrazioni Centrali		C	19	b
+-----+-----+-----+-----+				
3.2.3.01.03 Proventi derivanti dalla				
distribuzione di dividendi da altre				
imprese incluse nelle Amministrazioni				
Centrali				
+-----+-----+-----+-----+				
3.2.3.01.03.001 Proventi derivanti dalla				
distribuzione di dividendi da altre				
imprese incluse nelle Amministrazioni				
Centrali		C	19	
+-----+-----+-----+-----+				
3.2.3.02 Proventi derivanti dalla				
distribuzione di dividendi da imprese				
incluse nelle Amministrazioni Locali				
+-----+-----+-----+-----+				
3.2.3.02.01 Proventi derivanti dalla				
distribuzione di dividendi da imprese				
controllate incluse nelle				
Amministrazioni Locali				
+-----+-----+-----+-----+				
3.2.3.02.01.001 Proventi derivanti dalla				
distribuzione di dividendi da imprese				
controllate incluse nelle				
Amministrazioni Locali		C	19	a
+-----+-----+-----+-----+				
3.2.3.02.02 Proventi derivanti dalla				
distribuzione di dividendi da imprese				
partecipate incluse nelle				
Amministrazioni Locali				
+-----+-----+-----+-----+				
3.2.3.02.02.001 Proventi derivanti dalla				

distribuzione di dividendi da imprese				
partecipate incluse nelle				
Amministrazioni Locali		C	19	b
+-----+-----+-----+-----+				
3.2.3.02.03 Proventi derivanti dalla				
distribuzione di dividendi da altre				
imprese incluse nelle Amministrazioni				
Locali				
+-----+-----+-----+-----+				
3.2.3.02.03.001 Proventi derivanti dalla				
distribuzione di dividendi da altre				
imprese incluse nelle Amministrazioni				
Locali		C	19	c
+-----+-----+-----+-----+				
3.2.3.03 Proventi derivanti dalla				
distribuzione di dividendi da altre				
imprese				
+-----+-----+-----+-----+				
3.2.3.03.01 Proventi derivanti dalla				
distribuzione di dividendi da imprese				
controllate non incluse in				
amministrazioni pubbliche				
+-----+-----+-----+-----+				
3.2.3.03.01.001 Proventi derivanti dalla				
distribuzione di dividendi da imprese				
controllate non incluse in				
amministrazioni pubbliche		C	19	a
+-----+-----+-----+-----+				
3.2.3.03.02 Proventi derivanti dalla				
distribuzione di dividendi da imprese				
partecipate				
+-----+-----+-----+-----+				
3.2.3.03.02.001 Proventi derivanti dalla				

distribuzione di dividendi da imprese				
partecipate		C	19	b
+-----+-----+-----+-----+				
3.2.3.03.03 Proventi derivanti dalla				
distribuzione di dividendi da altre				
imprese non incluse in amministrazioni				
pubbliche				
+-----+-----+-----+-----+				
3.2.3.03.03.001 Proventi derivanti dalla				
distribuzione di dividendi da altre				
imprese non incluse in amministrazioni				
pubbliche		C	19	c
+-----+-----+-----+-----+				
3.2.3.04 Interessi attivi da conti della				
tesoreria dello Stato o di altre				
amministrazioni pubbliche				
+-----+-----+-----+-----+				
3.2.3.04.01 Interessi attivi da conti				
della tesoreria dello Stato o di altre				
amministrazioni pubbliche				
+-----+-----+-----+-----+				
3.2.3.04.01.001 Interessi attivi da				
conti della tesoreria dello Stato o di				
altre amministrazioni pubbliche		C	20	
+-----+-----+-----+-----+				
3.2.3.05 Interessi attivi da depositi				
bancari o postali				
+-----+-----+-----+-----+				
3.2.3.05.01 Interessi attivi da depositi				
bancari o postali				
+-----+-----+-----+-----+				
3.2.3.05.01.001 Interessi attivi da				
depositi bancari o postali		C	20	

+-----+-----+-----+-----+				
3.2.3.06 Interessi attivi da derivati				
+-----+-----+-----+-----+				
3.2.3.06.01 Flussi periodici netti in				
entrata				
+-----+-----+-----+-----+				
3.2.3.06.01.001 Flussi periodici netti				
in entrata		C	20	
+-----+-----+-----+-----+				
3.2.3.06.02 Entrate per chiusura				
anticipata di operazioni in essere				
+-----+-----+-----+-----+				
3.2.3.06.02.001 Entrate per chiusura				
anticipata di operazioni in essere		C	20	
+-----+-----+-----+-----+				
3.2.3.11 Rendimenti da fondi di				
investimento				
+-----+-----+-----+-----+				
3.2.3.11.01 Rendimenti da fondi				
immobiliari				
+-----+-----+-----+-----+				
3.2.3.11.01.001 Rendimenti da fondi				
immobiliari		C	20	
+-----+-----+-----+-----+				
3.2.3.11.02 Rendimenti da altri fondi				
comuni di investimento				
+-----+-----+-----+-----+				
3.2.3.11.02.001 Rendimenti da altri				
fondi comuni di investimento		C	20	
+-----+-----+-----+-----+				
3.2.3.12 Interessi di mora				
+-----+-----+-----+-----+				
3.2.3.12.01 Interessi attivi di mora da				

Amministrazioni Centrali				
+-----+-----+-----+-----+				
3.2.3.12.01.001 Interessi attivi di mora				
da Amministrazioni Centrali	C	20		
+-----+-----+-----+-----+				
3.2.3.12.02 Interessi attivi di mora da				
Amministrazioni Locali				
+-----+-----+-----+-----+				
3.2.3.12.02.001 Interessi attivi di mora				
da Amministrazioni Locali	C	20		
+-----+-----+-----+-----+				
3.2.3.12.03 Interessi attivi di mora da				
Enti previdenziali				
+-----+-----+-----+-----+				
3.2.3.12.03.001 Interessi attivi di mora				
da Enti previdenziali	C	20		
+-----+-----+-----+-----+				
3.2.3.12.04 Interessi attivi di mora da				
altri soggetti				
+-----+-----+-----+-----+				
3.2.3.12.04.001 Interessi attivi di mora				
da altri soggetti	C	20		
+-----+-----+-----+-----+				
3.2.3.13 Altri interessi attivi				
+-----+-----+-----+-----+				
3.2.3.13.01 Altri interessi attivi da				
Amministrazioni Centrali				
+-----+-----+-----+-----+				
3.2.3.13.01.001 Altri interessi attivi				
da Amministrazioni Centrali	C	20		
+-----+-----+-----+-----+				
3.2.3.13.02 Altri interessi attivi da				
Amministrazioni Locali				

+-----+-----+-----+-----+				
3.2.3.13.02.001 Altri interessi attivi				
da Amministrazioni Locali		C	20	
+-----+-----+-----+-----+				
3.2.3.13.03 Altri interessi attivi da				
Enti previdenziali				
+-----+-----+-----+-----+				
3.2.3.13.03.001 Altri interessi attivi				
da Enti previdenziali		C	20	
+-----+-----+-----+-----+				
3.2.3.13.04 Altri interessi attivi da				
altri soggetti				
+-----+-----+-----+-----+				
3.2.3.13.04.001 Altri interessi attivi				
da altri soggetti		C	20	
+-----+-----+-----+-----+				
3.2.3.14 Utili e avanzi distribuiti				
+-----+-----+-----+-----+				
3.2.3.14.01 Utili e avanzi distribuiti				
+-----+-----+-----+-----+				
3.2.3.14.01.001 Utili e avanzi				
distribuiti		C	19	c
+-----+-----+-----+-----+				
3.2.3.15 proventi finanziari derivanti				
dalla estinzione anticipata di prestiti				
+-----+-----+-----+-----+				
3.2.3.15.01 proventi finanziari				
derivanti dalla estinzione anticipata di				
prestiti				
+-----+-----+-----+-----+				
3.2.3.15.01.001 proventi finanziari				
derivanti dalla estinzione anticipata di				
prestiti		C	19	c

+-----+-----+-----+-----+				
3.2.3.99 Altre entrate da redditi da				
capitale n.a.c.				
+-----+-----+-----+-----+				
3.2.3.99.99 Altre entrate da redditi da				
capitale n.a.c.				
+-----+-----+-----+-----+				
3.2.3.99.99.999 Altre entrate da redditi				
da capitale n.a.c.	C	20		
+-----+-----+-----+-----+				
4 Rettifiche di valore di attività				
finanziarie				
+-----+-----+-----+-----+				
4.1 Rivalutazioni				
+-----+-----+-----+-----+				
4.1.1 Rivalutazioni di partecipazioni				
+-----+-----+-----+-----+				
4.1.1.01 Rivalutazioni di partecipazioni				
+-----+-----+-----+-----+				
4.1.1.01.01 Rivalutazioni di				
partecipazioni				
+-----+-----+-----+-----+				
4.1.1.01.01.001 Rivalutazioni di				
partecipazioni	D	22		
+-----+-----+-----+-----+				
4.1.2 Rivalutazioni di immobilizzazioni				
finanziarie che non costituiscono				
partecipazioni				
+-----+-----+-----+-----+				
4.1.2.01 Rivalutazioni di				
immobilizzazioni finanziarie che non				
costituiscono partecipazioni				
+-----+-----+-----+-----+				

4.1.2.01.01 Rivalutazioni di				
immobilizzazioni finanziarie che non				
costituiscono partecipazioni				
+-----+-----+-----+-----+				
4.1.2.01.01.001 Rivalutazioni di				
immobilizzazioni finanziarie che non				
costituiscono partecipazioni		D	22	
+-----+-----+-----+-----+				
4.1.3 Rivalutazioni di titoli iscritti				
nell'attivo circolante che non				
costituiscono partecipazioni				
+-----+-----+-----+-----+				
4.1.3.01 Rivalutazioni di titoli				
iscritti nell'attivo circolante che non				
costituiscono partecipazioni				
+-----+-----+-----+-----+				
4.1.3.01.01 Rivalutazioni di titoli				
iscritti nell'attivo circolante che non				
costituiscono partecipazioni				
+-----+-----+-----+-----+				
4.1.3.01.01.001 Rivalutazioni di titoli				
iscritti nell'attivo circolante che non				
costituiscono partecipazioni		D	22	
+-----+-----+-----+-----+				

+-----+-----+-----+-----+				
4.2 Svalutazioni				
+-----+-----+-----+-----+				
4.2.1 Svalutazioni di partecipazioni				
+-----+-----+-----+-----+				
4.2.1.01 Svalutazioni di partecipazioni				
+-----+-----+-----+-----+				
4.2.1.01.01 Svalutazioni di				
partecipazioni				
+-----+-----+-----+-----+				
4.2.1.01.01.001 Svalutazioni di				
partecipazioni	D	23		
+-----+-----+-----+-----+				
4.2.2 Svalutazioni di immobilizzazioni				
finanziarie che non costituiscono				
partecipazioni				
+-----+-----+-----+-----+				
4.2.2.01 Svalutazioni di				
immobilizzazioni finanziarie che non				
costituiscono partecipazioni				
+-----+-----+-----+-----+				
4.2.2.01.01 Svalutazioni di				
immobilizzazioni finanziarie che non				
costituiscono partecipazioni				
+-----+-----+-----+-----+				
4.2.2.01.01.001 Svalutazioni di				
immobilizzazioni finanziarie che non				
costituiscono partecipazioni	D	23		
+-----+-----+-----+-----+				
4.2.3 Svalutazioni di titoli iscritti				
nell'attivo circolante che non				
costituiscono partecipazioni				
+-----+-----+-----+-----+				
4.2.3.01 Svalutazioni di titoli iscritti				

nell'attivo circolante che non				
costituiscono partecipazioni				
+-----+-----+-----+-----+				
4.2.3.01.01 Svalutazioni di titoli				
iscritti nell'attivo circolante che non				
costituiscono partecipazioni				
+-----+-----+-----+-----+				
4.2.3.01.01.001 Svalutazioni di titoli				
iscritti nell'attivo circolante che non				
costituiscono partecipazioni		D	23	
+-----+-----+-----+-----+				
5 Proventi e oneri straordinari				
+-----+-----+-----+-----+				
5.1 Oneri straordinari				
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.1 Sopravvenienze passive				
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.1.01 Arretrati al personale				
dipendente				
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.1.01.01 Arretrati per anni				
precedenti corrisposti al personale a				
tempo indeterminato				
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.1.01.01.001 Arretrati per anni				
precedenti corrisposti al personale a				
tempo indeterminato		E	25	b
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.1.01.02 Arretrati per anni				
precedenti corrisposti al personale a				
tempo determinato				
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.1.01.02.001 Arretrati per anni				

precedenti corrisposti al personale a				
tempo determinato		E	25	b
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.1.02 Arretrati per oneri per il				
personale in quiescenza				
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.1.02.01 Arretrati per oneri per				
il personale in quiescenza				
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.1.02.01.001 Arretrati per oneri				
per il personale in quiescenza		E	25	b
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.1.03 Rimborsi				
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.1.03.02 Rimborsi di imposte				
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.1.03.02.001 Rimborsi di imposte e				
tasse correnti		E	25	b
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.1.03.02.002 Rimborsi di imposte in				
conto capitale in uscita		E	25	b
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.1.99 Altre sopravvenienze passive				
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.1.99.99 Altre sopravvenienze passive				
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.1.99.99.999 Altre sopravvenienze				
passive		E	25	
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.2 Insussistenze dell'attivo				
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.2.01 Insussistenze dell'attivo				
+-----+-----+-----+-----+				

5.1.2.01.01 Insussistenze dell'attivo					
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.2.01.01.001 Insussistenze					
dell'attivo		E		25	
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.3 Trasferimenti in conto capitale					
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.3.01 Trasferimenti in conto capitale					
per assunzione di debiti di					
amministrazioni pubbliche					
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.3.01.01 Trasferimenti in conto					
capitale per assunzione di debiti di					
Amministrazioni CENTRALI					
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.3.01.01.001 Altri trasferimenti in					
conto capitale per assunzione di debiti					
di Ministeri		E		25	a
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.3.01.01.003 Altri trasferimenti in					
conto capitale per assunzione di debiti					
di Presidenza del Consiglio dei Ministri	E			25	a
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.3.01.01.004 Altri trasferimenti in					
conto capitale per assunzione di debiti					
di Organi Costituzionali e di rilievo					
costituzionale		E		25	a
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.3.01.01.005 Altri trasferimenti in					
conto capitale per assunzione di debiti					
di Agenzie Fiscali		E		25	a
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.3.01.01.006 Altri trasferimenti in					

conto capitale per assunzione di debiti				
di enti di regolazione dell'attività				
economica	E		25	a
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.01.01.007 Altri trasferimenti in				
conto capitale per assunzione di debiti				
di Gruppo Equitalia	E		25	a
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.01.01.008 Altri trasferimenti in				
conto capitale per assunzione di debiti				
di Anas S.p.A.	E		25	a
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.01.01.009 Altri trasferimenti in				
conto capitale per assunzione di debiti				
di altri enti centrali produttori di				
servizi economici	E		25	a
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.01.01.010 Altri trasferimenti in				
conto capitale per assunzione di debiti				
di autorità amministrative indipendenti	E		25	a
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.01.01.011 Altri trasferimenti in				
conto capitale per assunzione di debiti				
di enti centrali a struttura associativa	E		25	a
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.01.01.012 Altri trasferimenti in				
conto capitale per assunzione di debiti				
di enti centrali produttori di servizi				
assistenziali, ricreativi e culturali	E		25	a
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.01.01.013 Altri trasferimenti in				
conto capitale per assunzione di debiti				
di enti e istituzioni centrali di				

ricerca e Istituti e stazioni				
sperimentali per la ricerca		E	25	a
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.01.01.999 Altri trasferimenti in				
conto capitale per assunzione di debiti				
di altre Amministrazioni Centrali n.a.c.		E	25	a
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.01.02 Trasferimenti in conto				
capitale per assunzione di debiti di				
Amministrazioni Locali				
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.01.02.001 Altri trasferimenti in				
conto capitale per assunzione di debiti				
di Regioni e province autonome		E	25	a
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.01.02.002 Altri trasferimenti in				
conto capitale per assunzione di debiti				
di Province		E	25	a
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.01.02.003 Altri trasferimenti in				
conto capitale per assunzione di debiti				
di Comuni		E	25	a
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.01.02.004 Altri trasferimenti in				
conto capitale per assunzione di debiti				
di Città metropolitane e Roma capitale		E	25	a
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.01.02.005 Altri trasferimenti in				
conto capitale per assunzione di debiti				
di Unioni di Comuni		E	25	a
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.01.02.006 Altri trasferimenti in				
conto capitale per assunzione di debiti				

di Comunità Montane		E		25		a	
+-----+-----+-----+-----+							
5.1.3.01.02.007 Altri trasferimenti in							
conto capitale per assunzione di debiti							
di Camere di Commercio		E		25		a	
+-----+-----+-----+-----+							
5.1.3.01.02.008 Altri trasferimenti in							
conto capitale per assunzione di debiti							
di Università		E		25		a	
+-----+-----+-----+-----+							
5.1.3.01.02.009 Altri trasferimenti in							
conto capitale per assunzione di debiti							
di Parchi nazionali e consorzi ed enti							
autonomi gestori di parchi e aree							
naturali protette		E		25		a	
+-----+-----+-----+-----+							
5.1.3.01.02.010 Altri trasferimenti in							
conto capitale per assunzione di debiti							
di Autorità Portuali		E		25		a	
+-----+-----+-----+-----+							
5.1.3.01.02.011 Altri trasferimenti in							
conto capitale per assunzione di debiti							
di Aziende sanitarie locali		E		25		a	
+-----+-----+-----+-----+							
5.1.3.01.02.012 Altri trasferimenti in							
conto capitale per assunzione di debiti							
di Aziende ospedaliere e Aziende							
ospedaliere universitarie integrate con							
il SSN		E		25		a	
+-----+-----+-----+-----+							
5.1.3.01.02.013 Altri trasferimenti in							
conto capitale per assunzione di debiti							
di Policlinici		E		25		a	

+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.01.02.014 Altri trasferimenti in				
conto capitale per assunzione di debiti				
di Istituti di ricovero e cura a				
carattere scientifico pubblici		E	25	a
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.01.02.015 Altri trasferimenti in				
conto capitale per assunzione di debiti				
di altre Amministrazioni Locali				
produttrici di servizi sanitari		E	25	a
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.01.02.016 Altri trasferimenti in				
conto capitale per assunzione di debiti				
di Agenzie regionali per le erogazioni				
in agricoltura		E	25	a
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.01.02.017 Altri trasferimenti in				
conto capitale per assunzione di debiti				
di altri enti e agenzie regionali e sub				
regionali		E	25	a
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.01.02.018 Altri trasferimenti in				
conto capitale per assunzione di debiti				
di Consorzi di enti locali		E	25	a
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.01.02.019 Altri trasferimenti in				
conto capitale per assunzione di debiti				
di Fondazioni e istituzioni liriche				
locali e a Teatri stabili di iniziativa				
pubblica		E	25	a
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.01.02.999 Altri trasferimenti in				
conto capitale per assunzione di debiti				

di altre Amministrazioni Locali n.a.c.		E		25		a	
+-----+-----+-----+-----+							
5.1.3.01.03 Trasferimenti in conto							
capitale per assunzione di debiti di							
Enti di Previdenza							
+-----+-----+-----+-----+							
5.1.3.01.03.001 Altri trasferimenti in							
conto capitale per assunzione di debiti							
di INPS		E		25		a	
+-----+-----+-----+-----+							
5.1.3.01.03.002 Altri trasferimenti in							
conto capitale per assunzione di debiti							
di INAIL		E		25		a	
+-----+-----+-----+-----+							
5.1.3.01.03.999 Altri trasferimenti in							
conto capitale per assunzione di debiti							
di altri Enti di Previdenza n.a.c.		E		25		a	
+-----+-----+-----+-----+							
5.1.3.01.04 Trasferimenti in conto							
capitale per assunzione di debiti di							
organismi interni e/o unità locali							
della amministrazione							
+-----+-----+-----+-----+							
5.1.3.01.04.001 Altri trasferimenti in							
conto capitale per assunzione di debiti							
di organismi interni e/o unità locali							
della amministrazione		E		25		a	
+-----+-----+-----+-----+							
5.1.3.02 Trasferimenti in conto capitale							
per assunzione di debiti di Famiglie							
+-----+-----+-----+-----+							
5.1.3.02.01 Trasferimenti in conto							
capitale per assunzione di debiti di							

Famiglie				
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
5.1.3.02.01.001 Altri trasferimenti in				
conto capitale per assunzione di debiti				
di Famiglie	E	25	a	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
5.1.3.03 Trasferimenti in conto capitale				
per assunzione di debiti di imprese				
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
5.1.3.03.01 Trasferimenti in conto				
capitale per assunzione di debiti di				
imprese controllate				
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
5.1.3.03.01.001 Altri trasferimenti in				
conto capitale per assunzione di debiti				
di imprese controllate	E	25	a	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
5.1.3.03.02 Trasferimenti in conto				
capitale per assunzione di debiti di				
altre imprese partecipate				
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
5.1.3.03.02.001 Altri trasferimenti in				
conto capitale per assunzione di debiti				
di altre imprese partecipate	E	25	a	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
5.1.3.03.03 Trasferimenti in conto				
capitale per assunzione di debiti di				
altre Imprese				
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
5.1.3.03.03.001 Altri trasferimenti in				
conto capitale per assunzione di debiti				
di altre Imprese	E	25	a	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+

5.1.3.04 Trasferimenti in conto capitale				
per assunzione di debiti di Istituzioni				
sociali Private - ISP				
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.04.01 Trasferimenti in conto				
capitale per assunzione di debiti di				
Istituzioni Sociali Private				
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.04.01.001 Altri trasferimenti in				
conto capitale per assunzione di debiti				
di Istituzioni Sociali Private	E	25	a	
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.05 Trasferimenti in conto capitale				
per assunzione di debiti della UE e del				
Resto del Mondo				
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.05.01 Trasferimenti in conto				
capitale per assunzione di debiti				
dell'Unione Europea				
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.05.01.001 Altri trasferimenti in				
conto capitale per assunzione di debiti				
dell'Unione Europea	E	25	a	
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.05.02 Trasferimenti in conto				
capitale per assunzione di debiti del				
Resto del Mondo				
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.05.02.001 Altri trasferimenti in				
conto capitale per assunzione di debiti				
del Resto del Mondo	E	25	a	
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.11 Trasferimenti in conto capitale				

per escussione di garanzie senza rivalsa			
in favore di amministrazioni pubbliche			
+-----+-----+-----+-----+			
5.1.3.11.01 Trasferimenti in conto			
capitale per escussione di garanzie			
senza rivalsa in favore di			
Amministrazioni CENTRALI			
+-----+-----+-----+-----+			
5.1.3.11.01.001 Altri trasferimenti in			
conto capitale verso Ministeri per			
escussione di garanzie	E	25	a
+-----+-----+-----+-----+			
5.1.3.11.01.003 Altri trasferimenti in			
conto capitale verso Presidenza del			
Consiglio dei Ministri per escussione di			
garanzie	E	25	a
+-----+-----+-----+-----+			
5.1.3.11.01.004 Altri trasferimenti in			
conto capitale verso Organi			
Costituzionali e di rilievo			
costituzionale per escussione di			
garanzie	E	25	a
+-----+-----+-----+-----+			
5.1.3.11.01.005 Altri trasferimenti in			
conto capitale verso Agenzie Fiscali per			
escussione di garanzie	E	25	a
+-----+-----+-----+-----+			
5.1.3.11.01.006 Altri trasferimenti in			
conto capitale verso enti di regolazione			
dell'attività economica per escussione			
di garanzie	E	25	a
+-----+-----+-----+-----+			
5.1.3.11.01.007 Altri trasferimenti in			

conto capitale verso Gruppo Equitalia					
per escussione di garanzie		E		25	a
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.3.11.01.008 Altri trasferimenti in					
conto capitale verso Anas S.p.A. per					
escussione di garanzie		E		25	a
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.3.11.01.009 Altri trasferimenti in					
conto capitale verso altri enti centrali					
produttori di servizi economici per					
escussione di garanzie		E		25	a
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.3.11.01.010 Altri trasferimenti in					
conto capitale verso autorità					
amministrative indipendenti per					
escussione di garanzie		E		25	a
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.3.11.01.011 Altri trasferimenti in					
conto capitale verso enti centrali a					
struttura associativa per escussione di					
garanzie		E		25	a
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.3.11.01.012 Altri trasferimenti in					
conto capitale verso enti centrali					
produttori di servizi assistenziali,					
ricreativi e culturali per escussione di					
garanzie		E		25	a
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.3.11.01.013 Altri trasferimenti in					
conto capitale verso enti e istituzioni					
centrali di ricerca e Istituti e					
stazioni sperimentali per la ricerca per					
escussione di garanzie		E		25	a

+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.11.01.999 Altri trasferimenti in				
conto capitale verso altre				
Amministrazioni Centrali n.a.c. per				
escussione di garanzie		E	25	a
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.11.02 Trasferimenti in conto				
capitale per escussione di garanzie				
senza rivalsa in favore di				
Amministrazioni Locali				
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.11.02.001 Altri trasferimenti in				
conto capitale verso Regioni e province				
autonome per escussione di garanzie		E	25	a
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.11.02.002 Altri trasferimenti in				
conto capitale verso Province per				
escussione di garanzie		E	25	a
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.11.02.003 Altri trasferimenti in				
conto capitale verso Comuni per				
escussione di garanzie		E	25	a
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.11.02.004 Altri trasferimenti in				
conto capitale verso Città				
metropolitane e Roma capitale per				
escussione di garanzie		E	25	a
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.11.02.005 Altri trasferimenti in				
conto capitale verso Unioni di Comuni				
per escussione di garanzie		E	25	a
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.11.02.006 Altri trasferimenti in				

conto capitale verso Comunità Montane				
per escussione di garanzie		E	25	a
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.11.02.007 Altri trasferimenti in				
conto capitale verso Camere di Commercio				
per escussione di garanzie		E	25	a
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.11.02.008 Altri trasferimenti in				
conto capitale verso Università per				
escussione di garanzie		E	25	a
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.11.02.009 Altri trasferimenti in				
conto capitale verso Parchi nazionali e				
consorzi ed enti autonomi gestori di				
parchi e aree naturali protette per				
escussione di garanzie		E	25	a
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.11.02.010 Altri trasferimenti in				
conto capitale verso Autorità Portuali				
per escussione di garanzie		E	25	a
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.11.02.011 Altri trasferimenti in				
conto capitale verso Aziende sanitarie				
locali per escussione di garanzie		E	25	a
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.11.02.012 Altri trasferimenti in				
conto capitale verso Aziende ospedaliere				
e Aziende ospedaliere universitarie				
integrate con il SSN per escussione di				
garanzie		E	25	a
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.11.02.013 Altri trasferimenti in				
conto capitale verso Policlinici per				

escussione di garanzie		E		25		a	
+-----+-----+-----+-----+							
5.1.3.11.02.014 Altri trasferimenti in							
conto capitale verso Istituti di							
ricovero e cura a carattere scientifico							
pubblici per escussione di garanzie		E		25		a	
+-----+-----+-----+-----+							
5.1.3.11.02.015 Altri trasferimenti in							
conto capitale verso altre							
Amministrazioni Locali produttrici di							
servizi sanitari per escussione di							
garanzie		E		25		a	
+-----+-----+-----+-----+							
5.1.3.11.02.016 Altri trasferimenti in							
conto capitale verso Agenzie regionali							
per le erogazioni in agricoltura per							
escussione di garanzie		E		25		a	
+-----+-----+-----+-----+							
5.1.3.11.02.017 Altri trasferimenti in							
conto capitale verso altri enti e							
agenzie regionali e sub regionali per							
escussione di garanzie		E		25		a	
+-----+-----+-----+-----+							
5.1.3.11.02.018 Altri trasferimenti in							
conto capitale verso Consorzi di enti							
locali per escussione di garanzie		E		25		a	
+-----+-----+-----+-----+							
5.1.3.11.02.019 Altri trasferimenti in							
conto capitale verso Fondazioni e							
istituzioni liriche locali e a Teatri							
stabili di iniziativa pubblica per							
escussione di garanzie		E		25		a	
+-----+-----+-----+-----+							

5.1.3.11.02.999 Altri trasferimenti in					
conto capitale verso altre					
Amministrazioni Locali n.a.c. per					
escussione di garanzie		E		25	a
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.3.11.03 Trasferimenti in conto					
capitale per escussione di garanzie					
senza rivalsa in favore di Enti di					
previdenza					
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.3.11.03.001 Altri trasferimenti in					
conto capitale verso INPS per escussione					
di garanzie		E		25	a
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.3.11.03.002 Altri trasferimenti in					
conto capitale verso INAIL per					
escussione di garanzie		E		25	a
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.3.11.03.999 Altri trasferimenti in					
conto capitale verso altri Enti di					
Previdenza n.a.c. per escussione di					
garanzie		E		25	a
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.3.11.04 Trasferimenti in conto					
capitale per escussione di garanzie					
senza rivalsa in favore di organismi					
interni e/o unità locali della					
amministrazione					
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.3.11.04.001 Altri trasferimenti in					
conto capitale verso organismi interni					
e/o unità locali della amministrazione					
per escussione di garanzie		E		25	a

+-----+-----+-----+-----+			
5.1.3.12 Trasferimenti in conto capitale			
per escussione di garanzie senza rivalsa			
in favore di famiglie			
+-----+-----+-----+-----+			
5.1.3.12.01 Trasferimenti in conto			
capitale per escussione di garanzie			
senza rivalsa in favore di famiglie			
+-----+-----+-----+-----+			
5.1.3.12.01.001 Altri trasferimenti in			
conto capitale verso Famiglie per			
escussione di garanzie	E	25	a
+-----+-----+-----+-----+			
5.1.3.13 Trasferimenti in conto capitale			
per escussione di garanzie senza rivalsa			
in favore di imprese			
+-----+-----+-----+-----+			
5.1.3.13.01 Trasferimenti in conto			
capitale per escussione di garanzie			
senza rivalsa in favore di imprese			
+-----+-----+-----+-----+			
5.1.3.13.01.001 Altri trasferimenti in			
conto capitale verso imprese controllate			
per escussione di garanzie	E	25	a
+-----+-----+-----+-----+			
5.1.3.13.02 Trasferimenti in conto			
capitale per escussione di garanzie			
senza rivalsa in favore di imprese			
+-----+-----+-----+-----+			
5.1.3.13.02.001 Altri trasferimenti in			
conto capitale verso altre imprese			
partecipate per escussione di garanzie	E	25	a
+-----+-----+-----+-----+			

5.1.3.13.03 Trasferimenti in conto					
capitale per escussione di garanzie					
senza rivalsa in favore di imprese					
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.3.13.03.001 Altri trasferimenti in					
conto capitale verso altre Imprese per					
escussione di garanzie		E		25	a
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.3.14 Trasferimenti in conto capitale					
per escussione di garanzie senza rivalsa					
in favore di ISP					
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.3.14.01 Trasferimenti in conto					
capitale per escussione di garanzie					
senza rivalsa in favore di ISP					
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.3.14.01.001 Altri trasferimenti in					
conto capitale verso Istituzioni Sociali					
Private per escussione di garanzie		E		25	a
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.3.15 Trasferimenti in conto capitale					
per escussione di garanzie senza rivalsa					
in favore della UE e del Resto del Mondo					
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.3.15.01 Trasferimenti in conto					
capitale per escussione di garanzie					
senza rivalsa in favore della UE					
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.3.15.01.001 Altri trasferimenti in					
conto capitale verso Unione Europea per					
escussione di garanzie		E		25	a
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.3.15.02 Trasferimenti in conto					

capitale per escussione di garanzie				
senza rivalsa in favore del Resto del				
Mondo				
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.15.02.001 Altri trasferimenti in				
conto capitale verso Resto del Mondo per				
escussione di garanzie	E	25	a	
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.16 Trasferimenti in conto capitale				
a titolo di ripiano disavanzi pregressi				
a amministrazioni pubbliche				
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.16.01 Trasferimenti in conto				
capitale a titolo di ripiano disavanzi				
pregressi a Amministrazioni CENTRALI				
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.16.01.001 Trasferimenti in conto				
capitale erogati a titolo di ripiano				
disavanzi pregressi a Ministeri	E	25	a	
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.16.01.003 Trasferimenti in conto				
capitale erogati a titolo di ripiano				
disavanzi pregressi a Presidenza del				
Consiglio dei Ministri	E	25	a	
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.16.01.004 Trasferimenti in conto				
capitale erogati a titolo di ripiano				
disavanzi pregressi a Organi				
Costituzionali e di rilievo				
costituzionale	E	25	a	
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.16.01.005 Trasferimenti in conto				
capitale erogati a titolo di ripiano				

disavanzi pregressi a Agenzie Fiscali		E		25		a	
+-----+-----+-----+-----+							
5.1.3.16.01.006 Trasferimenti in conto							
capitale erogati a titolo di ripiano							
disavanzi pregressi a enti di							
regolazione dell'attività economica		E		25		a	
+-----+-----+-----+-----+							
5.1.3.16.01.007 Trasferimenti in conto							
capitale erogati a titolo di ripiano							
disavanzi pregressi a Gruppo Equitalia		E		25		a	
+-----+-----+-----+-----+							
5.1.3.16.01.008 Trasferimenti in conto							
capitale erogati a titolo di ripiano							
disavanzi pregressi a Anas S.p.A.		E		25		a	
+-----+-----+-----+-----+							
5.1.3.16.01.009 Trasferimenti in conto							
capitale erogati a titolo di ripiano							
disavanzi pregressi a altri enti							
centrali produttori di servizi economici		E		25		a	
+-----+-----+-----+-----+							
5.1.3.16.01.010 Trasferimenti in conto							
capitale erogati a titolo di ripiano							
disavanzi pregressi a autorità							
amministrative indipendenti		E		25		a	
+-----+-----+-----+-----+							
5.1.3.16.01.011 Trasferimenti in conto							
capitale erogati a titolo di ripiano							
disavanzi pregressi a enti centrali a							
struttura associativa		E		25		a	
+-----+-----+-----+-----+							
5.1.3.16.01.012 Trasferimenti in conto							
capitale erogati a titolo di ripiano							
disavanzi pregressi a enti centrali							

produttori di servizi assistenziali,				
ricreativi e culturali		E	25	a
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.16.01.013 Trasferimenti in conto				
capitale erogati a titolo di ripiano				
disavanzi pregressi a enti e istituzioni				
centrali di ricerca e Istituti e				
stazioni sperimentali per la ricerca		E	25	a
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.16.01.999 Trasferimenti in conto				
capitale erogati a titolo di ripiano				
disavanzi pregressi a altre				
Amministrazioni Centrali n.a.c.		E	25	a
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.16.02 Trasferimenti in conto				
capitale a titolo di ripiano disavanzi				
pregressi a Amministrazioni Locali				
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.16.02.001 Trasferimenti in conto				
capitale erogati a titolo di ripiano				
disavanzi pregressi a Regioni e province				
autonome		E	25	a
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.16.02.002 Trasferimenti in conto				
capitale erogati a titolo di ripiano				
disavanzi pregressi a Province		E	25	a
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.16.02.003 Trasferimenti in conto				
capitale erogati a titolo di ripiano				
disavanzi pregressi a Comuni		E	25	a
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.16.02.004 Trasferimenti in conto				
capitale erogati a titolo di ripiano				

disavanzi pregressi a Città				
metropolitane e Roma capitale		E	25	a
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.16.02.005 Trasferimenti in conto				
capitale erogati a titolo di ripiano				
disavanzi pregressi a Unioni di Comuni		E	25	a
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.16.02.006 Trasferimenti in conto				
capitale erogati a titolo di ripiano				
disavanzi pregressi a Comunità Montane		E	25	a
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.16.02.007 Trasferimenti in conto				
capitale erogati a titolo di ripiano				
disavanzi pregressi a Camere di				
Commercio		E	25	a
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.16.02.008 Trasferimenti in conto				
capitale erogati a titolo di ripiano				
disavanzi pregressi a Università		E	25	a
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.16.02.009 Trasferimenti in conto				
capitale erogati a titolo di ripiano				
disavanzi pregressi a Parchi nazionali e				
consorzi ed enti autonomi gestori di				
parchi e aree naturali protette		E	25	a
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.16.02.010 Trasferimenti in conto				
capitale erogati a titolo di ripiano				
disavanzi pregressi a Autorità Portuali		E	25	a
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.16.02.011 Trasferimenti in conto				
capitale erogati a titolo di ripiano				
disavanzi pregressi a Aziende sanitarie				

locali		E		25		a	
+-----+-----+-----+-----+							
5.1.3.16.02.012 Trasferimenti in conto							
capitale erogati a titolo di ripiano							
disavanzi pregressi a Aziende							
ospedaliere e Aziende ospedaliere							
universitarie integrate con il SSN		E		25		a	
+-----+-----+-----+-----+							
5.1.3.16.02.013 Trasferimenti in conto							
capitale erogati a titolo di ripiano							
disavanzi pregressi a Policlinici		E		25		a	
+-----+-----+-----+-----+							
5.1.3.16.02.014 Trasferimenti in conto							
capitale erogati a titolo di ripiano							
disavanzi pregressi a Istituti di							
ricovero e cura a carattere scientifico							
pubblici		E		25		a	
+-----+-----+-----+-----+							
5.1.3.16.02.015 Trasferimenti in conto							
capitale erogati a titolo di ripiano							
disavanzi pregressi a altre							
Amministrazioni Locali produttrici di							
servizi sanitari		E		25		a	
+-----+-----+-----+-----+							
5.1.3.16.02.016 Trasferimenti in conto							
capitale erogati a titolo di ripiano							
disavanzi pregressi a Agenzie regionali							
per le erogazioni in agricoltura		E		25		a	
+-----+-----+-----+-----+							
5.1.3.16.02.017 Trasferimenti in conto							
capitale erogati a titolo di ripiano							
disavanzi pregressi a altri enti e							
agenzie regionali e sub regionali		E		25		a	

+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.16.02.018 Trasferimenti in conto				
capitale erogati a titolo di ripiano				
disavanzi pregressi a Consorzi di enti				
locali		E	25	a
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.16.02.019 Trasferimenti in conto				
capitale erogati a titolo di ripiano				
disavanzi pregressi a Fondazioni e				
istituzioni liriche locali e a Teatri				
stabili di iniziativa pubblica		E	25	a
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.16.02.999 Trasferimenti in conto				
capitale erogati a titolo di ripiano				
disavanzi pregressi a altre				
Amministrazioni Locali n.a.c.		E	25	a
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.16.03 Trasferimenti in conto				
capitale a titolo di ripiano disavanzi				
pregressi a Enti di Previdenza				
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.16.03.001 Trasferimenti in conto				
capitale erogati a titolo di ripiano				
disavanzi pregressi a INPS		E	25	a
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.16.03.002 Trasferimenti in conto				
capitale erogati a titolo di ripiano				
disavanzi pregressi a INAIL		E	25	a
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.16.03.999 Trasferimenti in conto				
capitale erogati a titolo di ripiano				
disavanzi pregressi a altri Enti di				
Previdenza n.a.c.		E	25	a

+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.16.04 Trasferimenti in conto				
capitale a titolo di ripiano disavanzi				
pregressi a organismi interni e/o unità				
locali della amministrazione				
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.16.04.001 Trasferimenti in conto				
capitale erogati a titolo di ripiano				
disavanzi pregressi a organismi interni				
e/o unità locali della amministrazione		E	25	a
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.17 Trasferimenti in conto capitale				
a titolo di ripiano disavanzi pregressi				
a Famiglie				
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.17.01 Trasferimenti in conto				
capitale a titolo di ripiano disavanzi				
pregressi a Famiglie				
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.17.01.001 Trasferimenti in conto				
capitale erogati a titolo di ripiano				
disavanzi pregressi a Famiglie		E	25	a
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.18 Trasferimenti in conto capitale				
a titolo di ripiano disavanzi pregressi				
a Imprese				
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.18.01 Trasferimenti in conto				
capitale a titolo di ripiano disavanzi				
pregressi a imprese controllate				
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.18.01.001 Trasferimenti in conto				
capitale erogati a titolo di ripiano				

disavanzi pregressi a imprese				
controllate		E	25	a
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.18.02 Trasferimenti in conto				
capitale a titolo di ripiano disavanzi				
pregressi a altre imprese partecipate				
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.18.02.001 Trasferimenti in conto				
capitale erogati a titolo di ripiano				
disavanzi pregressi a altre imprese				
partecipate		E	25	a
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.18.03 Trasferimenti in conto				
capitale a titolo di ripiano disavanzi				
pregressi a altre Imprese				
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.18.03.001 Trasferimenti in conto				
capitale erogati a titolo di ripiano				
disavanzi pregressi a altre Imprese		E	25	a
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.19 Trasferimenti in conto capitale				
a titolo di ripiano disavanzi pregressi				
a Istituzioni sociali Private - ISP				
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.19.01 Trasferimenti in conto				
capitale a titolo di ripiano disavanzi				
pregressi a Istituzioni Sociali Private				
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.19.01.001 Trasferimenti in conto				
capitale erogati a titolo di ripiano				
disavanzi pregressi a Istituzioni				
Sociali Private		E	25	a
+-----+-----+-----+-----+				

5.1.3.20 Trasferimenti in conto capitale			
a titolo di ripiano disavanzi pregressi			
alla UE e al Resto del Mondo			
+-----+-----+-----+-----+			
5.1.3.20.01 Trasferimenti in conto			
capitale a titolo di ripiano disavanzi			
pregressi all'Unione Europea			
+-----+-----+-----+-----+			
5.1.3.20.01.001 Trasferimenti in conto			
capitale erogati a titolo di ripiano			
disavanzi pregressi all'Unione Europea	E	25	a
+-----+-----+-----+-----+			
5.1.3.20.02 Trasferimenti in conto			
capitale a titolo di ripiano disavanzi			
pregressi al Resto del Mondo			
+-----+-----+-----+-----+			
5.1.3.20.02.001 Trasferimenti in conto			
capitale erogati a titolo di ripiano			
disavanzi pregressi al Resto del Mondo	E	25	a
+-----+-----+-----+-----+			
5.1.3.21 Altri trasferimenti in conto			
capitale a amministrazioni pubbliche			
+-----+-----+-----+-----+			
5.1.3.21.01 Altri trasferimenti in conto			
capitale a Amministrazioni CENTRALI			
+-----+-----+-----+-----+			
5.1.3.21.01.001 Altri trasferimenti in			
conto capitale n.a.c. a Ministeri	E	25	a
+-----+-----+-----+-----+			
5.1.3.21.01.003 Altri trasferimenti in			
conto capitale n.a.c. a Presidenza del			
Consiglio dei Ministri	E	25	a
+-----+-----+-----+-----+			

5.1.3.21.01.004 Altri trasferimenti in					
conto capitale n.a.c. a Organi					
Costituzionali e di rilievo					
costituzionale		E		25	a
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.3.21.01.005 Altri trasferimenti in					
conto capitale n.a.c. a Agenzie Fiscali		E		25	a
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.3.21.01.006 Altri trasferimenti in					
conto capitale n.a.c. a enti di					
regolazione dell'attività economica		E		25	a
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.3.21.01.007 Altri trasferimenti in					
conto capitale n.a.c. a Gruppo Equitalia		E		25	a
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.3.21.01.008 Altri trasferimenti in					
conto capitale n.a.c. a Anas S.p.A.		E		25	a
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.3.21.01.009 Altri trasferimenti in					
conto capitale n.a.c. a altri enti					
centrali produttori di servizi economici		E		25	a
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.3.21.01.010 Altri trasferimenti in					
conto capitale n.a.c. a autorità					
amministrative indipendenti		E		25	a
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.3.21.01.011 Altri trasferimenti in					
conto capitale n.a.c. a enti centrali a					
struttura associativa		E		25	a
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.3.21.01.012 Altri trasferimenti in					
conto capitale n.a.c. a enti centrali					
produttori di servizi assistenziali,					

ricreativi e culturali		E		25		a	
+-----+-----+-----+-----+							
5.1.3.21.01.013 Altri trasferimenti in							
conto capitale n.a.c. a enti e							
istituzioni centrali di ricerca e							
Istituti e stazioni sperimentali per la							
ricerca		E		25		a	
+-----+-----+-----+-----+							
5.1.3.21.01.999 Altri trasferimenti in							
conto capitale n.a.c. a altre							
Amministrazioni Centrali n.a.c.		E		25		a	
+-----+-----+-----+-----+							
5.1.3.21.02 Altri trasferimenti in conto							
capitale a Amministrazioni Locali							
+-----+-----+-----+-----+							
5.1.3.21.02.001 Altri trasferimenti in							
conto capitale n.a.c. a Regioni e							
province autonome		E		25		a	
+-----+-----+-----+-----+							
5.1.3.21.02.002 Altri trasferimenti in							
conto capitale n.a.c. a Province		E		25		a	
+-----+-----+-----+-----+							
5.1.3.21.02.003 Altri trasferimenti in							
conto capitale n.a.c. a Comuni		E		25		a	
+-----+-----+-----+-----+							
5.1.3.21.02.004 Altri trasferimenti in							
conto capitale n.a.c. a Città							
metropolitane e Roma capitale		E		25		a	
+-----+-----+-----+-----+							
5.1.3.21.02.005 Altri trasferimenti in							
conto capitale n.a.c. a Unioni di Comuni	E			25		a	
+-----+-----+-----+-----+							
5.1.3.21.02.006 Altri trasferimenti in							

conto capitale n.a.c. a Comunità					
Montane		E		25	a
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.3.21.02.007 Altri trasferimenti in					
conto capitale n.a.c. a Camere di					
Commercio		E		25	a
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.3.21.02.008 Altri trasferimenti in					
conto capitale n.a.c. a Università		E		25	a
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.3.21.02.009 Altri trasferimenti in					
conto capitale n.a.c. a Parchi nazionali					
e consorzi ed enti autonomi gestori di					
parchi e aree naturali protette		E		25	a
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.3.21.02.010 Altri trasferimenti in					
conto capitale n.a.c. a Autorità					
Portuali		E		25	a
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.3.21.02.011 Altri trasferimenti in					
conto capitale n.a.c. a Aziende					
sanitarie locali		E		25	a
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.3.21.02.012 Altri trasferimenti in					
conto capitale n.a.c. a Aziende					
ospedaliere e Aziende ospedaliere					
universitarie integrate con il SSN		E		25	a
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.3.21.02.013 Altri trasferimenti in					
conto capitale n.a.c. a Policlinici		E		25	a
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.3.21.02.014 Altri trasferimenti in					
conto capitale n.a.c. a Istituti di					

ricovero e cura a carattere scientifico				
pubblici	E		25	a
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.21.02.015 Altri trasferimenti in				
conto capitale n.a.c. a altre				
Amministrazioni Locali produttrici di				
servizi sanitari	E		25	a
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.21.02.016 Altri trasferimenti in				
conto capitale n.a.c. a Agenzie				
regionali per le erogazioni in				
agricoltura	E		25	a
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.21.02.017 Altri trasferimenti in				
conto capitale n.a.c. a altri enti e				
agenzie regionali e sub regionali	E		25	a
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.21.02.018 Altri trasferimenti in				
conto capitale n.a.c. a Consorzi di enti				
locali	E		25	a
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.21.02.019 Altri trasferimenti in				
conto capitale n.a.c. a Fondazioni e				
istituzioni liriche locali e a Teatri				
stabili di iniziativa pubblica	E		25	a
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.21.02.024 Altri trasferimenti in				
conto capitale n.a.c. a Aziende				
sanitarie locali a titolo di ripiano				
perdite pregresse del SSR	E		25	a
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.21.02.029 Altri trasferimenti in				
conto capitale n.a.c. a Aziende				

ospedaliere e Aziende ospedaliere					
universitarie integrate con il SSN a					
titolo di ripiano perdite pregresse del					
SSR		E		25	a
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.3.21.02.037 Altri trasferimenti in					
conto capitale n.a.c. a Istituti di					
ricovero e cura a carattere scientifico					
pubblici a titolo di ripiano perdite					
pregresse del SSR		E		25	a
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.3.21.02.999 Altri trasferimenti in					
conto capitale n.a.c. a altre					
Amministrazioni Locali n.a.c.		E		25	a
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.3.21.03 Altri trasferimenti in conto					
capitale a Enti di Previdenza					
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.3.21.03.001 Altri trasferimenti in					
conto capitale n.a.c. a INPS		E		25	a
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.3.21.03.002 Altri trasferimenti in					
conto capitale n.a.c. a INAIL		E		25	a
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.3.21.03.999 Altri trasferimenti in					
conto capitale n.a.c. a altri Enti di					
Previdenza n.a.c.		E		25	a
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.3.21.04 Altri trasferimenti in conto					
capitale a organismi interni e/o unità					
locali della amministrazione					
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.3.21.04.001 Altri trasferimenti in					

conto capitale n.a.c. a organismi					
interni e/o unità locali della					
amministrazione		E		25	a
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.3.22 Altri trasferimenti in conto					
capitale a Famiglie					
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.3.22.01 Altri trasferimenti in conto					
capitale a Famiglie					
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.3.22.01.001 Altri trasferimenti in					
conto capitale n.a.c. a Famiglie		E		25	a
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.3.23 Altri trasferimenti in conto					
capitale a Imprese					
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.3.23.01 Altri trasferimenti in conto					
capitale a imprese controllate					
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.3.23.01.001 Altri trasferimenti in					
conto capitale n.a.c. a imprese					
controllate		E		25	a
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.3.23.02 Altri trasferimenti in conto					
capitale a altre imprese partecipate					
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.3.23.02.001 Altri trasferimenti in					
conto capitale n.a.c. a altre imprese					
partecipate		E		25	a
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.3.23.03 Altri trasferimenti in conto					
capitale a altre Imprese					
+-----+-----+-----+-----+					

5.1.3.23.03.001 Altri trasferimenti in					
conto capitale n.a.c. a altre Imprese		E		25	a
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.3.24 Altri trasferimenti in conto					
capitale a Istituzioni sociali Private -					
ISP					
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.3.24.01 Altri trasferimenti in conto					
capitale a Istituzioni Sociali Private					
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.3.24.01.001 Altri trasferimenti in					
conto capitale n.a.c. a Istituzioni					
Sociali Private		E		25	a
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.3.25 Altri trasferimenti in conto					
capitale alla UE e al Resto del Mondo					
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.3.25.01 Altri trasferimenti in conto					
capitale all'Unione Europea					
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.3.25.01.001 Altri trasferimenti in					
conto capitale n.a.c. all'Unione Europea		E		25	a
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.3.25.02 Altri trasferimenti in conto					
capitale al Resto del Mondo					
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.3.25.02.001 Altri trasferimenti in					
conto capitale n.a.c. al Resto del Mondo		E		25	a
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.4 Minusvalenze					
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.4.01 Minusvalenza da alienazione di					
beni materiali					

+-----+-----+-----+-----+					
5.1.4.01.01 Minusvalenze da alienazione					
di Mezzi di trasporto ad uso civile, di					
sicurezza e ordine pubblico					
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.4.01.01.001 Minusvalenze da					
alienazione di Mezzi di trasporto					
stradali		E		25	c
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.4.01.01.002 Minusvalenze da					
alienazione di Mezzi di trasporto aerei		E		25	c
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.4.01.01.003 Minusvalenze da					
alienazione di Mezzi di trasporto per					
vie d'acqua		E		25	c
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.4.01.01.999 Minusvalenza da					
alienazione di altri mezzi di trasporto					
ad uso civile, di sicurezza e ordine					
pubblico n.a.c.		E		25	c
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.4.01.03 Minusvalenze da alienazione					
di Mobili e arredi					
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.4.01.03.001 Minusvalenza da					
alienazione di mobili e arredi per					
ufficio		E		25	c
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.4.01.03.002 Minusvalenza da					
alienazione di mobili e arredi per					
alloggi e pertinenze		E		25	c
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.4.01.03.003 Minusvalenza da					

alienazione di mobili e arredi per				
laboratori				
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.4.01.03.999 Minusvalenza da				
alienazione di mobili e arredi n.a.c.	E	25	c	
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.4.01.04 Minusvalenze da alienazione				
di impianti e macchinari				
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.4.01.04.001 Minusvalenza da				
alienazione di Macchinari	E	25	c	
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.4.01.04.002 Minusvalenza da				
alienazione di impianti	E	25	c	
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.4.01.05 Minusvalenze da				
alienazione di attrezzature				
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.4.01.05.001 Minusvalenza da				
alienazione di attrezzature scientifiche	E	25	c	
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.4.01.05.002 Minusvalenza da				
alienazione di attrezzature sanitarie	E	25	c	
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.4.01.05.999 Minusvalenza da				
alienazione di attrezzature diverse	E	25	c	
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.4.01.06 Minusvalenze da alienazione				
di macchine per ufficio				
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.4.01.06.001 Minusvalenza da				
alienazione di Macchinari per ufficio	E	25	c	
+-----+-----+-----+-----+				

5.1.4.01.07 Minusvalenze da alienazione					
di hardware					
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.4.01.07.001 Minusvalenza da					
Alienazione di server		E		25	c
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.4.01.07.002 Minusvalenza da					
Alienazione di postazioni di lavoro		E		25	c
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.4.01.07.003 Minusvalenza da					
Alienazione di periferiche		E		25	c
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.4.01.07.004 Minusvalenza da					
Alienazione di apparati di					
telecomunicazione		E		25	c
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.4.01.07.005 Minusvalenza da					
Alienazione di Tablet e dispositivi di					
telefonia fissa e mobile					
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.4.01.07.999 Minusvalenza da					
Alienazione di hardware n.a.c.		E		25	c
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.4.01.08 Minusvalenze da alienazione					
di Beni immobili					
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.4.01.08.001 Minusvalenza da					
alienazione di Fabbricati ad uso					
abitativo		E		25	c
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.4.01.08.002 Minusvalenza da					
alienazione di Fabbricati ad uso					
commerciale		E		25	c

+-----+-----+-----+-----+				
5.1.4.01.08.003 Minusvalenza da				
alienazione di Fabbricati ad uso				
scolastico	E	25	c	
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.4.01.08.004 Minusvalenza da				
alienazione di Fabbricati industriali e				
costruzioni leggere	E	25	c	
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.4.01.08.005 Minusvalenza da				
alienazione di Fabbricati rurali	E	25	c	
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.4.01.08.007 Minusvalenza da				
alienazione di Fabbricati Ospedalieri e				
altre strutture sanitarie	E	25	c	
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.4.01.08.009 Minusvalenza da				
alienazione di Infrastrutture				
telematiche	E	25	c	
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.4.01.08.010 Minusvalenza da				
alienazione di Infrastrutture idrauliche	E	25	c	
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.4.01.08.011 Minusvalenza da				
alienazione di Infrastrutture portuali e				
aeroportuali	E	25	c	
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.4.01.08.012				
((VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 6 AGOSTO 2025))				
((IN G.U. 20/08/2025, N. 192))	((40))			
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.4.01.08.013 Minusvalenza da				
alienazione di Altre vie di				

comunicazione		E		25		c	
+-----+-----+-----+-----+							
5.1.4.01.08.014							
((VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 6 AGOSTO 2025))							
((IN G.U. 20/08/2025, N. 192))	((40))						
+-----+-----+-----+-----+							
5.1.4.01.08.015 Minusvalenza da							
alienazione di Impianti sportivi		E		25		c	
+-----+-----+-----+-----+							
5.1.4.01.08.016 Minusvalenza da							
alienazione di Fabbricati destinati ad							
asili nido		E		25		c	
+-----+-----+-----+-----+							
5.1.4.01.08.017 Minusvalenza da							
alienazione di Fabbricati ad uso							
strumentale							
+-----+-----+-----+-----+							
((5.1.4.01.08.998 Minusvalenza da))							
((alienazione di Altre infrastrutture))							
((non demaniali))	((E))	((25		c))	((40))		
+-----+-----+-----+-----+							
5.1.4.01.08.999 Minusvalenza da							
alienazione beni immobili n.a.c.		E		25		c	
+-----+-----+-----+-----+							
5.1.4.01.09 Minusvalenze da alienazione							
di Oggetti di valore							
+-----+-----+-----+-----+							
5.1.4.01.09.001 Minusvalenza da							
alienazione di Oggetti di valore		E		25		c	
+-----+-----+-----+-----+							
5.1.4.01.10 Minusvalenze da alienazione							
di diritti reali							
+-----+-----+-----+-----+							

5.1.4.01.10.001 Minusvalenza da					
alienazione di diritti reali		E		25	c
+-----+-----+-----+-----+					
((5.1.4.01.11 Minusvalenze da cessione))					
((di Beni immobili di valore))					
((culturale, storico ed artistico))					
(((beni indisponibili)))					((40))
+-----+-----+-----+-----+					
((5.1.4.01.11.001 Minusvalenze da))					
((cessione di Fabbricati ad uso))					
((abitativo di valore culturale,))					
((storico ed artistico (beni))					
((indisponibili)))	((E))	((25 c))			((40))
+-----+-----+-----+-----+					
((5.1.4.01.11.002 Minusvalenze da))					
((cessione di Fabbricati ad uso))					
((commerciale e istituzionale di))					
((valore culturale, storico ed))					
((artistico (beni indisponibili)))	((E))	((25 c))			((40))
+-----+-----+-----+-----+					
((5.1.4.01.11.003 Minusvalenze da))					
((cessione di Fabbricati ad uso))					
((scolastico di valore culturale,))					
((storico ed artistico (beni))					
((indisponibili)))	((E))	((25 c))			((40))
+-----+-----+-----+-----+					
((5.1.4.01.11.004 Minusvalenze da))					
((cessione di Opere destinate al culto))					
((di valore culturale, storico ed))					
((artistico (beni indisponibili)))	((E))	((25 c))			((40))
+-----+-----+-----+-----+					
((5.1.4.01.11.005 Minusvalenze da))					

((cessione di Siti archeologici di))					
((valore culturale, storico ed))					
((artistico (beni indisponibili)))	((E))	((25 c))		((40))	
+-----+-----+-----+-----+					
((5.1.4.01.11.006 Minusvalenze da))					
((cessione di Cimiteri di valore))					
((culturale, storico ed artistico))					
(((beni indisponibili)))	((E))	((25 c))		((40))	
+-----+-----+-----+-----+					
((5.1.4.01.11.007 Minusvalenze da))					
((cessione di Impianti sportivi di))					
((valore culturale, storico ed))					
((artistico (beni indisponibili)))	((E))	((25 c))		((40))	
+-----+-----+-----+-----+					
((5.1.4.01.11.008 Minusvalenze da))					
((cessione di Musei, teatri e))					
((biblioteche di valore culturale,))					
((storico ed artistico (beni))					
((indisponibili)))	((E))	((25 c))		((40))	
+-----+-----+-----+-----+					
((5.1.4.01.11.009 Minusvalenze da))					
((cessione di Fabbricati ad uso))					
((strumentale di valore culturale,))					
((storico ed artistico (beni))					
((indisponibili)))	((E))	((25 c))		((40))	
+-----+-----+-----+-----+					
((5.1.4.01.11.999 Minusvalenze da))					
((cessione di Beni immobili di valore))					
((culturale, storico ed artistico))					
((n.a.c. (beni indisponibili)))	((E))	((25 c))		((40))	
+-----+-----+-----+-----+					
((5.1.4.01.12 Minusvalenze da cessione))					
((di Infrastrutture demaniali))					((40))
+-----+-----+-----+-----+					

((5.1.4.01.12.001 Minusvalenze da))				
((cessione di Strade e autostrade))				
(((demanio stradale)))	((E))	((25 c))	((40))	
+-----+-----+-----+-----+				
((5.1.4.01.12.002 Minusvalenze da))				
((cessione di Strade ferrate non))				
((militari (demanio ferroviario)))	((E))	((25 c))	((40))	
+-----+-----+-----+-----+				
((5.1.4.01.12.003 Minusvalenze da))				
((cessione di Aerodromi (demanio))				
((aeronautico) i))	((E))	((25 c))	((40))	
+-----+-----+-----+-----+				
((5.1.4.01.12.004 Minusvalenze da))				
((cessione di Porti (parte del demanio))				
((marittimo)))	((E))	((25 c))	((40))	
+-----+-----+-----+-----+				
((5.1.4.01.12.005 Minusvalenze da))				
((cessione di Acquedotti pubblici e))				
((infrastrutture idrauliche))				
(((demaniali)))	((E))	((25 c))	((40))	
+-----+-----+-----+-----+				
((5.1.4.01.12.006 Minusvalenze da))				
((cessione di Mercati comunali))	((E))	((25 c))	((40))	
+-----+-----+-----+-----+				
((5.1.4.01.12.999 Minusvalenze da))				
((cessione di Altre infrastrutture))				
((demaniali))	((E))	((25 c))	((40))	
+-----+-----+-----+-----+				
((5.1.4.01.13 Minusvalenze da cessione))				
((di Altri beni immobili demaniali))				
+-----+-----+-----+-----+				
((5.1.4.01.13.001 Minusvalenze da))				

((cessione di Altri beni immobili))					
((demaniali))		((E))	((25 c))	((40))	
+-----+-----+-----+-----+					
((5.1.4.01.13.002 Minusvalenze da))					
((cessione di Fabbricati demaniali))		((E))	((25 c))	((40))	
+-----+-----+-----+-----+					
((5.1.4.01.13.003 Minusvalenze da))					
((cessione di Cimiteri))		((E))	((25 c))	((40))	
+-----+-----+-----+-----+					
((5.1.4.01.13 Minusvalenze da cessione))					
((di Minusvalenze da cessione di))					
((Terreni demaniali))					((40))
+-----+-----+-----+-----+					
((5.1.4.01.13.001 Minusvalenze da))					
((cessione di Terreni demaniali))		((E))	((25 c))	((40))	
+-----+-----+-----+-----+					
((5.1.4.01.14 Minusvalenze da cessione))					
((di Beni immobili del demanio))					
((culturale))					((40))
+-----+-----+-----+-----+					
((5.1.4.01.14.001 Minusvalenze da))					
((cessione di Fabbricati ad uso))					
((abitativo di valore culturale,))					
((storico ed artistico (demanio))					
((culturale)))		((E))	((25 c))	((40))	
+-----+-----+-----+-----+					
((5.1.4.01.14.002 Minusvalenze da))					
((cessione di Fabbricati ad uso))					
((commerciale e istituzionale di))					
((valore culturale, storico ed))					
((artistico (demanio culturale)))		((E))	((25 c))	((40))	
+-----+-----+-----+-----+					
((5.1.4.01.14.003 Minusvalenze da))					

((cessione di Fabbricati ad uso))					
((scolastico di valore culturale,))					
((storico ed artistico (demanio))					
((culturale)))	((E))	((25 c))		((40))	
+-----+-----+-----+-----+					
((5.1.4.01.14.004 Minusvalenze da))					
((cessione di Opere destinate al culto))					
((di valore culturale, storico ed))					
((artistico (demanio culturale)))	((E))	((25 c))		((40))	
+-----+-----+-----+-----+					
((5.1.4.01.14.005 Minusvalenze da))					
((cessione di Siti archeologici di))					
((valore culturale, storico ed))					
((artistico (demanio culturale)))	((E))	((25 c))		((40))	
+-----+-----+-----+-----+					
((5.1.4.01.14.006 Minusvalenze da))					
((cessione di Cimiteri di valore))					
((culturale, storico ed artistico))					
(((demanio culturale)))	((E))	((25 c))		((40))	
+-----+-----+-----+-----+					
((5.1.4.01.14.007 Minusvalenze da))					
((cessione di Impianti sportivi di))					
((valore culturale, storico ed))					
((artistico (demanio culturale)))	((E))	((25 c))		((40))	
+-----+-----+-----+-----+					
((5.1.4.01.14.008 Minusvalenze da))					
((cessione di Musei, teatri e))					
((biblioteche di valore culturale,))					
((storico ed artistico (demanio))					
((culturale)))	((E))	((25 c))		((40))	
+-----+-----+-----+-----+					
((5.1.4.01.14.009 Minusvalenze da))					
((cessione di Fabbricati ad uso))					

((strumentale di valore culturale,))					
((storico ed artistico (demanio))					
((culturale)))	((E))	((25 c))	((40))		
+-----+-----+-----+-----+					
((5.1.4.01.14.999 Minusvalenze da))					
((cessione di Beni immobili di valore))					
((culturale, storico ed artistico))					
((n.a.c. (demanio culturale)))	((E))	((25 c))	((40))		
+-----+-----+-----+-----+					
((5.1.4.01.15 Minusvalenze da cessione))					
((di Minusvalenze da cessione di))					
((Altri beni demaniali))					((40))
+-----+-----+-----+-----+					
((5.1.4.01.15.001 Minusvalenze da))					
((cessione di Beni mobili del demanio))					
((culturale - collezioni di valore))					
((storico artistico e culturale))	((E))	((25 c))	((40))		
+-----+-----+-----+-----+					
((5.1.4.01.15.999 Minusvalenze da))					
((cessione di Altri beni demaniali))	((E))	((25 c))	((40))		
+-----+-----+-----+-----+					
((5.1.4.01.16 Minusvalenze da cessione))					
((di Armi))					((40))
+-----+-----+-----+-----+					
((5.1.4.01.16.001 Minusvalenze da))					
((cessione di Armi leggere ad uso))					
((civile e per ordine pubblico e))					
((sicurezza))	((E))	((25 c))	((40))		
+-----+-----+-----+-----+					
((5.1.4.01.16.999 Minusvalenze da))					
((cessione di Armi n.a.c.))	((E))	((25 c))	((40))		
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.4.01.99 Minusvalenze da alienazione					
di Altri beni materiali					

+-----+-----+-----+-----+				
5.1.4.01.99.001 Minusvalenza da				
alienazione di Materiale bibliografico	E	25	c	
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.4.01.99.002 Minusvalenza da				
alienazione di Strumenti musicali	E	25	c	
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.4.01.99.999 Minusvalenza da				
alienazione di beni materiali n.a.c.	E	25	c	
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.4.02 Minusvalenza da alienazione di				
Terreni e beni materiali non prodotti				
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.4.02.01 Minusvalenze da alienazione				
di Terreni				
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.4.02.01.001 Minusvalenza da cessione				
di Terreni agricoli	E	25	c	
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.4.02.01.002 Minusvalenza da cessione				
di Terreni edificabili	E	25	c	
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.4.02.01.999 Minusvalenza da cessione				
di terreni n.a.c.	E	25	c	
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.4.02.02 Minusvalenze da alienazione				
di Beni del demanio naturale				
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.4.02.02.001 Minusvalenza da cessione				
di beni del Demanio marittimo	E	25	c	
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.4.02.02.002 Minusvalenza da cessione				
di beni del Demanio idrico	E	25	c	

+-----+-----+-----+-----+				
5.1.4.02.02.003 Minusvalenza da cessione				
di beni del patrimonio faunistico	E	25	c	
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.4.02.02.004 Minusvalenza da cessione				
di beni del patrimonio floreale	E	25	c	
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.4.03 Minusvalenza da alienazione di				
beni immateriali				
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.4.03.01 Minusvalenze da alienazione				
di software				
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.4.03.01.001 Minusvalenza da				
Alienazione di software	E	25	c	
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.4.03.02 Minusvalenze da alienazione				
di Brevetti				
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.4.03.02.001 Minusvalenza da				
alienazione di Brevetti	E	25	c	
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.4.03.03 Minusvalenze da alienazione				
di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore				
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.4.03.03.001 Minusvalenza da				
alienazione di Opere dell'ingegno e				
Diritti d'autore	E	25	c	
+-----+-----+-----+-----+				
((5.1.4.03.04 Minusvalenze da))				
((alienazione di Altri diritti))				((40))
+-----+-----+-----+-----+				

((5.1.4.03.04.001 Minusvalenza da))					
((alienazione di altri diritti))		((E))		((25 c))	((40))
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.4.03.99 Minusvalenze da alienazione					
di altri beni immateriali n.a.c.					
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.4.03.99.001 Minusvalenza da					
alienazione di altri beni immateriali					
n.a.c.		E		25 c	
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.4.04 Minusvalenze da alienazione di					
azioni e partecipazioni e conferimenti					
di capitale					
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.4.04.01 Minusvalenze da alienazione					
di partecipazioni, azioni e conferimenti					
di capitale in imprese incluse nelle					
amministrazioni centrali					
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.4.04.01.001 Minusvalenze da					
Alienazione di partecipazioni in imprese					
controllate incluse nelle					
Amministrazioni Centrali		E		25 c	
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.4.04.01.002 Minusvalenze da					
Alienazione di partecipazioni in altre					
imprese partecipate incluse nelle					
Amministrazioni Centrali		E		25 c	
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.4.04.01.003 Minusvalenze da					
Alienazione di partecipazioni in altre					
imprese incluse nelle Amministrazioni					
Centrali		E		25 c	
+-----+-----+-----+-----+					

5.1.4.04.02 Minusvalenze da alienazione				
di partecipazioni, azioni e conferimenti				
di capitale in imprese incluse nelle				
amministrazioni locali				
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.4.04.02.001 Minusvalenze da				
Alienazione di partecipazioni in imprese				
controllate incluse nelle				
Amministrazioni Locali	E	25	c	
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.4.04.02.002 Minusvalenze da				
Alienazione di partecipazioni in altre				
imprese partecipate incluse nelle				
Amministrazioni Locali	E	25	c	
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.4.04.02.003 Minusvalenze da				
Alienazione di partecipazioni in altre				
imprese incluse nelle Amministrazioni				
Locali	E	25	c	
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.4.04.03 Minusvalenze da alienazione				
di partecipazioni, azioni e conferimenti				
di capitale in altre imprese				
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.4.04.03.001 Minusvalenze da				
Alienazione di partecipazioni in imprese				
controllate	E	25	c	
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.4.04.03.002 Minusvalenze da				
Alienazione di partecipazioni in altre				
imprese partecipate	E	25	c	
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.4.04.03.003 Minusvalenze da				

Alienazione di partecipazioni in altre				
imprese		E	25	c
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.4.04.04 Minusvalenze da alienazione				
di partecipazioni, azioni e conferimenti				
di capitale in Istituzioni sociali				
private - ISP				
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.4.04.04.001 Minusvalenze da				
Alienazione di partecipazioni in ISP				
controllate		E	25	c
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.4.04.04.002 Minusvalenze da				
Alienazione di partecipazioni in altre				
ISP		E	25	c
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.4.04.05 Minusvalenze da				
alienazione di partecipazioni in PA				
incluse nelle Amministrazioni locali				
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.4.04.05.001 Minusvalenze da				
alienazione di partecipazioni in PA				
controllate incluse nelle				
Amministrazioni locali				
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.4.04.05.002 Minusvalenze da				
alienazione di partecipazioni in PA				
partecipate incluse nelle				
Amministrazioni locali				
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.4.04.05.003 Minusvalenze da				
alienazione di partecipazioni in				
altre PA incluse nelle				

Amministrazioni locali				
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.4.05 Minusvalenze da alienazione di				
quote di fondi comuni di investimento				
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.4.05.01 Minusvalenze da alienazione				
di quote di fondi immobiliari				
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.4.05.01.001 Minusvalenze da				
alienazione di quote di fondi				
immobiliari	E	25	c	
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.4.05.02 Minusvalenze da alienazione				
di quote di altri fondi comuni di				
investimento				
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.4.05.02.001 Minusvalenze da				
alienazione di quote di altri fondi				
comuni di investimento	E	25	c	
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.4.06 Minusvalenze da alienazione di				
titoli obbligazionari a breve termine				
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.4.06.01 Minusvalenze da alienazione				
di titoli obbligazionari a breve termine				
emessi da Amministrazioni pubbliche				
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.4.06.01.001 Minusvalenze da				
Alienazione di titoli obbligazionari a				
breve termine emessi da Amministrazioni				
Centrali	E	25	c	
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.4.06.01.002 Minusvalenze da				

Alienazione di titoli obbligazionari a				
breve termine emessi da Amministrazioni				
Locali		E		25 c
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.4.06.02 Minusvalenze da alienazione				
di titoli obbligazionari a breve termine				
emessi da altri soggetti				
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.4.06.02.001 Minusvalenze da				
Alienazione di titoli obbligazionari a				
breve termine emessi da altri soggetti				
residenti		E		25 c
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.4.06.02.002 Minusvalenze da				
Alienazione di titoli obbligazionari a				
breve termine emessi da soggetti non				
residenti		E		25 c
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.4.07 Minusvalenze da alienazione di				
titoli obbligazionari a medio-lungo				
termine				
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.4.07.01 Minusvalenze da alienazione				
di titoli obbligazionari a medio-lungo				
termine emessi da Amministrazioni				
pubbliche				
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.4.07.01.001 Minusvalenze da				
Alienazione di titoli obbligazionari a				
medio-lungo termine emessi da				
Amministrazioni Centrali		E		25 c
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.4.07.01.002 Minusvalenze da				

Alienazione di titoli obbligazionari a				
medio-lungo termine emessi da				
Amministrazioni Locali		E	25	c
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.4.07.02 Minusvalenze da alienazione				
di titoli obbligazionari a medio-lungo				
termine emessi da altri soggetti				
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.4.07.02.001 Minusvalenze da				
Alienazione di titoli obbligazionari a				
medio-lungo termine emessi da altri				
soggetti residenti		E	25	c
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.4.07.02.002 Minusvalenze da				
Alienazione di titoli obbligazionari a				
medio-lungo termine emessi da soggetti				
non residenti		E	25	c
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.9 Altri oneri straordinari				
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.9.01 Altri oneri straordinari				
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.9.01.01 Altri oneri straordinari				
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.9.01.01.001 Rimborsi in conto				
capitale ad Amministrazioni Centrali di				
somme non dovute o incassate in eccesso		E	25	d
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.9.01.01.002 Rimborsi in conto				
capitale ad Amministrazioni Locali di				
somme non dovute o incassate in eccesso		E	25	d
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.9.01.01.003 Rimborsi in conto				

capitale a Enti Previdenziali di somme					
non dovute o incassate in eccesso		E		25	d
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.9.01.01.004 Rimborsi in conto					
capitale a Famiglie di somme non dovute					
o incassate in eccesso		E		25	d
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.9.01.01.005 Rimborsi in conto					
capitale a Imprese di somme non dovute o					
incassate in eccesso		E		25	d
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.9.01.01.006 Rimborsi in conto					
capitale a Istituzioni Sociali Private					
di somme non dovute o incassate in					
eccesso		E		25	d
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.9.01.01.007 Rimborsi in conto					
capitale a UE e Resto del Mondo di					
somme non dovute o incassate in					
eccesso					
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.9.01.01.999 Altri oneri straordinari		E		25	d
+-----+-----+-----+-----+					
5.2 Proventi straordinari					
+-----+-----+-----+-----+					
5.2.1 Trasferimenti in conto capitale					
+-----+-----+-----+-----+					
5.2.1.01 Trasferimenti in conto capitale					
per assunzione di debiti					
dell'amministrazione da parte di					
amministrazioni pubbliche					
+-----+-----+-----+-----+					
5.2.1.01.01 Trasferimenti in conto					

capitale per assunzione di debiti				
dell'amministrazione da parte di				
Amministrazioni CENTRALI				
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.01.01.001 Trasferimenti in conto				
capitale per assunzione di debiti				
dell'amministrazione da parte di				
Ministeri	E	24	b	
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.01.01.003 Trasferimenti in conto				
capitale per assunzione di debiti				
dell'amministrazione da parte di				
Presidenza del Consiglio dei Ministri	E	24	b	
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.01.01.004 Trasferimenti in conto				
capitale per assunzione di debiti				
dell'amministrazione da parte di Organi				
Costituzionali e di rilievo				
costituzionale	E	24	b	
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.01.01.005 Trasferimenti in conto				
capitale per assunzione di debiti				
dell'amministrazione da parte di Agenzie				
Fiscali	E	24	b	
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.01.01.006 Trasferimenti in conto				
capitale per assunzione di debiti				
dell'amministrazione da parte di enti di				
regolazione dell'attività economica	E	24	b	
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.01.01.007 Trasferimenti in conto				
capitale per assunzione di debiti				
dell'amministrazione da parte di Gruppo				

Equitalia		E		24		b	
+-----+-----+-----+-----+							
5.2.1.01.01.008 Trasferimenti in conto							
capitale per assunzione di debiti							
dell'amministrazione da parte di Anas							
S.p.A.		E		24		b	
+-----+-----+-----+-----+							
5.2.1.01.01.009 Trasferimenti in conto							
capitale per assunzione di debiti							
dell'amministrazione da parte di altri							
enti centrali produttori di servizi							
economici		E		24		b	
+-----+-----+-----+-----+							
5.2.1.01.01.010 Trasferimenti in conto							
capitale per assunzione di debiti							
dell'amministrazione da parte di							
autorità amministrative indipendenti		E		24		b	
+-----+-----+-----+-----+							
5.2.1.01.01.011 Trasferimenti in conto							
capitale per assunzione di debiti							
dell'amministrazione da parte di enti							
centrali a struttura associativa		E		24		b	
+-----+-----+-----+-----+							
5.2.1.01.01.012 Trasferimenti in conto							
capitale per assunzione di debiti							
dell'amministrazione da parte di enti							
centrali produttori di servizi							
assistenziali, ricreativi e culturali		E		24		b	
+-----+-----+-----+-----+							
5.2.1.01.01.013 Trasferimenti in conto							
capitale per assunzione di debiti							
dell'amministrazione da parte di enti e							
istituzioni centrali di ricerca e							

Istituti e stazioni sperimentali per la				
ricerca		E	24	b
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.01.01.999 Trasferimenti in conto				
capitale per assunzione di debiti				
dell'amministrazione da parte di altre				
Amministrazioni Centrali n.a.c.		E	24	b
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.01.02 Trasferimenti in conto				
capitale per assunzione di debiti				
dell'amministrazione da parte di				
Amministrazioni LOCALI				
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.01.02.001 Trasferimenti in conto				
capitale per assunzione di debiti				
dell'amministrazione da parte di Regioni				
e province autonome		E	24	b
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.01.02.002 Trasferimenti in conto				
capitale per assunzione di debiti				
dell'amministrazione da parte di				
Province		E	24	b
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.01.02.003 Trasferimenti in conto				
capitale per assunzione di debiti				
dell'amministrazione da parte di Comuni		E	24	b
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.01.02.004 Trasferimenti in conto				
capitale per assunzione di debiti				
dell'amministrazione da parte di Città				
metropolitane e Roma capitale		E	24	b
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.01.02.005 Trasferimenti in conto				

capitale per assunzione di debiti				
dell'amministrazione da parte di Unioni				
di Comuni		E	24	b
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.01.02.006 Trasferimenti in conto				
capitale per assunzione di debiti				
dell'amministrazione da parte di				
Comunità Montane		E	24	b
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.01.02.007 Trasferimenti in conto				
capitale per assunzione di debiti				
dell'amministrazione da parte di Camere				
di Commercio		E	24	b
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.01.02.008 Trasferimenti in conto				
capitale per assunzione di debiti				
dell'amministrazione da parte di				
Università		E	24	b
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.01.02.009 Trasferimenti in conto				
capitale per assunzione di debiti				
dell'amministrazione da parte di Parchi				
nazionali e consorzi ed enti autonomi				
gestori di parchi e aree naturali				
protette		E	24	b
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.01.02.010 Trasferimenti in conto				
capitale per assunzione di debiti				
dell'amministrazione da parte di				
Autorità Portuali		E	24	b
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.01.02.011 Trasferimenti in conto				
capitale per assunzione di debiti				

dell'amministrazione da parte di Aziende				
sanitarie locali	E		24	b
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.01.02.012 Trasferimenti in conto				
capitale per assunzione di debiti				
dell'amministrazione da parte di Aziende				
ospedaliera e Aziende ospedaliere				
universitarie integrate con il SSN	E		24	b
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.01.02.013 Trasferimenti in conto				
capitale per assunzione di debiti				
dell'amministrazione da parte di				
Policlinici	E		24	b
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.01.02.014 Trasferimenti in conto				
capitale per assunzione di debiti				
dell'amministrazione da parte di				
Istituti di ricovero e cura a carattere				
scientifico pubblici	E		24	b
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.01.02.015 Trasferimenti in conto				
capitale per assunzione di debiti				
dell'amministrazione da parte di altre				
Amministrazioni Locali produttrici di				
servizi sanitari	E		24	b
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.01.02.016 Trasferimenti in conto				
capitale per assunzione di debiti				
dell'amministrazione da parte di Agenzie				
regionali per le erogazioni in				
agricoltura	E		24	b
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.01.02.017 Trasferimenti in conto				

capitale per assunzione di debiti				
dell'amministrazione da parte di altri				
enti e agenzie regionali e sub regionali	E	24	b	
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.01.02.018 Trasferimenti in conto				
capitale per assunzione di debiti				
dell'amministrazione da parte di				
Consorzi di enti locali	E	24	b	
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.01.02.019 Trasferimenti in conto				
capitale per assunzione di debiti				
dell'amministrazione da parte di				
Fondazioni e istituzioni liriche locali				
e a Teatri stabili di iniziativa				
pubblica	E	24	b	
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.01.02.999 Trasferimenti in conto				
capitale per assunzione di debiti				
dell'amministrazione da parte di altre				
Amministrazioni Locali n.a.c.	E	24	b	
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.01.03 Trasferimenti in conto				
capitale per assunzione di debiti				
dell'amministrazione da parte di ENTI DI				
PREVIDENZA				
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.01.03.001 Trasferimenti in conto				
capitale per assunzione di debiti				
dell'amministrazione da parte di INPS	E	24	b	
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.01.03.002 Trasferimenti in conto				
capitale per assunzione di debiti				
dell'amministrazione da parte di INAIL	E	24	b	

+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.01.03.999 Trasferimenti in conto				
capitale per assunzione di debiti				
dell'amministrazione da parte di altri				
Enti di Previdenza n.a.c.		E	24	b
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.01.04 Trasferimenti in conto				
capitale per assunzione di debiti				
dell'amministrazione da parte di				
organismi interni e/o unità locali				
della amministrazione				
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.01.04.001 Trasferimenti in conto				
capitale per assunzione di debiti				
dell'amministrazione da parte di				
organismi interni e/o unità locali				
della amministrazione		E	24	b
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.02 Trasferimenti in conto capitale				
per assunzione di debiti				
dell'amministrazione da parte di Imprese				
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.02.01 Trasferimenti in conto				
capitale per assunzione di debiti				
dell'amministrazione da parte di imprese				
controllate				
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.02.01.001 Trasferimenti in conto				
capitale per assunzione di debiti				
dell'amministrazione da parte di imprese				
controllate		E	24	b
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.02.02 Trasferimenti in conto				

capitale per assunzione di debiti				
dell'amministrazione da parte di altre				
imprese partecipate				
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.02.02.001 Trasferimenti in conto				
capitale per assunzione di debiti				
dell'amministrazione da parte di altre				
imprese partecipate		E	24	b
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.02.03 Trasferimenti in conto				
capitale per assunzione di debiti				
dell'amministrazione da parte di altre				
Imprese				
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.02.03.001 Trasferimenti in conto				
capitale per assunzione di debiti				
dell'amministrazione da parte di altre				
Imprese		E	24	b
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.03 Trasferimenti in conto capitale				
per assunzione di debiti				
dell'amministrazione da parte della UE e				
del Resto del Mondo				
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.03.01 Trasferimenti in conto				
capitale per assunzione di debiti				
dell'amministrazione da parte				
dell'Unione Europea				
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.03.01.001 Trasferimenti in conto				
capitale per assunzione di debiti				
dell'amministrazione da parte				
dell'Unione Europea		E	24	b

+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.03.02 Trasferimenti in conto				
capitale per assunzione di debiti				
dell'amministrazione da parte del Resto				
del Mondo				
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.03.02.001 Trasferimenti in conto				
capitale per assunzione di debiti				
dell'amministrazione da parte del Resto				
del Mondo		E	24	b
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.04 Trasferimenti in conto capitale				
da parte di amministrazioni pubbliche				
per cancellazione di debiti				
dell'amministrazione				
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.04.01 Trasferimenti in conto				
capitale da parte di Amministrazioni				
Centrali per cancellazione di debiti				
dell'amministrazione				
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.04.01.001 Trasferimenti in conto				
capitale da parte di Ministeri per				
cancellazione di debiti				
dell'amministrazione		E	24	b
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.04.01.003 Trasferimenti in conto				
capitale da parte di Presidenza del				
Consiglio dei Ministri per cancellazione				
di debiti dell'amministrazione		E	24	b
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.04.01.004 Trasferimenti in conto				
capitale da parte di Organi				

Costituzionali e di rilievo				
costituzionale per cancellazione di				
debiti dell'amministrazione		E	24	b
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.04.01.005 Trasferimenti in conto				
capitale da parte di Agenzie Fiscali per				
cancellazione di debiti				
dell'amministrazione		E	24	b
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.04.01.006 Trasferimenti in conto				
capitale da parte di enti di regolazione				
dell'attività economica per				
cancellazione di debiti				
dell'amministrazione		E	24	b
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.04.01.007 Trasferimenti in conto				
capitale da parte di Gruppo Equitalia				
per cancellazione di debiti				
dell'amministrazione		E	24	b
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.04.01.008 Trasferimenti in conto				
capitale da parte di Anas S.p.A. per				
cancellazione di debiti				
dell'amministrazione		E	24	b
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.04.01.009 Trasferimenti in conto				
capitale da parte di altri enti centrali				
produttori di servizi economici per				
cancellazione di debiti				
dell'amministrazione		E	24	b
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.04.01.010 Trasferimenti in conto				
capitale da parte di autorità				

amministrative indipendenti per				
cancellazione di debiti				
dell'amministrazione		E	24	b
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.04.01.011 Trasferimenti in conto				
capitale da parte di enti centrali a				
struttura associativa per cancellazione				
di debiti dell'amministrazione		E	24	b
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.04.01.012 Trasferimenti in conto				
capitale da parte di enti centrali				
produttori di servizi assistenziali,				
ricreativi e culturali per cancellazione				
di debiti dell'amministrazione		E	24	b
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.04.01.013 Trasferimenti in conto				
capitale da parte di enti e istituzioni				
centrali di ricerca e Istituti e				
stazioni sperimentali per la ricerca per				
cancellazione di debiti				
dell'amministrazione		E	24	b
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.04.01.999 Trasferimenti in conto				
capitale da parte di altre				
Amministrazioni Centrali n.a.c. per				
cancellazione di debiti				
dell'amministrazione		E	24	b
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.04.02 Trasferimenti in conto				
capitale da parte di Amministrazioni				
Locali per cancellazione di debiti				
dell'amministrazione				
+-----+-----+-----+-----+				

5.2.1.04.02.001 Trasferimenti in conto					
capitale da parte di Regioni e province					
autonome per cancellazione di debiti					
dell'amministrazione		E		24	b
+-----+-----+-----+-----+					
5.2.1.04.02.002 Trasferimenti in conto					
capitale da parte di Province per					
cancellazione di debiti					
dell'amministrazione		E		24	b
+-----+-----+-----+-----+					
5.2.1.04.02.003 Trasferimenti in conto					
capitale da parte di Comuni per					
cancellazione di debiti					
dell'amministrazione		E		24	b
+-----+-----+-----+-----+					
5.2.1.04.02.004 Trasferimenti in conto					
capitale da parte di Città					
metropolitane e Roma capitale per					
cancellazione di debiti					
dell'amministrazione		E		24	b
+-----+-----+-----+-----+					
5.2.1.04.02.005 Trasferimenti in conto					
capitale da parte di Unioni di Comuni					
per cancellazione di debiti					
dell'amministrazione		E		24	b
+-----+-----+-----+-----+					
5.2.1.04.02.006 Trasferimenti in conto					
capitale da parte di Comunità Montane					
per cancellazione di debiti					
dell'amministrazione		E		24	b
+-----+-----+-----+-----+					
5.2.1.04.02.007 Trasferimenti in conto					
capitale da parte di Camere di Commercio					

per cancellazione di debiti				
dell'amministrazione		E	24	b
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.04.02.008 Trasferimenti in conto				
capitale da parte di Università per				
cancellazione di debiti				
dell'amministrazione		E	24	b
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.04.02.009 Trasferimenti in conto				
capitale da parte di Parchi nazionali e				
consorzi ed enti autonomi gestori di				
parchi e aree naturali protette per				
cancellazione di debiti				
dell'amministrazione		E	24	b
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.04.02.010 Trasferimenti in conto				
capitale da parte di Autorità Portuali				
per cancellazione di debiti				
dell'amministrazione		E	24	b
+-----+-----+-----+-----+				
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.04.02.011 Trasferimenti in conto				
capitale da parte di Aziende sanitarie				
locali per cancellazione di debiti				
dell'amministrazione		E	24	b
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.04.02.012 Trasferimenti in conto				

capitale da parte di Aziende ospedaliere				
e Aziende ospedaliere universitarie				
integrate con il SSN per cancellazione				
di debiti dell'amministrazione	E	24	b	
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.04.02.013 Trasferimenti in conto				
capitale da parte di Policlinici per				
cancellazione di debiti				
dell'amministrazione	E	24	b	
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.04.02.014 Trasferimenti in conto				
capitale da parte di Istituti di				
ricovero e cura a carattere scientifico				
pubblici per cancellazione di debiti				
dell'amministrazione	E	24	b	
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.04.02.015 Trasferimenti in conto				
capitale da parte di altre				
Amministrazioni Locali produttrici di				
servizi sanitari per cancellazione di				
debiti dell'amministrazione	E	24	b	
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.04.02.016 Trasferimenti in conto				
capitale da parte di Agenzie regionali				
per le erogazioni in agricoltura per				
cancellazione di debiti				
dell'amministrazione	E	24	b	
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.04.02.017 Trasferimenti in conto				
capitale da parte di altri enti e				
agenzie regionali e sub regionali per				
cancellazione di debiti				
dell'amministrazione	E	24	b	
+-----+-----+-----+-----+				

5.2.1.04.02.018 Trasferimenti in conto					
capitale da parte di Consorzi di enti					
locali per cancellazione di debiti					
dell'amministrazione		E		24	b
+-----+-----+-----+-----+					
5.2.1.04.02.019 Trasferimenti in conto					
capitale da parte di Fondazioni e					
istituzioni liriche locali e a Teatri					
stabili di iniziativa pubblica per					
cancellazione di debiti					
dell'amministrazione		E		24	b
+-----+-----+-----+-----+					
5.2.1.04.02.999 Trasferimenti in conto					
capitale da parte di altre					
Amministrazioni Locali n.a.c. per					
cancellazione di debiti					
dell'amministrazione		E		24	b
+-----+-----+-----+-----+					
5.2.1.04.03 Trasferimenti in conto					
capitale da parte di Enti di Previdenza					
per cancellazione di debiti					
dell'amministrazione					
+-----+-----+-----+-----+					
5.2.1.04.03.001 Trasferimenti in conto					
capitale da parte di INPS per					
cancellazione di debiti					
dell'amministrazione		E		24	b
+-----+-----+-----+-----+					
5.2.1.04.03.002 Trasferimenti in conto					
capitale da parte di INAIL per					
cancellazione di debiti					
dell'amministrazione		E		24	b
+-----+-----+-----+-----+					

5.2.1.04.03.999 Trasferimenti in conto					
capitale da parte di altri Enti di					
Previdenza n.a.c. per cancellazione di					
debiti dell'amministrazione		E		24	b
+-----+-----+-----+-----+					
5.2.1.04.04 Trasferimenti in conto					
capitale da parte di organismi interni					
e/o unità locali della amministrazione					
per cancellazione di debiti					
dell'amministrazione					
+-----+-----+-----+-----+					
5.2.1.04.04.001 Trasferimenti in conto					
capitale da parte di organismi interni					
e/o unità locali della amministrazione					
per cancellazione di debiti					
dell'amministrazione		E		24	b
+-----+-----+-----+-----+					
5.2.1.05 Trasferimenti in conto capitale					
da parte di Imprese per cancellazione di					
debiti dell'amministrazione					
+-----+-----+-----+-----+					
5.2.1.05.01 Trasferimenti in conto					
capitale da parte di imprese controllate					
per cancellazione di debiti					
dell'amministrazione					
+-----+-----+-----+-----+					
5.2.1.05.01.001 Trasferimenti in conto					
capitale da parte di imprese controllate					
per cancellazione di debiti					
dell'amministrazione		E		24	b
+-----+-----+-----+-----+					
5.2.1.05.02 Trasferimenti in conto					
capitale da parte di altre imprese					

partecipate per cancellazione di debiti				
dell'amministrazione				
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.05.02.001 Trasferimenti in conto				
capitale da parte di altre imprese				
partecipate per cancellazione di debiti				
dell'amministrazione	E	24	b	
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.05.03 Trasferimenti in conto				
capitale da parte di altre Imprese per				
cancellazione di debiti				
dell'amministrazione				
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.05.03.001 Trasferimenti in conto				
capitale da parte di altre Imprese per				
cancellazione di debiti				
dell'amministrazione	E	24	b	
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.06 Trasferimenti in conto capitale				
da parte dell'Unione Europea e Resto del				
Mondo per cancellazione di debiti				
dell'amministrazione				
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.06.01 Trasferimenti in conto				
capitale da parte dell'Unione Europea				
per cancellazione di debiti				
dell'amministrazione				
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.06.01.001 Trasferimenti in conto				
capitale da parte dell'Unione Europea				
per cancellazione di debiti				
dell'amministrazione	E	24	b	
+-----+-----+-----+-----+				

5.2.1.06.02 Trasferimenti in conto					
capitale da parte del Resto del Mondo					
per cancellazione di debiti					
dell'amministrazione					
+-----+-----+-----+-----+					
5.2.1.06.02.001 Trasferimenti in conto					
capitale da parte del Resto del Mondo					
per cancellazione di debiti					
dell'amministrazione		E		24	b
+-----+-----+-----+-----+					
5.2.1.07 Trasferimenti in conto capitale					
per ripiano disavanzi pregressi da					
amministrazioni pubbliche					
+-----+-----+-----+-----+					
5.2.1.07.01 Trasferimenti in conto					
capitale per ripiano disavanzi pregressi					
da Amministrazioni CENTRALI					
+-----+-----+-----+-----+					
5.2.1.07.01.001 Trasferimenti in conto					
capitale per ripiano disavanzi pregressi					
da Ministeri		E		24	b
+-----+-----+-----+-----+					
5.2.1.07.01.003 Trasferimenti in conto					
capitale per ripiano disavanzi pregressi					
da Presidenza del Consiglio dei Ministri		E		24	b
+-----+-----+-----+-----+					
5.2.1.07.01.004 Trasferimenti in conto					
capitale per ripiano disavanzi pregressi					
da Organi Costituzionali e di rilievo					
costituzionale		E		24	b
+-----+-----+-----+-----+					
5.2.1.07.01.005 Trasferimenti in conto					
capitale per ripiano disavanzi pregressi					

da Agenzie Fiscali		E		24		b	
+-----+-----+-----+-----+							
5.2.1.07.01.006 Trasferimenti in conto							
capitale per ripiano disavanzi pregressi							
da enti di regolazione dell'attività							
economica		E		24		b	
+-----+-----+-----+-----+							
5.2.1.07.01.007 Trasferimenti in conto							
capitale per ripiano disavanzi pregressi							
da Gruppo Equitalia		E		24		b	
+-----+-----+-----+-----+							
5.2.1.07.01.008 Trasferimenti in conto							
capitale per ripiano disavanzi pregressi							
da Anas S.p.A.		E		24		b	
+-----+-----+-----+-----+							
5.2.1.07.01.009 Trasferimenti in conto							
capitale per ripiano disavanzi pregressi							
da altri enti centrali produttori di							
servizi economici		E		24		b	
+-----+-----+-----+-----+							
5.2.1.07.01.010 Trasferimenti in conto							
capitale per ripiano disavanzi pregressi							
da autorità amministrative indipendenti		E		24		b	
+-----+-----+-----+-----+							
5.2.1.07.01.011 Trasferimenti in conto							
capitale per ripiano disavanzi pregressi							
da enti centrali a struttura associativa		E		24		b	
+-----+-----+-----+-----+							
5.2.1.07.01.012 Trasferimenti in conto							
capitale per ripiano disavanzi pregressi							
da enti centrali produttori di servizi							
assistenziali, ricreativi e culturali		E		24		b	
+-----+-----+-----+-----+							

5.2.1.07.01.013 Trasferimenti in conto				
capitale per ripiano disavanzi pregressi				
da enti e istituzioni centrali di				
ricerca e Istituti e stazioni				
sperimentali per la ricerca	E	24	b	
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.07.01.999 Trasferimenti in conto				
capitale per ripiano disavanzi pregressi				
da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	E	24	b	
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.07.02 Trasferimenti in conto				
capitale per ripiano disavanzi pregressi				
da Amministrazioni LOCALI				
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.07.02.001 Trasferimenti in conto				
capitale per ripiano disavanzi pregressi				
da Regioni e province autonome	E	24	b	
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.07.02.002 Trasferimenti in conto				
capitale per ripiano disavanzi pregressi				
da Province	E	24	b	
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.07.02.003 Trasferimenti in conto				
capitale per ripiano disavanzi pregressi				
da Comuni	E	24	b	
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.07.02.004 Trasferimenti in conto				
capitale per ripiano disavanzi pregressi				
da Città metropolitane e Roma capitale	E	24	b	
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.07.02.005 Trasferimenti in conto				
capitale per ripiano disavanzi pregressi				
da Unioni di Comuni	E	24	b	

+-----+-----+-----+-----+			
5.2.1.07.02.006 Trasferimenti in conto			
capitale per ripiano disavanzi pregressi			
da Comunità Montane	E	24	b
+-----+-----+-----+-----+			
5.2.1.07.02.007 Trasferimenti in conto			
capitale per ripiano disavanzi pregressi			
da Camere di Commercio	E	24	b
+-----+-----+-----+-----+			
5.2.1.07.02.008 Trasferimenti in conto			
capitale per ripiano disavanzi pregressi			
da Università	E	24	b
+-----+-----+-----+-----+			
5.2.1.07.02.009 Trasferimenti in conto			
capitale per ripiano disavanzi pregressi			
da Parchi nazionali e consorzi ed enti			
autonomi gestori di parchi e aree			
naturali protette	E	24	b
+-----+-----+-----+-----+			
5.2.1.07.02.010 Trasferimenti in conto			
capitale per ripiano disavanzi pregressi			
da Autorità Portuali	E	24	b
+-----+-----+-----+-----+			
5.2.1.07.02.011 Trasferimenti in conto			
capitale per ripiano disavanzi pregressi			
da Aziende sanitarie locali	E	24	b
+-----+-----+-----+-----+			
5.2.1.07.02.012 Trasferimenti in conto			
capitale per ripiano disavanzi pregressi			
da Aziende ospedaliere e Aziende			
ospedaliere universitarie integrate con			
il SSN	E	24	b
+-----+-----+-----+-----+			

5.2.1.07.02.013 Trasferimenti in conto					
capitale per ripiano disavanzi pregressi					
da Policlinici		E		24	b
+-----+-----+-----+-----+					
5.2.1.07.02.014 Trasferimenti in conto					
capitale per ripiano disavanzi pregressi					
da Istituti di ricovero e cura a					
carattere scientifico pubblici		E		24	b
+-----+-----+-----+-----+					
5.2.1.07.02.015 Trasferimenti in conto					
capitale per ripiano disavanzi pregressi					
da altre Amministrazioni Locali					
produttrici di servizi sanitari		E		24	b
+-----+-----+-----+-----+					
5.2.1.07.02.016 Trasferimenti in conto					
capitale per ripiano disavanzi pregressi					
da Agenzie regionali per le erogazioni					
in agricoltura		E		24	b
+-----+-----+-----+-----+					
5.2.1.07.02.017 Trasferimenti in conto					
capitale per ripiano disavanzi pregressi					
da altri enti e agenzie regionali e sub					
regionali		E		24	b
+-----+-----+-----+-----+					
5.2.1.07.02.018 Trasferimenti in conto					
capitale per ripiano disavanzi pregressi					
da Consorzi di enti locali		E		24	b
+-----+-----+-----+-----+					
5.2.1.07.02.019 Trasferimenti in conto					
capitale per ripiano disavanzi pregressi					
da Fondazioni e istituzioni liriche					
locali e da teatri stabili di iniziativa					
pubblica		E		24	b

+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.07.02.999 Trasferimenti in conto				
capitale per ripiano disavanzi pregressi				
da altre Amministrazioni Locali n.a.c.		E	24	b
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.07.03 Trasferimenti in conto				
capitale per ripiano disavanzi pregressi				
da ENTI DI PREVIDENZA				
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.07.03.001 Trasferimenti in conto				
capitale per ripiano disavanzi pregressi				
da INPS		E	24	b
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.07.03.002 Trasferimenti in conto				
capitale per ripiano disavanzi pregressi				
da INAIL		E	24	b
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.07.03.999 Trasferimenti in conto				
capitale per ripiano disavanzi pregressi				
da altri Enti di Previdenza n.a.c.		E	24	b
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.07.04 Trasferimenti in conto				
capitale per ripiano disavanzi pregressi				
da organismi interni e/o unità locali				
della amministrazione				
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.07.04.001 Trasferimenti in conto				
capitale per ripiano disavanzi pregressi				
da organismi interni e/o unità locali				
della amministrazione		E	24	b
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.08 Trasferimenti in conto capitale				
per ripiano disavanzi pregressi da				

Imprese				
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
5.2.1.08.01 Trasferimenti in conto				
capitale per ripiano disavanzi pregressi				
da altre imprese partecipate				
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
5.2.1.08.01.001 Trasferimenti in conto				
capitale per ripiano disavanzi pregressi				
da altre imprese partecipate	E	24	b	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
5.2.1.08.02 Trasferimenti in conto				
capitale per ripiano disavanzi pregressi				
da imprese controllate				
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
5.2.1.08.02.001 Trasferimenti in conto				
capitale per ripiano disavanzi pregressi				
da imprese controllate	E	24	b	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
5.2.1.08.03 Trasferimenti in conto				
capitale per ripiano disavanzi pregressi				
da altre Imprese				
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
5.2.1.08.03.001 Trasferimenti in conto				
capitale per ripiano disavanzi pregressi				
da altre Imprese	E	24	b	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
5.2.1.09 Trasferimenti in conto capitale				
per ripiano disavanzi pregressi				
dall'Unione Europea e dal Resto del				
Mondo				
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
5.2.1.09.01 Trasferimenti in conto				
capitale per ripiano disavanzi pregressi				

dall'Unione Europea				
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.09.01.001 Trasferimenti in conto				
capitale per ripiano disavanzi pregressi				
dall'Unione Europea	E	24	b	
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.09.02 Trasferimenti in conto				
capitale per ripiano disavanzi pregressi				
dal Resto del Mondo				
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.09.02.001 Trasferimenti in conto				
capitale per ripiano disavanzi pregressi				
dal Resto del Mondo	E	24	b	
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.10 Altri trasferimenti in conto				
capitale da amministrazioni pubbliche				
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.10.01 Altri trasferimenti in conto				
capitale da Amministrazioni CENTRALI				
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.10.01.001 Altri trasferimenti in				
conto capitale da Ministeri	E	24	b	
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.10.01.003 Altri trasferimenti in				
conto capitale da Presidenza del				
Consiglio dei Ministri	E	24	b	
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.10.01.004 Altri trasferimenti in				
conto capitale da Organi Costituzionali				
e di rilievo costituzionale	E	24	b	
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.10.01.005 Altri trasferimenti in				
conto capitale da Agenzie Fiscali	E	24	b	

+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.10.01.006 Altri trasferimenti in				
conto capitale da enti di regolazione				
dell'attività economica		E	24	b
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.10.01.007 Altri trasferimenti in				
conto capitale da Gruppo Equitalia		E	24	b
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.10.01.008 Altri trasferimenti in				
conto capitale da Anas S.p.A.		E	24	b
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.10.01.009 Altri trasferimenti in				
conto capitale da altri enti centrali				
produttori di servizi economici		E	24	b
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.10.01.010 Altri trasferimenti in				
conto capitale da autorità				
amministrative indipendenti		E	24	b
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.10.01.011 Altri trasferimenti in				
conto capitale da enti centrali a				
struttura associativa		E	24	b
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.10.01.012 Altri trasferimenti in				
conto capitale da enti centrali				
produttori di servizi assistenziali,				
ricreativi e culturali		E	24	b
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.10.01.013 Altri trasferimenti in				
conto capitale da enti e istituzioni				
centrali di ricerca e Istituti e				
stazioni sperimentali per la ricerca		E	24	b
+-----+-----+-----+-----+				

5.2.1.10.01.999 Altri trasferimenti in					
conto capitale da altre Amministrazioni					
Centrali n.a.c.		E		24	b
+-----+-----+-----+-----+					
5.2.1.10.02 Altri trasferimenti in conto					
capitale da Amministrazioni LOCALI					
+-----+-----+-----+-----+					
5.2.1.10.02.001 Altri trasferimenti in					
conto capitale da Regioni e province					
autonome		E		24	b
+-----+-----+-----+-----+					
5.2.1.10.02.002 Altri trasferimenti in					
conto capitale da Province		E		24	b
+-----+-----+-----+-----+					
5.2.1.10.02.003 Altri trasferimenti in					
conto capitale da Comuni		E		24	b
+-----+-----+-----+-----+					
5.2.1.10.02.004 Altri trasferimenti in					
conto capitale da Città metropolitane e					
Roma capitale		E		24	b
+-----+-----+-----+-----+					
5.2.1.10.02.005 Altri trasferimenti in					
conto capitale da Unioni di Comuni		E		24	b
+-----+-----+-----+-----+					
5.2.1.10.02.006 Altri trasferimenti in					
conto capitale da Comunità Montane		E		24	b
+-----+-----+-----+-----+					
5.2.1.10.02.007 Altri trasferimenti in					
conto capitale da Camere di Commercio		E		24	b
+-----+-----+-----+-----+					
5.2.1.10.02.008 Altri trasferimenti in					
conto capitale da Università		E		24	b
+-----+-----+-----+-----+					

5.2.1.10.02.009 Altri trasferimenti in					
conto capitale da Parchi nazionali e					
consorzi ed enti autonomi gestori di					
parchi e aree naturali protette		E		24	b
+-----+-----+-----+-----+					
5.2.1.10.02.010 Altri trasferimenti in					
conto capitale da Autorità Portuali		E		24	b
+-----+-----+-----+-----+					
5.2.1.10.02.011 Altri trasferimenti in					
conto capitale da Aziende sanitarie					
locali		E		24	b
+-----+-----+-----+-----+					
5.2.1.10.02.012 Altri trasferimenti in					
conto capitale da Aziende ospedaliere e					
Aziende ospedaliere universitarie					
integrate con il SSN		E		24	b
+-----+-----+-----+-----+					
5.2.1.10.02.013 Altri trasferimenti in					
conto capitale da Policlinici		E		24	b
+-----+-----+-----+-----+					
5.2.1.10.02.014 Altri trasferimenti in					
conto capitale da Istituti di ricovero e					
cura a carattere scientifico pubblici		E		24	b
+-----+-----+-----+-----+					
5.2.1.10.02.015 Altri trasferimenti in					
conto capitale da altre Amministrazioni					
Locali produttrici di servizi sanitari		E		24	b
+-----+-----+-----+-----+					
5.2.1.10.02.016 Altri trasferimenti in					
conto capitale da Agenzie regionali per					
le erogazioni in agricoltura		E		24	b
+-----+-----+-----+-----+					
5.2.1.10.02.017 Altri trasferimenti in					

conto capitale da altri enti e agenzie					
regionali e sub regionali		E		24	b
+-----+-----+-----+-----+					
5.2.1.10.02.018 Altri trasferimenti in					
conto capitale da Consorzi di enti					
locali		E		24	b
+-----+-----+-----+-----+					
5.2.1.10.02.019 Altri trasferimenti in					
conto capitale da Fondazioni e					
istituzioni liriche locali e da teatri					
stabili di iniziativa pubblica		E		24	b
+-----+-----+-----+-----+					
5.2.1.10.02.999 Altri trasferimenti in					
conto capitale da altre Amministrazioni					
Locali n.a.c.		E		24	b
+-----+-----+-----+-----+					
5.2.1.10.03 Altri trasferimenti in conto					
capitale da ENTI DI PREVIDENZA					
+-----+-----+-----+-----+					
5.2.1.10.03.001 Altri trasferimenti in					
conto capitale da INPS		E		24	b
+-----+-----+-----+-----+					
5.2.1.10.03.002 Altri trasferimenti in					
conto capitale da INAIL		E		24	b
+-----+-----+-----+-----+					
5.2.1.10.03.999 Altri trasferimenti in					
conto capitale da altri Enti di					
Previdenza n.a.c.		E		24	b
+-----+-----+-----+-----+					
5.2.1.10.04 Altri trasferimenti in conto					
capitale da organismi interni e/o unità					
locali della amministrazione					
+-----+-----+-----+-----+					

5.2.1.10.04.001 Altri trasferimenti in					
conto capitale da organismi interni e/o					
unità locali della amministrazione		E		24	b
+-----+-----+-----+-----+					
5.2.1.11 Altri trasferimenti in conto					
capitale da Famiglie					
+-----+-----+-----+-----+					
5.2.1.11.01 Altri trasferimenti in conto					
capitale da Famiglie					
+-----+-----+-----+-----+					
5.2.1.11.01.001 Altri trasferimenti in					
conto capitale da Famiglie		E		24	b
+-----+-----+-----+-----+					
5.2.1.12 Altri trasferimenti in conto					
capitale da Imprese					
+-----+-----+-----+-----+					
5.2.1.12.01 Altri trasferimenti in conto					
capitale da imprese partecipate					
+-----+-----+-----+-----+					
5.2.1.12.01.001 Altri trasferimenti in					
conto capitale da imprese partecipate		E		24	b
+-----+-----+-----+-----+					
5.2.1.12.02 Altri trasferimenti in conto					
capitale da imprese controllate					
+-----+-----+-----+-----+					
5.2.1.12.02.001 Altri trasferimenti in					
conto capitale da imprese controllate		E		24	b
+-----+-----+-----+-----+					
5.2.1.12.03 Altri trasferimenti in conto					
capitale da altre Imprese					
+-----+-----+-----+-----+					
5.2.1.12.03.999 Altri trasferimenti in					
conto capitale da altre Imprese		E		24	b

+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.13 Altri trasferimenti in conto				
capitale da Istituzioni sociali Private				
- ISP				
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.13.01 Altri trasferimenti in conto				
capitale da Istituzioni sociali Private				
- ISP				
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.13.01.001 Altri trasferimenti in				
conto capitale da Istituzioni Sociali				
Private		E	24	b
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.14 Altri trasferimenti in conto				
capitale dall'Unione Europea e dal Resto				
del Mondo				
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.14.01 Altri trasferimenti in conto				
capitale dall'Unione Europea				
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.14.01.001 Altri trasferimenti in				
conto capitale dall'Unione Europea		E	24	b
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.14.02 Altri trasferimenti in conto				
capitale dal Resto del Mondo				
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.14.02.001 Altri trasferimenti in				
conto capitale dal Resto del Mondo		E	24	b
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.2 Insussistenze del passivo				
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.2.01 Insussistenze del passivo				
+-----+-----+-----+-----+				

5.2.2.01.01 Insussistenze del passivo					
+-----+-----+-----+-----+					
5.2.2.01.01.001 Insussistenze del					
passivo		E		24	
+-----+-----+-----+-----+					
5.2.3 Sopravvenienze attive					
+-----+-----+-----+-----+					
5.2.3.01 Rimborsi di imposte					
+-----+-----+-----+-----+					
5.2.3.01.01 Entrate per rimborsi di					
imposte indirette					
+-----+-----+-----+-----+					
5.2.3.01.01.001 Entrate per rimborsi di					
imposte indirette		E		24	c
+-----+-----+-----+-----+					
5.2.3.01.02 Entrate da rimborsi di					
imposte dirette					
+-----+-----+-----+-----+					
5.2.3.01.02.001 Entrate da rimborsi di					
imposte dirette		E		24	c
+-----+-----+-----+-----+					
5.2.3.99 Altre sopravvenienze attive					
+-----+-----+-----+-----+					
5.2.3.99.99 Altre sopravvenienze attive					
+-----+-----+-----+-----+					
5.2.3.99.99.001 Altre sopravvenienze					
attive		E		24	
+-----+-----+-----+-----+					
5.2.4 Plusvalenze					
+-----+-----+-----+-----+					
5.2.4.01 Plusvalenza da alienazione di					
beni materiali					
+-----+-----+-----+-----+					

5.2.4.01.01 Plusvalenze da alienazione					
di Mezzi di trasporto ad uso civile, di					
sicurezza e ordine pubblico					
+-----+-----+-----+-----+					
5.2.4.01.01.001 Plusvalenze da					
alienazione di Mezzi di trasporto					
stradali		E		24	d
+-----+-----+-----+-----+					
5.2.4.01.01.002 Plusvalenze da					
alienazione di Mezzi di trasporto aerei		E		24	d
+-----+-----+-----+-----+					
5.2.4.01.01.003 Plusvalenza da					
alienazione di Mezzi di trasporto per					
vie d'acqua		E		24	d
+-----+-----+-----+-----+					
5.2.4.01.01.999 Plusvalenza da					
alienazione di altri mezzi di trasporto					
ad uso civile, di sicurezza e ordine					
pubblico n.a.c.		E		24	d
+-----+-----+-----+-----+					
5.2.4.01.03 Plusvalenze da alienazione					
di Mobili e arredi					
+-----+-----+-----+-----+					
5.2.4.01.03.001 Plusvalenza da					
alienazione di mobili e arredi per					
ufficio		E		24	d
+-----+-----+-----+-----+					
5.2.4.01.03.002 Plusvalenza da					
alienazione di mobili e arredi per					
alloggi e pertinenze		E		24	d
+-----+-----+-----+-----+					
5.2.4.01.03.003 Plusvalenza da					
alienazione di mobili e arredi per					

laboratori				
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
5.2.4.01.03.999 Plusvalenza da				
alienazione di mobili e arredi n.a.c.	E	24	d	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
5.2.4.01.04 Plusvalenze da alienazione				
di impianti e macchinari				
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
5.2.4.01.04.001 Plusvalenza da				
alienazione di Macchinari	E	24	d	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
5.2.4.01.04.002 Plusvalenza da				
alienazione di impianti	E	24	d	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
5.2.4.01.05 Plusvalenze da alienazione				
di attrezzature				
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
5.2.4.01.05.001 Plusvalenza da				
alienazione di attrezzature scientifiche	E	24	d	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
5.2.4.01.05.002 Plusvalenza da				
alienazione di attrezzature sanitarie	E	24	d	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
5.2.4.01.05.999 Plusvalenza da				
alienazione di attrezzature diverse	E	24	d	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
5.2.4.01.06 Plusvalenze da alienazione				
di macchine per ufficio				
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
5.2.4.01.06.001 Plusvalenza da				
alienazione di Macchinari per ufficio	E	24	d	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
5.2.4.01.07 Plusvalenze da alienazione				

di hardware				
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
5.2.4.01.07.001 Plusvalenza da				
Alienazione di server	E	24	d	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
5.2.4.01.07.002 Plusvalenza da				
Alienazione di postazioni di lavoro	E	24	d	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
5.2.4.01.07.003 Plusvalenza da				
Alienazione di periferiche	E	24	d	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
5.2.4.01.07.004 Plusvalenza da				
Alienazione di apparati di				
telecomunicazione	E	24	d	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
5.2.4.01.07.005 Plusvalenza da				
Alienazione di Tablet e dispositivi di				
telefonia fissa e mobile				
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
5.2.4.01.07.999 Plusvalenza da				
Alienazione di hardware n.a.c.	E	24	d	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
5.2.4.01.08 Plusvalenze da alienazione				
di Beni immobili				
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
5.2.4.01.08.001 Plusvalenza da				
alienazione di Fabbricati ad uso				
abitativo	E	24	d	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
5.2.4.01.08.002 Plusvalenza da				
alienazione di Fabbricati ad uso				
commerciale	E	24	d	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+

5.2.4.01.08.003 Plusvalenza da					
alienazione di Fabbricati ad uso					
scolastico		E		24	d
+-----+-----+-----+-----+					
5.2.4.01.08.004 Plusvalenza da					
alienazione di Fabbricati industriali e					
costruzioni leggere		E		24	d
+-----+-----+-----+-----+					
5.2.4.01.08.005 Plusvalenza da					
alienazione di Fabbricati rurali		E		24	d
+-----+-----+-----+-----+					
5.2.4.01.08.007 Plusvalenza da					
alienazione di Fabbricati Ospedalieri e					
altre strutture sanitarie		E		24	d
+-----+-----+-----+-----+					
5.2.4.01.08.009 Plusvalenza da					
alienazione di Infrastrutture					
telematiche		E		24	d
+-----+-----+-----+-----+					
5.2.4.01.08.010 Plusvalenza da					
alienazione di Infrastrutture idrauliche		E		24	d
+-----+-----+-----+-----+					
5.2.4.01.08.011 Plusvalenza da					
alienazione di Infrastrutture portuali e					
aeroportuali		E		24	d
+-----+-----+-----+-----+					
5.2.4.01.08.012					
((VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 6 AGOSTO 2025))					
((IN G.U. 20/08/2025, N. 192))		((40))			
+-----+-----+-----+-----+					
5.2.4.01.08.013 Plusvalenza da					
alienazione di Altre vie di					
comunicazione		E		24	d

+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.01.08.014				
((VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 6 AGOSTO 2025))				
((IN G.U. 20/08/2025, N. 192))	((40))			
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.01.08.015 Plusvalenza da				
alienazione di Impianti sportivi	E	24	d	
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.01.08.016 Plusvalenza da				
alienazione di Fabbricati destinati ad				
asili nido	E	24	d	
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.01.08.017 Plusvalenze da				
alienazione di Fabbricati ad uso				
strumentale				
+-----+-----+-----+-----+				
((5.2.4.01.08.998 Plusvalenza da))				
((alienazione di Altre infrastrutture))				
((non demaniali))	((E))	((24 d))	((40))	
+-----+-----+-----+-----+				
((5.2.4.01.08.999 Plusvalenza da))				
((alienazione di Altre entrate da))				
((alienazione beni immobili n.a.c.))	((E))	((24 d))	((40))	
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.01.09 Plusvalenze da alienazione				
di Oggetti di valore				
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.01.09.001 Plusvalenza da				
alienazione di Oggetti di valore	E	24	d	
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.01.10 Plusvalenze da alienazione				
di diritti reali				
+-----+-----+-----+-----+				

5.2.4.01.10.001 Plusvalenza da				
alienazione di diritti reali		E	24	d
+-----+-----+-----+-----+				
((5.2.4.01.11 Plusvalenze da cessione))				
((di Beni immobili di valore))				
((culturale, storico ed artistico))				
(((beni indisponibili)))				
+-----+-----+-----+-----+				
((5.2.4.01.11.001 Plusvalenze da))				
((cessione di Fabbricati ad uso))				
((abitativo di valore culturale,))				
((storico ed artistico (beni))				
((indisponibili)))	((E))	((24 d)) ((40))		
+-----+-----+-----+-----+				
((5.2.4.01.11.002 Plusvalenze da))				
((cessione di Fabbricati ad uso))				
((commerciale e istituzionale di))				
((valore culturale, storico ed))				
((artistico (beni indisponibili)))	((E))	((24 d)) ((40))		
+-----+-----+-----+-----+				
((5.2.4.01.11.003 Plusvalenze da))				
((cessione di Fabbricati ad uso))				
((scolastico di valore culturale,))				
((storico ed artistico (beni))				
((indisponibili)))	((E))	((24 d)) ((40))		
+-----+-----+-----+-----+				
((5.2.4.01.11.004 Plusvalenze da))				
((cessione di Opere destinate al culto))				
((di valore culturale, storico ed))				
((artistico (beni indisponibili)))	((E))	((24 d)) ((40))		
+-----+-----+-----+-----+				
((5.2.4.01.11.005 Plusvalenze da))				

((cessione di Siti archeologici di))					
((valore culturale, storico ed))					
((artistico (beni indisponibili)))	((E))	((24	d)) ((40))		
+-----+-----+-----+-----+					
((5.2.4.01.11.006 Plusvalenze da))					
((cessione di Cimiteri di valore))					
((culturale, storico ed artistico))					
(((beni indisponibili)))	((E))	((24	d)) ((40))		
+-----+-----+-----+-----+					
((5.2.4.01.11.007 Plusvalenze da))					
((cessione di Impianti sportivi di))					
((valore culturale, storico ed))					
((artistico (beni indisponibili)))	((E))	((24	d)) ((40))		
+-----+-----+-----+-----+					
((5.2.4.01.11.008 Plusvalenze da))					
((cessione di Musei, teatri e))					
((biblioteche di valore culturale,))					
((storico ed artistico (beni))					
((indisponibili)))	((E))	((24	d)) ((40))		
+-----+-----+-----+-----+					
((5.2.4.01.11.009 Plusvalenze da))					
((cessione di Fabbricati ad uso))					
((strumentale di valore culturale,))					
((storico ed artistico (beni))					
((indisponibili)))	((E))	((24	d)) ((40))		
+-----+-----+-----+-----+					
((5.2.4.01.11.999 Plusvalenze da))					
((cessione di Beni immobili di valore))					
((culturale, storico ed artistico))					
((n.a.c. (beni indisponibili)))	((E))	((24	d)) ((40))		
+-----+-----+-----+-----+					
((5.2.4.01.12 Plusvalenze da cessione))					
((di Infrastrutture demaniali))					((40))
+-----+-----+-----+-----+					

((5.2.4.01.12.001 Plusvalenze da))				
((cessione di Strade e autostrade))				
((demanio stradale)))	((E))	((24 d)) ((40))		
+-----+-----+-----+-----+				
((5.2.4.01.12.002 Plusvalenze da))				
((cessione di Strade ferrate non))				
((militari (demanio ferroviario)))	((E))	((24 d)) ((40))		
+-----+-----+-----+-----+				
((5.2.4.01.12.003 Plusvalenze da))				
((cessione di Aerodromi (demanio))				
((aeronautico) i))	((E))	((24 d)) ((40))		
+-----+-----+-----+-----+				
((5.2.4.01.12.004 Plusvalenze da))				
((cessione di Porti (parte del demanio))				
((marittimo)))	((E))	((24 d)) ((40))		
+-----+-----+-----+-----+				
((5.2.4.01.12.005 Plusvalenze da))				
((cessione di Acquedotti pubblici e))				
((infrastrutture idrauliche))				
((demaniali)))	((E))	((24 d)) ((40))		
+-----+-----+-----+-----+				
((5.2.4.01.12.006 Plusvalenze da))				
((cessione di Mercati comunali))	((E))	((24 d)) ((40))		
+-----+-----+-----+-----+				
((5.2.4.01.12.999 Plusvalenze da))				
((cessione di Altre infrastrutture))				
((demaniali))	((E))	((24 d)) ((40))		
+-----+-----+-----+-----+				
((5.2.4.01.13 Plusvalenze da cessione))				
((di Altri beni immobili demaniali))				((40))
+-----+-----+-----+-----+				
((5.2.4.01.13.001 Plusvalenze da))				

((cessione di Altri beni immobili))					
((demaniali))		((E))	((24 d)) ((40))		
+-----+-----+-----+-----+					
((5.2.4.01.13.002 Plusvalenze da))					
((cessione di Fabbricati demaniali))		((E))	((24 d)) ((40))		
+-----+-----+-----+-----+					
((5.2.4.01.13.003 Plusvalenze da))					
((cessione di Cimiteri))		((E))	((24 d)) ((40))		
+-----+-----+-----+-----+					
((5.2.4.01.13 Plusvalenze da cessione))					
((di Plusvalenze da cessione di))					
((Terreni demaniali))					((40))
+-----+-----+-----+-----+					
((5.2.4.01.13.001 Plusvalenze da))					
((cessione di Terreni demaniali))		((E))	((24 d)) ((40))		
+-----+-----+-----+-----+					
((5.2.4.01.14 Plusvalenze da cessione))					
((di Beni immobili del demanio))					
((culturale))					((40))
+-----+-----+-----+-----+					
((5.2.4.01.14.001 Plusvalenze da))					
((cessione di Fabbricati ad uso))					
((abitativo di valore culturale,))					
((storico ed artistico (demanio))					
((culturale)))		((E))	((24 d)) ((40))		
+-----+-----+-----+-----+					
((5.2.4.01.14.002 Plusvalenze da))					
((cessione di Fabbricati ad uso))					
((commerciale e istituzionale di))					
((valore culturale, storico ed))					
((artistico (demanio culturale)))		((E))	((24 d)) ((40))		
+-----+-----+-----+-----+					
((5.2.4.01.14.003 Plusvalenze da))					

((cessione di Fabbricati ad uso))				
((scolastico di valore culturale,))				
((storico ed artistico (demanio))				
((culturale)))	((E))	((24 d)) ((40))		
+-----+-----+-----+-----+				
((5.2.4.01.14.004 Plusvalenze da))				
((cessione di Opere destinate al culto))				
((di valore culturale, storico ed))				
((artistico (demanio culturale)))	((E))	((24 d)) ((40))		
+-----+-----+-----+-----+				
((5.2.4.01.14.005 Plusvalenze da))				
((cessione di Siti archeologici di))				
((valore culturale, storico ed))				
((artistico (demanio culturale)))	((E))	((24 d)) ((40))		
+-----+-----+-----+-----+				
((5.2.4.01.14.006 Plusvalenze da))				
((cessione di Cimiteri di valore))				
((culturale, storico ed artistico))				
(((demanio culturale)))	((E))	((24 d)) ((40))		
+-----+-----+-----+-----+				
((5.2.4.01.14.007 Plusvalenze da))				
((cessione di Impianti sportivi di))				
((valore culturale, storico ed))				
((artistico (demanio culturale)))	((E))	((24 d)) ((40))		
+-----+-----+-----+-----+				
((5.2.4.01.14.008 Plusvalenze da))				
((cessione di Musei, teatri e))				
((biblioteche di valore culturale,))				
((storico ed artistico (demanio))				
((culturale)))	((E))	((24 d)) ((40))		
+-----+-----+-----+-----+				
((5.2.4.01.14.009 Plusvalenze da))				
((cessione di Fabbricati ad uso))				

((strumentale di valore culturale,))					
((storico ed artistico (demanio))					
((culturale)))	((E))	((24 d)) ((40))			
+-----+-----+-----+-----+					
((5.2.4.01.14.999 Plusvalenze da))					
((cessione di Beni immobili di valore))					
((culturale, storico ed artistico))					
((n.a.c. (demanio culturale)))	((E))	((24 d)) ((40))			
+-----+-----+-----+-----+					
((5.2.4.01.15 Plusvalenze da cessione))					
((di Plusvalenze da cessione di Altri))					
((beni demaniali))					((40))
+-----+-----+-----+-----+					
((5.2.4.01.15.001 Plusvalenze da))					
((cessione di Beni mobili del demanio))					
((culturale - collezioni di valore))					
((storico artistico e culturale))	((E))	((24 d)) ((40))			
+-----+-----+-----+-----+					
((5.2.4.01.15.999 Plusvalenze da))					
((cessione di Altri beni demaniali))	((E))	((24 d)) ((40))			
+-----+-----+-----+-----+					
((5.2.4.01.16 Plusvalenze da cessione))					
((di Armi))					((40))
+-----+-----+-----+-----+					
((5.2.4.01.16.001 Plusvalenze da))					
((cessione di Armi leggere ad uso))					
((civile e per ordine pubblico e))					
((sicurezza))	((E))	((24 d)) ((40))			
+-----+-----+-----+-----+					
((5.2.4.01.16.999 Plusvalenze da))					
((cessione di Armi n.a.c.))	((E))	((24 d)) ((40))			
+-----+-----+-----+-----+					
5.2.4.01.99 Plusvalenze da alienazione					
di Altri beni materiali					

+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.01.99.001 Plusvalenza da				
alienazione di Materiale bibliografico	E	24	d	
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.01.99.002 Plusvalenza da				
alienazione di Strumenti musicali	E	24	d	
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.01.99.999 Plusvalenza da				
alienazione di beni materiali n.a.c.	E	24	d	
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.02 Plusvalenza da alienazione di				
Terreni e beni materiali non prodotti				
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.02.01 Plusvalenze da alienazione				
di Terreni				
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.02.01.001 Plusvalenza da cessione				
di Terreni agricoli	E	24	d	
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.02.01.002 Plusvalenza da cessione				
di Terreni edificabili	E	24	d	
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.02.01.999 Plusvalenza da cessione				
di terreni n.a.c.	E	24	d	
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.02.02 Plusvalenze da alienazione				
di Beni del demanio naturale				
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.02.02.001 Plusvalenza da cessione				
di beni del Demanio marittimo	E	24	d	
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.02.02.002 Plusvalenza da cessione				
di beni del Demanio idrico	E	24	d	

+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.02.02.003 Plusvalenza da cessione				
di beni del patrimonio faunistico	E	24	d	
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.02.02.004 Plusvalenza da cessione				
di beni del patrimonio floreale	E	24	d	
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.03 Plusvalenza da alienazione di				
beni immateriali				
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.03.01 Plusvalenze da alienazione				
di software				
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.03.01.001 Plusvalenza da				
Alienazione di software	E	24	d	
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.03.02 Plusvalenze da alienazione				
di Brevetti				
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.03.02.001 Plusvalenza da				
alienazione di Brevetti	E	24	d	
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.03.03 Plusvalenze da alienazione				
di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore				
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.03.03.001 Plusvalenza da				
alienazione di Opere dell'ingegno e				
Diritti d'autore	E	24	d	
+-----+-----+-----+-----+				
((5.2.4.03.04 Plusvalenze da))				
((alienazione di Altri diritti))				((40))
+-----+-----+-----+-----+				

((5.2.4.03.04.001 Plusvalenza da))					
((alienazione di Altri diritti))		((E))		((24 d)) ((40))	
+-----+-----+-----+-----+					
5.2.4.03.99 Plusvalenze da alienazione					
di altri beni immateriali n.a.c.					
+-----+-----+-----+-----+					
5.2.4.03.99.001 Plusvalenza da					
alienazione di altri beni immateriali					
n.a.c.		E		24 d	
+-----+-----+-----+-----+					
5.2.4.04 Plusvalenze da alienazione di					
azioni e partecipazioni e conferimenti					
di capitale					
+-----+-----+-----+-----+					
5.2.4.04.01 Plusvalenze da alienazione					
di partecipazioni, azioni e conferimenti					
di capitale in imprese incluse nelle					
amministrazioni centrali					
+-----+-----+-----+-----+					
5.2.4.04.01.001 Plusvalenze da					
Alienazione di partecipazioni in imprese					
controllate incluse nelle					
Amministrazioni Centrali		E		24 d	
+-----+-----+-----+-----+					
5.2.4.04.01.002 Plusvalenze da					
Alienazione di partecipazioni in altre					
imprese partecipate incluse nelle					
Amministrazioni Centrali		E		24 d	
+-----+-----+-----+-----+					
5.2.4.04.01.003 Plusvalenze da					
Alienazione di partecipazioni in altre					
imprese incluse nelle Amministrazioni					
Centrali		E		24 d	
+-----+-----+-----+-----+					

5.2.4.04.02 Plusvalenze da alienazione					
di partecipazioni, azioni e conferimenti					
di capitale in imprese incluse nelle					
amministrazioni locali					
+-----+-----+-----+-----+					
5.2.4.04.02.001 Plusvalenze da					
Alienazione di partecipazioni in imprese					
controllate incluse nelle					
Amministrazioni Locali		E		24	d
+-----+-----+-----+-----+					
5.2.4.04.02.002 Plusvalenze da					
Alienazione di partecipazioni in altre					
imprese partecipate incluse nelle					
Amministrazioni Locali		E		24	d
+-----+-----+-----+-----+					
5.2.4.04.02.003 Plusvalenze da					
Alienazione di partecipazioni in altre					
imprese incluse nelle Amministrazioni					
Locali		E		24	d
+-----+-----+-----+-----+					
5.2.4.04.03 Plusvalenze da alienazione					
di partecipazioni, azioni e conferimenti					
di capitale in altre imprese					
+-----+-----+-----+-----+					
5.2.4.04.03.001 Plusvalenze da					
Alienazione di partecipazioni in imprese					
controllate		E		24	d
+-----+-----+-----+-----+					
5.2.4.04.03.002 Plusvalenze da					
Alienazione di partecipazioni in altre					
imprese partecipate		E		24	d
+-----+-----+-----+-----+					
5.2.4.04.03.003 Plusvalenze da					

Alienazione di partecipazioni in altre				
imprese		E	24	d
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.04.04 Plusvalenze da alienazione				
di partecipazioni, azioni e conferimenti				
di capitale in Istituzioni sociali				
private - ISP				
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.04.04.001 Plusvalenze da				
Alienazione di partecipazioni in ISP				
controllate		E	24	d
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.04.04.002 Plusvalenze da				
Alienazione di partecipazioni in altre				
ISP		E	24	d
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.04.05 Plusvalenze da				
alienazione di partecipazioni in PA				
incluse nelle Amministrazioni locali				
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.04.05.001 Plusvalenze da				
alienazione di partecipazioni in PA				
controllate incluse nelle				
Amministrazioni locali				
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.04.05.002 Plusvalenze da				
alienazione di partecipazioni in PA				
partecipate incluse nelle				
Amministrazioni locali				
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.04.05.003 Plusvalenze da				
alienazione di partecipazioni in				
altre PA incluse nelle				

Amministrazioni locali				
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.05 Plusvalenze da alienazione di				
quote di fondi comuni di investimento				
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.05.01 Plusvalenze da alienazione				
di quote di fondi immobiliari				
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.05.01.001 Plusvalenze da				
alienazione di quote di fondi				
immobiliari	E	24	d	
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.05.02 Plusvalenze da alienazione				
di quote di altri fondi comuni di				
investimento				
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.05.02.001 Plusvalenze da				
alienazione di quote di altri fondi				
comuni di investimento	E	24	d	
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.06 Plusvalenze da alienazione di				
titoli obbligazionari a breve termine				
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.06.01 Plusvalenze da alienazione				
di titoli obbligazionari a breve termine				
emessi da Amministrazioni pubbliche				
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.06.01.001 Plusvalenze da				
Alienazione di titoli obbligazionari a				
breve termine emessi da Amministrazioni				
Centrali	E	24	d	
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.06.01.002 Plusvalenze da				

Alienazione di titoli obbligazionari a				
breve termine emessi da Amministrazioni				
Locali		E		24 d
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.06.02 Plusvalenze da alienazione				
di titoli obbligazionari a breve termine				
emessi da altri soggetti				
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.06.02.001 Plusvalenze da				
Alienazione di titoli obbligazionari a				
breve termine emessi da altri soggetti				
residenti		E		24 d
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.06.02.002 Plusvalenze da				
Alienazione di titoli obbligazionari a				
breve termine emessi da soggetti non				
residenti		E		24 d
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.07 Plusvalenze da alienazione di				
titoli obbligazionari a medio-lungo				
termine				
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.07.01 Plusvalenze da alienazione				
di titoli obbligazionari a medio-lungo				
termine emessi da Amministrazioni				
pubbliche				
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.07.01.001 Plusvalenze da				
Alienazione di titoli obbligazionari a				
medio-lungo termine emessi da				
Amministrazioni Centrali		E		24 d
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.07.01.002 Plusvalenze da				

Alienazione di titoli obbligazionari a				
medio-lungo termine emessi da				
Amministrazioni Locali		E	24	d
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.07.02 Plusvalenze da alienazione				
di titoli obbligazionari a medio-lungo				
termine emessi da altri soggetti				
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.07.02.001 Plusvalenze da				
Alienazione di titoli obbligazionari a				
medio-lungo termine emessi da altri				
soggetti residenti		E	24	d
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.07.02.002 Plusvalenze da				
Alienazione di titoli obbligazionari a				
medio-lungo termine emessi da soggetti				
non residenti		E	24	d
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.9 Altri proventi straordinari				
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.9.01 Entrate derivanti da				
conferimento immobili a fondi				
immobiliari				
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.9.01.01 Entrate derivanti da				
conferimento immobili a fondi				
immobiliari				
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.9.01.01.001 Entrate derivanti da				
conferimento immobili a fondi				
immobiliari		E	24	e
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.9.02 Permessi di costruire				

+-----+-----+-----+-----+				
5.2.9.02.01 Permessi di costruire				
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.9.02.01.001 Permessi di costruire		E	24	a
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.9.99 Altri proventi straordinari				
n.a.c.				
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.9.99.99 Altri proventi straordinari				
n.a.c.				
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.9.99.99.999 Altri proventi				
straordinari n.a.c.		E	24	e
+-----+-----+-----+-----+				

(14)

AGGIORNAMENTO (9)

Il Decreto 1 dicembre 2015 (in G.U. 22/12/2015, n. 297) ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che le presenti modifiche si applicano con riferimento agli schemi di bilancio e di rendiconto riguardanti l'esercizio 2016.

AGGIORNAMENTO (14)

Il Decreto 4 agosto 2016 (in G.U. 22/8/2016, n. 195) ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera b)) che all'allegato n. 6/2 del

presente decreto è aggiunta la seguente voce:

+-----+-----+		
	Svalutazione di Software	
2.2.4.01.01.001	autoprodotta	
+-----+-----+		

Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera b)) che all'allegato n. 6/2 del presente decreto è modificata la descrizione o la codificazione delle seguenti voci:

+-----+-----+		
	Accisa sull'alcole e le	
1.1.1.03.05	bevande alcoliche	
+-----+-----+		
	Accisa sull'alcole e le	
	bevande alcoliche riscossa a	
	seguito dell'attività	
1.1.1.03.05.001	ordinaria di gestione	

+-----+-----+		
	Accisa sull'alcole e le	
	bevande alcoliche riscossa a	
	seguito di attività di	
1.1.1.03.05.002	verifica e controllo	
+-----+-----+		
	Contratti di servizio per la	
	gestione del servizio idrico	
2.1.2.01.13.013	integrato	
+-----+-----+		
	Altri trasferimenti in conto	
5.2.1.12.03.001	capitale da altre Imprese	
+-----+-----+		

AGGIORNAMENTO (40)

Il Decreto 6 agosto 2025 (in G.U. 20/08/2025, n. 192) ha disposto (con l'art. 2, comma 4) che "Gli aggiornamenti di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026, salvo quelli relativi alle lettere b), dei commi 1 e 3, che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027".

Allegato n. 6/3 al D.Lgs. 118/2011

+=====+=====+									
Piano dei conti patrimoniale		Raccordo con Stato							
		Patrimoniale							
+=====+=====+									
1 Attivo									
+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.1 Crediti verso soci e									
partecipanti									
+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.1.1 Crediti verso i soci per									
versamenti ancora dovuti									
+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.1.1.01 Crediti verso i soci									
per versamenti ancora dovuti									
+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.1.1.01.01 Crediti verso i soci									
per versamenti ancora dovuti									
+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.1.1.01.01.01 Crediti verso i									
soci per versamenti ancora									
dovuti									
+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.1.1.01.01.01.001 Crediti verso									
i soci per versamenti ancora									
dovuti		A		A					
+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.1.2 Crediti verso									
Amministrazioni per versamenti									
di fondo di dotazione ancora									
dovuti									
+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.1.2.01 Crediti verso									
Amministrazioni per versamenti									
di fondo di dotazione ancora									

dovuti								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.1.2.01.01 Crediti verso								
Amministrazioni per versamenti								
di fondo di dotazione ancora								
dovuti								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.1.2.01.01.01 Crediti verso								
Amministrazioni per versamenti								
di fondo di dotazione ancora								
dovuti								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.1.2.01.01.01.001 Crediti								
verso Amministrazioni per								
versamenti di fondo di dotazione								
ancora dovuti	A A							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2 Immobilizzazioni								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.1 Immobilizzazioni								
immateriali								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.1.01 Costi di impianto e di								
ampliamento								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.1.01.01 Costi di impianto e								
di ampliamento								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.1.01.01.01 Costi di impianto								
e di ampliamento								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.1.01.01.01.001 Costi di								
impianto e di ampliamento	A B I 1							

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.1.02 Costi di ricerca,									
sviluppo e pubblicità									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.1.02.01 Costi di ricerca e									
sviluppo									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.1.02.01.01 Costi di ricerca									
e sviluppo									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.1.02.01.01.001 Costi di									
ricerca e sviluppo	A B I 2								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.1.02.02 Costi di pubblicità									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.1.02.02.01 Costi di									
pubblicità									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.1.02.02.01.001 Costi di									
pubblicità	A B I 2								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.1.03 Diritti di brevetto,									
utilizzo di opere									
dell'ingegno e software									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.1.03.01 Brevetti									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.1.03.01.01 Brevetti									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.1.03.01.01.001 Brevetti	A B I 3								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.1.03.02 Brevetti in leasing									
finanziario									

+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.1.03.02.01 Brevetti								
acquisiti mediante operazioni di								
leasing finanziario								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.1.03.02.01.001 Brevetti								
acquisiti mediante operazioni di								
leasing finanziario	A B I 3							
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.1.03.03 Opere dell'ingegno e								
Diritti d'autore								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.1.03.03.01 Opere								
dell'ingegno e Diritti d'autore								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.1.03.03.01.001 Opere								
dell'ingegno e Diritti d'autore	A B I 3							
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.1.03.04 Opere dell'ingegno e								
Diritti d'autore in leasing								
finanziario								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.1.03.04.01 Opere								
dell'ingegno e Diritti d'autore								
acquisiti mediante operazioni di								
leasing finanziario								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.1.03.04.01.001 Opere								
dell'ingegno e Diritti d'autore								
acquisiti mediante operazioni di								
leasing finanziario	A B I 3							
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.1.03.05 Sviluppo software e								

manutenzione evolutiva								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.1.03.05.01 Sviluppo software								
e manutenzione evolutiva								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.1.03.05.01.001 Sviluppo								
software e manutenzione								
evolutiva	A	B	I	3				
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.1.03.06 Software acquistato								
in leasing finanziario								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.1.03.06.01 Software								
acquisito mediante operazioni di								
leasing finanziario								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.1.03.06.01.001 Software								
acquisito mediante operazioni di								
leasing finanziario	A	B	I	3				
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.1.03.07 Acquisto software								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.1.03.07.01 Acquisto software								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.1.03.07.01.001 Acquisto								
software								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
((1.2.1.03.08 Altri diritti))								((40))
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
((1.2.1.03.08.01 Altri diritti))								((40))
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
((1.2.1.03.08.01.001 Altri	A	B	I	3))				

((diritti))									((40))
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
((1.2.1.03.09 Altri diritti in))									
((leasing finanziario))									((40))
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
((1.2.1.03.09.01 Altri diritti))									
((acquisiti mediante))									
((operazioni di leasing))									
((finanziario))									((40))
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
((1.2.1.03.09.01.001 Altri))									
((diritti acquisiti mediante))									
((operazioni di leasing))									
((finanziario	A	B	I	3))					((40))
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.1.04 Concessioni, licenze,									
marchi e diritti simili									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.1.04.01 Concessioni,									
licenze, marchi e diritti simili									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.1.04.01.01 Concessioni,									
licenze, marchi e diritti simili									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.1.04.01.01.001 Concessioni,									
licenze, marchi e diritti simili	A	B	I	4					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
((1.2.1.04.01.02 Concessioni,))									
((licenze, marchi e diritti))									
((simili in leasing))									
((finanziario))									((40))
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
((1.2.1.04.01.02.001))									

((Concessioni, licenze, marchi))								
((e diritti simili in leasing))								
((finanziario	A	B	I	4))				((40))
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.1.05 Avviamento								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.1.05.01 Avviamento								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.1.05.01.01 Avviamento								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.1.05.01.01.001 Avviamento	A	B	I	5				
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
((1.2.1.05.01.02 Avviamento in))								
((leasing finanziario))								((40))
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
((1.2.1.05.01.02.001))								
((Avviamento in leasing))								
((finanziario	A	B	I	5))				((40))
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.1.06 Immobilizzazioni								
immateriali in corso e acconti								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.1.06.01 Acconti per								
realizzazione beni immateriali								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.1.06.01.01 Acconti per								
realizzazione beni immateriali								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.1.06.01.01.001 Acconti per								
realizzazione beni immateriali	A	B	I	6				
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.1.06.02 Software								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.1.06.02.01 Software								

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.1.06.02.01.001 Software		A		B		I		6	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.1.06.99 Altre opere									
immateriali									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.1.06.99.01 Altre opere									
immateriali									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.1.06.99.01.001 Altre opere									
immateriali		A		B		I		6	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.1.07									
Manutenzione straordinaria									
su beni di terzi									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.1.07.01									
Manutenzione straordinaria									
su beni di terzi									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.1.07.01.01									
Manutenzione straordinaria									
su beni di terzi									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.1.07.01.01.001									
Manutenzione straordinaria									
su beni demaniali di terzi									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.1.07.01.01.999									
Manutenzione straordinaria									
su altri beni di terzi									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.1.99 Altre immobilizzazioni									

immateriali								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.1.99.01 Altre								
immobilizzazioni immateriali								
n.a.c.								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.1.99.01.01 Altre								
immobilizzazioni immateriali								
n.a.c.								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.1.99.01.01.001 Altre								
immobilizzazioni immateriali								
n.a.c.	A	B	I	9				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.1.99.01.02 Altre								
immobilizzazioni immateriali								
n.a.c. acquisite mediante								
operazioni di leasing								
finanziario								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.1.99.01.02.001 Altre								
immobilizzazioni immateriali								
n.a.c. acquisite mediante								
operazioni di leasing								
finanziario	A	B	I	9				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.2 Immobilizzazioni materiali								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.2.01 Beni demaniali								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.2.01.01 Infrastrutture								
demaniali								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								

1.2.2.01.01.01 Infrastrutture								
demaniali								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.2.01.01.01.001								
((VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 6 AGOSTO 2025,))								
((IN G.U. 20/08/2025, N. 192))	((40))							
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
((1.2.2.01.01.01.002 Strade e))								
((autostrade (demanio))								
((stradale)	A B II 1 1.3))							((40))
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
((1.2.2.01.01.01.003 Strade))								
((ferrate non militari))								
(((demanio ferroviario)	A B II 1 1.3))							((40))
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
((1.2.2.01.01.01.004 Aerodromi))								
(((demanio aeronautico)	A B II 1 1.3))							((40))
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
((1.2.2.01.01.01.005 Porti))								
(((parte del demanio))								
((marittimo)	A B II 1 1.3))							((40))
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
((1.2.2.01.01.01.006))								
((Acquedotti pubblici e))								
((infrastrutture idrauliche))								
(((demaniali)	A B II 1 1.3))							((40))
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
((1.2.2.01.01.01.007 Mercati))								
((comunali	A B II 1 1.3))							((40))
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
((1.2.2.01.01.01.999 Altre))								
((infrastrutture demaniali	A B II 1 1.3))							((40))
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								

1.2.2.01.02 Altri beni immobili								
demaniali								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.2.01.02.01 Altri beni								
immobili demaniali								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.2.01.02.01.001 Altri beni								
immobili demaniali	A B II 1 1.2							
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
((1.2.2.01.02.01.002))								
((Fabbricati))								
((demaniali	A B II 1 1.2))							((40))
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
((1.2.2.01.02.01.003 Cimiteri	A B II 1 1.9))							((40))
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.2.01.03 Terreni demaniali								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.2.01.03.01 Terreni demaniali								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.2.01.03.01.001 Terreni								
demaniali	A B II 1 1.1							
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
((1.2.2.01.04 Beni immobili))								
((del demanio culturale))								((40))
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
((1.2.2.01.04.01 Fabbricati))								
((ad uso abitativo di))								
((valore culturale,))								
((storico ed artistico))								
(((demanio culturale)))								((40))
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
((1.2.2.01.04.01.001))								

((Fabbricati ad uso abitativo))									
((di valore culturale,))									
((storico ed artistico))									
(((demanio culturale)	A		B	II		1	1.2))		((40))
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+									
((1.2.2.01.04.02 Fabbricati))									
((ad uso commerciale di))									
((valore culturale,))									
((storico ed artistico))									
(((demanio culturale)))									((40))
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+									
((1.2.2.01.04.02.001))									
((Fabbricati ad uso))									
((commerciale di valore))									
((culturale, storico ed))									
((artistico))									
(((demanio culturale)		A	B	II	1		1.2))		((40))
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+									
((1.2.2.01.04.03 Fabbricati))									
((ad uso scolastico di))									
((valore culturale, storico))									
((ed artistico))									
(((demanio culturale)))									((40))
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+									
((1.2.2.01.04.03.001Fabbricati))									
((ad uso scolastico di))									
((valore culturale, storico))									
((ed artistico (demanio)									
((culturale)		A		B	II		1		1.2))
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+									
((1.2.2.01.04.04 Opere))									
((destinate al culto di valore))									
((culturale, storico ed))									

((artistico(demanio))								
((culturale)))								((40))
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
((1.2.2.01.04.04.001 Opere))								
((destinate al culto di valore))								
((culturale, storico ed))								
((artistico (demanio))								
((culturale)		A	B	II	1	1.2))		((40))
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
((1.2.2.01.04.05 Siti))								
((archeologici di valore))								
((culturale, storico ed))								
((artistico (demanio))								
((culturale)))								((40))
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
((1.2.2.01.04.05.001 Siti))								
((archeologici di valore))								
((culturale, storico ed))								
((artistico (demanio))								
((culturale)		A	B	II	1	1.2))		((40))
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
((1.2.2.01.04.06 Cimiteri di))								
((valore culturale, storico))								
((ed artistico (demanio))								
((culturale)))								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+((40))								
((1.2.2.01.04.06.001 Cimiteri))								
((di valore culturale,storico))								
((ed artistico (demanio))								
((culturale)		A	B	II	1	1.9))		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+((40))								
((1.2.2.01.04.07 Impianti))								
((sportivi di valore))								

((culturale, storico ed))								
((artistico (demanio))								
((culturale)))								((40))
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
((1.2.2.01.04.07.001 Impianti))								
((sportivi di valore))								
((culturale, storico ed))								
((artistico (demanio))								
((culturale)	A		B	II	1		1.2))	((40))
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
((1.2.2.01.04.08 Musei, teatri))								
((e biblioteche di valore))								
((culturale,storico ed))								
((artistico (demanio))								
((culturale)))								((40))
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
((1.2.2.01.04.08.001 Musei,))								
((teatri e biblioteche di))								
((valore culturale,storico ed))								
(artistico (demanio))								
((culturale)	A		B	II		1	1.2))	((40))
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
((1.2.2.01.04.09 Fabbricati ad))								
((uso strumentale di valore))								
((culturale, storico ed))								
((artistico (demanio))								
((culturale)))								((40))
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
((1.2.2.01.04.09.001))								
((Fabbricati ad uso))								
((strumentale di valore))								
((culturale, storico ed))								
((artistico (demanio))								

Pagina 2797 di 3482

1.2.2.02.01.01 Mezzi di								
trasporto stradali								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.2.02.01.01.001 Mezzi di								
trasporto stradali	A B III	2		2.5				
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.2.02.01.02 Mezzi di								
trasporto aerei								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.2.02.01.02.001 Mezzi di								
trasporto aerei	A B III	2		2.5				
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.2.02.01.03 Mezzi di								
trasporto per vie d'acqua								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.2.02.01.03.001 Mezzi di								
trasporto per vie d'acqua	A B III	2		2.5				
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.2.02.01.99 Mezzi di								
trasporto ad uso civile, di								
sicurezza e ordine pubblico								
n.a.c.								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.2.02.01.99.999 Mezzi di								
trasporto ad uso civile, di								
sicurezza e ordine pubblico								
n.a.c.	A B III	2		2.5				
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.2.02.03 Mobili e arredi								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.2.02.03.01 Mobili e arredi								
per ufficio								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								

1.2.2.02.03.01.001 Mobili e								
arredi per ufficio	A B III	2		2.7				
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.2.02.03.02 Mobili e arredi								
per alloggi e pertinenze								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.2.02.03.02.001 Mobili e								
arredi per alloggi e pertinenze	A B III	2		2.7				
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.2.02.03.03 Mobili e arredi								
per laboratori								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.2.02.03.03.001 Mobili e								
arredi per laboratori								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.2.02.03.99 Mobili e arredi								
n.a.c.								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.2.02.03.99.001 Mobili e								
arredi n.a.c.	A B III	2		2.7				
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.2.02.04 Impianti e								
macchinari								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.2.02.04.01 Macchinari								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.2.02.04.01.001 Macchinari	A B III	2		2.3				
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.2.02.04.99 Impianti								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.2.02.04.99.001 Impianti	A B III	2		2.3				
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.2.02.05 Attrezzature								

+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
1.2.2.02.05.01 Attrezzature									
scientifiche									
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
1.2.2.02.05.01.001 Attrezzature									
scientifiche		A		B		III		2	
						2.4			
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
1.2.2.02.05.02 Attrezzature									
sanitarie									
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
1.2.2.02.05.02.001 Attrezzature									
sanitarie		A		B		III		2	
						2.4			
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
1.2.2.02.05.99 Attrezzature									
n.a.c.									
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
1.2.2.02.05.99.999 Attrezzature									
n.a.c.		A		B		III		2	
						2.4			
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
1.2.2.02.06 Macchine per ufficio									
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
1.2.2.02.06.01 Macchine per									
ufficio									
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
1.2.2.02.06.01.001 Macchine per									
ufficio		A		B		III		2	
						2.6			
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
1.2.2.02.07 Hardware									
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
1.2.2.02.07.01 Server									
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
1.2.2.02.07.01.001 Server		A		B		III		2	
						2.6			
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									

1.2.2.02.07.02 Postazioni di								
lavoro								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
1.2.2.02.07.02.001 Postazioni di								
lavoro	A	B	III	2	2.6			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
1.2.2.02.07.03 Periferiche								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
1.2.2.02.07.03.001 Periferiche	A	B	III	2	2.6			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
1.2.2.02.07.04 Apparati di								
telecomunicazione								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
1.2.2.02.07.04.001 Apparati di								
telecomunicazione	A	B	III	2	2.6			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
1.2.2.02.07.05 Tablet e								
dispositivi di telefonia fissa								
e mobile								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
1.2.2.02.07.05.001 Tablet e								
dispositivi di telefonia fissa								
e mobile								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
1.2.2.02.07.99 Hardware n.a.c.								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
1.2.2.02.07.99.999 Hardware								
n.a.c.	A	B	III	2	2.6			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
1.2.2.02.08 Armi								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
1.2.2.02.08.01 Armi leggere ad								
uso civile e per ordine pubblico								

e sicurezza								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.2.02.08.01.001 Armi leggere								
ad uso civile e per ordine								
pubblico e sicurezza	A	B	III	2	2.99			
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.2.02.08.99 Armi n.a.c.								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.2.02.08.99.999 Armi n.a.c.	A	B	III	2	2.99			
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.2.02.09 Beni immobili								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.2.02.09.01 Fabbricati ad uso								
abitativo								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.2.02.09.01.001 Fabbricati ad								
uso abitativo	A	B	III	2	2.2			
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.2.02.09.02 Fabbricati ad								
uso commerciale								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.2.02.09.02.001 Fabbricati								
ad uso commerciale	A	B	III	2	2.2			
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.2.02.09.03 Fabbricati ad uso								
scolastico								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.2.02.09.03.001 Fabbricati ad								
uso scolastico	A	B	III	2	2.2			
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.2.02.09.04 Fabbricati								
industriali e costruzioni								
leggere								

+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
1.2.2.02.09.04.001 Fabbricati									
industriali e costruzioni									
leggere		A		B	III	2		2.2	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
1.2.2.02.09.05 Fabbricati rurali									
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
1.2.2.02.09.05.001 Fabbricati									
rurali		A		B	III	2		2.2	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
1.2.2.02.09.07 Fabbricati									
ospedalieri e altre strutture									
sanitarie									
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
1.2.2.02.09.07.001 Fabbricati									
ospedalieri e altre strutture									
sanitarie		A		B	III	2		2.2	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
1.2.2.02.09.08 Opere destinate									
al culto									
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
1.2.2.02.09.08.001 Opere									
destinate al culto		A		B	III	2		2.2	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
1.2.2.02.09.09 Infrastrutture									
telematiche									
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
1.2.2.02.09.09.001									
Infrastrutture telematiche		A		B	III	2		2.8	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
1.2.2.02.09.10 Infrastrutture									
idrauliche									
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									

1.2.2.02.09.10.001									
Infrastrutture idrauliche	A	B	III	2	2.8				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.2.02.09.11 Infrastrutture									
portuali e aeroportuali									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.2.02.09.11.001									
Infrastrutture portuali e									
aeroportuali	A	B	III	2	2.8				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.2.02.09.13 Altre vie di									
comunicazione									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.2.02.09.13.001 Altre vie di									
comunicazione	A	B	III	2	2.8				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.2.02.09.14									
((VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 6 AGOSTO 2025,))									
((IN G.U. 20/08/2025, N. 192))									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.2.02.09.14.001									
((VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 6 AGOSTO 2025,))									
((IN G.U. 20/08/2025, N. 192))									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.2.02.09.16 Impianti sportivi									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.2.02.09.16.001 Impianti									
sportivi	A	B	III	2	2.2				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.2.02.09.17 Fabbricati									
destinati ad asili nido									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.2.02.09.17.001 Fabbricati									

destinati ad asili nido	A B III 2 2.2			
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+				
1.2.2.02.09.18 Musei, teatri e				
biblioteche				
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+				
1.2.2.02.09.18.001 Musei, teatri				
e biblioteche	A B III 2 2.2			
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+				
1.2.2.02.09.19 Fabbricati ad				
uso strumentale				
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+				
1.2.2.02.09.19.001 Fabbricati				
ad uso strumentale				
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+				
((1.2.2.02.09.98 Altre))				
((infrastrutture non))				
((demaniali n.a.c.))				
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+				
((1.2.2.02.09.98.999 Altre))				
((infrastrutture non))				
((demaniali n.a.c.	A B III 2 2.8))			
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+				
1.2.2.02.09.99 Beni immobili				
n.a.c.				
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+				
1.2.2.02.09.99.999 Beni immobili				
n.a.c.	A B III 2 2.2			
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+				
1.2.2.02.10 Beni immobili di				
valore culturale, storico ed				
artistico				
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+				
1.2.2.02.10.01 Fabbricati ad uso				

abitativo di valore culturale,								
storico ed artistico								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.2.02.10.01.001 Fabbricati ad								
uso abitativo di valore								
culturale, storico ed artistico	A B III	2		2.2				
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.2.02.10.02 Fabbricati ad								
uso commerciale di valore								
culturale, storico ed								
artistico								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.2.02.10.02.001 Fabbricati								
ad uso commerciale di valore								
culturale, storico ed								
artistico	A B III	2		2.2				
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.2.02.10.03 Fabbricati ad uso								
scolastico di valore culturale,								
storico ed artistico								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.2.02.10.03.001 Fabbricati ad								
uso scolastico di valore								
culturale, storico ed artistico	A B III	2		2.2				
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.2.02.10.04 Opere destinate								
al culto di valore culturale,								
storico ed artistico								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.2.02.10.04.001 Opere								
destinate al culto di valore								
culturale, storico ed artistico	A B III	2		2.2				
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								

1.2.2.02.10.05 Siti archeologici								
di valore culturale, storico ed								
artistico								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.2.02.10.05.001 Siti								
archeologici di valore								
culturale, storico ed artistico	A	B	III	2	2.2			
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.2.02.10.06 Cimiteri di								
valore culturale, storico ed								
artistico								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.2.02.10.06.001 Cimiteri di								
valore culturale, storico ed								
artistico	A	B	III	2	2.99			
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.2.02.10.07 Impianti sportivi								
di valore culturale, storico ed								
artistico								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.2.02.10.07.001 Impianti								
sportivi di valore culturale,								
storico ed artistico	A	B	III	2	2.2			
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.2.02.10.08 Musei, teatri e								
biblioteche di valore culturale,								
storico ed artistico								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.2.02.10.08.001 Musei, teatri								
e biblioteche di valore								
culturale, storico ed artistico	A	B	III	2	2.2			
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.2.02.10.09 Fabbricati ad uso								

strumentale di valore culturale,								
storico ed artistico								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.2.02.10.09.001 Fabbricati								
ad uso strumentale di valore								
culturale, storico ed artistico								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.2.02.10.99 Beni immobili di								
valore culturale, storico ed								
artistico n.a.c.								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.2.02.10.99.999 Beni immobili								
di valore culturale, storico ed								
artistico n.a.c.	A B	III	2	2.99				
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.2.02.11 Oggetti di valore								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.2.02.11.01 Oggetti di valore								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.2.02.11.01.001 Oggetti di								
valore	A B	III	2	2.99				
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.2.02.12 Altri beni materiali								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.2.02.12.01 Materiale								
bibliografico								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.2.02.12.01.001 Materiale								
bibliografico	A B	III	2	2.99				
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.2.02.12.02 Strumenti								
musicali								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								

1.2.2.02.12.02.001 Strumenti								
musicali		A		B		III		2 2.99
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.2.02.12.99 Altri beni								
materiali diversi								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.2.02.12.99.999 Altri beni								
materiali diversi		A		B		III		2 2.99
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.2.02.13 Terreni								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.2.02.13.01 Terreni agricoli								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.2.02.13.01.001 Terreni								
agricoli		A		B		III		2 2.1
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.2.02.13.02 Terreni								
edificabili								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.2.02.13.02.001 Terreni								
edificabili		A		B		III		2 2.1
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.2.02.13.99 Altri terreni								
n.a.c.								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.2.02.13.99.999 Altri terreni								
n.a.c.		A		B		III		2 2.1
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.2.03 Patrimonio naturale non								
prodotto								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.2.03.01 Demanio marittimo								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								

1.2.2.03.01.01 Demanio marittimo							
+-----+---+---+---+---+---+---+---+							
1.2.2.03.01.01.001 Demanio							
marittimo	A	B	II	1	1.9		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+							
1.2.2.03.02 Demanio idrico							
+-----+---+---+---+---+---+---+---+							
1.2.2.03.02.01 Demanio idrico							
+-----+---+---+---+---+---+---+---+							
1.2.2.03.02.01.001 Demanio							
idrico	A	B	II	1	1.9		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+							
1.2.2.03.03 Foreste							
+-----+---+---+---+---+---+---+---+							
1.2.2.03.03.01 Foreste							
+-----+---+---+---+---+---+---+---+							
1.2.2.03.03.01.001 Foreste	A	B	II	1	1.9		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+							
1.2.2.03.04 Giacimenti							
+-----+---+---+---+---+---+---+---+							
1.2.2.03.04.01 Giacimenti							
+-----+---+---+---+---+---+---+---+							
1.2.2.03.04.01.001 Giacimenti	A	B	II	1	1.9		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+							
1.2.2.03.05 Fauna							
+-----+---+---+---+---+---+---+---+							
1.2.2.03.05.01 Fauna							
+-----+---+---+---+---+---+---+---+							
1.2.2.03.05.01.001 Fauna	A	B	II	1	1.9		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+							
1.2.2.03.06 Flora							
+-----+---+---+---+---+---+---+---+							
1.2.2.03.06.01 Flora							

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+													
1.2.2.03.06.01.001 Flora		A		B		II		1		1.9			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+													
1.2.2.04 Immobilizzazioni													
materiali in corso													
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+													
1.2.2.04.01 Acconti per													
realizzazione di													
immobilizzazioni materiali													
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+													
1.2.2.04.01.01 Acconti per													
realizzazione di													
immobilizzazioni materiali													
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+													
1.2.2.04.01.01.001 Acconti per													
realizzazione di													
immobilizzazioni materiali		A		B		III		3					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+													
1.2.2.04.02 Immobilizzazioni													
materiali in costruzione													
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+													
1.2.2.04.02.01 Immobilizzazioni													
materiali in costruzione													
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+													
1.2.2.04.02.01.001													
Immobilizzazioni materiali in													
costruzione		A		B		III		3					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+													
1.2.2.05 Immobilizzazioni													
materiali acquistate mediante													
leasing finanziario													
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+													
1.2.2.05.01 Mezzi di trasporto													

ad uso civile, di sicurezza e								
ordine pubblico acquisiti								
mediante operazioni di leasing								
finanziario								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.2.05.01.01 Mezzi di								
trasporto stradali acquisiti								
mediante operazioni di leasing								
finanziario								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.2.05.01.01.001 Mezzi di								
trasporto stradali acquisiti								
mediante operazioni di leasing								
finanziario	A B	III	2	2.5				
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.2.05.01.02 Mezzi di								
trasporto aerei acquisiti								
mediante operazioni di leasing								
finanziario								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.2.05.01.02.001 Mezzi di								
trasporto aerei acquisiti								
mediante operazioni di leasing								
finanziario	A B	III	2	2.5				
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.2.05.01.03 Mezzi di								
trasporto per vie d'acqua								
acquisiti mediante operazioni di								
leasing finanziario								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.2.05.01.03.001 Mezzi di								
trasporto per vie d'acqua								
acquisiti mediante operazioni di								

leasing finanziario	A B III 2 2.5			
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+				
1.2.2.05.01.99 Mezzi di				
trasporto n.a.c. acquisiti				
mediante operazioni di leasing				
finanziario				
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+				
1.2.2.05.01.99.999 Mezzi di				
trasporto n.a.c. acquisiti				
mediante operazioni di leasing				
finanziario	A B III 2 2.5			
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+				
1.2.2.05.03 Mobili e arredi				
acquisiti mediante operazioni di				
leasing finanziario				
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+				
1.2.2.05.03.01 Mobili e arredi				
per ufficio acquisiti mediante				
operazioni di leasing				
finanziario				
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+				
1.2.2.05.03.01.001 Mobili e				
arredi per ufficio acquisiti				
mediante operazioni di leasing				
finanziario	A B III 2 2.7			
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+				
1.2.2.05.03.02 Mobili e arredi				
per alloggi e pertinenze				
acquisiti mediante operazioni di				
leasing finanziario				
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+				
1.2.2.05.03.02.001 Mobili e				
arredi per alloggi e pertinenze				

acquisiti mediante operazioni di													
leasing finanziario		A		B		III		2		2.7			
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+													
1.2.2.05.03.99 Mobili e arredi													
n.a.c. acquisiti mediante													
operazioni di leasing													
finanziario													
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+													
1.2.2.05.03.99.999 Mobili e													
arredi n.a.c. acquisiti mediante													
operazioni di leasing													
finanziario		A		B		III		2		2.7			
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+													
1.2.2.05.04 Impianti e													
macchinari acquisiti mediante													
operazioni di leasing													
finanziario													
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+													
1.2.2.05.04.01 Macchinari													
diversi acquisiti mediante													
operazioni di leasing													
finanziario													
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+													
1.2.2.05.04.01.001 Macchinari													
diversi acquisiti mediante													
operazioni di leasing													
finanziario		A		B		III		2		2.3		a	
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+													
1.2.2.05.04.02 Impianti													
acquisiti mediante operazioni di													
leasing finanziario													
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+													
1.2.2.05.04.02.001 Impianti													

acquisiti mediante operazioni di														
leasing finanziario		A		B		III		2		2.3		a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+														
1.2.2.05.05 Attrezzature														
acquisite mediante operazioni di														
leasing finanziario														
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+														
1.2.2.05.05.01 Attrezzature														
scientifiche acquisite mediante														
operazioni di leasing														
finanziario														
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+														
1.2.2.05.05.01.001 Attrezzature														
scientifiche acquisite mediante														
operazioni di leasing														
finanziario		A		B		III		2		2.4				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+														
1.2.2.05.05.02 Attrezzature														
sanitarie acquisite mediante														
operazioni di leasing														
finanziario														
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+														
1.2.2.05.05.02.001 Attrezzature														
sanitarie acquisite mediante														
operazioni di leasing														
finanziario		A		B		III		2		2.4				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+														
1.2.2.05.05.99 Attrezzature														
diverse acquisite mediante														
operazioni di leasing														
finanziario														
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+														
1.2.2.05.05.99.999 Attrezzature														

diverse acquisite mediante								
operazioni di leasing								
finanziario	A	B	III	2	2.4			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.2.05.06 Macchine per ufficio								
acquisite mediante operazioni di								
leasing finanziario								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.2.05.06.01 Macchine per								
ufficio acquisite mediante								
operazioni di leasing								
finanziario								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.2.05.06.01.001 Macchine per								
ufficio acquisite mediante								
operazioni di leasing								
finanziario	A	B	III	2	2.6			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.2.05.07 Hardware acquisito								
mediante operazioni di leasing								
finanziario								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.2.05.07.01 Server acquisiti								
mediante operazioni di leasing								
finanziario								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.2.05.07.01.001 Server								
acquisiti mediante operazioni di								
leasing finanziario	A	B	III	2	2.6			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.2.05.07.02 Postazioni di								
lavoro acquisite mediante								
operazioni di leasing								

finanziario								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.2.05.07.02.001 Postazioni di								
lavoro acquisite mediante								
operazioni di leasing								
finanziario	A	B	III	2	2.6			
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.2.05.07.03 Periferiche								
acquisite mediante operazioni di								
leasing finanziario								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.2.05.07.03.001 Periferiche								
acquisite mediante operazioni di								
leasing finanziario	A	B	III	2	2.6			
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.2.05.07.04 Apparat di								
telecomunicazione acquisiti								
mediante operazioni di leasing								
finanziario								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.2.05.07.04.001 Apparat di								
telecomunicazione acquisiti								
mediante operazioni di leasing								
finanziario	A	B	III	2	2.6			
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.2.05.07.05 Tablet e								
dispositivi di telefonia fissa								
e mobile								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.2.05.07.05.001 Tablet e								
dispositivi di telefonia fissa								
e mobile								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								

1.2.2.05.07.99 Hardware n.a.c.								
acquisito mediante operazioni di								
leasing finanziario								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.2.05.07.99.999 Hardware								
n.a.c. acquisito mediante								
operazioni di leasing								
finanziario	A B	III	2 2.6					
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.2.05.08 Armi acquisite								
mediante operazioni di leasing								
finanziario								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.2.05.08.01 Armi leggere ad								
uso civile e per ordine pubblico								
e sicurezza acquisite mediante								
operazioni di leasing								
finanziario								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.2.05.08.01.001 Armi leggere								
ad uso civile e per ordine								
pubblico e sicurezza acquisite								
mediante operazioni di leasing								
finanziario	A B	III	2 2.99					
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.2.05.08.99 Altre armi								
acquisite mediante operazioni di								
leasing finanziario								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.2.05.08.99.999 Altre armi								
acquisite mediante operazioni di								
leasing finanziario	A B	III	2 2.99					
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								

1.2.2.05.09 Beni immobili								
acquisiti mediante operazioni di								
leasing finanziario								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.2.05.09.01 Fabbricati ad uso								
abitativo acquisiti mediante								
operazioni di leasing								
finanziario								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.2.05.09.01.001 Fabbricati ad								
uso abitativo acquisiti mediante								
operazioni di leasing								
finanziario	A B III	2	2.2	a				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.2.05.09.02 Fabbricati ad								
uso commerciale acquisiti								
mediante operazioni di leasing								
finanziario								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.2.05.09.02.001 Fabbricati								
ad uso commerciale acquisiti								
mediante operazioni di								
leasing finanziario	A B III	2	2.2	a				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.2.05.09.03 Fabbricati ad uso								
scolastico acquisiti mediante								
operazioni di leasing								
finanziario								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.2.05.09.03.001 Fabbricati ad								
uso scolastico acquisiti								
mediante operazioni di leasing								
finanziario	A B III	2	2.2	a				

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.2.05.09.04 Fabbricati								
industriali e costruzioni								
leggere acquisiti mediante								
operazioni di leasing								
finanziario								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.2.05.09.04.001 Fabbricati								
industriali e costruzioni								
leggere acquisiti mediante								
operazioni di leasing								
finanziario	A	B	III	2	2.2	a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.2.05.09.05 Fabbricati rurali								
acquisiti mediante operazioni di								
leasing finanziario								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.2.05.09.05.001 Fabbricati								
rurali acquisiti mediante								
operazioni di leasing								
finanziario	A	B	III	2	2.2	a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.2.05.09.06 Fabbricati								
ospedalieri e altre strutture								
sanitarie acquisiti mediante								
operazioni di leasing								
finanziario								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.2.05.09.06.001 Fabbricati								
ospedalieri e altre strutture								
sanitarie acquisiti mediante								
operazioni di leasing								
finanziario	A	B	III	2	2.2	a		

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.2.05.09.07 Infrastrutture									
telematiche acquisite mediante									
operazioni di leasing									
finanziario									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.2.05.09.07.001									
Infrastrutture telematiche									
acquisite mediante operazioni di									
leasing finanziario	A B	III	2	2.8	a				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.2.05.09.08 Infrastrutture									
idrauliche acquisite mediante									
operazioni di leasing									
finanziario									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.2.05.09.08.001									
Infrastrutture idrauliche									
acquisite mediante operazioni di									
leasing finanziario	A B	III	2	2.8	a				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.2.05.09.09 Infrastrutture									
portuali e aeroportuali									
acquisite mediante operazioni di									
leasing finanziario									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.2.05.09.09.001									
Infrastrutture portuali e									
aeroportuali acquisite mediante									
operazioni di leasing									
finanziario	A B	III	2	2.8	a				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.2.05.09.10									

| ((VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 6 AGOSTO 2025, |

| IN G.U. 20/08/2025, N. 192)) |

| ((40))

+-----+---+---+---+---+---+---+---+

|1.2.2.05.09.10.001 |

| ((VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 6 AGOSTO 2025,)) |

| ((IN G.U. 20/08/2025, N. 192)) |((40))

+-----+---+---+---+---+---+---+---+

|1.2.2.05.09.11 Altre vie di | | | | | | | |

|comunicazione acquisite mediante| | | | | | | |

|operazioni di leasing | | | | | | | |

|finanziario | | | | | | | |

+-----+---+---+---+---+---+---+---+

|1.2.2.05.09.11.001 Altre vie di | | | | | | | |

|comunicazione acquisite mediante| | | | | | | |

|operazioni di leasing | | | | | | | |

|finanziario | A | B | III| 2 | 2.8 | a | |

+-----+---+---+---+---+---+---+---+

|1.2.2.05.09.12 |

|((VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 6 AGOSTO 2025,)) |

| ((IN G.U. 20/08/2025, N. 192)) |((40))

+-----+---+---+---+---+---+---+---+

|1.2.2.05.09.12.001 |

| ((VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 6 AGOSTO 2025,)) |

| ((IN G.U. 20/08/2025, N. 192)) |((40))

+-----+---+---+---+---+---+---+---+

|1.2.2.05.09.13 Impianti sportivi| | | | | | | |

|acquisiti mediante operazioni di| | | | | | | |

|leasing finanziario | | | | | | | |

+-----+---+---+---+---+---+---+---+

|1.2.2.05.09.13.001 Impianti | | | | | | | |

|sportivi acquisiti mediante | | | | | | | |

|operazioni di leasing | | | | | | | |

finanziario	A B III 2 2.2 a	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+		
1.2.2.05.09.14 Fabbricati ad uso		
strumentale acquisiti mediante		
operazioni di leasing		
finanziario		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+		
1.2.2.05.09.14.001 Fabbricati		
ad uso strumentale acquisiti		
mediante operazioni di leasing		
finanziario		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+		
1.2.2.05.09.99 Beni immobili		
n.a.c. acquisiti mediante		
operazioni di leasing		
finanziario		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+		
1.2.2.05.09.99.999 Beni immobili		
n.a.c. acquisiti mediante		
operazioni di leasing		
finanziario	A B III 2 2.99 a	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+		
1.2.2.05.10 Oggetti di valore		
acquisiti mediante operazioni di		
leasing finanziario		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+		
1.2.2.05.10.01 Oggetti di valore		
acquisiti mediante operazioni di		
leasing finanziario		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+		
1.2.2.05.10.01.001 Oggetti di		
valore acquisiti mediante		
operazioni di leasing		

finanziario	A B III 2 2.99		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.2.2.05.11 Altri beni materiali			
acquisiti mediante operazioni di			
leasing finanziario			
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.2.2.05.11.01 Materiale			
bibliografico acquisito mediante			
operazioni di leasing			
finanziario			
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.2.2.05.11.01.001 Materiale			
bibliografico acquisito mediante			
operazioni di leasing			
finanziario	A B III 2 2.99		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
((1.2.2.05.11 Beni demaniali))			
((in leasing))			((40))
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
((1.2.2.05.11.01Infrastrutture))			
((demaniali in leasing))			((40))
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
((1.2.2.05.11.01.001 Strade e))			
((autostrade (demanio))			
((stradale) in leasing	A B II 1 1.3))		((40))
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
((1.2.2.05.11.01.002 Strade))			
((ferrate non militari))			
(((demanio) ferroviario) in))			
((leasing	A B II 1 1.3))		((40))
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
((1.2.2.05.11.01.003 Aerodromi))			

((demanio aeronautico) in))								
((leasing		A	B	II	1	1.3))		((40))
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
((1.2.2.05.11.01.004 Porti))								
(((parte del demanio))								
((marittimo) in leasing		A	B	II	1	1.3))		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
((1.2.2.05.11.01.005))								
((Acquedotti pubblici e))								
((infrastrutture idrauliche))								
((demaniali) in leasing		A	B	II	1	1.3))		((40))
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
((1.2.2.05.11.01.006 Mercati))								
((comunali in leasing		A	B	II	1	1.3))		((40))
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
((1.2.2.05.11.01.999 Altre))								
((infrastrutture demaniali in))								
((leasing		A	B	II	1	1.3))		((40))
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.2.05.11.02 Strumenti								
musicali acquisiti mediante								
operazioni di leasing								
finanziario								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.2.05.11.02.001 Strumenti								
musicali acquisiti mediante								
operazioni di leasing								
finanziario		A	B	III	2	2.99		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
((1.2.2.05.11.02 Altri beni))								
((immobili demaniali in))								
((leasing))								((40))
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								

((1.2.2.05.11.02.001 Altri))								
((beni immobili demaniali))								
((in leasing))								((40))
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
((1.2.2.05.11.02.002))								
((Fabbricati demaniali in))								
((leasing	A	B	II	1	1.2))			((40))
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
((1.2.2.05.11.03 Terreni))								
((demaniali in leasing))								((40))
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
((1.2.2.05.11.03.001 Terreni))								
((demaniali in leasing	A	B	II	1	1.1))			((40))
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
((1.2.2.05.11.04 Altri beni))								
((demaniali in leasing))								((40))
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
((1.2.2.05.11.04.001 Altri))								
((beni demaniali in))								
((leasing	A	B	II	1	1.9))			((40))
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.2.05.11.99 Beni materiali								
n.a.c. acquisiti operazioni di								
leasing finanziario								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.2.05.11.99.999 Beni								
materiali n.a.c. acquisiti								
operazioni di leasing								
finanziario	A	B	III	2	2.99			
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.2.05.12 Terreni acquisiti								
mediante operazioni di leasing								
finanziario								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								

1.2.2.05.12.01 Terreni agricoli								
acquisiti mediante operazioni di								
leasing finanziario								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.2.05.12.01.001 Terreni								
agricoli acquisiti mediante								
operazioni di leasing								
finanziario	A B	III	2	2.1	a			
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.2.05.12.02 Terreni								
edificabili acquisiti mediante								
operazioni di leasing								
finanziario								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.2.05.12.02.001 Terreni								
edificabili acquisiti mediante								
operazioni di leasing								
finanziario	A B	III	2	2.1	a			
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.2.05.12.03 Altri terreni								
acquisiti mediante operazioni di								
leasing finanziario								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.2.05.12.03.999 Altri terreni								
acquisiti mediante operazioni di								
leasing finanziario	A B	III	2	2.1	a			
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.3 Immobilizzazioni								
finanziarie								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.3.01 Partecipazioni								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.3.01.01 Partecipazioni in								

imprese controllate incluse								
nelle Amministrazioni Centrali								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.3.01.01.01 Partecipazioni in								
imprese controllate incluse								
nelle Amministrazioni Centrali								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.3.01.01.01.001								
Partecipazioni in imprese								
controllate incluse nelle								
Amministrazioni Centrali	A	B	IV	1		a		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.3.01.02 Partecipazioni in								
imprese partecipate incluse								
nelle Amministrazioni Centrali								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.3.01.02.01 Partecipazioni in								
imprese partecipate incluse								
nelle Amministrazioni Centrali								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.3.01.02.01.001								
Partecipazioni in imprese								
partecipate incluse nelle								
Amministrazioni Centrali	A	B	IV	1		b		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.3.01.03 Partecipazioni in								
altre imprese incluse nelle								
Amministrazioni Centrali								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.3.01.03.01 Partecipazioni in								
altre imprese incluse nelle								
Amministrazioni Centrali								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								

1.2.3.01.03.01.001								
Partecipazioni in altre imprese								
incluse nelle Amministrazioni								
Centrali	A	B	IV	1		c		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.3.01.04 Partecipazioni in								
imprese controllate incluse								
nelle Amministrazioni locali								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.3.01.04.01 Partecipazioni in								
imprese controllate incluse								
nelle Amministrazioni locali								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.3.01.04.01.001								
Partecipazioni in imprese								
controllate incluse nelle								
Amministrazioni locali	A	B	IV	1		a		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.3.01.05 Partecipazioni in								
imprese partecipate incluse								
nelle Amministrazioni locali								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.3.01.05.01 Partecipazioni in								
imprese partecipate incluse								
nelle Amministrazioni locali								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.3.01.05.01.001								
Partecipazioni in imprese								
partecipate incluse nelle								
Amministrazioni locali	A	B	IV	1		b		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.3.01.06 Partecipazioni in								
altre imprese incluse nelle								

Amministrazioni locali								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.01.06.01 Partecipazioni in								
altre imprese incluse nelle								
Amministrazioni locali								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.01.06.01.001								
Partecipazioni in altre imprese								
incluse nelle Amministrazioni								
locali	A	B	IV	1		c		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.01.07 Partecipazioni in								
imprese controllate non incluse								
in Amministrazioni pubbliche								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.01.07.01 Partecipazioni in								
imprese controllate non incluse								
in Amministrazioni pubbliche								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.01.07.01.001								
Partecipazioni in imprese								
controllate non incluse in								
Amministrazioni pubbliche	A	B	IV	1		a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.01.08 Partecipazioni in								
imprese partecipate non incluse								
in Amministrazioni pubbliche								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.01.08.01 Partecipazioni in								
imprese partecipate non incluse								
in Amministrazioni pubbliche								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.01.08.01.001								

Partecipazioni in imprese								
partecipate non incluse in								
Amministrazioni pubbliche	A	B	IV	1		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.01.09 Partecipazioni in								
altre imprese non incluse in								
Amministrazioni pubbliche								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.01.09.01 Partecipazioni in								
altre imprese non incluse in								
Amministrazioni pubbliche								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.01.09.01.001								
Partecipazioni in altre imprese								
non incluse in Amministrazioni								
pubbliche	A	B	IV	1		c		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.01.10 Partecipazioni in								
Istituzioni sociali private								
controllate								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.01.10.01 Partecipazioni in								
Istituzioni sociali private								
controllate								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.01.10.01.001								
Partecipazioni in Istituzioni								
sociali private controllate	A	B	IV	1		c		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.01.11 Partecipazioni in								
altre Istituzioni sociali								
private								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								

1.2.3.01.11.01 Partecipazioni in								
altre Istituzioni sociali								
private								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.01.11.01.001								
Partecipazioni in altre								
Istituzioni sociali private	A	B	IV	1		c		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.01.12 Partecipazioni								
in PA controllate incluse								
nelle Amministrazioni locali								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.01.12.01								
Partecipazioni in PA								
controllate incluse nelle								
Amministrazioni locali								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.01.12.01.001								
Partecipazioni in PA								
controllate incluse nelle								
Amministrazioni locali								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.01.13 Partecipazioni								
in PA partecipate incluse								
nelle Amministrazioni locali								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.01.13.01								
Partecipazioni in PA								
partecipate incluse nelle								
Amministrazioni locali								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.01.13.01.001								
Partecipazioni in PA								

partecipate incluse nelle								
Amministrazioni locali								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.01.14 Partecipazioni								
in altre PA incluse nelle								
Amministrazioni locali								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.01.14.01								
Partecipazioni in altre								
PA incluse nelle								
Amministrazioni locali								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.01.14.01.001								
Partecipazioni in altre								
PA incluse nelle								
Amministrazioni locali								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.02 Crediti								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.02.01 Crediti verso								
Amministrazioni pubbliche								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.02.01.01 Crediti di breve								
periodo a tasso agevolato a								
Amministrazioni Centrali								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.02.01.01.001 crediti di								
breve periodo a tasso agevolato								
a Ministeri	A	B	IV	2		a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.02.01.01.003 crediti di								
breve periodo a tasso agevolato								
a Presidenza del Consiglio dei								

Ministri		A		B		IV		2			a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+													
1.2.3.02.01.01.004 crediti di													
breve periodo a tasso agevolato													
a Organi Costituzionali e di													
rilievo costituzionale		A		B		IV		2			a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+													
1.2.3.02.01.01.005 crediti di													
breve periodo a tasso agevolato													
a Agenzie Fiscali		A		B		IV		2			a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+													
1.2.3.02.01.01.006 crediti di													
breve periodo a tasso agevolato													
a enti di regolazione													
dell'attività economica		A		B		IV		2			a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+													
1.2.3.02.01.01.007 crediti di													
breve periodo a tasso agevolato													
a Gruppo Equitalia		A		B		IV		2			a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+													
1.2.3.02.01.01.008 crediti di													
breve periodo a tasso agevolato													
a Anas S.p.A.		A		B		IV		2			a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+													
1.2.3.02.01.01.009 crediti di													
breve periodo a tasso agevolato													
a altri enti centrali produttori													
di servizi economici		A		B		IV		2			a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+													
1.2.3.02.01.01.010 crediti di													
breve periodo a tasso agevolato													
a autorità amministrative													
indipendenti		A		B		IV		2			a		

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.3.02.01.01.011 crediti di									
breve periodo a tasso agevolato									
a enti centrali a struttura									
associativa		A		B		IV		2	
								a	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.3.02.01.01.012 crediti di									
breve periodo a tasso agevolato									
a enti centrali produttori di									
servizi assistenziali,									
ricreativi e culturali		A		B		IV		2	
								a	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.3.02.01.01.013 crediti di									
breve periodo a tasso agevolato									
a enti e istituzioni centrali di									
ricerca e istituti e stazioni									
sperimentali per la ricerca		A		B		IV		2	
								a	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.3.02.01.01.999 crediti di									
breve periodo a tasso agevolato									
a altre Amministrazioni Centrali									
n.a.c.		A		B		IV		2	
								a	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.3.02.01.02 Crediti di breve									
periodo a tasso agevolato a									
Amministrazioni Locali									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.3.02.01.02.001 crediti di									
breve periodo a tasso agevolato									
a Regioni e province autonome		A		B		IV		2	
								a	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.3.02.01.02.002 crediti di									
breve periodo a tasso agevolato									

a Province		A		B		IV		2			a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+													
1.2.3.02.01.02.003 crediti di													
breve periodo a tasso agevolato													
a Comuni		A		B		IV		2			a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+													
1.2.3.02.01.02.004 crediti di													
breve periodo a tasso agevolato													
a Città metropolitane e Roma													
capitale		A		B		IV		2			a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+													
1.2.3.02.01.02.005 crediti di													
breve periodo a tasso agevolato													
a Unioni di Comuni		A		B		IV		2			a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+													
1.2.3.02.01.02.006 crediti di													
breve periodo a tasso agevolato													
a Comunità Montane		A		B		IV		2			a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+													
1.2.3.02.01.02.007 crediti di													
breve periodo a tasso agevolato													
a Camere di Commercio		A		B		IV		2			a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+													
1.2.3.02.01.02.008 crediti di													
breve periodo a tasso agevolato													
a Università		A		B		IV		2			a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+													
1.2.3.02.01.02.009 crediti di													
breve periodo a tasso agevolato													
a Parchi nazionali e consorzi ed													
enti autonomi gestori di parchi													
e aree naturali protette		A		B		IV		2			a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+													

1.2.3.02.01.02.010 crediti di								
breve periodo a tasso agevolato								
a Autorità Portuali	A	B	IV	2		a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.3.02.01.02.011 crediti di								
breve periodo a tasso agevolato								
a Aziende sanitarie locali	A	B	IV	2		a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.3.02.01.02.012 crediti di								
breve periodo a tasso agevolato								
a Aziende ospedaliere e Aziende								
ospedaliere universitarie								
integrate con il SSN	A	B	IV	2		a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.3.02.01.02.013 crediti di								
breve periodo a tasso agevolato								
a Policlinici	A	B	IV	2		a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.3.02.01.02.014 crediti di								
breve periodo a tasso agevolato								
a Istituti di ricovero e cura a								
carattere scientifico pubblici	A	B	IV	2		a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.3.02.01.02.015 crediti di								
breve periodo a tasso agevolato								
a altre Amministrazioni Locali								
produttrici di servizi sanitari	A	B	IV	2		a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.3.02.01.02.016 crediti di								
breve periodo a tasso agevolato								
a Agenzie regionali per le								
erogazioni in agricoltura	A	B	IV	2		a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								

1.2.3.02.01.02.017 crediti di								
breve periodo a tasso agevolato								
a altri enti e agenzie regionali								
e sub regionali	A B IV 2		a					
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.3.02.01.02.018 crediti di								
breve periodo a tasso agevolato								
a Consorzi di enti locali	A B IV 2		a					
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.3.02.01.02.019 crediti di								
breve periodo a tasso agevolato								
a Fondazioni e istituzioni								
liriche locali e a Teatri								
stabili di iniziativa pubblica	A B IV 2		a					
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.3.02.01.02.999 crediti di								
breve periodo a tasso agevolato								
a altre Amministrazioni Locali								
n.a.c.	A B IV 2		a					
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.3.02.01.03 Crediti di breve								
periodo a tasso agevolato a enti								
di previdenza								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.3.02.01.03.001 crediti di								
breve periodo a tasso agevolato								
a INPS	A B IV 2		a					
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.3.02.01.03.002 crediti di								
breve periodo a tasso agevolato								
a INAIL	A B IV 2		a					
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.3.02.01.03.999 crediti di								

breve periodo a tasso agevolato								
a altri Enti di Previdenza								
n.a.c.	A	B	IV	2		a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.02.01.04 Crediti di breve								
periodo a tasso agevolato a								
organismi interni o unità								
locali di amministrazioni								
centrali								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.02.01.04.001 crediti di								
breve periodo a tasso agevolato								
a organismi interni e/o unità								
locali dell'amministrazione	A	B	IV	2		a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.02.01.05 Crediti di breve								
periodo a tasso non agevolato a								
Amministrazioni Centrali								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.02.01.05.001 crediti di								
breve periodo a tasso non								
agevolato a Ministeri	A	B	IV	2		a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.02.01.05.003 crediti di								
breve periodo a tasso non								
agevolato a Presidenza del								
Consiglio dei Ministri	A	B	IV	2		a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.02.01.05.004 crediti di								
breve periodo a tasso non								
agevolato a Organi								
Costituzionali e di rilievo								
costituzionale	A	B	IV	2		a		

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.3.02.01.05.005 crediti di									
breve periodo a tasso non									
agevolato a Agenzie Fiscali		A		B		IV		2	
								a	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.3.02.01.05.006 crediti di									
breve periodo a tasso non									
agevolato a enti di regolazione									
dell'attività economica		A		B		IV		2	
								a	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.3.02.01.05.007 crediti di									
breve periodo a tasso non									
agevolato a Gruppo Equitalia		A		B		IV		2	
								a	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.3.02.01.05.008 crediti di									
breve periodo a tasso non									
agevolato a Anas S.p.A.		A		B		IV		2	
								a	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.3.02.01.05.009 crediti di									
breve periodo a tasso non									
agevolato a altri enti centrali									
produttori di servizi economici		A		B		IV		2	
								a	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.3.02.01.05.010 crediti di									
breve periodo a tasso non									
agevolato a autorità									
amministrative indipendenti		A		B		IV		2	
								a	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.3.02.01.05.011 crediti di									
breve periodo a tasso non									
agevolato a enti centrali a									
struttura associativa									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									

1.2.3.02.01.05.012 crediti di								
breve periodo a tasso non								
agevolato a enti centrali								
produttori di servizi								
assistenziali, ricreativi e								
culturali	A	B	IV	2		a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.3.02.01.05.013 crediti di								
breve periodo a tasso non								
agevolato a enti e istituzioni								
centrali di ricerca e Istituti e								
stazioni sperimentali per la								
ricerca	A	B	IV	2		a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.3.02.01.05.999 crediti di								
breve periodo a tasso non								
agevolato a altre								
Amministrazioni Centrali n.a.c.	A	B	IV	2		a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.3.02.01.06 Crediti di breve								
periodo a tasso non agevolato a								
Amministrazioni Locali								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.3.02.01.06.001 crediti di								
breve periodo a tasso non								
agevolato a Regioni e province								
autonome	A	B	IV	2		a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.3.02.01.06.002 crediti di								
breve periodo a tasso non								
agevolato a Province	A	B	IV	2		a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.3.02.01.06.003 crediti di								

breve periodo a tasso non													
agevolato a Comuni		A		B		IV		2			a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+													
1.2.3.02.01.06.004 crediti di													
breve periodo a tasso non													
agevolato a Città metropolitane													
e Roma capitale		A		B		IV		2			a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+													
1.2.3.02.01.06.005 crediti di													
breve periodo a tasso non													
agevolato a Unioni di Comuni		A		B		IV		2			a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+													
1.2.3.02.01.06.006 crediti di													
breve periodo a tasso non													
agevolato a Comunità Montane		A		B		IV		2			a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+													
1.2.3.02.01.06.007 crediti di													
breve periodo a tasso non													
agevolato a Camere di Commercio		A		B		IV		2			a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+													
1.2.3.02.01.06.008 crediti di													
breve periodo a tasso non													
agevolato a Università		A		B		IV		2			a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+													
1.2.3.02.01.06.009 crediti di													
breve periodo a tasso non													
agevolato a Parchi nazionali e													
consorzi ed enti autonomi													
gestori di parchi e aree													
naturali protette		A		B		IV		2			a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+													
1.2.3.02.01.06.010 crediti di													
breve periodo a tasso non													

agevolato a Autorità Portuali	A B IV 2	a	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.2.3.02.01.06.011 crediti di			
breve periodo a tasso non			
agevolato a Aziende sanitarie			
locali	A B IV 2	a	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.2.3.02.01.06.012 crediti di			
breve periodo a tasso non			
agevolato a Aziende ospedaliere			
e Aziende ospedaliere			
universitarie integrate con il			
SSN	A B IV 2	a	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.2.3.02.01.06.013 crediti di			
breve periodo a tasso non			
agevolato a Policlinici	A B IV 2	a	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.2.3.02.01.06.014 crediti di			
breve periodo a tasso non			
agevolato a Istituti di ricovero			
e cura a carattere scientifico			
pubblici	A B IV 2	a	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.2.3.02.01.06.015 crediti di			
breve periodo a tasso non			
agevolato a altre			
Amministrazioni Locali			
produttrici di servizi sanitari	A B IV 2	a	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.2.3.02.01.06.016 crediti di			
breve periodo a tasso non			
agevolato a Agenzie regionali			

per le erogazioni in agricoltura	A	B	IV	2		a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.3.02.01.06.017 crediti di								
breve periodo a tasso non								
agevolato a altri enti e agenzie								
regionali e sub regionali	A	B	IV	2		a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.3.02.01.06.018 crediti di								
breve periodo a tasso non								
agevolato a Consorzi di enti								
locali	A	B	IV	2		a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.3.02.01.06.019 crediti di								
breve periodo a tasso non								
agevolato a Fondazioni e								
istituzioni liriche locali e a								
Teatri stabili di iniziativa								
pubblica	A	B	IV	2		a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.3.02.01.06.999 crediti di								
breve periodo a tasso non								
agevolato a altre								
Amministrazioni Locali n.a.c.	A	B	IV	2		a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.3.02.01.07 Crediti di breve								
periodo a tasso non agevolato a								
Enti di Previdenza								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.3.02.01.07.001 crediti di								
breve periodo a tasso non								
agevolato a INPS	A	B	IV	2		a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.3.02.01.07.002 crediti di								

breve periodo a tasso non								
agevolato a INAIL	A	B	IV	2		a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.3.02.01.07.999 crediti di								
breve periodo a tasso non								
agevolato a altri Enti di								
Previdenza n.a.c.	A	B	IV	2		a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.3.02.01.08 Crediti di breve								
periodo a tasso non agevolato a								
organismi interni o unità								
locali di amministrazioni								
centrali								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.3.02.01.08.001 crediti di								
breve periodo a tasso non								
agevolato a organismi interni								
e/o unità locali								
dell'amministrazione	A	B	IV	2		a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.3.02.01.09 Crediti di								
medio-lungo termine a tasso								
agevolato a Amministrazioni								
Centrali								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.3.02.01.09.001 Crediti di								
medio-lungo termine a tasso								
agevolato a Ministeri	A	B	IV	2		a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.3.02.01.09.003 Crediti di								
medio-lungo termine a tasso								
agevolato a Presidenza del								
Consiglio dei Ministri	A	B	IV	2		a		

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.3.02.01.09.004 Crediti di									
medio-lungo termine a tasso									
agevolato a Organi									
Costituzionali e di rilievo									
costituzionale	A	B	IV	2			a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.3.02.01.09.005 Crediti di									
medio-lungo termine a tasso									
agevolato a Agenzie Fiscali	A	B	IV	2			a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.3.02.01.09.006 Crediti di									
medio-lungo termine a tasso									
agevolato a enti di regolazione									
dell'attività economica	A	B	IV	2			a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.3.02.01.09.007 Crediti di									
medio-lungo termine a tasso									
agevolato a Gruppo Equitalia	A	B	IV	2			a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.3.02.01.09.008 Crediti di									
medio-lungo termine a tasso									
agevolato a Anas S.p.A.	A	B	IV	2			a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.3.02.01.09.009 Crediti di									
medio-lungo termine a tasso									
agevolato a altri enti centrali									
produttori di servizi economici	A	B	IV	2			a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.3.02.01.09.010 Crediti di									
medio-lungo termine a tasso									
agevolato a autorità									
amministrative indipendenti	A	B	IV	2			a		

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.3.02.01.09.011 Crediti di									
medio-lungo termine a tasso									
agevolato a enti centrali a									
struttura associativa	A	B	IV	2			a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.3.02.01.09.012 Crediti di									
medio-lungo termine a tasso									
agevolato a enti centrali									
produttori di servizi									
assistenziali, ricreativi e									
culturali	A	B	IV	2			a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.3.02.01.09.013 Crediti di									
medio-lungo termine a tasso									
agevolato a enti e istituzioni									
centrali di ricerca e Istituti e									
stazioni sperimentali per la									
ricerca	A	B	IV	2			a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.3.02.01.09.999 Crediti di									
medio-lungo termine a tasso									
agevolato a altre									
Amministrazioni Centrali n.a.c.	A	B	IV	2			a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.3.02.01.10 Crediti di									
medio-lungo termine a tasso									
agevolato a Amministrazioni									
Locali									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.3.02.01.10.001 Crediti di									
medio-lungo termine a tasso									
agevolato a Regioni e province									

autonome	A B IV 2	a	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.2.3.02.01.10.002 Crediti di			
medio-lungo termine a tasso			
agevolato a Province	A B IV 2	a	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.2.3.02.01.10.003 Crediti di			
medio-lungo termine a tasso			
agevolato a Comuni	A B IV 2	a	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.2.3.02.01.10.004 Crediti di			
medio-lungo termine a tasso			
agevolato a Città metropolitane			
e Roma capitale	A B IV 2	a	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.2.3.02.01.10.005 Crediti di			
medio-lungo termine a tasso			
agevolato a Unioni di Comuni	A B IV 2	a	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.2.3.02.01.10.006 Crediti di			
medio-lungo termine a tasso			
agevolato a Comunità Montane	A B IV 2	a	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.2.3.02.01.10.007 Crediti di			
medio-lungo termine a tasso			
agevolato a Camere di Commercio	A B IV 2	a	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.2.3.02.01.10.008 Crediti di			
medio-lungo termine a tasso			
agevolato a Università	A B IV 2	a	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.2.3.02.01.10.009 Crediti di			
medio-lungo termine a tasso			

agevolato a Parchi nazionali e								
consorzi ed enti autonomi								
gestori di parchi e aree								
naturali protette	A B IV 2		a					
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.3.02.01.10.010 Crediti di								
medio-lungo termine a tasso								
agevolato a Autorità Portuali	A B IV 2		a					
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.3.02.01.10.011 Crediti di								
medio-lungo termine a tasso								
agevolato a Aziende sanitarie								
locali	A B IV 2		a					
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.3.02.01.10.012 Crediti di								
medio-lungo termine a tasso								
agevolato a Aziende ospedaliere								
e Aziende ospedaliere								
universitarie integrate con il								
SSN	A B IV 2		a					
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.3.02.01.10.013 Crediti di								
medio-lungo termine a tasso								
agevolato a Policlinici	A B IV 2		a					
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.3.02.01.10.014 Crediti di								
medio-lungo termine a tasso								
agevolato a Istituti di ricovero								
e cura a carattere scientifico								
pubblici	A B IV 2		a					
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.3.02.01.10.015 Crediti di								
medio-lungo termine a tasso								

agevolato a altre								
Amministrazioni Locali								
produttrici di servizi sanitari	A	B	IV	2		a		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.3.02.01.10.016 Crediti di								
medio-lungo termine a tasso								
agevolato a Agenzie regionali								
per le erogazioni in agricoltura	A	B	IV	2		a		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.3.02.01.10.017 Crediti di								
medio-lungo termine a tasso								
agevolato a altri enti e agenzie								
regionali e sub regionali	A	B	IV	2		a		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.3.02.01.10.018 Crediti di								
medio-lungo termine a tasso								
agevolato a Consorzi di enti								
locali	A	B	IV	2		a		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.3.02.01.10.019 Crediti di								
medio-lungo termine a tasso								
agevolato a Fondazioni e								
istituzioni liriche locali e a								
Teatri stabili di iniziativa								
pubblica	A	B	IV	2		a		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.3.02.01.10.999 Crediti di								
medio-lungo termine a tasso								
agevolato a altre								
Amministrazioni Locali n.a.c.	A	B	IV	2		a		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.3.02.01.11 Crediti di								
medio-lungo termine a tasso								

agevolato a Enti di Previdenza								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.02.01.11.001 Crediti di								
medio-lungo termine a tasso								
agevolato a INPS		A		B		IV		2
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.02.01.11.002 Crediti di								
medio-lungo termine a tasso								
agevolato a INAIL		A		B		IV		2
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.02.01.11.999 Crediti di								
medio-lungo termine a tasso								
agevolato a altri Enti di								
Previdenza n.a.c.		A		B		IV		2
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.02.01.12 Crediti di								
medio-lungo termine a tasso								
agevolato a organismi interni o								
unità locali di amministrazioni								
centrali								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.02.01.12.001 Crediti di								
medio-lungo termine a tasso								
agevolato a organismi interni								
e/o unità locali								
dell'amministrazione		A		B		IV		2
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.02.01.13 Crediti di								
medio-lungo termine a tasso non								
agevolato a Amministrazioni								
Centrali								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.02.01.13.001 crediti di								

medio-lungo termine a tasso non													
agevolato a Ministeri		A		B		IV		2			a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+													
1.2.3.02.01.13.003 crediti di													
medio-lungo termine a tasso non													
agevolato a Presidenza del													
Consiglio dei Ministri		A		B		IV		2			a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+													
1.2.3.02.01.13.004 crediti di													
medio-lungo termine a tasso non													
agevolato a Organi													
Costituzionali e di rilievo													
costituzionale		A		B		IV		2			a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+													
1.2.3.02.01.13.005 crediti di													
medio-lungo termine a tasso non													
agevolato a Agenzie Fiscali		A		B		IV		2			a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+													
1.2.3.02.01.13.006 crediti di													
medio-lungo termine a tasso non													
agevolato a enti di regolazione													
dell'attività economica		A		B		IV		2			a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+													
1.2.3.02.01.13.007 crediti di													
medio-lungo termine a tasso non													
agevolato a Gruppo Equitalia		A		B		IV		2			a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+													
1.2.3.02.01.13.008 crediti di													
medio-lungo termine a tasso non													
agevolato a Anas S.p.A.		A		B		IV		2			a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+													
1.2.3.02.01.13.009 crediti di													
medio-lungo termine a tasso non													

agevolato a altri enti centrali								
produttori di servizi economici	A B IV 2		a					
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.3.02.01.13.010 crediti di								
medio-lungo termine a tasso non								
agevolato a autorità								
amministrative indipendenti	A B IV 2		a					
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.3.02.01.13.011 crediti di								
medio-lungo termine a tasso non								
agevolato a enti centrali a								
struttura associativa	A B IV 2		a					
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.3.02.01.13.012 crediti di								
medio-lungo termine a tasso non								
agevolato a enti centrali								
produttori di servizi								
assistenziali, ricreativi e								
culturali	A B IV 2		a					
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.3.02.01.13.013 crediti di								
medio-lungo termine a tasso non								
agevolato a enti e istituzioni								
centrali di ricerca e Istituti e								
stazioni sperimentali per la								
ricerca	A B IV 2		a					
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.3.02.01.13.999 crediti di								
medio-lungo termine a tasso non								
agevolato a altre								
Amministrazioni Centrali n.a.c.	A B IV 2		a					
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.3.02.01.14 Crediti di								

medio-lungo termine a tasso non								
agevolato a Amministrazioni								
Locali								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.3.02.01.14.001 crediti di								
medio-lungo termine a tasso non								
agevolato a Regioni e province								
autonome	A	B	IV	2		a		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.3.02.01.14.002 crediti di								
medio-lungo termine a tasso non								
agevolato a Province	A	B	IV	2		a		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.3.02.01.14.003 crediti di								
medio-lungo termine a tasso non								
agevolato a Comuni	A	B	IV	2		a		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.3.02.01.14.004 crediti di								
medio-lungo termine a tasso non								
agevolato a Città metropolitane								
e Roma capitale	A	B	IV	2		a		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.3.02.01.14.005 crediti di								
medio-lungo termine a tasso non								
agevolato a Unioni di Comuni	A	B	IV	2		a		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								

1.2.3.02.01.14.006 crediti di								
medio-lungo termine a tasso non								
agevolato a Comunità Montane	A	B	IV	2		a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.3.02.01.14.007 crediti di								
medio-lungo termine a tasso non								
agevolato a Camere di Commercio	A	B	IV	2		a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.3.02.01.14.008 crediti di								
medio-lungo termine a tasso non								
agevolato a Università	A	B	IV	2		a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.3.02.01.14.009 crediti di								
medio-lungo termine a tasso non								
agevolato a Parchi nazionali e								
consorzi ed enti autonomi								
gestori di parchi e aree								
naturali protette	A	B	IV	2		a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.3.02.01.14.010 crediti di								
medio-lungo termine a tasso non								
agevolato a Autorità Portuali	A	B	IV	2		a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.3.02.01.14.011 crediti di								
medio-lungo termine a tasso non								
agevolato a Aziende sanitarie								
locali	A	B	IV	2		a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.3.02.01.14.012 crediti di								
medio-lungo termine a tasso non								
agevolato a Aziende ospedaliere								
e Aziende ospedaliere								
universitarie integrate con il								
SSN	A	B	IV	2		a		

+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
1.2.3.02.01.14.013 crediti di									
medio-lungo termine a tasso non									
agevolato a Policlinici		A		B	IV		2		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
1.2.3.02.01.14.014 crediti di									
medio-lungo termine a tasso non									
agevolato a Istituti di ricovero									
e cura a carattere scientifico									
pubblici		A		B	IV		2		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
1.2.3.02.01.14.015 crediti di									
medio-lungo termine a tasso non									
agevolato a altre									
Amministrazioni Locali									
produttrici di servizi sanitari		A		B	IV		2		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
1.2.3.02.01.14.016 crediti di									
medio-lungo termine a tasso non									
agevolato a Agenzie regionali									
per le erogazioni in agricoltura	A		B	IV		2			
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
1.2.3.02.01.14.017 crediti di									
medio-lungo termine a tasso non									
agevolato a altri enti e agenzie									
regionali e sub regionali		A		B	IV		2		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
1.2.3.02.01.14.018 crediti di									
medio-lungo termine a tasso non									
agevolato a Consorzi di enti									
locali		A		B	IV		2		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
1.2.3.02.01.14.019 crediti di									

medio-lungo termine a tasso non								
agevolato a Fondazioni e								
istituzioni liriche locali e a								
Teatri stabili di iniziativa								
pubblica	A	B	IV	2		a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.02.01.14.999 crediti di								
medio-lungo termine a tasso non								
agevolato a altre								
Amministrazioni Locali n.a.c.	A	B	IV	2		a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.02.01.15 Crediti di								
medio-lungo termine a tasso non								
agevolato a Enti di Previdenza								
1.2.3.02.01.15.001 crediti di								
medio-lungo termine a tasso non								
agevolato a INPS	A	B	IV	2		a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.02.01.15.002 crediti di								
medio-lungo termine a tasso non								
agevolato a INAIL	A	B	IV	2		a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.02.01.15.999 crediti di								
medio-lungo termine a tasso non								
agevolato a altri Enti di								
Previdenza n.a.c.	A	B	IV	2		a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.02.01.16 Crediti di								
medio-lungo termine a tasso non								
agevolato a organismi interni o								
unità locali di amministrazioni								
centrali 1.2.3.02.01.16.001								
crediti di medio-lungo termine a								

tasso non agevolato a organismi								
interni e/o unità locali								
dell'amministrazione	A	B	IV	2		a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.02.01.17 Altri crediti								
finanziari a Amministrazioni								
Centrali sorti a seguito di								
escussione di garanzie								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.02.01.17.001 crediti a								
seguito di escussione di								
garanzie in favore di Ministeri	A	B	IV	2		a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.02.01.17.003 crediti a								
Presidenza del Consiglio dei								
Ministri a seguito di escussione								
di garanzie	A	B	IV	2		a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.02.01.17.004 crediti a								
Organi Costituzionali e di								
rilievo costituzionale a seguito								
di escussione di garanzie	A	B	IV	2		a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.02.01.17.005 crediti a								
Agenzie Fiscali a seguito di								
escussione di garanzie	A	B	IV	2		a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.02.01.17.006 crediti a								
enti di regolazione								
dell'attività economica a								
seguito di escussione di								
garanzie	A	B	IV	2		a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								

1.2.3.02.01.17.007 crediti a								
Gruppo Equitalia a seguito di								
escussione di garanzie	A	B	IV	2		a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.3.02.01.17.008 crediti a								
Anas S.p.A. a seguito di								
escussione di garanzie	A	B	IV	2		a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.3.02.01.17.009 crediti a								
altri enti centrali produttori								
di servizi economici a seguito								
di escussione di garanzie	A	B	IV	2		a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.3.02.01.17.010 crediti a								
autorità amministrative								
indipendenti a seguito di								
escussione di garanzie	A	B	IV	2		a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.3.02.01.17.011 crediti a								
enti centrali a struttura								
associativa a seguito di								
escussione di garanzie	A	B	IV	2		a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.3.02.01.17.012 crediti a								
enti centrali produttori di								
servizi assistenziali,								
ricreativi e culturali a seguito								
di escussione di garanzie	A	B	IV	2		a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.3.02.01.17.013 crediti a								
enti e istituzioni centrali di								
ricerca e Istituti e stazioni								
sperimentali per la ricerca a								

seguito di escussione di								
garanzie	A	B	IV	2		a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.3.02.01.17.999 crediti a								
altre Amministrazioni Centrali								
n.a.c. a seguito di escussione								
di garanzie	A	B	IV	2		a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.3.02.01.18 Altri crediti								
finanziari a Amministrazioni								
locali sorti a seguito di								
escussione di garanzie								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.3.02.01.18.001 crediti a								
Regioni e province autonome a								
seguito di escussione di								
garanzie	A	B	IV	2		a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.3.02.01.18.002 crediti a								
Province a seguito di escussione								
di garanzie	A	B	IV	2		a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.3.02.01.18.003 crediti a								
Comuni a seguito di escussione								
di garanzie	A	B	IV	2		a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.3.02.01.18.004 crediti a								
Città metropolitane e Roma								
capitale a seguito di escussione								
di garanzie	A	B	IV	2		a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.3.02.01.18.005 crediti a								
Unioni di Comuni a seguito di								

	escussione di garanzie		A		B		IV		2			a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+														
	1.2.3.02.01.18.006 crediti a													
	Comunità Montane a seguito di													
	escussione di garanzie		A		B		IV		2			a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+														
	1.2.3.02.01.18.007 crediti a													
	Camere di Commercio a seguito di													
	escussione di garanzie		A		B		IV		2			a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+														
	1.2.3.02.01.18.008 crediti a													
	Università a seguito di													
	escussione di garanzie		A		B		IV		2			a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+														
	1.2.3.02.01.18.009 crediti a													
	Parchi nazionali e consorzi ed													
	enti autonomi gestori di parchi													
	le aree naturali protette a													
	seguito di escussione di													
	garanzie		A		B		IV		2			a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+														
	1.2.3.02.01.18.010 crediti a													
	Autorità Portuali a seguito di													
	escussione di garanzie		A		B		IV		2			a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+														
	1.2.3.02.01.18.011 crediti a													
	Aziende sanitarie locali a													
	seguito di escussione di													
	garanzie		A		B		IV		2			a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+														
	1.2.3.02.01.18.012 crediti a													
	Aziende ospedaliere e Aziende													
	ospedaliere universitarie													

integrate con il SSN a seguito								
di escussione di garanzie	A	B	IV	2		a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.3.02.01.18.013 crediti a								
Policlinici a seguito di								
escussione di garanzie	A	B	IV	2		a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.3.02.01.18.014 crediti a								
Istituti di ricovero e cura a								
carattere scientifico pubblici a								
seguito di escussione di								
garanzie	A	B	IV	2		a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.3.02.01.18.015 crediti a								
altre Amministrazioni Locali								
produttrici di servizi sanitari								
a seguito di escussione di								
garanzie	A	B	IV	2		a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.3.02.01.18.016 crediti a								
Agenzie regionali per le								
erogazioni in agricoltura a								
seguito di escussione di								
garanzie	A	B	IV	2		a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.3.02.01.18.017 crediti a								
altri enti e agenzie regionali e								
sub regionali a seguito di								
escussione di garanzie	A	B	IV	2		a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.3.02.01.18.018 crediti a								
Consorzi di enti locali a								
seguito di escussione di								

garanzie	A B IV 2	a	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.2.3.02.01.18.019 crediti a			
Fondazioni e istituzioni liriche			
locali e a Teatri stabili di			
iniziativa pubblica a seguito di			
escussione di garanzie	A B IV 2	a	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.2.3.02.01.18.999 crediti a			
altre Amministrazioni Locali			
n.a.c. a seguito di escussione			
di garanzie	A B IV 2	a	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.2.3.02.01.19 Altri crediti			
finanziari a enti di previdenza			
sorti a seguito di escussione di			
garanzie			
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.2.3.02.01.19.001 crediti a			
INPS a seguito di escussione di			
garanzie	A B IV 2	a	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.2.3.02.01.19.002 crediti a			
INAIL a seguito di escussione di			
garanzie	A B IV 2	a	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.2.3.02.01.19.999 crediti a			
altri Enti di Previdenza n.a.c.			
a seguito di escussione di			
garanzie	A B IV 2	a	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.2.3.02.01.20 Altri crediti			
verso Amministrazioni Centrali			

dovuti all'incremento di altre								
attività finanziarie								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.3.02.01.20.001 Crediti								
dovuti all'Incremento di altre								
attività finanziarie verso								
Ministeri	A	B	IV	2		a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.3.02.01.20.003 Crediti								
dovuti all'Incremento di altre								
attività finanziarie verso								
Presidenza del Consiglio dei								
Ministri	A	B	IV	2		a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.3.02.01.20.004 Crediti								
dovuti all'Incremento di altre								
attività finanziarie verso								
Organi Costituzionali e di								
rilievo costituzionale	A	B	IV	2		a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.3.02.01.20.005 Crediti								
dovuti all'Incremento di altre								
attività finanziarie verso								
Agenzie Fiscali	A	B	IV	2		a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.3.02.01.20.006 Crediti								
dovuti all'Incremento di altre								
attività finanziarie verso enti								
di regolazione dell'attività								
economica	A	B	IV	2		a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.3.02.01.20.007 Crediti								
dovuti all'Incremento di altre								

attività finanziarie verso								
Gruppo Equitalia	A	B	IV	2		a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.3.02.01.20.008 Crediti								
dovuti all'Incremento di altre								
attività finanziarie verso Anas								
S.p.A.	A	B	IV	2		a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.3.02.01.20.009 Crediti								
dovuti all'Incremento di altre								
attività finanziarie verso								
altri enti centrali produttori								
di servizi economici	A	B	IV	2		a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.3.02.01.20.010 Crediti								
dovuti all'Incremento di altre								
attività finanziarie verso								
autorità amministrative								
indipendenti	A	B	IV	2		a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.3.02.01.20.011 Crediti								
dovuti all'Incremento di altre								
attività finanziarie verso enti								
centrali a struttura associativa	A	B	IV	2		a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.3.02.01.20.012 Crediti								
dovuti all'Incremento di altre								
attività finanziarie verso enti								
centrali produttori di servizi								
assistenziali, ricreativi e								
culturali	A	B	IV	2		a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.3.02.01.20.013 Crediti								

dovuti all'Incremento di altre								
attività finanziarie verso enti								
e istituzioni centrali di								
ricerca e Istituti e stazioni								
sperimentali per la ricerca	A B IV 2							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.02.01.20.999 Crediti								
dovuti all'Incremento di altre								
attività finanziarie verso								
altre Amministrazioni Centrali								
n.a.c.	A B IV 2							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.02.01.21 Altri crediti								
verso Amministrazioni locali								
dovuti all'incremento di altre								
attività finanziarie								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.02.01.21.001 Crediti								
dovuti all'Incremento di altre								
attività finanziarie verso								
Regioni e province autonome	A B IV 2							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.02.01.21.002 Crediti								
dovuti all'Incremento di altre								
attività finanziarie verso								
Province	A B IV 2							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.02.01.21.003 Crediti								
dovuti all'Incremento di altre								
attività finanziarie verso								
Comuni	A B IV 2							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.02.01.21.004 Crediti								

dovuti all'Incremento di altre								
attività finanziarie verso								
Città metropolitane e Roma								
capitale	A	B	IV	2		a		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.3.02.01.21.005 Crediti								
dovuti all'Incremento di altre								
attività finanziarie verso								
Unioni di Comuni	A	B	IV	2		a		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.3.02.01.21.006 Crediti								
dovuti all'Incremento di altre								
attività finanziarie verso								
Comunità Montane	A	B	IV	2		a		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.3.02.01.21.007 Crediti								
dovuti all'Incremento di altre								
attività finanziarie verso								
Camere di Commercio	A	B	IV	2		a		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.3.02.01.21.008 Crediti								
dovuti all'Incremento di altre								
attività finanziarie verso								
Università	A	B	IV	2		a		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.3.02.01.21.009 Crediti								
dovuti all'Incremento di altre								
attività finanziarie verso								
Parchi nazionali e consorzi ed								
enti autonomi gestori di parchi								
e aree naturali protette	A	B	IV	2		a		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.3.02.01.21.010 Crediti								

dovuti all'Incremento di altre								
attività finanziarie verso								
Autorità Portuali	A	B	IV	2		a		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.3.02.01.21.011 Crediti								
dovuti all'Incremento di altre								
attività finanziarie verso								
Aziende sanitarie locali	A	B	IV	2		a		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.3.02.01.21.012 Crediti								
dovuti all'Incremento di altre								
attività finanziarie verso								
Aziende ospedaliere e Aziende								
ospedaliere universitarie								
integrate con il SSN	A	B	IV	2		a		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.3.02.01.21.013 Crediti								
dovuti all'Incremento di altre								
attività finanziarie verso								
Policlinici	A	B	IV	2		a		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.3.02.01.21.014 Crediti								
dovuti all'Incremento di altre								
attività finanziarie verso								
Istituti di ricovero e cura a								
carattere scientifico pubblici	A	B	IV	2		a		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.3.02.01.21.015 Crediti								
dovuti all'Incremento di altre								
attività finanziarie verso								
altre Amministrazioni Locali								
produttrici di servizi sanitari	A	B	IV	2		a		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								

1.2.3.02.01.21.016 Crediti								
dovuti all'Incremento di altre								
attività finanziarie verso								
Agenzie regionali per le								
erogazioni in agricoltura	A	B	IV	2		a		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.3.02.01.21.017 Crediti								
dovuti all'Incremento di altre								
attività finanziarie verso								
altri enti e agenzie regionali e								
sub regionali	A	B	IV	2		a		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.3.02.01.21.018 Crediti								
dovuti all'Incremento di altre								
attività finanziarie verso								
Consorzi di enti locali	A	B	IV	2		a		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.3.02.01.21.019 Crediti								
dovuti all'Incremento di altre								
attività finanziarie verso								
Fondazioni e istituzioni liriche								
locali e a Teatri stabili di								
iniziativa pubblica	A	B	IV	2		a		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.3.02.01.21.999 Crediti								
dovuti all'Incremento di altre								
attività finanziarie verso								
altre Amministrazioni Locali								
n.a.c.	A	B	IV	2		a		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.3.02.01.22 Altri crediti								
verso enti di previdenza dovuti								
all'incremento di altre								

attività finanziarie								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.3.02.01.22.001 Crediti								
dovuti all'Incremento di altre								
attività finanziarie verso INPS	A		B	IV		2		a
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.3.02.01.22.002 Crediti								
dovuti all'Incremento di altre								
attività finanziarie verso								
INAIL		A		B	IV		2	a
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.3.02.01.22.999 Crediti								
dovuti all'Incremento di altre								
attività finanziarie verso								
altri Enti di Previdenza n.a.c.	A		B	IV		2		a
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.3.02.01.23 Crediti verso								
Gestione Sanitaria della Regione								
per trasferimento temporaneo di								
liquidità								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.3.02.01.23.001 Crediti verso								
Gestione Sanitaria della Regione								
per trasferimento temporaneo di								
liquidità		A		B	IV		2	a
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.3.02.01.24 Crediti verso								
Gestione ordinaria della Regione								
per trasferimento temporaneo di								
liquidità								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.3.02.01.24.001 Crediti verso								
Gestione ordinaria della Regione								

per trasferimento temporaneo di								
liquidità	A B IV 2							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.02.02 Crediti verso								
imprese controllate								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.02.02.01 Crediti di breve								
periodo a tasso agevolato a								
imprese controllate								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.02.02.01.001 crediti di								
breve periodo a tasso agevolato								
a imprese controllate	A B IV 2							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.02.02.02 Crediti di breve								
periodo a tasso non agevolato a								
imprese controllate								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.02.02.02.001 crediti di								
breve periodo a tasso non								
agevolato a imprese controllate	A B IV 2							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.02.02.03 Crediti di								
medio-lungo termine a tasso								
agevolato a imprese controllate								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.02.02.03.001 Crediti di								
medio-lungo termine a tasso								
agevolato a imprese controllate	A B IV 2							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.02.02.04 Crediti di								
medio-lungo termine a tasso non								
agevolato a imprese controllate								

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.3.02.02.04.001 crediti di									
medio-lungo termine a tasso non									
agevolato a imprese controllate	A	B	IV	2			b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.3.02.02.05 Crediti per									
escussione di garanzie verso									
imprese controllate									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.3.02.02.05.001 crediti a									
imprese controllate a seguito di									
escussione di garanzie	A	B	IV	2			b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.3.02.02.06 Altri crediti									
finanziari a imprese controllate									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.3.02.02.06.001 Crediti									
dovuti all'Incremento di altre									
attività finanziarie verso									
imprese controllate	A	B	IV	2			b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.3.02.03 Crediti verso altre									
imprese partecipate									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.3.02.03.01 Crediti di breve									
periodo a tasso agevolato a									
altre imprese partecipate									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.3.02.03.01.001 crediti di									
breve periodo a tasso agevolato									
a altre imprese partecipate	A	B	IV	2			c		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.3.02.03.02 Crediti di breve									

periodo a tasso non agevolato a								
altre imprese partecipate								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.3.02.03.02.001 crediti di								
breve periodo a tasso non								
agevolato a altre imprese								
partecipate		A		B		IV		2
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.3.02.03.03 Crediti di								
medio-lungo termine a tasso								
agevolato a altre imprese								
partecipate								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.3.02.03.03.001 Crediti di								
medio-lungo termine a tasso								
agevolato a altre imprese								
partecipate		A		B		IV		2
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.3.02.03.04 Crediti di								
medio-lungo termine a tasso non								
agevolato a imprese controllate								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.3.02.03.04.001 crediti di								
medio-lungo termine a tasso non								
agevolato a altre imprese								
partecipate		A		B		IV		2
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.3.02.03.05 Crediti per								
escussione di garanzie verso								
altre imprese partecipate								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.3.02.03.05.001 crediti a								
altre imprese partecipate a								

seguito di escussione di								
garanzie	A	B	IV	2		c		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.02.03.06 Altri crediti								
finanziari a altre imprese								
partecipate								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.02.03.06.001 Crediti								
dovuti all'Incremento di altre								
attività finanziarie verso								
altre imprese partecipate	A	B	IV	2		c		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.02.04 Crediti verso altre								
imprese								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.02.04.01 Crediti di breve								
periodo a tasso agevolato a								
altre imprese								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.02.04.01.001 crediti di								
breve periodo a tasso agevolato								
alla Cassa Depositi e Prestiti -								
SPA	A	B	IV	2		d		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.02.04.01.002 crediti di								
breve periodo a tasso agevolato								
a altre Imprese	A	B	IV	2		d		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.02.04.02 Crediti di breve								
periodo a tasso non agevolato a								
altre Imprese								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.02.04.02.001 crediti di								

breve periodo a tasso non								
agevolato alla Cassa Depositi e								
Prestiti - SPA	A	B	IV	2		d		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.3.02.04.02.002 crediti di								
breve periodo a tasso non								
agevolato a altre Imprese	A	B	IV	2		d		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.3.02.04.03 Crediti di								
medio-lungo termine a tasso								
agevolato a altre Imprese								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.3.02.04.03.001 Crediti di								
medio-lungo termine a tasso								
agevolato alla Cassa Depositi e								
Prestiti - SPA	A	B	IV	2		d		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.3.02.04.03.002 Crediti di								
medio-lungo termine a tasso								
agevolato a altre Imprese	A	B	IV	2		d		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.3.02.04.04 Crediti di								
medio-lungo termine a tasso non								
agevolato a altre Imprese								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.3.02.04.04.001 crediti di								
medio-lungo termine a tasso non								
agevolato alla Cassa Depositi e								
Prestiti - SPA	A	B	IV	2		d		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.3.02.04.04.002 crediti di								
medio-lungo termine a tasso non								
agevolato a altre Imprese	A	B	IV	2		d		

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.3.02.04.05 Crediti a seguito									
di escussione di garanzie in									
favore di altre Imprese									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.3.02.04.05.001 crediti alla									
Cassa Depositi e Prestiti - SPA									
a seguito di escussione di									
garanzie	A	B	IV	2		d			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.3.02.04.05.002 crediti a									
altre Imprese a seguito di									
escussione di garanzie	A	B	IV	2		d			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.3.02.04.06 Crediti da									
derivati da ammortamento									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.3.02.04.06.001 Derivati da									
ammortamento	A	B	IV	2		d			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.3.02.04.06.002 Entrate									
derivanti dalla estinzione									
anticipata di derivati da									
ammortamento	A	B	IV	2		d			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.3.02.04.99 Altri crediti									
finanziari a altre Imprese									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.3.02.04.99.001 Crediti									
dovuti all'Incremento di altre									
attività finanziarie versolla									
Cassa Depositi e Prestiti - SPA	A	B	IV	2		d			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									

1.2.3.02.04.99.002 Crediti								
dovuti all'Incremento di altre								
attività finanziarie verso								
altre Imprese	A	B	IV	2		d		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.3.02.05 Crediti finanziari								
verso altri soggetti								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.3.02.05.01 Crediti di breve								
periodo a tasso agevolato ad								
altri soggetti								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.3.02.05.01.001 crediti di								
breve periodo a tasso agevolato								
a Famiglie	A	B	IV	2		d		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.3.02.05.01.002 crediti di								
breve periodo a tasso agevolato								
a Istituzioni Sociali Private	A	B	IV	2		d		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.3.02.05.01.003 crediti di								
breve periodo a tasso agevolato								
all'Unione Europea	A	B	IV	2		d		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.3.02.05.01.004 crediti di								
breve periodo a tasso agevolato								
al Resto del Mondo	A	B	IV	2		d		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.3.02.05.02 Crediti di breve								
periodo a tasso non agevolato ad								
altri soggetti								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.3.02.05.02.001 crediti di								

breve periodo a tasso non								
agevolato a Famiglie	A	B	IV	2		d		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.3.02.05.02.002 crediti di								
breve periodo a tasso non								
agevolato a Istituzioni Sociali								
Private	A	B	IV	2		d		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.3.02.05.02.003 crediti di								
breve periodo a tasso non								
agevolato all'Unione Europea	A	B	IV	2		d		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.3.02.05.02.004 crediti di								
breve periodo a tasso non								
agevolato al Resto del Mondo	A	B	IV	2		d		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.3.02.05.03 Crediti di								
medio-lungo termine a tasso								
agevolato ad altri soggetti								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.3.02.05.03.001 Crediti di								
medio-lungo termine a tasso								
agevolato a Famiglie	A	B	IV	2		d		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.3.02.05.03.002 Crediti di								
medio-lungo termine a tasso								
agevolato a Istituzioni Sociali								
Private	A	B	IV	2		d		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.3.02.05.03.003 Crediti di								
medio-lungo termine a tasso								
agevolato all'Unione Europea	A	B	IV	2		d		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								

1.2.3.02.05.03.004 Crediti di								
medio-lungo termine a tasso								
agevolato al Resto del Mondo	A	B	IV	2		d		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.3.02.05.04 Crediti di								
medio-lungo termine a tasso non								
agevolato ad altri soggetti								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.3.02.05.04.001 crediti di								
medio-lungo termine a tasso non								
agevolato a Famiglie	A	B	IV	2		d		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.3.02.05.04.002 crediti di								
medio-lungo termine a tasso non								
agevolato a Istituzioni Sociali								
Private	A	B	IV	2		d		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.3.02.05.04.003 crediti di								
medio-lungo termine a tasso non								
agevolato all'Unione Europea	A	B	IV	2		d		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.3.02.05.04.004 crediti di								
medio-lungo termine a tasso non								
agevolato al Resto del Mondo	A	B	IV	2		d		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.3.02.05.05 Crediti a seguito								
di escussione di garanzie in								
favore di altri soggetti								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.3.02.05.05.001 crediti a								
Famiglie a seguito di escussione								
di garanzie	A	B	IV	2		d		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								

1.2.3.02.05.05.002 crediti a								
Istituzioni Sociali Private a								
seguito di escussione di								
garanzie	A	B	IV	2		d		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.3.02.05.05.003 crediti a								
Unione Europea a seguito di								
escussione di garanzie	A	B	IV	2		d		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.3.02.05.05.004 crediti a								
Resto del Mondo a seguito di								
escussione di garanzie	A	B	IV	2		d		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.3.02.05.06 Altri crediti								
finanziari ad altri soggetti								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.3.02.05.06.001 Crediti								
dovuti all'Incremento di altre								
attività finanziarie verso								
Famiglie	A	B	IV	2		d		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.3.02.05.06.002 Crediti								
dovuti all'Incremento di altre								
attività finanziarie verso								
Istituzioni Sociali Private	A	B	IV	2		d		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.3.02.05.06.003 Crediti								
dovuti all'Incremento di altre								
attività finanziarie verso la								
UE	A	B	IV	2		d		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.3.02.05.06.004 Crediti								
dovuti all'Incremento di altre								

attività finanziarie verso il								
Resto del Mondo	A	B	IV	2		d		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.3.03 Altri titoli								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.3.03.01 Titoli								
obbligazionari a breve termine								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.3.03.01.01 Titoli								
obbligazionari a breve termine								
emessi da amministrazioni								
pubbliche								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.3.03.01.01.001 titoli								
obbligazionari a breve termine								
emessi da Amministrazioni								
Centrali	A	B	IV	3				
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.3.03.01.01.002 titoli								
obbligazionari a breve termine								
emessi da Amministrazioni Locali	A	B	IV	3				
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.3.03.01.02 Titoli								
obbligazionari a breve termine								
emessi da soggetti residenti								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.3.03.01.02.001 titoli								
obbligazionari a breve termine								
emessi da soggetti residenti	A	B	IV	3				
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.3.03.01.03 Titoli								
obbligazionari a breve termine								
emessi da soggetti non residenti								

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.3.03.01.03.001 titoli									
obbligazionari a breve termine									
emessi da soggetti non residenti	A B	IV		3					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.3.03.02 Titoli									
obbligazionari a medio-lungo									
termine									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.3.03.02.01 Titoli									
obbligazionari a medio-lungo									
termine emessi da									
amministrazioni pubbliche									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.3.03.02.01.001 titoli									
obbligazionari a medio-lungo									
emessi da Amministrazioni									
Centrali	A B	IV		3					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.3.03.02.01.002 titoli									
obbligazionari a medio-lungo									
emessi da Amministrazioni Locali	A B	IV		3					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.3.03.02.02 Titoli									
obbligazionari a medio-lungo									
termine emessi da soggetti									
residenti									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.3.03.02.02.001 titoli									
obbligazionari a medio-lungo									
emessi da altri soggetti									
residenti	A B	IV		3					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									

1.2.3.03.02.03 Titoli								
obbligazionari a medio-lungo								
termine emessi da soggetti non								
residenti								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.3.03.02.03.001 titoli								
obbligazionari a medio-lungo								
emessi da soggetti non residenti	A B IV 3							
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.3.03.03 Quote di fondi di								
investimento								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.3.03.03.01 Acquisizioni di								
quote di fondi immobiliari								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.3.03.03.01.001 Acquisizioni								
di quote di fondi immobiliari	A B IV 3							
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.3.03.03.99 Acquisizioni di								
quote di altri fondi comuni di								
investimento								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.3.03.03.99.001 Acquisizioni								
di quote di altri fondi comuni								
di investimento	A B IV 3							
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3 Attivo circolante								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.1 Rimanenze								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.1.01 Rimanenze di materie								
prime, sussidiarie e di consumo								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								

1.3.1.01.01 Rimanenze di materie							
prime, sussidiarie e di consumo							
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+							
1.3.1.01.01.01 Rimanenze di							
materie prime, sussidiarie e di							
consumo							
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+							
1.3.1.01.01.01.001 Rimanenze di							
materie prime, sussidiarie e di							
consumo A C I							
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+							
1.3.1.02 Rimanenze di							
semilavorati							
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+							
1.3.1.02.01 Rimanenze di							
semilavorati							
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+							
1.3.1.02.01.01 Rimanenze di							
semilavorati							
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+							
1.3.1.02.01.01.001 Rimanenze di							
semilavorati	A C I						
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+							
1.3.1.03 Lavori in corso su							
ordinazione							
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+							
1.3.1.03.01 Lavori in corso su							
ordinazione							
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+							
1.3.1.03.01.01 Lavori in corso							
su ordinazione							
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+							
1.3.1.03.01.01.001 Lavori in							

corso su ordinazione	A C I			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
1.3.1.04 Rimanenze di prodotti				
finiti				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
1.3.1.04.01 Rimanenze di				
prodotti finiti				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
1.3.1.04.01.01 Rimanenze di				
prodotti finiti				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
1.3.1.04.01.01.001 Rimanenze di				
prodotti finiti	A C I			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
1.3.1.05 Acconti				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
1.3.1.05.01 Acconti				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
1.3.1.05.01.01 Acconti				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
1.3.1.05.01.01.001 Acconti	A C I			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
1.3.2 Crediti				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
1.3.2.01 Crediti di natura				
tributaria, contributiva e				
perequativa				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
1.3.2.01.01 Crediti da tributi				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
1.3.2.01.01.01 Crediti per				
imposte, tasse e proventi				
assimilati				

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.01.01.01.003									
	VOCE ELIMINATA DAL DECRETO 1 DICEMBRE 2015 (9)								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.01.01.01.006 Crediti da									
riscossione Imposta municipale									
propria		A		C		II		1	
								b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.01.01.01.008 Crediti da									
riscossione Imposta comunale									
sugli immobili (ICI)		A		C		II		1	
								b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.01.01.01.016 Crediti da									
riscossione Addizionale comunale									
IRPEF		A		C		II		1	
								b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.01.01.01.017 Crediti da									
riscossione Addizionale									
regionale IRPEF non sanità		A		C		II		1	
								b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.01.01.01.020 Crediti da									
riscossione Imposta regionale									
sulle attività produttive									
(IRAP) non Sanità		A		C		II		1	
								b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.01.01.01.023									
	VOCE ELIMINATA DAL DECRETO 1 DICEMBRE 2015 (9)								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.01.01.01.028									
	VOCE ELIMINATA DAL DECRETO 1 DICEMBRE 2015 (9)								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.01.01.01.029									
	VOCE ELIMINATA DAL DECRETO 1 DICEMBRE 2015 (9)								

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.01.01.01.030									
	VOCE ELIMINATA DAL DECRETO 1 DICEMBRE 2015 (9)								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.01.01.01.031 Crediti da									
riscossione Imposta regionale									
sulla benzina per autotrazione	A	C	II	1			b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.01.01.01.034									
	VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 4 AGOSTO 2016								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.01.01.01.039 Crediti da									
riscossione Imposta sulle									
assicurazioni RC auto	A	C	II	1			b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.01.01.01.040 Crediti da									
riscossione Imposta di									
iscrizione al pubblico registro									
automobilistico (PRA)	A	C	II	1			b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.01.01.01.041 Crediti da									
riscossione Imposta di soggiorno	A	C	II	1			b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.01.01.01.042 Crediti da									
riscossione Imposta regionale									
sulle concessioni statali sui									
beni del demanio marittimo	A	C	II	1			b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.01.01.01.043 Crediti da									
riscossione Imposta regionale									
sulle concessioni statali sui									
beni del patrimonio									
indisponibile	A	C	II	1			b		

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.01.01.01.044 Crediti da									
riscossione Imposta regionale									
per le emissioni sonore degli									
aeromobili	A	C	II	1			b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.01.01.01.046 Crediti da									
riscossione Tassa regionale per									
il diritto allo studio									
universitario	A	C	II	1			b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.01.01.01.047 Crediti da									
riscossione Tassa sulla									
concessione per la caccia e per									
la pesca	A	C	II	1			b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.01.01.01.048 Crediti da									
riscossione Tasse sulle									
concessioni regionali	A	C	II	1			b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.01.01.01.049 Crediti da									
riscossione Tasse sulle									
concessioni comunali	A	C	II	1			b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.01.01.01.050 Crediti da									
riscossione Tassa di									
circolazione dei veicoli a									
motore (tassa automobilistica)	A	C	II	1			b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.01.01.01.051 Crediti da									
riscossione Tassa smaltimento									
rifiuti solidi urbani	A	C	II	1			b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									

1.3.2.01.01.01.052 Crediti da									
riscossione Tassa occupazione									
spazi e aree pubbliche	A	C	II	1		b			
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+									
1.3.2.01.01.01.053 Crediti da									
riscossione Imposta comunale									
sulla pubblicità e diritto									
sulle pubbliche affissioni	A	C	II	1		b			
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+									
1.3.2.01.01.01.054 Crediti da									
riscossione Imposta municipale									
secondaria	A	C	II	1		b			
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+									
1.3.2.01.01.01.055 Crediti da									
riscossione Tassa di									
abilitazione all'esercizio									
professionale	A	C	II	1		b			
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+									
1.3.2.01.01.01.056									
	VOCE ELIMINATA DAL DECRETO 1 DICEMBRE 2015							9	
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+									
1.3.2.01.01.01.059 Crediti da									
riscossione Tributo speciale per									
il deposito in discarica dei									
rifiuti solidi	A	C	II	1		b			
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+									
1.3.2.01.01.01.060 Crediti da									
riscossione Tributo per									
l'esercizio delle funzioni di									
tutela, protezione e igiene									
dell'ambiente	A	C	II	1		b			
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+									
1.3.2.01.01.01.061 Crediti da									

riscossione Tributo comunale sui									
rifiuti e sui servizi	A C	II	1			b			
+-----+---+---+---+---+---+---+---+									
1.3.2.01.01.01.064 Crediti da									
riscossione Diritti mattatoi									
+-----+---+---+---+---+---+---+---+									
1.3.2.01.01.01.065 Crediti da									
riscossione Diritti degli Enti									
provinciali turismo									
+-----+---+---+---+---+---+---+---+									
1.3.2.01.01.01.068 Crediti da									
riscossione Addizionale									
regionale sui canoni per le									
utenze di acque pubbliche	A C	II	1			b			
+-----+---+---+---+---+---+---+---+									
1.3.2.01.01.01.070 Crediti da									
riscossione Proventi dei Casinò	A C	II	1			b			
+-----+---+---+---+---+---+---+---+									
1.3.2.01.01.01.074									
	VOCE ELIMINATA DAL DECRETO 1 DICEMBRE 2015 (9)								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+									
1.3.2.01.01.01.075									
	VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 4 AGOSTO 2016								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+									
1.3.2.01.01.01.076 Crediti da									
riscossione Tributo per i servi-									
zi indivisibili (TASI)	A C	II	1			b			
+-----+---+---+---+---+---+---+---+									
1.3.2.01.01.01.077 Crediti da									
riscossione dell'addizionale									
regionale sul gas naturale									
+-----+---+---+---+---+---+---+---+									
1.3.2.01.01.01.095 Crediti da									

riscossione Altre ritenute								
n.a.c.								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.01.01.01.096 Crediti da								
riscossione Altre entrate su								
lotto, lotterie e altre								
attività di gioco n.a.c.	A C II 1		b					
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.01.01.01.097 Crediti da								
riscossione Altre accise n.a.c.	A C II 1		b					
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.01.01.01.098 Crediti da								
riscossione Altre imposte								
sostitutive n.a.c.	A C II 1		b					
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.01.01.01.099 Crediti da								
riscossione Altre imposte, tasse								
e proventi assimilati n.a.c.								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.01.01.02 Crediti per								
tributi devoluti e regolati alle								
autonomie speciali								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.01.01.02.001 Crediti da								
riscossione Imposta sul reddito								
delle persone fisiche (ex IRPEF)	A C II 1		b					
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.01.01.02.002 Crediti da								
riscossione Imposta sul reddito								
delle società (ex IRPEG)	A C II 1		b					
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.01.01.02.003 Crediti								
da riscossione Imposta								

sostitutiva dell'IRPEF e								
dell'imposta di registro								
e di bollo sulle locazioni								
di immobili per finalità								
abitative (cedolare secca) (9)								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.01.01.02.004 Crediti								
da riscossione Imposte								
sostitutive su risparmio								
gestito (9)								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.01.01.02.005 Crediti								
da riscossione Imposta								
sostitutiva in materia di								
conferimenti di aziende,								
fusioni e scissioni (9)								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.01.01.02.007 Crediti								
da riscossione Imposta								
municipale propria								
riservata all'erario (9)								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.01.01.02.009 Crediti								
da riscossione Imposta								
patrimoniale sul valore								
degli immobili situati								
all'estero (9)								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.01.01.02.010 Crediti								
da riscossione Imposta sulle								
riserve matematiche delle								
imprese di assicurazione (9)								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								

1.3.2.01.01.02.011 Crediti								
da riscossione Imposta sul								
valore delle attività								
finanziarie detenute								
all'estero dalle persone								
fisiche residenti nel territorio								
dello stato (9)								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.01.01.02.012 Crediti								
da riscossione Imposta								
sulle plusvalenze da cessione								
di attività finanziarie (9)								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.01.01.02.013 Crediti								
da riscossione Imposta								
sostitutiva delle imposte sui								
redditi su plusvalenze da								
cessione a titolo oneroso								
di azioni e di altri rapporti								
partecipativi (9)								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.01.01.02.014 Crediti								
da riscossione Imposte								
su assicurazione vita (9)								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.01.01.02.015 Crediti								
da riscossione Imposta erariale								
sugli aeromobili privati (9)								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.01.01.02.018 Crediti								
da riscossione Ritenute sugli								
interessi e su altri redditi								
da capitale								

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.01.01.02.019 Crediti								
da riscossione Ritenute e								
imposte sostitutive sugli								
utili distribuiti dalle								
società di capitali								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.01.01.02.021 Crediti								
da riscossione Imposta sul								
valore aggiunto (IVA) sugli								
scambi interni								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.01.01.02.022 Crediti								
da riscossione Imposta sul								
valore aggiunto (IVA)								
sulle importazioni								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.01.01.02.023 Crediti								
da riscossione imposta sulle								
assicurazioni								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.01.01.02.024 Crediti								
da riscossione Accisa								
sui tabacchi								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.01.01.02.025 Crediti								
da riscossione Accisa								
sull'alcool e le								
bevande alcoliche								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.01.01.02.026 Crediti								
da riscossione Accisa								
sull'energia elettrica								

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.01.01.02.027 Crediti								
da riscossione Accisa sui								
prodotti energetici								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.01.01.02.028 Crediti								
da riscossione Accisa sulla								
benzina per autotrazione								
- non sanità (9)								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.01.01.02.029 Crediti								
da riscossione Accisa								
sul gasolio (9)								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.01.01.02.030 Crediti								
da riscossione Imposta								
sul gas naturale (9)								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.01.01.02.032 Crediti da								
riscossione Imposta di consumo								
su oli lubrificanti e bitumi di								
petrolio	A	C	II	1		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.01.01.02.033 Crediti da								
riscossione Imposta di registro	A	C	II	1		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.01.01.02.034 Crediti da								
riscossione Imposta di bollo	A	C	II	1		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.01.01.02.035 Crediti da								
riscossione Imposta ipotecaria	A	C	II	1		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.01.01.02.036 Crediti da								

riscossione Imposta unica sui								
concorsi pronostici e sulle								
scommesse	A	C	II	1		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.01.01.02.037 Crediti da								
riscossione Proventi da lotto,								
lotterie e altri giochi	A	C	II	1		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.01.01.02.038 Crediti								
da riscossione Imposta sugli								
intrattenimenti (9)								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.01.01.02.045 Crediti								
da riscossione Tassa sulle								
concessioni governative (9)								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.01.01.02.050 Crediti								
da riscossione Tassa di								
circolazione dei veicoli a								
motore								
(tassa automobilistica) (9)								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.01.01.02.056 Crediti								
da riscossione Tassa sulle								
emissioni di anidride								
solforosa (9)								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.01.01.02.058 Crediti								
da riscossione Canone								
radiotelevisivo (9)								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.01.01.02.062 Crediti								
da riscossione Diritti								

catastali (9)								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.01.01.02.068								
VOCE ELIMINATA DAL DECRETO 1 DICEMBRE 2015 (9)								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.01.01.02.071 Crediti								
da riscossione Proventi della								
vendita di denaturanti								
e contrassegni di Stato (9)								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.01.01.02.072 Crediti								
da riscossione Proventi								
vari dei Monopoli di Stato (9)								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.01.01.02.074 Crediti								
da riscossione Imposte sulle								
successioni e donazioni (9)								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.01.01.02.095								
Crediti da riscossione Altre								
accise n. a.c. (9)								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.01.01.02.096 Crediti								
da riscossione Altre entrate								
su lotto, lotterie e altre								
attività di gioco n. a.c. (9)								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.01.01.02.097 Crediti da								
riscossione Altre ritenute								
n.a.c.		A	C	II	1		b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.01.01.02.098 Crediti da								
riscossione Altre imposte								

sostitutive n.a.c.	A C II 1	b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
1.3.2.01.01.02.099 Crediti da			
riscossione di tributi devoluti			
e regolati alle autonomie			
speciali n.a.c.	A C II 1	b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
1.3.2.01.01.03 Crediti da			
rimborsi di imposte			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
1.3.2.01.01.03.001 Crediti per			
rimborso di imposte indirette	A C II 4	a	(34)
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
1.3.2.01.01.03.002 IVA a credito	A C II 1	b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
1.3.2.01.01.03.003 Crediti per			
rimborso di imposte dirette	A C II 1	b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
1.3.2.01.01.03.004 IVA acquisti			
in sospensione/differita	A C II 1	b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
1.3.2.01.01.04 Crediti per			
tributi in conto capitale			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
1.3.2.01.01.04.001 Condoni			
edilizi e sanatoria opere			
edilizie abusive	A C II 1	b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
1.3.2.01.01.04.002 Altre imposte			
in conto capitale relative a			
condoni e sanatorie n.a.c.	A C II 1	b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
1.3.2.01.01.04.999 Altre imposte			

in conto capitale n.a.c.	A C II 1	b	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.3.2.01.01.05 Crediti per			
imposte riscosse per conto di			
terzi			
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.3.2.01.01.05.001 Crediti da			
riscossione di imposte di natura			
corrente per conto di terzi	A C II 4	b	(34)
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.3.2.01.01.05.002 Crediti da			
riscossione di imposte in conto			
capitale per conto di terzi	A C II 4	b	(34)
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.3.2.01.03 Crediti per tributi			
destinati al finanziamento della			
Sanità			
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.3.2.01.03.01 Imposta regionale			
sulle attività produttive -			
IRAP - Sanità			
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.3.2.01.03.01.001 Imposta			
regionale sulle attività			
produttive - IRAP - Sanità	A C II 1	a	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.3.2.01.03.02 Imposta regionale			
sulle attività produttive -			
IRAP - Sanità derivante da			
manovra fiscale regionale			
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.3.2.01.03.02.001 Imposta			
regionale sulle attività			

produttive - IRAP - Sanità								
derivante da manovra fiscale								
regionale	A	C	II	1		a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.01.03.03 Compartecipazione								
IVA - Sanità								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.01.03.03.001								
Compartecipazione IVA - Sanità	A	C	II	1		a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.01.03.04 Addizionale IRPEF								
- Sanità								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.01.03.04.001 Addizionale								
IRPEF - Sanità	A	C	II	1		a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.01.03.05 Addizionale IRPEF								
- Sanità derivante da manovra								
fiscale regionale								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.01.03.05.001 Addizionale								
IRPEF - Sanità derivante da								
manovra fiscale regionale	A	C	II	1		a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.01.03.06 Accisa sulla								
benzina per autotrazione -								
sanità								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.01.03.06.001 Accisa sulla								
benzina per autotrazione -								
sanità	A	C	II	1		a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.01.03.99 Altri tributi								

destinati al finanziamento della								
spesa sanitaria n.a.c.								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.01.03.99.001 Altri tributi								
destinati al finanziamento della								
spesa sanitaria n.a.c.	A	C	II	1		a		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.01.04 Crediti da fondi								
perequativi								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.01.04.01 Crediti da Fondi								
perequativi da Amministrazioni								
Centrali								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.01.04.01.001 Crediti da								
risossione Fondi perequativi								
dallo Stato	A	C	II			c		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.01.04.01.002 Crediti da								
risossione Fondo perequativo								
dallo Stato - Sanità	A	C	II			c		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.01.04.02 Crediti da Fondi								
perequativi dalla Regione o								
Provincia autonoma								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.01.04.02.001 Crediti da								
risossione Fondi perequativi								
dalla Regione o Provincia								
autonoma	A	C	II			c		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.01.05 Altri crediti di								
natura tributaria								

+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
1.3.2.01.05.01 Crediti da									
compartecipazione di tributi									
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
1.3.2.01.05.01.001 Crediti da									
riscossione Compartecipazione									
IVA a Regioni - non Sanità		A		C		II		1	
							b		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
1.3.2.01.05.01.002 Crediti da									
riscossione Addizionale									
regionale alla compartecipazione									
IVA		A		C		II		1	
							b		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
1.3.2.01.05.01.003 Crediti da									
riscossione Compartecipazione al									
bollo auto		A		C		II		1	
							b		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
1.3.2.01.05.01.004 Crediti da									
riscossione Compartecipazione al									
gasolio		A		C		II		1	
							b		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
1.3.2.01.05.01.005 Crediti da									
riscossione Compartecipazione									
IVA ai Comuni		A		C		II		1	
							b		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
1.3.2.01.05.01.006 Crediti da									
riscossione Compartecipazione									
IRPEF ai Comuni		A		C		II		1	
							b		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
1.3.2.01.05.01.007 Crediti da									
riscossione Compartecipazione									
IRPEF alle Province		A		C		II		1	
							b		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									

1.3.2.01.05.01.008 Crediti da								
riscossione Tributo provinciale								
deposito in discarica dei								
rifiuti solidi	A	C	II	1		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.01.05.01.009 Crediti da								
riscossione Compartecipazioni								
accise benzina e gasolio								
destinate ad alimentare il Fondo								
Nazionale Trasporti di cui								
all'art.16 bis del DL 95/2012	A	C	II	1		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.01.05.01.997 Crediti da								
riscossione Altre								
compartecipazioni di imposte a								
Regioni non destinati al								
finanziamento della spesa								
sanitaria	A	C	II	1		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.01.05.01.998 Crediti da								
riscossione Altre								
compartecipazioni alle province								
n.a.c.	A	C	II	1		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.01.05.01.999 Crediti da								
riscossione Altre								
compartecipazioni a comuni								
n.a.c.	A	C	II	1		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.02 Crediti verso clienti e								
utenti								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.02.01 Crediti da proventi								

della vendita di beni e servizi								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.02.01.01 Crediti da								
proventi dalla vendita di beni								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.02.01.01.001 Crediti da								
proventi dalla vendita di beni	A C II 3							
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.02.01.02 Crediti derivanti								
dalla vendita di servizi								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.02.01.02.001 Crediti								
derivanti dalla vendita di								
servizi	A C II 3							
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.02.02 Crediti da fitti,								
noleggi e locazioni								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.02.02.01 Crediti da fitti,								
noleggi e locazioni								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.02.02.01.001 Crediti da								
fitti, noleggi e locazioni	A C II 3							
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.02.03 Crediti da canoni,								
concessioni, diritti reali di								
godimento e servitù onerose								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.02.03.01 Crediti da								
canoni, concessioni, diritti								
reali di godimento e servitù								
onerose								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								

1.3.2.02.03.01.001 Crediti da								
canoni, concessioni, diritti								
reali di godimento e servitù								
onerose	A	C	II	3				
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.02.04 Crediti per								
mobilità sanitaria attiva								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.02.04.01 Crediti per								
mobilità sanitaria attiva								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.02.04.01.001 Crediti per								
mobilità sanitaria attiva	A	C	II	3				
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.02.05 Crediti da proventi								
derivanti dall'attività di								
controllo e repressione delle								
irregolarità e degli illeciti								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.02.05.01 Crediti verso								
Amministrazioni pubbliche								
derivanti dall'attività di								
controllo e repressione delle								
irregolarità e degli illeciti								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.02.05.01.001 Crediti verso								
Amministrazioni pubbliche								
derivanti dall'attività di								
controllo e repressione delle								
irregolarità e degli illeciti	A	C	II	3				
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.02.05.02 Crediti verso								
famiglie derivanti								

dall'attività di controllo e								
repressione delle irregolarità								
e degli illeciti								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.02.05.02.001 Crediti verso								
famiglie derivanti								
dall'attività di controllo e								
repressione delle irregolarità								
e degli illeciti	A C	II	3					
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.02.05.03 Crediti verso								
imprese derivanti dall'attività								
di controllo e repressione delle								
irregolarità e degli illeciti								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.02.05.03.001 Crediti verso								
imprese derivanti dall'attività								
di controllo e repressione delle								
irregolarità e degli illeciti	A C	II	3					
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.02.05.04 Crediti verso								
Istituzioni Sociali Private								
derivanti dall'attività di								
controllo e repressione delle								
irregolarità e degli illeciti								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.02.05.04.001 Crediti verso								
Istituzioni Sociali Private								
derivanti dall'attività di								
controllo e repressione delle								
irregolarità e degli illeciti	A C	II	3					
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.02.06 Crediti da proventi								

da alienazione di beni materiali								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.02.06.01 Crediti da								
proventi da alienazione di Mezzi								
di trasporto ad uso civile, di								
sicurezza e ordine pubblico								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.02.06.01.001 Crediti da								
Alienazione di Mezzi di								
trasporto stradali	A C II 3							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.02.06.01.002 Crediti da								
Alienazione di Mezzi di								
trasporto aerei	A C II 3							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.02.06.01.003 Crediti da								
Alienazione di Mezzi di								
trasporto per vie d'acqua	A C II 3							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.02.06.01.999 Crediti da								
Alienazione di altri mezzi di								
trasporto ad uso civile, di								
sicurezza e ordine pubblico								
n.a.c.	A C II 3							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.02.06.03 Crediti da								
proventi da alienazione di								
mobili e arredi								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.02.06.03.001 Crediti da								
Alienazione di mobili e arredi								
per ufficio	A C II 3							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								

1.3.2.02.06.03.002 Crediti da								
Alienazione di mobili e arredi								
per alloggi e pertinenze		A		C	II		3	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.02.06.03.003 Crediti da								
Alienazione di mobili e arredi								
per laboratori								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.02.06.03.999 Crediti da								
Alienazione di mobili e arredi								
n.a.c.		A		C	II		3	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.02.06.04 Crediti da								
proventi da alienazione di								
impianti e macchinari								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.02.06.04.001 Crediti da								
Alienazione di Macchinari		A		C	II		3	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.02.06.04.999 Crediti da								
Alienazione di impianti		A		C	II		3	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.02.06.05 Crediti da								
proventi da alienazione di								
attrezzature scientifiche e								
sanitarie								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.02.06.05.001 Crediti da								
Attrezzature scientifiche		A		C	II		3	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.02.06.05.002 Crediti da								
Attrezzature sanitarie		A		C	II		3	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								

1.3.2.02.06.05.999 Crediti da								
Alienazione di Attrezzature								
n.a.c.		A		C		II		3
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.02.06.06 Crediti da								
proventi da alienazione di								
macchine per ufficio								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.02.06.06.001 Crediti da								
Alienazione di macchine per								
ufficio		A		C		II		3
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.02.06.07 Crediti da								
proventi da alienazione di								
hardware								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.02.06.07.001 Crediti da								
Alienazione di server		A		C		II		3
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.02.06.07.002 Crediti da								
Alienazione di postazioni di								
lavoro		A		C		II		3
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.02.06.07.003 Crediti da								
Alienazione di periferiche		A		C		II		3
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.02.06.07.004 Crediti da								
Alienazione di apparati di								
telecomunicazione		A		C		II		3
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.02.06.07.005 Crediti								
da alienazione di Tablet e								
dispositivi di telefonia fissa								

e mobile								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.02.06.07.999 Crediti da								
Alienazione di hardware n.a.c.	A C II 3							
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.02.06.08 Crediti da								
proventi da alienazione di beni								
immobili								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.02.06.08.001 Crediti da								
Alienazione di Fabbricati ad uso								
abitativo	A C II 3							
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.02.06.08.002 Crediti da								
Alienazione di Fabbricati ad uso								
commerciale	A C II 3							
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.02.06.08.003 Crediti da								
Alienazione di Fabbricati ad uso								
scolastico	A C II 3							
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.02.06.08.004 Crediti da								
Alienazione di Fabbricati								
industriali e costruzioni								
leggere	A C II 3							
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.02.06.08.005 Crediti da								
Alienazione di Fabbricati rurali	A C II 3							
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.02.06.08.007 Crediti da								
Alienazione di Fabbricati								
Ospedalieri e altre strutture								
sanitarie	A C II 3							

+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
((1.3.2.02.06.08.008 Crediti))									
((da Alienazione di Opere))									
((destinate al culto		A		C		II		3))	((40))
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
1.3.2.02.06.08.009 Crediti da									
Alienazione di Infrastrutture									
telematiche		A		C		II		3	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
1.3.2.02.06.08.010 Crediti da									
Alienazione di Infrastrutture									
idrauliche		A		C		II		3	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
1.3.2.02.06.08.011 Crediti da									
Alienazione di Infrastrutture									
portuali e aeroportuali		A		C		II		3	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
1.3.2.02.06.08.012									
((VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 6 AGOSTO 2025,))									
((IN G.U. 20/08/2025, N. 192))		((40))							
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
1.3.2.02.06.08.013 Crediti da									
Alienazione di Altre vie di									
comunicazione		A		C		II		3	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
1.3.2.02.06.08.014									
((VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 6 AGOSTO 2025,))									
((IN G.U. 20/08/2025, N. 192))		((40))							
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
1.3.2.02.06.08.015 Crediti da									
Alienazione di Impianti sportivi		A		C		II		3	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
1.3.2.02.06.08.016 Crediti da									

Alienazione di Fabbricati								
destinati ad asili nido	A C II 3							
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.02.06.08.017 Crediti da								
Alienazione di Fabbricati								
destinati ad uso strumentale								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
((1.3.2.02.06.08.998 Crediti))								
((da Alienazione di Altre))								
((infrastrutture non demaniali	A C II 3))							((40))
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.02.06.08.999 Crediti da								
Alienazione di altri beni								
immobili n.a.c.	A C II 3							
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.02.06.09 Crediti da								
proventi da alienazione di								
oggetti di valore								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.02.06.09.001 Crediti da								
Alienazione di Oggetti di valore	A C II 3							
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.02.06.10 Crediti da								
proventi da alienazione di								
diritti reali								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.02.06.10.001 Crediti da								
Alienazione di diritti reali	A C II 3							
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
((1.3.2.02.06.11 Crediti da))								
((proventi da cessione di Beni))								
((immobili di valore))								

((culturale, storico ed))								
((artistico (beni))								
((indisponibili)))								((40))
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
((1.3.2.02.06.11.001 Crediti))								
((da cessione di Fabbricati))								
((ad uso abitativo di valore))								
((culturale, storico ed))								
((artistico (beni))								
((indisponibili)))		A		C		II		4 c)) ((40))
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
((1.3.2.02.06.11.002 Crediti))								
((da cessione di Fabbricati))								
((ad uso commerciale e))								
((istituzionale di valore))								
((culturale, storico ed))								
((artistico (beni))								
((indisponibili)		A		C		II		4 c)) ((40))
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
((1.3.2.02.06.11.003 Crediti))								
((da cessione di Fabbricati))								
((ad uso scolastico di valore))								
((culturale, storico ed))								
((artistico (beni))								
((indisponibili)		A		C		II		4 c)) ((40))
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
((1.3.2.02.06.11.004 Crediti))								
((da cessione di Opere))								
((destinate al culto di))								
((valore culturale, storico))								
((ed artistico (beni))								
((indisponibili)		A		C		II		4 c)) ((40))
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								

((1.3.2.02.06.11.005 Crediti))								
((da cessione di Siti))								
((archeologici di valore))								
((culturale, storico ed))								
((artistico (beni))								
((indisponibili)		A	C	II	4	c))		((40))
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
((1.3.2.02.06.11.006 Crediti))								
((da cessione di Cimiteri di))								
((valore culturale, storico ed))								
((artistico (beni))								
((indisponibili)		A	C	II	4	c))		((40))
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
((1.3.2.02.06.11.007 Crediti))								
((da cessione di Impianti))								
((sportivi di valore))								
((culturale, storico ed))								
((artistico (beni))								
((indisponibili)		A	C	II	4	c))		((40))
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
((1.3.2.02.06.11.008 Crediti))								
((da cessione di Musei, teatri))								
((e biblioteche di valore))								
((culturale, storico ed))								
((artistico (beni))								
((indisponibili)		A	C	II	4	c))		((40))
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
((1.3.2.02.06.11.009 Crediti))								
((da cessione di Fabbricati ad))								
((uso strumentale di valore))								
((culturale, storico ed))								
((artistico (beni))								
((indisponibili)		A	C	II	4	c))		((40))
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								

((1.3.2.02.06.11.999 Crediti))											
((da cessione di Beni immobili))											
((di valore culturale, storico))											
((ed artistico n.a.c. (beni))											
((indisponibili)		A		C		II		4 c))			((40))
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+											
((1.3.2.02.06.12 Crediti da))											
((proventi da cessione di))											
((Infrastrutture demaniali											
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+											
((1.3.2.02.06.12.001 Crediti))											
((da cessione di Strade e))											
((autostrade (demanio))											
((stradale)		A		C		II		4 c))			((40))
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+											
((1.3.2.02.06.12.002 Crediti))											
((da cessione di Strade))											
((ferrate non militari))											
(((demanio ferroviario)		A		C		II		4 c))			((40))
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+											
((1.3.2.02.06.12.003 Crediti))											
((da cessione di Aerodromi))											
(((demanio aeronautico) i		A		C		II		4 c))			((40))
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+											
((1.3.2.02.06.12.004 Crediti))											
((da cessione di Porti))											
(((parte del demanio))											
((marittimo)		A		C		II		4 c))			((40))
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+											
((1.3.2.02.06.12.005 Crediti))											
((da cessione di Acquedotti))											
((pubblici e infrastrutture))											
((idrauliche (deman iali)		A		C		II		4 c			

))									
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+((40))									
((1.3.2.02.06.12.006 Crediti))									
((da cessione di Mercati))									
((comunali		A	C	II	4	c))			((40))
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+									
((1.3.2.02.06.12.999 Crediti))									
((da cessione di Altre))									
((infrastrutture demaniali		A	C	II	4	c))			((40))
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+									
((1.3.2.02.06.13 Crediti da))									
((proventi da cessione di))									
((Altri beni immobili))									
((demaniali))									((40))
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+									
((1.3.2.02.06.13.001 Crediti))									
((da cessione di Altri beni))									
((immobili demaniali		A	C	II	4	c))			((40))
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+									
((1.3.2.02.06.13.002 Crediti))									
((da cessione di Fabbricati))									
((demaniali		A	C	II	4	c))			((40))
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+									
((1.3.2.02.06.13.003 Crediti))									
((da cessione di Cimiteri		A	C	II	4	c))			((40))
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+									
((1.3.2.02.06.14 Crediti da))									
((cessione di Crediti da))									
((proventi da cessione di))									
((Terreni demaniali))									((40))
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+									
((1.3.2.02.06.14.001 Crediti))									
((da cessione di Terreni))									

((demaniali		A		C		II		4		c))				((40))
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+														
((1.3.2.02.06.15 Crediti da))														
((proventi da cessione di Beni))														
((immobili del demanio))														
((culturale))														((40))
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+														
((1.3.2.02.06.15.001 Crediti))														
((da cessione di Fabbricati ad))														
((uso abitativo di valore))														
((culturale, storico ed))														
((artistico (demanio))														
((culturale)		A		C		II		4		c))				((40))
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+														
((1.3.2.02.06.15.002 Crediti))														
((da cessione di Fabbricati ad))														
((uso commerciale e))														
((istituzionale di valore))														
((culturale,storico ed))														
((artistico (demanio))														
((culturale)		A		C		II		4		c))				((40))
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+														
((1.3.2.02.06.15.003 Crediti))														
((da cessione di Fabbricati ad))														
((uso scolastico di valore))														
((culturale, storico ed))														
((artistico (demanio))														
((culturale)		A		C		II		4		c))				((40))
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+														
((1.3.2.02.06.15.004 Crediti))														
((da cessione di Opere))														
((destinate al culto di valore))														
((culturale, storico ed))														

((artistico (demanio))								
((culturale)		A	C	II	4	c))		((40))
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
((1.3.2.02.06.15.005 Crediti))								
((da cessione di Siti))								
((archeologici di valore))								
((culturale, storico ed))								
((artistico (demanio))								
((culturale)		A	C	II	4	c))		((40))
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
((1.3.2.02.06.15.006 Crediti))								
((da cessione di Cimiteri di))								
((valore culturale, storico))								
((ed artistico (demanio))								
((culturale)		A	C	II	4	c))		((40))
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
((1.3.2.02.06.15.007 Crediti))								
((da cessione di Impianti))								
((sportivi di valore))								
((culturale, storico ed))								
((artistico (demanio))								
((culturale)		A	C	II	4	c))		((40))
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
((1.3.2.02.06.15.008 Crediti))								
((da cessione di Musei,teatri))								
((e biblioteche di valore))								
((culturale, storico ed))								
((artistico (demanio))								
((culturale)		A	C	II	4	c))		((40))
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
((1.3.2.02.06.15.009 Crediti))								
((da cessione di Fabbricati ad))								
((uso strumentale di valore))								

((culturale, storico ed))								
((artistico (demanio))								
((culturale)		A	C	II	4	c))		((40))
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
((1.3.2.02.06.15.999 Crediti))								
((da cessione di Beni immobili))								
((di valore culturale, storico))								
((ed artistico n.a.c.))								
(((demanio culturale)		A	C	II	4	c))		((40))
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
((1.3.2.02.06.16 Crediti da))								
((cessione di Crediti da))								
((proventi da cessione di))								
((Altri beni demaniali))								((40))
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
((1.3.2.02.06.16.001 Crediti))								
((da cessione di Altri beni))								
((demaniali		A	C	II	4	c))		((40))
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
((1.3.2.02.06.16.002 Crediti))								
((da cessione di Beni mobili))								
((del demanio culturale -))								
((collezioni di valore storico))								
((artistico e culturale		A	C	II	4	c))		((40))
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
((1.3.2.02.06.17 Crediti da))								
((cessione di Armi))								((40))
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
((1.3.2.02.06.17.001 Crediti))								
((da cessione di Armi leggere))								
((ad uso civile e per ordine))								
((pubblico e sicurezza		A	C	II	4	c))		((40))
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								

((1.3.2.02.06.17.002 Crediti))								
((da cessione di Armi n.a.c.		A	C	II	4	c))		
((40))								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.02.06.99 Crediti da								
proventi da alienazione di altri								
beni materiali								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.02.06.99.001 Crediti da								
Alienazione di Materiale								
bibliografico		A	C	II	3			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.02.06.99.002 Crediti da								
Alienazione di Strumenti								
musicali		A	C	II	3			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.02.06.99.999 Crediti da								
Alienazioni di beni materiali								
n.a.c.		A	C	II	3			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.02.07 Crediti da cessione								
di terreni e beni materiali non								
prodotti								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.02.07.01 Crediti da								
proventi derivanti dalla								
cessione di terreni								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.02.07.01.001 Crediti da								
Cessione di Terreni agricoli		A	C	II	3			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.02.07.01.002 Crediti da								
Cessione di Terreni edificabili		A	C	II	3			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.02.07.01.999 Crediti da								

Cessione di terreni n.a.c.	A C II 3			
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+				
1.3.2.02.07.02 Crediti derivanti				
dalla cessione di beni del				
patrimonio naturale non prodotto				
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+				
1.3.2.02.07.02.001 Crediti da				
Cessione di beni del Demanio				
marittimo	A C II 3			
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+				
1.3.2.02.07.02.002 Crediti da				
Cessione di beni del Demanio				
idrico	A C II 3			
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+				
1.3.2.02.07.02.003 Crediti da				
Cessione di beni del patrimonio				
faunistico	A C II 3			
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+				
1.3.2.02.07.02.004 Crediti da				
Cessione di beni del patrimonio				
floreale	A C II 3			
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+				
1.3.2.02.08 Crediti da cessione				
di beni immateriali				
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+				
1.3.2.02.08.01 Crediti da				
proventi da alienazione di				
Software autoprodotta				
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+				
1.3.2.02.08.01.001 Crediti da				
Alienazione di software	A C II 3			
autoprodotta				
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+				

1.3.2.02.08.02 Crediti da								
proventi da alienazione di								
Brevetti								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.02.08.02.001 Crediti da								
Alienazione di Brevetti		A		C		II		3
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.02.08.03 Crediti da								
proventi da alienazione di Opere								
dell'ingegno e Diritti d'autore								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.02.08.03.001 Crediti da								
Alienazione di Opere								
dell'ingegno e Diritti d'autore	A		C		II		3	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.02.08.04 Crediti da								
proventi da alienazione di								
Software								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.02.08.04.001 Crediti da								
proventi da alienazione di								
Software								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
((1.3.2.02.08.05 Crediti da))								
((proventi da alienazione di))								
((Altri diritti))								((40))
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
((1.3.2.02.08.05.001 Crediti))								
((da proventi da alienazione))								
((di Altri diritti		A		C		II		3))
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.02.08.99 Crediti da								
proventi da alienazione di altri								

beni immateriali n.a.c.								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.02.08.99.001 Crediti da								
Alienazione di altri beni								
immateriali n.a.c.		A		C		II		3
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.02.09 Crediti derivanti								
dal conferimento di immobili a								
fondi immobiliari								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.02.09.01 Crediti derivanti								
dal conferimento di immobili a								
fondi immobiliari								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.02.09.01.001 Crediti								
derivanti dal conferimento di								
immobili a fondi immobiliari		A		C		II		3
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.02.10 Crediti derivanti								
dalla cessione di attività								
finanziarie								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.02.10.01 Crediti da								
Alienazione di partecipazioni								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.02.10.01.001 Crediti da								
Alienazione di partecipazioni in								
imprese controllate incluse								
nelle Amministrazioni Centrali		A		C		II		3
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.02.10.01.002 Crediti da								
Alienazione di partecipazioni in								
altre imprese partecipate								

incluse nelle Amministrazioni								
Centrali	A	C	II	3				
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.02.10.01.003 Crediti da								
Alienazione di partecipazioni in								
altre imprese incluse nelle								
Amministrazioni Centrali	A	C	II	3				
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.02.10.01.004 Crediti da								
Alienazione di partecipazioni in								
imprese controllate incluse								
nelle Amministrazioni Locali	A	C	II	3				
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.02.10.01.005 Crediti da								
Alienazione di partecipazioni in								
altre imprese partecipate								
incluse nelle Amministrazioni								
Locali	A	C	II	3				
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.02.10.01.006 Crediti da								
Alienazione di partecipazioni in								
altre imprese incluse nelle								
Amministrazioni Locali	A	C	II	3				
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.02.10.01.007 Crediti da								
Alienazione di partecipazioni in								
imprese controllate	A	C	II	3				
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.02.10.01.008 Crediti da								
Alienazione di partecipazioni in								
altre imprese partecipate	A	C	II	3				
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.02.10.01.009 Crediti da								

Alienazione di partecipazioni in								
altre imprese	A	C	II	3				
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.02.10.01.010 Crediti da								
Alienazione di partecipazioni in								
ISP controllate	A	C	II	3				
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.02.10.01.011 Crediti da								
Alienazione di partecipazioni in								
altre ISP	A	C	II	3				
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.02.10.01.012 Crediti								
da Alienazione di								
partecipazioni in PA								
controllate incluse nelle								
Amministrazioni locali								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.02.10.01.013 Crediti								
da Alienazione di								
partecipazioni in PA								
partecipate incluse nelle								
Amministrazioni locali								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.02.10.01.014 Crediti								
da Alienazione di								
partecipazioni in altre PA								
incluse nelle								
Amministrazioni locali								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.02.10.02 Crediti da								
Alienazione di quote di fondi								
comuni di investimento								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								

1.3.2.02.10.02.001 Crediti da								
Alienazione di quote di fondi								
immobiliari		A		C		II		3
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.02.10.02.002 Crediti da								
Alienazione di quote di altri								
fondi comuni di investimento		A		C		II		3
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.02.10.03 Crediti da								
Alienazione di titoli								
obbligazionari a breve termine								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.02.10.03.001 Crediti da								
Alienazione di titoli								
obbligazionari a breve termine								
emessi da Amministrazioni								
Centrali		A		C		II		3
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.02.10.03.002 Crediti da								
Alienazione di titoli								
obbligazionari a breve termine								
emessi da Amministrazioni Locali		A		C		II		3
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.02.10.03.003 Crediti da								
Alienazione di titoli								
obbligazionari a breve termine								
emessi da altri soggetti								
residenti		A		C		II		3
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.02.10.03.004 Crediti da								
Alienazione di titoli								
obbligazionari a breve termine								
emessi da soggetti non residenti		A		C		II		3

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.02.10.04 Crediti da									
Alienazione di titoli									
obbligazionari a medio-lungo									
termine									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.02.10.04.001 Crediti da									
Alienazione di titoli									
obbligazionari a medio-lungo									
termine emessi da									
Amministrazioni Centrali		A		C		II		3	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.02.10.04.002 Crediti da									
Alienazione di titoli									
obbligazionari a medio-lungo									
termine emessi da									
Amministrazioni Locali		A		C		II		3	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.02.10.04.003 Crediti da									
Alienazione di titoli									
obbligazionari a medio-lungo									
termine emessi da altri soggetti									
residenti		A		C		II		3	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.02.10.04.004 Crediti da									
Alienazione di titoli									
obbligazionari a medio-lungo									
termine emessi da soggetti non									
residenti		A		C		II		3	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.03 Crediti per									
trasferimenti correnti									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									

1.3.2.03.01 Crediti per								
trasferimenti correnti da								
Amministrazioni pubbliche								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.03.01.01 Crediti per								
trasferimenti correnti da								
Amministrazioni centrali								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.03.01.01.001 Crediti per								
Trasferimenti correnti da								
Ministeri	A	C	II	2		a		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.03.01.01.002 Crediti per								
Trasferimenti correnti da								
Ministero dell'Istruzione -								
Istituzioni Scolastiche	A	C	II	2		a		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.03.01.01.003 Crediti per								
Trasferimenti correnti da								
Presidenza del Consiglio dei								
Ministri	A	C	II	2		a		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.03.01.01.004 Crediti per								
Trasferimenti correnti da Organi								
Costituzionali e di rilievo								
costituzionale	A	C	II	2		a		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								

1.3.2.03.01.01.005 Crediti per								
Trasferimenti correnti da								
Agenzie Fiscali	A	C	II	2		a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.03.01.01.006 Crediti per								
Trasferimenti correnti da enti								
di regolazione dell'attività								
economica	A	C	II	2		a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.03.01.01.007 Crediti per								
Trasferimenti correnti da Gruppo								
Equitalia	A	C	II	2		a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.03.01.01.008 Crediti per								
Trasferimenti correnti da Anas								
S.p.A.	A	C	II	2		a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.03.01.01.009 Crediti per								
Trasferimenti correnti da altri								
enti centrali produttori di								
servizi economici	A	C	II	2		a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.03.01.01.010 Crediti per								
Trasferimenti correnti da								
autorità amministrative								
indipendenti	A	C	II	2		a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.03.01.01.011 Crediti per								
Trasferimenti correnti da enti								
centrali a struttura associativa	A	C	II	2		a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.03.01.01.012 Crediti per								
Trasferimenti correnti da enti								
centrali produttori di servizi								

assistenziali, ricreativi e								
culturali		A		C		II		2
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.03.01.01.013 Crediti per								
Trasferimenti correnti da enti e								
istituzioni centrali di ricerca								
e Istituti e stazioni								
sperimentali per la ricerca		A		C		II		2
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.03.01.01.014 Crediti per								
Trasferimenti correnti da Stato								
- Fondo Sanitario Nazionale -								
finanziamento del Servizio								
sanitario nazionale		A		C		II		2
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
((1.3.2.03.01.01.015 Crediti))								
((per Trasferimenti correnti))								
((da GSE e da altre))								
((Amministrazioni centrali))								
((che operano nei settori))								
((dell'energia		A		C		II		2
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.03.01.01.999 Crediti per								
Trasferimenti correnti da altre								
Amministrazioni Centrali n.a.c.		A		C		II		2
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.03.01.02 Crediti per								
trasferimenti correnti da								
Amministrazioni locali								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.03.01.02.001 Crediti per								
Trasferimenti correnti da								
Regioni e province autonome		A		C		II		2

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.03.01.02.002 Crediti per									
Trasferimenti correnti da									
Province		A		C		II		2	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.03.01.02.003 Crediti per									
Trasferimenti correnti da Comuni		A		C		II		2	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.03.01.02.004 Crediti per									
Trasferimenti correnti da Città									
metropolitane e Roma capitale		A		C		II		2	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.03.01.02.005 Crediti per									
Trasferimenti correnti da Unioni									
di Comuni		A		C		II		2	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.03.01.02.006 Crediti per									
Trasferimenti correnti da									
Comunità Montane		A		C		II		2	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.03.01.02.007 Crediti per									
Trasferimenti correnti da Camere									
di Commercio		A		C		II		2	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.03.01.02.008 Crediti per									
Trasferimenti correnti da									
Università		A		C		II		2	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.03.01.02.009 Crediti per									
Trasferimenti correnti da Parchi									
nazionali e consorzi ed enti									
autonomi gestori di parchi e									
aree naturali protette		A		C		II		2	

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.03.01.02.010 Crediti per									
Trasferimenti correnti da									
Autorità Portuali		A		C		II		2	
a									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.03.01.02.011 Crediti per									
Trasferimenti correnti da									
Aziende sanitarie locali		A		C		II		2	
a									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.03.01.02.012 Crediti per									
Trasferimenti correnti da									
Aziende ospedaliere e Aziende									
ospedaliere universitarie									
integrate con il SSN		A		C		II		2	
a									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.03.01.02.013 Crediti per									
Trasferimenti correnti da									
Policlinici		A		C		II		2	
a									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.03.01.02.014 Crediti per									
Trasferimenti correnti da									
Istituti di ricovero e cura a									
carattere scientifico pubblici		A		C		II		2	
a									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.03.01.02.015 Crediti per									
Trasferimenti correnti da altre									
Amministrazioni Locali									
produttrici di servizi sanitari		A		C		II		2	
a									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.03.01.02.016 Crediti per									
Trasferimenti correnti da									
Agenzie regionali per le									
erogazioni in agricoltura		A		C		II		2	
a									

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.03.01.02.017 Crediti per									
Trasferimenti correnti da altri									
enti e agenzie regionali e sub									
regionali		A		C		II		2	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.03.01.02.018 Crediti per									
Trasferimenti correnti da									
Consorzi di enti locali		A		C		II		2	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.03.01.02.019 Crediti per									
Trasferimenti correnti da									
Fondazioni e istituzioni liriche									
locali e da teatri stabili di									
iniziativa pubblica		A		C		II		2	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.03.01.02.999 Crediti per									
Trasferimenti correnti da altre									
Amministrazioni Locali n.a.c.		A		C		II		2	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.03.01.03 Crediti per									
trasferimenti correnti da Enti									
di previdenza									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.03.01.03.001 Crediti per									
Trasferimenti correnti da INPS		A		C		II		2	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.03.01.03.002 Crediti per									
Trasferimenti correnti da INAIL		A		C		II		2	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.03.01.03.999 Crediti per									
Trasferimenti correnti da altri									
Enti di Previdenza n.a.c.		A		C		II		2	

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.03.01.04 Crediti per									
trasferimenti correnti da									
organismi interni e/o unità									
locali della amministrazione									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.03.01.04.001 Crediti per									
Trasferimenti correnti da									
organismi interni e/o unità									
locali della amministrazione	A	C	II	2			a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.03.02 Crediti per									
trasferimenti correnti da									
imprese controllate									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.03.02.01 Crediti per									
trasferimenti correnti capitale									
da imprese controllate									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.03.02.01.001 Crediti per									
Altri trasferimenti correnti da									
imprese controllate	A	C	II	2			b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.03.03 Crediti per									
trasferimenti correnti da altre									
imprese partecipate									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.03.03.01 Crediti per									
trasferimenti correnti da altre									
imprese partecipate									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.03.03.01.001 Crediti per									
Altri trasferimenti correnti da									

altre imprese partecipate	A C II 2	c	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.3.2.03.04 Crediti per			
trasferimenti correnti da altri			
soggetti			
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.3.2.03.04.01 Crediti per			
trasferimenti correnti da			
famiglie			
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.3.2.03.04.01.001 Crediti per			
Trasferimenti correnti da			
famiglie	A C II 2	d	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.3.2.03.04.02 Crediti per			
trasferimenti correnti da			
imprese - pay back sanità			
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.3.2.03.04.02.001 Crediti per			
Altri trasferimenti correnti da			
imprese: pay-back sanità per il			
superamento del tetto della			
spesa farmaceutica territoriale	A C II 2	d	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.3.2.03.04.02.002 Crediti per			
Altri trasferimenti correnti da			
imprese: pay-back sanità per il			
superamento del tetto della			
spesa farmaceutica ospedaliera	A C II 2	d	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.3.2.03.04.02.003 Crediti per			
Altri trasferimenti correnti da			
imprese: ulteriore payback			

sanità	A C II 2	d	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
1.3.2.03.04.03 Crediti per			
trasferimenti correnti da			
imprese			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
1.3.2.03.04.03.999 Crediti per			
Altri trasferimenti correnti da			
altre imprese	A C II 2	d	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
1.3.2.03.04.04 Crediti per			
trasferimenti correnti da ISP			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
1.3.2.03.04.04.001 Crediti per			
Trasferimenti correnti da			
Istituzioni Sociali Private	A C II 2	d	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
1.3.2.03.04.05 Crediti per			
trasferimenti correnti da UE e			
Resto del mondo			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
1.3.2.03.04.05.001 Crediti per			
Trasferimenti correnti			
dall'Unione Europea	A C II 2	d	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
1.3.2.03.04.05.002 Crediti per			
Trasferimenti correnti dal Resto			
del Mondo	A C II 2	d	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
1.3.2.04 Crediti per contributi			
agli investimenti			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
1.3.2.04.01 Crediti per			

contributi agli investimenti da								
Amministrazioni pubbliche								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.04.01.01 Crediti per								
contributi agli investimenti da								
Amministrazioni Centrali								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.04.01.01.001 Crediti da								
Contributi agli investimenti da								
Ministeri	A	C	II	2		a		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.04.01.01.002 Crediti da								
Contributi agli investimenti da								
Ministero dell'Istruzione -								
Istituzioni Scolastiche	A	C	II	2		a		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.04.01.01.003 Crediti da								
Contributi agli investimenti da								
Presidenza del Consiglio dei								
Ministri	A	C	II	2		a		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.04.01.01.004 Crediti da								
Contributi agli investimenti da								
Organi Costituzionali e di								
rilievo costituzionale	A	C	II	2		a		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.04.01.01.005 Crediti da								
Contributi agli investimenti da								
Agenzie Fiscali	A	C	II	2		a		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.04.01.01.006 Crediti da								
Contributi agli investimenti da								
enti di regolazione								

dell'attività economica	A C II 2	a	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.3.2.04.01.01.007 Crediti da			
Contributi agli investimenti da			
Gruppo Equitalia	A C II 2	a	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.3.2.04.01.01.008 Crediti da			
Contributi agli investimenti da			
Anas S.p.A.	A C II 2	a	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.3.2.04.01.01.009 Crediti da			
Contributi agli investimenti da			
altri enti centrali produttori			
di servizi economici	A C II 2	a	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.3.2.04.01.01.010 Crediti da			
Contributi agli investimenti da			
autorità amministrative			
indipendenti	A C II 2	a	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.3.2.04.01.01.011 Crediti da			
Contributi agli investimenti da			
enti centrali a struttura			
associativa	A C II 2	a	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.3.2.04.01.01.012 Crediti da			
Contributi agli investimenti da			
enti centrali produttori di			
servizi assistenziali,			
ricreativi e culturali	A C II 2	a	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.3.2.04.01.01.013 Crediti da			
Contributi agli investimenti da			

enti e istituzioni centrali di								
ricerca e Istituti e stazioni								
sperimentali per la ricerca	A	C	II	2		a		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.04.01.01.014 Crediti da								
Contributo agli investimenti da								
Ministeri - finanziamento degli								
investimenti sanitari ai sensi								
dell'articolo 20 della legge								
67/1988	A	C	II	2		a		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
((1.3.2.04.01.01.015 Crediti))								
((da Contributi agli))								
((investimenti da GSE e da))								
((altre Amministrazioni))								
((centrali che operano nei))								
((settori dell'energia	A	C	II	2		a))		((40))
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.04.01.01.999 Crediti da								
Contributi agli investimenti da								
altre Amministrazioni Centrali								
n.a.c.	A	C	II	2		a		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.04.01.02 Crediti per								
contributi agli investimenti da								
Amministrazioni Locali								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.04.01.02.001 Crediti da								
Contributi agli investimenti da								
Regioni e province autonome	A	C	II	2		a		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.04.01.02.002 Crediti da								
Contributi agli investimenti da								

Province		A		C		II		2			a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+													
1.3.2.04.01.02.003 Crediti da													
Contributi agli investimenti da													
Comuni		A		C		II		2			a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+													
1.3.2.04.01.02.004 Crediti da													
Contributi agli investimenti da													
Città metropolitane e Roma													
capitale		A		C		II		2			a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+													
1.3.2.04.01.02.005 Crediti da													
Contributi agli investimenti da													
Unioni di Comuni		A		C		II		2			a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+													
1.3.2.04.01.02.006 Crediti da													
Contributi agli investimenti da													
Comunità Montane		A		C		II		2			a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+													
1.3.2.04.01.02.007 Crediti da													
Contributi agli investimenti da													
Camere di Commercio		A		C		II		2			a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+													
1.3.2.04.01.02.008 Crediti da													
Contributi agli investimenti da													
Università		A		C		II		2			a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+													
1.3.2.04.01.02.009 Crediti da													
Contributi agli investimenti da													
Parchi nazionali e consorzi ed													
enti autonomi gestori di parchi													
e aree naturali protette		A		C		II		2			a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+													

1.3.2.04.01.02.010 Crediti da								
Contributi agli investimenti da								
Autorità Portuali		A		C		II		2
							a	
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.04.01.02.011 Crediti da								
Contributi agli investimenti da								
Aziende sanitarie locali		A		C		II		2
							a	
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.04.01.02.012 Crediti da								
Contributi agli investimenti da								
Aziende ospedaliere e Aziende								
ospedaliere universitarie								
integrate con il SSN		A		C		II		2
							a	
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.04.01.02.013 Crediti da								
Contributi agli investimenti da								
Policlinici		A		C		II		2
							a	
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.04.01.02.014 Crediti da								
Contributi agli investimenti da								
Istituti di ricovero e cura a								
carattere scientifico pubblici		A		C		II		2
							a	
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.04.01.02.015 Crediti da								
Contributi agli investimenti da								
altre Amministrazioni Locali								
produttrici di servizi sanitari		A		C		II		2
							a	
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.04.01.02.016 Crediti da								
Contributi agli investimenti da								
Agenzie regionali per le								
erogazioni in agricoltura		A		C		II		2
							a	
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								

1.3.2.04.01.02.017 Crediti da								
Contributi agli investimenti da								
altri enti e agenzie regionali e								
sub regionali	A	C	II	2		a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.04.01.02.018 Crediti da								
Contributi agli investimenti da								
Consorzi di enti locali	A	C	II	2		a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.04.01.02.019 Crediti da								
Contributi agli investimenti da								
Fondazioni e istituzioni liriche								
locali e da teatri stabili di								
iniziativa pubblica	A	C	II	2		a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.04.01.02.999 Crediti da								
Contributi agli investimenti da								
altre Amministrazioni Locali								
n.a.c.	A	C	II	2		a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.04.01.03 Crediti per								
contributi agli investimenti da								
Enti di Previdenza								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.04.01.03.001 Crediti da								
Contributi agli investimenti da								
INPS	A	C	II	2		a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.04.01.03.002 Crediti da								
Contributi agli investimenti da								
INAIL	A	C	II	2		a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.04.01.03.999 Crediti da								

Contributi agli investimenti da								
altri Enti di Previdenza n.a.c.	A C II 2		a					
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.04.01.04 Crediti per								
contributi agli investimenti da								
unità locali di amministrazioni								
centrali								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.04.01.04.001 Crediti da								
Contributi agli investimenti								
interni da organismi interni e/o								
unità locali della								
amministrazione	A C II 2		a					
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.04.01.05 Crediti da								
Contributi agli investimenti								
direttamente destinati al								
rimborso di prestiti da								
amministrazioni centrali								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.04.01.05.001 Crediti da								
Contributi agli investimenti								
direttamente destinati al								
rimborso di prestiti da								
Ministeri	A C II 2		a					
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.04.01.05.002 Crediti da								
Contributi agli investimenti								
direttamente destinati al								
rimborso di prestiti da								
Ministero dell'Istruzione -								
Istituzioni Scolastiche	A C II 2		a					
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								

1.3.2.04.01.05.003 Crediti da								
Contributi agli investimenti								
direttamente destinati al								
rimborso di prestiti da								
Presidenza del Consiglio dei								
Ministri	A	C	II	2		a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.04.01.05.004 Crediti da								
Contributi agli investimenti								
direttamente destinati al								
rimborso di prestiti da Organi								
Costituzionali e di rilievo								
costituzionale	A	C	II	2		a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.04.01.05.005 Crediti da								
Contributi agli investimenti								
direttamente destinati al								
rimborso di prestiti da Agenzie								
Fiscali	A	C	II	2		a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.04.01.05.006 Crediti da								
Contributi agli investimenti								
direttamente destinati al								
rimborso di prestiti da enti di								
regolazione dell'attività								
economica	A	C	II	2		a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.04.01.05.007 Crediti da								
Contributi agli investimenti								
direttamente destinati al								
rimborso di prestiti da Gruppo								
Equitalia	A	C	II	2		a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								

1.3.2.04.01.05.008 Crediti da								
Contributi agli investimenti								
direttamente destinati al								
rimborso di prestiti da Anas								
S.p.A.	A	C	II	2		a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.04.01.05.009 Crediti da								
Contributi agli investimenti								
direttamente destinati al								
rimborso di prestiti da altri								
enti centrali produttori di								
servizi economici	A	C	II	2		a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.04.01.05.010 Crediti da								
Contributi agli investimenti								
direttamente destinati al								
rimborso di prestiti da								
autorità amministrative								
indipendenti	A	C	II	2		a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.04.01.05.011 Crediti da								
Contributi agli investimenti								
direttamente destinati al								
rimborso di prestiti da enti								
centrali a struttura associativa	A	C	II	2		a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.04.01.05.012 Crediti da								
Contributi agli investimenti								
direttamente destinati al								
rimborso di prestiti da enti								
centrali produttori di servizi								
assistenziali, ricreativi e								
culturali	A	C	II	2		a		

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.04.01.05.013 Crediti da									
Contributi agli investimenti									
direttamente destinati al									
rimborso di prestiti da enti e									
istituzioni centrali di ricerca									
e Istituti e stazioni									
sperimentali per la ricerca		A		C		II		2	
								a	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.04.01.05.999 Crediti da									
Contributi agli investimenti									
direttamente destinati al									
rimborso di prestiti da altre									
Amministrazioni Centrali n.a.c.		A		C		II		2	
								a	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.04.01.06 Crediti da									
Contributi agli investimenti									
direttamente destinati al									
rimborso di prestiti da									
amministrazioni locali									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.04.01.06.001 Crediti da									
Contributi agli investimenti									
direttamente destinati al									
rimborso di prestiti da Regioni									
e province autonome		A		C		II		2	
								a	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.04.01.06.002 Crediti da									
Contributi agli investimenti									
direttamente destinati al									
rimborso di prestiti da Province		A		C		II		2	
								a	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.04.01.06.003 Crediti da									

Contributi agli investimenti								
direttamente destinati al								
rimborso di prestiti da Comuni	A C II 2		a					
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.04.01.06.004 Crediti da								
Contributi agli investimenti								
direttamente destinati al								
rimborso di prestiti da Città								
metropolitane e Roma capitale	A C II 2		a					
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.04.01.06.005 Crediti da								
Contributi agli investimenti								
direttamente destinati al								
rimborso di prestiti da Unioni								
di Comuni	A C II 2		a					
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.04.01.06.006 Crediti da								
Contributi agli investimenti								
direttamente destinati al								
rimborso di prestiti da								
Comunità Montane	A C II 2		a					
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.04.01.06.007 Crediti da								
Contributi agli investimenti								
direttamente destinati al								
rimborso di prestiti da Camere								
di Commercio	A C II 2		a					
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.04.01.06.008 Crediti da								
Contributi agli investimenti								
direttamente destinati al								
rimborso di prestiti da								
Università	A C II 2		a					

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.04.01.06.009 Crediti da									
Contributi agli investimenti									
direttamente destinati al									
rimborso di prestiti da Parchi									
nazionali e consorzi ed enti									
autonomi gestori di parchi e									
aree naturali protette		A		C		II		2	
								a	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.04.01.06.010 Crediti da									
Contributi agli investimenti									
direttamente destinati al									
rimborso di prestiti da									
Autorità Portuali		A		C		II		2	
								a	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.04.01.06.011 Crediti da									
Contributi agli investimenti									
direttamente destinati al									
rimborso di prestiti da Aziende									
sanitarie locali		A		C		II		2	
								a	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.04.01.06.012 Crediti da									
Contributi agli investimenti									
direttamente destinati al									
rimborso di prestiti da Aziende									
ospedaliere e Aziende									
ospedaliere universitarie									
integrate con il SSN		A		C		II		2	
								a	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.04.01.06.013 Crediti da									
Contributi agli investimenti									
direttamente destinati al									
rimborso di prestiti da									

Policlinici		A		C		II		2			a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+													
1.3.2.04.01.06.014 Crediti da													
Contributi agli investimenti													
direttamente destinati al													
rimborso di prestiti da Istituti													
di ricovero e cura a carattere													
scientifico pubblici		A		C		II		2			a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+													
1.3.2.04.01.06.015 Crediti da													
Contributi agli investimenti													
direttamente destinati al													
rimborso di prestiti da altre													
Amministrazioni Locali													
produttrici di servizi sanitari	A		C		II		2			a			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+													
1.3.2.04.01.06.016 Crediti da													
Contributi agli investimenti													
direttamente destinati al													
rimborso di prestiti da Agenzie													
regionali per le erogazioni in													
agricoltura		A		C		II		2			a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+													
1.3.2.04.01.06.017 Crediti da													
Contributi agli investimenti													
direttamente destinati al													
rimborso di prestiti da altri													
enti e agenzie regionali e sub													
regionali		A		C		II		2			a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+													
1.3.2.04.01.06.018 Crediti da													
Contributi agli investimenti													
direttamente destinati al													

rimborso di prestiti da Consorzi								
di enti locali	A	C	II	2		a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.04.01.06.019 Crediti da								
Contributi agli investimenti								
direttamente destinati al								
rimborso di prestiti da								
Fondazioni e istituzioni liriche								
locali e da teatri stabili di								
iniziativa pubblica	A	C	II	2		a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.04.01.06.999 Crediti da								
Contributi agli investimenti								
direttamente destinati al								
rimborso di prestiti da altre								
Amministrazioni Locali n.a.c.	A	C	II	2		a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.04.01.07 Crediti da								
Contributi agli investimenti								
direttamente destinati al								
rimborso di prestiti da enti di								
previdenza								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.04.01.07.001 Crediti da								
Contributi agli investimenti								
direttamente destinati al								
rimborso di prestiti da INPS	A	C	II	2		a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.04.01.07.002 Crediti da								
Contributi agli investimenti								
direttamente destinati al								
rimborso di prestiti da INAIL	A	C	II	2		a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								

1.3.2.04.01.07.999 Crediti da								
Contributi agli investimenti								
direttamente destinati al								
rimborso di prestiti da altri								
Enti di Previdenza n.a.c.	A	C	II	2		a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.04.01.08 Crediti da								
Contributi agli investimenti								
direttamente destinati al								
rimborso di prestiti da								
organismi interni e/o unità								
locali della amministrazione								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.04.01.08.001 Crediti da								
Contributi agli investimenti								
direttamente destinati al								
rimborso di prestiti da								
organismi interni e/o unità								
locali della amministrazione	A	C	II	2		a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.04.02 Crediti per								
contributi agli investimenti da								
imprese controllate								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.04.02.01 Crediti per								
contributi agli investimenti da								
imprese controllate								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.04.02.01.001 Crediti da								
Contributi agli investimenti da								
imprese controllate	A	C	II	2		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.04.03 Crediti per								

contributi agli investimenti da								
imprese partecipate								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.04.03.01 Crediti per								
contributi agli investimenti da								
imprese partecipate								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.04.03.01.001 Crediti da								
Contributi agli investimenti da								
altre imprese partecipate	A	C	II	2		c		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.04.04 Crediti per								
contributi agli investimenti da								
altri soggetti								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.04.04.01 Crediti per								
contributi agli investimenti da								
famiglie								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.04.04.01.001 Crediti da								
Contributi agli investimenti da								
Famiglie	A	C	II	2		d		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.04.04.02 Crediti per								
contributi agli investimenti da								
altre imprese								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.04.04.02.001 Crediti da								
Contributi agli investimenti da								
altre Imprese	A	C	II	2		d		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.04.04.03 Crediti per								
contributi agli investimenti da								

ISP								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.04.04.03.001 Crediti da								
Contributi agli investimenti da								
Istituzioni Sociali Private	A	C	II	2		d		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.04.04.04 Crediti per								
contributi agli investimenti								
dalla UE e dal Resto del Mondo								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.04.04.04.001 Crediti da								
Fondo europeo agricolo per lo								
sviluppo rurale (FEASR)	A	C	II	2		d		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.04.04.04.002 Crediti da								
Fondo europeo per la pesca (FEP)	A	C	II	2		d		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.04.04.04.003 Crediti da								
Fondo europeo di sviluppo								
regionale (FESR)	A	C	II	2		d		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.04.04.04.004 Crediti da								
Fondo Sociale Europeo (FSE)	A	C	II	2		d		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.04.04.04.005 Crediti da								
Fondo Europeo Agricolo di								
Orientamento e di Garanzia	A	C	II	2		d		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.04.04.04.006 Crediti da								
Strumento finanziario di								
orientamento della pesca (SFOP)	A	C	II	2		d		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.04.04.04.007 Crediti da								

Contributi agli investimenti dal								
Resto del Mondo	A	C	II	2		d		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.04.04.04.999 Crediti da								
Altri contributi agli								
investimenti dall'Unione Europea	A	C	II	2		d		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.05 Crediti per altri								
trasferimenti in conto capitale								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.05.01 Crediti per								
trasferimenti in conto capitale								
per assunzione di debiti da								
parte di Amministrazioni								
pubbliche								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.05.01.01 Crediti per								
trasferimenti in conto capitale								
per assunzione di debiti da								
parte di Amministrazioni								
centrali								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.05.01.01.001 Crediti da								
Trasferimenti in conto capitale								
per assunzione di debiti								
dell'amministrazione da parte di								
Ministeri	A	C	II	2		a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.05.01.01.003 Crediti da								
Trasferimenti in conto capitale								
per assunzione di debiti								
dell'amministrazione da parte di								
Presidenza del Consiglio dei								

Ministri		A		C		II		2			a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+													
1.3.2.05.01.01.004 Crediti da													
Trasferimenti in conto capitale													
per assunzione di debiti													
dell'amministrazione da parte di													
Organi Costituzionali e di													
rilievo costituzionale		A		C		II		2			a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+													
1.3.2.05.01.01.005 Crediti da													
Trasferimenti in conto capitale													
per assunzione di debiti													
dell'amministrazione da parte di													
Agenzie Fiscali		A		C		II		2			a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+													
1.3.2.05.01.01.006 Crediti da													
Trasferimenti in conto capitale													
per assunzione di debiti													
dell'amministrazione da parte di													
enti di regolazione													
dell'attività economica		A		C		II		2			a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+													
1.3.2.05.01.01.007 Crediti da													
Trasferimenti in conto capitale													
per assunzione di debiti													
dell'amministrazione da parte di													
Gruppo Equitalia		A		C		II		2			a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+													
1.3.2.05.01.01.008 Crediti da													
Trasferimenti in conto capitale													
per assunzione di debiti													
dell'amministrazione da parte di													
Anas S.p.A.		A		C		II		2			a		

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.05.01.01.009 Crediti da									
Trasferimenti in conto capitale									
per assunzione di debiti									
dell'amministrazione da parte di									
altri enti centrali produttori									
di servizi economici		A		C		II		2	
								a	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.05.01.01.010 Crediti da									
Trasferimenti in conto capitale									
per assunzione di debiti									
dell'amministrazione da parte di									
autorità amministrative									
indipendenti		A		C		II		2	
								a	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.05.01.01.011 Crediti da									
Trasferimenti in conto capitale									
per assunzione di debiti									
dell'amministrazione da parte di									
enti centrali a struttura									
associativa		A		C		II		2	
								a	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.05.01.01.012 Crediti da									
Trasferimenti in conto capitale									
per assunzione di debiti									
dell'amministrazione da parte di									
enti centrali produttori di									
servizi assistenziali,									
ricreativi e culturali		A		C		II		2	
								a	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.05.01.01.013 Crediti da									
Trasferimenti in conto capitale									
per assunzione di debiti									

dell'amministrazione da parte di								
enti e istituzioni centrali di								
ricerca e Istituti e stazioni								
sperimentali per la ricerca	A	C	II	2		a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.05.01.01.999 Crediti da								
Trasferimenti in conto capitale								
per assunzione di debiti								
dell'amministrazione da parte di								
altre Amministrazioni Centrali								
n.a.c.	A	C	II	2		a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.05.01.02 Crediti per								
trasferimenti in conto capitale								
per assunzione di debiti da								
parte di Amministrazioni locali								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.05.01.02.001 Crediti da								
Trasferimenti in conto capitale								
per assunzione di debiti								
dell'amministrazione da parte di								
Regioni e province autonome	A	C	II	2		a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.05.01.02.002 Crediti da								
Trasferimenti in conto capitale								
per assunzione di debiti								
dell'amministrazione da parte di								
Province	A	C	II	2		a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.05.01.02.003 Crediti da								
Trasferimenti in conto capitale								
per assunzione di debiti								
dell'amministrazione da parte di								

Comuni	A C II 2	a	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.3.2.05.01.02.004 Crediti da			
Trasferimenti in conto capitale			
per assunzione di debiti			
dell'amministrazione da parte di			
Città metropolitane e Roma			
capitale	A C II 2	a	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.3.2.05.01.02.005 Crediti da			
Trasferimenti in conto capitale			
per assunzione di debiti			
dell'amministrazione da parte di			
Unioni di Comuni	A C II 2	a	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.3.2.05.01.02.006 Crediti da			
Trasferimenti in conto capitale			
per assunzione di debiti			
dell'amministrazione da parte di			
Comunità Montane	A C II 2	a	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.3.2.05.01.02.007 Crediti da			
Trasferimenti in conto capitale			
per assunzione di debiti			
dell'amministrazione da parte di			
Camere di Commercio	A C II 2	a	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.3.2.05.01.02.008 Crediti da			
Trasferimenti in conto capitale			
per assunzione di debiti			
dell'amministrazione da parte di			
Università	A C II 2	a	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			

1.3.2.05.01.02.009 Crediti da								
Trasferimenti in conto capitale								
per assunzione di debiti								
dell'amministrazione da parte di								
Parchi nazionali e consorzi ed								
enti autonomi gestori di parchi								
e aree naturali protette	A	C	II	2		a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.05.01.02.010 Crediti da								
Trasferimenti in conto capitale								
per assunzione di debiti								
dell'amministrazione da parte di								
Autorità Portuali	A	C	II	2		a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.05.01.02.011 Crediti da								
Trasferimenti in conto capitale								
per assunzione di debiti								
dell'amministrazione da parte di								
Aziende sanitarie locali	A	C	II	2		a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.05.01.02.012 Crediti da								
Trasferimenti in conto capitale								
per assunzione di debiti								
dell'amministrazione da parte di								
Aziende ospedaliere e Aziende								
ospedaliere universitarie								
integrate con il SSN	A	C	II	2		a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.05.01.02.013 Crediti da								
Trasferimenti in conto capitale								
per assunzione di debiti								
dell'amministrazione da parte di								
Policlinici	A	C	II	2		a		

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.05.01.02.014 Crediti da									
Trasferimenti in conto capitale									
per assunzione di debiti									
dell'amministrazione da parte di									
Istituti di ricovero e cura a									
carattere scientifico pubblici		A		C		II		2	
								a	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.05.01.02.015 Crediti da									
Trasferimenti in conto capitale									
per assunzione di debiti									
dell'amministrazione da parte di									
altre Amministrazioni Locali									
produttrici di servizi sanitari		A		C		II		2	
								a	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.05.01.02.016 Crediti da									
Trasferimenti in conto capitale									
per assunzione di debiti									
dell'amministrazione da parte di									
Agenzie regionali per le									
erogazioni in agricoltura		A		C		II		2	
								a	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.05.01.02.017 Crediti da									
Trasferimenti in conto capitale									
per assunzione di debiti									
dell'amministrazione da parte di									
altri enti e agenzie regionali e									
sub regionali		A		C		II		2	
								a	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.05.01.02.018 Crediti da									
Trasferimenti in conto capitale									
per assunzione di debiti									
dell'amministrazione da parte di									

Consorzi di enti locali	A C II 2	a	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.3.2.05.01.02.019 Crediti da			
Trasferimenti in conto capitale			
per assunzione di debiti			
dell'amministrazione da parte di			
Fondazioni e istituzioni liriche			
locali e a Teatri stabili di			
iniziativa pubblica	A C II 2	a	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.3.2.05.01.02.999 Crediti da			
Trasferimenti in conto capitale			
per assunzione di debiti			
dell'amministrazione da parte di			
altre Amministrazioni Locali			
n.a.c.	A C II 2	a	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.3.2.05.01.03 Crediti per			
trasferimenti in conto capitale			
per assunzione di debiti da			
parte di enti di previdenza			
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.3.2.05.01.03.001 Crediti da			
Trasferimenti in conto capitale			
per assunzione di debiti			
dell'amministrazione da parte di			
INPS	A C II 2	a	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.3.2.05.01.03.002 Crediti da			
Trasferimenti in conto capitale			
per assunzione di debiti			
dell'amministrazione da parte di			
INAIL	A C II 2	a	

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.05.01.03.999 Crediti da									
Trasferimenti in conto capitale									
per assunzione di debiti									
dell'amministrazione da parte di									
altri Enti di Previdenza n.a.c.	A	C	II	2			a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.05.01.04 Crediti per									
trasferimenti in conto capitale									
per assunzione di debiti da									
parte di unità locali									
dell'amministrazione									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.05.01.04.001 Crediti da									
Trasferimenti in conto capitale									
per assunzione di debiti									
dell'amministrazione da parte di									
organismi interni e/o unità									
locali della amministrazione	A	C	II	2			a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.05.02 Crediti per									
trasferimenti in conto capitale									
per assunzione di debiti									
dell'amministrazione da parte di									
imprese controllate									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.05.02.01 Crediti da									
Trasferimenti in conto capitale									
per assunzione di debiti									
dell'amministrazione da parte di									
imprese controllate									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.05.02.01.001 Crediti da									

Trasferimenti in conto capitale								
per assunzione di debiti								
dell'amministrazione da parte di								
imprese controllate	A	C	II	2		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.05.03 Crediti per								
trasferimenti in conto capitale								
per assunzione di debiti								
dell'amministrazione da parte di								
imprese partecipate								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.05.03.01 Crediti da								
Trasferimenti in conto capitale								
per assunzione di debiti								
dell'amministrazione da parte di								
imprese partecipate								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.05.03.01.001 Crediti da								
Trasferimenti in conto capitale								
per assunzione di debiti								
dell'amministrazione da parte di								
altre imprese partecipate	A	C	II	2		c		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.05.04 Crediti per								
trasferimenti in conto capitale								
per assunzione di debiti								
dell'amministrazione da parte di								
altri soggetti								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.05.04.01 Crediti da								
Trasferimenti in conto capitale								
per assunzione di debiti								
dell'amministrazione da parte di								

altre Imprese								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.05.04.01.001 Crediti da								
Trasferimenti in conto capitale								
per assunzione di debiti								
dell'amministrazione da parte di								
altre Imprese	A	C	II	2		d		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.05.04.02 Crediti per								
trasferimenti in conto capitale								
per assunzione di debiti								
dell'amministrazione dalla UE e								
dal Resto del Mondo								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.05.04.02.001 Crediti da								
Trasferimenti in conto capitale								
per assunzione di debiti								
dell'amministrazione da parte								
dell'Unione Europea	A	C	II	2		d		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.05.04.02.002 Crediti da								
Trasferimenti in conto capitale								
per assunzione di debiti								
dell'amministrazione da parte								
del Resto del Mondo	A	C	II	2		d		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.05.05 Crediti per								
trasferimenti in conto capitale								
per cancellazione di crediti								
verso l'amministrazione da parte								
di Amministrazioni pubbliche								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.05.05.01 Crediti per								

trasferimenti in conto capitale								
per cancellazione di crediti								
verso l'amministrazione da parte								
di Amministrazioni centrali								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.05.05.01.001 Crediti da								
Trasferimenti in conto capitale								
da parte di Ministeri per								
cancellazione di debiti								
dell'amministrazione	A	C	II	2		a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.05.05.01.003 Crediti da								
Trasferimenti in conto capitale								
da parte di Presidenza del								
Consiglio dei Ministri per								
cancellazione di debiti								
dell'amministrazione	A	C	II	2		a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.05.05.01.004 Crediti da								
Trasferimenti in conto capitale								
da parte di Organi								
Costituzionali e di rilievo								
costituzionale per cancellazione								
di debiti dell'amministrazione	A	C	II	2		a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.05.05.01.005 Crediti da								
Trasferimenti in conto capitale								
da parte di Agenzie Fiscali per								
cancellazione di debiti								
dell'amministrazione	A	C	II	2		a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.05.05.01.006 Crediti da								
Trasferimenti in conto capitale								

da parte di enti di regolazione								
dell'attività economica per								
cancellazione di debiti								
dell'amministrazione	A	C	II	2		a		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.05.05.01.007 Crediti da								
Trasferimenti in conto capitale								
da parte di Gruppo Equitalia per								
cancellazione di debiti								
dell'amministrazione	A	C	II	2		a		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.05.05.01.008 Crediti da								
Trasferimenti in conto capitale								
da parte di Anas S.p.A. per								
cancellazione di debiti								
dell'amministrazione	A	C	II	2		a		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.05.05.01.009 Crediti da								
Trasferimenti in conto capitale								
da parte di altri enti centrali								
produttori di servizi economici								
per cancellazione di debiti								
dell'amministrazione	A	C	II	2		a		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.05.05.01.010 Crediti da								
Trasferimenti in conto capitale								
da parte di autorità								
amministrative indipendenti per								
cancellazione di debiti								
dell'amministrazione	A	C	II	2		a		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.05.05.01.011 Crediti da								
Trasferimenti in conto capitale								

da parte di enti centrali a								
struttura associativa per								
cancellazione di debiti								
dell'amministrazione	A	C	II	2		a		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.05.05.01.012 Crediti da								
Trasferimenti in conto capitale								
da parte di enti centrali								
produttori di servizi								
assistenziali, ricreativi e								
culturali per cancellazione di								
debiti dell'amministrazione	A	C	II	2		a		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.05.05.01.013 Crediti da								
Trasferimenti in conto capitale								
da parte di enti e istituzioni								
centrali di ricerca e Istituti e								
stazioni sperimentali per la								
ricerca per cancellazione di								
debiti dell'amministrazione	A	C	II	2		a		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.05.05.01.999 Crediti da								
Trasferimenti in conto capitale								
da parte di altre								
Amministrazioni Centrali n.a.c.								
per cancellazione di debiti								
dell'amministrazione	A	C	II	2		a		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.05.05.02 Crediti per								
trasferimenti in conto capitale								
per cancellazione di crediti								
verso l'amministrazione da parte								
di Amministrazioni locali								

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.05.05.02.001 Crediti da									
Trasferimenti in conto capitale									
da parte di Regioni e province									
autonome per cancellazione di									
debiti dell'amministrazione		A		C		II		2	
								a	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.05.05.02.002 Crediti da									
Trasferimenti in conto capitale									
da parte di Province per									
cancellazione di debiti									
dell'amministrazione		A		C		II		2	
								a	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.05.05.02.003 Crediti da									
Trasferimenti in conto capitale									
da parte di Comuni per									
cancellazione di debiti									
dell'amministrazione		A		C		II		2	
								a	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.05.05.02.004 Crediti da									
Trasferimenti in conto capitale									
da parte di Città metropolitane									
e Roma capitale per									
cancellazione di debiti									
dell'amministrazione		A		C		II		2	
								a	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.05.05.02.005 Crediti da									
Trasferimenti in conto capitale									
da parte di Unioni di Comuni per									
cancellazione di debiti									
dell'amministrazione		A		C		II		2	
								a	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.05.05.02.006 Crediti da									

Trasferimenti in conto capitale								
da parte di Comunità Montane								
per cancellazione di debiti								
dell'amministrazione	A	C	II	2		a		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.05.05.02.007 Crediti da								
Trasferimenti in conto capitale								
da parte di Camere di Commercio								
per cancellazione di debiti								
dell'amministrazione	A	C	II	2		a		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.05.05.02.008 Crediti da								
Trasferimenti in conto capitale								
da parte di Università per								
cancellazione di debiti								
dell'amministrazione	A	C	II	2		a		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.05.05.02.009 Crediti da								
Trasferimenti in conto capitale								
da parte di Parchi nazionali e								
consorzi ed enti autonomi								
gestori di parchi e aree								
naturali protette per								
cancellazione di debiti								
dell'amministrazione	A	C	II	2		a		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.05.05.02.010 Crediti da								
Trasferimenti in conto capitale								
da parte di Autorità Portuali								
per cancellazione di debiti								
dell'amministrazione	A	C	II	2		a		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.05.05.02.011 Crediti da								

Trasferimenti in conto capitale								
da parte di Aziende sanitarie								
locali per cancellazione di								
debiti dell'amministrazione	A	C	II	2			a	
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.05.05.02.012 Crediti da								
Trasferimenti in conto capitale								
da parte di Aziende ospedaliere								
e Aziende ospedaliere								
universitarie integrate con il								
SSN per cancellazione di debiti								
dell'amministrazione	A	C	II	2			a	
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.05.05.02.013 Crediti da								
Trasferimenti in conto capitale								
da parte di Policlinici per								
cancellazione di debiti								
dell'amministrazione	A	C	II	2			a	
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.05.05.02.014 Crediti da								
Trasferimenti in conto capitale								
da parte di Istituti di ricovero								
e cura a carattere scientifico								
pubblici per cancellazione di								
debiti dell'amministrazione	A	C	II	2			a	
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.05.05.02.015 Crediti da								
Trasferimenti in conto capitale								
da parte di altre								
Amministrazioni Locali								
produttrici di servizi sanitari								
per cancellazione di debiti								
dell'amministrazione	A	C	II	2			a	

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.05.05.02.016 Crediti da									
Trasferimenti in conto capitale									
da parte di Agenzie regionali									
per le erogazioni in agricoltura									
per cancellazione di debiti									
dell'amministrazione		A		C		II		2	
								a	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.05.05.02.017 Crediti da									
Trasferimenti in conto capitale									
da parte di altri enti e agenzie									
regionali e sub regionali per									
cancellazione di debiti									
dell'amministrazione		A		C		II		2	
								a	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.05.05.02.018 Crediti da									
Trasferimenti in conto capitale									
da parte di Consorzi di enti									
locali per cancellazione di									
debiti dell'amministrazione		A		C		II		2	
								a	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.05.05.02.019 Crediti da									
Trasferimenti in conto capitale									
da parte di Fondazioni e									
istituzioni liriche locali e a									
Teatri stabili di iniziativa									
pubblica per cancellazione di									
debiti dell'amministrazione		A		C		II		2	
								a	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.05.05.02.999 Crediti da									
Trasferimenti in conto capitale									
da parte di altre									
Amministrazioni Locali n.a.c.									

per cancellazione di debiti								
dell'amministrazione		A		C		II		2
							a	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.05.05.03 Crediti per								
trasferimenti in conto capitale								
per cancellazione di crediti								
verso l'amministrazione da parte								
di enti di previdenza								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.05.05.03.001 Crediti da								
Trasferimenti in conto capitale								
da parte di INPS per								
cancellazione di debiti								
dell'amministrazione		A		C		II		2
							a	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.05.05.03.002 Crediti da								
Trasferimenti in conto capitale								
da parte di INAIL per								
cancellazione di debiti								
dell'amministrazione		A		C		II		2
							a	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.05.05.03.999 Crediti da								
Trasferimenti in conto capitale								
da parte di altri Enti di								
Previdenza n.a.c. per								
cancellazione di debiti								
dell'amministrazione		A		C		II		2
							a	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.05.05.04 Crediti da								
Trasferimenti in conto capitale								
per cancellazione di crediti								
verso l'amministrazione da parte								
di organismi interni e/o unità								

locali della amministrazione								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.05.05.04.001 Crediti da								
Trasferimenti in conto capitale								
da parte di organismi interni								
e/o unità locali della								
amministrazione per								
cancellazione di debiti								
dell'amministrazione	A	C	II	2		a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.05.06 Crediti per								
trasferimenti in conto capitale								
per cancellazione di crediti								
verso l'amministrazione da parte								
di imprese controllate								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.05.06.01 Crediti da								
Trasferimenti in conto capitale								
per cancellazione di crediti								
verso l'amministrazione da parte								
di imprese controllate								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.05.06.01.001 Crediti da								
Trasferimenti in conto capitale								
da parte di imprese controllate								
per cancellazione di debiti								
dell'amministrazione	A	C	II	2		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.05.07 Crediti per								
trasferimenti in conto capitale								
per cancellazione di crediti								
verso l'amministrazione da parte								
di altre imprese partecipate								

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.05.07.01 Crediti da									
Trasferimenti in conto capitale									
per cancellazione di crediti									
verso l'amministrazione da parte									
di altre imprese partecipate									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.05.07.01.001 Crediti da									
Trasferimenti in conto capitale									
da parte di altre imprese									
partecipate per cancellazione di									
debiti dell'amministrazione	A	C	II	2		c			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.05.08 Crediti per									
trasferimenti in conto capitale									
per cancellazione di crediti									
verso l'amministrazione da parte									
di altri soggetti									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.05.08.01 Crediti da									
Trasferimenti in conto capitale									
per cancellazione di crediti									
verso l'amministrazione da parte									
di altre Imprese									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.05.08.01.001 Crediti da									
Trasferimenti in conto capitale									
da parte di altre Imprese per									
cancellazione di debiti									
dell'amministrazione	A	C	II	2		d			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.05.08.02 Crediti da									
Trasferimenti in conto capitale									

per cancellazione di crediti								
verso l'amministrazione da parte								
dell'Unione Europea								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.05.08.02.001 Crediti da								
Trasferimenti in conto capitale								
da parte dell'Unione Europea per								
cancellazione di debiti								
dell'amministrazione		A		C		II		2
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.05.08.03 Crediti da								
Trasferimenti in conto capitale								
per cancellazione di crediti								
verso l'amministrazione da parte								
del Resto del Mondo								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.05.08.03.001 Crediti da								
Trasferimenti in conto capitale								
da parte del Resto del Mondo per								
cancellazione di debiti								
dell'amministrazione		A		C		II		2
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.05.09 Crediti per								
Trasferimenti in conto capitale								
per ripiano disavanzi pregressi								
da Amministrazioni pubbliche								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.05.09.01 Crediti per								
Trasferimenti in conto capitale								
per ripiano disavanzi pregressi								
da Amministrazioni centrali								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.05.09.01.001 Crediti da								

Trasferimenti in conto capitale								
per ripiano disavanzi pregressi								
da Ministeri	A	C	II	2		a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.05.09.01.003 Crediti da								
Trasferimenti in conto capitale								
per ripiano disavanzi pregressi								
da Presidenza del Consiglio dei								
Ministri	A	C	II	2		a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.05.09.01.004 Crediti da								
Trasferimenti in conto capitale								
per ripiano disavanzi pregressi								
da Organi Costituzionali e di								
rilievo costituzionale	A	C	II	2		a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.05.09.01.005 Crediti da								
Trasferimenti in conto capitale								
per ripiano disavanzi pregressi								
da Agenzie Fiscali	A	C	II	2		a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.05.09.01.006 Crediti da								
Trasferimenti in conto capitale								
per ripiano disavanzi pregressi								
da enti di regolazione								
dell'attività economica	A	C	II	2		a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.05.09.01.007 Crediti da								
Trasferimenti in conto capitale								
per ripiano disavanzi pregressi								
da Gruppo Equitalia	A	C	II	2		a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.05.09.01.008 Crediti da								

Trasferimenti in conto capitale								
per ripiano disavanzi pregressi								
da Anas S.p.A.	A	C	II	2		a		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.05.09.01.009 Crediti da								
Trasferimenti in conto capitale								
per ripiano disavanzi pregressi								
da altri enti centrali								
produttori di servizi economici	A	C	II	2		a		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.05.09.01.010 Crediti da								
Trasferimenti in conto capitale								
per ripiano disavanzi pregressi								
da autorità amministrative								
indipendenti	A	C	II	2		a		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.05.09.01.011 Crediti da								
Trasferimenti in conto capitale								
per ripiano disavanzi pregressi								
da enti centrali a struttura								
associativa	A	C	II	2		a		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.05.09.01.012 Crediti da								
Trasferimenti in conto capitale								
per ripiano disavanzi pregressi								
da enti centrali produttori di								
servizi assistenziali,								
ricreativi e culturali	A	C	II	2		a		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.05.09.01.013 Crediti da								
Trasferimenti in conto capitale								
per ripiano disavanzi pregressi								
da enti e istituzioni centrali								

di ricerca e Istituti e stazioni								
sperimentali per la ricerca	A	C	II	2		a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.05.09.01.999 Crediti da								
Trasferimenti in conto capitale								
per ripiano disavanzi pregressi								
da altre Amministrazioni								
Centrali n.a.c.	A	C	II	2		a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.05.09.02 Crediti per								
Trasferimenti in conto capitale								
per ripiano disavanzi pregressi								
da Amministrazioni locali								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.05.09.02.001 Crediti da								
Trasferimenti in conto capitale								
per ripiano disavanzi pregressi								
da Regioni e province autonome	A	C	II	2		a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.05.09.02.002 Crediti da								
Trasferimenti in conto capitale								
per ripiano disavanzi pregressi								
da Province	A	C	II	2		a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.05.09.02.003 Crediti da								
Trasferimenti in conto capitale								
per ripiano disavanzi pregressi								
da Comuni	A	C	II	2		a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.05.09.02.004 Crediti da								
Trasferimenti in conto capitale								
per ripiano disavanzi pregressi								
da Città metropolitane e Roma								

capitale	A C II 2	a	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.3.2.05.09.02.005 Crediti da			
Trasferimenti in conto capitale			
per ripiano disavanzi pregressi			
da Unioni di Comuni	A C II 2	a	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.3.2.05.09.02.006 Crediti da			
Trasferimenti in conto capitale			
per ripiano disavanzi pregressi			
da Comunità Montane	A C II 2	a	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.3.2.05.09.02.007 Crediti da			
Trasferimenti in conto capitale			
per ripiano disavanzi pregressi			
da Camere di Commercio	A C II 2	a	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.3.2.05.09.02.008 Crediti da			
Trasferimenti in conto capitale			
per ripiano disavanzi pregressi			
da Università	A C II 2	a	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.3.2.05.09.02.009 Crediti da			
Trasferimenti in conto capitale			
per ripiano disavanzi pregressi			
da Parchi nazionali e consorzi			
ed enti autonomi gestori di			
parchi e aree naturali protette	A C II 2	a	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.3.2.05.09.02.010 Crediti da			
Trasferimenti in conto capitale			
per ripiano disavanzi pregressi			
da Autorità Portuali	A C II 2	a	

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.05.09.02.011 Crediti da									
Trasferimenti in conto capitale									
per ripiano disavanzi pregressi									
da Aziende sanitarie locali		A		C		II		2	
							a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.05.09.02.012 Crediti da									
Trasferimenti in conto capitale									
per ripiano disavanzi pregressi									
da Aziende ospedaliere e Aziende									
ospedaliere universitarie									
integrate con il SSN		A		C		II		2	
							a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.05.09.02.013 Crediti da									
Trasferimenti in conto capitale									
per ripiano disavanzi pregressi									
da Policlinici		A		C		II		2	
							a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.05.09.02.014 Crediti da									
Trasferimenti in conto capitale									
per ripiano disavanzi pregressi									
da Istituti di ricovero e cura a									
carattere scientifico pubblici		A		C		II		2	
							a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.05.09.02.015 Crediti da									
Trasferimenti in conto capitale									
per ripiano disavanzi pregressi									
da altre Amministrazioni Locali									
produttrici di servizi sanitari		A		C		II		2	
							a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.05.09.02.016 Crediti da									
Trasferimenti in conto capitale									
per ripiano disavanzi pregressi									

da Agenzie regionali per le								
erogazioni in agricoltura		A		C	II		2	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.05.09.02.017 Crediti da								
Trasferimenti in conto capitale								
per ripiano disavanzi pregressi								
da altri enti e agenzie								
regionali e sub regionali		A		C	II		2	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.05.09.02.018 Crediti da								
Trasferimenti in conto capitale								
per ripiano disavanzi pregressi								
da Consorzi di enti locali		A		C	II		2	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.05.09.02.019 Crediti da								
Trasferimenti in conto capitale								
per ripiano disavanzi pregressi								
da Fondazioni e istituzioni								
liriche locali e da teatri								
stabili di iniziativa pubblica		A		C	II		2	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.05.09.02.999 Crediti da								
Trasferimenti in conto capitale								
per ripiano disavanzi pregressi								
da altre Amministrazioni Locali								
n.a.c.		A		C	II		2	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.05.09.03 Crediti per								
Trasferimenti in conto capitale								
per ripiano disavanzi pregressi								
da enti di previdenza								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.05.09.03.001 Crediti da								

Trasferimenti in conto capitale								
per ripiano disavanzi pregressi								
da INPS	A	C	II	2		a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.05.09.03.002 Crediti da								
Trasferimenti in conto capitale								
per ripiano disavanzi pregressi								
da INAIL	A	C	II	2		a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.05.09.03.999 Crediti da								
Trasferimenti in conto capitale								
per ripiano disavanzi pregressi								
da altri Enti di Previdenza								
n.a.c.	A	C	II	2		a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.05.09.04 Crediti da								
Trasferimenti in conto capitale								
per ripiano disavanzi pregressi								
da organismi interni e/o unità								
locali della amministrazione								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.05.09.04.001 Crediti da								
Trasferimenti in conto capitale								
per ripiano disavanzi pregressi								
da organismi interni e/o unità								
locali della amministrazione	A	C	II	2		a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.05.10 Crediti per								
Trasferimenti in conto capitale								
per ripiano disavanzi pregressi								
da imprese controllate								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.05.10.01 Crediti da								

Trasferimenti in conto capitale								
per ripiano disavanzi pregressi								
da imprese controllate								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.05.10.01.001 Crediti da								
Trasferimenti in conto capitale								
per ripiano disavanzi pregressi								
da imprese controllate	A	C	II	2		b		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.05.11 Crediti per								
Trasferimenti in conto capitale								
per ripiano disavanzi pregressi								
da altre imprese partecipate								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.05.11.01 Crediti da								
Trasferimenti in conto capitale								
per ripiano disavanzi pregressi								
da altre imprese partecipate								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.05.11.01.001 Crediti da								
Trasferimenti in conto capitale								
per ripiano disavanzi pregressi								
da altre imprese partecipate	A	C	II	2		c		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.05.12 Crediti per								
Trasferimenti in conto capitale								
per ripiano disavanzi pregressi								
da altri soggetti								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.05.12.01 Crediti da								
Trasferimenti in conto capitale								
per ripiano disavanzi pregressi								
da altre Imprese								

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.05.12.01.001 Crediti da									
Trasferimenti in conto capitale									
per ripiano disavanzi pregressi									
da altre Imprese		A		C		II		2	
							d		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.05.12.02 Crediti da									
Trasferimenti in conto capitale									
per ripiano disavanzi pregressi									
dall'Unione Europea									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.05.12.02.001 Crediti da									
Trasferimenti in conto capitale									
per ripiano disavanzi pregressi									
dall'Unione Europea		A		C		II		2	
							d		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.05.12.03 Crediti da									
Trasferimenti in conto capitale									
per ripiano disavanzi pregressi									
dal Resto del Mondo									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.05.12.03.001 Crediti da									
Trasferimenti in conto capitale									
per ripiano disavanzi pregressi									
dal Resto del Mondo		A		C		II		2	
							d		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.05.13 Crediti per altri									
trasferimenti in conto capitale									
da Amministrazioni pubbliche									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.05.13.01 Crediti per altri									
trasferimenti in conto capitale									
da Amministrazioni centrali									

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.05.13.01.001 Crediti da									
Altri trasferimenti in conto									
capitale da Ministeri		A		C		II		2	
								a	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.05.13.01.003 Crediti da									
Altri trasferimenti in conto									
capitale da Presidenza del									
Consiglio dei Ministri		A		C		II		2	
								a	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.05.13.01.004 Crediti da									
Altri trasferimenti in conto									
capitale da Organi									
Costituzionali e di rilievo									
costituzionale		A		C		II		2	
								a	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.05.13.01.005 Crediti da									
Altri trasferimenti in conto									
capitale da Agenzie Fiscali		A		C		II		2	
								a	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.05.13.01.006 Crediti da									
Altri trasferimenti in conto									
capitale da enti di regolazione									
dell'attività economica		A		C		II		2	
								a	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.05.13.01.007 Crediti da									
Altri trasferimenti in conto									
capitale da Gruppo Equitalia		A		C		II		2	
								a	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.05.13.01.008 Crediti da									
Altri trasferimenti in conto									
capitale da Anas S.p.A.		A		C		II		2	
								a	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									

1.3.2.05.13.01.009 Crediti da								
Altri trasferimenti in conto								
capitale da altri enti centrali								
produttori di servizi economici	A	C	II	2		a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.05.13.01.010 Crediti da								
Altri trasferimenti in conto								
capitale da autorità								
amministrative indipendenti	A	C	II	2		a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.05.13.01.011 Crediti da								
Altri trasferimenti in conto								
capitale da enti centrali a								
struttura associativa	A	C	II	2		a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.05.13.01.012 Crediti da								
Altri trasferimenti in conto								
capitale da enti centrali								
produttori di servizi								
assistenziali, ricreativi e								
culturali	A	C	II	2		a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.05.13.01.013 Crediti da								
Altri trasferimenti in conto								
capitale da enti e istituzioni								
centrali di ricerca e Istituti e								
stazioni sperimentali per la								
ricerca	A	C	II	2		a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.05.13.01.999 Crediti da								
Altri trasferimenti in conto								
capitale da altre								
Amministrazioni Centrali n.a.c.	A	C	II	2		a		

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.05.13.02 Crediti per altri									
trasferimenti in conto capitale									
da Amministrazioni locali									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.05.13.02.001 Crediti da									
Altri trasferimenti in conto									
capitale da Regioni e province									
autonome	A	C	II	2			a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.05.13.02.002 Crediti da									
Altri trasferimenti in conto									
capitale da Province	A	C	II	2			a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.05.13.02.003 Crediti da									
Altri trasferimenti in conto									
capitale da Comuni	A	C	II	2			a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.05.13.02.004 Crediti da									
Altri trasferimenti in conto									
capitale da Città metropolitane									
e Roma capitale	A	C	II	2			a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.05.13.02.005 Crediti da									
Altri trasferimenti in conto									
capitale da Unioni di Comuni	A	C	II	2			a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.05.13.02.006 Crediti da									
Altri trasferimenti in conto									
capitale da Comunità Montane	A	C	II	2			a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.05.13.02.007 Crediti da									
Altri trasferimenti in conto									

capitale da Camere di Commercio	A C II 2	a	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.3.2.05.13.02.008 Crediti da			
Altri trasferimenti in conto			
capitale da Università	A C II 2	a	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.3.2.05.13.02.009 Crediti da			
Altri trasferimenti in conto			
capitale da Parchi nazionali e			
consorzi ed enti autonomi			
gestori di parchi e aree			
naturali protette	A C II 2	a	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.3.2.05.13.02.010 Crediti da			
Altri trasferimenti in conto			
capitale da Autorità Portuali	A C II 2	a	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.3.2.05.13.02.011 Crediti da			
Altri trasferimenti in conto			
capitale da Aziende sanitarie			
locali	A C II 2	a	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.3.2.05.13.02.012 Crediti da			
Altri trasferimenti in conto			
capitale da Aziende ospedaliere			
e Aziende ospedaliere			
universitarie integrate con il			
SSN	A C II 2	a	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.3.2.05.13.02.013 Crediti da			
Altri trasferimenti in conto			
capitale da Policlinici	A C II 2	a	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			

1.3.2.05.13.02.014 Crediti da								
Altri trasferimenti in conto								
capitale da Istituti di ricovero								
e cura a carattere scientifico								
pubblici	A	C	II	2		a		

1.3.2.05.13.02.015 Crediti da								
Altri trasferimenti in conto								
capitale da altre								
Amministrazioni Locali								
produttrici di servizi sanitari	A	C	II	2		a		

1.3.2.05.13.02.016 Crediti da								
Altri trasferimenti in conto								
capitale da Agenzie regionali								
per le erogazioni in agricoltura	A	C	II	2		a		

1.3.2.05.13.02.017 Crediti da								
Altri trasferimenti in conto								
capitale da altri enti e agenzie								
regionali e sub regionali	A	C	II	2		a		

1.3.2.05.13.02.018 Crediti da								
Altri trasferimenti in conto								
capitale da Consorzi di enti								
locali	A	C	II	2		a		

1.3.2.05.13.02.019 Crediti da								
Altri trasferimenti in conto								
capitale da Fondazioni e								
istituzioni liriche locali e da								
teatri stabili di iniziativa								
pubblica	A	C	II	2		a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.05.13.02.999 Crediti da								
Altri trasferimenti in conto								
capitale da altre								
Amministrazioni Locali n.a.c.	A	C	II	2		a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.05.13.03 Crediti per altri								
trasferimenti in conto capitale								
da enti di previdenza								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.05.13.03.001 Crediti da								
Altri trasferimenti in conto								
capitale da INPS	A	C	II	2		a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.05.13.03.002 Crediti da								
Altri trasferimenti in conto								
capitale da INAIL	A	C	II	2		a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.05.13.03.999 Crediti da								
Altri trasferimenti in conto								
capitale da altri Enti di								
Previdenza n.a.c.	A	C	II	2		a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.05.13.04 Crediti da Altri								
trasferimenti in conto capitale								
da organismi interni e/o unità								
locali della amministrazione								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								

1.3.2.05.13.04.001 Crediti da								
Altri trasferimenti in conto								
capitale da organismi interni								
e/o unità locali della								
amministrazione	A	C	II	2		a		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.05.14 Crediti per altri								
trasferimenti in conto capitale								
da imprese controllate								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.05.14.01 Crediti da Altri								
trasferimenti in conto capitale								
da imprese controllate								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.05.14.01.001 Crediti da								
Altri trasferimenti in conto								
capitale da imprese controllate	A	C	II	2		b		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.05.15 Crediti per altri								
trasferimenti in conto capitale								
da altre imprese partecipate								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.05.15.01 Crediti da Altri								
trasferimenti in conto capitale								
da altre imprese partecipate								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.05.15.01.001 Crediti da								
Altri trasferimenti in conto								
capitale da altre imprese								
partecipate	A	C	II	2		c		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.05.16 Crediti per altri								
trasferimenti in conto capitale								

da altri soggetti								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.05.16.01 Crediti da Altri								
trasferimenti in conto capitale								
da Famiglie								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.05.16.01.001 Crediti da								
Altri trasferimenti in conto								
capitale da Famiglie	A	C	II	2		d		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.05.16.02 Crediti da Altri								
trasferimenti in conto capitale								
da Istituzioni Sociali Private								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.05.16.02.001 Crediti da								
Altri trasferimenti in conto								
capitale da Istituzioni Sociali								
Private	A	C	II	2		d		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.05.16.03 Crediti da Altri								
trasferimenti in conto capitale								
da altre Imprese								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.05.16.03.999 Crediti da								
Altri trasferimenti in conto								
capitale da altre Imprese	A	C	II	2		d		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.05.16.04 Crediti per altri								
trasferimenti in conto capitale								
da UE e Resto del mondo								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.05.16.04.001 Crediti da								
Altri trasferimenti in conto								

capitale dall'Unione Europea	A C II 2	d	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.3.2.05.16.04.002 Crediti da			
Altri trasferimenti in conto			
capitale dal Resto del Mondo	A C II 2	d	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.3.2.06 Crediti per			
trasferimenti per conto terzi			
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.3.2.06.01 Crediti per			
trasferimenti per operazioni			
conto terzi da Amministrazioni			
pubbliche			
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.3.2.06.01.01 Crediti per			
trasferimenti per conto terzi da			
Amministrazioni Centrali			
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.3.2.06.01.01.001 Crediti da			
Trasferimenti da Ministeri per			
operazioni conto terzi	A C II 4	b	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.3.2.06.01.01.003 Crediti da			
Trasferimenti da Presidenza del			
Consiglio dei Ministri per			
operazioni conto terzi	A C II 4	b	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.3.2.06.01.01.004 Crediti da			
Trasferimenti da Organi			
Costituzionali e di rilievo			
costituzionale per operazioni			
conto terzi	A C II 4	b	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			

1.3.2.06.01.01.005 Crediti da								
Trasferimenti da Agenzie Fiscali								
per operazioni conto terzi		A		C		II		4
							b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.06.01.01.006 Crediti da								
Trasferimenti da enti di								
regolazione dell'attività								
economica per operazioni conto								
terzi		A		C		II		4
							b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.06.01.01.007 Crediti da								
Trasferimenti da Gruppo								
Equitalia per operazioni conto								
terzi		A		C		II		4
							b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.06.01.01.008 Crediti da								
Trasferimenti da Anas S.p.A. per								
operazioni conto terzi		A		C		II		4
							b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.06.01.01.009 Crediti da								
Trasferimenti da altri enti								
centrali produttori di servizi								
economici per operazioni conto								
terzi		A		C		II		4
							b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.06.01.01.010 Crediti da								
Trasferimenti da autorità								
amministrative indipendenti per								
operazioni conto terzi		A		C		II		4
							b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.06.01.01.011 Crediti da								
Trasferimenti da enti centrali a								
struttura associativa per								

operazioni conto terzi		A		C		II		4			b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+													
1.3.2.06.01.01.012 Crediti da													
Trasferimenti da enti centrali													
produttori di servizi													
assistenziali, ricreativi e													
culturali per operazioni conto													
terzi		A		C		II		4			b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+													
1.3.2.06.01.01.013 Crediti da													
Trasferimenti da enti e													
istituzioni centrali di ricerca													
e Istituti e stazioni													
sperimentali per la ricerca per													
operazioni conto terzi		A		C		II		4			b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+													
1.3.2.06.01.01.999 Crediti da													
Trasferimenti da altre													
Amministrazioni Centrali n.a.c.													
per operazioni conto terzi		A		C		II		4			b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+													
1.3.2.06.01.02 Crediti per													
trasferimenti per conto terzi da													
Amministrazioni Locali													
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+													
1.3.2.06.01.02.001 Crediti da													
Trasferimenti da Regioni e													
province autonome per operazioni													
conto terzi		A		C		II		4			b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+													
1.3.2.06.01.02.002 Crediti da													
Trasferimenti da Province per													
operazioni conto terzi		A		C		II		4			b		

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.06.01.02.003 Crediti da									
Trasferimenti da Comuni per									
operazioni conto terzi		A		C		II		4	
								b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.06.01.02.004 Crediti da									
Trasferimenti da Città									
metropolitane e Roma capitale									
per operazioni conto terzi		A		C		II		4	
								b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.06.01.02.005 Crediti da									
Trasferimenti da Unioni di									
Comuni per operazioni conto									
terzi		A		C		II		4	
								b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.06.01.02.006 Crediti da									
Trasferimenti da Comunità									
Montane per operazioni conto									
terzi		A		C		II		4	
								b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.06.01.02.007 Crediti da									
Trasferimenti da Camere di									
Commercio per operazioni conto									
terzi		A		C		II		4	
								b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.06.01.02.008 Crediti da									
Trasferimenti da Università per									
operazioni conto terzi		A		C		II		4	
								b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.06.01.02.009 Crediti da									
Trasferimenti da Parchi									
nazionali e consorzi ed enti									
autonomi gestori di parchi e									

aree naturali protette per								
operazioni conto terzi	A	C	II	4		b		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.06.01.02.010 Crediti da								
Trasferimenti da Autorità								
Portuali per operazioni conto								
terzi	A	C	II	4		b		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.06.01.02.011 Crediti da								
Trasferimenti da Aziende								
sanitarie locali per operazioni								
conto terzi	A	C	II	4		b		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.06.01.02.012 Crediti da								
Trasferimenti da Aziende								
ospedaliere e Aziende								
ospedaliere universitarie								
integrate con il SSN per								
operazioni conto terzi	A	C	II	4		b		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.06.01.02.013 Crediti da								
Trasferimenti da policlinici per								
operazioni conto terzi	A	C	II	4		b		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.06.01.02.014 Crediti da								
Trasferimenti da Istituti di								
ricovero e cura a carattere								
scientifico pubblici per								
operazioni conto terzi	A	C	II	4		b		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.06.01.02.015 Crediti da								
Trasferimenti da altre								
Amministrazioni Locali								

produttrici di servizi sanitari									
per operazioni conto terzi	A	C	II	4			b		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
1.3.2.06.01.02.016 Crediti da									
Trasferimenti da Agenzie									
regionali per le erogazioni in									
agricoltura per operazioni conto									
terzi	A	C	II	4			b		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
1.3.2.06.01.02.017 Crediti da									
Trasferimenti da altri enti e									
agenzie regionali e sub									
regionali per operazioni conto									
terzi	A	C	II	4			b		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
1.3.2.06.01.02.018 Crediti da									
Trasferimenti da Consorzi di									
enti locali per operazioni conto									
terzi	A	C	II	4			b		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
1.3.2.06.01.02.019 Crediti da									
Trasferimenti da Fondazioni e									
istituzioni liriche locali e da									
teatri stabili di iniziativa									
pubblica per operazioni conto									
terzi	A	C	II	4			b		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
1.3.2.06.01.02.999 Crediti da									
Trasferimenti da altre									
Amministrazioni Locali n.a.c.									
per operazioni conto terzi	A	C	II	4			b		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
1.3.2.06.01.03 Crediti per									

trasferimenti per conto terzi da								
Enti di Previdenza								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.06.01.03.001 Crediti da								
Trasferimenti da INPS per								
operazioni conto terzi	A	C	II	4		b		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.06.01.03.002 Crediti da								
Trasferimenti da INAIL per								
operazioni conto terzi	A	C	II	4		b		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.06.01.03.999 Crediti da								
Trasferimenti da altri Enti di								
Previdenza n.a.c. per operazioni								
conto terzi	A	C	II	4		b		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.06.02 Crediti per								
trasferimenti da imprese per								
operazioni conto terzi								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.06.02.01 Crediti per								
trasferimenti per conto terzi da								
Imprese								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.06.02.01.001 Crediti da								
Trasferimenti da Imprese								
controllate per operazioni								
conto terzi	A	C	II	4		b		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.06.02.01.002 Crediti da								
Trasferimenti da altre imprese								
partecipate per operazioni								
conto terzi								

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.06.02.01.999 Crediti da									
Trasferimenti da altre imprese									
per operazioni conto terzi									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.06.03 Crediti per									
trasferimenti da altri soggetti									
per operazioni conto terzi									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.06.03.01 Crediti per									
trasferimenti per conto terzi da									
Famiglie									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.06.03.01.001 Crediti da									
Trasferimenti da Famiglie per									
operazioni conto terzi	A	C	II	4		b			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.06.03.02 Crediti per									
trasferimenti per conto terzi da									
ISP									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.06.03.02.001 Crediti da									
Trasferimenti da Istituzioni									
Sociali Private per operazioni									
conto terzi	A	C	II	4		b			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.06.03.03 Crediti per									
trasferimenti per conto terzi da									
UE e Resto del Mondo									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.06.03.03.001 Crediti da									
Trasferimenti dall'Unione									
Europea e dal Resto del Mondo									

per operazioni conto terzi	A C II 4	b	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.3.2.07 Crediti per proventi di			
attività finanziarie			
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.3.2.07.01 Crediti per proventi			
da titoli obbligazionari			
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.3.2.07.01.01 Crediti per			
proventi da titoli			
obbligazionari a breve termine			
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.3.2.07.01.01.001 Crediti da			
interessi attivi da titoli			
obbligazionari a breve termine			
emessi da Amministrazioni			
Centrali	A C II 4	c	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.3.2.07.01.01.002 Crediti da			
interessi attivi da titoli			
obbligazionari a breve termine			
emessi da Amministrazioni locali	A C II 4	c	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.3.2.07.01.01.003 Crediti da			
interessi attivi da titoli			
obbligazionari a breve termine			
emessi da altri soggetti			
residenti	A C II 4	c	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.3.2.07.01.01.004 Crediti da			
interessi attivi da titoli			
obbligazionari a breve termine			
emessi da soggetti non residenti	A C II 4	c	

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.07.01.02 Crediti per									
proventi da titoli									
obbligazionari a medio-lungo									
termine									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.07.01.02.001 Crediti da									
interessi attivi da titoli									
obbligazionari a medio - lungo									
termine emessi da									
Amministrazioni Centrali	A	C	II	4			c		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.07.01.02.002 Crediti da									
interessi attivi da titoli									
obbligazionari a medio - lungo									
termine emessi da									
Amministrazioni Locali	A	C	II	4			c		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.07.01.02.003 Crediti da									
interessi attivi da titoli									
obbligazionari a medio - lungo									
termine emessi da altri soggetti									
residenti	A	C	II	4			c		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.07.01.02.004 Crediti da									
interessi attivi da titoli									
obbligazionari a medio - lungo									
termine emessi da soggetti non									
residenti	A	C	II	4			c		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.07.02 Crediti per proventi									
da finanziamenti specifici									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									

1.3.2.07.02.01 Crediti per								
proventi da finanziamenti a								
breve termine								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.07.02.01.001 Crediti da								
interessi attivi da								
finanziamenti a breve termine								
concessi a Amministrazioni								
Centrali	A	C	II	4		c		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.07.02.01.002 Crediti da								
interessi attivi da								
finanziamenti a breve termine								
concessi a Amministrazioni								
locali	A	C	II	4		c		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.07.02.01.003 Crediti da								
interessi attivi da								
finanziamenti a breve termine								
concessi a Enti di previdenza	A	C	II	4		c		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.07.02.01.004 Crediti da								
interessi attivi da								
finanziamenti a breve termine								
concessi a imprese controllate	A	C	II	4		c		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.07.02.01.005 Crediti da								
interessi attivi da								
finanziamenti a breve termine								
concessi a imprese partecipate	A	C	II	4		c		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.07.02.01.006 Crediti da								
interessi attivi da								

finanziamenti a breve termine								
concessi a altre imprese		A		C		II		4
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.07.02.01.999 Crediti da								
interessi attivi da								
finanziamenti a breve termine								
concessi a altri soggetti		A		C		II		4
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.07.02.02 Crediti per								
proventi da finanziamenti a								
medio-lungo termine								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.07.02.02.001 Crediti da								
interessi attivi da								
finanziamenti a medio lungo								
termine concessi a								
Amministrazioni Centrali		A		C		II		4
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.07.02.02.002 Crediti da								
interessi attivi da								
finanziamenti a medio lungo								
termine concessi a								
Amministrazioni Locali		A		C		II		4
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.07.02.02.003 Crediti da								
interessi attivi da								
finanziamenti a medio lungo								
termine concessi a Enti								
previdenziali		A		C		II		4
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.07.02.02.004 Crediti da								
interessi attivi da								
finanziamenti a medio lungo								

termine concessi a imprese								
controllate		A		C		II		4
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.07.02.02.005 Crediti da								
interessi attivi da								
finanziamenti a medio lungo								
termine concessi a imprese								
partecipate		A		C		II		4
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.07.02.02.006 Crediti da								
interessi attivi da								
finanziamenti a medio lungo								
termine concessi a altre imprese		A		C		II		4
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.07.02.02.999 Crediti da								
interessi attivi da								
finanziamenti a medio lungo								
termine concessi a altri								
soggetti		A		C		II		4
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.07.03 Crediti per altri								
proventi finanziari								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.07.03.01 Crediti da								
interessi attivi da derivati								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.07.03.01.001 Flussi								
periodici netti in entrata		A		C		II		4
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.07.03.01.002 Entrate per								
chiusura anticipata di								
operazioni in essere		A		C		II		4
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								

1.3.2.07.03.02 Crediti da								
Interessi attivi da conti della								
tesoreria dello Stato o di altre								
Amministrazioni pubbliche								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.07.03.02.001 Interessi								
attivi da conti della tesoreria								
dello Stato o di altre								
Amministrazioni pubbliche	A	C	II	4		c		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.07.03.03 Crediti da								
Interessi attivi da depositi								
bancari o postali								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.07.03.03.001 Interessi								
attivi da depositi bancari o								
postali	A	C	II	4		c		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.07.03.07 Crediti da Altri								
interessi attivi da								
Amministrazioni Centrali								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.07.03.07.001 Altri								
interessi attivi da								
Amministrazioni Centrali	A	C	II	4		c		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.07.03.08 Crediti da Altri								
interessi attivi da								
Amministrazioni Locali								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.07.03.08.001 Altri								
interessi attivi da								
Amministrazioni Locali	A	C	II	4		c		

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.07.03.09 Crediti da Altri									
interessi attivi da Enti									
previdenziali									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.07.03.09.001 Altri									
interessi attivi da Enti									
previdenziali		A		C		II		4	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.07.03.10 Crediti da Altri									
interessi attivi da altri									
soggetti									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.07.03.10.999 Altri									
interessi attivi da altri									
soggetti		A		C		II		4	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.07.03.11 Crediti per									
rendimenti da fondi di									
investimento									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.07.03.11.001 Crediti da									
Rendimenti da fondi immobiliari		A		C		II		4	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.07.03.11.002 Crediti da									
Rendimenti da altri fondi comuni									
di investimento		A		C		II		4	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.07.03.12 Crediti per									
dividendi da imprese incluse									
nelle Amministrazioni Centrali									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.07.03.12.001 Crediti per									

dividendi da imprese controllate								
incluse nella amministrazioni								
centrali	A	C	II	4		c		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.07.03.12.002 Crediti per								
dividendi da imprese partecipate								
incluse nella amministrazioni								
centrali	A	C	II	4		c		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.07.03.12.003 Crediti per								
dividendi da altre imprese								
incluse nella amministrazioni								
centrali	A	C	II	4		c		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.07.03.13 Crediti per								
dividendi da imprese incluse								
nelle Amministrazioni locali								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.07.03.13.001 Crediti per								
dividendi da imprese controllate								
incluse nelle amministrazioni								
locali	A	C	II	4		c		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.07.03.13.002 Crediti per								
dividendi da imprese partecipate								
incluse nella amministrazioni								
locali	A	C	II	4		c		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.07.03.13.003 Crediti per								
dividendi da altre imprese								
incluse nella amministrazioni								
locali	A	C	II	4		c		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								

1.3.2.07.03.14 Crediti per								
dividendi da altre imprese								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.07.03.14.001 Crediti per								
dividendi da imprese controllate								
non incluse nelle								
amministrazioni pubbliche	A C II 4					c		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.07.03.14.002 Crediti per								
dividendi da imprese partecipate								
non incluse nella								
amministrazioni pubbliche	A C II 4					c		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.07.03.14.999 Crediti per								
dividendi da altre imprese non								
incluse nella amministrazioni								
pubbliche	A C II 4					c		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.07.03.16 Crediti per								
interessi di mora								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.07.03.16.001 Interessi								
attivi di mora da								
Amministrazioni Centrali	A C II 4					c		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.07.03.16.002 Interessi								
attivi di mora da								
Amministrazioni Locali	A C II 4					c		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.07.03.16.003 Interessi								
attivi di mora da Enti								
previdenziali	A C II 4					c		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								

1.3.2.07.03.16.999 Interessi								
attivi di mora da altri soggetti	A		C	II		4		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.08 Altri crediti								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.08.01 Crediti verso								
l'erario								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.08.01.01 Crediti verso								
l'erario								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.08.01.01.001 Crediti verso								
l'erario		A		C	II		4	
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.08.02 Altri crediti da								
assoggettazione tributaria								
passiva								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.08.02.01 Altri crediti da								
assoggettazione tributaria								
passiva								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.08.02.01.001 Altri crediti								
da assoggettazione tributaria								
passiva		A		C	II		4	
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.08.03 Imposte anticipate								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.08.03.01 Imposte								
anticipate								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.08.03.01.001 Imposte								
anticipate		A		C	II		4	
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.08.04 Crediti verso altri								
soggetti								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.08.04.01 Crediti per								
rimborsi, recuperi e								
restituzioni di somme in conto								
capitale non dovute o incassate								
in eccesso								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.08.04.01.001 Crediti per								
rimborsi, recuperi e								
restituzioni di somme in conto								
capitale non dovute o incassate								
in eccesso da amministrazioni								
centrali	A	C	II	4		c		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.08.04.01.002 Crediti per								
rimborsi, recuperi e								
restituzioni di somme in conto								
capitale non dovute o incassate								
in eccesso da amministrazioni								
centrrali	A	C	II	4		c		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.08.04.01.003 Crediti per								
rimborsi, recuperi e								
restituzioni di somme in conto								
capitale non dovute o incassate								
in eccesso da enti di previdenza	A	C	II	4		c		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.08.04.01.004 Crediti per								
rimborsi, recuperi e								
restituzioni di somme in conto								

capitale non dovute o incassate								
in eccesso da famiglie	A	C	II	4		c		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.08.04.01.005 Crediti per								
rimborsi, recuperi e								
restituzioni di somme in conto								
capitale non dovute o incassate								
in eccesso da imprese	A	C	II	4		c		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.08.04.01.006 Crediti per								
rimborsi, recuperi e								
restituzioni di somme in conto								
capitale non dovute o incassate								
in eccesso da ISP	A	C	II	4		c		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.08.04.01.007 Crediti per								
rimborsi, recuperi e								
restituzioni di somme in conto								
capitale non dovute o incassate								
in eccesso dal Resto del Mondo								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.08.04.02 Crediti per altri								
utili e avanzi								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.08.04.02.001 Crediti per								
altri utili e avanzi	A	C	II	4		c		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.08.04.03 Crediti per altri								
redditi da capitale n.a.c.								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.08.04.03.001 Crediti per								
altri redditi da capitale n.a.c.	A	C	II	4		c		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								

1.3.2.08.04.04 Crediti per								
indennizzi di assicurazione								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.08.04.04.001 Crediti da								
Indennizzi di assicurazione su								
beni immobili		A		C		II		4
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.08.04.04.002 Crediti da								
Indennizzi di assicurazione su								
beni mobili		A		C		II		4
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.08.04.04.003 Crediti da								
Altri indennizzi di								
assicurazione contro i danni		A		C		II		4
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.08.04.04.999 Crediti da								
Altri indennizzi di								
assicurazione n.a.c.		A		C		II		4
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.08.04.05 Crediti per								
rimborso del costo del personale								
comandato o assegnato ad altri								
Enti								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.08.04.05.001 Crediti per								
rimborso del costo del personale								
comandato o assegnato ad altri								
Enti		A		C		II		4
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.08.04.06 Crediti per								
rimborsi, recuperi e								
restituzioni di somme non dovute								
o incassate in eccesso								

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.08.04.06.001 Crediti da									
rimborsi, recuperi e									
restituzioni di somme non dovute									
o incassate in eccesso da									
Amministrazioni Centrali		A		C		II		4	
								c	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.08.04.06.002 Crediti da									
rimborsi, recuperi e									
restituzioni di somme non dovute									
o incassate in eccesso da									
Amministrazioni Locali		A		C		II		4	
								c	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.08.04.06.003 Crediti da									
rimborsi, recuperi e									
restituzioni di somme non dovute									
o incassate in eccesso da Enti									
Previdenziali		A		C		II		4	
								c	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.08.04.06.004 Crediti da									
rimborsi, recuperi e									
restituzioni di somme non dovute									
o incassate in eccesso da									
Famiglie		A		C		II		4	
								c	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.08.04.06.005 Crediti da									
rimborsi, recuperi e									
restituzioni di somme non dovute									
o incassate in eccesso da									
Imprese		A		C		II		4	
								c	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.08.04.06.006 Crediti da									
rimborsi, recuperi e									

restituzioni di somme non dovute								
o incassate in eccesso da ISP	A	C	II	4		c		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.08.04.06.007 Crediti								
derivanti dal divieto di cumulo	A	C	II	4		c		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.08.04.06.008 Crediti da								
rimborsi, recuperi e								
restituzioni di somme non dovute								
o incassate in eccesso da UE e								
Resto del Mondo								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.08.04.07 Crediti da azioni								
di rivalsa nei confronti di								
terzi								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.08.04.07.001 Crediti da								
azioni di rivalsa regresso nei								
confronti di terzi	A	C	II	4		c		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.08.04.07.002 Crediti da								
azioni di surroga nei confronti								
di terzi	A	C	II	4		c		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.08.04.08 Fondi								
incentivanti il personale (legge								
Merloni)								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.08.04.08.001 Fondi								
incentivanti il personale (legge								
Merloni)	A	C	II	4		c		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.08.04.09 Crediti per								

sponsorizzazioni									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.08.04.09.001 Crediti per									
Sponsorizzazioni da imprese									
controllate		A		C		II		4	
							c		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.08.04.09.002 Crediti per									
Sponsorizzazioni da altre									
imprese partecipate		A		C		II		4	
							c		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.08.04.09.999 Crediti per									
Sponsorizzazioni da altre									
imprese		A		C		II		4	
							c		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.08.04.10 Crediti da									
permessi di costruire									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.08.04.10.001 Crediti da									
permessi di costruire		A		C		II		4	
							c		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.08.04.11 Depositi									
cauzionali presso terzi									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.08.04.11.001 Depositi									
cauzionali presso terzi		A		C		II		4	
							c		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.08.04.12 Crediti									
derivanti dall'inversione									
contabile IVA (reverse charge)									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.08.04.12.001 Crediti									
derivanti dall'inversione									
contabile IVA (reverse charge)									

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.08.04.99 Crediti diversi									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.08.04.99.001 Crediti									
diversi		A		C		II		4	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.08.05 Crediti per									
attività svolta per terzi									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.08.05.01 Crediti per									
acquisti di beni per conto di									
terzi									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.08.05.01.001 Crediti per									
acquisti di beni per conto di									
terzi		A		C		II		4	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.08.05.02 Crediti per									
acquisto di servizi per conto di									
terzi									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.08.05.02.001 Crediti per									
acquisto di servizi per conto di									
terzi		A		C		II		4	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.08.06 Crediti per									
anticipazioni sanità da									
tesoreria statale									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.08.06.01 Crediti per									
anticipazioni sanità da									
tesoreria statale									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									

1.3.2.08.06.01.001 Crediti per								
anticipazioni sanità da								
tesoreria statale	A	C	II	4		c		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.08.07 Crediti della								
gestione sanitaria verso la								
gestione ordinaria della Regione								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.08.07.01 Crediti da								
Finanziamento regionale								
aggiuntivo sanità - per								
equilibri di sistema								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.08.07.01.001 Crediti da								
Finanziamento regionale								
aggiuntivo sanità - per								
equilibri di sistema	A	C	II	4		c		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.08.07.02 Crediti da								
Finanziamento regionale								
aggiuntivo sanità - quota								
manovra per equilibri di sistema								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.08.07.02.001 Crediti da								
Finanziamento regionale								
aggiuntivo sanità - quota								
manovra per equilibri di sistema	A	C	II	4		c		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.08.07.99 Crediti da								
Finanziamento regionale								
aggiuntivo sanità n.a.c.								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.08.07.99.001 Crediti da								

Finanziamento regionale								
aggiuntivo sanità n.a.c.	A C II 4					c		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.09 Fatture da emettere								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.09.01 Fatture da emettere								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.09.01.01 Fatture da								
emettere								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.09.01.01.001 Fatture da								
emettere								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.3 Attività finanziarie che								
non costituiscono								
immobilizzazioni								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.3.01 Partecipazioni								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.3.01.01 Partecipazioni in								
imprese controllate								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.3.01.01.01 Partecipazioni in								
imprese controllate								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.3.01.01.01.001								
Partecipazioni in imprese								
controllate	A C III 1							
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.3.01.02 Partecipazioni in								
altre imprese								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.3.01.02.01 Partecipazioni in								

altre imprese								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.3.01.02.01.001								
Partecipazioni in altre imprese	A C III 1							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.3.02 Altri titoli								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.3.02.99 Altri titoli								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.3.02.99.99 Altri titoli								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.3.02.99.99.999 Altri titoli	A C III 2							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.4 Disponibilità liquide								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.4.01 Conto di tesoreria								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.4.01.01 Istituto								
tesoriere/cassiere								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.4.01.01.01 Istituto								
tesoriere/cassiere								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.4.01.01.01.001 Istituto								
tesoriere/cassiere	A C IV 1	a						
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.4.01.01.01.002 Istituto								
tesoriere/cassiere per fondi								
vincolati (solo enti locali)	A C IV 1	a						
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.4.01.01.01.003 Istituto								
tesoriere/cassiere per fondi								
destinati alla sanità (solo per								

le regioni)	A C IV 1	a	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.3.4.01.02 Conti di tesoreria			
presso Banca d'Italia (diversi			
dal conto di TU)			
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.3.4.01.02.01 Conti di			
tesoreria presso Banca d'Italia			
(diversi dal conto di TU)			
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.3.4.01.02.01.001 Conti di			
tesoreria presso Banca d'Italia			
(diversi dal conto di TU)	A C IV 4		(34)
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.3.4.02 Altri depositi bancari			
e postali			
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.3.4.02.01 Depositi bancari			
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.3.4.02.01.01 Depositi bancari			
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.3.4.02.01.01.001 Depositi			
bancari	A C IV 2		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.3.4.02.02 Depositi postali			
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.3.4.02.02.01 Depositi postali			
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.3.4.02.02.01.001 Depositi			
postali	A C IV 2		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.3.4.03 Assegni			
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			

1.3.4.03.01 Assegni								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.4.03.01.01 Assegni								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.4.03.01.01.001 Assegni		A		C		IV		3
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.4.04 Denaro e valori in								
cassa								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.4.04.01 Denaro e valori in								
cassa								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.4.04.01.01 Denaro e valori								
in cassa								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.4.04.01.01.001 Denaro e								
valori in cassa		A		C		IV		3
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.4 Ratei e risconti								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.4.1 Ratei attivi								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.4.1.01 Ratei attivi								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.4.1.01.01 Ratei attivi								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.4.1.01.01.01 Ratei attivi								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.4.1.01.01.01.001 Ratei attivi		A		D			1	
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.4.2 Risconti attivi								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.4.2.01 Risconti attivi								

Pagina 3023 di 3482

2.1.1.02.01 Fondo di dotazione								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
2.1.1.02.01.01 Fondo di								
dotazione								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
2.1.1.02.01.01.001 Fondo di								
dotazione		P		A		I		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
2.1.2 Riserve								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
2.1.2.01 Riserve da utili								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
2.1.2.01.01 Riserve derivanti da								
leggi o obbligatorie								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
2.1.2.01.01.01 Riserve derivanti								
da leggi o obbligatorie								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
2.1.2.01.01.01.001 Riserve								
derivanti da leggi o								
obbligatorie		P		A		II		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
2.1.2.01.02 Riserve statutarie								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
2.1.2.01.02.01 Riserve								
statutarie								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
2.1.2.01.02.01.001 Riserve								
statutarie		P		A		II		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
2.1.2.01.03 Avanzi (disavanzo)								
portati a nuovo								
VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 1 SETTEMBRE 2021,								

IN G.U. 15/09/2021, N. 221									
+-----+									
2.1.2.01.03.01 Avanzi									
(disavanzo) portati a nuovo									
VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 1 SETTEMBRE 2021,									
IN G.U. 15/09/2021, N. 221									
+-----+									
2.1.2.01.03.01.001 Avanzi									
(disavanzo) portati a nuovo									
VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 1 SETTEMBRE 2021,									
IN G.U. 15/09/2021, N. 221									
+-----+									
2.1.2.01.04 Riserva per azioni									
proprie in portafoglio									
VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 1 SETTEMBRE 2021,									
IN G.U. 15/09/2021, N. 221									
+-----+									
2.1.2.01.04.01 Riserva per									
azioni proprie in portafoglio									
VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 1 SETTEMBRE 2021,									
IN G.U. 15/09/2021, N. 221									
+-----+									
2.1.2.01.04.01.001 Riserva per									
azioni proprie in portafoglio									
VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 1 SETTEMBRE 2021,									
IN G.U. 15/09/2021, N. 221									
+-----+									
2.1.2.02 Riserve da capitale									
+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.1.2.02.01 Riserve da									
rivalutazione									
+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.1.2.02.01.01 Riserve da									

rivalutazione								
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
2.1.2.02.01.01.001 Riserve da								
rivalutazione	P	A	II			b		
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
2.1.2.02.02 Riserve da								
sovrapprezzezzazioni								
VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 1 SETTEMBRE 2021,								
IN G.U. 15/09/2021, N. 221								
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
2.1.2.02.02.01 Riserve da								
sovrapprezzezzazioni								
VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 1 SETTEMBRE 2021,								
IN G.U. 15/09/2021, N. 221								
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
2.1.2.02.02.01.001 Riserve da								
sovrapprezzezzazioni								
VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 1 SETTEMBRE 2021,								
IN G.U. 15/09/2021, N. 221								
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
2.1.2.03 Riserve da permessi di								
costruire								
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
2.1.2.03.01 Riserve da permessi								
di costruire								
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
2.1.2.03.01.01 Riserve da								
permessi di costruire								
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
2.1.2.03.01.01.001 Riserve da								
permessi di costruire	P	A	II			c		
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
2.1.2.04 Altre riserve								

distintamente indicate								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.1.2.04.01 Riserve derivanti da								
decisioni di organi								
istituzionali dell'ente								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.1.2.04.01.01 Riserve derivanti								
da decisioni di organi								
istituzionali dell'ente								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.1.2.04.01.01.001 Riserve								
derivanti da decisioni di organi								
istituzionali dell'ente		P	A	II			f	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.1.2.04.02 Riserve								
indisponibili per beni								
demaniali e patrimoniali								
indisponibili e per i beni								
culturali								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.1.2.04.02.01 Riserve								
indisponibili per beni								
demaniali e patrimoniali								
indisponibili e per i beni								
culturali								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.1.2.04.02.01.001 Riserve								
indisponibili per beni								
demaniali e patrimoniali								
indisponibili e per i beni								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.1.2.04.03 Riserve								
indisponibili derivanti da								

partecipazioni senza valore di								
liquidazione								
+-----+								
2.1.2.04.03.01 Riserve								
indisponibili derivanti da								
partecipazioni senza valore di								
liquidazione								
+-----+								
2.1.2.04.03.01.001 Riserve								
indisponibili derivanti da								
partecipazioni senza valore di								
liquidazione								
+-----+								
2.1.2.04.99								
	VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 29 AGOSTO 2018							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.1.2.04.99.01 Altre riserve								
distintamente indicate n.a.c.								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.1.2.04.99.01.001 Altre riserve								
distintamente indicate n.a.c.		P	A	II			f	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.1.2.04.99.99								
	VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 29 AGOSTO 2018							
+-----+								
2.1.2.04.99.99.999								
	VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 29 AGOSTO 2018							
+-----+								
2.1.3 Altri conferimenti di								
capitale								

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.1.3.01 Lasciti e donazioni									
vincolati									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.1.3.01.01 Lasciti e donazioni									
vincolati									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.1.3.01.01.01 Lasciti e									
donazioni vincolati									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.1.3.01.01.01.001 Lasciti e									
donazioni vincolati		P		A		II			b
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.1.3.02 Lasciti e donazioni non									
vincolati									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.1.3.02.01 Lasciti e donazioni									
non vincolati									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.1.3.02.01.01 Lasciti e									
donazioni non vincolati									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.1.3.02.01.01.001 Lasciti e									
donazioni non vincolati		P		A		II			b
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.1.3.03 Beni patrimoniali									
acquisiti per devoluzione									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.1.3.03.01 Beni patrimoniali									
acquisiti per devoluzione									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.1.3.03.01.01 Beni patrimoniali									
acquisiti per devoluzione									

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.1.3.03.01.01.001 Beni									
patrimoniali acquisiti per									
devoluzione		P		A		II			b
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.1.3.04 Conferimenti di									
capitale da pubbliche									
amministrazioni									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.1.3.04.01 Conferimenti di									
capitale da pubbliche									
amministrazioni									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.1.3.04.01.01 Conferimenti di									
capitale da pubbliche									
amministrazioni									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.1.3.04.01.01.001 Conferimenti									
di capitale da pubbliche									
amministrazioni		P		A		II			b
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.1.3.05 Altri conferimenti di									
capitale a enti pubblici n.a.c.									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.1.3.05.01 Altri conferimenti									
di capitale a enti pubblici									
n.a.c.									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.1.3.05.01.01 Altri									
conferimenti di capitale a enti									
pubblici n.a.c.									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.1.3.05.01.01.001 Altri									

conferimenti di capitale a enti								
pubblici n.a.c.		P		A	II			b
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.1.4 Risultato economico								
dell'esercizio								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.1.4.01 Risultato economico								
dell'esercizio								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.1.4.01.01 Risultato economico								
dell'esercizio								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.1.4.01.01.01 Risultato								
economico dell'esercizio								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.1.4.01.01.01.001 Risultato								
economico dell'esercizio		P		A	III			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.1.5 Risultati economici								
positivi/negativi portati								(38)
a nuovo								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.1.5.01 Risultati economici								
positivi/negativi portati								(38)
a nuovo								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.1.5.01.01 Risultati economici								
positivi/negativi portati								
a nuovo								(38)
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.1.5.01.01.01 Risultati								
economici positivi/negativi								
portati a nuovo								(38)

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.1.5.01.01.01.001 Risultati									
economici positivi/negativi									
portati a nuovo		P		A		IV			(38)
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.1.6 Riserve negative per beni									
indisponibili									(38)
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.1.6.01 Riserve negative per									
beni indisponibili									(38)
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.1.6.01.01 Riserve negative									
per beni indisponibili									(38)
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.1.6.01.01.01 Riserve negative									
per beni indisponibili									(38)
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.1.6.01.01.01.001 Riserve									
negative per beni indisponibili		P		A		V			(38)
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.2 Fondi per rischi e oneri e									
altri fondi									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.2.1 Fondi per trattamento di									
quiescenza									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.2.1.01 Fondi per trattamento									
di quiescenza									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.2.1.01.01 Fondi per									
trattamento di quiescenza									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.2.1.01.01.01 Fondi per									

trattamento di quiescenza								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.2.1.01.01.01.001 Fondi per								
trattamento di quiescenza	P	B		1				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.2.2 Fondi per imposte								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.2.2.01 Fondi per imposte								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.2.2.01.01 Fondi per imposte								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.2.2.01.01.01 Fondi per imposte								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.2.2.01.01.01.001 Fondi per								
imposte	P	B		2				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.2.3 Fondo ammortamento								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.2.3.01 Fondo ammortamento di								
immobilizzazioni materiali								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.2.3.01.01 Fondo ammortamento								
mezzi di trasporto ad uso								
civile, di sicurezza e ordine								
pubblico								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.2.3.01.01.01 Fondo								
ammortamento mezzi di trasporto								
ad uso civile, di sicurezza e								
ordine pubblico								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.2.3.01.01.01.001 Fondo								
ammortamento mezzi di trasporto								

stradale	A B	III	2	2.5	(-)
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
2.2.3.01.01.01.002 Fondo					
ammortamento mezzi di trasporto					
aerei	A B	III	2	2.5	(-)
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
2.2.3.01.01.01.003 Fondo					
ammortamento mezzi di trasporto					
per vie d'acqua	A B	III	2	2.5	(-)
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
2.2.3.01.01.01.999 Fondo					
ammortamento altri mezzi di					
trasporto ad uso civile, di i di					
bbli	A B	III	2	2.5	(-)
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
2.2.3.01.03 Fondo ammortamento					
mobili e arredi					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
2.2.3.01.03.01 Fondo					
ammortamento mobili e arredi					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
2.2.3.01.03.01.001 Fondo					
ammortamento mobili e arredi per					
ufficio	A B	III	2	2.7	(-)
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
2.2.3.01.03.01.002 Fondo					
ammortamento mobili e arredi per					
alloggi e pertinenze	A B	III	2	2.7	(-)
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
2.2.3.01.03.01.003 Fondo					
ammortamento mobili e arredi					
per laboratori					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					

2.2.3.01.03.01.999 Fondo								
ammortamento mobili e arredi								
n.a.c.	A B	III	2	2.7			(-)	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
2.2.3.01.04 Fondo ammortamento								
impianti e macchinari								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
2.2.3.01.04.01 Fondo								
ammortamento impianti e								
macchinari								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
2.2.3.01.04.01.001 Fondo								
ammortamento macchinari	A B	III	2	2.3			(-)	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
2.2.3.01.04.01.002 Fondo								
ammortamento impianti	A B	III	2	2.3			(-)	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
2.2.3.01.05 Fondo ammortamento								
attrezzature								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
2.2.3.01.05.01 Fondo								
ammortamento attrezzature								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
2.2.3.01.05.01.001 Fondo								
ammortamento attrezzature								
scientifiche	A B	III	2	2.4			(-)	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
2.2.3.01.05.01.002 Fondo								
ammortamento attrezzature								
sanitarie	A B	III	2	2.4			(-)	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
2.2.3.01.05.01.999 Fondo								
ammortamento attrezzature n.a.c.	A B	III	2	2.4			(-)	

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.2.3.01.06 Fondo ammortamento									
macchine per ufficio									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.2.3.01.06.01 Fondo									
ammortamento macchine per									
ufficio									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.2.3.01.06.01.001 Fondo									
ammortamento macchine per									
ufficio	A	B	III	2	2.6			(-)	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.2.3.01.07 Fondo ammortamento									
hardware									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.2.3.01.07.01 Fondo									
ammortamento hardware									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.2.3.01.07.01.001 Fondo									
ammortamento server	A	B	III	2	2.6			(-)	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.2.3.01.07.01.002 Fondo									
ammortamento postazioni di									
lavoro	A	B	III	2	2.6			(-)	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.2.3.01.07.01.003 Fondo									
ammortamento periferiche	A	B	III	2	2.6			(-)	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.2.3.01.07.01.004 Fondo									
ammortamento apparati di									
telecomunicazione	A	B	III	2	2.6			(-)	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.2.3.01.07.01.005 Fondo									

ammortamento tablet e dispositvi								
di telefonia fissa e mobile								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.2.3.01.07.01.999 Fondo								
ammortamento hardware n.a.c.	A B III	2		2.6			(-)	
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.2.3.01.08 Fondo ammortamento								
armi								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.2.3.01.08.01 Fondo								
ammortamento armi								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.2.3.01.08.01.001 Fondo								
ammortamento armi leggere ad uso								
civile e per ordine pubblico e								
sicurezza	A B III	2		2.99			(-)	
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.2.3.01.08.01.999 Fondo								
ammortamento armi n.a.c.	A B III	2		2.99			(-)	
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.2.3.01.09 Fondo ammortamento								
beni immobili								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.2.3.01.09.01 Fondo								
ammortamento beni immobili								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.2.3.01.09.01.001 Fondo								
ammortamento di Fabbricati ad								
uso abitativo	A B III	2		2.2			(-)	
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.2.3.01.09.01.002 Fondi								
ammortamento di Fabbricati ad								
uso commerciale	A B III	2		2.2			(-)	

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.2.3.01.09.01.003 Fondi									
ammortamento di Fabbricati ad									
uso scolastico	A	B	III	2	2.2			(-)	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.2.3.01.09.01.004 Fondi									
ammortamento di Fabbricati									
industriali e costruzioni									
leggere	A	B	III	2	2.2			(-)	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.2.3.01.09.01.005 Fondi									
ammortamento di Fabbricati									
rurali	A	B	III	2	2.2			(-)	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.2.3.01.09.01.006 Fondi									
ammortamento di Fabbricati									
Ospedalieri e altre strutture									
sanitarie	A	B	III	2	2.2			(-)	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.2.3.01.09.01.007 Fondi									
ammortamento di Opere destinate									
al culto	A	B	III	2	2.2			(-)	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.2.3.01.09.01.008 Fondi									
ammortamento di Infrastrutture									
telematiche	A	B	III	2	2.8			(-)	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.2.3.01.09.01.009 Fondi									
ammortamento di Infrastrutture									
idrauliche	A	B	III	2	2.8			(-)	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.2.3.01.09.01.010 Fondi									
ammortamento di Infrastrutture									

portuali e aeroportuali	A	B	III	2	2.8		(-)
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+							
2.2.3.01.09.01.011							
((VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 6 AGOSTO 2025,))							
((IN G.U. 20/08/2025, N. 192))							
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+							
2.2.3.01.09.01.012 Fondi							
ammortamento di Altre vie di							
comunicazione	A	B	III	2	2.8		(-)
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+							
2.2.3.01.09.01.013							
((VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 6 AGOSTO 2025,))							
((IN G.U. 20/08/2025, N. 192))	((40))						
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+							
2.2.3.01.09.01.014							
((VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 6 AGOSTO 2025,))							
((IN G.U. 20/08/2025, N. 192))	((40))						
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+							
2.2.3.01.09.01.015 Fondi							
ammortamento di Impianti							
sportivi	A	B	III	2	2.2		(-)
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+							
2.2.3.01.09.01.016 Fondi							
ammortamento di Fabbricati							
destinati ad asili nido	A	B	III	2	2.2		(-)
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+							
2.2.3.01.09.01.017 Fondi							
ammortamento di Musei, teatri e							
biblioteche	A	B	III	2	2.2		(-)
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+							
2.2.3.01.09.01.018 Fondi							
ammortamento fabbricati ad uso							
strumentale							

+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
((2.2.3.01.09.01.998 Fondi))									
((ammortamento di altre))									
((infrastrutture non demaniali))									
((n.a.c.	A	B	III	2		2.2		(-)	) ((40))
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
2.2.3.01.09.01.999 Fondi									
ammortamento di Beni immobili									
n.a.c.		A		B	III	2		2.2	(-)
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
((2.2.3.01.10 Fondo))									
((ammortamento Mezzi di))									
((trasporto ad uso civile, di))									
((sicurezza e ordine pubblico))									
((acquisiti mediante))									
((operazioni di leasing))									
((finanziario))									((40))
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
((2.2.3.01.10.01 Fondo))									
((ammortamento Mezzi di))									
((trasporto ad uso civile, di))									
((sicurezza e ordine pubblico))									
((acquisiti mediante))									
((operazioni di leasing))									
((finanziario))									
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+ ((40))									
((2.2.3.01.10.01.001 Fondo))									
((ammortamento Mezzi di))									
((trasporto stradali))									
((acquisiti mediante))									
((operazioni di leasing))									
((finanziario		A		B	III	2		2.5	(-)) ((40))
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									

((2.2.3.01.10.01.002 Fondo))														
((ammortamento Mezzi di))														
((trasporto aerei acquisiti))														
((mediante operazioni di))														
((leasing finanziario		A		B		III	2	2.5			(-)	)	((40))	
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+														
((2.2.3.01.10.01.003 Fondo))														
((ammortamento Mezzi di))														
((trasporto per vie d'acqua))														
((acquisiti mediante))														
((operazioni di leasing))														
((finanziario		A		B		III	2		2.5			(-)	)	((40))
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+														
((2.2.3.01.10.01.999 Fondo))														
((ammortamento Mezzi di))														
((trasporto n.a.c. acquisiti))														
((mediante operazioni di))														
((leasing finanziario		A		B		III	2		2.5))				((40))	
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+														
((2.2.3.01.11 Fondo))														
((ammortamento Mobili e arredi))														
((acquisiti mediante))														
((operazioni di leasing))														
((finanziario))													((40))	
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+														
((2.2.3.01.11.01 Fondo))														
((ammortamento Mobili e arredi))														
((acquisiti mediante))														
((operazioni di leasing))														
((finanziario))													((40))	
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+														
((2.2.3.01.11.01.001 Fondo))														

((ammortamento Mobili e arredi))														
((per ufficio acquisiti))														
((mediante operazioni di))														
((leasing finanziario		A		B	III		2		2.7			(-)		((40))
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+														
((2.2.3.01.11.01.002 Fondo))														
((ammortamento Mobili e arredi))														
((per alloggi e pertinenze))														
((acquisiti mediante))														
((operazioni di leasing))														
((finanziario		A		B	III		2		2.7			(-)		((40))
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+														
((2.2.3.01.11.01.999 Fondo))														
((ammortamento Mobili e arredi))														
((n.a.c. acquisiti mediante))														
((operazioni di leasing))														
((finanziario		A		B	III		2		2.7			(-)		((40))
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+														
((2.2.3.01.12 Fondo))														
((ammortamento Impianti e))														
((macchinari acquisiti))														
((mediante operazioni di))														
((leasing finanziario))														((40))
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+														
((2.2.3.01.12.01 Fondo))														
((ammortamento Impianti e))														
((macchinari acquisiti))														
((mediante operazioni di))														
((leasing finanziario))														((40))
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+														
((2.2.3.01.12.01.001 Fondo))														
((ammortamento Macchinari))														
((diversi acquisiti mediante))														

((operazioni di leasing))								
((finanziario		A	B	III	2	2.3	a	(-))) ((40))
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
((2.2.3.01.12.01.002 Fondo))								
((ammortamento Impianti))								
((acquisiti mediante))								
((operazioni di leasing))								
((finanziario		A	B	III	2	2.3	a	(-))) ((40))
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
((2.2.3.01.13 Fondo))								
((ammortamento Attrezzature))								
((acquisite mediante))								
((operazioni di leasing))								
((finanziario))								((40))
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
((2.2.3.01.13.01 Fondo))								
((ammortamento Attrezzature))								
((acquisite mediante))								
((operazioni di leasing))								
((finanziario))								((40))
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
((2.2.3.01.13.01.001 Fondo))								
((ammortamento Attrezzature))								
((scientifiche acquisite))								
((mediante operazioni di))								
((leasing finanziario		A	B	III	2	2.4		(-))) ((40))
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
((2.2.3.01.13.01.002 Fondo))								
((ammortamento Attrezzature))								
((sanitarie acquisite mediante))								
((operazioni di leasing))								
((finanziario		A	B	III	2	2.4		(-))) ((40))
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								

((2.2.3.01.13.01.999 Fondo))								
((ammortamento Attrezzature))								
((diverse acquisite mediante))								
((operazioni di leasing))								
((finanziario	A B III 2 2.4		(-)	) ((40))				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
((2.2.3.01.14 Fondo))								
((ammortamento Macchine per))								
((ufficio acquisite mediante))								
((operazioni di leasing))								
((finanziario))								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
((2.2.3.01.14.01 Fondo))								
((ammortamento Macchine per))								
((ufficio acquisite mediante))								
((operazioni di leasing))								
((finanziario))								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
((2.2.3.01.14.01.001 Fondo))								
((ammortamento Macchine per))								
((ufficio acquisite mediante))								
((operazioni di leasing))								
((finanziario	A B III 2 2.6		(-)	) ((40))				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
((2.2.3.01.15 Fondo))								
((ammortamento Hardware))								
((acquisito mediante))								
((operazioni di leasing))								
((finanziario))								((40))
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
((2.2.3.01.15.01 Fondo))								
((ammortamento Hardware))								
((acquisito mediante))								

((operazioni di leasing))									
((finanziario))								((40))	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
((2.2.3.01.15.01.001 Fondo))									
((ammortamento Server))									
((acquisiti mediante))									
((operazioni di leasing))									
((finanziario		A	B III	2	2.6		(-)	((40))	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
((2.2.3.01.15.01.002 Fondo))									
((ammortamento Postazioni di))									
((lavoro acquisite mediante))									
((operazioni di leasing))									
((finanziario		A	B III	2		2.6		(-)	((40))
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
((2.2.3.01.15.01.003 Fondo))									
((ammortamento Periferiche))									
((acquisite mediante))									
((operazioni di leasing))									
((finanziario		A	B III	2		2.6		(-)	((40))
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
((2.2.3.01.15.01.004 Fondo))									
((ammortamento Apparati di))									
((telecomunicazione acquisiti))									
((mediante operazioni di))									
((leasing finanziario		A	B III	2		2.6		(-)	((40))
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
((2.2.3.01.15.01.005 Fondo))									
((ammortamento Tablet e))									
((dispositivi di telefonia))									
((fissa e mobile		A	B III	2		2.6		(-)	((40))
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
((2.2.3.01.15.01.999 Fondo))									

((ammortamento Hardware n.a.c.))								
((acquisito mediante))								
((operazioni di leasing))								
((finanziario		A	B III	2	2.6		(-)	((40))
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
((2.2.3.01.16 Fondo))								
((ammortamento Armi acquisite))								
((mediante operazioni di))								
((leasing finanziario))								((40))
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
((2.2.3.01.16.01 Fondo))								
((ammortamento Armi acquisite))								
((mediante operazioni di))								
((leasing finanziario))								((40))
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
((2.2.3.01.16.01.001 Fondo))								
((ammortamento Armi leggere ad))								
((uso civile e per ordine))								
((pubblico e sicurezza))								
((acquisite mediante))								
((operazioni di leasing))								
((finanziario		A	B III	2	2.99		(-)	((40))
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
((2.2.3.01.16.01.999 Fondo))								
((ammortamento Altre armi))								
((acquisite mediante))								
((operazioni di leasing))								
((finanziario		A	B III	2	2.99		(-)	((40))
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
((2.2.3.01.17 Fondo))								
((ammortamento Beni immobili))								
((acquisiti mediante))								
((operazioni di leasing))								

((finanziario))									((40))
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
((2.2.3.01.17.01 Fondo))									
((ammortamento Beni immobili))									
((acquisiti mediante))									
((operazioni di leasing))									
((finanziario))									((40))
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
((2.2.3.01.17.01.001 Fondo))									
((ammortamento Fabbricati ad))									
((uso abitativo acquisiti))									
((mediante operazioni di))									
((leasing finanziario		A	B III	2		2.2		a (-))	((40))
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
((2.2.3.01.17.01.002 Fondo))									
((ammortamento Fabbricati ad))									
((uso commerciale acquisiti))									
((mediante operazioni di))									
((leasing finanziario		A	B III	2		2.2		a (-))	((40))
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
((2.2.3.01.17.01.003 Fondo))									
((ammortamento Fabbricati ad))									
((uso scolastico acquisiti))									
((mediante operazioni di))									
((leasing finanziario		A	B III	2		2.2		a (-))	((40))
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
((2.2.3.01.17.01.004 Fondo))									
((ammortamento Fabbricati))									
((industriali e costruzioni))									
((leggere acquisiti mediante))									
((operazioni di leasing))									
((finanziario		A	B III	2		2.2		a (-))	((40))
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									

((2.2.3.01.17.01.005 Fondo))								
((ammortamento Fabbricati))								
((rurali acquisiti mediante))								
((operazioni di leasing))								
((finanziario		A		B III	2		2.2	a (-))) ((40))
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
((2.2.3.01.17.01.006 Fondo))								
((ammortamento Fabbricati))								
((Ospedali e altre))								
((strutture sanitarie))								
((acquisiti mediante))								
((operazioni di leasing))								
((finanziario		A		B III	2		2.2	a (-))) ((40))
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
((2.2.3.01.17.01.007 Fondo))								
((ammortamento Infrastrutture))								
((telematiche acquisite))								
((mediante operazioni di))								
((leasing finanziario		A	B III	2		2.2	a (-))) ((40))	
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
((2.2.3.01.17.01.008 Fondo))								
((ammortamento Infrastrutture))								
((idrauliche acquisite))								
((mediante operazioni di))								
((leasing finanziario		A		B III	2		2.8	(-))) ((40))
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
((2.2.3.01.17.01.009 Fondo))								
((ammortamento Infrastrutture))								
((portuali e aeroportuali))								
((acquisite mediante))								
((operazioni di leasing))								
((finanziario		A		B III	2		2.8	(-))) ((40))
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								

((2.2.3.01.17.01.010 Fondo))								
((ammortamento Altre vie di))								
((comunicazione acquisite))								
((mediante operazioni di))								
((leasing finanziario	A	B	III 2	2.8		(-)	)	((40))
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
((2.2.3.01.17.01.011 Fondo))								
((ammortamento Impianti))								
((sportivi acquisiti mediante))								
((operazioni di leasing))								
((finanziario	A	B	III 2	2.2	a	(-)	)	((40))
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
((2.2.3.01.17.01.012 Fondo))								
((ammortamento Fabbricati ad))								
((uso strumentale acquisiti))								
((mediante operazioni di))								
((leasing finanziario	A	B	III 2	2.2	a	(-)	)	((40))
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
((2.2.3.01.17.01.998 Fondi))								
((ammortamento di altre))								
((infrastrutture non demaniali))								
((n.a.c. acquisiti mediante))								
((operazioni di leasing))								
((finanziario	A	B III 2	2.2			(-)	)	((40))
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
((2.2.3.01.17.01.999 Fondo))								
((ammortamento Beni immobili))								
((n.a.c. acquisiti mediante))								
((operazioni di leasing))								
((finanziario	A	B	III 2	2.99		(-)	)	((40))
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
((2.2.3.01.18 Fondo))								
((ammortamento infrastrutture))								

((demaniali))										((40))
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+										
((2.2.3.01.18.01 Fondo))										
((ammortamento infrastrutture))										
((demaniali))										((40))
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+										
((2.2.3.01.18.01.001 Fondo))										
((ammortamento Strade e))										
((autostrade (demanio))										
((stradale)	A	B	II	1	1.3			(-)		((40))
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+										
((2.2.3.01.18.01.002 Fondo))										
((ammortamento Strade ferrate))										
((non militari (demanio))										
((ferroviario)	A	B	II	1	1.3			(-)		((40))
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+										
((2.2.3.01.18.01.003 Fondo))										
((ammortamento Aerodromi))										
(((demanio aeronautico)	A	B	II	1	1.3			(-)		((40))
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+										
((2.2.3.01.18.01.004 Fondo))										
((ammortamento Porti (parte))										
((del demanio marittimo)	A	B	II	1	1.3			(-)		((40))
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+										
((2.2.3.01.18.01.005 Fondo))										
((ammortamento Acquedotti))										
((pubblici e infrastrutture))										
((idrauliche (demaniali)	A	B	II	1	1.3			(-)		((40))
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+										
((2.2.3.01.18.01.006 Fondo))										
((ammortamento Mercati comunali	A	B	II	1	1.3			(-)		((40))
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+										
((2.2.3.01.18.01.999 Fondo))										

((ammortamento Altre))														
((infrastrutture demaniali		A		B		II		1		1.3			((-))	((40))
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+														
((2.2.3.01.19 Fondo))														
((ammortamento Altri beni))														
((immobili demaniali))														((40))
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+														
((2.2.3.01.19.01 Fondo))														
((ammortamento Altri beni))														
((immobili demaniali))														((40))
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+														
((2.2.3.01.19.01.001 Fondo))														
((ammortamento Fabbricati))														
((demaniali		A		B		II		1		1.2			((-))	((40))
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+														
((2.2.3.01.19.01.002 Fondo))														
((ammortamento Cimiteri		A		B		II		1		1.9			((-))	((40))
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+														
((2.2.3.01.19.01.999 Fondo))														
((ammortamento Altri beni))														
((immobili demaniali		A		B		II		1		1.2			((-))	((40))
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+														
((2.2.3.01.20 Fondo))														
((ammortamento Altri beni))														
((demaniali))														((40))
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+														
((2.2.3.01.20.01 Fondo))														
((ammortamento Altri beni))														
((demaniali))														((40))
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+														
((2.2.3.01.20.01.001 Fondo))														
((ammortamentoDemanio marittimo		A		B		II		1		1.9			((-))	((40))
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+														

Pagina 3052 di 3482

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.2.3.02.01.01.001 Fondo									
ammortamento costi di avviamento	A		B		I		5		(-)
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
((2.2.3.02.01.01.002 Fondo))									
((ammortamento costi di))									
((avviamento in leasing))									
((finanziario		A	B	I	5			(-)	((40))
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.2.3.02.02 Fondo ammortamento									
software									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.2.3.02.02.01 Fondo									
ammortamento software									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.2.3.02.02.01.001									
((VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 6 AGOSTO 2025,))									
((IN G.U. 20/08/2025, N. 192))									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
((2.2.3.02.02.01.002 Fondo))									
((ammortamento software))									
((autoprodotta e manutenzione))									
((evolutiva		A		B		I	3		(-)
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
((2.2.3.02.02.01.003 Fondo))									
((ammortamento software))									
((acquisito		A		B	I	3			(-)
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
((2.2.3.02.02.01.004 Fondo))									
((ammortamento software in))									
((leasing finanziario		A		B	I	3			(-)
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.2.3.02.03 Fondo ammortamento									

brevetti								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.2.3.02.03.01 Fondo								
ammortamento brevetti								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.2.3.02.03.01.001 Fondo								
ammortamento brevetti		A		B		I		3 (-)
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
((2.2.3.02.03.01.002 Fondo))								
((ammortamento brevetti in))								
((leasing finanziario		A		B		I		3 (-)) ((40))
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.2.3.02.04 Fondo ammortamento								
opere dell'ingegno e diritti								
d'autore								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.2.3.02.04.01 Fondo								
ammortamento opere dell'ingegno								
e diritti d'autore								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.2.3.02.04.01.001 Fondo								
ammortamento opere dell'ingegno								
e diritti d'autore		A		B		I		3 (-)
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
((2.2.3.02.04.01.002 Fondo))								
((ammortamento opere))								
((dell'ingegno e diritti))								
((d'autore in leasing))								
((finanziario		A		B		I		3 (-)) ((40))
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
((2.2.3.02.05 Fondo))								
((ammortamento Concessioni,))								

((licenze, marchi))										((40))
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---										
((2.2.3.02.05.01 Fondo))										
((ammortamento Concessioni,))										
((licenze, marchi))										((40))
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---										
((2.2.3.02.05.01.001 Fondo))										
((ammortamento Concessioni,))										
((licenze, marchi	A	B	I	3				(-)	)	((40))
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---										
((2.2.3.02.05.01.002 Fondo))										
((ammortamento Concessioni,))										
((licenze, marchi in leasing))										
((finanziario	A	B	I	3				(-)	)	((40))
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---										
((2.2.3.02.06 Fondo))										
((ammortamento Altri diritti))										((40))
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---										
((2.2.3.02.06.01 Fondo))										
((ammortamento Altri diritti))										((40))
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---										
((2.2.3.02.06.01.001 Fondo))										
((ammortamento Altri diritti	A	B	I	3				(-)	)	((40))
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---										
((2.2.3.02.06.01.002 Fondo))										
((ammortamento Altri diritti))										
((in leasing finanziario	A	B	I	3				(-)	)	((40))
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---										
2.2.3.02.99 Fondo ammortamento										
di altri beni immateriali										
diversi										
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---										
2.2.3.02.99.99 Fondo										
ammortamento di altri beni										

Pagina 3056 di 3482

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.2.9 Altri fondi									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.2.9.01 Fondo rinnovi									
contrattuali									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.2.9.01.01 Fondo rinnovi									
contrattuali									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.2.9.01.01.01 Fondo rinnovi									
contrattuali									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.2.9.01.01.01.001 Fondo rinnovi									
contrattuali		P		B			3		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.2.9.02 Fondo ammortamento									
titoli									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.2.9.02.01 Fondo ammortamento									
titoli									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.2.9.02.01.01 Fondo									
ammortamento titoli									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.2.9.02.01.01.001 Fondo									
ammortamento titoli		P		B			3		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.2.9.99 Altri fondi									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.2.9.99.01 Fondo perdite									
società e enti partecipati									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.2.9.99.01.01 Fondo perdite									

società e enti partecipati								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.2.9.99.01.01.001 Fondo								
perdite società partecipate								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.2.9.99.01.01.002 Fondo								
perdite enti partecipate								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.2.9.99.99 Altri fondi								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.2.9.99.99.99 Altri fondi								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.2.9.99.99.99.999 Altri fondi	P	B		3				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.3 Fondo per trattamento fine								
rapporto								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.3.1 Fondo per trattamento fine								
rapporto								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.3.1.01 Fondo per trattamento								
fine rapporto								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.3.1.01.01 Fondo per								
trattamento fine rapporto								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.3.1.01.01.01 Fondo per								
trattamento fine rapporto								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.3.1.01.01.01.001 Fondo per								
trattamento fine rapporto	P	C		3				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4 Debiti								

+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
2.4.1 Debiti da finanziamento									
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
2.4.1.01 Prestiti obbligazionari									
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
2.4.1.01.01 Titoli a tasso									
fisso, breve termine, valuta									
domestica									
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
2.4.1.01.01.01 Titoli a tasso									
fisso, breve termine, valuta									
domestica									
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
2.4.1.01.01.01.001 Titoli a									
tasso fisso, breve termine,									
valuta domestica	P D		1			a			
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
2.4.1.01.02 Titoli a tasso									
fisso, breve termine, valuta									
estera									
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
2.4.1.01.02.01 Titoli a tasso									
fisso, breve termine, valuta									
estera									
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
2.4.1.01.02.01.001 Titoli a									
tasso fisso, breve termine,									
valuta estera	P D		1			a			
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
2.4.1.01.03 Titoli a tasso									
fisso, M/L termine, valuta									
domestica									
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									

2.4.1.01.03.01 Titoli a tasso								
fisso, M/L termine, valuta								
domestica								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.01.03.01.001 Titoli a								
tasso fisso, M/L termine, valuta								
domestica		P		D			1	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.01.04 Titoli a tasso								
fisso, M/L termine, valuta								
estera								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.01.04.01 Titoli a tasso								
fisso, M/L termine, valuta								
estera								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.01.04.01.001 Titoli a								
tasso fisso, M/L termine, valuta								
estera		P		D			1	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.01.05 Titoli a tasso								
variabile, breve termine								
termine, valuta domestica								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.01.05.01 Titoli a tasso								
variabile, breve termine								
termine, valuta domestica								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.01.05.01.001 Titoli a								
tasso variabile, breve termine								
termine, valuta domestica		P		D			1	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.01.06 Titoli a tasso								

variabile, breve termine								
termine, valuta estera								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.01.06.01 Titoli a tasso								
variabile, breve termine								
termine, valuta estera								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.01.06.01.001 Titoli a								
tasso variabile, breve termine								
termine, valuta estera	P	D		1		a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.01.07 Titoli a tasso								
variabile, M/L termine, valuta								
domestica								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.01.07.01 Titoli a tasso								
variabile, M/L termine, valuta								
domestica								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.01.07.01.001 Titoli a								
tasso variabile, M/L termine,								
valuta domestica	P	D		1		a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.01.08 Titoli a tasso								
variabile, M/L termine, valuta								
estera								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.01.08.01 Titoli a tasso								
variabile, M/L termine, valuta								
estera								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.01.08.01.001 Titoli a								
tasso variabile, M/L termine,								

valuta estera	P D	1	a	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.4.1.01.09 Debiti per interessi				
passivi su titoli				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.4.1.01.09.01 Debiti per				
interessi passivi su titoli				
obbligazionari a breve termine				
in valuta domestica				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.4.1.01.09.01.001 Interessi				
passivi su titoli obbligazionari				
a breve termine a tasso fisso -				
valuta domestica	P D	1	a	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.4.1.01.09.01.002 Interessi				
passivi su titoli obbligazionari				
a breve termine a tasso				
variabile - valuta domestica	P D	1	a	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.4.1.01.09.03 Debiti per				
interessi passivi su titoli				
obbligazionari a medio - lungo				
termine in valuta domestica				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.4.1.01.09.03.001 Interessi				
passivi su titoli obbligazionari				
a medio-lungo termine a tasso				
fisso - valuta domestica	P D	1	a	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.4.1.01.09.03.002 Interessi				
passivi su titoli obbligazionari				
a medio-lungo termine a tasso				

variabile - valuta domestica	P D	1	a	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.4.1.01.09.04 Debiti per				
interessi passivi su titoli				
obbligazionari a medio - lungo				
termine in valuta estera				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.4.1.01.09.04.001 Interessi				
passivi su titoli obbligazionari				
a medio-lungo termine a tasso				
fisso - valuta estera	P D	1	a	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.4.1.01.09.04.002 Interessi				
passivi su titoli obbligazionari				
a medio-lungo termine a tasso				
variabile - valuta estera	P D	1	a	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.4.1.02 Debiti verso banche e				
istituto tesoriere				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.4.1.02.01 Debiti per				
anticipazioni				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.4.1.02.01.01 Debiti per				
anticipazioni				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.4.1.02.01.01.001 Debiti per				
anticipazioni	P D	1	c	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.4.1.02.02 Debiti per interessi				
su anticipazioni				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.4.1.02.02.01 Debiti per				

interessi passivi su								
anticipazioni di tesoreria degli								
istituti tesorieri cassieri								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.1.02.02.01.001 Debiti per								
interessi passivi su								
anticipazioni di tesoreria degli								
istituti tesorieri cassieri	P	D		1		c		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.1.02.03 Debiti per interessi								
passivi su conti di tesoreria								
dello Stato o di altre								
amministrazioni pubbliche								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.1.02.03.01 Debiti per								
Interessi ad Amministrazioni								
Centrali su conti della								
tesoreria dello Stato o di altre								
Amministrazioni pubbliche								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.1.02.03.01.001 Debiti per								
Interessi ad Amministrazioni								
Centrali su conti della								
tesoreria dello Stato o di altre								
Amministrazioni pubbliche	P	D		1		c		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.1.02.03.02 Debiti per								
Interessi a Amministrazioni								
Locali su conti della tesoreria								
dello Stato o di altre								
Amministrazioni pubbliche								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.1.02.03.02.001 Debiti per								

Interessi a Amministrazioni								
Locali su conti della tesoreria								
dello Stato o di altre								
Amministrazioni pubbliche	P	D		1		c		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.02.03.03 Debiti per								
Interessi a Enti previdenziali								
su conti della tesoreria dello								
Stato o di altre Amministrazioni								
pubbliche								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.02.03.03.001 Debiti per								
Interessi a Enti previdenziali								
su conti della tesoreria dello								
Stato o di altre Amministrazioni								
pubbliche	P	D		1		c		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.02.04 Monete in								
circolazione								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.02.04.01 Monete in								
circolazione								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.02.04.01.001 Monete in								
circolazione	P	D		1		c		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.03 Debiti verso								
Amministrazioni pubbliche								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.03.01 Finanziamenti a								
breve termine da Amministrazioni								
Pubbliche								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								

2.4.1.03.01.01 Finanziamenti a								
breve termine da Amministrazioni								
Centrali								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.03.01.01.001 Finanziamenti								
a breve termine da Ministeri		P		D			1	
							b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.03.01.01.002 Finanziamenti								
a breve termine da Presidenza								
del Consiglio dei Ministri		P		D			1	
							b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.03.01.01.003 Finanziamenti								
a breve termine da Organi								
Costituzionali e di rilievo								
costituzionale		P		D			1	
							b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.03.01.01.004 Finanziamenti								
a breve termine da Agenzie								
Fiscali		P		D			1	
							b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.03.01.01.005 Finanziamenti								
a breve termine da enti di								
regolazione dell'attività								
economica		P		D			1	
							b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.03.01.01.006 Finanziamenti								
a breve termine da Gruppo								
Equitalia		P		D			1	
							b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.03.01.01.007 Finanziamenti								
a breve termine da Anas S.p.A.		P		D			1	
							b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.03.01.01.008 Finanziamenti								

a breve termine da altri enti								
centrali produttori di servizi								
economici		P		D			1	
b								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.03.01.01.009 Finanziamenti								
a breve termine da autorità								
amministrative indipendenti		P		D			1	
b								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.03.01.01.010 Finanziamenti								
a breve termine da enti centrali								
a struttura associativa		P		D			1	
b								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.03.01.01.011 Finanziamenti								
a breve termine da enti centrali								
produttori di servizi								
assistenziali, ricreativi e								
culturali		P		D			1	
b								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.03.01.01.012 Finanziamenti								
a breve termine da enti e								
istituzioni centrali di ricerca								
e Istituti e stazioni								
sperimentali per la ricerca		P		D			1	
b								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.03.01.01.999 Finanziamenti								
a breve termine da altre								
Amministrazioni Centrali n.a.c.		P		D			1	
b								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.03.01.02 Finanziamenti a								
breve termine da amministrazioni								
Locali								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.03.01.02.001 Finanziamenti								

a breve termine da Regioni e								
province autonome		P		D			1	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.1.03.01.02.002 Finanziamenti								
a breve termine da Province		P		D			1	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.1.03.01.02.003 Finanziamenti								
a breve termine da Comuni		P		D			1	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.1.03.01.02.004 Finanziamenti								
a breve termine da Città								
metropolitane e Roma capitale		P		D			1	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.1.03.01.02.005 Finanziamenti								
a breve termine da Unioni di								
Comuni		P		D			1	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.1.03.01.02.006 Finanziamenti								
a breve termine da Comunità								
Montane		P		D			1	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.1.03.01.02.007 Finanziamenti								
a breve termine da Camere di								
Commercio		P		D			1	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.1.03.01.02.008 Finanziamenti								

a breve termine da Università	P D	1	b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.4.1.03.01.02.009 Finanziamenti				
a breve termine da Parchi				
nazionali e consorzi ed enti				
autonomi gestori di parchi e				
aree naturali protette	P D	1	b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.4.1.03.01.02.010 Finanziamenti				
a breve termine da Autorità				
Portuali	P D	1	b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.4.1.03.01.02.011 Finanziamenti				
a breve termine da Aziende				
sanitarie locali	P D	1	b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.4.1.03.01.02.012 Finanziamenti				
a breve termine da Aziende				
ospedaliere e Aziende				
ospedaliere universitarie				
integrate con il SSN	P D	1	b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.4.1.03.01.02.013 Finanziamenti				
a breve termine da Policlinici	P D	1	b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.4.1.03.01.02.014 Finanziamenti				
a breve termine da Istituti di				
ricovero e cura a carattere				
scientifico pubblici	P D	1	b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.4.1.03.01.02.015 Finanziamenti				
a breve termine da altre				
Amministrazioni Locali				
produttrici di servizi sanitari	P D	1	b	

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.1.03.01.02.016 Finanziamenti									
a breve termine da Agenzie									
regionali per le erogazioni in									
agricoltura	P	D		1			b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.1.03.01.02.017 Finanziamenti									
a breve termine da altri enti e									
agenzie regionali e sub									
regionali	P	D		1			b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.1.03.01.02.018 Finanziamenti									
a breve termine da Consorzi di									
enti locali	P	D		1			b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.1.03.01.02.019 Finanziamenti									
a breve termine da Fondazioni e									
istituzioni liriche locali e da									
teatri stabili di iniziativa									
pubblica	P	D		1			b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.1.03.01.02.999 Finanziamenti									
a breve termine da altre									
Amministrazioni Locali n.a.c.	P	D		1			b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.1.03.01.03 Finanziamenti a									
breve termine da Enti									
previdenziali									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.1.03.01.03.001 Finanziamenti									
a breve termine da INPS	P	D		1			b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.1.03.01.03.002 Finanziamenti									

a breve termine da INAIL	P D	1	b	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+				
2.4.1.03.01.03.999 Finanziamenti				
a breve termine da altri Enti di				
Previdenza n.a.c.	P D	1	b	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+				
2.4.1.03.01.04 Debiti da				
anticipazioni sanità della				
tesoreria statale				
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+				
2.4.1.03.01.04.001 Debiti da				
anticipazioni sanità della				
tesoreria statale	P D	5	d	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+				
2.4.1.03.02 Debiti per				
anticipazioni a titolo oneroso				
da Amministrazioni pubbliche				
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+				
2.4.1.03.02.01 Debiti per				
anticipazioni a titolo oneroso				
da Amministrazioni centrali				
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+				
2.4.1.03.02.01.001 Debiti per				
anticipazioni a titolo oneroso				
da Amministrazioni centrali	P D	1	b	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+				
2.4.1.03.02.02 Debiti per				
anticipazioni a titolo oneroso				
da Amministrazioni locali				
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+				
2.4.1.03.02.02.001 Debiti per				
anticipazioni a titolo oneroso				
da Amministrazioni locali	P D	1	b	

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.03.02.03 Debiti per								
anticipazioni a titolo oneroso								
da Enti di Previdenza								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.03.02.03.001 Debiti per								
anticipazioni a titolo oneroso								
da Enti di Previdenza	P	D		1		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.03.03 Debiti per								
anticipazioni a titolo non								
oneroso da Amministrazioni								
Pubbliche								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.03.03.01 Debiti per								
anticipazioni a titolo non								
oneroso da Amministrazioni								
centrali								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.03.03.01.001 Debiti per								
anticipazioni a titolo non								
oneroso da Amministrazioni								
centrali	P	D		1		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.03.03.02 Debiti per								
anticipazioni a titolo non								
oneroso da Amministrazioni								
locali								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.03.03.02.001 Debiti per								
anticipazioni a titolo non								
oneroso da Amministrazioni								
locali	P	D		1		b		

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.1.03.03.03 Debiti per									
anticipazioni a titolo non									
oneroso da Enti di Previdenza									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.1.03.03.03.001 Debiti per									
anticipazioni a titolo non									
oneroso da Enti di Previdenza		P		D			1		
								b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.1.03.04 Finanziamenti a									
medio / lungo termine da									
Amministrazioni pubbliche									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.1.03.04.01 Finanziamenti a									
medio / lungo termine da									
Amministrazioni centrali									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.1.03.04.01.001 Mutui e altri									
finanziamenti a medio lungo									
termine da Ministeri		P		D			1		
								b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.1.03.04.01.002 Mutui e altri									
finanziamenti a medio lungo									
termine da Presidenza del									
Consiglio dei Ministri		P		D			1		
								b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.1.03.04.01.003 Mutui e altri									
finanziamenti a medio lungo									
termine da Organi Costituzionali									
e di rilievo costituzionale		P		D			1		
								b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.1.03.04.01.004 Mutui e altri									
finanziamenti a medio lungo									

termine da Agenzie Fiscali	P D	1	b	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+				
2.4.1.03.04.01.005 Mutui e altri				
finanziamenti a medio lungo				
termine da enti di regolazione				
dell'attività economica	P D	1	b	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+				
2.4.1.03.04.01.006 Mutui e altri				
finanziamenti a medio lungo				
termine da Gruppo Equitalia	P D	1	b	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+				
2.4.1.03.04.01.007 Mutui e altri				
finanziamenti a medio lungo				
termine da Anas S.p.A.	P D	1	b	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+				
2.4.1.03.04.01.008 Mutui e altri				
finanziamenti a medio lungo				
termine da altri enti centrali				
produttori di servizi economici	P D	1	b	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+				
2.4.1.03.04.01.009 Mutui e altri				
finanziamenti a medio lungo				
termine da autorità				
amministrative indipendenti	P D	1	b	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+				
2.4.1.03.04.01.010 Mutui e altri				
finanziamenti a medio lungo				
termine da enti centrali a				
struttura associativa	P D	1	b	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+				
2.4.1.03.04.01.011 Mutui e altri				
finanziamenti a medio lungo				
termine da enti centrali				

produttori di servizi								
assistenziali, ricreativi e								
culturali	P	D		1		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.03.04.01.012 Mutui e altri								
finanziamenti a medio lungo								
termine da enti e istituzioni								
centrali di ricerca e Istituti e								
stazioni sperimentali per la								
ricerca	P	D		1		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.03.04.01.999 Mutui e altri								
finanziamenti a medio lungo								
termine da altre Amministrazioni								
Centrali n.a.c.	P	D		1		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.03.04.02 Finanziamenti a								
medio / lungo termine da								
Amministrazioni locali								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.03.04.02.001 Mutui e altri								
finanziamenti a medio lungo								
termine da Regioni e province								
autonome	P	D		1		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.03.04.02.002 Mutui e altri								
finanziamenti a medio lungo								
termine da Province	P	D		1		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.03.04.02.003 Mutui e altri								
finanziamenti a medio lungo								
termine da Comuni	P	D		1		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								

2.4.1.03.04.02.004 Mutui e altri								
finanziamenti a medio lungo								
termine da Città metropolitane								
e Roma capitale	P	D		1		b		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.1.03.04.02.005 Mutui e altri								
finanziamenti a medio lungo								
termine da Unioni di Comuni	P	D		1		b		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.1.03.04.02.006 Mutui e altri								
finanziamenti a medio lungo								
termine da Comunità Montane	P	D		1		b		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.1.03.04.02.007 Mutui e altri								
finanziamenti a medio lungo								
termine da Camere di Commercio	P	D		1		b		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.1.03.04.02.008 Mutui e altri								
finanziamenti a medio lungo								
termine da Università	P	D		1		b		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.1.03.04.02.009 Mutui e altri								
finanziamenti a medio lungo								
termine da Parchi nazionali e								
consorzi ed enti autonomi								
gestori di parchi e aree								
naturali protette	P	D		1		b		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.1.03.04.02.010 Mutui e altri								
finanziamenti a medio lungo								
termine da Autorità Portuali	P	D		1		b		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.1.03.04.02.011 Mutui e altri								

finanziamenti a medio lungo								
termine da Aziende sanitarie								
locali	P	D		1		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.03.04.02.012 Mutui e altri								
finanziamenti a medio lungo								
termine da Aziende ospedaliere e								
Aziende ospedaliere								
universitarie integrate con il								
SSN	P	D		1		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.03.04.02.013 Mutui e altri								
finanziamenti a medio lungo								
termine da Policlinici	P	D		1		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.03.04.02.014 Mutui e altri								
finanziamenti a medio lungo								
termine da Istituti di ricovero								
e cura a carattere scientifico								
pubblici	P	D		1		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.03.04.02.015 Mutui e altri								
finanziamenti a medio lungo								
termine da altre Amministrazioni								
Locali produttrici di servizi								
sanitari	P	D		1		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.03.04.02.016 Mutui e altri								
finanziamenti a medio lungo								
termine da Agenzie regionali per								
le erogazioni in agricoltura	P	D		1		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.03.04.02.017 Mutui e altri								

finanziamenti a medio lungo								
termine da altri enti e agenzie								
regionali e sub regionali	P	D		1		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.03.04.02.018 Mutui e altri								
finanziamenti a medio lungo								
termine da Consorzi di enti								
locali	P	D		1		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.03.04.02.019 Mutui e altri								
finanziamenti a medio lungo								
termine da Fondazioni e								
istituzioni liriche locali e da								
teatri stabili di iniziativa								
pubblica	P	D		1		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.03.04.02.999 Mutui e altri								
finanziamenti a medio lungo								
termine da altre Amministrazioni								
Locali n.a.c.	P	D		1		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.03.04.03 Finanziamenti a								
medio / lungo termine da enti di								
previdenza								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.03.04.03.001 Mutui e altri								
finanziamenti a medio lungo								
termine da INPS	P	D		1		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.03.04.03.002 Mutui e altri								
finanziamenti a medio lungo								
termine da INAIL	P	D		1		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								

2.4.1.03.04.03.999 Mutui e altri								
finanziamenti a medio lungo								
termine da altri Enti di								
Previdenza	P	D		1		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.03.05 Debiti per interessi								
passivi a Amministrazioni								
pubbliche su finanziamenti a								
breve termine								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.03.05.01 Debiti verso								
Amministrazioni Centrali per								
interessi passivi su								
finanziamenti a breve termine								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.03.05.01.001 Debiti per								
Interessi passivi a Ministeri su								
finanziamenti a breve termine	P	D		1		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.03.05.01.002 Debiti per								
Interessi passivi a Ministero								
dell'Istruzione - Istituzioni								
scolastiche su finanziamenti a								
breve termine	P	D		1		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.03.05.01.003 Debiti per								
Interessi passivi a Presidenza								
del Consiglio dei Ministri su								
finanziamenti a breve termine	P	D		1		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.03.05.01.004 Debiti per								
Interessi passivi a Organi								
Costituzionali e di rilievo								

costituzionale su finanziamenti								
a breve termine	P	D		1		b		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.1.03.05.01.005 Debiti per								
Interessi passivi a Agenzie								
Fiscali su finanziamenti a breve								
termine	P	D		1		b		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.1.03.05.01.006 Debiti per								
Interessi passivi a enti di								
regolazione dell'attività								
economica su finanziamenti a								
breve termine	P	D		1		b		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.1.03.05.01.007 Debiti per								
Interessi passivi a Gruppo								
Equitalia su finanziamenti a								
breve termine	P	D		1		b		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.1.03.05.01.008 Debiti per								
Interessi passivi a Anas S.p.A.								
su finanziamenti a breve termine	P	D		1		b		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.1.03.05.01.009 Debiti per								
Interessi passivi a altri enti								
centrali produttori di servizi								
economici su finanziamenti a								
breve termine	P	D		1		b		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.1.03.05.01.010 Debiti per								
Interessi passivi a autorità								
amministrative indipendenti su								
finanziamenti a breve termine	P	D		1		b		

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.1.03.05.01.011 Debiti per									
Interessi passivi a enti									
centrali a struttura associativa									
su finanziamenti a breve termine	P	D		1			b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.1.03.05.01.012 Debiti per									
Interessi passivi a enti									
centrali produttori di servizi									
assistenziali, ricreativi e									
culturali su finanziamenti a									
breve termine		P	D		1			b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.1.03.05.01.013 Debiti per									
Interessi passivi a enti e									
istituzioni centrali di ricerca									
e Istituti e stazioni									
sperimentali per la ricerca su									
finanziamenti a breve termine		P	D		1			b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.1.03.05.01.999 Debiti per									
Interessi passivi a altre									
Amministrazioni Centrali									
n.a.c.su finanziamenti a breve									
termine		P	D		1			b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.1.03.05.02 Debiti verso									
Amministrazioni Locali per									
interessi passivi su									
finanziamenti a breve termine									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.1.03.05.02.001 Debiti per									
Interessi passivi a Regioni e									

province autonome su								
finanziamenti a breve termine	P	D		1		b		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.1.03.05.02.002 Debiti per								
Interessi passivi a Province su								
finanziamenti a breve termine	P	D		1		b		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.1.03.05.02.003 Debiti per								
Interessi passivi a Comuni su								
finanziamenti a breve termine	P	D		1		b		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.1.03.05.02.004 Debiti per								
Interessi passivi a Città								
metropolitane e Roma capitale su								
finanziamenti a breve termine	P	D		1		b		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.1.03.05.02.005 Debiti per								
Interessi passivi a Unioni di								
Comuni su finanziamenti a breve								
termine	P	D		1		b		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.1.03.05.02.006 Debiti per								
Interessi passivi a Comunità								
Montane su finanziamenti a breve								
termine	P	D		1		b		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.1.03.05.02.007 Debiti per								
Interessi passivi a Camere di								
Commercio su finanziamenti a								
breve termine	P	D		1		b		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.1.03.05.02.008 Debiti per								
Interessi passivi a Università								

su finanziamenti a breve termine	P	D		1		b		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.1.03.05.02.009 Debiti per								
Interessi passivi a Parchi								
nazionali e consorzi ed enti								
autonomi gestori di parchi e								
aree naturali protette su								
finanziamenti a breve termine		P	D		1		b	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.1.03.05.02.010 Debiti per								
Interessi passivi a Autorità								
Portuali su finanziamenti a								
breve termine		P	D		1		b	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.1.03.05.02.011 Debiti per								
Interessi passivi a Aziende								
sanitarie locali su								
finanziamenti a breve termine		P	D		1		b	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.1.03.05.02.012 Debiti per								
Interessi passivi a Aziende								
ospedaliere e Aziende								
ospedaliere universitarie								
integrate con il SSN su								
finanziamenti a breve termine		P	D		1		b	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.1.03.05.02.013 Debiti per								
Interessi passivi a policlinici								
a titolo di finanziamento del								
servizio sanitario nazionale su								
finanziamenti a breve termine		P	D		1		b	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.1.03.05.02.014 Debiti per								

Interessi passivi a policlinici								
su finanziamenti a breve termine	P	D		1		b		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.1.03.05.02.015 Debiti per								
Interessi passivi a Istituti di								
ricovero e cura a carattere								
scientifico pubblici su								
finanziamenti a breve termine	P	D		1		b		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.1.03.05.02.016 Debiti per								
Interessi passivi a altre								
Amministrazioni Locali								
produttrici di servizi sanitari								
su finanziamenti a breve termine	P	D		1		b		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.1.03.05.02.017 Debiti per								
Interessi passivi a Agenzie								
regionali per le erogazioni in								
agricoltura su finanziamenti a								
breve termine	P	D		1		b		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.1.03.05.02.018 Debiti per								
Interessi passivi a altri enti e								
agenzie regionali e sub								
regionali su finanziamenti a								
breve termine	P	D		1		b		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.1.03.05.02.019 Debiti per								
Interessi passivi a Consorzi di								
enti locali su finanziamenti a								
breve termine	P	D		1		b		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.1.03.05.02.020 Debiti per								

Interessi passivi a Fondazioni e								
istituzioni liriche locali e a								
Teatri stabili di iniziativa								
pubblica su finanziamenti a								
breve termine	P	D		1		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.03.05.02.999 Debiti per								
Interessi passivi a altre								
Amministrazioni Locali n.a.c. su								
finanziamenti a breve termine	P	D		1		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.03.05.03 Debiti verso Enti								
previdenziali per interessi								
passivi su finanziamenti a breve								
termine								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.03.05.03.001 Debiti per								
interessi passivi a Inps su								
finanziamenti a breve termine	P	D		1		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.03.05.03.002 Debiti per								
interessi passivi a Inail su								
finanziamenti a breve termine	P	D		1		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.03.05.03.999 Debiti per								
Interessi passivi a altri Enti								
di previdenza n.a.c. su								
finanziamenti a breve termine	P	D		1		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.03.06 Debiti per interessi								
passivi a Amministrazioni								
pubbliche su finanziamenti a								
medio / lungo termine								

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.03.06.01 Debiti verso								
Amministrazioni Centrali per								
interessi passivi su								
finanziamenti a medio lungo								
termine								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.03.06.01.001 Debiti per								
Interessi passivi a Ministeri su								
mutui e altri finanziamenti a								
medio lungo termine	P	D		1		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.03.06.01.002 Debiti per								
Interessi passivi a Ministero								
dell'Istruzione - Istituzioni								
scolastiche su mutui e altri								
finanziamenti a medio lungo								
termine	P	D		1		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.03.06.01.003 Debiti per								
Interessi passivi a Presidenza								
del Consiglio dei Ministri su								
mutui e altri finanziamenti a								
medio lungo termine	P	D		1		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.03.06.01.004 Debiti per								
Interessi passivi a Organi								
Costituzionali e di rilievo								
costituzionale su mutui e altri								
finanziamenti a medio lungo								
termine	P	D		1		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.03.06.01.005 Debiti per								

Interessi passivi a Agenzie								
Fiscali su mutui e altri								
finanziamenti a medio lungo								
termine	P	D		1		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.03.06.01.006 Debiti per								
Interessi passivi a enti di								
regolazione dell'attività								
economica su mutui e altri								
finanziamenti a medio lungo								
termine	P	D		1		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.03.06.01.007 Debiti per								
Interessi passivi a Gruppo								
Equitalia su mutui e altri								
finanziamenti a medio lungo								
termine	P	D		1		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.03.06.01.008 Debiti per								
Interessi passivi a Anas S.p.A.								
su mutui e altri finanziamenti a								
medio lungo termine	P	D		1		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.03.06.01.009 Debiti per								
Interessi passivi a altri enti								
centrali produttori di servizi								
economici su mutui e altri								
finanziamenti a medio lungo								
termine	P	D		1		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.03.06.01.010 Debiti per								
Interessi passivi a autorità								
amministrative indipendenti su								

mutui e altri finanziamenti a								
medio lungo termine	P	D		1		b		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.1.03.06.01.011 Debiti per								
Interessi passivi a enti								
centrali a struttura associativa								
su mutui e altri finanziamenti a								
medio lungo termine	P	D		1		b		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.1.03.06.01.012 Debiti per								
Interessi passivi a enti								
centrali produttori di servizi								
assistenziali, ricreativi e								
culturali su mutui e altri								
finanziamenti a medio lungo								
termine	P	D		1		b		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.1.03.06.01.013 Debiti per								
Interessi passivi a enti e								
istituzioni centrali di ricerca								
e Istituti e stazioni								
sperimentali per la ricerca su								
mutui e altri finanziamenti a								
medio lungo termine	P	D		1		b		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.1.03.06.01.999 Debiti per								
Interessi passivi a altre								
Amministrazioni Centrali n.a.c.								
su mutui e altri finanziamenti a								
medio lungo termine	P	D		1		b		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.1.03.06.02 Debiti verso								
Amministrazioni Locali per								

interessi passivi su								
finanziamenti a medio lungo								
termine								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.03.06.02.001 Debiti per								
Interessi passivi a Regioni e								
province autonome su mutui e								
altri finanziamenti a medio								
lungo termine	P	D		1		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.03.06.02.002 Debiti per								
Interessi passivi a Province su								
mutui e altri finanziamenti a								
medio lungo termine	P	D		1		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.03.06.02.003 Debiti per								
Interessi passivi a Comuni su								
mutui e altri finanziamenti a								
medio lungo termine	P	D		1		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.03.06.02.004 Debiti per								
Interessi passivi a Città								
metropolitane e Roma capitale su								
mutui e altri finanziamenti a								
medio lungo termine	P	D		1		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.03.06.02.005 Debiti per								
Interessi passivi a Unioni di								
Comuni su mutui e altri								
finanziamenti a medio lungo								
termine	P	D		1		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.03.06.02.006 Debiti per								

Interessi passivi a Comunità								
Montane su mutui e altri								
finanziamenti a medio lungo								
termine	P	D		1		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.03.06.02.007 Debiti per								
Interessi passivi a Camere di								
Commercio su mutui e altri								
finanziamenti a medio lungo								
termine	P	D		1		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.03.06.02.008 Debiti per								
Interessi passivi a Università								
su mutui e altri finanziamenti a								
medio lungo termine	P	D		1		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.03.06.02.009 Debiti per								
Interessi passivi a Parchi								
nazionali e consorzi ed enti								
autonomi gestori di parchi e								
aree naturali protette su mutui								
e altri finanziamenti a medio								
lungo termine	P	D		1		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.03.06.02.010 Debiti per								
Interessi passivi a Autorità								
Portuali su mutui e altri								
finanziamenti a medio lungo								
termine	P	D		1		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.03.06.02.011 Debiti per								
Interessi passivi a Aziende								
sanitarie locali su mutui e								

altri finanziamenti a medio								
lungo termine	P	D		1		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.03.06.02.012 Debiti per								
Interessi passivi a Aziende								
ospedaliera e Aziende								
ospedaliera universitarie								
integrate con il SSN su mutui e								
altri finanziamenti a medio								
lungo termine	P	D		1		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.03.06.02.013 Debiti per								
Interessi passivi a policlinici								
a titolo di finanziamento del								
servizio sanitario nazionale su								
mutui e altri finanziamenti a								
medio lungo termine	P	D		1		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.03.06.02.014 Debiti per								
Interessi passivi a policlinici								
su mutui e altri finanziamenti a								
medio lungo termine	P	D		1		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.03.06.02.015 Debiti per								
Interessi passivi a Istituti di								
ricovero e cura a carattere								
scientifico pubblici su mutui e								
altri finanziamenti a medio								
lungo termine	P	D		1		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.03.06.02.016 Debiti per								
Interessi passivi a altre								
Amministrazioni Locali								

produttrici di servizi sanitari								
su mutui e altri finanziamenti a								
medio lungo termine	P	D		1		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.03.06.02.017 Debiti per								
Interessi passivi a Agenzie								
regionali per le erogazioni in								
agricoltura su mutui e altri								
finanziamenti a medio lungo								
termine	P	D		1		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.03.06.02.018 Debiti per								
Interessi passivi a altri enti e								
agenzie regionali e sub								
regionali su mutui e altri								
finanziamenti a medio lungo								
termine	P	D		1		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.03.06.02.019 Debiti per								
Interessi passivi a Consorzi di								
enti locali su mutui e altri								
finanziamenti a medio lungo								
termine	P	D		1		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.03.06.02.020 Debiti per								
Interessi passivi a Fondazioni e								
istituzioni liriche locali e a								
Teatri stabili di iniziativa								
pubblica su mutui e altri								
finanziamenti a medio lungo								
termine	P	D		1		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.03.06.02.999 Debiti per								

Interessi passivi a altre								
Amministrazioni Locali n.a.c. su								
mutui e altri finanziamenti a								
medio lungo termine	P	D		1		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.03.06.03 Debiti verso Enti								
previdenziali per interessi								
passivi su finanziamenti a medio								
lungo termine								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.03.06.03.001 Debiti per								
Interessi passivi a INPS su								
mutui e altri finanziamenti a								
medio lungo termine	P	D		1		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.03.06.03.002 Debiti per								
Interessi passivi a INAIL su								
mutui e altri finanziamenti a								
medio lungo termine	P	D		1		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.03.06.03.999 Debiti per								
Interessi passivi a altri Enti								
di Previdenza n.a.c. su mutui e								
altri finanziamenti a medio								
lungo termine	P	D		1		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.03.07 Debiti per interessi								
di mora verso amministrazioni								
pubbliche								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.03.07.01 Debiti per								
interessi di mora pagati a								
Amministrazioni Centrali								

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.1.03.07.01.001 Debiti per									
interessi di mora pagati a									
Amministrazioni Centrali		P		D			1		
								b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.1.03.07.02 Debiti per									
interessi di mora pagati a									
Amministrazioni Locali									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.1.03.07.02.001 Debiti per									
interessi di mora pagati a									
Amministrazioni Locali		P		D			1		
								b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.1.03.07.03 Debiti per									
interessi di mora pagati a Enti									
previdenziali									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.1.03.07.03.001 Debiti per									
interessi di mora pagati a Enti									
previdenziali		P		D			1		
								b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.1.03.08 Altri debiti per									
interessi passivi verso									
Amministrazioni pubbliche									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.1.03.08.01 Altri debiti per									
interessi passivi a									
Amministrazioni centrali									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.1.03.08.01.001 Altri debiti									
per interessi passivi a									
Amministrazioni centrali		P		D			1		
								b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									

2.4.1.03.08.02 Altri debiti per								
interessi passivi a								
Amministrazioni locali								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.03.08.02.001 Altri debiti								
per interessi passivi a								
Amministrazioni locali	P	D		1		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.03.08.03 Altri debiti per								
interessi passivi a enti di								
previdenza								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.03.08.03.001 Altri debiti								
per interessi passivi a enti di								
previdenza	P	D		1		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.04 Debiti verso altri								
finanziatori								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.04.01 Finanziamenti a								
breve termine da imprese								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.04.01.01 Finanziamenti a								
breve termine da imprese								
controllate								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.04.01.01.001 Finanziamenti								
a breve termine da imprese								
controllate	P	D		1		d		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.04.01.02 Finanziamenti a								
breve termine da altre imprese								
partecipate								

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.1.04.01.02.001 Finanziamenti									
a breve termine da altre imprese									
partecipate		P		D			1		
								d	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.1.04.01.03 Finanziamenti a									
breve termine da altre Imprese									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.1.04.01.03.001 Finanziamenti									
a breve termine da altre Imprese	P		D			1			d
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.1.04.02 Finanziamenti a									
breve termine da altri soggetti									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.1.04.02.01 Finanziamenti a									
breve termine da altri soggetti									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.1.04.02.01.001 Finanziamenti									
a breve termine da altri									
soggetti		P		D			1		d
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.1.04.03 Finanziamenti a									
medio / lungo termine da imprese									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.1.04.03.01 Finanziamenti a									
medio / lungo termine da Imprese									
controllate									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.1.04.03.01.001 Finanziamenti									
a medio / lungo termine da									
Imprese controllate		P		D			1		d
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.1.04.03.02 Finanziamenti a									

medio / lungo termine da altre								
imprese partecipate								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.1.04.03.02.001 Finanziamenti								
a medio / lungo termine da altre								
imprese partecipate	P	D		1		d		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.1.04.03.03 Finanziamenti a								
medio / lungo termine da altre								
Imprese								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.1.04.03.03.001 Finanziamenti								
a medio / lungo termine da altre								
Imprese	P	D		1		d		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.1.04.03.04 Finanziamenti a								
medio / lungo termine da Cassa								
Depositi e Prestiti Gestione								
CDP SpA								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.1.04.03.04.001								
Finanziamenti a medio / lungo								
termine da Cassa Depositi e								
Prestiti Gestione CDP SpA	P	D		1		d		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.1.04.03.05 Finanziamenti a								
medio / lungo termine da Cassa								
Depositi e Prestiti -								
Gestione Tesoro								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.1.04.03.05.001 Finanziamenti								
a medio / lungo termine da Cassa								
Depositi e Prestiti -								

Gestione Tesoro								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.04.04 Finanziamenti a								
medio / lungo termine da altri								
soggetti								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.04.04.01 Finanziamenti a								
medio / lungo termine da altri								
soggetti con controparte								
residente								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.04.04.01.001 Finanziamenti								
a medio / lungo termine da altri								
soggetti con controparte								
residente	P	D		1		d		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.04.04.02 Finanziamenti a								
medio / lungo termine da altri								
soggetti con controparte non								
residente								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.04.04.02.001 Finanziamenti								
a medio / lungo termine da altri								
soggetti con controparte non								
residente	P	D		1		d		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.04.05 Debiti per interessi								
passivi a imprese su								
finanziamenti a breve termine								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.04.05.01 Debiti per								
interessi passivi su								
finanziamenti a breve termine								

pagati a altre imprese								
partecipate								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.1.04.05.01.001 Debiti per								
interessi passivi su								
finanziamenti a breve termine								
pagati a altre imprese								
partecipate	P	D		1		d		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.1.04.05.02 Debiti per								
interessi passivi su								
finanziamenti a breve termine								
pagati a imprese controllate								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.1.04.05.02.001 Debiti per								
interessi passivi su								
finanziamenti a breve termine								
pagati a imprese controllate	P	D		1		d		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.1.04.05.03 Debiti per								
interessi passivi su								
finanziamenti a breve termine								
pagati a Cassa Depositi e								
Prestiti - SPA								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.1.04.05.03.001 Debiti per								
interessi passivi su								
finanziamenti a breve termine								
pagati a Cassa Depositi e								
Prestiti - SPA	P	D		1		d		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.1.04.05.99 Debiti per								
interessi passivi su								

finanziamenti a breve termine								
pagati ad altre imprese								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.1.04.05.99.001 Debiti per								
interessi passivi su								
finanziamenti a breve termine								
pagati ad altre imprese	P	D		1		d		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.1.04.06 Debiti per interessi								
passivi a altri soggetti su								
finanziamenti a breve termine								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.1.04.06.01 Debiti per								
interessi passivi pagati ad								
altri soggetti su finanziamenti								
a breve termine								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.1.04.06.01.001 Debiti per								
interessi passivi pagati ad								
altri soggetti su finanziamenti								
a breve termine	P	D		1		d		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.1.04.07 Debiti per interessi								
passivi a imprese su								
finanziamenti a medio / lungo								
termine								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.1.04.07.01 Debiti per								
interessi passivi su								
finanziamenti a medio lungo								
termine pagati ad imprese								
controllate								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								

2.4.1.04.07.01.001 Debiti per								
interessi passivi su								
finanziamenti a medio lungo								
termine pagati ad imprese								
controllate	P	D		1		d		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.04.07.02 Debiti per								
interessi passivi su								
finanziamenti a medio lungo								
termine pagati ad altre imprese								
partecipate								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.04.07.02.001 Debiti per								
interessi passivi su								
finanziamenti a medio lungo								
termine pagati ad altre imprese								
partecipate	P	D		1		d		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.04.07.03 Debiti per								
interessi passivi su								
finanziamenti a medio lungo								
termine pagati a Cassa Depositi								
e Prestiti - SPA								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.04.07.03.001 Debiti per								
interessi passivi su								
finanziamenti a medio lungo								
termine pagati a Cassa Depositi								
e Prestiti - SPA	P	D		1		d		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.04.07.04 Debiti per								
interessi passivi su								
finanziamenti a medio lungo								

termine pagati a Cassa Depositi								
e Prestiti - Gestione Tesoro								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.1.04.07.04.001 Debiti per								
interessi passivi su								
finanziamenti a medio lungo								
termine pagati a Cassa Depositi								
e Prestiti - Gestione Tesoro	P	D		1		d		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.1.04.07.99 Debiti per								
interessi passivi su								
finanziamenti a medio lungo								
termine pagati ad altre imprese								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.1.04.07.99.001 Debiti per								
interessi passivi su								
finanziamenti a medio lungo								
termine pagati ad altre imprese	P	D		1		d		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.1.04.08 Debiti per interessi								
passivi a altri soggetti su								
finanziamenti a medio / lungo								
termine								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.1.04.08.01 Debiti per								
interessi passivi pagati ad								
altri soggetti su finanziamenti								
a medio / lungo termine								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.1.04.08.01.001 Debiti per								
interessi passivi pagati ad								
altri soggetti su finanziamenti								
a medio / lungo termine	P	D		1		d		

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.04.09 Debiti per								
anticipazioni a titolo oneroso								
da altri soggetti								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.04.09.01 Debiti per								
anticipazioni a titolo oneroso								
da altri soggetti								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.04.09.01.001 Debiti per								
anticipazioni a titolo oneroso								
da altri soggetti	P	D		1		d		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.04.10 Debiti per								
anticipazioni a titolo non								
oneroso da altri soggetti								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.04.10.01 Debiti per								
anticipazioni a titolo non								
oneroso da altri soggetti								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.04.10.01.001 Debiti per								
anticipazioni a titolo non								
oneroso da altri soggetti	P	D		1		d		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.04.11 Leasing finanziario								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.04.11.01 Leasing								
finanziario								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.04.11.01.001 Leasing								
finanziario	P	D		1		d		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								

2.4.1.04.13 Cartolarizzazione								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.1.04.13.01 Cartolarizzazione								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.1.04.13.01.001								
Cartolarizzazione	P	D		1		d		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.1.04.14 Debiti per interessi								
di mora verso altri soggetti								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.1.04.14.99 Debiti per								
interessi di mora ad altri								
finanziatori								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.1.04.14.99.001 Debiti per								
interessi di mora ad altri								
finanziatori	P	D		1		d		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.1.04.17 Altri finanziamenti								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.1.04.17.01 Prestiti da								
attualizzazione contributi								
pluriennali								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.1.04.17.01.001 Prestiti da								
attualizzazione contributi								
pluriennali	P	D		1		d		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.1.04.17.02 Derivati								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.1.04.17.02.001 Derivati	P	D		1		d		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.1.04.18 Altri debiti per								

interessi passivi verso altri								
finanziatori								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.1.04.18.01 Debiti per								
interessi per Attualizzazione								
Contributi Pluriennali								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.1.04.18.01.001 Debiti per								
interessi per Attualizzazione								
Contributi Pluriennali	P D		1		d			
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.1.04.18.02 Debiti per flussi								
periodici netti scambiati								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.1.04.18.02.001 Debiti per								
flussi periodici netti scambiati	P D		1		d			
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.1.04.18.03 Debiti per								
importi pagati per chiusura								
anticipata di operazioni in								
essere								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.1.04.18.03.001 Debiti per								
importi pagati per chiusura								
anticipata di operazioni in								
essere	P D		1		d			
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.1.04.18.04 Debiti per								
interessi su conti della								
tesoreria dello Stato o di altre								
amministrazioni pubbliche pagati								
a CDDPP								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								

2.4.1.04.18.04.001 Debiti per								
interessi su conti della								
tesoreria dello Stato o di altre								
amministrazioni pubbliche pagati								
a CDDPP	P	D		1		d		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.04.18.06 Debiti per								
interessi su conti della								
tesoreria dello Stato o di altre								
amministrazioni pubbliche pagati								
ad altri soggetti								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.04.18.06.001 Debiti per								
interessi su conti della								
tesoreria dello Stato o di altre								
amministrazioni pubbliche pagati								
ad altri soggetti	P	D		1		d		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.04.18.07 Debiti per								
interessi passivi su operazioni								
di leasing finanziario								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.04.18.07.001 Debiti per								
interessi passivi su operazioni								
di leasing finanziario	P	D		1		d		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.04.18.08 Debiti per								
interessi passivi per operazioni								
di cartolarizzazione								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.04.18.08.001 Debiti per								
interessi passivi per operazioni								
di cartolarizzazione	P	D		1		d		

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.1.04.18.99 Debiti per altri									
interessi passivi pagati ad									
altri soggetti									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.1.04.18.99.001 Debiti per									
altri interessi passivi pagati									
ad altri soggetti	P	D		1			d		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.2 Debiti verso fornitori									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.2.01 Debiti verso fornitori									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.2.01.01 Debiti verso									
fornitori									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.2.01.01.01 Debiti verso									
fornitori									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.2.01.01.01.001 Debiti verso									
fornitori	P	D		2					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3 Debiti per trasferimenti e									
contributi									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.01 Debiti per altri									
trasferimenti ad Amministrazioni									
pubbliche									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.01.01 Debiti per									
compartecipazione di imposte									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.01.01.01 Compartecipazione									

IVA a Regioni - non Sanità								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
2.4.3.01.01.01.001								
Compartecipazione IVA a Regioni								
- non Sanità		P		D			4	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
2.4.3.01.01.03 Compartecipazione								
al bollo auto a Province								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
2.4.3.01.01.03.001								
Compartecipazione al bollo auto								
a Province		P		D			4	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
2.4.3.01.01.04 Compartecipazione								
IVA a Comuni								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
2.4.3.01.01.04.001								
Compartecipazione IVA a Comuni		P		D			4	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
2.4.3.01.01.05 Compartecipazione								
IRPEF ai Comuni								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
2.4.3.01.01.05.001								
Compartecipazione IRPEF ai								
Comuni		P		D			4	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
2.4.3.01.01.06 Tributo								
provinciale deposito in								
discarica dei rifiuti solidi								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
2.4.3.01.01.06.001 Tributo								
provinciale deposito in								
discarica dei rifiuti solidi		P		D			4	

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.01.01.98 Altre									
compartecipazioni alle Province									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.01.01.98.001 Altre									
compartecipazioni alle Province	P	D		4		b			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.01.01.99 Altre									
compartecipazioni a Comuni									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.01.01.99.001 Altre									
compartecipazioni a Comuni	P	D		4		b			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.01.02 Debiti per									
devoluzione di imposte									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.01.02.01 Imposta sul									
valore aggiunto (IVA) sugli									
scambi interni									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.01.02.01.001 Imposta sul									
valore aggiunto (IVA) sugli									
scambi interni	P	D		4		b			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.01.02.02 Imposta sul									
valore aggiunto (IVA) sulle									
importazioni									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.01.02.02.001 Imposta sul									
valore aggiunto (IVA) sulle									
importazioni	P	D		4		b			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.01.02.03 Accisa									

sull'energia elettrica								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.3.01.02.03.001 Accisa								
sull'energia elettrica		P		D			4	
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.3.01.02.04 Accisa sui								
prodotti energetici								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.3.01.02.04.001 Accisa sui								
prodotti energetici		P		D			4	
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.3.01.02.07 Imposta di								
registro								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.3.01.02.07.001 Imposta di								
registro		P		D			4	
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.3.01.02.08 Imposta di bollo								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.3.01.02.08.001 Imposta di								
bollo		P		D			4	
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.3.01.02.09 Imposta								
ipotecaria								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.3.01.02.09.001 Imposta								
ipotecaria		P		D			4	
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.3.01.02.10 Accisa								
sull'alcole e le bevande								
alcoliche								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.3.01.02.10.001 Accisa								

sull'alcole e le bevande												
alcoliche		P		D			4			b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+												
2.4.3.01.02.11 Accisa sui												
tabacchi												
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+												
2.4.3.01.02.11.001 Accisa sui												
tabacchi		P		D			4			b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+												
2.4.3.01.02.12 Imposta di												
consumo su oli lubrificanti e												
bitumi di petrolio												
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+												
2.4.3.01.02.12.001 Imposta di												
consumo su oli lubrificanti e												
bitumi di petrolio		P		D			4			b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+												
2.4.3.01.02.13 Imposta unica sui												
concorsi pronostici e sulle												
scommesse												
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+												
2.4.3.01.02.13.001 Imposta unica												
sui concorsi pronostici e sulle												
scommesse		P		D			4			b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+												
2.4.3.01.02.14 Proventi da												
lotto, lotterie e altri giochi												
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+												
2.4.3.01.02.14.001 Proventi da												
lotto, lotterie e altri giochi		P		D			4			b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+												
2.4.3.01.02.17 Addizionale												
regionale sui canoni per le												

utenze di acque pubbliche								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.01.02.17.001 Addizionale								
regionale sui canoni per le								
utenze di acque pubbliche	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.01.02.20 Altre imposte								
sostitutive n.a.c.								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.01.02.20.001 Altre imposte								
sostitutive n.a.c.	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.01.02.21 Ritenute sugli								
interessi e su altri redditi da								
capitale								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.01.02.21.001 Ritenute								
sugli interessi e su altri								
redditi da capitale	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.01.02.22 Ritenute e								
imposte sostitutive sugli utili								
distribuiti dalle società di								
capitali								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.01.02.22.001 Ritenute e								
imposte sostitutive sugli utili								
distribuiti dalle società di								
capitali	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.01.02.24 Altre ritenute								
n.a.c.								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								

2.4.3.01.02.24.001 Altre								
ritenute n.a.c.		P		D			4	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.01.02.25 Imposte sul								
reddito delle persone fisiche								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.01.02.25.001 Imposte sul								
reddito delle persone fisiche		P		D			4	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.01.02.26 Imposte sul								
reddito delle società (ex								
IRPEG)								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.01.02.26.001 Imposte sul								
reddito delle società (ex								
IRPEG)		P		D			4	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.01.02.99 Altri tributi								
trasferiti a titolo di								
devoluzioni								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.01.02.99.999 Altri								
tributi trasferiti a titolo								
di devoluzioni								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.01.03 Debiti per								
trasferimento fondi perequativi								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.01.03.02 Debiti per								
trasferimento fondi perequativi								
a Province								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.01.03.02.001 Debiti per								

trasferimento fondi perequativi								
a Province	P	D		4				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.01.03.03 Debiti per								
trasferimento fondi perequativi								
a Comuni								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.01.03.03.001 Debiti per								
trasferimento fondi perequativi								
a Comuni	P	D		4				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.01.04 Debiti per mobilità								
sanitaria passiva								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.01.04.01 Debiti per								
mobilità sanitaria passiva								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.01.04.01.001 Debiti per								
mobilità sanitaria passiva	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.02 Debiti per								
trasferimenti correnti								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.02.01 Debiti per								
trasferimenti correnti ad								
Amministrazioni pubbliche								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.02.01.01 Debiti per								
trasferimenti correnti a								
Amministrazioni centrali								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.02.01.01.001 Debiti per								
Trasferimenti correnti a								

Ministeri	P D	4	b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.4.3.02.01.01.002 Debiti per				
Trasferimenti correnti a				
Ministero dell'Istruzione -				
Istituzioni scolastiche	P D	4	b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.4.3.02.01.01.003 Debiti per				
Trasferimenti correnti a				
Presidenza del Consiglio dei				
Ministri	P D	4	b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.4.3.02.01.01.004 Debiti per				
Trasferimenti correnti a Organi				
Costituzionali e di rilievo				
costituzionale				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.4.3.02.01.01.005 Debiti per				
Trasferimenti correnti a Agenzie				
Fiscali	P D	4	b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.4.3.02.01.01.006 Debiti per				
Trasferimenti correnti a enti di				
regolazione dell'attività				
economica	P D	4	b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.4.3.02.01.01.007 Debiti per				
Trasferimenti correnti a Gruppo				
Equitalia	P D	4	b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.4.3.02.01.01.008 Debiti per				
Trasferimenti correnti a Anas				
S.p.A.	P D	4	b	

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.02.01.01.009 Debiti per									
Trasferimenti correnti a altri									
enti centrali produttori di									
servizi economici		P		D			4		
b									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.02.01.01.010 Debiti per									
Trasferimenti correnti a									
autorità amministrative									
indipendenti		P		D			4		
b									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.02.01.01.011 Debiti per									
Trasferimenti correnti a enti									
centrali a struttura associativa		P		D			4		
b									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.02.01.01.012 Debiti per									
Trasferimenti correnti a enti									
centrali produttori di servizi									
assistenziali, ricreativi e									
culturali		P		D			4		
b									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.02.01.01.013 Debiti per									
Trasferimenti correnti a enti e									
istituzioni centrali di ricerca									
e Istituti e stazioni									
sperimentali per la ricerca		P		D			4		
b									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.02.01.01.014 Debiti per									
Trasferimenti correnti al									
Ministero dell'economia in									
attuazione delle norme in									
materia di contenimento di spesa									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									

2.4.3.02.01.01.999 Debiti per								
Trasferimenti correnti a altre								
Amministrazioni Centrali n.a.c.	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.02.01.02 Debiti per								
trasferimenti correnti a								
Amministrazioni locali								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.02.01.02.001 Debiti per								
Trasferimenti correnti a Regioni								
e province autonome	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.02.01.02.002 Debiti per								
Trasferimenti correnti a								
Province	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.02.01.02.003 Debiti per								
Trasferimenti correnti a Comuni	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.02.01.02.004 Debiti per								
Trasferimenti correnti a Città								
metropolitane e Roma capitale	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.02.01.02.005 Debiti per								
Trasferimenti correnti a Unioni								
di Comuni	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.02.01.02.006 Debiti per								
Trasferimenti correnti a								
Comunità Montane	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.02.01.02.007 Debiti per								
Trasferimenti correnti a Camere								

di Commercio	P D	4	b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.4.3.02.01.02.008 Debiti per				
Trasferimenti correnti a				
Università	P D	4	b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.4.3.02.01.02.009 Debiti per				
Trasferimenti correnti a Parchi				
nazionali e consorzi ed enti				
autonomi gestori di parchi e				
aree naturali protette	P D	4	b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.4.3.02.01.02.010 Debiti per				
Trasferimenti correnti a				
Autorità Portuali	P D	4	b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.4.3.02.01.02.011 Debiti per				
Trasferimenti correnti a Aziende				
sanitarie locali n.a.f.	P D	4	b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.4.3.02.01.02.012 Debiti per				
Trasferimenti correnti a Aziende				
ospedaliere e Aziende				
ospedaliere universitarie				
integrate con il SSN n.a.f.	P D	4	b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.4.3.02.01.02.013 Debiti per				
Trasferimenti correnti a				
policlinici n.a.f.	P D	4	b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.4.3.02.01.02.014 Debiti per				
Trasferimenti correnti a				
Istituti di ricovero e cura a				

carattere scientifico pubblici									
n.a.f.		P	D			4		b	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
2.4.3.02.01.02.015 Debiti per									
Trasferimenti correnti a altre									
Amministrazioni Locali									
produttrici di servizi sanitari	P	D			4		b		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
2.4.3.02.01.02.016 Debiti per									
Trasferimenti correnti a Agenzie									
regionali per le erogazioni in									
agricoltura		P	D			4		b	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
2.4.3.02.01.02.017 Debiti per									
Trasferimenti correnti a altri									
enti e agenzie regionali e sub									
regionali		P	D			4		b	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
2.4.3.02.01.02.018 Debiti per									
Trasferimenti correnti a									
Consorzi di enti locali		P	D			4		b	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
2.4.3.02.01.02.019 Debiti per									
Trasferimenti correnti a									
Fondazioni e istituzioni liriche									
locali e a Teatri stabili di									
iniziativa pubblica		P	D			4		b	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
2.4.3.02.01.02.020 Debiti per									
Trasferimenti correnti a Aziende									
sanitarie locali a titolo di									
finanziamento del servizio									
sanitario nazionale		P	D			4		b	

+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
2.4.3.02.01.02.021 Debiti per									
Trasferimenti correnti a Aziende									
sanitarie locali a titolo di									
finanziamento di livelli di									
assistenza superiori ai livelli									
essenziali di assistenza (LEA)	P	D		4		b			
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
2.4.3.02.01.02.022 Debiti per									
Trasferimenti correnti a Aziende									
sanitarie locali a titolo di									
finanziamento aggiuntivo									
corrente per la garanzia									
dell'equilibrio del bilancio									
sanitario corrente	P	D		4		b			
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
2.4.3.02.01.02.025 Debiti per									
Trasferimenti correnti a Aziende									
ospedaliera e Aziende									
ospedaliera universitarie									
integrate con il SSN a titolo di									
finanziamento del servizio									
sanitario nazionale	P	D		4		b			
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
2.4.3.02.01.02.026 Debiti per									
Trasferimenti correnti a Aziende									
ospedaliera e Aziende									
ospedaliera universitarie									
integrate con il SSN a titolo di									
finanziamento di livelli di									
assistenza superiori ai livelli									
essenziali di assistenza (LEA)	P	D		4		b			
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									

2.4.3.02.01.02.027 Debiti per								
Trasferimenti correnti a Aziende								
ospedaliere e Aziende								
ospedaliere universitarie								
integrate con il SSN a titolo di								
finanziamento aggiuntivo								
corrente per la garanzia								
dell'equilibrio del bilancio								
sanitario corrente	P	D		4		b		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.3.02.01.02.030 Debiti per								
Trasferimenti correnti a								
policlinici a titolo di								
finanziamento del servizio								
sanitario nazionale	P	D		4		b		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.3.02.01.02.031 Debiti per								
Trasferimenti correnti a								
policlinici a titolo di								
finanziamento di livelli di								
assistenza superiori ai livelli								
essenziali di assistenza (LEA)	P	D		4		b		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.3.02.01.02.032 Debiti per								
Trasferimenti correnti a								
policlinici a titolo di								
finanziamento aggiuntivo								
corrente per la garanzia								
dell'equilibrio del bilancio								
sanitario corrente	P	D		4		b		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.3.02.01.02.033 Debiti per								
Trasferimenti correnti a								

Istituti di ricovero e cura a								
carattere scientifico pubblici a								
titolo di finanziamento del								
servizio sanitario nazionale	P	D		4		b		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.3.02.01.02.034 Debiti per								
Trasferimenti correnti a								
Istituti di ricovero e cura a								
carattere scientifico pubblici a								
titolo di finanziamento di								
livelli di assistenza superiori								
ai livelli essenziali di								
assistenza (LEA)	P	D		4		b		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.3.02.01.02.035 Debiti per								
Trasferimenti correnti a								
Istituti di ricovero e cura a								
carattere scientifico pubblici a								
titolo di finanziamento								
aggiuntivo corrente per la								
garanzia dell'equilibrio del								
bilancio sanitario corrente	P	D		4		b		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.3.02.01.02.038 Debiti per								
Trasferimenti correnti a Regioni								
- Fondo Sanitario Nazionale	P	D		4		b		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.3.02.01.02.999 Debiti per								
Trasferimenti correnti a altre								
Amministrazioni Locali n.a.c.	P	D		4		b		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.3.02.01.03 Debiti per								
trasferimenti correnti a Enti di								

previdenza									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.02.01.03.001 Debiti per									
Trasferimenti correnti a INPS		P		D			4		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.02.01.03.002 Debiti per									
Trasferimenti correnti a INAIL		P		D			4		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.02.01.03.999 Debiti per									
Trasferimenti correnti a altri									
Enti di Previdenza n.a.c.		P		D			4		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.02.01.04 Debiti per									
trasferimenti correnti a unità									
locali dell'amministrazione									
centrale									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.02.01.04.001 Debiti per									
Trasferimenti correnti a									
organismi interni e/o unità									
locali della amministrazione		P		D			4		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.02.02 Debiti per									
trasferimenti correnti ad									
imprese controllate									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.02.02.01 Debiti per									
trasferimenti correnti a imprese									
controllate									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.02.02.01.001 Debiti per									
Trasferimenti correnti a imprese									
controllate		P		D			4		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.02.03 Debiti per								
trasferimenti correnti ad altre								
imprese partecipate								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.02.03.02 Debiti per								
trasferimenti correnti a altre								
imprese partecipate								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.02.03.02.001 Debiti per								
Trasferimenti correnti a altre								
imprese partecipate	P	D		4		d		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.02.99 Debiti per								
trasferimenti correnti ad altri								
soggetti								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.02.99.01 Debiti per								
trasferimenti correnti a								
famiglie per interventi								
previdenziali								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.02.99.01.001 Debiti per								
trasferimenti a famiglie a								
titolo di Pensioni e rendite	P	D		4		e		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.02.99.01.002 Debiti per								
trasferimenti a famiglie a								
titolo di Liquidazioni per fine								
rapporto di lavoro	P	D		4		e		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.02.99.01.999 Debiti per								
trasferimenti a famiglie di								

altri sussidi e assegni	P D	4	e	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.4.3.02.99.02 Debiti per				
trasferimenti correnti a				
famiglie per interventi				
assistenziali				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.4.3.02.99.02.999 Debiti per				
erogazione di altri assegni e				
sussidi assistenziali	P D	4	e	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.4.3.02.99.03 Debiti per				
rimborsi di trasferimenti				
all'Unione Europea				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.4.3.02.99.03.001 Debiti per				
Rimborsi di trasferimenti				
all'Unione Europea	P D	4	e	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.4.3.02.99.04 Debiti per				
trasferimenti a famiglie per				
vincite				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.4.3.02.99.04.002 Debiti dovuti				
al pagamento a famiglie di				
vincite alle lotterie	P D	4	e	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.4.3.02.99.04.999 Debiti dovuti				
al pagamento a famiglie di altre				
vincite di concorsi a premi				
n.a.c.	P D	4	e	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.4.3.02.99.05 Debiti per altri				

trasferimenti correnti a								
famiglie								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.3.02.99.05.001 Debiti verso								
famiglie per pagamento								
retribuzioni servizio civile	P	D		4		e		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.3.02.99.05.999 Debiti verso								
famiglie dovuti a titolo di								
trasferimenti n.a.c.	P	D		4		e		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.3.02.99.06 Debiti per								
trasferimenti correnti ad altre								
imprese								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.3.02.99.06.001 Debiti per								
Trasferimenti correnti a altre								
imprese	P	D		4		e		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.3.02.99.07 Debiti correnti								
per trasferimenti correnti a ISP								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.3.02.99.07.001 Debiti per								
Trasferimenti correnti a								
Istituzioni Sociali Private	P	D		4		e		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.3.02.99.08 Debiti per								
trasferimenti correnti alla UE								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.3.02.99.08.005 Debiti per								
Altri Trasferimenti correnti								
alla UE	P	D		4		e		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								

2.4.3.02.99.09 Debiti per								
trasferimenti correnti a Resto								
del Mondo								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.02.99.09.001 Debiti per								
Trasferimenti correnti al Resto								
del Mondo		P		D			4	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.03 Debiti per								
trasferimenti per conto terzi								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.03.01 Debiti per								
trasferimenti per conto terzi a								
Amministrazioni pubbliche								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.03.01.01 Debiti per								
trasferimenti per conto terzi a								
Amministrazioni Centrali								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.03.01.01.001 Debiti per								
Trasferimenti per conto terzi a								
Ministeri		P		D			4	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.03.01.01.003 Debiti per								
Trasferimenti per conto terzi a								
Presidenza del Consiglio dei								
Ministri		P		D			4	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.03.01.01.004 Debiti per								
Trasferimenti per conto terzi a								
Organi Costituzionali e di								
rilievo costituzionale		P		D			4	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								

2.4.3.03.01.01.005 Debiti per								
Trasferimenti per conto terzi a								
Agenzie Fiscali	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.03.01.01.006 Debiti per								
Trasferimenti per conto terzi a								
enti di regolazione								
dell'attività economica	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.03.01.01.007 Debiti per								
Trasferimenti per conto terzi a								
Gruppo Equitalia	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.03.01.01.008 Debiti per								
Trasferimenti per conto terzi a								
Anas S.p.A.	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.03.01.01.009 Debiti per								
Trasferimenti per conto terzi a								
altri enti centrali produttori								
di servizi economici	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.03.01.01.010 Debiti per								
Trasferimenti per conto terzi a								
autorità amministrative								
indipendenti	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.03.01.01.011 Debiti per								
Trasferimenti per conto terzi a								
enti centrali a struttura								
associativa	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.03.01.01.012 Debiti per								

Trasferimenti per conto terzi a								
enti centrali produttori di								
servizi assistenziali,								
ricreativi e culturali	P	D		4		b		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.3.03.01.01.013 Debiti per								
Trasferimenti per conto terzi a								
enti e istituzioni centrali di								
ricerca e Istituti e stazioni								
sperimentali per la ricerca	P	D		4		b		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.3.03.01.01.999 Debiti per								
Trasferimenti per conto terzi a								
altre Amministrazioni Centrali								
n.a.c.	P	D		4		b		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.3.03.01.02 Debiti per								
trasferimenti per conto terzi a								
Amministrazioni locali								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.3.03.01.02.001 Debiti per								
Trasferimenti per conto terzi a								
Regioni e province autonome	P	D		4		b		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.3.03.01.02.002 Debiti per								
Trasferimenti per conto terzi a								
Province	P	D		4		b		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.3.03.01.02.003 Debiti per								
Trasferimenti per conto terzi a								
Comuni	P	D		4		b		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.3.03.01.02.004 Debiti per								

Trasferimenti per conto terzi a								
Città metropolitane e Roma								
capitale		P		D		4		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.03.01.02.005 Debiti per								
Trasferimenti per conto terzi a								
Unioni di Comuni		P		D		4		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								

2.4.3.03.01.02.006 Debiti per								
Trasferimenti per conto terzi a								
Comunità Montane		P		D		4		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								

2.4.3.03.01.02.007 Debiti per								
Trasferimenti per conto terzi a								
Camere di Commercio		P		D		4		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								

2.4.3.03.01.02.008 Debiti per								
Trasferimenti per conto terzi a								
Università		P		D		4		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								

2.4.3.03.01.02.009 Debiti per								
Trasferimenti per conto terzi a								
Parchi nazionali e consorzi ed								
enti autonomi gestori di parchi								
e aree naturali protette		P		D		4		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								

2.4.3.03.01.02.010 Debiti per								
Trasferimenti per conto terzi a								
Autorità Portuali	P	D		4		b		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.3.03.01.02.011 Debiti per								
Trasferimenti per conto terzi a								
Aziende sanitarie locali	P	D		4		b		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.3.03.01.02.012 Debiti per								
Trasferimenti per conto terzi a								
Aziende ospedaliere e Aziende								
ospedaliere universitarie								
integrate con il SSN	P	D		4		b		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.3.03.01.02.013 Debiti per								
Trasferimenti per conto terzi a								
policlinici	P	D		4		b		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.3.03.01.02.014 Debiti per								
Trasferimenti per conto terzi a								
Istituti di ricovero e cura a								
carattere scientifico pubblici	P	D		4		b		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.3.03.01.02.015 Debiti per								
Trasferimenti per conto terzi a								
altre Amministrazioni Locali								
produttrici di servizi sanitari	P	D		4		b		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.3.03.01.02.016 Debiti per								
Trasferimenti per conto terzi a								
Agenzie regionali per le								
erogazioni in agricoltura	P	D		4		b		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.3.03.01.02.017 Debiti per								

Trasferimenti per conto terzi a								
altri enti e agenzie regionali e								
sub regionali	P	D		4		b		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.3.03.01.02.018 Debiti per								
Trasferimenti per conto terzi a								
Consorzi di enti locali	P	D		4		b		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.3.03.01.02.019 Debiti per								
Trasferimenti per conto terzi a								
Fondazioni e istituzioni liriche								
locali e a teatri stabili di								
iniziativa pubblica	P	D		4		b		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.3.03.01.02.999 Debiti per								
Trasferimenti per conto terzi a								
altre Amministrazioni Locali								
n.a.c.	P	D		4		b		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.3.03.01.03 Debiti per								
trasferimenti per conto terzi a								
Enti di previdenza								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.3.03.01.03.001 Debiti per								
Trasferimenti per conto terzi a								
INPS	P	D		4		b		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.3.03.01.03.002 Debiti per								
Trasferimenti per conto terzi a								
INAIL	P	D		4		b		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.3.03.01.03.999 Debiti per								
Trasferimenti per conto terzi a								

altri Enti di Previdenza n.a.c. P D 4 b									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.03.02 Debiti per									
trasferimenti per conto terzi a									
imprese									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.03.02.01 Debiti per									
trasferimenti per conto terzi a									
imprese									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.03.02.01.001 Debiti per									
Trasferimenti per conto terzi a									
Imprese controllate P D 4 c,d									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.03.02.01.002 Debiti per									
Trasferimenti per conto terzi a									
altre imprese partecipate									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.03.02.01.999 Debiti per									
Trasferimenti per conto terzi a									
altre imprese									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.03.03 Debiti per									
trasferimenti per conto terzi a									
altri soggetti									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.03.03.01 Debiti per									
trasferimenti per conto terzi a									
famiglie									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.03.03.01.001 Debiti per									
Trasferimenti per conto terzi a									
Famiglie P D 4 e									

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.03.03.02 Debiti per									
trasferimenti per conto terzi a									
ISP									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.03.03.02.001 Debiti per									
Trasferimenti per conto terzi a									
Istituzioni Sociali Private		P		D			4		
								e	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.03.03.03 Debiti per									
trasferimenti per conto terzi a									
UE e Resto del Mondo									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.03.03.03.001 Debiti per									
Trasferimenti per conto terzi									
all'Unione Europea e al Resto									
del Mondo		P		D			4		
								e	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.04 Debiti per contributi									
agli investimenti									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.04.01 Debiti per									
contributi agli investimenti ad									
Amministrazioni pubbliche									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.04.01.01 Debiti per									
contributi agli investimenti a									
amministrazioni centrali									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.04.01.01.001 Debiti per									
Contributi agli investimenti a									
Ministeri		P		D			4		
								b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									

2.4.3.04.01.01.002 Debiti per								
Contributi agli investimenti a								
Ministero dell'Istruzione -								
Istituzioni scolastiche	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.04.01.01.003 Debiti per								
Contributi agli investimenti a								
Presidenza del Consiglio dei								
Ministri	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.04.01.01.004 Debiti per								
Contributi agli investimenti a								
Organi Costituzionali e di								
rilievo costituzionale	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.04.01.01.005 Debiti per								
Contributi agli investimenti a								
Agenzie Fiscali	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.04.01.01.006 Debiti per								
Contributi agli investimenti a								
enti di regolazione								
dell'attività economica	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.04.01.01.007 Debiti per								
Contributi agli investimenti a								
Gruppo Equitalia	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.04.01.01.008 Debiti per								
Contributi agli investimenti a								
Anas S.p.A.	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.04.01.01.009 Debiti per								

Contributi agli investimenti ad								
altri enti centrali produttori								
di servizi economici	P	D		4		b		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.3.04.01.01.010 Debiti per								
Contributi agli investimenti a								
autorità amministrative								
indipendenti	P	D		4		b		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.3.04.01.01.011 Debiti per								
Contributi agli investimenti a								
enti centrali a struttura								
associativa	P	D		4		b		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.3.04.01.01.012 Debiti per								
Contributi agli investimenti a								
enti centrali produttori di								
servizi assistenziali,								
ricreativi e culturali	P	D		4		b		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.3.04.01.01.013 Debiti per								
Contributi agli investimenti a								
enti e istituzioni centrali di								
ricerca e Istituti e stazioni								
sperimentali per la ricerca	P	D		4		b		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.3.04.01.01.999 Debiti per								
Contributi agli investimenti a								
altre Amministrazioni Centrali								
n.a.c.	P	D		4		b		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.3.04.01.02 Debiti per								
contributi agli investimenti a								

amministrazioni locali								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.3.04.01.02.001 Debiti per								
Contributi agli investimenti a								
Regioni e province autonome	P	D		4		b		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.3.04.01.02.002 Debiti per								
Contributi agli investimenti a								
Province	P	D		4		b		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.3.04.01.02.003 Debiti per								
Contributi agli investimenti a								
Comuni	P	D		4		b		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.3.04.01.02.004 Debiti per								
Contributi agli investimenti a								
Città metropolitane e Roma								
capitale	P	D		4		b		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.3.04.01.02.005 Debiti per								
Contributi agli investimenti a								
Unioni di Comuni	P	D		4		b		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.3.04.01.02.006 Debiti per								
Contributi agli investimenti a								
Comunità Montane	P	D		4		b		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.3.04.01.02.007 Debiti per								
Contributi agli investimenti a								
Camere di Commercio	P	D		4		b		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.3.04.01.02.008 Debiti per								
Contributi agli investimenti a								

Università	P D	4	b	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+				
2.4.3.04.01.02.009 Debiti per				
Contributi agli investimenti a				
Parchi nazionali e consorzi ed				
enti autonomi gestori di parchi				
e aree naturali protette	P D	4	b	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+				
2.4.3.04.01.02.010 Debiti per				
Contributi agli investimenti a				
Autorità Portuali	P D	4	b	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+				
2.4.3.04.01.02.011 Debiti per				
Contributi agli investimenti a				
Aziende sanitarie locali	P D	4	b	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+				
2.4.3.04.01.02.012 Debiti per				
Contributi agli investimenti a				
Aziende ospedaliere e Aziende				
ospedaliere universitarie				
integrate con il SSN	P D	4	b	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+				
2.4.3.04.01.02.013 Debiti per				
Contributi agli investimenti a				
policlinici	P D	4	b	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+				
2.4.3.04.01.02.014 Debiti per				
Contributi agli investimenti a				
Istituti di ricovero e cura a				
carattere scientifico pubblici	P D	4	b	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+				
2.4.3.04.01.02.015 Debiti per				
Contributi agli investimenti a				

altre Amministrazioni Locali								
produttrici di servizi sanitari	P	D		4		b		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.3.04.01.02.016 Debiti per								
Contributi agli investimenti a								
Agenzie regionali per le								
erogazioni in agricoltura	P	D		4		b		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.3.04.01.02.017 Debiti per								
Contributi agli investimenti a								
altri enti e agenzie regionali e								
sub regionali	P	D		4		b		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.3.04.01.02.018 Debiti per								
Contributi agli investimenti a								
Consorzi di enti locali	P	D		4		b		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.3.04.01.02.019 Debiti per								
Contributi agli investimenti a								
Fondazioni e istituzioni liriche								
locali e a Teatri stabili di								
iniziativa pubblica	P	D		4		b		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.3.04.01.02.023 Debiti per								
Contributi agli investimenti,								
finanziati dallo Stato ai sensi								
dell'art. 20 della legge								
67/1988, a Aziende sanitarie								
locali	P	D		4		b		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.3.04.01.02.028 Debiti per								
Contributi agli investimenti,								
finanziati dallo Stato ai sensi								

dell'art. 20 della legge								
67/1988, a Aziende ospedaliere e								
Aziende ospedaliere								
universitarie integrate con il								
SSN	P	D		4		b		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.3.04.01.02.036 Debiti per								
Contributi agli investimenti,								
finanziati dallo Stato ai sensi								
dell'art. 20 della legge								
67/1988, a Istituti di ricovero								
e cura a carattere scientifico								
pubblici	P	D		4		b		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.3.04.01.02.999 Debiti per								
Contributi agli investimenti a								
altre Amministrazioni Locali								
n.a.c.	P	D		4		b		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.3.04.01.03 Debiti per								
contributi agli investimenti a								
Enti di previdenza								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.3.04.01.03.001 Debiti per								
Contributi agli investimenti a								
INPS	P	D		4		b		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.3.04.01.03.002 Debiti per								
Contributi agli investimenti a								
INAIL	P	D		4		b		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.3.04.01.03.999 Debiti per								
Contributi agli investimenti a								

altri Enti di Previdenza n.a.c. P D 4 b									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.04.01.04 Debiti per									
contributi agli investimenti a									
unità locali									
dell'amministrazione									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.04.01.04.001 Debiti per									
Contributi agli investimenti									
interni ad organismi interni e/o									
unità locali della									
amministrazione P D 4 b									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.04.02 Debiti per									
contributi agli investimenti a									
imprese controllate									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.04.02.01 Debiti per									
contributi agli									
investimentitrasferimenti a									
imprese controllate									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.04.02.01.001 Debiti per									
Contributi agli investimenti a									
imprese controllate P D 4 c									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.04.03 Debiti per									
contributi agli investimenti a									
imprese partecipate									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.04.03.01 Debiti per									
contributi agli									
investimentitrasferimenti a									

altre imprese partecipate								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.04.03.01.001 Debiti per								
Contributi agli investimenti a								
altre imprese partecipate	P	D		4		d		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.04.99 Debiti per								
contributi agli investimenti a								
altri soggetti								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.04.99.01 Debiti per								
contributi agli investimenti a								
famiglie								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.04.99.01.001 Debiti per								
Contributi agli investimenti a								
Famiglie	P	D		4		e		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.04.99.02 Debiti per								
contributi agli investimenti a								
altre imprese								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.04.99.02.001 Debiti per								
Contributi agli investimenti a								
altre Imprese	P	D		4		e		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.04.99.03 Debiti per								
contributi agli								
investimentitrasferimenti a ISP								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.04.99.03.001 Debiti per								
Contributi agli investimenti a								
Istituzioni Sociali Private	P	D		4		e		

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.04.99.04 Debiti per								
contributi agli investimenti								
alla UE								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.04.99.04.001 Debiti per								
Contributi agli investimenti								
all'Unione Europea		P		D			4	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.04.99.05 Debiti per								
contributi agli investimenti al								
Resto del Mondo								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.04.99.05.001 Debiti per								
Contributi agli investimenti al								
Resto del Mondo		P		D			4	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05 Debiti per								
trasferimenti in conto capitale								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.01 Debiti per								
trasferimenti in conto capitale								
per assunzione di debiti di								
amministrazioni pubbliche								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.01.01 Debiti per								
trasferimenti in conto capitale								
per assunzione di debiti di								
amministrazioni centrali								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.01.01.001 Debiti per								
Altri trasferimenti in conto								
capitale per assunzione di								

debiti di Ministeri	P D	4	b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.4.3.05.01.01.003 Debiti per				
Altri trasferimenti in conto				
capitale per assunzione di				
debiti di Presidenza del				
Consiglio dei Ministri	P D	4	b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.4.3.05.01.01.004 Debiti per				
Altri trasferimenti in conto				
capitale per assunzione di				
debiti di Organi Costituzionali				
e di rilievo costituzionale	P D	4	b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.4.3.05.01.01.005 Debiti per				
Altri trasferimenti in conto				
capitale per assunzione di				
debiti di Agenzie Fiscali	P D	4	b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.4.3.05.01.01.006 Debiti per				
Altri trasferimenti in conto				
capitale per assunzione di				
debiti di enti di regolazione				
dell'attività economica	P D	4	b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.4.3.05.01.01.007 Debiti per				
Altri trasferimenti in conto				
capitale per assunzione di				
debiti di Gruppo Equitalia	P D	4	b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.4.3.05.01.01.008 Debiti per				
Altri trasferimenti in conto				
capitale per assunzione di				

debiti di Anas S.p.A.	P D	4	b	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+				
2.4.3.05.01.01.009 Debiti per				
Altri trasferimenti in conto				
capitale per assunzione di				
debiti di altri enti centrali				
produttori di servizi economici	P D	4	b	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+				
2.4.3.05.01.01.010 Debiti per				
Altri trasferimenti in conto				
capitale per assunzione di				
debiti di autorità				
amministrative indipendenti	P D	4	b	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+				
2.4.3.05.01.01.011 Debiti per				
Altri trasferimenti in conto				
capitale per assunzione di				
debiti di enti centrali a				
struttura associativa	P D	4	b	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+				
2.4.3.05.01.01.012 Debiti per				
Altri trasferimenti in conto				
capitale per assunzione di				
debiti di enti centrali				
produttori di servizi				
assistenziali, ricreativi e				
culturali	P D	4	b	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+				
2.4.3.05.01.01.013 Debiti per				
Altri trasferimenti in conto				
capitale per assunzione di				
debiti di enti e istituzioni				
centrali di ricerca e Istituti e				

stazioni sperimentali per la								
ricerca	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.01.01.999 Debiti per								
Altri trasferimenti in conto								
capitale per assunzione di								
debiti di altre Amministrazioni								
Centrali n.a.c.	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.01.02 Debiti per								
trasferimenti in conto capitale								
per assunzione di debiti di								
amministrazioni locali								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.01.02.001 Debiti per								
Altri trasferimenti in conto								
capitale per assunzione di								
debiti di Regioni e province								
autonome	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.01.02.002 Debiti per								
Altri trasferimenti in conto								
capitale per assunzione di								
debiti di Province	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.01.02.003 Debiti per								
Altri trasferimenti in conto								
capitale per assunzione di								
debiti di Comuni	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.01.02.004 Debiti per								
Altri trasferimenti in conto								
capitale per assunzione di								

debiti di Città metropolitane e							
Roma capitale	P	D		4		b	
+-----+---+---+---+---+---+---+---+							
2.4.3.05.01.02.005 Debiti per							
Altri trasferimenti in conto							
capitale per assunzione di							
debiti di Unioni di Comuni	P	D		4		b	
+-----+---+---+---+---+---+---+---+							
2.4.3.05.01.02.006 Debiti per							
Altri trasferimenti in conto							
capitale per assunzione di							
debiti di Comunità Montane	P	D		4		b	
+-----+---+---+---+---+---+---+---+							
2.4.3.05.01.02.007 Debiti per							
Altri trasferimenti in conto							
capitale per assunzione di							
debiti di Camere di Commercio	P	D		4		b	
+-----+---+---+---+---+---+---+---+							
2.4.3.05.01.02.008 Debiti per							
Altri trasferimenti in conto							
capitale per assunzione di							
debiti di Università	P	D		4		b	
+-----+---+---+---+---+---+---+---+							
2.4.3.05.01.02.009 Debiti per							
Altri trasferimenti in conto							
capitale per assunzione di							
debiti di Parchi nazionali e							
consorzi ed enti autonomi							
gestori di parchi e aree							
naturali protette	P	D		4		b	
+-----+---+---+---+---+---+---+---+							
2.4.3.05.01.02.010 Debiti per							
Altri trasferimenti in conto							

capitale per assunzione di								
debiti di Autorità Portuali	P	D		4			b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.01.02.011 Debiti per								
Altri trasferimenti in conto								
capitale per assunzione di								
debiti di Aziende sanitarie								
locali	P	D		4			b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.01.02.012 Debiti per								
Altri trasferimenti in conto								
capitale per assunzione di								
debiti di Aziende ospedaliere e								
Aziende ospedaliere								
universitarie integrate con il								
SSN	P	D		4			b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.01.02.013 Debiti per								
Altri trasferimenti in conto								
capitale per assunzione di								
debiti di Policlinici	P	D		4			b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.01.02.014 Debiti per								
Altri trasferimenti in conto								
capitale per assunzione di								
debiti di Istituti di ricovero e								
cura a carattere scientifico								
pubblici	P	D		4			b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.01.02.015 Debiti per								
Altri trasferimenti in conto								
capitale per assunzione di								
debiti di altre Amministrazioni								

Locali produttrici di servizi								
sanitari	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.01.02.016 Debiti per								
Altri trasferimenti in conto								
capitale per assunzione di								
debiti di Agenzie regionali per								
le erogazioni in agricoltura	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.01.02.017 Debiti per								
Altri trasferimenti in conto								
capitale per assunzione di								
debiti di altri enti e agenzie								
regionali e sub regionali	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.01.02.018 Debiti per								
Altri trasferimenti in conto								
capitale per assunzione di								
debiti di Consorzi di enti								
locali	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.01.02.019 Debiti per								
Altri trasferimenti in conto								
capitale per assunzione di								
debiti di Fondazioni e								
istituzioni liriche locali e a								
Teatri stabili di iniziativa								
pubblica	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.01.02.999 Debiti per								
Altri trasferimenti in conto								
capitale per assunzione di								
debiti di altre Amministrazioni								

Locali n.a.c.	P D	4	b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.4.3.05.01.03 Debiti per				
trasferimenti in conto capitale				
per assunzione di debiti di enti				
di previdenza				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.4.3.05.01.03.001 Debiti per				
Altri trasferimenti in conto				
capitale per assunzione di				
debiti di INPS	P D	4	b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.4.3.05.01.03.002 Debiti per				
Altri trasferimenti in conto				
capitale per assunzione di				
debiti di INAIL	P D	4	b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.4.3.05.01.03.999 Debiti per				
Altri trasferimenti in conto				
capitale per assunzione di				
debiti di altri Enti di				
Previdenza n.a.c.	P D	4	b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.4.3.05.01.04 Debiti per				
trasferimenti in conto capitale				
a unità locali				
dell'amministrazione				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.4.3.05.01.04.001 Debiti per				
Altri trasferimenti in conto				
capitale per assunzione di				
debiti di organismi interni e/o				
unità locali della				

amministrazione	P	D	4	b	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
2.4.3.05.02 Debiti per					
trasferimenti in conto capitale					
per assunzione di debiti di					
imprese controllate					
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
2.4.3.05.02.01 Debiti per					
trasferimenti in conto capitale					
per assunzione di debiti di					
imprese controllate					
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
2.4.3.05.02.01.001 Debiti per					
Altri trasferimenti in conto					
capitale per assunzione di					
debiti di imprese controllate	P	D	4	c	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
2.4.3.05.03 Debiti per					
trasferimenti in conto capitale					
per assunzione di debiti di					
imprese partecipate					
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
2.4.3.05.03.01 Debiti per					
trasferimenti in conto capitale					
per assunzione di debiti di					
società partecipate					
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
2.4.3.05.03.01.001 Debiti per					
Altri trasferimenti in conto					
capitale per assunzione di					
debiti di altre imprese					
partecipate	P	D	4	d	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+

2.4.3.05.04 Debiti per								
trasferimenti in conto capitale								
per assunzione di debiti di								
altri soggetti								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.3.05.04.01 Debiti per								
trasferimenti in conto capitale								
per assunzione di debiti di								
famiglie								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.3.05.04.01.001 Debiti per								
Altri trasferimenti in conto								
capitale per assunzione di								
debiti di Famiglie	P	D		4		e		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.3.05.04.02 Debiti per								
trasferimenti in conto capitale								
per assunzione di debiti di								
altre imprese								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.3.05.04.02.001 Debiti per								
Altri trasferimenti in conto								
capitale per assunzione di								
debiti di altre Imprese	P	D		4		e		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.3.05.04.03 Debiti per								
trasferimenti in conto capitale								
per assunzione di debiti di ISP								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.3.05.04.03.001 Debiti per								
Altri trasferimenti in conto								
capitale per assunzione di								
debiti di Istituzioni Sociali								

Private		P		D			4			e		
+-----+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
2.4.3.05.04.04 Debiti per												
trasferimenti in conto capitale												
per assunzione di debiti della												
UE												
+-----+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
2.4.3.05.04.04.001 Debiti per												
Altri trasferimenti in conto												
capitale per assunzione di												
debiti dell'Unione Europea		P		D			4			e		
+-----+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
2.4.3.05.04.05 Debiti per												
trasferimenti in conto capitale												
per assunzione di debiti del												
Resto del Mondo												
+-----+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
2.4.3.05.04.05.001 Debiti per												
Altri trasferimenti in conto												
capitale per assunzione di												
debiti del Resto del Mondo		P		D			4			e		
+-----+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
2.4.3.05.09 Debiti per												
trasferimenti in conto capitale												
per escussione di garanzie in												
favore di amministrazioni												
pubbliche												
+-----+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
2.4.3.05.09.01 Debiti per												
trasferimenti in conto capitale												
verso Amministrazioni Centrali												
per escussione di garanzie												
+-----+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

2.4.3.05.09.01.001 Debiti per								
Altri trasferimenti in conto								
capitale verso Ministeri per								
escussione di garanzie	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.09.01.003 Debiti per								
Altri trasferimenti in conto								
capitale verso Presidenza del								
Consiglio dei Ministri per								
escussione di garanzie	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.09.01.004 Debiti per								
Altri trasferimenti in conto								
capitale verso Organi								
Costituzionali e di rilievo								
costituzionale per escussione di								
garanzie	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.09.01.005 Debiti per								
Altri trasferimenti in conto								
capitale verso Agenzie Fiscali								
per escussione di garanzie	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.09.01.006 Debiti per								
Altri trasferimenti in conto								
capitale verso enti di								
regolazione dell'attività								
economica per escussione di								
garanzie	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.09.01.007 Debiti per								
Altri trasferimenti in conto								
capitale verso Gruppo Equitalia								

per escussione di garanzie	P D	4	b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.4.3.05.09.01.008 Debiti per				
Altri trasferimenti in conto				
capitale verso Anas S.p.A. per				
escussione di garanzie	P D	4	b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.4.3.05.09.01.009 Debiti per				
Altri trasferimenti in conto				
capitale verso altri enti				
centrali produttori di servizi				
economici per escussione di				
garanzie	P D	4	b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.4.3.05.09.01.010 Debiti per				
Altri trasferimenti in conto				
capitale verso autorità				
amministrative indipendenti per				
escussione di garanzie	P D	4	b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.4.3.05.09.01.011 Debiti per				
Altri trasferimenti in conto				
capitale verso enti centrali a				
struttura associativa per				
escussione di garanzie	P D	4	b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.4.3.05.09.01.012 Debiti per				
Altri trasferimenti in conto				
capitale verso enti centrali				
produttori di servizi				
assistenziali, ricreativi e				
culturali per escussione di				
garanzie	P D	4	b	

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.05.09.01.013 Debiti per									
Altri trasferimenti in conto									
capitale verso enti e									
istituzioni centrali di ricerca									
e Istituti e stazioni									
sperimentali per la ricerca per									
escussione di garanzie	P	D		4		b			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.05.09.01.999 Debiti per									
Altri trasferimenti in conto									
capitale verso altre									
Amministrazioni Centrali n.a.c.									
per escussione di garanzie	P	D		4		b			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.05.09.02 Debiti per									
trasferimenti in conto capitale									
verso Amministrazioni Locali per									
escussione di garanzie									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.05.09.02.001 Debiti per									
Altri trasferimenti in conto									
capitale verso Regioni e									
province autonome per escussione									
di garanzie	P	D		4		b			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.05.09.02.002 Debiti per									
Altri trasferimenti in conto									
capitale verso Province per									
escussione di garanzie	P	D		4		b			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.05.09.02.003 Debiti per									
Altri trasferimenti in conto									

capitale verso Comuni per								
escussione di garanzie	P	D		4		b		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.3.05.09.02.004 Debiti per								
Altri trasferimenti in conto								
capitale verso Città								
metropolitane e Roma capitale								
per escussione di garanzie	P	D		4		b		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.3.05.09.02.005 Debiti per								
Altri trasferimenti in conto								
capitale verso Unioni di Comuni								
per escussione di garanzie	P	D		4		b		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.3.05.09.02.006 Debiti per								
Altri trasferimenti in conto								
capitale verso Comunità Montane								
per escussione di garanzie	P	D		4		b		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.3.05.09.02.007 Debiti per								
Altri trasferimenti in conto								
capitale verso Camere di								
Commercio per escussione di								
garanzie	P	D		4		b		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.3.05.09.02.008 Debiti per								
Altri trasferimenti in conto								
capitale verso Università per								
escussione di garanzie	P	D		4		b		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.3.05.09.02.009 Debiti per								
Altri trasferimenti in conto								
capitale verso Parchi nazionali								

e consorzi ed enti autonomi								
gestori di parchi e aree								
naturali protette per escussione								
di garanzie	P	D		4		b		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.3.05.09.02.010 Debiti per								
Altri trasferimenti in conto								
capitale verso Autorità								
Portuali per escussione di								
garanzie	P	D		4		b		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.3.05.09.02.011 Debiti per								
Altri trasferimenti in conto								
capitale verso Aziende sanitarie								
locali per escussione di								
garanzie	P	D		4		b		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.3.05.09.02.012 Debiti per								
Altri trasferimenti in conto								
capitale verso Aziende								
ospedaliere e Aziende								
ospedaliere universitarie								
integrate con il SSN per								
escussione di garanzie	P	D		4		b		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.3.05.09.02.013 Debiti per								
Altri trasferimenti in conto								
capitale verso Policlinici per								
escussione di garanzie	P	D		4		b		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.3.05.09.02.014 Debiti per								
Altri trasferimenti in conto								
capitale verso Istituti di								

ricovero e cura a carattere								
scientifico pubblici per								
escussione di garanzie	P	D		4		b		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.3.05.09.02.015 Debiti per								
Altri trasferimenti in conto								
capitale verso altre								
Amministrazioni Locali								
produttrici di servizi sanitari								
per escussione di garanzie	P	D		4		b		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.3.05.09.02.016 Debiti per								
Altri trasferimenti in conto								
capitale verso Agenzie regionali								
per le erogazioni in agricoltura								
per escussione di garanzie	P	D		4		b		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.3.05.09.02.017 Debiti per								
Altri trasferimenti in conto								
capitale verso altri enti e								
agenzie regionali e sub								
regionali per escussione di								
garanzie	P	D		4		b		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.3.05.09.02.018 Debiti per								
Altri trasferimenti in conto								
capitale verso Consorzi di enti								
locali per escussione di								
garanzie	P	D		4		b		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.3.05.09.02.019 Debiti per								
Altri trasferimenti in conto								
capitale verso Fondazioni e								

istituzioni liriche locali e a								
Teatri stabili di iniziativa								
pubblica per escussione di								
garanzie	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.09.02.999 Debiti per								
Altri trasferimenti in conto								
capitale verso altre								
Amministrazioni Locali n.a.c.								
per escussione di garanzie	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.09.03 Debiti per								
trasferimenti in conto capitale								
verso enti di previdenza per								
escussione di garanzie								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.09.03.001 Debiti per								
Altri trasferimenti in conto								
capitale verso INPS per								
escussione di garanzie	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.09.03.002 Debiti per								
Altri trasferimenti in conto								
capitale verso INAIL per								
escussione di garanzie	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.09.03.999 Debiti per								
Altri trasferimenti in conto								
capitale verso altri Enti di								
Previdenza n.a.c. per escussione								
di garanzie	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.09.04 Debiti per								

trasferimenti in conto capitale								
verso unità locali								
dell'amministrazione per								
escussione di garanzie								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.09.04.001 Debiti per								
Altri trasferimenti in conto								
capitale verso organismi interni								
e/o unità locali della								
amministrazione per escussione								
di garanzie	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.10 Debiti per								
trasferimenti in conto capitale								
per escussione di garanzie in								
favore di imprese controllate								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.10.01 Debiti per								
trasferimenti in conto capitale								
per escussione di garanzie senza								
rivalsa in favore di imprese								
controllate								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.10.01.001 Debiti per								
Altri trasferimenti in conto								
capitale verso imprese								
controllate per escussione di								
garanzie	P	D		4		c		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.11 Debiti per								
trasferimenti in conto capitale								
per escussione di garanzie in								
favore di imprese partecipate								

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.11.01 Debiti per								
trasferimenti in conto capitale								
per escussione di garanzie senza								
rivalsa in favore di altre								
imprese partecipate								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.11.01.001 Debiti per								
Altri trasferimenti in conto								
capitale verso altre imprese								
partecipate per escussione di								
garanzie	P	D		4		d		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.12 Debiti per								
trasferimenti in conto capitale								
per escussione di garanzie in								
favore di altri soggetti								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.12.01 Debiti per								
trasferimenti in conto capitale								
per escussione di garanzie senza								
rivalsa in favore di famiglie								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.12.01.001 Debiti per								
Altri trasferimenti in conto								
capitale verso Famiglie per								
escussione di garanzie	P	D		4		e		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.12.02 Debiti per								
trasferimenti in conto capitale								
per escussione di garanzie senza								
rivalsa in favore di altre								
Imprese								

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.05.12.02.001 Debiti per									
Altri trasferimenti in conto									
capitale verso altre Imprese per									
escussione di garanzie		P		D			4		
								e	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.05.12.03 Debiti per									
trasferimenti in conto capitale									
per escussione di garanzie senza									
rivalsa in favore di ISP									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.05.12.03.001 Debiti per									
Altri trasferimenti in conto									
capitale verso Istituzioni									
Sociali Private per escussione									
di garanzie		P		D			4		
								e	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.05.12.04 Debiti per									
trasferimenti in conto capitale									
per escussione di garanzie senza									
rivalsa in favore di Unione									
Europea									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.05.12.04.001 Debiti per									
Altri trasferimenti in conto									
capitale verso Unione Europea									
per escussione di garanzie		P		D			4		
								e	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.05.12.05 Debiti per									
trasferimenti in conto capitale									
per escussione di garanzie senza									
rivalsa in favore di Resto del									
Mondo									

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.05.12.05.001 Debiti per									
Altri trasferimenti in conto									
capitale verso Resto del Mondo									
per escussione di garanzie		P		D			4		
e									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.05.13 Debiti per									
trasferimenti in conto capitale									
erogati a titolo di ripiano									
disavanzi pregressi ad									
amministrazioni pubbliche									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.05.13.01 Debiti per									
trasferimenti in conto capitale									
erogati a titolo di ripiano									
disavanzi pregressi a									
Amministrazioni Centrali									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.05.13.01.001 Debiti per									
Trasferimenti in conto capitale									
erogati a titolo di ripiano									
disavanzi pregressi a Ministeri		P		D			4		
b									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.05.13.01.003 Debiti per									
Trasferimenti in conto capitale									
erogati a titolo di ripiano									
disavanzi pregressi a Presidenza									
del Consiglio dei Ministri		P		D			4		
b									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.05.13.01.004 Debiti per									
Trasferimenti in conto capitale									
erogati a titolo di ripiano									
disavanzi pregressi a Organi									

Costituzionali e di rilievo								
costituzionale	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.13.01.005 Debiti per								
Trasferimenti in conto capitale								
erogati a titolo di ripiano								
disavanzi pregressi a Agenzie								
Fiscali	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.13.01.006 Debiti per								
Trasferimenti in conto capitale								
erogati a titolo di ripiano								
disavanzi pregressi a enti di								
regolazione dell'attività								
economica	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.13.01.007 Debiti per								
Trasferimenti in conto capitale								
erogati a titolo di ripiano								
disavanzi pregressi a Gruppo								
Equitalia	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.13.01.008 Debiti per								
Trasferimenti in conto capitale								
erogati a titolo di ripiano								
disavanzi pregressi a Anas								
S.p.A.	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.13.01.009 Debiti per								
Trasferimenti in conto capitale								
erogati a titolo di ripiano								
disavanzi pregressi a altri enti								
centrali produttori di servizi								

economici		P		D			4			b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+												
2.4.3.05.13.01.010 Debiti per												
Trasferimenti in conto capitale												
erogati a titolo di ripiano												
disavanzi pregressi a autorità												
amministrative indipendenti		P		D			4			b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+												
2.4.3.05.13.01.011 Debiti per												
Trasferimenti in conto capitale												
erogati a titolo di ripiano												
disavanzi pregressi a enti												
centrali a struttura associativa		P		D			4			b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+												
2.4.3.05.13.01.012 Debiti per												
Trasferimenti in conto capitale												
erogati a titolo di ripiano												
disavanzi pregressi a enti												
centrali produttori di servizi												
assistenziali, ricreativi e												
culturali		P		D			4			b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+												
2.4.3.05.13.01.013 Debiti per												
Trasferimenti in conto capitale												
erogati a titolo di ripiano												
disavanzi pregressi a enti e												
istituzioni centrali di ricerca												
e Istituti e stazioni												
sperimentali per la ricerca		P		D			4			b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+												
2.4.3.05.13.01.999 Debiti per												
Trasferimenti in conto capitale												
erogati a titolo di ripiano												

disavanzi pregressi a altre								
Amministrazioni Centrali n.a.c.	P	D		4		b		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.3.05.13.02 Debiti per								
trasferimenti in conto capitale								
erogati a titolo di ripiano								
disavanzi pregressi a								
Amministrazioni locali								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.3.05.13.02.001 Debiti per								
Trasferimenti in conto capitale								
erogati a titolo di ripiano								
disavanzi pregressi a Regioni e								
province autonome	P	D		4		b		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.3.05.13.02.002 Debiti per								
Trasferimenti in conto capitale								
erogati a titolo di ripiano								
disavanzi pregressi a Province	P	D		4		b		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.3.05.13.02.003 Debiti per								
Trasferimenti in conto capitale								
erogati a titolo di ripiano								
disavanzi pregressi a Comuni	P	D		4		b		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.3.05.13.02.004 Debiti per								
Trasferimenti in conto capitale								
erogati a titolo di ripiano								
disavanzi pregressi a Città								
metropolitane e Roma capitale	P	D		4		b		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.3.05.13.02.005 Debiti per								
Trasferimenti in conto capitale								

erogati a titolo di ripiano								
disavanzi pregressi a Unioni di								
Comuni	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.13.02.006 Debiti per								
Trasferimenti in conto capitale								
erogati a titolo di ripiano								
disavanzi pregressi a Comunità								
Montane	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.13.02.007 Debiti per								
Trasferimenti in conto capitale								
erogati a titolo di ripiano								
disavanzi pregressi a Camere di								
Commercio	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.13.02.008 Debiti per								
Trasferimenti in conto capitale								
erogati a titolo di ripiano								
disavanzi pregressi a								
Università	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.13.02.009 Debiti per								
Trasferimenti in conto capitale								
erogati a titolo di ripiano								
disavanzi pregressi a Parchi								
nazionali e consorzi ed enti								
autonomi gestori di parchi e								
aree naturali protette	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.13.02.010 Debiti per								
Trasferimenti in conto capitale								
erogati a titolo di ripiano								

disavanzi pregressi a Autorità								
Portuali		P		D			4	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.13.02.011 Debiti per								
Trasferimenti in conto capitale								
erogati a titolo di ripiano								
disavanzi pregressi a Aziende								
sanitarie locali		P		D			4	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.13.02.012 Debiti per								
Trasferimenti in conto capitale								
erogati a titolo di ripiano								
disavanzi pregressi a Aziende								
ospedaliere e Aziende								
ospedaliere universitarie								
integrate con il SSN		P		D			4	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.13.02.013 Debiti per								
Trasferimenti in conto capitale								
erogati a titolo di ripiano								
disavanzi pregressi a								
Policlinici		P		D			4	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.13.02.014 Debiti per								
Trasferimenti in conto capitale								
erogati a titolo di ripiano								
disavanzi pregressi a Istituti								
di ricovero e cura a carattere								
scientifico pubblici		P		D			4	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.13.02.015 Debiti per								
Trasferimenti in conto capitale								
erogati a titolo di ripiano								

disavanzi pregressi a altre								
Amministrazioni Locali								
produttrici di servizi sanitari	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.13.02.016 Debiti per								
Trasferimenti in conto capitale								
erogati a titolo di ripiano								
disavanzi pregressi a Agenzie								
regionali per le erogazioni in								
agricoltura	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.13.02.017 Debiti per								
Trasferimenti in conto capitale								
erogati a titolo di ripiano								
disavanzi pregressi a altri enti								
e agenzie regionali e sub								
regionali	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.13.02.018 Debiti per								
Trasferimenti in conto capitale								
erogati a titolo di ripiano								
disavanzi pregressi a Consorzi								
di enti locali	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.13.02.019 Debiti per								
Trasferimenti in conto capitale								
erogati a titolo di ripiano								
disavanzi pregressi a Fondazioni								
e istituzioni liriche locali e a								
Teatri stabili di iniziativa								
pubblica	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.13.02.999 Debiti per								

Trasferimenti in conto capitale								
erogati a titolo di ripiano								
disavanzi pregressi a altre								
Amministrazioni Locali n.a.c.	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.13.03 Debiti per								
trasferimenti in conto capitale								
erogati a titolo di ripiano								
disavanzi pregressi a Enti di								
previdenza								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.13.03.001 Debiti per								
Trasferimenti in conto capitale								
erogati a titolo di ripiano								
disavanzi pregressi a INPS	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.13.03.002 Debiti per								
Trasferimenti in conto capitale								
erogati a titolo di ripiano								
disavanzi pregressi a INAIL	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.13.03.999 Debiti per								
Trasferimenti in conto capitale								
erogati a titolo di ripiano								
disavanzi pregressi a altri Enti								
di Previdenza n.a.c.	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.13.99 Debiti per								
trasferimenti in conto capitale								
erogati a titolo di ripiano								
disavanzi pregressi a unità								
locali dell'amministrazione								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								

2.4.3.05.13.99.001 Debiti per								
Trasferimenti in conto capitale								
erogati a titolo di ripiano								
disavanzi pregressi a organismi								
interni e/o unità locali della								
amministrazione		P		D		4		
							b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.14 Debiti per								
trasferimenti in conto capitale								
erogati a titolo di ripiano								
disavanzi pregressi a imprese								
controllate								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.14.01								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.14.01.001 Debiti per								
Trasferimenti in conto capitale								
erogati a titolo di ripiano								
disavanzi pregressi a imprese								
controllate		P		D		4		
							c	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.15 Debiti per								
trasferimenti in conto capitale								
erogati a titolo di ripiano								
disavanzi pregressi a imprese								
partecipate								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.15.01 Debiti per								
trasferimenti in conto capitale								
erogati a titolo di ripiano								
disavanzi pregressi a società								
partecipate								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								

2.4.3.05.15.01.001 Debiti per								
Trasferimenti in conto capitale								
erogati a titolo di ripiano								
disavanzi pregressi a altre								
imprese partecipate	P	D		4		d		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.16 Debiti per								
trasferimenti in conto capitale								
erogati a titolo di ripiano								
disavanzi pregressi a altri								
soggetti								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.16.01 Debiti per								
trasferimenti in conto capitale								
erogati a titolo di ripiano								
disavanzi pregressi a famiglie								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.16.01.001 Debiti per								
Trasferimenti in conto capitale								
erogati a titolo di ripiano								
disavanzi pregressi a Famiglie	P	D		4		e		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.16.02 Debiti per								
Trasferimenti in conto capitale								
erogati a titolo di ripiano								
disavanzi pregressi a altre								
Imprese								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.16.02.001 Debiti per								
Trasferimenti in conto capitale								
erogati a titolo di ripiano								
disavanzi pregressi a altre								
Imprese	P	D		4		e		

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.16.03 Debiti per								
trasferimenti in conto capitale								
erogati a titolo di ripiano								
disavanzi pregressi a ISP								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.16.03.001 Debiti per								
Trasferimenti in conto capitale								
erogati a titolo di ripiano								
disavanzi pregressi a								
Istituzioni Sociali Private	P	D		4		e		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.16.04 Debiti per								
trasferimenti in conto capitale								
erogati a titolo di ripiano								
disavanzi pregressi alla UE								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.16.04.001 Debiti per								
Trasferimenti in conto capitale								
erogati a titolo di ripiano								
disavanzi pregressi all'Unione								
Europea	P	D		4		e		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.16.05 Debiti per								
trasferimenti in conto capitale								
erogati a titolo di ripiano								
disavanzi pregressi al Resto del								
Mondo								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.16.05.001 Debiti per								
Trasferimenti in conto capitale								
erogati a titolo di ripiano								
disavanzi pregressi al Resto del								

Mondo	P D	4	e	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.4.3.05.17 Debiti per altri				
trasferimenti in conto capitale				
ad amministrazioni pubbliche				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.4.3.05.17.01 Debiti per altri				
trasferimenti in conto capitale				
a Amministrazioni Centrali				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.4.3.05.17.01.001 Debiti per				
Altri trasferimenti in conto				
capitale n.a.c. a Ministeri	P D	4	b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.4.3.05.17.01.003 Debiti per				
Altri trasferimenti in conto				
capitale n.a.c. a Presidenza del				
Consiglio dei Ministri	P D	4	b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.4.3.05.17.01.004 Debiti per				
Altri trasferimenti in conto				
capitale n.a.c. a Organi				
Costituzionali e di rilievo				
costituzionale	P D	4	b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.4.3.05.17.01.005 Debiti per				
Altri trasferimenti in conto				
capitale n.a.c. a Agenzie				
Fiscali	P D	4	b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.4.3.05.17.01.006 Debiti per				
Altri trasferimenti in conto				
capitale n.a.c. a enti di				

regolazione dell'attività								
economica		P		D			4	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.17.01.007 Debiti per								
Altri trasferimenti in conto								
capitale n.a.c. a Gruppo								
Equitalia		P		D			4	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.17.01.008 Debiti per								
Altri trasferimenti in conto								
capitale n.a.c. a Anas S.p.A.		P		D			4	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.17.01.009 Debiti per								
Altri trasferimenti in conto								
capitale n.a.c. a altri enti								
centrali produttori di servizi								
economici		P		D			4	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.17.01.010 Debiti per								
Altri trasferimenti in conto								
capitale n.a.c. a autorità								
amministrative indipendenti		P		D			4	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.17.01.011 Debiti per								
Altri trasferimenti in conto								
capitale n.a.c. a enti centrali								
a struttura associativa		P		D			4	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.17.01.012 Debiti per								
Altri trasferimenti in conto								
capitale n.a.c. a enti centrali								
produttori di servizi								
assistenziali, ricreativi e								

culturali	P D	4	b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.4.3.05.17.01.013 Debiti per				
Altri trasferimenti in conto				
capitale n.a.c. a enti e				
istituzioni centrali di ricerca				
e Istituti e stazioni				
sperimentali per la ricerca	P D	4	b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.4.3.05.17.01.999 Debiti per				
Altri trasferimenti in conto				
capitale n.a.c. a altre				
Amministrazioni Centrali n.a.c.	P D	4	b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.4.3.05.17.02 Debiti per altri				
trasferimenti in conto capitale				
a Amministrazioni locali				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.4.3.05.17.02.001 Debiti per				
Altri trasferimenti in conto				
capitale n.a.c. a Regioni e				
province autonome	P D	4	b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.4.3.05.17.02.002 Debiti per				
Altri trasferimenti in conto				
capitale n.a.c. a Province	P D	4	b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.4.3.05.17.02.003 Debiti per				
Altri trasferimenti in conto				
capitale n.a.c. a Comuni	P D	4	b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.4.3.05.17.02.004 Debiti per				
Altri trasferimenti in conto				

capitale n.a.c. a Città								
metropolitane e Roma capitale	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.17.02.005 Debiti per								
Altri trasferimenti in conto								
capitale n.a.c. a Unioni di								
Comuni	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.17.02.006 Debiti per								
Altri trasferimenti in conto								
capitale n.a.c. a Comunità								
Montane	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.17.02.007 Debiti per								
Altri trasferimenti in conto								
capitale n.a.c. a Camere di								
Commercio	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.17.02.008 Debiti per								
Altri trasferimenti in conto								
capitale n.a.c. a Università	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.17.02.009 Debiti per								
Altri trasferimenti in conto								
capitale n.a.c. a Parchi								
nazionali e consorzi ed enti								
autonomi gestori di parchi e								
aree naturali protette	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.17.02.010 Debiti per								
Altri trasferimenti in conto								
capitale n.a.c. a Autorità								
Portuali	P	D		4		b		

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.05.17.02.011 Debiti per									
Altri trasferimenti in conto									
capitale n.a.c. a Aziende									
sanitarie locali		P		D			4		
b									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.05.17.02.012 Debiti per									
Altri trasferimenti in conto									
capitale n.a.c. a Aziende									
ospedaliere e Aziende									
ospedaliere universitarie									
integrate con il SSN		P		D			4		
b									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.05.17.02.013 Debiti per									
Altri trasferimenti in conto									
capitale n.a.c. a Policlinici		P		D			4		
b									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.05.17.02.014 Debiti per									
Altri trasferimenti in conto									
capitale n.a.c. a Istituti di									
ricovero e cura a carattere									
scientifico pubblici		P		D			4		
b									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.05.17.02.015 Debiti per									
Altri trasferimenti in conto									
capitale n.a.c. a altre									
Amministrazioni Locali									
produttrici di servizi sanitari		P		D			4		
b									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.05.17.02.016 Debiti per									
Altri trasferimenti in conto									
capitale n.a.c. a Agenzie									
regionali per le erogazioni in									

agricoltura	P D	4	b	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+				
2.4.3.05.17.02.017 Debiti per				
Altri trasferimenti in conto				
capitale n.a.c. a altri enti e				
agenzie regionali e sub				
regionali	P D	4	b	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+				
2.4.3.05.17.02.018 Debiti per				
Altri trasferimenti in conto				
capitale n.a.c. a Consorzi di				
enti locali	P D	4	b	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+				
2.4.3.05.17.02.019 Debiti per				
Altri trasferimenti in conto				
capitale n.a.c. a Fondazioni e				
istituzioni liriche locali e a				
Teatri stabili di iniziativa				
pubblica	P D	4	b	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+				
2.4.3.05.17.02.024 Debiti per				
Altri trasferimenti in conto				
capitale n.a.c. a Aziende				
sanitarie locali a titolo di				
ripiano perdite pregresse del				
SSR	P D	4	b	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+				
2.4.3.05.17.02.029 Debiti per				
Altri trasferimenti in conto				
capitale n.a.c. a Aziende				
ospedaliere e Aziende				
ospedaliere universitarie				
integrate con il SSN a titolo di				

ripiano perdite pregresse del								
SSR	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.17.02.037 Debiti per								
Altri trasferimenti in conto								
capitale n.a.c. a Istituti di								
ricovero e cura a carattere								
scientifico pubblici a titolo di								
ripiano perdite pregresse del								
SSR	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.17.02.999 Debiti per								
Altri trasferimenti in conto								
capitale n.a.c. a altre								
Amministrazioni Locali n.a.c.	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.17.03 Debiti per altri								
trasferimenti in conto capitale								
a Enti di previdenza								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.17.03.001 Debiti per								
Altri trasferimenti in conto								
capitale n.a.c. a INPS	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.17.03.002 Debiti per								
Altri trasferimenti in conto								
capitale n.a.c. a INAIL	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.17.03.999 Debiti per								
Altri trasferimenti in conto								
capitale n.a.c. a altri Enti di								
Previdenza n.a.c.	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								

2.4.3.05.17.99 Debiti per altri								
trasferimenti in conto capitale								
a unità locali								
dell'amministrazione								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.17.99.001 Debiti per								
Altri trasferimenti in conto								
capitale n.a.c. a organismi								
interni e/o unità locali della								
amministrazione		P		D			4	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.18 Debiti per altri								
trasferimenti in conto capitale								
a imprese controllate								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.18.01 Debiti per altri								
trasferimenti in conto capitale								
a imprese controllate								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.18.01.001 Debiti per								
Altri trasferimenti in conto								
capitale n.a.c. a imprese								
controllate		P		D			4	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.19 Debiti per altri								
trasferimenti in conto capitale								
a altre imprese partecipate								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.19.01 Debiti per altri								
trasferimenti in conto capitale								
a altre imprese partecipate								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.19.01.001 Debiti per								

Altri trasferimenti in conto								
capitale n.a.c. a altre imprese								
partecipate	P	D		4		d		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.20 Debiti per altri								
trasferimenti in conto capitale								
a altri soggetti								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.20.01 Debiti per altri								
trasferimenti in conto capitale								
a famiglie								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.20.01.001 Debiti per								
Altri trasferimenti in conto								
capitale n.a.c. a Famiglie	P	D		4		e		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.20.02 Debiti per altri								
trasferimenti ad altre imprese								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.20.02.001 Debiti per								
Altri trasferimenti in conto								
capitale n.a.c. a altre Imprese	P	D		4		e		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.20.03 Debiti per								
trasferimenti in conto capitale								
a ISP								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.20.03.001 Debiti per								
Altri trasferimenti in conto								
capitale n.a.c. a Istituzioni								
Sociali Private	P	D		4		e		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.20.04 Debiti per altri								

trasferimenti in conto capitale								
alla UE								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.3.05.20.04.001 Debiti per								
Altri trasferimenti in conto								
capitale n.a.c. all'Unione								
Europea	P	D		4		e		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.3.05.20.05 Debiti per altri								
trasferimenti in conto capitale								
al Resto del Mondo								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.3.05.20.05.001 Debiti per								
Altri trasferimenti in conto								
capitale n.a.c. al Resto del								
Mondo	P	D		4		e		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.4 Acconti ricevuti								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.4.01 Acconti ricevuti								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.4.01.01 Acconti ricevuti								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.4.01.01.01 Acconti ricevuti								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.4.01.01.01.001 Acconti								
ricevuti	P	D		3				
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.5 Debiti tributari								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.5.01 Debiti per imposte di								
natura corrente a carico								
dell'ente								

+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
2.4.5.01.01 Imposta regionale									
sulle attività produttive									
(IRAP)									
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
2.4.5.01.01.01 Imposta regionale									
sulle attività produttive									
(IRAP)									
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
2.4.5.01.01.01.001 Imposta									
regionale sulle attività									
produttive (IRAP)		P		D			5		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
2.4.5.01.02 Imposta di registro									
e di bollo									
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
2.4.5.01.02.01 Imposta di									
registro e di bollo									
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
2.4.5.01.02.01.001 Imposta di									
registro e di bollo		P		D			5		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
2.4.5.01.03 Imposta comunale									
sulla pubblicità e diritto									
sulle pubbliche affissioni									
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
2.4.5.01.03.01 Imposta comunale									
sulla pubblicità e diritto									
sulle pubbliche affissioni									
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
2.4.5.01.03.01.001 Imposta									
comunale sulla pubblicità e									
diritto sulle pubbliche									

affissioni		P		D			5			a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+												
2.4.5.01.04 Tributo speciale per												
il deposito in discarica dei												
rifiuti solidi												
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+												
2.4.5.01.04.01 Tributo speciale												
per il deposito in discarica dei												
rifiuti solidi												
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+												
2.4.5.01.04.01.001 Tributo												
speciale per il deposito in												
discarica dei rifiuti solidi		P		D			5			a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+												
2.4.5.01.05 Tributo funzione												
tutela e protezione ambiente												
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+												
2.4.5.01.05.01 Tributo funzione												
tutela e protezione ambiente												
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+												
2.4.5.01.05.01.001 Tributo												
funzione tutela e protezione												
ambiente		P		D			5			a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+												
2.4.5.01.06 Tassa e/o tariffa												
smaltimento rifiuti solidi												
urbani												
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+												
2.4.5.01.06.01 Tassa e/o tariffa												
smaltimento rifiuti solidi												
urbani												
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+												
2.4.5.01.06.01.001 Tassa e/o												

tariffa smaltimento rifiuti								
solidi urbani	P	D		5		a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.5.01.07 Tassa e/o canone								
occupazione spazi e aree								
pubbliche								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.5.01.07.01 Tassa e/o canone								
occupazione spazi e aree								
pubbliche								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.5.01.07.01.001 Tassa e/o								
canone occupazione spazi e aree								
pubbliche	P	D		5		a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.5.01.08 Tassa sulle								
emissioni di anidride solforosa								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.5.01.08.01 Tassa sulle								
emissioni di anidride solforosa								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.5.01.08.01.001 Tassa sulle								
emissioni di anidride solforosa	P	D		5		a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.5.01.09 Tassa di								
circolazione dei veicoli a								
motore (tassa automobilistica)								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.5.01.09.01 Tassa di								
circolazione dei veicoli a								
motore (tassa automobilistica)								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.5.01.09.01.001 Tassa di								

circolazione dei veicoli a								
motore (tassa automobilistica)	P	D		5			a	
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.5.01.10 Imposte sul								
reddito delle società								
(ex IRPEG)								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.5.01.10.01 Imposte sul								
reddito delle società								
(ex IRPEG)								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.5.01.10.01.001 Imposte sul								
reddito delle società								
(ex IRPEG)	P	D		5			a	
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.5.01.11 Imposta comunale								
sugli immobili (ICI)								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.5.01.11.01 Imposta comunale								
sugli immobili (ICI)								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.5.01.11.01.001 Imposta								
comunale sugli immobili (ICI)	P	D		5			a	
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.5.01.12 Imposta Municipale								
Propria								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.5.01.12.01 Imposta								
Municipale Propria								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.5.01.12.01.001 Imposta								
Municipale Propria	P	D		5			a	
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								

2.4.5.01.13 Imposta sulle								
plusvalenze da cessione di								
attività finanziarie								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.5.01.13.01 Imposta sulle								
plusvalenze da cessione di								
attività finanziarie								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.5.01.13.01.001 Imposta sulle								
plusvalenze da cessione di								
attività finanziarie	P D		5		a			
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.5.01.14 Tributi sulle								
successioni e donazioni								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.5.01.14.01 Tributi sulle								
successioni e donazioni								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.5.01.14.01.001 Tributi sulle								
successioni e donazioni	P D		5		a			
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.5.01.99 Imposte, tasse e								
proventi assimilati a carico								
dell'ente n.a.c.								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.5.01.99.01 Imposte, tasse e								
proventi assimilati a carico								
dell'ente n.a.c.								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.5.01.99.01.001 Imposte,								
tasse e proventi assimilati a								
carico dell'ente n.a.c.	P D		5		a			
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								

2.4.5.02 Debiti per imposte in								
conto capitale								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.5.02.01 Tributi in conto								
capitale a carico dell'ente								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.5.02.01.01 Tributi in conto								
capitale a carico dell'ente								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.5.02.01.01.001 Tributi in								
conto capitale a carico								
dell'ente	P	D		5		a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.5.02.99 Altri tributi in								
conto capitale n.a.c.								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.5.02.99.99 Altri tributi in								
conto capitale n.a.c.								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.5.02.99.99.999 Altri tributi								
in conto capitale n.a.c.	P	D		5		a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.5.03 Debiti per rimborso di								
imposte								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.5.03.01 Debiti per rimborsi								
di imposte e tasse di natura								
corrente								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.5.03.01.01 Debiti per								
rimborsi di imposte e tasse di								
natura corrente								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								

2.4.5.03.01.01.001 Debiti per								
rimborsi di imposte e tasse di								
natura corrente		P		D		5		a
+-----+	+	+	+	+	+	+	+	+

+-----+	+	+	+	+	+	+	+	+
2.4.5.03.02 Debiti per rimborsi								
di mposte in conto capitale								
+-----+	+	+	+	+	+	+	+	+
2.4.5.03.02.01 Debiti per								
rimborsi di mposte in conto								
capitale								
+-----+	+	+	+	+	+	+	+	+
2.4.5.03.02.01.001 Debiti per								
rimborsi di mposte in conto								
capitale		P		D		5		a
+-----+	+	+	+	+	+	+	+	+
2.4.5.04 Debiti per imposte								
riscosse per conto terzi								
+-----+	+	+	+	+	+	+	+	+
2.4.5.04.01 Debiti per								
versamenti di imposte e tasse di								
natura corrente riscosse per								
conto di terzi								
+-----+	+	+	+	+	+	+	+	+

2.4.5.04.01.01 Debiti per								
versamenti di imposte e tasse di								
natura corrente rimosse per								
conto di terzi								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.5.04.01.01.001 Debiti per								
Versamenti di imposte e tasse di								
natura corrente rimosse per								
conto di terzi		P	D		5		c	(34)
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.5.04.02 Debiti per								
versamenti di imposte in conto								
capitale rimosse per conto di								
terzi								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.5.04.02.01 Debiti per								
versamenti di imposte in conto								
capitale rimosse per conto di								
terzi								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.5.04.02.01.001 Debiti per								
Versamenti di imposte in conto								
capitale rimosse per conto di								
terzi		P	D		5		c	(34)
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.5.05 Debiti tributari a								
titolo di sostituto di imposta								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.5.05.01 Debiti per ritenuta								

del 4% sui contributi pubblici								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.5.05.01.01 Debiti per								
ritenuta del 4% sui contributi								
pubblici								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.5.05.01.01.001 Debiti per								
ritenuta del 4% sui contributi								
pubblici		P		D			5	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.5.05.02 Ritenute erariali su								
redditi da lavoro dipendente per								
conto terzi								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.5.05.02.01 Ritenute erariali								
su redditi da lavoro dipendente								
per conto terzi								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.5.05.02.01.001 Ritenute								
erariali su redditi da lavoro								
dipendente per conto terzi		P		D			5	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.5.05.03 Ritenute erariali su								
redditi da lavoro autonomo per								
conto terzi								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.5.05.03.01 Ritenute erariali								
su redditi da lavoro autonomo								
per conto terzi								

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.5.05.03.01.001 Ritenute									
erariali su redditi da lavoro									
autonomo per conto terzi		P		D		5		a	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.5.05.04									
Scissione IVA (Split payment)									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.5.05.04.01									
Scissione IVA (Split payment)									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.5.05.04.01.001 Debito									
per scissione IVA pagato									
contestualmente alla fattura									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.5.05.04.01.002 Debito									
per scissione IVA da pagare									
mensilmente									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.5.05.05 Debiti per ritenute									
erariali su prestazioni sociali									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.5.05.05.01 Debiti per									
ritenute erariali su prestazioni									
sociali									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.5.05.05.01.001 Debiti per									
ritenute erariali su prestazioni									
sociali									

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.5.06 Debiti IVA									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.5.06.01 IVA a debito									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.5.06.01.01 IVA a debito									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.5.06.01.01.001 IVA a debito		P		D			5		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.5.06.02 IVA vendite in									
sospensione/differita									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.5.06.02.01 IVA vendite in									
sospensione/differita									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.5.06.02.01.001 IVA vendite									
in sospensione/differita		P		D			5		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.5.06.03 Erario c/IVA									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.5.06.03.01 Erario c/IVA									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.5.06.03.01.001 Erario c/IVA		P		D			5		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.6 Debiti previdenziali e									
assistenziali									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.6.01 Debiti per									
contributi									

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.6.01.01 Debiti per									
contributi obbligatori per									
il personale									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.6.01.01.01 Debiti per									
contributi obbligatori per									
personale									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.6.01.01.01.001 Debiti									
per contributi obbligatori									
per il personale	P	D		5			b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.6.01.02 Debiti per									
contributi previdenza									
complementare									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.6.01.02.01 Debiti per									
contributi previdenza									
complementare									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.6.01.02.01.001 Debiti									
per contributi previdenza									
complementare	P	D		5			b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.6.01.03 Debiti per									
contributi per indennità									
di fine rapporto									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									

2.4.6.01.03.01	Debiti per								
	contributi per indennità								
	di fine rapporto								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.6.01.03.01.001	Debiti								
	per contributi per								
	indennità di fine rapporto	P	D		5		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.6.01.99	Altri debiti per								
	contributi sociali effettivi								
	n.a.c.								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.6.01.99.01	Altri debiti								
	per contributi sociali								
	effettivi n.a.c.								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.6.01.99.01.001	Altri								
	debiti per contributi								
	sociali wffettivi n.a.c.	P	D		5		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.6.02	Ritenute								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.6.02.01	Ritenute								
	previdenziali e assistenziali su								
	redditi da lavoro dipendente per								
	conto terzi								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.6.02.01.01	Ritenute								
	previdenziali e assistenziali su								

redditi da lavoro dipendente per								
conto terzi								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.6.02.01.01.001 Ritenute								
previdenziali e assistenziali su								
redditi da lavoro dipendente per								
conto terzi	P	D		5		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.6.02.01.02 Versamenti di								
ritenute previdenziali e								
assistenziali su Redditi da								
lavoro dipendente riscosse per								
conto terzi								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.6.02.01.02.001 Versamenti di								
ritenute previdenziali e								
assistenziali su Redditi da								
lavoro dipendente riscosse per								
conto terzi	P	D		5		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.6.02.01.03 Versamenti di								
ritenute previdenziali e								
assistenziali su Redditi da								
lavoro autonomo per conto terzi								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.6.02.01.03.001 Versamenti di								
ritenute previdenziali e								
assistenziali su Redditi da								
lavoro autonomo per conto terzi	P	D		5		b		

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.6.02.02 Ritenute									
previdenziali e assistenziali su									
redditi da lavoro autonomo per									
conto terzi									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.6.02.02.01 Ritenute									
previdenziali e assistenziali su									
redditi da lavoro autonomo per									
conto terzi									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.6.02.02.01.001 Ritenute									
previdenziali e assistenziali su									
redditi da lavoro autonomo per									
conto terzi		P		D			5		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.7 Altri debiti									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.7.01 Debiti verso il									
personale dipendente									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.7.01.01 Debiti per arretrati									
per anni precedenti corrisposti									
al personale a tempo									
indeterminato									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.7.01.01.01 Debiti per									
arretrati per anni precedenti									
corrisposti al personale a tempo									

indeterminato								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.7.01.01.01.001 Debiti per								
arretrati per anni precedenti								
corrisposti al personale a tempo								
indeterminato	P	D		5		d		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.7.01.02 Debiti per stipendi								
al personale a tempo								
indeterminato								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.7.01.02.01 Debiti per								
stipendi al personale a tempo								
indeterminato								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.7.01.02.01.001 Debiti per								
stipendi al personale a tempo								
indeterminato	P	D		5		d		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.7.01.03 Debiti per								
straordinario da corrispondere								
al personale a tempo								
indeterminato								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.7.01.03.01 Debiti per								
straordinario da corrispondere								
al personale a tempo								
indeterminato								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								

2.4.7.01.03.01.001 Debiti per								
straordinario da corrispondere								
al personale a tempo								
indeterminato		P		D			5	
							d	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.7.01.04 Debiti per compensi								
per la produttività e altre								
indennità per il personale non								
dirigente a tempo indeterminato								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.7.01.04.01 Debiti per								
compensi per la produttività e								
altre indennità per il								
personale non dirigente a tempo								
indeterminato								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.7.01.04.01.001 Debiti per								
compensi per la produttività e								
altre indennità per il								
personale non dirigente a tempo								
indeterminato		P		D			5	
							d	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.7.01.05 Debiti per arretrati								
per anni precedenti corrisposti								
al personale a tempo determinato								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.7.01.05.01 Debiti per								
arretrati per anni precedenti								
corrisposti al personale a tempo								

determinato								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.7.01.05.01.001 Debiti per								
arretrati per anni precedenti								
corrisposti al personale a tempo								
determinato		P		D		5		d
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.7.01.06 Debiti per stipendi								
al personale a tempo determinato								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.7.01.06.01 Debiti per								
stipendi al personale a tempo								
determinato								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.7.01.06.01.001 Debiti per								
stipendi al personale a tempo								
determinato		P		D		5		d
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.7.01.07 Debiti per								
straordinario da corrispondere								
al personale a tempo determinato								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.7.01.07.01 Debiti per								
straordinario da corrispondere								
al personale a tempo determinato								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.7.01.07.01.001 Debiti per								
straordinario da corrispondere								
al personale a tempo determinato	P		D		5		d	

+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
2.4.7.01.08 Debiti per compensi									
per la produttività e altre									
indennità per il personale non									
dirigente a tempo determinato									
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
2.4.7.01.08.01 Debiti per									
compensi per la produttività e									
altre indennità per il									
personale non dirigente a tempo									
determinato									
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
2.4.7.01.08.01.001 Debiti per									
compensi per la produttività e									
altre indennità per il									
personale non dirigente a tempo									
determinato	P	D		5			d		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
2.4.7.01.09 Debiti per assegni									
di ricerca									
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
2.4.7.01.09.01 Debiti per									
assegni di ricerca									
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
2.4.7.01.09.01.001 Debiti per									
assegni di ricerca	P	D		5			d		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
2.4.7.01.10 Debiti per assegni									
familiari									

+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
2.4.7.01.10.01 Debiti per									
assegni familiari									
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
2.4.7.01.10.01.001 Debiti per									
assegni familiari		P		D		5		d	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
2.4.7.01.11 Debiti per equo									
indennizzo									
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
2.4.7.01.11.01 Debiti per equo									
indennizzo									
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
2.4.7.01.11.01.001 Debiti per									
equo indennizzo		P		D		5		d	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
2.4.7.01.12 Debiti per									
indennità di fine servizio									
erogata direttamente dal datore									
di lavoro									
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
2.4.7.01.12.01 Debiti per									
indennità di fine servizio									
erogata direttamente dal datore									
di lavoro									
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
2.4.7.01.12.01.001 Debiti per									
indennità di fine servizio									
erogata direttamente dal datore									

di lavoro		P		D			5			d		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+												
2.4.7.01.13 Altri contributi												
erogati direttamente al proprio												
personale												
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+												
2.4.7.01.13.01 Altri												
contributi erogati direttamente												
al proprio personale												
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+												
2.4.7.01.13.01.001 Altri												
contributi erogati direttamente												
al proprio personale		P		D			5			d		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+												
2.4.7.01.14 Rimborso per viaggio												
e trasloco												
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+												
2.4.7.01.14.01 Rimborso per												
viaggio e trasloco												
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+												
2.4.7.01.14.01.001 Rimborso per												
viaggio e trasloco		P		D			5			d		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+												
2.4.7.01.15 Indennità di												
missione e di trasferta												
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+												
2.4.7.01.15.01 Indennità di												
missione e di trasferta												
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+												

Pagina 3206 di 3482

+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
2.4.7.01.99.99.999 Altri debiti									
verso il personale dipendente	P	D		5			d		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
2.4.7.02 Debiti verso organi									
istituzionali dell'ente									
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
2.4.7.02.01 Debiti per									
erogazione indennità agli									
organi istituzionali									
dell'amministrazione									
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
2.4.7.02.01.01 Debiti per									
erogazione indennità agli									
organi istituzionali									
dell'amministrazione									
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
2.4.7.02.01.01.001 Debiti per									
erogazione indennità agli									
organi istituzionali									
dell'amministrazione	P	D		5			d		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
2.4.7.02.02 Debiti per									
erogazione rimborsi agli organi									
istituzionali									
dell'amministrazione									
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
2.4.7.02.02.01 Debiti per									
erogazione rimborsi agli organi									

istituzionali								
dell'amministrazione								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.7.02.02.01.001 Debiti per								
erogazione rimborsi agli organi								
istituzionali								
dell'amministrazione	P	D		5		d		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.7.03 Debiti verso creditori								
diversi								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.7.03.01 Debiti verso organi								
e incarichi istituzionali								
dell'amministrazione								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.7.03.01.01 Debiti verso								
organi e incarichi istituzionali								
dell'amministrazione								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.7.03.01.01.001 Debiti verso								
organi e incarichi istituzionali								
dell'amministrazione	P	D		5		d		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.7.03.02 Debiti verso								
creditori diversi per servizi								
amministrativi								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.7.03.02.01 Debiti verso								
creditori diversi per servizi								

amministrativi								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.7.03.02.01.001 Debiti verso								
creditori diversi per servizi								
amministrativi	P	D		5		d		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.7.03.03 Debiti verso								
creditori diversi per servizi								
finanziari								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.7.03.03.01 Debiti verso								
creditori diversi per servizi								
finanziari								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.7.03.03.01.001 Debiti verso								
creditori diversi per servizi								
finanziari	P	D		5		d		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.7.03.04 Debiti verso								
creditori diversi per altri								
servizi								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.7.03.04.01 Debiti verso								
creditori diversi per altri								
servizi								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.7.03.04.01.001 Debiti verso								
creditori diversi per altri								
servizi	P	D		5		d		

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.7.04 Altri debiti diversi									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.7.04.01 Rimborsi in conto									
capitale di somme non dovute o									
incassate in eccesso									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.7.04.01.01 Rimborsi in conto									
capitale a Amministrazioni									
pubbliche di somme non dovute o									
incassate in eccesso									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.7.04.01.01.001 Rimborsi in									
conto capitale ad									
Amministrazioni Centrali di									
somme non dovute o incassate in									
eccesso		P		D			5		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.7.04.01.01.002 Rimborsi in									
conto capitale ad									
Amministrazioni Locali di somme									
non dovute o incassate in									
eccesso		P		D			5		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.7.04.01.01.003 Rimborsi in									
conto capitale a Enti									
Previdenziali di somme non									
dovute o incassate in eccesso		P		D			5		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									

2.4.7.04.01.02 Rimborsi in conto							
capitale a imprese di somme non							
dovute o incassate in eccesso							
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+							
2.4.7.04.01.02.001 Rimborsi in							
conto capitale a Imprese di							
somme non dovute o incassate in							
eccesso	P	D		5		d	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+							
2.4.7.04.01.03 Rimborsi in conto							
capitale a altri soggetti di							
somme non dovute o incassate in							
eccesso							
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+							
2.4.7.04.01.03.001 Rimborsi in							
conto capitale a Famiglie di							
somme non dovute o incassate in							
eccesso	P	D		5		d	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+							
2.4.7.04.01.03.002 Rimborsi in							
conto capitale a Istituzioni							
Sociali Private di somme non							
dovute o incassate in eccesso	P	D		5		d	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+							
2.4.7.04.01.03.003 Rimborsi in							
conto capitale a Ue e Resto del							
Mondo							
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+							
2.4.7.04.02 Debiti per							

trasferimenti a famiglie per								
Borse di studio, dottorati di								
ricerca e contratti di								
formazione specialistica area								
medica								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.7.04.02.01 Debiti verso								
borsisti, dottorandi di ricerca								
e specializzandi area medica								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.7.04.02.01.001 Debiti per								
borse di studio	P	D		5		d		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.7.04.02.01.002 Debiti per								
contratti di formazione								
specialistica area medica	P	D		5		d		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.7.04.02.01.003 Debiti per								
tirocini formativi curriculari								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.7.04.03 Debiti verso								
collaboratori occasionali,								
continuativi ed altre forme di								
collaborazione								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.7.04.03.01 Debiti verso								
collaboratori occasionali,								
continuativi ed altre forme di								
collaborazione								

+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
2.4.7.04.03.01.001 Debiti verso									
collaboratori occasionali,									
continuativi ed altre forme di									
collaborazione		P		D			5		
								d	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
2.4.7.04.03.01.002									
Debiti per tirocini formativi									
extracurricolari									
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
2.4.7.04.04 Debiti verso terzi									
per costi di personale comandato									
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
2.4.7.04.04.01 Debiti verso									
terzi per costi di personale									
comandato									
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
2.4.7.04.04.01.001 Debiti verso									
terzi per costi di personale									
comandato		P		D			5		
								d	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
2.4.7.04.05 Debiti per servitù									
passive e diritti di godimento a									
favore di terzi									
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
2.4.7.04.05.01 Debiti per									
servitù passive e diritti di									
godimento a favore di terzi									
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									

2.4.7.04.05.01.001 Debiti per								
servitù passive e diritti di								
godimento a favore di terzi		P	D		5		d	(34)
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.7.04.06 Debiti per sanzioni								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.7.04.06.01 Debiti per								
sanzioni								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.7.04.06.01.001 Debiti per								
sanzioni		P	D		5		d	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.7.04.07 Rimborsi di parte								
corrente di somme non dovute o								
incassate in eccesso								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.7.04.07.01 Rimborsi di parte								
corrente a Amministrazioni								
pubbliche di somme non dovute o								
incassate in eccesso								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.7.04.07.01.001 Rimborsi di								
parte corrente ad								
Amministrazioni Centrali di								
somme non dovute o incassate in								
eccesso		P	D		5		d	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.7.04.07.01.002 Rimborsi di								
parte corrente ad								

Amministrazioni Locali di somme								
non dovute o incassate in								
eccesso		P		D			5	
							d	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.7.04.07.01.003 Rimborsi di								
parte corrente a Enti								
Previdenziali di somme non								
dovute o incassate in eccesso		P		D			5	
							d	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.7.04.07.02 Rimborsi di parte								
corrente a imprese di somme non								
dovute o incassate in eccesso								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.7.04.07.02.001 Rimborsi di								
parte corrente a Imprese di								
somme non dovute o incassate in								
eccesso		P		D			5	
							d	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.7.04.07.03 Rimborsi di parte								
corrente a altri soggetti di								
somme non dovute o incassate in								
eccesso								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.7.04.07.03.001 Rimborsi di								
parte corrente a Famiglie di								
somme non dovute o incassate in								
eccesso		P		D			5	
							d	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.7.04.07.03.002 Rimborsi di								

parte corrente a Istituzioni								
Sociali Private di somme non								
dovute o incassate in eccesso	P	D		5		d		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.7.04.07.03.003 Rimborsi di								
parte corrente a UE e Resto del								
Mondo								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.7.04.08 Debiti verso terzi								
per loro redditi di capitale								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.7.04.08.01 Debiti verso								
terzi per loro redditi di								
capitale								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.7.04.08.01.001 Debiti verso								
terzi per loro redditi di								
capitale	P	D		5		d		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.7.04.09 Debiti per								
risarcimenti danni								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.7.04.09.01 Debiti per								
risarcimenti danni								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.7.04.09.01.001 Debiti per								
risarcimenti danni	P	D		5		d		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.7.04.10 Debiti per								

indennizzi								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.7.04.10.01 Debiti per								
indennizzi								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.7.04.10.01.001 Debiti per								
indennizzi	P	D		5		d		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.7.04.11 Debiti da oneri								
per il personale in quiescenza								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.7.04.11.01 Debiti da oneri								
per il personale in quiescenza								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.7.04.11.01.001 Debiti da								
oneri per il personale in								
quiescenza	P	D		5		d		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.7.04.12 Debiti per								
arretrati per oneri per il								
personale in quiescenza								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.7.04.12.01 Debiti per								
arretrati per oneri per il								
personale in quiescenza								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.7.04.12.01.001 Debiti per								
arretrati per oneri per il								
personale in quiescenza	P	D		5		d		

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.7.04.13 Altre ritenute									
diverse dalle ritenute erariali									
e previdenziali									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.7.04.13.01 Altre ritenute									
diverse dalle ritenute erariali									
e previdenziali									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.7.04.13.01.001 Altre									
ritenute diverse dalle ritenute									
erariali e previdenziali		P		D			5		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.7.04.14 Oneri da contenzioso									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.7.04.14.01 Oneri da									
contenzioso									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.7.04.14.01.001 Oneri da									
contenzioso		P		D			5		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.7.04.15 Debiti per altre									
ritenute diverse dalle ritenute									
erariali e previdenziali									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.7.04.15.01 Debiti per altre									
ritenute diverse dalle ritenute									
erariali e previdenziali									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									

2.4.7.04.15.01.001 Debiti per								
altre ritenute diverse dalle								
ritenute erariali e								
previdenziali	P	D		5		d		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.7.04.16 Debiti per derivati								
da ammortamento								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.7.04.16.01 Debiti per								
derivati da ammortamento	P	D		5		d		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.7.04.16.01.001 Flussi								
periodici da erogare per								
derivati da ammortamento	P	D		5		d		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.7.04.16.01.002 Spese								
derivanti dalla estinzione								
anticipata di derivati da								
ammortamento	P	D		5		d		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.7.04.99 Altri debiti n.a.c.								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.7.04.99.99 Altri debiti								
n.a.c.								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.7.04.99.99.999 Altri debiti								
n.a.c.	P	D		5		d		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.8 Fatture da ricevere								

+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
2.4.8.01 Fatture da ricevere									
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
2.4.8.01.01 Fatture da ricevere									
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
2.4.8.01.01.01 Fatture da									
ricevere									
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
2.4.8.01.01.01.001 Fatture da									
ricevere									
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
2.5 Ratei e risconti e									
contributi agli investimenti									
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
2.5.1 Ratei passivi									
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
2.5.1.01 Ratei di debito su									
costi del personale									
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
2.5.1.01.01 Ratei di debito su									
costi del personale									
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
2.5.1.01.01.01 Ratei di debito									
su costi del personale									
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
2.5.1.01.01.01.001 Ratei di									
debito su costi del personale	P	E	I						
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
2.5.1.02 Ratei di debito su									

acquisti di servizi ed utilizzo								
di beni di terzi								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.5.1.02.01 Ratei di debito su								
acquisti di servizi ed utilizzo								
di beni di terzi								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.5.1.02.01.01 Ratei di debito								
su acquisti di servizi ed								
utilizzo di beni di terzi								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.5.1.02.01.01.001 Ratei di								
debito su acquisti di servizi ed								
utilizzo di beni di terzi		P		E		I		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.5.1.03 Ratei di debito su								
altri costi								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.5.1.03.01 Ratei di debito su								
altri costi								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.5.1.03.01.01 Ratei di debito								
su altri costi								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.5.1.03.01.01.001 Ratei di								
debito su altri costi		P		E		I		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.5.2 Risconti passivi								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								

2.5.2.01 Concessioni pluriennali								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.5.2.01.01 Concessioni								
pluriennali								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.5.2.01.01.01 Concessioni								
pluriennali								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.5.2.01.01.01.001 Concessioni								
pluriennali		P		E		II		2
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.5.2.02 Risconti per progetti								
in corso								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.5.2.02.01 Risconti per								
progetti in corso								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.5.2.02.01.01 Risconti per								
progetti in corso								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.5.2.02.01.01.001 Risconti per								
progetti in corso		P		E		II		3
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.5.2.09 Altri risconti passivi								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.5.2.09.01 Altri risconti								
passivi								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.5.2.09.01.01 Altri risconti								

passivi								
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
2.5.2.09.01.01.001 Altri								
risconti passivi	P	E	II	3				
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
2.5.3 Contributi agli								
investimenti								
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
2.5.3.01 Contributi agli								
investimenti								
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
2.5.3.01.01 Contributi agli								
investimenti da amministrazioni								
pubbliche								
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
2.5.3.01.01.01 Contributi agli								
investimenti da Amministrazioni								
CENTRALI								
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
2.5.3.01.01.01.001 Contributi								
agli investimenti da Ministeri	P	E	II	1	a			
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
2.5.3.01.01.01.002 Contributi								
agli investimenti da Ministero								
dell'Istruzione - Istituzioni								
Scolastiche	P	E	II	1	a			
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
2.5.3.01.01.01.003 Contributi								
agli investimenti da Presidenza								

del Consiglio dei Ministri		P		E		II		1		a			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+													
2.5.3.01.01.01.004 Contributi													
agli investimenti da Organi													
Costituzionali e di rilievo													
costituzionale		P		E		II		1		a			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+													
2.5.3.01.01.01.005 Contributi													
agli investimenti da Agenzie													
Fiscali		P		E		II		1		a			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+													
2.5.3.01.01.01.006 Contributi													
agli investimenti da enti di													
regolazione dell'attività													
economica		P		E		II		1		a			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+													
2.5.3.01.01.01.007 Contributi													
agli investimenti da Gruppo													
Equitalia		P		E		II		1		a			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+													
2.5.3.01.01.01.008 Contributi													
agli investimenti da Anas S.p.A.		P		E		II		1		a			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+													
2.5.3.01.01.01.009 Contributi													
agli investimenti da altri enti													
centrali produttori di servizi													
economici		P		E		II		1		a			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+													
2.5.3.01.01.01.010 Contributi													

agli investimenti da autorità								
amministrative indipendenti	P E II 1 a							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.5.3.01.01.01.011 Contributi								
agli investimenti da enti								
centrali a struttura associativa	P E II 1 a							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.5.3.01.01.01.012 Contributi								
agli investimenti da enti								
centrali produttori di servizi								
assistenziali, ricreativi e								
culturali	P E II 1 a							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.5.3.01.01.01.013 Contributi								
agli investimenti da enti e								
istituzioni centrali di ricerca								
e Istituti e stazioni								
sperimentali per la ricerca	P E II 1 a							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.5.3.01.01.01.999 Contributi								
agli investimenti da altre								
Amministrazioni Centrali n.a.c.	P E II 1 a							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.5.3.01.01.02 Contributi agli								
investimenti da Amministrazioni								
LOCALI								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.5.3.01.01.02.001 Contributi								
agli investimenti da Regioni e								

province autonome		P		E		II		1		a			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+													
2.5.3.01.01.02.002 Contributi													
agli investimenti da Province		P		E		II		1		a			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+													
2.5.3.01.01.02.003 Contributi													
agli investimenti da Comuni		P		E		II		1		a			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+													
2.5.3.01.01.02.004 Contributi													
agli investimenti da Città													
metropolitane e Roma capitale		P		E		II		1		a			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+													
2.5.3.01.01.02.005 Contributi													
agli investimenti da Unioni di													
Comuni		P		E		II		1		a			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+													
2.5.3.01.01.02.006 Contributi													
agli investimenti da Comunità													
Montane		P		E		II		1		a			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+													
2.5.3.01.01.02.007 Contributi													
agli investimenti da Camere di													
Commercio		P		E		II		1		a			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+													
2.5.3.01.01.02.008 Contributi													
agli investimenti da Università		P		E		II		1		a			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+													
2.5.3.01.01.02.009 Contributi													
agli investimenti da Parchi													

nazionali e consorzi ed enti								
autonomi gestori di parchi e								
aree naturali protette	P	E	II	1	a			
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.5.3.01.01.02.010 Contributi								
agli investimenti da Autorità								
Portuali	P	E	II	1	a			
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.5.3.01.01.02.011 Contributi								
agli investimenti da Aziende								
sanitarie locali	P	E	II	1	a			
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.5.3.01.01.02.012 Contributi								
agli investimenti da Aziende								
ospedaliere e Aziende								
ospedaliere universitarie								
integrate con il SSN	P	E	II	1	a			
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.5.3.01.01.02.013 Contributi								
agli investimenti da Policlinici	P	E	II	1	a			
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.5.3.01.01.02.014 Contributi								
agli investimenti da Istituti di								
ricovero e cura a carattere								
scientifico pubblici	P	E	II	1	a			
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.5.3.01.01.02.015 Contributi								
agli investimenti da altre								
Amministrazioni Locali								

produttrici di servizi sanitari	P E II 1 a							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.5.3.01.01.02.016 Contributi								
agli investimenti da Agenzie								
regionali per le erogazioni in								
agricoltura	P E II 1 a							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.5.3.01.01.02.017 Contributi								
agli investimenti da altri enti								
e agenzie regionali e sub								
regionali	P E II 1 a							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.5.3.01.01.02.018 Contributi								
agli investimenti da Consorzi di								
enti locali	P E II 1 a							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.5.3.01.01.02.019 Contributi								
agli investimenti da Fondazioni								
e istituzioni liriche locali e								
da teatri stabili di iniziativa								
pubblica	P E II 1 a							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.5.3.01.01.02.999 Contributi								
agli investimenti da altre								
Amministrazioni Locali n.a.c.	P E II 1 a							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.5.3.01.01.03 Contributi agli								
investimenti da ENTI DI								
PREVIDENZA								

Pagina 3229 di 3482

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.5.3.01.03 Contributi agli									
investimenti da Imprese									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.5.3.01.03.01 Contributi agli									
investimenti da imprese									
controllate									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.5.3.01.03.01.001 Contributi									
agli investimenti da imprese									
controllate		P		E		II		1	
						b			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.5.3.01.03.02 Contributi agli									
investimenti da imprese									
partecipate									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.5.3.01.03.02.001 Contributi									
agli investimenti da altre									
imprese partecipate		P		E		II		1	
						b			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.5.3.01.03.99 Contributi agli									
investimenti da altre Imprese									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.5.3.01.03.99.999 Contributi									
agli investimenti da altre									
Imprese		P		E		II		1	
						b			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.5.3.01.04 Contributi agli									
investimenti da Istituzioni									

sociali Private - ISP								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.5.3.01.04.01 Contributi agli								
investimenti da Istituzioni								
sociali Private - ISP								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.5.3.01.04.01.001 Contributi								
agli investimenti da Istituzioni								
Sociali Private	P	E	II	1	b			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.5.3.01.05 Contributi agli								
investimenti dall'Unione Europea								
e dal Resto del Mondo								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.5.3.01.05.01 Contributi agli								
investimenti dall'Unione Europea								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.5.3.01.05.01.001 Contributi								
agli investimenti dall'Unione								
Europea	P	E	II	1	b			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.5.3.01.05.02 Contributi agli								
investimenti dal Resto del Mondo								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.5.3.01.05.02.001 Contributi								
agli investimenti dal Resto del								
Mondo	P	E	II	1	b			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
3 Conti d'ordine								

+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
3.1 Impegni, beni di terzi e									
garanzie									
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
3.1.1 Impegni									
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
3.1.1.01 Impegni finanziari									
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
3.1.1.01.07 Impegni su esercizi									
futuri									
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
3.1.1.01.07.01 Impegni su									
esercizi futuri									
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
3.1.1.01.07.01.001 Impegni su									
esercizi futuri	CO			1					
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
3.1.1.01.08 Creditori per									
mpegni su esercizi futuri									
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
3.1.1.01.08.01 Creditori per									
mpegni su esercizi futuri									
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
3.1.1.01.08.01.001 Creditori									
per mpegni su esercizi									
futuri									
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
3.1.1.02 Altri impegni									
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									

3.1.1.02.01 Contributi agli								
investimenti e trasferimenti in								
conto capitale da effettuare								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
3.1.1.02.01.01 Contributi agli								
investimenti e trasferimenti in								
conto capitale da effettuare								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
3.1.1.02.01.01.001 Contributi								
agli investimenti e								
trasferimenti in conto capitale								
da effettuare	CO			1				
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
3.1.1.02.02 Creditori per								
Contributi agli investimenti								
e trasferimenti in conto								
capitale da effettuare								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
3.1.1.02.02.01 Creditori per								
Contributi agli investimenti								
e trasferimenti in conto								
capitale da effettuare								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
3.1.1.02.02.01.001 Creditori								
per Contributi agli								
investimenti e trasferimenti								
in conto capitale da								
effettuare								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								

3.1.2 Beni								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
3.1.2.01 Beni propri								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
3.1.2.01.01 Beni dati in uso a								
terzi								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
3.1.2.01.01.01 Beni dati in uso								
a terzi								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
3.1.2.01.01.01.001 Beni dati in								
uso a terzi	CO			3				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
3.1.2.01.02 Depositari beni								
propri								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
3.1.2.01.02.01 Depositari beni								
propri								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
3.1.2.01.02.01.001 Depositari								
beni propri	CO			3				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
3.1.2.02 Beni di terzi								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
3.1.2.02.01 Beni di terzi in uso								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
3.1.2.02.01.01 Beni di terzi in								
uso								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								

3.1.2.02.01.01.001 Beni di terzi							
in uso	CO			2			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
3.1.2.02.02 Depositanti beni							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
3.1.2.02.02.01 Depositanti beni							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
3.1.2.02.02.01.001 Depositanti							
beni	CO			2			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
3.1.3 Garanzie							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
3.1.3.01 Garanzie prestate a							
Amministrazioni Pubbliche							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
3.1.3.01.01 Fidejussioni per							
conto di altre Amministrazioni							
pubbliche							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
3.1.3.01.01.01 Fidejussioni per							
conto di altre Amministrazioni							
pubbliche							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
3.1.3.01.01.01.001 Fidejussioni							
per conto di altre							
Amministrazioni pubbliche	CO			4			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
3.1.3.01.02 Debitori per							
fideussioni a favore di altre							

Amministrazioni pubbliche								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
3.1.3.01.02.01 Debitori per								
fideussioni a favore di altre								
Amministrazioni pubbliche								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
3.1.3.01.02.01.001 Debitori								
per fidejussioni a favore di								
altre Amministrazioni								
pubbliche	CO				4			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
3.1.3.01.03 Altre garanzie per								
conto di altre Amministrazioni								
pubbliche								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
3.1.3.01.03.01 Altre garanzie								
per conto di altre								
Amministrazioni pubbliche								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
3.1.3.01.03.01.001 Altre								
garanzie per conto di altre								
Amministrazioni pubbliche	CO				4			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
3.1.3.01.04 Debitori per altre								
garanzie a favore di altre								
Amministrazioni pubbliche								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
3.1.3.01.04.01 Debitori per								
altre garanzie a favore di altre								

Amministrazioni pubbliche								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
3.1.3.01.04.01.001 Debitori per								
altre garanzie a favore di altre								
Amministrazioni pubbliche	CO			4				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
3.1.3.02 Garanzie prestate a								
imprese controllate								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
3.1.3.02.01 Fidejussioni per								
conto di imprese controllate								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
3.1.3.02.01.01 Fidejussioni per								
conto di imprese controllate								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
3.1.3.02.01.01.001 Fidejussioni								
per conto di imprese	CO			5				
controllate								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
3.1.3.02.02 Debitori per								
fidejussioni a favore di imprese								
controllate								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
3.1.3.02.02.01 Debitori per								
fidejussioni a favore di imprese								
controllate								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
3.1.3.02.02.01.001 Debitori								
per fidejussioni a favore di								

imprese controllate	C0			5			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
3.1.3.02.03 Altre garanzie per							
conto di imprese controllate							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
3.1.3.02.03.01 Altre garanzie							
per conto di imprese controllate							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
3.1.3.02.03.01.001 Altre							
garanzie per conto di imprese							
controllate	C0			5			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
3.1.3.02.04 Debitori per altre							
garanzie a favore di imprese							
controllate							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
3.1.3.02.04.01 Debitori per							
altre garanzie a favore di							
imprese controllate							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
3.1.3.02.04.01.001 Debitori per							
altre garanzie a favore di							
imprese controllate	C0			5			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
3.1.3.03 Garanzie prestate a							
imprese partecipate							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
3.1.3.03.01 Fidejussioni per							
conto di imprese partecipate							

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
3.1.3.03.01.01 Fidejussioni per									
conto di imprese partecipate									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
3.1.3.03.01.01.001 Fidejussioni									
per conto di imprese	CO				6				
partecipate									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
3.1.3.03.02 Debitori per									
fidejussioni a favore di imprese									
partecipate									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
3.1.3.03.02.01 Debitori per									
fidejussioni a favore di imprese									
partecipate									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
3.1.3.03.02.01.001 Debitori									
per fidejussioni a favore di									
imprese partecipate	CO				6				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
3.1.3.03.03 Altre garanzie per									
conto di imprese partecipate									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
3.1.3.03.03.01 Altre garanzie									
per conto di imprese partecipate									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
3.1.3.03.03.01.001 Altre									
garanzie per conto di imprese									
partecipate	CO				6				

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
3.1.3.03.04 Debitori per altre									
garanzie a favore di imprese									
partecipate									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
3.1.3.03.04.01 Debitori per									
altre garanzie a favore di									
imprese partecipate									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
3.1.3.03.04.01.001 Debitori per									
altre garanzie a favore di									
imprese partecipate	CO				6				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
3.1.3.04 Garanzie prestate a									
altre imprese									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
3.1.3.04.01 Fidejussioni per									
conto di altre imprese									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
3.1.3.04.01.01 Fidejussioni per									
conto di altre imprese									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
3.1.3.04.01.01.001 Fidejussioni									
per conto di altre imprese	CO				7				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
3.1.3.04.02 Debitori per									
fidejussioni a favore di altre									
imprese									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									

3.1.3.04.02.01 Debitori per								
fideussioni a favore di altre								
imprese								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
3.1.3.04.02.01.001 Debitori								
per fidejussioni a favore di								
altre imprese	CO			7				
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
3.1.3.04.03 Altre garanzie per								
conto di altre imprese								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
3.1.3.04.03.01 Altre garanzie								
per conto di altre imprese								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
3.1.3.04.03.01.001 Altre								
garanzie per conto di altre								
imprese	CO			7				
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
3.1.3.04.04 Debitori per altre								
garanzie a favore di altre								
imprese								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
3.1.3.04.04.01 Debitori per								
altre garanzie a favore di altre								
imprese								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
3.1.3.04.04.01.001 Debitori per								
altre garanzie a favore di altre								
imprese	CO			7				

+-----+---+---+---+---+---+---+---+

AGGIORNAMENTO (9)

Il Decreto 1 dicembre 2015 (in G.U. 22/12/2015, n. 297) ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera c)) che al piano dei conti patrimoniale di cui al presente allegato è eliminata la voce "1.3.2.01.01.02.023 Imposta sulle assicurazioni".

Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 1) che le presenti modifiche si applicano con riferimento agli schemi di bilancio e di rendiconto riguardanti l'esercizio 2016.

AGGIORNAMENTO (34)

Il Decreto 7 settembre 2020, (in G.U. 01/10/2020, n. 243), ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "Gli aggiornamenti di cui al comma 1 entrano in vigore il 1° gennaio 2021 e possono essere anticipati in sede di rendiconto 2020".

AGGIORNAMENTO (38)

Il Decreto 1 settembre 2021 (in G.U. 15/09/2021, n. 221) ha disposto (con l'art. 6, comma 2) che "Gli aggiornamenti di cui al comma 1 entrano in vigore il 1° gennaio 2022, salvo quelli di cui alla lettera a) che entrano in vigore con riferimento alla data contabile del 31 dicembre 2021, nell'ambito delle scritture di assestamento dell'esercizio 2021".

AGGIORNAMENTO (40)

Il Decreto 6 agosto 2025 (in G.U. 20/08/2025, n. 192) ha disposto (con l'art. 2, comma 4) che "Gli aggiornamenti di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026, salvo quelli relativi alle lettere b), dei commi 1 e 3, che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027".

((Allegato n. 7

al D.Lgs. 118/2011

CODIFICA DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE

(Articolo 6, comma 1)

1) La struttura della codifica della transazione elementare di cui agli articoli 5 e 6 è costituita da:

a) codice funzionale per missioni e programmi (solo per le spese), come definito dagli allegati n. 9 concernenti gli schemi di bilancio;

b) codice economico attribuito alle articolazioni del piano dei conti integrato come definito dagli allegati n. 6 concernenti il piano dei conti integrato, a decorrere dall'esercizio 2016;

c) codice identificativo della classificazione Cofog al secondo livello, per le spese;

d) codice identificativo delle transazioni dell'Unione europea di cui al punto 2;

e) codice SIOPE. Nei titoli di incasso e di pagamento al codice SIOPE è destinato un apposito campo;

f) codice unico di progetto, identificativo del progetto d'investimento pubblico realizzato dall'amministrazione (solo per le spese di investimento);

g) codice identificativo dell'entrata ricorrente e non ricorrente, a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e della spesa ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi, costituiti da:

a) 1 per le entrate ricorrenti.

b) 2 per le entrate non ricorrenti.

c) 3 per le spese ricorrenti.

d) 4 per le spese non ricorrenti.

h) codice identificativo dei capitoli del perimetro sanitario, di cui all'articolo 20, comma 1, solo per le regioni tenute all'applicazione di tale articolo.

i) codice che identifica il programma cui si riferiscono le spese imputate ai programmi riguardanti la politica regionale unitaria a partire dalla nuova programmazione comunitaria 2014, solo per le regioni.

- 2) Il codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell'Unione europea è costituito da:**
- a) 1 per le entrate derivanti da trasferimenti destinate al finanziamento dei progetti comunitari provenienti da amministrazioni pubbliche e da altri soggetti;**
 - b) 2 per le altre entrate**
 - c) 3 per le spese finanziate da trasferimenti della UE, ivi compresi i programmi di cooperazione territoriale, a decorrere dalla nuova programmazione comunitaria 2014;**
 - d) 4 per le spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti dell'Unione europea;**
 - e) 5 per le spese finanziate da trasferimenti regionali correlati ai finanziamenti dell'Unione europea.**
- Le regioni adottano tale codice solo in caso di trasferimenti da altre regioni;**
- f) 6 per le spese finanziate da trasferimenti di altri soggetti correlati ai finanziamenti dell'Unione europea;**
 - g) 7 per le spese correlate ai finanziamenti dell'Unione europea finanziati da risorse dell'ente;**
 - h) 8 per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea.**
- 3) Il codice identificativo dei capitoli del perimetro sanitario, di cui all'articolo 20, comma 1, è costituito da:**
- a. 1 per le entrate delle gestione ordinaria della regione;**
 - b. 2 per le entrate della gestione sanitaria della regione,;**
 - c. 3 per le spese delle gestione ordinaria della regione;**
 - d. 4 per le spese della gestione sanitaria della regione.**
- 4) Al fine di consentire la rappresentazione riassuntiva dei costi per missioni prevista dall'articolo 14, comma 3, del presente decreto, la codifica di cui al punto 1), lettera a), è attribuita anche alle scritture di assestamento della contabilità economico-patrimoniale.**
- 5) Ai fini dell'attribuzione della codifica di cui al punto 1), lettera g) sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:**
- a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;**
 - b) condoni;**
 - c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;**
 - d) entrate per eventi calamitosi;**
 - e) alienazione di immobilizzazioni;**

f) le accensioni di prestiti;

g) i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

a) le consultazioni elettorali o referendarie locali,

b) i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale,

c) gli eventi calamitosi,

d) le sentenze esecutive ed atti equiparati,

e) gli investimenti diretti,

f) i contributi agli investimenti.))

((Allegati delle variazioni del bilancio di previsione per il tesoriere))

((Allegato n. 8/1

al D.Lgs. 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere)) ((

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

))

Allegato n. 8/2

al D.Lgs. 118/2011

Allegato delibera di variazione del **((...))** fondo pluriennale vincolato

data: .././.... n.protocollo

SPESE

=====									
			PREVI- SIONE						
			AGGIOR- NATA						
			ALLA PRECE-					PREVI-	
			DENTE	VARIAZIONI				SIONE	
			COMUNI-					AGGIOR-	
			CAZIONE		-----			NATA	
MISSIONE,			- Eser-	in	in			- ESER-	
PROGRAMMA,	DENOMI-		cizio xxxx	aumento	diminu-			CIZIO	
TITOLO	NAZIONE		(*)		zione			xxxx (*)	
+=====+=====+=====+=====+=====+=====+									
MISSIONE									
xx	xxxxxxxx								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
		fondo							
		plu-							
		rien-							
Programma		nale							
xx		vin-							
Titolo xx	xxxxxxxx	colato	0,00					0,00	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
		fondo							
		plu-							
		rien-							
Totale		nale							
Programma		vin-							
xx	xxxxxxxx	colato	0,00					0,00	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									

		fondo				
		plu-				
		rien-				
TOTALE		nale				
MISSIONE		vin-				
xx	xxxxxxxx	colato	0,00		0,00	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

**((Allegato n. 8/3
al D.Lgs. 118/2011**

Allegato n... - Comunicazione al Tesoriere degli aggiornamenti agli stanziamenti in esercizio o gestione provvisoria che rilevano solo ai fini del controllo del tesoriere)) ((

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

))

Allegato n. 9-Bilancio di previsione

al D.Lgs. 118/2011

BILANCIO DI PREVISIONE

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

(7) (10) (14)(17)(29) (32) (34) (35) (37) (38) **((39))**

AGGIORNAMENTO (7)

Il Decreto 20 maggio 2015 (in G.U. 12/6/2015, n. 134) ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Allo schema di bilancio di previsione di cui all'allegato n. 9 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il prospetto concernente «Equilibri di bilancio (solo per le regioni) è sostituito dall'allegato A al presente decreto e sono applicate le modifiche apportate dall'art. 7 all'allegato n. 14 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118".

Si riporta, di seguito, il prospetto suindicato:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

AGGIORNAMENTO (10)

Il Decreto 30 marzo 2016 (in G.U. 21/4/2016, n. 93) ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che allo schema del bilancio di previsione di cui al presente allegato sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il prospetto degli equilibri delle regioni è sostituito dal seguente allegato:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

b) il prospetto degli equilibri degli enti locali è sostituito dal seguente allegato:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

c) dopo il prospetto degli equilibri degli enti locali è inserito il presente allegato:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 3) che la modifica del prospetto degli equilibri degli enti locali si applica con riferimento al bilancio di previsione 2017 - 2019.

AGGIORNAMENTO (14)

Il Decreto 4 agosto 2016 (in G.U. 22/8/2016, n. 195) ha disposto:

- (con l'art. 5, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f)) che "Allo schema del bilancio di previsione di cui all'allegato n. 9 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al prospetto «Bilancio di previsione - Entrate»:

1) alla voce «di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente» è soppressa la parola «vincolato»;

2) dopo la voce di cui al punto 1) «di cui avanzo utilizzato anticipatamente» è inserita la voce «di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (decreto-legge n. 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo per le Regioni. Previsioni di competenza», valorizzabile per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

3) alla fine della nota n. 2 inserire le seguenti parole «In attuazione di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del decreto legislativo n. 118/2011, 8. le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il finanziamento delle finalità cui sono destinate.»;

b) al prospetto «Bilancio di previsione - Riepilogo generale entrate per titoli»:

- 1) alla voce «di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente» è soppressa la parola «vincolato»;
- 2) dopo la voce di cui al punto 1) «di cui avanzo utilizzato anticipatamente» è inserita la voce «di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (decreto-legge n. 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo per le Regioni. Previsioni di competenza», valorizzabile per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- 3) alla fine della nota n. 2 inserire le seguenti parole «In attuazione di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del decreto legislativo n. 118/2011, 8. le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il finanziamento delle finalità cui sono destinate.»;
- c) al prospetto «Bilancio di previsione - Quadro generale riassuntivo»:
 - 1) tra le entrate, dopo la voce «Utilizzo avanzo presunto di amministrazione» inserire la seguente «di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (decreto-legge n. 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo regioni», valorizzabile, per la competenza, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
 - 2) tra le spese, dopo la voce «Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie» inserire la seguente «- di cui fondo pluriennale vincolato» valorizzabile, per la competenza, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
 - 3) tra le spese, dopo la voce «Titolo 4 - Rimborso di prestiti» inserire la seguente di cui Fondo anticipazioni di liquidità (decreto-legge n. 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)» valorizzabile, per la competenza, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- d) al prospetto «Bilancio di previsione - Equilibri di bilancio (solo per le Regioni)»:
 - 1) alla fine delle voci «Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti» sono aggiunte le seguenti « e al rimborso di prestiti»;
 - 2) dopo la voce «rimborso prestiti» è aggiunta la seguente «' - di cui Fondo anticipazioni di liquidità (decreto-legge n. 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)»;
 - 3) alla fine della nota (**) sono inserite le seguenti parole «Comprende anche l'utilizzo del fondo del decreto-legge n. 35/2011»;
 - 4) alla nota n. 6 sono sopresse le parole «del fondo di cassa,» e «, o pagamenti»;

e) al prospetto «Bilancio di previsione - Equilibri di bilancio (solo gli enti locali)» dopo la voce «di cui per estinzione anticipata di prestiti» è inserita la seguente «di cui Fondo anticipazioni di liquidità (decreto-legge n. 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)» valorizzabile, per la competenza, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

f) all'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione:

1) nel riquadro 2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12 N-1, sostituire le voci «Fondo al 31/12/N-1», con le seguenti:

«- Accantonamento residui perenti al 31/12/... (solo per le regioni) (5)

- Fondo anticipazioni liquidità decreto-legge n. 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti(5)

- Fondo perdite società partecipate(5)

- Fondo contenzioso(5)

- Altri accantonamenti(5)»;

2) nel riquadro 2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12 N-1, alla voce «altri vincoli da specificare», sono soppresse le parole «da specificare»;

3) nel riquadro 3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/N-1, alla voce «utilizzo altri vincoli da specificare», sono soppresse le parole «da specificare»;

- (con l'art. 5, comma 1, lettera g)) che l'Allegato d) - Limiti di indebitamento Regioni è sostituito dal seguente allegato:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

- (con l'art. 5, comma 1, lettera h)) che l'Allegato d) - Limiti di indebitamento Enti Locali è sostituito dal seguente allegato:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

- (con l'art. 5, comma 2) che le suindicate modifiche entrano in vigore con riferimento al bilancio di

previsione 2017 - 2019.

AGGIORNAMENTO (17)

Il Decreto 18 maggio 2017 (in G.U. 01/06/2017, n. 126) ha disposto:

- (con l'art. 4, comma 1, lettera a)) che "a) al prospetto «Bilancio di previsione - Entrate» sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla nota n. 1 sono soppresses le seguenti parole «Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118/2011 si indica un importo pari a 0 e, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui previsto dall'art. 3, comma 7, l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione».";

2) la nota n. 3 è soppressa;

- (con l'art. 4, comma 1, lettera b)) che "la nota n. 2 del prospetto «Bilancio di previsione - Spese» è soppressa;"

- (con l'art. 4, comma 1, lettera c)) che "c) al prospetto «Bilancio di previsione - Riepilogo generale entrate per titoli» sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla nota n. 1 sono soppresses le seguenti parole «Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118/2011 si indica un importo pari a 0 e, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui previsto dall'art. 3, comma 7, l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione»;

2) la nota n. 3 è soppressa.";

- (con l'art. 4, comma 1, lettera d)) che "d) il prospetto dell'allegato a) concernente la Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto è sostituito dal prospetto di cui all'allegato A;"

- (con l'art. 4, comma 1, lettera e)) che "e) la nota n. 1 del «Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento degli enti locali» (all. d), è sostituita dalla seguente «Per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'art. 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10

per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione (art. 204, comma 1, del TUEL)»".

AGGIORNAMENTO (29)

Il Decreto 1 agosto 2019 (in G.U. 22/08/2019, n. 196) ha disposto:

- (con l'art. 6, comma 1, lettera a)) che "a) al prospetto concernente le «Entrate», la voce «- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (decreto-legge n. 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo per le regioni» è sostituita dalla seguente «- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità»";
- (con l'art. 6, comma 1, lettera b)) che "b) al prospetto concernente il «Riepilogo generale entrate per titoli», la voce «- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (decreto-legge n. 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo per le regioni» è sostituita dalla seguente «- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità»";
- (con l'art. 6, comma 1, lettera c)) che "c) al prospetto concernente le «Spese», dopo la voce «Disavanzo di amministrazione» è inserita la seguente «Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto», con la seguente nota «(2) Solo per le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Indicare l'importo della voce F dell'Allegato concernente il Risultato presunto di amministrazione»";
- (con l'art. 6, comma 1, lettera d)) che "d) al prospetto concernente le «Spese», la nota n. 1 è sostituita dalla seguente «Indicare l'importo della voce E dell'Allegato concernente il risultato presunto di amministrazione, se negativo, al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile. La quantificazione e la composizione del disavanzo di amministrazione ripianato in ciascun esercizio è rappresentata nella nota integrativa.»";
- (con l'art. 6, comma 1, lettera e)) che "e) al prospetto concernente il «Riepilogo generale delle spese per titoli» dopo la voce «Disavanzo di amministrazione» è inserita la seguente «Disavanzo derivante da

debito autorizzato e non contratto»";

- (con l'art. 6, comma 1, lettera f)) che "f) al prospetto concernente il «Riepilogo generale delle spese per missioni» dopo la voce «Disavanzo di amministrazione» è inserita la seguente «Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto»";

- (con l'art. 6, comma 1, lettera g)) che "g) al prospetto concernente il «Quadro generale riassuntivo» la voce «di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (decreto-legge n. 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo regioni» è sostituita dalla seguente «di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità»";

- (con l'art. 6, comma 1, lettera h)) che "h) al prospetto concernente il «Quadro generale riassuntivo» alla voce «Disavanzo di amministrazione è aggiunta la nota n. 1, con il seguente testo «(1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.»";

- (con l'art. 6, comma 1, lettera i)) che "i) al prospetto concernente il «Quadro generale riassuntivo» la voce «di cui Fondo anticipazioni di liquidità (decreto-legge n. 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)» è sostituita dalla seguente «di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità»";

- (con l'art. 6, comma 1, lettera j)) che "j) al prospetto concernente il «Quadro generale riassuntivo» dopo la voce «Disavanzo di amministrazione» è inserita la seguente «Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto», con la seguente nota «(2) Solo per le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Corrisponde alla seconda voce del conto del bilancio spese.»";

- (con l'art. 6, comma 1, lettera k)) che "k) al prospetto concernente gli «Equilibri di bilancio (solo per le regioni)» la voce «- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (decreto-legge n. 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)» è sostituita dalla seguente «di cui Fondo anticipazioni di liquidità»";

- (con l'art. 6, comma 1, lettera l)) che "l) al prospetto concernente gli «Equilibri di bilancio (solo per le regioni)» la voce «Disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto)» è sostituita dalla seguente «Ripiano disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto)» con la seguente nota «(7) Corrisponde alla seconda voce iscritta nel conto del bilancio spesa.»";

- (con l'art. 6, comma 1, lettera m)) che "m) al prospetto concernente gli «Equilibri di bilancio (solo per le regioni)» alla fine della nota n. 1 sono aggiunte le seguenti parole «Corrisponde alla prima voce del

conto del bilancio spese.»";

- (con l'art. 6, comma 1, lettera n)) che "n) al prospetto concernente gli «Equilibri di bilancio (solo per le regioni)» dopo la voce «Utilizzo risultato presunto di amministrazione al finanziamento di attività finanziarie (**)» è inserita la seguente «Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata»";

- (con l'art. 6, comma 1, lettera o)) che "o) al prospetto concernente gli «Equilibri di bilancio (solo per gli enti locali) la voce "di cui Fondo anticipazioni di liquidità (decreto-legge n. 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)» è sostituita dalla seguente «di cui Fondo anticipazioni di liquidità»";

- (con l'art. 6, comma 1, lettera p)) che "p) al «Prospetto verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica», dopo le parole «da allegare al bilancio di previsione» inserire le seguenti «- solo regioni a statuto ordinario fino all'esercizio 2020»";

- (con l'art. 6, comma 1, lettera q)) che "q) al «Prospetto verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica» eliminare la nota n. 1";

- (con l'art. 6, comma 1, lettera r)) che "r) al «Prospetto verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica» alla nota n. 3 sopprimere le parole «ai sensi dell'art. 9 della legge n. 243 del 2012»";

- (con l'art. 6, comma 1, lettera s)) che "s) alla «Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto» la voce «Fondo anticipazioni liquidità decreto-legge n. 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti» è sostituita dalla seguente «Fondo anticipazioni liquidità»";

- (con l'art. 6, comma 1, lettera t)) che "t) alla «Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto» dopo la voce «E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)» è inserita la seguente «F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto» con la seguente nota «(6) Solo per le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.»";

- (con l'art. 6, comma 1, lettera u)) che "u) alla «Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto» la nota n. 7 è sostituita dalla seguente «(7) In caso di risultato negativo, le regioni iscrivono nel passivo del bilancio distintamente il disavanzo di amministrazione presunto da ripianare (lettera E al netto della lettera F) e il disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (lettera F).»";

- (con l'art. 6, comma 1, lettera v)) che "v) dopo la «Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto» sono aggiunti i prospetti a/1), a/2 e a/3 di cui, rispettivamente agli allegati n. 1, 2 e 3".

Si riportano di seguito i suindicati allegati:

Allegato 1

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Allegato 2

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Allegato 3

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

- (con l'art. 6, comma 1, lettera w)) che "w) al prospetto concernente la «Composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità» alla fine della nota (***) sono inserite le seguenti parole «Pertanto, il FCDE di parte corrente comprende anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5.»»;

- (con l'art. 6, comma 1, lettera x)) che "x) alla fine degli allegati sono aggiunti i prospetti g), h) e i) di cui, rispettivamente agli allegati n. 4, 5 e 6".

Si riportano di seguito i suindicati allegati:

Allegato 4

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Allegato 5

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Allegato 6

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

- (con l'art. 6, comma 2) che "Gli aggiornamenti di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal bilancio di previsione 2020-2022, salvo quelli di cui alla lettera v) che si applicano a decorrere dal bilancio di previsione 2021-2023."

AGGIORNAMENTO (32)

Il Decreto 7 settembre 2020, (in G.U. 01/10/2020, n. 243), ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettere a) e b)) che "Allo schema di bilancio di previsione di cui all'allegato 9 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al prospetto concernente gli «Equilibri di bilancio (solo per le Regioni)» sono apportate le seguenti modifiche:

nella tabella «Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Regioni a statuto ordinario» alla voce «Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti» aggiungere alla fine le seguenti parole «al netto del Fondo anticipazione di liquidità»;

nella tabella «Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Autonomie speciali» alla voce «Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti» aggiungere alla fine le seguenti parole «al netto del Fondo anticipazione di liquidità»;

b) al prospetto concernente gli «Equilibri di bilancio (solo per gli enti locali)» sono apportate le seguenti modifiche:

alla voce «H) Utilizzo avanzo presunto di amministrazione per spese correnti» aggiungere alla fine le seguenti parole «e per il rimborso prestiti»;

nella tabella «Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali» la voce «Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)» è sostituita dalla seguente «Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità»".

Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Gli aggiornamenti di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal bilancio di previsione 2021-2023".

AGGIORNAMENTO (34)

Il Decreto 1 settembre 2021, (in G.U. 15/9/2021, n. 221), ha disposto (con l'art. 7, comma 1, lettere a) e b)) che "Allo schema di bilancio di previsione di cui all'allegato 9 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla "Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto:

a. la voce «3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/N-1» è sostituita dalla seguente «3) Utilizzo quote del risultato di amministrazione presunto al 31/12/N-1 previsto nel bilancio:»;

b. prima della voce «Utilizzo quota vincolata» è inserita la seguente «Utilizzo quota accantonata (da consuntivo anno precedente o previa verifica di preconsuntivo - salvo l'utilizzo del FAL)»;

c. sono cancellate le seguenti voci:

utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili;

utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti;

utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui;

utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

utilizzo altri vincoli;

prima della voce «Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto» sono inserite le seguenti:

utilizzo quota destinata agli investimenti (previa approvazione del rendiconto);

utilizzo quota disponibile (previa approvazione del rendiconto);

b) all'allegato a/2 concernente «Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione»

la formula «(g)=(a) +(b)-(c)-(d)-(e)-(f)» è sostituita dalla seguente «(g)=(a) +(b)-(c)-(d)-(e)+(f)»".

Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 2) che "Gli aggiornamenti di cui al comma 1, lettera a) si applicano a decorrere dal bilancio di previsione 2023-2025. Gli aggiornamenti di cui al comma 1, lettera b) si applicano a decorrere dal bilancio di previsione 2022-2024".

AGGIORNAMENTO (35)

Il Decreto 12 ottobre 2021 (in G.U. 03/11/2021, n. 262) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "L'allegato a/1 allo schema di bilancio di previsione di cui all'allegato 9 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è sostituito dall'allegato 1 al presente decreto".

Si riporta di seguito il suindicato allegato:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 2) che la suindicata modifica si applica a decorrere dal bilancio di previsione 2023-2025.

AGGIORNAMENTO (37)

Il Decreto 25 luglio 2023 (in G.U. 04/08/2023, n. 181) ha disposto (con l'art. 5, comma 1, lettere a), b), c) e d)) che "Allo schema di bilancio di previsione di cui all'allegato 9 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al prospetto concernente le «Entrate», dopo la voce «Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale(1) » è inserita la seguente voce «Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie(1) »;
- b) al prospetto concernente il «Riepilogo generale entrate per titoli», dopo la voce «Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale(1) » è inserita la seguente voce «Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie(1) »;
- c) il prospetto concernente gli «Equilibri di bilancio (solo per le regioni)» è sostituito dal prospetto di cui all'allegato n. 1;
- d) il prospetto concernente gli «Equilibri di bilancio (solo per gli enti locali)» è sostituito dal prospetto di cui all'allegato n. 2".

Si riporta di seguito gli allegati n. 1 e n. 2:

Allegato n. 1

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Allegato n. 2

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 2) che "L'aggiornamento di cui al comma 1, si applica a decorrere dal bilancio di previsione 2025-2027".

AGGIORNAMENTO (38)

Il Decreto 10 ottobre 2024 (in G.U. 17/10/2024, n. 244) ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) g) h) e i)) che "Allo schema di bilancio di previsione di cui all'allegato 9 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al prospetto concernente «SPESE», la descrizione del programma 01 della missione 12, ove ricorre, è sostituita dalla seguente «Interventi per l'infanzia e i minori»;

b) al prospetto concernente «SPESE», nella missione 12 è inserito il programma 11 «Interventi per asili nido»;

c) il prospetto concernente gli «EQUILIBRI DI BILANCIO (solo per gli enti locali)» è sostituito dal prospetto di cui all'allegato n. 1;

d) all'allegato b) «COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO N DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO», la descrizione del programma 01 della missione 12 è sostituita dalla seguente «Interventi per l'infanzia e i minori»;

e) all'allegato b) «COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO N, DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO» nella missione 12 è inserito il programma 11 «Interventi per asili nido»;

f) all'allegato e) «UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI», la descrizione del programma 01 della missione 12, ove ricorre, è sostituita dalla seguente «Interventi per l'infanzia e i minori»;

- g) all'allegato e) «UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI», nella missione 12 è inserito il programma 11 «Interventi per asili nido»;
- h) all'allegato f) «SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI», la descrizione del programma 01 della missione 12, ove ricorre, è sostituita dalla seguente «Interventi per l'infanzia e i minori»;
- i) all'allegato f) «SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI», nella missione 12 è inserito il programma 11 «Interventi per asili nido».

Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 2) che "L'aggiornamento di cui al comma 1, si applica a decorrere dal bilancio di previsione 2026-2028".

AGGIORNAMENTO (39)

Il Decreto 13 febbraio 2025 (in G.U. 24/02/2025, n. 45) ha disposto:

- (con l'art. 5, comma 1) che "L'allegato a) allo schema di bilancio di previsione di cui all'allegato 9 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è sostituito dall'allegato 1 al presente decreto";
- (con l'art. 5, comma 2) che "L'allegato a/1 allo schema di bilancio di previsione di cui all'allegato 9 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è sostituito dall'allegato 2 al presente decreto";
- (con l'art. 5, comma 3) che "Gli aggiornamenti previsti dal presente articolo si applicano a decorrere dal bilancio di previsione 2026-2028".

Allegato n. 10-rendiconto della gestione al D.Lgs. 118/2011

CONTO DEL BILANCIO-GESTIONE DELLE ENTRATE

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

(7) (9) (10) (14) (17) (29) (32) (34) (35) (36) (37) (38)**((39))**

AGGIORNAMENTO (7)

Il Decreto 20 maggio 2015 (in G.U. 12/6/2015, n. 134) ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Allo schema del rendiconto della gestione di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel conto del bilancio «Gestione delle entrate», il codice «50300» attribuito alla tipologia «400 Altre entrate per riduzione di attività finanziarie» è sostituito con il seguente «50400»;

b) il prospetto concernente «Equilibri di bilancio (solo per le regioni)» è sostituito dall'allegato A al presente decreto;

c) nell'Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale vincolato, dopo la colonna (x) «Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio N (cd. economie di impegno)» è inserita la colonna (y) «Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio N (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a N».

Di conseguenza, la formula $(c) = (a) - (b) - (x)$ è sostituita dalla seguente $(c) = (a) - (b) - (x) - (y)$;

d) sono applicate le modifiche apportate dall'art. 7 all'allegato n. 14 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118".

Si riporta, di seguito, l'allegato A del suindicato Decreto 20 maggio 2015:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

AGGIORNAMENTO (9)

Il Decreto 1 dicembre 2015 (in G.U. 22/12/2015, n. 297) ha disposto:

- (con l'art. 6, comma 1) che "Allo schema del rendiconto della gestione di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'Allegato d) al Rendiconto - Entrate per categorie - Prospetto delle entrate di bilancio per titoli, tipologie e categorie Regioni:

1) alla descrizione della colonna «di cui entrate non ricorrenti» è aggiunta la seguente parola

«accertate»;

2) dopo la colonna «di cui entrate accertate non ricorrenti» sono inserite le seguenti «Riscossioni in c/competenza» e «Riscossioni in c/residui»;

b) nell'Allegato d) al Rendiconto - Entrate per categorie - Prospetto delle entrate di bilancio per titoli, tipologie e categorie Enti locali:

1) alla descrizione della colonna «di cui entrate non ricorrenti» è aggiunta la seguente parola «accertate»;

2) dopo la colonna «di cui entrate accertate non ricorrenti» sono inserite le seguenti «Riscossioni in c/competenza» e «Riscossioni in c/residui»;

c) all'Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati sono inseriti i seguenti prospetti:

«Spese correnti - pagamenti in c/competenza»,

«Spese correnti - pagamenti in c/residui»,

«Spese in conto capitale e spese per incremento di attività finanziarie - pagamenti in c/competenza»

«Spese in conto capitale e spese per incremento di attività finanziarie - pagamenti in c/residui».

I suindicati allegati d) ed e) al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono sostituiti, rispettivamente, dai prospetti di cui agli allegati A/1, A/2, B/1, B/2, B/3, B/4, al presente decreto".

Si riportano, di seguito, gli allegati A/1, A/2, B/1, B/2, B/3 e B/4 al suindicato Decreto 1 dicembre 2015:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

- (con l'art. 6, comma 2) che "Allo schema di rendiconto sono applicate le modifiche apportate dall'art. 5 all'allegato n. 13 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118";

- (con l'art. 8, comma 1) che le presenti modifiche si applicano con riferimento agli schemi di bilancio e di rendiconto riguardanti l'esercizio 2016.

AGGIORNAMENTO (10)

Il Decreto 30 marzo 2016 (in G.U. 21/4/2016, n. 93) ha disposto:

- (con l'art. 5, comma 1) che "Allo schema del rendiconto della gestione di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il prospetto degli equilibri delle regioni e il prospetto degli

equilibri degli enti locali sono sostituiti, rispettivamente dall'allegato D e dall'allegato E al presente decreto".

Si riportano, di seguito, gli allegati D e E del suddetto Decreto 30 marzo 2016:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

- (con l'art. 5, comma 2) che "Allo schema di rendiconto sono applicate le modifiche apportate dall'art. 7 all'allegato n. 13 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118";
- (con l'art. 5, comma 3) che le presenti modifiche si applicano con riferimento al rendiconto 2016.

AGGIORNAMENTO (14)

Il Decreto 4 agosto 2016 (in G.U. 22/8/2016, n. 195) ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Allo schema del rendiconto della gestione di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al prospetto «Conto del bilancio - Gestione delle entrate»:

1) dopo la voce «Utilizzo Avanzo di amministrazione» è inserita la voce «di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (decreto-legge n. 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo per le Regioni. Previsioni definitive di competenza (CP);

2) alla fine della nota n. 2 le seguenti parole sono soppresse «Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118/2011 si indica un importo pari a 0 e, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui previsto dall'art. 3, comma 7, l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.»;

b) al prospetto «Conto del bilancio - Riepilogo generale delle entrate» dopo la voce «Utilizzo Avanzo di amministrazione» è inserita la voce «di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (decreto-legge n. 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo per le Regioni. Previsioni definitive di competenza (CP);

c) al prospetto «Conto del bilancio - Quadro generale riassuntivo»:

1) tra le entrate, dopo la voce «Utilizzo avanzo di amministrazione» inserire la seguente «di cui Utilizzo

Fondo anticipazioni di liquidità (decreto-legge n. 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo regioni», valorizzabile, per la competenza;

2) tra le spese, dopo la voce «Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie» inserire la seguente «Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie» valorizzabile, per la competenza;

3) tra le spese, dopo la voce «Titolo 4 - Rimborso di prestiti» inserire la seguente di cui Fondo anticipazioni di liquidità (decreto-legge n. 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)» valorizzabile, per la competenza;

d) al prospetto «Equilibri di bilancio (solo per le Regioni)»:

1) alla fine delle voci «Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti» sono aggiunte le seguenti « e al rimborso di prestiti»;

2) dopo la voce «rimborso prestiti» è aggiunta la seguente "" - di cui Fondo anticipazioni di liquidità (decreto-legge n. 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)»;

3) dopo la voce «C) Variazioni attività finanziaria» è ripristinata la seguente «Equilibrio finale (D=A+B)»;

4) la nota «(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2» è soppressa;

e) al prospetto «Equilibri di bilancio (solo gli enti locali)» dopo la voce «di cui per estinzione anticipata di prestiti» è inserita la seguente «di cui Fondo anticipazioni di liquidità (decreto-legge n. 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)» valorizzabile, per la competenza;

f) all'Allegato a) Risultato di amministrazione, al riquadro 2) Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre ..., sostituire le voci «Fondo al 31/12/N-1», con le seguenti:

«- Fondo anticipazioni liquidità decreto-legge n. 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti,

- Fondo perdite società partecipate,

- Fondo contenzioso,

- Altri accantonamenti(5)»;

g) all'allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati - Spese in conto capitale e spese per incremento di attività finanziarie - impegni, dopo la voce «01 Fondo di riserva» è inserita la seguente «02 Fondo crediti di dubbia esigibilità»;

h) all'allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati - Spese in conto capitale e spese per incremento di attività finanziarie pagamenti in c/competenza, dopo la voce «01 Fondo di riserva» è inserita la seguente «02 "Fondo crediti di dubbia esigibilità"»;

- i) all'allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati - Spese in conto capitale e spese per incremento di attività finanziarie pagamenti in c/residui, dopo la voce «01 Fondo di riserva» è inserita la seguente «02 "Fondo crediti di dubbia esigibilità"»;
- j) all'allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati - Spese per rimborso prestiti - Impegni, è inserito il macroaggregato 405 «Fondo per rimborsi prestiti»;
- k) all'allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati Riepilogo spese per titoli e macroaggregati - impegni, è inserito il macroaggregato 405 «Fondo per rimborsi prestiti»;
- l) all'allegato h) al Rendiconto - Costi per missione è inserita, alla fine, la voce «Totale costi/oneri».
- Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 2) che le suindicate modifiche entrano in vigore con riferimento al rendiconto 2017 e possono essere anticipate con riferimento al rendiconto 2016.

AGGIORNAMENTO (17)

Il Decreto 18 maggio 2017 (in G.U. 01/06/2017, n. 126) ha disposto:

- (con l'art. 5, comma 1, lettera a)) che "a) al prospetto «Conto del bilancio - Gestione delle entrate» sono apportate le seguenti modifiche:

- 1) alla nota n. 3, sono soppresse le parole «l'importo dei crediti cancellati e reimputati agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile effettuata in occasione del riaccertamento straordinario dei residui,»;
- 2) alla nota n. 4, sono soppresse le parole «Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118/2011 la voce comprende i crediti che sono stati oggetto del riaccertamento straordinario dei residui e reimputati all'esercizio.»;

- (con l'art. 5, comma 1, lettera b)) che "b) al prospetto «Conto del bilancio - Riepilogo generale delle entrate» sono apportate le seguenti modifiche:

- 1) alla nota n. 3, sono soppresse le parole «l'importo dei crediti cancellati e reimputati agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile effettuata in occasione del riaccertamento straordinario dei residui,»;
- 2) alla nota n. 4, sono soppresse le parole «Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118/2011 la voce comprende i crediti che sono stati oggetto del riaccertamento straordinario dei residui e reimputati all'esercizio.»;

- (con l'art. 5, comma 1, lettera c)) che "c) al prospetto «Conto del bilancio - Gestione delle spese» sono

apportate le seguenti modifiche:

1) alla nota n. 1, le parole «(sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia l'importo dei debiti cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui)», sono sostituite dalle seguenti «(l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture)»;

2) alla nota n. 2, sono soppresse le parole «Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio»;

- (con l'art. 5, comma 1, lettera d)) che "d) al prospetto «Conto del bilancio - Gestione delle spese Ripartizione per Missioni e programmi della politica regionale unitaria» sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla nota n. 1, le parole «(sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia l'importo dei debiti cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui)», sono sostituite dalle seguenti «(l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture)»;

2) alla nota n. 2, sono soppresse le parole «Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio»;

- (con l'art. 5, comma 1, lettera e)) che "e) al prospetto «Conto del bilancio - Gestione delle spese Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali» sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla nota n. 1, le parole «(sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia l'importo dei debiti cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui)», sono sostituite dalle seguenti «(l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture)»;

2) alla nota n. 2, sono soppresse le parole «Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio»;

- (con l'art. 5, comma 1, lettera f)) che "f) al prospetto «Conto del bilancio - Gestione delle spese

Funzioni delegate dalle Regioni» sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla nota n. 1, le parole «(sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia l'importo dei debiti cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui)», sono sostituite dalle seguenti «(l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture)»;

2) alla nota n. 2, sono soppresse le parole «Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio»;

- (con l'art.5 , comma 1, lettera g)) che "g) al prospetto dello Stato patrimoniale-Attivo è soppressa la voce «Diritti reali di godimento»";

- (con l'art. 5, comma 1, lettera h)) che "h) il prospetto dello Stato patrimoniale-Passivo è sostituito dal prospetto di cui all'allegato B";

- (con l'art. 5, comma 1, lettera i)) che "i) la nota alla fine del Conto economico è soppressa";

- (con l'art. 5, comma 1, lettera j)) che "j) all'allegato d, concernente il Prospetto delle entrate di bilancio per titoli, tipologie e categorie - Enti locali, la categoria 1010176 è ridenominata Tributo per i servizi indivisibili (TASI)";

- (con l'art. 5, comma 1, lettera k)) che "k) all'allegato h costi per missione, la voce «Quota annuale di contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubbliche» è sostituita dalla seguente «Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubbliche»";

- (con l'art. 5, comma 2) che "2. Gli aggiornamenti di cui alle lettere g), h) e j) e k) entrano in vigore con riferimento al rendiconto 2017".

AGGIORNAMENTO (29)

Il Decreto 1 agosto 2019 (in G.U. 22/08/2019, n. 196) ha disposto:

- (con l'art. 7, comma 1, lettera a)) che "al prospetto concernente il «Conto del bilancio - Gestione delle entrate», la voce «di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (decreto-legge n. 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo per le regioni» è sostituita dalla seguente «di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità»";

-(con l'art. 7, comma 1, lettera b)) che "al prospetto concernente il «Conto del bilancio - Riepilogo generale delle entrate», la voce «di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (decreto-legge n. 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo per le regioni» è sostituita dalla seguente «di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità»";

- (con l'art. 7, comma 1, lettera c)) che "al prospetto concernente il «Conto del bilancio - Gestione delle spese», dopo la voce «Disavanzo di amministrazione» è inserita la seguente «Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto», con la seguente nota «(4) Solo per le regioni e le province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.»;

- (con l'art. 7, comma 1, lettera d)) che "al prospetto concernente il «Conto del bilancio - Riepilogo generale delle spese per missioni», dopo la voce «Disavanzo di amministrazione» è inserita la seguente «Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto», con la seguente nota «(1) Solo per le regioni e le province autonome.

L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.»;

- (con l'art. 7, comma 1, lettera e)) che "al prospetto concernente il «Conto del bilancio - Riepilogo generale delle spese per titoli», dopo la voce «Disavanzo di amministrazione» è inserita la seguente «Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto», con la seguente nota «(1) Solo per le regioni e le province autonome.

L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.»;

- (con l'art. 7, comma 1, lettera f)) che "il prospetto concernente il «Quadro generale riassuntivo» è sostituito dal prospetto di cui all'allegato n. 7. Per l'esercizio 2019 le seguenti voci del prospetto «d) Equilibrio di bilancio» e «f) Equilibrio complessivo» hanno finalità conoscitiva";

Si riporta di seguito il suindicato allegato:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

- (con l'art. 7, comma 1, lettera g)) che "il prospetto concernente gli «Equilibri di bilancio (solo per le regioni)» è sostituito dal prospetto di cui all'allegato n. 8. Per l'esercizio 2019 le seguenti voci del

prospetto «A/2) Equilibrio di bilancio di parte corrente», «A/3) Equilibrio complessivo di parte corrente», «B/2) Equilibrio di bilancio in c/capitale», «B/3) Equilibrio complessivo in c/capitale», «C/2) Variazioni attività finanziaria - equilibrio di bilancio», «C/3) Variazioni attività finanziaria - equilibrio complessivo», «D/2) Equilibrio di bilancio» e «D/3) Equilibrio complessivo» hanno finalità conoscitiva".

Si riporta di seguito il suindicato allegato:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

- (con l'art. 7, comma 1, lettera h)) che "il prospetto concernente gli «Equilibri di bilancio (solo per gli enti locali)» è sostituito dal prospetto di cui all'allegato n. 9. Per l'esercizio 2019 le seguenti voci del prospetto «O/2) Equilibrio di bilancio di parte corrente», «O/3) Equilibrio complessivo di parte corrente», «Z/2) Equilibrio di bilancio in c/capitale», «Z/3) Equilibrio complessivo in c/capitale», «W/2) Equilibrio di bilancio» e «W/3) Equilibrio complessivo» hanno finalità conoscitiva".

Si riporta di seguito il suindicato allegato:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

- (con l'art. 7, comma 1, lettera i)) che "il «Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione» è sostituito dal prospetto di cui all'allegato n. 10".

Si riporta di seguito il suindicato allegato:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

- (con l'art. 7, comma 1, lettera j)) che "dopo il prospetto concernente il «Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione» sono aggiunti i prospetti a/1), a/2) e a/3) di cui, rispettivamente, agli allegati n. 11, n. 12 e n. 13".

Si riportano di seguito i suindicati allegati:

allegato 11

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

allegato 12

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

allegato 13

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

- (con l'art. 7, comma 1, lettera k)) che "alla fine degli allegati sono aggiunti i prospetti l), m) e n) di cui, rispettivamente, agli allegati n. 4, 5 e 6".

Si riportano di seguito i suindicati allegati:

allegato 4

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

allegato 5

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

allegato 6

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

- (con l'art. 7, comma 2) che "Gli aggiornamenti di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal rendiconto 2019".

AGGIORNAMENTO (32)

Il Decreto 7 settembre 2020, (in G.U. 1/10/2020, n. 243), ha disposto (con l'art. 5 comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g) ed h)) che "Allo schema di rendiconto di cui all'allegato 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il prospetto concernente gli «Equilibri di bilancio (solo per le regioni)» è sostituito dal prospetto di cui all'allegato n. 1;

b) il prospetto concernente gli «Equilibri di bilancio (solo per gli enti locali)» è sostituito dal prospetto di cui all'allegato n. 2;

- c) all'allegato a/1, concernente «Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione», alla descrizione della colonna «Risorse accantonate al 1/1/ N» è inserita la seguente nota «(5) In caso di revisione della composizione del risultato di amministrazione all'inizio dell'esercizio (vincolati, accantonati e destinati agli investimenti) i dati della colonna (a) possono non corrispondere con i dati dell'ultima colonna del prospetto a/1 del rendiconto dell'esercizio precedente.»;
- d) all'allegato a/2, concernente «Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione», alla descrizione della colonna «Risorse vinc. nel risultato di amministrazione al 1/1/ N» è inserita la seguente nota «(1) In caso di revisione della composizione del risultato di amministrazione all'inizio dell'esercizio (vincolati, accantonati e destinati agli investimenti) i dati della colonna (a) possono non corrispondere con i dati dell'ultima colonna del prospetto a/2 del rendiconto dell'esercizio precedente.»;
- e) all'allegato a/2, concernente «Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione», alla descrizione della colonna «Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):» è inserita la seguente nota «(2) Esclusa la cancellazione di residui attivi non compresi nella quota vincolata del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente (ad es. i residui attivi vincolati che hanno finanziato impegni)»;
- f) all'allegato a/3, concernente «Elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione», alla descrizione della colonna «Risorse destinate agli investim. al 1/1/ N» è inserita la seguente nota «(1) In caso di revisione della composizione del risultato di amministrazione all'inizio dell'esercizio (vincolati, accantonati e destinati agli investimenti) i dati della colonna (a) possono non corrispondere con i dati dell'ultima colonna del prospetto a/3 del rendiconto dell'esercizio precedente.»;
- g) all'allegato a/3, concernente «Elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione», alla descrizione della colonna «Impegni eserc. N finanziati da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione» è inserita la seguente nota «(2) Comprende le eventuali cancellazioni di impegni imputati all'esercizio N, finanziati dal fondo pluriennale vincolato costituito da risorse destinate agli investimenti, non reimpegnate nell'esercizio N, se la cancellazione è effettuata dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio N-1.»;

h) all'allegato a/3, concernente «Elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione», alla descrizione della colonna «Cancellazione di residui attivi costituiti da risorse destinate agli investimenti o eliminazione della destinazione su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse destinate agli investimenti (-) (gestione dei residui)» è inserita la seguente nota «(3) Esclusa la cancellazione di residui attivi non compresi nella quota del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente destinata agli investimenti (ad es. i residui attivi destinati agli investimenti che hanno finanziato impegni).»".

Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 2) che "Gli aggiornamenti di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal rendiconto 2020".

AGGIORNAMENTO (34)

Il Decreto 1 settembre 2021, (in G.U. 15/9/2021, n. 221), ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettere a), b), c) e d)) che "Allo schema di rendiconto di cui all'allegato 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al prospetto concernente «Verifica equilibri - solo regioni»: dopo la voce «Spese correnti» è inserita la seguente «- di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione»; la voce «Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti al netto del fondo anticipazione di liquidità», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente «Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti ricorrenti e al rimborso di prestiti al netto del fondo anticipazione di liquidità»;

b) al prospetto concernente «Verifica equilibri - solo per gli enti locali»: dopo la voce «D) Spese titolo 1.00 - Spese correnti» è inserita la seguente «di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione»; la voce «Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti al netto del fondo anticipazione di liquidità» è sostituita dalla seguente «Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti ricorrenti e al rimborso di prestiti al netto del fondo anticipazione di liquidità»;

c) al prospetto concernente «Stato patrimoniale - passivo»:

è cancellata la voce A II a «da risultato economico di esercizi precedenti»;

dopo la voce A II e «altre riserve indisponibili» sono inserite le seguenti sono inserite la seguente A II f «altre riserve disponibili»;

dopo la voce A III «Risultato economico dell'esercizio» sono inserite le seguenti;

A IV «Risultati economici di esercizi precedenti», per la quale, come «Riferimento art. 2424 c.c.» è attribuito il valore «AVII»,

A V «Riserve negative per beni indisponibili»;

d) all'allegato c) concernente «Composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo svalutazione crediti»:

le parole «Composizione fondo svalutazione crediti» sono sostituite dalle seguenti «Confronto fondo crediti di dubbia esigibilità - fondo svalutazione crediti»;

dopo le parole «Residui attivi nel conto del bilancio» sono inserite le seguenti «titoli da 1 a 5»;

la nota (m) è sostituita dalla seguente «(M) trattasi solo degli accertamenti pluriennali di entrate riguardanti il titolo 5 e gli accertamenti pluriennali derivanti dalla rateizzazione delle entrate dei titoli 1 e 3»;

Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Gli aggiornamenti di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal rendiconto 2021".

AGGIORNAMENTO (35)

Il Decreto 12 ottobre 2021 (in G.U. 03/11/2021, n. 262) ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "L'allegato a/1 allo schema di rendiconto di cui all'allegato 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è sostituito dall'allegato 2 al presente decreto".

Si riporta di seguito il suindicato allegato:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 2) che la suindicata modifica si applica a decorrere dal

rendiconto 2022.

AGGIORNAMENTO (36)

Il Decreto 2 agosto 2022 (in G.U. 17/08/2022, n. 191) ha disposto:

- (con l'art. 4, comma 1, lettera a)) che "Allo schema di rendiconto di cui all'allegato 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono apportate le seguenti modifiche:

a. il prospetto concernente gli «Equilibri di bilancio (solo per le regioni)» è sostituito dal prospetto di cui all'allegato n. 1;"

Si riporta di seguito il suindicato allegato:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

- (con l'art. 4, comma 1, lettera b)) che "Allo schema di rendiconto di cui all'allegato 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono apportate le seguenti modifiche:

[...]

b. il prospetto concernente il «Quadro generale riassuntivo» è sostituito dal prospetto di cui all'allegato n. 2";

Si riporta di seguito il suindicato allegato:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

- (con l'art. 4, comma 2) che "L'aggiornamento di cui al comma 1, si applica a decorrere dal rendiconto 2022".

AGGIORNAMENTO (37)

Il Decreto 25 luglio 2023, (in G.U. 04/08/2023, n. 181), ha disposto (con l'art. 6, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) g), h), i), j) e k)) che "Allo schema di rendiconto di cui all'allegato 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al prospetto concernente il «Conto del bilancio - Gestione delle entrate», dopo la voce «FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE(1) » è inserita la seguente «FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE(1) »;
- b) al prospetto concernente il «Conto del bilancio - Gestione delle entrate», dopo la voce «- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità» è inserita la seguente «FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO DELL'ESERCIZIO»;
- c) al prospetto concernente il «Conto del bilancio - Riepilogo generale delle entrate», dopo la voce «FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE(1) » è inserita la seguente «FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE(1) »;
- d) al prospetto concernente il «Conto del bilancio - Riepilogo generale delle entrate», dopo la voce «- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità» è inserita la seguente «FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO DELL'ESERCIZIO»;
- e) al prospetto concernente il Quadro generale riassuntivo, nella nota n. 10 sono eliminate le seguenti parole «al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavanzò di competenza.»;
- f) il prospetto concernente gli «Equilibri di bilancio (solo per le regioni)» è sostituito dal prospetto di cui all'allegato n. 3;
- g) il prospetto concernente il «Equilibri di bilancio (solo per gli enti locali)» è sostituito dal prospetto di cui all'allegato n. 4;
- h) il prospetto concernente l'allegato a) Risultato di amministrazione è sostituito dal prospetto di cui all'allegato n. 5;
- i) al prospetto concernente l'allegato b) «Composizione per missione e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio N di riferimento del bilancio» la descrizione della colonna (x) è sostituita dalla seguente «Riaccertamento degli impegni imputati all'esercizio N e finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio N (cd. economie di impegno)»;
- j) al prospetto concernente l'allegato b) «Composizione per missione e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio N di riferimento del bilancio» la descrizione della colonna (y) è sostituita dalla seguente «Riaccertamento degli impegni finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio N su impegni imputati agli esercizi successivi a N (cd. economie di impegno)»;

k) al prospetto concernente l'allegato b) «Composizione per missione e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio N di riferimento del bilancio» la nota (x) è sostituita dalla seguente «Indicare le economie, registrate nel corso dell'esercizio e verificate in sede di rendiconto, sugli impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato di cui alla lettera a).

Si riportano, di seguito, gli allegati n. 3, n. 4 e n. 5 del suddetto Decreto 25 luglio 2023:

Allegato 3

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Allegato 4

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Allegato 5

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 2) che "L'aggiornamento di cui al comma 1, si applica a decorrere dal rendiconto 2023".

AGGIORNAMENTO (38)

Il Decreto 10 ottobre 2024 (in G.U. 17/10/2024, n. 244) ha disposto (con l'art. 5, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p), q), r), s), t), u), v) e w)) che "Allo schema di rendiconto di cui all'allegato 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al prospetto concernente «SPESE», la descrizione del programma 01 della missione 12, ove ricorre, è sostituita dalla seguente «Interventi per l'infanzia e i minori»;
- b) al prospetto concernente «SPESE», nella missione 12 è inserito il programma 11 «Interventi per asili nido»;
- c) il prospetto concernente gli «EQUILIBRI DI BILANCIO (solo per le regioni)» è sostituito dal prospetto di cui all'allegato n. 2;
- d) il prospetto concernente il «EQUILIBRI DI BILANCIO (solo per gli enti locali)» è sostituito dal prospetto di cui all'allegato n. 3;
- e) all'allegato b) «COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO N, DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO», nella missione 12 è inserito il programma 11 «Interventi per asili nido»;
- f) all'allegato e) «PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - IMPEGNI», la descrizione del programma 01 della missione 12 è sostituita dalla seguente «Interventi per l'infanzia e i minori»;
- g) all'allegato e) «PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - IMPEGNI», nella missione 12 è inserito il programma 11 «Interventi per asili nido»;
- h) all'allegato e) «PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA», la descrizione del programma 01 della missione 12 è sostituita dalla seguente «Interventi per l'infanzia e i minori»;
- i) all'allegato e) «PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA», nella missione 12 è inserito il programma 11 «Interventi per asili nido»;
- j) all'allegato e) «PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PAGAMENTI C/RESIDUI», la descrizione del programma 01 della missione 12 è sostituita dalla seguente «Interventi per l'infanzia e i minori»;
- k) all'allegato e) «PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PAGAMENTI C/RESIDUI», nella missione 12 è inserito il programma 11 «Interventi per asili nido»;

- l) all'allegato e) «PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE IMPEGNI», la descrizione del programma 01 della missione 12 è sostituita dalla seguente «Interventi per l'infanzia e i minori»;
- m) all'allegato e) «PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE IMPEGNI», nella missione 12 è inserito il programma 11 «Interventi per asili nido»;
- n) all'allegato e) «PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE PAGAMENTI IN C/COMPETENZA», la descrizione del programma 01 della missione 12 è sostituita dalla seguente «Interventi per l'infanzia e i minori»;
- o) all'allegato e) «PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE PAGAMENTI IN C/COMPETENZA», nella missione 12 è inserito il programma 11 «Interventi per asili nido»;
- p) all'allegato e) «PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE PAGAMENTI IN C/RESIDUI», la descrizione del programma 01 della missione 12 è sostituita dalla seguente «Interventi per l'infanzia e i minori»;
- q) all'allegato e) «PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE PAGAMENTI IN C/RESIDUI», nella missione 12 è inserito il programma 11 «Interventi per asili nido»;
- r) all'allegato i) «CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE RIPARTIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DELLA POLITICA REGIONALE UNITARIA», la descrizione del programma 01 della missione 12, ove ricorre, è sostituita dalla seguente «Interventi per l'infanzia e i minori»;
- s) all'allegato i) «CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE RIPARTIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DELLA POLITICA REGIONALE UNITARIA», nella missione 12 è inserito il programma 11 «Interventi per asili nido»;
- t) all'allegato j) «CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE UTILIZZO DI CONTRIBUTI E

TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI», la descrizione del programma 01 della missione 12, ove ricorre, è sostituita dalla seguente «Interventi per l'infanzia e i minori»;

u) all'allegato j) «CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE UTILIZZO DI CONTRIBUTI E

TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI», nella missione 12 è inserito il programma 11 «Interventi per asili nido»;

v) all'allegato k) «CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI», la descrizione del programma 01 della missione 12, ove ricorre, è sostituita dalla seguente «Interventi per l'infanzia e i minori»;

w) all'allegato k) «CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI», nella missione 12 è inserito il programma 11 «Interventi per asili nido»".

Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 2) che "L'aggiornamento di cui al comma 1, si applica a decorrere dal rendiconto 2026, salvo le lettere c) e d) che si applicano a decorrere dal rendiconto 2025".

AGGIORNAMENTO (39)

Il Decreto 13 febbraio 2025 (in G.U. 24/02/2025, n. 45), ha disposto:

- (con l'art. 6, comma 1) che "L'allegato a) allo schema di rendiconto di cui all'allegato 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è sostituito dall'allegato 3 al presente decreto";
- (con l'art. 6, comma 2) che "L'allegato a/1 allo schema di rendiconto di cui all'allegato 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è sostituito dall'allegato 4 al presente decreto";
- (con l'art. 6, comma 3) che "Gli aggiornamenti previsti dal presente articolo si applicano a decorrere dal rendiconto 2025".

Allegato n. 11

al D.Lgs. 118/2011

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)(19) **((38))**

AGGIORNAMENTO (19)

Il Decreto 11 agosto 2017, (in G.U. 8/9/2017, n. 210), ha disposto:

- (con l'art. 4, comma 1, lettera a)) che "al prospetto dello Stato patrimoniale-Attivo è soppressa la voce «Diritti reali di godimento»";
- (con l'art. 4, comma 1, lettera b)) che "il prospetto dello Stato patrimoniale-Passivo è sostituito dal prospetto di cui all'allegato A";
- (con l'art. 4, comma 1, lettera c)) che "la nota alla fine del Conto economico è soppressa";
- (con l'art. 4, comma 2) che "L'aggiornamento di cui al comma 1 si applica dall'esercizio 2018, con riferimento al bilancio consolidato 2017".

AGGIORNAMENTO (38)

Il Decreto 1 settembre 2021, (in G.U. 15/9/2021, n. 221), ha disposto (con l'art. 9, comma 1, lettere a) e b)) che

"1. Allo schema del bilancio consolidato di cui all'allegato 11 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al prospetto concernente «Conto economico consolidato»:

dopo la voce «Risultato dell'esercizio (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)» è inserita la voce «Risultato dell'esercizio di gruppo», cui è attribuito il codice 29;

alla voce «Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi» è attribuito il codice 30;

b) al prospetto concernente «Stato patrimoniale consolidato (passivo)»:

dopo la voce A) «Patrimonio netto» è inserita la seguente voce «Patrimonio netto di gruppo»;

è cancellata la voce A II a «da risultato economico di esercizi precedenti»;

dopo la voce A II e «altre riserve indisponibili» è inserita la seguente A II f «altre riserve disponibili»;

dopo la voce A III «Risultato economico dell'esercizio» sono inserite le seguenti:

A IV «Risultati economici di esercizi precedenti», per la quale, come «Riferimento art. 2424 c.c.» è attribuito il valore «AVII»;

A V «Riserve negative per beni indisponibili»;

«Totale Patrimonio netto di gruppo»;

la voce «Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi» è sostituita dalla seguente «Patrimonio netto di pertinenza di terzi»;

alla voce «Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi» è attribuito il codice A VI;

alla voce «Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi» è attribuito il codice A VII;

dopo la voce «Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi», la voce «Patrimonio netto di pertinenza di terzi» è sostituita alla seguente «Totale patrimonio netto di pertinenza di terzi».

Ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 2) che "Gli aggiornamenti di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal bilancio consolidato 2021".

Allegati al Documento tecnico di accompagnamento per le regioni e al Piano esecutivo di gestione per gli enti locali

Allegato n. 12/1

al D.Lgs. 118/2011

ALLEGATO AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DELLE REGIONI
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

(9) (10) (14)(17)((19))

AGGIORNAMENTO (9)

Il Decreto 1 dicembre 2015 (in G.U. 22/12/2015, n. 297) ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "All'allegato n. 12 al decreto legislativo n. 118 del 2011, concernente «Allegato al documento tecnico di accompagnamento delle regioni e Allegato al PEG degli enti locali» sono applicate le modifiche apportate dall'art. 5 all'allegato n. 13 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e quelle apportate dall'art. 7 del decreto del ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri 20 maggio 2015, all'allegato n. 14 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118".

Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 1) che la presente modifica si applica con riferimento agli schemi di bilancio e di rendiconto riguardanti l'esercizio 2016.

AGGIORNAMENTO (10)

Il Decreto 30 marzo 2016 (in G.U. 21/4/2016, n. 93) ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "All'allegato n. 12 al decreto legislativo n. 118 del 2011, concernente «Allegato al documento tecnico di accompagnamento delle regioni e Allegato al PEG degli enti locali» sono applicate le modifiche apportate dall'art. 7 all'allegato n. 13 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118".

AGGIORNAMENTO (14)

Il Decreto 4 agosto 2016 (in G.U. 22/8/2016, n. 195) ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "All'allegato n. 12 al decreto legislativo n. 118 del 2011, concernente «Allegato al documento tecnico di accompagnamento delle regioni e Allegato al PEG degli enti locali» sono applicate le modifiche apportate dall'art. 4 all'allegato n. 14 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118".

AGGIORNAMENTO (17)

Il Decreto 18 maggio 2017 (in G.U. 01/06/2017, n. 126) ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "All'allegato n. 12 al decreto legislativo n. 118 del 2011, concernente «Allegato al documento tecnico di accompagnamento delle regioni e Allegato al PEG degli enti locali» la categoria 1010176 è ridenominata «Tributo per i servizi indivisibili (TASI)»".

AGGIORNAMENTO (19)

Il Decreto 11 agosto 2017, (in G.U. 08/09/2017, n. 210), ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "All'allegato n. 12/1 al decreto legislativo n. 118 del 2011, concernente «Allegato al documento tecnico di accompagnamento delle regioni e Allegato al PEG degli enti locali» sono inserite le seguenti categorie:

1010177 - Addizionale regionale sul gas naturale

1010409 - Compartecipazioni accise benzina e gasolio destinate ad alimentare il Fondo nazionale trasporti di cui all'art.16-bis del decreto-legge 95/2012".

Allegato n. 12/2

al D.Lgs. 118/2011

ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

(9) (10) (14) **((17))**

AGGIORNAMENTO (9)

Il Decreto 1 dicembre 2015 (in G.U. 22/12/2015, n. 297) ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "All'allegato n. 12 al decreto legislativo n. 118 del 2011, concernente «Allegato al documento tecnico di accompagnamento delle regioni e Allegato al PEG degli enti locali» sono applicate le modifiche apportate dall'art. 5 all'allegato n. 13 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e quelle apportate dall'art. 7 del decreto del ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri 20 maggio 2015, all'allegato n. 14 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118".

Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 1) che la presente modifica si applica con riferimento agli schemi di bilancio e di rendiconto riguardanti l'esercizio 2016.

AGGIORNAMENTO (10)

Il Decreto 30 marzo 2016 (in G.U. 21/4/2016, n. 93) ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "All'allegato n. 12 al decreto legislativo n. 118 del 2011, concernente «Allegato al documento tecnico di accompagnamento delle regioni e Allegato al PEG degli enti locali» sono applicate le modifiche apportate dall'art. 7 all'allegato n. 13 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118".

AGGIORNAMENTO (14)

Il Decreto 4 agosto 2016 (in G.U. 22/8/2016, n. 195) ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "All'allegato n. 12 al decreto legislativo n. 118 del 2011, concernente «Allegato al documento tecnico di accompagnamento delle regioni e Allegato al PEG degli enti locali» sono applicate le modifiche apportate dall'art. 4 all'allegato n. 14 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118".

AGGIORNAMENTO (17)

Il Decreto 18 maggio 2017 (in G.U. 01/06/2017, n. 126) ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "All'allegato n. 12 al decreto legislativo n. 118 del 2011, concernente «Allegato al documento tecnico di accompagnamento delle regioni e Allegato al PEG degli enti locali» la categoria 1010176 è ridenominata «Tributo per i servizi indivisibili (TASI)»".

Allegato n. 12/3

al D.Lgs. 118/2011

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROPROGRAMMI SPESE CORRENTI-PREVISIONI DI
COMPETENZA

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

(9) (10) (14)(17) **((38))**

AGGIORNAMENTO (9)

Il Decreto 1 dicembre 2015 (in G.U. 22/12/2015, n. 297) ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "All'allegato n. 12 al decreto legislativo n. 118 del 2011, concernente «Allegato al documento tecnico di accompagnamento delle regioni e Allegato al PEG degli enti locali» sono applicate le modifiche apportate dall'art. 5 all'allegato n. 13 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e quelle apportate dall'art. 7 del decreto del ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri 20 maggio 2015, all'allegato n. 14 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118".

Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 1) che la presente modifica si applica con riferimento agli schemi di bilancio e di rendiconto riguardanti l'esercizio 2016.

AGGIORNAMENTO (10)

Il Decreto 30 marzo 2016 (in G.U. 21/4/2016, n. 93) ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "All'allegato n. 12 al decreto legislativo n. 118 del 2011, concernente «Allegato al documento tecnico di accompagnamento delle regioni e Allegato al PEG degli enti locali» sono applicate le modifiche apportate dall'art. 7 all'allegato n. 13 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118".

AGGIORNAMENTO (14)

Il Decreto 4 agosto 2016 (in G.U. 22/8/2016, n. 195) ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "All'allegato n. 12 al decreto legislativo n. 118 del 2011, concernente «Allegato al documento tecnico di accompagnamento delle regioni e Allegato al PEG degli enti locali» sono applicate le modifiche apportate dall'art. 4 all'allegato n. 14 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118".

AGGIORNAMENTO (17)

Il Decreto 18 maggio 2017 (in G.U. 01/06/2017, n. 126) ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "All'allegato n. 12 al decreto legislativo n. 118 del 2011, concernente «Allegato al documento tecnico di accompagnamento delle regioni e Allegato al PEG degli enti locali» la categoria 1010176 è ridenominata «Tributo per i servizi indivisibili (TASI)»".

AGGIORNAMENTO (38)

Il Decreto 10 ottobre 2024 (in G.U. 17/10/2024, n. 244) ha disposto (con l'art. 6, comma 1, lettere a) e b)) che " Allo schema degli allegati al documento tecnico di accompagnamento delle regioni e al PEG degli enti locali di cui all'allegato 12 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'allegato 12/3 concernente «SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE

CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA», la descrizione del programma 01 della missione 12 è sostituita dalla seguente «Interventi per l'infanzia e i minori»;

b) all'allegato 12/3 concernente «SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA», nella missione 12 è inserito il programma 11 «Interventi per asili nido»".

Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 2) che "L'aggiornamento di cui al comma 1, si applica a decorrere dal bilancio di previsione 2026-2028".

Allegato n. 12/4

al D.Lgs. 118/2011

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE PREVISIONI DI COMPETENZA

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

(9) (10) (14)(17) **((38))**

AGGIORNAMENTO (9)

Il Decreto 1 dicembre 2015 (in G.U. 22/12/2015, n. 297) ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "All'allegato n. 12 al decreto legislativo n. 118 del 2011, concernente «Allegato al documento tecnico di accompagnamento delle regioni e Allegato al PEG degli enti locali» sono applicate le modifiche apportate dall'art. 5 all'allegato n. 13 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e quelle apportate dall'art. 7 del decreto del ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri 20 maggio 2015, all'allegato n. 14 al decreto

legislativo 23 giugno 2011, n. 118".

Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 1) che la presente modifica si applica con riferimento agli schemi di bilancio e di rendiconto riguardanti l'esercizio 2016.

AGGIORNAMENTO (10)

Il Decreto 30 marzo 2016 (in G.U. 21/4/2016, n. 93) ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "All'allegato n. 12 al decreto legislativo n. 118 del 2011, concernente «Allegato al documento tecnico di accompagnamento delle regioni e Allegato al PEG degli enti locali» sono applicate le modifiche apportate dall'art. 7 all'allegato n. 13 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118".

AGGIORNAMENTO (14)

Il Decreto 4 agosto 2016 (in G.U. 22/8/2016, n. 195) ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "All'allegato n. 12 al decreto legislativo n. 118 del 2011, concernente «Allegato al documento tecnico di accompagnamento delle regioni e Allegato al PEG degli enti locali» sono applicate le modifiche apportate dall'art. 4 all'allegato n. 14 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118".

AGGIORNAMENTO (17)

Il Decreto 18 maggio 2017 (in G.U. 01/06/2017, n. 126) ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "All'allegato n. 12 al decreto legislativo n. 118 del 2011, concernente «Allegato al documento tecnico di accompagnamento delle regioni e Allegato al PEG degli enti locali» la categoria 1010176 è ridenominata «Tributo per i servizi indivisibili (TASI)»".

AGGIORNAMENTO (38)

Il Decreto 10 ottobre 2024 (in G.U. 17/10/2024, n. 244) ha disposto (con l'art. 6, comma 1, lettere c) e d)) che "c) all'allegato 12/4 concernente «SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE PREVISIONI DI COMPETENZA», la descrizione del programma 01 della missione 12 è sostituita dalla seguente «Interventi per l'infanzia e i minori»;

d) all'allegato 12/4 concernente «SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE PREVISIONI DI COMPETENZA», nella missione 12 è inserito il programma 11 «Interventi per asili nido».

Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 2) che "L'aggiornamento di cui al comma 1, si applica a decorrere dal bilancio di previsione 2026-2028".

Allegato n. 12/5

al D.Lgs. 118/2011

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI -
PREVISIONI DI COMPETENZA

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

(9) (10) (14) **((17))**

AGGIORNAMENTO (9)

Il Decreto 1 dicembre 2015 (in G.U. 22/12/2015, n. 297) ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "All'allegato n. 12 al decreto legislativo n. 118 del 2011, concernente «Allegato al documento tecnico di accompagnamento delle regioni e Allegato al PEG degli enti locali» sono applicate le modifiche apportate dall'art. 5 all'allegato n. 13 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e quelle apportate dall'art. 7 del decreto del ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministero

dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri 20 maggio 2015, all'allegato n. 14 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118".

Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 1) che la presente modifica si applica con riferimento agli schemi di bilancio e di rendiconto riguardanti l'esercizio 2016.

AGGIORNAMENTO (10)

Il Decreto 30 marzo 2016 (in G.U. 21/4/2016, n. 93) ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "All'allegato n. 12 al decreto legislativo n. 118 del 2011, concernente «Allegato al documento tecnico di accompagnamento delle regioni e Allegato al PEG degli enti locali» sono applicate le modifiche apportate dall'art. 7 all'allegato n. 13 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118".

AGGIORNAMENTO (14)

Il Decreto 4 agosto 2016 (in G.U. 22/8/2016, n. 195) ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "All'allegato n. 12 al decreto legislativo n. 118 del 2011, concernente «Allegato al documento tecnico di accompagnamento delle regioni e Allegato al PEG degli enti locali» sono applicate le modifiche apportate dall'art. 4 all'allegato n. 14 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118".

AGGIORNAMENTO (17)

Il Decreto 18 maggio 2017 (in G.U. 01/06/2017, n. 126) ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "All'allegato n. 12 al decreto legislativo n. 118 del 2011, concernente «Allegato al documento tecnico di accompagnamento delle regioni e Allegato al PEG degli enti locali» la categoria 1010176 è ridenominata «Tributo per i servizi indivisibili (TASI)»".

Allegato n. 12/6

al D.Lgs. 118/2011

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E
PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

(9) (10) (14) **((17))**

AGGIORNAMENTO (9)

Il Decreto 1 dicembre 2015 (in G.U. 22/12/2015, n. 297) ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "All'allegato n. 12 al decreto legislativo n. 118 del 2011, concernente «Allegato al documento tecnico di accompagnamento delle regioni e Allegato al PEG degli enti locali» sono applicate le modifiche apportate dall'art. 5 all'allegato n. 13 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e quelle apportate dall'art. 7 del decreto del ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri 20 maggio 2015, all'allegato n. 14 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118".

Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 1) che la presente modifica si applica con riferimento agli schemi di bilancio e di rendiconto riguardanti l'esercizio 2016.

AGGIORNAMENTO (10)

Il Decreto 30 marzo 2016 (in G.U. 21/4/2016, n. 93) ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "All'allegato n. 12 al decreto legislativo n. 118 del 2011, concernente «Allegato al documento tecnico di accompagnamento delle regioni e Allegato al PEG degli enti locali» sono applicate le modifiche apportate dall'art. 7 all'allegato n. 13 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118".

AGGIORNAMENTO (14)

Il Decreto 4 agosto 2016 (in G.U. 22/8/2016, n. 195) ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "All'allegato n. 12 al decreto legislativo n. 118 del 2011, concernente «Allegato al documento tecnico di accompagnamento delle regioni e Allegato al PEG degli enti locali» sono applicate le modifiche apportate dall'art. 4 all'allegato n. 14 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118".

AGGIORNAMENTO (17)

Il Decreto 18 maggio 2017 (in G.U. 01/06/2017, n. 126) ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "All'allegato n. 12 al decreto legislativo n. 118 del 2011, concernente «Allegato al documento tecnico di accompagnamento delle regioni e Allegato al PEG degli enti locali» la categoria 1010176 è ridenominata «Tributo per i servizi indivisibili (TASI)»".

Allegato n. 12/7

al D.Lgs. 118/2011

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

(9) (10) (14) **((17))**

AGGIORNAMENTO (9)

Il Decreto 1 dicembre 2015 (in G.U. 22/12/2015, n. 297) ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che

"All'allegato n. 12 al decreto legislativo n. 118 del 2011, concernente «Allegato al documento tecnico di accompagnamento delle regioni e Allegato al PEG degli enti locali» sono applicate le modifiche apportate dall'art. 5 all'allegato n. 13 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e quelle apportate dall'art. 7 del decreto del ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri 20 maggio 2015, all'allegato n. 14 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118".

Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 1) che la presente modifica si applica con riferimento agli schemi di bilancio e di rendiconto riguardanti l'esercizio 2016.

AGGIORNAMENTO (10)

Il Decreto 30 marzo 2016 (in G.U. 21/4/2016, n. 93) ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "All'allegato n. 12 al decreto legislativo n. 118 del 2011, concernente «Allegato al documento tecnico di accompagnamento delle regioni e Allegato al PEG degli enti locali» sono applicate le modifiche apportate dall'art. 7 all'allegato n. 13 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118".

AGGIORNAMENTO (14)

Il Decreto 4 agosto 2016 (in G.U. 22/8/2016, n. 195) ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "All'allegato n. 12 al decreto legislativo n. 118 del 2011, concernente «Allegato al documento tecnico di accompagnamento delle regioni e Allegato al PEG degli enti locali» sono applicate le modifiche apportate dall'art. 4 all'allegato n. 14 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118".

AGGIORNAMENTO (17)

Il Decreto 18 maggio 2017 (in G.U. 01/06/2017, n. 126) ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "All'allegato n. 12 al decreto legislativo n. 118 del 2011, concernente «Allegato al documento tecnico di accompagnamento delle regioni e Allegato al PEG degli enti locali» la categoria 1010176 è ridenominata «Tributo per i servizi indivisibili (TASI)»".

Elenco delle entrate per titoli, tipologie e categorie

Allegato 13/1

al D.Lgs. 118/2011

(previsto dall'art. 15, comma 2)

ELENCO DEI TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE DI ENTRATA

Il prospetto sotto descritto riguarda l'elenco delle entrate di bilancio per titoli, tipologie e categorie con riferimento alle "REGIONI" nel quale sono stati appunto elencati i codici riportati per titoli (le prime due cifre), tipologie (la terza, la quarta e la quinta cifra) e categorie (le ultime due cifre) nonché la corrispondente denominazione.

Le Province autonome utilizzano anche le categorie previste per gli enti locali riguardanti le entrate delle province. (9)

+-----+			
Classificazione delle entrate degli schemi di bilancio finanziario			
+-----+			
REGIONI			
ELENCO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE			
+-----+			
+-----+			
+-----+		+-----+	
TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA		DENOMINAZIONE	
+-----+		+-----+	

+-----+-----+		
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA	
	TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E	
TITOLO 1	PEREQUATIVA	
+-----+-----+		
+-----+-----+		
	Tipologia 101: Imposte tasse e	
1010100	proventi assimilati	
+-----+-----+		
+-----+-----+		
	Addizionale regionale IRPEF non	
1010117	sanità	
+-----+-----+		
	Imposta regionale sulle	
	attività produttive (IRAP) non	
1010120	Sanità	
+-----+-----+		
1010128	VOCE ELIMINATA DAL DECRETO	
	1 DICEMBRE 2015 (9)	
+-----+-----+		
1010129	VOCE ELIMINATA DAL DECRETO	
	1 DICEMBRE 2015 (9)	
+-----+-----+		
1010130	VOCE ELIMINATA DAL DECRETO	
	1 DICEMBRE 2015 (9))	
+-----+-----+		
	Imposta regionale sulla benzina	
1010131	per autotrazione	
+-----+-----+		
	Imposta regionale sulle	
	concessioni statali sui beni del	
1010142	demanio marittimo	

+-----+-----+		
	Imposta regionale sulle	
	concessioni statali sui beni del	
1010143	patrimonio indisponibile	
+-----+-----+		
	Imposta regionale per le	
	emissioni sonore degli	
1010144	aeromobili	
+-----+-----+		
	Tassa regionale per il diritto	
1010146	allo studio universitario	
+-----+-----+		
	Tassa sulla concessione per la	
1010147	caccia e per la pesca	
+-----+-----+		
	Tasse sulle concessioni	
1010148	regionali	
+-----+-----+		
	Tassa di circolazione dei	
	veicoli a motore (tassa	
1010150	automobilistica)	
+-----+-----+		
	Tassa di abilitazione	
1010155	all'esercizio professionale	
+-----+-----+		
1010156	VOCE ELIMINATA DAL DECRETO	
	1 DICEMBRE 2015 (9)	
+-----+-----+		
	Tributo speciale per il deposito	
1010159	in discarica dei rifiuti solidi	
+-----+-----+		
	Tributo per l'esercizio delle	
	funzioni di tutela, protezione e	

1010160	igiene dell'ambiente	
+-----+		
1010170	Proventi dei Casinò	
+-----+		
1010174	VOCE ELIMINATA DAL DECRETO	
	1 DICEMBRE 2015 (9)	
+-----+		
	VOCE SOPPRESSA DAL DECRETO	
1010176	18 MAGGIO 2017	
	(IN G.U. 01/06/2017, N. 126)	
+-----+		
1010177	Addizionale regionale sul gas	
	naturale))	
+-----+		
1010195	Altre ritenute n.a.c.	
+-----+		
1010195	Altre ritenute n.a.c.	
+-----+		
	Altre entrate su lotto, lotterie	
1010196	e altre attività di gioco n.a.c.	
+-----+		
1010197	Altre accise n.a.c.	
+-----+		
1010198	Altre imposte sostitutive n.a.c.	
+-----+		
	Altre imposte, tasse e proventi	
1010199	assimilati n.a.c.	
+-----+		
+-----+		
+-----+		
	Tipologia 102: Tributi destinati	

1010200	al finanziamento della sanità
+-----+	
+-----+	
	Imposta regionale sulle
	attività produttive - IRAP -
1010201	Sanità
+-----+	
	Imposta regionale sulle
	attività produttive - IRAP -
	Sanità derivante da manovra
1010202	fiscale regionale
+-----+	
1010203	Compartecipazione IVA - Sanità
+-----+	
1010204	Addizionale IRPEF - Sanità
+-----+	
	Addizionale IRPEF - Sanità
	derivante da manovra fiscale
1010205	regionale
+-----+	
	Accisa sulla benzina per
1010206	autotrazione - sanità
+-----+	
	Altri tributi destinati al
	finanziamento della spesa
1010299	sanitaria
+-----+	
+-----+	
+-----+	
	Tipologia 103: Tributi devoluti

	e regolati alle autonomie	
1010300	speciali	
+-----+		
+-----+		
	Imposta sul reddito delle	
1010301	persone fisiche (ex IRPEF)	
+-----+		
	Imposta sul reddito delle	
1010302	società (ex IRPEG)	
+-----+		
	Imposta sostitutiva dell'IRPEF	
1010303	e dell'imposta di registro e di	
	bollo sulle locazioni di	
	immobili per finalità	
	abitative (cedolare secca) (9)	
+-----+		
	Imposte sostitutive	
1010304	su risparmio gestito (9)	
+-----+		
	Imposta sostitutiva	
1010305	in materia di conferimenti di	
	aziende, fusioni e scissioni	
	(9)	
+-----+		
	Imposte municipale	
1010307	propria riservata all'erario	
	(9)	
+-----+		
	Imposta patrimoniale sul valore	
1010309	degli immobili situati	
	all'estero (9)	
+-----+		

		Imposta sulle riserve	
1010310		matematiche delle imprese di	
		assicurazione (9)	
+-----+			
		Imposta sul valore	
1010311		delle attività finanziarie	
		detenute all'estero dalle	
		persone fisiche residenti nel	
		territorio dello Stato (9)	
+-----+			
		Imposta sulle plusvalenze	
1010312		da cessione di attività	
		finanziarie (9)	
+-----+			
		Imposta sostitutiva delle	
1010313		imposte sui redditi su	
		plusvalenze da cessione	
		a titolo oneroso di azioni	
		e di altri rapporti	
		partecipativi (9)	
+-----+			
		Imposte su	
1010314		assicurazione vita (9)	
+-----+			
		Imposta erariale	
1010315		sugli aeromobili privati (9)	
+-----+			
		Ritenute sugli interessi e su	
1010318		altri redditi da capitale	
+-----+			
		Ritenute e imposte sostitutive	
		sugli utili distribuiti dalle	
1010319		società di capitali	

+-----+-----+		
	Imposta sul valore aggiunto	
1010321	(IVA) sugli scambi interni	
+-----+-----+		
	Imposta sul valore aggiunto	
1010322	(IVA) sulle importazioni	
+-----+-----+		
1010323	Imposta sulle assicurazioni	
	(9)	
+-----+-----+		
1010324	Accisa sui tabacchi	
+-----+-----+		
	Accisa sull'alcole e le bevande	
1010325	alcoliche	
+-----+-----+		
1010326	Accisa sull'energia elettrica	
+-----+-----+		
1010327	Accisa sui prodotti energetici	
+-----+-----+		
1010328	Accisa sulla benzina per	
	autotrazione - non sanità	
	(9)	
+-----+-----+		
1010329	Accisa sul gasolio (9)	
+-----+-----+		
1010330	Imposta sul gas naturale	
	(9)	
+-----+-----+		
	Imposta di consumo su oli	
1010332	lubrificanti e bitumi di	
	petrolio	

+-----+-----+		
1010333	Imposta di registro	
+-----+-----+		
1010334	Imposta di bollo	
+-----+-----+		
1010335	Imposta ipotecaria	
+-----+-----+		
	Imposta unica sui concorsi	
1010336	pronostici e sulle scommesse	
+-----+-----+		
	Proventi da lotto, lotterie e	
1010337	altri giochi	
+-----+-----+		
1010338	Imposta sugli intrattenimenti	
	(9)	
+-----+-----+		
	Tassa sulle concessioni	
1010345	governative (9)	
+-----+-----+		
	Tassa di circolazione dei	
1010350	veicoli a motore	
	(tassa automobilistica) (9)	
+-----+-----+		
	Tassa sulle emissioni	
1010356	di anidride solforosa (9)	
+-----+-----+		
1010358	Canone radiotelevisivo (9)	
+-----+-----+		
1010362	Diritti catastali (9)	
+-----+-----+		

1010368		VOCE ELIMINATA DAL DECRETO	
		1 DICEMBRE 2015 (9)	
+-----+-----+			
		Proventi della vendita	
1010371		di denaturanti e	
		contrassegni di Stato (9)	
+-----+-----+			
		Proventi vari	
1010372		dei Monopoli di Stato (9)	
+-----+-----+			
		Imposte sulle successioni	
1010374		e donazioni (9)	
+-----+-----+			
1010395		Altre accise n.a.c. (9)	
+-----+-----+			
		Altre entrate su lotto,	
1010396		lotterie e altre attività	
		di gioco n.a.c. (9)	
+-----+-----+			
1010397		Altre ritenute n.a.c. (9)	
+-----+-----+			
1010398		Altre imposte sostitutive n.a.c.	
+-----+-----+			
1010399		Altre ritenute n.a.c.	
+-----+-----+			
+-----+-----+			
+-----+-----+			
		Tipologia 104: Compartecipazioni	

1010400	di tributi	
+-----+	+-----+	+-----+
+-----+	+-----+	+-----+
	Compartecipazione IVA a Regioni	
1010401	- non Sanità	
+-----+	+-----+	+-----+
	Addizionale regionale alla	
1010402	compartecipazione IVA	
+-----+	+-----+	+-----+
1010403	Compartecipazione al bollo auto	
+-----+	+-----+	+-----+
1010404	Compartecipazione al gasolio	
+-----+	+-----+	+-----+
((1010409	Compartecipazioni accise benzina	
	e gasolio destinate ad	
	alimentare il Fondo nazionale	
	trasporti di cui	
	all'art.16-bis del	
	decreto-legge n. 95/2012))	
+-----+	+-----+	+-----+
	Altre compartecipazioni di	
	imposte a Regioni non destinati	
	al finanziamento della spesa	
1010497	sanitaria	
+-----+	+-----+	+-----+
+-----+	+-----+	+-----+
+-----+	+-----+	+-----+
	Tipologia 301: Fondi perequativi	
1030100	da Amministrazioni Centrali	
+-----+	+-----+	+-----+

+-----+-----+		
1030101	Fondi perequativi dallo Stato	
+-----+-----+		
	Fondo perequativo dallo Stato -	
1030102	Sanità	
+-----+-----+		
+-----+-----+		
+-----+-----+		
+-----+-----+		
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	
+-----+-----+		
+-----+-----+		
	Tipologia 101: Trasferimenti	
	correnti da Amministrazioni	
2010100	pubbliche	
+-----+-----+		
+-----+-----+		
	Trasferimenti correnti da	
2010101	Amministrazioni Centrali	
+-----+-----+		
	Trasferimenti correnti da	
2010102	Amministrazioni Locali	
+-----+-----+		
	Trasferimenti correnti da Enti	
2010103	di Previdenza	
+-----+-----+		
	Trasferimenti correnti da	

	organismi interni e/o unità	
2010104	locali della amministrazione	
+-----+		
+-----+		
+-----+		
	Tipologia 102: Trasferimenti	
2010200	correnti da Famiglie	
+-----+		
+-----+		
	Trasferimenti correnti da	
2010201	Famiglie	
+-----+		
+-----+		
+-----+		
	Tipologia 103: Trasferimenti	
2010300	correnti da Imprese	
+-----+		
+-----+		
2010301	Sponsorizzazioni da imprese	
+-----+		
	Altri trasferimenti correnti da	
2010302	imprese	
+-----+		
+-----+		
+-----+		

	Tipologia 104: Trasferimenti	
	correnti da Istituzioni Sociali	
2010400	Private	
+-----+-----+		
+-----+-----+		
	Trasferimenti correnti da	
2010401	Istituzioni Sociali Private	
+-----+-----+		
+-----+-----+		
+-----+-----+		
	Tipologia 105: Trasferimenti	
	correnti dall'Unione Europea e	
2010500	dal Resto del Mondo	
+-----+-----+		
+-----+-----+		
	Trasferimenti correnti	
2010501	dall'Unione Europea	
+-----+-----+		
	Trasferimenti correnti dal Resto	
2010502	del Mondo	
+-----+-----+		
+-----+-----+		
+-----+-----+		
+-----+-----+		
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	
+-----+-----+		

+-----+	+-----+	+-----+
3010000		
+-----+	+-----+	+-----+
+-----+	+-----+	+-----+
3010100		
+-----+	+-----+	+-----+
3010200		
+-----+	+-----+	+-----+
3010300		
+-----+	+-----+	+-----+
+-----+	+-----+	+-----+
+-----+	+-----+	+-----+
3020000		
+-----+	+-----+	+-----+
+-----+	+-----+	+-----+
3020100		
+-----+	+-----+	+-----+

	Entrate da famiglie derivanti	
	dall'attività di controllo e	
	repressione delle irregolarità	
3020200	e degli illeciti	
+-----+		
	Entrate da Imprese derivanti	
	dall'attività di controllo e	
	repressione delle irregolarità	
3020300	e degli illeciti	
+-----+		
	Entrate da Istituzioni Sociali	
	Private derivanti dall'attività	
	di controllo e repressione delle	
3020400	irregolarità e degli illeciti	
+-----+		
+-----+		
+-----+		
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	
+-----+		
+-----+		
	Interessi attivi da titoli o	
3030100	finanziamenti a breve termine	
+-----+		
	Interessi attivi da titoli	
	obbligazionari a medio - lungo	
3030200	termine	
+-----+		
3030300	Altri interessi attivi	
+-----+		

+-----+-----+		
+-----+-----+		
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	
+-----+-----+		
+-----+-----+		
3040100	Rendimenti da fondi comuni di investimento	
+-----+-----+		
3040200	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	
+-----+-----+		
3040300	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	
+-----+-----+		
3049900	Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.	
+-----+-----+		
+-----+-----+		
+-----+-----+		
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	
+-----+-----+		
+-----+-----+		
3050100	Indennizzi di assicurazione	
+-----+-----+		
3050200	Rimborsi in entrata	
+-----+-----+		

3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	
+-----	+-----	+
+-----	+-----	+
+-----	+-----	+
+-----	+-----	+
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	
+-----	+-----	+
+-----	+-----	+
	Tipologia 100: Tributi in conto	
4010000	capitale	
+-----	+-----	+
+-----	+-----	+
4010100	Imposte da sanatorie e condoni	
+-----	+-----	+
4010200	Altre imposte in conto capitale	
+-----	+-----	+
+-----	+-----	+
+-----	+-----	+
	Tipologia 200: Contributi agli	
4020000	investimenti	
+-----	+-----	+
+-----	+-----	+
	Contributi agli investimenti da	
4020100	amministrazioni pubbliche	
+-----	+-----	+

	Contributi agli investimenti da
4020200	Famiglie
+-----+	
	Contributi agli investimenti da
4020300	Imprese
+-----+	
	Contributi agli investimenti da
4020400	Istituzioni Sociali Private
+-----+	
	Contributi agli investimenti
	dall'Unione Europea e dal Resto
4020500	del Mondo
+-----+	
	Contributi agli investimenti
	direttamente destinati al
	rimborso di prestiti da
4020600	amministrazioni pubbliche
+-----+	
+-----+	
+-----+	
	Tipologia 300: Altri
4030000	trasferimenti in conto capitale
+-----+	
+-----+	
	Trasferimenti in conto capitale
	per assunzione di debiti
	dell'amministrazione da parte di
4030100	amministrazioni pubbliche
+-----+	
	Trasferimenti in conto capitale

	per assunzione di debiti	
	dell'amministrazione da parte di	
4030200	Imprese	
+-----+		
	Trasferimenti in conto capitale	
	per assunzione di debiti	
	dell'amministrazione da parte	
	dell'Unione Europea e del Resto	
4030300	del Mondo	
+-----+		
	Trasferimenti in conto	
	capitale da parte di	
4030400	amministrazioni pubbliche	
	per cancellazione di debiti	
	dell'amministrazione	
+-----+		
	Trasferimenti in conto	
	capitale da parte di Imprese	
4030500	per cancellazione di debiti	
	dell'amministrazione	
+-----+		
	Trasferimenti in conto	
4030600	capitale da parte dell'Unione	
	Europea e Resto del Mondo	
	per cancellazione di debiti	
	dell'amministrazione	
+-----+		
	Trasferimenti in conto capitale	
	per ripiano disavanzi pregressi	
4030700	da amministrazioni pubbliche	
+-----+		
	Trasferimenti in conto capitale	
	per ripiano disavanzi pregressi	

4030800	da Imprese	
+-----+-----+		
	Trasferimenti in conto capitale	
	per ripiano disavanzi pregressi	
	dall'Unione Europea e dal Resto	
4030900	del Mondo	
+-----+-----+		
	Altri trasferimenti in conto	
	capitale da amministrazioni	
4031000	pubbliche	
+-----+-----+		
	Altri trasferimenti in conto	
4031100	capitale da Famiglie	
+-----+-----+		
	Altri trasferimenti in conto	
4031200	capitale da Imprese	
+-----+-----+		
	Altri trasferimenti in conto	
	capitale da Istituzioni Sociali	
4031300	Private	
+-----+-----+		
	Altri trasferimenti in conto	
	capitale dall'Unione Europea e	
4031400	dal Resto del Mondo	
+-----+-----+		
+-----+-----+		
+-----+-----+		
	Tipologia 400: Entrate da	
	alienazione di beni materiali e	
4040000	immateriali	
+-----+-----+		

+-----+-----+		
4040100	Alienazione di beni materiali	
+-----+-----+		
	Cessione di Terreni e di beni	
4040200	materiali non prodotti	
+-----+-----+		
4040300	Alienazione di beni immateriali	
+-----+-----+		
+-----+-----+		
+-----+-----+		
	Tipologia 500: Altre entrate in	
4050000	conto capitale	
+-----+-----+		
+-----+-----+		
	Entrate derivanti da	
	conferimento immobili a fondi	
4050200	immobiliari	
+-----+-----+		
	Entrate in conto capitale dovute	
	a rimborsi, recuperi e	
	restituzioni di somme non dovute	
4050300	o incassate in eccesso	
+-----+-----+		
	Altre entrate in conto capitale	
4050400	n.a.c.	
+-----+-----+		
+-----+-----+		

+-----+-----+		
+-----+-----+		
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI	
TITOLO 5	ATTIVITÀ FINANZIARIE	
+-----+-----+		
+-----+-----+		
	Tipologia 100: Alienazione di	
5010000	attività finanziarie	
+-----+-----+		
+-----+-----+		
5010100	Alienazione di partecipazioni	
+-----+-----+		
	Alienazione di quote di fondi	
5010200	comuni di investimento	
+-----+-----+		
	Alienazione di titoli	
5010300	obbligazionari a breve termine	
+-----+-----+		
	Alienazione di titoli	
	obbligazionari a medio-lungo	
5010400	termine	
+-----+-----+		
+-----+-----+		
+-----+-----+		
	Tipologia 200: Riscossione di	
5020000	crediti di breve termine	
+-----+-----+		

+-----+-----+		
	Riscossione crediti di breve	
	termine a tasso agevolato da	
5020100	Amministrazioni Pubbliche	
+-----+-----+		
	Riscossione crediti di breve	
	termine a tasso agevolato da	
5020200	Famiglie	
+-----+-----+		
	Riscossione crediti di breve	
	termine a tasso agevolato da	
5020300	Imprese	
+-----+-----+		
	Riscossione crediti di breve	
	termine a tasso agevolato da	
5020400	Istituzioni Sociali Private	
+-----+-----+		
	Riscossione crediti di breve	
	termine a tasso agevolato	
	dall'Unione Europea e dal Resto	
5020500	del Mondo	
+-----+-----+		
	Riscossione crediti di breve	
	termine a tasso non agevolato da	
5020600	Amministrazione Pubbliche	
+-----+-----+		
	Riscossione crediti di breve	
	termine a tasso non agevolato da	
5020700	Famiglie	
+-----+-----+		
	Riscossione crediti di breve	
	termine a tasso non agevolato da	
5020800	Imprese	

+-----+-----+		
	Riscossione crediti di breve	
	termine a tasso non agevolato da	
5020900	Istituzioni Sociali Private	
+-----+-----+		
	Riscossione crediti di breve	
	termine a tasso non agevolato	
	dall'Unione Europea e dal Resto	
5021000	del Mondo	
+-----+-----+		
+-----+-----+		
+-----+-----+		
	Tipologia 300: Riscossione	
5030000	crediti di medio-lungo termine	
+-----+-----+		
+-----+-----+		
	Riscossione crediti di	
	medio-lungo termine a tasso	
	agevolato da Amministrazioni	
5030100	Pubbliche	
+-----+-----+		
	Riscossione crediti di	
	medio-lungo termine a tasso	
5030200	agevolato da Famiglie	
+-----+-----+		
	Riscossione crediti di	
	medio-lungo termine a tasso	
5030300	agevolato da Imprese	
+-----+-----+		
	Riscossione crediti di	

	medio-lungo termine a tasso	
	agevolato da Istituzioni Sociali	
5030400	Private	
+-----+		
	Riscossione crediti di	
	medio-lungo termine a tasso	
	agevolato dall'Unione Europea e	
5030500	dal Resto del Mondo	
+-----+		
	Riscossione crediti di	
	medio-lungo termine a tasso non	
	agevolato da Amministrazione	
5030600	Pubbliche	
+-----+		
	Riscossione crediti di	
	medio-lungo termine a tasso non	
5030700	agevolato da Famiglie	
+-----+		
	Riscossione crediti di	
	medio-lungo termine a tasso non	
5030800	agevolato da Imprese	
+-----+		
	Riscossione crediti di	
	medio-lungo termine a tasso non	
	agevolato da Istituzioni Sociali	
5030900	Private	
+-----+		
	Riscossione crediti di	
	medio-lungo termine a tasso non	
	agevolato dall'Unione Europea e	
5031000	dal Resto del Mondo	
+-----+		

+-----+-----+		
+-----+-----+		
5040000		
+-----+-----+		
+-----+-----+		
5040100		
+-----+-----+		
5040200		
+-----+-----+		
5040300		
+-----+-----+		
5040400		
+-----+-----+		
5040500		
+-----+-----+		
5040600		
+-----+-----+		
5040700		
+-----+-----+		

	5040800		Entrate da derivati di	
			ammortamento	
+-----+-----+				
+-----+-----+				
+-----+-----+				
+-----+-----+				
	TITOLO 6		ACCENSIONE PRESTITI	
+-----+-----+				
+-----+-----+				
			Tipologia 100: Emissione di	
	6010000		titoli obbligazionari	
+-----+-----+				
+-----+-----+				
			Emissioni titoli obbligazionari	
	6010100		a breve termine	
+-----+-----+				
			Emissioni titoli obbligazionari	
	6010200		a medio-lungo termine	
+-----+-----+				
+-----+-----+				
+-----+-----+				
			Tipologia 200: Accensione	
	6020000		Prestiti a breve termine	
+-----+-----+				
+-----+-----+				

6020100	Finanziamenti a breve termine	
+-----+-----+		
6020200	Anticipazioni	
+-----+-----+		
+-----+-----+		
+-----+-----+		
	Tipologia 300: Accensione Mutui	
	e altri finanziamenti a medio	
6030000	lungo termine	
+-----+-----+		
+-----+-----+		
	Finanziamenti a medio lungo	
6030100	termine	
+-----+-----+		
	Accensione prestiti da	
	attualizzazione Contributi	
6030200	Pluriennali	
+-----+-----+		
	Accensione prestiti a seguito di	
6030300	escussione di garanzie	
+-----+-----+		
+-----+-----+		
+-----+-----+		
	Tipologia 400: Altre forme di	
6040000	indebitamento	
+-----+-----+		
+-----+-----+		

	Accensione Prestiti - Leasing	
6040200	finanziario	
+-----+-----+		
	Accensione Prestiti - Operazioni	
6040300	di cartolarizzazione	
+-----+-----+		
6040400	Accensione Prestiti - Derivati	
+-----+-----+		
+-----+-----+		
+-----+-----+		
+-----+-----+		
	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO	
TITOLO 7	TESORIERE/CASSIERE	
+-----+-----+		
+-----+-----+		
	Tipologia 100: Anticipazioni da	
7010000	istituto tesoriere/cassiere	
+-----+-----+		
+-----+-----+		
	Anticipazioni da istituto	
7010100	tesoriere/cassiere	
+-----+-----+		
+-----+-----+		
+-----+-----+		
+-----+-----+		

	ENTRATE PER CONTO TERZI E	
TITOLO 9	PARTITE DI GIRO	
+-----+-----+		
+-----+-----+		
	Tipologia 100: Entrate per	
9010000	partite di giro	
+-----+-----+		
9010100	Altre ritenute	
+-----+-----+		
	Ritenute su redditi da lavoro	
9010200	dipendente	
+-----+-----+		
	Ritenute su redditi da lavoro	
9010300	autonomo	
+-----+-----+		
	Finanziamento della gestione	
	sanitaria dalla gestione	
9010400	ordinaria della Regione	
+-----+-----+		
	Altre entrate per partite di	
9019900	giro	
+-----+-----+		
+-----+-----+		
+-----+-----+		
	Tipologia 200: Entrate per conto	
9020000	terzi	
+-----+-----+		
+-----+-----+		
	Rimborsi per acquisto di beni e	

9020100	servizi per conto terzi	
+-----+-----+		
	Trasferimenti da Amministrazioni	
	pubbliche per operazioni conto	
9020200	terzi	
+-----+-----+		
	Trasferimenti da altri settori	
9020300	per operazioni conto terzi	
+-----+-----+		
9020400	Depositi di/presso terzi	
+-----+-----+		
	Riscossione imposte e tributi	
9020500	per conto terzi	
+-----+-----+		
9029900	Altre entrate per conto terzi	
+-----+-----+		

AGGIORNAMENTO (9)

Il Decreto 1 dicembre 2015 (in G.U. 22/12/2015, n. 297) ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che le presenti modifiche si applicano con riferimento agli schemi di bilancio e di rendiconto riguardanti l'esercizio 2016.

Allegato 13/2
al D.Lgs 118/2011
(previsto dell'art. 15, comma 2)

ELENCO DEI TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE DI ENTRATA DEGLI ENTI LOCALI

Il prospetto sotto descritto riguarda l'elenco delle entrate di bilancio per titoli, tipologie e categorie con riferimento agli "ENTI LOCALI" nel quale sono stati appunto elencati i codici riportati per titoli (le prime due cifre), tipologie (la terza, la quarta e la quinta cifra) e categorie (le ultime due cifre) nonché la corrispondente denominazione.

+-----+		
Classificazione delle entrate degli schemi di bilancio finanziario		
+-----+		
ENTI LOCALI		
ELENCO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE		
+-----+		
+-----+		
+-----+		
TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA DENOMINAZIONE		
+-----+		
+-----+		
ENTRATE CORRENTI DI NATURA		
TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E		
TITOLO 1 PEREQUATIVA		
+-----+		
+-----+		
Tipologia 101: Imposte tasse e		
1010100 proventi assimilati		
+-----+		
+-----+		

1010103	VOCE ELIMINATA DAL DECRETO	
	1 DICEMBRE 2015 (9)	
+-----+	+-----+	+-----+
1010106	Imposta municipale propria	
+-----+	+-----+	+-----+
	Imposta comunale sugli immobili	
1010108	(ICI)	
+-----+	+-----+	+-----+
1010116	Addizionale comunale IRPEF	
+-----+	+-----+	+-----+
1010123	VOCE ELIMINATA DAL DECRETO	
	1 DICEMBRE 2015 (9)	
+-----+	+-----+	+-----+
1010129	VOCE ELIMINATA DAL DECRETO	
	1 DICEMBRE 2015 (9)	
+-----+	+-----+	+-----+
	Imposta sulle assicurazioni RC	
1010139	auto	
+-----+	+-----+	+-----+
	Imposta di iscrizione al	
	pubblico registro	
1010140	automobilistico (PRA)	
+-----+	+-----+	+-----+
1010141	Imposta di soggiorno	
+-----+	+-----+	+-----+
1010149	Tasse sulle concessioni comunali	
+-----+	+-----+	+-----+
	Tassa di circolazione dei	
	veicoli a motore (tassa	
1010150	automobilistica)	
+-----+	+-----+	+-----+

	Tassa smaltimento rifiuti solidi	
1010151	urbani	
+-----+		
	Tassa occupazione spazi e aree	
1010152	pubbliche	
+-----+		
	Imposta comunale sulla	
	pubblicità e diritto sulle	
1010153	pubbliche affissioni	
+-----+		
1010154	Imposta municipale secondaria	
+-----+		
	Tributo per l'esercizio delle	
	funzioni di tutela, protezione e	
1010160	igiene dell'ambiente	
+-----+		
	Tributo comunale sui rifiuti e	
1010161	sui servizi	
+-----+		
1010164	Diritti mattatoi	
+-----+		
	Diritti degli Enti provinciali	
1010165	turismo	
+-----+		
	Addizionale regionale sui canoni	
1010168	per le utenze di acque pubbliche	
+-----+		
1010170	Proventi dei Casinò	
+-----+		
((1010176	Tributo per i servizi indivisi-	
	bili (TASI)))	
+-----+		
1010195	Altre ritenute n.a.c.	

	Altre entrate su lotto, lotterie
1010196	e altre attività di gioco n.a.c.
1010197	Altre accise n.a.c.
1010198	Altre imposte sostitutive n.a.c.
	Altre imposte, tasse e proventi
1010199	assimilati n.a.c.
	Tipologia 104: Compartecipazioni
1010400	di tributi
1010405	Compartecipazione IVA ai Comuni
	Compartecipazione IRPEF ai
1010406	Comuni
	Compartecipazione IRPEF alle
1010407	Province
	Tributo provinciale deposito in
1010408	discarica dei rifiuti solidi
	Altre compartecipazioni alle
1010498	province

+-----+-----+		
1010499	Altre compartecipazioni a comuni	
+-----+-----+		
+-----+-----+		
+-----+-----+		
	Tipologia 301: Fondi perequativi	
1030100	da Amministrazioni Centrali	
+-----+-----+		
+-----+-----+		
1030101	Fondi perequativi dallo Stato	
+-----+-----+		
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi	
	dalla Regione o Provincia	
	autonoma	
		(9)
+-----+-----+		
	Fondi perequativi dalla Regione	
1030201	o Provincia autonoma	
+-----+-----+		
+-----+-----+		
+-----+-----+		
+-----+-----+		
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	
+-----+-----+		
+-----+-----+		
	Tipologia 101: Trasferimenti	

	correnti da Amministrazioni	
2010100	pubbliche	
+-----+		
+-----+		
	Trasferimenti correnti da	
2010101	Amministrazioni Centrali	
+-----+		
	Trasferimenti correnti da	
2010102	Amministrazioni Locali	
+-----+		
	Trasferimenti correnti da Enti	
2010103	di Previdenza	
+-----+		
	Trasferimenti correnti da	
	organismi interni e/o unità	
2010104	locali della amministrazione	
+-----+		
+-----+		
+-----+		
	Tipologia 102: Trasferimenti	
2010200	correnti da Famiglie	
+-----+		
+-----+		
	Trasferimenti correnti da	
2010201	Famiglie	
+-----+		
+-----+		

+-----+-----+		
	Tipologia 103: Trasferimenti	
2010300	correnti da Imprese	
+-----+-----+		
+-----+-----+		
2010301	Sponsorizzazioni da imprese	
+-----+-----+		
	Altri trasferimenti correnti da	
2010302	imprese	
+-----+-----+		
+-----+-----+		
+-----+-----+		
	Tipologia 104: Trasferimenti	
	correnti da Istituzioni Sociali	
2010400	Private	
+-----+-----+		
+-----+-----+		
	Trasferimenti correnti da	
2010401	Istituzioni Sociali Private	
+-----+-----+		
+-----+-----+		
+-----+-----+		
	Tipologia 105: Trasferimenti	
	correnti dall'Unione Europea e	
2010500	dal Resto del Mondo	
+-----+-----+		

+-----+-----+		
	Trasferimenti correnti	
2010501	dall'Unione Europea	
+-----+-----+		
	Trasferimenti correnti dal Resto	
2010502	del Mondo	
+-----+-----+		
+-----+-----+		
+-----+-----+		
+-----+-----+		
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	
+-----+-----+		
+-----+-----+		
	Tipologia 100: Vendita di beni e	
	servizi e proventi derivanti	
3010000	dalla gestione dei beni	
+-----+-----+		
+-----+-----+		
3010100	Vendita di beni	
+-----+-----+		
	Entrate dalla vendita e	
3010200	dall'erogazione di servizi	
+-----+-----+		
	Proventi derivanti dalla	
3010300	gestione dei beni	
+-----+-----+		
+-----+-----+		

+-----+		
	Tipologia 200: Proventi	
	derivanti dall'attività di	
	controllo e repressione delle	
3020000	irregolarità e degli illeciti	
+-----+		
+-----+		
	Entrate da amministrazioni	
	pubbliche derivanti	
	dall'attività di controllo e	
	repressione delle irregolarità	
3020100	e degli illeciti	
+-----+		
	Entrate da famiglie derivanti	
	dall'attività di controllo e	
	repressione delle irregolarità	
3020200	e degli illeciti	
+-----+		
	Entrate da Imprese derivanti	
	dall'attività di controllo e	
	repressione delle irregolarità	
3020300	e degli illeciti	
+-----+		
	Entrate da Istituzioni Sociali	
	Private derivanti dall'attività	
	di controllo e repressione delle	
3020400	irregolarità e degli illeciti	
+-----+		
+-----+		

+-----+-----+		
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	
+-----+-----+		
+-----+-----+		
	Interessi attivi da titoli o	
3030100	finanziamenti a breve termine	
+-----+-----+		
	Interessi attivi da titoli	
	obbligazionari a medio - lungo	
3030200	termine	
+-----+-----+		
3030300	Altri interessi attivi	
+-----+-----+		
+-----+-----+		
+-----+-----+		
	Tipologia 400: Altre entrate da	
3040000	redditi da capitale	
+-----+-----+		
+-----+-----+		
	Rendimenti da fondi comuni di	
3040100	investimento	
+-----+-----+		
	Entrate derivanti dalla	
3040200	distribuzione di dividendi	
+-----+-----+		
	Entrate derivanti dalla	
3040300	distribuzione di utili e avanzi	
+-----+-----+		
	Altre entrate da redditi da	

3049900	capitale n.a.c.	
+-----+	+-----+	+-----+
+-----+	+-----+	+-----+
+-----+	+-----+	+-----+
	Tipologia 500: Rimborsi e altre	
3050000	entrate correnti	
+-----+	+-----+	+-----+
+-----+	+-----+	+-----+
3050100	Indennizzi di assicurazione	
+-----+	+-----+	+-----+
3050200	Rimborsi in entrata	
+-----+	+-----+	+-----+
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	
+-----+	+-----+	+-----+
+-----+	+-----+	+-----+
+-----+	+-----+	+-----+
+-----+	+-----+	+-----+
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	
+-----+	+-----+	+-----+
+-----+	+-----+	+-----+
	Tipologia 100: Tributi in conto	
4010000	capitale	
+-----+	+-----+	+-----+
+-----+	+-----+	+-----+
4010100	Imposte da sanatorie e condoni	

+-----+-----+		
4010200	Altre imposte in conto capitale	
+-----+-----+		
+-----+-----+		
+-----+-----+		
	Tipologia 200: Contributi agli	
4020000	investimenti	
+-----+-----+		
+-----+-----+		
	Contributi agli investimenti da	
4020100	amministrazioni pubbliche	
+-----+-----+		
	Contributi agli investimenti da	
4020200	Famiglie	
+-----+-----+		
	Contributi agli investimenti da	
4020300	Imprese	
+-----+-----+		
	Contributi agli investimenti da	
4020400	Istituzioni Sociali Private	
+-----+-----+		
	Contributi agli investimenti	
	dall'Unione Europea e dal Resto	
4020500	del Mondo	
+-----+-----+		
	Contributi agli investimenti	
	direttamente destinati al	
	rimborso di prestiti da	
4020600	amministrazioni pubbliche	
+-----+-----+		

+-----+-----+		
+-----+-----+		
	Tipologia 300: Altri	
4030000	trasferimenti in conto capitale	
+-----+-----+		
+-----+-----+		
	Trasferimenti in conto capitale	
	per assunzione di debiti	
	dell'amministrazione da parte di	
4030100	amministrazioni pubbliche	
+-----+-----+		
	Trasferimenti in conto capitale	
	per assunzione di debiti	
	dell'amministrazione da parte di	
4030200	Imprese	
+-----+-----+		
	Trasferimenti in conto capitale	
	per assunzione di debiti	
	dell'amministrazione da parte	
	dell'Unione Europea e del Resto	
4030300	del Mondo	
+-----+-----+		
	Trasferimenti in conto	
	capitale da parte di	
	amministrazioni pubbliche	
4030400	per cancellazione di debiti	
	dell'amministrazione	
+-----+-----+		
	Trasferimenti in conto	
	capitale da parte di Imprese	

4030500	per cancellazione di debiti	
	dell'amministrazione	
+-----+-----+		
	Trasferimenti in conto	
	capitale da parte dell'Unione	
4030600	europea e Resto del Mondo	
	per cancellazione di debiti	
	dell'amministrazione	
+-----+-----+		
	Trasferimenti in conto capitale	
4030700	per ripiano disavanzi pregressi	
	da amministrazioni pubbliche	
+-----+-----+		
	Trasferimenti in conto capitale	
	per ripiano disavanzi pregressi	
4030800	da Imprese	
+-----+-----+		
	Trasferimenti in conto capitale	
	per ripiano disavanzi pregressi	
	dall'Unione Europea e dal Resto	
4030900	del Mondo	
+-----+-----+		
	Altri trasferimenti in conto	
	capitale da amministrazioni	
4031000	pubbliche	
+-----+-----+		
	Altri trasferimenti in conto	
4031100	capitale da Famiglie	
+-----+-----+		
	Altri trasferimenti in conto	
4031200	capitale da Imprese	
+-----+-----+		
	Altri trasferimenti in conto	

	capitale da Istituzioni Sociali	
4031300	Private	
+-----+-----+		
	Altri trasferimenti in conto	
	capitale dall'Unione Europea e	
4031400	dal Resto del Mondo	
+-----+-----+		
+-----+-----+		
+-----+-----+		
	Tipologia 400: Entrate da	
	alienazione di beni materiali e	
4040000	immateriali	
+-----+-----+		
+-----+-----+		
4040100	Alienazione di beni materiali	
+-----+-----+		
	Cessione di Terreni e di beni	
4040200	materiali non prodotti	
+-----+-----+		
4040300	Alienazione di beni immateriali	
+-----+-----+		
+-----+-----+		
+-----+-----+		
	Tipologia 500: Altre entrate in	
4050000	conto capitale	
+-----+-----+		
+-----+-----+		

	Entrate derivanti da	
	conferimento immobili a fondi	
4050200	immobiliari	
+-----+		
	Entrate in conto capitale dovute	
	a rimborsi, recuperi e	
	restituzioni di somme non dovute	
4050300	o incassate in eccesso	
+-----+		
	Altre entrate in conto capitale	
4050400	n.a.c.	
+-----+		
+-----+		
+-----+		
+-----+		
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI	
TITOLO 5	ATTIVITÀ FINANZIARIE	
+-----+		
+-----+		
	Tipologia 100: Alienazione di	
5010000	attività finanziarie	
+-----+		
+-----+		
5010100	Alienazione di partecipazioni	
+-----+		
	Alienazione di quote di fondi	
5010200	comuni di investimento	
+-----+		

	Alienazione di titoli	
5010300	obbligazionari a breve termine	
+-----+		
	Alienazione di titoli	
	obbligazionari a medio-lungo	
5010400	termine	
+-----+		
+-----+		
+-----+		
	Tipologia 200: Riscossione di	
5020000	crediti di breve termine	
+-----+		
+-----+		
	Riscossione crediti di breve	
	termine a tasso agevolato da	
5020100	Amministrazioni Pubbliche	
+-----+		
	Riscossione crediti di breve	
	termine a tasso agevolato da	
5020200	Famiglie	
+-----+		
	Riscossione crediti di breve	
	termine a tasso agevolato da	
5020300	Imprese	
+-----+		
	Riscossione crediti di breve	
	termine a tasso agevolato da	
5020400	Istituzioni Sociali Private	
+-----+		
	Riscossione crediti di breve	

	termine a tasso agevolato	
	dall'Unione Europea e dal Resto	
5020500	del Mondo	
+-----+		
	Riscossione crediti di breve	
	termine a tasso non agevolato da	
5020600	Amministrazione Pubbliche	
+-----+		
	Riscossione crediti di breve	
	termine a tasso non agevolato da	
5020700	Famiglie	
+-----+		
	Riscossione crediti di breve	
	termine a tasso non agevolato da	
5020800	Imprese	
+-----+		
	Riscossione crediti di breve	
	termine a tasso non agevolato da	
5020900	Istituzioni Sociali Private	
+-----+		
	Riscossione crediti di breve	
	termine a tasso non agevolato	
	dall'Unione Europea e dal Resto	
5021000	del Mondo	
+-----+		
+-----+		
+-----+		
	Tipologia 300: Riscossione	
5030000	crediti di medio-lungo termine	
+-----+		

+-----+-----+		
	Riscossione crediti di	
	medio-lungo termine a tasso	
	agevolato da Amministrazioni	
5030100	Pubbliche	
+-----+-----+		
	Riscossione crediti di	
	medio-lungo termine a tasso	
5030200	agevolato da Famiglie	
+-----+-----+		
	Riscossione crediti di	
	medio-lungo termine a tasso	
5030300	agevolato da Imprese	
+-----+-----+		
	Riscossione crediti di	
	medio-lungo termine a tasso	
	agevolato da Istituzioni Sociali	
5030400	Private	
+-----+-----+		
	Riscossione crediti di	
	medio-lungo termine a tasso	
	agevolato dall'Unione Europea e	
5030500	dal Resto del Mondo	
+-----+-----+		
	Riscossione crediti di	
	medio-lungo termine a tasso non	
	agevolato da Amministrazione	
5030600	Pubbliche	
+-----+-----+		
	Riscossione crediti di	
	medio-lungo termine a tasso non	
5030700	agevolato da Famiglie	
+-----+-----+		

	Riscossione crediti di	
	medio-lungo termine a tasso non	
5030800	agevolato da Imprese	
+-----+		
	Riscossione crediti di	
	medio-lungo termine a tasso non	
	agevolato da Istituzioni Sociali	
5030900	Private	
+-----+		
	Riscossione crediti di	
	medio-lungo termine a tasso non	
	agevolato dall'Unione Europea e	
5031000	dal Resto del Mondo	
+-----+		
+-----+		
+-----+		
	Tipologia 400: Altre entrate per	
	riduzione di attività	
5040000	finanziarie	
+-----+		
+-----+		
	Riduzione di altre attività	
	finanziarie verso	
5040100	Amministrazioni Pubbliche	
+-----+		
	Riduzione di altre attività	
5040200	finanziarie verso Famiglie	
+-----+		
	Riduzione di altre attività	
5040300	finanziarie verso Imprese	

+-----+-----+		
	Riduzione di altre attività	
	finanziarie verso Istituzioni	
5040400	Sociali Private	
+-----+-----+		
	Riduzione di altre attività	
	finanziarie verso Unione Europea	
5040500	e Resto del Mondo	
+-----+-----+		
	Prelievi dai conti di tesoreria	
	statale diversi dalla Tesoreria	
5040600	Unica	
+-----+-----+		
5040700	Prelievi da depositi bancari	
+-----+-----+		
5040800	Entrate da derivati di	
	ammortamento	
+-----+-----+		
+-----+-----+		
+-----+-----+		
+-----+-----+		
TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI	
+-----+-----+		
+-----+-----+		
	Tipologia 100: Emissione di	
6010000	titoli obbligazionari	
+-----+-----+		
+-----+-----+		

	Emissioni titoli obbligazionari
6010100	a breve termine
+-----+	
	Emissioni titoli obbligazionari
6010200	a medio-lungo termine
+-----+	
+-----+	
+-----+	
	Tipologia 200: Accensione
6020000	Prestiti a breve termine
+-----+	
+-----+	
6020100	Finanziamenti a breve termine
+-----+	
6020200	Anticipazioni
+-----+	
+-----+	
+-----+	
	Tipologia 300: Accensione Mutui
	e altri finanziamenti a medio
6030000	lungo termine
+-----+	
+-----+	
	Finanziamenti a medio lungo
6030100	termine
+-----+	
	Accensione prestiti da

	attualizzazione Contributi	
6030200	Pluriennali	
+-----+		
	Accensione prestiti a seguito di	
6030300	escussione di garanzie	
+-----+		
+-----+		
+-----+		
	Tipologia 400: Altre forme di	
6040000	indebitamento	
+-----+		
+-----+		
	Accensione Prestiti - Leasing	
6040200	finanziario	
+-----+		
	Accensione Prestiti - Operazioni	
6040300	di cartolarizzazione	
+-----+		
6040400	Accensione Prestiti - Derivati	
+-----+		
+-----+		
+-----+		
+-----+		
	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO	
TITOLO 7	TESORIERE/CASSIERE	
+-----+		

+-----+-----+		
	Tipologia 100: Anticipazioni da	
7010000	istituto tesoriere/cassiere	
+-----+-----+		
+-----+-----+		
	Anticipazioni da istituto	
7010100	tesoriere/cassiere	
+-----+-----+		
+-----+-----+		
+-----+-----+		
+-----+-----+		
	ENTRATE PER CONTO TERZI E	
TITOLO 9	PARTITE DI GIRO	
+-----+-----+		
+-----+-----+		
	Tipologia 100: Entrate per	
9010000	partite di giro	
+-----+-----+		
+-----+-----+		
9010100	Altre ritenute	
+-----+-----+		
	Ritenute su redditi da lavoro	
9010200	dipendente	
+-----+-----+		
	Ritenute su redditi da lavoro	
9010300	autonomo	
+-----+-----+		

	Finanziamento della gestione	
	sanitaria dalla gestione	
9010400	ordinaria della Regione	
+-----+		
	Altre entrate per partite di	
9019900	giro	
+-----+		
+-----+		
+-----+		
	Tipologia 200: Entrate per conto	
9020000	terzi	
+-----+		
+-----+		
	Rimborsi per acquisto di beni e	
9020100	servizi per conto terzi	
+-----+		
	Trasferimenti da Amministrazioni	
	pubbliche per operazioni conto	
9020200	terzi	
+-----+		
	Trasferimenti da altri settori	
9020300	per operazioni conto terzi	
+-----+		
9020400	Depositi di/presso terzi	
+-----+		
	Riscossione imposte e tributi	
9020500	per conto terzi	
+-----+		
9029900	Altre entrate per conto terzi	
+-----+		

AGGIORNAMENTO (9)

Il Decreto 1 dicembre 2015 (in G.U. 22/12/2015, n. 297) ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che le presenti modifiche si applicano con riferimento agli schemi di bilancio e di rendiconto riguardanti l'esercizio 2016.

Allegato n. 14

al D.Lgs. 118/2011

(previsto dall'art. 14, comma 3-ter)

ELENCO DELLE MISSIONI, PROGRAMMI, MACROAGGREGATI E TITOLI DI SPESA

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

(7) (14) (37) **((38))**

AGGIORNAMENTO (7)

Il Decreto 20 maggio 2015 (in G.U. 12/6/2015, n. 134) ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Nell'elenco delle missioni, programmi, macroaggregati e titoli di spesa di cui all'allegato n. 14 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni, che si applicano anche allo schema di bilancio e di rendiconto di cui agli allegati n. 9 e n. 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011:

a) nell'elenco delle missioni e dei programmi:

1) al termine della descrizione del programma «Altri ordini di istruzione» aggiungere le parole «non universitaria»;

2) nella descrizione della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali», prima della

parola «attività» inserire la seguente «delle»;

3) nella descrizione del programma «Politica regionale unitaria per la tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali (solo per le regioni)» prima della parola «attività» inserire la seguente «delle»;

4) nella descrizione del programma «Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le regioni)» sostituire le parole «dell'ambiente» con la seguente «ambiente» e sostituire il codice del programma «0909» con il codice «09»;

5) sostituire la descrizione del programma «Fondo svalutazione crediti» con la seguente «Fondo crediti di dubbia esigibilità»;

6) nella descrizione del programma «Restituzione anticipazione di tesoreria» sostituire la parola «anticipazione» con la seguente «anticipazioni»;

7) nella descrizione del programma «Servizi per conto terzi e Partite di giro» sostituire la parola «e» con il simbolo «-»;

8) sostituire la descrizione del programma «Anticipazioni per il finanziamento del SSN» con la seguente «Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale»;

b) nell'elenco dei titoli e dei macroaggregati di cui all'allegato n. 14 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118:

1) nella descrizione del programma 1.5 «Trasferimenti di tributi», dopo la parola «tributi» aggiungere le seguenti «(solo per le regioni)»;

2) nella descrizione del programma 1.6 «Fondi perequativi», dopo la parola «perequativi» aggiungere le seguenti «(solo per le regioni)»;

3) il codice «4.4» attribuito al macroaggregato «Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine» è sostituito dal seguente «4.3»;

4) il codice «4.5» attribuito al macroaggregato «Rimborso di altre forme di indebitamento» è sostituito dal seguente «4.4».

AGGIORNAMENTO (14)

Il Decreto 4 agosto 2016 (in G.U. 22/8/2016, n. 195) ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Nell'elenco delle missioni, programmi, macroaggregati e titoli di spesa di cui all'allegato n. 14 al decreto legislativo

23 giugno 2011, è inserito il macroaggregato 4.5 «Fondi per rimborso prestiti»".

AGGIORNAMENTO (37)

Il Decreto 25 luglio 2023 (in G.U. 08/8/2023, n. 181) ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Nella parte seconda dell'allegato 14 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella Descrizione del Programma 01 della Missione 08, dopo le parole «(piazze, aree pedonali).» sono inserite le seguenti «Comprende anche le spese per l'erogazione di contributi a cittadini, imprese e a altri soggetti destinati al consolidamento di edifici e manufatti per la protezione da calamità.»

b) nella Descrizione del Programma 01 della Missione 09, sono eliminate le parole «alla gestione e all'ottimizzazione dell'uso del demanio idrico,» e le parole «, al monitoraggio del rischio sismico»;

c) nella Descrizione del Programma 01 della Missione 09, dopo le parole «a rischio frana» sono inserite le seguenti «(ad esclusione degli interventi in aree forestali),»;

d) nella Descrizione del Programma 01 della Missione 09, dopo le parole «a rischio idrogeologico.» sono inserite le seguenti «Comprende le spese per contrastare l'erosione del suolo e ogni altra forma di degrado fisico di origine sia naturale sia antropica, nonché per pratiche agricole meno dannose per il suolo.»;

e) nella Descrizione del Programma 01 della Missione 09, dopo le parole «finanziamenti comunitari e statali.» sono inserite le seguenti «Non comprende le spese per: i servizi di protezione civile (ricompresi nella Missione 11 Soccorso civile programma 01 Sistema di protezione civile), la gestione e ottimizzazione dell'uso del demanio idrico (compresi nella Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente programma 04 Servizio idrico integrato), gli interventi di difesa del suolo in aree forestali (compresi nella Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione), la costruzione o il funzionamento dei dispositivi di controllo per le inondazioni (compresi nella Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute, ricomprese nella Missione 11 Soccorso civile programma 02 Interventi a seguito di calamità naturali o nei programmi relativi agli

- specifici interventi effettuati per ripristinare le condizioni precedenti agli eventi calamitosi.»;
- f) con riferimento al Programma 02 della Missione 09, nel Gruppo Cofog è eliminato il codice 05.01 e nella Descrizione Gruppo Cofog sono eliminate le parole «Trattamento dei rifiuti»;
- g) nella Descrizione del Programma 04 della Missione 09, dopo le parole «degli impianti idrici.» sono inserite le seguenti «Comprende anche le spese per la gestione e ottimizzazione dell'uso del demanio idrico.»;
- h) nella Descrizione del Programma 05 della Missione 09, dopo le parole «degli incendi boschivi» sono inserite le seguenti «nonché gli interventi di difesa del suolo in aree forestali»;
- a) nella Descrizione del Programma 01 della Missione 11, prima delle parole «gestione degli eventi calamitosi,» sono inserite le seguenti «monitoraggio del rischio di eventi calamitosi, sistemi di allertamento,»".

Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 2) che "L'aggiornamento di cui al comma 1, si applica a decorrere dal bilancio di previsione 2025 - 2027 con riferimento alle nuove spese".

AGGIORNAMENTO (38)

- Il Decreto 10 ottobre 2024 (in G.U. 17/10/2024, n. 244) ha disposto:
- (con l'art. 7, comma 1, lettere a) e b)) che "Nella parte prima dell'allegato 14 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al primo prospetto riguardante l'elenco delle missioni e dei programmi ad esse riferiti con indicazione delle relative descrizioni nonché dei rispettivi codici di riferimento, le parole «Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido» sono sostituite dalle seguenti «Interventi per l'infanzia e i minori»;
 - b) al primo prospetto riguardante l'elenco delle missioni e dei programmi ad esse riferiti con indicazione delle relative descrizioni nonché dei rispettivi codici di riferimento, dopo la riga

1210	Programma	10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le regioni)

è inserita la seguente riga:

1211	Programma	11	Interventi per asili nido

- (con l'art. 7, comma 2, lettere a), b), c) e d)) che "Nella parte seconda dell'allegato 14 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la denominazione del Programma 01 della Missione 12 è sostituita dalla seguente «Interventi per l'infanzia e i minori»;
- b) nella descrizione del Programma 01 della Missione 12, sono eliminate le parole «per l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare (asili nido), per le convenzioni con nidi d'infanzia privati,»;
- c) alla fine della descrizione del Programma 01 della Missione 12 sono inserite le seguenti parole «Non comprende le spese per l'infanzia ricomprese nel programma "Interventi per asili nido" della medesima missione.»;
- d) alla fine della Missione 12 è inserito il programma 11, valorizzando come segue le relative voci:
- codice missione: 12;
- codice programma: 11;
- denominazione: interventi per asili nido;
- descrizione: comprende le spese per l'erogazione del servizio di asilo nido e per le convenzioni con asili nido privati. Comprende le spese per indennità in denaro o in natura a favore di famiglie con figli che frequentano asili nido. Il servizio di asili nido ricomprende modalità eterogenee di realizzazione del servizio, fra queste si ricordano: gli asili nido o micronidi comunali, in gestione diretta oppure esternalizzata; le convenzioni con comuni vicini, con l'ambito territoriale di riferimento o altra forma associata; le convenzioni con asili nido o micronidi privati; voucher/contributi alle famiglie; altre modalità autonomamente determinate riconducibili ai servizi educativi per l'infanzia (sezioni primavera, baby-parking, spazi gioco, nidi domiciliari, tagesmutter), strutturati su almeno cinque giorni a settimana e con almeno quattro ore di frequenza giornaliera, con affidamento dei bambini in età tre-trentasei mesi a uno o più educatori in modo continuativo.;
- gruppo Cofog: 10.4;
- descrizione gruppo Cofog: famiglia";

- (con l'art. 7, comma 2) che "L'aggiornamento di cui al comma 1, si applica a decorrere dal bilancio di previsione 2026-2028 con riferimento alle nuove spese".

((Allegato n. 15

al D.Lgs. 118/2011

ENTI NON SANITARI - Prospetto di ripartizione della spesa per Missioni-Programmi-COFOG e SIOPE)) ((

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

)

((Allegato n. 16

al D.Lgs. 118/2011

ENTI SANITARI - Prospetto di ripartizione della spesa per Missioni-Programmi COFOG)) ((

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

)

Conto del tesoriere

Allegato n. 17/1

al D.Lgs. 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

((34))

AGGIORNAMENTO (34)

Il Decreto 7 settembre 2020, (in G.U. 1/10/2020, n. 243), ha disposto (con l'art. 6, comma 1, lettera a)) che "All'allegato 17/1, concernente le entrate, alle descrizioni delle colonne «Residui attivi al 1/1/20.. (RS)», «Previsioni definitive di competenza (CP)» e «Previsioni definitive di cassa (CS)» è inserita la seguente nota «'(1) I tesoreri non tenuti ad effettuare controlli sui pagamenti non compilano le voci riguardanti i residui iniziali, le previsioni definitive di competenza e le previsioni definitive di cassa.»". Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 2) che "Gli aggiornamenti di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal rendiconto 2020".

Allegato n. 17/2

al D.Lgs. 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

(34) **((38))**

AGGIORNAMENTO (34)

Il Decreto 7 settembre 2020 (in G.U. 1/10/2020, n. 243) ha disposto (con l'art. 6, comma 1, lettera b)) che "All'allegato 17/2, concernente le spese, alle descrizioni delle colonne «Residui passivi al 1/1/20.. (RS)», «Previsioni definitive di competenza (CP)» e «Previsioni definitive di cassa (CS)» è inserita la seguente nota «'(1) I tesoreri non tenuti ad effettuare controlli sui pagamenti non compilano le voci riguardanti i residui iniziali, le previsioni definitive di competenza e le previsioni definitive di cassa.»". Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 2) che "Gli aggiornamenti di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal rendiconto 2020".

AGGIORNAMENTO (38)

Il Decreto 10 ottobre 2024 (in G.U. 17/10/2024, n. 244) ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettere a) e b)) che "Allo schema di rendiconto del tesoriere di cui all'allegato 17/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la descrizione del Programma 01 della Missione 12, ove ricorre, è sostituita dalla seguente «Interventi per l'infanzia e i minori»;
- b) nella Missione 12 è inserito il Programma 11 «Interventi per asili nido»".

Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "L'aggiornamento di cui al comma 1, si applica a decorrere del rendiconto del tesoriere relativo all'esercizio 2026".

Allegato n. 17/3

al D.Lgs. 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

((

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

))

LEGGE 26 gennaio 1963 , n. 91

Riordinamento del Club alpino italiano.

Vigente al : 27-2-2026

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Centro alpinistico italiano riassume la denominazione di "Club alpino italiano".

Esso è dotato di personalità giuridica ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo. (5) **((6))**

AGGIORNAMENTO (5)

Il D.L. 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 97, ha disposto (con l'art. 1, comma 13, lettera b)) che nella presente legge le parole: «Ministero per il turismo e dello spettacolo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle politiche agricole

alimentari, forestali e del turismo».

AGGIORNAMENTO (6)

Il D.L. 21 settembre 2019, n. 104 ha disposto (con l'art. 1, comma 15, lettera b)) che nella presente legge le parole: «Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo».

Art. 2

Il Club alpino italiano provvede, a favore sia dei propri soci sia di altri, nell'ambito delle facoltà previste dallo statuto, e con le modalità ivi stabilite:

- a) alla realizzazione, alla manutenzione ed alla gestione dei rifugi alpini e dei bivacchi d'alta quota di proprietà del Club alpino italiano e delle singole sezioni, fissandone i criteri ed i mezzi;
- b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione di sentieri, opere alpine e attrezzature alpinistiche;
- c) alla diffusione della frequentazione della montagna e all'organizzazione di iniziative alpinistiche, escursionistiche e speleologiche;
- d) all'organizzazione ed alla gestione di corsi d'addestramento per le attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche;
- e) alla formazione di istruttori necessari allo svolgimento delle attività di cui alla lettera d);
- ((f) all'organizzazione ed alla gestione, per conto delle regioni, di corsi di preparazione professionale, ai sensi dell'articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, per guida speleologica e di corsi di formazione professionale per esperti e rilevatori del servizio valanghe;))**
- g) all'organizzazione di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, escursionistiche e speleologiche, per il soccorso degli infortunati

o dei pericolanti e per il recupero dei caduti;

h) alla promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano;

i) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla protezione ed alla valorizzazione dell'ambiente montano nazionale.

Art. 3

La Commissione provinciale di cui all'articolo 236 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, è integrata da un esperto in materia alpinistica designato dal Club alpino italiano con voto deliberativo, quando l'esperimento riguardi le guide alpine ed i portatori alpini.

Oltre il possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 237 del regolamento indicato nel precedente comma, i candidati debbono documentare di aver frequentato con esito favorevole i relativi corsi del Club alpino italiano.

Art. 4

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 12 LUGLIO 2018, N. 86, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 9 AGOSTO 2018, N. 97))

Art. 5

A decorrere dall'esercizio finanziario 1962-1963, è autorizzata, a favore del Club alpino italiano, la concessione di un contributo di lire 80.000.000 da iscriversi nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo.

(3) (4) (5) **((6))**

AGGIORNAMENTO (3)

La L. 28 dicembre 2015, n. 208 ha disposto (con l'art. 1, comma 480) che lo stanziamento di cui al presente articolo è fissato in 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

AGGIORNAMENTO (4)

La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto (con l'art. 1, comma 717) che "Per lo svolgimento delle attività di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74, lo stanziamento di cui all'articolo 5 della legge 26 gennaio 1963, n. 91, è incrementato di 500.000 euro per l'anno 2018 e di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2019".

AGGIORNAMENTO (5)

Il D.L. 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 97, ha disposto (con l'art. 1, comma 13, lettera b)) che nella presente legge le parole: «Ministero per il turismo e lo spettacolo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo».

AGGIORNAMENTO (6)

Il D.L. 21 settembre 2019, n. 104 ha disposto (con l'art. 1, comma 15, lettera b)) che nella presente legge le parole: «Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo».

Art. 6

L'efficacia delle deliberazioni riguardanti l'utilizzazione del contributo di cui dall'articolo precedente, alle quali non abbiano partecipato almeno tre dei membri di diritto indicati nel primo comma dell'articolo 4 della presente legge, o per le quali la maggioranza dei dipendenti delle Amministrazioni dello Stato in detto articolo indicati, che hanno partecipato alle deliberazioni, abbia espresso voto contrario, è subordinata all'approvazione del **((Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo))**.

Art. 7

Agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto, escluse le tasse postali, telegrafiche e telefoniche, il Club alpino italiano e le sue sezioni sono equiparati alle Amministrazioni dello Stato.

La equiparazione alle Amministrazioni dello Stato non comporta l'esonero dal pagamento delle imposte dirette, né si esclude al trattamento tributario del personale dipendente.

Art. 8

Il **((Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo))** può procedere allo scioglimento degli organi centrali del Club alpino italiano e nominare un commissario straordinario, per accertate gravi deficienze amministrative o per altre irregolarità tali da compromettere il normale funzionamento dell'Associazione.

La ricostituzione degli Organi centrali è effettuata entro il termine di sei mesi, prorogabile, per una volta sola, di tre mesi.

Art. 9

Resta salva, ai sensi e nei limiti dei rispettivi statuti o delle relative norme di attuazione, la competenza attribuita alle Regioni a statuto speciale, rispetto ai compiti demandati al Club alpino italiano di cui all'articolo 2 della presente legge.

Art. 10

Il Club alpino italiano provvederà, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad apportare al proprio statuto le modifiche necessarie per uniformarlo alle disposizioni della legge medesima, da approvarsi, sentito il parere del Consiglio di Stato, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del **((Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo))**, di concerto

con il Ministro per il tesoro.

Art. 11

Con regolamento organico, da deliberare dal Consiglio centrale del Club alpino italiano e da sottoporre all'approvazione del **((Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo))** di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno stabiliti la dotazione organica, lo stato giuridico ed il trattamento economico di attività a qualsiasi titolo e di quiescenza di tutto il personale del Club stesso.

Art. 12

Alla copertura dell'onere previsto dall'articolo 5 della presente legge sarà provveduto, per l'esercizio finanziario 1962-63, mediante riduzione del fondo speciale iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per il finanziamento di oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 gennaio 1963

SEGNİ FANFANI - FOLCHI - TAVIANI BOSCO - LA MALFA - TRABUCCHI - TREMELLONI - ANDREOTTI -
GUI - RUMOR

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

LEGGE 7 agosto 1990 , n. 241

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Vigente al : 5-2-2026

CAPO I

PRINCIPI

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Principi generali dell'attività amministrativa)

1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti , nonché dai principi dell'ordinamento comunitario.

1-bis. La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.

1-ter. I soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei criteri e

dei principi di cui al comma 1, con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni in forza delle disposizioni di cui alla presente legge.

2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.

((2-bis. I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede))

Art. 2

(Conclusione del procedimento)

1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.

2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni. (14)

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di

propria competenza. (14)

4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione. (14)

4-bis. Le pubbliche amministrazioni misurano e pubblicano nel proprio sito internet istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese, comparandoli con i termini previsti dalla normativa vigente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti modalità e criteri di misurazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti, nonché le ulteriori modalità di pubblicazione di cui al primo periodo.

5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorità di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformità ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza. (14)

6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.

7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2.

8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice del processo

amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104. Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempienza dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti.

8-bis. Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14-bis, comma 2, lettera c), 17-bis, commi 1 e 3, 20, comma 1, ovvero successivamente all'ultima riunione di cui all'articolo 14-ter, comma 7, nonché i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti, di cui all'articolo 19, commi 3 e 6-bis, primo periodo, adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti, sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni.

9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

9-bis. ((L'organo di governo individua un soggetto nell'ambito delle figure apicali

dell'amministrazione o una unità organizzativa cui attribuire il potere sostitutivo in caso di

inerzia.)) Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto **((o dell'unità organizzativa))** a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria.

((

9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui

al comma 7, il responsabile o l'unità organizzativa di cui al comma 9-bis, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, esercita il potere sostitutivo e, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, conclude il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

))

9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato.

AGGIORNAMENTO (14)

La L. 18 giugno 2009, n. 69 ha disposto (con l'art. 7, comma 3)che:

- "In sede di prima attuazione della presente legge, gli atti o i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, [. . .] sono adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge";
- la disposizione di cui al comma 2 del presente articolo si applica dallo scadere del termine di un anno dalla data di entrata in vigore della suddetta legge 69/2009.
- le regioni e gli enti locali si adeguano ai termini di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo 2 entro un anno dalla data di entrata in vigore della L. 69/2009.

Art. 2-bis

Conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento).

1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.

((1-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 e ad esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunciarsi, l'istante ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla legge o, sulla base della legge, da un regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In tal caso le somme corrisposte o da corrispondere a titolo di indennizzo sono detratte dal risarcimento))

((29))

2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104.

AGGIORNAMENTO (29)

Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 ha disposto (con l'art. 28, comma 10) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano, in via sperimentale e dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai procedimenti amministrativi relativi all'avvio e all'esercizio dell'attività di impresa iniziati successivamente alla medesima data di entrata in vigore. ".

Art. 3**((Motivazione del provvedimento))**

- 1.** Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
- 2.** La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.
- 3.** Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama.
- 4.** In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

Art. 3-bis

(Uso della telematica).

- 1.** Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche **((agiscono mediante strumenti informatici e telematici))**, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati.

CAPO II**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Art. 4**((Unità organizzativa responsabile del procedimento))**

- 1.** Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.
- 2.** Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.

Art. 5

(Responsabile del procedimento)

- 1.** Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.
- 2.** Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'articolo 4.
- 3.** L'unità organizzativa competente **((, il domicilio digitale))** e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'articolo 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.

Art. 6**(((Compiti del responsabile del procedimento)))**

1. Il responsabile del procedimento:

- a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;
- b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
- c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'articolo 14;
- d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
- e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione. **((L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale)).**

Art. 6-bis**(((Conflitto di interessi).))**

((1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale))

CAPO III

PARTECIPAZIONE

AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 7**((Comunicazione di avvio del procedimento))**

- 1.** Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.
- 2.** Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.

Art. 8

(Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento)

- 1.** L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.
- 2.** Nella comunicazione debbono essere indicati:
 - a) l'amministrazione competente;

b) l'oggetto del procedimento promosso;

c) l'ufficio **((, il domicilio digitale dell'amministrazione))** e la persona responsabile del procedimento;

c-bis) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'articolo 2, commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;

c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza;

((

d) le modalità con le quali, attraverso il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o con altre modalità telematiche, è possibile prendere visione degli atti, accedere al fascicolo informatico di cui all'articolo 41 dello stesso decreto legislativo n. 82 del 2005 ed esercitare in via telematica i diritti previsti dalla presente legge;

))

((

d-bis) l'ufficio dove è possibile prendere visione degli atti che non sono disponibili o accessibili con le modalità di cui alla lettera d).

))

3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.

4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.

Art. 9

(((Intervento nel procedimento)))

1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi

costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

Art. 10

((Diritti dei partecipanti al procedimento))

1. I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto:

- a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24;
- b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

Art. 10-bis

(Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza).

1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. **((La comunicazione di cui al primo periodo sospende i termini di conclusione dei procedimenti, che ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Qualora gli istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile del procedimento o l'autorità competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi**

ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni. In caso di annullamento in giudizio del provvedimento così adottato, nell'esercitare nuovamente il suo potere l'amministrazione non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall'istruttoria del provvedimento

annullato.)) Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali. Non possono essere adottati tra i motivi che ostano all'accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all'amministrazione.

Art. 11

(Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento)

1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'articolo 10, l'amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo.

1-bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento può predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati.

2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili. **((Gli accordi di cui al presente articolo devono essere motivati ai sensi dell'articolo 3))**.

3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.

4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali

pregiudizi verificatisi in danno del privato.

4-bis. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione conclude accordi nelle ipotesi previste al comma 1, la stipulazione dell'accordo è preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe competente per l'adozione del provvedimento.

5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104.

Art. 12

(Provvedimenti attributivi di vantaggi economici)

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione **((...))** da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.

Art. 13

((Ambito di applicazione delle norme sulla partecipazione))

1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.

2. Dette disposizioni non si applicano altresì ai procedimenti tributari per i quali restano parimenti ferme le particolari norme che li regolano , nonché ai procedimenti previsti dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, e successive modificazioni.

CAPO IV
SEMPLIFICAZIONE
DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 14

(Conferenze di servizi)

1. La conferenza di servizi istruttoria può essere indetta dall'amministrazione procedente, anche su richiesta di altra amministrazione coinvolta nel procedimento o del privato interessato, quando lo ritenga opportuno per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati. Tale conferenza si svolge con le modalità previste dall'articolo 14-bis o con modalità diverse, definite dall'amministrazione procedente.

2. La conferenza di servizi decisoria è sempre indetta dall'amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici. Quando l'attività del privato sia subordinata a più atti di assenso, comunque denominati, da adottare a conclusione di distinti procedimenti, di competenza di diverse amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, da una delle amministrazioni precedenti.

3. Per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi

l'amministrazione procedente, su motivata richiesta dell'interessato, corredata da uno studio di fattibilità, può indire una conferenza preliminare finalizzata a indicare al richiedente, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivo, le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati. L'amministrazione procedente, se ritiene di accogliere la richiesta motivata di indizione della conferenza, la indice entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta stessa. La conferenza preliminare si svolge secondo le disposizioni dell'articolo 14-bis, con abbreviazione dei termini fino alla metà.

Le amministrazioni coinvolte esprimono le proprie determinazioni sulla base della documentazione prodotta dall'interessato. Scaduto il termine entro il quale le amministrazioni devono rendere le proprie determinazioni, l'amministrazione procedente le trasmette, entro cinque giorni, al richiedente. Ove si sia svolta la conferenza preliminare, l'amministrazione procedente, ricevuta l'istanza o il progetto definitivo, indice la conferenza simultanea nei termini e con le modalità di cui agli articoli 14-bis, comma 7, e 14-ter e, in sede di conferenza simultanea, le determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati sul progetto definitivo. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto di fattibilità tecnica ed economica, al fine di indicare le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente.

((4. Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto, vengono acquisiti nell'ambito di apposita conferenza di servizi, convocata in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter, secondo quanto previsto dall'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.))

((40))

5. L'indizione della conferenza è comunicata ai soggetti di cui all'articolo 7, i quali possono intervenire nel procedimento ai sensi dell'articolo 9.

AGGIORNAMENTO (40)

Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017".

Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonché i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente".

Art. 14-bis

((Conferenza semplificata).))

((

1. La conferenza decisoria di cui all'articolo 14, comma 2, si svolge in forma semplificata e in modalità asincrona, salvo i casi di cui ai commi 6 e 7. Le comunicazioni avvengono secondo le modalità previste dall'articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. La conferenza è indetta dall'amministrazione procedente entro cinque giorni lavorativi dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad

iniziativa di parte. A tal fine l'amministrazione procedente comunica alle altre amministrazioni interessate:

a) l'oggetto della determinazione da assumere, l'istanza e la relativa documentazione ovvero le credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e ai documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria;

b) il termine perentorio, non superiore a quindici giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;

c) il termine perentorio, comunque non superiore a quarantacinque giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. Se tra le suddette amministrazioni vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il suddetto termine è fissato in novanta giorni;

d) la data della eventuale riunione in modalità sincrona di cui all'articolo 14-ter, da tenersi entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera c), fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.

3. Entro il termine di cui al comma 2, lettera c), le amministrazioni coinvolte rendono le proprie determinazioni, relative alla decisione oggetto della conferenza. Tali determinazioni, congruamente motivate, sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

4. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, ancorché implicito.

5. Scaduto il termine di cui al comma 2, lettera c), l'amministrazione procedente adotta, entro cinque giorni lavorativi, la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, qualora abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti i privati e le altre amministrazioni interessate, che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza. Qualora abbia acquisito uno o più atti di dissenso che non ritenga superabili, l'amministrazione procedente adotta, entro il medesimo termine, la determinazione di conclusione negativa della conferenza che produce l'effetto del rigetto della domanda. Nei procedimenti a istanza di parte la suddetta determinazione produce gli effetti della comunicazione di cui all'articolo 10-bis.

L'amministrazione procedente trasmette alle altre amministrazioni coinvolte le eventuali osservazioni presentate nel termine di cui al suddetto articolo e procede ai sensi del comma 2. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nell'ulteriore determinazione di conclusione della conferenza.

6. Fuori dei casi di cui al comma 5, l'amministrazione procedente, ai fini dell'esame contestuale degli interessi coinvolti, svolge, nella data fissata ai sensi del comma 2, lettera d), la riunione della conferenza in modalità sincrona, ai sensi dell'articolo 14-ter.

7. Ove necessario, in relazione alla particolare complessità della determinazione da assumere, l'amministrazione procedente può comunque procedere direttamente in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'articolo 14-ter. In tal caso indice la conferenza comunicando alle altre amministrazioni le informazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 e convocando la

riunione entro i successivi quarantacinque giorni. L'amministrazione procedente può altresì procedere in forma simultanea e in modalità sincrona su richiesta motivata delle altre amministrazioni o del privato interessato avanzata entro il termine perentorio di cui al comma 2, lettera b). In tal caso la riunione è convocata nei successivi quarantacinque giorni 2.))

((38))

AGGIORNAMENTO (38)

Il D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Nel caso di conferenza di servizi indetta per interventi che richiedono l'autorizzazione paesaggistica, l'amministrazione procedente effettua la comunicazione di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dal presente decreto, sia all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, se diversa dall'amministrazione procedente, sia al soprintendente che deve esprimere il parere di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42".

Art. 14-ter

((Conferenza simultanea).))

((

1. La prima riunione della conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona si svolge nella data previamente comunicata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera d), ovvero nella data fissata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 7, con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti.

2. I lavori della conferenza si concludono non oltre quarantacinque giorni decorrenti dalla data della riunione di cui al comma 1. Nei casi di cui all'articolo 14-bis, comma 7, qualora siano

coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, il termine è fissato in novanta giorni. Resta fermo l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.

3. Ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.

4. Ove alla conferenza partecipino anche amministrazioni non statali, le amministrazioni statali sono rappresentate da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante la posizione di tutte le predette amministrazioni, nominato, anche preventivamente per determinate materie o determinati periodi di tempo, dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, ove si tratti soltanto di amministrazioni periferiche, dal Prefetto.

Ferma restando l'attribuzione del potere di rappresentanza al suddetto soggetto, le singole amministrazioni statali possono comunque intervenire ai lavori della conferenza in funzione di supporto. Le amministrazioni di cui all'articolo 14-quinquies, comma 1, prima della conclusione dei lavori della conferenza, possono esprimere al suddetto rappresentante il proprio dissenso ai fini di cui allo stesso comma.

5. Ciascuna regione e ciascun ente locale definisce autonomamente le modalità di designazione del rappresentante unico di tutte le amministrazioni riconducibili alla stessa regione o allo stesso ente locale nonché l'eventuale partecipazione delle suddette amministrazioni ai lavori della conferenza.

6. Alle riunioni della conferenza possono essere invitati gli interessati, inclusi i soggetti proponenti il progetto eventualmente dedotto in conferenza.

7. All'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera

acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.))

AGGIORNAMENTO (33)

Il D.L. 12 settembre 2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Al fine di favorire la realizzazione delle opere segnalate dai Comuni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 2 al 15 giugno 2014 e di quelle inserite nell'elenco-anagrafe di cui all'articolo 44-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per le quali la problematica emersa attenga al mancato concerto tra Amministrazioni interessate al procedimento amministrativo, è data facoltà di riconvocare la Conferenza di Servizi, ancorché già definita in precedenza, funzionale al riesame dei pareri ostativi alla realizzazione dell'opera. Ove l'Ente proceda ad una riconvocazione, i termini di cui all'articolo 14-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono ridotti alla metà".

Art. 14-quater

(((Decisione della conferenza di servizi).))

((

1. La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati.

2. Le amministrazioni i cui atti sono sostituiti dalla determinazione motivata di conclusione della

conferenza possono sollecitare con congrua motivazione l'amministrazione procedente ad assumere, previa indizione di una nuova conferenza, determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo 21-nonies. Possono altresì sollecitarla, purché abbiano partecipato, anche per il tramite del rappresentante di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 14-ter, alla conferenza di servizi o si siano espresse nei termini, ad assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo 21-quinquies.

3. In caso di approvazione unanime, la determinazione di cui al comma 1 è immediatamente efficace. In caso di approvazione sulla base delle posizioni prevalenti, l'efficacia della determinazione è sospesa ove siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 14-quinquies e per il periodo utile all'esperimento dei rimedi ivi previsti.

4. I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza.))

AGGIORNAMENTO (26)

Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 11 luglio 2012, n. 179 (in G.U. 1a s.s. 18/7/2012, n. 29), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 49, comma 3, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, (che ha modificato il comma 3 del presente articolo) "nella parte in cui prevede che, in caso di dissenso espresso in sede di conferenza di servizi da una Regione o da una Provincia autonoma, in una delle materie di propria competenza, ove non sia stata raggiunta, entro il breve termine di trenta giorni, l'intesa, «il Consiglio dei ministri delibera in esercizio del proprio potere sostitutivo con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate»".

Art. 14-quinquies**(((Rimedi per le amministrazioni dissenzienti).))****((**

1. Avverso la determinazione motivata di conclusione della conferenza, entro 10 giorni dalla sua comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza. Per le amministrazioni statali l'opposizione è proposta dal Ministro competente.

2. Possono altresì proporre opposizione le amministrazioni delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, il cui rappresentante, intervenendo in una materia spettante alla rispettiva competenza, abbia manifestato un dissenso motivato in seno alla conferenza.

3. La proposizione dell'opposizione sospende l'efficacia della determinazione motivata di conclusione della conferenza.

4. La Presidenza del Consiglio dei ministri indice, per una data non posteriore al quindicesimo giorno successivo alla ricezione dell'opposizione, una riunione con la partecipazione delle amministrazioni che hanno espresso il dissenso e delle altre amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza. In tale riunione i partecipanti formulano proposte, in attuazione del principio di leale collaborazione, per l'individuazione di una soluzione condivisa, che sostituisca la determinazione motivata di conclusione della conferenza con i medesimi effetti.

5. Qualora alla conferenza di servizi abbiano partecipato amministrazioni delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, e l'intesa non venga raggiunta nella riunione di cui al comma 4, può essere indetta, entro i successivi quindici giorni, una seconda riunione, che si svolge con le medesime modalità e allo stesso fine.

6. Qualora all'esito delle riunioni di cui ai commi 4 e 5 sia raggiunta un'intesa tra le amministrazioni partecipanti, l'amministrazione procedente adotta una nuova determinazione

motivata di conclusione della conferenza. Qualora all'esito delle suddette riunioni, e comunque non oltre quindici giorni dallo svolgimento della riunione, l'intesa non sia raggiunta, la questione è rimessa al Consiglio dei ministri. La questione è posta, di norma, all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio dei ministri successiva alla scadenza del termine per raggiungere l'intesa. Alla riunione del Consiglio dei ministri possono partecipare i Presidenti delle regioni o delle province autonome interessate. Qualora il Consiglio dei ministri non accolga l'opposizione, la determinazione motivata di conclusione della conferenza acquisisce definitivamente efficacia. Il Consiglio dei ministri può accogliere parzialmente l'opposizione, modificando di conseguenza il contenuto della determinazione di conclusione della conferenza, anche in considerazione degli esiti delle riunioni di cui ai commi 4 e 5.

7. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione.

))

Art. 15

(Accordi fra pubbliche amministrazioni)

1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2 e 3.

2-bis. A fare data dal **((30 giugno 2014))** gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica

avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi.

Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione della medesima si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente. (30) **((31))**

AGGIORNAMENTO (30)

Il D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2013, n. 128 ha disposto (con l'art. 10-ter, comma 1) che "Le convenzioni relative ai programmi straordinari stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici, di cui alle deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 32 del 13 maggio 2010, pubblicata nel supplemento ordinario n. 216 alla Gazzetta Ufficiale n. 215 del 14 settembre 2010, e n. 6 del 20 gennaio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2012, in deroga a quanto disposto dall'articolo 15, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, possono essere sottoscritte in forma olografa fino al 30 giugno 2014".

AGGIORNAMENTO (31)

Il D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9 ha disposto (con l'art. 6, comma 7) che sono validi gli accordi di cui al presente articolo, comma 2-bis, non stipulati in modalità elettronica a far data dal 1° gennaio 2013 e fino alla data in cui la stipula in modalità elettronica diventa obbligatoria ai sensi del comma 2-bis del presente articolo.

Art. 16

(Attività consultiva)

- 1.** Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il parere sarà reso, che comunque non può superare i venti giorni dal ricevimento della richiesta.
- 2. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76)).** In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere **((...))** o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'amministrazione richiedente procede indipendentemente dall'espressione del parere. Salvo il caso di omessa richiesta del parere, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata espressione dei pareri di cui al presente comma.
- 3.** Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini.
- 4.** Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, i termini di cui al comma 1 possono essere interrotti per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.
- 5.** I pareri di cui al comma 1 sono trasmessi con mezzi telematici.
- 6.** Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di particolare urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti.
- 6-bis.** Resta fermo quanto previsto dall'articolo 127 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

Art. 17**((Valutazioni tecniche))**

- 1.** Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell'amministrazione procedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.
- 2.** La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di valutazioni che debbano essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.
- 3.** Nel caso in cui l'ente od organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie all'amministrazione procedente, si applica quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 16.

Art. 17-bis

(((Effetti del silenzio e dell'inerzia nei rapporti)) tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici).

- 1.** Nei casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi pubblici, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche, le amministrazioni o i gestori competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta entro trenta giorni dal

ricevimento dello schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, da parte dell'amministrazione procedente. **((Esclusi i casi di cui al comma 3, quando per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi è prevista la proposta di una o più amministrazioni pubbliche diverse da quella competente ad adottare l'atto, la proposta stessa è trasmessa entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte di quest'ultima amministrazione.))** Il termine è interrotto qualora l'amministrazione o il gestore che deve rendere il proprio assenso, concerto o nulla osta rappresenti esigenze istruttorie o richieste di modifica, motivate e formulate in modo puntuale nel termine stesso. In tal caso, l'assenso, il concerto o il nulla osta è reso nei successivi trenta giorni dalla ricezione degli elementi istruttori o dello schema di provvedimento; **((lo stesso termine si applica qualora dette esigenze istruttorie siano rappresentate dall'amministrazione proponente nei casi di cui al secondo periodo.)) ((Non sono ammesse))** ulteriori interruzioni di termini.

2. Decorsi i termini di cui al comma 1 senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito. **((Esclusi i casi di cui al comma 3, qualora la proposta non sia trasmessa nei termini di cui al comma 1, secondo periodo, l'amministrazione competente può comunque procedere. In tal caso, lo schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, è trasmesso all'amministrazione che avrebbe dovuto formulare la proposta per acquisirne l'assenso ai sensi del presente articolo.))** In caso di mancato accordo tra le amministrazioni statali coinvolte nei procedimenti di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, decide sulle modifiche da apportare allo schema di provvedimento.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche. In tali casi, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il termine entro il quale le amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta è di novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'amministrazione procedente. Decorsi i suddetti

termini senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedano l'adozione di provvedimenti espressi.

Art. 18

(Autocertificazione)

1. Le amministrazioni adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. PERIODO SOPPRESSO DAL D.P.R. 2 AGOSTO 2007, N. 157.

2. I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti.

3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.

3-bis. Nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, da parte di pubbliche amministrazioni ovvero il rilascio di autorizzazioni e nulla osta comunque denominati, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero l'acquisizione di dati e documenti di cui ai commi 2 e 3, sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, **((fatti comunque salvi il**

rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché, con riferimento alle istanze relative ai citati benefici economici, la produzione da parte del beneficiario della documentazione tecnica necessaria allo svolgimento delle attività istruttorie prevista dalla disciplina agevolativa di riferimento)).

Art. 18-bis

(((Presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni).))

((

1. Dell'avvenuta presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni è rilasciata immediatamente, anche in via telematica, una ricevuta, che attesta l'avvenuta presentazione dell'istanza, della segnalazione e della comunicazione e indica i termini entro i quali l'amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento dell'istanza. Se la ricevuta contiene le informazioni di cui all'articolo 8, essa costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 7. La data di protocollazione dell'istanza, segnalazione o comunicazione non può comunque essere diversa da quella di effettiva presentazione. Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta, ferma restando la responsabilità del soggetto competente.

2. Nel caso di istanza, segnalazione o comunicazione presentate ad un ufficio diverso da quello competente, i termini di cui agli articoli 19, comma 3, e 20, comma 1, decorrono dal ricevimento dell'istanza, segnalazione o della comunicazione da parte dell'ufficio competente.

))

Art. 19

(Segnalazione certificata di inizio attività - Scia)

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché , ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la

segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.

2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata, anche nei casi di cui all'articolo 19-bis, comma 2, dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attività intrapresa.

L'atto motivato interrompe il termine di cui al primo periodo, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.

4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies. **((41))**

4-bis. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104.

6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza

dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.

6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, e dalle leggi regionali.(19)

6-ter. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

AGGIORNAMENTO (1a)

Il D.P.R. 26 aprile 1992, n. 300 ha disposto: (con l'art. 3, comma 1) che il termine di cui al comma 2, del presente articolo decorre dalla data di ricevimento della denuncia o della domanda del privato. (con l'art. 3, comma 3) che "Qualora la denuncia o la domanda del privato non siano regolari o complete, l'amministrazione ne dà comunicazione al richiedente entro dieci giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. In questi casi, il termine di cui al comma 1 decorre dal ricevimento della denuncia o della domanda regolari". (con l'art. 3, comma 4) che "Nel caso in cui l'amministrazione non provveda alla comunicazione di cui al comma 3, il termine del procedimento decorre comunque dal ricevimento della denuncia o della domanda."

AGGIORNAMENTO (19)

Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, ha disposto (con l'art. 5, comma 2, lettera c)) che "Le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 si interpretano nel senso che le stesse si applicano alle denunce di inizio attività in materia edilizia disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, con esclusione dei casi in

cui le denunce stesse, in base alla normativa statale o regionale, siano alternative o sostitutive del permesso di costruire. Le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 si interpretano altresì nel senso che non sostituiscono la disciplina prevista dalle leggi regionali che, in attuazione dell'articolo 22, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, abbiano ampliato l'ambito applicativo delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 3, del medesimo decreto e nel senso che, nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, la Scia non sostituisce gli atti di autorizzazione o nulla osta, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale."

AGGIORNAMENTO (41)

Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, ha disposto (con l'art. 264, comma 1 lettera c) che "Al fine di garantire la massima semplificazione, l'accelerazione dei procedimenti amministrativi e la rimozione di ogni ostacolo burocratico nella vita dei cittadini e delle imprese in relazione all'emergenza COVID-19, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020:

[...]

c) qualora l'attività in relazione all'emergenza Covid-19 sia iniziata sulla base di una segnalazione certificata di cui agli artt. 19 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per l'adozione dei provvedimenti previsti dal comma 4 del medesimo art. 19 è di tre mesi e decorre dalla scadenza del termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3 del medesimo articolo 19;"

Art. 19-bis

(((Concentrazione dei regimi amministrativi).))

((

1. Sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione è indicato lo sportello unico, di regola

telematico, al quale presentare la SCIA, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell'amministrazione ricevente. Possono essere istituite più sedi di tale sportello, al solo scopo di garantire la pluralità dei punti di accesso sul territorio.

2. Se per lo svolgimento di un'attività soggetta a SCIA sono necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, l'interessato presenta un'unica SCIA allo sportello di cui al comma 1. L'amministrazione che riceve la SCIA la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate al fine di consentire, per quanto di loro competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'attività e la presentazione, almeno cinque giorni prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 19, commi 3 e 6-bis, di eventuali proposte motivate per l'adozione dei provvedimenti ivi previsti.

3. Nel caso in cui l'attività oggetto di SCIA è condizionata all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero all'esecuzione di verifiche preventive, l'interessato presenta allo sportello di cui al comma 1 la relativa istanza, a seguito della quale è rilasciata ricevuta ai sensi dell'articolo 18-bis. In tali casi, il termine per la convocazione della conferenza di cui all'articolo 14 decorre dalla data di presentazione dell'istanza e l'inizio dell'attività resta subordinato al rilascio degli atti medesimi, di cui lo sportello dà comunicazione all'interessato.

))

Art. 20

(Silenzio assenso)

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di

accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2. Tali termini decorrono dalla data di ricevimento della domanda del privato.

2. L'amministrazione competente può indire, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati.

2-bis. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento ai sensi del comma 1, fermi restando gli effetti comunque intervenuti del silenzio assenso, l'amministrazione è tenuta, su richiesta del privato, a rilasciare, in via telematica, un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e pertanto dell'intervenuto accoglimento della domanda ai sensi del presente articolo. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, l'attestazione è sostituita da una dichiarazione del privato ai sensi **((dell'articolo))** 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti.

5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis.

5-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 15 NOVEMBRE 2011, N. 195.

AGGIORNAMENTO (1a)

Il D.P.R. 26 aprile 1992, n. 300 ha disposto:

(con l'art. 3, comma 1) che il termine di cui al comma 2, del presente articolo decorre dalla data di ricevimento della denuncia o della domanda del privato.

(con l'art. 3, comma 3) che "Qualora la denuncia o la domanda del privato non siano regolari o complete, l'amministrazione ne dà comunicazione al richiedente entro dieci giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. In questi casi, il termine di cui al comma 1 decorre dal ricevimento della denuncia o della domanda regolari".

(con l'art. 3, comma 4) che "Nel caso in cui l'amministrazione non provveda alla comunicazione di cui al comma 3, il termine del procedimento decorre comunque dal ricevimento della denuncia o della domanda".

Art. 21

(Disposizioni sanzionatorie)

1. Con la segnalazione o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20 l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista dell'articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

2. COMMA ABROGATO DALLA L. 7 AGOSTO 2015, N. 124.

2-bis. Restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo su attività soggette ad atti di assenso da parte di pubbliche amministrazioni previste da leggi vigenti, anche se è stato dato inizio

all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20.

((

2-ter. La decorrenza del termine previsto dall'articolo 19, comma 3, e la formazione del silenzio assenso ai sensi dell'articolo 20 non escludono la responsabilità del dipendente che non abbia agito tempestivamente nel caso in cui la segnalazione certificata o l'istanza del privato non fosse conforme alle norme vigenti.

))

((CAPO IVBIS

EFFICACIA ED INVALIDITÀ DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO.

REVOCA E RECESSO))

Art. 21-bis

(((Efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati).))

((1. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati non avente carattere sanzionatorio può contenere una motivata clausola di immediata efficacia. I provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati aventi carattere cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci))

Art. 21-ter**(((Esecutorietà).))****((**

1. Nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge, le pubbliche amministrazioni possono imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi nei loro confronti. Il provvedimento costitutivo di obblighi indica il termine e le modalità dell'esecuzione da parte del soggetto obbligato. Qualora l'interessato non ottemperi, le pubbliche amministrazioni, previa diffida, possono provvedere all'esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge.

2. Ai fini dell'esecuzione delle obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro si applicano le disposizioni per l'esecuzione coattiva dei crediti dello Stato))

Art. 21-quater

(Efficacia ed esecutività del provvedimento).

1. I provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo.

2. L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze. **((La sospensione non può comunque essere disposta o perdurare oltre i termini per l'esercizio del potere di annullamento di cui all'articolo 21-nonies.))**

Art. 21-quinquies

(Revoca del provvedimento)

1. ((Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario))), il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104.

1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico.

1-ter. COMMA ABROGATO DAL D.L. 9 FEBBRAIO 2012, N. 5, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 APRILE 2012, N. 35.

Art. 21-sexies

(((Recesso dai contratti).))

((1. Il recesso unilaterale dai contratti della pubblica amministrazione è ammesso nei casi previsti dalla legge o dal contratto))

Art. 21-septies

(Nullità del provvedimento).

1. È nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge.

2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104)).

Art. 21-octies

(Annullabilità del provvedimento).

1. È annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza.

2. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. **((La disposizione di cui al secondo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione dell'articolo 10-bis.))**

Art. 21-novies

(Annullamento d'ufficio).

1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a **((sei mesi))** dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo. (39) (41)

2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.

2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di **((sei mesi))** di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

AGGIORNAMENTO (39)

Il D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222 ha disposto (con l'art. 2, comma 4) che "Nei casi del regime amministrativo della Scia, il termine di diciotto mesi di cui all'articolo 21-nonies, comma 1, della legge n. 241 del 1990, decorre dalla data di scadenza del termine previsto dalla legge per l'esercizio del potere ordinario di verifica da parte dell'amministrazione competente. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 21, comma 1, della legge n. 241 del 1990".

AGGIORNAMENTO (41)

Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, ha disposto (con l'art. 264, comma 1 lettera b) che "Al fine di garantire la massima semplificazione, l'accelerazione dei procedimenti amministrativi e la rimozione di ogni ostacolo burocratico nella vita dei cittadini e delle imprese in relazione all'emergenza COVID-19, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020:

[...]

b) i provvedimenti amministrativi illegittimi ai sensi dell'art. 21-octies della legge 7 agosto 1990, n. 241, adottati in relazione all'emergenza Covid-19, possono essere annullati d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro il termine di tre mesi, in deroga all'art. 21-nonies comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine decorre dalla adozione del provvedimento espresso ovvero dalla formazione del silenzio assenso. Resta salva l'annullabilità d'ufficio anche dopo il termine di tre mesi qualora i provvedimenti amministrativi siano stati adottati sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, ivi comprese quelle previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;".

Art. 21-decies

(((Rimissione di provvedimenti annullati dal giudice per vizi inerenti ad atti endoprocedimentali).))

((1. In caso di annullamento di un provvedimento finale in virtù di una sentenza passata in giudicato, derivante da vizi inerenti ad uno o più atti emessi nel corso del procedimento di autorizzazione o di valutazione di impatto ambientale, il proponente può richiedere all'amministrazione procedente e, in caso di progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale, all'autorità competente ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'attivazione di un procedimento semplificato, ai fini della riadozione degli atti annullati. Qualora non si rendano necessarie modifiche al progetto e fermi restando tutti gli atti e i provvedimenti delle amministrazioni interessate resi nel suddetto procedimento, l'amministrazione o l'ente che

abbia adottato l'atto ritenuto viziato si esprime provvedendo alle integrazioni necessarie per superare i rilievi indicati dalla sentenza. A tal fine, entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza del proponente, l'amministrazione procedente trasmette l'istanza all'amministrazione o all'ente che ha emanato l'atto da rimettere, che vi provvede entro trenta giorni. Ricevuto l'atto ai sensi del presente comma, o decorso il termine per l'adozione dell'atto stesso, l'amministrazione rimette, entro i successivi trenta giorni, il provvedimento di autorizzazione o di valutazione di impatto ambientale, in attuazione, ove necessario, degli articoli 14-quater e 14-quinquies della presente legge e dell'articolo 25, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152))

CAPO V

ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 22

(Definizioni e principi in materia di accesso).

1. Ai fini del presente capo si intende:

- a) per "diritto di accesso", il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;
- b) per "interessati", tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso;
- c) per "controinteressati", tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;
- d) per "documento amministrativo", ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico

interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;
e) per "pubblica amministrazione", tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.

((2. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza))

3. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6.

4. Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono.

5. L'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove non rientrante nella previsione dell'articolo 43, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si informa al principio di leale cooperazione istituzionale.

6. Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere.

Art. 23

((Ambito di applicazione del diritto di accesso))

1. Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso nei confronti delle Autorità di garanzia e di vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall'articolo 24.

Art. 24**(((Esclusione dal diritto di accesso).))****((****1. Il diritto di accesso è escluso:**

a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;

b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;

c) nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;

d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.

2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso ai sensi del comma 1.

3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.

4. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

5. I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al comma 1 sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso.

6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo può prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi:

- a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione;**
- b) quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;**
- c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;**
- d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono;**
- e) quando i documenti riguardino l'attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all'espletamento del relativo mandato.**

7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale))

Art. 25

(Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi)

- 1.** Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.
- 2.** La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.
- 3.** Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 24 e debbono essere motivati.
- 4.** Decorso inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27 nonché presso l'amministrazione resistente. Il difensore civico o la Commissione per l'accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore civico o la Commissione per l'accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano all'autorità disponente. Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico o alla Commissione, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico o alla Commissione stessa. Se l'accesso è negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la

Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora un procedimento di cui alla sezione III del capo I del titolo I della parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo al trattamento pubblico di dati personali da parte di una pubblica amministrazione, interessi l'accesso ai documenti amministrativi, il Garante per la protezione dei dati personali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante, della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. La richiesta di parere sospende il termine per la pronuncia del Garante sino all'acquisizione del parere, e comunque per non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Garante adotta la propria decisione.

((

5. Le controversie relative all'accesso ai documenti amministrativi sono disciplinate dal codice del processo amministrativo.

))

5-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104)).

6. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104)).

Art. 26

(Obbligo di pubblicazione)

1.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2013, N. 33)).

2. Sono altresì pubblicate, nelle forme predette, le relazioni annuali della Commissione di cui all'articolo 27 e, in generale, è data la massima pubblicità a tutte le disposizioni attuative della

presente legge e a tutte le iniziative dirette a precisare ed a rendere effettivo il diritto di accesso.

3. Con la pubblicazione di cui al comma 1, ove essa sia integrale, la libertà di accesso ai documenti indicati nel predetto comma 1 s'intende realizzata.

Art. 27

(Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi).

1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri. Essa è presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed **((è composta da dieci membri))**, dei quali due senatori e due deputati, designati dai Presidenti delle rispettive Camere, quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, **((anche in quiescenza,))** su designazione dei rispettivi organi di autogoverno, **((e uno scelto fra i professori di ruolo))** in materie giuridiche **((...))**. È membro di diritto della Commissione il capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri che costituisce il supporto organizzativo per il funzionamento della Commissione. La Commissione può avvalersi di un numero di esperti non superiore a cinque unità, nominati ai sensi dell'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

((2-bis. La Commissione delibera a maggioranza dei presenti.

L'assenza dei componenti per tre sedute consecutive ne determina la decadenza))

3. La Commissione è rinnovata ogni tre anni. Per i membri parlamentari si procede a nuova nomina in caso di scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel corso del triennio.

4. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 2 AGOSTO 2007, N. 157.

5. La Commissione adotta le determinazioni previste dall'articolo 25, comma 4; vigila affinché sia attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione con il rispetto dei

limiti fissati dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri; propone al Governo modifiche dei testi legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la più ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'articolo 22.

6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato.

7. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 2 AGOSTO 2007, N. 157.

((30))

AGGIORNAMENTI (30)

Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, ha disposto (con l'art. 47-bis, comma 2) che "La Commissione di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificato dal presente articolo, è ricostituita entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino alla data di nuova costituzione, la Commissione continua a operare nella precedente composizione".

Art. 28

(((Modifica dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in materia di segreto di ufficio)))

1. L'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente;

"Art. 15. - (Segreto d'ufficio). - 1. L'impiegato deve mantenere il segreto d'ufficio. Non può trasmettere

a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, in corso o concluse, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso. Nell'ambito delle proprie attribuzioni, l'impiegato preposto ad un ufficio rilascia copie ed estratti di atti e documenti di ufficio nei casi non vietati dall'ordinamento".

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29

(Ambito di applicazione della legge).

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, alle società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all'esercizio delle funzioni amministrative. Le disposizioni di cui agli articoli 2-bis, 11, 15 e 25, commi 5, 5-bis e 6, nonché quelle del capo IV-bis si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche.

2. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dalla presente legge.

2-bis. Attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione le disposizioni della presente legge concernenti gli obblighi per la pubblica amministrazione di garantire la partecipazione dell'interessato al procedimento, di individuarne un responsabile, di concluderlo entro il termine prefissato **((, di misurare i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti))** e di assicurare l'accesso alla documentazione amministrativa, nonché quelle relative alla durata massima dei procedimenti.

2-ter. Attengono altresì ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione le disposizioni della presente legge concernenti la presentazione di istanze, segnalazioni e comunicazioni, la segnalazione certificata di inizio attività e il silenzio assenso e la conferenza di servizi, salva la possibilità di individuare, con intese in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, casi ulteriori in cui tali disposizioni non si applicano.

2-quater. Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate ai privati dalle disposizioni attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela.

2-quinqies. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni del presente articolo, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Art. 30

((Atti di notorietà))

1. In tutti i casi in cui le leggi e i regolamenti prevedono atti di notorietà o attestazioni asseverate da testimoni altrimenti denominate, il numero dei testimoni è ridotto a due.

2. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni e alle imprese esercenti servizi di pubblica necessità e di pubblica utilità di esigere atti di notorietà in luogo della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dall'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, quando si tratti di provare qualità personali, stati o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato.

Art. 31**((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 11 FEBBRAIO 2005, N. 15))**

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 agosto 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Legge regionale 15 marzo 2023, n. 12

Disposizioni per la realizzazione, il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei Cammini di Calabria.

(BURC n. 64 del 16 marzo 2023)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle seguenti leggi regionali: 25 ottobre 2023, n. 47, 2 febbraio 2024, n. 3)

Art. 1

(Finalità e oggetto)

1. La Regione Calabria, nel rispetto della normativa statale e dell'Unione europea, *fermo restando quanto disciplinato dai piani, dai regolamenti delle aree naturali protette e dalla relativa disciplina di tutela nonché da eventuali altri atti vigenti all'interno delle medesime aree ai sensi della [legge 6 dicembre 1991, n. 394](#) (Legge quadro sulle aree protette)*,¹ disciplina la promozione e la valorizzazione dei Cammini di Calabria e il riconoscimento dei cammini di interesse regionale, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio, del patrimonio religioso, naturale e storico-agricolo-paesaggistico e delle tradizioni locali nonché la conoscenza, il recupero, la salvaguardia del patrimonio escursionistico regionale, anche al fine di sviluppare il turismo ecosostenibile e implementare l'offerta culturale, enogastronomica e turistica regionale.
2. La Regione Calabria, al fine di valorizzare i Cammini di Calabria e promuovere lo sviluppo del territorio, applicando il principio della sussidiarietà nei rapporti con le autonomie territoriali e funzionali, promuove una politica integrata di gestione e manutenzione del patrimonio naturale e storico-paesaggistico, di conoscenza delle tradizioni locali, dei prodotti enogastronomici, nonché la conoscenza, il recupero, la salvaguardia del patrimonio escursionistico regionale, per favorire lo sviluppo di un turismo ecosostenibile, i pellegrinaggi e diffondere la pratica dell'escursionismo e delle attività sportive e ricreative all'aperto in ottica smart tourism, utilizzando le nuove tecnologie per creare un'offerta turistica di tipo esperienziale e altamente personalizzabile con particolare attenzione ai temi dell'ambiente, dell'energia e della mobilità.

Art. 2

(Definizioni e caratteristiche dei Cammini di Calabria)

1. La Regione Calabria, per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge, definisce e individua i Cammini di Calabria.
2. I Cammini di Calabria sono costituiti da cammini, vie e itinerari, secondo le modalità di indicazione utilizzate nella sentieristica del Club Alpino Italiano (CAI), da percorrere a piedi, in bici, a cavallo o con altro mezzo di trasporto alternativo non motorizzato, a eccezione dei casi in cui l'utilizzo dei mezzi a motore sia necessario per consentire la fruizione del cammino da parte di soggetti con ridotte capacità motorie o per attività di soccorso, protezione civile o manutenzione, che collegano fra loro luoghi accomunati da significativi e documentati fatti storici o da tradizioni storicamente consolidate, di interesse storico, culturale, religioso, naturalistico, ambientale, paesaggistico, enogastronomico.
3. Ai fini della presente legge si intendono per Cammini di Calabria, anche alternativamente:

¹ Parole inserite dall'articolo 1, comma 1, lettera a), l.r. 25 ottobre 2023, n. 47.

- a) itinerari culturali riconosciuti da parte del Consiglio d'Europa, in attuazione della risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa CM/Res (2013) 67 adottata il 18 dicembre 2013;
 - b) itinerari interregionali, riconosciuti dal Ministero competente in materia di beni e attività culturali e di turismo in accordo con le Regioni interessate;
 - c) cammini interregionali riconosciuti a seguito di intese con altre Regioni o accordi con enti locali;
 - d) cammini realizzati o da completare già finanziati in seguito alla partecipazione a bandi indetti dalla Regione Calabria o, comunque, già riconosciuti;
 - e) itinerari, vie e cammini calabresi, esistenti o da completare, compresi quelli religiosi riconosciuti dalla Conferenza Episcopale Italiana (CEI), dalla Conferenza Episcopale Calabria (CEC) e dalle diocesi di appartenenza, attraversati dai cammini religiosi, nonché riconosciuti da altre confessioni religiose;
 - f) cammini riconosciuti dalla Regione ai sensi dell'articolo 4;
 - g) cammini appositamente individuati come tali dalla Regione in quanto colleganti luoghi fra loro accomunati da significative manifestazioni di fede dei pellegrini, da fatti storici, culturali o da tradizioni popolari ricostruibili e documentate, nonché da aspetti naturalistici, paesaggistici ed enogastronomici.
4. I cammini di cui alla presente legge garantiscono la universale accessibilità agli utenti in sicurezza e la fruibilità dei medesimi da parte delle persone con disabilità, anche visiva.
5. I cammini di cui al presente articolo sono inseriti nel Catasto regionale dei Cammini di Calabria di cui all'articolo 5.

Art. 3

(Gestione dei Cammini di Calabria)

1. La gestione dei Cammini di Calabria, *limitatamente ai percorsi che non ricadono nei territori delle aree naturali protette, in relazione ai quali restano ferme le competenze attribuite ai relativi enti di gestione dalla legislazione statale e regionale vigente in materia e, in particolare, dalla [legge 394/1991](#),²* compete a coloro che sono individuati come gestori nel provvedimento di riconoscimento.
2. Gli interventi di ricognizione e individuazione, di segnalazione e manutenzione, ivi compresi quelli di ripristino e la realizzazione dei tracciati di collegamento fra cammini, sono realizzati, salvi i diritti di terzi:
 - a) dagli enti locali, dagli enti gestori delle aree naturali protette regionali, dagli enti parco regionali, dalle Associazioni Pro Loco di cui alla [legge regionale 19 novembre 2020, n. 22](#) (Disciplina delle Associazioni Pro Loco), dai gruppi di azione locale istituiti ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea;
 - b) da associazioni rappresentative del settore turistico, culturale, agricolo e da enti ecclesiastici;
 - c) da enti e associazioni del Terzo settore;
 - d) da consorzi di gestione, costituiti su base volontaria, fra soggetti di cui alle lettere a), b), c).
3. Ai soggetti gestori dei cammini competono, altresì, la realizzazione di attività di promozione, informazione, comunicazione e animazione turistica dei cammini, finalizzate a incentivarne la fruizione nel rispetto delle direttive regionali.
4. L'universale accessibilità di cui all'articolo 2, comma 4, comporta l'obbligo dei soggetti responsabili della gestione di garantire il superamento delle barriere architettoniche,

² Parole inserite dall'articolo 1, comma 1, lettera b), l.r. 25 ottobre 2023, n. 47.

quando ciò risulta tecnicamente e logisticamente fattibile, rendendo, comunque, con ogni mezzo utile e sicuro, i cammini fruibili da persone con disabilità avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni rappresentative di tali soggetti.

5. L'inserimento di eventuali tratti di viabilità privata nell'itinerario dei cammini di cui alla presente legge avviene con le modalità stabilite dalla legge applicabile, nonché tramite convenzioni da stipularsi anche tra i proprietari di eventuali tratti della viabilità privata e i gestori dei cammini; se necessita o richiesto dal proprietario privato si usano strutture di separazione a basso impatto visivo e sono allestiti passaggi in sicurezza per i camminatori che non compromettano la proprietà privata.
6. La segnaletica ufficiale di ogni cammino riconosciuto è conforme a quanto stabilito nel [regolamento di attuazione](#). Ove possibile, è fatto uso di segnaletica in braille e QR-code da apporre nella parte superiore della segnaletica in pietra per l'utilizzo dell'App ufficiale del cammino.
7. I soggetti gestori dei Cammini di Calabria iscritti nel Catasto di cui all'articolo 5, riportano nella pagina iniziale del sito ufficiale, nell'App ufficiale e sulle proprie pagine di social network, il logo della Regione Calabria con la dicitura "Cammino di Calabria".
8. I gestori dei cammini possono:
 - a) siglare protocolli di intesa con gli enti locali e ogni altro ente o impresa o altri soggetti che offrano e garantiscano servizi all'interno del cammino;
 - b) siglare protocolli d'intesa e concedere in uso i loghi di riconoscimento del cammino a imprenditori e imprese del territorio ai fini di una maggiore connessione tra imprese-servizi e cammini;
 - c) siglare protocolli d'intesa, al fine del coinvolgimento nel percorso dei cammini, con le unioni o associazioni nazionali di protezione sociale dei diversamente abili, con associazioni nazionali che abbiano come primario obiettivo la tutela e conservazione delle aree naturali, boschive, agricole, di interesse culturale, artistico e archeologico, nonché con le diocesi attraversate da cammini religiosi, nonché con autorità di altre confessioni religiose.

Art. 4

(Riconoscimento dei Cammini di Calabria)

1. La Giunta regionale riconosce i cammini o su propria iniziativa, sentito il Coordinamento dei Cammini di Calabria di cui all'articolo 11, oppure a istanza degli enti di cui all'articolo 3, comma 2.
2. L'istanza di riconoscimento, redatta secondo le modalità e i termini previsti dal [regolamento](#) di cui all'articolo 12, contiene:
 - a) il tracciato cartografico del cammino di cui si chiede il riconoscimento, la relativa cartografia, le tracce gps, le informazioni dettagliate sull'anagrafica del cammino, sul numero e la descrizione delle tappe e sugli attraversamenti dei borghi;
 - b) una relazione sull'accessibilità e la fruibilità del cammino, con indicazione delle tappe e delle strutture di pubblico servizio presenti lungo il percorso e dei tempi medi di percorrenza per categoria di utenti;
 - c) le informazioni necessarie a evidenziare il legame storico, culturale, religioso, naturalistico, ambientale, paesaggistico, enogastronomico, popolare, fra i luoghi e le caratteristiche dei luoghi interessati dall'itinerario;
 - d) l'indicazione dell'ente gestore;
 - e) il piano di utilizzo del cammino;
 - f) la segnaletica ufficiale di riconoscimento utilizzata e il logo del cammino;

- g) l'indicazione del sito web del cammino al fine di verificare tutte le informazioni contenute nell'istanza di riconoscimento.

Art. 5

(Catasto dei Cammini di Calabria)

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presso il dipartimento competente in materia di turismo, con le risorse umane e strumentali e senza oneri a carico del bilancio regionale, è istituito il Catasto regionale dei Cammini di Calabria, cui sono iscritti i cammini di cui all'articolo 2.
2. Il Catasto è tenuto e aggiornato con le modalità e i termini stabiliti dalla Giunta regionale con il [regolamento](#) di cui all'articolo 12, previa condivisione con il Coordinamento di cui all'articolo 11, ed è pubblicato in apposita sezione dei siti istituzionali regionali, in modo da garantire il libero accesso dei dati in esso contenuti.
3. In sede di prima implementazione il Catasto dei Cammini di Calabria tiene conto del Catasto regionale dei sentieri redatto dal CAI.

Art. 6

(Promozione dei Cammini di Calabria)

1. Nell'ambito dell'attività di promozione regionale la Giunta regionale, senza incidere sulle risorse autonome, sentito il Coordinamento regionale dei Cammini di Calabria e gli enti e le associazioni di riferimento, promuove i cammini di cui alla presente legge.
2. Per le finalità di cui al comma 1, gli atti di programmazione economica e finanziaria regionale, nei limiti massimi delle risorse nazionali e comunitarie disponibili, in osservanza delle disposizioni dell'Unione europea e nel rispetto dei principi di concertazione e sussidiarietà, possono prevedere programmi, progetti, misure e iniziative sul territorio per la conoscenza, promozione e valorizzazione dei cammini di cui alla presente legge, individuando le risorse da utilizzare.
3. Utilizzando le risorse nazionali e comunitarie disponibili e compatibili in osservanza delle disposizioni dell'Unione europea e nel rispetto dei principi di concertazione e sussidiarietà e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, la Regione può finanziare progetti e riconoscere contributi ai soggetti di cui all'articolo 3 per:
 - a) la costruzione, il recupero, l'ampliamento e l'ammodernamento di strutture necessarie per favorire e incentivare la conoscenza, la tutela e valorizzazione dei cammini e dei beni culturali e religiosi ricadenti nelle aree limitrofe, nonché per l'accoglienza dei pellegrini e di quanti utilizzano gli stessi cammini;
 - b) l'installazione di impianti destinati a salvaguardare e incrementare la fruibilità dei cammini;
 - c) la promozione della banca dati e della digitalizzazione dei Cammini di Calabria;
 - d) lo svolgimento di manifestazioni e iniziative atte a valorizzare il patrimonio storico, artistico, monumentale, agricolo, forestale ed enogastronomico, nonché le attività di comunicazione e informative connesse;
 - e) gli interventi di ricognizione e individuazione, di segnalazione e manutenzione, ivi compresi quelli di creazione e ripristino di cammini turistici e per la realizzazione dei tracciati di collegamento fra cammini, in funzione della iscrizione nel Catasto dei Cammini di Calabria;
 - f) iniziative per la conoscenza e fruibilità da parte dei turisti dei Cammini di Calabria, in funzione dello sviluppo lento, con la promozione della vacanza a piedi.

4. I contributi di cui al comma 3 sono concessi nel pieno rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", ovvero del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 di esenzione, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, nonché di ogni altra norma vigente in materia.
5. Per favorire la promozione e agevolare la gestione dei cammini di cui alla presente legge, la Regione può stipulare, con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza maggiori oneri a carico del bilancio regionale, accordi con associazioni, fondazioni o altre organizzazioni, che hanno tra i propri scopi statutari, anche se non in forma esclusiva, la promozione o la valorizzazione di itinerari religiosi, naturalistici, enogastronomici e culturali e la loro salvaguardia e ripristino.

Art. 7

(Valorizzazione dei Cammini di Calabria)

1. Al fine di ottimizzare la competitività dell'offerta regionale dei cammini e consentire la realizzazione di un sistema di rete tra i cammini, la Regione, negli ambiti degli strumenti di programmazione e promozione turistica, culturale, enogastronomica e ambientale, nei limiti massimi delle risorse nazionali e comunitarie disponibili, in osservanza delle disposizioni dell'Unione europea e nel rispetto dei principi di concertazione e sussidiarietà, può individuare misure per:
 - a) promuovere la creazione di una banca dati informatica regionale dei Cammini di Calabria;
 - b) promuovere la creazione di una piattaforma per la raccolta, indicizzazione e fruizione dei dati geo referenziati e lo sviluppo di servizi innovativi in ottica smart tourism;
 - c) promuovere soluzioni tecnologiche IoT per la gestione e valorizzazione dei cammini;
 - d) favorire progetti strategici per il miglioramento della qualità dei cammini e dei servizi a essi correlati;
 - e) favorire l'introduzione di infrastrutture a sostegno della transizione energetica e la mobilità con mezzi elettrici;
 - f) implementare azioni volte a garantire la più ampia integrazione delle componenti ambientali, paesaggistiche, religiose con le attività agricole, enogastronomiche, artigianali e culturali;
 - g) promuovere e pubblicizzare con canali idonei, sul sito istituzionale e su altri siti tematici esistenti, il Catasto dei Cammini di Calabria istituito e disciplinato dall'articolo 5;
 - h) promuovere intese con altre Regioni e accordi con enti locali, con enti religiosi e con altri soggetti pubblici e privati;
 - i) realizzare un sistema di rete tra i cammini individuando tracciati di possibili collegamenti tra gli stessi;
 - j) promuovere iniziative e azioni dirette all'inserimento dei cammini calabresi che interessano almeno in parte il territorio della Regione tra gli itinerari culturali riconosciuti dal Consiglio d'Europa.

Art. 8*(Carta dell'escursionista)*

1. È istituita la Carta dell'escursionista, documento che permette a chi percorre i Cammini di Calabria di avere un riconoscimento nei luoghi che attraversa o in cui alloggia e usufruisce dei servizi.
2. La Carta dell'escursionista:
 - a) reca sulla pagina di copertina il logo della Regione Calabria, la dicitura "Cammino di Calabria", l'identificazione del cammino per cui è rilasciata e dell'ente gestore del cammino e l'elenco dei comuni e dei borghi ricadenti nell'itinerario;
 - b) presenta appositi spazi in cui apporre il timbro dei comuni, dei borghi e delle strutture ricettive attraversati;
 - c) può essere rilasciata anche in formato elettronico, contenente le informazioni di cui alle lettere a) e b) e, in tal caso, è associata all'App ufficiale dei Cammini di Calabria.

Art. 9*(Punti di sosta e di ristoro)*

1. Lungo i cammini sono utilizzabili i fabbricati esistenti, anche non funzionali, dietro presentazione di istanza o di progetto complessivo al competente Comune, per la realizzazione di punti di sosta e di ristoro opportunamente attrezzati, comunque nel rispetto della proprietà pubblica e privata, delle norme urbanistiche ed edilizie e delle norme di tutela dei beni culturali e del paesaggio.
2. Gli immobili di cui al comma 1 sono utilizzati per la sosta e la somministrazione anche non assistita di prodotti per l'alimentazione delle persone e degli animali al seguito delle stesse, nel rispetto della normativa statale e regionale in materia.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, gli immobili e i beni nella disponibilità della Regione Calabria, delle province, della Città metropolitana di Reggio Calabria, degli enti locali o di altri soggetti pubblici, non più utilizzati e posti nelle vicinanze dei cammini, possono essere concessi in uso ai gestori del cammino senza oneri a carico degli enti, alle associazioni rappresentative del settore escursionistico o alle imprese agricole o agrituristiche, nonché alle imprese turistiche che ne facciano richiesta per l'utilizzo o l'adattamento in punti di sosta e di ristoro, nel rispetto della normativa urbanistica ed edilizia vigente.
4. Gli immobili e i beni di cui al comma 3 possono essere concessi in uso gratuito secondo quanto previsto dalla vigente normativa statale e regionale e nel rispetto delle disposizioni contenute nei regolamenti dei singoli enti.
5. Lungo il tracciato dei cammini, nella parte extraurbana, in una fascia di ampiezza non superiore ai trecento metri lineari rispetto al tracciato del cammino, rispettando gli adempimenti prescritti dalla normativa edilizia e urbanistica, a cura dell'Ente gestore e senza alcun nuovo o maggiore onere a carico del bilancio regionale, possono essere dislocati manufatti in legno ancorati a terra privi di opere di fondazione destinati alla fornitura di servizi agli utenti dell'itinerario, con prevalenza dell'utilizzo e della vendita di prodotti agricoli a chilometri zero e prodotti alimentari legati alle attività agricole e alla tipicità del territorio, nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica vigente. I tracciati dei cammini e l'app della rete dei Cammini di Calabria segnalano la presenza delle aziende agrituristiche e delle fattorie didattiche e sociali iscritte nei relativi elenchi della Regione Calabria e, tramite manifestazione di interesse da parte del dipartimento regionale competente in materia di agricoltura, delle imprese agricole che esercitano la vendita diretta di prodotti agricoli ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.

228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo) ovvero che svolgono attività di enoturismo ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 12 marzo 2019, n. 2779 (Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l'esercizio dell'attività enoturistica), dei punti di vendita diretta di tali imprese agricole, di mercati riservati alla vendita diretta dei prodotti agricoli, di agricamping.

Art. 10

(Dichiarazione di pubblico interesse regionale)

1. I percorsi compresi nei cammini riconosciuti ai sensi della presente legge sono considerati di interesse pubblico regionale in relazione alle funzioni e ai valori naturalistici, paesaggistici, archeologici, culturali, sociali, ambientali, storici, religiosi e di tutela del territorio.
2. Prima dell'inserimento nei cammini di tratti di proprietà privata, la Regione promuove il ricorso alla stipula di accordi d'uso ai sensi dell'articolo 11 della [legge 7 agosto 1990, n. 241](#) (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), tra gli enti competenti e i proprietari o titolari di altri diritti reali, per definire le modalità di transito e le limitazioni connesse alle condizioni del percorso nei tratti di proprietà privata. Nelle aree naturali protette gli accordi sono stipulati con i relativi enti di gestione.

Art. 11

(Coordinamento dei Cammini di Calabria)

1. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta degli assessori con delega all'agricoltura, al turismo, all'ambiente e alla cultura, è costituito il Coordinamento dei Cammini di Calabria, avente funzioni consultive e di raccordo.
2. Il Coordinamento è presieduto dal Segretario generale della Giunta regionale o suo delegato ed è composto, prevista intesa con gli enti di appartenenza estranei all'amministrazione regionale e su designazione dei medesimi:
 - a) dai dirigenti generali dei dipartimenti competenti in materia di agricoltura, turismo, cultura, ambiente, attività produttive o loro delegati;
 - b) da due rappresentanti delle aree naturali protette regionali, scelti garantendo il principio di turnazione;
 - c) dai responsabili delle Guide ufficiali dei Parchi nazionali della Calabria;
 - d) da rappresentanti di associazioni di categoria, della CEC, di organismi, associazioni rappresentative degli agricoltori e operatori turistici individuati dalla Giunta regionale;
 - e) dal responsabile/delegato ecclesiale nazionale del turismo religioso della CEI o suo delegato;
 - f) dal responsabile nazionale dell'Associazione Italiana Guide Ambientaliste Escursioniste (AIGAE);
 - g) da un rappresentante della sezione regionale del CAI;
 - h) da un componente della Federazione Italiana Escursionismo (FIE);
 - i) dai rappresentanti delle associazioni promotrici dei cammini;
 - j) *da un rappresentante del Touring Club Italiano.*³

³ Lettera inserita dall'articolo 1, comma 1, l.r. 2 febbraio 2024, n. 3.

3. La composizione del Coordinamento può essere integrata o modificata dalla Giunta regionale con deliberazione che individua anche le modalità di designazione, revoca e sostituzione dei membri.
4. I componenti del Coordinamento svolgono tale ruolo a titolo gratuito, e senza alcun rimborso spese, sono nominati con decreto del Presidente della Regione, restano in carica per la durata della legislatura e possono essere riconfermati.
5. L'attività di supporto al Coordinamento è assicurata dal dipartimento competente in materia di turismo, d'intesa con il dipartimento competente in materia di agricoltura, avvalendosi anche di personale estraneo all'amministrazione che abbia particolare competenza in materia di cammini ma, in ogni caso, senza alcun maggiore onere a carico del bilancio regionale e senza alcun rimborso spese.

Art. 12

(Regolamento di attuazione)⁴

1. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore con delega in materia di turismo, di concerto con gli assessori con delega in materia di cultura, agricoltura e ambiente, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina con regolamento:
 - a) le modalità e i requisiti richiesti per la costituzione e il riconoscimento dei gestori dei cammini, nonché le regole per il loro funzionamento;
 - b) le modalità di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 4, comma 2, e i criteri per la costituzione dei cammini;
 - c) i requisiti infrastrutturali e i requisiti qualitativi e quantitativi dei servizi forniti e dell'accoglienza;
 - d) le modalità e i termini per provvedere all'installazione e all'adeguamento della segnaletica orizzontale e verticale del tragitto e le caratteristiche tecniche della segnaletica da installare lungo i cammini;
 - e) le caratteristiche di sicurezza necessarie per consentire le diverse tipologie di fruizione;
 - f) le caratteristiche dell'App ufficiale della rete dei Cammini calabresi;
 - g) i requisiti per ottenere la Carta dell'escursionista e le relative modalità di rilascio;
 - h) l'indicazione delle regole comportamentali e dei diritti e doveri dei possessori della Carta dell'escursionista;
 - i) criteri e modalità per l'individuazione degli immobili di cui all'articolo 9, comma 3;
 - j) le modalità per la costituzione, il riconoscimento e il funzionamento dei consorzi di gestione dei cammini che tengano conto della coerenza territoriale, del grado di rappresentatività degli enti e associazioni consorziati rispetto ai territori interessati dai cammini, nonché del non perseguimento di fini di lucro;
 - k) le caratteristiche grafiche e le modalità di utilizzo del logo dei Cammini di Calabria.
2. Nella redazione del regolamento di attuazione la Giunta regionale tiene conto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2.

⁴ Il regolamento regionale di attuazione della presente legge regionale, ai sensi del presente articolo, è stato pubblicato sul B.U.R.C. Parte I n. 146 del 12 luglio 2024 con il numero 6.

Art. 13*(Norma di rinvio)*

1. È fatta salva la specifica disciplina di tutela per l'attraversamento di parchi e aree naturali protette, statali e regionali, come definita dalla legislazione di settore.

Art. 14*(Abrogazioni)*

1. È abrogata la [legge regionale 31 dicembre 2015, n. 36](#) (Valorizzazione e potenziamento del turismo religioso e del sistema dei Santuari Mariani presenti sul territorio calabrese). Restano salvi i provvedimenti adottati prima dell'entrata in vigore della presente legge in esecuzione delle norme abrogate.

Art. 15*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

**PROTOCOLLO D'INTESA
PER UN TURISMO MONTANO SOSTENIBILE E RESPONSABILE**

TRA

Il Ministero del Turismo - (di seguito indicato come "MITUR")

E

Il Club Alpino Italiano (nel seguito indicato come "CAI")

(d'ora innanzi denominati congiuntamente anche «Parti»)

Premesso che

- il CAI è un ente pubblico non economico che, tra le finalità, ha per scopo l'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente di quelle italiane, e la difesa del loro ambiente naturale;
- il CAI, ai sensi della legge 26 gennaio 1963 n. 91 e s.m.i., ha tra i suoi compiti statutari quelli di provvedere, tra l'altro:
 - a) alla realizzazione, alla manutenzione ed alla gestione dei rifugi alpini e dei bivacchi d'alta quota di proprietà del Club alpino italiano e delle singole sezioni, fissandone i criteri ed i mezzi;
 - b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione di sentieri, opere alpine e attrezzature alpinistiche;
 - c) alla diffusione della frequentazione della montagna e all'organizzazione di iniziative alpinistiche, escursionistiche e speleologiche;
 - d) all'organizzazione ed alla gestione di corsi d'addestramento per le attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche;
 - e) alla formazione di istruttori necessari allo svolgimento delle attività di cui alla lettera d);
 - f) *(omissis)*
 - g) all'organizzazione di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, escursionistiche e speleologiche, per il soccorso degli infortunati o dei pericolanti e per il recupero dei caduti;
 - h) alla promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano;
 - i) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla protezione ed alla valorizzazione dell'ambiente montano nazionale.



- il CAI, è impegnato da molti anni nell'indirizzo dell'attività escursionistica, attraverso una costante opera sul territorio ed una continua attività di formazione e di educazione, tecnica e culturale, svolta sia all'interno che fuori dell'Associazione, in cui è messo a frutto il bagaglio di conoscenza ed esperienza accumulato in una storia ultracentenaria;
- una rete di percorsi escursionistici, sorretta da una praticabilità e da una conoscenza diffusa del territorio su cui si snoda, favorisce forme di frequentazione compatibili con la conservazione dell'ambiente e ricche di risvolti culturali, rappresenta un'occasione di sviluppo sostenibile e responsabile offerta per la popolazione nel rispetto delle tradizioni culturali della stessa;
- il CAI, ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70 (parte V della tabella allegata) e dell'articolo 1 dello Statuto, è Ente pubblico non economico di tipo associativo vigilato dal MITUR;
- il CAI è anche riconosciuto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare come "associazione di protezione ambientale" ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
- il MITUR assolve, ai sensi dell'articolo 1 della legge 26 gennaio 1963, n. 91 e s.m.i., dell'articolo 54 del Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, e, da ultimo, dell'articolo 24, comma 2, lettera *m*), del D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, alle funzioni di vigilanza sul CAI;
- l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 regola la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- tra il CAI e il Ministero competente è stato sottoscritto un Protocollo d'intesa triennale per la valorizzazione della rete sentieristica e dei rifugi montani per un turismo sostenibile e responsabile;
- il precedente Protocollo d'intesa prevedeva, tra l'altro, la realizzazione di un catasto nazionale dei sentieri, l'adozione in collaborazione con le Regioni di una uniforme segnaletica orizzontale e verticale della rete sentieristica a livello nazionale, nonché la sottoscrizione con l'Associazione Nazionale Comuni d'Italia (ANCI) di un accordo sulla manutenzione dei sentieri ai fini di una frequentazione turistica dei luoghi e dei percorsi consapevole e informata e, quindi, responsabile.

Considerato che

- la rete sentieristica italiana consiste in circa 110.000 km di sentieri percorribili a piedi, i quali costituiscono l'ossatura infrastrutturale di turismo ed escursionismo sostenibile e compatibile con l'ambiente: oltre la metà (65.000 km) di essi è mantenuta dal CAI autonomamente o in regime di convenzione con gli enti territoriali competenti;
- il CAI, attraverso le sue 511 sezioni e 312 sottosezioni radicate e distribuite sull'intero territorio nazionale, gestisce 774 rifugi e bivacchi per un totale di offerta di posti letto pari a 21.500;
- nel tempo il CAI si è fatto promotore di diversi percorsi escursionistici, accessibili a tutti, sia su scala nazionale che su scala regionale;
- dal 2018 il CAI ha organizzato e predisposto il recupero e la risistemazione del Sentiero Italia (ora rinominato Sentiero Italia CAI), cioè di un percorso di 7.200 chilometri (con sette varianti),

che unisce le montagne italiane, da Santa Teresa Gallura in Sardegna a quelle Carniche e Giuliane fino a Trieste, lungo tutta la dorsale appenninica e alpina, in 400 tappe complessive;

- il Sentiero Italia CAI (SICAI), lungo il tragitto, abbisogna di una adeguata capacità ricettiva e di accoglienza turistica da parte delle località interessate, in particolare quelle appenniniche e insulari, per le quali il CAI sta provvedendo, coinvolgendo privati e singoli cittadini interessati a fungere da punto di accoglienza, tramite un riconoscimento informativo e di divulgazione;
- il CAI, con mezzi propri e con il contributo di ANPAS (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze), ha dato vita alla Casa della Montagna di Amatrice, centro di aggregazione e di accoglienza per la popolazione locale e per gli escursionisti e sede del Soccorso alpino e speleologico, allo scopo di promuovere la ripresa delle attività e di sostenere la ricettività dell'area centro-appenninica colpita dagli eventi sismici degli ultimi anni;
- il Piano Strategico Nazionale del Turismo 2017-2022 ha individuato nel Turismo sostenibile uno dei tre asset strategici trasversali e prioritari per la individuazione delle linee di intervento, come strategia di sviluppo economico, declinandola non solo in termini ambientali, ma anche con riferimento, tra l'altro, alla mobilità dolce, per contribuire attivamente alla conservazione delle risorse naturali e del paesaggio.

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene quanto segue:

Articolo 1 – Premesse.

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'intesa.

Articolo 2 - Oggetto della Convenzione

La presente Convenzione è finalizzata allo sviluppo di azioni condivise mirate alla valorizzazione e alla promozione in ambito nazionale ed internazionale della conoscenza e della diffusione dell'offerta di turismo sostenibile rappresentata, in particolare in ambito montano, dalla rete sentieristica e dai relativi percorsi escursionistici, dai percorsi alpinistici e dalla rete di accoglienza rappresentata dai rifugi alpini e montani, con particolare riguardo al Sentiero Italia CAI e alla via italiana dei Rochers al Monte Bianco.

Articolo 3 – Impegni delle Parti.

Con il presente Protocollo d'Intesa le Parti si impegnano a:

a) collaborare affinché le Autorità nazionali, regionali e locali contribuiscano secondo le rispettive competenze alla preservazione e manutenzione dei sentieri e delle opere alpine e montane oggetto del presente protocollo;

b) contribuire alla conoscenza e alla fruizione della rete sentieristica italiana, sia a livello nazionale che internazionale, come modalità di turismo sostenibile;

c) valorizzare l'offerta di accoglienza dei rifugi montani collocati all'interno dei percorsi escursionistici e alpinistici, ai quali è affidato anche il ruolo di presidio culturale del territorio e delle popolazioni;



d) aggiornarsi reciprocamente sullo stato di fruibilità e frequentazione delle infrastrutture interessate dal presente protocollo anche mediante il Comitato Paritetico di cui all'art 8.

Articolo 4 – Catasto Nazionale dei Sentieri

Il CAI, attraverso i propri organismi centrali e territoriali, completerà la realizzazione del Catasto Nazionale dei Sentieri (denominato INFOMONT), in parte già disponibile *on line*, mediante la definizione ed aggiornamento costante geo-referenziato delle tracce rilevate con il metodo del GPS (*global positioning system*), rendendolo fruibile anche sulla piattaforma informatica del Ministero.

Articolo 5 – Segnaletica dei sentieri

Il MITUR si impegna a confrontarsi con le Regioni, in sede di Conferenza Stato – Regioni e Province Autonome, per le parti di competenza, al fine di definire una tipologia uniforme della segnaletica orizzontale e verticale per la rete sentieristica a livello nazionale, coerente con quella ufficialmente predisposta e adottata dal CAI.

Articolo 6 – Sentiero Italia CAI

Le Parti convengono sulla necessità di facilitare la realizzazione lungo i sentieri escursionistici montani, di una rete di strutture destinate all'accoglienza degli escursionisti, quali punti di riferimento e di accoglienza, con particolare riguardo alla valorizzazione del Sentiero Italia CAI, per sostenere il rilancio dell'economia locale e delle produzioni agroalimentari tipiche, nonché per costituire un presidio umano a protezione e valorizzazione dell'ambiente e del Paesaggio.

Articolo 7 – Sicurezza e soccorso alpino

Al fine di garantire la maggiore sicurezza nella frequentazione dei percorsi escursionistici ed alpinistici nonché dei cammini storico-religiosi ai frequentatori e agli escursionisti, le Parti si impegnano ad operare per addivenire alla attivazione per tutti i cittadini e turisti dell'applicazione GeoResq, per consentire a chiunque, dotato di idoneo apparecchio di telefonia mobile e debitamente registrato, di essere immediatamente geolocalizzato in caso di incidente e debitamente soccorso.

Articolo 8 - Comitato paritetico

Allo scopo di coordinare le attività del presente Protocollo entro 15 giorni dalla firma, le Parti costituiscono un Comitato paritetico composto da 6 membri di cui 3 di nomina del MITUR e 3 di nomina del CAI. Il Comitato è presieduto dal Segretario Generale del MITUR o da un suo delegato. La partecipazione al Comitato non comporta alcun onere per le Parti.

Articolo 9

Apposita convenzione disciplinerà le linee strategiche, gli obiettivi, gli indirizzi, gli indicatori dei risultati, nonché gli aspetti prettamente operativi, connessi ad attività o progetti che prevedano il reperimento di risorse economiche.

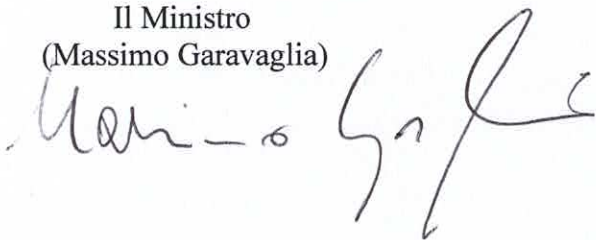
Articolo 10 - *Durata*

Il presente Protocollo, che fatta salva diversa intesa ha carattere esclusivo, sostituisce il precedente e ha validità di tre anni e può essere rinnovato d'intesa tra le Parti stesse.

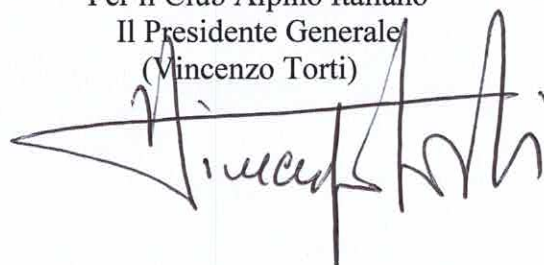
Fatto in duplice originale.
Letto, confermato e sottoscritto.

....., li 17/06/2021

Per il MITUR
Il Ministro
(Massimo Garavaglia)



Per il Club Alpino Italiano
Il Presidente Generale
(Vincenzo Torti)



Articolo 2

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare l'attività di gestione e di manutenzione delle opere pubbliche e delle opere di interesse pubblico, nonché di stabilire le norme relative alla loro costruzione, alla loro manutenzione e alla loro gestione.

Articolo 18 - Disposizioni

Il presente regolamento è approvato dal Consiglio regionale e ha valore di legge regionale.

Fatto in duplice esemplare
L. 10/10/2010

Per il Presidente
L. 10/10/2010

Per il Presidente
L. 10/10/2010

Per il Presidente
L. 10/10/2010

Per il Presidente
L. 10/10/2010

Per il Presidente
L. 10/10/2010

Pagina 3439 di 3482

Pagina 3440 di 3482

Pagina 3441 di 3482

+ C
*8 ' (+ \$ + ')
+
\$ * % * , ' \$ + % , *
\$ % , ' . /
4 . < %% (' (+ 4
((2 , (<.-
(<
0
,
7/ 8 8 8 8 4 ! 8
> (' <
%%
- < F ' + ! *
(%% +
< %% (((+ ((
(& (
- < 5 ((A !4
<
' * (+
4 - < 5
8 \$ % \$ \$ * \$\$
(\$ 1 \$ (* 1
8 \$\$ \$ \$ *
8 \$ 1 \$ 1
\$ \$ \$ \$ 1 \$ 1
8 \$? (- ; ' @ + % & C
8 + # @ (< <) % 9 + % & C
*8 <.- % & C
8 +. (@ (< - + % & C
8 + # ; ' - + % &
(< 6 (<
(' ') * ' + % &
' ' - ') < * (<
+ (+ (+
2
' ' (' <
> %% , , (' , <
) + ! , ,
< (5 ,
+ # ' , (@ <
<.- (+ 2 (' ' ,
* > ((' ' ,
' + < * (%% , %%
+ ' +
4 < * (5 +. < +
\$ \$

! *

+. ' ' ; 8 ' 8 - 5 %%

+. A ' + ! " < 8 - 5

+ ' , (+ ')

(

- ' ((

8 *' * (' ' %% ' (

+ (' ') & : * ' (

8 (') '(+3 ' (((*

& ' ' + C ' ,

8 ' & '(%% C ' ' (

8 ' ' + ' C ' ' (

8 *' + (' * ' ,

(' ' C ' ,

*8 *' +) ' , * (C

8 *' + (' ' + + ,

8 (*) (' C

8 ' (C ((%% ' ,

8 *' * (' (%% ' ,

D8 '(* (C %% ' + 3 < ,

+ ((%% * (') ,

- 5 ' ,) + (

8 8 8 8 *8 8 ' , 8 8 D8

*

? + '(' ' ,

* (4 %% 5 * + ' ,

8 ' , + (' ')

* (' C + ' , (

8 ((' ' * ' ,

8 ((3 ' , ' ,

+ 4 - ' (' ,

* (5 ' (" ' ,

* (' ((' ' C ((

8 ') C + (((((

8 ' ((' * ' ' (

C) (' , ,

*8 * ' ((

C + ') (((((+ 4

3

* (' ((

+ (+ (' , (8 ! !4

7= + (') (

\$ \$

* " < ; (/ '(' 7= '(' ' (8 ' ' ; + (* (' (6 < * / (8 * ((C (() %% C 8 (%% 8 < , %% , ((* ' + 4 " ') * 5 (, ' (< ((4 > (' (5 %% - (' ((5 < , ' (8 8 ' *) 4 5 ' ((8 * ' *) 4 5 ' + \$ ' 0 - (' (5 ' + (' , * (' * < # A ' + ' ' * ' " < %% + 8 - + ' * %% ' 8 + C () (' & (C) ((' %% + C 8 8 () (((%% C 8 %% C 8 ((' * (C + 0C *8) (((* (' C 8 (%% C 8 ' * ' (' + ') ' (+ ! 8 4 # = + 8 5 4 7@ ') (! (4 7- ' ' 7= , (+3 . (% & ; (' , +3 !4 ! 88 5 (7= + = () (8 5 (4 " \$ ' + (* * * () , % & (0 00 0 (4 7G 0 48

\$ \$

L.R. 16 giugno 2009, n. 24 ⁽¹⁾.

Rete di fruizione escursionistica della Liguria ⁽²⁾.

(1) Pubblicata nel B.U. Liguria 1° luglio 2009, n. 11, parte prima.

(2) Vedi, anche, la Delib.G.R.28 luglio 2023, n. 757.

Il Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

Il Presidente della Giunta

promulga la seguente legge regionale:

TITOLO I

Rete di fruizione escursionistica della Liguria

Art. 1

Oggetto e finalità.

1. La presente legge individua, promuove e tutela il sistema di percorsi escursionistici definito: "Rete di fruizione escursionistica della Liguria", di seguito denominata: "REL", istituita tramite la Carta inventario dei percorsi escursionistici della Liguria, di cui all'articolo 4, e disciplina i relativi interventi finalizzati alla valorizzazione sostenibile del territorio, del patrimonio naturale e storico-paesaggistico e delle tradizioni locali, nel rispetto della vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni ambientali, naturali e paesaggistici, dei piani dei parchi e dei regolamenti di fruizione delle aree naturali protette di cui alla [legge 6 dicembre 1991, n. 394](#) (Legge quadro sulle aree protette) e successive modificazioni e integrazioni e alla [legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12](#) (Riordino delle aree protette) e successive modificazioni e integrazioni. Tali percorsi costituiscono trame continue e diffuse di elementi di connessione fisica e di supporto per l'accessibilità, la fruizione e l'interpretazione del paesaggio ligure ⁽³⁾.

2. Finalità della presente legge è quella di favorire la fruizione delle aree rurali e lo sviluppo turistico eco-compatibile attraverso la pratica dell'escursionismo e delle attività culturali, sportive e ricreative all'aria aperta ad esso correlate.

3. L'asse portante della REL è costituito dall'infrastruttura escursionistico-ambientale Alta Via dei Monti Liguri e dalle sue connessioni ai percorsi escursionistici di rilevanza nazionale ed internazionale, ai percorsi costieri, alle aree naturali protette ed ai siti della Rete natura 2000 ⁽⁴⁾.

(3) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, L.R. 7 agosto 2017, n. 24 e dall'art. 46, comma 1, L.R. 27 dicembre 2018, n. 29, a decorrere dal 1° gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 49, comma 1 della medesima legge).

(4) Comma così modificato dall'art. 1, comma 2, L.R. 7 agosto 2017, n. 24.

Art. 2

Definizioni.

1. Al fine dell'applicazione della presente legge si intendono per:

a) percorsi escursionistici: i percorsi destinati all'attività turistica, ricreativa ed alle pratiche sportive e del tempo libero, costituiti da scalinate storiche, mulattiere e sentieri, ancorché vicinali o interpoderali, nonché strade ed altre infrastrutture forestali a carattere permanente, ubicati prevalentemente al di fuori dei centri urbani, riservati alla percorrenza senza mezzi motorizzati e dotati di adeguata segnaletica. Al solo fine di garantirne la continuità, tali percorsi possono ricomprendere tipologie di strade diverse secondo quanto disposto dalla presente legge;

b) attrezzature: le infrastrutture quali ricoveri, presidi, segnaletica, aree attrezzate per la sosta, punti d'informazione, percorsi attrezzati, percorsi accessibili, correlate alla REL ⁽⁵⁾;

c) REL: il complesso dei percorsi escursionistici e delle attrezzature, di cui alle lettere a) e b), inseriti nella Carta inventario di cui all'articolo 4;

c-bis) Alta Via dei Monti Liguri: il sistema dei percorsi escursionistici costituito dall'itinerario principale che percorre lo spartiacque tirrenico-padano da Ventimiglia a Ceparana e Bocca di Magra, dagli itinerari di collegamento aventi particolare interesse a fini escursionistici e dai terminali di ciascuna tappa in cui è suddiviso il percorso principale, come meglio individuati dalla Carta inventario di cui all'articolo 4 ⁽⁶⁾.

(5) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, L.R. 7 agosto 2017, n. 24.

(6) Lettera aggiunta dall'art. 2, comma 2, L.R. 7 agosto 2017, n. 24.

Art. 3

Struttura e caratteristiche della REL.

1. La REL è articolata in percorsi d'interesse interregionale, regionale e provinciale, ricadenti nel territorio di più comuni o province, e percorsi d'interesse locale, ricadenti nel territorio di uno o di un limitato numero di comuni.

2. Nella individuazione della REL e nell'inserimento dei percorsi escursionistici nella Carta inventario, si tiene conto, inoltre, dell'esigenza di riequilibrare i bacini escursionistici locali attraverso:

a) la preferenza verso aree emarginate o scarsamente interessate dai flussi turistici;

b) la preferenza verso aree che conservano buoni valori di tradizione e osservano corretti criteri di tutela del paesaggio;

c) la tendenza al recupero della viabilità pedonale storica;

d) l'accessibilità con i mezzi di trasporto pubblico;

e) la preservazione o la limitazione dei flussi escursionistici nelle aree di particolare fragilità naturalistica, paesaggistica e storica, ottenuta anche attraverso la limitazione o la regolamentazione dell'accesso.

3. Possono essere inseriti nella REL i percorsi escursionistici che siano:

a) compresi nel sistema Alta Via dei Monti Liguri ⁽⁷⁾;

b) compresi nei piani delle aree protette naturali di cui alla [legge 6 dicembre 1991, n. 394](#) (Legge quadro sulle aree protette) e alla [legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12](#) (Riordino delle aree protette) e successive modifiche e integrazioni e nei siti della Rete natura 2000;

c) compresi nei sistemi di percorsi d'interesse locale e provinciale, come individuati da appositi provvedimenti dalle amministrazioni competenti ⁽⁸⁾;

d) di particolare interesse storico-ambientale, paesaggistico, religioso, naturalistico e turistico-sportivo;

e) individuati dal Club Alpino Italiano - Regione Liguria (CAI) ai sensi della [legge 24 dicembre 1985, n. 776](#) (Nuove disposizioni sul Club Alpino Italiano) e dalla Federazione Italiana Escursionismo - Comitato regionale ligure (FIE);

f) di primaria importanza per l'interconnessione dei percorsi di cui alle lettere a), b), c), d), e);

g) funzionali alla realizzazione del sistema a rete della viabilità escursionistica ligure.

4. I percorsi della REL sono costituiti prevalentemente da strade pubbliche o vicinali o interpoderali di uso pubblico. Al solo fine di garantire continuità ai percorsi escursionistici, la REL può essere integrata con tratti di strade private ai sensi dell'articolo 5.

(7) Lettera così modificata dall'art. 3, comma 1, [L.R. 7 agosto 2017, n. 24](#).

(8) Lettera così modificata dall'art. 3, comma 2, [L.R. 7 agosto 2017, n. 24](#).

Art. 4

Carta inventario dei percorsi escursionistici della Liguria ⁽⁹⁾.

1. La Carta inventario dei percorsi escursionistici della Liguria individua, classifica e pianifica il sistema di itinerari che costituiscono la REL ed è altresì elemento di riferimento degli atti di pianificazione territoriale di livello regionale (Piano territoriale di coordinamento paesistico e Piano territoriale regionale) e provinciale (Piano

territoriale di coordinamento). La Carta inventario è tenuta presso l'Assessorato all'Ambiente ⁽¹⁰⁾.

1-bis. La Carta inventario è costituita dall'insieme dei dati cartografici, amministrativi e iconografici in formato digitale ed è gestita dal SITAR - Servizi informativi territoriali ambientali regionali, in collaborazione con gli uffici competenti ⁽¹¹⁾.

2. La Giunta regionale provvede alla costituzione e all'aggiornamento della Carta inventario. Le province, la Città metropolitana, le unioni di comuni, gli enti Parco e, per quanto riguarda i percorsi d'interesse locale, i comuni possono formulare, a tal fine, proposte alla Giunta regionale acquisendo le indicazioni del CAI, della FIE, degli Ambiti territoriali di caccia (ATC), dei Comprensori alpini (CA), dei Gruppi di azione locale (GAL), nonché altre indicazioni eventualmente formulate dalle associazioni sportive, del tempo libero, e ambientaliste e della recettività turistica lungo i percorsi della REL. La Giunta regionale può, altresì, integrare d'ufficio la Carta inventario nel rispetto dei criteri di cui ai commi 3 e 4 ⁽¹²⁾.

3. I soggetti proponenti di cui al comma 2 sono tenuti, altresì, a produrre una dichiarazione relativa alla proprietà delle strade che costituiscono il percorso escursionistico di cui propongono l'iscrizione nella Carta inventario ⁽¹³⁾.

4. Possono essere iscritti nella Carta inventario solo i percorsi escursionistici in relazione ai quali sono stati individuati dai proponenti i soggetti preposti a provvedere al loro monitoraggio e manutenzione. Il monitoraggio e la manutenzione dei percorsi escursionistici ricadenti all'interno delle aree naturali protette nazionali e regionali è riservata ai competenti enti Parco ai sensi della vigente normativa in materia ⁽¹⁴⁾.

4-bis. L'inserimento dei percorsi nella Carta inventario e l'esercizio delle attività di monitoraggio e manutenzione dei tracciati effettuate dai soggetti proponenti di cui al comma 2, non garantiscono l'esclusione dai rischi connessi o dipendenti dalla frequentazione dei sentieri in ambiente impervio e/o montano. I soggetti proponenti sono tenuti a segnalare all'utenza eventuali pericoli. La Regione adotta linee guida per l'informazione e la sensibilizzazione sui rischi derivanti dalla frequentazione dei sentieri in ambiente impervio e/o montano e sulle misure di autoprotezione ⁽¹⁵⁾.

5. La Giunta regionale, sulla base della ripartizione in ambiti e settori della Carta inventario, individua, tra i proponenti di cui al comma 2, il soggetto coordinatore per ciascun settore con i compiti di cui all'articolo 9, comma 1 ⁽¹⁶⁾.

6. Qualora i percorsi proposti includano, al solo fine di garantire la continuità dei percorsi escursionistici, tipologie di strada diverse da quelle indicate all'articolo 2, comma 1, lettera a), primo periodo, si applicano in tali tratte le disposizioni di cui al [*decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*](#) (Nuovo codice della strada) ⁽¹⁷⁾.

7. La deliberazione della Giunta regionale che approva la Carta inventario comporta anche la dichiarazione di pubblico interesse di cui all'articolo 5, comma 1, ed è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria. La dichiarazione di pubblico interesse dei percorsi escursionistici acquista efficacia dalla data di pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale di approvazione della Carta inventario.

8. I soggetti proponenti di cui al comma 2 garantiscono, direttamente o per il tramite dei soggetti cui è affidata la manutenzione, l'accessibilità ai percorsi iscritti alla Carta inventario. Qualora ciò non fosse possibile, la Giunta regionale, d'ufficio o su segnalazione motivata del soggetto proponente, dispone la modifica o la cancellazione dei percorsi dalla Carta inventario ⁽¹⁸⁾.

9. [La Giunta regionale provvede al periodico aggiornamento della Carta inventario] ⁽¹⁹⁾.

(9) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 12 dicembre 2014, n. 1553](#) e la [Delib.G.R. 21 settembre 2022, n. 908](#).

(10) Comma così modificato dall'[art. 4, comma 1, L.R. 7 agosto 2017, n. 24](#).

(11) Comma aggiunto dall'[art. 4, comma 2, L.R. 7 agosto 2017, n. 24](#).

(12) Comma così sostituito dall'[art. 4, comma 3, L.R. 7 agosto 2017, n. 24](#). Il testo precedente era così formulato: «2. La Giunta regionale provvede alla costituzione della Carta inventario su proposta delle province e degli enti parco i quali acquisiscono, a tal fine, le indicazioni dei comuni, delle comunità montane, del CAI, della FIE, dei Sistemi turistici locali (STL), degli Ambiti territoriali di caccia (ATC) e dei Comprensori alpini (CA), nonché altre indicazioni eventualmente formulate dalle associazioni sportive, del tempo libero e ambientaliste. La Giunta regionale può integrare la Carta inventario nel rispetto dei criteri di cui ai commi 3 e 4.».

(13) Comma così sostituito dall'[art. 4, comma 3, L.R. 7 agosto 2017, n. 24](#). Il testo precedente era così formulato: «3. I proponenti sono tenuti, altresì, a produrre la documentazione relativa alla proprietà delle strade che costituiscono il percorso escursionistico di cui propongono l'iscrizione nella Carta inventario.».

(14) Comma così modificato dall'[art. 4, comma 4, L.R. 7 agosto 2017, n. 24](#) e dall'[art. 46, comma 3, L.R. 27 dicembre 2018, n. 29](#), a decorrere dal 1° gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 49, comma 1 della medesima legge](#)).

(15) Comma aggiunto dall'[art. 2, comma 1, L.R. 27 ottobre 2022, n. 13](#), a decorrere dal 4 novembre 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 13, comma 1, della medesima legge](#)).

(16) Comma così sostituito dall'[art. 4, comma 5, L.R. 7 agosto 2017, n. 24](#). Il testo precedente era così formulato: «5. La Giunta regionale può stabilire le modalità e i termini per la presentazione delle proposte, nonché la documentazione da produrre.».

(17) Comma così sostituito dall'[art. 50, comma 1, L.R. 28 dicembre 2022, n. 16](#) e dall'[art. 27, comma 1, L.R. 2 agosto 2023, n. 17](#), a decorrere dal 10 agosto 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 34, comma 1, della medesima legge](#)). Il testo precedente era così formulato: «6. Qualora le proposte includano, al solo fine di garantire la continuità dei percorsi escursionistici, tipologie di strada diverse da quelle indicate all'articolo 2, comma 1, lettera a), primo periodo, i soggetti proponenti sono tenuti ad attivare l'ente proprietario della strada per l'assunzione di eventuali misure relative alla regolamentazione della circolazione ai sensi dell'[articolo 6, comma 4, lettera b\), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#) (Nuovo codice della strada) e successive modificazioni e integrazioni.».

In precedenza, il presente comma era stato modificato dall'[art. 4, comma 6, L.R. 7 agosto 2017, n. 24](#) e dall'[art. 2, comma 2, L.R. 27 ottobre 2022, n. 13](#).

(18) Comma così sostituito dall'[art. 4, comma 7, L.R. 7 agosto 2017, n. 24](#) e dall'[art. 2, comma 3, L.R. 27 ottobre 2022, n. 13](#), a decorrere dal 4 novembre 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 13, comma 1, della medesima legge](#)). Il testo precedente era così formulato: «8. Le province, la Città metropolitana, le unioni di comuni, i comuni e gli enti Parco trasmettono alla Regione almeno una volta all'anno una relazione sulla consistenza e sullo stato manutentivo dei percorsi iscritti alla Carta

inventario. In caso di mancato invio della relazione per più di due anni consecutivi, con provvedimento della Giunta regionale, può essere disposta la cancellazione dei relativi percorsi dalla Carta inventario.».

(19) Comma abrogato dall'art. 4, comma 8, L.R. 7 agosto 2017, n. 24.

Art. 5

Dichiarazione di pubblico interesse.

1. I percorsi escursionistici che costituiscono la REL, come individuata dalla Carta inventario, sono considerati, ai sensi della presente legge, di pubblico interesse in relazione alle funzioni di fruizione ambientale, didattiche e di tutela del territorio nonché dei valori naturalistici, paesaggistici e culturali peculiari dell'attività escursionistica.

2. I soggetti proponenti di cui all'articolo 4, comma 2 e all'articolo 9, comma 1, qualora intendano inserire nella REL tratti di strada di proprietà privata, acquisito il parere da parte della Regione circa la rilevanza del tratto considerato, devono preventivamente formalizzare accordi d'uso, ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche e integrazioni, con i relativi proprietari. In caso di mancata formalizzazione dell'accordo ed in assenza di soluzioni alternative, la servitù di uso pubblico, avente ad oggetto il transito a fini escursionistici, viene imposta mediante applicazione della normativa vigente ⁽²⁰⁾.

3. Nei tratti di strada di proprietà privata, inseriti nella Carta inventario nei modi indicati nel comma 2, è consentito il transito a soli fini escursionistici, a condizione che gli escursionisti non si trattengano a bivacco, non abbandonino rifiuti, non producano rumori molesti, non disturbino il bestiame, non causino danni alla proprietà. È, altresì, consentito l'accesso ai soggetti individuati ai sensi dell'articolo 4, comma 4, per l'effettuazione degli interventi di ripristino, manutenzione e segnalazione necessari nonché per l'attuazione dei progetti di cui all'articolo 9 ⁽²¹⁾.

4. Al fine di garantire la pubblica incolumità, i proprietari o i titolari della viabilità privata possono interdire temporaneamente il transito per eseguire lavori di ripristino dei percorsi o di governo dei boschi, con le modalità e i tempi previsti nell'accordo di cui al comma 2.

(20) Comma così modificato dall'art. 5, comma 1, L.R. 7 agosto 2017, n. 24.

(21) Comma così modificato dall'art. 5, comma 2, L.R. 7 agosto 2017, n. 24.

Art. 6

Linee guida regionali ⁽²²⁾.

1. Al fine di regolamentare la segnalazione dei percorsi escursionistici, la Giunta regionale predispone:

a) le linee guida regionali per la realizzazione e il posizionamento dei segnavia e della segnaletica verticale dei percorsi escursionistici, prendendo come riferimento le

linee guida del Progetto d'iniziativa regionale Alta Via dei Monti Liguri, le linee guida della Commissione centrale del CAI ed i principi generali per la marcatura dei sentieri escursionistici della Federazione europea escursionismo (FEE);

b) gli standard minimi qualitativi delle attrezzature.

(22) Vedi, anche, quanto previsto dal punto 1, [Delib.G.R. 16 settembre 2011, n. 1124](#).

Art. 7

Rapporti della REL con gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica.

1. Gli strumenti di pianificazione territoriale di livello regionale e provinciale e quelli urbanistici comunali devono recepire il sistema dei percorsi escursionistici individuati dalla Carta inventario.

Articolo 7-bis

Alta Via dei Monti Liguri ⁽²³⁾.

1. La Regione, le province, la Città metropolitana, le unioni di comuni, i comuni e gli enti Parco, compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio, provvedono a garantire la fruibilità dell'Alta Via dei Monti Liguri attraverso interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, nel rispetto della vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni ambientali, naturali e paesaggistici, dei piani dei parchi e dei regolamenti di fruizione delle aree protette naturali di cui alla [L. 394/1991](#) e successive modificazioni e integrazioni e alla [L.R. 12/1995](#) e successive modificazioni e integrazioni. Provvedono, altresì, a promuovere progetti finalizzati all'organizzazione dei servizi di fruizione e alla conoscenza, divulgazione e marketing dell'Alta Via dei Monti Liguri ⁽²⁴⁾.

2. Al fine di mantenere la necessaria unitarietà dell'Alta Via dei Monti Liguri, la Regione garantisce il coordinamento delle attività di cui al comma 1, fermo restando il rispetto delle disposizioni normative di cui al medesimo comma.

(23) Articolo aggiunto dall'art. 6, comma 1, [L.R. 7 agosto 2017, n. 24](#).

(24) Comma così modificato dall'art. 46, comma 2, [L.R. 27 dicembre 2018, n. 29](#), a decorrere dal 1° gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 49, comma 1 della medesima legge).

TITOLO II

Azioni di tutela e valorizzazione della rete di fruizione escursionistica regionale

Art. 8***Interventi ed attività*** ⁽²⁵⁾.

1. La Giunta regionale, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, ammette a finanziamento interventi ed attività tenendo conto delle seguenti priorità:

a) azioni di controllo, monitoraggio e manutenzione dei percorsi escursionistici inseriti nella Carta inventario;

b) interventi volti a garantire la fruibilità e la sicurezza dei percorsi escursionistici inseriti nella Carta inventario, con particolare riferimento all'Alta Via dei Monti liguri e ad altri itinerari facenti parte della rete primaria regionale e interregionale;

c) azioni volte a favorire l'integrazione della REL con la rete del trasporto pubblico locale, anche attraverso la creazione di nuove connessioni con la rete del trasporto locale e lo sviluppo del trasporto integrativo;

d) promozione e marketing territoriale della REL.

2. La Giunta regionale, in coerenza con le priorità di cui al comma 1, stabilisce i criteri di riparto delle risorse disponibili e le modalità di erogazione dei finanziamenti.

(25) Articolo così sostituito dall'*art. 7, comma 1, L.R. 7 agosto 2017, n. 24*. Il testo precedente era così formulato: «Art. 8. Programma regionale annuale di attività e di interventi. 1. La Giunta regionale, nei limiti consentiti dagli stanziamenti di bilancio, approva il Programma regionale annuale delle attività e degli interventi, di seguito denominato: "Programma regionale"».

2. Le principali finalità del Programma regionale sono:

a) favorire lo sviluppo e la pratica delle attività sportive, turistiche e del tempo libero all'aria aperta quali attività caratterizzate da un equilibrato rapporto con l'ambiente;

b) favorire la fruizione sostenibile delle aree di interesse naturalistico in coerenza con gli obiettivi di conservazione;

c) favorire il consolidamento delle reti primarie e lo sviluppo delle reti locali della REL;

d) favorire la compensazione degli squilibri tra aree critiche ed aree d'eccellenza del territorio regionale;

e) favorire l'introduzione di buone pratiche relative all'impiego dell'energia, delle acque e dei materiali, con particolare attenzione alla regimazione delle acque superficiali;

f) migliorare i servizi di fruizione della REL e, in particolare, regolamentare l'utilizzo della REL in funzione delle differenti tipologie di attività sportive e del tempo libero, tenuto conto delle sinergie e delle incompatibilità eventualmente riscontrabili;

g) favorire l'integrazione con la rete del trasporto pubblico locale, sia su ferro che su gomma, anche attraverso la creazione di nuove connessioni con la rete del trasporto locale;

h) promuovere la conoscenza e l'immagine della REL anche mediante lo scambio d'esperienze ed il rafforzamento dell'informazione e della comunicazione;

i) coinvolgere le comunità locali in un'offerta integrata di servizi di accoglienza, di informazione, di animazione culturale, che le renda soggetti attivi e principali beneficiari dello sviluppo turistico connesso alla REL;

j) preservare, in particolare, il patrimonio storico culturale dei centri storici e dei borghi rurali, quali luoghi privilegiati destinati ad ospitare le strutture ricettive e di servizio della REL.

3. Il Programma regionale, in particolare, prevede i seguenti settori prioritari:

a) interventi volti a garantire la fruibilità e la sicurezza dei percorsi escursionistici inseriti nella Carta inventario;

b) azioni di controllo, monitoraggio e manutenzione dei percorsi escursionistici inseriti nella Carta inventario;

c) promozione e marketing territoriale della REL, in accordo con l'Agenzia regionale di promozione turistica ed i Sistemi turistici locali ed interregionali.

4. La Giunta regionale, in coerenza con le finalità di cui al comma 2 e gli indirizzi definiti al comma 3, stabilisce le attività e gli interventi ritenuti prioritari, i criteri di riparto delle risorse disponibili e le modalità di erogazione dei finanziamenti.

5. Al solo fine di garantire la continuità di percorsi preesistenti, il Programma regionale può prevedere interventi volti alla realizzazione di nuovi tratti di percorso da inserire nella Carta inventario nel rispetto dei criteri stabiliti all'articolo 4, commi 3 e 4.».

Art. 9

Attuazione degli interventi e delle attività ⁽²⁶⁾.

1. Ferma restando l'osservanza della vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni ambientali, naturali e paesaggistici, dei piani dei parchi e dei regolamenti di fruizione delle aree protette naturali di cui alla [L. 394/1991](#) e successive modificazioni e integrazioni e alla [L.R. 12/1995](#) e successive modificazioni e integrazioni, il soggetto coordinatore di settore individuato ai sensi dell'articolo 4, comma 5, d'intesa con gli enti locali e gli enti Parco interessati e in collaborazione con CAI e FIE, predispone e presenta alla Regione i progetti degli interventi e delle attività, con la relativa richiesta di contributo, sulla base dei criteri e delle modalità stabilite dalla Giunta regionale. Tale soggetto coordina i proponenti di cui all'articolo 4, comma 2, e coadiuva la Regione nella pianificazione e nel monitoraggio della REL oltre che nell'informazione ai soggetti che operano nel settore di propria competenza ⁽²⁷⁾.

2. All'attuazione provvedono le province, la Città metropolitana, le unioni di comuni e gli enti Parco nonché, per quanto riguarda i percorsi d'interesse locale, i comuni. Detti enti si avvalgono, tramite apposite convenzioni, della collaborazione volontaria di CAI e FIE, oltre che dell'eventuale collaborazione di ATC e CA, delle associazioni sportive, del tempo libero, ambientaliste e della ricettività turistica lungo i percorsi della REL, nonché di quella dei soggetti individuati ai sensi dell'[articolo 8, comma 2, della legge regionale 13 agosto 1997, n. 33](#) (Disposizioni attuative della [legge 31 gennaio 1994, n. 97](#) (Nuove disposizioni per le zone montane)) e successive modificazioni e integrazioni.

3. La Regione concede ai soggetti attuatori degli interventi e delle attività i contributi sulla base dei criteri di riparto delle risorse disponibili e delle modalità di erogazione

dei finanziamenti stabiliti ai sensi dell'articolo 8, comma 2.

4. La Regione, può promuovere o attuare, direttamente o indirettamente, progetti relativi alla manutenzione, sviluppo e promozione della REL ⁽²⁸⁾.

5. I contributi sono concessi solo per interventi da effettuarsi su percorsi escursionistici iscritti alla Carta inventario e con specifiche finalità legate alla pratica dell'escursionismo, così come definite all'articolo 1.

6. Successivamente alla pubblicazione del provvedimento di approvazione della Carta inventario non potranno essere concessi contributi o fondi regionali, anche a titolo di cofinanziamento, per interventi da effettuarsi su percorsi escursionistici e con specifiche finalità legate alla pratica dell'escursionismo, così come definiti all'articolo 2, che non siano iscritti alla Carta inventario.

(26) Articolo così sostituito dall'*art. 8, comma 1, L.R. 7 agosto 2017, n. 24*. Il testo precedente era così formulato: «Art. 9. Progetti per la predisposizione del Programma regionale. 1. I comuni, le province, le comunità montane, gli enti parco ed i STL predispongono e presentano alla Regione, ai fini dell'approvazione del Programma regionale di cui all'articolo 8, i progetti e la relativa richiesta di contributo. 2. All'attuazione del Programma regionale provvedono la Regione, le province, le comunità montane, gli enti parco e i STL, per quanto riguarda i percorsi d'interesse interregionale, regionale e provinciale, ed i comuni, per quanto riguarda i percorsi d'interesse locale. Detti enti si avvalgono anche della collaborazione volontaria di CAI e FIE, degli ATC e CA, delle associazioni sportive, del tempo libero e ambientaliste, nonché di quella dei soggetti individuati ai sensi dell'*articolo 8, comma 2, della legge regionale 13 agosto 1997, n. 33* (Disposizioni attuative della *legge 31 gennaio 1994, n. 97* "Nuove disposizioni per le zone montane") e successive modifiche e integrazioni. 3. Nell'ambito del Programma regionale la Regione può attivare progetti per la realizzazione di azioni promozionali, divulgative, didattiche, di ricerca e sperimentazione, riproducibili in scala regionale, nazionale o internazionale. 4. I progetti devono prevedere esclusivamente interventi su percorsi escursionistici, o attrezzature correlate, inseriti nella Carta inventario, non includenti i centri abitati se non per la sola segnaletica, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 5, e comprendere: a) la documentazione prevista all'articolo 4, commi 3 e 4; b) la documentazione atta a comprovare la cantierabilità degli interventi; c) una relazione di carattere storico-culturale, ambientale ed escursionistico; d) una relazione tecnica concernente i materiali e le tecniche costruttive, la definizione dei tempi e dei costi di realizzazione e le previsioni dei costi di manutenzione; e) la verifica preventiva della compatibilità ambientale, con particolare riguardo all'assetto idrogeologico, alla regimazione delle acque superficiali e all'organicità delle opere; f) le specifiche tecniche e gli elaborati grafici, cartografici e fotografici degli itinerari, delle attrezzature e delle opere da eseguire; g) l'eventuale studio d'incidenza ai sensi dall'*articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357* (Regolamento recante attuazione della *direttiva 92/43/CEE* relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive modifiche e integrazioni; h) la connessione alla rete del trasporto pubblico locale; i) il parere dei STL, in caso di progetti che prevedano iniziative promozionali o di marketing territoriale, da rendere entro trenta giorni dalla richiesta. 5. Nell'eventualità che i progetti interessino territori appartenenti ad altre Regioni, la Giunta regionale promuove le necessarie intese, ai sensi dell'*articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616* (Attuazione della delega di cui all'*articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382*).».

(27) Comma così modificato dall'art. 46, comma 4, L.R. 27 dicembre 2018, n. 29, a decorrere dal 1° gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 49, comma 1 della medesima legge).

(28) Comma così modificato dall'art. 2, comma 4, L.R. 27 ottobre 2022, n. 13, a decorrere dal 4 novembre 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13, comma 1, della medesima legge).

Art. 10

Criteria e misura degli interventi finanziari.

1. La Giunta regionale, nell'ambito dell'attuazione del Programma regionale, concede ai soggetti attuatori degli interventi di cui dell'articolo 9, comma 2 contributi in misura non superiore al 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

2. La misura dei contributi è elevabile fino al 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile nei seguenti casi:

a) interventi di manutenzione straordinaria dei percorsi, necessari ai fini della pubblica incolumità;

b) interventi di ingegneria ambientale;

c) interventi di miglioramento energetico, idrico e di smaltimento dei reflui delle attrezzature;

d) interventi proposti e realizzati da comuni con meno di mille abitanti.

3. I finanziamenti sono erogati nella misura del 60 per cento al momento dell'approvazione del Programma regionale e nella misura del restante 40 per cento al momento del rendiconto delle spese sostenute per l'attuazione delle attività o degli interventi previsti.

4. Successivamente alla pubblicazione del provvedimento di approvazione della Carta inventario, non potranno essere concessi contributi o fondi regionali, anche a titolo di cofinanziamento, per interventi da effettuarsi su percorsi escursionistici e con specifiche finalità legate alla pratica dell'escursionismo, così come definite nell'articolo 2, che non siano iscritti alla Carta inventario.

TITOLO III

Norme di comportamento, sanzioni e vigilanza

Art. 11

Norme generali di comportamento.

1. Ferma restando l'osservanza della vigente normativa statale e regionale in materia di tutela di beni ambientali, naturali e paesaggistici, e dei regolamenti di fruizione delle aree protette naturali di cui alla [L. n. 394/1991](#) e alla [L.R. n. 12/1995](#) e successive modifiche e integrazioni, sulla REL è vietato ⁽²⁹⁾:

a) abbandonare rifiuti;

b) produrre rumori molesti, fatto salvo quanto necessario per lo svolgimento delle attività di pubblico servizio, agricole, forestali, venatorie o per la realizzazione di interventi autorizzati a norma delle vigenti leggi;

c) accendere fuochi liberi all'aperto al di fuori delle aree appositamente attrezzate e segnalate, ferma restando, nell'ambito delle attività agricole e silvicole, la disciplina vigente per l'abbruciamento dei residui vegetali;

d) campeggiare o bivaccare liberamente, ove non previsto da appositi regolamenti di fruizione od altri provvedimenti normativi, al di fuori di situazioni di emergenza;

e) danneggiare, alterare o chiudere tratti di strade e sentieri pubblici o di uso pubblico inseriti nella REL, fatti salvi i casi previsti dall'articolo 5, comma 4;

f) danneggiare o asportare la segnaletica ed i cartelli illustrativi, danneggiare i ricoveri, i rifugi escursionistici, le attrezzature delle aree di sosta e gli elementi di arredo in genere.

1-bis. I percorsi escursionistici sono utilizzati tenuto conto dei rischi oggettivi e soggettivi che tale uso comporta. L'utilizzatore deve essere in grado di rilevare situazioni di rischio o pericolo percepibili o prevedibili con l'ordinaria diligenza, regolando di conseguenza la propria condotta. L'utilizzatore deve, altresì, essere in grado di valutare la propria forma fisica e le proprie capacità tecniche in base alla difficoltà del percorso prescelto ⁽³⁰⁾.

2. È fatto divieto di segnalare percorsi escursionistici, anche non iscritti alla Carta inventario, in maniera difforme da quanto previsto dalle linee guida regionali. In deroga a tale divieto e con obbligo di rimozione entro dieci giorni dalla fine delle manifestazioni, è consentito apporre segnalazioni provvisorie destinate allo svolgimento di specifiche manifestazioni sportive o del tempo libero autorizzate ai sensi della normativa vigente.

3. È fatto inoltre divieto di transitare con mezzi motorizzati, con le deroghe previste dall'articolo 3 e dall'*articolo 6 della legge regionale 18 dicembre 1992, n. 38* (Norme per la disciplina della circolazione fuoristrada dei mezzi motorizzati nella Regione Liguria) sui percorsi costituiti da mulattiere e sentieri, così come definiti ai sensi dell'*articolo 3 del D.Lgs. n. 285/1992* e successive modifiche e integrazioni ed iscritti nella Carta inventario ⁽³¹⁾.

3-bis. La deroga prevista dall'*articolo 6 della L.R. n. 38/1992* non si applica sui percorsi escursionistici compresi nel sistema Alta Via dei Monti Liguri, ad eccezione degli itinerari di collegamento previo parere obbligatorio e vincolante del soggetto proponente ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della presente legge e del manutentore ai sensi dell'articolo 4, comma 4 ⁽³²⁾.

4. L'attività venatoria lungo i percorsi della REL si svolge secondo quanto previsto dalla *legge regionale 1° luglio 1994, n. 29* (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modificazioni ed integrazioni.

(29) Alinea così modificato dall'*art. 46, comma 5, L.R. 27 dicembre 2018, n. 29*, a decorrere dal 1° gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 49, comma 1 della medesima legge).

(30) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 5, L.R. 27 ottobre 2022, n. 13, a decorrere dal 4 novembre 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13, comma 1, della medesima legge).

(31) Comma così modificato dall'art. 13, comma 1, L.R. 7 aprile 2015, n. 12 e dall'art. 10, comma 1, L.R. 7 agosto 2017, n. 24.

(32) Comma dapprima aggiunto dall'art. 10, comma 2, L.R. 7 agosto 2017, n. 24 e poi così sostituito dall'art. 46, comma 7, L.R. 27 dicembre 2018, n. 29, a decorrere dal 1° gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 49, comma 1 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «3-bis. La deroga prevista dall'articolo 6 della L.R. 38/1992 non si applica sui percorsi escursionistici compresi nel sistema Alta Via dei Monti Liguri.».

Art. 11-bis

Pratica della mountain bike e gestione dei relativi servizi ⁽³³⁾.

1. Ai sensi della presente legge e con riferimento alle norme del [decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#) (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni e integrazioni, oltre che all'"Intesa Stato-Regioni ed Enti Locali per la realizzazione dei sistemi informativi geografici di interesse generale" (IntesaGis 1N1007), i percorsi per le mountain bike sono classificati in:

a) percorsi su strade carreggiabili: percorsi su strade che costituiscono importante comunicazione fra due località, purché di larghezza superiore a 2,5 metri e con fondo, pendenza e ampiezza di curve che permettono il transito ad automezzi ad aderenza totale (quali jeep, campagnole e simili);

b) percorsi su sentieri (o mulattiere o tratturi): percorsi su strade a fondo naturale formatesi per effetto del passaggio di pedoni o di animali;

c) percorsi su singola traccia (single track): percorsi su tracce di larghezza ridotta, percorribili da una bici alla volta in una sola direzione, create e mantenute esclusivamente dal e per il passaggio delle mountain bike;

d) bike park: aree, anche come indicate dalla Federazione Ciclistica Italiana, con percorsi e/o strutture attrezzate per la pratica della mountain bike con uso esclusivo o prevalente di tracce realizzate appositamente. La pratica delle discipline di discesa pura (downhill) può essere svolta solo in tali aree e/o in percorsi autorizzati dal Comune.

2. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa statale e regionale vigente in materia di tutela dei beni ambientali, naturali e paesaggistici, o da specifici regolamenti di fruizione e con esclusione di manifestazioni che richiedano valutazioni d'impatto o specifiche autorizzazioni ai sensi della normativa vigente, la mountain bike è praticata ⁽³⁴⁾:

a) liberamente sulle strade carreggiabili, anche coincidenti con percorsi escursionistici iscritti alla Carta inventario di cui all'articolo 4;

b) liberamente su sentieri (o mulattiere o tratturi) di uso pubblico, salvo diverso provvedimento, volto a garantire la sicurezza dei pedoni e dei ciclisti, assunto dal Sindaco del comune competente, anche su proposta dei soggetti preposti alla manutenzione e monitoraggio dei percorsi ai sensi della presente legge ⁽³⁵⁾;

c) liberamente, salvo diniego dei proprietari o dei conduttori dei fondi o provvedimenti del Sindaco competente di cui alla lettera b), su sentieri (o mulattiere o tratturi) di proprietà privata in cui non è dimostrabile l'uso pubblico;

d) esclusivamente, salvo diniego dei proprietari o dei conduttori dei fondi, su singole tracce (single track) con l'obbligo di affissione dei cartelli di divieto di transito ai pedoni all'inizio, alla fine della traccia e a tutti gli incroci con strade e sentieri da parte del Comune o del gestore;

e) esclusivamente, salvo diniego dei proprietari o dei conduttori dei fondi, all'interno dei bike park con l'obbligo di affissione dei cartelli di divieto di transito ai pedoni all'inizio, alla fine della traccia e a tutti gli incroci con strade e sentieri da parte del proprietario o del gestore.

Il diniego dei proprietari o dei conduttori dei fondi legati ai percorsi di cui alle lettere c), d) ed e) dovrà essere manifestato tramite comunicazione al Comune interessato, nel termine di ulteriori trenta giorni seguenti la pubblicazione di cui al comma 8 e l'apposizione di cartelli di divieto di transito.

Al fine di salvaguardare l'incolumità degli utenti deboli, i ciclisti che transitano su percorsi escursionistici hanno l'obbligo di concedere il passo ai pedoni e a chi percorre i sentieri a cavallo. Per quanto non espressamente indicato si applicano le norme previste dal [D.Lgs. n. 285/1992](#) e successive modificazioni e integrazioni. La pratica della mountain bike può essere, altresì, svolta con mountain bike a pedalata assistita (e-bike), purché avente caratteristiche conformi ai "velocipedi" così come definiti dall'[articolo 50 del D.Lgs. n. 285/1992](#) e successive modificazioni e integrazioni.

2-bis. Salvo differenti disposizioni adottate dagli enti competenti, la percorrenza con mountain bike su sentieri e strade non regolamentate dal codice della strada avviene a completo rischio e pericolo degli utenti ⁽³⁶⁾.

3. I bike park, oltre che per il downhill, possono essere realizzati anche per le altre discipline della mountain bike e devono avere specifici percorsi ed essere dotati di appositi regolamenti di fruizione. La gestione dei bike park può essere esercitata da enti locali, consorzi, associazioni, imprese o persone fisiche con partita IVA. Per salvaguardare la sicurezza di terzi, oltre che dei biker, e limitare possibili interferenze con la fauna selvatica, i bike park devono essere contenuti in apposite aree delimitate e controllate.

4. Il gestore degli impianti di risalita a fune, funzionali alle attività di mountain bike, può fungere da vettore per persone e biciclette in conformità con le disposizioni tecniche del Ministero delle infrastrutture e trasporti, inerenti "trasporto di biciclette, fun-bob e altri mezzi simili su seggiovie e cabinovie".

5. La Giunta regionale, con proprio atto, sentito il Comitato Regionale della Federazione Ciclistica Italiana, stabilisce i criteri e i principi per l'individuazione dei percorsi di cui al comma 2. La Giunta regionale individua, altresì, le modalità con cui segnalare i percorsi e indicare i divieti per pedoni e ciclisti.

6. I percorsi riservati esclusivamente all'attività di mountain bike, di cui al comma 2, lettera d), devono essere opportunamente segnalati dai gestori che ne curano la manutenzione o il ripristino con cadenza almeno annuale.

7. I comuni e gli enti di gestione delle aree protette territorialmente competenti, sentito il Comitato Regionale della Federazione Ciclistica Italiana, individuano i percorsi di cui al comma 5. La pratica della mountain bike è sempre vietata sui terreni coltivati,

su tutti i percorsi dopo forti piogge nelle successive quarantotto ore, nelle ore notturne, senza gli opportuni dispositivi di illuminazione, e sui terreni per i quali esiste il diniego dei proprietari o dei conduttori. Le modalità di applicazione di tali divieti saranno meglio specificate nell'ambito delle linee guida di cui al comma 5. Il Comune può definire, altresì, con propri atti, anche in accordo con altri comuni, le eventuali modalità di fruizione, le convenzioni, gli accordi con associazioni e altri soggetti privati al fine di individuare strumenti di agevolazione o incentivazione delle attività disciplinate dalla presente legge, nonché attività di manutenzione dei percorsi ⁽³⁷⁾.

8. L'autorizzazione per la realizzazione e la modifica dei percorsi riservati esclusivamente all'attività di mountain bike e di bike park, è rilasciata dai comuni territorialmente interessati nel rispetto delle linee di indirizzo fissate dalla Giunta regionale, di cui al comma 5, e fatto salvo quanto previsto dalla normativa statale e regionale vigente in materia di tutela dei beni ambientali, naturali e paesaggistici. La pratica delle discipline di discesa pura (downhill) può essere svolta solo all'interno dei bike park e sui percorsi autorizzati dai comuni. Per consentire ai proprietari o ai conduttori dei fondi interessati dalla realizzazione dei percorsi riservati all'attività di mountain bike e dei bike park, o dei sentieri per cui non è possibile dimostrare l'uso pubblico, di poter esprimere il proprio eventuale diniego, i comuni pubblicano un avviso pubblico con l'elenco delle proprietà interessate all'albo pretorio e nel proprio sito istituzionale per almeno trenta giorni consecutivi e notificano l'avviso medesimo ai proprietari residenti in Italia che, a loro volta, hanno trenta giorni di tempo dalla data di avvenuta notifica per esprimere il loro eventuale diniego. Tutti i proprietari possono in ogni caso interdire il passaggio sui percorsi sopracitati a loro insindacabile giudizio e con effetto immediato ⁽³⁸⁾.

9. Nell'esercizio della pratica della mountain bike, ispirandosi al codice di comportamento International Mountain Bicycle Association (IMBA), l'utente è tenuto al rispetto delle indicazioni imposte dalla segnaletica e tiene un comportamento specifico di prudenza e diligenza regolato in base alla situazione del percorso, alle sue caratteristiche e alle sue attitudini e capacità, in modo da non costituire pericolo per l'incolumità altrui e/o arrecare danno a persone e cose, nonché a se stesso. Il ciclista deve regolare la propria andatura al tipo di percorso, alle proprie capacità, alle condizioni dell'attrezzatura utilizzata, alle condizioni ambientali, allo stato del percorso e all'affollamento dello stesso. In caso di sinistro, l'utente presta soccorso agli infortunati e fornisce le proprie generalità sia che sia coinvolto nel sinistro sia che ne abbia solo preso visione come spettatore.

10. Fatto salvo quanto previsto dal [D.Lgs. n. 285/1992](#) e successive modificazioni e integrazioni, è fatto obbligo di indossare un casco protettivo con omologazione CE EN 1078.

(33) Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 1, [L.R. 30 giugno 2017, n. 16](#). Per le disposizioni transitorie, vedi quanto previsto dall'art. 5 della medesima legge.

(34) Alinea così modificato dall'art. 46, comma 6, [L.R. 27 dicembre 2018, n. 29](#), a decorrere dal 1° gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 49, comma 1 della medesima legge).

(35) Lettera così sostituita dall'art. 46, comma 8, [L.R. 27 dicembre 2018, n. 29](#), a decorrere dal 1° gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 49, comma 1 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «b) liberamente su sentieri (o mulattiere o tratturi) di uso pubblico, salvo diverso provvedimento volto a garantire la sicurezza dei pedoni e dei ciclisti, assunto dai soggetti gestori, ai sensi della

presente legge, per i percorsi compresi nella REL, o dal Sindaco del Comune interessato per gli altri sentieri;».

(36) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 6, L.R. 27 ottobre 2022, n. 13, a decorrere dal 4 novembre 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13, comma 1, della medesima legge).

(37) Comma così modificato dall'art. 11, comma 1, L.R. 7 agosto 2017, n. 24.

(38) Comma così modificato dall'art. 11, comma 2, L.R. 7 agosto 2017, n. 24 e dall'art. 46, comma 9, L.R. 27 dicembre 2018, n. 29, a decorrere dal 1° gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 49, comma 1 della medesima legge).

Art. 12

Sanzioni amministrative.

1. Ferma restando l'applicazione degli articoli 8 e 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modifiche e integrazioni, la violazione delle norme generali di comportamento dà luogo all'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da euro 50,00 a euro 500,00 per l'abbandono di rifiuti al di fuori di appositi contenitori per la raccolta;

b) da euro 50,00 a euro 500,00 per la produzione di rumori molesti, fatto salvo quanto necessario per lo svolgimento delle attività di pubblico servizio, agricole, forestali, venatorie o per la realizzazione di interventi autorizzati a norma delle vigenti leggi;

c) da euro 50,00 a euro 500,00 per l'accensione di fuochi liberi all'aperto, al di fuori delle aree appositamente attrezzate e segnalate, ferma restando, nell'ambito delle attività agricole e silvicole, la disciplina vigente per l'abbruciamento dei residui vegetali;

d) da euro 50,00 a euro 500,00 per il campeggio o il bivacco liberi, ove non previsto da appositi regolamenti di fruizione od altri provvedimenti normativi, al di fuori di situazioni di emergenza;

e) da euro 100,00 a euro 1.000,00 per il danneggiamento o l'asporto della segnaletica e dei cartelli illustrativi, il danneggiamento dei ricoveri, dei rifugi escursionistici e delle attrezzature o elementi di arredo in genere;

f) da euro 250,00 a euro 2.500,00 per il danneggiamento, l'alterazione o la chiusura di tratti di strade e sentieri pubblici o di uso pubblico, fatti salvi i casi previsti dall'articolo 5, comma 4;

g) [da euro 100,00 a euro 1.000,00 per la segnalazione dei percorsi escursionistici, anche non inseriti nella Carta inventario, in maniera difforme dalle linee guida regionali] ⁽³⁹⁾;

h) da euro 50,00 a euro 500,00 per la mancata asportazione, entro i termini stabiliti, della segnaletica provvisoria realizzata in occasione di manifestazioni sportive o del tempo libero;

i) da euro 100,00 a euro 600,00 per il transito con mezzi motorizzati nei casi non consentiti ai sensi dell'articolo 11, comma 3 ⁽⁴⁰⁾;

i-bis) da euro 500,00 a euro 5.000,00 per la violazione dell'articolo 11-bis, comma 7 ⁽⁴¹⁾;

i-ter) da euro 500,00 a euro 5.000,00 per la violazione dell'articolo 11-bis, comma 8 ⁽⁴²⁾;

i-quater) da euro 250,00 a euro 2.500,00 per la violazione dell'articolo 11-bis, comma 9 ⁽⁴³⁾;

i-quinques) da euro 50,00 a euro 500,00 per la violazione dell'articolo 11-bis, comma 10 ⁽⁴⁴⁾;

i-sexies) da euro 1000,00 a euro 6000,00 per lo svolgimento di gare e manifestazioni di mezzi motorizzati non autorizzati dall'Ente competente e per violazione di cui all'articolo 11, comma 3-bis ⁽⁴⁵⁾;

i-septies) da euro 500,00 a euro 3000,00 per la violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione dell'Ente competente, nel caso di gare e manifestazioni autorizzate di mezzi motorizzati ⁽⁴⁶⁾.

2. L'accertamento e la constatazione delle violazioni delle norme di cui alla presente legge comportano in ogni caso l'immediata cessazione dell'attività vietata e l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi e delle cose.

3. Chiunque commetta una delle infrazioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione accessoria del ripristino e della risistemazione ambientale, fatta salva la facoltà, rispettivamente delle province, dei comuni e degli enti parco di provvedere d'ufficio, con rivalsa delle spese a carico del trasgressore.

(39) Lettera abrogata dall'art. 13, comma 2, L.R. 7 aprile 2015, n. 12.

(40) Lettera così sostituita dall'art. 47, comma 1, L.R. 29 dicembre 2021, n. 22, a decorrere dal 1° gennaio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 54, comma 1, della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «i) da euro 250,00 a euro 2.500,00 per il transito con mezzi motorizzati, nei tratti e nei casi non consentiti ai sensi dell'articolo 11, comma 3;».

(41) Lettera aggiunta dall'art. 2, comma 1, L.R. 30 giugno 2017, n. 16.

(42) Lettera aggiunta dall'art. 2, comma 1, L.R. 30 giugno 2017, n. 16.

(43) Lettera aggiunta dall'art. 2, comma 1, L.R. 30 giugno 2017, n. 16.

(44) Lettera aggiunta dall'art. 2, comma 1, L.R. 30 giugno 2017, n. 16.

(45) Lettera aggiunta dall'art. 12, comma 1, L.R. 7 agosto 2017, n. 24.

(46) Lettera aggiunta dall'art. 12, comma 1, L.R. 7 agosto 2017, n. 24.

Art. 13
Vigilanza.

1. La Regione provvede a vigilare sull'osservanza delle norme di comportamento di cui all'articolo 11 ed esercita le funzioni concernenti l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 12, alle quali si applica la [legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45](#) (Norme per l' applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modifiche e integrazioni ⁽⁴⁷⁾.

2. Per i compiti di cui al presente articolo la Regione si avvale anche del servizio volontario di vigilanza ecologica disciplinato dalla [legge regionale 2 maggio 1990, n. 30](#) (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica) e del servizio volontario di guardia venatoria disciplinato dalla [L.R. n. 29/1994](#) e successive modifiche e integrazioni ⁽⁴⁸⁾.

3. Le funzioni di controllo e accertamento circa l'osservanza delle norme di comportamento di cui all'articolo 11 sono affidate agli organi e soggetti che esercitano la vigilanza venatoria, ittica e ambientale ai sensi della normativa vigente.

(47) Comma così modificato dall'art. [13, comma 1, L.R. 7 agosto 2017, n. 24](#) e dall'art. [12, comma 1, L.R. 6 febbraio 2020, n. 5](#).

(48) Comma così modificato dall'art. [13, comma 2, L.R. 7 agosto 2017, n. 24](#).

TITOLO IV**Norme finali****Art. 14**
Norma transitoria.

1. La Giunta regionale provvede alla prima costituzione della Carta inventario, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso inutilmente il termine di centottanta giorni dalla richiesta di presentazione delle proposte di cui all'articolo 4, comma 2, la Giunta regionale provvede autonomamente alla redazione della Carta inventario, nel rispetto di quanto previsto ai commi 3 e 4 del medesimo articolo.

2. Le disposizioni previste dall'articolo 10, comma 4, non si applicano ai procedimenti per la concessione di contributi o fondi regionali, in corso alla data di pubblicazione del provvedimento di approvazione della Carta inventario.

3. Nelle more della formazione della Carta inventario, le risorse finanziarie in conto capitale di cui all'articolo 15, comma 1, lettera d), possono essere utilizzate esclusivamente per interventi sui percorsi escursionistici di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b).

Art. 15*Norma finanziaria.*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante:

a) utilizzo, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria), di quota pari a euro 100.000,00 in termini di competenza dalla U.P.B. 18.107 "Fondo speciale di parte corrente" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2008;

b) utilizzo, ai sensi dell'articolo 29 della L.R. n. 15/2002 di quota pari ad euro 30.000,00 in termini di competenza dalla U.P.B. 18.207 "Fondo speciale di conto capitale" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2008;

c) iscrizione alla U.P.B. 3.104 che assume la seguente denominazione "Gestione dei parchi, delle aree protette e della rete escursionistica della Liguria" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2009 di euro 100.000,00 in termini di competenza;

d) iscrizione alla U.P.B. 3.204 che assume la seguente denominazione "Investimenti nei parchi, nelle aree protette e nella rete escursionistica della Liguria" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2009 di euro 30.000,00 in termini di competenza.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 16*Dichiarazione d'urgenza.*

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

L.R. LOMBARDIA 27 febbraio 2017, n. 5.**Rete escursionistica della Lombardia.****Art. 1** *Oggetto e finalità.*

1. La presente legge reca disposizioni volte alla realizzazione della Rete escursionistica della Lombardia, di seguito denominata REL, al fine di promuovere la conoscenza del patrimonio ambientale, paesaggistico e storico-culturale, sviluppare l'attrattività delle aree rurali in pianura, collina e montagna, valorizzare le attività escursionistiche e alpinistiche, diffondere forme di turismo eco-compatibili e sostenere interventi di manutenzione dei percorsi.

Art. 2 *Definizioni.*

1. Ai fini della presente legge si intendono per percorsi:

a) sentieri escursionistici: percorsi ubicati in pianura, collina o montagna, destinati all'attività turistica, ricreativa o alle pratiche sportive e del tempo libero, privi di difficoltà tecniche, costituiti da mulattiere, sentieri e strade vicinali interpoderali utilizzati anche per scopi agro-silvo-pastorali, per il raggiungimento di rifugi, nonché da alzaie nei limiti stabiliti dall'[articolo 16, comma 2, della legge regionale 15 marzo 2016, n. 4](#) (Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua);

b) sentieri alpinistici: percorsi che si sviluppano prevalentemente in zone di montagna e conducono, anche mediante tratti attrezzati con funi, corrimano e brevi scale, a rifugi alpini, bivacchi fissi e località di particolare interesse alpinistico e naturalistico, alpeggi e piccoli borghi;

c) vie ferrate: tratti di percorsi su pareti rocciose impervie, creste, cenge e forre, dotati di cavi, catene, staffe, funi, passerelle o altri ancoraggi fissi, utili a consentirne la percorribilità;

d) siti di arrampicata: pareti rocciose ripide, verticali o a strapiombo in cui si trovano vie di arrampicata di difficoltà e tipologie diverse, anche attrezzate con chiodi, fittoni e catene che permettono la sola autoprotezione dell'utente.

2. Ai fini della presente legge si intendono per enti territorialmente competenti:

a) gli enti gestori delle aree di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);

b) al di fuori delle aree di cui alla lettera a), le comunità montane e, ove non presenti, le unioni di comuni;

c) i comuni in relazione ai territori per i quali non sono competenti gli enti di cui alle lettere a) e b).

Art. 3 *Catasto regionale della Rete escursionistica della Lombardia.*

1. È istituito presso la competente struttura, e disciplinato con deliberazione della Giunta regionale, il catasto regionale della REL, di seguito denominato

catasto, quale strumento di archiviazione, classificazione e descrizione dei percorsi. Nel catasto sono inseriti, su proposta degli enti territorialmente competenti e previo parere della Consulta di cui all'articolo 7, i percorsi che abbiano almeno una delle seguenti caratteristiche:

a) essere compresi nelle aree regionali protette di cui alla [legge regionale 30 novembre 1983, n. 86](#) (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale), nei siti di Rete Natura 2000, nei parchi locali di interesse sovracomunale (PLIS), nella porzione lombarda del Parco dello Stelvio e nei territori del patrimonio agro-silvo-pastorale di Regione Lombardia, gestiti dall'Ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste (ERSAF), di cui all'[articolo 54 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31](#) (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale);

b) essere d'interesse storico-culturale, religioso, sportivo o paesaggistico-ambientale;

c) essere funzionali alla realizzazione del sistema a rete dei percorsi.

2. ERSAF, in quanto ente strumentale regionale competente, cura la realizzazione e l'aggiornamento del catasto, anche avvalendosi della collaborazione del Club alpino italiano (CAI) e del Collegio regionale delle guide alpine della Lombardia. In particolare, adotta un sistema telematico per la gestione dei dati del catasto. I dati territoriali raccolti costituiscono parte integrante del Sistema informativo territoriale integrato della Lombardia (SIT) di cui all'[articolo 3 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12](#) (Legge per il governo del territorio) .

3. In sede di prima applicazione, il catasto recepisce integralmente il data base "Sentieri" di cui al progetto Interreg Italia Svizzera IV A "PTA destination" realizzato dalla Regione con il supporto dell'ERSAF e del CAI Lombardia.

4. La catalogazione dei percorsi riporta elementi utili per la loro manutenzione e informazioni su servizi, difficoltà classificate in base alla scala di difficoltà CAI, percorribilità, regolamentazione del transito, lunghezza, dislivello in salita e discesa e tempo di percorrenza, punto di inizio e di fine percorso e collegamenti. Essa inoltre contiene informazioni sul soggetto gestore, su eventuali tratti privati e convenzioni con i proprietari, su divieti o limitazioni permanenti o temporanee insistenti sul percorso o parte di esso.

5. Gli enti territorialmente competenti possono proporre l'inserimento nel catasto di tratti di percorso di proprietà privata assoggettati a servitù di uso pubblico oppure oggetto di specifici accordi con i proprietari. La Regione Lombardia promuove il raggiungimento di accordi fra enti territorialmente competenti e i proprietari per tratti di percorsi di particolare interesse.

6. Tutti i dati inseriti nel catasto sono di pubblico dominio e sono resi disponibili per fini divulgativi e promozionali in formato accessibile.

Art. 4 Rete escursionistica della Lombardia.

1. La REL è formata dall'insieme dei percorsi inseriti nel catasto di cui all'articolo 3.

2. La REL si articola in percorsi:

a) di interesse comunale, nei casi di percorrenze limitate all'ambito territoriale di ogni singolo comune;

b) di interesse sovracomunale, nei casi di percorrenza con attraversamento di più territori appartenenti a comuni diversi, o di itinerari di lunga percorrenza.

3. Per ciascuna porzione di REL gli enti territorialmente competenti:

a) provvedono, nel limite delle risorse disponibili all'interno del proprio bilancio ovvero utilizzando i fondi comunitari, nazionali e regionali disponibili, alla manutenzione e al recupero dei percorsi, anche attraverso convenzioni e collaborazioni con il CAI o con il Collegio regionale delle guide alpine della Lombardia nel rispetto delle disposizioni di cui alla [legge 26 gennaio 1963, n. 91](#) (Riordinamento del Club alpino italiano) e alla [legge 2 gennaio 1989, n. 6](#) (Ordinamento della professione di guida alpina);

b) possono avvalersi, per l'esecuzione di interventi di manutenzione, dell'Associazione Nazionale Alpini (ANA), di soggetti, di enti o di associazioni del territorio che svolgono attività attinenti alle finalità della presente legge, nel rispetto del [decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#) (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);

c) raccolgono informazioni utili all'aggiornamento del catasto e inviano alla Regione le proposte di variazione dei percorsi corredate dalla descrizione degli stessi.

4. La Regione, avvalendosi del supporto di ERSAF, del CAI e del Collegio regionale delle guide alpine della Lombardia, promuove progetti afferenti ai percorsi di collegamento con reti escursionistiche nazionali, internazionali o di regioni limitrofe.

5. La fruizione dei percorsi inseriti nella REL è consentita a piedi, in bicicletta, anche a pedalata assistita ad alimentazione elettrica, a cavallo o a dorso di altri animali e con mezzi non motorizzati, fatte salve specifiche prescrizioni e modalità più restrittive di utilizzo per ragioni di sicurezza, per particolari caratteristiche o condizioni dei percorsi e degli ambienti attraversati.

6. Chiunque intraprende un percorso della REL lo fa sotto la propria responsabilità, usando la necessaria diligenza, rispettando la segnaletica, non danneggiando le strutture di pertinenza e l'ambiente circostante.

7. Il transito dei mezzi a motore è consentito per attività di vigilanza, controllo, soccorso, assistenza sanitaria e veterinaria, anti-incendio e protezione civile.

8. Il transito dei mezzi a motore è altresì consentito, previa autorizzazione dell'ente territorialmente competente ai sensi dell'articolo 59, commi 3, 4 e 4-bis, della [L.R. 31/2008](#), per i mezzi dei titolari di diritti reali o personali di godimento relativamente a fondi o immobili situati nel territorio servito dal percorso, limitatamente al tratto necessario a raggiungere tali fondi o immobili, nonché per i mezzi di chi debba transitare per lo svolgimento di attività agro-silvo-pastorali e per interventi di manutenzione.

Art. 5 *Programma triennale.*

1. La Giunta regionale approva, in coerenza con gli obiettivi individuati nel piano territoriale regionale di cui alla [L.R. 12/2005](#) e nel piano regionale della mobilità ciclistica di cui alla [legge regionale 30 aprile 2009, n. 7](#) (Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica), un programma triennale con cui definire, sentita la Consulta di cui all'articolo 7, obiettivi e criteri per l'erogazione di finanziamenti destinati a interventi di manutenzione dei percorsi inseriti nelle REL, alla realizzazione di nuovi percorsi, nonché a interventi di cui all'articolo 6.

2. In fase di prima applicazione, il programma di cui al comma 1 è approvato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6 *Segnaletica direzionale e attrezzature.*

1. Nei punti di partenza e lungo i percorsi inclusi nella REL è apposta la segnaletica direzionale unificata di tipo orizzontale e verticale approvata dal consiglio centrale del CAI, integrata da specifiche tecniche definite dalla Giunta regionale.

2. La posa e la manutenzione della segnaletica di cui al comma 1 rientrano tra le competenze degli enti territorialmente competenti che possono affidarne la realizzazione ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 3, lettere a) e b), nel limite delle risorse disponibili all'interno del proprio bilancio ovvero utilizzando i fondi comunitari, nazionali e regionali disponibili.

3. La realizzazione delle infrastrutture delle vie ferrate, dei sentieri attrezzati e dei siti di arrampicata avviene in conformità alle linee guida definite dal Collegio nazionale delle guide alpine e con l'utilizzo di dotazioni e materiali certificati in base alla normativa vigente in materia di sicurezza.

Art. 7 *Consulta per la REL.*

1. È istituita la Consulta per la REL, di seguito denominata Consulta, quale organismo con funzioni consultive e propositive di cui la stessa Giunta regionale si avvale per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1. In particolare, la Consulta:

- a) esprime pareri in merito all'iscrizione dei percorsi nel catasto di cui all'articolo 3 e al programma triennale di cui all'articolo 5;
- b) propone iniziative per la valorizzazione della REL.

2. La Consulta resta in carica per la durata della legislatura ed è così composta:

- a) assessore regionale competente in materia di sport o un suo delegato, che la presiede;
- b) presidenti o loro delegati dei seguenti enti: ANCI Lombardia, UPL, Conferenza dei presidenti delle comunità montane, ERSAF, Collegio regionale delle guide alpine della Lombardia, CAI Lombardia, ANA e un rappresentante del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della Lombardia;
- c) un rappresentante di categoria dei gestori dei rifugi designato secondo criteri e modalità stabiliti con la deliberazione di cui al comma 3;
- d) un rappresentante degli enti gestori delle aree di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), designato dagli enti medesimi secondo criteri e modalità stabiliti con la deliberazione di cui al comma 3.

3. La Giunta regionale provvede alla costituzione della Consulta, definendone le modalità di funzionamento.

4. La partecipazione ai lavori della Consulta è a titolo gratuito.

Art. 8 *Divieti.*

1. Fatti salvi gli specifici divieti stabiliti dalla normativa statale o regionale in materia di governo del territorio, agricoltura, tutela e valorizzazione paesaggistico-ambientale o dai relativi provvedimenti attuativi, è vietato:

- a) rimuovere, spostare, danneggiare o distruggere la segnaletica e i cartelli posti lungo i percorsi;
- b) danneggiare le strutture, le attrezzature delle aree di sosta e gli elementi di arredo;
- c) danneggiare lo stato di fatto dei percorsi;
- d) transitare sui percorsi con mezzi motorizzati, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 7 e 8.

Art. 9 *Sanzioni.*

1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a), b) e c), comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1500,00 e il rimborso delle spese sostenute per il ripristino dello stato dei luoghi a titolo di rivalsa a carico del trasgressore.

2. La violazione della disposizione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera d), comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 105,57 a euro 316,71; tale sanzione è ridotta a un terzo se l'inosservanza è

accertata a carico di persone che transitano in difformità dall'autorizzazione a essi rilasciata.

3. Gli enti territorialmente competenti esercitano le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge, compresa l'applicazione delle sanzioni in conformità alle disposizioni della [legge 24 novembre 1981, n. 689](#) (Modifiche al sistema penale), e ne introitano i relativi proventi.

Art. 10 *Regolamento di attuazione.*

1. Con regolamento sono definiti:

a) i criteri in base ai quali valutare la sussistenza delle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) e c);

b) le modalità di tenuta e di aggiornamento del catasto regionale della rete escursionistica e in particolare le modalità di raccolta dei dati, le regole di digitalizzazione, le basi cartografiche di riferimento, la scala di rilievo e le modalità per l'integrazione con il SIT;

c) i limiti e le condizioni per la fruizione in sicurezza della rete escursionistica.

2. Il regolamento di cui al comma 1 è approvato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 11 *Clausola valutativa.*

1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti nel diffondere e consolidare la RELA tal fine la Giunta regionale trasmette al Consiglio, con cadenza triennale, una relazione che descrive e documenta:

a) il livello di implementazione e di aggiornamento dei dati inseriti nel catasto previsto all'articolo 3;

b) il livello di realizzazione della REL;

c) l'entità e i beneficiari dei contributi erogati in attuazione del piano triennale degli interventi di manutenzione dei percorsi inseriti nella REL di cui all'articolo 5;

d) l'entità e i beneficiari dei contributi erogati per la posa e la manutenzione della segnaletica direzionale di cui all'articolo 6;

e) in quale misura e con quali modalità sono state conseguite le finalità di cui all'articolo 1.

Art. 12 *Norma finanziaria.*

1. Alle spese di natura corrente relative all'istituzione del catasto regionale della Rete escursionistica della Lombardia di cui all'articolo 3, quantificate in euro 30000,00 per il 2017 e in euro 70.000,00 per il 2018, si provvede mediante riduzione di pari importo della missione 20 "Fondi e accantonamenti",

programma 3 "Altri Fondi" - Titolo 1 "Spese correnti" e corrispondente incremento della missione 6 "Politiche giovanili, Sport e tempo libero", programma 1 "Sport e tempo libero" - Titolo 1 "Spese correnti" dello stato di previsione delle spese del bilancio 2017-2019.

2. Alle spese in conto capitale derivanti dall'istituzione del catasto regionale della rete escursionistica della Lombardia di cui all'articolo 3, quantificate in complessivi euro 60000,00 per il 2018, si provvede mediante riduzione di pari importo della missione 20 "Fondi e accantonamenti", programma 3 "Altri Fondi" - Titolo 2 "Spese in conto capitale" e corrispondente incremento della missione 6 "Politiche giovanili, Sport e tempo libero", programma 1 "Sport e tempo libero" - Titolo 2 "Spese in conto capitale" dello stato di previsione delle spese del bilancio 2017-2019.

3. Alle spese relative ai finanziamenti destinati a interventi di manutenzione dei percorsi di cui all'articolo 5 e alla posa e la manutenzione della segnaletica di cui all'articolo 6, quantificabili in euro 1200000,00 annui, si provvede per il 2017 con le risorse già appostate alla missione 6 "Politiche giovanili, Sport e tempo libero", programma 1 "Sport e tempo libero" - Titolo 2 "Spese in conto capitale" dello stato di previsione delle spese del bilancio 2017-2019.

4. Dal 2018 la spesa prevista al comma 3 trova copertura nei limiti delle risorse annualmente stanziati alla missione 6 "Politiche giovanili, Sport e tempo libero", programma 1 "Sport e tempo libero" - Titolo 2 "Spese in conto capitale" dello stato di previsione delle spese del bilancio 2017-2019.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 100 del 01/09/2003

LEGGE REGIONALE 25 agosto 2003, n. 21

"Disciplina delle attività escursionistiche e reti escursionistiche della Puglia"

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione Puglia, nell'ambito delle azioni tese alla conoscenza, conservazione, valorizzazione e tutela del proprio patrimonio ambientale, delle tradizioni locali e dei caratteri storico-culturali del paesaggio pugliese, promuove e favorisce l'attività escursionistica quale mezzo per realizzare un rapporto equilibrato con l'ambiente in armonia con lo sviluppo dell'attività turistica eco compatibile.
2. La Regione Puglia promuove il recupero della viabilità storica, la realizzazione della rete escursionistica e dei sentieri, nonché la creazione di servizi attrezzati correlati a tale attività.

Art. 2
(Definizione di escursionismo)

1. Ai fini della presente legge, si intende con il termine "escursionismo" l'attività turistica, ricreativa e sportiva che, al di fuori dei centri urbani, si realizza attraverso visite ed esplorazioni di ambienti naturali, anche antropizzati, senza l'ausilio di mezzi a motore.

Art. 3
(Rete escursionistica pugliese)

1. Con la presente legge è costituita la Rete escursionistica pugliese (REP). Essa rappresenta l'insieme delle strade tratturi, mulattiere, sentieri, piste, ancorché vicinali e interpoderali che, ubicate al di fuori dei centri urbani e inserite nel catasto di cui all'articolo 4, consentono l'attività di escursionismo.

2. E' inserita nella REP la viabilità che abbia una o più delle seguenti caratteristiche:

- a) sia compresa nei parchi, nelle aree protette e nelle riserve naturali di cui alla legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 e successive modifiche e integrazioni;
- b) sia compresa nelle zone perimetrate di particolare interesse ambientale e paesaggistico individuate all'interno del Piano urbanistico territoriale tematico (PUTT) di cui alla deliberazione della Giunta regionale 15 dicembre 2000, n. 1748 individuate negli ambiti territoriali estesi (ATE) di valore paesaggistico contrassegnate alle lettere "A", "B", "C" e "D";
- c) sia identificata come complementare e funzionale alla viabilità di cui alle lettere a) e b);
- d) sia identificata come funzionale alla realizzazione del sistema a rete della viabilità escursionistica pugliese;
- e) sia riconosciuta d'interesse storico-turistico-ambientale.

3. La REP si articola in viabilità:

- a) di interesse comunale, nei casi di percorrenze limitate all'ambito territoriale extraurbano di ogni singolo comune con possibili sconfinamenti brevi e funzionali al percorso escursionistico individuato;
- b) di interesse provinciale, nei casi di percorrenza con attraversamento di più territori appartenenti a comuni diversi, ovvero itinerari di lunga percorrenza;
- c) interna ai parchi, nei casi di itinerari escursionistici tracciati nel territorio dei parchi di cui alla l.r. 19/1997 e successive modifiche e integrazioni;

4. La viabilità ricompresa nella REP è considerata, ai sensi della presente legge, di interesse pubblico in relazione alle funzioni e ai valori sociali, culturali, turistici, ambientali, didattici e di assetto del territorio, insiti e riconosciuti nelle attività a essa pertinenti e correlate.

5. La REP è considerata risorsa essenziale del territorio ed è inserita nel Sistema informativo territoriale di cui all'articolo 24 della legge regionale 27 luglio 2001, n. 20.

6. Nelle strade di cui al comma 1, anche non inserite nella REP, l'apposizione di segnaletica rivolta agli escursionisti è comunque soggetta alle norme di regolamento di cui all'articolo 7.

Art. 4

(Catasto della REP)

1. E' istituito il catasto della REP, suddiviso in sezioni provinciali tenute dalle province.

2. La Giunta regionale provvede alla prima costituzione del catasto della REP. A tal fine acquisisce le proposte delle province, delle comunità montane, dei parchi e, sentito il comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 3 della l.r. 19/1997, approva con atto motivato in via preliminare l'elenco della viabilità da inserire nel catasto.

3. La Giunta regionale fissa un termine non inferiore a sessanta giorni entro il quale devono pervenire le proposte di cui sopra dalle province, dalle comunità montane, dai comuni e dai parchi. In caso di inadempienza, decorso tale termine, la Giunta regionale provvederà direttamente sentito il comitato di cui sopra.

4. Il provvedimento di cui al comma 2 è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia e comunicato agli enti interessati. Nel caso in cui il provvedimento preveda l'inserimento nel catasto di

~~tratti di viabilità appartenenti a privati, la Giunta regionale provvede d'ufficio a darne notizia mediante~~
raccomandata con avviso di ritorno ai legittimi proprietari nonché ai titolari dei diritti reali, ai quali, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della raccomandata, possono proporre motivata opposizione alla Giunta regionale avverso il provvedimento medesimo.

5. La Giunta regionale, a seguito del comma 4, esamina le opposizioni ricevute e, sentito il parere del Comitato tecnico di cui al comma 2, decide in ordine a queste e approva in via definitiva il loro inserimento nella viabilità delle rispettive sezioni provinciali del catasto della REP.

6. Completata la prima costituzione, la Giunta regionale affida la tenuta del catasto - Sezioni provinciali - alle rispettive province, che vi provvedono, senza oneri a carico della Regione, con le modalità di cui all'articolo 7.

Art. 5

(Viabilità a uso privato)

1. Nei tratti di viabilità di uso privato inseriti nel catasto della REP è consentito l'accesso e il transito ai fini escursionistici nell'ambito della traccia viaria segnalata a norma dell'articolo 3, comma 6. E' consentito altresì l'accesso per gli interventi di manutenzione e apposizione della segnaletica ai soggetti individuati all'articolo 7.

2. L'accesso e il transito sono consentiti ai solo escursionisti non motorizzati, a condizione che gli stessi non si trattengano a bivacco, non abbandonino rifiuti, non molestino il bestiame e la selvaggina e non danneggino colture, attrezzature e manufatti.

Art. 6

(Sistemazione
e manutenzione della REP)

1. Fermo restando il rispetto dei vincoli e dei parametri del patto di stabilità interno, la Giunta regionale, sulla base di risorse proprie o derivanti da programmi comunitari destinati alle finalità della presente legge, può predisporre il programma per la sistemazione e manutenzione della REP, individuando negli enti gestori delle aree protette, nei comuni e nelle province i soggetti attuatori.

Art. 7

(Regolamento
di attuazione)

1. Per l'attuazione della presente legge il Presidente della Giunta regionale approva il regolamento che stabilisce:

- a) le modalità relative alla tenuta, aggiornamento e pubblicità del catasto da parte delle province e l'inserimento della nuova viabilità;
- b) le modalità da adottare da parte delle province nel caso di inserimento di nuova viabilità di uso privato nel rispetto della procedura prevista all'articolo 4, comma 4;
- c) le modalità di informazione periodica alla Regione da parte delle province;
- d) le caratteristiche tecniche a cui deve essere uniformata e prodotta la segnaletica della REP;

~~e) i termini e le modalità entro i quali deve provvedersi all'installazione e all'adeguamento della segnaletica;~~

f) i criteri e le prescrizioni per la progettazione e la realizzazione di itinerari escursionistici, ivi compresi i servizi e le attrezzature a essi correlati.

Art. 8

(Attuazione del programma)

1. Sulla base del programma e del relativo regolamento attuativo di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge:

a) le province provvedono alla progettazione, realizzazione e manutenzione della viabilità di interesse provinciale e dei relativi servizi e attrezzature. Coordinano altresì gli interventi degli altri enti locali e soggetti individuati ai fini della presente legge;

b) i comuni provvedono alla progettazione, realizzazione e manutenzione della viabilità di interesse comunale e dei relativi servizi e attrezzature;

c) i parchi provvedono alla progettazione, realizzazione e manutenzione della viabilità tracciata al loro interno e dei relativi servizi e attrezzature;

d) le province possono delegare alle comunità montane e ai comuni singoli o associati la progettazione, realizzazione e manutenzione della viabilità di interesse provinciale e dei relativi servizi e attrezzature.

2. Le province, i comuni, le comunità montane e i parchi, per le attività di vigilanza, manutenzione e controllo della REP, oltre alle proprie strutture, possono utilizzare, prelieve apposite convenzioni, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 16 marzo 1994, n.11, le organizzazioni di volontariato ambientalistico e di protezione civile operanti sul proprio territorio.

Art. 9)

(Interventi sulla REP)

1. Ai fini della presente legge, è vietato ogni intervento sulla viabilità inserita nel catasto della REP, fatti salvi gli interventi di manutenzione e di apposizione della segnaletica nonché dei servizi previsti dagli articoli precedenti e degli interventi colturali e di taglio dei boschi preventivamente progettati.

2. Nella viabilità di uso privato, gli enti competenti, ai sensi dell'articolo 8, possono rilasciare autorizzazioni per interventi diversi da quelli di cui al comma 1, per motivate esigenze, ai titolari del diritto di proprietà e di altri diritti reali.

Art. 10

(Norma finanziaria)

1. L'entità della spesa per l'applicazione della presente legge per l'anno in corso è pari a euro 50 mila da iscrivere al capitolo di nuova istituzione epigrafato "Interventi per le attività escursionistiche e reti escursionistiche della Puglia" mediante contestuale riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 3185 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003.

2. Per i successivi anni si provvederà con la relativa legge di bilancio.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 dello statuto ed entrerà in

~~vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.~~

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 25 agosto 2003

RAFFAELE FITTO

L.R. Sicilia 13 aprile 2022, n. 7 [u](#).

Norme in materia di riconoscimento, fruizione e valorizzazione dei Cammini.

[\(1\)](#) Pubblicata nella Gazz. Uff. Reg. Sic. 15 aprile 2022, n. 17, S.O. n. 18.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

la seguente legge

Art. 1 *Finalità.*

1. La Regione promuove la conoscenza, il recupero e la salvaguardia del patrimonio storico e culturale regionale attraverso forme di turismo e microturismo sostenibile e, in particolare, attraverso la valorizzazione dei cammini e dei percorsi a tema storico, naturalistico e religioso.
 2. La Regione attua politiche integrate di valorizzazione, gestione e promozione della mobilità dolce e dei cammini per favorire lo sviluppo di forme di microturismo sostenibile, relazionale, storico e culturale.
 3. La Regione promuove iniziative per la conoscenza e lo sviluppo del turismo lento e della vacanza a piedi.
 4. La Regione riconosce il ruolo degli enti locali e degli enti del Terzo settore nella promozione del turismo lento e favorisce il dialogo fra le istituzioni e gli enti gestori dei cammini per la migliore valorizzazione degli stessi e la circolazione delle buone pratiche.
-

Art. 2 *Definizione di cammino.*

1. Ai fini della presente legge si intende per cammino l'attività a carattere storico, religioso, escursionistico e culturale sotto forma di itinerario percorribile a piedi o con altre forme di mobilità dolce e sostenibile, senza l'ausilio di mezzi a motore, che si svolge per almeno 100 chilometri percorrendo centri urbani, zone extraurbane, piste ciclabili, ciclovie, sentieri e regie o pubbliche trazzere presenti sul territorio regionale che hanno svolto in passato e ancora oggi svolgono la funzione di vie di comunicazione pedonale tra centri abitati maggiori e tra questi e le zone di pascolo e coltivazione nonché i pellegrinaggi entrati a far parte della centenaria tradizione religiosa popolare e nel cui itinerario sono compresi un santuario o altri siti di pregio artistico o ambientale.

Art. 3 *Fruizione dei cammini.*

1. La fruizione dei cammini nel rispetto delle norme statali che regolano la circolazione, dei piani e dei regolamenti delle aree naturali protette e della disciplina di tutela delle medesime è consentita a piedi, in bicicletta, anche a pedalata assistita, a cavallo o con altri mezzi non motorizzati, ad eccezione dei casi in cui l'utilizzo di mezzi a motore sia necessario per consentire la fruizione del cammino da parte di soggetti a mobilità ridotta o per attività di soccorso, di protezione civile, di manutenzione o agro-silvo-pastorali.

2. Limitatamente ai percorsi che non ricadono nei territori delle aree naturali protette, per i quali restano ferme le competenze attribuite ai relativi enti di gestione dalla [legge 6 dicembre 1991, n. 394](#) e successive modificazioni e dalla legislazione nazionale e regionale in materia, l'ente titolare della strada su cui insiste il percorso, in accordo con gli enti locali territorialmente competenti, può definire, motivandole, modalità più restrittive di utilizzo dei percorsi, evidenziate con apposita segnaletica e pubblicizzate nell'atlante di cui all'articolo 6.

Art. 4 *Riconoscimento dei cammini e inserimento nell'atlante.*

1. La Regione riconosce quali cammini di interesse regionale quelli ricadenti all'interno del territorio regionale e aventi le caratteristiche di cui all'articolo 2.

2. Il riconoscimento di un cammino di interesse regionale, al fine dell'inserimento degli stessi nell'atlante di cui all'articolo 6, avviene a seguito di istanza presentata da associazioni, cooperative o imprese sociali che abbiano come fine statutario la valorizzazione e la promozione del territorio mediante gli strumenti degli itinerari del turismo dolce, sostenibile e relazionale o un coordinamento dei medesimi, anche in convenzione o di concerto con gli enti locali interessati.

3. L'istanza di cui al comma 2 contiene gli elementi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) e alla stessa sono allegati:

- a) una relazione tecnica sull'accessibilità e la fruibilità del cammino;
- b) una relazione tecnica sul legame storico, religioso, culturale o naturalistico tra le varie tappe del cammino;
- c) la documentazione necessaria alla verifica dell'esistenza dei criteri adottati dal Ministero competente per l'inserimento nell'atlante dei cammini d'Italia;
- d) l'indicazione di un ente gestore e di un soggetto referente del cammino;
- e) i protocolli di intesa eventualmente stipulati con gli enti territoriali interessati dal passaggio del cammino in area urbana o extraurbana o con gli enti gestori di aree naturali protette attraversate dal cammino;
- f) il piano di valorizzazione del cammino.

4. L'istanza è valutata, nel termine di 180 giorni dalla presentazione, dal dirigente generale del dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo, di concerto con il dirigente generale del dipartimento dei beni culturali e dell'identità siciliana e con il dirigente generale del dipartimento dello sviluppo rurale e del territorio.

5. Al termine dell'istruttoria di cui al comma 4, l'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, effettua con

decreto il riconoscimento del cammino e contestualmente stipula una convenzione della durata minima di otto anni e rinnovabile contenente il piano di valorizzazione di cui alla lettera f) del comma 3 articolato secondo obiettivi annuali.

6. Il mancato raggiungimento degli obiettivi annuali di cui al comma 5 per due anni consecutivi senza giustificato motivo comporta la revoca della convenzione.

7. L'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, attraverso gli strumenti di pianificazione di cui all'[articolo 3 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10](#) e successive modificazioni, provvede a individuare gli obiettivi di sviluppo e le specifiche linee di intervento per la valorizzazione dei cammini.

Art. 5 *Modalità attuative.*

1. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo sono stabiliti:

- a) i contenuti dell'istanza di cui all'articolo 4, comma 2;
- b) i servizi minimi e la frequenza con cui questi devono essere garantiti agli utenti dei cammini lungo l'intero tracciato. Per servizi minimi si intendono quelli che garantiscono la fruizione in sicurezza dei cammini, quali punti di prelievo di acqua potabile, spazi per la sosta temporanea eventualmente attrezzati, aree di copertura del servizio di telefonia mobile e, laddove questa fosse assente o non pienamente garantita, postazioni radio per la richiesta di soccorso in accordo con le locali organizzazioni di protezione civile;
- c) le modalità di rappresentazione cartografica omogenea dei cammini;
- d) la definizione e le modalità di utilizzo del logo unico identificativo dei cammini di interesse regionale e dei loghi identificativi dei singoli cammini;
- e) le modalità e i termini per provvedere all'installazione e all'adeguamento della segnaletica orizzontale e verticale dei cammini previo censimento dei cammini esistenti;

f) le modalità relative alla tenuta e all'aggiornamento dell'atlante di cui all'articolo 6;

g) le caratteristiche tecniche cui uniformare la segnaletica sui cammini in conformità all'abaco della segnaletica europea dei cammini e agli abachi dei cammini di interesse regionale, nazionale e internazionale già in uso.

Art. 6 *Atlante regionale dei cammini.*

1. È istituito presso l'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo l'atlante regionale dei cammini, tenuto in modalità telematica e pubblicato in apposita sezione del sito istituzionale dell'Assessorato medesimo con modalità che consentano il libero accesso ai dati in esso contenuti.

Art. 7 *Coordinamento delle politiche regionali per la valorizzazione dei cammini.*

1. L'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, in collaborazione con l'Assessorato dei beni culturali e dell'identità siciliana e con l'Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea -dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale, nonché in raccordo con l'Associazione nazionale dei Comuni siciliani - AnciSicilia:

a) raccoglie le segnalazioni degli utenti e degli enti gestori dei cammini in ordine alle eventuali criticità riscontrate in materia di sicurezza e di salvaguardia del patrimonio ambientale e culturale interessato dai cammini;

b) elabora buone pratiche per consentire la fruibilità dei cammini, con particolare riguardo all'accessibilità per le persone con disabilità.

Art. 7-bis *Commissione tecnica regionale per i cammini* ⁽²⁾.

1. Per l'attuazione della presente legge è istituita presso l'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo la Commissione tecnica regionale per i cammini, composta da:

- a) il dirigente generale del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo o suo delegato;
- b) il dirigente generale del Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana o suo delegato;
- c) il dirigente generale del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale o suo delegato;
- e) un componente tecnico esperto in materia di cammini designato dall'Associazione nazionale dei Comuni Siciliani - Anci Sicilia;
- f) tre componenti con comprovata esperienza in materia di cammini e di turismo sostenibile, di cui almeno uno con competenza specifica in materia di accessibilità.

2. Alla Commissione tecnica è assegnato il compito di:

- a) supportare l'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo nell'individuazione di obiettivi di sviluppo e linee di intervento per la valorizzazione dei cammini;
- b) valutare le richieste di iscrizione all'atlante regionale dei cammini;
- c) elaborare buone pratiche per consentire la fruibilità dei cammini, con particolare riguardo alle persone con disabilità;
- d) raccogliere e inoltrare agli uffici competenti segnalazioni degli utenti dei cammini e degli enti gestori in ordine ad ogni criticità riscontrata in materia di sicurezza, salvaguardia del patrimonio ambientale e culturale interessato dai cammini, sollecitandone la risoluzione.

3. Le modalità di funzionamento della commissione sono stabilite dalla stessa con proprio regolamento interno.

4. La partecipazione alla Commissione tecnica è a titolo onorifico e i componenti non hanno diritto ad alcuna indennità o rimborso spese.

5. Con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo sono nominati i componenti della Commissione di cui al presente articolo.

(2) Articolo aggiunto dall' [art. 12, comma 32, L.R. 25 maggio 2022, n. 13](#), a decorrere dal 28 maggio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 20, comma 1](#), della medesima legge) e con applicabilità dal 1° gennaio 2022 (ai sensi di quanto disposto dall' [art. 19, comma 2](#), della suddetta legge).

Art. 8 *Entrata in vigore.*

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.